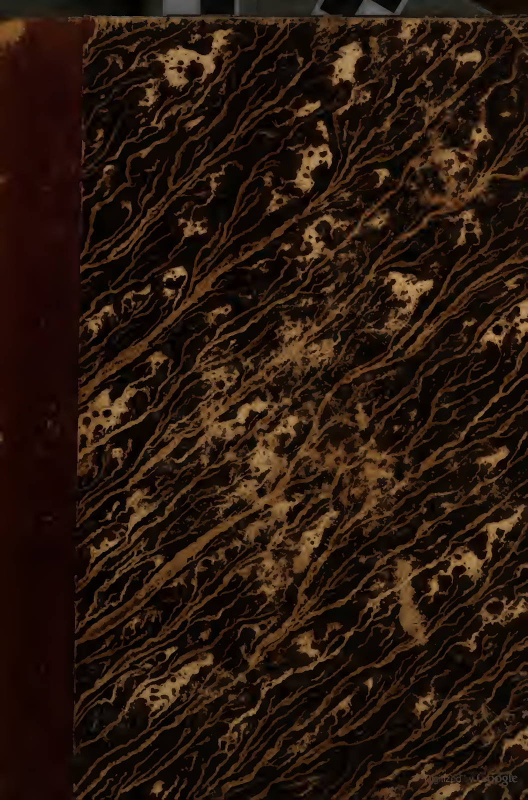




K

KALENDARIUM. Viene da *Kalendae*, ch'era il primo giorno del mese, così detto da καλεῖν, *chiamare*, perchè appunto per quel giorno si convocavano le pubbliche assemblee. Ora, siccome il collocamento dei danari a merito facevasi il primo del mese susseguente, così chimavasi *Kalendarium* il registro nel quale il capitalista, prestatore a merito, inscriveva i nomi de' suoi debitori, con mensione della data del prestito e di quella della scadenza. Di qui vengono le espressioni *Ex ratione Kalendarii*, *Cum Kalendario*, *Kalendarii curatio*, *Debitor civitatis ex Kalendario*, *Servum Kalendario praeposuerat*, *Instrumenta Kalendario quod defunctus exercuit*, *Excepto Kalendario*, *Pecuniae Kalendario destinatae*, *Kalendarii actio*, che trovansi qua e là nelle leggi romane.

2. Legato del *Kalendarium*. Un testatore instituì erede il figlio ed il nipote, e diede per fedecommesso al nipote alcuni predj con ciò che di sua proprietà vi si trovasse al tempo della sua morte, *excepto Kalendario*. Ora, al tempo della morte, nello scrigno ove erano gl' instrumenti e le obbligasioni dei debitori, si trovò del danaro contante. Parve a molti poco verosimile che il testatore avesse contemplato il contante: ma vuolsi considerare se, volendo uno che sia dato altrui il *Kalendarium*, debbasi intendere ch' ei voglia sieno dati soltanto i crediti registrativi *(nomina debitorum)*, ovvero anche il danaro che, esatto dai debitori, fosse stato destinato al *Kalendarium*. — Pertanto, a quel modo che, se fossero state esatte delle somme e novamente collocate a merito, il cangiamento dei debitori *(nominum)* non distruggerebbe nè diminuirebbe il fedecommesso, a quello stesso modo le somme medesime, ove fossero state destinate ancora al *Kalendario*, cioè ad essere mutuate *(nominibus faciendis)*, debbono essere comprese nel fedecommesso. Anzi potrebbesi sostenere che nel legato del *Kalendarium* sono comprese non solo le somme esatte dai debitori, ma quelle pure donde che siasi raccolte ma destinate a quella maniera di negoziazione. XXX a XXXII, 463. — l. 64 *De leg. et fideic.* 3.°

3. Se la somma non fu ancora riscossa, ed il debitore fu condannato a pagare, certamente la sentenza non impedirà che il debito sia compreso nel legato del *Kalendarium*. ivi, 464. — l. 6 *De instr. vel instrum. leg.*

KALENDIS. Se in una stipulazione è detto *Kalendis januariis* (al primo di gennajo), non v' ha soggetto di dubbio qualora vi sia aggiunto *primis* o *proximis* (prossimo venturo), oppure *secundis*, *tertiis* e via discorrendo. Ma se non aggiunse di qual gennajo, la sarà una quistione di fatto circa il senso che dar vollero a quella espressione i contraenti; se poi non apparisce la loro intenzione *(quod actum est)*, s' intenderanno le prossime *(primas)*; la quale interpretazione sarà pure da farsi nel caso che la stipulazione fosse stata interposta nel giorno appunto primo di gennajo *(Kalendarum)*. XLV, 1, 131. — l. 41 *De verb. oblig.* — Lo stesso è da dire se fosse stato stipulato per le none, o per gl' idi o per qualunque altro giorno. ivi. — d. l. 41 § 2.

2. Chi avesse stipulato *Ante Kalendas proximas* è alla stessa condizione di chi ha stipulato *Kalendis*. ivi. — *ib.* l. 13 et l. 56 § 5.

11. La pena de' lavori pubblici non avea luogo che pei ladri di bassa condizione; ma il milite p. e. colto in furto di cose attinenti ai bagni era punito coll' ignominia del congedo. LXVII, 17-18, 1. — l. 3 *De fur. baln.*

12. Se concorrono le circostanze o di difesa con armi, o di rottura di muro o porta, od altre simili, ne' ladri notturni a di cose attinenti a bagni, essi van condannati alle miniere, e, se sono di orrevole condizione, van relegati; qualora non abbiano percosso nessuno: altrimenti ha luogo la pena della legge Cornelia *De sicariis*. ivi. — *ib.* l. 1 § sed si.

13. I ladri semplici di giorno non sono giudicati estraordinariamente. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

14. Eravi un giudice apposito per conoscere delle frodi che venivano commesse dai *capsarj*, cioè da quelli che si pagavano perchè ne' bagni custodissero gli abiti dei bagnantisi. I, 15, 3. — l. 3 § 5 *De officio praef. vig.*

15. I ladri detti *saccularj* (V. questa voce) e quelli detti *direttarj* (che s' introducono (*se dirigunt*) nelle case altrui pe' tetti) erano puniti più gravemente, cioè condannati temporaneamente a' pubblici lavori, oppure alle bastonate e lasciati andare, oppure relegati temporaneamente. ivi, 3. — l. 17 *De extraord. crimin.*

16. Anche il ladro che rompe di giorno muri o porte è soggetto alla pena dei saccularj e de' direttarj; e l'imperatore Marco condannò un cavaliere romano reo di tal delitto a cinque anni di bando dall' Africa dond' era, da Roma e dall' Italia. ivi. — l. 1 § 2 *De effractor.*

17. Contro tutte le dette sorta di ladri si dee pronunciare con cognizione di causa ed a tenore del reato, non oltrepassando la pena de' pubblici lavori pel plebeo, e della relegazione pel non plebeo. ivi. — *ib.*

18. I rompitori di muri o porte, se notturni, vanno bastonati poi mandati alle miniere; se diurni, vanno bastonati poi mendati a' lavori pubblici in vita o a tempo. ivi, 74. — *ib.* l. 2.

19. I ladri di strada meestre, che stanno armati con intenzione di assalire e spogliare i viandanti, son condannati alle miniere o rilegati; e se aveano più volte commesso di tali attentati sulle strade maestre, erano puniti capitalmente. XLVIII, 6, 11. — l. 28 § 10 ff. *De poenis.*

20. I malandrini famigerati erano puniti con la forca ne' luoghi stessi dove avevano esercitato lor ladronecci principalmente. XLVIII, 19, 71. — l. 28 § 15 ff. *De poenis.*

LAGO. Così chiamasi un ammasso d' acque perpetue. XLIII, 14, 3. — l. un. § 3 *Ut in flum. publ. nav.*

2. Il diritto di accrescimento o d' alluvione non ha luogo quanto a' laghi; vale a dire, l' aumento o la diminuzione delle acque non giova nè nuoce alla capacità del lago nè ai proprietarj lungo le rive d' esso. XLI, 1, 34. — l. 12 *De acquir. rer. dom.*

LANA (*Legato della*). In questo legato comprendesi qualunque genere di lana; onde anche quella di lepre, d' oca e di capra, ed anche quella detta ἐριόξυλον (forse, *cotone*). XXX a XXXII, 488. — l. 70 § 9 *De leg. et fideic.* 3.°

2. Il nome di *lana* abbraccia la lavorata e la non lavorata, cioè la filata e la non filata (*sive facta sive infecta*). ivi. — d. l. 70 § 1. — Ed anche le pelli lanate. ivi. — d. l. 70 § 8. — E così la non filata, come la filata, qual sarebbe lo stame e la trama. ivi. — d. l. 70 § 3. — Anzi, la denominazione di *lana* si estende fino a che sia divenuta tela. ivi. — d. l. 70 § 3. — Come comprende la greggia (*succidam*) del pari che la lavata; purchè non sia stata ancora tinta. ivi. — d. l. 70 § 4. — Imperocchè il legato della *lana* si riferisce a quella ch'è ancora nel suo stato naturale. ivi. — d. l. 70.

Tale è il sentimento di Ulpiano e Sabino: ma Paolo opina che c' entri la tinta, e al contrario ne esclude la porpora, lo stame e la trama. Forse la trama di cui parla Paolo non è che filo preparato per lo stame; e Ulpiano e Sabino intendono di un filo già tessuto. ivi, *con le note.* — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 82.

3. Certo nella denominazione di *lana* non si comprende tutto ciò ch' è fatto con essa; p. e. la veste. ivi, 489. — l. 88 *De leg. et fid.* 3.° — Nè la borra da empir materassi (*tomentum*). ivi. — *ib.* l. 70 § 5. — Nè quella lana di che uno si fosse fatto come un vestimento per oggetto di salute o di mollezza. ivi. — d. l. 70 § 7. — Nè quella preparata per far fomenti od altra medicazione. ivi. — d. l. 70 § 7. — Nè certo comprende il lino. ivi. — d. l. 70 § 10.

4. Nel lgato della *lana* si comprende anche quella che fe parte del vello dell' animale vi-

vo. VII, 1, 13. — l. 28 ff. *De usuris;* Inst. § 37 *De rer. divis.*

LAPILLI JACTUS. Rito solenne mediante il quale uno divieta si faccia un lavoro che ei pretende non avere l'avversario il diritto di fare. Per altro si poteva vietarlo anche colla semplice dinunzia. L, 16, 127.

LATA FUGA. Specie di relegazione, colla quale s'intima ad alcuno di non andar fuori da un dato luogo. ivi.

LATICLAVIO. Era un distintivo di onore. XXIV, 1, 29. — l. 42 ff. *De donat. inter vir. et uxor.* — Consisteva in un largo chiodo di porpora che portavano i senatori. Così dice la Glossa; ma più propriamente, egli era una tonaca orlata di una larga lista di colore porporino, e nomavasi da certo ornamento in guisa di chiovo d'oro, ch'era attaccato sul petto.

LATINI, o Socj del nome Latino. Così chiamavansi negli antichissimi tempi gli abitanti del Lazio, confederati al popolo romano. I, 5, 21.

2. Il diritto del Lazio *(jus Latii)* venne in seguito concesso a molte città e colonie fuori del Lazio, ed eziandio fuor dell'Italia, come p. e. a Nîmes ed a Como: e siccome pur molti de' Romani ascrissero il loro nome a queste colonie, così ne vennero i latini delle colonie *(colonarii).* ivi.

3. Il diritto del Lazio consisteva nell'avere comuni certi diritti coi cittadini romani, cioè alcune cose sacre, le ferie latine (instituite da Tarquinio Superbo per raccogliere ogni anno al monte d'Alba i quarantasette popoli del Lazio onde sagrificarvi a Giove Laziale e trattenervisi in giochi e banchetti comuni, intervenendovi tutt'i magistrati urbani), la mancipazione, il nesso (V. queste voci), ec. Si potea mediante il *jus Latii* giugnere in certi casi alla cittadinanza romana; p. e. se uno lasciava al luogo natio i suoi parenti ascendatali, o se esercitava le funzioni di magistrato nella sua patria, ed altrettali. ivi. — Ma il principale diritto de' Socj del nome Latino era quello di vivere colle proprie leggi, di obbedire a' proprj magistrati, non ai magistrati romani; pagavano per altro i tributi e le gabelle, ed in tempo di guerra dovevano mandare soldatesche ausiliarie. ivi.

4. I Latini erano distinti dagl'Italici, sebbene alle volte si confondessero insieme; e queste due classi congiunte a quella dei Provinciali componevano una delle grandi divisioni degl'ingenui, cioè quella dei peregrini, che fu poi tolta da Caracalla.

LATITARE. Significa stare nascosto per qualche tratto, come *factitare* significa fare frequentemente. L, 16, 127. — l. 7 § 8 *Quibus ex caus. in poss.*

2. Non importa, perchè uno sia latitante, ch'ei se ne sia svignato dal paese, o che standovi non si lasci vedere. ivi. — l. 36 *De rebus auctor. jud. possid.*

LATRONES. Così chiamavansi principalmente gli assassini di strada, i corsari e quelli che sforzano le case per ispogliarle, o che rubano con frattura. L, 16, 109. — l. 118 *De verb. signif.;* XLIX, 3 e 22. — l. 6, l. 19 § 2 et l. 24 *De captiv. et postlim.;* XLVII, 9, 7. — l. 3 § 2 *De incendio, ruina* etc.; XXVIII, 1, 3. — l. 3 ff. *Qui testam. fac. poss.;* XLVIII, 6, 11. — l. 28 § 10 ff. *De poenis;* ivi, 11. — l. penult. ff. *Ad leg. Corn. de vi publ.*

LATRUNCULATOR. Così chiamavasi il magistrato a cui spettava la persecuzione dei ladri e la inquisizione de' ladronecci. Questi non poteva giudicare in argomento pecuniario. II, 1, 25. — l. 61 § 1 ff. *De jud.*

LAUDARE. Significa citare, chiamare. L, 16, 127.

2. — *auctorem suum*, dicesi del compratore che chiama garante il suo venditore. XIX, 1, 34 — l. 6 § 5 ff. *De action. empti et vend.*

LAVORO. V. anche Opera.

1. La promessa di un lavoro è indivisibile. XLV, 1, 69 e 72. — l. 72 et l. 85 § 2 *De verb. oblig.;* XXXV, 2, 76. — l. 80 § 1 ff. *Ad leg. Falc.*

2. Lavoro nuovo. V. Clandestinità, Dinunzia, Violenza.

3. Chi ha lasciato fare un lavoro non può lagnarsene; tranne che l'abbia lasciato fare per errore. XXXIX, 3, 14. — ll. 19 et 20 *De aqua et aquae pluviae arc.*

4. Egli non può far togliere il lavoro fatto dal suo comproprietario sul fondo comune, se, potendolo, non lo ha impedito. X, 2-3, 91. — l. 28 ff. *Communi divid.* — Ma può ripetere la indennizzazione di tutto il danno che l'opera gli cagiona. ivi. — *ib.*; VIII, 1, 7. — l. 26 in f. *De servit. praed. urb.*

5. Chi ha consentito al lavoro non ha azione nemmeno pel danno. X, 2-3, 91. — l. 28 ff. *Comm. divid.*

6. Quegli de' due comproprietarj in assenza

del quale il lavoro fu fatto nella cosa comune, può farlo togliere. X, 2-3, 91. — l. 28 ff. *Comm. divid.*

7. Quando il lavoro è deteriorato per caso fortuito, chi l'ha fatto non ne risponde. L, 12, 8. — l. 1 § 6 *De pollicit.* V. Locazione.

8. Lavori pubblici. V. Pena.

LEGATARIO. V. Eccezione n. 16, Erede, Fedecommessario, Testamento *(Azione di)*.

1. Il legato fa passare la proprietà della cosa legata al legatario nello stesso modo che l'eredità trasmette all'erede la proprietà delle cose ereditarie; ond'è che, se la cosa fu legata puramente, ed il legatario non ripudiò il legato, la proprietà ch'era dell'eredità passa direttamente al legatario senza diventare mai dell'erede. XXX a XXXII, 286. — l. 80 *De leg. et fid.* 2.° — E la si consideri acquistata a lui anche senza sua saputa. ivi. — l. 81 § 6 *De leg. et fid.* 1.°

Quindi la servitù prediale legata si perde col non uso anche dal legatario che non lo sapeva, giacchè pure si acquista senza sua saputa. ivi.

2. Dal passare direttamente al legatario la proprietà del legato seguono cinque corollarj. — 1.° Colla ricognizione del legato si annulla l'alienazione della cosa legata. ivi, 287. — l. 15 *De reb. dubiis.*

3. — 2.° Se fu legato un servo, lo stato di lui e di tutto ciò che a lui appartiene rimane in sospeso; perchè se il legatario ripodia il legato, si considera che il servo non gli abbia mai appartenuto; se non ripudia, il servo si considera suo fino dal giorno in cui venne adita la eredità. ivi, 288. — l. 86 § 2 *De leg. et fid.* 1.°; l. 34 *De leg. et fideic.* 2.°

4. — 3.° Se il servo legato, prima che fosse adita la eredità, avesse sottratto qualche cosa del futuro erede, questi potrebbe promovere l'azione Di furto contra il legatario che avesse riconosciuto il legato. ivi, 289. — l. 40 ff. *De noxal. action.* cum § sed si; l. 64 (al. 66) ff. *De furtis.*

5. — 4.° L'edizione della eredità non opera verona confusione delle servitù che il fondo legato doveva alla persona dell'erede od a' suoi predj, nè viceversa. Onde se una proprietà fu legata puramente, essa passerà al legatario, sebbene l'usufruttuario sia instituito erede. ivi, 290. — l. 4 *De usu et usufr. leg.*

6. — 5.° La proprietà della cosa legata passa al legatario insieme cogli aggravj ed avvantaggi coi quali il testatore la possedeva. XXX, a XXXII, 291. — l. 160 (al. 120) *De reg. juris.*

7. La regola stabilita circa alla proprietà della cosa legata puramente si osservava in riguardo al legato *per vindicazione*, ma non in rigoardo al legato *per condannagione*; avvegnachè la proprietà della cosa così legata passava all'erede mediante la stessa adizione della eredità, e dall'erede al legatario non passava se non mediante tradizione. Ed anche la proprietà della cosa legata *per vindicazione* non passa direttamente al legatario se non in quanto la cosa sia legata puramente; che se fu legata sotto condizione, essa non appartiene al legatario se non in quanto si fosse adempiuta la condizione, e fino all'adempimento appartiene all'erede. Quindi in pendenza della condizione del legato, ciò che nasce dalla cosa legata si acquista all'erede non al legatario. ivi, 292. — l. 48 *De leg. et fideic.* 2.°

8. Fino a tanto che pende la condizione del legato, la cosa legata appartiene all'erede; ma quando la condizione è adempiuta; la cosa legata si acquista di pien diritto al legatario, benchè nell'intervallo l'erede la avesse alienata. ivi, 293. — l. 69 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — Così se un fondo lasciato sotto condizione fu dall'erede in pendenza della condizione legato ad un altro sotto un'altra condizione, e dopo l'adempimento della condizione imposta dal primo testamento venne ad adempirsi quella imposta dall'erede legante, il dominio non si parte dal primo legatario. ivi. — *ib.* l. 81; l. 105 *De cond. et demonstr.* — E notisi che l'erede non può togliere il titolo del legato non solo disponendo della cosa legata in favore di un estraneo, ma nemmeno disponendone in favore del legatario medesimo. ivi. — l. 100 *De leg. et fideic.* 1.°

9. Pel gius nuovo, avendo Giustiniano tolta la differenza che passava fra il legato di vindicazione e quello di condannagione, ed avendo parificati i legati ai fedecommessi, quanto avea luogo rispetto alla traslazione della proprietà del legato *per vindicazione* ebbe pur luogo quando la cosa fosse lasciata per condannagione o per fedecommesso. — Ciò per altro debbesi intendere relativamente ai legati consistenti in certo corpo; giacchè trat-

tandosi di quantità è chiaro che non poteva essere lo stesso, non potendosi trasmettere se non corpi certi, nè potendo per la natura delle cose cadere la vindicazione se non sopra corpi certi. XXX a XXXII, 294. — l. 6 ff. *De reivindicat.*

10. Il legatario, dopo la morte del testatore, prende *(sibi praesumit)* subito il legato di vindicazione senz'aspettare l'erede; e se lo prende, non può per questo l'erede chiamarlo che *calumniae causa* in Giudizio. ivi, 295. — Cai. *Instit.* lib. 2 tit. 5 § 1. — Così è per mero gius civile; tuttavia il pretore concede all'erede, pronto a satisdare pei legati, l'Interdetto *Quod legatorum*, affinchè con esso ricuperi dal legatario il possesso. ivi.

11. Al legatario compete contra l'erede, nel legato di vindicazione, tanto l'azione *in rem* come proprietario dalla cosa legata, quanto l'azione personale Del testamento; perchè l'erede coll'adizione della eredità si considera che siasi obbligato alla prestazione dei legati. — Per altro il legatario non può contemporaneamente giovarsi di più azioni per legato, non potendo il legato dividersi in parti: onde non ha egli che la scelta fra le azioni proposte. ivi, 296. — l. 76 § 8 *De leg. et fideic.* 2.°

12. Se il legatario prima di avere stabilito di quale azione vuole giovarsi, fosse morto lasciando due eredi, essi non possono ricevere il legato domandandolo insieme, qualora non si accordino sopra l'azione che intendono di esercitare; accordati che siensi, avranno la cosa in comune. Tale accordo può farsi o spontaneamente o con la interposizione del giudice. ivi. — l. 84 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

13. Nel legato *per modo di permissione* (*sinendi modo*) competeva sì l'azione Di vindicazione sì quella Del testamento; nel legato *per condannagione* competeva soltanto quella Del testamento. — Queste azioni poi non fanno di mestieri quando la cosa è presso di quello a cui fu legata; mentre in questo caso basta la eccezione. — Esse non fanno nè anche mestieri quando ad alcuno degli eredi è lasciato *per prelevazione*; dachè in tal caso compete l'azione *Familiae erciscundae*. ivi.

14. Pel gius di Giustiniano essendo stati eguagliati tutt'i legati fra di loro, ed i legati ai fedecommessi, con qualunque titolo di legato od anche di fedecommesso sia stata lasciata una cosa, può competere la duplice azione Di vindicazione e Di testamento al legatario. — Inoltre Giustiniano introdusse l'azione Ipotecaria; e volle che tutt'i beni del testatore fossero soggetti a pegno in favore de' legatarj e de' fedecommessarj, e che intanto possa uno essere convenuto per l'azione Ipotecaria in quanto contro di lui compete quella Di testamento. XXX a XXXII, 298. — l. 1 Cod. Comm. *De legatis.*

LEGATIVO. È una certa somma di danaro che usavasi dare ai legati (de' municipj) a titolo di viatico; anche a quelli che assunsero gratuitamente la legazione. L, 7, 14. — l. 2 § 3 *De legation.* — Anzi Cujacio opina che il legativo sia dovuto anche a chi si comportò da legato mentre non l'era, e adempiè l'oggetto della legazione. ivi. — l. 36 *Ad municip.* — Altri interpretano assai diversamente questa legge.

2. Se uno nel carico della legazione morì prima di ritornare alla patria, non si debbono pagare agli eredi le spese di viaggio, cioè il legativo. ivi, 15. — l. 10 § 1 ff. *De legat.*

LEGATO. V. Ambasciatore.

2. — *di Cesare.* V. Preside.

3. — *del proconsole.* Il senato dava al proconsole o uno più aggiunti o luogotenenti, secondo la estensione della provincia. I, 16 e 18, 37. — I proconsoli usavano demandare la propria giurisdizione ai loro legati; ma il legato esercitava la demandatagli giurisdizione non come faciente le veci di proconsole, ma come se quella giurisdizione fosse sua propria. Laonde, sebbene dai giudizj degli altri mandatarj di giurisdizione non si appellasse ai demandanti, ma bensì ai magistrati dinanzi ai quali si sarebbero appellate le sentenze degli stessi demandanti, tuttavia dalle sentenze del legato del proconsole si appellava al proconsole stesso. ivi, 38. — Onde tali legati non avevano uopo di consultare il principe, ma sì il loro proconsole, il quale doveva rispondere alle consulte loro. ivi. — l. 6 § 2 ff. *De off. procons.*

4. Il legato a cui era demandata la giurisdizione, aveva egli pure alcuni diritti a lui specialmente concessi dalla legge, i quali non essendo inerenti alla giurisdizione, non si trasmettono in forza della giurisdizione demandata. Quindi anche i legati de' proconsoli possono dare tutori. ivi, 39. — *ib.* l. 15. — E giudici. ivi. — *ib.* l. 12.

5. I legati del proconsole non avrebbero alcun diritto proprio se dal proconsole non fosse loro demandata la giurisdizione. I, 16 e 18, 40. — L. 13 ff. *De off. Procons.* — E se non continuasse il loro mandato; potendo il proconsole togliere a suo piacere la giurisdizione demandata; previo che ne consulti il principe. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

6. Legato municipale. V. anche Legativo. V. lib. 30 tit. 7 *De legationibus;* Cod. lib. 10 tit. 63 *De legationibus.* Così chiamasi quello che per qualche pubblico affare è spedito dalla sua comunità *(republica)* al principe od al preside dalla provincia, o ad altra persona anche privata; com'è il deputato.

7. Quando una comunità *(civitas)* destinava di mandare un legato, radunavansi nel palazzo di città *(in locum Curiae)* tutt'i curiali dimoranti nella città stessa e non impediti da malattia o da altro scusabile motivo, ed ivi insinuavano i decreti firmati da loro stessi al prefetto d'Augusto. L, 7, 1. — l. 6 Cod. *De legation.*

8. Non poteva una comunità spedire più di tre legati. ivi, 2. — l. 4 § 6 ff. *De legat.*

9. Qualunque dei curiali à per ordine obbligato a fungere il carico della legazione; ma non può esservi obbligato prima che non lo abbiano sostenuto quelli che furono aggregati alla curia prima di lui. ivi, 3. — d. l. 4 § 5. — Che se la legazione richiede personaggi d'alto affare, e quelli chiamati per ordine sieno inferiori, non deesi osservare tale ordine. ivi. — *ib.*

10. Non è vietato ad uno di assumere più legazioni, qualora così concilii risparmio di spesa e di viaggio. ivi. — *ib.* l. 16.

11. Il debitore della comunità non può fungere legaziona. ivi, 4. — *ib.* l. 4. — Ma ai debitori dal fisco ciò non è impedito. ivi. — d. l. 4 § 2. — Sempre chè apparisca non conseguire veruno danno al fisco nella esazione di quanto gli è dovuto: altrimenti sarebbe impedita la legazione, com'è degli altri carichi. ivi. — l. 5 § 10 ff. *De jure immun.*; l. fin. § 1 *Ad municip.*

12. Coloro che non hanno il diritto di postulare, non possono fungere legazione; e quindi se vi fu mandato un tale, non lo si reputa mandato con diritto di legato. ivi, 5. — d. l. 4 § 1 ff. *De legat.*

13. Il padre di tre figli sani e salvi è esente da pubbliche legazioni. L, 7, 6. — l. 1 Cod. *De legation.*

14. A coloro che hanno sostenuto il carico della legazione n'è concessa la esenzione per due anni, sia che l'abbiano sostenuta a Roma, sia alla provincia. ivi, 7. — Sia che si tratti del medesimo o di diverso affare. ivi. — *ib.* l. 8; l. 12 *De vacat. et excusat. mun.* — Non già ch'egli rimanga esente dagli altri carichi della comunità: tale esenzione generale dai carichi e dagli onori civici per due anni non è data se non a quelli che sostennero una legazione oltremare. ivi. — l. 3 Cod. *De legat.*

15. Ha la eccezione soltanto quegli che sostenne la legazione in proprio nome; il sostituito *(vicarius)* dovrà assumerla secondo il suo turno, senza eccezione dal biennio. ivi, 8. — l. 13 ff. eod. tit. — Tal sarebbe di un figlio decurione che avesse fatto le veci del padre in legazione; bensì il padre potrà pretendere la esenzione, reputandosi aver lui sostenuta la legazione mediante il figlio. ivi. — *ib.* ll. 6 et 7.

16. Se fu pubblicamente instituita l'accusa di alcuno, l'accusatore non debb'essere costretto ad assumere legazione presso colui che dice d'essere amico o famigliare dell'accusato. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 3.

17. La principalissima obbligazione de' legati è quella di fungere la loro legazione; sì che non possono sostituire altri che i proprj figli. ivi, 10. — *ib.* l. 4 § 4. — Tuttavia se fu ingiunta la legazione ad uno assente, ed egli l'assunse gratuitamente, egli può sostenerla anche mediante altra persona. ivi. — *ib.* l. 11.

18. Se il legato municipale ha abbandonato *(deseruerit)* la legaziona, va punito straordinariamente, e per solito rimosso dall'ordine. ivi. — *ib.* l. 1. — Onde gl'incombe di provare all'ordine della sua patria se fu impedito dall'adempiere alla legazione per qualche motivo di necessità, o se l'ha abbandonata. ivi. — *ib.* l. 2 § 1. — Che se erano due o tre legati, l'abbandono di uno non nuoce all'altro che ha adempiuto convenevolmente al suo ufficio. ivi. — d. l. 2 § 2.

19. Colui che funge una legazione non dee occuparsi nè dei proprj affari nè degli altrui. ivi, 11. — *ib.* l. 8 § 2. — Ciò non va applicato a quel legato che, essendo amico del pretore, gratuitamente gli facesse parte de' suoi consigli. ivi. — *ib.*

20. Il legato che soffrì qualche danno al tempo della legazione, può domandare risarcimento anche durante il tempo della legazione. L, 7, 10. — l. 9. Cod. *De legat.* — Ma fuor de' casi d'ingiuria o danno per lui sofferto, il legato non può agire per le cose proprie prima d'avere compiuto l'uffizio della legazione. ivi. — *ib.* l. 10.

Fu permesso una volta ad un legato di comperarsi una casa in patria, mentr'era a Roma. ivi. — *ib.* l. 12. — E ad un altro fu permesso d'instruire e difendere una causa a nome di una sua pupilla, principalmente perchè adducevasi l'assenza del suo contutore. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

Del rimanente, il legato non può occuparsi in persona de' proprj affari, senza la permissione del principe. ivi, 12. — *ib.* l. 15. — Si lo può mediante altra persona; e così può perfino postulare al principe contro la stessa comunità di cui egli è legato. ivi. — *ib.* l. 2.

21. Il principale privilegio de' legati è che durante il tempo della legazione non si può contro di essi promuovere verun'azione, come assenti per causa pubblica. Onde al legato è utile il tempo da che fu creato, non da che venne a Roma. ivi, 13. — *ib.* l. 5. — Ma se viene promossa lite ad uno prima che egli abbia assunta la legazione, dee difendersi anche se è assente: se poi gli venne promossa dopo assunta la legazione, non è obbligato a difendersi se non dopo finita la legazione. ivi. — *ib.* l. 16 § 1.

Avvi un caso in cui può il legato anche durante la legazione essere convenuto in Giudizio; cioè se, quando contrasse, fu convenuto che il debito fosse pagato durante la legazione. ivi. — *ib.* l. 3.

22. I legati hanno pure il privilegio che, se sono convenuti in Giodizio a Roma, ponno richiamarsi al foro della lor patria. V. Competenza.

LEGATO (*legatum*). V. Fedecommesso e tutte le citazioni ivi apposte. V. inoltre Accessorio, Accettazione, Accrescimento, Ambiguità, Cattatorio, Certo, Codicillo, Condizione, Congiunzione, Cose *dubbie*, Dimostrazione, Donazione, Eccezione, (*Clausola di*), Erede, Eredità, Illeggibile, Immissione in possesso, Incerto, Interdetto *Quod legatorum*, Legatario, Legittima, Modo, Moltiplicazione (*Clausola di*), Prelegato, Prelevazione, Prorogazione (*Clausola di*), Ritenzione (*Clausola di*), Termine, Testamento (*Azione di*).

1. La parola *legato* pigliasi in due sensi. Nel senso più largo essa abbraccia tutti gli atti di liberalità che si fanno *mortis causa*; sì che significa anche *fedecommesso* e *donazione per causa di morte*. XXX a XXXII, 1. — l. 87 *De leg. et fideic.* 3.° — In senso più stretto, il legato è una donazione fatta con testamento; non potendosi, pel gius delle Pandette, lasciare un legato se non con testamento o con codicilli confermati dal testamento, che fanno parte e sono un'appendice del testamento; in che il legato differiva dal fedecommesso. ivi, *colle note.* — l. 36 *De leg. et fideic.* 2.°

Dopo la legge Falcidia s'è introdotta una altra definizione, e il legato fu detto una sottrazione (*delibatio*) della eredità, per cui vuole il testatore che porzione di ciò che sarebbe dell'erede a titolo universale appartenga ad un altro. ivi. — l. 116 *De leg. et fideic.* 1.°

Pel gius di Giustiniano, secondo il quale si può lasciare un legato anche ab intestato, non si può più dire ch'esso è una donazione fatta per testamento; onde lo si chiama una specie di donazione lasciata dal defunto (Instit. lib. 2 tit. 20 § 1), ed aggiognesi *ab herede praestanda*: sopra di che uopo è osservare che anticamente l'erede solo poteva essere gravato di legati; ma dachè furono parificati i legati ai fedecommessi, queste parole hanno ricevuto più lata interpretazione, e significano solamente che il legatario, benchè gli sia lasciata la cosa *per vindicazione*, tuttavia non può farla sua di propria autorità, ma a lui debb'essere data da colui che ne fu incaricato. ivi.

2. Il legato si fa in quattro modi: 1.° *Per vindicazione*, con le parole: *Do, Lego, Prendi, Piglia, Abbiti.* — 2.° *Per condannagione* con le parole: *Il mio erede sia condannato a dare, Dà, Fa, Ordino che il mio erede dia.* — 3.° *A modo di permissione (sinendi modo)*, così: *Il mio erede sia condannato a permettere che L. Tizio pigli e s'abbia la tal cosa.* — 4.° *Per prelevazione*, così: *L. Tizio prelevi la tal cosa.* ivi, 2. — Ulp. *fragm.* tit. 24 § 2, 3, 4, 5 e 6.

Queste quattro specie di legato pel gius delle Pandette sono differenti tra di loro quanto agli effetti. Intanto giova di osservare general.

mente rispetto all'indole loro: 1.° L'essenza particolare de' legati per vindicazione consiste in ciò, che il testatore il quale fa il legato in questo modo, non intende di obbligare l'erede a dare qualche cosa, ma intende di dare piuttosto al legatario un diritto sopra la cosa legata, indipendentemente dal fatto dell'erede; quindi è che nelle formole di tal legato il discorso è diretto al legatario. — 2.° Nei legati *per condannagione* il testatore vuole obbligare il suo erede come se venisse condannato dal giudice: onde l'azione pel tale legato cresceva nel doppio come quella Del giudicato in caso di negativa. — 3.° Il legato *Sinendi modo* partecipa dei due primi, perchè in forza di esso il legatario poteva *vindicare* e portar via la cosa legata, ed inoltre l'erede era *condannato* non già a dare, ma a lasciare che il legatario vindicasse la cosa senza potere egli all'incontro vindicarla (Gaj. *Instit.* lib. 2 tit. 5 § 6). — 4.° Il legato di *prelevazione* non si può dare ad uno degli eredi (ib. § fin.). XXX a XXXII, 10.

La differenza fra queste specie di legato fu tolta del tutto da Giustiniano. ivi. — l. 1 Cod. *Communia de leg.*

NB. *Essendo stati per* omnia *parificati i* legati *ai* fedecommessi (l. 1 De leg. 1.°), *nel corso di questo articolo si troveranno promiscuamente usate queste due parole. Le poche cose speciali de' fedecommessi veggansi alla voce* Fedecommesso.

3. Siccome la forma de' legati e de' fedecommessi principalmente esige del pari e la volontà di lasciare e la dichiarazione di questa volontà rispetto alla cosa lasciata; così se alcuno volendo lasciare una cosa indicò un'altra, si considera che nulla sia stato legato: non la cosa indicata dal testatore, perchè non voleva legarla, non quella che voleva legare, perchè non dichiarò la sua volontà di legarla. ivi, 5. — l. 9 § 1 ff. *De hered. instit.*; l. 3 *De rebus dub.*

4. Si reputa che uno abbia indicato una cosa diversa da quella che voleva, soltanto qualora s'ingannò nella sostanza, o sia nel nome appellativo, della cosa che voleva legare, non qualora s'ingannò solamente nel nome proprio, perchè tale errore non nuoce. ivi, 6. — l. 7 § 1 Cod. *De legatis.* — Di fatti i nomi delle cose sono immutabili, nè p. e. sotto la denominazione di *suppellettile* può intendersi legata la *veste*: ma i nomi degli uomini sono mutabili, e però se il fondo solito chiamarsi *Semproniano* fu chiamato *Corneliano*, può benissimo riputarsi che sia stata manifestata la intenzione di lasciare il Semproniano. XXX a XXXII, 10. — l. 4 *De leg. et fid.* 1.°

5. Se volendo legare una quantità minore il testatore ne indicò una maggiore, non s'intende che abbia legato una cosa diversa da quella che voleva, perchè nella quantità che indicò entra la quantità minore che realmente voleva lasciare. ivi, 7. — *ib.* l. 15; l. 9 § 4 ff. *De hered. instit.*

Viceversa, se volle legare di più, e scrisse di meno, il legato sarà valido per la quantità scritta. ivi. — d. l. 15 *De leg. et fideic.* 1.° § sed et si plus.

6. Non ha luogo il legato tutte le volte che non si può riconoscere che cosa il testatore abbia voluto legare, reputandosi come non scritto nel testamento ciò ch' è scritto in modo da non potersi intendere. ivi, 8. — l. 73 § 3 *De reg. juris*; l. 34 ff. *Ad senat. Trebell.*

7. Si reputa che uno abbia sufficientemente significata la propria volontà di lasciare una cosa, quando si può in un modo o nell'altro conoscere quale sia questa cosa, benchè egli non l'abbia espressa; come sarebbe mediante la dichiarazione di una persona, alla quale il testatore dicesse aver confidata la sua volontà. ivi, 9. — l. 14 *De dote praeleg.* — Ed anche se il testatore non avesse dichiarato a nessuno quel che intende di lasciare, basta che ciò si possa congghietturare e dedurre d'altronde; p. e. dalla sproporzione delle facoltà lasciate o della somma indicata, dalla costumanza del testatore o del paese, ec. ivi. — l. 30 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 14 *De annuis legatis.*

8. Sebbene non consti precisamente quale, fra più cose dello stesso genere che il testatore possedeva, abbia egli voluto lasciare, tuttavia il legato è valido, e spetta all'erede il dare l'una o l'altra a sua scelta. ivi, 10. — l. 37 § 1 et l. 37 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

9. Per la forma de' legati e de' fedecommessi la volontà di lasciare e la dichiarazione di questa volontà non sono meno essenziali rispetto alla persona alla quale uno vuol lasciare, di quello che siano rispetto alla cosa lasciata. Quindi, non essendo scritto nel testamento il nome del fedecommessario, si

reputa che il fedecommesso non sia dato a nessuna persona nè certa nè incerta. XXX a XXXII, 11. — l. 4 (al. 5) *De reb. dub.*

10. Se fu lasciato un legato *a quello dei miei* cognati *che primo scenderà il Campidoglio*, e due lo ascesero insieme, nè apparisce quale sia stato il primo, il legato sarà nullo. Così pure se fu lasciato *a quello che farà un monumento*, e più persone lo fecero; o *al maggiore d'età*, e sono due di età eguale; o *all' amico Sempronio*, e sono due Semproni parimente amici del testatore. E se fu legato separatamente a *due Sempronii*; e fu poi tolto il legato a *Sempronio*, nè apparisce a quale dei due, il toglimento varrà per entrambi. ivi, 12. — *ib.* l. 10 (al. 11); l. 3 § 7 *De adim. leg.*

11. Se uno che aveva più liberti disse io testamento che lasciava il diritto d'abitazione a quello che avrebbe indicato ne' codicilli, e non indicò nessuno, il legato è nullo. ivi. — l. 18 *De usu et usufr. leg.* — Così se un testatore disse di voler manomettere uno fra più servi che aveva, nè si sa quale, a nessuno compete la libertà. ivi. — l. 27 (al. 28) *De reb. dub.*

12. Ne' casi in cui, non constando della persona a cui è legato, l'erede non è tenuto di prestare a nessuno il legato, gli sarà tanto più concesso il diritto di scelta, se mai egli fosse pronto a prestare il legato stesso. ivi, 13. — l. 8 § 3 *De leg. et fid.* 2.°

13. Ma, in qualunque modo si possa conoscere la intenzione del testatore, è uopo di conformarsi ad essa. ivi, 14. — l. 25 (al. 26) *De reb. dub.* — Così se v'ha controversia rispetto al nome indicato, sarà ammesso quegli il quale proverà che il testatore aveva intenzione di lasciare a lui. ivi. — l. 23 § 1 *De cond. et dem.*

14. Se fu scritto nel testamento che si dovesse fare una cosa *nel foro* senza dir quale, converrà farla nel foro del municipio in cui il testatore aveva domicilio. ivi. — *ib.* l. 39 § 1.

15. Il legato non si può lasciare che nel testamento; nè vale quello lasciato nei codicilli se non quando questi siano confermati nel testamento. ivi, 15. — Caj. *Instit.* lib. 2 tit. 7 *De leg.* § 8 ¶ item legatum. — E se nel testamento fu scritto *Lascio a Tizio quanto gli avrò legato ne' codicilli*, esso è valido per testamento, ne' codicilli essendo espressa soltanto la somma. ivi. — l. 38 *De condit. et dem.*

16. Non si può nel testamento legare prima della instituzione dell'erede, perchè soltanto da questa incomincia il vigore (*potestas*) del testamento. XXX a XXXII, 16. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 *De leg.* § 15. — Per altro si può legare in mezzo a due instituzioni, sia che adisca uno solo degli instituiti, sia che adiscano entrambi. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 2.

17. Rispetto alle parole con le quali i legati potevano essere lasciati, essi differivano dai fedecommessi in quanto che non potevano essere lasciati se non colle formole riferite qui sopra al n. 2; mentre i fedecommessi potevano essere lasciati in qualunque tenore, ed anche tacitamente. V. Fedecommesso n. 15 a 43.

18. Tanto ne' legati quanto ne' fedecommessi non nuoce la omissione di qualche vocabolo necessario a dare compimento al periodo. Così se è scritto: *Il mio erede sia condannato a Licinio cento aurei*, il legato debb'essere pagato tuttochè non vi sia *a dare*. XXX a XXXII, 44. — l. 106 *De leg. et fid.* 1.° — Lo stesso dicasi se manca la parola *voglio* ivi. — l. 10 Cod. *De fideic.* — E ciò ha luogo tanto più nei fedecommessi. ivi. — l. 67 § 9 *De leg. et fid.* 2.°

19. Le parole omesse si sottintendono principalmente quando siano nel periodo precedente o nel susseguente, semprechè il contesto della scrittura lo comporti. ivi. — *ib.* l. 77. § 2. — P. e. se il primo legato è scritto così: *Heres damnas esto dare Titio equum*, e immediatamente *Sejo hominem*, a questo secondo legato *Sejo hominem* si reputano estese le parole del primo *Heres damnas esto dare*. Ma se disse *Sejo homo*, non ha luogo tale estendimento. ivi, *nelle note.*

20. Non nuoce nemmeno la omissione di alcune parole relative alla dimostrazione della cosa lasciata o al peso annesso al legato od al fedecommesso, le quali il testatore aveva promesso di dichiarare. ivi, 45. — d. l. 77 § fin.

21. È del tutto innocua la sovrabbondanza di parole. ivi, 46. — l. 94 *De reg. juris.*

22. Se c'è qualche mancanza di forma nel legato, questa è supplita quando l'erede riconosce l'ultima volontà del defunto. ivi, 47. — l. 30 § fin. ff. *De fideic. libert.*; l. 16 § 1 Cod. *De testam.* — Per es. se tu provi che Tizio incaricò la madre sua erede di pagarti una somma mensile per alimenti, ed una somma annua per vestiti; ed essa, seguendo la

volontà del figlio, fece la prestazione di tali cose per molto tempo (non meno di tre anni, dice la legge); potrai domandare che te ne faccia la prestazione anche pel futuro, e che paghi anche ciò che non avesse prestato in addietro. XXX a XXXII, 47. — l. 1 Cod. *De fideic.*

A maggior ragione non avrà luogo la ripetizione del passato. ivi, 48. — *ib.* ll. 2 et 23.

Sarebbe altrimenti se l'erede avesse pagato i legati per errore di fatto. ivi. — l. 76 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

23. Quando Giustiniano tolse tutte le differenze che passavano fra i legati ed i fedecommessi, stabilì che si potessero lasciare legati tanto con testamento quanto ab intestato, ed incaricarne non solamente il proprio erede, ma eziandio tutti quelli che si potevano incaricare di un fedecommesso. ivi, 49. — l. 2 Cod. *Comm. de legatis.*— Per altro in ogni atto di ultima volontà dichiarata fuori del testamento, volle che s'impiegassero cinque testimonj. ivi. — Cod. *De codicill.*

24. I legati ed i fedecommessi debbono derivare dalla beneficenza: se appare che derivino da altra causa, non sono validi. Quindi le disposizioni cattatorie sono egualmente nulle nelle eredità e nei legati. ivi, 50. — l. 64 *De leg. et fid.* 1.° — Così pure i legati turpi, che sono fatti piuttosto per disonorare il legatario, si tengono come non fatti. ivi. — *ib.* l. 54. — Il gius delle Pandette non ammetteva nemmeno quei legati che erano lasciati per punire l'erede anzichè per beneficare il legatario. V. Cose *lasciate a titolo di pena.*

25. Non potendosi, pel gius delle Pandette, lasciare legati se non col testamento, è chiaro che non può legare se non chi ha facoltà di testare. — E sebbene i fedecommessi possano lasciarsi senza testamento, tuttavia non può lasciare per fedecommesso se non chi può fare testamento. ivi, 51. — l. 2 *De leg. et fid.* 1.°

Quindi 1.° nè il figlio di famiglia nè il servo non possono fedecommettere, essendo il diritto di testare proprio soltanto de' padri di famiglia. Tuttavolta il figlio di famiglia milite o veterano, ancorchè mooja intestato, può gravare suo padre di fedecommesso, perchè potrebbe anche testare; intendesi, delle cose del peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 114.

26. — 2.° Quelli a' quali fu interdetta l'acqua ed il fuoco, ed i deportati, sono incapaci di fedecommettere, perchè non hanno nemmeno il diritto di testare. XXX a XXXII, 52. — l. 1 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

Per deportati s'intendono quelli a' quali il principe designò l'isola, o ch'egli scrisse dover essere deportati. Del resto, prima ch'egli abbia approvato il fatto del preside, non si reputa che uno abbia perduto la cittadinanza; epperò se questi morisse prima, morrebbe cittadino, e varrebbe il fedecommesso da lui fatto prima della pubblicazione della sentenza; anzi varrebbe anche quello fatto dopo la Sentenza ma prima della conferma dell'imperatore. ivi. — d. l. 1 § 3. — Quelli poi che vengono deportati dai prefetti del pretorio, o da chi per mandato del principe ne fa le veci, od anche dal prefetto della città, perdono subito la cittadinanza, onde non possono nè testare nè fedecommettere. ivi. — d. l. 1 § 4.

27. — 3.° Chi è condannato a pena capitale, come non può testare, così non può fedecommettere. Per altro il milite così condannato per delitto militare poteva nella stessa sentenza avere la permissione di testare e fedecommettere, anche dopo pronunciata essa sentenza. ivi. — l. 22 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

28. — 4.° Chi è incerto se sia in potere de' nemici o de' ladri *(latrunculis)* non può far testamento: ma anche se ignora il proprio diritto, e crede per errore, perchè fu preso da' nemici, d'essere servo come se fosse preso da' nemici stessi; ovvero se è celegato, e crede non essere differente dal captivo; certo non può fedecommettere, dachè non può testare chi è in dubbio sulla propria facoltà di farlo. ivi, 53. — *ib.* l. 1.

29. Il fedecommesso lasciato da tutte le dette persone incapaci può, se poscia diventano capaci, rinvigorire in forza della rinovata loro volontà; semprechè non sia stato lasciato per testamento, chè nulla vale nel testamento quando non vale esso il testamento. ivi, 54. — d. l. 1 § 1 et 5.

30. Non si può legare nè fedecommettere in favore di quelli che nè in persona propria nè per altra persona non partecipano del gius civile. — Tal è quegli che si trova in istato di cattività. ivi, 55. — l. 101 § 1 *De leg. et. fid.* 1.°

31. Non si può legare ad una persona incerta, come sarebbe dicendo: *A chiunque darà in isposa sua figlia a mio figlio siano date tante migliaja.* ivi, 56. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 18. — Lo stesso gius vale pei fe-

decommessi. XXX a XXXII, 55. — Instit. tit. *De legatis* § 25.

Perciò non si poteva lasciare ai postumi: fu tuttavia adottato che si potesse lasciare a que' postumi i quali, se fossero nati vivente il testatore, sarebbero stati sotto la podestà di lui. ivi. — *ib.* § 26.

32. Gli antichi giurisprudenti credevano che non si potesse lasciare alle comunità *(civitatibus)* ed alle corporazioni. Ma Nerva e poscia Adriano lo concessero per tutte le comunità poste sotto l'impero romano. ivi, 57. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 28. — Sia che la somma debba distribuirsi ai cittadini od ai decurioni, sia che debba servire per un lavoro, o per alimenti, o per educazione di fanciulli o per altro. ivi. — l. 117 *De leg. et fid.* 1.° — Così può lasciarsi ad una città per l'ornamento di essa, come sarebbe per la costruzione di un foro, d'un teatro, d'uno stadio; e pel decoro, come sarebbe per dare uno spettacolo di gladiatori, o una caccia, o giuochi scenici o circensi, o per un pubblico convito. ivi. — *ib.* l. 122.

Anche un quartiere *(vicus)* di città poteva ricevere per legato. ivi. — *ib.* l. 32 § fin. et l. 73 § 1.

33. Al tempo di Marco fu permesso di legare anche a' collegj o corporazioni, purchè lecite: il legato fatto alle corporazioni illecite non era valido, quando non fosse lasciato pei singoli membri, chè allora sarebbero ammessi al legato come persone determinate. ivi, 58. l. 20 (al. 21) *De reb. dub.* — Perciò non si poteva legare ad una università di ebrei, non essendo permesse le loro adunanze. ivi. — l. 1 Cod. *De judaeis.*

34. Se un testatore disse: *Il mio erede darà dieci a quelli che avranno suggellato il mio testamento;* questo legato è valido perchè esso testamento viene convalidato appunto dai testimonj che il testatore sa chi sono. ivi, 59. — l. 14 (al. 15) *De reb. dub.*

35. Fu sempre permesso di legare ad una persona non affatto incerta, ma ch'è in un dato numero di persone certe. ivi, 60. — *ib.* l. 5. — Così sarebbe se uno legasse un usufrutto *ai liberti*, e la proprietà *all'ultimo di loro che sopravviverà*. ivi. — *ib.* l. 11. — Così se uno legasse *al tale od al tale, qual dei due salirà prima il Campidoglio.* ivi. — l. 108 § 3 *De leg. et fid.* 1.°

36. Ciò che si dee dare per adempiere una condizione, dee senza dubbio esser dato tanto alle persone certe quanto alle incerte, affinchè possa competere l'azione per la ripetizione del fedecommesso. XXX a XXXII, 61. — l. 4 *De reb. dub.*

37. Il legato fatto ai poveri con testamento o con codicilli, non dee risguardarsi come lasciato a persone incerte, ma essere tenuto per fermo e rato in tutti i modi. ivi, 62. — l. 24 Cod. *De episc. et cler.*

38. Leone ed Antonino statuirono che i legati fatti semplicemente pel riscatto de' captivi fussero validi, e, ove niuno fosse nominato esecutore di tali disposizioni, questo incarico fosse assunto dal vescovo del luogo dond'è originario il testatore; ovvero, se il testatore è straniero, dal vescovo del luogo ove il testatore stesso morì. ivi. — *ib.* l. 28.

39. In generale, erano approvati tutt' i legati fatti per cause pie, sebbene il testatore non avesse indicato a chi debbano essere pagati; come sarebbe se ordinasse l'edificazione di uno spedale o di un oratorio; nel qual caso competerebbe al vescovo del luogo l'azione Del testamento. E se gli eredi non avessero edificato l'oratorio in un triennio e lo spedale in un anno, sarebbero tenuti a prendere frattanto a pigione una casa per quest' uso. ivi. — *ib.* l. 46.

40. Giustiniano abrogò in tutto il gius delle Pandette, che vieta di legare a persone incerte; anzi costituì che si potesse legare anche a' postumi alieni. ivi.

41. Non si può incaricare un erede che dia a sè stesso un legato, ma si può incaricare il coerede che a lui lo dia. Onde se fu legato un fondo a quello ch'è instituito erede nella metà ed a due estranei, questo erede avrà la sesta parte del fondo, non potendo vindicare dal coerede se non la terza parte della metà in concorrenza con gli estranei, i quali vindicheranno e la metà dall'erede legatario e la terza parte dall'altro. ivi, 63. — l. 116 § 1 *De leg. et fid.* 1.° — Un legato dunque lasciato ad un erede non vale per la parte nella quale egli è erede. ivi. — *ib.* l. 104 § 3 et l. 34 § 11.

Se un padre avendo instituito eredi varj suoi figli, ha dato a due, oltre le loro porzioni ereditarie, il diritto di prelevare i beni dell'avola; questi legatarj otterranno il legato per le parti spettanti a' loro coeredi. ivi. — l. 2 *De instr. vel instrum. leg.*

E se vi sono due eredi, l'uno per un'oncia, l'altro per undici once, e fu ad essi legato

un fondo; l'erede instituito in un'oncia avrà undici parti del fondo; ed il coerede ne avrà una sola. Difatti l'erede instituito per undici once si considera incaricato di pagare a sè stesso il legato per quelle undici once, e quindi tutte queste undici once debbono appartenere al collegatario (d. l. 34 §. 1 *De leg. et fid.* 1.°), cioè all'erede in un'oncia; e all'opposito il legato lasciato all'erede in un'oncia, si reputa, rispetto all'oncia in cui è instituito erede, come lasciato sopra sè stesso, e perciò tutta quest'oncia dee appartenere al suo collegatario, cioè all'erede instituito nelle undici once. XXX a XXXII, 63. — d. l. 34 § 12.

Se fossero instituiti eredi in più parti eguali, conseguirebbero parti eguali nel legato. ivi. — *ib.* l. 104 § 5.

42. Siccome un legato lasciato ad un erede in proporzione della sua parte ereditaria è invalido, così il peso annesso a questo legato in proporzione della parte ereditaria si confonde. Onde se l'erede è incaricato di dar dieci, e di tenersi il fondo, detrarrà la sua parte e darà dieci. ivi, 64. — *ib.* l. 104 § 4.

43. Il legato lasciato all'erede nominato in una parte non è valido per quella parte in cui è nominato, anche se egli non diventa erede in quella parte in cui è nominato, p. e. se muore mentre delibera. ivi, 65. — l. 75 § 1 *De leg. et fideic.* 2.° — Quindi se fu lasciato un legato ad uno degli eredi, nell'azione *Familiae erciscundae* si dee assegnarlo a lui; anche s'egli si fosse astenuto dalla eredità. ivi. — l. 17 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°. — Anzi potrebbe ripetere tutto il legato, quantunque fosse inutilmente stato incaricato di pagare a sè stesso. ivi. — *ib.* l. 18.

44. Si può legare ad un erede instituito in tutto l'asse; purchè abbia un sostituito il quale sia incaricato di pagare il legato. ivi, 76. — *ib.* l. 104 § 6.

Parimente si può benissimo lasciare un fedecommesso all'erede nell'asse intero, incaricando del pagamento un legatario od un fedecommessario. Siccome poi pel gius giustinianeo si possono lasciare in questo modo anche legati, così essi sono validi anche a favore dell'erede. ivi.

È altresì valido il fedecommesso lasciato all'erede per l'asse intero, quando questi acquista l'eredità per un altro alla cui podestà egli è soggetto, ed il fedecommesso è lasciato pel tempo in cui non sarà più soggetto alla podestà stessa. XXX a XXXII, 76. — l. 25 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.*

45. Benchè il legato lasciato all'erede nell'asse intiero sopra sè stesso sia invalido, non si dee tuttavia inferire che un legato si estingue se il legatario diventa erede dell'erede; ma questi potrà concorrere col legatario ritenendo la sua parte nel legato, ivi, 67. — l. 34 § 13 *De leg. et fideic.* 1.°

46. Non si può legare a chi è soggetto alla podestà dell'erede. ivi, 68. — l. 8 § 1 *De leg. et fideic.* 3.° — Semprechè si leghi puramente. ivi. — d. l. 8 § 1; Ulp. *Fragm.* tit. *De legatis* § 23.

47. Si può incaricare il figlio erede d'un legato lasciato anche puramente al padre; nè monta che alla scadenza del legato egli sia soggetto alla patria podestà: onde, sebbene abbia adito per comando del padre, questo legato s'imputerà nella falcidia. ivi, 69. — l. 25 *De leg. et fideic.* 1.° — Allo stesso modo si può gravare il figlio di famiglia d'un legato pel fratello dell'erede, pel figlio dell'erede, ed anche pel servo di suo padre. ivi. — l. 91 *De leg. et fideic.* 2.° — E in generale, si può lasciare un legato a quello alla cui podestà patria maritale o dominicale è soggetto l'erede. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. *De leg.* § 24.

48. Niuno può legare o lasciare per fedecommesso ai servi proprj. — Vi sono tre eccezioni a questa regola: 1.ª *Eccezione* nel legato di alimenti (V. Alimenti).

49. — 2.ª *Eccezione*. È valido il legato quando il testatore lascia al proprio servo la libertà insieme col legato, ancorchè questa libertà sia lasciata soltanto per fedecommesso. ivi, 70. — l. 84 *De leg. et fid.* 2.°; l. 8 Cod. *De fideic.*

La detta eccezione 2.ª non ha luogo, 1.° Se il legato della libertà è nullo. ivi, 71. — l. 102 *De leg. et fideic.* 1.° — 2.° Se il tempo della libertà scade più tardi del legato o del fedecommesso. ivi, 72. — *ib.* l. 91 § 1; l. 76 § 4 *De leg. et fid.* 2.°

50. Il legato lasciato puramente ad un servo può esser utile quando la libertà è lasciata sotto una condizione che puossi adempiere prima dell'adizione di eredità, purchè non sia instituito un erede necessario. ivi. — l. 86 § quom vero *De cond. et dem.* — Ma se la condizione non fu adempiuta, il legato si estingue, purchè il servo non abbia cangiato stato. ivi. — l. 38 § 4 ff. *De her. inst.*

51. Sebbene il legato lasciato al servo proprio colla libertà dipenda dalla circostanza che il legato non iscada prima del giorno della libertà; pure non si considera quale sia stato lasciato prima del contesto della scrittura, se il legato o la libertà. XXX a XXXII, 73. — l. 14 *De pecul. leg.*; l. 8 § 5 ff. *De jure cod.*

Si osservi che quando un testatore ha lasciato un legato al proprio servo e gli ha dato la libertà sotto condizione; qualora egli non abbia espressamente detto di lasciare il legato puramente, questo si reputa fatto sotto la condizione imposta alla libertà. ivi.

52. Dal solo essere stato lasciato ad un servo proprio un legato od un fedecommesso non si presume anche lasciata la libertà. ivi, 74. — l. 28 Cod. *De fideic.* — Ciò veniva applicato con qualche favore. ivi. — l. 26 ff. *De manum. test.*

53. — 3.° *Eccezione.* Si può legare ad un servo proprio lasciato in legato; perchè il legatario mediante l'adizione della eredità acquista esso servo e quindi acquista il legato. ivi, 75. — l. 96 et l. 107 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — Anzi tale legato è valido per intero, sebbene il legato del servo sia valido per una parte soltanto. ivi, 76. — l. 44 ff. *Ad leg. falc.*

54. Anche per gli statuliberi ha luogo quanto pei servi proprj (V. qui sopra i n. 47 a 52). ivi, 77 — l. 4 Cod. *De legatis*; l. 11 cum § sed si *De leg. et fideic.* 2.°; l. 30 § 15 ff. *De fideic. libert.*

55. Ad un servo comune si può legare colla libertà e senza la libertà; e tutto il legato si acquista al socio del testatore. ivi, 78. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. *De leg.* § 4.

Ma se il socio fu instituito erede nell'asse intero, ed è lasciato un legato puramente al servo comune senza la libertà, questo legato non è valido. ivi. — l. 89 ff. *De hered. instit.* — Si sarà valido se fatto sotto condizione. ivi. — *ib.*

56. Il figlio di famiglia, il servo altrui, il postumo ed il sordo possono per testamento acquistare a sè stessi o ad altrui; cioè hanno *testamenti factionem*, sebbene non possano testare. ivi, 79. — l. 16 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Lo stesso dicasi del furioso. ivi. — d. l. 16 § 1.

57. Non solamente si può lasciare anche a quelli che sono soggetti a podestà altrui pel caso che diventassero *sui juris*, ma anche puramente. Così si può lasciare ad un figlio di famiglia un'annua pensione fino a tanto che sarà sotto la podestà del padre. XXX a XXXII, 79. — l. fin. *De annuis leg.* — Simile è il gius rispetto ai servi. ivi. — l. 113 *De leg. et fideic.* 1.° — Semprechè si osservi la regola, che a cui possiamo legare, legar possiamo a'suoi servi. ivi, 80. — *ib.* l. 12 § 2.

Per altro si può legare anche ad un servo ereditario, benchè non sia adita l'eredità; perchè l'eredità rappresenta la persona del defunto che la lasciò. ivi. — *ib.* l. 116 § 3.

58. Vi sono alcune persone alle quali il gius permette bensì di legare, ma che, se non adempiono a certa condizione, non possono conseguire ciò che fu ad esse lasciato, ed il fisco se lo appropria. Tali erano i latini giuniani, i quali per altro potevano conseguire fedecommesso, sebbene non potessero ricevere legato. ivi, 81. — Ulp. *Fragm.* tit. 25 § 7.

Tali erano altresì quelli che non avevano prole, ed i celibi (V. Caduco): tali gl'*indegni* (V. Indegnità). ivi.

Eranvi inoltre certe altre persone alle quali si poteva bensì legare, ma che non potevano conseguire del legato oltre una porzione de'beni: tali erano il marito e la moglie quando non avevano il gius de'figli (V. pure Caduco). ivi.

59. Se fu lasciato un legato ad un servo ereditario appartenente ad una eredità lasciata a persona incapace di riceverla in tutto od in parte, nel trattare della capacità di conseguire questo legato, cioè se debbasi badare alla persona della eredità od a quella del defunto od a nessuna delle due, fu deciso che, non vi essendo alcun padrone rispetto alla cui persona possa farsi esame di capacità, il legato senza nessuno impedimento è acquistato dall'eredità, ed in tanto appartiene a colui che poscia diventerà erede, in quanto egli può succedere; il restante appartiene a quelli che dalla legge sono chiamati alla successione, cioè al sostituito od al fisco. ivi. — l. 55 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

60. Ogniqualvolta viene legato ad alcuno più di quanto gli è permesso di ricevere, e v'è luogo alla Falcidia, si preleva prima la falcidia; ed indi il rimanente, se non eccede la porzione stabilita dalla Legge, debb'essere dato al legatario. ivi. — l. 67 ff. *Ad leg. Falc.*

61. Per le costituzioni degl'imperatori cristiani è vietato il lasciare legati alle concubi-

ne ed ai figli naturali o assolutamente o per una data porzione. XXX a XXXII, 82. — l. 1 Cod. Theod. *De natur. liber.*

Di tutte le leggi di Costantino menzionate nel d. luogo una sola è a noi pervenuta, la quale toglie ai figli, che i senatori hanno avuto con qualche donna di abbietta condizione con cui era ad essi interdetto il connubio, tutto ciò ch'eglino avessero loro donato per qualunque titolo, quantunque il padre avesse voluto che fossero annoverati fra i figli legittimi, sia ch'esso gli avesse chiamati *legittimi* ovvero *naturali*, e quella legge tutto dava alla prole legittima, al fratello od alla sorella, al padre od alla madre di quel tale senatore, ed in mancanza delle accennate persone, al fisco. ivi. — l. 1 Cod. *De natural. lib.*

62. Per una costituzione di Valentiniano e di Graziano, quegli che ha prole legittima o padre o madre, può lasciare soltanto un'oncia de' suoi beni a' figliuoli naturali ed alla loro madre: che se muore senza prole legittima e senza padre o madre, può lasciare a quelle persone fino a tre once. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De natur. lib.*

63. Arcadio ed Onorio permisero a quello che ha figli legittimi e madre, di lasciare ai figli naturali ed alla loro madre un'oncia; e se la sola concubina è superstite, permisero di legare alla stessa soltanto mezz'oncia; e comandarono che il di più lasciato fosse restituito ai figli, alla madre ed agli altri legittimi successori. ivi. — l. 2 Cod. *De natur. lib.*

64. Giustiniano permette a quello che non ha nè prole legittima nè madre, di lasciare la metà de' suoi beni alla concubina ed ai figli naturali. ivi. — *ib.* l. 8 — Ma colla nov. 84 cap. 22 stabilì che niuno possa lasciare alla sua concubina ed a' suoi figli naturali più di un'oncia se ha prole legittima; e, se non ne ha, possa ad essi donare quanto vuole, salva la legittima degli ascendenti. Ai figli poi nati da dannato congiugnimento, non si può lasciare nemmeno gli alimenti. ivi.

65. Pel gius delle Pandette i soli eredi testamentarj possono essere gravati di legati, quando sieno instituiti in persona propria. ivi, 83. — Ulp. *Fragm.* tit. *De leg.* § 21 — Un legatario non può essere gravato di legati. ivi. — *ib.* § 20.

Quanto a' fedecommessi, quegli a cui dee pervenire qualche cosa per la morte del testatore, può esserne gravato, tanto se gli fu data quanto se gli fu tolta qualche cosa. XXX a XXXII, 83. — l. 1 § 6 *De leg. et fideic.* 3.° — E si può gravarne anche uno che non può intendere di esserne gravato; p. e. un sordo-muto. ivi. — l. 77 § 3 *De leg. et fideic.* 3.° — Ed anche un nascituro, purchè diventi nostro successore. ivi. — l. 1 § 8 *De leg. et fideic.* 3.° — Ed anche il postumo d'un fratello, e in generale i postomi estranei. ivi. — l. 129 *De leg. et fideic.* 1.°

Non importa di quale ordine di persone sieno quelli che vengono gravati di un legato o di un fedecommesso; potendo anche l'imperatore instituito erede esserne gravato. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 3.

Pel gius di Giustiniano si possono incaricare anche di legati tutte quelle persone che possono essere incaricate di fedecommessi. ivi.

66. Si possono gravare di fedecommesso tutte quelle persone alle quali viene data qualche cosa; quali sono non solamente gli eredi instituiti, i legatarj, i fedecommessarj, ma eziandio i donatarj *mortis causa*; non già quelli *inter vivos*. ivi, 84. — l. 1 Cod. *De donat. causa mortis*; l. 11 *De dote praeleg.*; l. 77 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 3 *De leg. et fideic.* 3.°

67. Anche quegli al quale il defunto ordinò per condizione che fosse data qualche cosa, può essere gravato di fedecommessi. ivi, 85. — l. 96 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

68. Quando un creditore incarica il suo debitore di un fedecommesso, si reputa che gli lasci la liberazione di tanta parte di debito; e perciò l'imperatore Antonino Pio statuì che il fedecommesso di cui è gravato questo debitore sia valido. ivi, 68. — *ib.*, l. 77; l. 37 § 3 *De leg. et fideic.* 3.° — Ma ciò non ha luogo quando il fedecommesso è lasciato in favore dell'erede nell'asse intero. Onde si reputa inutile l'incarico dato per fedecommesso dal testatore al suo curatore di render conto della gestione al fratello erede. Sebbene pertanto fosse ordinato nel testamento che il fratello non venisse pagato se non dopo fatto *sui juris*, tuttavia il fratello soggetto ad altro curatore potrebbe validamente intentare l'azione; perchè le parole del testatore sono puramente di consiglio, nè valgono a differire l'epoca legale del pagamento. ivi. — l. 77 § 14 *De leg. et fideic.* 2.°

69. Uno morendo legò a sua madre Seja un fondo di cui ell'era proprietaria, e la pre-

do. XXX a XXXII, 94. — l. 5 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

Osservisi che noi possiamo bensì gravare indeterminatamente di fedecommesso l'erede del nostro erede o il di lui padre o padrone, ma non possiamo gravare una persona certa pel caso che diventasse erede o padrone del nostro erede. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

78. Le leggi risguardanti la gravabilità del diseredato si veggono riportate all'articolo Diseredazione, n. 28 e 29.

79. Nessuno può essere gravato di legati o di fedecommessi per una somma maggiore di quella che ha ricevuto. — Ora, non si computa ciò che fu lasciato inutilmente; come sarebbe nel caso che un marito, dopo di aver legata una parte de' suoi beni alla moglie, avesse gravato inoltre i proprj eredi di restituirle alcune cose come a lei appartenenti: ella non dovrebbe restituirle, non avendole ricevute a titolo di legato. ivi, 97. — l. 18 § 1 *De auro arg. leg.*

80. Ciò che fu utilmente legato si stima detraendone i pesi. Onde se ad uno fu legato un fondo sotto la condizione *Se darà cento all'erede*, e il fondo non vale più di cento, egli non può essere costretto a prestare il fedecommesso. ivi, 98. — l. 26 et l. 122 § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

81. Nello stimare ciò che fu lasciato ad alcuno bisogna computare non solamente le cose lasciate, ma eziandio i frutti che furono percetti o che potevano percepirsi da esse. ivi, 99. — l. 70 § 2 et l. 77 § 13 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 114 § 3 et 4 *De leg. et fideic.* 1.° — E l'interesse del danaro legato, fino al pagamento del fedecommesso; non però gli altri vantaggi che il gravato ne avesse ritratti, o ne potesse ritrarre. ivi, 100. — l. 70 § 1 *De leg. et fid.* 2.° — Così è quando si tratta di due somme, che sono compensabili. Ma se uno legatario di una somma è gravato di restituire una cosa propria sebbene di maggior valore, non gli si darà ascolto se dopo d'avere ricevuto il legato vorrà computare; presumendosi che prima di riceverlo egli abbia saputo valutare la cosa propria. ivi. — *ib.*

82. Alcune cose, benchè lasciate in principalità, non vengono computate in quella somma fino alla quale alcuno può essere gravato. — Tali sono la libertà (l. 106 *De reg. jur.*), il gius di patronato. Laonde non può essere costretto a prestare un fedecommesso colui che viene manomesso con testamento, e non riceve nè legato nè eredità; e nemmeno colui che fosse incaricato di manomettere un servo a lui lasciato in legato. XXX a XXXII, 101. — l. 94 § fin. *De leg. et fideic.* 1.° — Tale fedecommesso non potrebbe poi essere valido se il manomettente avesse domandato qualche cosa invece delle opere. ivi. — *ib.* l. 95.

83. Se per causa di morte ho liberato il pegno di un debitore, e l'ho gravato di un fedecommesso, questo fedecommesso non è valido; perchè tale benefizio non è suscettivo di estimazione. ivi. — l. 3 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°

84. Se alcuno lasciò al suo creditore una cosa che gli doveva, non potrà gravarlo di fedecommesso; perchè il creditore non ritragga profitto dal legato, come sarebbe se venisse per tal modo a liberarsi da una eccezione, ovvero se il suo debito non fosse ancora scaduto o fosse condizionale. ivi, 102. — *ib.* l. 7 § fin. — Quindi quando uno relega a sua moglie e la grava di un fedecommesso, questo viene computato dal vantaggio che la donna risente da tale relegato. Che se vi furono spese necessarie che diminuiscano di pien diritto la dote, e il marito relegò alla moglie una somma eguale a quella ch'egli ha ricevuto in dote, egli può gravarla di fedecommesso in una somma eguale a quella per cui la dote è diminuita a cagione delle spese necessarie, non essendovi dubbio che in tal caso la moglie è legataria. Se poi il marito legò a sua moglie non la dote ma qualche altra cosa invece della dote, anche in tal caso s'intenderà che sia come un relegato della dote. E quand'anche non fosse dichiarato che il legato debba tener luogo di dote, qualora fosse lasciato con tale intenzione, dovrebbe avere la medesima condizione di esse. Laonde se la moglie fu incaricata di restituire o la dote o la somma legata in luogo di dote o ciò che le fu assegnato in luogo di dote, ella non sarà tenuta di restituire se non nelle misure già dette. Epperò, se è instituita erede, ed incaricata di restituire la eredità, ella restituirà soltanto ciò ch'eccede il valore della sua dote, e il profitto derivante dal comodo della ripresentazione. Imperciocchè anche se, avendo uno ricevuto la dote della nuora, instituì erede suo figlio e lo incaricò di restituire tutto ciò che fossegli pervenuto dalla di lui eredità; e poscia il figlio per la morte della moglie lucrò la dote, egli non restituirà quanto percepì della dote, perchè il percepì in conseguenza

del matrimonio e non della volontà del padre. XXX a XXXII, 101. — l. 2 ff. *De dote praeleg.* — Un caso simile trovasi nella d. l. 2 § 1. — ivi.

85. Se dal legato della cosa dovuta il creditore ricava soltanto il profitto di acquistare un'azione più agevole per conseguire le cose a lui dovute, questo profitto non sarà posto a calcolo. ivi, 103. — l. 3 § 2 *De leg. et fideic.* 3.°

86. Non potendo un creditore essere gravato perciò che gli fu lasciata una cosa che gli era dovuta, non potrà il liberto gravare di fedecommesso il patrono instituito per la sola parte a lui dovuta. ivi, 104. — l. 28 *De leg. et fideic.* 2.°

87. Il fedecommesso di cui fu gravato il legatario, è dal legatario dovuto soltanto qualora gli sia pervenuto il legato. ivi, 105. — l. 78 et l. 96 § 2 *De leg. et fideic.* 1.° — Nè s'intende che la cosa legata sia pervenuta al legatario se non in quanto egli l'abbia conseguita in forza dell'ultima volontà del defunto, non già se l'ha conseguita d'altronde. ivi. — l. 41 § 7 *De leg. et fideic.* 3.°

Quegli a cui la cosa legata non è pervenuta, dee per altro cedere al fedecommessario le sue azioni se ne ha. ivi, 106. — *ib.* l. 8; l. 70 *De leg. et fid.* 2.° — Chi se fu incaricato di restituire non tutto il legato, ma una parte soltanto, e se ne astenne, egli non sarà astretto a cedere le sue azioni se non per la quantità contenuta nel fedecommesso. ivi. — d. l. 70.

Quegli poi il quale operò in guisa che la cosa legata non gli pervenisse, nè potè cedere le azioni, è obbligato pel fedecommesso come se la cosa fosse a lui pervenuta. ivi, 107. — l. 94 § 2 *De leg. et fid.* 1.°

88. Legati non gravabili di fedecommesso sono pur quelli che pervennero bensì al legatario, ma in modo ch'egli dovette restituirli sul fatto. ivi, 108. — l. 3 § 1 *De leg. et fideic.* 3.° — Così è se fu gravato puramente; non se sotto condizione od a tempo *(in diem)*, potendosi gravare di fedecommesso a cagione dei frutti del tempo intermedio. ivi. — *ib.*

89. Non si possono legare quelle cose che non esistono in natura nè potranno esistere, e nemmeno quelle che non sono in commercio, o quelle che per le leggi non si possono prestare. ivi, 109.

90. Il testatore non può legare in testamento, ciò ch'è così inerente alla sua persona che cessa di esistere colla di lui morte; p. e. un suo usufrutto; qualora non ne abbia poscia acquistata la proprietà. XXX a XXXII, — l. 24 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

91. Si possono lasciare in legato tutte le cose corporali *(corpora)* e i diritti e le servitù. ivi. — *ib.* l. 41.

92. Non si può legare ciò che non è nè si spera che sarà; p. e. *cento moggia di frumento del peso di cento libbre l'uno.* ivi, 110. — l. 7 § 1 *De tritico vino leg.* — Ma si può legare ciò ch'è sperabile, come i futuri parti di una serva, il vino che nascerà nel tal fondo, il feto del tal animale. ivi. — l. 44 *De leg. et fideic.* 1.° — Un'isola che sarà per formarsi in mare o in un fiume. ivi. — l. 17 *De leg. et fideic.* 3.°

Per altro vuolsi distinguere fra il legato di vindicazione e quello di condannagione: chè per quello non possono farsi di tali legati. ivi. — Gaj. *Instit.* lib. 2 tit. 5 § 3. V. Neroniano *(Senatoconsulto)*.

93. Non si possono legare i monumenti. ivi, 111. — l. 14 Cod. *De leg.* — Bensì il diritto di seppellirvi *(mortuum inferendi)*. ivi. — *ib.*

94. Non può lasciarsi in legato un uomo libero; sì un uomo riscattato da'nemici: il qual legato gioverà per la liberazione del vincolo di pegno che sopra di lui avesse il redentore. ivi. — l. 43 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

95. Non può legarsi il campo Marzio (ove facevansi gli esercizj cavallereschi e ginnastici, ed ove tenevansi i comizj centuriati), nè il foro romano (sede de'tribunali e borsa). ivi. — *ib.* l. 39 § 9. — Nè gli orti Sallustiani, nè il fondo Albano (ambi patrimonio di Cesare). ivi. — d. l. 39 § 8. — Nè i predj amministrati dal procuratore de'beni privati di Cesare. ivi. — d. l. 39 § fin.

96. Non si ponno legare gl'inquilini addetti ad un predio, senza il predio stesso; ma secondo la volontà del defunto si deciderà se debba esserne pagato il valore. ivi. — *ib.* l. 112.

97. Si può legare ciò ch'esiste presso i nemici, sussistendo il legato pel diritto di postliminio. ivi, 112. — *ib.* l. 9 et l. 98. — E si può legare anche una cosa (mobile) dei nemici, se per qualche accidente la s'avesse a comperare. ivi. — *ib.* l. 104 § 2.

98. Non si può legare una cosa non commerciabile pel legatario. ivi, 113. — l. 49 § 2 *De leg. et fideic.* 2.° — Ma se sono

lasciate, ad uno che ha il diritto di possederle, cose altrui, le quali rispetto al legatario non sono in commercio, è dovuto il loro valore. XXX a XXXII, 113. — l. 40 *De leg. et fideic.* 1.°

Qui s'intende parlare di quelle cose le quali per pena e per divieto di qualche legge non possono possedersi dal legatario. Del resto se ad uno fu lasciata lecitamente una cosa o un diritto ch'egli per vizio corporale o per la qualità della cosa o per qualunque altra causa probabile non può possedere, ma che altri potrebbe possedere, egli ne riceverà il valore ragguagliato secondo il solito prezzo. ivi. — *ib.* l. 114 § 5. — Ma vuolsi esaminare se il testatore sapesse o meno, che il legatario non poteva godere della cosa legata: se non sapeva, non si potrebbe esigerla, perchè non l'avrebbe legata se avesse saputo. ivi. — l. 11 § 16 *De leg. et fideic.* 3.°

Non si considera poi se per l'erede sia o no commerciabile la cosa legata, purchè la sia pel legatario. ivi. — l. 49 § 3 *De leg. et fideic.* 2.°

99. Non si può lasciare in legato ciò che la legge non permette di prestare; p. e. gli interessi oltre certa misura. ivi, 114. — l. 3 § 6 *De annuis legatis.*

100. Generalmente, si può prestare tutto quello che la legge o la natura delle cose non impedisce di prestare. E basta che la cosa possa essere prestata assolutamente, quand'anche non possa essere prestata nel tempo voluto dal testatore: per es. se uno testando a Roma avesse ordinato al suo erede di darmi entro tre giorni dopo la sua morte alcuni servi ch'erano a Cadice. ivi. — l. 12 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

101. Se Tizio lascia in legato la gemma di un anello, od altre materie congiunte, o gli ornamenti di chechessia, tal legato è valido, e la cosa legata si dovrà separare e prestare. ivi, 121. — l. 17 *De auro arg. leg.*

102. Possonsi legare *per vindicazione* quelle cose che appartenevano al testatore per gius quiritarie in ambi i tempi, cioè e quando morì e quando fece testamento; purchè non consistano in peso, numero e misura, nel qual caso basterà che gli appartenessero per gius quiritario al solo tempo della morte. ivi, 122. — Ulp. *Fragm.* tit. *De leg.* § 7. — Del resto, basta che la cosa appartenesse al testatore in questi due tempi anche soltanto per sottigliezza di diritto. XXX a XXXII, 122. — l. 44 cum § 1 *De leg. et fid.* 1.°

Nel legato *di vindicazione*, se non tutti gli eredi sono gravati del legato, comechè la cosa appartenga per intero al testatore, tuttavia il legato non vale se non per le porzioni per le quali sono eredi i gravati di esso. ivi, 123. — *ib.* l. 81 § 4.

Se fu legata *per vindicazione* una cosa che non appartenne in amendue i tempi al testatore per gius quiritarie, avvegnachè il legato per gius civile non valga, esso è pur confermato dal senatoconsulto Neroniano. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. *De leg.* § 11. — Ma il miglior modo di legare è *per condannagione.* ivi. — *ib.* § 12.

Possono legarsi *per prelevazione* quelle cose che si possono legare *per vindicazione.* ivi, 124. — *ib.* § 11.

Possono legarsi *a modo di permissione (sinendi modo)* le cose del testatore e dell'erede. ivi. — *ib.* § 10; Caj. *Instit.* lib. 2 tit. 5 § 6.

Può legarsi *per condannagione* ogni cosa, anche quelle non appartenenti al testatore, purchè siano tali che possano essere date comechè difficilmente. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. *De legatis* § 7; l. 38 § 7 *De leg. et fideic.* 1.°

Possono lasciarsi per fedecommesso quelle stesse cose che si possono lasciare *per condannagione.* ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. *De fideic.* § 5.

Pel gius di Giustiniano, il quale non ammette siffatte differenze ne' legati, possonsi indistintamente legare le cose tanto proprie quanto dell'erede, quanto quelle assolutamente d'altrui. ivi.

103. In due casi non sono validi il legato od il fedecommesso d'una cosa altrui. 1.° Se il defunto aveva sulla cosa legata qualche diritto di dominio utile, si suppone che abbia lasciato piuttosto questo diritto che la cosa stessa. ivi, 125. — l. 71 § fin. *De leg. et fideic.* 1.° — 2.° Il legato d'una cosa assolutamente aliena è valido soltanto qualora il testatore sapesse ch'era tale, ma non qualora la credesse sua. ivi. — l. 36 cum § 1 *De usu et usufr. leg.* — Questa eccezione non ha luogo quando fu lasciato ad una persona congiunta. ivi. — l. 10 Cod. *De legatis.*

104. Se è valido il legato di una cosa

appartenente a terza persona, molto più è valido quello delle cose proprie dell'erede. XXX a XXXII, 126. — l. 25 Cod. *De fideic.* — Ansi in questo legato non si distingue se il testatore abbia o no creduto che la cosa fosse sua. ivi. — l. 77 § 6 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 114 § 7 *De leg. et fideic.* 1.°

105. Se è valido il legato di una cosa determinata, tuttochè la non si trovi ne' beni del testatore; a maggior ragione, ove il danaro legato non esista ne' beni del legante, e l'eredità sia solvente, l'erede è tenuto a prestare tale danaro o col suo o vendendo le cose ereditarie o in qualunque altro modo vorrà. ivi, 127. — l. 12 *De leg. et fideic.* 2.° — Anche se il legato è *per prelevazione* (l. 25 § fin. et l. 26 § ff. *Fam. ercisc.*; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 1); ed anche se è *per vindicazione*. ivi, *nelle note*. — Nè può dirsi che in questo caso il testatore abbia legato ciò che non ha; dappoichè in certo modo un testatore lascia tanto danaro quanto se ne può procacciare *(refici)* da' suoi beni; a quella guisa che diciamo uno avere *cento aurei* se ha tanto in fondi ed altrettali cose. — Non è così se uno lega un fondo altrui; difatti, sebbene egli abbia danaro con che acquistarlo, non può dirsi per questo che abbia esso fondo, e però questo legato non può valere se non in quanto il testatore sapesse esser quel fondo d'altrui. ivi. — l. 86 *De verb. signif.*

106. I legati di cose determinate non valgono se la cosa è del legatario: anzi se, dopo fatto il testamento, essa diventa del legatario per titolo lucrativo, il legato si estingue. ivi, 128. — l. 21 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

Ma qui si fanno tre eccezioni: 1.° Purchè il defunto non abbia voluto che se ne paghi anche il prezzo. ivi. — *ib.* — 2.° Avendo il legatario acquistata per altra causa la cosa legata, il legato non si estingue, se non qualora il legatario abbia scientemente voluto acquistarla. ivi. — l. 108 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — 3.° Se la cosa appartiene imperfettamente al legatario, il legato è valido in ciò, che debb'essergli prestato quel che gli manca perchè a lui perfettamente appartenga. ivi.

107. Si reputa che la cosa appartenga imperfettamente al legatario in tre casi. 1.° *Caso.* Quando può essergli tolta per qualche causa. ivi, 129. — l. 139 § 1 *De reg. juris.* — Poniamo p. e. che la cosa a me legata puramente da Tizio al tempo della scadenza del legato sia passata in me per tradizione *donandi causa* fattamene da un erede (non da quello di Tizio) incaricato di farne condizionatamente tradizione ad un altro. In tal caso io eserciterò l'azione Del testamento ad effetto che, occorrendo la condizione per cui debbo perdere la cosa, io ne riceva il valore; imperocchè il mio dominio sulla cosa è tale che, avvenendo la condizione, va immediatamente a cessare. XXX a XXXII, 129. — l. 82 *De leg. et fideic.* 1.° — Un altro esempio v'ha in questo caso: Tizio comperò una cosa da me, e prima ch'io gliene facessi tradizione lasciommela in legato, poi gliela feci e n'ebbi il prezzo. Parrebbe a primo aspetto che Tizio m'avesse legato una cosa mia, e che perciò il legato fosse insussistente; ma invece convien dire che, essendo io liberato dagli effetti dell'azione Di compera, posso in forza del legato vindicare la cosa da me consegnata. E se il prezzo non fu ancora pagato, posso esercitare l'azione Di vendita per conseguirlo, e quella Di testamento per ricuperare la cosa venduta e consegnata. Se il prezzo fu pagato, ma io non feci la tradizione, potrò con l'azione Di testamento conseguire la liberazione. ivi. — *ib.* l. 39 § 2. — Un terzo esempio si ha nel caso che io avessi acquistato per usucapione una cosa che apparteneva ad un assente per pubblica causa, e questa, prima d'essere evitta, mi fosse lasciata in legato, poscia venisse evitta: io potrò benissimo domandare che la mi si dia per l'azione Del testamento. ivi. — *ib.* l. 82 § 1.

108. — 2.° *Caso.* Quando gli manca qualche diritto sopra la cosa; ond'è che il legato è valido in ciò, che bisogna prestare al legatario siffatto diritto. Per es. se un fondo *vettigale* de' municipi fu ad essi lasciato, è valido il legato perchè qualche diritto aveva il legante in quel fondo. ivi, 130. — *ib.* l. 71 § 5. — Così vale il legato della superficie fatto al proprietario del suolo; e l'effetto del legato è che si libera da questa servitù ed acquista la superficie. ivi. — *ib.* l. 86 § fin.

109. — 3.° *Caso.* Quando gli manca il prezzo della cosa; ed in tal caso il legato è valido. Così se un testatore ordinò che a Sempronio fosse comperata una carica e pagatagliene l'entratura, senza alcun suo aggravio;

ed egli stesso se la comperò; egli può conseguire dagli eredi in causa del fedecommesso e il prezzo e l'entratura. XXX a XXXII, 121. — l. 102 § 2 *De leg. et fideic.* 3.° — Così se io gravai il sostituito d'un pupillo di darti alcune serve, e te le comperasti dal pupillo, e prima di sapere che ti fossero legate le alienasti, è valido il legato. ivi. — l. 45 *De leg. et fid.* 1.° — E in generale, se io comperai la cosa legatami, mi compete l'azione Di testamento pel prezzo che ne ho sborsato. ivi. — *ib.* l. 34 § 7. — Nel che parificasi al compratore chi ha ricevuto la cosa per permutazione o in pagamento, e chi la trattenne essendo stimata in lite, o la conseguì a titolo di stipulazione; non se per liberalità. ivi. — l. 15 *Quib. ex caus. in possess. eatur.* — Parimenti se io diventai erede del padrone d'un fondo, che non era solvente, e tu fosti gravato di darmi quel fondo, la tua obbligazione non cesserà. ivi. — l. 108 § 6 *De leg. et fideic.* 1.° — Molto più ciò dovrà dirsi qualora la cosa stessa mi fu legata con due testamenti, ma uno dei testatori m'incaricò di restituire o la cosa stessa od altro in sua vece. ivi. — *ib.* l. 34 § 8.

Nè soltanto se al legatario manca il prezzo intero, ma anche se ne manca una parte soltanto, il legato è valido in quanto ehe gli si debbe prestare ciò che gli manca. ivi, 132. *ib.* l. 82 § 2. — Tal sarebbe se avessi comperato una parte di un fondo, e l'altra parte mi fosse stata donata o legata, ed una terza persona mi avesse lasciato in legato tutto il fondo. ivi. — d. l. 82 § 3.

110. Se mi fe legato il parto di Panfila, ed io comperai Panfila, e questa partorì essendo in mia proprietà, non si può reputare ch'io possegga il parto *a titolo lucrativo* (V. sopra n. 106), dachè ho comperata la madre: onde potrò ripetere il prezzo d'esso parto mediante l'azione Di testamento. ivi, 133. — *ib.* l. 82 § 4; l. 73 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 12 § 18 *De capt. et postlim.*

111. Non si reputa nemmeno ehe io abbia conseguito *a titolo lucrativo* la cosa stessa che mi fe legata, qualora, essendomi legata una porzione indeterminata di qualche cosa, ho conseguito a titolo lucrativo una porzione della cosa medesima: onde in tal caso io otterrei ambi i legati. ivi, 134. — l. 83 *De leg. et fid.* 1.° — Passa dunque molta differenza tra il caso in cui fu legata semplicemente una porzione, e quello in cui fe legata una porzione determinata, p. e. *quella che appartiene a Mevio.* XXX a XXXII, 135. — l. 66 § 1, 2 et 3 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 82 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

112. La regola che non vale il legato di una cosa appartenente al legatario, ha luogo soltanto ne' legati di cose determinate, non già ne' legati di quelle cose delle quali si considera piuttosto la quantità che la essenza. ivi, 135. — l. 87 *De leg. et fideic.* 2.°

113. Per decidere se una cosa si possa lasciare in legato, si considera non la persona del padre o del padrone, ma quella del figlio o del servo; onde il legato fatto ad un servo non è valido se non in quanto il sarebbe se fosse libero. Così è inutile il legato, lasciato ad un servo, del diritto di via per arrivare al fondo del padrone. ivi, 136. — l. 5 *De servit. leg.* — Ma se il fondo vicino a quello del testatore appartiene al peculio del servo, il legato è valido. ivi. — l. 17 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

Per l'opposto, qualche volta si può lasciare ai servi ciò che non si potrebbe ai loro padroni; cioè una cosa appartenente ad esso padrone, od anche ciò che gli è dovuto puramente. ivi. — l. 82 § fin. *De leg. et fideic.* 2.°

114. Non solo ne' legati lasciati ad un servo, ma anche quando egli fu instituito erede, per decidere che la cosa si possa lasciare in legato, bisogna avere in considerazione la persona del servo. ivi, 137. — l. 116 § 2 *De leg. et fideic.* 1.°

115. Per atto d'ultima volontà si può lasciare non solamente una cosa, ma anche una utilità qualunque. ivi, 138. — l. 42 ff. *De manum. testam.*

116. Negli atti d'ultima volontà possono venire contemplati anche i fatti, e ciò in tre modi: 1.° Si può benissimo legare ad uno il permesso di fare ciò che altrimenti non potrebbe; p. e. il permesso di tagliar pietre nel fondo del testatore: il qual legato non passerebbe nell'erede del legatario, purchè l'erede non fosse stato nominato nel legato. ivi, 139. — l. 39 § 4 *De leg. et fideic.* 1.° — 2.° Si può eziandio legare o lasciare per fedecommesso che l'erede non faccia una cosa che al legatario o fedecommessario interessa che non sia fatta; p. e. al creditore si può legare che non gli venga ridomandato l'indebito. ivi. — l. 24 *De leg. et fideic.* 3.° — E qui cade anche quella specie di fedecom-

messo per cui ad alcuno è vietato lo alienare fuori di famiglia. XXX a XXXII, 139. — 3.° Più comunemente si lascia ad uno, che quegli ch'è gravato del legato o del fedecommesso faccia qualche cosa in vantaggio del legatario o del fedecommessario. ivi.

117. Lucio Tizio testò così: « Voglio e » fedecommetto al mio erede, ch'egli nella » mia patria edifichi un portico pubblico, ed » in esso ponga le imagini d'argento e » quelle di marmo. » Tale legato è valido, perchè il testatore potè credere di accrescere così lustro alla patria. ivi, 140. — l. 6 § 2 *De auro arg. leg.*

118. Un testatore fedecommise alla figlia così: « Ti chiedo che rinovi dopo la mia » morte la stipulazione dotale (con cui s'era fatta promettere la restituzione della dote pel caso di scioglimento di matrimonio), e » che tu permetta che i tuoi fratelli stipoli» no la dote per sè, affinchè loro pervenga, » caso che tu morissi in costanza di matrimo» nio senza uno o più figli. » Morto il padre, morì anche il marito prima che la stipulazione dotale fosse rinovata: in progresso la donna passò ad altre nozze e morì senza figli, lasciando superstite Tizio uno de'suoi fratelli. Può ripetersi il fedecommesso dagli eredi della sorella, se ella fu cagione che il fratello non istipulasse la dote. ivi. — l. fin. § 5 *De leg.* 2.° — E in generale, l'erede può essere condannato a far novazione della obbligazione che alcuno ha verso di lui, acconsentendo che il fedecommessario stipuli a proprio favore. ivi.

119. Un erede può essere condannato a fare con un altro società di beni. ivi. — *ib.* l. fin. § 3; l. 78 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

120. Uno può essere condannato o pregato per fedecommesso di assumere l'amministrazione de' beni di un altro. Non già ch'egli sia *curatore;* ma in forza del fedecommesso potrà il curando, se ciò gli torni, esigere ch'egli assuma la cura de' suoi beni, qualora non si esonerasse dal fedecommesso rinunziando al legato o restituendolo. Egli poi, assumendo, dovrà satisdare, non come *curatore,* ma perchè potrebbe avvenire che gli fosse ridomandato il fedecommesso. ivi. — l. fin. *De confirm. tut.*

121. Può l'erede esser condannato a vendere od a comperare qualche cosa dal legatario. Ora, chi è condannato *a vendere un fondo,* non è obbligato di venderlo per niente, ma soltanto di venderlo pel suo vero prezzo. XXX à XXXII, 141. — l. 49 § 8 *De leg. et fideic.* 1.°

Questa sorta di legato potrebbe parere invalido perchè non ne derivi utilità. Ma, e se il legatario, costretto dalla necessità a vendere quel fondo che l'erede fu incaricato di comperare, non trovava compratori? Oppure, se al legatario interessava grandemente di comperare quel fondo, e l'erede non era disposto a venderglielo senza il comando del testatore? ivi. — *ib.* l. 66.

122. Un erede può essere condannato a vendere qualche cosa per un prezzo determinato, e sarà quello fissato dal testamento. ivi. — *ib.* l. 49 § 9. — E in tal caso, se è un fondo, non sarà permesso al condannato di riservarsi verun frutto (pendente alla scadenza del legato), mentre quel prezzo fissato comprende tutti gli accessorj del fondo. ivi. — l. 30 § 3 *De leg. et fid.* 1.°

123. In forza di un legato che condanni l'erede a vendere una cosa, egli è tenuto di prestare al legatario tutto ciò che il venditore è tenuto di prestare al compratore: onde per tutte le conseguenze della vendita si potrà esercitare così l'azione Di compera come quella Di testamento contro esso erede. ivi, 142. — l. 5 ff. *De action. empti et vend.* — Ma se l'erede vendette credendo falsamente d'essere condannato a vendere, egli potrebbe respingere l'azione Di compera con la eccezione Di dolo; e potrebbe anche esercitare quella D'indebito per ottenere la liberazione. ivi. — d. l. 5 § 1.

124. Il legato per cui l'erede è condannato a vendere, è divisibile; laonde se è condannato a vendere a due persone, ed una di queste voole, l'altra non voglia comperare, si dee vendere una parte a quella che vuole. ivi. — l. 41 § 9 *De leg. et fid.* 3.°

125. Se un erede fu gravato di dare a mutuo una certa somma ad interessi determinati, tal fedecommesso è valido; ma forse egli non sarà costretto a dare la somma senza idonea cauzione. ivi, 143. — *ib.* l. 11 § 15; l. 108 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

126. Se l'erede è incaricato di *far* sì che Lucio abbia una somma di cento, esso erede debb'essere costretto a *darla.* ivi, 144. — *ib.* l. 73.

127. Vi sono certe cose che l'erede non può essere condannato a fare. Tali sono le cose contrarie al gius od al buon costume. ivi, 145. — *ib.* l. 112 § 3. — Anzi non può egli

essere obbligato a fare una cosa illecita, nemmeno con giuramento. XXX a XXXII, 144. — l. 112 § 4. *De leg. et fideic.* 1.°

Così pure non può un testatore condannare alcuno ad adottare una persona. ivi. — l. 41 § 8 *De leg. et fideic.* 3.° — Nè ad emancipare i suoi figli; essendo cosa inapprezzabile la paterna podestà. ivi. — l. 114 § 8 *De leg. et fideic.* — Tuttavia dovrebbesi straordinariamente decidere, essere obbligato alla amancipazione uno che avesse accettato il legato lasciatogli con tale intenzione; non essendo lecito il deludere la volontà de' testatori, e potendo interpretarsi tale disposiziona come una condizione opposta al legato. ivi. — l. 92 *De cond. et dem.*

128. Scadenza dei legati o dei fedecommessi. V. lib. 7 tit. 3 *Quando dies ususfructus legati cedat;* lib. 36 tit. 3 *Quando dies legatorum vel fideicommissorum cedat;* Cod. lib. 6 tit. 53 *Quando dies legati vel fideicommissi cedat.* V. *Dies*, Giorno. — Il giorno dalla scadanza di un legato o di un fedecommesso non è altro che il giorno in cui il legatario o il fedecommessario acquista il suo diritto. — I legati lasciati puramente o per un certo tempo *(in diem)*, secondo il gius antico, scadevano il dì della morte del testatore; ma per la legge Papia Poppea scadono il dì dell' apertura del *testamento.* — I legati lasciati condizionatamente scadono il dì che la condiziona è adempinta. ivi, 273. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 31.

Par *testamento* qui s' intendono le tavole autentiche; sì cha aprendosi una copia non s' intende che sia aperto l'autentico, ma aprendosi questo s' intende aperta ancha la copia. ivi. — l. fin. *Testam. quemadm. aper.* — Cha se il testamento è scritto in due originali *(exemplariis)*, l' uno o l' altro che s'apra, intendesi aperto il testamanto. ivi. — *ib.* l. 10. — Lo si reputa aperto ancha se la tavole si sono aperte naturalmente. ivi. — d. l. 10 § 1. — Che se le tavola non si trovano o sono stata arse o soppresse od occultate, si verrà in soccorso de' legatarj. ivi. — d. l. 10 § 2.

Così la legga Papia sancì rispetto ai legati. Ma siccoma essa non parla da' fedecommessi, così è da dire che anche dopo la legge Papia scadessero il dì della morte del testatore. ivi.

129. Il gius nuovo abrogò la legge Papia, e fu deciso ebe si dovesse stare al gius antico; onde se il legato à puro, esso scade alla morte del testatore. XXX a XXXII, 284. — l. 5 § 8 ff. *Quando dies leg.* — E se è lasciato per un dato tempo *(post diem)*, scada come il puro; tranne che la cosa legata non sia di quelle che non possono passare agli aredi; allora non iscada prima di quel tempo; p. a. sa fosse legato l' usufrutto dopo un anno, ivi. — *ib.* — Sa poi il legato è condizionale, non iscade prima che la condizione sia adempiuta, nemmeno se la condizione fosse in podestà del legatario. ivi. — d. l. 5 § 2.

Il tempo incerto si tiene per una condizione; e quindi il legato lasciato per un tempo incerto non iscade prima che questo sia giunto. ivi. — *ib.* l. 21.

130. Vi sono alcune condizioni delle quali non è necessario di aspettare l' adempimento, perchè il legato sia scaduto. Cioè, se la condisione è d' indole tale eha il pretore possa darne la dispensa, il legato scada subito. ivi, 275. — *ib.* l. 5 § 3. — Se la condizione è impossibile, lo si considera puro. ivi. — d. l. 4 § 4. — Se la condisione è tale che non istà in potere dal legatario l' adempimento di essa, ma sibbene in potere dall' erede o d' altrui, la si repnta adempiuta. ivi. — d. l. 5 § 5.

131. Par la scadenza del legato non si aspetta nemmeno l' adempimento delle condizioni naturalmenta inerenti al legato stesso; perchè queste nol rendono condizionale. Così dopo la morte del padre scadono i legati dei quali il sostituito è gravato, anshe se il pupillo è vivo. ivi. — *ib.* l. 1.

132. I legati lasciati ne' codicilli scadono come quelli lasciati in testamento. ivi, 276. — *ib.* l. 6 § 2.

133. Osservasi un gius particolare circa i legati e fedecommessi di quella cosa ehe sono inseparabili dalla persona, e non passano agli eradi; perchè, quantunqua tali legati siano stati fatti puramente, tuttavia non iscadono se non il giorno in cui fu adita la aredità: tali sono quelli dell' usufrutto, dell' uso, dell' abitazione. ivi, 277. — *ib.* ll. 2, 3 et 9.

134. Affinchè scadano i legati di servitù personali, quantunque fatti puramante, è necessario non solo ebe sia adita la eredità, ma inoltre che esista la vera persona a cui è dovuta la servitù, e che se ne possa servire. ivi, 278. — l. un. *Quando dies ususfr. leg. ced.* — Bisogna dunque, se il legatario è un servo ereditario, aspettare cha venga adita ancho quella eredità alla quale il servo legatario ap-

partiene. XXX a XXXII, 278. — l. 26 § 1 ff. *Quando legator.* — Che se il servo a cui fu legato l'usufrutto, non fu legato egli stesso, l'usufrutto appartiene alla eredità. ivi. — d. l. 16 § 2.

135. I legati delle cose non trasmissibili agli eredi non solamente non iscadono se non dopo adita la eredità, quando furono lasciati puramente, ma eziandio, se viene legato un usufrutto dopo un dato tempo *(ex die)*, esso non iscade finchè non giunga tal tempo. ivi, 279. — l. un. § 3 *Quando dies ususfr. leg.* — E prima che venga adita la eredità, non iscade nemmeno l'azione Dell'usufrutto, anche se fu legato *ex die;* e se il legatario la promuove prima, *nihil facit* perchè non ancora gli compete. ivi. — *ib.* § 4. — Lo stesso dicasi delle altre servitù personali. ivi.

136. V'è un'altra specie di legati che non iscadono se non dal giorno dell'adizione della eredità; e sono quelli fatti in favore dei servi del testatore. ivi, 280. — l. 7 § fin et l. 17 ff. *Quando dies legat.* — Lo stesso gius ha luogo quando vien fatto un legato ad un servo manomesso col testamento. ivi. — *ib.* l. 8. — Ma se la libertà fu lasciata al servo per fedecommesso, il legato fatto a quel servo non iscaderà se non quando egli avrà ottenuto la libertà. ivi. — *ib.* l. 27 § 1.

137. I legati *Annui*, quelli *di Genere*, *di Scelta*, e gli *Alternativi*, son regolati da un gius particolare rispetto alla scadenza. V. quelle voci, e qui appresso.

138. Dalla scadenza di un legato o di un fedecommesso nasce l'effetto che, se la cosa fu lasciata *per vindicazione*, la si considera acquistata al legatario; se *per condannagione* o per fedecommesso, essa comincia ad essergli dovuta. — Quindi se il legatario è morto dopo la scadenza del legato, egli lo trasmette al suo erede anche senz'accettazione. ivi, 281. — *ib.* l. 5. — Ed il legato passa all'erede quale era dovuto allo stesso legatario o fedecommessario. ivi. — d. l. 5 § 6.

139. Il legato sarà acquistato al legatario od a quello sotto la cui podestà egli si trova, secondo che il legatario sarà o meno *sui juris* al tempo della scadenza; e se sarà servo di più persone, la cosa legata apparterrà ad essa in ragione della loro porzione di dominio. ivi, 282. — d. l. 5 § fin.; l. 50, l. 68 cum § 1, l. 91 § 2, 3 et 5, et l. 114 § 10 *De leg. et fideic.* 1.° — Quindi si noti la differenza fra i legati ed i contratti: difatti se abbiamo stipulato sotto condizione, abbiamo acquistato ad essi in ogni modo, quantunque la condizione fosse adempiuta quando eravamo liberati dalla loro podestà; sicchè nei contratti badasi al tempo in cui furono fatti, nei legati a quello della scadenza. XXX a XXXII, 284. — l. 18 *De reg. juris.*

140. Se il legato è scaduto, ed il legatario poscia pervenne sotto l'altrui podestà, il legato appartiene a quello sotto la cui podestà egli pervenne. Non è così del legato condizionale, il quale sarà acquistato a quello sotto la cui podestà si troverà il legatario al compimento della condizione; e se questi sarà allora *sui juris*, egli lo acquisterà a sè. ivi, 285. — l. 14 § fin. ff. *Quando dies legat.*

141. Prestazione dei Legati e dei Fedecommessi. Le disposizioni di ultima volontà risguardano o cose o fatti: ma ordinariamente si dee prestare la cosa stessa. Ora per *prestare la cosa legata* s'intende porre il legatario nel vacuo possesso di essa cosa. — Quindi se fu legata *per condannagione* una cosa obbligata ad un creditore, e ciò sapea il testatore, spetta all'erede il riscattarla *(luitio)*. ivi, 312. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. *De leg.* § 8. — Purchè diversa non fosse la mente del testatore. Se poi questi non sapeva, dovrà riscattarla il fedecommessario; purchè non sia presumibile ch'egli avrebbe lasciato o questa od altra cosa se avesse saputo ch'era obbligata; o purchè, pagato il debito, non rimanesse verun avanzo. Ma se il testatore, quantunque volesse che il peso di riscattare i predj spettasse agli eredi, tuttavia non ha apertamente disposto che vengano riscattati, il fedecommessario potrà mediante l'eccezione Di dolo ottenere che il creditore promovente contro di lui l'azione Ipotecaria, gli ceda le sue azioni, ed allora egli consegnerà a lui pel suo pegno la cosa legata, dopo di che l'erede pagherà al legatario ciò ch'era dovuto al creditore, ed in tal guisa riscatterà il pegno. ivi. — l. 57 *De leg. et fid.* 1.°; l. 6 Cod. *De fideic.*

Che se la cosa era obbligata al legatario stesso, egli può anche domandare la somma prestata *(creditam)*, qualora non sia evidentemente provato che il testatore abbia avuto intenzione di compensare. ivi. — l. 85 *De leg. et fideic.* 2.°

142. Dovendo il legatario esser posto nel vacuo possesso della cosa legata, essa debb'essere prestata libera dalla servitù di usufrutto che appartenesse ad un terzo. ivi, 213. —

l. 66 § 6 *De leg. et fideic.* 2.° — Molto più egli non potrà ritenerla quando appartenga a sè. XXX a XXXII, 213. — l. 25 et l. 76 § 2.

Non è così delle altre servitù che l'erede avesse nella cosa legata: egli le conserva, sia che il fondo d'esso erede ne debba al fondo legato, sia che questo a quello. ivi, 314. — l. 18 ff. *De servit.*; l. 116 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

143. Se il fondo fu legato *uti optimus maximusque est*, debb'essere prestato libero. ivi. — *ib.* l. 69 § 3.

144. L'erede dee pagare pel fondo legato il canone *(vectigal)*, il tributo, il solario, il cloacario, e la tassa per gli scoli *(pro aquae forma)* che fossero scaduti. ivi. — *ib.* l. 39 § 5.

145. L'obbligazione d'immettere il legatario nel vacuo possesso della cosa legata non si estende a segno che l'erede sia tenuto per la evizione della cosa che il testatore credeva sua. ivi, 715. — l. 77 § 8 *De leg. et fideic.* 2.° — Nel caso di questa legge si pone che un padre abbia legato ad un figlio de' predj che credeva suoi, e questi sieno stati evitti. Ora, se il testatore avea fatto divisione tra i figli, il giudice, interpretando la volontà del padre, non permetterà che quel figlio restituisca ai fratelli coeredi le parti prelegate, qualora non siano pronti anch' essi a conservare al fratello la disposizione paterna. ivi. — *ib.*

Quindi se un erede legò uno statulibero, gioverà all'erede del legante il prestare esso statulibero, anzichè il valore di lui. ivi. — l. 44 § 8 *De leg. et fideic.* 1.°

Quindi l'erede non è tenuto a guarentire che il servo legato non sia fuggitivo. ivi. — *ib.* l. 86.

Quindi, finalmente, egli non sarà tenuto a guarentire che il servo legato non è soggetto ad azione nossale: anzi, ancorchè vi fosse soggetto verso l'erede stesso, egli dovrà consegnarlo in questo stato. ivi. — *ib.* l. 70 cum § 1, 2 et 3.

146. La cosa legata debb'essere prestata tale qual è, non già com'era al tempo in cui fu lasciata, ma come si trova al tempo in cui viene domandata. Di che alle volte il fedecommessario riceve il legato più pieno di quel che fu lasciato, poni caso se il fondo crebbe per alluvione o per isole formatesi. ivi, 316. — l. 10 *De leg. et fid.* 3.° — Così se uno dopo fatto il testamento, al fondo Tiziano legato aggiunse qualche porzione che avea destinato di aggiugnervi, il legatario può pretendere tale aggiunta. XXX a XXXII, 316. — l. 24 § 2 *De leg. et fid.* 1.°; l. 10 *De leg. et fid.* 2.° — Così se io legai una statua, e poscia vi unsi il braccio di un'altra, il legatario potrà vindicare tutta la statua. ivi. — l. 14 *De auro arg. leg.* — Così se sopra un'area legata fu eretto un edifizio dopo fatto il testamento, si dovrà prestare tanto il suolo quanto l'edifizio. ivi. — l. 39 *De leg. et fid.* 1.° — Così se fu legata una greggia, anche i capi nascenti dopo pertengono al lagatario. ivi. — *ib.* l. 21 — Così può accrescere o diminuire un peculio legato; così i servi legati o complessivamente o determinatamente (p. e. urbani, o rustici, lettigarii, o pedissequi), se poscia il testatore ne avesse cangiata la destinazione. ivi. — l. 65 *De leg. et fideic.* 2.°

147. Un testatore legò un suo credito così: « Voglio che sieno dati a Tizio cento aurei dovutimi dagli eredi di Gajo Sejo, e voglio che gli sia ceduta la mia azione contro di essi, e siangli consegnati i loro pegni. » Gli eredi debbon cedere l'azione per tutto il credito, vale a dire, anche per gl' interessi. E se gli agenti del testatore in provincia, lui ignaro, avessero stipulato la somma di dieci, aggiunti al capitale gl' interessi; questo aumento apparterrebbe altresì a Tizio in forza del detto fedecommesso. ivi. — l. 34 *De leg. et fid.* 3.°

148. Non solo qualunque incremento avvenuto nella cosa legata appartiene al legatario od al fedecommessario; ma eziandio qualunque detrimento avvenuto così per caso come per destinazione del testatore. Quindi se il testatore sottrasse qualche porzione dal fondo Tiziano lasciato in legato per aggiungerla ad un altro fondo, o tal porzione ha altrimenti cessato di far parte dal fondo Tiziano, il legatario non può domandarla; perchè i fondi e le cose non hanno per natura lor nome ma lo ricevono dalla nostra destinazione. ivi, 317. — l. 24 § 3 *De leg. et fid.* 1.° — Lo stesso dicasi se il testatore avesse alienato qualche porzione di esso fondo. ivi. — *ib.* l. 8.

149. Se il detrimento avvenne per fatto, colpa o mora del gravato, starà a carico di lui solo e non del legatario. Così se una casa a cui era dovuta una servitù dalla casa dell'erede, fu lasciata in legato e data al legatario senza imporre la servitù, il legatario

può vindicarla con l' azione Di testamento, perchè la cosa legata sofferse diminuzione pel fatto dell' erede il quale coll' adire la eredità fece sì che per confusione si perdesse la servitù. XXX a XXXII, 317. — l. 84 § 4. *De leg. et fideic.* 1.° — Quindi se fo domandato ad un erede l' usofrutto di un fondo lasciato in testamento, e l' erede vi ha spiantato gli alberi, demolito gli edifizii od altrimenti deteriorato l' usufrutto imponendo servitù o liberandone i vicini, dovrà il giudice disaminare in quale stato era il fondo prima che fosse assonto il giudizio, e farà sì che all' usufruttuario vengano risarciti i danni. ivi. — l. 2 *Si usuffr. petatur.*

150. Nel deterioramento per colpa dell' erede s' imputa non soltanto la colpa prossima al dolo, ma anche la più lieve, e persino la negligenza. ivi. — l. 47 § 5 et l. 108 § 12 *De leg. et fid.* 1.°

151. Se un servo fu lasciato in legato, e l' erede è in mora di darlo, esso vive e si deteriora a rischio dell' erede stesso, sì che, se ne fa la tradizione in cattivo stato *(debilem)*, è risponsabile. ivi. — *ib.* l. 108 § 11.

152. Ordinariamente il legato debb' essere prestato a quello a cui fu lasciato. Ma se fu lasciato ad un figlio di famiglia o ad un servo, si dee prestarlo al padre od al padrone. Che se il testatore legando ad un figlio di famiglia avesse aggionto *Sia pagato a lui stesso*, non s' imputerà all' erede qualora egli lo pagasse al figlio e non al padre, il quale potrà essere respinto con l' eccezione Di dolo per essersi opposto alla volontà del testatore. ivi, 318. — l. 14 § 2 ff. *Quando dies legat.* — Sarebbe altrimenti se il testatore non avesse so di ciò espressa la sua volontà. ivi. — l. 9 § 1 *De reg. juris.*

153. Se fu lasciato un legato *a Tizia od a Sejo, qual dei due vorrà l'erede*, l' erede pagando all' uno è liberato da entrambi; se non dà a veruno, l' uno e l' altro può egualmente domandare come se fosse stato legato a loi solo. ivi, 319. — l. 16 *De leg. et fid.* 2.°

154. Si può pagare un legato od un fedecommesso a colui al quale il testatore ordinò che fosse pagato come esecutore della sua volontà; anche senza farsi dare cauzione, qualora non sia divenuto insolvente mentr' era in vita il testatore. ivi, 320. — l. 21 § 4 *De ann. leg.* — Da ciò non deesi per altro inferire che all' esecutore competa l' azione Di testamento. XXX a XXXII, 320.

155. Quando è legata una cosa propria del testatore, e la è in potere dell' erede, questi non dee porre indugio nel prestarla; altrimenti risponderà degl' interessi e d' ogni altra utilità. ivi, 321. — l. 47 *De leg. et fid.* 1.° — Ma se la cosa legata non è dove viene domandata, l' erede non è tenuto di prestarla colà, qualora il legatario non provi avere il testatore voluto che la fosse prestata nel luogo della domanda; se no, debb' essere prestata là dove fu lasciata. — Se poi la cosa fu legata in un luogo e trasportata in un altro dall' erede dolosamente, egli sarà tenuto per dolo se non la presta nel luogo ove fu domandata; se non la trasportò dolosamente, la presterà nel luogo ove la trasportò. — Se la cosa domandata consiste in peso numero e misura, ed il legato è un corpo certo, come *frumento del tal granajo, o vino della tal cantina*, la cosa sarà prestata dove fu lasciata; quando il testatore non abbia avuto diversa intenzione; se non è corpo certo, si dee prestarla dove viene domandata. ivi. — d. l. 47 com § 1, et l. 38 ff. *De judiciis.*

Se si tratta di cosa mobile, si può intentare contra l' erede l' azione *Ad exhibendum*; così la potrà essere vindicata dal legatario. ivi. — d. l. 38.

156. Se un servo legato foggì essendo in vita il testatore, ne sarà fatta restituzione a spese e pericolo del legatario. ivi, 332. — l. 108 *De leg. et fid.* 1.° — Al contrario, se il servo legato fuggì dopo la morte del testatore, la cura e la spesa della ricerca tocca all' erede. ivi. — *ib.* l. 39. — Questa distinzione ha luogo non solamente per le cose del testatore, ma eziandio per le cose altrui e per quelle dell' erede. ivi. — l. 8 *De leg. et fid.* 2.°

157. Se il testatore volle che si comprassero delle tessere frumentarie pei suoi liberti, il fedecommesso debb' essere prestato a Roma, quantunque la maggior parte della eredità sia in provincia. ivi, 323. — l. 52 § 1 ff. *De judic.* — E se il testatore lasciò un peso *(pondo)* d'argento o d'oro a personaggi chiarissimi, ed il patrimonio di Roma è sufficiente a pagare questo fedecommesso, lo si debbe prestare a Roma, benchè la maggior parte del patrimonio sia in provincia. ivi. — d. l. 52 § 2.

158. Tutto ciò che fu lasciato per testa-

mento senza condizione e senza determinazione di tempo debb'essere prestato dal giorno dell'adizione della eredità. XXX a XXXII, 324. — l. 32 *De leg. et fid.* 2.° — Per altro se l'erede confessa di dovere la somma legata, ai dee concedergli qualche modico tempo pel pagamento, nè insistere perchè assuma il giudizio: questo tempo verrà determinato dal pretore. ivi. — l. 17 § 2 *De leg. et fid.* 1.° — Ed anche se fu legata una specie certa, si differisce in alcuni casi la prestazione. ivi.— *ib:* l. 67 et l. 69 § 4.

159. Qualche volta si esige cauzione dal legatario, e finchè non la dà si differisce la prestazione del legato. ivi, 325. — l. 47 § 3 ff. *De fideic. libert.*

160. Massimamente la si differisce se il legatario ricusa di adempiere la condizione sotto la quale fu fatto il legato. ivi, 326. — l. 22 § 1 *De alim. leg.*

161. La si differisce anche se il legatario ricusa di rifondere le spese fatte dall'erede nella cosa stessa: p. e. se furono legate case a tempo determinato o sotto condizione; queste arsero e furono riedificate a spese dell'erede: saranno restituite per fedecommesso dopo la morte di lui, detratte le spese da stimarsi ad arbitrio di nomo dabbene, *aedificiorum aetatibus examinatis.* ivi, 327. — l. 58 *De leg. et fideic.* 1.° — Purchè l'incendio sia accaduto senza di lui colpa. ivi. — *ib.* l. 59. — Che se gli fece la tradizione della casa senza ritenzione delle spese, gli compete l'azione ripetitoria D'incerto, come per avere pagato più del dovuto. ivi. — *ib.* l. 60. — Non si dovrebbero per altro imputare le spese necessarie fatte dall'erede per riparazioni alla casa legata. ivi. — *ib.* l. 61.

162. La prestazione dei legati non si differisce a pretesto della quistione di falso promossa contro il testamento. ivi, 328. — l. 9 Cod. *De legatis.*

163. V'hanno alcune cose le quali sono necessariamente comprese nel legato: p. e. il legato di un letto contiene anche la lettiera; il legato di armadj e di ripostigli *(loculis)* contiene anche le serrature e le chiavi. ivi, 329. — l. 52 § fin. *De leg. et fideic.* 3.° — A cui furono legati vasi di Corinto, son dovute anche le basi per poggiarli; non son dovute se i vasi sono di bronzo. ivi. — *ib.* l. 100 § 3.

164. Quando l'erede è incaricato di dare a sue spese l'uso di un bagno per un tempo determinato, s'intende che sia un'appendice della cosa legata l'obbligo che ha l'erede di portare le spese dei ristauri. XXX a XXXII, 330. — l. 35 § 3. *De leg. et fideic.* 3.°

165. Specialmente sono riputate accessorj del legato quelle cose senza le quali il legatario non potrebbe affatto servirsene. Così se fu legato l'usufrutto d'un luogo mezzano, appartiene anche il passaggio per que' siti del fondo che avrebbe scelti il testatore in quanto fosse necessario al godimento: e tale passaggio non sarebbe servitù. ivi, 331. — l. 2 § 2 *De servit. vindic.*; l. 15 § 1 *De usu et usufr. leg.* — Che se l'erede, facendo tradizione del fondo, ha scientemente trascurato di far assegnare il passaggio al legatario, l'erede sarà tenuto a comperarlo ed a prestarlo. ivi. — l. 44 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

Non sarebbe lo stesso di altre servitù, senza le quali può il legatario, benchè incomodamente, godere del fondo legato. Per altro, come l'erede non può impedire il passaggio al fruttuario, così non può nemmeno togliere la luce al legatario di una casa, sì che questa divenga inabitabile. ivi. — l. 10 (al. 9) *De servit. urb. praed.*

166. I frutti raccolti dopo che la proprietà del terreno è acquistata a titolo di fedecommesso, appartengono al fedecommessario, beochè la maggior parte dell'anno sia scorsa prima della scadenza del fedecommesso. ivi, 332. — l. 42 ff. *De usuris.*

167. Il legatario od il fedecommessario non è nemmeno tenuto di conservare il colono del fondo legato. ivi. — l. 120 § 2 *De leg. et fid.* 1.°

168. I frutti percetti dopo che l'erede è in mora, danno luogo all'azione Di testamento. Anzi colui che dee un fedecommesso, dopo la mora è tenuto non solamente a prestare i frutti, ma eziandio a risarcire qualunque danno che avesse sofferto il fedecommessario. ivi, 333. — l. 26 *De leg. et fideic.* 3.° — Laonde tutti i frutti ed i prodotti della cosa legata sono dovuti dopo la mora dell'erede. ivi. — l. 39 § 1 et l. 91 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°; l. 35 *De leg. et fideic.* 3.°

169. I frutti percetti dall'erede prima della mora, cioè prima che il legato sia scaduto, non entrano nell'azione Di testamento; perciocchè in quelle azioni nelle quali do-

mandiamo che ci venga dato, e non che ci venga restituito, i frutti non sono compresi di regola se non dopo la mora, quando l'azione è di buona fede. XXX a XXXII, 333.

Tuttavia se il legatario esercita l'azione *In rem*, è da dire altrimenti. Difatti, quando gli fu lasciata una cosa determinata *per vindicazione*, la proprietà di essa cosa passa direttamente a lui: ond'è che tutti i frutti esistenti e non usocatti si debbono restituire al legatario ch' esercita l'azione *In rem*, siccome ha luogo negli altri casi di vindicazione anche contro il possessore di buona fede. Nella denominazione di frutti qui si comprende il parto ed ogni prodotto della cosa legata. Ma l'erede come possessore di buona fede, non è tenuto a' restituire i frutti consumati, finchè ignorava che la cosa fosse legata o finchè il legatario non la domandò. Benchè infatti l'erede sappia che la cosa è legata, tuttavia, finchè non gli viene domandata, egli è incerto se il legatario accetterà o ripudierà il legato. Non si può dunque dire che l'erede sapeva essere la cosa d'altrui, perchè poteva accadere che non fosse, se il legatario ripudiava il legato; e perciò non dee nell'intervallo essere tenuto pei frutti consumati in buona fede. ivi.

170. Dopo la mora nella prestazione dei legati e dei fedecommessi, si possono domandare i frutti e gl'interessi; la qual mora ha luogo quando non vengono dati a chi li domanda. ivi, 334. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. fin. — Ed anche il pubblico è obbligato a pagare gl'interessi del fedecommesso dopo la mora. ivi. — l. 78 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

171. V'ha un caso nel quale la mora pei legati *di condannagione* non viene altrimenti punita; ed è quando il debito è negato. ivi, 335. — Cai. *Instit.* lib. 2 tit. 7 § fin.

172. Secondo il gius di Giustiniano, la lite non si accresce per la negativa, se non nei legati fatti per causa religiosa o pia. ivi. — Instit. tit. *De oblig. quae ex quasi contr.* § fin.

173. Specialmente non sono dovuti i frutti ed i prodotti che derivano dalla cosa prima che venga il tempo o sia adempiuta la condizione del fedecommesso. ivi, 336. — l. 21 *De opt. leg.* — l. 41 § 10 *De leg. et fideic.* 3.°

Ma vuolsi distinguere. Se il fedecommesso è lasciato a tempo determinato, p. e. dopo dieci anni, importa sapere per qual motivo fu differito, vale a dire, se ciò fu fatto in favore dell'erede (nel qual caso egli dee godere i frutti); od in favore del legatario, come p. e. se il fedecommesso dovess' essergli pagato al tempo della pobertà (nel qual caso i frutti a lui appartengono anteriori). Ciò s'intende nel caso che il testatore non abbia espressamente detto che il fedecommesso sarebbe pagato dall'erede con gl'incrementi. XXX a XXXII, 336. — l. 43 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

174. I prodotti nati vivente il testatore non si debbono mai prestare. ivi, 337. — *ib.* l. 77 § 17; l. 81 § 6 *De leg. et fideic.* 1.°

175. Nella petizione del legato entrano non solamente i frutti che percepì l'erede, ma anche quelli che il legatario avrebbe potuto percepire: ciò si dica eziandio delle opere dei servi, delle vetture dei giumenti, dei noli delle navi. ivi, 338. — l. 29 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — Ed anche delle pigioni degli edifizj urbani. ivi. — *ib.*

Quanto alla misura degl' interessi, uopo è di stare alle costumanze del paese. ivi. — *ib.*

176. L'azione Di testamento abbraccia anche i danni conseguiti dal dolo dell'erede. ivi, 539. — l. 25 *De usufr. et quemadm.*

177. Gli eredi non hanno dovere di presentare gl'istromenti che servono a provare l'origine dei beni legati; ma debbono dar cauzione di presentarli, se gli hanno, al legatario od al fedecommessario che ne avesse d'uopo. ivi, 340. — l. 24 Cod. *De fideic.*

178. Se sei condannato a dare una cosa altrui, e non puoi comperarla a veruu patto, il giudice dee stimarne il valore affinchè, pagandolo, tu erede venga liberato. ivi, 341. — l. 30 § fin. *De leg. et fid.* 3.° — Lo stesso ha luogo anche se, avendo potuto comperare, non comperasti. ivi. — *ib.*; *ib.* l. 14 § fin.; l. 71 § 3 et 4 *De leg. et fideic.* 1.°

179. Regola generale per la prestazione dei legati è questa, che quando fu lasciata qualche cosa per fedecommesso, si dee prestare la cosa stessa; e quando non si può prestarla in natura, si dee pagarne il valore. ivi. — l. 11 § 17 *De leg. et fideic.* 3.°

180. Qualche volta l'erede non è tenuto a prestare nè la cosa in natura nè il valore

della medesima: ma basta ch'egli presti l'azione che ha per ottenerla; p. e. quando il testatore legò una cosa a lui dovuta. XXX a XXXII, 341. — l. 39 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°; l. 70 *De cond. et dem.*

181. Quando il testatore legò una cosa sua o dell'erede, ed essa fu posta fuori di commercio senza colpa dell'erede; questi non dee prestare nè la cosa nè il valore. Ivi, 343. — l. 53 § fin. *De leg. et fideic.* 1.° — E sebbene non sia dovuta la cosa legata posta fuori di commercio, pure se l'erede ha ricevuto qualche cosa per la sua evizione, egli dee prestare ciò al legatario. Ivi. — l. 98 § 1 *De leg. et fideic.* 2.° — Che se la cosa legata rimane ancora in commercio, e si può riscattarla; essa è dovuta, quantunque l'erede non l'abbia più. ivi. — l. 53 § 4 *De leg. et fideic.* 1.°

182. L'erede è massimamente tenuto a consegnare la cosa legata, se egli soffrì la evizione per propria colpa. ivi. — d. l. 53 § 6.

183. Quando s'ignora ove sia la cosa legata, non si può domandare nè la cosa in natura; nè il valore di essa. ivi, 344. l. 32 § 5 *De leg. et fid.* 2.° — Fino a tanto che non venga ritrovata. ivi. — l. 15 *De leg. et fideic.* 3.° — Così è qualora la cosa manchi senza che sia intervenuto fatto colpa o mora dell'erede; altrimenti egli dee pagarne il valore. Che se il fatto viene imputato al servo dell'erede, deesi concedere l'azione Pel fatto; affinchè il padrone o dia in risarcimento il servo, o del peculio presti quanto importa. ivi. — l. 48 *De leg. et fideic.* 1.°

184. Quando la cosa è smarrita senza il fatto la colpa o la mora dell'erede, e s'ignora ove sia; l'erede è obbligato almeno a dar cauzione di farne ricerca e di restituirlo se la trova. ivi. — *ib.* l. 47 § 2 et l. 69 § fin.; l. 58 § 2 et l. 38 *De auro arg. leg.*

185. Quando sono legate cose in genere, massimamente di quelle che consistono in quantità, o si debbono prestare in natura, o si dee prestarne il valore, a scelta dell'erede. ivi, 345. — l. 38 § 1 *De auro arg. leg.*

186. Estinzione dei legati e dei fedecommessi. — I legati ed i fedecommessi si estinguono o col cadere del testamento nel quale sono contenuti, o da per sè stessi. — Per la medesima ragione che i legati contenuti in un testamento ingiusto non sono validi, per la medesima ragione essi si estinguono se il testamento che li conteneva viene ad essere infirmato. E ciò si osserva benchè gli stessi gravati succedano ab intestato. XXX a XXXII, 349. — l. 81 *De leg. et fid.* 2.°

187. Se il testamento fu infirmato in parte, in quella stessa parte saranno infirmati anche i legati ed i fedecommessi. ivi, 350. — l. 125 *De leg. et fid.* 1.° — Ma in tal caso le libertà rimangono salve. ivi. — l. 76 *De leg. et fideic.* 2.°

188. Se il giudice della eredità pronunziò contra l'erede che non difendeva la propria causa, o la difendeva illusoriamente, il suo giudizio non nocerà ai legatarii. Così pure non nocerà ad essi se il giudizio fu ingiusto e l'erede non appellò. Se per altro il giudice pronunziò in favore di un sostituito, questi sarà tenuto verso i legatarii, com'è tenuto verso i creditori. ivi, 351. — l. 50 § 1 *De leg. et. fid.* 1.°

189. Il legato si estingue colla morte della persona a cui fu lasciato sotto condizione. ivi, 352. — l. 39 *De cond. et dem.* — Se essa non morì prima dell'adempimento della condizione, ma perdette la cittadinanza, il legato rimane in sospeso. ivi. — *ib.* l. 59 § 1 et l. 104. — Quindi il legato non si estingue per la deportazione del legatario prima della scadenza. ivi. — *ib.* l. 59 § 2. — Non si dice lo stesso di chi subì una pena che porta servitù. ivi. — *ib.*, et l. 209 *De reg. juris.*

Questa regola sull'estinzione del legato non può aver luogo quando il legato fu fatto non alla persona ma alla dignità. Tali si presumono i legati fatti al principe. ivi. — l. 56 *De leg. et fid.* 2.°

190. I legati ed i fedecommessi si estinguono colla distruzione della cosa legata. ivi, 353. — l. 26 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — Anche se fu legata una cosa incorporale (p. e. un credito); in qualunque modo essa sia distrutta. ivi. — l. 21 § 1 *De liberat. leg.* — Anche quando fu lasciata una cosa altrui. ivi. — l. 22 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°, l. 114 § 19 *De leg. et fid.* 1.°

191. Se la cosa lasciata perì soltanto in parte, ed in parte rimane, il legato è valido per la parte rimanente. Tal sarebbe se fu legato un Omero, e il libro non è completo; se furono legate dieci anfore di vino della tal botte, e in quella havvene meno. ivi, 354. — l. 8 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 52

§ 2 *De leg. et fideic.* 3.° — Così se fu legato un gregge, a morì qualche capo vivente il testatore, ma fu sostituito qualche altro; od anche se fosse diminuito sì che ne restasse un solo bove *(bos)*: siccome se fosse legata una casa e questa rimanesse arsa, se ne vindicherebbe l'area. XXX a XXXII, 352. — l. 22 *De leg. et fideic.* 1.°

Similmente, se fu legata una compagnia di cantanti, o una *familia*, sono dovuti gl'individui che rimangono. ivi. — l. 79 *De leg. et fideic.* 3.°

192. Se la cosa perì tutta, il legato non è valido nemmeno in riguardo a ciò che restasse della cosa perita, qualora la rimanenza non possa più propriamente essere considerata come parte della cosa perita. Così se un bove lasciato in legato è morto, non è dovuta la pelle nè la carne. ivi. — l. 49 *De leg. et fideic.* 2.° — E se una nave fu lasciata, e venne distrutta, non sono dovuti nè i materiali nè la nave. ivi. — l. 88 § 2 *De leg. et fideic.* 3.°

193. Se la cosa legata perì per fatto o per colpa di chi la doveva dare, non si reputa estinto il legato. Così se l'erede cancellò la pittura e diede la tavola, sussiste l'azione Di testamento. ivi, 355. — l. 12 *De auro arg. leg.* — Così se l'erede uccise un animale lasciato in legato, è tenuto a dare non la carne o le altre parti, ma il valore che avrebbe l'animale se fosse vivo. ivi. — l. 53 § 5 *De leg. et fideic.* 1.° — Ed è tenuto l'erede per tal suo fatto anche se fece senza sapere. ivi. — l. 63 *De leg. et fid.* 2.° — Per altro se l'erede uccideva il servo lasciato in legato per un delitto meritevole di morte, non era tenuto all'azione Di testamento. ivi. — l. 53 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°

194. Se la cosa perì non per fatto ma per colpa dell'erede, egli è parimenti tenuto. ivi, 356. — d. l. 53 § 8. — La differenza è questa, che, se s'è fatto senza colpa, e la cosa sia smarrita, basterà che l'erede dia cauzione di farne ricerca; se c'è colpa, dovrà essere subito condannato. ivi. — *ib.* l. 47 § 4.

195. Se la cosa perì dopo la mora, l'erede è pur tenuto. ivi, 357. — *ib.* l. 39 § 1 q ipsius. — Per es. se dopo la mora un fondo fu inghiottito da una voragine: difatti il legatario avrebbe potuto venderlo, se l'avesse ricevuto. ivi. — *ib.* l. 47 § fin.

Così pure è tenuto l'erede se la cosa legata a cagione della sua mora non ha potuto esistere; il che ha luogo nel caso del legato di usufrutto. XXX a XXXII, 537. — l. 36 § 2 *De usufr. et quemadm.*; l. 6 *De usu et usufr. leg.*

196. Si considera che la cosa sia perita quando non esiste più nella sua specie, ed è passata in una specie diversa. ivi, 358. — l. 6 cum § 1 *De auro arg. leg.* — Per ciò se fu legata lana, non può ripetersi la veste fatta con quella. ivi. — l. 88 *De leg. et fideic.* 3.° — E se furono legati legnami *(materia)*, non può ripetersi la nave o l'armadio fatto con essi. ivi. — d. l. 88 § 1.

197. Ancorchè di regola il legato si estingua quando la cosa legata passa in altra specie, ciò non ha luogo se il legatario prova che il testatore volle che il legato sussistesse sempre e che fosse data la specie nella quale la cosa legata passò. ivi, 359. — l. 44 § 2 et 3 *De leg. et fid.* 1.°

198. Il legato non si estingue quando para piuttosto essere stata aggiunta qualche cosa alla specie legata di quello che essa sia passata in altra specie. Così se sopra un'area lasciata in legato fu fabbricata una casa, essa è dovuta al legatario. ivi, 360. — d. l. 44 § 4, et l. 88 § 3 *De leg.* 3.° — Allo incontro, benchè siasi detratta qualche cosa dalla specie legata, non per questo la cosa cessa di conservarsi nella sua specie, nè il legato si estingue: p. e. se uno legò un monile di trentaquattro pietre e poscia ne levò sei. ivi. — l. 32 § 8 et 9 *De auro arg. leg.* — Anzi se anche la specie legata fu tutta rifatta per parti, non si considera che sia perita. Così se fu legata una casa, e questa venne ricostruita sì che nulla più rimane dei primi materiali, il legato sussiste. ivi. — l. 65 § 2 *De leg. et fideic.* 1.° — Lo stesso dicasi di una nave. ivi. — *ib.* l. 24 § 4. — Semprechè sussista la medesima carena. ivi. — *ib.*

199. Il legato si estingue eziandio allorchè la cosa legata diventa tale che in quello stato non si avrebbe potuto legarla: p. e. se la cosa legata passa in proprietà del legatario; se cessa d'essere in commercio; se la fu unita ad una casa. ivi, 361. — *ib.* l. 35 et l. 41 § 15. — Semprechè la cosa abbia cessato d'essere in commercio senza fatto, colpa o mora dell'erede: che se ciò è accaduto per fatto suo, ancorchè senza colpa, sussista la obbligazione del legato; nè porta divario la ignoranza o la scienza. ivi, 362. — *ib.* l. 41

§ fin., l. 42, l. 43 cum § sed si, et l. 112 § 1 *De leg. et fideic.* — Eccettuasi il caso di un servo dato ad alcuno per fedecommesso nel tempo stesso che viene ordinato che gli si dia la libertà. XXX a XXXII, 362. — l. 40 cum § 1 ff. *De manum. testam.*

La cosa legata cessa d'essere in commercio pel fatto dell'erede eziandio allora quando egli rende religioso il luogo legato deponendovi un morto; e quindi in tal caso egli dee rimanere obbligato al legato. ivi, 363. — l. 66 § 4 *De leg. et fideic.* 2.° — Che se il deposto è il testatore medesimo, e l'erede non lo depose ivi per volontà di esso testatore ma di suo proprio arbitrio, egli dovrà pagare il prezzo del luogo, qualora nella eredità ci sia di che pagarlo. ivi. — l. 53 § 7 *De leg. et fideic.* 1.°

200. L'estinzione del legato della cosa principale porta l'estinzione del legato degli accessorj. ivi, 374. — l. 1 et 2 *De pecul. leg.* — Importa quindi moltissimo il sapere se le cose legate che rimangono, tenere si debbano come accessorie di quella che fu legata ed è estinta o tolta, o come cose principali. Nel primo caso non sono dovute, nel secondo il sono (V. Accessorio e Principale). Così se fu lasciata in legato una quadriga, ed uno dei cavalli morì di poi, il legato è estinto se il cavallo morto era quello che costituiva la quadriga. Ma se nel mezzo tempo il cavallo fu sostituito, la quadriga sarà del legatario. ivi. — l. 65 § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

201. Se fu lasciata in legato una madre co' suoi parti, questi si considerano non come un accessorio, ma come legati anch'essi in principalità. ivi, 375. — *ib.* ll. 62 et 63; l. 3 *De pecul. leg.* — Lo stesso dicasi rispetto a' vicarj. ivi. — *ib.* l. 4.

202. Ripudio dei Legati o dei Fedecommessi. — Se il legatario ha dichiarato di non volere che gli appartenga il legato a lui lasciato, sarà come non fosse stato fatto; sicchè se l'era un fondo legato, e questo doveva servitù ad un fondo del legatario, tali servitù non audranno confuse. ivi, 364. — *ib.* l. 38 § 1.

203. Il padrone può ripudiare il legato fatto al servo suo. Tuttavia se il padrone, anche dopo la scadenza del legato, lo avesse manumesso, egli non avrebbe estinto il legato col rinunciarvi, ed in tal caso lo stesso manumesso potrebbe accettarlo. ivi, 365. — l. 7 *De leg. et fid.* 1.°; l. 20 *De opt. leg.*

204. Il legato lasciato al figlio di famiglia non si estingue mediante il ripudio del padre, ma può in questo caso il figlio domandare il legato. XXX a XXXII, 366. — l. 26 Cod. *De fideic.*

205. Perchè il legato si estingua è necessario il ripudio della cosa identica che fu legata. ivi, 366. — l. 18 *De opt. leg.*

206. Se a me fu fatto un legato sotto condizione od a tempo *(ex die)*, prima dell'adempimento della condizione o della scadenza del tempo non posso ripudiare, perchè prima il legato non mi appartiene. ivi, 367. — l. 45 § 2 *De leg. et fideic.* 2.° — Ma essendo adempiuta la condizione o scaduto il tempo, possiamo ripudiare il legato e perderlo col ripudio fino a tanto che non lo abbiamo riconosciuto. ivi. — Non la è poi così alloraquando nell'intervallo il legatario è diventato incapace di ricevere la cosa legata, o questa perì. Quindi è che, siccome il tempo determinato per perdere una servitù prediale, p. e. di via, che fu legata ad un fondo, decorre dal giorno in cui il legato è scaduto anche senza saperlo; così, se tu hai venduto il fondo entro tal tempo prima di sapere che la servitù ti sia stata legata, essa sarà acquistata al compratore se ne ha usato dopo, poichè essa ha cominciato ad essere tua; e tu non hai più il diritto di ripudiarla, giacchè il fondo a te non appartiene. ivi. — l. 18 § 1 § quod si *Quemadm. serv. amitt.*

207. Il legatario non può, come l'erede, ripudiare in parte il legato. ivi, 368. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. *De leg.* § 12; l. 14 *De leg. et fid.* 2.° — Quindi se il legatario vuole che della cosa legata sia sua una parte, pur l'acquista tutta. ivi. — *ib.* l. 58.

Ma possono ripudiare in parte gli eredi del legatario; così può uno di essi acquistar la sua parte mentre l'altro ripudia la sua. ivi. — l. 38 *De leg. et fideic.* 1.° — E se fu legata una cosa ad un servo comune, può uno dei padroni accettare e l'altro ripudiare il legato. ivi. — *ib.* l. 81 § 1.

208. Se ti furono lasciati due legati, puoi ripudiar l'uno e accettar l'altro. ivi, 369. — l. 5 *De leg. et fideic.* 2.°

Ma se uno dei due legati ha qualche peso, e fu rifiutato, sarà altrimenti. Per es. ad uno fu fatto legato della somma di dieci e del servo Stico; ma con l'onere di manomettere Stico. Se ha luogo la Falcidia, ei detrarrà la quarta sì dell'uno che dell'altro legato; onde

ripudiando il servo non eviterà il carico della detrazione, ma il legatario lascerà due quarti sopra la somma legata. XXX a XXXII, 367. — d. l. 5 § 1; l. 22 ff. *De fideic. libert.*

209. Quando si reputa che il legato sia uno, e quando più? — Ogni volta che un legato contiene nominatamente più cose, sono più legati; ma il legato della suppellettile, dell'argenteria, del peculio o dell'instrumento non contiene che un legato solo. ivi, 370. — l. 2 *De leg. et fid.* 2.° — Lo stesso dicasi del legato di un gregge, e di quello del vestiario. ivi. — *ib.* l. 6.

210. Non v'è che un solo legato, benchè contenga più cose nominatamente espresse, se queste sono legate alternativamente e non copulativamente. E ciò s'intende che sia anche quando due cose sono lasciate sotto due condizioni contrarie; nulla montando che siano diverse le persone degli eredi e dei legatarj. ivi. — *ib.* l. 27. — Ma se ad uno fu legata la somma di dieci, e, se non vorrà la somma, Stico; i legati sono due, comechè il legatario debba contentarsi di uno. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

211. Si può ripudiare il legato anche tacitamente; p. e. quando uno acconsente alla alienazione della cosa a lui legata. ivi, 371. — *ib.* l. 88 § 14; l. 120 § 1 *De leg. et fid.* 1.° — Ma la presunzione risultante da tale consenso può essere distrutta dalle circostanze. Ecco un caso: Un testatore instituì eredi i suoi quattro figli in parti eguali, ed a ciascheduno di essi prelegò un fondo. I beni del testatore essendo tutti obbligati verso un creditore, i figli presero a mutuo delle somme e pagarono il creditore ereditario, obbligando i beni al mutuante, il quale, non essendo stato pagato, vendette i beni stessi ad uno degli eredi. Possedendoli questo *pro emptore*, i suoi fratelli e coeredi hanno ancora l'azione personale per ripetere il fedecommesso, ma esso non debb'essere restituito se prima non è pagato il debito al compratore coerede. ivi. — l. fin. § 4 *De leg. et fid.* 2.°

212. Se uno degli eredi comperò un fondo legato per fedecommesso, depositandone il prezzo per pagare i creditori ereditarj alla presenza e col consenso del fedecommessario (il quale per altro non aveva intenzione di ripudiare il fedecommesso), esso fedecommessario non può domandare che il prezzo del fondo. Così opina Giuliano: ma secondo Marcello, può l'erede, se vuole, restituire piuttosto il fondo. XXX a XXXII, 371. — l. 92 *De leg. et fid.* 1.°

213. Non si deduce il consenso del legatario all'alienazione della cosa legata dall'esserne stato testimonio soltanto. ivi, 372. — l. 34 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

214. Dal fatto del legatario non si deduce la sua volontà di ripudiare, se egli non sapeva ancora che a lui fosse stato legato. ivi, 373. — *ib.* l. 79; l. 101 *De leg. et fideic.* 1.°

215. Alloraquando il legato od il fedecommesso si estinse, o fu in origine inutilmente lasciato, vi sono tre ordini di persone, alle quali può andare la cosa legata: 1.° i sostituiti, il cui diritto prevale al diritto d'accrescimento concesso ai legatarj congiunti ed al diritto del fisco in forza delle leggi caducarie; 2.° i congiunti, a' quali, in mancanza di sostituiti o in caso di ripudio da parte di questi, ritorna il legato od il fedecommesso rimasto così inefficace; sebbene, questo diritto di accrescimento non avea sempre luogo, dipendendo dal genere del legato e dalla maniera con la quale i legatarj od i fedecommessarj erano congiunti; come altresì, quanto al fisco, dipendeva dalla maniera colla quale il legato od il fedecommesso era estinto o si trovava in origine inutile, giacchè quando esso diventava caduco, il diritto del fisco escludeva i congiunti ed il diritto di accrescimento (V. Congiunzione): 3.° l'erede gravato del legato o del fedecommesso, il quale non era chiamato a profittare se non in quanto il legatario od il fedecommessario ne fosse decaduto, e non ci avesse nè congiunti nè sostituiti; semprechè non si facesse luogo al fisco in forza delle leggi caducarie. ivi, 375.

216. In qualunque maniera il legatario od il fedecommessario non abbia potuto o voluto profittare del legato, è ammesso il di lui sostituito. Nè importa che la sostituzione sia espressa o si desuma da alcune parole del testamento: per es. si lega utilmente dicendo *Lego il fondo a Lucio ed a Tizio* o a chi di essi *sopravviverà*. Se amendue sono viventi, il fondo è dovuto ad amendue: se uno è morto, il fondo è dovuto all'altro. ivi, 376. — l. 81 § 8 *De leg. et fid.* 1.°

217. In caso che il legatario od il fedecommessario che non acquista il legato, non abbia nè sostituito nè congiunti, la cosa rimaneva presso l'erede incaricato di darla, in

qualunque maniera fosse estinto il legato, sia che fosse stato annullato prima o dopo la morte del testatore, sia che fosse stato ripudiato, sia che fosse stato nullo in origine. Così era per l'antico Gius; ma pel gius delle Pandette risguardante le leggi caducarie, la cosa legata viene confiscata, o rimane presso l'erede gravato, secondo i varj casi per cui il legato non viene acquistato dal legatario. XXX a XXXII, 377. — Ma trattandosi di servitù c'era un gius particolare in tal proposito; p. e. nell'usufrutto si osserva che, in qualunque maniera il legato di esso venga a mancare tanto pel gius antico quanto dopo le leggi caducarie, sempre si consolida con la proprietà, e non passa nè al fisco nè all'erede gravato se la proprietà è presso altri. ivi. — l. 33 *De usufr. et quemadm.* — Lo stesso dicasi dell'uso, e delle servitù prediali; per es. se io legai a Tizio proprietario di un fondo vicino il diritto di passaggio pel mio fondo, certamente se egli muore prima di me il legato non sarà nel caso di caducità, perchè il diritto di passaggio legato a Tizio non può essere devoluto al fisco, non potendo esso appartenere se non a chi ha un fondo vicino. Non passerà nemmeno all'erede com'erede ma come possessore del fondo sopra il quale la servitù fu legata. Lo stesso dicasi di qualunque altra servitù. ivi, *nelle note.*

218. Per conoscere quando il legato inefficace vada a profitto del fisco e quando a profitto dell'erede, vuolsi por mente alle diverse cause per le quali l'ultima volontà diventa inefficace. Esse sono quattro: di tre si tratta negli articoli CADUCITÀ, COSE *riputate non scritte*, e INDEGNITÀ. — Rimane la quarta, cioè quando il legatario ripudia il legato a lui deferito ma non ancora da lui acquistato, quando lo abbandona, o muore prima di averlo accettato. — Difatti, la parte di eredità deferita all'erede e da lui ripudiata, ed il legato ripudiato dal legatario dopo la scadenza, non possono riporsi nel novero delle cose *caduche*, non potendosi riputare che l'erede od il legatario sia *decaduto* da quella cosa che, se avesse voluto, avrebbe potuto acquistare. Quindi queste cose debbono rimanere presso l'erede. ivi, 404. — l. 36 ff. *Ad leg. Aquil.*; l. 2 § 8 *De bon. poss. sec. tab.* — Tuttavia vi sono alcuni giureconsulti i quali pretendono che il fisco vindicasse il legato ripudiato, e la parte di eredità deferita all'erede che morì prima di averla acquistata mediante l'adizione. Einoeccio opina così; ma forse i testi favorevoli a tale opinione (*Fragm.* Ulp. tit. 1 § 21 et tit. 24 § 12. — XXX a XXXII, 414; ai quali si può aggiugnere la l. 31 ff. *De testam. milit.* — ivi, 430) non sono applicabili che a certi casi ne' quali aveano luogo benissimo le leggi caducarie. ivi.

219. Le leggi caducarie non erano applicabili a que' fedecommessi de' quali non l'erede ma un altro era gravato verso un incapace; perchè queste leggi non tolgono ad altri che all'erede. Pertanto questi fedecommessi passano ordinariamente non all'erede ma a colui ch'era gravato di prestarli. ivi, 405. — l. 17 et l. 38 § 6 *De leg. et fideic.* 3.°; l. 60 *De leg. et fid.* 2.°

220. Vi è un caso in cui il fedecommesso, non essendo acquistato al fedecommessario, sta a profitto piuttosto dell'erede che di colui che ne fu gravato. Questo caso occorre quando il testatore revocò il fedecommesso; perchè naturalmente si presume ch'egli lo abbia revocato in favore dell'erede. ivi, 406. — l. 31 § 1 *De adim. leg.*

221. I legati ed i fedecommessi ne' quali si lascia qualche cosa a quella fra più persone *Che l'erede sceglierà*, sono validi. ivi, 431. — l. 7 (al. 8) *De reb. dub.*

Tali legati o fedecommessi sono di tre specie; I.° quelli lasciati semplicemente. Ora, se uno legò dicendo: *Ti prego di restituire* A CHI DI LORO VORRAI, se l'erede fiduciario non fece la scelta di quello al quale voleva restituire, il legato è dovuto a tutti. ivi, 432. — l. 21 § 1 *De statulib.*; l. 17 § 1, l. 24 et l. 25 *De leg. et fid.* 2.°

222. — II.° Se fu legato *a quella fra più persone che l'erede sceglierà*, non semplicemente, ma quando egli morrà; il legato non iscaderà prima della morte dell'erede; e se sarà morto senz'avere scelto nessuno, il legato sarà dovuto a tutti quelli che saranno allora superstiti. ivi, 433. — l. 67 § 7 *De leg. et fid.* 2.° — E bisogna aspettare la morte dell'erede anche quando egli fosse stato deportato. ivi. — *ib.* l. 77 § 4; l. 17 § 6 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

223. Se l'erede prima di morire scelse alcuno, il legato scade per quello solo che fu scelto. ivi, 434. — l. 67 § 2 *De leg. et fid.* 2.° — Ma il fedecommesso non iscade, per quello che fu scelto, prima della morte dell'erede. ivi. — *ib.* l. 77 § 10.

224. L'erede gravato di un tale fedecommesso si reputa che abbia fatto la scelta di qualcheduno della famiglia quando lo instituì suo erede, purchè non abbia legato la cosa ad un estraneo. E di vero, quando l'erede il quale p. e. fu incaricato di restituire un fondo a quelli della famiglia ch'egli vorrà, muore dopo di aver fatto testamento; se, instituitone erede uno della famiglia, legò quel fondo ad un estraneo, il fedecommesso in forza di quel testamento verrà domandato egualmente come se nessuno della famiglia fosse diventato erede dell'erede. XXX a XXXII, 434. — l. 67 § 3 *De leg. et fideic.* — Che se all'estraneo fu legata non tutta la cosa ma una parte soltanto, per questa parte quelli della famiglia instituiti domanderanno le loro porzioni virili, ammessa la computazione delle porzioni virili anche per gli eredi, i quali come facenti parte della famiglia debbono essere ammessi con gli altri. ivi. — d. l. 67 § 4.

225. — III.° Quando la madre dee prestare il fedecommesso ai figli *Secondo i loro meriti*. Pare in tal caso che il fedecommesso sia a favore di tutti i figli, quantunque tutti non siano egualmente meritevoli. Se pertanto la madre non fa la scelta, basterà che non l'abbiano offesa. Se poi ella fece la scelta, gli scelti vanno preferiti, purchè fossero i soli meritevoli. ivi, 435. — *ib.* l. 77 § 25.

226. Nelle sopraddette tre specie di legato colui che fu scelto non si reputa che abbia ricevuto dall'erede che lo scelse, ma dal testatore. — *Corollario* 1.° Se l'erede gravato di un fedecommesso a quello ch'ei sceglierà in famiglia quando morrà, ha fatto sua scelta, allo scelto egli lega inutilmente per suo testamento ciò che quegli, dopo scelto, può domandare in forza del primo testamento. Difatti, o l'erede cangia di volontà o no: se non cangia, lo scelto sarà legatario in forza del primo testamento, e quindi creditore della cosa legata: se cangia volontà, il già scelto non potrà domandare nè in forza del primo testamento per non essere più egli lo scelto, nè in forza del secondo testamento, perchè la cosa legata con questo non sussiste più attesa la seconda scelta. ivi, 436. — *ib.* l. 67.

Corollario 2.° Se v'è luogo alla Falcidia, in tutto si osserverà come se il fedecommesso fosse stato lasciato nominatamente col primo testamento a quello che poscia fu scelto. ivi. — d. l. 67 § 1.

Corollario 3.° Anche se l'erede lasciò ad uno della famiglia e gli fedecommise di restituire il fondo ad un estraneo, questo fedecommesso può essere da lui domandato allora soltanto quando gli fu inoltre lasciato tanto quanto è il prezzo del fondo. XXX a XXXII, 436. — d. l. 67 § 5 *De leg. et fid.* — Quindi tale fedecommesso differisce da quello che s'induce dalla proibizione di alienare. ivi. — *ib.* et § 6.

227. — Un'altra specie di fedecommesso è quello che si deduce dalla *proibizione di alienare*. Ora se tale disposizione fu fatta dal testatore senza esprimere la causa per la quale volle fare la proibizione, essa è nulla come se fosse un nudo precetto; qualora non appaja chiaramente in favore di chi fu fatta: ma se il testatore, per provedere ai figli od ai posteri od ai liberti od agli eredi o ad altre persone, avesse manifestato questa sua volontà, essa dovrebb'essere osservata. ivi, 437. — l. 114 § 14 *De leg. et fid.* 1.° — Da ciò è evidente che la proibizione d'alienare, quando non contiene se non un semplice ordine, è nulla. ivi, 438. — l. 38 § 4 et l. 73 *De leg. et fid.* 3.° — Così se un testatore disse: « Raccomando a mia figlia il cui bene » mi sta sommamente a cuore, di non far te» stamento finchè avrà figli perchè così po» trà vivere senza pericolo »; da questa disposizione non si può dedurre ch'egli abbia voluto lasciare un'eredità fedecommessaria alla sorella coerede, perchè proibendo alla figlia che faccia testamento non intese d'impedirle ch'ella testi de' proprj beni, ma solamente volle darle un consiglio. ivi. — l. 77 § 24 *De leg. et fid.* 2.°

E se anche il testatore designò a chi voleva provedere con tale proibizione, tuttavia, esaminando le sole parole, siffatta proibizione d'alienare non contiene un fedecommesso; bene il si desume dalla presunta volontà del testatore. ivi, 439. — l. 38 § 7 *De leg. et fideic.* 3.°

228. Importa divario se all'erede fu vietato semplicemente l'alienare, o se l'alienare finchè vive. Nel primo caso, non solamente l'alienazione fatta *inter vivos*, ma eziandio l'alienazione fatta col testamento dà luogo al fedecommesso. ivi, 440. — l. 114 § 15 *De leg. et fid.* 1.° — Nel secondo caso, le sole alienazioni *inter vivos* danno luogo al fedecommesso. ivi. — l. 38 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

Nell'uno e nell'altro caso poi non ha luo-

go il fedecommesso se la cosa passa ab intestato all'erede di colui il quale è gravato di tale fedecommesso, benchè questo erede sia estraneo al testatore. XXX a XXXII, 441. — l. 77 § 28 *De leg. et fideic.* 2.°

Così pure in ambi i casi il fedecommesso non ha luogo quando l'alienazione è necessaria; come sarebbe quella che si fa in forza di un patto di pegno costituito dal defunto. ivi, 442. — *ib.* l. 78 § fin.; l. 114 § 14 § sed haec *De leg. et fid.* 1.° — Similmente, non dà luogo al fedecommesso nemmeno quella oppignorazione che si fa per pagare i creditori del defunto. ivi. — l. 38 *De leg. et fid.* 3.°

Ma se le cose soggette a questo fedecommesso sono vendute da' creditori d'esso l'erede, questa alienazione, perchè dipende dal fatto dell'erede, dà luogo al fedecommesso, in modo però che il fedecommesso non ha subito luogo, come avrebbe se l'alienazione fosse stata fatta volontariamente, ma allora soltanto che l'erede venisse a morire. ivi. — l. 69 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

229. Se sono vietate dal testatore alcune date specie di alienazione, queste solamente e non le altre danno luogo al fedecommesso. ivi, 443. — l. 4 Cod. *De fideic.*

230. Quando a più eredi fu fatta la proibizione di alienare le loro parti fuori della famiglia; se alcuni di essi comperarono le parti de' coeredi, e le alienarono fuori di famiglia, l'alienazione di quelle parti non dà luogo al fedecommesso. ivi, 444. — l. 38 § 5 *De leg. et fid.* 3.° — È poi manifesto che l'alienazione de' frutti non dee certamente dar luogo al fedecommesso. ivi. — l. 88 § 15 *De leg. et fid.* 2.°

231. Colui al quale è vietato l'alienare fuori di famiglia può lasciare a chiunque della famiglia a suo piacere; ed il fedecommesso non iscade se non dal giorno in cui il gravato alienò ad un estraneo. Ma anche se tutti i figli del gravato furono instituiti eredi in parti ineguali, gl'instituiti nella parte minore non possono domandare il fedecommesso per avere in esso le porzioni virili e non le ereditarie; giacchè, quantunque egli avesse lasciato ad uno solo, avrebbe sempre lasciato nella famiglia. ivi, 445. — l. 114 § 17 *De leg. et fid.* 1.° — Parimenti se non avesse instituito che un solo erede senza far legati, i diseredati, fino a tanto che la cosa si conserva nella famiglia, nulla possono domandare. ivi. — d. l. 114 § 18.

232. Avendo effetto il fedecommesso, tutti quelli che allora esistono nella famiglia, o che portano quel nome, sono ammessi. XXX a XXXII, 446. — l. 94 *De leg. et fid.* 3.° — E basta che allora esistesse un qualche individuo della famiglia; laonde, benchè egli fosse morto prima di avere acquistato le cose lasciate col fedecommesso, nondimeno le trasmette agli eredi, ancorchè siano estranei al testatore. ivi. — l. 78 § 3 *De leg. et fid.* 2.°

233. Venendo ammessi al fedecommesso tutti quelli della famiglia ch'esistono, ognuno debb'esservi ammesso nel suo ordine; semprechè non avesse il testatore dichiarato specialmente che fossero ammessi i più prossimi insieme coi più remoti. ivi, 447. — *ib.* l. 32 § fin. et l. 69 § 3.

234. Si considerano *della famiglia*, e sono ammessi a questo fedecommesso, prima i figli *(liberi)*, poscia gli agnati. ivi, 448. — Anche gli emancipati. ivi. — d. l. 69 § 4. — E i diseredati. ivi. — l. 114 § 16 *De leg. et fideic.* 1.°

In mancanza dei figli *(liberi)* e degli agnati sono ammessi i liberti del testatore; anche quelli ai quali gli eredi estranei restituirono la libertà fedecommessa. ivi. — l. 77 § 11 *De leg. et fideic.* 2.° — Ma non i liberti dei liberti. ivi. — l. 38 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

Secondo una costituzione di Giustiniano, il genero e la nuora in mancanza di prossimi parenti vengono ammessi al fedecommesso lasciato, se per la morte del figlio o della figlia rimase sciolto il matrimonio. ivi. — l. fin. Cod. *De verb. et rer. signif.*

235. Da questo fedecommesso vengono esclusi coloro i quali, essendo stato ad essi proibito lo alienare, non obbedirono alla volontà del testatore. ivi, 449. — l. 77 § 27 *De leg. et fid.* 2.°

236. Dalla proibizione di lasciare a certe persone s'induce il fedecommesso, perchè il testatore indichi a quali persone egli vuole che si lasci; ed in tal caso queste si considerano chiamate al fedecommesso, sotto la condizione che sia stato lasciato alle persone vietate. E questa condizione s'intende adempiuta anche se a quelle fu lasciato ab intestato. ivi, 450. — *ib.* l. 88 § 16.

237. Avvi una specie di ultima volontà colla quale si lascia a titolo di legato *una parte della eredità o dei beni*: il legatario

di tale specie chiamasi *parziario*, e il legato *partizione*: nel qual legato se non è aggiunta la porzione, intendesi la metà. XXX a XXXII, 451: — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 25; l. 164 § 1 *De verb. signif.*

238. Come si può legare una porzione della eredità, così si può legare anche una porzione dei beni. Ora, in tal caso si lascia scegliere all'erede se vuole piuttosto dare le parti delle cose o il loro valore. Tal facoltà s'intende data per le cose divisibili senza pregiudizio: se sono per natura indivisibili, o non divisibili senza danno, l'erede debbe assolutamente il valore. ivi, 452. — l. 26 § fin. *De leg. et fideic.* 1.° — Del resto può l'erede al legatario dare la parte lasciatagli in poche cose od anche in una sola, purchè il legatario acconsenta o il giudice stimi; affinchè non sia il legatario in necessità di vindicare la sua porzione in ogni cosa. ivi. — *ib.* l. 27.

239. Dall'uno e dall'altro legato sono eccettuate alcune cose per le quali nè pel loro valore il legatario parziario non ha nessuna parte: vale a dire, quelle cose ch'egli sottrasse. ivi, 453. — l. 5 Cod. *De legatis.*

240. Il legato di una parte della eredità non comprende di regola i frutti della cosa legata, qualora non vi sia mora. Si dee dire lo stesso in riguardo al legato dei beni. ivi. — l. 23 *De leg. et fideic.* 1.° — Tuttavia passa qualche differenza. Così se io legai una certa parte di eredità, non si detraggono nè i prezzi dei servi manomessi nè le spese funerarie. Invece nel legato *dei miei beni esistenti alla morte mia* si debbono detrarre la dote ed i prezzi dei servi manomessi. ivi, 454. — l. 8 § fin. et l. 9 *De leg. et fideic.* 2.

241. Siccome nel legato di una parte della eredità non si detraevano i pesi ereditarj, così si veniva in soccorso dell'erede mediante le stipulazioni *della parte e per la parte*, per la compartecipazione del lucro e del danno. ivi, 455. — Ulp. *Fragm.* tit. 25 § 14. — Perciò il legatario così stipulava dall'erede: *Prometti tu di darmi la parte di tutta la pecunia che dalla eredità ti sarà per pervenire?* ovvero *tutta la pecunia che avrai avuto da quella eredità?* e l'erede prometteva al legatario di prestargli in ragione della sua parte tutto ciò che avesse conseguito mediante le azioni ereditarie, le quali com'erede rimanevano interamente presso di lui. ivi.

In questa stipulazione le parole *avere e pervenire* si debbono intendere con effetto. XXX a XXXII, 455. — l. 164 § 2 *De verb. signif.* — Adunque p. e. se l'erede avesse avuto bisogno d'impiegare il danaro per pagare i creditori ereditarj, non si considera che a lui sia pervenuto quel danaro. Reciprocamente l'erede stipulava dal legatario parziario *che sarà restituito quanto l'erede avrà pagato a titolo di debiti ereditarj*; vale a dire, che il legatario per la sua parte rifonderà ciò che l'erede dovrà spendere per causa dell'eredità. ivi.

Giustiniano abrogò queste stipulazioni, ed in altro modo provide all'erede. V. Trebelliano *(Senatoconsulto)*. ivi.

242. Un'altra specie di legato o di fedecommesso è questo per cui alcuno lascia *l'eredità di un altro acquistata a sè o ad un altro*. Questo ha ciò di particolare, che, rispetto alla cosa lasciata, comprende l'universalità della cosa; ma in riguardo alla persona del testatore è un legato di una cosa particolare. — Tale è il caso di uno che, divenuto erede di sua moglie così dispose in testamento: « Voglio che mia figlia percepi» sca ed abbia i beni di sua madre. » — Ora, non sembrano qui, lasciati alla figlia i frutti dei beni materni che il padre percepì fino alla sua morte, e non tenne separatamente ma consumò o convertì nel suo patrimonio. ivi, 456. — l. 97 § 9 *De leg. et fideic.* 2.°

243. Fu fatto un legato in questi termini: « Il mio erede dia a Seja tutta quella som» ma che a me pervenne dalla eredità di » Tisio: » Sebbene opina che questo legato comprenda ciò che il testatore ha indicato nei suoi registri di avere ricevuto da quella eredità; e sostiene poi che il legatario non è tenuto di dar cauzione all'erede in riguardo alle condanne, alle quali l'erede potesse in appresso andare soggetto a cagione della eredità. Giavoleno e Servio opinano all'opposito perchè non si può considerare come pervenuto all'erede ciò ch'egli dovrà pagare a cagione della eredità. ivi. — l. 29 § 2 *De leg. et fideic.* 3.°

244. Questo legato debb'essere diminuito dei debiti che rimangano non già, di quelli che il testatore pagò coi frutti ricavati dai beni. ivi. — l. 88 § 2 *De leg. et fid.* 2.° — Così se io *lego a Lucio Sempronio tutta l'eredità di Pubblio Mevio*, Sempronio assu-

merà quei soli pesi che stavano sopra l'eredità Meviana e che continuavano ad esistere fino alla morte di quello che diventò erede di Mevio; come reciprocamente si presteranno a Sempronio quelle azioni che potevano essere prestate nel medesimo tempo. XXX a XXXII, 456. — l. 76 § 1 *De leg. et fid.* 2.°

245. Qualche volta il fedecommesso col quale uno lascia l'eredità di un altro che gli è acquistata, non è lasciato semplicemente, ma è limitato a quei beni che da quella eredità rimasero, od anche a quelli soltanto che si conservarono indivisi. Tale è il caso che un testatore avesse fedecommesso così: « Voglio » che si dia ai miei fratelli e tuoi zii materni tutto ciò che de' beni materni mi rimane nella Panfilia nella Licia od in altre parti; affinchè tu non abbi mai controversia seco loro. « Tutti i corpi della eredità materna che rimasero nel medesimo stato di dominio fanno parte del fedecommesso: quindi le somme percette da quelle facoltà e convertite nel proprio patrimonio, come pure le cose diventate proprie per diritto di divisione, non saranno prestate; giacchè il testatore si propose di allontanare fra parenti la occasione di discordia che la comunione suole sovente suscitare. ivi, 457. — *ib.* l. 77 § 20.

246. Rispetto a quel fedecommesso col quale il testatore m'incarica di sostituire ciò che resterà dalla eredità di un altro, vuolsi osservare che, se mi venne ordinato di pagare i debiti di quella eredità colle sue rendite, questa clausola non si debbe intendere in modo che, se non bastano, io debba supplirvi. ivi. — l. 34 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

247. Un testatore può lasciare non solamente l'altrui eredità da esso acquistata, ma ben anche quella acquistata da un altro; sicchè il fedecommesso che ti ordina *di restituire l'eredità di Tizio* è valido se tu fosti instituito erede di Tizio. ivi, 458. — l. 17 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.*

248. Vi sono certi legati di cose singole che sembrano principalmente consistere in un diritto: tali sono quelli di un *Chirografo*, di un *Credito*, di *Reliquati*, del *Kalendario*, della *Mensa* (o sia, di un banco), di una *Conduzione*, di una *Tessera*. V. tutte queste voci.

249. — Il legato *delle cose destinate ad uso della moglie* è generale, e comprende tanto le vesti quanto l'argenteria, l'oro, gli ornamenti e le altre cose che si destinano per l'uso della moglie. XXX a XXXII, 468. — l. 45 *De leg. et fideic.* 3.° — Anche servi, p. e. i lettighieri che portavano la sola moglie *(matremfamilias)*, i giumenti, la lettica, la sella, i muli, ed altra gente di servizio, come sarebbero le ragazze pettinatrici. ivi. — *ib.* l. 49; l. 13 *De auro arg. leg.*

250. Dicendosi *le cose destinate per la moglie* s'intendono quelle che furono comperate piuttosto per lei che per l'uso comune e promiscuo. ivi, 469. — l. 45 *De leg. et fideic.* 3.° — Nè importa che il testatore le abbia comperate prima o dopo il matrimonio; o che abbia assegnato alla moglie qualche cosa ch'egli era solito di adoperare; purchè sia stata propriamente attribuita agli usi della moglie. ivi. — *ib.* — Quindi anche se qualche cosa è d'uso promiscuo, ma il testatore era solito di torle quasi a prestito da lei per usarne, si reputeranno comperate per lei. ivi. — *ib.* l. 49 § 2. — Non si reputeranno tali le cose di uso comune. ivi. — l. 35 *De leg. et fideic.* 2.°

Nemmeno importa il sapere da chi quelle cose siano state acquistate; imperciocchè anche le cose stimate, che il marito ha ricevuto in dote, sono contenute in questo legato, qualora egli le avesse destinate all'uso personale della moglie. ivi, 470. — l. 78 § 5 *De leg. et fideic.* 3.°

Nemmeno si bada se le cose per loro natura siano atte agli usi muliebri o no, ma soltanto se realmente a tali usi sieno state destinate, ancorchè fossero da uomo. ivi. — *ib.* l. 49 § 1.

Basta inoltre che sieno state acquistate colla intenzione che servissero agli usi della moglie, benchè essa non siasene ancora servita, ed anzi quantunque non siano state ancora portate in casa. ivi. — *ib.* l. 58.

251. — Al legato *delle cose destinate per la moglie* è affine quello *delle cose comperate per la moglie* semplicemente. La differenza è questa, che il primo comprende in generale tutte ciò che fu destinato all'uso della moglie, laddove il secondo contiene soltanto quelle che furono comperate dal marito e da lui date alla moglie, e quindi questo secondo legato non abbraccerà le cose legate che il marito destinò alla moglie avendole acquistate per altro oggetto. ivi, 471. — *ib.* l. 49 § 3. — Per lo contrario, nel legato del-

le cose che furono destinate all'uso della moglie, se il marito comperò qualche cosa prima del matrimonio, ed indi la diede alla moglie affinchè se ne servisse, è lo stesso come se le avesse comperate dopo: in esso legato dunque si comprendono non soltanto le cose che furono *comperate* per lei, ma eziandio quelle che furono per lei trattenute, e però quelle altresì che furono della prima moglie, della figlia, della nuora o della suocera. XXX a XXXII, 471. — l. 47 *De leg. et fideicomm.* 3.°

Insomma, tutto ciò ch'è *comperato*, è *destinato*; ma non tutto ciò ch'è *destinato*, è *comperato*. Per es. se uno avesse comperato una cosa per la prima moglie ed indi l'avesse data alla seconda, quella cosa è certamente destinata, ma non comperata per la seconda moglie. Laonde, benchè il marito non l'abbia compererata per la seconda moglie, tuttavia, consegnando a lei ciò che aveva la prima, si considera che l'abbia destinato per la seconda. Difatti le cose destinate alla seconda moglie, benchè a lei non assegnate, pur si comprendono nel legato; ma quelle che furono destinate alla prima sono dovute alla seconda qualora a lei siano state assegnate; perchè al tempo in cui furono comperate per la prima moglie non si reputa che il marito pensasse alla seconda. ivi. — d. l. 47 § 1.

252. Nell'uno e nell'altro legato sono comprese anche quelle cose che il marito aveva dato ordine di comperare, o che comperò, sens'averle ancora assegnate alla moglie; ma che avrebbe a lei consegnato se fosse rimasto in vita. ivi, 472. — *ib.* l. 49 § 3. — All'opposito non saranno comprese nè nell'uno nè nell'altro legato quelle cose che furono alla moglie assegnate, qualora si provi che il marito abbia in appresso cangiato volontà. ivi. — *ib.* l. 48. — Per altro non si reputa che la cosa sia tolta e che cessi d'essere compresa nel legato, per ciò che fu ridotta alla prima materia rozza, purchè il marito la ritenesse ad uso della moglie. ivi. — *ib.* l. 49 § 5.

253. Per la validità del legato è necessario che la legataria non abbia cessato di essere moglie al tempo della morte del testatore. ivi. — d. l. 49 § 6. — Sennonchè, potrebbe il marito aver avuto intenzione di non togliere il legato nemmeno alla moglie ripudiata. ivi. — l. 3 *De auro arg. leg.*

254. Non si possono riputare comperate o destinate per la moglie quelle cose che furono acquistate dopo lo scioglimento del matrimonio. XXX a XXXII, 472. — l. 2 *De auro arg. leg.*

255. In questa specie di legato bisogna distinguere se fu legato semplicemente alla moglie ciò *che fu acquistato* o *destinato per lei*, e allora il legato è generale (V. sopra); o se il testatore aggiunse queste parole al legato di un corpo certo, di una cosa determinata; p. e. se disse *quella veste di porpora che fu acquistata o destinata per lei*: allora il legato è speciale, e sarà assolutamente valido anche se la veste non fu comperata nè destinata nè assegnata per uso di lei. ivi, 473. — *ib.* l. 10.

Inoltre importa di osservare se le cose acquistate per la moglie siano state legate semplicemente, o se queste parole siano state aggiunte al legato di un genere; imperciocchè se la cosa legata serve indistintamente all'uso della moglie e di altre persone, nel primo caso nulla sarà dovuto (V. sopra), ma nel secondo caso si dovrà dare almeno la quantità che si giudicherà necessaria all'uso della moglie. ivi. — l. 60 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

256. Quando il testatore alla sua disposizione testamentaria aggiunse queste parole *le cose che furono acquistate per lei*, è da por mente se abbia o no adoperato la particella congiuntiva. Difatti se v'è la particella, il legato precedente è accresciuto; se non v'è, lo diminuisce. ivi, 474. — *ib.* l. 46.

257. — Un testatore può fare a suo figlio ed a sua figlia legato *delle cose destinate per essi*; e così pure al servo ed alla serva; ed in questo legato sono contenute le cose ad essi destinate ed assegnate. ivi, 475. — *ib.* l. 49 § fin.

Per lo più simili legati solevansi fare alla concubina; ma non importa se a lei od alla moglie sia fatto, perchè tra loro altra differenza non v'ha se non quella della dignità. ivi. — d. l. 49 § 4.

Insomma, ciò che fu detto qui sopra circa tali legati lasciati alla moglie, è applicabile anche quando sono lasciati a siffatte persone. ivi. — *ib.* l. 29.

258. — Avvi pure il legato *delle cose destinate agli usi del testatore*. — Ora se uno legò l'argenteria o il vestiario o la suppellettile destinata per suo uso, deesi intendere di tali cose quelle soltanto ch'egli teneva per gli

usi cotidiani della vita, non quelle che adoperava di rado e soleva prestare in occasione di giuochi od altre festività (*apparationes*). XXX a XXXII, 476. — l. 20 *De auro arg. leg.* — Specialmente poi non si reputano comprese in tal legato quelle cose che furono acquistate dopo la morte del testatore. ivi. — *ib.* l. 5.

259. — Un testatore disse: « I miei figli e » le mie figlie dimoreranno dove vorrà la ma» dre loro era; ed il mio erede sia condannato » a dare annualmente a ciascuno dei detti figli » ed a ciascuna delle dette figlie dieci aurei » pel vitto. » Se i tutori ricusano di dare questa somma a colui presso il quale dimorano quei figli e quelle figlie, questi non può domandar nulla in forza del testamento, uopo essendo che i tutori sappiano qual è l'intenzione del testatore, affinchè possano dare il danaro senza pericolo. Difatti, nei testamenti si trovano scritte certe disposizioni (come questa) che si riferiscono soltanto all'autorità dello scrivente, e non producono obbligazione: tal sarebbe la disposizione con la quale io ti avessi instituito solo erede e ti avessi ordinato d'erigere un monumento con una data somma di danaro; tu non saresti obbligato, ma potrai, se vorrai, eseguire la mia volontà per conservare l'autorità di me testatore. Sarebbe altrimenti se ti avessi dato un coerede facendo la medesima disposizione; poichè o avrei condannato te solo ad erigere il monumento, e l'erede potrebbe esercitare contra di te l'azione *Familiae erciscundae* per costringerti ad erigere il monumento, avendovi interesse egli stesso; o vi avreste incaricati entrambi, ed entrambi avreste reciprocamente l'azione. — All'autorità dello scrivente si riferisce altresì quella disposizione con la quale fosse ordinato di porre le imagini del defunto nel municipio; giacchè se il testatore l'ordinò per onore suo proprio e non per onore del municipio, a niuno compete azione per tal titolo. — Epperò, tornando al primo caso in cui disse il testatore: *I miei figli dimoreranno ove la madre loro vorrà*; tale disposizione non produrrà obbligazione, ma servirà soltanto a mantenere l'autorità del defunto il fare che siano dov'egli ordinò. Nè sempre giova di osservare tale sua volontà; come sarebbe se il pretore spesse non convenire al pupillo il dimorare nel luogo ordinato dal testatore, a cagione di qualche difetto dai testatore ignorato nelle persone presso le quali voleva che il pupillo dimorasse. Quanto poi alla disposizione della somma annuale pel vitto, questa sarà valida, dovendosi riputarla fatta a favore dei figli anzichè a pro dell'educatore. In somma, in tutti i casi ne' quali v'è solamente l'autorità del testatore, le sue disposizioni non si debbono nè affatto trascurare nè affatto osservare, ma coll'intervento del giudice, purchè non siano illecite, debbono ottenere loro effetto. XXX a XXXII, Append. 1. — l. 7 *De annuis legatis.*

260. Benchè le cose delle quali il testatore comandò l'esecuzione all'erede nominato per tutto l'asse, e che risguardano soltanto l'onore della memoria del defunto, senza interessare veruno, non producessero obbligazione, vale a dire, verun'azione ordinaria; tuttavia l'erede non poteva impunemente trascurarle. Imperciocchè se l'erede non obbediva alla volontà del testatore, il fisco lo sottoponeva alla multa che i testatori erano soliti statuire contra gli eredi che non obbedissero all'ultima volontà; ed anche se il testatore non aveva determinato veruna multa, l'erede veniva costretto in altro modo ad eseguire la volontà del defunto. Quindi p. e. gli eredi venivano costretti dall'autorità del principe e del pontefice ad eseguire quella specie di ultima volontà con cui il testatore ordinava loro d'innalzargli un monumento. Anzi il fisco toglieva la eredità come indegno a quell'erede che non avesse obbedito alla volontà del defunto; il che fu poi vietato da Alessandro (V. INDEGNITÀ). ivi, 2.

261. Gli eredi erano talmente tenuti ad eseguire tali ultime volontà dei defunti che, sebbene fosse impossibile eseguirle precisamente nel modo prescritto, essi dovevano farlo in modo equivalente ed approssimativo; e soltanto allora l'erede veniva dispensato dalla multa. ivi, 3. — ll. 6 et 27 *De cond. et dem.*

262. Non osservansi punto le ultime volontà dei defunti quando sono affatto inette; come sarebbe se uno volesse essere sepolto con vesti preziose o che si facessero altre spese superflue pe' suoi funerali. ivi, 4. — l. 113 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

263. LEGATO DI ANIMALI. — Nel legato del bestiame (*pecudis*) sono compresi quei quadrupedi che pascolano a mandre; quindi anche i porci, e molto più i bovi e gli altri armenti, comprendendosi negli armenti le greggie di pecore e di capre. XXX a XXXII, 481. — l. 65 § 4 et l. 81 § 2 et 3 *De leg.*

et fideic. 3.° — Per altro nel legato di giumenti non sono compresi i bovi, nè reciprocamente. XXX a XXXII, 481. — l. 65 § 5 *De leg. et fideic.* 3.° — Dachè i bovi sono compresi negli armenti. ivi. — l. 89 *De verb. signif.*

264. Nel legato *delle pecore (ovibus)* non si comprendono gli agnelli se non hanno compiuto un anno. ivi, 482. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 74. — Tuttavia deesi badare all'usanza del paese; mentre in alcuni luoghi si annoverano tra le pecore quando sono giunti alla prima tosatura. ivi. — l. 65 § fin. *De legat. et fideic.* 3.°

265. Importa di distinguere se furono legate *pecore* o *un gregge di pecore;* poichè alcuni opinano che nel legato di *pecore* non siano compresi nè gli agnelli nè gli arieti; se fu legato un gregge, vi sono certamente compresi gli arieti. ivi. — *ib.* l. 2 § 4 et fin.

266. Nel legato di *agnelli* sono compresi quelli che hanno meno di un anno. ivi. — *ib.*

267. Nel legato di *uccelli (avibus)* si comprendono le oche, i fagiani, le galline e le uccellaje; ma non i custodi de' fagiani nè i pastori delle oche; purchè il testatore non lo abbia espresso. ivi. — *ib.* l. 66.

268. Legato della Casa *(Aedes).* — Questo legato comprende tutto ciò che il testatore aveva sotto la medesima denominazione di quella casa; e ciò si giudica secondo l'uso che ne faceva. Quindi non sarebbe esatto il dire che il legatario avrà tutto l'edifizio giacente sopra il suolo di quella casa, se il testatore, essendo proprietario di due case attigue, avesse destinato all'uso dell'una una camera costruita sopra la volta *(concamerationem)* dell'altra, e così se ne fosse servito; chè allora questa camera sarebbe divenuta accessorio dell'una delle case mentre avrebbe cessato di far parte dell'altra. XXXIII, 7, 5. — *ib.* l. 31; l. 47 *De damno infecto.*

269. I bagni fanno parte della casa lasciata in legato. Che se il testatore li lasciò ad uso pubblico, essi faranno parte della casa in quanto abbiano l'ingresso per l'interno della casa stessa, e talvolta abbiano servito all'uso del testatore o di sua moglie, e nei conti della casa si trovino frammischiate le mercedi per questi bagni con quelle di altri appartamenti *(meritoriorum)*, e siano stati comperati col medesimo prezzo della casa o forniti unitamente. ivi, 6. — l. 91 § 4 *De leg. et fid.* 3.°

270. Uno che possedeva una casa comperò un orto vicino, e poscia legò la casa stessa. Se l'orto fu comperato in grazia della casa per renderla più amena o più salubre, ed esso ha l'ingresso dalla casa sì che n'è un'aggiunta *(additamentum);* è compreso nel legato della casa. XXXIII, 7, 6. — l. 91 § 5 *De leg. et fideic.* 3.°

Anche l'*insula* addetta alla casa si reputerà compresa nella denominazione di *casa*, se furono comperate per un solo prezzo, e se il testatore poneva ne' conti unitamente le loro pensioni. ivi. — d. l. 91 § 6.

Nel legato della casa senza l'instromento si comprendono altre cose reputate parte della casa, delle quali veggasi alla voce Compra e Vendita.

271. Uno legò *quella parte della casa ov'era solito di abitare.* Se tanto al tempo che fu fatto il testamento quanto a quello della morte egli usava di tutta la casa senza locarne parte alcuna, si reputerà lasciata tutta quella parte nella quale egli era solito di stare *(morari)* colla sua famiglia. ivi, 7. — *ib.* l. 33.

272. Nè per legato nè per fedecommesso si possono lasciar case perchè vengano demolite. XXX a XXXII, 115. — l. 114 § 9 *De leg. et fid.* 1.°

Non si può nemmeno legare ciò ch'è aderente alle case. ivi, 116. — *ib.* l. 41 § 1. — Vale a dire, ciò che non si può prestare senza levare o staccare dalla casa, p. e. i marmi e le colonne; i tetti e le porte; le librerie inerenti alle pareti. ivi. — d. l. 41 § 9.

273. Essendo lasciate per fedecommesso le colonne o le travi *(tignis)* d'una casa, si dovranno prestare quelle soltanto che ponno levarsi senza detrimento della casa. ivi. — l. 21 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

274. Le statue, se sono inerenti alle pareti, non si potranno legare; e se sono altrove ma con destinazione di starvi sempre, van riguardate come parte della casa, e quindi non si potranno parimenti legare. ivi. — l. 41 § 12 *De leg. et fid.* 1.° — Quindi non si ponno legare nè meno i quadri infissi nelle pareti, nè le statuette *(sigilla)* allogatevi. ivi. — d. l. 41 § 13.

275. Quelle cose che sono in una casa senza destinazione di rimanervi in perpetuo, si possono benissimo legare: p. e. i cancelli (grate, gelosie) e le tende *(vela);* non già la

cannelle ed i serbatoi per l'acqua. XXX a XXXII, 116. — l. 41 § 10 *De leg. et fideic.* 1.° — Nè gli automati e que' vasi *(canthari)* donde l'acqua zampilla, massimamente se sono levabili *(impositii)*. ivi. — d. l. 41 § 11.

276. Il senatoconsulto che proibisce i legati di case per demolirle risguarda non soltanto Roma, ma eziandio altre città. ivi, 117. — d. l. 41 § 6. — E si estende non pure alle case, ma eziandio a' bagni e ad altri edifizj, o sieno portici senza case, o botteghe o taverne *(popinas)*. ivi. — d. l. 41 § 8. — Ma non contempla quegli edifizj che per le costituzioni dovessero essere demoliti. ivi. — l. 11 § 14 *De leg. et fid.* 3.°

277. Questo senatoconsulto va soggetto a tre limitazioni. 1.ª Chi possiede due case può legare qualche cosa levata o da levarsi da una delle due case ov'era inerente, perchè sia trasferita nell'altra casa; semprechè sia il medesimo legatario di entrambe. ivi, 118. — l. 41 § 3 et 14 *De leg. et fideic.* 1.° — Che se un testatore legò a due persone la casa Semproniana e legò i marmi di essa ad una di quelle due persone affinchè gl'impiegasse nelle casa Sejana, che aveagli legata; non può aver luogo la detrazione, ma il legato vale affinchè si debba pagare il valore. Lo stesso dicasi se il testatore legò una delle case senza i marmi, e volle che questi fossero dall'erede impiegati per ornamento d'un'altra casa ereditaria. ivi. — d. l. 41 § 4.

278. — 2.ª Se uno legò, perchè fosse fatta un'opera a pro del comune, cose annesse a qualche sua casa di città o di campagna, possono tali cose essere levate ed impiegate. ivi, 119. — d. l. 41 § 5. — Purchè il legato sia fatto al municipio proprio del testatore, cioè alla città nel cui territorio è la casa; non potendosi trasferire da una ad altra comune. ivi. — *ib.*

Tale eccezione a favore dell'opera pubblica non debb'estendersi ad altri casi di pubblica utilità. ivi. — d. l. 41 § 7.

279. — 3.ª Questo senatoconsulto non si estende alle case che il possessore aggiunse alle case ch'erano altrui o ch'egli doveva restituire ad alcuno. Così se un marito edificò un casino *(diaetam)* negli orti della moglie da lui avuti in dote, egli potrà detrarre quello che dee servire all'uso di lui, senza danno per altro della moglie: così può legare ciò che può detrarne. ivi, 120. — *ib.* l. 43 § 1.

280. Legato delle Carte. — Questo legato ha affinità con quello *dei libri*, ma passa la differenza, che sotto il nome di Carte propriamente s'intendono le carte semplici, non le scritte; laddove nel legato de' libri non si comprende se non ciò ch'è scritto, purchè non apparisca la diversa volontà del testatore, come sarebbe se uno studioso non avente altro che libri lasciasse ad un altro studioso dicendo *tutte le mie carte*. Di fatti, anche nell'uso moltissimi chiamano *carte* i libri. XXX a XXXII, 494. — l. 52 § 4 et l. 76 *De leg. et fid.* 3.°

281. Le carte differiscono dalle membrane, perchè le carte si facevano col papiro, e le membrane con pelle o cuojo d'animali; queste furono dette pergamene perchè inventate a Pergamo. ivi, 493, *nelle note*. — Ora, nel legato delle carte non sono comprese le membrane nè altre materie che servono per iscrivere, e nè anche i libri cominciati a scrivere. ivi. — d. l. 52 § 4 ¶ quid ergo. — Nè il papiro preparato per fare la carta, nè le carte non ancora perfette. ivi. — d. l. 52 § 6.

282. Legato *degli Alimenti: del Banco* o *Mensa* di un negoziante: *della Biblioteca: delle Cibarie: del Chirografo* o *del Credito: della Conduzione: della Dattilioteca: dei Dolci: della Dote: del Fondo: delle Gemme: di un Genere: dell'Instrumento: del Kalendario: della Lana: della Legna* o *del Legname: dei Libri: del Lino: di Liquidi: del Mondo muliebre: delle Opere: degli Ornamenti: dell'Oro: del Peculio: della Porpora: di Quantità: delle Rimanenze* o *dei Reliquati: della Rendita: di Scelta* (o *di Elezione*) *di Servi: di una Servitù: delle Statue: della Suppellettile: di una Tessera: degli Unguenti: dell'Uso: dell'Usufrutto: dei Vasi: del Vestiario* o *della Veste: dei Versicolori: della Vettovaglia (Pe-nu)*: *del Vino*: V. tutte queste voci singole.

283. Legato *dell'Abitazione*. V. Opere ed Uso.

284. — *dell'Aceto*. V. Vino.

285. — *delle Biade*. V. *Fruges*.

286. — *della Villa* o *della Campagna*. V. Fondo.

287. — *del Fondo fornito* o *della Casa fornita*. V. Fornito.

288. — *dell'Argenteria* o *dell'Argento*. V. Oro.

289. — *di Liberazione.* V. Liberazione *(Legato di).*

290. — *della libertà.* V. Liberta' *fedecommessaria.*

291. — *alternativo.* V. anche Alternativo e Scelta. — Così chiamasi quel legato in cui si lasciano alternativamente due o più specie determinate; vale a dire, sotto condizione che, vindicata o prestata l' una, il legato dell' altra si estingua. Ma nell' intervallo in forza di tale legato sono dovute l' una e l' altra cosa, non già semplicemente, ma alternativamente. Laonde se nell' intervallo il legato si estinse in una, esso rimane efficace nell' altra. XXXIII, 5, 23. — l. 84 § 11 *De leg. et fid.* 1.°

Quantunque poi in forza del legato alternativo sia dovuta l' una e l' altra cosa, finchè si può fare la scelta dell' una o dell' altra; tuttavia il legato alternativo è uno solo. ivi.

292. Il legato si reputa alternativo non solamente quando è concepito in questi termini: *Il tale o il tale;* ma esiandio quando fu detto p. e. *Do e lego a Tizio il servo Stico, se non sceglierà Panfilo.* ivi, 24. — l. 9 *De opt. vel elect. leg.* — Sarà altrimenti se fu legato così: *Lego a Sempronio dieci o (se non vorrà) gli lego Stico:* in tal caso sono due legati, ma il legatario dee contentarsi di uno solo. ivi. — l. 8 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

293. Qualche volta il legato non è alternativo sebbene due cose mediante la particella alternativa siano espresse nel medesimo discorso; imperciocchè, se quelle due cose sono tali che l' una sia inerente all' altra, e siano lasciate *per condannagione,* il legato sarà semplice; cioè della sola cosa minore ch' è inerente alla maggiore: p. e. se fu scritto: *L' erede dia dieci o quindici,* è come fossero legati dieci: e se fu scritto: *L' erede dia un anno o due anni dopo la mia morte,* s' intenderà legato per dopo due anni. ivi, 25. — *ib.* l. 43 § 3. — Così è perchè spetta all' erede la scelta; ma se la spettasse al legatario, come nel legato *di vindicazione,* sarebbe altrimenti: p. e. se fosse legato *il fondo o l' usufrutto di esso,* oppure *la proprietà o l' usufrutto del fondo.* ivi. — *ib.* l. 23; l. 34 § 14 *De leg. et fid.* 1.°

294. Quando due o più cose sono state lasciate alternativamente, fino a tanto che anche in riguardo ad una sia incerto se sia o no dovuta, non v' è dovuta nessuna in forza di questo legato, e quindi esso non iscade. Che se quella cosa cessa di poter essere dovuta, il legato può essere valido in riguardo alle altre. XXXIII, 5, 26. — l. 16 ff. *Quando dies legat. vel fid.*

295. Quando viene legata la tal cosa o la tal altra, l' enumerazione di più cose comprese in modo disgiuntivo non forma più legati; e non si potrà dire che la cosa sia altrimenti quando fu legato un tal fondo puramente *od* un tal altro sotto condizione. E di vero, in pendenza della condizione non avrà luogo la scelta; e se il legatario viene a morire, il legato non passerà all' erede. ivi, 27. — *ib.* l. 25.

296. A Tizio fu legato un usufrutto O dieci aurei se la tal nave verrà dall' Asia. Non si potrà domandare l' usufrutto prima che la condizione apposta al legato dei dieci aurei si adempia o venga a mancare: affinchè l' erede non sia privato della facoltà di dare qual vuole delle due cose. ivi. — l. 21 *De usu et usufr. leg.* — Così è nel legato *di condannagione.* Che se fu legato l' usufrutto O dieci, secondo che il legatario vorrà, deesi badare a due cose, alla morte del testatore ed all' adizione della eredità, quella pei dieci, questa per l' usufrutto. Difatti, sebbene la scelta spetti al legatario, tuttavia non vi può ancora esser luogo alla scelta quando nel caso proposto o il testatore non è ancora morto o, benchè sia morto, l' eredità non è ancora adita. ivi. — l. 14 ff. *Quando dies leg. vel fideic. ced.* — E se il legatario muore dopo morto il testatore, il legato di dieci si trasmette all' erede, perchè scade colla morte del legatario. Difatti, anche se non lega così: « Il mio erede dia a Seja dieci, » O, se partorirà, il tal fondo; » e prima di partorire Seja muore, ella trasmette al suo erede il legato di dieci. ivi. — d. l. 14 § 1.

297. Il legato alternativo non iscade finchè non v' è luogo alla scelta delle cose alternativamente lasciate, alcuna delle quali si spera che possa essere dovuta. Ma non è necessario che la scelta sia già stata fatta; nel che differisce del legato di Scelta. Quindi se fu legata *la tal cosa O la tal altra* a scelta del legatario, e il legatario non isceglie nè l' una nè l' altra, e viene a morte dopo scaduto il legato, il legato passa all' erede. ivi. — l. 19 *De opt. vel elect. leg.*

298. Quando il testatore significò a chi si aspetti la elezione, non v'ha dubbio che spetta alla persona significata. Ma se diede la scelta all'erede entro un tempo determinato, si reputa che l'abbia data al legatario dopo spirato quel tempo. XXXIII, 5, 29. — l. 11 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

299. Quando il testatore non indicò la persona a cui la scelta debba appartenere, nei legati alternativi lasciati *per vindicazione* la scelta spetta al legatario; nei legati alternativi lasciati *per condannagione* e nei fedecommessi la scelta spetta all'erede. ivi, 30. — E' da osservare che questa scelta che l'erede aveva, passa al compratore, a cui egli ha venduto la cosa che doveva alternativamente con qualche somma al fedecommessario. ivi. — l. 109 § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

Secondo il gius di Giustiniano, nei legati lasciati in qualunque modo e nei fedecommessi il legatario ha il diritto di scelta. ivi.

300. La scelta, appartenga all'erede o al legatario, si fa mediante una scemplice manifestazione di volontà. ivi, 31. — l. 11 § 1 ¶ fin. *De leg. et fideic.* 2.°

301. L'erede non può scegliere una cosa perduta, qualora, senz'aspettare che sia ricuperata, non ne offra subito il prezzo. ivi, 32. — l. 47 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°

302. Delle due cose lasciate alternativamente si dee scegliere una intiera, e non una parte dell'una e una parte dell'altra. ivi, 33. — l. 15 *De leg. et fid.* 2.° — Anche se la scelta compete al legatario. ivi. — l. 8 § 2 *De leg. et fid.* 1.°

303. L'effetto della scelta è che la cosa una volta scelta comincia ad essere la sola doruta. Ond'è che quando la cosa perisce ne nasce la liberazione. ivi, 34. — *ib.* l. 84 § 9. — Ma se prima della scelta, e molto più se prima della scadenza del legato, una delle due cose legate alternativamente è perita, l'altra superstite rimane nella obbligazione. ivi. — l. 11 § 1 ¶ si ante *De leg. et fideic.* 2.°

304. La facoltà di scegliere si consuma colla vindicazione o col pagamento dell'una o dell'altra cosa. ivi, 35. — *ib.* l. 19.

305. Legati e Fedecommessi Annui. V. anche Alimenti, Uso, Usufrutto (*Legato di*). V. lib. 33 tit. 1 *De annuis legatis et fideicommissis.* — Sotto la denominazione di *annui* si comprendono tutti quei legati e fedecommessi co' quali il testatore lascia una quantità determinata da prestarsi non già per una volta tanto, ma alla ricorrenza di un certo spazio di tempo; vale a dire, ogni anno, ogni mese, od anche ogni giorno.

Ciò che fu legato per ogni anno non costituisce un lagato solo ma molti. XXXIII, 1, 1. — l. 10 ff. *Quando dies legat.* — Nè fa divario che sia lasciata per ogni anno una data somma, o vero pel primo p. e. mille aurei, pel secondo un servo, pel terzo frumento. ivi. — *ib.* l. 11. — Onde in questi legati la scadenza non è una sola, ma si rinova ogni anno. ivi. — *ib.* l. 12.

Sennonchè, il legato del primo anno è puro, per gli altri è condizionato, reputandosi inerente la condizione *Se il legatario sarà in vita:* laonde, dopo la di lui morte, il legato non passerà all'erede. ivi, 2. — l. 4 *De annuis leg.*

306. Nei legati annui si pon mente ogni anno alla condizione del legatario per decidere s'egli ha la capacità di ricevere il legato. ivi, 3. — *ib.* l. 11; l. 23 ff. *Quando dies legt.*

Quindi se il servo a cui fu lasciato un legato annuo, dopo il primo o il secondo anno diventa libero, egli acquista il legato per sè. ivi. — l. 12 § 2 ff. *Quando dies leg.*

307. Il legato o fedecommesso annuo o mensile a favore del liberto sotto la condizione *Finchè amministrerà le cose della figlia del patrono,* debb'essere prestato anche se la figlia non vuole che il legatario amministri: ma se essa cangia volontà, la condizione ripiglia suo vigore rispetto al legatario. ivi, 4. — l. 101 § fin. *De cond. et demonstr.*

308. Come il legato annuo contiene più legati che scadono di anno in anno, così il legato mensile contiene più legati scadenti di mese in mese. — Ma si quistionò se tali legati scadano al cominciare dell'anno, o al terminare; e fu adottato che al cominciare. ivi, 5. — l. 12 § 1 ff. *Quando dies legat.* — Basta dunque che il legatario sia vissuto al cominciare dell'anno, affinchè egli acquisti il legato per tutto l'anno. ivi. — l. 5 et 22 *De annuis leg.* — Tuttavia non sempre sono esigibili questi legati tosto che l'anno è principiato. Difatti se fu legata una somma *annualmente* o *d'anno in anno* per l'abitazione o per la mercede delle scuole (*disciplinarum*), il legato si reputa lasciato per que' giorni appunto ne'quali, secondo il costume del paese, sogliono pagarsi

le pigioni o le dette mercedi. XXXIII, 1, 5. — l. 12 § 5 ff. *Quando dies leg. ced.*

309. Il legato annuo è simile all'usufrutto, perchè finisce colla morte: ma non si estingue colla diminuzione di capo, come l'usufrutto. Vantaggia quello dell'usufrutto anche in questo, che, se nel principio dell'anno il legatario morisse, il legato di esso anno passerebbe all'erede; mentre, se il fruttuario viene a morire quando i frutti sono ormai maturi ma non ancora percetti, egli non li trasmette al suo erede. ivi, 6. — l. 8 *De annuis leg.* — Inoltre, il legato dell'usufrutto non iscade se non dal giorno in cui l'erede adisce l'eredità; ma il legato annuo scade dal dì della morte, pel primo anno; epperò se l'eredità viene adita dopo molti anni, è dovuto al legatario il legato di tutti gli anni trascorsi. ivi. — l. 12 § 3 ff. *Quando dies legat.*

310. Il legato annuo lasciato ad una comunità dura perpetuamente; ed in ciò ancora è differente dall'usufrutto. Così è qualora non si desuma da altre circostanze la contraria volontà del testatore. — Ecco un bel caso. Un testatore lasciò un'annua somma alla sua città per far dei giuochi ai quali volle che i suoi eredi presedessero. I successori degli eredi pretesero di nulla dovere, come se il testatore avesse inteso che fosse pagato il legato finchè gli eredi presederanno ai giuochi; sicchè volevano far passare il fedecommesso per temporario anzichè perpetuo. Ma fu deciso che lo si dovesse in perpetuo. ivi, 7. — l. 6 *De annuis leg.*

311. Se fu fatto un legato annuo senza esprimere in qual luogo lo si debba prestare, bisogna darlo dovunque venga chiesto, come se fosse domandato in forza d'una stipulazione o d'un credito. ivi, 8. — *ib.* l. 1.

312. Il legato annuo è molto differente dal legato di una somma determinata divisa in più rate. E di vero, questa seconda specie contiene un legato solo che scade una volta soltanto; mentre il legato annuo abbraccia più legati. — Ora, per distinguere quando il legato sia annuo, e quando sia soltanto un legato di una quantità divisa in più rate, ci sono due regole. — *Prima Regola.* Quando indefinito è il numero degli anni o dei mesi pei quali il legato è lasciato, si considera piuttosto che il legato sia annuo: o il testatore abbia detto *ogni anno* o *annualmente,* il legato scade ad ogni ricominciamento d'anno; purchè non sia evidente altra intenzione del testatore. XXXIII, 1, 9. — l. 12 § 4 ff. *Quando dies legat.* — Lo stesso dicasi se fu legato per *ogni mese* o *mensilmente,* per *ogni giorno* o *cotidianamente;* ed anche se furono legati tanti aurei *annui.* ivi. — d. l. 12 § 6.

313. *Seconda Regola.* Se il numero degli anni è stabilito; p. e. uno lega a Tizio dieci aurei *per dieci anni,* e il legato fu fatto a titolo di alimenti; sono molti legati, e il legatario morendo non trasmette all'erede il legato degli anni avvenire: se poi non fu legato a titolo di alimenti, ma la somma fu divisa in più rate per comodo dell'erede, allora le prestazioni di tutti gli anni formano un solo legato, ed il legatario morente nel decennio trasmette nel suo erede anche il legato degli anni avvenire. ivi. — *ib.* l. 20 et l. 26 § 2; l. 18 *De annuis leg. et fid.*

314. Qualche volta è dubbio se il legato sia di una quantità pagabile una sola volta, o se sia un legato annuo di quella quantità pagabile per ciaschedun anno. Ora, si presume che il legato sia annuo: 1.° Dall'avverbio *finchè;* p. e. *Il mio erede sia condannato di dare ad Attia la somma di cinquanta* finchè *si mariterà;* senza dire *d'anno in anno.* Labeone e Trebazio pensano che tal legato sia dovuto subito; ma è meglio dire che è dovuto di anno in anno. ivi, 10. — l. 17 *De annuis leg.*

2.° Si presume annuo il legato anche per la sola ragione che la quantità si dee prestare in un giorno che naturalmente suol ricorrere. — *Primo Esempio.* Una testatrice lasciò ad un tal tempio la somma di dieci da prestarsi *nel giorno del mercato:* questo è un fedecommesso perpetuo. ivi. — *ib.* l. 20 § 1.

Secondo Esempio. Un testatore volle che si facesse certa distribuzione ai decurioni *nel suo giorno natalizio.* S'intende fatto un legato perpetuo. ivi. — *ib.* l. 23.

Terzo Esempio. Fu lasciata una somma di cento alla repubblica dei Sardiani *pel quadriennio dei giuochi crisanziani.* Debbesi intendere che il testatore abbia fatto un legato perpetuo da corrispondersi ogni quattro anni. ivi. — *ib.* l. 24.

315. « A mia moglie, oltre ciò che le davo annualmente in vita, voglio che siano » dati cento aurei. » Si reputa lasciata una annua pensione, e la somma di cento per una volta tanto. ivi, 11. — *ib.* l. 10 § 2.

316. Gajo Sejo legò a Mevia ed a Seja

varj predj situati in diversi paesi, e così dispose: « Voglio che i predj Potiziani prestino ai predj Lutaziani mille trecento canne all'anno e mille libbre all'anno di salcio mondato. » Non pare che qui sia costituita legalmente una servitù nè reale nè personale; ma competeva la domanda del fedecommesso a quello cui furono legati i predj Lutaziani. Questo è dunque un legato annuo che finisce colla morte della legataria. XXXIII, 1, 12. — l. 12 *De annuis leg.*

317. Legato penale. V. Cose *lasciate a titolo di pena.*

318. Toglimento (altr. *Revoca*) o Traslazione dei legati e dei fedecommessi. V. lib. 34 tit. 4 *De adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis;* Inst. lib. 2 tit. 21 *De ademptione legatorum.* — Chi lasciò legati ad alcuno, può o toglierli affatto o trasferirli in altre persone; dachè nulla impedisce il correggere, cangiare, rescindere una prima disposizione con una disposizione posteriore. XXXIV, 4, 1. — l. 17 *De adim. vel transfer. leg.*

319. *Toglimento* o *Revoca dei Legati.* Il legato che fu lasciato può essere tolto o col medesimo testamento o coi codicilli confarmati dal testamento; purchè venga tolto nel modo medesimo con cui fu dato. ivi, 2. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 29.

Anche i fedecommessi ponno essere tolti, e colla nuda volontà. Così se insorsero inimicizie capitali o gravissime, si reputa tolto il fedecommesso; non se una lieve offesa. ivi. — il. 3 § 11 *De adim. vel transf. leg.* — Applicando tale principio al legato, si può opporre la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* — Laonde, quanto al legato, benchè per sottigliezza di diritto non lo si tolga validamente colla nuda volontà, nondimeno, qualora si consideri l'effetto della cosa, ai può utilmente togliere a cagione della eccezione Di dolo mediante la quale sarebbe escluso il legatario che domandasse contra la volontà del defunto. ivi, 3. — l. 32 § 4 *De usu et usufr. leg.*

Giustiniano avendo abrogato la solennità delle formole, e parificato in tutto i legati ai fedecommessi, oggidì la nuda volontà basta per togliere issogiure anche i legati. ivi.

320. I legati ed i fedecommessi non solamente si tolgono di per sè e principalmente, ma si tolgono anche quando vien tolto ciò senza di che non possono sussistere. Quindi, quando viene tolta la libertà, non occorre che si tolgano i legati lasciati ai servi. XXXIV, 4, 4. — l. 32 § 1 *De adim. vel transf. leg.* — Per altro il toglimento della libertà non toglie il legato se non in quanto la libertà sia stata tolta validamente. ivi. — *ib.* l. 26 cum § 1.

321. La volontà di revocare il legato od il fedecommesso si desume, 1.° Da gravi inimicizie. Per es. Seja col suo testamento legò a Tizio cinque libbre d'oro: Tizio accusò Seja di aver fatto uccidere suo padre: Seja, dopo instituita l'accusa, fece codicilli e non tolse il legato al figliastro Tizio, e prima che si chiudesse il processo morì. Agitata la causa, fu pronunziato che il padre di Tizio non venne ucciso per opera di Seja. Il legato fatto a Tizio col testamento, sebbene non sia stato tolto coi codicilli, non è dovuto a Tizio dagli eredi di Seja. ivi, 5. — *ib.* l. 32 § 2. — *Altro esempio.* Un erede instituito in parte avea ricevuto anche un legato. Il testatore in appresso, avendo concepito contro di lui gravissima nimistà, divisava di fare un altro testamento, ma morì prima di averlo compiuto. Non saranno all'erede negate le azioni ereditarie; ma, se domanda il legato, verrà respinto coll'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 22. — Che se ridivennero amici, e il testatore si pentì della prima offesa, vintegrasi il legato od il fedecommesso lasciato: *ambulatoria est enim voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum.* ivi. — *ib.* l. 4.

322. — 2.° Si desume la volontà di togliere il legato dalle parole ingiuriose usate dal testatore rispetto al legatario. Così se un testatore nell'ultima sua disposizione, qual ne fosse il motivo, diede al suo liberto l'aggiunto di *pessimo*, reputasi che gli abbia tolte le cose lasciategli coll'antecedente disposizione. ivi, 6. — *ib.* l. 13. — Lo stesso dicasi se poi lo appellò *ingrato.* ivi. — *ib.* l. 29.

323. — 3.° La volontà di togliere il legato si desume dallo avere il defunto alienata la cosa legata; ancorchè l'alienazione fosse invalida. Ivi, 9. — *ib.* l. 24 § 1. — Anzi il legato non viene reintegrato per ciò solo che il testatore riscattò quella cosa. ivi. — *ib.* l. 15.

Questa regola, che l'alienazione della cosa legata fa presumere la revoca del legato, soffre tre eccezioni. I.ª *Eccezione.* Se il testatore dopo d'aver legata una cosa, la diede in pegno o' in fiducia, non si deduce da questo ch' egli abbia mutato volontà. ivi, 8. — Paul.

persona che a quella a cui fu lasciato: laonde un legato lasciato al figlio o al servo altrui, non può essere tolto al padre od al padrone. XXXIV, 4, 17. — l. 21 *De adim. vel. transfer. leg.*

331. È utile il toglimento anche di quella cosa che l'erede, prima che fosse tolta, promise di pagare ad inchiesta del testatore. ivi, 17. — l. 37 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

332. È utile altresì il toglimento di quella cosa il cui legato avea cessato di essere valido, ma in modo da poter riprendere vigore. ivi, 18. — l. 27 *De adim. vel transfer. leg.* — Che se il legato non poteva rivivere, esso sarà tolto inutilmente. ivi. — d. l. 27 § 1.

333. Non si può togliere utilmente se non la cosa stessa che fu legata: onde se un testatore lega l'usufrutto di un luogo e poi ne toglie il passaggio, questo toglimento non è valido nè vizia il legato; siccome colui che lega la proprietà di un fondo e ne toglie il passaggio, diminuisce il legato. ivi, 19. — *ib.* l. 3 § 6. — Quindi se dopo di aver legato un genere, il testatore toglie una specie determinata, tale toglimento non è valido: esso è soltanto vantaggioso in ciò, che non si può scegliere quella specie. ivi. — *ib.* ll. 11 et 12.

334. Quando viene tolta una quantità maggiore di quella che fu lasciata, nondimeno si considera che la cosa legata sia stata tolta; giacchè nella somma maggiore sta la minore. ivi, 20. — *ib.* l. 3 § 5.

Si considera tolta la stessa cosa legata anche quando essa fu tolta in parte; ed il toglimento è valido per quella parte. Ora, è facile togliere od aggiungere ad un legato quando esso consiste in danaro contante; ma quando v'entrano cose corporali, il toglimento parziale è difficile ed incerto. ivi, 21. — *ib.* l. fin. — Tuttavia sarà efficace. Così si può legare un fondo, e poi togliere tale legato lasciando l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 2. — Si può togliere l'usufrutto lasciando la proprietà. ivi. — d. l. 2 § 1. — E si può togliere una parte di un fondo legato. ivi. — d. l. 2 § 2.

Ma non sarà efficace il toglimento in parte di quelle cose che non si possono lasciare in parte. ivi. — *ib.* l. 14 § 1. — Così chi dopo aver legato la condotta, toglie il passaggio, nulla toglie, perchè non può esservi condotta senza passaggio. ivi. — *ib.* l. 1.

335. Il toglimento fatto puramente porta l'effetto che la cosa tolta non è dovuta. Il toglimento fatto sotto condizione porta l'effetto che il legato è dovuto sotto la condizione contraria. XXXIV, 4, 22. — l. 10 *De adim. et transfer. leg.*; l. 107 § ex diverso *De cond. et demonstr.* — Non deesi per altro inferire che il legato puro inutile, il quale sotto condizione avrebbe potuto essere lasciato utilmente, possa con tale toglimento condizionale sanare. ivi. — l. 14 *De adim. vel transfer. leg.*

336. Quando alcuno con più legati lascia la medesima cosa alla medesima persona; benchè nel toglimento abbia fatto menzione di un solo legato, tuttavia il toglimento stesso si estende a tutti i legati della medesima cosa. ivi, 23. — *ib.* l. 3 § 8.

337. Il toglimento del legato non si estende al fedecommesso del quale il legatario è gravato. ivi, 24. — *ib.* l. 19.

338. *Traslazione dei Legati e dei Fedecommessi.* La si fa in quattro modi: o si trasferisce da persona a persona; o l'obbligo di dare si trasferisce da uno in un altro; o si lascia una cosa invece di un'altra; o ciò ch'è lasciato puramente si trasferisce sotto condizione. ivi, 25. — *ib.* l. 6.

339. — I. Siccome si può togliere il legato, così lo si può anche trasferire da persona a persona, p. e. dicendo *Do lego a Sejo ciò che legai a Tizio:* questo contiene un tacito toglimento del legato fatto a Tizio. ivi, 26. — *ib.* l. 5. — Cosicchè questa specie di traslazione comprende due cose, il toglimento del legato o del fedecommesso a quella persona da cui si fa la traslazione; il legato o fedecommesso lasciato a quella persona in cui si fa la traslazione. — 1.° Benchè io trasferisca il legato ad una persona che non ha la facoltà del testamento, il legato, ancorchè non sia dovuto a quella persona, non sarà dovuto nemmeno a quella persona a cui fu tolto. ivi, 27. — *ib.* l. 20; l. 34 *De legat. et fid.* 1.° — Nè vale il legato nel primo legatario anche se il secondo è tale che nella persona di lui sia mancato il legato stesso. ivi. — l. 78 § 10 *Ad senat. Trebell.*

340. Il toglimento contenuto nella traslazione è puro e condizionale secondo che la traslazione stessa è fatta puramente o sotto condizione. ivi, 28 — l. 7 *De adim. vel transfer. leg.*

341. Siccome la traslazione condizionale or-

dinariamente contiene il toglimento condizionale dell'antecedente legato, così in questo caso il primo legato di puro diventa condizionale, ed è dovuto sotto la condizione contraria. XXXIV, 4, 29. — Tottavia qualche volta, cioè se pare che la condizione lo esiga, bisogna prestare frattanto il primo legato finchè pende la condizione. ivi, 29. — l. 81 § 2 *De leg. et fideic.* 1.° — Per altro, in tal caso il primo legatario dee dare cauzione. ivi. — l. 3 § 4 *De adim. vel transfer. leg.*

342. Come può la prima parte della traslazione, cioè il toglimento, essere efficace essendo inefficace la seconda parte, cioè la traslazione (V. sopra); così può essere efficace la seconda parte essendo inefficace la prima. Quindi se uno avesse legato così: *Do lego a Tizio il tal fondo: se Tizio morrà, il mio erede dovrà darlo a Sempronio;* il legato si reputa benissimo trasferito: anzi, benchè il testatore avesse fatto questa traslazione dopo la morte di Tizio primo legatario, il fondo sarebbe dovuto a Sempronio. ivi, 30. — *ib.* l. 5.

343. In questa traslazione si tengono ripetuti i termini, la condizione, il peso del fedecommesso, e le altre cose tutte ch'erano congiunte col legato che si trasferisce; benchè sarebbe altrimenti se la cosa legata fosse poscia lasciata alla medesima persona; perciocchè in questo ultimo caso il testatore lascerebbe inutilmente di bel nuovo alla medesima persona ciò che a lei aveva precedentemente legato, se non avesse cangiato di volontà rispetto alle cose aggiunte alla prima disposizione. Questa ragione non ha luogo nella traslazione fatta ad un altro.

Quanto alla scadenza, ecco un esempio. Tizia ne' codicilli così dispose de' predj che aveva col suo testamento lasciati a Setticia: « Ti » chiedo che tu li restituisca a mio figlio, » quando sarà giunto all'età di sedici anni. » E se mio figlio non giugne a sedici anni, » chiedo che tu li dia e restituisca a Pubblio » Mevio ed a Gajo Cornelio. » Morì Setticia, poscia il figlio in età di quindici anni. — Ella lasciò al suo erede il diritto ch'ella aveva su que' predj. Laonde pare contrario alla volontà della testatrice il domandare il pagamento anticipato del fedecommesso, sicchè i sostituiti conseguano più che non avrebbe potuto ottenere l'adolescente nè da Setticia nè dai suoi eredi. È ben vero che le parole della testatrice sembrano indicare l'anticipazione del fedecommesso; ma non è verosimile ch'ell'abbia voluto che il fedecommesso trasferito si maturasse prima pe' sostituiti. Nè fa divario che Setticia sia premorta; mentre anche se vivesse il figlio, gli eredi di Setticia non potrebbero essere convenuti prima del tempo in cui avrebbe potuto essere convenuta ella stessa. XXXIV, 4, 31. — l. 36 § 1 *De cond. et dem.*

344. Il legato lasciato sotto condizione e trasferito in un altro, se la condizione non è inerente alla persona, reputasi trasferito sotto la medesima condizione. ivi, 32. — *ib.* l. 95; l. 24 *De adim. vel transfer. leg.*

345. Il peso del fedecommesso non si trasferisce, se nella traslazione n'è imposto qualche altro. ivi, 33. — *ib.* l. 30. — Per es., uno legò a Gajo Sejo trecento aurei acciocchè ne impiegasse gl'interessi nel somministrare ai liberti vitto e vestito conforme a quanto aveva stabilito. Coi codicilli poi proibì che fosse data quella somma a Gajo Sejo, ma volle che fosse data a Pubblio Mevio. Questi dee prestare il fedecommesso ai liberti, purchè non provi che il testatore lo abbia gravato di altro. ivi. — l. 13 *De alim. leg.*

346. Non sempre, quando la cosa legata ad un primo viene legata ad un secondo, si reputa fatta la traslazione: ma allora solamente c'è traslazione quando si lega al secondo con animo di togliere al primo. Non è poi necessario che questa volontà sia espressa, ma basta che la si possa presumere. ivi, 34. — l. 30 § 1 *De adim. vel transfer. leg.*

347. Qualche volta da un fatto del defunto si desume la volontà di trasferire il legato. Per es. uno legò a suo figlio instituito erede in parte due fondi coi servi e tutto l'instrumento. Lo stesso testatore fece più legati alla moglie, e le lasciò i servi Stico e Dama. Avendo poi risaputo che in uno dei fondi prelegati al figlio non c'era villico, vi mandò Stico, e lo prepose tanto agli affari di campagna quanto all'amministrazione delle rendite del fondo. Questo Stico dee far parte dei predj in cui fu trasferito; e la moglie non può chiederlo per causa del fedecommesso. ivi, 35. — *ib.* l. 31.

348. La madre di Priscilliano avea così disposto con sua lettera rispetto al legato ed alla porzione ereditaria del figlio: « Poichè » conobbi essere Priscilliano mio figlio agli » estremi, giudicai cosa giustissima e piissima » il legare la porzione di eredità ch'io gli » aveva lasciato col testamento, a Mariano mio

» fratello ed a Gennaro mio marito in parti » eguali; e qualunque altra cosa avessi a lui » legato, do lego e voglio che sia data ad » essi se egli viene a morire. » Priscilliano sopravvisse all'apertura delle tavole, e poscia morì di quella malattia. Qui può esser dubbio se la disposizione contenga soltanto una sostituzione volgare, ovvero una traslazione del legato fatta sotto la condizione *Se il legatario morrà* (della malattia che aveva allora). E fu deciso che contiene una traslazione. XXXIV, 4, 36. — l. 30 § 4 *De adim. vel transf.*

349. Uno fece legato così: « Il mio erede » dia a Tizio: se non darà a Tizio, dia a » Sempronio: » Questo legato non sarà dovuto a Sempronio se non in quanto esso non fosse scaduto nella persona di Tizio. ivi. — *ib.* l. 3 § 3 et l. 10 § 1.

350. Uno legò a Tizio in questi termini: « Si dia a Tizio; o, se Tizio morrà prima » di accettare, si dia a Sempronio. » Secondo la mera sottigliezza di Diritto, l'erede sarebbe obbligato verso amendue, vale a dire verso Sempronio e verso l'erede di Tizio. Ma se l'erede fu moroso verso Tizio, l'esazione del legato passa agli eredi di lui, e deesi respingere Sempronio: se poi non intervenne mora, allora Sempronio riceve il legato e non gli eredi di Tizio. Ma se Tizio morì prima della scadenza del legato, esso sarà dovuto al solo Sempronio. ivi, 37. — *ib.* l. 3 § 1.

Lo stesso si dirà rispetto ad una eredità lasciata per fedecommesso ad un ragazzo, od a sua madre, caso ch'egli morisse prima che gli fosse restituita. Se il ragazzo muore prima della scadenza del legato, questo sarà dovuto alla madre: se dopo, il fedecommesso si trasmetterà agli eredi del ragazzo, giacchè immediatamente ebbe luogo la mora. ivi. — d. l. 3 § 2. — Tale è l'opinione di Giuliano riferita da Ulpiano: ma Marcello la disapprova. ivi. — l. 25 ff. *Ad senat. Trebell.*

351. Se di ciò di che gravai Tizio gravo Mevio, benchè *si* soglia dire che sono due debitori della medesima cosa, è più giusto il dire che in questo caso è tolto il legato. ivi, 38. — l. 6 § 1 *De adim. vel transfer. leg.*

352. Tutti gli eredi erano gravati d'un legato a questo modo: « Chiunque sia mio » erede sarà condannato di dare cento a Ti- » zio. » Poscia era ordinato che uno degli eredi non fosse obbligato a dare. Gli altri eredi dovranno l'intera somma. ivi. — l. 104 *De leg. et fideic.* 1.°

*353. Non si reputa che il defunto abbia voluto che ciò che uno era incaricato di dare sia dato da un altro, per la sola circostanza che i legati de' quali col testamento diede carico ad alcuni eredi, sono stati ripetuti nei codicilli dandone carico a tutti gli eredi. XXXIV, 4, 39. — l. 33 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

354. Se invece di un fondo legato viene legata una somma di dieci, alcuni opinano che non sia tolto il primo legato; ma è più giusto che il sia. ivi, 40. — l. 6 § 2 *De adim. vel transfer. leg.* — Di fatti, benchè il defunto non abbia espresso di lasciare quella cosa in luogo dell'altra che avea lasciato prima, tuttavia ciò si presume talvolta dalle circostanze; p. e. quando il legato sembra lasciato all'oggetto di pareggiare i coeredi. ivi. — l. 39 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°

355. Se l'erede fu condannato a dare la vettovaglia *(penum)* o un fondo, e, non dando ciò, dieci; Paolo reputa che sia legata la vettovaglia, e che, se l'erede non vuol darla, il legato sia trasferito nella somma di dieci; e che il danaro sia dovuto qualora l'erede interpellato non dia il fondo; e che, se frattanto il legatario morì, a' di lui eredi non sia dovuto che il fondo. ivi, 41. — l. 24 ff. *Quando dies legat.* — Che se fosse stato legato così: Se non darà la vettovaglia, dia dieci; la vettovaglia non è legata. ivi. — d. l. 24 § 1. — Giuliano opina all'opposito. ivi. — *ib.* l. 19 eum § 1. — E pare che Ulpiano s'accosti all'opinione di Giuliano. ivi, — l. 1 *De penu leg.*

356. Havvi un'altra specie di traslazione colla quale ciò che ad alcuno fu lasciato puramente o senza carico, è lasciato al medesimo sotto condizione o con qualche carico; e viceversa. Perchè siffatta traslazione tener si debba come avvenuta, bisogna esaminare la volontà del defunto. Così se nello stesso testamento nel quale avea lasciato cento, lasciò in appresso cinquanta, se volle che questa somma di cinquanta fosse per di più, sarà dovuto cento cinquanta; se volle che fosse dovuto solamente cinquanta, sarà dovuto solamente cinquanta. Lo stesso è se ciò fu fatto nè codicilli. ivi, 42. — l. 9 *De adim. vel transfer. leg.*

Ha luogo una simile specie di traslazione anche quando il fedecommesso lasciato con un carico, si lascia senza nessun carico alla persona medesima. ivi, 43. — *ib.* l. 28.

LEGAZIONE. V. Legato e Ambasciatore.

2. *Legazione libera.* È un titolo onorario che l'imperatore o il senato dava ai personaggi chiarissimi, quand'erano per andare nelle provincie o per isciogliere un voto, o per adire una eredità, o per esigere de' crediti. — Ella è affatto differente dalla legazione monicipale; imperocchè non si reputa assente per pubblica causa chi lo è per questa. L, 7, 16. — l. 24 ff. *De legat.*

LEGGE. V. Avvocato, Consuetudine, Costituzione, Diritto, Gius, Interpretazione, Principe, Senatoconsulto. V. lib. 1 tit. 3 *De legibus senatusque consultis et longa consuetudine;* Cod. lib. 1 tit. 14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis;* 15 *De mandatis principum;* 16 *De senatus consultis;* lib. 8 tit. 53 *Quae sit longa consuetudo;* Inst. lib. 1 tit. 2 *De jure naturali, gentium et civili;* Nov. 113 e Nov. 78 di Leone.

1. La legge è un precetto comune, una deliberazione di uomini prudenti, la punizione dei delitti commessi volontariamente o per ignoranza, il consenso generale de' cittadini. A lei debbono tutti obbedire, principalmente perch'è trovato e dono di Dio: essa è la regina di tutte le cose divine ed umane; essa la regola del giusto e dell'ingiusto: ordina ciò ch'è da farsi; vieta ciò ch'è da non farsi. I, 3, 2. — ll. 1 et 2 ff. *De legib.*

2. Le leggi sono instituite per consenso (come i popolisciti, i plebisciti), o introdotte dalla necessità, o raffermate dalla consuetudine. ivi, 3. — *ib.* l. 40.

3. Le leggi deggiono essere instituite per quelle cose che per lo più succedono, non per quelle che accidentalmente avvengono, o in pochi casi. ivi, 4. — *ib.* ll. 3, 4, 5 et 6.

4. Le leggi regolano i casi futuri e non risguardano ai passati; qualora nol facciano espressamente. ivi, 5. — l. 7 Cod. *De leg.* — Epperò nelle leggi suolsi inserire la clausola *Siano ferme le cose transatte e finite;* la qual clausola, se inserita non fosse, deb b' essere supplita. Per cose transatte e finite poi si debbono intendere quelle non solo sopra le quali cadde controversia, ma quelle altresì che sono possedute senza controversia: tali sono le cose giudicate, i componimenti per via di transazione, le cose sopite col lungo silenzio. ivi. — ll. 229 et 236 *De verb. signif.*

5. Le leggi versano sopra tre argomenti: o del modo con cui alcuno fa sua una cosa qualunque, o del modo con cui uno conserva la sua cosa e il suo diritto, o del modo con cui l'aliena o perde. I, 3, 6. — l. 41 ff. *De legibus.*

6. Principale uffizio del legislatore è quello di avere in mira, nella instituzione di nuove leggi, che ne sia evidente la utilità, prima di recedere da quelle che lunga pezza furono riputate giuste. ivi, 7. — l. 2 ff. *De constit.*

7. La efficacia *(virtus)* della legge consiste in comandare, proibire, permettere, punire. ivi, 8. — l. 7 ff. *De leg.* — Questa forza è perpetua, purchè una legge contraria non venga ad abrogare la prima o a derogarvi. Si deroga alla legge quando se ne leva una parte: la si abroga quando la si toglie affatto. ivi. — l. 102 *De verb. signif.*

8. La legge esercita la sua efficacia sopra tutti quelli che sono soggetti al legislatore: nè son le leggi stabilite per alcune persone in particolare, nemmeno per gli attinenti della casa reale *(divinae domus).* ivi, 9. — l. 8. ff. *De leg.;* l. 10 Cod. eod. tit. — Quindi le leggi debbono essere intese da tutti, affinchè tutti conoscendone apertamente le prescrizioni, si astengano da ciò ch'è vietato, ed osservino ciò ch'è permesso. ivi. — l. 9 Cod. d. tit.

9. Il legislatore non rimane obbligato dalla legge, ma n'è sciolto. ivi, 10. — l. 31 ff. *De leg.* — Non o'è già sciolta la moglie del principe, sebbene egli può concederle quel privilegio che gode egli stesso. ivi. — *ib.* — Il principe poi, sebbene svincolato dalle leggi, fa professione di osservarle, ciò essendo conforme alla maestà del regnante; e veramente *majus imperio est submittere legibus principatum.* Egli fa con le leggi sapere altrui ciò che non vuole sia lecito a sè. ivi. — l. 4 Cod. *De leg.*

10. Due specie v' ha d'interpretazione delle leggi; l'una è quella per cui non si soffre che, sotto il pretesto dell'equità, una legge, per quanto sia chiara, si applichi ad alcuni casi speciali. — Questa specie d'interpretazione è soltanto permessa al legislatore. ivi, 11. — *ib.* l. 1, l. 9 § si quid vero, et l. 12 § 1 § si enim. — L'altra specie d'interpretazione è quella che appartiene al giureconsulto, ed ha tre oggetti: 1.° L'intelligenza del senso della legge; 2.° L'investigazione delle conseguenze che si possono dedurre dalle parole della legge; 3.° Il conoscere quale sia la mente e lo spirito di essa. ivi.

11. Per intendere il senso della legge è mestieri di confrontare fra loro tutti i suoi articoli, essendo contrario alle regole *(incivile)* il giudicare o pronunziare sopra una qualche particella della legge. I, 3, 12. — l. 24 ff. *De leg.*

12. Una legge serve ad interpretare un'altra, insereudosi le precedenti nelle posteriori e mescendole insieme, purchè non siano contrarie. ivi, 13. — *ib.* ll. 26, 27 et 28.

13. L'interpretazione della legge dee trarsi principalmente da quanto fu giudicato dal principe in qualche altro affare consimile. Così porta una costituzione di Giustiniano. ivi, 14. — l. fin. Cod. *De leg.*

14. Ad interpretare le leggi molto giova la consuetudine, che va ritenuta per legge, ne' casi ambigui, come l'autorità de' giudicati sempre confurmi. ivi, 15. — *ib.* ll. 37 et 38.

15. Non si debbono punto cangiare quelle leggi che ottennero sempre la stessa interpretazione. ivi. — *ib.* l. 23.

16. Essendo ambigua la espressione della legge, vuolsi adottare quel significato che non è vizioso, specialmente qualora ciò si possa conciliare collo spirito della legge. ivi, 16. — *ib.* l. 19.

17. Le leggi si debbono sempre interpretare benignamente, finchè ne sia conservata la intenzione. ivi. — *ib.* l. 18; l. 168 *De reg. juris.* — Così, occorrendo d'investigare se uno rimane obbligato oppur liberato, ove si tratti di obbligazione, saremo più propensi a negarla, potendolo fare; ove si tratta di liberazione, dobbiamo essere più facili a concederla. ivi. — l. 47 ff. *De oblig. et act.*

18. Nell'investigare il senso della legge non dee il giureconsulto suggettarsi troppo alla scrupolosa e grammaticale interpretazione delle parole. Difatti spesso avviene p. e. che nelle leggi piglisi congiuntamente ciò che pigliar si dovrebbe disgiuntamente, e viceversa. ivi, 17. — l. 53 *De verb. signif.* cum § 1.

19. Gramaticalmente parlando, la legge che usa due parole negative, permette anzichè proibire. ivi, 18. — *ib.* l. 237.

20. Uopo è di considerare nella legge non soltanto ciò che espressamente contengono le parole, ma eziandio ciò che dalle parole necessariamente consegue. Così quando una legge condona riguardo al passato, intendesi che vieti pel futuro. ivi, 20. — l. 22 ff. *De legibus.*

21. Il giureconsulto dee investigare non solo ciò ch' espressamente contiensi nella legge, e le conseguenze che derivano dalle parole di essa; ma altresì lo spirito ossia la intensione della legge stessa. I, 3, 21. — l. 17 *De leg.* — Non si dee per altro investigare lo spirito della legge in guisa che, non potendolo talvolta conoscere, si abbia perciò a disprezzare la legge stessa; non potendosi sempre rendere ragione delle instituzioni: se si volesse farlo, molte cose stabilite *(certa)* verrebbero a sovvertirsi. ivi. — *ib.* ll. 20 et 21.

22. L'investigazione dello spirito della legge comprende due pratiche: 1.ª Che si estenda la legge a que' casi che non sembrano abbracciati dalle parole, quando vi si scorga la stessa ragione della legge; 2.ª che non si estenda la legge a que'casi che sembrano contemplati, quando la ragione della legge cessa od è contraria. ivi.

23. — 1.ª Non potendo le leggi provedere a tutti i casi possibili, ma solo ai più frequenti; stabilite che sieno, la interpretazione o le determinazioni del principe *(optimi principis)* ne fissano più certamente il vero senso. ivi, 22. — *ib.* ll. 10 et 11. — Difatti, al principe uopo è ricorrere quando uno è abbastanza evidente l'applicazione della legge; la interpretazione estende la legge a que' casi ne' quali la ragione di essa è per sè manifesta; e questa interpretazione spetta ai magistrati. ivi. — *ib.* ll. 12 et 13. — Ora, deesi riputare come inerente alla legge, che pertenga eziandio alle persone ed alle cose simili. ivi. — *ib.* l. 27 ¶ et semper.

24. La legge si applica non solo a quelli che operano contro il prescritto da essa, ma eziandio a quelli che qualche cosa fanno in frode di essa. Opera contro la legge chi fa ciò ch'essa proibisce: opera in frode della legge colui che, salve le parole, ne delude lo spirito; cioè fa quello ch'essa, senza vietarlo, non volle fosse fatto: laonde passa qui il divario che passa fra il detto ed il sentimento. ivi. — *ib.* ll. 29 et 30; l. 5 Cod. *De legibus.*

25. Questa regola non ha luogo nel gius particolare, cioè in quello che dall'autorità de' legislatori fu introdotto contro le ordinarie norme della ragione, in vista di qualche utilità. ivi, 23. — l. 16 ff. *De leg.* — Da questo non debbono trarsi conseguenze. ivi. — *ib.* l. 14; ll. 141 et 162 *De reg. juris.* —

A maggior ragione non deesi estendere a' casi simili ciò che fu primamente introdotto dall'errore e non dalla ragione, sebbene confermato in seguito dalla consuetudine. I, 3, 23. — l. 39 ff. *De leg.*

26. — 2.° Nè la ragione del gius nè la benigna equità non consentono che quanto fu salutarmente introdotto pel vantaggio degli uomini, con dura interpretazione si rivolga in loro pregiudizio. ivi, 24. — *ib.* l. 25; l. 6 Cod. eod. tit.

27. — Quando due leggi sembrano contrarie, una disponendo in modo speciale e l'altra in modo generale sopra il caso di cui si deve giudicare o rispondere, prevarrà quella che dispone specialmente. Laonde non si possono seguire le regole del Diritto in quello che fu introdotto contro la ragione dello stesso Diritto. ivi, 25. — l. 15 ff. d. tit.

28. Se sopra il medesimo caso s'incontrano due leggi egualmente generali, oppure egualmente speciali, che pugnino fra loro, allora ci dobbiamo attenere alla regola che porta, dovere le costituzioni posteriori in tempo prevalere alle anteriori. ivi, 26. — l. fin. ff. *De constit. princ.*

29. In mancanza di leggi scritte, dobbiamo osservare le costumanze e le consuetudini; e se per qualche caso queste ci mancano, allora abbracciar si deve ciò che più ad esso si avvicina e conseguita; se anche questo manca, deesi osservare il Gius usato in Roma. ivi, 27. — l. 32 ff. *De leg.*

30. *Legge*, in significato più stretto, era quella che il popolo romano costituiva dietro interrogazione del magistrato senatorio. L, 16, 129. — *Inst.* lib. 1 tit. 2 § 4.

31. Nella formazione delle leggi non si pone mente a ciò che accade di rado. L, 17, 55. — l. 64 *De reg. juris;* V, 4, 5. — l. 3 *Si pars hered. pet.*

32. Ciò ch'è proibito dalla natura non è autorizzato da alcuna legge. L, 17, 6. — l. 188 § 1 *De reg. juris.* — Tuttavolta le leggi non vietano tutto ciò ch'è vietato dal diritto naturale.

33. Le convenzioni portate nel contratto fanno la legge. ivi, 981. — *ib.* l. 23; XVI, 3, 30. — l. 1 § 6 ff. *Depositi.*

La legge della conduzione debb'essere osservata. XIX, 2, 28. — l. 5 § 3 ff. *Locati.*

Il donante può imporre qual legge vuole alla cosa che dona. XXIII, 4, 13 e 14. — l. 7 et l. 20 § 1 *De pactis dotalibus.* — Purchè non leda le leggi pubbliche. XXXV, 2, 85. — l. 15 § 1 *Ad legem Falc.;* L, 17, 64. — l. 45 § 1 *De reg. juris;* L, 8, 20. — l. 2 § 8 *De admin. rer ad civit. pert.*

34. Il testatore non può ordinare nel suo testamento che le leggi non vi avranno luogo. XXXV, 1, 2. — l. 55 *De leg. et fideic.* 1.°

35. La legge è uno dei modi coi quali si acquista il dominio delle cose singole. Così in forza della legge Papia Poppea si acquista il dominio delle cose diventate caduche e di quelle chiamate *erettizie*: così pure quello del legato, in forza della legge delle XII Tavole; o sieno le cose mancipi o non mancipi. XLI, 1, 64. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 17.

36. Leggi *Aquilia*, *Cincia*, *Commissoria*, *Cornelia*, *Elia Senzia*, *Fabia*, *Falcidia*, *Fusia*, *Letoria*, *Manilia*, *Pompea*, *Rodia*, *Velleja*, *Visellia*, *Voconia*, ec. ec. V. le singole voci.

37. *Leggi giudiziarie.* Erano leggi portate da Augusto, le quali vietavano all'accusato od all'accusatore di entrare nella casa del giudice, sotto pena d'incorrere in un'ammenda di cento aurei. XLVIII, 14, 3. — l. un. § 4 *De lege Julia amb.*

38. — *Regie.* V. Gius Papiriano.

39. — *delle XII Tavole.* V. Gius decemvirale.

40. La espressione *Ex legibus* s'intende così per lo spirito come per le parole delle leggi. L, 16, 129. — l. 6 § 1 *De verb. signif.*

41. Dicesi non impropriamente che la eredità perviene *ex lege* anche quando è deferita per testamento; dachè la legge delle XII Tavole conferma le eredità testamentarie. ivi. — *ib.* l. 130.

42. *Lege agere* significa procedere in Giudizio formalmente secondo la legge. ivi.

LEGGERE. Differisce molto da *intendere*, significando non già intendere, ma rilevare con gli occhi quello ch'è scritto. Laonde se estrinsecamente uno lo intende, non per questo si dirà che lo può leggere. L, 16, 128. — l. 1 *De his quae intest.*

LEGISLATORE. Suo principale ufficio si è di avere in mira che nella instituzione di nuove leggi sia evidente la loro utilità, prima di scostarsi da quelle che per lungo tempo furono reputate giuste. I, 3, 7. — l. 2 ff. *De constit.* V. Legge.

LEGITTIMA. V. appresso Legittimo.

LEGITTIMAZIONE. Pel gius delle Pandette non si acquista la paterna podestà che in due modi, cioè sopra i figli nati da legittime nozze, e mediante l'adozione. Il Codice introdusse un nuovo modo, la legittimazione de' figli nati da concubina. Esso stabiliva due specie di legittimazione, l'una per susseguente matrimonio, l'altra per presentazione alla Curia: il gius delle Novelle ne introdusse una terza specie, quella per rescritto di principe. I, 6 e 7, App. 1.

2. Per una costituzione di Costantino, quegli che, non avendo nè moglie nè legittima prole, avesse figli nati in concubinato da una donna ingenua, e poscia prendesse questa per moglie erigendo gl'instrumenti dotali, acquista la paterna podestà sopra que' figli, i quali divenivano eredi suoi insieme con quelli che fossero nati dopo le nozze, o soli se non se sopravvenivano altri. ivi, 2. — Zenone confermò questa costituzione, ma nel passato soltanto, e proibì che per lo avvenire i figli nati da concubina potessero così legittimarsi. ivi. — l. 5 Cod. *De natur. lib.* — Giustiniano rinovò la costituzione di Costantino. ivi. — *ib.* ll. 10 et 11.

3. Le Novelle estesero più oltre questo gius, avendo Giustiniano comandato: 1.° che, quand' anche esistesse prole legittima nata da precedente matrimonio, tuttavia i figli conceputi in concubinato dopo sciolto quel matrimonio potessero legittimarsi in tal modo (Nov. 12 cap. 4); 2.° che in tal modo potessero legittimarsi i figli avuti non solo da madre ingenua ma eziandio da libertina; anzi anche quelli che nati fossero da una serva, qualora per altro il padre avesse chiesto ed ottenuto, a favore della madre e de' figli, i diritti di ingenuità; e specialmente se non esistesse prole legittima. ivi. — Nov. 18 cap. 11.

Finalmente, per la Nov. 78, non è necessario che si domandino al principe i diritti d'ingenuità a favore della concubina e de' figli, ma competono di pien diritto. ivi. — *ib.* cap. 3 et 4.

4. La legittimazione per oblazione alla Curia fu introdotta con una costituzione di Teodosio e Valentiniano, confermata da Leone ed Antemio: ed è quando uno che non ha prole legittima, mediante atti fra vivi o per testamento, ascrive i suoi figli naturali alla curia della città in cui è nato; sia egli curiale o no. Che se il padre è originario dell'antica o della nuova Roma, nelle quali città non vi ha Curia, può ascrivere i figli alla Curia di una città metropolitana a sua scelta. Egli legittima pure le figlie nate da concubina, dandole in matrimonio ad un curiale o decurione di una delle dette città metropolitane. I, 4. — ll. 3 et 4 Cod. *De natur. lib.* — Tale facoltà di legittimare, stata concessa alla dignità curiale per ricompensarla dei carichi che vi erano annessi, e per adescare ad accettarla, andò poscia in disuso.

Giustiniano poi volle che quegli altresì il quale avesse legittima prole, potesse legittimare in tal modo i figli nati da concubina; purchè lasciar non potesse ad un figlio così legittimato una porzione de' suoi beni maggiore di quella che fosse per lasciare ad uno de' figli legittimi. ivi. — *ib.* l. 9.

5. Questa specie di legittimazione *per oblazione alla Curia* non è perfetta; avvegnachè non attribuisce ai figli così legittimati che il diritto di succedere ab intestato al solo padre che li fece ascrivere alla Curia, e non già i diritti di famiglia; nè li rende atti alla successione degli agnati e dei *cognati* del padre. I figli poi che ratificarono questa legittimazione sono come vendoti alla Curia; e ad essa appartengono anche se rinunziassero in seguito all'eredità del padre che li mancipò alla Coria. ivi. — *ib.* ll. 3 et 4.

6. Per la Nov. 89 cap. 9 il padre privo di legittima prole, il quale ebbe figli naturali da una concubina cui non può più prendere in moglie o per esser già morta o per altra causa, ha la facoltà d'impetrare dal principe che i figli nati da quella conseguano tutti i diritti di famiglia e di legittimità. — E quand'anche non avesse egli stesso prodotto l'istanza al principe, ma avesse nel testamento dichiarata la sua volontà che quelli siano suoi legittimi figli ed eredi, potranno eglino ciò domandare al principe. ivi. — d. nov. cap. 10.

LEGITTIMITA'. V. anche Bastardi, Paternita', Riconoscimento, Stato.

1. Figlio è quello che nasce dal marito e da sua moglie *(ex viro et uxore ejus)*. XXV, 3, 8. — l. 6 *De his qui sui vel al. juris.*

2. Il marito che ha dimorato assiduamente con sua moglie non può misconoscere il figlio ch' ella partorisce; a meno che non sia provato, non aver lui potuto coabitare con lei per malattia o per impotenza. ivi. — *ib.* — Il figlio che fu concepito durante la lunga assenza del marito non è reputato suo fi-

glio; supposto che vi sia stata impossibilità fisica di avvicinarsi. XXV, 3, 8. — l. 6 *De his qui sui vel alien. jur.*

3. L'impotenza del marito rende il figlio illegittimo. ivi. — *ib.*

4. La prova per testimonj non è la sola che possa essere adoperata per giostificare la figliazione. XXII, 3, 28. — l. 29 ff. *De probat.*

Le lettere del marito alla moglie sono pure di grave peso. ivi. — *ib.*

La professione o dichiarazione della madre è ascoltata, come pure quella dell'avo. XXII, 5, 5. — *ib.* l. 16. — Ma non qoella della madre ripudiata; massime se la sua dichiarazione tende a sottrarre il figlio alla podestà paterna. XXIII, 3, 29. — *ib.* l. 29 § 1.

5. La negazione del padre non può nuocere allo stato del figlio. XXXVII, 10, 6. — l. 1 § 4 ff. *De Carbon. edicto.* — Nè quella della madre ripudiata. XXIII, 3, 29. — l. 29 § 1 ff. *De prob.*

6. Lo stato dei figli non è leso, cioè alterato, da un instrumento o titolo mal concepito. I, 5, 15. — l. 8 *De statu hom.*

LEGITTIMO. Diconsi *Eredità legittima*, *Tutela legittima*, quelle che si deferiscono per legge (V. Eredità e Tutela). — *Eredi legittimi*, *Tutori legittimi*, quelli ai quali dalla legge è deferita la eredità o la tutela. — *Larghezza legittima della strada*, *Pena legittima*, qoelle che sono stabilite dalla legge. — *Interesse legittimo*, qoello lecito per legge. — *Delitti legittimi*, qoelli che sooo vindicati da un certo giudisio instituito dalla legge. — *Parole legittime*, le solenni. L, 16, 129.

2. Legittima, o *Porzione legittima degli ascendenti*, *dei discendenti*, *dei patròni*, ec. V. Diseredazione, Falcidia, Inofficiosità, Intestato, Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Successione, Suoi *(Eredi)*, Tertilliano *(Senatoconsulto)*, Trebelliano *(Senatoconsulto)*; e i n. segnenti qui sotto.

3. Legittimi, *(Eredi)*. In qoesta denominazione si comprendono anche gli eredi *Suoi*. Ma qoi voolsi prenderla in senso più stretto, cioè per quelli che dalla legge sono chiamati alla eredità intestata, dopo i *suoi*. Ora, subito dopo i suoi sono chiamati i consanguioei, cioè quelli che sono tra loro congiunti per sangoe. XXXVIII, 16, 12. — l. 1 § 8 et 10 *De suis et legit. hered.* — Ma più precisamente si definiscono i *consanguinei* per quelli che hanno il medesimo padre e non perdettero i diritti di famiglia. E si reputano consanguinei anche se non divennero eredi suoi del padre, poni caso per essere stati diseredati, o se il loro padre fu deportato. XXXVIII, 16, 12. — l. 1 § 10. *De suis et legit. hered.* — Ed anche se non furono mai sotto podestà, per essere nati dopo la captività o dopo la morte del padre. ivi. — *ib.* — Nè soltaoto i naturali ma anche gli adottivi haono i diritti delle consanguinità con qoelli che sono nella famiglia, o nell'utero, o nati dopo la morte del padre. ivi. — *ib.* § 11.

4. I consanguioei sono preferiti agli altri agnati nella eredità legittima. ivi. — l. 5 Cod. *Comm. de succes.*

5. Dopo i consanguinei si ammettono gli agnati, se non vi sono consanguinei. ivi, 13. — l. 2 *De suis et legit. hered.* — Difatti, se vi sono consaoguinei, ancorchè non abbiano adita la eredità, questa non si deferisce ai legittimi, ma si fa luogo al possesso dei beni *Unde cognati*. Imperciocchè pel gius de' Digesti non v'era successione fra consanguinei ed agnati, nè erano chiamati con diversi ordini; ma tutti nell'ordine degli agnati, avuto riguardo alla preminenza del grado. Giustiniano poi ammise la successione fra agnati, di modo che, tralasciando d'accettare o ripudiando l'agnato ch'è nel grado prossimo, si fa luogo agli agnati del grado susseguente, ma non si passa all'ordine de' cognati se non dopo tott' i gradi degli agnati. ivi, *nelle note.*

E non soltanto se non vi sono consanguinei, ma eziandio se neppure si spera che ve ne sieno: altrimenti, se un consanguineo può nascere o ritornare dalla cattività, questo è d'impedimento agli agnati. ivi. — d. l. 2 § sed hoc. — E qoi si noti che la legge delle XII Tavole non distingue i consanguinei dagli altri agnati, e li chiama totti sotto la generale denominazione di *agnati*. Ma al tempo della media giorisprudenza incominciaronsi a distinguere, per la ragione che nei consanguinei non si bada al sesso, laddove negli altri gradi degli agnati vengono ammessi i soli maschi. ivi — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 8 § 4.

6. Agnati sono i *cognati* di sesso maschile nati del medesimo stipite. ivi, 14. — l. 2 § 1 *De suis et legit. hered.* — Nella quale definizione si compreodono anche i consanguinei e gli eredi suoi: difatti il figlio è l'agnato più vicino del padre. ivi. — *ib.* l. 12. — Dicendosi pertanto che dopo i consanguinei

vengono ammessi gli agnati, intendesi che dopo quelli che chiamansi consanguinei si ammettono *gli altri* agnati. XXXVIII, 16, 14. — l. 2 § 1 *De suis et legitim. hered.* — Nè fa divario che l'agnato sia tale per nascita o per adozione; poichè l'adottato diventa agnato di tutti gli agnati del padre, e può avere la legittima eredità loro, ed essi quella di lui. ivi. — *ib.* l. 2 § 3.

7. Pel gius della legge delle XII Tavole non v'era nè meno alcuna differenza fra gli agnati dell'uno e quelli dell'altro sesso. Ma nel tempo della media Giurisprudenza (Inst. *De suis et legit. hered.* § 3), la quale era adottata pel gius delle Pandette, le femmine non sono ammesse alla eredità legittima se non quando si tratti di succedere a consanguinei; forse per lo spirito della legge Voconia. ivi, 15. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 8 § 22. — Giustiniano revocò questo gius, e volle che nelle successioni non vi fosse alcuna distinzione di sesso. ivi.

8. Dopo i suoi non sono chiamati tutti indistintamente gli agnati, ma il più vicino *(proximus)*. Nè fa divario ch'egli sia solo, o sia il primo fra due o più, o vi sieno due o più nel medesimo grado i quali o sieno soli o precedano gli altri. ivi, 16. — l. 2 § 4 *De suis et legit.*

9. Questo più vicino *(proximus)* non debb'essere tale quando muore il testatore, ma quando comincia ad essere certo che il defunto morì intestato. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 6. — Quindi se uno che aveva un fratello ed un zio paterno, morì lasciando un testamento, e poscia, in pendenza della condizione degli eredi instituiti, morì intestato il fratello, e in appresso mancò la condizione, il zio paterno può adire la eredità legittima d'entrambi. ivi. — *ib.* l. 5. — Laonde talvolta è ammesso l'agnato ulteriore. Per es. fece testamento uno che aveva un zio paterno e un figlio d'esso zio: mentre l'erede scritto deliberava, morì lo zio paterno, e in appresso l'erede instituito ripudiò la eredità: in tal caso si ammetterà il figlio del zio paterno; il quale potrà in conseguenza domandare anche il possesso dei beni. ivi. — *ib.* l. 2 § 5. — Onde, ancorchè il precedente fosse un erede suo o un consanguineo, se egli non è vivo quando l'eredità viene ripudiata, si terrà per prossimo quegli ch'è primo quando l'eredità è ripudiata. ivi. — d. l. 2 § 6.

10. Alcune volte non si ha riguardo nè anche al tempo del ripudio della eredità: così sarebbe se quegli che ripudiò era tale che, a cagione del fedecommesso ond'era gravato, poteva essere forzato ad adire. XXXVIII, 16, 16. — l. 2 § 7 *De suis et legitim. hered.* — Sebbene per altro sia certo che il defunto è morto intestato, finchè si spera che possa nascere un erede suo, l'eredità non si deferisce per anche a' legittimi, e si deferisce a que' soli che rimangono prossimi nel tempo che comincia ad esser certo che non nascerà l'erede suo. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

11. Dopo il prossimo agnato la legge non chiama nessuno alla eredità; sicchè se muore il fratello prima di avere adito o ripudiato, non si ammette il figlio del fratello. ivi, 19. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 8 § 23. — Ma Giustiniano volle che nelle eredità degli agnati vi fosse luogo alla successione fra' diversi loro gradi. ivi. — Inst. tit. *De legit. agnat. success.* § 5. — In appresso colla nov. 118 tolse qualunque differenza fra agnati e cognati. ivi.

12. Gli eredi legittimi differivano dagli eredi scritti, ed anche da' successori pretorj in questo, che gli eredi scritti instituiti con cresione dovevano adire solennemente, ed entro il tempo fissato dal testatore per la creszione. — Parimente i successori pretorj pel gius delle Pandette dovevano domandare il possesso de' beni solennemente, ed entro il tempo prefisso dall' editto del pretore. — Per lo contrario gli eredi legittimi non doveano osservare nessuna formalità per adire la eredità, nè era loro prescritto alcun tempo per farlo. Quindi Costantino, rispetto alla porzione di eredità de' figli alla quale chiama le madri anche se non hanno il diritto de' figli, dice che, essendo questo un beneficio concesso dalla sua legge e non dal pretore, subito che verrà il giorno in cui è loro deferita la detta porizone, esse conseguiranno il pieno dominio della stessa mediante semplice adizione, prendendo in possesso qualche cosa o manifestando altrimenti la propria volontà; e si dovrà loro finchè vivono permettere in perpetuo d'adire la porzione loro concessa. ivi, 20. — l. 1 § fin. Cod. Theod. *De legit. hered.* — Il che era stato detto anche prima da Severo ed Antonino, rispetto ad una sorella. ivi. — l. 2 Cod. *De suis et legit. hered.*

13. La massima, che nell'adizione delle eredità legittime non si richiede alcuna solennità, soffriva eccezione rispetto a quelle eredi-

tà ch'erano deferite a' figli di famiglia; come sarebbe quella della madre in forza del senatoconsulto Orfisiano: imperocchè, qualvolta ad un figlio di famiglia perveniva una eredità, egli la doveva *cernere* solennemente per comando del padre, siccome dovea solennemente domandare il possesso de' beni acciocchè il padre col mezzo di lui venisse ad acquistare. — Ma Costantino tolse la necessità della crezione nell' eredità materna deferita al figlio di famiglia. XXXVIII, 11, 20. — l. 1 Cod. Theod. *De matern. bon.* — A lui si uniformò Costanzo. ivi. — *ib.* ll. 4 et 5. — Finalmente Arcadio ed Onorio abrogarono la crezione in tutte le eredità che possono pervenire a' figli di famiglia; di modo per altro che, se il figlio di famiglia ha meno di sette anni, il padre o dee domandare il possesso de' beni in nome del figlio, o dee accettare la successione con una qualunque dichiarazione negli atti pubblici. ivi. — *ib.* l. 8. — Per costituzione poi di Teodosio e di Valentiniano III, anche quando la eredità legittima è deferita ad un infante, non è necessaria nè meno la dichiarazione negli atti pubblici; ma affinchè il padre acquisti per mezzo dell' infante, basta che manifesti in qualunque modo la volontà di accettare. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De cret. vel bon. possess.*

14. Se vi sono più persone del medesimo grado, la eredità legittima si deferisce a tutte, cioè per capi: p. e. io ebbi due fratelli o due zii paterni; uno di questi lasciò un figlio e l'altro due; la mia eredità si dividerà in tre parti. ivi, 21. — l. 2 § 2 *De suis et legit. her.*

15. Se di più eredi legittimi alcuni omisero di adire la eredità ovvero furono impediti d'adire per morte o per altra causa, la loro porzione accresce agli altri che adirono; e sebbene sieno morti prima che sia accresciuta, questo diritto appartiene a' loro eredi. ivi, 22. — *ib.* l. 9. — Altro è il caso dell' erede instituito e sostituito al coerede: chè a lui vivo si deferisce bensì la eredità in forza della sostituzione; ma se morì, non passa al di lui erede; poichè la sostituzione non ancora competente è fuori de' nostri beni. ivi. — d. l. 9 § 1; l. 42 *De acquir. rer. domin.*

16. Quattro sono le massime comuni tanto agli eredi suoi quanto agli altri eredi legittimi. — 1.ª Che a questa eredità sono ammessi anche i non nati ancora, purchè in appresso sieno nati; i quali venivano ammessi anche per la legge delle XII Tavole. Così il feto nell' utero ritarda gli agnati che sono nel grado seguente, e fa parte insieme con quelli che sono nel grado medesimo: poni il caso che vi fosse un fratello, e un figlio nell' utero; avvero un figlio nato dello zio paterno, ed uno nell' utero. XXXVIII, 16, 23. — l. 3 § 9 *De suis et legit. hered.*

Ora, quante parti si debbono assegnare all' utero? poichè possono nascere più figli ad un parto. — Se è certo che la donna dicente sè essere gravida non lo è, è erede per tutto l'asse il già nato, poichè diventa erede anche senza saperlo. Laonde se nel mezzo tempo morì, egli trasmette l'intera eredità al proprio erede. ivi. — d. l. 3 § 10. — Ma se un agnato concorre col ventre dal quale si spera che nascano uno o più agnati del medesimo grado, egli frattanto non potrà adire che la quarta parte, perchè possono nascere tre figli. ivi.

17. Quegli ch'era nell'utero non viene ammesso alla eredità se non qualora in appresso sia nato, e oltracciò sia nato nel termine legale. Quanto a quello che nacque nel giorno centottantesimosecondo, cioè al principiare del settimo mese; lo si reputa nato nel termine legale; nè lo si reputa concepito in servitù, se sua madre fu manomessa censettandue giorni prima del parto. ivi, 24. — *ib.* l. 3 § 12.

18. — 2.ª Non si ammettono quelli che alla morte del defunto non erano ancora concepiti. Ecco un caso. Tizio, diseredato suo figlio, instituì erede sotto condizione un estraneo. Se, dopo la morte del padre e pendente la condizione, il figlio si fosse ammogliato ed avesse procreato un figlio, e poi fosse morto, e in appresso fosse mancata la condizione dell' erede instituito, a questo nipote postumo avrebbe ad appartenere l'eredità legittima dell' avo? — Quegli ch'è concepito dopo la morte del suo avo, non può ricevere nè l'eredità legittima com' erede suo, nè il possesso de' beni come cognato. ivi, 25. — *ib.* l. 6. — Difatti la legge delle XII Tavole chiama alla eredità quello ch' esisteva al tempo della morte della persona della cui successione si tratta; o ch'era concepito prima della morte, dachè il feto concepito si reputa come esistesse: laonde il fanciullo morto dopo dieci mesi dalla morte non verrà ammesso alla eredità legittima, perchè lo si presume concepito dopo la morte; ma sarà ammesso se si potrà provare il contrario. ivi. — *ib.* et l. 3 § 11 et l. 7.

19. — 3.° I diritti di queste eredità non si possono distruggere con private convenzioni. Tal sarebbe se un padre nell' instrumento dotale pattuisse che la figlia, ricevuta la dota, non avesse a sperar altro dalla paterna eredità. XXXVIII, 16, 26. — l. 16 *De suis et legit. hered.*; l. 3 Cod. *De collat.*

20. — 4.° I diritti di queste eredità si estinguono mediante la diminuzione di capo. ivi, 27. — *ib.* l. 11. — Ma quelli il cui genitore soffrì diminuzione di capo, conservano il diritto della eredità legittima a verso le altre persone e fra di loro, e le altre persone verso di loro. ivi. — *ib.* l. 4.

21. Legittimi *(Successione dei)*. V. lib. 38 tit. 7 (vulg. 8) *Unde legitimi*; Cod. lib. 6 tit. 15 *Unde legitimi et unde cognati*; 55 *De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus*; Inst. lib. 3 tit. 2 *De legitima agnatorum successione*. — Il possesso *Unde legitimi* è il secondo grado del possesso dei beni ab intestato: vale a dire che, mancando i figli, il pretore chiama poscia i legittimi con queste parole, o all' incirca: « Allora a colui che avrebbe dovuto essergli erede se fosse morto intestato, a colui darò il possesso. » XXXVIII, 7, 1.

22. A questo possesso è chiamato chiunque potè essere erede ab intestato, o sia che lo faccia erede legittimo la legge delle XII Tavole, o sia che qualche altra legge o senatoconsulto: e possono domandarlo anche la madre chiamata dal senatoconsulto Tertilliano, e quelli che sono ammessi in forza dell' Orfiziano. ivi. — l. 2 § 4 ff. *Unde legitimi*. — Laonde, ogni qualvolta una legge od un senatoconsulto deferisce l'eredità e non anche il possesso de' beni, conviene domandarlo in forza di questa parte dell' editto. ivi. — *ib.* l. 3.

23. La denominazione di *legittimi* comprende gli eredi *suoi*, i *consanguinei* e gli *agnati*; poichè questi sono chiamati dalla legge delle XII Tavole: da ultimo sono compresi tutti i chiamati per le nuove leggi. — Consanguinei sono i fratelli e le sorelle della stessa famiglia; anche quelli nati dopo la morte o la deportazione o la cattività del padre, purchè concepiti prima; ed anche quelli cha furono in podestà nel tempo che il padre era captivo o deportato, ancorchè non sieno diventati eredi del padre; come sarebbero i diseredati. ivi, 2. — *ib.* l. fin.

24. Se di due agnati uno fu diminuito di capo, essi cessano d'essere agnati l'uno verso l'altro, perchè cominciano ad essere di famiglia diversa. Nè fa divario che sia stato diminuito di capo quegli che vuol precedere o quegli de' cui beni si tratta. XXXVIII, 16, 3. — l. 1 Cod. Comm. *De success.*

Per vedere se chi domanda il possesso abbia perduto o no i diritti di famiglia in forza della diminuzione di capo, si dee riguardare non al tempo della morte ma a quello della domanda. ivi. — l. 1 *Quod legit.*

25. Non solamente i maschi possono ricevere questo possesso da' beni, ma eziandio le femmine. ivi, 4. — *ib.* l. 2.

26. Siccome a questo possesso sono chiamati in primo luogo gli eredi *suoi* se ve ne sono; così se eglino ripudiarono il possesso dei beni ab intestato, essi tuttavia sono di ostacolo ai legittimi, cioè a quelli ai quali potevasi deferire l'eredità legittima; imperocchè, ripudiando il possesso de' beni come figli, cominciano ad avervi diritto come legittimi. ivi, 5. — d. l. 2. — Anzi non vi può esser luogo ai consanguinei finchè c'è speranza che possa esservi qualche erede suo del defunto; p. e. se la moglie del defunto fosse incinta, o il figlio del defunto fosse captivo. ivi. — *ib* l. 5 § 1.

27. Quando mancano gli eredi suoi, questo possesso si deferisce agli altri fra gli eredi legittimi che sono in grado prossimo: e per sapere se uno sia prossimo, convien riguardare al tempo in cui si deferisce il possesso. ivi, 6. — *ib.* l. 4.

28. Questo possesso ha luogo non solo nelle successioni dei maschi, ma anche in quelle delle femmine; e non solo in quelle degl' ingenui, ma eziandio in quelle dei libertini. E dunque comune a più persone; potendo anche le femmine avere consanguinei od agnati, ed i liberti patroni o patrone. ivi, 7. — *ib.* l. 2 § 1.

LEGNA *(Legato di)*. Così chiamasi complessivamente qualunque combustibile; onde entrano in tale denominazione le vergha, i carboni, i noccioli d'ulive, quelli di datteri e gli altri, le fascine, i sermenti, i residui del legname da fabbrica, gli sterpi e le radici dalle viti; semprechè non osti la volontà del testatore. XXX a XXXII, 485. — l. 55 § 1 et 4 *De leg. et fideic.* 3.°

In alcuni paesi (come in Egitto, dove adoprano le canne per legna e bruciano canne e papiro) si contengono nella donazione di *legna* anche certe erbe o spini o vepri. ivi. —

l. 55 § 5 *De leg. et fideic.* 3.° — In alcune provincie usano allo stesso oggetto lo sterco bovino. XXX a XXXII, 485. — d. l. 55 § 6.

2. Tutto ciò ch' è destinato a far fuoco essendo compreso nella denominazione di *legna*, non monta che se ne solesse usare per riscaldare i bagni o per le stufe o per cuocere calce od altro. ivi. — d. l. 55 § 3.

3. Essendo ad uno legata la legna ch'era nel fondo, s'intende che vi vadano compresi anche gli alberi tagliati per farne fuoco. ivi. — d. l. 55 ¶ sed utrum. — Ed anche quelli non fatti in pezzi, se erano a ciò destinati. Che se fosse un bosco, allora si comprendevano nella *legna* soltanto gli alberi abbattuti; purchè altra non fosse la mente del testatore. ivi. — d. l. 55 § 2.

4. Se il legno fu destinato a farne carbone, non entra nè nella denominazione di *carboni* nè in quella di *legna* (*ligni* o *lignorum*). Così è pure dei tizzoni e degli altri legni cotti perchè non facciano fumo; le quali cose formano un genere a parte. ivi, 486. — d. l. 55 § 7. — Lo stesso dicasi dei zolfanelli di legno. ivi. — *ib.* — E della materia preparata per le faci. ivi.— d. l. 55 § 9.

5. Gl' intieri strobili di pinò sono compresi nella denominazione di *legna*. ivi. — d. l. 55 § 10; l. 167 *De verb. signif.*

LEGNAME *(Legato di)*. Sotto questa denominazione (lat. *Materia)* si comprende tutto ciò ch'è destinato a fabbricare ed a sostenere; come le pertiche ed i pali. ivi, 487. — l. 56 *De leg. et fideic.* 3.°

2. Per *legname* intendesi il legno rozzo, non il lavorato: sicchè se ad uno fu legato ogni sorta di legname, non si reputa legato nè lo scrigno nè l'armadio. ivi. — *ib.* l. 57.

LELIO, giureconsulto che fiorì sotto Adriano, ed è forse quel *Lelio Felice* che scrisse un Commentario sopra *Q. Mucio*, nel quale sembra vi fossero cose importanti in riguardo agli antichi Comizj de' Romani. *Pref.* p. II, 1, 53.

LENA. Nome dato a quella donna che prostituisce una femmina da partito. L, 16, 130. — l. 43 § 7 *De ritu nupt.* — Ed anche a quella che in nome altrui esercita questo genere di vita. ivi. — *ib.* l. 13 § 8.

LENOCINIO. Fa lenocinio chi ha serve meretrici. ivi. — l. 4 § 2 *De his qui not. inf.* — Molto più se ha persone libere. ivi.

2. La legge Giulia *De adulteriis* dichiara reo del delitto di lenocinio, e soggetto alla pena statuita, quel marito il quale dall'adulterio di sua moglie ha ritratto qualche cosa: così pure quel marito che ritenne la moglie colta in adulterio. L, 16, 78. — l. 2 § 2 *Ad leg. Jul. de adult.*

3. Viene punito chi fa mercimonio dell'adulterio di sua moglie. E si reputa che faccia mercimonio chi ha pigliato qualche cosa per lasciar adulterare la moglie; abbia pigliato una o più volte. ivi. — *ib.* l. 29 § 3 et 4. — Lo stesso dicasi di chi ha patteggiato qualche cosa. ivi. — *ib.* l. 11; la qual legge, parlando di un milite, ordina che sia sciolto dal giuramento e deportato.

4. Il marito debb'essere punito quando non può scusare la sua ignoranza o coprire la sua pazienza col pretesto di non credere adultera la moglie; ond'è punito il marito che lasciò andare l'adultero colto in sua casa. ivi, 79. — *ib.* l. 29 pr.

Se uno non lasciò andare l'adultero ma lo trattenne, essendo, poni caso, un figlio adultero colla matrigna, o un liberto o un servo adultero colla moglie di lui; è soggetto alla pena per lo spirito della legge, se non per le parole. E l'adultera, dopo accusato e convinto di lenocinio il marito, viene punita. Ed anche se egli la richiamò dopo ripudiatala, debb'essere punito per lo spirito della legge stessa. ivi. — *ib.* l. 33 § 1.

5. Se il marito per infamare la moglie la eccitò all'adulterio onde coglierla sul fatto, sono puniti entrambi. ivi, 80. — *ib.* l. 14 § 1.

6. Non s'infligge la pena degli adulteri a colui il quale soffre che sua moglie si faccia colpevole, e, tenendo a vile il suo matrimonio, non si sdegna di vederlo contaminato; o il faccia per trascuranza o per colpa o per arrendevolezza *(patientiam)* o per troppa credulità. ivi, 81. — *ib.* l. 2 § 3 et l. 29 § 4 ¶ quod si.

7. Non commette lenocinio chi tien la moglie in sospetto di adultera. ivi. — l. 2 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.* — Nè colui che, dopo ripudiata ed accusata una moglie non colta in adulterio, scoperto l'errore, la richiama in matrimonio. ivi. — *ib.* l. 17.

8. Può cadere in lenocinio anche la moglie, p. e. se ha ricevuto un prezzo per l'adulterio del marito; ed è tenuta alla pena della legge Giulia. ivi, 83. — l. 35 § 2 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

9. Cade nel delitto di lenocinio anche co-

lui che prese in moglie una donna già condannata per adulterio; ch'è una turpitudine affine al lenocinio. L, 16, 84. — l. 9 Cod. *Ad leg. Jul. de Adult.* — Ed anche chi prese una condannata per stopro. ivi. — l. 29 § 1 ff. eod. tit.

Ma ben si potrà prendere una condannata, per altra causa, alla pena della legge Giolia. ivi. — *ib.*

10. Se un marito minacciò di accusare di adulterio la moglie, e non agì nè per diritto maritale nè per diritto pubblico, la moglie stessa, sciolta da quel matrimonio, può contrar nozze con colui che il marito accusar voleva come reo di adulterio. ivi, 84. — *ib.* l. 40.

11. Al marito che accusa d'adulterio si suole opporre la prescrizione del lenocinio, nel caso ch'egli avesse ritenuto la moglie presso di sè dopo colta sul fatto. ivi, 39.

12. Coloi che dice di aver commesso l'adulterio per lenocinio del marito onde alleviare la propria colpa, non va per questo esente dalla pena: onde se il reo d'adulterio vuole accusare il marito di lenocinio, non può farlo dopo d'essere già stato ascritto fra i rei. ivi, 48. — *ib.* l. 2 § 4 et 7.

13. Ai pubblici lenoni (V. Ruffiano) non s'applicano le leggi del lenocinio. ivi, 85.

LESA MAESTA'. V. anche Ribellione e Maesta'. V. lib. 48 tit. 4 ff. *Ad legem Juliam majestatis*; Cod. lib. 9 tit. 7 *Si quis imperatori maledixerit*; 8 *Ad legem Juliam majestatis*; Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 3.

1. Romolo fu il primo a far legge sopra questo delitto, cioè la legge Del tradimento, alla quale volle soggetti anche coloro che avessero tradito i patroni o i clienti; e la pena era che il traditore, consacrato all'Averno, poteva essere da chiunque impunemente ucciso. XLVIII, 4, 1.

2. Anche i decemviri statuirono contro questo delitto. Difatti la legge delle XII Tavole ordina che sia punito capitalmente chi concita nemici alla repubblica o chi tradisce un cittadino al nemico. ivi. — l. 3 ff. *Ad leg. Jul. majest.* — Gotofredo dubita se le parole *qui hostem concitaverit* debbano intendersi piuttosto di colui *qui extra ordinem pugnaverit* (che avesse combattuto fuor di fila). Tale è il sentimento di Otomanno; ed è più ammissibile, notissimi essendo gli esempi di severità dati dai generali romani contra coloro che violavano la disciplina militare: difatti vediamo il dittatore Manlio condannare a morte suo figlio perchè avea *provocato* e combattuto, fuor di fila, un gallo, sebbene ne avesse trionfato.

3. Dopo la legge delle XII Tavole vennero, 1.° la Gabinia, anch'essa antichissima, la quale *more majorum* condanna a morte chi tiene nella città adunanze clandestine; 2.° la Apuleja, promulgata da L. Apulejo Saturnino tribuno della plebe circa il 652 di Roma, in occasione di una sedizione; 3.° la Varia, promulgata circa il 661 da Q. Vario Ibrida tribuno della plebe, per intercessione de' suoi collegbi, onde si facesse inquisizione sopra coloro che avessero clandestinamente o apertamente favorito que' socj del popolo romano che ambivano di avere l'amministrazione delle pubbliche cose; donde venne la guerra sociale italica; 4.° la Cornelia, portata dal dittatore Silla; 5.° la Giulia, quella appunto di che trattano le Pandette ed il Codice, promulgata da Giulio Cesare. XLVIII, 4, 1.

4. Il delitto di lesa maestà è prossimo al sacrilegio. ivi, 2. — l. 1 ff. *Ad leg. Jul. Majest.* — Esso si distingue in *ribellione (perduellio)*, e *lesa maestà* propriamente detta, o crimenlese. ivi.

Commette questo delitto: 1.° colui che resiste al magistrato il quale agisce per uffizio proprio, e gl'impedisce di esercitare le sue funzioni; laonde furono accusati di tal delitto i censori G. Claudio e T. Gracco, perchè distolsero la concione tenuta dai tribuni: 2.° colui che, essendo privato, si arroga ciò che spetta alla pubblica podestà; tali sono i falsificatori di monete (l. 9 Cod. Theod. *De fals. mon.*), e coloro che pongono un reo in carcere privato (l. un. Cod. Theod. *De priv. carc. cust.* et l. 1 Cod. *De priv. carc. inhib.*): 3.° colui che offende gravemente la venerazione dovuta al principe. — Così vediamo che ai tempi della repubblica fu condannato un certo Veturio patrizio pel solo fatto di non aver ceduto la strada ad un tribuno della plebe che passava. Tanto più pertanto esser doveva punito chi mancava di rispetto al principe, il quale concentrava in sè la podestà tribunizia e le altre magistrature. — Il delitto di lesa maestà verso il principe venne esteso più o meno secondo che agl'imperatori erano più proclivi alla crudeltà che alla umanità: sotto Tiberio le più leggiere colpe v'erano comprese; p. e. l'uccide-

20. Questo delitto non si estingue colla morte: onde se i successori non lo purgano, l'eredità si devolve al fisco. XLVIII, 4, 11. — l. fin. ff. *Ad leg. Jul. majest.*

21. Per questo delitto si può instaurare il processo anche dopo la morte del reo, cioè contra l'erede, se il reo prima di morire non venne coovinto e condannato. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit.

22. Da che uno contrasse il delitto di lesa maestà non può alienare nè manomettere, nè ponno pagargli validamente i suoi debitori. ivi. — *ib.* l. 8.

23. Se alcuno fosse morto pendente l'accusa di crimenlese, a cagione dell'incertezza della persona del successore, i suoi beni si pongono sotto amministrazione, dovendosi procedere se v'è erede. ivi. — *ib.* l. 6 § 3 et l. 8 § 2.

24. Tutte le dette cose hanno luogo contro chi è reo di ribellione per ostilità contro la repubblica od il principe: ma se uno per altra causa s'è fatto reo di lesa maestà, colla morte si libera dal delitto. ivi, 12. — l. fin. § plane ff. eod. tit.

25. La legge delle XII Tavole imponeva la pena di morte per questo delitto: il reo nudo veniva posto colla testa in una forca e vergheggiato fino a morte. Le leggi Cornelia e Giulia successive stabilirono la interdizione dell'acqua e del fuoco. Finalmente fu dalla legge Giulia statuito che i delinquenti di bassa condizione fossero dati alle fiere, quelli di miglior condizione puniti capitalmente con ferro. ivi, 13. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 27 princ.

26. I disertori al nemico e i traditori dei segreti allo stato erano abbrociati vivi, oppure sospesi alle forche. ivi. — l. 38 § 1 ff. *De poenis;* l. 7 § 2 ff. *Ad leg. Jul. majest.* — Ancorchè siano militi; mentre perdono la dignità e i diritti della milizia. ivi. — ll. 3 et 7 ff. *De re milit.*

Ma se uno, dopo di avere disertato, ha arrestato molti assassini e dinunziato dei disertori, si può perdonare; non già a chi promette soltanto di voler ciò fare. ivi. — *ib.* l. 5 § 8.

27. Non tutte le specie di delitto che appartengono a quello di lesa maestà erano punite colla pena capitale; ma le pene erano varie a tenore della maggiore o minore atrocità del delitto medesimo. ivi, 14. — l. 40 ff. *De poenis.*

28. Se vi sono in pubblici luoghi statoe di persone relegate o deportate per crimenlese, debbono essere levate. XLVIII, 4, 13. — l. 24 ff. *De poenis.*

29. Anche Costantino decretò che fosse abbruciato vivo colui che avesse dato adito ai barbari di depredare i Romani, od avesse comunque partecipato alla preda. ivi, 15. — l. 9 Cod. *De re milit.*

30. Arcadio stanziò che in fatto di lesa maestà si dovesse punire con pari severità l'intenzione di commettere il delitto e il delitto stesso; e che chiunque ordisse fazione con militi o privati o' stranieri a danno della patria, od anche per tale fazione prestasse o ricevesse giuramento; e chiunque attentasse alla vita dei consiglieri intimi del principe o dei senatori o di altri personaggi facienti pel principe; sia punito di morte come reo di lesa maestà, e i suoi beni tutti siano confiscati. ivi. — l. 5 Cod. *Ad leg. Jul. majest.*

31. I figli del reo di lesa maestà dovrebbero essere puniti come il padre, ma si concede loro la vita per ispeciale clemenza sovrana, e soltanto vengono privati della eredità e successione materna ed avita e di quella di tutti i loro congiunti; non possono ricevere nulla nemmeno per testamento di estranei; son condannati a menar sempre vita povera e bisognosa, accompagnati sempre dall'infamia del padre; non possono pervenire ad onore di sorta alcuna nè alla milizia; di modo che insomma la vita sia loro di tormento, di conforto la morte. ivi. — d. l. 5 § 1.

32. Nemmeno era perdonato a chi si faceva intercessore pei rei di crimenlese. ivi. — d. l. 5 § 2.

33. Le figlie dei rei di lesa maestà, qualunque sia il loro numero, hanno dei beni della madre, sia essa morta testata o intestata, soltanto quella parte ch'è concessa dalla Falcidia. ivi. — d. l. 5 § 3.

34. Le emancipazioni fatte da questi rei tanto verso i figli quanto verso le figlie saranno annullate. Le doti, le donazioni, qualunque alienazione constasse fatta da loro legalmente o frodolentemente dal tempo che divisarono il delitto, debbono essere parimenti annullate. ivi. — d. l. 5 § 4.

35. Le mogli dei detti rei, ricuperata la loro dote, se sono ancora in condizione di dover riserbare a' figli quello che ricevettero dal marito a titolo di donazione, debbono, al termine dell'usufrutto, lasciare al fisco ogni cosa

che dovevano per legge ai figliuoli; ed anche in ciò la Falcidia non ha da aver luogo che per le figlie. XLVIII, 4, 13. — l. 5 § 5 Cod. *Ad leg. Jul. majest.*

36. Ai rei di crimenlese sono parificati i loro satelliti, partigiani e ministri, e i costoro figliuoli. ivi. — d. l. 5 § 6.

37. A colui che sul principio dell'orditura di una trama la manifestasse, saranno dati premj ed onori: a chi, dopo d'averne fatto parte ne abbia manifestato, sebbene tardi, le tuttavia occulte macchinazioni, sarà data soltanto assoluzione e perdono. ivi. — d. l. 5 § fin.

38. Quanto alla pena capitale de' figli di un reo di crimenlese, che dicesi (V. sopra n. 31) la meriterebbero *perchè in essi si temono gli esempi del padre,* Cicerone la considera salutare sotto l'aspetto che l'amore paterno ne avrebbe un freno *(caritas liberorum amiciores reipublicae redderet).* — Che fossero poi così severe le leggi di Roma verso i rei di lesa maestà, lo prova l'esempio di Vespasiano che, sebbene ottimo principe, quando vinse Sabino Gallo il quale s'era arrogato il titolo di cesare, non solamente a lui fece subire il supplizio, ma eziandio alla moglie di lui, ed ai figliuoli da lei partoriti in quello stesso monumento dove s'erano ricoverati. E Severo, ancor più crudelmente, fece ammazzare i figli e la moglie di Albino, dopo d'aver loro concesso il perdono. — Qualunque però siasi la ragione politica che scusar possa tali esempi, Marco Antonino nel concedere il perdono ai figli al genero ed alla moglie di Avidio Cassio, soggionse: *Che dico, perdono?* ESSI NON FECERO NULLA. *Vivano dunque sicuri sapendo che vivono sotto Marco; vivano godendo il patrimonio de' loro genitori* (aveva ad essi donato la metà dei beni del padre), ec. Di più, i posteri del detto Avidio Cassio erano, vivo ancora Marco, ammessi agli onori. ivi, *scolio.*

LESIONE. La lesione non faceva annullare la vendita, come non faceva annullare la locazione. XIX, 2, 6. — l. 22 § 3 *Locati.*

2. Il titolo di lesione non era ammesso nè pure contro le divisioni: tranne il caso di minorità. X, 2-3, 97. — l. 57 ff. *Familiae ercisc.*

3. Non si dà ascolto a richiamo per causa di lesione in materia di fitti o pigioni. XIX, 2, 16. — l. 22 § 3 *Locati.*

4. Chi segue il diritto pubblico non reputasi leso. L, 17, 1768. — l. 116 § 1 *De reg. juris.*

LETORIA *(Legge).* Concedeva il curatore agli adulti che manifestassero al pretore le cause per le quali eglino stessi non potevano amministrare i proprj affari, e dimostrassero la debolezza della loro mente. XXVI, 5, 28.

LEVATRICI. V. MEDICI.

LEVIR. Il fratello del marito. L, 16, 130. — l. 4 § 6 *De grad. et affin.*

LIBELLO *(dimanda).* V. anche ACCUSA e *DIMISSORIAE LITTERAE.*

1. Il libello non può svolgere tutto quello ch'è necessario per la cognizione della causa. L, 17, 1460. — l. 71 *De reg. juris.*

2. Nel libello appellatorio non era necessario di dedurvi tutti i motivi d'appello; bastava un solo motivo plausibile. XLIX, 1, 30. — l. 13 § 1 ff. *De appell. et relat.* — Questo *libello appellatorio* era l'atto col quale una parte appellava di un giudizio ad essa pregiudizievole. ivi. — *ib.* l. 1 § 4.

3. Il libello del divorzio era la intimazione o notificazione che il coajuge petente il divorzio faceva all'altro conjuge; ed era di tal tenore: *Tuas res tibi habeto*, oppure: *Tuas res tibi agito.* XXIV, 2, 4. — l. 2 § 1 *De divort. et ripud.*

4. LIBELLI INFAMATORJ. V. anche INGIURIA. — Questa specie particolare d'ingiuria è vendicata mediante pubblico giudizio: consiste nello scrivere, comporre, metter fuori o maliziosamente fare alcun libro che contenga ingiuria contra chicchessia; o l'abbia ano messo fuori senza nome, o con nome altrui. — Chi è condannato dietro il processo da instituirsi per tale causa, sarà intestabile. XLVII, 10, 74. — l. 5 § 9 ff. *De injuriis.*

5. Alla medesima pena è soggetto chi espone inscrizioni (ἐπιγράμματα) od altro senza scrittura che valga ad infamare altrui; così pure chi procurò la compera o la vendita di tali inscrizioni o segni. ivi. — d. l. 5 § 10.

6. In favore di colui che indicasse l'autore (e questi fosse convinto), sia libero o servo, sarà stabilito un premio proporzionato alla facoltà della persona accusata, a stima del giudice: e se ne emerge pubblica utilità, può anche esser data la libertà al servo. ivi. — d. l. 5 § 11.

7. Il senatoconsulto che tratta dei libelli infamatorj si riferisce a quelli che non esprimono il nome dell'offeso; perchè in tal caso compete l'azione privata D'ingiuria: esso risguarda quelli ne' quali non può l'autore essere convinto di aver voluto ingiuriare il tale

o il tal altro, ma basta provare aver lui avuto l'intenzione d'ingiuriare alcuno. Esercitata poi l'azione privata, non ha più luogo la pubblica; e viceversa. XLVII, 74. — l. 6 § 9 ff. *De injuriis.*

8. Alla pubblica qoistione introdotta dal detto senatoconsulto successe la straordinaria, importante anche relegazione nell'isola. ivi, 75. — Paol. *Sent.* lib. 5 tit. 4 § 15.

9. Se la infamaazione era contenota in una canzone *(canticum)*, e questa veniva cantata pubblicamente, ponivansi anche i cantori tanto più severamente quanto maggiore era la dignità della persona ingiuriata. ivi. — d. tit. § 14.

10. Valentiniano e Valente statuirono che, se uno trovò on libello infamatorio e non lo manifestò, sia punito con pena capitale come se ne fosse autore (qualora vi si contenesse una imputaazione di delitto capitale): chi credesse, per la pubblica salute, doversi procedere ad inqoisizione sopra un libello siffatto, dee presentarsi in persona al principe e dinunziarlo di propria bocca, promettendosi on premio in caso che venga somministrata la prova: ivi. — l. un. Cod. *De fam. lib.*

LIBERALE *(Causa)* o Lite in cui si tratta se on uomo sia libero o no. V. Libertà *(Lite di).*

LIBERALI *(Studii).* Tali si reputavano la rettorica, la gramatica e la geometria. L, 13, 2. — l. 1 *De extraord. cognit.* — V. Professori.

LIBERALITÀ. V. anche Benefizio.

1. Ninno, in bisogno, è liberale. XXXIV, 4, 8. — l. 18 *De adim. vel transfer. leg.*

LIBERAZIONE. Qoesta parola ha il medesimo significato che *soluzione.* XLVI, 3, 1. — l. 47 *De verb. signif.* — Ossia, significa lo scioglimento o risoluzione dell'obbligazione, in qualonqoe modo si faccia; e s'intende delle sole obbligaaioni personali. ivi, 3.

2. La liberazione può accadere in più modi. 1.° Colla *soluzione* reale o propriamente detta, ossia col pagamento. 2.° Colla *suggellazione*, precedota dall'offerta della somma dovuta, fatta in luogo congruo. 3.° Col *perimento* della cosa, o quando la cosa è ridotta in tale stato che non avrebbe pototo essere dedotta in istipulazione (V. appresso). 4.° Colla *novazione.* 5.° Coll'*accettilazione* o *quitanza.* 6.° Qualche volta colla nuda *convenzione* (V. appresso). ivi. — Quanto alla *confusione,* essa libera dall'obbligazione la persona più che non tolga la obbligazione stessa; sebbene alcune volte tolga indirettamente anche la obbligazione, la quale non può sussistere se non v'è persona obbligata (V. Confusione). XLVI, 3, 4. — Per la stessa ragione, tolta mediante la diminuzione di capo la persona del debitore, si toglie la obbligazione. ivi. — l. 30 ff. *De oblig. et act.*

3. Le liberazioni altre sono *naturali*, altre *civili.* — *Naturale liberazione* è la soluzione, ovvero quando la cosa dedotta nella stipulazione è perita senza colpa del promissore. *Civile* è l'accettilazione, ovvero la confusione. ivi, 5. — l. 107 ff. *De sol. et liber.*

4. Non tutte le obbligazioni si sciolgono nei modi suaccennati: ma nella stessa maniera con cui una obbligazione fu contratta, nella stessa debbe pure essere sciolta: se mediante la cosa, mediante la cosa; se dando danaro a mutuo, colla restituzione di altrettanto danaro: se il contratto fu con parole, la obbligazione dee sciogliersi o colla cosa o colle parole; colle parole facendo quitanza al promissore, colla cosa pagando il promesso. E se fu contratto una compera, una vendita, una locazione, come si può contrarre col nudo consenso, così la obbligazione si può sciogliere col consenso contrario. ivi, 6. — l. 80 et l. 95 § 5 ff. *De solut. et liber.*; ll. 55 et 100 *De reg. jur.*

5. E sottigliezza di Diritto che mediante la nuda convenzione non si faccia liberazione se non da quelle obbligazioni che col nudo consenso si contraggono: ma guardando non al gius ma all'effetto, qualonque obbligazione si distrugge mediante il patto Di non domandare, cioè mediante l'eccezione perpetua che questo patto produce. ivi, 7. — l. 5 Cod. *De oblig. et act.*

6. Quanto alla obbligazione naturale, si toglie di pien diritto come con la numerazione del danaro, così anche col patto giusto o col giuramento; perchè quel vincolo di equità che solo sosteneva la obbligazione si discioglie coll'equità della convenzione. Laonde p. e. il fidejussore dato dal pupillo, per tali cause rimane liberato. ivi, 8. — l. 95 § 4 ff. *De solut. et liber.*

7. L'effetto della liberazione è che, in tutte le specie di essa, si liberano anche gli accessorj, vale a dire quelli che compromisero, le ipoteche, i pegni: se non che mediante la confusione avvenuta tra il creditore ed compromissori il reo non rimane liberato. iv 11. — *ib.* l. 43.

8. Avviene la liberazione se la cosa dedotta nell'obbligazione è ridotta in istato che non potrebbe esservi dedotta. Quindi tutti i debitori che debbono una specie per causa lucrativa, sono liberati quando quella specie per causa lucrativa perviene ai creditori. XLVI, 11, 104. — l. 17 ff. *De oblig. et act.* — Parimente se il debitore diventa erede del proprietario. ivi. — l. 83 § 6 *De verb. oblig.*

Ciò per altro non ha luogo se non quando la cosa perfettamente e irrevocabilmente è diventata del debitore: ma se il defunto la lasciò in legato a me erede, si può esercitare l'azione *Ex stipulatu:* così pure se fu legata sotto condizione; eccetto che la condizione fosse mancata. ivi. — d. § 6 ¶ si vero.

Non si reputa causa lucrativa quella per promessa di dote; ma in qualche modo chi diede la dote si reputa creditore o compratore. Ora, quando il creditore od il compratore per causa lucrativa venne ad avere la cosa, tuttavia ritiene intatte le azioni. Al contrario, quegli al quale venne la cosa non per causa lucrativa, può domandarla per causa lucrativa. ivi. — *ib.* l. 19.

9. Se uno stipulò che venga data la via al suo fondo; e poscia, prima che la servitù fosse costituita, alienò quel fondo o parte di esso, la stipulazione svanisce. ivi, 105. — *ib.* l. 136 § 1.

10. Il socio non può stipulare per sè la via od il passaggio a piedi o col carro al fondo comune: eppure, se lo stipulante lasciò eredi, la stipulazione non si estingue. — Così pure la servitù non si può acquistare per una parte dei padroni del predio; tuttavia acquistata si conserva anche per la parte di un padrone, in caso che una parte del predio serviente o del dominante diventi dell'altro proprietario. ivi. — *ib.* l. 140 § 2.

11. L'obbligazione si estingue massimamente pel deperimento della cosa dovuta, qualora però non sia perita per fatto o colpa del debitore o dopo la morte di lui. Onde, se io stipulai alcune determinate monete, p. e. quelle che sono nello scrigno; e queste perirono senza colpa del promissore; nulla mi è dovuto. ivi, 106. — *ib.* l. 37. — Così pure se il servo Stico che uno promise di dare in un dato giorno, muore prima di quel giorno, il promissore non è tenuto. ivi. — *ib.* l. 33. — E se per causa di legato o in forza di stipulazione mi sei debitore di un dato servo, tu non sei tenuto verso di me dopo la sua morte se non quando fosse stato in tuo potere il darmelo mentr'egli era in vita. XLVI, 11, 105. — l. 23 ff. *De oblig. et act.*

12. Quegli che promise un servo altrui, acquistando questi la libertà, non è tenuto all'azione *Ex stipulatu;* bastando che sia scevro di dolo e colpa. ivi. — *ib.* ll. 51 et 92.

13. Essendo stata legata un'area, se nel tempo intermedio vi viene edificato, e di nuovo è diventata area: quantunque in quel frattempo non si potesse domandarla, pure di presente è dovuta. ivi, 107. — l. 79 § 2 *De leg. et fid.* 3.° — Anche se il servo lasciato in legato venne frattanto manomesso, e poscia è diventato servo, si può domandarlo. ivi. — d. l. 79 § 3.

Nell'uno e nell'altro caso Celso pensava che l'obbligazione di dare un servo manomesso o una cosa perita, possa rinascere; e che l'area non si possa domandare per ciò che vi venne edificato. Ma Paolo con ragione confuta Celso. ivi. — l. 98 § 8 ff. *De solut. et liber.*

14. Non si estingue la obbligazione, sebbene la cosa sia perita o fuori di commercio, qualora ciò accadde per fatto del debitore: come se questi uccise il servo promesso, senza che sia intervenuta mora; sapesse o meno d'essere debitore in forza p. e. di codicilli. ivi, 108. — l. 91 cum § 2 *De verb. oblig.* — Per altro se uno debitore di un servo *ex stipulatu* lo uccise cogliendolo in delitto, non avrà luogo contro di lui l'azione utile. ivi. — *ib.* l. 96.

15. Non si estingue la obbligazione se per colpa del debitore la cosa perì o fu posta fuori di commercio: per altro non si reputa qui colpa il non fare, ma il fare soltanto, essendosi il promissore obbligato ad un fatto positivo non ad uno negativo: tal sarebbe il caso che il promissore trascurasse di curare il servo infermo da lui dovuto. ivi, 109. — *ib.* l. 91 ¶ si autem.

16. Se la cosa promessa esiste bensì, ma non può essere data, come sarebbe un fondo religioso o divenuto servo, o un servo manomesso o preso da' nemici; o la cosa fosse del promissore al tempo della stipulazione o dopo, egli è tenuto; anche se ciò avviene per mezzo altrui, avendo egli alienato la cosa. — Ma se la cosa era di altrui, e per colpa altrui ciò accadde, egli non è tenuto, purchè non fosse in mora di fare la solusione. ivi. — d. l. 91 § 1.

17. Non si estingue la obbligazione se dopo la mora del debitore la cosa perì o fu posta fuori di commercio. XLVI, 11, 110. — l. 82 § 1 ff. *De oblig. et act.* — E qui si reputa caduto in mora quegli che volle litigare anzichè restituire. ivi. — *ib.* — Massimamente poi se la cosa era di natura tale da perire col lasso del tempo; qual sarebbe l'usufrutto o le opere di un servo. ivi. — l. 37 *De usufr. et quemadm.*

Ciò s'intende, semprechè la mora non sia stata purgata, facendo p. e. l'offerta della cosa dovuta; potendosi a chi la ricusa opporre la eccezione Di dolo. ivi, 111. — l. 73 § 2 et l. 91 § 3 *De verb. oblig.*

18. La cosa perita dopo la mora del debitore continua ad essere dovuta se avesse potuto non egualmente perire presso il creditore, poni caso perchè l'avrebbe egli venduta. ivi. — l. 47 § 6o. *De leg. et fid.* 1.°, l. 24 § 1 ff. *Depositi*, l. 12 § 4 *Ad exhib.*, l. 16 § fin. ff. *De rei vind.*, l. 40 *De petit. hered.* — Ma in questa limitazione non entrano i ladri e gli usurpatori, i quali sono non solamente in colpa ed in mora, ma anche in delitto. ivi. — l. fin. ff. *De condict. furt.*, l. 19 *De vi et de vi arm.*

19. E vero che per fatto, colpa o mora del debitore si perpetua la obbligazione dopo perita la cosa dovuta; e la si perpetua così pel debitore principale come pe' suoi successori non solo, ma anche pe' suoi fidejussori e per tutti quelli che hanno acceduto alla sua obbligazione. ivi, 112. — l. 91 § 4 *De verb. oblig.*; l. 58 § 1 *De fidej. et mand.* — Tuttavia è da notare questa differenza, che se all'opposito il solo fidejussore fu p. e. in mora, il debitore non è tenuto, ma si concede l'azione utile contro esso il fidejussore. ivi, 113. — l. 52 § 5 ff. *De usuris*; l. 88 § fin. *De verb. oblig.*

Dunque se il debitore fu in mora, anche il fidejussore è tenuto. ivi, 113. — *ib.* l. 24 § 1. — Epperò se un figlio di famiglia promise un servo per ordine del padre, poi l'uccise, fa nascere la obbligazione del padre. ivi. — l. 49 et l. 91 § 5 *De verb. oblig.* — Ma se il padre fu in mora, il figlio non sarà tenuto. ivi. — *ib.* l. 49 ¶ et si.

In un caso la mora del debitore non nuoce al fidejussore; se questi offerì dopo la mora di quello. ivi. — *ib.* l. 88.

20. Se sono due compromissori *(correi)* della medesima cosa, il fatto dell'uno nuoce anche all'altro, in quanto si perpetua la obbligazione essendo perita la cosa, non già per accrescere la obbligazione stessa, e produrre interessi. XLVI, 11, 114. — l. 18 *De duob. reis constit.*; l. 32 § 4 ff. *De usuris*; l. 173 § 2 *De reg. juris.*

Così è in confronto degli altri condebitori *(correi)*; ma non voglio confondere i condebitori coi coeredi, i quali sono debitori singolarmente della cosa legata per la parte che ciascheduno ha nella cosa medesima. ivi. — l. 48 § 1 *De leg.* 1.°

21 La mora del debitore giova, per perpetuare la obbligazione, non solamente allo stesso creditore verso del quale essa viene praticata, ma eziandio a' suoi eredi. ivi, 115. — l. 27 ff. *De usuris.*

22. L'effetto della perpetuazione della obbligazione è che si può ancora domandare la cosa dovuta. Ma forse si può anche fare quitanza al debitore, e ricevere fidejussore per tale obbligazione. Potrebbesi anche fare novazione, *si hoc actum inter partes sit.* ivi, 116. — l. 91 § 6. *De verb. oblig.*

23. Se, anzichè essere dovuta una specie determinata (al che risguardano tutte le cose qui sopra dette), fosse dovuto un genere, la obbligazione di esso non si estingue in forza del deperimento di una specie, o nel caso che una specie sia diventata tale da non poter essere dedotta in istipulazione. Ecco perchè l'incendio non libera il debitore dal debito. ivi, 217. — l. 11 Cod. *Si certum petatur.*

Similmente, quando due o più cose sono dovute alternativamente, l'obbligazione non si estingue fintanto che ne rimane una. ivi. — l. 16 *De verb. oblig.* — Se per altro il creditore fosse in mora di ricevere la specie alternativamente dovuta, o contenuta nel genere dovuto, che gli fosse stata offerta, non accaderebbe la liberazione. La ragione è perchè mediante l'offerta la obbligazione è determinata nella specie offerta; e quindi debbe estinguersi, come quando è dovuta una specie determinata. ivi.

24. Siccome le obbligazioni di più cose alternativamente promesse, essendo perita una di queste, durano rispetto alle altre; così, quantunque per fatto o colpa del promissore o dopo la sua mora una specie sia perita, non è necessario che si perpetui l'obbligazione di questa specie perita; qualora dopo la scelta di questa specie fatta dal creditore che avesse fa-

coltà di scegliere non sia intervenuta la mora. XLVI, 11, 118. — l. 95 com § 1 ff. *De solut. et liber.*

25. Liberazione *(Legato di)*. V. lib. 34 tit. 3 *De liberatione legata*; Inst. lib. 2 tit. 20 *De leg.* § 13. — Questo legato è di tre specie: o un testatore lascia al suo debitore la liberazione nel vero senso di questa parola; o libera uno dal rendimento di conti; o lega al suo creditore ciò che gli dee. Per quest'ultima specie, vedi Debito *(Legato di)*.

26. In quattro modi il debitore può essere liberato per causa di morte: 1.° Se al debitore fu espressamente lasciata la liberazione stessa della (di lui obbligazione. Difatti, quantunque le obbligazioni non si estinguano se non col pagamento naturale o civile, ed il legato non sia un modo di pagare *(solvere)* le obbligazioni; tuttavia questo legato è valido, non già perchè da sè stesso estingua la obbligazione, ma perchè dà al legatario la eccezione, qualora egli sia per quella obbligazione chiamato in Giudizio, ad anche perchè gli dà l'azione per avere dall'erede la quitanza. Gli antichi però dubitavano. XXXIV, 3, 1. — l. 3 *De liber. leg.*

2.° Quando si lega al debitore la cosa dovota; ancorchè egli ne sia proprietario. ivi, 2. — *ib.* l. 1. — Ma se fu legata al debitore la cosa che diede in pegno, si reputa legata la liberazione del pegno, non già del debito. ivi. — d. l. 1 § 1.

3.° Quando il testatore proibisce che si faccia al debitore domanda del debito; il che può farsi o assolutamente o fino ad un certo tempo. ivi, 3. — *ib.* l. 28 § 8. — Questa volontà di proibire che non si esiga il credito dal debitore, si deduce anche tacitamente e per conseguenza. ivi. — XXX a XXXII, 34. — l. 17 § 1 *De doli mali et metus except.*

4.° Quando uno venendo a morte diede al debitore il suo chirografo, o fedecommise di darglielo. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 1 et 2.

27. Non solo si può rimettere per legato ciò ch'è dovuto, ma eziandio una parte di ciò ch'è dovuto od una parte dell'obbligazione. ivi, 5. — *ib.* l. 7.

28. Non solamente al nostro debitore, ma eziandio al debitore del nostro erede e di qualunque altro possiamo legare la liberazione di un debito. ivi, 6. — *ib.* l. 8.

29. Possiamo validamente legare ad uno de' nostri eredi, ordinando agli altri coeredi che lo liberino dai debiti ereditarj. XXX a XXXII, 34, 7 — l. 34 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

30. Per qualunque causa uno sia debitore, si può legargli la liberazione del suo debito. ivi, 8. — l. 8 § fin. *De liberat. leg.*

31. Si può lasciare la liberazione anche di quella cosa ch'è dovuta alternativamente; e questo legato produce la liberazione dell'una e dell'altra cosa. ivi, 9. — *ib.* l. 7 § 1.

32. Utilmente si può legare la liberazione soltanto di una cosa che sia dovuta in effetto. Leonde se il creditore legò ciò che a sè era dovuto da un debitore che avrebbe potuto difendersi con una eccezione perpetua, il legato è affatto invalido. ivi, 10. — *ib.* l. 13. — Così se un attore od un possessore condannò il suo erede a non esercitare l'azione centumvirale, questo legato non sarebbe utile se non in quanto la parte avversaria del testatore sostenesse una causa attiva, sì che l'erede litigante avrebbe dovuto rimaner vincitore nella lite; avvegnachè allora l'erede è tenuto di dargli non solamente tutto quello che fa il soggetto della lite, ma eziandio di pagargli le spese. Se invece il legatario ha una buona causa, questo legato nulla contiene nè anche quanto alle spese. ivi. — *ib.* l. 30.

33. Bella quistione è quella, se sia valido il legato di liberazione lasciato ad uno che alla scadenza del legato non è debitore, ma si trova in caso di poterlo diventare. Poni caso, un figlio di famiglia era debitore, ed a suo padre fu lasciata la liberazione: il padre deb-b'essere liberato con patto, perchè il figlio non sia liberato anch'esso. E poco monta che vi sia o no qualche cosa nel peculio al tempo della scadenza del legato: avvegnachè il padre mediante questo legato ottenga la sicurezza; massimamente perchè quanto al peculio si ha in mira il tempo in cui si dee giudicare la lite. Giuliano paragona questo padre ad un marito a cui la moglie dopo il divorzio legò la liberazione della dote; imperciocchè anche questi, sebbene sia insolvente quando scade il legato, sarà nondimeno legatario. Difatti nè l'uno nè l'altro può ripetere. — Ma nota Marcello che il padre può ripetere perchè quando pagò non era ancora debitore; ma il marito non può perchè pagò ciò ch'egli doveva. ivi. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 27.

34. Non è valido il legato di liberazione di ciò che non è dovuto: ma se fu legata la liberazione di una quantità maggiore della do-

vuta, il legato di liberazione sarà valido fino alla quantità dovuta. XXX a XXXII, 34, 11. — l. 7 § 2 *De liberat. leg.*

35. Se a me fu lasciata la liberazione essendo io solo debitore, e viene promossa l'azione contra di me, posso valermi della eccezione; se non viene promossa, posso agire per essere liberato mediante quitanza. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 3.

Ciò ha luogo non solamente se la liberazione è lasciata espressamente, ma eziandio se all'erede fu ordinato di non domandare. ivi. — *ib.* l. 22; l. 17 Cod. *De fideic.*

36. L'azione che il legatario ha per essere liberato, come pure la eccezione, competono tanto all'erede del legatario, quanto contra l'erede di chi fu incaricato di liberarlo. Massimamente poi se le parole della liberazione vanno a cadere sulla cosa, ciò equivale alla proibizione di domandare a quel debitore od al di lui erede; di modo che la menzione fatta dell'erede del debitore è inutile, come sarebbe inutile se nella disposizione non fosse indicata la persona dello stesso debitore. ivi, 13. — l. 8 § 4 *De liberat. leg.* — Ma anche se alcuno fu incaricato per testamento di non esigere da Tizio debitore, egli non può convenire nè il debitore nè il suo erede; perciocchè nè l'erede dell'erede può agire, nè l'erede dell'erede può essere convenuto. Bensì l'erede dell'erede può essere condannato a non esigere dal debitore. ivi. — *ib.* l. 2 § 1 et l. 15.

37. Se apparisce essere stata volontà del testatore di vietare che si domandasse al solo debitore, il legatario non potrebbe agire per essere liberato; ed a lui soltanto, non anche al suo erede, competerebbe la eccezione. ivi, 14. — *ib.* l. 8 § 3 et l. 20.

38. Il legatario non può agire per essere liberato, se non in quanto il testatore avesse proibito di domandare a lui, senza determinazione di tempo. ivi, 15. — *ib.* l. 8 § 1. — L'erede poi a cui fu vietato di esigere il debito entro un certo tempo, contraverrebbe al testamento se esigesse gl'interessi di quel tempo e le clausole penali. ivi. — d. l. 8 § 2.

39. Il legato di liberazione è utile in modo al debitore a cui fu lasciato, che, se egli era debitore in forza d'un contratto sinallagmatico, in forza del quale il testatore era vicendevolmente obbligato verso di lui, l'erede è tenuto a liberare il legatario, e nondimeno rimane verso di lui obbligato. XXX a XXXII, 34, 16. — ll. 16, 17 et 18. *De liberat. leg.*

40. Nel caso che, oltre quello al quale fu legata la liberazione, vi sieno altri debitori della medesima obbligazione, la liberazione non giova agli altri debitori; e però, sebbene sia legata indeterminatamente la liberazione ad uno, questi non può domandare d'essere liberato mediante quitanza, purchè non abbia interesse che siano liberati anche gli altri. ivi, 17. — *ib.* l. 3 § 3 ¶ sed et si.

41. L'erede condannato a non domandare al fidejussore può domandare al debitore; ma quello incaricato di non domandare al debitore è soggetto all'azione Di testamento se domanda al fidejussore. ivi. — *ib.* l. 2. — Quindi se l'erede fu condannato a non domandare al suo fidejussore ed a cedere a Tizio ciò che dal debitore è dovuto; egli dee pattuire di non domandare al fidejussore, e cedere al legatario le sue azioni contro al debitore: a quel modo che l'erede condannato a non domandare al debitore, e a dare ciò che dal fidejussore è dovuto, dovrebbe quitare il debitore e dare al legatario il valore del debito. ivi. — *ib.* l. 10.

Per lo contrario se un creditore ha un debitore ed un fidejussore, e lega al debitore la liberazione, il debitore debb'essere liberato mediante quitanza; altrimenti, se l'erede chiama in Giudizio il fidejussore, il debitore sarà convenuto indirettamente, avendo il fidejussore regresso contro di lui. — Che se il fidejussore intervenne per fare una donazione, e non ha regresso contra il debitore; oppure il danaro passò nelle mani del fidejussore, ed egli stesso diede in sua vece un debitore per cui prestò fidejussione; il debitore debb'essere liberato mediante patto. Nè qui è applicabile la massima, che al fidejussore debb'esser data la eccezione competente al debitore; perchè altra è l'intenzione di chi fa un legato, altra quella di chi fa un patto. ivi. — *ib.* l. 5; l. 49 ff. *De fidejuss.* — Par qualche volta anche in questo caso si dee liberare mediante quitanza; come sarebbe s'egli era veramente debitore, ovvero se era socio in quell'affare. ivi. — d. l. 5 § 1 *De liber. leg.*

42. Se un padre si costituì fidejussore pel figlio, ed a lui fu legata la liberazione, egli dovrà essere liberato mediante patto come fidejussore e non come padre; e quindi potrà essere convenuto mediante l'azione Di peculio. Così è in quanto l'intenzione del testa-

tore fosse stata di liberare il padre soltanto come fidejussore: ma se il testatore volle liberarlo anche in qualità di padre, l'erede dee liberarlo altresì dall'azione Del peculio. XXX a XXXII, 34, 18 *De liberat. legat.* — d. l. 5 § fio. — Dopo la emancipazione del figlio il padre ha l'azione solamente in quanto sarebbe tenuto a prestare per le azioni Di peculio o *De in rem verso;* perchè a titolo di legato appartiene al padre ciò ch'egli ha interesse di ottenere. ivi. — *ib.* l. 6. — Alcuni opinarono che l'azione del padre si estenda fino ad ottenere che anche il figlio venga liberato dall'azione, per la ragione che il padre, caso che avesse concesso il peculio a suo figlio dopo la emancipazione, ha interesse che il di lui diritto rimanga intero. Altri opinano che in forza di quella disposizione testamentaria il padre non possa esigere altro se non d'essere liberato dalla prestazione ch'egli dovea fare all'erede. ivi. — d. l. 6 § 1.

Ma se l'erede fu condannato a liberare il figlio, forse è meglio anche pel padre che la liberazione si faccia mediante quitanza; qualora non si provi evidentemente che il testatore voleva il contrario, cioè che il figlio fosse esente da molestia, non il padre; nel qual caso il figlio debb'essere liberato con patto. ivi. — *ib.* l. 5 § 3.

43. Il legato di liberazione lasciato ad uno non giova agli altri debitori della medesima obbligazione, qualora il legatario non abbia interesse ch'essi non siano convenuti giudizialmente. A maggior ragione non gioverà a colui che fosse debitore per altro titolo. ivi, 19. — *ib.* l. 28.

44. Se un testatore che aveva due debitori solidarj, gravò l'erede di liberare entrambi, ed uno di essi non può ricevere per testamento, e non sono socj; l'incapace dovrà dall'erede essere delegato a quello a cui per legge compete questo vantaggio; dalla petizione del quale conseguirà ch'egli otterrà anche questo vantaggio e rimarrà egli stesso liberato. Se poi sono socj, a cagione di quello che è capace otterrà il legato per conseguenza anche l'incapace, venendo liberato il capace mediante quitanza: il che accaderebbe anche se fosse stato ordinato di liberare solamente colui ch'è capace. ivi, 20. — *ib.* l. 29.

45. Se avrò legato a te o ad un altro ciò che tu mi dovevi; e tu mi avrai pagato, o per qualunque altra ragione sarai stato liberato da me; il legato sarà estinto. XXX a XXXII, 34, 21. — l. 21. *De liberat. legat.* — Laonde anche se il creditore diventò erede del debitore, e poscia morì, il legato sarà estinto. ivi. — *ib.* l. 7 § 4 et l. 21 § 1. — Epperò se un creditore fece legato al suo debitore in questi termini: « Voglio che i miei eredi diano a Gajo Sejo » tutto ciò ch'egli doveva a me sotto ipoteca de' suoi orti; » e il testatore mentre viveva ha ricevuto qualche cosa da Sejo; Sejo non può domandare anche ciò a titolo di legato. Ma se il testatore prima di fare il legato avea ricevuto quasi tutta la somma del capitale e degl'interessi, dovrà il giudice esaminare se il testatore così dispose per dimenticanza del pagamento, o perchè questo sia stato fatto senza sua saputa, ovvero se così fece a bello studio con animo di lasciare la somma da principio dovuta e non il diritto di liberazione. ivi. — *ib.* l. 31.

46. Il legato di liberazione si estingue non solamente se fu pagato il debito vivente il testatore, ma eziandio se fu pagato dopo la di lui morte prima dell'apertura del testamento. Difatti quando un testatore incarica l'erede di liberare un suo debitore, s'intende che abbia avuto in mente di legare soltanto ciò che rimanesse nell'obbligazione: per conseguenza ciò che fosse stato pagato prima dell'apertura del testamento non sarà compreso nel fedecommesso. Ma vi sarebbe quasi dolo se, dopo aperto il testamento e prima di adire la eredità, l'erede, che non ignorava la volontà del defunto, avesse riscosso il credito dal debitore; e per conseguenza si potrebbe ripeterlo. ivi, 22. — *ib.* l. 24. — E generalmente, qualvolta l'apertura del testamento ha fatto conoscere l'esistenza del legato, benchè questo non sia ancora scaduto, il legatario può ripetere ciò che ha pagato. ivi. — *ib.* l. 22 § 2.

47. Se il sostituito d'un impubere fu gravato dalla liberazione d'un debito, e poscia l'impubere riscosse la somma dovuta; siccome si sa che, quanto ai legati onde il sostituito è gravato, reputasi che il pupillo rappresenti la persona dell'erede gravato del legato condizionale; così il sostituito è soggetto all'azione Di testamento, in caso che il pupillo abbia esatto dal debitore. ivi. — *ib.* l. 7 § 5. — Lo stesso ha luogo se il pupillo non ha riscosso, ma ha soltanto contestato la lite: il sostituito sarà obbligato di rimettere l'azione. ivi. — d. l. 7 § 6. — Difatti se fosse stata legata

la liberazione sotto condizione al debitore, ed in pendenza della condizione o la lite fosse stata contestata od anche si fosse riscosso, il debitore conserverebbe l' azione Di testamento per ottenere la liberazione a lui lasciata. XXX a XXXII, 34, 22. — l. 7 § 7 *De liberat.*

48. Se un testatore incarica il suo erede di dispensare Tizio dall' obbligo di rendere i conti, tal volontà del defonto debb' essere immutabilmente osservata. ivi, 23. — l. 18 Cod. *De fideic.*

49. Il legato della liberazione dall' obbligo di rendere i conti non importa già che il legatario possa trattenere ciò che ha presso di sè e locrarne, ma solo che non gli si faccia scrupolosa indagine, vale a dire, che non gli si tenga conto della negligenza ma soltanto della frode. ivi, 24. — l. 119 *De leg. et fideic.* 1.°; l. 8 § 6 *De liberat. leg.* — Quindi se il legatario è on procuratore, dee pel suo mandato restituire il danaro a lui dovuto da uo banchiere in conseguenza di on contratto fatto come procuratore, ovverò dee redere la sue azioni. ivi. — l. 23 *De liber. leg.* — Quindi se è uno di più tutori, e i suoi contutori avessero trascurato di accusarlo come sospetto per avere percepito qualche cosa di ragione della totela, o fatto qualche contrattazione dolosa, potranno essere convenuti come colpevoli. ivi. — l. 41 *De admin. et peric. tut.* — Simile è il caso di un adolto che avesse fatto legato di liberazione ai suoi coratori, i quali potrebbero essere convenuti dagli eredi dell' adulto stesso se avessero operato con dolo o detenessero qualche cosa del testatore. ivi. — l. 20 § 1 *De liberat. leg.* — Così se di due totori ono fu liberato dal rendimento di conti, non si reputa che gli sia stato legato il denaro che per avventura egli possedesse di ragione della totela. Nè si reputa liberato il contutore. ivi. — *ib.* l. 31 § 2 et 3, et l. 28 § 4.

50. Lucio Tizio che aveva Erote per agente così dispose: « Voglio che Erote sia libe- » ro e ch' egli renda conto pel tempo poste- » riore alla mia ultima sottoscrizione. » In appresso Tizio manomise Erote, ebbe e sottoscrisse i conti, pochi di prima della sua morte. Egli dovrà le rimanenze anche pel tempo anteriore alla sottoscrizione. ivi. — *ib.* l. 22. — Così pur le dovrebbe quel servo che fosse stato manomesso col testamento legandogli la liberazione. ivi. — d. l. 28 § 7.

51. Un testatore instituì eredi le sue figlie, e le incaricò di un fedecommesso di liberazione verso Gajo Sejo dicendo: » Non esigerete » da loi il conto de' miei danari ch' egli am- » ministrò nel suo banco o fuori di esso fi- » no al giorno della mia morte. » Sebbene questo legato sia intero, il giudice, *ex qualitate disceptationis*, deciderà fino a qual punto la liberazione si debba prestare. XXX a XXXII, 34, 26. — l. 28 § 9 *De liber. leg.*

52. Questo legato riceve la più estesa interpretazione quando è lasciato al padre, e ciò in vista del vicendevole affetto naturale. ivi. — d. l. 28 § 3.

53. Siccome di regola in questo legato non è compresa la liberazione delle rimanenze di debito nè di ciò che fu dolosamente amministrato, così se uno vuol condonare anche queste cose, dee fare così il legato: « Il mio » erede sia condannato di restitoire al tale » quello che da lui esigerà coll' azione tale e » tale, od a rimettergli l' azione. » ivi, 27. — *ib.* l. 9.

54. Se uno testa così: « Condanno il mio » erede a liberarlo per quello che amministrò » ne' miei affari, e a non esigere ciò che per » avventura dovesse dare o fare per me; » l' erede non potrà nemmeno esigere il danaro a lui dato a credito. In tal legato però è difficile il persuadersi che il testatore abbia avuto intenzione di legare anche le somme a' suoi servi dovute che fanno parte del loro peculio. ivi. — *ib.* l. 19.

LIBERI. Una delle grandi divisioni degli uomini, secondo la legge; gli altri sono servi. I, 5, 4. — l. 3 *De statu hom.*

2. Gli uomini liberi si suddividono in ingenui e libertini. ivi, 11. — *ib.* l. 5 § *liberorum autem.* — Ed anche in cittadini e peregrini.

3. Il corpo di on uomo libero non ammette prezzo. L, 17, 94. — l. 3 *Si quadrup.*

4. È contro natura e contro il Gius civile il mettere in conto la probabilità che un uomo libero divenga servo. ivi, 95. — l. 83 § 5 *De verb. oblig.*

LIBERI, ovvero *NATI*. In questa denominazione si comprendono non solamente quelli che sono sotto podestà, ma eziandio quelli che sono *sui juris*, tanto del sesso maschile quanto del femminile o discendenti dal sesso femminile. L, 16, 131. — l. 56 § 1 *De verb. signif.*

2. In questa denominazione pur si compren-

dono i nipoti ed i pronipoti ed i loro discendenti, che tutti dalla legge delle XII Tavole sono abbracciati coll'appellazione di *suoi*. Laonde ugniqualvolta la prestazione risguarda non persone determinate, non certi gradi di cognazione, ma tutti *qui ex eodem genere orti sunt*, va usata la espressione di *liberi*: le singole cognazioni di *filii*, *nepotes*, *pronepotes* sono in questa contenute. L, 16, 131. — l. 220 § 1 *De verb. signif.* — Ecco perchè non si reputa morto *sine liberis* chi lasciò erede suo un nipote. ivi. — d. l. 200 § 20.

3. Questa denominazione non comprende gli adottivi. ivi. — l. 76 *De cond. et dem.* — E nemmeno i figli puramente naturali. ivi.

LIBERTA'. V. Collusione, Elia Senzia *(Legge)*, Liberi, Manomessione, Servi, Servitù, Stato, Statuliberi.

1. E la facoltà naturale di fare ciò che si vuole, a meno che la forza o la legge non vi si oppongano. L, 16, 132. — l. 4 *De stat. hom.*

2. Per diritto naturale tutti gli uomini nascono liberi. I, 1, 7. — l. 4 *De just. et jure.*

3. La libertà è cosa inapprezzabile. L, 17, 90. — l. 106 et l. 176 (al. 136) § 1 *De reg. juris.* — Onde non puossi con danaro nè riscattarla nè ricuperarla. ivi. — l. 9 § 2 *De statulib.*

4. La libertà è la più favorevole di tutte le cose. ivi, 91. — l. 122 (al. 164) *De reg. juris.* — Per questo favore furono stabilite molte leggi in onta alla sottigliezza del Diritto. ivi. — l. 24 § 10 *De fideic. libert.* — E furono espresse molte sentenze alquanto benigne. ivi, 92. — l. 32 § fin. ff. *Ad leg. Falcid.*

Epperò in materia di libertà si ha riguardo alla più lieve scrittura. ivi. — l. 5 ff. *De manum. testam.*

Per ciò stesso, in caso di dubbio o d'oscurità sopra lo stato di una persona, deesi decidere in favore della libertà. ivi. — ll. 20 et 179 (al. 139) *De reg. juris.* — Così pure in caso di parità d'opinione fra i giudici. ivi, 93. — l. 24 ff. *De manum.* — E in parità di deposizioni testimoniali. ivi. — d. l. 24 § 1.

Quindi è che un giudizio pronunziato una volta in favore della libertà non può essere rivocato. ivi. — l. 24 *De doli mali* etc.

5. I soli giudici superiori, non arbitri, giudicano della libertà. ivi. — l. 32 § 7 *De recept.*

6. La libertà è cosa di diritto pubblico. XL, 4-5, 58. — l. 53 *De fideic. libert.* — Sì che colui che la deve è in mora senza che la gli venga domandata. ivi. — *ib.*

7. Le stipulazioni fatte dal patrono in aggravio della libertà erano nulle. XII, 2, 47. — l. 1 *Quar. rer. actio non datur.*

8. *Libertà civile*, o *justa*, è quella alla quale va congiunto il diritto di cittadinanza: si oppone alla *naturale*, a cui quel diritto non va congiunto. L, 16, 132.

9. La libertà è la prima condizione richiesta per fare testamento: epperò quelli che sono condannati a combattere come gladiatori, o alle bestie o alle miniere, non hanno facoltà di testare. XXVIII, 1, 3. — l. 8 § fin. ff. *Qui testam. fac. poss.* — Perciò stesso il testamento fatto da uno captivo de' nemici non è valido neppure se egli ritornasse. ivi. — d. l. 8. — Che se uno ha fatto testamento prima della sua cattività, bench'egli sia morto in potere de' nemici, il testamento è valido; perchè la legge Cornelia finge ch'egli sia morto nell'ultimo momento che finì d'essere libero e cittadino. ivi. — *ib.* l. 12.

10. Quelli poi che furono presi dai masnadieri *(latrones)* rimangono sempre persone libere, e possono fare testamento. ivi. — *ib.* l. 13.

11. Non cessa di essere libera nemmeno la persona del detenuto in pubblica prigione; onde se uno accusato morì in prigione prima della condanna, sarà valido il suo testamento. ivi. — *ib.* l. 9.

12. Un servo venduto con patto che non venga manomesso, o che con testamento fu vietato di manomettere, o fu dichiarato indegno della libertà dal prefetto o dal preside per qualche delitto, non può diventar libero. XL, 9, 1. — l. 9 ff. *De manum.*; l. 9 § 2 *Qui et a quib. manum.* — Purchè non venisse manumesso dallo stesso padrone che impose la condiaione. ivi, 2. — l. 40 § 1 ff. *De fideic. libert.* — O purchè non cessasse la causa impedente la manomessione. ivi. — l. 2 Cod. *Qui non poss. ad libert. perven.*; l. 9 § 1 ff. *De manum. test.*

13. Non può competere al servo la libertà se, essendo stato relegato, si è trattenuto in Roma. ivi, 3. — l. 2 *Qui et a quib. manumiss.*

14. La legge Favia vieta di manomettere entro dieci anni il servo che commise un plagio pel quale il suo padrone subì una pena;

ma in questo caso deesi aver riguardo non già al tempo della morte del testatore; il qual riguardo deesi avere generalmente. XXVIII, 3. — l. 17 § 2 *Qui et a quib. manum.*; l. 12 ff. *De manum.*

15. Il servo condannato ai ceppi non può conseguire la libertà fino a tanto che dura la pena. ivi. — l. 1 Cod. *Qui non poss. ad libert. perven.*; l. 33 ff. *De poenis.*

16. Libertà *conseguita senza Manomessione.* V. lib. 40 tit. 8 *Qui sine manumissione ad libertatem perveniunt;* Cod. lib. 7 tit. 13 *Pro quibus causis servi pro praemio libertatem accipiunt;* 23 *De peculio ejus qui libertatem meruit;* lib. 8 tit. 52 *De infantibus expositis liberis et servis, et de iis qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt.* — La manumissione era il modo più solenne e comune col quale i servi passavano allo stato di libertà. Ma in molti casi la ottenevano senza manomessione. Così per varj senatoconsulti diventano liberi senza manumissione coloro che hanno sofferto mora nella prestazione della libertà ad essi lasciata per fedecommesso; e parimente coloro che si sono riscattati coi proprj danari, e che hanno sofferto simile mora: coloro eziandio che furono alienati sotto condizione d'essere manomessi; qualora la condizione non sia stata adempiuta: quelli pei quali il padrone ha ricevuto danaro onde manometterli; e molti altri.

17. Il servo che s'è comperato co' proprj danari dee conseguire la libertà. XL, 8, 1. — l. 4 ff. *De manum.* — Veramente un servo non può avere danari *proprj;* ma *conniventibus oculis* si finge che si riscatti con danari proprj quando non viene comperato con danari di colui che lo riscatta. Laonde se si riscatta col peculio (appartenente al venditore), o mediante lucro avventizio o per beneficio o liberalità di un amico, sia che questi gli anticipi la somma o la prometta o deleghi o assuma in sè il debito; purchè quegli che presta il suo nome alla compera nulla spenda del suo; si reputa che il servo si riscatti col proprio denaro. ivi, 2. — d. l. 4 § 1.

18. Perchè ad un servo sia dovuta la libertà come riscattato co' suoi proprj danari, sono necessarj quattro requisiti: 1.° Il servo debb'essere tale che possa ottenere la libertà (V. sopra n. 12 a 15). ivi, 3. — d. l. 4 § 9. — 2.° Fino da principio debb'essere stato convenuto che il servo verrà riscattato coi proprj danari. ivi. — d. l. 4 § 2; l. 12 Cod. *De liber. causa.* — 3.° È uopo che il servo abbia effettivamente sborsato il prezzo. XL, 8, 2. — l. 4 § 3, 4, 5 et 10 *Qui sine man.* — 4.° Bisogna che sia riscattato tutto coi suoi proprj danari: e ciò s'intende che sia anche nel caso che uno il quale avesse l'usufrutto di un servo ne riscattasse la proprietà coi danari del servo stesso; non già nel caso opposto; nè nel caso che uno padrone in parte del servo ne riscattasse l'altra parte coi danari proprj di esso servo; nè nel caso che due persone lo riscattassero, l'una coi danari proprj e l'altra coi danari del servo; eccetto che la prima non fosse pronta a manomettere. ivi, 4. — d. l. 4 § 11, 12 et 13. — Se alcuno riscattò una parte del servo coi danari di questo, e l'altra parte si aggiunse alla prima a titolo lucrativo, ha luogo la libertà. ivi. — d. l. 4 § 14.

19. Sia o non sia espressa nel simulato contratto di compera la condizione di manomettere, la libertà compete. ivi, 5. — d. l. 4 § 6 et 7. — Nè fa divario che il compratore sia il fisco o una comunità o un privato dell'uno o dell'altro sesso, od anche un minore di vent'anni. Nè fa pur divario la età del compratore; sia pur pupillo; sia anche servo. ivi. — d. l. 4 § 8.

20. Se uno pretende d'essere stato comperato co' suoi proprj danari, può in confronto del suo padrone, il quale in onta alla fede data non lo avesse manomesso, prodursi dinanzi al prefetto di Roma, nelle provincie dinanzi ai presidi; sotto comminatoria, se non prova la sua asserzione, d'essere condannato alle miniere, qualora il padrone non preferisse che gli sia restituito il servo stesso per punirlo con pena non maggiore per altro. ivi, 6. — l. 5 ff. *De manum.* — Se all'opposito prova la sua asserzione, egli sarà libero fino dal momento del riscatto, ed il padrone sarà costretto a manometterlo. ivi. — l. 67 ff. *De judiciis.*

21. Il servo che fu venduto con patto di manometterlo entro un tempo determinato, se, spirato questo tempo, il venditore vive e persevera nella medesima volontà, debb'essere considerato come manomesso da quello appunto che dovea manometterlo: se il venditore è morto, non occorre di esplorare la volontà degli eredi. ivi, 7. — l. 3 *Qui sine manum.*

22. Il patto di manomettere espresso nell'alienazione debb'esserlo nel contesto dell'at-

to. XL, 8, 8. — l. 38 ff. *De liber. causa.*

23. Non è necessario il dichiarare espressamente che il compratore dee manomettere il servo; purchè siasi in qualonque modo convenuto che al servo sarebbe data la libertà. ivi, 9. — l. 3 Cod. *Si mancip. ita fuerit alien.*

Nemmeno importa che sia, o meno, espresso il tempo entro il quale debbe il servo essere manomesso. ivi. — *ib.* l. 2. — Che se il tempo non è espresso, esaminasi la volontà delle parti, e se s'intese che il compratore dovesse manomettere quanto prima potesse farlo, sarà facile determinare il tempo; se quando egli volesse, la libertà competerà alla morte di esso compratore. Se non appare nulla, il favore della libertà richiede che si debba manomettere entro due mesi, quando sieno presenti servo e compratore; entro quattro, se il servo è assente. ivi. — l. 9 *Qui sine manum. ad libert.*

24. La costituzione dell'imperatore Marco circa il servo venduto con patto di manomessione, comprende questo patto ancorchè in esso sia inferita una pena pel caso di non seguita manomessione. ivi, 10. — l. 20 § 2 ff. *De manumiss.*; l. 6 Cod. *Si mancip. ita fuer.*

25. Onde il servo venduto con tal patto possa godere il favore della detta costituzione richiedesi assolutamente, 1.° che abbia potuto essere alienato, e nulla egli abbia in sè che si opponga alla sua manumissione: ora, siccome l'ipoteca generale non osta alla libertà del servo, così se un servo ipotecato generalmente fu comperato da alcuno con patto di manometterlo, gli compete la libertà sebbene il venditore avesse prima ipotecato generalmente tutt'i suoi beni presenti e futuri; lo stesso dicasi della serva comperata sotto condizione di non prostituirla e poi prostituita dal compratore; 2.° che il venditore non abbia cangiato intenzione prima del giorno fissato nel patto per la manomessione. ivi. — l. 6 cum § 1 *Qui sine manum.*; l. 3 *De servis export.*

26. In forza di questo patto la libertà compete di pien diritto subito ch'è spirato il tempo entro il quale il servo doveva essere manumesso; ancorchè non sia intervenuta veruna mora, ma il venditore ed il compratore fossero morti senza lasciare eredi; ed ancorchè il venditore avesse cangiato di volontà. ivi, 12. — l. 1 *Qui sine manum.*

La non era per altro cosa indubitata in Diritto, e Scevola non osò decidere affermativamente che al servo competa la libertà di pien diritto non essendovi mora nella manumissione. XL, 8, 12. — l. 10 *De servis export.* — Ma Claudio Trifonino a ragione lo censura. ivi. — d. l. 10 § Claudius. — Ed Ulpiano s'accorda con Claudio. ivi. — l. 4 *Qui sine manumiss.*

27. Se nella vendita del servo fatta con patto che venga manomesso entro un certo tempo fu aggiunto l'altro patto che il servo frattanto debba dare una determinata mercede invece delle sue opere; questo secondo patto non si considera come una condizione, e quindi, anche se il servo non lo adempie, acquista nondimeno la libertà allo spirare del termine prefisso. ivi, 13. — l. 20 § fin. ff. *De manum.*

28. Il patto si reputa trasgredito in qualunque mano sia passato il servo venduto sotto condizione che venga manomesso dal compratore. ivi, 14. — *ib.* l. 23.

29. Papiniano estese la costituzione dell'imperatore Marco ad alcune alienazioni; p. e. alle donazioni. ivi, 15. — l. 8 *Qui sine manum.* — E Alessandro confermò questa opinione di Papiniano. ivi. — l. 1 Cud. *Si mancip. ita fuerit alien.*

30. Se fu dato danaro ad alcuno affinchè manometta un suo servo, egli può essere costretto di dargli la libertà anche suo malgrado, quantunque il danaro contato fosse proprio di esso il padrone; assomigliandosi tal caso a quello del servo riscattato col suo proprio danaro. ivi, 16. — l. 19 ff. *De manum.* — Anzi in tal caso compete la libertà di pieno diritto, se il padrone non manomise entro il tempo convenuto. ivi. — l. 38 § 1 ff. *De liber. causa.* — Per altro se il padrone, senz'aver ricevuto cos'alcuna, avesse promesso di manomettere, non può essere costretto di adempiere la promessa. ivi. — l. 36 Cod. *De liber. causa.*

31. Debb'essere libera quella serva che il suo padrone per danaro vendette lasciandola prostituire, mentre poteva toglierla alla prostituzione. ivi, 17. — l. 7 *Qui sine manumiss.*

32. Colui che per avere scoperto l'uccisore del suo padrone ottiene in premio la libertà, diventa liberto orcino. ivi, 18. — *ib.* l. 5; l. 1 Cod. *Pro quib. caus. serv.*

33. Ai servi che denunziassero falsificatori

di monete Costantino stanziò che fosse data la cittadinanza romana, ed il fisco ne pagasse il prezzo ai loro padroni. XL, 8, 19. — l. 2 Cod. *Pro quib. caus. serv.* — E che ottenesse in premio la libertà anche colui che avesse denunziato il delitto di ratto di una vergine dissimulato da coloro che ne avevano cognizione, o transatto con qualche convenzione. ivi. — *ib.* l. 3. — Graziano poi, Valentiniano e Teodosio ordinarono che fosse libero il servo che avesse dato nelle mani un disertore della milizia. ivi. — *ib.* l. 4.

34. Per un editto dell' imperatore Claudio compete la libertà a quel servo il quale, trovandosi in istato di grave infermità, fu abbandonato dal proprio padrone. ivi, 20. — l. 2 *Qui sine manum.* — Il che non si estende a colui che non fu difeso dal suo padrone in un' accusa di delitto capitale. ivi. — l. 9 ff. *De publ. jud.*; l. 9 § 1 *Qui et a quib. manum.*; l. 13 ff. *De statu hom.*

35. Quegli che scacciò un servo ammalato si può assomigliare benissimo a colui ch'espone un servo infante; ed in forza di una costituzione di Giustiniano quell' infante ottiene parimenti la libertà. ivi, 21. — l. 23 Cod. *De episc. aud.*; Nov. 153.

36. Per una costituzione di Teodosio e Valentiniano, ed un' altra di Leone, ottiene la libertà quella serva che contra sua voglia fosse stata prostituita. ivi. — ll. 11 et 14 Cod. *De episc. aud.*

37. La nov. 142 dichiara liberi quei servi che fossero stati castrati; e punisce gravemente gli autori di tal fatto. ivi.

38. I servi degli eretici e degl'infedeli acquistano la libertà quando abbracciano la fede cattolica. ivi. — l. 36 § 3 Cod. *De episc. et cler.*

39. La nov. 22 cap. 2 dichiara libera di pien diritto la serva che il suo padrone lascia dolosamente prendere in moglie da uno che ignora il di lei stato, ed accorda in pari tempo alla stessa serva i diritti d'ingenuità e convalida il suo matrimonio. ivi.

40. Libertà *(Lite sulla)*, ossia *Causa* o *Giudizio Liberale*. V. lib. 40 tit. 12 *De liberali causa*; 13 *Quibus ad libertatem provocare non licet*; Cod. lib. 7 tit. 16 *De liberali causa*, 17 *De adsertione tollenda*; 18 *Quibus ad libertatem provocare non licet, et de rebus eorum qui ad libertatem proclamare non prohibentur*, 22 *De longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur*; 24 *De senatusconsulto Claudiano tollendo*; Inst. lib. 3 tit. 15 *De successionibus sublatis quae fiebant per bonorum venditionem, et de senatusconsulto Claudiano*; Nov. 100 et 102 di Leone. — La causa della libertà era la principale delle azioni pregiudiziali; trattasi in essa di sapere se uno sia libero o servo; e compete a colui che rivendica la sua libertà o quella di un altro, contra la servitù nella quale egli o l'altro si trova; oppure compete a colui che richiama in servitù alcuno il quale godeva la libertà.

41. A colui che, essendo costituito nel possesso della servitù, vuole reclamare la libertà compete sì quest' azione; ma secondo il gius antico egli non poteva esercitarla di per sè stesso, ma doveva farla esercitare da un *assertore* (V. appresso n. 59). Se poi egli non vuol muovere lite sopra la sua condizione, forse per recar onta a sè stesso ed ai suoi, è permesso a taluno di muoverla per lui suo malgrado. XL, 12, 1. — l. 1 ff. *De liber. causa.* — Tal è il padre, anche se il figlio non è soggetto alla sua podestà, ed ancorchè avesse venduto il figlio come servo. ivi. — *ib.* et l. 1 Cod. eod. tit.

42. La facoltà di reclamare la libertà di uno anche suo malgrado è data eziandio ai figli ed ai *cognati*, anche ai naturali. ivi, 2. — l. 1 § 1 et 2, ll. 2 et 3 ff. *De liber. causa.* — Così pure al milite. ivi, 3. — d. l. 3 § 1. — E alla madre, alle figlie, alle sorelle od altre donne *cognate*, ed alla moglie. ivi. — d. l. 3 § 2.

43. Anche il patrono ha diritto di asserire essere suo il liberto o la liberta, quando questi siensi lasciati vendere senza sua saputa. ivi. — *ib.* l. 3 § 3, ll. 4 et 5.

44. Se vi fossero parecchie delle dette persone che ad un tempo stesso volessero muover la lite della libertà, il pretore sceglie la più idonea. ivi, 4. — *ib.* l. 5 § 1.

45. Nel caso che altri volesse ridurre in servitù un furioso od un infante, il favore della libertà richiede che sia lecito non solo alle persone congiunte *(necessariis)*, ma eziandio agli estranei, di richiamarli in libertà. ivi, 5. — *ib.* l. 6.

46. Quest' azione è concessa non solo al padrone, ma a qualunque persona che pretende di avere qualche diritto sopra l' uomo in quistione. Tal è l'usufruttuario, e quegli al quale sono dovute le opere. ivi, 6. — *ib.* l. 8 et l. 12 § 5.

47. Non è vietato al marito di muovere lite di stato alla moglie sua libertà. XL, 12, 7. — l. 39 § 3 *De liber causa.* — Così può essere reclamato come servo di un pupillo quegli che dicesi avere amministrato come tutore gli affari di esso pupillo. ivi. — l. 35 Cod. *De liber. causa.* — Ma non possono all'incontro i cessati tutori o curatori dei pupilli muover lite sopra lo stato dei pupilli stessi. ivi. — l. 39 § 2 ff. eod. tit.

48. Al figlio, per essere diventato erede del padre, non è lecito di richiamare in servitù il suo servo manomesso dal padre medesimo. ivi. — *ib.* l. 31. — Il che si estende a qualunque erede. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit.

49. Pel gius delle Pandette la causa liberale poteva essere ripetuta tre e quattro volte affine di richiamare alcuno dalla sua servitù alla libertà. ivi, 8. — l. 1 Cod. *De adsert. toll.*

Per altro quest' azione veniva reiterata anche pel gius di Giustiniano in qualche caso. ivi. — l. 25 § 1 ff. *De liber. causa.* — Ma solo per richiamare la libertà, non già per ridurre in servitù. ivi, 9. — l. 4 cum § sed si, et l. 27 Cod. eod. tit. — Tranne che la reiterasse non chi è rimasto soccombente, ma un terzo, oppure l'erede di quello. ivi. — l. 42 ff. eod. tit.

50. Allorchè uno dalla servitù reclama la libertà, non può essere respinto da veruna prescrizione di tempo. ivi, 10. — l. 3 Cod. *De longi temp. praescript. quae pro libert.* — Ma quando uno dal possesso della libertà è richiamato in servitù, vuolsi esaminare se egli in questo possesso sia stato di buona o di mala fede: nel primo caso, non può giovarsi di veruna prescrizione; nel secondo sì, qualora tal possesso sia derivato da giusto titolo. ivi. — ll. 1 et 2 Cod. *De liber. causa.* — Del resto la sola buona fede, ed a maggior ragione il solo desiderio della libertà non basta, quando non vi concorrà qualche titolo. ivi, 11. — l. 3 Cod. Theod. eod. tit.

Il gius nuovo introdusse una prescrizione di trent'anni che non ha bisogno di titolo; e si può credere che il servo che fosse rimasto nel possesso della libertà, benchè senza titolo, per lo spazio di trent' anni, possa mediante questa prescrizione respingere il padrone che lo volesse richiamare in servitù. ivi.

51. Essendo necessario, pel gius antico, un assertore che assumesse la causa liberale per colui che dalla servitù volea richiamarsi alla libertà o difendersi contro chi lo richiamava in servitù (V. sopra n. 40), Costantino ordinò che si dovesse condurlo nella sua provincia per mezzo di qualche uffiziale del giudice innanzi a cui è fatta la domanda di richiamo alla servitù, in cerca di qualche assertore con lettere di esso giudice al preside che ne indicassero il motivo: così rimase annullato l'antico rito della proclamazione. Se dopo d'avere percorso tutta la provincia non si fosse trovato verun assertore, l'uomo controverso veniva *interim* consegnato a colui che lo richiamava in servitù, rimanendo frattanto sospesa la sua libertà, non già pregiudicata: trovato l'assertore, incoavasi la lite, sempre sostenendo le parti di petitore il richiamante. — Ed affinchè niuno fosse impunemente ridotto in servitù per mancanza di assertore, Costantino inflisse una multa a colui che avea richiamato in servitù, qualora, dopo trovato l'assertore, egli fosse rimasto soccombente nella causa liberale; e questa multa consisteva nel dover dare a quelli che vincevano un numero di servi pari a quello degl' individui del petitore richiamati. Per altro non si consideravano richiamati in servitù quelli che in pendenza della lite erano stati concepiti dalla donna il cui stato veniva controverso. — Che se il richiamato veniva a morte prima d'aver trovato l'assertore, i di lui eredi potevano sostenere la causa di stato e domandare l'inflizione della multa. — Se quegli che ridusse uno in servitù ingiustamente per mancanza di assertore, morì prima che fosse ritrovato l'assertore o prima della sentenza; e se i suoi eredi pongono l'uomo controverso in libertà; non ha più luogo la multa: se poi lo ritengono in servitù, nella sentenza pronunziata a favore della libertà verranno anch' eglino condannati alla multa. XL, 12, 12. — l. 1 Cod. Theod. *De liber. causa.*

52. L'assertore ritrovato sosteneva la causa a suo pericolo, e prestava a suo nome la cauzione Di stare in giudizio e Di conservare le cose di colui che si pretendeva essere servo. Vicendevolmente quegli che richiamava dava cauzione di pagare la multa sopraddetta. ivi, 13.

53. Se dopo assunto il giudizio liberale l'assertore lo abbandonava, trasferivasi ogni azione in un altro assertore, e contra il primo si rivendicava straordinariamente ciò di che avea dato cauzione. ivi. — Paul. *Sent.* ib. 5 tit. 1 § 10. — Che se l'assertore sos-

teneva la lite fino alla sentenza, e rimanesa soccombente, veniva condannato nelle spese. XL, 12, 12.

54. In un caso veniva condannato a multa anche il servo a pro del fisco, e, non potendo pagarla, veniva condannato alle miniere; cioè quando una terza persona intervenuta nella causa avesse rivendicato come servo coloi la libertà del quale era controversa. Se allo incontro l'assertore vinceva, quell'estraneo intervenoto era condanoato alla multa del servo, verso il fisco. ivi. — l. 4 Cod. Theod. *De liber. causa.*

55. Teodosio permise ai richiamati in servitù cha trattassero la loro caosa senz'assertore, in tre casi: quando fossero in possesso della libertà da vent'anni; qoando avessero sostenoto on pobblico carico; quando si fossero comportati da uomini liberi apertamente in pubblico ed alla presenza di quello stesso che pretende d'essere lor padrone. ivi, 14. — *ib.* l. fin.

56. Giustiniano abrogò del tutto l'oso degli assertori, e permise che tanto il reclamante della libertà quanto il richiamato alla servitù potesse di per sè agire nel giudizio liberale; anzi a coloi che, essendo in possesso della libertà, veniva richiamato alla servitù, permise che venisse dato un procuratore; ma non lo permise a chi dalla servitù reclamava la libertà. ivi. — l. 1 Cod. *De assert. tollenda.*

57. La causa liberale era differita finchè il reclamente non avesse reso i conti delle amministrazioni da lui sostenote in servitù. ivi, 15. — l. 54 ff. *De liber. causa.* — Veniva pur differita se uno si diceva libero in virtù di un testamento di cui il pretore vietava l'apertura per sospetto che il testatore fosse stato ucciso dai proprj servi. ivi. — *ib.* l. 7 § 4. — Qualche volta veniva differita anche a cagione dell'età popillare di colui del coi atato si tratta. ivi. — *ib.* l. 27. — E se la madre ed il figlio litigano per la libertà, o si debbono congiognere i due giudizj, e si dee differire la causa del figlio fino a che consti lo stato della madre. ivi. — *ib.* l. 23 § 2.

58. Se due o più persone rivendicano il dominio di un servo dicendo ch'è comune, vanno rimesse al medesimo giudice; non però se ciascheduna vuole che sia suo per intero. ivi, 17. — *ib.* l. 8 § 1.

Lo atesso dicasi se uno rivendica tutto l'usufrutto e l'altro la proprietà: e se uno rivendica il dominio, e l'altro pretende che sia a loi oppignorato. XL, 12, 17. — l. 8 § 2 *De liber. causa.*

Se litigando il proprietario e l'usofruttuario del medesimo servo, l'uno è presente e l'altro è assente, si dee permettere di agire anche o all'uno o all'altro di loro. Se l'assente sopraggiugne prima che sia terminato il giodizio, sarà mandato al medesimo giudice, purchè non adduca legittima scusa, p. e. d'inimicizia. ivi. — *ib.* l. 9. — Lo stesso è se litigano più persone come padroni del servo. ivi. — d. l. 9 § 1.

59. Chi dalla servitù reclama la libertà, sostiene le parti di petitore. Ma se uno dalla libertà viene richiamato in servitù, fa le parti di attore quegli che pretende esser colui suo servo. ivi, 18. — *ib.* l. 7 § 5. — Se vi ha incertezza, e dall'esame risulta che il richiamantesi fo libero senza dolo, l'altro dovrà provare esser qoello suo servo: se poi apparisce che il richiamaotesi al tempo dell'incoazione della lite non era libero o lo era dolosamente, dovrà egli provare la sua libertà. ivi. — *ib.*

In caso d'incertezza bisogna ascoltare prima qoello che vuol provare di essere in possesso della libertà; la qual prova, purchè il fosse senza dolo, si riferisce al tempo della prima sua presentazione in Giudizio. ivi, 19. — *ib.* l. 12 § 4 et l. 41.

Colui che fu riconosciuto essere stato in possesso della libertà *(in libertate fuisse)*, non avrà più obbligo di provarla; se pure il vorrà, sarà ascoltato. ivi. — *ib.* l. 39.

60. Quegli al quale viene contrastata la libertà dee provare non già di essere libero, ma di essere atato senza dolo in possesso della libertà *(in libertate fuisse)*; e per ciò basta che egli abbia credoto d'essere libero e come tale siasi diportato. — Tale non reputasi chi è fuggitivo; tranne che cessi d'esserlo e cominci a diportarsi da nomo libero. ivi, 20. — *ib.* ll. 10 et 11. — Donde sorge che può un uomo libero essere in libertà dolosamente, e può un servo essere in libertà senza dolo. ivi. — *ib.* l. 12. — Tal sarebbe on infante sottratto il quale, ignaro del proprio atato libero, scappasse dal padrone e clandestinamente stesse in libertà. ivi. — d. l. 12 § 1. — Tale un servo che avesse ricevuto la libertà in forza di un testamento ch'ei non sapesse essere nullo; oppore uno manomesso per *vindi-*

cta da chi credeva d'essere suo padrone e non l'era, oppore uno allevato come libero mentr'era servo. XL, 12, 19. — l. 12 § 2 *De liber. causa.*

In generale, chi senza malizia ha creduto di essere libero e stette in libertà, reputasi che vi sia stato senza dolo, e quindi gli competono i vantaggi del possessore. ivi. — d. l. 12 § 3; l. 21 Cod. ff. *De liber. causa.*

61. Ordinata la lite, si costituisce in possesso della libertà la persona controversa, e *interim* viene considerata come libera. ivi, 21. — *ib.* l. 14. — Vale a dire, nemmeno contra quello che pretende di essere suo padrone gli vengono negate le azioni qualunque siano ch'egli volesse promoovere: quindi, rispetto alle azioni annuali, l'anno decorre dal dì che fu ordinata la lite. ivi. — l. 24 cum § 1 ff. eod. tit. — Quanto ai terzi, se la persona controversa ha delle azioni verso di loro, non deesi aspettare che sia ordinata la lite della libertà. ivi. — d. l. 24 § 2.

Se il padrone muove qualche azione contro la persona controversa, ella debbe assumere il giudizio, quando sia personale; ma questo va sospeso fin che sia proferita sentenza sulla libertà. ivi. — d. l. 24 § 3. — Si sospenderà il Giudizio anche se il richiamante verrà accusato Di furto o Di danno ingiosto; dando però cauzione Di comparire in Giudizio. Così pure se è intentata azione Di furto contro il possessore del servo stesso richiamantesi in libertà. ivi. — d. l. 24 § 4.

62. Benchè, dopo ordinata la causa liberale, colui del cui stato si litiga, si repoti come libero; tuttavia, se egli è servo, tutto ciò che a loi viene dato o stipulato si acquista al padrone, anche se non lo possede. ivi, 22. — *ib.* l. 25 § 2.

Ma se a loi fo deferita una eredità, varie son le opinioni. Giustiniano decise che, se fu instituito erede come servo di colui contra il quale litiga per la libertà, è costretto di adire; ed acquista all'altro l'eredità, ancorchè venisse in appresso giudicato libero: diversamente, non può essere costretto; e se adisce, acquista per sè o pel padrone, secondochè viene giudicato libero o servo. Ciò si applichi anche al caso che gli venga legata la scelta di una cosa. ivi. — d. l. 25.

63. Colui che litiga per la sua libertà, e che prima della sentenza si dedicò alla milizia, è nel medesimo caso degli altri servi, nè gli giova l'essere riputato libero in altre cose, ma vien cacciato dalla milizia stessa; tranne che fosse stato *per calumniam* richiamato in servitù. XL, 12, 23. — l. 29 *De liber. causa.*

64. Se chi muove altrui controversia di stato manca di presentarsi in Giudizio, quello che litiga per la propria libertà rimane nello stato medesimo in cui era prima che fosse messa la controversia, ma il primo perde la lite. — Potranno tuttavia i giudici dare all'avversario la scelta o di lasciar cadere la lite, o d'instare perchè con cognizione di causa sia proferita sentenza; è fatta cognizione, essi pronunzieranno, non parer *(videri)* loro esser loi servo dell'altro: la qual decisione non pregiudica, mentre con ciò non lo si giodica ingenuo. — Così è qualora uno venga richiamato in servitù. Che se uno dalla servitù si richiama alla ingenuità, sarà meglio che i giudici lascino cadere l'istanza; tranne che vi fossero forti motivi ed evidenti prove in favore della libertà. ivi, 24. — *ib.* l. 27 § 1; l. 40 Cod. *De liber. causa.*

65. Se colui che litiga per la sua libertà non si presenta in Giudizio, ed il contraddittore sì, sarà meglio progredire la causa e pronunziare la sentenza. Se vi saranno prove evidenti, il giudice pronunzierà contro la libertà: ma può anche accadere che si pronunzj in favore. ivi, 25. — d. l. 27 § 2; d. l. 40 Cod.

66. Quando le opinioni dei giudici sono egualmente divise, la legge Giunia Petronia ordina di pronunziare in favore della libertà. ivi, 26. — l. 26 ff. *De manumiss.* — Così pure quando i testimonj deposero pro e contro in numero pari. ivi. — d. l. 24 § 1.

67. Se fu giudicato contro la libertà, è permesso al vincitore della lite il condur seco la persona che fu giudicata essere suo servo; nè può essere costretto a riceverne in vece *litis aestimationem.* ivi, 27. — l. 36 ff. *De liber. causa.*

68. Tanto se fu giudicato a favore, quanto se contra la libertà di una donna, i figli che nascono dopo seguono la condizione della madre: quelli nati prima della contestazione della lite saran tutti nominati nella quistione; perchè soltanto quelli nati durante la lite debbono essere compresi nella fortuna della madre, cioè o essere consegnati ai legittimi padroni, o godere della libertà co' loro genitori. ivi, 28. — l. fin. Cod. eod. tit.

69. Può accadere che due persone le quali

abbiano mosso lite sopra lo stato di un medesimo uomo, ottengano opposte sentenze nei due diversi giudizj: puni caso; uno sia il proprietario, l'altro l'usufruttuario; o sieno due padroni comuni. In ambi i casi, si esaminerà se a colui che, avendo primo esperito, perdette giovi o noccia che il secondo abbia vinto: se gli giova, gli si replicherà opponendo l'eccezione Del giudicato: se gli nuoce, può sorgere dubbio, o che il servo in quistione appartenga a niuno, o che appartenga a quello col quale fu esperito, o che appartenga piuttosto al vincitore. Cassio e Minicio decidono che si debba permettere al vincitore il condur via il servo; Gajo pende alla loro sentenza; ma Giuliano reputa più spediente il giudicare in favore della libertà, che quell'uomo sia libero, e costringerlo di pagare alla parte vittoriosa la metà del proprio valore secondo la stima di un uomo dabbene. XL, 12, 29. — l. 9 § 2 et l. 30 ff. *De liber. causa.*

70. Coloro che dallo stato di servitù o di libertà si rivendicarono alla ingenuità non possono portar via dalla casa dond'escono se non ciò che vi hanno portato, nel che si comprende quanto acquistarono non mercè le cose di colui che li possedeva nè mediante le loro opere, ma d'altronde. Coloro poi che, essendo stati manomessi, reclamarono la propria ingenuità, possono inoltre portar seco anche tutto ciò che acquistarono dopo la loro manomessione non mercè le cose del manumissore, lasciando il resto a quello dalla cui famiglia escono. ivi, 30. — *ib.* l. 32; l. 3 cum § 1 *Si ingenuus.*

Costantino confermò questo gius, ed inoltre stabilì che, se è controverso che le cose sieno state acquistate mediante i beni di colui che pretendeva d'essere il padrone, oppure appartengano a quello che ottenne la libertà, esse sieno poste sotto sequestro in pendenza della controversia. ivi. — l. 3 Cod. *Qui ad libert. procl.*

Giustiniano poi stabilì che soltanto il peculio di coloro che essendo in servitù reclamano la libertà, e le altre cose rivendicate, si pongano in sicuro a disposizione del giudice. ivi. — l. 20 § 2 Cod. *De assert. toll.* — E che tutti coloro la cui libertà fosse contesa, debbano dare potendo fidejussore; e, non potendo, e ciò essendo manifesto al giudice, debbano prestare la cauzione giuratoria. ivi. — *ib.*

71. Il giudice che fa cognizione circa la libertà dee pur conoscere circa le cose sottratte e circa i grandi danni arrecati, dal servo che spera la libertà, nei beni di coloro sotto i quali serviva. XL, 12, 31. — l. 12 § 6, l. 41 § 1 et l. 43 *De liber. causa.* — Nell'azione *In factum* per questo danno debb'entrare il dolo, non la sola colpa. ivi, 32. — ivi, 13. — E vi entrano non solamente le cose che a noi appartengono, ma eziandio le cose altrui che stanno a nostro pericolo, come sarebbero le comodate o le locate; non le depositate. ivi. — d. l. 31 § 1.

72. Se uno muove a torto per vessazione *(calumnia)* controversia di stato, il giudice conoscente può condannarlo *ad modum exilii.* ivi, 34. — *ib.* l. 39 § 1. — E colui potrà eziandio essere convenuto mediante l'azione Di ingiurie. ivi, 34. — l. 23 Cod. *De liber. causa.* — Ma se l'azione è mossa contra la libertà soltanto affine di conservare l'azione D'evizione, il petente non può essere convenuto con quella D'ingiurie. ivi. — l. 26 ff. eod. tit.

73. Colui che, essendo libero, fu venduto come servo, può reclamare la libertà. XL, 13, 1. — ll. 5 et 16 Cod. *De liber. causa.* Ancorchè egli avesse acconsentito alla vendita; non potendo una convenzione privata rendere altrui nè servo nè liberto di chicchessia. ivi, 2. — *ib.* ll. 6, 10, 22, 24 et 30; l. 37 ff. *Quibus ad libert. procl.*

Vi sono però due casi ne' quali uno può veramente diventare servo di propria volontà, sì che non possa più reclamare la libertà.

74. — I.° *Caso.* Quando un maggiore di vent'anni per partecipare del prezzo acconsente d'essere venduto. In tal caso debbono concorrere quattro requisiti, tanto se un uomo quanto se una donna acconsentì alla propria vendita: 1.° Bisogna che colui che si lasciò vendere abbia partecipato del prezzo. ivi, 3. — l. 7 ff. *De liber. causa;* l. 1 ff. *Quibus ad libert. proclam.;* l. 1 Cod. eod. tit. — 2.° Bisogna che sia stato maggiore di venti anni. ivi, 4. — l. 1 § 1 ff. eod. tit.; l. 7 § 1 ff. *De liber. causa.* — 3.° Bisogna che abbia saputo di essere libero: nè si presume che noi sapesse quel libertino che fu manomesso quando era già diventato pubere: non così colui che fosse stato manomesso mentr'era ancora impubere, o colui il quale essendo ingenuo si trovava in possesso della servitù. ivi. — l. 2 Cod. Theod. *De liber. causa.* — 4.° Bisogna che il compratore ignorasse lui esser libero. ivi, 5. — l. 7 § 2 et 3, ll. 23

et 33 ff. *De liberali causa.* — E se due persone contemporaneamente ne avessero comperato le singole parti, l'una sapevole l'altra ignara ch'egli fosse libero, la scienza dell'uno gioverebbe all'ignoranza dell'altro; semprechè avessero comperato per singole parti: ma se avessero comperato per intiero, egli sarà servo soltanto di colui che ignorava. XL, 13, 5. — *ib.* et l. 5.

75. Quando concorrano i detti requisiti, colui che si lasciò comperare come servo si riduce in servitù così che non racquista la primiera libertà, cioè la ingenuità, nemmeno se in appresso venisse manomesso. ivi, 6. — *ib.* l. 40. — Tuttavia, per uno speciale benefizio del principe, anche prima della manumissione potrà reclamare la libertà, previa però la restituzione del prezzo. ivi. — l. 2 *Si ingenuus* etc.

76. La facoltà di reclamare la libertà debb'essere negata anche a colei che, maggiore di vent'anni, si è lasciata vendere, ed anche ai concepiti e nati da lei nel tempo ch'era in servitù. ivi, 7. — l. 3 *Quibus ad libert. procl.*

77. L'azione di reclamare la libertà viene negata anche a quel servo il quale, essendo maggiore di vent'anni e potendo domandare la libertà a lui dovuta in forza di un fedecommesso, s'è lasciato vendere per partecipare del prezzo. ivi, 8. — *ib.* l. 4.

78. Quanto si dice de' servi venduti a'quali viene negata l'azione per reclamare la libertà, è applicabile a quelli che furono donati o dati in dote, come eziandio a quelli che si sono lasciati dare in pegno. ivi, 9. — l. 23 § 2 ff. *De liber. causa.*

79. II.° *Caso.* Per un senatoconsulto fatto ai tempi di Claudio imperatore, se una donna ingenua e cittadina romana o latina si è congiunta con un servo estraneo, e perseverò nel medesimo contubernio a malgrado del padrone e delle di lui denunzie, essa diventa serva. ivi, 10. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 21 § 1. — Essa però non diventa serva soltanto per essersi congiunta con un servo estraneo. ivi. — l. 34 Cod. *De liber. causa.*

Tre erano le denunzie che il padrone faceva prima di presentarsi al pretore od al preside; il quale la condannava ad essere serva di quel padrone il cui servo era stato da lei distratto; ed esso padrone diventava signore non solo di lei, ma eziandio di tutt'i di lei beni. ivi. — Theoph. *Instit.* lib. 3 tit. *De success. sublat.*

80. Le dette denunzie potevano esser fatte anche dal tutore se il servo era d'un pupillo; e anche per queste ella diventava serva. Così pure per le denunzie di un procuratore, di un figlio di famiglia, di un servo, fatte d'ordine del costituente, del padre o del padrone. XL, 13, 11. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 21 § 2 et 4. — E se il servo appartiene ad un figlio di famiglia, essa diventa serva del figlio di famiglia; massimamente se il servo appartiene al peculio castcense di lui. ivi. — *ib.* § 5 et 8.

81. Oltre le denunzie era necessario il decreto del pretore, che aggiudicasse la donna al padrone del servo. ivi, 12. — *ib.* § 17.

82. Se il servo ha più padroni, essa diventa serva di quello che fu primo a denunziare. ivi. — *ib.* § 15.

83. Non erano necessarie le denunzie rispetto ai servi dei municipj; purchè la donna fosse ignara. ivi, 13. — *ib.* § 14.

Il fisco godeva del medesimo diritto rispetto ai servi suoi. Esso aveva altresì un diritto più esteso, giacchè non si aveva verun riguardo nè all'ioscienza nè all'età della donna che si fosse accoppiata con servi fiscali. ivi. — l. 3 Cod. Theod. *Ad senatusc. Claud.*

In virtù di una costituzione di Costantino, anche i privati erano dispensati da queste denunzie rispetto a certi servi, cioè rispetto agli agenti ed ai procuratori; perchè la corruttela di costoro produce quella di tutti gli altri. Ma Giuliano abrogò questa costituzione, e ristabilì l'antico gius, il quale esigeva queste denunzie per tott'i servi dei privati, senza verona distinzione della qualità del loro servizio. ivi. — *ib.* l. 4.

84. Il detto senatoconsulto Claudiano soffriva alcune eccezioni. *Prima.* La libertà che ha seguito il contubernio del servo del patrono, rimane nel medesimo stato anche dopo le denonzie. ivi, 14. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 21 § 11.

85. *Seconda.* Il senatoconsulto non ha luogo ogni qualvolta si venisse a ledere il diritto che uno a cui non si potesse rimproverare alcuna colpa, avesse sopra la persona della donna. — Tal sarebbe; 1.° se una figlia di famiglia, all'insaputa o senza il consenso di suo padre, si accoppiò con un servo estraneo; essa ritiene il suo stato anche dopo la denunzia. ivi, 15. — *ib.* § 9. — Così è affine che non venga leso il diritto del padre che non acconsentì e quindi non è in colpa: ma

se la figlia di famiglia per ordine del padre ed a malgrado del padrone seguì il contubernio di un servo altrui, essa diventa serva. XL, 13, 15. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 21 § 10 *Ad senatusc. Claud.* — Ed anche quella figlia di famiglia che a malgrado del padre si accoppiò con un servo altrui, se poi, morto il padre, perseverò nel contubernio del servo, può diventar serva in forza del senatoconsulto. ivi. — *ib.* § 18.

2.° La liberta che senza il consenso del suo patrono s'immischiò con un servo estraneo, non diventa serva del padrone di quel servo, onde il padrone di lei non perda senza sua colpa il suo diritto: non già che vada impunita, ma diventa serva del patrono colla condizione di non esser mai da lui sollevata alla cittadinanza romana. Se il fece con saputa del patrono, diventa serva del denunziante. ivi. — *ib.* § 6 et 7.

86. *Terza.* Il senatoconsulto non ha luogo nel caso che il padrone del servo sia uno il quale deve naturalmente rispetto alla donna, per cui non è permesso ch'ella cada nel di lui dominio: tal sarebbe il servo del di lei liberto, o del di lei figlio. ivi, 16. — *ib.* § 13 et 16.

87. *Quarta.* Viene dall'errore della donna: ma l'errore non la scusa dalla pena se non fino a tanto ch'esso dura. ivi. — *ib.* § 12.

88. *Quinta.* Fu introdotta da Costantino, il quale volle che il fisco dell'imperatore non potesse giovarsi del senatoconsulto Claudiano contro le donne che avessero seguito il contubernio di un servo fiscale; ma rispetto alle città conservò il loro diritto. Giuliano poi restituì al fisco il medesimo diritto ch'era conservato alle città. ivi. — l. 4 Cod. Theod. *Ad senatusc. Claud.*

89. — Il senatoconsulto Claudiano, fatto contra le donne, non fu mai esteso agli uomini. ivi, 17. — l. 3 Cod. *De liber. causa.*

90. Giustiniano stimò il detto senatoconsulto indegno de' suoi tempi, ed abrogandolo proibì che la donna libera per tal causa perdesse il suo stato. ivi, 18.

91. Allorchè coloro che si lasciarono vendere come servi non lo diventano per qualche causa, come p. e. perch'erano minori di vent'anni, o perchè non parteciparono del prezzo della vendita, il pretore viene in soccorso contro la malizia di quelli che, sapendo di essere liberi, hanno dolosamente acconsentito di essere venduti como servi; concedendo contro di loro l'azione *In factum.* XL, 13, 19. — l. 14 ff. *De liber. causa.*

92. Perchè quest'azione *In factum* abbia luogo sono necessarj tre requisiti: 1.° Colui che si lasciò vendere debb'esser in caso tale che non gli possa essere negata la facoltà di reclamare la libertà. 2.° Ch'egli si sia lasciato vendere dolosamente; e non si repnta cho l'abbia fatto colui che spontaneamente ammonì il compratore, ma sì quegli che lo indusse in errore; e quegli che finse d'essere servo, non già quegli che fu venduto con violenza o per timore. 3.° È uopo che il compratore non sapesse che il venduto fosse libero. Onde se un figlio di famiglia comperò scientemente un uomo libero, e suo padre ignorava che fosse tale, egli non ha acquistato quest'azione a suo padre, purchè abbia agito in nome del proprio peculio; ma se comperò per ordine del padre, la sua scienza gli nuoce: che se il figlio ignorava e il padre sapeva, si dee respingere il padre, ancorchè il figlio avesse comperato in nome del peculio; qualora il padre essendo presente avesse potuto impedire al figlio che comperasse. Parimente nuoce la scienza del procuratore e quella del tutore: per altro rispetto al procuratore, se non mandò di comperare un uomo determinato, si ha riguardo alla scienza del mandante. Al solo tempo del contratto poi si bada se uno sapesse o no essere libero quegli che si vendeva: epperò non nuoce la scienza nè giova la ignoranza del compratore all'erede ed agli altri successori. ivi 20 e 21. — *ib.* l. 15 § 1 et 2, l. 16 cum § 1, 2, 3 et 4, l. 17 et l. 22 § 3, 4 et 5.

93. Quest'azione è concessa al compratore; sia questi in persona o mediante procuratore: e se sono più persone, tutte avranno l'azione; se han comperato per parti, l'avranno per la parte del prezzo; se ciascuna per intero, l'avranno per intero: nè l'ignoranza dell'una gioverà, nè la scienza nocerà all'altra. Ivi, 22. — *ib.* l. 22 § 1 et 2. — Nè solo il compratore ma eziandio i suoi successori avranno quest'azione. ivi. — d. l. 22 princ.

94. Quest'azione è concessa contra quell'uomo libero qualunque che si fosse dolosamente lasciato vendere; sia maschio o femmina, purchè incapace di dolo. ivi, 23. — *ib.* l. 15. — Che se uno al quale era dovuta la libertà fedecommessaria, si lasciò vendere da un uomo insolvente ad un compratore di buona fede, l'azione va data contra il venditore, e il ven-

dato va parificato allo statulibero che s'è lasciato vendere prima di aver ricevuto la libertà in virtù del testamento. XL, 13, 23. — l. 10 § 2 ff. *De fideic. libert.*

95. Chi dolosamente si è lasciato vendere è tenuto per quest'azione *In factum* nel doppio di quanto diede il compratore, o di quanto egli s'è obbligato; nè soltanto il prezzo si duplica, ma anche gli accessorj. ivi, 24. — l. 18 cum § 1 et l. 19 ff. *De liber. causa.* — E reputasi che abbia *dato* anche chi permutò o compensò; reputasi che si sia *obbligato* chi non può difendersi mediante eccezione: e qui s'intende che abbia dato o siasi obbligato così verso il venditore come verso altre persone. ivi. — *ib.* l. 20 cum § 1, 2 et 3.

Alle volte il compratore ha l'azione nel quadruplo, cioè nel doppio contro colui che scientemente fu venduto per servo, e nel doppio contro il venditore o il promissore, a ciò a titolo di evizione. ivi, 25. — d. l. 20 § fin. — Nè ciò che pagò l'uno libera l'altro; perchè quest'azione è penale, onde non è concessa dopo l'anno nè contra i successori. ivi. — *ib.* l. 21 et l. 22 § 6. — Dunque quest'azione non si estingue mediante la manumissione. ivi, 26. — d. l. 21 § cum actionem.

96. Libertà fedecommessaria, ossia Libertà *(Legato della)* V. lib. 40 tit. 4 *De manumissis testamento*, 5 *De fideicommissariis libertatibus*; Cod. lib. 7 tit. 2 *De testamentaria manumissione*, 3 *De lege Fusia Caninia tollenda*, 4 *De fideicommissariis libertatibus*; Inst. lib. 3 tit. 12 *De eo cui libertatis causa bona addicuntur*; Nov. 119 cap. 2. — La libertà lasciata per testamento era una specie di manomessione, sicchè chiamavasi anche *manumissione per testamento*. Essa distinguesi in *diretta*, cioè quella concessa direttamente dallo stesso testatore senza interposizione di veruna persona; e *fedecommessaria*, cioè quella di cui il testatore lascia la prestazione a carico de' suoi eredi o d'altra persona qualunque.

97. La libertà, sia diretta sia fedecommessaria, si può legare soltanto a quei servi che possono conseguirla (V. sopra n. 12 a 15). LX, 9, 1.

98. Non può essere legata la libertà se non ai servi proprj del testatore. XL, 4-5, 1. — l. 9 Cod. *De testam. manum.* — E per la proprietà si bada non tanto al tempo della morte del testatore, quanto al tempo dell'adizione della eredità. XL, 4-5, 1. — ff. 8 et 35 ff. *De manum. test.*

99. Il servo a cui è lasciata la libertà diretta, debb'essere servo del testatore o realmente od almeno per finzione di postliminio. ivi. — *ib.* l. 30.

100. E' uopo che il servo appartenga per intero al testatore; benchè si lascia utilmente la libertà al servo comune, qualora l'altro socio lo manometta. ivi, 2. — *ib.* l. 48. — Dee poi il testatore avere la proprietà del servo non solo intera, ma inoltre piena e libera, onde potergli lasciare la libertà diretta; altrimenti potrà dargliela per fedecommesso; p. e. se lo ha dato in pegno. ivi. — l. 24 § 10 ff. *De fideic. libert.*

Tuttavia, se il padrone della proprietà instituisce suo erede l'usufruttuario e dà la libertà al suo servo sotto condizione, il servo, all'adempimento di questa, consegue la libertà. ivi. — l. 6 ff. *De manum. test.*

101. La libertà fedecommessaria si può dare anche ai servi altrui, purchè la volontà del testatore sia espressa in termini volgari ed evidenti. ivi, 3. — ll. 16 et 24 ff. *De fideic. libert.* — Anche ai servi del principe, di un municipio. ivi. — d. l. 24 § 1. — Ed anche se il testatore non sapeva che il servo fosse di altrui. ivi. — *ib.* l. 39.

Laonde un testatore può lasciare utilmente la libertà anche ai servi dell'erede. ivi, 4. — *ib.* l. 19 § 1. — Nè l'erede nè il legatario ponno mai essere scusati dall'obbedire a tale volontà del testatore. ivi. — *ib.* l. 35.

102. La facoltà di dare la libertà ad un servo altrui va ristretta in quelli appartenenti a persone capaci di ricevere dal testatore per atto di ultima volontà. ivi, 5. — *ib.* l. 31. — E può anche esser data la libertà ad uno pel caso che avesse un padrone capace di ricevere per testamento dal testatore; e così si può darla ad un servo de' nemici, al servo di una persona che ancora non esiste, ad uno condannato alle miniere, ad uno concepito o nato di donna similmente condannata alle miniere. ivi. — *ib.* l. 24 § 2, 4, 5 et 6.

Anzi, si può dare la libertà fedecommessaria persino ad un uomo libero; potendo questi in seguito diventar servo, e bastandogli allora, per tornar libero, che fosse servo al tempo della morte del testatore o dell'adempimento della condizione. ivi, 6. — d. l. 24 § 3.

Fu dubitato se la si potesse lasciare a co-

lui ch' è ancora nel ventre di sua madre; ma Giustiniano decise affermativamente: e se nascessero più figli nel medesimo parto, s' intende data la libertà a tutti, ancorchè il testatore avesse fatto menzione di uno solo. XL, 4-5, 6. — l. 4 Cod. *De fideic.*

103. La legge Furia stabilisce che le libertà si diano ai servi per testamento nominatamente. ivi, 7. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § fin. — Ora s' intende che sia manomesso nominatamente per codicillo quel servo il cui nome è contenuto nel testamento. ivi. — l. 37 ff. *De manum. test.* — E si reputa lasciata nominatamente ad un servo la libertà anche se il testatore avesse errato in qualche sillaba del nome. ivi, — *ib.* l. 54. — Ed eziandio quantunque il nome del servo fosse stato assolutamente omesso. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 14 § 1; l. 24 ff. *De manum test.*

Notisi che, quando sono indicati colla denominazione del loro uffizio i servi che si vogliono manomettere, basta che abbiano esercitato quell' uffizio al tempo del testamento, ancorchè dopo abbiano cessato di esercitarlo. ivi, — *ib.* l. 59.

104. Le libertà dirette, rispetto alle formalità di ordinarle nel testamento, hanno anche questo di comune colle altre, che non possono esser date prima della instituzione dell' erede; eccetto il testamento militare. ivi, 8. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 18,

La libertà data frammezzo alle instituzioni di due eredi non è valida se entrambi adiscono. Se adiva il solo primo instituito, era valida pel gius antico: ma dopo la legge Papia che rende caduca la parte di quello che non adisce, fu deciso che la libertà è validamente data se pel primo erede sta il gius antico: se poi quel gius non è in suo pro, la non vale, mentre in forza della detta legge il fisco diventa erede della parte in luogo di quello che non ha adito. Alcuni per altro opinano che anche in tal caso la libertà sia valida. ivi. — *ib.* § 19. — Giustiniano poi statuì che le libertà come i legati si possano lasciare utilmente prima della instituzione di erede, e frammezzo alle istituzioni. ivi.

105. Le libertà dirette, fuorchè nel testamento militare il quale è sciolto da qualunque solennità, non possono essere lasciate se non con certe parole solenni. ivi, 9. — l. 49 ff. *De manum. testam.*, l. 7 Cod. *De testam. milit.*

Avendo Teodosio e Valentiniano abrogato le solennità delle formole, permisero di lasciare la libertà diretta anche con parole greche. XL, 4-5, 9. — l. 14 Cod. *De testam. manum.*

106. Nulla monta che le libertà fedecommessarie si lascino in una parte del testamento piuttosto che nell' altra, e si diano nominatamente, o meno: nè esigono veruna solennità di parole. Così si reputa lasciata questa libertà con tutte le seguenti maniere: *Stico non sia per lo innanzi servo; Ti vieto di alienarlo, di venderlo; Non voglio che il tal mio servo sia venduto; Non voglio che il tale serva ad altrui fuorchè a te; Prego che Stico non passi in servitù altrui; Ti raccomando il tal servo perchè non abbia a servire altrui*; e perfino dicendo; *Credi a me, Zoilo* (servo) *; mio figlio ti sarà grato, (gratias referet), e non solo a te ma anche ai figli tuoi.* ivi, 10, 11 e 12. — l. 25 § 7 et 8, ll. 10, 12 et 21, et l. 39 § 1 ff. *De fideic. libert.* — Tuttavia un' alienazione che dipendesse dalla causa dello stesso testatore, non violerebbe la condizione da lui posta alla libertà. ivi, 11. — *ib.* l. 9.

107. Quegli che lega al servo comune la parte del servo medesimo che a lui appartiene, in forza di una costituzione di Giustiniano si reputa che gli abbia legata la libertà. ivi, 12. — l. 2 Cod. *De Comm. serv. manum.*

108. Rispetto alle libertà fedecommessarie importa tanto poco il sapere di quali parole siasi servito il testatore, che, quand'anche fossero contraddittorie, nullameno, qualora consti della sua volontà, la libertà è dovuta. ivi, 13. — l. 41 ff. *De fideic. libert.*

109. Anche tacitamente e per induzione si desume la volontà di lasciare la libertà, p. e. dall' aver dato con testamento il servo per tutore. ivi, 14. — l. 9 Cod. *De fideic. libert.*

110. La sola parola *raccomando* non basta per esprimere la volontà di legare la libertà. ivi, 15. — *ib.* l. 12; l. 41 § 6 ff. eod. tit.

111. Sebbene si possa ricevere la libertà data sotto una condizione, non s'intende già per questo che uno abbia voluto darla sotto la condizione contraria. ivi. — l. 59 § 2 ff. *De manum. test.*

112. Le libertà dirette non si possono lasciare se non con testamento; le fedecommessarie anche ab intestato e con codicilli non confermati. ivi, 16. — *ib.* l. 43.

113. Si possono gravare della libertà fedecommessaria o tutti gli eredi, o soltanto alcuni di essi. — Ma quando un testatore lasciando la libertà fedecommessaria non ha detto espressamente quale de' suoi eredi ne fosse gravato, s'intende che siano gravati tutti. XL, 4-5, 17. — l. 47 ff. *De fideic. libert.*

114. Qualche volta anche colui che non è gravato nominatamente s'intende gravato di dare la libertà fedecommessaria insieme con quello ch'è gravato espressamente. ivi, 18. — *ib.* l. 31 § 1. — Per lo contrario accade qualche volta che due siano i gravati, e tuttavia sia tenuto un solo: tal sarebbe di due figli, uno milite e l'altro no; chè sarebbe obbligato il primo soltanto. ivi. — *ib.* l. 23 § 2.

115. Non solo gli eredi, ma anche un legatario può essere incaricato di manumettere un servo; e se muore prima della manumissione, sono tenuti i suoi successori di manomettere. ivi, 19. — *ib.* l. 12 § 1 et l. 48.

116. Siccome si può gravare per fedecommesso anche un debitore, così si può gravarlo eziandio di dare la libertà. ivi, 20. — *ib.* l. 46.

117. Quando il tutore dell'erede è gravato per fedecommesso di manomettere il suo servo, s'intende che sia gravato anche lo stesso pupillo. ivi, 21. — *ib.* — *ib.* l. 41 § 2.

118. Se uno è gravato per fedecommesso di manumettere un servo altrui o proprio, ed il prezzo del servo è maggiore di quanto il testatore gli ha lasciato; quanto al proprio, egli dee sempre manumetterlo; ma quanto all'altrui, non n'è obbligato se non può farlo con quanto ha conseguito. ivi, 22. — *ib.* l. 24 § 12 et l. 35 § 1. — Che se il legatario nulla assolutamente riceve del legato a lui lasciato, per essere stato gravato di restituirlo subito; non sarà tenuto nemmeno di manomettere il proprio. ivi, 23. — *ib.* l. 24 § 19 et 20. — Per la stessa ragione anche l'erede, se nulla gli pervenne, non può essere costretto a manumettere. ivi, 24. — d. l. 24 § 13. — Ma, trattandosi di un servo altrui, se il legato è insufficiente a riscattarlo, ma' ai è poi accresciuto per qualche altra causa, il legatario dovrà esservi obbligato; anche se fosse intanto diminuito il prezzo del servo. ivi, 25. — d. l. 24 § 14 et 15. — Che se il legato si fosse invece menomato, egli non potrà esserne costretto, purchè sia pronto a ripudiarlo. ivi. — d. l. 14 § 16. — Se poi uno fosse stato gravato per fedecommesso di manumettere più servi, e pel prezzo di alcuni bastasse ciò che gli gravato fu lasciato, ma non bastasse pel prezzo di tutti; egli debb'essere costretto a manumettere almeno quelli che il loro prezzo permette; nel che fare si seguirà l'ordine della scrittura in cui furono nominati; e se quest'ordine non apparisce, converrà o cavarli a sorte affinchè il pretore non entri in sospetto di favore o parzialità, o farne la scelta secondo i meriti allegati di ciaschedono. XL, 4-5, 26. — l. 24 § 17 *De fideic. libert.* — Lo stesso si osserverà per quello che fosse gravato di riscattarli. ivi. — d. l. 24 § 18.

119. Se il legatario non avesse accettato il legato, non sarà minimamente tenuto di prestare le libertà onde quello è gravato. ivi, 27. — *ib.* l. 8. — Purchè non gli fosse stato lasciato un altro legato, e questo lo avesse accettato. ivi. — *ib.* l. 22.

120. Ancorchè il legato a cui è congiunto l'onere di prestare la libertà, fosse inutilmente lasciato, tuttavia il legatario non potrà esimersene, se accettò un altro legato a lui lasciato utilmente. ivi. — *ib.* l. 40.

121. La libertà lasciata per testamento compete, quando è data pienamente, subito ch'è adita l'eredità anche da uno solo degli eredi. ivi, 28. — l. 11 § 2, l. 213 § 1 et l. 25 ff. *De manum. test.*; l. 10 Cod. *De testam. manum.* — Anzi se v'è un erede necessario, benchè non accetti la eredità, tuttavia le libertà sono dovute; qualora non fossero state date in frode della legge Elia Senzia. ivi. — l. 32 ff. *De manum. testam.*

Se la libertà è data *in diem* o sotto condizione, essa compete allo scadere del termine o all'adempimento della condizione. ivi. — *ib.* l. 22 § 1.

122. Il servo non diventa subito libero al tempo che scade il termine della libertà egli non è capace di acquistarla, come p. e. se è servo della pena. — Tuttavia se una statulibera diventò serva della pena e dopo la condanna è adempiuta la condizione della libertà; benchè ciò nulla giovi alla statulibera, giova al suo parto, il quale nasce libero. ivi, 29. — l. 6 ff. *De statulib.* — E se una statolibera concepì in istato di servitù, e poi, fatta captiva dai nemici, partorì nella cattività dopo l'adempimento della condizione, egli *interim* è servo dei nemici, ma sarà libero al momento del suo ritorno pel gius di postliminio, che se lo avesse concepito in cattività, e poi partorito dopo l'adempimento della condizione,

si potrebbe decidere favorevolmente che in forza del gius di postliminio quel figlio è libero. XL, 4-5, 29. — l. 6 § 1 et 7 ff. *De statulib.*

123. Colui al quale fu lasciata la libertà, non la conseguirà più tardi, benchè egli avesse espilato la eredità. ivi, 30. — *ib.* l. 59 § 1.

124. Se il servo ereditario manomesso pel testamento del suo padrone commette un furto prima che sia adita la eredità, all'erede compete contra di lui l'azione Di furto, perchè l'erede in nessun tempo era stato padrone di quel servo. ivi, 31. — l. 44 § 2 ff. *De furtis.*

125. La libertà fedecommessaria ai servi debb'essere prestata tosto che scade il giorno prefinito; vale a dire, tosto che l'eredità è adita, se la fu lasciata puramente; o tosto che scade il termine od è adempiuta la condizione sotto cui fu lasciata: nè può essere differita a pretesto di espilazione di eredità o di ritardato rendimento de' conti dell'amministrazione; bensì si darà subito un arbitro ond' esamini i conti. ivi, 32. — ll. 23 et 37 ff. *De fideic. libert.*

Nemmeno può essere differita la libertà col pretesto che a quello che fu incaricato per fedecommesso di manomettere, sia interdetta la facoltà di alienare. ivi, 33. — *ib.* l. 31 § 2 et l. 51.

126. La libertà fedecommessaria può essere prestata non solamente da colui che fu gravato di manomettere, ma eziandio dai suoi successori, siano eglino tali a titolo di compera, od in un altro modo qualunque. Ancorchè non vi fosse verun successore, l'obbligazione passa al fisco, sì che esso dee prestare la libertà. ivi, 14. — d. l. 51; *ib.* l. 24 § 21. — Qualora dunque non appaja una volontà contraria del testatore, il servo ha la scelta d'essere manomesso o dall'uno o dall'altro, ed ha la facoltà di essere liberto piuttosto di questo che di quello. ivi, 35. — *ib.* ll. 15 et 34. — Sicchè quegli al quale è dovuta la libertà per fedecommesso, è in certo modo come libero o statulibero, tanto più che non può passare in podestà di altri. ivi. — *ib.* l. 51 § 3. — Tuttavolta se l'erede che alienò un servo muore senza successore, ed essendo il compratore ancora in vita, quel servo vuol essere liberto del defunto e non del compratore, non debb'essere ascoltato. ivi. — *ib.* l. 25.

Il servo ha la detta scelta anche nel caso che l'erede gravato per fedecommesso di manumetterlo avesse restituito esso servo insieme con tutte le altre cose ereditarie al fedecommessario universale. XL, 4-5, 36. — l. 20 et l. 23 § 1 ff. *De fideic. libert.* — Lo stesso ha luogo qualunque sia il modo con cui il servo passò in potere di altra persona. ivi. — *ib.* l. 26 et l. 47 § 3.

127. Il servo può chiamare in Giudizio il padrone per farsi prestare la libertà fedecommessaria: e questo è un caso particolare in cui può il servo stare in Giudizio; cioè per cognizione straordinaria. ivi, 37. — *ib.* l. 44. — Nella quale cognizione non giova alcun privilegio nè di persona nè di comunità nè di corporazione nè di uffizio per declinare la giurisdizione. ivi. — *ib.* l. 36 § 2. — Tantochè un senatoconsulto stabilisce che nelle provincie faccia il preside cognizione rispetto alla libertà fedecommessaria, anche se l'erede non è di quella provincia. ivi. — *ib.* l. 51 § 7.

Questa straordinaria persecuzione della libertà dovuta non dava compiutamente soccorso ai servi, potendo accadere che l'erede gravato per fedecommesso di manumettere fosse assente, sia per dolo sia per giusto motivo: poteva accadere altresì che il coerede non gravato, e di cui non si poteva riscattare la parte del servo, fosse in mora di dare la libertà. In questi casi provedono ai servi del testatore i senatoconsulti *Dasumiano*, *Rubriano* e *Vitrasiano* (V. queste voci). ivi.

Col senatoconsulto *Giunciano* poi si viene in soccorso ai servi dell'erede la libertà dei quali viene ritardata. V. Giunciano *(Senatoconsulto).*

128. Le libertà fedecommesse non possono essere pregiudicate o ridotte a condizione peggiore nè dall'età nè dalla condizione nè dalla mora di quelli che non le prestano del tutto o che le prestano più tardi: vale a dire, in questi casi il decreto del magistrato sopplisce alla manomessione. ivi, 57. — l. 11 Cod. *De fideic. libert.*; l. 30 § 16 ff. *De fideic. libert.* — Questo decreto non dà effettivamente la libertà, ma piuttosto dichiara che compete la libertà stessa, la quale però compete di pieno diritto tostochè interviene la mora volontaria dell'erede. ivi. — l. 34 § 2 ff. *De fid. libert.*

129. Rispetto a quei parti alla cui madre è dovuta la libertà per fedecommesso, bisogna distinguere se sono nati dopo il termine nel quale la madre doveva essere manomessa, o

prima del termine in cui essa poteva domandare la libertà?

Quando il termine in cui la libertà è dovuta, è già scaduto, allora o l'erede è in mora di prestarla, o la madre ritarda di domandarla. Nel primo caso, subito che l'erede è in mora volontaria di dare la libertà alla madre, i figli nascono ingenui eziandio se la madre non avesse ancora domandato di essere manumessa. Nell'altro caso il figlio non nascerà libero, ma colui che doveva manumettere sarà costretto a consegnare il figlio alla madre, onde col di lei mezzo pervenga alla libertà. XL, 4-5, 58. — l. 13, l. 26 § 1, 2, 3 et 4, et l. 53; l. 4 Cod. *De fideic. libert.*

Se il figlio è nato prima che sia spirato il termine in cui la libertà doveva essere data alla madre, ordinariamente il figlio è servo dell'erede, e rimane tale ancorchè la madre in appresso pervenga alla libertà; perchè realmente nacque da una serva alla quale allora la libertà non era dovuta. ivi, 59. — *ib.* l. 26 § 5; l. 3 Cod. *eod.* tit.

Per altro il favore della libertà ammette qualche eccezione anche in questo riguardo. ivi, 60 e 61. — l. 53 § 1 et l. 55 § 1 ff. *De fideic. libert.*

130. Nei casi che il figlio nato vien dato alla madre perchè lo manumetta, se essa o il suo successore non vuole prestare la libertà può esservi costretto. Inoltre se la madre non vuole che sia a lei consegnato il figlio, o cessò di vivere, a tali figli dee nonostante l'erede prestare la libertà. ivi, 62. — *ib.* l. 54.

131. Quando la libertà è lasciata ad un servo altrui, se il suo padrone ha ricevuto qualche cosa in forza della volontà del testatore, è tenuto di vendere quel servo all'erede onde lo manometta. ivi, 63. — l. 13 Cod. *De fideic. libert.*

Ma quando il padrone del servo a cui fu lasciata la libertà, nulla conseguì per volontà del defunto, in tal caso, se colui al quale il servo appartiene non vuol venderlo onde sia manumesso, il pretore non vi ha più ingerenza. ivi, 64. — l. 31 § 4 ff. *eod.* tit.; Ulp. *Fragm.* tit. 2 § 11.

La libertà però si estingue in maniera che essa rimane piuttosto sospesa fino a tanto che il padrone acconsenta alla vendita. ivi. — l. 6 Cod. *De fideic. libert.*

132. Ancorchè la libertà non competa, tuttavia se uno fu gravato per fedecommesso di manomettere un servo altrui, e gli fu legata una data somma di danaro onde lo comperi e lo manometta; ed il padrone non vuole venderlo; il legatario ritiene il legato in forza della volontà del defunto. XL, 4-5, 65. — l. 51 § 2 ff. Cod. *De fideic. libert.* — Ciò ha luogo anche se il padrone vuol vendere a prezzo maggior del giusto: ma se egli consente di vendere ad un prezzo che a primo aspetto non sembra ingiusto, e il gravato lo trova eccedente, il pretore interporrà il suo uffizio onde sia dato al padrone il prezzo giusto, ed il compratore presti la libertà. ivi, 66. — *ib.* l. 31 § 4 § idem.

133. Se il padrone è disposto a vendere il servo, il servo vuol esservi costretto, qualora il padrone ricusi di manumettere. Lo stesso far si deve anche se l'erede si tiene nascosto. ivi, 67. — *ib.* e quod si; *ib.* l. 47 § 4.

134. Se il padrone è bensì pronto ad alienare il servo, ma non vuol farlo prima che gli venga pagato il prezzo, non si dee costringerlo a manomettere. ivi. — *ib.* l. 32.

135. Se il servo non vuole, non si concederà nè ad altri nè al padrone l'azione di perseguitare; mentre tale fedecommesso non tende a far acquistare qualche cosa al padrone. Solo nel caso che il testatore avesse voluto che il servo fosse riscattato o manomesso ad un prezzo maggiore del giusto, gli competerebbe l'azione Di fedecommesso per conseguire ciò che oltre il giusto il testatore ordinò di dare, e al servo altresì per ottenere la libertà. ivi, 68. — d. l. 32 § 1. — Ciò accade eziandio quando l'erede o il legatario è gravato di riscattare una cosa altrui con una data somma, e poscia di prestare la cosa ad un altro. ivi. — d. l. 32 § 2.

136. Si viene in soccorso non solamente alla serva altrui che l'erede è in mora di riscattare e di manomettere, ma eziandio al di lei parto. ivi, 69. — *ib.* l. 41 § 5.

137. Ordinariamente le libertà si estinguono quando si annulla il testamento col quale furono date. ivi, 70. — l. 23 *De manum. testam.*; l. 2 Cod. *De testam. manum.*; l. 47 ff. *De fideic. libert.*

138. Rispetto alle libertà lasciate con testamento destituito per mancanza di erede; se la non fu richiesta anche all'erede legittimo, non si ha diritto di domandare che venga prestata da chi non è gravato di prestarla. ivi, 71 — l. 1 Cod. *De fideic. libert.* — Certo che, se si prova aver l'erede ricevuto una somma per non

accettare la eredità, egli sarà costretto a prestare la libertà. XL, 4-5, 69. — l. 12 Cod. *De testam. manum.*

139. L'essere ad un erede tolta la eredità come indegno non fa sì che si consideri destituito anche il testamento. ivi, 72. — l. 12 § 2 ff. *De fideic. libert.* — E nemmeno lo si reputa destituito perchè l'erede venne restituito in intero contra l'adizione d'eredità. ivi. — l. 3 Cod. *De testam. manum.* — Così pure non lo si riguarda destituito quando in forza del medesimo esiste un erede necessario, benchè siasi astenuto dalla eredità. ivi.

140. Talvolta le libertà sono sostenute, ancorchè l'erede instituito sia morto prima di adire la eredità. ivi, 73. — l. 42 ff. *De fideic. libert.*

V'è un altro caso celebre in cui le libertà sono sostenute ancorchè l'eredità non sia adita; quello cioè in cui, in forza della costituzione dell'imperatore Marco, i beni della eredità vacante sono aggiudicati ad alcuno per la conservazione delle libertà. ivi.

141. Tanto se il testamento è destituito quanto se è rotto, le libertà non si annullano, ed il testatore volle che siano valide anche ab intestato. ivi, 74. — *ib.* l. 24 § 11; l. 11 Cod. *De testam. manum.*

Le libertà si sostengono ancorchè il testamento sia rotto, se i servi furono per lo spazio di un quinquennio in possesso della libertà. ivi. — l. 29 ff. *De manum. testam.*

142. Anche sussistendo il testamento le libertà si annullano se vennero tolte; non già se il legato di un servo fu considerato come non scritto, mentre al servo stesso fu lasciata la libertà per fedecommesso. ivi, 75. — l. 26 § 2 ff. *De fideic. libert.* — Il che è da dire anche nel caso che il legatario fosse decaduto dal legato, o lo avesse ripudiato. ivi. — *ib.* l. 33 § 2; et l. 41 § 3; l. 11 ff. *De manum. testam.*

143. Un rescritto dell'imperatore Marco determina come debbano essere aggiudicati i beni del testatore morto senza successori ab intestato, per la conservazione delle libertà lasciate sì direttamente come per fedecommesso, purchè l'aggiudicatario presti cauzione idonea ai creditori per tutto ciò che ad essi è dovuto. ivi, 76. — Instit. *De eo cui liber. caus.* ec. — Questa costituzione fu confermata da Gordiano. ivi. — l. 6 Cod. *De manum. testam.*

144. Benchè la costituzione non parli se non delle libertà lasciate per testamento, nondimeno vi si comprendono anche quelle lasciate coi codicilli. XL, 4-5, 77. — l. 2 ff. *De fideic. libert.* — Nulla monta poi di sapere che fu incaricato di dare le libertà. ivi. — *ib.* l. 4 § 16. — Così pure non importa che le libertà siano state lasciate ai servi del testatore od a servi altrui. ivi. — d. l. 4 § 15.

145. Non si farà quest'aggiudicazione se non per la conservazione di quelle libertà che competerebbero se l'eredità fosse adita. ivi, 78. — d. l. 4 § 18 et 19.

146. Finchè v'è incertezza se siavi o no un successore, la costituzione non avrà luogo; sì quando sarà certo che non siavi successore. ivi, 79. — d. l. 4 princ. — Ed anche quando colui che può essere restituito in intero si astenne dalla eredità. ivi. — d. l. 4 § 1. — Che se egli fosse restituito in intero dopo l'aggiudicazione, le libertà una volta dovute non potranno essere rivocate. ivi. — d. l. 4 § 2.

147. La costituzione cessa d'aver luogo se v'ha qualche successore, anche se è il solo fisco. ivi, 80. — l. 50 ff. *De manum. testam.* — S'intende se il fisco succede in questi beni come a lui deferiti legalmente, p. e. come vacanti, senza che siano susseguitati da verun erede non solamente ma eziandio da verun creditore. Che se il fisco domanda che a lui siano aggiudicati i beni non vacanti, ma nel caso di poter essere venduti, le libertà competono, come competerebbero se fossero aggiudicati ad un estraneo. ivi. — l. 4 § 17 et 20 ff. *De fideic. libert.*

148. L'aggiudicazione si può fare anche in pendenza della condizione della libertà. ivi, 81. — d. l. 4 § 5.

Per una costituzione di Giustiniano l'aggiudicazione può farsi altresì dopo la vendita dei beni; entro l'anno dopo che sono stati venduti. ivi. — l. fin. Cod. *De testam. manum.*

149. Non può farsi questa aggiudicazione senza che venga prestata cauzione idonea ai creditori di pagare interamente ciò che a ciascuno di essi è dovuto. E per *idonea* s'intende con satisdazione o con pegni; ed anche senza, se si ha fiducia nel promittente. E per *interamente* s'intende pel capitale e pegl'interessi. ivi, 82. — l. 4 § 8 ff. *De fideic. libert.* — Così è qualora i creditori non si contentassero di una parte. ivi. — l. fin. Cod. *De testam. man.*

150. Per dare questa cauzione il giudice dee convocare i creditori onde nominino uno al quale si dia cauzione per tutti collettivamente. XL, 4-5, 83. — l. 4 § 9 ff. *De fideic. libert.* — Essa poi debb' essere data prima dell' aggiudicazione. ivi. — d. l. 4 § 10.

151. In forza della costituzione dell' imperatore Marco chiunque può, offerendo cauzione, domandare che a lui siano aggiudicati i beni; così i servi manomessi per testamento, come gli altri liberti del defonto od estranei, ed anche i minori instituiti eredi. ivi, 84 — l. 50 § 1 ff. *De manum. testam.*

152. Se più eredi domandano che i beni siano ad essi aggiudicati, nel medesimo tempo, l'aggiudicazione viene concessa a tutti; se no, si preferisce quello che fu il primo a domandare: ma se il secondo offerisce una cauzione più solida, sarebbe preferito anche dopo fatta l'aggiudicazione al primo; purchè l'avesse offerta entro l'anno a contare dal giorno in cui il primo si presentò al giudice. ivi, 85. — l. fin. § 4, 5 et 6 Cod. *De testam. manum.*

153. Il primo effetto dell' aggiudicazione è che le libertà dirette competono subito dopo di pieno diritto: nè importa che i legatarj della libertà siano presenti o assenti, o che alcuni siano presenti ed altri assenti. ivi, 86. — l. 4 § 3 et 4 ff. *De fideic. libert.* — — Non però a loro malgrado: che se alcuni vogliono, altri no, i beni saranno nonostante aggiudicati; e coloro che non avessero voluto ottenere la libertà, saranno servi di colui al quale furono aggiudicati i beni. ivi. — l. fin. § 2 Cod. *De testam. manum.*

154. Nel caso della costituzione coloro che ricevettero la libertà diretta, diventano liberti orcini; qualora quegli che domanda l'aggiudicazione non voglia che le sia fatta in goisa che quelli diventino suoi liberti. ivi, 87. — l. 4 § 12 *De fideic. libert.* — Quelli poi che vogliono diventare liberti di lui, debbono essere espressi con tal condizione nell'aggiudicazione, senza bisogno che siano da lui stesso manomessi. ivi. — d. l. 4 § 13.

Dal diritto di patronato che acquista colui al quale furono aggiudicati i beni segue che, quando un servo impubere ha ottenuto la libertà, colui al quale furono aggiudicati i beni ha eziandio la tutela di quel manomesso. ivi. — 3. l. 4 § 14. — Quanto poi a coloro che ricevettero la libertà fedecommessaria, non sono già liberi dal momento dell' aggiudicazione ma possono conseguire la libertà venendo manomessi dall' aggiudicatario. XL, 4-5, 88. — d. l. 4 § 7 *De fideic. libert.* — E notisi che, se anche l' aggiudicatario promise di dare la libertà soltanto ad un determinato numero di servi, nonostante tutti la ottengono, qualora nei beni vi sia di che pagare i creditori. ivi. — l. fin. § 3 Cod. *De testam. manum.*

155. Il secondo effetto dell' aggiudicazione è che l' aggiudicatario, potendo essere assomigliato al possessore de' beni, potrà avere anche il diritto dei sepolcri; e, se la libertà fu lasciata sotto condizione di pagare una somma, questa dovrà a lui essere pagata, purchè fosse ordinato di pagarla all'erede; e competeranno ai creditori contro di lui le azioni utili ereditarie. ivi, 89. — l. 4 § 6, 21 et 22 ff. *De fideic. libert.*

156. Se i beni furono aggiudicati a due o più persone, esse gli avranno comuni e comuni i liberti, e competerà tra di loro l'azione *Familiae erciscundae.* ivi, 90. — *ib.* l. 3.

157. Rivocazione della libertà *lasciata per testamento.* V. lib. 40. tit. 6 *De ademptione libertatis.* — Come può esser data, così può anche esser tolta la libertà tanto col testamento quanto coi codicilli confermati dal testamento; purchè sia tolta nella medesima maniera con cui fu data. XL, 6, 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 2 § fin.

Epperò come la libertà fedecommessaria può essere data tacitamente, così tacitamente può essere tolta. ivi. — l. 43 ff. *De fideic. libert.* — E la si reputa tolta tacitamente anche quando il padrone ha lasciato vendere il servo dai suoi creditori. ivi. — *ib.* l. 52.

158. La libertà lasciata si può togliere tanto puramente quanto sotto condizione. Ma quando viene tolta sotto condizione, per ciò stesso si aggiugne la condizione contraria di questa dazione. ivi, 2. — l. 13 § 5 *De statulib.*

Notisi che non si può togliere la libertà data ad un erede necessario. ivi.

159. Quando la libertà è tolta non dal testatore ma dalla legge (p. e. dalla legge Giulia *De adulteriis* che toglieva la libertà lasciata dalla padrona al suo adultero), o la si dee risguardare come non data, o si dee far conto che la sia stata tolta dal testatore. ivi. — l. un. *De adempt. liber.*

LIBERTI. V. Alienazioni *fatte dal liberto in frode del patrono,* Alimenti, Anel-

ti d' oro, Assegnazione *dei liberti*, Beni *dei liberti*, Centenario, Cittadinanza, Eccezione *per ciò che fu fatto onde aggravare la libertà*, Ingenuità, Libertà, Manumissione, Opere *dei liberti*, Patronato, Patrono, Servo, Statuliberi.

1. Chiamansi *liberti* o libertini quelli che sono sciolti da legittima servitù. I, 5, 18. — *De statu hom.* — Sono una delle due grandi classi degli uomini liberi: l'altra è quella degl'ingenui. ivi, 11. — *ib.* l. 5 ¶ liberorum autem.

2. Chi confessa d'essere libertino, non può essere fatto ingenuo dal suo patrono neppure mediante l'adozione. ivi, 38. — *ib.* l. 27. — Bensì può ottenere dal principe il diritto d'ingenuità. ivi.

3. Come gl'ingenui, così i libertini si suddividono in cittadini e peregrini; sebbene anticamente non ne fosse riconosciuta che una sola classe, cioè dei *cittadini*, ed erano quelli i quali ottenevano la libertà solennemente. ivi, 15. V. Cittadini n. 7.

4. Quelli che ottenevano dal padrone la libertà in modo non solenne, p. e. *inter amicos*, per gius civile reputavansi tuttavia di condizione servile, e come viventi in libertà per volere del padrone; anzichè come veramente liberi, fino a tanto che il padrone stesso mediante solenne manumissione non gli avesse donati alla civile libertà. — Laonde, quanto al gius civile, potevano anche essere richiamati ai ministeri servili. Per altro se il manumissore ordinò di richiamarli nuovamente in servitù, s'interponeva il pretore, il quale non permetteva che il manumesso avesse più a servire. Del rimanente, egli come servo acquistava tutto pel suo manumissore, e tutto faceva a vantaggio di lui. ivi.

5. Così era nè prischi tempi; ma in seguito i manomessi *inter amicos* avevano una libertà propria, e chiamavansi *Latini Giuniani*, perchè la legge Gionia (promulgata sotto Tiberio essendo consoli L. Norbano Balbo e M. Giunio Silano), la quale diede loro la libertà, li parificò ai *Latini Colonarj* i quali, essendo cittadini romani, avevano inscritto il loro nome nella colonia. ivi, 26.

6. Oltre i Latini Giuniani, eravi, secondo il gius delle Pandette, un'altra specie di liberti, che chiamavansi *Dedititj*. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 5.

7. La divisione dei liberti in *cittadini romani*, *latini giuniani*, e *dedititj*, non risguarda se non quelli che venivano manumessi da padroni cittadini romani, non già quelli che venivano manomessi dai peregrini. Questi avevano, del pari che i latini, la facoltà d'impetrare dal principe la cittadinanza romana. I, 5, 26.

8. I servi che o vengono manomessi in modo meno solenne, cioè nè per *vindicta* nè per censo nè per testamento, oppure che appartengono al numero di quelli che colla libertà non possono acquistare la cittadinanza romana, ma non sono altrimenti nel numero de' deditizj, diventano *latini giuniani* mediante la manumissione. Diconsi *latini* perchè la loro condizione è pari a quella dei Latini (V. Latini), e *giuniani* per la legge Giunia Norbana promulgata nel 771 (V. sopra n. 5). — Eglino dunque erano, come i *socj del nome latino*, partecipi di alcuni diritti coi cittadini romani, p. e. del diritto delle mancipazioni: non potevano per altro far testamento, non avevano eredi suoi ec. Laonde dicevasi che *vivevano come liberi*, *morivano come servi*. ivi. 32.

9. I liberti latini potevano acquistare il diritto della cittadinanza romana in alcuni modi, vale a dire, per benefizio del principe, per la nascita di figli, per la reiterazione della manomissione, per lo stato militare, per la nave, l'edifizio, il pistrino, per avere partorito tre volte. ivi, 33. — Ulp. *Fragm.* tit. 3 § 1.

Mediante il benefizio del principe otteneva la cittadinanza romana quel latino che avesse dall'imperatore impetrato il gius quiritario. ivi. *ib.* § 2.

Mediante la nascita di figli conseguiva il gius quiritario quel latino che al tempo della manumissione aveva meno di trent'anni. Difatti la legge Giunia stabilisce che, se uno ha preso in moglie una cittadina romana o latina, attestando di averlo fatto per procacciarsi figliuoli, ed indi nasce un figlio od una figlia che poi giugne all'età di un anno (V. *Anniculus*), qualora dinanzi il pretore od il preside egli provi di avere osservate le prescrizioni della legge, acquista la cittadinanza romana; come pure la acquista il figlio o la figlia o la moglie, purchè questa sia latina; che se è cittadina romana, anche il suo parto è cittadino romano. ivi. — *ib.* § 3.

Mediante la reiterazione della manomissione diventa cittadino romano colui che dopo i diritti di latino da lui ottenuti in età maggio-

re di trent' anni, fu legittimamente manomesso da chi per gius quiritario era suo padrone. I, 5, 33. — Ulp. *Fragm.* tit. 3 § 4.

Mediante lo stato militare il latino acquista il diritto quiritario, qualora abbia militato fra i vigili di Roma, e ciò in forza della legge Visellia (promulgata dal console Visellio nel 776 di Roma sotto Tiberio); in seguito per un senatoconsulto questo tempo fu ridotto a tre anni. ivi. — *ib.* § 5.

Mediante la nave il latino acquista la cittadinanza romana se ha fabbricato una nave capace di non meno che dieci mila moggia, e portato a Roma frumento per lo spazio di sei anni; e ciò in forza di un senatoconsulto di Claudio. ivi. — *ib.* § 6.

Mediante l'edifizio i latini acquistano la cittadinanza romana se hanno fabbricato un edifizio in Roma; purchè sia tale da potersi far uso. E si reputano fatti in Roma anche quelli fabbricati ne' luoghi contigui a Roma *(in continentibus)*. ivi. — l. 139 § 1 *De verb. signif.*

Quanto al pistrino, non si sa nulla. — Finalmente, un senatoconsulto sopra la legge Papia dava la cittadinanza romana a quella latina che avesse partorito tre volte: e s'intende tale anche quella che diede alla luce tre figli in un parto solo; ma non s'intende già che abbia partorito quella a cui dopo morta fu estratto il figlio. ivi. — *ib.* ll. 132 et 137.

10. Fra i *liberti dedititij* si noverano quei servi che il padrone pose in ceppi per pena; quelli ai quali, per esser ladri o fuggiaschi, venne marchiata la fronte con ferro rovente, quelli che, posti alla tortura per danno cagionato, furono trovati colpevoli; quelli condannati a combattere da gladiatori o contro le fiere; quelli che furono chiusi nelle pubbliche carceri; i quali tutti vennero dopo ciò in qualsiasi modo manomessi. Così per la legge Elia Senzia. ivi, 34. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 11.

Reputasi *posto in ceppi (vincula)* soltanto colui che, oltre all'essere chiuso in carcere, fu avvinto. ivi, 35. — l. 216 *De verb. signif.* — Del resto nuoce alla libertà se anche non lo stesso padrone pose in ceppi i servi, ma comandò di porli, od approvò il fatto dell'agente o del procuratore che li pose. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 12 § 8. — Che se prima di sapere che il servo fosse stato avvinto, egli ha approvato che fosse sciolto, i ceppi non nocciono alla futura libertà. I, 5, 34. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 3. — Tuttavia non un qualunque padrone o col porre in ceppi il servo o col comandare che sia posto può nuocere alla futura di lui libertà; ma se il padrone è furioso o pupillo, quel servo fatto liberto non va noverato fra i dedititj. ivi. — *ib.* § 7. — È lo stesso se un socio pose in ceppi un servo comune. ivi. — *ib.* § 5. — E se un debitore o un creditore pose in ceppi il servo obbligato a pegno. ivi. — *ib.* § 6. — E molto meno se l'erede che per volontà del testatore dee manumettere un servo, lo pone in ceppi. ivi. — *ib.* § 4. — Finalmente, debbonsi riguardare come non mai posti in ceppi quelli a cui, essendo stati avvinti, non furono sciolte le catene *(vincula)* ma rotte: la qual cosa fu da Vespasiano concessa, in grazia di suo figlio, a un Giuseppe prigioniero di guerra. ivi.

11. Colui che dal pretore, viene assoggettato a tortura, ed ha confessato di non essere colpevole, può essere ridotto alla legittima libertà, e quindi non va posto fra i dedititj. ivi, 36. — *ib.* § 3.

12. I dedititj erano così chiamati perchè la loro condizione era simile a quella dei popoli che, vinti in guerra e soggiogati, sottomisero *(dederunt)* sè stessi e tutte le loro cose ai Romani; non erano partecipi delle emancipazioni; non avevano veruna comunione di diritto civile coi cittadini; nè potevano in veron modo ottenere il beneficio dei liberti romani. ivi, 37. — Caj. *Instit.* lib. 1 tit. 1 § 5.

13. Giustiniano tolse primieramente la condizione dedititia, poi la latina, e volle che tutti i manumessi ricevessero colla libertà la cittadinanza romana. Laonde pel gius giustinianeo tutti, e liberti ed ingenui, che vivono nell'impero romano sono cittadini romani. ivi, 38. — tit. Cod. *De dedit. libert. toll.*

14. Nella interpretazione delle ultime volontà reputasi che la denominazione di *liberti* abbracci anche quelli che nel medesimo testamento o posteriormente fossero stati manomessi, qualora quegli a cui sono p. e. domandati gli alimenti lasciati *ai liberti* non provasse manifestamente che ciò è contrario alla volontà del defunto. XXX a XXXII, 252. — l. 243 *De verb. signif.*

Anzi se uno lasciò gli alimenti *ai liberti*, anche quelli fra essi che furono legati ad uno incaricato di manumetterli, saranno ammessi

al fedecommesso. XXX a XXXII, 252. — l. 2 *De alim. leg.*

15. Se fu fatto un legato ad alcuno come liberto (cioè, come uno de' liberti), egli non lo perderà per questo perchè in appresso l'imperatore gli concesse il diritto degli anelli d'oro. ivi. — l. 33 § 2 *De cond. et demonstr.*

16. Nelle parole *a' miei liberti e liberte* non si comprende il liberto della liberta del testatore. ivi, 253. — l. 105 *De verb. signif.* — Sempreché il testatore non gli abbia tenuti per suoi liberti, vale a dire, non soltanto di nome, ma trattanduli come tali. ivi. — l. 16 § 1 *De alim. leg.*

17. I liberti del padre *(paterni)* li diciamo rettamente *nostri;* non così quelli de' figliuoli *(liberorum)*. L, 16, 132. — l. 158 § 2 *De verb. signif.*

18. Una specie di privilegio dispensava da tutela e cura il liberto del senatore che ne amministra gli affari; ma quello solo, non già gli altri. XXVII, 1, 46. — l. 13 Cod. *De excusat.* — Ma non è altrimenti scusato dalle altre tutele quel liberto che amministra la tutela de' figli del suo patrono senatore. ivi. — l. 43 ff. eod. tit.

19. Il liberto che fa gli affari del patrono senatore non può giovarsi più della scusa se ottenne il diritto degli anelli d'oro, passando per tal guisa fra gl'ingenui. ivi, 47. — *ib.* l. 44 § 3.

20. I liberti delle donne senatorie, benchè amministrino i loro affari, non sono tuttavia scusati dalle tutele; essendo tale privilegio concesso ai soli liberti dei senatori maschi. ivi. — *ib.* l. 15 § 8.

21. La serva che uno manumise per prenderla in moglie, non può ad altrui maritarsi quando il patrono non rinunzj al di lei matrimonio. XXIII, 2, 24. — l. 51 *De ritu nuptiarum.*

22. Se un figlio di famiglia manumise una serva per causa di matrimonio dietro comando del padre, ella dee riputarsi come manomessa dal padre, e però questi può prenderla in moglie. ivi. — d. l. 51 § 1.

23. La liberta moglie del patrono, che si separò senza di lui consenso, non può passare ad altre nozze finattantochè il patrono vuole tenerla per moglie. ivi, 25 — l. 11 ff. *De divort.;* l. 1 Cod. *De incest. nupt.*

Ma perchè uno abbia diritto d'impedire le nozze di quello che si separò da lui non consenziente, fa mestieri ch' egli sia veramente di lei patrono o figlio del patrono: nè ha tal diritto chi giurò d'esserlo, nè chi la comperò con danari non suoi. XXIII, 2, 26. — l. 45 § 1 et 2 *De ritu nupt.*

24. La liberta non può separarsi dal patrono che la prese in moglie, suo malgrado; purchè non sia stata manumessa per causa di fedecommesso, chè allora potrà farlo comechè sia liberta di lui. ivi. — l. 10 ff. *De divort.* — E la ragione è perchè egli non fece che dare una libertà dovuta. ivi. — l. 50 *De ritu nupt.* — Ma questa ragione non basta; mentre si reputa qui patrono anche quegli che comperò con patto di manomettere. ivi. — *ib.* l. 45.

Insomma una sola cosa è da osservarsi, cioè se il manumittente possa veramente chiamarsi patrono; il che per fermo dee ammettersi quando uno comperò co' proprj danari la serva, sebbene con patto di manometterla. — Non così dee dirsi di quello che, ricevuta la serva a titolo gratuito, fu pregato di manometterla. ivi.

25. Questo diritto compete anche a quello che prese in moglie una liberta comune. ivi, 27. — *ib.* l. 46.

26. Se il figlio di famiglia è militare, gli compete questo diritto qualora abbia manomessa una serva facente parte del suo peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 45 § 3.

27. Per legge spetta al figlio del patrono, riguardo alla liberta paterna che prese in moglie, il medesimo diritto che spetterebbe al patrono. ivi. — *ib.* l. 48 cum § 2.

28. L'impedimento alle nozze della liberta che si separi dal patrono senza di lui consenso, dipende affatto dalla volontà di lui: se adunque il patrono cessò d'esistere o di volere, cessa l'effetto della legge. ivi, 28. — l. 11 § 1. *De divort.* — Non già se fu preso da' nemici; sì se fu ridotto in servitù da qualcuno. ivi. — l. 45 § 6 *De ritu nupt.*

29. Dovendo il patrono essere *non consenziente*, la donna che si separa da un marito furioso od insciente non si sottrae alle prescrizioni della legge. ivi. — d. l. 45 § 5.

Per altro non si richiede un consenso espresso al divorzio, ma basta che in qualsiasi guisa il patrono abbia dato a divedere di non considerarla più come moglie, affinchè abbia effetto il beneficio di questa legge: tal sarebbe se egli promovesse contro di lei l'azione

Rerum amotarum; se avesse sposato un' altra, o avesse scelto o cercato d'averla in moglie, o avesse preso una concubina. XXIII, 2, 27. — l. 11 § 2 *De divort.*

Giustiniano confermò la proibizione alla liberta che si separa dal patrono non consenziente, di maritarsi ad altrui. ivi. — Nov. 21 cap. 27.

30. Le disposizioni della legge vanno applicate anche alla liberta concubina del patrono. ivi, 29. — l. ff. *De concub.* — Non già alla liberta presa per moglie in onta al divieto della legge. ivi. — l. 48 § 1 *De ritu nupt.* — Nè alla liberta fidanzata soltanto. ivi. — *ib.* l. 45 § 4.

31. Liberti delle Università. V. lib. 38 tit. 3 *De libertis universitatum.* — Ai municipi spetta il pieno diritto sui beni dei loro liberti e liberte, cioè quel diritto che spetta al patrono. XXXVIII, 3, 1. — l. 1 *De libert. munic.* — Dunque se hanno manomesso un servo, saranno ammessi all'eredità legittima di lui intestato. ivi. — l. 3 § 6 *De suis et legit.* — Parimenti avranno il possesso dei beni *contra tabulas:* sebbene siasi dubitato se possano domandare il possesso, attesochè non possono acconsentire; ma possono acquistare facendo che lo domandi un'altra persona. ivi, 2. — l. 1 § 1 *De libert. univ.* — E il tempo per domandarlo scade loro quel giorno in cui poterono decidere se fosse da domandare. ivi. — d. l. 1 § 2.

32. Liberto *pretendente alla ingenuità.* V. lib. 40 tit. 14 *Si libertus ingenus esse dicetur.*; Cod. lib. 7 tit. 14 *De ingenuis manumissis*, 18 *Quibus ad libertatem proclamare non licet, et de rebus eorum qui ad libertatem proclamare non prohibentur*; Inst. lib. 1 tit. 4 *De ingenuis.*

Avvi una specie d'azione pregiudiziale nella quale si esamina se un uomo sia ingenuo o libertino. Ora, se uno dal possesso della libertà reclama la ingenuità, è concessa per tal causa una cognizione straordinaria, come per la causa della libertà. Per altro, egli non sarà ascoltato dopo un quinquennio dal dì che fosse stato manumesso. XL, 14, 1. — l. 2 § 1 *Si libertus ingen.* — Senza eccezione di caso o di persona. ivi. — *ib.* l. 4. — Epperò chi pretende dopo il quinquennio di aver trovato i documenti della propria ingenuità, si presenterà al principe, il quale ne farà cognizione. ivi. — d. l. 2 § 2.

Così secondo il gius delle Pandette. Ma in forza di una costituzione di Giustiniano, questa prescrizione del quinquennio venne abrogata. XL, 14, 1. — l. fin. Cod. *Ubi causa stat.*

33. Simile cognizione ha luogo quando uno dal possesso della ingenuità viene reclamato allo stato di libertinità: nè il patrono è soggetto a veruna prescrizione di tempo. ivi, 2. — ll. 1 et 5 *Si libertus ingen.*

Secondo una costituzione di Leone, il cameriere del principe non è soggetto, dopo il quinquennio, a veruna quistione sopra la sua ingenuità. ivi. — l. 4 Cod. *De praep. sacro cubic.*

34. La detta cognizione è di quelle che chiamansi pregiudiziali, perchè spesse volte ha luogo non principalmente ma relativamente ad altre quistioni che da essa dipendono, e dopo di essa debbono essere giudicate; nel qual caso tal cognizione appellasi pregiudizio. ivi, 3. — l. 6 *Si libert. ingen.*

35. In questo pregiudizio sostiene sempre le parti di attore quegli che pretende d'essere il patrono, e dee necessariamente provare che il suo avversario è liberto; se non lo prova, perde. ivi. — d. l. 6 § sed.

LIBERTINAGGIO. Chi ha commercio illecito con una femmina non può lasciarle nulla, ma il legato che le fosse fatto acquistasi al fisco. XXXIV, 9, 3. — l. 14 *De his quae ut ind.*; XXIX, 1, 10. — l. 41 § 1 ff. *De testam. mil.*

LIBERTINI. V. sopra Liberti.

1. Chiamansi *libertini* alle volte anche i figli de' liberti, sebbene, ove nascano di madre libera, siano ingenui. I, 6, 18, *nelle note.*

LIBITINARIO. Seppellitore di morti. — Se uno di costoro ha un servo pollintore, e questi abbia spogliato un morto, si dovrà concedere contro di lui l'azione quasi-Institoria; sebbene competerebbero eziandio le azioni Di furto e D'ingiurie. XIV, 3, 24. — l. 5 § 8 ff. *De instit. act.*

LIBONIANO *(Senatoconsulto).* Fu fatto sotto Tiberio per opera dei consoli Statilio Tauro e L. Scribonio Libone. Il primo capo di esso è identico ad un editto *dell' imperatore Claudio*, cioè di Tiberio, che pur chiamavasi Claudio. — Alcuni pensano che intorno alla legge Cornelia *de falsis* vi fossero due editti o senatoconsulti, l'uno fatto sotto Tiberio, l'altro sotto Claudio. Comunque sia; o debbasi intendere per *editto* lo stesso senatoconsulto; o sia di nuovo stato sancito dall'imperator Claudio quanto prescriveva il senatoconsulto

Liboniano; certo è che, oltre il capo contenuto nel prefato editto e risguardante coloro che si appropriano qualche cosa nel testamento (V. Falso), fu dal senatoconsolto Liboniano prescritta qualche altra cosa simile contra coloro che falsificano gli altri instrumenti. XLVIII, 10, 5.

LIBRI (*Legato dei*). V. anche Carta, *Chartae*, Biblioteca, Legato *delle Carte*. — In senso stretto, *libri* si chiamano solo i' volumi rotolati a mo' di cilindro; e i volumi differiscono dai *codici*: ma comunemente sotto la denominazione di *libri* si comprende qualunque volume in carta, in membrana o in qualunque altra materia; anche se sono in tiglio od in filira o in qualsiasi altra pelle (*corio*). — Dice *in tiglio* perchè gli antichi servivansi a scrivere di quelle tenui tonache di moltiplice membrana che stanno fra la corteccia ed il legno del tiglio, le più tenni delle quali nomavansi *filirae*. XXX a XXXII, 493, *colle note*. — l. 52 *De leg. et fideic.* 3.°

2. In questo legato si comprendono anche i codici membranacei, cartacei, eburnei o d'altra materia, ed i piccoli codici (*codicilli*) cerati; semprechè non si opponga la volontà del testatore. ivi. — *ib.*

3. Se ad uno furono lasciati in legato *cento libri*, se gli daranno cento *volumi*, non cento di quelle divisioni dipendenti dal capriccio dell'autore che denominansi *libri*; p. e. se vi fosse un Omero in un solo *volume*, non lo si computerà per quarantotto *libri* (chè tanti ne comprendono l'Iliade e l'Odissea), ma per un solo *libro*. ivi. — d. l. 52 § 1.

4. Nel legato dei libri non si comprendono le librerie (*bibliothecae*): bensì vi sono comprese le *membrane scritte*, le quali differiscono dalle *carte* in quanto che sono fatte colla pelle o cuojo degli animali, mentre le *carte* sono fatte col papiro; le quali membrane chiamaronsi poi *pergamene* come inventate primamente a Pergamo. ivi, *colle note*. — d. l. 52 § 3.

Nè soltanto le biblioteche non sono comprese nel legato dei libri, ma nè gli armadj nè gli scaffali (*scrinia*) nè altro ripostiglio che serva a libri. ivi. — *ib.*

5. Non essendo compreso nel legato di *libri* se non ciò ch'è scritto, non vi si comprenderanno i libri che non fossero ancora terminati di scrivere; a quel modo che nel legato della veste non è compreso ciò che non e finito di tessere. Per altro vi si comprenderanno i libri interamente scritti, non ancora battuti (*malleati*) od ornati, e non ancora incollati o puliti (*emendati*); così pure le membrane non ancora cucite insieme. XXX a XXXII, 493. — d. l. 52 § 5 *De leg. et fideic.* 3.°

LIBRIPENDE. Ministro che avea parte nelle emancipazioni; così detto perchè teneva la bilancia, con la quale solevasi ne' prischi tempi di Roma pesare il denaro (V. *Aes*). I, 7, 39. — Caj. *Instit.* lib. 1 tit. 6 § 4.

LICINIO RUFINO, giureconsulto che fiorì al tempo di *Paolo* e di *Ulpiano*, e scrisse dodici Libri di *Regole*, i cui frammenti si possono vedere nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 82.

LICINNIANO (*Senatoconsulto*). Fu fatto sotto il consolato di Licinuo o Licinnio e Tauro, che fu forse un console surrogato, dachè Licinio fu console con Calpornio Pisone sotto Tiberio l'a. 28 di Cristo. Anche questo, come il Liboniano, era attinente alla legge Cornelia *De falsis*. V. Falso.

LICITAZIONE. Vendita fatta al maggior offerente tra i comproprietarj: potea farsi. X, 2-3, 36. — l. 22 § 1 ff. *Famil. ercisc.*; ivi, 43. — l. 19 § 3 ff. *Communi divid.*

2. Ha pur luogo nelle divisioni tra coeredi. ivi, 36. — d. l. 22 § 1 ff. *Fam. ercisc.* — E il giudice può aggiudicare tutta la cosa all'uno dei coeredi. ivi. — *ib.*

3. Nella licitazione uno è costretto di vendere la cosa propria. XVIII, 6, 19. — l. 13 § 17 ff. *De action. empti et vend.*

LIDO è il luogo fin dove giugne il maggior flotto del mare. I, 8, 8. — l. 96 ff. *De verb. signif.*

LIGNUM. È voce generale, e differisce da *materia* in quanto che *materia* significa qualunque cosa necessaria ad edificare e sostenere (*fulciendum*), *lignum* dicesi qualunque cosa alta ad ardere. L, 16, 134. — l. 55 *De leg. et fideic.* 3.° — Donde viene che i pali e le pertiche non si comprendono nella denominazione di *lignum*. ivi. — l. 168 *De verb. signif.*

2. Non comprendonsi nella denominazione di *lignum* nè i carboni nè i tizzoni (*titiones*) nè gli altri legni cotti perchè non facciano fumo, nè i solforati lignei, nè le materie preparate ad uso di fiaccole, nè i noccinoli delle olive ed altri; sì i pinocchi interi. ivi. — *ib.* l. 167.

LIMENARCHI. Sono nominati nella l. 4 ff. *De fugitivis*; e per essi Gotofredo intende

i custodi de' porti marittimi. XI, 4, 7, *nelle note.*

LIMITATIVO, o TASSATIVO. Una disposizione è limitativa o tassativa quando concerne corpi certi, fissi e determinati: p. e. se il testatore lega dieci aurei che sono nel tale scrigno. XXX a XXXII, 215. — l. 34 § 4 *De leg. et fideic.* 1.°; XXXV, 1, 228. — *ib.* l. 51.

LINO. Nel legato *del lino* si comprende tanto il lavorato quanto il non lavorato *(tam factum quam infectum)*, come pure il filato e quello in tele, del pari che quello non ancora tessuto; ed anche il tinto. XXX a XXXII, 490. — l. 70 § 11 *De leg. et fideic.* 3.°

LIQUIDI *(Legato di)*. V. Vasi.

LIQUIDO. Una cosa è liquida, ossia certa, quando basta pronunziarne l'appellazione per sapere in che consiste e qual n'è l'estensione. L, 16, 156. — l. 74 *De Verb. signif.*

LIS, o LITE. V. anche Contestazione.

1. Questa parola equivale ad *azione*, significando appunto qualunque azione, sia personale sia reale. ivi, 134. — *ib.* l. 38. — In istretto senso per altro, e secondo la comune, *azione* si piglia per diritto d'impetire *(persequendi)*; e *lite* per la petizione o persecuzione stessa. ivi.

2. *Litis aestimatio* è la stima della cosa dedotta in Giudizio, p. e. della cosa che uno è condannato a restituire: onde dicesi *litis aestimationem solvere*, cioè pagare quanto fu stimato l'importare della cosa dedotta in Giudizio. ivi.

3. *Litem suam facere* dicesi di quel giudice il quale per dolo o per colpa giudica ingiustamente: ond'è tenuto di sottostare al valore della lite *(litis aestimationi)* invece del reo convenuto da lui ingiustamente condannato od assolto. ivi.

4. L'essere in lite era una causa di dispensa dalle tutele e cure. — Laonde era dispensato dalla tutela colui che moveva quistione circa lo stato del pupillo; purchè il facesse *non calumnia* ma di buona fede. XXVII, 1, 7. — l. 6 § 18 ff. *De excusat. tut.*

Per la medesima ragione la lite sopra tutti i beni fra il pupillo dispensa il tutore dalla tutela. ivi, 8. — l. 16 Cod. eod. tit. — Anzi per tale causa il tutore che non propone di essere scusato, debb' essere rimosso. ivi. — l 20 ff. eod. tit. — E non solamente se lo stesso tutore promosse la lite, ma eziandio se la promossero i suoi parenti, esso tutore sarà dispensato dalla tutela. XXVII, 1, 8. — l. 23 Cod. *De excusat. tut.*

Quel che dicesi della lite risguardante tutti i beni non va applicato alle altre liti, tranne che risguardassero la maggior parte di essi. ivi, 9. — l. 21 ff. eod. tit.

5. Quantunque la comunione generi sovente liti, tuttavia la non è sufficiente motivo per iscusare dalla tutela; mentre la divisione si può fare mediante un curatore nominato. ivi. — l. 21 Cod. eod. tit.

6. *Lis vindiciarum* era quando si agitava una lite presso il Pretore sopra una cosa, della quale non si sapeva precisamente quale doveva essere il possessore. *Ascon. Ped.* ad *Verrin.* 3. VI, 1, 19 *in nota.* V. Vindicia.

LITIGANTE. V. Attore, Azione, Giudizio, Reo.

LITIGIOSE *(Cose)*. V. lib. 44 tit. 6 *De litigiosis*; Cod. lib. 8 tit. 37 *De litigiosis*; Nov. 112. — Così chiamansi quelle cose del cui dominio è mossa lite mediante chiamata in Giudizio fra il possessore ed il petitore. XLIV, 6, 1. — *Authent.* ad l. 1 Cod. *De litig.*

2. Il creditore che ha venduto la cosa a lui obbligata in pegno o in ipoteca, non si reputa che venda una cosa litigiosa; perchè il debitore la possede precariamente. ivi. — l. 2 Cod. *De distract. pign.* — Anzi quando il creditore vende il pegno non si reputa che sia contratta una compera di cosa litigiosa; ancorchè il debito si opponga al compimento della vendita. ivi. — l. 1 Cod. *De litig.* — In generale, la dinunzia che si fa per impedire la vendita non rende la cosa litigiosa. ivi. — l. 1 ff. eod. tit.

5. La legge proibisce qualunque alienazione di cosa litigiosa, sia vendita sia donazione. In questa proibizione della legge è contenuta altresì la vendita non ancora seguita dalla tradizione. Laonde il compratore che la perseguitasse verrebbe rispinto dalla eccezione *Delle cose litigiose*; la quale eccezione è data contra colui che, sapendo essere una cosa litigiosa, la comperò da uno dei litiganti. ivi, 2.

4. Se tra due è contestata lite sopra una cosa, ed io la compero da un terzo che non ne soffre veruna controversia; la eccezione non ha luogo. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 1. — Sì essa ha luogo se havvi giudizio assunto fra il compratore ed il procuratore, tutore o curatore dell'altro. ivi. — *ib.*

5. Onde abbia luogo la eccezione, è uopo che quegli il quale comperò la cosa abbia saputo ch' era litigiosa. XLIV, 6, 4. — l. 2. Cod. *De litigiosis*.

6. Nel caso che la cosa litigiosa sia consacrata; compete non già la nuda eccezione, ma l' azione *In factum* per conseguire il doppio dall' avversario, giusta la legge delle XII Tavole. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

7. Gl' imperatori moderni confermarono il detto gius sopra le cose litigiose, e lo accrebbero. ivi, 6. — l. 2 Cod. eod. tit. — Giustiniano pure vietò di alienare le cose litigiose per qualsivoglia titolo fuorchè di dote, di donazione, per nozze, di transazione, di divisione, di legato e di fedecommesso. Stabilì poi la pena che, se alcuno scientemente avesse comperato una cosa litigiosa, sia tenuto egli a restituirla ed inoltre rimanga privo del prezzo, e questo passi al fisco; se poi comperò ignaro, egli, annullata l' alienazione, riceva il prezzo con inoltre una terza parte di esso dal litigante dal quale comperò la cosa. — Giustiniano estese questa pena anche alle donazioni, sì che, fattane una vera stima ne venga multato il donante. ivi. — l. fin. Cod. *De litig.*

Fu inoltre proveduto affine che a titolo di legato o di fedecommesso non siano le cose litigiose, a danno dell' avversario, trasferite al fisco od a persone potenti: difatti Graziano, Valentiniano e Teodosio statuirono che in tal caso non la stessa cosa legata ma la stima della lite venga prestata ai legatarj, e gli eredi proseguano la lite, a proprio pericolo. ivi. — l. 3 Cod. h. tit. — Tale disposizione fu cangiata dalla nov. 112 cap. 1, la quale stabilisce che nel detto caso i legatarj debbano aspettare l' esito della lite; così che se l' erede rimane vittorioso, è tenuto di prestare ad essi la cosa, e nulla se rimane soccombente; ond' è loro permesso di assistere alla causa affine d' impedire la collusione. ivi.

8. Non solamente rispetto alle cose veramente e propriamente litigiose, cioè già dedotte in Giudizio, providero gl' imperatori: ma Anastasio ritenne come compratori di liti coloro i quali procurano di farsi cedere mediante esborso di danaro qualche azione anche prima che sia mossa la lite; e stabilì che non possano esercitare tale azione se non entro la somma ch' esborsarono per prezzo dell' azione stessa. Da questa legge eccettuò le unioni delle azioni ereditarie che si fanno tra coeredi, le cessioni che si fanno al creditore per pagare qualche debito o a causa di pegno, e quelle che si fanno al possessore per debito, e finalmente quelle che si fanno per causa di donazione o di legato. XLIV, 6, 7. — l. 22 Cod. *Mandati*.

Giustiniano aggiunse che la costituzione di Anastasio avesse luogo anche per quelle cessioni che fossero fatte in parte a titolo di vendita ed in parte a titolo di donazione. ivi. — *ib.* l. 23.

LITTERAE. Chiamansi *litterati* coloro che sanno leggere e scrivere; e quelli che non sanno ciò, dicesi che non conoscono *litteras*. L, 16, 134.

2. *Litterarum obligatio*. Così chiamasi la trasformazione di un debito vecchio in nuovo mediante scrittura solenne. Per es. se, essendomi uno debitore di cento dipendentemente da compera o da locazione o da mutuo o da stipolazione, io volessi che quegli rimanesse a me obbligato per *litteras*, era uopo dire e scrivere certe parole a costui; e tali parole erano: *Ti ho posto a debito i cento che mi devi per causa di locazione*; e l' altro, o chi per lui, sottoscriveva queste parole: *Mi hai posto a debito*. Così estinguevasi la prima obbligazione, e nasceva la nuova *litterarum*, così detta *quod in litteris consistat*. XLIV, 7, 11. — Theoph. *Instit.* lib. 3 tit. 21.

3. La principale utilità di questo contratto era quando più somme dovute per cause diverse venivano trasfuse in una nuova ed unica obbligazione; a quella guisa che nella stipulazione Aquiliana più obbligazioni s' innovavano in una sola. Quello pertanto che mediante l'Aquiliana facevasi tra presenti, mediante la obbligazione *litterarum* facevasi tra assenti. ivi.

4. In questo contratto potevasi dedurre non solamente il debito proprio, ma eziandio il debito altrui, potendosi in esso delegare un debitore. ivi. — Caj. *Instit.* lib. 2 tit. 9 § 13.

5. Benchè la scrittura (*litterae*) costituisca principalmente la sostanza di questo contratto, in esso tuttavia, non per la forma della scrittura stessa (*litterarum*), ma pel senso ch'essa esprime veniamo obbligati; essendo stato deciso che tale scrittura debba valere quanto una stipulazione di novazione. ivi. — l. 38 ff. *De oblig. et act.*

6. Questo contratto ai tempi di Giustinia-

no era già da buona pezza andato in disuso. — In appresso dicevasi in altro senso, essere uno obbligato *litteris*, in forza del suo chirografo o cauzione di danaro dato a prestito ed a lui non nomerato; perciocchè, pel fatto stesso della non oumerazione, egli non rimane già obbligato dalla numerazione ma dalla sola scrittura *(litteris)*. XLIV, 7, 11.

LITTUS. V. Lido.

LIVELLO. Eranvi città che avevano il diritto d'esigere annoalmente da tutti i possessori di fondi nel loro territorio una certa quantità di fromento *pro mensura agri*, cioè in ragione dell' estensione della loro possessione. Era una specie di decima, e dicevasi carico *(munus)* della possessione. L, 4, 7. — l. 18 § 25 ff. *De muner. et honor.*

LOCANDIERI. V. Albergatore, *Caupones*, Furto, Oste.

LOCATARIO. V. anche Colono e Conduttore n. 2.

1. Il locatario non può portar via le sue robe se non ha pagato le pigioni. V. Interdetto *De migrando*.

2. Se egli ha messo porte o finestre nella casa, non può portarle via; a meno che il proprietario della casa non le abbia staccate. VI, 1, 32. — l. 19 ff. *De rei vind.* — La ragione data è perchè ciò che fu aggiunto agli edifizj ne fa parte finchè vi sta unito: ma ciò non può intendersi che del locatario uscito il quale non ha rimesso prima di uscire i luoghi nel loro stato primiero, e tuttavia trova staccate dal proprietario le porte e finestre ch'erano state da lui aggiunte; imperocchè egli è principio costante, secondo la l. 19 § 4 et 5 ff. *Locati* (XIX, 2, 65 e 66), che il locatario può portar via tutto ciò ch'egli ha unito alla casa, purchè rimetta le cose nel primiero loro stato, senza deteriorazione.

3. I locatarj de' predj di Cesare *(coloni Caesaris)* erano esenti dai carichi municipali onde rimanessero più solventi *(idoneiores)* ai predj fiscali. L, 5, 27. — l. 5 § 11 ff. *De jure immun.* — Erano però dispensati qualora soltanto non si fossero indotti ad assumere la locazione onde defraudare i carichi stessi. ivi. — l. 1 § 2 *De vacat. et excus. mun.*

LOCATORE. V. Conduttore n. 1.

LOCAZIONE. V. Architetto, Colono, Conduttore, Conduzione, Consenso, Enfiteusi, Fidejussore, Furto, Incendio, Interdetto *De migrando*, Lavoro, Locatario, Opera, *Opus*, Pegno, Prezzo, Riconduzione, Spese. V. lib. 19 tit. 2 *Locati-Conducti*; Cod. lib. 4 tit. 65 *De locato conducto*; lib. 11 tit. 47 *De agricolis et censitis et colonis*, 49 *In quibus causis censiti coloni dominos accusare possunt*; 50 *De colonis Palaestinis*, 52 *De colonis Thracensibus*, 52 *De colonis Illyricanis*, 70 *De locatione praediorum civilium vel fiscalium seu templorum, sive rei privatae vel dominicae*, 71 *De conductoribus et procuratoribus, sive actoribus praediorum fiscalium et domus augustae*; Inst. lib. 3 tit. 23 *De obligationibus ex consensu*; 25 *De locatione conductione*; Nov. 120.

1. Locazione-Conduzione *(Contratto di)*. È un contratto mediante il quale si conviene intorno ad una cosa da godere o da fare per un prezzo determinato. XIX, 2, 1. — l. 22 § 1 *Locati*.

2. La locazione conduzione, essendo un contratto fondato sopra il diritto naturale e delle genti, si contrae non colle parole, cioè con solennità di formole, ma col consenso; al pari della compra-vendita. ivi. — *ib.* l. 1. — Epperò lo si ha per rato anche senza che ci siano intervenuti instrumenti. ivi. — l. 24 Cod. *De locato*.

3. Tre requisiti sono necessarj per la essenza del contratto di locazione: 1.° la *Cosa* che vien data a godere od a fare. E qui non si dee prendere la parola *cosa* in istretto senso; potendo essere locate anche opere, ed anche le opere di un uomo libero. ivi, 3. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 18 § 1. — Ma vi sono alcune cose che non ponno essere locate; p. e. i diritti di servitù prediale. ivi. — l. 44 *Locati*. — Così pure è nulla la conduzione di una cosa propria. ivi. — *ib.* l. 45.

4. — 2.° Il *Prezzo*: epperò non si può fare una locazione a titolo di donazione. ivi, 4. — *ib.* l. 20 § 1. — Per altro, qualora nel fare il contratto fu stabilito un prezzo con intenzione di esigerlo, non cesserà di sussistere il contratto, quantunque dopo qualche tempo il prezzo venga rimesso: onde se io ti ho locato un'abitazione, e te ne ho poscia rimesso la pigione, si dovrà promuovere l'azione Di locazione-conduzione. ivi. — *ib.* l. 5.

5. Il prezzo debbe consistere in *danaro contante*, od almeno in una determinata quantità di frutti prodotti dalla cosa locata (ll. 18 et 21 Cod. *De locato*; Livio fa menzione di campi locati a frumento); debb'essere *certo*, e *vero*. ivi. — Laonde se io ti diedi vestimen-

ta a nettare od a racconciare, e tu ti assumesti tale opera gratuitamente, nasce l'obbligazione di mandato; ma se venne data o stabilita una mercede, gli è un contratto di locazione-conduzione: se non ti assumesti l'opera gratuitamente, nè fu sul momento data o stabilita mercede, ma fu fatto l'affare con intensione che poscia dovess'essere dato a titolo di mercede quanto sarebbe stato fra di noi stabilito, dovrà concedersi l'azione *In factum* come per contratto innominato, cioè l'azione *Praescriptis verbis*. XIX, 2, 5. — l. 22 *De praescrip. verb.*

6. Basta che il prezzo sia relativamente certo. Onde non si reputa che venga contratta locazione-conduzione se fu promessa una mercede in generale ad arbitrio di un terzo innominato: ma se fu convenuto che Tisio dovesse determinarla, sussiste il contratto sotto la condizione che, se quegli stesso il quale fu nominato sarà per istabilire la mercede, essa debba assolutamente essere pagata conforme a quanto sarà da lui stabilito, e debba avere effetto la conduzione; se poi quegli non vorrà o non potrà stabilire la mercede, in tal caso sia nullo il contratto come se non fosse stata stabilita veruna mercede. ivi. — *ib.* l. 25.

7. Il prezzo debb'essere *vero*, cioè debbe essere costituito come valore del godimento della cosa o dell'opera locata; non per sola formalità, o per velare una donazione: tal sarebbe se tu mi locassi una casa od altro per un soldo. ivi, 6. — l. 46 *Locati.* — Tale se un marito collo scopo di far donazione locasse alla moglie checchessia per poco *(vilius)*: il che è particolare fra conjugi; mentre fra altre persone tal locazione sarebbe valida (V. appresso). — Opponsi che, se un deposito fatto fra conjugi viene, *donationis causa,* stimato meno del suo valore, pur sussiste: ma si risponde che il deposito può esser fatto anche senza stima, e che *quod abundat non nocet.* ivi. — l. 52 ff. *De donat. int. vir. et uxor.*

8. Non si esige che nello stabilire il prezzo venga osservata una perfetta equità, lecito essendo anche nella locazione-conduzione come nella compra-vendita *invicem se circumscribere.* ivi. — l. 22 § fin. *Locati.* — Semprechè non intervenga dolo. ivi. — *ib.* l. 23.

9. — 3.° Il *Consenso.* Questo debb'essere così intorno alla cosa come intorno al prezzo. Quindi se io ti ho locato un fondo per dieci, e tu hai creduto di condurlo per cinque, il contratto è nullo: che se io te l'ho locato per cinque mentre tu hai creduto di condurlo per dieci, il contratto sussiste per cinque. XIX, 2, 7. — l. 52 § fin. *Locati.*

10. — La locazione, come la vendita, può essere fatta e puramente, e sotto condizione. ivi, 8. — *ib.* l. 20.

11. Questo contratto è affine a quello di compra-vendita, e va regolato co' medesimi principj di diritto. ivi, 9. — *ib.* l. 2. — A tal che gli antichi usarono promiscuamente queste due denominazioni. ivi. — ll. 19 et 20 ff. *De action. empti et vend.*

L'affinità della locazione-conduzione colla compra-vendita s'appalesa in alcuni casi dubbii: p. e. se io ho convenuto con un orefice ch'egli mi facesse con oro suo alcuni anelli di determinato peso e forma, ed io gli darei, poni, trenta; pajono due contratti, la vendita della materia e la locazione dell'opera; ma fu deciso che lo si reputi un solo, cioè compra-vendita: non vi sarebbe dubbio se io avessi dato l'oro e stabilito la mercede per l'opera. ivi. — l. 2 § 1 *Locati.* — Simile è il caso di tegole fatte fare. ivi. — l. 65 ff. *De contrah. empt.*

In generale una cosa qualunque è data a conduzione allorchè la materia nella quale essa vien fatta rimane nel medesimo suo stato e del medesimo padrone; è compera, se rangia stato e padrone. ivi. — *ib.* et l. 20 d. tit.

12. La vendita e la locazione differiscono tra loro in questo, che nella compra-vendita si conviene ch'io debba trasferire in te la proprietà della cosa, qualora essa cosa sia in mio potere, e, qualora no, che io faccia in modo che tu possa averla come proprietario: nella locazione-conduzione si conviene soltanto che tu debba godere una cosa mia, o fare qualche cosa intorno ad una cosa mia: del resto, la locazione d'ordinario non trasferisce la proprietà nè il possesso. ivi, 10, *colle note.* — l. 37 *Locati.*

13. Talvolta nel contratto di locazione-conduzione si trasferisce la proprietà, e sussiste la locazione-conduzione, quando tale trasferimento non ne sia stato l'oggetto principale. Così quando io loco la edificazione di una casa in guisa che il conduttore *debba fare* tutto a sue spese, si trasferisce in me la proprietà di tutto quello ch'egli eseguisce, eppure la è vera locazione, poichè l'artefice loca l'opera sua, cioè l'*obbligo di fare.* ivi. — *ib.* l. 22 § 2. — Un altro esempio è dato

dalla l. 31. XIX, 2, 10. — l. 37 *Locati.*

14. *Patti delle locazioni di fondi.* — 1.° Io loco un fondo col patto che, se non verrà coltivato secondo la fatta convenzione, mi sia permesso di locarlo novamente, venendo io indennizzato se il prezzo della seconda locazione fosse minore di quello della prima; nè fu convenuto che, se io lo locassi novamente di più, a te dovessi prestare questo di più. Nessuno coltivava il fondo, ed io lo locai per di più: non sono tenuto per questo, mentre sembra che il detto patto sia stato interposto soltanto a favore del locatore. ivi, 11. — *ib.* l. 51.

15. — 2.° Era per patto, in una locazione di un bosco, convenuto così: Il conduttore non potrà tagliare gli alberi nè scortecciarli, nè permettere che niun altro li tagli, scortecci o bruci. — Estendesi il significato della parola *permettere* anche ad *impedire*; e quindi il conduttore dovrà custodire il bosco locatogli. ivi. — *ib.* l. 29.

16. — 3.° Se il proprietario si ha riservato nella locazione, che gli debba essere data una determinata quantità di frumento per un determinato prezzo, e poscia non vuole ricevere tale frumento senza detrarne il valore dalla mercede; può bensì il locatore, per l'azione Di locazione, domandare la somma dovuta per intero, ma spetta al giudice il provedere d'uffizio all'interesse che aveva il conduttore di pagare piuttosto in frumento che in danaro. — Lo stesso dicasi all'opposito se il colono non vuol dare il frumento ma danaro. ivi. — *ib.* l. 19 § 3.

17. — 4.° Può pattovirsi che il colono riceva qualche attrezzo *(instrumentum)* del fondo: e intendesi che lo abbia comperato; del pari che quando si dà in dote qualche cosa stimata. ivi. — *ib.* l. 3. — Sicchè venendo l'attrezzo a perire (e se è un servo, a morte), il colono dee pagarne il prezzo di stima. ivi. — *ib.* l. 54 § 2.

18. — 5.° Può pattovirsi che il locatore debba soggiacere ad una pena in favore del conduttore, nel caso che questo venga espresso dalla condizione; e, avvenendo il caso, può il colono esigere o trattenere la multa stabilita, mediante l'azione Di conduzione. ivi. — l. 15 Cod. *De locato.* — Ma questa pena non è dovuta, qualora il colono venga espulso per non avere pagato il fitto di due anni, o per avere lasciato deteriorare la cosa locatagli. ivi. — l. 54 § 1 *Locati.*

19. *Patti delle locazioni di lavori.* — 1.° Quello col quale si conviene che il lavoro debba essere approvato dal proprietario: ed è lo stesso come se fosse detto *arbitrio boni viri.* Così è anche quando fosse stata contemplata l'approvazione di tutt'altra persona: la quale approvazione concerne solamente alla qualità del lavoro, non alla prorogazione del termine stabilito nel contratto; tranne che ciò fosse espresso nella convenzione. Quindi è nulla l'approvazione fatta per dolo del conduttore. XIX, 2, 13. — l. 24 § 1 *Locati.*

20. — 2.° Può convenirsi che, se il lavoro non verrà eseguito nel tempo stabilito, sia permesso al locatore il locarlo novamente a rischio e pericolo del conduttore. In tal caso il primo conduttore non sarà tenuto all'azione Di locazione, qualora non venisse fatta la nuova locazione co' medesimi patti; nè questa si può fare finchè non sia spirato il tempo per la esecuzione del lavoro. ivi. — *ib.* l. 13 § 10.

21. — 3.° Uno prese a conduzione in un municipio un bagno per venti aurei all'anno, e fu convenuto che gli si dovessero dare cento aurei per le riparazioni. — Se il conduttore domanda questi cento aurei, gli sono dovuti, purchè presti cauzione d'impiegarli nei ristauri stabiliti. ivi. — *ib.* l. 58 § 2.

22. *Azioni nascenti dal contratto di Locazione-Conduzione.* — Questo contratto produce azione da una parte e dall'altra, cioè quella Di locazione competente al locatore contro il conduttore, e quella Di locazione competente al conduttore contro il locatore. ivi, 14.

23. Ma talvolta questo contratto zoppica, obbligandosi il conduttore e non il locatore: p. e. quando un compratore tiene a titolo di conduzione il fondo comperato, finchè paghi il prezzo; s'intende qualora sia pur convenuto che, non pagando il prezzo, il contratto rimanga annullato. In tal caso ha luogo l'azione Di locazione, e non può aver luogo quella Di conduzione: poichè o il compratore non paga il prezzo, e si scioglie l'uno e l'altro contratto; o lo paga ed ha termine la conduzione. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 20 § fin., ll. 21 et 22.

24. Al contrario, se un locatore che aveva per più anni locato un fondo, dispose col suo testamento che l'erede liberar dovesse il conduttore; e l'erede impedisce al conduttore il godimento della cosa pel tempo rimanente, ha luogo l'azione Di conduzione. Che se lascia

continuare la locazione, ma non rimette i fitti a tenore del legato di liberazione, egli è tenuto all'azione Di testamento. Ad ogni modo è obbligato il solo locatore, ossia l'erede di lui. XIX, 2, 14. — l. 24 § 5 *Locati*.

25. Comunemente al locatore compete l'azione *Di locazione*, al conduttore quella *Di conduzione*. — Ora, havvi alcuni principj generali e comuni ad entrambe le azioni. E primieramente, sebbene alle volte si possa dubitare qual sia il locatore, quale il conduttore (V. Conduttore); pure è certo che la medesima parte non va considerata come avente entrambe queste rappresentanze, e però non possono in virtù del medesimo contratto aver luogo entrambe le azioni; bensì possono in forza di diversi contratti concorrere entrambe. Così, sebbene lo prendendo a conduzione un lavoro da fare, abbia in mio favore l'azione Di conduzione contro di quello che me lo ha locato; pure, se ho locato ad un altro il lavoro da me preso in conduzione, a me competerà l'azione Di locazione. ivi, 16. — *ib.* l. 48.

26. Anche in forza del medesimo contratto può alla medesima persona competere l'una e l'altra di queste azioni, e ciò a ragione della diversità delle cose o delle diverse parti di una cosa; nel qual caso il contratto non è semplice, ma contiene tante locazioni-conduzioni quante sono le diverse cose o le diverse parti di cose dedotte in Giudizio. — Tal è il caso che, possedendo io e tu in comune un fondo, fosse tra noi convenuto di tenerlo alternativamente in conduzione un anno tu ed un anno io per un prezzo determinato; e tu, essendo per terminare il tuo anno, danneggiassi a bella posta i frutti dell'anno seguente. Competeranno a me contro te due azioni, quella Di conduzione per la porzione di tua pertinenza, e quella Di locazione per la porzione di mia pertinenza; ben inteso che, salvato l'interesse con l'una di queste, l'altra rimanga perenta. Potrei anche risarcirmi del danno per la mia porzione con l'azione *Communi dividundo*. — Più semplice è il caso di due persone le quali, possedendo ciascuna fondi proprj, avessero convenuto che una prendesse quelli dell'altra in conduzione reciprocamente, col patto che i frutti dovessero tener luogo di mercede. ivi, 17. — *ib.* l. 35 § 1.

27. L'azione Di conduzione passa all'erede. ivi, 18. — *ib.* l. 19 § 8; l. 29 Cod. *De locato*. — Così pure quella Di locazione. XIX, 2, 18.

28. A chi succede solamente nella cosa locata non competono le azioni derivanti da questo contratto: epperò il compratore di un fondo non è obbligato di ritenere il colono a cui l'aveva locato il primo proprietario, purchè non abbia comperato con questo patto. ivi, 19. — l. 9 Cod. *De locato*. — Ed anche se si può provare che per qualche patto, sebbene non scritto, fosse convenuto dover sussistere la medesima locazione. ivi. — *ib.* — All'opposito, se uno che avea locato un fondo ad un colono per più anni, morì lasciando esso fondo in legato, il colono non può essere obbligato a coltivare il fondo stesso; non dall'erede perchè questi non vi ha più interesse; non dal legatario perchè in questo non fu trasferita l'azione Di locazione. ivi. — l. 32 *Locati*. — Che se il colono vuol continuare nella coltivazione, e il legatario ne lo vuol proibire, compete al colono l'azione contro l'erede; e questi è risponsabile del danno del colono: nella stessa guisa che, se uno, avendo venduta una cosa ma non ancora fattane tradizione, l'avesse poi lasciata ad un altro in legato; l'erede sarebbe obbligato verso il compratore e verso il legatario. ivi. — *ib.*

29. Locazione *(Azione di)*. Compete al locatore per ottenere il pagamento della mercede: e quando questa mercede fosse divisa in più rate pagabili in tempi determinati, alla scadenza di qualunque di queste rate compete l'azione; e talvolta prima, cioè quando il locatario abbandona la cosa locata, prima del termine convenuto, senza giusta cagione: nel qual caso compete l'azione per indennizzo di qualunque interesse; e può il locatore intentarla anche per far eseguire ciò che il conduttore era obbligato di fare subito, come sarebbe qualche lavoro campestre. ivi, 20. — *ib.* l. 24 § 2 et 3, et l. 55 § 20.

30. Il colono che viene scacciato non può essere convenuto a titolo dei fitti scaduti, senza che gli siano computate le spese da lui fatte pel miglioramento della cosa. ivi. — *ib.* l. 61.

31. L'azione Di locazione viene rispinta quando il conduttore non potè godere della cosa: anzi in questo caso compete al conduttore stesso l'azione Di conduzione, acciocchè gli venga fatta quitanza. — Per altro se furono locate opere, e queste non furono prestate, ma il locatore era pronto a prestarle,

non viene egli escluso dal conseguire, mediante l'azione Di locazione, la convenuta mercede. XIX, 2, 21. — l. 19 § 9 et 10, et l. 38 Cod. *De locato*.

32. Anche in quest'azione, come in tutte le altre di buona fede, entrano gl'interessi per la mora. ivi, 22. — l. 17 Cod. *De locato*. — Non sono per altro dovuti gl'interessi prima della costituzione in mora, quando non siano stati convenuti. ivi. — l. 17 § 4 ff. *De usuris*.

33. Se uno non ha eseguito il lavoro *(opus)* che aveva preso a conduzione, egli è tenuto in forza di quest'azione per quanto importa l'interesse del locatore. Che se per qualche forza maggiore egli non potè eseguire il lavoro, è tenuto almeno a far quitanza per la mercede, od a restituirla se gli fosse stata anticipata. ivi, 23. — l. 15 § 6 *Locati*.

34. Quest'azione ha luogo anche quando il lavoro non fu eseguito nel termine stabilito; purchè fosse stato possibile eseguirlo entro quel tempo. ivi, 24. — *ib*. l. 58 § 1.

35. Compete quest'azione anche quando il lavoro fu malamente eseguito; purchè fosse pattuito che il conduttore rispondesse *(approbaretur)* della sua bontà, non che fosse fatto a piacere *(arbitrio)* del locatore: nè fa divario che tu avessi determinato una mercede giornaliera. ivi, 25. — *ib*. l. 51 § 1.

36. Si promuove quest'azione per la ragione che il lavoro non fu eseguito conformemente al convenuto; purchè il locatore medesimo non avesse acconsentito che lo si eseguisse altrimenti. ivi, 26. — *ib*. l. 60 § 3.

37. Il conduttore, in forza dell'azione Di locazione, è tenuto di restituire al locatore la cosa che prese a conduzione. Nè dee frapporre dimora a questa restituzione la controversia che il conduttore muover volesse contro il locatore intorno alla proprietà di essa cosa. ivi, 27 — l. 25 Cod. *De locato*. — La cosa poi debb' essere restituita non deteriorata per colpa del conduttore, e nel medesimo stato. ivi. — l. 11 § 2 *Locati*. — Nè si reputa che la cosa venga restituita nel medesimo stato, quando il locatore per colpa del conduttore è sottoposto alla molestia d'una lite intorno al possesso della cosa. ivi. — d. l. 11 § 3.

38. Il conduttore il quale o non restituisce la cosa o la restituisce deteriorata, è tenuto soltanto quando ne abbia colpa; chiaro essendo che nelle azioni Di locazione e Di conduzione entrano bensì il dolo e l'obbligo della custodia, ma non già gli avvenimenti fortuiti. XIX, 2, 28 — l. 9 § 4; l. 28 Cod. *De locato*. — Ora, il conduttore è in colpa quando la cosa è deteriorata per averne egli fatto un uso diverso da quello che fare voleva. Così trattandosi di locazione di fondi, dee il colono prima di tutto prendersi cura che i lavori campestri sieno eseguiti a tempo opportuno, poi che le fabbriche rurali *(villas)* si conservino in concio e colmo *(incorruptas)*. ivi. — l. 25 § 3 *Locati*.

39. Se uno ha preso in conduzione delle misure, e il magistrato ordinò che fossero rotte; distinguesi: o erano ingiuste, o giuste: se ingiuste, o il conduttore lo sapeva, e ha luogo l'azione Di locazione; o nol sapeva, e non ha luogo: se giuste, il conduttore sarà tenuto soltanto nel caso che l'edile n'abbia per colpa di lui ordinato la rottura. ivi. — *ib*. l. 13 § 8.

40. Un conduttore, all'arrivare d'un esercito, fuggì; ed i soldati, introdottisi per alloggiare nella casa di lui, portarono via le finestre e gli altri mobili. Se egli fuggì senza premetterne dinunzia al proprietario, sarà tenuto all'azione Di locazione: e ci sarà tenuto anche se poteva, fermandosi, impedire quel guasto, e nol fece: non sarà poi tenuto se non potè fare la dinunzia. ivi. — d. l. 13 § 7.

41. Se un cocchiere od un carrettiere, nel contendere ad altri il passaggio, rovescia il carro e pesta od ammazza il servo che aveva assunto di trasportare, ha luogo contro di lui l'azione Di locazione, perchè doveva essere più moderato nel corso: sarà pure soggetto a quella Per la legge Aquilia. ivi, 29. — *ib*. l. 13.

42. Se uno prese a conduzione il pascolare de' vitelli, od il ristauro od il pulimento di checchessia, gli è imputata a colpa anche la imperizia, e dovrà risponderne. ivi. — *ib*. l. 9 § 5.

Anche il danno inferito per troppa severità è imputato a colpa. ivi. — *ib*. l. 13 § 4.

È imputabile di colpa anche quel conduttore il quale non abbia prestato la dovuta custodia alla cosa sopra la quale aveva preso in conduzione di fare qualche lavoro; o l'abbia restituita ad altri non a cui restituirla doveva: p. e. se un purgatore tolse alcune ve-

sti a lavare, e i sorci le rosero: parimente se avrà dato ad uno il mantello *(pallium)* d'un altro e viceversa, egli è tenuto all'azione Di locazione, quand'anche l'abbia fatto inscientemente. XIX, 2, 29. — l. 13 § 6 Cod. *De Locato.*

43. Il conduttore è risponsabile della propria colpa, non già dell'altrui. ivi, 30. — l. 19 ff. *Commodati.* — Tuttavia dee farsi eccezione pel caso che fosse stato possibile il custodire la cosa sì che non venisse danneggiata, e pel caso che lo stesso custode l'avesse danneggiata. ivi. — l. 41 *Locati.*

Il conduttore è tenuto in proprio nome anche per la colpa de' proprj servi e delle persone ch' egli avesse introdotte, purchè fossero o suoi famigliari *(suos.)* o suoi ospiti. ivi, 31 — *ib.* l. 11 et l. 30 § 4; l. 27 § 11 *Ad legem Aquil.*

44. Principalmente il conduttore è tenuto per la colpa delle persone da lui impiegate nella esecuzione di un lavoro da lui preso in conduzione. ivi, 32. — l. 25 § 7 *Locati.* — Tranne ch'egli vi avesse adoperato la maggior possibile diligenza. ivi. — *ib.*

45. Se uno locò le sue mule per essere caricate d' un peso determinato, e il conduttore sovrapponendo loro un peso maggiore le fece perire; gli compete l'azione Della legge Aquilia contra colui che allora le guidava, quella Di locazione contra il condottore, quando anche egli le avesse fatte guidare da un altro. ivi. — *ib.* l. 30 § 2.

46. Il conduttore non è tenuto pel caso fortuito; purchè non derivi da colpa antecedente: tal sarebbe se, dopo convenuto di non porre fieno nel caseggiato padronale, il conduttore ve ne pose, e poi il suo servo vi appiccò fuoco. ivi, 33. — *ib.* l. 11 § fin. — Od anche un estraneo. ivi. — *ib.* l. 12.

E se fu convenuto di non far fuoco, e il conduttore l' ha fatto, egli sarà tenuto per l'incendio anche qualora sia nato fortuitamente. ivi, — d. l. 11 § 1. — Che se fu pattovito di poter tenere un fuoco innocuo, non si risponderà dell' incendio nato fortuitamente; tranne che vi fosse intervenuta colpa. ivi. — *ib.* l. 9 § 3.

47. Si attribuisce a colpa del conduttore se, entrando egli in rissa col vicino, questi per tale inimicizia recise degli arbori. ivi, 34. *ib.* — l. 25 § 4.

48. La risponsabilità del conduttore dipende principalmente dal tenore del contratto. Così se uno ha locato un fondo con patto di dover essere risarcito anche del danno avvenibile per forza maggiore, si dee stare a tal patto. XIX, 2, 35. — l. 9 § 2. *Locati.* — Così si può convenire che il conduttore di un lavoro sia tenuto pel danno conseguibile da difetto della materia. ivi. — *ib.* l. 13 § 5.

49. Quando il conduttore è tenuto per la cosa perduta, perita o deteriorata, egli viene condannato in ragione del valore della cosa. Quel conduttore poi il quale per propria colpa perdette la cosa, può ottenere che il locatore intenti a spese del conduttore medesimo l'azione contro chi la possede, o almeno che il locatore gli ceda le azioni ad esso competenti. ivi, 36. — Tale sarebbe il caso d' un purgatore o di un sarte che avesse perdute le tue vesti; e tu sapessi da chi le puoi ripetere e nol volessi fare; egli esigerà da te che tu gli ceda l' azione Di vindicazione e la restitutoria Furtiva. ivi, 36. — *ib.* l. 25 § 8 et l. 60 § 2.

Notisi che quando il conduttore per dolo non restituisce la cosa presa in conduzione, non viene condannato solamente in ragione del valore della cosa, ma sì in ragione di quanto l' attore avrà giurato in lite. ivi. — *ib.* l. 48 § 1.

Per una costituzione di Zenone, il conduttore che, detenendo la cosa, non l' ha restituita fino alla sentenza definitiva, è tenuto a prestare non solamente la cosa, ma, ad esempio dell' invasore, anche il valore della medesima. ivi. — l. 34 Cod. *De locato.*

50. Per qualunque dolo del conduttore si può promuovere contro di lui l' azione Di locazione. Per es. io ti ho commesso di calcolare qual somma da me vorresti per edificare una casa: tu mi hai riferito di aver calcolato occorrere la somma di dugento; ed io ti ho locato il lavoro per una mercede determinata. In seguito ho riconosciuto che la cosa non potevasi edificare con meno di trecento; cento eranti già stati dati, e di questi parte gli avevi spesi, quando io ti sospesi il lavoro: se lo continuerai, t' impetirò coll' azione Di locazione perchè tu mi restituisca il residuo. ivi, 37. — l. 60 § 4 *Locati.*

51. Quando uno ha locato una cosa e le proprie opere intorno alla cosa stessa, non entrano nell' azione Di locazione le spese fatte nella prestazione delle opere; e piuttosto si presume sia stato convenuto che il locatore dovesse prestarle a sue spese: p. e. uno ti locò

un carro per trasportare sovr' esso un suo carico ed accompagnarlo; dovendo passare un ponte, il pedaggiere esigeva dal carrettiere il pedaggio: egli dovrà pagarlo se sapeva di dover passare quel ponte quando locò il suo carro. XIX, 2, 38. — l. 60 § 8 *Locati*.

52. Chi prese in conduzione una cosa, non è obbligato a restituire ciò che per causa della cosa ha conseguito in virtù dell' azione Di furto. ivi. 39. — *ib.* l. 6.

53. L' azione Di locazione talvolta concorre insieme coll' azione della legge Aquilia e con molte altre. Così il conduttore che recide gli alberi del fondo che ha in conduzione è soggetto, oltre a quelle due azioni, anche a quella *Arborum furtim caesarum*, ed all' interdetto *Quod vi aut clam*; ma intentata quella Di locazione dal locatore, dee il giudice d' uffizio opporsi all' esercizio delle altre. ivi, 40. — *ib.* l. 25 § 5. — Concorre talvolta con quest' azione anche quella *Communi dividundo*. V. sopra n. 25. — Ed anche con quella Di furto. ivi. — *ib.* l. 42.

54. *Fine della Locazione e Conduzione*. Questo contratto finisce collo spirare del tempo stabilito nella locazione; onde non debbonsi trattenere loro malgrado i conduttori o di essi eredi, oltre il termine della locazione. ivi, 74 — l. 11 Cod. *De locato*. — E reciprocamente, sotto pena dell' esilio, una costituzione di Zenone proibì ai conduttori lo impedire che, spirato il termine della locazione, possano i predj essere locati ad altre persone. ivi. — l. 32 Cod. *De locato*.

55. La locazione finisce anche quando perisce la cosa; così pure col cessare del diritto del locatore. Onde se un usufruttuario ha locato un fondo per un quinquennio, ed è morto prima che spiri questo quinquennio, l'erede di lui non è obbligato di mantenere il godimento al conduttore; come, arsa la casa, il locatore non n' è obbligato verso il conduttore. Vuole per altro equità che per l'azione di locazione sia il conduttore tenuto di pagare la mercede per quella porzione di tempo in cui ebbe il godimento della casa. Non debbono poi all' opposito pagarsi al conduttore le spese ch' egli avesse fatte nel fondo supponendo di averne a godere per un quinquennio; dachè doveva egli prevedere la possibilità di tale evento. ivi, 75. — l. 9 § 1 *Locati*.

Che se quegli avesse locato il fondo non come usufruttuario ma come proprietario, l' erede dell' usufruttuario sarà tenuto pel danno che soffre il conduttore ingannato non potendo continuare a godere della cosa locatagli: XIX, 2, 75. — l. 9 § 1 *Locati*.

56. Di regola la locazione-conduzione non finisce colla morte del locatore o del conduttore. ivi, 76. — l. 10 Cod. *De locato*. — Tranne la *locazione precaria* fatta in questi termini, *Finchè piaccia al locatore* la quale finisce colla morte di lui. ivi. — l. 4 *Locati*.

57. In alcuni casi, sussistendo la conduzione, può essere espulso il conduttore; cioè, se non ha pagato la mercede per due anni (purchè non sia stato altrimenti convenuto); se, avendo pagata le mercede per intero, il proprietario prova essergli necessaria p. e. la casa agli usi suoi proprj, o vuole ristaurarla, o se il conduttore ha abusato della casa stessa. ivi, 77. — l. 3 Cod. *De locato*. — Ma non può essere espulso per la ragione che un terzo offre una condisione migliore. ivi. — *ib.* l. 21.

58. Se il conduttore non comparisce da lungo tempo, deesi dare ascolto ai proprietarj de' magazzini e delle case (*horreorum insularumque*), ove quelli non avessero pagato la mercede di quel tempo nel quale non erano compresi, e questi domandassero che col mezzo di pubblici uffiziali vengano aperti i magazzini stessi o le case, ed inventariati tutti gli effetti che vi si trovano rinchiusi. Il tempo di tale assenza debb' essere almeno di due anni. ivi, 78. — l. 56 *Locati*.

59. Locazione *delle pubbliche imposte*. V. Dazio n. 14 a 17.

60. — *dei fondi pubblici*. A questa sorte di locazione applicavansi le stesse regole che a quella delle imposte. Inoltre, il conduttore non può nulla levare dal fondo fiscale, nè vendere i cipressi gli ulivi o altrettali piante senza sostituirne altre, nè tagliare gli alberi fruttiferi: facendolo, sarebbe tenuto pel quadroplo del valore di stima. XXXIX, 4, 30. — l. 45 § 13 ff. *De jure fisci*.

61. Il conduttore di fondi pubblici può, come qualunque altro conduttore, guadagnare sublocando. ivi. — *ib.* l. 47 § 1.

LOCUPLES. Questa voce, che si aggiugne a *debitore, reo convenuto (reus), fidejussore* ecc., significa uno il quale ha bastanza di che rispondere all' entità della cosa che l'attore domanda gli sia restituita; cioè, significa *solvente* in proporzione all' oggetto di che si tratta. L, 16, 135. — l. 234 § 1 *De verb. signif.*

2. *Locupletior factus (ex aliqua pecunia)* si dice non solo colui che ha qualche cosa procacciatasi con quella *pecunia*, ma anche colui che mediante essa *pecunia* ha risparmiato la propria cui avrebbe dovuto spendere *(erogare)*. In questo senso è usata tale espressione dove trattasi della petisione di eredità, dell' asione personale D' indebito, nei contratti fatti da' pupilli senz' autorizzazione del tutore. L, 16, 135. — Ma la medesima espressione è presa in senso più stretto nella donazione tra marito e moglie, ov' è detto che sussistono se per esse il conjuge donatario non è divenuto più ricco *(locupletior)*: imperocchè basta che la cosa donata od il danaro non più rimanga, ed il conjuge non abbia niente di ciò che con esso ha procacciato, e non importa che abbia risparmiato il proprio danaro. ivi.

3. Non si reputa fatto più ricco *(locupletior)* chi ha acquistato un liberto. ivi. — l. 126 § 1 *De reg. juris.*

LOCUS. Questa denominasione si riferisce non solo a' predj rustici, ma anche agli urbani. ivi, 103. — l. 60 § 1 *De verb. signif.* — E significa non fondo, ma porzione di fondo, e per lo più porzione che non comprende casa dominicale *(villa)*. Il fondo pertanto ha suoi confini, il *locus* può estendersi quanto piace. ivi. — d. l. 60 cum § 2. — V. anche *FUNDUS.*

LODE. Le lodi date dal venditore alla cosa ch' ei vende non sono cause di redibisione; vale a dire, non fanno ritrattare la vendita. XXI, 1, 41. — l. 19 *De aedil. edicto*, et l. 37 ff. *De dolo malo.*

2. La lode che il venditore fa della cosa vendendola non gli nuoce se egli non ha supposto che qualità apparenti (come sarebbe se dicesse di una casa, che la è bene edificata); ma se ha supposto qualità non apparenti, ne è risponsabile. XIX, 1, 79. — l. 43 ff. *De contrah. empt.*

Vi sono anche promesse che non obbligano il venditore, se queste si riferiscono a qualità apparenti. ivi. — d. l. 43 § 1.

3. Le lodi date dal sensale al mutuatario che propone, non lo obbligano. L, 14, 2. — l. 2 *De proxenet.*

4. Chi dà lode alla persona che vuol delinquere, risponde del delitto: *non enim oportet laudando augeri malitiam.* XI, 3, 6. — l. 1 § 4 *De servo corrupto.*

LOGOGRAFI. Specie di carico personale. L, 4, 1. — l. 18 § 10 ff. *De muner. et honor.*

LONGINO. V. GAJO CASSIO LONGINO.

LUCE. V. LUME.

LUCRATIVA *(Causa)*. Titolo di acquisizione in forsa del quale niente manca all' acquirente; come sarebbe un legato, una donasione, ec. L, 16, 135.

LUCRO. V. DIVISIONE, DONAZIONE, GIUOCO, SOCIETÀ.

1. Il lucro turpe fatto dal defunto debbe essere restituito dall' erede *in id quod ad eum pervenit;* tuttochè il delitto sia estinto per la morte. III, 6, 8. — l. 5 ff. *De calumn.* — Semprechè per altro ci sia stata turpitudine da parte solamente del defonto che ha ricevuto. ivi. — *ib.;* XII, 5, 7. — l. 3 *De condict. ob turp. caus.*

2. LUCRI NUZIALI. Così chiamasi propriamente ciò che un conjuge guadagna dai beni dell' altro conjuge a cagione del matrimonio o del patto matrimoniale; vale a dire, ciò che la moglie, dopo sciolto il matrimonio per la morte del marito, percepì in forsa della donazione *propter nuptias;* ovvero ciò che il marito, dopo sciolto il matrimonio per la morte della moglie, ritenne dalla di lei dote. — Nè importa che la stessa moglie od altri (anche un estraneo) abbia dato la dote per lei; giacchè sarebbe lo stesso che l' estraneo avesse dato prima alla moglie, ed indi la moglie avesse conferito ciò al marito in dote; e quindi ciò che il marito, dopo sciolto il matrimonio per la morte della moglie, ritiene da quella dote, s' intende che sia lucro nuziale derivato dai beni della moglie. — Reciprocamente, nulla importa che lo stesso marito od altri per lui abbia costituita la donasione *propter nuptias.* XXV, 5-7, Append. 1. — l. 5 Cod. *De secund. nupt.*

3. Si considera lucro nuziale anche tutto ciò che un conjuge per qualsiasi titolo di liberalità ha ricevuto dall' altro conjuge; come sarebbe per testamento, o per donasione confermata al tempo della morte del donante. ivi.

4. Prima della nov. 98, fino a tanto che il genitore non passava ad altre nozze, nìono gius proprio avevano sui lucri nuziali i figli concepiti in quel matrimonio donde i lucri stessi erano derivati; e poteva il genitore che li avesse conseguiti, disporne liberamente anche in favore di estranei o dei figli di un precedente matrimonio. ivi, 2.

5. Onorio e Teodosio concessero ai figliuoli il beneficio, che tutto ciò che la loro ma-

dre per donazione nuziale fatta dal padre avesse percepito, o di cui non avesse disposto, possano essi vindicare, succedendo ab intestato ad esclusione dei figli del precedente matrimonio. XXV, 5-7, Append. 2. — l. 4 Cod. *De secund. nupt.* — Teodosio e Valentiniano vollero che i figli godessero del medesimo beneficio nelle cose che il loro padre avesse lucrato dalla dote della madre; vale a dire che, se il loro padre non ne avesse disposto, possano essi vindicare quelle cose come materne; così pure, essendo superstite la moglie, la quale non avesse disposto dei lucri nuziali, possano essi ciò vindicare come bene paterno. ivi.

6. I figliuoli venivano ammessi a questi lucri soltanto qualora il genitore non ne avesse particolarmente disposto. Ma Giustiniano fu il primo a stabilire che ad escludere i figli fosse bastante che il genitore avesse disposto anche generalmente di questi beni instituendo l'erede. ivi, 3. — l. 8 § 2 Cod. *De secund. nupt.*

Da ultimo stabilì invece che i figli non fossero altrimenti esclusi da questi lucri se non quando il genitore, non passato a seconde nozze, non avesse dei lucri stessi espressamente disposto alienandoli in vita od in morte per atto d'ultima volontà. Se non ebbe luogo questa espressa disposizione dei lucri, ancorchè abbia instituiti eredi estranei in parte od anche in tutto l'asse, i figli possono vindicare solidariamente questi lucri, a motivo della tacita presunzione della volontà del genitore; e per la medesima ragione i figli, benchè instituiti eredi in parti ineguali, si dividono que' lucri in parti virili. ivi. — Nov. 22 cap. 20 § 2.

7. La nov. 98 cap. 12 cangiò tutto il gius riguardante i lucri nuziali, e statuì che, quantunque la moglie che lucrò in forza di donazione *propter nuptias*, od il marito che conseguì qualche lucro dalla dote, non passino a seconde nozze; tuttavia, contentandosi dell'usufrutto, debbano conservare questi lucri pei figli e non possano disporne. ivi; 4.

In appresso, Giustiniano volle che il genitore non passando ad altre nozze abbia nella proprietà di questi lucri la sua parte virile, e nel rimanente l'usufrutto. ivi. — Nov. 129 cap. 3.

8. In forza della detta costituzione di Teodosio e Valentiniano, i figli, se ripudiarono la eredità del genitore premorto, possono vindicare questi lucri come beni del genitore che li lucrò; purchè abbiano adito la eredità di quello che fu l'ultimo a morire. XXV, 5-7, Append. 5. — l. 5 § 1 Cod. *De secund. nupt.*

Leone ed Antemio stabiliscono che ai figli, quand'anche non avessero adito la eredità dei genitori, sia lecito il vindicare que' lucri dei quali non dispose quel genitore che non passò a secondi voti. ivi. — *ib.* l. 6 § fin. — Sembra che con tali parole i detti imperatori abbiano significato essere ciò lecito ai figli, quantunque non abbiano adito la eredità nè dell'uno nè dell'altro genitore, cioè nè di quello da cui derivarono i lucri e che morì primo, nè di quello che li lucrò e morì l'ultimo. Ma Giustiniano spiega che a' figli i quali non adirono l'eredità paterna sia lecito vindicare questi lucri, solamente nel caso in cui altri figli nati dall'antecedente matrimonio non l'avessero adita. ivi. — l. 8 § 3. — La nov. 22 cap. 20 mutò questo gius, e stabilì che i figli i quali ripudiarono la eredità dei genitori concorrano in questi lucri assieme con quelli che l'adirono. ivi.

9. Ai figli competono questi diritti sempre che non siano stati ingrati verso i loro genitori. ivi, 6. — Nov. 22 cap. 21.

10. Il diritto concesso ai figli sopra i lucri nuziali che, dopo sciolto il matrimonio per la morte di un conjuge, il superstite consegue dai beni del premorto, fu da Giustiniano esteso anche a ciò che, mediante il matrimonio disciolto per divorzio accaduto o di consenso reciproco o per colpa di uno dei conjugi od in qualunque altro modo, la moglie in forza di donazione *propter nuptias*, od il marito dalla dote della prima moglie, avessero lucrato. ivi, 7. — Nov. 22 cap. 30.

Alla medesima condizione è la quarta parte dei beni del conjuge per cui colpa avvenne il divorzio; la quale quarta viene lucrata dall'altro conjuge, allorchè non vi fosse dote o donazione *paopter nuptias* per cui si potesse lucrare. ivi. — l. 11 Cod. *De repud.*

11. Nel caso che il conjuge superstite fosse passato a seconde nozze, era stabilita una pena riguardo ai lucri. Una costituzione di Graziano, Teodosio e Valentiniano (l. 3 Cod. *De secund. nupt.*) la stabilì rispetto alla moglie che si rimaritasse esistendo figli del primo marito morto: Teodosio II e Valentiniano II (*ib.* l. 5) la estesero al marito che si

riammoglia dopo la morte della prima moglie. XXV, 5-7, Append. 9.

Questa pena consiste in ciò, che quanto avesse lucrato il marito dalla dote della prima moglie, o la moglie dalla donazione *propter nuptias* del primo marito, dondunque fosse derivata questa dote o questa donazione, sia dallo stesso marito o dalla moglie, sia da altri per loro; così pure tutto ciò che all'uno od all'altro dalla liberalità del primo conjuge fosse provenuto; tutto debbano conservare ai figli del primo matrimonio ovvero a quello che scegliessero fra i medesimi (il qual diritto di scelta fu poi tolto al genitore. Nov. 2 cap. 1, e 22 cap. 25); e nulla di ciò possa essere alienato a favore di estranei o pei figli dell'altro matrimonio. ivi. — dd. ll. 3 et 5 Cod. *De secund. nupt.*

12. Giustiniano stanziò che, anche nel caso che il primo matrimonio fosse disciolto col divorzio, il conjuge passante a seconde nozze sia parimenti obbligato di conservare ai figli del primo matrimonio quello che per causa del divorzio avesse lucrato dai beni del primo conjoge; senza badare da qual causa sia derivato il divorzio. ivi, 10. — *ib.* l. 9; Nov. 17 cap. 30.

Insomma, il conjuge che passa a seconde nozze, in qualunque caso perde la proprietà di quelle cose che si trasferiscono ai figli del primo matrimonio, conservandone egli l'usufrutto soltanto. ivi. — d. l. 5 Cod. *De sec. nupt.* — Ed inoltre s'intende che la perda retroattivamente, sì che viene a rivocarsi l'alienazione anteriore. ivi.

13. Per la restitusione delle dette cose Leone ed Antemio diedero ai figli del primo matrimonio, sopra i beni della moglie che passò a seconde nozze, la tacita ipoteca dal giorno in cui quelle cose a lei pervennero. ivi, 11. — l. 6 § 2 Cod. *De secund. nupt.*

Questo gius fu da Giustiniano esteso anche al marito. ivi, 14. — *ib.* l. 8 § 4.

14. A questi lucri sono ammessi i figli del primo matrimonio, quantunque non siano eredi del conjuge premorto. ivi, 12. — *ib.* l. 5. — Anzi, ancorchè non lo siano nè dell'uno nè dell'altro conjuge. ivi. — Nov. 22 cap. 26. — Per altro sono ammessi soltanto se non furono ingrati verso i genitori; il quale difetto debb'essere palesemente dimostrato. ivi. — *ib.*

15. Se alcuno fra i figli del primo matrimonio fosse morto prima delle seconde nozze del genitore lasciando prole legittima, questa prole per diritto di rappresentanza è ammessa alla porzione che avrebbe il padre se vivesse. XXV, 5-7, Append. 13. — l. 8 Cod. *De secund. nupt.* — Se morì dopo il contratto delle seconde nozze del genitore, trasmetterà ai suoi figli od a quelli fra essi ch'egli avesse scelto, la porzione da lui acquistata in forza delle seconde nosze del genitore. Che se dopo le seconde nozze del genitore fossero morti senza prole legittima i figli del primo matrimonio o tutti od alcuni, ciascheduno trasmetterà la sua porzione anche ad eredi estranei, ma dalla porzione di ciaschedun premorto senza prole il genitore che passò a seconde nozze riterrà ciò che nel caso di mancanza di prole egli avrebbe avuto da quella porzione. ivi.

Ecco un esempio. Suppongasi una convenzione che, esistendo figli, il marito della moglie premorta lucri tutta la dote, ovvero che la moglie del premorto marito lucri tutta la donazione per causa delle nozze; e che, non esistendo figli, lucrino la metà della dote o della donazione. — Essendo premorto il marito lasciando superstiti tre figli, la moglie fece donazione del lucro che valeva trenta, e di questo perdette la proprietà passando a secondi voti. In tal caso, se poscia uno de'figli del primo matrimonio premuore, ritornerebbe alla madre la metà della porzione che questo figlio ha nella proprietà della donazione per causa di nozze di suo padre. Questa porzione adunque essendo di dieci, alla madre ritornerebbero cinque dalla donazione per causa di nozze, ed il rimanente di questa porzione passerebbe agli altri successori del figlio premorto, siano essi fratelli od estranei. — Per simile ragione se tutti fossero premorti, la metà di tutta la donazione *propter nuptias* ritornerebbe alla madre, e l'altra metà spetterebbe ai loro successori, sia la madre stessa, siano altri. — Lo stesso s'intende detto anche in riguardo al padre: così stanziò Giustiniano. ivi. — l. 21 Cod. *De secund. nupt.*; Nov. 2 cap. 2 et 22 cap. 26.

16. Nell'usufrutto che il primo marito avesse lasciato per atto di ultima volontà alla moglie havvi di singolare, che la moglie la quale passasse a seconde nozze decaderebbe subito da esso usufrutto. ivi, 14. — l. un. Cod. *Si secundo nups. mul.*

LUCULLO. V. Vario Lucullo.

LUME (*Servitù di non togliere il*). Chi

possede questa servitù ha il diritto d'impedire che il vicino erga più alto la sua casa, senza il consenso di lui, in modo da diminuire la luce al di lui edifizio. VIII, 2, 6. — l. 4 (al. 3) § quum autem *De servit. urban. praed.*

2. Questa servitù, che dicesi *Ne luminibus officiatur*, è affine all'altra *Ne quid altius tollatur* (Di non innalzare): ma si estende di più. Imperciocchè se quegli che la dee, non solamente edifica più alto, ma se pianta un albero così che tolga la luce *(lumini officiat)*, egli opera in onta alla servitù. Se per altro ciò che si pone non impedisce la luce, ma toglie i raggi del sole, ove ciò sia in un luogo ov'era grato che non ci fosse, si può dire che nulla v'ha di contrario alla servitù. Che se vi fosse accanto alla casa un elio-camino od un solario, opererà contra la servitù chi farà ombra a quel luogo dov'è necessario il sole. ivi. — *ib.* l. 17 (al. 16).

All'opposito se il vicino abbassa l'edifizio o i rami dell'albero in modo che il luogo dapprima ombroso cominci ad essere esposto ai raggi del sole *(solis plenus)*, non opera contro la servitù. ivi. — d. l. 17 § 1.

3. Talvolta si può dire che quegli il quale innalza od abbassa un edifizio, toglie la luce, se per avventura la fa entrare riflessa anzichè diretta. ivi. — d. l. 17 § 2.

In somma, uno può opporsi a tutto ciò che serve d'impedimento al *lume*, quando glien'è dovuta servitù; e può quindi denonziare il nuovo lavoro che venisse fatto in guisa da offendergli il lume. ivi. — *ib.* l. 15 (al. 14) § quodcumque.

4. Questa servitù si può costituire in più modi: p. e. facendo dare dal vicino cauzione non solo ch'egli non abbia a nuocere ai lumi attualmente esistenti, ma eziandio a quelli che possono esistere in seguito. ivi, 7. — *ib.* l. 22 (al. 21). — All'opposito, può costituirsi questa servitù dando solamente cauzione pei lumi esistenti, come sarebbe dicendo *Lumina quae nunc sunt, ut ita sint.* ivi. — *ib.*

Se fu convenuto semplicemente Di non togliere il lume *(Ne luminibus officiatur)*, questa convenzione è equivoca; ma reputasi che la s'intenda soltanto pei lumi esistenti attualmente. ivi. — *ib.*

5. Questa servitù differisce da quella *Di non nuocere al prospetto*. V. Prospetto.

LUNATI Chiamavansi i calzari de' senatori romani, perchè vi era impressa la lettera C iniziale del numero cento, che rappresenta la figura della luna nuova; e ciò in memoria dei cento senatori, instituiti da Romolo, dai quali trasse l'origine la Senatoria dignità. I, 9, 1. n. 1.

LUOGO. V. anche Cose, Dazione *in luogo determinato*, *Locus*, Religiose *(Cose)*, Strada.

1. Luoghi sacri. V. lib. 43 tit. 6 *Ne quid in loco sacro fiat.* — C'era un interdetto che proibiva di fare e porre *(immittere)* checchessia in luogo sacro. XLIII, 6, 1. — l. 1 *Ne quid in loco sacro.*

2. Questo interdetto era non solo proibitorio, ma anche restitutorio, importando che ciò che fosse stato fatto venga restituito nello stato primiero. ivi. — l. 2 § 19 *Ne quid in loco publico.*

3. Questo interdetto compete riguardo al luogo sacro, ma non al sacrario (V. Sacrario e Sacro *(Luogo)*. ivi. — l. 1 § 1 *Ne quid in loco sacro.* — Per altro compete rispetto a tutti i luoghi che sono di gius divino, cioè rispetto ai luoghi santi; laonde non è permesso di fare cosa veruna che rechi danno od incomodo nelle porte ed in altri luoghi similmente santi. ivi. — *ib.* l. 2. — Nè si possono abitare le mura nè le porte stesse, senza permissione del principe; e ciò a cagione degl'incendj che possono avvenirne. ivi. — *ib.* l. 3. — Quindi è che intorno alle porte ed alle mura facevano guardia i pubblici servi. ivi, *nelle note.* — l. 1 ff. *De offic. praef. vigil.*

4. Questo interdetto non colpiva ciò che facevasi per ornamento, ma soltanto ciò che cagiona deformità o disagio. ivi, 2. — l. 1 § 2 *Ne quid in loco sacro.*

5. Esso è popolare; e compete massimamente a quelli che hanno la cura de' luoghi sacri. ivi, 3. — d. l. 1 § 3.

6. Luoghi pubblici. V. lib. 43 tit. 7 *De locis et itineribus publicis*, 8 *Ne quid in loco publico vel itinere fiat*, 9 *De loco publico fruendo.* — La denominazione di *luogo pubblico* si estende e alle aree e alle isole e ai terreni e alle strade *(vias)* e ai sentieri *(itinera)* pubblici: insomma a qualunque luogo destinato a pubblico uso. Ora, c'era un interdetto che vieta di fare in tali luoghi cosa alcuna di nocumento a' privati. XLIII, 8, 2. — l. 2 § 3 et 5 *Ne quid in loco publ. vel itin.*

7. L'editto *De locis et itineribus publicis*

ordina che sia lecito a chiunque di avere in luogo pubblico ciò che pertiene all'uso di tutti; e però concede l'interdetto a chiunque per la causa reclamasse. XLIII, 7, 1. — l. 1 *De locis et itineribus publicis.* — Ma quest'interdetti risguardavano principalissimamente la strade pubbliche. — Essi poi erano concessi anche contra chi tentasse di usurpare dei luoghi pubblici come se fossero suoi privati, o vi avesse edificato p. e. un monumento. ivi, — *ib.* l. 2.

8. Un interdetto speciale vietava a chiunque di edificare o porre *(immittere)* in luogo pubblico cosa alcuna che non gli fosse concessa per legge, senatoconsulto, editto o decreto del principe. XLIII, 8, 1. — ll. 1 et 2 *Ne quid in loco publ. vel itin.*

9. Questo interdetto provede all'utilità pubblica non meno che alla privata. Di fatto, i luoghi pubblici servono agli usi dei privati per diritto pubblico, non come proprj de' singoli: ora, tanto abbiamo noi diritto ad ottenere di poterci servire di questi luoghi senza danno altrui e affine di conservare in nostro uso ciò che vi abbiamo edificato, senza che niuno ce l'abbia impedito; quanto ne ha ciascheduno d'impedire che noi edifichiamo, se abbiamo cominciato ad edificare con danno di lui. Epperò se da alcuno vien fatto in luogo pubblico un lavoro che ridondi a danno del privato, si chiamerà quello in Giudizio mediante questo interdetto. ivi. — d. l. 2 § 2.

10. Il mare non è luogo pubblico ma comune: tuttavia contra colui che ha eretto un edifizio nel mare compete l'interdetto utile (non diretto) a colui al quale tale erezione potesse recar danno. ivi, 3. — d. l. 2 § 8. — Ma se niuno ne risente danno, deesi proteggere colui che ha edificato sul lido o ha gittato un edifizio in mare (V. anche Lido e Mare). ivi. — *ib.* et l. 3 § 1 et l. 4.

11. Questo interdetto non risguarda quei luoghi che sono nel patrimonio del fisco; nei quali luoghi niuno privato può fare checchessia nè impedire che venga fatto; dachè le cose fiscali sono come proprie e private del principe. Laonde se ivi alcuno facesse o impedisse checchessia, ne giudicherebbero i prefetti. ivi, 4. — *ib.* l. 2 § 4.

12. Benchè questo interdetto concerna i luoghi pubblici, tuttavia non è popolare, mentre riflette soltanto la persecuzione della utilità privata. Laonde chi lo esercita può dare un procuratore. ivi, 5. — *ib.* l. 6.

13. È vietato da questo interdetto qualunque lavoro dal quale uno possa risentire danno. — Nè monta che si costruisca un nuovo edifizio o se ne ristabilisca uno vecchio. XLIII, 8, 6. — l. 2 § 7 *Ne quid in loco publ. vel itin.* — Nè monta pure che il lavoro si faccia avendone ottenuto licenza o meno; imperocchè si presume che la licenza sia sempre data con questo che non venga leso il terzo. ivi, 7. — d. l. 2 § 10. — Può darsi tuttavia il caso che uno impetri dal principe di poter edificare in guisa da recar danno altrui: ma è uopo che tale licenza sia espressa. ivi. — d. l. 2 § 16.

14. Si reputa che soffra danno chi perde quel vantaggio qualunque siasi che conseguiva dal luogo pubblico. ivi, 8. — d. l. 2 § 11. — Epperò ha luogo l'interdetto se ad alcuno si rende peggiore il prospetto, o più angusto l'adito, o minore il lume; a tal che competerebbe anche a quello a cui fosse dal vicino tolto il lume con una tenda piantata in qualche sua loggia *(maeniano).* ivi, 8. — d. l. 2 § 6, 11, 12 et 14.

15. Non si reputa che io ti rechi danno se ti tolgo quel comodo che a te derivava piuttosto dal mio luogo che dal pubblico; laonde in tal caso non ti competerebbe l'interdetto. ivi, 9. — d. l. 2 § 13.

16. Se uno edificò in luogo pubblico, e poscia il suo edifizio osta a quello da te pure in luogo pubblico eretto, non ha luogo l'interdetto, avendo tu pure illecitamente edificato; eccetto che te ne fosse stato concesso il diritto. ivi, 10. — d. l. 2 § 15.

17. Questo interdetto è proibitorio, non restitutorio: onde per esso si può soltanto impedire che altri faccia un lavoro o un edifizio che possa nuocere; ma se alcuno senz'essere impedito da chicchessia edificò in luogo pubblico, non si deve astringerlo a levare il lavoro, *ne ruinis urbs deformetur.* ivi, 11. — d. l. 12 § 16 et 17. — Che se tale edifizio osta al pubblico uso, dee farlo demolire l'inspettore alle pubbliche costruzioni; se non osta, dovrà imporvi il solario, cioè la gabella pel suolo. ivi. — d. § 17. — Che se niente fu fatto ancora, debbe il giudice far sì che venga data cauzione che niente sarà fatto; e tale cauzione verrà data anche per gli eredi ed altri successori. ivi. — d. l. 2 § 18.

18. A maggior ragione dovrà demolire colui che, convenuto in Giudizio mediante questo interdetto, e dopo avuta la proibizione dal

pretore, avesse nullameno edificato. XLIII, 8, 12. — l. 7 *Ne quid in loco publ. vel itin.*

19. Se un condotto *(rivus)* d'acqua fatto passare per luogo pubblico nuoce a qualche privato, questi avrà azione per la legge delle XII Tavole, onde farsi dare cauzione pel danno. ivi, 13. — *ib.* l. 5.

20. Un altro interdetto proibiva di far violenza a colui che tolse a conduzione il godimento di un luogo pubblico, od al suo socio, per impedirgli di goderne il frutto secondo il patto della sua locazione. XLIII, 9, 1. — l. 1 cum § 1 *De loco publico fruendo.* Questo interdetto ha luogo quando viene proibito al conduttore di godere secondo il patto della locazione, non già oltre o contra il patto stesso. ivi. — d. l. 1 § 3.

21. Questo interdetto solevasi concedere perchè venissero poste in luogo pubblico le imagini e le statue che servono di ornamento alla repubblica: nè il conduttore può impedire che vengano poste, come s'egli fosse impedito. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

22. Questo interdetto è concesso ai conduttori ed ai loro socj. Che se il conduttore ed il suo socio promuovono ad un tempo l'azione con questo interdetto, si preferisce il conduttore. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 2.

LUTTO. V. Femmina e Infamia n. 22 a 26.

1. L'uomo, appena sciolto il primo matrimonio, può lecitamente prendere un'altra moglie; ma per la donna è prefisito un anno di lutto pel primo marito; entro il quale se contrae seconde nozze, incorre la infamia. Oltre la pena dell'infamia, essa, in forza di una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio, perde affatto i lucri del primo matrimonio (V. Lucri nuziali); non può al secondo marito donare oltre la terza parte dei suoi beni; dagli estranei nulla può conseguire *mortis causa*, sebbene ciò che a lei fosse stato lasciato non passi al fisco, ma s'intenda come non fatta la disposizione; nemmeno ab intestato ella può succedere a' proprj *cognati* oltre il terzo grado. XXV, 5, 6 e 7, Append. 19. — l. 1 Cod. *De secund. nupt.*

Le medesime prescrizioni sono ripetute dalla nov. 22 cap. 22; la quale inoltre stabilisce che la donna non avente prole può ottenere dal principe l'assoluzione dall'infamia; e se ha figli, può ottenere l'assoluzione dalle altre pene, purchè doni ai detti figli puramente ed assolutamente la metà delle sostanze che aveva quando si rimaritò; la quale metà non può ritornare alla madre se non qualora i figli fossero premorti senza disporne nè *inter vivos* nè con testamento. — Lo stesso era stato stabilito prima con la l. 4 Cod. *Ad senatusc. Tertull.* — ivi.

M

MACEDONIANO (*Senatoconsulto*). V. lib. 14 tit. 6 *De Senatusconsulto Macedoniano*, Cod. lib. 4 tit. 28 *Ad senatusconsultum Macedonianum*; Inst. lib. 4 tit. 7 § 7 *Quod cum eo qui in aliena potestate est gestum esse dicitur.* V. CONTRATTO e FIGLIO DI FAMIGLIA.

1. Il senatoconsulto Macedoniano fu fatto per occasione d'un privato nomato *Macedo*, il quale prestava con usura, dando così materia al mal costume. XIV, 6, 1. — l. 1 ff. *De senat. Maced.* — Notisi che, secondo parecchi commentatori i quali s' appoggiano all'autorità di alcuni storici, come Tacito e Svetonio, Macedo sarebbe stato invece un figlio di famiglia, il quale, aggravato di debiti da lui contratti per soddisfare alle sue libidini, aveva attentato alla vita di suo padre. Pare che favorisca tale opinione il § 7 in f. Inst. *Quod cum eo qui in aliena potestate.* — È probabile che questo senatoconsulto sia stato fatto sotto Claudio, e, andato poscia in disuso, sia stato rinovato sotto Vespasiano. ivi, *nelle note.*

Il soggetto di questo senatoconsulto era il negare l'azione e la petizione a coloro che avessero dato danaro a mutuo ad un figlio di famiglia, anche dopo la morte del padre suo. ivi. — d. l. 1.

2. Contravviene al senatoconsulto quegli soltanto che diede danaro a mutuo ad un figlio di famiglia, non quegli che altrimenti contrattò, p. e. vendette, locò od altro. Epperò se io divenni creditore di un figlio di famiglia o per causa di compera o per altro contratto pel quale non ho contato danaro; ed ho con esso lui stipulato (quand'anche la somma dovuta abbia cominciato ad essere danaro mutuato per essere stato convenuto che il figlio di famiglia debitore, poni caso, per titolo di mandato, trattenesse la somma dovuta a titolo di mutuo); non ha luogo il senatoconsulto, perchè non concorse il contamento del danaro. XIV, 6, 2. — l. 3 § 3 ff. *De senat. Maced.* — Tranne che fosse stata fatta frode al senatoconsulto; p. e. vendendo quegli a cui non può darsi a mutuo, affine di avere il prezzo della cosa invece di mutuo. ivi. — *ib.*

Eccetto questo caso, non osta il senatoconsulto che un figlio di famiglia comperando qualche cosa prometta al venditore stipolante il prezzo aggiuntivi gl' interessi. ivi. — l. 3 Cod. *De senat. Maced.* — Così pure non osta che per novazione stipuliamo con un figlio di famiglia quanto abbiamo mutuato ad un altro. ivi. — l. 13 ff. *Ad senat. Maced.* — E nemmeno se un figlio di famiglia ha prestato fidejussione: ma se fu adoprato il pretesto di far comparire fidejossore il figlio di famiglia che dovea ricevere il danaro a mutuo, e debitore un altro; tal frode nuoce, onde avranno l' eccezione e il figlio di famiglia e il debitore. ivi. — *ib.* l. 7. — Lo stesso dicasi se furono accettati come condebitori *(duos reos)*. ivi. — d. l. 7 § 1.

3. Per le parole del Macedoniano, non vi si tratta che della dazione a mutuo di danaro contante: ma se fu fatta frode contra il senatoconsulto dando a mutuo p. e. frumento, vino od olio affinchè venduti questi frutti si usasse del danaro, il figlio di famiglia verrà soccorso. ivi, 3. — d. l. 7 § 3.

4. Il Senatoconsulto contempla il danaro dato a mutuo, sia con interessi sia senza. ivi, 4. — d. l. 7 § 9.

5. La proibizione del Macedoniano soffre quattro eccezioni. — 1.ª *Eccezione.* Non è proibito il dare a mutuo al figlio di famiglia quando vi concorra il consenso del padre. ivi, 5. — l. 4 Cod. *De senat. Maced.* — Onde allora si concederà la persecuzione del pegno dato sui beni del padre, singolarmente

quando il figlio ne sia divenuto erede, purchè non siasi presentato alcuno prevalente per diritto di convenzione o per ragione di tempo e d'ordine. XVI, 6, 5. — l. 4 Cod. *De senat. Maced.*

E anche se il padre, dopo d'avere ordinato che fosse dato danaro al figlio, cangiò volontà senza saputa del creditore, non avrà luogo il Macedoniano. ivi. — l. 12 § sed et si ff. *Ad senat. Maced.*

6. Si reputa che abbia acconsentito il padre quando non abbia proibito sapendo. ivi. — d. l. 12.

7. Se anche il padre che prima ignorava, ha poscia ratificato, sussisterà il contratto, e basterà che la ratifica sia tacita: tale la si suppone se egli non protesta immediatamente la contraria volontà dinanzi a testimonj. ivi. — *ib.* l. 16. — Essendo su tal proposito insorta diversità di opinioni fra gli antichi giureconsulti, Giustiniano confermò la detta sentenza. ivi. — l. fin. Cod. *De senat. Maced.*

A più forte ragione cesserà il Macedoniano quando il padre avrà cominciato a pagare ciò che il figlio di famiglia avea preso a mutuo. ivi. — l. 7 § 15 ff. *Ad sen. Mac.*

8. Se il figlio di famiglia è soggetto alla podestà dell'avo o del proavo, e non del padre, è necessario il consenso di quello alla cui podestà è soggetto, non il consenso del padre. ivi, 7. — *ib.* l. 14.

9. *Eccezione* 2.ª Non ha luogo il Macedoniano se il figlio di famiglia preso a mutuo non per uso proprio ma per gl'interessi del padre. ivi, 8. — *ib.* l. 7 § 12. — Anche se da principio non prese con tale intenzione. ivi. — *ib.*

Si reputa poi che il figlio abbia impiegato il danaro per gl'interessi del padre quando per causa di quel danaro egli costituisce suo padre debitore naturale; non se l'avrà pagato al padre in soddisfazione di un debito proprio; e quindi, se il padre ignorava, vi sarà ancora luogo al senatoconsulto. ivi. — d. l. 7 § 13.

Non si considera neppure che il danaro preso a mutuo sia stato impiegato per gl'interessi del padre, e quindi non cessa il senatoconsulto Macedoniano, quando questo danaro ha arricchito il peculio. ivi. — *ib.* l. 9 § 2.

10. *Eccezione* 3.ª Se un figlio di famiglia prese danaro a mutuo per una causa necessaria, come sarebbe per pagare uno il quale, ove si facesse petitore, non potrebb'essere respinto da eccezione, non ha luogo il senatoconsulto. XVI, 6, 9. — l. 7 § 14 ff. *Ad senatusconsult. Macedonian.* — Per questa ragione il Macedoniano non impedisce di domandare il danaro dato a credito ad un figlio di famiglia che si trova assente a causa di studio o di legazione, per le spese necessarie che non gli sarebbero state ricusate dal padre. ivi. — l. 5 Cod. *De senat. Maced.* — Semprechè lo studente non avess' ecceduto la misura solita ad essergli somministrata dal padre. ivi. — l. 7 § 13 ff. *Ad senat. Macedon.*

11. *Eccezione* 4.ª Non ha luogo il Macedoniano se il prestatore avrà creduto uno padre di famiglia, senza essere tratto in inganno da troppa semplicità o da ignoranza di diritto, ma perchè quegli era pubblicamente considerato da molti padre di famiglia e con tale carattere operava, contrattava ed esercitava cariche. ivi, 10. — *ib.* l. 3. — Quindi cessa il Macedoniano rispetto agli appaltatori di pubbliche imposte. ivi. — d. l. 3 § 1. — Nè osta se non a chi sapeva o poteva sapere ch'era figlio di famiglia quello al quale mutuava. ivi. — *ib.* l. 7 § 8, et l. 19. — Epperò si soccorre il mutuante se non poteva saperlo, p. e. se era pupillo o minore di venticinque anni. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — E quanto al pupillo, cessa il Macedoniano anche perchè non è danaro mutuato quello che il pupillo dà senza l'autorità del tutore. ivi. — *ib.*

Sarà pur negata la eccezione a quel figlio di famiglia che avesse affermato di essere padre di famiglia, se il mutuante gli credette per giusta ragione. ivi. — l. 1 Cod. *De senat. Maced.*

12. — Il senatoconsulto abbraccia tutt'i figli di famiglia, di qualunque sesso e grado, cioè anche i nipoti ed i pronipoti, ed anche un console se fosse il caso. ivi, 11. — *ib.* l. 6 § 1; l. 1 § fin. ff. eod. tit. — Eccetto che avessero peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 2.

13. Per una costituzione di Giustiniano i figli di famiglia militi possono prendere danaro a mutuo; nè si ricerca perchè l'abbiano preso nè come l'abbiano speso. ivi, — l. fin. Cod. eod. tit.

14. Quando pende se il figlio sia sotto podestà, p. e. se suo padre fosse captivo, pende anche l'effetto del senatoconsulto: se ricadrà sotto la podestà, esso avrà luogo, e

non se altrimenti; intanto si negherà l'azione. XVI, 6, 12. — l. 1 § 1 ff. Cod. *De senatuscons. Maced.* — Nè si dee concedere l'azione per questo perchè può per avventura riputarsi che quegli il quale ricevette il danaro sia stato allora padre di famiglia; non reputandosi come se già fosse ciò che pende. ivi. — l. 169 § 1 *De reg. juris.*

15. Avrà luogo il senatoconsulto se uno arrogato ha preso danaro a mutuo, e fu poscia restituito per essere emancipato. Ivi. — l. 1 § 2 ff. *Ad senat. Maced.*

16. Al tempo del contratto deesi badare se uno fosse o no figlio di famiglia: che se hai stipulato con uno padre di famiglia, e gli hai contato il danaro dopo che divenne figlio di famiglia, il senatoconsulto avrà effetto, perchè l'essenza della obbligazione si compie col contamento. Ivi, 13. — *ib.* l. 3 § fin., ll. 4, 5 et 6.

17. Il Macedoniano punisce coloro che danno danaro a mutuo ai figli di famiglia, col negare ad essi le azioni, tanto contra il padre quanto contra il figlio o contra i fidejussori dei figli di famiglia, eziandio dopo la morte del padre; cioè anche se per qualunque altra ragione il figlio fosse sciolto dalla paterna podestà. ivi, 14. — *ib.* l. 7 § 5.

18. Se per questa causa il figlio di famiglia avesse spontaneamente pagato non col danaro del padre; sussistendo la obbligazione, sarà valido il pagamento nè si concederà il diritto di ripeterlo: ma se avrà pagato col danaro del padre o del peculio, che non aveva diritto di alienare, il padre potrà ripeterlo. ivi, 15. — *ib.* l. 9 § 1. — Questa disposizione ha luogo qualora il creditore abbia di mala fede consomato il danaro pagatogli, sapendo che gli veniva pagato danaro del padre cui il figlio non poteva alienare: sarà altrimenti se lo consomò in buona fede; p. e. se erroneamente ma probabilmente avrà creduto che il danaro provenisse per parte d'altrui ma non del padre. ivi. — l. 14 *De reb. creditis.*

19. Conciossiachè il figlio di famiglia sia naturalmente obbligato; se egli ha restituito il danaro preso a mutuo in onta al Macedoniano, e, divenuto erede del padre suo, vuole vindicarlo, gli ostarà l'eccezione. ivi, 16. — l. 26 § 9 ff. *De condict. indeb.* — Molto più se, divenuto padre di famiglia, ha pagato parte del debito, cesserà il senatoconsulto, nè egli potrà ripetere il pagato. XVI, 6, 16. — l. 7 § 16 ff. *De senat. Maced.* — E se, divenuto padre di famiglia, avrà data una cosa in pegno, gli si negherà la eccezione fino al valore del pegno. ivi. — *ib.* l. 9.

Quantunque poi sossista la obbligazione naturale, ed il figlio di famiglia sia divenuto padre di famiglia; pure, quando fu pagato per ignoranza del curatore, può ripetersi. ivi. — *ib.* l. 8. — Così pure, se quegli al quale fu dato denaro a mutuo mentr'era figlio di famiglia, divenuto padre di famiglia ha per ignoranza di fatto promesso quel danaro con novazione, potrà, se viene impetito per tale stipulazione, opporre l'eccezione *In factum.* ivi. — *ib.* l. fin.

20. I fidejussori del figlio di famiglia, sebbene non siano tenuti da veruna civile obbligazione, pure, se intervennero senza consenso del padre, e pagano per esso figlio, non potranno ripetere il pagato; perchè sussiste la obbligazione naturale: tuttavia, se per non avere opposto la eccezione vengono condannati, potranno giovarsi dell'eccezione del senatoconsulto. ivi, 17. — *ib.* l. 9 § 4 et fin., ll. 10 et 11.

21. Può giovarsi della eccezione del Macedoniano anche l'erede del figlio di famiglia, se questi morì padre di famiglia; ed il padre di lui, se morì figlio di famiglia. ivi, 18.— *ib.* l. 7 § 10. — Ed anche vivente il figlio questa eccezione rompete al padre se egli è chiamato in Giudizio coll'azione Di peculio. Ivi. — l. 6 Cod. *Ad senat. Maced.*

22. Se il figlio era sotto podestà di uno quando gli fu dato a mutuo, ed ora è sotto podestà di un altro, non cessa il senatoconsulto; non avendo questo voluto favorire chi aveva allora sotto sua podestà il figlio, ma sì punire soltanto il creditore; ragione che milita a favore di chiunque sotto la cui podestà sia pervenuto il figlio, anzi anche quando sia divenuto *sui juris.* ivi. — l. 7 § 4 ff. *De senat. Maced.*

23. Non solo si soccorre il figlio di famiglia ed il padre di lui, ma eziandio il fidejussore ed il mandatore di lui, i quali pure hanno regresso all'azione Di mandato: purchè non siano intervenuti con intenzione di donare, o col consenso del padre. ivi, 19. — *ib.* l. 9 § 3.

24. Se un figlio di famiglia institore prese danaro a mutuo, potrà bensì usare dell'eccezione l'institore medesimo che venisse chia-

mato in Giudizio, ma competerà poi la Institoria contro colui che lo ha preposto; tranne che fosse il padre stesso. XVI, 6, 19. — l. 7 § 11 ff. *De senat. Maced.*

25. La eccezione del Macedoniano è concessa contra il creditore, sia un privato od una comunità *(civitas)*. ivi, 20. — *ib.* l. 15.

26. Questa eccezione è negata ad un figlio di famiglia maggiore contro un minore. ivi, 21. — l. 11 § 7 ff. *De minorib.* — Che se un minore di venticinque anni diede danaro a mutuo ad un figlio di famiglia minore, è migliore la condizione del consumante; purchè non si riconosca che quegli che lo rirevette sia, al tempo della contestazione della lite, divenuto con tal danaro più ricco. ivi. — *ib.* l. 34.

27. Deesi negare l'azione non solamente a colui che ha dato il mutuo, ma eziandio a' suoi successori. ivi, 22. — *ib.* l. 7 § 6 ff. *De senat. Maced.* — Quindi se uno diede il danaro ed un altro stipulò, sarà concessa contro di questo la eccezione, quantunque egli non abbia dato. E se anche uno di essi ignorò essere il figlio sotto la podestà del padre, la scienza dell'uno non nuoce ad entrambi. Lo stesso dicasi nel caso che fossero due stipulatori. ivi, 23. — d. l. 7 § 7.

MACELLAJO. Quando è legato l'instrumento di un macellajo, s'intende che, fuor la carne, vi si comprendano le tavole *(mensas)*, i pesi, i ferri destinati a squarciare la carne, le bilance, i coltelli, le accette *(dolabras)*. XXXIII, 7, 48. — l. 18 *De instructo vel instrum. leg.*

MACRO. V. Emilio Macro.

MADRE. La madre è sempre certa. II, 4, 8. — l. 5 *De in jus vocando.* — Anche quando fosse pubblica meretrice *(vulgo conceperit)*. ivi, — *ib.*

2. La madre è frustrata della sua legittima, nella successione del figlio impubere, quando il padre ha testato per suo figlio impubere. V, 2, 3. — l. 8 § 5 ff. *De inoff. testam.* — V. Legittimo, Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Tertilliano *(Senatoconsulto)*.

3. Il voto della madre, rispetto alla dimora de' suoi figliuoli, non deesi sempre secondare. XXX a XXXII, App. 1. — l. 7 *De annuis legatis.*

MADRE DI FAMIGLIA. Così si denomina quella donna, sia maritata o vedova o zitella, ingenua o libertina, la quale si comporta non inonestamente e non è sotto la podestà paterna. È dunque la costumatezza, non il matrimonio nè la nascita, che costituiscono la madre di famiglia; per quella soltanto essa si distingue dalle altre femmine. L, 16, 138. — l. 46 § 1 *De verb. signif.*; l. 10 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

2. La figlia che non è sotto la podestà paterna, è madre di famiglia. I, 6, 4. — l. 4 *De his qui sui vel alieni juris sunt.* — Abbia, o meno, l'età della pobertà. ivi. — *ib.*

3. Per *madre di famiglia* intendesi anche una donna che gode la pubblica stima *(notae auctoritatis)*. L, 16, 138. — l. 3 § 6 *De liber. exhib.*

4. Alle volte questa denominazione serve a denotare una donna *sui juris* e non altro. — Alle volte, presso gli antichi giureconsulti, significa quella che passò in podestà del marito. ivi.

MAESTA'. V. Lesa Maestà.

1. La maestà risiede propriamente nel popolo romano: onde dicesi *Minuere majestatem* quando alcuno detrae qualche cosa dalla dignità dall'ampiezza, dalla podestà del popolo o di coloro a' quali il popolo diede la podestà. XLVIII, 4, 2.

MAESTRO. V. anche *Magister*.

1. Maestro, *(Mastro)*, o Padrone. È risponsabile del fatto delle sue genti nelle cose in cui le impiega; essendo sua la colpa di averle impiegate senza essere sicuro della loro moralità. XLVII, 5, 9. — l. 7 § 4 *Nautae caupones.* — Se egli ha impiegato suoi servi, non è tenuto pel fatto loro che all'azione nossale. ivi. — *ib.* — È poi tenuto pel fatto loro quando essi abbiano agito in nome di lui e dietro suoi ordini. XLIII, 24, 32 e 34. — l. 5 § 11 et 12 *Quod vi aut clam.*

2. Egli non è tenuto pel loro dolo. X, 2-3, 91. — l. 45 § 1 ff. *Fam. ercisc.* — Tranne che abbia impiegato un uomo poco atto alla cosa. ivi. — *ib.* — Trattasi in questa legge del dolo del servo d'un coerede, stato da questo impiegato per la cosa comune: questo coerede non sarà risponsabile del dolo nè della colpa del suo servo, ammenochè appunto non vi fosse colpa per parte sua nello avere impiegato esso servo in cose per le quali sapeva che non era acconcio. ivi. — *ib.*

3. Maestro o Precettore. Non può che correggere moderatamente i suoi scolari o novizj. IX, 1, 22. — l. 5 § 3 ff. *Ad leg. Aquiliam;* XIX, 2, 29. — l. 13 § 4 *Locati.*

4. Se il maestro, correggendo il suo novizio che non fa bene, lo batte in modo che il novizio perde un occhio, havvi azione per danno con colpa e *injuria;* non azione Di ingiurie, perchè il maestro non ha voluto fare ingiuria. IX, 1, 22. — l. 5 § 3 ff. *Ad leg. Aquil.*

5. Se il precettore batte il suo scolaro e lo ferisce, dee rispondere al padre pei danni ed interessi. ivi. — *ib.* l. 6 et 7. — Poichè la troppa severità è colpa. ivi. — d. l. 6.

6. I maestri di lettere sono soggetti alla cognizione straordinaria dei presidi. L, 13, 7. — l. 1 § 6 *De extraord. cognit.*

MAGGIORE *(Età).* V. Restituzione.

MAGHI e MAGIA. V. Incantatori.

MAGIS EST. Frase che spesso incontrasi in luogo di *verius est.* L, 16, 136.

MAGISTER. Così chiamansi coloro a'quali incombe la principal cura degli affari, e che debbono più *(magis)* che gli altri diligenza e sollecitudine intorno alle cose a cui soprantendono. — Da questa voce hanno origine le parole *maestro* e *magistrato.* ivi. — l. 57 *De verb. signif.*

2. *Magister navis.* Quegli al quale è affidata la cura di tutta insieme la nave. ivi. — l. 3 § 1 ff. *De exercit. act.*

3. — *societatis.* Quegli ch'è preposto all'amministrazione degli affari della società. ivi. — V. Società.

MAGISTRATI. V. Amministrazione n. 64 a 94, Assente, Assessore, Competenza, Diritto *(Origine del)*, Giudice, Giurisdizione, Imperio, Preside, Proconsole, Procuratore ec. ec. V. lib. 1 tit. 2 *De origine juris et omnium magistratuum, et successione prudentium.*

1. Il diritto sarebbe senza effetto se non vi fossero magistrati per farlo osservare. I, 2, 13 e 14. — l. 2 § 13 *De orig. juris.*

2. Dapprincipio tutta l'autorità in Roma risedeva nei *re;* poscia veniva il *tribuno dei celeri:* in seguito furono creati i *consoli.* ivi, 12 e 13. — d. l. 2 § 14, 15 et 16. V. Console, Re, Tribuno.

3. Non bastando i consoli al censo, vennero creati i *censori* (V. Censore): la censura durò anche sotto gl'imperatori fino ai tempi di Decio. Alcuni imperatori furono eglino stessi censori. ivi, 14. — d. l. 2 § 17.

4. In progresso essendosi ancora aumentata la popolazione, e dovendo Roma sostenere frequenti guerre, massime contra i suoi vicini, si stimò talvolta necessario d'eleggere un magistrato che fosse munito della più grande autorità. Ecco l'origine del *dittatore,* che fu un magistrato straordinario il quale non creavasi che in momenti di pericolo. Il primo fu T. Largio, creato quando era imminente la guerra Latina; l'ultimo Giulio Cesare che in onta alle patrie leggi fu dittatore perpetuo. — Dalle decisioni de' dittatori non potevasi appellare, ed essi aveano facoltà di condannare persino a pena capitale. Non era permesso di conservare tale magistratura più di sei mesi. I, 2, 15. — l. 2 § 18 *De orig. juris.*

A questi dittatori si aggiunsero i *maestri de'cavalieri (magistri equitum),* i quali erano quel che presso i re i tribuni de'celeri: il loro uffizio assomigliava a quello che fu poi de' prefetti del pretorio. ivi. — d. l. 2 § 19.

5. Dopo la cacciata dei re, il popolo si creò i *tribuni* (V. Tribuno); indi agli edili, ch'erano due plebei, soggetti ai tribuni della plebe, ed incaricati della cura de'sacri edifizj, de'luoghi pubblici, delle grasce e de' giuochi. ivi, 16. — d. l. 2 § 22. — In seguito furono eletti i *questori.* V. Questore.

6. Allorchè fu determinato di formare un corpo di leggi, il popolo ordinò che tutti i magistrati deponessero la loro carica, e furono creati i *decemviri* per un anno: dopo il quale eglino non vollero diporre la loro magistratura e dar luogo ai magistrati, ma ritennero l'autorità e la durarono tirannicamente finchè il popolo sommosso recossi soll'Aventino, e i decemviri furono trucidati. ivi, 18. — d. l. 2 § 24.

7. Pochi anni dopo la promulgazione delle leggi delle XII Tavole, furono creati i *tribuni de' militi* (V. Tribuno): quindi essendo stato risoluto che i consoli fossero presi anche nella plebe, i patrizj per sovrastare elessero due nuovi magistrati del loro ordine, che chiamaronsi *edili curuli,* i quali prima furono instituiti pei pubblici giuochi nel 387 di R., indi se ne accrebbe molto il potere, imperciocchè giudicavano sopra molti affari, e davan fuori editti. ivi, 19.

8. Essendo i consoli spesso obbligati ad assenze, si provide all'amministrazione della giustizia creando un *pretore,* al quale poco dopo ne fu aggiunto un altro (V. Pretore): quindi ai successero i *centumviri,* i *quatuorviri,* i *triumviri monetarj,* i *triumviri capitali* i *quinqueviri* (V. tutte queste voci). Poscia, estesosi assai l'impero, si crearono altri pretori,

Cesare vi aggiunse due *edili cereali* affinchè Roma non difettasse mai di frumento. I, 2, 20. — l. 2 § 32 *De orig. juris.*

9. A tutti i suddetti magistrati surrogavasi in caso di guerra il *prefetto della città* (V. Prefetto): v' erano anche il *prefetto dell' annona* ed il *prefetto de' vigili*. ivi, 23. — d. l. 2 § 33.

10. Ai tempi del giureconsulto Pomponio, trentasei magistrati rendevano giustizia in Roma; cioè dieci tribuni della plebe, due consoli, diciotto pretori e sei edili. ivi, 24. — d. l. 2 § 34.

11. Il magistrato non poteva, durante l'anno della sua magistratura, intentare veruna lite nè difendersene; ma soltanto dopo uscito dalla magistratura. V, 1, 21. — l. 48 *De judiciis et ubi etc.*

12. Il magistrato non poteva acquistare fondi nelle provincie dov' esercitava il suo uffizio; tranne i fondi di suo padre venduti dal fisco. I, 16, 19. — l. 62 ff. *De cont.empt.*

13. Non dovevansi eleggere per magistrati se non uomini idonei. L, 4, 21. — l. 11 ff. *De muner. et honor.*

14. Era uopo, per poter essere eletto magistrato, aver di che vivere agiatamente, *de suo*. ivi, 16. — *ib.* l. 6.

15. Eranvi nelle provincie de' magistrati municipali. L, 8, 20. — l. 25 *Ad municip.*

Questi magistrati non potevano condannare nemmeno i servi al supplizio; non potevano che castigare moderatamente. XLVIII, 2, 20. — l. 11 ff. *De jurisd.*

16. Risponsabilità de' Magistrati *che nominarono tutori o curatori*. V. lib. 27 tit. 8 *De magistratibus conveniendis;* Cod. lib. 5 tit. 75 *De magistratibus conveniendis.* — In forza di un senatoconsulto promulgato sotto Trajano, compete, contra i magistrati municipali che hanno nominato tutori, l'azione utile al pupillo sussidiariamente ed a titolo d' indennità se dopo l' amministrazione della tutela i tutori si trovassero insolventi, e non si potesse esigere l' intero mediante la cauzione de' fidejussori. XXVII, 8, 1. — l. 5 Cod. h. tit.

17. I magistrati sono soggetti a quest'azione quando non hanno fatto prestare satisdazione dal tutore ch' essi nominarono, sebbene fosse solvente al tempo della nomina. ivi, 2. — l. 1 § 11 ff. h. tit. — Così pure se la fecero prestare bensì, ma accettarono un fidejussore non idoneo. ivi.

Che se la fidejussione era idonea al tempo della nomina, e in seguito i tutori od i loro garanti son divenuti insolventi, il magistrato nominante non n' è risponsabile. XXVII, 8, 2. — l. 1 § 11 ff. *De jurisdic.* — Non ispetta al pupillo il provare che non erano solventi quando furono accettati; ma spetta ai magistrati il provare ch' erano solventi. ivi. — d. l. 1 § 13.

18. Sono risponsabili i magistrati anche se non nominarono affatto tutore o curatore, comechè ne fossero stati avvertiti; risponderanno cioè dei danni sofferti nel tempo intermedio dall' impubere o dall' adolescente. ivi. — d. l. 1 § 6.

19. Sono risponsabili i magistrati anche se hanno studiosamente lasciata cadere ne' loro successori la nomina del tutore o l' accettazione della satisdazione. ivi. — d. l. 1 § 7.

20. Sono risponsabili i magistrati municipali anche se non nominarono essi direttamente i tutori o curatori, ma li nominò il preside dietro loro suggerimento o sopra le loro proposizioni; ed anche se il preside gl' incaricò di nominarli, o, dopo nominati, di far loro prestare satisdazione; ed anche se il preside stesso li nominò, e poscia ordinò che se ne esigesse la cauzione. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 2 e fin. et § 5. — Di più, l' azione è concessa anche contro di quello che fu eletto a far la stima delle cauzioni prestate. ivi. — d. l. 1 § 8.

21. Se il preside ordinò che i magistrati gli dinunziassero soltanto le facoltà dei tutori per nominarli poi egli stesso, eglino non saranno risponsabili se non qualora per favore o per danaro avessero tratto in inganno con false denunzie. ivi, 4. — d. l. 1 § 2.

Sono risponsabili i magistrati anche se dettero instruzioni al preside sopra persone propostegli da altri magistrati. ivi. — d. l. 1 § 3.

22. Non solamente i pupilli, ma eziandio i loro successori possono intentare quest' azione sussidiaria. ivi, 5. — d. l. 1 § 4.

23. Se di due tutori dati senza cauzione dal magistrato uno rimane insolvente, e l'altro, convenuto per l' intero, satisfà al pupillo, questo non avrà azione contro il magistrato nominante, qualora non fosse scevro di colpa, cioè non imputabile di negligenza per non avere esatto satisdazione dal suo contutore, o non averlo dinunziato come sospetto. ivi, 6. — *ib.* ll. 2 et 3.

24. Quest' azione è concessa contra i magi-

strati municipali, cioè contra i duumviri. Ora, se il magistrato risponsabile è un figlio di famiglia, si potrà esercitare contra suo padre l'azione Di peculio soltanto, sia egli stato fatto decurione col consenso, o meno, di suo padre. XXVII, 8, 7. — l. 7 § 17 *Dee jurisdic*.

25. Quest'azione è concessa anche contra l'erede del magistrato risponsabile, previa però cognizione di causa, cioè qualora esso magistrato avesse ammesso fidejussori evidentemente non solventi. ivi, 8. — *ib*. ll. 4 et 6, l. 3 Cod. *h*. tit.

26. In Roma quest'azione è concessa contra il segretario o il cancelliere del pretore, a cui ordinariamente è commessa l'inquisizione sopra le facoltà de' tutori, ed il quale è incaricato di ricevere le satisdazioni. ivi, 9. — l. 6 Cod. h. tit.

27. Nè il pretore nè qualunque altro magistrato superiore avente il diritto di dare il tutore, non è tenuto a quest'azione. ivi. — l. 1 § 1 ff. h. tit.

Nemmeno è concessa quest'azione contra l'ordine de' decurioni, ma solo contra i singoli magistrati o duumviri. E neppure contra i fidejussori, nè contra i nominatori dei magistrati stessi. Che se l'ordine si assunse la responsabilità, quelli de' suoi membri ch'erano presenti saranno soggetti a quest'azione utile. ivi. — *ib*. l. 1.

28. I duumviri sono tenuti solidariamente l'uno per l'altro a quest'azione; anche se avessero convenuto tra loro che la responsabilità fosse di uno solo. Tuttavia si dovrà prima convenire quello che assunse in sè il pericolo, e dopo escusse le facoltà di lui, si potrà esperire contra il collega. Così si farà anche quando un solo di essi avesse dato il tutore. ivi, 10. — *ib*. l. 1 § 9.

29. Qualche volta i duumviri hanno il benefizio della divisione giusta la parte virile; cioè se non si può altrimenti indennizzare il pupillo, ed eglino sono solventi. ivi, 11. — l. 3 Cod. h. tit. — Vuolsi però distinguere se sono rei di dolo o solamente di colpa: se di dolo, l'attore può rivolgere l'azione contra quale gli piace di loro: se per colpa, avranno il benefizio della divisione. ivi. — l. 7 ff. h. tit. — Che se l'uno o l'altro è insolvente, non ha più luogo tal benefizio. ivi. — *ib*. l. 8.

30. Quest'azione è sossidiaria; onde il magistrato non è tenuto se non in difetto de'tutori, e de' loro eredi e fidejussori. — Ma basta pel magistrato che il tutore da lui nominato senza cauzione fosse solvente al tempo che si poteva intentare contra di lui l'azione Di tutela. XXVII, 8, 12. — l. 1 § 12 *De jurisdic*. — Nè importa che il tutore sia in appresso diventato insolvente. ivi. — l. 53 *De admin. et peric. tutor.*

31. Se furono più tutori tenuti solidariamente per l'amministrazione, basterà che uno sia solvente, e il pupillo rivolgerà l'azione contro questo, piuttosto che contro il magistrato. ivi, 13. — l. 5 ff. *De magistr. conven.*; l. 4 Cod. eod. tit.

È diversa la condizione di quelli che hanno amministrato i beni del pupillo come beni del comune al quale sembrava che appartenessero: se uno di loro è insolvente ed ha amministrato male, non è necessario lo escutere i suoi colleghi prima d'intentare l'azione contra il magistrato che lo nominò. ivi. — l. 46 § 1 *De admin. et peric. tut.*

32. In quest'azione entra ciò ch'entrerebbe nell'azione Di tutela contra gli stessi tutori; e si possono esigere anche gl'interessi. ivi, 14. — l. 9 ff. h. tit. — Tuttavia la è meno estesa dell'azione Di tutela, perchè il pupillo non ha il privilegio sopra i beni del magistrato, ma solamente ha facoltà di ottenere la sua parte in concorrenza cogli altri creditori. ivi. — *ib*. l. 1 § 14.

MAGISTRATURA, propriamente esercitavasi dai magistrati urbani; i magistrati provinciali esercitavano la *podestà*: per altro queste due cose spesso si confondono. II, 2, 1. — l. 1 § 1 ff. *Quod quisque*.

MAJOR PARS ANNI. Intendesi che uno abbia posseduto *majore parte anni* anche se ha posseduto per due mesi, per alcuni giorni; purchè l'avversario abbia posseduto per un tempo minore, o nemmeno un giorno: è una maggioranza relativa. L, 16, 136. — l. 156 *De verb. signif.*

Osservasi che questo principio non è applicabile se non al Diritto antico, secondo il quale, nel caso dell'interdetto *Utrubi* (pel possesso delle cose mobili), reputavasi possessore della cosa litigiosa colui che l'avea posseduta *majore parte anni*, relativamente alla parte avversaria, e quindi non avea nulla a provare nella sua qualità di reo convenuto: ma questo gius antico fu abolito da Giustiniano, il quale volle che in tutti i casi fosse riputato possessore quegli che fosse in possesso a

tempo della petizione, purchè il suo possesso non fosse nè violento nè precario nè clandestino riguardo al petitore. Inst. § 4 circa finem *De interd.*; tota l. un. ff. *Utrubi.*

2. *MAJOR PARS DIEI.* Trattandosi di giornate di lavoro, si contavano come più di una mezza giornata le sette prime ore del giorno naturale, ma non le sette ultime ore; e ciò perchè nelle prime ore gli uomini sono più atti al lavoro. L, 16, 97. — l. 2 § 1 *De verb. signif.*

3. *MAJOR PARS CREDITORUM.* La s'intende riguardando alla entità del debito, non al numero delle persone. ivi, 136. — l. 8 ff. *De pactis.*

MAJORES. V. Antenati.

MALA FEDE. V. Dolo, Fede e Possessore.

MALATTIA. V. anche Morbo.

1. La cattiva salute scusa dalla tutela e dalla cura, ma quella cattiva salute ch'è di impedimento all'amministrazione degli affari proprj: questa serve di scusa non solamente per non assumere la tutela o la cura, ma eziandio per deporla se assunta. XXVII, 1, 21. — l. 10 § fin. et l. 11 ff. *De excusat. tut.*

2. Un difetto corporale non iscusa, p. e. l'essere eunoco, o l'avere perduto un occhio. ivi. — ib. l. 15; ll. 1 et 9 Cod. eod. tit.

3. Lo stato di malattia esenta dai carichi; o provenga da vecchiaja, o da debolezza del corpo; semprechè si tratti di carichi i quali esigano la prestazione personale. Ma se sono carichi ne'quali debbasi impiegare la prudenza ed il consiglio soltanto, uno che abbia sufficiente patrimonio non potrà essere dispensato se non per motivi fondatissimi. L, 5, 4. — l. 2 § 7 cum § corporis *De vacat. et excusat. mun.* — Talvolta però il cattivo stato di salute può essere tale che esenti anche dai carichi di mero consiglio. ivi. — *ib.* l. 13.

Per la stessa ragione, la medesima malattia può essere bastante, o meno, ad esentare, secondo cioè il suo grado d'intensità. ivi, 5. — l. 3 Cod. *Qui morbo se excus.*

MALEFIZIO. In forza di un senatoconsulto compreso nella legge Cornelia *De sicariis*; sono dannati alla pena di essa legge coloro che fecero o tennero *(habuerit)* sacrifizj *mali.* XLVIII, 8, 17. — l. 13 ff. *Ad leg. Cornel. de sicar.* — Contro i malefici anche Costantino fece una costituzione. ivi. — l. 3 Cod. *De malef. et mathem.*

2. *Malefici* propriamente son detti quelli che inventano qualche cosa nocevole alla salute degli uomini o atta ad indurre a libidine gli animi pudichi. Sono pure delinquenti coloro che con arte magica pretendono di guarire i corpi umani, oppure di allontanare dalle messi le piogge, i venti, la grandine. XLVIII, 8, 17. — l. 4 *De malef. et mathem.*

3. Per commettere questo delitto basta che uno abbia fabbricato qualche tossico *(venenum malum)* con intenzione di toglier di vita; ancorchè niuno ne fosse rimasto morto; e così pure basta che uno abbia fatto incantesimi, sebbene inefficaci; perchè di regola nei delitti di malefizio si ha riguardo alla intenzione, cioè alla volontà, non mera, ma palesatasi con qualche atto, sebbene manchi ancora qualche cosa per la consumazione del delitto. ivi, 18, *colle note.* — l. 14 ff. *Ad leg. Corn. de sicariis.*

Qui per *malefizio* vuolsi intendere non qualsivoglia misfatto ma quella specie detta così per eccellenza. Difatti non a tutti i delitti è comune tale regola, ma essa ha luogo in alcuni speciali delitti dalla legge determinati, come son quelli di lesa maestà, di omicidio, di parricidio, di venefizio: negli altri, si bada piuttosto all'esito. ivi, *nel. le note.* — V. anche Pena.

MALIZIA. La malizia non debb'essere favorita. VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindicat.* — Quindi il giureconsulto inferisce che il proprietario ha diritto di ritenere i miglioramenti fatti dal possessore evitto, offerendo a questo tutto il prezzo ch'ei ne potrebbe ritrarre se li portasse via: difatti la sola brama di nuocere potrebbe far rigettare tali offerte. Ora, non deesi favorire la brama di nuocere, *malitiam.* ivi.

MANCIPAZIONE. V. Emancipazione.

1. La mancipazione (quasi *manu capio*) era un rito solenne col quale si trasferiva il dominio civile delle cose, non già di tutte, ma di quelle dette *mancipi.* — Questo rito consisteva in certe parole solenni pronunziate dinanzi cinque testimonj, il libripende e l'antestato, i quali tutti esser dovevano cittadini romani, o almeno latini; i quali erano stati fatti partecipi del gius delle mancipazioni. Quegli in cui volesi trasferire il dominio, oppure quella persona interposta che lo rappresentava e chiamavasi compratore *fiduciario*, riceveva la cosa dal proprietario, pronunziando queste solenni parole: *Ajo hanc rem meam*

esse, mihi emptum esse hoc aere aeneaque libra; ed intanto percoteva la bilancia colla moneta; e la dava per prezzo vero o immaginario della cosa stessa. — Credesi che l'antestato fosse colui che chiamava i testimonj e scongiurava la loro fede toccando ad essi l'orecchio. I, 5, 21, *nelle note*. — XLI, 1, 64. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 3.

2. Il diritto della mancipazione ha luogo fra i cittadini, i latini colonarj, i latini giuniani, e que' peregrini a' quali è permesso il commercio, ossia il diritto di vendere e comperare a vicenda. ivi. — d. tit. § 4 et 5.

3. Le cose mobili non si possono mancipare se non in quanto sono presenti; e non più di quante possono pigliarsi colla mano. Si ponno mancipare anche più cose immobili in una volta (p. e. tenendo uno in mano più glebe di diversi fondi, che rappresentassero i fondi stessi), ed anche quelle situate in luoghi diversi. ivi. — d. tit. § 6.

Donde si può conchiudere che la mancipazione era un atto legittimo pel quale con un certo rito solenne si trasferiva il dominio civile e perfetto delle cose corporali, le quali perciò stesso dicevansi *mancipi*, quasi *manu captae*. ivi.

MANCIPI e NON-MANCIPI *(Cose)*. V. Cessione, Cose n. 19 e 20, Legge, Mancipazione, Proprietà, Tradizione, Usucapione.

1. Sono cose mancipi non solo i predj posti nel suolo d'Italia, ma anche quelli posti fuori, in una regione a cui sia concesso il gius italico. I, 8, 13, *nelle note*.

La ragione per cui non sono cose mancipi i predj provinciali, è perchè il vero dominio di essi apparteneva al popolo od al principe: i privati non possono averne che il dominio utile; eglino li posseggono col carico di pagare il tributo e la ricognizione appunto di quel vero dominio. XLI, 1, 64 *nelle note*.

2. I diritti dei predj urbani non sono mancipi, perchè sono diritti piuttosto di superficie che di suolo. I, 8, 13 *nelle note*.

Sono cose mancipi quelle sopra le quali abbiamo un vero e civile dominio. V. sopra Mancipazione n. 3. — Queste anticamente, ossia prima della legge delle XII Tavole, si tenevano in grande pregio. XLI, 1, 64.

3. I servi ed i quadrupedi campestri si annoveravano fra le cose *mancipi* perchè nei tempi in cui fu imaginata questa distinzione delle cose i Romani tenevano in grandissimo pregio l'agricoltura, ed ancora non conoscevano il lusso: però i servi ed i quadrupedi addetti alla coltivazione annoveravansi fra le cose mobili più preziose. XLI, 1, 64 *nelle note*.

4. Gli elefanti ed i cammelli negli antichi tempi erano sconosciuti, quindi non potevano collocarsi fra le cose mancipi al tempo che cominciò a farsi questa distinzione. A chi dicesse che ponno comprendersi sotto quella specie di quadrupedi che portano a dorso (e quindi sono mancipi), Ulpiano risponde che non ponno tuttavia dirsi mancipi perchè si annoverano tra quelle bestie delle quali non possiamo avere che un dominio imperfetto il quale dura fino a tanto che stanno sotto la nostra custodia. ivi, *nelle note*.

MANCIPIUM. Significa vero e civile dominio. L, 8, 13 *nelle note*.

2. *Mancipia* si chiamano quasi per eccellenza i servi, attesochè *manu capiantur*, son manucatti dai nemici. L, 16, 199. — L. 4 § 3 *De statu hominum*.

MANDANTE. V. Fidejussore, Mandato e Mandatore.

MANDARE. Significa cedere le azioni. V. Cedere.

MANDATARIO. V. Mandato e Procuratore.

2. *Mandatario della Giurisdizione*. V. Giurisdizione n. 17 a 25.

MANDATO DEL PRINCIPE. Così chiamansi gli ordini che il principe dà ai presidi quando vanno nelle provincie: in esso sta esposta la loro potestà ed il loro uffizio. L, 16, 137.

MANDATO. V. lib. 17 tit. 1 ff. *Mandati vel contra*; Cod. lib. 4 tit. 35 *Mandati vel contra*, 36 *Si servus extero se emi mandaverit*, lib. 8 tit. 41 *De fidejussoribus et mandatoribus*; Inst. lib. 3 tit. 23 *De obligationibus ex consensu*, 27 *De mandato*; Nov. 4.

1. Il mandato è un contratto mediante il quale uno commette la gestione di un affare ad un altro, e questi gratuitamente la assume, con intenzione di contrarre vicendevolmente obbligazione. XVII, 1, 1. — Dicesi forse *mandato* dal *darsi la mano destra* che le parti facevano in assicurazione di fede. ivi, *nelle note*.

2. Tre requisiti costituiscono la essenza del contratto di mandato: 1.° che il negozio da farsi sia commesso da una persona, e da una

altra sia assunto; 2.° che sia assunto per essere fatto gratuitamente; 3.° che sia commesso ed assunto con animo di contrarre reciproca obbligazione. XVII, 1, 1.

Quanto all'affare che costituisce principalmente la essenza del mandato, è necessario: 1.° che sia da farsi, e non fatto; 2.° che abbia per oggetto cosa onesta; 3.° che sia tale da potere aver effetto sì per parte del mandante e sì per parte del mandatario; 4.° che non riguardi la sola utilità del mandatario. Ivi.

3. Nullo è il mandato quando uno commette di dare a credito dopo che il creditore l'ha già fatto. Ivi, 2. — l. 12 § 14 ff. *Mandati*. — E se, affinchè tu aspettassi e non istrignessi il debitore a pagarti, io ti feci mandato di concedergli un intervallo, assumendo io il pericolo di tal credito, qualunque pericolo dee stare a carico del mandante. ivi. — *ib.*

Se un tutore manda a quello che già fu suo pupillo o al curatore di lui, che assuma od approvi un credito fatto da esso tutore, egli è tenuto per l'azione Di mandato. ivi. — d. l. 2 § 15.

4. Nullo è il mandato per una cosa turpe, nè dà luogo all'azione Di mandato. ivi, 3. — *ib.* l. 6 § 3. — Tal sarebbe se uno assumesse il mandato di derubare un tempio, di ferire od uccidere un uomo. ivi. — *ib.* l. 22 § 6.

Nè reputasi turpe un affare soltanto se è tale in sè stesso, ma eziandio per la causa per la quale fu commesso. Quindi se un giovine dissoluto ti fa mandato affinchè tu presti fidejussione per una meretrice, e tu sapendolo assumi il mandato, non ti competerà l'azione; ma se inoltre quel giovine ti ha fatto direttamente mandato perchè tu dia danaro a credito alla meretrice, egli non sarà tenuto all'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 12 § 11.

5. Se il mandatario potè giustamente ignorare essere inonesta la causa od illecito l'oggetto del mandato, gli competerà l'azione. ivi, 4. — d. l. 12 § 13.

6. Sarebbe assurdo che alcuno in forza di un mio mandato avesse a fare una cosa da me non fattibile. Quindi se io fo mandato a Tizio perchè riceva da' miei agenti danaro a mutuo, io non posso esercitare l'azione Di mandato perchè Tizio rimane obbligato verso di me per quel prestito, laonde io non posso pretendere gl'interessi se non sono dedotti nella stipulazione. XVII, 1, 5. — l. 10 § 4 ff. *Mandati*. — Similmente se uno ha ordinato al suo procuratore di prendere una determinata somma di danaro e di darla ad interesse a suo pericolo, colla condizione di pagare ad esso costituente soltanto una determinata quantità di interessi, e col patto che stia a suo vantaggio il maggiore interesse che potesse ritrarne, si reputa che non v'abbia mandato o che sia insussistente. Bensì se esso procuratore aveva l'amministrazione di tutti gli affari, egli è tenuto anche per l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 6 § 6.

7. È un affare non eseguibile dal mandante anche quando uno fa mandato acciocchè un altro comperi una cosa del mandante: tuttavia tale mandato è benignamente ammesso contra la ragione del Gius. Esso ha luogo specialmente quando vengono esposte a vendita cose ch'erano obbligate a pegno. ivi, 6. — *ib.* l. 22 § 3.

8. Siccome l'affare che si commette dee poter essere fatto anche dal mandante; così quando un servo fa mandato ad un altro affinchè lo riscatti, tal mandato è nullo. ivi, 7. — *ib.* l. 54.

Che se un servo ha fatto mandato ad alcuno affinchè lo comperi e dopo comprato lo manometta, sarà valido il mandato rispetto alla manomessione, e per tal titolo il padrone potrà esercitare l'azione Di mandato, ma egli non sarà obbligato per tale azione. La compera poi e la vendita fatta in forza di questo mandato nullo, sarà obbligatoria per una parte e per l'altra. ivi. — *ib.* et l. 1 Cod. *Si servus extero*. — E siccome per tale contratto non può il padrone essere obbligato all'azione contraria Di mandato pel peculio, per essere questo un contratto mediante il quale il servo tenta sottrarsi alla podestà del padrone; così dee dirsi lo stesso qualora il servo abbia fatto mandato per essere comperato, colla condizione che il compratore soffra ch'egli sia riscattato. ivi, 8. — l. 19 ff. *Mandati*.

Che se un uomo libero serviente di buona fede fu mandato per essere liberato, tale mandato per sottigliezza di Diritto non sussiste; tuttavia la equità lo sostiene, se è stato comprato l'uomo libero col danaro del compratore, il quale in questo caso ha l'azione contraria Di mandato contro il venditore; purchè il compratore non abbia manomesso quel-

l'uomo, sebbene inutilmente. XVII, 1, 9. — l. 8 § 5 et l. 54 § 1 ff. *Mandati*.

9. Non può sussistere mandato per comperare una cosa appartenente al mandatario. Tuttavia fu benignamente adottato che il mandato di comperare una cosa appartenente in parte al mandatario sia valido per l'intero. Tale è il caso quando se ad uno tra più eredi si fa mandato di comprare la eredità, compresavi la parte di lui; nel qual caso havvi l'azione Di mandato tanto per le porzioni degli altri eredi, quanto per quella del coerede mandatario. ivi, 10. — *ib.* l. 22 § 4 et l. 34 § 1.

10. Il mandato può avere per oggetto la sola utilità del mandante, o quella sola di un terzo, o quella del mandante e quella di un terzo, o quella del mandante e quella del mandatario, o quella del mandatario e di un terzo; non mai quella soltanto del mandatario, altrimenti è nullo. ivi, 11. — *ib.* l. 2. — Tal sarebbe se io ti mandassi d'impiegare i tuoi danari piuttosto nel comperare predj che in far mutui, o viceversa; che sarebbe piuttosto un consiglio. ivi, 12. — d. l. 2 § 6. — Tale se io ti mando di dare a prestito danaro tuo per tuo conto, cioè ricevendo tu gl'interessi ma a mio pericolo. ivi. — *ib.* l. 48 § 2.

Tuttavia in forza di tale mandato Ulpiano dice poter talvolta nascere azione: quando cioè il mandatario non avrebbe altrimenti fatto l'affare. ivi. — *ib.* l. 6 § 5.

11. Purchè l'affare commesso non risguardi la sola utilità del mandatario, nulla importa a chi ne appartenga la utilità, se al mandante od a chi altri si sia; la obbligazione sarà sempre contratta fra il mandante ed il mandatario. ivi, 13. — d. l. 6 § 4.

12. Il mandato contempla la mia sola utilità quando p. e. io ti commetto l'amministrazione degli affari miei, o di comperare per me un fondo, o di prestare per me fidejussione. Contempla la sola utilità altrui quando p. e. io ti commetto di amministrare gli affari di Tizio o che per lui tu comperi un fondo o presti fidejussione. Contempla la mia e l'altrui qualora p. e. io ti commetto l'amministrazione degli affari miei e di quelli di Tizio, o che tu comperi un fondo per me e per Tizio, o che tu presti fidejussione per me e per Tizio. Contempla la mia e la tua utilità se p. e. ti fo mandato affinchè tu dia danaro a censo ad uno che lo prende per impiegarlo in un mio affare. Contempla la tua e l'altrui se p. e. io ti commetto che tu dia danaro a pro a Tizio. Contempla l'altrui utilità soltanto se io ti commetto di dare danaro a mutuo senza interessi a Tizio. XVII, 1, 13. — l. 2 § 1, 2, 3, 4 et 5 ff. *Mandati*.

13. Talvolta accade che, sebbene io faccia un affare mio, ciò non ostante mi competa l'azione utile Di mandato: p. e. quando un mio debitore a suo pericolo delega a me un suo debitore; o quando ad istanza del fidejussore io promuovo l'azione contra il debitore. ivi, 14. — *ib.* l. 22 § 2 et l. 45 § 7 et 8.

14. È un affare che contempla l'interesse così del mandante come del mandatario quando un creditore ereditario fa mandato ad uno che adisce una eredità sospetta. ivi. — *ib.* l. 32. — Appartiene a questa specie di mandato anche il caso che uno mi commetta di fare qualche cosa in un mio fondo a sue spese e per suo utile; sicchè se il mandatario l'ha fatta, può coll'azione Di mandato esigerne la spesa, meno il maggior valore conseguitone al suo fondo. ivi. — *ib.* l. 16.

15. Nullo è il mandato quando non è gratuito; poichè trae sua origine dalla officiosità e dall'amicizia: ora, all'officiosità è contraria la mercede, chè se interviene danaro, l'affare è piuttosto locazione-conduzione. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 14. — Ciò ha luogo quando fu convenuto di una cosa determinata o di una determinata somma come prezzo di ciò che alcuno si assume di fare: ma se fu promesso un onorario a titolo di rimunerazione, competerà l'azione Di mandato, non già per ripetere esso onorario. ivi. — *ib.* l. 6. — V. Onorario, Salario.

16. Non è contrario alla natura del mandato che il mandatario si assicuri della sua indennità per l'opera commessagli, anche col ricevere pegni. ivi, 16. — l. 8 Cod. *Mandati*.

17. Il mandato è differente dalla raccomandazione; perchè quegli che raccomanda non ha l'intenzione di obbligarsi. ivi, 17. — l. 12 § 12 ff. eod. tit.

È anche differente dall'ammonizione o consiglio; poichè esso produce obbligazione da ambe le parti, laddove il consiglio non frodolento non produce veruna obbligazione; tranne che vi sia intervenuto dolo o malizia, chè allora compete l'azione Di dolo. ivi, 18. — l. 47 *De reg. juris*; l. 42 ff. *De neg. gestis*. — Tal sarebbe se, avendo uno mandato di ratificare quanto fosse per fare il suo pro-

curatore purchè nel suo operato intervenisse Sempronio, quegli avesse mal collocato del danaro: Sempronio, che per mera amicizia promise di dar consigli al procuratore, non sarà tenuto che all'azione Di dolo nel caso che ne avesse commesso. XVII, 1, 18. — l. 10 § 7 ff. *Mandati*.

18. L'obbligazione del mandato consiste nel consenso delle parti contraenti: laonde può assumersi mandato anche per messo o per lettera. ivi, 19. — *ib.* l. 1 cum § 1. — Quindi se uno ha scritto ad un altro che liberi il suo debitore, e ch'egli ne pagherà il debito, sarà tenuto per l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 27. — E poi indifferente che abbia scritto *Prego*, *Voglio* o *Commetto*. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

19. Il mandato si contrae anche tacitamente; come sarebbe chi lasciasse uno fare mandato che a lui venga dato danaro a credito; o chi sulla fede di uno prestasse fidejussione per un terzo presente e non opponentesi: quello potrebbe intentare contra entrambi l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* ll. 18 et 53. — La quale ha sempre luogo qualora tu non sia intervenuto per uno mal suo grado *(invito)*, o con animo di fare donazione o di fare un affare *(negotium gerens)*. ivi. — *ib.* l. 6 § 2. — E sempre si reputa che uno contragga mandato qualora non proibisce che altri per lui intervenga comunque. ivi. — l. 60 *De reg. juris*. — Anzi la ratifica stessa dell'affar fatto equivale al mandato; ed hanno luogo in tal caso le due azioni *Negotiorum gestorum* e Di mandato, a scelta. ivi. — *ib.*

20. Il mandato non solo può contrarsi puramente, ma può avere un termine prefinito e può contrarsi sotto condizione. ivi, 20. — l. 1 § 3 ff. *Mandati*. — Ed è utile anche quel mandato mediante il quale io ordino che venga fatta qualche cosa dopo la mia morte. ivi. — *ib.* l. 27 § 1.

21. Le principali cause per le quali si scioglie il mandato sono la morte del mandatario, la morte del mandante, la rivocazione del mandato fatto dal mandante, la rinunzia del mandato fatta dal mandatario.

22. La morte del mandatario scioglie il mandato purchè avvenga prima ch'egli intraprenda l'affare commessogli: e perciò l'erede di lui non avrebbe l'azione Di mandato, quand'anche il mandato fosse poi stato eseguito. ivi, 75. — *ib.* l. 27 § 3.

Che se l'affare non è più nell'integro suo stato, passa anche nell'erede del mandatario il gius del mandato. Quindi se per altrui mandato uno prestò fidejussione, l'erede del fidejussore, quando ha pagato, ha senza dubbio in suo favore l'azione Di mandato. Ma se l'erede del fidejussore ha venduto la eredità, ed il compratore ha pagato, all'erede compete l'azione Di mandato e quella Di compera. XVII, 1, 75. — l. 14. ff. *Mandati* — Parimenti se v'hanno due eredi del fidejussore, ed uno di questi ha comperato dal coerede la eredità, ed in seguito ha pagato allo stipolante l'intera somma per la quale il defunto avea prestato fidejussione, gli competerà l'azione Di mandato verso il suo coerede. ivi. — d. l. 14 § 1.

23. Il mandato termina per la morte del mandante, quando l'affare sia nell'integro suo stato. ivi, 76. — *ib.* l. 26; l. 15 Cod. *Mandati*.

Tuttavia quando fu per ignoranza eseguito il mandato, la ragione dell'utilità pubblica fa decidere che competa l'azione. ivi, 77. — d. l. 26 cum § 1 et l. 5 § 8 ff. *Mandati*; l. 23 § 6 *De leg. et fid.* 2.°; l. 19 § 3 ff. *De donat.*

24. Se l'affare compreso nel mandato è di natura tale che non possa essere eseguito se non dopo la morte del mandante, esso non si scioglie per la morte del mandante. ivi, 78. — l. 12 § 17 et l. 13 ff. *Mandati*.

25. Se io ho fatto mandato per la esazione di una somma, e poscia ho cangiato volontà, non ha più luogo l'azione Di mandato. ivi, 79. — d. l. 12 § 16. — Che se dopo rivocato da me il mandato fu esatta quella somma ed io l'ho ricevuta, il debitore sarà liberato. ivi. — *ib.*

Tuttavia quando la rivocazione non è nota al mandatario, il mandante rimane obbligato. ivi. — *ib.* l. 15.

26. Il mandato può essere rinunziato di maniera che al mandante sia riservato integro il diritto di eseguire senza difficoltà l'affare medesimo o di per sè o per mezzo d'altri; p. e. se sopravvenissero tali casi che il mandato riuscisse troppo oneroso per quello che lo ha assunto. Di vero se quegli al quale fu commesso per mandato di comperare qualche cosa non l'ha comperata, e non ha nemmeno avvertito ch'egli non intende di comperarla, e così ha fatto per colpa propria non d'altrui, deesi riputarlo obbligato per l'azione Di mandato: inoltre sarà tenuto se per dolo avrà fat-

to la denunzia in tempo che non poteva più a buon diritto verificare la compera. XVII, 1, 80. — l. 22 § 11 ff. *Mandati*. — Certo se il mandatario allega in sua scusa o la cattiva salute o le inimicizie capitali o le inutili azioni che gli resterebbero contro del debitore, o qualunque altro legittimo motivo, egli dovrà essere ascoltato. ivi. — *ib.* ll. 23, 24 et 25.

27. Dal contratto di mandato nascono due azioni, la *Diretta*, concessa al mandante contra il mandatario, mediante la quale ei domanda che gli venga reso conto dell'affare da lui assunto; e la *Contraria*, concessa al mandatario contra il mandante, affinchè possa farsi restituire la spese sostenute per l'esecuzione del mandato.

Ma può essere concessa l'azione Di mandato anche soltanto ad una delle parti. Difatti, se quegli che assunse il mandato ne oltrepassò i limiti, a lui non compete l'azione Di mandato, ma bensì la compete contra di lui al mandante. ivi, 2. — *ib.* l. 41. — Quindi, sebbene uno il quale in forza di mandato era incaricato di proseguire una lite, abbia oltrepassato i limiti del mandato facendo transazione; egli può tuttavia essere convenuto affichè restituisca quanto ha conseguito in forza della transazione. ivi. — *ib.* l. 62.

28. Le azioni Di mandato possono concorrere unitamente ad altre azioni; p. e. con quella Di tutela. ivi, 22. — *ib.* l. 8 § 4.

29. Mandato (*Azione Diretta* di). Questa è concessa al mandante, quand'anche non sia egli il padrone dell'affare; come sarebbe se uno avesse mandato ad un altro un affare già a lui mandato: nè osta che il procuratore non possa sostituire; poichè non può egli sostituire un procuratore alla lite, ma può benissimo costituire un procuratore per l'amministrazione. ivi, 23. — d. l. 8 § 3.

30. Quest'azione è concessa contra il mandatario; e qualora i mandatarj fossero più d'uno, compete in solido contra ciascheduno. ivi, 24. — *ib.* l. 60 § 2.

31. Se il mandatario non ha fatto l'affare che si aveva assunto, ha luogo l'azione Di mandato per quanto importa al mandante che non sia stato fatto l'affare. Difatti siccom'è libero lo assumere il mandato, così, assunto che sia, debb'essere consumato, quando non lo si rinunzj; e chi non lo consuma, è risponsabile, sia che abbia trascurato per dolo o per colpa lata, sia per mera negligenza. XVII, 1, 25. — l. 5 § 1, l. 8 § 2 et § 10 § sed et si dolo, et l. 22 § 11; l. 16 Cod. *Mandati*.

32. Il mandatario, anche quando sia stato legittimamente impedito nella gestione assunta, è tenuto, se non ha denunziato di non poterla sostenere, mentre avrebbe potuto denunziarlo. ivi, 26. — *ib.* l. 27 § 2.

33. Qualora il mandatario non ha eseguito il mandato assunto, l'azione è concessa dal dì in cui al mandante importava che il suo affare fosse fatto. Per altro, se questi non ci ha più veruno interesse, cessa l'azione; sia perchè non glie n'è avvenuto nessun danno, sia perchè egli stesso o altri per lui ha fatto bene l'affare stesso. ivi, 27. — *ib.* l. 8 § 6.

34. Non solamente quando il mandatario non si è prestato a far l'affare mandatogli, ma eziandio quando nel farlo egli ha commesso qualche ommissione, ha luogo l'azione Di mandato in ragione dell'interesse del mandante. ivi, 28. — *ib.* l. 11 Cod. *Mandati*. — Ed egli è tenuto anche se ha omesso di esigere da sè medesimo quanto doveva al mandante. ivi. — l. 31 et l. 59 § 2 ff. eod. tit. — In somma il procuratore è tenuto così per quello che ha fatto come per quello che non ha fatto, sia per dolo o per colpa, detratte sempre le spese da lui fatte in buona fede. ivi. — *ib.*

35. Anche quando il mandatario ha male eseguito il mandato, compete l'azione in ragione dell'interesse del mandante. Tal sarebbe se io ti avessi mandato di riconoscere il valore (*vires*) di un'eredità, e tu l'avessi da me comperata dopo avermi rapportato esser quella di minor pregio che non era, per averla con poca diligenza esaminata. Lo stesso dicasi se ti avessi commesso di riconoscere le facoltà di uno che voleva a prestito da me, e tu mi avessi riferito esser lui solvente. ivi, 29. — *ib.* l. 42.

Qui pure si riportano i casi che la lite sia stata determinata dal procuratore, che per sua collusione sia stato assolto l'avversario; tranne che il procuratore fosse insolvente, chè allora si dovrebbe esercitare l'azione Di dolo contro l'assolto per collusione. ivi. — *ib.* l. 8 § 1; l. 9 Cod. *Mandati*.

36. Quando il mandante non è il padrone dell'affare, si reputa che l'interesse di lui sia quanto quello del padrone, essendo egli tenuto di tanto verso il padrone (dell'affare). ivi, 30. — l. 28 ff. *De neg. gestis*.

Tuttavia quegli ch' è condannato in forza di quest' azione non sempre incorre nella infamia, ma allora soltanto quando viene condannato per dolo da lui medesimo commesso. XVII, 1, 40. — Ora, si reputa che commetta dolo quegli il quale, potendo restituire la cosa, non la restituisce. ivi. — l. 8 § 9 ff. *Mandati.* — E quegli che, potendo vindicarla, non la vindica; e quegli che non ha esatto somme che poteva esigere, o non ne ha pagato che poteva pagare. ivi. — *ib.* l. 44.

47. Mandato (*Azione Contraria* Di). Quest' azione, che compete al mandatario per farsi indennizzare dal mandante delle spese da lui fatte per la escuzione del mandato o delle obbligazioni ch' egli si è assunto, ha luogo in tanto in quanto esso mandatario non abbia ecceduto i limiti del mandato: laonde vuolsi ben guardarli, mentre chi gli eccede reputasi che faccia altra cosa. ivi, 41. — *ib.* l. 5.

48. Si possono supporre sei casi nella escuzione dal mandato. — *Primo Caso.* Quando il mandatario ha semplicemente eseguito ciò che gli fu commesso; allora è chiaro che ha luogo quest' azione. ivi, 42. — *ib.* l. 3 § 1.

49. *Secondo Caso.* Quando il mandatario fece una cosa diversa affatto da quella che gli era stata commessa; allora è evidente che il mandato non fu eseguito, e che quindi non ha luogo quest' azione; il che si osserverebbe eziandio qualora la cosa fatta fosse pel mandante più vantaggiosa di quella commessagli; p. e. se io ti ho mandato di comperarmi per cento la casa di Tizio, e tu mi hai comperato pure per cento la casa di Sejo che vale assai più. ivi, 43. — *ib.* l. 15 § 2.

50. Si considera che il mandatario abbia fatto tutt' altro che ciò che gli fu commesso allorchè, essendogli stato commesso di non comperare una cosa se non per intero, egli ne abbia comperato soltanto una parte. ivi, 44. — *ib.* l. 36 § 2. — Semprechè fosse espresso nel mandato il disobbligo del mandante pel caso che non fosse la cosa acquistata per intero. ivi. — *ib.* § 3.

51. Non si considera che abbia fatto una cosa diversa quegli che ne fece una equivalente affatto; eccone due esempi: 1.° Se io ti ho commesso di pagare il mio creditore, e tu ti sei obbligato verso di lui, e per tal causa sei stato condannato. ivi, 45. — *ib.* l. 15 § 4. — 2.° Se io ti ho mandato di fare fidejussione per Pubblio Mevio verso Sempronio, e tu facesti mandato a Sempronio, perchè credesse a Pubblio Mevio. XVII, 1, 45. — l. 62 § 1 ff. *Mandati.*

In somma, il meglio in fatto di mandati è di ritenere che, ogni qualvolta il mandato è determinato (*certum*), non si dee recedere dalla sua forma; ma quando è indeterminato, ossia abbraccia più casi (*plurium causarum*), allora, quantunque venga adempito in maniera diversa da quella espressa nel mandato stesso, pure, ove ciò sia vantaggioso al mandante, ha luogo l'azione. ivi. — *ib.* l. 46.

52. *Terzo e Quarto Caso.* Quando il mandatario ha fatto più o meno di quanto gli fu commesso; in ambi questi casi ha luogo l'azione contraria: p. e. se il mandatario incaricato di prestare una fidejussione si obbligò per una somma minore: che se prestò per una somma maggiore, egli ha in suo favore l'azione contraria fino all'ammontare della somma per cui gli fu fatto il mandato. ivi, 46. — *ib.* l. 33.

53. *Quinto Caso.* Quando il mandatario ha eseguito bensì il mandato ma a peggior condizione: in questo caso gli compete l'azione contraria, purchè indennizzi il mandante del deterioramento della sua condizione; ma su di ciò vi fu controversia fra i giureconsulti. ivi, 47. — *ib.* l. 3 § fin., ll. 4 et 22, l. 59 § 6. — Tali sono i casi che io mandante avessi determinato il prezzo di una compera e tu l'avessi ecceduto; che io ti avessi commesso di prestare fidejussione per un tempo determinato, e tu l'avessi prestata puramente; che io nel mandato ti avessi detto d'esigere idonea cauzione e tu non l'avessi fatto. ivi. — *ib.*

54. *Sesto Caso.* Quando il mandatario eseguì il mandato migliorando la condizione del mandante; p. e. se, nel caso di compera, il mandatario avesse comperato per meno o avesse avuto anche qualche accessorio alla compera per lo stesso prezzo: nel qual caso è manifesto che ha luogo l'azione contraria. ivi, 48. — *ib.* l. 5 § 5.

55. Accade talvolta che non si possa rendere neppur migliore la condizione del mandante (cioè quando si fa cosa affatto diversa sebbene utile), talvolta lo si possa: ma non mai accade che la si possa rendere peggiore. ivi. — *ib.* l. 3.

56. — Promuove l'azione contraria Di mandato quegli a cui fu fatto il mandato. ivi, 50. — Che se il mandatario era sogget-

to ad altrui podestà, p. e. era un figlio di famiglia, l'azione compete al padre, sia che abbia pagato egli, sia che il figlio. XVII, 1, 80. — l. 12 § 5 ff. *Mandati*.

Al padre poi (od al padrone) compete l'azione per le spese che il mandatario ha fatte soltanto nel tempo che il figlio (od il servo) era sotto la podestà di lui. Che se un figlio di famiglia mandatario paga dopo d'essere stato emancipato, gli competerà l'azione *In factum*, cioè l'azione *utile* Di mandato, non la civile. E se il padre paga dopo la emancipazione del figlio, avrà quella *Negotiorum gestorum*. ivi. — d. l. 12 § 6.

57. Quest'azione compete contra il mandante. E se sono due mandanti, si può scegliere uno, e promuovere l'azione contro di lui *in solidum*, ancorchè ciò non fosse espresso nel mandato: nata poi la condanna contra tutti a due, possono e debbono essere convenuti singolarmente per la metà in forza del giudicato. ivi. — *ib.* l. 59 § 3. — E sono tenuti entrambi, quand'anche il mandato non risguardi se non l'interesse di uno di loro. ivi. — l. 14 Cod. *Mandati*.

58. Quando ha fatto mandato uno che non è padrone dell'affare, l'azione viene concessa contra esso il mandante, e non contra il padrone dell'affare; tranne che il mandatario avesse assunto il mandato in contemplazione di entrambi. ivi, 52. — l. 21 et l. 53 § quod si ff. cod. tit.

59. Nell'azione contraria Di mandato entrano principalmente due cose: la rifusione al mandatario di quanto gli manca per causa del mandato senza che il mancamento sia imputabile a sua colpa; e la indennizzazione delle obbligazioni per tal titolo da lui contratte: talvolta entrano anche gl'interessi.

Quanto alla rifusione, se tu p. e. mi hai mandato di comperarti qualche cosa, ed io l'ho comperata col mio danaro, o col danaro tuo sì ma aggiugnendovi del mio in buona fede; oppure tu non vuoi ricevere la cosa da me comperata; o se tu mi hai commesso un affare pel quale io ho incontrato qualche spesa; avrò luogo per me l'azione contraria Di mandato. ivi, 53. — *ib.* l. 12 § 9.

60. Quando si considera che al mandatario manchi qualche cosa? — Si considera che manchi al mandatario anche quel danaro che ha dato a mutuo a causa del mandato, quantunque per questo gli competa anche l'azione Ripetitoria. ivi, 54. — l. 7 Cod. *Mandati*. — Così pure si considera che manchi al fidejussore il danaro quando ha delegato un suo debitore al creditore; anche se il debitore delegato non è solvente. XVII, 1, 54. — l. 26 § 2 ff. *Mandati*.

61. Si considera che al mandatario manchi non solamente ciò ch'egli spende, ma anche ciò che qualunque altro spende in vece ed in nome di lui. ivi, 55. — *ib.* l. 50. — E ciò avrebbe luogo anche se quegli che fece qualche spesa a nome del mandatario avesse speso con intenzione di fargli una donazione. ivi. — *ib.* l. 21 § 1 et l. 26 § 3.

62. Se lo stesso creditore ha rimesso al fidejussore ciò che questi gli doveva, qualora ciò sia seguito a titolo oneroso, deesi considerare che il fidejussore abbia pagato, e che perciò possa promuovere l'azione Di mandato. ivi, 56. — *ib.* l. 47.

Che se il creditore ha rimessa al fidejussore la obbligazione a titolo di donazione, vuolsi distinguere: se il creditore volle rimunerare il fidejussore, a questo compete l'azione Di mandato; molto più se gli avesse rilasciato la quitanza in tempo di morte o gli avesse fatto legato di liberazione. ivi. — *ib.* l. 10 § fin. — Se poi gli fece pura donazione, non gli competerà l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 12. — Imperciocchè in tal caso non può in verun guisa considerarsi che il mandatario abbia pagato il creditore: ora, il fidejussore non dee mediante l'azione Di mandato conseguire più di quanto ha pagato. ivi. — *ib.* l. 26 § 4.

63. Se prestò fidejussione un figlio di famiglia od un servo, ed io pago per essi volendo far loro donazione, non competerà al padre od al padrone l'azione Di mandato; e ciò perchè quegli che fece il pagamento non ebbe intenzione di far donazione al padre. ivi, 57. — *ib.* l. 13 § 2.

Se il figlio di famiglia prestò fidejussione senza comando del padre, non ha luogo l'azione Di mandato se nulla havvi in peculio. Ma se intervenne il comando del padre, o se fu pagato con cose del peculio, compete al padre certamente l'azione Di mandato. ivi. — d. l. 12 § 4.

64. Quando si reputa che manchi qualche cosa al mandatario per causa del mandato? — Se fu commessa per mandato la compera di una cosa la quale in parte era di esso mandatario, anche tal parte si reputa che gli man-

chi per tal causa. — Ora, in qual maniera si calcolerà il prezzo di tale parte? Se io ti avrò determinato il prezzo delle altre parti, la tua verrà calcolata pure essa allo stesso prezzo, purchè non sia oltrepassata la somma entro la quale io ti aveva commesso di stare nella compera del fondo. Se poi non ti avrò determinato il prezzo dalle parti, e tu avrai comperate quelle degli altri a diversi prezzi, tu sarai obbligato a dar la tua pel prezzo che stimerà un arbitro dabbene. XVII, 1, 58. — l. 35 et 36 Cod. *Mandati*.

Parimente, se io ti ho commesso di far la compera a prezzo determinato, e tu hai fatto con vantaggio l'acquisto delle altre parti comperandole a minor prezzo, sarà pagato per la tua parte soltanto quanto è il tuo interesse, purchè così non si ecceda quel prezzo che si era stabilito nel mandato. Non è però lecito al mandatario di accrescere il prezzo della sua parte per avere conosciuto essere il mandante tanto desideroso di avere la cosa che l'avrebbe acquistata anche a molto maggior prezzo da quella espresso nel mandato, qualora uno rifiutasse di vendere la sua parte. ivi. — d. l. 36 § 1.

65. Si reputa che manchi per causa del mandato non solo quella somma il cui pagamento era l'oggetto principale del mandato, ma anche le spese che il mandatario dovette fare per eseguire il mandato. ivi, 59. — *ib.* l. 45 § 6. — E perciò si considera che per causa del mandato manchi al mandatario non solamente la somma che ha pagata ma anche i pegni che per tal causa ha dati, e dei quali non ha potuto avere la restituzione dal creditore; e perciò entrano anche questi nella azione contraria Di mandato. ivi. — l. 2 Cod. *Mandati*.

66. Si reputerà che manchi per causa del mandato quanto mi cagionò di danno il servo che per tuo mandato comperai, qualora ciò sia avvenuto senza mia colpa, e qualora tu avessi saputo essere il servo p. e. ladro e non me ne avessi avvertito. ivi, 60. — l. 26 § 7 ff. eod. tit. — Africano pensa che debba il mandante risarcire il mandatario anche se avesse ignorato tal qualità del servo. ivi. — l. 61 (al. 63) § 5 ff. *De furtis*.

67. Non si reputa che manchi al mandatario quanto egli soffre di danno fuori del mandato, sebbene per occasione di esso; come sarebbe un'aggressione d'assassini, un naufragio, una malattia di sè o de' suoi; dovendosi tali avvenimenti imputare piuttosto al caso. XVII, 1, 61. — l. 26 § 5 ff. *De furtis*.

68. Non si può reputare che manchi per causa del mandato quanto uno ha speso per errore, con intenzione bensì di eseguire il mandato, ma non nell'oggetto del mandato: p. e. a quello che aveva mandato di fare pagamento ad un creditore manca solamente quanto pagò al vero procuratore del creditore, non quanto pagò al falso procuratore. ivi, 62. — l. 26 § 6.

E parimenti non si reputa speso per causa del mandato ciò che il mandatario ha speso senza speciale mandato in oggetti di solo piacere di quello di cui amministrava gli affari; solo gli si potrà permettere di tor via quello che può essere tolto senza danno del padrone; qualora il padrone non voglia ammettere queste spese. ivi. — *ib.* l. 10 § 10.

69. Quando si reputa che al mandatario o procuratore manchi qualche cosa senza sua colpa? — Ecco alcuni esempi. 1.° Se il mandatario, essendo stato ingiustamente condannato relativamente all'affare del suo mandato, ha trascorato di appellare. ivi, 63. — l. 10 § fidejussorem vero Cod. *Mandati*.

Non sempre però viene imputata al mandatario la omissione dell'appellazione, ma allora soltanto quando sia stato omesso di appellare contra la buona fede: e ciò riguarda anche l'azione del fidejussore. ivi. — l. 8 § 8 ff. eod. tit.

70. — 2.° Si reputa che al mandatario manchi per sua colpa anche ciò ch'ei pagò dietro condanna per causa del mandato; qualora abbia trascurato di opporre l'eccezione che gli competeva; purchè non ignorasse competergli tale eccezione: che se ha scientemente trascurato di opporla, lo si considera reo di dolo; *dissoluta enim negligentia prope dolum est.* ivi, 64. — *ib.* l. 29. — In questo argomento poi la sola ignoranza di fatto scusa il mandatario, non l'ignoranza di diritto. ivi. — d. l. 29 § 1.

71. Sarà scevro di colpa il mandatario se omise di opporre, sia scientemente sia per ignoranza, l'eccezione Procuratoria; poichè trattasi di affari di buona fede nei quali non conviene attenersi alla sottigliezza del Diritto, ma esaminare soltanto se sia stato debitore o no. ivi, 65. — d. l. 29 § 4. — E sarà scevro di colpa il mandatario anche quando avrà omesso di opporre un'eccezione perentoria, se questa era di tale natura che non avesse po-

tuto onestamente opporsi. XVII, 1, 65. — l. 10 § 12, l. 29 § 6 et l. 48 Cod. *Mandati*.

72. Ecco un esempio di colpa. Un fabbro per mandato di un suo amico comperò un servo per dieci, e lo instruì nel suo mestiere; in seguito lo vendette per venti, che fu poi costretto a pagare per l'azione Di mandato: poco dopo fu condannato verso il compratore, perchè il servo non era sano. Il mandante non dee restituirgli quella somma, quando il servo non avesse contratto tale difetto senza dolo malo di lui, dopo che l'aveva comperato. ivi, 66. — *ib.* l. 26 § 8.

Ma non si può attribuire a colpa del mandatario quello che il mandante approvò dopo fatto; nel qual caso dovrà conseguire la mercede e le cibarie, porchè non sia stato richiesto di ammaestrarlo gratuitamente. ivi. — d. § 8 ¶ fin.

73. Avvegnachè il mandatario non possa ripetere mediante quest'azione le spese fatte per sua colpa, egli, se ha speso più di quanto era necessario, può ripetere soltanto la minor somma stata necessaria per eseguire l'affare. ivi, 67. — *ib.* l. 52. — Che se il mandatario fece bensì spese maggiori di quelle che sembrava richiedere la natura dell'affare, ma tali che altrimenti egli non avrebbe potuto eseguirlo, in questo caso lo si considererà scevro di colpa, ed egli conseguirà mediante l'azione Di mandato quanto avrà speso. ivi. — *ib.* l. 27 § 4 et l. 50 § 1.

74. Il mandatario consegue ciò che gli manca senza sua colpa per causa del mandato, mediante l'azione contraria Di mandato, qualunque sia stato il successo dell'affare. E 1.° le spese fatte in buona fede e necessariamente, quantunque il mandatario non abbia potuto mandare al suo compimento l'affare, debbono essere restituite per quest'azione. ivi, 68. — *ib.* l. 56 § 4. — 2.° Lo stesso dicasi anche se l'affare avesse avuto un esito infelice. ivi. — l. 4 Cod. *Mandati*.

75. A qual tempo uopo è di riferirsi per calcolare ciò che il mandatario ha speso per causa del mandato? — Al tempo del pagamento non a quello della promozione dell'azione: laonde, quand'anche, supponi, il servo comperato, morisse, tale azione sarebbe utile. ivi, 69. — l. 37 ff. eod. tit. — È altrimenti nel caso di stipulazione; perchè allora si ha riguardo alla mozion dell'azione; purchè non debbasi per avventura attribuire a colpa del promittente il non essere stato fatto il pagamento nel tempo stabilito, od a colpa del creditore il non avere ricevuto il pagamento. XVII, 1, 69 Cod. *Mandati*.

76. Entra nell'azione Di mandato anche l'indennità che deesi prestare al mandatario per le obbligazioni da lui assunte in causa del mandato. Così se hai comperato un fondo in virtù di mio mandato, ti compete l'azione Di mandato eziandio per ottenere ch'io debba assumere l'obbligazione da te contratta col venditore: difatti posso anch'io promovere l'azione contro di te perchè tu mi ceda le azioni Di compera che ti competono contra il venditore. ivi, 70. — *ib.* l. 45.

Così pure, se mentre facevi i miei affari, tu hai fatto promessa ad alcuno dei miei creditori, ti compete, anche prima di pagare, l'azione per farmi assumere la obbligazione; o se il creditore non vuol mutare la obbligazione, io debbo darti cauzione Che sarai difeso. ivi. — d. l. 45 § 2.

77. Ma non sempre questa indennità si dee prestare subito. Difatti se tu assumesti un giudizio in forza di un mio mandato, pendente il giudizio non puoi senza giusto motivo promuovere contro di me l'azione affinchè il giudizio sia in me trasferito; avvegnachè tu non abbia per anco eseguito il mandato. ivi, 71. — d. l. 45 § 1.

Neppure quello il quale per mandato di uno intervenne accessoriamente all'obbligazione di lui, od obbligò per lui le cose proprie, può promuovere subito l'azione per esserne liberato. ivi. — *ib.* l. 38.

78. In tutti i casi ne'quali si può intentare l'azione Di mandato prima del pagamento, il debitore è tenuto a fare piuttosto che a dare, cioè è tenuto a liberare il mandatario. ivi, 72. — *ib.* l. 45 § 3.

79. Nell'azione contraria Di mandato entrano gl'interessi di quel danaro che il mandatario ha impiegato; e v'entrano in caso di mora. ivi, 73. — l. 18 Cod. *Mandati*. — E talvolta anche fuori del caso di mora: p. e. se il mandatario per pagare ha riscosso da un suo creditore dal quale percepiva grossi interessi, o se per pagare dovette pigliare a mutuo pagando grossi interessi. ivi. — l. 12 § 9 ¶ nec tantum ff. eod tit.

MANDATORI. Così chiamansi particolarmente que' mandanti che commettono altrui di prestare. XLVI, 1, 45; l. 13 ff. *De fidejuss.*; XLIV, 2, 19. — *ib.* l. 53 § 2; XLVI, 1, 5 e 34. — *ib.* l. 61 et l. 71 § 2.

Quanto dicesi de' fidejussori, va applicato anche a' mandatori. V. Fidejussori.

2. Chi mi commette di prestare una somma a Tizio, dee promettere ch' egli stesso restituirà, non già che Tizio. XLVI, 1, 33.

3. Se dando il danaro a mutuo fu convenuto che lo si dovesse pagare in Italia, intendesi che anche il mandatore abbia contratto l'obbligazione di pagarlo in Italia. ivi, 34. — l. 61 ff. *De fidejuss.*

4. Supposto che di due condebitori per mutuo uno abbia pattuito col creditore Che non gli verrà domandato, e poscia il mandatore abbia pagato, egli potrà convenire in Giudizio coll'azione Di mandato anche quello che così patteggiò; essendo quello un patto personale. ivi, 66. — d. l. 71 § 1.

5. I mandatori non sono liberati nemmeno se fu convenuto in Giudizio lo stesso debitore principale. ivi, 73. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 17 § fin. e fin.; l. 27 § fin. ff. *Mandati;* l. 15 § fin. ff. *De fidejuss. et mandat.;* l. 23 Cod. eod. tit.

MANGONES. Così chiamavansi coloro che facevano il commercio degli schiavi: essi non erano riputati mercanti *(mercatores)*, ma con proprio nome *venalitii*; e ciò perchè gli uomini non vanno riguardati come merce. L, 16, 140. — l. 206. *De signif. verb.*

MANIFESTO, e NON MANIFESTO *(Ladro)*. V. Furto n. 3 e 4, e Ladro.

MANILIO, contemporaneo di *Publio Mucio* e di *Bruto* nel secolo VII di Roma, eccellente nella scienza del diritto, per testimonianza di Cicerone. *Pref.* p. II, 1, 4.

MANSIONES. Erano stazioni disposte ad intervalli lungo le strade pubbliche, e composte di uomini ed animali destinati al pubblico corso, e quasi alberghi mantenuti a spese del pubblico: in essi alloggiavano pure i soldati. L, 4, 4, *nelle note.* — l. 71 Cod. *De re milit.*

2. La sopravveglianza delle *mansioni* (che noi diciamo *poste*) era un carico personale. ivi. — l. 18 § 10 ff. *De muner. et honor.*

MANTENIMENTO. V. Alimenti.

2. — In Possesso. V. Interdetto e Possesso.

MANUM CONSERERE dicevasi il prendere colla mano la cosa, sopra la quale cadeva la controversia (sia essa un campo od altro) congiuntamente all' avversario, e vindicarla, pronunziando una formula solenne di parole. *(Gell. Noct. Attic. XX, 10)* VI, 1, 19 *in nota.* V. Vindicia.

MANUMISSIONE, o MANOMESSIONE. V. Elia Senzia *(Legge)*, Emancipazione, Fusia Caninia *(Legge)*, Libertà, Liberto, *Manumittere*, Patrono, Servo, Statulibero. V. lib. 40 tit. 1 *De manumissionibus*, 2 *De manumissis vindicta*, 3 *De manumissionibus quae servis ad universitatem pertinentibus imponuntur*, 19 *Qui et a quibus manumissi liberi non fiant, et ad legem Aeliam Sentiam;* Cod. lib. 7 tit. 5 *De dedititia libertate tollenda*, 6 *De latina libertate tollenda, et per certos modos in civitatem romanam transfusa*, 7 *De communi servo manumisso*, 8 *De servo pignori dato manumisso*, 9 *De servis reipublicae manumittendis*, 1 *De vindicta libertate et apud consilium manumissione*, 10 *De his qui a non domino manumissi sunt*, 11 *Qui manumittere non possunt, et ne in fraudem creditorum manumittentur*, 12 *Qui non possunt ad libertatem pervenire*, 15 *Communia de manumissionibus*, 19 *De ordine cognitionum*, 25 *De nudo jure quiritum tollendo;* Instit. lib. 1 tit. 5 *De libertinis*, 6 *Quibus ex causis manumittere non licet.*

1. Manomissione dicesi quasi *missio de manu;* ed è un atto mediante il quale si fa passare un servo allo stato di libertà. L, 16, 137. — l. 4 ff. *De justitia et jure;* XL, 1, 1

2. V' è la manomessione solenne e la non solenne. La solenne è di tre specie, *per vindicta, per censo, per testamento:* della prima si parlerà estesamente qui appresso, dell'ultima si è trattato alla voce Libertà. La manomessione *per censo* era già andata in disuso al tempo di Ulpiano: così si manomettevano coloro i quali per ordine dei loro padroni venivano inscritti nel censo lustrale (V. Censo) a Roma tra il novero dei cittadini romani. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 4. — E dicesi *a Roma* perchè ivi soltanto facevasi il censo; nelle provincie non facevansi che le dichiarazioni. ivi.

3. Sotto gl' imperatori cristiani, invece del censo che più non facevasi, fu introdotta un'altra specie di manumissione, cioè quella nella santa Chiesa al cospetto della plebe, coll' assistenza de' prelati, mediante qualunque scrittura che teneva luogo di atti, sottoscritti dal vescovo. ivi. — l. 1 Cod. *De his qui in eccles. manum.*

4. Coloro che venivano manomessi nei

modi solenni, conseguivano colla libertà la cittadinanza romana. XL, 1, 1.

5. Eranvi altri modi non solenni di manomettere, che attribuivano la libertà non la cittadinanza; ond'è che coloro i quali erano stati così manomessi potevano esserlo novamente nel modo chiamato *vindicta*, affine di ottenere una libertà più intera ed i diritti di cittadinanza. ivi, 2.

Per lo contrario, a coloro ch'erano stati manomessi solennemente, tornava inutile una seconda manumissione. ivi. — l. 2 Cod. *De vindicta*.

6. Giustiniano stanziò che, in qualsivoglia maniera sia uno stato manomesso, debba ottenere la cittadinanza romana: epperò se uno avesse dato o legato al suo servo la libertà sotto condizione che fosse soltanto latino e non cittadino, la sua manumissione lo rendeva tuttavia cittadino romano senz' avere riguardo alla condizione. ivi. — l. un. Cod. *De latin. libert. toll.*, princ. et § 6.

7. Otto sono i modi non solenni di manumissione noverati da Giustiniano. 1.° *Per epistolam*, cioè per lettera; il che facevasi mediante l'intervento di cinque testimonj che si sottoscrivono o nel corso del testo della lettera, o dopo la sottoscrizione del manumittente, onde farne perpetua fede. ivi. — *ib.* § 1.

2.° *Inter amicos*, cioè fra amici; e facevasi alla presenza di cinque testimonj che deponevano la loro attestazione in iscritto. ivi.

3.° Quando uno cacciava fuori di casa il suo servo pericolosamente ammalato senza prestargli verun soccorso, ovvero, non potendo egli stesso averne cura, senza farlo almen collocare in un pubblico spedale: in tal caso quel servo acquistava la libertà latina anticamente, e poi per la costitusione di Giustiniano anche la cittadinanza; riputandosi che il padrone lo abbia *pro derelicto*, e ne abbia rinunziato la proprietà. ivi. — *ib.* § 3.

4.° Se un servo per volontà del testatore o dell'erede avesse preceduto la pompa funebre del suo padrone col cappello *(pileo)* in testa, quel servo otteneva la libertà; anche se il padrone l'avesse permesso col fine di ostentare verso il popolo falsa liberalità, non con animo di dare la libertà al servo stesso.

Il medesimo favore fu da Giustiniano concesso a quel servo che avesse sventolato il cadavere del suo padrone sul letto di morte. ivi. — *ib.* § 5.

5.° Se un padrone ha ricevuto danaro per un servo che rimase perdente in una lite di libertà; perchè con ciò si reputa che lo abbia manomesso. XL, 1, 2. — l. un. Cod. *De latin. libert. toll.* § 8.

6.° Se uno colloca in matrimonio la propria serva con un uomo libero, e costituisce la dote per lei. ivi. — *ib.* § 9. — Non è così se uno si fa servire da concubina la propria serva. ivi. — l. 29 *De liber. causa*.

7.° Se un padrone *inter acta* (negli atti pubblici) nominò un servo come suo figlio. ivi. — l. un. § 10 Cod. *De lat. libert. toll.*

8.° Se alcuno alla presenza di cinque testimonj diede al servo o lacerò il titolo che costituiva la servitù di esso servo. ivi. — *ib.* § 11.

8. Giustiniano abrogò tutti gli altri modi non solenni di dare la libertà. ivi. — *ib.* § 12. — Tale era quello detto *per mensam*, cioè quando il padrone ammetteva il servo alla sua tavola con animo di dargli la libertà: per altro qualche volta i padroni senza dare la libertà onoravano i loro servi coll'ammetterli a mensa in qualche giorno festivo per rimunerarli della loro diligenza. ivi.

9. In qualunque modo si faccia la manumissione, sempre richiedesi che concorra nel padrone la volontà di manomettere. ivi, 4. — l. 20 Cod. *De liber. causa*; l. 17 § 1 *Qui et a quib. manum.*

E siccome colui ch'è in errore non presta consenso, così colui il quale per errore dichiarò un suo servo essere libero, non intendesi che con ciò lo abbia manumesso. ivi, 5. — ll. 8 et 9 Cod. *De juris et facti ignor.*; l. 28 ff. *De liber. causa*; l. 41. Cod. *De liber. causa*.

Ma se alcuno ha voluto veramente manomettere, benchè ingannato da falsa causa, la manomessione sarà valida. ivi, 6. — l. 47 cum § 1 ff. *De manum. test.*; l. 2 Cod. *De fideic. libert.*

Così pure la manumissione è valida, sebbene fosse stata fatta forzatamente; salva però al manumissore l'azione *Quod metus causa* contra colui dal quale provenne la coazione. ivi, 7. — l. 9 § 2 ff. *Quod metus causa*. — Eccettuansi tre casi: 1.° quando la manumissione fu fatta in modo non solenne; 2.° quando fu fatta per forza di acclamazione del popolo, come accadeva negli spettacoli; 3.° quando il servo stesso avesse sforzato il suo padrone a manometterlo.

XL, 1, 2. — ll. 9 et 17 *Qui et a quib. manum.*; l. 3 Cod. *Qui manum. non possunt.*

10. Nella manumissione richiedesi bensì la volontà del padrone del servo, ma non quella dei figli del manumissore. ivi, 8. — l. 32 Cod. *De liber. causa.*

11. Per la validità della manumissione non è neppure necessario che la sia gratuita. ivi. — *ib.* l. 33.

12. La più usitata delle manumissioni *inter vivos* è quella che chiamasi *vindicta*, o *per vindictam*. Vuolsi che la si nomasse così perchè in essa un littore poneva sul capo del servo da manumettere una certa verghetta o bacchetta, e *rivendicava* la libertà di lui pronunziando alcune parole solenni. Altri pensano con più ragione che fosse così chiamata da un certo Vindicio servo dei Vitellj il quale per avere scoperto la congiura dei Bruti fu il primo ad essere manomesso con questo rito. Chiamasi altrimenti *festuca*. XL, 2, 1.

13. Questa manumissione si faceva con parole solenni; vale a dire, il padrone tenendo il capo o altro membro del servo diceva: *Hunc hominem liberum esse volo*, e lo lasciava andare *(de manu mittebat)*.

Per solito lo faceva andare intorno, o gli faceva fare un giro, per significare che gli dava facoltà d'andare ove volesse; al che pare fosse usata anche una formola: *Abito quo voles*. Quando il padrone avea pronunziate queste parole, il pretore ordinava al littore che ponesse la bacchetta sul capo al servo, e diceva: *Ajo te liberum more Quiritium*; poscia volto al littore gli diceva: *Secundum suam causam sicuti dixi, ecce tibi vindicta*; ed il littore percoteva il manomesso colla verghetta, gli dava uno schiaffo, significando con ciò esser quella l'ultima volta ch'egli aveva a sofferire tale oltraggio. Alcuni opinano che non il littore ma il padrone stesso desse lo schiaffo al servo, e così lo richiamasse imaginariamente in servitù, il littore ponendogli la bacchetta sul capo lo rivendicasse alla libertà, ed il pretore col consenso del padrone pronunciasse lui essere libero e cittadino. ivi.

14. Pel gius antico il muto ed il sordo non potevano manumettere un servo *per vindictam*, ma soltanto *inter amicos* e *per epistolam*. ivi, 2. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 12 § 2. — E perchè tal loro servo potesse conseguire *justam libertatem*, doveva intervenirvi una condizione di vendita. ivi. — *ib.* — Tale era il gius rigoroso; ma *utilitatis grata* fu poi stanziato che il sordo nato potesse così manumettere il servo. XL, 2, 2. — l. 1 *Qui et a quib. manum.*

15. Ai tempi di Ermogeniano la manumissione mediante i littori si faceva senza che il padrone parlasse; e le parole solenni, benchè non fossero state pronunziate, s'intendevano come dette. ivi. — l. 23 *De manum. vind.*

16. Essendo assolutamente necessaria la presenza del padrone, non poteva la moglie per mezzo del marito manumettere *vindicta*; nè potevasi farlo per mezzo di procuratore. ivi, 3. — l. 3 Cod. *De vind. libert.* — Tuttavia il padre manometteva pel figlio di famiglia. ivi.

17. Massimamente è necessario per questa manomessione che il padrone voglia manumettere. ivi. — l. 4 § 1 *De manum. vind.*

18. Anche la presenza del servo è necessaria; anzi basta questa perchè possano essere manumessi anche parecchi ad un tempo. ivi, 4. — *ib.* l. 15 § 2.

19 Non è necessario che chi viene manomesso intenda ciò che si fa. ivi. — ll. 25 et fin. ff. *De manumiss.*

20. La manumissione *per vindictam* si fa dinanzi ai magistrati aventi giurisdizione, p. e. dinanzi al pretore, al console, ed anche dinanzi al proconsole, dopo ch'è uscito di Roma. ivi, 5. — l. 17 *De manum. vind.* — E dinanzi al legato di Cesare. ivi. — d. l. 17 § 1. — Ed al prefetto di Egitto. ivi. — *ib.* l. 21. — E dinanzi al preside di un'altra provincia diversa da quella ov'ha domicilio il manumissore. ivi. — *ib.* l. 15 § 5. — E dinanzi al consiglio imperiale. ivi. — l. fin. Cod. *De vind. lib.* — E finalmente dinanzi allo stesso imperatore; solchè egli non fa uso della verghetta, ma basta la sua volontà, che ha forza di legge. ivi. — l. 14 § 1 ff. *De manum.*

Non importa che il magistrato presso il quale si fa la manumissione sia figlio di famiglia; sebbene esso come figlio di famiglia non possa manumettere. ivi. — l. 18 *De manum. vind.*

21. Essendo la manumissione un atto di volontaria giurisdizione, essa può farsi in qualunque luogo; onde non è necessario farla *pro tribunali*, ma possono i magistrati manumettere anche di passaggio mentre vanno al bagno, al passeggio, ai giuochi. ivi, 6. — *ib.* l. 7. — E perfino in campagna senza la presenza del littore. ivi. — *ib.* l. 8.

22. Siccome la manomessione *per vindictam* esigeva la presenza del padrone ed una formola di parole solenni, così pare che le comunità *(civitates)*, i collegj ed altre corporazioni non potessero in questo modo manomettere i loro servi; avvegnachè l'azione della legge non può esercitarsi mediante procuratore. XL, 3, 1.

I servi delle comunità e dei collegj non potevano nemmeno essere manomessi mediante il censo, stimandosi che anche per questo modo solenne fosse necessaria la presenza del padrone che dinanzi ai censori ordinasse al servo di fare la dichiarazione de' suoi beni. — Laonde i servi delle comonità *(universitatum)* non potevano essere manomessi che con uno de' modi non solenni: epperò tali liberti non ottenevano la libertà civile, ma erano nel numero di quelli che in forza della legge Elia Senzia dicevasi che stavano in libertà *(in libertate morari)*. Finalmente la legge Giulia Norbana ordinò che coloro i quali erano stati manomessi in forza della legge Elia Senzia fossero di condizione latina; e allora i liberti de' municipj dovettero sottostare al medesimo gius, fino a tanto che fu promulgata un'altra legge che Diocleziano e Massimiano (l. 1 fin. Cod. *De serv. reip. manum.*) chiamano *legem Vectibulici* (e forse der leggersi *Vettia* (o *Vectia*) *Bolani*), per la quale i servi della repubblica romana venendo manumessi ottenevano la cittadinanza. Questa legge fu in appresso estesa alle provincie mediante un senatoconsulto fatto sotto Adriano, e sotto il consolato di Giubenzio Celso e Nerazio Marcello; sì che i manumessi da qualunque municipio, dopo quella legge, diventavano cittadini romani. ivi.

23. La manumissione dei servi appartenenti alle comunità si faceva mediante decreto dell'ordine dei decurioni, coll'approvazione del preside. ivi. — l. 2 Cod. *De serv. reip. manum.*

24. Come quelli che vengono manumessi dai privati, così i servi delle comunità legalmente manumessi conservano il peculio che non fosse loro stato tolto; e quindi il debitore pagando a loro rimane liberato. ivi. — l. 3 ff. *De manumiss. quae servis.*

25. I servi manomessi dalle comunità non vengono richiamati in servitù per avere continuato ad esercitare il tabellionato ch'esercitavano essendo servi; quantunque tale professione si eserciti ordinariamente dai servi pubblici. XL, 3, 1. — d. l. fin. Cod. *Servis reip. manumitt.*

26. L'imperatore Marco estese ai collegj il diritto concesso alle città di poter manomettere i proprj servi. ivi, 2. — ll. 1 et 2 *De manum. quae servis.*

27. Un cittadino romano può legalmente manomettere il suo servo quando egli ne sia solo padrone in forza di un diritto pieno, libero ed irrevocabile, ed abbia l'amministrazione dei proprj beni, e l'età legittima. — È inutile pertanto la manumissione fatta da chi non è il padrone del servo. XL, 9, 5. — l. 5 Cod. *De his qui a non domino*; l. 20 *Qui et a quibus manum.*

28. Non solamente io non posso manomettere un servo altrui a malgrado del suo padrone, ma nemmeno posso farlo per sua volontà. — Tuttavia ai figli è permesso il manumettere i servi dei genitori sotto la podestà dei quali essi sono, in forza però del loro mandato. ivi, 6. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 13 § 1; l. 22 ff. *De manum.*

Giustiniano permise ad alcuni figli, anche emancipati, di manumettere i servi e le serve dei loro genitori per ordine di questi. ivi. — l. 1 Cod. *Comm. de manum.*

29. Il curatore di un furioso non può manomettere il servo del furioso medesimo. ivi, 7. — *ib.* l. 13; l. 22 *Qui et a quibus.* — E se il furioso fosse tenuto a manomettere per fedecommesso, il curatore dovrebbe fare una vendita imaginaria del servo perchè il compratore imaginario diventato padrone lo potesse manomettere; il qual rimedio torna necessario anche pel tutore, se il suo pupillo dovesse una libertà fedecommessaria. ivi. — l. 6 Cod. *Qui manum. non poss.*

30. Nemmeno i figli di famiglia possono manomettere i servi che hanno nel peculio paganico. Intervenendo per altro il consenso del padre alla podestà del quale sono soggetti, ciò viene ad essi concesso; anzi basta il consenso generale. ivi, 8. — l. 22 *De manum. vind.* — Questo consenso poi debbe persistere nel tempo che il figlio manomette. ivi. — *ib.* l. 4; l. 15 § 1 *Qui et a quib. manum.*

31. Il figlio di un sordo o muto può manomettere per ordine del padre, ma non già il figlio di un furioso. ivi. — l. 10 *De manum. vind.*

32. I servi che il figlio non ha nel peculio paganico, ma che acquistò nella milizia, non si computano nella famiglia del padre, e que-

sti non ha il diritto di manumetterli. XL, 9, 8. — l. 17 ff. *De manum.* — Per altro il padre può manumetterli col consenso del figlio; come il figlio può manumettere i servi del padre col consenso di lui. ivi.

33. Se non possono i figli di famiglia manumettere, molto meno lo può un servo; mentre nulla egli può avere di proprio, ed egli stesso è considerato nullo. ivi, 9. — *ib.* l. 8; l. 19 *Qui et a quibus;* l. 2 Cod. *Qui manum. non poss.*

34. Uno dei padroni, manumettendo un servo comune, non può farlo latino e meno cittadino romano. ivi, 10. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 12 § 1; Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 16.

35. Severo ed Antonino concessero ai militi il privilegio che, se il milite col suo testamento avesse lasciato la libertà al servo comune, l'erede del milite sarebbe tenuto a riscattare la parte del servo, e dopo di averla riscattata sarebbe tenuto a dare la libertà al servo; ed il socio sarebbe tenuto a venderla pel giusto prezzo da stabilirsi dal pretore. Giustiniano estese ciò ai servi dei pagani; e costituì che, se uno dei socj desidera di manomettere il servo comune tanto fra vivi quanto per testamento, il suo socio ed eredi siano tenuti di vendere la parte al prezzo stabilito da questa costituzione; concedendo per altro una certa dilazione, onde il servo renda i conti, se per avventura dee renderli; ed abrogò in tal caso l'antico diritto di accrescimento. ivi. — l. 1 Cod. *De serv. comm. manum.*

36. Pel gius antico la libertà civile, alla quale andava congiunto il diritto di cittadinanza, non poteva essere data al servo se non da colui che ne fosse il padrone per diritto quiritario. Colui poi che chiamavasi *padrone bonitario,* poteva fare soltanto un liberto latino. Questa distinzione di dominj e di libertà fu tolta. ivi.

37. Quel servo nel quale uno ha l'usufrutto e l'altro la proprietà, se viene manomesso dal padrone proprietario, non diventa libero ma servo senza padrone. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 17. — Giustiniano abrogò anche questo gius, e stabilì che, se il servo, viene manomesso da colui che ne ha la nuda proprietà ottenga la giusta libertà; ma per altro sia tenuto a servire durante l'usufrutto il fruttuario, senza consenso del quale fu manomesso. ivi. — l. 1 Cod. Comm. *De manum.*

38. Uno non può manomettere il servo datogli in pegno; benchè il debitore fosse solvente. XL, 9, 12. — l. 4 *Qui et a quibus;* l. 3 ff. *De manum.;* l. 1 Cod. *De serv. pign. dat.* — Così è se non v'interviene l'assenso del creditore. ivi. — *ib.* l. 4. — Vale a dire, purchè il creditore che acconsenti, avesse l'amministrazione de' suoi beni. ivi. — ll. 4 et 5 Cod. *De serv. pign.;* l. 25 et l. 27 § 1 *Qui et a quib. manum.*

39. Per favore dei pupilli il pegno tacito egualmente che il pegno speciale osta alla manumissione. ivi, 13. — l. 6 Cod. *De servo pign. dato.* — Per altro il pegno tacito, qual è quello delle cose portate nelle case che si tengono a locazione, non osta alla manumissione. ivi.

40. La ipoteca generale non osta alla manumissione. ivi. — *ib.* l. 29; l. 3 Cod. *De servo pign. dat. manum.* — Massimamente se il debitore comperò con patto di manumetterlo. ivi. — l. 10 ff. *De manum.*

41. Quegli che ha la proprietà di un servo ma sotto una condizione il cui evento può a lui toglierla di pieno diritto, non può nel frattempo dare la libertà al servo sopra il quale ha questa proprietà. ivi, 14. — *ib.* l. 11; l. 3, l. 28 et l. 29 *Qui et a quib. manum.*

In questi e simili casi non è però affatto irrita la manumissione, ma dipende dall'evento. ivi, 15. — l. 3 *De manum. vind.;* l. 2 ff. *De manum.*, l. 2 *Quib. ad libert. proclam.*

42. Non debbonsi confondere i veri padroni, che debbono soltanto prestare o consegnare un servo in forza dell'azione Ripetitoria, con quei padroni che hanno una proprietà rivocabile; perciocchè i primi hanno la facoltà di manomettere il loro servo. Così può manumetterlo e il venditore che lo ha venduto, e il promissore che lo ha promesso, e il venditore di una eredità che non ne ha ancora fatto la tradizione, e il mandatario che ha comperato un servo e non lo ha ancora consegnato al mandante, e il marito può manomettere un servo dotale. ivi, 16. — l. 18 ff. *De manum.;* ll. 2 et 3 Cod. *De his qui a non domino;* l. 7 Cod. *De serv. pign. dat.*

43. Non può manumettere chi non ha l'età legittima o l'amministrazione de' suoi beni: epperò un minore d'anni venti non può manomettere se non nel modo prescritto dalla legge Elia Senzia: nè un pupillo, senza l'autorizzazione del suo tutore; ed anche con l'autorizzazione del tutore egli non può manomet-

tere se non per una causa approvata presso il consiglio; ed il manomesso non conserva il suo peculio, del quale il tutore non può autorizzare l' alienazione. XL, 9, 17. — l. 11 ff. *De fideic. libert.*; l. 24 *De manum. vind.*

44. Varie leggi ostano alla libertà dei servi, ma alcune di esse impediscono soltanto quella libertà ch' è congiunta col diritto di cittadinanza (V. sopra), altre vietano assolutamente che diventino liberi. Tal è la legge Elia Senzia (V. questa voce).

Anche la legge Giulia *De adulteris* impedisce le manumissioni; perciocchè quando una donna è accusata di adulterio, i suoi servi possono esser messi alla tortura onde depongano contro di lei, come possono esservi messi in tutte le altre cause criminali; ma un uomo libero non può ordinariamente esser messo alla tortura onde faccia testimonianza: epperò il legislatore ha proveduto che i servi non vengano sottratti dalla tortura mediante la manumissione, e stabilì un certo tempo entro il quale non è permesso il manometterli. ivi, 49. — l. 12 *Qui et a quibus*.

45. La legge Giulia proibì semplicemente alla donna di manumettere i suoi servi entro i sessanta giorni dopo il divorzio, o siasi alla divorziata o sia stata ripudiata dal marito; non se il matrimonio fu disciolto per la morte del marito o per la condanna di lui a qualche pena; ed anche se il matrimonio fu disciolto *bona gratia*. ivi, 50. — *ib.* l. 14 § 1, 2, 3 et 4. — Non se la donna manumise od alienò in costanza sì di matrimonio, ma mentre divisava di fare il divorzio. ivi, 51. — d. l. 14 § 5.

46. Non solo la donna che fa divorzio non può manomettere, ma nemmeno può manomettere il servo che avesse comunque acquistato dopo il divorzio. ivi, 52. — *ib.* l. 12 § 1 et 2.

47. Al padre che ha in podestà tal donna è proibito soltanto di alienare o manomettere quei servi che furono destinati all'uso di lei; lo stesso dicasi della madre e dell'avo e dell'avola; sempre s' intende entro i sessanta giorni. ivi, 53. — d. l. 12 § 3, 4, 5 et fin., *ib.* l. 13 et l. 14 § fin.

48. La legge cessa di aver luogo dopo spirati i sessanta giorni. Ma se non fosse in questo periodo terminato il processo d'adulterio, deesi prorogare il divieto fino a giudizio terminato. ivi, 55. — d. l. 12 § 6. — Così pure non può la donna manumettere od alienare se anche entro i sessanta giorni il marito viene a morte; potendo accusarla il padre. XL, 9, 55. — l. 14 princ. *Qui et a quib.*

49. I rei non solo di crimenlese ma di qualunque delitto capitale non possono manumettere i loro servi dal momento ch'erano consci a sè stessi del proprio misfatto. ivi, 56. — *ib.* l. 8 § 1 et 2, et l. 15.

50. Non ottengono la libertà nemmeno quei rei che furono manomessi per sottrarli dalla pena del delitto. ivi, 57. — d. l. 8 § 3.

51. Il servo venduto da un fuggitivario, cioè da colui che il padrone avea mandato in traccia di un servo fuggitivo, non può essere manomesso entro dieci anni senza il consenso del primo padrone. ivi, 58. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 13 § 1.

MANUMITTERE. E' lo stesso che *mittere de manu* cioè rilasciare dalla podestà, cioè dare la libertà. L, 16, 137. — l. 4 *De iustitia et jure*.

2. Questa parola applicavasi tanto alla manumissione propriamente detta cioè all' affrancamento de' servi, quanto alla emancipazione cioè all' affrancamento de' figliuoli. I, 7, 43. — l. 28 ff. *De adopt. et emanc.* — Difatti, secondo l'antica forma della emancipazione, i figliuoli non uscivano dalla podestà paterna nè divenivano *sui juris* che dopo d' essere stati venduti ed affrancati tre volte i maschi del primo grado, ed una volta sola le femmine ed i nipoti. V. Emancipazione.

MANUS. Significa talvolta podestà (V. sopra *Manumittere*). — Così dicesi *mulierem convenire in manum* quando la moglie passa in podestà del marito. L, 16, 137.

2. *Manus injectio* è il diritto di prendere e di menar via; diritto che ha il venditore di una serva se il compratore la prostituì in onta alla legge. ivi.

3. *Brevi manu.* V. *Brevi manu.*

MARCELLO. V. Ulpio Marcello.

MARCIANO, soprannominato *Elio*, che fiorì ai tempi d' *Ulpiano*, vale a dire sotto Antonino Caracalla; e scrisse delle *Annotazioni* alle opere di *Papiniano*. *Pref.* p. II, 1, 80.

MARE. Il mare non appartiene a nessuno: *res nullius*. XLI, 1, 7. — l. 30 § 4 *De acquir. rer. dom.* — Lo stesso dicasi delle sue rive. ivi. — *ib.* l. 14.

2. L' uso del mare è per tutti. XLIII, 8, 3. — l. 3 § 1 *Ne quid in loco publ.* —

Tuttavia potevasi per convenzione e a titolo di servitù, a profitto di un fondo lungo la riva, interdire al proprietario del fondo vicino qualunque stabilimento per la pesca de'tonni. VIII, 1, 34. — l. 13 *Communia praed.*

3. In generale le costruzioni gittate in mare appartengono a quello che le ha fatte in tanto in quanto non ne consegua verun pregiudizio per l'uso pubblico del mare e delle sue rive. I, 8, 8. — l. 3 *Ne quid in loco publ. vel itin.*

4. Possono aversi anche altri diritti di proprietà sul mare. XLVII, 10, 22. — l. 14 ff. *De injuriis.* — Ma qualunque lavoro uno vi faccia (anche per l'esercizio de' suoi diritti acquistati in proprietà), la distruzione ne potrebb'essere ordinata se esso rendesse più difficile o più incomoda la navigazione sul mare, o il soggiorno nel porto od il passaggio lungo la riva. XLIII, 12, 4. — l. 1 § 17 ff. *De flumin.*

5. Le rive appartengono, almeno quanto alla giurisdizione, alla nazione che vi esercita la sua sovranità. I, 8, 8. — l. 3 *Ne quid in loco publ.*

6. Quanto alla proprietà veramente detta delle rive del mare, essa non è di nessuno; la è *res nullius*. Inst. *De divis. rerum* § 5. — Ma l'uso delle rive del mare è pubblico, come l'uso del mare stesso. ivi. — *ib.* — E quindi a nessuno poteva essere impedito di appressarsi alla riva del mare per pescarvi. I, 8, 8. — l. 4 ff. *De divisione rerum.* — Purchè se ne rispettassero le case rurali *(villis)*, gli edifizj ed i monumenti. ivi. — *ib.* — Difatti i privati potevano fabbricare sulle rive del mare, semprechè non venissero con ciò a pregiudicare l'uso pubblico del mare. XLIII, 8, 3. — l. 4 *Ne quid in loco publ.*

7. I proprietarj delle abitazioni aventi veduta sul mare potevano impedire che vi si pescasse dirimpetto alle loro case, senza loro permesso. Tale almeno era l'uso al tempo di Ulpiano. XLVII, 10, 50. — l. 13 ff. *De injuriis.* — Ma per la nov. 56 di Leone *De oris maritimis,* i proprietarj dei fondi aventi veduta sul mare furono mantenuti nel diritto d'impedire il pescarvi, senza loro permesso, dirimpetto alle loro proprietà.

Il medesimo imperatore, dopo d'avere determinato, colla Nov. 57, a 365 orge la distanza da un parco di pescheria all'altro, ha nullameno ordinato in seguito, con le Nov. 102 e 102, che, se le proprietà vicine l'una all'altra fossero troppo piccole perchè potesse essere osservata questa distanza fra le loro pescagioni, allora i due proprietarj vicini potessero unirsi per istabilire in comune una pescagione a loro profitto; anzi l'uno potesse costringere l'altro, non ostante la ineguaglianza delle loro possessioni rispettive, a partecipare nello stabilimento, per dividerne tra loro egualmente *(ex aequo)* gli emolumenti nonchè la spesa *non secundum cujusque portionem.*

8. Si cessa di possedere quei fondi che il mare copre ed occupa. XLI, 2, 43. — l. 3 § 17 *De acquir. vel omitt. possess.*

9. Il lido del mare è pubblico, non già come le cose componenti il patrimonio della nazione, ma come quelle che la natura offre a tutti gli uomini e che, non essendo ancora possedute da nessuno, possono divenire nostre mediante occupazione. XLI, 1, 7. — l. 14 *De acquir. rer. domin.* — Ed è per questo che noi acquistiamo la proprietà di quella parte del lido sopra la quale facciamo costruzioni, nonchè delle nostre costruzioni; purchè ciò sia senza pregiudizio dell'uso pubblico del mare e del suo lido.

Ma se l'edifizio venisse ad essere distrutto ed a sparire, chi l'ha costruito non conserverebbe la proprietà del suolo; ma questo ridiverrebbe pubblico come prima, ammenochè non facesse più parte del lido del mare. ivi, 99. — d. l. 14 § 1.

10. Non si possono acquistare per usucapione come abbandonate le cose trovate nel mare, che non vi furono gittate se non di necessità per salvare il naviglio troppo carico, e non coll'intenzione di abbandonarle. XLI, 7 (al. 8), 16. — l. 7 *Pro derelicto.*

MARINAI. Nella marineria dello stato tutti quelli della ciurma ed i remiganti *(navarchos et trierarchos)* sono militi, ed hanno i medesimi lor privilegj. XXIX, 1, 4. — l. un. § 1 *De bon. possess. et testam. mil.*

2. I padroni delle navi impiegate all'approvigionamento della città, erano personalmente esenti dai pubblici carichi, finattanto che i lor navigli erano al servizio della città: questa esenzione non estendevasi a' loro figli nè a' loro liberti. L, 6, 8. — l. 5 § 4 *De jure immunit.;* L, 5, 23 e 24. — d. l. 5 § 3, 5 et 6.

3. I loro navigli, durante le loro spedizioni per lo stato, erano sotto la protezione speciale del governo; e coloro che li rubavano erano condannati, oltre che alla restituzione

degli effetti rubati, alla pena del quadruplo. ll. 3 et 5 Cod. *De navicul.*

Inoltre incorrevano la pena della deportazione se erano convinti d'avere per frode fatto stanziare le lor navi cariche per lo stato, sotto pretesto di tempo cattivo, quando il vento era favorevolissimo per navigare. *ib.* l. 8.

MARITO. V. Coniugi, Matrimonio, Moglie, Nozze.

1. Deesi riverenza al marito. XXIV, 3, 76. — l. 14 § 1 ff. *Soluto matrim.* — Anzi, la moglie dee sotto pena d'infamia portare il lutto di suo marito, eccetto ch'egli non fosse in alcuno dei casi di riprovazione preveduti dalla legge; all'apposito il marito non è obbligato di portare il lutto per sua moglie. III, 2, 20 e 23. — ll 9, 10 et 11 § 1 *De his qui notantur inf.*

2. Se il marito non soccorre sua moglie demente, ha luogo la ripetizione della dote. XXIV, 2, 7. — l. 22 § 8 ff. *Soluto matrim.*

3. Se il marito colle sue disposizioni s'è messo fuori di stato di poter rispondere della dote, la dote può essere ripetuta. Basta anzi ch'egli sia notoriamente fuor di stato di risponderne, ancorchè ciò non sia per fatto suo. XXIV, 3, 19. — *ib.* l. 24.

4. Il marito che ha cagionato la morte di sua moglie non può conservarne la dote, la quale appartiene a' suoi eredi. Parimenti la moglie che ha cagionato la morte di suo marito è decadata dalla sua azione per restituzione. ivi, 3. — *ib.* l. 10 § 1.

5. Il marito che non ha vendicato la morte di sua moglie è privato della dote di lei in quanto gli apparteneva. XXIX, 5, fin. — l. 27 ff. *De jure fisci.* — Se l'avesse uccisa, non avrebbe acquistato la dote a profitto del fisco, non avendola acquistata egli stesso, perchè il suo delitto non può profittargli. XXIV, 3, 3. — l. 10 § 1 ff. *Soluto matrimonio.*

6. Il marito non ha dovere di esercitare azioni in Giudizio contra sua moglie. ivi, 70. — l. 33 ff. *De jure dotium.*

7. Il marito non debb'essere condannato verso sua moglie se non *in quantum facere potest.* ivi, 77. — ll. 12, 13 et 14 ff. *Soluto matrim.*; III, 5, 44. — l. 35 ff. *Negot. gest.* — Anzi non può consentire ad una condanna più forte. XXIV, 3, 76. — l. 14 § 1 ff. *Soluto matrim.* — Ma questo privilegio è personale del marito, e non passa ai suoi eredi. ivi, 77. — *ib.* l. 13.

8. Il marito non può accusare i costumi passati di quella ch'egli ha preso in moglie. XLVIII, 5, 38. — l. 13 § 10 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

9. Il marito che ha favorito od approvato i cattivi costumi di sua moglie non può, ripudiandola, ritener nulla della dote. XXIV, 2, 12. — l. 47 ff. *Soluto matrim.*

10. Il marito che senza dolo nè violenza induce sua moglie a non fare un codicillo che la priva del suo legato, non è colpevole di captazione e non perde il suo legato. XXIX, 6, 5. — l. 3 *Si quis aliquem testam. prohib.*

11. Il marito può far assegnare suo suocero per rimettergli sua moglie da lui ritenuta presso di sè a malgrado di lei. l. 2 ff. *De liber. exhib.*

12. Il marito poteva contrattare con sua moglie. XXIV, 1, 16, 75 e 86. — l. 5 § 5, l. 31 § 3, l. 32 § 5 et 25 ff. *De don. inter vir. et ux.*

MARITTIMO (*Contratto*). V. Prestito *marittimo.*

MASCHIO. Se una donna partorisce un maschio ed una femmina nel tempo stesso, reputasi nato primo il maschio. XXXIV, 5, 6. — l. 10 § 1 *De rebus dubiis.* — Nel caso della legge è il favore della libertà che fa ammettere questa presunzione.

MASCOLINO. Il mascolino contiene spesso il femminino. L, 16, 7. — l. 195 *De verb. signif.* — Così la parola *homo* s'intende della femmina come del maschio. ivi. — *ib.* l. 7.

2. Il sesso mascolino ha più dignità. I, 9, 8. — l. 1 ff. *De senator.*

MASNADIERI. V. Assassino, Furto, Ladro, *Latro.*

MASSERIZIE. V. *Mobilia, Moventia Suppellettili.*

MASSIMO. V. Quinto Cornelio Massimo — V. Rutilio Massimo.

MASSURIO SABINO, seguace della setta di *Capitone*, e quindi suo successore nel principato di quella setta, che sosteneva le opinioni degli antichi contro i settatori di *Labeone*, e dal cui nome furono in appresso detti *Sabiniani.* A lui si attribuiscono i tre libri del *Gius civile di Sabino*, che trovansi indicati nell' Indice giustinianeo; e citansi altresì i suoi libri *Delle cose memorabili.* Sopra i libri di *Massurio Sabino* scrissero Ulpiano, Pomponio e Paolo. *Pref.* p. II, 1, 29.

MASTIGOFORI. Coloro che, armati di staffile, accompagnavano i combattenti nei certami o contenevano la turba, o punivano i gladiatori che combattevano vigliaccamente. Era un carico personale. L, 4, 4 *colle note*. — l. 18 § 17 ff. *De muner. et honor.*

MATERIA. Denominazione generale che abbraccia qualunque cosa necessaria ad edificare o riparare *(fulciendum)*. Differisce da *lignum*. L, 16, 133. — l. 55 *De leg. et fideic.* 3.° — V. LIGNUM.

2. Nella *materia* si annoverano i pali e le pertiche. ivi. — l. 168 *De verb. signif.* — Non i carboni. ivi. — *ib.* l. 167. — V. CARBONES.

MATERIALI. Quando i materiali d'altrui sono impiegati in una casa, quegli al quale appartengono non può domandarne che il valore di stima, secondo la legge delle XII Tavole. XLVII, 3, 1. — l. 1 *De tigno juncto;* XLVI, 3, 107. — l. 98 § 8 ff. *De solut. et liberat.*

Essi non ponno essere rivendicati, giusta la medesima legge. VI, 1, 6. — l. 6 ff. *De rei vind.* — Nemmeno può esserne domandata la esibizione; tranne che fossero stati impiegati scientemente, vale a dire, conoscendo ch' erano d' altrui; o tranne che l'edifizio sia distrutto. ivi. — *ib.* et § 7.

Ma il proprietario dei materiali così impiegati aveva, giusta la medesima legge delle XII Tavole, l' azione *In duplum*. XLVII, 3, 1. — l. 1 in princ. *De tigno juncto;* — ed aveva pure l' azione *Ad exhibendum*. ivi, 2. — d. l. 1 § 2.

2. I cementi impiegati dall' appaltatore *(redemptor)* appartengono subito al proprietario della fabbrica. XLI, 1, 12. — l. 39 ff. *De rei vindic.*

MATERTERA. La sorella della madre. L, 16, 162. — l. 10 § 14 *De grad. et affin.*

MATRIGNA. V. *NOVERCA*.

Spesso le matrigne dispongono male il marito contro i figli d' altro letto, mediante le loro lusingherie. IV, 2, 15. — l. 4 ff. *De inoff. testam.*

MATRIMONIO. V. ADULTERIO, CONCUBINA, CONJUGI, DIVORZIO, DONAZIONI *antenuziali*, DONAZIONI, *fra marito e moglie*, DOTE, INCESTO, INFAMIA, LUCRI NUZIALI, LUTTO, MARITO, MOGLIE, NOZZE, *NUPTIAE*, RESTITUZIONE *della dote*, RIPUDIO, SPONSALI, SPOSO, STUPRO.

MATRONALE *(Abito)*, o sia *delle madri di famiglia*. Era una stola a cui stava cucito tutto un lembo che giugneva sino ai piedi. — Riusciva indecoroso che le matrone si lasciassero vedere in pubblico senza questo abito, a tal che non dovevano allora imputare se non a sè medesime se veniva attentato alla loro pudicizia mentre spasseggiavano. Alle sole donne oneste era lecito il portare la stola; quelle condannate per adulterio la deponevano, ed assumevano la toga, ch' era un semplice pallio o veste da uomo. Le matrone si servivano della veste talare; al contrario le meretrici la portavano più succinta; e Isidoro dice che la era di lino. XLVII, 10, 13, *nelle note*.

MATRONE. Chiamavansi quelle *madri di famiglia* che maritandosi rimanevano di proprio diritto *(sui juris)*, cioè erano passate soltanto in matrimonio, ma non nella famiglia e podestà del marito; voce tratta da *matrimonio*. I, 6, 21.

MAURICIANO. V. GIUNIO MAURICIANO.

MAXIME. Qualche volta è usato per *utique demum*. L, 16, 138.

MECIANO. V. VOLUSIO MECIANO.

MEDICAMENTUM. V. anche *VENENUM*.

Così chiamasi tutto ciò che produce cangiamento nella costituzione del corpo al quale applicasi. L, 16, 219. — l. 236 *De verb. signif.*

MEDICO. Se il medico tratta male un suo malato per imperizia, vi è azione contro di lui *Ex locato* o *Ex lege Aquilia*. IX, 2, 21. — l. 7 § 8 ff. *Ad leg. Aquil.* — Così pure se gli dà un medicamento senza ragione. ivi. — *ib.* l. 8; I, 16-18, 32. — l. 6 § 7 *De off. praesid.* — Così pure se lo abbandona prima della guarigione. IX, 2, 21. — l. 8 ff. *Ad leg. Aquil.*

2. I medici del principe *(archiatri)*, sendo salariati dal pubblico, debbono piuttosto portarsi con premura al trattamento de' meno agiati, che non darsi bassamente al servigio de' ricchi. In ogni caso, non è loro permesso di ricevere se non ciò che loro viene offerto in istato di salute per gratitudine, e non ciò che i malati hanno loro promesso nel pericolo. l. 9 Cod. *De profess. et med.*

3. Rispetto ai medici si dee giudicare estraordinariamente. L, 13, 5. — l. 1 § 1 *De extraord. cogn.*

4. Si reputano medici anche coloro che

curano una sola parte del corpo, come i medici delle orecchie, della trachea, dei denti. L, 13, 5. — l. § 3 *De extraord. cogn.* — Non già quelli che si servono d'incantesimi, che sono piuttosto impostori. ivi. — *ib.*

5. Se un medico a cui taluno affidò la cura de' suoi occhi, mettendolo a pericolo di perderli mediante violenti rimedj sforzò l'infermo a vendergli contra la buona fede le sue possessioni, il preside punirà quest' azione ingiusta *(incivile)* e ordinerà la restituzione. ivi, 8. — *ib.* l. 3.

6. Essendo fatto legato dell' *instrumento di un medico*, vi si comprendono i collirj, gli empiastri, ed anche i servi. XXXIII, 7, 48. — l. 18 § 10 *De instr. vel instrum. leg.*; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 65.

MELA. Giureconsulto di cui ignorasi l'origine e l'epoca in cui visse: trovansi solo di lui non poche sentenze registrate nelle Pandette. *Pref.* p. II, 4, 34.

MEMBRANE. Altrimenti diconsi *pergamene*, e sono fatte colla pelle o cuojo di animale; onde differiscono dalle *carte*, che si facevano col papiro. Se scritte, erano comprese nel legato *dei libri.* XXX a XXXII, 493, *colle note.* — l. 52 § 3 *De leg. et fideic.* 3.° — Non in quello delle *carte.* ivi, 494. — d. l. 52 § 4 *quid ergo.*

MEMORIA. Presumesi che uno si ricordi di ciò che ha fatto. XXXIV, 4, 35. — l. 31 *De adim. vel transfer. leg.* — Ma ciò non è sempre vero, principalmente in punto di morte. Nov. 18, cap. 6.

2. *Memoria non exstat* dicesi, p. e. in caso di quistione per lavoro nuovo, quando è opinione comune *(omnium)* di non aver veduto nè udito quando esso lavoro si facesse, nè di averne udito parlare da chi ciò avesse veduto od udito. L, 16, 139. — l. 28 ff. *De probat.*

MENANDRO. V. Arrio Menandro.

MENSA. Significa *banco*. Ora, l'esercizio di un banco, ricevuto a titolo di fedecommesso sotto guarentigia d'indennizzare gli eredi, si considera simile ad una vendita; e quindi non vi è luogo ad esaminare se si trovino nel banco più passività che attività; ma i debiti di esso seguono il legatario quand'anche superino l'emolumento del legato. XXX a XXXII, 465. — l. 77 § 16 *De leg. et fideic.* 2.°

MERCATO. V. Fiera.

MERCATURA. Era una specie di pena la interdizione dalla mercatura in generale, o da qualche sorta di mercatura. — Talvolta accadeva che uno era per sentenza costretto ad assumere qualche mercatura. XLVIII, 19, 38. — l. 9 § 9 et 10 ff. *De poenis.*

MERCEDE. Significa il prezzo dato per godere o per fare una cosa; ed anche, ciò che si dà in rimunerazione di qualche servigio, come le *mercedi* de' precettori. L, 16, 139.

MERCENARJ *(Servi)*. Que' servi artefici che il padrone manda qua e là ad opera, e ne riceve mercede. Questi servi non sono compresi nell' *instrumento del fondo*, ma sì nel legato *del fondo fornito*: le loro mogli poi non sono comprese nè nell'uno nè nell'altro. XXXIV, 7, 16, *nelle note.*

MERCI. Questa denominazione pertiene soltanto a cose mobili. L, 16, 139. — l. 66 *De verb. signif.* — Ma non comprende i servi. ivi. — *ib.* l. 207.

2. Il legato *di merci* contiene le cose che il testatore aveva per vendere. XXX a XXXII, 240. — V. anche Mobili.

MERITO. Se un fedecommesso fu lasciato colla condizione *se il tale avrà meritato da te*, esso sarà assolutamente dovuto, qualora il fedecommessario abbia agito in modo che un uomo dabbene lo giudicherebbe meritevole. XXXV, 1, 209. — l. 11 § 8 *De leg. et fideic.* 3.°

MERUM JUS, lo stesso che *strictum jus.* V. *Jus.*

MESCOLANZA o MESCUGLIO. V. Commistione.

MESE. V. Bissestile e Intercalare.

1. Se uno si fece promettere che gli verrebbe dato *entro il corrente mese (hoc mense)*, egli non ha diritto di domandare se non è passato tutto il mese. XLV, 1, 182. — l. 42 *De verb. oblig.*

MESONAUTI. Chiamavansi i marinai d'ordine medio. IV, 9, 2. — l. 1 § 2 ff. *Nautae, caup.*

MESSO. V. Apparitore.

MEZZANO. V. Sensale.

MIGLIORAMENTI. V. Spese.

MIGLIORIA *(Patto di)*. V. lib. 18 tit. 2 *De in diem addictione.*

1. Ha luogo questo patto quando nella vendita è detto: *Il fondo ti sarà venduto (esto tibi emptus) per cento se nessuno entro il tal tempo non offrirà al padrone una condizione migliore.* XVIII, 2, 1. — l. 1 *De in diem addict.*

2. Se in questa sorta di vendita le parole del contratto suonano che la si debba rescindere qualora non venga offerta una condizione migliore, la sarà una compera pura solvibile sotto condizione: se poi fu convenuto che debba compiersi il contratto quando non venga offerta una condizione migliore, la sarà una compera condizionale. XVIII, 2, 2. — l. 2 *De in diem addict.*

Questa distinzione è di grandissima importanza. Di fatto, quando una cosa è venduta puramente ma col patto di miglioria, la proprietà d'essa passa nel compratore al momento stesso che ne vien fatta la tradizione; tanto è vero ch'egli può nel frattempo costituirla in pegno. ivi. — *ib.* l. 4 § 3.

Se dunque la vendita è pura, il compratore con patto di miglioria può usucapire (se comperò da chi non era proprietario), può godere dei frutti e delle accessioni, e sta a suo rischio la perdita della cosa. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § fin. — Difatti, perita la cosa, non può nemmeno asserne offerta miglior condizione. ivi. — *ib.* l. 3.

Egli può anche giovarsi dell'interdetto *Quod vi aut clam.* ivi. — *ib.* l. 4 § 4.

Che se la vendita è condizionata, il compratore con patto di miglioria non può usucapire; e neppure i frutti a lui pertengono. ivi. — *ib.* l. 4.

3. Affinchè in forza di questo patto si sciolga la compera, debbono concorrere cinque requisiti. — 1.° E necessario che si presenti un nuovo compratore, e questo debb'essere vero non fittizio. ivi, 4. — d. l. 4 § 5. — Purchè poi sia vero, non importa che sia solvente o meno. ivi, 5. — *ib.* l. 14 § 1. — Ma se il secondo compratore insolvente fu messo sotto dal primo compratore, competerà al venditore ingannato l'azione Di vendita contro il primo per danni ed interessi. ivi. — *ib.* § sed verum et § 2.

Anche se è un pupillo il secondo compratore, ed ha comperato senza l'autorità del tutore, si rescinde il primo contratto, purchè il venditore acconsenta. ivi, 6. — d. l. 14 § 3.

Ed anche uno solo di più venditori può offrire una condizione migliore. ivi, 7. — *ib.* l. 13. — E reciprocamente, se i compratori sono due socj, facendo l'uno aumento di prezzo, la prima vendita si rescinde anche rispetto alla sua parte. ivi. — *ib.* l. 18.

4. — 2.° È necessario che sia offerta una condizione più vantaggiosa: altrimenti sarà come non si fosse presentato nessuno. XVIII, 2, 8. — l. 4 § 5 *De in diem addict.* § sed et si. — Quindi se il venditore ha simulato una offerta di condizione più vantaggiosa, mentre vendeva la cosa a prezzo minore od eguale, egli sarà solidariamente obbligato verso entrambi i compratori. ivi. — *ib.* l. 14.

5. Si reputa che venga offerta una condizione migliore quando vien fatto un aumento al prezzo; ed anche, senza questo, quando viene offerto un più facile o più pronto pagamento; ed anche quando viene offerto di fare il pagamento in luogo più comodo al venditore. Aggiungasi, quando si presenti una persona più solvente, o quando offra patti meno onerosi, o non esiga veruna cauzione: quindi si reputerà condizione migliore anche se uno offre un prezzo minore; purchè sollevi il venditore dai pesi che questi s'aveva addossato nella prima vendita: insomma è condizione migliorata qualunque cosa che torni in vantaggio del venditore. ivi. — *ib.* l. 4 § fin. et l. 5.

Non si stimerà che venga offerta una condizione migliore se, in correspettivo di ciò che esibisce di più il nuovo compratore, il venditore cede altre cose di egual valore. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

Non si repata più vantaggiosa quella condizione che non è tale in sè stessa: p. e. se il secondo compratore, esibendo il medesimo prezzo, non ha diritto al conseguimento di quei frutti che ha diritto di conseguire il primo compratore. ivi. — *ib.* l. 14 § 5.

6. Quando sono vendute separatamente due cose, ed un nuovo compratore le compera entrambe per un prezzo superiore a' due primi prezzi cumulativamente presi, è necessario il riconoscere in contemplazione di quale delle due cose venga esibita la condizione migliore. Se l'aggiunta s'intende fatta sopra una sola delle due cose, il secondo compratore avrà questa; se sopra tutte e due, le avrà tutte e due; se è incerto sopra quale, non avrà nè l'una nè l'altra. ivi, 9. — *ib.* l. 17.

7. — 3.° È necessario che l'aumento del prezzo contempli il soggetto principale della vendita, e che ciò segua entro il termine convenuto. ivi, 10. — *ib.* l. 4 § 1 et 2, et l. 15. — Quindi se il venditore è morto prima che spirasse il termine convenuto, abbia o non abbia erede, dopo quel termine la compera starà definitivamente pel primo compratore: che se ha erede prima che spiri quel

termine, può venire esibita una condizione migliore. XVIII, 2, 11. — l. 15 *De in diem addict.*

8. — 4.° È necessario che il creditore abbia accettato l'offertagli condizione più vantaggiosa; potendo egli rifiutarla. ivi, 12. — *ib.* l. 9.

Qui hanno luogo due eccezioni. — *Prima.* Se fu espressamente convenuto che fosse permesso al compratore il recedere dal contratto, venendo offerta al venditore una condizione migliore; la prima compera rimane sciolta, quand'anche il venditore non accetti la seconda. ivi. — *ib.* — *Seconda.* Se un creditore esibisce in pegno una cosa venduta col patto di miglioria, non può riputarsi che l'affare sia stato fatto di buona fede quando non si riceva un aumento. Che se fosse intervenuto un compratore indigente *(inops)*, e soltanto per impedire che la vendita fatta avesse effetto, il creditore può senza pericolo deliberare la cosa al primo compratore. ivi. — *ib.* l. 10.

9. Se più persone hanno fatto una vendita col patto di miglioria, e alcune di esse vogliono accettare la condizione migliore offerta, altre la vogliono rifiutare; importa il riconoscere se abbiano tutti i venditori cumolativamente venduto le loro porzioni per un prezzo solo, o se le abbiano vendute a prezzi differenti. Se a prezzi differenti, le porzioni dei non accettanti resteranno al primo compratore. ivi, 13. — *ib.* l. 11 § fin., ll. 12 et 13.

10. Fu quistione se si reputi che il venditore abbia accettato la condizione migliore offerta dal secondo compratore, anche quando egli ha venduto la cosa a questo collo stesso patto di miglioria. — Sabino rispondeva che no; ma Giuliano, la cui opinione prevalse, dice doversi badare a quanto fu convenuto fra i contraenti, e nulla ostare che possa convenirsi di vendere più volte col patto di miglioria, purchè o alla prima o alla seconda o alla terza la vendita venga consumata. ivi, 14. — *ib.* l. 11.

11. Fu quistione eziandio se il venditore, venduta la cosa al primo compratore, possa, deliberandola al secondo, aggiugnervi un'altra cosa. — E Giavoleno rispose potersi ciò fare, purchè non si commetta dolo. Avrebbe luogo il dolo se fosse stato aggiunto p. e. al fondo primamente venduto un altro fondo col fine che paresse come offerta una condizione più vantaggiosa pel primo fondo, mentre questo non sarebbe stato dal secondo compratore comperato a miglior condizione quando non vi fosse stato aggiunto il nuovo fondo. XVIII, 2, 11. — l. 19 *De in diem addict.*

12. — 5.° È necessario che il primo compratore non voglia egli stesso aumentare il prezzo. Laonde, venendo fatta al venditore un'offerta migliore, egli è anzi obbligato di notificarla al primo compratore, e questi è in facoltà di offerire egli quell'aumento stesso, e il venditore in tal caso dee preferirlo. ivi, 15. — *ib.* ll. 7 et 8.

13. — Sciolta, in forza del patto di miglioria, la prima compera, il primo compratore è obbligato di restituire al venditore i frutti da lui percepiti. Diffatti annullasi la prima vendita, come se mai non fosse stata fatta. ivi, 16. — *ib.* l. 6 et l. 14 § 4.

14. Se si presenta uno che offre una condizione più vantaggiosa, e poscia il compratore fa un'offerta di aumento di prezzo, per cui la cosa rimane presso di lui; è da dubitare se a lui debbano appartenere i frutti come se non fosse stata offerta condizione migliore, o se debbano appartenere al venditore, quantunque sia la medesima persona che esibisce la condizione più vantaggiosa. E fu deciso che sieno del venditare: semprechè non ostino le parole del contratto. ivi, 17. — *ib.* l. 6 § 1.

15. A rincontro de' frutti che il primo compratore dee restituire al venditore, quegli dee trattenersi le spese necessarie che provasse d'aver fatte nel tempo intermedio; e se la vendita non basta, gli dovranno esser pagate mediante l'azione Di compera. ivi, 18. — *ib.* l. 16.

16. Il primo compratore non ha verun'azione contra il secondo compratore; tranne che in forza della stipulazione non fosse stata fatta una delegazione. ivi, 19. — *ib.* l. 20.

MIGRAZIONE. V. Interdetto *De migrando.*

MILES. Questa denominazione viene o da *militia*, cioè dagli stenti che per noi durano i militari, o da *moltitudine*, o dai *mali* che sogliono tener lontani, o dal numero di *mille* uomini onde formasi quel corpo che i Greci chiamavano τάγμα, e il duce d'esso appunto χιλιαρχόν (capo di mille). L, 16, 140. — l. 1 § 1 ff. *De testam. mil.*

2. Questa denominazione comprende tutti quelli che sono inscritti ne' corpi *(in numeros relati)*; e quindi i *tirones* (specie di ca-

detti o piuttosto avvisi), benchè andassero a pubbliche spese, non vi erano compresi. L, 16, 1.40 *colle note.*— l. 42 ff. *De test. mil.*

3. Nelle armate navali si consideravano per *milites* tutti i remiganti ed i marinieri *(nautae)*; così pure i vigili. ivi. — l. un. ff. *De bon. poss. ex test. mil.*

MILITARE *(Gius)*. V. ASSENZA, CASTRENSE *(Peculio)*, CATTIVITÀ, CONGEDO, CONTUMACIA, DESIDIA, DISERTORE, *EMANSOR*, FURTO, *MILES*, MILITI, MILIZIA, PAGANO, POSTLIMINIO, RISCATTO, RISSA, SEDIZIONE, SEGNIZIA, *STIPENDIA*, SUICIDIO, TRIBUNI, VETERANI, VIGILI. V. lib. 49 tit. 16 *De re militari*; Cod. lib. 1 tit. 29 *De officio magistri militum*, 31 *De officio magistri officiorum*, 46 *De officio militarium judicum*, 47 *Ne comitibus rei militaris vel tribunis lavacra praestentur*, 49 *Ut omnes judices tam civiles quam militares post administrationem depositam quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant*; lib. 12 tit. 4 *De praefectis praetorio sive urbi, et magistris militum in dignitatibus exaequandis*, 12 *De comitibus rei militaris*, 34 *Qui militare possunt vel non possunt, et de servis, ad militiam vel dignitatem adspirantibus et ut nemo duplici militia vel dignitate et militia simul utatur*, 35 *Negociatores ne militent*, 36 *De re militari*, 38 *De erogatione militaris annonae*, 39 *De excoctione et translatione militarium annonarum*, 40 *De militari veste*, 41 *De metatis et epidemeticis*, 42 *De algamo hospitibus non praebendo*, 43 *De commeatu*, 44 *De tyronibus*, 46 *De desertoribus et occultatoribus eorum*, 48 *De filiis officialium militarium, qui in bello moriuntur*; Nov. 117 et 130.

MILITI. L'esercito romano era composto di *legioni* ed *ausilii*. — Le legioni erano formate di cittadini romani, gli ausilii di alleati del popolo romano. XLIX, 16, 2.

2. La prima legione instituita da Romolo era di tremila fanti *(pedites)* e di trecento cavalieri; poscia il numero dei militi di ciascuna legione si accrebbe, secondo i tempi, a cinque a sei mila fanti; i cavalli furono ora duecento ora trecento. ivi.

3. I fanti di ciascuna legione si dividevano in dieci coorti; ciascheduna coorte era comandata da un tribuno militare o preposto. In ogni coorte poi erano quattro ordini di militi: i *veliti*, distinti affatto per l'età e per le facoltà; e tre ordini di fanti o pedoni, gli *astatori*, che più giovani combattevano colle aste nella prima schiera o battaglia; i *principi* o *antepilani*, che combattevano nella seconda battaglia; i *pilani* o *triarii*, che più provetti ed attempati combattevano coi dardi nella terza battaglia. XLIX, 16, 2.

Ogni ordine (tranne i veliti) era capitanato dai *centurioni*: e siccome ogni legione era divisa in dieci coorti, così ogni coorte era divisa in ordini o manipoli di astatori, principi e triarj distribuiti in singole centurie; di guisa che in ogni legione erano sessanta centurie e sessanta centurioni. Tra questi primo era quegli che comandava alla prima coorte dei triarj della prima centuria, e si chiamava *centurione del primipilo* o *primipilare*. Ogni centurione aveva un ajutante detto *optio* e *tergiductor*. ivi.

4. I cavalieri erano distribuiti in dieci ale o torme sotto il comando del *maestro de' cavalieri*: ogni ala (così detta perchè stava ai lati di ciascuna legione) aveva tre decurie, ad ognuna delle quali era preposto un *decurione*; e quel decurione ch'era stato eletto primo comandava a tutta la torma od ala. Ogni decurione, come i centurioni, si eleggeva il suo ajutante. ivi.

5. Negli antichi tempi in tre modi si facevano i militi: per coscrizione *(delectu)*, per chiamata *(conjuratione)*, e per assoldamento *(evocatione)*. — Il *delectus* era usitatissimo, e chiamavasi anche *sacramentum*: intimata che fosse la guerra, il console od altro magistrato che dal senato avesse avuto ordine di far la guerra, ordinava la coscrizione; e tutti quelli dai 17 ai 46 anni ch'erano idonei alle armi dovevano raunarsi in Campidoglio. Ivi i tribuni militari creati o dal duce dell'esercito o dai suffragj del popolo, estraevano a sorte le tribù dalle quali doveasi fare la elezione, e da queste tribù a sorte si eleggevano i giovani da distribuire nelle singole legioni per recarle a numero. Allora uno di ciascuna legione pronunziava le parole del giuramento, e gli altri tutti ascritti a quella legione giuravano nelle parole di lui, sè essere pronti di obbedire con ogni lor possa ai comandamenti. ivi.

La chiamata *(conjuratio)* avea luogo in caso di pericolo imminente che non permettesse indugio di scelta. Il duce dell'esercito andava al Campidoglio, e colà, spiegati i vessilli, rosso per convocare i fanti, e ceruleo pei cava-

fieri, esclamava: *Chi vuole salvar la repubblica, mi segua.* Gli aduoati concordemente giuravano. XLIX, 16, 2.

L'assoldamento *(evocatio)* facevasi inviando persone in diversi luoghi per raccogliere schiere. ivi.

In qualunque modo si facessero i militi, era massimamente necessario il giuramento: chi non lo avesse prestato non era ancor milite, nè gli era lecito il pugnare col nemico. ivi.

6. Nei tempi posteriori, cioè pel gius delle Pandette, i militi ordinariamente erano volontarj: dovevano poi essere approvati dal principe, e ciò per una costituzione di Zenone che tolse l'inveterata consuetudine per cui approvavano e annumeravano i militi gli stessi duci. ivi. — l. 17 Cod. *De re militari.*

7. Commettono grave delitto coloro che danno lor nome alla milizia quando non è lecito il darlo; e tale delitto, come gli altri, si fa maggiore in ragione della dignità, del grado e della specie di milizia. ivi, 5. — l. 2 § 1 ff. *De jure milit.*

8. Per un antico gius de' Romani non si potevano eleggere militi se non gl' ingenui delle prime cinque classi; non i poveri che nel censo avevano annotato soltanto il lor nome, e che per antico istituto di Servio Tullio erano immuni dalla milizia; e nemmeno gl'istrioni. Tuttavia qualche volta si recedeva da queste regole: difatti nella guerra contro i Sanniti combatterono anche i libertini, e nella guerra punica furono armati otto mille servi comprati dal pubblico. Mario arrolò molti poveri che nel censo avevano soltanto il nome. ivi, 6.

9. Pel gius delle Pandette è vietato ai servi lo entrare in qualunque milizia, sotto pena di morte. ivi. — l. 11 ff. *De re milit.*

In virtù poi di una costituzione di Giustiniano, se un servo avesse militato senza saputa del padrone, questi otterrà che gli venga restituito; se poi militò sapendolo il padrone, questi decaderà dal diritto di dominio e di patronato, e il servo diventato ingenuo continuerà ad essere milite qualora sia idoneo; se no, sarà congedato. ivi. — l. 6 Cod. *Qui milit. poss.*

10. Colui che, condannato alle fiere, se ne fuggì e si diede alla milizia, comunque venisse ritrovato, sarà capitalmente punito. Così quel servo che avrà acconsentito di essere annumerato fra i militi. ivi. — l. 4 § 1 ff. *De re milit.*

11. Coloro che soffrono controversia circa il proprio stato, benchè realmente siano liberi, tuttavia durante la controversia non debbono dare il loro nome alla milizia, massimamente dopo contestata la lite, tanto se dalla libertà sono rivendicati alla servitù, quanto se viceversa. XLIX, 16, 17. — l. 8. — Nè meno gl'ingenui che servono in buona fede: nè coloro che sono riscattati dalle mani de' nemici, prima di aver pagato il prezzo del riscatto. ivi. — *ib.* — Così pure il liberto obbligato alle opere non può dare il suo nome alla milizia senza fare ingiuria al patrono. ivi. — l. 43 *De oper. libert.*

12. Non si deggiono ricevere tra i militi coloro che furono condannati per adulterio o per qualche pubblico delitto. ivi, 8. — l. 4 § 7 ff. *De re milit.*

13. Il milite volontario fatto reo di delitto capitale debb'essere punito capitalmente, nè si dee mandarlo al giudice presso cui fu accusato, ma debb' essere ascoltato dal giudice militare se la causa è già incoata, oppure si dee annotarlo per essere requisito. ivi. — d. l. 4 § 5.

14. Il milite congedato con ignominia debb'essere mandato al suo giudice; e quand' anche venisse assolto, non si dee più ricoverlo nella milizia se volesse militare. ivi. — d. l. 4 § 6; et l. 16.

15. Al relegato temporariamente non è lecito di ascriversi alla milizia, o di soffrire di essere eletto milite: altrimenti al volontario l'esilio temporario debb'essere cangiato in relegazione nell' isola; e a chi, eletto milite, dissimulò d'essere relegato, la relegazione temporaria viene cangiata in esilio perpetuo. ivi. — *ib.* l. 4 § 3.

Se il condannato alla relegazione temporaria, dopo decorso il tempo della fuga, si ascrisse alla milizia, vuolsi esaminare il motivo della condanna; e se contiene infamia perpetua, osservisi quanto sopra; se poi fu transatto sopra l'infamia del tempo futuro, non gli è impedito di ritornare nell'ordine, e quindi di chiedere gli onori della milizia. ivi. — d. l. 4 § 4.

Se il relegato nell'isola se ne fuggì e si ascrisse alla milizia, o al momento della elezione dissimulò la condanna, debb'essere punito capitalmente. ivi. — d. l. 4 § 2.

16. Il disertore di un esercito non può essere ascritto ad un altro; e se il fece, va punito militarmente. ivi. — d. l. 6 § 9.

17. Dalla milizia armata vengono esclusi i curiali, ed eziandio coloro che sono addetti alla coorte degli uffiziali, i quali deggiono sempre essere a disposizione dei magistrati nelle provincie. XLIX, 16, 9. — l. 4 Cod. *Qui milit. poss.* — Dalla milizia armata vengono parimente esclusi i guardaboschi ed i coloni del principe. ivi. — *ib.* l. 3.

18. Per una costituzione di Giustiniano, coloro che presiedono ad una fabbrica di manifatture o ad una taverna vengono allontanati da qualunque milizia anche urbana (p. e. dei vigili), eccetto i banchieri che negoziano in Costantinopoli, i quali sono esclusi soltanto dalla milizia armata. ivi. — l. un. Cod. *Negotiat. ne milit.*

19. Ai cherici ed ai monaci è vietato il militare; e se l'avessero fatto, vengono congedati dalla milizia e dimessi dalla Curia della loro città o di qualunque altra. ivi. — l. 53 Cod. *De episc. et cler.*

Dalla milizia vengono allontanati anche gli eretici, eccetto i Goti federati. ivi. — l. 22 Cod. *De episc. aud.* — Nov. 109.

20. Anche i minori di diciassette anni sono esclusi dalla milizia, per antichissimo istituto di Servio Tullio. ivi.

21. Alcuni difetti corporali esentano dalla milizia, come la sordità e la cecità; per altro chi è nato con un testicolo solo o gli ha perduti entrambi, può militare. ivi. — l. 4 ff. *De re milit.*

22. A coloro stessi che hanno la capacità della milizia non è permesso di ascriversi se lo fanno con dolo, p. e. affine di sottrarsi da qualche carico che sta per essere loro addossato. ivi, 10. — l. 4 § fin. *De muner. et honor.*; l. 2 Cod. *Qui milit. poss.* — Così pure non è lecito ad uno lo ascriversi alla milizia a causa di una lite. ivi. — l. 1 Cod. *Qui milit. poss.* — Qualora lo avesse fatto con intenzione d'imporne al suo avversario pel suo grado militare. ivi. — l. 4 § 8 ff. *De re milit.*

Non si dee permettere agevolmente che colui il quale aveva prima qualche lite venga ritenuto nella milizia; tranne che avesse luogo una convenzione. ivi. — *ib.*

23. È maggior delitto il sottrarsi dai carichi della milizia dopo assuntili, che non sia lo ascriversi quando non s'ha la capacità a ciò. Anticamente coloro che non rispondevano alla coscrizione *(delectum)*, venivano ridotti in servitù come traditori; ma in seguito non fu più uopo della pena capitale, perchè i quadri *(numeri)* erano ordinariamente riempiuti dai volontarj. XLIX, 16, 11. — l. 4. § 10 *De re milit.*

24. Colui che in tempo di guerra sottrae dalla milizia suo figlio, è punito coll'esilio e colla perdita di una parte dei suoi beni: se in tempo di pace, viene vergheggiato, ed il giovine, o requisito, o presentato poscia dal padre, vien fatto passare in un ordine inferiore della milizia. Non merita perdono colui che fu instigato a sottrarsi. ivi. — d. l. 4 § 11. — Colui che, essendo intimata la coscrizione *(delectu)* in tempo di guerra, mutila suo figlio per renderlo inabile alla milizia, viene deportato. ivi. — d. l. 4 § 12.

25. Ai tribuni ed ai militi è interdetta la facoltà di andare a diporto per le possessioni, dovendo essi rimanere ai loro vessilli nelle solite e pubbliche loro stazioni *(mansiones)*. ivi, 14. — l. 11 Cod. *De re milit.*

È loro vietato lo stare in ozio, e l'ubbidire ad altrui senza il permesso del principe. ivi. — *ib.* l. 13. — Quindi sono loro interdette le cure civili, come la coltivazione dei terreni, la custodia degli animali ed il mercanteggiare. ivi. — *ib.* ll. 14 et 16. — Epperò non è loro lecito il prendere in conduzione le cose altrui, nè il farsi procuratori o mandatori o fidejussori di conduttori; insomma, *armis non privatis negotiis occupentur.* ivi. — l. 31 Cod. *De locato*; l. fin. Cod. d. tit. — Per altro se taluno senza saperlo locò ad un milite credendolo un pagano, è ragionevole che può esigere da lui. ivi. — l. 50 ff. *Locati.*

26. È vietato ai militi il comperare predj in quelle provincie in cui militano; tranne che il fisco alienasse i loro beni paterni. ivi, 15. — l. 9 ff. *De re milit.* — Ma se i militi ereditassero, non sarà loro vietato il possesso de' predj. ivi. — d. l. 9 § 1. — Ed è anche permesso a loro il comperare dopo terminato il tempo del servizio *(stipendiis impletis)*. ivi. — d. l. 9 pr. ¶ sed et.

Anche in tempo di servizio possono comperare case e campi in altra provincia diversa da quella ove militano; ma in questa non possono comperare un predio nemmeno a nome altrui; altrimenti questo sarà devoluto al fisco. ivi, 15. — *ib.* l. 13.

La confiscazione non avrà luogo se non qualora la compera venga dinunziata prima che termini il servizio, o prima del congedo

del milite. XLIX, 16, 15. — l. 9 ff. *Locati* § fisco, et l. 13 §1. — Ma questo favore non tocca a qeelli che furono congedati con ignominia. ivi. — d. l. 13 § 2.

27. La milizia ha suoi carichi che a vicenda incombono ai militi. Ora, ad alcuni militi la condizione attribuisce qualche immunità dai carichi. Tali sono i *mensores*, che negli accampamenti misurano i siti ne' quali debbono piantarsi le tende; gli ajutanti *(optio)* de' decurioni e centurioni per gli affari privati; gli ospitalieri *(valetudinarii)*; i *capsarii*, che fabbricavano le casse ed erano depositarj delle robe appartenenti alle legioni ed ivi riposte; gli artefici ed i zappatori; i veterinarj; gl' ingegneri; i piloti; i costruttori *(naupegi)*; i *ballistarj*, o addetti alle balliste; gli *specularj*, altrimenti detti *cunicularj*; i fabbricatori di dardi, quelli di monete; i carrai, gli *scandularii*, che coprono le baracche con assicelle di rovere *(scandulae)*; gli spadai; gli *aquilici* od *aquilegi*, che scandagliano, conducono e livellano le acque; i fabbricatori di trombe, di corni, d'archi; gli addetti alle officine del piombo o del ferro; i tagliapietra; coloro che cuocono calce, che spaccano legna, che fanno carbone; i macellai; i cacciatori; i vittoarj, che vendevano le vittime pei sagrifizj; i sottocapi *(optio)* armajuoli; gl' infermieri; i ragionieri; i registranti de' magazzeni; quelli de' depositi (essendo oso che del donativo conseguito dai militi la metà fosse depositata presso gli stendardi in dieci borse per ogni coorte, ed io un'altra borsa tutta la legione conferisse qualche picciola cosa che doveva servire per la sepoltura); quelli delle cose *caduche* (ossia di quelle non private ma di pubblica ragione, spettanti alla legione intera, quali erano p. e. le eredità de' militi decessi senza successore); gli ajutanti de' *cornicularii* (capitano di ala); gli *stratori*, ossia quelli che provavano i cavalli somministrati da' provinciali; i *pellioni*, che fabbricavano le tende di pelle (o, altrimenti leggendo *politores*, quelli che nettavano le armi); i custodi delle armi; i banditori ed i trombettieri. ivi, 33. — l. 6 ff. *De jure immun.*

28. A chi aveva soltanto venti *stipendj* non erano imposti gli uffizj vili *(sordida)* della milizia. ivi. — l. 2 Cod. *De re milit.*

29. Il dovere di chi comanda l'esercito non tanto sta nell'ordinare la disciplina quanto nell' osservarla. XLIX, 16, 34. — l. 12 ff. *De re milit.*

Egli debb' essere assai parco nel dar congedo, non permettere che i cavalli militari vengano condotti fuori della provincia, nè mandare i militi ad opere private, come di pesca o caccia, nemmeno per uso propriu del comandante stesso, e nemmeno dell' imperatore. ivi. — d. l. 12 § 1. — Anzi, durante le spedizioni, non debbono affatto dar congedo i comandanti; e se lo danno, van puniti capitalmente. ivi. — l. 1 Cod. *De commeatu.*

30. Uffizio particolare de' tribuni e de' preposti agli eserciti è quello di contenere i militi negli accampamenti, far loro fare gli esercizj, tenere le chiavi delle porte, visitare qualche volta in giro le sentinelle, sopravvegliare alle grasce, assaggiare il frumento, punire le frodi dei misuratori, gastigare i delitti de' militi a tenore della propria autorità, intervenire con frequenza nel tribunale del campo, ascoltare le querele de' commilitoni, e far ispezione dei malati. ivi, 35. — d. l. 12 § 2.

31. *Premii dei militi.* Sono ordinarj od estraordinarj. — Ordinarj sono gli stipendj: Livio ne riferisce la origine circa all'anno 347 di Roma; per lo innanzi ognuno sosteneva a proprie spese il carico della milizia. Sigonio pensa che ciò sia stato allora concesso alla fanteria soltanto, alla cavalleria poi nel 350. ivi, 12.

La somma degli stipendj fu varia secondo i tempi. Polibio scrive che lo stipendio giornaliero dei pedoni era di due oboli, ossia di una terza parte di dramma; quello del centurione, di due terzi di dramma; quello del cavaliere, di una dramma, cioè di un danaro. Sotto Augusto lo stipendio del pedone venne accresciuto fino ad un danaro. ivi.

32. Ai militi si davano le vesti e le armi, sottraendone però l'importo dalla giornaliera mercede: ma Gracco tribuno della plebe portò una legge che fossero lor date le vesti senza detrazione dallo stipendio. Ad alcuni militi davasi in premio doppia cibaria; e questi erano chiamati *duplicarj*. ivi.

33. Quanto ai *premj estraordinarj*, gl'imperatori davano doni in ricompensa del particolare valore dei militi; ed erano collane, braccialetti, aste, bordature ed altri ornamenti militari. Ma fra tali doni erano gloriosissime alcune specie di corone: la *murale*, che si dava a colui il quale primo era saltato sulle mura di una città espugnata: la *castrense* o

vallare, per calui che nell' espugnare l' accampamento nemico eravi entrato il primo combattendo; la *navale* o *rostrata*, per colui che primo era entrato in una nave nemica all'arrembaggio: la *civica* di quercia, che il milite dava a quel commilitone che gli salvava la vita in guerra uccidendo il nemico aggressore: la *ossidoniale*, di gramigna, che coloro i quali venivano liberati da un assedio davano al capitano od all' imperatore oppure a qualche milite, che gli avesse liberati. XLIX, 16, 12.

Era pure un premio straordinario de' militi quel danaro che gl'imperatori trionfanti distribuivano ai militi, ordinariamente ammassato in pubblico predamento; del quale una parte passava all' erario ed un' altra parte si distribuiva a militi: in questa distribuzione, come negli stipendj, i centurioni avevano una porzione doppia, i cavalieri tripla. ivi.

Finalmente tra i premj de'militi si possono annoverare i terreni che qualche volta venivano assegnati ai veterani. ivi.

34. *Privilegii dei Militi*. Erano sei principali. 1.° Hanno giudici proprj, e si valgono della prescrizione del foro, se sono convenuti presso altri giudici. V. Competenza e Giudizio.

2.° Hanno il vantaggio della restituzione, come assenti per pubblica causa. V. Assenza e Restituzione.

3.° Se furono condannati in causa pecuniaria, non si esige da loro più di quello che possono fare. V. Competenza *(Benefizio di)*, e Giudicato.

4.° Non vengono assoggettati ai tormenti nelle cause criminali, e nemmeno a pene determinate. V. Pena e Tortura.

5.° Godono di un gius particolare rispetto ai testamenti ed ai beni acquistati nella milizia. V. appresso Militi *(Testamento dei)*, e Castrense *(Peculio)*.

6.° Sono immuni dai pubblici carichi, come dalle tutele e dalle cure. V, Esenzione ed Immunità.

35. *Delitti dei Militi*. Questi delitti o sono proprj de' militi, o sono loro comuni con gli altri. Proprismante militare è qual delitto che uno commette come milite; cioè qualunque cosa egli faccia contra la militare disciplina: tali sono qua' delitti chiamati *segnizia, contumacia e desidia* (V. queste voci). ivi, 16. — ll. 2 et 6 ff. *De re militari.*

Si aggiungono le *sedizioni*, *le risse*, *i furti* di cose militari, il tentato *suicidio* (V; pure queste singole voci). — Principale delitto poi de' militi è la diserzione. V. Disertore ed *Emansor*.

36. *Pene dei Militi*. Le più antiche di queste pene, usate presso i Romani, si distinguevano in gravi e miti. Le gravi erano: 1.° la dicollaziona; per la quale venivano i militi condotti fuori nudi, e legati ad un palo li vergheggiavano, poi li colpivano coll'accetta. — 2.° Il bastone *(supplicium fustuarium)*, al q ale era assoggattato colui che abbandonava la bandiera o si scostava dal presidio: il tribuno, pigliato un bastone, toccava appena il condannato, e tosto tutti quelli ch' erano nel campo lo percotevano con bastoni e pietre, e lo finivano sul luogo; se sopravviveva, non era salvo per questo, mentre non poteva nè tornare in patria nè essera dai parenti ricevuto in casa. Pertanto la legge Porcia, che sottraeva i cittadini romani dalle verghe e dalle mannaje de' magistrati, non risguarda i militi e la militare disciplina. — 3.° La perdita della libertà. Così Livio narra di un C. Mezieno che, accusato di aver disertato dall' esercito nelle Spagne, venne lungamente vagheggiato poi venduto per un sesterzio; e narra di un console che, per non essere un milite ritornato all' esercito, ordinò con senatoconsulto ch' egli fosse venduto insieme co' suoi beni. XLIX, 16, 30.

37. Le pene miti erano: 1.° Il congedo ignominioso, detto *exauctoratio*. — 2.° La privasione dello stipendio *(aere dirui, o aeris resignatio)*. Così nella guerra di Liguria fu decretato che lo stipendio della seconda legione fosse, per ignominia, soltanto semestrale. — 3.° La *censio hastaria*, quando a titolo di multa s' intimava al milite cha desse le aste: e dicevasi *censionem facere*, quando il censore la infliggeva ad un cavaliere. — 4.° La degradazione, o *mutatio militiae*. — 5.° L' attendamento fuori del campo *(tentorium extra castra)*, per ignominia. — 6.° Il divieto di svernare nelle città murate *(oppidis)*, e di edificare alloggiamenti d' inverno sa non alla distanza di 10000 passi dalle città stesse *(extra oppida hibernare)*. — 7.° Il mangiare e bere stando in piedi *(cibum stantes capere)*. — 8.° La somministrazione d' orzo invece di frumento, per ignominia: così fece Marcello per punire quelle coorti che avevano perduto i vessili. — 9.° La escavazione delle fosse *(fossam fodere)*, spogli del-

le tonache interne, al cospetto dell'esercito. — 10.° Il salasso *(sanguinis emissio)*; quasi *minus sani viderentur omnes qui delinquerent.* XLIX, 16, 30.

38. Pel gius delle Pandette usavansi, tra le pene miti, il bastone semplice (diverso dal *supplicium fustuarium* mensionato qui sopra al n. 36), la multa pecuniaria, la niuna distinzione nei carichi, la degradasione, il cangiamento di milisia, il congedo ignominioso: non mai venivano i militi condannati alle miniere nè alla tortura. ivi, 31. — l. 3 § 1 ff. *De re milit.* — Queste pene (eccetto il congedo igoominioso), ioflitte per delitto militare, noo arrecano infamia. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit.

39. Le dette pene possono cadere noo solamente sopra i siogoli militi, ma eziandio sopra più militi simultaneamente, e sopra una iotera legione o coorte; massime quelle che consistono io cangiamento di milizia o degradazione, o in congedo. Difatti, se più militi cospiravano, o uoa legione si ribellava, l'imperatore coovocava i delinquenti, e diceva: *Quirites, discedite, atque arma deponite;* con che li scioglieva dalla milisia e dal guirameoto militare, e li tornava pagani. ivi, 32. — l. 3 § 21 ff. eod. tit.

40. Qualche volta avea luogo la decimazione. Così Appio Claudio avendo fatto decapitare i centurioni malfattori, ordioò che fosse tratto al supplizio ogoi decimo preso a sorte de' rimaneoti comuoi. ivi.

41. Testamento de' Militi. V. lib. 29 tit. 1 *De testamento militis;* lib. 37 tit. 13 *De bonorum possessione, ex testamento militis;* Cod. lib. 6 tit. 21 *De testamento militis;* Inst. lib. 2 tit. 11 *De militari testamento.* — Circa al testamento de' militi eravi un gius particolare, esseodo loro stata da Giulio Cesare primameote concessa libera facoltà di testare in qualuoque modo. Ma tale facoltà era temporaria. Tito, Domiziano e Nerva la resero amplissima; Trajaoo la confermò così ampla. XXIX, 1, 1. — ll. 1 et 2 ff. *De testamento mil.*

42. Tosto che una persona è ascritta nelle matricole militari *(in numeros relatus)*, incomiocia ad avere diritto di testare secoodo il gius de' militi: quiodi non lo haono qoei giovani scelti per la milizia che a pubbliche spese si esercitano ma non hanno ancora prestato il giuramento *(tyrones)*: ivi, 2. — *ib.* l. 42. — Per altro se un milite viene trasferito da una matricola *(numero)* in un' altra, può testare militarmente anche nel frattempo che, uscito dall' un corpo, recasi all' altro. XXIX, 1, 2. — l. un. § 2 *De bon. possess. ex testam. mil.*

43. Come quelli che non sono ancora militi, così anche quelli che cessarono di esserlo, benchè si trovino ancora nel campo, non possono testare secondo il gius militare; qual sarebbe il tribuno di cui fosse giunto al campo il successore. ivi, 3. — l. 20 ff. *De testam. mil.*

44. Non ai soli militi legionarj era concessa la facoltà di far testameoto secondo il gius militare, ma esiandio ai navarchi ed ai trierarchi. ivi, 4. — l. un. § 1 *De bon. poss. ex testam. mil.* — Ed a tutti i rematori e marinieri delle armate navali; ed ai vigili. — *ib.* — Infine, a tutti quelli che, sebbene non di coodisiooe militare, si trovano in luogo nemico *(hostico)*; o siano presidi di proviocia, o siano legati od altri che in altre circostanze ooo potrebbero così testare. ivi. — *ib.* princ., et l. fin. ff. *De testam. mil.*

45. Non già in qualunque tempo è lecito ai militi il fare testamento come che sia, ma soltanto a quelli che sono occupati in ispedizioni militari. ivi, 5. — l. 12 Cod. eod. tit.

46. Il privilegio de' militi rispetto a' loro testamenti consiste generalmente in questo, che possooo ne' loro testamenti ommetter tutto ciò che richiedesi per sottigliezza del gius civile anzichè per l' equità del gius naturale. Ora questo privilegio si suddistingue in quattro parti principali.

Prima. Per gius militare possooo testare alcuni che noo potrebbero per gius comune. Epperò se un milite iocerto d' essere *sui juris* fece testamento, questo è valido. ivi, 6. — l. 11 § 1 ff. eod. tit.

47. Il milite sordo e muto può far testamento prima d' avere ottenuto il congedo causario, finchè rimane nella matricola *(in numeris)*. ivi. — *ib.* l. 4.

48. Il milite condannato a pena capitale per delitto militare può testare, ma de' beni castrensi soltanto (chè gli altri vengono confiscati, come quelli di qualuoque altro condannato); eccetto sempre il caso di tradimento. ivi, 7. — *ib.* l. 11. — Agl' intestati succede il fisco. ivi. — l. 13 Cod. *De testam. militis.*

A maggior ragione il milite che per tedio della vita o per impazienza di un dolore si ammazza, fa testamento valido; e se muore intestato, i suoi beni son vindicati dagli eredi

legittimi. XXIX, 1, 6. — l. 34 ff. Cod. *De testam. militis.*

Giustiniano dice che, secondo le antiche leggi, i pupilli che avevano meritato di essere fatti tribuni militari, potevano testare e disapprovare questo gius. ivi. — l. fin. Cod. eod. tit.

49. Di questo privilegio non gode il milite ch'è in istato di cattività. ivi, 8. — l. 10 ff. eod. tit.

50. *Seconda.* Per gius militare si può lasciare in testamento a persone a cui non si può per gius comune. — Così i deportati e quasi tutti quelli che non hanno la facoltà di testare, possono essere instituiti eredi dal milite. ivi, 9. — *ib.* l. 13 § 2. — Ma se viene instituito un servo della pena, come sarebbe uno condannato alle miniere od alle bestie, la instituzione non è valida. Che se al tempo della morte del testatore l'instituito era cittadino, la instituzione prende vigore da allora: il che debb'estendersi in generale a tutti quelli che al tempo della morte possono essere instituiti dal milite testatore. ivi. — *ib.*

51. Alcuni possono ritenere ciò che venne loro lasciato con testamento militare, i quali non potrebbero ritenere ciò che fosse loro stato lasciato con testamento paganico: per altro una femmina su cui possa cadere sospetto di turpitudine non può ricevere cos' alcuna nemmeno per testamento militare. ivi. — *ib.* l. 41 § 1. — E se in un testamento militare una persona si scrive com'erede, non le viene rimessa la pena del senatoconsulto Liboniano. ivi. — *ib.* l. 15 § 3.

52. Se un milite lasciò un fedecommesso ad un deportato, tale disposizione è valida. ivi, 11. — l. 7 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

53. Siccome i figli di famiglia militi possono lasciare per testamento liberamente a chiunque vogliono, così non sono soggetti alla proibizione di fare donazioni *mortis causa.* ivi. — l. 15 ff. *De mortis causa donat.*

54. *Terza.* Nei testamenti militari non si richieggono le solennità estrinseche che sono necessarie agli altri testamenti. Laonde, in qualunque maniera un milite abbia dichiarato la sua ultima volontà, se gli è lecito di fare testamento secondo il gius militare, questa volontà si dee considerare come testamento; p. e. se fece segno sul fodero della spada o sullo scudo con lettere rosse del suo sangue, o scrisse sulla polvere colla sua spada, nell'istante di lasciare la vita in battaglia. XXIX, 1, 12. — l. 15 Cod. *De mortis causa don.*

È però necessario che consti aver lui dichiarato la sua volontà seriamente e con animo di testare. ivi, 13. — l. 24 ff. eod. tit. — Cioè, debbe averla dichiarata alla presenza di testimonj espressamente da lui chiamati a tale oggetto. ivi. — *ib.*

55. Se un milite lascia un testamento imperfetto, la parte scritta che viene prodotta ha la medesima forza di un testamento perfetto. ivi, 14. — *ib.* l. 35.

56. Il testamento del milite è valido quand'anche egli avesse destinato di ridurlo in iscritto, e fosse morto prima di poterlo fare, purchè consti della sua ultima volontà. ivi. — *ib.* l. 40. — Sarà lo stesso di colui che avesse destinato di far testamento secondo il gius comune, e fosse morto prima. ivi. — *ib.* l. 3.

57. Debb'essere osservata la volontà di quel milite, il qual vuole che abbia effetto il testamento da sè fatto non legalmente, ovvero diventato irrito benchè fatto regolarmente; avvegnachè questa volontà si reputi come un testamento. Laonde il testamento fatto da un milite prima di entrare nella milizia dee valere per gius militare se egli muore nella milizia sens'aver cangiato volontà. ivi, 15. — *ib.* l. 15 § 2. — Semprechè questo milite abbia in qualche maniera dichiarato di non aver cangiato volontà: p. e. se avesse aperto il testamento e lettolo e poi di bel nuovo suggellatolo, oppure vi avesse fatto qualche cancellatura, aggiunta od emenda. ivi. — *ib.* l. 20 § 1 et l. 25.

58. Anche il testamento ch'era rotto in origine viene confermato dalla posteriore volontà del milite. Quindi anche se ad un figlio di famiglia testato militarmente nasce un postumo dopo la morte del padre, il suo testamento si rompe; ma se persevera nell'intenzione che valga, varrà come se fosse fatto di nuovo, purchè il padre militasse nel tempo che nacque il postumo. ivi, 16. — *ib.* l. 9 cum § 1, et l. 23.

Parimenti, sebbene il secondo testamento rompa il primo, anche se l'erede che si sperava nel secondo non ha esistito; tuttavia, se il milite dichiarò di volere che in tal caso tornasse ad aver forza il primo testamento, questo sarà valido per tale nuova volontà, e saranno nulle le disposizioni fatte col secondo, qualora il testatore non le avesse espressamente rinovate nella dichiarazione fatta di volere

che sia valido il primo. XXIX, 1, 16. — l. 27 Cod. *De mortis causa donat.* — In somma, la nuda volontà di un milite basta per cangiare, rescindere o rinovare il di lui testamento, fino agli estremi. ivi, 17. — *ib.* l. 15 § 1.

59. *Quarta.* I testamenti militari sono esenti da tutte quelle sottigliezze di diritto che servirebbero di ostacolo all'ultima dichiarazione della volontà del milite. Così essendo per sottigliezza che i discendenti debbono essere instituiti o diseredati, e che la loro preterizione annulla il testamento, questa sottigliezza non si osserva nel gius militare. ivi, 18. — *ib.* ll. 7 et 8.

60. Affinchè la preterizione del figlio già nato o del postumo non nuoca alla validità del testamento militare, bisogna che il padre abbia saputo di aver questo figlio, ovvero abbia voluto che il suo testamento valesse non ostante la nascita di un postumo, e consti di questa sua volontà. Del rimanente se un milite testando ignorava la gravidanza di sua moglie, e quindi non fece menzione del figlio ch'era nel ventre; se dopo la morte del padre nasce una figlia, il testamento va rotto: ma se l'erede instituito avesse pagato i legati frattanto; si concederebbero alla figlia le azioni utili per ripeterli; e l'instituito, come possessore di buona fede, non sarebbe tenuto a prestare ciò che non avesse potuto conservare. ivi, 19. — *ib.* l. 36.

Ma anche se nasce un postumo essendo in vita il padre milite, il di lui testamento sarà rotto, qualora non si scorga che lo ha volontariamente preterito. Il testamento rotto poi non potrebbe rivalere se il postumo fosse nato dopo divenuto pagano il padre; mentre se fosse nato essendo lui ancora milite, questi potrebbe farlo rivivere notificandolo. ivi. — *ib.* l. 33 § 2; ll. 9 et 10 Cod. h. tit.

61. Effetto di sottigliezza del Diritto è la obbligazione che ha ognuno d'instituire un erede nel testamento, dalla cui instituzione ed adisione dipenda la validità di tutto quello che nel testamento medesimo è contenuto. Questa sottigliezza non si osserva nel testamento militare: quindi se nel medesimo testamento un milite ha instituito ed indi diseredato il medesimo erede, sarà tolta la eredità (non però i legati e le altre cosa contemplate nel testamento). ivi, 21. — l. 17 § 2 ff. h. tit. — Quindi è pure che il milite può fare testamento per sè e per suo figlio, ed anche per suo figlio solo non per sè, e questo testamento sarà valido se esso padre morì milite, o entro un anno dopo cessato di esserlo. XXIX, 1, 21. — l. 15 § 5 Cod. *De mortis causa donat.* — Quindi se l'eredità di un milite non fu adita, vale la sostituzione da lui fatta al pupillo. ivi. — *ib.* l. 41 § fin.

62. Le regole che *Niuno può morire in parte testato ed in parte intestato*, e che *Chi fu erede una volta non può cessare di esserlo*, non si osservano nel testamento militare. Quindi un milite può instituire un erede fino ad un tempo determinato, ed un altro dopo quel tempo ed anche con condizione sospensiva o risolutiva. ivi, 22. — *ib.* l. 15 § 4 et l. 41; l. 8 Cod. h. tit. — E questo secondo erede non è tenuto di soddisfare i legati de' quali fu gravato il primo; quando non si provi una diversa volontà del testatore. ivi. — l. 19 § fin. ff. eod. tit.

Da ciò consegue che i militi possono sostituire direttamente anche a quegli estranei che sono loro eredi; ma solamente per quei beni che hanno conseguito in forza del testamento. ivi, 23. — *ib.* l. 5. — Laonde il milite può sostituire al figlio diseredato ed emancipato: ma questa sostituzione avrà effetto per que' beni che dal testatore pervennero alla persona a cui fu sostituito, non per quelli ch'ella avesse d'altronde o fossero stati acquistati dopo. ivi. — *ib.* l. 41 § 4.

63. Essendovi più eredi, le porzioni di quelli che mancano o ripudiano si accrescono agli altri instituiti, e non appartengono agli eredi legittimi. Ma ciò non si osserva nel testamento militare, quando non concorra la volontà del milite; quindi se di due eredi instituiti da un milite liberto uno trascurò la eredità, in questa parte il milite s'intenderà morto intestato, perchè il milite può testare per una parte soltanto; ed al patrono competerà ab intestato il possesso de' beni; semprechè non si provi la diversa volontà del testatore. ivi, 24. — *ib.* l. 37; l. 1 Cod. h. tit.

64. Se il testatore non dispose di tutta la sua eredità, ma nominò l'erede in una cosa o in una parte determinata della eredità, il rimanente si accresce all'erede nominato. Ora, neppur questo si osserva nel testamento militare. Quindi se un milite instituì un erede soltanto per un fondo, lo si tiene morto intestato quanto al rimanente del suo patrimonio. ivi, 25. — l. 6 et l. 12 § 2 ff. h. tit.; l. 2 Cod. eod. tit. — Lo stesso dicasi anche

se il milite ebbe intenzione di cangiare il suo testamento. XXIX, 1, 25. — l. 13 ff. Cod. *De mortis causa donat.*

In generale, i militi non lasciano agli eredi instituiti se non ciò che hanno (vale a dire, che sapevano d'avere). ivi. — *ib.* l. 12.

65. Se un milite morì veterano, cioè un anno dopo il congedo, tutt'i suoi beni anche paterni appartengono all'erede de' beni castrensi; non potendo egli più allora testare di una parte soltanto de' beni. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

Del resto, non si considera che un milite disponga solamente di una parte de' suoi beni per questo perchè ha instituito eredi in una parte minore di dodici once; ma si reputa che abbia fatto piuttosto divisione di tutti i suoi beni. ivi. — l. 3 Cod. h. tit.

66. Il testamento militare ha comune col paganico che, se il milite instituì più eredi per alcune cose determinate, p. e. uno pei predj urbani, uno pei rustici, uno per altri beni; tale instituzione è valida, reputandosi come gli avesse instituiti eredi senza parti, ed avesse distribuito tutte le cose che lasciandole in legato a ciascheduno di essi: laonde essi saranno egualmente gravati dei debiti, e non in ragione del valore dei beni a loro assegnati, qualora non provisi la diversa volontà del testatore. ivi, 26. — l. 17 ff. h. tit.

Che se un milite ha instituito un erede pei beni castrensi ed uno per gli altri, si considerano come due eredità di due persone, e quindi l'erede dei beni castrensi sarà solo obbligato di pagare i debiti del testatore contratti nel campo, e l'erede degli altri beni sarà tenuto pei debiti contratti fuori della milizia. Epperò all'uno od all'altro di essi eredi si dovranno pagare i debiti contratti verso il defunto, secondo che la loro causa risguarda o no la milizia. Che se i debiti a carico dell'uno eccedessero la sua porzione, e questo non adisse la eredità, l'altro che avesse adito dovrebb'essere costretto a difendere tutta l'eredità, od abbandonarla tutta ai creditori. ivi. — d. l. 17 § 1.

67. Di regola nessuno può morire con più testamenti: ma così non è nel testamento militare, ed il secondo testamento non rompe il primo se non rispetto a quelle cose delle quali fu disposto nel secondo. ivi, 27. — *ib.* l. 36 § 1. — Quindi il milite può instituire un erede coi codicilli annessi al testamento; imperciocchè non ripugna che questi codicilli si tengano come un testamento. XXIX, 1, 27. — l. 36 § 1 ff. Cod. *De mort. causa donat.*

Sebbene un milite possa fare due testamenti o nello stesso tempo o separatamente, e sebbene entrambi debbano valere quando egli lo abbia specialmente ordinato; pure nel caso che, dopo fattone uno, ne avesse fatto un altro, cioè un codicillo, col quale l'erede fosse incaricato di far valere il primo; non si reputerebbe per ciò aver lui fatto due testamenti; poichè, siccome si suppone aver lui incaricato il suo erede di far valere il testamento fatto prima del codicillo, intendesi non aver lui voluto che valesse di diritto ma solamente per fedecommesso, cioè aver ridotta la forza del primo testamento a quella di un fedecommesso o di un codicillo. ivi. — *ib.* l. 19 cum § 1.

68. Ne' testamenti militari non si osservano quelle sottigliezze di diritto che sovvertirebbero l'ultima volontà del milite, ma si osservano quelle che hanno per fine di conservare la volontà medesima. Quindi se un figlio di famiglia milite fatto captivo morì presso i nemici, la legge Cornelia è applicabile al di lui testamento. ivi, 28. — *ib.* l. 36. — E se l'erede instituito dal milite adì spontaneamente la eredità, ed essendo stato incaricato di restituirla poscia la restituì, le azioni del senatoconsulto Trebelliano passano al fedecommessario. ivi. — *ib.* l. 29.

Nel testamento militare osservasi pure la regola che non abbia la eredità ad essere in parte accettata ed in parte ripudiata. Laonde se la eredità del milite non è adita secondo la di lui probabile volontà, non competono agli eredi nemmeno i beni castrensi. ivi. — *ib.* l. 32.

69. *Quinta.* I testamenti militari sono suscettivi di una interpretazione più estesa, che non i paganici. Così nel testamento paganico non si reputa che un testatore abbia lasciato la libertà ad un servo per questo solo perchè gli fece un legato, e in tal caso non è dovuto nè il legato nè la libertà: all'opposto, in forza del testamento militare, il servo che, quantunque sotto condizione, si meritò il legato, può vindicare anche la libertà. ivi, 29. — *ib.* l. 40 § 3. — A maggior ragione ciò avrà luogo nel caso che quel servo a cui fu lasciato il legato dal milite fosse da lui stato chiamato *liberto*; benchè neppur ciò basti nel testamento paganico. ivi. — l. 7 Cod. h. tit.

— Sarebbe altrimenti se il milite lo avesse creduto libero. XXIX, 1, 29. — L. 13 § 5 ff. Cod. *De mortis causa donat.*

70. Nel testamento militare osservasi pure che, quando si tratta di far sussistere l'ultima volontà, alle parole precarie si attribuisce un senso diretto. ivi, 30. — *ib.* l. 13 § fin., l. 14 et l. 40 § 2.

71. — I privilegj de' testamenti militari non si estendono a segno di permettere che il milite possa fare disposizioni contrarie alle leggi od ai buoni costumi. Quindi l'editto del pretore che dispensa gli eredi instituiti ed i legatarj dal giuramento, ha luogo eziandio nei testamenti militari. ivi, 31. — *ib.* l. 29 § 2. — Anche se vi è una condizione turpe. ivi. — *ib.*

Per ciò stesso le instituzioni captatorie anche nel testamento militare sono di niun vigore. ivi. — l. 11 Cod. h. tit. — E se un milite ha lasciato in un legato un fondo dotale, questo legato non è valido. ivi. — l. 16 ff. eod. tit.

Per ciò stesso è nulla la manumissione testamentaria fatta dal milite per quel servo a cui la legge Elia Senzia od altra legge impedisce che sia data la libertà. ivi. — *ib.* l. 15 et l. 29 § 1; l. 4 Cod. eod tit.; l. 8 § 1 *Qui et a quibus manum.*; l. 3 ff. *De manum. testam.*

72. I privilegj de' militi non si possono estendere a segno di far lesione al diritto altrui. Così a chi è soggetto alla podestà altrui neppure il milite può dar tutore. ivi, 32. — l. 28 ff. *De testam. mil.*

Laonde un milite non può nè anche togliere al suo patrono od al suo genitore manumissore la quarta dovuta sopra i beni paganici; chè, rispetto ai castrensi, non si dee concedere il possesso dei beni *contra tabulas* del figlio milite. ivi. — *ib.* l. 29 § 3, l. 30 et l. 41 § 2.

73. Il privilegio del testamento militare non si estende a segno che il milite possa aggravare quello a cui nulla lasciò de' suoi beni. ivi, 33. — *ib.* l. 41 § 3.

74. Non può esser dato il possesso nemmeno de' beni di un milite dopo il termine stabilito dall' editto; perchè tale determinazione è generale. ivi, 34. — *ib.* l. 15 § fin.

75. Il testamento militare cessa d'essere valido in due modi. 1.° — Quando il testatore stesso finisce d'essere milite: il che non è da intendersi strettamente, poichè viene concesso un anno da contarsi dal dì del congedo; scorso il qual anno, il testamento cessa d'essere valido: e così è ancorchè la condizione della instituzione si adempisse dopo l'anno, purchè egli sia mancato di vita entro l'anno; laonde se sostituì a suo figlio erede, non importa sapere quando il figlio sia morto, bastando che il padre sia mancato di vita entro l'anno. XXIX, 1, 35. — l. 38 § fin. ff. *De testam. milit.*

Ed anche se il milite non muore entro l'anno dopo il congedo, ma entro l'anno diventa nuovamente milite, il testamento da lui fatto secondo il gius militare sarà valido. ivi. — d. l. 38.

76. L'anno dopo il congedo viene concesso solamente a coloro che furono congedati per cause oneste. Epperò i testamenti di coloro che furono congedati per cause ignominiose, cessano tosto di valere secondo il gius militare. ivi, 36. — *ib.* l. 26.

77. Nè i prefetti nè i tribuni od altri, che dopo d'avere avuto lor successori cessano di essere nello stato militare, non hanno questo privilegio. ivi. — *ib.* l. 21.

78. Scorso l'anno, non solamente cade il testamento fatto secondo il gius militare, ma quelle disposizioni eziandio le quali, sebbene esistenti in un testamento fatto secondo il gius comune, sono valide soltanto per privilegio militare. ivi, 37. — l. 7 *De injusto, rupto.*

79. — 2.° Il testamento militare finisce d'esser valido per la nuda volontà del testatore, benchè abbia finito di essere milite. ivi, 38. — l. 34 § 1 ff. *De testam. mil.* — Non è così riguardo al testamento fatto secondo il gius comune. ivi. — *ib.* l. 36 § 3. — Insomma, in qualunque modo il milite abbia fatto testamento, la sua volontà ultima lo rescinde; la quale volontà è per lui un altro testamento. ivi. — *ib.* l. 34 § fin.

80. Successione de' Militi. V. tit. 12 (volg. 13) lib. 38 *De veteranorum et militum successione;* Cod. lib. 6 tit. 62 *De hereditatibus decurionum, naviculariorum, cohortalium militum et fabricensium.* — Ad un pagano condannato capitalmente non si dà il possesso dei beni nè in forza del di lui testamento nè ab intestato. Per l'opposto i beni del milite defunto sebbene condannato nel capo, appartengono a' *cognati* di lui se morì intestato; purchè sia stato punito per un delitto militare,

non per uno comune. XXXVIII, 12 (volg. 13), 1. — l. 1 *De success. veter. et milit.*

Ma il possesso de' beni di questo milite non si deferisce a' *cognati* che fino al quinto grado; e sempre pe' beni castrensi soltanto. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

Del rimanente, tal milite poteva anche disporre per testamento de' suoi beni castrensi, se il giudizio di condanna glielo aveva permesso; e poteva anche donarli a causa di morte. XXIV, 1, 88. — l. 32 § 8 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

MILITIA. Le parole *militiam suam* significano quello che noi chiamiamo *equipaggio di guerra.* XXX a XXXII, 131 e 329. — l. 102 § 2 et 3 *De leg. et fideic.* 2.° — Ciò s'intende pure di qualunque offisio venale, militare o civile, al quale erano assegnati stipendj fissi. ivi, 467. — l. 49 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°; XXXIV, 4, 9. — *ib.* l. 22.

MILIZIA *(Privilegj della).* V. Militi e Veterani.

MILLIARIUM URBIS. Contavansi 1000 passi ossia 500 piedi romani (corrispondenti a circa tre semimiriametri o più, e precisamente a 14811 semimetri), dagli ultimi edifizj della città, ossia da' sobborghi *(a continentibus aedificiis)*, e non dal *milliario;* il quale era una colonna donde partivano ed ove facevano capo le strade d'Italia, collocata posta da Augusto. L, 16, 120. — l. 154 *De verb. signif.* — V. anche Iter.

MINICIO, o MINUCIO NATALE, chiarissimo giureconsulto, sulle cui opere lo stesso celeberrimo *Giuliano* scrisse sei libri, i frammenti de' quali si trovano in più luoghi citati nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 46.

MINORE. Questo comparativo, adoperato nel legato di qualche cosa lasciata da uno che aveva tre cose del medesimo genere, significa quella ch'è di grandezza media. Onde se uno che aveva un piatto *(lancem)* grande, uno mezzano ed uno piccolo, legò a taluno il *piatto minore,* si reputa legato quello di grandezza media; semprechè non appaja la diversa intenzione del testatore. XXX a XXXII, 244. — l. 31 *De auro arg. leg.*

MINORI o MINORENNI. V. Alienazione n. 1 a 33, Bissestile, Cura, Curatori, Dispensa, Elia Senzia *(Legge)*, Emancipazione, Età, Figlio di famiglia, Podestà, Pupillo, Restituzione, Tutela, Tutori. V. lib. 4 tit. 4 *De minoribus viginti quinque annis;* Cod. lib. 1 tit. 22 *De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis;* 23 *De filio familias minore;* 24 *De fidejussoribus minorum;* 25 *Si tutor vel curator intervenerit;* 26 *Si in communi eademque causa restitutio postuletur;* 27 *Si adversus rem judicatam restitutio postuletur;* 28 *Si adversus venditionem;* 29 *Si adversus venditionem pignorum;* 30 *Si adversus donationem;* 31 *Si adversus libertatem;* 32 *Si adversus transactionem vel divisionem minor in integrum restitui velit;* 33 *Si adversus solutionem a tutore vel a se factam;* 34 *Si adversus dotem;* 35 *Si adversus delictum;* 36 *Si adversus usucapionem;* 37 *Si adversus fiscum;* 38 *Si adversus creditorem;* 39 *Si minor ab hereditate se abstineat;* 40 *Si ut omissam hereditatem vel bonorum possessionem, vel quid aliud adquirat;* 41 *Ex quibus causis in integrum restitutio necessaria non est;* 42 *Qui et adversus quos restitui non possunt;* 43 *Si minor se majorem dixerit, vel major probatus fuerit;* 44 *Si saepius in integrum restitutio postuletur;* 45 *De his qui veniam aetatis impetraverunt;* 46 *Si major factus ratum habuerit;* lib. 5 tit. 71 *De praediis et aliis rebus minorum, sine decreto, non alienandis vel obligandis.*

1. Minore s'intende chi non ha compiti venticinque anni; reputandosi che a questo tempo l'uomo sia fatto. IV, 4, 2. — l. 1 § 2 ff. *De minorib.*

2. La legge Letoria aveva determinato questo tempo (l. 2 Cod. Theod. *De donat.*); e però fu anche detta *Quina vicenaria.* Non si sa quando fosse promulgata; ma è certo che soccorreva a' minori ingannati e dava luogo a pubblico giudizio. ivi, 1, *colle note.* — Ma il pretore col suo editto provide assai più largamente ai minori, anche quando per difetto d'età caddero essi medesimi in inganno, e in generale promette di soccorrerli *(animadvertam)* in qualunque affare. ivi. — *ib.* l. 1 cum § 1.

3. Nel computare l'età del minorenne si osserva il tempo di momento in momento; sicchè lo si reputa minore anche nel venticinquesimo suo natalizio, prima dell'ora in cui è nato; dopo quell'ora soltanto è maggiore. Che se nacque nel bissesto, è indifferente che il sia nel primo o nel secondo dei bissesti. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 3; l. 98 *De verb. signif.* — Per altro, siccome il secondo giorno è intercalare non il primo, così quegli che nacque

nel sesto prima delle calende di marzo di un anno che non aveva l'intercalare, ha, negli anni bisestili, per suo dì natalizio il primo non il secondo de' bisesti. IV, 4, 4. — l. 3 § 4 ff. *De minor.*

4. La restituzione non si concede a quei minori che ottennero dal principe la dispensa d'età. ivi. — l. 1 Cod. *De his qui veniam aetat.* — Nè importa per qual causa abbiano contrattato; avvegnachè la dispensa d'età attribuisce loro libera facoltà di transigere, benchè non quella di donare. ivi. — l. 39 § 12 *De admin. et peric. tut.* — Questa dispensa d'età si può ottenere soltanto dal principe, e non dal magistrato. ivi, 5. — l. 3 ff. *De minor.*

Nelle Pandette non trovasi determinata la età alla quale il principe concedeva questa dispensa; ma un editto di Costantino porta che questo benefizio non è utile se non a quei minori di sesso mascolino che hanno più di vent'anni, ed a quelli di sesso femminino che hanno più di diciotto anni; ed inoltre, che non debb'essere concesso se non a quelli che abbiano, presso al magistrato, dato prove de' loro buoni costumi. ivi. — l. 2 Cod. *De his qui veniam aetatis.* — Questo benefizio fu da lui ancora limitato nelle donne, affinchè non potessero alienare i loro beni. ivi. — d. l. 2 § 1. — Giustiniano proibì a tutti in generale di alienare o dare in pegno i proprj beni senza decreto. ivi. — *ib.* l. 3.

5. Eccetto quelli che hanno ottenuto la dispensa d'età, niuno può essere considerato come maggiore, nella causa di restituzione in intero, se non abbia oltrepassato gli anni venticinque di età; nè la dignità od il numero de' figli vi può supplire. ivi, 6. — l. 1 § verum si Cod. *Qui et adversus quae*

6. Il figlio di famiglia minore può essere restituito in intero per quelle cause soltanto che risguardano il suo interesse; come sarebbe se egli fosse obbligato. Epperò se egli si trova obbligato per comando del padre, questi potrà benissimo essere chiamato in Giudizio solidariamente; ed il figlio (potendo egli pure essere convenuto quando è ancora sotto la paterna podestà, ed anche quando fosse emancipato o diseredato, in quanto può fare; e potendo, mentr'è pure sotto la paterna podestà, essere convenuto in forza di condanna anche a malgrado del padre) debbe invocare il soccorso se egli è convenuto in Giudizio personalmente. Che se il creditore chiama in Giudizio il padre, non ha luogo il soccorso; purchè non si tratti di mutuo, chè allora si presta il soccorso, semprechè il figlio non abbia ricevuto il mutuo per comando del padre. IV, 4, 7. — l. 3 § 4 ff. *De minor.*

Il figlio poi viene restituito altresì quando non intervenne il comando del padre. ivi. 7. — § 4 *proinde etsi sine jussu*; l. 2 Cod. *De filiof. min.*

7. Anche se il minore si fosse costituito fidejussore pel padre, potrà essere restituito contro la sua obbligazione. ivi, 8. — l. 1 Cod. d. tit. — Insomma ogniqualvolta un figlio di famiglia minore fu ingannato in qualche cosa che a lui appartiene, può essere restituito. Così una figlia di famiglia ingannata al tempo della costituzione della dote, relativamente alla promessa che ha fatto a suo padre od a qualche persona interposta da lui di restituire ciò che non ricevesse, debb'essere soccorsa. ivi. — l. 3 § 5 ff. *De minor.* — Parimenti un figlio di famiglia avente peculio castrense può essere restituito se fu ingannato relativamente ad esso peculio. ivi. — *ib.* l. 3 § 10. — Quindi il dirsi che un figlio di famiglia non può essere restituito dopo la sua emancipazione contro gli acquisti che ha mancato di fare quando era sotto la podestà paterna, intendesi di quelli che avrebbe potuto fare per suo padre. ivi. — *ib.* l. 38 § 1.

Così pure, se fu lasciato un legato ad un minore figlio di famiglia, dopo la morte del padre o per fedecommesso; e poscia egli fu ingannato, consentendo p. e. al patto fatto da suo padre di non domandare quel legato, egli potrà essere restituito. Così pure se gli fosse stata legata una cosa inerente alla sua persona, p. e. il diritto della milizia. ivi. — *ib.* l. 3 § 7. — E se un figlio di famiglia minore fu instituito erede sotto la condizione che venga emancipato dal padre entro cento giorni, ed il figlio trascurò di avvertirne subito suo padre, il quale lo avrebb'emancipato se avesse saputo di quella condizione, egli può essere restituito, qualora il padre sia pronto ad emanciparlo. ivi. — d. l. 3 § 8.

8. Il servo minore non può in verun modo essere restituito, perchè si guarda alla persona del padrone: lo stesso si dirà se un padrone contrattò mediante un servo impubere: e se al servo minore fu concessa la libera amministrazione del peculio, il padrone maggiore per tal causa non verrà restituito. Difatti qualunque cosa faccia il servo, intendesi che l'abbia

fatta per volontà del padrone, tanto più se è il caso dell'azione Institoria. IV, 4, 9. — l. 3 § 11 et l. 4 ff. *De minor.* — Se però si trattasse di un servo al quale il padrone avesse dovuto dare la libertà per fedecommesso, ed il servo fosse stato ingannato durante il tempo nel quale il padrone era in mora di dargli la libertà dovuta; il pretore lo soccorrerà. ivi. — *ib.* l. 5.

9. Non solamente ai minori è concessa la restituzione, ma anche ai loro successori sebbene questi sieno maggiori. ivi, 10. — *ib.* l. 18 § fin. — Quindi anche un padre dopo la morte del figlio può domandare a nome di questo e come suo erede la restituzione in intiero per tutte quelle cause per le quali i minori nelle cose risguardanti il peculio vengono restituiti. ivi. — *ib.* l. 3 § 9. — Qui però debbe intendersi del peculio castrense, non del paganico, che fu sempre del padre. ivi, *nelle note.*

10. La restituzione in intero compete contra qualunque persona da cui un minore sia stato inganuato. — 1.° Anche contra coloro in confronto de' quali non è lecito promuovere l'azione Di dolo; tranne le persone espressamente eccettuate dalla legge. ivi, 11. — *ib.* l. 27 § fin.

2.° Anche contra il fisco. ivi. — l. 1 Cod. *Si adversus fiscum.*

3.° Anche contra un altro minore. Pomponio il nega, ma Ulpiano dice che il pretore dovrà esaminare quale dei due fu ingannato; e se il furono tutti e due, l'uno p. e. dando e l'altro ricevendo danaro a mutuo, sarà migliore la causa di quello che l'ha ricevuto e dissipato. ivi. — l. 11 § 6 ff. *De minor.*

4.° Se un servo od un minore figlio di famiglia ingannò un minore, si dee condannare il padrone o il padre a restituire quanto a lui pervenne; e quanto a lui non pervenne dovrà pagarlo col peculio del servo o del figlio. Che se nè l'una nè l'altra quantità viene soddisfatta, ed intervenne il dolo del servo, questi debb'essere vergheggiato o dato in risarcimento; e se commise dolo il figlio, sarà per questo condannato. ivi. — *ib.* l. 24 § 3.

11. Qualche volta la restituzione si può concedere contra chiunque a cui sia pervenuta la cosa, ossia la è data *in rem*, e percuote il possessore. Supponi, tu hai comperato una cosa da un minore, e l'hai venduta ad un terzo: il minore potrà domandare d'essere restituito in confronto del secondo compratore, qualora questi avesse saputo che la cosa era stata in origine venduta da un minore: che se l'avesse ignorato, ed il primo compratore fosse solvente, non si dee concedere la restituzione contro il secondo; se quegli fosse insolvente, la si concederà. Concessa poi la restituzione, il secondo compratore avrà il regresso contro il suo autore: il che vale anche se la cosa passò per più mani. IV, 4, 12. — l. 13 § 1, ll. 14 et 15 ff. *De minor.*

12. Se un minore ha senza causa rilasciato quitanza al suo debitore, egli sarà restituito non solamente contro il debitore ma eziandio contro i fidejussori e contro i pegni; e se di due condebitori in solido egli ha fatto quitanza ad uno, la sua azione sarà restituita contro di entrambi. ivi. — *ib.* l. 27 § 2.

13. Il pretore nel concedere la restituzione disse *quidquid gestum esse dicetur*: ora, propriamente *gestum* significa fatto senza parole, e differisce perciò da *actum e contractum*; ma qui la parola è presa in senso più lato, e significa qualunque affare, sia contratto o tutt'altro. ivi, 13. — *ib.* l. 7; l. 19 *De verb. signif.*

14. Se il minore fu ingannato in una compera, in una vendita, in una società, in un mutuo; egli sarà soccorso. Quanto al mutuo, spetterà al creditore il provare che il minore abbia convertito il danaro in suo pro. ivi, 14, *colle note.* — l. 7 § 1 ff. *De minor.*

15. Se fu alienata la cosa di un pupillo o di un adolescente, che la legge non proibisce di alienare, la vendita è valida: ma se il pupillo o l'adolescente ne soffre grave danno, benchè non sia intervenuta collusione, la alienazione verrà annullata mediante restituzione in intero. ivi. — *ib.* l. 49; l. 2 Cod. *Si advers. vendit.*

16. Si restituisce il minore anche se venne tratto in inganno facendo novazione di un suo credito. ivi, 15. — l. 27 § 3 et l. 40 ff. *De minor.*

17. Si restituisce il minore anche se intervenne per altrui come fidejussore o altrimenti, e fu ingannato. ivi, 16. — *ib.* l. 7 § 3.

18. Ugualmente è restituita una donna se per inganno ha costituito in dote una somma superiore od eguale al suo patrimonio, od ha comunque patteggiato in modo che non avrebbe fatto se fosse stata in età maggiore. ivi, 17. — *ib.* l. 9 § 1 et l. 48 § fin.; l. un. Cod. *Si advers. dot.*

19. Si restituisce il minore se ha fatto compromesso in un giudice, e se ha stipulato con l'autorizzazione del tutore. IV, 4, 18. — l. 34 § 1 ff. *De minor.*

20. Si soccorre un minore se adì una eredità onerosa; affinchè se ne possa astenere: lo stesso dicasi della immissione nel possesso de' beni e di qualunque altra successione. ivi. — E non solamente se è un figlio che s'immischiò nella eredità del padre, ma eziandio se è un erede necessario. ivi, 19. — *ib.* l. 7 § 5; Cod. *Si min. ab hered. se abstin.*

Quegli poi che fu restituito, se s'immischia nella eredità o l'adisce dopo d'averla ripudiata, può di nuovo essere restituito affine di astenersene. ivi. — l. 7 § 9 ff. *De minor.* — Certo che, se viene restituito dopo d'avere adito una eredità, dee rispondere di quanto glie n'è pervenuto e non è perito in causa della insufficienza sua per età. ivi. — d. l. 17 § 5 § fin.

Ma per una costituzione di Giustiniano un minore restituito contra l'adizione di una eredità, fatta da suo padre per lui, affinchè possa ripudiarla, non può essere restituito contro il suo atto di ripudia ad oggetto di adirla novamente. ivi. — *ib.* l. 25; l. fin. § 6 Cod. *De bon. quae liber.*

Pel novissimo gius poi dello stesso imperatore, affinchè un minore sia restituito contra l'adizione della eredità, si debbono convocare tutt'i creditori che si trovano nel luogo ove dimora il minore, e se sono assenti, il giudice dee citarli, e si debbe aspettarli per tre mesi, spirato il qual tempo, il giudice restituisce il minore e stabilisce in qual luogo si debbano custodire le cose ereditarie. ivi. — Nov. 119, cap. 6.

21. Se un minore ha pagato una cosa da lui non dovuta, per un titolo che pel gius civile non dà luogo a ripetizione, gli si dee concedere l'azione utile per ripetere quella cosa. ivi, 20. — l. 25 ff. *De minoribus;* l. 2 Cod. *Si adversus solutionem.* — Ed anche se il minore ha ricevuto danaro da un debitore suo o di suo padre, ed ha perduto questo danaro, dovrà essere soccorso come se fosse stato fatto un affare con lui. Quindi se un minore chiama in Giudizio tal debitore, dee far intervenire il suo curatore perchè gli sia pagata la somma; altrimenti quel debitore non potrebb' essersi astretto. ivi. — l. 7 § 2 ff. *De minor.*

22. Se un minore si diede in arrogazione, ed asserì di essere in ciò stato ingannato, debb' essere ammessa la sua domanda di restituzione. IV, 4, 21. — l. 3 § 6. ff. *De minor.*

23. Anche contra i giudizj pronunziati si concede un soccorso, quando un minore sia stato ingannato, o in qualità d'attore o in qualità di reo convenuto. ivi, 22. — *ib.* l. 7 § 4; l. 4 Cod. *Si adversus rem judic.*

24. Il minore può essere restituito anche contro la sentenza che rigettò la sua domanda di restituzione; qualora alleghi nuovi motivi di difesa. ivi, 23. — ll. 2 et 3 Cod. *Si saepius in integr.* — E quand'anche non presenti nuovi motivi, almeno può ottenere la restituzione ad oggetto d'insinuare l'appellazione. ivi. — *ib.* l. 1.

25. Come contra una sentenza qualunque, così può un minore essere restituito contro la sentenza pronunziata da un giudice qualunque; onde possono i prefetti del pretorio concedere la restituzione in intiero anche contra le loro proprie sentenze. ivi, 24. — l. 17 ff. *De minor.* — Se fu il principe che pronunziò la sentenza, non si ammette la restituzione in intero se non qualora venga allegato qualche errore in ciò che fu detto a pro della causa del minore, o qualche gabbo per parte degli avvocati. ivi. — *ib.* l. 18 § 1 et 2.

26. Il minore viene restituito anche contra gli atti da lui fatti coll'autorità del tutore. ivi, 25. — *ib.* l. 29; l. 2 Cod. *Si tut. vel curat.* etc. — Ed è ancora più evidente che il minore debb' essere restituito contro di ciò che fece lo stesso tutore, qualora egli il minore sia stato leso, sia o non sia colpevole il tutore. ivi. — l. 47 ff. *De minor.* — La quale restituzione in confronto dei tutori viene concessa anche se i minori possono conseguire da essi la indennizzazione mediante l'azione personale. ivi. — ll. 3 et fin. Cod. *Si tutor vel curator.*

In tal caso possono i minori agire prima contro il tutore o curatore, il quale è verso di loro obbligato per questo titolo. ivi, 26. — l. 45 § 1 ff. *De minor.* — Ma quantunque per questo titolo il minore avesse prima agito contro il tutore o curatore, tuttavia potrà agire per la restituzione in intero. ivi. — l. 25 *De admin. et peric. tut.*; l. 20 § 1 *De tut. et rat. distrah.* — Per altro, possono i curatori, prima della esecuzione del giudicato, ottenere, appellando per eccezione

Di dolo, che vengano ad essi demandate le azioni contra i tutori. IV, 4, 26. — L. 25 *De admin. et peric. tut.*

Ma in caso che il minore possa provedere a sè stesso contra il suo curatore, se la persona contra la quale egli domanda di essere restituito può soffrire grave danno, gli verrà negata la restituzione, qualora il minore non indennizzasse quella persona. ivi. — l. 39 § 1 ff. *De minor.*

27. Non solamente contra di un proprio atto può essere restituito un minore, ma anche se è intervenuto spontaneamente in un atto di un maggiore, dovrà esser restituito in modo che al maggiore non ne avvenga danno. Che se egli ricusa di farsi restituire, verrà costretto di cedere al maggiore il soccorso della restituzione in intero, sì che questi divenga procuratore *in rem suam.* ivi, 27. — *ib.* l. 24. — Ma se il minore fece per mandato altrui, non potrà essere restituito. ivi. — *ib.* l. 23 cum ¶¶ sed si, autem, et ¶ fin.

28. Quegli che s'incaricò volontariamente di difendere in Giudizio un minore, e venne condannato, può essere convenuto in causa del giudicato; nè l'età del difeso può giovargli per domandare la restituzione. Laonde nemmeno il minore a cui nome il procoratore fu condannato, può implorare il soccorso della restituzione per tale sentenza. ivi. — *ib.* l. 46.

29. Contra i fatti del tutore o del curatore il minorenne è restituito indistintamente, perchè dalla loro gestione nasce un'azione contro di lui. ivi, 28. — l. fin. Cod. *Si adversus rem judicat.* — Si restituisce anche talvolta un minore contra il pagamento fatto al suo tutore o curatore. ivi. — l. 1 Cod. *Si advers. solut.* Per una costituzione poi di Giustiniano cessa la restituzione se il pagamento fu fatto per decreto del giudice. ivi.

Quanto fu qui detto intorno alla restituzione dei minori contra gli atti dei loro tutori o curatori, deesi applicare a quei tutori e curatori che hanno il diritto di amministrare. ivi. — l. 4 Cod. *In quib. caus. in integr.*

30. È indubitato che i minorenni sono soccorsi in ciò che omisero od ignorarono. ivi, 29. — l. 8 Cod. *De in integr. restit.* — Così se in una vendita all'incanto la cosa non viene aggiudicata ad un minore per essere stata fatta una offerta superiore alla sua, egli è ammesso alla restitozione in intero, purchè provi di avere un interesse nella compera di quella cosa, e offra al venditore il prezzo dell'ultima offerta. IV, 4, 29. — l. 35 ff. *De minoribus.*

31. Possono i minori essere restituiti anche contra l'ommissione del possesso de' beni paterni; per altro con decreto che abbiano da porre in comune coi fratelli i beni che avevano al tempo della morte del padre. ivi. — l. 2 Cod. *Si ut omiss. hered.*

32. Vengono restituiti i minori anche se omisero d'interrompere il possesso di coloro che avessero usucatto i loro beni. ivi. — l. un. Cod. *Si advers. usucap.* — E se il minore non appellò entro il termine, può essere restituito nel diritto d'appellare, purchè il domandi. ivi. — l. 7 § 11 ff. *De minor.*

Egli viene soccorso eziandio contro gli eremodicj. ivi. — d. l. 7 § 12. — Anzi egli può invocare il benefizio della restituzione anche quando fu condannato in contumacia. ivi. — *ib.* l. 8.

33. Il minore può ancora essere restituito in intero affine di produrre una nuova allegazione che aveva omessa. ivi. — *ib.* l. 36.

Finalmente, l'imperatore una volta concesse la restituzione in intero ad un minore in caso di vendita col patto commissorio. ivi, 30. — *ib.* l. 38.

34. I minori non vengono già soccorsi indistintamente, ma con cognizione di causa. ivi, 31. — *ib.* l. 11 § 3. — Nè sono già irriti tutti gli affari che sono da loro fatti, ma quelli soltanto che, previa cognizione di causa, sono giudicati tali. ivi, 3. — *ib.* l. 44.

35. Non si reputa ingannato un minore soltanto quando ha perduto qualche cosa, ma eziandio qualora ha omesso di fare un guadagno: come sarebbe se ripudiò un legato, se scelse il peggiore, se, promessa o l'una o l'altra di due cose, diede la più preziosa; se non adì una eredità lasciatagli. ivi, 32. — *ib.* l. 7 § 6 et 7; l. 1 Cod. *Si ut omiss. hered.*

Ma si distinguono due casi: 1.° Se alcuno per leggerezza giovanile omise di adire o ripudiò una eredità oppure un possesso di beni, si debbe ammetterlo alla restitozione, qualora le cose sieno in istato d'integrità: se poi, alienata la eredità e finiti gli affari, alcuno vuole profittare delle spese e fatiche dell'erede sostituito, non si dee più ascoltarlo: e molto più difficilmente si restituirà in tal caso l'erede di un minore. ivi. — l. 24 § 2 ff. *De minor.* — Tuttavia, per una co-

stituzione di Giustiniano, se l'erede suo ricusò la eredità paterna, e durante la sua minorità i creditori ereditarj fecero vendere la eredità stessa; volendo egli in progresso adirla, debb'essere ammesso mediante restituzione in intero a ricuperare le cose ereditarie, ed a soddisfare i creditori. IV, 4, 32. *nelle note.* — l. fin. Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

2.° Dovendo il minore essere soccorso anche per ciò che spetta al guadagno, nasce la quistione se nel caso che fosse stata venduta la cosa di lui, ed alcuno offerisse un prezzo maggiore, si debba restituirlo. Così si fa comunemente, anche per quelle cose che si debbono loro conservare: ma vuolsi procedere in questo con circospezione. Del rimanente niuno dovrebbe accingersi alla compera di cose pupillari neppure se vengono vendute in buona fede; e quanto alle cose deperibili per casi fortuiti, i minori non verranno assolutamente restituiti, se non quando sia provato che furono vendute per avarizia o per evidente favore dei tutori o dei curatori. ivi. — *ib.* l. 7 § 8.

36. Si reputa che il minore sia stato ingannato anche quando s'assunse qualche impegno, importando loro di non essere molestati da liti e spese. ivi, 33. — *ib.* l. 6.

37. Si risguardano come ingannati que' minori che soffrirono una diminuzione di sostanza o non conseguirono qualche lucro, o s'assunsero qualche impegno, non solamente se ciò avvenne per dolo di quello con cui contrattarono, ma eziandio se ciò avvenne senza dolo del contraente per loro bonarietà od inesperienza. ivi, 34. — l. 5 princ. et § 1 Cod. *De in integr. restit.*

38. Non si reputano ingannati i minori se vennero lesi per disgrazia, non avendo eglino fatto se non quanto avrebbe fatto un prudente padre di famiglia: poichè dice la legge, se gli affari che si fanno co' minori potessero sempre essere rescissi, e non piuttosto fossero ridotti *ad bonum et aequum*, troppo incomoda riuscirebbe agli uomini quella età, nessuno contratterebbe con essi, e rimarrebbero come interdetti dal commercio. Vuolsi pertanto che v'abbia manifesto inganno *(circumscriptio)* o grande negligenza. ivi, 35. — l. 24 § 1 ff. *De minor.* — Nè dà luogo alla restituzione la mera eventualità del danno. Tal sarebbe se un minore comperasse un servo che gli è necessario, e questo subito dopo morisse. ivi. — *ib.* l. 11 § 4. — O se redò una pingue eredità di campagne, e uno scoscendimento le inghiottì; o di case, e un incendio le consunse; ed altrettali casi. IV, 4, 35. — l. 11 § 5 *De minor.* — Solo potrebbe dar luogo a restituzione in intero se nella eredità stessa molte fossero le cose soggette a mortalità od i predj urbani, e d'altra parte dei debiti gravosi. ivi. — *ib.* — Similmente se un marito minorenne, prima delle nozze, al tempo degli sponsali e nel cospetto del curatore fa dono alla sposa di qualche capo di moderato valore, non potrà rivocare tal dono a pretesto della sua età. ivi. — l. 1 Cod. *Si adversus donat.*

39. Non si reputa ingannato quel minorenne che si è giovato del gius comune. ivi, 36. — l. 9 Cod. *De in integr. restit.* — Perchè *non capitur qui jus publicum sequitur.* ivi. — l. 116 § 1 *De reg. juris.*

40. Non si reputa ingannato un minore in un atto che non ha veruna forza legale, e contra del quale il minore stesso è salvo per gius comune. Quindi nella cognizione della causa dovrà esaminarsi se mai possa competere qualche altra azione oltre la restituzione in intero, nè si concederà questo soccorso straordinario quando ci ha l'appoggio del semplice gius comune; p. e. se il pupillo avesse contrattato senza l'autorizzazione del tutore e non ne fosse diventato più ricco. ivi, 37. — l. 16 cum ff. *De minor.*; l. 3 Cod. *De in integr. restit.* — Quindi, essendo nulla per semplice gius comune l'alienazione di predj rustici fatta dal minore senza decreto, il minore che la fece non ha bisogno della restituzione. ivi. — l. 2 Cod. *Si advers. donat.* — In generale, quando il contratto è invalido, il pretore non deesi interporre. ivi. — l. 16 § 3 ff. *De minor.*

41. Non ha luogo la restituzione in intero contra l'ommissione della interpellazione relativa alle prescrizioni, perchè esse non decorrono contra dei minori. ivi, 38. — l. 2 Cod. *In quib. caus. in integr. restit.* — Sopra di che Giustiniano stabilì che anche quelle prescrizioni le quali decorrevano anticamente contra i minori (p. e. quella Di non numerato denaro) non abbiano più a decorrere contra i medesimi; dimodochè per quel gius contra verona prescrizione i minori non hanno bisogno di restituzione. ivi. — *ib.* l. fin.

Per la stessa ragione non ha bisogno di restituzione il minore se ha omesso d'interpellare il suo debitore per costituirlo in mo-

ra. IV, 4, 38. — l. 3. ff. *De minor.* — Similmente il minore non viene restituito per avere ommesso di vendicare la morte del defunto, mentre questa omissione non gli pregiudica. ivi. — *ib.* l. 1.

42. In quegli affari ne' quali il minore non è suffragato dal gius comune, la restituzione gli è concessa ancorchè egli possa, mediante un'altra azione (p. e. quella personale *Sine causa*) ricuperare ciò che gli manca. ivi, 39. — l. 16 § 2 ff. *De minor.* — Nel caso di questa legge un testatore ha incaricato il suo erede di dare varie cose alla figlia di suo fratello, sotto la condizione ch'ella avesse a restituirle all'erede nel caso che fosse morta senza discendenza; e la nipote, dopo morto l'erede, diede cauzione al secondo erede di restituire quelle cose. ivi. — *ib.*

43. Alcuni adolescenti avevano un curatore il quale mentre amministrava la cura era stato fatto dal principe procuratore in Roma, epperò s'era scusato della detta cura dinanzi al pretore, in assenza degli adolescenti; questi si presentarono al pretore, e chiesero di essere restituiti in intero in confronto del loro curatore, come dispensato in onta alle costituzioni. Il curatore ottenne nonostante la dispensa, e gli adolescenti domandarono, come ingannati, la restituzione in intero al pretore. Questi riferì la causa all'imperatore, e questi ripose non doversi il pretore interporre, perchè non si trattava di un contratto fatto con un minore; spettare al principe l'intervenire per far riassumere l'amministrazione a quello ch'era stato dispensato senza ragione. ivi, 40. — *ib.* l. 11 § 2.

44. Contra i delitti, specialmente atroci, il minore non merita restituzione; se non in quanto può il giudice, per commiserazione della età, mitigare la pena. Ma quanto alla legge Giulia *De adulteriis*, il minore non potrà implorare sottrasione della pena prescritta, se confessa d'aver commesso adulterio, od altro atto che quella legge parifica all'adulterio: non v'ha scusa d'età contra i precetti della legge per colui che mentre la invoca la trasgredisce. ivi. — *ib.* l. 37 § 1 ¶ in delictis. — Lo stesso dicasi se la moglie od il marito si divorzia colpevolmente. ivi. — l. 9 § 3 *De appell. et relat.*

Per altro se il delitto non viene da prava intenzione, ma da impulso esteriore, non viene punito come delitto, benchè a titolo di pena s'infligga una multa; e per tal causa concedesi a' minori la restituzione in intero. IV, 4, 41. — l. 1 Cod. *Si advers. delict.* — Così pure se un minore fosse incorso in commesso per difetto di pagamento de' tributi (*vectigalis*), verrà restituito in intero; semprechè non v'abbia dolo per parte di lui. ivi. — l. 9 § 5 ff. *De minor.*

45. Quando un minore commise delitto con dolo, non può essere restituito ad oggetto di non esserne tenuto; e soltanto potrà essere restituito contra di ciò ch'egli fece in appresso, e per cui se gli fosse accresciuta la pena; oppure contra di ciò che in appresso avesse omesso di fare, per cui avesse potuto ottenere qualche diminuzione di pena. ivi, 42. — d. l. 9 § 2 ¶ sed si.

46. La restituzione cessa di aver luogo a pro del minore non solamente quando egli commise un delitto, ma eziandio quando egli stesso ha ingannato altrui nel contrattare; qualunque sia il contratto. ivi, 43. — d. l. 9 § 2; l. 2 Cod. *Si minor se major.* — Così è quando il minore ingannò quello con cui contrattò; non se questo contraente sapeva che il minore mentiva. ivi. — l. 32 ff. *De minor.*; l. 7 Cod. *De in integr. restit.* — Tutte queste leggi concernono casi ne' quali il minore ingannò, falsamente asserendo d'essere maggiore.

47. La restituzione è concessa a quel minore, che dice d'essere maggiore, non per ingannare, ma perchè egli stesso si credeva tale. ivi, 44. — ll. 1 et 4 Cod. *Si minor se maj.* — Quindi nelle cause di grande importanza, trattandosi della età, non debbe il giudice facilmente credere a quello che si asserisce maggiore, ma l'età debb'essere provata con cognizione di causa. ivi. — l. 43 ff. *De minor.*; l. 3 Cod. *Si minor se maj.*

48. È giudicato indegno della restituzione anche quel minore che soffre d'essere ridotto in ischiavitù, partecipando del prezzo della vendita di sè stesso. ivi. 46. — l. 9 § 4 ff. *De minor.*

49. Anche contra la libertà il pretore non dà soccorso al minore. ivi, 47. — *ib.* l. 9 § fin. — Se non può ottenerlo dal principe in qualche grave caso. ivi. — *ib.* l. 10. — Bensì il minore avrà l'azione Di dolo o l'azione utile per quanto importava a lui che non si facesse la manumissione. ivi. — *ib.* l. 11 et l. 48 § 1; ll. 2 et 3 Cod. *Si advers. libert.*

Questo debbe intendersi della libertà già

data: che se non è ancora data, il minore può essere restituito contra la obbligazione da lui contratta di manumettere. IV, 4, 48. — l. 33 ff. *De minor.*; l. 1 Cod. *Si advers. libert.*

Una sentenza pronunziata in favore della libertà in un giudizio di stato, neppure per la prerogativa dell'età minore può essere annullata senza appellazione. ivi, 49. — l. fin. Cod. *Si advers. libert.*; l. 9 ff. *De appell. et relat.*

50. Come il minore non viene restituito contra il delitto, così nemmeno viene restituito se ha omesso di agire per la vendetta del delitto. ivi, 50. — l. 37 cum. § 1 ff. *De minor.*

51. Il minore non viene restituito se ha ommesso di liberare col pagamento un pegno, costituito da quello di cui egli è erede, e venduto dal creditore. ivi, 51. — l. 2 Cod. *Si advers. vendit. pign.* — Nondimeno per un danno comune in tal caso si concede la restituzione. ivi. — *ib.* l. 1. — Specialmente poi viene restituito il minore quando il creditore che vendette, fu reo di collusione col compratore, per vendere a prezzo inferiore al giusto; — il che ha luogo anche se fu il fisco che vendette. ivi. — l. 3 Cod. *Si advers. fisc.*

52. Il minore non viene restituito in intero contro di quelle cause nelle quali egli prestò giuramento in persona. ivi, 52. — l. 1 Cod. *Si advers. vendit.*

53. Dall'editto che tratta della restituzione dei minori non deriva verun'azione o cauzione propria, e tutto dipende dalla cognizione del pretore. ivi, 53. — l. 24 § 5 ff. *De minor.* — O sieno le parti presenti, o assenti per contumacia. ivi. — *ib.* l. 13 ¶ causa.

Che se la restituzione viene conceduta senza che alcuno di quelli contro de' quali fu domandata, sia presente o venga citato, la restituzione è nulla. ivi. — *ib.* l. 29 § 2.

54. La restituzione dee farsi in modo che ciascuno vi abbia interamente il suo diritto. ivi, 54. — *ib.* l. 28. — Senza che rimanga danno o lucro al restituito; sia da un contratto qualunque, sia da ogni altro atto. ivi. — l. 1 Cod. *De repudiat. quae.*

Esempio 1.° Se un adolescente vendette a prezzo minore del giusto, il compratore dovrà restituire i fondi coi frutti, ed il minore restituirà tanto del prezzo quanto fu il vantaggio da lui ritrattone. ivi, 55 — l. 29 § 1 ¶ item ff. *De minorib.* — Ma quando pure non ne avesse ritratto vantaggio, non facilmente viene condonata al minore la restituzione del prezzo. IV, 4, 55. — § 1 ¶ itaque.

Il minore poi che domandò la restituzione è tenuto a rendere il prezzo ricevuto, quando però il pretore abbia così ordinato. ivi. — l. 32 § 4 *De admin. et peric. tut.*

55. Se, non il minore, ma il suo tutore o curatore ha venduto, non è obbligato il minore alla restituzione del prezzo se non in quanto è a lui pervenuto; pel rimanente è tenuto il tutore o curatore. ivi, 56. — l. 47 § 1 ff. *De minor.* — Sia poi che abbia venduto il tutore, ovvero il minore coll'autorità del tutore, venendo concessa la restituzione, si deggiono compensare al compratore le spese necessarie fatte nella cosa, ed anche le utili, in quanto la cosa stessa ne sia diventata migliore; non già quelle fatte per diletto del compratore, al quale del rimanente si dovrà permettere che porti via gli oggetti da lui aggiunti che si potessero levare dall'edifizio in modo da ridurlo nello stato che si trovava prima della vendita. ivi. — l. 32 § 5 *De admin. et peric. tut.*

56. Se con danaro preso a mutuo un minore comperò un predio a prezzo smodato, si farà che il venditore riabbia il predio dietro la restituzione del prezzo, in modo che senza danno altrui anche il creditore conseguisca dal minore il danaro mutuatogli. Di qui appare come dovrebbe regolarsi la bisogna se il minore avesse comperato con danaro suo proprio. In ambi i casi il venditore che restituisce il prezzo restituirà anche gl'interessi che da quel danaro percepì o potè percepire, e ripiglierà i frutti che hanno fatto più ricco *(locupletior)* il minore. ivi, 57. — l. 27 § 1 ¶ praedium ff. *De minorib.*

57. *Esempio* 2.° Un minorenne per debiti di suo padre dipendenti da una gestione di tutela altrui, diede sconsigliatamente in pagamento i fondi dello stesso suo padre. In tal caso si regolerà equamente la restituzione in intero, computando gl'interessi della somma dovuta per la tutela; e compensandoli con altrettanto de' frutti percetti. ivi, 58. — *ib.* l. 40 § 1.

58. *Esempio* 3.° Se un minore ricevette danaro a mutuo e lo dissipò, il proconsole nega l'azione al creditore contro di lui. Che se il minore diede ad imprestito questo stesso danaro a qualcuno che ne aveva bisogno, non

si può se non comandargli che ceda al creditore le sue azioni contro di quello a cui prestò. IV, 4, 59. — l. 27 § 1. ff. *De minor.*

Notisi che la restituzione concessa contro della obbligazione del capitale, non si estende agl' interessi pagati per tal causa, se per questi non fu mossa azione. ivi. — l. fin. § fin. ff. *De cond. indeb.*

59. *Esempio* 4.° Anche se un minore intervenne prestando sicurtà, si dee restituire l' azione contro del primiero debitore. ivi, 60. — l. un. § 1 Cod. *De reput. quae in jud.* — E debb' essere restituita l' azione quand'anche fosse temporaria, ma solamente pel tempo che rimaneva da decorrere allora che fu fatta la novazione. ivi. — l. fin. ff. *De minor.*

60. *Esempio* 5.° Quando si concede la restituzione in intero contra una transazione, si restituisce non solo il minore, ma eziandio quegli contro del quale esso è restituito, in tutte le azioni ed eccezioni ch' eglino avevano prima della transazione. ivi, 61. — ll. 1 et 2 Cod. *Si advers. transact.*

61. *Esempio* 6.° Se il minore è restituito in intero contra l' adizione della eredità, egli dee rendere a chi si spetta ciò che a lui pervenne da quella eredità. Per altro egli non dovrà rifondere le spese fatte pei legati, nè il prezzo di quelli che ottennero la libertà mediante la sua adizione: e all' opposito, se egli si fece restituire per adire la eredità, ciò che sarà stato fatto precedentemente dal curatore de' beni costituito con decreto pretorio per l' alienazione de' medesimi secondo le norme stabilite dalla legge, si dovrà tenere per fermo. ivi, 62. — l. 22 ff. *De minorib.*

La restituzione impedisce solamente che si possano intentare le azioni ereditarie verso quello che si è fatto restituire contra l' adizione di eredità, ma non reca già ch' egli non sia stato realmente erede. ivi. — *ib.* l. 31.

Reciprocamente, se uno si è fatto restituire contro dell' atto con cui ripudiò una eredità dopo ch' esisteva un altro erede, la restituzione ha soltanto l' effetto di concedere a lui le azioni utili ereditarie, non già di far sì che quegli che fu una volta erede cessi di esserlo. Laonde se i debiti assorbono tutta la eredità, e l' erede se ne astiene, si fa luogo all' erede necessario sostituito, quand' anche si trattasse di un pupillo estraneo. ivi, 63. — *ib.* l. 7 § 10.

62. *Esempio* 7.° Quando un minore viene restituito contro una sentenza, talvolta la restituzione porta l' effetto di far restituire i pegni che in vigore del giudicato furono presi ed alienati. IV, 4, 64. — l. 9. ff. *De minor.*

63. — La restituzione non si estende se non alle cose inerenti all' oggetto per cui uno domanda di essere restituito. ivi, 65. — *ib.* l. 28 et l. 29 § 1.

64. Ordinariamente la restituzione non ottiene il suo effetto se non fra il minore che viene restituito e quello contro il quale fu domandata la restituzione. E neppur giova a quelli che avevano interesse comune col minore nell' affare contra il quale fu egli costituito; purchè tale affare ammetta divisione. ivi, 66. — *ib.* l. 47 § 1; l. un. Cod. *Si in communi eademque* ? non si.

Donde segue che la restituzione in intero, annullando una obbligazione, non annulla ordinariamente la obbligazione del fidejussore di quella. ivi, 67. — l. 13 ff. *De minor.*; l. un. Cod. *De fidejuss. minor.* — Talvolta per altro la restituzione concessa ai minori giova anche ai loro fidejussori, cioè quando intervenne dolo per parte del creditore. ivi, 68. — l. 2 Cod. d. tit.

La restituzione del minore giova al suo fidejussore anche quando questi guarentì non già semplicemente per lui come lui, ma come tal persona, p. e. com' erede; perchè la restituzione; facendo constare tal qualità nel minore, fa pure cessare l' obbligazione del fidejussore in un colla causa per la quale unicamente egli aveva prestata sua sicurtà. ivi. — l. 89 *De acquir. vel omitt. hered.*

A maggior ragione il minore che viene restituito in intero contra un suo proprio atto di fidejussione o di mandato non libera il debitore principale. ivi, 69. — l. 48 ff. *De minorib.*

65. Se un minore che ha venduto un fondo non vuole profittare della restituzione in intiero che gli accorda il giudice, egli ha una eccezione utile contra il compratore che volesse forzarlo alla restituzione. ivi, 70. — *ib.* l. 41.

66. Il benefizio della restituzione si perde col lasso del tempo entro il quale la si può concedere. ivi, 71. — l. 4 Cod. *De in integr. restit.*

67. Il minore perde il benefizio della restituzione anche se, diventato maggiore, ratifica ciò che fece nella minorità. ivi, 72. — ll.

1 et 2 Cod. *Si major factus ratum habuerit.* — E basta anche una tacita ratiabisiooe. IV, 4, 72. — l. 30 ff. *De minor.*

Ma se il fatto nell' età maggiore non è che una conseguenza del fatto nell' età minore, tal fatto non dee prendersi qoale ratiabizione. ivi, 73. — *ib.* l. 3 § 2. — Perciò un minore verrà restituito anche contro quanto egli avesse fatto in minorità, sebbene il fatto da lui cominciato nell' età minore fosse caduto nel tempo della età maggiore; nè perciò si dirà ch' egli abbia ratificato quanto fece essendo minore. Per altro la restitozione verrà più difficilmente concessa. ivi. — d. l. 3 § 1.

68. Fuori del caso del dolo dell' avversario, se la sentenza fu pronunziata dopo la età legittima, non si fa luogo alla restitozione. ivi, 74. — l. 1 Cod. *Si adversus rem judicat.*

69. Azioni pro e contro i minori pel fatto dei tutori e dei curatori. V. lib. 26 tit. 9 *Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt;* Cod. lib. 5 tit. 39 *Quando ex facto tutoris vel curatoris minores agere vel conveniri possunt.* — Mediante il tutore non può il pupillo arquistare azione se non per certe cause. XXVI, 9, 1. — l. 5 Cod. h. tit. — Per altro per qoeste caose non acquista il pupillo l' azione diretta, giacchè vi osta la regola di Diritto; ma l' azione Utile. ivi. — *ib.* l. 4.

70. Se il tutore od il curatore avendo dato a mutoo il danaro di qoello di cui amministrava gli affari, stipulò per sè o comperò predj è nome suo; a chi apparteneva il danaro si concede l' azione utile per vendicare la cosa od esigere il danaro mutuato. ivi, 2. — l. 2 ff. h. tit.; l. 9 *De admin. et peric. tutor.*

71. Anche in forza del giodicato il popillo acquista l' azione utile mediante il tutore; e non solameote mediante il totore, ma eziandio mediante colui che il tutore costitoì per attore. ivi, 3. — l. 6 ff. h. tit.

72. Siccome nei giudizj l' azione Del giodicato è concessa al pupillo od all' adulto, non già al tutore od al curatore che a nome di lui promosse la lite; così viene anche concessa contra il pupillo o l' adulto, non contra il tutore o il curatore. ivi, 4. — *ib.* ll. 5 et 7; l. 1 Cod. h. tit.; l. 2 cum § 1 *De admin. et peric. tut.*

Similmente, quando il tutore od il curatore ricevette o promise qoalcosa a nome del pupillo o dell' adulto, viene concessa l' azione utile contra il minore. IV, 4, 5. — l. 4 § 1 ff. *De evict.*; l. 3 Cod. h. tit.

73. Contra il tutore non è coocessa veruna azione, se contrattò soltanto in qualità di tutore; è altrimenti se contrattò in proprio nome, sebbene a vantaggio del pupillo. ivi, 6. l. 5 § 1 ff. h. tit.

Difatti quando il totore contratta in nome proprio, egli è tenoto in persona propria tuttochè abbia preso il danaro per impiegarlo negli affari del pupillo. ivi. — l. 29 § 4 *De admin. et peric. tut.*

74. Sebbene il curatore il quale, amministrando un affare del pupillo, promette in nome proprio, resti obbligato egli stesso, al pari del tutore; nondimeno talvolta si viene in soccorso di lui. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

75. Qoando il tutore promette qualcosa in un affare ch' è comune fra loi ed il pupillo, si presume ch' egli si sia obbligato a nome suo od a nome del pupillo. ivi, 7. — l. 8 ff. h. tit.; f. 18 *Ut legat. nom. cav.*

76. Quest' azione contra il pupillo possessore ha effetto eziandio per la frode o la colpa del tutore; sebbene di regola nè nell' interdetto *Quod vi aut clam* nè in altre cause il dolo del tutore non dee nuocere al pupillo, sia che il tutore possa o noo possa pagare. Tuttavia il pupillo non dovrà essere pagato in ragione di quanto l' attore giurò in lite; e in ogoi caso poi la responsabilità del pupillo ha effetto sempreché egli possa farsi indennizzare dal tutore. ivi, 8. — l. 198 *De reg. juris*; l. 1 ff. h. tit. — Che se non può farsi indennizzare, od anche se poò, il popillo viene condannato pel dolo del tutore soltanto qualora non preferisca di cedere all' attore le azioni per indennizzamento che ha verso il tutore. E in questo modo egli non viene in nessun caso ad essere danneggiato pel dolo del tutore. ivi. — l. 3 § 1 ff. *De trib. act.*; l. 13 § 7 ff. *De action. empti.*

Questo poi è certo, che i popilli possoao essere chiamati in Giudizio pel dolo del totore in qoanto ad essi ne pervenne qualche vantaggio; sempreché il dolo stesso sia intrinseco all' affare del pupillo. ivi. — ll. 3 et 4 ff. h. tit. — Difatti per le cose che fa il totore estrinsecamente, cioè non relativameote agli interessi del pupillo, questo non è obbligato. ivi, 9. — l. 31 § 5 ff. *De neg. gestis.*

MINUS. La frase *Minus solvere* si ap-

plica anche a chi paga più tardi. L, 16, 202. — l. 12 § 1 *De verb. signif.* — Ed anche a chi non ha pagato nulla. ivi. — *ib.* l. 32. — Eziandio se niente gli fosse stato domandato. ivi, 6. — *ib.* l. 82. — Ma non si può applicarla a colui contro il quale non si ha azione per più di quello che ha pagato. ivi, 202. — *ib.* l. 117.

2. *Quanto minus* . V. QUANTO.

MIO, MIA. Qualche volta questo pronome nelle ultime volontà è superfluo o perchè, secondo la intenzione del testatore (che d'altronde si riconosce abbastanza), la cosa legata, anche senza l'aggiunta di questo pronome, non sarebbe dovuta qualora non appartenesse al testatore; ovvero per lo contrario, perchè questo pronome serve semplicemente a dimostrazione della cosa legata; la qual dimostrazione non è necessario che sia vera. Talvolta porta l'effetto di restringere il legato a quelle cose che sono in proprietà del testatore o ch'ei solamente possiede come proprietario; anzi talvolta questo pronome costituisce la condizione che il legato sia valido soltanto qualora le cose legate fossero in proprietà del testatore al momento della di lui morte. XXX a XXXII, 256. — l. 85 *De leg.* 3.°

2. Non è sempre vero che questo pronome aggiunto in tempo presente al legato di una cosa determinata non serva che a dimostrazione della cosa, la verità della quale dimostrazione non è necessaria. Difatti se quella cosa determinata apparteneva in parte al testatore ed in parte ad un altro, questo, pronome serve a circoscrivere il legato alla parte appartenente al testatore. ivi, 257. — l. 5 § 2 *De leg. et fid.* 1.° — Anzi se il testatore era di diritto padrone di tutta la cosa, ma in modo di doverne restituire una parte ad alcuno, questo pronome limita il legato alla sola parte di questa cosa che sarebbe per rimanere presso di lui. ivi. — l. 30 § 4 *De leg. et fideicomm.* 3.°

3. Questo pronome nel legato di una cosa indeterminata limita il legato a quelle cose che appartenevano al testatore, o che almeno egli teneva per sue. ivi, 258. — *ib.* l. 73. — Per altro non è necessario che il defunto sia stato padrone per intero di quelle cose; perchè nel legato le cose comuni saranno comprese per la parte nella quale egli era padrone; e non importa nemmeno che l'usufrutto od il possesso sia stato di altri. ivi. — *ib.* l. 47 et l. 73 § 2.

4. Questo pronome può estendersi alle cose che il defunto possedeva come proprietario benchè non lo fosse. XXX a XXXII, 258. — d. l. 73 § 1; ll. 71 et 72 *De leg. et fideicomm.* 3.°

5. Questo pronome non si estende a quelle cose per conseguir le quali il testatore non ha che l'azione. Così se uno avesse lasciato in legato tutto l'argento *suo*, non sarebbe dovuto quello di cui egli è creditore; poichè non reputasi sua una cosa che uno non può vindicare. ivi, 259. — l. 17 § 2 *De auro arg. leg.* — Così se uno avesse lasciato a sua moglie tutto il *suo* oro, non le sarebbe dovuto quello da lui dato all'orefice perchè non con quello ma con altro oro questi gli facesse qualche lavoro, che sarebbe una permuta: non le sarebbe parimenti dovuto quell'oro ch'egli avesse stipulato. ivi. — *ib.* l. 34.

Così è quando il pronome *mio*, *mia* si unisce a qualche sostantivo. Ma se alcuno avesse così disposto: *Ti prego di restituire il mio, il tuo;* in queste denominazioni si comprende tutta l'eredità, e quindi anche le azioni. ivi. — l. 91 *De verb. signif.*

6. Anche la regola che questo pronome si estende a tutte le cose di cui il testatore è proprietario, soffre qualche eccezione. Per es. i vicarj dei servi non sono compresi nel numero dei servi che uno avesse detti *miei*. ivi, 250. — l. 73 § fin. *De leg. et fid.* 3.° — Nè i servi che fossero nel peculio dei servi del testatore. ivi. — l. 15 *De pecul. leg.*

Questo pronome non si estende nemmeno alle cose che il testatore aveva per vendere, se egli ne aveva del medesimo genere per proprio uso, le quali sole si reputeranno legate. Altrimenti, se un negoziante di orerie, di vesti, di servi, avesse legato i *suoi* ori, le *sue* vesti, i *suoi* servi; si confonderebbe questo legato con quello della bottega o del traffico, ch'è altra cosa; semprechè non sia espressa la volontà del testatore. ivi. — l. 25 § 6 et l. 32 § 4 *De auro arg. leg.;* l. 73 § 3 et 4 *De leg. et fideic.* 3.°

7. Se il pronome *mio* non è adoperato in tempo presente, ma si riferisce al tempo della morte del testatore; esso produce una condizione, tanto se fu legata una cosa determinata quanto se una cosa indeterminata. ivi, 261. — l. 6 *De leg. et fid.* 1.°; l. 33 § 3 *De cond. et dem.*

MISERICORDIA. La misericordia esercitata fuor di proposito è colpa; e qualche volta si

approssima al dolo. XVI, 3, 63. — l. 7 ff. *Depositi*. — Tal sarebbe il caso di un carceriere che per compassione lasciasse scampare un imputato.

MISTE *(Condizioni)*. V. Condizione n. 25.

MISURA. V. anche Agrimensore, Compera *(Azione di)*.

1. Nei contratti quando si parla di misura intendesi quella del paese. Tuttavia le parti contraenti possono convenire della misura di un altro paese, massime se la legge o la consuetudine del paese non vi si oppone. XIX, 1, 74. — l. 71 ff. *De contrah. empt.*

2. Se un venditore alterò i pesi o le misure pubblicamente approvate del vino, del frumento o di qualunque altra cosa, oppure in tali misure frodò alcuno dolosamente; sarà condannato al pagamento del doppio del prezzo che vale la cosa stessa. L'imperatore Adriano inoltre prescrisse che tali falsarj fossero rilegati in isola. XLVIII, 10, 45. — l. 32 § 1 *De lege Corn. de falsis.*

3. I misuratori di biade avevano il privilegio della scusa dalle tutele e cure. XXVII, 1, 43. — l. 26 *De excusat. tut.*

MOBILI. V. anche Immobili, e *Moventia*.

1. Così chiamansi quelle cose che opponsi alle immobili. L, 16, 142. — l. 93 *De verb. signif.*

2. Una cosa mobile non può essere data per parti *(pro diviso)*. VI, 1, 14. — l. 8 in f. ff. *De rei vindicat.*

3. Quando il testatore ha legato *i mobili*, non è dovuto l'oro o l'argento; purchè non si possa dimostrare manifestamente tale essere stata la intenzione del testatore. XXX a XXXII, 240. — Paul. lib. 3 tit. *De legatis* § 60.

MODIUS INIQUUS. Moggio falso, *qui modius non est.* L, 16, 94. — l. 221 *De verb. signif.*

MODO. Così chiamasi l'obbligo di dare o di fare checchessia, imposto dal testatore a quelli che ricevono qualche cosa dalla di lui liberalità. Tal sarebbe se ad uno fosse lasciato un legato affinchè faccia con esso un monumento al testatore, o un'opera pubblica, o dia un banchetto ai municipali, o affinchè ne restituisca una parte od un terzo. XXX a XXXII, 216. — l. 17 § fin. *De cond. et dem.*

2. Il modo e la condizione differenziano in questo, che la condizione, finchè non è adempiuta, sospende l'ultima volontà a cui fu aggiunta; non così il modo. Perocchè non solo è dovuto il legato prima che il modo sia adempiuto, ma si può anch'esigerlo offerendo cauzione d'adempiere il modo. XXX a XXXII, 216. — l. 80 *De cond. at dem.*

Laonde importa molto di distinguere nella interpretazione di una disposizione, se essa contenga una condizione od un modo. Per es. fu scritto così: « Dopo la tua morte domando che tu restituisca la eredità in guisa che » non si domandi satisdazione pel fedecommesso nè si esigano i conti. » Qui s'intende imposta la condizione di non interporre cauzione, ed ingiunto il modo (l'onere) di non esigere i conti, così però che sia rimessa la colpa, non anche il dolo. ivi, 217. — *ib.* l. 72 § 3.

3. Può essere imposta la obbligazione di fare anche una cosa che l'erede non ha verun interesse che si faccia. ivi, 218. — l. 19 *De leg. et fideic.* 3.° — Ma se la cosa da fare risguarda soltanto il comodo di colui al quale fu fatta la liberalità, ordinariamente si tiene che sia un consiglio, anzichè un modo od ordine di fare. ivi. — l. 71 *De cond. et demonstr.*

4. Non si può imporre la obbligazione di fare una cosa contraria alle leggi od ai buoni costumi. Quando poi fu ordinata un'azione di siffatta specie, non per ciò diventa inutile il legato od il fedecommesso lasciato sotto questo modo, ma il modo viene rimesso. ivi, 219. — *ib.* l. 37. — Così la pensa Paolo; ma sembra che Modestino la pensi diversamente. ivi. — l. 31 *De leg. et fideic.* 2.°

In questo caso poi, anche secondo la opinione di Modestino, se quello che il testatore ordinò può farsi lecitamente in qualunque maniera, sebbene non possa farsi in quella che fu ordinata, il modo è utile. Per es. fu lasciato un legato ad una città affinchè col reddito di quello fosse ivi celebrato annualmente, per conservare la memoria del defunto, uno spettacolo che in essa città non potevasi celebrare. Siccome il testatore volle che si celebrasse lo spettacolo con quel reddito, così sarebbe iniquo che gli eredi lucrassero quella somma: laonde gli eredi stessi ed i principali della città si aduneranno per disaminare in qual cosa possa impiegarsi il fedecommesso affinchè la memoria del testatore sia celebrata in qualche altro lecito modo. ivi. — l. 16 *De usu et usufr.*

5. Il modo viene rimesso anche quando

vincola di troppo la libertà: per es. se fossero legati a Tizio cento aurei *affinchè non si dilunghi dal monumento* del testatore, oppure *affinchè tenga domicilio nella tale città;* non vi sarà luogo a cauzione, altrimenti chi accettasse questo legato si porrebbe egli stesso in una specie di servitù. XXX a XXXII, 220. — l. 71 § 2 *De condit. et demonstr.* — Rispetto ai liberti del defunto è adottato un gius diverso. ivi. — l. 18 § fin. *De alim. legat.*

6. Se a Tizio fu lasciata una somma *affinchè prenda in moglie Mevia ch' è rimasta vedova*, non si rimette il modo e quindi nemmeno la cauzione. Nè a ciò si oppone che, ove alcuno prometta una somma ad un altro *se non prenderà in moglie Mevia*, il pretore nega l'azione; poichè altro è il togliere col timor di una pena la libertà di scegliere la persona da sposare, altro è il venire con una data condizione invitato a maritarsi. ivi. — l. 71 § 1 *De cond. et dem.*

7. L'effetto del modo è che a colui al quale fu lasciato sotto il modo di dare o di fare checchessia non viene concessa l'azione se non in quanto sia pronto a dare od a fare, od almeno a dar cauzione di fare o di dare. ivi, 221. — *ib.* l. 40 § 5.

A maggior ragione il legatario sarà escluso dalla domanda del legato, se apertamente fa in guisa che il modo non possa adempiersi. ivi. — l. 11 § 19 *De leg. et fid.* 3.°

8. Non solamente prima di prestare il legato od il fedecommesso lasciato sotto un modo si può costringere il legatario od il fedecommessario ad adempiere il modo, ovvero a dar cauzione per l'adempimento; ma anche se, senza che fosse prestata questa cauzione, fu pagato il legato, può esservi tuttavolta costretto: a quella guisa che, quando un testatore ha lasciato un legato sotto condizione di fare una tal cosa, ed il legatario ha ricevuto il legato prima dell'adempimento della condizione, egli può essere costretto ad adempierla. ivi, 222. — l. 26 *De liberat. leg.*

9. Si concede altresì all'erede l'azione di ripetere il legato, se il legatario non ha adempiuto il modo. ivi, 223. — l. 21 § 3 *De annuis leg.;* l. 17 *De usu et usufr. leg.* — Tanto è vero che, se il legatario non adempie il modo per intero, nulla può ritenere del legato. ivi. — l. 111 *De leg. et fid.* 1.°

10. Quegli a cui fu lasciato sotto un modo non è escluso da ciò che gli fu lasciato, se non qualora sia stato in mora di adempierlo. Ma se l'inadempimento non ha dipenduto da lui, egli acquista nonostante ciò che a lui fu lasciato. XXX a XXXII, 224. — l. 9 § 1; l. 76 § 6 et l. 88 § 3 *De leg. et fid.* 2.°; l. 8 Cod. *De legatis.*

Per altro è indubitato che, quando l'inadempimento del modo dipende dalla persona in cui fu conferito, esso modo si tiene per adempiuto. ivi. — l. 1 Cod. *De his quae sub mod.*

Molto maggiormente il modo si terrà per adempiuto se l'inadempimento del medesimo avrà dipenduto dell'erede gravato del legato o del fedecommesso. ivi. — l. 13 § 2 *De alim. legatis.*

11. Colui al quale fu lasciato checchessia sotto un modo, non è escluso dal legato fattogli, allora quando l'inadempimento del modo non dipende da lui. Così è purchè dalla circostanze non appaja avere il testatore voluto che il modo avesse l'effetto e la forza di condizione. ivi, 225. — l. 71 § 3 *De cond. et demonstr.*

12. Tizio aveva fatto un legato così: « Il » mio erede darà a Tizio mio genero la » somma di cento a titolo di dote di mia » figlia. » Con queste parole si reputa lasciato il legato tanto a Tizio quanto alla figlia del testatore, sotto il modo che il matrimonio si contragga, ed il danaro sia convertito in dote. — Questo legato ha questo di comune cogli altri legati lasciati sotto un modo, che il legatario viene escluso se non vuole adempiere il modo, o sia che ricusi Tizio, o sia che ricusi la figlia: perciocchè, sebbene si volesse dire che anch' ella ha il diritto di domandare il legato, se ella domanda la somma e non vuole che sia convertita in dote, si potrà respingerla colla eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* ¶ non si.

Ma questo caso, a cagione della presunta volontà del testatore, esce fuori della sfera dei legati sotto modo, e si avvicina un poco all'indole dei legati condizionali, in quanto il legatario viene escluso dal legato, benchè non sia in suo potere di adempiere il modo; purchè non dipenda dall'altro nella persona del quale debb' essere adempiuto. ivi. — *ib.* ¶ ante nuptias. — Per altro non si può dire che in questo caso il legato sia stato condizionale; anzi fu puro, e Tizio viene ammesso al legato medesimo, tanto dopo il matri-

monio senza cauzione di adempiere il modo, quanto prima del matrimonio offerendo cauzione. XXX a XXXII, 225. — l. 71 § 3 *De cond. et demonstr.* ¶ Sabinus.

13. L'estraneo che avesse interesse che il modo fosse adempiuto, non poteva, secondo il gius antico, per tal titolo promuovere azione. In seguito un rescritto dell' imperatore Gordiano palesa che fu proveduto per questo caso all' estraneo. ivi, 226. — l. 2 Cod. *De his quae sub mod.*

14. *Modo nelle obbligazioni.* Dicesi quando stipuliamo p. e. *la somma di dieci* O *un servo;* perchè il pagamento dell' una cosa o dell' altra estingue tutta la obbligazione; e non si può domandare determinatamente una di tali cose finchè sussistono l' una e l' altra. XLIV, 7, 40. — l. 44 § 3 ff. *De oblig. et action.*

15. Se uno aliena così: *la tale o la tale cosa;* quella della due che il venditore sceglierà, sarà la comperata. ivi. — l. 25 ff. *De contrah. empt.*

16. Era compreso nel patto di una vendita che fossero del compratore sessanta botti, mentr' erano cento. È in potere del venditore il dare quelle ch' egli vuole. ivi — *ib.* l. 60.

17. Quando si dee prestare qualche cosa ogni anno, il debitore dee godere ogni anno il benefizio di questa scelta. ivi. — l. 21 § 6 ff. *De action empti.*

MOGLIE. V. anche Adulterio, Femmina, Lenocinio, Lutto, Marito, Nozze.

1. Presso i Romani le mogli chiamavano padroni *(dominos)* i lor mariti, e reciprocamente i mariti chiamavano padrone *(dominas)* le loro mogli. XXX a XXXII, 166 e 456. — l. 17 *De leg. et fid.* 3.° et l. 88 § 2 d. tit. 2.°; XXXV, 1, 235. — l. 19 *De annuis leg.;* XXXIV, 1, 19. — l. 40 § 1 *De auro, arg. leg.*

2. Le mogli partecipano alla dignità dei loro mariti. I, 9, 6. — l. 8 ff. *De senator.;* L, 1, 28. — l. 22 § 1 *Ad municip.*

3. È giusto che le mogli sieno difese dai loro mariti, e non questi da quelle. XLVII, 10, 24. — l. 2 ff. *De injuriis.*

4. La moglie reputasi domiciliata dove l' è suo marito, finchè dura il matrimonio. L, 1, 24. — l. 38 § 3 *Ad municip.;* V, 1, 28. — l. 65 *De judic. et ubi quisque.*

5. Reputasi che la moglie acquisti coi denari di suo marito, *evitandi turpis quaestus causa:* a meno ch' ella non provi donde le è venuto il denaro. XXIV, 1, 43. — l. 15 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

6. Si può senza timore di pena ritenere in matrimonio una donna mandata in esilio per avere società con ladroni. XLVIII, 5, 82. — l. 39 § 3 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

MOLTIPLICAZIONE *(Clausola di).* È quella colla quale il testatore a chi avea legato una certa quantità lega di nuovo altrettanto o più volte tanto. Rispetto a questa clausola domandasi se la moltiplicazione si faccia di ciò che avanza dopo detratti gli aggravj, ovvero senza questa detrazione. Su di che Scevola dice d' essere stato consultato nel caso che un padre ne' codicilli fatti dopo la nascita di una figlia nata dopo il testamento aveva ordinato che la terza parte de' legati fosse ad essa figlia restituita; e poscia nel testamento pupillare aveva ordinato che a' suoi liberti, ai quali aveva lasciato qualcosa, fosse dato *altrettanto.* Il consultante domandava pure se questo *altrettanto* ond' era gravato il sostituito si dovesse computare dopo detratta la terza parte de' legati lasciati col testamento, e se siano dovute soltanto due parti, a cagione de' codicilli ne' quali il testatore ordinò che la terza parte de' legati dovesse appartenere alla figlia. E' Scevola rispose che in forza della sostituzione è dovuto l' intero; cioè debb'essere contato il doppio senza detrazione degli aggravj annessi al primo legato. XXX a XXXII, 238. — l. 18 § 3 *De alim. leg.* ¶ idem quaesiit.

2. Questa clausola di moltiplicazione, quando è generale, abbraccia tutti i legati di quantità; non per altro quelli per cui sembra che il testatore abbia restituito ciò che doveva ad alcuno piuttosto che aver donato qualche cosa, e quindi non si estende al relegato della dote. ivi, 239. — l. 88 § 7 *De leg. et fideic.* 2.°

MONDARE. V. Rivo.

MONDO MULIEBRE *(Legato del).* Così chiamavasi presso i Romani la toeletta delle donne, *qua mulier mundior fit;* e distinguevasi dagli *ornamenti* (V. questa voce): difatti può una donna essere monda e non ornata; tal sarebbe quella che uscisse dal bagno lavata: e può una donna essere ornata e non monda; tal sarebbe una che si fosse ornata appena desta dal sonno. XXXIV, 12, 19 e 22. — l. 10 *De auro argento* etc.

Non è dunque, propriamente parlando, il

mondo muliebre altro che la toeletta per la nettezza; nè concerne gli ornamenti e le acconciature. — Pertanto, nel legato di esso comprendonsi lo specchio, le conche, i secchielli *(situli)*, i bossoli, gli unguenti co' lor vasi, ed anche le sedie da bagno ed altrettali cose. XXXIV, 12, 19. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 83. — Aggiungansi i bidè *(matulae)*, le cestelle e gli armadj da riporre le cose attinenti alla toeletta. *ivi.* — l. 25 § 10 ¶ mundus *De auro arg. leg.*

2. Degli unguenti non s'intendono compresi nel mondo muliebre se non quelli servienti alla mondezza del corpo della donna, non quelli servienti alla sanità. ivi. — *ib.* l. 25 § fin.

3. Molto meno si comprendono nel mondo muliebre gli ornamenti, le orerie, gli anelli, le vesti; ma soltanto l'argenteria da bagno. ivi. — *ib.* l. 32 § 7. — E se fu legata l'*argenteria da bagno,* vi si comprenderà anche quella di cui la donna fa uso ne' dì festivi. ivi. — *ib.* l. 40 § 1.

4. Anche le cose che propriamente comprendonsi nel mondo muliebre vanno pigliate con qualche limitazione; dovendosi reputare dovute quelle soltanto che alla moglie fossero state date dal marito per quell'uso: altrimenti si prenderebbero grossi abbagli, se il marito legatario fosse stato p. e. vasellajo od orefice. ivi, 20. — *ib.* l. 39.

MONETE. V. anche Falso. — La legge Cornelia Monetaria risguardava quella specie di falso che commettevasi appunto nelle monete. Essa prescrive che colui il quale fece nelle monete d'oro qualche alterazione o coniò monete d'argento, sia tenuto al delitto di falso. ivi, 41. — l. 9 ff. *De lege Cornelia de falsis.* — Per altro questo delitto non sarà punito che dopo la sua consumazione; onde se quegli che batteva moneta falsa tralasciò il lavoro prima di compierlo, sarà assolto dal suo pentimento. ivi. — *ib.* l. 19.

2. La stessa pena viene inflitta a colui che potendo impedire tale delitto non lo impedì. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

3. Questa legge prescrive eziandio che niuno per dolo malo comperi o venda monete di stagno nè di piombo. ivi. — d. l. 9 § 2.

4. Quegli che falsificò, o col mezzo di qualche corrosivo scemò di volume, o indorò, rase, guastò o corruppe monete d'oro o d'argento, ovvero ricusò una moneta effigiata sebbene non falsificata; se è di nobile condizione, sarà deportato in isola; se di bassa condizione, o verrà condannato alle miniere o posto in croce: i servi manomessi dopo il delitto saranno capitalmente puniti. XXXIV, 12, 42. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 23 § 1 ¶ quive numeros. — I liberi di bassa condizione venivano anche condannati alle fiere. ivi. — l. 8 ff. *De lege Corn. de falsis.*

Costantino comandò che fossero abbruciati vivi coloro che fabbricarono falsa moneta. ivi. — l. 2 Cod. *De falsa moneta.*

Egli pur volle che fosse confiscata la casa nella quale si fossero fabbricate le monete, ancorchè il padrone sia stato ignaro. Da questa pena è esente quel padrone che non abita nella casa stessa, come pure ne sono esenti le vedove ed i pupilli, benchè ivi abitino; ma vuole Costantino che i tutori soffrano la pena invece dei pupilli, e che il prezzo della casa sia dovuto al fisco. — Vieta inoltre che il privato accusato di tale delitto possa appellarsi, ed esenta dalla pena l'accusatore che non avesse provato l'accusa. Finalmente non vuole che sia rimessa la pena a que' coniatori di falsa moneta che avessero impetrato perdono in forza di qualche rescritto. ivi. — tot. tit. Cod. *De veteris numismatis potestate.*

5. Si reputava essere rei come i falsificatori di moneta, e commettere grave delitto, coloro che contra il dovuto rispetto alla imagine del principe rifiutassero quella moneta (genuina e non falsificata) in cui fosse impressa la imagine dello stesso principe, e preferissero qualunque altra moneta. ivi, 43. — l. 1 Cod. Theod. *Si quis solid. circ.* — Quindi Arriano non permette al banchiere nè al venditore di vittuarie, che ricusino la moneta di Cesare; ma dopo riconosciuta la imagine debbono tosto vendere all'altro la cosa. ivi.

MONITORES. Così chiamavansi que' servi rustici i quali avevano per uffizio di ammonire i lavoratori che cessassero dal lavoro. XXXIII, 7, 8, *nelle note.* — l. 8 *De instructo vel instrum. leg.*

MONOPOLIO, o INCETTA. V. lib. 48 tit. 12 *De lege Julia de annona;* Cod. lib. 4 tit. 59 *De monopoliis et conventu negotiatorum illicito, vel artificio ergolaborum, necnon baleatorum, prohibitis, et pactionibus illicitis;* Inst. lib. 4 tit. 18 § 11 *De publicis judiciis.* V. anche Dardanarii, *Annona.*

1. Il monopolio era un delitto pubblico

estraordinario, contro il quale la legge Giulia *De annona* stabilisce una pena di venti aurei, checchè uno abbia fatto a danno dell'annona, o solo o in società, per farla incarire. XLVIII, 11, 1. — l. 12 cum § 1 et 2 *De lege Julia de annona.* — Ed anche se uno trattiene le navi o il capitano che apporta la vittuaria, o fa dolosamente in modo che la indugj. ivi. — *ib.*

2. In questa pena cadono eziandio i magistrati municipali che avessero fatto checchessia in danno dell'annona. Per altro i decurioni non debbono essere costretti di somministrare alla patria loro a prezzo più vile il frumento riserbato, *quod annona temporalis est.* ivi, 2. — l. 5 *De admin. rer. ad civit. pertin.* — Cioè, a prezzo più vile del plateale, *quod annona exigit.* ivi. — l. 8 *Ad municip.*; l. 5 *De lege Julia de annona.* — Non hanno poi il diritto di stabilire essi il prezzo del grano che viene introdotto. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

3. Dalla legge Giulia *De annona* procede un pubblico giudizio, nel quale singolarmente ha luogo che 1.° le donne vengono ammesse all'accusa; 2.° il servo può denonziare il padrone. ivi, 3. — *ib.* l. 1 et l. 3 § 2.

4. Quelli che falsificavano le misure pubbliche per incarire le grasce, e quelli che con la medesima mira ne facevano incetta ed esercitavano il monopolio *(dardanarii)* erano puniti straordinariamente. XLVII, 11, 5. — l. 37 ff. *De poenis.*

MONUMENTO. Così chiamasi generalmente ciò che si pone affinchè serva di memoria ai posteri. Se contiene corpo o reliquie, dicesi *sepolcro*; se nulla di ciò, *cenotaffio.* L, 16, 142. — l. 42 ff. *De relig. et sumptib. fun.* — V. Sepoltura.

MORA. V. Consegna, Frutti, Interessi, Offerta, Pagamento, Prestito *marittimo.*

1. La mora si definisce una ingiusta dilazione nel fare o nell'accettare il pagamento. Quindi c'è mora del debitore, e mora del creditore.

2. *Mora del debitore.* Di regola, la mora non si reputa interposta per parte della cosa, ma per parte della persona, vale a dire se chi fu interpellato non ha fatto il pagamento nel luogo opportuno; il che debb'essere esaminato dal giudice, essendo quistione piuttosto di fatto che di diritto. XXIII, 1, 57. — l. 32 ff. *De usuris.*

3. Per provare che abbia avuto luogo la mora, non basta che sia stata dal creditore o dal di lui procuratore fatta la dinunzia ad un servo del debitore assente; poichè, sebbene fosse stata fatta la diunnzia al padrone stesso, se questi si mostrò pronto al pagamento, ma il creditore cessò dallo insistere nella istanza, non si considera che il debitore sia immantinente caduto in mora. XXIII, 1, 57. — l. 32 § 3 *De usuris.*

4. Non si reputa mora qualunque dilazione fatta per giusto motivo: poni caso, se il debitore cerca l'interposizione di amici o per estinguere il debito o per trovare fidejussori, o se adduce qualche eccezione; semprechè queste circostanze non siano state simulate con intenzione di frodare. ivi, 58. — *ib.* ll. 21 et 22.

Nemmeno si reputerà mora se il debitore fu obbligato di partire immantinente per pubblico servigio senza poter fare mandato per la sua difesa. Lo stesso dicasi se cadde in poter de' nemici. ivi. — *ib.* l. 23.

5. Non si considera caduto in mora se non quegli che ha giusto motivo per credersi debitore. ivi, 59. — l. 5 *De rebus cred.* — E perciò se uno fu bensì moroso nel pagamento, ma fu pronto ad assumere il giudizio, non lo si reputa caduto in mora; purchè abbia avuto giusto motivo di provocare il giudizio; come sarebbe se provocasse il creditore affinchè venissero esaminati i conti e rilevata la somma del suo debito. ivi. — ll. 24 et 47 ff. *De usuris*; ll. 63 et 99 *De reg. juris.* — Che se alcuno provoca il giudizio a torto e per raggiro, egli è costituito in mora. Ecco un caso. Un marito aveva lasciato alla moglie in legato l'usufrutto della terza parte, e, se avesse avuti figli, la proprietà. Gli eredi accusarono la moglie d'avere falsificato il testamento e commessi altri delitti; laonde ella non potè domandare ciò che le era stato legato. Frattanto le sopravvenne un figlio, e occorse la condizione del legato. — Essendo stato giudicato non essere falso il testamento, sono dovuti alla moglie anche i frutti. ivi. — l. 48 ff. *De usuris* etc.

6. Non si può assolutamente reputare che abbia fatto mora quegli dal quale non si ha diritto di pretendere niente. ivi, 60. — l. 88 *De reg. juris.*; l. 54 ff. *De pactis*; l. 49 § 3 et l. 127 *De verb. oblig.*

7. Siccome il pupillo non può obbligarsi senza l'intervento del tutore, così non può

neppur cadere in mora senza di esso. XXIII, 1, 61. — l. 24 *De verb. oblig.*

8. Affinchè uno possa essere considerato in mora, è indifferente il conoscere verso di chi l'abbia interposta, se verso il creditore medesimo, o il suo mandatario o il suo gestore d'affari. ivi, 62. — l. 24 § 3 ff. *De usuris.*

9. Talvolta si giudica aver luogo la mora per parte della cosa, se non si trova contro chi proporre l'azione. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

Così vi ha mora verso i minorenni pel fatto stesso, ossia per la sola dilazione al pagamento del prezzo; in que' casi per altro nei quali è necessaria la mora, come ne' contratti di buona fede, ne' fedecommessi e ne' legati. ivi. — l. 3 Cod. *In quibus causis in integrum.*

Questa mora impropriamente detta cessa quando i minori hanno compiuta la età legittima; e cessano di decorrere gl'interessi finchè non abbia luogo la mora propriamente detta. ivi. — l. 87 § 1 *De leg. et fid.*

10. Giustiniano ha stabilito che il fatto stesso costituisce in mora anche verso la Chiesa e verso gli ospitali relativamente ai legati fatti in loro favore. ivi. — l. 46 § 4 Cod. *De episc. et cler.*

11. Contra le dette persone allora soltanto si cade in mora quando dipendeva dal debitore il fare il pagamento. Quindi se p. e. l'erede ha potuto pagare la cosa lasciata per fedecommesso al pupillo perchè questo non avea tutore, non si dee reputare ch'egli sia caduto in mora. Lo stesso dicasi di quello ch'era assente pel pubblico servigio, od era impedito da qualche altra legittima causa per la quale viene concessa la restituzione in intero. ivi. — l. 17 § 3 ff. *De usuris.*

12. La mora del debitore si purga se egli medesimo od altri a suo nome offerì al suo creditore il pagamento del debito, o se in qualunque altro modo egli medesimo od altri per esso soddisfece al creditore. Quindi egli purga la mora anche se egli medesimo od altri per lui mediante stipulazione si obbligò verso il creditore per quanto gli era dovuto.

Primo esempio. Se io ho stipolato che mi si desse Stico, ed essendo il promittente moroso nel prestarlo io ho fatto una nuova stipulazione pel medesimo, il pericolo cessa di stare a carico del promittente, essendo così purgata la mora. ivi, 64. — l. 8 ff. *De novat.* — Ciò ha luogo ancorchè non sia occorsa la condizione sotto la quale era stato promesso nella novazione. XXIII, 1, 64. — l. 72 § 1 et 2 ff. *De solut.*

Secondo Esempio. Se uno, essendogli stato involato un servo, ha stipolato sotto condizione col ladro stesso o con altri, che il ladro abbia a fare o dare chechessia, il ladro viene liberato dalla Ripetitoria se il padrone non volle ricevere il servo quando gli venne offerto. ivi, 65. — d. l. 72 § 3. — Ciò però non ha luogo se non qualora la cosa era presente. ivi. — *ib.*

13. Gli effetti della mora del debitore sono, 1.° Ch'essa produce l'azione per gl'interessi quando il debito pecuniario dipende da un contratto di buona fede. 2.° In conseguenza della mora il pericolo della cosa dovuta, che ordinariamente sta a carico del creditore, viene trasferito a carico del debitore; dimanierachè, se è dovuta una cosa in ispecie, e questa perì dopo la costituzione in mora, il debitore dee pagarne il valore; 3.° Alla cosa dovuta debb'essere attribuito il prezzo maggiore che avrebbe potuto avere, dal giorno della mora fino alla sentenza se il debito dipende da un contratto di buona fede; o fino al tempo della contestazione della lite, se dipende da un contratto di stretto diritto. ivi.

14. *Mora del creditore.* Il creditore è in mora quando, venendogli offerto, non accetta ciò che gli è dovuto. E questa mora del creditore viene purgata dalla mora del debitore. — Il creditore poi o ricusa di fare l'accettazione, o solamente vuole per alcun tempo differirla, appoggiato a qualche legittimo motivo.

I.° *Caso.* Se il debitore offre il danaro domandatogli, ed il creditore non vuole riceverlo, il pretore non concede a questo le azioni. ivi, 66. — l. 30 ff. *De solut.* — Che se il creditore non aveva niente domandato, ma non volle accettare il pagamento del debito che gli veniva dal debitore spontaneamente offerto fuor di Giudizio, dovrà sopportare per pena della sua mora che il pericolo della cosa offerta stia a suo carico; di guisa che, se la cosa perisce, si estingua anche la obbligazione, quantunque non fosse dovuta una cosa determinatamente ma alternativamente, o fosse dovuta una cosa soltanto di un certo genere. ivi. — l. 105 *De verb. oblig.*

15. Deesi fare distinzione fra le azioni di

stretto diritto e quelle di buona fede: poichè nelle prime il debitore in questo caso viene liberato soltanto opponendo la eccezione, e nelle azioni di buona fede egli viene liberato di pieno diritto. XXIII, 1, 67. — l. 72 ff. *De solut.*

16. II.° *Caso*. In questo il pericolo non istà a carico del creditore. ivi, 68. — *ib.* l. 102. — Semprechè il creditore avesse un giusto motivo di differire l'accettazione. ivi. — *ib.* l. 39.

MORBO. Differisce dal vizio in quanto che è una infermità temporale del corpo, laddove il vizio è un impedimento perpetuo. L, 16, 142. — l.' 101 § 2 *De verb. signif.* — Più precisamente, morbo è quello stato contro natura di un qualunque corpo, il quale lo rende meno atto a quegli usi pei quali la natura ci diede il corpo sano. Il quale stato o è di tutto il corpo, come la tisi e la febbre; o è di una parte soltanto, come la cecità. ivi. — l. 1 § 7 ff. *De aedil. ed.*

2. *Morbus sonticus* dicesi quello *qui cuique rei nocet*. ivi. — l. 113 *De verb. signif.*

MORES. Significa il gius introdotto dalla consuetudine: significa gli antichi statuti del popolo romano: significa talvolta il gius delle genti.

MORTE. Nel dubbio, s'intende sempre che la sia naturale. XLV, 1, 133. — l. 121 § 2 *De verb. oblig.*

2. Donazioni a causa di morte. V. Donazione. n. 53 a 84.

3. Acquisizioni a causa di morte. Acquistasi *mortis causa* quando cade l'occasione di acquistare a cagione della morte di alcuno, eccetto quelle maniere di acquistare che hanno propria denominazione, come sono quelle per diritto ereditario o di legato o di fedecommesso. XXXIX, 6, 25. — l. 31 ff. *De mortis causa donat.* — Tal sarebbe se uno testando avesse ordinato che ad un suo servo venisse data la libertà con la condizione ch'egli dia a me dieci; oppure se uno venisse instituito erede colla condizione di dare a me dieci: laddove nella donazione *mortis causa* una persona presente dà ad un'altra presente. ivi. — *ib.* l. 31 § 2 et l. 38.

4. Quegli al quale la legge limita la misura dell'acquistare *(ad capiendum)*, non può ricevere ciò che gli vien dato per adempiere ad una condizione, oltre quella misura; sebbene la somma non provenga dai beni del defunto. XXXIX, 6, 26. — l. 36 *De mortis causa donat.* — Ma Ulpiano soggiugne tosto una modificazione a questo gius, dicendo che ciò è vero purchè quanto l'eccepito dalla legge acquista *mortis causa* provenga dai beni del testatore; altrimenti non deesi imputare quanto egli acquista nella quantità a lui dalla legge permessa. ivi. — d. l. 36 § certe.

5. Acquistasi *mortis causa* anche quella somma che uno riceve per adire o non adire la eredità; o quella che uno riceve per omettere un legato. ivi, 27. — *ib.* l. 21 et l. 31 § 2 § eodem.

6. Colui che ha rinunziato ad una eredità per una certa somma, acquista *mortis causa*, tanto se la eredità passa ad un erede sostituito, quanto se passa ad un erede ab intestato. ivi. — *ib.* l. 8.

7. Se una moglie ha ricevuto danaro per dimandare la immissione in possesso a nome del ventre dichiarandosi falsamente incinta, in pendenza della nascita del postumo essa acquista *mortis causa*. ivi, 28. — *ib.* l. 12.

8. La dote che uno stipula di ricevere dal marito dopo la morte della moglie, è acquistata *mortis causa*: le quali doti chiamansi *receptitiae*. ivi. — *ib.* l. 31 § 2 § sed et dos.

9. Pena di morte, ossia *Ultimo supplizio*. — Presso i Romani ne'tempi più remoti otto erano le specie di ultimo supplizio. 1.° La *sospensione all' albero infelice*, della quale trovasi fatta menzione sotto il re Tullo Ostilio; la qual pena era preceduta dalle battiture. Alberi infelici od abbominati reputavansi quelli che non vengono seminati nè danno frutto, come l'olmo ed il pioppo. — 2.° La *forca*, altrimenti detta *patibolo*; la quale parimenti era preceduta dalle battiture. — 3.° La *croce*, pena più grave del patibolo, perchè gli appesi spirano subito, e i crocifissi penano lungamente. Qualche volta si ordinava al triumviro capitale che eseguisse questo supplizio in prigione: eseguito fuori di prigione era più ignominioso. 4.° La *precipitazione*, alla quale Romolo avea condannato i cittadini non ignobili convinti di latrocinio; poscia la legge delle XII Tavole applicò questa pena ai falsi testimonj ed ai servi convinti di furto manifesto. Manlio fu precipitato dalla rupe Tarpeja per avere aspirato al regno: ma non sempre precipitavasi da questa rupe; talvolta anche da quel luogo del carcere che nomavasi *robus*. — 5.° La *di-*

collazione, alla quale furono condannati quei nobili giovani che avevano cospirato per far tornare Tarquinio. — 6.ª Lo *strangolamento* in carcere, della qual pena il pretore affidava la cura ai triumviri: essa fu eseguita sopra Lentulo complice della congiura di Catilina, in quella parte del carcere che si denominava *tullianum*. — 7.ª La *fustigazione a morte*, prescritta dalla legge delle XII Tavole contro gli scrittori di libelli infamatorj. 8.ª Il *culeo*, o *sacco di cuojo*, in cui si cuciva il parricida per gettarlo poscia in mare o alle bestie. XLVIII, 19, 5.

10. Nell'anno di R. 634 fu promulgata la legge Porcia da M. Porcio Catone tribuno della plebe sotto il consolato di Valerio ed Apulejo, la quale esentò dalle dette pene i cittadini romani, intimando severissimo castigo a quel magistrato che avesse fatto percuotere o vergheggiare a morte un cittadino romano, prescrivendo invece che fosse condannato all'esilio: ma questa legge al cadere della repubblica cominciò ad essere poco osservata, e sotto gl'imperatori cadde in disuso ivi, 6.

11. Sotto gl'imperatori, pel gius delle Pandette, gli ultimi suppliaj erano la croce, l'arsione e la dicollazione: alla croce Costantino sostituì la forca. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 14 § 29. — V. Pena.

Riguardavasi poi come pena capitale anche la esposizione alle fiere. ivi, — l. 11 § 3 ff. *De poenis*.

Gl'imperatori Tito e Trajano inflissero ai delatori un nuovo genere di supplizio, cioè di essere posto in una sdruscita barca e lasciato in preda al mare ed ai venti; alla qual pena anche Giulio Cesare condannò i suoi soldati. Fu poi messa tra le estraordinarie. ivi.

12. Dice Ulpiano che chi è condannato a perire di spada *(gladio)*, debb'essere suppliziato con ispada; non con iscure o freccia *(telo)* o bastone *(fusti)* o laccio o altrimenti. I presidi poi non hanno facoltà di concedere la scelta della morte, e molto meno che il condannato si dia morte col veleno: bensì per ispeciale benefizio gl'imperatori concedevano la scelta della morte a taluno condannato alla pena capitale. ivi, 7. — l. 8 § 1 ff. *De poenis*.

Non è quindi lecito il condannare uno a morire di verghe o battiture *(verberibus)* nè di tormenti; sebbene molti, mentre sopportano la tortura, vengano a morte. ivi. — d. l. 8 § 3. — Così pure non è lecito il condannare uno ad essere precipitato da una rupe. XLVIII, 19, 7. — l. 25 § 1 *De poenis*. — E nemmeno a perire per mancanza del necessario. ivi. — l. 10 *De interd. et releg.*

13. Tutte le enumerate specie di ultimo suppliaio hanno questo di comune, che i condannati ad esse perdono tosto la cittadinanza e la libertà; la qual perdita è anteriore alla morte, ed alle volte dura lunga pezza, il che avviene in coloro che sono dannati alle bestie: spesso anche vengono dopo la condanna riservati perchè giovino alla inquisizione di altri. ivi, 8. — l. 29 ff. *De poenis*.

14. Quanto allo stato dei condannati, non fa divario che il giudizio sia stato pubblico o meno; imperocchè si ha riguardo alla sola sentenza e non alla specie del delitto: sicchè quelli che sono condannati alla spada *(gladio)* od alle fiere, tosto diventano servi della pena. ivi. — *ib.* l. 12.

15. Morte civile. La morte civile è una finzione della legge (V. Finzione) per la quale un uomo vivo è riputato morto quanto ai diritti civili. XXX a XXXII, 433. — l. 17 § 6 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

16. I servi erano riputati morti. XXXV, 1, 93. — l. 59 § 2 *De cond. et dem.*; L, 17, 96. — l. 209 *De divers. reg. juris.*

17. Il cittadino captivo presso i nemici era riputato morto incominciando dal tempo della sua cattività, se non tornava, e i suoi eredi gli succedevano. XLIX, 15, 3, 35 e 42. — — l. 12 § 1, ll. 18 et 24 *De captiv. et postlim.*

18. Questa specie di morte civile teneva la podestà paterna in sospeso in quanto che, se il padre di famiglia captivo ritornava, reputavasi aver lui sempre conservato la podestà paterna sopra i suoi figliuoli, e se non tornava, gli stessi suoi figli erano riputati padri di famiglia incominciando dal tempo della sua cattività. d. n. 42. — d. l. 12 § 1.

Non è così negli stati moderni: imperocchè, eccetto gli stati barbareschi, è generalmente adottato che, quando i sudditi d'una potenza in guerra con un'altra sono presi da questa, essi non sono captivi di questa, e godono tant'e tanto di tutt' i diritti civili dei sudditi della loro nazione, di guisa che tutto quello che avessero fatto durante la loro assenza è valido, quando anche fossero morti prigionieri dei nemici.

19. Quegli che incorreva la morte civile ad

i cui beni venivano confiscati, in seguito della condanna era ripotato morto. XVII, 2, 60. — l. 65 § 12 ff. *Pro socio.*

20. La morte civile estingue l'usufrutto e l'uso. ivi, 55. — *ib.* l. 63 § 10 ¶ intereunt; VII, 4, 8. — l. 1 *Quibus modis ususfr.*

Se il legatario dell'usofrutto incorre nella morte civile, egli perde il suo usufrutto; tranne che il testatore avesse ordinato altrimenti. VII, 4, 9. — l. 23 *De usu et usufr.*

21. Quegli ch'era morto civilmente poteva tuttavolta comperare e vendere, far locazioni, permute, prestiti a merito ed ogni altro atto civile. XLVIII, 19, 15. — l. 15 *De interd. et releg.*

22. La morte civile del padre non impediva al figlio di succedere all'avo. I, 7, 46. — l. 7 *De his qui sui vel alieni juris.* — Ma ciò non debbe intendersi che de' figli nati o concepiti prima della condanna del padre loro, mentre la l. ult. ff. *Unde legitimi* (XXXVIII, 7 (al. 8), 2) dichiara i figli nati e concepiti dopo la deportazione del padre, successibili fra di loro soltanto.

23. I beni acquistati dal condannato dopo la sua condanna, e da lui non alienati in vita, passavano al fisco dopo la sua morte, perocchè, essendo morto civilmente, egli non poteva avere eredi. E quanto a quelli ch'egli aveva al momento della sua condanna, il fisco ne profittava egualmente perch'erano confiscati. LXVIII, 19, 15. — l. 15 *De interd. et releg.*; XLVIII, 20, 3. — l. 5 *De bonis damnat.*; l. 2 Cod. *De bonis proscript.*

24. Il milite poteva fare un fedecommesso in favore di uno morto civilmente. XXIX, 1, 11. — l. 7 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

25. Sebbene il morto civilmente fosse escluso dalla successione di sua madre pel senatoconsulto Orfiziano, egli vi venne poi ammesso per la l. 1 § 6 ff. *Ad senat. Tertull.* — XXXVIII, 17 (al. 18), 23.

26. Sebbene il morto civilmente fosse incapace di legati e di fedecommessi, egli poteva ricevere a questo titolo degli alimenti. XLVIII, 19, 15. — l. 16 *De interd. et releg.*

27. La morte civile non rende i condannati incapaci di stare in Giudizio. Difatti la legge vietando loro solamente di postulare per altrui, gli autorizza necessariamente a postulare per sè, come fanno gli stranieri i quali possono convenire ed essere convenuti in Giudizio, sebbene non godano dei diritti di cittadino. III, 1, 6. — l. 1 § 6 ff. *De postulat.*

28. La morte civile conseguente da una condanna per delitto pubblico *(judicio publico)* rende incapace di poter fare testimonianza in Giudizio contro un accusato. XXII, 5, 4. — l. 3 § 5 ff. *De testibus.*

29. La morte civile del padre gli faceva perdere la podestà paterna sopra i suoi figli; e del pari il figlio morto civilmente non era più sotto la podestà paterna. Inst. § 1 *Quibus modis jus patriae potestatis solv.* — Semprechè il condannato non fosse ristabilito nel suo stato e nei suoi diritti primitivi da una grazia speciale del principe. ll. 1, 2 et seqq. Cod. *De sententiam passis*, l. 2 *De generali abolit.*

30. La morte civile del padre impediva ch'egli potesse trasmettere a' suoi figli i privilegj addetti alla dignità di *eminentissimo* e *perfettissimo* di che fossero insigniti egli o i suoi maggiori. Tal era in ispezialità quello di non poter essere sottoposti alla frustigazione, nè a tortura, nè condannati alle miniere od a combattere contro le bestie, o ad essere appesi alla forca od arsi vivi, o sottoposti a qualunque altra pena popolare. — Ma non era lo stesso dei senatori e dei decurioni o dei loro figlinoli; poichè, nonostante la loro morte civile, essi trasmettevano ai loro figli i privilegj attinenti alla loro dignità, porchè questi fossero stati concepiti prima della condanna del loro padre od avolo; e il delitto di questo non faceva loro perdere un diritto stato loro acquistato innanzi. I, 9, 4 e 5. — l. 7 § 1 et 2 ff. *De senat.*; l. 11 Cod. *De quaestion.*

31. La morte civile del condannato portava con sè la confisca de' suoi beni. XLVIII, 20, 1. — l. 1 *De bonis damnat.* — Questo uso era stato introdotto dalla legge Cornelia *De proscriptis* messa fuori da Silla: prima (come dice Cicerone *Pro domo sua*) i giudizj del popolo erano così moderati che *ne poena capitis cum pecunia conjungatur.* Teodosio e Valentiniano moderarono il vigore della confisca de' beni de' condannati, mediante la l. 10 Cod. *De bonis proscriptorum*, la quale riserva ai figli od altri discendenti del condannato la metà de' suoi beni da essere divisa fra di loro. XLVIII, 20, 9. — l. 7 ff. *De bonis damnat.*

Giustiniano (Nov. 17 cap. 12), persuaso che, quando uno è colpevole, non deesi pu-

nire che la sua persona lasciando stare le cose *(non enim res sunt quae delinquunt, sed qui res possident)*, e che basta privare il colpevole de' suoi beni, senza portarli via anche a quelli che la legge chiama a succedere a lui, volle dapprima che i beni dei condannati per delitto capitale fossero lasciati alla loro famiglia secondo i modi e l'ordine di successibilità stabilito dalle leggi. In seguito ordinò colla nov. 134 cap. 13 in f., che i beni dei condannati avessero ad essere raccolti dai loro discendenti o ascendenti fino al terzo grado senza pregiudizio della dote ed anche delle donazioni antenuziali, che potevano competere alle loro mogli, e senza pregiudizio inoltre degli altri diritti che erano riservati ad esse dalle leggi nelle successioni de' loro mariti. l. 24 Cod. *De donat. inter vir. et ux.* — Ma riservò la esecuzione delle antiche leggi pel caso che il condannato non lasciasse nè discendenti nè ascendenti fino al terzo grado, nè moglie sopravvivente; ed anche in generale, se la condanna fosse per crimenlese in primo grado o per falsificazione di moneta. l. 2 Cod. *De falsa moneta.*

La l. 5 Cod. *Ad legem Jul. majest.* giugne fino a dichiarare i figli dei rei di crimenlese in primo grado, incapaci di raccogliere alcuna successione tanto in linea retta quanto in linea collaterale, nè di profittare d'alcuna disposizione testamentaria: di maniera che i figli in questo caso incorrevano in una specie di morte civile pel solo fatto del loro padre.

32. La morte civile per deportazione non iscioglieva il matrimonio. XXIV, 1, 24. — l. 13 § 1 ff. *De donat. inter vir. et ux.* — Tuttavia il deportato non era più soggetto all'azione civile per causa delle obbligazioni da lui contratte prima della deportazione. XLVI, 2, 6. — l. 14 in f. *De novat. et deleg.* — Ma egli restava obbligato naturalmente. IV, 5, 8. — l. 2 § 2 *De capite minutis.* — Inoltre i creditori potevano agire contro quelli ai quali i suoi beni erano devoluti. ivi. — *ib.*

Si aveva azione contro di lui personalmente per le obbligazioni da lui contratte per delitti o quasi-delitti prima della deportazione. ivi, 6. — *ib.* l. 7 § 1 et l. 2 § 3. — Se egli contraeva dopo la deportazione nuove obbligazioni mediante contratti del gius delle genti, v'era azione contra di lui. ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 2.

33. La morte civile del deportato non lo privava della facoltà statagli data di scegliere tra i suoi figliuoli quello che avesse a raccogliere dopo la sua morte il fedecommesso ond'egli era gravato verso di loro. XXX a XXXII, 433. — l. 77 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

Egli conservava questa facoltà non come un diritto civile ma come un diritto naturale che la deportazione, la quale non lo avea privato della libertà, non avea potuto torgli. Ma non era lo stesso di colui ch'era incorso nella morte civile per la condanna alle miniere; imperocchè la perdita della sua libertà era una conseguenza necessaria di tale condanna. ivi. — l. 17 § 6 ff. *Ad senat. Trebellianum.*

34. La morte civile del gravato dava adito al fedecommesso ch'egli era incaricato di rimettere in caso di morte senza figli, purchè al tempo della condanna egli non avesse alcun figlio nato o concepito. ivi. — *ib.*

35. La morte civile dell'usufruttuario fa cessare ed estingue il suo usufrutto, come la morte naturale; ed esso usufrutto si consolida alla proprietà. Inst. § 3 *De usufructu;* l. 16 § 2 Cod. *De usufr.*

Non è lo stesso delle rendite annue instituite o legate prima della morte civile del condannato. XXXIII, 1, 6. — l. 8 *De annuis leg.;* IV, 5, 6. — l. 10 *De capite minutis.*

36. La morte civile del condannato per delitto annulla i testamenti ch'egli avesse potuto fare prima della sua condanna, ed anche prima di commettere il delitto. XXVIII, 1, 7. — l. 8 § 1 ff. *Qui testam. facere poss.;* XXVIII, 3, 12. — l. 6 § 5 *De injusto, rupto* etc.; Inst. § 4 *Quibus modis testam. infirm.*

Non era così del testamento dei militi condannati per delitti militari, almeno allora quando la facoltà di testare fosse loro stata lasciata per la sentenza che li condannava. XXVIII, 3, 13. — l. 6 § 6 *De injusto, rupto* etc.

37. Il caso di morte preveduto nei contratti non s'intende della morte civile. XLV, 1, 133. — l. 121 § 2 *De verb. oblig.*

Tuttavia il fisco, facente pei diritti di una donna condannata per delitto da lei commesso contro una delle cinque leggi, *Julia, majestatis, vis publicae, parricidii, veneficii, de sicariis,* guadagnava la di lei dote e se la faceva restituire, come avrebbero potuto farlo

i suoi eredi in caso di morte naturale, vale a dire, salvi i diritti del marito. XLVIII, 20, 4. — ll. 3 et 4 *De bonis damnat.*

Quando essa era condannata per qualunque altra causa importante la massima diminuzione di capo, cioè perdita della libertà, senza confisca della sua dote, il marito la guadagnava come se ella fosse morta di morte naturale. ivi. — *ib.* l. 5.

38. Nel caso di morte civile della moglie, per causa di semplice deportazione o per qualunque altra condanna non importante che la perdita dei diritti di cittadinanza, siccome allora il matrimonio non era disciolto di diritto, la dote rimaneva al marito, ed egli non poteva essere obbligato di restituirla (sia al padre della moglie se ell'era rimasta in suo potere, sia al fisco come facente pei diritti della moglie a causa della confisca che le antiche leggi ne pronunziavano, sia alla moglie stessa in forza delle leggi posteriori che le lasciarono la dote per umanità), se non in quanto il marito e la moglie, non conservando più mutua affezione l'uno per l'altro, venivano a separarsi ed a disciogliere il loro matrimonio. ivi. — d. l. 5 § 1; l. 1 Cod. *De repud.*

Per le medesime ragioni, in caso di morte civile del marito, si distingueva la morte civile conseguente da una condanna importante perdita della vita o della libertà (e quindi scioglimento di matrimonio) da quella che non lo privava se non dei diritti di cittadinanza, senza disciogliere il matrimonio, almeno allora che i conjugi perseveravano nella loro unione. — Nel primo caso la moglie riprendeva, oltre la sua parafernа *(bona propria)*, la sua dote in natura *quam se corporaliter tradidisse docuerit*, e tutti i suoi avvantaggi matrimoniali, anche le donazioni a lei fatte durante il matrimonio, sebbene fossero riputate fatte *mortis causa* e come tali rivocabili a volontà del marito vita sua durante. La ragione è perchè allora egli era realmente riputato morto rispetto alla società, e, rispetto a sua moglie, incominciando dalla sua condanna a morte od a qualunque altra pena che lo privasse della sua libertà. — Ma nel secondo caso, siccome egli conservava la sua libertà, conservava eziandio la facoltà di rivocare le donazioni da sè fatte a sua moglie durante il matrimonio, quali donazioni *mortis causa* (tranne che fussero state fatte *deportationis causa)*; e sebbene la moglie le riprendesse subito dopo la condanna di suo marito, ella non le conservava irrevocabilmente, se non in quanto suo marito moriva in seguito senz'averle rivocate. l. 24 Cod. *De donat. inter vir. et ux.*; XXIV, 1, 24. — l. 13 § 1 ff. eod. tit.

Notisi per altro che la distinzione della quale qui si tratta, fra la condanna importante perdita della libertà, e quella non importante che la perdita della cittadinanza, non ha più oggetto dopo la Nov. 22 cap. 8, che ha abolito la servitù della pena.

39. La morte civile del donante che aveva perduto la libertà non per condanna a pena capitale, annullava le donazioni da lui fatte a causa di morte. XXIV, 1, 88. — l. 32 § 6 ff. *De donat. inter vir. et ux.* — Altrimenti se egli era morto captivo presso i nemici: imperciocchè per la finzione della legge Cornelia lo si supponeva morto *integri status* al primo momento della sua cattività; e questa morte fittizia aveva l'effetto di confermare le sue donazioni *mortis causa* non rivocate prima. l. fin. Cod. *De donat. inter vir. et ux.*

40. Si potrebbe dubitare se la morte civile del conjuge opulento dia diritto alla quarta che l'autentica *Praeterea* Cod. *Unde vir et uxor* assicura, in proprietà quando non vi sono figli e in usufrutto soltanto quando vi sono figli, all'altro conjuge in caso d'insufficienza del suo avere personale per sussistere. Di fatti non havvi in tutto il corpo del diritto alcun testo sopra questa particolare quistione; ma trattandosi d'un vantaggio accordato dalla legge per soccorsi ed alimenti, la morte civile del conjuge opulento doveva darvi diritto, come la sua morte naturale, a profitto dell'altro conjuge rimaste nella indigenza.

41. La morte civile d'uno dei soci discioglie la società come la morte naturale. XVII, 2, 68. — l. 65 § 2 ff. *Pro socio.* — È vero che questa legge suppone confisca di beni; ma il motivo ch'essa dà della sua decisione è applicabile al caso che la morte civile non fosse seguita dalla confisca dei beni, poichè allora anzi il socio morto civilmente ha per successori se non il fisco almeno i suoi eredi.

42. La restituzione in intiero del condannato gli rende la vita civile; ma quella ottenuta per grazia non è parificabile a quella ottenuta per le vie di diritto contro il giudizio di condanna: difatti questa restituisce il

condannato in tutt' i suoi diritti come se non vi fosse stato giudizio, e quindi non effetto retroattivo; laddove quella fa soltanto cessare la morte civile per l'avvenire. XLII, 1, 31. — l. 33 ff. *De re jud.*

Quindi il deportato che in forza di una indulgenza generale del principe era stato restituito contro la sua condanna, non ricuperava per questo la podestà paterna sopra i suoi figli, e in conseguenza non acquistava per loro le successioni che potevano loro toccare, a meno che non fosse stato restituito specialmente nella sua podestà paterna. l. 9 Cod. *De sententiam passis et restit.* — *Secus* se egli era stato restituito ne' suoi beni e dignità; nel qual caso però tutto quello che il figlio aveva fatto nel tempo intermedio essendo in età di contrattare ed obbligarsi validamente, doveva sussistere. ivi. — *ib.* l. 13 cum § 1.

Così pure, il restituito per grazia non rientra ne' suoi beni confiscati esistenti ancora in natura, se non in quanto per ispeciale favore fu ordinato che gli fossero resi. ll. 2 et 5 Cod. *De sentent. passis et restit.* — Anzi, siccome il sovrano non può disporre egualmente dei diritti acquistati ai terzi, nessuna restituzione per grazia potrebbe autorizzare il restituito a reclamare delle successioni aperte prima della sua restituzione; ma la può essere accordata per tutti gli altri effetti, anche i più estesi, come p. e. all'effetto di ristabilire il restituito in tutte le sue dignità e contro qualunque specie di condanna. L, 4, 19. — l. 3 § 2 *De muner. et honor.*; l. 1 Cod. *De sentent. passis et resti.*; *ib.* l. ult. in f.

43. *Morte simultanea.* — Se due conjugi si hanno fatto donazione reciproca, e periscono insieme, le due donazioni valgono. XXIV, 1, 83. — l. 32 § 14 ff. *De donat. inter vir. et ux.* — Imperciocchè nè l'uno nè l'altro ha sopravvissuto; o piuttosto perchè *nemo prior vita decessisse videtur.*

Secondo l'orazione dell'imperatore Antonino al senato, la donazione fatta da un conjuge all'altro durante il matrimonio non era revocata che in caso di predecesso del conjuge donatario; quindi le due donazioni valgono sebbene il senatoconsulto non abbia preveduto questo caso. ivi, 69. — *ib.* l. 32.

Questa legge dice che *difficilis quaestio est.* Difatti sembra che potrebbe dirsi con altrettanta ragione che gli eredi di alcuno dei due donatarj non debbono essere ammessi a reclamare la donazione fatta al loro autore, avvegnachè nè l'uno nè l'altro reputasi sopravvissuto. Così pure decide la l. 26 ff. *De mortis causa donat.* (XXXIX, 6, 18). — Ma queste due leggi, contraddittorie in apparenza, si conciliano perfettamente: difatti altro non ne consegue se non che reputasi la donazione valere o non valere secondo che l'attore trovasi essere il rappresentante del donatario (che in tale qualità reclama la tradizione dell'oggetto dato al suo autore, e di cui il donante era rimasto in possesso), o il rappresentante del donante (il quale con questo titolo rivendica l'oggetto consegnato dal suo autore al donatario che n'era in possesso al tempo della sua morte): ora, questa doppia decisione è giustissima; imperciocchè, essendo impossibile di sapere, ed anche di presumere chi è morto il primo, se il donante o il donatario a causa di morte, toccando all'attore di provare il fatto che dà motivo alla sua petizione; egli debb'esserne respinto non potendo giustificarla. In somma, l'erede del donatore che rivendica l'oggetto donato, del quale il donatario era in possesso al tempo della sua morte, sarà respinto dalla sua domanda per non poter provare che il donante da lui rappresentato ha sopravvissuto; e così pure l'erede del donatario che domanda la tradizione dell'oggetto donato *mortis causa* al suo autore, sarà respinto dalla sua domanda per non poter provare che il donatario suo autore ha sopravvissuto al donante. Epperò, quando il donante *mortis causa* che ha fatto tradizione della cosa, ed il donatario che n'era in possesso, sono periti insieme, la donazione è valida. XXXIV, 5, 4. — l. 8 *De rebus dubiis.* — Poichè allora deesi giudicare come se niuno d'essi, e quindi il donante, non fosse sopravvissuto. ivi. — *ib.*

44. Quando fu stipulato che il marito guadagnerà la dote in caso che la moglie muoja durante il matrimonio, supposto che tutti e due periscano insieme, il marito guadagnerà la dote; semprechè non si provi essere sopravvissuta la moglie. ivi. — *ib.* l. 9 § 3. — Difatti l'erede della moglie il quale reclamasse la dote end'era in possesso il marito, essendo petitore in questa parte, tocca a lui di provare che la moglie da lui rappresentata è sopravvissuta: ora egli non lo può perchè tutti e due sono morti insieme.

45. Se un padre perisce con suo figlio pubere, reputasi che il figlio gli sia sopravvissuto. ivi, 1. — *ib.* l. 9 § 4. — Salvo la prova

contraria. V, 2, 8. — l. 15 ff. *De inoff.* — Che se il figlio era impubere, reputasi essergli sopravvissuto il padre. XXXIV, 5, 2. — l. 9 § 4 *De rebus dubiis.*

Essendo un padre perito con suo figlio alla guerra (onde il figlio era pubere), il padre reputasi morto il primo. ivi, 1. — *ib.* l. 9 § 1.

Se una madre perisce in un naufragio con suo figlio pubere, si reputa che il figlio le sia sopravvissuto. ivi, 1. — *ib.* l. 22. — Ma se il figlio era impubere, reputasi morto lui primo. ivi, 2. — *ib.* l. 23.

Se la madre e la figlia periscono insieme, non si reputa che sia sopravvissuta la madre. ivi, 4. — *ib.* l. 16.

46. Quando due impuberi periscono insieme, nessuno d'essi reputasi sopravvissuto. XXX a XXXII, 255. — l. 9 *De rebus dubiis.*

47. Se un liberto perisce con suo figlio, reputasi sopravvissuto il padre, supposto che il figlio fosse impubere. XXXIV, 5, 1. — *ib.* l. 9 § 2. — La legge dà per ragione della sua decisione non già che il figlio era impubere poichè nol suppone, ma che la riverenza dovuta al patrono, erede del padre, in difetto del figlio, dee far inclinare a decidere in suo favore, quando nulla prova che il figlio sia sopravvissuto al padre.

48. Essendo fatto un fedecommesso, in caso che il gravato muoja senza figli; se il gravato e suo figlio muojono insieme, reputasi che esista la condizione; supposto pure il figlio impubere. XXXV, 1, 194. — l. 17 § 7 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

Il motivo di questa decisione non è che il figlio reputasi perito il primo come impubere; poichè la legge non dice ch' egli fosse pubere o impubere: il motivo piuttosto è, come suppone il testo medesimo della legge, che, fosse pubere o impubere, non constando punto che l' uno sia sopravvissuto all' altro, uopo è di supporli morti nel medesimo istante: allora la condizione del fedecommesso reputasi adempiuta, poichè il padre non ha lasciato figli dopo la sua morte; così avrebbe deciso lo stesso testatore se avesse preveduto il caso; e in fatto di fedecommessi deesi ricercare principalmente quale sia stata la intenzione del testatore, per conformarsi al suo voto. XXXV, 1, 221. — l. 11 § 19 *De leg. et fid.* 3.°; XXX a XXXII, 246. — *ib.* l. 95; ivi, 35 e 150. — l. 34 § 1 et l. 64 *De leg. et fid.* 2.° — Da ultimo il favore dovuto ai fedecommessi ha fatto preferire questa presunzione a quella che si trae dalla età.

49. Un testatore avendo instituito due suoi figli, ed avendo incaricato l' ultimo morente di vendere la sua parte ad un tale *(propinquo)*; se i due figli periscono insieme, il fedecommesso non è dovuto; a meno che non si provi chi sia morto ultimo. Ma gli è probabilmente perchè s' è creduto che nel dubbio la madre dovess' essere preferita ad un collaterale. XXX a XXXII, 8. — l. 34 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

50. Se un padre sostituisce a quello dei suoi due figli impuberi che morrà l' ultimo, e i suoi due figli periscono insieme, il sostituito è erede dei due. XXVIII, 6, 38. — *ib.* l. 34.

Se un padre sostituisce pupillarmente a' suoi due figli impuberi in caso ch' essi muojano tutti e due impuberi, e che questi due figli periscano insieme, il sostituito avrà due eredità, e non una sola, come sarebbe accaduto se l' uno dei due impuberi fosse morto prima, e suo fratello sopravvivente fosse morto appresso in istato di pupillo, dopo d' essergli succeduto, ma prima di quello che loro era sostituito. Così, dice Papiniano, il sostituito, nel caso in quistione, riterrà la falcidia sopra ciascuna delle due eredità; in vece che, nel caso contrario, egli non avrebbe potuto ritenerla che sopra la parte dell' impubere che si fosse supposto sopravvissuto. Aggiugni quest' altra differenza, che non sarebbe egli stato tenuto di soddisfare i legati gravatigli dal padre, come sostituito del figlio che è supposto morto il primo. XXVIII, 6, 38. — l. 42 *De vulg. et pupill. substit.*

MORTUI QUI NASCUNTUR. I morti nati non hanno mai potuto essere chiamati figli. L, 16, 131. — l. 129 *De verb. signif.*

MOSTRO. Così chiamasi ciò ch' è procreato contro la natura delle cose. ivi, 157. — *ib.* l. 38.

Vi sono due sorta di mostri; l' uno è quando qualche cosa nasce contro la natura, p. e. se un fanciullo nasce con tre mani o tre piedi o con qualche altra parte del corpo contraria alla natura; l' altra, quando si vede qualche cosa di prodigioso. ivi. — *ib.*

2. Se una femmina partorisce un mostro, che non ha figura umana, ma rassomiglia piuttosto a qualche animale, egli non è riputato

figlio. XXXVIII, 17 (al. 18), 5. — l. 14 *De statu homin.*; L, 16, 201. — l. 136 *De verb. signif.*

3. Si potevano soffocare i mostri senza incorrere le pene portate contro gli assassini dalla legge Cornelia. Anzi i Romani si affrettavano di precipitarli nel Tevere, secondo la legge di Romolo, nell'opinione in cui erano che questi mostri fossero di cattivo augurio, presagendo avvenimenti disastrosi.

4. Le donne che partorivano un mostro godevano tant' e tanto del privilegio che le leggi accordavano a chi aveva un certo numero di figli; e la ragione che ne dà il giureconsulto è che esse hanno fatto quanto ha dipenduto da loro per rendersi degne del benefizio della legge. ivi, 87. — *ib.* l. 135.

MOVENTI. Suona lo stesso che *mobili* (V. questa voce): ma porebbe alle volte intendersi per *semoventi*. XXX a XXXII, 240. — l. 93 *De verb. signif.*

MUCIANA (*Cauzione*). V. CAUZIONE n. 84 a 92.

MUGNAJO (*Pistrinum*). Se viene legato l'instrumento di una bottega da mugnajo, si reputano lasciati in legato anche i cavalli che vi fossero ne' mulini, ed i *pistores*; semprechè lo stesso testatore avesse esercitato la bottega. XXXIII, 7, 45. — l. 15 et l. 18 § 1 *De instructo vel instrum. legato.*

MULIER. Questa parola abbraccia anche la vergine giunta alla pubertà. L, 6, 143. — l. 13 *De verb. signif.* — Qualche volta si oppone a *virgo*. ivi. — l. 11 § 1 ff. *De contrah. empt.*

MULTA, ossia *Pena pecuniaria.* Erano usitatissime presso i Romani. — Nei primi tempi consistevano in armenti. La massima fu di due agnelli e trenta buoi, chè i Romani abbondavano di buoi e mancavano di agnelli. La minima consisteva in un solo agnello: nè la multa poteva mai estendersi fuori di questi generi. Ma siccome variavano i prezzi degli animali, così quello delle multe; onde per la legge Ateja (altr. detta Tarpeja perchè promulgata dai consoli Sp. Tarpejo Capitolino ed A. Atejo Fontinale circa l'anno di R. 299) fu stabilito che in queste multe ogni bove devess' essere del valore di 100 nummi, e di 10 ogni agnello; laonde la multa massima importava 3020 assi. XLVIII, 19, 32.

2. Ogni pena chiamavasi *multa*, ed ogni molta *pena*, secondo Labeone. Ma Paolo distingue: nella pena, il reo confesso e convinto in pubblico giudizio (al quale solo applicavasi) non avea luogo all'appellazione; laddove la multa essendo arbitraria, taluno può, ancorchè confesso, appellarsi per essa. XLVIII, 19, 32. — l. 244 *De verb. signif.* — In somma *pena* è nome generale che comprende la punizione d'ogni delitto, *multa* è per qualche delitto particolare: inoltre la multa è pecuniaria soltanto, la pena può essere anche capitale e infamante; la pena è determinata dalla legge, la multa dipende dall'arbitrio di chi la infligge, anzi chiamasi multa quando non è imposta veruna pena speciale. ivi. — *ib.* l. 131 § 1.

3. I soli magistrati e presidi delle provincie, ossia quelli soli che presiedono ad un pubblico giudizio, possono infliggere multa; non altri se non sono autorizzati con qualche speciale permissione. ivi. — *ib.* et l. 2 § fin. *De judiciis.*

4. Se il condannato non pagava la multa, il pretore mandava i questori ad impossessarsi dei beni di lui e li vendeva all'asta affine di soddisfare alla multa col prezzo ritratto. Che se nulla v'era con che si potesse pagare la multa, vi si sostituiva un gastigo straordinario. ivi, 33. — l. 1 § 3 ff. *De poenis.* — In questo caso poi si evita la infamia che sarebbe ingiunta alla condanna della multa se fosse inflitta in un giudizio pubblico od infamante. ivi. — *ib.* l. 10 § 2.

MUNDUS MULIEBRIS. V. MONDO.

MUNICIPIO. V. ALBO, AMMINISTRAZIONE *de' beni appartenenti alle città*, CARICHI, CENTUMVIRO, COLONIA, CURATORE, CURIA, DECRETI, DECURIONI, DISPENSA, DOMICILIO, DUUMVIRO, ESENZIONE, GIURISDIZIONE, IMMUNITÀ, IMPERIO, *INCOLA*, LEGAZIONI, ONORI, OPERE, SCUSA. V. lib. 50 *Ad municipalem et de incolis*; Cod. lib. 10 tit. 18 *De municipibus et originariis*, 39 *De incolis et ubi quis domicilium habere videtur, et de his qui studiorum causa in alia civitate degunt.* — Chiamasi legge municipale il gius de' municipj. Ora per *municipi* o *municipali* s' intende propriamente quelli che sono partecipi de' carichi (*muneres participes*), cioè coloro che sono ricevuti fra i cittadini (*in civitate*) affinchè ne portino i carichi. In seguito chiamaronsi municipi è cittadini di qualunque città. L, 1, 1. — l. 1 § 1 *Ad municipal.*

2. I municipali avevano la cittadinanza romana, e si reggevano con leggi proprie, par-

tecipando col popolo romano al carico onorario soltanto, senz'essere astretti da verun' altra legge del popolo romano. Laonde il gius monicipale differiva da quello delle colonie, le quali erano come propagazioni della cittadinanza romana, avendo tutte le leggi ed instituzioni di Roma, non già reggendosi a loro arbitrio. — A poco a poco il gius dei municipi fu obliterato, e vi sottentrarono tutte le istitozioni del popolo romano. L, 1, 1. — l. v § 1 Cod. *Ad municip.*

3. I municipali altri sono originarj, altri incoli. — Gli originarj sono o per nascita o per manumissione o per adozione o per aggregamento *(allectio)*. ivi, 2. — l. 1 princ. *Ad municip.*

4. Per *municipali* s'intende anche quelli nati nello stesso municipio. ivi. — l. 228 *De verb. signif.* — Ma chi è nato p. e. di madre pozzuolana e di padre campano, non è monicipe campano. ivi. — l. 1 § 2 *Ad municip.*, l. 3 Cod. *De municip.* — Così è qualora l'origine materna non abbia qualche privilegio. ivi. — l. 1 § 2 ¶ nisi *Ad municip.* — Onde di regola si risguarda la sola origine del padre rispetto a coloro che sono nati da legittime nozze. Quanto a colui che non ha padre legittimo, egli riconosce la sua prima origine dalla madre, e questa origine si computa dal dì che nacque. Ivi. — *ib.* l. 9.

5. Chi nacque in un borgo *(vico)*, reputasi che abbia per patria quella comune *(republica)* alla quale appartiene esso borgo. ivi. — *ib.* l. 30.

6. I libertini seguono l'origine ed il domicilio dei loro patroni; e parimente coloro che nascono da essi. ivi. — *ib.* l. 6 § 3 et l. 22 — Quanto alla origine non si fa distinzione: ma quanto al domicilio, deesi assumere il loro proprio finchè si stabiliscano. E neppure dopo cangiato domicilio il liberto od il figlio del liberto può essere privato della patria del patrono, nella quale egli diventa cittadino in forza della manumissione. ivi. — *ib.* l. 7 et l. 27 cum ¶ et si.

7. I liberti, poichè seguano la origine del patronato, debbono sostenere i carichi di quel luogo dond'è le patrona, ad ove hanno eglino posto lor domicilio. ivi 6. — *ib.* l. 22 § 2 et l. 37 § 1.

8. Il manomesso per causa di fedecommesso segue nei carichi civili la origine del manumissore, e non di quello che gli lascia la libertà. L, 1, 7. — l. 17 § 8; l. 2 Cod. *De municip.*

9. L'adozione, sebbene renda municipale, non cangia il diritto di origine nel sostenere gli onori ed i carichi; ma il figlio per via del padre adottivo è astretto ad assumere anche nuovi carichi. ivi, 8. — l. 15 § 3 *Ad municip.* — Così pure quelli che nacquero dal figlio adottivo. ivi. — *ib.* l. 17 § 9.

10. Se havvi quistione sopra la origine municipala, conviene assumere le prove anche dalle cose stesse, non bastando a ciò la sola somiglianza del nome. ivi, 9. — *ib.* l. fin. § 8.

11. Niuno può di propria volontà esimersi dalla propria origine, non potendosi perdere tale municipato nè per errore nè per menzogna. ivi, 10. — *ib.* l. 6; l. 4 Cod. *De municip.*

Neppure l'incolato in altra città cangia il gius d'origine. ivi, 11. — l. 29 *Ad municip.* — E s'intende non solamente della origine data dalla nascita, ma eziandio di quella data dalla manumissione o dall'adozione. ivi.

12. Sebbene si reputi che i senatori abbiano lor domicilio in Roma, tuttavia si reputa che lo abbiano anche nel luogo della loro origine, cioè che la dignità abbia piuttosto aggiunto che cangiato il domicilio per loro. ivi, 12. — l. 11 ff. *De senat.* — Cessano però d'essere municipali in quanto ai carichi, non in quanto agli onori. — E coloro che vengono manomessi da un testatore diventano monicipali di quel municipio dond'egli trae la origine. ivi. — l. 23 *Ad municip.* — Quello che de' senatori dicasi de' loro figli e figlie o de' pronipoti *ex filio*. ivi. — *ib.* l. 22 § 5.

13. Il diritto di municipato si perde per la cattività, ma per postliminio si racquista. ivi, 13. — *ib.* l. 17 § 6.

14. Se uno viene emancipato dal padre adottivo, non solo cessa d'essere figlio, ma cessa eziandio d'essere cittadino di quella comunità *(civitatis)* alla quale apparteneva mediante l'adozione. ivi, 14. — *ib.* l. 16.

MUNUS. Questa voce adoprasi in tre sensi diversi, cioè per *donum*, per *onus*, e per *officium*. — Nel primo senso, *donum* o *munus* passa differenza come tra genere e specie, *munus* significando *dono con causa*, p. e. per nozze, per natività e simili. E più propriamente parlando, *munus* si oppone a

donum, in quanto significa una prestazione doverosa, necessaria, sia per legge o per costume o per l'imperio di chi può comandarla; laddove *donum* significa una prestazione spontanea. L, 16, 144. — ll. 18, 194 et 214 *De verb. signif.*

2. *Munus* nel senso di *onus* od *officium* significa *carico*, ed opponsi *all'onore*; distinguesi poi in *pubblico* e *privato*, *patrimoniale* e *personale*, *ordinario* ed *estraordinario*. V. Carico ed Onore.

MURO. V. anche Danno, Servitù, Società *(Azione di)*. I confini delle case urbane erano ordinariamente determinati da muri comuni. X, 1, 4. — l. 4 § 10 ff. *Finium regund.*

2. Quando uno costruisce un muro in nome suo e del suo vicino, il muro è comune. XLI, 1, 11. — l. 22 ff. *Comm. divid.*

3. Se un testatore avente due case separate da un muro, lega una di queste case a Tisio e l'altra a Mevio, il muro è riputato comune ai due legatarj. VIII, 1, 9. — l. 4 *De servit. leg.*

Quando un muro è legato a due in comune, ciascuno dei due legatarj può immettervi trave *(tignum)*. ivi. — *ib.*

4. In muro comune l'uno dei vicini non può far fare finestre od altre aperture per lume, se non ha diritto di lume sul vicino. VIII, 2, 9. — l. 40 *De servit. praed. urb.*

5. Quando uno acquista il diritto di fare nel muro comune ciò che per gius comune non gli sarebbe permesso, egli acquista una servitù urbana. Ora, è permesso ad uno di applicare sul muro comune dalla sua parte incrostazioni e pitture quanto vuole preziose. Ma se il vicino demolisce il suo muro, e quegli muove azione *Damni infecti*, le pitture e le incrostazioni di questo non debbono essere stimate più di un intonaco *(tectoria)* ordinario. ivi, 18. — *ib.* l. 13 (al. 12) § 1.

6. Se la ricostruzione del muro comune fu necessitata dal vizio stesso del muro o perch'era troppo aggravato dai due lati, non sarebbe dovuta alcuna indennizzazione a colui che vi avesse fatto dal suo canto delle spese in pitture, incrostazioni ec. — E all'opposito, se la ricostruzione fosse stata necessitata dalla caduta o dal troppo aggravamento dell'edifizio del vicino, e niente dalla pressione di quello in cui furono fatte le spese in quistione, allora il proprietario dell'edifizio che ha necessitato la ricostruzione dovrebbe indennizzare l'altro in ragione del valore effettivo di tali spese, le quali tuttavia dovranno essere stimate con moderazione. XXXIX, 2, 18 e 39. — l. 40 cum § 1 *De damno infecto.*

7. L'uno dei proprietarj del muro comune non può farlo demolire e ricostruire se non col consenso dell'altro, o facendolo ordinare insieme con lui, poich'egli non n'è il solo padrone. VIII, 2, 19. — l. 8 *De servit. praed. urban.* — Ma l'altro proprietario non potrà opporvisi se il muro fa pelo in guisa da inchinare un mezzo piede o più sull'edifizio del vicino. VIII, 5, 14. — l. 17 *Si serv. vindic.*

8. Accanto di un muro comune è lecito lo avere una volta di creta, costruita in modo che possa sussistere anche dopo la demolizione del muro; purchè non impedisca il ristauro del muro comune. VIII, 2, 18. — l. 19 (al. 18) § 1 *De servit. urban. praed.*

Per la stessa ragione si possono avere delle scale lungo il muro comune; mentre queste si possono togliere. ivi. — d. l. 19 § 2. — Nè si può impedire al vicino ch'egli abbia un bagno accanto del muro comune, quantunque il muro ne contragga umidità; come non gli si potrebbe impedire di spandere acqua nel suo triclinio o nella sua camera da letto. Del resto, se l'uso del tepidario è tale che il muro ne contragga continua umidità, e questa umidità sia nocevole al vicino; questi può opporsi. ivi. — d. l. 19 § sed non posse.

9. Non si ha diritto di applicare al muro comune una cannella per condurre l'acqua di un serbatojo o l'acqua piovana; affinchè la umidità non penetri il muro e lo guasti. ivi. — d. l. 19.

10. Se Tisio, che ha una casa dietro miei magazzini, costruì de' bagni lungo il muro comune, non gli è permesso di applicare cannoncini pel calore a questo muro comune, nè di addossarvi un suo muro; comechè possa accostare al muro comune un altro muro retto che sia in grado di sussistere anche dopo la demolizione del comune. ivi. — *ib.* l. 13.

11. Sebbene di regola uno dei due proprietarj aventi un muro comune non possa egli solo demolirlo nè ristaurarlo, tuttavia se il ristauro è necessario, può quegli che vi ha interesse ristorarlo, e l'altro dee sottostare alla sua porzione di spesa. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 6 tit. 10 § 2.

12. Nalla demolizione di un muro comune decsi investigare se fosse o non fossa attu a sostenere il peso che doveva portara. XXXIX, 2, 8. — l. 35 *De damno infecto.* — Di fatti, se non era idoneo, lo si dovea demolire; e se ciò recò qualche danno, il demolitore non è tenuto, salvo se avessa rifatto un muro di costusa conservazione o non buono. Se poi il muro demolito era idoneo, l'azione *Damni infecti* comprende l'interesse che aveva l'attore che quel muro fosse sussistito; onde l'altro dovrà rifarlo a proprie spese. E se a cagione della demolizione fu perduto qualche reddito, il demolitore risarcirà anche questo; tal sarebbe se gli abitatori lasciarono la casa, o non possono abitarla che meno comodamente. ivi. — *ib.* l. 39.

Idoneo poi si chiama quel muro che può sostenere i pesi dei due edifizj, purchè sieno legittimamente imposti. ivi. — *ib.* l. 36.

13. In generale non deesi dare cauzione pel danno che si teme da un edifizio comune: ma è altrimenti rispatto al muro comune, poichè, essendo questo una cosa indivisibile, non può aver luogo par esso il giudizio *Communi dividundo.* Imperò quando un muro è comune fra più, ciascuno suole stipulare *Damni infecti* in nome dell'edifizio suo proprio. Questa cauzione poi è necessaria soltanto qualora o uno solo edifica, e il muro può divenire pericoloso a cagione di tal lavoro; o uno de' comproprietarj ha un edifizio di maggior valore dell'altro, e verrebbe a risentire un danno più grave se il muro cadesse: altrimenti se, il pericolo fosse eguale, quanto uno prestasse al vicino, altrettanto conseguirebbe da lui. ivi, 18. — *ib.* l. 39.

Eccetto questi due casi, il socio non può domandare all'altro socio cauzione pel danno che teme dall'edifizio comune; tuttavia la cauziona è utile se risguarda il fatto di chi la presta. ivi. — *ib.* l. 43 § 1 et 2.

MUTILAZIONE. V. Cornelia (*Legge*).

MUTO. Il muto può contrattare tacitamente, II, 14, 15. — l. 4 § 1 ff. *De pactis.*

2. Il muto, se ha intendimento, può ripetarsi che risponda, *ubi non voce sed praesentia opus est.* L, 17, 165. — l. 124 *De reg. juris.*

3. Il muto può spiegarsi per gesti. XXIX, 2, 41. — l. 93 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

MUTUO. V. anche Credito e Macedoniano (*Senatoconsulto*). V. lib. 12 tit. 2 *De rebus creditis, et si certum petatur*; Cod. lib. 4 tit. 1 *De rebus creditis et jurejurando*, 2 *Si certum petatur*, 4 *De prohibita sequestratione pecuniae*; Instit. lib. 3 tit. 15 *Quibus modis re contrahitur.*

1. Il mutuo à definito da Cujacio il credito di una quantità data sotto condizione di restituire la medesima quantità del medesimo genere, non della medesima specie. XII, 1, 9.

2. Due requisiti sono essenzialmente necessarj nel contratto di mutuo: 1.° che la proprietà della cosa data a mutuo si trasferisca a chi la riceve; 2.° che la cosa sia data in modo che quegli che la riceve si obblighi di restituirla nel medesimo genere e non nalla medesima specie. ivi.

3. Dicesi *mutuo* questa sorta di dazione perchè per essa una cosa di *mia* diviene *tua*; laonde, se non diviene tua, non nasce obbligazione. ivi, 10. — l. 2 § 2 ff. *De rebus cred.* — Quindi nel mutuo è necessario che vi sia tradizione, che il dante sia il proprietario, e che sì il dante che il ricevente acconsentano circa il trasferimento della proprietà. ivi.

4. Nel mutuo è necessaria la tradizione, sempreché il danaro che io voglio dare a mutuo ad un altro non sia presso di questo. ivi, 11. — *ib.* l. 9 § 9 et l. 10.

5. Siccome è necessario che il mutuante sia proprietario del danaro che dà a mutuo, così se un socio diede a mutuo danaro proprio, il mutuo è assalutamente contratto, ancorchè gli altri socj abbiano dissentito: che se egli diede a mutuo il danaro comune, non ha luogo il mutuo, qualora gli altri socj non acconsentano; perch' egli non ha il diritto di alienare se non la propria parte. ivi, 12. — *ib.* l. 16.

6. Alla condizione che il mutuante sia proprietario del danaro che dà a mutuo, non osta che un figlio di famiglia ed un servo dando danaro dal loro peculio obbligano il ricevante; attesochè sarebbe lo stesso come se tu per mia volontà ne dessi, essendo in tal caso l'azione acquistata a me. ivi. — *ib.* l. 2 § 4.

Parimenti, se io diedi il mio danaro in tuo nome e come tuo, essendo tu assente ed ignaro di ciò, ma purchè abbi poscia ratificato, tu acquisti l'azione personale. ivi. — *ib.* l. 9 § 8. — Lo stesso dicasi se io ordinai al mio debitore di dare a te il danaro; tu sa-

rai obbligato verso di me, sebbene non abbi ricevuto danari miei. XII, 1, 12. — l. 15 *De reb. cred.* — In ambi questi casi ha luogo la tradizione detta *brevi manu.* ivi, *nelle note.*

Ciò che si osserva quando il debitore ed il mutuatario sono due persone distinte, osservasi anche quando sono una persona sola: così se per causa di mandato mi devi una somma, e fu convenuto tra noi che abbi a ritenerla a titolo di mutuo, si reputa che tu mi abbia dato il danaro, e questo sia poi da me passato a te. ivi. — d. l. 15. — Tale è il sentimento di Ulpiano; ma Africano opinava diversamente. ivi, 13. — *ib.* l. 11; l 34 ff. Mandati.

7. Se tu mi domandasti danaro a prestito, ed io, non avendone, ti diedi un piatto o una massa d' oro perchè la vendessi e potessi servirti del danaro ritratto; quando tu abbia venduto, il danaro diviene mutuato. Tal è il sentimento di Ulpiano, che prevalse: ma anche in questo Africano dissentiva. ivi. — d. l. 11 ff. *De reb. cred.*

Che se senza tua colpa tu perdesti il piatto o la massa d' oro prima di farne la vendita, Nerva distingue: se io tenevo l' oro per venderlo, la perdita starà a mio danno, come starebbe se l' avessi dato ad un altro per venderlo; se poi non avevo intensione di venderlo, ma l' ho fatto vendere soltanto perchè tu te ne servissi, la perdita starebbe a tuo danno, massime se il prestito fosse senza interessi. ivi. — *ib.*

8. Essendo necessario nel mutuo che fra il mutuante ed il mutuatario sia convenuto di trasferire il dominio della cosa mutuata, se io ti diedi a titolo di deposito, e tu ricevesti a titolo di mutuo, non v' è nè deposito nè mutuo. Lo stesso dicasi se tu mi desti danaro coll' intenzione di darlo a mutuo, ed io lo ricevetti a titolo di comodato per farlo vedere. ivi, 14. — *ib.* l. 18 § 1. — Ma nell' uno e nell' altro caso, se il danaro è consumato, ha luogo l' azione Ripetitoria senza eccezione di dolo. ivi. — *ib.*

9. Qualunque volta non esiste il mutuo, per non essere stato trasferito il dominio del danaro nel ricevente, basta, onde farlo sussistere, che il danaro sia stato consumato in buona fede. ivi, 15. — *ib.* l. 11 § 2, l. 13 et l. 19 § 1. — E se sarà stato consumato in parte, avrà luogo l'azione per la parte consumata. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

10. Per l' essenza del mutuo si richiede che il ricevente si obblighi subito di restituire la cosa ricevuta, non già nella specie medesima ma nel medesimo genere: onde il mutuo è differente da alcuni contratti che si fanno *mediante la cosa.* XII, 1, 16. — l. 19. *De reb. cred.* — Ma ciò che costituisce propriamente il mutuo è l' obbligazione che assume il ricevente di restituire la cosa ricevuta del medesimo genere, non della medesima specie; altrimenti sarebbe un comodato o un deposito (V. Comodato e Deposito). ivi, 17. — *ib.* l. 2.

11. Per sottigliezza di diritto sembrerebbe non esservi mutuo se non quando uno dà senza veruna necessità di diritto; chè altrimenti sarebbe considerato piuttosto qual pagamento che qual credito: non ostante fu favorevolmente ammesso che si contragga mutuo anche se il mandante è legalmente obbligato a dare il mutuo. ivi, 18. — *ib.* l. 20.

12. Tutte le clausole che possono inserirsi nelle stipulazioni, le si possono inserire anche nel contamento di danaro; e quindi anche le condizioni: laonde talvolta la dazione di mutuo dipende dalla confermazione mediante un fatto posteriore; p. e. se io ti mutuassi denaro affinchè, occorrendo una data condizione, quel danaro sia tuo, e tu sia meco obbligato. ivi, 20. — *ib.* ll. 7 et 8.

Talvolta ha luogo una condizione forzata: p. e. se l'erede dà a mutuo il danaro legato, e poscia il legatario rinunzia al suo legato; in tal caso, considerandosi che la somma ha appartenuto all'erede dal giorno che adì la eredità, egli può ripetere il danaro mutuato. ivi. — d. l. 8.

13. Mutuo (*Azione personale* di). Questa speciale azione nasce dal contratto di mutuo, e viene promossa da quello che diede il mutuo contro quello che lo ricevette, o abbia egli dato o sia stato dato in suo nome; non compete poi a quello a cui apparteneva il danaro che fu dato a mutuo. ivi, 21. — l. 2 Cod. *Si cert. petat.* — E ciò anche se non intervenne stipulazione. ivi. — *ib.* l. 7.

. Per altro in alcuni casi particolari, anche a quello di cui era il danaro, talvolta si concede benignamente l'azione personale utile: p. e. se il procuratore del milite diede a mutuo il danaro di lui ed accettò fidejussore, al milite si concede l'azione, ad esempio di quella che si concede quando il tutore o il curatore dando a mutuo danaro del pupillo o dell'ado-

lescente stipulano che ad essi venga restituito. XII, 1, 22. — l. 26 ff. *De reb. cred.*

Si concede altresì l'azione utile a quello che diede danaro a mutuo a nome di un terzo, il quale non volle ratificare tale contratto. ivi. — l. 4 Cod. *Si cert. pet.*

14. Quando più persone a nome comune diedero danaro a mutuo, compete a ciascheduna l'azione in proporzione di quanto diede. ivi, 23. — *ib.* l. 9.

Così se un servo comune diede danaro a mutuo, ciascheduno de' padroni può esercitare la sua azione in proporzione della parte che ha nel servo. ivi, 24. — l. 13 § 2 ff. *De reb. cred.*

15. Quest'azione compete contra quello che ha ricevuto il mutuo, non già contra quello a cui vantaggio fu convertito il danaro ricevuto dall'altro. XII, 1, 25. — ll. 13 et 15 Cod. *Si cert. pet.*

16. In forza di quest'azione, ciò che fu dato debb'essere restituito non nella medesima spezie ma nel medesimo genere e nella stessa quantità e qualità. ivi, 26. — l. 3 ff. *De reb. cred.*

Quanto al tempo che deesi considerare per giudicare della qualità, se non fu espresso, è da riportarsi a quello della domanda in giudizio. Lo stesso dicasi del luogo. ivi. — *ib.* l. 22.

N

NAM. Assai spesso si prende per *sed.* L, 16, 146.

NAMUSA. V. Aufidio Namusa.

NASCITA. Il giorno della nascita chiamavasi *natalis dies.* XXVIII, 1, 15. — l. 5 ff. *Qui testam. fac. poss.*

2. Se una donna partorisce un maschio ed una femmina insieme, senza che si possa constatare giuridicamente quale dei due sia nato primo, presumesi nato prima il maschio. XXXIV, 5, 6. — l. 10 § 1 *De reb. dub.*

NATALE. V. Miniccio Natale.

NATALI *(Restituzione dei).* V. anche Ingenuità. V. lib. 40 tit. 11 *De natalibus restituendis;* Cod. lib. 6 tit. 8 *De jure aureorum annulorum, et de natalibus restituendis;* Nov. 78.

1. È questo uno dei modi coi quali i libertini venivano promossi allo stato di ingenuità. — Forse questo beneficio ha avuto origine da coloro che, essendo nati ingenui, e poscia caduti in quella servitù dalla quale erano stati manomessi, ottenevano dal principe di essere restituiti a' loro natali, vale a dire alla condizione che avevano al tempo della loro nascita; e in appresso anche da coloro che, essendo nati servi ed indi manomessi, avessero ottenuto questo benefizio, cioè di essere restituiti non già nei loro natali, ma in quei natali che in origine erano comuni a tutti gli uomini.

2. Questo benefizio era più esteso che quello degli anelli d'oro; poichè quello dà un'immagine d'ingenuità vita durante, non lo stato d'ingenuità, come danno i natali. XL, 11, 1. — l. 2 Cod. *De jure aur. annul.* — Laonde il libertino restituito nei natali considerasi come se, essendo nato ingenuo, non fosse stato nel frattempo macchiato di servitù. ivi. — ll. 2 et 3, et l. 5 § 1 *De natal. restit.*

3. Il liberto non può ottenere questo benefizio senza il consenso del patrono; perciocchè, restituiti i natali, il patrono perde suo diritto. ivi, 2. — *ib.* l. 5. — Anzi il liberto non può essere restituito ne' natali nemmeno contro voglia del figlio del patrono. ivi. — *ib.* l. 4.

4. Perde questo benefizio colui che ha affermato al principe di essere nato ingenuo, mentr'era nato da una serva. ivi, 3. — *ib.* l. 1.

NATALIZIE. V. Donazioni *fra marito e moglie.*

NATI. V. Liberi.

NATURALES (Liberi). S'intendono in doppio senso; cioè quelli nati da legittime nozze, e quelli nati non per civile ma soltanto per naturale congiunzione, come sono quelli nati da una concubina. L, 16, 146.

NATURALITER. Ha varii sensi; imperocchè ora significa *naturali ratione*, cioè *per rerum naturam*; ora *ex causa naturali*, all'opposito di opera manofatta; ora *realiter* o *corporaliter*, come nelle frasi *naturaliter possidere, naturaliter interrumpere usucapionem, naturalis solutio*. ivi.

NAUFRAGIO. V. anche Furto n. 184 a 188, Institoria *(Azione)*, Nocchiero, Rodia *(Legge)*. V. lib. 47 tit. 9 *De incendio, ruina, naufragio; rate, nave expugnata*; Cod. lib. 11 tit. 5 *De naufragiis*.

1. Sebbene si reputino cose del naufragio anche quelle che dopo il naufragio rimangono sul lido, pure nello esaminare la reità di chi commise furto in occasione di naufragio, si baderà se il furto fu commesso durante il naufragio o dopo, facendosi differenza tra le due specie di furto, e stimandosi ladro semplice colui che portò via le cose giacenti sul lido, come sarebbe quello che portasse via le cose cadute da una vettura. XLVII, 9, 6. — ll. 2, 3 et 4 *De incendio* etc.

2. Chiamasi naufragio anche quando la nave è gettata *(ejecta*, gr. ἐξεῤῥάσθη); ond' è soggetto alla pena dell'editto *De incendio* etc. anche colui che rapisce qualche cosa in tale occasione. ivi. — d. l. 3 § 6.

3. Un senatoconsulto fatto ai tempi di Claudio stabilisce che, se alcuno in occasione di naufragio portò via anche soltanto il timone della nave, egli è tenuto per tutto quello che trovavasi nella nave. ivi, 10. — *ib*. l. 3 § 8.

Un altro senatoconsulto stabilisce che coloro per cui frode o consiglio furono impediti a forza i naufraghi di soccorrere ai pericolanti, sia inflitta la pena della legge Cornelia *De sicariis*. ivi. — *ib*. — E quanto a quelli che avessero spogliato gl' infelici naufraghi, o si fossero arricchiti comunque per dolo a loro detrimento, il medesimo senatoconsulto li condanna di pagare al fisco tanto quanto dovevano alla parte lesa, secondo l'editto del pretore; cioè il quadruplo entro l'anno, e il simplo dopo l'anno. ivi. — *ib*.

4. Un editto di Adriano stabilisce che i proprietarj de' terreni lungo il lido del mare sieno risponsabili delle cose naufragate entro i loro confini, purchè il sappiano: onde il preside deve concedere l'azione contra di loro per la restituzione delle cose stesse, salva sempre la pena criminale contra quelli che avessero portato via. Anzi, perchè riuscisse più facile la prova di tale misfatto, Adriano permise che i reclamanti si rivolgessero al prefetto ed esigessero satisdazione *Ne cognitioni desit* dal proprietario del terreno. XLVII, 9, 11. — l. 7 *De incendio* etc.

5. Per lo stesso editto nessun privato, sia milite, sia servo o liberto del principe, non doveva impacciarsi a raccogliere gli effetti naufragati. ivi. — *ib*.

6. Nel caso di grossa preda fatta da un naufragio, si vergbeggiavano poi si relegavano per tre anni le persone libere; e, se erano di condizione vile, si condannavano pure per tre anni ai pubblici lavori; i servi poi si flagellavano indi si condannavano alle miniere. Qualora la preda fosse di picciolo conto, ponevansi in libertà gli uomini liberi dopo verghegiati, i servi dopo flagellati. Sempre però si doveva por mente alla condizione delle persone ed alla qualità del misfatto, e soprattutto distinguere se uno raccoglieva cose che andavano a perire, o se maliziosamente portava via quelle che si potevano salvare. ivi. — *ib*. l. 1 § 1.

7. E' lecito ad ognuno il raccogliere le cose sue naufragate. ivi, 12. — *ib*. l. 12; l. 1 Cod. *De naufr*.

8. Il preside della provincia debbe invigilare affinchè i pescatori non accendano la notte fuochi ingannevoli sulle spiagge del mare e nei siti pericolosi per attirarvi e farvi perdere i navigli. ivi, 13. — l. 10 *De incendio* etc.

9. L'autentica *Navigia* l. 18 Cod. *De furtis et servo corrupto* abroga qualunque uso e costumanza che permettesse ai proprietarj delle rive o a chi altri si sia il predamento degli effetti naufragati; ma nello stesso tempo autorizza la predazione delle navi de' pirati e di quelli degl' infedeli nemici del nome cristiano; da ultimo pronunzia contro i contravventori delle sue proibizioni la pena della confiscazione de' loro beni, senza pregiudizio delle altre pene di diritto portate dalle costituzioni.

NAULUM. V. Nolo.

NAUTA. Significa talvolta l'esercitore della nave; tal altra coloro della cui opera si serve l'esercitore. L, 16, 146.

NAVE. Il palischermo non va risgoardato come parte delle nave, non essendole in alcuna maniera congionto; anzi egli è per sè stesso una piccola navicella. Tatte le cose poi che sono congiunte alla nave, come il timone, l'albero, le antenne, le vele, sono per cosi dire membri della nave. XIX, 1, 24. — l. 44 ff. *De evict.* — Non già l'ertimone (vela quadra ad uso di dirigere la nave, non di renderla più celere), il quale è piuttosto un supplimento. ivi. — l. 242 *De verb. signif.*

2. Quando une nave fatta in pezzi viene ricostruita coi medesimi materiali, la si reputa le stessa. XLVI, 3, 107. — l. 98 § 8 ff. *De solut. et liber.*

Trattavasi di sapere se uno che aveva promesso la nave di altrui fosse liberato quando il proprietario l'avesse fatta in pezzi, e quindi ricostruita coi medesimi materiali. E il giureconsulto decide che la obbligazione non è estinta. Egli avrebbe deciso altrimenti se avesse riguardato la nave promessa come annichilata dal suo sfacimento in pezzi, non seguito dal ristabilimento nel suo primo stato: imperocchè è certo in diritto che il debitore di un corpo certo è liberato dal distruggimento di esso corpo accaduto, senza sua colpa, prima ch'egli fosse entrato in mora di farne la tradizione.

3. Se io ristabilisco o riparo la mie nave coi materiali d'altrui, essa è pur mia; poichè il proprietario della carena lo è di tutta la nave. È altrimenti se si rifà tutte la nave interamente coi materiali d'altrui. XLI, 1, 12. — l. 61 ff. *De rei vindicat.*

4. L'aditto che concerne il furto fatto in occasione d'incendio, di naufragio, di ruina, parla eziandio delle *nave o zatta espugnata.* Ora, si reputa ch'*espugni* colui il quale questi nell'atto della battaglia o della enffa contro la zatte o la nave, rapisce qualche cosa, o espugni egli stesso o rapisca mentre i predatori espugnano. XLVII, 9, 7. — *Espugnasi* poi una nave quando la si spoglia o sommarge o fora, o se le recidono le funi, laceran le vele o rubano le ancore del mare. ivi. — *ib.* l. 3 § 2.

NAVICULARII. Gli esercitori delle navi appartenenti alla pubblica annona. L, 2, 8. — l. 9 § 1 ff. *De decur. et fil. cor.*

NAVIGAZIONE. V. Fiume e Mare.

NECESSARIO *(Erede)*. V. Erede, Figlio e Suo.

1. Così chiamansi quegli eredi i quali acquistano le eredità tostoch'è fare deferite, ancorchè non sappiano e non vogliano. Tali sono i servi proprj instituiti o sostituiti eredi dal padrone colla libertà. — Affinchè un servo diventi erede necessario del padrone debbono concorrere tre requisiti: 1.° Che sia servo del testatore tanto al momento in cui fu fatto il testamento, quanto al tempo della morte del testatore; ed inoltre, se fu instituito sotto condizione, che si trovi nella eredità del testatore quando la condizione fu adempita: 2.° che all'erede necessario sia stato lasciata la libertà senza che il testatore avesse verun debito di farlo libero: 3.° Che nel medesimo istante gli vengano deferite la libertà a la eredità, e che la libertà gli compete in forza dello stesso testamento. XXVII, Append. 2.

2. Non può diventare erede necessario se non chi è servo proprio del testatore, ed anzi servo per gius quiritario; imperciocchè quell'uomo che abbiamo solamente nei nostri beni, è inutilmente da noi instituito erede. ivi, 3.

Per altro quegli che riscatta un servo altrui dalle mani del nemico, fino a che non viene pagato il prezzo del riscatto, si considera padrone di quel servo, e può farselo erede necessario. ivi. — l. 71 *De acquir. vel omitt. hered.*

3. Perchè un servo diventi erede necessario del padrone, bisogna che gli abbia appartenuto in due tempi: laonde se ordinai che un servo altrui fosse libero ed erede, ed il servo in progresso diventò mio, egli non sarà nè libero nè erede. ivi, 4. — l. 49 ff. *De hered. instit.*

Reciprocamente, se il servo appartenere al testatore quando questi fece testamento, ma non gli appartenera al tempo della morte per essere stato alienato o manomesso, egli non sarà erede necessario. ivi. — Osservisi inoltre che per la finzione della legge Cornelia il tempo della morte di quello cha morì in cattività presso i nemici, s'intende essere stato quello in cui cessò di essere cittadino. ivi. — l. 12 § quare ff. *Qui testam. facere poss.*

4. V'è qualche differenza fra il tempo del testamento e quello della morte; avvegnachè per essere erede necessario non basta che il servo abbia appartenuto in parte al testatore al tempo del testamento, ma bisogna che gli appartenga interamente al tempo della morte: ivi, 5. — l. 6 § 3 ff. *De hered. instit.* — Non si dirà poi che un servo non appartiene interamente al testatore per questo solo perchè

l'usufrutto di esso servo appartiene ad altrui. Onde il servo obbligato a pegno può diventare erede necessario del padrone purchè sia pronto a soddisfare prima il creditore: se questo non viene soddisfatto, il servo non diventa nè libero nè erede. XXVII, 2, 5. — l. 30; l. 1 Cod. *De necess. serv.*

5. In un caso il servo potrà essere erede necessario del testatore benchè al tempo della morte abbia appartenuto soltanto in perte al testatore medesimo; vale a dire se, quando la eredità gli è deferita, pei testamenti di tutti i padroni gli viene data simultaneamente e nel medesimo istante la libertà. ivi, 6. — l. 8 cum § 1 ff. *De hered. instit.* — Nel qual caso, se il servo comune diventò erede necessario di uno, di più ovvero di tutt'i padroni, non potrà astenersi dalle eredità di veron di essi. ivi. — l. 66 ff. *De acquir. vel. omitt. hereditate.*

6. Affinchè il servo del testatore possa diventare di lui erede necessario bisogna, se è instituito sotto condizione, ch'esista nella eredità del testatore allorchè la condizione si verifica. ivi, 7. — l. 90 ff. *De hered. instit.*

7. Non si ha riguardo ai tempi intermedj, ne'quali il servo debbe appertenere al testatore per essere erede necessario. ivi, 8. — *ib.* l. 50 et l. 9 § 16. — Così nel servo del testatore instituito erede sotto condizione, non si fa verun conto del tempo intermedio fra l'epoca della morte e quella dell'adempimento della condizione. ivi. — l. 46 ff. *De manum. testam.*

8. Il servo non può essere instituito erede del padrone, se questi non gli dà nello stesso tempo una giusta libertà. Ed affinchè il servo sia erede necessario del padrone, bisogna che questi non gli sie debitore della libertà che gli lesciò. ivi, 9. — l. 84 cum § 1 et 2 ff. *De hered. instit.*; l. 71 § 2 ff. *De acquir. vel omitt. hered.*

9. Se al secvo del tettatore la libertà non era dovuta subito, ma in un tempo determinato, nell'intervallo sarè erede necessario; ma giugnendo il giorno, potrà astenersi dalle eredità. ivi, 10. — d. l. 71 § 1; l. 3 § 3 ff. *De hered. instit.*

10. Se al servo erede instituito competesse la libertà prima che fosse adempita la condizione della institazione, egli bensì non potrebbe essere erede necessario, ma affinchè potesse diventarlo fu benignemente ricevuto che la libertà venge protratta al tempo delle condizione sotto la quale fu instituito erede. XXVII, 2, ivi, 11. — l. 9 § 18 et l. 21 § 1 *De hered. instit.*

Per altro la dipendenza della libertà dalla condizione consiste in questo solo, che la libertà si differisce finchè si apera che la condizione possa adempirsi; ma se mence la condisione, non vien per questo a mancare la libertà. ivi. — *ib.* l. 22; l. 14 ff. *De manum. testam.*

11. Quando un testatore institui erede un servo proprio, se l'eredità gli è deferita prima che gli compete la libertà, egli non potrà essere erede; ma fu benignamente adottato di protrarne le instituzione fino al tempo della libertà affinchè possa essere erede. Ma se, benchè non sia pendente la di cui libertà, è tuttora incerto e pendente se questa libertà gli dovrà competere in forza del tetamento o per eltra causa, non potendo egli essere erede necessario se non qualora la libertà gli competa in forza del testamento, convien differire anche l'instituzione finchè appaja se egli debba essere erede necesserio o volontario. Così insegna Nerasio nel caso che un pupillo vendette un servo ch'era steto a lui sostituito, e Tizio compratore nel suo testamento lo institui erede colla libertà. ivi, 12. — l. 54 § quod ad vim ff. *De hered. instit.*; l. fin. § 2 ff. *De vulg. et pupill. substit.*

12. In forza della sostituzione pupillere, la eredità dell'impubere si deferisce al sostituito, o affinchè il sostituito l'adisca a suo piacere s'egli è erede volontario; ovvero in guisa che l'acquisti anche senza volerlo e saperlo, s'egli è erede necessario. — Ora quelli che io posso fere miei eredi necessarj, posso farli anche per mio figlio; come sarebbero il mio servo, od un altro de'miei figli, benchè non esistano encora: laonde il postumo è erede necessario del fratello. ivi, 14. — l. 10 § 1 ff. *De vulg. et pup. substit.*

13. Poichè io posso fare mio erede necessario il servo che possede in comune con un altro, qualora io riscatti la parte che non è mia; perciò se un servo comune è sostituito all'impubere colla libertà, qualora sia riscattato dal testatore, sarà erede necessario dell'impubere: ma se sarà riscattato dall'impubere, diventerà erede volontario. Che se non fu riscattato nè dal padrone nè dal pupillo, equità vuole che il servo, offerendo al padrone il prezzo della sua parte, possa conseguire la libertà e l'eredità, ivi. — *ib.* l. 18.

NECESSITA. Uopo è di cedere alla necessità. XXVII, 1, 66. — l. 45 § 4 ff. *De excusat.* — Di qui il giureconsulto inferisce che il liberto nominato tutore il quale a cagione del suo cattivo stato di salute e della debolezza del suo intelletto non può fare egli stesso i suoi affari, debb'essere esente dalla tutela: difatti *impossibilium nulla obligatio est.* L, 17, 973. — l. 185 *De reg. juris.*

NEGATIVA. La negativa debb'essere provata, quando la presunzione è contraria. XXII, 3, 19. — l. 25 ff. *De probat.*

2. Due negative valgono un'affermativa. L, 16, 3. — l. 237 *De verb. signif.*

3. Chi nega di dovere non è escluso dal difendersi altrimenti; tranne che la legge non ne lo impedisca. L, 17, 1454. — l. 43 *De reg. juris.*

NEGATORIA *(Azione)*. È quella con la quale un proprietario pretende che il suo fondo sia libero, e nega che vi sia dovuta la servitù arrogatasi dall'avversario. — Ciò avviene in due casi: 1.° Quando uno m'impedisce di fare qualche cosa nel mio fondo. Allora basta che quegli contra il quale io intento l'azione, non abbia diritto d'impedirmelo, benchè un'altro possa avere questo diritto. VIII, 5, 14. — l. 4 § 7 *Si serv. vindic.* — 2.° Quando alcuno per vantaggio del proprio fondo fa od immette qualche cosa nel mio senz'avere diritto di servitù. Per es. se io ho nella pubblica strada dei tubi per condurre acqua, ed essendo questi rotti bagnano il tuo muro, tu puoi sostenere non aver io il diritto che l'acqua scorra dal mio nel tuo muro. ivi. — *ib.* l. 13. — Lo stesso dicasi se fu posto un letamajo accanto ad un muro e questo ne venne inumidito. ivi. — *ib.* l. 17 § 2. — Ed anche se un muro che giace fra due case fa corpo in modo da sporgere di un mezzo piede o più entro la casa del vicino, questi può pretendere non avere l'altro vicino il diritto di tenere così sporto quel muro. ivi. — *ib.* l. 17.

2. Quet'azione può altresì aver luogo fra socj per ragione di un fondo proprio di uno dei due. Per es. se un muro comune fra me e te, per un'opera da te fatta pende verso la mia casa; o se tu da una casa comune fra noi, o da una casa tua propria, senza diritto immettesti qualche cosa nel muro di una casa mia propria. ivi, 15. — *ib.* l. 14 § 1; l. 27 (al. 26) *De servit. urban. praed.*

3. Quest'azione richiede cauzione per l'avvenire. VIII, 5, 16. — l. 12 *Si serv. vindic.*

4. Anche in quest'azione si computa come frutto il danno cagionato al petitore dal suo avversario per essersi questi servito p. e. del passaggio sopra il fondo di lui. ivi, 17. — *ib.* l. 4 § 2 ¶ sed et.

5. Un' *Azione Negatoria* speciale, opposta alla *Confessoria*, compete per l'usufrutto: con questa uno nega che il suo fondo debba sopportare la servitù dell'usufrutto contra quello che pretende di goderlo. — Quest'azione compete non solamente al proprietario della cosa di cui un altro tenta di usufruttuare, ma anche all'usufruttuario può competere. VII, 6, 8. — l. 5 ¶ quod si forte *Si ususfr. pet.*

6. Alla stessa guisa che debbono essere restituiti i frutti al fruttuario che ha mossa l'azione reale Confessoria, debbono pur essere restituiti al proprietario se intenta la Negatoria; purchè sì nell'uno che nell'altro caso quegli che promuove l'azione non sia il possessore: se lo è, sarà uffizio del giudice il fare in modo che il fruttuario ottenga facoltà di pienamente fruire, e che il proprietario non lo turbi. ivi, 9. — d. l. 5 § fin.

NEGLIGENZA. V. anche Colpa.

1. Niuno può lagnarsi di colui che ha negletto la cosa come sua. V, 3, 44. — l. 31 § 3 ff. *De hered. petit.*

NEGOTIUM. Ha varj sensi: ora si prende per *lis*, ora per *negotiatio*, ora per *contractus* o per qualsivoglia altro atto che non sia contratto, ora per *cura, fatica, sollecitudine.* L, 16, 147.

2. *Negotiorum gestor* propriamente si appella colui che amministra gli affari di alcuno senza mandato; dal che deriva la gestione d'affari *(Negotiorum gestorum)*, e le obbligazioni ed azioni relative ad essa gestione. ivi.

NEGOZIANTI. Godevano qualche privilegio per la immunità dei carichi municipali. V. Esenzione n. 10.

NEMICO *(hostis)*, anticamente chiamavasi qualunque estraneo del popolo romano; peregrino. IV, 5, 2. — l. 17 ff. *De legation.*

2. La dichiarazione di chi è nemico dell'accusato non debb'essere nè creduta nè rigettata. XLVIII, 18, 39. — l. 1 § 24 ff. *De quaestion.*

NEPOS, NEPTIS. Significano propriamente i secondi discendenti, maschio e femmina.

XXXVIII, 10 (al. 11), 9. — l. 1 § 4 *De grad. et affin.* — Queste espressioni comprendono egualmente i nepoti nati da femmine come quelli nati da maschi, emancipati o non emancipati; soprattutto da che gli imperatori riformarono l'antico diritto in quanto concerne la differenza che la legge decemvirale aveva stabilita fra i discendenti per maschi e i discendenti per femmine. l. 4 Cod. *De liber. praetor.*, l. 9 Cod. *De suis et legit. lib.*; Inst. § 15 *De haered. quae ab intest.*

NERAZIO PRISCO, contemporaneo di *Aristone*, e successore in unione con *Celso il figlio* a *Celso il padre* nella scuola de' Proculeani. Alcuni frammenti de' suoi scritti trovansi sparsi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 43.

NERVA IL PADRE, che fiorì nello stesso tempo di *Massurio Sabino*, di lui emulo e di differente setta, cioè primo fra i discepoli di *Labeone*. Dicesi che dalla sua progenie sia nato l'imperatore Nerva. Morì l'anno 785 di Roma e 34 di Cristo. Pochissime sue sentenze trovansi registrate nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 30.

NERVA IL FIGLIO, che Pomponio crede padre dell'imp. Nerva, e coetaneo di *Proculo*, non che seguace della di lui dottrina. nelle Pandette trovansi alcune sue sentenze. *Pref.* p. II, 1, 36.

NESSO. Era una specie di diritto addetto alla cittadinanza romana; era una specie di mancipazione, e facevasi col medesimo rito: la sola differenza consisteva in questo, che la mancipazione praticavasi per trasferire il dominio, il nesso per obbligare una cosa. Così il padrone *(dominus)* ha la cosa per diritto di mancipio *(jure mancipii)*; la ha per diritto di nesso *(jure nexi)* quegli che la ha obbligata a sè con questo rito solenne. — Non poteansi obbligare *jure nexi* se non le cose mancipi; nè a ciò si oppone che l'uomo libero oberato potesse essere *jure nexi* obbligato al suo creditore, avvegnachè tal cosa dipendeva da una particolare disposizione di legge; nella stessa guisa che soggetto al *gius mancipii* ritiensi quell'uomo libero maggiore di venti anni, che abbia consentito a vendersi per partecipare al prezzo. I, 5, 21, *nelle note*.

NIHILOMAGIS. Alle volte si prende per *nihilominus*. L, 16, 147.

NITTOSTRATEGI. Coloro che nei municipj avevano il medesimo incarico che in Roma il prefetto de' vigili. L, 4, 4, *nelle note*.

NOCCHIERO. V. *Magister*, *Nauta*.

NOLEGGIO e NOLO. V. anche *Naulum* e Locazione.

1. Non si potevano caricare le mercanzie o *paccotiglie* di particolari sopra navi dello stato. l. un. Cod. *Ne quid oneri publico imponatur*.

2. Tutti i navigli o bastimenti, anche quelli de' veterani, anche quelli appartenenti alla chiesa, della portata di oltre due mila moggia romane (circa tredici tonnellate), potevano essere requisiti pel servigio dello stato, qualunque fosse il grado e la dignità del proprietario, nè poteasi sotto verun pretesto o scusa sottrarli al servigio imposto, pena la confisca del bastimento. XLIX, 18, 3. — l. 4 § ult. ff. *De veter.*; toto tit. Cod. *De nav. non excus.*; l. 10 Cod. *De sacrosanct. ecclesiae*.

3. Il padrone della nave ha privilegio, pel nolo, sulle mercanzie e bagaglie che furongli date da trasportare. XX, 4, 26. — l. 6 ff. *Qui potiores in pign.*

4. Il padrone della nave è risponsabile verso i caricatori della perdita delle loro mercanzie, se la sua nave è perita per aver egli, nel rimontare un fiume, trascurato di prendere un pilota per entrarvi. XIV, 2, 11. — l. 13 § 2 *Locati*. — È lo stesso se, avendo da trasportare delle mercanzie a Minturno, e la sua nave non potendo rimontare il fiume di Minturno, egli ha scaricato le mercanzie in quistione sia a contrattempo, sia a mal grado del caricatore, in un'altra nave ch'è perita, o se infine egli ha impiegato per tale oggetto un bastimento non adatto. ivi, 12. — d. l. 13 § 1.

Sarebbe altrimenti se le due navi fossero perite pel medesimo accidente *(eadem navigatione)* senza dolo nè colpa dei padroni; o pure se il padrone della prima nave fosse stato ritenuto ed impedito dall'autorità pubblica di navigare col suo carico; o pure se questo padrone essendosi obbligato verso il caricatore di rimettere le merci caricate prima del tal giorno nel tal luogo, sotto pena ec., egli non ha potuto altrimenti garantirsi della pena stipulata; o pure se è provato che il padrone stesso fu per malattia impedito di navigare; o pure da ultimo se senza sua colpa la sua nave non era più in istato di navigare. ivi. — l. 10 § 1 *De lege Rhodia de jactu*.

NOMINATORI. Chiamansi *nominatori dei tutori* queglino che indicarono al magistrato la persona da darsi per tutore, e chiesero che a quella fosse data la tutela. Contra di loro ha luogo azione come se avessero interposto una legale stipulazione. XXVII, 7, 7. — E si reputa che abbia chiesto o nominato il tutore anche quegli il quale ciò fece mediante altra persona. ivi. — l. 2 *De fidejuss. et nominat.*

NOMINATUS. Così appellasi ne' delitti non quegli il cui nome è deferito tra i rei, ma colui che mentr' era interrogato un altro reo, fu nominato come complice del delitto. L, 16, 148.

NON. Alle volte si prende per *non solum*, *non tam*, sottintentendo *solum* e *tam*. ivi.

NONIS. V. *Kalendis.*

NON USO *dell' usufrutto.* È uno dei modi di perderlo, qualora l'usufruttuario non usi del possesso del fondo per due anni, e, se si tratta di cosa mobile, per un anno. VII, 4, 14. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 33. — Ciò ha luogo eziandio se il fruttuario è per violenza impedito di goderne. ivi. — l. 10 *De vi et de vi armata.*

2. Onde l' usufrutto si perda col non uso non importa il come sia stato costituito, se per gius civile o per gius pretorio. Laonde quegli che cessò di usare di un usufrutto datogli per fedecommesso, per tanto tempo quanto gli sarebbe bastato a perderlo se gli fosse stato dato legittimamente, non dee avere azione per farselo restituire: altrimenti il semplice possessore dell' usufrutto avrebbe un diritto maggiore del proprietario. ivi. — l. 3 *Si ususfr. petat.*

3. L' usufruttuario può fruire da sè stesso della cosa, ovvero concederne ad altri il godimento o locarlo o venderlo; chè anche il locatore e il venditore usa; come altresì ne usa e perciò lo ritiene quegli che lo concede altrui a titolo precario o lo dona. Ed anche se loca l' usufrutto il mio gestore d' affari, io lo ritengo; ed anche se in mia assenza e senza mia saputa il mio gestore d' affari ne usò e fruì. ivi, 15. — l. 13 § 2 *De usufr. et quemadm.* — In somma, l' usufruttuario non usa se non usa egli stesso o un altro in nome di lui; con questa differenza però, che, se io ho venduto l' usufrutto, benchè il compratore non ne usi, si reputa che io lo ritenga; poichè quegli che gode il prezzo della cosa s' intende che non abbia niente meno di quello che usufruttua la cosa stessa. Ma se donai, si reputa ch' io lo ritenga in quanto il donatario ne usi. VII, 4, 15. — ll. 38, 39 et 40 *De usufr. et quemadmo.*

4. Se l' usufrutto di un servo mi venne legato sotto la condizione che quando io ressassi di usufruttuarne dovesse diventar libero; ed io in appresso ne ricevetti il prezzo dall' erede; questo servo può tuttavia divenire libero, poichè si reputa che io ne usufruttui avendone avuto in cambio alcuna cosa; ma la condizione della sua libertà sussiste, cosicchè diventerebbe libero, sia che io venissi a morire, sia che patissi diminusione di capo. ivi, 16. — *ib.* l. 35 § 1.

5. Non si reputa che io goda di un usufrutto venduto o locato per questo perchè ne tengo il prezzo, quando l'altro ne goda a suo nome. Quindi nel caso che il proprietario di un fondo del quale io ho l' usufrutto, lo tenga in affitto da me, e lo abbia venduto a Sejo senza detrarne l' usufrutto, io non conservo tuttavia l' usufrutto, perchè il compratore non gode a nome mio ma a nome suo; e il proprietario certamente è tenuto verso di me per l' azione Di locazione, pel danno che soffersi a cagione della vendita fatta. Eppure, se io lo avessi locato a qualcheduno il quale lo avesse sullocato ad un altro, io avrei conservato l' usufrutto; ma se il proprietario lo avesse locato in suo nome, io l'ho perduto, perchè il colono non ne gode a nome mio. ivi. — l. 29 *Quibus modis ususfr.* — Nel caso poi che il proprietario al quale io avessi venduto l' usufrutto lo rivendesse egli stesso, esso sarebbe perduto per me, poichè il suo compratore non ne godrebbe per averlo comperato da me. ivi. — d. l. 29 § 1.

6. Se un servo di cui ho l' usufrutto, è fuggito da me, indi si ha fatto fare qualche obbligasione mediante una cosa che a me apparteneva, ovvero ne ha ricevuto alcuna per tradisione, conserva l' usufrutto perch' è come se ne usasse. Difatti possiamo ritenere l' usufrutto p. e. sopra servi di cui non usiamo benchè siano in nostro potere, p. e. se sono malati o infanti o imbecilli per vecchiaja: ed anche se abbiamo un campo, comechè sterile a segno di non produrre alcun frutto, tuttavia ne conserviamo l' usufrutto. ivi, 17. — *ib.* l. 12 § 3.

7. Come perde il possesso il proprietario, così perde l'usufrutto l' usufruttuario di quel

servo ch'è caduto in possesso di un terzo: ma se si tratta di un servo che abbia stipulato qualche cosa nell'intervallo richiesto per perdere l'usufrutto col non uso, appartiene tuttavia al fruttuario ciò che il servo ha stipulato; nel qual caso il possesso altrui non farebbe perdere l'usufrutto: e nulla poi monta che lo posseda, mentre *per conservare l'usufrutto basta avere la volontà di conservarlo*, e che il servo faccia qualche cosa a nome dell'usufrottuario. VII, 4, 17. — l. 12 § 4 *De usufr. et quaemadm.*

8. Nel caso ch'io sia incaricato di restituirti l'usufrutto legatomi, è incerto se debbasi riputare ch'io ne goda col tuo mezzo sicchè l'usufrotto non vada perduto. Ma osserva Marcello che tale quistione è inutile, non avendo io interesse che si reputi o meno che io conservi l'usofrutto dachè deggio restituirtelo, nè vi hai ioteresse avendo personalmente un'azione utile per essere mantenuto nell'uso e godimento. ivi, 18. — l. 19 § 2 *Quibus mod. usufr. vel usus amitt.*

9. Domandasi se quegli il quale ha l'usufrutto di una cosa e, credeodo di noo averne che l'uso, ne usa soltaoto ma non ne fruisce, conservi o no il soo usufrutto. — Se egli sa di essere usufruttuario e si contenta dell'uso, reputasi tuttavia ch'egli anche fruisca; ma se ignora d'essere usufruttuario, egli perde l'usufrutto perchè si serve non di un diritto che ha, ma di un diritto che crede di avere. ivi, 19. — *ib.* l. 20.

10. Se un usufrutto fu lasciato in legato per goderne un anno sì e un anno no, col non uso non si può perderlo; perchè sono più legati. ivi, 20. — *ib.* l. 28.

11. Giustiniano prolungò il tempo prescritto per non perdere l'usufrutto col non uso, e stabilì che non si possa perderlo se non qualora venga opposta all'usufruttuario una eccezione tale che potrebbe escludere il proprietario stesso assente o presente il quale volesse vindicare la sua proprietà. Donde si scorge che l'usufrutto di una cosa immobile non si perde col nonuso se oon dopo un decennio fra presenti ed un ventennio fra assenti. ivi, 21, *nelle note.* — *ib.* l. 16.

12. Non uso *della Servitù.* Le servitù urbane si estinguono col nonuso per un certo tempo, solo in quanto il vicino contemporaneamente acquisti la libertà mediante la usucapione; p. e. se la tua casa è gravata verso la mia della servitù Di non innalzare o di quella Di non togliere il lume alle mie finestre, ed io ho tenuto le mie finestre chiuse o murate durante il tempo statuito per la prescrizione, io non perderò la mia servitù se non quando tu abbia innalzato la tua casa durante quel tempo. Che se nulla io ho fatto di nuovo, conservo la mia servitù. — Parimente, se ho il diritto Di tenere immesso un trave nel muro della tua casa, ed ho tolto via questo trave, il mio diritto non sarà estinto, se non quando tu abbia otturato il foro da cui fu tolta la trave, ed il foro sia rimasto otturato pel tempo prescritto; altrimenti, se nulla di nuovo hai fatto, il mio diritto rimane illeso. VIII, 6, 9. — l. 6 (al. 5) *De servit. urban. praed.*

Quindi se tu avendo il diritto D'immettere, il tuo vicino oon ebbe edifizio durante il tempo prescritto, e perciò non potesti immettere; non perdi tuttavia il tuo diritto di servitù; non potendosi dire che il vicino abbia acquistato per usucapione la libertà della sua casa, non avendo egli interrotto l'esercizio della tua servitù. ivi. — l. 18 § 2 *Quemadm. servit. amitt.*

13. La interruzione dell'esercizio di una servitù che alcuno ha sopra la mia casa, debb'essere continua. Prendiamo ad esempio la servitù Di noo togliere il lume: sebbene io possa acquistare per usucapione la libertà della mia casa già soggetta a questa servitù, ergendola più alto, non lo potrei tenendovi piantato un albero; e ciò perchè l'albero non si rimane fisso come un muro a cagione del suo movimento naturale il quale non toglie il lume continuamente. ivi, 10. — l. 7 (al. 6) *De serv. urb. praed.*

14. L'interruzione di una servitù ch'io debbo non può conseguire da una cosa ch'io posseggo precariamente per parte di quello contro del quale acquisto per usucapione la libertà. Per altro se la mia casa è gravata verso quella di Lucio Tizio e quella di Pubblio Mevio colla servitù Di non innalzare, e avendomi Tizio permesso d'innalzare a titolo precario, io godo dell'alzato durante il tempo legale della usucapione, acquisterò la libertà della casa in confronto di Pubblio Mevio; perchè io non doveva una sola servitù a Tizio ed a Mevio, ma bensì due; difatti se uno dei due avesse rinunziato al diritto di servitù, io non sarei stato liberato che verso di lui, ed all'altro avrei dovuto sempre la servitù. ivi. — l. 32 (al. 31) *De serv. urb. praed.*

15. Non si può usucapire la libertà della servitù se non si possiede la casa. Laonde se uno innalzò il proprio edifizio, e poi cessò di possederlo prima del tempo richiesto per la usucapione, questa è interrotta: ma quegli che dopo un intervallo di tempo durante il quale la casa non fu posseduta cominciasse a possederla, acquisterà per usucapione la libertà col decorso di tutto il tempo prescritto; imperocchè le servitù di lor natura non possono essere possedute, ma s'intende che ne abbia il possesso quegli che possiede la casa. VIII, 6, 10. — l. 32 § 1 *De serv. urb. praed.*

16. Le servitù rustiche o prediali si estinguono col solo non uso; il che accade quando niuno se ne serve a nome del fondo dominante. Per altro noi conserviamo il diritto di servitù mediante il socio, il fruttuario od il possessore di buona fede; bastando che uno si serva p. e. del passaggio a nome del fondo. ivi, 11. — ll. 5 et 6 *Quemadm. servit. amitt.* — Quindi se uno in buona fede acquistò un fondo che non apparteneva al venditore, e si è servito del passaggio dovuto a questo fondo, la servitù del passaggio verrà conservata. Sarà lo stesso di quello che possiede a titolo precario, neppure dopo d'avere espulso il proprietario con violenza; imperciocchè il fondo fu posseduto tale quale esso era, e per conseguenza non ha perduto i diritti che v'erano ammessi: nè mette divario che sia stato posseduto giustamente od ingiustamente. ivi. — *ib.* l. 12.

17. In generale, la servitù si conserva coll'uso che ne fa quegli a cui è dovuta o chi è in possesso della cosa di lui, od un operajo, o l'ospite o il medico o chiunque venga a far visita al padrone, o il colono o il fruttuario, anche se questi serve a suo nome: insomma, chiunque siasi servito p. e. della strada come di cosa a lui dovuta, sia per venire al nostro fondo, sia per uscirne, la servitù sarà conservata, ancorchè il possessore sia di mala fede. ivi. — *ib.* ll. 20, 21, 22, 23 et 24. — Laonde a maggior ragione se l'acqua scorre da sè per un canale *(rivum)*, il diritto di acquidotto è conservato. ivi. — d. l. 12 § quare.

18. La servitù non si conserva mediante l'uso che se ne fa a nome di un altro fondo. Così se più persone erano solite di far passare sopra i loro fondi pel medesimo canale un'acqua che sorgeva nel fondo del vicino, ed a ciascheduna di esse persone era assegnato il giorno per usare di tale servitù; e dapprima esse conducevano l'acqua pel medesimo canale a tutte comune, poscia ciascheduna, essendo i fondi posti l'uno sotto l'altro, conduceva l'acqua per un canale suo proprio; ed avvenne che una di queste persone non condusse l'acqua per tutto il tempo stabilito alla prescrizione; — tal persona ha perduto il suo diritto; nè lo ha conservato mediante l'uso delle altre persone, imperocchè ciascuna aveva un diritto particolare a lei sola, il quale non poteva essere conservato dalle altre. Che se il diritto d'acquidotto fosse dovuto ad un fondo comune a più socj, esso potrebb'essere conservato a tutt'i socj mediante l'uso che ne facesse uno de socj soltanto. VIII, 6, 12. — l. 16 *Quemadm. servit. amitt.* — Ove si noti che vanno risguardati come proprietarj di diversi fondi quelli che posseggono le diverse parti di un fondo diviso; dimanierachè fatto dell'uno non può nuocere nè giovare all'altro. ivi.

19. Le servitù che consistono nell'impedire di fare non si perdono col non uso soltanto, ma colla usucapione della libertà. Quanto a quelle che consistono nel diritto di fare qualche cosa sopra il predio altrui, perchè si reputi che uno abbia fatto uso della servitù debbonsi considerare tre cose: 1.° Richiedesi che ciò ch'era permesso di fare in certi tempi non sia stato fatto in altri tempi. Quindi se quegli che ha diritto di prendere l'acqua di notte la prende di giorno pel tempo prefisso alla prescrizione, egli perde per non uso il diritto di prendere l'acqua in tempo di notte. Lo stesso dicasi di quello che ha diritto di prendere l'acqua in certe ore determinate, ed esercita questo diritto in altre ore, e non mai in quelle determinate. ivi, 13. — *ib.* l. 10 § 1.

20. Se due persone che conducevano acqua pel medesimo canale separatamente ed in determinate ore differenti, hanno convenuto di cangiare le ore fra di loro, queste persone non perdono il loro diritto non usando ne l'una nè l'altra nelle ore che dovevano pel tempo stabilito per la prescrizione. ivi. — l. 5 § 1 *De aqua quot. et aest.*

21. — 2.° Bisogna che ciò che fu fatto sia stato fatto colla intenzione di usare della servitù. Difatti quegli solo si reputa che abbia fatto uso della servitù il quale ha creduto di usare un diritto a lui appartenente. Laonde se uno si è servito della strada credendo che fosse pubblica o servitù di un altro, non gli

compete la facoltà di ricorrere all' interdetto nè all' azione utile. VIII, 6, 13. — l. 25 *Quemadm. servit. amitt.*

22. — 3.° Non si stima che uno abbia usato della servitù se non in quanto egli avesse fatto ciò ch' era principalmente l' oggetto della concessione, e non se fece qualche cosa affatto diversa, o stata concessa soltanto come amminicolo della servitù. Quindi se uno si è servito di altra acqua non di quella convenuta nell' atto d' imporre la servitù, il diritto di servitù è estinto. ivi. — *ib.* l. 18. — Così se quegli che ha il diritto di attignere, fece uso soltanto del passaggio che alla fonte conduce, durante il tempo stabilito per la prescrizione, senza mai attignere acqua; egli perde anche il diritto del passaggio. ivi. — *ib.* l. 17.

23. Se uno aveva acquistato il diritto di strada o di condotta, con obbligo d' usare certa specie di vettura, e ne ha usato un' altra specie; la servitù non è estinta, ma non si viene altrimenti ad acquistare il diritto di fare più di quanto fu convenuto nella stipulazione della servitù. Lo stesso sarebbe se uno si fosse servito di un passaggio più largo, o avesse condotti più giumenti di quello che gli era lecito, o avesse mescolata altra acqua con quella che aveva diritto di prendere. Difatti uno facendo più di quanto gli era concesso fece e ciò che non avea e ciò che avea diritto di fare. ivi, 14. — *ib.* l. 11; l. 9 § 1 *Si serv. vindic.*

24. Quegli che fa meno di quanto poteva fare, così si reputa che usi, che conserva per intero la servitù. Onde se uno avente il diritto di passaggio e di condotta *(iter et actum)* fece, durante il tempo stabilito per la prescrizione, uso soltanto del passaggio, non perderà il diritto di condotta; perchè chi ha il diritto di condotta può altresì andare a piedi. ivi. — l. 2 *Quemadm. serv. amitt.* — Per la medesima ragione, anche nella servitù di acquidotto, se l' acqua irriga parte di un campo, ancorchè non giunga all' estremità, tuttavia si conserva la servitù per tutte le parti. ivi. — *ib.* l. 9. — Parimente, quegli che usò di una parte del passaggio che gli è dovuto, conserva tutto il suo diritto. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

25. Quegli che fa, non conserva il suo diritto anche per ciò che non fa, se non in quanto ciò ch' egli ha fatto e ciò che non ha fatto derivino parimenti da una sola e medesima causa di servitù; non così se da cause diverse. Perciò se prima mi fu concesso il diritto di condurre acqua nelle ore notturne, e poscia con altra concessione mi venne dato il diritto di condurla nelle ore diurne; e durante il tempo stabilito per la prescrizione mi servii dell' acqua solamente in tempo di notte; io ho perduto il diritto di servitù pel giorno. VIII, 6, 15. — l. 17 *De quae et aquae pluv.*

26. Se la servitù è dovuta da più fondi, questo non basta per dedurre che proceda da più cause. Così se la servitù di strada *(via)* è imposta sopra più fondi, cioè se si va dall' uno all' altro per una sola e medesima linea di longitudine, la non è che una sola servitù come una sola strada. Che se fosse stato costituito di andare o per l' uno o per l' altro o per diversi cammini, sarebbe duplice la servitù. ivi, *colle note.* — l. 18 *De serv. praed. rustic.*

27. Se io passo per un fondo e non per l'altro durante tutto il tempo stabilito per la prescrisione, siccome io deggio o perdere o conservare per intero la servitù, così passando anche per uno solo la conservo tutta, a quella guisa che non passando per nessuno dei fondi la perderei tutta. ivi. — d. l. 18 § 1.

28. Essendo stato il fondo dominante o il serviente diviso in più parti, dopo costituita la servitù, nasce il dubbio se, qualora io mi serva p. e. della strada dovuta a noi due pel fondo del vicino, e tu non te ne serva durante il tempo stabilito per la prescrizione, abbi tu o no perduto il tuo diritto: e viceversa, se, qualora il vicino a cui era dovuta la strada *(via)* pel nostro fondo, sia passato per la mia parte del fondo e non per la tua, abbia egli o no liberato la tua parte dalla servitù. — Nel primo caso, cioè se il fondo dominante fu diviso in parte fra' socj, è lo stesso come se in origine la servitù fosse stata dovuta a due fondi; e ciascheduno dei proprietarj per sè conserva la servitù, per sè la perde col non uso: in tal caso le ragioni di quei fondi non si confondono fra di loro, ed il proprietario del fondo serviente non ne soffre verun discapito; anzi la sua condizione diviene migliore, perchè quegli dei proprietarj che si serve del suo diritto reca profitto a sè, non a tutto il fondo, come accaderebbe se il fondo fosse indiviso. — Nel secondo caso, cioè se il fondo serviente fu diviso in

parti, il dubbio si fa maggiore. Imperocchè, se il luogo p. e. della strada è determinato e prefinito, ed il fondo viene diviso secondo la lunghezza di quella, bisognerà fare ciò che sarebbesi fatto se in origine, quando fu costituita la servitù, fossero stati due fondi diversi. Se poi il fondo fu diviso secondo la larghezza della strada (nè importa che le parti sieno uguali o disuguali), allora il diritto di servitù rimane qual era prima della divisione, e nol si può nè conservare con l'uso nè perdere col non uso fuorchè per intero. E se accade per avventura che si faccia uso soltanto di quella metà della strada ch'è sopra l'uno dei due fondi, l'altro non rimarrà perciò liberato; avvegnachè il diritto di strada rimane sempre uno ed indiviso. Si può per altro liberare l'uno dei due fondi, qualora ciò sia stato specialmente convenuto. — Nulladimeno, se il diritto di strada è costituito in modo che si possa passare e condurre *(ire agere)* per qualsivoglia parte del fondo, nulla impedisce cangiare il luogo del passaggio: ovvero, se il fondo è diviso in maniera che si possa egualmente passare per qualsivoglia sua parte, in tal caso sarà come se in origine le due servitù fossero state dovute dai due fondi, sicchè l'una si potrà conservare e l'altra estinguere col non uso. Si potrebbe opporre che una sola servitù di strada può esistere anche sopra più fondi: ma si risponde che così è quando si passa successivamente per più fondi, reputandosi allora che continui la medesima strada sopra ciascheduno di essi; ora, nel caso presente i fondi non sono divisi per lungo ma per largo, onde la strada è divisa secondo la larghezza dei fondi, sicchè non si va dall'uno all'altro successivamente, ma ora per l'uno ora per l'altro, e però sono due strade. — Un'altra obbiezione può farsi; ed è che il diritto di una persona non può essere cangiato per un fatto altrui, qual è la divisione del fondo serviente: ora, esso sarebbe cangiato se dopo la divisione chi ha l'uso della servitù sopra una parte non conservasse il diritto sopra ambe le parti del fondo, mentre prima della divisione lo avrebbe certamente conservato. E si risponde che invero il diritto di servitù è diminuito, ma, per compensazione, di una si fanno due servitù, e si può passare per due luoghi contemporaneamente; laddove per lo innanzi si poteva passare per qual luogo si voleva, ma non contemporaneamente per due luoghi. VIII, 6, 16. — l. 6 § 1 *De serv. praed. rustic.* cum § caeterem.

29. Rispetto al tempo necessario affinchè uno perda la servitù col non uso, richieggonsi due anni per la strada, il passaggio, la condotta e l'acquidotto. ivi, 17. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 17 § 1. — Lo stesso è delle altre servitù. ivi.

Giustiniano poi stabilì che questo tempo fosse di dieci anni fra presenti, e di venti anni fra assenti. ivi. — l. 13 Cod. *De servit. et aqua.*

30. Il tempo stabilito per perdere la servitù è del doppio quando essa fu costituita per usarne non quotidianamente ma in tempi determinati. Così se una servitù di acqua fu costituita in modo che quegli a cui è dovuta non possa usarne se non nella state od in un mese soltanto, egli non la perderà col non uso, perchè il tempo nel quale non può servirsene non è continuo, non essendone continuo l'uso. Per ciò stesso, se uno ha una servitù di acqua col diritto di usarne un anno od un mese sì ed un altro no, o di giorno soltanto o soltanto di notte, egli non la perderà col non uso continuato per tutto il tempo dalle leggi prescritto, essendo tale servitù una sola. Ed anche se la servitù fosse costituita per un'ora, ovvero per un'ora sì ed un'ora no, al giorno, la si perderebbe col non uso, essendo tale diritto giornaliero. Quello che dell'acquidotto, dicasi del passaggio. ivi. — l. 7 *Quemadm. servit. amitt.*

31. Nel caso che la servitù consistente nel diritto di fare qualche cosa sopra il fondo altrui *in un giorno per ogni lustro*, gli antichi dubitarono circa al tempo necessario affinchè tal servitù si perda col non uso: ma Giustiniano stabilì ch'essa non si perda se non col decorrere di quattro lustri. ivi. — l. fin. Cod. *De serv. et aq.*

32. Il tempo durante il quale il precedente possessore del fondo dominante non si è servito, viene imputato a quello che succede in vece di lui. ivi, 18. — *ib.* l. 18 § 1.

S'imputa altresì il tempo durante il quale il proprietario ignorava che il suo fondo avesse il diritto di servitù. ivi. — *ib.* l. 19 § 1.

33. Il tempo prescritto pel non uso non decorre pel pupillo. Siccome poi la causa della servitù è indivisibile, così se il mio pupillo ed io possediamo un fondo comune, benchè nè l'uno nè l'altro se ne serva, nondi-

meno a cagione del pupillo conservo anch' io il diritto di strada. VIII, 6, 19 — l. 10 *De serv. et aq.*

34. La prescrizione di una servitù non decorre neppure contra un luogo religioso al quale fu, per favore della religione, concesso che fosse dovuta la servitù di passaggio. ivi. — *ib.* l. 4.

35. Si può ottenere la restituzione contra questa prescrizione quando essa fu cagionata da un impedimento naturale; poni caso, se la fonte dalla quale io avevo il diritto di condur l'acqua, rimase disseccata durante il tempo stabilito dalla legge per la prescrizione, e poscia ricominciò a zampillare. ivi. — *ib.* l. 34 § fin. et l. 35 *De serv. praed. rust.*

36. Uno perde la servitù col decorrere del tempo prescritto, purchè abbia tralasciato di servirsene; non se non avesse neppure cominciato a servirsene, chè in tal caso non sarebbe per anche costituita la servitù. Quindi se, vendendo una parte del mio fondo, fu convenuto che io avessi il diritto di condurre l'acqua per la parte venduta sopra quella che mi resta del mio fondo; ed io ho lasciato decorrere il tempo fissato per la prescrizione, prima di fare il canale; io non perdo il mio diritto, perchè non ancora esistente l' acquidotto ed il mio diritto mi rimane intatto: ma se io avessi fatto il canale e non me ne fossi servito, avrei perduto il diritto. ivi, 20. — l. 29 *Quemadm. servit. amitt.*

NOSSALI *(Azioni)*. V. anche *Nox.* V. lib. 9 tit. 4 *De noxalibus actionibus;* Cod. lib. 3 tit. 41 *De noxalibus actionibus;* Inst. lib. 4 tit. 8 *De noxalibus actionibus,* 17 § 1 *De officio judicis.*

1. Chiamansi *azioni nossali* quelle che ci vengono intentate non in forza di contratto ma per la colpa ed il malefizio dei servi: le quali azioni portano per effetto che, se vegniamo condannati, ci è permesso di evitare il pagamento della stima giudiziale della lite, col dare lo stesso corpo delinquente. IX, 4, 1. — l. 1 ff. *De noxal. action.*

2. Secondo l' antico gius s'intentavano le azioni nossali non solamente pei delitti dei servi, ma eziandio per quelli de' figli e delle figlie di famiglia. A poco a poco invalse che queste azioni non si concedessero se non pei delitti dei servi: per li delitti poi di coloro che sono soggetti all' altrui podestà, non si potevano mai concedere azioni nossali. ivi, 2. — *ib.* l. 42.

3. Queste azioni hanno luogo per qualsivoglia delitto dei servi. Tuttavia debbonsi eccettuare alcuni pochi delitti dei servi pei quali il pretore non concesse le azioni nossali, ma volle piuttosto che, qualora il padrone non avesse assunto la difesa del servo, questi fosse punito corporalmente. IX, 4, 3.

Sono altresì da eccettuare i delitti commessi dai servi contra i loro padroni; dai quali non nasce veruna azione, dimanierachè i servi, pei delitti che commisero in servitù, non sono tenuti neppure dopo la loro manumissione. ivi, 4. — l. 1 Cod. *De noxal. act.;* l. 8 *An servus pro suo facto;* l. 17 cum § 1 et 2, et l. 67 (al. 69) 13 ff. *De furtis.*

4. Siccome dal delitto del mio servo non mi può derivare alcun'azione, così anche se dal delitto di un servo altrui io avessi già acquistato un' azione, questa si estinguerebbe tostochè esso servo diventasse mio. ivi, 5. — l. 18 ff. *De furtis;* l. 20 ff. *De noxalib. action.*

5. Coll'acquisto del dominio sopra il servo si estingue l' azione nossale, se per altro non fu ancora contestata la lite. ivi. — *ib.* ll. 37 et 38.

6. Non ha luogo l' azione nossale pel delitto commesso da un servo contra il suo padrone, anche se questi è padrone soltanto in parte. ivi, 6. — *ib.* l. 41, l. 27 § 1 ff. *Ad leg. Aquil.;* l. 21 Cod. *De furtis* § cumque generalis regula.

7. Quegli che ha l'usufrutto del servo può intentare, come qualunque altro, l'azione Di furto contra il padrone; mentre ha luogo quest' azione contra di lui, benchè quel servo a lui serva: e perciò se il padrone è condannato in confronto dell' usufruttuario, esso sarà liberato dandogli il servo in risarcimento: ivi, 7. — l. 18 ff. *De noxal. act.;* l. 17 § 9 ff. *De injur.*

8. Anche se io acquisto la metà della proprietà di un servo che già mi fece un furto, tuttavia la mia azione è estinta mediante l'acquisto di essa parte. ivi, 8. — l. 43 (al. 44) § 12 ff. *De furtis.*

9. Siccome il padrone che non possede il servo non sarebbe tenuto all'azione nossale in nome di lui per un delitto commesso verso un estraneo; così il padrone contra il quale il servo ha commesso un delitto nel tempo ch' ei non lo possedeva, può intentare l'azione nossale contra chiunque lo protegge in appresso quando che sia. ivi, 9 — *ib.* l. 17 § 3.

10. Per le parole dell'editto pretorio è tenuto all'azione nossale *quegli sotto la cui podestà si dice essere il servo*. Ora, s'intende che sia in podestà al momento in cui viene intentata l'azione. IX, 4, 10. — l. 7 ff. *De noxal. act.* — Così pure l'erede è tenuto finchè il nocente sia in vita. ivi. — *ib.* — Reciprocamente benchè il servo quando commise il delitto si fosse trovato presso di me, nonostante io non sono tenuto se attualmente esso non vi si trova. ivi. — *ib.* l. 38 § 1.

11. Si reputa che il possessore abbia in suo potere il servo e sia tenuto per l'azione nossale, ancorchè il servo possa essere evitto, fino al momento dell'evizione. ivi, 11. — *ib.* l. 36.

12. Anche quegli che possiede un servo come a sè appartenente, benchè non ne sia proprietario, tuttavia si reputa che lo abbia in suo potere; epperò è tenuto all'azione nossale. ivi, 12. — *ib.* ll. 11 et 13. — Tranne se lo possiede a nome altrui. ivi. — *ib.* l. 22 § 1.

13. Anche chi possiede un servo mediante un terzo si reputa che lo abbia in suo potere; come sarebbe chi lo avesse dato in deposito od a comodato. ivi, 13. — *ib.* l. 21. — Ed anche se il proprietario non ne avesse il possesso, purchè abbia facoltà di farselo restituire, si reputa ch' egli lo abbia in sua podestà; come sarebbe di uno che lo avesse dato altrui a titolo precario o di pegno. ivi. — *ib.* l. 22 § 1 ; sed hos, et § 2. — A maggior ragione si reputa che un servo sia in potere del suo padrone quando questi ha ripreso a titolo precario il possesso naturale che ne aveva un creditore o un usufruttuario. ivi. — *ib.* l. 19 § 1.

14. Per le parole *in sua podestà* (V. sopra n. 10) intendesi generalmente che uno abbia la facoltà ed il potere di esibire; onde se il servo è in fuga o fuor di paese *(peregre)*, non si stimerà che sia in podestà. ivi, 14. — *ib.* l. 21 § 3; Paol. *Sent.* lib. 2 tit. 31 § fin. — Ciò non ha luogo tuttavia se non in quanto il padrone, ignorando ove il servo si attrovi, non avesse la facoltà di riprenderlo: non così se egli sapesse chi possiede il servo fuggitivo, od avesse la facoltà di farselo restituire. ivi. — l. 27 § 3 ff. *Ad leg. Aquil.*

15. Se il servo fu manomesso, l'azione è concessa contra lo stesso manomesso. ivi, 15. — l. 4 Cod. *An serv. pro suo facto.*

16. Quanto all'azione nossale utile, questa si concede contra quello che dolosamente cessò di possedere il servo. IX, 4, 16. — l. 12, 24, 26 cum § 1 et 2, et l. 39 ff. *De noxal. act.*; l. 42 (al. 43) § 1 ff. *De furtis.*

17. Quegli che dolosamente cessò di possedere è liberato dall'azione se l'attore scelse di agire contra il possessore, ovvero contra il servo manomesso. Ma quand'anche l'attore abbia preferito di rivolgersi contra quello che dolosamente ha cessato di possedere, se il servo manomesso è pronto a difendersi, bisogna concedere la eccezione al manumissore; e così pure se il nuovo padrone del servo si assoggetta al giudizio. ll. 24 et 25 et l. 39 § 2 ff. *De noxal. action.* — Ma se dopo assunto il giudizio contra il padrone che ha dolosamente cessato di possedere, il servo già assente si presenta e non essendo difeso da alcuno viene preso, il padrone verrà assolto opponendo l'eccezione Del dolo. ivi. — d. l. 39 § 3. — E se il servo muore prima che sia assunto il giudizio, il padrone non sarà minimamente soggetto a quest'azione. ivi. — d. l. 37 § 4; *ib.* l. 26 § 4. — A maggior ragione, dopo assunto il giudizio, non sarà liberato quegli che dolosamente cessò di possedere il servo, essendo questo morto, ovvero essendosi adempiuta, dopo contestata la lite, la condizione da cui dipendeva la libertà. ivi. — *ib.* l. 19.

18. Queste azioni sono perpetue ed hanno luogo fino a che noi abbiamo la facoltà di dare il servo all'attore. Esse competono anche ai successori e contro i successori, non come successori ma come padroni del servo. Quindi se uno adduce che il servo è passato in potere di altrui, il nuovo padrone sarà soggetto all'azione nossale come padrone. ivi, 18. — *ib.* l. 42 § 2. — Quando poi sia morto il servo a nome del quale quest'azione compete, è chiaro che l'azione rimane estinta. ivi. — d. l. 42 § 1.

19. Quegli contra il quale è intentata una azione nossale per causa di un servo, o nega che il servo sia in suo potere, o confessa che è. — Se nega, il pretore lascia all'attore la scelta o di deferire il giuramento decisorio, o d'institoire l'azione senza dazione in risarcimento: laonde egli rimarrà vittorioso se proverà che il servo è in potere dell'avversario, o che questi dolosamente cessò di averlo; e se non riuscirà in questa prova, egli perderà la lite. Ma se in appresso il servo ritorna in

podestà dell'avversario, questi pel nuovo possesso sarà soggetto all'asione senza poter opporre eccezione. IX, 4, 19. — l. 21 § 2 ff. *De noxal. action.*; l. 22 § 4 et l. 23; l. 2 § 1 e sin vero *Si ex noxal. caus.*

20. Quest'azione non può essere concessa contro l'erede di quello che ha negato falsamente che il servo fosse in suo potere; nè passa all'erede di quello che l'aveva intentata. E neppure contra del negante essa non è concessa in ogni tempo, dovendo essere permesso al difensore di un servo assente lo evitare la pena di questo editto, che consiste nel poter essere chiamato in Giudizio senza la facoltà della dasione in risarcimento *(noxa)*. ivi. — l. 26 § 5 ff. *De noxal. action.*

21. Se, avendo l'attore deferito il giuramento, il reo ricusa di giurare, egli è nel caso di quello che nè difende il servo assente nè lo esibisce; in ambi i casi ha luogo la condanna per contumacia. ivi, 20. — *ib.* l. 21 § 4.

22. Se il padrone del servo ha tutore o curatore, debbono questi giurare che il servo non è in podestà del padrone; ma se ha procuratore, è necessario che il padrone stesso giuri. ivi. — d. l. 22 § 5.

23. È chiaro che giurando il reo viene assolto. Ma se l'attore richiese il giuramento, ed il reo lo prestò, ed indi l'attore vuole intentare l'azione nossale, non si dee concedere contra l'attore la eccezione Del giuramento. ivi. — d. l. 21 § 6.

24. Il padrone che confessa di avere il servo in suo potere è obbligato di esibirlo o difenderlo se è assente; altrimenti viene punito come se ricusasse di darlo in risarcimento essendo il servo presente. ivi, 21. — *ib.* l. 22 § 3; l. 2 § 1 *Si ex noxali causa agat.* — Non è dunque preciso l'obbligo di difendere. ivi. — l. 29 ff. *De noxal. act.* — Tranne se, essendo il padrone presente, non vuole consegnare il servo e promettere pel suo dolo. ivi. — *ib.* l. 21 et 32. — Tuttavia non sarà condannato se non in quanto egli avesse il servo in suo potere o avesse dolosamente cessato di possederlo. ivi. — d. l. 21.

25. Quel padrone il quale non difende il servo, è tenuto di cederlo all'attore dandogli cauzione pel dolo: gli altri poi non hanno i medesimi obblighi, ma sono tenuti soltanto a lasciare che l'attore se ne impadronisca, ed a cedergli il diritto che hanno sopra esso servo. ivi, 22. — l. 27 § 3 ff. *Ad leg. Aquil.* — Così chi è semplice possessore di buona fede è tenuto soltanto a cedere il suo possesso. IX, 4, 22. — l. 27 § 3 ff. *Ad leg. Aquil.* — Lo stesso dicasi di tutti quelli i quali, non essendo proprietarj, vengono convenuti in Giudizio mediante l'azione Nossale. ivi. — l. 27 ff. *De noxal. act.*; l. 3 *Si ex noxali causa.*

26. Niuno può essere sforzato a difendere mal suo grado quello contra il quale è intentata l'asione Nossale; ma se questi è un servo, il ricusante dee perdere il possesso per questo perchè ricusò di difenderlo: se poi lo impetito è un uomo libero, si dee indistintamente permettergli di difendersi da sè stesso. Laonde se niuno difende un figlio di famiglia in una causa di delitto, l'asione può esser diretta contra il figlio stesso. E se questi viene condannato, egli debb'eseguire la sentenza: sebbene, anche il padre può essere convenuto dopo la condanna del figlio, ma solamente pel peculio. ivi. — ll. 33, 34 et 35 ff. *De noxal. action.*

27. Quelli a nome dei quali si provoca il giudisio nossale, possono essere difesi benchè assenti; ma solamente i servi dal loro proprio padrone: se sono servi di altri, è uopo che siano presenti. ivi, 24. — *ib.* l. 21 § 1.

28. I servi, *quorum noxa caput sequitur*, debbono essere difesi là ove commisero il delitto di cui sono accusati. ivi. — *ib.* l. 43.

29. Quegli che assume la difesa di un servo in giudisio nossale può, anche dopo assunto il giodizio, ed anche dopo la condanna, evitare il pagamento della stima della lite dando il servo in risarcimento. ivi. — l. 2 Cod. *De noxal. act.*

30. La dazione in risarcimento debb'essere fatta per intero; cioè, quegli ch'è convenuto in Giudisio dee cedere per intero il suo diritto; quantunque l'attore sia proprietario soltanto di una parte della cosa nella quale fu recato il danno. Questa regola è comune tanto alla dazione in risarcimento che ha luogo prima dell'assunzione del giudizio, quanto a quella che ha luogo dopo. ivi, 25. — l. 27 § 2 ff. *Ad legem Aquil.*

31. Quando la dazione in risarcimento è fatta dopo assunto il giudisio, non basta cedere per intero il diritto che si ha sopra il servo a nome del quale viene mossa l'asione, ma è necessario eziandio che la proprietà ne sia pienamente ed interamente trasferita nell'attore. ivi, 26. — l. 8 ff. *De noxal. action.*

32. Siccome dopo l'accettazione del giudizio non basta che quegli il quale è padrone in parte ceda la sua parte di proprietà; così se l'usufrutto è di altrui, non basta al reo di cedere la sua nuda proprietà. IX, 4, 27. — l. 17 § 1 ff. *De noxal. act.*; l. 4 § fin. ff. *De re judic.*

33. Purchè io ceda all'attore la piena proprietà del servo a cui nome egli mi ha intentato l'azione, questa dazione in risarcimento è valida, ancorchè per l'evento di qualche condizione possa accadere una evizione indipendentemente dal fatto mio: imperciocchè anche senza tale dazione io dovrei essere assolto qualora la evizione accadesse in pendenza del giudizio. ivi, 28. — l. 14 § 1 et l. 15 ff. *De noxalib. act.*

Di qui nasce una quistione. Un erede avea difeso in un giudizio nossale uno statulibero a cui era stata lasciata la libertà colla condizione che pagasse dieci: in pendenza del giudizio il servo avea pagato i dieci all'erede, ed era diventato libero. — Importa di sapere donde proveniva quel danaro: se non dal peculio, l'erede dovrà almeno prestar quello, certo essendo che, se il servo non avesse ancora ottenuto la libertà, avrebbe dato quei dieci al nuovo padrone a cui fosse stato dato in risarcimento: se poi quel danaro proveniva dal suo peculio, si dirà l'opposto, poichè egli diede all'erede una somma che apparteneva all'erede, e di cui questi non lo avrebbe lasciato disporre a vantaggio dell'attore. ivi. — l. 61 (al. 63) § fin. ff. *De furtis.*

34. Se uno è chiamato in Giudizio da più persone pel danno cagionato dal suo servo, oppure da una sola persona ma per più delitti del suo servo, non è necessario ch'egli soffra di pagare la stima giudiziale del danno a quelli a' quali non può cedere il servo in risarcimento; poichè non può cederlo a tutti. È più giusto pertanto che la condizione del primo occupante prevalga; laonde si dovrà cedere il servo non già a quello che primo promosse l'azione, ma a quello che primo ottenne la sentenza; e quindi quegli che in appresso vincesse la lite, non avrà più azione Pel giudicato. ivi, 29. — l. 14 ff. *De noxal. act.*

35. Se il servo di Tizio recò danno in una cosa comune fra me e te, e noi chiamiamo il suo padrone in Giudizio, avrà luogo l'azione nossale Per la legge Aquilia affinchè egli, in caso di condanna, non sia obbligato di cedere il servo per intero a ciascheduno di noi. Ma, essendo come uno solo il danno ed una sola la obbligazione, egli sarà tenuto o di pagare a tutti due la stima giudiziale del danno, ovvero, in forza della sentenza, di dare il servo in risarcimento ad ambidue insieme. Che se egli lo ha ceduto ad uno di noi due, ed in forza di questa dazione fu assolto dalla domanda di entrambi, quegli a cui il servo fu dato in risarcimento è tenuto all'azione *Communi dividundo*, e quindi a comunicare col socio il servo che ad esso lui fu dato in risarcimento; poichè dalla cosa comune a lui derivò questo profitto. IX, 4, 29. — l. 19 ff. *De noxal. action.*

36. Sebbene quegli il quale in giudizio nossale fu condannato possa sottrarsi al pagamento della somma sentenziata cedendo il servo in risarcimento; tuttavia l'obbligazione Del giudicato comprende soltanto la condanna pecuniaria, e non la facoltà di dare il servo in risarcimento. ivi, 30. — l. 6 § 1 ff. *De re jud.*

37. Se un figlio di famiglia è quegli che viene dato in risarcimento, egli dee servire all'attore; ma non diviene perciò di condizione servile. ivi, 31. — Quintil. *Instit. Orat.* lib. 7. — Se mediante il possesso di un uomo libero dato in risarcimento l'attore conseguì quanto importava il suo danno, il pretore dee costringere esso attore a manometterlo; ma l'attore non è tenuto per l'azione fiduciaria. ivi. — Papin. apud *Collat. Legum mosaic.* — Un figlio di famiglia così manomesso ricadeva nella podestà del padre che lo aveva dato in risarcimento; ma non così gli altri uomini liberi i quali, una volta manumessi, diventavano di proprio diritto. Questa dazione in risarcimento degli uomini liberi, che pel gius delle Pandette era in uso, andò poscia in dissuetudine, e Giustiniano la disapprova. ivi. — Inst. *ib.* l. 7.

38. Un servo dato in risarcimento, o di cui l'attore si è impadronito perchè nessuno lo difendeva, entra nel patrimonio di esso attore. Per altro, in qualunque tempo il danno venga risarcito, l'attore, in forza d'una azione estraordinaria, è obbligato a manometterlo. ivi, 32. — *ib.* § 3. — Quegli poi che lo diede in risarcimento, oppure che, essendo presente, sofferì che l'attore se ne impadronisse, non ha veruna speranza di ricuperare i diritti ch'egli aveva sopra quel servo; qualora non vi siano motivi atti a fargli ottenere la restituzione in intero. ivi.

39. Nelle azioni nossali il diritto di quelli che sono assenti di buona fede, non va perduto; ma, ritornati che siano, viene ad essi per equità concesso di difendere il servo se ne sono i padroni ed hanno acquistato sopra di esso qualche diritto, come sarebbe un creditore, un fruttuario. IX, 4, 33. — l. 26 § 6 et l. 30 ff. *De noxal. action.*; l. 2 § 1 *Si ex noxali causa agat.*

40. Se il padrone in assenza dal quale fu condotto via il servo ovvero dato in risarcimento dal fruttuario o da altra persona, vindica in appresso quel servo, e non offre di difenderlo o di pagare la stima del danno; verrà respinto mediante la eccezione. ivi, 34. — l. 27 § 1 et l. 28 ff. *De noxalib. action.*

41. Per l'azione nossale il padrone del servo è tenuto in nome del servo, quando questi commise il delitto senza saputa di esso padrone. Che se il padrone ha saputo e non impedito, e vieppiù se ha comandato, sarebbe tenuto in proprio nome. ivi, 35. — *ib.* l. 2; l. 4 Cod. *De noxalib. action.*

La differenza fra queste due azioni consiste non solamente in ciò, che quegli il quale avea cognizione del delitto è soggetto alla condanna in solido; ma inoltre ch' egli è obbligato anche quando avesse alienato o manomesso il servo, o il servo fosse morto: che se fosse morto lo stesso padrone, il suo erede non è tenuto. ivi, 36. — l. 5 § 1 ff. eod. tit.

Vi è anche questa differenza che a tale aziono è tenuto soltanto quegli ch' era il padrone del servo al tempo del delitto. Che se il servo altrui commette un delitto con mia saputa, ed io in appresso lo compero, avrà luogo contro di me l'azione nossale. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

42. Rispetto ai delitti dei servi, la saputa *(scientia)* del padrone va intesa nel senso che debbasi riputare fatto *con saputa* di uno quel delitto che poteva egli impedire. ivi, 37. — *ib.* l. 4 — Difatti è scevro di colpa quegli il quale sa che viene commesso il delitto ma non può impedirlo. ivi. — l. 50 *De reg. juris.* — Nè tollera il delitto quegli che non lo impedisce quando non può impedirlo. ivi. — *ib.* l. 19. — Per altro basta che non lo abbia impedito quando poteva, nè è necessario che lo abbia ordinato. ivi. — l. 3 ff. *De noxal. act.*; l. 44 § 1 et l. 45 ff. *Ad legem Aq.*

43. Se, chiamando il padrone risponsabile per la sua saputa, il pretore non lo tenesse soggetto all' azione anche a nome del servo, egli vorrebbe che subisse una sola pena, e in questo caso rimarrebbe impunito il dolo del servo. IX, 4, 38. — l. 4 § 2 ff. *De noxal. act.* — Ma se fu pagata una delle pene che ne discendono, a scelta dell' attore; non avrà luogo l'altra. ivi. — *ib.* — Ed altresì se fu chiamato in Giudizio il padrone come avente saputa del delitto, senza lasciargli l'alternativa della dazione del servo in risarcimento; ed egli ha provato di non essere stato conscio, ondo venne assolto; nel caso che, terminato il giudizio, il suo avversario volesse intentare contro di lui una nuova azione coll' alternativa di poter cedere il servo in risarcimento, egli respingerà l'attore mediante la eccezione Della cosa giudicata; perchè nel primo giudizio fu già dedotta o terminata la contestazione. Ma finattanto che il primo giudizio si sta agitando, se l'attore si pente di aver sostenuto che il padrone avesse avuto saputa del delitto, egli può passare all' azione nossale. Al contrario, se uno intentò l'azione coll' alternativa della dazione del servo in risarcimento contra quello ch' ebbe cognizione del delitto, non può più intentare contro di lui l'azione senza quest' alternativa. Che se nel corso del giudizio vuole introdurre l'accusa della saputa del padrone, non si può impedirgli di farlo. ivi. — d. l. 4 § 3.

44. La facoltà di scegliere se vuole l'attore esercitare l'azione nossale oppore quella contra il padrone, come avente saputa del delitto, senza l'alternativa della dazione in risarcimento, sussiste ancha dopo che il servo fu alienato o manomesso. ivi, 39. — *ib.* l. 2 § 1. — Così, quantunque il padrone che ebbe saputa del delitto del suo servo, sia soggetto a quest' azione anche dopo di averlo manomesso, tuttavia eziandio esso servo manomesso vi è soggetto. ivi. — *ib.* l. 6. — E se il servo fu alienato, il nuovo padrone è tenuto se l'attore elegge di rivolgersi contro di lui. Per altro, se il compratore del servo è chiamato in Giudizio per l'azione nossale, non si può chiamarvi il venditore ch' ebbe saputa del delitto del servo. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

45. La scelta concessa a colui al quale il servo cagionò qualche danno con saputa del padrone, o di convenire il padrone in proprio nome, o di muovergli l'azione nossale, non si debbe applicare al caso che il servo avesse

commesso il delitto non solamente con saputa del padrone ma per comando di lui; perchè in questo caso il padrone che comandò il delitto è solo risponsabile, e non ha luogo l'azione nossale, atante che non si reputa che il servo abbia commesso delitto. Quindi per tutto ciò che non ha carattere di atrocità *(facinoris vel sceleris)* si perdona al servo se lo fece per obbedire al suo padrone ovvero a quelli che ne fanno le veci, come al tutore od al curatore. IX, 4, 40. — ll. 157 et 169 *De reg. juris.*

46. Se il servo al momento del delitto non avesse appartenuto ad un solo padrone, ma a parecchi, vogliono distinguere diversi casi. 1.° Se un servo appartenente a più padroni commise un delitto senza saputa di nessuno di loro, contra ciascheduno di loro ha luogo l'azione nossale. 2.° Se tutt'i padroni ebbero saputa del delitto, ciascheduno di loro sarà soggetto all'azione senza l'alternativa di cedere il servo in risarcimento; come se più persone avessero commesso il delitto; nè l'una sarà liberata per essere stata l'altra chiamata in Giudizio. 3.° Se l'uno ebbe saputa del delitto e l'altro no, il primo sarà chiamato in Giudizio senza l'alternativa della dazione in risarcimento, ed il secondo con quest'alternativa. ivi, 41. — l. 5 ff. *De noxalib. act.* — In questo ultimo caso, se l'uno ha pagato il danno dando p. e. il servo in risarcimento, si potrà muovere azione anche contro dell'altro, iniqua cosa essendo *vilissimi hominis deditione alterum quoque liberari;* onde l'attore riceverà quanto manca alla stima giudiziale del danno dopo computato il valore del servo ceduto. La compensazione poi fra i padroni del servo dee farsi mediante l'azione *Communi dividundo;* sicchè se quegli ch'ebbe saputa risarcì il servo, egli non caricherà l'altro se non per la sua parte del valore del servo; e se l'altro pagò qualche cosa, il primo gli rimborserà la sua parte. ivi. — *ib.* l. 17.

Così è quando uno dei padroni ebbe saputa del delitto e non lo impedì. Che se lo comandò, è ingiusta cosa che il comandante ottenga qualche compenso dal suo socio, mentre appunto a cagione del suo proprio delitto egli soffre il danno. ivi. — *ib.* et ll. 9 et 10.

47. Siccome il padrone per cui comando o saputa il servo commise un delitto, è tenuto in suo proprio nome per l'intiero e senza l'alternativa della dazione in risarcimento; così se un servo vicario per comando o con saputa del servo ordinario commise un delitto, il padrone è tenuto all'azione nossale in nome del servo ordinario, non già soltanto in nome del servo vicario. IX, 4, 43. — l. 19 § 2 *De noxal. act.*

NOTA. Significa infamia; e quindi *notare*, arrecare infamia. L, 16, 148.

NOTA *del testatore.* Fa fede; vale a dire, spiega, ristrigne od estende le disposizioni contenute nel corpo medesimo del testamento. XXVIII, 5, 38. — l. 9 § 3 ff. *De hered. instit.;* XXX a XXXII, 7. — *ib.* § 4.

NOTIO. Il diritto di conoscere, ossia far cognizione; ma significa tanto cognizione quanto giurisdizione. L, 16, 148. — l. 99 *De verb. signif.*

2. Questa parola applicarasi tanto al giudice non avente giurisdizione quanto a quello che l'aveva. XLII, 1, 25. — l. 5 ff. *De re judic.*

NOTORII. Così chiamansi que' giudizj che, senza l'accusa, la inscrizione ed altre solennità dell'ordine criminale, si fanno dietro relazione o dinunzia di qualche uffiziale del magistrato, p. e. dell'apparitore o dell'irenarca. XLVIII, 2, 52.

2. *Irenarchi* (che significa *principi della pace*) erano quelli che presedevano alla conservazione della pubblica quiete, ed avevano l'incombenza di arrestare i ladroni e gli altri perturbatori della pubblica tranquillità, fare ad essi gl'interrogatorj, e mandarli con informazioni ai presidi. ivi.

3. Il magistrato debb'essere cauto nel prestar fede ai rapporti di questi uffiziali; e però debbono ascoltare ed interrogare di bel nuovo gl'incolpati, ancorchè fossero accompagnati da lettere suggellate, e dagli stessi irenarchi, ed ancorchè fossero dagl'irenarchi stati già condannati: anzi l'inquirente dee chiamare l'irenarca ad addurre le prove di quanto scrisse, e, se il fece con diligenza e fedeltà, lodarlo; se con imprudenza trascurando le prove, dee semplicemente significare non aver l'irenarca fatto alcuna dinnozia; se poi scopre aver lui fatto qualche maligna interrogazione o non avere riportato *dicta pro dictis* dell'incolpato, dee punirlo per esempio. ivi. — l. 6 *De custod. reor.* cum § 1; l. 6 § 3 ff. *Ad senat. Turpill.;* l. 7 Cod. *De accusat.*

4. In questi giudizj lo stesso magistrato dee fare straordinaria cognizione, o seduto in tribunale se si tratta di qualche grave delitto (come vediamo che, nella Passione di N. S. Gesù Cristo, fece Ponzio Pilato per dinunzia degli ottimati del popolo ebreo), ovvero in terra piana *(de plano)* se lieve è il delitto. XLVIII, 2, 52.

NOVALIS. Così appellasi quella terra di fresco ridotta a coltura *(praecisa)*, che riposò per un anno. Opponsi alla *integra*, che dicesi quella nella quale il proprietario non mandò ancora il gregge a pascolare. L, 16, 149. — l. 30 § 2 et 3 *De verb. signif.*

NOVAZIONE. V. lib. 46 tit. 2 ff. *De novationibus et delegationibus;* Cod. lib. 8 tit. 42 *De novationibus et delegationibus;* Inst. lib. 3 tit. 30 *Quibus modis tollitur obligatio.* V. anche Delegazione ed Obbligazione.

1. La novazione è il principal modo di sciogliere qualunque obbligazione nascente sia da contratto o quasi-contratto, sia da delitto: essa si fa mediante stipulazione, ed è affine alla delegazione. Consiste propriamente in una trasfusione e traslazione di un debito precedente in un'altra obbligazione o civile o naturale. XLVI, 2, 1. — l. 1 ff. *De novat. et deleg.* — Quindi si fa palese che la novazione non può sussistere senza che vi siano due obbligazioni: così se alcuno diede danaro a mutuo senza stipulazione, e stipulò subito dopo, questo è un contratto solo: lo stesso dicasi se prima fu fatta la stipulazione, e poi contato il danaro. ivi. — *ib.* l. 6 § 1 et l. 7.

2. Qualunque obbligazione si può novare, sia naturale o civile od onoraria; sia contratta con parole o con cose o col consenso. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 2.

3. Non solamente la obbligazione pura si può novare, ma anche quella *in diem*, ed anche prima che venga la scadenza. ivi, 3. — *ib.* l. 3. — Che se alcuno per novare stipula puramente ciò ch'era dovuto sotto condizione, neppure allora fa subito novazione, quantunque si reputi che la stipulazione pura abbia a riportare il suo effetto; ma noverà quando sarà adempiuta la condizione, poichè allora avrà effetto la prima stipulazione, e questo effetto si trasfonderà nella seconda. Laonde se la persona del primo promissore in pendenza della condizione fosse stata deportata, neppure occorrendo la condizione niuna novazione sussiste. XLVI, 2, 3. — l. 8 § 1 et l. 14 § 1 ff. *De novat. et deleg.*

4. Si può eziandio novare quella obbligazione la quale non precede in tempo quella per la quale si fa la novazione; bastando che per ragione sia la prima. ivi, 4. — *ib.* l. 8 § 2.

5. Qualunque obbligazione che si contrae mediante stipulazione fatta con animo di novare la prima obbligazione, la nova. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 1 ¶ fin. — Purchè la obbligazione susseguente sia efficace o civilmente o naturalmente. ivi. — *ib.*

6. Non importa che la obbligazione novatoria si contragga puramente o *in diem;* anche mediante una stipulazione *in diem* si fa novazione; non già che si possa in forza di questa stipulazione esercitare subito azione prima che venga il giorno; tranne che ciò sia stato pattovito. Quegli poi che stipula sotto condizione, non nova subito, qualora non sia occorsa la condizione. ivi, 6. — *ib.* l. 5 ¶ et generaliter, et l. 8 § 1 ¶ nam et alias.

Intendesi però sempre della condizione propriamente detta il cui evento sia incerto; poichè chi stipula sotto una condizione che assolutamente debbe accadere, si reputa che abbia stipulato puramente. ivi. — *ib.* l. 9 § 1 et l. 14.

7. Mediante novazione anche condizionale si purga la mora, è vero; ma purchè allora non fosse in potere del promissore di offrire la cosa. Che se il debitore non porgò la mora quando promise la cosa *novandi causa*, forse perchè la cosa trovavasi assai lontana; anche in questo caso, benchè la cosa fosse perita in pendenza della condizione, tuttavia, occorrendo dopo la condizione, la novazione sarà utile. ivi, 7. — *ib.* l. 31. — Così è nel caso che dopo la mora contratta dalla prima obbligazione, sia intervenuta la stipulazione *novandi causa.* Ma se la stipulazione intervenne prima della mora, e poscia, avvenuta la mora dalla prima obbligazione, mentre pendeva la condizione sotto la quale fu fatta la novazione, la cosa perì; mancherà bensì la novazione, ma il debitore in forza della prima obbligazione sarà tenuto per la mora. ivi. — l. 56 § fin. *De verb. oblig.*

8. La novazione non si fa, da una stipulazione che non può avere effetto. Nè si oppone che, se io stipulai da Tizio con animo di novare sotto condizione ciò che mi deve Sempronio, e Tizio morì in pendenza della con-

dizione; benchè la condizione sia orrorsa prima dell'adizione della eredità, si fa la novazione. Difatti, qui per la morte del promissore la stipulazione non si estingue ma passa nell'erede, la persona del quale è nel frattempo rappresentata dalla eredità. XLVI, 2, 8. — l. 24 ff. *De novat. et deleg.*

9. È regola generale che quegli a coi si può legittimamente pagare, può anche novare; laonde può novare anche uno di due condebitori. ivi, 9. — *ib.* l. 31 § 1. — Ciò fu posto in controversia da Labeone e da Paolo. ivi. — l. 27 ff. *De pactis.*

10. Siccome può novare quegli a cui si può pagare, così il pupillo senza l'autorità del tutore non può novare; sì può il tutore se ciò torna all'interesse del popillo. ivi, 10. — *ib.* l. 9 et l. 20 § 1. — E come il tutore, così può l'agnato del furioso o il curatore del prodigo, se giova al furioso od al prodign. ivi. — *ib.* l. 34 § 1. — Ma quegli al quale è interdetta l'amministrazione de' beni non può novare la sua obbligazione, qualora non renda migliore la propria condizione. ivi. — *ib.* l. 5.

11. Il procoratore di tutt'i beni può far novazione. ivi, 11. — *ib.* l. 20 § 1 ¶ fin. — Non così quegli al quale è demandata soltanto la esazione. ivi. — l. 4 Cod. *De novat. et deleg.*

12. L'aggiunto *solutionis gratia* non può novare, sebbene gli si possa validamente pagare. ivi, 12. — l. 10 ff. eod. tit. — Così pure coloro che sono soggetti alla nostra podestà: e la ragione è perchè non può mediante novazione alienare il diritto se non quegli a cui il diritto stesso appartiene. ivi, 13. — *ib.* l. 25. — Tali sono il servo ed il figlio. ivi. — *ib.* ll. 16 et 23. — Semprechè non abbiano la libera amministrazione del pecolio. ivi. — *ib.* l. 34; l. 48 § 1 ff. *De peculio.*

13. La novazione si fa mediante stipulazione: ma intendesi una stipulazione utile, non già quella con coi taluno stipolasse *ad un altro.* Così se, dopo di aver prestato il tuo danaro, preso il nome di Gioliano, fai una stipulazione in mora di qoello assente, rimane a tuo favore la obbligazione contratta perchè con qoel tenore di parole *nihil actum est;* onde se Giuliano ba esatta la sòmma dal too debitore, e tu ratificasti il pagamento, hai contro di lui l'azione *Negotiorum gestorum.* ivi, 14. — l. 3 Cod. *De contrah. stipul.*

14. Nulla impedisce di novare più obbligazioni con una sola obbligazione; p. e. stipulando così: *Prometti tu di darmi ciò che deve darmi Tizio e Sejo?* Di tale guisa entrambi, ancorchè ciascono di essi fosse stato obbligato per canse diverse, rimangono liberati per diritto di novazione. XLVI, 2, 15. — l. 34 § 2 ff. *De novat. et deleg.*

Anche se la stipulazione è concepita non colla congiuntiva *e,* ma colla disgiuntiva *o,* si fa novazione per l'una cosa e per l'altra, porchè la stipulazione sia stata fatta *novandi animo,* e ciò apparisca da qoalche circostanza. ivi. — *ib.* l. 32. — Altrimenti, se fosse stipolato *Ciò che Tizio e ciò che Sejo deve,* non sarebbe fatta novazione nè per l'uno nè per l'altro. ivi. — *ib.* l. 8 § 4 et l. 26.

15. La novazione può farsi coll'intervento di ona nuova persona alla quale è dovuto. ivi, 16. — *ib.* l. 20. — Ma questa specie di novazione non può aver luogo rispetto alle obbligazioni di quelle cose che sono inerenti alla persona del primo creditore; p. e. se delegai a te oo mio debitore di osufrutto, la mia obbligazione non è novata. Difatti, o egli promise il medesimo usufrutto ch'è dovuto alla mia persona, o promise un usufrutto diverso. Se il medesimo, la promessa è invalida, perchè promise una cosa che il nuovo stipulatore non è capace di avere: se uno diverso, la cosa che a me si doveva non è dedotta nella obbligazione posteriore. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 4. — Così è in diritto stretto. Del rimanente, il delegato debb'essere in mio confronto difeso colla eccezione Di dolo o Pel fatto; e non solamente finchè rimane l'usofrotto, ma anche dopo estinto. Imperciocchè può accadere che io sia il primo a morire, e in qoesto caso il promissore in forza della delegazione risentirebbe il discapito che, mentre dovrebbe colla mia morte finire l'usufrutto che a me egli avesse costitoito, invece non finirebbe quello che ha costituito a quello al qoale lo delegai. Questo discapito poi che nel caso di mia premorienza egli risentirebbe, debb'essere compensato col vantaggio che, se qoegli al qaale lo delegai premuore, nonostante io non dovrò essere respinto dalla domanda dell'usufrutto. ivi. — d. l. 4 ¶ quamvis.

16. La novazione può farsi eziandio collo intervento di una nuova persona che sia debitrice. Così se il marito stipolò dalla moglie a titolo di dute la dote stessa a lui promessa da un altro, la dote non si raddoppia, ma

si fa una novazione, *si hoc actum est*. In generale, chi promette ciò che io debbo libera me anche contro mia volontà. XLVI, 2, 17. — l. 8 § 5 *De noval. et deleg.*; l. 91 ff. *De solution.*

17. La novazione può farsi senza l'intervento di una nuova persona; ma in questo caso la stipulazione dee contenere qualche cosa di nuovo, vale a dire, aggiugnere o detrarre o cangiare qualche cosa circa il luogo o la qualità della obbligazione. Che se nulla di nuovo essa contiene, l'atto sarà nullo anzi ch'essere novata la obbligazione. Epperò chi stipula il passaggio a piedi e col carro *(actum)*, indi il passaggio a piedi, *nihil agit*: lo stesso dicasi di chi stipula l'usufrutto, poi l'uso: non sarebbe così di chi stipulasse il passaggio a piedi *(iter)*, poscia il passaggio a piedi e col carro *(actum)*. ivi, 18. — l. 9 § 2 ff. *De novat. et deleg.*

18. Quanto alla forma della novazione, generalmente e massimamente si richiede che nella obbligazione posteriore contengasi ciò appunto che nell'anteriore era contenuto. Quindi se stipulo da te il fondo Semproniano, e poscia stipulo da un altro il medesimo fondo detratto l'usufrutto; la prima stipulazione non sarà novata, perchè dando tu il fondo senza l'usufrutto non sarai liberato, ed io avrò ancora diritto di domandartelo: bensì dando tu a me il fondo, sarà liberato quello dal quale io stipulai senza l'usufrutto. ivi, 19. — l. 56 § 7 *De verb. oblig.*

19. Alla forma della novazione richiedesi principalmente che venga essa fatta con animo di novare: altrimenti non si fa novazione, ma l'obbligazione posteriore si aggiugne come accessoria all'anteriore. Per es. avendo io stipulato il fondo Corneliano, stipulo in appresso *ciò che vale il fondo*. Se questa seconda stipulazione non è fatta *novandi animo*, non ha luogo novazione, ed è valida la seconda stipulazione per la quale è dovuto il danaro non il fondo. Laonde se il promissore dà il fondo, la seconda stipulazione non si estingue per diritto, nemmeno se l'attore contesta la lite in forza della prima. Che se in appresso il fondo è divenuto migliore o peggiore senza colpa del debitore, si porrà mente al valore presente se viene domandato; quanto all'altra, si considererà il valore che aveva il fondo al momento in cui si fece la seconda stipulazione. ivi, 20. — l. 28 ff. *De novat. et delegation.*

20. Un servo assente per pubblica causa prestò danaro ai servi di un pupillo colla sottoscrizione del tutore. Se il tutore promise ciò che il servo del pupillo aveva promesso affine di convalidare l'atto de' servi, e il danaro fu convertito agli usi del pupillo pei quali fu dato, ha luogo tuttavia contro il pupillo l'azione *De in rem verso*; reputandosi intervenuta la stipulazione più per confermare la obbligazione de' servi, che per novare la obbligazione medesima. XLVI, 2, 20. — l. 20 § 1 *De in rem verso.*

21. Siccome senz'animo di novare non si fa novazione, così le stipulazioni penali non producono novazione. Di vero in queste non si tratta che il debitore venga liberato dalla prima obbligazione, ma si tratta piuttosto di costriogerlo al pagamento col timor della pena. ivi, 21.

Non tutte poi le stipulazioni colle quali stipuliamo qualche cosa pel caso che non ci venisse prestato quanto ci è dovuto, si reputano penali; perciocchè qualche volta il facciamo non con animo di aggiugnere una pena, ma con animo di novare la prima obbligazione: tal sarebbe il caso che io stipulassi da te che fosse fatta una nave; se non la farai, mi darai cento. ivi. — l. 44 § fin. ff. *De oblig. et action.* — Insomma, si debbe indagare l'intenzione dei contraenti per sapere se abbiano avuto l'animo di novare o di aggiugnere soltanto una pena. ivi.

22. Due persone fecero società insieme per insegnare belle lettere *(gramaticam)*, e farsi comune il guadagno di tale esercizio: stesero a tal fine una scrittura di patti convenuti, e poscia stipularono fra di loro con queste parole: *Promettiamo di adempiere le cose soprascritte e di non far nulla in contrario: se non sarà dato e fatto come sopra, promettiamo di dare ventimilla.* Avendo uno dei pattoventi contravvenuto alla stipulazione, è da cercare se possa l'altro esercitare l'azione Di società. Ma siccome non hanno col patto di società stipulato dicendo: *Prometti tu di dare fare la tal cosa?* e soltanto stipularono *Se non sarà fatto questo e questo;* così non si reputa che l'affare sia dedotto nella stipulazione, ma soltanto che abbiano stipulato una pena. Di fatti il promissore non si è obbligato per l'una e per l'altra cosa: laonde non potrà esercitarsi l'azione Di società. ivi. — l. 71 ff. *Pro socio.*

23. Se io stipolai così: *Ti fai tu malle-*

valore per quanto meno esigerò da Tizio mio debitore? non si fa una novazione, perchè qui non c'entra l'intensione di novare. XLVI, 2, 22. — l. 6 ff. *De novat. et deleg.*

24. Mediante la stipulasione *Judicatum solvi* non si nova l'azione Di giudicato; imperocchè quella stipulazione si fa solamente per dare cauzione ai fidejussori, non già per recedere dalla obbligazione del giudicato. ivi. — *ib.* l. 8 § 3.

25. Per una costituzione di Giustiniano, tanto se si contrae una novazione senza intervento di nuova persona, quanto se la si contrae con tale intervento, non si reputa aver avuto l'animo di novare la obbligasione, qualora i contraenti non abbiano espressamente dichiarato di stipulare a causa di novasione. ivi, 23. — l. fin. Cod. *De novat. et deleg.*

26. Qualora i contraenti abbiano avuto l'animo di novare la obbligasione, non nuoce l'errore intorno alla causa della obbligasione che si nova. Quindi se dal prezzo di una cosa dovuta avendo tu fatto novasione stipolasti gl'interessi leciti da Tisio, promettendo che non sia vera la dimostrasione della cosa data, siccome non manca la sostansa dell'obbligasione, così nulla impedisce che si possano esigere gl'interessi nella misura convenuta. Se poi sensa vincolo di stipulazione fu scritto essere stato dato denaro a mutuo, e fu convenuto di pagare l'interesse, siccome le cose simulate si ritengono per non fatte, così questa convenzione nulla ha cangiato della precedente obbligasione. ivi, 24. — l. 6 Cod. *Si cert. pet.* cum « si vero.

27. L'effetto della novazione è che la prima obbligazione si estingue, e per tal titolo ninn'asione rimane. ivi, 25. — l. 2 Cod. *De novat. et deleg.* — Quindi mediante novazione fatta legalmente si liberano le ipoteche ed il pegno; gl'interessi non decorrono. ivi. — ll. 18, 27 et 30 ff. eod tit. — Per la medesima ragione, se il creditore stipulò una pena, e la somma non fu pagata alla scadensa, essendo così fatta una novasione, non ha luogo la stipulasione. ivi. — *ib.* l. 15.

28. Altro è la novasione volontaria, altro l'accettazione del giudizio. Il privilegio della dote e della tutela perisce se dopo il divorzio si deduce la dote nella stipulazione, o se dopo la pubertà si nova l'asione Di tutela, purchè ciò specialmente siasi trattato. Il che uinno direbbe se la lite fosse contestata; avvegnachè esercitando l'azione non rendiamo peggiore la nostra causa, ma la miglioriamo. XLVI, 2, 26. — l. 29 *De novat. et deleg.*; ll. 86 et 87 *De regulis juris.*

NOVELLE. Così s'intitola la quarta parte del *Corpus juris* di Giustiniano: esse susseguono al Codice *repetitiae praelectionis*, ed erano state da Giustiniano anticipatamente annunziate nella sua costituzione *sopra la emendazione del Codice*, promulgata addì 17 delle calende di decembre dell'anno 534. Egli andò pubblicandole negli ultimi anni del suo impero di mano in mano che qualche nuovo uso si presentava. Dapprima erano scritte in greco e sparse qua e là; ma nell'ultimo anno della vita dell'imperatore, 39.° del suo impero, e 565 di Cristo, comparvero unite in un corpo con versione latina fatta da un anonimo, la quale, sebbene scritta in istile barbaro, chiamasi *Autentica* perchè dallo stesso imperatore fu promulgata, o almeno, dietro i suoi precetti, fu eseguita parola per parola. In seguito uscirono altre versioni più eleganti, come quella d'Aloandro nel 1531, e quella d'Agileo nel 1561. *Pref.* p. III, art. 1 § 4.

2. Un'altra versione pure *autentica* delle Novelle era stata fatta da Giuliano, professore di Costantinopoli, vissuto sotto Giustino II, Tiberio II e Maurizio; ma questa fu sempre meno autorevole della prima, e chiamasi *Novelle di Giustino*. ivi.

3. Irnerio fece un compendio delle Novelle nel secolo XII sopra la detta prima versione autentica; e anche i suoi brevissimi sunti ritennero il nome di *Autentiche*: ma non è da fidarsene affatto, come indicò Vissembacchio nella sua dissertazione *sul Mutuo*. ivi.

4. Al corpo delle Novelle si dà parimenti il titolo di *Autentico*, ovvero *libro delle costituzioni autentiche*, come quelle che, sendo posteriori a tutte le leggi così di Giustiniano come degli antecedenti imperatori, prevalgono se sono in contraddisione con quelle, siccome più recenti. ivi.

5. Il numero delle Novelle di Giustiniano pervenute a noi è di centosessantotto. Il gius in esse contenuto e assai prolisso, oscuro, disordinato, e mostra la leggerezza di Giustiniano e la sua incostansa nel far leggi nuove, mutando, abrogando, confermando, richiamando in vigore il medesimo gius con continua vicenda: tale confusione fu accresciuta principalmente

dagl'interpreti latini del secolo duodecimo, e specialmente da Burgunzio, il quale divise il corpo delle Novelle in nove parti dette *Collazioni. Praf.* p. III, art. 1, § 4. — Un esempio luminoso della incostanza di Giustiniano può vedersi agli articoli Lutto e Nozze di questo Dizionario.

6. Novelle di Leone. Con questo nome si appellano circa centotredici costituzioni promulgate da Leone il Filosofo nel corso dei venticinque che regnò dopo l'890, colle quali intendeva di correggere e migliorare il diritto giustinianeo, seguendo in ciò l'esempio di suo padre Basilio il Macedone che, col fine di scancellare dalla memoria degli uomini fino il nome di Giustiniano, avea sostituito le *Basiliche* al *Corpus juris*. Queste Novelle, come le Basiliche, non ebbero molta autorità neppure al loro tempo, eccetto quelle riguardanti soggetti intorno ai quali non era stato prima proveduto. ivi, 2 § 1.

NOVERCA (Matrigna). La moglie è così chiamata dai figli nati di altra moglie. L, 16, 149. — l. 4 § 6 *De grad. et affinibus.*

NOXIA o *NOXA*. Generalmente questa denominazione abbraccia ogni delitto. L, 16, 149. — 238 § 3 *De verb. signif.*

In particolare, *noxa* significa il danno cagionato da un animale (V. Depauperamento). Ma più propriamente parlando, *noxia* significa il danno cagionato dal delitto o quasi-delitto di un servo, ed anche (nel gius antico) di un figlio di famiglia; laddove *noxa* dicesi del corpo medesimo che ha commesso il delitto, vale a dire del servo, e (nel gius antico) del figlio di famiglia delinquente. Inst. *De noxal. act.* in princ. et § 1 et 2. — Tuttavia trovasi qualche volta usata la parola *noxa* nelle leggi per significare il delitto medesimo. IX, 1, 29 e 39. — l. 1, l. 2 § 1 et l. 14 ff. *De noxal. act.*; XXI, 1, 32. — l. 17 § 18 *De aedil. edicto.* — E qualche volta anche per significare la pena del delitto, come nella frase *noxae dedere* (che vale *dare in risarcimento*); purchè non si voglia sottintendere *nomine*, nel qual caso *noxa* significherebbe il delitto medesimo. — Il danno poi cagionato da un animale ragionevole, meglio che *noxa* o *noxia*, dicesi *pauperies*. V. questa voce.

NOVITIUS. V. Veterator.

NOZZE. V. Adulterio, Affinità, Cittadinanza, Cognazione, Concubina, Concubito, Condizione, Coniuge, Consenso, Divorzio, Donazione, Dote, Incesto, Ineguaglianza, Infamia, Lucri *nuziali*, Lutto, Marito, Matrimonio, Moglie, Podestà, Ripudio, Sponsali, Sposo, Vedova. V. lib. 23 tit. 2 *De ritu nuptiarum;* Cod. lib. 5 tit. 4 *De nuptiis,* 5 *De incestis et inutilibus nuptiis,* 6 *De interdicto matrimonio inter pupillam et tutorem, seu curatorem, liberosque eorum,* 7 *Si quacumque praeditus potestate, vel ad eum pertinentes, ad suppositarum jurisdictioni suae adspirare tentaverint nuptias,* 8 *Si nuptiae ex rescripto petantur,* 9 *De secundis nuptiis,* 10 *Si secundo nupserit mulier, cui maritus usumfructum reliquerit;* Inst. lib. 1 tit. 10 *De nuptiis;* Nov. 2, 12, 18 cap. ult., 19, 22, 74, 139; Nov. di Leone 24, 33, 89, 90, 91, 93, 97, 100, 101, 109, 111 e 112.

1. Le nozze (matrimonio) sono la congiunzione di maschio con femmina pel consorzio di tutta la vita e per la comunicazione del diritto divino. XXIII, 2, 1. — l. 1 *De ritu nupt.* — Questa definizione risguarda propriamente que' matrimonj che facevansi per *confarrazione* e per *coemzione* (V. queste voci), ne' quali la donna passava nella potestà e nella famiglia del marito. Siccome pertanto mediante tale matrimonio la moglie acquistava i medesimi dei penati del marito, perciò il matrimonio dicevasi *divini juris communicatio.* Era poi anche *comunicazione del diritto romano,* perchè la moglie rendeva di proprietà del marito tutte le cose proprie, ed inoltre succedeva com' erede al marito stesso. Nondimeno questa definizione può acconciarsi a qualunque sorta di matrimonii, anche a quelli ne' quali la moglie non passa in podestà del marito, nel senso che dice Tullio essere l'amicizia *divinarum et humanarum rerum consensionem.* ivi, *nelle note.*

2. La forma di contrarre le nozze consiste nel *consenso.* Nè sono essenziali gl'instrumenti, le solennità, il *concubito.* — *Nuptias consensus facit.* ivi, 19. — l. 30 *De reg. juris.*

3. Sebbene di regola gl'instrumenti non siano necessarj per la forma delle nozze (ivi, 14. — ll. 9 et 13 Cod. *De nuptiis*), tuttavia invalse chi i matrimonj fra persone diseguali per grado non siano validi qualora non vengano eretti instrumenti dotali. ivi, 15. — *ib.* 23 § 7. — Questo gius fu abrogato dal medesimo imperatore, purchè le femmine siano libere ed ingenue. ivi. — *ib.*

In forza delle nov. 74 cap. 4 e 117 cap. 2, 3, 4, coloro ch'erano insigniti di grande dignità fino al grado d'*illustri*, eccetto i barbari, non potevano contrarre matrimonio senza gl'instrumenti dotali. — Trattandosi d'altre persone il matrimonio contràtto senza instrumenti dotali non si considera meno giusto per ciò che, sciolto quello, il marito abbia presa altra moglie, ed abbia eretti gl'instrumenti dotali. XXIII, 2, 15. — Nov. 17 cap. 3.

4. Come non sono necessarj per le nozze gl'instrumenti, così nol sono neppuro la pompa e le feste: il solo consenso basta a legittimare il matrimonio. ivi, 16. — Gaius *Instit.* lib. 1 tit. 4 *De matrim.*; l. 22 Cod. *De nuptiis*.

5. Parte principalissima delle nuziali solennità era il conducimento *(pompa)* della moglie nella casa del marito, il quale poteva sì aver luogo in assenza del marito, ma non della moglie. ivi. 17. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 19 § 5; l. 5 *De ritu nupt.*

6. La solennità non costituisce altrimenti le nozze, ma dà argomento di credere che le nozze siano seguite. ivi, 18. — l. 6 Cod. *De donat. ante nupt.*

7. La nov. 74 cap. 4 introdusse la necessità di alcune formalità nel contratto di nozze; perocchè ordina che gli uomini di onesta professione, quando contraggono nozze senza erigere documento veruno, si presentino almeno al Difensore della chiesa in qualche casa d'orazione, e quivi dichiarino loro essere venuti da lui nel tal giorno, mese ed anno, ed avere contratte le nozze: la qual cosa viene attestata dal Difensore della chiesa alla presenza di testimonj. — Questa solennità poi non si richiede per le nozze di uomini di condizione inferiore, di contadini, di soldati gregarj. ivi.

8. Tre cose si richieggono nelle persone che vogliono contrar matrimonio, affinchè le nozze sieno legittime: 1.° che i contraenti sieno *cittadini* (V. Cittadinanza); 2.° che siano *puberi*; epperò la fanciulla maritata prima d'avere compito l'anno duodecimo, allora diventerà moglie legittima quando in casa del marito avrà compiuto i dodici anni (ivi, 21. — l. 4 *De ritu nupt.*); 3.° che non sia loro proibito assolutamente o relativamente il congiugnersi in matrimonio. ivi, 19. — Per questo terzo requisito v'erano disposizioni particolari concernenti la libertà riguardo al patrono. V. Libertà.

9. Sebbene, dopo seguito il divorzio e sciolto per conseguenza il matrimonio, il marito possa riprendere la prima moglie rea d'adulterio, tuttavia non si può prendere in moglie un'adultera finchè vive il marito, nemmeno prima della condanna. XXIII, 2, 23. — l. 26 *De ritu nupt.* — Molto meno dopo la condanna. ivi. — Ma dopo l'assoluzione, anzi anche dopo l'abolizione, l'adultera può congiugnersi nuovamente col primo marito o con altra persona. ivi. — *ib.* l. 34 § 1.

10. Pel gius delle Pandette cinque sono le cause per le quali due persone non possono contrar nozze insieme: la *cognazione*, *l'affinità*, la pubblica onestà, la podestà, ed una certa *ineguaglianza* di dignità. (V. quelle tre voci) ivi, 29. — Arcadio ed Onorio aggiunsero una sesta causa, derivante dalla diversità di religione. ivi. — l. 6 Cod. *De Judaeis*, et l. 5 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.* — In forza di queste leggi venne proibito sotto pena d'adulterio il matrimonio fra un ebreo ed una cristiana. ivi.

11. Per cagione di pubblica onestà sono vietate le nozze fra quelle persone le quali, se ci atteniamo alle definizioni giuridiche, non sono fra loro congiunte per alcun vincolo di cognazione o di affinità, ma le quali per altro il naturale pudore comanda che in questo proposito siano considerate cognate od affini. Difatti nei congiugnimenti deesi badare non soltanto a ciò ch'è lecito, ma eziandio a ciò ch'è onesto; nè tutto ciò ch'è lecito è anche onesto. ivi, 38. — ll. 144 et 197 *De reg. juris*; l. 42 *De ritu nupt.*

Quindi non posso prendere per moglie la madre di mio padre adottivo, sebbene essa non mi tenga luogo d'avola. ivi, *colle note.* — l. 55 § 1 *De ritu nupt.* — Nè la sua zia materna. Ora, parrebbe che, potendosi considerare che la zia materna del padre adottivo facia le veci di zia propria e tenga per così dire luogo di madre, per la medesima ragione si dovesse considerare tener luogo di madre la sorella uterina del padre adottivo: tuttavia Ulpiano dice che la si può prendere in moglie (ivi, 31. — *ib.* l. 12 § 4). Ma egli ebbe riguardo al gius rigoroso, e si attenne alla nozione esatta del vincolo di cognazione, il quale non si contrae dai figliuoli adottivi se non cogli agnati del padre. Secondo questi principj io posso contrarre nozze colla sorella uterina di mio padre adottivo, ed anche colla zia materna e colla madre di lui; eppure queste nozze, permesse dallo stretto diritto, sono vie-

tate dalla pubblica onestà, la quale nelle nozze abborrisce non solo la cognazione legittima, ma qualunque ombra di cognazione fra coloro che par si tengano vicendevolmente luogo di genitori e figli (*parentes et liberi*). XXIII, 2, 31. *colle note.* — l. 12 § 4 *De ritu nupt.* — Nè la figlia di suo figlio; la quale per l'adozione diventa mia cognata (*glos*), e si considera come figlia di un mio fratello. Così dice il testo: ma forse si deve leggere *neptem ex filia;* poichè al tempo di Gajo (che riporta questa legge) era benissimo lecito il matrimonio colla figlia del fratello (ivi, 30), alla quale parificasi la figlia del figlio del padre adottivo; laddove la figlia della figlia del padre adottivo non è mia *cognata*, ma la sola apparenza ch'ella sia figliuola di mia sorella (colla quale non è lecito contrar matrimonio) rende per pubblica onestà illecite le nozze con lei. ivi, *colle note.* — *ib.*

La detta regola è assoluta rispetto alla madre; ma rispetto alla zia materna ed alla figlia del figlio (o piuttosto *della figlia*) del mio padre adottivo, sono vietate le nozze con loro se io sono nella famiglia di lui: che se egli mi emancipa, non vi sarà impedimento alcuno, divenendo io allora un estraneo. ivi. — *ib.*

12. Il figliuolo adottivo, anche se viene emancipato, non può congiognersi in matrimonio con quella che fu moglie del padre adottivo; perchè gli tien luogo di matrigna. ivi. — *ib.* l. 14. — Parimenti, chi adottò un figlio non può contrarre matrimonio colla moglie di questo, la quale gli tien vece di nuora, nemmeno dopo la emancipazione del figlio. ivi. — d. l. 14 § 1. — Ma se mia moglie dopo ripudiata si maritò a Sejo, e poscia Sejo fu arrogato da me, tali nozze non sono incestuose; poichè ella non fu mai sua matrigna. ivi. — *ib.* l. 12.

13. Io non posso prendere in moglie la sposa di mio padre, sebbene; propriamente parlando, ella non mi sia matrigna, poichè l'affinità si contrae mediante le nozze, non mediante gli sponsali. ivi, 39, *colle note.* — *ib.* l. 12 § 1. — Nè all'opposito la mia sposa potrà maritarsi a mio padre, sebbene propriamente parlando ella non siagli nuora. ivi. — d. l. 12 § 2. — Per la stessa ragione io non posso prendere in moglie nemmeno la madre di quella che fu mia sposa, perch'ella fu mia succera (impropriamente). ivi. — *ib.* l. 14 § fin. — E se mia moglie dopo il divorzio si maritò ad un altro, e n'ebbe una figlia, questa non è mia figliastra, eppure debbo astenermi dalle nozze con lei. XXIII, 2, 31 *colle notte.* — l. 12 § 3 *De ritu nuptiar.* — Così non dee la vedova del figliastro maritarsi col patrigno, nè la matrigna colla vedova della figliastra. ivi. — *ib.* l. 15.

14. Dalla pubblica onestà deriva altresì il divieto che la patrona possa maritarsi al liberto; non essendo decente che il liberto, il quale debb'essere soggetto alla propria patrona, la tenga soggetta a sè in qualità di moglie. ivi, 40. — l. 3 Cod. *De nuptiis.* — E nemmeno può una donna maritarsi col liberto del marito e patrono suo. ivi. — l. 62 § 1 *De ritu nupt.* — Tranne che la patrona fosse sì ignobile da potersi considerare non indecorose per lei le nozze col suo liberto; sempre però previa cognizione di causa. ivi. — *ib.* l. 13.

15. Non è vietato al manumissore il menare in moglie la propria liberta, purchè non sia una di quelle persone alle quali ciò è particolarmente proibito. ivi, 41. — l. 15 Cod. *De nuptiis.* — Anzi può condurre in moglie anche l'alunna alla quale concedette la libertà. ivi. — *ib.* l. 26. — Giustiniano poi vietò che l'uomo potesse avere per moglie quella che avea tenuta al sacro battesimo. ivi. — *ib.*

16. L'impedimento della podestà fa sì che sieno proibite le nozze de' tutori e curatori e loro figliuoli colle pupille e colle adulte; e parimenti di quelli ch'esercitano qualche ufficio in una provincia con donne d'essa provincia. — Pertanto il tutore ed il curatore non può menare in moglie l'adulta, salvochè il padre gliel'avesse promessa o destinata, o fossero seguite nozze per adempiere ad una condizione imposta col testamento. ivi, 42. — l. 36 *De ritu nupt.* — Laonde è nullo il matrimonio dal tutore o dal curatore contratto prima del compimento dell'anno vigesimosesto colla sua pupilla non promessagli dal padre nè destinatagli per testamento; o se egli la dà in moglie al proprio figliuolo: così facendo l'uno o l'altro divengono infami e son puniti estraordinariamente conforme la dignità della pupilla: nè fa divario che il figlio sia *sui juris* o soggetto alla podestà paterna. ivi, 42. — *ib.* — Anzi un senatoconsulto ordinò che sia relegato il liberto tutore della pupilla il quale prendesse in moglie la pupilla o la desse a suo figlio, ivi. — *ib.* l. 64; l. 7 Cod. *De interd. matrim.* — Nè in questo

caso vale di scusa la ignoranza. XXIII, 2, 42. — l. 1 *De interd. matrim.*

17. Anche il curatore del ventre o dei beni è compreso nella proibizione del senatoconsulto, perchè anch'egli dee render conto. Nè importa divario alcuno la durata dell'amministrazione. ivi, 43. — *ib.* l. 67 § 4.

18. Anche se uno non è rigorosamente tutore, ma la risponsabilità della tutela sta a suo carico, egli è contemplato nel detto senatoconsulto. ivi. — *ib.* l. 60. — Non già se la responsabilità proviene da terze persone. ivi. — d. l. 60 § 1. — Bensì è contemplato il tutore onorario. ivi. — d. l. 60 § 2. — E quegli che, essendo stato nominato tutore, abbandonò l'amministrazione. ivi. — d. l. 60 § 3.

Se, volendo il tutore scusarsi dall'assumere la tutela, e non avendo in pronto le prove, fu protratta la decisione intorno alla scusa, e durante questo ritardo la pupilla divenne adulta; questa dilazione, non avvenuta forse per dolo ma per necessità, non rende altrimenti inutile la scusa, nè impedisce le nozze dopo ammessa questa. ivi. — d. l. 60 § 4.

Se il tutore nominato appellò, e poscia il di lui figlio ed erede ha perduto la lite, questi va compreso nel senatoconsulto. ivi. — d. l. 60 § 8.

19. Se uno, usurpato il nome di tutore o curatore, cioè a titolo di tutore o curatore o gestore d'affari, amministrò la cose d'una pupilla, e poscia la congiunse in matrimonio a sè od a suo figlio; queste nozze sono valide. ivi, 44. — l. 8 Cod. *De interd. matrim. inter pup.*

20. Il senatoconsulto che proibisce al tutore di maritare la pupilla a sè od al proprio figlio, comprende anche il nipote. ivi, 45. — *ib.* l. 59.

21. I figliuoli naturali sono compresi nel senatoconsulto, ancorchè dati in adozione. ivi. — *ib.* l. 60 § 6. — Anzi sono compresi anche i figliuoli puramente naturali. ivi. — l. 4 Cod. *De interd. matrim.* — Ed anche gli adottivi, ma soltanto durante l'adozione. ivi. — l. 60 § 6 *De ritu nupt.*

22. Non solamente finchè vive il tutore ma anche dopo la sua morte è proibito al di lui figlio l'ammogliarsi con quella della cui tutela era il padre obbligato a rendere i conti. Nè fa divario che il figlio sia erede, o siasi astenuto dalla paterna eredità, o non sia erede per essere diseredato o preterito; potendo accadere che sia necessario ripetere a cagione della tutela i beni a lui dati dal padre frodolentemente. XXIII, 2, 46. — l. 67 § 6 *De ritu nupt.*

23. Se un'adulta si marita al figlio d'uno che in quel tempo non è suo curatore ma poscia lo diventa, non per questo si sciolgono le nozze. ivi, 47. — d. l. 67 § 3; l. 3 Cod. *De interd. matrim.*

24. Il senatoconsulto fu esteso anche ad altre persone; p. e. l'erede estraneo del tutore, il padre del figlio di famiglia tutore o curatore, il fratello soggetto alla medesima podestà. ivi. — *ib.* l. 64 § 1 et l. 67 § 2. — Il liberto del curatore non può prendere in moglie la fanciulla soggetta alla cura. ivi. — *ib.* l. 37 et l. 66 § 1.

25. La proibizione del senatoconsulto non può essere estesa oltre le persone della pupilla e dell'adulta. Laonde se Tizio amministrò la tutela d'una fanciulla o in qualità di curatore ne diresse gli affari, ed ella morì prima che le fosse stato reso conto, lasciando erede una figlia; il tutore può dar questa in moglie al proprio figlio. ivi, 49. — *ib.* l. 67 § 5. — A maggior ragione non è vietato alla madre della pupilla il maritarsi col tutore della figlia o col figlio di lui. ivi. — l. 2 Cod. *De interd. matrim.* — Parimente nelle denominazioni di pupilla od adulta non si comprendono il pupillo e l'adulto. Onde al tutore di un pupillo non è vietato il maritare sua figlia col suo pupillo. ivi. — l. 64 § 2 *De ritu nupt.* — Lo stesso dicasi del curatore col suo adulto. ivi. — l. 5 Cod. *De interd. matrim.*

26. Il senatoconsulto comprende non solo le prime nozze della fanciulla, ma eziandio le ulteriori: quindi il tutore che rese i conti al curatore, non può torre in moglie la sua pupilla prima che passi il tempo entro il quale ella può essere restituita in intero contra i conti renduti dal suo curatore, nemmeno se ella è già divenuta madre in conseguenza di altro matrimonio. ivi, 50. — l. 62 § 2 *De ritu nupt.*

27. Sebbene il padre abbia voluto che sia in arbitrio della madre la scelta del marito da darsi alla figlia comune, tuttavia ella non può scegliere il tutore dato alla figlia stessa. ivi, 51. — *ib.* l. 62.

28. Si può dubitare, qualora l'avo amministrò la tutela d'una nipote nata da un figlio emancipato, se egli possa maritarla al

nipote nato da un altro figlio, sia emancipato, sia tuttora soggetto alla di lui podestà. Ma per rispetto alla somma affesione degli avi, siffatte nozze deggionsi permettere. XXIII, 2, 51. — l. 67 § 1 *De ritu nupt.*

29. Sembra che sia un'eccesione al senatoconsulto anche il caso che la pupilla fossesi astrnuta dalla eredità paterna; perchè sembra tolta la causa del senatoconsulto, non vi essendo beni della pupilla de'quali il tutore dovesse render conto. Tuttavia Trifonino insegna che anche in questo caso ha luogo il senatoconsulto, potendo accadere che tal tutore venga condannato per averla inconsideratamente fatta astenere. ivi. — d. l. 67 § 6.

30. Chi amministra un uffizio in qualche provincia non può condur moglie originaria di quel paese o qoivi domiciliata; sebbene non gli siano vietati gli sponsali; in modo per altro che la donna possa, dopo cessato l'uffizio di lui, rifiutarsi dal contrarre le nozze, se così vuole, restituendo soltanto le arre ricevute. ivi, 52. — *ib.* l. 38. — Pertanto se un prefetto di una coorte o della cavalleria ovvero un tribuno, nonostante il divieto, ha preso moglie di quella provincia nella quale egli esercita suo uffizio, il matrimonio è nullo: il qual caso è somigliante a quello della pupilla, essendo lo stesso motivo della podestà che si oppone alle nozze. — Ora, per pena delle nozze illegittime, il fisco toglie alla moglie siccome indegna tuttociò che ella consegnì dal testamento del marito illegittimo. Ma in questo caso, se la popilla si maritò verginella (cioè prima di 25 anni compioti), si soccorre alla età, e le viene condonata la pena: fa d'uopo tuttavia restituire all'erede della donna la somma consegnata a titolo di dote. ivi. — *ib.* l. 63.

Nè soltanto a chi esercita un uffizio è proibito il prender moglie nella sua provincia, ma egli neumeno può consentire che ve la prenda suo figlio. ivi. — *ib.* l. 57. — Non gli è poi vietato il dotare e maritare le sue figlie nella provincia stessa. ivi. — *ib.* l. 38 § 2.

31. Alcuni uffiziali sono esenti da tale divieto; p. e. chi milita in patria. ivi, 53. — *ib.* l. 65.

32. La legge vieta agli ufficiali lo ammogliarsi con le loro *provinciali;* e intende con quelle che hanno domicilio nella provincia di essi, non con quelle che ne sono originarie. ivi, 54. — l. 190 *De verb. signif.* — È esente da tale proibizione quella che fu sposata prima che fosse incominciato l'uffizio. XXIII, 2, 55. — l. 38 § 1 *De ritu nupt.*

33. Cessa agli uffiziali l'impedimento delle nozze tostochè cessa l'uffizio: quindi anche se il matrimonio fu, in onta ai mandati, contratto in provincia, esso diventa legittimo se la donna persevera nella sua volontà dopo cessato l'uffizio del marito, e quindi i figli nati dopo sono legittimi. ivi, 55. — *ib.* l. 65 § 1.

34. Commette incesto chi prende in moglie una donna che il gius delle genti *(moribus)* gli vieta di prendere. ivi, 70. — *ib.* l. 39 § 1. — In più largo significato, chiamansi incestuose tutte le nozze contratte contra il divieto delle leggi; e la principal pena per chi la contrae è la confiscazione della dote e di tutto ciò che per questo titolo fu percepito. ivi. — *ib.* l. 51. — Laonde, fatta caduca la dote per matrimonio illecito, il marito dee pagare al fisco ciò che avrebbe dovuto restituire se fosse stato convenuto in Giudizio per l'azione Di dote, eccetto le spese necessarie. ivi. — *ib.* l. 60. — Nè la dote cessa d'essere caduca per ciò solo che le nozze in seguito divennero legittime. ivi. — l. 8 § 1 Cod. *De nuptiis.*

35. Arcadio ed Onorio aggiunsero altre pene per le nozze illecite; cioè che i contraenti non potessero donarsi l'un l'altro, non disporre per testamento de' proprj beni salvochè a favore dei discendenti e degli ascendenti, e, fra' collaterali, del fratello, della sorella, dello zio e della zia; non avere per eredi ab intestato altre persone fuor quelle mentovate, mancando le quali succedesse il fisco. ivi, 71. — l. 5 Cod. *De incest. nupt.*

36. In forza della nov. 12 cap. 1 e 2, que' che contraggono nozze incestuose e contrarie alla natura, sono privati de' beni loro, e, se hanno figli procreati da altro legittimo matrimonio, a questi s'aggiudicano i beni coll'obbligo di alimentare i genitori; se non hanno figli, i beni passano al fisco: oltracciò perdono il gius di patria podestà che avevano sopra i figli legittimi: finalmente sono puniti colla privazione della magistratura se ne hanno, coll'esilio, e, se sono uomini di bassa condizione, anche con corporale castigo. Alle stesse pene vanno soggette le femmine le quali scientemente contrassero nozze vietate. ivi.

37. V' ha differenza fra le nozze vietate dal gius delle genti, e quelle vietate soltanto dal gius civile: in queste si ha qualche indul-

genza per l'errore, il quale facilmente si presume intervenuto allorchè le nozze furono contratte palesemente. Difatti pel gius delle genti commette incesto chi prende in moglie donna congiunta per consanguinità in linea ascendente o discendente; e qui nessun errore può servire di pretesto, perchè a nessuno è lecito lo ignorare il diritto naturale. Ma chi prese moglie fra' collaterali o fra gli affini (in linea collaterale) in grado vietato; se il fece pubblicamente, va soggetto a pena più lieve; se di nascosto, a pena più grave. XXIII, 2, 72. — l. 68 *De ritu nupt.* — In generale, il gius civile è più indulgente rispetto all'errore nelle nozze proibite. ivi. — *ib.* l. 51 § 1. — In questa legge vien confermato lo stato dei figli nati da un matrimonio illecito, sebbene questo non venga confermato, non potendolo essere nemmeno da un rescritto del principe. ivi. — l. 2 Cod. *Si nupt. ex rescr.* — Un altro esempio di tale indulgenza per l'errore si ha nella l. 58 *De ritu nupt.*; nella quale ad un senatore che avea sposato una libertina la quale se gli era fatta credere ingenua, è concessa l'azione contro di lei, se mai per patto egli avesse dovuto percepire una parte della dote promessa; mentre, non potendo esistere tal matrimonio, ninu' azione egli avrebbe derivante da patto dotale. ivi, 83. — Finalmente la l. 4 Cod. *De incest. nupt.* eccepisce dalla confisca quelli tutti che fossero stati indotti in grave errore non volontario o colpevole nè per causa vile o per difetto di età; porchè, scoperto l'errore o giunti alla maggior età, senza indugio abbiano sciolto il matrimonio. ivi, 74.

38. *Rito delle nozze.* Ecco in qual modo gli antichi Romani celebravano le nozze. Primieramente non ogni giorno era da loro creduto opportuno alla celebrazione: in giorni feriati non la si faceva, particolarmente con vergini, stimandosi cosa scellerata in quei giorni il far violenza. Nemmeno nel giorno antecedente ad uno di quelli stati per decreto de' pontefici dichiarati *atri*, quali erano tutti i giorni posteriori alle none, agl' idi ed alle calende; e ciò perchè il primo giorno delle nozze era sacro alla verecondia, e solo il secondo la sposa cominciava a fare sagrifizj nella casa maritale; ora, nei giorni *atri* non potevasi sagrificare. — Nemmeno il tempo de' *parentali* (che cadeva in febbrajo) era opportuno alle nozze, reputandosi que' giorni infausti e malaugurati. Il mese di maggio era esso pure creduto infausto per la celebrazione delle nozze. All'opposito il tempo susseguente agl' idi di giugno era stimato faustissimo. XXIII, 2, 74. Append. 1, *colle note.*

39. Nel giorno che la sposa doveva essere condotta alla casa del marito, dopo consultati gli auspizj, ella veniva ornata con trecce (*seni crines*, così dette perchè consistevano in sei liste di capelli intrecciate con nastri ed altri capelli), e pettinata colla drappella d'una asta stata infissa nel corpo d' un gladiatore ucciso, *ut quemadmodum hasta conjuncta fuerit cum corpore gladiatoris, sic illa cum viro sit:* tale asta era chiamata *coelibaris.* Le si metteva una tonaca chiamata *recta* (per buon augurio, in memoria del felicissimo matrimonio di Tanaquilla, prima tessitrice di tal sorta di tonaca riservata alle spose ed ai soldati; con Tarquinio Prisco), ed una cintura di lana di pecora, *ut, sicut lana in glomos sublata conjuncta inter se sit, sic vir suus secum cinctus vinctusque esset:* una corona le cigneva le tempia, e il capo era coperto (*obnubebatur,* donde *nubere, nuptiae*) con un velo giallo detto *flammeo*, forse perchè la sposa non fosse veduta da altri prima che dal marito. ivi, 2 *colle note.*

40. La sposa, ornata a questo modo, portando sotto il manto una coroncina di fiori, verbene od erbe raccolte da lei, e tenendo una rocca col pennecchio ed un fuso con istame (pure in memoria di Tanaquilla e per felice augurio), era condotta in sull' imbrunire nella casa del marito da alcuni giovani vestiti di pretesta: di questi uno portava innanzi una face di spino (perchè gli antichi credevano che lo spino bianco avesse virtù d'allontanare i malefizj), due tenevano per le mani la sposa. Oltracciò gli utensili muliebri che servivano pel di lei uso e ministero solevano essere portati da un giovane impubere in un vase aperto. Il giovane era nomato *Camillo*, e il vase propriamente dicevasi *cumero* o *cumera* ed anche *camillo*, perchè *camillus proprie appellatur puer ingenuus.* ivi, 3 *colle note.*

41. Giunta ch' era la sposa dinanzi alla porta della casa dello sposo (la qual porta era ornata di frondi), ella veniva interrogata del suo nome: al che rispondeva chiamarsi *Caja* (ciò pure per buon augurio, essendo stata Caja Cecilia, altrimenti detta Tanaquilla, eccellente moglie e padrona di casa, buona massaja, onesta e lavoriera); e la formola solen-

ne era questa: *Ove tu sei Cajo, ed io son Caja;* ch' è quanto dire *Ove tu sei padrone e padre di famiglia, io son padrona e madre di famiglia.* Indi ornava la porta con bende di lana, e la ungeva con olio e con grasso lupino o porcino (donde *uxores*, quasi *unxores*); la quale unsione era fatta per allontanare i veleni. XXIII, 2, 4. Append. 1, *colle note.*

42. Finita l'unzione, la sposa entrava in casa; ma dovea badare attentamente che i piedi non toccassero la soglia, affinchè la non incominciasse da un sacrilegio, per essere le soglie sacre a Vesta castissima dei Numi: perciò la passava d'un salto, o veniva colà portata dalle compagne. Alle volte non entrava per la porta, ma per un'apertura fatta nel muro. — Dopo entrata la sposa, le venivano consegnate le chiavi: era fatta sedere sopra una pelle lanuta: lo sposo la riceveva per conjuge mediante l'acqua ed il fuoco, necessarissime delle cose; imperciocchè, movendo incontro alla sposa, le portava in un'urna acqua attinta da un fanciullo o da una fanciulla felicissima, e fuoco tolto da un focolare in un tizzone di legno d'albero felice: con l'acqua si aspergeva la sposa, affinchè fosse presa in consorte: ardevano cinque tede jugali, forse in onore di cinque numi principalmente invocati dagli sposi, Giove, Giunone, Venere, Suadela, e Diana o Lucina. ivi, 5 *colle note.*

43. Il marito dava alla moglie ed al corteggio una cena, chiamata *epulae geniales;* in questa le leggi suntuarie permettevano una spesa alquanto maggiore che negli altri conviti. Durante la cena si gridava *Thalassio* (in memoria del ratto di una sabina sopra tutte bellissima che dalla masnada di un certo Talassio veniva rapita, della quale i veggenti domandando per chi la fosse, rispondevano i rapitori: *Per Talassio)*, come appo i Greci *Imene:* intervenivano le tibie: lo sposo spargeva noci a' ragazzi, come frutta sacre a Giove; e coloro, deposte le preteste perchè *praetextatis nefas erat obscoeno verbo uti,* facevano agli sposi lubrici discorsi (di che parrebbe giustificata la spiegazione delle *noci* data da Varrone, cioè perchè lo strepito di quelle confondesse le grida della pulzella nell'atto del disfioramento); cantavano eziandio versi lascivi chiamati *fescennini.* ivi, 6 *colle note.*

44. In mezzo alle dette cerimonie apprestavasi nella camera del marito il letto *geniale* (quasi *genitale*), ossia nuziale; e invocavasi il genio del marito. La sposa era condotta nella camera, preceduta da una fiarcola la quale solevano torsi di mano l'un l'altro gli amici dei due conjugi, reputandosi che chi potesse rapirla vivesse più a lungo. Si portavano pure nella camera nuaiale i simulacri di molti dei, affinchè col loro ajuto la sposa potesse felicemente congiugnersi al marito. V'era eziandio nella stanza medesima un alto sedile dedicato a Priapo, al quale si ascendeva per gradini ornati d'avorio: su questo sedeva la novella sposa alcun poco affinchè paresse che il dio ne avesse primo delibata la pudicizia. Poscia le pronube la collocavano nel letto geniale: elle dovevano essere femmine di provata castità, le quali non avessero contratto matrimonio più di una volta: finalmente il marito scioglieva la cintura verginale. XXIII, 2, 7 Append. 1, *colle note.*

45. Il dì dopo le nozze si rinovava il convito, e quel dì chiamavasi *repotia:* la moglie in tal dì cominciava ad esercitare le funzioni di madre di famiglia e celebrava sagrifizj: riceveva pur doni dai parenti e dagli amici. ivi, 8.

46. Nelle nozze che non si facevano per *coenzione* o per *confarrazione* (V. queste due voci) solevano de' giovani colle spade sguainate entrare nella casa della sposa e rapirla con simulata violenza dal grembo della madre, o, se non v'era madre, dal seno della femmina congiunta nel più vicino grado di parentela; il che facevasi in commemorazione del ratto delle Sabine. ivi, 9.

47. *Seconde Nozze.* Con questo nome si chiamano non solamente le seconde, ma eziandio le terze, le quarte e via discorrendo. XXV, 5 a 7, Append. 8.

48. Benchè le seconde nozze siano lecite anzi lodevoli avendo per iscopo di accrescere il numero de' cittadini alla repubblica, tuttavia in favore de' figli del primo matrimonio piacque di assoggettarle a certe pene, massimamente affine che il conjuge superstite, il quale coi secondi voti ebbe in non cale la prole del primo matrimonio, non potesse altresì defraudarla dei lucri a lui pervenuti per la morte del primo conjuge. Se poi non vi sono figli, non vi è luogo a queste pene. ivi.

49. Di queste pene per le seconde nozze alcune sono comuni al marito ed alla moglie: la prima è quella, che si conservano i lucri ai figli del primo matrimonio (V. Lucri nuziali). La seconda è quella che al secondo

conjuge non si può donare oltre la porzione minore di uno dei figli: vale a dire, che se uno od una avente prole in primo o in altro grado da un matrimonio anteriore passa a seconde nozze, al secondo marito od alla seconda moglie, per una costituzione di Leone ed Antemio, quelli non possono, sia a titolo di dote, sia a titolo di donazione a causa di nozze, sia per qualsivoglia altro titolo, dare se non quanto delle loro facoltà conseguire potrebbe quello fra i loro figli a cui lasciano meno; di maniera per altro che non venga menomamente diminuita la legittima dovuta a ciaschedun figlio: che se avessero dato di più, s'intenda come non dato, e possa dai figli del primo letto essere vindicato. XXV, 5 a 7, 15, Append. 8. — l. 6 Cod. *De secund. nupt.*

Per una costituzione di Giostiniano poi, ciò che avessero dato di più viene diviso fra tutti i figli di qualunque matrimonio. ivi. — *ib.* l. 9. — Ma di bel nuovo, per la nov. 22 cap. 27, ciò è concesso ai figli del primo letto, escludendo dal loro numero quelli che fussero stati ingrati verso i loro genitori. — Per saper poi se il conjuge abbia dato di più, si risguarda al tempo della morte del donante. ivi. — d. nov. cap. 28. — Ma siccome la dote o la donazione per causa di nozze poteva crescere in costanza del matrimonio, e poteva anche diminuire; così la medesima nov. cap. 31 stabilì che ciò che una volta fu dato al secondo conjuge di più di quanto la legge di Leone permette, non possa più in costanza di matrimonio essere diminuito, affinchè quel lucro non venga tolto ai figli del primo matrimonio. ivi.

48. La donna che passa a seconde nozze è soggetta, oltre alle pene comuni col marito, anche ad altre pene particolari. Così è comune al marito ed alla moglie passati a seconde nozze l'obbligo di conservare i lucri ai figli del primo matrimonio. Ma per la suddetta costituzione di Leone ed Antemio (l. 6 Cod. *De secund. nupt.*), in rigoardo alla moglie, qualora il lucro consiste in cose mobili, vi ha di particolare che, se le cose a lei dal primo marito donate o lasciate, non sono ancora consegnate, essa non può esigerle, qualora non dia fidejussione a' suoi figli per la restituzione o pel prezzo. Ma se a lei furono già consegnate e non diede fidejussione; o se i figli offrono a lei la fidejussione di pagarle per l'usufrutto di quelle cose gli interessi del quattro per cento; ella dovrà ai figli suoi restituire quelle medesime cose. XXV, 5 a 7, 16, Append. 8. — l. 6 § 1 Cod. *De secund. nupt.*

49. Per la nov. 22 cap. 47, la moglie, quantunque offra cauzione, non potrà esigere le cose non ancora a lei consegnate, ma dovrà contentarsi che i figli le prestino cauzione di pagare gl'interessi del terzo; qualora quelle cose non fossero in pronto presso i di lei figli, e non fosse facile la tradizione delle medesime; imperciocchè in tal caso la madre ha la scelta o di ricevere i detti interessi o di ricevere le cose stesse. ivi.

50. Per una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio, la moglie che passò a seconde nozze, è obbligata, ritenendosi soltanto l'usufrutto a lei lasciato, di lasciare ai figli del primo letto, oltre i lucri del primo matrimonio, anche ciò che dalla eredità testamentaria o legittima di alcun de' figli del primo matrimonio morto dopo le seconde nozze avesse percepito. ivi, 17. — l. 3 § 1 Cod. *De secund. nupt.*

Teodosio II e Valentiniano II vollero che ciò avesse luogo in quanto a quelle cose che avesse dai beni del padre avuto il figlio, al quale ha succeduto la madre che passò a seconde nozze: per altro stabilirono ch'ella succedesse di pien diritto negli altri beni del figlio. ivi. — l. 5 Cod. *Ad senatusc. Tertullianum.*

Finalmente la nov. 2 cap. 3 abrogò questa pena, e stabilì che la madre, benchè fosse passata a seconde nozze, avesse a succedere di pien diritto ai figli del primo matrimonio, fuorchè nei lucri nuziali che da essa passarono a que' figli, de' quali lucri essa perdette la proprietà col passaggio a secondi voti. ivi.

Anche ciò fu cangiato nel cap. 46 della nov. 22: perocchè Giustiniano statuì che la madre la quale fosse passata a seconde nozze, potesse di pien diritto succedere per testamento ai figli del primo letto; e potesse anche succedere ab intestato congiuntamente ai fratelli ed alle sorelle del defonto in que' beni che non procedono dalla sostanza paterna; ma non potesse conseguire che l'usufrutto nei beni provenienti dalla sostanza medesima. ivi.

51. La donna che si rimaritò è altresì particolarmente soggetta alla pena che le cose da lei date ai figli del primo matrimonio non possono essere rivocate per causa d'ingratitudi-

ne, qualora questa non sia atrocissima; come sarebbe se avessero teso insidie alla di lei vita, le avessero empiamente posto le mani addosso, ovvero avessero tentato di farle perdere tutta la sua sostanza. XXV, 5, a 7, 17, Append. 8. — Nov. 22 cap. 35.

52. La donna che si rimarita entro l'anno del lutto, va essa pure soggetta ad alcune pene. V. Lutto.

La nov. 22 cap. 40 assoggettò alle medesime pene ed all'infamia la donna che, anche dopo spirato l'anno del lutto, passò a seconde nozze in onta al giuramento da lei fatto di non rimaritarsi: l'assoluzione delle quali pene e dell'infamia potrà ella ottenere donando ai figli la metà de' suoi beni. ivi, 20. — Ma questo giuramento che la madre prestava per avere la tutela de' suoi figli, venne affatto abrogato dalla nov. 94 cap. 2, perch'era continua occasione di spergiuri. ivi.

53. Oltre le dette pene introdotte dall'ultimo gius del Codice e delle Novelle, alle quali soggiace la donna che passa a seconde nozze, sonovi altre pene che anche pel gius dei Digesti aveano luogo; cioè: 1.° La donna è spogliata della dignità e dei titoli del primo marito. ivi, e I, 9, 6. — Nov. 22 cap. 36. — 2.° Perde la tutela de' suoi figli. ivi, e XXVI, 4, 12. — 3.° Le viene tolta la educazione de' figli del primo matrimonio. ivi, e XXVII, 27, 2.

NUDO, NUDA. Chiamasi *convenzione nuda* quella che stette nei limiti di convenzione, non fu ancora mandata ad esecuzione, non ancora consumata colla tradizione. L, 16, 150.

2. *Patto nudo* è una convenzione ovvero un patto che non passò in contratto, e non è inerente a verun contratto, nè è altra cosa che un patto semplicemente. ivi.

3. *Cauzione nuda* è quella che viene offerta mediante la sola repromissione, senza fidejussione. ivi.

3. *Proprietà nuda* è quella a cui manca l'usufrutto. ivi.

5. *Volontà nuda*, quella destituita di formola solenne; come quando diciamo che colla *nuda volontà* può togliersi il fedecommesso. ivi.

6. *Precetto nudo*, quello dal quale non si può raccogliere che sia lasciato ad alcuno verun fedecommesso; come se un testatore avesse proibito di alienare un predio, senza dire in favore di chi abbia egli fatta questa proibizione.

7. *Nudo consensu*, vale a dire col solo consenso senza che altro sia intervenuto, e senza veruna solennità di parole. L, 16, 150.

8. *Nuda stipulazione* è quella nella quale il promittente solo promette ciò di cui viene interrogato. XLV, 1, 50.

NUMERAZIONE. V. Censo.

NUMERUS MILITUM. La matricola. Onde *referri in numeros*, significa essere registrato nella matricola dell'esercito. L, 16, 150.

NUMULARJ, erano argentarj o banchieri d'inferior grado, ovvero ministri degli argentarj superiori, che oggi direbbonsi *agenti di cambio*. III, 13, 20. — l. 19 ff. *De edendo*.

NUNDINAE. V. Fiera e Mercato. — Di qui viene la frase *Trinundino die*, cioè a tre giorni di mercato. ivi.

NUOVO. Le *leggi nuove* così si chiamano per opposizione alle leggi delle XII Tavole; vale a dire, sono quelle che dopo le leggi decemvirali furono promulgate. — Per ciò stesso chiamansi *Novae hereditates* quelle che si deferiscono in forza delle nuove leggi, come del senatoconsulto Orfiziano. ivi, 149.

NUPTIAE. V. Nozze n. 39.

2. *Quum nupta erit*. V. Quum.

NURUS. La moglie del figlio, o di qualsivoglia altro discendente. ivi, 201. — l. 50 *De verb. signif.*

NUTRICI. Vanno giudicate straordinariamente dal pretore o dal preside, e ponno dinanzi ad esso ripetere quanto è loro dovuto pel nutrimento degl'infanti; il qual nutrimento poi si estende fino a che vengano alimentati colle mammelle: dopo non hanno più luogo le parti del preside e del pretore. L, 13, 6. — l. 1 § 14 *De extraord. cognit.*

NUZIALI *(Riti)*. V. Nozze n. 38 a 46.

2. — *(Lucri)*. V. Lucri.

O

O, Ossia, Ovvero. V. *Aut*, *Sive*, *Vel*.

OB CAUSAM, ovvero *Ob rem datam*. V. Dare.

OBBEDIENZA. Chi è necessariamente tenuto d'obbedire non è in colpa. L, 17, 282. — ll. 157 et 169 *De reg. juris*; IX, 4, 39. — l. 2 § 1 ff. *De noxal. act.*

2. Chi agisce per ordine del giudice non è riputato in dolo. L, 17, 12. — l. 167 § 1 *De reg. juris.*

3. Chi non obbedisce all'ordine del magistrato non può essere senza dolo. ivi, 1462. — *ib.* l. 199.

4. Chi non obbediva al giudice che gli aveva ordinato di comparire o di rispondere o di esibire o di restituire o checchè altro, e si lasciava andare in contumacia, o rifiutava di fare qualunque altra cosa prescrittagli, era punito con la perdita della lite. V, 1, 78. l. — 53 ff. *De re judic.*

5. Colui che obbedisce al suo padrone è perdonato, purchè non ci sia nulla d'atroce. L, 19, 1282 — l. 57 *De reg. juris.*; XLIV, 7, 22. — l. 20 ff. *De oblig. et action.*; IX, 4, 39. — l. 2 § 1 ff. *De noxal. action.*

6. Il figlio che obbedisce a suo padre non reputasi che voglia, ed è degno di scusa; sempre però che non ci sia atrocità. L, 17, 8. — l. 5 § 4 *De reg. juris.*; III, 2, 19. — l. 11 § 4 *De his qui notant. infam.*

7. Il figlio od il servo che si carica d'un fedecommesso tacito a profitto di un incapace per obbedienza al suo padre od al suo padrone, è scusato, nè viene privato come indegno del benefizio della quarta falcidia. XXX a XXXII, 396. — l. 34 § 9 *De his quae ut ind.*

OBBLIGAZIONE. V. Azione, Condebitore, Condizione, Consenso, Contratto, Credito, Dazione, Debitore, Delitto, Eccezione, Fidejussore, Giudizio, Ipoteca, Liberazione, *Litterae*, Mandatore, Modo, Novazione, *Obligatio*, Pagamento, Pegno, Promessa, *Reus*, Sponsio, Stipulazione, ec. V. lib. 44 tit. 7 ff. *De obligationibus et actionibus*; Cod. lib. 2 tit. 58 *De formulis et impetrationibus actionum sublatis*; lib. 4 tit. 10 *De obligationibus et actionibus*, 11 *Ut actiones ab heredibus et contra heredes incipiant*, 12 *Ne uxor pro marito, vel maritus pro uxore, vel mater pro filio conveniatur*, 13 *Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato, vel libertus pro patrono conveniantur*, 14 *An servus pro suo facto post manumissionem teneatur*, 15 *Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores convenire possit vel debeat*, 16 *De hereditariis actionibus*, 17 *Ex delictis defunctorum in quantum heredes conveniantur*; Inst. lib. 3 tit. 14 *De obligationibus*, 15 *Quibus modis re contrahitur obligatio*, 16 *De verborum obligationibus*; lib. 4 tit. 1 *De obligationibus quae ex delicto nascuntur*, 5 *De obligationibus quae ex quasi-delicto nascuntur*, 6 *De actionibus*, 12 *De perpetuis et temporalibus actionibus, et quae ad heredes et in heredes transeunt.*

1. La obbligazione è un vincolo di diritto per cui ci astringiamo a pagare necessariamente qualche cosa secondo le nostre leggi civili. XLIV, 7, 1. — Instit. tit. *De oblig.* princ. — Laonde la sostanza delle obbligazioni non consiste nel far che sia nostro qualche corpo o qualche servitù, ma consiste nell'astringere altrui a darci, farci o prestarci qualche cosa. ivi. — l. 3 ff. *De oblig. et. act.*

2. Niuno può riputarsi obbligato a ciò che è lasciato al puro suo arbitrio. ivi., 2. — l. 13 Cod. *De contrah. empt.* — Il contratto poi può essere legalmente lasciato all'arbitrio del contraente, purchè sia non già un arbitrio mero, ma da uomo dabbene *(boni viri)*,

e quindi nascerà la obbligazione. XLIV, 7, 2. — l. 7 ff. *De contrah. empt.*; l. 22 § 1 *De reg. juris*.

3. Le obbligazioni si dividono in *civili* e *naturali*. — *Civili* sono quelle dalle quali deriva azione. — *Naturali* sono non solamente quelle che producono azione, ma eziandio quelle che, sebbene non producano azione, fanno sì che per esse si paghi rettamente in modo di non poter ripetere il pagato. ivi, 3. — l. 10 ff. *De oblig. et action.*; l. 84 § 1 *De reg. juris*. — Altri effetti della obbligazione naturale sono di dar luogo alla compensazione, alla novazione, al pegno, al costituto, all'accessione del fidejussore. ivi.

In altro modo si definisce l' *obbligazione civile* per quella che poggia sul diritto civile; la *naturale* è quella che poggia sull' equità naturale, nella quale uno è vincolato dal solo onore, nè v'è azione colla quale si possa costringerlo a prestare ciò che promise. L, 16, 151. — Nel primo senso, alla obbligazione *civile* si oppone la *pretoria*, cioè quella che non produce azione *civile* ma *pretoria*. ivi.

4. Delle obbligazioni altre sono a proprio nome, altre a nome altrui: quegli che si obbliga a nome altrui chiamasi *fidejussore*. XLIV, 7, 4. — l. 1 § 8 ff. *De oblig. et action*.

5. Le obbligazioni nascono o dalla cosa *(re)*, o dalle parole *(verbis)*, o dall'una insieme e dall'altre, o dal consenso *(ex consensu)*, o per legge *(lege)*, o per gius onorario, o per necessità, o per peccato *(ex peccato)*. ivi, 5. — l. 52 ff. *De oblig*.

In forza della cosa *(re)* ci obblighiamo quando interviene la cosa stessa. ivi. — d. l. 52 § 1.

In forza delle parole *(verbis)* quando precede una interrogazione e segue una congrua risposta. ivi. — d. l. 52 § 2.

In forza *della cosa e delle parole* quando anche la cosa interviene nella interrogazione. ivi. — d. l. 52 § 3.

Consentendo in una cosa, mostriamo di obbligarci per nostra volontà in forza di consenso *(ex consensu)*. ivi. — d. l. 52 § 4.

Siamo obbligati *per legge* quando in obbedienza alle leggi facciamo qualche cosa secondo il precetto della legge, oppure quando facciamo qualche cosa contra la legge. ivi. — d. l. 52 § 5.

Siamo obbligati *per gius onorario* in forza di quello che dall' editto (perpetuo) o dal magistrato ci viene imposto o vietato di fare. XLIV, 7, 4. — l. 52 § 6 ff. *De oblig*.

Sono obbligati per necessità *(necessitate)* quelli a' quali non è lecito il fare altro che quanto è loro ingiunto; qual è l'erede necessario. ivi. — d. l. 52 § 7.

Ci obblighiamo in forza del peccato *(ex peccato)* quando la somma della quistione sta in un fatto illecito da noi commesso e dal quale dipende obbligazione. ivi. — d. l. 52 § 8.

In breve, le obbligazioni nascono o da contratto o da malefizio o da qualche gius proprio. ivi, 6. — *ib.* l. 1 princ.

6. Le obbligazioni *ex contractu* si contraggono o in forza delle cose, o in forza delle parole, o in forza del consenso. ivi, 7. — d. l. 1 § 1.

7. In forza della cosa *(re)* si contrae obbligazione nella dazione di mutuo, nel comodato, nel deposito. ivi, 8. — d. l. 1 § 2, 3 et 5. — Anche il creditore che ha ricevuto un pegno è obbligato in forza della cosa. ivi. — d. l. 1 § 6.

Alle obbligazioni in forza della cosa si riferiscono anche le quattro classi di contratti *Do ut des, Do ut facias, Facio ut des, Facio ut facias*. Di vero, in questi se io diedi o feci qualche cosa, in forza di quella convenzione seguita fra noi onde reciprocamente tu abbia a dare o fare qualche cosa, tu sei a vicenda obbligato in forza della cosa, vale a dire in forza di ciò che io ho dato o fatto; semprechè la causa del contratto sia onesta. ivi. — *ib.* l. 61 § 1.

8. In forza delle parole *(verbis)* si contrae obbligazione mediante la interrogazione e la risposta, quando stipuliamo che ci venga data o fatta qualche cosa; onde l'obbligazione *verbis* si contrae in forza di stipulazione. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 7. V. Stipulazione.

9. Dal consenso *(consensu)* nascono obbligazioni nelle compre-vendite, nelle locazioni o conduzioni, nelle società, ne' mandati; avvegnachè in questi non si richieda la formalità della scrittura o di parole proprie; ma basta che acconsentano quelli che fanno l'affare: epperò questi affari si contraggono anche tra assenti, come per lettera o messo; bastando in essi il nudo consenso, purchè lo si possa esprimere con parole. ivi, 10. — *ib.* l. 2 cum § 1 et 2, et l. 52 § 9.

Anche col solo cenno si fanno molti contratti. ivi. — d. l. 52 § 10.

10. Oltre i contratti che si compiono per

la cosa, per le parole e pel consenso, havvi una quarta specie, e sono quelli che si contraggono mediante scrittora, e dicoosi *litterarum obligationes*. V. Litterae.

11. Nei cootratti che si compiono mediante la cosa o mediante le parole, richiedesi che oltre la cosa o le parole intervenga il consenso: laonde perchè nasca obbligazione non basta che il danaro sia di chi lo dà e diventi di chi lo riceve, ma è oopo che vi sia l'animo di dare e di ricevere, il che non nasce p. e. nella donazione. XLIV, 7, 12. — l. 3 § 1 ff. *De obblig.* — Per ciò stesso i contratti imaginarj non hanno vincolo di diritto; nè quelli fatti per gioco. ivi. — *ib.* l. 3 § 2 et l. 54.

12. Obbligazioni nascenti da delitto o malefizio *(ex maleficio)* sono quelle derivanti da furto, danno, rapina, ingioria. ivi, 13. — *ib.* l. 4. — Le qoali obbligazioni consistono in ciò, che chi commise il malefizio, è tenoto di risarcire il danno. ivi.

13. Alle varie maniere di cause dalle qoali derivano le obbligazioni debbonsi riferire tutte quelle nelle quali ooo rimane obbligato senza cootratto o malefizio, ma o per legge o per sola equità; e principalmente quelle obbligazioni che derivano da qoasi-contratto o da quasi-malefizio; le quali sono d'ionumerevoli specie. ivi. V. Quasi-Contratto e Quasi-malefizio.

14. Ne' contratti e ne' qnasi-contratti s'incontra obbligazione sempre pel dolo, non la s'incontra ordioariameote pel caso fortuito. Se poi la colpa debba o no essere obbligatoria, ciò dipende dalla varia indole degli affari, o considerati soltanto in sè stessi, o secondo che in essi l'utilità è di qoel solo che dà, o di quel solo che riceve, o di entrambi; oppore ciò dipende da convenzione. Quanto ai malefizj, il dolo si distingoe dai qoasi-malefizj (V. Caso, Colpa, Dolo). ivi, 16. — l. 23 *De reg. juris.* — Per altro non è valido il patto di noo rispondere del dolo, come contrario alla buona fede. ivi. — *ib.* — Nel caso si comprendono gli accidenti, le morti degli animali, e checchè avviene senza colpa, la foga de' servi che non si sogliono custodire qoali sono i puberi e di boon nome, le rapine, i tomulti, gl'incendj, l'escrescenze *(magnitudines)* d'acqua, gli assassinj. ivi. — *ib.*

15. Per contrarre obbligazione è nopo che intervengann due persone, cioè quella che contrae la obbligazione, e quella in cui confiontο la si contrae. Difatti le persone debbono essere tali che l'ona possa rimanere obbligata e l'altra possa obbligare, e che fra loro possa sussistere obbligazione. — Ora, il padre di famiglia *sui juris*, pubere e sano di mente, può obbligarsi. XLIV, 7, 17. — l. 43 ff. *De oblig. et act.*

Il pupillo senza l'autorizzazione del totore non rimane obbligato per gius civile. ivi. — *ib.* — Anzi egli riceveodo danaro a mntoo non rimane obbligato nemmeno per gius naturale. ivi. — *ib.* l. 59. — Molto meno può obbligarsi il furioso, ancorchè iotervenisse l'asseoso del coratore. ivi. — Debbonsi però eccettuare alcuni casi: vale a dire, il furioso ed il pupillo, ove l'azione deriva dalla cosa (per quasi-contratto), si obbligano anche aenza l'autorizzazione del tutore o del coratore; come sarebbe se, avendo io un fondo comone con essi, avessi per questo fondo incontrato delle spese, o il pupillo (in età capace di dolo) lo avesse danneggiato: eglino sarebbero obbligati all'azione *Communi dividundo*. ivi. — *ib.* l. 46. — Quanto alla obbligazione del pupillo, V. Pupillo.

Fra i fnriosi ed altri non sani di mente si annoverano aoche i prodighi a' quali sono interdetti i beni. ivi, 18. — l. 40 *De reg. juris.*

16. Le malattie e i difetti corporali non impediscono che uno possa patteggiare ed obbligarsi. ivi, 19. — l. 27 Cod. *De transact.* — Laonde in totti gli affari ove non è necessario il parlare, e basta il consenso, può intervenire anche il sordo, perchè può iotendere e acconsentire: tal è nelle locazioni, nelle compere ed in altri contratti. ivi. — l. 48 ff. *De oblig. et act.*

17. Il figlio di famiglia si obbliga, al pari del padre di famiglia, in ogni caso, tranne per caosa di mutuo, in forza del senatoconsolto Macedoniano. ivi, 20. — *ib.* l. 39; l. 6 § 7 ff. *De action. empti et vend.*

18. Il servo non si obbliga mediante i contratti. ivi, 21. — l. 43 § fin. ff. *De oblig. et act.*; l. 22 *De reg. juris*; ll. 1, 2, et 5 Cod. *An servus pro suo facto*; l 19 ff. *De fideic. libert* — In un solo caso è concessa l'azione *In factum* cootra il manomesso per ciò ch' egli contrattò quando era in servitù; cioè per ripetere da loi il danaro promessoti onde manumetterlo; semprechè tu non abbia stipolato con lui dopo manomesso. ivi. — l. 3 Cod. *An servus pro suo facto.*

Ciò s' intende della obbligasione civile, non della naturale: nè possono i servi essere convenuti dopo la manomissione solo quando fossero obbligati per contratto, non se per delitto. XLIV, 7, 22. — l. 14 ff. *De oblig. et act.*; l. 83 ff. *De solut.*

Non reputasi poi che il servo commetta delitto in quelle cose che fa per comando del padrone; purchè il delitto sia minore, non se grave od atroce. ivi. — l. 20 ff. *De oblig. et act.*

19. Si può contrarre obbligazione non solamente verso quelli che hanno buon senno, ma esiandio verso quelli che ne sono privi; come sarebbe se ricevo danaro a mutuo da un furioso ch' io credevo sano di mente, e questo danaro fu convertito nella cosa mia *(in rem versum)*; o divenendo uno furioso dopo d'aver prestato danaro a mutuo, o uno amministrando gl' interessi d' un furioso. ivi, 23. — *ib.* l. 24 com § 1, 2 et 3; l. 12 *De reb. cred.*

20. Verso coloro che sono soggetti all' altrui podestà, se si eccettui la causa di peculio castrense, non si contrae obbligazione; mentre non possono eglino avere cosa veruna di proprio: ma mediante quelli si contrae verso gli altri alla podestà de' quali sono eglino soggetti. Inoltre, se stiamo ligj alla sottigliezza del Gius, dall' avere uno contrattato mentr' era soggetto all' altrui podestà, non si può a lui acquistare obbligazione, ancorchè la obbligasione vada a cadere in quel tempo ch' egli è diventato *sui juris*: laonde ciò che fa il servo mentr' è servo non gli può giovare quando è poi libero. ivi, 24. — l. 141 *De reg. jur.* — Tuttavia fu benignamente ammesso che in questo caso venga concessa l' azione utile. Così se io feci mandato ad un figlio di famiglia affinchè egli pagasse per me, ed egli pagò dopo d' essere stato emancipato, al figlio si dee concedere l' asione *In factum*: se ha pagato il padre dopo la emancipazione, gli compete l' asione *Negotiorum gestorum*. ivi. — l. 12 § 6 ff. *Mandati.* — Così se fu fatto furto ad un figlio di famiglia, anche di cosa locatagli; egli ha l'asione utile Di furto quando è diventato padre di famiglia. ivi. — l. 58 ff. *De furtis.* — Un altro esempio si ha nella l. 46 ff. *De hered. instit.* — ivi.

21. Fra persone delle quali l' una è soggetta alla podestà dell' altra, eccetto il caso di peculio, non si può contrarre obbligazione. Quindi se il padre promette al figlio stipulante, sarà valida la stipulasione qualora sia per causa di peculio castrense; sarà invalida per qualunque altra causa. XLIV, 7, 25. — l. 15 § 1 ff. *De castr. pec.* — Inversamente, se il padre stipula dal figlio, si osserverà la medesima distinsione. ivi. — d. l. 15 § 2. — Parimenti fra il padre ed il figlio non si può contrarre compra e vendita se non delle cose castrensi. ivi. — l. 2 ff. *De contrah. empt.* — E se un figlio avente peculio castrense fa furto al padre, questi può esercitare contro di lui l' asione utile Di furto; e viceversa può il figlio contro del padre esercitarla, se questi gli furò qualche cosa del peculio castrense. ivi. — l. 52 § 5 et 6 ff. *De furtis.*

Molto meno si può contrarre obbligasione tra padrone e servo. ivi, 26. — l. 13 Cod. *De transact.* ¶ se quoniam; l. 11 ¶ sed et ff. *De minor.*

Quanto poi alla persona che ci serve di buona fede, promettendo a noi, p. e. comperando, vendendo, locando, prendendo a conduzione, non può per diritto obbligarsi: ma se reca danno, è tenuto al risarcimento del danno o dell' ingiuria; semprechè concorra in lui colpa più grave che non si richiegga in un altro libero. ivi, 26. — l. 118 *De verb. oblig.*; l. 54 § 1, 2, 3 *De acquir. rer. dom.*

22. Non solamente da per noi stessi, ma esiandio mediante quelli che abbiamo nella nostra podestà, come pure in certi casi mediante quelli di cui abbiamo l' usofrutto, o che possediamo in buona fede, possiamo obbligare a noi una persona. ivi, 28. — Mediante persone estranee non possiamo in verun modo acquistare il diritto dell' obbligasione. ivi. — l. 49 § 2 *De acquir. vel amitt. posses.*

23. Non può veruna obbligasione od asione acquistarsi all' assente mediante la persona estranea del procuratore: bensì se al procuratore di una persona presente fu data cauzione, senza dubbio compete al costituente l' azione utile *Ex stipulatu.* ivi, 29. — l. 79 *De verb. oblig.*

In un caso mediante il procuratore si acquista anche all'assente. XII, 1, 22.

24. Per gius civile non possiamo in verun caso obbligarci mediante un altro; ma pel gius pretorio ci obblighiamo mediante altre persone per varie cause. V. Esercitoria *(azione)*, Institoria *(Azione)*, e Peculio.

25. Quattro sono le cause, cioè le qualità accidentali delle obbligazioni, il *giorno*, la

condizione, il *modo* (V. questa voce), l'*accessione*. XLIV, 7, 31. — l. 44 ff. *De oblig. et action.*

26. La obbligasione o comincia da un giorno *(ex die)*, o va a cessare in un giorno *(ad diem)*: se incomincia da un giorno, non si può esigere prima di quello. ivi, 32. — d. l. 44 § 1.

Da un giorno comincia la obbligasione non solamente quando on dato giorno è aggiunto, ma anche quando è stabilito un dato spazio di tempo al pagamento; perciocchè non si comincia a poter esigere se non dal giorno in cui è già trascorso quello spazio di tempo. ivi. — *ib.* l. 50. — Vale a dire, la obbligasione incomincia ad essere efficace dal giorno atsbilito soltanto:, per altro il giorno stabilito non impedisce che per mero gius l' obbligazione nasca subito dal momento in cui si è contratto, e che si debba subito, quantunque non si possa subito esigere. ivi.

27. Quanto alla clausola *ad diem*, cioè fino ad un dato giorno, essa è frequente nei fidejussori, i quali alle volte si obbligano per altrui con animo di non rimanere perpetuamente obbligati. Ora, siccome nella obbligazione *ex die* il promittente è bensì subito debitore, ma non si può esigere da lui prima del giorno stabilito, così in questa *ad diem*, il promittente cessa dopo il giorno stabilito d' essere debitore per sottigliezza di diritto, benchè siasi cessato di poter esigere ch' egli dia. ivi, 33. — *ib.* l. 44 § 1; l. 56 § 4 *De verb. oblig.* — Questo giorno aggiunto poi non estingue punto la obbligasione, se prima di quel giorno il debitore fu costituito in mora. ivi, 34. — l. 59 § 5 ff. *Mandati.*

Non si reputa che la obbligasione sia *in diem* quando è convenuto che si abbia a pagare entro un dato giorno. ivi, 35. — d. l. 59 § 2.

28. Qualche volta nel contrarre la obbligasione si pone la condizione, la quale porta l' effetto che, fino a tanto che la occorra, sospende la obbligasione. ivi, 37. — l. 9 § conditionales ff. *De contrath. empt.* — Si repota poi adempiota la condisione quando sta in potere di quello ch' è obbligato sotto condizione, che la non si adempia. ivi. — *ib.* l. 50; l. 85 § 27 *De verb. oblig.*; l. 174 *De reg. juris.*

Condizione poi veramente efficace è quella che s' inserisce nel costituire la obbligasione, non quella che si pone dopo contratta la obbligazione stessa. XLIX, 7, 38. — l. 44 § 2 ff. *De oblig. et act.*

29. Ne' contratti importa di non confondere la condisione col patto di dare qualche cosa o di fare, ch'è quando si fa col fine che l' uno dei contraenti si obblighi a dare o fare, e questo non sospende il contratto: la condizione è quando non si fa col fine che uno de' contraenti si obblighi a dare o fare ciò ch'è posto nella condizione, ma si fa per sospendere la obbligasione fino a tanto che ciò sia dato o fatto. ivi, 39. — l. 41 ff. *De contr. empt.*

30. L'accessione nella obbligazione si fa o alla persona o alla cosa: alla persona quando stipulo che venga dato un servo a me o a Tizio: alla cosa quando stipulo che venga data a me una somma di dieci o a Tizio un servo. ivi, 41. — l. 44 § 4 ff. *De oblig. et act.*

31. Alle voci Comando, Contratto n. 53 a 63, Conversione *della cosa a profitto altrui*, Esercitoria *(Azione)*, Institoria *(Azione)*, Macedoniano *(Senatoconsulto)*, Peculio, Rodia *(Legge)*, Tributoria *(Azione)*, si descrivono le persone contra le quali è concessa azione in forza di un contratto altrui. Ma pei contratti altrui non può essere convenuta alcun'altra persona oltre quelle ivi indicate, purchè non ci sia intervenuta, o non sia successa al debitore. Laonde i liberti od i servi non possono essere convenuti pel contratto del patrono o del padrone. XIV e XV, Append. 1. — l. 5 Cod. *Ne filius pro patre.* — Parimente non può essera convenuto in Giudizio il figlio con l'azione Restitutoria in nome del padre ancora superstite, per ragione delle cariche civili da lui coperte o per causa di debiti da esso incontrati. ivi. — *ib.* l. 4 — E reciprocamente non può essere convenuto il padre in nome di quel figlio il quale, mentr'era *sui juris*, ha preso danaro a mutuo; purchè esso padre non ne abbia assunto la obbligazione. ivi. — *ib.* l. 1.

32. Non si possooo tenere obbligati nè la madre pei figli, nè la moglie pel marito, nè il marito per la moglie. ivi. — l. 3 Cod. *Ne uxor pro marito.*

33. Le dette persone non possono essere convenute neppure perchè abbiano già cominciato a pagare in parte. ivi, 2. — *ib.* l. 4.

34. Obbligazione solidale. V. anche Condebitori, *Reus* e Solidario. V. lib. 47

tit. 2 *De duobus reis constituendis;* Cod. lib. 8 tit. 40 *De duobus reis stipulandi et promittendi;* Instit. lib. 3 tit. 17 *De duobus reis stipulandi et promittendi;* Nov. 99. — Chiamansi *obbligati solidariamente (correi)*, o *coobbligati*, quelli che stipulano o promettono insieme la medesima cosa. Ora, non solamente delle obbligazioni che consistono in dare, ma eziandio di quelle che consistono in fare, due persone possono costituirsi obbligate sì per stipulazione sì per promessa. XLV, 2, 1 e 2. — ll. 1 et 5 *De duobus reis.*

35. Non solo nelle stipulazioni convenzionali possono due coobbligarsi, ma anche nelle pretorie. ivi, 3. — *ib.* l. 14.

36. Non solo nelle stipulazioni, ma eziandio negli altri contratti, possono costituirsi due obbligati solidariamente; p. e. nel deposito, nel comodato ec. ivi, 4. — *ib.* l. 13 § 9 ff. *Locati.*

37. La natura della obbligazione solidaria è questa, che quando due persone o hanno promesso o hanno stipulato la medesima somma, di pieno diritto la è dovuta a ciascheduno *in solidum*, e ciascheduno la debbe: laonde coll' esazione o colla quitanza fatta dall' uno si libera tutta la obbligazione. ivi, 5. — l. 2 *De duobus reis constit.* — Per altro al debitore è libero di pagare all' uno o all' altro de' concreditori, fino a tanto che l' uno di questi non abbia incoato l'azione, ch' è allora nulla giova l' offrire all' altro la somma. ivi. — *ib.* l. 16.

38. Siccome il pagamento fatto ad uno de' concreditori finchè la cosa è nel suo integro stato, libera il debitore da tutti; così reciprocamente il pagamento fatto da uno dei condebitori libera tutti gli altri; semprechè il pagamento sia efficace. ivi, 6. — l. 34 § fin. ff. *De solut.*

In vero il pagamento fatto da uno libera gli altri, perchè esso estingue la stessa obbligazione: con que' modi però la persona si esime dalla obbligazione anzichè la estingua: rimanendo liberato uno degli obbligati *(rei)*, non si liberano tutti gli altri. ivi, 7.

39. Se due sono diventati condebitori *(correi)*, può essere ad uno di loro domandato l'intero; ma si può anche esigere le parti. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 1; ll. 2 cum ¶ et ideo, et 3 Cod. *De duobus reis stipul.*

40. Se apparisce che p. e. un creditore o un locatore, il quale vendette o locò a più persone, abbia contemplato la persona de' singoli solidariamente; ciascheduno di essi dovrà essere costretto a pagare la sua parte, qualora constasse esser tutti solventi. XLV, 2, 9. — l. 47 ff. *Locati.*

In forza della nov. 99, i coobbligati *(correi)* per iscambievole fidejussione hanno fra di loro il benefizio della divisione; qualora non sia stato specialmente convenuto che non l' abbiano. ivi.

41. Giustiniano decise che, se uno dei coobbligati per istipulazione domanda il pagamento ad uno de' coobbligati per debito; oppure uno de' coobbligati per debito riconosce il debito in confronto di uno de' condebitori per stipolazione; ciò giova tanto a tutti i condebitori per istipolazione, quanto a tutti i condebitori per debito, p. e. per interrompere la prescrizione di trent' anni. ivi, 10. — l. fin. Cod. *De duob. reis stipul.*

42. Perchè si costituiscano due coobbligati di stipulazione, è uopo: 1.° Che l' uno e l' altro abbia stipulato, e utilmente. Quindi, siccome la stipulazione non è valida se non rispetto alla persona di quello a cui è stato risposto; così se più persone stipulano, conviene che venga risposto a tutte: ma se uno, interrogato da due co-stipulanti, rispose ad uno ch' egli promette, sarà tenuto verso quello solo. ivi, 11. — l. 6 § 2 et l. 15 ff. eod. tit.

43. — 2.° È uopo che ciascheduno dei co-stipulanti stipoli solidariamente: è altrimenti se ciascuno stipula per la sua parte. Nel dubbio poi si presume che ciascuno abbia stipulato per la sua parte. ivi, 12. — *ib.* l. 11 § 1. — Nè importa che i due singoli abbiano stipulato solidariamente a sè od al servo comone. ivi. — l. 28 § 2 *De stipul. serv.*

44. Onde possano costituirsi due co-promissori, è uopo: 1.° Che ciascheduno prometta utilmente. Quindi, siccome promette inutilmente colui che non risponde immantinenti, così se di due promissori l' uno rispose in un giorno e l' altro in un altro, non sono coobbligati *(duo rei)*, ma solo il primo. ivi, 13. — l. 6 § 3 et l. 12 ff. *De duob. reis constit.*

Qui nasce la questione se quegli che promise utilmente mentre l' altro o non promise o promise inutilmente, sia o no obbligato per l' intero? E prima di tutto, si risponde che, se l' uno promise inutilmente, l' altro è obbligato per l' intero. ivi, 14. — *ib.* l. 8. —

Lo stesso si dirà se o l'uno o l'altro nulla affatto avesse promesso. XLV, 2, 14. — l. 6 et l. 12 § 1 *De duob. reis constit.*

45. — 2.° È necessario che l'uno e l'altro de' due co-promissori *(rei promittendi)* abbiano promesso la medesima cosa. Ma se uno facendo un deposito presso due persone patteggia che una di esse sia responsabile anche per la colpa, non sono due coobbligati *(duo rei)*, perchè hanno assuota una obbligazione ineguale. Non si dirà lo stesso quando due hanno promesso di tenersi responsabili anche per la colpa, se in appresso ad uno di essi fu per patto condonata la colpa; perchè la convenzione posteriore, intervenuta in confronto di uno di essi, non può cangiare lo stato e la natura dell'obbligazione che in origine costitui i due co-promissori *(rei)*; bensì se sono socj ed ebbe luogo una colpa comune, il patto fatto coll'uno gioverà anche all'altro. ivi, 15. — *ib.* l. 9 § 1.

Massimamente poi non si reputa che abbiano promesso la medesima cosa, e quindi che non siano costituiti co-promissori, coloro che promisero una cosa non per intero, ma ciascuno per la sua parte. Nel dubbio poi si presume che ciascuno abbia promesso per la sua parte. ivi. — *ib.* l. 11 § 2.

In forza della nov. 99 non si tiene che due sieno co-promissori, se ciò non è detto espressamente. ivi.

46. Perchè due si costituiscano co-promissori *(rei promittendi)* non fa divario che in numero singolare o in plurale siano stati interrogati od abbiano risposto. ivi, 16. — *ib.* l. 4. — E nemmeno fa divario che si obblighino simultaneamente, o con qualche intervallo di tempo. ivi. — *ib.* l. 3. — Nemmeno importa che si obblighino nel medesimo o in altro modo. ivi, 17. — *ib.* l. 7. — Così pure può tacitamente essere annesso un giorno diverso alla obbligazione di ciascheduno di essi. ivi. — *ib.* l. 6 § 1, l. 9 § 2 et l. 11.

47. Obbligazione senza causa. V. lib. 12 tit 47 *De condictione sine causa;* Cod. lib. 4 tit. 9 *De condictione ex lege et sine causa, vel injusta causa.* — Una specie particolare d'azione ha luogo quando uno senza causa promise o pagò checchessia d'indebito. XII, 7, 1. — l. 1 *De condict. sine causa.* — Difatti se si può ripetere la somma indebita pagata per ignoranza, a maggior ragione rompete l'azione per ripetere la somma indebitamente pagata in forza di una scrittura; e compete l'eccezione Di dolo se per tal causa uno viene chiamato in Giudizio. XII, 7, 1. — l. 3 Cod. *De cond. indeb.*

Così se per errore di calcolo tu hai promesso di pagare una somma da te non dovuta, credendo di doverla; avrai l'azione per fartene liberare. ivi. — l. un. Cod. *De error. calc.* ¶ fin. — Quindi anche quegli il quale avesse per errore dato cauzione al creditore per più di quanto importa la sua porzione di eredità, egli ha l'azione Ripetitoria *(condictionem)* di ciò che ha indebitamente promesso. ivi. — l. 3 ff. *De cond. indeb.*

48. Anche quando uno promise per una causa che non ebbe poi effetto, ha luogo la Ripetizione *sine causa.* ivi, 12. — l. 1 § 1 et l. 4 *De condict. sine causa.* — Così pure se fu promesso per una causa che ha poi cessato di essere. ivi. — d. l. 1 § 2.

49. Ecco alcuni esempi di obbligazione *sine causa*, per la cessazione della causa. — 1.° Quegli che asserisce di aver fatto un pagamento, ha l'obbligo della prova; e provato che abbia, può domandare la restituzione del chirografo. ivi, 3. — l. fin. Cod. *De solut.;* l. 2 Cod. *De cond. ct lege.*

50. — 2.° Un purgatore si obbligò di lavare alcune vestimenta; iodi avendole perdute, il padrone di quelle lo chiamò in Giudizio, e ne ottenne il prezzo mediante l'azione Di locazione. In appresso il padrone ritrovò le vestimenta: il purgatore ripeterà il prezzo come pagato *sine causa.* ivi. — l. 2 *De condict. sine causa.*

51. — 3.° Quegli che pagò in forza di una condanna dalla quale per appellazione venne assolto, ripeterà il pagato con quest' azione, per essere cessata la causa del pagamento. ivi. — l. 11 ff. *De appell. et relat.*

52. — 4.° Una donna che aveva in dote un fondo, essendosi separata per divorzio dal marito, ed indi tornata in matrimonio, fece patto col marito ch' egli riceverebbe dieci per dote, ed a lei restituirebbe il fondo. Data la somma, primachè il fondo fosse restituito, ella morì in costanza di matrimonio: il marito è tenuto di restituire il fondo, che terrebbe *sine causa.* ivi. — l. 50 ff. *De jure dotium.*

53. Ecco un esempio di pagamento per una causa che non ebb' effetto: Se uno ha preso una somma a mutuo, ma questa non gli fu contata, ed il tempo determinato (di due anni per ammettere la querela *Non numeratae pecuniae*) non è trascorso; ovvero se egli

prova di essersi richiamato in tempo utile; può domandare la restituzione della sua scrittura. XII, 7, 4. — l. fin. Cod. *De condict. ex lege*.

54. Un esempio di pagamento fatto in origine *senza causa* lo si ha in colui che percepì di mala fede frutti da lui consumati come suoi *senza causa*, qual sarebbe un possessore di mala fede a cui venisse evitta la eredità. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

55. Una nipote, coll'intensione di prendere in marito il suo zio materno, diede a questo in dote una somma, e poi non lo prese: può ripeterla? — Se il danaro fosse stato sborsato per causa turpe sì rispetto al dante sì al ricevente, non avrebbe luogo l'azione Restitutoria *(condictio)*, dachè in parità di delitto è migliore la condisione del possessore; laonde parrebbe che la nipote non avesse asione: ma qui non tanto vi fu causa turpe quanto non vi fu niuna causa, mentre il danaro dato non ha potuto convertirsi in dote perchè non può sussistere il matrimonio; nè la nipote lo ha dato per causa del matrimonio (che sarebbe stata turpe essendo il matrimonio illegittimo), ma per causa di dote. ivi, *colle note*. — l. 6 *De condict. sine causa*. — Simile è il caso di una matrigna col figliastro, di una nuora col suocero. ivi. — d. l. 6 § 1.

56. L'asione Restitutoria per obbligazione *sine causa* concorre con le altre restitutorie, ed è suscettiva della più grande dilatazione: per altro è certo che la non può essere promossa contr'alcuno se non per ciò ch'egli ebbe per una causa non giusta, o che si riduce ad una non giusta. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 3.

57. Se io ho edificato sopra il tuo terreno, e tu sei divenuto possessore dell'edifisio, io non ho asione Restitutoria verso di te, perchè fra noi non seguì verun contratto; nemmeno se io stesso ti avessi dato il possesso, mentre così tu non avresti che incominciato a possedere quello che già ti apparteneva. ivi. — l. 33 ff. *De cond. indeb.* — Per la stessa ragione se uno credendosi erede avesse fatte riparasioni in una casa ereditaria, non potrebbe altrimenti rimborsarsi delle spese che mediante la ritenzione. Nè osta la l. 60 *De leg. et fid.* 1.° (XXX a XXXII, 327), la quale dice che, se un erede dopo aver fatto nella casa lasciata in legato spese necessarie, l'avesse data al legatario senza ritenere quelle spese, egli ha l'asione Dell'incerto come se avesse pagato più di ciò che doveva pagare: imperocchè nel caso della d. l. l'erede ha una causa sopra la quale può fondare la sua asione; cioè perchè pagò più di quanto doveva pagare, non avendosi trattenuto le spese. — La medesima risposta si applica alla l. 40 § 1 ff. *De condict. indeb.* (XII, 6, 24). — Ma quando io ho edificato sopra un terreno altrui mentre il proprietario lo possedeva, oppure se egli ne acquistò dopo il possesso da altra persona e non da me, io non ho verun'azione per ripetere le spese da me fatte. Tuttavia per sottigliezza di diritto e per equità si dee concedere l'azione Ripetitoria *(Condictio)* utile a quello ch'edificò. ivi, *nelle note*.

58. Quegli che ha dato una cosa senza causa può ripeterla; ma quegli che promise senza causa non può ripetere quella quantità che non diede, sì può ottenere di essere liberato dalla obbligasione. ivi, 7. — l. 1 § qui autem, et l. 3 *De condict. sine causa*.

OBLIGATIO. Si applica questa parola anche alle cose; onde dicesi *Rerum obligatio*, invece di *Pignus:* così *obligare* significa *dare a pegno*. L, 16, 151.

2. *Obligationem committi, cedere, confundi.* V. Committere, Dies, Confusione.

OBSIGNARE PECUNIAM. Significa *depositare;* perchè solevasi depositarla in un sacco suggellato. L, 16, 151.

2. *Obsignare bona, domum.* Mettere i suggelli ai beni, alla casa. ivi.

OBTINERE APUD JUDICEM. Vincere la causa. ivi.

2. *Obtinuisse jus* dicesi quando una massima di diritto è stata adottata dalla comune opinione de' giureconsulti. ivi.

OCCIDERE. Dicesi comunemente del dar cagione di morte in qualsivoglia maniera; ma nella legge Aquilia non s'intende se non del dar cagione di morte adoperando la forza e, a dir così, colle mani (traendone l'interpretazione *a caedendo* ed *a caede)*, sia che la morte segua istantaneamente, sia che la debba certamente seguire. ivi. — l. 51 ff. *Ad legem Aquil.*

OCCUPARE. Si usa ora invece di *apprehendere*, ora invece di *praevenire*. ivi.

OCCUPAZIONE. V. Animali, Bestie, Caccia, Cosa, Fiere, Fiume, Invenzione, Isola, Lido, Mare, Pesca, Tesoro, Uccellagione.

1. L'occupazione è il prendere una cosa

corporale che sia di nessuno o dei nemici, con animo di averla per sè. — Essa è il modo generale di acquistare le cose che sono di nessuno, e ciò per ragione naturale. XLI, 1, 3. — l. 3 *De acquir. rer. dom.*

Questo modo si divide in tre specie; l'acquisizione per cacciagione, uccellagione o pesca, l'occupazione propriamente detta, l'invenzione o trovamento. ivi.

2. Tutti gli animali che si prendono sulla terra, nel mare e nel cielo, cioè le fiere *(ferae bestiae)*, i volatili ed i pesci, diventano di colui che li prende. Ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1. — Così pure i nascenti dagli animali che abbiamo in nostro potere (per accessione). ivi. — *ib.* l. 2. — Nè fa divario che le fiere *(ferae bestiae)* e i volatili sieno stati presi da uno sul proprio fondo o sull'altrui. Bensì chi vuole entrare nel fondo altrui per far caccia od uccellagione, può dal proprietario veggente essere a ragione impedito dall'ingresso. ivi. — *ib.* l. 3 § 1. — Non fa parimenti divario che quegli il quale si reputa abbia acquistato un animale per diritto di occupazione, lo abbia preso colla sua mano, od in altra maniera qualunque lo abbia ridotto in suo potere; come sarebbe con lacci e reti. Ecco il caso: Un cinghiale cadde nel laccio da te postogli; essendo quello illacciato, io lo sciolsi e il portai via, oppure l'ho rilasciato. — Vuolsi distinguere, se il laccio fu posto in luogo pubblico o in privato; se in privato, bisogna distinguere se nel fondo mio o nell'altrui; se nell'altrui, bisogna distinguere se con permissione, o senza, del proprietario: inoltre bisogna sapere se il cinghiale fosse o no tanto stretto da non potersi solo liberare, o se avrebbe dovuto lottar lungamente prima di liberarsi. Ma in somma, lasciando tutte queste distinzioni, la quistione si riduce ai seguenti termini: il cinghiale è diventato mio se è pervenuto in mio potere; se poi il cinghiale diventato mio fu da te posto in libertà, egli pel fatto stesso ha cessato di essere mio, e mi si concederà l'azione contro di te *In factum.* ivi. — *ib.* l. 55.

3. Ricercasi se una bestia selvaggia *(fera bestia)*, ferita in modo da poterla prendere, si consideri subito nostra. Trebazio decise che sì, e che la continua ad essere nostra fintanto che la perseguitiamo; se tralasciamo di perseguitarla, cessa d'essere nostra, e di nuovo diventa dell'occupante: laonde, se intanto che la perseguitiamo, un altro la prende con animo di appropriarsela, egli ha commesso un furto. Ma i più stimano che la non sia nostra se non in quanto l'abbiamo presa. XLI, 1, 5. — l. 5 § 1 *De acquir. rer. dom.*

4. Un'isola nata nel mare diventa dell'occupante; *nullius enim esse creditur.* ivi, 6. — *ib.* l. 7 § 3.

5. Si acquista per occupazione anche quella parte di mare ch'è occupata dal nostro edifizio; laonde se piantai pali nel mare, e sopra innalzai un edifizio, questo subito diventa mio; così pure se nel mare io feci un'isola. ivi, 7. — *ib.* l. 30 § 4. — Per la medesima ragione ciò che uno ha edificato sopra il lido, è diventato suo; poichè i lidi non sono pubblici come quelle cose che sono patrimonio del popolo, ma come quelle primamente uscite *(prodita)* dalla natura, e non ancora pervenute in podestà di alcuno ivi. — *ib.* l. 14.

Per altro l'edifizio che uno ha eretto sopra la riva di un fiume, non diventa suo. ivi. — *ib.* l. 15; Instit. tit. *De rer. divis.*

6. Quantunque ciò che abbiamo edificato sopra il lido pubblico od in mare, diventi nostro; tuttavia, per poter ciò fare, è uopo di ottenere il decreto del pretore; anzi deesi impedire *manu*, cioè col getto della pietra, se ciò vien fatto con incomodo altrui, mentre niun'azione civile lo autorizza a fare. (V. Clandestinità e Violenza). ivi. — *ib.* l. 50.

7. Le cose che si prendono a' nemici, pel gius delle genti diventano di coloro che le prendono. ivi, 11. — *ib.* l. 5 § 7. — A tal che perfino gli uomini liberi vengono ridotti in servitù; se poi scappano dalle mani del nemico, riacquistano la primiera loro libertà. ivi. — *ib.* l. 7 et l. 51 § 1.

Sennonchè, deesi distinguere; perciocchè le cose mobili prese al nemico nelle correrie appartengono al milite che le prese; ma le cose del suolo, p. e. i terreni *(agri)*, si fanno di pubblica ragione; ed anche le cose mobili prese in aperta pugna, similmente si fanno di pubblica ragione. ivi. — l. 20 § 1 *De capt. et postlim*; l. penult. ff. *Ad leg. pecul.*

8. Siccome per diritto di guerra riduciamo in nostra servitù il nemico da noi preso, così riceviamo per diritto di guerra i disertori del nemico. ivi, 12. — l. 51 *De acquir. rer. dom.*

9. Delle cose da noi acquistate per occu-

pazione perdiamo la proprietà tostochè cessiamo di occuparle. XLI, 1, 99. — l. 14 § 1 *De acquir. rer. dom.*

Per la medesima ragione, siccome gli animali feroci non sono per loro natura di alcuno, e non ci appartengono in proprietà se non in quanto gli assoggettiamo alla nostra podestà, così le bestie da noi prese si reputano nostre finchè stanno sotto la nostra custodia; ma quando sono fuggite ed hanno ricuperato la loro libertà naturale, cessano tosto di essere nostre e diventano proprie dell'occupante. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — E s'intende che abbiano racquistata la libertà naturale quando le abbiamo perdute di vista allorchè fuggono, oppure quando le abbiamo bensì ancora in vista, ma difficile riesce inseguirle. ivi. — *ib.* l. 5. — Semprechè la bestia non sia addomesticata ed avvezza ad andarsene e ritornare; nel qual caso la si considera nostra finchè conserva tale istinto; se lo perde, diventa dell'occupante. ivi. — *ib.* l. 4 et l. 5 § 5 ¶ in his autem.

10. Le api sono di natura *(fera)* selvaggia (V. Api): così pure i pavoni ed i colombi, sebbene si abituino a svolazzar fuori e tornare; mentre così pur fanno le api ed i cervi. ivi, 100. — *ib.* l. 5 § 2, 3, 4 et 5.

11. Le galline e le oche non sono di natura selvaggia: laonde se spaventate volano via nè si sa ove siano, rimangono sempre di mia proprietà. ivi, 101. — *ib.* l. 5 § 6.

OFFERRE SE LITI. Dicesi in due sensi: 1.° Quando uno, essendo per difendere spontaneamente un altro, assume per lui il giudizio; 2.° Quando uno a proprio nome, per errore, come se fosse possessore, essendo convenuto in Giudizio, finge di essere possessore mentre non lo è, ed assume il Giudizio. L, 16, 152.

OFFERTA. V. Consegna, Deposito, *Hasta*, Incanto.

OFFICERE. Questa parola è adoperata nelle servitù *Non officiendi luminibus*, e *Altius non tollendi ne luminibus officiatur.* V. Innalzare e Lume.

OFFICIALES. Così chiamansi i ministri dei magistrati, quali erano gli *accensi*, gli *scribi*, i *preconi*. L, 16, 152.

OFFICIOSE *(Opere)*. V. Liberto.

OFFICIUM. Significa ora un'opera benefica che si presta, qual è l'offizio del difensore, dell'avvocato e simili: nel quale senso dicesi *officium nemini debet esse damnosum.* — Ora si prende per ministero, p. e. dicesi che un servo è passato da artefice ad uffiziale se, se essendo egli lavapanni o tessitore, fu dal suo padrone passato all'uffizio di cameriere o pedissequo. — Ora significa il luogo in cui si conservano gli atti delle cause presso i magistrati; cioè la cancelleria. L, 16, 152.

2. *Officium civile;* così si chiamano quelle cose che vengono trattate al cospetto dei giudici o almeno in qualche adunanza di personaggi: in questo senso si dice che le donne sono rimosse da tutti gli *uffizj civili* (l. 2 *De reg. juris*): tali erano il postulare, il giudicare, l'intervenire alle mancipazioni, ec. ivi.

3. — *publicum*, quell'uffizio che si esercita per pubblica autorità; come il giudicare, è l'amministrare tutele, ec. ivi.

OFILIO. V. Aulo Ofilio.

OGGI. Se uno stipula: *Prometti tu di dare dieci oggi?* reputasi inserito il giorno dopo il quale non dee differirsi l'azione, e denotato il tempo presente. ivi, 109. — l. 118 § 1 *De verb. signif.* — Quindi si può domandare lo stesso giorno. ivi.

OLEARII. Quelli che hanno la cura di comperare l'olio per uso pubblico. L, 4, 4. — l. 18 § 5 ff. *De muner. et honor.*

OLTRAGGIO. V. *Convicium*, Ingiuria.

OMICIDIO. V. Aquilia *(Legge)*, Astrologo, Castrazione, Circoncisione, Giudizio pubblico, Incantatore, Mago, Malefizio, Sicario, Tibri, Ucciso, Venefizio. V. lib. 48 tit. 8 *Ad legem Corneliam de sicariis et veneficiis;* Cod. lib. 9 tit. 16 *Ad legem Corneliam de sicariis;* 18 *De maleficiis et mathematicis et caeteris similibus;* Inst. *De publicis judiciis* § 5; Nov. 17 cap. 7.

1. Le leggi Regie e quelle delle XII Tavole ponivano il delitto di omicidio. XLVIII, 8, 1. — Fra le leggi posteriori è celebre quella detta Cornelia perchè promolgata da Cornelio Silla dittatore. Essa punisce gli omicidi e specialmente gli avvelenatori; e venne estesa anche agl'incendiarj ed a molti altri malfacienti. ivi, e 2.

2. Non si fa alcun divario tra chi uccide e chi dà occasione di morte. ivi, 3. — l. 15 ff. *Ad leg. Corn. de sicar.* cum § 1. — Inoltre è tenuto chi fabbricò o somministrò veleno per far morire un uomo; e chi dolosamente fece falsa testimonianza onde taluno sia dannato capitalmente in un pubblico giudizio;

r quel magistrato o giudice in causa capitale che ha ricevuto danaro per far apparire reo taluno. XLVIII, 8, 3.— l. 17 § 1 ff. *Ad leg. Corn. de sicar.*

3. Non havvi alcuna differenza tra colui che uccise un uomo, e quegli che attentò alla di lui vita sebbene non l'abbia ucciso; come sarebbe quegli che avesse camminato con armi affine di ucciderlo, o colui che avesse ordinato ad altrui di ucciderlo. ivi. — l. 7 Cod. *Ad leg. Corn. de sic.* — Ma non già tutti quelli che portano armi si reputa che le portino per uccidere; p. e. quelli che le portano per propria difesa. ivi. — l. 11 § 2 *Ad legem Jul. de vi publ.*

4. Alla legge Cornelia è pur soggetto quegli i cui servi con sua saputa presero le armi per impadronirsi di una possessione o per ricuperarla; quegli che promosse una sedizione, quegli che fece sparire un naufrago, quegli che falsamente dinunziò sè stesso od i complici di un delitto supposto, affinchè venisse incolpato qualche innocente. ivi. — l. 3 § 4 ff. *Ad legem Corn. de sic.*

5. E' tenuto come se avesse ucciso anche colui che realmente non uccise nè ebbe quest' assoluta volontà, ma che per altro volle recare qualche danno all' altrui vita; come sarebbe chi per oggetto di libidine o di mercimonio castra taluno. ivi, 4. — *ib.* — Così chi diede un servo a castrare vien multato nella metà de' beni. ivi. — *ib.* l. 6. — Alla stessa pena dei castratori sono soggetti quelli che schiacciano altrui i testicoli. ivi. — *ib.* l. 4 § 2 et l. 5. — Per altro ai Giudei era permesso di far circoncidere i loro figli. ivi. — *ib.* l. 11.

6. Chi uccise un uomo viene punito senza far divario secondo la condizione dell' ucciso. ivi, 5 — *ib.* l. 1 § 2 et l. 11 § 1.

7. Si commette omicidio anche in un infante. ivi. — l. 8 Cod. *Ad legem Corn. de sicar.*

8. Rispetto a quello ch'è ancora nell' utero, non reputano essere omicidio quei giureconsulti i quali, imbevuti de' principj stoici, giudicarono che quello ch' è nell' utero non sia ancora diventato uomo: difatti Crisippo opinava l' infante cominciare ad essere animato sol dopo uscito dall' utero. — Non dee però andare impunita la donna che si procurò l'aborto. ivi, 6. — l. 8 ff. eod. tit.; l. 4 *De extraord. crim.*; l. 39 ff. *De poen.*

9. Alcuni omicidj dalla legge Cornelia non sono vendicati, quelli cioè che si commettono a diritto, p. e. nei nemici e nei fuggitivi. XLVIII, 8, 7. — l. 3 § 6 ff. *Ad legem Corn. de sic.*; l. 2 Cod. *Quando liceat unic.*

10. Si fa omicidio a diritto quando il magistrato ha giusta le leggi condannato alcuno a morte; non se la condanna fu in onta alle leggi; chè allora il magistrato è soggetto alla legge Cornelia. ivi, 8. — l. 4 ff. *Ad legem Corn. de sic.* — Anticamente si reputava fatto a diritto l' omicidio anche se uno uccideva un de' suoi figli o servi che avesse sotto la sua podestà. Ma questo gius andò in dissuetudine. V. Podestà.

11. Si fa omicidio a diritto anche quando il si fa in propria difesa, trattandosi cioè di pericolo di vita minacciata da altrui comunque. ivi, 9. — ll. 2, 3 et 4 Cod. eod. tit.

12. La legge delle XII Tavole non permette di uccidere il ladro (V. Furto e Ladro) colto di giorno, se non nel caso ch'egli si difendesse con armi (V. Armi). ivi, 10. — l. 54 § 2 ff. *De furtis.* — Se uno ha ucciso un ladro notturno, il fa impunemente se non poteva senza pericolo risparmiarlo; ma questa è una restrizione alla legge delle XII Tavole, introdotta dalle costumanze; quella legge indistintamente permetteva di uccidere il ladro notturno. Cujacio poi osserva che questa restrizione avea luogo per la città, non per la campagna; mentre Valeriano, Teodosio ed Arcadio indistintamente permettono di uccidere i notturni predatori delle campagne, nonchè gli aggressori nelle strade. ivi. — l. 1 Cod. *Quando lic. unic.*

13. E fuori della pena stabilita dalla legge non solamente quell'omicidio che uno fa per tutelare la propria e la pubblica salvezza, ma eziandio per quello che si fa per difendere la propria onestà; onde Adriano assolse l'uccisore di uno che voleva commettere stupro nella persona di lui o di qualche suo congiunto. ivi, 11. — l. 1 § 4 ff. *Ad legem Corn. de sic.* — Un altro esempio di omicidio fatto a diritto si ha nel caso di adulterio. V. Adulterio.

14. Non è punito nemmeno quell' omicidio che, quantunque non a diritto, non può dirsi che sia commesso con ingiuria; per es. se un infante o un furioso ha ucciso alcuno. ivi, 12. —. *ib.* l. 12. — Dopo l'infanzia l'età non serve di scusa. ivi. — l. 6 Cod. eod. tit.

15. Anche l'omicidio commesso con colpa

e quindi con ingiuria non è contemplato dalla legge Cornelia, se fu commesso senza intenzione di uccidere, o almeno per sottrarsi da pericolo di vita, sebbene la colpa sia stata lata; cosicchè nella legge Cornelia il dolo si prende per un fatto, ma la colpa lata non si prende per dolo: quindi se uno si precipitò dall'alto e cadendo sopra un altro lo uccise, oppure se uno potando un albero gettò abbasso un ramo senz'avvertire i passanti ed uccise alcuno, non è soggetto alla pena della Cornelia. XLVIII, 8, 13. — l. 7 ff. *Ad leg. Cor.* — In generale, chi uccise un uomo senza intenzione di ucciderlo può essere assolto; chi non lo uccise sebbene ne avesse intenzione, va condannato come omicida: tale è il caso della rissa, nella quale se uno colpisce altrui con chiave od altro arnese di ferro, non si dee credere che il faccia per ucciderlo, ancorchè *casu magis quam voluntate* lo uccida; se lo colpisce con una spada *(gladio)*, si dee credere che lo voglia uccidere ancorchè non lo uccida. Laonde in caso di rissa debbonsi esaminare diligentemente le ferite. ivi. — *ib.* l. 1 § 3 et l. 17; ll. 1 et 5 Cod. eod. tit.; Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 21 § 16. — V. Rissa.

16. Al pubblico giudizio della legge Cornelia non appartengono quegli omicidj che sono fatti senza l'intenzione di uccidere o almeno per sottrarsi dal pericolo di vita; ma se non sono scevri di colpa, vengono puniti estraordinariamente. ivi, 14. — l. 4 § 1 ff. *Ad legem Corn. de sic.*

17. Per le leggi Regie fu in vigore contro l'omicida quell'antichissima pena in forza della quale egli, dopo battuto a morte con verghe, veniva sospeso ad un albero. ivi, 21. — Ma la legge Cornelia infligge all'omicida la pena della deportazione in isola, e della perdita di tutti i beni. In seguito le persone ignobili vennero punite capitalmente: quanto ai decurioni, essendo posti nell'ultima dignità, possono anch'essere puniti capitalmente, ma sempre dietro consulta fatta al principe. ivi. — l. 3 § 5 et l. 16.

Gl'imperatori vollero che in alcune circostanze fosse più mite la pena dell'omicidio: p. e. nel caso di adulterio commesso dalla moglie colta sul fatto, l'uccisore di essa va relegato perpetuamente se è ignobile, temporaneamente se è nobile. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

18. Reputasi che altri uccida un bambino nascente tanto se lo soffoca, quanto se lo rigetta o gli nega gli alimenti o lo espone in luoghi pubblici abbandonandolo alla commiserazione altrui. XXV, 3, 15. — l. 4 *De agnosc. et alend. lib.*

OMISSIONE della eredità. V. Ripudio.

2. — del titolo del testamento. V. Titolo.

OMITTERE. Dicesi propriamente quando uno per lasso di tempo è escluso dalla petizione; ma si usa anche nel senso di *ripudiare*. L, 16, 153.

OMNIS, OMNE. Questo prenome, aggiunto al legato di una cosa comune, lo estende anche alla parte che non era del testatore (V. Tutto); aggiunto alle persone, qualche volta va inteso distributivamente, e si prende invece di *singuli*. ivi, e XXX a XXXII, 262 e 263.

ONERE. V. Modo ed *Onus*.

ONESTA'. Il diritto si ha molto riguardo alla onestà delle persone; come sarebbe nelle testimonianze, negli uffizj, nei maritaggi, nella stima delle ingiurie ec. L, 17, 179.

2. Non tutto ciò ch'è permesso è onesto. ivi, 19. — l. 144 *De reg. juris*. — Ora nei matrimonj deesi por mente non soltanto a ciò ch'è permesso, ma eziandio a ciò ch'è onesto. L, 13, 2. — l. 1 § 5 *De extraord. cognit.*

ONERANDAE LIBERTATIS CAUSA IMPOSITA diconsi quelle cose per le quali al patrono non si concede azione; e sono quelle che vengono imposte affinchè, se il liberto offende il patrono, questi possa esigerle da lui; di guisa che, egli per timore che non le esiga, gli sta sempre soggetto, e sopporta checchè piace al patrono d'ingiungergli. L, 16, 153. — l. 1 § 1 *Quarum rer. actio.*

ONORARIO. V. anche Avvocato e Salario.

1. Il contratto di mandato non esclude l'onorario, potendosi prometterlo a titolo di rimunerazione; solchè per ripeterlo non competerà l'azione Di mandato, ma un'azione straordinaria, sebbene esso non escluda l'azione Di mandato per ogni altra causa dipendente dal contratto. XVII, 1, 15, *colle note*. — l. 6 ff. *Mandati.*

ONORARIO. V. *Honorarius*.

2. Onorarii *(Tutori* e *Curatori)* si dicono quelli che vengono dati non per amministrare ma per sorvegliare chi amministra e custodire chi è amministrato: laonde debbono e farsi rendere conto sovente *(as-*

sidue) dall' amministratore, e sollecitamente aver cura del suo procedere. L, 17, 325. — l. 3 § 2 *De admin. tut.*

ONORATO *(Congedo)*. V. Congedo.

ONORE. V. Carico, *Munus*, Decurione, Municipi.

ONUS. Dicesi il carico che viene imposto a qualche cosa o persona. — Qualche volta significa le merci che si locano per essere trasportate, come nell'azione *Oneris aversi*, cioè per le merci sottratte che il padrone di barca *(nauta)* avea preso in conduzione da trasportare. L, 16, 153.

OPE CONSILIO. È dubbio se questa frase, che ha luogo nell'azione Di furto, debbasi intendere congiuntamente o disgiuntamente; ma ritiensi che vada presa piuttosto separatamente. L, 16, 2. — l. 53 § 2 *De verb. signif.* — V. Furto.

OPERA. V. Clandestinita', Dinunzia, Indivisibile, Lavoro, Violenza.

2. Opere pubbliche. V. Curatore, *Pollicitatio*, Promessa. V. lib. 50 tit. 10 ff. *De operibus publicis;* Cod. lib. 8 tit. 12 *De operibus publicis*, 13 *De ratiociniis publicorum operum et de patribus civitatum.* — Se per fare un'opera pubblica fu lasciato un legato o un fedecommesso, nè in questo fu stabilito il giorno in cui si debba porre l'opera, lo stabilirà il preside; e se gli eredi non la pongono, debbono pagare alla repubblica gl' interessi del tre per cento entro sei mesi dal dì fissato dal preside; se no, il sei per cento. Che se il testatore ha destinato il giorno, dovranno depositare il danaro entro quel giorno. Se, essendo state lasciate da porre delle statue, gli eredi allegarono di non aver trovato modelli, o controvertono sul sito, decorreranno subito gl' interessi del sei per cento. L, 10, 1. — l. 5 ff. 5 ff. *De operis publ.*

3. Un'opera nuova può farsi a spese private anche senz'autorizzazione del principe, eccetto il caso che la si volesse fare ad emulazione con altra città, o somministrasse occasione di sedizione, o fosse un circo, un teatro, un anfiteatro. ivi, 2. — *ib.* l. 3. — Non è poi lecito di fare un'opera nuova a spese pubbliche senz'autorizzazione del principe. ivi. — d. l. 3 § 1.

4. Il preside dee consultare il principe intorno a qualunque opera si faccia nelle mura o nelle porte o nelle case pubbliche, o intorno alla costruzione di mura. ivi. — *ib.* l. 6.

5. A spese pubbliche non debbono farsi se non quelle opere che risguardano la pubblica utilità. Che se s' innalza una statua al preside od a qualunque persona benemerita della repubblica, debb' essere eretta a spese di quello a cui onore viene innalzata. L, 10, 3. — l. fin. Cod. *De stat. et imag.* — Nè ciò può farsi senz' autorizzazione del principe. ivi. — l. 1 Cod. *De oper. publ.*

6. Se uno per liberalità, non per dovere, concesse temporaneamente le sue rendite onde terminare un' opera, nulla osta che si faccia memoria della sua munificenza inscrivendo il di lui nome nell' opera stessa. ivi, 4. — l. 2 ff. eod. tit. — Nè altro nome è permesso di inscrivere nell' opera pubblica, nemmeno quello del preside; sì quello del principe. ivi. — *ib.* l. 3 § 2 et l. 4.

Inscritto che sia una volta un nome, non è lecito di cancellarlo per iscriverne un altro: bensì se uno vorrà ornare con marmi un'opera già fatta da un altro, o ridurlo altrimenti a piacere del popolo, si potrà inscrivere anche il nome di lui conservando quello del primo. ivi, 5. — *ib.* l. 2 § 2 et l. 7 § 1. — Che se un privato aggiunse una somma del proprio per un' opera che facevasi a spese pubbliche, si potrà inscrivere il nome di lui con la somma che ha contribuito. ivi. — d. l. 7 § 1.

Vi sono alcune opere nelle quali non può essere inscritto il nome di coloro a cui spese furono fatte; ciò è quando si erigono imagini o statue al principe. ivi, 6. — l. 3 Cod. *De statuis et imag.*

7. Soglionsi instituire curatori per la erezione delle opere pubbliche: questi hanno a fare cogli appaltatori, e la repubblica ha a fare con quelli che prepose all'opera. Laonde spetta al preside il decidere se questo o quello sia obbligato, e verso chi ed in quanto.

8. Al curatore incombe principalmente di esigere satisdazione dall' appaltatore. ivi. — l. 9 § 3 *De admin. rer. ad civit. pert.*

9. La responsabilità rispetto alle opere spetta anche agli eredi de' curatori. ivi, 8. — *ib.* § 1. — Non già per quello ch'è avvenuto dopo la morte del curatore. ivi. — l. 1 ff. *De operib. publicis.*

10. Opere dei liberti. V. lib. 38 tit. 1 ff. *De operis libertorum;* Cod. lib. 6 tit. 3 *De operis libertorum.* — Le opere che i patroni impongono ai liberti per cagione della libertà, fanno parte del gius di patronato. Ora,

per *opere* s'intende il servigio giornaliero. Distinguonsi in *offiziali* e *fabbrili*. Le fabbrili consistono nell'esercizio di qualche arte o mestiere. Officiali sono quelle che il liberto promette al patrono come patronu in contemplazione della ricevuta libertà e per reverenza al diritto di patronato: di queste appunto qui si tratta, avvegnachè il pretore, volendo impedire l'abuso nella esazione e nella prestazione di queste opere, propose un editto onde impedire che i liberti non sieno gravati smodatamente, e promettere azioni ai patroni per le opere imposte lecitamente. XXXVIII, 1, 1. — ll. 1 et 2 cum § 1 ff. *De operis libert.*; L, 16, 154.

11. La obbligazione delle cose (opere) imposte per causa della libertà ha questo di speciale, che la si contrae in forza del giuramento del liberto, senza necessità di stipulazione. ivi, 2. — Gaji *Instit.* lib. 2 tit. 9 § 4. — E' però necessario che chi giura sia liberto e giuri per causa della libertà. ivi. — l. 7 ff. *De operis libert.* — Nè monta che il liberto abbia giurando promesso pel caso che il patrono gli avesse fatto un legato colla condizione che giurasse di prestare dieci a suo figlio a titolo di opere; e in generale non fa divario per qual causa il liberto abbia giurato circa le opere. ivi.— d. l. 7 § 1 et 2.

Col giuramento pertanto e non colla sola prestazione delle opere si reputa contratta l'obbligazione. ivi, 3. — *ib.* l. 31. — Per altro se le opere furono prestate per lungo tempo, cioè per dieci anni, nasce la presunzione dell'obbligazione contratta, siccome ha luogo circa gl'interessi. ivi.

12. Il liberto dee giurare che presterà le opere, il dono, il regalo *(munus)*: le opere possono essere di qualunque natura, purchè tali che possano imporsi lecitamente: il dono differisce dal regalo solo in quanto questo è un dono con causa, quali sono quelli per natalizio, per nozze. ivi, 4. — *ib.* l. 7 § 3; l. 194 *De verb. signif.* — Questi doni o regali, ch'erano modici, si reputava che il patrono li ricevesse dal liberto piuttosto come segni di rispetto che a titolo di guadagno; perocchè nulla egli poteva imporre che aggravasse la libertà ed avesse relazione a guadagno, come sarebbe p. e. danaro. Perciò la società contratta fra il liberto ed il patrono *libertatis causa* è invalida issogiure. ivi. — l. 36 ff. *De operis libert.* — V. ONERANDAE LIBERTATIS CAUSA.

13. Affinchè uno rimanga obbligato per questa causa, richiedesi: 1.° Che sia già diventato libero; onde suolsi esigere giuramento dai servi appena manomessi. XXXVIII, 1, 6. — l. 44 ff. *De liber. causa*; l. 36 ff. *De manum. test.* — 2.° Non è obbligato per questa causa se non chi ricevette la libertà gratuita e non dovuta. Laonde se uno manumise il proprio servo mediante il danaro d'un estraneo, poi ricevette danaro dal liberto invece di opere, dee restituire tal danaro indebito, fossero o no imposte le opere. ivi, 7. — l. 3 Cod. h. tit. — E se co' tuoi denari ti comperò il tuo manumissore, tu non gli devi le opere, sebbene sia tuo patrono. ivi. — *ib.* l. 7. — Così pure il servo consegnato per essere manomesso *(manumissionis causa traditus)* non può essere richiamato in servitù dal manumissore, nè venir costretto a prestare le opere imposte. ivi. — *ib.* l. 2. — E se un servo comperato colla condizione di manometterlo pervenne alla libertà senza manomessione in forza della costituzione di Marco, le opere a lui imposte saranno inefficaci. ivi. — l. 13 ff. h. tit. — Nè potrà esigere le opere quegli al quale furono aggiudicati i beni per la detta costituzione *libertatum conservandarum causa*. ivi. — d. l. 13 § 1.

14. L'azione persecutoria Delle opere non ha luogo in confronto di colui che ottenne la libertà in forza di fedecommesso. ivi, 8. — *ib.* l. 9 § 4; l. 29 ff. *De bonis libert.*; l. 5 Cod. h. tit. — Anzi, anche se quegli che lasciò la libertà per fedecommesso ordinò al liberto di promettere le opere, non per questo esse sono dovute. ivi. — *ib.* l. 52 ff. h. tit.; l. 7 Cod. eod. tit.

Così è qualora della libertà fedecommessaria è incaricato un estraneo: ma se il testatore legò un servo a suo figlio incaricandolo di manumetterlo con intenzione ch'egli consegua il pieno gius di patronato; egli ha il diritto d'imporre la opere. ivi, 9. — l. 29 § 1 ff. *De bonis libert.*; l. 33 ff. *De fideic. libert.*

15. Sebbene il pretore non debba sofferire che impongansi opere doni regali a colui che viene manumesso *fideicomissi causa*; tuttavia se il liberto sapendo che può ricusare si sottomise alla obbligazione, sarà concessa la petizione Delle opere. ivi, 10. — l. 47 *De operis libert.* — Ora, non può efficacemente obbligarsi a tale prestazione se non chi ha già ricevuto la libertà e gratuita (V. sopra n. 13)

e se giurò essendo impubere, porchè egli fosse in istato di giurare avendo l'uso della parola e la capacità d'intendere il valore del suo giuramento, si concederà l'azione utile per ripetere da lui le opere. Vi sono poi certi impuberi che ponno prestare servigio, come i nomenclatori, gli scrittori *(librarius)*, i calcolanti, gl' istrioni *vel alterius voluptatis artifex*. XXXVIII, 1, 10. — l. 7 § 5 *De operis libert.*; l. 43 § 2 ff. *De liber. causa.*

16. La obbligazione delle opere non si può contrarre se non verso il patrono; quindi non van prestate le opere nè agli eredi estranei del patrono nè al marito della patrona. ivi, 11. — l. 10 Cod. h. tit.

Ma qui vuolsi distinguere tra le opere *officiali* e le *fabbrili* (V. sopra n. 12): le officiali non ponno essere dovute che al patrono; ma le fabbrili od altre ponno essere prestate a chiunque e da chiunque, cioè anche da un terzo dietro ordine del patrono. ivi. — l. 9 § 1 ff. h. tit. — Donde segue che le opere fabbrili e le altre che tengono luogo di prestazione in danaro, passano all'erede, le officiali non passano. ivi. — *ib.* l. 6. — E se il patrono promosse l'azione Delle opere contro il liberto, e poi morì, il giudizio va trasferito a favere dell'erede estraneo: quanto al figlio del patrono, ancorchè non sia erede, ed ancorchè la lite non sia contestata, compete assolutamente l'azione; purchè non sia stato diseredato. ivi. — *ib.* l. 22 § 1 et l. 29.

17. La petisione delle opere passa a' figli del patrono non diseredati, sieno o no emancipati, o sieno adottivi instituiti eredi. ivi, 13. — *ib.* l. 7 § 7 et 8. — Passa similmente ai figli della patrona. ivi. — d. l. 7 § 9. — Ed ai postomi. ivi. — *ib.* l. 5.

18. Talvolta rimane ad alcuno il diritto di esigere le opere, ancorchè non abbia il gius di patronato; così avviene ne' fratelli di colui al quale fu assegnato il liberto, o nel nipote d'uno de' patroni quando esiste il figlio dell'altro. ivi, 14. — *ib.* ll. 4 et 51.

19. I figli del patrono hanno l'azione Delle opere in parti eguali anche se furono instituiti eredi in parti inegnali. ivi, 15. — *ib.* l. 7 § 6.

20. La prestazione delle opere al patrono debb'essere proporzionata all'età, al grado, alla sanità, alle circostanze famigliari *(necessitates)*, all'instituto o professione, alle facoltà alla consuetudine, all'industria, da ambe le parti; e se il patrono non bada a questi riguardi, non debb'essere ascoltatato. XXXVIII, 1, 16. — l. 16 § 1, ll. 17 et 60 ff. *De operis libert.* — Tali riguardi però non si riferiscono al tempo della manomessione, dovendo il liberto prestare le opere anche di quell'arte che apprese dopo la manomissione, purchè si possano prestare onestamente e senza pericolo della vita. Che se dopo il tempo della manomissione il liberto prese ad esercitare un mestiero turpe, egli sarà obbligato a prestare le opere che prestava al tempo della manomessione. ivi, 17. — *ib.* ll. 16 et 38. — E se dopo la manomessione tralasciò d'esercitare arte, presterà tali opere che non sieno contrarie al suo grado, come il dimorare col patrono, l'accompagnarlo ne' suoi viaggi, lo amministrarne gli affari. ivi. — d. l. 38 § 1.

21. Il liberto dee prestare tante opere quante ne promise, e se giurò di prestarne quante giudicherà *(arbitratus sit)* il patrono, non si starà all'arbitrio di lui se non qualora sia conforme all'equità. ivi, 18. — *ib.* l. 30.

22. Le opere debbono essere prestate al solo patrono. Quindi il servo del patrono non può stipularle dal liberto in suo proprio nome, ma in nome del patrono. ivi, 19. — *ib.* l. 10. — E se il liberto giura di prestarle al patrono o a Tizio; prestandole a Tizio non si libera dal suo obbligo verso il patrono: sia Tizio un estraneo o un figlio del patrono: bensì è valida l'aggiunta di Tizio se il liberto promette danaro *libertatis causa* al patrono bisognevole od a Tizio. ivi. — *ib.* l. 10 § 1 et l. 12.

23. Il patrono non può delegare il liberto, acciocchè presti le opere ufficiali ad altrui, sì può le fabbrili. ivi, 20. — l. 26 § 12 § sed si delegatos ff. *De cond. indeb.* — Che se il liberto delegato prestò le opere officiali; non le potrà ripetere nè dal creditore al quale le prestò in contemplazione d'un terzo, ed il quale non fece che ricevere il suo; nè dal patrono, perchè a lui sono dovute naturalmente. ivi. — d. l. 12 § fin.

24. Eziandio quando i beni del patrono vengono venduti, il gius delle opere future non può passare al compratore di essi. ivi. — l. 40 ff. h. tit.

25. Non deesi intendere a rigore che la prestazione delle opere va fatta al solo patrono; essendo lecito comprendervi anche la moglie, semprechè viva il marito: per la medesi-

ma ragione si reputario prestate a lui se sono prestate agli amiri di lui in grazia e per comando di lui. XXXVIII, 1, 21. — l. 44 § 1 ff. *De liber. causa;* l. 27 ff. h. tit. — Intendasi sempre delle opere officiali, o delle fabbrili, come sarebbero anche quelle di un pantomimo o di un medico, purchè prestate gratuitamente al patrono come patrono e *libertatis causa;* chè quanto alle fabbrili comunemente dette il patrono ha diritto di stipularle dal liberto per sè o Sempronio, ed il liberto è sciolto dalla sua obbligazione prestando all'estraneo quelle opere cui prestando al patrono sarebbe liberato. ivi, 22. — *ib.* l. 44.

26. Il liberto dee venire dalla provincia a Roma per prestare le opere, ma i giorni da lui impiegati nel viaggio sono a carico del patrono; purchè dimori il patrono a Roma o passi nelle provincie per motivi che indurrebbero a far lo stesso qualunque uomo dabbene e padre di famiglia diligente: non essendo obbligato il liberto a seguire il patrono dapertutto se gli vien capriccio di vagabondare pel mondo. ivi, 23. — *ib.* l. 20 § 1. — Insomma le opere debbono essere prestate là dove il patrono dimora; e questi dee sostenere come le spese di viaggio, così quelle per le opere fabbrili, non già le spese di alimento, che rimangono a carico del liberto. ivi. — *ib.* l. 21.

27. Se più patroni a bella posta si dispersero in diversi paesi, e tutti richiesero nello stesso tempo le opere al liberto; sono bensì scadute le opere, ma il liberto non è tenuto. Che se dimorano in diverse città, debbono accordarsi fra loro circa la esazione delle opere dal liberto comune. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

28. Di regola il liberto prestante le opere dee provedere da sè al proprio vitto e vestito: ma se non può alimentarsi, dee farlo il patrono, o per lo meno questi debb'esigere le opere giornaliere in guisa che avansi tempo al liberto di guadagnarsi il vitto; altrimenti il pretore negherà al patrono il diritto di esigere le opere. ivi, 24. — *ib.* ll. 18, 19, 20 et 33.

In tutte le opere poi è necessario lasciare al liberto il tempo necessario per la cura del corpo. ivi, 25. — *ib.* l. 22 § 2. — Nè soltanto il liberto, ma qualunque altro che presti le opere debb'essere alimentato, o gli debb'essere lasciato un tempo sufficiente per guadagnarsi il vitto; e in ogni caso gli si dee lasciare la cura necessaria per la cura del corpo. ivi. — *ib.* l. 50 § 1. — E se uno dee le opere in modo che non è tenuto a prestarle per tutto il giorno, ma per la maggior parte del giorno, intendesi che sia per le sette ore prime (V. Major): XXXVIII, 1, 24. — l. 2 § 1 *De verb. signif*

29. Le opere officiali hanno questo di particolare, che debbono prestarsi al patrono per ossequio, e non perchè ne tragga guadagno: laonde il patrono non può ricevere mercede per tali opere. Del resto, il patrono che loca le opere del suo liberto, non si dee subito riputare che da lui riceva mercede, ma di ciò deesi giudicare conforme alla qualità delle opere ed alla persona del patrono e del liberto: così se uno ha un liberto pantomimo ed è sì ristretto di facoltà che non può usare delle di lui opere altrimenti che dandole in locazione, si reputerà ch'egli lochi le opere e non che ne esiga mercede: all'opposito chi potrebbe giovarsi delle opere del liberto e preferisce di locarle, si stimerà che ne pigli mercede. Che se il patrono loca le opere ad inchiesta del liberto, si stimerà che ne riceva il prezzo anzichè mercede. ivi, 26. — l. 25 com § 1, 2, 3 et 4 ff. h. tit.

30. Le opere per natura sono indivisibili; nè si possono prestare per ore, essendo il servigio di un giorno. ivi, 27. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 15 § 1. — V. Indivisibile.

31. Le opere non si possono pagare che per intiero. Tuttavia può il liberto di due patroni in qualche caso prestar loro contemporaneamente due opere diverse: p. e. niente impedisce che mentre il liberto custodisce la casa di uno dei padroni, copii i libri dell'altro. ivi, 28. — *ib.* l. 49.

32. Le opere non possono essere domandate prima che sia passato il giorno in cui hanno da essere prestate; nè debbono essere prestate se non quando sieno state richieste: donde spiegasi l'*operae in rerum natura sunt* di Ulpiano; poichè prima che sieno scadute nulla è dovuto; dopo scadute non esse sono dovute ma il loro valore. ivi, 29, *colle note.* — *ib.* ll. 3 et 9, et l. 13 § 2.

33. La regola che non scade il termine per la prestazione delle opere se non dopo che furono richieste, è applicabile alle sole opere officiali. ivi, 30. — ll. 21 et 24.

34. L'azione Delle opere comprende la prestazione del valore della utilità che il patrono avrebbe ritratto dalla prestazione delle opere stesse. Per es. un liberto medico avente liberti che pure esercitano la medicina può esigere da essi che lo accompagnino, così impe-

dendo a loro di torgli i clienti; semprechè permetta loro di riposare *meridiano tempore*, e di aver cura della propria sanità e decenza. XXXVIII, 1, 31. — l. 26. *De verb. signif.* — Che se i liberti non vogliono prestare l'opera officiale richiesta, essa va stimata non in ragione del vantaggio che il patrono avrebbe conseguito impedendo loro di esercitare la medicina, ma in ragione del frutto che egli avrebbe conseguito dalle loro opere. ivi. — d. l. 26 § 1.

35. Se un liberto giurò di dare le opere a due patroni, può da lui essere ripetuta anche la parte d'un'opera, cioè il valore d'essa parte, sebbene l'opera per sè sia indivisibile. ivi. — *ib.* l. 8.

36. La obbligazione delle opere si estingue in varj modi, cioè per infermità o dignità del liberto o della liberta, per età o matrimonio della liberta, pel privilegio dei figli, per la ricompera delle opere. — Difatti non è tenuto il liberto che per infermità non può prestare le opere richiestegli; onde appare che le opere sono soggette a diminuzione, aumento e mutazione. ivi, 32. — *ib.* ll. 15 et 34.

37. Se il liberto o la liberta che promise le opere salì a tal dignità che appaja inconveniente a lei il rendere le opere al patrono, queste issogiure si estinguono. ivi, 33. — l. 34 sed si.

38. La liberta che passò l'anno cinquantesimo non è più tenuta a prestare le opere al patrono. ivi, 34. — *ib.* l. 35. — Non il liberto. ivi.

39. Sebbene il liberto abbia moglie, ciò non impedisce che il patrono esiga le opere da lui. ivi, 35. — *ib.* l. 13 § 3. — Non è così rispetto alla liberta che si maritò col patrono, o col consenso del patrono. ivi. — *ib.* l. 46; et l. 8 Cod. h. tit.; l. 2 Cod. *De obseq. patron.* — Nè fa caso che il consenso del patrono sia stato anteriore o posteriore alle nozze. ivi. — l. 13 § fin. ff. h. tit. — Ma se il patrono è impubere, non la si reputa maritata col consenso di lui se non vi concorse l'autorizzazione del tutore. ivi. — d. l. 13 § 4. — Che se la liberta è comune a due o più patroni, e si maritò col consenso di uno solo, l'altro conserva il diritto delle opere. ivi. — *ib.* l. 28.

40. La obbligazione delle opere non si estingue per la liberta maritata se le nozze non furono legittime. ivi, 37. — *ib.* l. 48 § 1. — Ed anche dopo seguite le nozze la obbligazione si estingue soltanto per le opere future. XXXVIII, 1, 31. — l. 30 § 1 ff. *De operis libert.* — Anzi anche per le opere future la obbligazione rimane piuttosto sospesa che estinta, potendosi esigere le opere dalla liberta se ella cessa d'essere maritata. ivi. — *ib.* l. 14.

41. Siccome il patrono acconsentendo alle nozze della liberta perde il diritto delle opere, così lo perde nello stesso modo anche il di lui figlio, nipote o pronipote. ivi, 38. — *ib.* l. 48. — Non lo perdono nè la patrona nè la figlia nipote o pronipote del patrono, che acconsentano alle nozze della liberta. ivi. — d. l. 48 § 2.

42. Chi ebbe due figli in podestà, anche se in tempi diversi, è liberato dalla obbligazione delle opere in forza della legge Giulia *De maritandis ordinibus*. ivi, 39. — *ib.* l. 37; l. 6 § 1 Cod. h. tit. — Questa legge risguarda soltanto que' liberti che sono cittadini romani, i quali soli possono avere figli in podestà. ivi.

43. Anche i figli morti prima giovano per la liberazione da quelle opere che furono imposte dopo. ivi, 40. — l. 37 § 1 ff. h. tit. — Ed anche se il liberto si obbliga dopo di aver perduto un figlio, e poscia gliene nasce un altro, il perduto si unisce a questo per la liberazione del padre. ivi. — *ib.* l. 37 § 2 — Non giova poi il postumo a liberare gli eredi del padre. ivi. — d. l. 37 § 7.

44. La liberazione in forza del privilegio de' figli ha luogo non solo per le opere future ma anche per le passate, tranne che fosse pronunziata condanna, perchè allora il liberto è divenuto debitore di danaro. ivi, 41. — d. l. 37 § 5 et 6.

La liberazione ha luogo per quelle opere soltanto che furono promesse al patrono od a quelli che sono soggetti alla sua podestà. ivi. — d. l. 37 § 3. — Che se il patrono delegò il liberto al suo creditore, questa delegazione tien luogo di pagamento. ivi. — d. l. 37 § 4.

45. Questa liberazione dalle opere giova non soltanto alla persona del liberto, ma eziandio ai suoi fidejussori, non già al suo espromissore. ivi, 42. — d. l. 37 § fin.

46. L'obbligazione delle opere si estingue eziandio se il liberto se ne liberò a prezzo, cioè se ne riscattò. ivi.

47. Opere dei servi (*Legato delle*). V.

lib. 7 tit. 7 *De usufructu operis servorum;* Cod. lib. 3 tit. 33 *De usufructu et habitatione et ministerio servorum.* — Questo legato ha stretta relazione col legato dell'usufrutto del servo; poichè l'usufrutto di un servo consiste nelle sue opere e nelle mercedi che se ne traggono. VII, 7, 1. — ll. 3 et 4 *De operis serv.* — Tuttavia quando furono legate le opere di un servo, se ne intende concesso l'uso. ivi. — *ib.* l. 5. — Anzi propriamente questo legato è differente tanto dall'uso quanto dall'usufrutto, imperciocchè, mentre l'uso e l'usufrutto consistono in un diritto, al contrario le opere consistono in atti, nè si reputano esistenti prima che venga il dì nel quale si deggiono prestare. ivi. — *ib.* l. 1. — Epperò le opere del servo legate non si perdono per diminuzione di capo nè per nonuso: per ciò stesso il legatario può percepire mercede delle opere locandole, ed ha azione contro l'erede se vuole opporsi: lo stesso dicasi del servo se egli stesso lo rò le proprie opere: per ciò anche il legatario può trasmettere tal legato al suo erede: ma se il servo viene usucatto, il legato perisce. ivi. — l. 2 ff. *De usu et usufr. leg.*

48. Mentre non si può costituire uso o usufrutto di un uomo libero, al contrario le opere di un uomo libero possono essere lasciate in legato, come si possono locare e dedurre in istipulazione. ivi. — *ib.* l. 3.

49. Le opere lasciate per testamento cominciano ad essere dovute al legatario dopo il giorno della petizione, sebbene il legato sia dovuto dal dì della morte; onde se il servo cadde malato dopo la petizione, i giorni della malattia sono perduti pel legatario. ivi, 2.

50. Se l'erede fu in mora di prestare le opere del servo lasciate in legato, egli vien condannato a pagarne il valore di stima; nella quale stima deesi riguardare alla perizia del servo se trattasi di un artefice, non se trattasi di *mediastini*, cioè di quelli d'infima classe. ivi, 3. — l. 6 *De operis serv.*

Se il servo è minore di cinque anni o gracile, o tale che non se ne possa avere alcun servigio, non gli si attribuirà nessun valore. ivi. — d. l. 6 § 1. — Nè si terrà conto della particolare affezione o del capriccio del padrone. ivi. — d. l. 6 § 2. — Bensì nella stima si dedurranno le spese necessarie. ivi. — d. l. 6 § 3 et l. 4 § 1.

OPERAZIONE CESAREA. Consiste nel trar fuori il parto mediante una incisione. Secondo Plinio e parecchi altri storici, con questo mezzo vennero alla luce Scipione Africano e Giulio Cesare. — Ora, la donna dal cui seno prima o dopo la sua morte o nell'atto stesso della morte fu tratto vivo l'infante ond'ell'era incinta, reputasi che abbia partorito e non sia morta senza prole. XXVIII, 2, 32. — l. 12 *De liberis et posth.;* V, 2, 5. — l. 6 ff. *De inoff. test.;* L, 16, 131. — l. 141 *De verb. signif.*

OPINIONE. La realtà è preferibile all'opinione. XL, 2, 3. — l. 4 § 1 *De manum. vindicta;* XLI, 1, 43. — l. 9 § 4 ff. *De juris et facti ignor.* — Tuttavia qualchevolta l'opinione la vince sopra la verità: così colui che si crede erede necessario mentr'è in fatto erede volontario, non può ripudiare la successione. XXIX, 2, 74. — l. 15 ff. *De acquir. vel omitt. hered.*

2. Gli uomini sono naturalmente inclinati a pensare differentemente. IV, 8, 12. — l. 17 § 6 *De receptis qui arbitr.*

OPORTEBIT. Questa voce s'intende tanto del tempo presente quanto del futuro. L, 16, 9. — l. 8 *De verb. signif.*

OPORTERE. Quando si dice che in un giudizio fu pronunziata condanna quanti *actor juraverit dare sibi* OPORTERE, la parola *oportere* si riferisce alla verità della cosa ed all'intendimento dell'attore, non al giudice; sebbene il giudice abbia facoltà di non seguire assolutamente il giuramento, ma condannare in più od in meno. ivi, 184. — *ib.* l. 37.

OPPIDUM. Così dicesi da *ope*, essendo appunto per ajuto costrutte le mura che costituiscono l'*oppidum:* forse anche da *opus*, ivi contenendosi e custodendosi checchè fa *uopo* a condur la vita; o perchè con *opere* si affortificavano le mura. ivi, 154. — *ib.* l. 239 § 7.

OPPIGNORAZIONE. V. PEGNI *giudiziali.*

OPTIMUS MAXIMUS. Può dirsi anche di una cosa ch'è sola; a quella guisa che nell'editto del pretore chiamasi *ultimo testamento* anche quello ch'è solo. L, 16, 5. — l. 163 *De verb. signif.*

2. *Uti optimus maximusque est.* Queste parole aggiunte nelle tradizioni, nelle vendite, nelle stipulazioni, ne'testamenti, significano che il fondo è libero da qualunque aggravio e servitù, e che sarà garantito tale, ma non già che gli sieno dovute servitù. ivi, 228. — *ib.* ll. 90 et 169. — Per altro io non sarei garante che delle servitù e degli aggravj prove-

nuti dal fatto mio, o non di quelli del fatto de' miei autori, se avessi aggiunto *Jus fundi deterius factum non esse per me praestare;* allora io non sarei tenuto che dei miei fatti e promesse. L, 16, 5. — l. 126 *De verb. signif.*

OPTIO. L'ajutante del centurione; e, l'ajutante di qualunque carica. ivi, 155. — Tali ajutanti de' decorioni o dei centurioni li sollevavano dalla cura degli affari privati, affinchè potessero più facilmente sostenere i pubblici uffizj. Erano poi chiamati *optio* perchè da prima i centurioni ed i decorioni se li sceglievano *(sibi adoptarent)*: in appresso il tribuno li destinava. XLIX, 16, 33, *nelle note.*

2. *Optio* significa propriamente *Scelta;* quindi *optio certarum rerum legata* significa non già il legato delle cose stesse, ma il legato della facoltà di scegliere e farsi sue alcune cose. V. Scelta *(Legato di).*

OPUS. V. Lavoro ed Opera.

2. In caso di locazione *operis*, questa parola non significa propriamente il lavoro ma quello che dee risultarne. L, 16, 165. — l. 5 § 1 *De verb. signif.*

ORATIONES IMPERATORUM. Così chiamansi nel gius romano quelle aringhe che l'imperatore faceva in senato o personalmente o mediante il suo questore o candidato, intorno a qualche legge da promulgarsi. Qualche volta si dice *oratio* per la stessa legge o senatoconsulto. ivi, 156.

ORBI. Sono coloro che non hanno figli, i quali erano soggetti ad alcune pene. V. Caduco.

ORCINO *(Liberto).* Così chiamasi il liberto di un defunto, ossia quegli che riceve la libertà in premio dello avere scoperto l'uccisore del suo padrone. XL, 8, 18. — l. 5 *Qui sine manum.*

ORDINARIO. Chiamansi *Giudizj ordinarj* quelli che si esercitano conservando l'ordine dagli antichi stabilito. *Azioni ordinarie* sono quelle instituite dal gius civile sotto un determinato nome. *Contratti ordinarj*, quelli dai quali nasce azione ordinaria, e sono gli stessi che i *contratti nominati. Delitti ordinarj* dicesi nel medesimo senso. — *Ordinario possesso dei beni* è quello che viene deferito o dato in forza delle stesse parole dell'editto; e si oppone al possesso chiamato *decretale*, che viene concesso con cognizione di causa e mediante speciale decreto. L, 16, 156. — *Giurisdizione ordinaria* è quella che ha il magistrato per suo originario diritto; e si oppone alla *straordinaria*, che si esercita soltanto intorno a quelle cose la cognizione delle quali è a lui attribuita da qualche legge o senatoconsulto. — *Servo ordinario* dicesi in quanto si oppone al *vicario*. L, 16, 156.

ORDINE. V. Comando, *Jussus.*

2. Così si chiama *(Ordo)* eziandio il senato romano, e più comunemente il senato di qualunque municipio o curia. V. Curia, Decurioni e Municipio.

3. Ordine *(Benefizio dell')*, sorta di eccezione che compete ai tutori e curatori. Questa ha luogo quando di due l'uno amministrò e l'altro no, e viene convenuto in Giudizio quello che non amministrò. In tal caso si può opporre che, sebbene col convenire in Giudizio i tutori non si ponga fine al vicendevole pericolo, tuttavia dee prima convenirsi quello che amministrò se è solvente, ed i suoi successori. XXVII, 3, 12. — l. 5 Cod. *De divid. tut.*; l. 39 § 11 *De admin. et peric. tutor.* — Laonde quegli che non amministrò è tenuto soltanto sussidiariamente dopo quello che amministrò: ma così è solamente rispetto alle cose da questo amministrate; quanto a ciò che perì per negligenza comune, la responsabilità è eguale per tutti senza ordine di sostituzione. ivi, 13. — l. 11 et *ib.* l. 55 § 3.

4. Si considera che un tutore abbia amministrato abbastanza per poter essere convenuto primo, quando ha fatto espressamente o tacitamente mandato di amministrare ad un altro, sia estraneo sia contutore: che se questi non eseguì il mandato, sarà convenuto coll'azione utile. ivi, 14. — *ib.* l. 5 § 3, et l. 55 cum § plane et § 2.

5. Anche i fidejussori ed i mandatori hanno il *benefizio dell'ordine.* V. Escussione.

ORDINATA LITE. Non è lo stesso che *contestata lite:* intendesi quando viene assegnato un ordine od un modo di procedere specialmente; quando è stabilito quale dei litiganti sostenga la parte di attore, quale quella di reo. XL, 12, 21, *nelle note.*

ORFIZIANO *(Senatoconsulto)*. V. anche Legittima. V. lib. 38 tit. 17 (al. 18) *Ad senatusconsultum Tertyllianum et Orphitianum;* Cod. lib. 6 tit. 57 *Ad senatusconsultum Orphitianum;* Inst. lib. 3 tit. 3 *De senatusconsulto Orphitiano;* Nov. 22 cap. 46.

1. Per la legge delle XII Tavole non ap-

parteueva ai figli la eredità della madre intestata, perchè le femmine non hanno eredi suoi. Ma poscia in forza della orazione degli imperatori Antonino e Commodo proposta in senato essendo consoli Orfito e Vettio Rufo l'anno di Roma 930, fu stabilito che anche senza la *convenzione in mano* (sorta di rito nuziale per cui la moglie passava nella famiglia del marito, gli diventava erede sua e gli teneva luogo di figlia), dovessero le legittime eredità delle madri appartenere ai figli, esclusi i consanguinei e gli altri agnati. XXXVIII, 17, 21. — Ulp. *Fragm.* tit. 26 § 7; l. 1 Cod. *Ad senatusc. Orphitian.* — Del resto, essendo stato promulgato soltanto al tempo d'Antonino e Commodo, furono più tardi soccorsi i figli con questo senatoconsulto di quello che le madri col Tertilliano; e ciò perchè la madre poteva da sè provedere a' suoi figli col tuo testamento, laddove spesse volte i figli, a cagione della loro età, non potevano testando beneficare la madre. Questo senatoconsulto fu poscia confermato da Diocleziano e Massimiano. ivi. — l. 3 Cod. d. tit.

2. Alla eredità legittima della madre intestata sono ammessi i figli cittadini romani, ma non i latini: debbono poi essere cittadini romani nel momento che adiscono la eredità legittima. ivi, 22. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 10 § 3. — E sono ammessi tutti, ancorchè sieno nati da matrimonj diversi. ivi. — l. 4 *Ad senat. Tertyll. et Orphit.* — Anche gli spurii. ivi. — *ib.* l. 1 § 2. — E talvolta anche quello nato durante la servitù della madre, p. e. durante la mora interposta nel prestare alla di lui madre la libertà fedecommessaria. ivi. — *ib.* l. 1 § 3; l. fin. Cod. *Ad senat. Orphit.* — E quegli che nacque dopo la manumissione della madre, sebbene concepito in servitù; e quegli che fu concepito e procreato in cattività ma poi tornò colla madre. ivi. — l. 1 § 3 *Ad senat. Tertyll. et Orphit.* — Ed anche quegli che fu estratto tagliando l'utero di sua madre. ivi. — d. l. 1 § 5. — Finalmente quegli ch'è sotto l'altrui podestà. ivi. — *ib.* l. 9.

3. Quegli che locò l'opera sua per combattere colle fiere era escluso dalla eredità della madre in forza del senatoconsulto Orfiziano; ma per benigna interpretazione fu deciso di ammetterlo; come pure quegli che si trovasse sotto la podestà d'uno che fosse nel detto caso. ivi, 23. — *ib.* l. 1 § 6.

4. Sono ammessi per l'Orfiziano anche quelli ch'erano stati preteriti dalla madre in un testamento che non ebbe effetto. XXXVIII, 17, 23. — l. 1 § 7 *Ad senat. Tertyll. et Orphit.*

5. Nemmeno la minima diminuzione di capo impedisce che i figli conseguiscano la eredità legittima della madre. ivi, 24. — d. l. 1 § 8. — Bensì lo impedisce la media e più la massima diminuzione di capo. Anzi se il figlio che al tempo della morte della madre era cittadino romano, fu ridotto in servitù prima che avesse adito, l'eredità legittima non se gli deferisce nè anche se in appresso diventò libero; tranne che fosse diventato servo della pena, e poi per benefizio del principe fosse stato restituito. ivi. — d. l. 1 § 4.

6. Tanto se la madre è ingenua quanto se è libertina, i di lei figli si possono ammettere alla eredità di essa in forza del senatoconsulto Orfiziano. ivi, 25. — *ib.* l. 1. — Bisogna per altro che la madre sia *sui juris;* poichè le figlie di famiglia e molto più le serve non possono avere alcuna eredità. — Che se è dubbioso lo stato della madre, i figli debbono essere soccorsi per quel tempo in cui pende la quistione di stato. ivi. — d. l. 1 § 1.

7. Se di due figli uno adì la eredità della madre e l'altro la ripudiò, la porzione di questo accresce a quello. ivi, 26. — l. 1 § 9. — Onde essa eredità non si divide secondo il numero de' figli sopravviventi, ma secondo il numero di quelli che succedono: epperò se tua madre morì lasciando te ed un fratello emancipati e altri due figli sotto la paterna podestà, e questi morirono prima d'avere acquistata la eredità materna; si debbono fare due parti eguali. ivi. — l. 2 Cod. *Ad senat. Orphit.*

8. Se nessuno dei figli vuol conseguire la eredità materna, essa è deferita per gius antico agli agnati della madre. Il figlio pertanto che disse di non voler adire l'eredità materna, ha tempo un anno per mutar volontà. ivi, 27. — l. 8 § 1 *Ad senat. Tertyll. et Orphit.* — Pare che da questa legge discordi la l. 2 Cod. *De juris et facti ignor.* — ivi.

9. Se un figlio, adita la eredità della madre, ottenne di potersene astenere mediante la restituzione in intero, può, secondo l'antico gius, deferirsi la eredità agli agnati. Ma supponiamo che vi sieno un consanguineo della defunta e un figlio della defunta, e mentre il figlio delibera il consanguineo muoja, e in appresso il figlio ripudj; si potrà ammet-

tere il figlio del cousanguineo. XXXVIII, 17, 28. — l. § 1 10 et 11 *Ad senat. Tertyll. et Orphit.*

ORIGINE. Così si chiama la patria originaria di alcuno. V. Incolato, Municipe.

2. Niuno può cangiare sua origine attribuendosene una falsa per errore o per menzogna. L, 1, 10. — l. 6 *Ad municip.*

3. Chi non ha padre legittimo segue l'origine di sua madre. ivi, 3. — *ib.* l. 9.

ORNAMENTI *(Legato degli)*. Gli ornamenti muliebri sono quelle cose con che la donna si adorna, come orecchini, armille, maniglie, anelli traone qoelli da sigillare, e tutte quelle cose che non sono destinate se non all'ornamento del corpo; nel che si compreode l'oro, le gemme, le pietre preziose, perchè non hanno in sè nessun'altca utilità. XXXIV, 2, 21. — l. 25 § 10 *De auro, arg.;* l. 74 *De verb. signif.*

2. Sono pure ornamenti le bende, le mitre, le mezze mitre, le calantiche (specie di mitre), gli aghi perlati per rattenere i capelli, le reticelle ed i crocufanti (arnesi da testa). ivi. — l. 25 § 10 ¶ ornamentum *De auro argento*, etc.

3. Le margarite se non sono sciulte, e le altre pietre levabili, ed anche quelle sciolte in modo da poter essere ricomposte, entrano negli ornamenti; non se sono ancor rozze le pietre, macgarite o gemme; purchè non apparisca esser contraria la volootà del testatore. ivi. — d. l. 25 § 11.

4. Gli ornamenti differiscono dal mondo moliebre. V. Mondo.

5. Per sapere se le vesti siano o no enmprese negli ornamenti, si osservi che le cose destinate priocipalmente ad ornare più che a coprire il corpo sono ornamenti; non snno ornamenti quelle destinate principalmente a coprire, anche se adornano per accidente. ivi, 23. — *ib.* l. 37. — Questa regola però va limitata conforme all'uso di parlare ed al nome con cui si cominciò a chiamare la cosa qoando pec la prima volta fu introdotta od inventata. Così le mitre e gli anademi o bendoni delle mitce servono a coprire il capo; ma furono da principio chiamati ornamenti, e si reputano ornamenti, non vesti. ivi. — *ib.* l. 26.

ORO ED ARGENTO *(Legato dell')*. V. lib. 34 tit. 2 *De auro, argento, mundo, ornamentis, unguentis, veste vel vestimentis, et statuis legatis.*

1. Attenendosi allo stretto e proprio senso delle pacole, nel legato dell'argento sarà dovuto soltanto l'argento in massa; ma i vasi che hanno una denominazione propria non appartengono al legato, perchè nemmeno nel legato della lana sono comprese le vesti. XXXIV, 2, 1. — Paol. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 89. — Tuttavia per l'uso comune di parlare si considera che il testatore abbia avuto intenzione di disporre anche dell'oro e dell'argento lavorato o non lavorato: ad ogni modo bisogna esaminare la intenzione del testatore. ivi. — *ib.* § 93.

2. Può domandarsi perchè nella denominazione di argento si comprenda anche l'argeoto lavorato; laddove, se fosse stato legato marmo, non s'intenderebbe iodicata se non la materia greggia. Ma si risponde che le cose di natuca tale da potec essere più volte ridotte alla loro pcimitiva forma sono in certa goisa subordinate alle materie da cui traggono l'origine. ivi. — l. 78 § 4 *De leg. et fid.* 3.°

3. La moneta coniata non è compresa nel legato dell'oro o dell'argento; sebbeoe in antico la denominazione di *argento* contenesse principalmeote la moneta coniata. ivi, 2. — l. 19 ¶ peconiam, et l. 27 § 1 *De auro, arg.*

4. Questo legato non comprende nè anche quell'oro e quell'argento che il defuoto teneva fra le altre specie di cose mobili, come potrebb'essere di un finimento da mule. Quindi nella denominazione di argento non sono compresi nè i candelabri le lucerne le statuette o imagini poste nella casa, nè lo specchio infisso nella parete o che la moglie teneva pec uso del *mondo;* porchè queste cose non fossero state tenute come argenteria. ivi, 3. — *ib.* l. 19 § 8. — Nè le cassettine d'argento. ivi. — l. 53 *De leg. et fid.* 3.° — Molto meno nel legato semplice dell'oro o dell'argeoto non si comprenderà l'oro o l'argento accessorio di qoalche altra materia; onde nel legato dell'oro non sono comprese le cose dorate nè gli ornamenti d'oro che sono nei piatti d'argento. ivi. — l. 19 § 6 *De auro arg. leg.*

5. Coloi al quale il testatore legò totto l'oro che fosse suo al tempo della sua morte, potrà domandare totto l'oro che il testatore al momento della soa morte avrebbe potnto vindicare come suo. Ma potrebbe il testatore avere distciboito e distinto legando ad uno p. e. semplicemente l'*oro* e ad un altco l'*oro lavorato* o *il non lavorato*. ivi. — *ib.* l. 27 § 4.

6. Argento lavorato dee riputarsi il vasellame d'argento, quali sono le penopside gli acetaboli, le ciotole, le conche e simili, non per altro quelle cose che appartengono alla suppellettile. XXXIV, 2, 5. — l. 19 § 9 et l. 27 *De auro arg.*

Argento lavorato (*factum*) è quello che non consiste nè in massa nè in lamine nè in pezzi coniati nè in suppellettile nè in mondo muliebre nè in ornamenti. ivi. — *ib.* l. 27 § 6.

7. Nella denominazione di argento non si comprendono i canteri che si tengono per isgrarare il corpo. ivi. — *ib.* l. 27 § 1 ¶ item.

8. Non importa che ciò che si comprende nel legato dell'oro e dell'argento lavorato fosse destinato propriamente agli usi del testatore o di chi altri si sia. ivi, 6. — l. 27 § 4 ¶ si factum.

9. Quando all'oro o all'argento è congiunta una cosa d'altra materia, anche questa è dovuta se fu legato l'oro o l'argento lavorato. ivi, 7. — *ib.* l. 19 § 4, ll. 29 et 32.

10. Se fu legato un certo peso d'argento lavorato, non sono compresi gli ornati; ma se fu legato l'argento lavorato assolutamente, anche gli ornati sono dovuti. ivi. — d. l. 19 § 5.

11. Essendo legato l'oro lavorato, alcuni dicono essere dovuti gli ornati d'oro che sono nelle absidi d'argento e che si possono dissaldare: ma sopra tutto importa di esaminare quale delle due materie ond'è formata una cosa sia l'accessorio; e se ciò non si appalesa dall'esame delle cose, stare al conto in che teneva il testatore l'arnese controverso. ivi, 8. — *ib.* l. 29 § 1, l. 32 § 1 ¶ antea, et § 5.

12. Le gemme inchiuse nell'argento o nell'oro sono accessorie dell'oro o dell'argento, perchè la cosa più piccola è accessoria della più grande. ivi, 9. — *ib.* l. 19 § 13 et 14. — Lo stesso dicasi delle margarite che, se sono poste per ornamento dell'oro, sono accessorie dell'oro. ivi. — d. l. 19 § 15. — Lo stesso dicasi delle gemme incastonate in anelli. ivi. — d. l. 19 § 16. — I cimbii d'argento legati in lamine d'oro, e le margarite contessote di modo che l'aspetto dell'oro è maggiore, sono argento lavorato. ivi. — *ib.* l. 32 § 4.

13. Il legato dell'oro contiene i vasi d'oro, il legato delle gemme contiene i vasi di gemme: quindi le gemme unite ai vasi sia d'oro sia d'argento sono accessorj dell'oro o dell'argento. XXXIV 2, 9. — l. 19 § fin. *De auro arg.* — Ma non diremo già che le gemme sieno accessorie dell'oro se furono legate in oro per poter portarle più comodamente. ivi. — *ib.* l. 20.

14. La denominazione di *Argento non lavorato (infecti)* si applica alla materia rozza; onde se l'argento è cominciato a lavorare ma non ancora compito, lo si dirà piuttosto lavorato; così pure se è cominciato ad intagliare. ivi, 10. — *ib.* l. 19 § 11.

15. Se ad uno fu legato oro od argento lavorato, e questo si trova rotto o schiacciato, esso non è contenuto nel legato, non potendosene usare. ivi, 11. — *ib.* l. 27 § 3 et § 4 ¶ sed si.

16. Se ad uno fu legato *l'argento escario*, sarà dovuto quello solo di che si serviva per uso di tavola; e quindi anche la mesciroba. ivi, 12. — *ib.* l. 19 § 12.

17. Se ad uno fu legato *l'argento potorio* si comprendono non soltanto i vasi coi quali si può bere, ma anche quelli destinati a preparare le bevande, come il colatoio nevario e gli orciuoli. ivi. — *ib.* l. 21.

18. O sia legato *l'argento potorio* o *l'escario*, circa quelle cose delle quali è dubbio a qual genere appartengano, deesi osservare la consuetudine del testatore, il quale poteva benissimo servirsi per uso di mangiare e bere di vasi insoliti. ivi, 13. — l. 32 § 2 et 3. — Ma non si comprenderanno mai nell'argento escario i pajuoli, i miliarj, le padelle od altri vasi da cuocere; i quali sono istrumento di cucina. ivi. — *ib.* l. 19 § 12 ¶ certe.

19. Se fu legato *l'argento coniato*, s'intende quello sul quale v'è un conio di qualsiasi forma, come pure le medaglie. ivi, 14. — *ib.* l. 20 § 4 ¶ si autem.

20. Quando è legato un certo peso d'oro o d'argento, se non è espressa la specie, se ne dee prestare il valore del tempo presente, non la materia effettiva; sicchè non può l'erede essere costretto a dare la materia, ma dee soltanto, se così meglio a lui piace, dare il valore. ivi, 15. — *ib.* l. 9, l. 19 § 1 et l. 35. — Ma sebbene l'erede possa liberarsi dando il valore, tuttavia la materia effettiva è propriamente dovuta, se il pretore giudica che la venga prestata. ivi, 16. — *ib.* l. 35 § 1.

21. Se l'erede paga danaro contante a

quello il quale fu gravato di dare un certo peso d' argento, esso è liberato issogiure, purchè abbia dato una somma eguale al valore di quell' argento, e semprechè non sia stato legato un certo genere d' argento, p. e. cento libbre d' argento lavorato; chè allora bisogna dare argento lavorato, nè si possono mettere da parte i vasi quand' anche gli fosse stata legata la scelta. XXXIV, 2, 17. — l. 1 § 1 et l. 19 § 2 *De auro arg.*

22. Essendo stato legato un certo peso d' argento, si debbono spiombare i vasi per pesarli, a quella guisa che spiombansi vendendoli. ivi, 18. — *ib.* l. 19 § 3.

ORREZIONE *(Obreptio)*. Chi faceva orrezione al preside della provincia sponendogli il falso, era soggetto colla pena del falso: così pure colui che gli faceva surrezione con una reticenza fraudolosa. XLVIII, 10, 30. — l. 29 *De lege Cornelia de falsis.*

ORTI. Nel legato dell' *instrumento degli orti* si comprende tutto ciò che serve a coltivarli (V. Instrumento). Nel legato poi *degli orti forniti* si contengono inoltre tutte quelle cose che il testatore vi teneva perchè fossero meglio proveduti; quindi anche il vino tenutovi a tale oggetto, non già se fosse in cantina dalla quale il testatore soleva prenderlo pei suoi usi in città o in altri predj. XXXIII, 7, 42. — l. 12 § 39 *De instructo vel instrum.*

2. Se una madre legò al figlio gli orti forniti, ed alla figlia l' argenteria muliebre, si stimerà legata alla figlia anche quell' argenteria muliebre che la testatrice teneva negli orti per essere ella ivi meglio proveduta. ivi. — d. l. 12 § fin.

OSPITE. Fra l' abitatore di una casa e l' ospite passa tanta differenza quanta fra chi ha domicilio e chi viaggia. IX, 3, 6. — l. 1 § 9 *De his qui effud.* — Ora, l' ospite non è tenuto per le cose gittate o versate da un luogo abitato, ma è tenuto chi ricetta l' ospite, cioè l' abitatore. ivi. — *ib.*

OSPRATURA. Il carico di provedere le frutta minute; sorta di uffizio municipale. L, 4, 6. — l. 11 § 19 ff. *De muner. et honor.* — Altri leggono *ospriaria*, altri *hospitatura*. ivi, *nelle note.*

OSSEQUIO ai Genitori ed ai Patroni. V. lib. 37 tit. 15 *De obsequiis parentibus et patronis praestandis;* Cod. lib. 6 tit. 6 *De obsequiis patrono praestandis; 7 De libertis eorumque liberis;* Nov. 78 cap. 2.

1. L' ossequio dei liberti verso i patroni è una parte del diritto di patronato. Ora il liberto ed il figlio dee sempre risguardare come onoranda e santa la persona del padre e del patrono; sempre, ancorchè d' altro canto il padre od il patrono fosse disonorevole pe' costumi o pel genere di vita. XXXVII, 15, 1. — l. 9 ff. *De obseq. parent.* — Quel che del padre dicasi pure della madre e degli altri ascendenti *(parentes)*. ivi.

2. Anche i militi debbono essere puniti in proporzione del delitto, se commettono qualche mancanza verso il padre. ivi. — *ib.* l. 1.

3. Anche fra madre e figlio colliberti debbe osservarsi la filiale pietà conforme a' dettami della natura. ivi. — d. l. 1 § 1.

4. Anche i liberti che per patto sono manomessi da' patroni, debbon ad essi ogni ossequio per mero diritto. ivi, 2. — l. 3 Cod. *De obseq.* — Così pure quel liberto che fu liberato dall' obbligo di prestare le opere, ed in tal modo acquistò la libera facoltà di testare. ivi. — l. 41 ff. *De operis libert.*

5. Non solo i liberti ma anche i loro figli debbono ossequio a' patroni del padre. Ma l' estraneo erede del liberto ha verso il patrono tutt' i diritti che può avere un estraneo senz' alcuna limitazione. ivi, 3. — l. 8 ff. *De obseq. parent.*

6. I liberti ed i loro figli debbono ossequio non solo al patrono stesso, ma eziandio agli eredi del patrono ed ai figli di lui, ancorchè non sieno eredi: anzi debbono qualche riverenza anche a' figliastri del patrono. ivi. — l. 7 Cod. *De obseq. patr.*

7. L' ossequio dovuto a' genitori ed a' patroni esige che non sia data contro di loro l' azione Di dolo o D' ingiurie, ancorchè il giudizio sia stato assunto per procuratore. ivi, 4. — l. 1 ff. *De obseq. parent.* — Nè lo interdetto *Unde vi.* ivi. — *ib.* l. 2 § 2. — Nè l' azione *Inter factum* (V. *Calumnia*), se si pretende che per fare o per non fare un affare il genitore o il patrono o la patrona od i figli od i genitori del patrono o della patrona abbiano ricevuto danaro. ivi. — *ib.* l. 5. — Nè le azioni infamatorie, nè quelle in cui si fa menzione di dolo o di frode, nè quella Del servo corrotto; ancorchè non sieno infamatorie. ivi. — *ib.* l. 5 § 1, ll. 6 et 7. — Nè le eccezioni Di dolo o Di violenza o Di timore; nè l' interdetto *Unde vi*, nè quello *Quod vi aut clam.* ivi. — d. l. 7 § 2.

8. Non può il liberto allegare che la sua

patrona sia fatta porre *calumniae causa* in possesso a nome del ventre. XXXVII, 15, 5. — l. 7 § 4 ff. *De obseq. parent.*

9. Le persone nominate sopra al n. 7, deferendo il giuramento al liberto od al figlio, non sono obbligate a giurare che non lo deferiscono calonniosamente. ivi. — d. l. 7 § 3. — Da ultimo, esse in confronto del liberto o del figlio non vengono condannate se non *in quantum facere possunt.* ivi. — d. l. 7 § 1.

10. L'ossequio che devesi ai genitori ed ai patroni non si estende alle persone che per essi intervengono. ivi. — d. l. 7 § 5.

11. Anche se il liberto ha diritto d'intentare azione contro il patrono, non dee mai trascorrere ad espressioni ingiuriose. ivi, 5. — l. 4 Cod. *De obseq. patr.*

12. L'ossequio dovuto da' figli e da' liberti consiste anche in altre cose; p. e. non possono chiamare in Giudizio i loro genitori e patroni senza la permissione del pretore, debbono somministrar loro gli alimenti in caso di indigenza, e simili. ivi.

13. Il rispetto dovuto al patrono non si estende a segno di obbligare il liberto ad acconsentire ed obbedire in tutto. Epperò la liberta non dee riputarsi ingrata se esercita la sua arte contra la volontà della patrona. ivi, 6. — l. 11 ff. *De obseq. parent.* — Nè il patrono può impedire che il liberto eserciti nella medesima colonia il medesimo genere di traffico ch'esercita esso patrono. ivi. — l. 18 ff. *De jure patron.*; l. 45 ff. *De operis libert.* — Nè in generale qualunque traffico lecito in qualunque luogo lo esercitino. ivi. — l. 45 ff. *De jure patron.*

14. I liberti possono dimorare ove vogliono, nè i figli dei patroni possono costringerli a servire, qualora non sia provata la loro ingratitudine; mentre le leggi nemmeno obbligano i liberti ad abitare col patrono. ivi. — l. 12 Cod. *De operis libert.*

15. Se un figlio ingiuria la madre od il padre, o mette loro le mani addosso, il prefetto della città dee punire questo delitto che offende la pubblica morale. ivi, 7. — l. 1 § 2 ff. *De obseq. parent.*

16. Dee giudicarsi indegno della milizia quegli che appellò malfattori (*maleficos*) il padre e la madre da' quali confessa d'essere stato educato. ivi. — d. l. 1 § 3.

17. Una volta, anche prima di Giustiniano, i figli emancipati, rescissa la emancipazione per causa d'ingratitudine, ritornavano sotto la patria podestà. XXXVII, 15, 7. — l. un. Cod. Theod. *De ingrat. lib.* — Ma Giustiniano non volle che questa costituzione fosse inchiusa ne' suoi libri.

18. Quando i liberti mancando d'ossequio si mostrano ingrati verso i loro patroni, compete contra di essi l'accusa *D'ingrato liberto*, la quale deriva dalla legge Elia Senzia (V. questa voce). Ora, è liberto ingrato non soltanto quello che fece una grave ingiuria al patrono, ma eziandio quello che non gli presta ossequio o che ricusa di fare i suoi affari o di sostenere la tutela di suo figlio. ivi, 8. — l. 19 ff. *De jure patron.* — Qui poi per patrono s'intende strettamente colui che manomise, non già quello al quale, senza la manumissione, si conservano i diritti di patronato. ivi, 9. — l. 30 *Qui et a quib. manum.* — Ma se mio figlio manumise un servo per mia volontà, si reputerà come se lo avessi manumesso io stesso. ivi. — d. l. 30 § 1. — Non già se egli manomise un servo del suo peculio castrense. ivi. — *ib.* § 2.

19. Ha l'azione Di liberto ingrato quel manumissore soltanto il quale diede la libertà senza obbligo di darla. ivi, 10. — l. 1 Cod. *De libert. et eor. liberis.* — Del resto, quando il manumissore non era tenuto a manomettere il servo, a lui e a'di lui figli compete quest'azione, sebbene lo abbia manomesso dopo averne ricevuto il prezzo. ivi, 11. — l. 3 ff. *De obseq. patr.*

20. Uno può accusare D'ingrato il liberto fino a tanto che continua ad essere patrono. ivi, 12. — l. 30 § 3 *Qui et a quib. manum.*

21. Se uno è liberto di più patroni, ed egli si rese colpevole verso uno di questi, può essere accusato D'ingratitudine dall'offeso, ma è d'uopo aspettare il consenso degli altri se sono nel medesimo grado. ivi, 13. — d. l. 30 § 4.

22. Anche a' figli del patrono compete la accusa D'ingrato liberto, purchè sieno eredi prossimi del padre. ivi, 14. — l. 70 § item *De verb. signif.* — E se il padre assegnò un liberto ad uno de' suoi figli, questi solo può accusare il liberto perch'egli solo n'è patrono. ivi. — l. 30 § 5 *Qui et a quib. manum.*

23. L'accusa Di liberto ingrato competeva non solo contra i liberti ingrati, ma eziandio contra i loro figli. ivi, 15. — l. 4 Cod. *De libertis et eorum liberis.*

24. Allorchè fu instituita l'accusa D'ingratitudine, non fu nel tempo stesso adottato che i liberti cittadini romani potessero essere per tal causa richiamati in servitù. Quanto agli altri, pare che ciò si facesse più facilmente: certo è che al tempo di Nerone se ne discusse in senato, e fu deciso che la pena dei liberti ingrati non fosse che la rilegazione. XXXVII, 15, 16. — l. 5 *De jure patron.*; l. 21 *Quod metus causa.* — Fino al tempo di Costantino però il richiamo in servitù non avea luogo se non per qualche gravissima offesa. Che se il liberto era soltanto inofficioso, lo si gastigava minacciandolo di severità in caso di ricaduta; se oltraggiava o svillaneggiava il patrono, la patrona o i loro figli, lo si condannava ad esilio temporaneo; se metteva loro le mani addosso, era condannato alle miniere, come pure se ordiva calunnia contro di loro o subornava qualche delatore o intentava lite ad essi. ivi, 17. — l. 1 ff. *De jure patron.*

Talvolta si toglieva al liberto una parte dei suoi beni e la si dava al patrono, o lo si puniva col bastone e lo si rimandava assolto. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

Costantino ricorda anche la pena che il liberto ingrato perdeva la cittadinanza e veniva degradato alla condizione di latinità. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De hered. petit.*

Con una costituzione posteriore egli ordinò che anche per lieve offesa il liberto possa essere richiamato in servitù, nè possa il padrone restituirgli la cittadinanza se non previa supplica al principe. ivi. — l. 2 Cod. *De libertis et eorum liberis.* — Intendasi offesa di commissione; chè un'offesa di omissione non basta a distruggere la libertà già data. XXXVII, 15, 17. — l. 30 Cod. *De liber. causa.*

OSTENTUM. Significa tutto quello ch'è fatto o prodotto contro la natura dalla cosa, come p. e. il fanciullo nato con tre piedi o con tre mani. — Chiamasi pure *ostentum* tutto ciò che pare prodigioso, come i fantasmi. L, 16, 157. — l. 38 *De verb. signif.*

Cujacio pensa che questa parola appartenesse alle antiche leggi del gius pontificio, pei riti e sagrifizj indirizzati a purgare ed espiare. ivi.

OSTERIA. È differenza fra il legato *dell'instrumento della bottega ad uso d'osteria*, ed il legato *dell'instrumento della osteria*: in questo si comprendono anche gl'institori, perchè senza questi la osteria non si esercita; in quello non sono compresi che gli arnesi senza i quali la bottega non sarebbe ad uso di osteria. XXXIII, 7, 45. — ll. 13 et 15 *De instructo vel instrum. leg.*; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 64.

OSTI. V. Furto e Risponsabilità.

OSTIARJ. Così chiamavansi i servi portinaj che nelle case di campagna *(villis)* ben fornite stavano ad osservare chi di notte entrava ed usciva, e che cosa portava con sè: questi comprendevansi nell'instrumento del fondo. XXXIII, 7, 10 *colle note.* — l. 12 § 9 *De instr. vel instrum.*

OTTAVENO, insigne giureconsulto, le di cui sentenze vengono riportate nelle Pandette da *Ulpiano, Paolo, Valente* e *Pomponio. Pref.* p. II, 1, 63.

OTTIMO. V. Optimus.

P

PACONIO, giureconsulto d'incerta origine ed epoca, un responso del quale è riportato da *Paolo* ne' Digesti (lib. XXXVII, tit. 12 l. 3) *Pref.* II, 1, 37.

PACTIO. È il consenso di due o più persone nel medesimo volere. L, 16, 158. — l. 1 § 2 ff. *De pactis.* — Di qui vengono le parole *pax e pactum;* o piuttosto *pactum* è lo stesso che *pactio*, e vengono entrambi dall'antico *paco* o *pago* equivalente a *paciscor.* ivi, *colle note.* — *ib.* l. 1 § 1. — Significano pertanto lo stesso che *conventio.* V. Convenzione e Patto.

2. *Pacta insunt contractui,* dicesi quando i patti sono accessorj di qualche contratto p. e. di compra e vendita, ed accedono come appendice per accrescere o diminuire la obbligazione dipendente dal contratto. ivi.

3. *Pactus* dicesi qua e là ogniqualvolta con un prezzo qualunque sia stato patteggiato. ivi. — l. 6 § 3 *De his qui not. inf.* — In senso simile dicesi *depectus* di ciò che fu patteggiato turpemente. ivi. — l. 3 § 2 ff. *De calumn.*

PACUVIO. V. Gajo Atejo Pacuvio.

PADRE. V. Conversione *della cosa a proprio utile,* Figlio, Genitori, Ossequio, *Parentes,* Podestà patria.

1. Il figlio dee sempre riguardare suo padre come una persona sacra. XXXVII, 15, 1. — l. 9 ff. *De obseq. parent.*

2. Il padre ed il figlio sono riputati una medesima persona quando il figlio è in podestà: ma questa regola non è che una finzione di Diritto, la quale cessa riguardo al peculio castrense o quasi-castrense. XLVI, 1, 21. — l. 56 § 1 ff. *De fidej. et mandat.;* V, 1, 23. — l. 16 ff. *De furtis;* et l. 4 *De judiciis et ubi.* — Del resto, il padre ed il figlio non sono una medesima persona, potendo il figlio far cauzione a suo padre. XLVI, 1, 54. — l. 10 § 1 ff. *De fidej. et mandat.* — E potendosi gravare il figlio di un legato verso suo padre. XXX a XXXII, 69. — ll. 65 et 91 *De leg. et fid.* 1.°

3. Il padre può essere obbligato naturalmente verso suo figlio, e se paga dopo d'averlo emancipato non potrà ripetere *condictione indebiti* ciò che avrà così pagato; lo stesso dicasi del figlio verso il padre. XII, 6, 3. — l. 38 § 1 et 2 ff. *De cond. ind.*

4. Il padre ed il figlio non possono contrattare insieme se non per le cose castrensi e quasi-castrensi. XLIV, 7, 31. — l. 2 ff. *De contrah. empt.;* l. un. Cod. *De castr. omn. palat. pec.*

5. Il padre ed il figlio in podestà non possono litigare l'un contro l'altro se non pel peculio castrense e quasi-castrense. V, 1, 23. — l. 4 *De jud. et ubi quisque;* d. l. un. Cod. *De castr.*

6. Il giudizio del padre sopra ciò che concerne il vero utile de' figli è di grande forza. XXVII, 10, 3. — l. 16 § 3 *De curatorib. fur. et aliis.*

7. L'affezione naturale del figlio per suo padre fa presumere, nel dubbio, che il figlio abbia voluto liberarlo interamente. XXVIII, 3, 26. — l. 28 § 3 *De liberat. leg.*

8. Se un padre ha testato credendo suo figlio morto, ed il figlio ritorna dai nemici, l'eredità sarà restituita ad esso figlio; ben inteso che l'instituito o possessore di buona fede non sarà tenuto in tal caso verso suo figlio se non in quanto ne sarà divenuto più ricco *(locupletior).* XII, 6, 39. — l. 3 ff. *De cond. indeb.*

9. Il padre non è condannato se non in quanto può fare *(facere).* XXIV, 3, 74. — l. 15 § 2 et l. 16 *Soluto matrim.;* XXIII, 3, 35. — *ib.* l. 17.

PADRE DI FAMIGLIA. Così chiamasi il maschio libero che non è sotto la podestà paterna, quand'anche fosse impubere. I, 6, 4.

— l. 4 *De his qui sui vel. etc.* — Quindi il pupillo può essere padre di famiglia. L, 16, 95. — l. 195 § 2 *De verb. signif.*

2. Nomasi *padre di famiglia* anche chi è il padrone della casa *(qui in domo dominium habet)*; ancorchè non abbia prole. ivi. — *ib.*

3. Quando il padre muore, tutti quelli che erano sotto la sua podestà cominciano ad avere ciascuno una famiglia; allora le femmine sono *madri di famiglia.* ivi. — *ib.*

4. Il figlio emancipato è padre di famiglia. ivi. — *ib.*

5. Il figlio ch' esercita gli onori pubblici è riputato padre di famiglia sotto tale aspetto. L, 2, 22. — Giustiniano volle che quegli il quale perveniva al consolato od a qualche altra grande dignità, divenisse padre di famiglia sotto ogni aspetto. Nov. 81 cap. 1.

6. Il figlio è riputato padre di famiglia quanto al suo peculio castrense e quasi-castrense. XIV, 6, 11. — l. 2 ff. *De senat. Maced.*; l. un. Cod. *De castr. omnium palat. pec.*; Inst. § 6 *De milit. testam.* et in princ. *Quibus non est permis. fac. test.*; XXXIX, 5, 29. — l. 7 § 6 ff. *De donat.*

PADRONE. V. Conversione *della cosa a proprio utile*, *Dominus*, Maestro, *Magister*, Podestà, Servo.

PAGAMENTO. V. Accettilazione, Compensazione, Delegazione, Indebito, Liberazione, Novazione, Obbligazione, Quitanza, *Satisfactio*, *Solutio*. V. lib. 46 tit. 3 ff. *De solutionibus et liberationibus*; Cod. lib. 8 tit. 43 *De solutionibus et liberationibus*; lib. 11 tit. 39 *De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis*; Inst. lib. 3 tit. 30 *Quibus modis tollitur obligatio.*

1. Affinchè il pagamento sia efficace, vuole avere quattro requisiti: 1.° che vi sia qualche debito almeno naturale; 2.° che paghi colui che può pagare; 3.° che il pagamento si faccia a nome del debitore; 4.° che si paghi a quello a cui conviene pagare o a quelli che sono aggiunti *solutionis gratia*; sebbene qualche volta sia valido anche il pagamento fatto a cui non conveniva. Non è poi necessario per l'efficacia del pagamento cha il chirografo venga restituito o cancellato, purchè si provi essere stato fatto il pagamento a chi aveva facoltà di esigerlo. XLVI, 3, 12 e 13. — l. 83 ff. *De solut. et liber.*; l. 4 ¶ nac enim, et l. 22 Cod. eod. tit.

2. Non può pagare se non chi ha la facoltà di alienare; onde il pupillo non può pagare sanza l'autorità del tutore; e se diede danaro, questo non diventa di chi lo riceve e potrà essere vindicato. XLVI, 3, 14. — l. 14 § fin. ff. *De solut. et liber.* — Tranne che fosse consumato in buona fede. ivi. — *ib.* ¶ plane. — Quanto ad uno imputato di delitto, siccome a lui è vietato di alienare non assolutamente ma soltanto in frode del fisco, così può validamente pagare. ivi. — *ib.* l. 42.

3. Il servo che ha l' amministrazione del peculio può pagare. ivi. — *ib.* l. 84. — Fuori di questo caso, il pagamento che fa il servo è nullo; ma diventa valido se il padrone lo ratifica, anche tacitamente. ivi. — l. 66 ff. *De fidej.*

4. Non fa divario che abbia pagato il debitore o invece il suo procuratore. ivi, 15. — l. 56 ff. *De solut.* — Anzi non è nemmeno necessario il mandato del debitore. ivi. — *ib.* l. 87.

5. È lecito a chiunque di pagare per chi ignora e per chi non vuole *(pro ignorante et invito).* ivi. — *ib.* ll. 23 et 53. — Onde se uno pagò per me al mio creditore senza mia saputa, io acquisto l' azione Pignoratizia: e se uno pagò i legati, i lagatarj debbono lasciare il possesso; altrimenti l'erede ha l' interdetto per iscacciarli. ivi. — *ib.* l. 40.

6. Uno che non sia il debitore principale non può pagare contro la volontà del creditore, se nell' obbligazione è dedotto un fatto personale. Epperò se uno promise di fare egli una nave, una casa, uno scavo; non sarà sciolto dalla sua obbligazione, se per lui fa tali cose il fidejussore, grande essendo la differenza che passa fra un artefice e l' altro. ivi, 16. — *ib.* l. 31.

7. Lo stesso creditore può validamente pagare a sè medesimo. Tal è il caso di una moglie che imputasse nella dote al marito quello ch' essa percepì dalle cose di lui; tale il caso del creditore che percepisse il prezzo del pegno da lui alienato. ivi, 17. — *ib.* l. 48; l. 8 § fin. *Quibus modis pign. solv.*

8. Il pagamento debb' essere fatto a nome del debitore: onde se io diedi danaro ad alcuno perchè lo pagasse al mio creditore, ed egli (debitore al medesimo creditore) lo diede a nome suo, non sarà liberato nè l' uno nè l' altro di noi, ma egli sarà tenuto all' azione Di mandato. ivi, 18. — l. 17 ff. *De solut. et liber.* — Che se il creditore avesse in buo-

na fede consumato quel danaro, sarebbe liberato quegli che l' ha pagato a suo nome. XLVI, 3, 18. — l. 17 ff. *De solut. et liber.*

9. Chi paga a suo nome non libera me quand' anche paghi ciò cha debbo io non egli; epperò coloro che per fedecommesso dovevano conferire la lor porzione virile, non si reputano liberati per la circostanza che alcuni fra loro conferirono per errore più che non dovessero. ivi. — *ib.* l. 101.

10. Il pagamento per istretto diritto non diventa valido sebbene colui che pagò a suo nome ciò che non doveva sia poscia succeduto nella obbligazione: per altro, in grazia dell' equità, in questo caso mediante la eccezione di dolo è impedita la ripetizione del pagato. ivi. — *ib.* l. 25.

11. Reputasi fatto naturalmente il pagamento quando il danaro fu numerato al creditore, o per ordine di lui ad un terzo o ad un creditore di lui, ad un futuro debitore, o ad uno al quale egli voleva donare. ivi, 19. — *ib.* l. 49. — Così pure è valido il pagamento se fu fatto al tutore od al curatore od al procuratore od a qualsiasi successore od al servo agente. ivi. — *ib.* § tutori. — Ed anche se fu fatto ad un estraneo, purchè il creditore lo abbia ratificato. ivi. — *ib.* § ratam.

12. Si fa rettamente il pagamento allo stesso creditore semprechè sia uno che possa alienare; epperò non si può farlo al pupillo senza l' autorizzazione del tutore. Ma se il debitore pagò al pupillo, ed il danaro non fu consumato, esso debitore rispingerà il pupillo che lo ripetesse, mediante la eccezione Di dolo. ivi, 20. — *ib.* l. 15. — Lo stesso dicasi se il danaro non esiste, ma con esso il pupillo divenne più ricco *(locupletior)*. ivi. — l. 4 § 4 *De doli mali et metus except.* — Rispetto al tempo da guardarsi in tale quistione, egli è quello in cui vien fatta la domanda. ivi. — l. 4 ff. *De except.*; l. 4 ff. *De solut.* — Ed ancorchè la cosa fosse perita prima della contestazione della lite, qualche volta si reputa che il pupillo sia diventato più ricco *(locupletior)*, p. e. se avesse comperato qualche cosa necessaria che avrebbe dovuto comperare col proprio; *nam hoc ipso quod non est pauperior factus, locupletior est.* ivi. — *ib.* l. 47 § 1.

13. Non si può pagare a chi non ha la facoltà di alienare; ma a quello al quale non è vietato di alienare assolutamente ma soltanto in frode dei creditori, si paga rettamente. Laonde possono i debitori di un imputato criminale pagargli finchè pende la condanna; *alioquin plerique innocentium necessario sumptu egebunt.* XLVI, 6, 21. — l. 41 ff. *De solut.*; l. 46 § 6 ff. *De jure fisci.*

14. Il pagamento fatto all' erede è valido, quantunque io appresso egli si sia astenuto dalla eredità. ivi, 22. — l. 90 ff. *De solut. et lib.*

15. Si paga validamente al tutore od al curatore del creditore, sia pupillo, furioso od altro bisognevole di ajuto. ivi, 23. — *ib.* l. 14 § 7 et l. 65. — O sieno i tutori legittimi o testamentarj o dati con inquisizione. ivi. — d. l. 14 § 5. — Ed anche a quello dato *notitiae gratiae*; purchè non sia espressamente vietato di pagargli. ivi. — d. l. 14 § 6. — Ed anche agli onorarj. ivi. — d. l. 14 § 1.

16. Non è valido il pagamento fatto a quei tutori ai quali fu interdetta l' amministrazione; nè quello fatto ai tutori denunziati come sospetti. ivi, 24. — d. l. 14 § 1 § fin. — E se il pretore diede i tutori per gli affari di una data provincia, non è valido il pagamento fatto a loro per gli affari di un' altra provincia. ivi. — *ib.* l. 100. — A maggior ragione non è valido il pagamento fatto al tutore rimosso. ivi. — d. l. 14 § 2. — Che se egli non è rimosso nè ancora dinunziato come sospetto, quantunque sia alla condizione di dover essere rimosso, gli si può validamente pagare. ivi. — d. l. 14 § 3. — Si paga validamente anche a quello che sta per assentarsi *reipublicae causa*, ed a quello ch' è assente, se nessuno è sostituito in luogo di lui. ivi. — d. l 14 § 4; *ib.* l. 45 § 1.

17. Ciò che uno pagò dietro ordine di Tizio è come fosse pagato a Tizio stesso. ivi, 25. — l. 180 *De reg. juris.* — Ancorchè il creditore avesse ordinato di pagare ad uno a cui egli donava illecitamente. ivi. — l. 26 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

18. Al vero procuratore si paga validamente, cioè a quello al quale fu fatto mandato speciale, o che ha l' amministrazione di tutti gli affari. ivi, 26. — l. 12 ff. *De solut. et liber.* — Ma non si paga rettamente al procuratore della lite; tranne che fosse stato nominato *ad hoc* che anche gli si potesse pagare. ivi. — *ib.* l. 86.

19. Non monta di qual condizione, libera o servile, fosse quegli al quale il creditore volle si pagasse. ivi. — ll. 4 et 19 Cod. *eod. tit.*

20. Affinchè mediante il pagamento fatto alla persona voluta dal creditore rimanga liberato il debitore almeno in forza della eccezione, non importa di sapere con quale intenzione abbia ricevoto colui al quale venne pagato: per esempio se io ordinai al mio debitore che desse denaro a Tizio con intenzione di fargli donazione, sebbene Tizio lo abbia ricevuto con intenzione di far mio il danaro, tuttavia il debitore sarà liberato: che se poscia Tizio mi desse lo stesso danaro, allora diverrebbe mio. XLVI, 3, 27. — l. 34 § 7 ff. *De solut. et liber.* — Si potrebbe opporre che, onde il debitore sia liberato, è uopo che il dominio del danaro pagato cessi da lui: ora, questo dominio non può essere trasferito in Tizio perchè Tizio non ha intenzione di acquistare a sè, non nel creditore perchè questi ha intenzione che Tizio acquisti. Si risponde che il debitore rimane liberato non già di pieno diritto ma per eccezione. ivi, *nelle note.*

21. Il pagamento fatto a colui al quale lo stesso creditore volle che fosse pagato, è valido, come altresì quello fatto a colui al quale volle che fosse pagato quegli il quale poteva ricevere pel creditore; p. e. il tutore od il curatore. ivi, 28. — *ib.* l. 96 cum ¶ si non. — All' opposito non sarà valido il pagamento fatto a colui al quale lo stesso creditore volle che fosse pagato, se questo creditore è tale che a lui non si avrebbe potuto pagare: quindi se il debitore di un pupillo per di lui ordine e senza l' autorità del tutore paga al creditore di lui, libera bensì il pupillo dal creditore, ma egli rimane obbligato. ivi. — *ib.* l. 66. — Solchè, quando sia stato il danaro convertito nella cosa del pupillo, egli può difendersi mediante la eccezione. ivi. — d. l. ¶ sed exceptione et ¶ si autem.

22. Il pagamento fatto a quello a cui il creditore ordinò di pagare, è valido entro quella quantità soltanto per cui fu ordinato il pagamento medesimo. ivi, 29. — *ib.* l. 89 § *1*.

23. Si può pagare al procuratore, o a quello a cui il creditore ordinò di pagare; fino a tanto che non sia terminato il mandato del creditore; il quale termina colla morte del creditore. ivi, 30. — *ib.* l. 108.

Per gius stretto non si può più, dopo morto il creditore, pagare a quello a cui egli avea ordinato di pagare; ma per equità il debitore è liberato se quegli ch' ebbe l'ordine di pagare ignora la morte del creditore. ivi.

Finisce altresì il mandato di pagare quando il creditore è dato in arrogazione; purchè il padre non abbia ratificato il pagamento. XLVI, 3, 30. — l. 58 § 1 *De solut. et liber.*

24. Siccome il mandato finisce colla revoca, così dopo la revoca non si può più pagare a quello al quale il creditore ordinò che si pagasse. ivi, 31. — *ib.* l. 82. — Semprechè la revoca fosse nota a quello che pagò. ivi. — *ib.* l. 12 § 2, l. 34 § 3 et l. 51.

Ecco un caso particolare. Se ordinai al mio debitore che pagasse a Tizio, e poscia vietai a Tizio di ricevere, ed il debitore senza saperlo pagò, egli sarà liberato, qualora Tizio non abbia ricevuta la somma coll' intenzione di lucrarla. Altrimenti, siccome egli commetterebbe furto della somma, così dee questa rimanere del debitore, e quindi non può aver luogo nel debitore la liberazione di pieno diritto; ma per equità lo si soccorre colla eccezione, purchè sia pronto a cedermi l' azione ripetitoria Furtiva ch' egli ha in confronto di Tizio. — Lo stesso si osserva quando il marito per donare alla moglie ordina al suo debitore di pagare a lei, e dopo fatto divorzio rivoca la donazione, e nonostante il debitore ignaro di ciò paga alla moglie. Difatti, anche in questo caso il debitore non è liberato perchè il dànaro non diventa della moglie; ma egli debb' essere difeso in confronto del marito mediante la eccezione, qualora egli ceda l' azione ripetitoria che ha contro la moglie. ivi, 32. — *ib.* l. 38 § *1*.

25. Se, senza che verun mandato sia intervenuto, il debitore paga credendo falsamente di pagare la somma per mia volontà, non sarà liberato: laonde niuno sarà liberato pagando a quel procuratore il quale si offerse spontaneamente alla gestione degli affari altrui. ivi, 33. — *ib.* l. 34 § 4.

Al gestore d' affari che non ha mandato non si paga rettamente ciò ch' è dovuto al padrone dell' affare; ma si paga a lui rettamente ciò ch' è dovuto in forza del proprio contratto di gestore, quantunque sia dovuto dalla cosa del padrone, ed anche del pupillo, mentre ciò propriamente è dovuto allo stesso gestore ivi. — *ib.* l. 88.

26. Si può pagare al figlio di famiglia od al servo ciò ch' egli ha dato a prestito per causa peculiare, prima che gli sia tolto il peculio o prima di sapere che gli fosse stato tolto. ivi, 34. — l. 3 Cod. *De solut. et liber.* — Anche se il servo fosse stato ven-

duto o manumesso; qualora non fosse intervenuta qualche causa dalla quale si possa conoscere che si paga a lui contra la volontà di quello del quale è diventato servo. XLVI, 3, 34. — l. 35 ff. *De solut. et liber.*

27. Si può pagare al servo anche il danaro del padrone da lui mutuato, purchè egli facesse l'affare del padrone con permissione di questo. ivi, 35. — d. l. 35 § sed et si. — Ma rispetto al manumesso, passa qualche differenza tra la causa del peculio e gli altri affari che si fanno o si considerano fatti per volontà del padrone. ivi. — *ib.* l. 18 cum § utroque.

28. Se un servo prestò a nome del peculio, e il debitore, ignorando che il padrone di quel servo fosse morto, pagò a lui prima che l'eredità fosse adita, esso debitore sarà liberato. Nè monta che il danaro sia stato numerato essendo in vita il padrone o dopo morto. ivi, 36. — *ib.* l. 32. — Bensì, quanto ai pagamenti fatti al servo dopo la morte del padrone, può in alcuni casi trattenere il pagato sopra il peculio lasciato al servo insieme colla libertà. ivi. — *ib* l. 62.

29. Anche per causa non di peculio al servo o al figlio di famiglia si paga rettamente ciò ch'egli contrattò senza la volontà del padre o del padrone, se per ragionevole motivo lo si credeva padre di famiglia. ivi, 37. — *ib.* l. 19 et l. 34 § 5. — Vale a dire, se pubblicamente egli era considerato qual padre di famiglia. — E' altrimenti rispetto a quell'erede che paga il legato a lui lasciato; perciocchè egli si libera, in qualunque maniera abbia creduto di buona fede esser colui padre di famiglia; e ciò per la regola che chi contrae con un altro o non è o non debb'essere ignaro della condizione di questo: ma ciò all'erede non può imputarsi, perch'egli contrae non ispontaneamente coi legatarj. ivi. — l. 19 *De reg. juris.*

30. Non è valido il pagamento di ciò che è dovuto a Tizio, fatto ad un altro senza che Tizio il voglia. ivi, 38. — l. 39 ff. *De neg. gestis.* — Nè sarà più valido il pagamento per questo perchè colui al quale si paga è sotto la podestà del creditore; fuorchè nei casi che il pagamento fatto a simili persone sia valido (V. sopra): epperò il figlio di famiglia non può contro il voler del padre liberare il debitore di lui: lo stesso dicasi dei servi. ivi — l. 22 ff. *De solut. et liber.*; l. 133 *De reg. juris.*

Molto meno si può pagare al marito ciò ch'è dovuto alla moglie; od inversamente. XLVI, 3, 39. — l. 11 Cod. *De solut. et liber.* — E sebbene il debitore della moglie abbia pagato a titolo di dote al marito, non sarà maggiormente valido il pagamento se non fu fatto per volontà della moglie. ivi. — l. 41 § 11 *De leg. et fid.* 3.°

31. Dicesi aggiunto in grazia del pagamento *(adjectus solutionis gratia)* colui ch'è aggiunto nel contratto soltanto ad aggetto che a lui si possa pagare; p. e. quando uno stipula *a sè Od a Tizio.* ivi, 40. — l. 12 § 1 ff. *De solut. et liber.*

Ossia, è aggiunto in grazia del pagamento quegli di cui lo stipulante inserì il nome nella stipulazione mediante la particella disgiuntiva; purchè tale aggiunto non sia uno al quale lo stipulante poteva acquistare stipulando. ivi, 41. — *ib.* l. 65 § 5; l. 56 § 2 et 3 *De verb. oblig.*

32. Non può essere ciputato *aggiunto in grazia del pagamento* colui che nella stipulazione è compreso benchè inutilmente, con animo di acquistare a sè stesso la obbligazione. ivi, 42. — l. 128 *De verb. oblig.*

33. Qualunque persona può essere aggiunta in grazia del pagamento; anche un pupillo: epperò se io stipulai che sia dato *a me Od al tal pupillo*, il promissore, pagando al pupillo senza l'autorizzazione del tutore, sarà liberato in confronto mio. ivi., 43. — l. 11 ff. *De solut. et liberat.*

34. Può uno essere aggiunto in grazia del pagamento non solamente affine che a lui pagare si possa quella stessa cosa ch'è dedotta nella obbligazione, ma eziandio col patto che a lui pagare si possa una diversa quantità, anzi anche una cosa diversa. ivi, 44. — *ib.* l. 34 § 2. — Il che è ammesso per benigna interpretazione; poichè per stretto diritto, quando stipulo *a me o a Tizio*, non posso indicare una cosa rispetto alla mia persona ed un'altra rispetto alla persona di Tizio: se poi a Tizio è pagata quella cosa che fu indicata rispetto alla mia persona, benchè il promissore non si liberi di pieno diritto, tuttavia si può difendere mediante eccezione. ivi. — l. 141 *De verb. oblig.* — E qui, allora quando sono indicate quantità diverse da pagarsi, una maggiore rispetto alla persona dello stipulante, una minore rispetto alla persona dell'aggiunto; nasce la quistione se, venendo fatto all'aggiunto il pagamento della quantità minore, il debitore

sia liberato soltanto fino alla concorrenza di quella quantità, oppure se sia liberato del tutto. Ciò dipende dall'intenzione dei contraenti: laonde chi stipula a sè od a Tizio, se dice *Se non pagherai a Tizio, darai a me*, si reputa che abbia stipulato condizionatamente; e se dice *Darai a me dieci o a Tizio cinque*, pagando a Tizio il debitore sarà liberato: così è qualora tale espressione sia stata fatta affine di aggiungere una pena a favore dello stipulante in caso che non fosse stato fatto il pagamento a Tizio; ma quando si stipula semplicemente *a sè od a Tizio*; la persona di Tizio viene adoperata soltanto a causa del pagamento, e quindi col pagamento fatto a lui della somma di cinque, gli altri cinque rimarranno nella obbligazione. Per lo contrario se stipulai a me cinque, a Tizio dieci; la stipulazione così concepita non fa sì che col pagamento dei cinque a Tizio il debitore rimanga da me liberato. Che se fu pagata la somma di dieci, non ripeterà cinque, ma saranno dovuti a me i dieci in forza dell'azione Di mandato. XLVI, 3, 37. — l. 98 § 6 ff. *De solut. et liber.*

35. Siccome si possono indicare diverse cose o diverse quantità rispetto alle persone del creditore e dell'aggiunto; così si possono anche indicare diversi luoghi pel pagamento. ivi, 45. — d. l. 98 § 5. — E si possono pure indicare tempi diversi. ivi, 46. — l. 141 § *De verb. oblig.* — E posso stipulare che a me sia data la somma di dieci puramente, od a Tizio nelle calende ovvero sotto condizione. ivi. — l. 98 § 4 ff. *De solut. et liberat.* — E posso anche stipulare a me puramente od a Tizio sotto condizione. Per l'opposito, se stipulo a me sotto condizione od a Tizio puramente, la stipulazione non varrà qualora la condizione non sia adempiuta rispetto alla mia persona. Che se la stipulazione fosse fatta così: *Prometti tu di dare, se la nave giugnerà dall'Asia, a me od a Tizio?* si reputa aggiunta anche la persona di Tizio sotto la medesima condizione. ivi, 47. — l. 141 § 7 *De verb. oblig.* — Donde appare che, se rispetto alla mia persona è posta una condizione diversa da quella posta rispetto alla persona di Tizio, e rispetto alla mia persona la condizione non è adempiuta, tutta la stipulazione è inutile adempiendosi poi la mia condizione, se si adempie anche quella di Tizio, si potrà pagare a Tizio; se quella manca, lo si considererà come non aggiunto. ivi. — d. l. 141 § 8 et 9.

36. La facoltà di fare il pagamento all'aggiunto non va oltre la persona di lui. Quindi se ho stipulato che sia dato a me od a Tizio, e Tizio è morto, non potrai fare il pagamento all'erede di lui. XLVI, 3, 48. — l. 55 *De verb. oblig.*; l. 81 ff. *De solut. et liberat.* — E se ho stipulato che sia dato a me od a Stico servo di Semproniò, non si potrà pagare a Sempronio, sebbene sia il padrone di Stico. ivi. — l. 9 ff. *De solut. et liberat.*

37. Se la persona aggiunta è un furioso o un pupillo, si darà rettamente la somma al tutore o curatore, nel caso che la condizione di dare sia posta nella persona di quelli. ivi, 49. — *ib.* l. 95 § 7.

38. La facoltà di fare il pagamento all'aggiunto non ha luogo se soffra diminuzione di capo; poichè cessa di essere la medesima persona, come sarebbe se passasse in adozione o fosse condannato all'esilio o soffrisse l'interdizione dall'acqua e dal fuoco, o diventasse servo, l. ivi, 50. — *ib.* l. 38. — Che se l'aggiunto avea già sofferto diminuzione di capo al tempo della stipulazione, non viene a mancare la facoltà di fare il pagamento a lui. ivi. — *ib.* l. 95 § 6.

39. La facoltà di fare il pagamento all'aggiunto non è ristretta nella persona del promittente, ma si estende a tutti quelli che possono pagare. ivi, 51. — *ib.* l. 59 § et si a filio.

40. Se ho stipulato così: *Prometti tu di dare a me od a Tizio?* e il debitore ha fatto costituto di pagare a me; sebbene a me competa l'azione *De constituta*, egli può ancora pagare all'aggiunto. ivi, 52. — *ib.* l. 59 princ. — Anzi può farsi a lui il pagamento eziandio quando fosse già stato fatto in parte al creditore. ivi. — *ib.* l. 71.

41. Altro è il poter fare pagamento a Tizio per diritto di stipulazione, altro è che ciò possa in appresso accadere per mia permissione; potendosi a quello pagare anche se io lo avessi vietato. ivi, 53. — *ib.* l. 12 § 3 et l. 106.

42. Si cessa di poter pagare all'aggiunto, dopo contestata la lite. ivi, 54. — *ib.* l. 57 § 1.

43. L'aggiunto in grazia del pagamento non si estende ad altre cose, p. e. a novazione o quietanza. ivi, 55. — *ib.* l. 10 — Vale a dire, che l'aggiunto *solutionis gratia* nulla può ricevere fuorchè il pagamento. ivi. — l. 122 § 1 *De verb. oblig.*

44. Se io do danaro al procuratore per questo perchè lo passi al creditore, la proprietà veramente non si acquista mediante il procuratore, ma può il creditore anche senza mia voglia ratificando far suo il danaro. XLVI, 3, 56. — l. 4 ff. *De neg. gestis.* — Ed anche se non pago al vero procuratore, ma il padrone dell'affare ratifica il pagamento fatto, accade la liberazione. ivi. — l. 12 § 4 ff. *De solut. et liber.*; l. 12 Cod. eod. tit.

45. Il pagamento mediante ratiabizione è così valido che s' intende essere stato retroattivamente efficace fino dalla sua origine. Quindi se il fidejussore pagò al procuratore del creditore, ed il creditore dopo il tempo in cui il fidejussore avrebbe potuto liberarsi, ratificò; tuttavia, perchè il fidejussore pagò mentr'era ancora tenuto per causa di fidejussione, non può ripetere e nemmeno agire contra il debitore coll'azione Di mandato, come nol potrebbe se allora avesse dato a lui presente. ivi, 57. — l. 71 § 1 ff. *De solut. et liber.*

46. Se sono due *rei stipulandi*, e fu dato al procuratore di uno d'essi ch'era assente, prima che questi ratificasse; e nel frattempo fu pagato all'altro: il pagamento posteriore è pendente come il primo, essendo incerto se abbia esatto il debito o l'indebito. ivi. — *ib.* l. 58 § 2.

47. Se il creditore, non sapendo che fu pagato al suo procuratore, fece quitanza al servo od al figlio del debitore, e poscia lo riseppe e ratificò, il pagamento è confermato, e la quitanza è di niun valore: se non ratificò, vien confermata la quitanza. ivi. — *ib.* l. 71 § 2.

48. Se uno che ignora il fatto pagamento ha contestato la lite, e in pendenza di giudizio ratificò, deesi assolvere quello contro il quale si procedette; e se non ratificò, deesi condannarlo. ivi. — d. l. 71 § 3.

49. Se uno paga onde ripetere nel caso che non venga ratificato il pagamento, e il padrone dell'affare non ratificò il pagamento; compete l'azione a quello che pagò; il padrone dell' affare poi dee ratificare subito che n'ebbe notizia; il che s' intenda con qualche larghezza, vale a dire in modo che venga lasciato uno spazio di tempo convenevole. ivi, 58. — *ib.* ll. 13, 14 et 58.

50. Il pagamento diventa valido quando fu convertito a profitto *(in rem)* del creditore; laonde se i debitori pagano al protutore del pupillo, e il danaro pervenne in utile del pupillo, sono liberati per l'eccezione Di dolo. XLVI, 3, 59. — l. 28 *De solut. et liber.* — E se l'usurpatore *(praedo)* a quello che muove petizione di eredità restituisce ciò che ha esatto dai debitori ereditarj, questi saranno liberati. ivi. — *ib.* l. 34 § 9.

51. Il pagamento diventa valido anche quando quegli a cui fu fatto succede poscia nel diritto del creditore. ivi, 60. — *ib.* l. 96 § 4.

52. Si dee pagare la cosa stessa ch'è dovuta; e s'intende tutta; non potendosi di regola costringere il creditore a ricevere una parte; sebbene il pretore debba d'ufficio indurre l'attore ad accettare quanto viene offerto, affine di diminuire le liti. ivi, 61. — l. 21 *De reb. cred.*

Ora, si reputa che *non paghi l'intero* chi paga meno o chi paga in altro tempo. ivi. — l. 56 ff. *De solut. et liber.* — Epperò paga meno chi offre il capitale intero ma non offre gl'interessi che per la mora si possono esigere. ivi. — l. 12 *De verb. signif.* — Che se alcuno offre tutto quanto da lui si può esigere, benchè sia inoltre debitore naturalmente di qualche altra cosa, p. e. degli interessi promessi con patto nudo in un contratto di stretto diritto; il creditore è tenuto di ricevere; non reputandosi che paghi *meno* quegli contra il quale non compete azione per somma maggiore. ivi. — *ib.* l. 117. — Il creditore poi è tenuto di ricevere anche l'intero di ciò che gli è dovuto per una causa e gli viene offerto; e non è necessario che gli si offra ciò gli è dovuto per altre cause. ivi. — l. 15 *Quibus modis pign. solv.*

53. Se non viene ammesso il pagamento di una parte contro la volontà del creditore, molto meno si potrà contro voglia del creditore pagare una cosa per l'altra, come sarebbe la somma stessa in forma diversa, cioè o con un credito, o numerando rame invece di oro. ivi, 62. — ll. 50 et 99 ff. *De solut. et liber.*; l. 16 Cod. eod. tit.

54. Essendo dovuto un genere (V. Genere), si reputa pagato lo stesso quando si paga qualunque specie di questo genere, purchè la specie sia tale che non possa essere tolta al creditore, e ch'egli possa liberamente disporne. ivi, 63. — l. 72 § fin. ff. eod. tit. — Per altro si può pagare una specie qualsiasi vile. ivi. — l. 72 § 5.

55. Non sussistendo il pagamento se non

è fatto della medesima cosa che fu dedotta nella obbligazione, viene di conseguenza che non può sussistere in quella cosa che non poteva nemmeno dedursi. XLVI, 3, 64. — l. 72 § 4 ff. *De solut. et liber.* e sed si qui.

56. Se il creditore di sua volontà ha accettato in pagamento altra cosa che quella dovuta, il debitore sarà liberato in forza della eccezione Di dolo. ivi, 65. — l. 17 Cod. eod. tit. — Con questa restrizione però che, se in simile affare un minorenne creditore fu ingannato, deesi prestargli soccorso. ivi. — l. 26 ff. *De liberat. leg.* — Anzi si soccorrerà anche il maggiore che avesse di sua volontà ricevuta altra cosa, se intervenne dolo per parte del pagante. ivi. — l. 46 § 2 ff. *De solut. et liber.*

57. Qualche volta anche contro la volontà del creditore si può pagare una cosa per l'altra; cioè se fu così patteggiato nel contratto; purchè si paghi prima che venga contestata la lite. ivi, 66. — *ib.* l. 57. — E non solamente il patto interposto nel contratto, ma anche quello, interposto dopo il contratto, di prestare altra cosa per quella ch'era dovuta, è valido. ivi. — *ib.* l. 96 § 2. — Il patto poi di pagare un'altra cosa invece della dovuta si reputa interposto a favore del debitore, il quale può tuttavia pagare ciò che debbe. Così se un marito avea promesso in istipulazione alla moglie di darle in pagamento, in caso di scioglimento di matrimonio, i predj obbligati per la dote, tuttavia basta che venga offerta da lui la somma della dote. ivi. — *ib.* l. 45. — Bensì, dopo che il debitore, invece del danaro dovuto, diede altra cosa in pagamento, non può più offerendo il danaro ripetere l'altra cosa data. ivi. — ll. 10 et 24 Cod. eod. tit.

58. Secondo il gius nuovo, Giustiniano permette in un caso di pagare una cosa per l'altra: cioè se quegli che deve una somma non ha in pronto nè danaro nè veruna sostanza mobile, gli è permesso di dare in pagamento al creditore predj da stimarsi a giusto prezzo; qualora il creditore non sia disposto a somministrargli il compratore. ivi, 67. — Nov. 14 cap. 3.

59. Quegli che promise di fare il pagamento in un luogo determinato non può, contro la volontà dello stipulante, farlo in altro luogo diverso da quello. ivi, 68. — l. 9 *De eo quod certo loco.* — V. Dazione. n. 37 a 40.

Se non è espresso il luogo ove si dee pagare, vanno osservate le regole esposte alla voce Legato. n. 155 a 157.

60. Se è scaduto il giorno del pagamento, è evidente che allora si può pagare. Ma si può eziandio pagare subito ciò ch'è promesso per un dato giorno, intendendosi che tutto il tempo intermedio sia lasciato libero al promissore per pagare. XLVI, 3, 70. — l. 70 ff. *De solut. et liberat.*

61. Se viene fatta accettilazione al debitore sotto condizione, dopo adempita la condizione, lo si reputa fino da prima liberato; ancorchè il pagamento *(solutio)* fosse fatto colla cosa. ivi. — *ib.* l. 16.

62. Quando è dovuta una specie, dee pagarsi qual è; purchè per colpa o per fatto del debitore non sia guasta: ma se è dovuto un genere, non si fa distinzione da chi la cosa sia stata guastata. ivi, 71. — *ib.* l. 33 § 1.

63. Onde il pagamento produca la liberazione di quello ch'è obbligato a dare qualche cosa, è uopo che la cosa sia prestata in modo che diventi del ricevente ivi, 72. — l. 167 *De reg. juris.* — Quindi il pagamento della cosa altrui non è valido, qualora nol si faccia per volontà del proprietario. Ma se do a prestito o pago danari comuni, subito per mia parte nascerà e l'azione e la liberazione. ivi. — l. 94 § 1 ff. *De solut. et liberat.*

64. Il padre che paga una cosa appartenente al peculio castrense del figlio dee riputarsi come se desse una cosa altrui; quantunque morendo prima il figlio senza far testamento, la cosa stessa potesse rimanere presso quello al quale fu pagata: ma in tal caso la si ritiene acquistata al momento in cui il figlio è mancato a' vivi, di modo che l'evento decide a chi la cosa abbia appartenuto. ivi. — *ib.* l. 98 § 3.

65. Sebbene il pagamento della cosa altrui non sia valido, pure diventa valido se il creditore mediante usucapione ha conseguito il dominio della cosa che il pagamento non gli avea trasferito. ivi, 73. — *ib.* l. 60. — Diventa valido eziandio il pagamento di quel danaro che fu consumato in buona fede. Quindi se furono pagati danari altrui senza saputa o contro voglia del proprietario, rimangono di quello al quale appartenevano; se poi fossero stati commisti in modo di non poterli discernere, diventano di quello che gli ha ricevuti, sì che al proprietario competerebbe l'azione Di furto contra quello che gli avesse dati. ivi. — *ib.* l. 78. — Generalmente, il

pagamento diviene valido quando ciò ch'è pagato cessa di poter esser tolto a quello al quale fu fatto il pagamento. Quindi se un fidejussore diede in causa della fidejussione danari altrui, consumati questi egli può esercitare l'azione Di mandato: laonde se pagò danaro a lui rubato, eserciterà l'azione Di mandato dopo di averlo prestato per forza dell'azione Di furto o della restitutoria Furtiva. XLVI, 3, 73. — l. 94 § 2 *De solut. et liber.*

66. Essendo di regola che debba il pagamento farsi in modo che la cosa diventi del ricevente, non si può ad uno pagare la cosa che a lui appartiene, perchè quello che una volta è mio non può più diventar mio. ivi, 74. — l. 22 § 8 ff. *Mandati.*

67. Non si stima che la cosa diventi affatto del ricevente se diventa bensì sua materialmente che in qualche caso si possa da lui ripeterla; perchè *quod evincitur in bonis non est.* ivi, 75. — l. 190 *De reg. juris.* — Onde se pago a te una cosa mia ch'era impegnata ad altrui, non mi libero, potendo il pignoratario avocarla da te. ivi. — l. 20 ff. *De solut. et liberat.* — Lo stesso dicasi di una cosa della quale altri ha l'usufrutto; purchè non sia estinto l'usufrutto o sciolta la obbligazione di pegno. ivi. — *ib.* l. 69. — E ciò tanto più quando la cosa data in pagamento non era stata dedotta nella obbligazione, ma data in pagamento di danaro dovutò. ivi. — *ib.* l. 98.

Anche se la cosa fu data all'aggiunto *solutionis gratia*, ha luogo la regola che la cosa pagata dee diventare del ricevente in modo che la non possa essere avocata da lui. ivi, 76. — *ib.* l. 33.

Anche quando il creditore stesso pagava sè medesimo, il pagamento è invalido se la cosa o il danaro che ha ceduto in pagamento può essere da lui avocato. ivi, 77. — *ib.* l. 25 ¶ sed si.

68. Se la cosa non era in caso di dover essere avocata, quando venne pagata; ma dopo il pagamento e per nuova causa sopraggiunta venne evitta, il pagamento, che già era perfetto, non rimane annullato. ivi, 78. — *ib.* l. 98 § 1. — Qui si riferisce il caso del minorenne che, ingannato dal creditore, viene restituito rispetto alla cosa pagata per causa di debito. ivi. — d. l. 98 § 2.

69. In un caso, benchè la cosa pagata fosse al tempo del pagamento in caso di poter essere avocata, tuttavia il pagamento è valido; cioè quando per la natura stessa della cosa non si può a verun prezzo redimerla onde non venga avocata; qual è la libertà. XLVI, 3, 79. — l. 92 § 1; l. 9 § 2 *De statulib.* — Ciò ha luogo quando è dovuta una cosa determinatamente; non quando è dovuto un genere. ivi. — l. 38 § 1 et l. 72 § 5 ff. *De solut. et liber.* — Il pagamento poi non diventa valido se in appresso la cosa principia ad essere in caso da non potersi avocare. ivi. — d. l. § 3 ¶ quod si.

70. Se la cosa che si paga richiede qualche cauzione, il pagamento non è perfetto qualora non si presti questa cauzione. ivi, 80. — *ib.* l. 27. — Nè fa divario se il pagamento è fatto a chi è aggiunto *solutionis gratia.* ivi. — l. 131 § 1 *De verb. oblig.*

71. Regola generale è che, ogniqualvolta quello che a te io doveva è a te pervenuto, nè a te nulla manca *(abstit)*, nè ciò ch'è pagato può essere ridomandato, compete in perpetuo la liberazione. ivi, 81. — l. 61 ff. *De solut. et liberat.*

72. Altra regola generale è che, sebbene la cosa sia stata pagata inutilmente, tuttavia il creditore che domanda il debito, sarà respinto mediante la eccezione se la ritiene. ivi. — *ib.* l. 94.

73. Il pagamento produce l'effetto di liberare in tutto se tutto viene pagato, in parte se viene pagata una parte per volontà del creditore. ivi, 82. — *ib.* l. 9 § 1.

74. Qualche volta il pagamento di una parte toglie tutta intera la obbligazione, cioè se la parte fu moltiplicata: p. e. on tale creditore di cento il quale ricevendo dieci volesse liberare il debitore, bisognerebbe che, ricevuti li dieci, li desse indietro al debitore medesimo, poi li ricevesse di nuovo, e finalmente li ritenesse. ivi, 83. — *ib.* l. 67.

75. Qualche volta mediante il pagamento di una parte la obbligazione non si toglie nemmeno per una parte. Così è rispetto alla obbligazione del genere. ivi, 84. — *ib.* l. 9 § 1 ¶ quid autem, et ¶ sed si. — E rispetto alla obbligazione alternativa; anche quando in forza di essa o più persone sono debitrici o è dovuto a più persone. ivi. — *ib.* l. 34 § 1 et 10; l. 26 § 14 ff. *De condict. indeb.* — Così è pure quando fu convenuto che un'altra cosa qualunque venga pagata per ciò ch'era dovuto; chè allora il pagamento non ha effetto in veruna parte, qualora es-

so non sia diventato tutto del ricevente. XLVI, 3, 85. — l. 46 cum § 1 ff. *De solut. et liber.*

76. Qualche volta mediante una numerazione si tolgono due obbligazioni nel medesimo momento; come sarebbe se uno avesse venduto al creditore il pegno pel debito. ivi, 86. — *ib.* l. 44. — Così pure se al pupillo che senza l'autorità del tutore prese danaro a mutuo, fu lasciato un legato dal creditore sotto la condizione *Se numererà il danaro.* ivi. — *ib.* — Nel primo caso, in forza della vendita si toglie l'obbligazione anche del debito; nel secondo, si reputa numerato il danaro per due cause; e pel suo debito onde venga imputato all'erede nella falcidia, e per la condizione onde consegoire il legato. ivi. — *ib.* — Similmente quando per mia commissione tu paghi al mio creditore ciò che a me devi, tu ti liberi da me ed io mi libero dal mio creditore. ivi. — *ib.* l. 64. — Altri esempi porge la l. 38 § 2. — ivi.

77. Qualche volta il pagamento che alcuno fa a suo nome, non libera coloro i quali debbono la medesima cosa per altre cause, cioè quando il creditore è tenuto di prestare le sue azioni a quello a cui pagò, contra gli altri: così il mandatore del debitore pagando non libera di pieno diritto il debitore, perciocchè egli paga pel suo mandato ed a suo nome; e quindi stima ch'egli debba cedere al mandatore le azioni contra il debitore. ivi, 87. — *ib.* l. 95 § 10; l. 28 ff. *Mandati.*

78. Accade talvolta che una numerazione toglie una obbligazione e ne produce un'altra; p. e. se fu lasciato in legato un usufrutto di danaro numerato, mediante una sola numerazione l'erede e rimane liberato dall'azione *Ex testamento,* ed obbliga verso di sè il legatario. ivi, 88. — l. 44 ¶ item si ff. *De solut. et liberat.* — È lo stesso se fu condannato a vendere o locare a qualcheduno. ivi. — d. l. 44 ¶ tantumdem.

79. Quando sono parecchie le cause di debito, e vien fatto un pagamento, esso va imputato diversamente secondo i diversi casi. — *Regola* I.ª Quegli ch'è debitore di una somma in forza di più contratti ha la facoltà di dichiarare, al tempo del pagamento, per qual causa egli paga; e se il debitore non fa questa dichiarazione, la scelta si converte a quello che riceve. ivi, 89 a 91. — *ib.* l. 1 cum ¶ quotiens, et l. 1 Cod. eod. tit. — Così se uno diede due fidejussori per diverse cause, può pagando liberarne uno solo. ivi, 98. — l. 5 § 1 ff. eod. tit. — Così se il pagante disse di dare pel capitale, non dee imputarsi il pagamento negl'interessi. XLVI, 3, 90. — l. 102 § 1 *De solut. et liber.*

Quanto all'arbitrio del ricevente, esso va soggetto a due limitazioni: 1.ª egli può stabilire il pagamento sopra ciò che vuole, purchè lo stabilisca così come sarebbe in cosa propria se fosse debitore, cioè o in un debito non controverso, o in quello ove c'entra la piggeria di un terzo, o in quello che non è ancora scaduto. ivi, 90. — *ib.* l. 2. — 2.ª Egli dee stabilire subito che fu pagato *(in re praesenti),* affinchè sia libero o al creditore di non ricevere o al debitore di non dare. ivi. — *ib.* l. 2. — Dopo non è permesso tale arbitrio. ivi. — *ib.* l. 3. — Quindi reputasi che il creditore debba far sempre la quitanza nella causa più grave. ivi. — d. l. 3 ¶ haec res. — Quindi è pure che, sebbene il creditore dichiarasse di ricevere per tutto il credito, non gli sarà lecito d'imputare in ciò che è dovuto soltanto naturalmente. ivi. — *ib.* l. 94 § fin.

80. *Regola* II.ª Se nè il debitore nè il creditore ha dichiarato, reputasi, quanto a quei debiti che hanno termine *(diem)* o condizione, fatto il pagamento per quel debito ch'è già scaduto. ivi, 92. — *ib.* l. 3 § 1. — E più precisamente, per quella causa in forza della quale avrebbe potuto, all'atto del pagamento, essere costretto di pagare. ivi. — *ib.* l. 103.

81. *Regola* III.ª Rispetto a ciò ch'è attualmente dovuto, ogniqualvolta uno paga indistintamente, si reputa che paghi per la causa più grave: e se non v'è differenza di gravità, pel debito più antico. ivi, 93. — *ib.* l. 5. — Cioè, prima per la causa importante infamia, poi per quella importante pena, indi per quella importante pegno od ipoteca; dopo queste si riterrà prevalente la causa propria all'altrui, come sarebbe quella del fidejussore. Se nulla di ciò interviene, si paga prima ciò ch'è dovuto pel contratto più antico. Se fu pagata una somma maggiore di quanto richiede ciascheduu contratto singolarmente, tuttavia, pagato il primo contratto ch'era il prevalente, il di più si riputerà dato pel contratto secondo in ordine, diminuendolo in tutto od in parte. ivi. — *ib.* l. 97.

82. Causa più grave si reputa quella per cui è dovuto sotto satisdazione, in confronto di quella ch'è pura ivi, 94. — *ib.* l. 5 § fin

83. Se è dovuta qualche cosa per due cause, l'una infamante, l'altra no; si reputa pagato ciò ch'era dovuto per causa infamante. Se è dovuto per due cause, l'una giudicata l'altra no, si reputa pagato per la giudicata. Se è dovuto per due cause, l'una *quae inficiatione crescit*, l'altra penale, si reputa pagato ciò che contiene la liberazione dalla pena. XLVI. 3, 94.— l. 7 *De solut. et lib.* — In breve, piuttosto ciò che uno debbe a suo nome che ciò che debbe per altrui a titolo di garanzia; piuttosto ciò che debbe con pena che ciò che debbe senza pena; piuttosto ciò che debbe con satisdazione che ciò che debbe senza satisdazione. ivi. — *ib.* l. 4.

84. Se un fidejussore garantì per dieci a favore di due persone, è obbligato nella somma di venti, e, o paghi una volta venti o due volte dieci, libererà ambo i debitori; ma se paga cinque, chi sarà sollevato? Ove non appaja *de quo actum est*, si guarderà il debito più antico: e se pagò quindici, dieci saranno per quello *de quo* apparisce che *actum sit*, e per l'altro cinque; se poi non apparisce, dieci solleveranno dal contratto più antico, e l'altro sarà sollevato di cinque. ivi, 95. — *ib.* l. 24. — Si reputa debito più antico quello che fu contratto prima: così rispetto al liberto, non vi può essere contratto più antico che quello delle opere, mentre senza di esso non gli sarebbe stata data la libertà, o piuttosto perchè lo ha contratto nel primo istante della sua libertà. ivi. — *ib.* l. 77. — E fra più contratti del medesimo giorno, si considera più antico quello che ha più vicino il termine assegnato per l'adempimento. ivi. — *ib.* l. 89 § 2 et l. 102 § 2.

85. *Regola* IV.ª Se la causa delle scadenze e dei contratti è pari, si reputa pagato in proporzione per tutte le somme. ivi, 96. — *ib.* l. 8.

86. *Regola* V.ª Se nè l'uno nè l'altro dichiarò la sua volontà, si farà la quitanza di ciò che venne pagato, imputando prima negl' interessi, poi nel capitale. ivi, 97. — l. 1 ¶ si neuter Cod. *De solut. et liberat.* — Se non fu espressa la volontà, la volontà contraria non si deduce nel caso che uno abbia convenuto col debitore di ricevere *pel capitale e negl' interessi*. ivi. — l. 5 § fin. et l. 6 ff. eod. tit.

Questa regola ha luogo così soltanto se gl' interessi sono dovuti civilmente, non se sono dovuti naturalmente, chè allora deesi imputare nel capitale. XLVI, 3, 97. — l. 5 § 2 *De solut. et liber.* ¶ sed si. — Ma ancorchè gl' interessi fossero dovuti soltanto naturalmente, se fu dato per essi un pegno, la regola avrà luogo. ivi. — l. 21 Cod. *De usuris.*

87. *Regola* VI.ª Benchè il debitore abbia espressamente pagato per una causa, se per questa causa doveva meno di quanto pagò, s' imputerà nelle altre cause; e per simile ragione, se pegl' interessi pagò più di quanto per tal titolo doveva pagare, questo di più s' imputerà nel capitale. ivi, 98. — l. 102 § fin. ff. *De solut. et liber.*

88. *Regola* VII.ª Quando uno de' fidejussori pagò la sua parte come se avesse fatto l'affare del debitore, si dee ritenere come se il debitore stesso avesse pagato la parte del fidejussore; non già in modo che ciò si debba imputare sopra tutto il capitale, ma sopra quella parte per la quale il fidejussore stesso era stato obbligato. ivi, 99. — *ib.* l. 37.

89. — Quando il creditore col prezzo del pegno alienato paga a sè medesimo, hanno luogo altre regole. — *Regola* I.ª Se colui ch' è creditore per più cause ha ricevuto il pegno in una causa sola, imputa nella medesima il prezzo alienato, ancorchè fosse causa più lieve, ed anzi quantunque contenesse un debito soltanto naturale. ivi, 100. — *ib.* l. 73 et l. 101 § 1.

90. *Regola* II.ª Quando nel medesimo tempo vengono obbligati pegni con due contratti, il creditore dee far quitanza del prezzo de' pegni stessi in proporzione della somma di ciascheduu contratto; e non è in suo arbitrio di scegliere, mentre il debitore assoggettò il prezzo del pegno in comune ai due contratti. ivi, 101. — *ib.* l. 96 § 3.

91. *Regola* III.ª Se in tempo diverso fu convenuto di obbligare il rimanente de' pegni, prima si pagherà il debito col prezzo de' pegni, e col di più si compenserà il secondo debito. ivi, 102. — d. § 3 ¶ quod si. — Che se in secondo luogo fu contratto il pegno a patto che fosse obbligato in questa egualmente che nella precedente causa, il prezzo dee imputarsi nell' una e nell' altra causa, ed egualmente non per rata. Non importa poi, in tutti questi casi, che l'una di queste cause contenga un debito soltanto naturale. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

92. *Regola* IV.ª Quando per la medesima causa per la quale un pegno è dato o

preso, è dovuto il capitale insieme cogl' interessi, ciò che il creditore percepisce dal pegno dee impotarlo piuttosto negl' interessi che nel capitale. XLVI, 3, 103. — l. 48 *De solut. et liber.*

93. Pagamento, *modo di sciogliere il pegno.* — Il pegno si estingue quando è estinta la obbligazione principale di cui esso è accessorio: ora, il pagamento è uno dei modi di sciogliere la obbligazione principale. Ma perchè il pagamento liberi il pegno, è uopo che il debito sia pagato per intero; chè il pagamento di una parte non produce liberazione. XX, 6, 1. — l. 19 ff. *De pign. et hypoth.* — Laonde, se uno fra più eredi ha pagato la sua porzione, tuttavia può essere venduta per intero la cosa data in pegno. ivi. 2. — l. 8 § 2 ff. *De pignorat. act.*; l. 1 Cod. *De luit. pign.*; l. 2 Cod. *Si unus ex plur. hered.*; l. 16 Cod. *De distract. pign.* — Quindi la obbligazione del pegno sussiste anche nel caso che sia cessata l'azione personale. ivi. — l. 2 Cod. *De luit. pign.*

94. Siccome quando uno solo degli eredi del debitore paga, cionnonostante la cosa resta per intero obbligata; così reciprocamente rimane obbligata per intero anche nel caso che sia stato pagato ad uno degli eredi. ivi. — l. 1 Cod. *Si unus ex plur.*

95. Non basta che sia stato fatto il pagamento della somma principale per intero; ma se l' ipoteca fu costituita a sicurezza anche degl' interessi, debbono essere pagati anche questi. Lo stesso dovrà dirsi anche quando sia stata stabilita una pena a sicurezza della quale è fatto il pegno. ivi, 3. — l. 13 § 6 ff. *De pign. et hypoth.* — Così pure nella somma di debito si dovrà impotare anche ciò che il creditore proverà di avere erogato a cagione dei fondi dati in pegno, o per la riparazione della via, o per qualunque altro necessario tributo. ivi. — l. 6 Cod. eod. tit.

96. Se viene pagato per intero quanto è al creditore dovuto, il pegno si estingue; e nulla importa che il pagamento venga fatto dal debitore medesimo, o da un altro per esso. In questo caso però il diritto di pegno si trasferisce in quello che ha fatto il pagamento. ivi, 4. — l. 1 *Quibus modis pign. vel hypoth.*; l. 21 Cod. *De pign. et hypoth.* — È altrimenti se il creditore ha venduto il diritto ad esso competente e ne ha ricevuto il prezzo: imperciocchè in tal caso tutte le obbligazioni sussistono nella loro integrità, perchè quel danaro è ricevuto in conto di prezzo e non a titolo di pagamento. XX, 1, 4. — l. 5 § 2 q aliud est *Quib. mod. pign.*

97. Si reputa fatto il pagamento anche quando il creditore ha conseguito dai frutti della cosa impegnata quanto gli era dovuto. ivi, 5. — l. 1 *De distract. pign.*

PAGANUS. E' l'opposto di *miles*; cioè chiamasi così chiunque non è al servizio militare. XXIX, 1, 11. — l. 3 ff. *De testam. mil.*

2. Quindi *paganicum testamentum* si dice per opposizione al testamento militare; *paganicum peculium* per opposizione al peculio castreose. L, 16, 159.

PAJO. Con la espressione *due paja* qualche volta si significano quattro cose, qualche volta due soltanto. Per es. uno che avea quattro tazze di legno d'olivo legò così: *Lascio tazze di legno d'olivo paja due (pocula oleaginea paria duo).* Labeone e Trebazio opinano che sia legato un pajo solo, perchè il testatore non disse *due paja (bina paria)*, nè *due paja di tazze (poculorum paria duo).* XXX a XXXII, 243. — l. 30 *De leg. et fid.* 3.°

PALAM. Significa lo stesso che *coram pluribus* (al cospetto di molti). L, 16, 159. — l. 33 *De verb. signif.* — Tale è il suo significato nell'editto *De interrogationibus in jure*, ed in quello *De institoria actione.* V. Institoria e Interrogazione.

2. Nelle leggi ha un significato simile: così nella legge Giulia e Papia sono proibite ai senatori le nozze con quella donne che fecero *palam* mercimonio del loro corpo; vale a dire *passim*, senza scelta, a chi capita. ivi. — l. 43 ff. *De ritu nupt.*

3. Qualche volta *palam* non significa *coram pluribus*, ma soltanto *apertamente*, *manifestamente*; p. e. nell'editto edilizio il quale al venditore di giumenti comanda di dirne *palam* le malattie e i difetti, cioè così chiaramente che il compratore non possa ignorarli. ivi.

PALO. I pali sono lo iostrumento della vigna. XXXIII, 7, 11. — l. 16 § 1 *De instructo vel instrum. leg.*

2. I pali fanno parte della vigna quando vi sono. XIX, 1, 19. — l. 17 § 11 ff. *De action. empti et vend.* — Così pure quando ne vennero tratti con intenzione di rimetterveli. ivi. — *ib.*

PANDETTE (v. gr. da πᾶν e δέχομαι, *contenere ogni cosa*), collezione di tutte le dispute e le decisioni di diritto civile, le quali per ordine di Giustiniano furono tratte dai libri degli antichi giureconsulti e in un sol volume riunite, affinchè avessero forza di legge. Esse comprendono quindi l'intero sistema della sapienza civile de'Romani. — Fu ad esse imposto altresì il nome di *Digesti*, per essere state ordinatamente distribuite in libri ed in titoli. *Pref. in principio.*

PANNICULARIA. Sono quelle cose che il condannato porta seco nel carcere. V. Beni *dei condannati.*

PAOLIANA *(Azione).* Fu introdotta da un certo Paulo pretore, e concedevasi ai creditori per rivocare ciò che il debitore avesse alienato in frode dei creditori. V. Frode.

PAOLO. V. Giulio Paolo.

PAPINIANO, giureconsulto che soverchiò in fama tutti quelli che in Roma lo precedettero e gli vennero appresso, chiamato da Sparziano *asilo del diritto e tesoro della legale dottrina*, e dagli Imperatori medesimi *prudentissimo, sapientissimo, eloquentissimo.* Anzi s. Girolamo per indicare il Gius civile nomina *Papiniano*, e quando il diritto umano raffronta col divino, a lui oppone s. Paolo, dicendo: *aliud Paulus noster, aliud Papinianus praecipit.* Sotto l'imp. Settimio Severo fu innalzato alla prefettura del pretorio, nella quale ebbe per assessori *Paolo* ed *Ulpiano.* Morì trucidato per comando di Caracalla nella fresca età di soli trentasei anni. Nelle Pandette si trovano moltissimi frammenti degli scritti di questo grande giureconsulto. *Pref.* p. II, 1, 75.

2. Questo celebre giureconsulto è corretto in più d'un luogo da Ulpiano. XXXV, 1, 69. — l. 3 § 9 *De adim. vel transfer. leg.*; ivi, 197. — l. 17 § 3 ff. *Ad senat. Trebell.*; XXX a XXXII, 145. — l. 92 *De cond. et demonstr.*

3. Papiniano, il quale (dicesi) non cita mai nessuno, cita Sabino. XXX a XXXII, 38. — l. 92 § 8 *De cond. et dem.* — E Cassio. XXXV, 1, 24. — d. l. 72 § 97. — Donde si dee soltanto inferire ch'egli meno degli altri giureconsulti usa di citare autorità in sostegno della propria opinione.

PAPIRIO GIUSTO, giureconsulto che raccolse in venti libri le Costituzioni degl'Imperatori, della qual opera ci restano pochi frammenti. *Pref.* p II, 1, 67.

PAPIRIO FRONTONE, dalle cui eleganti sentenze, riferite nelle Pandette, si desume essere egli stato uno de' più illustri giureconsulti del suo tempo. Visse contemporaneo di *Cerbidio. Scevola. Pref.* p. II, 1, 71.

PARAFERNALI *(Beni).* Chiamasi *parafernа* tutto quello che ha la moglie oltre la dote. I beni parafernali erano anche chiamati *receptitii* ossia *riserbati*, appunto perchè sono quelli che la moglie, nel dar la dote al marito, trattiene per sè e non trasmette al marito. — I Galli chiamavano *peculio* queste cose. XXIII, 3, 54,

2. Se la moglie dà al marito le cose parafernali con intenzione che il marito ne acquisti la proprietà, egli l'acquista; dopo sciolto il matrimonio, la donna la dee ripetere ma non vindicare nè domandare coll'azione Di dote. Ma qualora la moglie consegnò al marito anche l'inventario di quelle cose (come costumavasi a Roma, ritenendo la moglie presso di sè quell'inventario come chirografo provante aver lei portate in casa del marito quelle cose, il qual marito lo sosceriveva dichiarando di averle ricevute), in questo caso la proprietà non passa al marito; non perchè manchi la tradizione, essendo lo stesso il portare le cose in casa del marito col consenso di lui, ed il fargliene la tradizione; ma perchè non pare che ciò si faccia dai conjugi con intenzione che il dominio passi al marito, ma piuttosto per costituire una prova che quelle cose furono portate nella casa di lui, ed affinchè ciò non venga negato, in caso di separazione; anzi le più volte il marito guarentisce per la loro custodia, purchè non siano affidate alla moglie. Ora, se ne fu affidata la custodia al marito, competono alla moglie, se non le vengono restituite queste cose, le azioni Di mandato e Di deposito; se no, rompete l'azione *Rerum amotarum*, qualora il marito le trattenesse per sottrarle o quella *Ad exhibendum* se egli non ha fatto nessun tentativo di sottrarle. ivi. — l. 9 § 3 ff. *De jure dotium.*

3. Giustiniano statuì che, se la moglie ha consegnato al marito i chirografi o gl' instrumenti relativi ad alcuni suoi crediti parafernali, ella non può esercitare le azioni che ne derivano; ma dee promuoverle il marito, senza per altro aver mestieri della cauzione *De rato.* Il marito poi debbe impiegare gl' interessi pel mantenimento di sè e della moglie ma è tenuto di separare le somme capitali a

favore della moglie, e per queste è risponsabile tanto del dolo quanto della colpa. A tale effetto sono soggette a pegno in favore della moglie quelle cose che fo convenuto sarebbero impegnate; e se nulla fu convenuto, ella ha l'ipoteca sui beni del marito dal giorno in cui questi riscosse il danaro. XXIII, 3, 55. — l. fin. Cod. *De pact. convent. sup. dot.*

Gl'imperatori Teodosio e Valentiniano rigorosamente proibiscono al marito l'arrogarsi veruna comunione nei beni parafernali o il sottoporli ad alcun peso senza il consenso della moglie. ivi. — l. 8, Cod. *De jure dotium*

PARATA. Diconsi *parata uxoris causa* quelle cose che furono destinate agli usi di lei. L, 16, 160. — l. 49 § 3 *De leg. et fid.* 3.° — Cioè, piuttosto all'uso di lei che al comune e promiscuo. ivi. — *ib.* l. 45.

PARENS. Significa non solamente il padre ma anche l'avolo, il bisavolo e gli altri ascendenti paterni e materni. ivi. — l. 51 *De verb. signif.* — Significa anche la madre ed altri ascendenti femminili; sì gli uni che gli altri senza distinzione di linea. ivi. — *ib.*

PARENTES. Questa denominazione stendesi propriamente fino al bisavolo del bisavolo, cioè fino al sesto ascendente (*tritavum*). XXXVIII, 10, 8. — l. 10 § 7 *De grad. et affin.* — Gli altri ascendenti chiamavansi *majores*. V. Majores.

PARENTELA. La parentela è cosa inestimabile e di prezzo infinito. L, 17, 90. — l. 176 § 1 *De reg. juris.*

2. I diritti del sangue non possono essere rotti dal diritto civile. ivi, 5. — *ib.* l. 8.

3. L'adottato non perde i suoi primi genitori, e non ne acquista altri oltre il suo padre adottivo, *eosque quibus agnascitur.* XXXVIII, 10, 49. — l. 4 § 10 *De grad. et affin.* — Egli non acquista parenti. ivi. — *ib.*

4. La morte civile distrugge la parentela e l'affinità, ma quanto agli effetti civili soltanto, restando sempre una parentela ed una affinità naturali, come quelle dei bastardi. ivi, 3. — *ib.* l. 4 § 2.

5. La parentela può essere puramente civile senza essere naturale; e tale è quella fra il padre ed il figlio adottivi. ivi. — *ib.*

6. La parentela ch'è nello stesso tempo naturale e civile non può risultare che dalla nascita in legittimo matrimonio. ivi. — *ib.* — Anzi distinguesi fra la parentela civile propriamente detta, chiamata *agnazione*, la quale non poteva aver luogo che per maschi, e la parentela civile presa in senso più largo, la quale chiamavasi *cognazione* civile. XXXVIII, 10, 3. — l. 4 § 10 *De grad. et affin.* — V. Agnazione e Cognazione.

7. Il bastardo di mia moglie, nato prima del matrimonio, è mio figliastro (*privignus*). ivi, 48. — *ib.* l. 7.

8. Può accadere che io sia nipote di mio zio, e reciprocamente che io sia zio di esso mio nipote. Basta a tal fine che due uomini vedovi, aventi una figlia per ciascuno, si dieno mutuamente le loro figlie in matrimonio; allora i figli che nasceranno da uno di questi matrimonj saranno necessariamente zii e nello stesso tempo nipoti di quelli che saranno nati dall'altro matrimonio; e reciprocamente ec. Difatti i figli nati dal primo matrimonio saranno figli dell'avo di quelli nati dal secondo matrimonio, ossia fratelli consanguinei della loro madre e quindi loro zii; d'altro canto saranno nipoti del loro padre. ivi, 44. — *ib.* l. 4 § 6.

PARERE. Propriamente parlando, non reputasi che abbia figliato (*peperisse*) quella a cui il figlio non potè essere tratto che aprendola dopo la sua morte. L, 16, 87. — l. 132 § 1 *De verb. signif.* — Tuttavia non la si reputa morta senza figli se il figlio trattole dopo la morte di lei è in istato di vivere. ivi, 131. — *ib.* l. 141.

PARETE. V. Muro e *Paries*.

PARIA. V. Pajo.

2. Nel legato *Damas et Stichus liberi sunto, si uterque paria fecerit reddendo rationes*; la frase *paria fecerit* significa se da tutti fecero esazione di ogni somma, e le pagarono all'erede, ovvero per tal titolo satisfecero. L, 16, 160. — l. 40 § 8 *De statulib.*

PARIATIO. Alcuni interpretano questa parola per *pareggio di conti*; altri per un contratto di cambio al pari, cioè di permuta di cosa per cosa. XII, 3, 32. — l. 67 § 3 ff. *De cond. indeb.*

PARIES. Significa muro, o sia di sostegno o sia di ciota (*maceria*); vale a dire, o sia di pietre congiunte con calce e cemento; o sia di pietre cotte, o sia di pietre secche. L, 16, 160. — l. 157 *De verb. signif.*

PARITA' DI CASI. La decisione delle leggi si applica ai casi simili. I, 3, 13 e 22. — ll. 12, 13 et 27 ff. *De legib.* XII, 6, 15. — l. 27 ff. *De condict. indeb.*

PAROLE. Nelle stipulazioni le parole fanno comunemente la legge. XLV, 1, 24. — l. 126 § 2 *De verb. oblig.*

2. Dobbiamo mettere maggior considerazione nelle cose che nelle parole. XXIII, 2, 57. — l. 41 § 1 ff. *De jure dotium.*

3. Dobbiamo attenerci piuttosto a ciò che fu fatto *(actum)*; che a ciò che fu detto. II, 14, 37. — l. 6 § 1 ff. *De contrah. empt.*

4. La omissione di una parola non vizia il legato quando la volontà è chiara. XXX a XXXII, 44. — l. 106 *De leg. et fid.* 1.°

5. *Parole prescritte*. V. *Praescriptis Verbis.*

PARRICIDIO. V. lib. 48 tit. 9 *De lege Pompeia de parricidiis;* Cod. lib. 9 tit. 17 *De his qui parentes vel liberos occiderunt;* Inst. lib. 4 tit. 18 § 6 *De publicis judiciis.*

1. Anticamente si chiamava *parricidio* qualunque omicidio: ma qui in senso stretto si chiama parricidio quella specie di omicidio a cui è data gravità dalla congiunzione di sangue che passa fra l'occisore e l'occiso. La legge delle XII Tavole colpisce questo delitto. Anche nella legge Cornelia promolgata da Cornelio Silla dittatore havvi un capo risguardante il parricidio: poscia Gneo Pompeo portò la legge Pompea. XLVIII, 9, 1.

2. La legge Pompea prescrive che quegli il quale uccise il padre la madre, l'avo, l'ava, il fratello, la sorella, il figlio dello zio o della zia, lo zio o la zia, il cugino o la cugina, la moglie, il marito, il genero, la nuora, il patrigno, il figliastro o la figliastra, il patrono o la patrona; o quegli per cui dolo ciò fu fatto; sia soggetto alla pena inflitta dalla legge Cornelia *De sicariis.* — Questa pena è inflitta anche alla madre che occide il figlio o la figlia, ed all'avo che occide il nipote; ed inoltre a colui che comperò il veleno per darlo a suo padre; comechè non abbia potuto darglielo. ivi, 2. — l. 1 *De lege Pompeia de parricid.* — Così pure a colui che occise il cugino *(consobrino)*, non già quelle persone che sono in egoale o superior grado di parentela. Le matrigne e le spose non sono nominate, ma comprendonsi per lo spirito della legge. ivi. — *ib.* l. 3.

3. Non solamente gli autori o gli attentatori del parricidio, ma eziandio i complici, sono puniti dalla legge Pompea; come sarebbe chi prestò il danaro per comporre il veleno o per darlo agli aggressori. ivi, 3. — *ib.* l. 7. — La l. 6 (ivi) dice che *i conscii* anche estranei vanno soggetti alla stessa pena: ora per *conscii* alcuni intendono coloro che soltanto seppero commettersi il delitto e ai tacquero benchè non lo approvassero; altri più probabilmente intendono i *complici*, cioè coloro che lo approvarono e lo sollecitarono. XLVIII, 9, 4. — l. 1 *De lege Pompeia de Parricid.* colle note.

In un caso, avendo il fratello del reo avuto contezza del divisamento di lui, e non manifestatolo al padre, fu relegato; colui che somministrato aveva il veleno, fu condannato all'ultimo supplizio. ivi. — *ib.* l. 2.

4. Di questo delitto, come di tutti gli altri, non sono ree che quelle persone le quali hanno l'uso della ragione. ivi 4, — *ib.* l. 9 § 2.

5. La pena del parricidio commesso nei genitori fu questa, per la legge delle XII Tavole, che il parricida veniva battuto con verghe sanguigne *(sanguineis)*, e poi cucito in un sacco insieme con un cane, un gallo gallinaceo, una vipera ed una scimia, e poscia così gettato nel profondo del mare, se questo era vicino; altrimenti veniva gittato alle belve. ivi, 5. — *ib.* l. 9. — Oppure abbrociato vivo. ivi. — Paol. *Sent.* lib. 5 tit. 22 § 1. — Ma prima di Adriano non v'era altra pena che il sacco di cuojo *(culeo)*. ivi, *nelle note.* — Costantino poi rinovò l'antica pena, cioè volle che il parricida chiuso nel sacco venisse gittato in un fiume, se il mare non era vicino. ivi. — l. un. Cod. *De his qui par. vel lib. occid.*

6. La pena del parricidio commesso in altre persone che non siano nè padre nè madre nè avo nè ava, vengono puniti capitalmente ossia con l'ultimo supplizio. ivi, 6. — l. 9 § 1 *De lege Pomp. de parricid.*

7. Questo delitto, non meno che gli altri, si estingue colla morte del reo. ivi, 7. — *ib.* l. 8.

PARTE. V. anche Accessorio, Accrescimento, Casa, Congiunzione, Divisione, Edifizio, Falcidia, Fondo, Legittimo, *Major*, Quarta, Quota, Tutto.

1. La parola *pars* propriamente significa cosa indivisa *(pro indiviso);* ciò ch'è nostro *pro diviso*, non è parte ma un tutto. — Tuttavia la parola *pars* vale a significare questo e quello. L, 16, 161. — l. 25 § 1 *De verb. signif.*

2. Il parto non è parte della cosa rubata *(furtivae)*. ivi. — *ib.* l. 26.

3. Nemmeno le servitù si comprendono nella parola *parte*. L, 16, 161. — l. 25 *De verb. signif.*

4. La parte è divisa o indivisa secondo che appartiene ad un tutto stato diviso o no. Per altro Musio opinava non potersi chiamare parte di una cosa se non la parte indivisa d'essa cosa, come il quarto o la metà di essa; imperocchè (diceva) quello che ci appartiene *pro diviso* in conseguenza di divisione non è più una parte ma un tutto. Ma veramente la è una parte rispetto al tutto da cui fu separata.

5. Uno può far *parte* nel legato, sebbene non possa toccarlo. XXX a XXXII, 419. — l. 34 § 9 et l. 84 § 8 *De leg. et fideic.* 1.°

6. Se il legato è fatto a te e ad un postumo, il postumo non *fa parte* se non in quanto nasce. ivi, 424. — l. 7 *De reb. dub.*

7. Nella querela d'inofficiosità quegli che non si lagna del testamento come inofficioso non *fa parte*, cioè non è contato. V, 2, 34. — l. 17 ff. *De inoff. testam.*

8. Le parti non si fanno che per concorso. XXX a XXXII, 411. — l. 80 *De leg. et fid.* 3.°; VII, 2, 7. — l. 3 *De usufr. accresc.*

9. Chi è erede in parte raccoglie le parti di quelli che mancano, per diritto di accrescimento, mal suo grado. XXVIII, 5, 63. — l. 53 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

10. La parte è nel tutto. XLIV, 2, 5. — l. 7 ff. *De except. rei judic.*; L, 16, 191. — l. 72 *De verb. signif.*; XXIII, 5, 2. — l. 13 § 1 ff. *De fundo dot.* — Il tutto contiene la parte. L, 17, 14. — l. 113 *De reg. juris.*

11. *Parte ereditaria.* Quella che uno ha nella eredità. XXX a XXXII, 308 e 423. — l. 54 § 3, et l. 67 § 1. *De leg. et fideic.* 1.°; ivi, 164. — l. 7 § 4 ff. *Ad senat. Trebell.*

12. Se un testatore incarica uno de' suoi eredi di rendere la eredità a' suoi coeredi, reputasi ch'egli faccia nel fedecommesso quelle medesime parti che ha fatte nella distribuzione della eredità. d. n. 167. — *ib.* l. 23.

13. *Parti virili.* Se più persone sono condannate in una somma, ciascuna è tenuta soltanto per la sua parte virile. XLII, 1, 24. — l. 10 § 3 ff. *De appell.*; l. 43 ff. *De re jud.*

14. Le parole *per parti virili* significano doversi pagare per testa ed egualmente. XXX a XXXII, 308. — l. 124 *De leg. et fid.* 1.°; XXVIII, 5, 46. — l. 13 ff. *De hered. instit.*

15. PARTE *della eredità* o *de' beni.* V. LEGATO n. 237 a 241.

PARTI LITIGANTI. V. ATTORE, LITIGANTI, PETITORE, POSSESSORE, REO.

PARTICELLA. V. *AUT*, *CUM*, INTERPRETAZIONE, *QUAM*, *SEU*, *SIVE*, *TUM*, *TUNC*, *VEL*.

1. La particella *E* è congiuntiva. L, 16, 2 e 53. — ll. 53 et 142 *De verb. signif.*

2. Questa particella esige che le due cose sieno fatte. XLV, 1, 165. — l. 13 § 2 *De reb. dub.*

3. Alle volte la particella *E* si risolve nella disgiuntiva *O*, massimamente quando le due cose non possono cumularsi; come p. e. se il testatore ha legato un fondo *E* l'usufrutto di esso fondo, reputasi ch'egli abbia voluto legare il fondo *O* l'usufrutto di esso fondo: similmente in quelle parole *agnatorum gentiliumque* della legge delle XII Tavole. XXX a XXXII, 188. — l. 10 *De usu et usufr.*

4. La particella *CON* è pur essa congiuntiva, ed equivale alla particella *E*. Laonde se uno deposito dugento e disse: *Lego a Sejo trecento, COI dugento che ho depositato presso di lui;* si reputano legati cinquecento. ivi, 267. — l. 13 (al. 14) *De reb. dub.*; L, 16, 53. — l. 142 *De verb. signif.*; XXX a XXXII, 408. — l. 40 *De usu et usufr.*

5. Questa particella serve eziandio qualche volta a significare la inseparabilità delle cose unite da essa, come nel caso della l. 5 *De instructo vel instrum.* V. INSTRUMENTO n. 7.

6. La particella *O (aut, vel)* ordinariamente ha senso alternativo, sì che, in caso di fedecommesso, il gravato ha la scelta di dare all'una od all'altra persona. — Tuttavia qualche volta indica piuttosto un ordine da seguire: p. e. una testatrice disse al marito: « Ti » prego *(a te peto)* che, se avrai figli, la» sci a loro i predj; *O (vel)*, se non ne hai » li lasci ai tuoi od *(sive)* ai miei parenti, *O* » pure *(aut etiam)* ai nostri liberti. » Qui non è data la facoltà della scelta, ma è fatta una sostituzione secondo l'ordine della scrittura. XXX a XXXII, 268. — l. 77 § 32 *De leg. et fid.* 2.° — Altro caso. « Ti pre» go dilettissima moglie, di restituire al tem» po di tua morte la eredità ai miei figli *O* » *(vel)* ad uno di essi, *O (vel)* ai miei ni-

» poti, O *(vel)* a chi tu vorrai, O *(vel)* a » quelli fra tutti i miei *cognati* che tu vor- » rai. » Intendesi qui fatta fra i figli una sostituzione di fedecommesso: e quanto ai nipoti ed agli altri *cognati*, intendesi data la facoltà di scegliere, ma che, se vi sono nipoti superstiti, la moglie non ha la facoltà della scelta, e che, a cagione dei gradi stabiliti dal fedecommesso, ella potrebbe dare ai *cognati* in mancanza di nipoti, ed a chi vollesse in mancansa di cognati. XXX a XXXII, 268. — l. 57 § 2 ff *Ad senat. Trebell.*

7. Talvolta la particella *O* piglia senso copulativo. Ecco un caso. Un testatore disse: « Sia mio erede il figlio *O (aut)* la figlia, » se ne avrò; se non sarà erede il figlio *O* » *(aut)* la figlia, sia erede Sejo. » Qui è più ragionevole interpretare che, tanto se gli nasce un figlio quanto se gli nasce una figlia, l'estraneo non debb'essere ammesso, purchè il testatore non l'abbia detto espressamente. ivi, 269. — l. 13 (al. 14) § fin. *De rebus dub.* — Altro caso. Lucio che aveva un fratello, così testò: « Tizio mio fratello sia ere- » de in tutto l'asse; se egli non vorrà esse- » re erede o muore prima di avere adita la » eredità, *O (aut)* non avrà nè figlio nè fi- » glia nata da lui, in tal caso Stico e Pan- » filo siano eredi in porzioni eguali. » Accade che Tizio adisce la eredità, e al tempo dell'adisione non ha figli; Stico e Panfilo possono per sostituzione essere eredi? Pare che il testatore non avesse intenzione di aggiugnere alcuno com'erede al fratello ch'egli aveva apertamente instituito in tutta la eredità: laonde se il fratello adì, Stico e Panfilo non saranno eredi, giacchè egli volle che non lo fossero se non in quanto suo fratello fosse morto prima di adire, e fosse morto senza figli; chiaro essendo l'intendimento del testatore, di preferire ai sostituiti non solo il fratello ma anche i figli di lui. ivi. — l. 85 ff. *De hered. instit.*

8. Giustiniano stabilì che, quando in una eredità, o in un legato, o in una tutela, si uniscono più persone mediante la particella *O*, essa abbia senso copulativo; quanto alle cose legate, abbia senso alternativo.

PARTIZIONE. Chiamasi *legato di partizione* quello nel quale si lascia una parte della eredità o de' beni; la qual parte non è sempre la metà, ma può essere di più o di meno secondo il suo aggiunto: se nulla è detto, s'intende la massima, cioè la metà; ma può il testatore lasciare la terza, la centesima parte, come gli piace. XXX a XXXII, 451. — l. 164 § 1 *De verb. signif.*

PARTO. V. Gemelli, Gravidanza, Ispezione, Mostro, Riconoscimento, Spurio, Utero, Ventre.

1. Una donna non può partorire due figli ad un tratto *(uno impetu)*. I, 5, 14. — ll. 15 et 16 *De statu hom.* — Se ella partorisce un maschio ed una femmina, presumesi nato prima il maschio. XXXIV, 5, 6. — l. 10 § 1 *De reb. dub.*

2. La donna che ha dato alla luce un mostro, ha realmente partorito, e questo parto le conta per farle profittare del benefizio della legge Papia. L, 16, 87. — l. 135 *De verb. signif.*

3. Affinchè le donne profittino ancor meglio della legge Papia, si contano per tre parti i tre gemelli che una donna dà alla luce. ivi. — *ib.* l. 137.

Non è lo stesso quando trattasi di far che la madre profitti del benefizio del senatoconsulto Tertilliano per succedere ai suoi figli: in ciò il senatoconsulto Tertilliano differiva dalla legge Papia; e la ragione di questa differenza è che la legge Papia era una legge penale, non così l'altra. ivi, *colle note.* — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 9.

4. Il parto delle serve non è riputato frutto; e ciò perchè non appartiene all'usufruttuario. XXXVI, 1, 2. — l. 22 § 3 ff. *Ad senat. Trebell.*; Inst. § 37 *De rerum divis.*; V, 3, 26. — l. 27 ff. *De hered. petit.*; XLI, 3, 15. — l. 48 § 5 ff. *De furtis.*

5. Il parto nato di legittimo matrimonio segue la condizione del padre; quello nato di illegittimo matrimonio segue la condizione della madre; eccetto che una legge speciale non disponga altrimenti, com'era la legge Mensia la quale ordinava che il figlio nato da padre o madre di condizione peregrina, seguisse la condizione peggiore dell'uno o dell'altro dei genitori. I, 5, 39. — ll. 19 et 24 *De statu homin.*; Ulp. *Fragm.* tit. 5 § 8.

6. *Parto supposto.* Soltanto i genitori *(parentes)* possono essere accusati di parto supposto; nè è permesso a chiunque del popolo lo instituirne pubblica accusa; laonde se fosse p. e. il figliastro che volesse accusare dee provare la sua accusa al pretore. XLVIII, 10, 47. — l. 30 § 1 ff. *Ad legem Corn. de fals.*; l. 10 Cod. eod. tit.

7. Questa accusa non debb'essere differita

al tempo della pubertà del fanciullo. XLVIII, 10, 48. — l. 1 Cod. *Ad legem Corn. de fals.*

8. Quest' accusa non viene respinta da prescrizione di tempo, tranne quella ordinaria dei vent' anni; nè importa che sia morta o no quella donna la quale si pretende abbia supposto il parto, potendosi esercitare quest' azione, anche dopo morta essa, contro i di lei complici. ivi, 49. — l. 19 § 1 ff. h. tit.

9. Commette questo delitto quella donna che suppone *(subjicit)* falsamente un infante, ed anche colei che lo cangia mettendone destramente uno in luogo di un altro. XXXVII, 10, 19. — l. 1 § 11 ff. *De Carbon. edicto;* XXV, 3, 1. — l. 1 *De agnosc. liber.* 3 l. 12 Cod. *Ad leg. Corn. de falsis.*

10. Importa al pubblico che non vi sia supposizione di parto. XXV, 4, 7. — l. 1 § 11 *De inspic. ventre.*

11. La supposizione del parto non si presume facilmente quando p. e. apparisce che la creatura creduta supposta è cara del pari ad ambi genitori. XLVIII, 10, 49. — l. 1 § 3 ¶ ne facile ff. *De quaestion.*

PARZIARIO. Così chiamavasi quel legatario al quale era stato fatto un legato di partizione. V. Partizione.

PASCOLO. Se v'è in un pascolo venduto dell'erba pestilensiale, il venditore che lo sapeva risponde del danno; se l'ignorava, non perde che il prezzo. XIX, 2, 62. — l. 19 § 2 *Locati.* — Osserva che qui si tratta di un pascolo non venduto, ma locato, le cui erbe pestilenziali avrebbero fatto perire o danneggiato considerevolmente la greggia del locatario: ma questa decisione si applicherebbe senza dubbio al caso di vendita.

PASSAGGIO. V. anche *Actus, Iter,* Strada, Servitù, Via.

1. Quest' è il diritto che ha uno di andare e camminare *(ambulandi),* non di condurre giumenti. VIII, 3, 2. — l. 1 *De servit. praed. rustic.* — Per essi si ha il diritto di andare e vinire così a piedi come a cavallo. ivi. — *ib.* l. 12. — E si ha anche il diritto di farsi portare in seggetta *(sella)* o in lettiga. ivi. — *ib.* l. 7. — Ma non si ha il diritto di trasportare *(trahendi)* pietra o legname; nè di portare l'asta diritta. ivi, 3. — d. l. 7 ¶ qui actum.

2. Chi ha l'edifisio ha il passaggio per arrivarvi e condurvi *(iter et actum).* XXXIII, 7, 3. — l. 81 § 3 *De leg et fideic.* 1.°

3. Deesi il passaggio al legatario dell' usufrutto; poichè il legato dell'usufrutto senz' accesso sarebbe nullo. VIII, 1, 38. — l. 10 *De servit. praed. urban.*

4. Il passaggio debb'essere prestato dall'erede al legatario delll usufrutto quando vi è nella eredità un fondo che può servirvi. XXX a XXXII, 331. — l. 15 § 1 *De usu et usufr. leg.*

5. Se un testatore che ha due fondi aventi passaggio l'uno sull'altro lega uno di questi fondi a Tizio, ed a me l' usufrutto dell'altro fondo, l'erede è tenuto d' acquistare da Tizio il passaggio e prestarmelo. ivi. — l. 44 § 9 *De leg. et fideic.* 1.°

Similmente è dovuto passaggio all' erede dal legatario dell' abitasione; sempre con l' onere da parte dell' erede di non cagionare alcun danno al legatario dell' abitazione, o d' indennizzarlo. VII, 3 20. — l. 41 *De servit. praed. urban.*

6. Reputasi legato il passaggio al legatario del diritto di attignere. XXX a XXXII, 19. — *ib.* l. 10.

Se io ho il diritto di attignere acqua nel fondo altrui, comechè vi si sia un fondo intermedio fra il mio fondo ed il suo, io potrò usare di quel diritto, purchè io sia proprietario di esso fondo intermedio, od abbia la servitù attiva del diritto di passaggio sopra esso fondo, o da ultimo se il proprietario del fondo intermedio mi permette di passarvi. VIII, 1, 11. — l. 17 § 4 *De aqua et aquae pluv.*

7. Chi aveva diritto di sepolcro senza passaggio poteva costringere il padrone del fondo contiguo a dargli passaggio pagando un giusto prezzo: tuttavia egli non avea azione per costringervelo; ma il preside della provincia costringeva a ciò tale proprietario vicino, dopo d' avere avverato ch' egli non ne soffriva gran danno. XI, 7, 57. — l. 12 ff. *De relig.*

8. Il passaggio è dovuto per le riparazioni delle costruzioni, richieste dallo esercizio della servitù; vale a dire, quegli che debbe sopra una parte del suo fondo una servitù, non può ricusare il passaggio sopra le altre parti non soggette alla servitù, tanto pei materiali quanto per gli operaj, quando è necessario di riparare o di ristabilire le costruzioni in quistione; sempre però conforme al modo determinato al tempo della costituzione di servitù, se ve ne ha uno fissato. VIII, 1, 22. — l. 11 *Communia praed.* — E lo stesso per la riparasione dei rivi. ivi — *ib.*

9. Il passaggio legato alla moglie appartiene anche a suo marito. XXXIII, 3, 2. — l. 6 *De servit. leg.*

10. Il diritto di passaggio accordato alla persona non si trasmette a' suoi eredi, almeno quando sono estranei. ivi. — *ib.* — Poichè, nel caso della d. l., pare che l'opinione del giureconsulto non contempli se non l'esclusione degli eredi estranei.

PASSAPORTO. Una specie di passaporto era quel *diploma* che il principe soleva concedere perchè si potesse correre per le vie pubbliche; e chi ne aveva di falsi era severissimamente punito. XLVIII, 10, 46, *colle note.* — l. 27 § 2 ff. *Ad leg. Corn. de falsis.*

PASSUS. Viene da *pando*, e significa tutta l'estensione delle braccia, vale a dire, secondo il testo greco, di un'orgia ossia d'un braccio.

PATER. Con questo nome s' intende di dimostrare anche l'avo. L, 16, 162. — l. 201 *De verb. signif.*

PATERNITA. La paternità non può essere dimostrata. XXX a XXXII, App. 3, — l. 6 *De cond. et dem.*

2. Il padre è quello che il matrimonio indica: il marito è riputato padre del figlio nato o concepito durante il matrimonio. II, 4, 8. — l. 5 ff. *De in jus voc.*

3. La confessione del padre è un grande pregiudizio per lo stato del figlio. XXV, 3, 6. — l. 1 § 12 *De agnosc. et alend. lib.*

PATERNO. V. Tarentino Paterno.

PATIBOLO. Altrimenti chiamavasi *forca*: era una specie di pena capitale, la quale veniva preceduta dalle battiture. XLVIII, 19, 5.

PATRIA. La città di Roma era patria comune. V, 1, 29. — l. 33 *Ad municip.*

2. Chi era nato in un borgo o in un villaggio reputavasi avesse per patria la città dalla quale dipendeva esso borgo o villaggio. L, 1, 4. — *ib.* l. 30.

PATRIA (*Podestà*). V. Adozione, Figlio, Famiglia, Legittimazione, Padre. V. lib. 1 tit. 6 *De his qui sui vel alieni juris sunt;* Cod. lib. 8 tit. 47 *De patria potestate,* Inst. lib. 1 tit. 9 *De patria potestate.*

1. Sono soggetti alla nostra podestà i figli nostri procreati di legittimo matrimonio. Questo diritto era proprio dei cittadini romani. I, 6, 4. — l. 3 *De his qui sui vel alien.* — V. Figlio *di famiglia,* Padre *di famiglia.*

2. Non solo i figli nostri sono soggetti alla nostra paterna podestà, ma eziandio le nostre mogli, poichè passarono in nostro potere; parimenti la nuora e la moglie del nostro nipote; difatti la moglie rispetto a noi tien luogo di figlia, la nuora e la pronnora stanno in vece di nipote e pronipote. I, 6, 6.

3. Soltanto i cittadini romani possono acquistare la patria podestà, e soltanto sopra cittadini romani. ivi, 7. — Inst. tit. *De patr. potest.* — Nè solo gl' ingenui, ma eziandio i liberti; semprechè i loro figli sieno nati dopo la libertà e di legittime nozze. ivi. — l. 1 Cod. *De patr. potest.*

4. I soli maschi hanno questo diritto. ivi, 8. — l. 196 § 1 *De verb. signif.*

5. *Patria podestà sopra la moglie, la nuora e la pronuora.* Il marito acquistava il diritto di patria podestà sopra la moglie in tre modi: col farro ossia col sagrifizio di farro, che dicevasi *confarreazione;* con una specie di contratto chiamato *coevazione;* e coll'*uso* (V. queste tre voci). ivi, 9.

6. Il rito della confarreazione era antichissimo, essendo forse stato instituito da Numa. Per esso i conjugi contraevano una specie di vincolo religioso, come pure i figli che da loro nascevano: i nati da un matrimonio di tale specie s' impiegavano per buon augurio in tutti i riti religiosi, per esempio nelle nozze: tali doveano essere specialmente quelli che si voleva crear flamini. — Questi sono quelli ch'erano chiamati con nome speciale *patrimi* e *matrimi*, cioè fino a tanto che i loro genitori erano in vita. Laonde allora quando cominciò ad andare in disuso il rito della confarreazione, la denominazione di *patrimi* e *matrimi* si estese a tutti quelli che aveano ancora viventi i loro genitori. E perchè dalle nozze celebrate mediante la confarreazione contraevasi una specie di vincolo religioso, così non era lecito il discioglierle per divorzio senza il rito solenne della *diffarreazione* (V. Divorzio n. 10). ivi, 10.

Alcuni opinano che questo rito fosse proprio soltanto delle nozze de' pontefici; ma piuttosto sembra che, comune dapprima a tutti i cittadini e fatto dai soli pontefici, rimanesse poi particolare alle sole nozze dei pontefici, dacchè incominciò ad andare in disuso; e certo il flamine e la flaminia avevano obbligo di osservare questo rito nel maritarsi, mentre ai tempi di Tiberio poche persone

trovavansi maritate così. — Alcuni por pensano che non generalmente la donna passasse per questo rito dalla podestà del padre a quella del marito, ma che ciò fosse particolare alla flaminia diale, e ad essa pure per le cose sacre soltanto. I, 6, 10.

7. O la donna si fosse maritata mediante coemzione, o, senza questa, fosse mediante l'uso passata in poter del marito, ella andava soggetta alla minima diminuzione di capo, come vi va soggetto quello che per adozione passa in una famiglia estranea. Quindi ella usciva dalla podestà patria se era figlia di famiglia; se era *sui juris*, con l'uso ella scioglievasi dalla tutela degli agnati. — Insomma ogniqualvolta nelle Pandette si fa menzione di maritate rimase in podestà del padre, si dee supporre che fossero maritate senza il rito della coemzione e non usucatte dai mariti, essendo cosa facilissima al padre lo usucapire questa usucapione per quanto tempo avesse durato il matrimonio, col condur via ogni anno la figlia dalla casa del marito, e tenernela lontana tre notti affine d'interrompere al marito l'uso. — Così pure quando nelle Pandette si fa menzione di una maritata avente beni proprj e che abbia fatto testamento, si dee supporla maritata senza il rito della coemzione e non usucatta dal marito, poichè la donna passata in mano del marito unitamente a' suoi beni (che diventavano dotali) passava in dominio di lui, e quindi non poteva più aver beni proprj, e non poteva, più che gli altri figli di famiglia, far testamento perchè divenuta di altrui diritto. ivi.

8. Acquistiamo il diritto di patria podestà sopra le nuore e le pronnore, quando passano io potere de' figli che abbiamo sotto la nostra podestà. ivi, 11.

9. Pel diritto Giustinianeo niuna moglie è in podestà del marito. ivi, 12.

10. Gli effetti della podestà patria del marito sopra la moglie eraon gli stessi che quelli sopra i figli (V. appresso), competendogli il diritto di vita e di morte sopra la moglie che fosse passata in suo potere. I mariti inoltre giudicavano dei delitti della moglie mediante giudisio domestico in unione coi parenti delle medesime. Tutto ciò che possedevano tali mogli, tutti i loro beni di qualunque maniera erano acquistati dal marito sotto il nome di dote; e questa è l'origine del diritto di proprietà che compete al marito sopra la dote. Reciprocamente la moglie diventava erede *sua* del marito, quasi figlia. — Chiamavansi *madri di famiglia* quelle ch'entravano così in potere del marito, perchè non passavano soltanto in matrimonio, ma altresì nella famiglia e podestà di lui. Quelle poi che maritandosi rimanevano *sui juris* chiamavansi *matrone*. I, 6, 21.

11. *Patria podestà sopra i figli.* Primieramente acquistiamo la patria podestà sopra quelli che di legittimo matrimonio nascono da noi o da quelli che sono in nostra podestà, come sono i nostri nipoti o pronipoti. ivi, 13. — l. 4 § nam qui *De his qui sui.* — Ma è uopo che al momento che furono concepiti le nozze de' genitori fossero legittime; ora, non sembra legittimo quel figlio che fu concepito mentre viveva il padre ed ignorava il congiugnimento della figlia, benchè sia morto dopo la morte dell'avo. ivi. — l. 11 *De statu homin.*

12. Il padre acquista ancora la patria podestà sopra i figli quando ricadono nella podestà di lui per la morte di quello alla cui podestà egli stesso co' figli era soggetto. Imperocchè i nipoti *ex filio* morendo l'avo ricadono nella podestà del figlio; similmente i pronipoti e via discorrendo, se esso figlio è vivo ed è rimasto nella famiglia (non se è emancipato), oppure nella podestà di quell'ascendente *(parentis)* che prima di essi è soggetto a podestà. Ciò dicasi così de' naturali come degli adottivi. ivi, 14. — l. 5 *De his qui sui vel al.* — Così pure i figli, morendo l'avo, cadono nella podestà del padre se questi rimase nella famiglia. Che se un padre ha emancipato un figlio, dal quale ha un nipote soggetto alla podestà dell'avo, e poscia adottò il figlio stesso; morendo quell'avo, il nipote non ritorna sotto la podestà del padre: e nemmeno quel nipote che l'avo ritenne sotto di sè dando il figlio in adozione e poscia adottandolo di bel nuovo. ivi. — l. 41 ff. *De adopt. et emancip.*

13. La patria podestà sui figli si acquista pure mediante l'adozione (V. questa voce). ivi, 15. — E, pel nuovo gius, mediante la legittimazione (V. anche questa voce). ivi.

14. La patria podestà dei Romani sopra i figli era grande quanto quella dei padroni sui servi; ed i figli rispetto ai genitori non si riputavano persone ma cose, il dominio delle quali per gius quiritario apparteneva ad essi

genitori; laonde questi potevano domandarli coll'azione diretta *in rem*, soggiugnendo per altro la causa *ex jure romano* (V. Rivendicazione). I, 6, 16.

15. Il padre, per le instituzioni di Romolo, può in forza della sua podestà cacciare in carcere i figli, può batterli collo staffile, ritenerli vincolati alle opere di campagna, ucciderli ed anche venderli. La legge delle XII Tavole fa menzione di questo diritto colle parole: *Endo liberis jus vitae, necis, venundandique potestas ei esto.* Valerio Massimo porta gli esempi di Cassio e di Fulvio, e Quintiliano quello di Fabio Eburno, i quali uccisero i proprj figli legalmente. ivi, 17, *colle note* (V. anche Adulterio). — Quanto al diritto di venderli, questo non estendeasi a segno che, vendendoli, il padre potesse ridurli alla condizione servile; ma, salvi rimanendo i diritti d'ingenuità e di civile libertà, erano soltanto obbligati a servire quello che gli avea comperati. ivi. — l. 10 Cod. *De patria potestate.* — Dal diritto di vendere i figli Numa eccettuò quelli che col volere del padre avessero preso moglie. ivi.

Questo diritto di vendere i figli andò poi fuori d'uso, nè si mantenne se non nel caso di estrema necessità dei genitori; il che vale anche pel diritto di darli in pegno o *fiduciae*: i creditori che gli avessero ricevuti in tal modo scientemente, erano puniti colla deportazione. Bensì potevano, anche fuori del caso di necessità estrema, essere locate le loro opere. ivi, 18. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 1 § 1.

16. Fuori del caso di necessità i genitori non potevano trasferire in altrui i proprj figli nè meno per titolo di donazione od altro che fosse, e neppure sotto pretesto d'ignoranza in chi li riceve. ivi. — l. 1 Cod. *De patr. qui fil. suos.* — Ed anche nel caso di necessità Costantino permette la vendita soltanto degli appena nati; e ciò per evitare un male maggiore, la esposizione: salvo sempre il diritto al venditore o al venduto o a chi altri si sia di richiamarlo da quello stato di servizio all'ingenuità che gli è propria, offerendo il prezzo che può valere un servo della medesima età e valentìa, oppure dando un tal servo in luogo di lui. ivi. — *ib.* l. 2.

17. Anche il diritto che aveva il padre di uccidere il figlio e d'incrudelire a talento contro di lui venne modificato: così Adriano condannò alla deportazione in isola un padre che aveva ucciso alla caccia suo figlio vivente in adulterio colla matrigna, *quod latronis magis quam patris jure eum interfecit*; e prima di Adriano, Trajano condannò un padre ad emancipare suo figlio, perchè spietatamente lo maltrattava. I, 6, 19. — l. 3 ff. *Ad legem Pompej.*; l. fin. *Si a parente quis manum.*

18. Finalmente fu lasciato ai genitori soltanto il diritto di gastigare moderatamente i figli: se questi avessero commesso un fallo grave da meritarsi aspra correzione, doveasi invocare il magistrato, il quale poi assecondava il padre nella inflizione della pena. ivi. — l. 3 Cod. *De patr. potest.*; l. 2 *Ad legem Corn. de sicar.*

19. Costantino volle che fosse inflitta una pena a quel padre che comunque uccidesse il proprio figlio. ivi. — l. un. Cod. *De his qui parent.*

20. Altro effetto della patria podestà è questo, che quanto il figlio acquista, non lo acquista per sè, ma per quello alla cui podestà è soggetto. — Da questo diritto gl'imperatori eccettuarono il peculio castrense, cioè qualunque cosa i figli avessero acquistato per occasione della milizia (V. Castrense). In seguito, ad imitazione del peculio castrense, nacque l'altro peculio consistente in tutto ciò che i figli acquistato avessero colla professione di arti liberali o col servigio della Chiesa; il qual peculio fu chiamato *quasi-castrense* (V. questa voce). ivi, 20.

Costantino introdusse un'altra sorte di peculio: egli volle che il figlio avesse la proprietà de'beni materni a lui pervenuti, conservando il padre soltanto l'usufrutto de'beni medesimi. ivi. — l. 1 Cod. *De bon. matern.* — Graziano poi, Valentiniano e Teodosio estesero questo diritto ai beni di tutti i *cognati* del lato materno. ivi. — l. 6 Cod. Theod. eod. tit. — In seguito le ll. 1, 4 et 5 Cod. *De bon. quae liber.* applicarono questo gius ai lucri derivanti dalle nozze e dagli sponsali. Finalmente Giustiniano lo dilatò a tutto ciò che i figli acquistavano indipendentemente dalle cose paterne. ivi. — *ib.* l. 6. — Questo peculio fu chiamato *Avventizio*, ed è assai diverso dal castrense; difatti, oltrechè l'usufrutto dell'avventizio è riserbato la padre, non possono i figli disporne per testamento; il che far possono nel castrense. In oltre, il padre emancipando i figli, riteneva la terza parte del peculio avventizio. In vigor poi di una costituzione di Giustiniano ritiene la metà del so-

lo usufrutto. I, 6, 20 — l. 6 § 3 Cod. *De bon. quae liber.* — Per altro il padre ha l'usufrutto de' beni avventisj qualora non sia stato donato al figlio a condizione che il padre non abbia l'usufrutto; anzi il padre nemmeno ha l'amministrazione delle cose così donate se il figlio è minore, ma le amministra quegli che fu nominato dal donante, o, se il donante avesse nominato nessuno, le amministra il curatore dato dal pretore. ivi. — Nov. 117 cap. 1.

21. La patria podestà si acquista anche mediante l'adozione; e mediante essa pur la si perde (V. Adozione). — Fuori di questo modo, i figli non escono della paterna podestà col nudo consenso ma per un atto solenne o per caso come sarebbe per la morte del padre: l'atto solenne chiamavasi *emancipazione* (V. questa voce). ivi, 35. — l. 3 Cod. *De emancip.*

22. Il figlio e la figlia diventano *sui juris* per la morte del padre. ivi, 45. — Ulp. *Fragm.* tit. 10 § 2. — Per la morte dell'avo i nipoti diventano *sui juris* qualora dopo la morte dell'avo non debbano cadere sotto la podestà del padre. ivi. — *ib.* § 1.

23. Se il padre od il figlio fu interdetto dall'acqua e dal fuoco, si toglie la patria potestà, per la ragione che chi è soggetto a tale interdizione diventa peregrino, ed il peregrino non può avere in sua podestà un cittadino romano, nè un cittadino romano può avere un peregrino. ivi, 46. — *ib.* § 3. — Lo stesso dicasi di qualunque altra diminuzione di capo. ivi. — l. 7 *De his qui sui vel. alien.*

24. Un padre che fu fatto captivo dai nemici, cessa d'avere i figli sotto la sua podestà; ma ritornando per postliminio riprende ogni suo diritto; morendo presso il nemico, il figlio sarà *sui juris.* ivi, 47. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 25 § 1 et 4. — Similmente se un figlio è fatto captivo, la patria podestà rimane sospesa per postliminio. ivi. — d. § 4.

25. Il padre furioso ritiene i figli sotto la sua podestà. Così è di tutti gli altri ascendenti; tanto se i figli sono nati prima del furore, quanto se concepiti prima e nati durante esso. Rispetto a quelli concepiti durante il furore, si noti che un furioso non può prender moglie ma ritiene il matrimonio contratto, onde il figlio che di lui nasce è sotto la sua podestà. — Se la donna è furiosa, il figlio da lei concepito prima del furore nasce sotto la podestà del padre, ed anche quello concepito durante il furore con marito non furioso. E se ambi i conjugi sono furiosi, ed il figlio viene concepito durante il loro furore, nasce anche questo sotto la podestà del padre perchè si presume che ne' furiosi rimanga qualche vestigio di volontà, e perchè il matrimonio sussiste anche in tal caso. I, 6, 48. — l. 8 *De his qui sui vel al.;* l. 20 ff. *De statu hom.*

26. Un altro modo di sciogliere la patria podestà è la dignità. — Per l'antico gius quelli soltanto ch'erano instituiti flamini diali e quelle vergini che si sacravano fra le vestali, cessavano d'essere sotto la podestà dei genitori. ivi, 49. — Ulp. *Fragm.* tit. 10 § 5. — Poscia per una costituzione di Giustiniano anche la dignità del patriziato liberò dalla patria podestà. Per la nov. 81 poi questo diritto si scioglie per la dignità episcopale, per la consolare, per la prefettura del pretorio nelle provincie o in Roma, per qualunque carica militare, e generalmente per ogni dignità che valga a dispensar dalla carica. ivi. — d. nov. cap. 1 e 3.

Questo modo di sciogliere la patria podestà per la dignità è differente dalla emancipazione in quanto chè rimangono i diritti di famiglia. Laonde i figli delle persone costituite in dignità ricadono sotto la podestà di queste dopo la morte dell'avo. ivi, 50. — d. nov. 81 cap. 2.

PATRIGNO. V. *Vitricus.*

PATRIMONIO. Dicesi propriamente quello che ci deriva dai genitori; ma d'ordinario si piglia per la universalità dei beni di ciascun padre di famiglia. L, 16, 162.

2. *Patrimonio del principe.* V. Erario, Fisco, Principe.

PATRONATO o GIUS DI PATRONATO. V. Alienazioni *fatte dal liberto in frode del patrono,* Alimenti, Assegnazione, Beni *dei liberti,* Liberta' fedecommessaria, Liberto, Manomessione, Opere *dei liberti,* Ossequio. V. lib. 37 tit. 14 *De jure patronatus;* Cod. lib. 6 tit. 4 *De bonis libertorum et jure patronatus;* Inst. lib. 3 tit. 7 *De servili cognatione.*

1. Il diritto di patronato è quel diritto che ha l'uomo sopra coloro che dalla di lui podestà dominicale o signorile uscirono in libertà. Questo diritto si acquista primieramente colla manumissione; anche se il manumittente

aveva debito di dare la libertà, come sarebbe per fedecommesso. XXXVII, 14, 1. — l. 7 Cod. *De fideic. libert.*; l. 3 § 1 *De suis et legit. hered.*; l. 1 Cod. *De bonor. possess. contra tab. liberti.* — Ed anche se il manumittente ricevette il prezzo del manomesso; con questo solo divario che, se il servo ha dato i danari ad un terzo perchè lo comperi e manometta, il patrono non è ammesso ai beni contra le tavole del liberto; se il servo ha acquistato la libertà dando i danari al padrone, hanno luogo tutt' i diritti di patrono. ivi, 2. — l. 23 § 1 *De jure patron.*; l. 3 § 4 ff. *De bonis libert.*; l. 1 et l. fin. § 3 Cod. *De bonis libert.*

2. Talvolta il diritto di patronato si acquista senza manumissione: p. e. un servo non manomesso acquista la libertà quando fu venduto col patto d'essere manumesso entro un dato tempo; venuto il quale, sebbene non venga manomesso, diventa liberto del compratore; e quindi compete a questo la legittima eredità di lui, nonchè il possesso *contra tabulas.* ivi, 3. — l. 8 § 1 *De jure patron.*; l. 3 § 3 *De suis et legit. hered.*

Così pure se una serva fu vendota col patto di non essere prostituita e, venendo prostituita, d'essere libera; se poscia fu dal compratore venduta ad un terzo senza condizione, ella diventerà libera pel primo patto, e liberta del primo venditore. ivi. — l. 7 *De jure patron.*

Un altro esempio si ha in quel servo che consegnisce la libertà per decreto del pretore per avere scoperta la uccisione del padrone. Che se il pretore gli assegnò il patrono, egli sarà liberto di questo; se non glielo assegnò, sarà liberto di quello del quale fu servo ultimamente; e se questi fosse indegno (V. Indegnità), egli non sarà liberto di nessuno. ivi. — l. 3 § 4 *De suis et legit. hered.*; l. 4 ff. *De bonis libert.*; l. 23 *De jure patron.*

3. Non solo nel caso che il servo siasi comperato co' proprj denari, e nel caso che sia indegno quegli del quale fu servo ultimamente; ma anche in altri casi il servo può conseguire la libertà senza diventare patrono di nessuno. 1.° Se ad uno nominato tutore fu legata una serva e fu incaricato di manumetterlo, ed egli, accettato il legato, la manumise e poi si scusò della tutela. 2.° Se il padrone non prende cura del servo infermo. 3.° Se il servo si fece milite con saputa del padrone. 4.° Se il servo non saputa del padrone fu promosso all'episcopato, al chericato od a qualche dignità. XXXVII, 14, 4. — l. 3 § 5 et 6 Cod. *De bonis libert.*; l. 3 *De jure patron.*

4. Siccome il diritto di patronato si acquista al padrone della cui podestà uscì il servo; così se il marito manumise un servo dotale, ne diventa patrono. ivi, 5. — l. 3 § 2 *De suis et legit. hered.*

5. Il figlio di famiglia non può manumettere il servo peculiare; si può farlo per comando del padre, ed allora il manumesso diventa liberto del padre. ivi. — l. 13 *De jure patron.* — Lo stesso dicasi del nipote e dell'avo. ivi. — l. 22 ff. *De manum.* — Semprechè il servo appartenesse al peculio paganico. Che se un figlio di famiglia milite manumette un servo castrense, questi diventa suo liberto del padre, ma finchè vive, il figlio è preferito al padre ne' beni di lui. Anzi Adriano rescrisse ch' egli diventa liberto del figlio. ivi. — l. 3 § 8 et l. 22 ff. *De bonis libert.*; l 8 *De jure patron.*; l. 3 § 7 *De suis et legit. hered.*

6. Non il solo manumissore acquista il diritto di patronato; ma anche i figli di lui partecipano di questo diritto, non però i figli adottivi. ivi, 6. — l. 3 § 5 Cod. *De bonis liber.*

7. Il patrono o i di lui figli possono in varj modi decadere dal diritto di patronato; cioè per condanna capitale senza restituzione in intero, per indicazione di delitto, per accusa di delitto capitale. ivi, 7. — l. 9 § 1 *De jure patr.*

8. La diminuzione di capo massima o media, del patrono o del liberto, fa perdere il diritto di patronato al patrono od a' figli di lui: se o l' uno o l' altro furono restituiti in intero, il patrono racquista il diritto perduto. ivi, 8. — *ib.* l. 21; l. 3 § 7 ff. *De bonis libert.*

9. La minima diminuzione di capo non distrugge il diritto di patronato. ivi, 9. — ll. 23 et 39 ff. *De bonis libert.*

10. Quel patrono che accusò il liberto di delitto capitale, viene escluso dal possesso dei beni *contra tabulas*; ed anche dalla eredità legittima. ivi, 10. — ll. 10 et 11 *De jure patron.* — Lo stesso è se fece testimonianza contro di lui in un' accusa capitale, o soppose l' accusatore. ivi. — l. 14 § 5 ff. *De bonis libert.* — Non se si fece avvocato dell' accusatore. ivi. — d. l. 14 § 9. — Ora, si reputa

accusa capitale quella che importa pena di morte o d' esilio o di lavoro alle miniere. XXXVII, 14, 11. — l. 14 § 3, et l. 10 * Labeo *De bonis libertor.* — Del resto, se il figlio del patrono accusò il liberto d' un delitto la cui pena non è capitale, ma il giudice volle aumentarla per imperizia o per severità, ciò non dee nuocere al diritto di patronato. ivi. — l. 14 § 4 ff. *De bonis lib.*

11. Tre cose principalmente debbono concorrere acciocchè per accusa il patrono o i di lui figli perdano il diritto di patronato: 1.° Che l' accusa sia stata condotta a fine; onde se il liberto morì in pendenza dell' appellazione, il figlio del patrono sarà ammesso al possesso de' beni; il che si dice per benigna interpretazione. ivi, 12. — *ib.* l. 14 § 8; l. 10 § fin. *De jure patron.* — 2.° Bisogna che il liberto accusato fosse innocente; nè osta che sia poi stato restituito in intero, o che sia stato punito più mitemente. ivi, 13. — l. 14 § fin. et l. 15 ff. *De bonis libertor.* — 3.° Che l' accusa sia stata mossa per calunnia e con dolo malo; la quale intenzione di calunniare non si presume nel minore di venticinque anni, reputandosi piuttosto che abbia intentata l' accusa per leggeressa e per impeto. ivi, 14. — d. l. 14 § 1 et 2. — E nemmeno nel maggiore di venticinque anni se appare ch' egli avesse fondato motivo di accusare. ivi. — d. l. 14 § 7 et 10; *ib.* l. 47 § 1.

12. Se un liberto accusò il figlio del patrono di un delitto di lesa maestà, e questi domandò che il liberto fosse punito capitalmente come calunniatore, egli non va escluso dal benefizio del patronato. Lo stesso dicasi se, essendo stato accusato dal liberto, recriminò. ivi, 15. — *ib.* l. 14 § 6.

13. Benchè qualunque accusa capitale faccia perdere il diritto di patronato; tuttavia essa non impedisce che questo diritto possa essere acquistato, se mentre sussiste tale accusa contro di un servo, egli viene manomesso e diventa liberto. ivi, 16. — *ib.* l. 51.

14. Quegli che, essendo maggiore di venticinque anni, accusò capitalmente il suo liberto, o domandò che rientrasse in servitù, viene respinto dal possesso dei beni *contra tabulas.* Nè si reputa che revochi in servitù quegli che s' oppone alla domanda di uno il quale essendo in servitù reclami la libertà. Bensì non farà divario che uno pretenda essere suo il liberto tutto o in parte, o che gliene appartenga l' usufrutto od altro. ivi, 17. — l. 14 et l. 16 cum § 1 *De bonis libert.* — Sempre però si richiede che la domanda per far rientrare il liberto in servitù sia stata continuata fino al suo termine; e che sia stata promossa per calunnia. XXXVII, 14, 18. — *ib.* l. 16 § 2 et 3, et l. 30.

15. Se il patrono non alimenta il suo liberto, perde il diritto di patronato. ivi, 19. — l. 5 § 1 *De jure patron.* — E la legge Elia Senzia toglie a lui, ed a chi gli fosse succeduto, il diritto di esigere ciò che fu imposto al liberto *libertatis causa*, nonchè l' eredità ed il possesso de' beni. ivi, 19. — l. 33 ff. *De bonis libert.*

16. Quegli che obbligò il liberto a giurare contro le disposizioni della legge Elia Senzia (V. Elia Senzia), perde ogni diritto egli ed i suoi figli. ivi, 20. — l. 15 *De jure patron.* — E si reputa che costringa la liberta a non maritarsi od a non figliare anche quegli che le permette di fare tale giuramento: che se il figlio di lui senza sua saputa la costrinse a ciò e lo permise, questo non nocerà al padre; si nocerà se l' avrà fatto uno soggetto alla podestà del patrono, sia per comando di lui, sia senza il suo consenso. ivi. — *ib.* l. 6; l. 32 *Qui et a quib. manum.*

17. Incorre nella pena della legge non solamente quegli che direttamente obbligò il liberto con giuramento a non contrar matrimonio, ma eziandio quegli che ve l'obbligò indirettamente. ivi, 21. — l. 6 § 3 *De jure patron.*; l. 3 § 5 ; sed si *De suis et legit. hered.* — Non si reputa poi che abbia contravvenuto alla legge Elia Senzia quegli che non ingiunse alla liberta una vedovanza perpetua, o la costrinse a giurare di non contrar nozze illecite. ivi, 22. — l. 31 *Qui et a quib. manum.*; l. 3 § 5 *De suis et legit. hered.*

18. Sebbene la legge non eccettui nessuna persona, conviene intendere ch' essa contempla soltanto coloro che possono generare. ivi, 23. — l. 6 § 1 *De jure patron.* — Notisi inoltre che la legge Giulia *De maritandis ordinibus* rimette il giuramento imposto al liberto perchè non prenda moglie ed alla liberta perchè non si mariti, purchè vogliano contrarre validamente *(recte)* matrimonio. ivi. — d. l. 6 § 4.

19. Quegli che ripromise danaro al patrono per gravare la sua libertà, non è tenuto; ed il patrono, se lo esigette, non può domandare il possesso de' beni *contra tabulas.* ivi, 24. — l. 32 ff. *De operis libert.*

20. Il patrono decade dal diritto che ha sulla eredità del liberto anche se esigette danaro da lui invece delle opere. XXXVII, 14, 25. — l. 4 *De operis libert.* — Del resto, la legge Elia Senzia non proibisce al patrono il ricevere le mercedi dai liberti, ma l'obbligarveli; e nemmeno è proibito al patrono lo stipulare *cento opere o cinque monete d'oro per ciascheduna.* ivi. — l. 32 § 1 et 2 *Qui et a quibus manum.*; l. 6 § 1 *De jure patron.*

21. Il patrono decade dal suo diritto se non vendica l'uccisione del liberto; lo stesso dicasi del patrono. ivi, 26. — l. 37 § 12 ff. *De bonis libert.*

22. Se i liberti con connivenza de' patroni vogliono far consorzio colle ancelle o coi coloni del principe, i loro liberti perdono i vantaggi del patronato. Questa è disposizione del gius nuovo; il quale aggiunse un'altra causa cioè la rinunzia del patrono; questa però gli conserva il diritto alla eredità legittima, e quello di richiamare il liberto in servitù per titolo d'ingratitudine. ivi, 27. — ll. 2 et 3 Cod. *De bonis libert.*

23. I figli del patrono, se furono diseredati dal genitore, decadono da qualunque diritto che il gius di patronato darebbe loro sui beni de' liberti paterni; reputandosi che il testatore gli abbia giudicati indegni della sua eredità. ivi. 28.

24. Non qualunque diseredazione nuoce ai figli; p. e. quella fatta per causa di furore o d'impubertà, non per recar danno al diseredato; ma soltanto quella fatta *mala mente, notae gratia.* ivi, 28. — l. 12 § 2 et l. 47 ff. *De bonis lib.* — Può anche il padre diseredando il figlio conservargli il diritto sul liberto. ivi. — *ib.* l. 40. — Quindi se gli assegnò un liberto, poi lo diseredò; egli potrà essere ammesso al possesso de' beni del liberto stesso. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

Se il figlio del patrono fu scritto erede nel primo grado e diseredato nel secondo, a lui non nuoce la diseredazione, poichè per volontà del padre o diventò erede o potè diventarlo. E nemmeno reputasi espulso dai beni del liberto quel figlio che fu diseredato nel primo grado e sostituito. ivi. — d. l. 12 § 6. — Non nuoce nemmeno la diseredazione contenuta in un testamento invalido. ivi. — d. l. 12 § 5. — Basta per altro che sia valido in parte. ivi. — *ib.* § 4.

Se uno che fu diseredato, venne giudicato (ancorchè a torto) non diseredato, sarà ammesso: *rebus enim judicatis standum est.*

Fuori dei detti casi, la diseredazione esclude i figli del patrono dai beni de' liberti paterni; anche se la diseredazione rispetto ai beni del testatore fosse superflua, come se il nipote viene diseredato vivente il figlio. XXXVII, 14, 29. — l. 27 ff. *De bonis libert.* — Ed anche se egli conseguì la eredità di suo padre col mezzo d'altra persona. ivi, — *ib.* l. 13.

25. Chi fu diseredato dall'avo è respinto dai beni de' liberti dell'avo, non di quelli del padre: ma chi fu diseredato dal padre e non dall'avo, debb'essere respinto da questi e da quelli: e se il padre di uno fu diseredato dall'avo ed egli no, questo nipote non è escluso dai beni dei liberti dell'avo. Che se mio padre diseredò me, e mio avo diseredò mio padre, e l'avo morì prima; io sarò respinto dai beni dei liberti di entrambi: se morì prima il padre, poi l'avo, la diseredazione del padre non mi esclude dai beni dei liberti dell'avo. ivi, 30. — *ib.* l. 10 § 1.

26. Il figlio del patrono in forza della diseredazione decade da quel diritto soltanto che avrebbe avuto come figlio, e non da quello che può avere come nipote, cioè come figlio d'un altro figlio erede del patrono, se per avventura fu da quel figlio adottato. Papiniano opinava diversamente. ivi, 31. — *ib.* l. 42.

27. Rispetto al milite, è dubbio se la preterizione del figlio da parte del padre equivalga alla diseredazione rispetto al patronato.

Ulpiano dice che sì, perchè nel milite il silenzio equivale alla diseredazione. Paolo opina in vece che il silenzio del padre milite non debba nuocere ai figli nè pei beni dei liberti dell' avo, nè per quelli de' liberti del padre stesso. ivi, 32. — *ib.* l. 12 et l. 47 § 4.

28. Non si parificano ai diseredati quelli che si astennero dalla paterna eredità, nè gli emancipati; i quali ritengono i diritti di patronato sui liberti paterni. ivi, 33. — *ib.* l. 12 § 7; l. 9 *De jure patron.*

29. Quando il patrono manumissore del liberto decade dal diritto di patronato che aveva sopra di lui, questo diritto si perde per conseguenza anche ai di lui figli. ivi, 34. — l. 37 ff. *De bonis libert.* — All'opposito, se uno de' figli del patrono decade dal diritto di patronato, ciò nuoce a lui solo. ivi. — d. l. 37 § plane. — Anzi l'essere deca-

duto il figlio non nuoce nemmeno ai nipoti nati da lui che non sono sotto la di lui podestà. XXXVII, 14, 34. — l. 16 § 4 et l. 17. ff. *De bon. libert.* — Proculo opinava altrimenti. ivi. — d. l. 17 § 1. — Ma i nipoti che fossero sotto la podestà di esso figlio non sarebbero ammessi ai beni de' liberti dell' avo, acciocchè il padre non gli acquistasse col mezzo di loro. ivi, 35. — *ib.* ll. 9, 11 et 38.

30. Non solamente quando uno decade dal diritto di patronato senza perdere il proprio stato, fa o meno perdere altrui il diritto medesimo; ma anche quando uno sofferse la massima diminuzione di capo, egli non lascia a' suoi figli que' liberti che egli manumise, come non lascia loro la propria eredità: quanto agli altri poi, p. e. quelli che furono manumessi dal di lui padre od avo, egli non nuoce a' suoi figli. ivi, 36. — *ib.* l. 4 § 2; l. 4 *De jure patron.;* l. 9 ff. *Ad leg. Jul. majest.*

31. La perdita del gius di patronato derivata ai figli dal padre non dee in nessun caso portar loro il danno che i liberti sieno liberati dall'obbligo di prestare l'ossequio loro dovuto (V. Ossequio). ivi, 37. — l. 5 Cod. *De obseq. patr. praest.*

PATRONO. Colui che manumise alcuno dalla servitù. L, 16, 162.

PATRUELES. V. Consanguinei e Consobrini.

PATRUUS. Il fratello del padre. L, 16, 162. — l. 10 § 14 *De grad. et affin.*

2. *Patruus magnus.* Fratello dell' avolo. XXXVIII, 10, 18. — l. 10 § 15 ¶ patruus.

3. — *major*, o *Propatruus*, fratello del bisavolo. ivi, 23. — *ib.* § 16 ¶ patruus.

4. — *maximus*, o *Abpatruus*, fratello del tritavo. ivi, 29. — *ib.* § 17 ¶ patruus.

PATTEGGIARE *sulla quota della lite*, dicesi quando alcuno assume d' intraprendere una lite altrui come fosse sua, colla condizione di avere la metà, il terzo o il quarto di quanto si spera dall'esito della lite stessa. III, 3 App. 1. — l. 53 ff. *De pactis.*

PATTO. V. Condizione, Consenso, Contratto, Convenzione, Curatore, Dolo, Donazione, Erede, Furioso, Interpretazione, Matrimonio, Minore, Morte civile, Obbligazione, *Pactio*, Pegno, Prodigo, Promessa, Pupillo, Stipulazione, Timore, Transazione, Tutore, Volontà. V. lib. 2 tit. 14 ff. *De pactis;* Cod. lib. 2 tit. 3 *De pactis;* lib. 4 tit. 54 *De pactis inter venditorem et emptorem compositis;* lib. 8 tit. 35 *De pactis pignorum et de lege commissoria in pignoribus rescindenda;* Inst. lib. 3 tit. 23 *De obligationibus ex consensu;* Nov. 19 e 72 di Leone.

1. Dicesi *patto* da *pactio*, ch'è il consenso di due o più persone nella medesima volontà. II, 14, 2. — l. 1 § 1 ff. *De pactis.*

2. I *patti* propriamente detti si oppongono ai *contratti;* e sono insieme con questi compresi nella denominazione generale di *convenzioni.* Questi *patti* sono o *legittimi* o *pretorj*, o *aggiunti* a qualche contratto, o *nudi.* ivi, 4.

3. I patti si dividono anche in *reali* e *personali.* Sono *reali (in rem)* quelli nei quali non si fa alcuna restrizione delle persone alle quali esser debbano giovevoli. Sono *personali (in personam)*, quando si conviene che la utilità proveniente dal patto non debba estendersi oltre una determinata persona, p. e. oltre la persona del patteggiante. ivi, 5. — l. 7 § 8 ff. *De pactis.* — Quindi il patto reale giova a tutti coloro ai quali i patti possono giovare; l'opposito è nel patto personale, sicchè se uno patteggia che a lui non si possa domandare, ma sì all'erede, non sarà all' erede giovevole l' eccezione. ivi. — *ib.* l. 17 § 3. — Gioverà poi molto meno ai fidejussori e simili persone. ivi. — *ib.* l. 25 § 1.

4. Non meno dalle parole che dalla intenzione dei consenzienti si riconosce se il patto è reale o personale; dachè spesso s' inserisce nel patto una persona, non già per rendere personale il patto ma per dimostrare con qual persona siasi fatto il patto stesso. ivi, 6. — d. l. 7 § 8 ¶ utrum.

5. Dovendo, nel limitare l' effetto del patto, attenersi piuttosto alla intenzione de' contraenti che alle parole; se un padre promise la dote, e patteggiò che, morendo dopo di lui sua figlia senza discendenti in costanza di matrimonio, una porzione della dote dovesse rimanere al fratello suo erede; tale convenzione gioverà per eccezione di dolo ai figli susseguentemente nati dal suocero (padre della figlia defunta; tra il cui marito ed i figli di quello supponsi insorta la lite) e lasciati eredi testamentarj: imperocchè la convenzione era stata fatta al fine di provedere agli eredi, ed il padre avea disposto la istituzione a fa-

yote di suo fratello in tempo che non avea altri figli. II, 14, 6. — l. 40 § 3 ff. *De pactis.*

Quindi è pur manifesto che il patto *Dichiaro che tu non sei obbligato*, non si dirige contro la persona, ma essendo generale ha luogo anche fra i litiganti. ivi. — *ib.* l. 40.

6. Possono i patti essere reali per una parte, e personali per l'altra. ivi, 7. — *ib.* l. 57 § 1.

7. Avvegnachè qualunque cosa noi facciamo tragga origine da contratto nostro, così se la obbligazione non parte dalla nostra persona, è inane l'atto nostro; epperò non possiamo stipulare, comperare, vendere, contrattare affinchè un altro poi direttamente agisca in suo nome. ivi, 28. — l. 11 ff. *De oblig. et act.* — Nè patteggiando adunque nè imponendo condizioni nè stipulando può alcuno promettere per altrui. ivi. — l. 73 § fin. *De reg. juris.* — Difatti non si convalida la convenzione sebbene quegli col quale uno ha patteggiato sia in seguito divenuto erede del patteggiante. ivi. — l. 17 § 4 ff. *De pactis.*

8. Validamente patteggia, nè reputasi che patteggi per altrui, quegli che patteggia per sè e per l'erede. Nè soltanto io patteggio validamente che altri non ripeta da veruno dei miei eredi, ma esiandio che altri non ripeta da alcuno di essi in particolare. ivi, 19. — *ib.* l. 33; l. 10 ff. *De pact. dotal.*

9. Patteggia validamente esiandio uno con quello alla cui podestà egli è soggetto, potendo questi acquistare per mezzo di lui in conseguenza del diritto di podestà. ivi, 20. — l. 17 § fin., ll. 18 et 19 ff. *De pactis.* — Il che deesi dire anche rispetto ai servi di cui abbiamo l'usufrutto. ivi. — *ib.* ll. 55 et 59. — È vero poi che il servo validamente patteggia col suo padrone; ma ciò dee intendersi di quello ch'era padrone allora, non del padrone futuro. ivi. — *ib.* l. 27 § 10.

10. Quando patteggio con un estraneo, se il patto risguarda il mio interesse, utilmente patteggio, nè si considera che io abbia patteggiato per altrui. ivi, 21. — *ib.* l. 27 § 1 ¶ quod si sine.

11. Sebbene sia inutile il patto stipulato con un estraneo, quando non interessi a noi; tuttavia giova talvolta per la eccezione di dolo. Così se una figlia, costituendosi la dote, ha patteggiato che, in caso di sua morte senza prole in costanza di matrimonio, dovesse pagarsi la dote a sua madre, non nasce alla madre verun'azione per tal patto di sua figlia; ma se l'erede della figlia avrà pagato la dote alla madre, ed il marito richiedesse la dote in onta alla volontà della fu sua moglie, se gli opporrà la eccezione. II, 14, 22. — l. 26 § 4 ff. *De pact. dotal.*

12. Patteggiando alcuno per sè e per un estraneo, il patteggiante acquista un diritto in solido da tale convenzione: p. e. se fu comperato un fondo per me e per Tizio, la persona di Tizio dee riputarsi superflua. ivi, 23. — l. 64 ff. *De contrah. empt.* — Ma non in tutte le convenzioni regge tal massima: imperocchè nelle stipulazioni di stretto diritto, se uno stipula per sè e per un estraneo, la stipulazione è valida solamente in parte. ivi. — l. 110 *De verb. oblig.*

13. Siccome nessuno può per un altro patteggiare, non può parimente alcuno, patteggiando, promettere se non per sè stesso. ivi, 24.

14. Siccome il patto col quale si promette d'incontrare una obbligazione, quando è legittimo, produce una obbligazione civile; così il patto con cui si promette di sciogliere una obbligazione, quando è legittimo, di pien diritto la toglie. — Tali sono i patti di condonare le ingiurie o di rimettere il furto. Questi patti sono legittimi; singolarmente perchè confermati dalla legge delle XII Tavole. ivi, 29. — l. 18 § 1 ff. *De pactis.*

15. Quanto agli effetti di quelle convenzioni di gius delle genti che sono patti strettamente detti perchè non hanno nè nome nè causa, deesi distinguere se la convenzione sia un patto nudo, oppure se sia un patto aggiunto a qualche contratto. — Riguardo al patto nudo, è certo che quando la convenzione non contiene veruna causa, non può produrre obbligazione civile, ma solo naturale. ivi, 33 *colle note.* — l. 7 § 4 Cod. *De pactis;* l. 45 ff. eod. tit. — Bensì produce la eccezione; e ciò vuole equità: *quid enim tam congruum fidei humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?* ivi. — l. 1 et l. 7 § 4 ¶ igitur, et § 7 ff. *ib.* — Questa eccezione chiamasi propriamente *Del patto (Pacti conventi);* e con essa concorre anche quella Di dolo, avvegnachè chi infrange i patti opera dolosamente. ivi. — l. 5 Cod. h. tit. — Questa eccezione può opporsi perpetuamente, qualora non siasi convenuto altrimenti fra i patteggianti. ivi. — l. 27 § 1 ff. eod. tit.

16. Rispetto ai patti aggiunti o accessorj ai contratti di buona fede, importa di sapere se il patto sia stato fatto congiuntamente, vale a dire ad un tempo stesso col contratto, oppure sia stato aggiunto dopo. Quando il patto fu fatto contemporaneamente al contratto, esso è inerente al contratto stesso, ed accresce o diminuisce l'azione che ne deriva, secondo il suo contenuto; ma se fu aggiunto dopo, bisogna distinguere: o risguarda gli amminicoli del contratto, p. e. il giorno, il luogo, il modo ed altrettali, cose senza le quali il contratto non può sussistere; ed in tal caso non ha forza di accrescere o diminuire la obbligazione che dal contratto deriva, nè di dare l'azione, ma produce soltanto la eccezione se il reo ha pattovito: o risguarda la sostanza stessa del contratto, p. e. la cosa che si vende o il prezzo, e in tal caso il patto, sebbene aggiunto dopo, purchè l'affare sia tuttora nel suo integro stato, è valevole a togliere in tutto o in parte l'azione; oppure a produrne una nuova, come da contratto rinovato. II, 14, 34. — l. 7 § 5 et 6 ff. *De pactis*.

17. Il patto aggiunto dopo il contratto, e risguardante la sostanza stessa del contratto, se la cosa è tuttavia nel suo integro stato, può accrescere o modificare il contratto, e risolverlo in tutto o in parte. E se anche uno de' contraenti lo ha eseguito, l'altro può, restituendo ciò che ha ricevuto, liberarsi, mediante patto, delle obbligazioni che a lui spettano dal canto suo. ivi, 35. — *ib.* l. 58; l. 72 ff. *De contrah. empt.*; l. 13 Cod. *De pactis*.

18. Il patto aggiunto al contratto di buona fede estende l'azione dipendente da esso contratto a quelle cose che contengonsi in esso patto, ed ha luogo anche nel caso che sia stato convenuto di recedere in qualche modo dal contratto medesimo. — Su di ciò per altro fu controversia fra gli antichi, perchè sembrava cosa assurda ad alcuni giureconsulti l'invocare per la rescissione di un contratto quelle azioni che, procedendo dal contratto stesso, sembravano per natura acconce a farlo eseguire; tanto che Procolo opinava doversi in tal caso ricorrere all'azione *Praescriptis verbis*. ivi, 37. — l. 12 *De praescr. verbis*. — Al contrario Sabino opina che anche in tal caso competa la stessa azione *Ex contractu*. ivi. — l. 6 *De rescind. vend.* — E Pomponio pensa come Sabino. — l. 6 § 1 ff. *De contrah. empt.* — Così pure Ulpiano seguendo Giuliano. II, 14, 37. — l. 11 § 6 ff. *De act. empt. et vend.* — E Labeone. ivi. — *ib.* § 3. — La quale opinione di Sabino fu confermata dai rescritti di Antonino e Severo. ivi. — l. 4 ff. *De lege commis.* — Quantunque però, dopo che gl'imperatori decisero tale quistione, non sia più necessario di ricorrere all'azione *Praescriptis verbis;* tuttavia si è conservato l'uso di esercitare in tal caso l'una o l'altra di queste due azioni. ivi. — l. 2 Cod. *De pactis inter vend. et empt.*

19. Quanto all'effetto de' patti aggiunti ai contratti di stretto diritto, fu quistione fra i giureconsulti se quelli aggiunti immantinente a favore del debitore producessero soltanto la eccezione, oppure diminuissero di pien diritto la obbligazione; e questa seconda opinione prevalse nell'auditorio di Papiniano. ivi, 38. — l. 4 § 7 *De reb. cred.* — Similmente rispose Giuliano. ivi. — l. 4 § 3 ff. *De pactis*.

20. Non sono già inerenti que' patti che vengono aggiunti ai contratti di stretto diritto per diminuire la obbligazione; imperciocchè essi sono privi di ogni effetto. ivi, 39. — *ib.* l. 17. — Così se ti diedi dieci affinchè tu mi debba nove, tu non mi dovrai per diritto che nove; ma se ti diedi dieci perchè tu mi debba undici, io non posso da te ripetere più di dieci. ivi, 40. — l. 11 § 1 *De reb. cred.*

21. Quanto ai patti che si aggiungono ai contratti di stretto diritto dopo un intervallo di tempo, essi non sono inerenti al contratto neppure per la parte dell'attore, e quindi nemmeno giovano a diminuire la obbligazione per diritto, ma possono soltanto essere giovevoli al debitore per la eccezione. ivi.

22. Un patto fatto per un oggetto non può nuocere in un altro oggetto. — *Esempio* 1.° Se fu convenuto che un padrone non abbia a domandare una tal cosa al suo colono, e la causa di tal convensione fu giusta, nonostante il colono può domandare al padrone p. e. di lasciarlo godere. ivi, 42. — l. 56 ff. *De pactis*.

23. *Esempio* 2.° Lucio Tizio per danari dati e ricevuti avea conti complicati con Gajo Sejo banchiere, lo costituì suo debitore, ed ebbe da lui una lettera di questo tenore: « Dal conto di banco che avesti meco fino » ad oggi rimasero presso di me trecentottan-

» tasei aurei ed i competenti interessi. Io ti » restituirò questa somma che hai tacita presso di me: se rimase poi presso di me qual» che istromento da te emesso, cioè scritto, » per qualunque somma o per qualunque cau» sa, lo si avrà come nullo e cancellato. » Prima che fosse scritta questa lettera Lucio Tisio avea commesso in iscritto al banchiere Sejo di dare al patrono di lui trecento: ora si mosse quistione se per le parole di quella lettera Lucio ed i suoi figli possano per tal causa essere chiamati in Giudizio; e fu risposto che, se furono computate soltanto le partite del dare e dell' avere, le altre obbligazioni sussistono. II, 14, 42. — l. 47 § 1 ff. *De pactis.*

24. *Esempio* 3.° Se generalmente tu mi devi un servo, ed io patteggio Di non domandarti Stico; ove io domandi Stico, mi si opporrà la eccezione Del patto; se domando un altro servo, sarà valida la mia domanda, essendomi concesso il diritto di scelta. ivi. — *ib.* l. 27 § 7. — Ma se dopo d'avere stipulato Stico o dieci, ho patteggiato sui dieci, ed ora domando Stico o dieci, si potrà pel tutto opporre la eccezione *Pacti conventi.* Se poi fu convenuto che mi venga dato non dieci ma Stico, posso validamente domandare Stico senza temere alcuna eccezione. ivi. — d. l. 27 § 6.

25. Soprattutto si reputa che l' oggetto non sia diverso allorchè la cosa domandata è contenuta in quella che fu l'oggetto del patto. Quindi se, avendo io patteggiato di non domandare la eredità, domando com' erede le cose singole, mi si potrà opporre la eccezione del patto convenuto, in forza di quanto ho patteggiato: e così se ho convenuto di non domandare il fondo, e poi ne domando l'usufrutto; qualora altrimenti non fosse stato convenuto. ivi, 43. — d. l. 27 § 8. — Che se, essendomi tu debitore di dieci, ho patteggiato di non domandarti venti, è ammesso che a te gioverà per li dieci la eccezione Del patto convenuto o Di dolo: parimenti se, essendo tu debitore di venti, io patteggiai di non domandarti dieci, la eccezione oppostami porterebbe l' effetto che io non potrei esigere se non li dieci rimanenti. ivi. — d. l. 27 § 5.

26. Il patto fatto con una certa persona non nuoce ad una terza persona. — *Esempio* 1.° Tu ed io siamo debitori a Pietro ed a Paolo, ciaschedono per la nostra quota, ed abbiamo patteggiato insieme che io solo pagherò tutto il credito di Pietro, e tu quello di Paolo. Questo patto non impedisce che Paolo domandi a me la quota di debito a me spettante, nè che Pietro domandi a te la tua quota. II, 14, 44, *colle note.* — l. 25 Cod. *De pactis.*

27. *Esempio* 2.° Dopo la divisione di una eredità e de' suoi pesi, i singoli creditori dei singoli eredi (senza interporre delegazioni) solidariamente giusta il convenuto ricevettero gl' interessi. Se ciascuno degli eredi non offre a ciascuno de' creditori tutto ciò che gli è dovuto secondo il tenore della convenzione, non si potranno impedire le azioni che hanno partitamente in confronto di tutti. ivi. — l. 40 § 2 ff. d. tit.

28. *Esempio* 3.° Un debitore convenne col suo creditore che questi non dovesse portare il peso dell' imposta prediale cadente sul fondo pignorato, ma che tale peso incombesse al debitore. Tal patto non vale contro il fisco; *pactis enim privatorum formam juris fiscalis convelli non placuit.* ivi. — *ib.* l. 42. — Ma vale fra i patteggianti. ivi. — *ib.* l. 52 § 2.

29. *Esempio* 4.° Se quegli che possede una eredità altrui fece qualche patto, tal patto non nuoce nè giova all' erede che lo avesse evitto. ivi. — *ib.* l. 17 § 6.

30. Nemmeno un coerede patteggiando può nuocere all' altro coerede. ivi, 45. — l. fin. Cod. *Inter alios acta.* — E neppure il creditore all' altro concreditore. ivi. — l. 27 ff. *De pactis.* — Nè il figlio al padre. ivi. — l. 23 Cod. eod. tit. — Nè il servo al padrone. ivi. — *ib.* l. 3. — Sebbene, quando il servo diede ad imprestito danaro del padrone, vale il patto ch' egli fece al tempo della imprestanza. ivi. — l. 29 ff. eod tit.

31. La regola che il patto non nuoce ai terzi, patisce eccezione rispetto al procuratore, il quale patteggiando nuoce al suo costituente. ivi, 46. — *ib.* ll. 11 et 12. — Tranne se fu costituito soltanto per l' azione. ivi. — *ib.* l. 13. — Non già se fu costituito *in rem suam.* ivi. — d. l. 13 § 1.

Anche il patto dell' amministratore *(magistri)* di una società giova e nuove. ivi. — *ib.* l. 14.

Sennonchè il patto del procuratore generale (o del tutore, curatore e simili persone) nuoce soltanto allora quando non è fatto *donationis causa;* nel qual caso va rivocato. ivi. — *ib.* l. 28 § 1 et l. 37, l. 22 Cod. eod. tit.

32. Siccome nuoce il patto del proprio

curatore al suo costituente, così reciprocamente il patto di questo nuoce a quello. II, 14, 47. — l. 16 § 1 ff. Cod. *De pactis*.

33. Se col compratore dell'eredità fu patteggiato, ed il venditore della eredità domanda, nuoce la eccezione Di dolo. ivi. — d. l. 16. — Un altro esempio, che il patto talvolta nuoca ai terzi, ci è porto dal debitore il quale patteggia col numero maggiore de' suoi creditori, e così nuoce ai rimanenti. ivi.

34. Non v' ha dubbio che il patto nuoce all'erede del patteggiante, essendo che l'erede si reputa come una persona sola col defunto. ivi. — *ib.* l. 52 § 1.

35. Ordinariamente siccome il patto non nuoce, così non giova a chi non ha patteggiato: onde se uno ha transatto con uno di due tutori, quantunque il dolo fosse comune, la transazione non giova all' altro. Che se uno dei due convenuto in Giudizio soddisfece, il suo soddisfacimento giova a quello che non fu convenuto. ivi, 48. — l. 15 *De tutelae et rat. distrah.*

36. Dicendosi che il patto giova soltanto a chi patteggiò, intender si deve che giovi agli eredi del patteggiante, purchè il patto non sia personale. ivi, 49. — Giova pure a quello sotto la podestà del quale si trovava chi lo feca; ancorchè il patto fosse personale. Quindi il patto del figlio di famiglia gioverà al padre non solo, ma anche al suo erede essendo vivente il figlio; non gioverà poi al padre nè al suo erede dopo la morta del figlio, quando sia patto personale. ivi. — l. 19 § 1, ll. 20 et 21 ff. *De pactis*. — Lo stesso dicasi del patto del servo. ivi, — d. l. 21 § 1. — Ma non reciprocamente i patti che facciamo noi non possono giovare a quelli che sono soggetti alla nostra podestà. ivi. — d. l. 21 § 2.

37. Un patto può talvolta giovare anche ad un estraneo, quando cioè il patteggiante abbia interesse che gli giovi. ivi, 50. — *ib.* l. 17 § 5. — Quindi allorchè vi sono più creditori o più debitori solidarj per la stessa somma, l' eccezione Del patto fatta da uno, se il patto risguarda la cosa, giova a tutti quelli de' quali il patteggiante avea interesse che fosse sciolta la obbligazione, cioè ai fidejussori. ivi. — d. l. 21 § 5. — Lo stesso ha luogo rispetto a due debitori solidarj, ed a due banchieri socj. ivi. — *ib.* l. 25. — Purchè non siasi convenuto di non domandare al debitore principale ma soltanto al fidejussore. ivi. — *ib.* l. 22. Se fu stabilito che, essendosi col debitore principale patteggiato che a lui non sarebbe domandato, l'eccezione competa anche al fidejussore, ciò fu stabilito in grazia della persona, affinchè non venga convenuto in Giudizio con l'azione Di mandato: laonde se l'azione Di mandato è nulla, p. e. se mai fosse stata fatta la fidejussione con animo di donare, dir si deve che al fidejussore non giova la eccezione. II, 14, 48. — l. 32. ff. *De pactis*.

38. La regola, cha il patto non giova a chi non ha patteggiato, soffre altresì un'eccezione in riguardo ai patti dei procuratori e simili persone; imperciocchè è ammesso che i patti fatti dai procuratori sono giovevoli a quelli di cui fanno gli affari. ivi, 51. — Anche il patto del tutore giova al pupillo. ivi. — l. 15 ff. *De pactis*. — I patti di queste persone giovano non già per la eccezione Del patto ma per quella Di dolo. ivi. — *ib.* l. 10 § 2.

39. In stretto diritto il patto del fidejussore non giova al debitore principale, anzi neppure ai confidejussori. ivi, 52. — *ib.* l. 23. — Tuttavia sovente giova al debitore stesso la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 25 § 2. — Cioè, se fu pattuito di non domandare anche al debitore principale. ivi. — *ib.* l. 26. — Lo stesso dicasi de' confidejussori. ivi. — *ib.* — Ed anche dei condebitori non socj. ivi. — Che se il fidejussore promise in affara propria, in tal caso lo si dee considerare come debitore principale, ed il patto fatto con lui si reputa fatto col debitore. ivi. — *ib.* l. 24.

40. Nel caso che dicasi essere stato fatto un patto affine di frodare, questa dichiarazione è iniqua od inutile; iniqua p. e. se un creditore di buona fede vuol far rivivere la obbligazione; inutile se lo fece ingannato, perchè anche la frode è compresa nel dolo. ivi, 55. — *ib.* l. 7 § 10.

41. I patti possono essere contrarj alle leggi in due maniere. 1.° Riguardo alla persona che patteggia, vale a dire se promette una persona a cui le leggi non permettono di obbligarsi. ivi, 56. — *ib.* l. 28. — Per altro se il pupillo ha patteggiato che a lui non sia domandato quanto egli debbe, si avrà par fermo questo patto convenuto, perchè al pupillo è concesso di render migliore la sua condizione anche senza l'autorità tutoria. ivi. — *ib.* — 2.° Riguardo a ciò che forma il subbietto della promessa, cioè quando si promette ciò

ch'e vietato dalle leggi: imperocchè i patti dei privati non possono cangiare il gius pubblico. ll, 14, 56. — l. 38 ff. *De pactis;* l. 45 *De reg. juris.* — È lo stesso se si promette ciò ch'è contrario alla pubblica utilità. ivi. — l. 27 § 4 ¶ item ne experiar. — In somma, non si dee osservare il patto convenuto sopra un oggetto che non sia di privato interesse. ivi. — *ib.* — E generalmente, qualunque volta il patto si allontani dal gius comune, non è da tenerlo fermo, nè si può imporlo per legato, nè si dee osservare il giuramento fatto fare per non eseguirlo: così pure si dee rescindere le stipulazione fatta di tali cose. ivi. — *ib.* l. 7 § 16.

42. Nulla vieta di patteggiare contro quel gius che contempla la utilità privata del patteggiante e non la pubblica. ivi, 57. — *ib.* ll. 31 et 43; l. 156 § fin. *De reg. juris.;* l. 74 ff. *De evict.* — Così è valido il patto fra l'erede ed il legatario, con cui questo si obbliga Di non ricevere sicurtà pei legati. ivi. — l. 46 ff. *De pactis.* — Così è valido quello col quale si assume ogni pericolo della cosa depositata. ivi. — *ib.* l. 7 § 15. — E quello col quale uno rinunzia all'azione Di giudicato od a quella Della casa incendiata *(Incensarum aedium).* ivi. — d. l. 7 § 13. — Quanto al patto Di non denunziare il lavoro nuovo, esso è lecito se si tratta di cosa privata, non se di cosa pubblica. ivi, e 58. — d. l. 7 § 14; l. 27 *De reg. juris.*

43. Sono irriti i patti che si fanno contro ai buoni costumi. Tali sono quelli coi quali sembra che il patteggiante conceda licenza di commettere un delitto: così nel comodato non si ha per rato il patto Di non tenersi responsabile del dolo: così non si può patteggiare di non promuovere l'azione futura Di furto o D'ingiurie in che altri fosse per incorrere: sì possiamo patteggiare dopo commesso il furto o l'ingiuria. ivi, 59. — l. 17 ff. *Commodati;* l. 7 § 14 ¶ fin. et l. 27 § 4 ff. *De pactis.*

44. Se uno patteggia di non promuovere l'azione Di deposito, tal patto vale. ivi. — l. 7 § 3 et l. 27 § 3 ff. *De pactis.*

45. I patti coi quali uno mostra di patteggiare per sè la licenza di delinquere, sono in qualche modo simili a que' patti coi quali uno mostra di astenersi dal delitto piuttosto per amore di guadagno che per amore della virtù. Epperò se uno promette ad un altro qualche cosa affinchè questi non commetta un delitto, da tal convenzione non nasce obbligazione. ivi, 60 — *ib.* l. 7 § 3.

46. È inonesta la convenzione con cui si promette ad uno qualche cosa affinchè non pecchi; ma è onesta quella con cui stipuliamo con uno qualche cosa a nostro vantaggio nel caso che quegli pecchi: p. e. se una donna maritandosi stipulasse col marito dugento aurei nel caso che questi durante il matrimonio continuasse a praticare la sua concubina. ll, 14, 60. — l. 121 § 1 *De verb. oblig.*

47. E contrario ai buoni costumi civili il patteggiare sopra la propria eredità in modo di privarsi indirettamente della libertà di testare. ivi, 61. — l. 15 Cod. *De pactis.*

48. Si reputano contrarj ai buoni costumi anche que' patti che contengono in alcun modo il desiderio della morte altrui, o danno per lo meno motivo a tale desiderio. Laonde Giustiniano dichiarò irriti i patti risguardanti la eredità di una persona vivente, fatti fra persone che sperano di essere chiamate alla stessa eredità; purchè quegli della cui eredità si tratta, non vi abbia acconsentito, e sia perseverato nella stessa volontà fino alla morte. ivi, 63. — *ib.* l. fin. — Per la medesima ragione il patto di successione reciproca è nullo: tuttavia esso può sostenersi fra i militi per diritto di ultima volontà. ivi. — *ib.* l. 19.

49. Ne' tempi antichi, a quello ch'era gravato per fedecommesso di restituire la eredità di un defunto, non era permesso di patteggiare con quello a cui egli dovea restituirla, quantunque fossero l'uno all'altro vicendevolmente sostituiti. ivi, 63. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 13. — Ma gl' imperatori permisero in seguito un tal patto. ivi. — l. 11 Cod. *De transact.;* ll. 1 et 16 Cod. *De pactis.*

50. È contrario al buon costume il patto con cui il medico stipula che l'ammalato gli abbia a dar qualche cosa se gli fa ricuperare la salute. ivi, 64. — l. 9 Cod. *De profess. et med.* — Così pure quel patto con cui il procuratore riserva per sè una quota della lite. ivi.

51. Se uno ha dato ad imprestito del danaro, ed ha patteggiato che il debitore lo avesse da restituire in quanto potesse farlo; tal patto è valido. ivi. — l. 49 ff. *De pactis.*

52. I patti contrarj ai buoni costumi perchè contengono qualche cosa di turpe, sono irriti per la turpitudine di chi fece promettere a suo vantaggio, non per quella di chi promise. ivi, 65. — l. 25 Cod. *De transact.*

53. Sono irriti que' patti a' quali diede

causa l'errore. Quindi se, credendo tu di essere obbligato, in forza di un legato, a rimettere al tuo debitore quanto agli ti debbe, hai pattaggiato di non fargliene la domanda; quel debitore non sarà di pien diritto liberato, nè potrà respingere la tua domanda colla eccezione del patto. II, 14, 65. — l. 51 ff. *De pactis.* — E se tu hai comandato al tuo debitore di pagare a Tizio, al quale tu eredi falsamente di essere debitore di un legato, ed il tuo debitore patteggiò con Tizio ch'era debitore a lui; non sarà estinta la tua azione verso il tuo debitore, nè l'azione di questo verso il tuo. ivi. — d. l. 51 § 1.

54. I contratti, ossia le obbligazioni da essi dipendenti, sciolgonsi in varj modi (V. Pagamento e Liberazione): ma i patti strettamente datti si tolgono col patto posteriore contrario: perchè *pacta novissima servari oportere tam juris quam ipsius rei aequitas postulat.* ivi, 77. — l. 12 Cod. *De pactis.*

Per altro un patto anteriore non è annullato di pien diritto dal posteriore, ma mediante la replica. ivi. — l. 27 § 2 ff. eod. tit.

55. Il patto anteriore è distrutto dal posteriore non solo rispetto alla persona del patteggiante, ma anche rispetto ai fidejussori. ivi, 78. — *ib.* — E così è qualora i fidejussori, ratificando il patto antecedente, non siansi per tal modo acquistato il diritto; mentre in tal caso la eccezione, una volta acquistata dal fidejussore, non gli può essere tolta mal suo grado. ivi. — *ib.* l. fin.

56. Se il patto convenuto era tale da togliere anche l'azione p. e. quella D'ingiurie, non si potrà in seguito muover l'azione in forza di un patto di poter agire, fatto posteriormente; perchè la prima azione è estinta, ed il patto posteriore per acquistarla di nuovo è inefficace. Lo stesso dicasi ne' contrati di buona fede, nel caso che il patto convenuto abbia distrutta tutta la obbligazione. ivi, 79. — *ib.* l. 27 § 2 ? sed si. — Per altro il patto servirà per un nuovo contratto. ivi. — *ib.* — Cessa poi la eccezione qualora non sia tolta la obbligazione. ivi. — *ib.*

57. *Interpretazione dei Patti, e, in generale, delle Convenzioni.* V. anche Interpretazione *delle ultime volontà*, e Stipulazione. — *Regola* 1.ª Quando havvi ambiguità nelle parole, dee valere ciò che fu soggetto dell'atto; semprechè la convenzione non sia apertamente contraria alle leggi. ivi, 67. — l. 22 *De reb. dub.*; l. 80 *De verb. oblig.*

58. *Regola* 2.ª Nelle convenzioni devesi avere riguardo alla volontà de' contraenti, anzichè alle parole: onde se un municipio hanno locato un fondo vettigale a condizione che l'affittansa passar dovesse all'erede del locatario, il diritto dagli eredi potrà passare anche al legatario. II, 14, 79. — l. 219 *De verb. signif.*

59. *Regola* 3.ª Ogniqualvolta un discorso porge due sensi, prendasi piuttosto quello che è più opportuno all'effetto *(rei gerendae).* ivi, 68. — l. 67 *De reg. juris.* — La l. 7 ff. *De contrah. empt.* ne offre un esempio. ivi.

60. *Regola* 4.ª Quando havvi qualche oscurità, deesi considerare ciò ch'è più verisimile o che d'ordinario si suol fare. ivi, 69. — l. 114 *De reg. juris.*

61. *Regola* 5.ª Nelle stipulazioni e negli altri contratti star sempre dobbiamo a ciò di che fu trattato *(quod actum est)*; oppure, se ciò non apparisce, è uopo stare a ciò che suol farsi nel luogo ove fu trattato l'affare, e se anche questo non si può scorgere, *quod minimum est redigenda summa est.* ivi. — *ib.* l. 34.

62. *Regola* 6.ª Quando insorga quistione sopra il soggetto di una stipulazione, l'ambiguità sta contro lo stipolante: la stessa regola si osserva nei contratti. ivi, 70. — l. 27 *De reb. dub.*; l. 38 § 18 et l. 99 *De verb. oblig.* — L'oscurità del patto dee nuocere piuttosto al venditore che lo espresse, che al compratore. ivi. — *ib.* l. 172 cum § 1; l. 21 ff. *De contrah. empt.*; l. 39 ff. *De pactis.*

Esempio 1.° Uno che avea due poderi, nella vendita di uno si era riserbata l'acqua nascente nel fondo ed uno spazio di dieci piedi intorno a quell'acqua. Intendesi che gli appartenga il diritto di accesso a quello. ivi, 71. — l. 30 *De serv. praed. rust.*

Esempio 2.° Quando nel contratto di vendita sta scritto: « Gli scoli *(flumina)*, gli stillicidj rimarranno nello stato in cui sono », senza aggiognare quali scoli nè quali stillicidj, si considererà prima *quid acti sit*, e se ciò non apparisce, s'interpreterà contro il venditore. ivi. — l. 33 ff. *De contrah. empt.* — Per ciò stesso il patto di tradizione « Che gli stillicidj stieno come sono », significa che ai vicini è imposta la necessità di ricevere gli stillicidj, non già che il compra-

tore abbia a ricevera gli stillicidj de' vicini. Quel che dicesi degli stillicidj, si applichi alle altre servitù, qualora nulla sia stato espressamente pattuito in contrario. II, 14, 79. — l. 17 § 3 et 4 *De servit. urb. praed.*

Esempio 3.° Quegli cha vendette i frutti delle olive peodenti, e stipulò *dieci pesi di olio fatto con quelle olive*, è verisimile che abbia costituito il prezzo secondo la quantità di olio che si farebbe fino a dieci pesi; laonde, venendone raccolti soltanto ciuque, non può il compratore chiedere che i cinque raccolti. ivi. — l. 39 § 1 ff. *De contrah. empt.*

63. *Regola* 7.ª Quando le parole della convenzione sono apertamente favorevoli a quello che patteggiò qualche cosa in proprio favore, non conviene discostarsene. Così se io m'avessi fatto promettere *tutte le tue vesti da donna*, e tu ti servissi di qoalche vesta da donna, anche questa mi sarebbe dovuta sebbene serva ad uomo. ivi, 72. — ll. 99 et 110 *De verb. oblig.*

64. *Regola* 8.ª Quantunque siano chiare le parole che leggonsi nalla prima parte di una convenzione, quelle che sono scritte nella seconda parte possono dare alle prime un senso diverso da quello cha di per sè presentano. Così se nell'alienarti un fondo io t'ho posto la condisione *Uti optimus maximusque esset*, e poi aggionsi che *garantisco pel caso che il diritto di esso fondo fosse deteriorato dal proprietario;* non sarò garante che il fondo non porti alcuoa servitù come sonarebbero le prime parole, ma soltanto cha il padrone non ne impose veruna al suo fondo. ivi, 74. — l. 126 *De verb. signif.*

65. *Regola* 9.ª Ciò che s'inscrisse nei contratti per togliere i dubbi, non lede il gius comune; vale a dire, l'avere noo p. e. stipulato che gli sia dovuto ciò che già competeva per gius comune, non importerà altrimenti ch'egli abbia rinunsiato agli altri diritti che per la natura dell'affare a lui competono di gius comone, sebbene di questi non abbia fatto menziona. ivi. — l. 81 *De reg. juris.*

66. *Regola* 10.ª Nello stile delle convenzioni la medesima forma di dire si prende divarsamente secondo la diversità delle materie. (V. Congiunzione, Disgiunzione, *Minus*, Plurale). ivi, 75.

67. Patto *Di non domandare (De non petendo)*. Si reputa avvenuto questo patto quando uno espressameote promette di non domandare, oppure di far quitaoza; come sarebbe questo: « Se entro il tal giorno mi pagherai tanto del debito, ti farò quitanza » del rimanente. » Il debitore non ha azione, ma gli compete la eccezione Del patto. *II*, 14, 80. — l. 41 ff. *De pactis.* — *Ed* anche se la quitanza è inutile, il patto è utile, purchè anche questo non sia contro senso, e purchè non manchi il consenso, come sarebbe se chi fa la quitanza sapesse e conoscesse che l'era di niun valore. ivi, 84. — l. 8 ff. *De acceptil.* — Qualora poi non appaja la intensione contraria, se l'accettilazione fu inutile, per patto tacito si riputerà che sia stato convenuto di non domandare; come sarebbe se ad uno fosse fatta quitanza d'un'obbligazione reale non verbale. ivi. — *ib.* l. 19.

E' altrimenti rispetto alla novasione; poichè siccome quegli che fa novazione non ha intenzione di liberare il debiture semplicemente, ma soltanto acquistandone un altro; così la novasiona inutile non può risguardarsi come contenente il patto Di non domandare. ivi. — l. 30 § 1 et 2 ff. *De pactis.*

68. Dalla sola circostanza che nella cansione di qualche debito uno non ha fatto menzione dal credito ch'egli aveva dalla atessa persona, non si può dedurre il patto Di non domandare. ivi, 83. — l. 19 ff. *De oblig. et act.*

69. Di regola soltanto quegli a cui compete l'azione può fare il patto Di non domandare; a però non il figlio, non il servo. Cha se hanno fatto un patto reale, esso sarà valido in coofronto del padre o del padrona qualora abbiano la libera amministrazione del peculio o la cosa di cui banno patteggiatto sia compresa nel peculio; a semprechè non l'abbiano fatto *donandi causa.* ivi, 84. — l. 28 § 2 ff. *De pactis.* — Così pure il figlio di famiglia può patteggiare Di non promnovere l'azione cha avesse p. e. D'ingiurie. ivi, 85. — *ib.* l. 30. — O pure Di non domandare il legato lasciatogli sotto condizione. ivi. — *ib.* l. 21 § 4. — E la figlia di famiglia l'azio-Di dote quando sarà *sui juris.* ivi. — l. 21 § 3.

70. Patto *Di non domandare una parte del debito (De parte debiti non petenda).* Quaudo una eredità è affetta da molti debiti, gli eredi, prima di adirla a di obbligarsi quindi a sostenerne i pesi, sogliono molte volte convenire coi creditori ereditarj per una data parta del debito della quale questi si contentino, p. e. del terzo, della metà; e cosi adi-

scono la eredità, che avrebbero in caso diverso ripudiata. Ora, se prima di adire la eredità, l'erede patteggia coi creditori di pagar meno, il patto è valido. II, 14, 86. — l. 7 § 17 ff. *De pactis.* — Marcello ritiene che possano validamente patteggiare anche l'erede suo ed il servo erede necessario puramente istituiti, sempreché il facciano prima d' immischiarsi nella eredità. — E ritiene pure che l'erede estraneo il quale accetta la eredità per mandato dei creditori, abbia contro di essi l' azione Di mandato. Nè soltanto, io tali casi, gioverà la eccezione Del patto, ma eziandio quella Di dolo. ivi. — d. l. 7 § 18.

71. Tal patto giova all'erede qualunque egli sia che l' abbia fatto, e nuoce ai creditori che seco lui patteggiarono. Ed anche se il tutore dell' erede, essendo creditore del padre, convenne cogli altri creditori a nome del pupillo erede, esso tutore dee stare al patto convenuto. ivi, 87. — *ib.* l. 44; l. 59 *De administr. et peric. tut.*

72. L'imperatore Antonino introdusse sopra tal patto un gius particolare, ordinando che lo si possa upporre anche agli altri creditori che non avessero patteggiato, sebbene privilegiati, porchè non siano anche ipotecarj. — In seguito, l'imperatore Marco Aurelio statuì una forma da osservare in tal patto, cioè che osti ai creditori soltanto nel caso che abbiano convenuto insieme, e dichiarato di comune consenso di qual porzione di debito siano contenti; che se non s'accordano, allora assegnerà le porzioni il pretore il quale seguirà in ciò il voto dei creditori maggiori (V. *Major*), valutandosi il debito cumulativamente dalle somme parziali ancorchè minute, ed aggiugnendovi gl' interessi. E se i debiti cumulativamente presi fossero eguali, allora prevarrà il numero maggiore dei creditori: e se questo numero fosse pari, il pretore seguirà il desiderio di quello che maggioreggia in dignità. E se tutto fosse in tutto eguale, egli adotterà il voto più moderato. ivi, 88. — l. 7 § 19, l. 8 cum 9 quod si, et l. 6 § 1 et 2 ff. *De pactis.*

Se vi sono più creditori aventi la medesima azione, si ritengono come uno solo: così se sono più tutori di un medesimo pupillo; o se un tutore a nome di più pupilli pretendeoti. ivi. — *ib.* l. 9. — Al contrario non si permetterà che uno solo creditore di più azioni conti per più creditori. ivi. — *ib.*

73. L'imperatore Marco Aurelio suppone che tutti i creditori debbano convenire. E se alcuni di essi si trovano assenti? Si conformeranno al fatto dei presenti, tranne che quelli fossero privilegiati; non eccettuato il fisco, se non vi sono ipoteche. II, 14, 89. — l. 10 ff. *De pactis.*

74. Circa questo patto se giovi ai fidejussori del debitore in confronto dei creditori, deesi distinguere. Supponi: Tizio diede al suo creditore un *mandatore;* morì il debitore e la pluralità *(major pars)* dei creditori convenne; il pretore definì che i creditori rimettano una porzione del credito agli eredi, in assenza del creditore presso il quale stava il mandatore: il mandatore, chiamato in Giudizio, può usare della stessa eccezione che ha l'erede del debitore? — Se, essendo presente anch' egli, acconsentì dinanzi al pretore, si reputa che abbia patteggiato per giusta causa, ed in tal caso la stessa eccezione dee concedersi e al fidejussore ed al mandatore. Ma poichè era assente, è ingiusto il privarlo della scelta nonchè del pegno o del privilegio, mentre, essendo presente, avrebbe potuto rivendicarsi tale diritto senza invocare il decreto del pretore. Bensì nel caso ch' egli avesse accettato la parte dell'erede, si potrebbe dubitare se pel rimanente fosse al creditore permesso di convenire in Giudizio il fidejussore: ma sembra che, chiamando in Giudizio l'erede, aderirebbe al decreto. ivi, 90. — l. 58 ff. *Mandati.*

75. Patti dotali. V. lib. 23 tit. 4 *De pactis dotalibus;* Cod. lib. 5 tit. 14 *De pactis conventis, tam super dote quam super donatione ante nuptias et paraphernis;* Nov. 61, 68; Nov. Leon. 20.

Intorno alla dote è lecito di pattuire non solo prima ma anche dopo le nozze, eziandio se prima nulla fu convenuto. XXIII, 4, 1. — l. 1 *De pactis dotal.*

76. Tra i patti che sogliónsi interporre prima delle nozze, altri dipendono dalla volontà de' patteggianti, come sarebbe che la donna si alimenti colla dote promessa, nè lo sposo possa domandare la dote prima del matrimonio; che la donna dia allo sposo una certa somma e ch' egli l' alimenti, o simili; altri dipendono dal Diritto, come sarebbe il modo di restituire la dote quando è domandata, e in questi non sempre si segue la volontà de' contraenti, p. e. se fosse convenuto che la dote non possa assolutamente essere domandata. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

77. Fra i patti dotali si noverano primieramente quelli per effetto de' quali la moglie perderebbe la dote. Ora, alla repubblica importa che sieno salve le doti delle donne, acciocchè possano maritarsi. Imperò, se fu convenuto che, venendosi a disciogliere in qualunque modo il matrimonio, essendovi figli debba la dote rimanere presso il marito, tal patto non va adempiuto se avviene la morte del marito; ma soltanto se la moglie muore in costanza di matrimonio o accade il divorzio. XXIII, 4, 2. — l. 2 *De pactis dotali;* l. 1 § 1 *De dote prael.;* l. 27 ff. *De jure dot.*

78. Non è lecito quel patto in forza del quale, se la moglie sopravvive allo scioglimento del matrimonio, non le debb'essere restituita la dote, perchè non è lecito il rendere la donna indotata. Ma se fu convenuto che, morendo la moglie in costanza di matrimonio, la dote dovesse rimanere presso il marito; questo patto impedisce la ripetizione della dote profettizia, non essendo permesso il patto deteriorante lo stato della dote, se non qualora l'azione per ripeterla compete al solo padre. ivi. — l. 26 Cod. *De pactis conv.*

79. Non solamente è invalido quel patto che toglie al tutto la dote alla moglie, ma anche quello che gliela toglie in parte; come sarebbe se il padre maritando la figlia pattuisce che, morendo il marito in costanza di matrimonio e lasciando figli comuni, debba essere trattenuta parte della dote in favore dei figli stessi. ivi, 3. — *ib.* l. 3.

80. La condizione della moglie non può essere per patto peggiorata nemmeno in riguardo al tempo della restituzione della dote; onde si può patteggiare soltanto che venga restituita entro un tempo minore. ivi, 4. — ll. 14, 15, 16 et 17 *De pactis dotalib.*

Il caso è diverso se il padre promise la dote per la figlia con obbligo di pagarla entro uno, due, tre, quattro o cinque anni; e pattuì che dentro un termine eguale gli fosse restituita la dote dopo sciolto il matrimonio. Infatti questo patto è valido se la figlia diventa erede del padre, e se fu fatto coll'intervento di lei. ivi. — *ib.* l. 19.

Notisi inoltre che, quantunque non possano i conjugi, mentre dura il matrimonio, stabilire un termine più lungo per la restituzione della dote; tuttavia, dopo il divorzio, se vi fu giusta causa per così patteggiare, questo patto debb'essere osservato. ivi. — *ib.* l. 18.

81. Il marito non può patteggiare d'essere risponsabile solamente pel dolo; sì può patteggiare che non istia a suo rischio la solvenza del debitore che promise la dote. È pur lecito patteggiare che la dote stia a rischio della moglie, o per l'opposto, che quella dote che di sua natura dee stare a rischio della moglie, stia a rischio del marito. XXIII, 4, 6. — l. 6 *De pactis dotal.*

82. La dote si può permutare mentre dura il matrimonio, soltanto qualora questo mutamento sia utile per la moglie; e venendo ciò fatto, il fondo o la cosa diventa dotale. ivi, 6. — *ib.* l. 21; ll. 26 et 27 ff. *De jure dot.* — Quindi potranno patteggiare fra loro i conjugi, che il fondo dato in dote con istima si consideri dato senza stima. ivi, 7. — l. 29 *De pactis dotal.*

83. Non si considera che decada dal patto quella moglie la quale permette che il marito venda un fondo stato a lui dato in dote stimato, e che poi fu convenuto che lo sarebbe come inestimato. ivi. — *ib.* l. 32.

84. La massima, che non sono validi quei patti i quali porterebbero l'effetto che la donna diventasse indotata, significa che non valgono quelli che diminuiscono il diritto della donna sulla dote già costituita. Ma sono validi quei patti coi quali uno conviene che la dote o non sia costituita o sia costituita meno pienamente. ivi, 8. — d. l. 32 § 1.

85. Sono proibiti quei patti dotali che sovvertirebbero la natura della dote. Imperò se fu convenuto di non muovere azione per le spese necessarie, questo patto non debb'essere osservato. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 2. — Perciò stesso non è valido il patto di convertire i frutti in dote. Ma qui vuolsi distinguere: se la moglie diede in dote un fondo col patto che il marito restituisca i frutti, questo patto è invalido; lo stesso dicasi se fu dato in dote un usufrutto: ma se fu convenuto che fossero restituiti i frutti, cioè che costituissero la dote i frutti che il marito percepisse; e il fondo o l'usufrutto furono consegnati, non perchè diventassero dotali, ma perchè da quelli si percepissero i frutti che doveano costituire la dote; il marito è obbligato per l'azione Di dote a restituire i frutti. Questi pertanto costituiranno la dote, e il marito godrà gl'interessi che potrà ricavare dai frutti accumulati e ridotti a capitale. — In ambi i casi importa, fosse o non fosse espressa tal cosa, il conoscere con quale intenzione fu da-

ta la dote; e se la moglie dieda una dota maggiore perchè iotendeva che i frutti dovessero costituire la dote, a il marito era contento a quella somma che poteva ritrarre dagl' interessi delle rendite, allora può dirsi che tal convenzione è valida non essendo infeconda la dote. Sopponi cha il capitala della dote produca oo' anooe rendita di quattrocento, e il marito sia di tale condizione che gli sarebbe competente una dota il cui capitale fosse di soli trecento: questo marito, sebbena abbia avuto io dote non il capitale ma soltanto la rendita di quattrocento provegnente da quello, debb' esserne contentissimo, e stimare d'aver consegoito ona dote assai pingue. — Sarà pur valido il patto che il marito tenga i frutti a titolo di dote, e la moglie alimenti sè ed i sooi famigli senza dar peso al marito. XXIII, 4, 9, *colle note.* — l. 4 *De pactis dotal.*

86. Se fu convenuto fra marito a moglie che debbano andare a profitto della moglie i frutti non ancora percetti dell' ultimo aono di matrimonio, tal patto è valido. ivi, 10. — *ib.* l. 31.

87. Siccoma i frutti percetti prima delle nozze, ancha senza patto, non vanno a profitto del marito, ma servono ad aomentare la dote; così à valido il patto che il marito non li consegoisca; e l'effetto di questo patto è cha la dote resta minore di quello che sarebbe se il marito li percepisse. ivi, 11. — *ib.* l. 28.

88. Sono disapprovati quei patti dotali che invitano a delinquere, coma sarebbe se uno convenisse che non intenterà l'azione *De moribus*, o cha domanderà più o meno. ivi, 12. — *ib.* l. 5. — Lo atesso dicasi di quei patti che fossero in frode delle leggi, come sarebbe quello di non promuovere l'azione Per le cose donate o Pac la cose tolte. ivi. — d. l. 5 § 1. — Tranne che simili patti fossaro interposti dopo il divorzio. ivi. — *ib.* l. 20.

89. Nei patti per la restituzione della dote debbono intervenire tutti quelli che possooo domandarla a tutti quelli che debbono restituirla. Onde sa il padra dà la dote per la figlia, sarà prudente il patteggiare con lui e con lei; se il genero vuol patteggiare dopo data la dote, il patto non può nuocere o giovare cha a loi solo. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 7.

Laonde se il padre dà la dote e stipola che la gli venga restituita dopo sciolto il matrimonio, egli trasferisce in sè l'aziona Di dote soltanto qoalora stipuli incantanente: ma se vuole stipulare iotoroo la dote dopo qualche ioterrallo di tempo, nol può fare senza il coosenso della figlia, ancorchè questa sia sotto la podestà di lui. Che s'egli diede la dote prima delle noaze, allora può dopo qoalche tempo (purchè sia prima delle nozze) stipulare anche senza il consenso della figlia. XXIII, 4 15. — l. 29 *Soluto matrim.*; l. 7 Cod. *De jure dot.*; l. 28 ff. eod. tit. — Lo atesso è se on estraneo costituì la dote. ivi, 13. — l. 20 § 1 ff. *De jure dot.*

90. Un patto interposto qualche tempo dopo costitoita la dote, e oel mentre cha la moglie è assente, non può apportarle nocumento, ma può esser valido qualora non la interessi per oulla. ivi, 15. — l. 40 *Soluto matrim.*

91. Se la figlia fece un patto che migliora la condizione del padre dotante, questo patto gioverà ancha a loi; ma se la figlia fece un patto che nuoce, esso nocerà a lei quando promovessa l'azione, ma al padre non potrà nnocere in nessun modo, purchè non eserciti l'aziona ancha in nome della figlia. In somma la figlia patteggiando non può peggiorare la condizione del padre qualora la dote sia tale che passi al padre se la figlia moora in costanza di matrimonio. ivi, 16. — l. 7 § fin. *De pactis dotal.*

92. Sa il padre è forioso o captivo, e il figlio di famiglia si ammoglia, o la figlia si marita, per necessità si possono far patti relativi alla dote anche con essi soli. ivi. — *ib.* l. 8.

93. Quaoto alle forme dei patti dotali, il padre che costituisce la dote è differente dall' estraneo in ciò, cha questi, quando nel costituire la dota pattuisre qualche cosa o proprio vantaggio, non ha mestieri di dedurre il patto in stipolazione; laddova il padre è obbligato a farlo. ivi, 17. — l. 6 Cod. *De jur. dot.*; l. 1. Cod. *De pactis conv.*

94. I patti dotali hanno ciò di comona con tatti gli altri patti, ch' essi noo sono otili se non qualora il promitteote promette per sè a noa per altri, a il patteggiante patteggia a proprio vantaggio non a vantaggio altrui. ivi, 18. — ll. 19 et 26 Cod. *De jure dot.*; l. 4 Cod. *De pact. conv.*

95. Sebbene quegli che costituisce la dote non possa relativamente a quella otilmente patteggiare in vantaggio di un terzo, tuttavia fu adottato per favore che il patto sia valido

quando è in vantaggio della moglie. XXIII, 4, 19. — l. 45 *Soluto matrim.*

96. Sebbene quegli che costituisce la dote non possa stipulare o pattuire cosa alcuna in favore di un terzo, egli può tuttavia presentare la persona alla quale vuole che la dote sia restituita, affinch'ella stessa stipuli per sè. ivi, 20. — l. 2 Cod. *De jure dotium.*

97. La moglie che permise ad uno di stipulare per sè la dote s'ella morisse in matrimonio, può cangiare volontà e liberare il marito, non solo se si servì di questo stipulatore come di un mandatario, ma anche se lo fece stipulare con intensione di fargli una donazione per causa di morte. ivi, 21. — l. 11 ff. *De dote praeleg.*; l. 72 § fin. ff. *De jure dotium.*

98. Qualora la moglie permise che altri stipulasse la dote, se ella poscia ha legato le cose dotali o lasciato la libertà ai servi, ciò non basta per far supporre che abbia mutato volontà. ivi, 22. — l. 29 § 2 *De pactis dotalib.*

99. Rispetto alla interpretazione de' patti dotali, la regola principale è che ne' casi ambigui è meglio decidere in favor delle doti. ivi, 23. — l. 70 ff. *De jure dot.*; l. 85 *De reg. juris.* — Laonde se fu convenuto che la dote non si potesse domandare nè dalla moglie nè dal padre, la eccezione non passa all' erede, comechè non sia detto *dalla sola moglie*, o *dal solo padre.* Ma se fu convenuto che il marito non possa durante il matrimonio domandare la dote finchè vive il padre; morto che sia il padre, il marito dee subito esigere la dote; e se nol fa, è tenuto per la colpa di non aver domandata la dote quando poteva; purchè lo scioglimento del matrimonio non sia avvenuto prima che il marito potesse domandare la dote. ivi. — l. 11 et l. 20 § 2 *De pactis dotalib.*

100. Altra regola per la interpretasione dei patti dotali è questa, che le cose dette relativamente ad un caso non si debbono estendere nè ad altri casi nè ad altre nozze: Per es. un padre stipulò, che gli fosse restituita la dote se la figlia maritata venisse a morire. Costante il matrimonio, egli fu condannato per un delitto capitale: avvenuto lo scioglimento del matrimonio o per divorzio o per la morte del marito, mancò la condizione della stipulazione. Che se la moglie fosse morta in costanza del matrimonio, il fisco avrebbe acquistato l' azione Di dote derivante dalla stipulazione. Ma se, dopo un vero divorzio, le nozze furono rinovate, non ha effetto pel fisco la stipulasione, sebbene la figlia sia morta in matrimonio; perchè la stipulazione medesima è relativa alle prime nozze. XXIII, 4, 24. — l. 26 § 5 *De pactis dotalibus* — Anche la l. 30 *ib.* contiene un caso, dal quale appare che ciò che fu stabilito pel caso di morte non può estendersi al caso di divorsio. ivi. — Ma se il divorzio fu fatto per defraudare colui che diede la dote, il quale avea patteggiato che gli fosse restituita nel caso della morte della moglie; questo avvenimento non gli toglie l'azione di ripetere la dote. ivi. — l. 3 Cod. *De repud.*

101. I patti interposti pel caso di divorzio non ponno estendersi al caso della morte o, in generale, di non avvenuto divorzio. ivi, 25. — l. 3 *De pactis dotal.*; l. 22 *Soluto matrim.* — Ma se fu patteggiato indeterminatamente pel caso di scioglimento del matrimonio, allora sono compresi nel patto tutti quegli avvenimenti da' quali può nascere lo scioglimento medesimo. ivi, 26. — l. 240 *De verb. signif.*; l. 56 *Soluto matrim.*

102. Frequentemente il marito patteggia che, se il matrimonio viene sciolto per morte della moglie, egli possa trattenere la dote in tutto o in parte; laddove altrimenti, se fosse profettizia, avrebbe dovuto restituirla al padre. Si suole patteggiare così pel caso che nascano figli dal matrimonio; tuttavia siffatta condizione non si presume: epperò se il padre diede la dote per la figlia, e patteggiò ch'essa rimanesse al marito morendo la figlia in matrimonio, il patto debbe osservarsi se anche non ci sono figli. ivi, 27. — l. 12 *De pactis dotalib.* — Su di che notisi 1.° che, se fu convenuto fra conjugi che il marito trattenga una parte determinata della dote ovvero tutta qualora esistessero uno o più figli, la convenzione ha effetto anche rispetto ai figli nati prima che la dote fosse data od ampliata; bastando che siano nati da quel matrimonio nel quale fu data la dote: 2.° che, se nell' instrumento dotale fu interposta la stipulasione che il marito trattenga la dote a nome dei figli, egli la può trattenere anche a nome de' nipoti. ivi. — *ib.* l. 24; l. 48 *Soluto matrim.*

103. Il detto patto *Di guadagnare la dote* può dedursi mediante argomentazioni se non è espresso. Difatti, se il padre ed il genero convennero che la dote dovess' essere re-

stituita al padre, caso che la figlia morisse in matrimonio senza prole, conviene supporre che i contraenti abbiano avuto intenzione di convenire che la dote debba essere trattenuta qualora la figlia morisse lasciando prole. XXIII, 4, 28. — l. 26 § 2 *De pactis dotal.* — Anzi l'aumento di dote si reputa costituito con que' medesimi patti coi quali fu da principio costituita la dote, purchè non sia stato espressamente convenuto il contrario. ivi. — *ib.*

104. Quando la dote è avventizia, essa per diritto comune va a profitto del marito se il matrimonio si discioglie per morte della moglie. Alle volte per altro la moglie pattuisce che la dote le venga restituita dopo sciolto il matrimonio; e l'effetto di tale convenzione è che, se la moglie muore in matrimonio, la dote non va a profitto del marito, ma questi la dee restituire agli eredi di lei. — Talvolta eziandio quegli che diede la dote per la moglie, pattuisce che venga restituita a lui; nel qual caso il marito dee restituirla allo stipulante e non alla moglie. ivi, 29. — l. 29 § 1 *Soluto matrim.*

105. Intorno al detto patto *Di restituire la dote* si osservi che, sebbene la madre non abbia stipolato espressamente che la dote le venga restituita, ma che, morendo la figlia in matrimonio, le cose date in dote spettino a lei; è di tutta equità che la madre acquisti l'azione *Ex stipulatu* se la figlia muore in costanza di matrimonio; colla quale azione ella può ripetere anche ciò che fu dato a titolo di aumento di dote, ivi, 30. — l. 8 Cod. *De jure dot.*

106. Quando uno pattuì che, morendo la figlia in costanza di matrimonio, gli fosse restituita la dote stata data, conviene supporre che abbia pattuito eziandio che non si possa a lui domandarla se non fu ancora pagato, e che il padre, avendo acquistata l'eccezione Del patto convenuto, la trasmette all'erede. ivi. — l. 25 *De pactis dotal.*

107. Se la moglie, nel dare in dote un fondo stimato, patteggiò che, vendendolo il marito per una somma maggiore della stima, anche questo soprappiù formasse parte della dote, tal patto debb'essere osservato; siccome per lo contrario le parti potrebbero convenire che la donna fosse debitrice della differenza qualora il fondo fosse venduto per una somma minore della stima. ivi, 31. — *ib.* l. 12 § 3. — Se la moglie patteggiò che la dote dovess'essere formata dal prezzo pel quale fosse venduto il fondo, senza badare se questo fosse stato stimato di più o di meno, conviene stare a tal patto; ma se fu venduto per meno per colpa del marito, la moglie conseguirà anche questa differenza. E del pari, se il marito non lo ha venduto, egli dovrà prestare il valore di stima. XXIII, 4, 31 — l. 12 § 4 et l. 13 *De pactis dotal.*

PAULIANA V. Paoliana.

PAUPERIES. Significa danno cagionato senza ingiuria *(injuria)* per parte di chi lo fa. L, 16, 162. — l. 1 § 3 *Si quadrup.* — Di qui viene l'azione *Per depauperamento.* V. Depauperamento.

PAVONI. Sono di natura selvaggia *(foera)*, benchè contraggano abitudine di svolazzare fuori e di ritornare. XLI, 1, 100. — l. 5 § 5 *De acquir. rer. dom.*

PAZZO. V. Furioso.

PECUDES. Questa denominazione non si applicava se non al grosso bestiame. XXX a XXXII, 481. — l. 81 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

PECULATO. V. lib. 48 tit. 13 *Ad legem Juliam peculatus et sacrilegiis, et de residuis*; Cod. lib. 9 tit. 28 *De crimine peculatus*; 29 *De crimine sacrilegii*; Inst. lib. 4 tit. 18 § 9 *De publicis judiciis.*

1. Prima della legge Giulia vi fu un' altra legge *De peculatu*, della quale ignorasi l'autore; da essa pure nasceva la quistione perpetua. La legge Giulia poi *De peculatu*, promolgata non si sa se da Cesare o da Augusto, comprendeva anche i sacrilegj ed i residui, sorta di delitti affini. — Essa legge vieta di prendere, sottrarre o applicare a proprio utile, o di fare in modo che altri prenda, sottragga o volga a proprio utile, il danaro pubblico o sacro o religioso; semprechè ciò non abbia permesso dalla legge. XLVIII, 13, 1. — l. 1 *De lege Julia de pecul.*

2. Il peculato propriamente si definisce da Labeone un furto di danaro pubblico o sacro, commesso non da chi n'è risponsabile. ivi, 2. — *ib.* l. 9 § 2. — Laonde l'edituo non commette peculato rispetto a quelle cose che gli furono consegnate. ivi. — *ib.* — Nè lo commette quegli che assunse di trasportare danaro; nè chiunque altri il quale sia risponsabile del danaro. ivi. — d. l. 9 § 4.

3. Alla legge Giulia *De peculatu* è soggetto colui che tolse o si appropriò danaro sacro e religioso. ivi, 3. — *ib.* l. 4. — E ciò che fu donato a Dio immortale. ivi. — d. l.

4 § 1. — Sicchè sotto il nome di danaro *(pecunia)* sacro e religioso qui si comprende qualunque cosa mobile sacra e religiosa. ivi. — Tuttavia il tesoro, ancorchè trovato in luogo religioso, non è danaro religioso, perchè non lo si può seppellire. XLVIII, 13, 1. — l. 4 § 6. *De lege Julia de pecul.*

4. Si commette peculato rispetto al danaro pubblico. Laonde è soggetto a questa legge colui che si appropriò la preda fatta sopra i nemici in pubblico conflitto, e viene condannato nel quadruplo. ivi, 4 — *ib.* l. 31.

Per *danno pubblico* s' intende non solamente quello del fisco, ma eziandio quello delle città. ivi. — *ib.* l. 4 § 7. — E quello dell' imperatore ivi. — Per altro Papiniano dice che pel danaro sottratto alle città ha luogo l' azione Di furto. Ivi. — l. 18 ff. *De furtis.*

5. Anche del danaro privato si può commettere peculato, o piuttosto *Quasi-peculato*; p. e. se uno avesse ricevuto ciò ch' era dovuto al fisco fingendosi creditore del fisco medesimo, benchè non abbia portato via che il danaro privato. ivi, 5. — l. 6 § 3 *De lege Jul. de pecul.* — Ma non commette peculato chi esige quel danaro che a lui ed al fisco era contemporaneamente dovuto. ivi. — *ib.* l. 12.

6. Commettesi furto di danaro sacro, religioso, pubblico o quasi-pubblico, e quindi s' incorre nella pena del peculato, nei seguenti casi: 1.° Se uno lavorando nella pubblica zecca, oltre la moneta che impronta per conto pubblico, ne impronta per sè con pubblica forma, o ruba la impruntata. 2.° Se uno rompe o altera una tavola contenente i titoli o i tipi di qualche possessione o simili: così pure se uno cancella o inserisce checchessia nelle pubbliche tavole. 3.° Se uno senza permissione di chi vi soprantende si fa lecito di esaminare e copiare le pubbliche tavole. 4.° Se uno nelle pubbliche tavole scrive un prezzo minore di quello pel quale vendette o locò, o fa altrettali cose. 5.° Se uno perfora le mura o ne porta via qualche cosa. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 1, l. 8 cum § 1, l. 9 § 5, ll. 10 et 11.

7. Chi commise peculato è condannato nel quadruplo valore di ciò che ha sottratto. ivi, 7. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 25.

8. La pena del peculato è men rigorosa di quella del furto in questo, che, se molti ne sono i rei, non ciascheduno di essi (come nell' azione Di furto) dev' esborsare la intera somma, ma tutti insieme debbono pagare la pena del quadruplo *pro virili portione*: del resto per l' insolvente debbono sottostare i solventi. XLVIII, 13, 7. — l. 46 § fin. ff. *De jure fisci.*

9. La pena pecuniaria del peculato andò in disuso, e le fu sostituita la interdizione dell' acqua e del fuoco, alla quale successe la deportazione, con perdita di ogni diritto ed avere. ivi, 8. — l. 3 *De leg. Jul. de pecul.* — Le persone di basso stato vengono condannate alle miniere. ivi. — *ib.* l. 6 § 2; l. 38 ff. *De poenis.*

10. Quanto ai complici del peculato, dice Ulpiano che, se uno prestò al reo la piega del suo vestimento affinchè quegli potesse porvi il danaro furato, sarà condannato come per furto manifesto, e diverrà infame. ivi. — d. l. 6 § 2 *De leg. Jul. pecul.*

11. Una costituzione di Onorio e Teodosio stabilisce la pena capitale contra que' giudici i quali in tempo della loro amministrazione avessero sottratto il pubblico danaro, e contra coloro i quali avessero prestato il loro ministero o scientemente preso quel danaro ivi. — l. un. Cod. *De crimine pecul.*

12. Il delitto di peculato non può essere perseguitato dopo cinque anni dal dì che fu commesso. ivi, 9. — *ib.* l. 7.

PECULIO. V. Castrense *(Peculio)*, Comando, Conversione *della cosa a proprio utile*, Figlio di famiglia, Paganico, Patria podestà, *Pecunia*, Quasi-castrense *(Peculio)*, Servo. V. lib. 15 tit. 1 *De peculio;* 2 *Quando de peculio actio annalis est;* 3 *De in rem verso;* 4 *Quod jussu;* Cod. lib. 4 tit. 26 *Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur, vel de peculio, sive quod jussu, aut de in rem verso;* lib. 6 tit. 60 *De bonis maternis et materni generis;* 61 *De bonis quae liberis in potestate constitutis, ex matrimonio vel aliter acquiruntur, et eorum administratione;* Inst. lib. 4 tit. 7 *Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur.*

1. Dicesi *peculio* quasi *pusilla pecunia*, o piccolo patrimonio. XV, 1, 2. — l. 5 § 2 *De peculio.* — Esso consiste in ciò che il servo possede, col permesso del padrone, separatamente dalle sostanze del padrone stesso, e detratto ciò ch' egli dovesse al padrone. ivi. — d. l. 5 § 3 et *ib.* l. 7.

Questa definizione si riferisce anche al pe-

culio dei servi vicarj; sebbene Labeone opini diversamente. XV, 1, 2. — l. 6 *De peculio.* Solchè deesi comprendere nel loro peculio non soltanto ciò che hanno separatamente dalla cosa del padrone, ma eziandio ciò che hanno separatamente dalla cosa di quello del cui peculio essi fanno parte. ivi. — *ib.* l. 4 § 6.

Il peculio del figlio di famiglia è similmente ciò ch' egli ha per volontà di suo padre espressamente dai beni di questo, dedotto ciò che a lui debbe. — Quanto alla sostanza, non differisce punto da quello del servo.

2. Non va compreso nel peculio ciò che il servo ha senza saputa del padrone, ma soltanto ciò ch' egli ha per volontà del padrone, ossia ciò che il padrone stesso ha separato distinguendo la sua dalla ragione del servo. ivi, 3. — *ib.* l. 4 § 2. — Del rimanente non è necessario che il padrone conosca per minuto tutte le singole cose costituenti il peculio, ma basta alla grossa *(pinguius)*. ivi. — *ib.* l. 7 § 2 et l. 49.

3. Non può avere peculio se non chi è sotto l' altrui podestà, epperò il padre di famiglia non può avere peculio, come il servo non può aver beni. ivi, 4. — l. 182 *De verb. signif.*

4. Un pupillo, sia figlio o servo, può avere peculio; così pure un furioso. ivi, 5. — l. 7 § 3 *De pecul.*

5. Non qualunque padrone può costituire peculio al servo, ma nol possono il pupillo od il furioso, neppure coll' autorità del tutore. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 3 et l. 7 § 1. — Ma non per questo sarà tolto il peculio già costituito o prima del furore o dal padre del pupillo. ivi. — d. l. 7 § 1.

6. Il peculio si costituisce o lo si accresce dopo costituito, quando il padrone concede al servo di possedere qualche cosa a titolo di peculio. Ma non basta che il padrone abbia voluto che una cosa sua fosse del peculio; è necessaria la materiale dazione, cioè o che ne abbia fatto la tradizione, o che, avendo già il servo la cosa presso di sè, l' abbia considerata come data per tradizione. ivi, 7. — *ib.* l. 8. — Laonde può bensì essere costituito il peculio col nudo consenso del padrone, ma solo allora quando il padrone abbia voluto liberare il servo da un debito. Non sarebbe altrimenti lo stesso se il padrone avesse tenuto i suoi registri in modo di apparire debitore verso il suo servo, quando in fatto non lo era. XV, 1, 7. — l. 4 § 1 et l. 49 § 2 *De peculio.*

7. Il peculio consiste anche di ciò che uno si ha accumulato mediante la sua parsimonia o mediante altrui donazioni rimuneratorie per qualche servigio prestato; purchè il padrone abbia permesso che il suo servo possedа ciò come patrimonio suo proprio. ivi, 8. — *ib.* l. 29.

8. Nel peculio possono entrare tutte le cose e mobili ed immobili, anche vicarj, e peculio di vicarj; anche crediti. ivi, 9. — *ib.* l. 7 § 4. — Ed anche ciò ch' è dovuto al servo per azione di furto od altra; e l' eredità ed il legato. ivi. — d. l. 7 § 5.

9. Entra nel peculio ciò di cui il padrone è debitore al servo, se mai questi fece delle spese per conto del padrone ed il padrone volle restargli debitore, o se il padrone chiamò in Giudizio il debitore di lui. Così se per una compera fatta dal servo il padrone esigette il doppio per titolo di evizione, ciò sarà riversato nel peculio del servo. ivi, 10. — d. l. 7 § 6.

Anche se il conservo gli dee qualche cosa, ciò entrerà nel peculio, purchè il conservo abbia o sia per avere peculio. ivi. — d. l. 7 § 7.

10. Non entra nel peculio il danno che il padrone avesse recato al servo, nè ciò che gli avesse sottratto. ivi. — *ib.* l. 9. — Sì il danno o il furto recatogli da un conservo; e ciò che il padrone conseguì o può conseguire da quello che gl' involò. ivi. — d. l. 9 § 1.

11. Non si considerano appartenere al peculio, ma sibbene al padrone, quelle cose che il padrone è in necessità di somministrare al suo servo. ivi, 11. — *ib.* l. 40 § 1. — Si osservi però essere il padrone obbligato di somministrare le vesti a que' servi soltanto i quali non hanno peculio con cui possano procacciarsele. Epperò se avrà dato vesti ad un servo avente peculio, esse entreranno nel peculio; purchè non si riputasse averle date piuttosto in contemplazione di sè stesso che non del servo. ivi. — *ib.* l. 25.

12. Se anche il peculio del servo è esaurito dai suoi debiti verso il padrone, le cose tuttavia conservano il carattere di peculio. ivi, 12. — *ib.* l. 4 § 5.

13. Il peculio nasce, cresce, decresce e finisce; ond' è simile all' uomo. ivi, 13. — *ib.* l. 40. — Decresce quando p. e. muojono i servi vicarj, periscono le cose: finisce quando viene tolto. ivi. — d. l. 40 § fin.

14. Decresce il peculio o per la distruzione di alcuna delle cose che lo compongono, o per loro deterioramento o toglimento, o per debiti contratti. E spesso avviene che diminuisca senza saputa del patrono, p. e. quando il servo gl' inferisce un danno o commette un furto. XV, 1, 13. — l. 4 § 3 *De peculio*.

15. Sebbene per la costituzione del peculio non basti la volontà del padrone senza la tradizione; per lo contrario, da che il padrone non vuole, il peculio del servo cessa di essere peculio. ivi. — *ib.* l. 8 § fin.

16. Il servo può, delle cose che sono nel suo peculio, godere soltanto. Ma se ha la libera amministrazione del peculio, può anche alienarle. — Onde se un servo non avente la libera amministrazione del peculio ne vende una cosa senza saputa del padrone, non trasferisce quella proprietà che non ha, nè arreca giusto titolo di possesso al compratore sapevole della di lui condizione servile: quindi per tal sorta di possessi non giova nemmeno la prescrizione di lungo tempo; e chi compra cose mobili da un servo è tenuto anche all'azione Di furto. ivi, 14. — l. 10 Cod. *Quod cum eo*.

17. Il servo non avente la libera amministrazione del peculio non può costituire sopra le cose del peculio nè pegno nè anticresi, ivi. — *ib.* l. 6.

18. Il servo avente la libera amministrazione del peculio può delegare il suo debitore. ivi. — l. 48 § cui *De peculio*.

19. Quegli che concede la libera amministrazione del peculio, si considera che permetta in generale ciò che permetterebbe anche nei casi speciali. ivi. — *ib.* l. 46.

20. La libera amministrazione del peculio esser dee specialmente concessa. ivi, 6. — *ib.* l. 7 § 1. — E non solamente può concedersi dal padrone stesso che ha l' amministrazione delle cose sue, ma anche p. e. dal curatore del furioso. ivi, 15. — *ib.* l. 24.

Essa non continua nè nel fuggitivo nè nel sottratto, e neppure in quello del cui s' ignora se sia vivo o morto. ivi. — *ib.* l. 48.

21. Peculio Avventizio. Comprende tutto ciò che il figlio di famiglia ha acquistato, non però nella *milizia* militare ecclesiastica o civile o a causa d' essa, nè ciò che ha acquistato *ex bonis* di suo padre o per occasione d' essi; in somma comprende tutto ciò che non è nè *castrense*, nè *quasi-castrense* nè *profettizio*. l. 6 in princ. et l. 8 in princ. Cod. *De bonis quae lib.*; Inst. § 1 *Per quas personas cuique acquir.*

22. Secondo il gius antico, i beni avventizj appartenevano al padre in piena proprietà, come i profettizj. Inst. § 1 *Per quas perr.* — In seguito ne venne eccettuato ciò ch' era avvenuto al figlio di famiglia da sua madre o dal canto di essa *(bona materna et materni generis)*, ed i suoi lucri nuziali. l. 6 Cod. *De bonis quae lib.* — Ne venne parimente eccettuato in seguito quello che gli era toccato per legati o ch' egli si era acquistato mediante la sua industria; non già quello che il giudice stimava essere stato acquistato *ex bonis* del padre (il che chiamasi *peculio avventizio, regolare* o *ordinario)*. XV, 1, 13. — *ib.*

23. Il padre ne aveva l' usufrutto. d. l. 6 Cod, et Inst. d. § 1. — E lo conservava vita sua durante, anche dopo la morte di suo figlio. d. l. 6.

Se il padre faceva divorzio senza causa legittima, perdeva questo usufrutto. Nov. 134 cap. 11.

Se emancipava suo figlio, non conservava che la metà di tale usufrutto. d. l. 6 § 5 Cod. *De bon. quae lib.* — Se vi rinunziava (come poteva), non ne conservava nulla. d. l. 9 § 2.

24. Il padre aveva la piena e libera amministrazione di questo peculio, qualunque fosse l' età del figlio suo; nè era obbligato di renderne conto alcuno; in conseguenza, procedeva *administratorio nomine*, sì come petitore che come possessore, per tutto ciò che vi si atteneva, ma senza poter ripetere alcuna spesa. l. 1 et l. 6 § 2 Cod. *De bonis quae lib.* — Tuttavolta, egli non poteva alienarne gl' immobili se non per causa necessaria o per l' utilità del figlio. *ib.* ll. 6 et fin.

25. Il figlio di famiglia non poteva alienare nè ipotecare la nuda proprietà che gli spettava nei beni avventizj, senza il consenso di suo padre. *ib.* l. 8 § 5. — Non poteva nemmeno disporne per testamento ivi. — *ib.*

26. I beni del padre erano ipotecati tacitamente alla restituzione dei beni materni, dal cominciamento della sua amministrazione. *ib.* l. 6 § fin.

27. Chiamavasi *peculio avventizio irregolare* o *straordinario* quello del quale il figlio aveva la piena proprietà. Tali erano, 1.° i benefizj ch' egli riceveva dall' imperatore o dalla imperatrice. *ib.* l. 6. — 2.° Le liberalità stategli fatte dai suoi ascendenti oltre la sua

legittima, ed anche da chi altri si fosse, sotto condizione che il padre non ne avesse l'usufrutto. Nov. 117 cap. 1 in princ. — 3.° La parte devoluta al figlio, in virtù della legge, nei beni di sua madre divorziata senza causa legittima. Nov. 134 cap. 11; Aut. *id.* Cod. *De bonis quae lib.* — 4.° Ciò che gli era avvenuto dalla successione di suo fratello germano nella quale era concorso col padre. Nov. 118 cap. 2. — 5.° Ciò ch'egli aveva acquistato contra la volontà di suo padre *(dissentiente patre)*. l. fin. in princ. Cod. *De bonis quae lib.* — 6.° Tali erano pure, secondo la l. 50 ff. *Ad senat. Trebell.* (XXXV, 1, 130) i beni che il padre era gravato, come erede fiduciario, di restituire a suo figlio quando questi non fosse più in sua podestà, e di cui egli era stato costretto di fargli la restituzione anticipata, perchè aveva tentato frodulentemente di distruggere il fedecommesso.

28. Peculio *(Azione di)*. Sebbene l'editto del pretore nel conceder quest'azione dice *quod cum eo*, e non *cum ea*; tuttavia la si concede anche per le persone di sesso femminino; cioè in nome delle serve e delle figlie di famiglia; singolarmente se sarà una sartora o una tessitrice od altra artefice volgare: nè soltanto l'azione Di peculio, ma anche quelle Di deposito e Di comodato, e la Tributoria se con saputa del padre o del padrone fanno traffico di merci del peculio. XV, 1, 17. — l. 1 § 2 et 3, et l. 27 cum ¶ sed et *De peculio.*

29. L'editto promette l'azione quando sia stato un affare con persona soggetta a podestà; e s'intende così del figlio come del servo: ma la è concessa anche se la persona non è soggetta alla podestà di veruno, come sarebbe se fosse stato contrattato con un servo ereditario prima dell'adizione. ivi, 18 e 19. — *ib.* l. 1 § 5, et l. 3 cum § 1.

30. Si concede l'azione Di peculio soltanto pel contratto di quella persona la quale, se fosse libera, avrebbe capacità di obbligarsi; p. e. con un impubere, qualora il suo peculio ne sia divenuto più ricco *(locupletius)*. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 4; l. 11 Cod. *Quod cum eo.*

31. Affinchè possa aver luogo l'azione Del peculio, basta che uno abbia contrattato mentr'era soggetto ad altrui podestà; quantunque la obbligazione abbia effetto per quel tempo nel quale egli era per essere già sciolto dalla podestà. ivi 21. — l. 61 *Mandati.* — Che se uno, mentr'era *sui juris*, ha contrattato e poscia si è dato in arrogazione, dovrà concedersi quest'azione contra l'arrogatore. XV, 1, 21. — l. 42 *De peculio.*

32. L'azione Del peculio di regola ha luogo in conseguenza di qualunque contratto o quasi-contratto dei figli di famiglia o dei servi; anche se il padrone ha proibito di contrattare col servo (V. Institoria). ivi, 22. — *ib.* ll. 29 et 47. — Ed anche se nel contrattare il servo ha ecceduto il comando del padrone, questi è tenuto per quanto eccede. ivi. — *ib.* l. 37 § 1.

33. In un solo caso il figlio contrattando non obbliga suo padre all'azione Del peculio; cioè nel mutuo (V. Comando). — Ma il servo si obbliga anche per causa di mutuo. ivi, 23. — l. 7 Cod. *Quod cum eo.*

34. In alcuni casi il servo non obbliga il padrone all'azione Del peculio, sebbene in tali casi il figlio obblighi il padre: tal è quello dell'intervento per fidejussione o altrimenti; tranne che il servo fosse intervenuto *rem peculiarem agens.* ivi, 24. — l. 3 § 5, 6 et 9, et l. 47 § 1 *De pecul.*; ll. 19 et 20 ff. *De fidejuss. et mandat.*

Anche nel compromesso differiscono il servo ed il figlio di famiglia; chè questo obbliga il padre, quello non il padrone. ivi, 25. — l. 3 § 8 et 10 *De pecul.*

Anche riguardo all'effetto del giudicato differiscono; cioè che il figlio obbliga il padre non il servo il padrone all'azione Di peculio, eziandio se il figlio fu condannato come difensore. ivi, 26. — d. l. 3 § 11.

Anche in quanto concerne il giuramento differiscono: chè se un figlio di famiglia lo ha deferito e quello fu prestato, è concessa l'azione Di peculio come per un contratto. Così non è del servo. ivi, 27. — *ib.* l. 5 § 2.

Similmente, quando un figlio di famiglia è fatto tutore o curatore, il padre, per ciò che concerne la tutela o la gestione d'affari, debb'essere convenuto mediante le azioni Del peculio e Di ciò che fu convertito nella cosa. ivi, 28. — l. 1 Cod. *Quod cum eo.* — Ma per questa causa i servi non possono obbligare i loro padroni, perchè eglino non possono sostenere siffatti carichi. ivi.

35. Non si concede l'azione Del peculio contro i padroni o contro i possessori dei servi, per un contratto che i servi stessi fecero affine di sottrarsi dalla loro podestà, come sarebbe mandando ad altrui che li comperi

per poi manometterli. XV, 1, 29. — l. 54 § quod si *Mandati*. — E' se un servo altrui, che serviva me in buona fede, mi diede de' danari ch'egli avea mutuati da Tizio, perchè lo manumettessi, ed io l'ho manumesso, il padrone debb' essere convenuto, non io possessore di buona fede: bensì dovrà poi esso padrone esercitare contro di me l'azione *Ad exhibendum* pel danaro che, acquistato una volta al padrone, non poteva essere alienato mediante patto fatto dal servo per la sua libertà. ivi. — l. 50 § 3 *De peculio*.

36. Nelle cause penali non suole concedersi contro del padre l'azione Di peculio, perchè i delitti e le pene obbligano soltanto la persona del delinquente. ivi, 30, *colle note*. — l. 57 *De reg. juris*. — Avrà nullameno luogo l'azione pei delitti del figlio e del servo in tanto in quanto il padre od il padrone ne fosse divenuto più ricco. ivi. — *ib*. l. 3 § 12.

37. Non ha luogo l'azione Del peculio nel caso di danno temuto *(infecti)* per cose appartenenti al peculio; dovendosi, così per questo come pel giudizio nossale del servo vicario, rispondere solidariamente. ivi, 31. — *ib*. l. 23.

38. Se uno difende un servo dall'azione nossale, non contratta col servo che difende, ma fa piuttosto un affare dello stesso padrone; laonde in tal caso avrà luogo l'azione *Negotiorum gestorum*, non quella Del peculio. ivi, 32. — l. 41 *Negot. gest.*

39. È tenuto per l'azione Del peculio quel padre o quel padrone al quale appartiene il peculio del figlio di famiglia o del servo che ha contrattato. Nè porta divario che il padrone sia maschio o femmina, perchè anche la femmina può essere convenuta per l'azione Del peculio. ivi, 33. — l. 3 § 2 *De peculio*. — Anche i padroni impuberi. ivi. — d. l. 3 § 3. — Ed i furiosi. ivi. — d. l. 3 § 4.

40. Non solamente il padrone può essere obbligato per l'azione Del peculio, ma chiunque al quale appartenga qualche parte del peculio di un servo. ivi, 34. — *ib*. l. 1 § fin. — Ed eziandio possiamo essere convenuti a nome di quelli de' quali abbiamo l'usufrutto o l'uso, tanto per l'azione Del peculio quanto per le altre onorarie. ivi. — *ib*. l. 2. — Per altro, se fu promossa l'azione Del peculio contra quello il quale ha l'usufrutto del servo, ed il creditore non ha conseguito tutto il suo avere, vuole equità ch'egli abbia a conseguire il rimanente dall'intero peculio, sia questo presso il fruttuario o presso il proprietario. XV, 1, 34. — l. 37 § 3 *De peculio*.

Lo stesso ha luogo nel caso inverso. — Quanto al marito, può essere indistintamente convenuto a nome del servo dotale, tanto per causa risguardante il peculio appartenente alla moglie di lui, quanto per quella risguardante il peculio a lui stesso appartenente. ivi, 35. — *ib*. l. 19 § 1.

41. Anche quelli che cessarono di avere sotto la loro podestà il figlio od il servo, o i loro eredi, quantunque non esista più peculio che propriamente ad essi appartenga, possono tuttavia essere convenuti per ciò che fa peculio e che rimase presso di loro; ma soltanto entro un anno. Quest'azione Di peculio dicesi *annale*, ed è concessa dal pretore con ispeciale editto, pel caso che il figlio od il servo fosse morto, o emancipato o manomesso od alienato, e pel caso che il padre od il padrone abbia dolosamente fatto in modo che il peculio più non esista. ivi, 36. — l. 1 *Quando de peculio actio*.

La ragione per la quale in tali casi si concede un' azione temporaria è che, estinguendosi il peculio colla morte o coll'alienazione, era sufficiente lo estendere la obbligazione fino ad un anno: il qual anno poi sarà computato utilmente, cioè, se l'obbligazione fosse condizionata, non dal tempo della emancipazione, ma da quello nel quale, per essere occorsa la condizione, poteva essere impetito. ivi, 37. — *ib*. l. 1 § 1, 2 et 3.

42. In forza di questo editto è annale l'azione allora soltanto quando non appartenga a quel genere di azioni che si prescrivono in ispazio più breve. ivi, 38. — *ib*. l. 2.

43. Il pretore nel suo editto dice *dopochè fosse emancipato, manomesso od alienato*: ora, nell' *alienazione* si contempla il venditore non solo, ma anche quegli che avesse donato il servo, o permutatolo o datolo in dote. ivi, 39. — *ib*. l. 1 § 5 et 6.

Quanto al figlio, anche se egli cessa senza emancipazione di essere sotto podestà, ha luogo l'azione annale. ivi. — d. l. 1 § 4.

44. Non soltanto per la morte del figlio o del servo è il caso dell' azione annale; ma eziandio se il figlio è divenuto *sui juris* per la morte o per la deportazione del padre, l'erede del padre od il fisco saranno obbligati per l'azione annale Del peculio. ivi. — d.

§ 4. — Similmente è tenuto entro l'anno l'erede di un padrone che con testamento abbia donato la libertà al servo; in guisa che, se il servo stesso fosse fatto libero ed instituito erede, egli sarebbe tenuto per quest'azione annale. Appartiene dunque a questo editto quegli il quale cessò di avere sotto la sua podestà il figlio od il servo, oppure l'erede di lui. Non si dice lo stesso in riguardo a quello che ha soltanto un diritto in sospeso. XV, 1, 39.— l. 2 § 1 *Quando de peculio actio*.

Quanto s'è detto del padrone, estendasi anche all'usufruttuario ed al possessore di buona fede. ivi. — *ib*. l. 1 § 9.

45. Potrebbe talvolta cader dubbio se ciò che fu peculio debbasi considerare come rimasto presso di qualcheduno, affinchè possa questi essere obbligato entro l'anno per tale azione: p. e. se uno vendette il servo facendosi pagare il prezzo per peculio, si considera che il peculio sia presso di quello al quale pervenne il prezzo del peculio, non presso di quello il quale ha la roba del peculio. ivi, 40. — ll. 33 et 34 *De pecul*. — E' altrimenti se non fu espressamente costituito il prezzo per peculio. ivi. — *ib*. l. 32 § 2.

46. Nel caso di peculio lasciato in legato, i Sabiniani opinano che, quando all'erede fu ingiunto di rilasciare il peculio ricevendo una minuta somma, non si stima essere il peculio presso l'erede. ivi, 41. — *ib*. l. 35. — I Proculeani discordano, sostenendo, più sottilmente, doversi riputare che rimanga presso l'erede il peculio di cui egli ha fatto tradizione in forza di un legato, anche nel caso che gli fosse ordinato di nulla ricevere. ivi. — l. 1 § 7 *Quando de pecul*.

47. Se un servo fu alienato, quantunque il pretore conceda l'azione annale Del peculio contra quello che avrà alienato, nulla meno si concede l'azione anche contra il nuovo padrone. E non importa che presso questo padrone abbia egli acquistato un nuovo peculio, o che quegli, quando lo ha comperato o ricevuto in donazione, glielo abbia concesso. ivi, 42. — l. 27 § 2 *De pecul*.

Deesi inoltre permettere ai creditori d'intentare in qualunque modo le loro azioni tanto contro i singoli per le singole porzioni, quanto contra uno solidariamente. ivi, 43. — *ib*. l. 27 § 3. — Anche in questo diversa era l'opinione dei Proculeani. ivi. — *ib*. l. 47 § 3 et fin.

Lo stesso si dovrà dire se i diversi peculj di un medesimo servo sono in più mani; p. e. se fossero più padroni di un servo comune. XV, 1, 42.

Del rimanente, fu per favore adottato che al creditore è permesso, dopo promessa l'azione Del peculio contro di uno, promuoverla contra gli altri presso ai quali si trovano i peculj dello stesso servo. Chè, guardando allo stretto dritto, convenuto uno di due o più eredi di quello il quale poteva essere convenuto per l'azione annale dopo manumesso il servo, o comandatane la manomissione, o alienato o morto; tutti gli altri eredi saranno liberati, quantunque quegli ch'è convenuto non sia condannato in una quantità maggiore di quel peculio che ha presso di sè. Lo stesso è nel caso di usufruttuarj o possessori di buona fede. — Tuttavia la equità suggerisce che si conceda l'azione contro di quelli i quali, stando al possibile del Gius, sarebbero liberati. ivi, 44. — *ib*. l. 32. — In quest'azione poi deesi avere riguardo all'aumento ed alla diminuzione, cioè allo stato attuale del peculio. ivi. — d. l. 32 § 1.

48. Quando un creditore è rimosso dal venditore mediante l'eccezione Che l'azione fu promossa dopo l'anno di legge, si dee soccorrerlo affinchè possa promuovere l'azione contro il compratore; ma se gli è opposta qualche altra eccezione, si dee soccorrerlo solo affine che, detratta quella quantità che avrebbe potuto conseguire dal venditore, conseguisca dal compratore il rimanente. ivi, 45. — *ib*. l. 30 § 5.

49. L'azione Del peculio compete ai creditori i quali hanno contrattato o quasi-contrattato con un figlio di famiglia o con un servo. E non solamente ai creditori estranei, ma talvolta la si concede anche all'usufruttuario contro il padrone; p. e. se quegli ha il peculio presso di questo, ed egli nulla presso di sè, o meno di quanto all'usufruttuario è dovuto. — All'opposito, il padrone può intentare l'azione contra l'usufruttuario per quel peculio ch'è presso di sè, qualora nel peculio ch'egli ha o nulla sia o sia meno di quanto gli è dovuto. ivi, 46, *colle note*. — *ib*. l. 19 § fin. — Sebbene, fra due compadroni basti l'azione Di società o quella *Communi dividundo;* non potendo fra socj aver luogo l'azione Del peculio. ivi. — *ib*. l. 20. — Nulla monta poi che il servo abbia locato le sue opere all'usufruttuario, o che da

lui abbia ricevuto danaro a mutuo. XV, 1, 46. l. 37 § 3 ¶ fin *De pecul.*

50. Quegli che alienò un servo, quando posteriormente sia diventato creditore del servo, promuove contro il nuovo padrone l'azione Del peculio, senza far detrazione di ciò che presso di lui rimane. ivi, 47. — *ib.* l. 38 § 3. — Al contrario Giuliano pensa non doversi concedere l'azione Del peculio contro il compratore a quello stesso che avrà venduto il servo, per ciò che gli avesse dato a credito prima della vendita, in qualunque caso. ivi. — *ib.* l. 27 § 4, 5 et 7.

51. Nella stessa guisa che al primiero padrone non rimane l'azione per ciò che il servo a lui doveva prima dell'alienazione, così non rimane neppure all'erede di lui. ivi, 48. — *ib.* ll. 54 et 58. — È altrimenti se uno degli eredi è creditore in proprio nome e non per titolo ereditario. ivi. — *ib.* l. 29.

52. Il nuovo padrone può promuovere contro il primiero l'azione annale Del peculio, detratto però il suo peculio relativamente a ciò che il servo gli doveva prima che lo comperasse. ivi, 49. — *ib.* l. 27 § 6 et l. 47 § 4.

53. L'obbligazione che nasce dall'azione Del peculio non ha la medesima causa di quella obbligazione che nasce dall'azione nossale: poichè se il padrone od il padre ricusa di difendersi contro l'azione Del peculio, non deesi ascoltarlo, ma costringerlo ad assumerla come qualunque altra azione ancorchè personale. ivi, 50. — *ib.* l. 21 § 4.

54. In virtù dell'azione Di peculio si ottiene che quegli al quale il peculio appartiene sia obbligato a pagare, in quanto basti il peculio, ciò che all'attore è dovuto dal servo o dal figlio di famiglia. ivi.

55. Quando uno ha contrattato con un servo di due o più padroni, gli è permesso di intentare l'azione contra qual vuole per l'intero. Nè deesi far ragione di quel peculio soltanto che il servo ha presso colui contro del quale si promuove l'azione, ma anche di quello che si trova presso l'altro; potendo già il primo, se fosse condannato, farsi risarcire mediante l'azione *Pro socio* o *Communi dividundo* per quel che avesse pagato più della sua porzione. Che se presso dell'altro non havvi peculio, il primo pagando non libera punto l'altro, che non poteva essere obbligato per ciò che non aveva. ivi, 51. — *ib.* l. 27 § 8.

Allora poi soltanto può uno essere convenuto anche per quel peculio che si trova presso di un altro, quando quegli abbia qualche azione per poter conseguire dall'altro la propria indennizzazione. XV, 1, 52. — l. 57 § 2 *De peculio.* — Quindi è che, se si promuove l'azione contra l'erede in parte del padre o del padrone, quegli ch'è convenuto debb'essere condannato soltanto pel valore del peculio che trovasi presso quell'erede. Così anche riguardo all'azione *De in rem verso*; purchè non sia stato convertito nella cosa dello stesso erede. ivi. — *ib.* l. 30 § 1. — E se lo stesso servo è instituito erede in parte, si promoverà similmente contro di lui l'azione annale Di peculio. ivi. — d. l. 30 § 2. — Quanto al figlio, sebbene sia instituito erede in parte, sarà tenuto per l'intero. Ma se vuole assumere il credito verso il coerede in parte, dovrà essere ammesso. ivi. — d. l. 30 § 3.

56. Non solo può uno dei padroni essere convenuto eziandio pel peculio dell'altro, purchè possa avere per tal titolo un'azione contro del socio per conseguire ciò che per lui avrà pagato; ma inoltre egli è obbligato di pagare pel servo solamente in quanto l'azione ch'egli ha verso di lui possa ottenere effetto. Epperò se non sarà nè erede nè possessore dei beni del socio dovrà essere condannato in tanto in quanto comporti il peculio ch'è presso di lui, ed in quanto possa conseguire dai beni contra i quali dovrà rivolgersi. ivi, 53. *ib.* — l. 28.

57. Il valore del peculio viene stimato al tempo della cosa giudicata: laonde l'azione Del peculio obbliga anche se nulla v'è nel peculio quando s'intenta l'azione, purchè vi fosse stata qualche cosa al tempo del giudicato. ivi, 54. — *ib.* l. 30. — Che se un figlio od un servo a cui nome fu intentata soltanto l'azione Del peculio, verrà a morte prima della definizione del Giudizio, si avrà riguardo a quel peculio che aveva al tempo dalla morte. ivi. — *ib.* l. 57.

58. Nel fare il computo della quantità del peculio, si valutano e si stimano tutte le cose che a quel momento esistono nel peculio; eziandio crediti, con questo che il padrone non dovrà, verso quello che promuove l'azione Di peculio, essere condannato in tutta la quantità del credito; onde se egli dichiara di essere pronto a cedere le azioni, dovrà essere assolto. ivi, 55. — *ib.* l. 51.

59. Si computa nel peculio eziandio ciò che il padre od il padrone debbe al figlio od

al servo; anzi anche ciò di cui dopo la morte di lui divenne debitore verso il suo peculio. XV, 1, 56. — l. 19 *De in rem verso*.

60. Imputasi nel peculio anche ciò che per dolo del padrone non entrò nel peculio; reputandosi dolo anche quando permise che il servo in pregiudizio dei creditori intrigasse il peculio. ivi, 57. — ll. 21 et 43 *De pecul.* — Ma il padrone non diminoisce il peculio per dolo, qualora paga ad un altro. ivi. — d. l. 21 § fin. — Sia poi stato commesso il dolo prima o dopo dell'assunzione del giudizio, il giudice dee farne cognizione d'uffizio. ivi, 58. — d. l. 21 § 3. — Nè è senza dolo colui che, sospettando essere alcuno per promoovere azione contro di lui, distrae altrove il peculio. ivi. — *ib.* § sed et si. — Semprechè il dolo venga opposto in tempo legale. ivi. — *ib.* l. 30 § 5.

61. Deesi rispondere del dolo di quella persona che viene convenuta in Giudizio per l'azione Del peculio. Ma se fu commesso dolo per parte del tutore o del coratore di un furioso, o per parte del procuratore; essendo p. e. il tutore solvente, il pupillo sarà tenuto pel dolo di lui, massime se a lui fosse pervenuta qualche cosa. ivi, 59. — *ib.* l. 21 § 2. — Il compratore poi non sarà tenuto pel dolo del venditore, nè l'erede od alcun altro successore, se non in quanto fosse ad essi pervenuto. ivi. — d. l. 21 § 3. — Quanto all'erede, la clausola del dolo dee farsi relativamente a ciò che gli fosse pervenuto, non oltre. ivi. — *ib.* l. 30 § fin. — Ma sarà anche l'erede obbligato per l'intero, se egli commise dolo. ivi. — *ib.* l. 31.

62. Quando il padrone convenuto per l'azione Di peculio, avrà, per aver commesso dolo, pagato una volta, nulla pagherà agli altri per la medesima causa. Così pure non si condannerà il padrone se ha per dolo diminuito il peculio solamente di quanto il servo a lui doveva. ivi. — *ib.* l. 26.

63. Il peculio si dee computare, detratto ciò che al padrone è dovuto, supponendosi che il padrone abbia antiveduto e promossa l'azione prima di tutti contro il suo servo. ivi, 61. — *ib.* l. 9 § 2. — Ciò che dicesi del padrone, dicasi di qualunque altro il quale viene convenuto per l'azione Del peculio a nome di qualche servo, sebbene egli non sia padrone. ivi. — d. l. 9 § 5.

Nè soltanto il padrone detrae ciò che a lui stesso è dovuto, ma anche ciò ch'è dovuto a quelli che sono sotto la podestà di lui. XV, 1, 62. — l. 9 § 3 *De pecul.*

Quanto a ciò di cui i servi vicarj sono debitori verso il servo ordinario, od a ciò di che l'ordinario è debitore verso i servi vicarj, si dovrà distinguere se i creditori intentino l'azione Del peculio contro del padrone a nome dei vicarj; nel qual caso, anche quando sarà dovuta qualche cosa non a me ma al servo ordinario, ciò sarà detratto dal loro peculio come se fosse dovuto ad un conservo. Al contrario quando l'azione è promossa a nome del servo ordinario, ciò ch'egli dee ai vicarj non verrà detratto dal suo peculio, perchè il loro peculio è contenuto nel suo. ivi. — *ib.* l. 17 § sed et si, et § fin.

Nel computare il peculio si detrarrà inoltre ciò ch'è dovuto a quelle persone le quali sono soggette alla tutela o cura del padrone o del padre, delle quali fanno gli affari; purchè siano senza dolo. ivi, 63. — d. l. 9 § 4.

64. Non deesi detrarre dal peculio solamente ciò ch'è dovuto a quello che viene convenuto, ma eziandio ciò che fosse per avventura dovuto al socio di lui. ivi, 64. — *ib.* l. 11 § fin. et l. 12. — Ma ciò non è applicabile al compratore ed al venditore, come neppure rispetto all'usufruttuario ed al proprietario ed agli altri che non sono socj; nè rispetto al padrone ed al compratore di buona fede. ivi. — *ib.* l. 13.

65. Quando il servo ha per testamento ottenuto incontanente la libertà, l'azione Del peculio dovrà essere promossa contra tutti gli eredi; nè alcuno di loro detrarrà più di quanto gli sarà dovuto. ivi. — *ib.* l. 14. — Così pure quando un servo è morto vivente il padrone, e poscia il padrone entro un anno ha lasciato più eredi, viene rescissa l'azione Del peculio in un col gius di detrazione. ivi. — d. l. 14 § 1.

66. Se vi sono due possessori di buona fede, nessono di essi detrarrà più di quanto gli è dovuto. Lo stesso dicasi nel caso di due usufruttuarj; ed anche di due socj, quando avessero presso di sè peculj separati: nondimeno, se il peculio è comune, potranno essere convenuti in solido, e si detrarrà ciò che ad entrambi è dovuto. ivi. — *ib.* l. 15. — In tre soli casi il peculio di un servo comune appartiene soltanto ad uno dei padroni: 1.° quando uno ha venduto la metà del servo, e non gli ha concesso il peculio: 2.° quando

uno ha dato danaro od altro al servo comune coll'intensione di trattenersi la proprietà e di concederne l'amministrazione al servo: 3.° se uno dei due padroni ha tolto il peculio, o se l'ha concesso in soli crediti. XV, 1, 63. — ll. 15 et 16 *De pecul.*

67. Il padrone detrae dal peculio tanto ciò che gli è dovuto in forza di contratto, quanto ciò di cui è creditore residuario per conti. ivi, 65. — l. 9 § 6 et l. 49 § 1.

68. Deesi detrarre dal peculio anche ciò che il servo ha promesso al padrone pel debitore di questo; e ciò non ostante il debitore non è liberato. ivi, 66. — *ib.* l. 56. — Ed anche ciò che il padrone promise di pagare a nome del servo, e ciò che il servo promise al padrone per la sua libertà. ivi, 67. — *ib.* l. 11 § 1. — E ciò che gli dovesse per causa di delitto, p. e. di furto commesso. ivi. — *ib.* l. 9 § 6 ¶ sed et si; l. 4 § 4 et l. 27 § 1.

69. Deesi detrarre dal peculio ciò di cui il padrone si fosse a nome del servo obbligato o che, essendo obbligato, pagato avesse; e ciò che al servo fosse stato dato a credito per comando del padrone, semprechè non fosse pervenuto in vantaggio del padre o del padrone; altrimenti dovrà compensarsi. ivi, 68. — *ib.* l. 9 § 8 et l. 22.

70. Se il padre od il padrone convenuto per l'azione Di peculio fu condannato, dovrà detrarsi dalla seconda azione Di peculio l'importo del giudicato. Se poi fosse ancora in sospeso la prima azione Del peculio, e fosse stato emanato giudizio per l'azione posteriore, la prima azione non dovrà affatto calcolarsi nella condanna posteriore. ivi, 69. — *ib.* l. 9 § 8 ¶ fin. et l. 10.

71. Se il padrone convenuto per l'azione nossale, avrà offerto il valore del danno, questo valore dovrà essere detratto dal peculio; ma se avrà dato il servo in risarcimento, nulla sarà da detrarre. ivi, 70. — *ib.* l. 11.

72. Se il servo si ferì da sè stesso, questo danno non debb'essere detratto; e nemmeno se si sarà ucciso o precipitato; *licet enim etiam servis naturaliter in suum corpus saevire.* Ma quando il padrone avrà procurato la guarigione del servo di per sè stesso ferito, egli sarà diventato debitore del padrone in riguardo alle spese; quantunque, se lo avesse guarito da una malattia, avrebbe fatto piuttosto il proprio interesse. ivi, 71. — *ib.* l. 8 § 7.

73. Se il servo ha esatto un credito dal debitore del padrone, il padrone non dovrà farne detrazione dal peculio se non quando avesse ratificato la esazione. Lo stesso dicasi di un figlio di famiglia. XV, 1, 72. — *l.* 11 § 2 *De pecul.*

74. Quegli ch'è convenuto in Giudizio per l'azione Del peculio, detrae ciò di cui il servo gli è debitore, tanto incominciando dal tempo in cui egli ne diventò padrone, quanto pel tempo anteriore. Non detrae per altro ciò di cui diventò suo creditore dopo d'averlo alienato. ivi, 73. — *ib.* l. 47 § 5.

75. Il padrone non può detrarre dal peculio del servo ordinario ciò di cui sono ad esso padrone debitori i servi vicarj di quello; sebbene possa dal peculio di loro detrarre ciò che il loro padrone, cioè il servo ordinario, debbe al suddetto padrone. ivi, 74. — *ib* ll. 18 et 29. — Epperò quando è intentata l'azione Del peculio a nome del servo ordinario, non si può intentarla a nome anche dei vicarj; e quando fu promossa l'azione pel peculio del vicario, non si può promuoverla pel peculio dell'ordinario. ivi, 75. — *ib.* l. 9 et l. 38 § 2.

76. Tutte le detrazioni fin qui accennate doversi fare dal peculio hanno luogo eziandio quando venga intentata l'azione Del peculio per una causa privilegiata. ivi, 76. — *ib.* l. 52 cum ¶ nec tamen. — Qui si tratta di un impubere il quale ha contrattato un mutuo con uno da lui non creduto servo: ora, a questo impubere, considerando lo stretto diritto, non compete l'azione Del peculio; ma lo si soccorre accordando a lui l'azione per la vindicazione del danaro, e contra i creditori l'azione utile, quando fossero stati consumati i danari. ivi, 77. — d. l. 52 ¶ plane si ex re.

77. Sebbene quegli che intenta l'azione Di peculio non possa per verun privilegio essere anteposto al padrone; pure, trattandosi di altri creditori, deesi avere riguardo ai privilegj, come sarebbe per dote o per tutela. ivi, 78. — d. l. 52 ¶ plane in caeter. et § 1.

78. Quegli il quale è convenuto in Giudizio per l'azione Del peculio, può dedurre ciò che a lui è dovuto da quelle cose che effettivamente sono nel peculio; non da quelle che solo per sottigliezza si comprendono in esso. ivi, 79. — *ib.* l. 38 § 1.

79. La facoltà che ha uno convenuto in Giudizio per l'azione Del peculio, di detrar-

re ciò che a lui è dovuto, intendesi data solo nel caso ch' egli non possa altrimenti conseguire il suo. XV, 1, 80. — l. 11 § 6 *De pecul.* — Così quegli che vendette un servo col peculio, potea detrarre il suo credito quando consegnò il peculio; e, se nol fece, lo ripeterà per l' azione D' indebito o Della vendita. ivi, 80. — *ib.* l. 11 § 7.

Nullameno, se uno comperò un servo a nome del quale gli competeva l' azione Del peculio, può scegliere di detrarre ciò che gli è dovuto, sebbene gli competa già l' azione Del peculio contra il venditore. ivi, 82. — d. l. 11 § 8.

80. Se, avendo una volta il padrone detratto il suo credito dal suo peculio per essere stato convenuto con quest' azione, viene nuovamente convenuto, egli non dee detrarre più quello che ha in fatti detratto. ivi, 82. — d. l. 11 § 3, 4 et 5.

81. Nell' azione Di peculio non ha luogo la cauzione pel futuro incremento del peculio, nel caso che il peculio si trovi essere meno di quanto è dovuto all' attore. ivi, 83. — *ib.* l. 47 § 2.

82. Rispetto ai contratti di buona fede, è quistione se il padre od il padrone siano tenuti per quanto importa l' azione Del peculio, o in solido. Ora, quando fu data una cosa in pegno ad un servo, compete non solamente l' azione Del peculio e quella *De in rem verso*, ma vi è inoltre la clausola Di dolo; la quale allora può aver luogo quando si possa promuovere l' azione Del peculio, e vi sia peculio. ivi, 84 e 85. — *ib.* l. 36 et l. 38 § 8.

83. Quegli il quale tentò una volta l'azione Del peculio, può nuovamente promuoverla pel residuo del debito, nel caso che il peculio sia aumentato. ivi, 86. — *ib.* l. 30 § 4. — Molto meno l'azione Del peculio una volta promossa annulla la obbligazione del figlio o del servo. ivi, 87. — *ib.* l. 50 § 2.

84. Peculio *(Legato del)*. V. lib. 33 tit. 8 *De peculio legato*; Inst. lib. 2 tit. 20 *De legatis* § 20. — I peculj tanto dei figli di famiglia quanto dei servi fanno parte della eredità del padre di famiglia, qualora non si provi che siano stati lasciati ad essi o ad altra persona. XXXIII, 8, 1. — l. 65 § 1 ff. *De rei vindicat.* — Similmente il peculio del servo al quale fu lasciata la libertà col testamento, rimane nella eredità, qualora il testatore non avesse voluto lasciargli anche il peculio; il che si deduce dalle circostanze. XXXIII, 8, 1. — l. 8 § 7 *De pecul. leg.* — Ma non si dedurrebbe ciò nel caso che uno avesse dato la libertà con legato ai servi ed alle serve, con la condizione che sieno esenti dal rendimento dei conti. ivi. — *ib.* l. 23 § 2. — Nè per questa disposizione potrebbero i detti liberti ritenere come legato ciò di cui rimanevano debitori al padrone, o le cose appartenenti al medesimo ch' essi avessero presso di sè, o i fitti se alcuno di loro fosse colono. ivi. — d. l. 23 § 3.

85. Sebbene il peculio non si presuma concesso a colui che viene manomesso con testamento, lo si presume a quello che viene manomesso con atto fra vivi. ivi, 2. — l. un. Cod. *De pecul. ejus qui libert. mer.* — Difatti anche il servo di una città legalmente manumesso ritiene il peculio se a lui non fu tolto. ivi. — l. 3 *De manum. quae serv. ad univ.*

86. Se fu legato un servo, non è necessario di eccettuare il peculio; perchè già esso non segue il servo quando non sia stato legato. ivi, 3. — l. 24 *De pec. leg.* — Per altro, se mi fu legato il mio servo vicario, a me appartiene anche il peculio di lui, qualora non sia contraria la volontà di lui. ivi. — *ib.* l. 6 § 2.

87. Il legato del peculio fatto ad un servo lasciato libero per testamento comprende anche i vicarj dei vicarj di lui. ivi, 4. — *ib.* l. 25. — A maggior ragione dee comprendere anche gli stessi servi vicarj. ivi.

88. Non solamente le cose corporali sono comprese nel peculio, ma eziandio i crediti del peculio. ivi, 5. — *ib.* l. 19 § 1. — Per altro, prima che gli eredi gli abbiano ceduto le azioni, il servo legatario non può esercitarle. ivi. — l. 53 ff. *De pecul.*

Si comprendono anche i crediti del servo verso l' erede. ivi. — l. 5 *De pecul. legato.* — Anche i crediti del servo verso i suoi conservi. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

Ulpiano opinava che nel legato del peculio si comprendesse anche ciò che il padrone doveva al servo; ma si oppone un rescritto imperiale; tranne il caso della volontà del testatore, chè allora si fa compensazione delle spese da lui fatte pel padrone con quello ch' egli deve al padrone stesso. Non sarà poi compreso nel legato del peculio ciò che il padrone avesse scritto sè dovere al servo. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 4. — La detta volontà del

testatore si desume dalla di lui consuetudine. XXXIII, 8, 17. — l. 23 § 1. *De pecul. legato.*

Lo stesso si dica nel caso del peculio legato al figlio di famiglia, anche nel quale non è compreso ciò che dal padre è dovuto al figlio. — Ma nel caso che un padre testando avesse detto: » Tu, figlio mio Tizio, » preleva prendi ed abbiti la tal casa e cen» to aurei »; poscia in un altro capo del testamento avesse prelegato i peculj ai figli; e questo testatore, dopo fatto tale prelegato, avesse collocato i detti cento aurei ad interesse a nome del figlio, vale a dire, come gestore degli affari di suo figlio; o pure nei suoi registri tanto pel capitale quanto per gli interessi che ne ricavava avesse notato suo figlio come suo creditore naturale per questo conto; sarebbe compresa nel legato del peculio la detta somma cogl' interessi. ivi. — *ib.* l. fin.

89. Nel legato del peculio non si comprende ciò che il servo od il figlio di famiglia ne avesse levato. ivi, 8. — *ib.* l. 8 § 3, 4 et 5; l. 6 ff. *De manumiss.* — Si detrae pure dal peculio ciò che il servo od il figlio di famiglia destinò di levare, sebbene con atto invalido, come sarebbe un figlio manumettendo un servo del peculio vivente il padre; nè monta che il legato abbia preceduto la manumissione, o questa quello. ivi, 9. — l. 19 § fin. et l. 20 *De pecul. legato.*

90. Due figli di famiglia avevano separatamente servi peculiari: uno di questi figli, vivente il padre, manumise un suo servo peculiare: il padre col testamento prelegò il peculio a ciascheduno dei figli. Si domandava se quel servo fosse servo di ambedue i fratelli, ovvero liberto di quello da cui fu manumesso. — E fu risposto che, se il testamento fu fatto prima che il figlio abbia manomesso il servo, esso sarà liberto di questo solo, perchè si reputa che il padre abbia legato anche quel servo nel peculio. Ma se il padre fece testamento dopo la manumissione, non si reputa ch' egli abbia voluto legare il servo manomesso, e questo, perchè non è prelegato, alla morte del padre diventa servo di amendue. ivi, 12. — l. 7 ff. *De manum.*

91. Dal legato del peculio si detrae ciò che il servo doveva al padrone per qualunque causa. ivi, 13. — l. 9 § 1 et 2 *De pecul. leg.*

92. Non si reputa che il servo debba naturalmente al suo padrone se non ciò che civilmente gli doveva se fosse stato libero o capace di obbligazione civile. Di più, dovendo il servo ordinario al suo padrone anche ciò che i servi suoi vicarj debbono al padrone comune, se l'ordinario Stico ha nel suo peculio legatogli il vicario Panfilo, e, avendo questi cagionato qualche danno, il padrone fu in giudizio nossale condannato a pagare il valore del danno; la deduzione da farsi per quanto il padrone dee pagare a tale riguardo, cade sul peculio di Panfilo, ancorchè fosse stato più vantagginso il darlo in risarcimento; sì che, nel caso d' insufficienza del peculio di Panfilo, il resto dee prendersi sul peculio dell' ordinario Stico. XXXIII, 8, 14. — l. 16 cum § 1 *De pecul. leg.*

93. Dal peculio del servo si detrae altresì ciò ch' esso debbe ai conservi; giacchè egli dee ciò pure al padrone: non già ciò ch'egli dee al servo ch'è nel peculio di lui. ivi, 15. — *ib.* l. 9.

94. Non solamente ciò ch'è dovuto al padrone si detrae dal peculio legato, ma eziandio ciò ch' era dovuto all'erede. ivi, 16. — *ib.* l. 6 § fin., l. 7 et l. 8 cum § 1.

95. Se il peculio legato consiste in cose corporali, p. e. in fondi o case; e il servo non ha debiti nè verso il padrone nè verso i conservi nè verso i figli del padrone, le cose saranno integralmente vindicate; se poi vi sono di tali debiti, le singole cose debbono essere diminuite a proporzione. ivi, 17. — *ib.* l. 6; l. 8 § 1 § similiter ff. *Communi divid.* — Ma benchè queste detrazioni diminuiscano a proporzione tutte le singole cose del peculio, nondimeno, se qualche cosa del peculio fu legata specialmente ad altra persona, il legatario dee averla intiera. ivi. — l. 21 *De pec. legato.* — Offerendo poi di pagare la somma dovuta, il servo manomesso e legatario può ritenere la cosa intera. ivi — *ib.* l. 22.

96. I creditori peculiari non hanno azione contro il servo manomesso legatario del peculio; ma l'erede non è tenuto a prestare il peculio, se non viene cautato che sarà difeso contro i creditori peculiari. ivi, 18. — *ib.* ll. 17 et 18.

97. Se fu legato il peculio senza detrazione dei debiti, parrebbe che il legato fosse inutile, essendo questa addizione contraria alla natura del legato; ma essa nè rende vizioso il legato nè giova, non dando maggior estensione alla vindicazione del peculio. Certo, se

il legatario ottenne il possesso delle cose, egli può giovarsi della eccezione Di dolo contro l'erede che volesse esercitare l'azione Di vindicazione. Ma se il padrone dichiarò di rimettere al servo il debito, ovvero il servo nulla gli dee, la detta aggionta è valida. XXXIII, 8, 19. — l. 6 § 1 *De pec. leg.*

Che se vuoi prelegare il peculio al servo od al figlio in modo che non venga detratto il debito che hanno verso di te, debbon legarsi specialmente le cose che sono nel peculio. ivi. — *ib.* l. 19.

98. Quanto al tempo a cui dee aversi riguardo per rilevare ciò di che si compone il peculio, siccome altro è il legato del peculio fatto al servo medesimo, ed altro quello fatto ad un estraneo; così, se il legato fu fatto al servo, non si bada al tempo della scadenza ma a quello dell'adizione di eredità; se fu fatto ad un estraneo, si bada al tempo della morte. Quindi tutti gli aumenti in qualsivoglia modo sopravvenuti al peculio appartengono al servo manomesso. E altrimenti quando il peculio fu legato all'estraneo. ivi, 20. — *ib.* l. 8 § fin.; l. 57 § 1 et 2 ff. *De peculio; l.* 28 § 1 *De statulib.*

99. Si può legare il peculio anche a chi non ha niente nel suo peculio, potendosi intendere non del peculio presente ma del futuro. ivi. — l. 11 *De pecul. legato.*

100. Il legato del peculio si estingue coll'estinguersi del peculio; p. e. colla morte del servo, senza del quale non si considera ch'esista peculio. ivi 21. — l. 39 § 4 ff. *Fam. ercisc.* — Per altro tal legato diventa inutile quando il servo viene a morire vivente il testatore; se poi il servo è in vita al tempo della morte del testatore, il peculio fa parte del legato. ivi, 22. — l. 12 *De pec. legato.* — Sarebbe altrimenti se il servo fosse legato vestito. ivi. — *ib.* l. 13.

PECUNIA. Significa argento monetato, danaro; e significa eziandio tutte le cose corporali *(corpora)*, tutti i beni e diritti, e generalmente tutto ciò che compone il patrimonio. L, 16, 164 e 194. — ll. 5, 88, 97 et 122 *De verb. signif.*

2. Reputasi che uno abbia in danaro ciò che potrebbe ricavare da' suoi beni. ivi, 194. — d. l. 88 — Quindi reputasi che abbia cento milla chi ha in fondi ed altrettali cose il valsente di cento mila. ivi. — *ib.*

Non può dirsi del pari che quello il quale ha il danaro si reputi che abbia ciò che potrebbe comperare con esso: quindi il legatario del fondo altrui non reputasi che abbia tal fondo, sebbene l'erede possa comperarlo col danaro della successione. Finchè il fondo non è comperato, il legatario non ha che del danaro fino alla concorrenza del valore del fondo, o l'azione per farsi dare questo danaro. L, 16, 194. — *De verb. signif.*

3. Quando io stipulo tutto il danaro che tu ricaverai dalla eredità di Tizio, ho in mira le cose stesse che vi avrai trovate, e non il loro valore. ivi. — *ib.* d. l. 97.

4. Qualche volta *pecunia* significa solamente argento monetato; come nel senatoconsulto Macedoniano. ivi, 164.

5. *Pecunia trajectitia*. V. Prestito marittimo.

PECUS. V. *Armentum, Boves, Pecudes, Jumentum.*

PEDANEO (Giudice). V. Giudice e Magistrato.

PEDERASTIA, o Congiunzione contro natura. Contra quegl'*infami* (così propriamente chiamati) i quali corrompono l'altrui pudicizia o prostituiscono sè stessi (intendesi de' maschi), fu promulgata la legge Scantinia, così detta per un certo C. Scantinio tribuno della plebe condannato per stupro commesso nel figlio di Marcello edile curule, o secondo altri, perchè promolgata da certo Scatinio Aricino. Qual fosse la pena da essa legge inflitta noi sappiamo; alcuni opinano che fosse di 10000 nummi. XLVII, 5, 77.

2. Pel gius dei Digesti, colui che stupra un maschio senza che questo vi acconsenta, è punito capitalmente; e colui che volontariamente si assoggetta allo supro *(flagitium impurum)*, è multato colla perdita della metà de' suoi beni, nè gli è lecito testare *ex majore parte.* ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 27 § 11 et 12.

3. Pel gius novissimo, se un uomo si accoppia a guisa di donna con altro uomo cangiando la forma venerea, espieranno tale delitto nel fuoco. ivi. — l. 31 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.*; l. l. 6 Cod. Theod. eod tit.

PEDIO. V. Sesto Pedio.

PEDISSEQUE. Nome particolare di quelle serve che accompagnavano in pubblico le matrone quando andavano a piedi. XLVII, 10, 12, *nelle note.*

PEGASIANI. V. Proculeani.

PEGASIANO *(Senatoconsulto)*. L'esperienza avea fatto conoscere che il senatocon-

sulto Trebelliano non era sufficiente per assumere la esecuzione delle ultime volontà dei defunti; imperocchè spesso accadeva che gli eredi instituiti poco si curavano di adire l'eredità dalla quale non potevano sperare veruu vantaggio. Laonde fu promulgato, ai tempi di Vespasiano sotto il consolato di Pegaso e di Pusione, *il senatoconsulto* Pegasiano, col quale, per invitare gli eredi ad adire la eredità, la legge Falcidia, che avea luogo pei legati, fu estesa ai fedecommessi universali; e fu permesso all'erede il detrarre anche dai fedecommessi la quarta ch' egli potea detrarre dai legati. Quindi è che dopo questo senatoconsulto l' erede ebbe la scelta di restituire l'eredità o in forza del Pegasiano o in forza del Trebelliano. XXXVI, 1, 62. — Ulp. *Fragm.* tit. *De fideic.* § 13.

Notisi per altro che, quando l'erede ha ritenuto la quarta ed ha restituito la eredità in forza del Pegasiano, i comodi e gl'incomodi della eredità si accomonano fra l'erede e colui al quale furono restituite le altre parti, e ciò mediante stipulazioni interposte fra essi (V. Legato n. 237 a 241), ad esempio di quelle che hanno luogo fra l' erede ed il legatario. ivi. — *ib.* § 14; l. 1 Cod. *Ad senat. Trebell.*

Che se l'erede non vuole adire la eredità nè meno in questo secondo modo, allora il senatoconsulto Pegasiano provede col secondo capo, il quale stabilisce come il fedecommessario possa costringere l'erede ad adire la eredità. ivi, 63. — Ulp. *Fragm.* tit. *De fid* § 15; l. 4 ff. *Ad senat. Trebell.* — (Quanto al primo capo, V. Quarta).

2. L'erede non può essere costretto ad adire se non per causa di un fedecommesso universale, e non per causa di un fedecommesso di cose singolari; nemmeno se il fedecommessario offerisce cauzione d'indennità. ivi, 76. — l. 14 § 5, 6 et 7 ff. *Ad senat. Treb.*; l. 17 § sed in fideic. *Si quis omissa causa.*

3. Reputasi *universale* quel fedecommesso col quale fu lasciata o tutta o parte dell'eredità che si vuole venga adita. Ma quello col quale l'erede fu incaricato di restituire una eredità altrui, si reputa piuttosto fedecommesso di cosa singolare. ivi, 77. — l. 27 § 9 et 10 ff. *Ad senat. Trebell.* — Del resto, acciocchè il fedecommesso sia riputato universale in modo che per esso l'erede possa essere forzato ad adire, non importa che il testatore abbia usato il nome *eredità,* od altro equivalente, come *bona, familiam, pecuniam, universam rem meam, omnia mea, patrimonium, facultates, quidquid habeo, censum meum, fortunas meas, substantiam meam, peculium meum* (V. queste voci): in tutti questi casi il testatore che incaricò della restituzione delle dette cose, intese parlare di tutta la sua successione; e sebbene molte volte debbasi investigare la volontà del testatore medesimo, tuttavia in dubbio deesi presumere ch' egli abbia inteso come sopra, affinchè il fedecommesso non perisca. XXXVI, 1, 78. — l. 16 § 9 et 10 ff. *Ad senat. Trebell.* — Ed anche se sarà detto: « Restituisci tutto ciò che a te perverrà della mia » eredità o de' miei beni. » (V. Pervenire). ivi. — d. l. 16 § 1.

Regola generale in tal proposito è questa, che uno non può essere costretto ad adire e restituire la eredità se fu gravato soltanto di restituire una cosa particolare ad una somma di danaro. Per altro, se appare che il testatore abbia inteso disporre di tutto, non vi ha dubbio che, se l'erede dichiara sospetta la eredità, può essere costretto ad adirla; e se l'adisce spontaneamente, le azioni si trasferiscono in forza del Trebelliano. ivi. — d. l. 16 § 2 et 3.

4. Affinchè l'erede possa essere costretto ad adire, non importa che l'eredità lasciata per fedecommesso sia o non sia solvente. ivi, 29. — *ib.* l. 68. — E non solamente se il fedecommesso fu lasciato colle prime tavole; ma talvolta anche in forza del testamento pupillare l'erede instituito può essere costretto ad adire la eredità, affine di far valere il fedecommesso contenuto nelle seconde tavole. ivi. — l. 2 § 2 ff. *De vulg. et pupill. substit.*

5. Qualche volta quel fedecommesso il quale, essendo fatto da un pagano, sarebbe riputato fedecommesso di cose singolari, è riputato fedecommesso universale se è fatto da un milite: p. e. nel caso che un milite incaricasse l'erede di restituire i suoi beni italici o di provincia, e l'erede dichiarasse sospetta la eredità, egli dovrebb'essere costretto ad adirla e restituirla. ivi, 80. — l. 16 § 6 ff. *Ad senat. Trebell.*

6. Non solamente quando lo domanda un uomo libero al quale fu lasciata la eredità per fedecommesso, può l'erede essere costretto ad adire, ma eziandio può essere costretto di restituirla ai servi ai quali fu lasciata la libertà o diretta o fedecommessaria. ivi, 81. — *ib.* l. 22 § 1. — Per altro, se un testatore

solvente instituì erede Tizio, ed ordinò che fosse libero un servo al quale volle che Tizio restituisse la eredità, pare (secondo la lettera della legge Elia Senaia) che non si possa costringer Tizio ad adire suo malgrado la eredità, ma, badando allo spirito della legge, convien dire che deesi considerare come se al servo solo fosse stata lasciata la libertà e la eredità; e come se Tizio non fosse erede. XXXVI, 1, 81. — l. 63 § 15 ff. *Ad senat. Trebell.*

7. Allora soltanto il servo può costringer l'erede, quando la libertà gli è dovuta immediatamente. ivi, 82. — *ib.* l. 31 cum § 1, et l. 55 § 1. — Inoltre quel solo servo può forzare l'erede ad adire l'eredità, al quale è da uno medesimo erede dovuta e libertà ed eredità. ivi, 83. — *ib.* l. 52 § 1. — E se l'erede che fu incaricato di dare la libertà a quel servo, adì la eredità e lo manumise, il servo diventato libero potrà costringere l'altro erede ad adire la eredità della quale gli è debitore. ivi. — *ib.* l. 16 § fin.

8. L'erede non può essere costretto ad adire la eredità sospetta da colui al quale un legatario fu incaricato di dare la libertà e l'erede fu incaricato di restituire la eredità; perchè le stato del servo dipende dal legato. ivi, 84. — *ib.* l. 53.

9. Se un erede fu gravato di dare la libertà e la eredità al proprio servo, tanto se la libertà fu data direttamente quanto se per fedecommesso, non può l'erede dal proprio servo essere costretto ad adire. ivi, 85. — *ib.* l. 16 § 13. — Nè meno se gli viene offerta cauzione d'indennità. ivi. — d. l. 16 § 14.

10. Qualora un padre fosse incaricato di restituire una eredità a suo figlio soggetto alla sua podestà, il figlio può costringere il padre (che la dichiara sospetta) ad adirla. ivi, 86. — d. l. 6 § 11. — E se questo fedecommesso avesse a risguardare il peculio castrense, e il figlio di famiglia avesse sostenuto una carica militare o qualche altro uffizio; egli potrà fare istanza che suo padre venga costretto ad adire l'eredità e restituirla. ivi. — d. l. 6 § 12.

11. Se l'erede è incaricato di restituire la eredità ad un servo fedecommessario, e questo ad un secondo, non si dee forzare l'instituito ad adire dietro domanda del primo, ove nessuna porzione fosse per rimanere appresso di lui, se fu incaricato di restituire subito o dopo qualche tempo ma coi frutti; ed anche se fu incaricato di restituire senza i frutti, perchè una somma non basta per rendere necessaria l'adizione. XXXVI, 1, 87. — l. 16 § 16, et l. 55 § 2 *Ad senat. Trebell.* § secundum.

Così è nel caso che il testatore avesse stabilito due gradi nel fedecommesso di cui fu gravato il medesimo erede. Ma se il testatore fece due gradi di eredi, senza dobbio colui al quale l'erede del primo grado è incaricato di restituire, potrà costringerlo ad adire. ivi, 88. — *ib.* l. 63 § 13.

12. Tizio fu instituito erede, Sempronio gli fu sostituito, e Tizio fu incaricato per fedecommesso di restituire la eredità a Sempronio. L'instituito dichiarava sospetta la eredità. — Il caso è dobbio, ma è più ragionevole che l'instituito può essere costretto ad adire e restituire la eredità. Lo stesso dovrebbe dirsi se colui al quale fu lasciata la eredità per fedecommesso, fosse un erede legittimo. ivi, 89. — *ib.* l. 6 § 5. — Parimente l'erede gravato di restituire la eredità al figlio emancipato del testatore, può essere forzato ad adire e restituire. ivi. — *ib.* l. 27 § 12.

13. Qualunque erede può essere forzato ad adire; anche una persona insignita di grande dignità od autorità può esserlo per la eredità d'un gladiatore o di una meretrice. ivi, 90. — *ib.* l. 5 — Così pure i municipali od un collegio. ivi. — *ib.* l. 6 § 4. — Ed anche, quegli il quale, se avesse adito spontaneamente, non sarebbe tenuto di restituire. ivi. — *ib.* l. 27 § 13. — Ed anche coloro che non hanno la capacità di ricevere l'intera eredità, e che sono instituiti eredi nell'asse intero ed incaricati di restituirlo. ivi. — *ib.* l. 16 § 15.

14. Sebbene il senatoconsulto parli dell'erede instituito, esso è applicabile anche agli eredi ab intestato, tanto se sono successori legittimi quanto se onorarj. ivi, 91. — *ib.* l. 6 § 1. — Ed anche se sono beni vacanti devoluti al fisco, e questo non vuol accettarli e restituirli al fedecommessario, egli ne dee fare la restituzione come se gli avesse vindicati. ivi. — d. l. 6 § 3.

15. Questo senatoconsulto si estende anche al figlio che il defunto aveva sotto la sua podestà, ed agli altri necessarj; i quali vengono costretti dal pretore ad immischiarsi nella eredità e poscia a restituirla; il che se faranno, s'intenderanno trasferite le azioni. ivi. — d. l. 6 § 2, et *ib.* l. 27 § 3.

16. Un testatore instituì due eredi, li sostituì a vicenda e gl' incaricò (o sia che diventassero eredi amendue, o sia che diventasse erede uno di essi) di restituire ad un tale mezza la eredità dopo cinque anni: essi dichiararono sospetta la eredità, ed il fedecommessario domandò che venisse adita a suo rischio. — Il senato decretò doversi costringere amendue gli eredi o l' uno di essi ad adire la eredità ed a restituirla al fedecommessario, sì che le azioni competano a questo e contro questo, come se l' eredità fosse stata restituita in forza del Trebelliano. XXXVI, 1, 92. — l. 16 § 7 *Ad senat. Trebell.*

17. Anche prima che sia passato il tempo concesso per deliberare, tutti coloro che deliberano circa un' eredità, dietro domanda del fedecommessario il quale vuole che la sia adita a suo rischio, vengono costretti ad adirla, ma non a restituirla immediatamente, acciocchè; se dopo finito il tempo concesso per deliberare, trovano vantaggiosa la eredità, possano seguire il profitto del testamento come se l' avessero adita spontaneamente; se la trovano onerosa, possano restituendola sgravarsi delle azioni ereditarie. ivi, 93. — *ib.* l. 71. — Parimente se un legato *(legatus)* dichiara sospetta una eredità, si dovrà costringerlo ad accettare il giudizio anche durante l' ambasciata, perchè ciò non lo disturba gran fatto dal suo uffizio. E sebbene dicesse di stare deliberando se debba adire, converrà tuttavia forzarlo ad adire, non già perchè restituisca subito, ma perchè, tornato a casa, se giudicherà spediente, usi dei vantaggi che gli dà la Falcidia od il testamento, se no, restituisca tutta la eredità onde non averne a soffrire i pesi. ivi. — *ib.* l. 30.

Di qui apparisce che, se uno domandò ed ottenne un termine per deliberare, e, dopo scorso questo, adì e restituì la eredità, non si reputa che l' abbia fatto forzatamente. ivi. — *ib.* l. 9 § 1. — Ma se dice sospetta la eredità, dee dichiarare che non trova spediente l' adire, nè è necessario che dica non essere solvente la eredità. ivi. — d. l. 9 § 2.

18. Se l' erede instituito sotto condizione dice che la eredità gli è sospetta; qualora la condizione non è nè difficile nè turpe nè costosa, conviene imporgli di adempiere la condizione e di adire e restituire la eredità: ma se la condizione è turpe o difficile, è ingiusto ch' egli sia costretto ad adempierla in grazia altrui: il che ha luogo non solo circa gli eredi volontarj, ma eziandio circa i necessarj. XXXVI, 1, 93. — l. 63 § 7 *Ad senat. Trebell.*

L' erede sarà bensì costretto di adempiere la condizione che si può adempiere facilmente ed onestamente. Ma se la condizione imposta è di quelle che vengono rimesse dal pretore, basta l' editto; e il pretore dee comandargli che dichiari di voler far uso delle azioni pretorie, o che domandi il possesso de' beni *secundum tabulas*, affinchè, acquistate in alcun modo le azioni, possa trasferirle in forza del senatoconsulto mediante la restituzione della eredità. ivi. — *ib.* l. 63 § 9. — Se poi la condizione consiste nell' assumere un nome, egli dovrebbe adempierla quando il nome sia onesto; nè il pretore può esigerlo se si tratta di nome turpe od infame: se poi non vuole, bisognerà rimettergli tal condizione e concedere le azioni utili, ovvero converrà dare le azioni utili. ivi. — d. l. 63 § 10.

Tutte queste cose sono relative alle condizioni consistenti in *fare:* se fu imposta all' erede la condizione di *dare* una somma, quegli che domanda il fedecommesso dee offerire il danaro affinchè, adempiuta in tal modo la condizione, l' erede possa adire e restituire la eredità. ivi. — d. l. 63 § 8.

Insomma, se la condizione consiste in un fatto, l' instituito dee adempierla, adire e restituire; se in una dazione, ed il fedecommessario offre la somma che doveva dare l' erede stesso, bisogna costringer l' erede ad adire e restituire. Se l' erede ricusa di eseguire il fatto, potrà il fedecommessario eseguirlo egli stesso come nella dazione, ed allora l' erede sarà in necessità di adire. — Le altre condizioni le quali non sono in podestà dell' erede, non appartengono al pretore. ivi, 95. — *ib.* l. 31 § 2.

19. Se la condizione non fu imposta alla instituzione di erede ma al fedecommesso, l' erede instituito in tutto l' asse potrà, anche prima dell' adempimento della condizione, essere costretto ad adire la eredità. ivi, 96. — *ib.* l. 11 § 2 ¶ est enim. — Del resto, quegli che fu gravato di un fedecommesso condizionale non può querelarsi per timore che, venendo a mancare la condizione, egli resti obbligato alle azioni. ivi. — *ib.* l. 13. — Questa massima è approvata da Giuliano anche rispetto alle altre condizioni che similmente non possono adempiersi se non col termi-

nè della vita: epperò l'eredità sarà restituita dopo che quelli a' quali l'erede fu gravato di restituire sotto siffatte condizioni, avranno prestato cauzione a quelli che vi hanno interesse. XXXVI, 1, 96. — l. 65 § 1 *Ad senat. Trebell.* ¶ idem.

Per altro il rescritto di Antonino Pio, riferito alla d. l. 11 § 2 ¶ est enim, ha luogo soltanto quando l'erede incaricato di restituire è erede per l'asse intero. ivi. — *ib.* l. 12. — E quand' anche taluno fosse stato instituito erede nell'asse intero, la massima che può essere costretto ad adire prima che la condizione del fedecommesso sia adempiuta, soffre una eccezione nel seguente caso: Un erede instituito da suo padre, e sostituito al figlio diseredato, se fu incaricato di restituire a Tizio l'eredità che a lui pervenisse in forza della sostituzione, non può essere forzato ad adire la eredità del padre vivente il pupillo; sì dopo morto. ivi. — *ib.* l. 27 § 4.

20. Potendo il fedecommessario costringere l'erede ad adire la eredità prima dell'adempimento della condizione del fedecommesso, a più forte ragione potrà costringerlo prima della scadenza del termine se il fedecommesso fu lasciato per dopo un tempo determinato, ed anche prima che l'erede abbia potuto recarsi nel luogo ove fu incaricato di fare la restituzione. Bensì deesi aver conto delle spese necessarie pel viaggio; ed inoltre della sanità e del decoro dell'erede. ivi. — *ib.* l. 6 § fin. et l. 7. — Ed anche dell'età, e del diritto *(liceat eo ire necne)*. ivi. — *ib.* l. 8. — E se fu assente per pubblica causa, lo si costringerà ad adire e restituire nel luogo ove si trova durante la sua assenza. ivi. — *ib.* l. 9.

21. Anche quegli che ripudiò la eredità può essere costretto ad adirla e restituirla, qualora vengano allegati giusti motivi. ivi, 78. — *ib.* l. 14 § 1.

22. Se uno incaricò per fedecommesso un possessore de' beni di restituire la eredità, e questi lasciò passare il termine concesso per domandare il possesso de' beni, e durante questo tempo il fedecommessario fu da qualche giusta causa impedito di presentarsi al pretore e di richiedere che fosse domandato il possesso de' beni e restituita la eredità; in tal caso si concederà la restituzione in intiero contra il termine trascorso per l'accettazione del possesso de' beni, acciocchè il fedecommesso possa essere prestato. ivi. — *ib.* l. 63 § 14.

Certo che, se i beni furono venduti, il pretore non dee restituire in intero nè anche il pupillo se non *justa causa*. XXXVI, 1, 78, — l. 14 § 2 *Ad senat. Trebell.*

23. Dopo infirmato il testamento, l'erede in esso instituito non può più essere forzato ad adire. Prima per altro si può forzare, sebbene il testamento sia tale che possa venire infirmato. ivi, 99. — *ib.* l. 27 § 6. — Del resto, se l'erede vuole contrastare la validità del testamento, egli non debb' essere ascoltato qualora dichiari sospetta la eredità. ivi — *ib.* l. 13 § 2. — Che se si tratta della validità del fedecommesso, tal esame non si dovrà pretermettere. E se il fedecommessario dice che prima segua l'adizione, lo si ascolterà se per quella quistione richiedesi lungo tempo; altrimenti potrebbe l'erede deludere il fedecommessario morendo prima dell' adizione. ivi. — d. l. 13 § 3.

24. Quando l'erede adì una volta forzatamente, non si può forzarlo ad adire nuovamente qualora un' altra porzione accresce alla sua. ivi, 100. — *ib.* l. 43.

25. L' erede viene costretto ad adire col mezzo del magistrato ad istanza del fedecommessario. Ora, se un pretore od un console fu instituito erede, e dichiara sospetta la eredità, il pretore non potrà giudicare contra di loro quando essi non si sottomettano alla giurisdizione di lui: il pretore poi in simile caso non potrà costringere sè stesso, perchè rappresenterebbe tre persone. In questi casi uopo è ricorrere al principe. ivi, 101. — *ib.* l. 13 § 4.

Il figlio di famiglia magistrato potrà costringere suo padre; perchè *quod ad jus publicum attinet, non sequitur jus potestatis.* ivi. — *ib.* l. 13 § fin. et l. 14.

Nè solamente dai magistrati superiori ma eziandio dagl' inferiori o municipali per autorità del preside può l' erede essere costretto, ad istanza del fedecommessario, ad adire e restituire la eredità. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 4 § 2.

26. Possono ricusare la eredità non solo gli eredi presenti, ma eziandio gli assenti, ed anche per lettera. ivi, 102. — l. 6 ff. *Ad senat. Trebell.* — Dunque non si ricerca la presenza dell' erede affinchè il pretore interponga il decreto per costringerlo ad adire. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

Bensì si ricercherà la presenza del fedecommessario qualora si tratti di costringere un erede in parte; poichè in tal caso non si

ammette alcun procuratore del fedecommessario, porchè non consti apertamente aver lui tale mandato. XXXVI, 1, 103. — l. 66 § 1 *Ad senatusconsul. Trebelliannm.* — Ora, non potendo l'erede instituito in parte venir costretto ad adire se non dal fedecommessario stesso o dal di lui procuratore quando il mandato è certo; nel caso che il fedecommessario sia infante, e l'erede adisca di buon grado, quella infanzia non serve punto d'impedimento. Ma se l'erede ricusa di adire, si debbe soccorrere l'infante come si soccorre il muto, l'assente; onde il tutore potrà anche forzare l'erede ad adire e restituire la eredità. ivi. — *ib.* l. 65 § 1.

27. Se l'erede fu instituito nell'asse intero, può tuttavia essere costretto ad adire e restituire la eredità anche al fedecommessario assente. Nè l'erede può temere alcun danno, potendo il pretore soccorrerlo (V. sopra n. 18), o sia ch'egli abbia ricevuto cauzione o sia che no, qualora il fedecommessario sia venuto a morte prima che l'eredità venga restituita. ivi, 104. — *ib.* l. 11 § 2.

28. Il fedecommessario non può costringere l'erede ad adire se non lo indennizza, offerendogli prima la somma a lui legata, nel caso che all'erede instituito fosse stato fatto un legato sotto la condizione *Se non sarà erede*. Ed anche se l'erede pretende di avere qualche altro interesse di non adire, non sarà costretto a farlo qualora il fedecommessario non lo risarcisca del danno emergente e del lucro cessante, o il pretore non lo dispensi dai pesi che lo inducono a ricusare la eredità. ivi, 105. — *ib.* l. 11 et l. 27 § 15.

29. Quest'adizione rende vero erede colui che adì forzatamente, e per essa viene confermato tutto ciò che il testamento contiene, anche le seconde tavole se vi sono. ivi, 106. — *ib.* l. 14 § 3. — Quindi se un padre, avendo instituito due eredi, incaricò amendue per fedecommesso di restituire la eredità di suo figlio diseredato, basterà che uno di essi venga costretto ad adire. ivi. — *ib.* l. 11 § 1 et l. 27 § 5.

Per altro l'erede che adì forzatamente è erede solamente in quanto alla sottigliezza del Diritto, ma in effetto tutta la eredità passa nel fedecommessario che lo costrinse ad adire; giacchè tutte le azioni ereditarie passano in lui, come altresì i pesi degli altri legati e fedecommessi; e l'erede viene privato di ogni emolumento derivante dalla eredità, di cui sarebbe stato privo se non avesse adito. XXXVI, 1, 105.

30. Quando l'erede adì forzatamente in virtù del Pegasiano, avviene come se la eredità fosse stata restituita secondo il Trebelliano; vale a dire, tutte le azioni ereditarie sono date al fedecommessario e contra il fedecommessario che forzò ad adire, e sono negate all'erede e contro l'erede; anzi al fedecommessario passa tutta la eredità, sebbene gli fosse stata lasciata una parte soltanto. ivi, 107. — l. 16 § 4, 5 et 10 *Ad senat. Treb.* — Nè solamente quando gli altri fedecommessarj ripudiano le parti ad essi lasciate, ma eziandio quando in qualunque maniera non sono proati a ricevere ciò che ad essi si vuole restituire, infrattanto passa tutta la eredità a colui che forzò. ivi. — *ib.* l. 1 § 9.

31. Anche se non ebbe luogo la restituzione, le azioni passano a colui che forzò ad adire. ivi, 108. — *ib.* l. 67. — Anzi, anche se il fedecommessario che forzò l'erede ad adire, morì prima della restituzione della eredità, le azioni ereditarie passeranno al di lui erede. ivi. — *ib.* l. 44.

32. L'erede incaricato di restituire tutta la eredità, il quale non vuol ritenere la quarta, ma vuol fedelmente eseguire la volontà del defunto, dovrà spontaneamente adire l'eredità e restituirla in forza del Trebelliano. Ma utilmente Modestino lo consiglia piuttosto di dichiarare sospetta la eredità, e di lasciare che il pretore lo costringa ad adirla. ivi, 109. — *ib.* l. 45.

È evidente la utilità di questo consiglio. Difatti quegli che adì spontaneamente con intenzione di restituire in forza del Trebelliano può essere soggetto a pericolo se il fedecommessario poscia non vuole che la eredità gli sia restituita; perchè l'erede che adì spontaneamente rimane obbligato verso i creditori ereditarj finchè abbia restituita la eredità. Invece l'erede che adì forzatamente non è soggetto ad alcun pericolo, mentre, anche prima che restituisca, le azioni passano contra il fedecommessario che lo forzò ad adire. ivi, *scolio*.

33. Siccome le azioni ereditarie, così passano nel fedecommessario anche gli altri pesi della eredità, per esempio i legati ed i fedecommessi tanto universali quanto particolari. E gli altri legatarj e fedecommessarj ricevono ciò che fu loro lasciato da quello che forzò l'erede ad adire; a quel modo che avrebbero potuto riceverlo dall'erede stesso. Adun-

que, i fedecommessarj universali, perciocchè anch' essi avrebbero potuto costringere l' erede ad adire, conseguiranno dal fedecommessario, a cui fu restituita la eredità, tanto quanto avrebbero potuto conseguire dall' erede se l' avessero forzato ad adire. Ma questa regola ha luogo solamente per quelle cose che conseguiscono per volontà del defunto, e non per quelle che il defunto non volle che avessero: ond' è che non conseguiranno p. e. i frutti percetti pendente la condizione del loro fedecommesso. XXXVI, 1, 110. — l. 26 § 8 et l. 28 cum § 1 et 2 *Ad senat. Trebell.*

34. Quanto a' legatarj e fedecommessarj di cose singolari, colui che forzò l'erede ad adire riterrò ad essi la quarta che l'erede avrebbe ritenuto se avesse adito volontariamente; imperciocchè, siccom' essi non avrebbero potuto costringere l' erede ad adire, così non debbono conseguire più di quanto avrebbero conseguito qualora l' erede avesse adito spontaneamente. ivi, 111.

35. Un testatore che lasciò beni pel valore di 400, legò a Tizio 300, e fedecommise all' erede di restituire a te la eredità: l'erede dichiarolla sospetta e per comando del pretore la adì e la restituì. Siccome v' è la presunzione che il testatore abbia voluto che venga fatta la restituzione del fedecommesso col peso dei legati, così tu devi dare a Tizio tutti i trecento, computandosi la falcidia come se l' erede fosse stato incaricato di dare a Tizio trecento e cento a te. Quindi se l'erede avesse spontaneamente adito, avrebbe dato a Tizio 225, a te 75; epperò al legatario non sarà dovuto più di quello che a lui sarebbe stato dovuto se la eredità fosse stata adita senza comando del pretore. ivi. — *ib.* l. 2.

Se il testatore ha dichiarato di volere che i legati restino a carico dell' erede, e questi ha volontariamente adito, la computazione della falcidia dee farsi come se fossero stati lasciati 400 per fedecommesso e 300 per legato; sicchè la somma di 300 sarà divisa in sette parti, quattro pel fedecommessario e tre pel legatario. Ma se l' erede dichiarò sospetta la eredità, o non volontariamente la adì e la restituì, i cento che l' erede avrebbe potuto ritenere dai 400 resteranno al fedecommessario, e pegli altri 300 avrà luogo la medesima ripartizione, cioè quattro parti ne avrà il fedecommessario e tre il legatario. ivi. — *ib.* l. 3.

36. Siccome quegli il quale forzò ad adidire l'erede può ritenere la falcidia che avrebbe potuto ritenere l' erede, così egli non dee ritenerla in tutti quei casi nei quali l' erede non avrebbe potuto. XXXVI, 1, 112. — l. 3 § 1 et l. 63 § 11 *Ad senat. Trebell.*

37. L' erede che dichiara sospetta la eredità non consegoisce veruno di quei vantaggi risultanti dal testamento, che non avrebbe avuti se non fosse stato instituito erede o se non avesse adito; cioè 1.° Rimarrà privo del benefizio della sostituzione: laonde se egli fu sostituito al pupillo dicendo *Chiunque sarà mio erde, sarà erede di mio figlio*, si dovrà costringerlo a restituire l' eredità a lui pervenuta in forza della sostituzione. Ma se, omessa la clausola *chi sarà mio erede*, fu restituito così: *Tizio sia erede di mio figlio*, allora, se diventò erede unico del padre, si dovrà ciò non ostante costringerlo a restituire la eredità del pupillo: se poi ebbe un coerede, egli potrà ritenerla perchè poteva, in seguito dell' adisione del suo coerede, adire in forza della sostituzione, quantunque avesse rifiutata la eredità del padre. ivi, 113. — *ib.* l. 27 § 2.

38. — 2.° Rimarrà privo della falcidia. ivi, 114. — *ib.* l. 14 § 4 et l. 64 § fin. — Ma è dubbio se quegli che fu incaricato di restituire la eredità a due o più, possa adire essendo forzato da uno solo, e possa ritenere la falcidia dalle porzioni di col, o che non lo forzarono, sia che domandino eglino stessi la restituzione della eredità, sia che qualche loro successore. Sennonchè, tutto passando, in forza del Pegasiano, a quello che forzò l' erede ad adire, l'erede forzato perde il diritto di ritenere la quarta, poichè le azioni passano per intero a quello che lo forzò. — Che se il fedecommessario non forzò l' erede in modo che la eredità sia in lui passata per intero, allorchè gli altri fedecommessarj domanderanno che sia loro restituita la eredità, l'erede potrà esercitare la Falcidia. ivi. — *ib.* l. 16 § 9.

Notisi che perde la falcidia soltanto quell' erede che adì forzatamente. Del resto, quegli che fu instituito *Se il di lui coerede adirà*, può giovarsi della Falcidia ancorchè il di lui coerede avesse adito forzatamente, purchè egli stesso abbia adito spontaneamente. ivi. — *ib.* l. 66.

39. — 3.° Se l' erede incaricato di restituire l' eredità, prelevando per sè alcuna

cose, la adì forzatamente, egli non poò prelevare. XXXVI, 1, 115. — l. 27 § 14 *Ad senatuscons. Trebellianum.* — Inoltre, all'erede instituito che adì forzatamente deesi negare la petizione del fedecommesso; principalmente se fosse stato forzato ad adire dopo adempiuta la condizione; chè se fu forzato in pendenza della condizione, egli potrebbe pentendosi ottenere anche la falcidia. Sebbene poi in nessun modo convenga negare la petizione del fedecommesso a coloro che domandano il diritto dei sepolcri; tuttavia tanto precisa fu la volontà del senato che nulla avesse a rimanere a quello che rifiutò la eredità, che egli non può nè meno esercitar la Falcidia nè fare alcuna prelevaaiooe nè ottenere la sostituzione fattagli nelle seconde tavole. ivi. — *ib.* l. 55 § 3.

40. — 4.° Gli si toglie anche ciò che il fedecommessario è incapace di ricevere. ivi, 116. — *ib.* l. 67 § fin.

41. Sebbene l'erede che adì forzatamente rimanga privo di qualunque vantaggio derivante dalla eredità, egli non rimane privo per altro dei frutti e della causa percetti prima di essere in mora di restituire la eredità da lui adita: è altrimenti rispetto a quelli acquistati prima di adire. ivi, 117. — *ib.* l. 27 § 1.

42. L'erede che adì forzatamente non è privato nè anche di ciò che un fedecommessario singolare gli diede per adempiere una condizione; nè anche se adì e restituì una eredità sospetta. ivi, 118. — l. 44 § 4 et 5 *De cond. et dem.* — Così è perchè questo gios non fu introdotto in graaia del fedecommessario singolare; laonde sarebbe altrimenti rispetto a ciò che gli avesse dato lo stesso fedecommessario della eredità per adempiere la condizione. ivi. — l. 34 ff. *De condict. indeb.*

PEGASO, giureconsulto, che prese da *Proculo* suo maestro il primato della setta Proculeana. Giovenale ce lo fa conoscere di oscuri natali e dalla propria virtù innalzato a sommi onori. Questo giureconsulto è spesso nominato nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 39.

PEGNO. V. ANTICRESI, BENI *dei debitori*, CREDITORI, DEBITORI, FIDUCIA, *HYPOTHECA*, IPOTECA, IPOTECARIA *(Azione)*, PIGNORATIZIA *(Azione)*, PRIORITA', PRIVILEGIO *nel pegno*, REMISSIONE, SERVIANA *(Azione)*, STELLIONATO, SURROGAZIONE, TACITO *(Pegno)*, VENDITA *del pegno*. V. lib. 20 tit. 1 *De pignoribus et hypothecis;* Cod. tit. 14 lib. 8 *De pignoribus et hypothecis;* 14 *In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur;* 16 *Si aliena res pignori data sit;* 17 *Quae res pignori obligari possunt vel non, et qualiter pignus contrahatur;* 18 *Qui potiores in pignore habeantur;* 19 *De his qui in prioruria creditorum loco succedunt;* 20 *Si antiquior creditor pignus vendiderit;* 21 *Si communis res pignori data sit;* 22 *De praetorio pignore, et ut in actionibus etiam debitorum missio praetorii pignoris procedat;* 23 *Si in causa judicati pignus captum sit;* 24 *Si pignus pignori datum sit;* 25 *De partu pignoris et omni causa;* 26 *De remissione pignoris;* 27 *Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri;* 28 *De distractione pignorum;* 29 *Debitorem venditionem pignoris impedire non posse;* 30 *Si vendito pignore agatur;* 31 *De luitione pignoris;* 32 *Si unus ex pluribus heredibus creditoris vel debitoris partem debiti solverit vel acceperit;* 33 *Si pignoris conventionem numeratio secuta non sit;* 33 *De jure dominii impetrando;* 35 *De pactis pignorum, et de lege commissoria in pignoribus rescindenda;* 46 *Creditorem evictionem pignoris non debere.*

1. Il pegno è un diritto concesso al creditore sopra la cosa, in virtù del quale può possederla in sicortà del suo credito, e venderla per conseguire dal prezzo di essa il pagamento del debito. — Questa parola *pegno* pigliasi anche talvolta per la stessa cosa obbligata a gius di pegno. E dicesi *pegno* da *pugno*, perchè, se vengono date in pegno, *manu tradantur*, cioè se ne fa tradizione manescamente; donde parrebbe che il pegno non dovess'essere costituito che sopra cose mobili; ma presso i Latini *pegno* od *ipoteca* sono promiscuamente usati sì per le cose mobili sì per le immobili, anzi più comunemente *pegno*. XX, 1, 1. — l. 238 § 2 *De verb. signif.;* l. 9 § 2 ff. *De pignerat. act.;* l. 5 § 1 ff. *De pign. et hypoth.*

2. Il pegno è di tre specie: *pretorio*, il quale viene costituito, qualunque sia la causa per la quale il magistrato concede la cosa in possesso (V. BENI *dei debitori*, ed IMMISSIONE *in possesso*); *giudiziale*, il quale viene preso dagli esecutori delle sentenze in virtù di un giudicato (V. appresso); *convenzionale*, che viene costituito in vir-

tù di una convenzione delle parti. XX, 1, 2.

Si può aggiugnere una quarta specie, cioè il pegno costituito in virtù di un testamento. ivi. — l. 26 ff. *De pignerat. act.*

NB. *Qui e nelle altre voci indicate sopra al principio dell'articolo, si tratta del pegno Convenzionale.*

3. Il pegno viene costituito non solamente colla tradizione, ma eziandio per nuda convenzione (propriamente, *ipoteca*) senza tradizione. ivi, 3. — l. 4 ff. *De pign. et hypoth.*; l. 1 ff. *De pignerat. act.*

4. Siccome il pegno può essere costituito mediante il solo consenso, così sarà validamente costituito senza la cosa convenuta, quantunque per errore sia seguita la tradizione di una cosa diversa; nel qual caso può occorrere lo *stellionato*, oltre che l'azione *Pignoratizia* contraria. ivi, 4. — l. 1 § 1 et 2 ff. *De pigner. act.*

5. Bastando un patto nudo a costituire il pegno, non fa divario la diversità delle parole onde uno fece uso; siccome accade anche in quelle obbligazioni che contraggonsi col solo consenso. ivi, 5. — l. 4 § uec ad rem ff. *De pign. et hypoth.*

6. Anche senza parole può essere costituito il pegno; onde n'è valida la obbligazione anche fra persone assenti se dipende da contratto p. e. fatto col mezzo di lettera; nè si ha riguardo se vi sia o no data, se vi sia o no sigillo. ivi. — *ib.* l. 23 § 1 et l. 34 § 1.

7. Anche senza che il patto sia ridotto in iscrittura, se fu convenuto che una cosa dovess' essere soggetta ad ipoteca, e ciò può provarsi, la cosa sopra cui fu convenuto sarà obbligata. ivi, 6. — *ib.* l. 4; l. 12 Cod. eod. tit.

Non è neppure necessario che le parti abbiano espresso quale si la cosa che si assoggetta al pegno, purchè consti della loro intenzione intorno a quella cosa. ivi. — l. 2 Cod. *Quae res pign.*

8. Possono darsi le cose in ipoteca per qualunque siasi obbligazione; per mutuo, per dote, per compra-vendita, per locazione-conduzione, per mandato; o sia la obbligazione pura o sia a tempo o condizionata; o risulti da un contratto attuale o lo preceda o sia per avvenire; tanto a cauzione dell' intera somma quanto di una parte; tanto per una obbligazione civile quanto per una onoraria o per una meramente naturale. XX, 1, 7. — l. 5 ff. *De pign. et hypoth.*

Quanto alla obbligazione condizionale, le cose non rimangono vincolate se non quando la condizione sia occorsa. ivi. — *ib.* — Quanto alla obbligazione naturale, di regola, nei casi ch'essa sussiste, sussiste anche il pegno. ivi, 8. — *ib.* l. 14 § 1. — Quanto alle obbligazioni naturali che il Gius civile non approva, come sarebbe quella contratta da una donna in onta al Vellejano, o quella che contraesse un figlio di famiglia pigliando a mutuo, deesi soccorrere il pignorante. ivi, 8. — l. 2 ff. *Quae res pign.*

9. Può essere costituito il pegno non solamente per una somma di danaro, ma anche per qualunque altra causa; p. e. se uno desse altrui qualche cosa in pegno affinchè questo gli prestasse garanzia. ivi, 9. — l. 9 § 1 ff. *De pignerat. act.*

10. Si può dare in ipoteca una cosa tanto per una obbligazione propria quanto per una obbligazione altrui. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

11. Quando non esiste veruna obbligazione, non sussiste neppure pegno. ivi, 10. — l. 2 Cod. *Si pignoris convent.* — In tal caso il debitore vindicherà la cosa data in pegno. ivi — *ib.* l. 1.

12. Può dare in pegno una cosa quegli a cui essa appartiene: e qui *pertinere* ha larghissimo senso, applicandosi tanto a quelle cose che sono di nostra proprietà, quanto a quelle che possediamo per qualche titolo di enfiteusi, di superficie, di usufrutto e simili. Anzi diciamo che *pertengono* a noi anche quelle cose che non sono in nessuno dei detti casi, ma ponno esserlo. ivi, 11. — l. 181 *De verb. signif.* — Anzi se ho ricevuto una cosa in pegno da quello che poteva far uso dell'azione Pubbliciana, il pretore mi soccorrerà colla Serviana. ivi. — l. 18 ff. *De pign. et hypoth.* — Il qual pegno sarà principalmente difeso contra il costituente *(dominum)*. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

Per determinare poi se ad uno appartenga la cosa, conviene avere riguardo al tempo in cui fu costituito il pegno. Che se il pegno fu costituito per una obbligazione futura, si avrà riguardo al tempo in cui la obbligazione verrà contratta, mentre non si considera che il pegno sia contratto anteriormente. ivi, 12. — l. 4 ff. *Quae res pign.*

13. Coloro a' quali appartiene la cosa possono bensì obbligarla, ma semprechè abbiano

facoltà di disporre delle cose proprie; onde un pupillo non può ipotecare senza autorizzazione del tutore. XX, 1, 11. — l. 1 *Quae res pign.*

14. Quando uno costituisce in pegno una cosa futura, fa d'uopo che al tempo in cui fu contratto il pegno abbia ad esso appartenuto la cosa dalla quale speravasi che derivasse quella costituita in pegno. ivi — l. 11 § 3 ff. *Qui potiores in pign.*

15. Può essere utilmente obbligata una cosa altrui sotto la condizione *Se diventerà propria del debitore.* ivi, 13. — l. 16 § 7 ff. *De pign. et hypoth.*

16. Anche quando si contrae il pegno puramente, è uopo che la cosa appartenga al costituente al momento che si contrae, nel solo caso che venga contratto un pegno speciale. Del resto, viene ammessa la convenzione generale di dare in pegno anche i beni futuri; quindi l'obbligo che ha il creditore di provare che al tempo della convenzione la cosa era nel patrimonio del debitore, non si riferisce a quella convenzione che suolsi comunemente inserire nelle cauzioni, per la quale, date essendo in ipoteca speciale alcune cose, restano vincolati eziandio tutti gli altri beni presenti e futuri del debitore, come se anche questi fossero stati specialmente obbligati. ivi. — *ib.* l. 1 et l. 15 § 1.

17 Non solo quelli a' quali appartiene la cosa possono darla in pegno, ma eziandio quelli che hanno il diritto di amministrarla; semprechè il facciano in cause che non eccedano i limiti della loro amministrazione. Così è tanto se uno amministra pel pubblico come se è tutore: quanto al procuratore, è inutile il pegno da lui fatto senza il consenso del suo committente *(domini)*, quando non gli fosse fatta procura per questo, o fosse procuratore generale di uno solito a pigliar mutui con pegno. ivi, 14. — *ib.* l. 11; l. 11 § 7 et l. 12 ff. *De pignor. act.*; l. 1 Cod. *Si aliena res pign.* — Per altro anche il procuratore speciale non autorizzato avrà una eccezione utile se apparirà che il danaro sia stato convertito a pro del suo costituente. ivi. — d. l. 1 Cod. *Si aliena res.* — Ed il servo stesso, se ha dato in pegno una cosa del suo peculio del quale aveva la libera amministrazione, debb'essere difeso. ivi. — l. 18 § fin. *De pignor. act.*

Tutte le dette cose si applicano anche al figlio di famiglia. ivi. — *ib.* l. 19.

18. Il curatore di un adulto od il tutore di un pupillo non può vincolare a pegno una cosa mobile propria di quello di cui fa gli affari, se non ricevendo sopra di quella danaro a mutuo per impiegarlo in vantaggio di lui; e se l'ha fatto così, debb' essere protetto dalla legge. XX, 1, 15. — l. 16 *De pignor act.*; l. 3 Cod. *Si aliena res pign.* — Che se il tuo tutore, avendo impiegato ne' proprj usi il danaro ricevuto, ha dato in pegno un servo tuo, e tu, giunto alla età maggiore, non hai ratificato tal pegno, il servo non dee rimanere vincolato a pegno. ivi. — l. 7 Cod. *Si aliena res pign.*

19. Se un figlio di famiglia, od un servo, ha in favore di un altro impegnata una cosa del peculio, essa non resta obbligata quantunque abbiano la libera amministrazione del peculio. ivi. — l. 1 § 1 ff. *Quae res pign*

20. Una madre che dà in pegno al suo creditore un predio la cui proprietà ella aveva a titolo di donazione trasferita ne' figli, obbliga piuttosto sè stessa per l'azione contraria Di pegno, che portar pregiudizio a veruno ai proprietarj. E neppure un figlio soggetto alla podestà del padre, quantunque maggiore di venticinque anni, non può senza consenso del padre obbligare a pegno una cosa sua. ivi, 16. — ll. 4, 6 et fin. Cod. *Si aliena res pign.*

21. La porzione spettante ad un socio non può essere obbligata a pegno dall'altro socio. ivi. — l. un. Cod. *Si communis res.*

22. È vero che non può dare in pegno la cosa quegli al quale essa non appartiene in nessuna guisa; ma si eccettui il caso che vi concorra l'assenso di quello a cui la cosa appartiene; e siffatto consenso può utilmente essere prestato anche dopo. ivi, 17. — l. 20 ff. *De pignorat. act.*; l. 16 § 1 ff. *De pign. et hyp.* — Si avrà però riguardo al consenso soltanto di quelli i quali possono anche restituire il pegno. ivi. — *ib.* — Basta poi che sia anche tacito il consenso del proprietario, come nel caso che uno abbia prestato fidejussione mentre il debitore pel quale intervenne ha dato in pegno una cosa di lui; non se la avesse data dopo. ivi. — l. 5 § 2 *In quib. caus. pign.* — Anche nel seguente caso si presume il tacito consenso. Un padre, avendo da ricevere una somma a mutuo da Setticio creditore, persuase suo figlio Sejo emancipato a scrivere di sua mano il chirografo, essendo egli impedito di scrivere; e fu detto nel

chirografo ch' esser dovesse data in pegno una cosa spettante al figlio. XX, 1, 17, — l. 26 § 1 ff. *De pign. et hyp.*

Anche una dissimulazione dolosa del proprietario equivale al consenso. ivi. — l. 2 Cod. *Si aliena res pign.*

23. Quantonque non sia valido il pegno se fu obbligata una cosa da chi non n'era il proprietario; tuttavia, se in seguito ne fu in esso trasfusa la proprietà in dipendensa da una causa che già esisteva al tempo in cui la cosa fu data in pegno, si retrotrae la proprietà a quel tempo in cui fu costitaito il pegno, e viene confermato il pegno costitoito. ivi, 18. — l. 56 ff. *Ad senat. Trebell.*

24. Anche nel caso che uno abbia impegnata una cosa assolntamente altrui, e che poscia per una causa nuova affatto ne sia divenuto proprietario; se egli proponesse contra il creditore, che la detiene, l'azione Vindicatoria, sarebbe cispinto colla eccezione Di dolo. ivi, 19. — l. 5 § 2 ff. *De senat. Maced.* — Anzi viene concessa al creditore l'azione utile Ipotecaria. ivi. — l. 41 ff. *De pignor. act.*; l. 5 Cod. *Si aliena res.* — E viene concessa quest'azione anche a quel creditore che fu ingannato ed ignorava essere altrui la cosa che gli veniva data in pegno. Che se fosse stata restituita ed accettata in pegno una cosa altrui non dovuta per veran titolo a quello che la costitui in pegno, al creditore che la sapeva d'altrui non verrà concessa l'azione utile, ma sarà più facile al possessore il ritenerla. ivi. — l. 1 ff. *De pignor. et hypoth.*

25. Tizia ha dato in pegno un predio altrui a Tizio e poscia a Mevio; in segoito, diventata proprietaria del pegno, lo diede per un prezzo determinato in dote a suo marito. Se fu pagato il debito verso Tizio, non per ciò Mevio migliora la condizione del suo pegno, poichè, essendo pagato il primo creditore, allora viene confermato il pegno a favore del secondo quando la cosa faccia parte del patrimonio del debitore. Ora nel caso prefato il marito tien luogo di compratore; e però, non essendo stato il predio nel patrimonio della donna nè quando fu obbligato verso di Mevio nè quando fu pagato a Tizio, non si può trovare verun tempo in coi abbia potato prender vigore il pegno di Mevio. S'intende semprechè il marito abbia di buona fede ricevuto in dote il predio per un prezzo determinato, cioè se ignorava che fosse obbligato verso di Mevio. XX, 1, 18. — l. 9 § 3 ff. *Qui potior. in pign.*

26. Se io fossi diventato erede di Tizio il quale senza mio consenso avesse obbligato una cosa mia, non si potrebbe concederm al creditore la persecusione del pegno. ivi, 20. — l. 41 § non est ff. *De pignorat. act.* — Così opina Paolo; Modestino dice il contrario. ivi. — l. 22 ff. *De pignor. et hypoth.*

27. Il pegno non può essere costituito se non al creditore. Quindi chi promise a te od a Tizio, non può invero ripetere il pagato a Tizio, ma gli debb'essere restituito, anche prima del pagamento, il pegno a lui dato. ivi, 21. — *ib.* l. 33.

28. Se un padre ha ricevuto dall'erede in pegno una cosa che gli apparteneva per un legato condizionato lasciato al figlio di famiglia; morto in segoito il padre od emancipato il figlio, occorse la condizione del legato; nasce nel figlio il diritto al legato stesso, e nè il padre può vindicare il pegno perchè non era creditore, nè al figlio può competere verun diritto sul pegno pel tempo anteriore, poichè a lui non fu costituito il pegno, e solo all'adempimento della condisione egli incomincia ad avere l'azione Di testamento. ivi. — *ib.* l. 28.

29. Si considera che il pegno sia costitaito al creditore medesimo quando fu costituito al di lui procuratore. ivi, 22. — *ib.* l. 21.

30. Coloro che hanno già pegnorate le proprie cose e le obbligano verso un secondo creditore, sogliono, per sottrarsi alle pene ingiunte contro chi obbliga a più persone la medesima cosa, fare un patto particolare, cioè dichiarano *che la cosa non è obbligata verso nessuno tranne forse verso Lucio Tizio;* sicchè la dee restare verso il secondo creditore obbligata soltanto in ciò ch'eccede la obbligazione antecedente, e si dee considerare costituito in pegno ciò che sopravanza dal primo credito, o la cosa intera quando sarà liberata dal primo debito, e ciò anche senza una special convenzione. ivi, 23. — *ib.* l. 15 § 2.

31. Anticamente nella costituzione de' pegni, e singolarmente nei contratti *fiduciarj*, veniva di sovente inserito il patto commissorio; ma Costantino lo ha proibito. — Ma si badi di non confondere il patto commissorio con quel patto lecito in virtù del quale si conviene che, non venendo pagato il debito nel giorno stabilito, la cosa impegnata diventi del creditore, non assolutamente, ma pre-

via la rilevazione, da farsi allora, del giusto suo valore; cioè si fa come una vendita condizionata. XX, 1, 24. — l. 16 § fin. *De pign et hypoth.*; l. 81 ff. *De contr. empt.*

32. È superfluo il patto fatto da un debitore, che, se entro un dato tempo non restituirà il danaro prestatogli, il pegno rimanga ai suoi creditori. Difatti ciò compete per diritto comune. ivi. — l. 1 Cod. *De pact. pignor.*

33. È usitatissimo il patto che il creditore, invece degl' interessi del danaro dovutogli, debba percepire i frutti della cosa impegnata. — Può farsi questo patto anche senza pegno, ed è allora una specie particolare di affare che dicesi *anticresi*, o *mutuo-uso del pegno*. ivi, 25. — l. 11 § 1 ff. *De pign. et hypoth.*

34. Il pegno attribuisce al creditore il diritto di possedere la cosa impegnata, ed anche di alienarla; il qual diritto di possesso non toglie la proprietà al debitore. ivi, 26. — l. 35 § 1 ff. *De pignorat. act.*

35. Tutto ciò che per caso fortuito succede di vantaggio o di scapito alla cosa impegnata, risguarda il debitore. ivi. — l. 21 § 2 ff. *De pign. et hyp.*

36. Il debitore può trasferire in qualunque persona la proprietà della cosa impegnata, salvo il diritto di pegno a vantaggio del creditore. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

37. Il creditore conseguendo il possesso, ha diritto di locare i predj verso di lui vincolati a pegno, in guisa però che vengano imputate in isconto di debito le mercedi che riscuote; purchè non sia stata stipulata un'anticresi anzi che un pegno semplice: quanto alle cose mobili, egli dee soltanto custodirle, e commetterebbe furto se ne facesse uso. ivi, 27, *colle note*. — l. 23 ff. eod. tit.; Instit. tit. *De oblig. quae ex delicto nasc.*

38. Il debitore, proprietario della cosa pignorata, può dal creditore, che ne ha il possesso, riceverla a titolo precario o di conduzione. ivi. — l. 35 § fin. e fin. ff. *De pign. act.* — E il creditore locante conserverebbe il possesso della cosa locata, perchè al debitore esso non competeva prima della locazione, e perchè in me continua la intensione di conservarlo, nè il conduttore ha l' intenzione di acquistarlo, ma solo il godimento. ivi. — *ib.* l. 37.

39. Cose suscettibili o non suscettibili di pegno. V. lib. 20 tit. 3 ff. *Quae res pignori vel hypothecae datae obligari non possunt;* Nov. 52 cap. 1.

Tutto ciò che può essere comperato o venduto, può anche essere vincolato a pegno. XX, 3, 1. — l. 9 § 1 ff. *De pignor. et hypoth.* — Quindi anche lo statulibero. ivi. — *ib.* l. 13 § 1. — Anche il predio enfiteutico ed il superficiario. ivi. — *ib.* l. 13 § 3; l. 16 § 2 ff. *De pignor. act.* — Per altro tale predio sarà obbligato coi suoi pesi; sicchè il diritto del proprietario del suolo sia prevalente, qualora non gli venga pagata la mercede *(solarium)*. ivi. — l. 15 ff. *Qui potiores in pign.*; l. 17 ff. *De pigner. act.*

40. Possono essere date in pegno non solamente le cose corporali, ma anche le incorporali, p. e. un usufrutto. ivi, 2. — l. 11 § 2 ff. *De pign. et hypoth.*

41. I diritti de' predj urbani non possono essere dati in pegno. ivi, 3. — *ib.* l. 11 § fin. — Per altro si può stipulare il patto che il creditore possa usare di quelle servitù finchè sia fatto il pagamento, e che gli sia permesso di venderle al vicino se il danaro non viene pagato nel tempo stabilito. ivi. — *ib.* l. 12.

42. Può essere dato in pegno anche un credito; e se è pecuniario, il danaro riscosso verrà compensato col credito; se consiste in altro, quanto avrà ricevuto il creditore starà presso di lui in pegno. ivi, 4. — l. 18 ff. *De pigner. act.*; l. 4 Cod. *De pignor. et hypoth.*

In generale, può essere data in pegno una cosa ch'è dovuta, qualunque sia il titolo pel quale è dovuta; ed in tal caso vengono concesse al creditore pignoratizio le azioni utili, p. e. per esigere dagl' inquilini le mercedi date in pegno. ivi. — l. 20 ff. eod. tit.

43. Ciò che fu obbligato a pegno può dal creditore essere nuovamente dato in pegno, sì che al secondo creditore viene concessa l'azione utile, ed egli è protetto dal magistrato finchè il primo debitore non ha liberato il suo pegno. ivi, 5. — l. 1 Cod. *Si pignus pignori.* — Questo secondo pegno per altro non sussiste se non in quanto sussiste il primo: ed il secondo creditore egualmente potrà alienare ciò ch'è costituito in pegno, come avrebbe potuto farlo quello che glielo diede in pegno. ivi. — *ib.* — Si estingue poi l'uno e l'altro pegno qualora, prima che segua la vendita conforme alla convenzione, viene pa-

gato il debito pel quale fu costituito il primo pegno. XX, 5. — l. 2 Cod. *Si pignus pignori*; l. 13 § 2 et l. 40 § 2 ¶ itaque ff. *De pigner. act.*

44. Anche quelle cose che non esistono ancora, ma debbono esistere un giorno, possono essere date in pegno; tali sono i frutti pendenti, il parto di una serva, il feto di un animale e tutte le cose nascenti; sia il proprietario sia l'usufruttuario che faccia tale convenzione. ivi, 7. — l. 15 ff. *De pign. et hypoth.*

45. Nessuno può legalmente ricevere in pegno una cosa che non potrebbe comperare perch'è fuori di commercio. ivi, 8. — l. 1 § 2 ff. *Quae res pign.* — Che se la cosa non è fuori di commercio, quantunque in virtù d'una legge speciale sia a chiunque vietato il comperarne, non si dovrà perciò riputare che siagli ancora vietato di riceverla in pegno. ivi. — l. 24 ff. *De pign. et hypoth.*

46. Se uno ha ricevuto in pegno un predio litigioso, l'eccezione della cosa litigiosa ha luogo, secondo Ottaveno, relativamente ai pegni; e Scevola opina che abbia luogo rispetto alle cose mobili. ivi, 9. — l. 1 § 2 ff. *Quae res pign.*

47. Non possono essere assoggettate a pegno singolarmente quelle cose che sono di gius divino. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit. — Nè gli uomini liberi. ivi. — *ib.* l. 6. — Anzi il creditore che scientemente ricevette in pegno dal genitore un figlio di famiglia, viene rilegato. ivi. — l. 5 ff. eod. tit. — E per la nov. 134 perde il suo credito. ivi.

48. Non è permesso il vincolare a pegno la speranza di que' premj che vengono concessi agli atleti vittoriosi; nè la s'intenderà vincolata nemmeno quando fosse stata vincolata la universalità de' beni. ivi, 10. — l. 5 Cod. eod. tit.

49. Se un creditore ha ricevuto in pegno dal debitore tutt'i suoi beni presenti e futuri, rimane soggetto anche l'identico danaro *(corpora pecuniae)* che lo stesso debitore ha ricevuto a mutuo da un altro; poichè diviene parte de' suoi beni. — l. 34 § 2 ff. *Quae res pign.*

50. Se, sapendolo ed acconsentendovi il padrone, un servo ha convenuto che tutti i beni del padrone fossero soggetti a pegno, anche lo stesso servo che ha fatto tale convenzione è obbligato per gius di pegno. ivi. — *ib.* l. 29 § 3.

51. Sebbene quegli il quale ha costituiti in pegno tutt'i suoi beni, non abbia espressamente dichiarato di assoggettare a pegno tutt' i beni presenti e futuri; nondimeno il diritto d'ipoteca generale si estende anche a beni futuri. XX, 1, 10. — l. fin. Cod. *Quae res pign.*

52. Non sono comprese in una ipoteca generale quelle cose le quali è verisimile che niuno vorrebbe obbligare in ispecialità; p. e. le suppellettili e le vesti, e fra' servi quelli de' quali egli fa uso tale che si possa reputarli assolutamente necessarj per lui, o quelli pe' quali nutre affezione. Queste cose sono da lasciare al debitore. ivi, 12. — ll. 6 et 7 ff. *De pign. et hyp.* — Così pure la concubina, i figli naturali, gli alunni ed altrettali familiari; e intendasi anche di quelle cose che facevano parte del suo patrimonio al tempo della convenzione. ivi. — *ib.* ll. 8 et 9; l. 1 Cod. *Quae res pign.*

53. In un'ipoteca generale costituita da Tizio non possono essere comprese le cose spettanti all'erede di lui, e da questo poscia acquistate per altro titolo. ivi, 13. — l. 39 ff. *De pign. et hyp.*

54. Quelle cose che dalla cosa impegnata, nascono presso chi la obbligò, sono considerate accessorj del pegno, siasi o non siasi di ciò convenuto; semprechè la proprietà di tal prole sia pervenuta a quello che costituì il pegno od al suo erede, non se fu concepita o partorita presso un altro padrone. ivi, 14. — l. 7 Cod. *De partu pign.*; l. 29 § 1 ff. *De pign. et hypoth.*

55. Reputasi che faccian parte del pegno quelle cose che vengono unite e consolidate con la cosa impegnata. Così se fu data in pegno la nuda proprietà, l'usufrutto che poscia venne unito sarà vincolato a pegno; lo stesso dicasi nel caso di alluvione. ivi, 15. — l. 18 § 1 ff. *De pigner. act.*; l. 16 ff. *De pign et hyp.*

56. Data in pegno una casa, sarà obbligata anche l'area della medesima; reciprocamente l'edifizio è vincolato al gius del suolo. ivi. — l. 21 ff. *De pigner. act.* — Laonde se si è bruciata una casa, che per patto tu non potevi vendere, e poscia il tuo debitore la ha riedificata, tu conservi sulla nuova casa lo stesso diritto. ivi. — l. 35 ff. *De pign. et hyp.* — Anche se la casa fu riedificata da un altro, non dal debitore stesso. ivi. — *ib.* l. 29 § 2. — Ma i possessori di

buona fede non sono costretti di rilasciare ai creditori l'edifizio se non previa la restituzione delle spese fatte in esso, in quanto ne fu accresciuto il valore. XX, 1, 15. — l. 35 ff. *De pignor. et hyp.*

57. Quelle cose le quali succedono ad altre, succedono anche nel pegno al quale queste erano soggette: quindi avendo un debitore impegnata una bottega, si considerano obbligate tutte quelle cose che vi si trovavano al tempo della morte di esso, non quelle che vi erano al momento che impegnò la bottega. ivi, 13. — *ib.* l. 34. — Lo stesso dicasi dei capi di un gregge impegnato. ivi. — *ib.* l. 13. — Ma non è lo stesso nel caso che uno ha obbligato i predj ed i servi ad essi addetti, ed a questi forono dai di lui eredi sostituiti degli altri; non essendo obbligati a' creditori se non quelli propriamente stati impegnati o nati da serve impegnate. ivi. — *ib.* l. 26 § 2.

58. Non si reputa accessorio della cosa impegnata ciò che da essa era già nato quando fu obbligata; tranne che così fosse convenuto. ivi, 17. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 5 § 2.

59. Dato in pegno un servo, il creditore non ha diritto di alienarne il peculio (tranne una convenzione speciale) acquistato quandochesia. ivi. — l. 1 § 1 ff. *De pign. et hyp.*

60. Ciò che fu comperato col danaro impegnato non viene surrogato al pegno del danaro stesso. Quindi se obbligai in tuo favore i miei beni futuri, ed in favor di Tizio un fondo in ispecialità nel caso che pervenga in mia proprietà; e poi ne divengo proprietario; ambi i creditori concorreranno nel pegno, non facendo divario che sia stato comperato col denaro obbligato in tuo favore. ivi. — l. 7 § 1 ff. *Qui potiores in pignore.* — Molto meno il gius di pegno potrà estendersi a quelle cose che furono comperate coi frutti della cosa impegnata, ancorchè i frutti si reputino per patto tacito vincolati a pegno. ivi. — l. 3 Cod. *In quib. caus.*

61. Liberazione del pegno. V. lib. 20 tit. 6 *Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.* — Il pegno si scioglie o libera in più modi, cioè mediante l'estinzione della obbligazione di cui era accessorio; per l'estinzione del diritto del pignoratario colla distruzione delle cose impegnate; se il creditore ha fatto remissione del diritto di pegno (V. Remissione); mediante la prescrizione di lungo tempo (V. Prescrizione). — La obbligazione principale poi si estingue o mediante il pagamento (V. Pagamento n. 93 a 97), o mediante altri modi equivalenti al pagamento.

62. Si estingue il pegno col deposito dell'intera somma del debito, perchè questo tien luogo di pagamento. XX, 6, 6. — l. 3 Cod. *De luitione pign.*; l. 20 Cod. *De pign. et hypoth.*

63. Se fu fatta novazione nella obbligazione del debito, il pegno si estingue, quando non è convenuto che venga novamente costituito. ivi, 7. — l. 11 § 1 ff. *De pign. act.*; l. un. Cod. *Etiam ob chirogr.* — Che se fra me e quello che, essendo posteriormente divenuto proprietario del fondo, aveva assunto una nuova obbligazione, ebbe luogo il patto che il fondo medesimo rimanesse in tuo favore obbligato a titolo di pegno; sebbene tu abbia in virtù dell'azione Ripetitoria ottenuto la condanna del debitore, tuttavia ti compete la persecuzione del pegno. ivi. — d. l. un. Cod.

64. Il difensore di un assente ha prestato cauzione *Judicatum solvi.* Se poscia viene esercitata l'azione contra il proprietario, non saranno più tenuti i fidejussori dal difensore esibiti per la esecuzione del giudicato, nè saranno tenuti i pegni da loro costituiti. ivi. — l. 1 § 2 *Quib. mod. pign. solv.*

65. Nella medesima guisa che la cosa giudicata ed il giuramento escludono l'azione personale, essi estinguono anche il diritto di pegno. Quindi se, avendo il creditore deferito il giuramento, il debitore ha giurato di non essere tenuto a cosa veruna, il pegno viene liberato; anche se il giudice lo avesse assolto ingiustamente. ivi, 8. — *ib.* l. 13.

66. Anche quando si scioglie la obbligazione personale, sebbene non di pieno diritto ma in forza di eccezione, p. e. di un patto; in egual maniera si scioglie anche il pegno. ivi. — *ib.* l. 5.

67. Siccome il diritto di pegno che viene costituito in favor del creditore sulla cosa impegnata, emana dal diritto che sulla medesima cosa competeva a quello che la costituì in pegno; così, estinto il diritto di quello che ha costituito il pegno, si estingue anche il diritto del creditore sulla cosa impegnata. Per es. in un contratto d'enfiteusi di un fondo era stabilita la condizione che il fondo stes-

sò ritornar dovesse al direttario nel caso che la pensione non venisse pagata entro un dato tempo. In seguito questo fondo fu dal possessore costituito in pegno; questo sussiste se ebbe luogo il contamento del danaro. Che se fossero difettivi nel pagamento della pensione enfiteotica tanto il debitore quanto il creditore, e venisse perciò, a tenore dalla condizione del contratto, deciso che il fondo debba citornare al proprietario; dee cessare anche il diritto di pegno se, non essendo pagata la pensione, il proprietario ha fatto uso del diritto ad esso competente. XX, 6, 9. — l. 31 ff. *De pign. et hypoth.*

68. Se la cosa fu venduta con la condizione Porchè entro un dato tempo non si presenti una proposizione migliore; e ne fu anche fatta la tradizione; ed il compratore per avventura prima che venga offerta questa miglior condizione, l' ha data in pegno; il pegno si estingue quando venga offerta una condizione migliore. ivi. — l. 3 *Quibus mod. pignus vel hypoth. solv.*

69. Allora soltanto, per essere estinto il diritto del debitore, si estingue anche il diritto del creditore sulla cosa impegnata, quando il diritto del creditore si estingue in forza di una causa necessaria e già esistente al momento in cui fu costituito il pegno. — Il pegno poi non si estingue solamente nel caso che il diritto competente sulla cosa a quello che la ha obbligata venga estinto per qualche nuovo fatto di lui. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § quacumque, et l. 4.

Molto meno il pegno si estingue per l'alienazione della cosa impegnata fatta dal debitore posteriormente senza il consenso del creditore. ivi, 11. — l. 18 § 2 ff. *De pigner. act.*; l. 10 Cod. *De remiss. pign.* — Quindi se uno dà in ipoteca indivisa la sua porzione di una cosa comune, seguita essendo la divisione col socio, non rimane già verso il creditore obbligata quella porzione che pervenne a quello che ha costituito il pegno, ma anche le porzioni indivise rimangono obbligate per metà. ivi. — l. 7 § 4 *Quibus modis pign. vel hypoth. solv.*

70. La estinzione del pegno ha luogo eziandio quando la cosa impegnata perisce, sia essa corporale od incorporale. ivi, 12. — *ib.* l. 8. — Si considera poi che la cosa sia perita quando ha cambiato specie. Quindi se uno ha stipulato che un bosco fosse a suo favore obbligato in pegno, una nave fabbricata con legni di esso bosco non sarebbe vincolata a pegno; ma per ciò sarebbe uopo che fosse aggiunto nella costituzione del pegno *E checchè nel bosco nascerà o sarà costrutto col suo materiale.* XX, 6, 12. — l. 18 § 13 ff. *De pigner. act.*

71. Se la cosa impegnata non soffre qualche cambiamento nelle sue qualità, per cui o gli viene aggiunta qualche cosa o di qualche cosa deteriora, piuttosto che possa dirsi aver cangiato specie; il pegno sussiste: come sarebbe se fu data in ipoteca una casa, che fu poscia convertita in orto, o un fondo su cui fu poscia eretta una casa, o un fondo che fu poi ridotto a vigneto. ivi, 13. — l. 16 § 2 ff. *De pign. et hypoth.*

72. Pegni *dati dai conduttori.* V. Tacito *(Pegno).* — I pegni prestati dai subconduttori restano obbligati al primo locatore. XIX, 1-2, App. 2. — l. 24 § 1 et l. 53 ff. *Locati.*

73. Se è spicato il tempo stabilito per la durata della locazione, ed il conduttore ha continuato nella medesima locazione; si reputa che col tacito consenso venga rinovata la medesima locazione unitamente al vincolo del pegno. ivi, 3. — l. 16 Cod. *De locato et conducto.* — Sempreché un terzo non avesse dato in pegno cose proprie nella prima conduzione; che in tal caso sarà necessaria la rinovazione del consenso anche del terzo. ivi. — l. 13 § 11 ff. *Locati.*

74. Pegni Giudiziali *(Presa ed Alienazione de').* E il modo più comune di eseguire le sentenze. — Deesi accordare ai debitori un termine pel pagamento se lo chiedono, ed anche prorogarlo se la cosa lo esige. Se poi alcuno, per contumacia piuttosto che per impotenza di pagare, protrae il pagamento, deesi costringerlo mediante la presa de' pegni; e questi pegni, se non pagano entro due mesi, si dea venderli, restituendo ciò che sopravanzasse del prezzo, a quello i cui pegni furono venduti. XLII, 1, 47. — l. 31 ff. *De re judic.*; l. 9 Cod. *De exec. rei.*

75. Per la esecuzione della sentenza, prima che sia promulgata non si possono prendere i pegni; altrimenti possono essere rivocati. ivi, 50. — l. 1 Cod. *De exec. rei jud.*; l. 58 ff. *De re judic.* — Ma non si debbono prendere i pegni se non dopo scorsi i termini che si concedono ai giudicati. ivi.

76. Qualunque cosa può essere presa in

pegno, anche un credito. XLII, 1, 51. — l. 5 Cod. *De exeç. rei judic.* — Ma non si dee prendere se non un debito confessato; salvo ai giudici di farne ciò che sembra loro più facile per la esecuzione della sentensa. ivi. — l. 15 § 9 et 10 ff. *De re judic.*

77. Anche se il danaro è presso i banchieri, si può prenderlo. Ed anche se è presso chiunque altri, purchè destinato al condannato. ivi, 52. — d. l. 15 § 11.

Anche il danaro depositato a nome del condannato; e sia pur chiuso in una cassa; o sia danaro pupillare serbato per comperar fondi. ivi. — d. l. 15 § 12.

78. Qualora le altre cose non bastino, si può fare al condannato la trattenuta de' profitti de' premj che si dispensano per le corone sacre (consistenti in provigioni annue o mensili somministrate dal pubblico). ivi, 53. — *ib.* l. 40.

79. Si possono oppignorare le cose che sono pignorate per un altro, salva però la ragione del primo pegno; vale a dire che, se si trova un compratore il quale dopo satisfatto il primo creditore sia pronto a pagare il sopravanzo, si dee ammettere anche l'alienazione del pegno. ivi, 54. — *ib.* l. 15 § 5.

80. Alcune cose non si possono oppignorare; cioè non si porteranno via dalle possessioni le cose soggette a quistione civile, se sono i servi destinati alla coltivazione, i bovi, gl'instrumenti; e chi portasse via di tali cose, sarà punito. ivi, 55. — l. 7 Cod. *Quae res pign.;* l. 8 Cod. *De re judic.*

81. Si possono prendere in pegno le cose di colui che fu condannato. Quindi per debiti del pupillo non conviene prendere in pegno le cose del tutore che nulla ha di lui. ivi, 56. — l. 1 Cod. *Quando fisc. vel priv.*

82. Se si fa controversia intorno alle cose state prese per diritto di pegno, gli esecutori del giudicato debbono far cognisione a chi spetti la proprietà; e se conosceranno che la spetti al condannato, eseguiranno la sentenza. Questa cognizione poi debb'essere sommaria, nè mai pregiudicare al debitore. ivi. — l. 14 § 4 ff. *De re judic.*

83. Nel vendere i pegni presi si debbono prima prendere e vendere le cose mobili animali; se il prezzo di queste non basta, si prenderanno le cose del suolo: se non vi sono semoventi, si comincerà dalle cose del suolo. Se poi anche queste non bastano, o se non ve ne sono, si prenderanno i diritti, i quali debbono essere ultimi. XLII, 1, 57. — l. 15 § 2 et 8 *De re judicio.*

84. Alla cosa controversa si dee preferire la non controversa, nella presa de' pegni; onde piuttosto un credito che una cosa corporale controversa. ivi, 58. — d. l. 15 § 4 § sed illud; l. 2 Cod. *Quando fisc. vel priv.*

85. Non si possono prendere in pegno gli stipendj de' militi se non in ultimo luogo. ivi, 59. — l. 4 Cod. *De execut. rei judic.*

86. L'esecutore vende i pegni presi, se il condannato non avrà pagato entro due mesi. E se alla licitasione niuno si presenta o non si offre un prezzo congruo, è ammesso quegli che provocò la oppignorasione a comprare d'offisio. ivi, 60. — ll. 1 et 2 Cod. *Si in causa pign.* — E se per malizia del condannato non si possono alienare, è ammesso il creditore al dominio delle cose oppignorate; massime se ne furono fatte più subaste inutilmente. ivi. — *ib.* l. 3; l. 15 § 3 ff. *De re judic.* — Intendesi che questa aggiudicazione debb'essere fatta nella quantità che basti a pagare il debito; ma se il creditore preferì di tenere i pegni, si reputa ch'egli abbia transatto del credito, non potendo egli tenerli per una quantità determinata. ivi. — d. l. 15 § 3 § addicantur.

PELLEX. Era presso gli antichi colei che vive abitualmente con un uomo senza essere sua moglie; i Romani la chiamavano propriamente *concubina* o *amica*. Io seguito *pellex* si disse comunemente colei che fa copia di sè ad uno ammogliato, o pure colei che sta in casa come moglie senza matrimonio. L, 16, 165. — l. 144 *De verb. signif.*

PENA. V. Beni *dei condannati*, Carcere, Cognizione straordinaria, Colpa Contumacia, Corporali *(Pene)*, Cose *lasciate in legato a titolo di pena*, Delatore, Delitto, Deportazione, Deposizione, Difesa, Diminuzione di capo, Dolo, Esilio, *Fraus*, Infamia, Interdizione, Morte, Multa, Relegazione, Tortura, Vendetta. — V. inoltre tutte le singole voci nelle quali si tratta di colpa o delitto. — V. lib. 48 tit. 19 ff. *De poenis;* Cod. lib. 9 tit. 47 *De poenis;* Instit. lib. 4 tit. 16 *De poena temere litigantium;* Nov. 134 cap. 10, 11, 12 e 13; Nov. 142; Nov. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 76, 77, 79, 86, 87, 90, 92, 96, 98, 105 di Leone.

1. Nelle antiche leggi dicevasi indistintamente *poena* e *fraus;* ma ora passa fra queste due voci la differenza ch' è fra l'effetto e la causa, ossia la pena è la vendetta della frode. XLVIII, 19, 1. — l. 131 *De verb. signif.*

2. Delle pene altre tolgono la vita, altre scemano o distruggono affatto la propria fama, ossia quello stato d'illesa dignità che le leggi e le consuetudini approvano. ivi, 2. — l. 5 § 1 *De extraord. cognit.*

Si scema la fama ogniqualvolta, rimanendo in libertà, siamo dalla pena colpiti nello stato di dignità, com'è di colui che viene relegato od amosso dall'ordine, o interdetto dai pubblici carichi; o di quel plebeo che viene vergheggiato o condannato a' lavori pubblici; o di colui che incorre per qualunque causa nella infamia. ivi. — d. l. 5 § 2.

Si distrugge la fama ogniqualvolta ha luogo la grande diminuzione di capo, cioè la media e la massima. ivi. — d. l. 5 § 3.

3. Le pene si dividono pure generalmente in *capitali*, e non capitali. — Sono capitali quelle che tolgono la vita naturale o la civile; non capitali quelle che non importano diminuzione di capo. ivi, 3. — l. 6 § 2 et l. 8 ff. *De poenis.*

4. Reputasi condannato capitalmente colui che viene dannato a morte, o alla perdita della cittadinanza, o ridotto in servitù. Prima tra le pene capitali è l'ultimo supplizio (V. Morte); poi viene la pena delle miniere (*metalli*), indi la deportazione in isola. ivi, 4. — *ib.* ll. 2 et 28.

5. Quel genere di pena capitale che toglie la libertà è noto anche per antichissimo Gius, mentre la legge delle XII Tavole rendeva i ladri manifesti servi di colui al quale era stato fatto il furto. ivi, 9. — Pel gius delle Pandette toglie la libertà la pena della miniera (*metallum*) e quella dei lavori nelle miniere (*opus metalli*). I condannati a questo genere di pena diventano *servi della pena;* onde non acquistano al fisco. ivi, — *ib.* l. 8 § 4, ll. 17 et 36; l. 12 ff. *De jure fisci.*

Subito dopo emanata la sentenza, essi sono ridotti in tale condizione servile. ivi. — l. 10 § 1 ff. *De poenis.*

Non perdono poi la libertà se non quando sieno condannati per sempre: che se sono condannati temporariamente, conservano la cittadinanza; e se son donne, partoriscono figli liberi. ivi, 10. — *ib.* l. 8 § 8 et l. 28 § 6.

Se il giudice ha trascurato di prefinire la ducata della pena, s'intende che sia di un decennio. XLVIII, 19, 10. — l. 23 *De poenis.*

6. Fra coloro che vengono condannati alle miniere (*metallum*), e quelli che vengono condannati ai lavori delle miniere (*opus metalli*), la differenza consiste soltanto ne' ceppi, chè quelli de' primi sono gravi, quelli de' secondi sono leggieri: laonde quelli che scappano (*refugae*) dai lavori delle miniere vengono condannati alle miniere. Gli uni e gli altri poi differiscono dai condannati ai pubblici lavori (V. appresso). ivi, 11 *colle note.* — *ib.* l. 8 § 6.

7. I condannati ai forni calcinatorj ed alle solfatare non differiscono dai condannati alle miniere. ivi. — d. l. 8 § 10.

8. La pena detta *in ludum venatorium* infliggevasi a' giovani, i quali ciserbavansi ai piaceri del popolo e venivano addestrati o nell'arte mimica o nella pirricaria o a combattere contra le fiere alla caccia o in teatro; ma più comunemente intendesi in questo ultimo significato: essi divenivano *servi della pena*, ma la loro sorte era ben diversa da quella dei condannati alle fiere (*ad bestias*), i quali dovevano subito essere esposti alle fiere. ivi, 12 *colle note.* — d. l. 8 § 11.

9. La pena detta *ludum gladiatorum* era similmente diversa da quella detta *ad gladium;* poichè i condannati *ad gladium* perivano subito o entro un anno; mentre i condannati *ad ludum gladiatorum* venivano destinati ad esercitare l'arte dei gladiatori, e potevano anche ottenere il *rude* ed il *pileo*, cioè dopo tre anni di esercizio il rode, e dopo cinque la libertà. ivi, *colle note.* — *Coll. leg. Mois.* XI, 7.

Costantino abolì questa pena ordinando che non vi fossero più gladiatori. ivi. — l. 1 Cod. *De gladiat.* — Ma questa legge di Costantino mal venne osservata, anzi cadde in dimenticanza; e Valentiniano il vecchio concesse ai Cristiani la immunità dalla detta pena. ivi. — ll. 8 et 11 Cod. Theod. *De poenis.* — Onorio poi, per suggerimento di Prudenzio, abolì per sempre i giuochi dei gladiatori. ivi.

10. La nov. 22 cap. 8 abrogò tutte le *servitù della pena;* sicchè i condannati alle dette pene soffrissero non la massima, ma soltanto la media diminuzione di capo. ivi.

11. Fra le pene che tolgono la cittadinan-

za è antichissima quella dell'interdizione dell'acqua e del fuoco (V. Interdizione n. 22). A questa fu poi sostituita la deportazione che viene primamente instituita da Augusto dietro parere di Livio. XLVIII, 19, 14.

12. La deportazione in isola non è pena temporaria. ivi. — l. 16 et l. 28 § 1 ff. *De interd. et releg.* — Differisce dalla interdizione *aquae et ignis* perchè il deportato la subisce in un luogo determinato ch'è una qualche isola, e l'altro no. ivi.

13. I condannati ai lavori pubblici (*in opus perpetuum*) sono di pari condizione ai deportati in isola. ivi 51. — l. 1 Cod. *De poenis.* — Gli uni e gli altri sono ἀπόλιδες, cioè privi de' diritti civili; non già de' naturali. ivi. — l. 17 § 1 ff. eod. tit. — Epperò il deportato in isola non perde la libertà, compera e vende, loca e conduce, permuta, mutua e fa altrettali affari; può impegnare le cose da lui acquistate, purchè nol faccia in frode del fisco. ivi. — l. 15 ff. *De interd. et releg.* — Ma non può esercitare gli atti civili e legittimi; e quindi non può manometter, convenire od essere convenuto in Giudizio mediante azioni dirette, sebbene sia tenuto alle utili pei contratti da lui fatti dopo la deportazione; chè per quelli fatti prima egli è liberato, succeduto essendo il fisco sì ne' beni come ne' debiti di lui. ivi. — *ib.* l. 2 et l. 14 § 3.

14. Non si può lasciare in testamento veruna cosa al deportato; ma per grazia si concede che possano essergli lasciati gli alimenti: ed egli può riceverli. ivi. — *ib.* l. 16.

15. Colui che perde la cittadinanza non toglie ai figli alcun altro diritto se non quello che ad essi perverrebbe se morisse intestato essendo cittadino; vale a dire, fa perdere ad essi la sua eredità ed i liberti, e tutto ciò che all' eredità potesse in qualche modo appartenere. I beni poi non derivati dal padre ma dalla famiglia, dal diritto di cittadinanza od altrimenti, rimangono salvi ad essi, e quindi i fratelli diventan legittimi eredi dei fratelli, e possono sostenere le tutele ed avere la eredità degli agnati. ivi, 16. — *ib.* l. 3; l. 97 *De reg. juris.*

16. Tosto emanata la sentenza che infligge la pena della deportazione, i condannati sono ridotti alla perdita dei diritti civili. ivi, 17. — l. 19 § 1 ff. *De interd. et releg.* — Purchè non abbiano appellato: se appellano, non lo si reputano ancora condannati; come pure se furono condannati da chi non ne aveva il diritto. XLVIII, 19, 17. — l. 2 § 2 ff. *De poenis.*

17. Niuno può perdere la cittadinanza prima che il principe abbia statuita la deportazione nell' isola; non potendo il preside deportare: laonde frattanto il deportato senza la sanzione del principe può essere erede e prendere legati per testamento. ivi. — d. l. 2 § 1; l. 15 § 1 ff. *De interd. et releg.*

Il prefetto di Roma ha il diritto di deportare. ivi. — l. 2 § 1 sed ff. *De poenis.*

18. Pene non capitali sono quelle che non implicano morte naturale o civile, ma pertengono alla fama (*existimationem*). Tali sono la relegazione temporaria o perpetua o nell' isola (V. Relegazione), la condanna temporaria ai pubblici lavori, la fustigazione ed altre *corporali*; come pure la *multa*, la *deposizione* e l' *interdizione* da qualche dignità o da qualche atto. ivi, 18. — *ib.* l. 28 § 1.

19. È vietata la condanna al carcere perpetuo, essendo il carcere destinato a custodire gli uomini, non a punirli. ivi, 40. — *ib.* l. 8 § 9. — Così pure niuno debb' essere condannato alla tortura. ivi. — l. 21 ff. *De quaest.* — È pur vietato di ascrivere ad una corporazione chi fa parte di un' altra. ivi. — l. 19 Cod. *De poenis.*

Fu anche abolita la pena della legge Remnia, che condannava i calunniatori ad essere marchiati in fronte. ivi.

In forza della nov. 134 venne abolita la pena dell' amputazione delle mani e dei piedi non che la disarticolazione; ma venne adottata la pena dell'amputazione di una sola mano, non già per chi commise un furto occulto e senz' armi. ivi.

20. Al preside della provincia non è lecito di ritrattare la pena pronunciata da lui con sentenza. ivi, 67. — l. 15 Cod. *De poenis.* — Nè può, senza l' autorizzazione del principe, accrescerla *o* diminuirla. ivi. — l. 45 § 1 ff. *De re judic.*

21. Se è colpito dalla pena uno che falsamente si confessò reo, oppure uno che in appresso trovò i documenti che prima non aveva in suo potere; può essere diminuita la pena, o concessa la restituzione in intero: non possono per altro far ciò altri che i principi. ivi. — l. 27 ff. *De poenis*; l. 1 § 1 ff. *De quaest.*

22. Non è lecito il porre in libertà i condannati alle fiere, per favore del popolo: se

costoro si potsero taoto valenti da meritare d'esser donati al popolo romano, se ne dee consultare il principe. XLVIII, 19, 68. — l. 31 ff. *De poenis.*

23. I condannati non possono essere trasferiti da ona proviocia all'altra senza il permesso del principe. ivi. — d. l. 31 § 1.

24. Que' condannati alla mioiere i qoali per salute o per età sono inetti al lavoro, putranno essere dimessi dal preside, porchè conosea esservi *cognati* od affini loro che si assumano di alimentarli, e porchè abbiano subito la pena almeno per dieci anoi. ivi. — *ib.* l. 22.

25. Irrogata noa volta la pena mediante sentenza, debb'essere al più presto mandata io esecuzione, e ciò pec non lasciar tempo a preghiere ed a maliziosi artifizj col fine di evitarla. ivi, 69. — l. 18 Cod. eod. tit. — Nè deesi sospendere il supplizio sotto pretesto che il condannato vanta di avere qoalche cosa da riferire al principe e che importa alla salvezza di lui: anzi debboo sapere costoro che van puniti più gravemente apponto per avere sì a lungo taciuto cosa di tanta importanza. ivi. — l. 6 ff. eod. tit.

26. In alcuoi casi va differita la esecuzione della sentenza; p. e. quella della donna gravida, finchè partorisca. ivi, 70. — *ib.* l. 3. — Anzi in tale stato oemmeno va sottoposta a tortura. ivi. — *ib.*

E' celebre la costituzione di Teodosio il Grande ch'egli, mosso da giusto dolore per la strage dei Tessalonici eseguita d'ordine suo, promulgò dietro suggerimento di s. Ambrogio: in essa fu statuito che, quaodo on principe comanda qualche cosa con insolita severità, si debbano aspettare trenta giorni prima di mandare ad esecuzione tali ordini. ivi. — l. 20 Cod. *De poenis.*

27. Il luogo ove mandare in esecuzione la pena è in arbitrio del Magistrato. Ma molti vollero che gl'infami assassini fossero appiccati nel sito ove commisero l'assassinio, per terrore agli altri e per conforto ai parenti dell'ucciso. ivi, 71. — l. 28 § 15 ff. eod. tit.

28. Se taluno per contumacia non si assoggetta alla pena a lui inflitta, si accresce la peoa medesima; cioè il relegato temporariamente va relegato nell'isola, il relegato nell'isola va deportato nell'isola, il deportato va punito capitalmente. ivi, 72. — *ib.* l. 28 § 13. — Così quelli che subiscono in carcere la loro condanna, se erano condannati temporariamente e fuggono, vanno condannati in vita; se in vita, alle miniere; se alle miniere, a morte. XLVIII, 19, 72. — l. 4 et l. 28 § 14 Cod. *De poenis.*

Chi è semplicemente relegato dalla sua città, ed è contumace, va relegato dalla provincia. ivi. — l. 12 ff. *De interd. et releg.*

Chi è condannato a pubblico lavoro e fugge, va coodannato alla stessa pena per un tempo doppio, e s'intende di qoel tempo che gli rimaneva a compiere la coodanoa; e se era condannato per dieci anni, si deve o perpetuargli la pena o condannarlo alle miniere; anche se era condannato per dieci anoi e fuggì sul principio. ivi. — l. 8 § 2 ff. *De poenis.*

29. Alle volte si condannano a pena pecuniaria coloro che accolgono i relegati. ivi, 70. — l. 11 ff. *De interd. et releg.*

30. *Pene dei servi.* — Quattro sorta di pene erano inflitte ai servi: 1.ª Quella della morte, che aveano comune cogli uomini liberi; 2.ª La commutazione della loro servitù in quella *della pena:* tal era la pena delle miniere o del lavoro delle miniere o *ad ludum venatorium*, oelle qoali erano parificati ai liberi; con questo però, che, se venivano liberati dalla pena, non toroavano più in podestà del primiero padrone. ivi, 41. — *ib.* l. 8 § 12; l. 11 Cod. eod. tit; l. 8 Cod. *De sent. passis.* — Ma noo potranno per questo riuscirgli minimamente dannosi. ivi. — l. 8 § *verum* ff. *De poenis.*

Giustiniano abolì la servitù della pena, e da indi il servo in forza della pena non cangia dominio. ivi.

31. Se il delitto non fosse tale che meritasse la morte o la pena delle miniere, i servi non saraono tolti al loro padrone per farli divenire servi della pena. ivi, 42. — *ib.* l. 34.

32. Nei delitti che non portano pene particolari pei servi, essi vengono puniti come si puniscono le persone di bassa condizione; con questo che, se il libero sarebbe bastonato, e il servo flagellato e reso al padrone; se il libero condannato a'pubblici lavori, e il servo a'ceppi (*vinculorum*) per uguale spazio di tempo, poi flagellato e reso al padrone; e se questi nol riceve, vendoto; e se non trova compratore, dato ai lavori pubblici in perpetuo. ivi. — *ib.* l. 10.

33. — 3.ª Quella che non cangia la ser-

vitù ma soltanto l'aggrava; ed è la pena dei ceppi, i quali possono essere temporanei o perpetui. XLVIII, 19, 44. — l. 8 § 13, ll. 10 et 13 Cod. *De poenis*.

34. — 4.° Il tormento del corpo, cioè la pena delle verghe; non potendo il servo essere bastonato come i liberi. ivi. — l. 28 § 4 ff. eod. tit.

35. *Officio del giudice nell' infliggere la pena*. — I delitti da punirsi ponno ridursi a quattro specie: o son fatti, come i furti e le uccisioni; o detti, come le ingiurie e le infedeli avvocazioni; o scritti, come falsi documenti, libelli infamatorj; o consigli, come le congiure e le combriccole degli assassini: è pur considerato delitto il persuadere gli altri a prestar loro assistenza perchè commettano un misfatto. ivi, 45. — *ib.* l. 16. — Ma ninno dee soffrire pena pel solo pensiero. ivi. — *ib.* l. 18.

36. I detti quattro generi di delitti vanno considerati in sette modi, vale a dire rispetto al motivo, alla persona, al luogo, al tempo, alla qualità, alla quantità, all' evento. ivi, 46. — *ib.* l. 16 § 1.

37. *Motivo*. Un fatto o è colpevole od è innocente secondo il suo motivo. Così le percosse rimangono impunite se son date dal maestro o dal padre, perchè date a motivo di correzione. ivi, 47. — d. l. 16 § 2.

38. Ancorchè non fosse stato giusto il motivo dell' azione, si considera se sia stata commessa con proponimento o deliberazione, o per impeto, ovvero a caso: questa considerazione può far modificare la pena. ivi, 48. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 11 § 2. — E se il delitto fu commesso con proponimento, si dee considerare con quale proponimento; venendo inflitta pena più o meno grave secondo la maggiore o minore malignità. Così una donna che aveva di sua mano porto il veleno a suo figlio appena nato per danaro ricevuto dagli eredi secondi, fu dannata a morte; e un' altra che, divorziatosi incinta, fece in modo di non procreare il figlio al marito. ivi. — *ib.* l. 29.

39. *Persona*. Si bada alla persona del delinquente ed a quella della vittima. Così, nei medesimi delitti si punisce più il servo che il libero; più chi commise reato verso il padrone o il genitore che chi lo commise verso un estraneo; più se verso un magistrato che se verso un privato. ivi, 49. — *ib.* l. 16 § 3. — Nella persona del reo si ha rigoardo anche alla età. ivi. — *ib.*

40. Tutti i delitti commessi contro il patrono o il figlio del patrono, il congiunto, il marito, la moglie ed altri parenti, son puniti più gravemente che quelli contra un estraneo. XLVIII, 19, 50. — l. 28 § 8. ff. *De poenis*.

41. Alcuni delitti commessi da un pagano o non si puniscono o si puniscono con pene mite a petto di quella con cui si puniscono ne' militi; per es. se un milite esercitò arte ludrica o soffrì d' essere venduto, va punito capitalmente. ivi, 52. — *ib.* l. 14.

42. Deesi anche esaminare se la persona che commise il delitto sia o no delinquente per la prima volta, o pure se siasi o no emendata. ivi. — *ib* l. 28 § 3.

43. Si considera altresì la età del delinquente; non già che questa possa dare impunità, ma sol per diminuire la pena; semprechè il delinquente sia in età atta al delitto. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit.

44. *Luogo*. Secondo il luogo, un delitto è furto o sacrilegio, e quindi lo si punisce o capitalmente o con minore supplizio. ivi, 52. — l. 16 § 4 ff. eod. tit.

45. *Tempo*. Il tempo distingue l' *emansor* dal fuggitivo, l'*effractor* e il ladro diurno dal notturno. ivi, 53. — d. l. 16 § 5.

46. *Qualità*. I delitti si rendono più o meno gravi secondo che il fatto è più o meno atroce. Così distinguonsi i furti manifesti dai non manifesti, le risse dalle *grassature*, l' espilazioni dai furti, la petulanza dalla violenza. ivi, 54. — d. l. 16 § 6.

47. *Quantità*. Questa distingue il ladro dall' abigeo. ivi, 55. — d. l. 16 § 7.

La si considera specialmente nei furti domestici: chè se sono di poca entità, non vanno puniti mediante pubblico giudizio: tali si chiamano quelli che i servi fanno al padrone, i liberti al patrono, i mercenarj a coloro presso i quali prestano lor ministerio. ivi 55. — *ib.* l. 11 § 1.

48. *Evento*. Anche se il delitto è stato commesso da una buona persona (*a clementissimo quoquo*), vien punito egualmente; a tal che i Greci scontavano con lo esilio volontario i casi fortuiti. ivi, 56. — *ib.* l. 16 § 8.

49. Coloro che somministrano bevande amatorie o per far abortire, comechè non lo facciano dolosamente, vengono condannati alle miniere, se di bassa classe; relegati in isola con perdita di parte de' beni, se di classe al-

... ; e puniti capitalmente se per tale fatto l'uomo o la donna morì. XLVIII, 19, 56. — l. 38 § 5 ff. *De poenis*.

50. — Le varie modificazioni che, a tenore della qualità del delitto e delle altre circostanze, si lasciano all'arbitrio del giudice, non tutte avevano luogo anticamente ne' pubblici giudizj: in seguito vennero osservate indistintamente ogni volta che il delitto fosse stato commesso con animo di delinquere; altrimenti il reo veniva assolto. — Inoltre tutto ciò si osservava quando faceasi cognizione straordinaria; poichè, sebbene di regola nemmeno in questi si reputi che v' abbia delitto senza dolo, nondimeno qualche volta anche per la sola inavvertenza, e talvolta pel solo caso (come nell' omicidio), debb'essere inflitta una pena; così pure la maggiore o minor malizia nel proponimento di delinquere esige una pena più grave o più mite. Ma tutto ciò dipende dal criterio del giudice. ivi.

51. Il giudice, prima d'infliggere la pena, dee soprattutto perdonare se il delitto sia o no provato, e non infliggere una pena capitale severa quando o non sia convinto il reo per sua propria confessione o per la concordia delle deposizioni, o non sia stato colto in flagrante delitto. ivi. — *ib.*

52. Le confessioni de' rei non bastano a far prova dei delitti, qualora il giudice non venga raffermato da altre prove, constandogli almeno del corpo del delitto; e mai senza interrogazione. ivi. — l. 1 § 17 ff. *De quaestion.* — Vieppiù se uno confessa spontaneamente il delitto, non sempre si dee prestargli fede. ivi. — *ib.* l. 1 § 27.

53. Ne' pubblici giudizj la valutazione della pena non era lasciata all' arbitrio del giudice, ma era stabilita dalla legge: laonde quando una volta il giudice aveva giudicato alcuno reo dell' imputatogli delitto, ancorchè nulla avesse espresso intorno alla pena, il reo subiva la pena stabilita dalla legge. Ora se, per es., il preside od il giudice pronunziò *Vim fecisti*, siccome v' è civilmente l' interdetto *De vi*, criminalmente vi sono le due leggi Giulie *De vi publica* e *De vi privata*; così il reo nè sarà condannato in forza dell' interdetto, nè subirà la pena della legge Giulia: ma se si tratta di delitto, e il preside non distinse se sia il caso della legge Giulia *Publicorum* o di quella *Privatorum*, si valuterà la pena a seconda del delitto: se poi vengono imputati delitti contemplati da ambedue le leggi, si applicherà la pena della legge più mite ch' è quella *Privatorum*. XLVIII, 19, 59. — l. 32 ff. *De poenis*.

54. I giudizj pubblici e le pene legittime andarono in dissuetudine, e furono sostituiti dalle cognizioni straordinarie, nelle quali è lecito al giudice il pronunziare sentenza più grave o più mite, sempre però entro i limiti della ragione. ivi, 60. — *ib.* l. 13. — Nè debb'egli affettare indulgenza o severità, ma giudicare maturamente secondo che richiede il soggetto: solo nelle cause leggiere debb'essere proclive alla dolcezza; e nelle gravi dee temperare la severità delle pene con qualche benignità. ivi. — *ib.* ll. 11 et 42; l. 155 § 2 *De reg. juris.*

55. Nel determinare la pena il giudice dee considerare non solo la qualità e la gravità del delitto, ma eziandio la provincia in cui fu commesso, la frequenza di simili delitti, il tempo pel quale uno continuò nel misfatto, la persona e la condizione del delinquente. Difatti i medesimi delitti in alcune provincie vengono puniti più severamente, come in Africa gl' incendiarj delle messi, in Misia quelli delle viti; dove sono miniere, coloro che adulterano le monete. ivi, 61. — l. 16 § 9 ff. *De poenis.* — Così pure talvolta accade che i supplizj di certi delitti vengono inaspriti, quando cioè è necessario il dare un esempio a molti malfattori. ivi. — d. l. 16 § 10. — Se uno stette sotto inquisizione molto tempo, la di lui pena debbe alquanto mitigarsi. ivi. — *ib.* l. 25. — Finalmente, i servi van puniti più severamente dei liberi, gl'infami più severamente che quelli che sono di buona fama. ivi. — *ib.* l. 28 § 16. — E i plebei più dei decurioni. ivi.

56. Alcune pene s'infliggono soltanto agli uomini liberi, altre soltanto ai servi. Così i liberi non possono essere condannati a perpetui ceppi. ivi, 62. — *ib.* l. 35; l. 6 Cod. *De poenis.*

57. Lo statulibero debb' essere punito come un libero. ivi. — l. 14 ff. *De quaestion.*; l. 9 § 16 ff. *De poenis.*

58. I decurioni non possono essere condannati alle miniere nè al lavoro delle miniere, nè al supplizio della forca nè ad essere arsi vivi. ivi, 63. — d. l. 9 § 11. — Nè a' pubblici lavori. ivi. — l. 3 Cod. *De poenis.* — E se furono condannati alle dette pene, debbono esserne liberati, previo rap-

porto al principe, il quale o permuterà la pena o l'annullerà. XLVIII, 19, 62. — l. 9 § 11 e et si ff. *De poenis.*

I decurioni non possono essere dannati capitalmente altro che per parricidio. ivi. — *ib.* l. 15. — Nè possono per delitti capitali essere deportati o relegati. ivi. — l. 6 § 2 ff. *De interd. et releg.* — Sempre però facendone prima rapporto al principe. ivi. — *ib.* l. 27 § 1 et 2.

Gli ascendenti ed i discendenti dei decurioni sono allo stesso caso. ivi, 64. — *ib.* l. 9 § 12, 13 et 14; ll. 9 et 12 Cod. eod. tit. — Ma se il padre cessò di essere decurione, il figlio nato mentre il padre era in decurionato non sarà soggetto a queste pene: che se dopo divenuto plebeo ebbe un figlio, questo sarà punito come nato da un plebeo. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

59. I discendenti dei veterani in primo grado non sono soggetti alla pena delle miniere nè al lavoro pubblico, ma vengono relegati nell'isola. ivi, 65. — l. 5 Cod. eod. tit. — E in generale, tutti coloro, che sono decorati di qualche onore vengono nelle pene distinti da coloro che sono di grado minore; p. e. non possono essere bastonati nè arsi vivi. ivi. — l. 28 § 3, 5 et 11 ff. eod. tit.

60. Il reo di un delitto non dee subire la pena secondo la condizione in cui si trova al tempo della sentenza, ma secondo quella in cui si trova al tempo del delitto. ivi, 66. — *ib.* l. 1 cum § 1 et 2.

PENALE *(Stipulazione)*. Così si chiamano quelle stipulazioni che s'interpongono per altra cosa da quella ch'è dedotta nella stipulazione medesima. Ora, quando stipuliamo una pena onde venga fatta qualche cosa, il tenore è *Se così non sarà fatto;* quando la stipuliamo onde non venga fatto checchessia, il tenore è *Se sarà fatto in contrario*. XLV, 1, 52. — l. 71 et l. 137 § 7 *De verb. oblig.*

2. Quando la stipulazione penale s'interpone affine che si diano o si facciano due o più cose, non solamente si può concepire così: *Se una di queste cose non sarà data o fatta;* oppure così: *Se non darai, non farai questo o quello;* ma eziandio così: *Se non darai, non farai questo o quello:* perciocchè in tutti questi casi non o l'una o l'altra ma e l'una cosa e l'altra si dea dare o fare per non cadere nella pena della stipulazione. XLV, 1, 53. — l. 13 § 2 *De reb. dub.*

3. Nel caso che la stipulazione penale s'interponga affine che non si diano o non si facciano due o più cose, la si concepisce così: *Se sarà fatta alcuna di queste cose.* ivi, 54. — d. l. 13 § 3 et 4.

4. Se uno deduce nella stipulazione più cose, delle quali vuole che una sola sia fatta, dee concepire così la stipulazione: ***Prometti tu di fare questo o quello, e di pagare tanto se non sarà fatta niuna di queste cose?*** ivi, 55. — d. l. 13 § 5.

5. Nel caso che la stipulazione penale sia interposta perchè non venga fatta una cosa, si cade nella pena subito ch'è fatto quanto nella stipulazione è contemplato che non si faccia; e, ancorchè il fatto non abbia avuto effetto, quando i contraenti stipulando ebbero la intenzione che quel fatto non venisse nemmeno tentato. ivi, 56. — l. 122 § 6 *De verb. oblig.*

6. Nel caso che la stipulazione sia interposta acciocchè sia fatta o data una cosa, deesi distinguere: o è indicato il giorno entro il quale si ha a dare o a fare, o non è indicato. — Se è indicato il giorno entro cui debb'essere data qualche cosa, cade in pena la stipulazione tostochè è passato il giorno, se il promittente non ha dato; purchè da lui non avesse dipenduto il non dare. ivi, 57. — l. 23 ff. *De oblig. et act.* — Inoltre si cade in pena subito che comincia ad essere certo che non sarà fatto entro quel giorno. Di fatti, dachè è aperto il caso della pena, colla proroga del termine fatta dopo non si toglie l'effetto della stipulazione penale. ivi, 58. — l. 113 *De verb. oblig.*

7. La pena della stipulazione ha luogo da ciò solo, che entro il termine non è stato dato o fatto quanto fu stipulato; sebbene ninno possa riputarsi in mora. ivi, 59. — *ib.* l. 77. — Questo gius, che il solo lasso del termine faccia cadere nella pena della stipulazione, è confermato da Giustiniano. ivi. — l. 12 Cod. *De contr. et comm. stipul.*

8. Se nella stipulazione non è apposto il giorno entro il quale si dee dare o fare, non ha luogo la pena prima che sia contestata la lite. ivi, 60. — l. 122 § 2 *De verb. oblig.* cum § fin., et l. 6 Cod. *De contr. stipul.*

9. Si reputa *fatto* ciò che dipendeva dallo stipulante che non si facesse; e allora non ha luogo la pena. ivi, 61. — l. 121 § 3 *De*

verb. oblig. — E non avrà pur luogo sa per la natura delle cose non si è potuto fare ciò ch'era promesso. XLV, 1, 61. — l. 69 § 3 *De verb. obblig.*

10. Si eade qualche volta nella pena della stipulaziona pel caso cha *venisse fatto contro ad essa*, se il promittente ha soltanto omessa qualche cosa; ed inversamenta, essendo la stipulazione concepita *Se così non sarà fatto*, ha luogo la pena quando il promittente avesse fatto qualche cosa; perciocchè chi non fa ciò che dee fare, reputasi che faccia *contro* ciò ch'è stipulato; a chi fa ciò cha non dee fare, si reputa che non faccia ciò che ha dovere di fare. ivi. — l. 121 *De reg. iuris.*

11. Nel caso che tra le parti sia stata interposta una vicendevole stipulazione penale; se l'una parte e l'altra ha parimenti fatto contra il patto convenuto, nè l'una nè l'altra è soggetta alla pena stipulata. ivi. — *ib.* l. 154 § 1.

12. Quando la pena promessa è che venga data qualche cosa; ancorchè la cosa sia stata in parte data e in parte non data, ha luogo la pena stipulata, e non già per una parte soltanto ma per l'intero. ivi, 62. — l. 5 § 4 et l. 85 § 6 *De verb. oblig.*

13. Quando la pena promessa è perchè si faccia o non si faccia qualche cosa, deesi distinguere: se fu promessa una somma nel caso che *tal cosa non fosse fatta*, e dopo la morte di una della parti uno degli eredi ha violato la stipulazione, tutti incorrono la pena se ciò cha fu fatto contro la stipulazione è indivisibile, o la incorre quello solo che ha contravvenuto se la cosa stipulata è suscattiva di divisiona. ivi, 63. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 85 § 3.

14. La stipulazione penala è introdotta per corroborare la prima obbligaziona, non già per innovarla: epperò, siccome dalla stipulazione penale non avviene veruna novaziona dell'antica obbligazione, così si può procedere per l'una e per l'altra causa; ma ciò che uno avrà conseguito per una causa, dovrà essere imputato nell'altra. ivi, 64. — l. 28 ff. *De action. empti*; l. 4 § 3 *De doli mali et metus except.*; ll. 41 et 42 ff. *Pro socio.* — Tuttavia un'azione distrugge l'altra se mediante la precedente aziona tu domandi quella cosa stessa per cui fu promessa la pena. Se poi domandi una cosa diversa, l'una e l'altra azione potranno concorrere. ivi, 65. — l. 47 ff. *De act. empti.*

15. Siccome la stipulaziona penale aggiunta al contratto non estingue l'aziona primiera, così anche quando è aggiunta al patto Di non domandare non estingue la eccezione. XLV, 1, 66. — l. 10 § 1 ff. *De pactis.* — Così se una donna ha patteggiato che non le venga domandato più dalla metà della dote, ed ha stipulato una pena, alla dea contentarsi o di una cosa o dell'altra, cioè o della eccezione derivante dal patto, e far quitanza per la obbligaziona della pena; o, se eserciti l'azione *Ex stipulatu*, le debb'essere negata la eccezione. ivi. — l. 2 ff. *De pactis dotal.*

16. Siccome la obbligaziona principale non dipende dalla stipulazione penale che se le aggiugne, così non rimana viziata a cagione della inutila stipulazione penala. ivi, 67. — l. 93 et l. 126 § 3 *De verb. oblig.*; l. 135 *De reg. juris.*

PENES. Significa più di *apud*; onde dicesi ch' è *penes te* ciò che in certo modo possedi, sia per te sia per altrui, di buona o di mala fede. L, 16, 165.

PENSIERO (*Cogitatio*). Nol si punisce. XLVIII, 19, 45. — l. 18 ff. *De poenis.*

PENSIO. Ciò che si presta per la conduzione de' predj. L, 16, 165.

2. Qualche volta significa pagamento in parte, come sarebbe dire *rata*. ivi.

PENTIMENTO (*Azione di*). V. Dazione n. 11 a 14.

PENUS. V. Vettovaglia.

PERDERE V. *Amittere.*

PERDUELLIO. V. anche Lesa maestà e *Hostis.*

1. Così chiamasi il tradimento verso lo stato, o verso il principe. XLVIII, 4, 12. — l. 11 ff. *Ad leg. Jul. majest.*

PEREGRINI. Era una delle suddivisioni degli uomini, presso i Romani, dachè gl' *ingenui* si distinguevano appunto in *cittadini* e *peregrini*: i *peregrini* poi si distinguevano in *latini, italici* e *provinciali*. V. tutte queste voci, ed anche Liberi.

PERENTORIO (*Editto*). V. Ermodicio.

2. Perentoria (*Eccezione*). V. Eccezione n. 4.

PERFETTO (*Parto*). Ammettesi che sia tale quello cha accade nel settimo mese della gestaziona; e quindi è legittimo il parto nato nel settimo mese dopo un matrimonio legittimo. L, 16, 166. — l. 11 *De statu hom.*

PERFETTISSIMATO. Era il grado pros-

simo alla dignità senatoria; superiore alla dignità equestre. XXIII, 2, 68, *nelle note.*

PERFICERE. Dicesi di un edifizio quando è compiuto in modo da potersene servire. L, 16, 166. — l. 139 § 1 *De verb. significatione.*

PERICOLO. V. Risponsabilita'.

2. — *della cosa venduta.* V. Comodo ed Incomodo.

PERISSE. Dicesi non soltanto di ciò che fu distrutto ed è perito totalmente, ma eziandio di ciò che fu rotto o lacarato o rapito. L, 16, 73. — l. 9 *De verb. signif.*

PERMISSIONE. Ciò ch'è permesso (o piuttosto, ciò ch'è scusato) per lo passato, reputasi vietato per l'avvenire: *cum lex in praeteritu quid indulget, in futurum vetat.* I, 3, 20. — l. 1 § 22 ff. *De leg.* — V. anche Espressione.

2. La permissione di abitare *gratis* (non *quamdiu volueris*) come dice il testo; ma *quamdiu voluerim*, come legge Fabro) è rivocabile a piacere. XXXIX, 5, 37. — l. 32 ff. *De donation.*

PERMUTA. V. lib. 19 tit. 4 ff. *De rerum permutatione;* Cod. lib. 4 tit. 64 *De rerum permutatione, et de praescriptis verbis.*

1. La permuta è una sorta di contratto che ha molta affinità con la compra-vendita, mediante il quale uno riceve da un altro una cosa determinata, e si obbliga di dargli un'altra cosa determinata.

2. Nel contratto di compra-vendita, siccome altro è vendere ed altro comprare, altro è il compratore ed altro il venditore; così altro è il prezzo, altro la merce. Ma nella permuta non si può distinguere quale dei due contraenti sia il compratore, quale il venditore. — XIX, 4, 1. — l. 1 ff. *De rerum permut.*

3. Anche nella prestazione differiscono assai questi due contratti. Il compratore è tenuto per l'azione Di vendita quando non ha trasmesso la proprietà nel venditore: al venditore basta l'obbligarsi per la evizione, fare la tradizione della cosa, ed essere scevro di dolo; onde se non è evitta la cosa, egli nulla debbe. Nella permuta, se le cose da permutare si considerano come prezzo, bisogna che ne venga trasferita la proprietà vicendevolmente; se le si considerano come merce, non debb'essere trasferita la proprietà nè all'uno nè all'altro: ma siccome dee qui intervenire cosa e prezzo, e non si ponno distinguere, così è irragionevole che una stessa cosa sia e venduta a considerata come prezzo della compera. XIX, 4, 1. — l. 1 § 1 ff. *De rerum permut.*

4. La compra-vendita si contrae mediante il nudo consenso delle parti: nella permuta la obbligazione comincia dopo che fu consegnata la cosa. ivi, 2. — d. l. 1 § 2; l. 3 Cod. eod. tit.

5. Affinchè si possa riputare perfetto il contratto di permuta, non basta che sia stata fatta la nuda tradiziona della cosa da una parte soltanto; è necessario che ne sia stata trasferita anche la proprietà. Epperò chi dà una cosa altrui, non contrae permuta. ivi, 3. — l. 1 § 3 ff. eod. tit. — In tal caso pertanto, se, fatta da una parte la tradizione, l'altra parte non vuol farla, compete soltanto l'azione Restitutoria per farsi restituire la cosa data, non essendo stata eseguita la convenzione. ivi. — d. l. 1 § 4.

Se poi l'uno ha trasferito nell'altro la proprietà, il contratto è perfetto per quella parte, e ne nasce l'azione *Praescriptis verbis*, in virtù della quale quegli che ha ricevuto la cosa è tenuto di prestare quello di cui fu reciprocamente convenuto. ivi. — l. 8 Cod. eod. tit.

6. Nell'azione nascente dal contratto di permuta entrano quelle medesime cose ch'entrano nell'azione Di compera. ivi, 4. — l. 2 ff. eod. tit. — Quindi quest'azione Di permuta compete non solamente se non viene fatta la tradizione della cosa, ma eziandio se, dopo data e ricevuta, viene evitta. ivi. — *ib.* l. 1 § 1. — Così una permuta fatta realmente di buona fede tien luogo di compera. ivi. — l. 2 Cod. eod. tit.

7. Quegli al quale l'azione Pel fatto ossia *Praescriptis verbis* in forza di permuta; può a suo piacere muovere invece l'azione Ripetitoria della cosa data per una causa che non ebbe effetto *(Condictio ob rem datam re non secuta).* ivi, 5. — *ib.* ll. 4 et 5. — E se mi viene evitta la cosa ricevuta in permuta, io posso, se voglio, ripetere la cosa che ho data in cambio; purchè quegli dal quale io ricevetti la evitta, non la tenesse in vendita. ivi. — *ib.* l. 1.

8. E una specie di permuta la *Divisione* tra coeredi, dalla quale pure nasce l'azione *Praescriptis verbis*, se viene ad alcuno de'dividanti evitta qualche cosa assegnatagli o toccatagli in sorte; e compete contro di quel-

li in compagnia dei quali fu fatta la divisione, o che l'hanno retificata. XIX, 4, 6. — l. 66 § 3 ff. *De evict.*

PERNOTTARE. Nelle antiche leggi era vietato ei magistrati urbani il pernottare fuori di Roma *(extra urbem)*, e intendevasi di colui che in niune parte delle notte trovavesi in città; poichè quel *per* significa tutta intera la notte. L, 16, 166. — l. 166 § 1 *De verb. signif.*

PERPETUA DIMORA. Ciò ch'è messo nelle case a perpetua dimora ne dipende, vale e dire, ne fa parte. XIX, 1, 11 e 12. — l. 17 § 7 et 8 ff. *De action. empti.*

PERQUISIZIONE DEI REI. V. Accusati.

PERSECUTIO e *PERSEQUI.* Queste parole propriemente si adoperano parlando delle cognizioni straordinarie; ma si estendono alle azioni tutte, sì che queste chiamansi *jus persequendi;* ensi si estendono pure alle stipulazioni che tengono luogo di azioni, quali sono tutte le cauzionali, p. e. *Damni infecti, Legatorum* ec. Laonde si reputa che *persegua* anche colui che riceve satisdazione. L, 16, 16. — l. 57 § 1 *De verb. signif.* — V. anche *Actio.*

PERSECUZIONE. Le persecuzione della cosa è l'azione appunto che abbiamo per domandare una cosa che ci manca, ch'è uscita dal nostro patrimonio. XLIV, 7, 48. — l. 35 ff. *De oblig. et act.*

2. Sebbene le azioni pretorie non durassero ordinariamente che un anno, del pari che la carica del pretore; tuttavia quelle che avevano per oggetto la persecuzione della cosa erano perpetue a guisa delle azioni civili propriamente dette. ivi. — *ib.;* XLIII, 16, 2. — l. 1 § 3 *De vi et vi armata;* Inst. in princ. *De perpet. et temp. actionib.*

3. Se uno sciame di api s'invole dal nostro alveare, rimane nostro, infinattanto che lo possiamo vedere e che ci è facile il perseguirlo. XLI, 1, 100. — l. 5 § 4 *De acquir. rer. dom.;* Inst. § 14 *De rer. divis.*

4. Chiamasi *persecuzione* anche il diritto o piuttosto l'esercizio del diritto che abbiamo di perseguitare in Giudizio ciò che e' è dovuto. l. 3 in princ. Cod. *De praescr. trig. vel. quadr. ann.;* Inst. in princ. *De action.*

PERSONA. V. Homo, Stato, Uomini.

1. *Persone incerte.* Si può ed esse legere. XXX e XXXII, 11, 59 e 60. — ll. 4, 5 et 14 *De rebus dubiis.* — Ciò non era permesso nel gius antico. Inst. § 25 in princ. *De legatis.* — Ma Giustiniano corresse in ciò il diritto antico, e statoì che si possano validamente instituire persone incerte, o lasciar loro legati e fedecommessi. ll. 4, 5 et 14 § 27 *De rebus. dubiis.*

2. *Persone turpi, o infami.* Tali sono le cortigiane. XXXVII, 12, 5. — l. 3 *Si a parente quis* etc.

3. *Persona civile.* La eredità tien luogo di persona. XLVI, 1, 17. — l. 22 ff. *De fidej. et mand.* — Lo stesso dicasi di un corpo di città, di une decuria, di una società, e di qualunque corporazione o collegio o comunità. ivi. — *ib.*

4. *Persone interposte.* Quegli al quale è proibito il fare una cosa, non può farla mediante persona interposta. L, 2, 19. — l. 2 § 1 *De admin. rer. ad civit. pert.*

5. Chi non può donare a certe persone, non può farlo mediante persone interposte. XXIV, 1, 38. — l. 5 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

PERSONALE. Dicesi dei legati, dei diritti di servitù, ristretti ad une sola persona.

2. *Personale (Azione).* V. Condictio e Ripetitoria *(Azione).*

PERSUADERE. E' più che costringere e sforzare alla ubbidienza; ma è parola come a dire promiscua (τῶν μέσων), usandosi tanto in senso buono quanto in cattivo. L, 16, 166. — l. 1 § 5 *De servo corrupto.*

PERTINERE. S'applica alle cose di cui uno è proprietario, ed anche a quelle che uno possede con qualche diritto sebbene senza proprietà, od a quelle che spera di possedere dopo un certo tempo, o dopo l'avvenimento di una certa condizione. ivi, 63 e 167. — ll. 54 et 181 *De verb. signif.;* XLII, 4, 3. — l. 42 ff. *De oblig. et action.*

2. Qualche volta le parole *is ad quem ea res pertinet* significano il successore universale. L, 16, 167. — l. 70 § 1 *De verb. signif.*

PERVENIRE. V. anche Habere e Capere.

1. Dicesi di ciò che viene in podestà di alcuno, detratti i pesi. ivi, 167. — *ib.* l. 16 § 1.

2. Dicesi propriamente *pervenisse* di ciò che, essendo pervenuto in nostro potere, dee restarvi. ivi, 106 e 109. — *ib.* l. 71 et l. 164 § 2.

3. Ciò che per noi è pervenuto ad un

altro, reputasi pervenuto a noi. XLII, 4, 167. — l. 16 § 1 *De oblig. et action.*

4. *Facias pervenire.* Quando con queste parole si lascia a colui ch'è sotto l'altrui podestà, significa *quando il fedecommessario sarà libero di podestà:* in caso diverso significa *Quando morirà colui ch' è incaricato di trasmettere.* ivi.

PESCA o PESCAGIONE. V. anche Occupazione.

1. Entra nell'usufrutto. VII, 1, 9. — l. 9 § 5 et l. 62 *De usufr. et quemadm.*

2. Nello instrumento *pescatorio* si comprendono le barchette *(naucellas)* che servono a prendere il pesce; ed anche i pescatori. XXXIII, 7, 48. — l. 17 § 1 *De instructo vel instrum.*

PESCHIERA. E' un ricinto praticato nel mare per conservarvi e prendere il pesce. — Secondo la nov. 57 di Leone, dovevano esservi 365 orge o braccia di spazio libero da una peschiera all' altra.

PESO. V. anche Onere.

2. *Servitù* Di portare un peso. Sembra che questa differisca in una cosa dalle altre servitù; imperciocchè, sebbene consista principalmente in sofferire, secondo la natura di tutte le servitù; nullameno il proprietario della casa serviente è obbligato di fare alcuna cosa; p. e. a rimettere la colonna che portava il peso della casa vicina. VIII, 2, 17. — l. 33 (al. 32) *De servit. urban. praed.*

3. Per questa servitù ci compete l' azione onde costringere l' avversario a sopportare il peso non solo, ma eziandio a rimettere l'edifizio serviente in quello stato che fu convenuto quando venne imposta la servitù. VIII, 5, 18. — l. 6 § 2 *Si serv. vindic.* — Così è qualora il proprietario della casa che dee questa servitù, non preferisca di abbandonarla. ivi. — d. l. 6 § 2. — La dett' azione differisce da quella competente per la servitù D' immettere trave. ivi, 19. — *ib.* l. 8 § 1 et 2.

4. I ristauri che si possono domandare in forza di quest'azione, debbono essere fatti nel modo convenuto quando fu imposta la servitù. ivi, 20. — *ib.* l. 6 § 5. — E poi permesso di fare il muro più solido che non era quando fu imposta la servitù: che se vien fatto men solido, può uno opporsi o mediante quest' azione o con la dinunzia del nuovo lavoro. ivi. — d. l. 6 § 7.

5. È vero che al vicino inferiore dovente questa servitù spetta il ristauro del muro; ma non è egli obbligato di puntellare l' edifizio dominante finchè venga ristaurato il muro; se lo puntelli esso dominante; e se nol fa, suo danno. VIII, 2, 19. — l. 8 *Si serv. vind.*

6. Nella dett' azione entrano anche i frutti in quest'azione, cioè il vantaggio che uno avrebbe se il vicino sopportasse il peso della sua casa. ivi. — *ib.* l. 6 § 6.

7. Quest' azione è piuttosto reale che personale; e non compete al proprietario della casa, e contra di esso. ivi, 21. — d. l. 6 § 3. — Quindi se tu hai l' usufrutto ed io la proprietà di una casa che dee portare il peso del vicino, egli può promuovere azione contro di me per intero, ed in niun modo contro di te. ivi. — l. 1 § 1 *De serv. urb. praed.* (al. l. fin. § 1 ff. *De servit.*). — Che se la casa appartiene a più proprietarj, ciascheduno può promuovere l' azione per intiero, come nelle altre servitù, eccetto l'usufrutto: sarebbe altrimenti se fosse comune la casa gravata della servitù Di portare il peso del vicino; non essendo in questa servitù ciascheduno obbligato per intero, perchè la spesa di ristauro può essere divisa. ivi. — l. 6 § 4 *Si serv. vindic.*

PETERE e *PETITIO*. V. Actio.

1. *Amplius non peti,* sorta di stipulazione che interponesi nella cauzione *De rato*, quando cioè il procuratore promette che il suo costituente ratificherà l' affare, e che *Non sarà più per domandare.* Ora, queste parole debbonsi intendere della domanda in Giudizio. Che se uno chiamato avesse in Giudizio ma il giudizio non fosse ancora assunto, non ha luogo questa stipulazione. L, 16, 167. — l. 15 *Ratam rem hab.*

PETITORE. V. Attore.

PETIZIONE. V. Azione.

2. — *della eredità* V. Eredità n. 24 a 97.

PETO. V. Sesto Elio Peto.

PIANTAGIONI. V. Alberi.

PIEGGIO. V. Fidejussore, Mandatore, Pegno.

PIENO. Significa intero, perfetto. L, 16, 169.

2. *Piena pubertà*, quella che non solamente è cominciata, ma è anche compiuta. ivi.

5. *Piena proprietà*, quella che non è separata dall' usufrutto. ivi.

4. *Piena difesa*, dicesi quando uno è pronto di assumere il giudizio e di prestare satisdazione. L, 16, 169.

5. *Piena custodia*, quella che richiede diligenza nel custode. ivi.

6. *Pieno compromesso*. V. Compromesso.

PIETA' PATERNA. Prende consiglio per la sua prole. L' amore del padre pei figli lo fa riflettere quando si tratta di punirli. XLVIII, 5, 63. — l. 22 § 4. — E fu certamente per la somma loro fiducia nella pietà paterna, che i romani legislatori permisero al padre di uccidere la propria figlia colta da esso in adulterio, mentre non lo permettevano al marito.

PIETRA *nata nel confine*. È comune e confinanti. V. Cosa comune.

PIGNORATIZIA *(Azione)*. V. lib. 13 tit. 7 *De pignoratitia actione vel contra;* Cod. lib. 4 tit. 24 *De pignoratitia actione;* Inst. lib. 3 tit. 15 § 4 *Quibus modis re contrahitur*.

1. Il contratto di pegno è un contratto mediante il quale si fa tradizione di una cosa da essere posseduta per sicurezza di un credito, a condizione che, pagato il debito, venga restituita la cosa stessa. — Da questo contratto nascono due azioni, una diretta, l' altra contraria: le quali azioni nascono non solo dal semplice pegno, ma anche dall' anticresi. XIII, 7, 1. — l. 33 ff. *De pignor. act.*

2. Azione pignoratizia, o Di pegno, diretta. È quella che compete a chi costituì il pegno, contro il creditore, affinchè questi, dopo pagato il debito, restituisca la cosa; ovvero, se la vendette per pagarsi del debito, restituisca ciò che rimane del prezzo. — Ora, anche quegli che diede in pegno la cosa altrui, dopo pagato il danaro dovuto, può esercitare quest' azione. ivi, 2. — *ib.* l. 9 § 4. — Difatti se un possessore di mala fede diede in pegno la cosa, a lui compete quest' azione anche pei frutti, quantunque egli non possa farli suoi. ivi. — *ib.* l. 22 § 2.

3. Se un servo ha ricevuto pegno per sicurezza di un debito peculiare, il debitore avrà contro il padrone del servo quest' azione. ivi, 3. — *ib.* l. 28 § 1. — E reciprocamente, se il servo diede in pegno una cosa, al suo padrone competerà l' azione. ivi.

Ma non si acquista la obbligazione del pegno mediante una persona libera; anzi non la si acquista il più delle volte nè meno mediante procuratore o tutore; e perciò possono queste stesse persone essere convenute mediante l' azione Pignoratizia. XIII, 7, 3. — l. 11 § 6 *De pignor. act.*

Reciprocamente, se il mio procuratore o tutore avesse dato una cosa in pegno, egli potrà esercitare l' azione Pignoratizia; qualora nel mandato gli sia stata data la facoltà d'impegnare. ivi. — d. l. 11 § 6 ¶ sed neo omittet, et § fin.

4. Se il fidejussore del debitore che ha dato in pegno, ha ritirato i pegni o le ipoteche dal creditore a cui pagò il debito; ed esercita l' azione Di mandato; o se questa viene esercitata contro di lui; egli sarà assomigliato al creditore, la cui colpa va pure soggetta a stima: per altro non può essere chiamato in Giudizio in virtù dell' azione Di pegno. ivi, 4. — l. 2 ff. *De pignoribus et hypoth.*

5. Affinchè nasca l' azione Pignoratizia, è necessario che il debito sia pagato per intero o che per tal titolo il creditore sia stato soddisfatto. ivi, 5. — l. 9 § 3 ff. *De pignor. act.* — Adunque se il pegno fu obbligato pel capitale soltanto o pei soli interessi, l' azione Pignoratizia ha luogo tostochè fu pagata la somma per cui il pegno fo obbligato. Siano poi gl' interessi stati stipolati, o nol siano, quando il pegno è obbligato anche per questo fino a tanto che rimane qualche cosa da pagarsi per tal conto, non avrà luogo l' azione Pignoratizia. Sarebbe altrimenti degl' interessi che uno avesse promessi oltre le misure lecite. ivi. — *ib.* l. 11 § 3.

6. Secondo una costituzione di Gordiano, bisogna che il creditore sia pagato non solamente della somma per la quale fu la cosa obbligata, ma di tutto ciò che gli è dovuto. ivi, 6. — l. un. Cod. *Etiam ob chirogr.* ¶ et si.

7. Il debito si considera pagato non solamente allora che il pagamento fu fatto al creditore stesso, ma eziandio quando fu fatto ad un altro per consenso di lui, ovvero a quello del quale egli è erede, o al suo procuratore, o al servo incaricato di esigere i crediti. Laonde se prendesti a pigione una casa, e me ne locasti una parte, ed io pagai la mia porzione di mercede al tuo locatore; io potrò esercitare contro di te l' azione Pignoratizia. Lo stesso dicasi se a te ho pagato una parte ed una parte al proprietario. ivi, 7. — l. 11 § 5 ff. *De pignor. act.*

8. Reputasi che sia pagato il debito anche

quando il creditore ha conseguito l'estinzione del suo credito mediante il prezzo ricavato dalla vendita da lui fatta della cosa; e però compete la Pignoratizia per farsi restituire il sopravanzo del prezzo. XIII, 7, 8. — l. 4 (al. 3) Cod. *De pignor act.*

Quando furono date in pegno più cose, ed il creditore rimane soddisfatto del suo credito mediante la vendita di alcune, vi ha l'azione Pignoratizia per farsi restituire le rimanenti. Che se furono dati in pegno più servi, ed il creditore ne ha venduti alcuni a prezzi determinati colla clausola di guarentirli nel caso di evizione, perch' egli abbia il suo credito; questo creditore può ritenere gli altri servi fino a tanto che il debitore gli abbia dato cauzione di tenerlo indenne per quanto egli promise a titolo di evizione. ivi. — l. 8 § 1 ff. eod. tit.

9. Il creditore può riputarsi pagato mediante i frutti da lui percepiti della cosa impegnata; e se sono di più, dee risponderne in forza della Pignoratizia. ivi, 9. — ll. 1 et 3 Cod. eod. tit. — Nè solamente mediante i frutti si reputa pagato il creditore, ma eziandio mediante qualunque lucro egli avesse percepito sopra la cosa impegnata. Quindi se, per essere il pegno stato rubato, il creditore intenta l'azione Di furto, egli dee imputare nel debito tutto ciò che viene a percepire mediante l'azione promossa; anche se il furto fosse stato commesso per colpa del creditore. Il che dee dirsi tanto più se il creditore ha conseguito qualche cosa in forza dell'azione Restitutoria. ivi, 10. — l. 22 ff. eod. tit.— Ma se il debitore stesso fosse stato condannato a dare qualche cosa al creditore o in forza dell'azione Di furto, o per quella Restitutoria; il creditore non restituirà. ivi. — *ib.* —Lo stesso dicasi nell'azione *Quod metu* esercitata dal creditore contra il debitore. ivi. — d. l. 22 § 1. — In generale, ciò che il creditore ha ricevuto dal debitore a titolo di pena, debbe andare a profitto del creditore. ivi. — l. 74 ff. *De solut.*; l. 46 *De reg. juris.*

10. Un debitore che pagò il suo creditore con monete cattive non può esercitare contro di questo l'azione Pignoratizia, nè si può liberare dall'obbligo del pagamento; perchè la cattiva moneta non libera il pagatore: ma bensì dovrà essergli restituita. ivi, 11. — l. 25 § 1 ff. *De pignor. act.*

11. Non si reputa pagato il creditore se fu contestata lite contra il debitore sopra il debito stesso, ovvero se il fidejussore fu condannato in Giudizio. XIII, 7, 11. — l. 11 *De pignor act.*

12. Qualche volta, benchè sia pagata la somma, tuttavia è proibita l'azione Pignoratizia; come sarebbe se il creditore avesse comperato il suo pegno dal debitore. ivi, 12. — *ib.* l. 20 § 3 et l. 34. — Per altro non si considera che il debitore abbia venduto al suo creditore la cosa impegnata per questo solo perch'egli sottoscrisse come testimonio un testamento nel quale il creditore diceva di averla comperata. ivi. — *ib.* l. 39.

13. Anche se l'ostacolo posto al pagamento procede dal fatto del creditore, avrà luogo l'azione Pignoratizia. ivi, 13. — *ib.* l. 20 § 2.

14. Compete quest'azione anche quando il creditore fu comunque soddisfatto sì che abbia receduto dal suo pegno; eziandio se fosse stato ingannato; essendo regola di Diritto che, quando il debito è pagato, o il creditore fu comunque soddisfatto, la cosa non dee più rimanere di lui, cessando la causa per cui gli fu consegnata. ivi. — *ib.* l. 9 § 3 ¶ satisfactum; l. 50 § 1 ff. *De jure dot.*

15. Qualche volta si può esercitare l'azione Pignoratizia senza che sia stato fatto veruno pagamento, e senza che sia stato in altro modo soddisfatto il creditore. Così se, avendo io promesso di darti una somma, ricevetti da te un pegno, e poscia non ti diedi la somma, sarò tenuto all'azione Pignoratizia, quantunque non sia stato fatto verun pagamento. Sarà lo stesso se fu rilasciata quitanza della somma data, ovvero se mancò la condizione per cui fu contratto il pegno, ovvero se intervenne il patto, a cui si dee stare, Che la somma non sarebbe domandata. ivi, 14. — l. 11 § 2 ff. *De pignor. act.* — Parimente, essendo stata impegnata una serva al creditore, se questi prostituì la serva, o la sforzò a fare qualche altra cosa turpe, tosto si scioglie il pegno della serva. ivi. — *ib.* l. 24 § 3 ¶ quare.

16. Un debitore obbligò in pegno al creditore un terreno puro, e gli consegnò l'istrumento di compera. Volendo egli poscia edificare su quel terreno, gli venne mossa controversia intorno alla larghezza del fondo; e non potendo altrimenti provare il proprio diritto, chiese dal debitore che gli esibisse l'istrumento di acquisto a lui consegnato. Questi non

le esibi, ed egli dovette edificare in uno spazio più angosto; di che riscotì danno. — Se il creditore non negò ad arte il sossidio dell'istrumento affinchè il debitore rimanesse gabbato, questi potrà esercitare l'azione Pignoratizia dopo pagata la somma; ma se lo fece ad arte, avrà luogo l'azione prima del pagamento, pei danni sofferti. XIII, 7, 14. — l. 43 ff. *De pignor. act.*

17. Ordinariamente, quegli che prima del pagamento esercitò l'azione Pignoratizia, benchè non abbia regolarmente operato, pure, se offre in Giudizio il pagamento, dee conseguire la cosa impegnata con risarcimento del danno. Che se egli è pronto non già a pagare ma a soddisfare in qualche altra maniera, anche se vuole dare un altro debitore in sua vece, non è ammesso a tale offerta. ivi, 15. — *ib.* l. 9 § fin. et l. 10.

18. Quando si esercita l'azione Pignoratizia occorrono due casi. *Primo caso.* Che la cosa non sia ancora venduta. — In questo caso il creditore dee restituire il possesso del pegno ch'egli ebbe corporalmente, tostochè gli sia pagata la somma; e non è obbligato di prestare altro. ivi, 16. — *ib.* l. 40 § 2. — E non solamente il creditore è tenuto a questa restituzione fino a tanto ch'egli rimane detentore del pegno, ma eziandio qualora egli avesse cessato di detenerlo per proprio dolo o colpa. Nè solo del dolo e della colpa ai risponde in quest'azione, ma anche della custodia; non della forza maggiore. ivi. — *ib.* l. 13 § 1; l. 19 Cod. *De pign. et hypoth.* — Nè de' casi fortuiti. ivi, 17. — l. 6 (al. 5) Cod. *De pigner. act.* — Sono conformi a questi principj le ll. 5, 8 et 9 (al. 4, 7 et 8) Cod. eod. tit., et 25 Cod. *De pign. et hypoth.* — Ecco un esempio: Se uno che avea prestato ad un padrone di zatta *(ratiario)*, non avendo riavuto da questo la somma nel dì convenuto, arrestò di propria autorità la zatta nel fiume; e poscia il fiume si gonfiò e portò via la zatta; egli ne sarà risponsabile qual ladro, senza restrizione, nel caso che l'abbia arrestata a mal grado del padrone; ma se il fece per volontà del padrone, risponderà soltanto della propria colpa, non della forza maggiore. ivi. — l. 30 ff. *De pigner. act.*

Il creditore pertanto dee aver de' pegni la medesima cura che avrebbe delle cose proprie un diligente padre di famiglia. ivi. — *ib.* l. 14.

19. Il creditore, quando restituisce il pegno, dee ripromettere al debitore pel dolo. Che se fu impegnato un fondo, ai dee nel restituirlo dare cauzione che ne saranno conservati i diritti; affinchè se per avventura il creditore facesse a meno di usare della servitù, queste non vadano perdute. XIII, 7, 18. — l. 5 ff. *De pignor. act.*

20. Entra in quest'azione anche il danno risentito dal debitore se la cosa impegnata fu, per colpa del creditore, deteriorata. ivi. — *ib.* l. 24 § 3.

21. Tizio prese una somma a mutuo da Gajo Sejo, dandogli in pegno alcuni culei (otri di cuojo, altri da frumento, altri da vino). Mentr'erano ne' granaj di Sejo, un centurione mandato dal prefetto dell'annona li portò via per l'approvigionamento della città; poscia furono ricuperati ad istanza di Sejo creditore. Questi non è risponsabile del danno cagionato per logramento nel trasporto. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

22. In forza di quest'azione il creditore dee altresì restituire ciò che i frutti della cosa impegnata o altri lucri da essa provenienti gli hanno arrecato di più del suo credito. ivi, 19. — l. 15 § fin. et l. 79 (al. 81) ff. *De furtis.*

23. *Secondo Caso.* Che la cosa sia stata venduta per diritto di pegno. — In tal caso il creditore è tenuto a restituire il sopravanzo del prezzo cogl'interessi; e non sarà ascoltato se vorrà delegare il compratore, perchè questa vendita essendo fatta in forza di patto, il creditore ha fatto un affar suo. ivi, 20. — l. 42 ff. *De pigner. act.* — Così è anche quando la cosa viene vendota dal fisco. ivi. — l. 45 § 12 ff. *De jure fisci.*

24. Quantunque il debitore possa costringere il suo creditore a restituirgli ciò che ha ricevuto di più, tuttavia non può obbligarlo subito a fare tal pagamento, ma debbe aspettare fino a tanto che il creditore abbia esatto il pagamento dal compratore del pegno; qualora il debitore non preferisca che a lui vengano delegate le azioni, verso di questo. ivi. — l. 24 § 2 ff. *De pigner. act.*

25. In alcuni casi il creditore non è tenuto di pagare gl'interessi del sopravanzo. Per es. se il creditore dopo venduto il fondo impegnato, per una somma maggiore del debito, avesse dato il di più ad interesse, egli dovrebbe questi frutti al pignorante; come altresì se il creditore avesse egli stesso usato

di essa somma. Se la diede in deposito, non è obbligato agl' interessi. Che se avesse ritardato a restituire il sopravanzo depositato, presso di lui, egli per la mora sarebbe obbligato di pagare i detti interessi. XIII, 7, 21. — l. 6 § fin. et l. 7.

26. Il debitore può esigere che, se il creditore ha un'azione qualunque contra il compratore in forza dei patti seguiti fra di loro nella vendita del pegno, sia tenuto esso creditore di cederla al debitore medesimo. ivi, 22. — *ib.* l. 13; l. fin. *De distract. pignor.*

27. — Nè i creditori nè i loro successori possono opporre la prescrizione di lungo tempo ai debitori che domandano le cose date in pegno, dopo che fu legalmente restituita la somma dovuta, o fu legalmente offerta ai creditori e, avendola questi rifiutata, fu consegnata e depositata. Provata dunque l'origine del pegno, tu hai diritto di vindicarlo, se l'avversario lo detiene; ed egli non può difenderlo se non prova il debito: che se lo detieni tu, ed egli lo vindica, dee provare lo stesso; tu poi potrai liberarti mediante il pagamento, o l' offerta di pagare, o il solenne deposito della somma. ivi. 23. — ll. 10 et 12 (al. 9 et 11) Cod. *De pignor. act.*

28. Pignoratizia o Di pegno *(Azione Contraria)*. Compete al creditore, contra quello che costituì il pegno, per farsi prestare tutto ciò che la equità esige gli si presti; e compete in varj casi.

Primo Caso. Se io feci spese necessarie nel servo o nel fondo da me ricevuto in pegno, avrò non solamente il diritto di ritenzione, ma eziandio quest'azione; per es. se io avessi pagato i medici per la malattia del servo, ed esso fosse poi morto; o se avessi fatto ristorare o rifare la casa ed essa fosse poi rimasta preda di un incendio. ivi, 24. — l. 8 ff. eod. tit. — Ora, in tali casi è da distinguere fra le spese utili e le necessarie: per es. un debitore ti dà in pegno un fondo sì vasto che, nonchè porlo a coltivazione, egli può appena riscattarlo; e tu, dopo ricevutolo in pegno, lo poni in coltivazione e ne accresci grandemente il prezzo. Non è giusto che il debitore sia costretto di cercare danaro a credito, o di vendere il pegno che vorrebbe riavere, o di abbandonare a te il fondo per mancanza di danaro. Il giudice pertanto, facendosi carico di queste circostanze, troverà una via di mezzo. ivi. — *ib.* l. 25.

29. *Secondo Caso.* Se dopo la vendita del pegno, il debitore che ne ha ritenuto il possesso o a titolo precario o a conduzione, non lo restituisce; egli sarà soggetto a quest'azione. XIII, 7, 25. — l. 22 § 3. — Sarebbe lo stesso se il debitore lo avesse portato via. ivi. — *ib.* l. 3.

30. *Terzo Caso.* Se il creditore vendendo il pegno promise di restituire il doppio del prezzo in caso di evizione, e in forza di questo patto fu convenuto in Giudizio e condannato; egli ha il regresso dell' azione Pignoratizia Contraria; purchè senza suo dolo o colpa abbia così venduto, ed abbia in ciò fatto quello che fatto avrebbe un diligente padre di famiglia. Che se dalla vendita fatta come sopra non ritrasse veron vantaggio, ma ha venduto per lo stesso prezzo per cui avrebbe potuto vendere anche senza fare la promessa del doppio; egli non avrà il regresso, nè potrà conseguire dal suo debitore una somma maggiore del debito. ivi, 26. — *ib.* l. 22 § fin. et l. 23.

31. *Quarto Caso.* A quale azione è tenuto un debitore che caccia su in pegno al creditore rame invece di oro? — Se, dopo dato l'oro, egli avesse cacciato su il rame, sarebbe tenuto all'azione Di furto; se l'avesse cacciato su nel fare la tradizione, avrebbe commesso un' azione turpe, ma non sarebbe ladro; e avrebbe luogo in tal caso la Pignoratizia. Parecchi rescritti lo puniscono anche a titolo di stellionato. ivi, 27. — *ib.* l. 36. — Sarà del pari se uno mi diede in pegno scientemente ed avvertitamente una cosa altrui; ovvero se obbligò a me una cosa già obbligata ad altrui, senza rendermene avvertito. ivi. — *ib.* l. 9 et l. 36 § 1. — Che se ignorava esser la cosa d' altrui od obbligata altrui, non avrà più luogo lo stellionato, ma solo la Pignoratizia contraria. ivi. — *ib.* l. 16 § 1 et l. 32.

32. Se, avendo uno pignorato una cosa già pignorata ad altrui, questa cosa è di tanto valore da bastare per ambi i creditori; cessa non solo il delitto di stellionato ma anche l'azione Pignoratizia. ivi, 28. — *ib.* l. 36 § 1.

33. *Quinto Caso.* Quando il debitore diede in pegno una cosa viziosa, per cui il creditore ha risentito danno. — E qui vuolsi distinguere, se il debitore ignorava il vizio della cosa o no; egli non sarà tenuto se non qualora non ignorasse. ivi, 29. — *ib.* l. 31; l. 61 (al. 63) § 1, 2, 3 et 4 ff. *De furtis.*

PILANI. V. MILITI n. 3.

PIRATI. Era permesso agli abitanti dei lidi il saccheggiare le navi naufragate dei pirati. l. 18 Cod. *De furtis et servo corr.*

2. Se erasi dovuto riscattare dai pirati una nave, tutti dovevano contribuire al rimborso del prezzo, come nel caso di merci gittate al mare per salvamento della nave; ma ciò che i pirati aveano rubato o saccheggiato nella nave, era perdoto pei proprietarj, senza che potessero ripetere indennizzo contro quelli che avevano conservato loro effetti. XIV, 2, 2. — l. 2 § 3 ff. *De lege Rhodia.*

3. Chi veniva sorpreso in atto di saccheggiare una nave, era tenuto del quadruplo. l. 5 Cod. *De navicul.*

4. Chi saccheggiava gli effetti naufragati era assomigliato ai pirati o assassini. XLVII, 9, 11. — l. 4 § 1 et l. 7 *De incendio ruina.*

PISCINA. Serbatojo d'acqua, sia per tenervi pesci riservati, sia per uso di nuoto o bagno. XLI, 2, 47. — l. 3 § 14 *De acquir. vel amitt. possess.*

PISTRINUM. V. MULINO.

PITTORE. Nello instrumento del pittore si comprendono le cere, i colori e simili cose, i pennelli, i *cauterii* (per l'encausto), le scodelle *(conchae).* XXXIII, 7, 48. — l. 17 *De instructo vel instrum.*

PITTURA. La pittura cede alla tela sopra la quale fu fatta. XLI, 1, 14. — l. 23 § 3 ff. *De rei vindicat.* — Al contrario la l. 9 § 2 *De acquir. rer. dom.* (ivi, 21) dice che la pittura non cede nè alla tela nè alla tavola. — A queste due leggi contrarie Giustiniano ne sostituì una (Inst. § 34 *De rerum divis.*) che decide dovere la tela o la tavola cedere alla pittura. V. anche ACCESSORIO.

2. Il possessore che ha fatto pitture non può portarle via nè cancellarle. VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindic.* — Questa decisione non può applicarsi, secondo il nuovo gius degl' Instituti, che al possessore di una cosa il quale vi avesse fatto pitture sui muri, e, costretto di lasciare la casa, volesse cancellarne le pitture da lui fattevi.

PLAGIO. V. anche QUASI-PLAGIO. V. lib. 48 tit. 15 *De lege Fabia de plagiariis;* Cod. lib. 9 tit. 20 *Ad legem Fabiam de plagiariis;* Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 10; Nov. 29 e 66 di Leone.

1. La legge *Favia* o *Fabia* contro il plagio fu promulgata prima de' tempi di Cicerone. Essa stabilisce una pena contro quella persona libera la quale scientemente e dolosamente avesse celato, tenuto legato, comperato un uomo ingenuo o libertino, contro la volontà di questo; contro chiunque avesse dato mano a ciò fare; così pure contro chi avesse indotto un servo od una serva altrui a fuggire dal suo padrone o dalla sua padrona; ovvero avesse contro voglia del padrone o della padrona celato, tenuto legato o comperato un servo o una serva altrui; e contro chiunque ne fosse stato complice. XLVIII, 15, 1. — l. 1 et l. 6 § 2 *De lege Fab. de plag.;* l. 15 Cod. eod. tit. — E quanto dicesi della vendita, intendasi di qualunque altro simile titolo di dominio. ivi. — l. 4 ff. eod. tit.

2. Quello che cela un servo altrui è reo di plagio. ivi, 2. — l. 9 Cod. eod. tit. — Ma non già subito dee riputarsi plagiario quello che è tenuto del delitto Di furto per aversi appropriato servi altrui. ivi. — l. 6 ff. eod. tit. — Ma è d' uopo che ciò sia stato fatto con dolo malo. ivi. — *ib.* ll. 3 et 5, et l. 6 § 1; ll. 10 et 14 Cod. eod. tit.

3. V'è un altro caso al quale la legge Fabia fu estesa da un certo senatoconsulto, del quale ignorasi il tempo e l'autore: questo senatoconsulto contempla quei padroni che vendettero la fuga dei loro servi; cioè vieta di vendere e comperare un fuggitivo in attualità di fuga, e stabilisce la pena di dieci mila sesterzj sì contro il compratore che contro il venditore. ivi, 3. — l. 2 § 3 ff. eod. tit.; Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 13 § 2; l. 6 Cod. *Ad legem Fab. de plag.*

4. La legge Fabia non contempla coloro che vendettero servi assenti. ivi. — l. 2 ff. eod. tit. — Nè coloro che mandarono a perseguitare e vendere un servo fuggitivo. ivi. — d. l. 2 § 1. — Nè coloro che fecero mandato ad uno di prendere un servo fuggitivo affinchè, presolo, s' intendesse questo comperato da quello. ivi. — d. l. 2 § 2.

5. La pena del plagio per la legge Fabia era pecuniaria: ma questa pena andò in dissuetudine, e si condannarono i plagiarj a tenore della gravità del loro delitto: la pena ordinaria era quella delle miniere ivi, 4. — *ib.* l. 4. — Diocleziano e Massimiano poi stabilirono la pena capitale. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit. — E Costantino determinò che il reo, se è servo o libertino, venga esposto alle fiere; se ingenuo, *gladio consumatur.* ivi. — *ib.* l. 16; § 10 Inst. *De publ. jud.*

Era lo stesso, secondo la legge di Mosè. *Deuter.* cap. 24 ver. 7; Esodo cap. 1 verso 16.

6. Questo delitto non si estingue colla morte dell'uomo celato o sottratto. XLVIII, 15, 5. — l. 3 § 1 ff. *Ad legem Fab. de plag.*

PLANCIANO *(Senatoconsulto)*. Risguarda il riconoscimento di que'figli de' quali la moglie dopo il divorzio dichiara d' essere incinta; ed abbraccia due parti, cioè il riconoscimento propriamente detto, e la sopposizione del parto. XXV, 3, 1. — l. 1 *De agnosc. et alend. lib.*

1. Se la moglie, dopo fatto il divorzio, sa di essere incinta, dee farne dinunzia al marito o al padre di lui entro trenta giorni, affinchè mandino persone a fare la inspezione del ventre; dopo di che il marito è assolutamente obbligato di riconoscere il parto della moglie. Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 25 § 1.

3. Può fare la dinunzia anche il padre od altro ascendente sotto la cui podestà si truva la donna; ed anche chi ha mandato da questa. ivi. — l. 1 § 1 *De agnosc. et al. lib.*

4. I trenta giorni per la dinunzia sono computabili dal divorzio. ivi. — *ib.*

5. La dinunzia può esser fatta alla casa *(domum)*, se nè il marito nè chi ha podestà sopra di lui si può trovare. ivi. — *ib.*

6. I trenta giorni per la dinunzia si reputano continui, non utili. Ivi, 3. — d. l. 1 § 6. — E se sono trascorsi, tuttavia può ammettersi la moglie alla dinunzia, previa cognizione di causa. ivi. — d. l. 1 § 7.

7. La dinunzia debb'essere fatta *domum;* e s'intende il luogo di abitazione se in città; e se è in villa o in qualche municipio, s'intende il luogo ove il matrimonio stanziava *(larem matrimonio collocaverunt)*. ivi. — d. l. 1 § 2.

8. La moglie dee soltanto dinunziare sè essere incinta del marito; nè dee avvertirlo che mandi custodi. ivi. — d. l. 1 § 3.

9. Oltre la dinunzia, richiedesi, per parte della moglie che accolga le persone mandate dal marito per la inspezione. Che se il marito manda di proprio moto tali persone, e la moglie non le ammette; ovvero se la moglie non ha fatto la dinunzia, o la fece ma non ammise le persone destinate giudizialmente alla inspezione; il marito o il suo ascendente è in libertà di non riconoscere il parto. ivi, 4. — d. l. 1 § 6. — Ciò per altro non impedirà che il figlio nato possa provare di essere veramente figlio di lui; anche se la dinunzia fosse stata del tutto omessa. XXV, 3, 4. — l. 1 § 8 *De agnosc. et al. lib.*

10. Il marito a cui la moglie divorziata denunziò la gravidanza, dee egli stesso o dinunziare di non esserne l'autore, o mandar persone per la inspezione: se non fa questo o quello, viene costretto a riconoscere il parto; e se nol riconosre, va soggetto a pena straordinaria, tranne che fosse veramente suo il figlio, venendo egli allora costretto a riconoscerlo. ivi, 5. — d. l. 1 § 4.

11. Se la moglie obbedì al senatoconsolto ed il marito non vi obbedì, nasce il pregiudizio che il marito è costretto a riconoscere ed alimentare il parto. Per lo contrario, se la moglie non vi obbedì, il marito in forza di questo pregiudizio è assolto frattanto dal riconoscimento. — Per altro il parto è sempre alla condizione di poter provare d'essere veramente figlio di quello. Che se non avesse detto di riconoscere il parto, non per questo il figlio si reputerà erede suo, quantunque concepito di altrui: ad ogni modo la confessione del padre offre una grande presunzione a favore del figlio. ivi, 6. — d. l. 1 § 12. — E se egli non nega che sia suo figlio, è obbligato ad alimentarlo. Del rimanente è troppo ingiusto *(injuriosum)* che se uno stato assente per lungo tempo, trovata la moglie incinta al suo ritorno, la ripudia, debba avere per suo erede il portato di lei sol per avere omesso qualche formalità del senatoconsulto. ivi. — l. 1 § 14.

12. Se la moglie dopo divorziata mancò alle formalità del senatoconsulto, sì che il padre sia autorizzato a non riconoscere il parto; il figlio non può domandare gli alimenti al padre qualora non provi d'essere suo figlio. ivi. — d. l. 1 § 13.

In somma, la causa degli alimenti non fa pregiudizio alla verità della prole. ivi. — l. 10 *De his qui sui vel alieni.*

13. Se nè il marito nè la moglie contravvenne al senatoconsulto, debbonsi distinguere due casi. — *Primo caso;* che niono di essi abbia contravvenuto per non essersi nè l'un nè l'altro trovati in grado di poter obbedire al senatoconsulto; come sarebbe se la moglie non avesse entro i trenta giorni prescritti fatto la dinunzia al marito, ed avesse entro quei trenta giorni partorito. — In questo caso non ha più luogo il Planciano, perchè *denuntia-*

tio a marito non incipit sed a muliere; ma il parto non ne risentirà pregiudizio. XXV, 3, 8. — l. 1 § 5 et § 10 cum § fin. De agnoscen. et alend. lib.

14. Secondo caso; che e l'uno e l'altro abbiano obbedito al senatoconsulto. — Se la moglie ha dinunziato e il marito ha mandato custodi al parto, gli sarà lecito il negare che il parto sia nato da lui, nè gli ostarà la circostanza di aver fatto custodire il ventre. ivi, 9. — ib. l. 1 § 11.

15. Se, avendo la moglie dinunziato, il marito ha negato essere lei pregna di lui, e quindi non ha mandato custodi al ventre, resterà sempre la quistione a risolvere se la moglie sia o no pregna di lui. E se, trattata questa causa dinanzi al giudice, questi avesse pronunziato dovere il parto essere da lui riconosciuto, dee dirsi che il figlio è suo quand' anche non fosse veramente tale. ivi. — d. l. § fin. — E ciò in tutti i casi; onde sarà consanguineo anche de' suoi fratelli. ivi. — ib. l. 2. — All' opposito, se il giudice avesse pronunziato diversamente, si dee dire che il figlio non è suo, quand' anche il fosse in realtà. ivi. — ib. l. 3.

PLANO (de). Dicesi *judicare, cognoscere etc. De plano*, per opposizione a *pro tribunali*. V. Giudice e Tribunale.

PLAUZIO, giureconsulto di gran nome, siccome quello, i di cui scritti furono commentati da *Paolo*, *Pomponio* e *Giavoleno*. È incerta d'altronde l'epoca in cui fiorì, ritenuto però posteriore ai tempi di Trajano. *Praf.* p. II, 1, 45.

PLEBEI. Denominazione che abbraccia tutt' i cittadini meno i senatori ed i patrizj. L, 16, 169. — l. 238 *De verb. signif.*; Inst. § 4 *De jure nat. gent.* — Parimente ne' municipj sono *plebei* tutt' i municipi, eccetto i decurioni. ivi.

PLEBISCITI. Sono le leggi emanate da magistrato plebeo, qual era il tribuno della plebe, e sancite dalla plebe; alle quali in forza della legge Ortensia erano tenuti tutti i cittadini, patrizj del pari che plebei. ivi.

2. Prima della legge Orazia, che fu fatta al tempo della seconda ritirata della plebe sull' Aventino, i plebisciti non obbligavano che la sola plebe: da indi cominciarono ad avere forza obbligatoria per tutti i cittadini; ma tal cosa venne poi confermata dalla legge Ortensia al tempo della terza ritirata sul Gianicolo. I, 2, 6 *nelle note.*

3. La differenza di forma tra le leggi ed i plebisciti erano queste. La legge veniva proposta dal magistrato superiore; il plebiscito dal plebeo, cioè da quel tribuno della plebe sopra il quale fosse caduta la sorte o la scelta dei colleghi. La legge era sancita dai suffragj di tutto il popolo; il plebiscito dai suffragj della sola plebe, attesochè il tribuno non poteva convocare i patrizj nè dar parte al senato. Le leggi si facevano ne' comizj centuriati e composti di tutte le tribù; ed i plebisciti soltanto ne' comizj per tribù, nei quali non era uopo nè di senatoconsulto ne' degli auspicj; nel frattempo per altro i tribuni consultavano intorno l'affare gli uccelli ed il cielo. I, 2, 6.

PLURALE. Il discorso in plurale s'intende qualche volta distributivamente del singolare. XXX a XXXII, 186. — l. 33 § 4 *De cond. et dem.*

PLURALITA'. La pluralità dei creditori dà la legge. V. Creditori. e *Maior.*

2. Ciò ch'è fatto dalla pluralità, reputasi fatto da tutti, per es. ne' collegj o corporazioni. L, 17, 90. — l. 106 *De reg. juris.*

PLURIS. Nello stimare la cosa a cui è aggiunta la voce *pluris* (p. e. *quae sunt pluris aureorum triginta*) entra non solamente il vero prezzo della cosa, ma eziandio tutto ciò *quod interest.* L, 16, 169. — l. 232 *De verb. signif.*

2. La espressione *plurisve (o più)* non debbe estendersi che a picciola quantità *(non infinitam pecuniam sed modicam).* ivi. — ib. l. 192.

PODESTA'. V. Figlio, Giurisdizione, Imperio, Magistrato, Patria *(Podestà)*, *Potestas*, Servo.

1. Le persone giuridicamente si dividono in quelle non soggette alle podestà altrui *(sui juris)*, e in quelle soggette all'altrui podestà *(alieni juris).* I, 6, 1. — l. 1 *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

2. Chi è soggetto alla podestà altrui, non può avere nessuno sotto la propria podestà. XLVIII, 5, 19. — l. 21 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

3. La podestà era una causa d'impedimento alle nozze. V. Nozze n. 15 a 33.

4. L'essere indipendente dall'altrui podestà *(sui juris)* era una condizione necessaria per la testabilità. V. Testamento.

5. Chi è soggetto all'altrui podestà debbe aspettare il comando di quello a cui è sog-

getto per adire la eredità. V. Comando n. 11 a 25.

POLIGAMIA. Fu sempre risguardata dai Romani come cosa turpe; sebbene Cesare avesse ordinato di promulgare in sua assenza una legge, stata scritta e preparata da Elvezio Cinna tribuno, la quale permetteva a chiunque di avere qualsiasi numero di mogli, e ciò a fine di procreare. Se Cesare non veniva ucciso, forse questa legge aveva effetto: ma il gius antico del pari che il moderno colpiva d'infamia chi avesse simultaneamente due mogli. XLVIII, 5, 76. — l. 2 Cod. *De incest. nupt.*; l. 18 Cod. *Ad legem Jul. de adult.*

Valentiniano il giovane avea pur egli promulgata una legge che fosse lecito il prendere due mogli; ma essa non ebbe vigore, e non trovasi inserita in verun Codice di costituzioni imperiali. ivi.

POLLICITATIO. Così chiamasi la promessa di chi offre, senz'accettazione. V. Promessa.

POMPEA *(Legge)*. V. Parricidio.

POMPONIO, o SESTO POMPONIO, celebre giureconsulto sotto gl'imperatori fratelli Marco Antonino e Vero, autore di parecchi trattati su varie materie di giurisprudenza, dei quali ci rimangono soltanto alcuni frammenti sparsi ne' Digesti. *Pref.* Pag. II, 1, 67.

POMUM. Significa qualunque frutto commestibile, come noci, fichi, ed anche uve non destinate a farne vino. L, 16, 10. — l. 205 *De verb. signif.*

PONTEFICI. La facoltà d'interpretare le leggi delle XII Tavole e di determinarne le azioni di legge spettava al collegio dei pontefici, il quale era stato instituito da Numa con questo che alla morte di un membro lo stesso collegio avesse a crearne un nuovo della classe dei patrizj, non dei plebei. Circa l'a. 454 di R., essendo consoli Q. Apulejo Pansa e Gn. M. Valerio Corvo, fu promulgata una legge da Q. e Gn. Ogulnj tribuni della plebe, per cui a quella dignità furono ammessi anche i plebei, aggiungendo altri quattro pontefici scelti fra la plebe. Nell'a. 560 di R. il diritto di eleggere i pontefici fu trasmesso interamente al popolo, e ciò in vigore della legge Domizia proposta da Domizio Enobarbo; la qual legge fu abrogata dal dittatore Silla, indi richiamata in vigore sotto il consolato di Antonio e Cicerone. Sotto Augusto fu nuovamente rivocata, e così per poco si restituì al collegio il diritto di creare i pontefici. Finalmente tutto si concentrò nell'imperatore. — Ora, questo collegio eleggeva le persone che ogni anno avevano a soprintendere alle cose civili. I, 2, 5, *colle note.* — l. 2 § 6 *De orig. juris.* V. Diritto *(Origine del)*.

POPOLARE *(Azione)*. V. Azione n. 63 a 66. V. lib. 47 tit. 23 *De popularibus actionibus.*

2. — *(Interdetto)*. Dicesi nel medesimo senso. L, 16, 170.

POPOLARI *(populares)*, parola, per la quale Cujacio intende quelli che nel Codice Teodosiano chiamansi *fazionarj (factionarii)*. Quattro erano in Roma le fazioni de' perturbatori: la *Veneta*, la *Prasina*, l'*Albata* e la *Russata*. Il Prefetto della città era incaricato di reprimerle. I, 12, 5. o. 4. — l. 1 § 12 ff. *De off. praef. urb.*

POPULISCITI. Leggi che si facevano da tutto il popolo, previo un Senatoconsulto. *Praef.* I, 2, 1.

PORPORA *(Legato della)*. Sotto questa denominazione si comprende la porpora di qualunque specie, eccetto il cocco; si comprende pure il buccino (specie di conchiglia minore della porpora) e l'iantino o porpora violacea: si comprende anche la trama fatta; ma non la lana destinata ad essere tinta in porpora. XXX a XXXII, 491. — l. 70 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

PORTA. Ciascuno può avere porta sopra la pubblica strada; purchè la porta, essendo aperta al di fuori, non molesti il passaggio del vicino; purchè non gli oscuri i lumi, e non noccia al suo diritto di stillicidio. VIII, 2, 10. — l. 41 § 1 *De serv. praed. urban.*

2. Le *porte* delle città sono annoverate fra le cose sante; sebbene nel fare la cerimonia che santificava le mura (V. Mura) si sollevasse l'aratro sopra que' siti ov' esser doveano le porte, per la ragione che aveano per esse a passare le cose impure: ma erano sante perchè al pari delle mura erano munite della sanzione, venendo puniti capitalmente coloro che le avessero violate. I, 8, 3, *nelle note.* — l. 1 *De divis. rer. et qual.*

PORTAFOGLI. V. *Kalendarium.*

PORTARE. Dicesi delle cose che uno mena seco con giumento; a differenza di *agere* e *ferre*. L, 16, 96. — l. 235 *De verb. signif.*

PORTO. Così si chiama un luogo chiuso nel quale s'importano le mercanzie e dal quale le si esportano. XLIII, 12, 8. — l. 59 *De verb. signif.* V. anche Esportazione, Importazione, *Statio.*

PORTORIO. Lo stesso che *dazio d'entrata.* V. Dazio n. 8 a 12.

PORZIONE. V. Compartecipazione, Divisione, Parte, Societa'.

POSSEDERE. Significa tenere la cosa, ovveco soprastarvi col corpo, sia personalmente sia col mezzo di altra persona in nostro nome, ancorchè non sia soggetta alla podestà di noi; qual è il colono o l'inquilino. L, 16, 171. — Instit. lib. 4 tit. 15 § 5.

2. Dicesi che uno possede *pro emptore, pro dote, pro legato, pro donato, pro derelicto, pro suo, pro possessore, vi, clam, precario.* V. Possesso.

3. Dicesi che possede *animo solo* colui che lascia pec un poco vacante la cosa una volta da lui *appresa,* ma la lascia con animo che la ritorni a lui. L, 16, 171.

POSSESSIO. Significa qualche volta proprietà. L, 16, 103. — l. 108 *De verb. signif.*

2. Qualche volta significa il fondo che si possede. ivi, 171.

3. Pec lo più significa godimento senza propcietà. ivi, 103. — *ib.* l. 115.

4. *In possessione esse* non è possedere, ma detenere la cosa pec un altro e non per sè. ivi, 171.

POSSESSO. V. Accessione, Alienazione, Beni dei debitori, Beni *dei liberti,* Buona fede, Clandestinita', Eredita', Immissione *in possesso,* Interdetto, Intestato, Possedere, *Possessio,* Possessore, Possessorio *(Interdetto),* *Possidere,* *Praedo,* Precario, Prescrizione, Proprieta', Rivendicazione, Successione, Titolo *del possesso,* Tradizione, Turbamento *di possesso,* Usucapione, Usurpazione, Ventre, Violenza. V. lib. 41 tit. 2 *De acquirenda vel amittenda possessione;* Cod. lib. 7 tit. 32 *De acquirenda et retinenda possessione;* Iost. lib. 4 tit. 15 *De interdictis.*

1. La parola *possesso* trae, secondo Labeone, da *sede,* quasi dicesse *positio,* essendo la cosa naturalmente tenuta da quello che le sta sopra *(ei insistit):* difatti è pateote l'analogia tra *possidere* e *sedere.* XLI, 2, 1. — l. 1 *De acquir. vel amitt. possess.* — Lo si può pectanto defioire un uso della cosa, il qoale consiste nello starvi sopca; oppure, secondo Teofilo, la detenziooe di una cosa corporale. XLI, 2, 1.

2. Dice Nerva il figlio che il dominio delle cose iocominciò dal possesso naturale; ed è vero (V. Occupazione e Proprieta'): ma oggidì, essendo già distinti fra gli uomini i dominj delle cose, eccetto quelle pertinenti appunto al possesso naturale, il solo possesso delle altre tutte non basta per attribuirne il domioio; onde vuolsi beoe distinguere il possesso dalla proprietà, ed anche dall'osufrutto. ivi. — l. 1 § 1 et l. 52 *De acquir. vel amitt. possess.*

3. Il possesso si distingue primissimamente in *naturale* e *civile;* poscia io *possesso di buona fede* e *di mala fede;* altrimenti si dicono *possesso giusto* ed *ingiusto.* ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 2.

4. Il possesso civile è definito da Teofilo una detenzione con animo di avere il dominio. — Hanno questo possesso civile coloro che possedono la cosa con qualche giusto titolo, vale a dice con uo titolo atto a trasferire il domioio. ivi, 3.

Di qoesto possesso tante sono le specie quanti sono i titoli giusti per acquistare; come pec compera, per donazione, per legato, pec dote, per eredità, pec dazione in risaccimeoto, *pro suo,* e iofiniti altri. ivi. — d. l. 3 § 21.

5. Quegli soltanto si cepota che posseda la cosa con giusto titolo, al quale venne fatta la tcadizioue da on altco da cui il primo la comperò. — Ma se la invase pcima che gliene fosse fatta la tradizione, si reputa che la posseda illegittimamente. ivi, 4. — *ib.* ll. 4 et 33; l. 9 Cod. *De acquir. possess.* — V. Tradizione.

Che se la cosa non fo ad alcuno consegnata spontaoeamente; purchè però l'abbia acquistata non con pcivata autorità, ma mediante i magistcati; la possede nullameno giustamente e civilmente. ivi. — l. 11 ff. *De acquir. vel amitt. possess.*

6. Il possesso naturale è quello di coloro che tengono beosì la cosa, ma la tengono con altro diritto non con quello di domioio, oppure la tengooo seuza vecun dicitto. — Così il creditore possede il pegno coo diritto diverso da quello di proprietà, e può ritenerne il possesso mediante il propcietario. ivi, 5. — *ib.* l. 37. — Così pure quegli che tiene il sequestro o che ha precariamente, possede

naturalmente (V. Precario e Sequestro). Possede naturalmente anche l'usufruttuario se il proprietario gli ha specialmente ceduto il possesso. XLI, 2, 5. — l. 12 *De acquir. vel amitt. possess.*

7. Possedono naturalmente anche quelli che posseduno senza verun titolo o con un titolo illecito: tal sarebbe del possesso ceduto dal marito alla moglie a titolo di donazione o viceversa. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 4 et l. 16.

8. Possedono naturalmente non solo quelli che possedono con titolo illecito, ma eziandio i possessori di mala fede *(praedones)* che detengono la cosa senza verun titolo. — Il possesso naturale di mala fede è o violento o clandestino, o semplicemente ingiusto, cioè preso senza verun titolo bensì ma non *vi* nè *clam;* come sarebbe se io l'avessi preso scientemente da chi non era il proprietario, e tuttavia possedessi palesemente col pretestu d'ignorare il vero proprietario. ivi, 7, 8 e 9. — V. *Clam*, Clandestinità, Forza, *Vi*, Violenza.

9. La nuda detenzione che hanno coloro i quali detengono la cosa non per sè ma per altrui, non si dee risguardare come un possesso naturale; e però, sebbene costoro talvolta si chiamino *possessori* (l. 7 § 11 ff. *Comm. divid.*), pure propriamente parlando si dice non che *posseggono*, ma che *sono in possesso*. — A torto dunque Quinto Mucio annoverò fra le specie di possesso il possedere che si fa talvolta per ordine del magistrato e per la conservazione della cosa, o per mancanza di cauzione del danaro temuto *(infecti);* perciocchè quando il pretore pone in possesso il creditore pei detti motivi o a nome del ventre, egli concede non già il possesso, ma la custodia e la conservazione della cosa: tanto è vero che, dopo *stati* lungamente *in possesso* per danno temuto, il pretore ci permette di *possedere* ed anche di acquistare mediante il longo possesso. ivi, 10. — l. 3 § fin, *De acquir. vel amitt. possess.;* l. 12 *Quib. ex caus. in possess. eatur.*

10. Fra coloro che non hanno verun possesso si debbono annoverare anche i commodatarj, i depositarj, i coloni e gl'inquilini; perciocchè colui dal quale essi hanno la cosa, la possede col loro mezzo, come si possederebbe mediante un servo. ivi, 11. — l. 1 Cod. *Comm. de usucap.*

11. È certo che possiamo possedere una cosa stessa per più titoli, e che chi acquistò per usucapione possede *e pro emptore e pro suo*. Così se sono divenuto erede di uno che possedeva *pro emptore*, io possedo e *pro emptore e pro herede*. XLI, 2, 12. — l. 3 § 4 *De acquir. vel amitt. possess.*

12. Più persone non possono solidariamente possedere la medesima cosa, essendo contro natura che, mentre io tengo una cosa, si reputi tenerla tu pure. ivi, 13. — d. l. 3 § 5. — Per altro dice Sabino che possedono simultaneamente e colui che diede a precario e colui che a precario ricevette. E Trebazio opina del pari che possa uno possedere giustamente e un altro ingiustamente, non mai due giustamente o due ingiustamente. Ma Labeone disapprova questa opinione dicendo che, quanto alla sostanza del possesso, non monta gran fatto che sia giusto od ingiusto. ivi. — *ib.* — E certo, anche secondo il parere de' Sabiniani, due persone non possono solidariamente possedere *vi o clam*. ivi. — l. 19 ff. *De precario.*

13. Acquisto del possesso. Il possesso essendo lo stare sopra la cosa, è evidente che non può esso cadere sopra le cose incorporali. ivi, 14. — l. 3 *De acquir. vel amitt. possess.*

14. Si acquista il possesso col corpo e coll'animo, nè basta l'uno senza l'altro. Nè intendasi per questo che chi vuole possedere un fondo debba andare sopra ogni gleba, ma basta che entri in una parte qualunque del fondo, purchè abbia l'intenzione di volerlo possedere tutto sino al confine. ivi, 15. — d. l. 3 § 1.

15. Niuno può possedere una parte incerta di una cosa, cioè una cosa di cui non si sa la quantità. ivi. — d. l. 3 § 2, et *ib.* l. 26.

16. Primo requisito è la volontà di possedere; epperò chi entra nel fondo di un amico per motivo di familiarità, non si reputa che possegga. ivi, 16. — *ib.* l. 41.

17. Non esiste la volontà di possedere in chi erra circa la cosa; tranne che si fosse errato soltanto nel nome e acconsentito nel corpo. ivi. — *ib.* l. 34. — Che se viene fatta la tradizione non a me ma al mio procuratore, se io sono in errore e non il mio procuratore, egli acquista a me il possesso; non già se egli è in errore ed io no. ivi. — d. l. 34 § 1. — Lo stesso dicasi del servo agente. ivi. — d. l. 34 § 2.

18. Affine che il possessu si acquisti ma-

terialmente, non è necessario che si tocchi la cosa; basta che la si colga con gli occhi e con la mente. Quindi se incaricai il venditore di fare al mio procuratore la tradiziona della cosa, essendo essa a vista, si considera che la sia consegnata a me stesso; così pure se ordinai al debitore che desse una somma ad un terzo. Altro esempio lo abbiamo in quelle cose che pel loro gran peso non possono essere mosse; come sono le colonne, le quali si reputano consegnate quando sono a vista delle parti contraenti *(traditio longae manus)*; e nel vino, che si considera consegnato quando al compratore si consegnano le chiavi della cantina. XLI, 2, 17. — l. 1 § 21 *De acquir. vel ammitt. poss.* — Altri esempi si hanno in chi ordina al venditore che deponga nella sua casa la cosa che ha comperata; e in chi, comperato un fondo vicino, se lo fa mostrare dal venditore stando sulla propria torre. ivi. — *ib.* l. 18 § 2.

Se io avessi comperato una catasta di legna, ed il venditore mi avesse ordinato di portarla via, mi sarebbe fatta la consegna tosto che io vi avessi posto uno a custodirla; lo stesso dicasi del vino venduto. Qui non v'è propriamente il possesso materiale, o, per meglio dire, la tradizione materiale; ma v'è l'animo di possedere, e basta. ivi. — *ib.* l. 52.

19. Basta il tocco ed anche la semplice vista della cosa quando si tratta di cessione spontanea del possesso; ma se si tratta di possesso violento, è necessaria la pienissima apprensione della cosa; onde accadendo un impossessamento per violenza, si reputerà posseduta soltanto la parte occupata. ivi. — *ib.* l. 18 § 4.

20. Tanto è vero che per l'acquisto del possesso è necessaria la corporale apprensione della cosa, che il proprietario il quale sappia che nel suo fondo giace un tesoro, non lo possede fino a tanto che non lo abbia smosso dal luogo. Proculo opinava diversamente. ivi, 18. — *ib.* l. 3 § 3.

21. Quando siamo instituiti eredi, passano in noi tutt' i diritti coll'adisione della eredità; ma il possesso, se non è preso naturalmente, non ci spetta. ivi, 19. — *ib.* l. 23. — Anzi ciò che io possedo mediante il colono, non può essere posseduto dal mio erede, qualora egli stesso non ne abbia acquistato il possesso. ivi. — *ib.* l. 30 § 5.

Ciò che io possedo *pro emptore* può essere usucatto dal mio erede anche mediante il colono. XLI, 2, 18. — l. 30 § 5 *De acquir. vel ammitt. possess.* ¶ sed quod.

22. Possono acquistare quelli soltanto i quali hanno la facoltà di volere. Quindi il furioso ed il pupillo senza l'autorità del tutore non possono cominciare a possedere, perchè non hanno la intenzione di avere *(tenendi)*, sebbene tocchino corporalmente la cosa; essendo lo stesso come se uno ponesse checchessia in mano di un dormiente. Tuttavia Ofilio e Nerva il figlio dicono che il pupillo, quando sia in età capace d'intendimento, può, anche senza l'autorità del tutore, cominciare a possedere, essendo ciò una cosa di fatto non di diritto. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 3, l. 32 § 2 ¶ pupillus. — Quanto al pupillo infante, cioè incapace d'intendimento, egli, in rigor di Diritto, non può acquistare nemmeno coll'autorità del tutore; tuttavia fu ammesso che possa acquistare. ivi. — d. § 2 princ., et l. 3 Cod. *De acquir. et retin. possess.* — Quindi il pupillo può acquistare il possesso mediante un servo pubere od impubere, se coll'autorizzazione del tutore gli ha ordinato d'andare in possesso. ivi. — l. 1 § 13 *De acquir. vel amitt. possess.*

Qui non si parla di ciò che forma il peculio; chè rispetto a questo, anche l'infante può possedere mediante un servo. ivi. — *ib.* l. 32 § 2 ¶ fin.

23. I membri di un municipio per sè nulla possono possedere, perchè di uno solo non può darsi consentimento; essi non possedono già il foro e la basilica ed altre simili cose, ma se ne servono promiscuamente. Tuttavia Nerva il figlio dice che i municipali possono possedere ed acquistare per usucapione mediante il servo ciò ch'egli acquistò colle cose del peculio. Altri pensano diversamente, perchè i municipali non possedono i servi stessi: sennonchè, così è in istretto Diritto; del rimanente possono i municipali possedere ed acquistare per usucapione, e si acquista ad essi anche mediante un servo ed una persona libera, come sarebbe un agente che a nome del municipio prenda il possesso. ivi, 21. — *ib.* l. 1 § 22 et l. 2.

24. Coloro che sono soggetti all'altrui podestà, possono detenere le cose del peculio, ma non possono averle, possederle; perchè il possesso non è soltanto materiale ma di diritto. ivi, 22. — *ib.* l. 49 § 1; l. 33 *De reg. juris.*

25. Acquistiamo il possesso mediante noi medesimi. XLI, 2, 23. — l. 10 § 2 ff. *De acquir. vel amitt. possess.* — Mediante quelli che abbiamo sotto la nostra podestà. ivi. — *ib.* l. 1 § 12. — E mediante coloro sopra i quali abbiamo l'usufrutto o che possediamo in buona fede; e talvolta anche mediante persone estranee. ivi.

26. Acquistiamo il possesso mediante coloro che abbiamo sotto la nostra podestà, perchè si reputa che possediamo tutto ciò che essi hanno acquistato; ond'è che mediante il loro lungo possesso acquistiamo anche la proprietà. ivi, 24. — l. 10 § 2 *De acquir. rer. dom.* — Non acquistiamo per altro il possesso se non che con nostra scienza e volontà, giacchè per acquistarlo si richiede l'intenzione di possedere; sempre eccettuato il possesso che viene acquistato mediante ciò ch'è nel peculio. ivi. — l. 1 § 5 ff. *De acquir. vel amitt. possess.* — Nè soltanto è necessario che il padrone p. e. lo sappia, ma si richiede altresì che il servo acquisti materialmente il possesso. ivi, 25. — *ib.* l. 44 § 1.

Importa poi di sapere se coloro i quali sono sotto la nostra podestà acquistino per causa giusta od ingiusta. Laonde non si reputa che tu possegga ciò che il tuo servo possede senza tua saputa e per violenza o mediante altro malefizio. ivi. — *ib.* l. 24.

27. Non acquistiamo il possesso se non mediante que' servi che possediamo. ivi, 26, — *ib.* l. 1 § 15; l. 31 § 2 ff. *De usucap.*

28. Il padre possede mediante suo figlio tutto ciò che suo figlio ha acquistato a causa del peculio, benchè il padre ignori di avere esso figlio sotto la sua podestà, ed anche sebbene esso sia posseduto da un'altra persona come servo. ivi. — l. 4 *De acquir. vel. amitt. possess.*

29. Mediante il servo ch'è in fuga il possesso si acquista a noi qualora egli non sia posseduto da un altro, o creda di essere libero. ivi, 27. — *ib.* l. 1 § 14 et l. 50 § 1.

30. Vi è un caso nel quale nulla possiamo acquistare mediante il nostro servo, benchè sia da noi posseduto; vale a dire, l'erede non può mediante il servo ereditario acquistare una parte della eredità nè ciò che appartiene alla eredità medesima. ivi, 28. — l. 43 *De acquir. vel omitt. hered.*; l. 18 *De acquir. rer. domin.* — È altrimenti nel caso che più servi siano stati legati, comprati o donati; cioè, può l'erede mediante uno di essi acquistare il possesso degli altri. XLI, 2, 28. — l. 1 § 18 et l. 48 *De acquir. vel amitt. possess.* — Lo stesso è nel caso che un servo dovuto al defunto sia stato consegnato all'erede; non essendo tal servo ereditario. ivi. — *ib.* l. 38 § 2.

31. Se un servo fu lasciato in legato all'erede instituito per una parte, egli per la parte acquista il possesso del fondo ereditario. ivi. — *ib.* l. 1 § 17. — Lo stesso dicasi se io avessi comandato al servo comune di adire una eredità; chè io acquisterei per la mia parte. ivi. — *ib.* § 18.

32 Ciascheduno dei comproprietarj di un servo acquista per intiero mediante il servo comune; purchè il servo agisca con intenzione di far acquistare ad uno di essi. ivi, 29. — *ib.* § 7.

33. Possiamo possedere mediante il servo sopra il quale abbiamo l'usufrutto, come possiamo acquistare mediante le opere sue. ivi, 30. — *ib.* § 8. — Tanto che reputasi possedere noi in qualche maniera quel servo del quale abbiamo l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 40.

34. Non acquistiamo il possesso mediante colui che possediamo di mala fede, sia perch'è libero o sia perchè appartiene ad altrui. ivi, 31. — *ib.* l. 1 § 6 cum ; nec ne; et l. 23 § 2.

35. Mediante uno che per giusto errore io credeva essere mio figlio e soggetto alla mia podestà, io non acquisto nè il possesso nè il dominio nè qualunque altra cosa ch'egli avesse acquistato colla cosa mia. ivi, 32. — *ib.* l. 50.

36. Possiamo acquistare il possesso mediante il procuratore il tutore il curatore; ma essi non lo acquistano a noi quando lo prendono a nome loro, bensì quando hanno la intenzione di prestare a noi il loro uffizio. ivi, 33. — *ib.* l. 1 § 20; l. 8 Cod. *De acquir. vel retin. possess.* — Anzi l'utilità pubblica e la ragione del Gius hanno fatto adottare che si possa acquistare il possesso, anche senza saperlo, mediante una persona libera; e poscia intervenendo la scienza si possa incamminare la condizione della usucapione. ivi. — *ib.* l. 1 Cod. d. tit. — Distinguasi però: se un procuratore avesse comperato una cosa pel suo mandante, egli non avrebbe subito acquistato il possesso al mandante medesimo; non così se avesse comperato di suo arbitrio, qualora il mandante non

avesse ratificato la compera. XLI, 2, 33. — l. 42 § 1 *De acquir. vel amitt. possess.*

37. Colui mediante il quale vogliamo possedere debb'essere tale che possa avere l'animo di possedere. ivi, 34. — *ib.* l. 7 § 9. — Quindi se avrai mandato un servo furioso a possedere non si reputerà che tu abbia preso il possesso, sì se avrai mandato un impubere. ivi. — d. l. 1 § 10 et 11.

38. Onde possiamo acquistare il possesso mediante una persona non basta ch'ell' abbia l'animo di possedere, ma inoltre, se è una persona estranea, è uopo che prenda il possesso della cosa a nome nostro: se poi è una persona mediante la quale si acquista a noi per ragione di podestà, di usufrutto o di possesso di buona fede; basta ch'ella prenda la cosa non a nome di un terzo. ivi, 35. — d. l. 1 § 19.

39. Conservazione del possesso. Siccome acquistiamo il possesso mediante altre persone, così mediante altrui lo conserviamo; p. e. mediante i coloni, gl'inquilini, i servi nostri; e se muojono o impazziscono o locano ad altri, ancora si reputa che conserviamo il possesso. ivi, 36. — *ib.* l. 25 § 1. — Anche mediante il socio. ivi. — *ib.* l. 42. — Il procuratore, l'ospite, l'amico. ivi. — *ib.* l. 9. — Un pupillo. ivi. — *ib.* l. 32. — Anzi se un conduttore ha venduto la cosa, e la prese in conduzione dal compratore, e pagò la mercede ad entrambi, il primo locatore ritiene benissimo il possesso mediante il conduttore. ivi. — d. l. 32 § 1. — Parimente, se io comodai a te qualche cosa, e tu la comodasti a Tizio il quale credeva che la fosse tua, io non ostante la possedo. Lo stesso sarà se il mio colono locò il mio fondo, o se il depositario di una cosa mia la depositò di nuovo presso un altro. ivi. — *ib.* l. 30 § 6.

40. L'intenzione *(animus)* di possedere si richiede per conservare il possesso come per acquistarlo. ivi, 37. — *ib.* l. 3 § 12. — E basta l'animo anche senza la materiale detenzione. ivi. — d. l. 3 § 11; l. 4 Cod. *De acquir. vel retin. possess.*

41. L'erede del colono, sebbene non fosse egli stesso colono (per esser fatta la locazione con patto che l'erede del colono non succeda nel diritto di conduzione, o per essere spirata questa mentre viveva il defunto o mentre giaceva ancora la eredità), possede pel proprietario. ivi, 38. — l. 60 § 1 *Locati.* — E se il colono disertò dal fondo non con animo di abbandonare il possesso, e vi ritornò; egli non ha cessato di possedere. XLI, 2, 38. — l. 31 et l. 40 § 1 ff. *De acquir. vel amitt. possess.* — È altrimenti se il colono ha spontaneamente abbandonato il fondo, e in questo caso egli perde il possesso. Così dice Africano: ma Proculo, e Paolo che il segue, opinano diversamente. ivi. — *ib.* l. 3 § 8; l. 31 ff. *De dolo malo.* — Giustiniano confermò l'opinione de' Proculeani, e stabilì che non si perda il possesso ancorchè coloro mediante i quali possedevamo lo avessero abbandonato o trasmesso ad altri. ivi. — l. fin. Cod. *De acquir. vel retin. possess.*

42. Perdita del Possesso. Il possesso di una cosa non si perde col corpo solo, ma col corpo e coll'animo, ed anche col solo animo. — E' evidente che si perde il possesso massime allora quando la cosa non esiste più, o quando il possessore passò sotto la podestà altrui. ivi.

In generale, si perde nei modi contrarii a quello col quale si acquista; epperò per perdere il possesso è necessario aver agito coll'animo e col corpo in senso opposto a quello col quale s'ha agito nell'acquistarlo. Quindi non basta il citrarsi *(discedere)* dal possesso; nè si reputa che uno possa perderlo mentr'è in istato di furore e non può possedere col corpo. ivi, 39. — *ib.* ll. 8 et 27; l. 153 *De reg. juris.* — Perciò noi non perdiamo senza nostra saputa il possesso di una cosa che possedevamo col solo animo; anche se un altro occupa la cosa corporalmente. ivi. — l. 3 § 7 et l. 25 § 2 *De acquir. vel amitt. possess.*

43. Passa grande differenza fra il possedere noi stessi personalmente ed il possedere col mezzo di altre persone; darchè noi perdiamo il possesso di ciò che possediamo col corpo nostro, tanto coll'animo quanto col corpo, se il possesso fu da noi abbandonato con animo di perderlo. Ma quanto a ciò che si possede mediante il corpo del servo o del colono, non se ne perde il possesso se non in quanto un'altra persona fosse entrata in possesso; ed allora noi lo perdiamo anche senza nostra saputa. — Non si può già perdere senza saputa un possesso che si conserva col solo animo, come sarebbe quello di un luogo di villeggiatura. ivi, 40. — *ib.* l. 44 § 2, ll. 45 et 46.

44. Il possesso si perde col corpo e coll'animo non solamente quando cessiamo di

occupare corporalmente la cosa, ma eziandio quando spontaneamente od anche contro voglia deponiamo corporalmente l'animo di possederla. XLI, 2, 41.

Si cessa volontariamente di possedere le cose quando se ne fa la tradizione ad un altro con animo di trasferirne a lui il possesso. Finalmente perdiamo il possesso in questo modo, benchè colui al quale abbiamo fatto la tradizione della cosa, non ne avesse acquistato il possesso; come sarebbe nel caso di un furioso creduto di mente sana. ivi. — *ib.* l. 18 § 1.

Per altro questa volontà di perdere il possesso non è efficace se non in chi ha il diritto di alienare, non già nel pupillo, qualora non intervenga l' autorizzazione del tutore. ivi. — l. 11 *De acquir. rer. dom.*

45. Il possesso si perde mediante la tradizione soltanto se la tradizione si fa puramente; ma se la si fa sotto condizione, non si perde il possesso prima che la condizione sia adempiuta. ivi. — l. 38 *De acquir. vel amitt. possess.*

46. Perdiamo il possesso anche alloraquando contro voglia e non spontaneamente deponiamo l'animo di possedere la cosa; come rispetto agl'immobili, se alcuno viene scacciato con violenza; laonde Paolo unisce insieme la tradizione spontanea e lo spossesso violento. ivi, 42. — *ib.* l. 3 § 9.

47. Si può riputare che uno venga spossessato anche di quella cosa che possedeva col solo animo. Difatti se, mentre uno è assente da casa sua (o dal suo fondo), gli viene annunziato che la è invasa dai ladri, ed il padrone impaurito non vuole andare a casa; egli perde il possesso. ivi. — *ib.* l. 3 § 8 et l. 7.

Per lo contrario se io credessi di potere facilmente scacciare colui che ha invaso il mio fondo, non avrei deposto l'animo di possedere, e quindi conserverei il possesso. ivi. — *ib.* l. 18 § 3.

48. Non può aver luogo spossessamento se lo scacciante è soggetto alla podestà di quello che viene scacciato. ivi. — *ib.* l. 40.

49. Se quegli che viene espulso *injuria* perde il possesso, parimente ed a maggior ragione lo perde quello che viene espulso per autorità del magistrato o per forza della legge, od a cagione di qualche accidente naturale derivante da forza maggiore. ivi, 43. — *ib.* l. 30 § 2, 3 et 17.

50. Rispetto alle cose mobili, deponiamo l'animo di possedere la cosa, non già spontaneamente, in qualunque caso essa avesse cessato di essere sotto la nostra custodia. XLI, 2, 44. — l. 15 *De acquir. vel ammitt. poss.*

La restrizione che vale rispetto agl' immobili per le persone soggette alla podestà del possessore, vale anche rispetto ai mobili. ivi. — *ib.* l. 3 § 10, et l. 15 ¶ sed si; l. 15 § 1 ff. *De usurp. et usucap.*; l. 8 *De divers. temp. praescript.*

51. Fuorchè quelli che sono soggetti alla nostra podestà, i quali non possono privarci del possesso di una cosa qualunque portandola via, ogni altra persona, anche quella che a nostro nome teneva la cosa, può privarci del possesso della cosa mobile. ivi, 45. — l. 3 § 18, ll. 17 et 20 *De acquir. vel amitt. possess.* — Eccettuinsi soltanto i servi. ivi, 46. — *ib.* l. 3 § 13, l. 17 ¶ idem, et l. 25.

52. Essendo state sommerse alcune pietre nel Tevere per naufragio, ed estratte dopo alcun tempo, Pomponio, consultato se durante quel tempo la proprietà avesse o no sussistito, rispose che il proprietario ne ha conservato il dominio, ma non il possesso. È altrimenti rispetto ad un servo fuggitivo. ivi. — *ib.* l. 13.

53. Anche le bestie selvagge da noi chiuse nei vivaj o parchi, ed i pesci da noi posti nelle piscine (laghetti o stagni), sono in nostro possesso. Ma que' pesci che trovansi negli stagni o quelle fiere che vagano nelle selve non sono possedute; altrimenti s'intenderebbe che chi compra la selva compri anche le fiere. ivi, 47. — *ib.* l. 3 § 14. — Lo stesso dicasi degli uccelli, chè li possediamo se li teniamo rinchiusi; ma se sono soltanto addomesticati, sono soggetti alla nostra custodia. ivi. — d. l. 3 § 15. — V. anche Api e Colombi.

54. Dal non ricordarsi più il luogo ov'è situata una cosa non si deduce che abbia cessato di essere sotto la nostra custodia; come sarebbe di uno che, avendo a fare un lungo viaggio, nascondesse sotterra il suo danaro, sia in terreno proprio sia in altrui. ivi. — *ib.* l. 44.

55. Anche rispetto alla perdita del possesso si dee considerare l'animo di chi possede. Laonde se sei nel fondo e tuttavia non vuoi possederlo, tu ne perdi certamente il possesso; onde si può perderlo anche col solo animo. ivi, 48. — *ib.* l. 3 § 6.

56. In più modi cessiamo di possedere le

cose mobili; o non volendo possederle, o manumettendo p. e. un servo. XLI, 2, 48. — l. 30 § 4 *De acquir. vel ammitt. possess.* — Onde fra il possesso ed il dominio passa questa differenza, che il dominio simane a colui che non vuol essere proprietario (purchè non abbia abbandonato il possesso, non potendosi perdere il dominio ritenendo il possesso, mentre all'opposto si perde il possesso ritenendo il dominio), ed il possesso si perde quando non si vuole possedere: onde se uno fa la tradizione del possesso colla intenzione che a lui venga poscia restituito, cessa di possedere, bench'egli non perda in questo modo il dominio. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 17 § 1.

Si fa eccezione rispetto al pupillo, potendo egli perdere il possesso senza l'autorizzazione del tutore, ove s'intenda per possesso la detenzione corporale della cosa; ma non può perderlo coll'animo. ivi, 49. — *ib.* l. 20. — Questa eccezione non è applicabile al caso della l. 2 *Pro emptore*, ove un pupillo che si riguardava come pubere ha fatto la tradizione al compratore di buona fede. ivi, *nelle note.*

57. Quando la cosa che si possedeva non esiste più, è evidente che se ne ha perduto il possesso; p. e. se la ha cangiato specie, o se ha cessato di essere in commercio, ed è divenuta tale che sopra di essa non vi può essere possesso. ivi, 50. — *ib.* l. 30 § 1 ut § 4 § itum si. — Così cessiamo di possedere il servo che abbiamo manomesso. ivi. — *ib.* l. 30.

58. Si perde il possesso eziandio quando colui che possede passa in podestà altrui. ivi, 57. — d. l. 30 § 3 e aut si. — Ma il diritto di postliminio non giova per ritenere il possesso. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

59. *Niuno può cangiare la causa del suo possesso.* — Ciò s'intende non solamente del possesso civile ma altresì del naturale. Epperò nè il colono nè il depositario nè il comodatario può acquistare la cosa per usucapione *Pro herede* con fine di lucrare. ivi, 52. — *ib.* l. 3 § 19; l. 2 § 1 *Pro herede.* — Così pure il figlio non usucapisce *Pro herede* la cosa a lui donata da suo padre; e ciò perchè tal figlio ha il possesso naturale di quella cosa mentre vive il padre: quindi esso figlio instituito erede da suo padre non può usucapire per la parte dei coeredi le cose ereditarie a lui donate dal padre. ivi. — l. 2 § 2 *Pro herede*; l. 5 Cod. *De acquir. vel retin. possess.*

60. Tanto è vero che il possesso rimane sempre tale nella persona del possessore, qual era da principio, che, se uno il quale ha acquistato il possesso violentemente o clandestinamente o precariamente, è caduto in furore, il suo possesso e la causa di ciò ch'esso furioso ha con uno di quei titoli, restano sempre gli stessi mentr'è furente, e si può usare a suo nome dell'interdetto *Uti possidetis* per quel possesso ch'egli aveva prima del furore o che acquistò dopo entrato in furore. XLI, 2, 52. — l. 31 § 4 *De usurp.*

61. E' vero che niuno può cangiarsi la causa del proprio possesso; ma semprechè non sia sopravvenuta una nuova causa di possesso, od almeno una presunzione probabile di nuova causa; cioè qualora uno sa di non essere possessore di buona fede ed ha cominciato a possedere *lucri faciendi causa*, colla sola volontà, senza nuovo titolo. Onde se uno ha comperato scientemente un fondo da uno al quale esso fondo non apparteneva, egli lo possede Come possessore; ma se lo ha comperato dal proprietario, lo possede Come compratore, senza che si possa riputare aversi lui cangiato la causa del possesso. Lo stesso sarebbe anche se avesse comperato da chi non è proprietario del fondo, credendo che lo fosse. E se fu instituito erede dal proprietario, o accettò il possesso dei beni di lui, egli comincerà a possedere il fondo Com'erede: nè si stimerà ch'egli si abbia cangiata la causa del possesso se aveva giusto motivo di credersi erede o gli fu accordato il possesso pretorio dei beni. A maggior ragione sarà così rispetto al colono il quale non ebbe verun possesso nè in vita nè dopo morte del proprietario: che se compra il fondo dopo la morte di quello da uno che credeva di esserne erede o di avere il possesso pretorio, egli possederà Come compratore. ivi, 53. — *ib.* l. 33 § 1; l. 3 § 20 et l. 19 § 1 *De acquir. vel amitt. possess.*

62. Siccome io posso possedere a mio nome e con un altro titolo ciò che io possedeva a nome di un altro; così posso possedere a nome di un altro ciò che possedevo a nome mio; altro essendo *possedere*, altro *possedere a nome altrui*. ivi, 54. — l. 18 *De acquir. vel amitt. possess.* — Così se uno che comperò in buona fede un fondo altrui, lo prende in conduzione dal proprietario, egli ha

cessato di possedere. XLI, 2, 54. — l. 19 *De acquir. vel amitt. possess.* — E se uno ch'ebbe una cosa a titolo precario da chi non n'era proprietario, poscia la prese in conduzione dal vero proprietario, il possesso torna a questo proprietario. ivi. — *ib.* l. 21 § 3.

63. Non sempre uno perde il possesso della cosa che possedeva, prendendola in conduzione; ma bisogna distinguere se io sapeva o no di possederla, se la presi in conduzione come cosa mia o come cosa di un altro, e se, sapendo essere mia, la presi in conduzione come mia proprietà o come mio possesso. ivi, 55. — *ib.* l. 28.

64. Possesso Momentaneo. L'interdetto *Del possesso momentaneo* è quello generale che abbraccia tutte le cause per le quali si dee reintegrare il possesso; sia che il possesso sia stato occupato con violenza; sia che senza violenza. Quindi può uno giovarsene auuichè niuna violenza sia intervenuta e non vi sia luogo a titolo di delitto di pubblica o di privata violenza. XLIII, 16, 39. — l. 8 Cod. *Unde vi.*

65. Molti sono i casi ne' quali si reputa invaso senza violenza l'altrui possesso: p. e. quando uno munito di rescritto del principe o di sentenza del giudice, con cui viene ordinato che gli sia restituita la cosa, invade la cosa medesima senza insinuare la sentenza o il rescritto al possessore od in sua assenza al suo agente o procuratore. Siccome in questo caso non si reputa che faccia violenza quegli il quale si serve dell'autorità del principe o del giudice; così non ha luogo l'interdetto *Unde vi.* Tuttavia, conciossiachè agisca ingiustamente colui che trascura l'ordine giuridico non insinuando il rescritto o la sentenza; ha luogo contro di lui questo interdetto Del momentaneo possesso mediante il quale lo spossessato ottiene che le cose gli vengano restituite, e che l'invasore decada dal diritto che aveva. Se poi un tutore od un curatore avesse fatto ciò, questo interdetto compete invero contro il minore onde la cosa gli sia restituita, ma il minore pel fatto del tutore non perde il diritto del credito. Il tutore poi che avesse agito per collusione onde fare l'interesse del suo pupillo, sarà punito colla pena della confisca de' beni. ivi. — *ib.* l. 6.

66. In virtù di una costituzione di Giustiniano, colui che occupò il vacuo possesso dell'assente, può entro trent'anni essere convenuto mediante quest'interdetto di ricuperare il possesso. XLIII, 16, 39. — l. fin. Cod. *Unde vi.*

67. L'azione Di momentaneo possesso può essere esercitata da qualunque persona, anche da quello che non avesse la legittima facoltà di stare in Giudizio; per es. può essere promossa anche dal minore, ma non viceversa può esserlo contro di lui. ivi, 40. — l. 3 Cod. *Qui legit. pers. standi.*

68. Possesso Come Compratore *(Pro emptore).* V. lib. 41 tit. 4 *Pro emptore*; Cod. lib. 7 tit. 26 *De usucapione pro emptore, vel transactione.* È una delle cause di possesso dalle quali deriva la usucapione. — Se una parte prova che l'altra prestò l'assenso alla vendita di una cosa che quella possede, e questa vuole ritrattare il contratto che ha ratificato, non viene ascoltata. Che se, mancando questa prova, quella parte ha acquistata per usucapione mediante il possesso di lungo tempo la cosa da essa comperata in buona fede e in buona fede alienata dal venditore; non si ammette la rivendicazione della proprietà. XLI, 4, 1. — l. 4 Cod. *De usucap. pro empt.*

69. La stima della lite è simile alla compera; onde il possessore che pagò la stima della lite, comincia a possedere Come compratore. ivi, 2. — ll. 1 et 3 *Pro emptore.*

70. Possede *Pro emptore* chi compra realmente; nè basta ch'egli sia in opinione di possedere *Pro emptore*, ma deve sussistere la causa della compera. Si obbietta: Se credendo io di esserti debitore feci la tradizione a te che ignoravi, tu acquisti per usucapione: perchè dunque, anche se io credessi di aver venduto, e ti facessi la tradizione, non acquisterai tu per usucapione? — Negli altri contratti basta la buona fede al tempo della tradizione; e così quando stipulo una cosa altrui, acquisto per usucapione, purchè quando mi viene fatta la tradizione io creda che la cosa sia d'altrui. Ma nella compera si bada anche al tempo del contratto; laonde è uopo che il comperatore abbia comperato in buona fede ed abbia in buona fede acquistato il possesso. ivi, 3. — *ib.* l. 2. — Sono conformi i casi della d. l. § 2 et 7. — ivi.

71. La vendita è valida se il testatore compera dal pupillo al pubblico incanto; e perciò in questo caso può il tutore acquistare per usucapione *Pro emptore*, se la cosa non apparteneva al pupillo. ivi. — d. l. 2 § 8. —

Lo stesso dicasi del procuratore e del gestore d' affari. XLI, 4, 3. — l. 2 § 9 *Pro emptore*.

72. La massima che non possa acquistare per usucapione *Pro emptore* quegli che crede di avere comprato e non comperò, è vera purchè il compratore non abbia veruna giusta causa del proprio errore; altrimenti ha luogo la usucapione. ivi, 4. — *ib.* l. 11. — Quindi se comperai da un furioso credendolo di mente sana, io posso acquistare per usucapione sebbene la cumpera sia nulla, e quindi nè ha luogo la Pubbliciana nè le evizione nè l'unione del possesso. ivi. — *ib.* l. 2 § 16; l. 13 § 1 *De usurp. et usucap.*

73. Possesso Come erede o Come possessore *(Pro hérede, o Pro possessore)*. V. lib. 41 tit. 5 *Pro herede vel pro possessore*; Cod. lib. 7 tit. 29 *De usucapione pro herede.* — Altro titolo di possesso per la usucapione.

Questo titolo dee concorrere con quello in virtù del quale il defunto aveva incominciato a possedere; perciocchè solo e di per sè non produce la usucapione. XLI, 5, 1. — l. 1 Cod. *De usucap. pro herede*.

74. In un caso il titolo *Pro herede* può da sè solo essere causa di usucapione; vale a dire, se l'erede trova nelle eredità una cosa altrui che il defunto non sapeva essere presso di lui. ivi. — l. 3 *Pro emptore*.

75. Onde alcuno possa con questo titolo acquistare per usucapione, è uopo sopra tutto che per la natura delle cose egli abbia potuto essere erede. Quindi, affinchè uno Come erede testamentario possa acquistare per usucapione, è principalmente necessario che abbia avuto la facoltà almeno passiva di ricevere per testamento. ivi, 2. — *ib.* l. 4. — Epperò il servo non può possedere *Pro herede*. ivi. — l. 4 § 4 ff. *De usucap.*

76. Non si possono acquistare per usucapione *Pro herede* i beni di un uomo vivo benchè si fosse creduto che ciò che si possedeva appartenesse ad un uomo morto. ivi. — l. 1 *Pro empt.*; l. 3 Cod. *De usucap. pro herede*.

77. Non si può acquistare per usucapione *Pro herede* qualora esistano eredi suoi. ivi. — l. 2 Cod. d. tit. — Ma in questo caso si può acquistare per usucapione Come possessore dei beni. ivi.

78. Non può acquistare la cosa per usucapione Com'erede colui che non la tiene dal defunto, ma l'ha ricevuta del vero erede. XLI, 5, 3. — l. 2 *De usurp.*

79. Possesso Come donato *(Pro donato)*. V. lib. 41 tit. 6 *Pro donato*; Cod. lib. 7 tit. 27 *De usucapione pro donato.* — Acquista per usucapione colui al quale una cosa fu consegnata a titolo di donazione *(pro donato)*. XLI 6, 1. — l. 1 *Pro donato.* — Sia che il donante ne fosse proprietario, o l'abbia donata in buona fede senza esserne proprietario. ivi. — l. 1 Cod. *De usuc. pro. don.*

80. La compera imaginaria nulla altro essendo che una donazione, la cosa consegnata per questo titolo si acquista per usucapione non già *Pro emptore* ma *Pro donato*. ivi. — l. 6 *Pro donato*.

81. Onde acquistare la cosa per usucapione *Pro donato*, non è necessario di aver ricevuto le cose per donazione irrevocabile. ivi, 2. — l. 18 § 2 ff. *De donat.*

82. Non basta crederla fatta ma bisogna che realmente sia stata fatta la donazione. ivi, 3. — l. 1 ¶ nec *Pro donato.* — Quindi se un padre dona a suo figlio in podestà e muore, questi non acquista *Pro donato*. ivi. — d. l. 1 § 1. — Lo stesso dicasi fra marito e moglie. ivi. — d. l. 1 § 2. — Bensì avrà luogo la usucapione se fra marito e moglie fu fatta una donazione non vietata dalla legge. ivi. — *ib.* l. 3.

83. Ancorchè la donazione fosse nulla in origine, se in appresso venne convalidata, potrà aver luogo la usucapione. Tal sarebbe se un padre donò alla figlia che aveva sotto la sua podestà e la diseredò, e il di lui erede ratificò la donazione: essa acquisterà per usucapione la cosa donata dal dì della ratifica. ivi. — *ib.* l. 4 — Per la medesima ragione, se un padre divise co' suoi figli i beni che aveva, e per tal causa essi li detennero dopo la morte del padre avendo convenuto fra di loro di tener ferma quella divisione, l'usucapione avrà luogo *Pro suo* rispetto a ciò che non apparteneva al padre, e che i figli trovassero nel patrimonio paterno. ivi. — l. 4 § 1 ff. *Pro socio.* — Lo stesso dicasi della donazione fatta alla moglie e ratificata dal marito dopo il divorzio: ma il solo divorzio non cangia il titolo di un possesso che sia per sè ingiusto. ivi. — l. 1 § 2 ¶ item *Pro donato.* — Su di che notisi, pensar Gioliano che la moglie possedeva la cosa donata a lei dal marito. ivi. — d. l. 2 ¶ fin.

84. Possesso Come abbandonato *(Pro*

derelicto). V. Abbandono o Cosa abbandonata.

85. Possesso Come Legato *(Pro legato).* V. lib. 41 tit. 8 *Pro legato.* — Reputasi che posseda *Pro legato* quegli al quale fu legata una cosa. XLI, 9, 1. — l. 1 *Pro legato.* — Anche se vivesse tuttavia il proprietario della cosa di cui fu fatta la tradisione a titolo di legato; semprechè quegli a cui fu consegnata abbia creduto che la appartenesse al defunto. ivi. — *ib.* l. 6.

86. Non si esige precisamente che l'erede abbia fatto la tradizione della cosa, poichè anche se il legatario è entrato in maniera non viziosa nel possesso della cosa legata, benchè non consegnata, a lui ne compete la usucapinne. ivi, 2. — *ib.* l. 8.

87. Non basta credere che la cosa sia stata legata, ma è uopo che sia stata legata realmente; altrimenti non si acquista per usucapione come legato; a quella guisa che uno credesse di avere comperato ciò che realmente non comperò. ivi, 3. — *ib.* ll. 2 et 3.

88. Se la opinione che la cosa sia stata legata fondasi sopra qualche ragione probabile, si potrà acquistare per usucapione *Pro legato:* p. e. se il presunto legatario ignorasse che la cosa gli era stata tolta coi codicilli, o che la non apparteneva al testatore, o che la non era stata legata colle debite forme; o se vi fosse qualche dubbio nel nome. ivi, 4. — *ib.* l. 4 cum ¶ idem, et l. 9.

89. Può un legatario acquistare per usucapione la cosa che a lui non fu legata, ma che gli fu consegnata dall'erede; poichè egli la possede *Pro suo.* ivi. — l. 4 § 2 ff. *Pro socio.*

90. Niuno può acquistare per usucapione a titolo di legato quando non abbia la facoltà di ricevere per testamento. ivi, 5. — l. 7 *Pro legato.*

91. Possesso Come dote *(Pro dote).* V. lib. 41 tit. 9 *Pro dote;* Cod. lib. 7 tit. 28 *De usucapione pro dote.* — Altro titolo giustissimo di usucapione: cioè, colui che ha ricevuto in dote una cosa, e l'ha posseduta di buona fede pel tempo stabilito dalla legge, l'acquista per usucapione, anche se non apparteneva a chi la diede in dote, purchè sia stata ricevuta in buona fede. XLI, 9, 1. — ll. 1 et 3 *Pro dote;* l. un. Cod. *De usucap. pro dote.*

Così è quanto alle cose mobili. Le immobili pure si acquisteranno *Pro dote* dal marito che le ha ricevute come dotali, anchè se le ha ricevute non dal proprietario; ma egli avrà l'obbligo di restituirle, dopo sciolto il matrimonio, alla moglie, alla quale gioverà la usucapione acquistata dal marito medesimo. XLI, 9, 1.

92. Giustiniano e Massimiano insegnano che anche per la prescrizione di lungo tempo giova il titolo di dote. ivi. — l. 3 Cod. *De praescript. long. temp.* — Non facendo divario che le cose siano state date in dote complessivamente o separatamente. ivi. — l. 1 § 1 *Pro dote.*

93. Se la sposa consegnò allo sposo delle cose colla intenzione che non diventino sue se non dopo avvenute le nozze, l'usucapione non avrà luogo. Se poi questa intenzione non fu chiaramente espressa, si dee credere che ciò sia stato fatto affinchè le cose diventino subito dello sposo, e possa acquistarle per usucapione se appartengono ad altri. Prima poi delle nozze lo sposo acquista per usucapione non già *Pro dote,* ma *Pro suo.* ivi, 2. — d. l. 1 § 2.

94. In costanza di matrimonio l'usucapione *Pro dote* ha luogo soltanto rispetto a persone fra le quali sussiste il matrimonio. Che se il matrimonio cessa, cessa altresì la usucapione, perchè cessa anche la dote. ivi, 3. — d. l. 1 § 3.

95. Quantunque il marito avesse creduto sussistere il suo matrimonio mentre realmente non sussiste, egli non può acquistare per usucapione perchè non v'è dote. ivi. — d. l. 1 § 4.

96. Possesso Come proprio *(Pro suo).* V. lib. 41 tit. 10 *Pro suo.* — Questo possesso va inteso o in senso generale o in senso speciale. — In senso generale noi possediamo Come proprio quando crediamo di acquistare il dominio, e possediamo per quel titolo pel quale acquistiamo e *Pro suo;* p. e., per causa di compera, io posseggo e *Pro emptore* e *Pro suo;* così posseggo anche *Pro suo* le cose donate o legate che posseggo *Pro donato* o *Pro legato* XLI, 10, 1. — l. 1 *Pro suo.*

97. Se per una causa giusta, come sarebbe a titolo di compera, mi venne fatta la tradizione di una cosa; e la acquisto per usucapione; anche prima della usucapione incomincio a possedere Come proprio *(Pro meo).* Ma forse io non cesso di possedere anche *Pro emptore.* ivi. — d. l. 1 § 1.

98. Il possesso Come proprio *(Pro suo)* in senso speciale ha luogo per diverse cause, p. e. per dazione in risarcimento *(Pro noxae dedito)*, per transazione *(Pro transacto)*, ec.; qualche volta per le cose che possediamo credendole nostre; e ciò affine che abbiano qualche confine le liti. XLI, 10, 2. — l. fin. *Pro suo* — Poni caso, se avendo io per errore accettato il giudizio *Communi dividundo* rispetto a fondi altrui come se fossero comuni, in forza dell'aggiudicazione cominciai a possedere, posso acquistare per usucapione possedendo per lungo tempo. ivi. — l. 17 ff. *De usurp.* — Lo stesso dicasi di chi in forza di transazione ha giusta causa di possedere. ivi. — l. 8 Cod. *De usuc. pro empt.*

99. Generalmente, se possediamo come nostra qualche cosa per causa che non abbia una denominazione speciale, sarà il titolo *Pro suo*: in questo modo possediamo tutto quello che prendiamo in mare, in terra o in cielo, o che diventa nostro per alluvione; così pure tutto ciò che nasce dalle cose che possediamo per titoli di trasferimento di possesso. Tutte queste cose si acquistano per usucapione Come proprie *(Pro suo)*. ivi. — l. 2 *Pro suo*; l. 4 § 5 ff. *De usurp.*

100. Possessi dei Beni. V. anche Successorio *(Editto)*. V. lib. 37 tit. 1 *De bonorum possessionibus*, 3 *De bonorum possessione furioso, infanti, muto, surdo, coeco competente*; Cod. lib. 6 tit. 29 *Qui admitti ad bonorum possessionem possunt, et extra quod tempus*, 10 *Quando non petentium partes petentibus adcrescunt*, 19 *De repudianda bonorum possessione*, 59 *Communia de successionibus*; Inst. lib. 3 tit. 10 *De bonorum possessionibus.* — Qui per *beni* s'intende, come per *eredità*, la universalità a dir così ed il diritto della successione, non le cose particolari. XXXVII, 1, 1. — l. 208 *De verb. signif.* — O, più esattamente, il *possesso de' beni* è la successione nella universalità dei diritti di un defunto, per la quale se ne assumono i comodi e gl'incomodi; chiamandosi *beni* senza riguardo avere se siano solventi o insolventi, lucrosi o dannosi, consistenti in corpi o in azioni. ivi. — l. 3 ff. *De possess. bon.* — Onde *possesso della eredità* o *de' beni* non significa altrimenti possesso di cose, ma solo di un diritto. ivi. — d. l. 3 § 1. — E questo diritto si definisce propriamente così: Il diritto di perseguire *(persequendi)* e di ritenere il patrimonio ossia la cosa ch'era di uno alla sua morte. XXXVII, 1, 1. — l. 3 § 2 *De possess. bon.*

101. Il *possesso de' beni* chiamasi altrimenti *successione pretoria*, essendo una specie di successione introdotta dal pretore affine di correggere il gius antico o di confermarlo. Inst. lib. 3 tit. 10 in princ.

102. Di molte specie è il possesso dei beni. Alcuni possessi di beni competono contro la volontà del defunto; altri competono ab intestato a quelli che hanno un diritto legittimo, od anche a quelli che non l' hanno per diminuzione di capo (il che accade rispetto ai figli eredi suoi): inoltre il pretore concede il possesso de' beni per conservare l'effetto delle leggi. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 1.

103. Il possesso de' beni si divide anche in edittale e decretale. *Edittale* è quello che viene deferito in forza dell'editto medesimo del pretore, e non esige decreto del pretore; *Decretale* è quello che si deferisce e si acquista in forza di decreto del pretore: p. e. nei casi nei quali manca l' editto. ivi.

104. Si può dare il possesso dei beni così di un padre di famiglia come di un figlio di famiglia, purchè questi avesse diritto di testare del peculio castrense o quasi-castrense. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 5. — Ed anche di uno morto presso i nemici, sebbene in cattività. ivi. — d. l. 3 § 6.

105. Il possesso decretale vien dato *pro tribunali*, e con cognizione di causa; non potendo un decreto essere dato *de plano*. ivi, 4. — d. l. 3 § 8.

106. Il possesso edittale poteva essere dato *de plano*: per altro, secondo il gius delle Pandette, doveva essere dato dai magistrati maggiori, ed era concepito con parole solenni. Il pretore aveva l'arbitrio di negarlo: qualche volta i consoli si opponevano a che fosse concesso. ivi. — Costanzo derogò a quest'antica solennità del Diritto; e stanziò che, quand' anche uno non abbia formalmente domandato il possesso de' beni ma in altro modo riconosciutolo: purchè la domanda formale sia stata omessa per zotichezza o per ignoranza di fatto o per assenza o per altra causa probabile, ciò non gli nuoca. ivi. — l. 8 Cod. *Qui adm. ad bon. possess.* — Inoltre stanziò che basti una dichiarazione qualunque di accettare la eredità, fatta presso un giudice qualunque o presso i duumviri, entro il termine stabilito dal gius antico. ivi. — *ib.* l. 9. — Sì il nuovo come l' antico gius in tal proposito so-

no esposti benissimo anche da Teofilo (Instit. lib. 3 tit. 9 § fin.), e da Giustiniano nelle Instit. tit. *De bon. possess.* § fin.

107. Per ottenere il possesso de' beni fu sempre necessario requisito la volontà di ottenerlo. Imperciocchè, siccome in ciò il pretore non ha riguardo agli eredi suoi nè agli eredi necessarj, ma li considera tutti com' estranei; così il possesso de' beni differisce dalla eredità in ciò, che questa talvolta si acquista anche contro voglia e senza saputa; laddove nessuno può acquistare mal suo grado il possesso de' beni. XXXVII, 1, 5. — l. 3 § 3 ff. *De bon. possess.* — Non fa caso pertanto se uno abbia detenute o no le cose ereditarie, qualora manchi questa intenzione. ivi. — l. 4 Cod. *Unde legit.* — E se uno senza mio mandato domandò per me il possesso de' beni, esso mi competerà quando avrò ratificato la domanda. Che se sarà morto prima della ratificazione, certo il possesso non mi competerà. ivi. — l. 3 § 7 ff. *De bon. possess.* — La qual ratifica debb' esser fatta nel tempo che si avrebbe ancora per fare la domanda, ossia entro i cento giorni dalla morte (V. Editto Successorio). ivi. — l. 24 *Ratam rem haberi.* — E se morì quegli pel quale fu domandato senza sua saputa il possesso de' beni, il di lui erede non può ratificare nè anche nel termine fissato per la domanda. ivi. — *ib.* l. 7.

108. L'effetto del possesso de' beni non svanisce se quegli a nome del quale fu domandato, divenne furioso prima di ratificare la domanda; e ciò per benigna interpretazione. ivi, 6. — l 16 ff. *De bon. possess.* — Non impedisce poi la ratificazione nè il pentimento nè la morte nè la pazzia di chi domandò. ivi. — l. 24 § 1 *Ratam rem haberi.*

109. Possono accettare il possesso de' beni i municipj, le società, le decurie, le corporazioni; sia che l'abbia in loro nome accettato il loro agente *(actor)* od un'altra persona. ivi, 7. — l. 3 § 4 ff. *De bon. possess.* — Ed anche se nessuno lo domanda pei municipj, l'editto del pretore lo concede ad essi. ivi. — *ib.*

110. Anche i muti, i sordi ed i ciechi possono accettare il possesso de' beni, qualora intendano ciò che si fa. ivi. — l. 2 *De bon. possess. fur. inf.* — Ma l'impubere non può accettarlo senza l'autorità del tutore. ivi. — l. 9 § 1 ff. *De bon. possess.*; l. 7 Cod. *Qui admitt. ad possess. bonor.*

111. L'editto del pretore nega il possesso de' beni a coloro che sono condannati capitalmente nè furono restituiti in intero. Il condannato alla relegazione vi è ammesso. XXXVII, 1, 8. — l. 13 ff. *De bonor. possess.*

112. Se una legge, un senatoconsulto, una costituzione proibisce di ricevere la eredità, non ha luogo nè anche il possesso de' beni. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

113. Uno può acquistare il possesso dei beni da sè stesso o mediante altra persona. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 7. — Ed anche mediante un servo, purchè il pretore ne conosca la condizione: e può acquistarlo anche uno assente e non petente, purchè il pretore non lo ignori: ed anche una donna. ivi. — *ib.* l. 7.

114. Noi possiamo accettare il possesso dei beni mediante un altro allora soltanto quando o vi sia un nostro mandato o noi abbiamo ratificato. Per altro questa regola è soggetta ad eccezione rispetto all'infante, a nome del quale il tutore accettò il possesso dei beni, se questo è morto prima di uscire dalla infanzia. ivi, 10. — l. 3 Cod. *Qui admitt. ad bonor. possess.* — Del resto, se il possesso domandato dal tutore è più dannoso che utile, il tutore sarà tenuto all'azione Di tutela. ivi. — l. 11 ff. *De bonor. possess.* — La sola domanda poi della madre dell'impubere non basta per acquistargli il possesso de' beni, quando il magistrato non abbia evideotemente voluto darlo all'impubere. ivi. — *ib.* l. 15.

115. Circa il furioso è evidente ch'egli non può di per sè accettare il possesso dei beni. Ma non potrà nemmeno il di lui curatore od altri per lui domandare il possesso edittale, nè tampoco quello ch'egli aveva incaricato di domandarlo quando era sano di mente. ivi, 11. — l. 48 *De acquir. vel omitt. hered.* — Ma il possesso decretale viene concesso al curatore del furioso provvisoriamente, cioè finchè il furioso, risanando, lo accetti. Che se il furioso muore prima di risanare, il suo erede presterà al sostituito, od al cognato nel grado seguente, i frutti del tempo intermedio co' quali si reputa che il furioso col mezzo del curatore sia diventato più ricco; eccetto sempre le spese necessarie ed utili fatte nella sostanza; e, quanto alle necessarie, anche se non vi fosse altra sostanza sufficiente per alimentarlo. ivi. — l. 51 ff. *De hered. petit.*

Notisi che, quando il possesso de' beni fu

dato al curatore del demente, i legati si possono domandare al curatore medesimo: ma quelli che domandano dovranno dar cauzione di restituire ciò che ricevettero a titolo di legato, caso che l'eredità fosse evitta. XXXVII, 1, 11. — l. 48 § 1 *De leg. et fideic.* 2.° — In seguito, per una costituzione di Giustiniano, il furioso poteva ricevere il possesso de' beni anche senza decreto. ivi. — l. 7 § 3 *Cod. De curat. fur. dand.*

116. Come non si può adire la eredità prima che sia deferita, così non si può domandare il possesso de' beni prima che sia deferito. Quindi p. e. siccome, finchè non consti che il defunto era padre di famiglia non si deferisce nè la eredità nè il possesso de' beni; così finchè ciò non consti, il possesso de' beni non si può domandare. Epperò se morì uno ed è incerto se sia padre di famiglia o figlio di famiglia; perchè vive tuttora il di lui padre captivo presso i nemici, o perchè qualche altra causa lascia sospeso il di lui stato; è più ragionevole che non si possa concedere il possesso de' beni di lui, perchè nol si può riputare intestato finchè resta incerto se avesse facoltà di testare. ivi, 12. — l. 3 § 3 *Unde legitimi.*

Ma anche quando il possesso de' beni è deferito, non lo si può domandare se prima non si sa che fu deferito. — Insomma, circa la domanda del possesso de' beni sono da osservare le regole stesse che sono date per l'adizione degli eredi volontarj. V. Adizione.

117. Quelli che ottennero il possesso de' beni in forza dell'editto appunto *sul possesso de' beni*, non sono veramente eredi, ma per beneficio del pretore sono in luogo d'eredi; laonde tanto se esercitano azioni, quanto se vengono contro di loro esercitate, sono necessarie azioni fittizie nelle quali si finga che sono eredi. ivi, 13. — Ulp. *Fragm.* tit. 28 § 12.

118. Ammesso che sia il possesso de' beni, attribuisce a chi l'ottenne ogni comodo ed incomodo ereditario, ed anche il dominio delle cose che sono ne' beni stessi; perchè tutte queste cose sono inerenti ai beni. ivi, 14. — ll. 1 et 2 ff. *De bon. poss.*; l. 117 *De reg. juris.*

119. Nel possesso de' beni v'è il gius d'accrescimento: laonde se esso spetta a più persone, delle quali una accettò e le altre no, all'accettante accrescono anche le porzioni che avrebbero appartenuto alle altre se avessero accettato. XXXVII, 1, 5. — l. 3 § 4, ll. 4 5 ff. *De bon. possess.*

Questo gius d'accrescimento ha luogo fra quelli che sono chiamati pel medesimo diritto: ma quando il pretore promette al patrono il possesso d'una parte de' beni *contra tabulas*, e all'erede instituito il possesso de' beni dell'altra parte *secundum tabulas*, non ci debb'essere il diritto d'accrescimento. Epperò se l'erede instituito non domanda il possesso *secundum tabulas*, al patrono è nominatamente promesso il possesso anche dell'altra parte; laddove quelli che hanno il diritto di accrescimento non hanno bisogno di accettare il possesso de' beni che una sola volta. ivi. — *ib.* l. 6.

120. I detti effetti del possesso de' beni hanno luogo quando fu dato colla cosa (*cum re*), vale a dire, se chi lo riceve ritiene i beni effettivamente. Ma se le fu dato *senza la cosa*, gli effetti sono diversi, potendo allora qualcuno per gius civile evincere la eredità: per es., se il defunto intestato ha un erede suo, il possesso de' beni è *senza la cosa*: così pure il possesso *secundum tabulas*, che si dà agli eredi instituiti in un testamento nel quale fu preterito l'erede suo, è *sine re.* ivi, 16. — Ulp. *Fragm.* tit. 28 § 12 e bonorum.

121. Possesso dei Beni ab Intestato. V. Affinità, Agnazione, Cognazione, Conjuge, Erede, Eredità, Figli, Genitori, Intestato n. 8 a 19, Legittimo, Madre, Marito, Militi, Moglie, Necessarii (*Eredi*), Padre, Suoi (*Eredi*), Veterani. V. lib. 38 tit. 15 *Quis ordo possessionibus servetur.*

122. Possesso dei beni *secondo le leggi ed i senatoconsulti.* V. lib. 38 tit. 14 *Ut ex legibus senatusve consultis bonorum possessio detur.* — Questa maniera di possesso è straordinaria, e vien data dal pretore tanto in forza delle lettere, quanto in virtù dello spirito della legge. XXXVIII, 14, 1. — l. un. *Ut ex legib.* etc.; l. 6 § 1 *De verb. signif.* — Laonde quando esso non sia deferito o per l'uno o per l'altro dei detti due mezzi, io lo potrò domandare in vigore di questa parte dell'editto. ivi.

Ma quando ad uno appartiene la eredità in forza della legge delle XII Tavole, egli non domanda il possesso per questa parte dell'editto, ma per quella *Tum quem ei heredem esse oportet*; imperciocchè questo possesso dei beni

compete soltanto qualora una legge specialmente deferisce il possesso dei beni. XXXVIII, 14, 16. — l. un. § 2 *Ut ex legib.* — Di che gl' interpreti recano esempj: così la legge Papia deferisce al patrono una porzione virile ne' beni del liberto intestato che non lasciò più d'uno o due figli: la legge Cornelia deferisce i beni di colui che morì presso i nemici a quelli che gli sarebbero succeduti se fosse morto cittadino allor che fu fatto captivo: la costituzione d' Adriano circa la successione del milite condannato capitalmente per delitto militare. ivi, *nelle note.*

123. Questo possesso dei beni non è mai impedito da quello accettato in forza di una altra parte dell' editto. ivi, 2. — l. un. § 1 *Ut ex legibus senatusve cons.*

124. Possesso dei beni *Contra Tabulas*, ossia *Infirmativo del Testamento*. V. anche Carboniano *(Editto)*, Collazione, Congiunzione, Diseredazione, Immissione *in possesso*, Preterizione, Suoi *(Eredi)*, Ventre. l. 37 V. tit. 4 *De bonorum possessione contra tabulas;* Cod. lib. 6. tit. 12 *De bonorum possessione contra tabulas, quam Praetor liberis pollicetur*, § 13 *De bonorum possessione contra tabulas liberti, quae patronis liberisque eorum datur.*

Vi sono due gradi di possesso dei beni di uno che fece testamento: il possesso *contra tabulas*, cioè *infirmativo del testamento*, e il possesso *secundum tabulas*, cioè *confermativo del testamento*. — Il possesso *contra tabulas* è quello che si deferisce agli eredi *suoi*, ed a quelli che il pretore considera come suoi, quando essi sono preteriti o diseredati non come conviene. — Dalle sue stesse definizioni apparisce ch' esso non vien dato se non contra le tavole testamentarie dei maschi, mentre le femmine non hanno eredi *suoi*. XXXVII, 4, 1. — l. 4 § 2 ff. *De bonor. possess. contra tab.* — Epperò la figlia, poni caso, preterita da sua madre non può aspirare alla di lei successione senza ricorrere alle querele d'inofficiosità. ivi. — l. 15 Cod. *De inoff. test.*

125. Rispetto a questo possesso, per *figli* s'intendono così i naturali come gli adottivi, ed i postumi ed i captivi ritornati per postliminio. ivi, 2. — l. 1 § 2 et 3 ff. *De bon. possess. contra tab.*

Nè soltanto vi sono ammessi i figli maschi rimasti sotto la podestà del genitore, ma anche quelli che sono diventati *sui juris* o per emancipazione o altrimenti; non gli adottivi, che non sono più *figli* se divennero *sui juris* XXXVII, 4, 3. — l. 1 § 6 et l. 8 § 12 *De bon. possess. contra tab.*

126. Se padre e figlio furono deportati amendue, ed amendue restituiti in intero, il figlio viene ammesso al possesso dei beni, ed anche se il figlio fosse stato condannato alle miniere od a qualche altra pena che rende servo, ed indi fosse stato restituito. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 9. — Lo stesso dicasi del padre. ivi. — *ib.* l. 2.

127. Qualche volta vengono ammessi a questo possesso de' beni anche quei figli che non furono mai sotto la podestà del defunto: p. e. se, dopo di avere emancipato il nipote solamente, l' avo morì, e poscia morì il padre; il nipote preterito sarà ammesso al possesso dei beni del padre, perchè se non fosse uscito dalla podestà dell' avo, sarebbe stato erede *suo* del padre. ivi, 5. — *ib.* l. 6 § 2. — Così se l'avo emancipò il figlio, e ritenne il nipote sotto la sua podestà, questi, vivente l'avo, è ammesso al possesso dei beni del padre. ivi. — *ib.* l. 6. — E se un padre che aveva in podestà un figlio ed un nipote da questo, diede in adozione il figlio ritenendo sotto la podestà il nipote; e poscia il figlio, emancipato dal padre adottivo, morì instituendo eredi estranei, il figlio di questo, che rimase sotto la podestà dell' avo, potrà domandare il possesso de' beni contra le tavole di suo padre. ivi. — *ib.* l. fin.

128. Non solamente i figli emancipati, ma eziandio i loro discendenti sono ammessi al possesso dei beni: onde se un figlio emancipato generò un nipote e morì, ed indi morì anche l'avo, il nipote può venire al possesso dei beni dell'avo. ivi, 6. — *ib.* ll. 3 et 6. — Difatti, anche se un figlio emancipato, avendo preso moglie contro la volontà del padre, ebbe da essa un figlio, e questo, dopo morto il padre, vuole avere il possesso dei beni dell' avo, egli debb' esservi ammesso; mentre il giudice che fa cognizione della inofficiosità, ha da por mente alla condotta del nipote non a quella del padre. ivi. — *ib.* l. 3 § 5. — Così se un mio figlio emancipato adottò un figlio estraneo, l' adottato non può domandare il possesso de' beni contra le tavole di me. ivi. — *ib.* l. 21 § 2.

129. Anche i nipoti ed i discendenti di grado più remoto vengono ammessi a questo possesso, se premorì il loro padre nel grado del

quale essi sono succeduti; sarebbe altrimenti s'egli fosse vivo: laonde se uno instituì erede o diseredò un figlio che aveva sotto la sua podestà, e preterì il nipote nato da quello, il possesso de' beni non ha luogo perchè il nipote non poteva diventare erede suo. XXXVII, 4, 7. — l. 4 § 1. *De bon. possess. contra tab.* — Quindi se uno che aveva due nipoti adottò per figlio uno di essi che era emancipato, questo solo otterrà il possesso dei beni: che se l'adottato fu emancipato dopo, egli non sarà ammesso come figlio. ivi. — *ib.* l. 3 § 1 et 2. — Si esclude dunque il nipote quando vive il padre di lui, ed ha il diritto di cittadinanza. Che se p. e. uno ebbe un figlio ed un nipote da questo; ed il figlio emancipato o tuttora soggetto a podestà fu deportato, in ambi i casi è ammesso il nipote, attesa la morte civile dei deportati. ivi. — *ib.* l. 1 § 8.

130. In un caso il nipote non è escluso da suo padre, ma concorre con esso; ed è quando il padre fu emancipato, ed egli fu ritenuto in famiglia. Ma se fu emancipato tanto il figlio quanto il nipote; vivente il figlio, non è ammesso il nipote; morto il figlio, il nipote ottiene il possesso dei beni dell'avo. ivi, 8. — *ib.* l. 6 § 1. — Per l'opposto, se il figlio fu emancipato ed il nipote ritenuto in famiglia, ed amendue furono perteriti, amendue riceveranno il possesso de' beni. ivi. — d. l. 6 § 3.

In un altro caso essi concorrono; cioè se uno che aveva un figlio ed un nipote *ex eo*, emancipò il figlio e l'adottò in luogo di nipote, poi lo emancipò nuovamente. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

E pur chiaro che se io, avendo un figlio ed un nipote *ex eo*, adottai il nipote in luogo di figlio, saranno ammessi amendue: certo, se il nipote fu emancipato, egli non sarà ammesso perchè il padre lo precede. ivi. — *ib.* l. 3 § 3. — E se il figlio nato dopo la emancipazione del padre fu dato in adozione dall'avo in luogo di figlio, concorrerà con suo padre; non già se fu emancipato dopo l'adozione. ivi. — d. l. 3 § 4.

Quanto è detto del nipote si applichi ai discendenti di grado ulteriore. ivi.

131. I figliuoli (*liberi*) vengono ammessi a questo possesso quando sono preteriti nel testamento del genitore. Bisogna dunque che esista un testamento in forza del quale si possa adire la eredità o domandare il possesso dei beni *secundum tabulas.* — Per altro si noti che il possesso *contra tabulas* dal pretore promesso a' figli ha luogo così se vi sono come se non vi sono eredi. XXXVII, 4, 9. — l. 4 *De bon. possess. contra tab.* — Che se tutti gl' instituiti ed i sostituiti sono morti prima del testatore, o se fu scritto erede chi non aveva la facoltà del testamento; sarebbe inutile il domandare il possesso de' beni contra tavole che sono senza effetto. ivi. — *ib.* l. 19. — Richiedesi inoltre che in quel testamento sia preterito alcuno dei figli che dovevano essere instituiti. ivi.

132. Se uno dei figli (*ex liberis*) è instituito erede, questi non sarà ammesso al possesso de' beni *contra tabulas*, potendo ottenere quello *secundum tabulas.* ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 11. — Se poi fu instituito sotto condizione, non può ottenere il possesso dei beni *contra tabulas:* sì la condizione viene a mancare. ivi. — d. l. 3 § 22.

133. Se un figlio emancipato fu instituito erede sotto una condizione che non è in suo potere, egli può e dee, com' erede in testamento, ottenere il possesso de' beni *secundum tabulas*, non già *contra tabulas*; se poi la condizione venne a mancare, il pretore lo dee soccorrere, concedendogli ciò che avrebbe avuto se avesse ottenuto il possesso dei beni *contra tabulas.* ivi. — d. l. 3 § 13. — Lo stesso si dirà se fu instituito un nipote sotto la medesima condizione. ivi — d. l. 3 § 14.

134. Se vi è un altro figlio preterito, oltre al figlio od al nipote stato instituito erede, anch' egli sarà ammesso al possesso dei beni *contra tabulas.* ivi, 11. — d. l. 3 § 11 § plane. — Cioè, può un figlio emancipato preterito promuovere a' suoi fratelli instituiti eredi maggiori vantaggi di quelli che avrebbero ottenuti se fossero stati soli: difatti se di due fratelli quello in podestà fu instituito erede nella duodecima parte e l'emancipato fu preterito, l'instituito ottiene, in grazia dell'emancipato, mezza la eredità; mentre, se quello non ci fosse, ne avrebbe soltanto la duodecima parte. Ma se fu instituito in una piccolissima parte, quando ha luogo l'editto, egli non ottiene soltanto la parte in cui fu instituito, ma può ottenere di più mediante il possesso dei beni; imperocchè il possesso de' beni *contra tabulas* ha per fine di dare a ciascheduno dei figli la medesima parte che avrebbe avuto se fosse rimasto sotto la podestà paterna, e il padre fosse morto intestato. ivi. — *ib.* l. 8 § 14; l. fin. *De leg. praest. contra tab.*

135. Coloro che per altri domandano il possesso de' beni *contra tabulas*, non aspettano che i preteriti l'ottengano; ma eglino stessi possono domandarlo. XXXVII, 4, 12. — l. 10 § 6 *De bonor. possess. contra tab.* — Ma se non ancora l'editto cominciò ad aver luogo per cagione d'un altro, ma si spera che comincerà ad aver luogo in seguito, p. e. perchè il postumo preterito non è ancor nato; intanto al figlio instituito erede si darà il possesso decretale *contra tabulas* ivi, 12. — *ib* l. 4 § fin. — Ed ancorchè i figli fossero morti prima di avere domandato il possesso dei beni, è equo che il pretore conservi ai loro eredi il vantaggio del possesso dei beni o *secundum tabulas* o *contra tabulas*. ivi. — *ib*. l. 5.

136. Non sono ammessi al possesso *contra tabulas* i figli esclusi dalla eredità con diseredazione; siccome non possono turbare il testamento de' genitori nè anche per gius civile: certo, se vogliono, possono promuovere la querela D'inofficioso. ivi, 13. — *ib*. l. 8 et l. 10 § 5.

137. Non qualunque diseredazione esclude il figlio dal possesso dei beni *contra tabulas*, ma solo quella che fu fatta formalmente: così il figlio diseredato sotto condizione può domandare tal possesso; e quello ch'è diseredato sol rispetto ad uno degli eredi; e quello ch'è diseredato nel grado contra il quale è domandato il possesso de' beni. ivi, 14. — *ib*. l. 8 § 1, 2 et 3, et l. 18.

138. Un figlio fu preterito al primo grado, e diseredato al secondo. Se gli eredi instituiti nel primo grado morirono prima del testatore, il figlio preterito non può domandare il possesso dei beni *contra tabulas*, poichè la eredità si trova allora nel secondo grado e non nel primo, ed egli non può in questo secondo grado nè adire la eredità nè domandare il possesso dei beni. Ma se dopo la morte del testatore morirono gli eredi instituiti, il possesso *contra tabulas*, essendo già acquistato, non può più cessare di competere. Ed anche se venne a mancare la condizione delle instituzioni, il figlio preterito in quel grado può domandare il possesso dei beni *contra tabulas*. Lo stesso dicasi se il postumo che fu instituito non nacque. ivi. — d. l. 8 § 5. — E siccome quando ha luogo il grado nel quale il figlio fu preterito, la diseredazione per cui fu escluso dall'altro grado non impedisce ch'egli possa domandare il possesso dei beni contra le tavole; così parimente, se un figlio fu diseredato in un grado ed instituito in un altro, avendo luogo il grado nel quale fu instituito; se un altro figlio desse luogo all'editto, egli potrebbe domandare il possesso dei beni *contra tabulas*. XXXVII, 4, 14. — l. 8 § 4 *De bon. possess. contra tab.*

139. La diseredazione di colui il quale, allorchè fu diseredato, non era ancora per verun titolo figlio del testatore, non è valida; e quindi non lo esclude dal possesso dei beni *contra tabulas*, se poscia fu arrogato. Ma la diseredazione di colui ch'è figlio soltanto naturalmente, è valida. Quindi se un padre diseredò suo figlio emancipato e poscia lo arrogò, prevalgono in lui i diritti naturali, e quindi la diseredazione non gli nocerà. ivi, 15. — d. l. 8 § 7. — Parimenti se un padre naturale diseredò suo figlio che per adozione apparteneva ad altra famiglia, ed il figlio fu poscia emancipato, questa diseredazione gli nocerà. ivi. — d. l. 8 § 10. — Ma la diseredazione di un estraneo che fu poscia arrogato non gli nuoce. ivi. — d. l. 8 § 8. — Che se il figlio è ritornato per postliminio, la di lui diseredazione fatta prima gli nuoce. ivi. — d. l. 8 § 9.

140. Non nuoce la diseredazione contenuta nel primo testamento che fu rotto da un secondo; nel qual caso si osserverà questa regola che, se l'erede contra cui il figlio domanda il possesso dei beni può, prescindendo dal figlio, ottenere la eredità, il figlio potrà domandare il possesso dei beni; se l'erede non può ottenerla, anche il figlio ne sarà escluso. ivi, 16. — *ib*. l. 12 § 1.

141. Se uno scrisse di propria mano la sua diseredazione, egli non può essere ammesso al possesso dei beni infirmativo del testamento. ivi, 17. — *ib*. l. 8 § 6.

142. La diseredazione fatta regolarmente porta l'effetto di escludere il diseredato dal possesso dei beni infirmativo del testamento; ma se il testamento non è valido o fu infirmato, la diseredazione non esclude il diseredato dalla eredità o dal possesso dei beni dell'intestato. Laonde se un padre diseredò il figlio emancipato e preterì quello che rimase sotto la di lui podestà, il figlio emancipato non potrà domandare il possesso dei beni *contra tabulas*, ma l'erede suo ed il figlio emancipato vi saranno ammessi ab intestato. ivi, 18. — l. fin. *De lib. et posth.* — Su di che c'è una bella quistione in Trifonino. ivi. —

l. 20 com § 1 *De bon. possess. contra tabul.*

143. I figli che non possono legalmente essere instituiti eredi, non possono domandare il possesso dei beni contra le tavole; le quali parole *non possono essere instituiti eredi* si riferiscono al tempo della morte. XXXVII, 4, 19. — *ib.* l. 3 § 10.

144. Parimente non sono ammessi a questo possesso dei beni que' figli i quali sono bensì preteriti ma lo sono in modo che tale preterizione riesce loro giovevole. ivi. — *ib.* l. 16.

145. I figli non sono ammessi al possesso dei beni contra le tavole del genitore naturale, quando per adozione si trovano in una diversa famiglia. ivi, 21. — *ib.* l. 3 § 6, l. 6 § 4, et l. 9.

146. Il nipote emancipato dall' avo adottivo è ammesso al possesso dei beni dell' avo naturale il quale viene morire dopo la emancipazione di lui. Sarebbe altrimenti se non l' avesse emancipato l' avo adottivo, ma il padre naturale il quale continuava a rimanere nella famiglia adottiva; imperocchè, non badando il pretore alle emancipazioni fatte dai genitori naturali, il nipote, non ostante la emancipazione, si considera ancora appartenere alla famiglia di suo padre, e per conseguenza alla famiglia adottiva nella quale rimase suo padre. Per altro Africano insegna ch' egli verrà soccorso mediante il possesso decretale. ivi, 22. — *ib.* l. 14 § 1.

147. Se il padre si diede in adozione, ed il figlio emancipato prima non lo seguì nella famiglia adottiva, non può il figlio avere il possesso de' beni contra le tavole del padre. Così pensa Giuliano; ma Ulpiano e Marcello opinano altrimenti. ivi, 23. — *ib.* l. 3 § 9 et l. 17. — Notisi per altro che qui si tratta del possesso decretale, non dell' edittale. ivi. — *ib.* l. 14 § 2.

148. Non si reputa che i figli sieno in una famiglia diversa se sono dati in adozione, non ad un estraneo, ma ad uno dei figli del loro genitore benchè emancipato; epperò in tali casi saranno ammessi al possesso dei beni contra le tavole del padre o dell'avo. ivi, 24. — *ib.* l. 3 § 7 et 8, et l. 21 § 1.

149. Il figlio che per adozione passò in una famiglia estranea non può veramente domandare di per sè il possesso de' beni infirmativo del testamento del suo genitore naturale, ma qualora un altro avesse dato luogo all' editto, egli vi sarebbe ammesso se fosse stato instituito erede. XXXVII, 4, 25. — l. 8 § 11 *De bon. possess.* et l. 10 com § 1.

150. Affinchè colui il quale passò in una famiglia estranea possa, qualora un altro ha dato luogo all' editto, essere ammesso al possesso dei beni, si richiede 1.° Ch' egli sia stato instituito erede regolarmente, e non sotto una condizione che sia poi venuta a mancare. ivi, 26. — *ib.* l. 11. — 2.° Che sia stato instituito in quel grado contro il quale si può domandare il possesso de' beni. ivi. — *ib.* l. 8 § 13. — 3.° Che sia stato instituito egli stesso, non un altro mediante il quale egli potesse acquistare la eredità. ivi. — d. l. 8 § 11.

151. Il nipote che passò in una famiglia adottiva e fu instituito erede dal avo naturale, se un altro figlio diede luogo all' editto, non può essere ammesso al possesso dei beni *contra tabulas*, se non in quanto il padre di lui non lo preceda al tempo in cui il possesso dei beni gli è deferito. ivi, 27. — *ib.* l. 13 § 1. — Ancorchè suo padre fosse morto prima di avere ottenuto il possesso dei beni, ed ancorchè fosse in una famiglia adottiva. ivi. — *ib.* et l. 25 § 1 et 2 *De legat. praest. contra tab.*

152. Il nipote è escluso da suo padre; ma il figlio dato in adozione ed instituito erede, se un altro dà luogo all' editto, non viene escluso da' suoi figli, tuttochè rimasti sotto la podestà dell' avo, ma vien congiunto con essi. ivi, 38. — l. 13 § 2 *De bon. poss. contra tab.*

NB. Secondo il gius di Giustiniano, tutte le cose dette qui sopra dal n. 144 in poi, non possono aver luogo se non nel caso che i figli siano stati dati in adozione a qualcheduno degli ascendenti; altrimenti l' adozione non fa uscire i figli dalla famiglia del loro padre naturale. ivi. — Inst. tit. *De adopt.* § 2.

153. Coloro che approvarono il testamento del padre non sono ammessi al possesso dei beni nè se eglino stessi nè se altri hanno dato luogo all' editto. Tuttavia il pretore conserva ad essi ciò che fu loro lasciato. ivi, 29. — l. 14 *De bon. poss. contra tab.*

154. Reputasi che abbia approvata la volontà del testatore principalmente quegli che, essendo instituito erede, s'immischiò. ivi, 30.

— l. 14 *De bon. possess. contra tab.* § quod si. — Ed anche se uno dei figli non fu instituito erede egli stesso, ma lo fu il di lui servo, ed egli a questo diede ordine di adire la eredità; egli non potrà essere ammesso al possesso dei beni infirmativo del testamento XXXVII, 4, 29. — *ib.* l. 3 § 15. — Lo stesso sarà se egli scelse fra due legati, uno dei quali fu lasciato a lui e l'altro al suo servo. ivi. — d. l. 3 § 16. — In somma, in qualunque maniera appaja avere uno approvato il testamento, egli viene escluso dal possesso dei beni: p. e. se un figlio emancipato preterito oppose la eccezione Di dolo all'erede di suo padre che domandava quello ch'egli doveva ad esso padre. ivi. — *ib.* l. 15.

Ma non si può reputare che uno approvi il testamento quando fa checchessia per necessità, p. e. se adì per comando di quello alla cui podestà è soggetto. ivi, 31. — *ib.* l. 10 § 2 et 3.

155. I figli *(liberi)* sono chiamati al possesso dei beni infirmativo del testamento *(contra tabulas)* col medesimo titolo e col medesimo ordine con cui sono chiamati alla successione per gius civile. ivi, 32. — *ib.* l. 1 § 1. — Laonde tutti i nipoti nati da un figlio hanno una sola parte. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

156. Se un padre che aveva due figli, emancipò quello che aveva figli, e poscia adottò per figlio uno di quei nipoti che aveva precedentemente emancipato, ed in appresso morì avendo preterito l'emancipato; dee soccorrersi il nipote il quale per la sua adozione tien luogo di figlio al testatore, dividendo la eredità in tre parti, una pel figlio rimasto in podestà, una pel nipote del testatore adottato per figlio, ed una pel figlio emancipato congiuntamente col figlio rimasto in luogo di nipote. Ed anche se il figlio morì, ed uno dei nipoti fu adottato per figlio, l'eredità sarà divisa in tre parti; mentre l'equità esige che il nipote che fu adottato per figlio non abbia una parte minore di quella ch'egli avrebbe avuto se non fosse stato nipote, ma fosse stato adottato com' estraneo. ivi. — *ib.* l. 13 § 3.

157. I figli che non possono domandare il possesso dei beni *contra tabulas,* non fanno parte nè anche se altri figli danno luogo all'editto. ivi, 33. — *ib.* l. 10 § 4. — Ma coloro che, se fossero nati o se fossero ritornati dalla cattività, sarebbero ammessi al possesso dei beni; frattanto, finchè si spera la nascita od il ritorno, fanno parte nella divisione. Lo stesso dicasi del postumo. XXXVII, 4, 33. — l. 1 § 4 et 5 *De bon. possess. contra tab.*

158. Il diritto di accrescimento ha luogo fra coloro ai quali è deferito il possessore dei beni *contra tabulas.* ivi, 34. — *ib.* l. 12.

159. Quando l'emancipato riceve il possesso dei beni *contra tabulas*, l'erede instituito dee prestare a lui che domanda la eredità anche i predj ed i servi ereditarj; insomma ogni diritto acquistato dell'erede instituito per causa della eredità si trasferisce a quello che il pretore pose in luogo di erede. ivi, 35. — *ib.* l. 13, l. 15 § 4 *De leg. praest. contra tab.*

160. Il domandato possesso contra le tavole esclude il possesso secondo le tavole. ivi, 36. — l. 2 Cod. *De bon. possess. contra tab.*

161. *Prestazione de' Legati quando è domandato il possesso contra le tavole.* V. lib. 37 tit. 5 *De legatis praestandis, contra tabulas bonorum possessione petita.* — Questo titolo contiene un editto fondato sopra l'equità naturale, in forza di cui quelli i quali rescindono l'ultima volontà del padre mediante il possesso dei beni *contra tabulas* debbono, in forza della volontà di lui, prestare i legati ed i fedecommessi a certe persone, cioè ai discendenti, agli ascendenti, nonchè alla moglie ed alla nuora per quanto al titolo dotale. XXXVII, 5, 1. — l. 1 *De leg. praest. contra tab.* — In alcuni casi valgono anche i lasciti fatti a persone non eccettuate. ivi.

162. Se il figlio soggetto alla podestà del testatore fu preterito, egli non dovrà prestare i legati ancorchè avesse domandato il possesso dei beni *contra tabulas.* Ma se fu instituito ed ha in suo favore la volontà del testatore, egli debb' essere tenuto verso i legatarj quand' anche non avesse domandato il possesso dei beni *contra tabulas.* ivi, 2. — *ib.* l. 15.

163. Il figlio emancipato che ottenne il possesso dei beni *contra tabulas* dee prestare questi legati anche se il testamento non ha vigore o per preterizione d'un altro figlio erede suo, o pel ripudio degli eredi scritti. Quindi se un figlio emancipato e preterito ricevette il possesso dei beni *contra tabulas* mentre gli eredi scritti deliberavano, e poscia l'erede suo ricevette il medesimo possesso, es-

sendo rimaso destituito il testamento che lo aveva diseredato; questo emancipato sarà tuttavia tenoto per la sua parte a prestare i legati agli ascendenti e discendenti, non per intero ma detratta la metà che appartiene al figlio cimasto in podestà. Non si dee poi dare l'azione Di legati nè anche contro di colui che divenne giustamente erede pec diritto di successione intestata. E quegli che ricevette il possesso de' beni *contra tabulas*, ancorchè l'eredità non sia stata adita dall' erede scritto, dee prestare i legati lasciati io quella parte di testamento contra la quale egli domanda il possesso. XXXVII, 5, 3. — l. 16 *De leg. praest. contra tab.*; l. 20 § 2 ff. *De bonor. possess. contra tab.*

164. Ciaschedano è tenuto di prestare i legati alle persone privilegiate in proporzione della parte per cui è ammesso al possesso dei beni. Anzi anche se uno dei figli fu instituito erede, e fu nominatamente incaricato d' on legato a qualche ascendente o discendente, ed esso figlio ricevette il possesso de' beni insieme cogli altri, tutti quelli che ottennero il possesso de' beni *contra tabulas* debbono essere costretti a prestare quel legato. ivi, 4. — l. 14 § 1 *De leg. praest. contra tab.*

165. Furono instituiti eredi nn nipote cimasto in libertà ed an figlio erede suo. Al nipote fu anche fatto nn legato. Il padre di questo, ch'era emancipato, domandò il possesso de' beni, e il oipote si contentò del legato. In questo caso dee concedersi l'azione al nipote solamente contra l'emancipato, e non oltre il quarto, perchè se anche tutti avessero domandato il possesso de' beni, la metà del nipote si dividerebbe fra lui e suo padre. ivi, 5. — *ib.* l. 18 et 19.

166. I discendenti quando ottengono il possesso dei beni contra le tavole degli ascendenti debbono prestare i legati secondo l'editto soltanto agli ascendenti e ai discendenti. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De bon. possess. contra tab.* — Nè si limita il grado di ascendenza o discendenza, ma i legati debbooo essere prestati a tutti in infinito: e nemmeno si fa divario fra i discendenti da maschi e i discendenti da femmine. ivi. — l. 1 § 1 *De leg. praest. contra tab.*

167. Sono ammessi alla petizione de' legati anche quei figli che furono dati in adozione; ed anche gli adottivi, purchè rimangano figli. ivi, 7. — d. l. 1 § 2. — E basta che il legatario sia figlio nel giorno della scadenza del legato. XXXVII, 5, 7. — l. 24 *De leg. praest. contra tab.* — E verranno pure prestati i lasciti fatti a' figli postumi. ivi. — *ib.* l. 1 § fin. — Laonde se fu emancipato un figlio la cui moglie era gravida, e questo figlio ottenne il possesso de' beni *contra tabulas*, egli dovrà prestare il legato al oipote. ivi. — *ib.* l. 2.

168. È dovuto solamente ciò che fu lasciato ad essi medesimi gli ascendenti ed i discendenti, non ciò che fu lasciato al loro servo o ad una persona soggetta alla loro podestà. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 2. — E se il legato è lasciato congiuntamente con nna persona alla quale non debb'essere prestato, all'altra sarà conservata soltanto la di lei porzione. ivi. — *ib.* l. 3 § 3.

169. L'editto del pretore provide soltanto agli ascendenti ed ai discendenti; egli dunque noo lo conserva al fratello ed alla sorella. ivi. — d. l. 3 § 1. — Ed aoche se alla moglie od alla nuora fu legata qualche cosa fuor della dote, questa cosa non verrà prestata, allorchè sarà stato ottenuto il possesso de' beni *contra tabulas*. ivi. — *ib.* l. 8 § 3. — Pel nome di *nuora* s' intendono comprese la pronuora e via discorrendo. ivi. — d. l. 8 § 4.

Il pretore poi contempla non solamente la dote prelegata, ma quello eziandio che fosse stato lasciato per dote; come sarebbe se la dote consistesse in cose, e invece di quelle fosse stata lasciata una somma, ovvero il contrario; purchè sia detto che ciò si lascia per la dote. ivi. — d. l. 8 § fin. — Ed anche se il legato comprende più che la dote, si darà loro l'azione. ivi. — *ib.* l. 9. — Anzi si dee proteggere la donna anche se a titolo di dote il testatore la instituì erede in qualche parte. ivi. — *ib.* l. 10.

Per lo contrario, siccome non è dovuto alla moglie ed alla nuora se non ciò che fu lasciato a titolo di dote; così nessun legato è dovuto alla donna che non ha dote, sebbene sia stato lasciato sotto pretesto di dote. ivi. — *ib.* l. 15. — Epperò è necessario che la moglie sia moglie al tempo della morte. ivi. — *ib.* l. 10 § 1. — All' opposito se la dote fu prelegata alla nuora, ed essa al tempo della morte è ancora col marito, il legato è nullo perchè la dote non è ancora dovuta. ivi. — *ib.* ¶ si nurui. — Quando poi l'azione vien data contra gli eredi del suocero anche in costanza di matrimonio, si dee dare anche quella Della dote prelegata. ivi. — *ib.* ¶ sed.

170. Coloro che ottengono il possesso dei beni *contra tabulas*, prestano que' soli legati i quali essendo dati utilmente, non sono dovuti per ciò che il figlio ottenne il possesso de'beni contra le tavole. XXXVII, 5, 10. — l. 3 § fin. *De leg. praest. contra tab.* — E ciò perchè di frequente gli eredi instituiti abbandonano la eredità perchè sanno che l'emancipato o domandò o domanderà il possesso de' beni *contra tabulas*. ivi. — *ib.* l. 4.

171. Quegli che domandò il possesso *contra tabulas* non è tenuto di prestare tutt' i legati de' quali furono incaricati gli eredi di gradi diversi, ma quelli soltanto de' quali furono gravati gli eredi di quel grado contra il quale ottenne il possesso de' beni. ivi, 11. — *ib.* l. 10 § fin.

Qualche volta il possesso de' beni è domandato contra un grado, e si debbono prestare i legati di cui furono gravati gli eredi in un altro grado. Per es. un testatore stabilì due gradi di eredi, preterì il figliuolo emancipato, e incaricò di legati verso i suoi ascendenti e discendenti così l' uno come l' altro grado. — Se vive alcun erede del primo grado, l'emancipato presterà que' legati agli ascendenti e discendenti de' quali fu gravato il primo grado; se non vive nessuno di quel grado, presterà i legati de' quali fu gravato il grado seguente. Ma se quando morì il testatore non esisteva nessun erede nè del primo nè del secondo grado, allora spetterà al figlio preterito il possesso de' beni ab intestato, nè egli dovrà prestare legati a chicchessia. Che se gl' instituiti morirono dopo la morte del testatore e prima dell'adizione della eredità, la domanda del possesso si reputa bensì fatta contra essi, ma non vanno prestati que' legati de' quali furono essi gravati, sì quelli de' quali furono gravati i loro sostituiti. ivi. — *ib.* — Quando poi vive così l' instituito come il sostituito, sebbene nè l' uno nè l' altro adisca la eredità, tuttavia debbono prestarsi quei legati de' quali fu gravato l' instituito. ivi. — *ib.* l. 11. — E tanto se gl' instituiti ripudiarono la eredità, quanto se non la ripudiarono, debbon prestare que' legati de' quali furono essi gravati; sebbene i sostituiti avessero adito pel rifiuto degl' instituiti. ivi. — *ib.* l. 12. — Parimente saranno dovuti i legati de' quali fu gravato il sostituito, se venne a mancare la condizione non potestativa dell' instituito: poichè se l'instituito non adempì una condizione potestativa, sarà parificato a quello che non volle adire. XXXVII, 5, 11. — l. 13 *De legat. praest. contra tab.*

172. Alle persone indicate nell' editto si debbono prestare que' soli legati il cui emolumento perviene ad esse. Per l' opposto, se una di tali persone fu pregata di restituire ad un estraneo ciò che a lei fu lasciato, il legato non va prestato. Che se fu legato ad un estraneo, e questi fu gravato di restituire a qualche ascendente o discendente, il legato debb' essere prestato; anzi sebbene all' estraneo sia stato lasciato sotto il modo di dare ciò che ha ricevuto ad alcuno de' figli, il pretore non gli dee negare l' azione. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 4, 5 et 6.

173. Non solo i legati ed i fedecommessi che si prestano alle persone privilegiate, ma debbono proteggersi anche le donazioni *mortis causa* se ve ne sono; che se sono lasciate a persone non privilegiate, vanno lor tolte anche queste. ivi, 13. — *ib.* l. 3. — Se poi il padre morì intestato, il figlio non potrà lagnarsi delle donazioni state fatte *mortis causa*, perchè allora non possono in niun modo paragonarsi ai legati. ivi. — *ib.* l. 20 § 1.

174. Se fu lasciata una porzione di eredità a qualche discendente od ascendente, si osserverà lo stesso come ne' legati. ivi, 14. — *ib.* l. 5 § 6. — E se qualche discendente od ascendente fu instituito erede, e gli fu anche lasciato un legato, gli sarà conservato questo e quello, in modo però che entrambi non eccedano la di lui porzione virile. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

175. Le persone privilegiate debbono essere soccorse in modo che, se la porzione di eredità loro lasciata è maggiore della virile, esse debbono essere protette fino al valore della virile; se la porzione lasciata è minore, vengono protette soltanto fino al valore della porzione lasciata. Lo stesso si osserva anche circa i legati o fedecommessi loro lasciati, e circa le donazioni *mortis causa*. ivi, 15. — *ib.* l. 5 § 7. — Quindi avendo un testatore lasciato due figli, uno de' quali ch' era instituito erede insieme con un estraneo, adì la eredità, e l' altro che fu preterito domandò il possesso *contra tabulas;* bisogna conservare a questo erede la metà della eredità soltanto, qualora fu instituito per la metà o più; ma se fu instituito per meno della metà, non gli si dee concedere una parte maggiore di

qoella nella quale fu instituito. XXXVII, 5, — ll. 6, 7 et 15 § 2 *De leg. praest. contra tab.*

176. Per intendere che cosa sia la *porzione virile*, si finga che due siano quelli che ottennero il possesso de' beni *contra tabulas*, e che vi sia uu ascendente o nn discendente; la porzione virile è il terzo. Se quelli che ottennero il possesso sono tre, la è il quarto. Lo stesso si osserva oe' legati. ivi, 16. — *ib.* l. 8. — Ma se uno solo è il discendente che ottenne il possesso dei beni *contra tabulas*, e parecchi sono gli ascendenti o disceodeoti legatarj, il figlio preterito avrà la metà, e tutti gli altri ascendenti e discendenti l'altra metà. ivi. — *ib.*

177. Se dopo la emancipazione del figlio nacque da lui uu nipote, a questo si dovrà conservare una porzione. Supponendo che questo nipote sia stato instituito erede insieme collo aio pateroo, e che il di lui padre, che era stato preterito, abbia ottenuto il possesso de' beni *contra tabulas*, i beni si divideranno in due metà. In forza poi della costituzione di Antonino Pio doveodosi conservare una porzione di eredità al nipote, e supponendo che nella famiglia dell'avo vi sia un altro nipote nato dallo stesso padre, essi due avrebbero un solo quarto, qualora il lor padre avesse ricevuto il possesso de' beni *contra tabulas*, e fossero stati in podestà dell'avo: se dunque quel nipote fusse solo, gli dovrebb'essere conservata un'ottava parte soltanto, levandola non solo da quella del padre ma anche da quella dello zio. ivi. — l. 7 *De conjung. cum emancip.*

178. Vi sono alcune cose sulle quali non viene concessa la porzione virile alle persone indicate nell'editto. Difatti quelli a' quali Antonino costituì che debbasi conservare il lascito o la porzioue virile, non avranno nessuna parte de' servi che a cagione del possesso dei beni *contra tabulas* non poterono conseguire la libertà loro lasciata. ivi, 17. — l. 23 *De praest. leg. contra tab.* — Per l'opposito, quando viene legato alla moglie od alla nuora a titolo di dote, esse non ponno ridursi alla porzione virile, perchè questo non è uo debito. ivi. — *ib.* l. 8 § 5.

179. Se alle persone privilegiate fu lasciato più della porzione virile, ciascheduna in proporzione di ciò che le fu lasciato dovrà conferire ciò che manca a quelli che ottennero il possesso de' beni infirmativo del testamento, acciocchè essi abbiano la loro porzione virile. XXXVII, 5, 18. — l. 20 *De leg. praest. contra tab.*

180. I lasciti alle persone privilegiate vengono diminuiti mediante il possesso *contra tabulas*, se eccedono le misure della porzione virile. Ma alle volte vengono indirettamente aumentati: poichè se furono lasciati i legati a discendenti e ad estranei, sebbene la prestazione degli uni e degli altri darebbe luogo alla Falcidia e sminuirebbe i legati dei discendenti; tuttavia in questo caso i legati de' discendenti si aumentano, perchè quelli degli estranei non vengono prestati. ivi, 19. — *ib.* l. 5 § 5.

181. Quando a una persona privilegiata fu lasciato un legato od un fedecommesso, a lei in forza di questo editto vengono concesse le azioni utili contra colui che ricevette il possesso infirmativo del testamento; le quali azioni comprendono, sempre entro i limiti della porzione virile, tutto ciò che si avrebbe potuto domandare all'erede instituito, ed anche il dolo e la colpa di questo erede. ivi, 20. — *ib.* l. 17.

182. Quando una persona privilegiata fu instituita erede, le azioni ereditarie sono concesse a lei e contra lei per la porzione per la quale il pretore la protegge. Ora, nel caso che uo testatore avesse due figli, e l'uno preterito ricevuto avesse il possesso *contra tabulas*, l'altro iostituito oo; questi dovrà essere protetto per la sua parte, e dovrà prestare i legati agli ascendenti ed ai discendenti, e, pare, aoche agli altri. ivi, 21. — *ib.* l. 16 ¶ proinde si. — Sarà dunque altrimenti qualora il pretore avesse protetto l'instituito per una parte minore di quella nella quale fu instituito. ivi. — *ib.* l. 5 § fin. et l. 15 § 1 ¶ sed si.

183. Siccome il pretore volle che fossero prestati i legati a tutti i discendenti, eccetto quelli che ottennero da esso il possesso dei beni, il figlio dee determinarsi o a domandare il possesso *contra tabulas* o a domandare il legato: se sceglierà il possesso de' beni, non avrà il legato; se il legato, non potrà domandare il possesso de' beni. ivi, 22. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 22.

184. Al figlio che ottenne il possesso dei beni vien negato non solamente il legato ma eziandio tutto ciò che avesse ricevuto per volontà del testatore: quindi se un figlio che fu sostituito a suo fratello impubere, ottenne il

possesso dei beni *contra tabulas*, gli viene negata l'azione per domandare la eredità del fratello morto impubere, al quale fu sostituito dal padre. XXXVII, 5, 23. — l. 5 § 4 *De leg. praest. contra tab.*; l. 18 § 1 ff. *De bonor. possess. contra tab.* — Per altro se uno ottenne il possesso de' beni *contra tabulas*, e fu poscia riconosciuto che egli oon era nel numero dei figli che possono ottenere questo possesso ma bensì nel numero di quelli a' quali si debbono prestare i legati; non deesi a lui negare la domanda de legati, tanto se egli avesse domandato il possesso de' beni ordinariu, quanto se il carboniano. ivi. — l. 5 § 3 *De leg praest. contra tab.*

185. Due sono i casi oe' quali, avendo avuto luogo il possesso contra le tavole, i legati ed i fedecommessi sono prestati ad ogni persona.

1.° *Caso.* Di due figli emancipati l'uno fu instituito erede e l'altro fu preterito; l'instituito ottenne il possesso *contra tabulas*, il preterito lo rifiutò: è chiaro ch'egli è tenuto di prestare i legati ad ogni persona egualmente che se l'editto non avesse avuto luogo. ivi, 24. — *ib.* l. 14 et l. 15 § 1.

2.° *Caso.* Quando, essendo da un altro ricevuto il possesso *contra tabulas*, l'instituito è conservato in tutta la parte nella quale fu instituito, nè riceve il possesso *contra tabulas*. ivi. — d. l. 15 § 1 ¶ sed si. — Ma in questo caso i legati vengono prestati agli estranei soltanto qualora l'instituito abbia adito. Che se fu ripudiata la porzione d'eredità che non a persona privilegiata poteva avere per beneficio della legge, anche per quella parte il figlio che ottenne il possesso de' beni non presterà i legati che alle persone privilegiate. ivi. — *ib.* l. 21.

186. Quanto alle libertà, sebbene sogliono cadere anch'esse quand' è ottenuto il possesso contra le tavole, tuttavia, se adì la eredità uno a cui viene conservata la porzione virile, le libertà competeranno necessariamente a cagione dell'adizione. Ma se egli adì dopo la dinunzia del figlio preterito che ricevette il possessu de' beni contra le tavole, il quale gli promise la porzione virile, egli è imputabile e tenuto all'azione Di dolo. ivi, 25. — *ib.* l. 8 § 2.

187. Quando fu accettato il possesso contra le tavole, non per questo viene a cadere la sostituzione pupillare (nel che questo possesso differisce dalla querela D'inofficioso), nè i lasciti de' quali fu gravato il sostituito. XXXVII, 5, 26. — l. 126 ¶ sed si *De leg.* 1.°

Il sostituito presterà a qualunque persona i legati di cui fo egli gravato, ma soltanto alle persone privilegiate i legati de' quali fu gravato il pupillo ivi. — *ib.* l. 5.

188. Se l'impubere fu instituito soltanto in un'oncia, il sostituito dee prestare i legati fino al valore della metà della eredità, salva la falcidia. ivi, 27. — *ib.* l. 5 § 1; l. fin. § 2 *De leg. et fid.* 3.°

Anche nel caso inverso se, essendo questo figlio instituito ne' tre quarti, un altro diede luogo all'editto, ed egli ottenne il possesso della metà de' beni, il sostituito dovrà i legati soltanto per la metà. ivi. — l. fin. § 3 *De leg. et fid.* 3.°; l. 35 *De vulg. et pupill. substit.*

189. Alcuni opinano che l'editto *De legatis praestandis, contra tabulas bonorum possessione petita*, non abbia più luogo, in forza della nov. 115 cap. 3; e che quando fu accettato il possesso *contra tabulas*, bisogna prestare i legati ad ogni persona: e ciò perchè, dicono, quella novella dopo aver vietato che si preteriscano o diseredino i figli, fuorchè per alcune cause da esprimere nel testamento, aggiunge che, se tal regola non sarà osservata, il testamento dovrà essere rescisso quanto alla sola instituzione ma non quanto a' legati. Questa opinione non piace a Wissembachio, ed egli pensa che questo capo della novella risguardi soltanto alla querela d'inofficioso, e non al possesso *contra tabulas*. ivi, *scolio*.

190. Possesso de' beni secondo le tavole, o confermativo del testamento (*secundum tabulas*). V. Emancipazione n. 20 a 30, e Testamento militare. V. lib. 37 tit. 11 *De bonorum possessione secundum tabulas*, 2 *Si tabulae testamenti extabunt*, 13 *De bonorum possessione ex testamento militis*; Cod. lib. 6 tit. 11 *De bonorum possessione secundum tabulas*.

È giustissimo l'ordine che tenne il pretore volendo che prima appartenesse a' figli il possessu de' beni contra le tavole, e poscia, ove non fosse ottenuto questo possesso, si dovesse seguire la volontà del testatore. XXXVII, 11, 1. — l. 2 ff. *De bon. possess. sec. tab.* — Bisogna dunque aspettare i figli finchè possano domandare il possesso de' beni.

Ma se il termine spirò o morirono prima, o ripudiarono, o perdettero il diritto di domandare il possesso; allora il possesso passa agli eredi instituiti. XXXVII, 11, 1. — l. 2 § expectandi.

191. Acciocchè possa aver luogo questo possesso, bisogna innanzi tutto ch'esista o che abbia esistito qualche testamento secondo il quale si dà il possesso de' beni. E se uno fece il suo testamento in due copie, delle quali una esiste l'altra no, si reputa che le tavole esistano e si può domandare il possesso de' beni. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 5. — Ma quando il testatore fece l'una come testamento e l'altra come copia; se esiste quella che voule fosse testamento, si potrà damandare il possesso de' beni; se invece esiste la copia, non si potrà domandare. ivi. — d. l. 1 § 7. — Basta poi che le tavole esistano, sebbene non siano prodotte; purchè sia certo ch'esistano: epperò, ancorchè fossero in mano d'uno che le rubò, o di un depositario, si può ammettere il possesso de' beni. ivi. — d. l. 1 § 2. — E basta che abbiano esistito una volta dopo la morte del testatore, nè conta che siano poscia perite. ivi. — d. l. 1 § 3.

192. Non basta ch'esista o abbia esistito un testamento, ma si richiede inoltre che chi domanda questo possesso sia certo e dell' esistenza del testamento, e dell'essergli stato deferito il possesso dei beni; nè questo gli è deferito finchè lo si può domandare pel primo capo, cioè *contro le tavole*. ivi, 3. — d. l. 1 § 4. — Questa scienza del deferito possesso si richiede generalmente in tutti i possessi dei beni. ivi.

193. Questo possesso si può dare non solamente *secondo le tavole* principali del testamento, ma anche secondo le tavole pupillari; anzi separatamente secondo le une e le altre. ivi, 4. — *ib.* l. 8 § 4.

194. Se il testamento è suggellato co' suggelli di sette testimonj, sebbene per gius civile sia rotto o diventato irrito; e il pretore dà agli eredi scritti il possesso de' beni secondo le tavole, perchè il testatore fosse cittadino romano e non soggetto ad altrui podestà quando morì: il qual possesso si ottiene realmente *(cum re, id est, cum effectu)*, se nessun altro è erede per diritto. ivi, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 23 § 6.

In quel testamento pertanto si esige 1.° che chi lo fece abbia avuto il gius di testare; 2.° che vi sia la forma del testamento estrinseca richiesta dal Gius pretorio; 3.° che sia la ultima volontà. — 1.° La persona de' cui beni vien dato il possesso debbe aver avuto il diritto di testare in due tempi, cioè quando fece il testamento e quando morì. XXXVII, 11, 6. — l. 1 § 8 ff. *De bon. possess. sec. tab.* — Laonde se un impubere, un furioso o qualunque altro di quelli che non possono testare, testò, e poscia, dopo acquistata la capacità di testare, morì; non si potrà domandare il possesso dei beni. ivi. — *ib.* — Ed anche se un figlio di famiglia credendosi padre di famiglia, testò e poscia al tempo della morte si trovò essere padre di famiglia, non si potrà domandare il possesso de' beni secondo le tavole. Eccettuasi il figlio di famiglia veterano il quale dispose per testamento del suo peculio castrense, e poi morì dopo essere stato emancipato o in altro modo divenuto padre di famiglia. ivi. — *ib.*

195. Quella facoltà di testare ch'è *di diritto*, e che consiste in ciò, che il testatore sia padre di famiglia, si esige in amendue i tempi, del testamento e della morte. Ma quella ch'è *di fatto*, e che consiste in ciò, che il testatore non abbia alcun visio d'animo o di corpo che gl' impedisca di testare, si richiede soltanto nel tempo del testamento. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 9.

Se uno ebbe la facoltà di testare in amendue i tempi, ma non la ebbe nel tempo intermedio, si potrà domandare il possesso dei beni *contra tabulas*. ivi, 8. — d. l. 1 § 8 e fin.

196. Uno, dopo aver fatto testamento, si diede in arrogasione, e poscia, divenuto *sui juris*, morì. L'erede instituito, se domanda il possesso, sarà respinto colla eccezione Di dolo, perchè il testatore, dandosi in arrogazione, trasferisce nella famiglia e nella casa altrui, oltre la sua persona, anche le sue sostanse. Che se, dopo divenuto *sui juris*, con codicilli o con altra scrittura dichiarò di voler morire con quel testamento, la volontà si reputa tornata mediante la nuova dichiarazione. ivi. — *ib.* l. 11 § 2. — Giustiniano non fa alcuna mensione di questa necessità di una nuova dichiarazione di volontà (Instit. § 6 *Quib. mod. testam. infirm.*), cud' è da credere che non la sia richiesta. ivi.

197. — 2.° Il testamento debb' essere scritto con lettere o fatto mediante nuncupazione: l'editto non contempla le tavole scritte con note. ivi, 9. — l. 6 § 2 ff. *De bon. possess.*

Quando il testamento è fatto in iscritto, il pretore esige che sia suggellato co' suggelli di sette testimonj; e se son più, e non apparendone alcuni pur sette rimangono, ciò basta per dare il possesso. XXXVII, 11, 9. — l. 7 ff. *De bon. possess. sec. tab.* — Anzi se le tavole furono rose dai topi, o il filo fu in altro modo rotto o per vecchiezza potrefatto o per moffa o per caso, anche in tal modo le tavole si reputano suggellate. Ed anche se un solo filo rimase intatto, essendone stati messi per avventura tre quattro giri, le tavole si reputeranno suggellate. ivi. — *ib.* l. 1 § 11. — Se il filo fu tagliato da un terzo contro la volontà del testatore, si può domandare il possesso de' beni; ma se lo fece il testatore perchè le tavole non apparissero suggellate, non si potrà domandare il possesso de' beni. ivi. — d. l. 1 § 10.

Siccome le tavole pupillari dipendono dalla solennità del testamento del padre; così, per poter ammettere il possesso de' beni secondo esse, bisogna esaminare se il testamento del padre sia suggellato, ancorchè le seconde tavole si presentino dissuggellate. ivi. — *ib.* l. 9.

198. Non importa che le tavole del testamento sieno di una o d'altra materia, di legno o di carta o di membrana o di cuojo; saranno sempre ben dette *tavole*. ivi, 11. — *ib.* l. 1. — Anche se il testamento fosse scritto sopra il rovescio d' una carta scritta. ivi. — *ib.* l. 4.

199. Quanto al testamento nuncupativo, il pretore per dare il possesso confermativo di esso *(secundum tabulas)* non altro esige se non che sia stato fatto in presenza di sette testimonj. ivi, 12. — l. 2 Cod. *De bon. possess. sec. tab.*

200. — 3.° Il pretore non intende, in questa parte dell' editto sol possesso dei beni, di far eseguire tutt' i testamenti, ma soltanto l'ultimo, vale a dire quello dopo il quale non ne furono fatti altri. ivi, 13. — l. 1 § 1 ff. Cod. tit. — Che se il testatore fece due testamenti i quali furono nel medesimo tempo suggellati e ne' quali furono instituiti eredi diversi; qualora esistano entrambi, il possesso de' beni compete in forza di entrambi come se fossero uno solo. ivi. — d. l. 1 § 6.

201. — Il possesso de' beni confermativo del testamento *(secundum tabulas)* vien dato agli eredi scritti; cioè a loro stessi se sono *sui juris*, od a quelli alla cui podestà sono soggetti; nel che si ha riguardo al tempo in cui il possesso venne domandato. XXXVII, 11, 14. — l. 2 § 9 *De bon. poss. sec. tab.*

Ma questo possesso non vien dato agli eredi scritti od a quelli alla cui podestà essi sono soggetti, se non qualora sieno stati realmente instituiti. ivi, 15. — *ib.* l. 6 § fin. — Nondimeno questo possesso vien dato ad alcune persone le quali per gius civile non si possono validamente instituire. Così un postumo ch' era nell' utero quando il testatore morì, se nacque, può domandare il possesso de' beni. ivi. — *ib.* l. 3. — Non si reputa poi uno inutilmente instituito per ciò solo che qualche parola fu scritta erroneamente nella sua instituzione. Onde se uno fu sostituito ad un impubere colle parole: « Se mio figlio morrà prima della pubertà, allora Tizio *sia mio erede* »; siccome potrebbe vindicare la eredità come se la parola *mio* non vi fosse, così può ricevere il possesso de' beni. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

202. Acciocchè l' erede scritto possa accettare il possesso de' beni, è necessario che sia stato precisamente indicato, e che si possa trovare la porzione a lui assegnata, sebbene sia stato instituito senza indicazione di parte. Ma se è instituito in maniera che possa in qualche caso venire escluso dal testamento perchè non si trova la porzione assegnatagli, in tal caso non potrà domandare nè meno il possesso de' beni. ivi, 16. — *ib.* l. 12.

Siccome poi il possesso de' beni non si da ad alcuno finch' è incerto per quanta parte sia stato instituito; così se un testatore ha scritto: « Quello de' miei fratelli che prenderà Seja in moglie, sia mio erede per due terzi; quello che non la prenderà, sia erede per un quarto; » se Seja è morta, gli eredi avranno parti eguali; se poi uno de' fratelli la prese in moglie, spetteranno ad essi i due terzi ed il quarto; ma nè l' uno nè l' altro potrà domandare il possesso dei beni finchè la condizione non è adempiuta. ivi. — *ib.* l. 2 § 6.

Oltre alla porzione per la quale l' erede è instituito, debb'essere indicata anche la di lui persona; nè monta che vi sia errore nel prenome o nel cognome. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

203. Questo possesso vien negato quando è cangiata la volontà del defunto; come sarebbe se egli avesse cassato il nome dell' erede. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 7 et l. 8 § 3.

— Che se fu cancellato senza la volontà del testatore, ciò non nocerà, qualora lo si possa leggere: se nol si può leggere affatto, non gli si può dare il possesso de'beni, tranne che il testamento fosse stato cancellato dopo prodotto. XXXVII, 11, 17. — l. un. *Si tab. testam. exstab.*

204. Questo possesso vien negato, per una costituzione di Adriano, a quello che con dolo fece sì che il testatore non cangiasse il testamento. Così lo si negherebbe al figlio emancipato, se il padre avesse commesso tal dolo. ivi, 18. — l. un. *Quib. non comp. bon. possess.*

205. Se uno fu instituito erede per un giorno certo od incerto, questi può domandare il possesso de' beni, e disporre della eredità come se fosse erede; sebbene ciò sia stato messo in dubbio rispetto al servo ed al figlio di famiglia: ma quanto al figlio, è deciso che il pretore lo abbia a proteggere come se lo avesse ammesso al possesso *contra tabulas.* ivi, 19. — l. 23 ff. *De hered. instit.*; l. 2 § 1, ll. 6 et 10 ff. *De bon. possess. sec. tab.*

206. Come si può domandare questo possesso quando la condizione è pendente, così lo si può domandare anche quando è incerto se siasi adempiuta o sia mancata. ivi, 20. — l. 11 ff. *De bon. possess. sec. tab.*

207. Chi fu instituito sotto condizione dopo domandato il possesso de' beni, è obbligato di dar cauzione al sostituito per un tempo più lungo, cioè per dieci o più anni ad arbitrio del pretore; passato il qual tempo, il pretore, se la condizione pende tuttavia, giudicherà se si debba dare cauzione per intero. ivi, 21. — l. 8 *De stipul. praet.*

L'erede convenzionale che possede la eredità pendente la obbligazione, è obbligato di dare cauzione al sostituito circa la eredità, e che, se la condizione viene a mancare il sostituito dopo adita la eredità, può domandarla; e se vince la lite, la stipulazione ha suo effetto. Anzi per lo più il pretore, anche prima che s' adempia la condizione, e che giunga il giorno per la petizione, comanda per giusta causa che la stipulazione venga interposta. ivi. — l. 12 *Qui satisd. cog.* — E se vi sono più sostituiti, bisogna prestare cauzione a tutti. ivi. — *ib.* l. 13; Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 8 § 1.

208. Se uno fu instituito erede sotto condizione, e dopo che ricevette il possesso dei beni secondo le tavole, la condizione venne a mancare; talvolta si dee concedere la cosa al possessore. Ciò avverrebbe per es. se fosse stato instituito sotto condizione un figlio emancipato. XXXVII, 11, 22. — l. 5 ff. *De bon. possess. sec. tab.* — E deesi proteggere anche quell'erede condizionale il quale avrebbe il diritto di diventare possessore de' beni ab intestato. ivi. — *ib.*

209. Quanto alla prestazione de' legati, il figlio si reputa che abbia l'eredità come se avesse ricevuto il possesso dei beni *contra tabulas*; gli altri come se l' avessero ricevuto ab intestato. Laonde il figlio è tenuto di prestare i legati soltanto ai discendenti ed ascendenti, gli altri a nessuno. Si dovrà poi certamente prestare quel fedecommesso che fosse stato lasciato ab intestato, reputandosi che il fedecommessario sia stato defraudato apponto perchè il possesso fu domandato in forza del testamento. ivi, 23. — d. l. 5 § 1.

210. Ciascheduno riceve il possesso per quella parte nella quale fu instituito, sì che, se non v'è altri che concorra con lui, egli solo ha il possesso de'beni. ivi, 24. — *ib.* l. 2 § 2. — Finchè poi uno degli eredi delibera se debba accettare o no, al di lui erede non si deferisce la porzione del possesso de' beni. ivi. — *ib.*

211. « Sempronio sia erede per la metà, » Tizio per un terzo, se la nave verrà dall' Asia; lo stesso Tizio per un sesto, se la » nave non verrà. » — In questo caso bisogna intendere non già che Tizio sia instituito erede per due parti, ma che esso sia sostituito a sè; e perciò nol si dee reputare instituito per una parte maggiore del terzo: laonde, rimanendo vacante un sesto, Tizio riceverà il possesso de' beni, oltre che del terzo, anche di quella parte del sesto che a lui accresce. ivi. — *ib.* l. 8.

212. Se ad un impubere fu sostituito Primo *Se morrà prima dei dieci anni,* e Secondo *Se dopo i dieci e prima dei quattordici*; qualora l' impubere fosse morto prima dei dieci, Primo solo sarebbe erede ed avrebbe il possesso de' beni; se dopo i dieci, solo Secondo sarebbe erede ed avrebbe il possesso de'beni. Nè debbono essere congiunti, perchè furono sostituiti per casi diversi. ivi. — *ib.* l. 2 § 3.

213. Il possesso de' beni secondo le tavole si deferisce prima agli eredi instituiti in primo grado; di poi, se questi nol domandano, a que' che seguono, cioè non solo ai sostitui-

ti, ma eziandio ai sostituiti dei sostituiti, i quali tutti sono ammessi per ordine. Dobbiamo poi intendere scritti in primo grado quelli tutti che sono scritti in primo luogo, poichè sono anche i primi ad adire la eredità. XXXVII, 11, 25. — l. 2 § 4 et 5. *De bon. possess. sec. tab.*

214. Se uno degl' instituiti ricusa il possesso, gli succede il di lui sostituito, il quale vien preferito a quello ch' era congiunto coll' instituito. ivi, 26. — d. l. 2 § 8.

POSSESSORE. V. Attore, Giudizio, Parti litiganti, Petitore, Reo.

1. Così chiamasi talora il *reo* nelle azioni reali *(in rem.)*. V, 1, 13.

2. In causa eguale il possessore debb'essere preferito. L, 17, 1572. — l. 128 *De reg. juris*; XXIX, 1, 38. — l. 36 § 3 ff. *De testam. mil.*

3. Se l' attore non prova che la cosa da lui rivendicata a lui appartiene, il possessore è preferito, ancorchè non abbia verun diritto. VII, 6, 2. — l. 5 *Si ususfr. pet.*

4. In fatto di possesso il possessore qualunque sia ha più diritto che il non possessore. XLIII, 17, 9. — l. 2 *Uti possid.*

5. La causa del possessore è migliore che quella del petitore. VI, 2, 23. — l. 9 § 4 *De Public. in rem act.* — Quando si tratta di lucro per ambidue. L, 17, 1572. — l. 98 et l. 126 § 2 *De reg. juris.*

6. Il possesso, anche quando è vizioso, serve contro quello ch' è senza diritto. XLIII, 17, 9. — l. 53 *De acquir. vel amitt. possess.*

7. Al possessore basta di possedere, ivi, 2. — l. 1 § 6 *Uti possid.*

8. Il possessore non ha nulla a provare; tocca all' attore il provare la sua proprietà. ivi, 1. — *ib.* l. 1; VI, 1, 22. — l. 73 ff. *De rei vindic.*

9. Il possessore ch' è in mora di vendere la cosa al proprietario, risponde della perdita della cosa. ivi, 28 e 41. — *ib.* l. 15 § 3 et l. 17 § 1. — E di tutti gli accessorj. d. n. 41. — d. l. 17 § 1.

10. Se il possessore ha cessato per dolo di possedere, è condannato come se possedesse. V, 3, 32. — l. 25 § 8 ff. *De hered. petit.* — Egli è tenuto pei frutti come se avesse sempre posseduto. ivi, 45. — *ib.* § 9.

Il giuramento *in lite* ha luogo contro di lui, ed anche contro il nuovo possessore. ivi, 35. — *ib.* § 10. — Se il possessore ha cessato senza dolo, ma per sua colpa, di possedere, risponde del pregiudizio derivatone al proprietario. VI, 1, 52. — l. 63 ff. *De rei vindicat.*

11. Quando il possessore è senza dolo; se non può vendere la cosa, dee pagarne la giusta stima. ivi, 49. — *ib.* l. 68.

12. Il possessore risponde del danno accaduto per sua colpa; p. e. se ha messo la nave in mare durante un tempo contrario. ivi, 26. — *ib.* l. 36 § 1.

13. Chi possede per altrui si libera dall' azione intentata contro di lui come possessore, nominando e indicando quello pel quale possede, affinchè l'attore abbia a rivolgersi contro di quello. l. 2 Cod. *Ubi in rem actio exerceri debeat.*

14. Chi possede *animo tantum* (p. e. un bosco non chiuso) conserva il suo possesso finchè ignora che un altro vi sia entrato coll' intenzione di possederlo. XLI, 2, 40. — l. 46 *De acquir. vel amitt. possess.*

15. *Possessore di buona fede, e di mala fede.* V. *Bona fides*, Compratore, Dolo, Eredita' *(Petizione della)*, Errore, Fede, Ignoranza, *Praedo*, Proprieta', Pubbliciana *(Azione)*, Usucapione, Vindicazione. — *E' possessore di buona fede* chi si crede proprietario. V, 3, 41. — l. 25 § 11 ff. *De hered. petit.* — Ben inteso che reputasi colui solo essersi di buona fede creduto proprietario della cosa, il quale la possede in virtù di un titolo traslativo di proprietà, del quale ignora i visj. tit. ff. *De Public. in rem act.*; Inst. in princ. *De usucap.* et § 3 *De rer. divis.*

16. Il senato ha provveduto ai possessori di buona fede, e vuole che non sieno tenuti se non in quanto son divenuti più ricchi. V, 3, 29 e 41. — l. 20 § 6 et l. 25 § 11 ff. *De heredit. petit.* — Il possessore di buona fede non dee rendere ciò che ha consumato senza esserne divenuto più ricco. ivi, 44. — d. l. 25 § 1. — Se egli ha speso, dilapidato, perduto ed anche donato credendo abusare della sua cosa, egli non è tenuto di nulla; perchè non n'è divenuto più ricco. ivi, 41 e 43. — d. l. 25 § 11.

17. Se egli ha venduto la cosa, e ne ha ricevuto il prezzo, egli non renderà se non ciò di che fosse divenuto più ricco. d. n. 41. — *ib.* l. 23. — Se egli ha donato, perduto o consumato questo prezzo, non è tenuto di renderlo. Ma altresì se ha ricevuto più del prezzo, p. e. a titolo di pena per la mora,

e del tutto è divenuto più ricco, restituirà il tutto. V, 3, 37. — l. 23 § 1. *De hered. petit.*

18. Per sapere se il possessore di buona fede è divenuto più ricco, si considera il tempo del giudicato. ivi, 43. — *ib.* l. 36 § 4. — Vale a dire, basta ch'egli non sia più ricco attualmente. — Ma se ha speso i danari della eredità, in quanto avesse patrimonio, lo si reputerà divenuto più ricco in ragione di ciò che avrebbe dovuto naturalmente consumare sopra le sue rendite. ivi, 42. — *ib.* l. 25 § 16.

19. Se il possessore di buona fede credendosi erede per l'intero mentre aveva un coerede, ha consumato la metà della eredità, egli non renderà che la metà di ciò che resta. ivi, 41. — d. l. 25 § 15 in fin.

Se fu spossessato violentemente, ed ha ricevuto un indennizzo, egli non è tenuto di renderlo; e almeno dee rendere ciò che gli fu pagato dal suo avversario, a titolo di pena promessa da questo pel caso di non comparsa. ivi, 26. — *ib.* l. 24.

Tuttavia egli non dee trarre verun profitto della eredità. ivi, 39. — *ib.* l. 28. — In conseguenza egli rende tutti i profitti, anche innesti, che ha ritratti dalla cosa ereditata. ivi. — *ib.* l. 52. — Sebbene l'erede non si sarebbe mai permesso di tali profitti. ivi, 25. — *ib.* l. 56. — Così p. e restituirà i fitti percetti dalla casa ereditaria, foss'anche un lupanare. ivi, 39. — *ib.* l. 27 § 1.

20. Chi ha posseduto di buona fede *pro herede* non restituisce ciò che ha ricevuto come dovuto alla eredità e che non le era dovuto. ivi, 38. — *ib.* l. 20 § 18. — Sebbene il gestore d'affari (III, 5, 39. — l. 23 *De neg. gestis*) dovrebbe restituirlo come ricevuto per altrui e non in suo nome per suo conto (e non dovrebbe piuttosto l'uno e l'altro restituire ciò che ha percepito a quello che gli ha pagato ciò che non doveva). Ma altresì, comunque sia, egli non può ripetere ciò che ha pagato indebitamente. d. n. 38. — d. § 18.

21. Il possessore di buona fede, che ha venduto la cosa, non dee gl'interessi del prezzo che ha ricevuto. ivi, 29. — *ib.* l. 20 § 6. — Se il prezzo gli è dovuto, si libera cedendo le sue azioni. ivi, 37. — *ib.* l. 20 § 17.

22. Se riacquista la cosa, egli dee renderla col profitto che ha tratto dalla vendita. V, 3, 39 — l. 22. *De neg. gest.* — Se ha comperato un'altra cosa col prezzo, renderà questo prezzo, e non la cosa comperata. — Ben inteso però, se la cosa da lui comperata vale realmente il prezzo che ha ricavato dalla venduta e che ha impiegato nel nuovo acquisto; poichè altrimenti non lo si stimerebbe arricchito se non fino alla concorrenza del valore effettivo della cosa che ha comperata, e quindi non sarebbe tenuto di rendere che questo valore, senza riguardo al prezzo ricavato dalla vendita. ivi, 44. — *ib.* l. 25 § 1.

Se vendendo ha stipulato una pena in caso di non pagamento del prezzo in un dato tempo, ed ha ricevuto l'ammontare di tal pena; ne dee render conto. ivi, 37. — *ib.* l. 23 § 1.

23. Quando il possessore di buona fede della eredità ha venduto un fondo ch'egli possedeva com'ereditario, se, essendo il compratore evitto dal vero proprietario, il venditore è obbligato di restituirne il prezzo, questi non ha nulla da restituire all'erede. ivi, 38. — *ib.* l. 20 § 18.

24. Il possessore di buona fede ha il medesimo diritto ai frutti come se fosse proprietario. XXII, 1, 3. — l. 25 § 1 ff. *De usur. et fruct.* — La buona fede gli serve quanto la verità. L, 17, 1705. — l. 136 *De reg. juris.* — A meno che la legge non lo impedisca (p. e. quando i frutti non furono consumati, dee renderli). ivi. — *ib.*

25 Egli fa suoi i frutti se sono separati dal fondo. VII, 1, 16. — l. 13 in f. *Quib. mod. ususfr. vel usus amitt.* — E se gli ha consumati. X, 1, 13. — l. 4 § 2 ff. *Finium regund.*

Cionnullameno, perchè il possessore di buona fede lucri tutti i frutti da lui percepiti e consumati, senz'alcuna distinzione; uopo è che abbia posseduto in virtù di un titolo traslativo di proprietà del quale abbia ignorato i vizj, credendo p. e., che quegli il quale gli ha venduto la cosa ch'ei possede, fosse proprietario o almeno avesse facoltà di venderla; poichè se egli si è creduto proprietario sebbene senza titolo, la sua pretesa buona fede non avrà altro effetto che di fargli lucrare i frutti provenuti dalla seminagione, dalla cultura ed altri lavori dell'uomo, non già quelli prodotti *sponte* dalla natura senza il concorso delle cure e delle fatiche dell'uomo.

26. Egli non dee se non i frutti che lo

hanno reso più ricco. V, 3, 45. — l. 40 § 1 ff. *De hered. petit.*

27. Il possessore dee rendere i frutti a quello che, avendogli pagato una cosa indebitamente, la ripete *condictione indebiti*; quand'anche gli avesse percepiti di buona fede. XII, 6, 45. — l. 15 ff. *De cond. indeb.*

28. Il possessore di buona fede della eredità può in pendenza della lite agire contro i debitori ereditarj, se vi è pericolo nella mora. V, 3, 19. — l. 49 ff. *De hered. petit.* — Ed anche contro quelli che s'impadroniscono della eredità, se vi sarà pericolo che le azioni in mezzo alle more vengano a mancare; e tuttavolta quegli che ripete la eredità, potrà agire *in rem*, senza che si possa dichiararlo non ammissibile. ivi. — *ib.*

29. Egli non dee rendere se non i capitali che ha toccati, e gl'interessi che ha percepiti. ivi, 42. — *ib.* l. 30.

30. Il possessore di buona fede rendendo la eredità non dee conservarne alcun profitto. ivi, 39. — *ib.* l. 22.

31. Egli deduce ciò che gli era dovuto dalla eredità. ivi, 54. — *ib.* l. 31 § 2. — E ripete i legati che ha pagati *de suo.* ivi, 59. — *ib.* l. 17. — E ciò quand'anche, pagato avendo prima della contestazione della lite, egli avesse omesso di farsi dare dai legatarj la cauzione (pel caso di evizione da parte dell'erede ab intestato) che allora renderanno ciò che han ricevuto. Ben inteso però, che in tal caso il possessore evitto cederà all'erede ab intestato che lo evince le sue azioni di ripetizione contro i legatarj che cessano d'esserlo in conseguenza dell'annullazione del testamento.

32. Egli ricupera le sue spese necessarie o utili. ivi, 57. — *ib.* l. 38; VI, 1, 48. — l. 48 ff. *De rei vindicat.* — Ancorchè la cosa per cui le ha fatte non esistesse più. d. n. 57. — d. l. 38. — Ma dee compensarle fino alla debita concorrenza coi frutti che ha percepiti prima della contestazione della lite. d. n. 48. — d. l. 48. — Egli non ha azione per ripeterle, nè può che ritenere l'oggetto da restituire fino a che gli sia stata fatta ragione delle sue giuste ripetizioni. ivi. — *ib.* V. Spesa, e V. la nota di Gotofredo sopra la d. l. 48, dietro la qual nota parrebbe che non gli piacesse la lezione *Ante litem contestatam.* e che gli piacesse piuttosto di leggere con altri *a lite contestata.* Ad ogni modo, il possessore di buona fede evitto può, quanto alle spese voluttuarie, almeno portarle via; purchè il faccia senza deterioramento della cosa; come farebbe il possessore di mala fede. V, 3, 57. — l. 39 § 1 ff. *De hered. petit.*

Se egli ha fatto spese pei frutti, le ricupera; anche se non ha percepito i frutti. ivi, 56. — *ib.* l. 37.

33. Se egli non ha fatto le spese che dovea fare, o'è risponsabile, almeno di quelle che avrebbe dovuto fare dopo la petizione della eredità, poichè allora *ipse praedo est;* ma non risponde delle sue negligenze e delle sue colpe per quanto è anteriore a tale petizione: di fatti allora egli era possessore di buona fede; ora, in questo caso, non è risponsabile per avere trascurato una cosa *quasi suam* ivi, 44. — *ib.* l. 31 § 3.

34. Chi ha usato del suo troppo largamente perchè contava sulla ere • à ch'ei credeva essergli deferito, non puo dedur nulla sotto questo pretesto dalla eredità stessa, se non ha tocchi gli effetti della successione. ivi, 60. — *ib.* l. 25 § 12. — Parimente se ha tolto a prestito in tale fiducia. ivi. — *ib.* § 13.

35. Il possessore di buona fede non risponde dei casi fortuiti. ivi, 33. — *ib.* l. 18. — Per es. se ha lasciato ad un banchiere il danaro provenuto dalla vendita della eredità di cui esso banchiere era stato incaricato, e questo danaro perisce; egli sarà solamente tenuto di cedere le sue azioni al vero erede. ivi. — *ib.* — Egli non risponde nemmeno delle sue negligenze. ivi, 54. — *ib.* l. 31 § 1. — Ma non risponde dopo la petizione, perchè allora cessa d'essere in buona fede. ivi. — *ib.* — Tuttavia se una cosa ereditaria è perita senza sua colpa dopo la contestazione della lite, non ne risponde. ivi, 49. — *ib.* l. 40. — Quindi la legge suppone ch'egli possa essere ancora in buona fede nonostante la contestazione della lite.

36. Ciò che il possessore di buona fede ha fatto com'erede, debb'essere confermato. XXIX, 2, 88. — l. 6 § 1 *De reb. auctor. jud. possid.*, et l. 44 *De acquir. vel omitt. hered.*; XLII, 8, 8. — l. 24 *Quae in fraud. credit.*

37. Chi acquista dall'autorità del giudice, ossia in vendita giudiziaria, è possessore di buona fede. L, 17, 452. — l. 237 *De reg. juris.*

38. Il *possessore di mala fede* è quello

che sa non appartenergli la cosa. V, 3, 29. — l. 20 § 6 ff. *De hered. petit.*

Basta, per essere possessore di mala fede, aver saputo dopo che la cosa era d'altrui. ivi, 30. — *ib.* l. 25 § 5. — D'onde s'inferisce che costui dee restituire i frutti da lui percepiti dopo la saputa che lo ha costituito in mala fede.

39. Uno diviene possessore di mala fede subito che sa comunque che la cosa è domandata, eziandio senza che vi sia bisogno di alcuna significazione. ivi, 46. — *ib.* l. 20 § 11 et l. 25 § 7. — Ma la denunzia fatta al procuratore non costituisce in mala fede, se la parte ha ignorato la denunzia. ivi. — *ib.* l. 20 § 1.

40. Chi erra nel diritto non è riputato possessore di mala fede. ivi, 31. — *ib.* l. 25 § 6.

41. Il possessore di mala fede (*qui nullam habet causam possidendi*) è ladro (*praedo*). ivi. — d. l. 25 § 3. — Ma non già quegli il quale ha comperato ciò che sapeva non appartenere al venditore, ed il quale ne ha pagato il prezzo. L, 16, 452. — l. 126 *De reg. juris*; V, 3, 13. — l. 13 § 8 ff. *De hered. petit.*

42. Il giuramento in lite ha luogo contro il possessore di mala fede. ivi, 35. — *ib.* l. 20 § 21. — Ma a ciò fa d'uopo per lo meno che la cosa la quale è oggetto della contestazione, essendo stata alienata dal possessore di mala fede, si trovi ancora nelle mani del compratore che non vuole disfarsene; poichè se la fosse perita o diminuita, allora il possessore di mala fede non ne dovrebbe che il giusto prezzo. ivi. — *ib.*

43. Se egli ha affidato il danaro ad un banchiere, e il danaro perisce, ne risponde *quia suo periculo male argentario credidit.* ivi, 33. — *ib.* l. 18.

44. Se le cose ereditarie vengono a perire (anche per caso fortuito), egli ne risponde, poichè l'erede avrebbe potuto venderle. ivi, 49. — *ib.* l. 40. — Così è pel possessore *praedo*, non per quello che ha un titolo. ivi, 34. — *ib.* l. 36 § 3. — Quand'anche la perdita della cosa fosse sopravvenuta dopo intentata la petizione. ivi, 49. — *ib.* l. 40.

45. Il possessore di mala fede che vende è tenuto di vendere la cosa medesima coi frutti, e non il prezzo della cosa. ivi, 34. — *ib.* l. 20 § 12.

Quand'anche egli vendesse una cosa onerosa alla eredità, il petitore avrebbe tuttavia la scelta di esigere la cosa medesima coi frutti, o il prezzo cogl'interessi. V, 3, 31 e 34. — l. 20 § 12 et 13 ff. *De hered. petit.*

46. Il possessore di mala fede dee rendere le cose che ha cessato pel fatto suo di possedere anche prima della domanda. ivi, 29. — d. l. 20 § 6.

47. Chi si presenta come possessore per opporsi alla petizione, ancorchè non posseda, è condannato come se possedesse. V, 3, 12. — l. 13 § 3 ff. *De hered. petit.* — Tranne che non dimostri evidentemente, avere il petitore saputo fino da principio ch'egli non possedeva. ivi, 15. — *ib.* l. 45.

48. Il possessore di mala fede non fa suoi i frutti, ma dee renderli tutti. ivi, 45. — *ib.* l. 40 § 1.

49. Il possessore di mala fede può ripetere le spese necessarie e utili. ivi, 57. — *ib.* l. 38. — Sembra pertanto che *stricto jure*, almeno in quanto concerne le spese solamente utili, non dovrebb'esserne tenuto conto al possessore di mala fede, essendo colpa sua se ha fatto spese in un fundo che sapeva bene non appartenergli. ivi. — *ib.*, et Inst. § 30 in f. *De rerum divis.* — Ciononullameno, siccome questo possessore di mala fede non ha certo avuto la intenzione di gratificarne il proprietario, gli si permette, conforme all'equità (che in ciò si allontana evidentemente dal rigore del diritto stretto), di farsi tener conto pure delle spese che non sono se non utili. Altrimenti il petitore s'arricchirebbe a sue spese. ivi. — *ib.* — Vedi per altro la l. 5 in f. Cod. *De rei vindic.*, la quale par non accordi al possessore di mala fede se non la ripetizione delle spese necessarie propriamente dette, e la facoltà di levar via le spese utili se ciò può farsi senza danno pel petitore; nel che consiste principalmente la differenza fra lui ed il possessore di buona fede, il quale imputa queste spese sopra la eredità che debbe restituire, quand'anche la cosa non ne fusse divenuta migliore, e quand'anche non la esistesse più. ivi, 57. — d. l. 38.

Il possessore di mala fede poi non ricupera queste spese se non in quanto la cosa se ne trova migliorata. ivi. — *ib.* — Nè deduce le spese voluttuose. ivi. — *ib.* l. 39 § 1. — Può soltanto portarle via se ciò è fattibile senza danno. ivi. — *ib.* — Così e pure del possessore di buona fede.

50. Egli non deduce ciò che gli era du-

vuto dal defunto della cui eredità s' è impadronito senza titolo. V, 3, 54. — l. 37 § 1. *De rerum divis.* — Massime se fosse un debito naturale. ivi. — *ib.* — Imperocchè o s'e pagato egli stesso o doveva pagarsi. ivi. — *ib.* — Ma almeno se ne dovrebbe fare la deduzione sopra i frutti, redditi ed interessi ch' egli è obbligato di tornare; mentre non poteva egli stesso pagarsi che sopra le rendite o sopra i capitali che poteva o doveva ricevere. Senza questa modificazione, la legge romana potrebbe parere alquanto dura, sebbene non riguardi che i possessori qualificati di *praedones;* e inoltre proverebbe l' eccesso dell'odio che la legislazione romana portava a questa specie particolare di possessori di mala fede.

51. Se egli non ha perseguitato i debitori ereditarj, non è garante del difetto di persecuzione; poichè non aveva azione. ivi, 44. — *ib.* l. 31 § 4.

52. Il possessore di mala fede non può essere a miglior condizione che il possessore di buona fede, e però dee rendere il prezzo di ciò che ha vendoto, anche quando la cosa è perita in quel modo che perita sarebbe se fosse sussistita la medesima causa di possesso: tuttavia chi dolosamente cessò di possedere, si ha per possessore, giusta il senatoconsulto; ora, il debitore di una cosa determinata *(certae)* è liberato dal perimento *(interitu)* di essa, almeno se è perita senza sua colpa, come nel caso presente. Ma, atteso che il possessore di buona fede il quale avesse cessato di possedere la cosa per averla venduta, sarebbe tenuto di restituirne il prezzo al vero proprietario, sebbene ella fosse perita in seguito nelle mani del compratore; così il giureconsulto decide che il possessore di mala fede dee parimenti restituire il prezzo che ha ricevuto o pure il valore della cosa a scelta del petitore; altrimenti, dice, la condizione del possessore di mala fede sarebbe migliore che quella del possessore di buona fede. ivi, 10. — *ib.* l. 36 § 1.

53. Possessore *pro haerede; pro possessore,* ec. V. sopra Possesso.

54. — *de' beni.* Così chiamasi l' erede pretorio, vale a dire quello che il pretore metteva in luogo dell'erede; difatti il pretore non aveva il diritto di fare eredi propriamente detti; soltanto *la legge,* vale a dire il diritto civile, poteva farne. Inst. § 1 *De bonor. possess.*

POSSIDERE. Dicesi quasi *posso sedere:* epperò la l. 1 *De acquir. vel amitt. possess.* dice che *possessio appellata est a sedibus;* sebbene la Volgata legga *a pedibus* (quasi *pedum positio*), lezione sostenuta da molti come analoga all'antichissimo gius degli Ebrei, trovandosi in Giosuè (lib. 3) questo testo: *Quidquid calcaverit pes tuus, tuum erit.* XLI, 2, 1, *colle note.*

2. *Possidere jubere,* e *In possessionem mittere,* sono due cose differenti. Dicesi *in possessionem mitti* quando il pretore ni permette di detenere la cosa, onde rimanere *starne in possesso,* non già per *possederla.* — *Possidere jubere* è quando il pretore comanda che io possegga la cosa e l' abbia per diritto di proprietario. L, 16, 171.

POSTE. V. *Mansiones.*

2. Una traccia d'istituzione simile alle nostre poste l' abbiamo anche nella l. 18 § 4 ff. *De muner. et honor.,* la quale accenna il carico personale detto *sollicitudo cursus vehicularis item angariarum praebitio,* ossia la somministrazione delle vetture pubbliche pel corso regolare dei corrieri e simili. L, 4, 4. — d. l. 18 § 5.

POSTERIORES o *POSTERI.* Sono tutt'i discendenti oltre il sesto grado *(ultra trinepotem),* i quali non avevano denominazione particolare. XXXVIII, 10 (al. 11), 8. — l. 10 § 7 *De grad. et affin.*

2. Questa denominazione non si estende al liberti, sebbene assumessero il nome della famiglia de' manumissori. L, 16, 172. — l. 83 § 1 *De leg. et fid.* 3.° — V. anche *Filii.*

POSTLIMINIO. V. Cattivita', Finzione, *Hostis,* Riscatto. V. lib. 49 tit. 15 *De captivis et postliminio et redemptis ab hostibus;* Cod. lib. 8 tit. 51 *De postliminio, reversis et redemptis ab hostibus.*

1. La etimologia della parola *postliminio* è (secondo Giustiniano, Inst. tit. *Quib. mod. jus patr. potest. solv.*) da *post* e *limen,* potendo chiamarsi *limen* i confini dell'impero romano, sì che coloro i quali ne sono rivenuti dicansi *postliminio reversi.* XLIX, 15, 1. — Eineccio dà un'altra etimologia, dicendo che coloro i quali erano stati in cattività e ch'erano morti civilmente, riguardavano come cattivo augurio se ritornati entravano per la soglia *(limen)* della casa, ond'entravano pel tetto. ivi.

In gius il *postliminio* è il diritto di ricuperare, venendo dallo straniero, il perduto, e di essere ripristinato nello stato primiero;

sia che lo abbiamo perduto in guerra o senza guerra. XLIX, 15, 1. — l. 19 *De capt. et de postlimin.*

2. Si possono distinguere due specie di postliminio: l'*attivo*, per cui il ritornato racquista i diritti che aveva prima della cattività; il *passivo*, per cui le cose che furon prese dai nemici o dai barbari, essendo ricuperate, ricadono nel medesimo diritto e podestà di coloro a cui appartenevano quando furono prese. Ambedue queste specie di postliminio concorrono nella persona del figlio di famiglia. ivi, 2. — *ib.* l. 14.

3. I diritti di postliminio hanno luogo fra il popolo romano e' suoi nemici (V. *Hostis*), non già fra esso ed i ladroni (V. *Latro* e *Praedo*), od i pirati. ivi, 3. — *ib.* l. 24. — E nemmeno fra le parti avverse nelle discordie civili. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

4. Le genti straniere non confederate, colle quali non siamo attualmente in guerra, quantunque non si possano chiamare propriamente *nemiche*, tuttavia in questo argomento si consideravano tali, e riguardo a loro aveva luogo il gius di postliminio. Quanto alle genti federate, vi fu controversia tra i giureconsulti, ma prevalse la opinione di Paolo che non vi fosse tra esse ed i Romani diritto di postliminio. ivi, 4. — *ib.* l. 7 cum § 1 et 2.

5. Il gius di postliminio compete o in tempo di guerra o in tempo di pace. In tempo di guerra, quando coloro che sono a noi nemici presero qualcheduno dei nostri, e lo condussero nei loro presidj: chè, se egli ritorna da quella guerra, gli vengono restituiti tutt'i diritti come se non fosse stato preso dai nemici. Prima che giunga condotto entro i presidj nemici, rimane cittadino; lo si reputa ritornato tostoch'è pervenuto fra nostri amici od entro nostri presidj. ivi, 5. — *ib.* l. 5 cum § 1.

Il postliminio in tempo di pace risguarda coloro che, essendo pervenuti presso estranei non nostri nemici, se poscia si accendesse guerra con questi, diventano servi di coloro che li detengono; i quali hanno pure il diritto di postliminio; tranne che nella federazione fosse stato pattovito che non lo avessero ad avere. ivi, 6. — *ib.* l. 12. — Questo diritto ha luogo anche verso una nazione che, senza essere nostra nemica, non avesse con noi vincoli nè di amicizia nè di ospitalità nè di alleanza. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

6. Durante le tregue non ha luogo il postliminio. XLIX, 15, 7. — l. 19 § 1 *De capt. et de postlimin.*

7. Non solo quelli che furono presi dai nemici, ma eziandio quelli che furono dati ai nemici, hanno il diritto di postliminio. ivi, 8. — *ib.* l. 4. — E *dati* s' intende loro malgrado, poichè quelli che, sopraffatti dalle armi, si arresero, non hanno postliminio. ivi. — *ib.* l. 17. — E molto meno i disertori. ivi. — *ib.* l. 19 § 4 et 8. — Insomma, hanno il postliminio coloro che non ispontaneamente caddero in potere del nemico. ivi. — l. 19 Cod. *De postlim.* — Se poi alcuno è caduto bensì mal suo grado in potere de' nemici, ma in appresso, potendo ritornare, volle rimanervi; non potrà più avere il diritto di postliminio. ivi. — l. 20 *De captiv.*

8. Quel figlio che fu concepito presso i nemici ha i diritti di figlio, avendo il gius di postliminio. ivi, 9. — *ib.* l. 9.

9. Il diritto passivo di postliminio ha luogo specialmente rispetto alle cose del suolo; vale a dire che, dopo scacciati i nemici dai fondi che avevano occupati, il dominio di quelli ritorna ai primi padroni, nè vengono confiscati nè ceduti come preda; sebbene venga confiscato quel fondo che fu preso ai nemici. ivi, 10. — *ib.* l. 20 § 1.

10. Per diritto passivo di postliminio ricuperiamo altresì quegli uomini ch'erano soggetti alla nostra podestà paterna o dominicale. ivi, 11. — *ib.* l. 19 § 10; l. 10 Cod. *De poslim.* — Ed eziandio i servi fuggitivi. ivi. — l. 19 § 4 ; sed hoc, et § 15 *De capt. et postlim.* — Per lo contrario il figlio di famiglia che fuggì al nemico non può ritornare con diritto di postliminio nemmeno essendo in vita il padre. ivi. — d. l. 19 § 7. — Così pure, quantunque il servo fosse divenuto nostro per solo diritto di guerra, e fosse poscia ritornato presso la sua gente, tuttavia, se vien preso di bel nuovo, lo possiamo ricuperare. ivi, 12. — *ib.* l. 28.

11. Ha luogo il postliminio anche rispetto alle navi lunghe e da carico pegli usi di guerra, non rispetto alle navi pescherecce o da sollazzo. ivi, 13. — *ib.* l. 2. — Anche rispetto al cavallo od alla cavalla usa al freno; potendo queste bestie essere state tolte senza colpa del cavaliero. ivi. — d. l. 2 § 1. — Non è lo stesso delle armi, essendo torpe cosa il perderle; così pure la veste. ivi. — *ib.* l. 2 § 2 et l. 3.

12. Per questo diritto ricuperiamo anche

quelle cose che non ci appartenevano, ma ci avrebbero appartenuto se non fossero cadute in potere de' nemici. XLIX, 15, 14. — l. 37 *De capt. et postlimin.*

13. Eziandio i servi della pena presi dai nemici, se vengono ricuperati, si restituiscono alla loro pena. ivi, 15. — *ib.* l. 12 et 17.

14. Reputasi che uno torni col diritto di postliminio, quando entrò nei nostri confini, come perde quel diritto ch' ne esce. Ed anche se uno pervenne in qualche città alleata od amica od al suo re o ad un suo amico, tosto lo si reputa tornato col diritto di postliminio. ivi, 16. — *ib.* l. 19 § 3. — E nulla importa il sapere come il captivo sia ritornato, se rilasciato o mediante astuzia; bensì converà sapere se sia ritornato con intenzione di non ricondursi donde venne. Anche coloro che vengono ricuperati per mezzo di vittoria sopra i nemici, hanno il postliminio. ivi. — *ib.* l. 26. — Ed anche quegli che torna riscattato. ivi. — *ib.* l. 20 § 2. — Per altro è uopo che il captivo sia ritornato con animo di non più passare dalla parte de' nemici. ivi, 17. — *ib.* l. 5 § 3.

Quanto a coloro che furono dati ai nemici, non basta che ritornino; bisogna che siano ricuperati. ivi, 18. — *ib.* l. 4 ¶ an qui.

15. Per diritto passivo di postliminio si riacquistano le cose allora soltanto quando pervennero in potere dell' antico padrone, od almeno in potere di colui ch'è tenuto di restituirle al padrone medesimo. ivi. 19. — *ib.* l. 30.

16. L' effetto del diritto attivo di postliminio è che il reduce dalla cattività si reputa stato per lo addietro cittadino romano. ivi, 20. — *ib.* l. 16. — Laonde tutte quelle cose che sussistono in diritto dopo ch'egli è ritornato per postliminio, si reputa che gli appartengano come se non fosse mai stato in potere de' nemici. ivi. — *ib.* l. 12 § 6. — Così p. e. le eredità a lui devolute durante il tempo della sua cattività si reputano a lui devolute come se sempre fosse rimasto cittadino. ivi. — l. 14 Cod. *De postlim.*

17. In forza del diritto di postliminio, i figli che uno aveva sotto la sua podestà quando fu preso da' nemici, si reputano sempre rimasti sotto la di lui podestà. Quindi se il figlio mentr' è ancora cittadino stipula, acquista al padre reduce da' nemici. ivi, 20. — l. 11 *De verb. oblig.* — Anzi essendo ritornato si reputa che abbia in podestà quelli che mentr' era captivo nacquero in cittadinanza, e che essendo nati presso i nemici anche eglino sono ritornati. XLIX, 15, 20. — l. 23 *De capt. et postlim.*

18. Se una moglie assieme col marito fu presa da' nemici, e nella cattività partorì un figlio concepito col marito; essendo essi ritornati, sono legittimi i genitori e la prole, e il figlio è soggetto alla podestà del padre, nella stessa guisa come se fosse ritornato per diritto di postliminio. Che se ritorna colla sola madre, il figlio si considera spurio, come nato da donna senza marito. ivi. — *ib.* l. 25; l. 1 Cod. *De postlim.*

19. Il postliminio restituisce al captivo ritornato non solamente que' diritti che gli fossero giovevoli, ma esiandio ogni sua condizione qualunque fosse. Così se i nemici presero dall' isola un deportato, riscattato ch' egli sia, in caso che torni, debb'essere deportato; purchè il fisco paghi il prezzo al riscattante, il quale finchè ciò non sia lo avrà immune dalla pena. ivi, 22. — l. 12 § 15 et 16 *De capt. et postlim.* — Lo stesso dicasi di una donna condannata al lavoro delle saline. ivi. — *ib.* l. 6.

20. Il postliminio non restituisce certe cose. 1.° Le nozze che si disciolsero per la cattività dell' altro conjuge, qualora non vengano reintegrate da un nuovo consenso. ivi, 23. — *ib.* l. 8 et l. 14 § 1. — 2.° Le cose che sono di fatto, come il possesso. Perciò la usucapione s' interrompe rispetto a quelle cose che il possessore, in appresso fatto captivo, usucapiva per sè; certo essendo ch' egli ha cessato di possedere. Quanto poi alle cose che possedeva ed usucapiva mediante persone sue dipendenti, ed a quelle che in appresso vengono comprese nel peculio, l' usucapione, secondo Giuliano, si compie col lasso del tempo per essa prefinito, rimanendo nel possesso le medesime persone. Marcello poi dice non essere differenza fra l' aver posseduto da sè o mediante persona dipendente: ma deesi stare al parere di Giuliano sostenuto da Paolo, sebbene Labeone stia con Marcello. ivi. — *ib.* l. 12 § 2 et l. 29. — 3.° Gli stipendj pel tempo durante il quale il milite rimase presso i nemici. ivi. — l. 1 Cod. *De re militari.*

21. Per diritto passivo di postliminio vengono ricuperate le cose colla causa che avevano quando furono prese. Così se dai nemici venne occupato un campo o preso un servo,

e questo venne liberato, per diritto di postliminio viene restituito anche l'usufrutto. XLIX, 15, 24. — l. 26 *Quib. mod. ususfr. amitt.* — E se uno statulibero disertore tornò, adempiendosi la condizione dopo il di lui ritorno, si rende libero. È altrimenti se la condizione occorse mentr' era presso i nemici. ivi. — l. 19 § 6 *De capt. et postlim.*

22. *Finzione della legge Cornelia rispetto a quelli che muojono in cattività.* Per questa legge, chi non è tornato da presso i nemici si reputa come morto dal momento che fu preso. ivi, 35. — *ib.* l. 18. — Ed è evidente la utilità di questa finzione; difatti senza questa non si potrebbe dire eredità quella di colui il quale mori presso i nemici; perchè morì servo. ivi, 36. — l. 3 § 1 *De verb. signif.*

23. In forza di questa finzione, colui che muore presso i nemici in istato di cattività ha quei medesimi eredi che avrebbe avuto se fosse morto al momento che venne preso, tanto se essi erano nella cittadinanza, quanto se presso i nemici essendone possia ritornati. ivi. — l. 9 Cod. *De postlim.*

24. Un padre sostituì all' instituito figlio impubere, e fatto captivo morì presso i nemici: in seguito, morto l' impubere, parrebbe dovecsi ammettere l' erede legittimo, e non aver luogo le seconde tavole rispetto alla persona di colui che durante la vita del padre era diventato *sui juris*. Ma si oppone la ragione giuridica; poichè, se il padre non ritornato si reputa già morto fin dal momento che venne preso, la sostituzione necessariamente conserva il suo vigore. ivi, 37. — l. 10 *De capt. et postlim.* — Che se il figlio prima del padre morì in cittadinanza, non vi è quistione intorno alle seconde tavole; poichè sono irrite se il padre torna dai nemici, valide se muore in cattività. ivi. — l. *ib.* 11.

Invertendo il caso, si supponga che non il padre ma il figlio sia stato preso dai nemici ed ivi morto, dopo instituito o diseredato dal padre morto. Pare che la legge Cornelia, non facendo menzione delle seconde tavole, risguardi quella persona soltanto che ha la facoltà di fare testamento. Ma piuttosto dee dirsi che la legge non va ristretta a queste persone, poichè conferma la legittima eredità dell' impubere morto presso i nemici benchè non abbia esso la facoltà di testare; laonde conferma del pari la sostituzione pupillare. Epperò se vennero presi ambidue, e il padre morì prima, la legge Cornelia basterà al sostituito, non altrimenti che se, essendo il padre morto presso i nemici, il figlio fosse poscia morto in cattività. XLIX, 15, 37. — l. 11 § 1 *De capt. et postlimin.* — Che se uno mentre avea la moglie incinta cadde in potere de' nemici, ed ivi morì dopo d' essere nato e morto il figlio, il suo testamento è nullo, perchè in tal caso si rompono anche i testamenti di coloro che rimasero in cittadinanza. ivi. — *ib.* l. 22 § 4.

25. Se un figlio di famiglia milite captivo morì presso i nemici, la legge Cornelia risguarda anche il testamento di lui. Ma se il padre di un milite captivo morì prima di lui in cittadinanza lasciando un nipote *ex filio*, il testamento di lui non si rompe. ivi, 39. — l. 39 ff. *De testam. milit.*

26. I beni di coloro che caddero in potere de' nimici ed ivi morirono, sia che avessero la facoltà di testare, o meno, appartengono a quelli ai quali avrebbero appartenuto se non fossero caduti in potere de' nemici. La legge Cornelia ordina che il medesimo gius sia applicabile in tutti gli altri casi che avrebbero avuto luogo se coloro della cui eredità o tutela si tratta, non fossero caduti in potere de' nemici. ivi, 39. — l. 22 *De capt. et postlim.*

27. All' erede del captivo appartengono quelle medesime cose che il captivo stesso avrebbe avuto se fosse tornato per postliminio. Qualunque cosa poi stipulino o ricevano i servi dei captivi, la s' intende acquistata ai padroni ove tornassero per postliminio: laonde appartiene a quelli che in forza della legge Cornelia adirono la eredità. Che se niuno per la legge Cornelia diventò erede, i beni son confiscati. — Anche le cose legate ai loro servi assolutamente o sotto condizione appartengono agli eredi del captivo. Così pure se un servo fu instituito erede da un estraneo, potrà adire per ordine dell'erede del captivo. ivi, 40. — *ib.* l. 1 et l. 22 § 1.

28. Le cose che i servi de' captivi posseggono a nome di peculio, rimangono in sospeso; poichè se i padroni ritornano per postliminio, si considerano diventate sue; se muojono in cattività in virtù della legge Cornelia apparterranno ai loro eredi. ivi. — d. l. 22 § 3.

29. Se il figlio di uno ch' è in potere dei nemici riceve o stipula qualche cosa, essendo il padre morto prima di ritornare per postliminio, quella cosa si acquista al figlio mede-

simo; e se il figlio è morto essendo in vita il padre, non apparterrà quella cosa agli eredi del padre. XLIX, 15, 41. — l. 22 § 2 *De capt. et postlim.*

30. Se uno vien fatto captivo da' nemici, coloro ch'egli aveva sotto la sua podestà è incerto se diventino *sui juris* o no. Se da allora diventarono *sui juris*, al di lui ritorno si ceputa che sieno sempre stati sotto la di lui podestà; laonde rispetto a quelle cose che nel tempo di mezzo acquistano per stipulazione, tradizione, legato (chè per eredità non ponno acquistare, dovendo, finchè si spera che il padre ritorni, aspettare il suo ritorno perchè ordini di adire), esse son propcie di essi: è altrimenti di quelle che acquistano mediante i servi. ivi, 42. — *ib.* l. 12 § 1.

POSTQUAM. V. *Quum.*

POSTULARE. Significa esporre la propria inchiesta (*desiderium*), o dell'amico, in Giudizio, presso chi pcesiede alla giurisdizione; o contraddire alla inchiesta altrui. L, 16, 172. — l. 1 § 2 ff. *De postul.*

2. — significa anche *accusare.* ivi.

POSTULAZIONE. V. Avvocato, Chiamata *in Giudizio*, Comparsa, Edizione, *Postulare.* V. lib. 3 tit. 1 *De postulando*; Cod. lib. 2 tit. 6 *De postulando*, 7 *De advocatis diversorum judiciorum*, 8 *De advocatis diversorum judicum*, 9 *De advocatis fisci*, 10 *De errore advocatorum vel libellos seu preces concipientium*, 11 *Ut quae desunt advocatis partium judex suppleat.*

1. Quando le parti erano comparse in Giudizio, l'attore, sia che avesse grà denunciato al reo l'azione di cui volea servirsi, sia che allora gliela denunciasse, dumandava al pretore, o in pecsona o mediante avvocato, che gli permettesse di agire in Giudizio con quell'azione. III, 1, 1.

2. Intendendo il pretore col titolo *De postulando* d'insegnare i riguardi da usarsi rispetto alla qualità delle persone, e per mantenere la propria dignità ed il proprio decoro, affinchè non possa ognuno indistintamente postulare dinanzi a lui; egli distinse tre ordini di persone: ad alcune proibì affatto il postulare, ad alcune permise soltanto di farlo per sè stesse, ad alcune il permise per sè e per certe determinate persone. ivi, 2. — *ib.* l. 1 cum § 1. — E la proibizione del pretore è assoluta in riguardo a quelli a cui vietò il postulare dinanzi a lui, ancorchè l'avversario soffrisse che postulassero. III, 1, 2. — l. 7 ff. *De postulando.*

3. Il pretore proibisce affatto il postulare o pec età puerile o per qualche accidente. Per età puerile il pretore vieta il postulare al minore di diciassette anni, che non gli abbia cioè compiuti ancora: a proposito di che, notisi che Nerva il figlio in tale età o poco maggiore usava dare in pubblico cesponsi. ivi, 3. — d. l. 1 § 3. — Per accidente *(propter casum)* il pretore vieta che postuli dinanzi a lui il sordo che quasi nulla sente: difatti tale facoltà sarebbe riuscita al sordo stesso pericolosa, giacchè, non udendo egli il decreto del pretore, sarebbe stato condannato qual contumace alla pena come se non avesse obbedito. ivi. — d. l. 1 § 3.

4. Il pretore non vuole che coloro ai quali egli vieta il postolare per sè stessi, rimangano indifesi; anzi presta soccorso anche a quelli che per motivi particolari o pec la prepotenza dell'avversario o pec timore non trovarono patrono. ivi, 4. — d. l. 1 § 4.

5. Quanto a quelli che non possono postulare per altri, il pretore gli esclude a cagione del sesso o di qualche accidente, o per la loro turpitudine. A cagione del sesso sono escluse le femmine; su di che notisi che nei più rimoti tempi le donne non potevano nemmeno difendere la propria causa, ma poi questo gius andò in dissuetudine, e in occasione della protervia di una certa Cafarnia lo ai richiamò in vigore col presente editto. — A cagione di accidente non può un cieco d'ambi gli occhi postulare. ivi, 5. — d. l. 1 § 5.

Pec turpitudine vietasi il postulare pec altri a colui che patì la libidine contro natura, non già a colui che fu stuprato violentemente dagli assassini o dai nemici. Ciò è pur vietato a colui che fu dannato pec delitto capitale: nè può postulare dinanzi a giudici pedanei colui che con pubblico giudizio fu condannato pec calunnia. La stessa proibizione è fatta a chi locò la sua opera per combattere colle bestie; e notisi *a chi locò*, non a chi combattè pec far mostra di valore, e nemmeno a chi locò l'opera sua per cacciare od uccidere le fiere fuori dell'arena. Laonde a quelli che non pec dimostrare valore combatterono colle bestie, è permesso il postulare pec sè, non pec altri. ivi, 6. — d. l. 1 § 6.

6. Le dette persone alle quali è lecito il postulare per sè non per altri, se amministra-

nò una tutela od una cura, possono postulare pei loro pupilli e curandi; e in generale, tutti quelli che non per propria volontà ma per necessità esercitano un uffizio, possono postulare. III, 1, 7. — l. 6 ff. *De postulando* cum ¶ sed est.

7. Se uno è convinto di avere contravvenuto a questa parte dell'editto, non solamente gli verrà respinta la postulasione fatta per altrui, ma eziandio, a senno del giudice, gli verrà inflitta una multa straordinaria. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 6 ¶ fin.

8. Nel terzo ordine, cioè delle persone che possono postulare soltanto per sè e per alcune determinate persone, si comprendono gl' infami (V. Infamia). ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 7 et 8. — E s'intende, finchè non vengano ripristinati, cioè restituiti in intero dal principe o dal senato, e, in certi casi, dal pretore. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 9 et 10.

Le persone determinate per le quali costoro possono postulare oltre che per sè, sono i genitori *(parentes)*, il patrono, la patrona, gli ascendenti ed i discendenti del patrono o della patrona, i proprj discendenti, il fratello, la sorella, la moglie, il suocero e la suocera, il genero e la nuora, il patrigno e la matrigna, il figliastro e la figliastra. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 11. — E nelle denominazioni di genero e nuora, suocero e suocera, si comprendono anche le altre persone a cui si aggiugne la preposizione *pro*. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — Ma questi affini possono postulare soltanto fino a che dura l'affinità. ivi. — d. l. 3 § 1.

Alle dette persone si aggiungano il pupillo, la pupilla, il furioso, la furiosa; qualora ne sia stata ad essi deferita la tutela o la cura dal padre, o per consenso della pluralità dei tutori, o da chi aveva giurisdizione in materia. ivi. — *ib.* l. 3 cum § fin.

Aggiungansi anche il fatuo e la fatua, a cui pure si dà curatore. ivi. — *ib.* l. 2. — Finalmente, possono postulare i curatori del sordo, del prodigo, dell'adolescente, e di qualunque altra persona che per infermità o per malattia perpetua non possa accudire ai proprj affari. ivi. — *ib.* l. 3 § 3, ll. 4 et 5.

9. Nel terzo ordine di persone a cui è proibito il postulare si comprendono dall'editto tutte quelle alle quali ciò è vietato da legge, senatoconsulto, decreto del principe. Un esempio se ne ha nella costituzione di Leone ed Antemio, per la quale chiunque non è cattolico viene escluso dall'ordine degli avvocati, e punito coll'esilio perpetuo se assume il proibito patrocinio. Il difensore poi delle città, che avesse permesso ad uno non cattolico di assumere il patrocinio, è punito colla multa della metà dei beni e coll'esilio per cinque anni. III, 1, 12. — l. fin. Cod. *De postul.*

10. Oltre alle dette persone eccettuate, vi sono quelle alle quali il giudice vieta il postulare, le quali differiscono assai dalle altre, imperciocchè quelli a cui la legge o l'editto del pretore vieta il postulare, non possono farlo in verun luogo; ma quegli a cui è proibito il postulare per altri in una causa che non porta infamia, e quindi non toglie generalmente il diritto di postulare, non può postulare per altri soltanto in quella provincia nella quale è preside quegli che proferì la sentenza d'interdisione (V. Interdizione); ma gli sarà permesso il postulare in un'altra provincia, ancorchè questa porti il medesimo nome. ivi, 13. — l. 9 ff. *De postul.* — Inoltre, se ad uno è vietato il prestarsi come avvocato perchè la causa è portata dinanzi a lui stesso, può farlo in seguito dinanzi al suo successore (V. anche Magistrato). ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

11. La interdizione dell'avvocazione può essere perpetua o temporaria. ivi, 14. — *ib.* l. 8; l. 1 Cod. *De postul.*

12. Anche i liberti possono postulare. ivi, 16. — *ib.* l. 2.

13. L'uffizio dell'avvocazione è permesso altresì alle persone costituite in dignità; ma deggiono esercitarlo affatto gratuitamente. ivi, 17. — *ib.* l. 6 § 5. — Quegli poi che il prefetto del pretorio avrà scelto fra i togati forensi addossandogli l'incarico di governare una provincia, poichè avrà onoratamente e senza veruna macchia compita la sua amministrazione, potrà riassumere l'uffizio di avvocato donde traeva la sua sussistenza. ivi. — l. 9 Cod. *De advoc. divers. jud.*

14. Quelli che hanno il diritto di postulare non possono talvolta farlo in alcune cause, nè contro alcune determinate persone. Così l'avvocato del fisco non può postulare contro il fisco. ivi, 18. — l. 1 Cod. *De advoc. fisci.* — Ma può difendere contro il fisco stesso alcune determinate persone, come sarebbe sè medesimo, i proprj ascendenti o discendenti, o i pupilli di cui sostengono la tutela. ivi. — l. 10 ff. *De postul.* — Deposto che abbiano tale uffizio, possono per tutti

indistintamente postulare contro il fisco. III, 1, 17. — l. 2 Cod. *De advoc. fisci.*

15. Ai decurioni è proibito il sostenere cause contro la loro patria, fuorchè a favore degli ascendenti e discendenti loro, pupilli ec. ivi. — l. 10 § 1 ff. *De postul.*

16. Quegli che fu avvocato di uno, non può di regola postulare contro di lui nel medesimo affare. Tuttavia non è vietato al tutore il difendere il pupillo in un affare nel quale esso tutore fu avvocato contro il padre di lui; anzi gli è pure permesso di difendere le ragioni del pupillo contro il fisco in una causa nella quale esso tutore fosse stato prima avvocato del fisco contro il padre del pupillo. ivi, 19. — *ib.* l. 11.

17. Uno non può postulare in un affare nel quale dee figurare come giudice; *quoniam aliquem inter arbitros et patronos oportet esse delectum.* ivi. — l. 6 Cod. *De postul.* — V. Avvocato.

POSTUMI. V. Diseredazione n. 22 a 27, Instituzione n. 10 a 23, Ispezione *al ventre*, Pretermizione, Quasi-postumi, Suoi, Velleja *(Legge)*.

1. I postumi si distinguono in due classi: *postumi* propriamente detti, e *quasi-postumi*. — Chiamiamo *postumi* solamente quelli che nascono dopo la morte del loro genitore. XXVIII, 2, 22. — l. 3 § 1 *De injusto rupto test.* — Sono *quasi-postumi*, ovvero *in luogo di postumi*, quelli che dopo il testamento cominciano ad avere il primo luogo nella famiglia. ivi.

Gli uni e gli altri si suddividono in varie specie. 1.° I *postumi* propriamente detti sono altri *volgari*, altri *aquiliani*: sono *volgari* quelli che nascono dopo la morte del testatore, e che non erano preceduti da veruno al tempo del testamento. — *Aquiliani* sono i nipoti o pronipoti che nascono dopo la morte del testatore, e, per ritrovamento di Gallo Aquilio, s' instituiscono eredi o si diseredano nel caso che quelli i quali al tempo del testamento li precedevano nella famiglia, fossero premorti essendo ancora in vita il testatore, o in altro modo fossero usciti dalla famiglia (V. Instituzione n. 14 a 17). 2.° I *quasi-postumi* si suddividono in *Vellejani*, e *Giuliani*. (V. Quasi-postumi). ivi.

2. Impropriamente si chiamano *postumi*, o diconsi *in luogo di postumi*, quelli che nascono dopo il testamento del padre. L, 16, 172; XXVIII, 2, 45. — l. 3 § 1 *De inj. rupto* e sed et hi; XXVIII, 2, 35. — l. 24 *De lib. et posth.*

3. *Postumi suoi* chiamansi quelli che, se fossero nati durante la vita del testatore, avrebbero ottenuto il posto più vicino nella famiglia di lui. Gli altri chiamansi *postumi alieni*: L, 16, 172.

4. Chiamasi *postumo* anche quegli ch' è arrogato o pienamente adottato dopo il testamento. XXVIII, 2, 35. — l. 24 *De lib. et posth.*; Inst. § 1 *Quib. mod. test. inf.*

5. La parola *postumo* non può applicarsi a chi esisteva al tempo del testamento. L, 16, 98. — l. 164 *De verb. signif.*

6. Secondo Pothier, chiamavansi *postumi* quelli che nascevano dopo il testamento del padre, e *posthumi* quelli che nascevano dopo la sua morte. Sembra tuttavolta più naturale il dare, in questi due casi, alla parola *postumo* in latino la medesima ortografia ed etimologia, come fa Cujacio (lib. 3 cap. 4) il quale segue Vinnio. Ma nonostante l' autorità di questi due, pare doversi sopporre coi più degl' interpreti che, essendo il *postumo* propriamente detto quello nato *post humatum patrem*, solo avuto in mira dalle leggi in origine, si venne naturalissimamente per analogia a chiamarlo *posthumum* con l' aspirazione *(h)*; la qual voce così ricevuta sarà poi stata adoperata per estensione, senz' alcun cangiamento di ortografia, per indicare tutti i *quasi-postumi*, vale a dire tutti quelli che le leggi in seguito parificarono interamente ai veri *postumi*. — Comunque sia, tali erano inoltre gli *Aquiliani*, i *Vellejani*, i *Salviani*, i *Corneliani*. V. tutte queste voci e Quasi-postumi.

POST VOS. Queste parole potevano significare *dopo la vostra morte*. XLVI, 3, 128. — l. 189 § 6 *De leg. et fid.* 2.°

POTERE, o POTESTA'. V. Podesta'.

1. Chi può fare in guisa che sia in suo potere di obbedire alla condizione, reputasi da indi che possa soddisfarvi. L, 17, 718. — l. 174 *De reg. juris.*

2. La parola *potestas* riguardo ai magistrati significa imperio *(potestas gladii.* V. Imperio); riguardo alla persona dei servi, dominio; riguardo alla persona dei figli, patria podestà. E *podestà* pur chiamasi quella dei tutori (Inst. § 1 *De tut.*) — Ma ove trattasi della azione in risarcimento *(noxae deditione)* riguardo a colui che non difende il servo), significa la facoltà di esibirlo in Giu-

dizio; onde Sabino e Cassio, parlando della legge Aquilia, dicono reputarsi che la cosa furtiva sia venuta in *podestà* del proprietario, anche se egli ebbe la facoltà di rivendicarla. L, 16, 172. — l. 215 *De verb. signif.*

POTESTATIVA *(Condizione)*. V. Condizione n. 25.

POVERTA'. La povertà, rendendo insufficiente *(impar)* alla cura ed al peso della tutela, è motivo di scusa o dispensa. XXVII, 22. — l. 7 et l. 40 § 1 ff. *De excus. tut.*

2. Era anche motivo di scusa o esenzione dai carichi municipali. V. Esenzione n. 4.

3. *Povertà legata* significava legato della eredità sebbene il testatore fosse ricco. XXXVI, 1, 8. — l. 78 § 12 ff. *Ad senat. Trebell.*

POZZO. Chi scava un pozzo presso il terreno altrui dee lasciare uno spazio della larghezza d' un passo. X, 1, 15. — l. fin. ff. *Fin. regund.*

PRAECEPTIO. Significa *prelevazione*. V.

2. Di qui viene *Praecipuum*, che significa ciò che si preleva e non entra nella divisione. L, 16, 173.

PRAEDES. Equivale a *sponsores*, che significa garanti, mallevadori. V. Cauzione, Fidejussore e *Sponsor*.

PRAEDIUM. V. Praedio.

2. *Praedia aliquorum.* Dicesi p. e. di un fiume disseccato, che appartiene ai contermini delle rive; il che significa non già che questi lo possedono in comune per indiviso, ma che l' uno ne ha un pezzo ed uno l' altro, ciascuno in proporzione della estensione della sua proprietà, lungo la riva. ivi. — l. 96 § 1 *De verb. signif.*

3. *Praediorum jura,* non significa soltanto le loro qualità (V. *Jus* n. 10), ma eziandio le servitù inerenti ai fondi. Inst. in princ. *De serv. praed.*, et § 3 *De rebus corporal. et incorporal.;* I, 8, 6. — l. 1 in f. *De rer. divis. et qual.;* XXXIX, 2, 29. — l. 23 § 1 *De damno infecto.*

PRAEDO. V. *Hostis, Latro.*

2. Così chiamasi anche il possessore di mala fede; sebbene possa farsene una distinzione sottile. V. Possessore n. 41 e 50.

PRAEPOSTERAE. Chiamansi così quelle stipulazioni, condizioni ec., che costituiscono la obbligazione prima dell' evento dal quale dee dipendere la obbligazione medesima, e quindi sono invalide come assurde: p. e. questa: *Se domani verrà la tal nave, oggi dovrai.* L, 16, 173.

PRAESCRIBERE. Oltre il suo significato comune e gramaticale, nel Gius pigliasi sovente in luogo di *exceptionem opponere* (V. Prescrizione). L, 16, 174.

PRAESCRIPTIS VERBIS (Azione). V. Contratto n. 5 a 24.

PRAMMATICHE SANZIONI. Così chiamansi i rescritti de' principi intorno agli affari di qualche comunità, pronunsiati dietro consiglio de' *prammatici*, vale a dire de' giurisperiti (tale essendo alle volte il significato della voce *prammatici*). L, 16, 176.

PRAMMATICI o PRAGMATICI. Così chiamavansi presso i Greci quelle persone che per piccola mercede somministravano materia (πρᾶγμα) agli oratori nel trattare le cause (Cic. *De orat.* I, 45).

Questo costume fu introdotto in Roma dai Greci; e Quintiliano (*Instit. Orat.* XII, 3) dice che i prammatici somministravano agli oratori, spesso poco versati nel Diritto, i responsi dei giureconsulti e le formole delle azioni; onde differivano dai giureconsulti, perchè questi rispondevano intorno al diritto determinato, quelli intorno al conghietturale. L, 16, 176; XLVIII, 29, 37, *nelle note.*

PRATO. Così dicesi, *quasi paratum*, qualunque terreno la cui raccolta si faccia mediante la falce senza che vi sia bisogno di altra preparazione per ottenerla. L, 16, 176. — l. 31 *De verb. signif.*

PRECARIO. V. lib. 40 tit. 26 *De precario;* lib. 8 tit. 9 Cod. *De precario et Salviano interdicto.*

1. Precario *(Contratto di)*. Dicesi *precario* ciò che alle preci di un chiedente gli si concede in uso *finchè piaccia* al concedente; maniera di liberalità che parte dal Gius delle genti. XLIII, 26, 2. — l. 1 cum § 1 ff. *De precario.*

2. Differisce dalla donazione perchè chi dona dà in modo di non riprendere; ma chi concede a precario dà per riprendere quando a lui piacerà di sciogliere il precario. ivi. — d. l. 1 § 2.

3. È simile al comodato, perchè anche in questo il comodante dà in modo non che diventi la cosa del comodatario, ma di permettere a lui che usi della cosa comodata. ivi. — l. 1 § 3. — Per altro differisce dal comodato in questo, che la cosa comodata non debb' essere restituita se non quando è terminato l' uso per cui fu consegnata; al contrario la cosa concessa a precario debb' essere restituita

a qualunque richiesta di quello che l' ha concessa. E però nel contratto di precario è inutile lo aggiugnere il giorno della restituzione. XLIII, 26, 2. — l. 12 § 1 *De precario.* — Differisce dal comodato anche in altre cose, che si vedranno appresso.

4. Ha luogo questo contratto non solo nelle cose del suolo, ma esiandio nelle mobili. ivi, 3. — *ib.* l. 4. — Ansi possiamo avere a precario anche quelle cose che consistono in un diritto, come sarebbe il diritto d' immettere o di sportare nel mio, di passare a piedi o di carreggiare sul mio. ivi. — *ib.* l. 3 et l. 15 § 2.

5. Si reputa che abbia a precario quegli che ha acquistato il possesso o materiale o di semplice diritto, soltanto per questo perchè adoperò le preci ed impetrò che gli fosse lecito il possedere o l' usare. ivi, 4. — *ib.* l. 2 § 3. — Affinchè pertanto dir si possa che uno ha checchessia a precario, debbono concorrere due estremi: 1.° che abbia adoperato le preci, o egli stesso o il suo procuratore, sia per mandato espresso sia con ratifica. ivi. — *ib.* l. 6 § 1. — 2.° Che per niun' altra causa egli abbia la cosa stessa; laonde non si reputa che abitino a precario gli ospiti e quelli a' quali è concessa l' abitazione gratuita; i quali piuttosto l' hanno a comodato. ivi, *colle note.* — *ib.* 15 § 1.

6. Sebbene non posseda a precario se non quegli che possede per via di preci e non per verun' altra causa; tuttavia, se uno prima di pregare già possedeva la cosa altrui o per altra causa o senza causa, s' intende che egli abbia cominciato a possedere a precario dal dì che pregò e cessò di possedere per altre cause. ivi, 5. — *ib.* l. 6 § 3.

7. Può chiunque dare a precario la cosa sua, sebbene non la possede, a chi la possede. ivi. — *ib.* l. 18; l. 21 *De acquir. possess.* — Tale è il caso di chi possede *Pro herede* o *Pro possessore*, o di chi sarebbe soggetto all' interdetto *Uti possidetis.* ivi, 6. — ll. 7 et 22 ff. *De prec.*

Può uno possedere a precario la cosa sua propria ogni qualvolta il possesso di essa appartenga ad altrui; e tale è il caso anche del pegno: quando poi ne ha la proprietà ed il possesso, egli può sì domandarla a precario, ma non l' *avrebbe* a precario, perchè *rei suae precario non est.* ivi, 7. — *ib.* l. 4 § 3 et l. 6 § 4.

8. Se uno chiede a precario dal mio servo, s' intende ch' egli abbia a precario da me se io ratificai, e quindi egli sarà verso di me tenuto all' interdetto Del precario. XLIII, 26, 8. — l. 29 § 1 ff. *De precario.* — Ma non è nemmeno necessaria la ratifica del padrone, quando il servo amministrando l' affare del peculio concede a precario: ansi quegli che ha ricevuto danaro a mutuo dal servo ereditario, e gli consegnò o un fondo o un servo a titolo di pegno, e poi domandò questo o quello a precario, possede a precario; semprechè si tratti di cosa peculiare. ivi. — l. 16 ff. *De oblig. et act.*

9. Il possesso precario si può costituire o fra presenti o fra assenti, per lettera o per messo. ivi, 9. — l. 9 ff. *De precario.* — E qualche volta anche tacitamente. ivi, 10. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 6 § 16. — Tal sarebbe se, avendo io chiesto a precario una cosa per un dato tempo, la continuassi a tenere dopo passato questo, senza che il proprietario si opponesse. ivi. — l. 4 § 4 ff. *De prec.* — Non già se allora fosse il proprietario morto o impazzito. ivi. — *ib.* l. 6. — Si reputa costituito tacitamente un nuovo precario anche quando, avendo il concedente alienato la cosa, il compratore dopo fatta la tradizione non revocò il precario. ivi. — *ib.* l. 8 § 2. — Così pure quando il concedente permette che il successore del chiedente abbia la cosa. ivi. — *ib.* l. 16.

10. L' effetto del precario è di trasferire il possesso. E certo il chiedente che l' ottenne possede. ivi, 11. — *ib.* l. 15 § 4. — Ma si mosse dubbio se posseda anche il concedente; e fu deciso che sì, perchè quegli possede materialmente, questi coll' animo. ivi. — *ib.* § an is quoque. — Così è secondo l' opinione de' Sabiniani, che a ragione viene disapprovata da Labeone. V. Possesso n. 13 e seg.

11. Ha il possesso chi domandò di possedere a precario, ma non chi domandò a precario l' uso soltanto della cosa; in tal caso rimane il possesso presso il concedente. ivi, 12. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 6 § 2. — Notisi poi che, quando uno chiede a precario il soggiorno in un fondo, è superflua l' aggiunta *a lui ed a' suoi.* ivi. — *ib.* l. 21.

12. Se il precario è costituito per un certo tempo, cessa col decorrere di questo tempo; ma se, sussistendo ancora il precario, tu domandasti per un tempo ulteriore, il precario si proroga. Se poi dumandi dopo terminato il tempo; non si ripristina la causa del

precario perchè la è sciolta, ma se ne costituisce una nuova. XLIII, 26, 13. — l. 5 ff. *De precario*

13. Quando il precario è costituito con una data condizione, esso si scioglie colla sopravvenienza della condizione. ivi, 14. — *ib.* l. 20. — E qualche volta s' intende tacitamente la condizione sotto la quale dee durare il precario: p. e. se il debitore ebbe a precario la casa pignoratagli, il precario è sciolto al pagamento del debito. ivi. — *ib.* l. 11.

14. Il precario si scioglie se quegli che possedeva a precario, cominciò a possedere la cosa per altra causa, o cominciò ad essere in possesso di quella p. e. avendola presa in conduzione. ivi, 15. — l. 10 ff. *De aquir. possess.* — Purchè la condizione sia efficace. ivi. — *ib.* § 2. — Ciò non ha luogo nel precario di uso, ma solo in quello di possesso. ivi. — *ib.* § 1.

15. Il precario si scioglie colla morte di quello che lo domandò, non colla morte di quello che lo concesse. ivi, 16. — l. 2 § 1 ff. *De precario;* Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 6 § 17. — Anzi colla morte del concedente ordinariamente il precario non si scioglie. ivi. — l. 8 § 1 ff. *De prec.* — Eccetto che il precario sia fatto colla condizione *finchè piaccia* a chi l' ha fatto. ivi. — l. 4 ff. *Locati.*

16. Precario *(Interdetto del).* Questo interdetto suona così: « Restituirai a Tizio ciò » che di lui hai a precario, o dolosamente hai » fatto di avere. » ivi, 1. — l. 2 ff. *De prec.*

Esso è dunque restitutorio, e poggia sulla equità, mentre il precario ha origine dalla liberalità del concedente verso il chiedente. ivi, 17. — l. 2 § 1 et 2, et l. 15. — E fu a ragione introdotto, non essendovi nel gius civile verun'azione diretta per tal titolo; sol vi sarebbe quella *Praescriptis verbis*, ma essa fu introdotta posteriormente. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 14.

17. Questo interdetto compete allora quando per la restitusione della cosa concessa a precario non compete verun'azione civile, o non fu data veruna causione. ivi, 18. — *ib.* l. 15 § 3. — Onde se fu data causione mediante azione diretta, non compete l'interdetto Del precario: del rimanente, esso concorre coll'azione utile *Praescriptis verbis.* ivi. — *ib.* l. 2 § 2 ¶ itaque, l. 19 § 2, Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 6 § 25.

18. Questo interdetto non ha luogo se la cosa della quale uno concesse il possesso o l'uso a precario è presso il concedente, ma soltanto se è presso il chiedente. XLIII, 26, 19. — l. 17 ff. *Communi.*

19. Non importa per questo interdetto il sapere se il luogo ove uno possede o cominciò a possedere a precario sia posto in suolo italico o provinciale. ivi, 20. — l. 15 § 5 *De prec.*

20. Questo interdetto compete a quello al quale taluno domandò di avere a precario, non a quello al quale la cosa appartiene, contra quello però che ha a precario, non già contra quello che il domandò. ivi, 21. — *ib.* l. 8. — Difatti può essere che uno abbia a precario senz' averlo richiesto, come sarebbe nel caso che avesse richiesto il servo o il figlio in podestà; semprechè il padrone od il padre abbia ratificato. ivi, 22. — *ib.* l. 4 § 2 et l. 13. — Che se senza tua saputa il servo o il figlio tuo chiese a suo nome, al concedente competerà l'azione Di peculio o *De in rem verso.* ivi. — d. l. 13; l. 5 § 1 ff. *De peculio.*

21. Se il pupillo chiese a precario senza l'autorità del tutore, egli ha il possesso precario ed è tenuto a questo interdetto come qualunque altra persona. ivi, 23. — l. 22 § 1 ff. *De prec.*

22. È tenuto all'interdetto Del precario anche colui che dolosamente cessò di possedere, o con colpa lata. ivi, 24. — *ib.* l. 8 § 4.

23. Vi è tenuto l' erede del chiedente come egli stesso, tanto se ha quanto se dolosamente fece in modo di non avere o che a lui non pervenisse; se per dolo del defunto, egli è tenuto in quanto gli fosse pervenuto. ivi, 25. — d. l. 8 § 8; l. 2 Cod. *De prec.*

24. In forza di questo interdetto debbono essere restituite le cose nella primiera loro causa: il che se non viene fatto, nascerà la condanna in quanto importava all' attore che la cosa gli fosse restituita fino da allora quando fu emanato l'interdetto. ivi, 26. — l. 8 § 4 ff. eod. tit. — Non si presteranno i frutti del tempo precedente: bensì la causa, p. e. i parti della serva. ivi. — *ib.* l. 15.

25. Mediante questo interdetto si condanna soltanto colui che per contumacia non avesse restituito, o dolosamente avesse fatto in guisa di non poter restituire; onde nel precario si presta il dolo soltanto, non anche la colpa, come nel comodato; tranne quella prossima al dolo. ivi, 27. — *ib.* l. 8 § 3. — Ep-

però se quegli ch' ebbe a precario non usò della servitù, e pel non uso la fo perdota, egli è tenuto a questo interdetto. XLIII, 26, 27. — l. 8 § 5 Cod. *De prec.* — Dopo intimato l' interdetto, entra il dolo, la colpa ed ogni causa. ivi. — d. l. 8 § 6.

26. Questo interdetto compete anche dopo l' anno. ivi, 28. — d. l. 8 § 7.

PRECES. Spesso significa supplica. L, 16, 177.

PRECIPITAZIONE. Sorta di pena capitale usata sotto Romolo, il quale comandò che i cittadini di non oscuri natali, convinti di latrocinio, fossero gittati giù da una rupe. Poscia questa pena fu statuita dalla Legge delle XII Tavole contra coluro che avessero fatto falsa testimonianza, e parimente contra i servi convinti di latrocinio manifesto. Quanto a Manlio, esso fu precipitato dalla rupe Tarpeja per avere aspirato al regno: ma non sempre si precipitava dalla rupe Tarpeja; talvolta anche da quel luogo della prigione detto *robus.* — Narra Appiano che, essendo insorta sedizione per opera di un certo Amasio (il quale per avere eretto un'ara a Cesare nel sito ov' era stato arso il suo corpo, ed aver quindi sollevato il popolo contro il senato fu ucciso senz' essere ascoltato), vennero appiccati i sedisiosi di condizione servile, quelli d' ingenua precipitati. XLVIII, 19, 5.

PREDA. V. Bottino.

PREDIALI *(Servitù).* V. *Predio*, e *Servitù*.

PREDIO. V. *Ager*, Fondo, *Fundus*, Orto, *Possessio*, Prato, Suolo.

1. Così si chiama generalmente qualunque bene stabile, e comprende ciò che significano *Ager* e *Possessio.* L, 16, 103. — l. 115 *De verb. signif.*

2. I predj si distinguono in *urbani* e *rustici.* Diconsi *predj urbani* tutti quelli che servono all' abitazione ed al piacere; vale a dire, tutti gli edifizj, non soltanto quelli di città *(in oppidis)*, ma eziandio quelli che per dare alloggio *(meritoria)* a bestie o persone si tengono nelle *ville* e nei borghi *(vicis)*, e parimente quelli che servono soltanto al diletto *(praetoria)*: imperocchè non il luogo ma la materia rende *urbano* un prediu; epperò anche gli orti addetti agli edifizj son compresi nella denominazione di *predj urbani:* tranne che questi orti sieno per la più parte tenuti a rendita, come sarebbe a vigna o a fruttato, chè allora sarebbero piuttosto *rustici.* Insomma la qualità dell' edifizio, e, meglio ancora, la destinazione del padre di famiglia distingue i *predj urbani* dai *rustici.* L, 16, 173. — l. 198 *De verb. signif.*

Rispetto alle servitù, chiamansi *predj urbani* tutti gli edifizj, anche quelli fabbricati in campagna *(villa)*. ivi. — Instit. tit. *De serv. praed.* § 1.

3. *Predj rustici* son quelli costituiti nel nudo suolo, nel che si oppongono interamente agli urbani, che sono costituiti *sopra il suolo.* ivi. — In altro senso, *predj rustici* sono quelli destinati a produr frutti, non ad abitazione o piacere. ivi.

PREFAZIONI o PREAMBOLI. Agevolano la intelligenza della materia. I, 2, 1. — l. 1 *De orig. juris.*

2. Ciò ch' è espresso nei preamboli reputasi ordinariamente ripetuto nelle stipulazioni, senza però che questa ripetizione possa mai nuocere alla stipulazione. XLV, 1, 12. — l. 134 § 1 *De verb. oblig.*

PREFETTO DEL PRETORIO. V. lib. 1 tit. 11 *De officio praefecti praetorio;* Cod. lib. 1 tit. 26 *De officio praefecti praetoriorum Orientis et Illyrici;* 27 *De officio praefecti praetorio Africae et de omni ejus dioeceseos statu;* lib. 12 tit. 4 *De praefectis praetorio sive urbi et magistris militum in dignitatibus exaequandis;* Nov. 70. V, anche Pretorio.

1. Anticamente i prefetti del pretorio furono instituiti per sostenere le veci del comandante della cavalleria *(magistri equitum)*: imperciocchè, siccome questi erano scelti dai dittatori che avevano *ad tempus* la suprema podestà, e tenevano il secondo grado come associati a quella specie di principato, regolando le cose militari mentre i dittatori governavano le civili; così gl' imperatori, poichè ebbero conseguito il supremo potere nella repubblica, si elessero i prefetti del pretorio, a' quali invece fu data ampla facoltà sopra la pubblica disciplina. I, 11, 1. — l. un. ff. *De off. praef. praet.*

2. Augusto fu il primo che scelse dall' ordine equestre due personaggi, creandoli prefetti dei soldati pretoriani e dando loro pienissima autorità sopra quei soldati. I successori di Augusto conservarono per lo più questo numero di duo prefetti; ma talvolta ne fu creato un solo, e talvolta tre. Costantino ne creò quattro fra i quali divise l'imperio romano, e furono i prefetti dell'Oriente, dell'Illirio,

dell' Italia e delle Gallie. Giustiniano fece un prefetto dell' Africa. I, 11, 1. *nelle note.*

3. Il potere dei prefetti del pretorio si limitava dapprima alle cose militari; ma poscia fu esteso ai giudizj nelle cause civili e criminali; e furono prefetti del pretorio Ulpiano, Papiniano ed altri giureconsulti. ivi, 2 *colle note.* — Ma siccome questo potere si accrebbe a segno che i principi cominciarono a concepirne timore, così Costantino spogliò i prefetti dall' autorità militare e la trasferì a due comandanti della milizia, l'uno per la cavalleria, l'altro per la fanteria. Allora i prefetti non ebbero più autorità che sopra i soli pagani, ossia non militi. ivi. —l. 1 Cod. *De off. mag. mil.*

4. L'autorità de' prefetti del pretorio limitata a' soli pagani crebbe pure talmente in processo di tempo, che non si potè più appellare dei loro giudizj, e ciò per decreto pubblico del principe, mentre prima l' appellazione da loro era legalmente concessa. ivi, 3. — l. un. ff. *De off. praef. praet.*

5. Un altro privilegio dei prefetti del pretorio era, che contro le loro sentenze non potevano gli altri magistrati, sì eglino medesimi ripristinare i minorenni. ivi. — *ib.* § 2.

6. Avevano altresì il diritto di promulgare editti generali aventi forza di legge. ivi, 4. — l. 2 Cod. *De off. praef. praet. Orient.*

7. Ricevevano le appellazioni dalle sentenze de' governatori delle provincie soggette alla loro giurisdizione. ivi. — l. 32 Cod. *De appellat.*

8. Avevano pienissima podestà sopra i giudici minori: potevano destituirli per negligenza o per lunga infermità; potevano castigarli, se commettevano qualche colpa, per altro facendo riferta al principe della punizione da essi loro inflitta. ivi, 5. — l. 3 Cod. *De off. praef. praet. Orient.*

9. Avevano pure autorità sopra le gabelle. ivi, 6. — l. fin. Cod. *De canone largit. titul.*; l. fin. Cod. *De indict.*; l. 10 Cod. *De agric. et cens.*; l. 10 Cod. *De re milit.*

PREFETTO DELLA CITTA'. V. lib. 1 tit. 12 ff. *De officio praefecti urbi.*; Cod. lib. 1 tit. 28 *De officio praefecti urbi*; lib. 12 tit. 4 *De praefectis praetorio sive urbi, et magistris militum, in dignitatibus exaequandis.*

1. In origine il prefetto della città era un magistrato straordinario che veniva creato ogni qual volta gli altri magistrati ordinarj dovevano assentarsi da Roma, e lasciatovi per fungere le loro veci; era quindi anche temporario. Egli esercitava la giustizia. I, 2, 23. — l. 2 § 33 *De orig. juris.* — In seguito cadde in disuso, tranne in occasione delle ferie latine che celebravansi ogni anno dai 47 popoli del Lazio concorrenti, per istituto di Tarquinio Superbo, al monte di Alba onde sagrificarvi in comune a Giove Laziale: intervenendo a quella festa tutt' i magistrati urbani, rimaneva in loro vece in città il prefetto urbano. ivi, *colle note.* — *ib.*

2. Augusto rinovò questa magistratura, la quale sotto gl' imperatori crebbe di tanto in autorità di quanto andavano scemando le antiche. I, 12, 1.

3. Il prefetto della città faceva cognizione di tutti i delitti, non solo di quelli che commettevansi in Roma, ma di quelli altresì che commettevansi in Italia fino a cento miglia da Roma. ivi, 2. — l. 1 cum § 4 ff. *De off. praef. urbi.*

4. Siccome la punizione dei delitti era affidata a questo prefetto, così se gli altri magistrati urbani, i quali non avevano tanta autorità coercitiva, trovavano, fra quelli che eglino giudicavano, alcuno meritevole di maggiore punizione, lo rimettevano al prefetto della città. Così rimettevansi a lui i tutori o curatori che, avendo male amministrata la tutela o la cura, si meritano peggio che la nota d' infamia per suspetto: tali sarebbero quelli che fossero convinti di essersi procacciata la tutela per via di danaro, oppur quelli che avessero un premio per procurare che la tutela venisse conferita ad un tutore non idoneo, oppur quelli che maliziosamente nella dichiarazione del patrimonio del pupillo avessero diminuita la quantità di esso, oppure quelli che avessero con aperta frode alienato i beni di lui. ivi. — d. l. 1 § 7.

5. Spetta all' uffizio del prefetto della città il proteggere i servi contro i padroni che abusassero della loro podestà: non già che i servi avessero facoltà di accusare i padroni fuori dei casi dalla Legge permessi; ma potevano rispettuosamente esporre dinanzi al prefetto della città le sevizie, i mali trattamenti, la fame che i lor padroni facessero ad essi soffrire, o le disonestà *(obscoenitatem)* a cui gli avessero indotti o volessero indurli. ivi, 3. — d. l. 1 § 8. — Nei casi di sevizie il servo rifoggiva alla statua del principe co-

me ad asilo, e allora il prefetto doveva ascoltarlo. I, 2, 3. — l. 1 § 1 ff. *De offic. praef. urbi.* — Doveva pure ascoltarlo se avevasi col suo peculio comperata la libertà. ivi. — *ib.*

Viceversa, il prefetto della città vendicava i padroni contro i loro liberti, se questi li disprezzavano o ingiuriavano loro o le lor mogli o i lor figli, o facevano ad essi altrettali cose: nei quali casi il prefetto, secondo la qualità della colpa, corregge, minaccia, castiga col bastone ed anche con pene più severe i liberti; e se il patrono dimostra che il liberto fu suo delatore, o che cospirò contro di lui, il prefetto lo condannerà anche alle miniere. ivi. 4. — d. l. 1 § 10. — Deve pure ricevere le lagnanze de' patroni bisognosi contro i loro liberti, specialmente se sono infermi. ivi. — d. l. 1 § 2.

6. Il prefetto della città ha l'offizio di contenere le fazioni del popolo, e d'invigilare alla disciplina degli spettacoli; al che egli debbe appostare la milizia stazionaria e farsene rapportare tutto quello che va accadendo nella città. ivi, 5. — d. l. 1 § 12.

7. Ha pure la sopravveglianza dei cambiatori di moneta *(nummularii)* e dei banchieri *(argentarii)*; affinchè si comportino probamente in ogni loro negozio, e si astengano da operazioni illecite; e in generale, possono ascoltare in qualunque causa pecuniaria. ivi. — *ib.* l. 1 § 9 et l. 2.

8. Dinanzi a lui si portano le accuse contro le illecite adunanze. ivi. — *ib.* l. 1 § 14. — Ed egli pur giudica degl'interdetti *Quod vi aut clam, Unde vi,* appunto perchè questi concernono la pubblica tranquillità. ivi. — d. l. 1 § 6.

9. Il prefetto della città ha pure la sopravveglianza alle grasce, epperò gli è soggetto il prefetto dell'annona. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De off. praef. urbis.* — E in generale tutto quello che riguarda l'approvigionamento della città, è commesso alla cura di lui; come sarebbe il carnaggio, affinchè venga venduto a giusto prezzo. ivi. — l. 1 § 11 ff. eod. tit.

10. Egli riceve le appellazioni de' giudizj pronunziati dal pretore urbano e dal peregrino. ivi, 7. — l. 17 Cod. *De appellat.*

11. Il prefetto della città aveva il *jus gladii* (V. Giurisdizione, Imperio), giacchè aveva il potere di punire tutt'i delitti. Difatti poteva condannare alle miniere. ivi, 8. — l. 8 § 5 ff. *De poenis.* — Poteva relegare e far deportare nell'isola assegnata dall'imperatore. I, 2, 8. — l. 1 § 3 ff. *De off. praef. urb.* — Poteva esiliare da Roma e da ogni altro paese soggetto alla sua giurisdizione: poteva interdire la mercatura, la professione, l'avvocazione, il foro; e tutto ciò per un tempo determinato o per sempre: poteva proibire l'ingresso agli spettacoli, e, relegando taluno dall'Italia, poteva relegarlo anche dalla sua provincia. ivi. — *ib.* § 13.

12. L'autorità del prefetto della città cessa tosto ch'egli esce dai limiti di Roma; ma pei delitti che occorrono entro la centesima pietra all'intorno, può giudicare egli stesso in Roma o assegnare un giudice. ivi, 9. — *ib.* l. 3.

13. Egli non può chiamare a sè nessuno dalle provincie, tranne i suoi uffiziali ed i fazionarii *(populares)* che suscitano sedizioni nella città. ivi. — l. 1 Cod. *De off. praef. urb.*

PREFETTO dei Vigili. V. anche Vigili. V. lib. 1 tit. 15 ff. *De officio praefecti vigilum;* Cod. lib. 1 tit. 43 *De officio praefecti vigilum;* Nov. 13.

1. Anche questo magistrato dapprincipio fu straordinario e temporario, come il prefetto della città e quello dell'annona. I, 2, 23. — l. 2 § 33 *De orig. juris.* — Augusto lo rese stabile, quando istituì i Vigili, e mise alla loro direzione i tribuni, e principalmente *(super omnes)* questo prefetto, a cui si aggiungeva il predicato di *spettabile.* I, 15, 1. — ll. 1, 2 et 3 ff. *De off. praef. vig.*

2. L'oggetto principale della instituzione de' vigili e del loro prefetto essendo lo antivenire agl'incendj, egli debbe vigilare tutta notte, ed andare in giro coi calzari (parte della paratura soldatesca), con vasi da portar acqua *(hamis)*, e con asce o mannaje *(dolabris).* ivi. 2. — *ib.* l. 3 § 3. — E debbe avvertire tutti gl'inquilini che abbiano cura affinchè per qualche negligenza non accada incendio, e che tengano pronta dell'acqua nella parte superiore della casa. ivi. — *ib.* l. 3 § 4.

3. Il prefetto de'vigili giudica gl'incendiarj, quelli che rompono i muri per rubare *(effractores)*, i ladri semplici, i ladri con rapina, i ricettatori de' ladri; tranne che l'atrocità e l'infamia del delinquente non sia tale da assoggettarlo al prefetto della città. E accadendo l'incendio per negligenza d'un abitatore nel tenere il fuoco, gli fa una severa

comminatoria, o lo punisce col bastone. I, 15, 3 e 4. — l. 3 § 1 et l. 4 *De off. praef. vig.*

4. I furti con rottura ordinariamente si commettono nelle case *(insulis)* e nei magazzini *(horreis)*, rompendosi i guardaroba, gli armadj, gli scrigni: nei quali casi punisconsi anche i custodi. ivi, 3. — d. l. 3 § 2.

5. Il prefetto de' vigili giudica anche coloro che verso mercede pigliano a custodire le vesti ne' bagni. ivi. — d. l. 3 § 5.

6. Nelle cause capitali egli non aveva imperio di proprio capo sugli uomini liberi, ma doveva rapportare al prefetto della città. ivi, 4. — l. un. Cod. *De off. praef. vig.* — Pare tuttavia che potesse condannare a morte i servi. ivi, *nelle note.* — l. 15 ff. *De condict. causa data.*

7. Doveva perquisire i servi fuggitivi, e rimetterli a' loro padroni. ivi. — l. 4 ff. *De off. praef. vig.*

8. Al prefetto de' vigili fu da Giustiniano surrogato il pretore della plebe. ivi, 5. — Nov. 13.

PREFETTO Augustale, o dell'Egitto. V. lib. 1 tit. 27 ff. *De officio praefecti augustalis;* Cod. lib. 1 tit. 37 *De officio praefecti augustalis;* 36 *De officio comitis Orientis;* 38 *De officio vicarii.*

1. La provincia di Egitto era governata da un personaggio dell'ordine equestre mandato dall'imperatore, che chiamavasi *prefetto augustale.* Egli non usava fasci per timore di un cert'oracolo trovato in Menfi. I, 17, 1. — Per altro l'autorità di questo prefetto era maggiore di quella degli altri legati di Cesare, e pari alla podestà proconsolare; laonde egli non deponeva la prefettura e l'imperio prima che il suo successore foss'entrato in Alessandria, benchè fosse giunto nella provincia. ivi. — l. un. ff. *De off. praef. august.* — Così al pari dei proconsoli egli poteva condannare a molta fino di sei libbre d'oro. ivi. — l. fin. § 1 Cod. *De modo mulctae.* — In somma, si può applicare a lui quanto risguarda i governatori di provincia. ivi.

PREFETTO dell'Annona. Era un magistrato che si eleggeva temporaneamente quando lo richiedeva la pubblica utilità. I, 2, 23. — l. 2 § 33 *De orig. juris.*

PREGIUDIZIALE *(Eccezione).* V. Pregiudizio.

2. Pregiudiziali *(Azioni).* V. Azione n. 62.

PREGIUDIZIO. V. anche Eccezione.

1. Sono alcune specie di cause di natura tale che debbono essere giudicate *prima* delle altre colle quali concorrono; e però chiamansi *eccezioni pregiudiziali.* Esse rispingono temporaneamente l'azione, perchè con essa non conviene recar pregiudiaio all'altra cognizione di maggiore importanza; vale a dire, non si dee giudicarla prima che sia finita l'altra, massime perchè dalla decisione di questa cognizione più importante dipende il più delle volte la decisione della meno importante. XLIV, 1, 13. — l. 54 ff. *De judic.*

2. Allora hanno luogo queste eccezioni, e si fa pregiudizio alla causa di maggiore entità quando si deduce in Giudizio una quistione che in tutto od in parte è comune ad una quistione di maggiore importanza. ivi. — l. 21 ff. *De except.*

3. La causa nella quale si tratta di tutta una cosa è maggiore di quella nella quale si tratta soltanto di una parte della cosa stessa; così pure quella in cui si tratta della cosa principale è maggiore di quella che risguarda qualche suo accessorio. Per es. io ti chiedo una parte di un fondo che tu dici essere tutto tuo, e voglio simultaneamente intentare presso il medesimo giudice l'azione Di divisione della cosa comune; oppure io voglio promuovere contro di te l'azione Ripetitoria pei frutti di un fondo che tu possedi e che io dico essere mio; in tal caso non si dee permettere che venga sperimentata altr' azione quando non sia prima deciso sulla proprietà. ivi, 14. — *ib.* l. 18. — Lo stesso sarebbe nel caso di controversia intorno al diritto di strada sopra un fondo del quale non consta la proprietà. ivi. — *ib.* l. 16.

Parimente è maggiore e dee giudicarsi prima la causa di petizione della eredità, che non quella delle singole cose della eredità. ivi.

4. La causa di violenza e di possesso è maggiore della causa di proprietà, epperò quella va giudicata prima di questa. ivi, 15. — l. 37 ff. *De judic.;* l. 5 § 1 *Ad legem Juliam de vi pubblica.*

5. La causa di fama e di riputazione *(existimationis)* è maggiore della causa pecuniaria; laonde se di due cause l'una implichi infamia l'altra no, va giudicata prima quella; e se sono due cause infamanti, si ritengono come eguali, anche essendo diseguali le somme. ivi, 16. — l. 104 *De reg. juris.* — Per ciò stesso la causa criminale è maggiore

e vi giudicata prima della civile. XLIV, 1, 16. — l. 4 Cod. *De ordine judicior.*

6. Le cause risguardanti lo stato delle persone debbono precedere le altre nell' ordine dei giudizj; onde se, intentata essendo l'azione Di divisione della eredità, sorge quistione di famiglia sopra la nascita, questa va prima giudicata. ivi, 11. — *ib.* l. 2.

La causa liberale, per conseguenza, debbe precedere le altre tutte. ivi. — *ib.* ll. 5 et 6. — Tuttavia in un caso essa è preceduta dalla causa di eredità; vale a dire, se la libertà viene domandata in forza di un testamento sopra la cui validità è mossa quistione. ivi. — Fuori di questo caso il giudizio liberale dee precedere gli altri, non solamente i civili, ma eziandio i criminali. Quindi se l'accusatore suffre controversia di stato, si dee giudicare questa prima d'instituire l'accusa. ivi, 18. — *ib.* l. 1 — Che se quegli che viene accusato soffre egli pure controversia di stato, si dovrà parimenti dilazionare l'accusa. ivi. — *ib.* l. 3.

7. Mediante la eccezione pregiudiziale si dee dilazionare la causa maggiore finchè sia decisa la minore. ivi, 19. — l. 13 ff. *De except.*

8. La quistione dei beni si proroga fino a tanto che sia giudicato del delitto, quando l'una e l'altra quistione furono mosse principalmente: ma quando in una causa civile principalmente mossa è incidente una quistione di delitto, ovvero alla quistione di delitto prima instituita va ad unirsi una causa civile, il giudice può nel medesimo tempo colla sua sentenza deciderle entrambe. ivi, 20. — l. 3 Cod. *De ord. judic.* — Lo stesso dicasi della quistione di stato che fosse incidente ad altra causa; della quale quistione incidentale farà cognizione eziandio quel giudice il quale non sarebbe competente se la fosse mossa in principalità. ivi. — *ib.* ll. 1 et 2.

PRELEGATO. V. anche Prelegazione.

1. Così si chiama un legato fatto a chi è erede in parte. XXXVI, 1, 14. — l. 32 *De leg. et fid.* 3.°; XXXIII, 7, 57. — *ib.* l. 92.

2. La causa principale per cui le cose entrano nel giudizio Di divisione della eredità ond'essere prelevate, è quando furono lasciate in prelegato. X, 2-3, 54. — l. 7 Cod. *Fam. ercisc.*

3. La divisione che un testatore fa de'suoi beni fra i suoi eredi, contiene vicendevoli prelegati. Ciascheduno di questi eredi otterrà dunque, mediante quest'azione, la prelevazione delle cose a lui assegnate. X, 2-3, 54 — l. 21 Cod. *Fam. ercisc.* — Notisi che la speciale divisione di tutta la eredità, fatta nel testamento, nulla impedisce che gli eredi possano investigare quelle cose delle quali il testatore non fece menzione. ivi. — l. 10 Cod. *Comm. utriusq. jud.* — Per altro le cose che il padre non ha diviso fra i suoi figli, appartengono a questi secondo le loro quote ereditarie, dopochè ad essi sono state assegnate le azioni per tener luogo di divisione; purchè il padre non abbia fatto un monte di ciò che non avea diviso, ovvero le cose rimaste indivise non sieno accessorie di quelle da lui date. ivi. — l. 32 ff. *Fam. ercisc.*

4. In forza del giudizio *Familiae erciscundae* uno degli eredi preleva non solamente il legato a lui lasciato, ma eziandio i legati lasciati ad altre persone, e dei quali egli è incaricato. Ed anche se l'erede instituito è gravato di prelevare una certa somma e di distribuirla ai legatarj, egli non dee prelevare ciò che fu lasciato in legato sotto condizione se non se quando la condizione sarà adempita; frattanto è uopo che sia prestata cauzione o a lui o ai legatarj. ivi. — l. 96 § 3 *De leg. et fid.* 1.°

5. La prelevazione dei legati è facile quando si tratta di cosa di una specie determinata esistente nella eredità. Ma se un testatore ha lasciato in prelegato ad uno dei suoi eredi una somma di danaro che non si è trovata nella eredità, gli altri eredi non sono obbligati di dare più di ciò che avrebbero dato se la somma si fosse trovata nella eredità. Convien poi che il giudice faccia vendere una o più cose ereditarie, e faccia pagare le somme che ne provengono, a quello a cui fu fatto il legato pecuniario. ivi. — ll. 25 et 26 ff. *Fam. ercisc.*

6. Se fu fatto prelegato di un suo debito ad uno degli eredi, il giudice *Familiae erciscundae* dovrà ordinare ai coeredi di quello che nolla esigano da lui. Difatti anche se il testatore avesse ordinato ad uno de' suoi eredi che prelevasse un debito altrui, sarebbe uffizio del giudice di ordinare ai coeredi che trasmettano a quell'erede la loro parte di azione. ivi, — *ib.* l. 42.

7. Qualunque cosa sia stata prelegata, la si dee prelegare libera da ogni vincolo di pegno. Adunque se un testatore lasciò in prelegato una cosa data in pegno ad un creditore, il

giudice dea ordinare che la venga riscattata col danaro comune, e che sia data a quello a cui venne così legata. X, 2-3, 54. — ll. 28 et 35 ff. *Fam. ercisc.*

8. Qualche volta il giudice dee sospendere la prelevazione della cosa prelegata. Di vero, se uo testatore ha pralegato ad uno da' suoi eradi i registri, nen gli si dabbuno consegnare primachè i coeredi ne abbiano tratto copia. Inoltre il prelegatario dee dare cauzione di comunicare ad ogni iochiesta i libri dei conti. ivi, 56. — *ib.* l. 8.

9. Prelegato della Dote. V. Dote n. 67 a 77.

PRELEVAZIONE. V. Divisione n. 66 a 58, e Prelegato.

1. Fra le mie cause di prelevazione ch'eotrano nel giudizio *Familiae erciscundae,* prima è quella dai prelegati. — Simili ai prelegati sono la cose cha un padra diede io vita ad uno da' suoi figliuoli suggetto alla sua podestà. Infatti, sebbene tale donazione sia nulla in diritto, tuttavia, se il donaote ha perseveratu nella sua voloutà, la donazione viene confarmata colla morte; e la cosa donata verrà prelevata dal figlio. X, 2-3, 57. — l. 18 Cod. *Fam. ercisc.* — Sembra però che la l. 13 Cod. *De collat.* statuisca il contrario; a Cujacio la concilia dicendo cha il figlio erede per testamento dee prelevare ciò che gli fu donato, a che al contrario l'erede intestato è tenuto a farne la collazione. Ma siccome per la nov. 18 cap. 6 la collazione ha luogo tanto se il padre ha quanto se non ha fatto testamento; così la prelevazione cessa indistintamente per le cose donate dal padre. ivi, *colle note.*

2. Altra causa di prelevaziona è questa, che il figlio instituito erede preleva la dote di sua moglia, a tutta, daodu cauzione di difendere i suoi coeredi, nel caso che fossero chiamati in Giudizio coll'aziona Di stipulazione: lo stesso sarà se la dote fa data da uo estraneo il quale abbia stipulato. ivi, 58. — l. 20 § 2 ff. *Fam. ercisc.* — E ciò perchè la dote dee appartenere a chi ha il peso del matrimonio. ivi. — l. 56 § 1 at 2 ff. *De jure dot.*; l. 2 Cod. *Fam. ercisc.* — Nè soltanto si preleva la dota della moglia ma esiandio quella della nuora, perchè il marito di questa alla morte dall'avo ricade sotto la podestà dal figlio, a quindi dee questi assumere i pesi del matrimonio di quello. ivi. — l. 20 § 2 ¶ nec solum ff. *Fam. ercisc.* — Nè soltanto la dote data al padre, ma dee il figlio prelevare ancha quella data a lui stesso, semprechè faccia parte del suo peculio, o sia stata convertita a profitto della cosa del padre. X, 2-3, 58. — l. 20 § 2 ¶ nec solum ff. *Fam. ercisc.*

3. Il fondo dato al suocero a titolo di dote, nel caso cha il suocero abbia instituito erede il figlio per una porzione qualunque, debb'essare prelevato al figlio nel giudizio *Familiae erciscundae,* non altrimenti cha se gli fosse stata pralegata la dote: laonde i frutti percetti dopo contestata la lite, a lui appartengono, detratte la spese: quanto a' frutti percetti prima, saranno divisi egualmente fra tutt' i coeredi, detratte sempre la spase. ivi, 59. — *ib.* l. 52.

4. La prelevazione della dota è concessa al figlio anche quando egli non à l'erede. ivi, 60. — *ib.* l. 46.

5. Altra causa di prelavazione è il debito, ancorchè naturale, dal dafunto verso uno dei suoi eredi. Quindi se un figlio, difeadando suo padre, fu condannato a pagò par lui prima o dopo la morte di lui, in equità gliene compete la dumaoda verso il coereda nal giudizio *Familiae erciscundae.*

6. Se un marito cha in virtù di uo patto può ritenere la dote a nome di sua figlia, la restituì per errore, sua figlia, divenuta unica ereda di suo padra ed ereda in parte di sua madre, può dumandare la pralevazione dalla dota malamente restituita dal padre suo. ivi. — l. 26 § 1 ff. *De pact. dot.*

7. Giustiniano introdusse una nuova causa di prelavazione. Egli volla che, se un padre dato avesse ad alcuno de' suoi figliuoli qualche cosa a titolo di dota o di donazione *propter nuptias,* e tal cosa fosse a lui ritornata, ed io appresso egli fosse morto dopo di aver fatto testamento senza veruna disposizione in tal proposito; esso figlio o figlia avasse il diritto di prelevara dalla eredità ciò che gli era stato assegnato. Questa prelevazione dee avar luogo sopra tutta la eredità indistiotamente, se furono instituiti eradi persone estranea; ma se furono instituiti altri de' figliuoli, quello debbe avera fino alla concorrenza di ciò cha gli altri pralevano dai beni paterni; sia a cagiona di una carica acquistata o di una dote costituita o di una donazione *propter nuptias.* ivi, 62. — l. fin. Cod. *Comm. divid.*

8. Anche nell'azione Per la divisione della cosa comune entrano cose da prelevarsi per al-

cune cause: p. e. se il servo comune acquistò mediante la cosa di uno solo dei padroni, la cosa acquistata sarà tuttavia comune; ma quegli mediante la cosa del quale il servo acquistò, potrà prelevare quella somma nel giudizio Per la divisione della cosa comune. X, 2-3, 63. — l. 24 ff. Cod. *Comm. divid.* — Lo stesso diremo rispetto all'azione *Familiae erciscundae*, nel caso che un servo ereditario avesse acquistato mediante la cosa di uno degli eredi. ivi.

PREMEDITAZIONE. V. Intenzione.

PRESCRITTE (*Azione* Delle Parole). V. *Praescriptis Verbis*.

PRESCRIZIONE. V. Eccezione, Evizione, *Praescribere*, Possesso, Usucapione.

1. *Prescrizione* è nome generale che abbraccia tutte le eccezioni di qualunque genere, come anche le repliche e via discorrendo. XLIV, 1, 1.

2. Prescrizioni *perpetue* sono quelle fondate sopra tutt'altra causa che non sia il lasso di tempo; v. g. l'eccezione Di dolo, quella Di timore o quella Del patto convenuto. Inst. § 7 *De exception.* — Le altre, che non erano acquistate se non dopo un tempo determinato dalla legge, erano chiamate *temporarie* per opposizione alle prime (V. appresso). *ib.* et § 10.

3. La prescrizione *è* l'acquisto della proprietà mediante il possesso continuato pel tempo e nel modo che la legge richiede. XLI, 3, 1. — l. 3 *De usurp. et usucap.* — Qui *prescrizione* è preso in senso di usucapione. ivi, 9. — *ib.* l. 45; XXI, 2, 25. — l. 54 ff. *De evict.* — Difatti la prescrizione ad effetto di acquistare non è che una estensione o un supplimento dell'antica usucapione: essa è applicata a tutti gli oggetti corporali ed incorporali, suscettivi di possesso o di quasi-possesso; laddove la usucapione propriamente detta non avea luogo in origine altro che pei mobili e per gl'immobili corporali *italici juris*, non *provincialibus*. Ma dopo la costituzione di Giustiniano che ha trasformato la usucapione in possessò di lungo tempo (l. un. Cod. *De usucap. transfer.*; Inst. in princ. *De usucap. et longi temp.*), non si conosce più che una sola prescrizione ad effetto di acquistare, la quale ha luogo per tutti gl'immobili e per tutti gli altri diritti immobiliari, anche incorporali. È più che una semplice eccezione, poichè, oltre la eccezione che ne consegue contro l'azione dell'antico proprietario, quegli che la ha acquistata ha tutte le azioni reali addette alla proprietà.

4. La prescrizione fu introdotta pel ben pubblico, affinchè il dominio delle cose non rimanesse più lungamente incerto. XLI, 2, 1. — l. 1 ff. *De usurp. et usucap.*

5. Per la usurapione, il possesso non si contava di momento in momento; ma bastava che l'ultimo giorno fosse incominciato, e lo si contava come compiuto. ivi, 34. — *ib.* ll. 6 § 7.

6. Non era lo stesso della prescrizione *longi temporis*, perch'essa non era acquistata, come tutte le altre prescrizioni temporali, se non dopo compiuto l'ultimo giorno. XLIV, 7, 48. — l. 6 ff. *De oblig. et act.*

7. La prescrizione non ha luogo per le cose sante, nè per le sacre, nè per le pubbliche, nè per quelle appartenenti a comunità. XLI, 3, 6 e 9. — ll. 9 et 45 *De usurp. et praescript.*

8. La prescrizione non ha luogo rispetto alle strade pubbliche. XLIII, 7, 3. — l. 2 *De via publ. et itin. publ. refic.*

9. La prescrizione dà la proprietà. VI, 1, 41. — l. 17 § 1 ff. *De rei vindicat.*

10. Non v'ha prescrizione contro chi non ha potuto agire in Giudizio. IV, 6, 2. — l. 1 § 1 *Ex quib. caus. maj.*; XXI, 1, 87. — l. 55 *De aedil. edicto*; XLII, 8, 36. — l. 6 § 14 *Quae in fraud. credit.*; XLIII, 17, 1. — l. 1 *Uti possid.*

11. L'ignoranza di fatto non impedisce la prescrizione. Così p. e. se durante il tempo richiesto dalla legge per la prescrizione io non ho usato della servitù che m'era stata legata, perchè non avevo notizia del legato a me fatto, la prescrizione sarà nullameno acquistata contra di me. VIII, 6, 18. — l. 19 § 1 *Quemadm. serv. amitt.*

12. Il possesso intermedio di un terzo impedisce la prescrizione. XLI, 3, 38. — l. 20 *De usurp. et usucap.*

13. Io posso prescrivere in mio nome ciò che il mio autore non poteva prescrivere. ivi, 48. — l. 5 *De divers. tempor. praescript.* — Quindi l'erede che possede il pegno in suo nome come acquistato *ab extraneo*, può prescriverlo. ivi, 46. — d. l. 5 § 1.

14. Il tempo durante il quale il padrone non ha goduto s'imputa al successore come interruzione del suo possesso. VIII, 6, 18 — l. 18 § 1 *Quemadm. serv. amitt.*

15. Chi lascia prescrivere reputasi che alieni. L, 16, 24. — l. 28 *De verb. signif.*

16. Usavasi la parola *prescrizione* per dire che il marito il quale avea desistito dalla sua accusa di adolterio non poteva riassumerla. XLVIII, 5, 37. — l. 2 § 1 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

17. Prescrizione *di lungo tempo.* È quella eccezione mediante la quale colui che pel corso di dieci anni fra presenti e di venti fra assenti ha posseduto un foodo in buona fede, esclude la vindicaziune del fondo stesso (V. Usucapione e Possesso). L, 16, 174.

18. Questa prescrizione giova per estinguere il pegno; cioè si libera il pegno anche quando il gius di pegno è finito pel decorso del tempo legale. XX, 6, 37. — l. 6 *Quib. mod. pignus vel hypoth. solv.;* ll. 1 et 2 Cod. *Si advers. credit. praescript.* — Che se dal possessore viene opposta al creditore questa prescrizione, rimane salva l'azione Ripetitoria contra il debitore stesso. ivi. — d. l. 1 Cod.

19. L'erede del debitore che aveva costituito il pegno, non può difendersi dalla vindicazione del pegno opponendo la prescrizione di lungo tempo, nel caso soltanto ch'egli possegga il pegno a titolo ereditario, non se lo possiede per altro titolo in proprio nome. ivi, 38. — l. 5 § 1 *De divers. et temporal. praescript.*

20. La usucapione non va in questo assomigliata alla prescrizione di longo tempo. ivi, 39. — l. 7 Cod. *De pign. et hypoth.*

21. Pel nuovo Gius, in forza di una Costituzione di Onorio e Teodosio, pel caso che la prescrizione di lungo tempo non potesse esser giovevole per la mancanza p. e. di titolo, fu introdotta la *prescrizione di trent'anni*, mediante la quale può essere rimossa anche l'azione Ipotecaria, come le altre, quando venga opposta da un terzo possessore, non però dal debitore medesimo. ivi, 40. — l. 3 Cod. *De praescript. trig. vel quadr. ann.* — In forza poi di una costituzione di Giustiniano, anche il debitore medesimo può rimuovere l'azione Ipotecaria opponendo la *prescrizione* non *di trent'anni* ma *di quaranta;* e questa prescrizione viene interrotta se nel tempo intermedio il debitore ha dato al creditore una nuova cauzione. ivi. — *ib.* l. 7. — Per la medesima costituzione, se il secondo creditore possede il pegno in forza del suo titolo posteriore, finchè vive il debitore, non gli può esser utile contra il primo creditore se non che la sola *prescrizione di quarant'anni;* dopo la morte del debitore, può prescrivere anche in virtù del possesso di trent'anni. XX, 6, 40. — l. 3 Cod. *De praescript. trig. vel quadr. annis.*

22. La prescrizione *longi temporis* avea luogo anche nell'antico Diritto. XXI, 2, 25. — l. 54 ff. *De evict.* — Ella era di due anni prima di Giustiniano per le cose immobili poste in Italia *(aut juris Italici)*, e di un anno per tutte le cose mobili senza distinzione. Inst. in princ. *De usucap. et longi temp.; ib.* l. un. *De usucap. transform.* — Suppliva alla usucapione per quanto non n'era suscettibile. l. 2 Cod. *In quibus causis.*

23. Prescrizione *di lunghissimo tempo.* È quella mediante la quale le azioni personali, che in origine erano perpetue, dopo lo spazio di trent'anni dal giorno che cominciarono a competere, vengono escluse in forza della costituzione di Teodosio (V. sopra n. 21). L, 16, 174, e XLI, App. 1 — l. 3 Cod. *De praescr. trig. annis.*

24. Questa prescrizione ha luogo tutte le volte che la usucapione o la prescrizione di lungo tempo non può aver luogo, o a cagione del vizio della cosa che fosse furtiva o posseduta con violenza, o a cagione del difetto di titolo o di buona fede nel possesso; e protegge il possessore mediante la eccezione contra il proprietario che intentasse l'azione Di rivendicazione. ivi.

25. Questa prescrizione attribuisce la sola eccezione, non già l'azione utile reale, qualora il possesso in origine non fosse stato di buona fede. In caso contrario, se il possessore fosse decaduto dal possesso, egli non rivendicherebbe di per sè la cosa, ma il primo proprietario o il creditore a cui fu da principio obbligata la cosa o i loro eredi possono rivendicare la cosa contro il nuovo possessore, ancorchè fossero già stati respinti dall'antico possessore mediante la eccezione della prescrizione di trent'anni. ivi. — l. 8 Cod. *De praescr. trig. ann.* — Del rimanente, questa prescrizione decorre contra tutti, anche contra le donne, i militi, gli assenti per pubblico servigio, i minori di venticinque anni, non però contra i pupilli. Essa si applica altresì contra le azioni tanto universali quanto miste, o contra le personali le quali per lo innanzi erano perpetue quando nascevano da contratti provinciali, e si escludevano colla eccezione

dell'anno utile quando nascevano da contratti italici; la quale eccezione annale fu tolta da Giustiniano. L, 16, 174. — l. 3 Cod. *De praescr. trig. ann.*; l. 1 Cod. *De annali except.*

26. La prescrizione di trent'anni non ha luogo contro l'azione Ipotecaria, quando la cosa è posseduta dallo stesso debitore. ivi. — d. l. 3.

27. In appresso Anastasio trovò la *prescrizione di quarant' anni*, con la quale egli volle che fossero escluse tutte le azioni che la prescrizione di trent'anni non poteva colpire; sia che riguardassero il gius pubblico, sia che il privato. ivi, 2. — *ib.* l. 4. — Giustiniano dichiarò che a questa prescrisione dehba soggiacera l'azione Ipotecaria che viene concessa contro lo stesso debitore. ivi. — *ib.* l. 7.

Anastasio volle che questa prescrizione proteggesse i possessori de' fondi patrimoniali del principe; così pure quelli dei fondi appartenenti a' templi del paganesimo i quali erano diventati di pubblico diritto; ed altresì quelli dei fondi *agonotetici*, ossia destinati all' uso dei pubblici certami. ivi. — l. fin. Cod. *De fund. patrim.* — Ma egli non volle che questa prescrizione avesse luogo a favore de' curiali richiamati alla loro primiera condizione; e nemmeno nelle cause risguardanti i tributi. ivi. — ll. 5 et 6 Cod. *De praescript. trig. ann.*

28. Niuno può usare di qualsiasi prescrizione contra colui a nome del quale egli possede. ivi.

29. Giustiniano proibì che si potesse opporre alle chiese ed altri luoghi pii, per ciò che fosse loro dovuto, verun' altra prescrizione tranne quella di cento anni. ivi, 3. — l. 23 Cod. *De sacros. eccles.* — Nota Suida che questa legge fu comperata da Giustiniano a forza di danaro da un certo Prisco economo della chiesa di Emeso, a peritissimo nell' arte d' imitare i chirografi altrui, e che (essendo stata trent' anni prima quella chiesa instituita ereda da un certo Mamiano patrizio) avea fatto varj contratti falsi sotto il nome di un certo notajo coetaneo di Mamiano dimostranti che somme inganti erano dovute alla eredità stessa; ed affine che non si potesse opporre la prescrizione, comperò questa legge. ivi, *nelle note.* — Difatti, pel gius delle Novelle è ammessa contro le chiese la prescrizione di quarant' anni. ivi. — Nov. 131 cap. 6.

30. Giustiniano stabilì esiandio che un'azione dedotta in Giudizio a poscia negletta, durasse quarant'anni contando dal giorno dell'ultimo atto giudiziario. L, 16, 13. — l. fin. Cod. *De praescript. trig. annor.*

31. In generale, rispetto alle prescrizioni *di lunghissimo tempo*, si osservi che non decorrono pei contratti contenenti termine o condizione, se non che da quel termine o dall' adempimento di quella condizione. ivi, 4. — *ib.* l. 7.

32. Prescrizioni temporali. V. lib. 44 tit. 3 *De diversis temporalibus praescriptionibus, et de accessionibus possessionum*; Cod. lib. 4 tit. 30 *De non numerata pecunia*; lib. 7 tit. 33 *De praescriptione longi temporis decem vel viginti annorum*, 34 *In quibus causis cessat longi temporis praescriptio*, 35 *Quibus non objicitur longi temporis praescriptio*, 36 *Si adversus creditorem praescriptio opponatur*, 37 *De quadriennii praescriptione*, 38 *Ne rei dominicae vel templorum vindicatio temporis praescriptione summoveatur*, 39 *De praescriptione triginta vel quadraginta annorum*, 40 *De annali praescriptione Italici contractus tollenda, et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum*; Instr. lib. 4 tit. 12 *De perpetuis et temporalibus actionibus, et quae ad heredes et in haeredes transeunt.* — Sono quelle che acquistansi dopo un lasso di tempo determinato dalla Legge. — Oltre quelle *di lungo* o *di lunghissimo tempo* (V. sopra), altre se ne trovano qua e là mensionate in gran numero; alcune *di sei mesi*, come nell' azione Redibitoria; altre *di un anno utile*, come nella maggior parte delle azioni penali p. e. in quella Di rapina; alcune *di cinque anni*, come nella querela D' inofficioso; altre *di due anni* o *di tre anni*, altre finalmente di maggiore o minore spazio di tempo, anzi perfino di pochi giorni. Quanto al modo di computare il tempo in tutte le prescrizioni temporali generalmente, V. Anno, *Dies*, Giorno, Tempo utile.

PRAESENS (Pecunia). Danaro sonante. L, 16, 174.

2. — *(Obligatio)*, lo stesso che *pura*, la quale cioè non ammette nè condizione nè termine. ivi.

PRESENZA. V. anche Assenza, *Coram* e *Obesse*.

1. Non si repeta presente colui che non

può comprendere ciò che si fa. Epperò ciò che si fa al cospetto di un furioso o di un infante o di un dormiente, non repotasi fatto in loro presenza. Non è poi necessario che quegli alla cui presenza e colla cui saputa ci è comandato di fare una cosa, la voglia o vi aderisca. L, 16, 62. — L. 209 *De verb. signif.*

PRESENTAZIONE. V. Esibizione.

2. — sorta di privilegio del fisco. V. Fisco n. 18 e 19.

PRESIDE e PROCONSOLE. V. lib. 1 tit. 16 *De officio proconsulis et legati*, 18 *De officio praesidis*; Cod. lib. 1 tit. 35 *De officio proconsulis et legati*, 40 *De officio rectoris provinciae*; Nov. 24, 30, 103 e 161; ed il secondo degli editti di Giustiniano.

1. Durante la repubblica, le provincie erano governate da personaggi consolari o pretorj, che chiamavansi *proconsoli* o *propretori*. I, 16-18, 1.

2. Quando Augusto ebbe divise le provincie dell'impero romano col popolo, il senato fece governare le provincie che Augusto avea lasciate al popolo da uno de' suoi membri investito di tutto il potere consolare, e che si chiamava *proconsole*. Il principe poi faceva governare quelle che avea riserbate a sè da un membro dell'ordine equestre col nome di *legato* cioè *luogotenente di Cesare*, od anche di *preside*: donde venne la distinzione delle provincie in *proconsolari* e *presidiali*. ivi. — Che se talvolta per caso straordinario si mandava un proconsole a governare le provincie presidiali, questo temporaneo cangiamento non mutava il carattere della provincia. ivi. — l. 123 § 1 *De reg. juris.*

3. Sebbene i legati di Cesare si chiamino specialmente *presidi*, tuttavia il titolo di *preside* è generale e si dà ai proconsoli, ai legati di Cesare, insomma a tutti i *Governatori di provincia*, ancorchè semplici senatori; laddove il titolo di *proconsole* è speciale. ivi. — l. 1 ff. *De officio praesid.*

4. L'autorità del proconsole e quella del preside o legato di Cesare erano pressochè eguali. ivi.

5. I governatori di provincia hanno il *gius gladii*, e quindi possono condannare alle miniere. ivi, 2. — l. *ib.* l. 6 § 8. — Ma non possono far deportare nell'isola, come i prefetti della città; epperò se giudicano uno meritevole di questa pena, deggiono annotarlo e farne rapporto al principe sottoponendogli i motivi del loro giudizio, e in attensione della decisione deggiono tenere in prigione l'imputato. I, 16-18, 3. — l. 6 § 1 *De interd. et releg.*

6. I proconsoli ed i presidi giudicano nelle provincie tutte le cause che in Roma sono di giurisdizione del prefetto della città, del prefetto del pretorio, dei consoli, dei pretori e di tutti gli altri magistrati. ivi, 3. — ll. 10 et 11 ff. *De offic. praesid.* — Insomma il preside di una provincia ha nella sua provincia maggiore imperio di chicchessia dopo il principe. ivi. — *ib.* l. 4. — Lo stesso dicasi del proconsole. ivi. — l. 7 § 2 et l. 8 *De off. procons.* — Per altro, se si tratta di causa fiscale pecuniaria, ch'è di competenza del procuratore di Cesare, meglio astenendosi dal giudicarla. ivi. — *ib.* l. 9.

7. Fra i proconsoli ed i presidi o luogotenenti di Cesare passavano alcune differenze. 1.° Le insegne della podestà proconsolare sono i fasci, che anticamente erano dodici, poi furono sei. ivi, 4. — *ib.* l. 14. — I presidi non ne avevano che cinque. ivi.

2.° I proconsoli si chiamano *spettabili*, ed i presidi solamente *chiarissimi*. ivi. — l. 5 Cod. *Ut omnes judices* ec.

3.° I proconsoli possono condannare alla multa fino di sei once d'oro; i presidi soltanto fino a due once. ivi. — l. fin. cum § 1 Cod. *De modo mulctarum.*

4.° La giurisdizione de' legati di Cesare si estende agli affari militari ed agli eserciti; sopra i quali i proconsoli non hanno veruna ingerenza. ivi. — Di qui apparisce che i legati o presidi erano superiori ai proconsoli per la qualità del carico, benchè fossero inferiori ai medesimi per la dignità. ivi. — Del rimanente questa differenza era cessata al tempo di Giustiniano; imperciocchè colla nov. 30 cap. 1 egli affida ai proconsoli la cura della disciplina militare; e ciò perchè la distinzione delle provincie in proconsolari e presidiali era da gran tempo stata tolta. ivi.

8. Il governatore di una provincia non ha imperio che sopra gli abitanti di quella provincia. ivi, 5. — l. 3 ff. *De offic. praesid.* — Esercita talvolta il suo imperio anche sopra gli estranei se han commesso qualche violenza *(manu)*, essendo suo mandato di purgar la provincia *malis omnibus*, senza distinguere *unde sint*. ivi. — d. l. 3 § habet. — Anche gl' impiegati *(officiales)* dei prefetti che

molestassero il corso pubblico o attentassero al pubblico bene. I, 16-18, 5. — l. 1 Cod. *De offic. rector. provinc.*

9. Il preside non ha imperio sopra gli abitanti delle sue provincie se non finattanto che vi risiede; tosto che n' esce, rimane un privato: così pure prima di pervenirvi. ivi, 6. — l. 3 § et hoc ff. *De off. praesid.*

All' opposto, tutti i proconsoli, appena usciti di Roma, esercitano giurisdizione, ma solamente la volontaria, e non la contenziosa; onde si può dinanzi a loro manumettere, emancipare, adottare. ivi. — ll. 1 et 2 *De off. procons.*; l. 17 *De manum. vind.*; l. 36 ff. *De adopt.* — Epperò egli porta dovunque le insegne della sua autorità appena uscito di Roma, e le depone entrando nelle porte di essa. ivi. — l. fin. *De off. procons.*

10. Nè l'autorità del proconsole nè quella del preside non termina colla elezione del successore, se questi non è ancora giunto; anzi è espresso che debbano adempiere tutte le loro funzioni fino all'arrivo del successore. ivi, 7. — *ib.* l. 10. — Ed anche dopo l'arrivo di questo, sebbene il preside non abbia più giurisdizione nè volontaria nè contenziosa; tuttavia se mai egli ha p. e. manomesso o conferito tutela prima di sapere la venuta del successore, tali atti saranno validi. ivi. — l. 16 ff. *De off. praet.*

11. Fino a tanto che rimane nella sua provincia, non può il governatore cessare il suo imperio nemmeno abdicando. ivi, 8. — *ib.* l. 20.

12. Quanto all' uffizio, cioè alle incumbenze dei governatori di provincia, non si fa alcuna distinzione fra il preside ed il proconsole. ivi, 9. — l. 9 § 6 *De off. procons.*

13. E' meglio che il proconsole vada senza moglie nella sua provincia (anzi una volta non era permesso il condurla); ma può andarvi con essa, purchè si sovvenga che il senato ha ordinato che sieno i proconsoli personalmente mallevadori e soggetti a pena per qualunque mancanza *(vi quid deliquerit)* che commettessero le loro mogli. Questo senatoconsulto fu fatto sotto il consolato di Cetego e Varrone per proposta di Cotta Messalino. ivi, 10 *colle note.* — *ib.* l. 4 § 2.

14. Prima di entrare nei confini della provincia assegnatagli dee il proconsole annunziare il suo arrivo con un editto che contenga qualche commendatizia per sè verso quei provinciali co' quali fosse legato di amicizia o parentela, e che particolarmente li dispensi dall'andargli incontro nè in pubblico nè in privato. I, 16-18, 11. — l. 4 § 3 *De off. procons.*

Sarà pur bene che mandi un editto al suo predecessore, significandogli il giorno che farà suo ingresso entro a' confini. ivi. — d. l. 4 § 4.

15. Egli debb'entrare nella provincia per la parte solita (che i Greci chiamano ἐπιδημίας, cioè *accesso pel continente*, o καταπλοῦν, cioè *approdo pel mare*), così pure non trascurare di porre primamente il piede nella città consueta, dando i provinciali grande importanza a queste consuetudini e prerogative. Così il proconsole dell'Asia deve arrivarvi per mare ed approdar prima in Efeso. ivi, 12. — d. l. 4 § 5.

16. Se giugne in una città popolosa o in un capoluogo, dee tollerare che gli abitanti gliene facciano commendazioni, e udirne benignamente i complimenti. Debbe inoltre dare le ferie secondo le costumanze già praticate. ivi, 13. — *ib.* l. 7.

17. Il buon preside non dee aver riguardo a ciò che fu fatto erroneamente sotto i suoi predecessori, ma fare ciò che si conviene sull'appoggio delle prove. ivi, 14. — l. 6 § 1. *De off. praes.* — Nè meno dee farsi carico di ciò che fu fatto a Roma. ivi. — *ib.* l. 12.

18. Il governatore non dee mai uscire dai confini della provincia, tranne per isciogliere qualche voto; ed anche allora non gli è lecito il pernottare fuori della provincia. ivi, 15. — *ib.* l. 15. — E Valentiniano, Teodosio ed Arcadio con una loro costituzione gl' impongono che non si rechi nella capitale senza ordine dell' imperatore, e lo minaccia di severa punizione se il facesse. ivi. — l. 9 Cod. *De off. rect. prov.*

19. Gli abitanti della provincia sono obbligati di somministrare l'alloggio al governatore, ma egli dee guardarsi dal riuscire in ciò troppo oneroso alla provincia. ivi, 16. — l. 4 Cod. *De off. procons.* — Onorio e Teodosio intorno a ciò prescrivono che non sia lecito al proconsole di occupare o di farsi assegnare le case de' privati nelle città ove sono palazzi imperiali o pretorj. ivi. — l. fin. Cod. *De off. rect. prov.*

20. Debbono essere facilmente accessibili, ma non sofferire che ai manchi loro di rispetto, epperò non debbono ammettere i pro-

vinciali a troppo inoltrata (*ulteriorem*) familiarità. I, 16-18, 17. — l. 9 ff. *De off. praes.*

21. Un plebiscito vieta ai presidi di ricevere presenti o regali (*munus donumve*), se non di cose da mangiare o da bere che possano essere consumate in pochi giorni. ivi, 18. — *ib.* l. 18. — Ulpiano poi dice che debbono i proconsoli osservare un giusto mezzo tra la cupidigia e il disdegno dei regali (*xeniorum*), secondo l'antico adagio *Neque omnia neque passim neque ab omnibus*, poich' è grande scortesia il non accettare da nessuno, somma viltà l' accettare indistintamente, estrema avarizia l' accettare tutto. Inoltre, è loro proibito di ricevere nulla ch' ecceda il necessario pel vitto giornaliero. ivi. — l. 6 § 3 ff. *De. off. procons.*

22. Nei mandati è proibito a tutti i governatori il ricevere o comperare, e s'intende il comperare qualunque cosa da quelle in fuori che spettano al vitto ed al vestito. ivi, 19. — l. un. Cod. *De contract. jud.*

Questa proibizione di comperare si estende a tutti i pubblici offiziali o militanti; i quali non possono, nella provincia ove uffiziano o militano, comperare fondi se non nel caso che il fisco prendesse i loro beni paterni. ivi. — l. 62 ff. *De contrah. empt.*

23. È proibito ai governatori ed alla lor gente (*qui circa eos sunt*) il negoziare, il mutuare, il dar denari a censo. ivi, 20. — l. 33 *De reb. cred.* — Nè per sè nè per interposte persone. ivi. — l. 3 Cod. *Si cert. pet.*

Anche questa proibizione va estesa a tutti i pubblici uffiziali temporarj, pel tempo che dura il loro impiego; non già agli uffiziali perpetui del governatore, i quali possono benissimo far prestiti a mutuo od a censo. ivi, — *ib.* et l. 34 *De reb. cred.*

Del rimanante, non è vietato al preside il pigliare a censo. ivi. — d. l. 34 § 1. — Semprechè il mutuante non lo faccia ad oggetto di corromperlo; come sarebbe se lo facesse in pendenza di una sua lite presso il magistrato modesimo. ivi. — l. 16 Cod. *Si cert. pet.*

24. Il governatore non dee sovvertire l'antico ordine de' giudizj, nè tampoco giudicare sopra quelle materie che sogliono demandare ai giudici; vale a dire, le parole *Eum qui provinciis praeest adire poteris* de' mandati, non impongono altrimenti al governatore la necessità di assumere la cognizione di qualunque piato, ma soltanto importano ch' egli debbe esaminare se la causa sia di sua competenza o se abbia da assegnarvi un giudice. I, 16-18, 21. — ll. 8 et 9 *De off. praes.*

25. Nel caso che sia necessario un decreto, il proconsole non potrà spedire l' affare per libello, cioè rescrivendo (o propriamente, sottoscrivendo) al libello del postulante, ma dee farne cognizione *pro tribunali*, ed interporre decreto. ivi, 22. — l. 9 § 1 *De off. procons.*; l. 71 *De reg. juris.*

26. *De plano*, cioè stragiudizialmente, può il proconsole ordinare che i figli ai genitori, i liberti ai patroni ed a' lor figli rendano il dovuto ossequio; minacciare ed atterrire (*terrere*) un figlio presentato dal padre perchè non si comporta secondo il dovere; riprendere o far bastonare un liberto che non presta ossequio al patrono. ivi. — l. 9 § 3 ff. *De off. procons.*

27. Il proconsole dee badare all'ordine delle postulazioni, affinchè possano essere ascoltate le istanze di tutti, nè venga data udienza per ragione di onore o per via di raggiro, con pregiudizio della gente mezzana che non ha avvocati o non gli ha di grido o costituiti in dignità. ivi, 23. — d. l. 9 § 4. — Anzi dee dare avvocato d' uffizio a chi protesta di non rinvenirne per cagione della potenza della parte avversaria. ivi, 24. — d. l. 9 § 5. — Dee poi darne a chiunque ne domandi, come sono le femmine, i pupilli, ed altre persone dappoco, come pure i mentecatti; e se non li domandano, dee darli di moto proprio. ivi. — *ib.*

28. Egli debbe dare udienza agli avvocati pazientemente ma con giudizio per non lasciarsi soprapprendere; nè dee dissimulare se scopre qualche cavillatore o compratore di liti; nè dee permettere che postuli chi non è autorizzato. ivi, 25. — d. l. 9 § 2.

29. Nel rendere giustizia non debbe adirarsi contra coloro che crede perversi, nè lasciarsi commovere dalle preghiere degl'infelici. ivi, 26. — l. 19 § 1 *De off. praesid.*

30. Se quelli che il preside ha condannato ad una multa non possono pagarla per istrettezza, egli dee reprimere la urgente cupidigia degli esattori. Se condona la multa per povertà, non si dovrà più esigerla. ivi, 27. — *ib.* l. 6 § 9.

31. Niun proconsole può avere stratori proprj, ma debbe invece servirsi del ministero dei

soldati che sono nella provincia. I, 16-18, 28. — l. 4 § 1 ff. *De off. procons.* — Ciò risguarda l' uffisio del governatore intorno ai giudisj. ivi.

32. Una costitusione di Valentiniano e Valente, che proibisce ai giudici superiori d'ingiuriare gl' inferiori, risguarda principalmente i governatori. ivi, 29. — l. 5 Cod. *De off. rect. prov.*

33. Il buon preside dee invigilare perchè la sua provincia sia tranquilla, purgandola dai malvagj e facendone inquisizione, non aspettando sempre che vengano accusati, e principalmente perseguitando i sacrileghi, gli assassini, i plagiarj, i ladri, nonchè i ricettatori di tale genia. ivi, 30. — l. 13 *De off. praesid.*

34. I passi che non possono essere frenati dai lor parenti, debbe il preside farli carcerare. E se uno ha commesso un parricidio, dee prima esaminare se nel farlo si fosse passo, o se lo era realmente; se si finse, punirlo; e se lo era infatti, carcerarlo. ivi, 31. — d. l. 13 § 1.

35. Il preside della provincia dee, per la pubblica sicurezza, punire i medici inesperti che mettono perciò a ripentaglio la vita de' malati. ivi, 32. — *ib.* l. 6 § 7.

36. Dee il preside impedire che gli uomini potenti non facciano oltraggio ai più deboli, e che i loro difensori non perseguitino gl' innocenti, calunniandoli di delitti. ivi, 33. — d. l. 6 § 2; l. 11 Cod. *De off. rect. prov.*

Egli dee impedire le illecite e violenti esasioni, le vendite e le obbligasioni estorte col terrore o non accompagnate dalla numerasione del prezzo; parimenti dee impedire gl' iniqui danni o lucri. ivi. — l. 6 ff. *De off. praesid.* — Dee pure impedire le concussioni fatte sotto pretesto di dar ajuto ai militari, e scoprendo tali concussionarj, reprimerli: così pure dee impedire che si facciano estorsioni sotto l' apparenza di esigere i tributi. ivi. — d. l. 6 § 3. — E dee altresì provvedere affinchè niuno a nome de' militi si procuri iniquamente vantaggi privati esigendo ciò che loro spetta in comune. ivi. — d. l. 6 § 6. — Provvederà eziandio che, sotto pretesto dell' arrivo di militari o d'impiegati, non sieno i poveri ingiustamente privati dell'unico loro lume o delle brevi lor suppellettili. ivi. — d. l. 6 § 5.

37. Quanto al commercio, il governatore della provincia dee provedere che niuno venga turbato nella sua lecita negoziazione, niuno eserciti quelle che sono vietate, niuno venga punito senza colpa. I, 16-18, 34. — l. 6 § 4 *De off. praesid.*

38. Rispetto agli edifizj pubblici, egli dee visitare i templi e i lavori *(opera)* pubblici per vedere se sieno ben conservati o se abbiano uopo di qualche ristauro, e farli terminare, se sono soltanto incominciati, a tenore delle forse dello stato; dee pagare formalmente diligenti curatori a queste opere, e, occorrendo, dar loro l'ajuto militare. ivi, 35. — l. 7 § 1 ff. *De off. procons.*

Rispetto agli edifizj privati, egli dee farne ispesione e, previa cognizione della cosa, costringere i proprietarj a ristaurarli; se ricusano, ordinerà al curatore il ristauro a pubbliche spese, salvo di torre la proprietà se non vengono indennizzate entro quattro mesi. ivi, *colle note.* — l. 7 *De off. praesid.* — Del rimanente, è lecito a chicchessia il ristaurare la propria casa, purchè il faccia senza danno altrui e senza ledere gli altrui diritti. ivi. — l. 61 *De reg. juris.*

39. Da che fu dato il successore al preside della provincia, egli ha debito di rimanere per cinquanta giorni almeno in qualche città della provincia, e di lasciarsi vedere in pubblico, affinchè abbia ognuno la facoltà di accusarlo. ivi, 36. — l. un. Cod. *Ut omnes jud.* — Anzi la nov. 95 chiama reo di lesa maestà il giudice di qualunque provincia che uscisse dalla provincia stessa prima dell' espiro dell' indicato termine. ivi.

Per la medesima ragione il proconsole non dee permettere al suo legato o luogotenente di partirsi dalla provincia prima di lui. ivi. — l. 1 § 10 *De off. procons.*

PRESTAZIONE. Così chiamansi tutte quelle cose che uno dei contraenti dee prestare vicendevolmente all' altro. L, 16, 174.

2. — *dei Legati quando è domandato il possesso dei beni infirmativo del testamento.* V. Possesso n. 181 a 190.

PRESTITO. V. Comodato e Mutuo.

2. Prestito marittimo, o *Pecunia trajectitia.* V. lib. 22 tit. 2 *De nautico foenore;* Cod. lib. 4 tit. 33 *De nautico foenore;* Nov. 106, 110. — È un contratto mediante il quale vien dato ad uno danaro a credito colla condizione che, se il danaro stesso o le merci con quello comperate periscono nella navigazione, il pericolo star debba a carico del creditore, il quale in tal caso non

potrà ripetere cosa veruna in restituzione. XXII, 2, 1. — l. 1 ff. *De naut. foenore.* — Per altro non si presume che il danaro sia stato dato a credito colla condizione che star debba a rischio del creditore, quando non costi che ciò sia stato espressamente convenuto. ivi. — l. 4 Cod. eod. tit. — Quando poi ebbe luogo siffatta convenzione, il pericolo del danaro sta a carico del creditore dal dì che la nave è pronta alla vela. ivi. — l. 3 ff. eod. tit.

3. Dee stare a carico del creditore quel solo pericolo che può derivare dalla navigazione medesima, cioè dagl' infortunj di mare; non quello che può accadere per colpa o negligenza del debitore. ivi. — l. 3 Cod. h. tit.

4. Siccome in questo contratto il pericolo della navigazione viene assunto dal creditore, così, essendo per causa di naufragio perduto il danaro dato a credito, o le merci con quello comperate, il debitore viene liberato di pieno diritto; e però anche i pegni che avrà per tal titolo obbligati. ivi, 2. — l. 6 ff. eod. tit.

5. Sebbene questo sia un contratto di stretto diritto, nullameno gl' interessi sono dovuti anche in forza di un nudo patto. ivi, 3. — *ib.* l. 7.

6. Il prestito marittimo è suscettivo d' interessi illimitati finchè la nave è in navigazione, atteso il pericolo del creditore. ivi, 4. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 14 § 3.

Per una costituzione di Giustiniano, l'interesse centesimo che fu proibito negli altri contratti viene permesso in questo, ma è proibito qualunque interesse superiore. ivi. — l. 26 Cod. *De usuris.*

7. L' interesse superiore al legale viene permesso in questo contratto per quel tempo soltanto che la nave è in corso, ossia finchè il pericolo sta a carico del creditore. ivi. — l. 1 Cod. *De naut. foen.* — A maggior ragione non avranno luogo quest'interessi smisurati se il contratto non era vincolato alla condizione che il pericolo star dovesse a carico del creditore. ivi. — *ib.* l. 2; l. 4 ff. eod. tit.

8. Usavasi di stipulare in questo contratto una pena pel caso che fosse sta interposta mora nel fare il pagamento al servo mandato dal creditore per l' esazione della somma. E si noti che ciò che fu dedotto in istipulazione per ciascun giorno in compenso delle opere del servo mandato per l' esazione del danaro *trajettizio,* non può eccedere l' interesse legittimo nè il doppio della somma capitale. ivi, 5. — 4 § 1. Cod. *De naut. foen.* — Parimente, nella stipulazione dell' interesse interposta separatamente dopo cessato il pericolo, quanto mancherà essa per costituire la somma dell' interesse legittimo, verrà supplito mediante l' altra stipulazione. Vale a dire che, se ho stipulati gl' interessi pel tempo che decorresse dopo giunta la nave fino alla effettiva restituzione; ed inoltre ho stipulata una determinata pena per ciascun giorno che si facesse mora al mio servo; in questo caso, se con una delle stipulazioni ho stipulato un interesse minore del legittimo, potrò conseguire per l' altra stipulazione ciò che vi mancherà; ma non potrò poi conseguire da entrambe cumulativamente interesse superiore al legittimo. XXII, 2, 5 *colle note.* — *ib.* l. 1 § fin.

Incorrevasi in questa stipulazione penale, non solamente qualora il debitore interpellato dal servo per la dovuta restituzione, non avesse voluto pagare, ma eziandio se fu promessa (come il solito) una pena pel danaro dato a prestito marittimo; e quantunque allo spirare del primo termine pel pagamento non si trovi chi debba pagare il debito di quella somma, tuttavia si può egualmente incorrere in questa pena, come il debitore avesse lasciato un erede. ivi. — *ib.* l. 9. — Ma in questo caso è necessaria una protesta, la quale tien luogo d' interpretazione. ivi. — *ib.* ll. 2 et 8.

9. Altri contratti affini a quello del prestito marittimo sono qualunque specie di mutuo nel quale il creditore assume in sè il pericolo che derivar potrebbe da qualche condizione: e a questi vanno applicate le leggi stesse del prestito marittimo. ivi, 6. — *ib.* l. 5. — Onde in essi anche senza stipulazione il patto degl' interessi è utile per accrescere la obbligazione principale. ivi, 7. — d. l. 5 § 1.

PRESUNZIONE. V. anche Prova. V. lib. 22 tit. 3 ff. *De probationibus et praesumptionibus;* Cod. lib. 4 tit. 19 *De probationibus.*

1. È un argomento col quale da ciò che ordinariamente avviene si deduce che la cosa sia così fino a tanto che sia provato il contrario. — Se ne distinguono tre specie. 1.a *Presunzioni Juris et de Jure,* e sono quelle che non ammettono prova in contrario; tali sono quelle che si deducono dalla cosa giudicata o da un giuramento deferito o riferito. 2.° Quelle che fu adottato doversi considerare ne' giudizj come altrettante prove, e che dispensano quindi dal carico della prova

quando non venga provato il contrario; e queste chiamansi *presunzioni juris*. 3.a Quelle la quali per sè sole non fanno prova, ma se concorrono con altri amminicoli giovano a costituirla: difatti talvolta accade che il concorso di molta di queste faccia prova; p. e. Procula dopo la morte di suo fratello voleva compensare cogli eredi di lui un fedecommesso di grande somma ad essa dal fratello dovuta: gli eredi allegavano che in vita di suo fratello essa non lo aveva mai domandato, benchè molte volte il fratello avesse con Procula fatto conti ed eseguiti anche diversi pagamenti. L'imperatore Commodo, giudicando questa lite, non ammise la compensazione, per la presunzione che Procula avesse fatto tacita remissione col fratello di quel fedecommesso; presunzione desunta 1.° dalle relazioni di affinità fra le persone; 2.° dai conti ch'erano stati fatti sovente tra il fratello e la sorella senza mai menzionare questo fedecommesso; 3.° dal non aver mai la sorella domandato al fratello il pagamento del medesimo fedecommesso. XXII, 3, 21. — l. 26 ff. *De prob. et praesumpt.*

2. Le presunzioni *di gius* (delle quali qui si tratta) deduconsi dal corso ordinario degli avvenimenti. Per es. è una presunzione di gius che sia permesso ad uno ciò ch'è permesso per gius comune: epperò chi pretende che il suo avversario non possa far uso di qualche diritto, dee provarlo coll'appoggio di qualche legge o costituzione speciale. ivi. 22. — *ib.* l. 5. — Così pura se alcuno oppone la eccezione procuratoria adducendo che l'avversario non poteva costituire nè essere costituito procuratore, chi oppone tale eccezione dee anche provarla. ivi. — *ib.* l. 19 § 2.

3. È una prescrizione di gius che quelli che hanno patteggiato o contrattato abbiano avuto la intensione che il diritto e la obbligazione del patto o del contratto passasse anche negli eredi. Laonde se fu fatto un patto senza mensionare l'erede, al petente spetta il provare cha la convensione era stata fatta per asso soltanto a non anche per l'erede. ivi, 23. — *ib.* l. 9.

4. Un'altra presunzione è quella della validità di un atto; epperò se uno impugna la regolarità di una fatta emancipasione, egli ha l'obbligo di somministrare la prova. ivi, 24. — *ib.* l. 5 § 1. — Quindi anche quegli che impugna un testamento, dee provare il vizio del quale lo accusa. ivi. — l. 11 Cod. d. tit.

5. Un altro esempio di presunzione è qualora, essendo stato medianta un primo testamento lasciato ad un erede il carico di un tacito fedecommesso per una persona incapace, si presume ripetuto il fedecommesso anche nel secondo testamento in cui fu instituito l'erede medesimo e nella medesima parte. XXII, 3, 25. — l. 3 ff. *De prob. et presumpt.*

6. La presunzione della liberazione derivante dalla cancellazione del chirografo si annovera fra le presunzioni *di gius*, non fra quelle *juris et de jure*, perchè ammetta la prova in contrario. ivi, 26. — *ib.* l. 24.

7. Se un servo vendoto fuggì dopo che ne fu fatta la tradizione, non ne nasce la prescrizione che fosse fuggitivo quando fu venduto; laonde se vien promossa l'aziona Redibitoria, il compratore è obbligato a provare che il servo di cui si tratta era fuggito prima che lo avesse comperato. Ivi, 27. — *ib.* l. 4.

Parimenti per ciò solo che uno prova di essere patrono di un tale, non si deduce la presunzione di gius che questo sia tenuto a prestargli le opere. ivi. — *ib.* l. 18.

Così pure non si deduce una presunzione sufficiente che la cosa appartenga ad uno, dall'avere egli presso di sè l'instrumento della compera fatta da un altro, o dall'essere stato al venditore contato danaro suo. ivi. — l. 21 Cod. h. tit.

8. Nelle quistioni relativa allo stato delle persone, quando cioè si tratta di conoscere se uno sia libaro o servo, se ingenuo o liberto, ha luogo principalmente la presunzione che lo statu di uno sia quello nel quale egli attualmente si trova. Per la qual cosa, se un figlio è tenuto dal padre nel quasi-possesso della patria podestà, si presumerà ch'egli sia costituito sotto essa podestà; e chi vuol sostenere il contrario, dee provarlo. ivi, 30. — l. 8 ff. *De prob. et praesumpt.* — Lo stesso dicasi di una quistiune di libertinità. ivi. — *ib.* l. 14. — Così è quando uno non aia per violenza nel detto quasi-possesso, altrimenti si presume in favore della libertà. ivi, 31. — *ib.* l. 20; l. 15 Cod. eod. tit.

9. La presunsione della servitù nella quale uno è quasi posseduto, non cessa per essergli stato dal padrone lasciato un fedecommesso. ivi, 32. — l. 30 ff. h. tit. — Molto meno si può argomentare pro o contro la libertà di uno perchè il padrone ha fatto con esso qualche contratto. ivi. — l. 18 Cod. *De liber. causa.*

10. Non cessa la presunzione della servitù nella quale uno è quasi-posseduto, per la produzione dell' instrumento col quale egli fu venduto; e si presumerà piuttosto ch'egli l'abbia rubato, di quello che gli sia stato dato con intenzione di manometterlo. XXII, 3, 33. — l. 20 Cod. *De prob.*

11. Non cessa la presunzione della servitù o della libertinità nella quale uno è quasi-posseduto, perchè ha dei fratelli contra i quali non è mossa veruna controversia di tal sorta. ivi, 34. — *ib.* 17; l. 17 Cod. *De liber. causa.*

12. Non cessa la presunzione della servitù, nella quale uno è quasi-posseduto, per avere egli un padre ingenuo a che ha sostenute grandi dignità. ivi, 35. — l. 10 Cod. *De prob.*; l. 28 Cod. *De liber. causa.* — Anzi può darsi il caso che sia stato aerro anche quegli cha ha sostenute queste dignità. ivi. — ll. 11 et 13 Cod. *De liber. causa.*

13. Non cessa la presunzione della libertà di cui uno è nel quasi-possesso, per la ragione che la di lui madre o i di lui fratelli sono posseduti come servi. ivi, 36. — l. 22 Cod. *De probat.*

PRETERIZIONE. V. Diseredazione, Erede, Inofficioso, Instituzione, Postumo, Suoi *(Eredi)*.

1. Diconsi *preteriti* quei parenti che non sono nè instituiti eredi nà diseredati. L, 16, 175.

PRETORE. V. lib. 1 tit. 14 *De officio praetorum*; l. 1 tit. 39 Cod. *De officio praetoris*; lib. 2 tit. 2 *De praetoribus et honore praeturae et collatione et gleba, et folli et septem solidorum functione sublata*; Nov. 13, 25, 26, 29, 104.

1. Siccome le guerre contro i vicini tenevano troppo spesso lontani i consoli da Roma, nè vi rimaneva chi potesse rendere giustizia, così fu creato un *pretore* detto appunto *urbano* perchè esercitava la sua giurisdizione nella città di Roma *(urbe)*. I, 2, 20. — l. 2 § 27 *De orig. juris.*

2. Dopo alcuni anni, non bastando questo pretore a cagione della grande affluenza di forastieri in Roma, se ne creò un altro che fu detto *pretore peregrino*, perchè ordinariamente facea ragione delle liti tra forastieri. ivi. — d. l. 2 § 28.

3. In seguito si crearono tanti pretori quante erano le provincie conquistate. Cornelio Silla ne creò altri quattro pei quattro giudizj pubblici *(quaestiones publicae)*, ch'erano quelli di falso, di parricidio, di assassinio e di veneficio, o, secondo altri, d'ingiurie (V. Giudizio pubblico). Cesare ne aggiunse altri due, sì ch' erano dodici al suo tempo: Augusto li portò a sedici: Claudio ne aggionse due per le cause di fedecommesso; Tito ne tolse uno; Nerva ne aggiunse uno che giudicasse le liti tra il fisco ed i privati; sì che da ultimo erano in Roma diciotto pretori che amministravano la giustizia. I, 2, 22 *nelle note.* — l. 2 § 32 *De orig. juris.*

4. Per giudicare in Roma v'erano, oltre i pretori, e come ausiliari di questi, i *decemviri*, i *centumviri*, i *quatuorviri*, i *triumviri monetali*, i *triumviri capitali* ed i *quinqueviri*. V. tutte queste voci.

5. L' uffizio del pretore sta espresso nelle tre parole *do*, *dico*, *addico*. — Do, perchè egli *dà* le azioni, gli avvocati, i recuperatori, i giudici, gli arbitri, i tutori, i curatori, il possesso dei beni, le restituzioni in intero. — Dico, perchè propone gli editti ed applica gl' interdetti. — Addico, perchè addice, cioè aggiudica, nelle cessioni giudiziali, ne' giudizj divisorj ec. I, 14, 1.

6. Gli atti che si fanno dinanzi ai pretori sono validi ancorchè per errore fosse stato creato pretore uno inabile ad esserlo, come sarebbe un servo. ivi, 2. — l. 5 ff. *De off. praetor.* — V. Errore.

7. Il pretore non dava l' azione Di dolo quando trattavasi di una piccola somma. IV, 3, 4. — l. 9 § 5 ff. *De dolo malo.* — Ecco perchè si dice *De minimis non curat praetor.*

8. Pretore della plebe. Magistrato che Giustiniano creò quando soppresse il prefetto de' vigili. I, 15, 5. — Nov. 13.

9. — I Latini osavano la voce *praetor* per significare eziandio qualunque magistrato presidente a giurisdizione o in Roma o nelle provincie. L, 16, 175.

PRETORIO *(praetorium praedium)*. La casa di campagna destinata all' abitazione del padre di famiglia; casino di piacere. L, 16, 175; XXX a XXXII, 29. — l. 34 § 3 *De leg. et fid.* 2.°

PRETORIO (*Gius*), lo stesso che *onorario.* V. questa voce.

2. Dicesi anche *azioni pretorie, pegno pretorio.* V. Azione e Pegno.

3. *Pretorio (Tutore)*, quello dato dai magistrati. L, 16, 175.

dizione. XVIII, 1, 24 —. l. 3 ff. *De contrah. empt.;* l. 9 Cod. eod. tit. ¶ sed et si. — Non sempre dunque è vero che la vendita nuda ed imaginaria si tiene per non fatta, e quindi la cosa non si reputa in tal caso alienata; ma ciò intendersi deve del caso che uno abbia avuto intenzione di fare soltanto una vendita simulata, e non una donazione. ivi. — l. 55 ff. eod. tit.

6. E' valida la vendita quando uno, con intenzione di donare, vende la cosa a prezzo minore del giusto. ivi, 25. — *ib.* l. 38. — Così è in generale, poichè tali vendite fra marito e moglie non sono valide. ivi. — *ib.*

7. Nulla è la compra-vendita quando sino da principio non sia stato stabilito un prezzo vero; non importa poi che, dopo stabilito, non venga pagato. ivi, 26. — l. 9 Cod. eod. tit. — Perchè *non pretii numeratio sed conventio perficit sine scriptis habitam emptionem.* ivi. — l. 2 ff. eod. tit.

8. — 2.° E' imperfetta la vendita quando il venditore dice a chi vuol comperare: *Avrai come comperata la cosa per quel prezzo che vorrai*, oppure *che crederai giusto*, oppure *al prezzo che stimerai.* ivi, 27. — *ib.* l. 35 § 1. — Che se la destinazione del prezzo fu commessa all'arbitrio di un terzo, Giustiniano stabilì che la compera stia in sospeso, come se fusse fatta sotto condizione: epperò se quegli avrà dichiarato il prezzo, *(civilmente)* si dovrà, giusta la dichiarazione di lui, pagare il prezzo, e la vendita avrà suo effetto; se non lo avrà dichiarato, la vendita si considererà non avvenuta. ivi. — l. 15 Cod. eod. tit.

9. Per *prezzo determinato* s'intende quel prezzo il quale è attualmente determinato in sè; quantunque i contraenti non lo conoscano ancora: laonde è valida la compera nella quale ho detto: *Compero la cosa per lo stesso prezzo pel quale tu l' hai comperata*, oppure *per tutto quel danaro che ho in cassa.* ivi, 28. — l. 7 § 1 ff. eod. tit.

10. Il prezzo principale debb'essere determinato, ma a tal prezzo si può aggiugnere qualche cosa d'indeterminato come accessorio; p. e. dicendo *Compero il tal fondo per cento, e per quel di più che ne trarrò vendendolo.* ivi, 29. — *ib.* l. 7 § 2.

11. — 3.° Prima che vi fosse la moneta, se v'era qualche altra cosa col cui confronto si solesse apprezzare le cose diverse, in essa cosa avrebbe potuto consistere il prezzo della compra-vendita: così sappiamo da Plinio che i Greci usavano di apprezzare le cose per bovi o pelli di bovi, nè più nè meno che noi facciamo con l'argento e l'oro monetati. — Ma dachè fu introdotta la moneta, è più ragionevole il dire che senza prezzo in danaro sonante o numerato non sussiste la compra-vendita, essendo in essa necessario il distinguere la merce dal prezzo per poter pure distinguere il compratore dal venditore; la qual distinzione non può farsi nella permuta XVIII, 1, 30 *colle note.* — l 1 § 1 *De contrah. empt.;* l. 7 Cod. *De rer. permut.*

12. E' bensì necessario che intervenga il prezzo in contante; ma è lecito il patteggiare che, oltre tal prezzo, il compratore abbia a dare o a fare qualche altra cosa. Quindi se ti ho venduta una casa per una determinata somma, e coll' obbligo che ristaurar mi dovessi un' altra casa, proporrò l'azione Di vendita per costringerti ad eseguire la convenuta ristaurazione; se per l'opposto fu convenuta per prezzo la sola ristaurazione, non si reputerà avvenuta compra-vendita. ivi, 31. — l. 6 § 1 ff. *De act. empti.*

13. Basta che il prezzo sia costituito in contante al tempo che si fa il contratto; nè importa che poscia sia stata pagata qualunque altra cosa invece di danaro. ivi, 32. — l. 9 Cod. *De rescind. vend.*

14. Prezzo *nell'azione Di vendita.* Due cose debbonsi osservare intorno al prezzo. 1.° Il compratore è obbligato di trasmettere la proprietà del danaro al venditore. XIX, 1, 92. — l. 11 § 2 ¶ fin. ff. *De act. empti*; l. 7 Cod. eod. tit. — 2.° Nel prezzo che può essere domandato in forza dell'azione Di vendita viene computato anche ciò che per errore fu dichiarato doversi compensare con quanto il venditore falsamente credeva di dovere al compratore. ivi. — l. 2 Cod. eod. tit.

15. Nell' azione Di vendita entrano anche gl' interessi del prezzo dal dì che fu fatta la tradizione del possesso; e questa si dee riputare fatta quand' anche il possesso sia precario. ivi, 93. — *ib.* l. 5; l. 13 § 21 ff. eod. tit. — Nè può uno essere dispensato dal pagamento degl' interessi per questo perchè non v' era a chi potea fare il pagamento del prezzo. Quindi, morto essendo il venditore dopo fatta la tradizione del possesso, se il successore di lui è incerto, dovranno essere pagati anche gl' interessi del tempo intermedio per

conto di quel prezzo che non fosse stato depositato. XIX, 1, 93. — l. 18 § 1 ff. *De usuris.*

16. Se non fu fatta la tradizione della cosa, il venditore può esigere soltanto il prezzo; e quando sia provato essere intervenuta mora, conseguirà anche gl' interessi coll' assistenza del giudice. ivi, 94. — l. 13 Cod. *De act. empti* § venditor quoque.

Se il compratore ha frapposto mora nel pagare il prezzo al venditore, sarà tenuto soltanto per gl' interessi, non già per tutto affatto ciò che avrebbe il compratore potuto conseguire se non fosse stata frapposta mora; come se, essendo questi mercatante, avesse potuto fare mercatando guadagni superiori all' ammontare degl' interessi del prezzo. ivi. — l. 19 *De peric. et comm. rei venditae.* — Ma neppure qualora sia stato così convenuto, si può nulla domandare oltre gl' interessi per la tardanza nel pagamento. ivi. — l. 13 § 26 *De action. empti.*

17. Viene concessa l' azione Di vendita anche per la prestazione di tutte quelle cose che il compratore ha promesso come accessorj del prezzo. Eccona varj esempj. 1.° Io ti ho venduto un' area per un determinato prezzo e te ne feci la tradizione con patto che, dopo edificatavi su una casa, tu allo incontro mi faccia tradizione della metà di questa. A me compete l' azione Di vendita e per obbligarti ad edificarla e per ottenere la tradizione della metà di essa dopo edificata. ivi, 95. — *ib.* l. 6 § 2.

2.° Se fra il venditore ed il compratore di alcuni predj fosse stato convenuto che, quando il compratore o l' erede di lui vendesse a più del prezzo que' predj, pagar dovesse la metà di più al venditore; e l' erede del compratore avesse a maggior prezzo venduti que' predj: il venditore mediante l'azione Di vendita conseguirà la sua porzione del soprappiù del prezzo. ivi. — *ib.* l. 13 § 24.

3.° Se io ti ho venduto un fondo col patto di averlo in conduzione per una somma determinata, a me per tal titolo competerà l' azione Di vendita, come se quel patto fosse parte del prezzo. ivi. — *ib.* l. 21 § 4; l. 79. ff. *De contrah. empt.*

4.° Se ti ho venduto un fondo con patto che a nessun altro tu debba rivenderlo se non a me, mi compete per tal titolo l' azione Di vendita se l' avrai rivenduto ad un altro. XIV, 1, 96. — l. 21 § 15 ff. *De action. empti.* — Ed in generale, il venditore di un fondo, se ha stabilito per patto che concesso gli sia esso fondo a conduzione per una determinata mercede, o che debba egli essere prescelto in caso di rivendita o simili, può esercitare l' azione Di vendita per ottenere la esecuzione di tali patti. ivi. — l. 75 ff. *De contrah. empt.*

PRIGIONE. V. Accusato, Carcere, Cattività, Custodia, Pena.

PRIMIPILARE *(Centurione)*, o *del Primipilo.* Così chiamavasi il comandante della prima coorte dei triarj della prima centuria; che era il primo de' centurioni. XLIX, 16, 2.

2. Egli era incaricato della cassa militare e dei negozj della legione. L, 16, 177.

3. La dote di sua moglie rispondeva al fisco (ma soltanto sussidiariamente) della sua amministrazione (che chiamavasi *primipilato*). l. 4 Cod. *In quib. caus. pign. tac. contrah.* — Le parafernе delle mogli non vi erano obbligate. ivi. — l. 1 Cod. *De privil. fisci.*

4. Il *primipilato* non esentava dalle cariche municipali. L, 6, 4. — l. 18 § 24 ff. *De muner. et hon.*

PRIMO ED ULTIMO *(Proximus et Supremus).* Dicesi *primo* quegli che non è preceduto da alcuno; ultimo quegli a cui niuno vien dietro. XXX a XXXII, 255. — l. 92 *De verb. signif.*

2. Nella sostituzione volgare nella quale viene sostituito un erede a quello che sarà l' *ultimo* a morire, si reputa benissimo che sia sostituito anche ad un erede unico. Difatti delle Dodici Tavole apparisce che un agnato unico può essere chiamato *primo.* ivi. — *ib.* l. 162.

3. Uno che avea due figli impuberi sostituì Tizio a quello d' essi che morrebbe l' ultimo. I due impuberi perirono in una nave contemporaneamente. — Se fossero morti uno dopo l'altro, al fratello premorto sarebbe succeduto il superstite ed a questo il sostituito, il quale nella eredità avrebbe trovato anche la eredità del premorto. Ma nel detto caso, essendo eglino morti contemporaneamente, si dirà che sono morti tutti e due ultimi, nessun d' essi essendo rimasto superstite; e così succederà ad entrambi il sostituito. ivi. — l. 9 *De reb. dub.* — Sembra che la l. 34 ff. *Ad Senatusc. Trebell.* porti sentenza contraria; ma in essa trattasi di un erede sostituito alla porzione dell' ultimo morto, e non a tut-

ta la eredità; e siccome non si può sapere quale sia la porzione che dee spettare a lui, giacchè l'una e l'altra è egualmente quella dell'ultimo morto, così non debbe averne alcuna. XXX a XXXII, 255 *colle note*

4. Primo occupante. V. Occupazione.

PRINCIPALE. V. anche Accessorio.

1. Il proprietario della cosa principale acquista più o meno in certi casi il dominio della cosa accessoria. Così quando una cosa si unisce alla cosa nostra in guisa che sembri aver perduto la sua propria sostanza ed essere passata nella seconda, ne acquistiamo irrevocabilmente il dominio. Per es. l'albero cavato radicalmente e trapiantato in un altro suolo, prima che vi abbia gittato le radici, appartiene al primo proprietario; se poi vi gettò le radici, cede al terreno; e se di nuovo vien sradicato, non appartiene più al primo proprietario. XLI, 1, 24. — l. 26 § 2 *De acquir. rer. dom.* — Così è in diritto stretto; ma secondo equità, viene concessa l'azione utile reale al primo proprietario fino a tanto che l'albero aderisce al suolo, e molto più dopo che fu sradicato. ivi. — l. 5 § 3 ff. *De rei vindic.*

2. Quando una cosa è unita alla mia in maniera ch'essa conserva la sua sostanza, l'accessione produce un dominio soltanto revocabile, di guisa che, tosto ch'è separata dalla mia cosa, il dominio di quella ritorna di pieno diritto all'antico proprietario: anzi egli nel frattempo si considera, sotto qualche aspetto, esserne il proprietario, in quanto cioè questa cosa si può concepire come separata dalla mia. ivi, 25. — *ib.* l. 7 § 10, l. 2 Cod. *De rei vindicat.*

3. In generale reputasi che uno nell'edificare abbia l'animo di donare i materiali al proprietario del suolo, allorchè ha scientemente fabbricato nel suolo altrui da lui non posseduto. ivi, 26. — l. 7 § 12 *De acquir. rer. domin.*

PRINCIPALE *(Debitore)*, o *Reus principalis*. Così si chiama quello che ha un fidejussore. XVIII, 4, 28. — l. 23 *De hered. vel act. vend.*; XLVI, 1, 33. — l. 65 ff. *De fidej. et mandat.*

PRINCIPALES. I capi dei decurioni. L, 16, 177.

PRINCIPE. V. Benefizio, Costituzione, Fisco, Imperatore, Legge, Legislatore, Lesa maestà, Regia *(Legge)*, Rescritto, Privilegio, Procuratore di Cesare.

1. La volontà del principe *(quod principi placuit)* è legge; e ciò perchè mediante la legge Regia colla quale fu stabilito il suo impero, il popolo trasferì a lui ed in lui ogni suo imperio e podestà. I, 4, 1. — l. 1 *De constit. princ.*

2. Augusto cenntava che a niuno più si convenga il provedere alla salute della repubblica di quello che al principe, e niuno fuori di lui potere a ciò sopperire. L, 17, 1952. — l. 3 *De off. praef. vig.*

3. Il principe è il padre della patria. ivi. — l. 19 ff. *De interd. et releg.*

4. Il principe, come legislatore, è sciolto dalle leggi; non già la moglie del principe; sebbene, i principi le attribuiscono que' medesimi privilegi ch'eglino hanno. I, 3, 10. — l. 31 ff. *De legib.*

I primi imperatori romani, siccome ricusavano il nome di re, così non affettavano la regia podestà, e perciò non osavano dire ch'erano al di sopra della legge. Quando per altro non volevano obbedire a qualche legge, chiedevano di esserne sciolti al senato, il quale stava loro servilmente soggetto: così il senato disobbligò Caligola dalle leggi Caducarie; e appunto di esse tratta in ispecialità la d. l. 31 ff. *De legib.* — Molti altri senatoconsulti rinvengonsi che svincolano da certe leggi gl'imperatori. — Allorchè poscia i Romani si assuefecero al giogo imperatorio, gli imperatori si dispensarono dal ricorrere al senato tanto per essere eglino disobbligati dalle leggi, quanto per disobbligarne altrui: ecco perchè Ulpiano nella d. l. 31 soggiugne che l'imperatrice è sciolta essa pure dalle leggi (caducarie) pel privilegio che le attribuisce il principe. ivi, *nelle note.*

5. Quantunque il principe non sia obbligato dalle leggi, nondimeno egli professa di osservare le proprie leggi. Laonde leggonsi nel Codice queste eccelse sentenze: Non v'ha cosa tanto dicevole al principe quanto il vivere giusta le leggi *(Nihil tam proprium imperii est quam legibus vivere)*. L, 17, 1953. — l. 3 Cod. *De testam.* — E' cosa degna della maestà di un regnante ch'egli si professi vincolato dalle leggi *(legibus alligatum principem profiteri)*. I, 3, 10. — l. 4 Cod. *De leg. et const.* — Dall'autorità della legge dipende l'autorità del principe *(De auctoritate juris nostra pendet auctoritas)*. ivi. — *ib.* — Il sottomettere il principato alle leggi è grandezza maggiore che lo

stesso imperare (*Majus imperio est legibus summittere principatum*). I, 3, 10. — l. 4 Cod. *De leg. et const.*

Ai detti testi ponno aggiugnersi altri due. La l. 3 *De leg. et fid.* 3.° (XXX a XXXII, 18), che porta, Essere dicevole alla maestà sovrana l'osservanza di quelle leggi dalle quali egli il sovrano *solutus videtur.* — E il § 8 Inst. *Quib. mod. testam. infirm.* reca che Severo ed Antonino rescrissero soventi volte: « Sebbene siamo sciolti dalle leggi, nullameno viviamo secondo le leggi (*legibus vivimus*). »

6. Al solo principe spetta quella interpretazione che tempera la equità col diritto, cioè quella interpretazione la quale non permette che la legge, d'altronde chiara, abbia in certi casi, sotto pretesto di equità, il suo vigore. I, 3, 11. — l. 1 Cod. *De leg.; ib.* l. 9 § si quid vero, et l. 12 § si enim.

7. Giustiniano costituì che la interpretazione della legge debba trarsi precipuamente da quello che il principe giudicò in qualche altro caso consimile. ivi, 14. — *ib.* l. fin.

8. Spetta al principe lo interpretare i suoi benefizj. L, 17, 89. — l. 191 *De reg. juris;* XXVIII, 6, 56. — l. 43 *De vulg. et pupill. substit.*

9. I benefizj del principe s'interpretano pienissimamente. I, 4, 16. — l. 3 ff. *De constit.*

10. Le concessioni del principe s'intendono sempre senza pregiudizio dei terzi. LXIII, 8, 7. — l. 2 § 10 et 16 *Ne quid in loco publ.*

11. Non si può ottenere dal principe la facoltà di vessare in Giudizio (*calumniari*). L, 17, 1955. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 2 § 24. — Quindi Antonino rescrisse che *non assumeva liti donate.* ivi, *nelle note.* — l. 22 § 2 ff. *De constit. princ.*

12. La casa dell'imperatore chiamavasi *divina domus,* perch' egli rappresenta Dio in terra. I, 3, 9, *nelle note.*

13. Quelli che appartengono alle case del principe sono, nè più nè meno degli altri, soggetti alle leggi. ivi. — l. 10 Cod. *De leg. et constit.*

14. Al principe faceano guardia le coorti pretoriane, le quali nel tempo stesso faceano la guardia di Roma. XXVII, 1, 28.

15. Gli orti Sallustiani, già stati dello storico Sallustio, erano divenuti patrimonio dell' imperatore; e Vespasiano vi abitò più che nel palazzo. XXX a XXXII, 111, *colle note.* — l. 39 § 8 *De leg. et fid.* 1.°

16. I predj del principe ridotti in forma di patrimonio ed amministrati dal *procuratore del patrimonio* stesso, non sono commerciabili nè quindi alienabili senza espresso comando del principe. ivi. — d. l. 39 § fin.

PRINCIPI. Lo stesso che *antepilani,* e sono i militi che combattevano nella prima schiera o battaglia. V. Militi n. 3.

PRINCIPIO, o ORIGINE. È essenziale in ogni cosa il conoscerne il principio affin di pigliarne meglio le conseguenze. I, 2, 1. — l. 1 *De orig. juris.*

PRIORITA' NEI PEGNI E NELLE IPOTECHE. V. Beni *dei debitori,* Privilegio, Surrogazione. V. lib. 20 tit. 4 *Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur; et de his qui in priorum creditorum locum succedunt;* Cod. lib. 8 tit 18 *Qui potiores in pignore habeantur,* 19 *De his qui in priorum creditorum locum succedunt,* 20 *Si antiquior creditor pignus vendiderit.*

1. Intorno a questa materia sono comunissime due regole: 1.° Chi è primo in tempo è prevalente in diritto (*prior in tempore potior in jure*). 2.° Chi è pari in tempo è pari in diritto (*pares in tempore pares in jure*). — Su queste due regole s'aggira tutta la materia della priorità.

2. Uno può essere primo in tempo rispetto alla cosa impegnata, o per diritto proprio o per essere succeduto ad un terzo od a sè stesso. — È primo in tempo per diritto proprio colui col quale fu prima convenuto che la cosa fosse in di lui favore soggetta a pegno. E perchè in forza di questa convenzione abbia cessato di essere in arbitrio del debitore il rendere obbligata o libera la cosa, è indifferente che la convenzione sia pura o limitata a tempo o a condizione. XX, 4, 1. — l. 9 cum § 1, et l. 12 § 2 unde si ff. *Qui pot. in pign.*

3. Se un erede ha fatto convenzione di pegno sopra una cosa sua per quei legati che erano lasciati sotto condizione, ed in seguito ha dato in pegno la medesima cosa per una somma avuta a credito, e poscia occorse la condizione dei legati; debb' essere difeso quegli a cui fu anteriormente data la cosa in pegno. ivi. — *ib.* l. 9 § 2 et l. 11 § 1.

4. Uno che avea promessa la dote per una femmina, ricevè a cauzione della restituzione della dote un pegno od un' ipoteca. Effettua-

to in seguito il contamento di parte della dote, il marito diede in pegno ad un altro la cosa stessa, e poco dopo fu fatto per intero il pagamento della residua quantità. Quanto al pegno, non si dee aver riguardo al tempo del pagamento, ma al giorno in cui fu contratta la obbligazione. XX, 4, 2. — l. 1 ff. *Qui pot. in pign.*

5. Non può considerarsi come costituito il pegno finchè rimane in facoltà del costituente il fare che la cosa sia o no vincolata a pegno. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 11. — Così se un colono ha pattovito che fossero in pegno tutte le cose introdotte importate *(inducta illata)* e nate nel fondo, e prima d'introdurre una cosa l' ha obbligata verso un altro a titolo d' ipoteca, ed in seguito l' ha introdotta nel fondo; sarà prevalente chi la ricevette puramente e specialmente, poichè non è obbligato verso il primo in virtù della convenzione, ma per l'atto della introduzione nel fondo, e questa avvenne posteriormente. ivi. — d. l. 11 § 2.

6. Una scrittura privata non può servire per provare la priorità di un creditore rispetto agli altri, purchè la scrittura non sia munita dell' attestazione di tre testimunj di riconosciuta fama. ivi, 4. — l. pen. Cod. *Qui pot. in pign.*

7. Quegli che ha somministrato danaro affinchè venga pagato il primo creditore, con patto di subentrare nel gius di pegno del medesimo, effettuato il pagamento al primo creditore, subentra nel gius del medesimo, e viene preferito ai creditori intermedj. ivi, 5. — *ib.* l. 12 § 8. — E se un terzo creditore permette che sieno alienati i suoi pegni affinchè venga pagato il primo creditore e possa egli subentrare nel pegno di questo, gli succederà, nè il secondo creditore avrà altro diritto che di pagare egli stesso il primo creditore e così succedere nel luogo di lui. ivi. — d. l. 12 § 9.

8. Quegli il cui danaro passa ad un creditore, non sempre succede nel luogo del creditore ipotecario; ma ciò si osserva qualora quegli che dà poscia il danaro, lo dà col patto che il medesimo pegno resti a suo favore obbligato, e ch' egli succeda in luogo dell' altro creditore. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De his qui in prior. cred.*; l. 3 Cod. *De privil. fisci*; l. 3 ff. *Quae res pign.*

Questo patto di successione nel gius di pegno deesi sottintendere anche nei casi delle ll. 2 et 3 Cod. *De his qui in prior. cred.*; e l. 17 ff. *Qui potior. in pign.* — XX, 4, 7.

9. È vero che quegli col cui danaro fu pagato un creditore avente gius di priorità, succede nel di lui pegno, purchè abbia pattovito che la cosa fosse in di lui favore soggetta a pegno: ma tal patto non produce effetto se non fino a tanto che il debitore è padrone della cosa. ivi, 8. — l. 2 ff. *De pignorat. act.*

10. Subentra nel pegno del primo creditore quegli al quale il creditore medesimo ha ceduto il diritto del suo credito. Egli è poi tenuto di cederlo a' coodebitori, fidejussori, mandatori, da' quali è soddisfatto del suo credito: così pure al possessore della cosa impegnata, il quale gli pagasse il suo credito. ivi, 9. — l. 29 ff. *Qui potior. in pign.* — Per altro il possessore che ha pagato il creditore, allora soltanto subentra nel diritto di lui quando abbia fatto il pagamento con questo patto. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

11. Un creditore intermedio, offerendo di pagare il credito di uno anteriore, può succedere nel diritto di lui. ivi, 10. — l. 4 Cod. *De his qui in prior. cred.* — Basta per altro offerire il pagamento di quel credito pel quale il primo creditore è anteposto, e non di ciò che allo stesso è per altra causa dovuto. ivi. — l. 20 ff. *Qui potior. in pign.* — Quanto a colui il quale, offrendo di pagare il primo creditore, succede nel diritto di lui, egli non può conseguire dal debitore gl' interessi degl' interessi che ha pagati. ivi. — *ib.* l. 12 § 6; l. 22 Cod. *De pign. et hypoth.*

12. Sebbene in certi casi uno succeda nel diritto del primo creditore superando i creditori intermedj tuttavolta egli non succede siffattamente perciò solo perchè abbia superato il primo creditore; e questo per la ragione giuridica che la cosa giudicata fra ma c te non può nuocere ad un terzo. ivi, 11. — l. 16 ff. *Qui potior. in pign.*

13. Un debitore con una prima convenzione prese danaro a mutuo da Tizio, e gli diede alcune cose determinate in pegno. Con un secondo contratto le stesse cose furono date in pegno a Mevio. Con un terzo contratto Tizio fece una novazione della prima obbligazione del suo debitore ricevendo in pegno le cose medesime già prima costituite, alle quali si aggiunsero anche altre cose. Può dubitarsi se il suo diritto di pegno sia prevalente

a quello di Mevio, perchè ha egli ricevuto le cose in pegno in un tempo posteriore, attesa la nuova convenzione: ma dee decidersi che sì, per la ragione che Tizio è succeduto a sè medesimo nel gius del primo pegno ad esse competente in forza del primo contratto. XX, 4, 12 *colle note.* — ll. 3 et 21 ff. *Qui potior. in pign.* — Parimente se il primo creditore mediante novazione fatta posteriormente, ha ricevute in pegno le stesse cose unitamente ad altre, egli succede nel proprio luogo. Che se il secondo non offre di pagare il primo, questi può vendere il pegno per pagarsi soltanto di quella somma che ha prima pagata, ma non di quella data posteriormente a credito; e ciò che ha ritratto di più dell' importare del primo credito, debb' esse restituito al secondo creditore. ivi. — *ib.* l. 12 § 5.

14. Affinchè uno possa essere considerato come avente gius di priorità sul pegno, non si ha riguardo all' anzianità del credito, ma soltanto si esamina chi abbia il primo fatta convenzione relativa al pegno. Quindi se il primo che diede danaro a credito senza ipoteca, ha ricevuto una ipoteca dopo un secondo creditore che avea dato danaro con ipoteca, egli è certamente posteriore nel diritto d' ipoteca. ivi, 13. — *ib.* l. 12 § 2. — Difatti un creditore posteriore il quale ricevette dall' erede in pegno tanto le cose ereditarie quanto quelle proprie dell' erede, viene preferito anche rispetto alle cose ereditarie a quello che contrattò col defunto senza ipoteca. ivi. — l. 3 Cod. *Qui potiores in pign.*

15. Quanto al gius di priorità è inconcludente quale dei creditori abbia il primo convenuto della vendita dell' ipoteca, od a quale di essi sia stata prima consegnata; ma si ha riguardo soltanto alla convenzione colla quale la cosa fu prima costituita in ipoteca. Quindi se l' ipoteca fu obbligata in favore del primo senza verona convenzione relativa alla vendita, e il secondo creditore ha convenuto intorno alla vendita dell' ipoteca, il primo ha il diritto prevalente. ivi, 14. — l. 12 § 10 ff. eod. tit.

16. Per la priorità è indifferente esiandio che l' ipoteca sia generale o speciale. Difatti chi ha ricevuto in pegno i beni del debitore in generale, ha per tal titolo un diritto prevalente a quello a cui fu in seguito dato un predio formante parte di essi beni, quantunque possa dagli altri beni ricavare quanto gli è dovuto. Che se il primo ha fatto una convenzione per la quale si dovessero considerare come costituiti in pegno alcuni beni determinati, caso che le cose generalmente ipotecate non bastassero a supplire il suo credito; non avverandosi questo secondo caso, il secondo creditore sarà non soltanto prevalente, ma anzi il solo avente diritto sul pegno dei detti beni determinati dato posteriormente. XX, 4, 15. — l. 2 *Qui potiores in pign.*; l. 6 Cod. eod. tit.

17. Chi è primo in tempo, è prevalente in diritto non solo ne' pegni convenzionali ma anche ne' giudiziali. ivi, 16. — l. 10 ff. eod. tit. — Ma la priorità di tempo è utile anche nel pegno pretorio contra quelle persone le quali pretendessero che il pegno fosse in loro favore costituito in forza di un giudizio o di una convenzione posteriore. ivi. — l. 2 Cod. eod. tit. — Fra più creditori poi immessi in possesso non si ha riguardo a chi fu immesso il primo. ivi.

18. Non solo quando i pegni furono giuridicamente costituiti, ma esiandio quando, non essendo giuridicamente costituiti, producono soltanto l' azione utile, ha luogo questa priorità fra quelli che hanno ricevuto in pegno dalla medesima persona: p. e. se uno ha in tempi diversi data in pegno a due persone la medesima cosa, della quale non era proprietario; al primo compete la poziorità *(prior potior est)*, quantunque il possessore sia a miglior partito, caso che il pegno venga dato da diversi non proprietari; ivi, 17. — l. 14 ff. eod. tit.

19. E' evidente che la quistione di priorità sul pegno non può aver luogo fra quei creditori in favore de' quali sono obbligate o cose differenti od anche differenti parti della medesima cosa. ivi, 18. — *ib.* l. 3 § 2.

20. La priorità è utile al creditore non solamente pel capitale ma esiandio per gl' interessi, ed anche per quelli decorsi dopo che la cosa fu obbligata al secondo creditore. ivi, 29. — *ib.* l. 18. — Per altro se quegli il quale prima ricevette il pegno, in seguito è diventato creditore per altro titolo, la di lui priorità non può estendersi a questo nuovo credito. ivi, 20. — *ib.* l. 12 § 3.

21. Il gius di priorità è utile contro qualunque creditore, anche contra la repubblica. ivi, 21. — l. 4 Cod. *Qui potiores in pignore*; l. 9 Cod. *De remiss. pign.* — Anzi chi ha il diritto di priorità viene preferito

anche a Cesare ed al fisco. XX, 4, 22. — l. 8 et l. 21 § 1 ff. *Qui pot. in pign.*; l. 2 Cod. *De privil. fisci.*

22. La priorità non giova contro quei creditori che hanno una ipoteca privilegiata. ivi.

23. Quel creditore che fu il primo a ricevere una ipoteca, se la possede, e un altro vuol vindicarla mediante l'azione Ipotecaria, opporrà la eccezione Purchè la cosa non sia già prima obbligata a me per pegno od ipoteca. Se poi possedendola un altro, il primo creditore la vindica mediante l'azione Ipotecaria, e l'altro oppone la eccezione Purchè non sia convenuto che la cosa resti obbligata a lui; il primo creditore replicherà come sopra. Ma se il secondo creditore promuove l'azione contro un terzo possessore, l'azione sarà valida, e potrà venirgli aggiudicata la ipoteca; ma il primo potrà ricuperarla agendo contra di lui. ivi, 23. — l. 12 ff. *Qui potior. in pign.*

24. Il primo creditore può vindicare dalle mani di un secondo creditore il pegno che fu con ipoteca generale obbligato in favore di lui, soltanto nel caso che il primo creditore non abbia altri pegni speciali dei quali esser possa soddisfatto il suo credito. ivi, 24. — l. 2 Cod. *De pign. et hypoth.*

25. La priorità attribuisce altresì il diritto di poter vendere il pegno. ivi.

26. La regola che Chi è primo in tempo è prevalente in diritto, va soggetta a due eccezioni. La prima è, che il primo non viene preferito al secondo creditore quando questi ha ricevuto il pegno con adesione di quello. ivi, 25. — l. 12 § 4 ff. *Qui potior. in pign.*

La seconda è, che alcuni creditori pignoratizj, quantunque posteriori in tempo, tuttavia sono prevalenti in diritto per la natura del loro pegno. Per es. se fu impiegata per la conservazione della cosa stessa la somma che il secondo ha data a credito; come sarebbe nel caso che, essendo obbligata una nave, io avessi dato danaro a credito perchè fosse armata o ristaurata, col patto che la nave fosse in mio favore obbligata a pegno: che se non ebbe luogo tale convenzione, non solamente non ho il privilegio, ma neppure mi compete verun diritto di pegno. ivi, 26 *colle note.* — *ib.* l. 5. — Difatti il mio danaro ha salvato tutto il pegno: il che potrebbe dirsi anche nel caso di prestito fatto per provvedere alle cibarie dei marinai. ivi. — l. 6 ff. *Qui potior. in pign.* — Parimente se uno ha prestato danaro per le merci a lui impegnate, affinchè giugnessero a salvamento o affinchè fosse pagato il nolo, egli avrà il diritto di poziorità comechè sia posteriore; poichè lo stesso nolo ha il gius di poziorità. XX, 4, 26. — d. l. 6 § 1. — Lo stesso dicasi se fosse dovuta la mercede di granai, di un'area, di un trasporto di giumenti; ch'è pure un credito prevalente quando sia convenuto che per questa mercede rimangano obbligate a pegno le merci. ivi. — d. l. § fin. — Lo stesso dicasi se fu comperata una cosa coi danari del pupillo; poiche al pupillo viene concesso il diritto di pegno tacito sopra quella cosa, anche senza convenzione. ivi. — *ib.* l. 7.

27. Essendo in virtù di mandato dovuto un predio a Tizio, pel quale era stato fatto un affare, egli diede in pegno il credito di esso predio prima che gliene fosse dato il possesso, e, dopo avutone il possesso, lo diede nuovamente in pegno ad un altro. Sarà prevalente il gius del primo, purchè il secondo creditore non abbia pagato il prezzo a quello che amministrato aveva l'affare. Ma quanto alla somma che avesse pagata coi relativi interessi, è manifesto che sarebbe prevalente; salvochè per avventura il primo creditore non gli offerisse di estinguere il suo credito. Che se il debitore avesse in altra maniera pagato quella somma, il primo dovrebb'essere preferito. ivi, 27. — *ib.* l. 3 § 1; l. 7 Cod. *Qui potior.* — Si osservi inoltre che, se la cosa fu comperata in parte col danaro mio, in parte con quello tuo o d'altri, a me compete il privilegio soltanto sopra quella parte della cosa. ivi. — l. 7 ff. eod. tit.

28. Quegli che diede danaro in prestito per la riparazione di edifizj, ha il privilegio per la esazione della somma somministrata, avendo anzi l'ipoteca tacita. ivi, 28. — l. 25 *De reb. cred.* — Il che debbe estendersi anche a quello che, dietro mandato del proprietario, ha somministrato una somma al conduttore del lavoro. ivi. — l. 9 § 1 *De privil. cred.* (al. l. 24 § 1 *De reb. auctor. jud. possid.*).

29. Per una costituzione di Giustiniano, alle donne compete il diritto di tacita ipoteca per la ripetizione della dote; e vengono preferite ai creditori ipotecarj, quantunque anteriori questi nel tempo; ma non a' figliastri creditori della dote materna. La stessa costituzione stabilisce che tale privilegio compete

per la sola dote, ma non anche per la donazione fatta prima delle nozze. XX, 4, 29. — l. fin. Cod. *Qui pot. in pign.*

30. Per la nov. 97 cap. 2, una moglie la quale, avendo in dote cose immobili, costante il matrimonio, aumentò la dote con cose mobili, non gode di questo privilegio rispetto a tale aumento di dote; per togliere la occasione che, simulando di siffatti aumenti, non vengano defraudati i creditori del marito. ivi.

Nella stessa legge viene stabilito che l'ipoteca competente alla moglie riguardo alla dote, debb'essere preferita non solamente a' creditori più anziani, ma eziandio ai privilegiati, p. e. a quello col cui danaro fu comperata, edificata o ristaurata una casa. ivi. — d. Nov. cap. 2.

Si eccettua nullameno la ipoteca di quello col cui danaro fu comperata una carica; poichè a questo creditore viene proposta la ipoteca della moglie. ivi. — d. Nov. cap. 4.

Parimente, l'ipoteca della dote della seconda moglie viene posposta all'ipoteca che per la sua dote compete alla prima moglie o a' di lei figli. ivi. — Nov. 91 cap. 1.

31. La priorità delle ipoteche privilegiate non debb'estendersi ai privilegj delle azioni personali; mentre vanno sempre preferite le reali se competono; eccetto il debito dei funerali, che va preferito eziandio ai creditori ipotecarj. ivi, 30 *colle note*. — l. 9 Cod. *Qui potior. in pign:*

32. Secondo la regola che *Quelli i quali nel pegno sono uguali pel tempo, sono uguali pel diritto*, se la medesima cosa venne data in pegno a più persone nel medesimo tempo, compete a tutte un eguale diritto. ivi, 32. — l. 20 § 1 ff. *De pigner. act.* — Notisi però che fa divario se a quelli che sono uguali in tempo, fu la cosa data in pegno simultaneamente o separatamente. Laonde se due persone hanno fatta nello stesso tempo convenzione d'ipoteca, il pegno è obbligato verso ciascheduno non per metà ma in ragione della quantità del debito. E se vogliono promuovere entrambi l'azione contro il possessore, la promuoverà ciascheduno per l'intero se il pegno fu dato cumulativamente ad entrambi e così fu convenuto; ma se così non fu convenuto, ciaschedono la promoverà per la sua parte. ivi, 31. — l. 16 § 8 ff. *De pign. et hypoth.*

Parimenti, se un debitore ha contemporaneamente impegnati i suoi beni a due creditori sì che fossero verso entrambi vincolati per l'intero, ciascuno di quelli potrà giovarsi della Serviana contra i terzi per l'intero. Ma se insorge controversia tra di loro, il possessore sarà a miglior condizione venendogli concessa la eccezione Se non fu pattovito che la medesima cosa fosse a me pure impegnata. Se poi fu convenuto che le cose si obbligassero soltanto per le rispettive porzioni, compete l'azione utile tanto fra essi medesimi quanto contra i terzi, in virtù della quale ciascuno otterrà il possesso della metà. XX, 4, 31. — l. 10 ff. *De pign. et hypoth.*

33. La detta regola va soggetta a due eccezioni: 1.ª Quando uno ha venduto una parte di un credito assicurato con pegno. Di fatti, sebbene relativamente alla parte che ha trattenuta sia pari nel tempo e nel titolo col compratore, tuttavia viene al medesimo preferito, poichè si presume che ciò sia stato convenuto. ivi, 32. — l. 13 ff. *Qui potior. in pign.* — 2.ª Riguardo al pegno fiscale, il quale viene preferito a tutti gli altri co' quali concorre in parità di tempo. ivi. — l. 28 ff. *De jure fisci.*

PRISCO GIAVOLENO, o GIABOLENO, insigne giureconsulto della scuola di Sabiniano, e ch'ebbe altresì molti illustri discepoli tra i quali *Aburnio Valente* ed il celeberrimo *Giuliano*. Visse al tempo di Trajano, e lasciò molti scritti, i frammenti de' quali trovansi sparsi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 41.

PRISCO. V. Nerazio Prisco.

PRIVATO *(Luogo)*. Si oppone al luogo pubblico ed a quello di diritto divino. L, 16, 177.

2. Privata *(Persona)*. Si oppone a quella che è in qualche magistratura. ivi.

3. — — qualche volta si oppone al milite. ivi.

PRIVAZIONE della eredita'. V. Diseredazione, Espilazione, Inofficioso *(Testamento)*.

PRIVIGNUS e *PRIVIGNA*. Così si chiamano dal marito e dalla moglie i figliuoli della moglie o del marito nati da altro marito o da altra moglie. L, 16, 149. — l. 4 § 6 *De grad.*

PRIVILEGIO. V. anche Beneficio, Beni *dei Debitori*, Competenza *(Eccezione di)*, Creditori, Decurioni, Dote, Esenzione, Fisco *(Privilegj del)*, Immunita', Legati *municipali*, Militi *(Privilegj dei)*, Posses-

so de' Beni *contra le tavole*, Priorità *nel Pegno*, Rescritto, Università, Veterani.

1. Così si chiama propriamente una legge che non risguarda la universalità dei cittadini, ma è fatta per qualche persona *privata* ossia particolare. L, 16, 177.

2. Chiamasi *privilegio* anche quel gius singolare ch'è costituito in favore di alcuno, come sono i privilegj del fisco, della moglie, del pupillo. ivi.

3. I privilegj altri sono *reali* o *causali*, altri *personali*. — Sono reali o causali quelli ne' quali è considerata non la persona ma la causa per cui è dovuto; e questi passano all'erede perchè sono inerenti alla cosa. Sono personali quelli che si attribuiscono alla condizione della persona, e questi non passano all'erede. L, 16, 177; L, 17, 609. — l. 196 *De reg. juris.*

4. I privilegj dati ai fondi non si estinguono colla persona. XLIII, 20, 20. — l. 1 § 43 *De aqua quotid. et aestiva.*

5. Il privilegio personale finisce colla persona. XXIV, 3, 77. — l. 13 *Soluto matrim.*

6. Un privilegio non debb'estendersi fino ad arrecare danno ingiusto *(injuriam)* ad altrui. L, 17, 83. — l. 40 *De admin. tut.* — Quindi il privilegio de' militi non si estende fino ad obbligare un curatore dato ad un milite ad assumere l'amministrazione, finchè non sia stato confermato. Non si estende fino ad autorizzare un milite a privare col suo testamento il patrono della quarta a lui dovuta. — Quindi il privilegio mediante il quale un debitore ha ottenuto dal principe una dilazione al pagamento de' suoi debiti, non ha luogo se non quando egli abbia dato a' suoi debitori idonei fidejussori (l. 4 Cod. *De praec. princ. aufer.*). ivi, *nelle note.*

7. La moglie per la restituzione della sua dote ha il privilegio di essere preferita agli altri creditori privati; perchè *dotium causa semper et ubique praecipua est.* XXIV, 3, 79. — l. 1 *Soluto matrim.*

Quando poi la moglie concorre con una repubblica, la preferenza è concessa in ragione del tempo. ivi. — l. 9 Cod. *De jure dot.* — V. Restituzione *della dote.*

8. Oltre il privilegio dell'azione Di dote, Giustiniano diede alla moglie sopra i beni del marito una ipoteca tacita e privilegiata, prevalente a tutt'i creditori ipotecarj benchè anteriori di tempo (V. Priorità). — Ma questi privilegj non sono concessi alle mogli eretiche. XXIV, 3, 79. — Nov. 109.

9. Il privilegio è una delle principali cause di dispensa dalla tutela e dalla cura. Ora, circa questa causa di scusa due cose osservansi generalmente: 1.° Perchè uno sia scusato dalla tutela in virtù del privilegio, non basta che abbia la speranza di ottenerlo, ma bisogna che lo abbia già ottenuto al momento ch'è chiamato alla tutela. XXVII, 1, 23. — l. 28 ff. *De excusat. tut.* — 2.° Se uno spontaneamente ha assunto una tutela che per privilegio avrebbe potuto ripudiare, non perciò gli sarà vietato il giovarsi del suo privilegio per ripudiare un' altra tutela che gli fosse in appresso deferita; onde si dee dire che le tutele volontarie non derogano i privilegj. ivi. — l. 13 Cod. *De excusat. tut.*

10. Varie son le cause de' privilegj che scusano dalla tutela: 1.° Il numero de' figli; il qual privilegio deriva dalla famosa legge Papia Poppea promulgata sotto Augusto, la quale stabilì varj premj a quelli che avessero un certo numero di figli legittimi (V. Figli n. 32 a 36). — 2.° La milizia. ivi, 34. — l. 23 § 1 ff. eod tit. — Per questa causa erano dispensati anche i veterani, cioè i militi emeriti e congedati in certi casi (V. Veterani). — 3.° L'impiego presso il principe (V. Impiegati). — 4.° La professione delle arti liberali (V. Professione). — 5.° Lo appartenere a certi collegj (V. Collegio), o ad alcuni municipj: così i Trojani avevano pienissima immunità dalle tutele anche dei non trojani. ivi, 45. — *ib.* l. 17 § 1. — 6.° L'essere liberto amministratore di un curatore (V. Liberto n. 18 a 20).

11. Per una costituzione di Giustiniano tutti i cherici, purchè servano alle chiese, ed i monaci non vaganti, sono scusati da tutte le tutele e cure. ivi, 41. — l. 52 Cod. *De episc. et cler.* — La nov. 123 conferma questo gius, ed aggiugne che i monaci ed i vescovi, neppure se il vogliono, possono essere tutori. Agli altri cherici poi è permesso lo scusarsi o l'assumerne il carico. ivi.

12. Le persone addette alla custodia di qualche trinceramento o castello *(Inquilini castrorum)* erano scusati dalle tutele, eccetto quelle dei figli di coloro che sono nel medesimo trinceramento *(castro)* e nella medesima condizione. ivi, 44. — l. 17 § 7 ff. *De excus. tut.*

13. Il pupillo ha il privilegio sopra i be-

ni del tutore per ciò che questi gli dee per l'amministrazione della tutela, tanto se venne condannato lo stesso tutore, quanto se fu condannato il suo difensore. Difatti il pupillo non è decaduto dal suo privilegio se fece condannare il difensore del tutore, imperciocchè il pupillo non ha volontariamente contrattato con lui. XXVII, 3, 55. — l. 22 *De tut. et rat. distr.* — Anzi anche se il pupillo, avendo ricevuto i conti della tutela dopo la sua pobertà, vi prestò fede ed accettò gl'interessi egli non perde il privilegio sopra i beni del tutore che furono vendoti. ivi. — l. 44 § 1 *De adm. et peric. tut.*

14. Questo privilegio del pupillo non va oltre la persona di lui. ivi. — *ib.* l. 42.

15. Il privilegio che ha il pupillo non si estende al segno di togliere al tutore la libera facoltà di disporre de' suoi beni. ivi, 56. — l. 17 Cod. *De admin. tut.*

PROAMITA, o ***AMITA MAJOR***. Sorella del bisavolo. V. *Amita*.

PROAVUNCULUS, o ***AVUNCULUS MAJOR***. Fratello del bisavolo. V. *Avunculus*.

PROAVUS e ***PROAVIA***. Bisavolo e Bisavola, o terzi ascendenti. V. *Avus*, *Avia*

PROBRUM. Lo stesso che *Obbrobrium*. Così dicesi ciò che disonora in pubblico: tali sono le cose riputate turpi pel diritto naturale, come il furto e l'adulterio. Altre cose sono obbrobriose soltanto nell'ordine civile, in forza della legge o delle costumanze, senza essere incompossibili con la onestà e la probità: tal sarebbe l'essere condannato nel giudizio Di tutela. *Nec enim natura probrum est, quod potest etiam in hominem idoneum incidere.* L, 16, 178. — l. 42 *De verb. signif.*

PROCESSO. V. Causa, Giudizio, Lite.

PROCONSOLE, magistrato dell'ordine senatorio che la repubblica romana mandava in una provincia per governarla, con la stessa autorità che avevano i Consoli a Roma. I, 16 e 18. 1. V. Preside.

PROCULEANI. Seguaci di Proculo; una delle due sette dei giureconsulti romani: l'altra era quella dei Cassiani. V. Diritto (*Origine del*).

PROCULO, successore di *Nerva il Padre* nel principato nella setta di *Labeone* verso la fine del regno di Tiberio. Quanto grande sia stata l'autorità di *Proculo*, si desume dal fatto, che l'intera setta di *Labeone*, obbandonando il nome del primo suo capo ed autore, assunse quello di *Proculeana*. Alcuni frammenti de' suoi scritti trovansi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 23.

PROCURA. V. Mandato.

PROCURATORE. Lo stesso che *mandatario*. V. Mandato.

2. Procuratore del Cesare. V. lib. 1 tit. 19 *De officio procuratoris Caesaris vel rationalis.* — Siccome si mandava col proconsole nelle provincie consolari un questore per raccogliere le rendite dell'erario e tenerne i conti; così nelle provincie imperiali insieme col preside ovvero legato del Cesare mandavasi un *procuratore del Cesare*, il quale aveva cura degl'interessi del Cesare stesso. — Questo ufficiale chiamavasi anche *rationalis* (ragioniere), o *magister* (intendente); ed anche *procuratore del patrimonio* o *dei beni privati.* I, 19, 1; XXX a XXXII, 111, *colle note.* — l. 39 § fin. *De leg. et fid.* 1.° — Siccome poi in ogni provincia eran parecchie tenute *(patrimonia)* del principe, a ciascheduna delle quali soprantendeva un ragioniere che noi diremmo *sottintendente*; così questi particolari procuratori chiamavansi *magistri* o *rationales rei privatae*; e l'intendente generale, il vero *procurator Caesaris*, chiamavasi riguardo a loro *magister* o *rationalis rei summae.* I, 19, 1 e 5 *colle note.* — l. 35 § 2 *Ex quib. caus. maj.*

3. In origine l'uffizio del procuratore del Cesare si ristringeva alla sola amministrazione degl'interessi del principe; ma in breve invalse ch'egli giudicasse le cause fiscali. d. n. 1.

4. Tutto ciò che fa *(acta gesta)* il procuratore del Cesare, è approvato come se fatto fosse dallo stesso Cesare. ivi, 2. — l. 1 *De off. proc. Caes.* — Semprechè egli abbia operato a nome del Cesare e per oggetti risguardanti la sua amministrazione. Che se egli dà una cosa del Cesare come sua propria, egli non ne trasmette la proprietà. ivi. — d. l. 1 § 1.

5. Egli non può alienare la cosa del Cesare nè per vendita nè per donazione o transazione, senza consultare il principe, essendo suo uffizio soltanto di amministrarla diligentemente. ivi. — *ib.* et l. 13 ff. *De transact.*

6. E particolare a lui che anche per suo comando il servo del principe può adire una eredità; e se l'imperatore viene instituito erede, il procuratore del Cesare immischiandosi

in una eredità *opulenta*, fa sì che il Cesare diventi erede. I, 19, 3. — l. 1 § 2 *De off. proc. Caes.* — Che se i beni de' quali il principe è instituito erede non bastano per pagare i debiti della eredità, fatta cognizione della cosa, si consulta l' imperatore. ivi. — *ib.* l. 2. — Onde se il servo del Cesare per comando del procuratore adisce una eredità, acquista per volere del Cesare. ivi. — *ib.* l. 46 § 8 ff. *De jure fisci.*

7. Il procuratore del Cesare decide le cause risguardanti il fisco, vietando ogni sorta di concussione. ivi, 4. — l. 5 Cod. *Ubi causa fisc.* — Anche se trattasi p. e. di sapere se un tale abbia dato la morte per timore di qualche pena, sendochè in caso affermativo i suoi beni sono devoluti al fisco. ivi. — *ib.* l. 2. — Perciò se l' eredità di una persona esser dovesse confiscata perchè il suo erede non vendicò la morte dell'estinto, tal causa apparterrebbe alla giurisdizione del procuratore del Cesare. ivi. — *ib.* l. 1.

8. Egli giudica eziandio le cause risguardanti lo stato degli uomini, tra il fisco ed i privati; non già le cause d' ingenuità, che spettano al Preside od al Proconsole. ivi, 5. — l. 5 Cod. *Ubi causa status.* — Ma tranne che importi al fisco, egli non può far cognizione delle cause di stato. ivi. — *ib.* l. 2.

9. Il mandatario che pagò qualche cosa al fisco in forza di un mandato, e la ripete dal mandante, può procedere anche nel foro del procuratore del Cesare. ivi, 6. — l. 4 Cod. *Ubi causa fisc.*

10. Se alcuno degli uffiziali del procuratore del Cesare, o alcuno de' coloni del principe era chiamato in Giudizio, il procuratore ne assumeva l' esame, e potevano eglino difendersi con la incompetenza di foro se venivano chiamati dinanzi qualche altro magistrato. ivi. — *ib.* ll. 6, 7 et 10.

11. Egli non ha il diritto di punire *(jus gladii)*; quindi nè d'impor multe, nè di esigere pene per accuse abbandonate ec. ivi, 7. — *ib.* l. 3; l. 2 Cod. *De modo mulct.*; l. 3 *De off. proc. Caes.* — Tuttavia gli è permessa almeno quella forza coercitiva ch' è necessaria per difendere la propria giurisdizione. ivi. — d. l. 3 § 1 et 2.

12. Quanto all' uffizio del procuratore del Cesare nell' alienazione delle cose confiscate, veggasi Vendita fiscale.

13. Procuratori agli affari ed alle liti. V. anche Avvocato, Cognitore, Compera *delle liti*, Difensore, Lite, Mandato, Quota *della lite*, Ratifica. V. lib. 3 tit. 3 ff. *De procuratoribus et defensoribus*; Cod. lib. 2 tit. 13 *De procuratoribus*; Inst. lib. 4 tit. 10 § 1 *De iis per quos agere possumus*; Nov. 71.

I procuratori differivano molto dagli avvocati, mentre gli avvocati non facevano che assistere la persona, e i procuratori assumevano in sè la causa. — Sono di due specie; gli uni vengono costituiti agli affari; gli altri, che chiamansi anche *Difensori*, alle liti. III, 3, 1.

14. *Procuratori agli affari.* Chiamansi così quelle persone che per mandato di un padrone amministrano gli affari di lui. ivi, 2. — l. 1. ff. *De procurat.*

15. Il procuratore può essere incaricato di tutti gli affari o di uno solo; si può costituirlo in presenza o per messo o per lettera. Alcuni per altro opinano che non sia vero procuratore quegli il quale s' incarica di un affare soltanto, come non lo è propriamente quegli che s'incarica di portare una cosa, una lettera, un annunzio. ivi, 3. — d. l. 1 § 1.

Gl' interpreti sogliono eziandio distinguere i procuratori per tutti gli affari, cioè quelli ai quali è semplicemente affidata l' amministrazione dei beni, e quelli ai quali ne è concessa la libera amministrazione. ivi.

16. Il procuratore dato semplicemente per tutti i beni ha facoltà di fare soltanto quelle cose che risguardano l' amministrazione. Laonde non può alienare, senza speciale mandato del costituente, nè le cose mobili nè le immobili nè i servi, ma soltanto i frutti e le altre cose deperibili. ivi, 4. — *ib.* l. 63.

Più ristrette sono le facoltà di quello il quale non ha che l' amministrazione di una cosa, come di un fondo particolare. ivi. — l. 16 Cod. *De procurat.* — In ogni caso, il compratore dee almeno ricuperare il prezzo che pagò al procuratore, se questo prezzo fu impiegato a vantaggio del padrone. ivi. — *ib.* l. 9.

17. Il mandato generale non contiene anche la facoltà di transigere una causa incominciata; e quindi se poscia il mandante non ratificò tale transazione, non si può impedirgli l' esercizio delle proprie azioni. ivi, 5. — l. 60 ff. eod. tit.

18. Il procuratore di tutti i beni non può nemmeno rendere obbligato il padrone, confessando che questi fosse debitore di un de-

bito che realmente non aveva. III, 3, 6. — l. 60. ff. *De oblig.*

19. Il procuratore non può rendere peggiore la condizione del padrone, lui insciente. ivi. — l. 49 ff. *De procurat.*

20. I procuratori costituiti per l' amministrazione possono esigere i crediti dai debitori. Ma, se uno avesse costituito due procuratori l' uno de' quali fosse debitore verso il mandante, l' altro può validamente agire contro di quello pel pagamento del debito. ivi, 9. — *ib.* l. 46 § 7. — Ciò non ha luogo se amendue i procuratori sono debitori verso il mandante; a meno che l' uno dei due non ne abbia procura speciale. ivi. — *ib.* ll. 47 et 48.

21. Il procuratore a cui è affidata generalmente la libera amministrazione dei beni, può esigere indistintamente e da qualunque debitore, ed anche fare permute. ivi, 8 *colle note.* — *ib.* l. 58. — È parimente lo si reputa incaricato di pagare i creditori. ivi. — *ib.* l. 59.

Che se avesse alienato dolosamente, oppure avesse obbligato qualche cosa del costituente a pr. rio vantaggio, s' intenderebbe ch' egli avesse oltrepassati i limiti del mandato. ivi. — l. 60 § 4 ff. *Mandati.*

22. Ordinariamente dal contratto del procuratore nasce l' azione a favore del procuratore e contro del procuratore, ma non a favore o contro del costituente. Bensì col mezzo del nostro procuratore conserviamo le azioni che abbiamo. — Talvolta però anche ne acquistiamo, come sarebbe allora quando un procuratore dietro mandato ha stipulato qualche cosa circa gl' interessi del padrone; nel qual caso questi può domandare a malgrado del procuratore.

Lo stesso dicasi se stipulò in presenza del padrone, e in generale nei contratti di buona fede. ivi, 9 *colle note.* — *ib.* ll. 68 et 72.

23. Siccome ordinariamente nasce l'azione a favore dello stesso procuratore; così reciprocamente dalla sua gestione nasce l'azione contro di lui. Per es. se il procuratore si è obbligato personalmente di guarentire la evizione dei fondi da lui venduti, il pretore non lo solleverà dal peso della obbligazione, anche dopo terminata la sua gestione; perchè il procuratore che assunse in sè il vincolo della obbligazione pel suo padrone, invano cerca di svincolarsi. ivi, 10. — *ib.* l. 67.

24. *Procuratore alle liti.* Così si chiama quello che esercita azione o difende a nome altrui. — Nell'antichissimo Gius in pochissimi casi si ammetteva alcuno a promuovere azione per nome altrui, essendochè lo vietava la regola *Nemo alieno nomine lege agere potest.* III, 3, 11. — l. 123 *De reg. juris.* — Ciò era pure conforme all'altra regola *Per extraneam personam nemo acquiri potest.* Quindi pare che il procuratore non potesse acquistare nè l'azione Di giudicato nè la eccezione Della cosa giudicata. Inoltre le azioni di legge, nel cui numero erano le sunnominate, non ammettevano nè termine nè procuratore secondo la regola comune. Ciò era pure contrario alle formole solenni, concepite in guisa che ciascuno dovea domandare soltanto ciò ch' era suo proprio: *Ajo hanc rem meam esse; Ajo te mihi dare oportere;* e non v' era alcuna formola per domandare a nome di un altro. — In seguito, siccome il popolo, il pupillo, il servo non potevano agire in Giudizio; così fu necessario di permettere al popolo che si facesse rappresentare, al servo di domandare la libertà mediante procuratore, al pupillo di farsi difendere dal suo tutore. La legge Ostilia permise altresì d' intentare l'azione Di furto a nome di quelli che fossero assenti per pubblico servigio o prigionieri di guerra presso il nemico. ivi, *colle note.* — Instit. tit. *De iis per quos agere possumus.* — Finalmente a poco a poco invalse l'uso de' procuratori in ogni sorta di cause sì per intentare azione sì per difendere; ma per adattarsi alle sottigliezze del Gius, si finge che ne' procuratori passi la proprietà della lite. Difatti l'uso de' procuratori è necessarissimo per coloro che o non possono o non vogliono accudire da sè a' loro affari. ivi, *colle note.* — l. 1 § 2 ff. *De procurat.*

25. Alcuni di questi procuratori chiamavansi *cognitores*, altri semplicemente *procuratori*. I *cognitori* erano quelli che assumevano la lite altrui essendo presente il padrone della lite. *Procuratori* dicevansi quelli che agivano a nome di un assente, sens' altra solennità che il semplice mandato. — Quello poi che difende la parte convenuta, nomasi specialmente *Difensore.* Al tempo di Giustiniano non era più in uso l'appellazione di *Cognitore.* ivi.

26. Anche un assente può essere costituito procuratore. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § fin. — Purchè la persona costituita sia indicata

in maniera certa e vi acconsenta. III, 3, 12. — l. 2 *De procurat.* — Difatti niuno può essere costretto suo malgrado di ricevere una procura nè di estenderla oltre al suo termine, se non nel caso di appellazione. Così pure niuno può essere costretto ad assumere la difesa di un assente. ivi. — l. 17 Cod. eod. tit. — Quindi la regola giuridica *Invitus nemo rem cogitur defendere.* ivi. — l. 156 *De reg. juris.* — E per *invitus* intendiamo non solo quegli che contraddice, ma eziandio quegli di cui non viene provato il consenso. ivi. — l. 8 § 1 ff. *De procurat.* — Laonde in tale argomento il furioso non va considerato come un assente. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

27. Si può costituire un procuratore per una lite futura, ad un tempo determinato, sotto condizione e fino ad un dato tempo. ivi, 13. — *ib.* l. 3. — Ed anche per sempre. ivi. — *ib.* l. 4.

28. Non tutte le azioni si possono instituire mediante procuratore. Così non può un procuratore richiedere l'applicazione dell'interdetto *Ut liberi dicantur* se dicesi che sono soggetti alla podestà di uno assente; tranne che lo si faccia previa cognizione di causa. ivi, 14. — *ib.* l. 40.

29. Chi è chiamato in Giudizio per un'azione popolare, può per difendersi nominare un procuratore; ma quegli che promuove tale azione non può nominarlo, perch' egli è, a così dire, procuratore del popolo, ed un procuratore non può sostituirne un altro. ivi, *colle note.* — l. 5 ff. *De popul. act.* — Per altro quegli che intenta un' azione di pubblico interesse ma risguardante anche l'interesse privato, può *causa cognita* costituire procuratore; ogni altro che voglia poi agire verrà respinto colla eccezione. ivi. — l. 42 et l. 45 § 1 ff. *De procurat.*

30. Ne' giudizj pubblici niuno può agire nè difendersi mediante procuratore. Per altro la legge Cornelia permette che l'azione D'ingiurie si possa sostenere mediante procuratore. ivi. — d. l. 42 § 1.

31. Quanto al reo, nelle controversie pecuniarie è sempre concessa facoltà di rispondere mediante procuratore se si vuole; tranne che per giusti motivi abbia il giudice supremo chiamato alcuno in persona. ivi, 15. — l. 26 Cod. *De procurat.*

32. Si può nominare procuratore tanto per causa appellatoria quanto per la principale. ivi, 16. — *ib.* l. 2.

33. A certe persone è vietato il costituire procuratore. Tali erano anticamente gl' infami (Instit. tit. *De except.)*: ma eccetto coloro a cui per legge era vietato, tutti gli altri potevano costituire procuratore; quindi anche il figlio di famiglia, quando abbia un'azione che possa egli stesso esercitare in Giudizio; sia che abbia, sia che non abbia peculio castrense. Anzi se p. e. un figlio di famiglia ha sofferto una ingiuria nella persona di suo figlio ch'è come lui sotto la podestà dell'avo, e l'avo è assente, egli può mediante procuratore domandare riparazione della ingiuria. Ed anche per difendersi in Giudizio potrà il figlio di famiglia costituire procuratore; così dicasi della figlia di famiglia, se il padre è assente o di condotta sospetta, od ella vuole intentare l'azione Di dote. III, 3, 17. — l. 8 ff. *De procurat.*

34. Il servo non potendo personalmente stare in Giudizio, non può avere procuratore *ad lites*, benchè ne abbia agli affari ivi, 18. — *ib.* l. 33. — Eccetto se litiga intorno al suo stato; chè allora può eziandio essere dato per procuratore. ivi, 18. — *ib.* l. 33 cum § 1.

35. Al sordo-muto non è vietato il costituire procuratore in quel modo nel quale egli può dimostrare la sua volontà. ivi, 19. — *ib.* l. 43. — E forse può egli stesso essere costituito, non per le liti, ma per gli affari. ivi. — *ib.*

36. Il pupillo o la pupilla, l'adulto o l'adulta possono, tanto per l'azione quanto per la difesa, costituire procuratore coll' intervento del tutore o del curatore. ivi, 20. — l. 11 § pupillus Cod. *De procurat.* — Anzi può un minorenne guadagnare una lite mediante procuratore non legittimamente costituito, ma non può perdere una lite mediante tale procuratore: *minoribus enim aetas in damnis subvenire, non rebus prospere gestis obesse censuerit.* ivi. — *ib.* l. 14.

37. Quegli soltanto a cui compete l'azione può costituire procuratore. Quindi se avesti mandato per esigere un credito altrui, non puoi, prima che la lite sia contestata, fare mandato ad un altro per esigere quel credito. ivi. — *ib.* l. 8. — E neppure l' agente di una città può mediante procuratore promuovere azioni risguardanti un pubblico affare. ivi. — l. 74 ff. eod. tit. — Neppure i tutori o curatori, come tali, possono costituire procuratori per gli affari del pupillo o

dell'adolescente; ma debbono costituire un agente. III, 3, 20. — l. 11 Cod. *De procurat.* — Del rimanente, egli stessi tutori e curatori, dopo contestata la lite, non è vietato il nominare procuratori. ivi. — d. l. 11 ¶ ipsi.

38. È evidente che quegli al quale appartiene un'azione non può essere costituito procuratore per essa azione. Per altro quegli a cui un erede restituì la eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano, può legalmente costituire suo procuratore esso erede. ivi, 22. — l. 42 § 3 ff. eod. tit. — Ed anche un creditore può, per esercitare l'azione Serviana, costituire procuratore il padrone del pegno. ivi. — d. l. 42 § 4. — Così pure se uno si è costituito debitore verso uno dei creditori solidarj, può far procura all'altro per la somma costituita. ivi. — d. l. 42 § 5. — E reciprocamente, di due debitori solidarj l'uno può fare procura all'altro per essere difeso. ivi. — *ib.* — Finalmente, quando un padre promuove un'azione od è convenuto in Giudizio per la persona del figlio, può nominare procuratore lo stesso figlio sì per l'azione come per la difesa. ivi. — *ib.* l. 8 ¶ ipse.

39. Un figlio di famiglia può essere costituito procuratore alle liti; ed anche un minorenne, purchè non abbia meno di diciassette anni. ivi, 23. — Instit. tit. *Quib. ex caus. manum. non licet.*

40. Non si reputa idoneo difensore nè le donna nè il milite nè chi dee assentarsi per pubblica causa od è impedito da perpetua malattia o dee assumere una magistratura, nè chi può essere giudicato suo malgrado. ivi. — l. 54 ff. *De procurat.* — Inoltre tutti gl'infami a' quali è vietato il postulare; comechè la parte avversaria assentisse a ciò. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 2 § 1. — Nè un imputato di crimine può assumere la difesa di una causa prima di purgare la sua innocenza. ivi. — l. 6 Cod. *De procurat.*

Ma specialmente un servo non può essere costituito procuratore, perchè non può legittimamente stare in Giudizio. E' quindi cosa molto singolare che, per una costituzione di Costantino, anche il servo dell'assente possa instituire a nome del padrone l'interdetto *De vi.* ivi. — l. 1 Cod. *Si per vim.*

41. Una donna non può essere nominata procuratrice alle liti. ivi, 24. — ll. 4 et 18 Cod. *De procurat.* — Per altro in due casi può la femmina esercitare l'uffizio di procuratore; cioè 1.° possono fare da *cognitori* in affare proprio. III, 3, 24. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 2 § 1. — 2.° Talvolta è loro concesso, previa cognizione di causa, di esercitare azione pei genitori, qualora siano questi impediti da età o malattia, e non abbiano alcuno che agisca per essi. ivi. — l. 41 ff. *De procurat.*

42. I veterani possono essere nominati procuratori, ma gli altri militi nol ponno, neppure se vi acconsente la parte avversaria, a meno che la loro qualità non sia stata per qualunque caso taciuta fino alla contestazione della lite. S'eccettui quel milite ch'è nominato procuratore in affare suo proprio *(in rem suam)*, oppure che intraprende o prosegue una causa comune al suo corpo di milizia *(numeri)*. ivi, 25. — *ib.* l. 8 § 2; l. 9 Cod. *De procurat.* — Per altro non conviene che neppure per imperiale rescritto possa il milite essere chiamato in Giudizio qual procuratore nè di suo padre nè di sua madre e nemmeno di sua moglie, non permettendo la pubblica utilità ch'egli assuma l'altrui difesa, o pigli affari sopra di sè, o intervenga come conciliatore. ivi. — l. 7 Cod. *ib.*

43. Quelli che non possono essere procuratori si deggiono respingere finchè l'affare è ancora nel suo stato d'integrità; nè dopo si potrà opporre eccezione nemmeno a pretesto di pentimento. ivi, 26. — *ib.* l. 13, l. 57 § 1 ff. eod. tit.

44. Per una singola lite non può essere costituito che un solo procuratore: e chi in diversi tempi ha nominato due procuratori, si presume che nominando il secondo abbia rivocato il primo. ivi, 27. — *ib.* l. 31 § fin. — Ma se furono costituiti simultaneamente ed in solido più procuratori, prevarrà l'occupante (il che non è dei procuratori agli affari, i quali in tal caso cooperano, come appare dalla l. 2 § 2 *Mandati)*; nè gli altri potranno aver parte nell'affare in cui il primo procuratore ha fatto la domanda. ivi. — *ib.* l. 32.

45. Non è vietato il costituire più procuratori in una sola lite nella quale più persone abbiano interesse. ivi, 28. — *ib.* l. 31 § 11.

46. Quantunque i consorti di una lite possano avere anche lo stesso procuratore, nol possono quelli che a vicenda fra loro promuovono azioni. Quindi se vi sono più eredi, e si tratti della divisione di una eredità o della divisione di un bene comune, non si può

permettere che parecchi di loro abbiano il medesimo procuratore: il si potrà se esistono più eredi di un solo coerede. III, 3, 28. — l. 12 § 6 *De procurat.*

47. Ordinariamente niuno è ammesso ad esercitare un'azione in nome altrui se non in forza di mandato. Per altro quegli che ha mandato per intentare una qualche azione, si suppone che lo abbia per tutto ciò che alla stessa azione risguarda. Quindi il procuratore instituito per domandare una cosa mobile, potrà benissimo intentare l'azione *Ad exhibendum.* ivi, 29. — *ib.* l. 56. — Parimente, se il procuratore costituito per domandare un legato si vale, contro l'erede, dell'interdetto *De tabulis exhibendis,* non gli si potrà opporre la eccezione procuratoria come se a tale oggetto non avesse mandato. ivi. — *ib.* l. 62.

48. Chi costituisce un procuratore affinchè agisca incontanente, si reputa che gli permetta di agire anche in appresso. ivi. — *ib.* l. 57.

49. Se un procuratore incaricato di domandare due cose, ne domanda una sola, non si può escluderlo colla eccezione. ivi. — *ib.* l. fin. § 1.

50. Alcune persone che sono mosse dal puro naturale sentimento ad esercitare azione per altrui, vengono ammesse anche senza mandato. Tali sono, 1.° il marito, il quale ha libera facoltà d'intervenire negli affari della moglie senza mandato, dando la cauzione *De rato* e la obbligazione di difendere: del rimanente, se il marito assunse mandato, egli non può eseguire se non ciò che la procura prescrive. ivi, 30. — l. 21 Cod. *De procurat.* — 2.° I figli pe' loro genitori, e reciprocamente questi per quelli. E qui per *figli* s'intendono i maschi e le femmine, sieno in podestà o fuori, ed anche i discendenti da femmine. ivi. — *ib.* l. 12 ; aut quod; l. 56 § 1 *De verb. signif.* — E sotto il nome di *genitori* s'intendono tutti gli ascendenti anche femminini. ivi. — l. 57 *De verb. signif.* — 3.° I fratelli e gli affini, p. e. il suocero per la nuora; e intendasi anche la pronuora e via discorrendo. ivi. — *ib.* l. 50. — 4.° I liberti pei patroni, e reciprocamente questi per quelli. E qui si comprendono anche i liberti del padre, non già quelli dei figli; così pure si dica della patrona. ivi. — *ib.* l. 52 et l. 58 § 1.

Quanto alle dette persone alle quali non è necessario il mandato, se mai apparisce evidentemente ch'esercitano l'azione contro la volontà delle persone per le quali intervengono, deggiono essere respinte. Laonde non si richiede da esse la prova della volontà o il mandato, ma basta che non sia provata la volontà contraria, quand'anche offrano cauzione *De rato.* III, 3, 30. — l. 40 § 4 ff. *De procurat.*

51. Chiunque sia quegli che agisce a nome altrui, si richiedono da lui due cose 1.° che lo difenda a giudizio di uomo dabbene *(arbitratu boni viri)*; 2.° che, pure *arbitratu boni viri,* satisdia all'attore, in cui nome egli esercita l'azione, Che il padrone dell'affare *(ad quem ea res pertinet)* ratificherà (V. Ratifica). ivi, 31. — *ib.* l. 33 § 3 et 4.

52. Tutti quelli che esercitano azione a nome di un altro, hanno l'obbligo di difenderlo, nel caso che venga riconvenuto; ed a ciò sono obbligati anche quelli che hanno naturalmente la qualità di procuratori, e possono esercitare l'azione senza mandato. ivi, 32. — *ib.* l. 35.

53. Se uno è costituito procuratore in un affare nel quale ha interesse suo proprio *(in rem suam)*, ancora ha l'obbligo di difendere, tranne che il facesse per necessità. ivi, 33. — d. l. 33 § fin. — Per es. Un padre diede ad un suo figlio pupillo per tutore Sempronio, ch'era suo creditore. Sempronio, dopo avere amministrata la tutela, morì lasciando erede suo fratello, il quale morì anch'egli lasciando a Tisio in fedecommesso il credito lasciato da Sempronio; e gli eredi demandarono a questo medesimo Tisio le loro azioni verso il pupillo. Provenendo dall'eredità di Sempronio sì l'azione del pupillo per farsi render conto e sì l'azione creditoria, possono gli eredi, demandando a Tisio la loro azione di credito, esigere ch'egli li difenda contro l'azione del pupillo pei conti della tutela. ivi. — *ib.* l. 70.

Tuttavia un procuratore non è obbligato di difendere nell'affare in cui egli ha interesse suo proprio, se non quando fu costituito procuratore per necessità; cioè per qualche causa onerosa, e non quando fu costituito per frode. ivi. — *ib.* l. 34.

54. Nelle azioni popolari, nelle quali uno agisce come membro del popolo, egli non è obbligato di assumere la difesa quale procuratore. ivi, 34. — *ib.* l. 43 § 2.

55. La pena che incorre il procuratore se ricusa di difendere, consiste nel venire a lui negata l'azione. III, 3, 35. — l. 43 § 4 *De procurat.*; l. 5 Cod. *De proc.*

56. *Difendere* è fare ciò che farebbe il padrone nella sua causa, e dare idonea cauzione *Judicatum solvi*; nè la condizione del procuratore debb'essere peggiore che quella del costituente, se non in quanto alla cauzione. ivi, 36. — l. 35 § 3 ff. eod. tit. — Oltre poi alla cauzione, si presume che il procuratore difenda quando assume il giudizio. ivi. — *ib.* — Laonde lo si dee costringere ad assumerlo, qualora non abbia *cognita causa* ricusato anche di esercitare l'azione, oppure non sia per giusti motivi stato escluso; nè basta che incorra nella pena della stipulazione *ob rem non defensam*. ivi. — *ib.* — Per altro si presume ch'egli difenda quando soffre ciò che il padrone soffrirebbe; come sarebbe se lasciasse entrare in possesso uno che domanda satisdazione per danno temuto o per la conservazione dei legati. ivi. — d. l. § fin. — Oppure se lascia che il pretore tolga la proibizione fatta dal suo costituente p. e. al vicino di non edificare; o se lascia condur via un servo soggetto all'azione nossale: in tutti questi casi per altro è obbligato di dare cauzione per la ratifica. ivi. — *ib.* l. 36.

57. Chi viene difeso, debb'esserlo *arbitratu boni viri*; nè si dirà che lo sia a giudizio di uomo dabbene se, deludendo l'affare, fa sì che la controversia non possa condursi a fine. ivi, 37. — *ib.* ll. 77 et 78.

58. Il procuratore può difendere o da sè o mediante difensori costituiti dopo ch'egli ha contestata la lite. Laonde nel caso che l'avversario avesse promosse più azioni, ed in ciascheduna vi fosse un difensore pronto ad assumere la difesa, il difensore potrà legalmente assumerla. Ciò per altro non deve indurci a pensare che, se venisse intentata un'azione per diecimila, e vi fossero due difensori pronti a difendere ciascuno per cinquemila, questi si dovessero ammettere a tale difesa. ivi, 38. — *ib.* l. 37 § 9 et l. 38.

59. Il procuratore dee difendere per tutte le azioni, anche per quelle che non hanno luogo contro l'erede. Così non è dei procuratori de' rei. ivi, 39 *colle note.* — *ib.* l. 37.

Egli dee difendere l'assente al tribunale competente e nella stessa provincia, non solo se viene proposta contro di lui un' azione civile, ma altresì nelle azioni pregiudiziali o per interdetto, o se si esige cauzione mediante stipulazione pei legati o pel danno temuto. III, 3, 39. — l. 35 § 2 *De procurat.* — Ed anche negl'interrogatorj. ivi. — *ib.* l. 39. — Ma non può rispondere se non dinanzi al tribunale competente. Così i tutori debbono, essere difesi nel medesimo luogo ove tennero l'amministrazione della tutela. ivi. — *ib.* l. 54 § 1. — Sebbene però il medesimo procuratore non debba difendere il reo riconvenuto se non nella medesima provincia; sarebbe tuttavia cosa dura il costringerlo a partire da Roma per andare in provincia o viceversa, od a recarsi da una provincia all' altra. ivi. — d. l. 35 § 2 ¶ ceterum.

60. Ordinariamente, essendo il procuratore pronto a satisfare tutto ciò che da lui si richiede, il reo debbe assumere il giudizio. Ma se il reo, prima che la lite sia contestata, è pronto a pagare la somma, ed il procuratore non ostante esercita l'azione, sarebbe ingiusto il costringerlo ad assumere il giudizio, come sospetto per non avere offerto la somma quando il padrone della lite era presente. Ad ogni modo il pretore, prima che si contesti la causa, ordina il deposito della somma in luogo sacro, anche se si tratta d'interessi pupillari; ma se la lite è contestata, tutto va deciso d'uffizio dal giudice. ivi, 40. — *ib.* l. 73.

61. Chiunque, sia libero sia estraneo, può difendere senza mandato; nel che il procuratore del reo differisce da quello dell' attore. ivi, 41. — l. 12 ¶ aut quod defendere Cod. *De procurat.* — Purchè sia pronto a dare cauzione *Judicatum solvi.* ivi. — l. 110 § 1 *De reg. juris.* — Essendo regola di diritto che il difensore della cosa altrui non è mai riputato solvente *(locuples)*. ivi. — *ib.* l. 127. — Il che è ammesso così perchè non possa essere restituito in intiero in confronto di tale cauzione. Epperò un minore di venticinque anni non sarebbe difensore idoneo nelle cause che ammettono restituzione in intiero, perchè questa potrebb' essere concessa anche a lui stesso ed a' suoi difensori. ivi. — l. 51 ff. *De procurat.*

62 Quanto alla obbligazione di difendere l'affare, il procuratore del reo differisce dal procuratore dall' attore in ciò, che questo è obbligato di difendere in tutte le azioni per le quali il suo costituente può essere riconvenuto; al contrario quegli che difende senza essere stato costituito per esercitare azione è in

libertà di non difendere se non per un solo affare. III, 3, 42. — l. 46 § 1 *De procurat.* — Se però uo giudizio è conseguente a quello che assunse, egli è obbligato di assumere anche l'altro. ivi, 42. — *ib.* l. 46 § 1 et 3.

63. Il procuratore dell'attore differisce dal procuratore del reo anche in questo che, secondo l'opinione di Sabino (la quale prevalse a quella contraria di Labeone), il procuratore del reo non assente viene costretto precisamente a difendere; ma soltanto se non difende, incorre nell'obbligo della stipulsaione. iri, 43. — *ib.* l. 43 § fin., ll. 44 et 45.

64. Quel procuratore pel quale il padrone presente diede cauzione, è obbligato precisamente a difendere. ivi, 44. — *ib.* l. 8 § 3. — Ed eziandio se il padrone è morto prima che la lite sia contestata, e dopo data cauzione pel suo procuratore di soddisfare il giudicato, questo procuratore può essere costretto ad assumere il giudizio: purchè la stipulazione del padrone sia fatta con cognizione del procuratore e senza sua contraddizione; altrimenti sarebbe contro le regole del Diritto il tenere obbligato il procuratore insciente; ma arrà il suo effetto la clausula della stipulazione *ob rem non defensam.* ivi. — *ib.* l. 15.

65. Vi sono de' casi ne' quali quel procuratore pel quale il padrone dell'affare diede cauzione non può essere costretto: p. e. se insorse inimicizia capitale fra il procuratore ed il padrone, si dee negare l'azione contra il procuratore. ivi. 45. — *ib* l 8 § 3 ¶ verum ex caosa, et l. 14. — Parimente se il procuratore fu poscia innalzato a qualche dignità, o deve assentarsi per pubblica causa. ivi. — *ib.* l. 8 § fin. — Oppure se allega cattivo stato di salute o un riaggio indispensabile. ivi. — *ib.* l. 9. — Oppure se è occupato per qualche eredità sopravvenuta o per altra legittima causa. ivi. — *ib.* l. 10. — Inoltre, ancorchè sia presente il padrone, non dee il procuratore essere costretto alla difesa; purchè esso il padrone possa essere costretto. ivi. — *ib.* et l. 11. — Reputasi poi *presente* anche quello ch' è negli orti, o nel foro, o in città, o nei sobborghi. ivi. — *ib.* ll. 5, 6 et 7.

Il procuratore pel quale il reo stesso diede cauzione, non è sempre dispensato dal difendere per le sopraddette caose; come sarebbe se il padrone non fosse presente, o l'attore affermasse che la cosa in qoistione sia per perire attesa la dilazione. III, 3, 46. — l. 12 *De procurat.* — Laonde i predetti motivi debbono essere ammessi o rigettati dal pretore a seconda delle circostanze con cognizione di caosa. ivi. — *ib.* l. 13. — Ove quadra appunto la regola che *quoties aequitatem desiderii naturalis ratio aut dubitatio juris moratur, justis decretis res temperanda est.* ivi. — l. 85 § 2 *De reg. juris.*

66. Se il padrone si è obbligato di sottostare al giodizio assunto dal procuratore, il giudisio ha il medesimo effetto come se fosse stato assonto dallo stesso padrone. iri, 47. — l. 66 ff. *De procurat.* — Così la cosa essendo dedotta in Giodizio, il procuratore diviene per così dire il padrone della lite. ivi. — l. 23 Cod. eod. tit.

67. Quando si tratta di cangiare procuratore, nasce una differenza fra il caso che abbia avuto luogo la contestazione della lite, ed il caso che non abbia avuto luogo. Imperciocchè, prima della contestazione della lite il padrone dell'affare ha libera facoltà di cangiare il procuratore o di assumere egli stesso il giudizio. ivi, 48. — *ib.* l. 16. — Dunque se uno, che ha già un difensore, si presenta egli stesso in persona prima che la lite sia contestata e domanda di assumerla in proprio nome, si dee ammetterlo previa cognizione di causa per sapere se la dignità dell' attore gli permette di litigare per sè. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 64; l. 25 Cod. *De procurator.*

Dopo contestata la lite il reo che ha costituito un procuratore può cangiarlo, oppure assumere in sè la lite anche virente il suo procuratore, purchè abbia questi conserrato i suoi diritti di cittadinanza, e previa cognizione di causa. ivi. — l. 17 ff. eod. tit.

Le dette cose vanno osservate così riguardo al reo come riguardo all' attore. ivi. — *ib.* l. 25. — Non dovendo esser lecito all' attore ciò che al reo non è permesso. ivi. — l. 41 *De reg. juris.*

Le dette disposizioni si applicano non solamente a quello che costituì il procuratore, ma eziandio ai suoi eredi ed agli altri suoi successori. ivi. — l. 19 § 1 ff. *De procurat.*

68. La cognizione pel cangiamento del procuratore spetta al pretore. ivi. — *ib.* l. 27 ¶ haeu autem. — Nella quale cognizione si esamina non solamente quanto fu detto (V. sopra n. 65) riguardo al non costringerlo ad assumere il giudizio, ma altresì la sua età;

e il dovere di assistere alle cose di religione se fosse p. e. pontefice; e se è sospetto o in ceppi o in potere de' nemici o degli assassini; se è io necessità di sostenere un giudizio pubblico o privato, o se è impedito da malattia o da qualche suo affare di più grave importanza; se è in esilio o latitante, o se in appresso è divenuto inimico del suo costituente; o se un lungo viaggio od altre simili cause gli sono d'impedimento. In tutti questi casi dovrà essere cangiato anche dietro domanda dello stesso procuratore. III, 3, 49. — l. 17 § 2, ll. 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 *De procurat.*; l. 22 Cod. eod. tit.

69. Se la parte avversaria ovvero il procuratore medesimo dicesse che il costituente allega falsi motivi, il pretore diffinirà la quistione, non tollerando che il procuratore voglia assolutamente, dovendo anzi sospettarne appunto perchè vuole ingerirsi nell' affare altrui contro voglia del padrone: qualora nol faccia per vendicare l' oltraggio anzichè per sostenere la procura; nel qual caso egli sarà ascoltato, purchè dica di volere abbandonare la procura tostochè la sua riputazione sia tornata illesa. ivi, 50. — l. 25 § 1 ff. eod. tit. — Ed altresì quando alcuna soltanto delle sopraindicate ragioni militi a suo favore. ivi. — *ib.* l. 25 § 2 et l. 55.

70. Se il procuratore voole giovarsi del diritto di ritenersi qualche cosa, non si dee facilmente trasferire la lite di lui al padrone. ivi. — *ib.* l. 25 § fin. — A meno che il padrone non sia pronto a soddisfarlo. ivi. — *ib.* l. 26.

71. Nella cognizione della causa si dee provedere in modo che il giodizio non abbia a passare se non per intero dal procuratore al soo costituente. E se il costituente volesse che il suo giudizio passasse soltanto in parte, od in parte rimanesse al procuratore, giustamente questi potrebbe ricusare di adattarsi a tale incostanza. ivi, 51. — *ib.* l. 27. — Per altro a chi costitui un procuratore perchè assumesse la lite non è vietato di assistere alla propria causa. ivi. — *ib.* l. 69.

Così è del trasferimento della lite dal procuratore nel costitoente ogniqualvolta il procoratore abbia agito con mandato del padrone. Che se non havvi mandato, se non fu fatta veruna deduzione in Giudizio, se il costituente non ratificò ciò che a suo malgrado fu fatto, egli non ne rimane pregiudicato, e quindi non ha bisogno di domandare il trasferimento della lite, perchè con ciò avrebbe a caricarsi di un fatto altrui. III, 3, 51. — l. 27 § sed haec ita; l. 24 Cod. *De procurat.*

72. Il reo che avesse assunto il giudizio a proprio nome e volesse instituire un procuratore contro di cui l' attore avesse a trasferire il giudizio, dovrà essere ascoltato, purchè dia solamente cauzione per lui Di pagare il giudicato. ivi, 52. — l. 46 ff. eod. tit.

Si farà eziandio il trasferimento della lite dal costituente al procuratore quando il debitore che in persona assunse il giudizio, stia nascosto, ed i fidejussori accettati per lui vogliano assumere in sè la lite. ivi. — *ib.* l. 42 § 7.

73. Dalla regola che il procoratore è risguardato come il padrone della lite dopo che la causa è contestata, nasce la conseguenza ch'egli stesso debb'essere condannato, cioè che si dee coodannare la parte avversaria in nome di lui, qualora il padrone dell' affare non abbia per qualche causa assunto egli stesso il giudizio. Non si dovrà per altro condannarlo se non nella stessa guisa che si avrebbe condannato il padrone stesso dell'affare. ivi, 53. — *ib.* l. 51 § 1.

Per altro, quaotooque venga condannata la parte in nome del procuratore; tuttavia, qualora egli non abbia interesse nell' affare, al costitoente, non a loi, si dà l' azione Della cosa giudicata. Reciprocamente, benchè venga condannato il procuratore in suo nome, tuttavia, se egli è instituito procuratore in una cosa altrui, e non si è egli stesso offerto per la lite, la sentenza non sarà a lui di pregiudizio, ma bensì al padroue dell' affare, il quale solo e soggetto all' azione Della cosa giudicata. Ma siccome quando il tuo procuratore è condannato in mio confronto, a me nasce l' azione verso di te; così reciprocamente, in qualunque modo il too procoratore abbia da me ottenuto la liberazione, ciò dee riuscire a too vantaggio. ivi, — *ib.* l. 50. — Intorno alle quali cose tutte non fa divario che l'affare sia passato nella persona del procuratore fino dal principio oppure dopo cominciata la lite. ivi. — l. 20 Cod. *De procur.*

74. Il procuratore che assunse il giudizio, non può transigere intorno alla lite. ivi, 54, — l. 7 Cod. *De transact.*

75. L'obbligazione che d'ordinario contraesi fra il procuratore ed il costituente *(dominus)* produce l'azione Di mandato. ivi, 55. — l. 42 § 2 ff. *De procurat.* — Laonde il

procuratore, come nell'amministrazione di qualunque altro affare, così nelle liti dee rendere conto fedele; e dee pertanto, in forza dell'azione Di mandato, restituire totto ciò ch' egli ha conseguito dalla lite, tanto per la cosa in principalità quanto per le attenenze della medesima, sì che dee restituire anche tutto ciò che avesse conseguito per errore o per ingiustizia del giudice. III, 3, 55. — l. 46 § 4 ff. *De procurat.* — E reciprocamente, per l'azione contraria Di mandato, debb' essere rimborsato di quanto avesse pagato per la cosa giudicata: imperciocchè le spese della lite fatte in buona fede dal procoratore debbono per equità essergli restituite. ivi. — *ib.* l. 49 § 5 et 6. — Ma non sarà rimborsato di quanto egli avesse pagato in pena del suo delitto. ivi. — d. l. 46 § 5.

76. Qualche volta questa obbligazione Di mandato non si contrae; come avviene allor quando il procuratore viene da noi costituito in un affare nel quale egli ha interesse, e noi per quell'affare promettiamo di soddisfare il giudicato. Difatti se in forza di tale promessa noi abbiamo fatto qualche prestazione, non ci compete l' azione Di mandato contra di lui, ma se p. e. un erede vendette la eredità e poi, chiamato in Giudizio da un creditore ereditario, instituì procuratore il compratore prometteudo di soddisfare il giudicato, esso erede dovrà esercitare l' azione Della vendita o quella nascente dal primiero mandato, fatto quando il debitore commise al fidejossore di prestare per lui la fidejossione, non già l' azione nascente da quel mandato col quale il fidejussore commise al debitore di difenderlo contro il creditore. ivi, 56. — *ib.* l. 42 § 2 ¶ aliquando.

77. *Procuratore* alle volte si chiama anche il *gestore d' affari*. L, 16, 178.

78. Procuratore *in rem suam* dicesi quello il quale esercita qualche azione competente ad un terzo, ma che fu a lui ceduta. ivi.

79. Egli è riputato padrone *(dominus)*. II, 14, 46. — l. 13 § 1 ff. *De pactis.* — Quindi il patto fatto con lui è valido. ivi. — *ib.*

80. Il compratore incaricato di pagare ai creditori del venditore è procuratore *in rem suam.* XII, 6, 37. — l. 67 § 2 ff. *De cond. indeb.* — È procoratore *in rem suam* chi ha interesse nella cosa di che fu incaricato.

81. Il padrone non può muover lite, nè toccar somme ad esclusione del procuratore *in rem suam.* III, 3, 49. — l. 55 ff. *De procurat.* — Tranne che il padrone sia pronto a tenerlo indenne. ivi. — *ib.* l. 26.

82. Il procoratore *in rem suam*, che si asserisce tale e prova d' esserlo, non può essere rivocato: semprechè non sia indennizzato. ivi, e 47. — *ib.* l. 25. — Anzi, quando pure egli non fosse veramente procuratore *in rem suam*, il suo costituente non sarebbe facilmente ammesso a rivocarlo arbitrariamente, se questa rivocazione dovesse ledere la di lui riputazione. ivi. — *ib.*

83. Procuratore *delle opere pubbliche.* V. Curatore ed Opere.

PRODIGO. V. anche Curatore ed Interdetti.

1. Così si chiama quegli che nelle sue spese non ha limite nè di tempo nè di misura, ma profonde i suoi beni dilapidando e dissipando. L, 16, 178. — l. 1 ff. *De curat. fur.*

2. Il padre può diseredare officialmente suo figlio prodigo. XXVII, 10, 3. — *ib.* l. 16 § 2. — Ma perchè sia valida questa diseredazione, uopo è che il padre lasci a suo figlio alimenti sufficienti per sussistere, e inoltre che abbia espresso il motivo di tale disposizione. V. Diseredazione.

3. La volontà del prodigo interdetto è nulla quanto alle alienazioni. L, 16, 163. — l. 40 *De reg. juris;* XLI, 1, 40. — l. 26 ff. *De contrah. empt.;* XXVIII, 1, 16. — l. 18 ff. *Qui testam. fac. poss.;* XLI, 3, 78. — l. 12 *De usurp. et usucap.*

4. Il prodigo interdetto non può obbligarsi civilmente. XLV, 2, 17. — l. 6 *De verb. oblig.* — Egli non può innovare la sua obbligazione, ma può fare migliore la sua condizione. XLVI, 1, 10. — l. 3 ff. *De novat. et deleg.*

5. Il prodigo interdetto non può testare, nè quindi essere testimonio in un testamento. XXVIII, 1, 16. — l. 18 ff. *Qui testam. fac. poss.;* Inst. § 2 *Quib. non est permiss. fac. testam.* — Ma se ha testato prima della sua interdizione, il testamento è valido. ivi. — *ib.*

6. Non si può fare cauzione al prodigo interdetto. XLV, 1, 17. — l. 6 *De verb. oblig.* — Perchè nel prodigo, quando ha promesso, il Gius non riconosce nemmeno la obbligazione naturale. ivi, *nelle note.* — Tuttavia par che la l. 25 ff. *De fidejuss.* (XLVI,

1, 16) decida in contrario. Ma Cujacio ed altri, per giustificare quest' ultima decisione, suppongono che nel caso della d. l. 25 il prodigo il pupillo il furioso fossero veramente obbligati, in ragione del profitto che aveano tratto dalla cosa. Altri all' opposito, come Bynkersoek e Noodt, supponendo che il pupillo, il prodigo ed il furioso non sieno obbligati, suppongono parimenti che nol sia il loro fidejussore, ma che, se egli paga, non avrà per ciò fondamento di esercitare contra di loro l' azione Di mandato. Da ultimo, Gotofredo suppone che il pupillo, il prodigo ed il furioso possano essere obbligati *ex delicto vel ex quasi contractu*, e ciò per la l. 46 ff. *De oblig. et act.* (XLIV, 7, 17) e la l. 75 § 4 in f. *De verb. oblig.* (XLV, 1, 80).

PRODUZIONE. V. Esibizione.

PROFERRE. Qualche volta pigliasi invece di *edere, palam facere;* qualche volta invece di *prorogare, differre*. L, 16, 178.

PROFESSIONES. Così chiamavansi le dichiarazioni che pel censo facevansi nelle provincie alle persone che dovevano ripartire i tributi. V. Censo.

PROFESSORI. V. Esenzione, Filosofi, Giurisprudenza, Grammatici, Immunità, Medici, Milizia, Retori.

1. La professione delle arti liberali attribuisce il privilegio di esenzione dalle tutele. XXVII, 1, 36. — Così i grammatici, i sofisti, i retori, i medici pratici (περιοδεύεται), sono esenti dalle tutele e dalle cure come dagli altri pubblici carichi. ivi. — l. 6 § 1 *De excusat. tut.* — E i filosofi e gli oratori. ivi. — d. l. 6 § 5 et 8.

2. Affinchè i professori delle arti liberali abbiano questa immunità è necessario che concorrano tre requisiti: 1.° Che siano stati approvati dalla curia della città, nella quale insegnano o professano: 2.° Che siano compresi nel numero stabilito: 3.° Che insegnino o professino nella loro patria. — Nè debbono comportarsi negligentemente nell' esercizio della loro professione. ivi, 37. — d. l. 6 § 4. — Non montando poi che siano stati iscritti od approvati una volta, se poscia furono disapprovati. ivi. — d. l. 6 § 6.

3. Quanto al numero stabilito in ogni città, v' era un dato numero di professori proporzionato alla divisione legale della città stessa. — Cioè, le città minori potevano avere cinque medici esenti, tre sofisti e tre grammatici: le città maggiori potevano avere sette medici, quattro sofisti e quattro grammatici; le massime potevano avere dieci medici, cinque retori e cinque grammatici. Per grande che sia una città, non può concedere la immunità ad un numero maggiore. Hanno il numero massimo le metropoli delle nazioni: le città che hanno foro o luogo di giudizio hanno il medio; il minimo le rimanenti. XXVII, 1, 37. — l. 6 § 2 ff. *De excusat. tut.* — Nè è lecito l' oltrepassare questo numero neppure per decreto del senato nè in qualsiasi altro modo; si può essere diminuito. ivi. — d. l. 6 § 3. — Quanto ai filosofi, non è stabilito il numero privilegiato di esenzione, ma dee credersi (dice la legge) che i ricchi di loro contribuiranno volontariamente, e che i non paganti proverebbero con ciò ad evidenza di non essere filosofi. ivi. — d. l. 6 § 7.

4. Non gode la esenzione chi professa fuori di patria. ivi. — d. l. 6 § 9.

5. I professori distinti *(valde instructos)*, anche se non sono compresi nel numero, e se sono dimoranti fuor di patria, principalmente a Roma, godono la esenzione. ivi, 38. — d. l. 6 § 10 et 11.

6. I dottori in legge che insegnano dove risiede il preside, non godono immunità; ma soltanto quelli che insegnano in Roma. ivi, 39. — d. l. 6 § 12.

PROFETTIZIO (*Peculio*). Così chiamasi quella specie di peculio paganico che deriva dal padre. L, 16, 163.

2. Questo comprende tutti i beni dei quali il padre ha lasciato la libera amministrazione a suo figlio, e ciò che n' è provenuto o fu acquistato per occasione di essi; altrimenti da quel ch' è nella milizia militare, ecclesiastica o civile. Inst. *Per quas pers.* § 1.

3. Il figlio non può disporne per liberalità senza il consenso espresso o almeno presunto di suo padre; poichè non ne ha che l' amministrazione. XXXIX, 5, 27. — l. 7 ff. *De donat.*

4. Il padre può in qualunque tempo riprendersi e torgli questo peculio, purchè nol faccia in frode dei creditori ai quali il figlio ha impegnato il suo peculio contrattando con loro. XV, 47 e 57. — ll. 8 et 21 ff. *De peculio.*

5. Se il padre emancipando suo figlio non aveva ritenuto il suo peculio, reputavasi che glielo avesse donato; e le donazioni che avea

potuto fargli erano con ciò conformate. XXXIX, 5, 34. — l. 31 § 2 ff. *De donat.*

6. Profettizia *(Dote)*. V. Dote n. 3 e segg.

PROFITERI. Spesso sta invece di *declarare*, come nella frasi *profiteri natales pueri; profiteri merces*, presso i pubblicani; *profiteri pupilli pecuniam et facultates*, presso il pretore. L, 16, 178.

PROFITTO. V. Convertito *nella cosa*, Guadagno, Lucro, Utile.

PROGENER. Marito della nipote *ex filio*. V. Affinità.

PROFUMI. V. Unguenti.

PROIBIZIONE o IMPEDIMENTO. Chi soffre o permette il male, e potendo impedirlo non lo impedisce, n' è risponsabile. IX, 2, 47. — l. 45 ff. *Ad leg. Aquil.*

2. Qualunque atto mediante il quale uno si oppone, è proibizione. XLIII, 24, 3. — l. 20 § 1 *Quod vi aut clam.*

PROJECTUM. La differenza che passa fra *projectum* ed *immissum* è questa, che *projectum* dicesi ciò che si sporge senza farlo poggiare, *immissum* ciò che si sporge per farlo poggiare dovechesia. L, 16, 179. — l. 242 § 1 *De verb. signif.*

PROLE. V. Celibato, Figlio, *Filii*, *Liberi*, Padre.

PROLETARJ. Poveri dell' infima classe, il cui censo non eccedeva 1500 denari; così detti perchè alla repubblica non davano se non prole. II, 6, 1, *nelle note.*

PROMATERTERA, o *MATERTERA MAJOR.* La sorella della bisavola o della terza ascendente. V. *Matertera.*

PROMERCIUM. Lo stesso cha *Commercium*. V. Commercio.

2. *Promercii causa res habere*, aver cose venali. L, 16, 139.

PROMESSA. V. anche Contratto, Convenzione, Dasione, Donazione, Liberalità, Opera pubblica, Obbligazione, Patto, *Pollicitatio*, Stipulazione, Voto.

1. La promessa d' una cosa impossibile si reputa non fatta; p. e. chi promettesse una cosa che non esiste in natura. L, 17, 48. — l. 135 *De reg. juris.*

2. Se la tradizione è divenuta impossibile, la promessa è inefficace. L, 16, 160. — l. 51 *De verb. signif.*

3. Quando la cosa promessa non esiste più senza colpa del promettente *(si dolo culpave careat)*, non v' è più debitore. XLVI, 3, 106. — l. 51 *De verb. oblig.;* XLV, 1, 34. — *ib.* l. 83 § 5; XLVI, 2, 6 e 7. — ll. 14 et 31 ff. *De novat.*

4. La promessa fatta senza causa non obbliga. L, 12, 2. — l. 1 § 1 *De pollicit.*

5. Quegli al quale uno ha promesso per causa turpe non può domandare, quando la turpitudine sia dalla sua parte. Ma il promettente che ha pagato non può ripetere. XII, 5, 10. — l. 8 ff. *De condict. ob turp. caus.*

6. La promessa fatta perchè non sia commesso un delitto, è nulla. II, 14, 60. — l. 2 § 3 ff. *De pactis.*

7. La promessa che dipende dalla volontà del promettente, è nulla. XLV, 1, 99. — l. 17 et l. 108 § 1 *De verb. oblig.*

8. La promessa del patto altrui è inutile. ivi, 26. — *ib.* l. 83; XLVI, 1, 33. — l. 65 ff. *De fidejuss.* — Eccetto che sia intervenuta stipulazione di pena. XLV, 1, 27, — *De verb. oblig.* — Del rimanente, si può fare sicurtà per un altro promettendo il fatto di questo, salvo l' indennizzo contro chi s' è costituito garante, se il terzo ricusa di mantenere l' impegno. Inst. § 3 *De inut. stipulat.;* XLV, 1, 26. — l. 83 *De verb. oblig.;* XXX a XXXII, 144. — l. 73 *De leg. et fid.* 1.°

Nemmeno si può promettere che un altro non farà. XLV, 1, 27. — l. 38 § 1 *De verb. oblig.* — Ma può uno promettere che il suo erede non farà la tale o tal cosa. ivi. — *ib.*

9. La promessa della cosa altrui *(rem alienam habere licere)* è valida: ma questa promessa di far godere della cosa altrui non produrrà il suo effetto se non quando la cosa promessa avrà cominciato ad appartenere al promissore; epperò, se la continua ad appartenere altrui, essa non obbligherà il promettente se non in quanto sarà stata stipulata una pena o un indennizzo pel caso che non si potesse far godere la cosa. ivi. — d. l. 38 § 4.

10. La promessa fatta per isciogliere la fede del testatore produce obbligazione naturale. XII, 6, 33. — l. 62 ff. *De condict. indeb.* — Quindi, se è ridotta in istipulazione, havvi obbligazione civile. ivi. — *ib.*

11. La promessa *habere licere* significa garanzia da ogni turbamento. Sennonchè, questa promessa sembra promessa del fatto altrui; ma essa ci obbliga soltanto a non far nulla che possa impedire il libero godimento

dello stipulante, ed obbliga parimenti i nostri eredi e tutt'i nostri successori a titolo universale. XLV, 1, 27. — l. 38 *De verb. oblig.* — E la garanzia del fatto altrui, *per omnes futurum ut habere liceat*, stipolata colla medesima clausola, non ha effetto (V. sopra p. 8 e 9) se non in quanto fu stipolata contemporaneamente una pena o una indennizzazione avvenendo il caso.

12. La promessa di pagare *quando si potrà*, s' intende quando si avrà pagato i proprj debiti. ivi, 123. — *ib.* — La promessa di pagare *a proprio comodo*, significa quando lo si potrà fare senza incomodo. ivi. — *ib.* — Significa eziandio quando lo si potrà senza turpitudine. XXIII, 3, 22. — l. 79 § 1 ff. *De jure dot.*

13. Se fu promesso di pagare *questo anno*, o *questo mese*, il creditore non può agire se non dopo spirati tutt'i giorni dell'anno o del mese. L, 16, 178. — l. 42 *De verb. signif.* — Ma se ho stipulato che tu mi pagherai oggi, non sono già obbligato di aspettare domani per intentare la mia domanda.

14. La promessa di fare una data cosa comprende la obbligazione di non fare il contrario, ed anche la obbligazione di aver cura che non sia fatto il contrario. ivi, 93. — *ib.* l. 189.

15. La promessa di fare una tradizione non risguarda la proprietà. XLV, 1, 118. — l. 28 *De verb. oblig.*

16. Se uno ha promesso due volte la medesima cosa, non n'è tenuto che una sola volta. ivi, 38. — *ib.* l. 18. — Eccetto che si tratti di quantità promesse; poichè allora il creditore sarà ammesso a provare che la cosa gli è dovuta due volte in forza della convenzione. XXX a XXXII, 215. — l. 34 § 3, 5 et 6 *De leg. et fid.* 1.°

17. Quando chi ha promesso sotto condizione viene a morire prima che occorra la condizione, il suo erede rimane obbligato sotto condizione. XLV, 1, 104. — l. 57 *De verb. oblig.*

18. Chi promette ciò che io debbo, mi libera anche mio malgrado. XLVI, 2, 17.— l. 8 § 5 ff. *De novat.*

19. Chi ha promesso un servo *(homo)* in generale, è liberato dando qual vuole de'suoi servi. XII, 6, 26. — l. 32 § 3 ff. *De cond. indeb.*

Parimenti chi ha promesso tanto frumento senza specificare la qualità, può darne il più mediocre *(pessimum)*; e quand' anche il suo fidejussore ne avesse dato per lui di una qualità superiore, egli si libererebbe verso di lui dandogli formento di minor valore. XVII, 1, 67. — l. 52 ff. *Mandati.*

20. Promessa della dote. Pel gius delle Pandette, qualvolta la dote era promessa e non soltanto detta, la promessa non valeva se non era fatta mediante stipulazione. Del resto, se interveone stipolazione per gl'interessi della somma costituita in dote, par che si possa domandare anche il capitale, siccome dedotto anch'esso per conseguenza in istipulazione. XXIII, 3, 21. — l. 2 Cod. *De dotis promiss.* — Ma per una costituzione di Teodosio e Valentiniano la dote può essere validamente promessa anche con patto nudo. ivi. — *ib.* l. 6.

21. Uno può promettere la dote non solo puramente, ma anche da un dato tempo o sotto una data condizione.

22. Fu fatta questa stipulazione: *Prometti tu di dare dieci nell' anno prossimo a titolo di dote?* Qui l'anno dee computarsi dal dì delle nozze; altrimenti, se le nozze non seguissero entro l'anno, si potrebbe inferire che la dote fosse non ostante per quella obbligazione dovuta. ivi. — l. 48 ff. *De jure dotium.*

23. La dote può essere promessa sotto la condizione *quum commodissimum erit*; anzi questa era una delle solite. Per es. Labeone promise cento in dote sotto la detta condizione. S' intenderà obbligato esso padre a pagare subito che potrà farlo senza turpitudine o disdoro, cioè subitochè gli avanzeranno i cento dopo proveduto al decoroso suo mantenimento. ivi, 21 *colle note.* — *ib.* l. 79 § 1.

24. La condizione apposta alla costituzione della dote non può differire la stipulazione pel tempo in cui sarà disciolto il matrimonio. ivi, 23. — *ib.* l. 20.

25. Promesse al Pubblico. V. lib. 50 tit. 12 *De pollicitationibus.* — La promessa è differente dal patto in quanto che è l' offerta di uno solo, mentre il patto è il consenso di due che convengono. L, 12, 1. — l. 3 ff. *De pollic.* — Laonde di regola nè il patto nè la promessa produce la obbligazione civile. Per altro le comunità hanno il privilegio che dalle promesse a loro fatte nasce qualche volta obbligazione: sicchè la promessa fatta per

l' onore *(ob honorem)* municipale si esige come un debito; così pure quella per un' opera pubblica. L, 12, 1. — l. 3 ff. *De pollic.* § et ideo.

26. Due sono i casi ne' quali può questo promittente essere obbligato. 1.° *Caso.* Se non ha ancora cominciato ad esigere quanto promise. — Ora, se promise per un onore conferitogli o da conferirgli o per altra giusta causa, è obbligato. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 6 § 2; l. 19 ff. *De donat.* — Esempi di altre cause sono un incendio, un terremoto od un' altra calamità occorsa alla repubblica. ivi. — ll. 4 et 7 ff. *De pollicit.*

Del rimanente, la promessa, ancorchè fatta per giusta causa, è obbligatoria qualora sia stata fatta da una persona presente. ivi. — *ib.* l. 5.

27. *Secondo caso.* Se il promissore ha già cominciato ad eseguire quanto promise. — In questo caso è obbligato, anche se promise senza causa. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 2. — Per *cominciato* poi s' intende che sieno state gittate le fondamenta o sgombrato il sito o destinatolo per sua richiesta, o che sieno stati esposti al pubblico gli apparati o i materiali proveduti *(impensam).* ivi. — d. l. 1 § 3. — Anzi se non cominciò lo stesso promissore, ma, avendo egli promesso una certa somma per un' opera pubblica, il comune in contemplazione del danaro cominciò a fare l' opera; egli si reputa obbligato come se l'opera fosse stata da lui incominciata. ivi. — d. l. 1 § 4. — Lo stesso dicasi nel caso che fossero state promesse delle colonne. ivi. — d. l. 1 § 5.

28. Se la promessa senza causa obbliga quando sia incominciata l'opera, molto maggiormente obbliga la promessa fatta per una causa, per es. per un onore; onde se uno che per tal causa avea promesso una somma, cominciò a pagarla, egli sarebbe tenuto come se avesse cominciato un' opera. ivi, 4. — *ib.* l. 6 § 1; l. 16 § 1 ff. *De muner. et honor.*

29. Se colui che cominciò ad eseguire ciò che promise, è tenuto a terminare, molto meno potrà per tal causa ripetere ciò che ha dato; dovendosi ansi, se i municipali cessarono di possedere la cosa, conceder loro l'azione. ivi, 5. — l. 3 § 1 ff. *De pollicit.* — Epperò se uno pose una statua nel municipio con intensione che fosse del municipio, e vuol ripeterla, la sua domanda va rispinta colla eccezione *In factum.* ivi. — l. 23 ff. *De except.*

30. In virtù di una costituzione di Zenone, se alcuno donò una cosa mobile o immobile a qualche angelo o santo affine di edificarvi in appresso un oratorio, e fu insinuata la donazione; egli può dal vescovo essere costrutta ad eseguire l' opera benchè non l' abbia ancora incominciata, e poscia a dare quanto è nella donazione compreso. Lo stesso egli vuole che sia osservato rispetto alle promesse fatte ai luoghi pii come a' xanodochj; concedendo facoltà ai vescovi ed agli economi di convenire in Giudisio gli stessi donatori. L, 12, 6. — l. 15 God. *De sacros. Eccles.*

31. In forza di una promessa uno si obbliga a fare o dare la stessa cosa che promise, non l' equipollente, come sarebbe una somma di danaro. ivi, 7. — l. 13 ff. *De pollicit.* — Che se uno promise alla repubblica di fare un' opera o di dar danaro, non potrà essere convenuto per gl' interessi: ma se è caduto in mora, gl' interessi cominciano a decorrere. ivi. — *ib.* l. 1.

32. La liberazione della promessa avviene principalmente quando è adempiuta; laonde se uno che ha promesso un' opera, la compì e ne fece la tradizione, poi quest'opera sofferse per qualche caso fortuito, egli non n' è risponsabile. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 6.

33. Qualche volta la obbligazione della promessa viene in tutto od in parte rimessa o al promissore od agli eredi di lui. Su di che molto importa il sapere per quale causa fu contratta la obbligazione della promessa. Di fatti, per una costituzione di Trajano, se uno promise di fare in qualche città un' opera per un onore suo o di altri, tanto egli quanto il suo erede sono tenuti ad eseguirla. Ma se uno non per l' onore promise di fare un' opera in qualche città, ed avendola di già incominciata prima di compirla morì; il suo erede estraneo deve o compierla oppure, se così vuole, a quella città in cui si cominciò a fare il lavoro, egli dee dare una quinta parte del patrimonio lasciatogli da colui che stabilì di fare quell' opera. Quell' erede ch' è nel numero dei figli *(liberorum)* dee dare non già la quinta ma la decima parte. ivi, 9. — *ib.* l. 14. — E fra i figli si comprende pure il nipote *ex filia.* ivi. — *ib.* l. 15. — Laonde la diminuzione della promessa ha luogo nella persona dell' erede ogniqualvolta la promessa non fu fatta per l' onore; ma se fu fatta per l' onore, essa tien luogo di debito e non è diminuita nella persona

dell' erede. L, 12, 9. — ll. 6 et 9 ff. *De pollicit.*

34. Può accadere la liberazione della promessa fatta da uno per l' onore o il sacerdozio, se egli mancò a' vivi prima di assumere l'onore o il sacerdozio, e quindi allora non debbonsi convenire in Giudizio gli eredi di lui per la somma promessa: tranne che l' opera fosse stata, lui vivo, incominciata o da lui stesso o dalla repubblica. ivi, 10. — *ib.* l. 11.

35. La promessa di fare un'opera la quale fu anche incominciata, non viene rimessa a cagione che il promissore fu rilegato. ivi, 11. — *ib.* l. 8.

36. Le condizioni sotto le quali fu fatta una promessa od altra liberalità alla repubblica, debbono essere mantenute, purchè siene utili ad essa. Così se uno promise dei giuochi quadriennali con la condizione che siene preseduti da' suoi discendenti, questi debbono presederli: ma se uno legò alla repubblica una somma perchè non fosse esatta certa gabella, non si avrà riguardo a tale condizione. ivi, 12. — *ib.* l. 10 et l. 13 § 1.

37. Senza promessa niuno può essere obbligato a costruire un'opera pubblica a proprie spese, nemmeno se si trattasse di un'opera da erigersi ad onore del principe. ivi, 13. — *ib.* l. 6 § 3.

PROMISCUE *(Condizioni)*. Sono quelle che possono facilmente adempiersi. L, 16, 179. — Altrimenti diconsi *potestative*, mentre le *casuali* diconsi *non promiscue*. V. Condizione n. 51 e 52.

PRONEPOS, PRONEPTIS. Terzi discendenti. XXXVIII, 10, 9. — l. 1 § 5 *De grad. et affin.*

PRONOMI. V. Mio, *Quisque*, Tutto.

PRONUNTIARE. Lo stesso che *statuere*, quando *pronunziino* quelli che hanno diritto di far *cognizione*. L, 16, 179. — l. 46 *De verb. signif.*

PRONURUS. Moglie del nipote. V. *Nurus.*

PROPE o *PROPIUS EST.* Modesta maniera di affermare che riscontrasi di frequente nei testi del Diritto romano; e piace l'udirla in bocca dei maestri della giurisprudenza. L, 16, 179.

PROPIOR SOBRINO. V. Consobrino.

PROPRETORI. Nome che davasi ai magistrati che durante la repubblica governavano le provincie, se erano personaggi pretorj; come dicevansi *proconsoli* se erano personaggi consolari. I, 16-18, 1.

PROPRIETA' o DOMINIO. V. Abbandono, Accessione, Accessorio, Accrescimento, Acquisto, Aggiudicazione, Alienazione, Alluvione, Alveo, Api, Beni dei debitori, Bestie, Bottino, Caccia, Causa, Censo, Cessione, Commistione, Comproprietario, Confusione, Corpo, Cose, *Dominus*, Donazione, Dote, Edifizio, Enfiteusi, Eredità, Fabbrica, Fiere, Fiume, Frutti, *Hasta*, Interessi, Invenzione, Isola, Legge, Mancipazione, Mare, Naufragio, Nave, Occupazione, Parto, Pietra, Pirati, Pittura, Possesso, Prescrizione, Principale, Proprietario, Riva, Rivendicazione, Rodia *(Legge)*, Specie, Specificazione, Spese, Successione, Suolo, Superficie, Tesoro, Testamento, Tradizione, Trovate *(Cose)*, Usucapione, Usufrutto, Vendita. V. lib. 41 tit. 1 *De acquirendo rerum dominio;* Cod. lib. 7 tit. 41 *De alluvionibus et paludibus et pascuis ad alium statum translatis;* lib. 11 tit. 44 *De venatione ferarum;* Inst. lib. 2 tit. 1 *De rerum divisione et acquirendo ipsarum dominio;* Nov. 51, 56, 57 di Leone.

1. *Dominio* e *Proprietà* significano la stessa cosa. XLI, 1, 94. — l. 13 *De acquir. rer. dom.* — Cioè, il diritto di usare e di abusare della cosa propria per quanto la ragione del Gius lo permette. ivi, 1.

2. Secondo il gius delle Pandette, il dominio si divideva in *legittimo* o *quiritario*, e *naturale*, da Teofilo detto *bonitario*. ivi.

3. Il dominio *legittimo* è quello che viene acquistato in modo legittimo, cioè con modi introdotti dal Gius civile. *Naturale* è quello che venne acquistato con modi soltanto naturali. Questa differenza si faceva palese principalmente rispetto ai servi: ma fu tolta da Giustiano colla l. un. Cod. *De nudo jure quirit. toll.* — ivi.

4. Altro è l'avere il dominio bonitario, altro l'avere una cosa *nei beni (in bonis)*. Abbiamo il diritto bonitario delle cose quando fu da noi acquistato con modi naturali soltanto, non legittimi. Diciamo avere *nei beni* anche le cose delle quali non abbiamo vero dominio; p. e. quelle che appartengono ad altri, e che possediamo a giusto titolo. ivi. — l. 52 *De acquir. rer. dom.*

5. Eineccio definisce il dominio pel diritto in una cosa corporale (quanto alle incorporali, ogni singolo diritto ha la sua partico-

lare denominazione; così chiamasi *creditore* non già *proprietario del credito*, quegli al quale è dovuta una cosa; *usufruttuario*, non già *proprietario dell'usufrutto*, quegli che ha la servitù di godimento, ec.), dal quale diritto nasce la facoltà di disporre della cosa medesima e di rivendicarla; qualora non vi osti o la legge o una convenzione o la volontà di un testatore. XLI, 1, 2.

Secondo questa definizione, si distingue il dominio in *pieno* e *meno pieno*, *diretto* ed *utile*.

6. Chiamasi *pieno* quel dominio nel quale la facoltà di disporre della cosa, e di rivendicarla se perduta, si congiunge colla facoltà di percepire qualunque utilità dalla cosa stessa. — Se queste facoltà sono separate, o l'una dalle altre due, il dominio dicesi *meno pieno*: così p. e. il padrone della cosa ch'è gravato dell' onere di restituirla, ha il dominio *meno pieno*, perch'è privo della libera facoltà di disporne. Lo stesso dicasi del dominio del marito nella dote, il qual dominio poi nemmeno è perpetuo. Così pure quegli che ha la nuda proprietà disgiunta dall' usufrutto, ha il dominio *meno pieno* (che in questo caso dicesi altrimenti *nudo*), mentre un altro frattanto ne gode: così finalmente quegli che ha un dominio civile soltanto e per mera sottigliezza del diritto, ha un dominio *meno pieno*, perchè, se egli rivendica la cosa contra colui che ne ha il dominio chiamato *bonitario*, viene rispinto dalla eccezione. L'antico Gius ce ne somministra un esempio in colui che ha trasmesso in un compratore o donatario una cosa *mancipi* mediante la sola naturale tradizione senza la formalità della mancipazione: per sottigliezza di Diritto egli n'è ancora il padrone, giacchè a lui solo può competere l'azione diretta *In rem*; ma se la rivendica contra il compratore od il donatario viene respinto dalla eccezione Della cosa venduta (o donata) e consegnata. ivi.

7. Il dominio *meno pieno* si suddistingue in *diretto* ed *utile*. Dicesi *diretto* quello nel quale v'è il nudo titolo del dominio, essendone perpetuamente trasferita la utilità in altrui. Quegli poi che in tal caso ha il dominio utile, benchè percepisca qualunque utilità della cosa col diritto di vindicarla e di disporne, è privo tuttavia del titolo di dominio che a lui non si può attribuire se non impropriamente ed imperfettamente. Così p. e. il superficiario e l'enfiteuta hanno bensì il diritto di rivendicare, ma soltanto coll' azione utile *in rem*, non colla diretta; hanno tutte le utilità derivanti dalla cosa, ma debbono necessariamente pagare il canone ossia l'annua pensione a colui che sopra il fondo censuale od enfiteuticario ha il dominio diretto; e per disporre della cosa sua dee riportare l'assenso del direttario. XLI, 1, 2.

8. Il dominio delle cose si acquista o *per sè* cioè separatamente, o *universalmente (per universitatem)*. — Tutt'i modi di acquistare il dominio universalmente sono di gius civile, come la eredità, il possesso de' beni, l'acquisizione per arrogazione od in forza del senatoconsulto Claudiano. Su di che si osservi che quando le cose ereditarie p. e. sono acquistate all' erede che adisce la eredità, alcune che non possono essere alienate sole, passano universalmente all' erede, come il fondo dotale e le cose per taluno non commerciabili; mentre, se anche la cosa è tale che non possa essergli legata, tuttavia l'erede instituito ne diventa proprietario. ivi, 2. — l. 62 *De acquir. rer. dom.*

I modi con cui si acquista il dominio delle cose *per sè*, sono o naturali *o* civili. I naturali, o di gius delle genti, sono tre, la *occupazione*, l'*accessione* e la *tradizione*. ivi, 3. — I civili, o di gius civile, sono la *mancipazione*, la *tradizione*, l'*usucapione*, la *cessione giudiziale*, l'*aggiudicazione* e la *legge*. ivi, 64. — Ulp. *Fragm.* n. 19 § 2. — Aggiungasi la *vendita all' incanto* (V. HASTA), e la *compera sub corona*, la quale consisteva nel vendere pubblicamente le spoglie tolte ai nemici vinti e gli stessi nemici fatti prigionieri riducendoli in servitù; e siccome vendevansi questi con una corona in testa (o, secondo Gellio, cinti da una corona di militi), così la compera di qualunque spoglia fatta alla guerra chiamavasi *emptio sub corona*. ivi.

Tutto ciò risguarda l'acquisto della proprietà fatto personalmente.

9. Si acquista da noi la proprietà anche mediante le persone che abbiamo sotto la nostra podestà; ed anche mediante i servi dei quali abbiamo l'usufrutto; così pure mediante gli nomini liberi ed i servi altrui che possediamo in buona fede. ivi, 65. — l. 10 *De acquir. rer. domin.*

10. Ciò che i nostri servi acquistano in forza di tradizione o mediante stipulazione o

per qualonque altra causa, è acquistato a noi, perchè chi è in podestà altrui nulla può avere di proprio. Quindi se egli è instituito erede, non può adire la eredità se non per ordine nostro; e se per nostro ordine egli adisca, la eredità si acquista a noi, come se noi medesimi fossimo instituiti eredi; laonde pel mezzo di lui acquistiamo un legato. XLI, 1, 66 — l. 10 § 1 *De acquir. rer. dom.* — Così se uno soggetto all'altrui podestà avesse trovato un tesoro nel terreno di on terzo, egli ne avrebbe acquistato ona parte a quello alla cui podestà è soggetto, e l'altra al proprietario del suolo. ivi. — *ib.* l. 63.

11. Per acquistare mediante quelli che sono sotto la nostra podestà non è necessaria la nostra scienza, anzi acquistiamo così anche a nostro malgrado qoasi per tutte le cause (dicesi *quasi* perchè va eccettuata la eredità). ivi, 67. — *ib.* l. 32. — Per altro, onde quegli ch'è in podestà altrui acquisti al padre od al padrone, bisogna che, ricevendo la cosa, non faccia veruna menzione della persona per la quale egli la riceve, o bisogna ch'egli dica di riceverla o per sè stesso o pel padre o pel padrone: che se la riceve nominatamente per un altro, egli non acquista per nessuno. ivi. — *ib.* l. 37 § 4.

12. Di regola, ciò che un servo comune acquista, è acquistato a' suoi padroni in proporzione del dominio che ciaschedunò di essi ha sopra di lui. ivi, 68. — *ib.* l. 63 § 1; l. 50 *De leg. et fid.* 1.° — Ansi se on servo comune ha acquistato mediante la cosa di uno dei suoi padroni, tuttavia ciò che acquistò è diventato comune. ivi, 69. — l. 37 § 2 et l. 45 *De acquir. rer. dom.* — Ma colui colla cosa del quale fu acquistato, avrà l'azione *Communi dividundo* per percepire quella somma. ivi. — d. l. 45 ¶ sed is.

13. Siccome un servo comune stipulando nominatamente per uno dei suoi padroni acquista a quel padrone; così ricevendo per tradizione acquista soltanto a quel padrone. ivi, 70. — d. l. 37 § 3.

14. Se un servo comune ritrovò il tesoro nel fondo proprio di uno de'suoi padroni, la parte che spetta sempre al proprietario del suolo spetta al solo padrone del predio. ivi. — *ib.* l. 63 § 3.

15. Allorchè la cosa è tale che non può essere acquistata ad ono dei padroni, in questo caso essa si acqoista interamente all'altro: p. e. se il servo acqoista la cosa di ono dei suoi padroni, egli l'acquista solidariamente per tutti gli altri. Quindi se di due padroni uno fa la tradizione al servo comune, questo servo acquista da ono per l'altro. XLI, 1, 71. — l. 17 *De acquir. rer. dom.* — Ma se uno del due padroni dona danaro al servo comune, è in suo arbitrio il donarglielo com' egli vuole: onde se vuole solamente che lo separi dai suoi conti ed entri nel peculio del servo, la proprietà di esso danaro resta al padrone medesimo; se lo dona come si suole donare ai servi altrui, esso danaro diventerà comune ai socj in proporzione del loro dominio sul servo. ivi. — *ib.* l. 37 § 1.

16. Anche quando viene donato al servo comune in contemplazione soltanto di uno dei padroni, esso servo acquista soltantò a quello, non potendo egli acquistare all'altro contra la volontà di colui che ha fatto la tradizione. ivi, 72. — l. 15 ff. *De donat.*

17. Ogniqualvolta un servo ereditario stipula o riceve mediante tradizione, egli assume per la persona del defunto. ivi, 73. — l. 33 § fin. *De acquir. rer. dom.*

18. Nei casi in cui si esige il fatto personale od on' opera qualunque, nulla si può acquistare alla eredità mediante il servo: eppèrò, sebbene un servo ereditario possa essere instituito erede, tuttavia, essendo necessaria la persona del padrone che ordini di adire, così si dee aspettare che vi sia l'erede. ivi, 74. — d. l. 61 ¶ in his. — Così pure l'usufrotto, che non si può costituire senza la persona, non si acquista alla eredità mediante il servo. ivi. — d. l. 61 § 1.

19. Rispetto a ciò che fu legato o promesso mediante stipulazione ad un servo appartenente al peculio castrense procede tutto come nel servo ereditario se la eredità del figlio di famiglia milite fu adita, come nella persona del padre se non fu adita. Se poi a quel servo fu lasciato un usufrutto, ora si considera che sia deferito al padre, ora all'erede, ma non già che sia passato da una persona all'altra. ivi, 75. — *ib.* l. 33. — Questa distinzione avrà luogo eziandio se la cosa venne sottratta. ivi. — d. l. 33 § 1.

Papiniano metteva differenza fra la stipulazione fatta da questo servo ed il legato a lui lasciato. ivi. — l. 14 ff. *De castr. pec.* cum § 1. — Egli pensava che la stipulazione fatta da questo servo mentre l'erede instituito stava deliberando, nel caso che avesse poscia

ripudiato, fosse senza effetto, e che con tal mezzo nulla si potesse acquistare al padre: ed in ciò sembra che Ulpiano lo contraddica. Papiniano pensava altrimenti rispetto al legato lasciato a questo servo. XLI, 1, 75. — l. 14 § 2 ff. *De castr. pec.*

20. Quanto ai servi de' quali abbiamo soltanto l'usufrutto, tutto ciò ch'essi acquistano mediante le cose nostre o colle loro opere, si acquista a noi; ma ciò che acquistano in altra maniera appartiene al proprietario. Laonde se un tal servo viene instituito erede o gli è lasciato un legato o fatta una donazione, ciò si acquista al proprietario. ivi, 76. — *ib.* l. 10 § 3.

21. Reputasi che il servo dato in usufrutto acquisti colla cosa dell' usufrutto quando egli acquista con ciò che l'usufruttuario gli ha donato o concesso, o coi risparmj fatti nell'amministrazione delle cose sue. ivi, 77. — l. 31 *De usufr. et quemadm.* — Ed anche ciò che l'usufruttuario ha donato de' beni suoi, reputasi sempre che sia di tale provenienza; ma se lo fece coll' intenzione che la cosa donata appartenesse al padrone della proprietà, il servo acquistò a questo. Se poi un estraneo gli fa donazione, egli acquista indistintamente allo stesso proprietario. ivi. — l. 49 *De acquir. rer. dom.* — E quando si dice *indistintamente*, s'intende nel senso che l'estraneo abbia donato, sia in contemplazione del proprietario, sia del solo servo; perciocchè se avesse donato o lasciato qualche cosa al servo in contemplazione dell' usufruttuario, si reputerebbe ch'egli acquistasse colla cosa dell' usufruttuario ed a lui. ivi. — ll. 21, 22 et 25 *De usufr. et quemadm.*

22. Se un servo del quale un altro ha l'usufrutto trovò un tesoro nel fondo di colui che ha la proprietà d'esso servo, tal tesoro appartiene tutto all' usufruttuario se il servo lo trovò lavorando la terra; ma se lo trovò senza far nulla, camminando per altro, all' impensata in luogo riposto, egli lo ha acquistato al padrone della proprietà del fondo: se poi lo trovò nel fondo dell' usufruttuario, questi ne avrà una parte soltanto come proprietario del fondo e l'altra parte sarà del proprietario del servo. Difatti niuno tiene occupati i servi al ritrovamento dei tesori; unde il trovarli è effetto del caso non del servigio. ivi, 78. — l. 63 § 3 *De acquir. rer. domin.*

23. Una eredità adita dal servo dato in usufrutto non si reputa che provenga dall'opera di lui; quindi non può essere acquistata all'usufruttuario. XLI, 1, 78. — l. 47 § 3 *De acquir. rer. dom.*

24. Quando un servo dato in usufrutto acquistò un uomo e questo gli venne consegnato, rimane indeciso, finchè non ha pagato il prezzo, a chi ne abbia acquistata la proprietà: che se avesse pagato con danaro del peculio appartenente all' usufruttuario, si reputa che l'uomo comperato appartenga all' usufruttuario; se poi l'avesse pagato con danaro del peculio che doveva passare al proprietario, si reputa ch' abbia acquistato al proprietario in forza del fatto posteriore. ivi., 79. — *ib.* l. 43 § 2; l. 25 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Questa opinione di Giuliano non può aver luogo se non quando in costanza dell'usufrutto, essendo già seguita la tradizione e promesso il pagamento del prezzo, siano concorsi tutti gli estremi necessarj per l'acquisizione del dominio sì che rimane indecisa soltanto la quistione di sapere a chi sia acquistato il dominio, essendo ancora incerto con qual danaro sarà pagato il prezzo. — Fuori di questo caso il dominio non può essere acquistato all' usufruttuario col danaro del quale fu pagato il prezzo dopo l'estinzione dell' usufrutto. ivi. — l. 24 ff. *De act. empti.*

25. Se il servo dato in usufrutto pagò parte colla cosa del proprietario, parte con quella dell' usufruttuario, ad entrambi compete il dominio della cosa comperata, cioè in ragione del prezzo pagato. Che se pagò nello stesso tempo e col danaro del proprietario e con quello dell' usufruttuario, importa di sapere di chi era il danaro con cui fece il primo pagamento, e quanto pagò col secondo potrà essere da lui rivendicato, o, se fu consumata la somma, si avrà l'azione Ripetitoria. Che se pagò simultaneamente con ambe le somme in un sacco, non ha trasferito la proprietà del danaro in chi lo ha ricevuto perchè pagò più di quanto doveva. ivi, 80. — l. 25 § 1 ¶ quod si ex re *De usufr. et quemadmod.*

26. Talvolta il servo acquista al proprietario acquistando in quei modi coi quali egli acquista all' usufruttuario. Difatti se il servo dato in usufrutto dichiara di ricevere la tradizione pel padrone della proprietà; benchè pagasse col danaro dell' usufruttuario, tuttavia egli acquista al proprietario. ivi, 81. — l. 37 § 5 *De acquir. rer. dom.*

27. Il servo dato in usufrutto acquista all' usufruttuario acquistando colla cosa di lui o colle opere proprie, sia che fosse costituito in usufrutto per diritto di legato o in virtù di tradizione o di stipulazione od in qualunque altro modo. XLI, 1, 82. — l. 25 § fin. *De usufr. et quemadm.*

28. Mediante il servo del quale abbiamo soltanto l' uso, acquistiamo colla cosa nostra, non già colle sue opere. ivi, 83. — l. 14 *De usu et habit.* — Quindi mediante tal servo noi possiamo farci donare od intraprendere un negoziato. ivi. — *ib.* l. 16 § 2 et l. 20.

29. Colui che serve alcuno in buona fede, o sia servo altrui o sia uomo libero, tutto acquista a quello cui serve, purchè acquisti colla cosa di questo o colle opere proprie. ivi, 84. — l. 23 *De acquir. rer. dom.*; l. 1 Cod. *De rei vindic.*

Applicandosi a questo servo tutto quello che vale pel servo dato in usufrutto, fuori dei detti due casi, ciò ch' egli acquista appartiene a lui stesso se è uomo libero, al suo padrone se è servo. ivi. — l. 10 § 4 *De acquir. rer. dom.* — Nè egli acquista al suo possessore ciò ch' è acquistato colla cosa altrui: anzi Proculo pensava ch' egli in tal caso non acquistasse nemmeno al suo padrone. ivi. — *ib.* ll. 21 et 43.

30. Qualche volta l' uomo libero che serve in buona fede acquista a sè stesso, ancorchè acquisti colla cosa del suo possessore; come per esempio se la cosa è tale che non possa essere acquistata al possessore. ivi, 85. — *ib.* l. 23 § 2.

31. Se uno serve in buona fede due persone, egli acquista per l' una e per l' altra, in ragione della cosa di ciascheduna. Ma ciò che avesse acquistato colla cosa dell' una sola, egli acquista a questa sola e per intero. Se poi nella stipulazione ha dichiarato il nome di colui colla cosa del quale egli acquista, certo è ch' egli acquista per quello solo che ha nominato. ivi, 86. — d. l. 23 § fin.

In somma, un uomo acquista a colui che egli serve in buona fede, nella stessa maniera ch' egli acquisterebbe all' usufruttuario. Ma se colui che lo possede lo acquistò per usucapione, egli può col mezzo di lui acquistare in qualunque maniera. ivi, 87. — *ib.* l. 10 § fin.

32. L' uomo libero che mi serve in buona fede acquista a me tutto ciò che acquista colle sue opere o colla cosa mia, ed appartiene a lui tutto ciò ch' egli acquista mediante una donazione a lui fatta o mediante una gestione d' affari: per altro egli non acquista a me una eredità od un legato; sebbene, quanto alla eredità, possa essere adita col suo mezzo. XLI, 1, 88. — l. 19 *De acquirend. rer. domin.* — Anzi, se appare evidentemente la volontà del testatore, egli debbe restituirmi la eredità. ivi. — d. l. 19 ¶ sed licet. — Notisi inoltre che v' è una quistione preliminare a quella della restituzione dell' eredità; ed è quella di sapere se quell' uomo libero posseduto in buona fede acquisti in questa maniera a sè stesso la eredità che non acquista al suo padrone putativo. Trebazio pensa che ad ogni modo il libero posseduto sia egli stesso diventato erede; Labeone all' opposito, nel caso che esso libero fosse stato costretto a fare così; e questa opinione prevalse. ivi. — d. l. 19 ¶ fin.

33. L' uomo libero posseduto in buona fede acquista colla cosa del suo possessore massimamente allora quando il suo possessore a lui dona; onde se gli dona le opere sue, il posseduto acquista al possessore tutto ciò che dalle sue opere acquista. ivi, 39. — *ib.* l. 49 ¶ eadem.

34. Acquista mediante il servo quel solo possessore che lo possede civilmente, a giusto titolo, ed in buona fede. Quindi mediante un servo dato in pegno non acquistandosi il possesso al creditore, questi non può col mezzo di esso acquistare in niun modo benchè il possesso di lui sia *penes eum.* ivi, 90. — *ib.* l. 37. — Così dicasi del servo che uno possede violentemente o clandestinamente o precariamente. ivi. — *ib.* l. 22. — E nemmeno può la moglie acquistare mediante un servo donato dal marito. ivi. — *ib.* l. 57.

Nè soltanto richiedesi il giusto titolo, ma eziandio la buona fede; mentre chi detiene un servo in mala fede dee restituire non solamente esso servo, ma eziandio il prodotto delle opere di lui, i parti delle serve ed i feti degli animali. ivi, 91. — l. 1 § 1 Cod. *De rei vindic.* — E quanto al tempo che deesi osservare per la buona fede, Ulpiano dice che non solo al principio del possesso deesi avvertire, ma a tutt' i momenti ch' esso durò. ivi. — l. 23 § 1 et l. 40 *De acquir. rer. domin.*

Per altro non si richiede che siamo noi nel caso di poter usucapire esso servo; poichè

un servo furtivo acquista a chi lo ha comperato in buona fede tutto ciò che acquista mediante tradizione o stipulazione. XLI, 1, 92. — l. 39 § 1 et l. 40 *De acquir. rer. dom.*

35. Se da no giusto errore fui indotto a credere che Tizio fosse mio figlio e soggetto alla mia podestà, essendomi stato dato in arrogazione ma non legalmente; ed egli acquistò colla cosa mia; egli non ha acquistato per me. ivi, 93. — l. 44 *De usurp. et usucap.*

36. Ordinariamente non possiamo acquistare mediante una persona estranea, vale a dire, non soggetta al nostro diritto. Ma questa regola patisce eccezione rispetto al possesso. Difatti noi acquistiamo mediante coloro che sono soggetti alla nostra podestà ciò che può essere civilmente acquistato, come sarebbe una stipulazione: volendo noi mediante una persona qualunque acquistare, acquistiamo ciò che si acquista naturalmente, come sarebbe il possesso. ivi, 94. — l. 20 § 2 et l. 53 *De acquir. rer. dom.*

37. Labeone dice che, se io ti mando una lettera, essa non sarà tua fino a tanto che tu non l'abbia ricevuta. Paolo dice l'opposito, imperciocchè, se io riceveodola ti mandassi la risposta, questa sarebbe tua dal momento della consegna per me fatta al tuo messo *(tabellario)*. ivi, — *ib.* l. 13 cum § 1 et l. 65.

38. Il mio procuratore, anche senza mia saputa, acquista a me, purchè abbia mio mandato, perciocchè avendogli io dato mandato per acquistare, egli acquista col mio consenso, ancorchè io non sappia ch'egli adempie al mio mandato. Ma se il tuo procuratore acquista qualche cosa a tuo nome senza mandato, l'acquisto non si compie se non quando tu l'avrai ratificato. ivi, 95. — l. 24 *De negot. gest.* — Ma il procuratore non acquista al suo mandante, in forza del mandato e se non in quanto egli riceve la cosa a nome del mandante; perciocchè se egli la riceve a proprio nome, il mandante non acquista il dominio della cosa se non quando gli viene fatta la tradizione. ivi. — l. 59 *De acquir. rer. dom.*

39. È evidente che noi perdiamo il dominio di una cosa qualunque quando ne facciamo legittimamente la tradizione ad un'altra persona. Ma vi sono altri modi di perdere il dominio. Così v'è l'*abbandono* (V. questa voce). — Non si perde poi il dominio della cosa che fu portata via da una bestia selvaggia, fino a tanto che si può riprenderla. XLI, 1, 98. — l. 44 *De acquir. rer. dom.*

40. Uno non può essere proprietario con due titoli differenti; perchè *quod proprium est ipsius, amplius ejus fieri non, potest.* Inst. § 10 *De legatis;* XLI, 2, 12. — l. 3 § 4 *De acquir. vel amitt. possess.;* L, 17, 460. — l. 159 *De reg. juris.* — Tuttavia la medesima persona può essere creditrice o debitrice delle medesime cose verso la medesima persona con due titoli differenti. V. Obbligazione.

41. La proprietà (del pari che il possesso) non può essere di due persone (vale a dire, di ciascuna delle due) per intero. XIII, 6, 8. — l. 5 § 15 *Commodati.* — Ma può appartenere a due per intero indivisamente, senza che sieno proprietarj o possessori di alcuna parte divisamente. ivi. — *ib.* — Trattasi in questa legge di una vettura affittata o prestata a due persone.

42. Più persone possono avere la proprietà del medesimo fondo per indiviso, vale a dire senza che il corpo sia spartito. XXX a XXXII, 134. — l. 66 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

43. La proprietà *piena* è quella alla quale è congiunto l'usufrutto. ivi, 402. — l. 10 *De usu et usufr.;* XLIX, 17, 6. — l. 15 § 4 ff. *De castr. pec.* — La proprietà *nuda* è quella che non ha l'usufrutto. VII, 4, 3. — l. 8 *De usu et usufr.;* VII, 1, 39. — l. 72 *De usufr. et quemadm.*

44. Si può lasciare in legato la proprietà nuda. XXX a XXXII, 190. — l. 4 *De usu et usufr.*

45. La nostra proprietà non può essere trasferita ad altrui senza il fatto nostro. L, 17, 469. — l. 11 *De reg. juris.* — Tranne per ragione di equità o di utilità pubblica. Inst. § ult. *De his qui sui vel alieni juris;* XI, 7, 57. — l. 12 ff. *De relig.;* VIII, 3, 4. — l. 14 § 1 *Quemadm. serv. amitt.;* I, 12, 6. — l. 1 § 11 *De off. praef. urbi;* Inst. § ult. *De donat.*

46. La proprietà ch'è in sospeso per essere eventuale, è dichiarata dall'evento. XLVI, 3, 72. — l. 98 § 3 ff. *De solut. et liber.;* XLI, 1, 79. — l. 43 § 2 *De acquir. rer. dom.;* VII, 1, 16. — l. 12 § 5 *De usufr. et quemadm.;* XLI, 1, 59. — *ib.* l. 25 § 1; VII, 1, 13. — *ib.* l. 70 § 1.

47. *Proprietà della cosa lasciata in legato.* V. Legatario n. 1 a 9.

PROPRIETARIO. Nelle leggi romane si fa distinzione fra *proprietarius* e *dominus proprietatis*, chiamando con quest'ultima appellazione chi ha la nuda proprietà, cioè la proprietà gravata di usufrutto; e con la prima, o con quella di *dominus* semplicemente, chi ha la proprietà piena. — La parola *proprietarius* si trova nella l. 12 § 5 *De usufr. et quemad.* (VII, 1, 16), l. 2 § 7 ff. *De relig.* (XI, 7, 7), l. 13 § 6 e 15 § ult. *De usufr. et quem.* (VII, 1, 28 e 36), l. 25 § 2, 3 et 4 et l. 26 *ib.* (XLV, 3, 19 e 28), l. 27 *ib.* (VII, 1, 14), l. 70 cum § 1, 2 et 5 *ib.* (ivi, 13), l. 43 § 2 *De acquir. rer. dom.* (XLI, 1, 79), l. 29 § 1 *Quib. mod. usufr. fin.* (VII, 4, 16), l. 46 § 1 ff. *De furtis* (XLVII, 2, 56), l. 10, l. 18 § 2, ll. 20 et 22 ff. *De damno inf.* (XXXIX, 2, 19 e 27), l. 7 § 4 ff. *De dolo malo* (IV, 3, 6). — Le parole *dominus proprietatis* si trovano nella l. 66 ff. *De jure dotium* (XXIV, 3, 49), l. 15 § ult. *De usufr. et quemadm.* (VII, 1, 56), l. 57 § 1 *ib.* (VII, 2 7), l. 72 *ib.* (VII, 1, 39), § 3 et 4 Iustit. *De usufr.*, l. 22 § 2 *De aqua et aq. pluv.* (XXXIX, 3, 28), l. 13 *De usufr. et quemadm.* (VII, 9, 10), l. 13 § 7 *ib.* (VII, 1, 29), l. 15 § 6 et 7 *ib.* (ivi, 35 e 36), l. 62 § 1 *ib.* (ivi, 9), l. 4 § 9 ff. *Fin. regund.* (X, 1, 7), l. 1 § 2 *De mortuo infer.* (XI, 8, 3).

PRO RATA. Significa *in proporzione della sua parte* nella cosa o nella massa dei debiti passivi. XXXV, 2, 62. — l. 75 § 5 ff. *Ad leg. Falc.*

PROROGA. V. Dilazione.

2. Proroga *(Benefizio della)*, competente ai giudicati. — Esso ha luogo massimamente quando uno è condannato per l'azione Personale; chè quando uno è condannato alla restituzione della cosa, si può subito togliela anche con l'ajuto della forza militare. — Tuttavia eziandio nelle azioni reali qualche volta si concede la proroga, se il condannato non ha in pronto la cosa, e senza tergiversazione chiede una dilazione alla restituzione. Instit. tit. *De off. jud.* — Per lo contrario anche nelle azioni personali, quando uno è condannato alla prestazione di una certa specie ch'egli abbia in pronto, p. e. nell'azione Di deposito, ha luogo la proroga, essendo questa concessa soltanto all'oggetto che il reo possa trovare con che fare il pagamento. ivi.

3. Questa proroga, secondo la legge delle XII Tavole, era di trenta giorni, poscia fu accresciuta fino ai due mesi, ed indi da Giustiniano fu protratta ai quattro mesi. XXXV, 2, 62. — l. 3 Cod. *De usur. rei jud.* — In generale il giudice che conosce *pro tribunali*, ora ristringe ora allarga il tempo del giudicato secondo la qualità e l'ammontare della causa, o secondo il riguardo delle persone, o secondo la contumacia loro. ivi. — l. 2 ff. *De re judic.*

4. Il tempo statuito per la esecuzione della sentenza decorre dal giorno della sua sentenza o della di essa conferma, se fu interposta l'appellazione. Che se uno fu condannato a pagare *entro tanti giorni*, e questo tempo è minore del legittimo (V. sopra n. 3), si supplirà colla legge a quanto manca; se è maggiore, si computerà al reo il tempo legittimo e quello di più concesso dal giudice. ivi, 65. — *ib.* l. 4 § 5.

5. Il tempo che si concede al giudicato si concede eziandio a'suoi eredi ed agli altri che succedono in luogo di lui; vale a dire, ciò che manca del tempo; perchè *causae magis quam personae beneficium praestituitur.* ivi, 66. — *ib.* l. 29. — Per altro, stando al gius delle Pandette, non si concedeva tal benefizio ai fidejussori del debitore; ma Giustiniano corresse questo gius. ivi. — l. fin. Cod. *De usur. rei jud.*

6. Sebbene entro il termine statuito non si possa per questo benefizio procedere all'azione Di giudicato, tuttavia è certo che il giudicato può liberarsi in più modi, essendo per legge costituita la proroga a favore non contro il giudicato. ivi, 67. — l. 7 ff. *De re judic.*

PROROGARE. Ora significa *producere, differre*; ora, in senso contrario, *ante diem erogare, repraesentare*. L, 16, 179.

PROROGATA *(Giurisdizione)*. V. Giurisdizione n. 17.

PROROGAZIONE *(Clausola di)* negli atti di ultima volontà. In generale, è quella con cui si stabilisce un termine per la prestazione dei legati e dei fedecommessi consistenti in quantità, tanto se questo termine è concepito così: *in uno, due, tre anni*; quanto se in altro modo qualunque. XXX a XXXII, 223.

2. Un testatore scrisse: « Voglio che il mio » erede dia in uno, due, tre anni quelle » somme *(pecunias)* alle quali non ho ap- » posto termine. » Questa disposizione non

si riferisce ai corpi lasciati in legato, ma a quelle cose che consistono in peso, numero e misura. XXX a XXXII, 223. — l. 30 *De leg. et fid.* 2.° — Del pari se fu legato *il denaro ch' è nello scrigno,* ovvero *il vino ch' è nella cantina;* la clausola non ha luogo, trattandosi di specie. ivi. — d. l. 30 § 6.

3. Questa clausola appartiene soltanto ai legati fatti senza termine; onde se un legato fu fatto puramente, per questa clausola viene prorogato. ivi, 224. — d. l. 30 § 1. — Ma se è pagabile ogni anno ovvero ogni mese, la clausola non ha luogo, perchè questo legato ha un principio ed un fine. ivi. — d. l. 30 § 3.

4. Anche se fu lasciato un legato sotto condizione, non ha luogo l' annua prorogazione; perchè la condizione equivale ad un termine incerto. Epperò se ad uno fu lasciato un legato *quando avrà vent' anni*, questa clausola ordinaria ha effetto. ivi, 225. — d. l. 30 § 4 et 5. — Lo stesso dicasi della condizione *Quando sarà pubere*. ivi. — l. 54 *De condit. et demonstr.*

5. Quando il testatore espressamente ordinò che il legato fosse prestato *subito (praesenti die)*, si reputa che in tal modo sia opposto un termine alla prestazione; epperò a tal legato non si estende la clausola di prorogazione. ivi, 226. — l. 74 *De leg. et fid.* 2.°; — l. 30 § 2 *De leg. et fid.* 1.° — Laonde, in quanto a questa clausola, deesi fare distinzione tra il legato puro senza menzione di termine, ed il legato per subito. ivi, *nelle note.*

Anche se il testatore non avesse detto espressamente che il legato sia dovuto *subito*, ma dalla quantità del legato si presumesse ragionevolmente avere il testatore voluto che sia prestato subito (p. e. perchè altrimenti sarebbe inutile), in riguardo a tale legato non avrà luogo la clausola. — ivi. l. 4 *De dote praeleg.*

6. Questa clausola si estende non solamente ai legati che la precedono nel testamento, ma a tutti quelli che vi sono contenuti. Si estende pure ai legati fatti in appresso con codicilli confermati. ivi, 227. — l. 30 § fin. et l. 31 *De leg. et fid.* 1.°

7. Se fu lasciata in legato una somma, p. e. di trenta, pagabile in uno, due, tre anni, si dee pagare ogni anno la somma di dieci, sebbene non sia detto *in rate uguali (aequis pensionibus).* ivi, 228. — l. 3 *De annuis leg.* — Laonde anche se fosse detto *in rate (pensionibus),* sebbene non sia detto *eguali;* come pure se fosse scritto *in eguali* senza aggiuntovi *rate;* i pagamenti si faranno eguali. XXX a XXXII, 228. — d. l. 3 § 1. — Che se fosse detto *in rate ineguali,* saran dovute inegali, cioè ad arbitrio di uomo dabbene, quando il testatore non abbia specialmente lasciato la scelta all' erede, vale a dire secondo le facoltà del defunto e lo stato del patrimonio. ivi. — d. l. 3 § 2.

A maggior ragione, se fu detto *ad arbitrio di uom dabbene,* dovran pagarsi secondo lo stato del patrimonio, e senza molestia od incomodo dell'erede. ivi. — d. l. 3 § 3. — Se poi fu scritto *in rate ad arbitrio del legatario,* egli non può domandare la somma tutta in una volta, supponendosi sempre che il testatore abbia inteso di un arbitrio da uomo dabbene. ivi. — d. l. 3 § 4.

8. Nulla importa che all' erede sia stato ordinato di pagare entro uno, due, tre anni, o semplicemente entro tre anni; in ambi i casi intendesi che sia dovuta la somma in tre rate uguali annue. ivi, 229. — d. l. 9 § 5.

PROSCRIBERE. Denunziare palesemente in luogo pubblico e con libello esposto. L, 16, 179.

2. — *bona debitoris,* dicesi quando si denunzia pubblicamente la vendita all' incanto *(sub hasta).* ivi.

PROSCRITTI. Così si chiamano (da *proscribere*) coloro a' quali furono interdetti l' acqua ed il fuoco; perchè i loro nomi erano esposti nel foro affine che niuno desse loro ricetto. ivi.

PROSPETTO (*Servitù* di non togliere il). Questa specie di servitù urbana (*Ne prospectui officiatur)* differisce da quelle *Di non innalzare* e *Di non togliere il lume (Ne luminibus officiatur),* poichè si estende anche ad impedire che venga tolta la veduta piacevole e libera, laddove quella *Ne luminibus officiatur* si limita ad impedire che vengano oscurati i lumi. E siccome il lume consiste nel vedere il cielo, così il prospetto differisce inoltre dal lume, perchè questo non si può avere che da luoghi alti, quello anche da bassi. VIII, 2, 8. — ll. 13, 15 et 16 (al. 2, 14 et 15) *De serv. urb. praed.* — V. anche Innalzare *(Servitù* Di non) e Lume.

PROSSENETICO (*Contratto*). V. anche Sensale. V. Cod. lib. 5 tit. 1 *De sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxene-*

ticis. — Giustiniano ha statuito che i sensali di matrimonio (*proxenetae*) non possano pattuire in proprio favore, per l'opera prestata nel conchiudere le nozze, più della vigesima parte della dote o della donazione *propter nuptias;* nè più di dieci libbre d'oro, qualunque fosse la dote. XXIII, 1, 24. — l. fin. Cod. *De sponsal.*

PROSTITUZIONE. V. Adulterio, Lenocinio, Pederastia, Stupro.

1. L'uomo che si prostituisce ad un altro uomo è infame. III, 1, 6. — l. 1 § 6 ff. *De postul.*

2. Chi persuadeva ad un ragazzo di prostituirsi, commetteva un delitto straordinario. XLVII, 11, 2. — l. 1 § 2 *De extraord. crimin.*

PROTECTUM. Quasi lo stesso che *pro jectum.* Quindi tra le servitù *Projiciendi* e quelle *Protegendi* non passa altra differenza se non che, in forza della seconda, si ha propriamente il diritto di tenere il tetto sporgente sull'area del vicino, laddove in forza della prima si ha il diritto di tenere così sporgente qualunque parte della casa. L, 16, 180.

PROTOSTASIA. Lo stesso che *principalità;* ed è il primato della curia; vale a dire, i *protostati* erano i primi, i principali della Curia. Era un carico patrimoniale. L, 4, 8 *colle note.* — l. 8 Cod. *De muner. patrim.*

PROTUTELA o PROCURATELA. V. lib. 27 tit. 5 *De eo qui pro tutore, prove curatore negotia gessit;* Cod. lib. 5 tit. 45 *De eo qui pro tutore negotia gessit.*

1. Protutela (*Azione diretta* Di). Essendo spesse volte incerto se quegli che amministrò come tutore (*pro tutore*) fosse tale o no, fu proposta in ambi i casi l'azione contra l'amministratore, fosse o non fosse tutore. XXVII, 5, 1. — l. 1 ff. *De eo qui pro tutore.*

2. Affinchè abbia luogo quest'azione è uopo che concorrano due requisiti, cioè che siano stati amministrati gli affari di un impubere, e che quegli che li amministrò lo abbia fatto come tutore.

1.° Se uno come tutore amministrò gli affari di un pubere che non può aver tutore, non ha luogo quest'azione. Similmente se amministrò gli affari di uno non ancora nato. In ambi questi casi avrà luogo l'azione Di gestione d'affari. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 6.

2.° Se il curatore dato dal pretore all'impubere, ne amministrò gli affari, non ha luogo quest'azione, ma quella utile Di gestione d'affari, perchè egli sostenne l'uffizio di curatore, non di tutore. E se uno, non essendo tutore, per suggerimento (*compulsus*) del pretore o del preside amministrò la tutela credendosi tutore, egli non ancora amministrò come tutore ma come curatore. XXVII, 5, 2. — l. 1 § 7 ff. *De eo qui pro tutore.*

3. Amministra come tutore (*pro tutore*) quegli che fa l ufficio di tutore negli affari di un impubere, sia ch'egli creda di essere tutore, sia che sappia di non esserlo ma finga di esserlo. ivi, 3. — d. l. 1 § 1. — E basta ch'egli abbia finto, anche è se inetto a tal carico. Laonde per quest' azione sono tenute a render conto anche le donne qualora abbiano amministrato come un tutore gli affari di un pupillo. ivi. — l. 1 Cod. *De eo qui pro tut.* — Così pure se un servo amministrò *pro tutore,* si dee concedere contra il padrone di lui quest'azione utile sopra il peculio del servo. ivi, *colle note.* — l. 1 § 2 ff. eod. tit.

Notisi che, essendo stato dichiarato servo il tutore di un pupillo, Antonino rescrisse che il padrone di esso servo non poteva giovarsi del privilegio della detrazione sopra le cose che il servo stesso comperò col danaro del pupillo. Lo stesso dicasi del servo dato per curatore. ivi. — l. 11 *De admin. et peric. tutor.*

4. Si reputa che abbia amministrato come tutore (*pro tutore*) non solamente quegli che giammai fu tutore, ma eziandio quegli che, avendo cessato di esserlo, continua nullostante ad infingersi tale. Laonde se uno dopo finita la tutela amministrò come tutore gli affari del pupillo, egli sarà tenuto a quest' azione. ivi. — l. 1 § 4 ff. *De eo qui pro tut.* — Ed anche se prima ha amministrato in qualità di protutore, ed indi in qualità di tutore, sarà egualmente tenuto per la sua amministrazione, in qualità di protutore, sebbene quest'amministrazione si devolva nell'azione Di tutela; sicchè egli sarà soggetto per tal titolo a due azioni, cioè Di protutela e Di tutela, per non aver pagato sè stesso dopo divenuto tutore. ivi. — d. l. 1 § 5.

5. Quegli il quale, essendo stato dato tutore per testamento ed avendolo ignorato, amministrò in qualità di protutore gli affari del pupillo come se fosse realmente tutore, non è

tenuto come tutore, perchè debbe anche sapere di essere tutore onde con tale intendimento amministrare ciò che debbe un tutore. XXVII, 5, 3. — l. 3 ff. *De eo qui pro tut.*

6. Se i curatori testamentarj od i tutori dati illegalmente nè confermati con decreto del pretore amministrarono gli affari, sono vicendevolmente risponsabili del pericolo della tutela perchè hanno amministrato senz' appoggio di diritto, e perchè quegli ch' era più solvente avrebbe dovuto implorare il decreto del pretore per fare costituire i tutori od i curatori. ivi, 5. — l. 39 § 9 *De admin. et peric. tut.*

7. L' azione Di protutelà compete in qualunque tempo, onde si può esercitarla anche prima che il pupillo amministrato dal protutore giunga alla pubertà. ivi, 6. — *ib.* l. 26; l. 1 § 3 ff. *De eo qui pro tut.*

8. Il protutore, se non s' immischiò *(attigerit)* minimamente nella tutela, non sarà tenuto, essendo tutore; ma se amministrò *(gessit)* qualche cosa, sarà tenuto e per quel che avrà fatto e per quello che non avrà fatto, in quanto l'avrebbe fatto un altro. E se avendo saputo di non esser tutore, si astenne dall'amministrare, egli sarà tenuto nel caso che non avesse avvisato i congiunti del pupillo affinchè gli domandassero un tutore. ivi, 7. — l. 1 § 9 ff. d. tit.

9. Chi fa affari come tutore *(pro tutore)* dee prestare quella medesima fedeltà e diligenza che presterebbe un tutore. ivi. — *ib.* l. 4.

10. Nell' azione Di protutela entrano anche gl' interessi. ivi. — *ib.* l. 1 § 8.

11. Il privilegio della tutela è concesso non solamente contra i beni del tutore, ma eziandio contro i beni di chi amministrò come tutore *(pro tutore)*, o di chi curò un pupillo od una pupilla, un furioso od una furiosa; quando per tal titolo non sieno state date cauzioni. ivi, 8. — l. fin. *De tut. et rat. distr.*

12. Protutela *(Azione Contraria* Di). Compete a colui che amministrò come tutore *(pro tutore)*, ad esempio dell' azione contraria Di tutela. ivi, 9. — l. 6 ff. *De eo qui pro tut.*; l. 1 § 1 *De contr. tut. act.*

13. Differisce dall' azione contraria Di tutela in questo, che questa è concessa dopo finita la tutela, ma pel protutore o pel procuratore essa ha luogo subito, a quel modo che si può promuovere azione contro di lui subito che ha amministrato. XXVII, 5, 9. — l. 1 § 3 ff. *De contrar. tut. actione.*

13. — Il tutore dato per testamento ad un postumo non è tutore finattanto che sia nato il postumo; tuttavia si dà contra di lui al sostituito del pupillo l' azione Di gestione d' affari. Ma se il figlio fosse nato, ed il suo tutore, prima d' aver cominciato ad amministrare, fosse stato rimosso dalla tutela, questo tutore sarà soggetto alla medesima azione; se poi amministrò qualche affare dopo la nascita del figlio, sarà soggetto all' azione Di tutela anche per quanto avesse amministrato innanzi; e quest' azione abbraccerà tutta l' amministrazione. ivi, 10. — l. 19 § 2 ff. *De testam. tut.* — Ciò s' intenda dell' azione utile, non già dell' azione diretta Di gestione d' affari. ivi. — l. 24 *De tut. et rat. distr.*

PROTUTORE. Così chiamasi non propriamente il falso tutore, ma quegli che amministra la tutela o fa da tutore senza esserlo, creda o meno di esser tale. V. sopra Protutela n. 3, e V. Tutore falso.

PROUT. Vale anche per *sicut*, come sarebbe nella frase *prout juris est.* L, 16, 180.

PROVE. V. Confessione, Edizione, Estimazione, Fede *agl' instrumenti*, Giudizio, Giuramento, Ignoranza, Instrumenti *(documenti)*, Interrogatorio, Testimonio, Titolo, Tortura. V. lib. 22 tit. 3 *De probationibus et praesumptionibus*; Cod. lib. 4 tit. 19 *De probationibus.*

1. Per sapere a chi incombra il carico della prova nella discussione delle cause, vi sono quattro regole. — *Prima regola.* Ha l' obbligo della prova chi asserisce, non chi nega. XXII, 3, 1. — l. 2 ff. *De prob.* — Quindi essa incombe a quello il quale asserisce che, interrogato in Giudizio, rispose lui essere il solo erede; ed anche se si asserisce che l'interrogato non rispose, la prova spetta all' attore, non a chi fece eccezione di non aver risposto. ivi. — *ib.* l. 18 § 2. — Parimenti, se si tratta di conoscere se uno appartenga o meno a tale o tal altra schiatta o famiglia (nel caso p. e. che si tratti del conseguimento di una eredità legittima), questi dee provare la sua asserzione. ivi. — *ib.* l. 1. — Così pure quell' attore o quel reo che vuol giovarsi del privilegio della sua minorità, è obbligato di provare la sua età. ivi. — l. 9 Cod. *De prob.*

2. Questa regola ha luogo tanto rispetto al reo quanto rispetto all' attore: onde, trat-

tandosi della falcidia, incombe all'erede convenuto per l'azione Di testamento il provare che ha luogo la legge Falcidia; e se non riesce in questa prova, meritamente verrà condannato. XXII, 3, 2. — l. 17 ff. Cod. *De probationibus.* — Quindi anche quegli che nega di poter essere convenuto in Giudizio pel suo collega perchè questo è solvente, dee provare questa asserzione. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit. — Parimenti chi asserisce essere stato, in qualche fatto, commesso dolo, benchè in via di eccezione, dee provare che sia stato commesso il dolo. ivi. — l. 18 § 1 ff. eod. tit. — Finalmente, quegli che oppone a'suoi fratelli, che una cosa gli fu donata dal padre, tanto se la domanda egli quanto se viene a lui domandata, dee provare la fatta donazione. ivi. — l. 16 Cod. eod. tit.

3. Questa regola va soggetta ad una eccezione; ed è che il carico della prova incombe a chi asserisce, quando l'asserzione è appoggiata ad una presunzione di diritto; poichè in questo caso incombe a chi nega il provare il contrario. ivi.

4. *Seconda regola.* Il carico della prova incombe all'attore, in quanto che l'attore dee provare quello che asserisce; e se l'attore confessa di non poter provare le sue asserzioni, il reo non è obbligato di somministrare la prova in contrario, perchè naturalmente chi nega un fatto non abbisogna di pruva: *per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit.* ivi, 3. — *ib.* ll. 16 et 23. — Per altro allora soltanto l'attore è obbligato di somministrare la prova delle sue asserzioni, quando non ha in suo favore una presunzione di diritto (V. sopra n. 3). ivi.

5. L'attore è bensì obbligato di provare ciò che asserisce, ma nun ciò che nega; p. e. se, avendo promossa l'azione Negatoria, egli sostiene che il suo fondo non è soggetto a veruna servitù. ivi, 4. — Avvi un altro esempio nel caso che un minore promuova l'azione sussidiaria contra i magistrati che gli hanno assegnati i tutori, negando egli di essere statu idoneamente assicurato. In questo caso di fatti non è obbligato il pupillo di provare che i fidejussori dati pel tutore non erano solventi allorchè furono dati; ma deesi esigere la prova da quelli che per dovere di uffizio avevano da provvedere alla sicurezza del pupillo. ivi. — l. 11 ff. eod tit.

6. *Terza regola.* Il reo nell'opporre le sue eccezioni sostiene le parti di attore, e però dee provare la verità della eccezione come se fosse una domanda: se per es. uppone la eccezione Del patto conveauto, dee provare che tal patto fu convenuto. XXII, 3, 5. — l. 19 ff. Cod. *De probationibus.* — Parimenti se uno ha promesso Di presentarsi in Giudizio *(Judicio se sisti)*, ed asserisce di essere stato assente pel pubblico servigio e di non aver quindi potuto presentarsi; oppure ch'ebbe luogo dulo malo per parte dell'avversario affinchè non potesse presentarsi; oppure di esserne stato impedito da malattia o da intemperie; dee somministrarne la prova. ivi. — d. l. 19 § 1. — Lo stesso dicasi se viene domandata una somma che si asserisce compensata. ivi. — d. l. 19 § 3. — Anzi, se si uppone che la cosa in quistione fu giudicata, u che fu giocata alla sorte; chi oppone tali eccezioni debbe anche provarle. ivi. — d. l. 19 § 4.

7. *Quarta regola.* Se l'attore ed il reo asseriscono cose diverse e contraddittorie, l'attore debb'essere il primo a somministrare la prova delle sue asserziuni. ivi, 6. — *ib.* l. 21.

8. In generale, è incontrastabile che non si può esigere dal reo veruna prova finchè l'attore non ha provate le sue asserzioni, tanto se il reo nega semplicemente le asserzioni avversarie, quanto se asserisce egli pure qualche cosa. Quindi per es. trattandosi di un'azione reale, finchè l'attore non prova che la cosa è sua, il reo, sia che neghi ciò semplicemente, sia che asserisca che la cosa è sua, non è tenuto di somministrare veruna prova: *non enim possessori incumbit necessitas probandi;* sì che se il petitore fallisce nella prova, rimane il dominio presso il possessore. ivi. — l. 2 Cod. *De probat.*

9. — L'obbligo della pruva non cessa per quello il quale per qualche caso fortuito avesse perduti i documenti da' quali risulterebbe la prova. ivi, 7. — l. 5 Cod. *De fide instrum.* — Quindi non giova punto a costituir prova la protesta di aver perduto i documenti, fatta alla presenza di quelli che ne ignoravano la esistenza ed il contenuto. ivi. — *ib.* l. 13.

10. Si reputa che uno abbia provata la sua pretensione quandu ha provato la verità di quelle circostanze dalle quali emerge la verità della sua pretesa; tranne che vi si opponga qualche cosa in contrario. Epperò se

alcuno, avendo promessa l'azione utile Serviana, pretende competergli il diritto di pegno sopra qualche cosa, non solamente dee provare prima di tutto ch'ebbe luogo fra esso ed il debitore la convenzione relativa al pegno od all'ipoteca; ma dopo di aver provato ciò, dee l'attore provare eziandio che al tempo della convenzione relativa al pegno, la cosa era del debitore, o per volontà di chi la cosa fu data in pegno. XXII, 3, 8. — l. 23 ff. *De prob.*

Parimenti, se uno promuove l'azione Faviana, non basta che provi essere la cosa stata alienata da un suo liberto, quando non provi eziandio che la fu alienata in frode dei suoi diritti. ivi. — *ib.* l. 6.

Quando l'attore ha provato le dette circostanze, si reputa che abbia provato la sua pretesa, ed il reo dovrà provare l'intervento di qualche altra circostanza che distrugga la pretesa dell'attore. Laonde, siccome il creditore che ripete una somma dee provare di averla contata, così anche il debitore il quale asserisce di averla pagata, dee somministrare la prova di tal fatto. ivi, 9. — l. 1 Cod. *De prob.* — Parimenti, se uno domanda qualche cosa mediante l'azione Di testamento, si reputa che la cosa gli sia dovuta se prova che gli fu lasciata. Da ciò in fatti deriva che a lui sia dovuto, purchè non sia intervenuto qualche altro fatto, p. e. un cangiamento di volontà nel testatore; spetterebbe poi all'avversario il provare che avesse avuto luogo questo cangiamento di volontà, conforme alla regola *Chi asserisce un cangiamento di volontà dee provarlo.* ivi.

11. Una verità può essere provata o col mezzo di testimonj o col mezzo d'instrumenti. Di regola qualunque fatto può essere provato con l'una o l'altra di queste specie di prove. ivi, 10. — l. 15 Cod. *De fide instrum.* — Vengono però eccettuati alcuni fatti di grande importanza i quali non possono essere provati mediante la sola deposizione dei testimonj, ma sono necessarj gl'instrumenti. Tal è p. e. l'ingenuità. ivi. — l. 2 (al. 1) Cod. *De testam.*

12. Siccome quasi tutt'i fatti possono essere comprovati sì coll'una che coll'altra specie di prova, cioè o con testimonj o con instrumenti; così il non essere stato eretto instrumento sopra un qualche affare non è pregiudizievole se non quando il fatto non possa essere provato con testimonj o con altri mezzi. E reciprocamente, se l'affare somministra da sè stesso la verità del fatto, anche senza l'intervento di documento scritto; non sarà men valido per la ragione che non fu eretto il documento relativo. XXII, 3, 11. — l. 5 *De fide instrum.* — Quindi trattandosi di cosa costituita in ipoteca, non serve il sapere con quali parole sia stata costituita; come non serve in tutte le obbligazioni che si contraggono col solo consenso. E perciò, se anche senza intervento di documento scritto fu convenuto che la cosa sia costituita in ipoteca; se si può provare questa convenzione, si reputerà obbligata quella cosa intorno alla quale fu convenuto. ivi. — *ib.* l. 4.

13. La proprietà di una cosa può essere provata non solo coll'instrumento di compera, ma eziandio con qualunque altro mezzo legittimo di pruova. ivi. — l. 12 et 14 Cod. *De prob.*

14. Essendo tu stato immesso nel vacuo possesso di un predio a titolo di donazione, non puoi non esserne considerato proprietario per la ragione che si asserisce non essere stato eretto il relativo instrumento. ivi. — l. 12 Cod. *De fide instrum.*

15. Fatta una volta regolarmente una divisione, ancorchè senza intervento di scrittura, essa non può considerarsi irrita. ivi. — *ib.* l. 9.

16. Se non reca pregiudizio il non essere stato eretto il documento, quando il fatto possa essere in altro modo provato, molto meno in tal caso sarà pregiudizievole la perdita del documento. Di vero, siccome anche una vendita fatta senza intervento di documenti non cessa d'essere valida; così fu deciso che, se anche sono perduti i documenti eretti sul proposito, non viene perciò scemata la verità del fatto. ivi, 12. — *ib.* l. 10. — Lo stesso dicasi nel caso di quistione di dominio fra proprietario e usufruttuario, fra creditore e debitore, fra conjugi divorziati, o trattandosi di un servo manomesso. ivi. — ll. 1 et 5 Cod. *De prob.*; l. 15 Cod. *De jure dotium.*

17. Qualunque sia l'affare sopra il quale si sogliano erigere atti scritti; se questi vanno per accidente perduti, l'affare potrà essere confermato da qualunque altro documento. Laonde non reca pregiudizio alla quistione di stato la perdita della fede di nascita. ivi, 15. — l. 6 Cod. *De fide instrum.* — Nè a quella di libertà la perdita dell'atto di emancipazione. — *ib.* l. 11. — Nè a' privilegj del ve-

terano la perdita del certificato di congedo onorato. XXII, 3, 13. — l. 7 *De fide instrum.*

18. Allora soltanto si potrà desumere valida prova dalla deposizione di testimonj o dalla produzione di documenti scritti, quando non vengano prodotti altri testimonj o documenti che provino il contrario. — Questa regola va intesa nel senso che le prove addotte in contraddizione abbiano egual peso di quelle addotte ad asseverazione. Quindi, avendo maggior forza di prova un instromento eretto sopra un affare, di quello che la deposizione di testimonj; la prova risultante dall'instrumento non viene distrutta da una contraria deposizione di testimonj. Ciò significa il rescritto *Contra scriptum testimonium, non scriptum testimonium non fertur.* ivi, 14. — l. 1 Cod. *De testibus.* — Per ciò stesso il senato stanziò che il censo ed i monumenti pubblici prevalgono ai testimonj. ivi. — l. 10 ff. *De prob.*

19. Non si presta fede ad una scrittura singolarmente quando la si provi simulata. ivi, 15. — ll. 1 et 2 Cod. *Plus valere quod agitur.*

20. In quanto alla deposizione de' testimonj, se ne vengono prodotti dall'una parte e dall'altra, e le loro deposizioni sono contradditorie, il giudice dee prenderle in esame; e se le deposizioni degli uni sembrano più probabili che quelle degli altri, il giudice potrà prestarvi fede. ivi, 16. — l. 13 ff. *De prob.* — Osservisi inoltre che, quando le deposizioni di alcuni testimonj contraddicono a quelle di altri, non sempre il numero maggiore merita più fede del minore; ma deesi prestarla a quelli le cui deposizioni sono più convenienti alla natura dell'affare, e d'altro canto non lasciano sospettare inimicizia e parzialità. ivi. — l. 21 § 3 ff. *De testib.*

21. Le prove della figliazione consistono nella sola deposizione dei testimonj; ma è certo che anche le lettere inviate alla moglie, se n'è riconosciuta la autenticità, tengono in certo modo luogo di instrumenti. ivi, 28. — l. 29 ff. *De probat.*

22. Nelle quistioni di stato hanno una forza particolare di prova le dichiarazioni dei genitori, che facevansi comunemente delle persone non volgari. Per altro nè l'omissione della dichiarazione esclude le prove d'altro genere, nè una falsa dichiarazione distrugge la verità. ivi, 29. — l. 15 Cod. *De liber. causa.* — Si ha però poco rigoardo ad una dichiarazione fatta da' genitori in istato di collera. XXII, 3, 29. — l. 29 § 1 ff. *De probat.*

Intorno a queste dichiarazioni Giustiniano ha stabilito che un instromento pubblico o privato olografo col concorso di tre testimonj col quale uno avesse nominato un altro per suo figlio, costituirebbe la prova del contratto di matrimonio fatto colla madre di lui, e sarebbe utile non solamente a quel figlio, ma anche a tutti gli altri nati dalla madre stessa. ivi. — Nov. 117 cap. 2.

PROVINCIA. V. PROCONSOLE, PRESIDE, PRETORE.

PROVINCIALI. Così dicevansi gli abitanti di quelle regioni che il popolo romano soggiogò colla forza delle armi e ridusse in forma di provincia, alle quali regioni non fu dato nè il gius del Lazio nè il gius italico. — Questi non aveano quella comunione di diritto della quale godevano i latini e gl'italici: non si reggevano con proprie leggi, ma obbedivano a magistrati romani che mandati erano a governare que' paesi; ricevevano le leggi dal popolo vincitore e dai suoi magistrati; di qui vengono gli editti provinciali. I, 5, 23.

2. *Provinciali* si dicono propriamente quelli che hanno domicilio nella provincia, non coloro che ne sono oriondi soltanto. L, 16, 180. — l. 190. *De verb. signif.*

3. *Provinciali (Predj):* si oppongono agli *italici*, cioè sono quelli il cui dominio rimanendo presso il popolo romano, erano posseduti dai privati a patto di contribuire un dato stipendio o tributo. ivi.

4. — — in altro senso così si chiamano i fondi situati in provincia senz'altra distinzione. l. un. § 15 Cod. *De rei uxor. act.*; XXVIII, 5, 35. — l. 35 cum § 3 ff. *De hered. instit.*

PROVOCARE. Significa appellare da un giudizio. XLII, 1, 6. — l. 27 ff. *De re judic.*

PROXENETA. V. PROSSENETICO *(Contratto)* e SENSALE.

PRUDENS. Lo stesso che *sciens.* L, 16, 180.

PUBBLICANI. V. COMMESSO, DAZIO, *FAMILIA*, FISCO, IMPOSTE, PUBBLICO, *VECTIGAL*. V. lib. 39 tit. 4 *De publicanis et vectigalibus et commissis;* Cod. lib. 4 tit. 61 *De vectigalibus et commissis,* 62 *Vectigalia nova institui non posse.*

1. Chiamansi *pubblicani* gl' imprenditori delle pubbliche rendite, o sia che percepiscano pel fisco, o sia che per sè dando al fisco una determinata mercede. XXXIX, 1, 1. — l. 1 § 1 *De public.* — Non già quelli che assumono le rendite delle comunità. L, 16, 181. — l. 16 *De verb. signif.*

2. Eravi un editto che raffrenava le prepotenze e gli abusi de' pubblicani e de' loro famigli *(familia)*, pel quale contro ogni furto o danno da loro commesso era data l'azione nel doppio entro l'anno, e nel simplo dopo l'anno. ivi. — *ib.* l. 1. — E nel caso che il colpevole fosse un loro servo, ne imponeva la esibizione; altrimenti dava l'azione contra il padrone senza permettergli la dazione in risarcimento. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

3. Quest'editto parrebbe inutile, essendovi gli editti generali sopra i furti, i danni, le rapine. Ma l'audacia la tracotanza *(temeritas)* dei pubblicani rese necessario questo editto particolare; il quale per altro in alcuna parte è più mite, dando l'azione nel doppio mentre quelle Di rapina e Di furto manifesto sono nel quadroplo. Inoltre, al pubblicano è concessa la facoltà di restituire ciò che fu tolto violentemente; il che facendo egli è liberato da ogni aggravio, e non è più soggetto all'azione penale. Laonde se uno vuole esercitare con un pubblicano l'azione generale Di rapina, o quella Di danno ingiusto o quella Di furto, può farlo; mentre sarebbe assurdo che i pubblicani avessero ad essere a condizione migliore degli altri. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2 et 6.

Se pertanto un pubblicano esigette illecitamente, debb'essere restituito con altrettanto (e ciò che estorse violentemente, col triplo) di più per pena: ciò in forza dell'azione Di rapina; oltre di che viene estraordinariamente punito. ivi. — *ib.* l. 9 § 5. — Così Costantino statuì la pena dell'esilio perpetuo contra quei pubblicani ch'esigono qualche cosa oltre l'antica consuetudine. ivi. — l. 9 Cod. *De vectigal.*

4. I pubblicani erano persone molto odiose: particolarmente esecravanli gli abitanti delle provincie, ove esercitavano loro depredazioni, e massime i Giudei. Ciò nulla meno la fame dell'oro spingeva non poche persone dell' ordine equestre a tal professione, sì che fu in Roma potentissima la classe *(factiones)* dei pubblicani: e sebbene Cicerone li piaggi là dove li chiama *onoratissimi ed ornatissimi*, tuttavia non mancarono anche tra loro personaggi insigni, qual fu Flavio padre dell'imperatore Vespasiano, che fu pubblicano della quadragesima in Asia, e s' ebbe da quelle città statue inscritte *All' onesto pubblicano.* ivi, *nelle note.*

5. Si chiamano pubblicani quelli che prendono in conduzione le pubbliche gabelle *(vectigalia)*, qual sarebbe il dazio d'entrata o d'uscita. L, 16, 3. — l. 12 § fin. Cod. *De vectigal.* — Così pure gli appaltatori delle saline, delle cave di creta e delle miniere. ivi. — *ib.* l. 13.

6. In questo editto si comprendono anche gli appaltatori delle gabelle comunali, sebbene questi non chiaminsi propriamente *pubblicani* (V. Pubblico). ivi. — d. l. 10 § 1; l. 16 *De verb. signif.*

7. Pei delitti dei famigli de' pubblicani è concessa l'azione contra i pubblicani cui servono, anche se questi non sono loro padroni. ivi, 4. — l. 3 § 1 *De public.*

8. L'azione procedente da questo editto è nel doppio, purchè per altro la cosa non sia stata restituita. ivi, 5. — *ib.* l. 5. — In questo doppio si comprende la persecuzione della cosa. ivi, 6. — d. l. 5 § 1.

9. Se sono molti i pubblicani ch'esigettero qualche cosa illecitamente, non si moltiplicherà l'azione nel doppio, ma tutti presteranno la loro parte; e quello che uno non potrà prestare si potrà esigerlo dall'altro. ivi, 7. — *ib.* l. 6.

10. Se sono i famigli del pubblicano che commisero il delitto, prima l'attore dee dire qual servo o quali servi vuol che sieno esibiti, acciocchè, se non gli sono esibiti, possa esercitare l'azione. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 2.

11. E' proprio di questo editto che, se i servi non sono esibiti, compete l'azione senza che il convenuto possa dare il nocente, lo abbia o non lo abbia in podestà, possa o non possa esibirlo. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 6. — Nè è permesso al padrone il difendere l'assente. ivi. — *ib.* l. 2. — Che se i pubblicani esibiscono i servi, son convenuti coll'azione Nossale; della quale durezza ha ragione in questo, che debbono scegliere a tal ministero servi onesti. ivi. — *ib.* l. 3. — Però anche se il servo fu venduto o manomesso o fuggì, il pubblicano è tenuto a nome del servo. Ivi. — *ib.* l. 13 § 2. — Se poi il servo morì, egli debb'essere liberato perchè non può esibire il servo, e non inter-

venne in ciò alcun suo dolo. L, 16, 9. — l. 13 § 3 *De public.*

12. Se più servi del pubblicano commisero furto o danno, avrà luogo l' assoluzione qualora si presti tanto quanto si presterebbe se l'avesse commesso un uomo libero. ivi, 10. — l. 3 § 3

13. Quest'azione si dà in perpetuo ed all'erede e ad altri successori. ivi, 11. — *ib.* l. 13 § 4. — Ed anche contra l' erede del pubblicano in quanto fosse diventato più ricco. ivi. — *ib.* l. 4.

14. L'editto non risguarda ciò che il pubblicano ricevette d'indebito senza dolo ma per errore. ivi, 12. — *ib.* l. 16 § 14.

PUBBLICIANA *(Azione).* V. lib. 6 tit. 2 *De publiciana in rem actione.*

1. Quest'azione è data dal pretore, ad esempio dell' azione reale *(in rem)* rivendicatoria, a quelli che avessero perduto il possesso di una cosa la quale per anco non apparteneva loro, ma cui possedevano di buona fede e con giusto titolo, come se l' avessero già usucatta e la cosa fosse diventata loro propria. Si denomina *Pubbliciana* dal pretore Pubblicio che la propose, il quale non è quello di cui parla Cicerone nell' orazione *pro Cluentio*, nè quel Pubblicio Gellio ch'è noverato da Pomponio fra i discepoli di Servio *(l. 2 De orig. juris)*, ma più antico. VI, 2, 1 *colle note.*

2. Cinque sono i requisiti necessarj perchè uno possa con quest'azione domandare una cosa: 1.° Che l' abbia acquistata con giusto titolo. 2.° Con buona fede. 3.° Che gliene sia stata fatta la tradizione per quel titolo. 4.° Che sia cosa atta ad essere usucatta. 5.° Che non sia per anche compita la usucapione.

3. — 1.° Chi ha un giusto titolo di tradizione può giovarsi dell' azione Pubbliciana; e non solo essa compete ai compratori di buona fede ma eziandio ad altri, come p. e. a quello a cui venne fatta tradizione di una cosa a titolo di dote, e non la ha ancora usucatta: così pure se fu fatta tradizione di una cosa in forza di giudicato, o a titolo di pagamento, o a titolo di riparazione del danno cagionato da un servo *(noxae deditionis)*: così pure se dietro comando del pretore per causa nossale mi fu dato un servo che non era difeso, ed io ne ho perduto il possesso; ed anche se la cosa fu aggiudicata. E se il reo fu condannato a pagare il valore stimato della lite, ciò assomigliandosi alla vendita, se il reo offrì di pagare quel valore e pagò, gli compete l' azione Pubbliciana. Ed anche se fu fatta una permuta: e finalmente se uno ha ricevuto una cosa per titolo lucrativo, gli compete la Pubbliciana, la quale compete altresì contra il donante. VI, 2, 2. — l. 3 § 1, ll. 4, 5, 6, l. 7 cum § 1, 3 et 5 *De public. in rem act.*

4. Chiamasi giusto titolo non già qualunque titolo pel quale uno legittimamente possegga, ma quello soltanto pel quale può aver luogo la usucapione. Epperò talvolta ad alcune persone nemmeno per legittimi possessi compete l' azione Pubbliciana, come sarebbe pei possessi pignoratizj e precarj, non avendo nè il creditore nè il possessore precario conseguito il possesso della cosa con animo di credersene proprietarj. ivi, 3. — *ib.* l. 13 § 1.

5. In generale, quest' azione compete soltanto per quei titoli pei quali avremmo acquistato il dominio della cosa se fosse stato proprietario della medesima quegli da cui l' abbiamo ricevuta. Quindi se un conjuge ha ricevuto dall' altro una cosa per donazione, non avrà l' azione Pubbliciana. Al contrario, se uno sposo donò alla sua sposa un servo comperato da uno che non n' era il proprietario, e la sposa prima di averlo usucatto lo diede in dote allo sposo; tal donazione è valida, perchè lo sposo donò in tempo che non era ancora marito, e quindi il servo fu legittimamente dato in dote, e perciò dopo il divorzio debb'essere restituito. Difatti se la moglie non lo avesse dato in dote, ed il marito, supponi com' erede del proprietario, lo vindicasse, la moglie potrebbe benissimo far l' eccezione della donazione; e se ella ne avesse perduto il possesso, avrebbe l' azione Pubbliciana. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 12 et l. 13 § 1.

6. Talvolta la fondata opinione ch' esista un giusto titolo, si reputa titolo realmente giusto, e giova per conseguire l' azione Pubbliciana. Così la può esercitare chi comperò da un furioso non conoscendolo tale ed acquistò per usucapione. ivi, 4. — *ib.* l. 7 § 2. — Così pure chi comperò da un minorenne non sapendo che il fosse. ivi. — d. l. 7 § 4 — Ma chi comperò da un pupillo dee provare d' aver comperato coll' autorità del tutore, e che la vendita non era proibita dalla legge; e se anche comperò per inganno coll' intervento di un falso tutore, si reputa

ch' egli abbia comperato in buona fede. VI, 2, 4. — l. 13 § 2. *De public. in rem act.*

7. Il giuramento tien luogo di giusto titolo non solamente contro quello che lo ha deferito. Che se fu deferito al possessore, e questi giurò che la cosa non appartiene al petitore, ne conseguirà solamente una eccezione contro lo stesso petitore, non anche un'azione. ivi. — *ib.* l. 7 § 7.

8. La cosa si reputa acquistata a giusto titolo e ripetibile mediante quest'azione, tanto se fu acquistata separatamente, quanto se faceva parte di una eredità acquistata. ivi, 6. — *ib.* l. 9 § 3.

9. — 2.° Non giova qualunque compera ad ottenere quest'azione, ma sol quella fatta di buona fede. ivi, 7. — *ib.* l. 7 § 11. — Ora, si reputa compratore di buona fede quegli il quale ignorava che la cosa appartenesse ad altrui o credeva che il venditore avesse diritto di vendere, poni caso, come procuratore o tutore. ivi. — l. 109 *De verb. signif.*

10. Questa buona fede nel contratto di compera si richiede in due tempi; al principio della tradizione ed al momento che s'intenta l'azione. ivi, 8. — l. 7 § 17 *De public. in rem act.* — La mala fede che fosse in seguito sopravvenuta non impedisce la Pubbliciana. ivi. — d. l. 7 § 14.

11. Quest'azione comprende la buona fede del compratore soltanto; nè monta che io non abbia comperato dal vero proprietario o che ci sia qualsivoglia dolo per parte del venditore. ivi, 9. — d. l. 7 § 11 proinde, et § 15.

Del pari, se io sono successore di un compratore di buona fede, benchè io abbia operato con dolo, ciò non impedirà di esercitare quest'azione perchè quegli al quale sono succeduto comperò di buona fede, nè mi gioverà l'essere netto di dolo se il compratore a cui sono succeduto avea operato dolosamente. ivi. — d. l. 7 § 12. — Che se fu il mio servo che comperò, si avrà riguardo al suo dolo, non al mio; e viceversa. ivi. — d. l. 7 § 13.

12. — 3.° Anche se il compratore fu di buona fede, non può esercitare la Pubbliciana prima della tradizione. ivi, 10. — d. l. 7 § 16. — Tostochè poi fu fatta la tradizione, non importa di sapere per quanto tempo la cosa fu posseduta; anche se fosse un momento solo. ivi. — *ib.* l. 12 § fin. — Anzi talvolta anche senz'avere posseduto. Difatti se il mio servo essendo fuggitivo comperò qualche cosa da uno che non n'era proprietario, mi competerà l'azione Pubbliciana, quantunque io col mezzo di quel servo non abbia conseguito il possesso della cosa consegnata. VI, 2, 10. — l. 15 *De verb. signif.* — Similmente se un servo ereditario, prima che sia stata adita la eredità, comperò qualche cosa, e queste gli venne consegnata ma egli ne perdette il possesso, l'erede si gioverà della Pubbliciana come se egli stesso avesse posseduto. ivi. — *ib.* l. 9 § fin. — Alla stessa condizione sarebbe un municipio al cui servo fosse stata consegnata una cosa, sia che costui l'avesse comperata a nome del peculio, o meno. ivi. — *ib.* et. l. 10.

13. Sia la cosa stata consegnata al compratore sia all'erede del compratore, compete la Pubbliciana. ivi, 11. — *ib.* l. 9. — E non è necessaria la tradizione reale: laonde se uno comperò una cosa ch'è presso di lui a titolo di deposito o di prestito o di pegno, si riputerà che di quella cosa gli sia stata fatta la tradizione se la rimase presso di lui dopo la compera. ivi. — d. l. 9 § 1. — Dicasi lo stesso se la tradizione precedette la compera. ivi. — d. l. 9 § 2.

14. L'azione Pubbliciana compete talvolta eziandio senza che sia seguita alcuna tradizione; cioè in que' casi ne' quali senza tradizione si può trasferire il dominio. Difatti vi sono molti mezzi legali di acquistare il dominio senza la tradizione e la usucapione, come il legato, la donazione *mortis causa*, la restituzione dell'eredità in forza del Trebelliano, ec. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 1, ll. 2 et 3, l. 12 § 1.

15. — 4.° Se la cosa è tale che qualche legge o costituzione proibisca di alienarla, non compete la Pubbliciana. ivi, 13. — *ib.* l. 12 § 4. — E qui si adatta la regola Che la buona fede giova al possessore quanto la stessa verità del fatto, ogni qualvolta la legge non lo impedisce. ivi. — l. 136 *De reg. juris.* — Laonde quest'azione non ha luogo per le cose che non si possono acquistare per usucapione, come sono le cose furtive, il servo fuggitivo. ivi. — l. 9 § 5 *De public. in rem act.* — Ma il parto della serva rubata concepito presso il compratore di buona fede, può essere domandato mediante quest'azione; sebbene chi comperò non ne abbia il possesso. ivi. — *ib.* l. 11 § 2. — Perchè il parto non

fa parte della cosa furtiva. VI, 2, 13. — l. 26 *De verb. signif.* — Nè fa divario che la madre sia posseduta in buona fede a titolo oneroso o a titolo lucrativo. ivi. — l. 11 § 3 et 4 *De publ. in rem act.* — Ma l'erede del ladro non ha quest'asione perchè egli soccede nei vizj del defonto. ivi. — d. l. 11 § 2 e sed. — Lo atesso dicasi se dal parto nacqoe oo altro parto, o se fo estratto dal ventre della madre dopo la morte di qnesta. ivi. — d. l. 11 § 5.

16. Dicendo che la cosa domaodata mediaote l'azione Pubbliciana debb' essere tale che acquistare ai possa per osucapione, non inteodesi della sola nsucapione propriamente detta; imperciocchè anche quelle cose che si acqoistano mediante il possesso di lungo tempo, si possono domandare con quest' asione. Epperò essa mi compete per domandare i poderi vettigali ed altri che non si possooo usucapire, qualora non siaoo stati dati in buona fede. ivi, 14. — *ib.* l. 12 § 2. — Lo stesso dicasi anche se io avessi comperato di buona fede dal non proprietario uoa casa fabbricata sopra un suolo preso in conduzione. ivi. — d. l. 12 § 3. — Similmente se si tratta dell'osofrutto consegnato *(tradito)*, è concessa l'azione Pubbliciana: così pure se ai tratta delle servitù urbane costituite mediante la tradizione o mediante la tolleranza del proprietario: così pnre io rigoardo alle aervitù rostiche. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

17. Se la cosa è tale che si possa osocapire, quest' azione ha loogo rispetto ad essa; quantonque p. e. l'età del servo che si domanda noo permetta di sopporce che sia atato per anco usucatto. ivi, 15. — *ib.* l. 12 § 5.

18. — 5.° Se la cosa fu usocatta, vi è luogo ad asioue civile, e noo vi è bisogno di asioue onoraria; ecco perchè il pretore in tal caso noo accorda la Pubbliciana. ivi, 16. — *ib.* l. 3 § 1.

19. Oltre ai detti cinqne requisiti, non si fa parola di pagamento del prezzo nella Pubbliciana; donde appare che il pretore non istimò doversi ricercare se sia stato pagato. ivi, 17. — *ib.* l. 8.

Non fa nemmeno divario che il petitore abbia egli stesso acqoistato la cosa o che nn altro l'abbia acquistata per lui: onde compete la Pubbliciana, sia che abbia comperato io, sia il mio servo, il mio procuratore o tutore o curatore; ed anche se io comperai e la cosa fu consegnata ad un altro per mio volere. VI, 2, 17. — l. 11 et l. 7 § 10 *De pub. in rem act.*

20. Quest' azione vien data a chi non è veramente proprietario della cosa, ma che avrebbe potuto acquistarla pec usucapione. ivi, 18.

Compete all' erede ed anche ai successori pec gius onorario. ivi. — *ib.* l. 7 § 9.

21. Compete contra qualnnque possessore, purchè non sia il proprietario della cosa, essendo data specialmente pec far possedere la cosa a colui che la comperò di bnona fede e che la possiede per giusto titolo. ivi. — *ib.* l. 17. — Se dunqoe il proprietario è quegli stesso che possiede, egli può all'azione Pubbliciaoa opporre la eccezione del dominio legittimo. ivi. — *ib.* l. 16.

22. Alcune volte possiamo giovarci di qoest'azione contra il proprietario; p. e. se comperai la cosa col suo conseoso, e poscia me ne fu fatta lo tradizione contra aua voglia. ivi, 20. — *ib.* l. 14. — In questo caso poi il procuratore ripeterà coll'asione contraria Di maodato ciò che avesse dato al compratore in forza dell'asione Di compera, potendo accadece che la cosa sia tolta al compratore da quello che avea ordioato di veoderla, se per ignoranza noo ai è giovato dell'eccezione che doveva opporre. ivi. — *ib.*

23. Se to hai comperato da Tizio il fondo di Sempronio e, pagatone il prezzo, te ne fu fatta la tradizione; poscia Tisio è diventato erede di Sempronio ed ha veoduto e consegnato qoello stesso fondo ad uoa terza persona; è giusto che a te sia data la preferenza: imperciocchè se il venditore stesso domandasse a te il fondo, tu lo respingeresti colla eccezione; e se egli possedesse, e tu domandassi, potresti servirti della ceplica contra la eccezione del domioio. ivi, 21. — l. 72 ff. *De rei vindic.*; l. 4 § 32 *De doli mali et metus except.*

24. Quest'azione è data ntilmente contra il proprietario esiaodio nel seguente caso. Fu provato che il mandato per vendere certi servi andava estinto colla morte di quello che lo aveva assonto. Tuttavia, siccome i suoi eredi, caduti in errore, non già con animo di defraudare, ma bensì per eseguire la commissione assonta dal defunto, vendettero i servi; così fu deciso che qoesti dovessero ripotarsi usucatti dai compratori, e che il mercatante, il quale avea fatto il maodato, potesse redurce dalla provincia inteotare otilmente l'azio-

ne Pubbliciana. VI, 2, 22. — l. 57 *Mandati.*

25. Uno ha venduto separatamente de' beni a due compratori di buona fede. Se comperarono ambidue da un medesimo non proprietario, sarà preferito per esercitare la Pubbliciana quello a cui venne anche fatta la tradizione; ma se comperarono da due diversi non proprietarj, la condizione del possessore prevarrà a quella del petitore. ivi, 23. — l. 9 § 4 *De public. in rem act.* — Tale è l'opinione di Giuliano; ma Nerazio, di setta diversa, opina che in ambi i casi debb'essere preferito quello dei due che primo conseguì il diritto sopra la cosa, cioè quello a cui prima ne fu fatta la tradizione; se poi uno dei due ha comperato dal proprietario, questi debb'essere assolutamente preferito. ivi. — l. 31 § fin. ff. *De action. empti.* .

Qui si riferisce la regola che ogniqualvolta due litigano per un titolo lucrativo, si dee preferire quello il cui titolo lucrativo è anteriore. ivi. — l. 98 *De reg. juris.* — E certamente questa regola ha luogo nel caso che l'uno e l'altro abbiano comperato dal medesimo non proprietario. — Nel caso poi che avessero comperato da diverse persone, secondo l'opinione di Giuliano che sappiamo da Ulpiano avere prevalso a quella di Nerazio, si dee osservare l'altra regola, che, se quegli che domanda o quegli a cui viene domandato, è per ottenere qualche lucro, è peggiore la causa del petitore. ivi. — *ib.* l. 33. — Il che consuona coll'altra regola che Quando si tratta del lucro di due persone, è migliore la causa di chi possede. ivi. — *ib.* l. 126 § fin.

26. Qualunque cosa può essere domandata mediante quest' azione, qualora concorrano tutt' i requisiti sopra dichiarati (V. n. 2). Ma eziandio se uno vuole domandare una parte di qualche cosa, può servirsi dell'azione Pubbliciana. ivi, 24. — l. 12 § 6 *De public. in rem act.*

27. Gli accessorj di una cosa seguono la condizione della cosa stessa: p. e. ciò che si aggiunse al fondo per alluvione, divien simile al fondo stesso, e però se il fondo non può essere domandato mediante l'azione Pubbliciana, non si potrà domandare neppure l'accessorio. Se poi si può domandare il fondo, si potrà domandare anche l'accessorio. ivi, 25. — *ib.* l. 11 § 7. — Lo stesso dicasi se fu comperata un' area e sopra edificatavi una casa. VI, 2, 25. — l. 11 § 6 *De public. in rem act.*

28. Ciò che rimane di una casa distrutta segue pure la condizione della casa; laonde se venne ruinata una casa comperata, gli accessorj di essa potranno essere domandati mediante quest'azione. ivi, 36. — d. l. 11 § 9. — Così pure se comperai una casa e non ne rimase che l'area, potrò far uso della Pubbliciana. ivi. — d. l. 11 § 10.

29. Quest'azione giova anche per domandare le parti staccate da una statua comperata. ivi. — d. l. 11 § 8.

30. Quest' azione risguarda le proprietà e non il possesso. — Laonde tutto ciò che si dice della rivendicazione della cosa, può dirsi anche di quest'azione. ivi. — *ib.* l. 7 § 6 et 8.

PUBBLICO. V. Amministrazione *delle cose pubbliche*, Cosa, Fiume pubblico, Giudizio *pubblico*, Luogo pubblico, Offizio *pubblico*, Opere *pubbliche*, Quasi-pubblico, Strada pubblica.

2. Pubbliche *(Cose)*. Questa espressione si prende in doppio senso: in un senso significa quelle cose che servono ai pubblici usi, quali sono i fiumi e le loro rive, i porti e le darsene, ed anche alcuni stagni laghi e fosse. L, 16, 181. — l. un. § 6 *Ut in flum. publ. navig.*

3. Nelle cose pubbliche non entrano le sacre nè le religiose nè quelle destinate agli usi pubblici, ma sì quelle che sono proprie delle comunità *(civitatum)*, come i beni. Laonde i peculj dei servi della comunità si reputano certamente pubblici. L, 16, 181. — l. 17 *De verb. signif.*

4. Pubbliche *(Persone)*. Così chiamansi non solamente i magistrati ed i loro uffiziali, ma eziandio i servi pubblici. ivi.

5. Pubblici *(Beni)* si dicono propriamente quelli soltanto che appartengono al popolo romano; tuttavia così chiamansi abusivamente anche quelli delle comunità. ivi. — l. 15 *De verb. signif.*

6. — *(Vettigali)*, o *Gabelle*, sono quelle che percepisce il fisco. ivi. — *ib.* l. 17 § 1.

7. I privati non possono avere possesso entro i limiti de' luoghi pubblici. E però, se ve ne fossero, il preside avrà cura che siano separati, onde piuttosto si aumentino le rendite pubbliche. Se poi troverà luoghi o edifizj pubblici convertiti in uso de' privati, egli o li

rivendicherà al pubblico, o imporrà sopra i medesimi un canone da pagarsi, secondo che richiederà l'utile pubblico. L, 10, 9. — l. 5 § 1 ff. *De oper. publ.*

PUBERI. V. Curatore *de' puberi*, Femmine, Nozze.

1. Così chiamansi i maschi che hanno compito l'anno decimoquarto, e le femmine che hanno compito l'anno duodecimo. L, 16, 181.

PUBERTA'. V. Eta', Impuberi, Puberi.

1. La *pubertà* semplice è quella dei puberi propriamente detti: la *piena pubertà* è quella de' maschi giunti all'anno decimottavo, e delle femmine giunte all'anno decimoquarto. XXVIII, 6, 39. — l. 2 *De vulg. et pup. substit.*; Inst. in princ. *Quib. mod. tutela finit*; l. 3 Cod. *Quomodo tut. vel curat.*; I, 8, 17. — l. 40 § 1 ff. *De adopt.*; Instit. § 4 eod. tit.; XXXIV, 1, 9. — l. 14 § 1 *De alim. vel cib. leg.*

2. Se erano stati legati gli alimenti *fino alla pubertà* senz'altra aggiunta, essi erano dovuti fino ai diciott'anni pei maschi, e fino ai quattordici per le femmine. XXXIV, 1, 9. — l. 14 § 1 *De alim. vel cib. leg.* — Ma, dice l'imperatore Adriano in questo suo rescritto, *in sola specie alimentorum hoc tempus aetatis esse observandum, non est incivile.* — Tuttavia non solamente in materia di alimenti aveasi riguardo alla pubertà piena ed intera; ma eziandio trattandosi di adozioni. I, 8. 17. — l. 40 § 1 ff. *De adopt.*; Inst. § 4 eod. tit.

3. *Proximi pubertati.* Questa espressione non si trova mai definita nei testi del Diritto. Probabilmente così chiamavansi quelli che dall'età infantile, la quale termina coll'anno settimo, sono più lontani che dalla età della pubertà; laonde si dirà *prossimo alla pubertà* chi ha undici anni. L, 16, 181.

PUBLICIO GELLIO, l'ultimo dei discepoli di *Servio*, secondo il parere di Bertrando, al quale pure vengono attribuite parecchie sentenze registrate nelle *Pandette. Pref.* p. II, 1, 24.

PUBLICUS. V. Pubblico.

2. *In publicum deducere.* Questa frase, che trovasi in varj altri luoghi del Diritto, ha significato particolare: p. e. nell'editto *De fugitivis*, il quale ordina che coloro che pigliano i servi fuggitivi li deducano in *publicum*, vuol dire che ne facciano consegna ai magistrati municipali, od ai pubblici ministri (*ministeriis*). ivi. — l. 1 § 6 *De fugit.*

PUBLIO MUCIO SCEVOLA, pontefice massimo, della nobilissima stirpe di quel Mucio che tentò di uccidere il re Porsenna, uno fra i più celebri giureconsulti che fiorirono nel secolo VII di Roma, contemporaneo di *Manilio* e di *Bruto. Pref.* p. II, 1, 3.

PUBBLIO RUTILIO RUFO, celebre giureconsulto del secolo VII di Roma, discepolo di *Publio Mucio* e di *Panezio*. Scrisse molte bellissime cose intorno al Gius civile, ed alcune sue sentenze trovansi nelle *Pandette. Pref.* p. II, 1, 7.

PUER. Ha tre significati: 1.° o denota un servo *(quum omnes servos pueros appellamus)*; 2.° o denota l'opposito di *puella* (fanciulla); 3.° o denota la prima età che chiamasi appunto *puerile*. ivi, 182. — l. 204 *De verb. signif.*

PULEDRO. Appartiene al padrone della giomenta, e non a quello dello stallone. XLI, 1, 9. — l. 5 § 2 ff. *De rei vindicat.* — Questo principio patisce però varie eccezioi. XLI, 3, 15 e 17. — l. 10 § 2 et l. 33 *De usurp. et usucap.*; IX 4, 9. — l. 17 § 14 ff. *De furtis*; l. 3 Cod. *De usucap. pro empt.* V. anche Pubbliciana *(Azione)*.

PULSARE. Sebbene non di rado si confonda con *verberare*, tuttavia non gli equivale perfettamente; anzi la l. 5 § 1 ff. *De injuriis* (XLVII, 10, 71) porta la opinione di Ofilio che *pulsare* significhi percuotere senza dolore; *verberare*, percuotere con dolore.

2. Talvolta si usa invece di *convenire* (in Giudizio); onde *pulsatus* vuol dire convenuto. L, 16, 182.

PUPILLARE *(Sostituzione)*. V. anche Quasi-pupillare *(Sostituzione)*. V. lib. 28 tit. 6 *De vulgari et pupillari substitutione*: Cod. lib. 6 tit. 25 *De institutionibus et substitutionibus et restitutionibus sub conditione factis*; 26 *De impuberum et aliis substitutionibus*; Inst. lib. 2 tit. 15 *De vulgari substitutione*; 16 *De pupillari substitutione.*

1. E' quella sostituzione con cui il padre instituisce l'erede ai figli soggetti alla podestà di lui *nel caso che morissero prima della pubertà*. XXVIII, 6, 4.

2. Questa sorta di sostituzione trae origine dalla interpretazione della Legge delle XII Tavole, la quale diceva *Uti paterfamilias super familia pecuniave rei suae legassit.* Di fatti i Romani fra le loro cose annoveravano i proprj figliuoli, i quali, come cose *mancipi*, erano in loro dominio per gius quiritario.

Laonde i giurisprodenti inferirono che i padri possano testare sulla sostanza ovvero sulla eredità de' proprj figliuoli come di cosa propria; di guisa per altro che il testamento con cui disponevano della eredità de' proprj figli, non fosse valido se non nel caso che i figli morissero prima del tempo di poter fare testamento, vale a dire prima della pubertà; mentre non si voleva toglier loro questa facoltà allorchè l'età loro ne permettesse l'uso e fossero diventati padri di famiglia per la morte del padre. XXVIII, 6, 4.

3. Questa sostituzione è una specie di testamento che il padre fa al figlio, in modo che formi per così dire parte del testamento paterno: anzi il testamento del padre e quello del figlio si reputano uno solo anche nel gius pretorio: sì che il possesso dei beni *secundum tabulas* non sarebbe conceso in forza della sostituzione popillare fatta dal padre ab intestato; e basta che le tavole del padre abbiano i sigilli, sebbene in quelle del figlio sieno stati levati. ivi, 21. — l. 20 *De vulg. et pupill. substit.* — Quindi il padre non può sostituire ai figli se non quando egli abbia instituito un erede per sè stesso. ivi. — *ib.* l. 1 § 3. — E chiunque fa testamento per un impubere dee farlo altresì per sè medesimo; nè può farlo pel solo figlio, qualora non fosse milite. Diventa poi nullo il testamento pupillare se non è adita anche la eredità del padre. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

4. Quantonque il testamento del padre e quello del figlio si considerino la medesima cosa, tuttavia se il padre fece un testamento scritto per sè ed un testamento nuncupativo pel figlio, o viceversa, questo testamento sarà valido. ivi, 22. — *ib.* l. 20 § 1. — A maggior ragione, se il testamento del figlio fu fatto pure per iscritto separatamente. Anzi Giustiniano raccomanda (Inst. h. tit.) ai genitori solleciti degl'interessi de' loro figli, affinchè non vengano loro tese insidie, di fare due testamenti scritti, avendo cura di firmarli ambidue separatamente. ivi, *nelle note.*

5. I due testamenti del padre e del figlio possono anche farsi con diversi intervalli di tempo. Laonde se, dopo fatto il suo testamento, in altra ora il padre fece testamento pel figlio col numero di testimonj dalla legge prescritto, esso sarà valido, restando pur valido quello del padre. ivi, 23. — *ib.* l. 16 § 1. — Di che s'inferisce che il testamento principale fatto anteriormente non può nè in tutto nè in parte essere confermato dal testamento pupillare. XXVIII, 6, 23 — l. 44 *De vulg. et pupill. substit.*

6. I testamenti del padre e del figlio possono essere fatti in tempi diversi, ma il padre dee cominciare dal suo; la qual cosa si osserva eziandio se son fatti entrambi nel medesimo contesto; cioè il testatore dee prima instituire l'erede a sè, poi sostituire al figlio: se sovverte quest'ordine, il testamento non vale. ivi, 24. — *ib.* l. 2 § 4.

Così è quando si sostituisce ad un figlio diseredato, perchè in questo caso il sostituito non altrimenti che dall'ordine della scrittura è considerato secondo erede. All'opposto, se uno ha fatto testamento dicendo *Se mio figlio morrà prima di aver compito l'anno decimoquarto, Sejo sia erede;* la sostituzione è valida, benchè con sovvertimento di ordine il testatore abbia fatto il testamento del figlio. ivi. — d. l. 2 § 5. — E ciò si osserva non solamente nella pupillare *tacita*, ma eziandio nella *espressa*. ivi. — d. l. 2 § 6 et 7.

7. Siccome un erede non può essere instituito per una certa cosa, così non può un padre pupillarmente sostituire al figlio pei beni paterni soltanto. ivi, 25. — La sostituzione così fatta non sarebbe tuttavia viziosa, ma, tolta questa menzione, avrebbe il suo effetto. ivi. — *ib.* l. 41 § 8.

8. La sostituzione pupillare, del pari che la volgare, si divide in *espressa* e *tacita* (V. queste voci); fatta *nominatamente* (V. *Nominatim*); *reciproca* (V. questa voce) e *breviloqua* (V. appresso); *pura* e *condizionale; graduale* e *semplice* (V. tutte queste voci). ivi.

9. La sostituzione popillare *breviloqua* è quando si sostituisce generalmente al popillo *Chiunque sarà suo erede*. ivi, 29. — Ora, le parole *Chiunque sarà mio erede sarà erede di mio figlio impubere*, s'intendono nel senso, che non già qualunque erede del padre, ma quello che sarà erede per testamento sarà considerato sostituito al figlio; e perciò nè il padre che fosse erede mediante il figlio, nè il padrone che fosse erede mediante il servo, non sarebbero ammessi alla sostituzione; e neppure l'erede dell'erede; perchè questi non sono eredi in forza di quel testamento. ivi, 30. — *ib.* l. 3 et l. 8 § 1. — Insomma, questa sostituzione non chiama che gli eredi prossimi, cioè immediati, ed instituiti. ivi. — l. 227 § 1 *De verb. signif.* — Quindi su

il testatore sostitui più eredi dicendo *Chiunque de' soprascritti sarà erede;* e posria alcuni fra essi, dopo di essere diventati eredi del padre, morirono; i soli superstiti in forza della sostituzione diventeranno eredi in proporzione delle parti nelle quali furono instituiti; nulle saranno le porzioni di quelli che sono morti. XXVIII, 6, 30 — l. 10 ff. *De vulg. et pupill. substit.*

10. Nella sostituzione pupillare *breviloqua* non basta che uno abbia acquistato la eredità del testatore, qualora non sia stato egli medesimo instituito; e reciprocamente, non basta che uno sia instituito erede, se non ha acquistato la eredità o per sè o per un altro. Non conta poi in qual grado sia stato instituito. ivi, 31. — *ib.* l. 34 § 1.

11. Purchè uno sia una volta diventato erede del testatore, quantunque in appresso gli sia stata tolta la eredità, tuttavia egli è chiamato a questa sostituzione. ivi. — *ib.* l. 31. — È altrimenti se il testatore avendo due figli, Gajo pubere e Lucio impubere, ha sostituito al figlio dicendo *Se Lucio mio figlio venisse a morire in istato d' impubertà, ed il figlio Gajo non fosse diventato mio erede, allora (tunc) Sejo sia erede.* In questo caso convien riferire la condizione della sostituzione alla morte dell' impubere. ivi. — d. l. 31 § 1.

12. Ai sostituiti appartengono le medesime porzioni ch' ebbero nella eredità dello stesso testatore. ivi, 32. — *ib.* l. 8 § fin. — Non è per altro necessario che le abbiano effettivamente avute. Basta che abbiano adito la eredità per queste parti, e non importa che le abbiano o no restituite. ivi, 33. — *ib.* l. 43 § 3.

13. L' estraneo pupillarmente sostituito al figlio insieme con gli eredi instituiti debbe avere, secondo la sentenza di Labeone, la metà. ivi, 34. — *ib.* l. 9.

Giustiniano in appresso stabilì che in questo caso l' estraneo avesse soltanto la porzione virile. ivi. — l. fin. Cod. *De impub. et aliis subst.*

14. Oltre alle prefate divisioni (V. sopra n. 7.) della sostituzione pupillare, può in esse notarsi un'altra diversità, che chi ha più figli può sostituire ad alcuni, e non è necessario che sostituisca a tutti, come può anche fare a meno di sostituire a veruno. ivi, 37. — *ib.* l. 38. — Laonde un padre può sostituire ad ognuno de' suoi figli, ovvero a quello di essi che sarà l' ultimo a morire; ad ognuno, qualora non volesse che nessuno morisse intestato; all' ultimo moriturо, qualora volesse conservare intiero fra loro il diritto delle successioni legittime. XXVIII, 6, 38. — l. 37 *De impub. et aliis subst.*

Intorno a ciò si può qualche volta dubitare qual fosse l' intenzione del testatore; come p. e. se egli ha sostituito alcuno a' suoi due figli impuberi nel caso che morissero entrambi: ma Giustiniano stabilì che in tal caso il sostituito non surceda che all' ultimo figlio venuto a morte. ivi. — l. 10 Cod. *De impub. et aliis substit.*

15. Se un padre fece testamento per la figlia impubere che sarà l' ultima a morire, ed una delle figlie morì impubere lasciando la sorella pubere, fu deciso la sostituzione essere diventata irrita, rispetto alla prima figlia perchè non fu l' ultima a morire, rispetto alla seconda perchè giunse alla pubertà. ivi, 38. — l. 41 § 7 ff. *De vulg. et pupill. substit.*

16. Un testatore sostituì un erede a quello di due impuberi che sarà l' ultimo a morire: muojono tutti e due ad un tempo. L'erede sostituito succede ad entrambi (V. anche Primo ed Ultimo). ivi. — *ib.* l. 34. — Che se i due eredi instituiti sono morti in tempi diversi, il sostituito succede non già ad entrambi, ma soltanto a quello che fu l' ultimo a morire; benchè per accidente i beni di quello che fu il primo a morire, si trovassero nella eredità dell' ultimo; il che tuttavia non torna allo stesso. ivi. — *ib.* l. 42.

17. Dicendosi che può uno fare testamento per gl' impuberi, se maschi, fino a' quattordici anni; se femmine, sino a' dodici; si intende solamente di quelli soggetti alla paterna podestà; mentre non lo possiamo fare per gli emancipati; sì pei postumi, bastando che, se fossero nati prima, il sarebbero sotto la podestà del testatore; ed anche pei nipoti e pronipoti che non siano per ricadere nella podestà paterna. Che se il loro padre li precede, non si può sostituire ai medesimi se non in quanto siano instituiti o diseredati. Difatti, dopo la legge Velleja, così succedendo non rompono il testamento; che se si rompesse il testamento principale, si romperebbe anche il pupillare. Se poi un testatore instituì erede un estraneo impubere, potrà al medesimo sostituire, purchè lo abbia adottato in luogo di nipote, ovvero arrogato, essendo-

vi prima un figlio. XXVIII, 6, 39. — l. 2 *De vulg. et pupill. substit.*

18. Non basta che quegli a cui fu pupillarmente sostituito sia stato sotto la podestà del testatore al tempo della sostituzione, qualora non lo sia stato anche al tempo della morte. ivi, 40. — *ib.* l. 41 § 2.

19. Possiamo sostituire ai discendenti tanto se gli abbiamo instituiti eredi, quanto se gli abbiamo diseredati. ivi, 41. — *ib.* l. § 2.

20. Sebbene non possiamo pupillarmente sostituire se non ai figli che sono sotto la nostra podestà, nondimeno lo possiam fare in qualche modo per equivalente in riguardo agli altri. Così se una madre ha testato instituendo erede un figlio impubere *quando sarà giunto all' anno decimoquarto*, ed a lui col testamento pupillare sostituì un altro dicendo *se non sarà mio erede*; tale sostituzione è valida; sebbene non sia la vera pupillare, mentre questo sostituito non sarà erede se non della madre, e nulla avrà di ciò che il figlio avesse in altro modo acquistato. ivi, 42. — *ib.* l. 33. — *Altro esempio.* Un padre aveva due nipoti impuberi nati da suo figlio; uno di essi era soggetto alla di lui podestà e l'altro no. Egli voleva instituirli eredi in parti eguali; e se l' uno di essi moriva impubere, trasferire all' altro la parte del premorto. In tal caso, Labeone, Ofilio, Cascellio e Trebazio opinano ch' egli abbia instituito erede quello che aveva sotto la sua podestà, e lasciato in legato all' altro la metà della sua eredità *allorchè cadesse sotto la tutela di suo fratello*; e se quegli ch' era sotto la di lui podestà morisse impubere, sostituì l' altro. ivi. — *ib.* l. 39.

21. Possiamo pupillarmente sostituire chiunque possiamo instituire; tanto quello che abbiamo sotto la nostra podestà, quanto un altro. ivi, 43. — *ib.* l. 1 § 2. — E tanto quello che abbiamo volgarmente sostituito a nostro figlio, come qualunque altro, dicendo p. e. che il tale sarà erede *se non avrà figli*; il tale *se avrà un figlio e questo morrà impubere*. ivi. — *ib.* l. 39 § 1.

22. Si può sostituire ai figli anche uno che fosse nato dopo la morte di quello a cui era sostituito. ivi, 44. — *ib.* l. 17.

23. Quelli che in forza delle leggi caducarie non possono ricevere la eredità nella quale sono instituiti, non possono neppure ricevere la eredità dell' impubere in forza della sostituzione pupillare. Per sapere poi se un tale si trova in questo caso, si ha rigoardo al tempo in cui la sostituzione pupillare è deferita. Quindi se quegli che fu instituito erede, fu sostituito al figlio, niente gl' impedisce di approfittare della sostituzione, qualora sia capace di ricevere la eredità al tempo della morte del figlio; purchè cioè sia postumo suo del testatore; come se io sostituissi a mio figlio impubere un nipote nato da un altro figlio (intendasi un nipote postumo dell altro figlio premorto). Lo stesso sarebbe se sostituissi un altro figlio mio postumo: così, benchè l' erede del pupillo sia pupillarmente sostituito, si considera nonostante come postumo suo e capace di essere instituito non in riguardo alla persona del pupillo, ma in riguardo alla persona del padre che fece il testamento. Per l' opposto, l' effetto della pena può aver luogo in quanto al testamento del pupillo, sebbene non abbia avuto luogo in quanto al testamento del padre: p. e. a lui sarà inutile l' aver avuto moglie al tempo che morì il testatore, qualora fosse stato celibe al tempo della morte del pupillo, e non avesse entro l' anno obbedito alla legge. XXVIII, 6, 45 *colle note.* — l. 11 *De vulg. et pupill. substit.*

24. L' effetto della sostituzione pupillare è che, se il pupillo a cui viene sostituito, muore impubere, l' eredità è deferita per testamento al sostituito. ivi, 46. — l. 7 Cod. *De impub. et aliis substit.*

25. Non solamente ciò che i pupilli ebbero dalla eredità paterna, ma eziandio ciò che ad essi pervenne dopo, appartiene ai sostituiti pupillari. ivi, 47. — l. 10 § 5 *De vulg. et pupill. substit.*

1.ª *Eccezione.* Se è milite quello che sostituì ed ha ciò fatto coll' intenzione che al sostituito pervengano quelle cose soltanto che da sè pervennero allo instituito. ivi. — *ib.* — 2.ª *Eccezione.* Rispetto all' arrogato impubere, quegli che gli fu sostituito dall' arrogatore non dee ricevere ciò che avrebbe avuto l' impubere se non fosse stato arrogato, ma soltanto ciò che lo stesso arrogatore gli ha dato. Nè va esclusa dalla sostituzione pupillare la quarta che il testatore dee lasciare all' arrogato: anzi, se anche acquistò qualche cosa per beneficenza dell' arrogatore, come sarebbe un lascito di un amico o di un cognato dell' arrogatore, anche questa può averla il sostituito. ivi. — d. l. 10 § 6. — 3.ª *Ec-*

rezione. Se quegli che non poteva ricevere tutta l'eredità del testatore, fu da questo sostituito a suo figlio impubere, egli potrà riceverla tutta intera com'erede del pupillo. Per altro Giuliano interpreta ch' egli non possa ricevere di più dai beni che pervennero dal testatore: che se il pupillo avesse acquistato qualche altra cosa, ovvero se il figlio a cui fu sostituito fosse diseredato; non gli sarebbe impedito il ricevere queste cose com' erede del pupillo. XXVIII, 6, 48. — l. 6 *De vulg. et pupill. substit.*

Fuori dei detti casi, nella sostituzione pupillare non si fa distinzione fra i beni che il pupillo ha ricevuto dal testatore e quelli che acquistò d'altronde. Così se uno è sostituito ad un figlio impubere instituito erede per l'intero asse, e questo figlio diventò erede del padre; il sostituito non può separare le eredità per avere quella del figlio e non quella del padre, ma o debbe avere l' eredità dell' uno e dell' altro, o nessuna. ivi, 49. — *ib.* l. 10 § 2. — Sarà lo stesso se un padre instituì me erede in una parte e il figlio nell'altra, ed io ripudiai la eredità del padre; chè non potrò più avere nemmeno quella del figlio. ivi. — d. l. 10 § 3.

Intorno a ciò può sorgere dubbio allorchè il pupillo non accettò la eredità del padre. Giavoleno e Giuliano ebbero in tal proposito opinione diversa da quelle di Marcello, Ulpiano e Papiniano: quest' ultimo conchiude dicendo che, se un figlio instituito erede da suo padre, e divenuto dopo erede di suo fratello con un secondo testamento, rinunzia la eredità del padre per accettare quella del fratello diseredato o astenutosi, debb' essere ammesso a questa rinunzia. Nel qual caso il pretore gli permetterà di separare i beni di suo fratello, mentre spetta al magistrato giudicente il liberare i figliuoli da' pesi ereditarj non volontariamente assunti, nè debbe rispingerli loro malgrado dalla eredità; tanto più che nel caso presente il fratello, anche se le seconde tavole non esistessero, dovrebbe conseguire la legittima eredità del fratello. Laonde egli dovrà soddisfare soltanto i legati del secondo testamento, salva la falcidia in ragione delle facoltà non del padre ma dell' impubere. ivi. — *ib.* l. 12; l. 28 *De rebus auctor. jud. possid.*, l. 42 *De acquir. vel omitt. hered.*

26. La sostituzione pupillare cade col cadere del testamento: p. e. se un padre fece testamento per sè e per suo figlio, e poi ne fece uno solamente per sè, l' ultimo romperà i due primi. XXVIII, 6, 50. — l. 16 § 1 *De vulg. et pupill. substit.* — Nota che, se il padre nel fare il secondo testamento instituì l'erede a sè stesso *nel caso che, se vivente, il figlio morisse*; si può dire che il primo testamento non è rotto, perchè non vale il secondo nel quale il figlio fu preterito. ivi. — *ib.*

27. Se il testamento paterno viene a mancare per non essere adita la eredità, cade anche la sostituzione pupillare. ivi. — *ib.* l. 10 § 4. — Basta poi che per mera sottigliezza di diritto alcuno sia diventato erede del testatore in forza del di lui testamento. ivi. — *ib.* l. 38 § 3. — Anzi se contra le tavole testamentarie del padre fu domandato il possesso dei beni dal fratello emancipato e preterito del pupillo, la sostituzione pupillare sarà non ostante valida, e si dovranno soddisfare tutti i legati fatti nella sostituzione. ivi. — *ib.* l. 34 § 2.

Reciprocamente, benchè il testamento del padre sia destituito per sottigliezza di Diritto, basta che sia sostenuto dalla equità pretoria, affinchè la sostituzione pupillare sia egualmente valida. ivi. — *ib.* l. 2 § 1 ¶ plane, et § 3.

28. La sostituzione pupillare manca se il figlio a cui fu sostituito venne fatto captivo vivente il padre e morì in istato di cattività; benchè la cosa sarebbe altrimenti se venisse preso dopo la morte del padre, giacchè in tal caso avrebbe luogo la legge Cornelia. ivi, 51. — *ib.* ll. 28 et 29.

29. Manca la sostituzione pupillare, per rigore di Diritto, quando l'impubere arrogato con cognizione di causa muore sotto l' altrui podestà; ma in questo caso si viene in soccorso al sostituito concedendogli le azioni utili. ivi, 52. — *ib.* l. 40.

30. La sostituzione pupillare manca principalmente allora quando il pupillo al quale fu sostituito giugne alla pubertà. Anzi, sebbene nella sostituzione pupillare sia stato contemplato un tempo più lungo, essa finisce nondimeno colla pubertà. ivi, 53. — *ib.* l. 14. — Epperò la sostituzione diretta (non la fedecommessaria) non si può fare oltre il decimoquarto anno di età. Ma chi non è ammesso come sostituito, non sarà ammesso neppure com' erede aggiunto, perchè si procederebbe contro la volontà del testatore, facendo che il figlio non abbia frattanto quello che il padre gli diede col testamento. ivi. — *ib.*

l. 7. — E neppure il milite può estendere oltre questo tempo la sostituzione pupillare. XXVIII, 6, 53. — l. 15 *De vulg. et pupil. substit.*

31. Il testatore può restringere la sostituzione pupillare ad un termine più breve della pubertà, sebbene non possa estenderla più oltre. ivi, 54. — *ib.* l. 21 et l. 38 § 1. — Laonde bisogna ammettere anche la sostituzione di diverse persone fatta secondo le diverse età, p. e. dicendo *Se morrà prima del decimo anno, sia erede Tizio; se dopo il decimo e prima del decimoquarto, sia erede Mevio.* ivi. — d. l. 38 § 2.

32. Fu fatta una sostituzione così: *Se mio figlio morrà prima dei dieci anni di età, Tizio sia erede; se prima dei quattordici, sia erede Mevio.* Il figlio morì di otto anni: sarà erede il solo Tizio, o anche Mevio? — Un padre avendo la libertà di sostituire a suo figlio per tutto lo spazio di tempo che corre entro la pubertà, debbonsi considerare separatamente i termini di queste due sostituzioni, purchè chiaramente non si manifesti una contraria volontà del testatore. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

33. Sostituzione Pupillare Fedecommessaria. — Si oppone alla *diretta*, della quale s' è fin qui trattato. Per essa il padre prega il figlio impubere erede suo di restituire a un tale la eredità, nel caso che muoja impubere, ovvero anche pubere. ivi, 55.

34. Se un padre pregò suo figlio erede di restituire a Tizio la propria eredità, qualora morisse impubere; fu deciso doversi costringere l' erede legittimo del figlio a restituire la eredità del padre, salva la falcidia, come se l' impubere dopo la sua morte lo avesse gravato di questo fedecommesso. Nè si dee procedere diversamente, qualora la condizione della sostituzione fatta con parole deprecative oltrepassa la pubertà. Le quali cose avranno luogo semprechè il testamento del padre sia giuridicamente valido: nel caso contrario la scrittura ch' egli volle fosse un testamento, non costituirà neppure un codicillo, purchè non lo abbia detto espressamente aggiungendo la clausola codicillare. Benchè però il testamento sia valido, nel fedecommesso non saranno mai comprese le facoltà proprie del figlio; laonde se il padre diseredò il figlio e non gli lasciò niente, il fedecommesso è nullo. Ma se il figlio avrà ricevuto legati o fedecommessi, il fedecommesso della eredità onde è gravato il figlio, dovrà essere soddisfatto entro i limiti di quanto fu lasciato al figlio, senza riguardo avere alla Falcidia. XXVIII, 6, 55. — l. 41 § 3 *De vulg. et pupill. substit.*

35. Questa sostituzione fedecommessaria, contenuta nella pupillare e nella breviloqua o compendiosa, ha luogo altresì contro la madre erede legittima del pupillo. ivi. — l. 8 § 1 Cod. *De impub. et aliis.*

PUPILLO. V. Alimenti, Amministrazione, Curatore, Impubere, Minore, Pubertà, Pupillare *(Sostituzione)*, Tutore.

1. Il pupillo è l' impubere che ha cessato d' essere sotto la podestà di suo padre per la morte del padre o per emancipazione. L, 16, 182. — l. 239 *De verb. signif.* — Ma qualche volta la parola *pupillus* serve a denotare, in senso lato, un impubere qualunque. ivi. — l. 141 § 2 *De verb. oblig.*

2. Non si chiama pupillo quello che non è nato. ivi. — l. 161 *De verb. signif.*

3. Il pupillo è padre di famiglia. ivi, 95. — *ib.* l. 195 § 2.

4. Non reputasi che il pupillo possa tollerare o permettere. L, 17, 148. — l. 110 § 2 *De reg. juris.* — Tuttavia egli è suscettibile di ricevere una ingiuria. XLVII, 10, 2. — l. 3 § 1 et 2 ff. *De injur.*

5. Il pupillo prossimo alla pubertà è capace di dolo. XLIV, 4, 17. — l. 4 § 26 *De doli mali et metus except.* — Egli è capace allora di commettere furto e di fare ingiuria. L, 17, 154. — l. 111 *De reg. juris.* — Tuttavia è men punito a cagione della sua età. ivi, 480. — *ib.* l. 118.

6. Il pupillo *qui fari potest* può far tutto coll' autorizzazione del suo tutore. ivi, 159. — *ib.* l. 5. — Quand' anche non comprenda ciò che si fa. ivi. — *ib.*; XXIX, 2, 31. — l. 9 *De aequir. vel. omitt. hered.*; Instr. § 10 *De inutil. stipulat.*; l. 3 Cod. *De acq. et retin. possess.*

7. Il pupillo senza l' autorità del suo tutore si reputa senza volontà quando trattasi di obbligarsi. L, 17, 148. — l. 189 *De reg. juris.*; II, 14, 56. — l. 28 ff. *De pactis*; XLI, 2, 41. — l. 11 *De acquir. rer. dom.*, Inst. in princ. *De auctor. tut.*

8. Egli non può alienare nè prestare senza l' autorità del suo tutore. XXVI, 8, 1. — l. 9 *De auctor. et cons. tut.* — Tranne che il pupillo lucri in tale affare. ivi, 3 e 11. — *ib.* l. 1 et l. 5 § 1; XII, 6, 3. — l. 13 ff. *De cond. indeb.*

9. Egli non può obbligarsi civilmente senza il suo tutore. XLIV, 7, 17. — l. 43 ff. *De oblig.*

10. Egli non può pagare ciò che debbe senza il suo tutore. XLVI, 3, 12. — l. 14 § 8 ff. *De solut. et liberat.* — Ma è liberato se il creditore ha consumato di buona fede i denari. ivi. — *ib.;* XXVI, 8, 2. — l. 9 § 1 *De auctor. et cons. tut.*

11. Il pupillo acquista col mezzo del suo tutore anche senza saperlo. XLI, 1, 94. — l. 13 § 1 *De acquir. rer. dom.*

12. Egli può fare la sua condizione migliore senza l'autorità del tutore. II, 14, 56. — l. 28 ff. *De pactis.*

13. Può acquistare senza l'autorità del tutore, stipulando, ricevendo tradizione, ma non prestando *(credendo)*. XXVI, 8, 1 e 2. — l. 9 *De auctor. et cons. tut.*

14. Se prestando è divenuto più ricco ed ha pagato, *pubes factus* non può ripetere. XII, 6, 3. — l. 12 ff. *De cond. indeb.* — Quando è divenuto più ricco, è soggetto all'eccezione di dolo. XLIV, 4, 6. — l. 4 § 4 *De doli mali et metus except.*

Per giudicare se è divenuto più ricco si considera il tempo in cui è intentata l'azione. Poco monterebbe ch'egli fosse divenuto più ricco al tempo dell'atto, se non lo è al tempo dell'azione. XLVI, 3, 20. — l. 47 ff. *De solut. et liberat.*

15. Quando il pupillo profitta della cosa, v'è contro di lui l'azione *De in rem verso.* XLVI, 2, 19. — l. 20 § 1 *De in rem verso.*

16. Se un testatore lascia in legato ciò che gli è dovuto da un pupillo, è il testatore ha avuto in mira la obbligazione naturale del pupillo e il caso ch'egli pagasse, il legatario può domandare il legato all'erede. Non può farlo per altro sino a che il pupillo non paga, perchè un legato di tal fatta contiene la condizione tacita *Se il pupillo pagherà* (come il legato di frutti nascitori contiene la condizione *Se ne vengono);* ma questa condizione essendo estrinseca, vale a dire imposta dalla natura medesima delle cose, e non dalla sola volontà del testatore, non impedisce che il legato non sia puro e non condizionale, e in conseguenza trasmissibile all'erede del legatario, morto prima che il pupillo avesse pagato. XXXV, 1, 45. — l. 25 § 1 ff. *Quando dies legat, vel fideic.*

17. Se il pupillo piglia a prestito senza il suo tutore, non è obbligato nemmeno naturalmente. XLIV, 7, 17. — l. 59 ff. *De oblig. et act.* — E così pure Se, promette senza il suo tutore; laonde, in quest'ultimo caso, se ha pagato ciò che ha promesso, potrà ripeterlo. XII, 6, 4. — l. 41 ff. *De condict. indeb.* — Inoltre il pupillo è obbligato naturalmente e civilmente anche verso il suo tutore, se per l'affare che ha fatto è divenuto più ricco. XXVI, 8, 13. — l. 5 *De auctor. et cons. tut.*

18. Circa la obbligazione naturale del pupillo sorge una celebre quistione: Se, dicendosi che *il pupillo senza l'autorità del tutore non può obbligarsi nemmeno naturalmente*, ciò intendere si debba di que' pupilli soltanto che non sono prossimi alla pubertà, ovvero indistintamente di tutti que' pupilli che non sono diventati più ricchi. — E sorge un'altra quistione: In qual senso ciò si debba intendere, vale a dire, se assolutamente, o soltanto in ragione degli effetti che l'obbligazione naturale può produrre contra lo stesso pupillo. XLIV, 7, 17 *Scolio.*

Alcuni giureconsulti credono di conciliare dicendo che ne' pupilli qualunque siansi, prossimi o no alla pubertà, in quanto si sono arricchiti, si contrae la obbligazione naturale, la quale produce tutti gli effetti della obbligazione naturale anche contra il pupillo; in quello poi che non è diventato più ricco, se egli è prossimo alla pubertà, sussiste pure la obbligazione naturale co' suoi effetti che ad essa possono essere congiunti, ma che sono nulli contra il pupillo stesso, perchè se non è prossimo alla pubertà e non intende bene ciò che si fa, in tal caso non si reputa sussistere nemmeno la obbligazione naturale. — Questi giureconsulti pertanto non vogliono, per questo solo perchè il pupillo è diventato o no più ricco, inferire ch'egli si obblighi naturalmente mediante i suoi contratti; fondandosi sopra la l. 21 ff. *Ad leg. Falc.* ed altre simili nelle quali semplicemente e indistintamente si fa mensione della naturale obbligazione dal pupillo contratta senza l'autorità del tutore. — Essi aggiungono che i fidejussori si obbligano pel pupillo senza che il tutore contragga (l. 127 *De verb. oblig.*), il che non potrebb' essere qualora non sussistesse qualche obbligazione naturale di quel pupillo, alla quale il fidejussore accede; così pure perchè nella l. 1 § 1 ff. *De novat.* è detto apertamente che qualunque obbligazione si può rinnovare, *purchè la obbligazione se-*

guente tenga anche naturalmente; come p. e. se il pupillo avesse promesso senza l'autorità del tutore; nelle quali leggi non ha l'aggiunta *se sia diventato più ricco.* Finalmente la l. 95 § 2 ff. *De solut.*, nel caso che uno fosse divenuto erede di quel pupillo a cui egli avesse prestato danaro senza l'autorità del tutore, dice che in tal caso l'adizione della eredità tien luogo di pagamento. Ora, dare a prestito e pagare non si possono concepire senza debito; e pure ivi il creditore della eredità del pupillo ritiene il suo credito solidariamente, non in quanto il pupillo stesso fosse diventato più ricco. XLIV, 7, 17.

Adunque i testi sopraccitati, ne' quali è detto *non obbligarsi nemmeno naturalmente*, si debbono intendere di que' pupilli soltanto che non sono prossimi alla pubertà; ovvero anche nel senso che questa obbligazione naturale non abbia nel gius verun effetto contra il pupillo. Per la qual cosa (dicono), siccome l'obbligazione di tal fatta non può minimamente nuocere ai pupilli, così in quanto ad essi è nulla od almeno inattendibile come se fosse nulla, e quindi nè viene ad essi tolta l'azione di ripetere ciò che per tal causa avessero pagato, nè viene attribuita contra i medesimi per tal causa la compensazione: dicasi lo stesso degli altri effetti della obbligazione. Per altro, nella persona de' pupilli non ostante sussiste questa naturale obbligazione, la quale contra qualunque altra persona può avere effetto giuridico; come p. e. che i fidejussori possano accedere alla obbligazione; che, il pupillo promettendo pel debitore, si estingua la obbligazione del debitore medesimo in confronto del creditore, il quale imputerà a sè medesimo di aver fatta novazione col pupillo senza l'autorità del tutore; che finalmente dia luogo o al pegno o al danaro costituito o ad altri effetti dell'obbligazione naturale, se ve ne sono, ma non contra lo stesso pupillo. ivi.

All'opposto Cujacio, nel pupillo che contrae senza l'autorità del tutore (di qualunque età egli sia), se non è diventato più ricco, non riconosce veruna obbligazione naturale alla quale possano accedere i fidejussori, o che possa consumare l'antecedente obbligazione mediante novazione. Si dee dunque supporre (egli dice) che nella citata l. 1 ff. *De novat.* il pupillo abbia promesso per delegazione del suo creditore, ond'essere liberato da lui; e quindi per tale promessa egli sia diventato più ricco. Lo stesso debbe intendersi in tutt'i testi simili che si trovano sparsi qua e là. Nè osta che in quei testi, nei quali si attribuisce qualch'effetto all'obbligazione del pupillo, vien essa però presentata come annessa al solo gius naturale, e tale che da essa non nasce verun diritto di ripetizione, come espressamente è detto nella d. l. 127 *De verb. oblig.* — Di vero, benchè sembri non potersi dire minimamente ciò ne' pupilli che sono diventati più ricchi (mentre in questo caso, dopo la costituzione dell'imperatore Pio Antonino, contro di essi concedesi almeno l'azione utile); tuttavia (dice Cujacio) i giureconsulti disputarono intorno a ciò rispetto al gius antico. Certo, nel caso proposto, prima dell'imper. Antonino, era in vigore che anche nel pupillo divenuto più ricco si considerava la sola obbligazione naturale e consistente entro i limiti meramente del debito naturale. Nel pupillo poi che non è diventato più ricco non si poteva concepire veruna obbligazione naturale nè prima nè dopo il rescritto dell'imp. Antonino Pio. — Più forte obbiezione fanno a Cujacio le parole suaccennate della l. 95 § 2 ff. *De solut.* Ma queste debbono intendersi in senso assolutamente diverso (V. Confusione). Lo stesso dee dirsi della l. 25 § 1 ff. *Quando dies legat. vel fideic.* Imperocchè, sebbene esprima che, se il pupillo avesse ricevuto danaro senza l'autorità del tutore e non fosse diventato più ricco *(nec locupletior factus esset)*, nondimeno si reputerebbe ro aver lui contratto obbligazione naturale, cionnullaostante in quella legge non si trova affatto la particella *nec*, giusta il primo testo fiorentino, e dee leggersi piuttosto *et locupletior* ec. XLIV, 7, 17.

Conchiudiamo. Quando si fa il quesito della obbligazione del pupillo, non si tratta di sapere che cosa essa possa produrre nel foro (come dicesi) di coscienza, ma quali effetti essa debbe avere civilmente in Diritto; laonde si dee dire assolutamente che nel pupillo non sussiste veruna obbligazione nemmeno naturale se il Gius non riconosce nel pupillo quegli effetti che l'obbligazione naturale civilmente produce. Ora, è tale la obbligazione contratta senza l'autorità del tutore e senza che il pupillo ne divenga più ricco. Di vero, in questo caso egli può alla fin fine ripetere il pagato come indebito, benchè fat-

di quanto basti al frugale mantenimento di lui, nè piglierà la misura dall' aumentare del patrimonio. XXVII, 2, 5. — l. 3 § 3.

Se poi non consta precisamente lo stato del patrimonio, e v' ha discrepanza fra il tutore ed il petente gli alimenti, il pretore assumerà la cognizione affine di non eccedere nella misura; e prima ordinerà che il tutore manifesti quanto danaro esista presso di lui minacciandolo di fargli pagare gravi interessi qualora si scoprisse aver egli maggiori somme delle denunziate. ivi. — d. l. 3 § 4.

26. Nello stabilire gli alimenti il pretore innanzi debbe avere agli occhi i servi impiegati al servigio del pupillo, le mercedi da pagarsi ai precettori, e il vestito e l'alloggio, oltre l'età del pupillo di cui si tratta. ivi. — d. l. 3 § 2. — Così pure dee avere riguardo alle facoltà ed all' età nello stabilire quanto concerne la istruzione de' pupilli ed adolescenti, delle pupille o di quelle che non hanno ancora passato i vent' anni. ivi. — d. l. 3 § 5.

27. Quando il testatore ha nominato alcuna persona affinchè queste ad arbitrio stabiliscano gli alimenti al pupillo, se esse non li stabiliranno giustamente, non si starà alla loro decisione, ma si dovrà rivolgersi al pretore. ivi, 16. — l. 47 § 1 *De admin. et peric. tutor.*

28. Benchè spetti al pretore lo stabilire gli alimenti, nondimeno se non furono decretati, il tutore li metterà in conto, purchè non eccedano la giusta misura. ivi, 7. — l. 1 Cod. *De alim. pup. praest.*

29. Se i pupilli sono poveri *(egeni)*, il tutore non è obbligato di alimentarli col proprio; e se per avventura, dopo decretati gli alimenti, il pupillo è ridotto alla povertà, quelli che sono decretati si debbono diminuire; come all' opposto si suole alimentarli se il patrimonio è accresciuto. XXVII, 2, 8. — l. 3 § 6 ff. *Ubi pup. educ.*

PURAMENTE *(Pure)*. Senza giorno, senza condizione. V. Puro.

PURGARE LA MEMORIA. Infatto di crimenlese, se l'accusato moriva, i beni venivano confiscati, a meno che i suoi successori non lo giustificassero. XLVIII, 4, 11. — l. 11 ff. *Ad leg. Jul. majest.*

PURO, PURA. Dicesi della *libertà*, della *obbligazione*, della *stipulazione*, del *legato*; e significa che debb' essere prestato subito, perchè non ha nè termine nè condisione. L, 16, 182.

2. Puro *(Luogo)*. Dicesi quello che non è nè sacro nè santo nè religioso. ivi. — l. 2 § 4 ff. *De relig. et sumpt. fun.* — Qualche volta si dice per opposizione al luogo edificato. ivi.

3 Pura *(Sostituzione)*. È quella specie di sostituzione pupillare nella quale il testatore dice p. e. *Se mio figlio morrà prima di giugnere alla pubertà, Sejo sia erede*; la quale sostituzione non è condizionale, tanto se questo Sejo è instituito erede e sostituito all' impubere, quanto se egli è sostituito soltanto. XXVIII, 6, 36. — l. 8 *De vulg. et pup. substit.*

Q

QUADRANS. Quarta parte dell'asse. L, 16, 183.

2. Erede ex quadrante, nella quarta parte della eredità. ivi.

3. *Quadrantes usurae*. Quarto dell'uno per cento al mese, ossia tre per cento all'anno. ivi.

4. *Quadrans* significa altresì la quarta che per la legge Falcidia o pel senatoconsulto Trebelliano è dovuta all'erede. ivi.

QUAE IN FUNDO SUNT. V. Fondo e *Fundus*.

QUAESITOR. Quello che presiede alla pubblica *quaestioni*, cioè al pubblico giudizio.

QUAESTIO. Qualche volta significa interrogazione che si fa coi tormenti, per ricavare la verità dal reo o dai testimonj. V. Tortura.

2. *Quaestiones publicae*. Giudizj criminali. L, 16, 183.

3. *Quaestionis (Judex)*. Quel magistrato che nei giudizj pubblici si occupava di quanto concerneva la cognizione, ed eleggeva i giudici; era demandato dal pretore. V. Giudizio n. 61.

QUAE VIVUS PRAESTARAM. Queste parole, in un legato fatto p. e. ai liberti, significano essere state lasciate quelle cose che avevano un determinato modo di annuo esborso *(erogationis)*, non dipendevano da una indeterminata volontà di largire. L, 16, 183. — l. 10 § 1 *De annuis legatis*.

QUALIFICAZIONE. La falsa qualificazione non impedisce che la instituzione sia valida. XXXV, 1, 237. — l. 58 § 1 ff. *De hered. instit.* — Per es. se il testatore dice *Instituisco per erede Antonio mio fratello*, mentre Antonio non è suo fratello, ma solamente è da lui fraternamente diletto. ivi. — *ib.*

2. La falsa qualificazione data al legatario o al fedecommessario non nuoce al legato e molto meno al fedecommesso. XXXV, 1, 237. — l. 33 *De cond. et dem.*; ivi, 232. — l. 17, Inst. § 30 *De legatis*.

3. Il nome prevale alla falsa qualificazione del servo lasciato in legato, quando la intenzione del testatore è certa; ma se questa intenzione non è certa, il nome prevale alla qualificazione quando non sia provato che il testatore conoscesse per nome i suoi servi; nel caso contrario, la qualificazione prevarrà. XXX a XXXII, 165. — l. 38 *De reb. dub.*

QUALITA'. Si distinguono due qualità in colui che esercita azione, l'una in suo nome, l'altra com'erede; per es. se egli è chiamato congiuntamente con quello del quale egli è erede, potrà rinunziare o per la sua rappresentanza *(propria causa)* o com' erede. ivi, 427. — l. 55. *De leg. et fideic.* 2.°

QUAM. Talvolta si piglia comparativamente sottintendendo *magis*; e talvolta per *priusquam*. L, 16, 184.

QUAMDIU. Trovasi usata invece di *quoad*. ivi.

QUAMVIS. Talvolta adoprasi invece di *quia*. ivi.

QUANDO. V. *Quum*.

QUANDOQUE. Se un testatore disse *Il mio erede darà dieci a Tizio Quandoque*, s'intenderà *quanto prima potrà*. L, 16, 184. — l. 29 ff. *Quando dies legat. vel fideic. ced.*

2. Alle volte questa parola significa *quandochesia*, come *quandocumque*. XXIX, 2, 71. — l. 54 *De acquir. vel omitt. hered.*; XXXV, 1, 188 e 193. — ll. 18 et 30 ff. *Quando dies leg. vel fideic. ced.*

3. Se io stipulai da Sejo così: *Prometti tu di dare tanto quanto presterò a Tizio Quandoque*? e ricevetti fidejussori, e più

volte prestai a Tizio; Sejo è obbligato per tutte le somme, e quindi i fidejussori pure. XLVI, 1, 38. — l. 55 ff. *De fidejuss. et mandat.*

QUANTA PECUNIA. Se stipulo *Quanta pecunia ti perverrà dalla eredità di Tizio*, si reputa che io contempli le cose stesse pervenute, non il loro prezzo. L, 16, 164. — l. 97 *De verb. signif.*

QUANTAS SUMMAS. Queste parole in un legato si riferiscono non soltanto alle quantità, ma eziandio ai corpi lasciati in legato. Per es. un testatore disse: *Chiunque sarà mio erede lo condanno e gli fedecommetto di dare* quantas summas *io detterò, darò*. Aristone opina che qui si comprendano anche i corpi legati col testamento dopo la clausola suddetta, come sono i predj, i servi, le vestimenta, l' argenteria; mentre la parola *quantas* non si riferisce soltanto al danaro sonante, come si vede nella dote relegata o nelle stipulazioni relative alla compera di eredità; e la denominazione di *somme* dee prendersi nel medesimo senso. XXX a XXXII, 246. — l. 95 *De leg. et fid.* 3.°

QUANTI, o *QUANTI MINORIS (Azione)*. V. Estimatoria.

2. *Quanti ea res erit; Quanti eam rem esse paret*. Tra queste due frasi non passa veruna differenza, entrando sì nell' una che nell' altra la vera stima della cosa, non già *id quod interest*. L, 16, 184. — l. 179 et 193 *De verb. signif.* E Pothier nota: Perchè la stima non si fa secondo l' affezione dell' attore, ma secondo la verità della cosa; nel che queste clausole differiscono dall' altra *Quanti autor juraverit dari sibi oportere* (V. anche *Oportere*), la quale comprende di più, cioè, come osserva Gotofredo, i danni e gl'interessi dovuti al petitore. XLIII, 4, 8. — l. 5 § 1 *Ne vis fiat ei*; XLIII, 17, 10. — l. 3 ff. *Uti possid.*; II, 11, 12. — l. 2 § 5 ff. *Qui satisd. cog.*, et l. 3 *Si quis in Jus voc.*; XLVI, 5, 20. — l. 11 *De praetor. stipul.*; XLVI, 8, 21. — l. 8 § 2 *Ratam rem hab.*

QUANTITA'. Si oppone a *specie* o *corpo*. L, 16, 184.

2. Nelle obbligazioni di quantità, la obbligazione si divide nelle persone degli eredi. XLVI, 5, 3. — l. 2 § 2 *De praet. stipul.*

3. Quantita' *(Legato di una)*. V. lib. 33 tit. 6 *De tritico, vino vel oleo legato*. V. anche Liquidi e Vino.

Nei legati di tutte le cose che consistono in quantità, qualora la quantità è determinata, p. e. cento anfore di vino, è dovuta quella quantità di vino: onde se il testatore, che così legò, non ha lasciato vino, l' erede dee comprarlo e darlo. XXXIII, 6, 1. — l. 3 *De trit. vino.*

4. L' erede ha la facoltà di dare quella quantità di una qualità qualunque a suo piacere, purchè nulla sia stato determinato circa la qualità. Nè osta che nel legato del genere la scelta spetti al legatario non all' erede, mentre così era quando il legato del genere era stato lasciato per vindicazione. Secondo il gius Giustinianeo, non si fa divario fra i legati per condannagione, e quelli per vindicazione; ma qui ciò non monta perchè la vindicazione non cade sopra la quantità lasciata in legato. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 4.

5. Quando queste cose sono lasciate indeterminatamente e senza esprimere la quantità, si dee dare tutto ciò che di esso genere il defunto ha lasciato; p. e. se il testatore avesse condannato l' erede di dare a sua moglie vino, olio, frumento, aceto, miele, carne salata. ivi, 2. — *ib.* l. 7.

6. Il legato di tante libbre d'oro o d'argento in peso eqoivale al legato d' una somma di danaro, e quindi è un vero legato di quantità. XXXIV, 2, 15. — l. 19 § 1 *De auro arg.*

7. Il legato d' una somma di denaro è dovuto ancorchè non si trovino denari nella eredità, semprechè la eredità sia solvente. XXX a XXXII, 127. — *De leg. et fid.* 2.°

QUANTO MINUS. Queste parole potevano contenere l' intero: p. e. nel caso che uno abbia fatto pieggeria per *quanto di meno* si potrà salvare dal reo, ovvero per *quanto di meno* si potrà ritrarre dalla vendita del pegno. Questa stipulazione va interpretata nel senso che, se nulla si può ricuperare, s' intende che il fidejussore abbia promesso l' intero. XLVI, 1, 39. — ll. 52 et 63 ff. *De fideicomm.*

QUARTA. V. Falcidia, Legittima, Pegasiano *(Senatoconsulto)*, Trebelliano *(Senatoconsulto)*.

1. Il senatoconsulto Pegasiano attribuisce all' erede instituito, ch' è gravato di restituire l' eredità od una parte della eredità nella quale fu instituito, il diritto di detrarre anche dai fedecommessi universali la quarta che per la Falcidia egli potea detrarre dai lega-

ti. XXXVI, 1, 64. — Questo dirittn fu poscia esteso anche all' erede legittimo. ivi. — l. 5 Cod. *Ad senat. Trebell.*

2. Questa ritenzione o detrazione può farsi non solamente dall' erede, ma da chiunque ne esercita i diritti, come sarebbe il fisco che avesse tolto all' erede la eredità. ivi, 65. — l. 3 § fin. ff. eod. tit.

3. Nel caso che qoegli a cui fu restituita la eredità, fosse anch' egli incaricato di restituire ad un terzo, deesi distinguere per sapere se debba detrarre la quarta: o fu detratta a lui, o no. Nel primo casn la detrarrà anch' egli, perciocchè anche i legatarj che furono gravati di fedecommessi particolari, detraggono dal fedecommesso in proporzione di ciò che fu detrattn dal loro legato a titolo di falcidia. ivi, 66. — *ib.* l. 78 § 11. — Nel secondo caso, cioè se al fedecommessario non fu detratta la quarta, non si potrà detrarla al secondo fedecommessario, porchè l'erede, il quale poteva ritenere la falcidia e non la ritenne, non avesse dichiarato che non la riteneva per recar profitto solamente al primo fedecommessario. ivi. — *ib.* l. 1 § 19 et l. 55 § 2 et 3.

4. Questa ritenzione della quarta ha luogo contra qualunque fedecommessarin universale; ed anche contra la repubblica. ivi, 67. — l. 3 Cod. eod. tit.

5. L' erede ottiene la sua quarta non solamente mediante la ritenzione, ma può altresì avere azione se avesse restituito senza averla tutta detratta. ivi, 68. — l. 21 ff. eod. tit.

Così è se per errore non detrasse la quarta. Che se, essendo stato incaricato di restituire tutta la eredità, tu hai spontaneamente adito, ed hai restituito senza detrarre la quarta, non si potrà credere che tu l' abbia fatto per ignoranza, anzichè coll' intenzione di eseguire più esattamente il fedecommesso: tuttavia se proverai il tuo errore, in tal caso potrai ricuperarla. ivi. — *ib.* l. 68 § 1.

6. Se un erede fu incaricato di restituire la eredità dopo detratti i legati, si dee detrarre la quarta sì dai legati che dal fedecommesso. ivi, 69. — *ib.* l. 3 § 2.

7. Nella quarta parte d' eredità che dee conseguire l'erede in forza della Falcidia s'imputano quelle cose ch' egli riceve per diritto ereditario, ma non quelle che riceve per diritto di legato o di fedecommesso, o in forza dell' adempimento d' una condizione. Così pure nella restituzione della eredità fedecommessa, se all'erede fu dato un legato od un fedecommesso, o gli fu ordinato di prelevare, detrarre o ritenere; ciò gli sarà imputato nella quarta per la parte che riceve da sè, ma non gli sarà imputato per la parte che riceve dal coerede. Ed anche se fu incaricato di restituire la eredità ricevendo una certa somma, ciò che ricevette gli sarà imputato nella quarta. Ma se i legatarj diedero qualche cosa all' erede per adempiere una condizione, ciò non entrerà nella computazione della falcidia. Imperò se il defunto legò un predio del valore di cento *Se il legatario darà cinquanta all' erede*, si computerà il legato pel valore di cento, e i cinquanta si calcoleranno come se non appartenessero alla eredità, nè saranno imputati nella quarta. XXXVI, 1, 70. — l. 58 § 3; l. 91 ff. *Ad leg. Falc.*

8. Sebbene si reputi che l' erede consegna per diritto ereditario, e gli si debba imputare nella quarta, quella somma che gli fu ordinato semplicemente di ritenere; non così è di quella che gli fu ordinato di ricevere dal fedecommessario. — Massimamente poi non si imputerà nella quarta quella somma ch' egli non ha per diritto perpetuo, ma che riceve con obbligo di restituirla ad un altro. ivi, 71. — l. 93 ff. *Ad leg. Falc.*

9. È vero che la cosa ereditaria che fu ordinato all' erede di ritenere, debbe imputarsi nella quarta per la porzione nella quale egli è erede, come se l' avesse per diritto ereditario: ma ciò ha luogo solamente qualora l'erede ritiene questa quarta soltanto per beneficio del senatoconsulto. Ma s' egli la ritiene per volontà espressa del defunto, egli non imputerà questa porzione, ma solamente il quarto d'essa porzione. ivi, 72. — *ib.* l. 86.

10. Quanto ai frutti del tempo intermedio fra la morte del testatore e la restituzione della eredità, siccome nella falcidia s' imputano i frutti delle cose ereditarie legate per un certo tempo o sotto condizione, così anche in questa quarta in virtù del Pegasiano s' imputano i frutti della eredità lasciata sotto condizione o a tempo determinato. ivi, 73. — l. 18 § 1 et l. 22 § 2 ff. *Ad senat. Trebell.*

Per beneficio singolare concesso da Giustiniano, i figli instituiti eredi dei loro genitori non imputano nella quarta i frutti della eredità, tanto se essi furono incaricati di restituirla ad un estraneo quanto se reciprocamente gli uni agli altri od ai loro figli; e questo beneficio

ha luogo ancorchè il testatore avesse espressamente ordinato ch'essi imputassero questi frutti nelle quarta. XXXVI, 1, 73. — l. 6 Cod. *Ad senat. Trebell.*

Quanto è detto dei frutti ha luogo anche per ciò che tien luogo di frutti, come sono gl' interessi pagati dai debitori ereditarj prima della scadenza del fedecommesso, e le mercedi dei predj percette dall' erede: anche queste cose andranno comprese nella quarta. ivi, 74. — l. 58 § 5 ff. eod. tit. — Per altro s' impotano qoegl' interessi soltanto che furono effettivamente percetti. E siccome l'erede incaricato di restituire la eredità dopo la sua morte non può essere costretto a vendere le cose ereditarie, così non si può, a cagione dell' uso ch' egli ne fece nel tempo intermedio, reputare che sieno stati percetti gli interessi del capitale che si sarebbe pototo formare col prezzo di esse. Così pore non può essere obbligato a rispondere della perdita dei servi o de' predj urbani; tuttavia se sono osucatti da altri o periti, il danno spetta all' eredità, e tocca ai legatarj per tre qoarti ed all' erede per on quarto. ivi. — d. l. 58 § 6. — E poi evidente che le cose alienate dall' erede s' imputano nella quarta all' erede. ivi. — *ib.* l. 3 § 3.

11. Essendo ammessa questa quarta del Pegasiano a somiglianza della falcidia, essa cessa di aver luogo quando cessa di aver luogo la Falcidia (V. Falcidia). Notisi inoltre che pel gius delle Pandette il testatore oon può vietare questa quarta. Il fedecommessario per altro soleva impetrare dal principe che tale volontà del testatore fosse confermata. ivi, 75. — *ib.* l. 30 § 4 et 5. — Tranne poi che vi sia rescritto di principe, spetta all' erede la scelta di ritenere la quarta o il prelegato che gli fu lasciato invece della quarta. Ma se sceglie la qoarta, coll' eccezione di dolo vieoe escluso dal prelegato. ivi. — d. l. 30 § 5.

In forza della nov. 1 di Giustiniano il testatore può proibire che l'erede ritenga la quarta. ivi.

12. Quarta *escludente la querela d'inofficioso testamento*, o Legittima. Fu introdotta dalla interpretazione de' giurisprudenti ad esempio della quarta falcidia; laonde Giustiniano (l. 31 Cod. *De inoffic. test.*) la chiama *falcidia;* e similmente Ulpiano (l. 8 § 8 ff. eod. tit.). Era già in uso ai tempi di Plinio, onde non è vero che fosse introdotta da Marco Aurelio. V, 2, 16 *nelle note.*

13. Questa *legittima* consiste in ciò, che qoegli al quale fu lasciata per qualsivoglia titolo *mortis causa* la quarta parte almeno di ciò che avrebbe avuto com' erede intestato, non si reputa diseredato o preterito. V, 2, 17. — l. 8 § 6 et l. 25 ff. *De inoffic.*

14. Per qoesta *quarta* s'intende la qoarta parte della sostanza ereditaria, dedotti i debiti e le spese funerarie. Ora, le libertà donate ai servi diminuiscono la qoarta. ivi, 18. — d. l. 8 § 9.

15. Se siamo due figli diseredati, ed io mi qoerelo d' inofficiosità, non debbo domandare tutta la eredità, ma soltanto la metà. E se supponi che doe figli ti abbiano lasciati dei nipoti, l' uno p. e. tre, e l' altro uno solo, e questo onico ebbe un' oncia e mezzo (ossia la quarta parte del mezzo asse che avrebbe avuto ab intestato) e gli altri ciascuoo mezz'oncia; non vi sarà luogo alla querela nè per quello nè per questi. ivi, *colle note.* — d. l. 8 § 8.

16. La quarta non esclude dalle qoerela quello a cui fu lasciata sotto condizione, purchè la condizione non sia stata aggiunta per suo vantaggio. ivi, 19. — l. 25 Cod. *De inoffic.*

17. Questa qoarta, per togliere il diritto alla querela, debb'essere lasciata senz' alcuoo aggravio; porchè qoesto non venga compensato dai frutti di ciò che fu lasciato oltre la quarta. Laonde se uno fu instituito erede per metà, mentre gli era dovuto un'oncia e mezza della sostanza del testatore, e venne incaricato di restituire l' eredità dopo on certo tempo, non debb'egli promoovere verun'azione, mentre può avere e la porzione dovutagli ed i frutti di essa. Dunque anche se da principio uno fu instituito erede nella metà coll' incarico di restituire la eredità dopo dieci anni, non ha diritto di querelarsi, perchè in questo mezzo tempo egli può raccogliere il valore delle porzione a lui dovuta nonchè i frutti di essa. ivi, 20. — l. 8 § 11 ff. *De inoffic. testam.* — Parimenti se il peso del fedecommesso di cui taluno è gravato verso i suoi coeredi nella quarta, fu compensato da un fedecommesso reciproco, di cui gli eredi sono vicendevolmeote gravati verso di lui, egli non si reputa gravato. ivi. — l. 12 Cod. *De inoffic.* — Molto meno on figlio al quale suo padre sostitoì papillarmente alcuno, può reputarsi leso per ciò nella quarta; poichè suo padre piuttosto ha proveduto a lui affinchè non muoja intestato.

V. 2, 20. — l. 26; l. 8 § 7 ff. Cod. *De inoff. testam.*; l. 8 § 7 ff. eod. tit.

18. Al figlio compete la querela se non gli venne lasciata la sua quarta. Che se gli fu lasciato meno, gli compete le querele benchè sia instituito erede cogli altri figli del testatore. ivi, 21. — l. 1 ff. eod tit. in *Fragm. Cod. Gregor.* — Può per altro in tal caso, se così vuole, chiedere il sopplimento. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 5 § 7.

19. Tal era il gius delle Pandette, in riguardo alla Quarta o Legittima. Ma i principi posteriori, e specialmente Giustiniano, cangiarono ed aggiunsero alcune cose. E siccome pel gius delle Pandette ciò ch' era stato donato fra vivi veniva imputato nella quarta, qualora fosse stato donato espressamente sotto tale condizione; Zenone per l'opposto stabilì che la donazione antenuziale fatta al figlio, e similmente la dote della figlia, debbano essere imputate al figlio od alla figlia nella quarta della eredità di quello fra gli ascendenti che fatto aveva tal donazione od assegnato tal dote. ivi, 22. — l. 29 Cod. *De inoffic. testam.*

20. Essendo nato il dubbio se il danaro speso dal padre per comperare una carica militare al figlio si dovesse imputare nella quarta, Giustiniano stabilì che lo si debba imputare, qualora tale carica potess'essere rivenduta, oppure, dopo morto il milite, trasmessa agli eredi mediante una certa somma di danaro. ivi. — *ib.* l. 30 § 2. — Volle per altro che si eccettuassero da questa regola le cariche dei silenziarj, e prescrisse che non le si dovessero in niun modo imputare nella quarta. ivi. — *ib.*

21 Siccome pel gius delle Pandette la querela d'inofficioso era negata soltanto nel caso che fosse stato lasciato non meno della quarta; o che il testatore non avesse aggiunto espressamente doversi supplire a quanto mancasse; o che fosse stato lasciato senza pesi e senza dilazione: così per l'opposto Giustiniano stabilì che non potesse muovere querela quel figlio od altro parente a cui fosse stata lasciata qualche cosa sia quanta si voglia; dandogli però diritto di ripeterne il supplimento, come se la Legge l'avesse tacitamente ordinato. Egli volle altresì che il figlio non fosse privato di quest' azione del supplimento soltanto per avere accettato puramente e semplicemente ciò che gli venne lasciato, purchè per altro non avesse espressamente convenuto cogli eredi di non domandare il di più. ivi, — ll. 30 et 34, et l. 35 § 1, 2 et 3. Cod. *De inoff. testam.*

22. Giustiniano volle che vi fosse luogo a domandare questo supplimento della legittima non solamente quando fino da principio avesse il testatore lasciato meno della quarta, ma eziandio quando posteriormente, sia in forza della legge Falcidia, sia per qualche altra causa di evizione, il figlio fosse venuto ad avere realmente meno della quarta; e prescrisse che questa quarta venisse compiuta coi beni stessi del padre, e non con quelli che il figlio avesse potuto acquistare in altro modo, p. e. mediante sostituzione o mediante il diritto di accrescimento sopra un usufrutto. Per es. se uno avesse lasciato ad un figlio la proprietà senza l'usufrutto, quantunque dopo, per la morte del fruttuario, avesse egli acquistato l'usufrutto per diritto d'accrescimento, nella computazione della legittima sarà compresa la sola proprietà quale gli venne lasciata. V, 2, 22 *colle note.* — *ib.* l. 16.

23. Giustiniano stabilì inoltre che ogni condizione, dilazione e gravezza imposta sopra la quarta non facesse luogo alla querela, ma s' intendesse come non aggiunta; di guisa che, se alcuno avesse instituito erede un estraneo ordinandogli di restituire l'eredità a suo figlio in un certo tempo o sotto qualche condizione, la quarta dovrebbe sempre essere data al figlio, ed il rimanente della eredità restituirsi a lui dopo il termine fissato o dopo adempiuta la condizione. ivi. — *ib.* l. 32 et l. 36 § 1.

24. Giustiniano stabilì eziandio una pena contro l'erede il quale non avesse dato la legittima se non dopo d'essere stato condannato con sentenza del giudice. Egli volle che questo erede contumace fosse costretto a dare non solamente quanto il testatore gli avea comandato di restituire, ma inoltre la terza parte della somma lasciata. ivi. — *ib.* l. 33.

25. Giustiniano avea fatto una disposizione particolare in favore de' figli ortodossi di genitori eretici. Imperciocchè, quando non abbiano commesso colpa contro i loro genitori, la loro legittima non è soltanto la quarta parte, ma la parte intiera che avrebbero ab intestato: che se avessero commesso colpe verso i loro genitori, essi ottengono tuttavia la quarta parte per diritto di legittima. ivi. — l. 13 Cod. *De haeret.*

26. Secondo il gius delle Novelle, la legittima dei figli fu accresciuta di modo che

la porzione ad essi dovuta era il terzo de'beni se erano quattro o meno di quattro, a la metà se erano in maggior numero. Giustiniano volle altresì che la legittima dei figli e delle figlie de' curiali fosse di tre quarti dei beni. V, 2, 23. — Nov. 18 cap. 1. — Finalmente volle cha la legittima fosse lasciata a titolo d' instituzione, per escludere la querela. ivi. — Nov. 115 cap. 3, 4 e 5. — V. anche Legittima.

27. Quarta *spettante all' arrogato* sopra *i beni dell'arrogatore (Quarta divi Pii)*. Questa fu introdotta per la prima volta dall' imperatore Marco Antonino Pio. In forza di essa l' arrogatore dovea dare sicurtà di lasciare all' impubere da lui arrogato la quarta parte dei suoi beni nel caso che lo emancipasse o lo diseredasse. V. Adozione n. 26, 27 e 28.

QUASI-CASTRENSE (Peculio). Così chiamasi tutto ciò che il figlio di famiglia acquista nella milizia civile, p. e. nel foro, come pure nello esercizio delle arti liberali ed in tutte le cariche civili ed ecclesiastiche. — Ora, si disputa se questa maniera di peculio fosse o no adottata nel gius delle Pandette. Certo ne è fatta menzione nella l. 16 § 12 ff. *Ad senat. Trebell.*, l. 3 § 5 ff. *De bon. poss.*, l. 1 § 15 ff. *De coll.*, l. 7 § fin. ff. *De donat.*, l. 52 § 8 ff. *Pro socio*; ma secondo altro crede Baldovino, questi testi possono essere stati interpolati da Triboniano. Ad ogni modo, in testi non sospetti, quali sono la l. 50 ff. *Ad senat. Trebell.* e la l. 52 *De acquir. hered.*, si notano due casi singolari ne' quali anche per gius antico il figlio ha alcune cose in cui nulla ha il padre; ma questi casi non appartengono al peculio quasi-castrense. XLIX, 17, 16.

2. In virtù di una costituzione di Costantino, tutt' i palatini dal principe possono avere a guisa di peculio castrense quanto acquistano in occasione della loro carica. ivi, 17. — l. 1 Cod. *De castr. omn. palat.*

3. Anche gli uffiziali del prefetto del pretorio hanno questo diritto, p. e. i così detti *scriniarii* (custodi degli atti), e quelli chiamati *exceptores* (scrittori delle note agli atti). ivi. — l. fin. Cod. *De castr. pec.*

4. Avevano il medesimo diritto, ai tempi di san Girolamo, ancha gli amministratori delle provincie. ivi.

5. Teodosio il Giovane e Valentiniano III concessero il gius di peculio quasi-castrense agli avvocati. XLIX, 17, 17. — l. 8 Cod. *De advoc. divers. judic.*

6. Per una costituzione di Leone ed Antemio ai sacerdoti ed ai diaconi è permesso di avere a guisa di peculio castrense tutto ciò che acquistano mentre sono nel chericatu; sì che non lo acquistano al padre alla cui podestà sono soggetti, e non sono tenuti a conferirlo, e possono disporne per testamento. ivi. — l. 34 Cod *De episc. et cler.* — Giustiniano aggiunse che i testamenti per tali cose quasi-castrensi non siano soggetti alla querela d' inofficiosità. ivi. — *ib.* l. 50.

Colla nov. 123 cap. 9 egli estese questo diritto del peculio quasi-castrense ai suddiaconi, ai lettori ed ai cantori. Volle par altro che i figli a in mancanza di questi i genitori conseguissero di tali beni la porzione legittima. ivi.

7. Tutto ciò cha fu detto intorno al peculio castrense, deesi applicare al quasi-castrense V. Castrense *(Peculio)*.

QUASI-CONTRATTI. V. Contratto, Obbligazione. V. Instit. lib. 3 tit. 28 *De obligationibus quae ex quasi-contractu nascuntur.*

1. Così chiamansi que'fatti leciti non contenenti veruna convenzione, dai quali, come dal contratto, nasce obbligazione. L, 16, 184.

2. In generale, sono quasi-contratti la *tutela* e la *cura*, la causa di *giudicato*, il pagamento dell'*indebito*, la *gestione* d' affari, la *vicinità*, la *comunione* di eredità o di checchessia: a questi si rapportano l'azione *funeraria* ed il *muro comune*. V. tutte questi voci. — Innumerevoli poi ne sono la specie. Qui se ne riferiscono alcune per esempio — 1.° L' adizione di eredità è un quasi-contratto, pel quale l' erede si obbliga verso i legatarj ed i fedecommessarj. XLIV, 7, 14. — l. 5 § 2 ff. *De oblig.*

3. Reputasi che l'erede contratti coi creditori mediante la sua adizione. XLII, 4, 6. — l. 3 § 3 *Quib. ex caus. in possess.*

Parimente reputasi che l' erede contratti coi legatarj. L, 17, 980. — l. 19 *De reg. juris;* Inst. § 5 *De oblig. quae ex quasi-contr.*

4. La gestione d' affari è un quasi-contratto. XLIV, 7, 14. — l. 5 ff. *De oblig.*; Inst. § 1 *De oblig. quae quasi ex contr.*

5. Il pagamento, fatto per errore, di ciò che non è dovuto, è un quasi-contratto. XLIV, 7, 14. — l. 5 § 3 ff. *De oblig.*; Inst. § 6 *De oblig. quae ex quasi contr.*

6. La tutela è un quasi-contratto. XLIV, 7, 14. — l. 5 § 1 ff. *De oblig.*; Inst. § 2 *De oblig. quae quasi ex contr.*

7. La indivisione fra più comproprietarj altrimenti che a titolo di società, come p. e. fra più collegatarj o co-donatarj, forma tra loro un quasi-contratto che gli obbliga gli uni verso gli altri a parecchie prestazioni personali, sebbene non abbiano mai contrattato insieme; laonde hanno l'azione *Communi dividundo.* Inst. § 3 d. tit.

È lo stesso dei coeredi, i quali, senz'aver mai contrattato insieme, sono obbligati gli uni verso degli altri per l'azione *Familiae erciscundae.* Inst. § 4 d. tit.

8. La vicinità o la contiguità delle possessioni forma pure tra i vicini un quasi-contratto donde nasce l'azione *Finium regundorum*, e che impone loro altre obbligazioni personali, p. e. di non far nulla sul proprio fondo che noccia al vicino. V. Servitù.

9. Secondo Vinnio ed Eineccio, la ragione per la quale nasce obbligazione dai quasi-contratti, è perchè, se non esiste in tali casi alcuna convenzione nemmeno tacita per parte dell'obbligato, si presume almeno che, supposto il fatto il quale dà luogo all'obbligazione in quesito, le parti che vi hanno interesse avrebbero volontariamente contratto le obbligazioni reciproche che la legge loro impone, attesa la evidente loro utilità.

QUASI-DELITTO. V. Delitto, Maleficio, Obbligazione. V. Inst. lib. 4 tit. 5 *De obligationibus quae ex quasi delicto nascuntur.*

1. Tre sono i casi di quasi-delitto. 1.° Quando il giudice *fa sua la lite*, cioè ne diviene risponsabile per avere giudicato male non per dolo ma per imperizia. Inst. d. tit. princ.; XLIV, 7, 15. — l. 5 § 4 ff. *De oblig.* — Ciò s'intende de' giudici pedanei e de' magistrati minori p. e. municipali, non de' magistrati maggiori che hanno facoltà di dare i giudici; perciocchè questi non sono tenuti se per inscienza del gius hanno malamente giudicato. ivi, *nelle note.*

2.° Quando fu gittata o versata, dalla tua finestra nella strada, qualche cosa che abbia nociuto ad un viandante; od anche se fu soltanto posta o sospesa sulla via pubblica qualche cosa la cui caduta potesse nuocere ai passanti. ivi. — d. l. 5 § 5 cum ¶ coi similis. — In quest'ultimo caso il contravventore era soggetto all'ammenda di dieci aurei; mentre nel primo incorreva la pena del doppio della stima del danno da lui realmente cagionato. Inst. § 1 *De oblig. quae ex quasi del.*

3.° Quando fu commesso furto od altro danno nella nave da te governata, o nell'albergo da te condotto. XLIV, 7, 15. — § 3; l. 5 § 6 ff. *De oblig. et act.*

2. Alle dette tre specie di quasi-delitto Eineccio ne aggiugne altre due: 1.° la pietà fuor di proposito che pregiudica altrui. XVI, 3, 63. — l. 7 in princ. ff. *Depos.*; 2.° la indifferenza colpevole di colui che lascia commettere un delitto mentre poteva impedirlo. LX, 2, 17. — l. 45 ff. *Ad leg. Aquil.*

3. In tutti i detti casi non v'è nè delitto nè contratto nè quasi-contratto donde nasca l'azione intentata contra il giudice o l'abitante o il padrone della nave o l'albergatore ec., ma eglino rispondono del danno cagionato per loro colpa o per colpa di quelli della loro casa, della lor nave o del loro albergo, come di una specie di delitto che fosse loro personale *(quod opera malorum hominum utantur.)*; e l'azione che viene data contro di essi è chiamata azione *in factum.* Inst. § 3 *De oblig. quae ex quasi del.*

Quanto ai danni cagionati dagli stranj che non avevano al loro servizio, p. e. dai passaggeri o dai viaggiatori, eglino non ne sono tenuti per quasi-delitto ma per quasi-contratto; e difatti sarebbe troppo dura cosa l'obbligarli a disaminare e conoscere il costume di tutti quelli che vanno ad alloggiare presso di loro, o che s'imbarcano sulle loro navi.

QUASI-INSTITORIA *(Azione).* V. Institoria n. 11 a 14.

QUASI-MALEFIZIO V. sopra Quasi-delitto.

QUASI-PECULATO. Non sono propriamente rei di peculato, ma di quasi-peculato, ossia di peculato impropriamente detto, coloro che abusano del danaro quasi-pubblico; p. e se uno avesse ricevuto ciò ch'era dovuto al fisco fingendosi creditore del fisco. XLVIII, 13, 5 *colle note.* — l. 9 § 3 ff. *Ad leg. Jul. pecul.*

QUASI-PLAGIO. Così si chiama il plagio letterario, che consiste nell'appropriarsi gli scritti d'altrui per venderli a proprio utile, o per farli stampare sotto il proprio nome sopprimendo quello dell'autore.

QUASI-POSSESSO. Dicesi di quel diritto che propriamente non possediamo, ma che in

qualche modo si reputa da noi posseduto quando ne facciamo uso. L, 16, 171. — V. un esempio alla voce Presunzione n. 8 e seguente.

QUASI-POSTUMI. V. anche Velleja *(Legge)*. Così chiamansi i *vellejani* ed i *giuliani*; e in generale, sono *in luogo di postumi* tutti quelli i quali, essendo nati vivente il testatore, ma dopo fatto il testamento, cominciano a tenere il primo grado nella di lui famiglia. XXVIII, 2, 42.

2. Essi, non altrimenti che i postumi propriamente detti, rompono il testamento se in questo non si trovano nominati eredi nè diseredati. — Non è così rispetto a quelli che dopo il testamento cominciano ad essere soggetti alla podestà del testatore, ma non tengono il primo grado nella di lui famiglia. ivi. — l. 33 § 1 ff. *De testam. mil.*

3. Oltre i *vellejani* ed i *giuliani*, sono altresì in luogo di postumi gli estranei i quali, adottati dal testatore, dopo il testamento cominciano ad essergli eredi suoi. ivi, 49. — l. 8 *De injusto rupto*. — Per altro, se furono instituiti, la loro instituzione impedisce ch' essi possano rompere il testamento. ivi. — *ib.* l. 18, — A somiglianza di quello che dopo il testamento viene adottato per figlio, anche se un erede instituito viene adottato per nipote, se poscia muore il figlio ch' era considerato come padre, per la successione del nipote non viene rotto il testamento da quello che trovasi erede. ivi. — l. 23 § 1 *De liber. et posth.*

Adunque la instituzione d' un estraneo che viene poscia adottato, impedisce bensì ch' egli possa rompere il testamento diventando erede suo mediante l' adozione; ma non deesi dire viceversa lo stesso in riguardo alla sua diseredazione: imperocchè la diseredazione di un estraneo è di niun momento mentre può cadere soltanto sopra quello il quale sperar potrebbe l' eredità per una legge o per un editto. Laonde, ancorch' egli fosse diseredato, questa diseredazione non impedirebbe che, essendo poscia diventato erede suo, potesse rompere il testamento. — Così procede quando quegli che viene adottato è affatto estraneo: ma la diseredazione anteriore nuoce al figlio che suo padre arrogò dopo di averlo emancipato. ivi. — *ib.* l. 23.

4. Per antico gius si poteva ritenere in luogo di postumo quel figlio che, alienato mediante la emancipazione, e poscia mancipato dal compratore, ritornava dopo il testamento sotto la podestà del padre naturale, e perciò rompeva il testamento, qualora non fosse stato instituito erede o diseredato. Ma la figlia ed il nipote emancipati, siccome mediante una emancipazione escono dalla podestà, non rompono il testamento. XXVIII, 2, 50. — l. 8 § 1 *De injusto, rupto* etc.

5. È in luogo del postumo anche il nipote che, essendo sotto la podestà dell'avo, morto questo, ricade sotto la podestà di suo padre; e per ciò rompe quel testamento che il padre potea fare pel suo peculio castrense, qualora in quel testamento non fosse stato nominato erede o diseredato. E ciò si osserva tanto se egli era nato quanto se non era nato all' epoca del testamento. ivi, 51. — l. 28 § 1 *De lib. et posth.*; l. 33 § 3 ff. *De testam. mil.*

6. Se la nuora di quello che, avendo un figlio, instituì suo nipote *ex eo*, venne presa dai nemici in istato di gravidanza, ed essa colà partorì in cattività, essendo vivo l' avo ed il figlio, indi ritornò dopo la morte del padre e dell' avo; è incerto se il nato debba riguardarsi qual postumo secondo la legge antica, o qual quasi-postumo giusto la Velleja; il che torna lo stesso che esaminare se tal nipote sia nato dopo la morte di suo padre e morto prima del ritorno di sua madre. Ma siccome il testamento non viene da lui rotto qualora sia stato instituito; così a nulla monta il sapere se venga escluso dal gius antico oppure dalla legge Velleja. ivi, 52. — l. 29 § 7 *De lib. et posth.*

7. Non è postumo nè quasi-postumo quegli che pel ritorno di lui o di suo padre dalla cattività, ricade sotto la podestà paterna; perchè per finzione del postliminio lo si considera come non mai uscito dalla paterna podestà. Epperò se il padre vien preso da' nemici, rimanendo il figlio nello stato di cittadino romano, il ritorno del padre non rompe il testamento. E neppure il figlio ritornando col postliminio non rompe il testamento paterno. ivi, 53. — ll. 9 et 10 *De inj. rupto testam.*

8. Tutti i quasi-postumi, a somiglianza de' postumi propriamente detti, rompono il testamento, qualora siano in esso preteriti. Ma ciò s' intende con questa limitazione che, se dopo aver essi cominciato ad essere eredi suoi, muojono vivente il testatore, il pretore sostiene il testamento. ivi, 54. — *ib.* l. 12.

È altrimenti rispetto ai *postumi Corueliani;* i quali vanno annoverati fra i postumi propriamente detti anzichè fra i quasi-postumi. XXVIII, 2, 54. — l. 15 *De inj. rupto testam.*

QUASI-PUBBLICO *(Danaro).* V. QUASI-PECULATO.

QUASI-PUPILLARE *(Sostituzione)*, altrimenti detta ESEMPLARE. È quella con cui un genitore nomina l' erede ai suoi figli mentecatti pel caso che morissero prima di riacquistar l'uso della ragione. È chiamata *esemplare*, perchè fu introdotta *ad esempio* della pupillare. XXVIII, 6, 56.

2. Pel gius delle Pandette non si poteva così sostituire se non in forza di privilegio concesso dal principe; e questa sostituzione veniva a mancare cessando il difetto pel quale quegli a cui era stato sostituito, non poteva testare egli stesso; ovvero nascendo qualche erede suo. ivi. — l. 43 *De vulg. et pupill. substit.*

3. Giustiniano concesse a tutti i genitori la facoltà di sostituire esemplarmente ai proprj figli; e non è più necessaria la permissione del principe. Ma siccome ciò fu concesso ai genitori in grazia del loro amore pe'figli, e non emana dal diritto di podestà paterna; così fra la sostituzione pupillare e la esemplare passano molte differenze. 1.° Non può sostituire pupillarmente se non quegli che ha figliuoli soggetti alla sua podestà; laddove qualunque genitore d' ambo i sessi può sostituire esemplarmente a qualunque de' suoi discendenti. 2.° Si può sostituire pupillarmente ad un figlio diseredato, e non si può sostituirgli esemplarmente se non lasciandogli la legittima porzione; imperciocchè questa sostituzione ha per fondamento l'amore paterno, e non si può riputare amoroso quel padre che disereda il figlio. 3.° Non chiunque può essere sostituito nella sostituzione esemplare, come può nella pupillare: ma se quegli a cui si sostituisce ha figli, conviene sostituirgli alcuno fra quelli; e se quegli a cui si sostituisce non ha figli, ed il testatore ha altri figli oltre quello a cui sostituisce, non può essere sostituito se non alcuno fra i figli del testatore. ivi, 57. — l. 9 Cod. *De impub. et aliis substit.*

QUASI-SERVIANA *(Azione)*, o UTILE SERVIANA. V. SERVIANA *(Azione).*

QUASI-SERVITU'. V. PRESUNZIONE n. 8 e seg.

QUASI-USUFRUTTO. V. lib. 2 tit. 5 *De usufructu earum rerum quae usu consumuntur vel minuuntur.*

Questa sorta di usufrutto fu ammessa da un senatoconsulto d' epoca ignota, ma che sembra posteriore ai tempi di Cicerone. Questo senatoconsolto stanziò che si possa lasciare in legato l' usufrutto di qualunque cosa sia nel patrimonio di uno, epperò anche quelle cose che al perdono o si deteriorano mediante l' uso, cose delle quali non si può costituire legato di vero usufrutto. VII, 5, 1. — l. 1 *De usufr. car. rer. quae usu consum.*

2. Questo senatoconsolto non porta l' effetto che si possa dare propriamente l' usufrutto del danaro; perchè l'autorità del senato non può cangiare la naturale ragione: ma da che fu introdotto questo rimedio, si cominciò a riguardarlo come un *quasi-usufrutto.* ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

3. Se venne legato l' usufrutto di vino, d' olio, di frumento, la proprietà debb' essere trasferita nel legatario, al quale si domanderà cauzione, che, in caso di sua morte o diminuzione di capo, venga restituita la cosa della medesima qualità; ovvero, stimate le cose, si dovrà cautare per una certa somma di danaro; il che è più comodo. Lo stesso dicasi di tutte le altre cose che consistono nell' uso. ivi, 2. — *ib.* l. 7. — Come sarebbe se fosse legato l' usufrutto di lana, di odori, di aromi. ivi. — *ib.* l. 11. — E di denaro. ivi. — *ib.* l. 2.

4. Il senatoconsolto concerne non solamente il legato dell' usufrutto di denaro od altro che pertenga al costituente di esso usufrutto, ma eziandio l'usufrutto di cose appartenenti ad altrui; perchè il consumo fatto dal legatario in buona fede supplisce, come nel mutuo, alla traslazione del dominio ch' è necessaria per costituire questo quasi-usufrutto, ivi. *colle note.* — *ib.* l. 5.

5. Dopo questo senatoconsolto si può lasciare in legato l' usufrutto di qualunque cosa; anche di un credito; sebbene Nerva il neghi; sempre però esigendo cauzione. ivi, 3. — *ib.* l. 3.

6. Sabino reputava che non si potesse legare l' usufrutto delle servitù; perchè le servitù non sono nel patrimonio nè fuori del patrimonio; ora, il senatoconsulto parla di qualunque cosa sia nel patrimonio. ivi, 4. — l. 1 *De usu et usufr. leg.* — Ma Paolo di-

ce che vi è l' azione Dell' incerto per costringere l' erede di dare al legatario, vita sua durante, la facoltà di usare del passaggio, della condotta e dell' acquidotto; oppure di costituire una servitù sotto cauzione che abbia a cessare alla morte o diminuzione di capo del legatario. VII, 5, 4. — l. 1 *De usu et usufr. leg.*

7. Questo senatoconsulto non concerne le cose che coll'uso si logorano senza consumarsi; perchè sopra di queste può benissimo costituirsi un vero usufrutto. Laonde se fu legato l'usufrutto di vasi (da odori, aromi ec.), non sarà necessaria la cauzione voluta dal senatoconsulto, ma solamente quella Di usufruttuare da uomo dabbene *(Boni viri arbitratu usurum-fruiturum).* ivi, 5. — l. 12 *Ususfr. quemadm. cav.* V. Cauzione n. 96 a 114.

8. Pel quasi-usufrutto si dee prestare la cauzione usufruttuaria; nè si può condonarla. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De usufr. et habit.*

9. Questa cauzione debb'essere prestata, mediante fidejussori, da quello a cui fu lasciato il quasi-usufrutto. Ora, un testatore, avendo instituito tre eredi, lasciò in legato a Tizio l'usufrutto di quindicimila, ed incaricò due degli eredi di dare cauzione pel legatario. Fu deciso che anche il legato della cauzione fosse utile al legatário, e che il senatoconsulto non fosse a ciò contrario; poichè non s'impedisce la cauzione, e vi sono come due legati, l'uno di una cosa certa, l'altro di una cosa incerta: donde segue che vi sarebbe l'azione a titolo di usufrutto per domandare parte della somma a quello ch'è stato cauzionato dal coerede, e l'azione Dell'incerto contra quest'ultimo se non avesse prestato la cauzione: quegli poi il quale diede cauzione al coerede senza riceverne da lui per morosità, non sarebbe tenuto verso l'usufruttuario, nè a titolo di usufrutto in forza del senatoconsulto, nè per l'azione D'incerto perch'egli diede cauzione al coerede. Quindi si può anche costringere il legatario a promettere; e se nel giorno in cui l'usufrutto finisce, i coeredi fossero chiamati in Giudizio per causa della fidejussione, non potrebbero ricorrere contro di lui all'azione Di mandato, mentre operarono di propria volontà non per mandato; ma infine verrebbero liberati dalla cauzione che dovevano prestare. ivi, 7. — l. 8. *De usufr. ear. rer. quae usu consum.*

10. Questa cauzione non viene sempre prestata all'erede, ma a quello a cui appartiene la proprietà. Quindi se ti furono lasciati in legato diecimille aurei ed a me l'usufrutto di tal somma, i diecimille saranno tutti tuoi, ma me ne dovranno essere contati cinquemila (perchè il legatario di diecimila avendone la piena proprietà concorre nell'usufrutto con l'altro legatario e gliene porta via la metà), dandoti io cauzione che ti saranno restituiti al tempo della mia morte naturale o civile. Così se fosse stato legato a te un fondo ed a me l'usufrutto di quello, tu avresti certamente la proprietà di tutto il fondo, ma parte coll'usufrutto e parte senza; e non all'erede, ma a te io darei cauzione Di usufruire da uomo dabbene. VII, 5, 8. — l. 6 *De usufr. ear. rer. quae usu consum.*

11. Questa cauzione debb'essere prestata non solamente al proprietario, ma esiandio al consufruttuario che ha il diritto di accrescimento. Per es. se fu lasciato in legato a due persone l'usufrutto di diecimila, ciascuno ne prenderà cinquemila, e si daranno reciproca cauzione, e la daranno anche all'erede. ivi. — d. l. 6 § 1.

12. Secondo alcuni, questa cauzione non s'interpone prima che sia stato dato il danaro; ma Ulpiano opina che possa essere interposta tanto prima quanto dopo. ivi, 9. — *ib.* l. 10 § 1. — Che se fu omesso di dare questa cauzione al ricevimento del danaro, si avrà l'azione personale Dell'incerto per esigerla. Se poi il quasi-usufrutto è già fruito, si esigerà il danaro. ivi. — *ib.* l. 5.

13. Quando venne legato l'usufrutto di danaro, nella stipulazione si debbono esprimere questi due casi: *quando morrai* o *sarai diminuito di capo.* Basta che questi due soli casi sieno espressi, perchè fuori di questi non si può perdere l'uso del danaro. ivi, 10. — l. 7 § 1 *Ususfruct. quemadm. cav.*; l. 9 *De usufr. ear. rer. quae usu consum.*

QUATUORVIRI. Magistrato che avea cura delle pubbliche vie di Roma. I, 2, 21. — l. 2 § 10 *De orig. jur.*

QUERELA. Così chiamasi, affatto spezialmente, l' azione D' inofficioso testamento. V. Inofficioso.

2. La si chiama *parata* quando colui al quale la competeva significò con qualche fatto la sua volontà d' istituirla. ivi. — V. la medesima voce.

3. Costantino (l. un. Cod. Theod. *De appell.*) vuole che si chiami *querela* o *queri-*

monia, anzichè *appellazione*, quell' appellazione mediante la quale uno si richiama non da una sentenza ma da una nomina fatta di lui a qualche tutela o cura o carico o dignità. XLIV, 10, 1. — V. Appellazione e Nomina.

QUESTIONE. V. *Quaestio*.

QUESTORE. V. lib. 1 tit. 13 ff. *De officio quaestoris*; Cod. lib. 1 tit. 30 *De officio quaestoris*, 32 *De officio comitis sacrorum largitionum*, 33 *De officio comitis sacri palatii*, 42 *De officio praefecti annonae*, 43 *De annonis et capitatione administrantium vel adsessorum, aliorumve publicas sollicitudines gerentium, vel eorum qui aliquas consecuti sunt dignitates*; lib 12 tit. 6 *De quaestoribus et magistris officiorum, et comitibus sacrarum largitionum et rei privatae*; Nov. 35, 41, 80.

1. L'origine dei questori è antichissima, precedendo la istituzione di quasi tutti gli altri magistrati. I, 13, 1. — l. un. ff. *De off. quaest.* — Difatti dopo i consoli, i censori, i dittatori, i maestri de'cavalieri, i tribuni e gli edili, trovansi nell' ordine dell'origine de' magistrati i questori, de' quali fu sentito il bisogno allorchè l' erario del popolo si accrebbe. I, 2, 17. — l. 2 § 22 *De orig. iuris.* — Dice Graccano Giunio che Romolo e Numa ne ebbero due, creati da loro non per moto proprio ma pei suffragj del popolo. Per altro questa è cosa dubbia; bensì è certo che vi furono questori sotto il regno di Tullio Ostilio; anzi prevale l' opinione che questo re gli abbia introdotti. I, 13, 1. — l. un. ff. *De off. quaestor.*

2. I questori furono così detti da *quaerere*, *inquirere*, o *conquirere*; perchè appunto, ai tempi della repubblica, loro uffizio era di raccogliere il pubblico danaro, conservarlo, custodirlo, spenderlo ne'varj usi pubblici, come pure di vendere all' asta le spoglie del nemico, di conservare nel tesoro pubblico i senatoconsulti e le insegne militari per trarnele fuori quando fosse imminente la guerra; e di dare alloggio agli ambasciadori. ivi, *colle note.* — d. l. un. § 1; I, 2, 17. — l. 2 § 22 *De orig. juris.*

3. Da principio furono due; poi quattro, in seguito otto. Per una legge di Silla ne furono creati venti; e Cesare raddoppiò questo numero. I, 13, 1.

4. Dei questori, alcuni cavavano a sorte le provincie del popolo nelle quali dovevano andare insieme coi proconsoli; e ciò usavasi anche sotto gl' imperatori; altri, cioè *i candidati del principe*, non facevano altro che leggere in senato i rescritti del principe stesso. I, 13, 2. — l. un. § 2 ff. *De off. quaest.*

5. I questori erano presi indistintamente dall' ordine de' plebei e da quello de' patrizj; ma pare che così non fosse da principio. ivi, 3. — *ib.* § 3.

6. I questori *candidati del principe* crebbero poscia in autorità, e ai tempi di Costantino chiamaronsi *quaestori del palazzo imperiale (quaestores sacri palatii*, secondo Pancirol; sebbene, Scultingio distingue questi dai *candidati)*, ed avevano per uffizio di *dettare ciò che voleva il principe*, ossia erano suoi segretarj intimi. Dettavano pertanto i rescritti (l. fin. Cod. *De divers. rescript.*), componevano gli editti (*Edict. Justin.* 13 cap. 1), giudicavano col prefetto del pretorio, il quale entrava nel consiglio del principe, le cause che in appello erano devolute al principe (l. 32 Cod. *De appell.)*; in somma, il *questore del palazzo imperiale* era come un ministro dell' impero. Triboniano ebbe questa carica. ivi, 4.

7. Gli altri questori perdettero molto in autorità, e non rimase loro alfine altro diritto importante che di dar voto in senato, oltre alcune minori facoltà. Imperciocchè, quanto all' amministrazione dell' erario, furono loro sostituiti, secondo il gius delle Pandette, i prefetti dell' erario creati da Nerone: a questi poi Costantino sostituì quel magistrato creato da lui che nomavasi *comes sacrarum largitionum*, il quale amministrava tutto il pubblico danaro, e l' altro magistrato chiamato *comes rerum privatarum*, che avea cura del patrimonio del principe. ivi.

8. Giustiniano instituì un altro *questore* le cui vili funzioni appariscono dalla nov. 80. — ivi.

9. Questori del parricidio (*Quaestores parricidii*). — Siccome la legge non permetteva ai consoli di condannare a pena capitale un cittadino romano senza il comando del popolo, così il popolo creò alcuni *questori* che giudicavano delle cause capitali. Questi magistrati, affatto diversi dai questori sopraddetti, erano così chiamati da *quaestio* che significa *giudizio capitale*, e *parricida* che nelle leggi delle XII Tavole denota qualunque uccisore di un uomo libero. I, 2, 17 *colle note.* — l. 2 § 23 *De orig. juris.*

QUESTUA. Dei mendicanti sani sgagliardi facevasi cognizione straordinaria, vale a dire, erano considerati rei criminali. XLVII, 11, 7. — l. un. Cod. *De mendic. valid.*

QUESTURA, officio del questore, il quale apriva l'adito, ed era quasi il cominciamento per entrare alle dignità *(honorum)* ed aver voce nel senato. I, 13, 3. — l. un. § 3 ff. *De off. quaest.*

QUIDQUID. Se io lego a mia moglie *Quidquid* (tutto ciò) *che diedi al di lei creditore o per adempiere alle obbligazioni da lei assunte;* il legato comprende anche ciò che a titolo di donazione pagai per essa a questo creditore. XXX a XXXII, 249. — l. 33 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

QUID UTILIUS. Trovasi questa espressione là dove la legge dice che, se uno fa una domanda ambigua, deesi giudicarne conforme alla maggiore di lui utilità. Così pure se uno tiene un discorso ambiguo. V, 1, 12. — l. 66 *De judic. et ubi quisque.*

QUINCUNX. Una divisione dell'asse, che ne comprende cinque duodecime parti; onde dicesi erede *ex quincunce* quello instituito apponto in cinque once dell'asse ereditario. L, 16, 185.

2. *Quincunces usurae.* I cinque dodicesimi dell'un per cento al mese; il cinque per cento all'anno. ivi.

QUINQUENNALI *(Benefizio de').* I debitori decaduti di facoltà, e ridotti alla cessione de' beni, imploravano talvolta questo benefizio dal principe. Le *quinquennali* erano lettere moratorie per cinque anni. Giustiniano pertanto costituì che, se il principe riserbò ai creditori la scelta o di ammettere la cessione o di accordare questo termine di proroga, in tal caso si preferisca il voto di quei creditori che nella massa hanno crediti maggiori. Se nella massa sono pari i creditori in ragione di credito, si preferisca il voto di quelli che sono più in numero, e se non, si preferisca il voto più umano. In quanto poi a questa scelta, non si ammette veruna differenza tra creditori ipotecarj e chirografarj. XLII, 3, 8. — l. fin. Cod. *Qui bon. ced. poss.*

QUINQUEVIRI. Sorta di magistrati, o piuttosto ajutanti de' magistrati o vice-magistrati, i quali esercitavano le funzioni de' *triumviri capitali*, come loro coadiutori, durante la notte, di qua del Tevere *(cis Tiberim)*, e di là del Tevere. I, 2, 21. — l. 2 § 31 *De orig. juris;* I, 15, 1 *colle note.*

Quelli di qua del Tevere erano anche detti *Cistiberi*, e venivano in seguito creati edili. I, 2, 23, *colle note.* — l. 2 § 33 *De orig. juris.*

QUINTO CERBIDIO o CERVIDIO SCEVOLA, giureconsulto che fiorì sotto Marco Aurelio, chiamato da Modestino *il corifeo dei giureconsulti*, e dagl' imp. Teodosio, Arcadio ed Onorio *il più sapiente di tutti.* Esistono nelle Pandette non pochi frammenti dei libri che lasciò scritti. *Pref.* p. II, 1, 68.

2. — CORNELIO MASSIMO, coetaneo di *Servio Sulpicio*, e precettore di *Trebazio.* Alcuni credono essere questo quel *Massimo* che scrisse un libro sulla legge *Falcidia.* ivi, 12.

3. — ELIO TUBERONE, discepolo di *Pubblio Mucio* e coetaneo di *Rutilio*, posto da Pomponio fra i più illustre gioreconsulti formati alla scuola di quest' ultimo. ivi, 8.

4. — ELIO TUBERONE, diverso dal precedente, discepolo di *Ofilio:* riuscì dottissimo tanto nel Gius pobblico, quanto nel privato, e lasciò molti libri, che non ebbero però favore perchè scritti in lingua antica e con uno stile troppo affettato. ivi, 19.

5. — MUCIO SCEVOLA, pontefice, figlio di *Pubblio Scevola*, cui succedette nel pontificato. Per attestazione di Pomponio, fu egli il primo che ordinò il *Gius civile*, distribuendolo in dieci libri. Egli meritò altresì per la sua eloquenza di essere da Cicerone chiamato eloquentissimo giureconsulto. ivi, 9.

QUIRITARIO *(Gius)*, altrimenti *Jus Quiritium.* Sinonimo di gius legittimo o civile; onde dicesi *Jure Quiritium liber* chi ha la libertà insieme col diritto di cittadinanza. L, 16, 185.

2. — *(Dominio)*, il legittimo, cioè quello che viene acquistato in modo legittimo, ossia con modi introdotti dal gius civile. XLI, 1, 1.

QUISQUE. Questo pronome significa *tutti;* epperò se un testatore disse: *Tizio e Sejo siano miei eredi per quanta parte* quisque *di loro mi avrà instituito erede;* se tutti e due non hanno instituito erede il testatore, niuno di loro potrà essere erede. XXX a XXXII, 264. — l. 29 ff. *De hered. instit.*

QUITANZA. V. anche Accettilazione, *Antapocha* ed *Apocha.*

1. La quitanza non tanto produce di per

sè la liberazione, quanto contiene la prova del pagamento. XLVI, 3, 9. — l. 14 Cod. *De solut.*

2. Quando è dovuto per più cause, mediante la quitanza si prova la soluzione soltanto di quel debito ch' è espresso nella quitanza medesima; la quitanza poi non si estende ad altre cause. ivi. — l. 89 ff. eod. tit.

3. Siccome la quitanza per sè non produce liberazione, ma fa prova che sia intervenuta la liberazione stessa, ne segue che, se questa prova è distrutta dalla prova contraria, dalla quitanza non si potrà dedurre veruna liberazione. ivi, 10. — l. 23 Cod. eod. tit. — Così è quando la quitanza della somma ricevuta è scritta per errore. È altrimenti se con animo di non esigere, ma p. e. con animo di transigere o di donare. ivi. — *ib.* ll. 6 et 21.

QUOD JUSSU (Azione). V. Comando.

QUORUM BONORUM (Interdetto). Così chiamasi quell' interdetto col quale quegli che riconobbe il possesso de' beni a lui deferito, perseguita i beni stessi contra chiunque li possedesse o com' erede o come semplice possessore V. Interdetto, n. 21 e 23.

QUORUM LEGATORUM. Lo stesso che l' interdetto *Quod legatorum*, mediante il quale il pretore ordina che all' erede venga restituita la cosa che il legatario occupò di propria autorità. V. Interdetto, n. 24 e 38.

QUOTA DELLA LITE. *Dicesi patteggiare sulla quota della lite,* quando uno assume d' intraprendere una lite altrui come fosse sua propria, colla condizione di avere la metà, il terzo od il quarto di quanto si spera dall' esito della lite stessa. V. Compra n. 34 a 36.

QUOTANNIS. Non passa veruna differenza fra questa espressione e l' altra *in annos singulos*, trattandosi p. e. di legati. L, 16 185. — l. 12 § 6 ff. *Quando dies leg. cedat.*

2. Lo stesso dicasi delle espressioni *Quot mensibus* o *In singulos menses*, *Quot diebus* o *In singulos dies*. ivi. — *ib.*

QUOTIDIANA *(Acqua).* V. Acqua n. 38 a 59.

QUUM. V. anche *Cum.*

1. Questa particella è assai differente da *postquam*. Laonde passa molto divario fra la espressione *Quum fari potuerit*, e l' altra *Postquam fari potuerit:* quella è più ristretta, significando soltanto quel tempo preciso in cui l' infante cesserà d' esser tale. L, 16, 186. — l. 217 *De verb. signif.*

2. *Quum commodum erit*, e *Quum potuero*. Queste due espressioni trovansi alle volte nelle stipulazioni, e vanno interpretate assai benignamente, la prima ancor più della seconda; cioè come se si sottintendesse *deducto aere alieno* (pagati i debiti), o *salva dignitate* (senza scapito del decoro) ed altrettali modificazioni. ivi. — *ib.* l. 125.

3. *Quum in tutelam suam pervenerit; Quum sui juris factus erit; quum suae aetatis*, e simili. Questi modi di esprimersi, che incontransi ne' legati e nelle ultime volontà, s' intendono variamente a seconda delle circostanze. — Così, quanto alla prima *(Quum in tutelam pervenerit)*, se si tratta di un impubere, sia padre di famiglia o figlio di famiglia, significa il tempo della pubertà; se di un pubere ma minore di venticinque anni, significa precisamente agli anni venticinque. L, 16, 186. — l. 50 cum § 1 *De leg. et fid.* 3.° — Qualche volta significa lo stesso come se dicesse *In suam tutelam et in suam potestatem*. ivi. — *ib.*

Quanto alla seconda *(Quum sui juris fuerit factus)*, qualche volta significa liberazione della podestà, qualche volta pubertà, oppure l' anno vigesimoquinto. ivi. — d. l. 50 § 4.

Anche la locuzione *quum suae aetatis*, oppure *legitimae aetatis fuerit factus*, può significare la pubertà o i venticinque anni. ivi. — d. l. 50 § 6.

4. *Quum nupta erit*. Significa le prime nozze. ivi. — l. 89 § 1 *De verb. signif.*

5. *Quum petiero; Quum petieris* etc. Questa locuzione nelle stipulazioni e nei legati contiene piuttosto un' avvertenza che una condizione. ivi. — l. 48 *De verb. oblig.*; l. 83 *De cond. et dem.*

6. *Quum voluero; Quum volueris.* Queste parole nelle stipulazioni hanno un senso diverso che nei legati. Nelle ultime volontà quest' aggiunta contiene il termine fino a tanto che vive colui al quale fu ordinato il legato. ivi. — l. 11 § 6 *De leg. et fid.* 3.° — Nelle stipulazioni sono inutili se prima di costituire il promittente muore. ivi. — l. 36 § 2 *De verb. oblig.*

R

RACCOMANDAZIONE. Differisce molto dal mandato, poichè chi raccomanda non ha l' intenzione di obbligarsi; epperò chi scrive una lettera di raccomandazione non è soggetto all'azione Di mandato. XVII, 1, 17. — l. 12 § 12 ff. *Mandati.*

RAGIONIERE *(Calculator)*. Chi esercitava questa professione era soggetto alla cognizione straordinaria del preside o del pretore. L, 13, 7. — l. 1 § 6 *De extraord cognit.*.

2. — *del principe*. V. PROCURATORE n. 2 a 12.

RAPINA. V. anche ATTRUPPAMENTO, FURTO, VIOLENZA. V. lib. 47 tit. 8 *De vi bonorum raptorum et de turba*; Cod. lib. 9 tit. 30 *De seditiosis et his qui audent plebem contra quietem publicam colligere*; 33 *De vi bonorum raptorum*; Inst. lib. 4 tit. 2 *De vi bonorum raptorum.*

1. Dicesi rapina il furto di una cosa mobile commesso con violenza. Contro chi commette tale delitto il pretore concede azione. XLVII, 8, 1. — l. 2 *De vi bonor. rapt.* — E se è un servo, l' azione nossale. ivi. — *ib.*

2. L' azione criminale Di rapina non esclode la civile. *De vi*. ivi. — d. l. 2 § 1.

3. Quest' azione *Vi bonorum raptorum* deriva dai furti e danni che dolosamente vengono commessi con violenza da gente attroppata. Nè basterebbe la violenza senza il dolo. ivi, 2. — d. l. 2 § 18. — Quindi se il gabelliere *(publicanus)* mi portasse via del bestiame credendo erroneamente che io sia caduto in commesso, non potrei intentargli l'azione pubblica *Vi bonorum raptorum.* Che se lo chiuse onde non pascolasse e per farlo perire di fame, io potrò esercitare contra di lui l' azione utile Per la legge Aquilia, oltrechè quella Di rapina. ivi. — d. l. 2 § 20 et 21.

4. L' azione Di rapina *(Vi bonorum raptorum)* non si concede contra l' impubere incapace di dolo; bensì quando la rapina fosse stata commessa da uno o più de' suoi famigli, egli sarebbe tenuto a nome loro all' azione nossale *Vi bonorum raptorum.* XLVII, 8, 2. — l. 2 § 19 *De vi.*

5. Non basta il dolo perchè abbia luogo l'azione Di rapina, ma è necessaria anche la violenza; ora, chi fa violenza opera dolosamente, ma non già opera con violenza chi fa dolosamente. ivi, 3. — d. l. 2 § 8. — Epperò il danno che comprende il pretore nel dare l'azione Di rapina debb'essere non clandestino. ivi. — d. l. 2 § 9. — Quindi un tal fatto commesso dolosamente con attroppamento, ancorchè senza violenza per mancanza di opponentisi, è compreso nell' editto *Vi bonorum raptorum.* ivi. — *ib.*

6. Per dar luogo a quest'azione basta che v' abbia l' una cosa o l' altra, cioè o la violenza o l' attroppamento. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 2. — Quindi anche un uomo solo può commettere rapina. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

7. L' attroppamento *(homines coacti)* che dà luogo all'azione Di rapina debb' essere fatto affine di recar danno. ivi. — *ib.* l. 2 § 4. — E' poi indifferente che sieno persone libere o serve. ivi. — *ib.* l. 2 § 5. — E basta pure che siano due, il reo principale ed uno aggiunto. ivi. — d. l. 2 § 6. — Nè fa divario che uno gli abbia raccolti egli stesso; o che abbia commesso il furto trovandosi in mezzo a gente raccolta così; o che un altro per lui gli abbia raccolti a tal fine. ivi. — d. l. 2 § 12.

8. Sebbene l' editto porti la voce *bona rapta*, basta che un solo bene sia stato rapito per dar luogo all' azione Di rapina. ivi, 5. — d. l. 2 § 11.

9. Quest' azione si concede soltanto per le cose delle quali può commettersi furto. Quindi soltanto per le cose mobili o semoventi.

XLVII, 8, 6. — l. 1 Cod. *De vi bon. rapt.* — E per le cose non proprie; che se uno rapì una cosa propria, egli sarà punito altrimenti. ivi. — l. 2 § 18 § si quis igitur ff. end. tit. — Sì se rapì la rosa obbligata a sè medesimo. ivi. — *ib.*

10. Quest' azione si conrede non solamente al proprietario, ma eziandio a chiunque aveva interesse che la cosa non gli venisse tolta. Laonde non fa divario che la fosse, o meno, nel patrimonio dall' attore; purchè sia stata portata via dal patrimonio. È compete l' azione, sia che la rosa gli fosse comodata o locata o impegnata o depositata; sia che fosse da lui posseduta in buona fede o che avesse in essa l' usufrutto o qualche altro diritto: insomma, basta che la cosa sia stata portata via *ex bonis* per dar luogo all' azione Di rapina. ivi, 7. — *ib.* l. 2 § 22. — E in generale, compete in tutti que' casi nei quali competerebbe l' azione Di furto clandestino. ivi. — d. l. 2 § 23. — E quindi anche nel deposito, se per la cosa depositata il depositario si chiamò risponsabile anche della colpa, oppure se ha ricevuto un prezzo non come mercede. ivi. — d. l. 2 § 24. — Sebbene per la cosa depositata non abbia luogo l' azione Di furto. ivi. — d. § 24 § utilius.

11. Onde competa ad uno quest' azione, nulla monta che la cosa sia stata tolta a lui od a quello mediante il quale egli la possedeva. ivi, 8. — d. l. 2 § 25.

12. Quest'azione compete all'erede ed agli altri successori. Ma non contro gli eredi e gli altri successori, perch'è personale. Nè compete *in id quod pervenit*, bastando che la sia ripetitoria. ivi, 9. — d. l. 2 § 27.

13. Se più servi di una persona rapirono qualche cosa o recarono un danno, quest'azione compete a nome di loro, nè monta l'indicare quali de'servi abbiano rapito o recato il danno (V. anche *Familia*). ivi, 10. — d. l. 2 § 14. — Non già che possa l' attore esercitare l'azione a nome di ciascheduu servo contro il loro padrone, bastando che questi offra una volta il quadruplo. ivi. — *ib.* § 15. — Che se il padrone preferisce di dare i servi in risarcimento, basta che dia quello o quelli che operarono dolosamente. ivi. — *ib.* § 16.

14. In quest' azione viene quadruplicato entro l' anno utile il vero prezzo della cosa, non già il risarrimento; nel qual quadruplo è compresa la cosa stessa; donde parrebbe che il rapitore fosse meno punito che il ladro manifesto; ma egli è poi soggetto anche al pubblico giudizio *De vi.* XLVII, 8, 11 *colle note.* — l. 2 § 13 Cod. *De vi bonorum raptor.* — Nè al rapitore giova, per evitare la pena, ch' egli prima del giudizio restituisca la cosa da lui rapita. ivi. — *ib.* l. 5.

15. Se uno essendo servo rapì, e si agisce contra di lui dopo diventato libero, benchè si avesse facoltà di promuovere l' azione contra il padrone, tuttavia non si agisre rettamente contra il manomesso dopo scorso l'anno; perchè l'attore viene escluso appunto a motivo ch' egli aveva facoltà di agire e con l' uno e con l'altro; e se agì entro l'anno contro il padrone e poscia agisre contra il manomesso, gli nuoce la eccezione Della cosa giudicata. ivi, 12. — *ib.* l. 3.

16. L' editto *De vi bonorum raptorum* non dà inoltre nè l'azione Di furto nè quella Per la legge Aquilia; benchè talvolta queste siano comuni con essa. Difatti Giuliano dice che il rapitore è ladro più malvagio, e che, se recò danno con attruppamento *(hominibus coactis)*, può essere tenuto anche alla legge Aquilia. ivi, 13. — *ib.* l. 2 § 10. — Di più, per cose rapite si può esercitare anche l'azione Di furto o Di danno ingiusto, o Ripetitoria, oppure si possono vindicare le singole cose. ivi. — d. l. 2 § 26. — E d'ordinario l'azione Di furto manifesto. ivi. — l. 80 § 3 ff. *De furtis.* — Non già che sempre il rapitore sia ladro manifesto: p. e. se uno rapì con attruppamento in una casa ove niuno era, sarà convenuto pel quadruplo coll'azione Di rapina e con quella Di furto non manifesto, qualora niuno lo colse nell'atto di portar via. ivi. — *ib.* l. 52. — A maggior ragione se l'editto ha luogo non contro colui che rapì, ma contro colui pel dolo del quale fu commessa la rapina, egli non è tenuto al-l' azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 80 § 4.

RAPPORTO. V. Relazione.

RAPPRESENTANZA. V. *Repraesentare*

RAPPRESAGLIA. V. Diritto n. 63.

RAPTUS. Dicesi delle persone che vengono portate via colla forza, o nelle quali si commette stupro violentemente. V. Ratto e Stupro.

RASCHIATURA. V. Cancellatura.

RATIABIZIONE o RATIFICAZIONE. V. Cauzione n. 59 a 79.

1. *Ratam rem haberi* significa approvare e riconoscere l'operato dal falso procuratore. XLVI, 8, 29. — l. 12 § 1 *Ratam rem haberi.*

2. Non solamente colle parole si può ratificare, ma eziandio coll'atto: anzi se, avendo il procuratore incoata una lite, il padrone dell'affare approvandolo prosegue la lite medesima, la stipulazione non ha effetto. ivi. — *ib.* l. 5.

3. La restituzione porta l'effetto di consumare la obbligazione per la quale fu pagato al procuratore. Che se viene ratificato l'affare in parte soltanto, almeno per questa parte la obbligazione si estingue. ivi, 31. — *ib.* l. 17.

4. La ratiabizione estingue altresì la obbligazione che nasce dalla stipulazione *De rato*, sì che, se il padrone dell'affare, dopo di averlo ratificato, e dopo di avere ottenuta la restituzione in intero, tratta ciò che fu fatto dal procuratore, la stipulazione non ha effetto. ivi, 32. — *ib.* l. 3.

5. La ratificazione vale per mandato, anche in materia criminale. XLVI, 3, 56. — l. 12 § 4 ff. *De solut. et liber.*; ivi, 18 e 58. — *ib.* ll. 49 et 58; L, 17, 1281. — l. 152 § 2 *De reg. juris*; XLIII, 16, 19. — l. 1 § 14 *De vi et vi armata.*

6. Chi ratifica espressamente o tacitamente è soggetto all'azione Di mandato. L, 17, 1035. — l. 60 *De reg. juris.*

7. Chi intenta l'azione Di mandato, reputasi che ratifichi. XLVI, 3, 14. — l. 66 ff. *De fidej.*

8. La ratiabizione ha effetto retroattivo al tempo dell'atto. XX, 1, 17. — l. 16 § 1 *De pign. et hyp.*

RATIO. Il conto che i banchieri *(argentarii)* debbono presentare a chicchessia. L, 16, 187.

2. — significa, in generale, qualunque negozio che tratti di scambievole *(ultro citro)* dazione, ricevimento, prestito, obbligazione, pagamento. ivi. — l. 6 § 3 ff. *De edendo.*

3. *Rationibus distrahendis.* Sorta di azione che compete nel doppio contra il tutore che frodò il pupillo. V. Conti *frodolenti de' tutori.*

RATTO. Questo delitto era punito coll'ultimo supplizio. XLVIII, 6, 7. — l. 5 § 2 *Ad legem Jul. de vi publ.* — O fosse maritata la rapita, o vedova o zitella *(vacantem mulierem)*. ivi. — *ib.*

2. Il colpevole poteva essere perseguitato con accusa pubblica; e la pena di morte aveva luogo contro di lui quand'anche il padre avesse rimesso l'ingiuria. XLVIII, 6, 7. — l. 5 § 2 *Ad leg. Jul. de vi pub.*

3. La prescrizione di cinque anni, ch'era ammessa per l'adulterio, non era ammessa pel ratto. ivi. — *ib.*

RATUM HABERE. Lo stesso che *Ratam rem haberi.* V. Ratificazione n. 1.

REATUS. Le parole *in reatu* significano colui ch'è in istato di accusa. XLVIII, 19, 61. — l. 25 ff. *De poenis.*

RECEPTITIAE (Dotes). Così si chiamano quelle doti che si stipula di ricevere dal marito dopo la morte della moglie. XXXIX, 6, 28. — l. 31 § 2 ¶ sed et dos ff. *De mortis causa donat.*

RECEPTUM. Così chiamasi quella convenzione colla quale i banchieri *(argentarii)* mediante parole legali costituivano in altrui nome di pagare qualche cosa. Di qui viene l'azione *Receptitia*, che fu abrogata da Giustiniano e confusa nell'azione *Constitutae pecuniae* (V. Costituito *(Danaro)*. L, 16, 188, e XIII, 5, Append. — l. 2 Cod. *De pec. constit.* — Quest'azione era civile, onde differiva da quella Di costituito danaro che era pretoria. ivi.

2. Il *receptum* è meno esteso del danaro costituito, rispetto alle persone che possono fare questa specie di promessa, la quale è particolarmente propria de' banchieri, che soli erano soggetti all'azione Recettizia. Era più estesa rispetto alle cose, giacchè i banchieri s'incaricavano di pagare qualunque debito fosse di cose fungibili. ivi. — Theoph. *Instit.* tit. *De action.* § 8.

RECIPERE. Sovente significa promettere, assumere in sè: così *recipere periculum* è lo stesso che assumere in sè il pericolo e darne cauzione; chiamarsi risponsabile. L, 16, 188.

2. Significa pure *excipere*, cioè eccettuare; p. e. nella vendita di un fondo dicendosi *res illa, pars illa recipitur*, ossia eccettuata, non compresa la tal cosa o la tal parte. ivi.

3. Nell'editto del servo corrotto *recipere* è propriamente dar rifugio, ricetto, al servo per nasconderlo o nel proprio tenere o in luogo od edifizio proprio od altrui. ivi. — l. 1 § 2 ff. *De servo corrupto.*

4. *Recipere arbitrium.* V. Compromesso.

RECIPROCA *(Sostituzione)*. Così vengono chiamate certe sostituzioni volgari fatte nominatamente, nelle quali gli eredi instituiti vengono l'uno all'altro sostituiti generalmente colle parole *E questi stessi generalmente sostituisco*. Che se la frase è ancora più generale, qualora generalmente si sostituisca a uno degli eredi *chiunque sarà erede*, allora la sostituzione si chiama *breviloqua*. XVIII, 6, 9.

2. Circa queste sostituzioni vi sono alcune regole. 1.ª Chiamati ad una sostituzione reciproca e breviloqua s'intendono quelli ch'ereditarono dal defunto. Dunque non gli eredi dell'erede. ivi, 10. — l. 23 et l. 45 § 1 *De vulg. et pupill. substit.*

2.ª Quegli eredi che il testatore specialmente sostituì l'uno all'altro, non sono compresi nella sostituzione generale reciproca. ivi. — *ib.* l. 41 § 5.

3.ª Se fra più eredi alcuni sono instituiti congiuntamente, altri disgiuntamente, quelli che sono nominati congiuntamente con quello che venne a mancare sono nella sostituzione preferiti a quelli che sono nominati disgiuntamente. ivi. — d. l. 41 § 4.

3. Quanto alle porzioni nelle quali vengono ammessi i sostituiti reciprocamente e breviloquamente, Antonino rescrisse che, se nella sostituzione non è fatta veruna menzione di parti, certo convien dire che il testatore non ha tacitamente inserite nella sostituzione altre parti che quelle da lui chiaramente espresse nella instituzione. ivi, 11. — *ib.* l. 24; l. 1 Cod. *De impub. et aliis substit.* — Nè rileva che uno sia erede in una parte maggiore per diritto d'instituzione o perchè vindicò la parte d'alcuno in forza di altra legge. ivi. — l. 5 et l. 41 § 1 *De vulg. et pupill. substit.*

4. Un testatore che aveva sostituito più eredi in parti ineguali, e fra questi Attio, aveva sostituito gli altri in porzioni eguali a quelle per cui erano instituiti, qualora Attio non avesse accettato la eredità; indi aveva instituito Tizio coerede ai sostituiti nel medesimo caso che Attio non avesse adito. Qual parte dee aver Tizio, e quale gli altri? — Tizio dee avere una porzione virile e gli altri le loro porzioni ereditarie; vale a dire, Tizio, se gli altri erano in numero di tre, dovev'avere il quarto dello porzione di Attio, e gli altri le loro parti ereditarie in forza della loro instituzione nei tre quarti rimanenti. Che se il testatore avesse aggiunto non solamente Tizio ma anche altri eredi, anche questi avrebbero le loro parti virili; p. e. se fossero tre coeredi sostituiti e due estranei aggiunti, questi dovrebbero avere un quinto per uno della porzione di Attio, e gli altri coeredi dovrebbero avere le loro porzioni ereditarie. XVIII, 6, 12. — l. 32 § 1 *De vulg. et pupill. substit.* — Così se supponsi che Attio sia instituito per dieci once, Sejo per un'oncia, Tizio e Cajo ciascheduno per mezz'oncia; e che i coeredi di Attio siano a lui sostituiti insieme con due estranei; in tale supposizione i due estranei avranno ciascheduno un quinto, ossia due once; e le altre sei once ai divideranno fra i coeredi, sì che Sejo, il quale è instituito per un'oncia, avrà solo tre once; Tizio e Cajo, che sono instituiti per mezz'oncia l'uno, avranno un'oncia e mezzo per uno. ivi, *nelle note*.

5. *Reciproca* dicesi eziandio quella sostituzione pupillare nella quale più pupilli vengono vicendevolmente sostituiti colle parole *E li sostituisco vicendevolmente*. ivi, 29.

RECONVENTIO. La petizione vicendevole, quando cioè il reo convenuto fa egli pure petizione contro l'attore. L, 16, 188.

RECRIMINAZIONE. Uno non si purga dal delitto ond'è accusato, imputando un altro delitto all'accusatore. XLVIII, 2, 7. — l. 5 *De publ. jud.* — L'accusato non si lava che provando la propria innocenza, non già recriminando. ivi. — *ib.*

RECTE. Significa secondo l'arbitramento di un nomo dabbene. L, 16, 192. — l. 73 *De verb. signif.*

2. Nella clausola *His rebus recte praestari*, significa che lo stipulante non correrà alcun rischio e non proverà alcun danno, per motivo delle cose onde si tratta. ivi, 109. — l. 71 § 1 *De verb. signif.*

3. Nella frase *Eam rem recte restitui*, significa che la cosa sarà restituita coi frutti. ivi, 192. — *ib.* l. 75.

4. Significa eziandio *idonee* (acconciamente), *utiliter* (utilmente), *ut oportet* (come si conviene). VIII, 1, 24. — l. 20 *De servit. urban. praed.*

5. Significa pure *legittimamente* e *secondo l'ordine legale*. VI, 1, 4. — l. 1 § 2 ff. *De rei vind.*; XXXIX, 5, 15. — l. 31 § 1 ff. *De donat.*; XVI, 1, 1. — l. 2 § 1 *Ad senatusc. Vellej.*

6 Finalmente, quando si tratta di possesso, questa parola significa quel possesso che non è infetto di alcun vizio, non essendo nè precario nè violento nè clandestino. XVIII, 1, 38 — l. 12 ff. *De contrah. empt.*; XXIV, 1, 19. — l. 44 ff. *De donat. inter vir. et ux.*; XLIII, 19, 10. — l. 6 § 1 *De itinere actuque privato.*

RECUPERATORES. Giudici che venivano dati nelle cause *in rem*, così detti perchè in queste trattavasi che uno volea ricuperare la cosa propria. Li dava il pretore. I, 14, 1 *colle note*; V, 1, 53 *colle note.*

2. — nome pur dato a venti giureconsulti coi quali il preside conferiva per quelle cause in cui il gius era controverso, a quella guisa che il pretore conferiva coi centumviri. d. n. 53 *nelle note.*

REDDERE. Propriamente significa dare indietro (*retrodare*), ma si usa anche nel senso di dare per sè. L, 16, 189. — l. 94 *De verb. signif.*

2. — *rationes.* V. Edere.

REDEMPTOR. Lo stesso che *conductor.* V. anche Appaltatore, Imprenditore.

REDHIBERE. Significa far sì che il venditore si riabbia ciò che aveva; onde equivale a *reddere.* L, 16, 189. — l. 21 *De edil. ed.*

REDIBIDORIA (*Azione*). V. Compra-vendita, Difetto, Edilizie (*Azioni*), Erro, Estimatoria (*Azione*), Fuggitivo, Morbo, *Quanti minoris*, Vizio. V. lib. 21 tit. 1 *De aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris*; Cod. lib. 4 tit. 58 *De aedilitiis actionibus.*

1. È quell' azione che viene concessa in alcuni casi determinati al compratore disposto a restituire la cosa comperata, contro il venditore, affinchè questi gli rimetta la obbligazione nascente dal contratto di vendita, e gli restituisca il prezzo ricevuto. XXI, 1, 4.

2. *Redibizione dei servi.* Nella vendita di servi è causa generale e principale di redibizione che il servo sia affetto da qualche *morbo* o *vizio* che non sia stato prima denunziato al compratore. Ora, una donna incinta o puerpera non può riputarsi affetta da morbo o vizio. ivi, 9 e 11. — l. 14 § 1 *De aedil. edicto.*

3. Non già qualunque vizio del servo venduto dà luogo alla redibizione. Ma, prima di tutto, queste denominazioni di *vizio* e *morbo* non risguardano che il corpo. Sarà poi obbligato il venditore anche pei viaj dell' animo solamente quando abbia ciò promesso, e non altrimenti: pel che l' editto fa espressa menzione del vagabondo (*erro*) e del fuggitivo, comandandone la dichiarazione. XXI, 1, 12. — l. 4 § 3 *De aedil. edicto* ¶ et videmur. — E dice Viviano che, se un servo s'immischiasse (*talvolta*) fra i fanatici e desse fatidici responsi, pur sarebbe riguardato come sano: altrimenti si negherebbe la sanità quasi a tutti. Che se avesse quello od altro simile vizio perpetuamente, non avrebbe mai luogo la Redibitoria ma si l' azione Di compera. ivi. — *ib.* l. 1 § 9 et 10.

Per la stessa ragione l' editto non concede la Redibitoria per coloro che sono oltre modo paurosi, cupidi, avari, iracondi, malinconici o protervi; ne pei giocatori, bevitori, ghiotti, impostori, menzogneri, litigiosi: in tutti questi casi, se il venditore ha scientemente dissimulato il vizio, è concessa soltanto l' azione Di compera. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § fin., ll. 2, 3 et l. 4 cum § 2.

Se un servo ha commesso contra il suo padrone un furto, non è uopo di farne la dichiarazione, nè per tal titolo ha luogo la redibizione; ma se ha dichiarato che il servo non è ladro, è tenuto in forza dell' editto. ivi. — *ib.* l. 52.

È piuttosto vizio dell' animo che del corpo il voler assistere assiduamente agli spettacoli il fermarsi lungamente a contemplare le pitture, l' essere mendace e simili. ivi. — *ib.* l. 65. — Ma in qualunque caso, se il vizio dell' animo è tale che il venditore avrebbe dovuto non dissimularlo, compete soltanto l' azione Di compera. ivi. — *ib.* l. 1 § 9 ¶ quid ergo.

4. Tre eccezioni vi sono alla regola che i viaj dell' animo non danno luogo alla redibizione; cioè, 1.° quando sono di quei vizj indicati dall' editto; 2.° quando il venditore se ne è particolarmente chiamato risponsabile; 3.° quando il vizio dell' animo è derivato da un vizio corporale; come sarebbe nel mentecatto, o in quello che per febbre delira. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 9 ¶ interdum, et l. 4 § 1.

5. In somma, se il vizio è puramente dell' animo, non ha luogo la redibizione; purchè non sia stato dichiarato che tal vizio non esiste. Può per altro venir promossa l'azione Di compera se il venditore ha scientemente taciuto questo vizio dell' animo. Se poi il vizio è soltanto del corpo, ovvero del corpo e dell' ani-

mo insieme, avrà luogo la Redibitoria. XXI, 1, 15. — l. 4 § 4 *De aedil. edicto.*

6. Neppur qualunque difetto corporale dà luogo alla redibizione, ma soltanto i gravi; non i leggieri, come sarebbe una febbretta, o pure una quartana inveterata, o una leggerissima ferita, una lieve ottalmia o un lieve dolore di dente o d' orecchia; così pure l' impetigine. ivi, 16. — *ib.* l. 1 § 8, l. 4 § 6 et l. 6.

7. Se un servo ha un numero sovrabbondante di dita o nelle mani o ne' piedi, ciò non sarà titolo di redibizione, qualora egli possa senza impedimento servire a' suoi usi. ivi, 17. — *ib.* l. 10 § 2. — Lo stesso dicasi di colui che ha una mascella, un occhio, un braccio più grande dell' altro; semprechè non impediscano il ministero; la qual cosa va pur detta del fianco più rilevato, della gamba più corta. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

8. Anche un mancino non è nè morboso nè difettoso, eccetto che, per impotenza della mano destra, si servisse della sinistra; ma allora sarebbe più monco che mancino. ivi. — d. l. 12 § 3.

9. Reputasi sano anche quegli a cui pute il fiato, o che sa da becco, od ha guasti i denti o le gingive; semprechè ciò non provenga da vizio del fegato o del polmone o d' altro viscere. ivi. — d. l. 12 § 4.

10. Reputasi sano anche quegli ch' è per natura gozzuto, od ha gli occhi molto sporgenti. ivi. — d. l. 12 § 2.

11. Non si reputano morbosi quelli che sono o gobbi o curvi o pruriginosi o scabbiosi, nè quelli di tarda pronunzia o di difficile udito. ivi, 18. — *ib.* l. 3 — Il muto assolutamente è vizioso. ivi, 21. — *ib.* l. 9.

12. Sono pur sani il balbo, quegli che stenta le lettere o le sillabe, lo strambo e lo sbilenco. ivi. — *ib.* l. 10 § 5. — Così pure l' eunuco e quegli che ha un solo testicolo. ivi. — *ib.* l. 6 § 2. — Non l' evirato. ivi. — *ib.* l. 7.

13. Non è morboso quegli a cui manca un dente; altrimenti nessun vecchio sarebbe sano. ivi. — *ib.* l. 11.

14. Vi sono alcuni vizj anche gravi i quali non danno luogo nè alla Redibitoria nè all' azione Di compera; tali sono quelli che possono da chiunque essere riconosciuti, come la cecità, una visibile e pericolosa cicatrice. Difatti l' editto non contempla se non quei morbi e vizj che il compratore ignorò o poteva ignorare. ivi, 19. — *ib.* l. 14 § 10.

15. Ad eccezione de' vizj sopraddetti, tutti gli altri del corpo i quali cagionano non lieve impedimento al ministero del servo, e così palesemente si manifestano che non ai può ignorarli, danno luogo alla Redibizione. Quindi non solo un morbo *sontico* vi dà luogo, ma qualunque morbo in cui concorrano le dette circostanze, senza distinzione se sia temporario o perpetuo. XXI, 1, 20. — l. 4 § 5 *De aedil. edicto.*; l. 6 et l. fin. § 11.

16. Il muto è morboso, come pure chi parla senza significazione (ἀσήμως); non chi parla stentatamente od oscuramente (ἀσαφῶς). ivi, 21. — *ib.* l. 9. — Che se ad uno fu precisa l' ugola sì che riesca meno difettoso, la redibizione è anzi tolta; non se il difetto persiste. ivi. — *ib.* l. 14 § 5.

17. Se fu ad un servo tagliato un dito o lacerato un membro, quantunque risani, non lo si reputa sano se ne viene impedito l' uso ordinario di lui. ivi. — *ib.* l. 10 cum § 1.

18. Non si reputa sano chi è nato colle dita congiunte, semprechè gliene venga impedito l' uso delle mani. ivi. — *ib.* l. 14 § 6.

19. Lo zoppo è morboso ivi. — *ib.* l. 13. — Così pure chi ha un porro *(clavum)*, un polipo ad altro che p. e. gli impedisca il camminare. ivi. — *ib.* l. 12.

20. Il miope può essere redibito; ed anche il losco ed il nittalope, e quegli che nulla vede al chiaro di lume. ivi, 22. — *ib.* l. 10 § 4.

21. Chi ha le tonsille, ossia infiammazione di fauci con tumori, inveterate e quindi insanabili, è vizioso. ivi. — *ib.* l. 14 § 8.

22. E' morboso chi ha incontinenza di orina per vizio di vescica, e quindi può essere redibito, non già perchè pisci a letto dormendo quando è preso dal sonno o gli grava l' alzarsi. ivi. — *ib.* l. 14 § 4.

23. Non è sano chi ha vene varicose. ivi. — *ib.* l. 50.

24. Non è sana la femmina che ha i menstrui due volte in un mese, oppure gli ha sospesi non per cagione di età. ivi, 23. — *ib.* l. 15.

25. La donna sterile di sua natura è sana; ma quella sterile per vizio corporale, non è sana. ivi. — *ib.* l. 14 § 3. — Onde non è sana la femmina troppo stretta di vagina. ivi. — *ib.* — E quella che per difetto della vulva partorisce sempre figli morti. Ivi. — d. l. 14 cum § 7.

26. Vi sono alcuni vizj particolari i qua-

li, essendo piuttosto dell' animo che del corpo, non vanno compresi nella disposizione generale dell' editto; bensì vi danno luogo per una disposizione particolare di esso: fra questi i principali sono l' essere il servo *fuggitivo* o *vagabondo*. V. queste due voci.

Inoltre fu stabilito che l' azione nossale a cui è soggetto il servo, dà luogo alla redibizione, quando il venditore non ha dichiarato che il servo non è libero da tali azioni. Qui intendesi parlare dei delitti *(noxa)* privati dei servi, mentre pei pubblici vi sono le azioni Nossali propriamente dette. XXI, 1, 32. — l. 17 § 18 *De aedil. edicto.*— E siccome il vizio di essere soggetto ad azioni nossali rende tale il servo che il possessore non può liberamente ritenerlo; così se il servo è affetto da qualche altro vizio per cui il possessore non possa liberamente disporre del medesimo, ha luogo egualmente la Redibizione. ivi. — d. l. 17 § 19.

27. Anche l'audacia è un vizio dell'animo per sua natura redibitorio, quando induce il servo a commettere un delitto capitale od o qualche atto tendente a procurarsi la morte; o se fu introdotto nell' arena all' oggetto di pugnare colle bestie. ivi, 33. — *ib.* l. 23 § 2 et 3, et l. 43 § 4. — Difatti un capo particolare dell' editto edilizio porta che i sopraddetti vizj dell' animo dieno luogo alla redibizione per la ragione che sono tali che impediscono il libero possesso del servo venduto. Siccome poi tanto vale non possedere una cosa quanto possederla inutilmente; così se il servo è affetto da qualche vizio dell' animo che ne tolga affatto l' uso, si dovrà considerare redibitorio questo vizio in forza dell' editto. ivi. — *ib.* l. 4 § 3.

28. Affinchè uno possa, per titolo di qualche vizio che sia di sua natura redibitorio, promuovere l' azione Redibitoria, è necessario che 1.° il vizio abbia esistito al tempo del contratto; 2.° non sia stato espressamente nominato; 3.° sia stato dal compratore ignorato. ivi.

29. — 1.° Il vizio sopravvenuto dopo il contratto non dà luogo alla Redibizione, p. e. se fugge un servo che prima non era mai fuggito; tranne che il venditore avesse imprudentemente promesso che non sarebbe mai divenuto vizioso. ivi, 34. — *ib.* l. 54; L. 3 Cod. *De aedil. act.*

30. Il servo che fu risanato in modo che venne ridotto nel pristino suo stato, si reputa come non fosse mai stato morboso. XXI, 1, 35. — l. 16 *De aedil. act.*— Non già che uno soggetto a quartana o terzana od alla podagra si debba riputare sano in quel giorno che non viene assalito dal male: così dicasi del mal caduco. ivi. — *ib.* l. 53.

31. La dichiarazione che il servo è libero da azioni nossali non risguarda il tempo passato; cioè non si dee già intendere obbligato il venditore a dichiarare che il servo non ha mai cagionato danno *(noxa)*. ivi, 35. — *ib.* l. 17 § 17.

32. — 2.° Se il venditore ha espressamente dinunziato qualche morbo dichiarando o promettendo che del rimanente il servo è sano, si dee stare alla convenzione. Che se, essendo egli certo che il servo aveva un tal vizio, tuttavia non dichiarò precisamente che il servo ne fosse affetto, ma stipulò di non essere tenuto per esso, caso che il servo ne fosse affetto; egli avrebbe la replica Di dolo. ivi, 36. — *ib.* l. 14 § 9.

33. — 3.° Se il vizio od il morbo del servo può essere riconosciuto da que' segni ordinarj che giovano a ciò, l'editto non ha più luogo. ivi, 37. — *ib.* l. 1 § 6. — Tal sarebbe se uno vendesse un servo incatenato. ivi. — *ib.* l. 48 § 3. — Insomma il venditore può sempre opporre la eccezione se al compratore era nota la fuga del servo, il suo stato in catene od altre cose simili. ivi. — *ib.* l. 48 § 4.

34. Quando la compera fu fatta da un servo, ed il compratore promuove l'azione Redibitoria o quella Di compera, si dee assolutamente avere riguardo alla scienza del servo, non a quella del padrone, cosicchè nulla monta se ha comperato pel suo peculio o pel suo padrone, e se in virtù di un mandato di questo ha comperato un servo determinato o uno indeterminato. ivi, 38. — *ib.* l. 51. — Ma se il servo in virtù di un mandato del suo padrone comperò un servo che il padrone sapeva essere vizioso, il venditore non è tenuto. ivi. — *ib.*

35. Se la compera fu fatta da un procuratore ed egli sapeva che il servo era morboso o vizioso, è certo che, sebbene egli sia tenuto verso il mandante per l' azione Di mandato o *Negotiorum gestorum*, tuttavia non può per tal titolo promuovere l' azione. ivi. — d. l. 51 § 1. — Difatti non si può pensare che sia stato ingannato il procuratore medesimo il quale ne avea la cognizione

E non può proporre l'azione a nome del padrone che fu ingannato non conoscendo quei vizj; mentre non fu egli ingannato: ora, la frode (passiva) di uno non può generare azione ad un altro. XXI, 1, 35. — l. 49 *De reg. juris.* — Che se, ignorando il procuratore essere il servo vizioso, lo ha, in virtù di un mandato del padrone che lo conosceva tale, comperato, e quindi promuove l'azione Redibitoria, non gli può essere opposta la eccezione utile derivante dalla persona del padrone. ivi. — l. 51 § 1 *De aedil. edicto.*

36. Vi è un altro caso di redibizione, cioè quando il servo venduto non è tale quale fu dichiarato o promesso; laonde se il compratore non trova nel servo qualche qualità dichiarata dal venditore, egli può intentare la Redibitoria o la Estimatoria. ivi, 39. — *ib.* l. 17 § fin., l. 18 et l. 31 § 1.

Dice l'editto *dichiarato* o *promesso*. Ora, per dichiarazione s' intende ciò ch'è espresso soltanto con parole e finisce col solo discorso. La promessa può riferirsi tanto ad una semplice e nuda promessa quanto ad un impegno *(sponsum)*; nel quale ultimo caso può il creditore essere convenuto anche coll'azione *Ex stipulatu.* ivi, 40. — *ib.* l. 19 § 2. — Debbonsi poi ammettere quelle sole dichiarazioni o promesse che vengono fatte con intenzione di adempierle, non per jattanza. ivi. — d. l. 19 § 3.

37. Vi sono alcune cose che il venditore non è tenuto di prestare, sebbene le abbia promesse; e sono quelle che contengono mera lode del servo, come sarebbe se lo avesse dichiarato frugale, probo, ubbidiente. Ma se ha dichiarato che non è giocatore, che non rifuggì mai alla statua del principe; n'è risponsabile. ivi, 41. — *ib.* l. 19 cum § 1; l. 37 ff. *De dolo malo.*

38 Non si può già esigere dal venditore con tutto il rigore quanto egli ha dichiarato; ma con qualche temperamento: p. e. se ha detto che il servo è laborioso e vigilante, non si potrà esigere che lavori dì e notte. ivi, 42. — l. 19 § haec omnia *De aedil. edicto.* — Così se ha dichiarato che ha un peculio, basterà che lo abbia tenuissimo. ivi. — *ib.* l. 18 § 2. — E se lo ha dichiarato artefice, non è obbligato di guarentirlo perfetto nell'arte, ma basterà ch'eserciti l'arte comunemente. ivi. — *ib.* l. 19 § 4. — Eccetto il caso che fosse dichiarato non puramente artefice, ma ottimo nell'arte. ivi, 1, 42. — l. 18 § 1 *De aedil. edicto.*

39. L'editto edilizio ordina che non sia venduto un servo veterano in vece di un novizio, mentre i noviaj erano stimati di più e più facili a vendersi (V. Novizio e Veterano). XXI, 1, 43. — *ib.* l. 37.

40. Quelli che vendono servi sono obbligati di dichiarare, nell'atto della vendita, la nascita di ciascheduno; questa sola bastando alle volte per indurre il compratore all'acquisto. Laonde se la nascita non fu dichiarata, compete l'azione Redibitoria al compratore ed a tutti gli aventi interesse. ivi, 44. — *ib.* l. 31 § 21.

41. *Redibizione degli animali e delle altre cose.* Anche i venditori di giumenti sono, per l'editto degli edili, obbligati di dichiararne i vizj ed i morbi; e debbono essere consegnati co' fornimenti coi quali furono esposti in vendita. Altrimenti, è data l'azione entro sessanta giorni affinchè siano restituiti gli ornamenti o i giumenti a cagione di questi; entro sei mesi per l'annullazione della vendita a cagione di morbo o vizio; entro un anno per ripetere il minor valore che avevano all'atto della vendita. Se furono venduti insieme un pajo di giumenti, e per un solo vi è luogo alla Redibitoria, si dà l'azione perchè siano restituiti entrambi. ivi, 45. — *ib.* l. 38.

Qui si parla di giumenti; ma una clausola aggiunta all'editto lo estende a qualunque sorta di bestiame. ivi. — d. l. 38 § 1, 4, 5 et 6.

42. Quanto ai morbi ed ai vizj, si osservano nelle vendite di animali le stesse regole che osservansi riguardo ai servi. ivi. — d. l. 38 § 2 et 3.

43. Molti di que' vizj ai quali si ha riguardo nella vendita dei servi, appartengono anche agli animali. Così non deesi considerar sano p. e. un cavallo al quale fu recisa la lingua. ivi, 46. — *ib.* l. 8.

All'opposito vi sono alcune cose le quali costituiscono morbosi i servi e non i giumenti: p. e. la castratura non rende morbosi o viziosi gli animali quando a cagione di essa non sieno divenuti più deboli, epperò il mulo castrato ed il cavallo castrato sono sani, come l'eunuco. Che se il compratore è ignaro di ciò, e il venditore n'è sapevole, ha luogo l'azione Di compera. ivi, 46. — d. l. 38 § 7.

Così il giumento può vagare o fuggire, nè per questo si promoverà la Redibitoria come vagabondo o fuggitivo. XXI, 1, 46. — l. 64 § 1 *De aed. edict.*

44. Vi sono alcuni vizj proprj e particolari degli animali. Per es. il bove che cozza è vizioso; così pure le mule restíe, e quei giumenti che senza motivo rabbuffano e scampano furiosamente. ivi. — *ib.* l. 43. — Per altro alcuni opinarono che i giumenti paurosi e ricalcitranti non sieno morbosi, riguardando questo come vizio dell'animo non del corpo. ivi. — *ib.* l. 4 § 3 e fin. — Ma la loro opinione non fu adottata perchè le bestie non ponno avere vizj d'animo o di mente. ivi, *nelle note*.

45. Una mula è sana, comechè non soffra d'essere tramutata di posto; ma non può riputarsi sana quella che non soffre un giogo diverso dal suo solito. ivi. — d. l. 38 § 8 et 9.

46. Anche nelle vendite di animali la redibizione ha luogo non solo per morbo o vizio, ma eziandio se fu fatto contra la dichiarazione o la promessa. ivi, 47. — d. l. 38 § 10.

47. V'ha luogo alla redibizione dei giumenti quando non vengono consegnati con quei fornimenti co' quali furono disposti per essere venduti. Ora, s'intende *fornito per essere venduto* il giumento non se il fu qualche giorno prima della vendita, ma se nell' atto della vendita. ivi, 48. — d. l. 38 § 11.

48. In generale, non solo i servi e gli animali venduti, ma tutte le altre cose possono essere restituite a cagione di que' vizj che ne rendono inutile il possesso. Per es. un fondo che fosse pestilenziale. ivi, 49. — *ib.* l. 49; l. 4 Cod. *De aedil. act.* e idem.

E' parimenti il caso di redibizione anche per le altre cose tutte, quando furono vendute in opposizione alle fatte dichiarazioni o promesse. ivi.

49. *Regole generali sopra l'azione Redibitoria.* Quest'azione è indivisibile per parte dei compratori; o sia la compera stata fatta solidariamente da molti; o siano diversi gli eredi del compratore; o sia la compera stata fatta da un servo comune: per parte poi del venditore può essere divisa fra i diversi eredi del venditore, o fra i diversi padroni del servo venditore. Che se le parti furono comperate da più persone, si potrà ad uno de' venditori restituire e contra gli altri intentare l'azione Estimatoria. XXI, 1, 58. — l. 31 § 10 *De aedil. act.*

50. Se sono più eredi del venditore, a ciascheduno di essi potrà essere restituito il servo in proporzione della sua porzione ereditaria: lo stesso dicasi se fu venduto un servo di più padroni. Ma se fu comperato uno da più persone, o molte persone comperarono da uno, o più servi furono comperati da una persona sola; il servo potrà essere restituito a ciascheduno per intero, quasi fossero stati diversi li venditori. ivi. — *ib.*

51. Se di più compratori ciascuno ha comperato una parte di una medesima cosa e da un medesimo venditore, ciascuno non potrà esercitare la Redibitoria che per la sua parte; ma se hanno comperato in comune una medesima cosa, ciascheduno potrà, in caso di redibizione, costringere il venditore a riprendersi il tutto. ivi. — *ib.*

52. Se vi sono più eredi del compratore, eglino dovranno accordarsi fra loro per determinare se intendono di esercitare l'azione Redibitoria oppur quella *Quanti minoris*, e a tal fine dovranno agire col ministero d'un medesimo procuratore. ivi. — d. l. 31 § 5 et 9. — Ma se il servo ch'è l'oggetto della Redibitoria fosse morto o fosse stato ripreso dal venditore, siccome allora non tratterebbesi più che del suo prezzo il quale è divisibile, ciascun erede potrebbe formare l'azione per la sua parte. ivi, 59. — d. l. 31 § 6.

53. Il giudizio dell'azione Redibitoria dee in certo modo ripristinare *(In integrum restituere)* ambe le parti, cioè il venditore ed il compratore, come se non fosse mai seguita nè vendita nè compera. ivi, 60. — *ib.* l. 23 § 7 et l. 60. — Laonde in quest'azione le prestazioni sono reciproche. ivi.

54. Il compratore che intenta la Redibitoria dee prima di tutto effettuare la redibizione, cioè restituire al venditore la cosa per la quale intenta l'azione; s'intende, qualora la cosa esista, od abbia cessato di esistere per colpa del compratore. ivi, 61. — *ib.* l. 31 § 11. — Il che s'intende di qualunque colpa, non solamente della colpa lata; come sarebbe se, trattandosi di un servo, il compratore avesse trascurato di chiamare il medico o ne avesse chiamato uno ignorante. ivi. — d. l. 31 § 12. — Così è qualora il servo sia morto prima che sia stato accettato il giudizio; se è morto dopo, dipenderà dalla pru-

denza del giudice il determina la cagione della morte del servo. XXI, 1, 60. — l. 31 § 13 *De aedil. act.*

55. Se la cosa esiste bensì ma, prima che sia promossa l'azione, il compratore senza sua colpa cessò di possederla; p. e. se il servo è fuggito; si dovrà concedere l'azione per domandare la restituzione del prezzo al compratore, semprechè egli fermi il servo che dichiara fuggitivo e lo restituisca al venditore. ivi, 62. — l. fin. Cod. *De aedil. act.*

56. Di regola debb'essere restituita quella sola cosa per la quale fu intentata l'azione, quantunque siano state vendute più cose insieme. Così se furono venduti più giumenti, non debbono essere restituiti tutti pel fornimento di uno solo. ivi, 63. — l. 38 § 12 *De aedil. ed.* — Ma se vengono venduti a pajo i giumenti, essendo uno di essi soggetto a redibizione vengono restituiti entrambi, così provedendosi al vantaggio del compratore e del venditore: lo stesso dicasi di una triga, di una quadriga. Ma se sono due paja di mule, ed una mula o un pajo sono viziose, verrà restituito questo pajo non l'altro. È se non erano ancora appajate, ma furono vendute semplicemente *quattro mule* per un solo prezzo, avrà luogo la redibizione di una sola mula, non di tutte. Così se fu venduta una razza di cavalli, dovrà restituirsi quel solo cavallo ch'è vizioso non l'intera razza; come farebbesi per più servi venduti ad un solo prezzo cumulativo, tranne che fossero inseparabili, p. e. tragici, mimi o fratelli. ivi. — *ib.* l. 38 § fin.; ll. 35, 39 et 40.

Quanto ai servi tragici o comici o cantori od altrettali, ha luogo la inseparabilità quando siano stati venduti non considerando separatamente ciascheduno ma come compagnia. Ed a stabilire questa presunzione serve la circostanza dell'unità del prezzo pel quale furono venduti unitamente. ivi, 64. — *ib.* l. 33 et l. 64 § 1. — Non si dee per altro sempre decidere sopra questa circostanza: imperciocchè, sebbene siano state vendute molte cose del medesimo genere per un solo prezzo, tuttavia possono essere prese in considerazione separatamente una dall'altra, e quindi può una senza le altre venire restituita. All'opposito, può talvolta, sebbene sia costituito un prezzo distinto per le singole cose, essere una sola la compera; di guisa che, essendo una cosa viziosa, possono o debbono essere restituite tutte quando cioè constarà manifestamente che il compratore non le avrebbe comperate o il venditore vendute se non tutte. XXI, 1, 64. — l. 35 § 1 *De aedil. edit.*

57. Se alla cosa venduta in principalità si aggiunse anche qualche accessione, debbe pur questa essere restituita, sebbene in questa non vi fosse alcun vizio. ivi, 65. — *ib.* l. 23 § 1 et l. 33 § 1. — Parimenti quando viene restituita la cosa venduta in principalità o qualche cosa accessoria, debb'essere restituita con tutti gli accrescimenti, p. e. con l'usufrutto se trattasi di una proprietà venduta. ivi. — *ib.* l. 31 § 3.

58. La cosa debb'essere restituita libera da qualunque aggravio costituito dal compratore, per cui venisse deteriorata; come sarebbe il pegno. ivi, 66. — *ib.* l. 43 § 8.

59. Il compratore è tenuto per qualunque deterioramento a cui soggiacque il servo, purchè sia accaduto dopo la vendita e la tradizione; non entrando in quest'azione ciò che avvenne anteriormente. ivi, 67. — *ib.* l. 25.

E per deterioramento del servo non intendesi solamente quello del corpo, ma anche quello dell'animo. ivi. — d. l. 25 § 6.

60. Per qualunque causa sia deteriorato il servo, il giudice stabilirà il risarcimento che debb'essere prestato al venditore. ivi. — *ib.* l. 23.

61. Il compratore dovrà essere condannato anche se il servo è deteriorato non per colpa ma sol per dolo del compratore medesimo. ivi. — *ib.* l. 25 § 5.

62. L'azione Redibitoria avrà luogo tanto se il deterioramento fu cagionato dal compratore stesso quanto se dai di lui famigli o dal procuratore; non già che per tali fatti possa il compratore dare in risarcimento un servo; essendo egli tenuto pel fatto loro. ivi, 68. — d. l. 25 § 1 et 7. — Qui la denominazione *familia* ha senso largo. ivi. — *ib.* l. 25 § 2, et l. 31 § 15. — Quanto al procuratore, non s'intende qualunque ma quello al quale fu commessa l'amministrazione intera degli affari o quell'affare appunto pel quale avvenne il deterioramento. ivi. — *ib.* l. 25 § 3. — E ciò che dicesi del procuratore va applicato al tutore, al curatore ed a quanti intervengono d'ufficio per altrui. ivi. — *ib.* l. 31 § 14.

63. In generale, è giusto che venga al compratore imputato, pel fatto del procuratore o dei famigli, quel deterioramento soltan-

to che il servo non avrebbe sofferto se a lui non fosse stato venduto. Per quel detrimento poi che avrebbe sofferto se anche non fosse stato venduto, sarà permesso al compratore il dare in risarcimento un suo servo; e per la colpa commessa dal procuratore gli debb' essere soltanto ingiunta la obbligazione di cedere le azioni che gli competono. XXI, 1, 68. — l. 25 § 4 *De aedil. edict.*

64. Tutte le cose dette fin qui dal n. 53 riguardo al compratore che restituisce la cosa, sono applicabili anche a'suoi eredi. Laonde se uno di più eredi o i di lui famigli o il di lui procuratore hanno con colpa o con dolo deteriorato la cosa, è giusto ch' egli sia risponsabile per l' intero di quanto il giudice crederà di ragione. È più spedita la cosa se tutti gli eredi hanno costituito un solo procuratore per intentare l' azione; in tal caso se anche il servo fu in qualche modo deteriorato da uno solo degli eredi, e questo danno fu risarcito, agli altri coeredi compete l'azione *Familiae erciscundae.* ivi, 69. — *ib.* l. 31 § 9.

65. Si reputa che non faccia la restituzione quando restituisce ciò che l' attore, cioè il venditore, avrebbe avuto se non gli fosse stata intentata la lite. ivi, 70. — l. 75 *De verb. signif.* — Per es. quando viene restituito un servo, il compratore dee restituire tutto ciò che ha percepito ed anche ciò che non ha percepito per sua colpa; non solamente se ha percepito egli medesimo i frutti od ha ricevuto la mercedi dal servo o dal condottore del servo, ma eziandio se ha dal venditore conseguito qualche cosa per la mora nello eseguire la tradizione del servo stesso. E da qualunque altro possessore abbia il compratore percetto frutti, dovrà restituirli; così pure qualunque cosa abbia ricevuta a titolo di frutti. ivi. — l. 23 § 9 *De aedil. ed.*

66. Se viene restituita una serva, dovrà essere restituito anche ciò che sarà nato da essa dopo la vendita, sia un solo parto o siano più. ivi. — *ib.* l. 31 § 2.

67. Se al servo pervenne un legato od una eredità, ciò pure dovrà essere restituito; e nella monta il sapere se il venditore poteva o non poteva conseguirla se non avesse venduto il servo. ivi. — *ib.* l. 23 § 9 e item. — Neppur monta il sapere in contemplazione di chi abbia il testatore instituito erede il servo, o gli abbia lasciato un legato. ivi. — *ib.* l. 33 § 1 *De aedil. ed.*

68. Se uno ha comperato un servo, ed essendogli stato rapito ha per l' azione *Vi bonorum raptorum* conseguito il quadruplo, indi fa la redibizione del servo; dovrà restituire quanto ha conseguito. Ma se per causa di quel servo ha sofferto qualche ingiuria, ed ha proposta per tal titolo l'azione, non sarà obbligato di restituire al venditore quanto ha per tal causa conseguito. XXI, 1, 70. — l. 43 § 5 *De aedil. ed.*

69. Quanto al peculio che il servo ha acquistato presso il compratore, se questo provenne da cose del compratore, si dee lasciarlo al compratore medesimo; se d'altronde, debb' essere restituito al venditore. ivi. — *ib.* l. 31 § 4 — Insomma, tutto ciò che mediante quel servo fu acquistato indipendentemente dai beni del compratore, debb' essere restituito. ivi. — *ib.* l. 24.

70. Il compratore è tenuto a tutte le prestazioni espresse nell'editto degli edili, se occorsero prima che venga promossa l' azione, cioè prima della contestazione della lite. Ma dopo assunto il giudizio, tutto si restringe nell' azione di restituzione del servo, e vi entrano tanto i frutti quanto il deterioramento e tutte le altre circostanze. ivi, 71. — *ib.* l. 25 § 8. — Che se il servo fu restituito senza l' intervento del giudice, ed il compratore non vuole restituire tutti gli accessorj contemplati dall'editto, al venditore basterà il promuovere l' azione Di vendita. ivi. — *ib.* l. 23 § quod si.

71. Quanto al creditore, egli dee per la Redibitoria restituire il danaro che ha pagato pel servo che viene redibito, e quello che avesse pagato a titolo di accessione. ivi, 72. — *ib.* l. 27 § 9 et l. 29.

72. Se per un prezzo complessivo hai comperato più servi, e vuoi promuovere l' azione per uno di quelli, deesi fare la stima dei servi, come si farebbe la stima della bontà di un campo quando si promovesse l' azione per la evizione di una parte del fondo. ivi. — *ib.* l. 64. — Ma deesi distinguere. Se furono venduti per un solo prezzo più servi, e vogliamo far uso per uno di questi dell' azione Edilizia, la stima si farà in considerazione della sua bontà allora soltanto quando sia stato cumulativamente costituito un prezzo per tutt'i servi insieme. Che se, costituito essendo il prezzo di ciascheduno singolarmente, furono tutti venduti per la somma che risultava dalla complessiva unione del

le soltanto cinquemila, anche questi sono nel peculio; semprechè il servo non sia debitore verso il padrone, o non gli sia stato tolto il peculio. Che se è debitore di una somma maggiore verso il padrone, egli sarà obbligato a prestare il servo, e non conseguirà cosa veruna. XXI, 1, 81. — l. 57 § 1 *De aedil ed.*

Si osservi che, se viene restituita la cosa, il padre od il padrone non sono convenuti per l'intero prezzo ricevuto, ma soltanto pel valore del peculio: se poi, non avendolo ricevuto, ne facessero la domanda, verranno rimossi per l'intero. ivi. — l. 14 ff. *De except.*

81. Se il compratore non ha fatto al venditore tutte quelle prestazioni ch' entrano in quest'azione, il venditore non può essere verso di lui condannato: se poi il venditore non adempie verso il compratore le sue obbligazioni, verrà condannato. ivi, 82. — l. 29 *De aedil. ed.* — Difatti contra il venditore la Redibitoria abbraccia una doplice condanna, poichè egli viene talvolta condannato nel doppio, tal altra nel simplo. Imperciocchè se non restituisce nè il prezzo nè le accessioni, nè libera quello che per tal titolo era obbligato; si dee condannarlo nel doppio del prezzo e delle accessioni. Se poi restituisce il prezzo e le accessioni, o libera quello ch' era per tal titolo obbligato, la condanna è limitata al simplo. ivi. — *ib.* l. 45.

82. Il venditore viene condannato verso il compratore soltanto alla restituzione del prezzo e degli accessorj del medesimo. Per altro, se il compratore ha risentito qualche danno, o se ha fatta qualche spesa a causa della cosa che redibisce, ne conseguirà l'indennizzo dall' arbitrio del giudice: non già che il venditore venga per tali titoli verso di lui condannato, ma il compratore non può essere obbligato alla restituzione del servo se non quando sarà indennizzato. ivi, 83. — *ib.* l. 29 § fio. — Che se il venditore non vuole ricevere in restituzione il servo, egli non debb'essere obbligato a fare veruna prestazione, e non venir condannato che alla restituzione del prezzo. ivi. — *ib.* l. 23 § 8 ¶ quid ergo. — Ond'egli non debb' essere condannato in una somma maggiore del prezzo; e al compratore non sarà concesso altro che il diritto di ritensione del servo. S' intende che, oltre il prezzo, il venditore dee prestarne gli accessorj. ivi. — *ib.* ll. 31 et 58 cum § 1.

83. Alle redibizioni si riferiscono altre due specie di azioni. I.ª Una *Redibitoria* particolare, che nasce da un patto apposto al contratto, qual è quello di poter restituire la cosa *quando al compratore essa non piaccia;* il qual patto è valido, se alla restituzione è prefisso un tempo. XXI, 1, 91. — l. 31 § 22 *De aedil. ed.* — Se poi non fu stabilito il tempo, viene al compratore concesso l'esercizio dell' azione *In factum* entro sessanta giorni utili e non più affine di eseguire la redibizione. ivi. — *ib.*

È pur valido il patto che la redibizione possa farsi in perpetuo. ivi. — *ib.* — Ed anche se è scarso lo spazio dei sessanta giorni stabilito per la redibizione, verrà concessa l'azione, previa cognizione di causa. ivi. — *ib.* — Nella quale cognizione di causa si esaminerà se intervenne mora per parte del venditore, o se non si trovò a chi fare la restituzione, o se intervenne qualche altra giusta causa che abbia impedito la redibizione entro il tempo prefisso.. ivi. — d. l. 31 § 23.

Intorno a quest'azione si osservano i medesimi principj che valgono per la redibizione di un parto, dei frutti, delle azioni e di un servo morto. ivi, 92. — d. l. 31 § 24.

Diocleziano e Massimiano chiamano *Redibitoria* anche quest' azione *In factum* perchè comprende tutt' affatto ciò ch' entra nella Redibitoria. ivi. — l. 4 Cod. *De aedil. act.*

84. — II.ª Alla redibizione si riferisce anche quell' azione *In factum* che compete per conseguire la restituzione del prezzo della cosa venduta, se la fu restituita. In quest'azione si esamina non già se la cosa, il servo p. e., sia nel caso di redibizione, ma solamente se fu redibito. ivi, 93. — l. 31 § 17 *De aedil. ed.* — Neppure si fa indagine riguardo al tempo cioè se la restituzione sia stata fatta in tempo, utile o no. ivi. — *ib.*

Quest'azione esige che sia restituito: altrimenti non ha luogo, quantunque sia *nudo consensu* accaduto che venga fatta la redibizione. ivi. — d. l. 31 § 18.

Per quest' azione debb' essere restituito anche ciò che fu accessorio al servo nella vendita del medesimo. ivi. — d. l. 31 § 19.

REDIMERE LITEM. Patteggiare sopra il futuro guadagno di una lite. L, 16.

2. — *SENTENTIAM.* Corrompere i giudici con danaro. ivi.

REDITUS FUNDI. Non è già l'usufrutto, ma la quantità che ogni anno si può perce-

no non fatte le cose di fatto. L, 17, 6. — l. 2 § 2 *De captiv. et postlim.*

11. Niuno può comandare o proibire a sè stesso: onde niuno può essere giudice od arbitro in causa propria; e dal solo proponimento di fare o non fare una cosa non nasce nemmeno una obbligazione naturale. ivi, 7 *colle note.* — l. 51 *De recept.*

12. E' nulla la volontà di chi erra. ivi. — l. 20 *De aqua et aq. pluv.*

13. Non osta l'errore del nome, quando consta della sostanza. ivi. — l. 9 ff. *De contr. empt.*

14. In ogni materia di diritto, tutto ciò che debbe operarsi con deliberazione d'animo non si reputa operato se non previa vera e certa scienza. ivi, 8. — l. 76 *De reg. juris.*

15. Chi tace non confessa, ma nemmeno nega. ivi. — *ib.* l. 142.

16. Reputasi che sia la stessa una cosa quando la specie rimane la stessa. Così sussiste il medesimo giudizio ancorchè sieno cangiati i giudici: così sussiste il gregge sebbene sieno mutati i capi. ivi, 9 *colle note.* — l. 76 § fin. ff. *De judic.*

17. Il cangiamento della forma toglie quasi la sostanza della cosa. ivi. — l. 9 § 3 ff. *Ad exhib.*

18. Ciò che pende non è come quasi fosse. ivi. — l. 169 § 1 *De reg. juris.*

19. I nomi delle cose sono immutabili, mutabili quelli degli uomini. ivi, 11. — l. 4 *De leg. et fid.* 1.°

20. In un discorso ambiguo non intendiamo di parlare in ambi i sensi, ma in quello soltanto che vogliamo. Laonde quegli che si esprime altrimenti da ciò che vuole nè dice ciò che la parola significa perchè nol vuole, nè dice ciò che vuole perchè non lo esprime. ivi. — l. 3 *De reb. dub.*

21. I prezzi delle cose non si desumono dall'affezione nè dalla utilità de' singoli, ma dal valore comune. ivi. — l. 63 ff. *Ad leg. Falc.*

22. Nessuno può trasferire in altrui maggior diritto di quello che avess' egli stesso. ivi, 12. — l. 54 *De reg. juris.*

23. Non si reputa che operi dolosamente che usa di un suo diritto. ivi. — *ib.* l. 55.

24. Chi fa qualche cosa per ordine del giudice non si reputa che faccia dolosamente. ivi. — *ib.* l. 167 § 1.

25. Non si reputa che perda una cosa colui che non l'ebbe in proprietà. L, 17, 13. — l. 83 *De reg. juris.*

26. Non può dirsi che abbia cessato di avere chi non ebbe mai. ivi. — *ib.* l. 208.

27. Chi dolosamente fa in guisa di non avere, si reputa sempre come se avesse. ivi. — *ib.* l. 157 § 1. — Onde la sua condizione è eguale a quella di chi ha. ivi. — *ib.* l. 150.

28. Chi per propria colpa soffre danno, non si reputa che soffra danno. ivi. — *ib.* l. 203.

29. Nel tutto si contiene anche la parte. ivi, 14. — *ib.* l. 113.

30. Nei casi generali si contengono sempre anche i particolari. ivi. — *ib.* l. 147.

31. Nel più si contiene anche il meno. ivi. — *ib.* l. 110.

32. A cui è lecito il più debb'esser lecito il meno. ivi. — *ib.* l. 21.

33. La specie deroga al genere. ivi. — *ib.* l. 80.

34. Non si dà benefizio a chi nol vuole (*invito*). ivi, 15. — *ib.* l. 69 et l. 156 § fin.; l. 41 ff. *De minorib.*

35. Chi ha facoltà di volere ha pur quella di cessar di volere. ivi, 16. — l. 3 *De reg. juris.*

36. Uno non può rinunziare a ciò che, volendo, non potrebbe avere. ivi. — *ib.* l. 174 § 1.

37. Quando la condizione della persona dà luogo al benefizio, cessa il benefizio se manca la condizione: ma se la qualità della causa è motivo del benefizio, il soccorso della legge non manca a qualunque persona alla quale ne fosse pervenuta l'azione. ivi, 17. — *ib.* l. 68.

38. V'è maggiore securtà nella cosa che nella persona. ivi. — *ib.* l. 25 et 204. — Tuttavia si reputa che posseda la cosa stessa chi ha l'azione per ricuperarla. ivi. — *ib.* l. 15.

39. Le pene quando sono pagate non si ripetono. ivi. — l. 42 ff. *De cond. indeb.*, et l. 46 *De reg. juris.*

40. Ciò che uno fa o dice nel bollor della collera, non s'ha per rato se non quando dalla perseveranza apparisca che fu fatto o detto per deliberazione dell'animo. ivi. — l. 48 *De reg. juris.*

41. *Regole generali tratte dagli elementi del Diritto e dall' equità naturale.* I precetti del Diritto sono vivere onestamente, non

offendere altrui, dare il suo a ciascheduno. L, 17, 18. — l. 10 § 1 *De just. et jure.* — Qui il vocabolo *Jus* significa la ragione che internamente ci comanda l'equo ed il bene, cioè così il gius naturale come il positivo. Il primo dei detti precetti abbraccia l'onestà in tutti i sensi, cioè vieta tutto quello ch'è contrario non solo alle leggi scritte ma eziandio alla buona morale, alla carità ed al pudore. Il secondo si riferisce poi principalmente alle persone; il terzo alle cose. ivi, *nelle note.*

42. Non tutto ciò ch'è lecito, è onesto. ivi, 19. — l. 144 (al. 186) *De reg. juris.*

43. Avendo la natura posto fra gli uomini una specie di parentela *(cognationem)*, non è lecito *(nefas est)* lo insidiare altrui. ivi, 20. — l. 3 ff. *De justitia et jure* ❡ et cum.

44. La ragione naturale permette di difendersi contro il pericolo. ivi. — l. 4 *Ad leg. Aquil.*

45. È lecito il rispingere la forza colla forza. ivi. — l. 12 § 1 *Quod metus causa.*

46. Ciò che uno ha fatto per la tutela del proprio corpo, si reputa fatto con diritto. ivi. — l. 3 *De just. et jure.*

47. Ciascheduno fruisca del proprio e non agogni all'altrui. ivi, 21. — l. 1 ❡ fin. Cod. *De thesaur.*

48. A niuno è vietato il fare ciò che gli giova purchè ciò non noccia altrui. ivi, 22. — l. 1 § 11 *De aqua et aquae pluv. arc.*

49. Niuno può rendere migliore la propria condizione peggiorando la altrui. ivi, 23. — l. 74 *De reg. juris.*

50. Possiamo bensì rendere migliore la condizione di un altro anche se n'è ignaro o nol vuole, non possiamo renderla peggiore. ivi. — l. 39 *De neg. gest.*

51. Il fatto di uno dee nuocere a lui non all'avversario. ivi. — l. 155 (al. 197) *De reg. juris.* — Così il fatto del proprietario che impedendo il godimento al fruttuario per sottigliezza di Diritto fa sì che si estingue l'usufrutto, non dee nuocere al fruttuario sì che perda suo diritto. Così il fatto di uno che fece promettere ad un altro di stare in Giudizio e poi gl'impedì di comparire, non dee nuocere al promittente sì che soggiaccia alla pena. ivi, *nelle note.*

52. Il patto altrui non debb'essere di nocumento a chi nulla fece. ivi. — l. 5 § 5 ❡ fin. *De oper. novi nuntiat.*

53. Non dee nuocere ad uno ciò che passò *(actum esset)* fra terzi. L, 17, 23 — l. 10 ff. *De jurej.*

54. Se ti fu fatta ingiustizia, equità vuole che ne rimanga l'effetto sopra di te anzi chè venga trasferito ad altrui. ivi, 24. — l. 67 ff. *De fidejuss.*

55. Niuno può cangiare il proprio divisamento con danno ingiusto del terzo. ivi, 25. — l. 75 *De reg. juris.*

56. Niuno dee divenire più ricco con detrimento e con ingiuria altrui. ivi, 26. — *ib.* l. 206; l. 28 *De dolo malo.*

57. Il lucro d'uno non debb'essere con danno altrui, nè pel lucro altrui uno dee sentir danno. ivi. — l. 6 ff. *De jure dot.*

58. Non si debb'esigere due volte la medesima cosa. ivi, 27. — l. 57 *De reg. juris.*

59. Giustizia è quella che dà il suo a ciascheduno in guisa che non possa essergli tolto da altrui a più giusto titolo. ivi, 28. — l. 31 § 1 *Depositi.*

60. Non si dee costringere il proprietario di una cosa a restituirla all'usurpatore. ivi, 29. — d. l. 31 ❡ quia.

61. Chi ha i vantaggi di checchessia dee pur averne i disavvantaggi *(commoda et incommoda).* ivi, 30. — l. 10 *De reg. juris.*

62. Dov'è risponsabilità *(periculum)* ci sia anche lucro. ivi. — l. fin. § 3 Cod. *De furtis.*

63. Chi trae vantaggio da ciò che fa un altro, dee pur essere risponsabile del fatto di lui. ivi. — l. 49 (al. 191) *De reg. juris.*

64. Chi partecipa del guadagno che fa un altro, dee pure parteciparne della perdita. ivi. — l. 55 ❡ fin. ff. *Pro socio.*

65. Se l'effetto di una cosa giova a tutti, anche le parti d'essa cosa pertengono a tutti. ivi, 31. — l. 148 (al. 190) *De reg. juris.*

66. E' iniqua cosa che l'ufficiosità riesca dannosa a chi la pratica. ivi, 32. — l. 7 *Testam. quemadm. aper.*

67. Il benefizio dee portarci giovamento, non indurci a gabbo. ivi, 33. — l. 17 § 3 *Commod.*

68. Niuno può mediante il suo delitto migliorare la propria condizione. ivi, 34. — l. 134 (al. 176) § 1 *De reg. juris.*

69. Niuno dee profittare del proprio dolo. ivi. — l. 63 § 7 ff. *Pro socio.*

70. Il dolo altrui non può dare azione ad

un terzo. L, 17, 35. — l. 49 *De reg. juris.*

71. La buona fede è contraria alla frode ed al dolo. ivi, 36. — l. 3 § fin. ff. *Pro socio.*

72. La propria casa è sicurissimo rifugio e ricovero a chicchessia. ivi, 37. — l. 18 *De in jus voc.*

73. In tutto dee mirarsi all'equità, e questa come pur la giustizia dee preferirsi allo stretto diritto. ivi, 38. — l. 90 *De reg. juris;* l. 8 Cod. *De judiciis;* l. 29 § 4 ff. *Mandati;* l. 51 § fin. *Ad leg. Aquil.*

74. Una mora di breve tempo non accagiona grave danno. ivi, 39. — l. 21 ff. *De judic.*

75. Nei casi dubbj conviene seguire l'opinione più moderata. ivi, 40. — l. 10 § 1 *De reb. dub.* — E' la più favorevole. ivi. — l. 56 et l. 192 (al. 152) § 1 *De reg. juris.*

76. Importa all' uomo che l' uomo sia beneficato. ivi, 41. — l. 7 *De serv. export.*

77. Alla privata utilità deesi antiporre la utilità comune. ivi, 42. — l. un. Cod. *De caduc. tollend.*

78. *Regole generali del Diritto civile.* Ciò ch' è vizioso in origine non può farsi sussistente col decorso del tempo. ivi, 43. — l. 29 *De reg. juris.*

79. Anche ciò che fu fatto legalmente *(recte)* si scioglie se avviene un caso tale che in esso caso non avrebbe potuto esser fatto. ivi, 44. — l. 98 *De verb. oblig.* — Talvolta per altro ciò che fu validamente *(utiliter)* stabilito una volta, sussiste anche avvenendo un caso tale che in esso non avrebbero potuto avere origine. ivi. — l. 85 § 1 *De reg. juris.*

80. Quando la causa principale non sussiste, nemmeno ponno sussisterne gli effetti conseguenti. ivi, 45 — *ib.* l. 179 (al. 171) § 1. — Ma questa regola patisce qualche eccezione. ivi. — *ib.* l. 178 (al. 138). — Per es. nel pegno dato dal fidejussore in garanzia della sua obbligazione; poichè, quantunque la obbligazione del pegno non sia che accessoria della obbligazione di fidejussione, tuttavia, estinta e confusa la obbligazione del fidejussore, quando il fidejussore fosse addivenuto erede del debitor principale, questo pegno sussiste.

81. Gli accessorj si estinguono quando è perita la cosa principale. ivi. — l. 2 ff. *De peculio legato.*

82. Le cose espresse portano nocumento, non le non espresse. L, 17, 46. — l. 195 (al. 165) *De reg. juris.* — E certo vi ha differenza tra la volontà espressa e la sottintesa *(quae inest).* ivi. — l. 138 § 1 *De verb. oblig.* — Tuttavia questa non è regola affatto generale, ma piuttosto restrizione, sebbene estesissima, della più comune regola contraria *Expressi tacitique vim eamdem ac potestatem esse.* ivi, *colle note.* — l. 52 *De cond. et dem.*

83. Ciò che sovrabbonda nelle scritture non le vizia d' ordinario. ivi, 47. — l. 94 *De reg. juris.* — Dicesi altrimente che *utile per inutile non vitiatur.* ivi. — l. 1 § 5 *De verb. oblig.*

84. Si reputa come non aggionto ciò che è impossibile a darsi o che non esiste in natura. ivi, 48. — l. 135 (al. 177) *De reg. juris.*

85. Una transazione legalmente fatta non può essere nè cangiata nè distrutta da un delitto sopravveniente. Quindi la clandestinità posteriore non cangia la natura del possesso o dell' uso che cominciò senza questo vizio: quindi la mala fede posteriore non impedisce la usucapione: quindi il dolo usato dopo il contratto non annulla il contratto stesso. ivi, 49 *colle note.* — l. 2 *De itin. actuque priv.*

86. L' ordine della scrittura non impedisce la causa del diritto e della volontà. ivi, 50. — l. 77 § 12 *De leg. et fideic.* 2.° ; l. 6 ff. *De solut.* — Così è semprechè indipendentemente dall' ordine della scrittura consti del diritto e della volontà. Ma se la volontà è incerta si dee seguire l' ordine della scrittura. ivi, *colle note.* — l. 24 § 17 ff. *De fideic. libert.*

87. In tutti i casi si riguarda come già fatto ciò che la mora di un altro impedì di fare. ivi, 31. — l. 139 *De reg. juris.*

88. In circostanze uguali sempre ha la preferenza chi si difende. ivi, 52. — l. 28 *Communi divid.*

89. Que' diritti che uno non può esercitare in proprio nome, non li può esercitare nemmeno mediante terza persona. ivi, 53. — l. 2 § 1 *De admin. rer. ad civit.* — All' opposito si può molte volte dumandare col mezzo di una terza persona ciò che non si potrebbe in persona propria. ivi. — l. 23 § fin. ff. *Quae res pign.*

90. Il diritto civile è scritto pei vigilanti. ivi, 54. — l. 21 *Quae in fraudem cred.*

91. Quegli avvenimenti che di rado occorrono non debbono facilmente computarsi nella trattazione degli affari. L, 17, 53. — l. 64 *De reg. juris.*

92. Ciò ch'è in realtà *(in veritate)* prevale a ciò ch'è in opinione. ivi, 56. — Inst. *De leg.* § 11. — Imperciocchè la cosa val più della stima di essa: tanto è vero che, se uno lascia in legato una cosa propria ch'egli crede d'altrui, la volontà (che sola basta per la validità del legato) di lasciare in legato quella cosa, non dipende dall'opinione ch'egli ne avea: egli volle lasciarla sebbene falsamente credesse che non fosse sua; tanto più l'avrebbe lasciata se avesse saputo ch'era sua. ivi, *colle note.* — l. 4 *De manum. vind.*

Così è nelle cose che non dipendono dall'opinione o stima dell'operante. Ma nelle cose che dipendono dall'opinione dell'operante ha luogo la regola contraria *plus est in opinione quam in veritate.* ivi, 57. — l. 15 ff. *De acquir. hered.*

93. L'opinione comune riguardo al significato delle parole, ancorchè erronea, fa legge *(error jus facit).* ivi. — l. 3 *De suppell. leg.*

REGOLAZIONE DEI CONFINI. V. Confini.

REINTEGRAZIONE. V. Forza, Interdetto, Violenza.

RELAZIONE. V. lib. 49 tit. 1 *De appellationibus et relationibus;* Cod. lib. 7 tit. 61 *De relationibus.* — Chiamansi *relazioni* le consulte che il giudice trasmette al principe, cioè gli atti del giudizio civile o criminale, colla sua propria opinione. XLIX, 1, 1.

2. I giudici fan relazione bensì dopo instruita la causa, ma prima della definizione, non dopo; se il facessero, vi sarebbe ancor luogo all'appellazione. ivi. — l. 1 Cod. *De relat.*

3. Quando il giudice crede di dover far relazione al principe, debbe ordinare che d'ufficio *(apud acta)* si dia copia della consulta alle parti litiganti, affinchè, se mai paresse a taluno che la relazione stessa fosse o non abbastanza piena o contraria, possa similmente *apud acta* presentar subito *(sine aliqua frustratoria dilatione)* il suo gravame. ivi, 2. — d. l. 1 § fin. et *ib.* l. 2.

4. La relazione debb'essere estesa in maniera che non si abbia bisogno della ispezione degli atti; sebbene debbano essere uniti alla relazione medesima. ivi, 3. — *ib.* l. 3.

5. Dopo spedito al principe il processo *(cognitio),* può il preside, se vi acconsentono le parti, dare udienza; semprecchè la causa sia di sua competenza. XLIX, 1, 4. — ll. 22 et 26 ff. *De appell. et relat.*

6. *Relazioni* si chiamano anche quei rapporti che il giudice è nella necessità di fare al principe allorchè le parti hanno appellato a questo della sentenza di lui; mentre, se l'appello è fatto ad altri giudici, bastano gli *apostoli* o *dimissorie.* V. Appello.

RELEGATO della Dote. V. Dote n. 57 a 87.

RELEGAZIONE. V. Deportazione, Esilio, Interdizione, Pena. V. lib. 48 tit. 22 *De interdictis et relegatis et deportatis.*

1. Dicesi *relegazione* quella pena per la quale è interdetto ad uno, in perpetuo o temporariamente, lo stare in una provincia o in Roma o entro il suo territorio. XLVIII, 19. 19. — l. 14 *De interd. et releg.;* L, 16, 190.

2. Havvi due specie di relegazione: alcuni vengono relegati in un'isola, altri vengono relegati in modo che rimane loro interdetto lo stare nella tale provincia o nel tal luogo; ma non è loro assegnata un'isola. ivi. — *ib.* l. 7. — Questa seconda specie di relegazione ne abbraccia due; cioè la interdizione di alcuni dati luoghi, e la interdizione di tutti i luoghi eccetto uno determinato, la qual dicesi *lata fuga,* e non è la relegazione in isola, o confino, perchè in questa è propriamente vincolata la persona a stare nell'isola assegnata. ivi. — *ib.* l. 5.

3. La più grave specie di relegazione è quella *in insulam,* alla quale possono condannare i presidi delle provincie, purchè l'isola sia sotto la loro giurisdizione, vale a dire, appartenga al circondario della provincia ch'eglino amministrano. Se non hanno isola nella loro giurisdizione, debbono scrivere all'imperatore ond'egli l'assegni; ma non possono mai condannare in un'isola che sia fuori della loro giurisdizione. ivi, 20. — *ib.* l. 7 § 1. *d*

4. Finchè pende dal principe l'assegnazione dell'isola, il relegato debb'essere consegnato alla milizia ivi. — *ib.*

5. È una specie di relegazione in isola la relegazione in un oasi della provincia di Egitto ivi. — d. l. 7 § 9.

6. Usavasi anche di relegare nelle parti più deserte della provincia. ivi. — d. l. 7 § 9.

7. Il preside non ha diritto di relegare in quella provincia che non è sotto di lui. L., 16, 20. — l. 7 § 6 *De interd. et releg.*

8. La *lata fuga* (V. sopra n. 2) cominciò ad essere in uso sotto Claudio, il quale con nuovo esempio condannò alcune persone a non uscire di Roma oltre la terza lapide. ivi, 21.

9. Il preside può condannare uno a non uscir di casa *(ne domo sua procedat)*; e questa pena (che noi diciamo *arresto in casa*) era una specie di *lata fuga*. ivi. — *ib.* l. 9.

10. Si può interdire ad uno che dimori entro il territorio della sua patria, o che vada fuori del territorio o delle mura della patria, oppure che dimori in certi luoghi *(vicis)*. ivi, 22. — *ib.* l. 7 § 19.

11. Si può interdire ad uno che rimanga entro il territorio di tutta la provincia; mentre, sebbene il preside non possa relegare in un luogo che non appartiene alla sua provincia, può per altro relegare fuori della sua provincia. ivi. — d. l. 7 § 7.

12. Il preside può interdire quella provincia che governa, non un'altra. ivi. — d. l. 7 § 10. — Tuttavia ad alcuni presidi è permesso d'interdire molte provincie, come ai presidi delle Sirie e delle Dacie. ivi. — d. l. 7 § 14.

13. Siccome il preside d'ordinario non può interdire altra provincia che quella da lui governata, così accadeva che il relegato nella provincia ove aveva domicilio, potea dimorare nel suo luogo originario; laonde fu provveduto che il governatore della provincia ove uno ha suo domicilio, possa interdire anche la provincia originaria del relegato. ivi, 23. d. l. 7 § 10. — Per ciò stesso coloro i quali, non essendo incoli di una provincia, commisero in quella qualche delitto, possono essere rilegati non solamente fuori di quella provincia nella quale commisero il delitto, ma eziandio da quella in cui hanno il domicilio. ivi. — *ib.*

14. Ammesso che chi commise delitto in una provincia, possa essere rilegato da chi presiede a quella provincia, questo relegato lo sarà da tre provincie (oltre l'Italia, come si dirà appresso), cioè da quella ove commise il delitto, da quella ov'è incola, e dalla sua originaria. ivi. — d. l. 7 § 13. — Che se sono originarj di diverse provincie per la condizione propria o del genitore o dei patroni, saranno ad essi interdette diverse provincie. ivi. — *ib.*

15. Quando uno interdice dalla provincia originaria, mentre non interdice dalla propria, si reputa tuttavia ch'egli abbia interdetto anche da questa. L, 16, 24. — l. 7 § 11 *De interd. et releg.*

16. Sebbene il preside della provincia nella quale il reo ha suo domicilio, possa interdirgli la provincia originaria, all'opposito chi presiede alla provincia originaria non può interdire la provincia dond'è incola quegli che viene relegato. ivi. — d. l. 7 § 12.

17. In forza di una costituzione di Claudio, coloro a' quali i magistrati interdicono la provincia, vengono altresì allontanati da Roma e dall'Italia. ivi, 25. — Ma non al contrario si reputa che quegli a cui è interdetta Roma, sia interdetto dalla sua patria. ivi. — d. l. 7 § 15.

18. Se ad uno non è interdetta la sua patria, ma una qualche città, si reputa che gli sia interdetta anche la sua patria e Roma. ivi. — d. l. 7 § 16.

19. Niun relegato può dimorare in Roma, anche se ciò non è espresso nella sentenza; e nemmeno in città ove si trovi o passi il principe. ivi. — *ib.* l. 19.

20. Non solo il relegato, ma nemmeno il manomesso dal relegato non può avvicinarsi a Roma. ivi. — *ib.* l. 13.

21. I presidi sogliono e debbono concedere uno spazio di tempo per partire ai relegati. ivi, 26. — *ib.* l. 7 § 17. — E il relegato può ricorrere al principe per la prolungazione del termine concessogli. ivi, — d. l. 7 § 18.

22. Passa grande differenza tra deportazione e relegazione; mentre la deportazione toglie la cittadinanza ed i beni, la relegazione non toglie nè l'una cosa nè l'altra, quando non vengano specialmente confiscati i beni. ivi, 27. — *ib.* l. 14 § 1, l. 8 Cod. *De poenis.* — Anzi un rescritto di Trajano ordina che i beni de' relegati non abbiano mai ad essere confiscati. ivi. — l. 1 *De interd. et releg.* — Massime se son relegati temporaneamente. ivi. — *ib.* l. 7 § 4. — Che se la relegazione è perpetua, alle volte si confiscano i beni; sempre eccettuati i diritti dei liberti, che solo dal principe ponno essere tolti. ivi. — l. 39 ff. *De jure fisci*; l. 8 § 3 ff. *De bonis damnat.*

23. Il relegato, sia temporaneamente, sia perpetuamente, conserva la cittadinanza romana e non perde il diritto di far testamento.

L, 16, 38. — l. 7 § 3 *De interd.* — Egli conserva l'integrità del suo stato, il dominio delle cose sue, la patria podestà. ivi. — *ib.* ll. 4 et 18.

24. Ai relegati è concesso il conservare le statue e le imagini di onore. ivi. — *ib.* l. 17.

25. Altra differenza fra la relegazione e la deportazione è questa, che il deportato muore civilmente; e, non potendosi riputar uno morto se non in perpetuo, la deportazione non è temporaria; mentre la relegazione anche in isola può essere temporaria e perpetua. ivi, 29. — *ib.* l. 7 § 2.

26. Quanto ai relegati temporaneamente, computasi nel tempo sentenziato il tempo che rimasero carcerati. ivi. — l. 23 Cod. *De poenis.*

27. Altra differenza tra la deportazione e la relegazione è questa, che i magistrati delle provincie non hanno la facoltà della deportazione; mentre la facoltà di relegare compete così al principe ed al senato, come ai prefetti ed ai presidi delle provincie. ivi, 30. — l. 14 § 2 *De interd.* — Non ai consoli. ivi. — *ib.* — E nemmeno al pretore in Roma, nè al procuratore del Cesare in provincia. ivi. — l. 2 Cod. *De poenis.*

RELIGIONE. V. appresso Religiose *(Cose)*, e V. anche Giuramento.

1. La disparità di religione non dispensa dalla tutela: difatti anche i giudei possono essere tutori di quelli che non sono giudei. XXVII, 1, 5. — l. 15 § 6 *De excusat. tut.*

2. *Religio* dicesi anche per *coscienza.* L, 13, 11. — l. 6 *De extraord. cognit.*

RELIGIOSE *(Cose)*. V. Funerali, Monumento, Sepoltura. V. lib. 11 tit. 7 *De religiosis et sumptibus funerum, et ut funus ducere liceat;* Cod. lib. 3 tit. 44 *De religiosis et sumptibus funerum;* Nov. 59, 60.

2. Religioso *(Luogo)*. È sinonimo di *sepolcro.* V. questa voce.

RELIQUATI. V. Rimanenze.

RELIQUI. Questa parola può significare anche tutti. XXX a XXXII, 245. — ll. 95 et 160 *De verb. signif.;* l. 17 *De optione legata.*

REMANCIPARE. V. Fiducia.

REMATORI. *(remiges)* chiamavansi i marinai d'ordine inferiore. IV, 9, 2. — l. 1 § 2 ff. *Nautae, caup.*

REMISSIONE. La remissione che fa il debitore della sua eccezione perentoria rassomiglia alla donazione. XLVI, 2, 31. — l. 12 ff. *De novat.* — Ma in fatto la remissione non è donazione, almeno allora che non ha per oggetto se non il pegno dato dal debitore. XXIV, 1, 46. — l. 18 *Quae in fraud. credit.* — Tuttavia, se questa remissione è fatta in frode dei creditori, verrà rivocata. ivi. — *ib.*

2. La remissione volontaria del titolo fatta al debitore è tacita liberazione. II, 14, 16. — l. 2 § 1 ff. *De pactis.*

3. Se il creditore *mortis causa donaturus* scrive al debitore che i suoi titoli saranno senza effetto, reputasi che gli faccia remissione. XXXIX, 6, 15. — l. 28 ff. *De mortis causa donat.*

4. Remissione del pegno. Una delle maniere di estinzione del pegno; la quale avviene o quando ha luogo un patto speciale in proposito, o quando per tal titolo vien soddisfatto il creditore, o quando il creditore acconsente all'alienazione della cosa pignorata, o quando acconsente che venga obbligata in favore di un altro, o quando si può in qualche altra guisa desumere il consenso di fare la remissione del pegno. XX, 6, 13.

5. Sono discordi gl'interpreti se il pegno si estingua di pien diritto mediante la remissione, o se soltanto in virtù di opposta eccezione. Cujacio opina per la eccezione; ma Noodt s'ingegna di provare che, siccome per costituire la ipoteca basta il solo patto, così il solo patto basta acciocchè la sia di pien diritto estinta. ivi.

6. Il patto di remissione del pegno esclude la persecuzione del pegno. ivi, 14. — l. 23 Cod. *De pign. et hypoth.* — Laonde se fu convenuto che la metà di un fondo indiviso non sia vincolata a pegno, qualunque sia la parte del fondo che da qualsiasi possessore venga domandata, non avrà diritto di domandare la metà. ivi. — l. 8 § 3 ff. *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.* — E se più debitori diedero indivisamente una cosa, ed il creditore ha patteggiato con uno di essi che non la si debba considerare vincolata a pegno; indi instituisce contro di lui la domanda; sebbene questi col quale avea stipulato il patto, posseda indiviso l'intero fondo, non può eliminarlo dall'intero fondo per la ragione che ebbe luogo la convenzione relativamente ad una parte. ivi. — d. l. 8 § 4.

7. Il patto di remissione del pegno dee aver luogo fra il creditore ed il debitore o

qualunque altro proprietario della cosa impegnata. Così pure se fu costituito dal creditore un procuratore *in rem suam*, patteggiando egli toglie a sè stesso l'efficacia dell'azione Ipotecaria, essendo in tal caso questa eccezione nociva anche ai proprietarj della lite. XX, 6, 15. — l. 8 § 2 ff. *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.* • itemque. — Deesi poi dire il contrario in riguardo agli altri procuratori del creditore; purchè non siano muniti di un mandato speciale per quest' oggetto. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

8. Un figlio di famiglia od un servo possono convenire di sciogliere dal vincolo di pegno una cosa che hanno ricevuta in ipoteca speciale e della quale hanno la libera amministrazione; semprechè ricevano un prezzo pel patto. ivi. — d. l. 8 § 5.

9. Quanto al debitore, non solamente se ha egli stesso stipulato questo patto, e non solamente se il suo procuratore facendolo tratta un interesse proprio, tal patto è nocivo al creditore; ma eziandio se con qualunque altro procuratore del debitore fu convenuto che la cosa non sia obbligata, tal convenzione è utile al debitore in forza della eccezione Di dolo: quando poi la convenzione ebbe luogo con un servo di lui, gli debbe essere utile per la stessa eccezione Del patto convenuto. ivi, 16. — *ib.* l. 7 § 2 et l. 8 § 2.

10. Questo patto è *in rem* ed utile a qualunque successore del debitore. ivi. —*ib.* l. 8 § 1.

11. Se il gius di pegno si estinge in virtù di un patto nudo di remissione di pegno, a molto maggior ragione verrà estinto quando il creditore fu in altra maniera, invece che col pegno, soddisfatto. Laonde se fu convenuto che dar ai dovesse un fidejussore invece di una ipoteca, e fu dato; il creditore si reputerà soddisfatto e liberata la ipoteca. ivi, 17. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 14.

12. Si reputa che il creditore sia stato soddisfatto anche qualora fu prestato il giuramento, deferito, che la cosa non era obbligata ad ipoteca. ivi. — *ib.* l. 5 § 3.

13. Havvi grandissimo divario tra il pagamento e la satisfasione. Imperciocchè potendosi effettuare il pagamento anche a malgrado di quello che dee riceverlo, e la soddisfazione non potendo aver luogo se non col consenso del creditore, si reputa che abbia liberato il pegno chi è pronto a fare il pagamento. Laonde è valida sì la soddisfasione perchè il creditore dee imputare a sè stesso di avere accettato la soddisfazione comune del pagamento; ma nulla si può imputare a quel creditore che non accetta la satisfazione e pretende il pagamento. XX, 6, 18. — l. 6 § 1 et fin.

14. Siccome l'azione Di giudicato non tien luogo di soddisfasione, così, sebbene il creditore abbia riportato giudizio favorevole contra il suo debitore, l'ipoteca rimane obbligata, poichè l'azione Ipotecaria ha sue condizioni, cioè *Se la somma viene pagata* o *Se viene soddisfatto*, le quali non adempiendosi, rimane obbligatoria. E se io ho promossa l'azione Ripetitoria contro il difensore, sebbene egli mi abbia dato satisfazione e sia stato condannato, la ipoteca rimane tuttavia obbligata: molto più dunque sussisterà la obbligazione della ipoteca se fu promossa l'azione Ripetitoria contra il debitore o contra il fidejussore o contro entrambi, quantunque sieno stati separatamente condannati. ivi, 19 e 20. — l. 13 § 4 ff. *De pign. et hypoth.*; l. 8 Cod. eod. tit.

15. Si reputa che il consenso prestato dal creditore per l'alienazione della cosa impegnata contenga tacitamente il patto di remissione del pegno. ivi, 21. — l. 158 *De reg. juris.* — Quindi se il creditore consente che la cosa venga venduta o permutata o donata o costituita in dote, la cosa è svincolata dal pegno. ivi. — *ib.* l. 4 § 1 ff. *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.* — Semprechè questo consenso non sia stato prestato *salva causa pignoris*, cioè senza pregiudizio del pegno. Ed anche se il creditore stesso ha venduto la cosa ma a patto che la non sia svincolata dal pegno se non quando egli sarà stato soddisfatto, la eccezione non gli potrà essare opposta. ivi. — *ib.* et ll. 2 et 4 Cod. *De remiss. pignor.*

Così è quando il creditore ha prestato il consenso per l'alienazione di tutta la cosa impegnata. Che se fu convenuto sopra l'alienazione di una parte indivisa, quando è determinata la cosa che fu venduta, si può dire che per la parte rimanente la eccezione non impedisce di proporre l'azione come prima della vendita. ivi, 22. — l. 7 § 3 ff. *Quib. mod. pign. solv.*

16. Rispetto alla remissione del pegno pel consenso del creditore alla vendita d'esso, deesi intendere la voce *vendita* nel suo significato più generale, cioè di alienazione qualunque; ond'è valida la concessione anche nel

caso che sia stato concesso di lasciarla in legato. XX, 6, 23. — l. 8 § 11 ff. *Quib. mod. pign. solv.* — Intendesi che, se il legato viene ripudiato, il pegno torna valido. ivi. — *ib.*

Anche la manomissione di un servo impegnato viene equiparata all'alienazione. ivi. — l. 1 Cod. *De remiss. pign.*

17. Questa remissione del pegno può essere prodotta dal consenso di quel creditore soltanto il quale ha la libera facoltà di alienare. ivi. — l. 7 ff. *Quib. mod. vel pign. hypoth. solv.*

18. Il consenso dal creditore prestato per l'alienazione della cosa, produce la remissione del pegno, tanto se fu posteriore quanto se anteriore all'alienazione. ivi, 25. — *ib.* l. 4 § 1 ¶ fin.

19. Non importa divario che questo consenso sia stato espresso, o possa essere dedotto da qualche fatto; p. e. se il creditore ha sottoscritto l'istrumento di vendita; purchè non si conosca apertamente ch'egli fu ingannato, il che deesi osservare anche nel caso che il consenso non apparisca da veruna scrittura. ivi, 26. — *ib.* l. 8 § 15 ¶ sed si.

20. Se Tizio ha dato in pegno a Sempronio un fondo, e poscia ha dato in pegno il fondo medesimo a Gajo Sejo; e lo stesso Tizio vendette lo stesso fondo per intero a Sempronio ed a Gajo Sejo; si reputa che abbiano reciprocamente distrutta la loro azione l'pignoratizia avendo mutuamente prestato il consenso per la vendita. ivi. — *ib.* l. 9.

21. Principalmente si reputa che abbia consentito all'alienazione quando egli concorra ad onta del suo titolo col creditore che aliena la cosa. Per es. Lucio Tizio essendo debitore verso sua moglie Gaja Seja con assicurazione di predj in pegno ossia ipoteca, ha, in compagnia della moglie stessa, dato i medesimi predj a titolo di dote a Sempronio, il quale doveva essere marito di Setticia loro figlia comune: in seguito, morto essendo Lucio Tisio, la figlia Setticia si astenne dalla paterna eredità. Si reputerà che Gaja Seja abbia fatto remissione della obbligazione di pegno dei predj che col di lui consenso furono dati dal marito in dote alla figlia comune: sussiste tuttavia la obbligazione personale, ma non debb'essere concessa azione contro la figlia che si astenne dalla paterna eredità. ivi. — *ib.* l. 11.

22. Non si reputa che il creditore abbia prestato il suo consenso solo perchè sapeva che il debitore vendeva la cosa; mentre egli lasciò che avesse luogo la vendita sapendo che ciò non ostante il suo gius di pegno sussisteva egualmente. XX, 6, 27. — 8 § 15 ff. *Quib. mod. vel pign. hypoth.*

Tuttaria il solo silenzio del creditore estingue il pegno in due casi. 1.° Se nel tempo che stava per farsi la vendita di un predio, furono con pubblici affissi ammoniti i creditori presenti, ed essi non hanno fatto valere i loro diritti; si può dire che hanno perduto il gius di pegno. 2.° Se mentre il fisco vendeva i beni ipotecati, i creditori si stettero in silenzio, quelli a' quali competera sopra essi beni l'azione reale hanno perduto loro diritto. ivi. — ll. 6 et 8 Cod. *De remiss. pign.*

23. Affinchè il consenso prestato per l'alienazione del pegno produca la remissione del medesimo, è uopo che l'alienazione abbia avuto effetto. ivi, 28. — *ib.* l. 8 § 6. — E si reputa che abbia avuto luogo l'effetto subitochè fu compiuto il contratto. ivi. — d. l. 8 § 12. — Non si reputa poi che abbia avuto luogo l'effetto se il contratto è nullo. ivi, 29. — *ib.* l. 4 § 2. — Lo stesso dicasi quando il contratto fu simulato; il che si presume se il debitore possede la cosa, purchè non si manifesti una nuova causa del suo possesso. ivi. — *ib.* l. 8 § 7. — Nemmeno si reputa che abbia avuto luogo l'effetto se seguì una specie di alienazione diversa da quella per la quale il creditore prestò il suo consenso; nel qual caso sorge quistione sopra il consenso. ivi, 30. — d. l. 8 § 13. — Eccetto però questo caso speciale, si dee presumere che quel creditore il quale ha permesso che venga donata la cosa, abbia anche tacitamente permessa qualunque altra sorta di alienazione per qualunque altro titolo; e ciò anche perchè *non debet cui plus licet quod minus est non licere.* ivi. — ll. 13 et 21 *De reg. juris.*

Non si reputa che sia seguito l'effetto se il debitore non ha osservato i patti dal creditore aggiunti in riguardo al tempo ed alle condizioni dell'alienazione; non già se la cosa fu venduta per una somma maggiore di quella permessa dal creditore. ivi, 31. — l. 8 § 14 et 18 *Quib. mod. pign. vel hyp. solv.* — Nemmeno si reputa che sia seguito l'effetto se l'alienazione fu fatta da una persona diversa da quella alla quale il creditore pre-

stò il suo consenso per l'alienazione. Ora, se, essendogli concessa la vendita, il debitore cessò di possedere la cosa, e questa fu dal nuovo possessore venduta, il pegno sussiste: ma se il creditore ha concesso la facoltà di vendere al nuovo possessore e non al debitore dal quale aveva ricevuto la ipoteca, gli sta contro la eccezione. Che se la permissione fu concessa al debitore, e la vendita fu eseguita dal di lui erede, si terrà la vendita per regolare, sebbene possa insorgere quistione sopra la intenzione del creditore. XX, 6, 32. — l. 8 § 17 et 18 *Quib. mod. pign. vel hyp. solv.*

24. A quel modo che non si estingue il pegno per la sola ragione che il creditore ha consentito all'alienazione del medesimo, se conseguì l'effetto contemplato; esso racquisterà il primitivo suo valore se non durerà l'effetto stesso. ivi, 33. — *ib.* l. 10. — Che se la cosa è ritornata presso del debitore non in conseguenza dello scioglimento del contratto, ma per qualche altro titolo, non racquista perciò la sua validità il pegno; sebbene il diritto di pegno fosse esteso a tutt' i beni presenti e futuri. Di ciò fu controversia tra gli antichi giurisperiti; ma Giustiniano la decise. ivi. — l. fin. Cod. *De remiss. pignor.*

25. Se Tizio debitore ha venduto col consenso del suo creditore la cosa a Mevio o ad uno da cui Mevio l'ha comperata, e in seguito Mevio divenne erede di Tizio e come tale fu impetito; sarebbe ingiusto che il creditore potesse spogliare l'erede di una cosa della quale egli diventò proprietario per altro titolo e non a titolo di successione: tuttavia, se Tizio in tale affare avesse commesso dolo affinchè il creditore non percepisse dal possessore la somma dovutagli, sarebbe cosa iniquissima ch'egli rimanesse deluso. ivi, 34. — l. 8 § 8 *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.* — Che se il fondo è posseduto da un altro verso il quale fu da Mevio obbligato, ed a cui non fu per anche soddisfatto; in tal caso si potrà nuovamente opporre la eccezione Se non fu venduto col consenso del creditore. Difatti sebbene ci sia il dolo per parte del debitore che non paga, tuttavia ha il diritto di poziorità il secondo creditore che lo ha ricevuto in pegno. ivi. — d. l. 8 § 9. — Nullameno è più cauto (quando il debitore domanda al creditore la permissione di vendere il pegno per soddisfarlo) il farsi dar prima cauzione da quello che dovrà comperare la cosa, affinchè il prezzo della cosa esser debba pagato al creditore per l'importare del debito. XX, 6, 34. — l. 8 § 10 *Quib. mod. pign. vel pypoth. solv.*

26. Si reputa che il creditore anziano abbia fatta remissione del suo gius di pegno quando ha prestato il suo consenso a ciò che il debitore obblighi la cosa medesima in favore di un terzo creditore; ma non si reputa che questo terzo sia succeduto nel luogo di lui, e quindi viene migliorata la condizione del secondo. Nè fa divario che il terzo creditore sia lo stato *(respublica)*. ivi, 35. — *ib.* l. 12.

27. Se un debitore ha fatto prima con te una convenzione d'ipoteca, e poscia col tuo consenso ha obbligato verso di un altro la ipoteca medesima; il secondo avrà il diritto prevalente. Nel caso poi che venga pagato il secondo creditore, ha luogo una quistione di fatto per vedere se la cosa sia nuovamente obbligata in tuo favore: trattasi cioè di sapere che cosa fu convenuto, cioè se di recedere assolutamente dalla ipoteca, oppure soltanto di invertir l'ordine sì che il primo creditore occupi il secondo luogo. ivi. — l. 12 § 4 ff. *Qui potior.*

28. Il consenso del creditore a ciò che la cosa sia obbligata in favore di un altro, basta che sia anche tacito: p. e. se si sottoscrisse nel documento di cauzione col quale la cosa veniva all'altro obbligata. ivi. — l. 9 § 1 *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.*

29. Se il creditore di Tizio, verso il quale era in virtù di un chirografo vincolato a pegno un fondo, ha ordinato che venga restituito esso chirografo; si reputa ch'egli abbia fatta remissione anche del diritto di pegno. ivi, 36. — l. 7 Cod. *De remiss. pign.*

30. Si reputa che il creditore abbia fatta remissione del pegno quando ha restituito al debitore le cose stesse che furono date in pegno, non affinchè le possedesse a titolo precario, ma con intenzione di rimettere il pegno. ivi. — *ib.* l. 9.

31. Anche da una remissione nulla del debito si può desumere il consenso utile per la liberazione del pegno. Per es. se il venditore, contata essendogli una parte del prezzo, avesse ricevuto in pegno il predio venduto, e fattane la tradizione; indi avesse fatto al compratore donazione del residuo prezzo, ed essendo egli morto fosse per qualche motivo manifestata la invalidità della donazio-

ne; il fisco, succeduto al venditore, non avrà diritto di domandare come pegno il predio; dappoichè quella legge che dichiara inefficace la donazione, non ha luogo riguardo alla liberazione del pegno. ivi. — l. 1 § 1 *Quib. mod. pign. vel hypoth. solv.* — Sarà altrimenti se la convenzione fu nulla per mancanza di consenso. XX, 6, 36. — l. 5 Cod. *De remiss. pign.*

32. Remissione *della Dinunzia per lavoro nuovo.* È uno dei modi coi quali si estingue la dinunzia; e dipende dal pretore. Rimessa che sia la dinunzia, non si ha azione per la dinunzia che fosse già stata fatta. XXXIX, 1, 28. — l. 16 *De oper. novi nuntiat.*

33. Nella cognizione se la dinunzia debba rimettersi o no, chi dinunziò il lavoro sostiene le parti di attore, e quegli che chiede la remissione della dinunzia sostiene le parti di reo. ivi, 29. — *ib.* l. 1 § 6. — Quindi chi chiede la remissione a nome di un assente, o sia ch' essa appartenga al gius pubblico o sia che al privato; è tenuto a satisdare, perciocch'egli sostiene le parti di difensore: questa satisdazione poi non si riferisce alla ratifica ma alla dinunzia del nuovo lavoro. ivi. — *ib.* l. 5 § 19. — Al contrario, il procuratore del dinunziante il quale si oppone a quello che chiede la remissione, sostiene le parti di attore, e perciò dee dare cauzione di ratifica. ivi. — *ib.* l. 13 § 2.

34. In questa cognizione il dinunziante dee giurare che non dinunzia *per calumniam;* il quale giuramento si deferisce per autorità del pretore, quindi non si esige che giuri prima quegli che chiede il giuramento. ivi, 30. — *ib.* l. 3 § 14.

35. In questa cognizione si esamina sommariamente se il dinunziante abbia il diritto di proibire il lavoro. ivi, 31. — l. 1 cum § 1 *De remissionib.* — E la remissione ha luogo quando la dinunzia non tiene; e la dinunzia tiene soltanto allora quando il dinunziante abbia il diritto d' impedire che il lavoro sia fatto contra sua voglia. Del resto, tanto se interviene la cauzione quanto se no, la remissione fatta non rimette se non quello per cui la dinunzia non tiene. ivi. — d. l. 1 § 2. — Che se fu satisdato, è come se la dinunzia fosse stata rimessa, e non è più necessaria la remissione. ivi. — d. § 2 ¶ plane.

36. La sentenza proferita su questa causa pregiudica le azioni legittime, cioè la Confessoria e la Negatoria circa la servitù. XX, 6, 32. — l. 19 *De oper. novi nuntiat.*

REMNIA *(Legge)* Quella che stabilisce la pena dei calunniatori; L, 16, 193. — Forse si dee leggere *Memmia*, essendo quasi ignoto il nome di *Remnio*, mentre è comune quello di *Memmio:* ad ogni modo, della casa Remnia si fa menzione presso Aurelio Vittore e Tacito. XLVIII, 16, 7 *nelle note.*

RENDERE. Se un testatore disse: *Condanno il mio erede a rendere il mio servo Stico a Lucio Tizio;* ovvero *Renderai al tale il tal mio servo;* il servo è dovuto; perchè chi è tenuto a *rendere*, è pur tenuto a *dare*. XXX a XXXII, 265. — l. 100 *De leg. et fideic.* 3.°

2. Se un testatore che aveva restituito la dote a sua moglie, volendo legarle quaranta, benchè sapesse di avere restituito la dote, prese il pretesto di rendergliela per legare a lei questa somma; la detta somma è dovuta, perchè il verbo *rendere* significa anche *dare* soltanto. ivi. — l. 21 *De leg. et fid.* 2.°

RENDIMENTO di conti. V. Conti, e Cognizione n. 322 a 330.

RENDITA La quantità che ogni anno si può percepire dai frutti del fondo. L, 16, 189.

2. — *(Legato della).* Se fu legata a vita la rendita di un fondo, l' erede può vendere il fondo stesso offerendo al legatario una somma annua eguale a quella che il testatore vivendo soleva ritrarre dalla locazione di esso fondo. XXXIII, 2, 10. — l. 38 *De usu et usufr. et red.* — E può altresì impedire al legatario che abiti esso fondo; altrimenti sarebbe tenuto a prestare l' abitazione. ivi. — *ib.*

Allo incontro, se pel fatto dell' erede si diminuì la rendita, il legatario può costringere l'erede stesso a rifonderlo della diminuzione. ivi. — *ib.*

Insomma, la differenza da questo legato a quello *dell' usufrutto* consiste in ciò, che il legato dell' usufrutto dà al legatario il diritto nella cosa, diritto ch' egli può esercitare contra qualunque compratore o possessore; laddove il legato della rendita fa soltanto che il legatario sia creditore delle somme dovute annualmente, in quanto le possono formare i frutti ricavati dalla cosa, detratte le spese. ivi, *nelle note.* — Laonde, sebbene la cosa sia venduta, è dovuta la quantità del legato della rendita, anzi non è dovuto altro. ivi.

— l. 21 *De annuis leg.*; l. 120 *ff. De leg. et fid.* 1.°

3. Quando sono lasciate in legato le rendite, si comprendono quelle posteriori alla scadenza del fedecommesso, e non quelle anteriori. XXXIII, 2, 11. — l. 25 *De usu et usufr. et red.*

4. Il legato della rendita non passa all'erede del legatario. ivi, 12. — l. 22 *De usu et usufr. et red.*

REO (*Reus*). In materia criminale significa *accusato*. XLVIII, 2, 7. — l. 5 ff. *De publ. jud.*; l. 5 Cod. *De jurisd. omn. jud.* V. Accusa, Accusato, Assente, Contumace, Custodia, Esibizione, Giudizio, Perquisizione, Tortura.

2. In materia civile significa propriamente lo stesso che *parte*, cioè *is cujus de re agitur*, e precisamente *quegli che ha lite contestata con altrui, o l'abbia egli promossa, o sia stata contro di lui promossa*. L, 16, 193. — In seguito, per distinguere le denominazioni e per evitare confusione, si chiamò *reus* il possessore, il convenuto, per opposizione ad *attore o petitore* (V. questa voce). ivi. — l. 2 Cod. *De jurisd. omn. jud.*; l. 3 Cod. *Ubi in rem actio*; Inst. § 6 *De satisd.*; et § 1 *De replicat.*; L, 17, 1384. — l. 88 *De reg. juris.*

3. In materia di obbligazioni, *reus* significa tanto l'una quanto l'altra delle parti, chiamandosi *Reus credendi* colui al quale è dovuto per una causa qualunque; *Reus debendi* colui che per una causa qualunque è debitore. ivi. — Così pure nelle stipulazioni dicesi *Reus stipulandi* quegli che stipula, *Reus promittendi* quegli che promette. ivi. — l. 1 ff. *De duob. reis.* V. Obbligazione e Stipulazione. — Quindi sono *Correi credendi*, ovvero *Correi stipulandi*, quelle persone le quali singolarmente stipulano in solido la medesima cosa, essendo questa da ciascheduna d'esse dovuta solidariamente, sì che il pagamento fatto ad una libera il debitore verso le altre. — *Correi promittendi*, ovvero *Correi debendi*, si dicono quelle persone che promisero singolarmente la medesima cosa o la medesima quantità in solido, essendo questa dovuta da ciascheduna d'esse persone solidariamente, sì che il pagamento fatto da una libera le altre. ivi.

Anche qui, in seguito *reus* si disse propriamente l'obbligato, il promissore; e generalmente, il debitore. ivi. — Laonde *Reum dare* significa esibire qualcheduno che in mia vece prometta a suo nome ciò che io debbo o che sono per promettere. L, 17, 1384.

3. Il *reo convenuto* debb' essere favorito più (*favorabilior*) che l'attore. ivi. — l. 88 *De reg. juris.*

4. Il *reo convenuto* diventa *attore* o *petitore* in forza dell' eccezione. XLIV, 1, 1. — l. 1 ff. *De except.* — Tranne in un caso. V. Attore, Eccezione e Giudizio.

5. Il *reo* è soggetto d'ordinario al foro del privato, o propriamente detto suo domicilio. V, 1, 29.

6. Egli è altresì soggetto al foro del contratto, se non fu convenuto diversamente. ivi. 35. — l. 19 § 2 ff. *De judiciis, et ubi quisque etc.*

7. Parimenti è soggetto al foro del luogo, ov'è situata la cosa che si domanda. ivi. 39. — l. 3 Cod. *Ubi in rem actio.*

8. Egli è soggetto da ultimo al foro ove commise alcun maleficio, o delitto. ivi, 45. — l. 1 Cod. *Ubi de criminib.*

REPETERE REUM. Accusare di nuovo alcuno e costituirlo reo. L, 16, 190.

REPETITA DIE. Lo stesso che *praelata*, cioè, in antidata. ivi.

REPETUNDARUM (Crimen). V. Concussione e Peculato.

REPIGNERARE. Liberare il pegno. ivi.

REPLICA. E' una eccezione che fa l'attore contro l'eccezione del reo. XLIV, 1, 3. — l. 2 § 1 ff. *De except.*; Inst. in prin. *De replicat.* — In somma è un' eccezione contraria, un' eccezione di eccezione. ivi. — l. 22 § 1 ff. *De except.* — Del rimanente si potrebbero chiamare *eccezioni* anche le repliche. ivi. — l. 10 Cod. *De except.* — E sì le une che le altre si esprimono col vocabolo generale di *prescrizioni*. ivi, 4.

2. Contro le repliche si danno le *tripliche*, e via via di seguito si moltiplicano i nomi finchè il reo o l'attore oppone. ivi. — l. 2 § 3 ff. *De except.*

REPUBBLICA. V. *Civitas*, Comunita', Municipio, Pubblico.

RESIDUI. Alla legge Giulia *De residuis* è soggetto colui presso del quale per locazione, per compera, per alimenti, per danaro ricevuto o per qualunque altra causa, giace danaro pubblico. XLVIII, 11, 13. — l. 4 § 3 *Ad leg. Jul. pecul.* — Ed anche colui che ritenne pubblico danaro da lui ricevuto per farne qualche uso, e non lo erogò.

XLVIII, 11, 13. — l. 2, l. 4 § 4 et l. 9 § 6 *Ad leg. Jul. pecul.*

2. Non ha luogo quest' azione in confronto di quel magistrato che nel partire della sua provincia trattenne il danaro che aveva presso di sè, ma lo dichiarò all' erario: difatti questo è dovuto al fisco da lui come persona privata, ed egli vien posto fra i creditori comuni, laonde chi ne ha facoltà esigere il detto danaro con la presa de' pegni, colla ritenzione del corpo, colla condanna a multa. Passato poi l' anno, questa legge vuole che il detto danaro sia considerato come Residuo. ivi. — *ib.* l. 9 § 6.

3. Chi è condannato per questa legge viene punito colla pena di pagare la terza parte di più del danaro ch' egli deve. ivi. — *ib.* l. 4 § 5.

4. Il pubblico giudizio *De residuis* si esercita in confronto dell' erede, come quello Di peculato e Di concessione. ivi, 14. — *ib.* l. 14.

REPRAESENTARE. Pagare prima della scadenza. L, 16, 190.

REPRAESENTATIONIS(Commodum). L' anticipazione del pagamento. ivi. — V. Rippresentazione.

REPROMITTERE. Promettere con stipulazione interposta senza fidejussori. L, 16, 190.

REPUDIUM Qualche volta significa divorzio. ivi.

RES. V. anche Cosa e *Mancipio.*

1. In questa denominazione si comprendono anche le cause ed i diritti. ivi, 191. — l. 23 *De reg. juris.* — E così l' intero patrimonio come parte di esso. ivi. — *ib.* l. 72.

2. Questa parola significa più di *pecunia,* mentre contiene anche le cose che sono fuori del nostro patrimonio, e *pecunia* si riferisce alle cose che sono nel patrimonio. ivi. — *ib.* l. 5.

3. *In Rem (Actio).* V. Azione.

4. — *suam (Procurator, Fidejussor).* V. Fidejussore, *Cedere,* Procuratore.

5. *Rei (Vindicatio).* V. Rivendicazione.

6. — *(persecutoria Actio),* quella mediante la quale uno perseguita, ripete ciò che gli manca; sia essa reale o personale. V. Persecuzione.

7. *Res judicata.* V. Giudicato.

8. — *publica.* V. Repubblica.

RESCISSIONE della vendita. V. lib. 18 tit. 5 ff. *De rescindenda venditione; et quando licet ab emptione discedere;* Cod. lib. 4 tit. 44 *De rescindenda venditione;* 45 *Quando liceat ab emptione recedere;* 46 *Si propter publicas pensitationes venditio fuerit celebrata;* 47 *Sine censu et reliquis fundum comparari non posse.*

1. La vendita si rescinde o per mutuo consenso, rimanendo le cose nella loro integrità, o controvoglia di una delle parti contraenti, in forza di sentenza di giudice.

Rescissione per mutuo consenso. La compera si scioglie per patto nudo, se le cose sono ancora integre. XVIII, 5, 1. — l. 5 § 1 ff. *De rescind. vendit.* — E il contratto, secondo il patto convenuto, si scioglie o tutto o in parte. Laonde se fu contratta la compera *di una toga* p. e. *o di un piatto,* ed il venditore ha pattovito che non abbia a sussistere la compera dell'una o dell'altra di queste due cose, sciogliesi l' obbligazione rispetto a questa soltanto. ivi. — *ib.* l. 4.

2. Anche la condizione apposta nel principio del contratto può per patto posteriore essere cangiata; come pure si può recedere affatto dalla compera, se non sono ancora adempinte le obbligazioni rispettive de' contraenti. ivi. — l. 6 § 2 ff. *De contrah. empt.*

3. Affinchè la compra-vendita venga rescissa per mutuo consenso, questo consenso debb'essere utilmente dichiarato da ambe le parti; altrimenti non iscioglierà il contratto nè dall' una parte nè dall' altra. Ora, se un pupillo ha convenuto, senza l'autorità del tutore, di recedere dalla compera, è forse lo stesso come se fino dall' origine avesse fatto la compera senza l' autorità del tutore; sì che egli non sia tenuto, ma il venditore rimanga obbligato verso di lui, con questo però che, ove il pupillo promovesse l'azione, egli possa trattenere la cosa venduta, e difendersi con questa eccezione quando il pupillo non gli paghi il prezzo? Rispondesi che, essendo da principio ben contratta la vendita, la buona fede non permette di osservare un patto capzioso per l' altra parte, massime se questa fu indotta in giusto errore. ivi, 2. — l. 7 § 1 ff. *De rescind. vendit.*

4. Il mutuo consenso di rescindere la compera può essere dichiarato in qualunque maniera, e lo si può desumere anche da un' accettilazione nulla. ivi, 3. — *ib.* l. 5.

5. Si deduce il consenso di sciogliere il primo contratto anche dall'essersene conchiuso uno nuovo; se per es. una cosa comperata per un prezzo determinato vien nuovamente

venduto dallo stesso venditore ad un altro per un prezzo differente. Ma anche qualora la cosa venisse nuovamente comperata pel medesimo prezzo; se il secondo contratto è più perfetto del primo, sarà valido il secondo, e si stimerà che le parti abbiano receduto dal primo. Se poi era più perfetto il contratto anteriore, il secondo sarà nullo. XVIII, 5, 4. — l. 7 § 1 *De rescind. vendit.* — Per simile ragione può farsi una compera pura di ciò ch'era comperato sotto condizione. Al contrario, se io di nuovo compero sotto condizione (pel medesimo prezzo) ciò che aveva prima comperato puramente, è nullo il secondo contratto. ivi. — *ib.* l. 7.

6. Se un figlio di famiglia ha venduto a me una cosa del suo peculio, quand'anche ai convenga di recedere da tal vendita, la convenzione dee farsi tra il padre, il figlio e me; perchè se io patteggio soltanto col padre, non può essere liberato il figlio: bensì se convenendo col padre io rimango liberato, rimane liberato anche il figlio. ivi, 5. — *ib.* l. 1.

7. Si reputa che la cosa sia nell'integro suo stato quando nessuna delle parti contraenti ha adempito le rispettive obbligazioni. Non è dunque nell'integro suo stato la cosa quando p. e. ha di già avuto luogo la tradizione; e quindi allora non si può sciogliere la compera col nudo consenso, ma è necessario che la cosa sia al venditore rivendota e riconsegnata. ivi, 6. — l. 1 Cod. *Quando liceat ab empt.*

8. Cessa di essere la cosa nell'integro suo stato anche quando non seguì la tradizione della merce per essere questa perita. ivi, 7. — *ib.* l. 5 § 2.

9. Non è più la cosa nell'integro suo stato quando fu già pagato il prezzo o parte di esso. ivi, 8. — *ib.* l. 2. — Badisi però di non confondere col prezzo ciò che fu dato soltanto per caparra; la quale può ricuperarsi mediante l'azione Ripetitoria *sine causa.* ivi. — l. 2 Cod. *Quando liceat ab empt.*

10. Il mutuo consenso utilmente interposto ad oggetto di rescindere la vendita essendo ancora la cosa nell'integro suo stato, fa sì che rimangono estinte di pien diritto le azioni derivanti dal contratto stesso: quelle azioni poi che derivano dalle stipulazioni fatte in causa di tale contratto, vengono tolte dall'eccezione. ivi, 9. — l. 3 ff. *De rescind. vendit.*

11. *Rescissione controvolontà di uno dei contraenti.* Di regola, la buona fede non permette che in verun tempo contro volontà di uno dei contraenti si receda dal contratto di compra-vendita legalmente compiuto. XVIII, 5, 10. — l. 3 Cod. *De rescind. vendit.*

12. Non viene ammesso, per rescindere a malgrado dell'altra parte una vendita, il pretesto del servizio militare che alcuno adducesse. ivi, 11. — *ib.* l. 7.

13. Non è un pretesto ammissibile per rescindere la vendita neppure il dichiarare che fu fatta per urgente necessità. ivi, 12. — *ib.* l. 12.

14. Non è pretesto ammissibile neppure la dinunzia fatta dagli affini del venditore al compratore acciocchè non comperasse. ivi, 12. — *ib.* l. 13.

15. Non si rescinde il contratto neppure sotto pretesto che il compratore non soddisfa alle obbligazioni che gl'incumbono, come sarebbe il pagamento del prezzo. ivi, 13. — l. 8 Cod. *De contrah. empt.*; l. 12 Cod. *De rei vindicat.*; l. 14 Cod. *De rescind. vendit.*; l. 6 Cod. *De action. empti.*

16. Tanto è vero che non può rescindersi una vendita fatta di mutuo consenso, che, quand'anche tu offra il doppio del prezzo al compratore, nondimeno ei non debb'essere suo malgrado obbligato a rescindere la vendita; semprechè sia seguita la tradizione: altrimenti non avendo fatto il venditore la tradizione, non potrebb'essere condannato che fino all'importare dell'interesse che il compratore aveva che la cosa gli fosse consegnata; e questo interesse non può eccedere il doppio. ivi, 14. — l. 6 Cod. *De rescind. vend.*

17. In alcuni casi può rescindersi il contratto di compra-vendita a malgrado di uno de' contraenti. I.° *Caso.* Se ciò fu stabilito per patto di contratto. Tal sarebbe se fosse convenuto che la compera si risguardasse come non avvenuta nel caso che entro un tempo determinato il venditore restituisse al compratore il prezzo pagato. Che se il compratore volesse nonostante ritenere la cosa in proprietà, il venditore potrebbe conservare i suoi diritti col mezzo della dinunzia, della suggellazione e del deposito. ivi, 15. — l. 7 Cod. *De pact. inter empt.* — Lo stesso dicasi di qualunque altra condizione al cui avvenimento fosse pattuito di recedere dalla vendita. ivi. — *ib.* l. 6.

18. — II.° *Caso.* Se il venditore ha sof-

ferto lesione oltre la metà del giusto prezzo vale a dire, se una cosa fu venduta a prezzo minore della metà del vero, vuole equità che, interponendo l'autorità del giudice, o il venditore riabbia la cosa restituendo al compratore il prezzo ricevuto, oppure, se vuole il compratore, quegli consegua quanto manca a render giusto il prezzo. XVIII, 5, 16. — l. 2 Cod. *De pact. inter. empt.*

Parrebbe che questa legge dovess'estendersi anche al compratore il quale avesse pagato la cosa con un prezzo doppio del valore di essa. E difatti, ciò starebbe in equità. — Quistionano pure gl'interpreti se debbasi venire in soccorso del venditore anche nel caso ch'egli avesse conosciuto il vero prezzo, ma fosse stato indotto alla vendita a prezzo inferiore per forza di urgenti bisogni famigliari. ivi, *nelle note.*

19. Questa lesione non si desume soltanto dall'avere uno venduto una cosa per un prezzo assai inferiore a quello pel quale l'aveva comperata. ivi. — l. 4 Cod. *De rescind. vendit.*

20. Per produrre la rescissione di una vendita non basta una lesione minore della metà del giusto prezzo; essendo lecito naturalmente il procurare di vantaggiarsi l'un sopra l'altro nel prezzo. ivi, 17. — l. 54 ff. *De contrah. empt.*; l. 16 § 4 ff. *De minorib.* — Semprechè non sia intervenuto nè dolo nè timore: ma soltanto in questo caso basta una lesione minore per rescindere una vendita; mentre per la natura del contratto di Compra-vendita è sempre intenzione del compratore di comperare al minor prezzo che può, del venditore di vendere al maggior prezzo che può. Anche poi nel caso della lesione assoluta, cioè che il prezzo fosse minore della metà di quel prezzo ch'era il giusto al momento della vendita, rimane salvo al compratore il diritto di scelta (V. sopra n. 18). ivi. — l. 8 Cod. *De rescind. vend.* — Quando poi il compratore è scevro di dolo, non si avrà maggior considerazione alla lesione minore della metà del giusto prezzo, per la ragione che il venditore dichiarò di avere ignorato il vero prezzo della cosa. ivi. — *ib.* l. 15.

21. Essendo in forza di sentenza di giudice rescissa una vendita, la proprietà della cosa venduta non passa nuovamente nel venditore, se non dopo restituito il prezzo al compratore. ivi, 18. — l. 9 ff. eod. tit.

RESCRITTI. V. anche Beneficio, Costituzioni *dei principi*, Supplica. V. lib. 1 tit. 4 ff *De constitutionibus principum;* Cod. lib. 1 tit. 22 *Ut lite pendente vel post provocationem aut definitivam sententiam nulli liceat imperatori supplicare;* 22 *Si contra Jus vel utilitatem publicam vel per mendacium fuit aliquid postulatum vel impetratum;* 23 *De diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus;* Inst. *in proemio;* Nov. 66, 152.

1. I rescritti personali altri risguardano i privati, cioè i singoli, altri le comunità *(universitates)*; e questi portano la speciale denominazione di *prammatiche sanzioni.* I, 4, 3. — l. 7 Cod. *De divers. rescript.*

2. I rescritti sono utili purchè non si chiedano per quelle cose che il principe vieta di domandare. Ora, in generale non si deggiono chiedere cose dannose al fisco o contrarie alle leggi. ivi, 4. — ll. 3 et 7 Cod. *De precib. imperat. offer.*; l. 1 Cod. Theod. *De divers. rescr.* — Varrà tuttavia il rescritto se tratta di cose che non sieno di pregiudizio agli altri e giovino al petente, oppure se perdona al supplicante un qualche delitto. ivi. — d. l. 7 Cod. *De precib. imp.*

3. I rescritti che sogliono domandare i debitori per avere una dilazione al pagamento, non valgono se non sia prestata una idonea fidejussione pel pagamento del debito. ivi, 5. — *ib.* l. 4.

Valgono altresì que' rescritti che concedono al creditore la esenzione dalla eccezione moratoria; non per altro se essa è perpetua. ivi. — *ib.* l. 2.

Similmente, non si ammettono le istanze del creditore il quale chiede che *si estenda* a prestazione perpetua ciò ch' ei convenne si dovesse prestargli fino ad un certo tempo. ivi. — l. 52 § 3 ff. *De pactis.*

4. In pendenza di causa non si può produrre supplica se non nel caso che venga negata la partecipazione degli atti comuni alle parti o della sentenza pronunziata. ivi, 6. — l. 2 Cod. *Ut lit. pend. vel post provoc.*

5. Anticamente non si permetteva quasi mai che il servo potesse produrre istanza. ivi, 7. — l. 1 Cod. *De precib. imperat. offer.* — Ma Onorio e Teodosio stabilirono che quando un supplicante qualunque impetrò un rescritto, non s'abbia da indagare qual sia la di lui condizione. ivi. — *ib.* l. 6.

6. Affinchè il rescritto ottenuto dietro sup-

plica fatta al principe, abbia efficacia, è uopo che la istanza si fondi sopra la verità; altrimenti sarà senza effetto; anzi, se la mendacia del supplicante fosse troppo grave, egli verrà assoggettato a severo gastigo. I, 4, 8. — l. 5 Cod. *Si contra Jus* etc.

7. I Rescritti, se v'è menzogna nella narrazione del diritto o del fatto, si chiamano *surrettizj*; se v' è inganno nel silenzio, si dicono *orrettizj*. ivi, 9 *nelle note*. — Ora, venendo opposta la prescrizione di menzogna dell' una o dell' altra maniera, il giudice dee far cognizione senza badare alle asserzioni del supplicante, e sentenziarne. ivi. — l. 2 Cod. *Si contra Jus* etc. — Ed anche se non si tratta di cognizione, ma di esecuzione, è uopo informarsi prima della verità dell' istanza; e scoprendo qualche inganno, far cognizione di tutto l' affare. ivi. — *ib.* l. 4.

8. Quanto alla forma de' rescritti, debbono avere quattro requisiti: 1.° Che sia inserita la formola *Si preces veritate nitantur* (semprechè la supplica poggi sul vero); altrimenti non è valido il rescritto, comechè l' impetrante asserisca in Giudizio essere veritiera l' istanza. ivi, 10. — l. fin. Cod. *De divers. rescr.* — 2.° Che abbia la data; altrimenti non fa autorità. ivi. — l. 4 Cod. *Si contra jus vel.* — 3.° Per una costituzione di Leone, è uopo che sieno fregiati di una inscrizione porporina; e non si ponno produrre che quelli in carte ovvero pergamene contrassegnati colla sottoscrizione del principe. ivi. — l. 6 Cod. *De divers. rescr.* — 4.° E' necessaria inoltre la sottoscrizione del questore del palazzo imperiale, nella quale sia espresso per chi è rilasciato il rescritto, da chi, ed a qual giudice è diretto. ivi. — Nov. 114 cap. 1.

9. Dalla stessa nozione de' rescritti personali si rende palese che giovano al solo impetrante; ed anco ai consorti nella causa per cui furono impetrati. ivi, 11. — l. 1 Cod. *De divers. rescr.* — Nonostante anche l' erede suo può allegare il rescritto affine di conservare quel diritto che il defunto aveva acquistato essendo in vita in forza del rescritto medesimo ivi, 12. — l. fin. *De divers. rescr.* in Cod. Theod.

10. Non è vero che l' autorità del rescritto non duri oltre lo spazio di un anno; mentre quelli che rigoardano il diritto debbono essere perenni, semprechè non contengano il tempo entro il quale si deggiono allegare od ammettere. I, 4, 13. — l. 2 Cod. *De divers. rescr.*

11. I rescritti debbono essere insinuati autentici ed originali, e sottoscritti dal principe, non in copia. ivi, 14. — *ib.* l. 3. — Questa insinuazione può farsi anche dall' erede. ivi, 15. — l. 2 eod. tit. in Cod. Theod.

RESPONSI DE' PRUDENTI, cioè DE' GIURISPERITI. Una delle fonti del Diritto romano. — Allorchè la scienza del Diritto dal collegio dei pontefici si divulgò ai privati, i giureconsulti *(prudentes)* tenevano studio aperto, e a chi li chiedeva di consiglio rispondevano *in solio sedentes* nell' atrio della propria casa, nel tempo stesso che gli studiosi raccoglievano dalle lor labbra e notavano tali responsi. I Giurisprudenti ne davano inoltre passeggiando su e giù pel foro, e talvolta per lettere ricercati dalle parti o dai giudici, o dagli uni insieme e dagli altri. Augusto fe' cessare questa facoltà dei giurisperiti, e da indi fu avocata al principe. Adriano la restituì ai giureconsulti e la tornò libera. Costantino ristabilì la disposizione di Augusto. *Pref.*, p. I cap. 4, 2.

2. In que' tempi ne' quali i giureconsulti senza pubblica autorità rispondevano, certo i loro responsi non potevano avere forza di legge: ma la acquistarono poscia dal tacito consenso dei cittadini i quali ne usarono così che passarono in costumanza. ivi, 3. — Finalmente fecero parte del gius scritto dopo la costituzione di Teodosio (l. 1 Cod. Theod. *De resp. prud.*) che attribuì forza di legge alle scritture di Papiniano, Paolo, Gajo, Ulpiano, Modestino, Scevola, Sabino, Giuliano e Marcello, con questo però che, dove fossero discordi le loro sentenze, avesse a prevalere quella di Papiniano. Pubblicate poi le Pandette di Giustiniano, non ebbero più forza di legge se non i responsi ivi contenuti, sia dei sunnominati sia di altri giureconsulti, senza distinzione; il rimanente di que' responsi ante-giustinianei fu posto da parte e perì, tranne pochissimi frammenti di Ulpiano, alcune *receptae sententiae* di Paolo e due libri a brani delle Istituzioni di Gajo. ivi.

RESTITUERE. Quando si trova nella legge questa parola, anche se non sono specialmente nominati i frutti, pur debbono essere anche questi restituiti. I, 16, 192. — l. 173 § 1 *De reg. juris.*

2. Dicesi che *restituisce* colui il quale restituisce ciò che avrebbe avuto l' attore se non

gli fosse stata messa controversia. L, 16, 192. — l. 75 *De verb. signif.*

3. Reputasi che *restituisca* colui che restituisce all' attore non solamente la cosa, ma anche la causa che questi avrebbe avuto se la cosa gli fosse stata restituita subito allorchè fu assunto il giudizio; cioè la causa della usucapione e dei frutti. ivi. — *ib.* l. 35.

4. *Recte restitui.* V. Recte.

5. La restituzione contiene più della esibizione, poichè *exhibere* è far presente *(praesentiam praebere)* il corpo; *restituere* è farne anche possessore e renderne i frutti: anzi la *restituzione* contiene ancor più, cioè ogni causa. ivi. — l. 22 *De verb. signif.*

6. Qualche volta *exhibere* significa quanto *restituere*. Difatti in quanto concerne l' azione *Ad exhibendum*, *exhibere* vuol dire *praestare* la cosa nella medesima causa in cui era all' assunzione del giudizio, affinchè quegli a cui la cosa è fatta presente (V. sopra n. 5) possa anche conseguirla senza che l' azione da lui intentata rimanga lesa in veruu caso. ivi. — l. 9 § 5 ff. *Ad exhib.* — Ond' è che Labeone ha torto quando dice: *Exhibet qui praestat ejus de quo agitur praesentiam;* imperciocchè anche colui che sta in Giudizio, *praestat ejus de quo agitur praesentiam*, cioè fa presente la persona di cui si tratta; ma non sempre la esibisce *(non exhibet)*, dovendosi, per *esibire*, prestare la medesima causa: ed all' opposito chi *esibisce* un muto, un furioso, un infante, non si reputa che lo faccia *presente*, niuno di quelli potendosi riputare *presente*. ivi. — l. fin. *De verb. signif.* — Insomma *esibisce*, ossia *restituisce* (che qui valgono lo stesso) non già chi presta il solo corpo, ma chi presta eziandio tutta la cosa colla sua condizione e colla sua causa. ivi. — d. l. fin. § 1.

7. *Restituere opus.* Negl' interdetti, allorchè il pretore ordina che *il lavoro fatto venga ristabilito (restituatur opus factum)*, l' attore debb' essere anche indennizzato. ivi. — *ib.* l. 81.

8. — *in integrum.* V. Restituzione.

RESTITUTORIA *(Azione).* Dicesi quella che, essendo perduta in confronto di un vecchio debitore, viene dal pretore ristabilita L, 16, 192.

RESTITUTORIO *(Interdetto).* V. Interdetto n. 94 a 104.

RESTITUZIONE. V. Clandestinità, Dolo, Frode *ai creditori*, Furto, Interdetto, Timore, Violenza, ec.

2. — *della eredità.* V. Fedecommesso *universale*, e Trebelliano *(Senatoconsulto).*

3. — *dei natali.* V. Natali.

4. — della Dote *dopo sciolto il matrimonio.* V. Divorzio, Dote, Matrimonio, Nozze, Paraferna, Ripudio. V. lib. 24 tit. 3 *Soluto matrimonio, dos quemadmodum petatur;* Cod. lib. 5 tit. 18 *Soluto matrimonio quemadmodum dos petatur*, 19 *Si dos constante matrimonio soluta fuerit*, 20 *Ne fidejussores vel mandatores dotium dentur*, 22 *Ne pro dote bona quondam mariti addicantur, id est in solidum dentur;* Nov. 91 et Nov. 110 Leon.

Rispetto alla restituzione della dote, importa prima di sapere come il matrimonio sia stato disciolto; mentre in un modo si restituisce se fu disciolto per la morte della moglie, in un altro se per la morte del marito o per divorzio. — Nel caso che la moglie sia morta in costanza di matrimonio, bisogna distinguere se la dote è profettizia o avventizia. Se è profettizia, ritorna al padre, eccetto i quinti riservati a ciascheduno dei figli *in infinitum*, i quali rimangono presso il marito: se il padre della moglie non esiste più, la dote rimane al marito. XXIV, 2, 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 4. — La detrazione dei quinti facevasi così: pel primo dei figli si detraeva la quinta parte di tutta la dote; pel secondo il quinto del rimanente, e così in appresso. Giustiniano abolì questa detrazione. ivi, *nelle note.* — l. un. § 6. Cod. *De rei uxor. act.* — La ragione poi per la quale al padre ritornava la dote, era affinchè egli avesse un conforto della perdita della figlia. ivi. — l. 6 ff. *De jure dot.;* l. 4 Cod. *Soluto matrim.*

5. Non solo quando il genitore fosse premorto, la dote rimaneva presso il marito; ma eziandio quando egli fosse stato condannato, nulla competendo al fisco. ivi. — l. 8 § fin. *De bonis damn.* — Purchè non sia provato che il padre diede la dote a sua figlia in frode del fisco, prevedendo di essere condannato. ivi. — *ib.* l. 9.

6. Se l'avo diede la dote al genero a nome della figlia di suo figlio, e poi morì; la dote non ritorna al padre, ma, stando alla sola ragione del Diritto, dee rimanere al marito: equità poi vuole che si reputi avere io stesso dato ciò che mio padre diede in mia vece a nome di mia figlia; e quindi la dote ritornerà al figlio dell'avo, cioè al padre, an-

sichè al marito; anche se quegli fosse diseredato. XXIV, 2, 1.. — l. 79 ff. *De jure dot.*; l. 6 ff. *De collat. bon.*

7. Se la dote è avventizia, rimane sempre al marito; tranne che chi la diede avesse stipulato doversi a lui restituirla; nel qual caso la sarebbe *recettizia*. ivi, 3. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 5. — Eccettuasi sempre il caso che il marito non lucri la dote per la morte della moglie; vale a dire che, se il marito uccise la moglie, deesi concedere agli eredi della moglie l'azione Di dote: dicasi altrettanto in contrario se la moglie avesse ucciso il marito. ivi. — l. 10 § 1 ff. *Soluto matrim.*

8. Secondo una costituzione di Giustiniano, il marito non lucrava nè la dote profettizia nè l'avventizia, quando il padre della moglie moriva. L'azione Della dote passava allora agli eredi della moglie. Reputavasi poi sempre aver la moglie stipulato che la sua dote avventizia a lei sarebbe restituita, quando un estraneo non l'avesse data e non avesse specialmente stipulato che a lui stesso sarebbe restituita. ivi, 4. — l. un. § 6 et 13 Cod. *De rei uxor.*

9. Se accade il divorzio senza colpa nè dell'uno nè nell'altro de' conjugi, e la moglie è fuori di podestà, ella stessa ha l'azione cioè il diritto di ripetere la dote; se è soggetta alla podestà del padre, il padre ha quest'azione congiuntamente a sua figlia; e nulla monta che la dote sia avventizia o profettizia. ivi, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 6. — Lo stesso dicasi del caso che il matrimonio sia sciolto per parte del marito. ivi.

Questa decisione di Ulpiano abbraccia tutte le mogli, laonde anche la liberta che fece divorzio coll'assenso del patrono può esercitare contro di lui l'azione Della dote da lui datale. ivi. — l. 35 ff. *Soluto matrim.* — Così pure la donna rimaritata dopo il divorzio può esercitare l'azione Della dote verso il primo marito. ivi. — *ib.* l. 30. — Insomma, d'ordinario la sola moglie ha l'azione Di dote quando sia *sui juris*; ma se è figlia di famiglia, il padre ha quest'azione congiuntamente a sua figlia. ivi.

10. Dopo lo scioglimento del matrimonio si dee pagare la dote alla moglie, ed il marito non è tenuto, subito fatto il divorzio, di prometterla ad altri fuor che sua moglie, essendogli concessa una dilazione per la restituzione; qualora non potesse farlo senza suo incomodo: così è semprechè la moglie sia *sui juris*. XXIV, 2, 6. — l. 2 ff. *Soluto matrim.*

11. Anche se il matrimonio fu disciolto quando la moglie era sotto la podestà del padre, e poscia ella rimase *sui juris* per essere il padre, poni caso, morto o stato condannato, l'azione Della dote compete a lei sola. ivi, 7. — *ib.* l. 42. — Anzi se, avendo una figlia di famiglia divorziata ordinato che la dote fosse restituita a suo padre, questi morì dopo essergliene stata pagata una parte; l'altra parte debb'essere pagata alla moglie; tranne che l'avesse delegata o promessa per novazione a suo padre. ivi. — *ib.* l. 66 § 2. — Anzi se il procuratore costituito dal padre col consenso della figlia intentò lite per la dote, e dopo essere stata pronunziata sentenza a suo favore, il padre morì; bisogna concedere l'azione Del giudicato piuttosto alla figlia che agli eredi del padre. ivi. — *ib.* l. 31 § 2.

12. Avvi un caso in cui l'azione Della dote compete al padre, ancorchè la moglie sia uscita dalla di lui podestà all'epoca dello scioglimento del matrimonio per divorzio; ed è il caso ch'ella avesse fatto divorzio in frode di suo padre, affinchè la dote profettizia non ritornasse a lui, venendo essa a morte in costanza di matrimonio. ivi, 8. — *ib.* l. 59. — E ciò avrà luogo massimamente se fu fatta frode al padre in favore del marito. ivi. — l. 5 ff. *De divort.*

13. Se una moglie è sotto la podestà del padre, e la dote proviene *(ed anche se non proviene)* da lui, questa dote appartiene al padre ed alla figlia: per altro il padre non può ripeterla nè per sè stesso nè mediante procuratore se non col consenso della figlia; anzi non può prometterla in altro modo. Bisogna dunque che venga promessa a quello a cui l'uno o l'altra avrà voluto che sia promessa. Che se il padre solo l'ordinò, la figlia non sarà per questo esclusa dall'azione Della dote sua, in qualunque tempo essa venga ad essere *sui juris*. Così pure, se la dote fu promessa col solo consenso della figlia, il padre non perderà la sua azione; bensì non potrà esercitarla se non congiuntamente alla figlia: e se la figlia è divenuta *sui juris*, le sarà di pregiudizio la stipolazione di colui il quale in forza della delegazione della moglie stessa avesse stipulato dal di lei marito. ivi, 19. — l. 2 § 1 ff. *Soluto matrim.*

14. Richiedesi il consenso del padre e della figlia non solamente per esigere ma eziandio per pagare la dote che loro è comune; non potendo uno di essi rendere peggiore la condizione dell'altro. XXIV, 2, 19 — l. 3 ff. *Solut. matrim.* — Quindi se dopo lo scioglimento del matrimonio la figlia di famiglia senza il consenso del padre, esige e consuma la dote che ad essi è comune, son padre avrà l'azione per farsela pagare tanto mentr' essa è in vita quanto dopo morta. ivi. — *ib.* l. 22 § 1. — Così va bene se fu pagata questa dote alla moglie potendo prevedere ch'essa la perderebbe; ma se non si avesse potuto prevederlo, e vi fossero stati giusti motivi di pagarla a lei, l'azione non resterà al padre, e dopo la morte del padre nè essa nè i suoi eredi saranno ammessi a ripetere la sua dote. ivi. — *ib.* — Onde se la dote ricevuta dalla figlia pervenne al padre, sarà tolta l'azione tanto alla figlia quanto al padre. ivi. — *ib.* l. 3 § sed si.

15. Se al padre a cagione d'una condanna non è permesso di essere a Roma, ove la dote debb' essere domandata; poni caso, perchè fu relegato; converrà soddisfare la figlia per la dote, ed ella dovrà dare cauzione di far ratificare dal padre. ivi, 10. — *ib.* § 4.

16. Se la figlia di un furioso fa divorzio dal marito, deesi restituire la dote all'agnato curatore col consenso della figlia, o alla figlia col consenso dell'agnato. ivi. — *ib.* § 10; l. 65 ff. *De solut. et lib.*

17. Se il padre è in istato di cattività, si dee concedere alla figlia l'azione per ripetere la dote. ivi. — l. 22 § 11 ff. *Soluto matrim.*

18. Se una figlia di famiglia, essendo per maritarsi, portò in dote a suo marito una parte del peculio del quale aveva l'amministrazione, e poi fece divorzio avendo sempre l'amministrazione del suo peculio, si potrà benissimo pagare a lei la dote, come potrebbe pagarla qualunque debitore del peculio. ivi. — l. 24 ff. *De jure dot.*

19. Siccome ordinariamente la figlia di famiglia senza il consenso del padre non può esigere la sua dote, così reciprocamente il padre non può esigerla senza il consenso della figlia; perciocchè non è in sua facoltà il toglierle la dote, come non può toglierle il peculio senza ch'ella ne presti l'assenso. ivi, 11. — l. 7 Cod. *Sol. matrim.*; l. 24 ff. eod. tit. — Il consenso poi della figlia dee intervenire nel tempo che viene contestata la lite. Quindi se ella, dopo aver detto di acconsentire, cangiò volontà prima della contestazione della lite e fu emancipata, il padre non avrà l'azione. XXIV, 2, 11. — l. 22 § 5 Cod. *Solut. matrim.*

20. Il consenso della figlia a ciò che il padre eserciti l'azione Di dote, non è necessario che sia espresso; basta che evidentemente non gli contraddica. — Se la figlia è furiosa, si reputa che il padre eserciti l'azione col consenso di lei; ma se è soltanto assente, egli dee dare cauzione *De rato.* ivi, 12. — *ib.* l. 2 § 2. — Se poi la figlia è latitante per non acconsentire, il prudente arbitrio del giudice stimerà dall'esame dei costumi del padre se gli si debba, o meno, negare in perpetuo l'azione; mentre se p. e. il padre è uomo di buona condotta, e all'incontro la figlia è leggiera o troppo inclinata al marito senza merito di questo, il pretore dee concedere piuttosto al padre l'azione anche senza il consenso della figlia. ivi. — *ib.* l. 22 § 6.

21. Come il padre, ordinariamente, non può senza il consenso della figlia esigere la dote, così non si può pagarla a lui senza il consenso della figlia. ivi, 13. — l. 34 § 6 ff. *De solut.* — Per la medesima ragione, ancorchè il padre fosse diventato erede del marito debitore della dote, l'azione Di dote rimarrebbe alla moglie. ivi. — l. 2 Cod. *Soluto matrim.*

22. Benchè la moglie conservi l'azione Di dote quando fu pagata al padre senza il di lei assenso; nondimeno, se il padre senza il consenso della figlia riscosse la dote dal marito, e poi la diede in di lei nome al secondo marito, e la figlia dopo la morte del padre promuove l'azione contro il primo marito, essa viene respinta mediante l'eccezione Di dolo. ivi, 14. — l. 4 ff. eod. tit.

Così pure se il padre in assenza della figlia avesse promosso l'azione Di dote, ancorchè sia stata omessa la cauzione *De rato,* si dee negare l'azione alla figlia, tanto se è diventata erede del padre, quanto se ha ricevuto in legato l'equivalente della dote. In questo caso bisogna compensare la dote con quanto la figlia ha ricevuto dal padre, e va a di lei vantaggio ciò che avesse ricevuto oltre il valore della dote restituita a suo padre dal marito. ivi. — *ib.* l. 22 § 3. — In generale, reputasi che il padre abbia ricevuto la dote col consenso della figlia allor-

chè la figlia non ha motivo di contraddirgli, massime se egli avesse in appresso dato a lei in dote ona maggior somma. XXIV, 2, 14. — l. 37 Cod. *Soluto matrim.*

23. Se il matrimonio fu disciolto per la cattività dell' uno o dell' altro de' conjugi, l' azione Della dote rimane sospesa a cagione della speranza del postliminio. Se il coojuge morì in istato di cattività, si osserva lo stesso gius come se il matrimonio fosse disciolto per la sua morte. ivi, 15. — l. 5 Cod. eod. tit.; l. 10 ff. eod. tit.

Rispetto alle altre servitù, siccome esse sono assomigliate alla morte, così è palese che deesi osservare lo stesso gius come nel caso di morte. ivi.

24. Dopo lo scioglimento del matrimonio la dote debb'essere restituita dal marito; non già subito; ma se consiste in peso, nomero e misura, debb' essere restituita in uno, due o tre aoni, qualora non sia stato convenuto di restituirla subito. Tutte le altre specie di dote debbono essere restituite incontanente. ivi, 16. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 8. — In forza poi di una costituzione di Giustiniano fu stabilito un altro tempo per restituire la dote, cioè entro un anuo dopo lo scioglimento del matrimonio, trattandosi di cose mobili semoventi ed incorporee, e subito trattandosi di cose immobili. ivi. — l. un. § 7 Cod. *De rei uxor. act.*

25. Tanto se la dote era a rischio e pericolo della moglie, quanto s'era a rischio del marito, questi dee pagarla nel tempo prescritto dalla legge. ivi. — l. 24 § 3 ff. *Sol. matrim.* — Per altro se fu convenuto il tempo della restituzione, la dote debb' essere restituita entro quel tempo, qualora fosse più breve di quello prescritto dalla legge; perciocchè il patto di restituirla più tardi non è valido. ivi.

26. Qualche volta al marito al quale fu concessa una dilazione per restituire la dote dopo lo scioglimento del matrimonio, viene imposta la condizione ch' egli per tal titolo dia una cauzione; intendesi dopo sciolto il matrimonio, perchè in costanza di matrimonio non si può esigerla. Che se il marito non potesse prestarla, egli viene condannato a restituire subito la dote, detraendone il vantaggio che avrebbe avuto da quella dilazione. Se poi il marito potendo non vuole prestare la detta cauzione, egli debb' essere condannato a restituire la dote intera senza la detta detrazione: nè si dà ascolto alla moglie, se dicesse di voler sofferire la dilazione piuttosto che fare la detrazione. XXIV, 2, 17. — l. 24 § 2 ff. *Solut. matrim.*

27. La dilazione che compete in forza della convenzione od in forza della legge rispetto alla restituzione della dote, non si estende a quella porzione di dote che fu mestieri impiegare per fare i funerali della moglie, giacchè ciò non soffre dilazione. ivi, 18. — *ib.* l. 60.

28. Talvolta si può esigere la restituzione della dote anche in costanza di matrimonio, cioè quando il marito è in istato d' inopia, cioè tostochè si scorge le facoltà del marito non essere sofficienti per pagarla. ivi, 19. — *ib.* l. 24. — Per la medesima ragione, se il marito fu deportato, il matrimonio bensì sussiste qualora la moglie non lo voglia disciorre, e perciò non compete di pien diritto la esazione della dote; ma l'equità e la morale non permettono ch'ella perda la sua dote per essersi conservata nel lodevole proponimento di rimanere fedele al marito; laonde ella può, benchè in costanza di matrimonio, ripeterla contra il fisco a cui sono devoluti i beni del marito deportato. ivi, *colle note.* — l. 2 Cod. *De repud.* ¶ ideoque.

Giustiniano poi costituì che nel caso il marito fosse ridotto all' inopia, la moglie in costanza di matrimonio possa non solamente agire contra lo stesso marito, ma eziandio contra gli altri mediante la azione Ipotecaria, come avrebbe potuto dopo lo scioglimento del matrimonio. Volle eziandio che in costanza di matrimonio la moglie alla quale viene restituita la dote nolla possa alienare delle cose dotali, e che ne impieghi la rendita a sostenere i pesi del matrimonio. ivi. — l. 29 Cod. *De jure dot.*

29. Dopo lo scioglimento del matrimonio la moglie od altra persona a cui la dote debb' essere restituita, non può di propria autorità impadronirsi delle cose dotali, ma debbe convenire in Giudizio coll' azione Di dote il marito oppure i di lui successori. ivi, 20. — l. 9 Cod. *Soluto matrim.*

30. Secondo il gius delle Pandette, per la restituzione della dote compete l' azione *Rei uxoriae* alla moglie e così pure al padre alla cui podestà ella è soggetta. A lui inoltre competeva l'azione *Ex stipulatu*, se la restituzione della dote era stata stipulata. All' estraneo che costituiva la dote non competeva mai

l' azione *Rei uxoriae*, ma sì quella *Ex stipulatu*, qualora avesse stipulato che a lui la dote si dovesse restituire; ovvero l' azione civile *Praescriptis verbis* se al momento della costituzione della dote fosse intervenuto il semplice patto di restituirla a lui. — In forza poi di una costituzione di Giustiniano viene concessa per la restituzione della dote la sola azione *Ex stipulatu*, nella quale è trasfusa l'azione *Rei uxoriae*. Egli volle che quest'azione *Ex stipulatu* fosse concessa anche quando la stipulazione fosse nulla, o non ve ne fosse alcuna. XXIV, 2, 20 — l. un. Cod. *De rei uxor.*

31. Giustiniano concede altresì alla moglie, dopo lo scioglimento del matrimonio, l' azione utile Di rivendicazione delle cose date in dote, sia mobili sia immobili, sia estimate sia inestimate, dappoichè se per sottigliezza di Diritto si considerano passate quelle cose nel patrimonio del marito, non per questo esse sono in lui effettivamente deferite o trasfuse. ivi. — l. 30 Cod. *De jure dot.* § non enim. — E se la moglie non vuole esercitare quest' azione reale, egli concede a lei in quelle cose l' ipoteca anteriore a tutti i creditori. ivi. — *ib.* — Ma nei beni del marito Giustiniano diede alla moglie l' ipoteca tacita, quale il pupillo l' ha sopra i beni del tutore. ivi. — l. un. Cod. *De rei uxor.*

32. L' azione Di dote compete contra lo stesso marito, tanto se fu data al marito quanto se fu data col di lui consenso ad altra persona, soggetta o meno alla di lui podestà. ivi, 21. — l. 22 § 12 ff. *Soluto matrim.*

33. Anche un muto, un sordo, un cieco può essere obbligato a titolo di dote, potendo questa persona anche contrarre nozze. ivi. — l. 73 ff. *De jure dot.*

34. Se il marito è figlio di famiglia, e la dote fu data al suocero, l' azione sarà diretta contro il suocero. Che se fu data al figlio e per ordine del suocero, il suocero sarà pur tenuto per intero; se non per ordine del suocero, tuttavia si debbe agire contra di lui, considerandosi essere pervenuta la dote a colui presso il quale è il peculio del figlio; ma basterà condannarlo fino al valore del peculio, o di ciò ch' egli avesse impiegato negli affari del padre. Se poi la dote fu data al suocero, non si potrà esercitare l' azione contra il marito se non in quanto egli fosse divenuto erede del padre. ivi, 22. — l. 22 § 12 § sed filiusf. ff. *Soluto matrim.*

35. Quando la dote fu consegnata al suocero, l' azione concessa contra di lui sarà per intiero. XXIV, 2, 23. — l. 10 Cod. *De Solut. matrim.*

36. Non essendo il marito tenuto se non in quanto fosse divenuto erede del padre a cui la dote fu data, se egli fu diseredato e viene impetito dalla moglie, quest' azione non comincia ad aver luogo contro di lui se non dal giorno ch' egli adì la eredità del padre. ivi. — l. 24 § 1 ff. eod tit. — Ma se il marito fu instituito erede per una porzione della eredità del padre sotto condizione, e i di lui coeredi in pendenza della condizione pagarono la dote alla moglie per la loro porzione, il figlio non è tenuto di pagare se non quanto rimane, avvegnachè egli non avrebbe azione verso i coeredi per ciò che avesse pagato di più. ivi. — *ib.* l. 31 § 3.

37. Nel caso che la dote fosse stata data al marito figlio di famiglia, egli sarà tenuto all' azione Di dote, e suo padre all' azione Del peculio (semprechè non sia intervenuto il comando di lui): nè fa divario che la cosa od il danaro dato in dote sia o non sia nel peculio del figlio. Il figlio poi anch' egli sarà condannato in ragione di quanto ha al tempo del giudizio, cioè in ragione del suo peculio *(peculio tenus)*. Che se viene promossa l' azione contro il padre, si detrarrà dal peculio del figlio quanto egli dee a suo padre od alle altre persone soggette a suo padre (il che si fa ogniqualvolta è promossa l' azione del peculio); e se viene promossa contro il figlio, non si farà simile detrazione nel computare la di lui facoltà. ivi, 24. — *ib.* l. 53. — Notisi che il peculio di questo figlio comprende ciò che la moglie a lui deve. ivi. — *ib.* l. 25.

38. L' azione persecutoria della dote compete contra gli eredi ed altri successori del marito o del suocero che avessero ricevuto la dote. Quindi se parte dei beni del marito furono confiscati, il fisco dee soddisfare tra i creditori anche la moglie. ivi, 25. — *ib.* l. 31. — E se il suocero instituito erede dal genero adì la eredità, la nuora avrà l' azione Di dote dopo la morte del padre; e se fosse emancipata, l' avrebbe anche prima contro di lui stesso. ivi. — *ib.* l. 44.

39. Quando il marito ha ricevuto in dote danaro od altre cose frangibili, egli dee, dopo lo scioglimento del matrimonio, restituire non già le stesse cose in natura, ma altrettante

della medesima quantità; e quindi, ancorchè siano perite, in quest'azione entra la quantità che ha ricevuto e che dee restituire. XXIV, 2, 26. — l. 42 ff. *De jure dotium.*

Inoltre entrano gl' interessi per la mora sulla restituzione del danaro dato in dote, qualora vengano domandati coll' azione *Rei uxoriae;* poichè quest'azione è annoverata fra le azioni di buona fede, nelle quali gl' interessi per la mora sempre sono compresi. ivi. — Ma se venivano domandati coll'azione *Ex stipulatu*, essendo questa di stretto diritto, gl' interessi non erano compresi. Per altro Giustiniano stabilì che l'azione *Ex stipulatu* da lui concessa per la ripetizione della dote, sia assomigliata all'azione *Rei uxoriae*, ch'è trasfusa nell' altra, e che abbia il privilegio dei giudizj di buona fede; e quindi secondo il gius giustinianeo gl' interessi per la mora del danaro dotale sono dovuti. ivi. — l. un. Cod. *De rei uxoriae.*

Non entrano in quest' azione se non che il danaro dal marito ricevuto in dote, e gli interessi per la mora di quel denaro; nè si possono domandargli le cose da lui acquistate mediante quel denaro. ivi. — l. 12 Cod. *De jure dot.*

40. Nel caso che il marito od il suocero abbiano ricevute cose inestimate a titolo di dote, queste debbono essere restituite nella medesima specie; o se furono evitte al marito od al suocero senza loro colpa, essi debbono restituire ciò che hanno avuto invece di quelle, alla moglie stessa dopo sciolto il matrimonio. E non solamente se la cosa sua propria, ma eziandio se la cosa altrui fu dalla donna scientemente data in dote, si dee a lei restituirla come se data avesse una cosa sua; ed anche i frutti in proporzione del tempo decorso dopo il divorzio. ivi, 27. — l. 11 ff. *Soluto matrimonio.* — Le cose poi debbono essere restituite nello stato in cui si trovano, purchè esistano ancora e sia in potere del marito il restituirle. Per altro, se dopo il divorzio le cose dotali hanno deteriorato, ed il marito è stato in mora di fare la restituzione della dote, egli assolutamente sarà risponsabile del deterioramento. ivi. — *ib.* l. 25 § 4. — Sarà del pari risponsabile se dopo la mora egli ha del tutto cessato di averle, qualora però egli non avesse purgato la mora. ivi. — *ib.* l. 26.

41. Se prima della mora la cosa deteriorò od il marito cessò affatto di averla, il marito stesso sarà risponsabile soltanto qualora il deterioramento o la perdita sia accaduta per di lui dolo o colpa. XXIV, 2, 28. — l. 66 ff. *Soluto matrim.;* l. 17 ff. *De jure dot.* — Lo stesso dicasi del suocero. ivi. — l. 77 ff. eod. tit. — E siccome i mali trattamenti sono colpe, così, se il marito trattò con sevizie i servi dotali, egli debb'essere punito, ancorchè costumasse d' essere crudele anche coi suoi. ivi. — l. 24 § 5 ff. *Sol. matrim.*

42. Qualche differenza passa tra il dolo e la colpa in quanto alla risponsabilità del marito; cioè se il marito dolosamente fece in modo di non poter restituire, debb' essere condannato a pagare il danno che la moglie avrà giurato in lite. ivi, 29. — *ib.* l. 25 § 1 § quod si. — Che se la mora nel ricevere la dote dipendette dalla moglie, il marito non è, quanto a ciò, risponsabile della colpa; altrimenti egli sarebbe, pel fatto della moglie, costretto a coltivare perpetuamente le terre di sua moglie. Ad ogni modo, i frutti che a lui fossero pervenuti, debbono essere restituiti. ivi. — *ib.* l. 9.

43. Se un fondo comune fu dato in dote, ed il socio promosse contra il marito l'azione *Communi dividundo*, ed il fondo fu aggiudicato al socio, la dote comprenderà la somma che il socio fu condannato di pagare al marito; o se, ommessa la licitazione, il fondo fu aggiudicato ad un estraneo, la dote comprenderà la porzione del prezzo per cui fu venduta, sempre però riguardandola come cosa corporale, sì che, nascendo il divorzio, la non debba essere pagata immantinente, ma entro uno, due o tre anni come cosa numerata. ivi, 30. — l. 78 § 4 ff. *De jure dot.* — Lo stesso si osserva quando il marito, col consenso della moglie, vende volontariamente la cosa dotale o ciò che ne faceva parte; perciocchè il prezzo si converte in dote invece della cosa, ed entra in quest'azione per essere restituito. ivi. — *ib.* l. 32.

44. Se i predj dotali inestimati hanno avuto qualche accessione, l'utile sarà della moglie; se per lo contrario vi ebbe qualche decremento, il danno sarà della moglie. ivi, 31. — *ib.* l. 10 § 1. — Se dunque l'usufrutto si unì alla nuda proprietà, per quest' azione la piena proprietà dovrà essere restituita. ivi. — *ib.* l. 4.

45. Non solamente l'accrescimento della cosa dotale, ma eziandio ciò che da essa fos-

se stato separato, o ciò che da essa rimane, entra in quest'azione per essere restituito. Così se il marito a richiesta della moglie tagliò col fondo dotale un oliveto per piantarne un nuovo, poi morendo relegò la dote alla moglie, gli olivi tagliati debbono essere restituiti alla moglie. XXIV, 2, 32. — l. 8 ff. *De pactis dotal.*

46. Nell'azione per la restituzione delle cose dotali entra eziandio ciò ch'è nato da quelle od intorno a quelle; massimamente i prodotti anteriori alle nozze. ivi, 33. — l. 47 ff. *De jure dot.* — Il marito dee altresì restituire ciò ch'è provenuto dalla cosa dotale in costanza di matrimonio. ivi. — *ib.* l. 10 § 2, l. 65 et l. 69 § 9. — Generalmente, tutto ciò che a causa della cosa dotale pervenne al marito (eccetto i frutti delle cose dotali) debb'essere restituito per l'azione Di dote. ivi.

47. Fu dato in dote un fondo comune alla moglie e ad una terza persona, e questa promosse contra il marito l'azione *Communi dividundo*. Se il fondo fu aggiudicato al marito, la parte data in dote resterà dotale, e dopo fatto il divorzio sarà restituita alla moglie anche l'altra parte, e la moglie restituirà al marito la somma ch'egli fu condannato di pagare al socio. Costante poi il matrimonio, non sono già dotali ambe le porzioni, ma soltanto quella data in dote. ivi. — *ib.* l. 78 § 4 ¶ quod si marito.

48. Tutto quello che debb'essere restituito dopo lo scioglimento del matrimonio come accessorio delle cose date in dote senza stima, si considera come se fosse dato in dote principalmente, cioè rispetto ai frutti percetti, e rispetto alla diligenza che il marito dee prestare nelle cose dotali. ivi, 34. — l. fin. ff. *Sol. matrim.*

49. I frutti percetti durante il matrimonio non entrano nella dote. ivi, 35. — l. 7 § 1 ff. *De jure dot.* — Ma se furono percetti prima delle nozze, fanno parte della dote: purchè tra il futuro marito e la moglie destinata non sia stato convenuto altrimenti; nel qual caso i frutti non vengono restituiti come se ne fosse stata fatta donazione, il che è lecito prima del matrimonio. ivi. — *ib.*

In conseguenza, i frutti percetti durante il matrimonio, nemmeno dopo lo scioglimento del matrimonio debbono essere restituiti, dovendo essi reputarsi appartenenti al marito affinchè gli giovino a sostenere i pesi del matrimonio. XXIV, 2, 36. — l. 7 ff. *Soluto matrim.*; l. 20 Cod. *De jure dot.*

50. I feti del bestiame dotale appartengono al marito perch'entrano nel numero dei frutti, sempre che prima sopperiscano alla proprietà sostituendo coi nati ai capi morti. ivi. — l. 10 § 3 ff. eod. tit.

51. I frutti e gl' interessi della dote appartengono al marito in quanto sieno da lui sostenuti i pesi del matrimonio. Laonde se fra il marito ed il padre della moglie fu esplicitamente convenuto, o passò di tacita intelligenza, che il suocero paghi gl'interessi della dote, ed il marito si assuma il peso di mantenere la moglie, il suocero non avrà verun'azione per la porzione d'interessi che pretendesse non essere stati spesi; ma se allegasse di non aver fatto altro che un mandato pel mantenimento della figlia, a lui competerebbe l'azione Di mandato per ripetere gl'interessi non spesi a sostenere gli aggravj del matrimonio. ivi, 37. — l. 60 § 3 ff. *Mandati.*

52. I frutti dell'ultimo anno del matrimonio vanno a pro del marito per quella porzione del detto anno che durò il matrimonio. Rispetto poi alla computazione dell'ultimo anno, si prenderanno le mosse non dal giorno della costituzione della dote nè da quello del matrimonio, ma da quello della tradizione del predio dotale. ivi, 38. — l. 5 ff. *Sol. matrim.* — Che se fu fatta la tradizione prima delle nozze, l'anno va computato dal giorno delle nozze sino allo stesso giorno dell'anno susseguente, e così via via fino al giorno dello scioglimento del matrimonio: imperocchè quanto ai frutti percepiti prima delle nozze, questi, in qualunque tempo avvenga lo scioglimento, debbono essere restituiti come facienti parte della dote. ivi. — *ib.* l. 6.

53. Dopo fatto il divorzio, i frutti si debbono dividere non già dal dì della locazione, ma bensì avuto riguardo al tempo precedente nel quale la moglie fu in matrimonio. Di fatti se il fondo dotale fu dato nel tempo del ricolto, ed il marito lo ha locato il primo di novembre, e il divorzio accadde l'ultimo di gennaro; non è giusto che il marito ritenga i frutti del ricolto e la quarta parte della mercede dell'anno in cui il divorzio ebbe luogo. Ma se il divorzio fu fatto un giorno dopo il ricolto, egli riterrà tutt'i frutti. Laonde se il divorzio accadde al fine di gennajo, ed il matrimonio durò quattro mesi, i frutti,

del ricolto e il quarto della mercede dell'anno corrente verranno confusi in maniera che al marito si lascerà la terza parte della somma. XXIV, 2, 38. — l. 7 § 1 ff. *Sol. matrim.*

Lo stesso si dee osservare anche nel caso contrario; perciocchè se la moglie, appena percepito il ricolto diede in dote il fondo al marito, ed il marito lo locò il primo di marzo, ed il divorzio accadde il primo di aprile; egli riterrà non solamente la duodecima parte della mercede, ma una parte della mercede ventura corrispondente ai mesi decorsi dopo che il fondo è divenuto dotale. ivi. — d. l. 7 § 2. — E se le messi dell'anno in cui fu fatto il divorzio appartengono al colono in forza della locazione, il matrimonio essendo sciolto prima della raccolta, si computerà tuttavia la mercede dovuta in ragione delle messi e la speranza del ricolto futuro. ivi. — d. l. 7 § 3. — Laonde i frutti percetti dalla moglie prima del matrimonio non entrano nella contribuzione. ivi. — d. l. 7 § 4.

54. Quanto al bestiame *(pecus)*, deesi restituire la lana ed i feti; laonde se il marito avesse ricevuto in dote pecore vicine al parto o alla tosatura, e il divorzio fosse accaduto subito dopo il parto o la tosatura, si dovrebbe riguardare al tempo della cura dei frutti, non al tempo della percezione. ivi, 39. — d. l. 7 § 9. — Così riguardo al servo le cui opere furono locate ad anno, si dee riguardare alla porzione d'anno in coi il servo appartenne al marito, e dopo il divorzio appartengono alla moglie. ivi. — d. l. 7 § 10.

Per le mercedi dei predj urbani si seguono le regole stesse che per quelle de' predj rustici. ivi. — d. l. 7 § 11.

55. Quanto si osserva rispetto ad un anno, si osserva pure rispetto a sei mesi, se si raccolgono frutti due volte l'anno; come avviene nei terreni irrigati. ivi, 40. — d. l. 7 § 6. — Lo stesso dicasi rispetto a più anni; come avviene pei boschi cedui. ivi. — d. l. 7 § 7. — Lo stesso si osserva se la locazione della campagna è fatta in maniera che il colono debba pagare al fine del quinquennio una somma qualunque oltre l'annua mercede, perciocchè in questo caso il di più si computa in ragione del tempo che nel quinquennio se n'ebbe il godimento. ivi. — d. l. 7 § 8.

56. Siccome frutti sono quelli che rimangono dopo detratte le spese, così se la moglie diede al marito un fondo in dote nel dì precedente al ricolto, ed appena che il marito fece il ricolto ella si divorziò, egli dee restituirle soltanto i frutti di ondici mesi, ma prima di ogni divisione dee detrarre le spese fatte innanzi di raccogliere i frutti. Così pure si dovranno computare alla moglie le spese da lei fattevi nel primo anno innanzi che desse in dote il fondo al marito. XXIV, 2, 41. — l. 9 ff. *Soluto matrim.*

57. Sono spese per percepire i frutti quelle che furono fatte per arare e seminare i campi, per la conservazione degli edifizj e per la cura dei servi malati; semprechè dall'edifizio o dal servo si ritraggano frutti. Ma queste spese non si possono domandare quando il marito ritiene tutti i frutti nell'anno; perchè coi frutti bisogna prima compensare le spese. ivi. — d. l. 7 § 16. — Che se costruì una nuova casa colonica *(villam)*, o ne ristabilì una vecchia diroccata senza sua colpa, egli potrà ripetere le spese da lui fatte a tal uopo; e così pure se fece pastinazioni; le quali tutte sono spese necessarie od utili alla cosa, e danno azione al marito. ivi. — *ib.* — Notisi che le spese fatte in sementi vanno prelevate sopra la vendemmia, se la messe non corrispose; perchè sì quella che questa fanno i frutti di tutto l'anno. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

58. Talvolta la moglie dà cauzione al marito rispetto ai frutti, e nulla egli ritiene se la moglie riprende il fondo coi frutti pendenti; talvolta li riterrà soltanto il marito, e nulla restituirà; quando cioè non v'è più di quanto conviene ch'egli ritenga per sua porzione. Talvolta anche restituisce; se percepì più di quanto conveniva ch'egli ritenesse. ivi. 42. — *ib.* l. 7 § 15.

59. Siccome il marito ritiene i frutti delle cose dotali a cagione dei pesi del matrimonio, in ragione del tempo che durò il matrimonio; così dopo il divorzio egli li ritiene altresì in ragione del tempo che la moglie fu in mora. Così opina Labeone; ma Giavoleno dice che, se p. e. si tratta di un fondo comune, il marito ritiene i frutti della sua porzione, e restituisce il rimanente alla moglie. ivi, 43. — l. fin. § 1 ff. *De fundo dot.*

60. Se una moglie diede al marito in dote un fondo e ne recise gli alberi, questi, essendo cedui o da fuoco, si reputano frutti, e allora debbono essere restituiti in ragione

della porzione d'anno in che durò il matrimonio; se non sono tali, il marito è risponsabile come se avesse deteriorato il fundo. Se poi quegli alberi sono caduti in forza d'intemperie, deesi restitoirne alla moglie il prezzo, non essendo frutti come non è frutto il tesoro trovato; epperò il marito ne riterrà la metà *jure inventionis*, e ne restituirà alla moglie l'altra metà, come se fossero stati ritrovati in un fondo altrui. XXIV, 2, 44. — l. 7 § 12 ff. *Sol. matrim.*

61. Se il marito nel fondo dotale della moglie trovò una cava di marmo, e ne rese più fruttifero il fondo, il marmo tagliato e non traslocato non è del marito, e gli si debbono compensare le spese; poichè il marmo non entra nei frutti. Ma se le cave sono di tal natura che le pietre vi rinascano, allora si considerano come frutti. ivi, 45. — d. l. 7 § 13; l. 18 ff. *De fundo dotali.* — E ciò principalmente quando il fondo è distinato ad uso di cava. ivi. — l. 8 ff. *Sol. matrim.*

62. Il prodotto delle cave di creta o d'argento o d'oro o d'altra materia, od anche di sabbia, si reputa certamente frutto nel caso che il fondo fosse stato destinato a quest'uso quando fu dato in dote. ivi, 46. — *ib.* l. 7 § 14.

63. Gl'interessi dei crediti dati in dote sono anch'essi considerati frutti. ivi, 47. — l. 69 § 1 ff. *De jure dot.*

64. Il marito, nel restituire la dote, dee dare cauzione pel suo dolo e per la sua colpa, cioè di nulla aver fatto per cui la dote sia diventata minore od abbia deteriorato; s'intende sempre per le cose inestimate date in dote. ivi, 48. — l. 25 § 1 ff. *Sol. matrim.*

65. Qualche volta si dee dare cauzione anche al marito che restituisce: p. e. se il marito locò il fondo per il quinquennio, ed il divorzio ebbe luogo dopo il primo anno, non si dee restituire il fondo alla moglie se non qualora ella dia cauzione di pagare ella stessa ciò che il marito venisse condannato di pagare oltre la locazione del primo anno. Il marito all'incontro dee dare cauzione alla moglie di restituire ciò ch'egli avesse conseguito di più oltre la locazione del primo anno. ivi. — d. l. 25 § 4. — Così pure la moglie dee cautare il marito se egli diede cauzione *Damni infecti* per gli edifisj dotali. ivi. — *ib* l. 55.

66. Qualche volta s'interpone una cauzione rispetto alle cose speciali, allorchè non vengono restituite; come sarebbe quando fossero casualmente perdute. XXIV, 2, 49. — l. 25 § 3 ff. *Sol. matrim.*

67. Se l'usufrutto di un fondo, di cui mia moglie non ha la proprietà, mi venne dato a titolo di dote dal proprietario *(a domino proprietatis)*, è necessario un temperamento; cioè o che il marito lochi esso usufrutto alla moglie, o che lo venda *nummo uno*, sì che rimanga a lui bensì il diritto, ma alla moglie appartenga la percezione dei frutti. ivi, 50. — l. 66 ff. *De jure dotium.*

68. Una moglie diede a suo marito un usufrutto a titolo di dote, ed a lui vendette il fondo in costanza di matrimonio. Nacque il divorzio. Importa il sapere per quanto la moglie ha venduto il fondo; poichè se fosse stata fatta la stima della nuda proprietà, la moglie coll'azione Di dote dovrebbe ricuperare il prezzo dell'usufrutto. Che se il marito fosse morto prima della contestazione della lite, i suoi eredi nulla dovrebbero restituire. Se poi ella avesse venduto il fondo pel pieno suo valore senza detrarre l'usufrutto, si intenderebbe ch'ell'avesse ricevuto la dote in costanza di matrimonio. ivi, 51. — *ib.* l. 78 § 3.

69. Se, essendo stato dato in dote un usufrutto, nacque divorzio, e allora la proprietà della cosa non esiste nè presso il marito nè presso la moglie; la restituzione della dote dee farsi per parte del marito, dando cauzione di lasciare ch'ella e il di lei erede goda l'usufrutto in vita. — Quanto all'erede per altro, bisogna distinguere: Se la moglie, avendo l'usufrutto delle cose di cui il marito era proprietario, diede a lui questo usufrutto in dote, nulla potrà ella lasciare al suo erede. Ma se la moglie ha portato in dote a suo marito l'usufrutto di un fondo che a lui apparteneva in proprietà, il marito dee restituirle questo usufrutto, perchè sarebbe passato al di lei erede colla proprietà se il marito non fosse stato in mora di restituirlo. Se poi la proprietà fu alienata, od una terza persona diede in dote l'usufrutto del suo fondo al marito per ordine della moglie, esso può essere restituito a lei o mediante cauzioni qualora il marito ceda il suo diritto alla moglie e permetta che ne goda; ovvero, qualora intervenga il proprietario, mediante nuova co-

stituzione d' usufrutto in favore della moglie, fatta col consenso del proprietario medesimo; potendo il proprietario *(dominus proprietatis)* cederle l'usufrutto del fondo o darle qualcosa d' equivalente: p. e. suppongasi che la moglie possa vendere l'usufrutto al proprietario stesso; in tal caso il marito sarà costretto di cedere il suo diritto di usufrutto affinchè l' erede di sua moglie riceva dal proprietario il prezzo dell' usufrutto riunito alla proprietà mediante la cessione; imperocchè se il marito non fosse stato in mora di pagare a lei il prezzo dell'usufrutto, essa lo avrebbe lasciato al suo erede: che se la moglie non aveva facoltà di vendere l' usufrutto al proprietario, egli dee sofferire che il di lei erede ne percepisca i frutti come avrebbe dovuto lasciarli percepire alla moglie stessa. XXIV, 2, 52. — l. 57 ff. *Soluto matrim.*

70. Se un usufrutto fu dato in dote, e nulla fu convenuto quanto ai frutti, questi non debbono essere restituiti. ivi, 53. — l. 7 § 1 ff. *De jure dot.*

71. Quando il marito od il suocero ha ricevuto in dote cose stimate, l' azione per la restituzione della dote comprende soltanto il prezzo per cui furono stimate e gl' interessi per la mora. ivi, 54. — l. 5 Cod. eod. tit. — Laonde il vantaggio ed il pericolo rispetto ad esse risguarda il marito. ivi. — *ib.* l. 10. — Il che si osserva eziandio se sono deteriorate dall' uso che ne fece la stessa moglie. ivi. — l. 51 ff. *Soluto matrim.*; l. 69 § 8 ff. *De jure dot.* — Quindi al marito ordinariamente torna conto di non ricevere in dote cose stimate, perchè non istiano a suo rischio; massime se sono animali o vestiario di cui la moglie si serve; imperciocchè se queste cose sono stimate, e la moglie le usò, il marito dee tuttavia pagarne il valore di stima. Che se le cose vengono date in dote senza stimarle, il loro miglioramento o deterioramento risguarda la moglie. ivi. — *ib.* l. 10.

72. Allora il marito è tenuto per l' azione Di dote; dopo lo scioglimento del matrimonio, a restituire il prezzo delle cose a lui date con istima, quando la cosa non gli sia stata evitta per una causa esistente al tempo del contratto; perciocchè in tal caso il marito si difenderà colla eccezione, ancorchè la moglie stessa ch'esercita l'azione Di dote non sia quella che le costituì in dote. ivi, 55. — l. 49 § 1 ff. *Soluto matrim.*

73. Se la cosa stimata data in dote viene evitta, il marito può esercitare contro la moglie l' azione Di compera: ma dopo lo scioglimento del matrimonio, per l'azione Di dote egli dee restituire alla moglie tutto ciò ch' egli avesse conseguito per tal titolo; fosse anche il doppio. XXIV, 2, 56. — l. 16 ff. *De jure dot.* — Ed anche se il fondo dato in dote non fu stimato, e la moglie promise il doppio senz'esservi obbligata, tutto ciò che il marito ha ricevuto per tal fondo debb' essere restituito alla moglie se ella promuove l' azione Di dote. ivi. — *ib.* l. 52.

Siccome poi questa vendita è fatta a causa Di dote, così se l' uno o l' altro dei contraenti venne ingannato nel contratto di costituzione della dote, bisogna soccorrerlo ancorchè sia maggiore di venticinque anni. ivi, 57. — *ib.* l. 6 § 2 et l. 12 § 1.

Le cose dette fin qui circa ciò ch' entra nell' azione Di dote quando fu data in dote una cosa stimata, han luogo soltanto quando la cosa fu stimata coll' intenzione che il marito, dopo lo scioglimento del matrimonio, sia debitore del prezzo non della cosa. È altrimenti quando questa stima fu fatta soltanto affine che consti del prezzo della cosa, e del quanto il marito debba restituire per tale oggetto, caso che la cosa stessa per colpa del marito fosse perita o deteriorata. ivi, 58. — l. 21 Cod. eod. tit. — Nel caso adunque fosse stato convenuto che le cose stimate avessero ad essere restituite in natura, la restituzione da farsi in forza dell' azione Di dote comprenderebbe tutto quello che concerne le cose date in dote senza stima. ivi. — Lo stesso si osserva allorchè da principio la stima fu fatta coll' intenzione di fare una vendita, qualora dopo si abbia convenuto che la cosa sia restituita in natura. ivi, 59. — l. 50 ff. *Sol. matrim.* — Sicchè anche la causa nata da tali cose debbe in tal caso essere restituita come se fossero state date in dote senza stima. ivi. — l. 1 Cod. eod. tit. — Ciò per altro si riferisce alla causa nata dopo la convenzione; chè rispetto a quella del tempo precedente, rimane a rischio del marito. ivi. — l. 66 § 3 ff. eod. tit.; l. 18 ff. *De jure dot.*

74. Se furono date in dote cose stimate, ma fu convenuto che fossero restituite le cose od il prezzo, aggiungendo che ciò sarebbe a scelta della moglie, ella potrà scegliere l' una cosa o l' altra. Se fosse detto *a scelta del marito*, egli potrà scegliere; e se niente

fu detto rispetto alla scelta, toccherà al marito lo scegliere di restituire o le cose od il prezzo. Se poi la cosa non esiste, il marito dee assolutamente restituire il prezzo di stima. XXIV, 2, 60. — l. 10 § fin. ff. *De jure dot.* — Del rimanente potrà restituire anche la cosa deteriorata. ivi. — *ib.* l. 11.

75. Si considera che il marito od il suocero abbiano ricevute in dote le cose, non solamente quando le ricevettero eglino stessi, ma eziandio quando furono date ad un altro per loro ordine; laonde anche in tal caso rimangono obbligati all'azione Di dote. ivi, 61. — *ib.* l. 19. — Difatti essa non può bensì obbligarsi a titolo di dote se non col marito, ma l'altra persona verso la quale si obbliga reputasi aggiunta *solutionis gratia.* ivi. — *ib.* l. 59.

76. Si considera che il marito od il suocero abbiano ricevuto le cose dotali, ancorchè siano state loro pagate soltanto civilmente; p. e. se rilasciarono quitanza al debitore, sebbene questi fosse insolvente. ivi, 62. — *ib.* l. 66 § 6 ff. *Soluto matrim.* — Laonde se un marito stipula per novazione da suo suocero o da qualunque altro la dote che gli era stata promessa, egli l'assume a suo rischio, benchè fosse prima a rischio di sua moglie. ivi. — l. 35 ff. *De jure dot.*

Sarà lo stesso se il marito accettò comunque il credito di un debitore. ivi, 63. — *ib.* l. 71. — Anzi si considera ch'egli abbia accettato il credito per ciò solo che, conoscendo l'insolvenza del debitore, sofferì che promettesse la dote a sua moglie. ivi. — *ib.* l. 41 § 3. — Così è se il marito accettò il credito prima del matrimonio; ma è altrimenti se lo accettò in costanza di matrimonio. Per es. volendo il marito fare una donazione a sua moglie, un debitore insolvente della moglie gli promise la dote: il marito assunse a suo rischio soltanto ciò che quel debitore poteva pagare. Se a quel debitore sopravvenne qualche cosa onde poter pagare, la responsabilità del marito cresce in proporzione, e rimane, ancorchè il debitore in appresso diventasse meno solvente *(pauperior)*; perchè al momento della promessa della dote il marito non ha voluto donare alla moglie se non ciò ch'egli non potess'esigere dal debitore. L'intenzione di fare la donazione cessò a misura che il debitore andava divenendo più solvente, e la è come se quel debitore fosse stato solvente quando promise la dote. XXIV, 2, 63. — l. 53 ff. *De jure dot.*

77. Si considera eziandio che il marito od il suocero abbiano ricevuto le cose che furono promesse per dote, se diventarono eredi del promittente; benchè l'eredità non sia stata solvente. ivi, 64. — l. 33 ff. *Sol. matrim.*

78. Nulla monta il sapere quando il marito od il suocero abbia ricevuto le cose dotali, se costante o dopo sciolto il matrimonio. Laonde se il padre, non sapendo che sua figlia era divorziata, pagò la dote dipendentemente dalla sua promessa, egli ripeterà la somma non mediante l'azione D'indebito, ma mediante quella Di dote. ivi, 65. — *ib.* l. 41.

79. Quando il marito per errore promise di restituire più di quanto ha ricevuto, o per la speranza della futura numerazione ha confessato di aver ricevuto di più, non è tenuto oltre quanto ha ricevuto realmente. ivi, 66. — *ib.* l. 66 § 4. — Difatti l'effettiva numerazione, non la scrittura dell'instrumento di dote, costituisce la dote. ivi. — l. 1 Cod. *De dote cauta non numer.* — Laonde la eccezione *Non numeratae pecuniae* potrà essere opposta alla moglie entro l'anno dopo lo scioglimento del matrimonio. ivi. — Ma per la nov. 100 questa eccezione non può essere opposta se non entro i tre mesi dopo lo scioglimento del matrimonio se esso durò oltre due anni; e non può più essere opposta se durò dieci anni. ivi.

80. Il marito che non ha ricevuto la dote, non solamente si potrà difendere mediante la eccezione, qualora foss'egli impetito; ma eziandio se il marito dopo il divorzio pagò per errore una dote che non ha ricevuto, egli potrà ripeterla, perchè avendo promesso ciò che a lui non fu dato, non era tenuto a restituire. ivi. — l. 52 ff. *Soluto matrim.*

81. Se il marito non per errore o per la speranza della futura numerazione confessò di aver ricevuto, ma il fece a causa di donazione, nell'azione Di dote sarà tenuto a restituire, come s'egli avesse realmente ricevuto; qualora per altro la donazione sia valida. ivi, 67. — l. 2 Cod. *De dote causa non numerata.*

82. Quando fu promessa qualche cosa al marito, e non fu pagata, se la moglie stessa o colui del quale ella diventò erede, avesse promesso, e l'uno o l'altra esercitasse l'azio-

ne Di dote; quest'azione non produrrebbe se non la liberazione della loro obbligazione, tanto se il marito non venne pagato per colpa sua, quanto se non fu pagato senza che sia intervenuta sua colpa. XXIV, 2, 68. — l. 30 § 1 ff. *Sol. matrim.* — Laonde, se un debitore della moglie promise la dote, e la instituì erede, deesi ritenere come se ella stessa l'avesse promessa. ivi. — l. 41 ff. *De jure dot.*

Del rimanente, se uno promise la dote per la moglie, e poi morì lasciando erede la moglie stessa; a lei spetta il pericolo che sarebbe stato a carico del marito, in ragione della parte per cui diventò erede. ivi. — l. 66 § 7 ff. *Sol. matrim.*

83. Se colui che promise qualche cosa a titolo di dote, e non l'ha pagata, nel giudizio Di dote non può domandare di essere liberato dalla obbligazione; a maggior ragione colui che promise e poscia stipulò che a lui nulla venisse domandato, non può domandare ciò ch'è compreso nel patto posteriore. ivi, 69. — *ib.* l. 31 § 1. — Si osservi per lo contrario che il patto che a sè non venga domandato comprende la sola persona del patteggiante; e per conseguenza se il marito ha agito contra un altro, ancorchè fosse erede di colui che stipulò, egli può domandare tutta la somma compresa nella prima promessa. ivi. — *ib.*

84. Nell'azione Di dote il marito non è verso la moglie tenuto di ciò ch'essa, o colui del quale essa diventò erede, promise a titolo di dote e non pagò. Ciò è vero indistintamente, tanto se fu promessa una somma di danaro, quanto se furono promesse cose inestimate; ma circa la cosa stimata bisogna ammettere qualche distinzione. Di fatti se la moglie diede in dote una cosa stimata, e la cosa perì mentre ella era in mora di farne la tradizione, ella ha azione venendo respinta dalla eccezione Che fu ella stessa obbligata per tal titolo mentre colla mora perpetuò la obbligazione della cosa quantunque estinta. ivi, 70. — l. 14 ff. *De jure dot.* — Ma se non fu in suo potere di farne la tradizione, essa ne ripeterà il prezzo, perchè la cosa stava a pericolo del compratore. ivi. — *ib.* l. 15.

85. Se ciò che fu promesso a causa di dote, e non fu ancora pagato, è dovuto non dallo stesso attore ma da altre persone, nell'azione Di dote entra solamente l'obbligo che ha il marito di cedere le sue azioni, qualora per di lui colpa non fossero diventate inutili. XXIV, 2, 71. — l. 33 ff. *De jure dot.*; l. 49 ff. *Sol. matrim.* — Per la medesima ragione, quando sono promesse cose e non danaro, se le azioni ch'egli avea sono perite, egli è interamente liberato; qualora non sia stato per sua colpa che quelle cose non venissero date, e non avessero dovuto perire egualmente presso di lui. ivi, 72. — l. 56 ff. *De jure dot.*

86. L'azione Della dote comprende, nel caso che il marito abbia ricevuto in dote la liberazione di un suo debito, la restituzione dell'importare della sua obbligazione come se l'avesse ricevuta in dote; e non importa che ne sia stato liberato di pieno diritto od in forza della eccezione. — Si considera inoltre, a maggior ragione, che abbia ricevuto in dote ciò ch'egli doveva, quando ne fu liberato per accettilazione, a causa di dote; e quindi ciò se gli può domandare coll'azione Di dote. ivi, 73. — *ib.* l. 43 § 1 ¶ secundum quae. — In questi casi l'azione compete alla moglie, qualora un estraneo non abbia quitato colla condizione che, in qualunque modo fosse sciolto il matrimonio, a lui dovesse competere l'azione Ripetitoria. ivi. — *ib.* d. § 1 ¶ plane, et l. 12 § 2.

87. Anticamente il marito poteva per cinque cause ritenere qualche cosa nella restituzione della dote; cioè n per la prole, o pei costumi, o per le spese, o per le cose dovute, o per le cose portate via *(amotas)*. ivi, 74. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 9.

Per la prole si ritiene quando il divorzio avvenne per colpa della moglie n per colpa del padre alla cui podestà essa è soggetta. In tal caso si ritiene sopra la dote un sesto per ciascheduno de'figli. Non si può per altro ritenere più di tre sesti; ma per altre cause se ne possono esigere altri. ivi. — *ib.* § 10. — Quanto ai *costumi*, veggasi la voce Divorzio, quanto alle *spese*, alle *donazioni*, ai *furti* fatti dalla moglie, veggansi le voci rispettive. ivi.

Il detto diritto di ritenzione competeva non solamente al marito, ma eziandio all'erede del marito; tranne pel titolo di costumi. ivi. — l. 15 § 1 ff. *Sol. matrim.*

Notisi che le donazioni e i furti fatti dalla moglie possono essere compensati coi frutti percepiti dopo il divorzio. ivi. — *ib.* l. 7 § 5.

Giustiniano tolse quasi tutte queste citenzioni. XXIV, 2, 74. — l. on. § 5 Cod. *De rei uxor. act.*

88. Il marito viene condannato *in id quod facere potest*. ivi, 75. — l. 12 ff. *Sol. matrim.* — Così pure il suocero convenuto dalla nuora. ivi. — *ib.* l. 15 § fin. et l. 16. — E per conoscere qoanto possa il marito, si guarda al tempo del giudicato. ivi. — *ib.* l. 15.

Per computare quanto *potest facere* il marito, si considera ch' egli possa anche per ciò che può conseguire dalla moglie, vale a dire, ciò ch' egli ha speso per lei, o ciò che a lui manca per cagione di lui, e ciò che pagò dietro di lei mandato; ma non ciò che non gli manca ancora, come sarebbe se fosse obbligato a pagare sotto condizione per lei. ivi, 76. — *ib.* l. 28. — Si computa eziandio ciò ch'egli ha cessato dolosamente di possedere; noo imputandoglisi la colpa. ivi. — *ib.* l. 19 § 1.

89. Il benefizio del *quantum potest* concesso al marito non si estende così lungamente come quello concesso al donante. Difatti non si fa detrazione dei suoi debiti (nel che è parificato al socio, al patrono, al genitore); ma per chi è coovenuto in forza di una donazione, si detraggono i debiti onde giudicare *quanto possa*. ivi. — *ib.* l. 54. — Notisi che se il marito è condannato *in id quod facere potest*, e vi sono crediti sufficienti per coprirne la dote, nè ha di più, egli è tenuto a cedere le aaioni. ivi. — *ib.* l. 34.

90. Il benefizio del *quantum potest* che ha il marito nella cestituzione della dote è suscettivo di alcune amplificazioni: 1.° Non può essere tolto da un patto contracio. ivi, 77. — *ib.* l. 14 § 1. — 2.° Non può essere tolto oemmeno dalla cosa giudicata. ivi. — *ib.* l. 17 § 2. — 3.° Il macito ne gode non solamente cootca la moglie, ma anche se dopo il divorzio, esseodo morta la moglie, il di lei erede promuove l' aaione contro il marito o il di loi padre, hanno luogo per la cestituaiooe della dote le medesime cegole. ivi. — *ib.* l. 27. — Eppecò se il marito non può cestitnire la dote pec intero, e questa fu confiscata, egli non sarà tennto verso il fisco se non entro i limiti delle proprie forze *(in id quod facere potest)*. ivi. — *ib.* l. 36.

91. Il beneficio del *quod potest* pel marito nella restitozione della dote soffre alcune limitaaioni. Egli non può invocarlo se non finchè gli è impossibile di restituire tutta la dote; e questo benefizio non passa all' erede del macito. XXIV, 2, 78. — l. 12 ff. *Sol. matrim.*; l. 8 Cod. eod. tit. — Difatti esso è persooale e si estingue colla persona. ivi. — l. 13 ff. eod. tit. — Nondimeno i figli della moglie che diventarono eredi del padre, non vengono condannati se non *in id quod facere possunt*. — Epperò gli eredi estranei del marito non godono di questo benefizio. È altrimenti rispetto al difensore del macito, che fu giudicato averlo bene difeso, se pagò alla moglie quanto ell' avrebbe consegnito qualora avesse convenuto lo stesso macito. ivi. — *ib.* l. 14.

92. Le azioni cipetitorie Di dote si estinguono qoando la dote è pagata pec intero o quando il matrimonio viene reintegrato. Iooltre, secondo il gius delle Pandette, l' aaione *Rei uxoriae* si estingueva pec l' accettaaione di on legato lasciato alla moglie da suo marito, per la morte della moglie pcima che il marito fosse in mora di restituire la dote, e finalmente per la confisca di tutta la dote. ivi, 80.

93. Se la moglie avesse cicevoto *(recepisset)* il foodo dotale ma non i frutti in proporziooe del tempo dell'anoo trascorso dopo lo scioglimeoto del matrimonio, nooostante ella potrebb' esercitare l' azione Di dote, perchè non l' ha ricevuta tutta iotera, mentre i frutti appartengono all' aumento della dote. ivi. — l. 31 § 4 ff. *Sol. matrim.*

94. La dote si considera restituita noo solamente pel pagamento ceale, ma eziandio se la moglie, dopo lo scioglimento del matrimonio, ne rilasciò quitanza al marito od accettò un fidejussore. Tuttavia se dopo lo scioglimento del matcimonio la moglie venne ingaooata mediante novazione accettando un debitore insolvente, essa avrà nooostante l' aaione Di dote. ivi. — *ib.* l. 22 § 2.

95. Se la moglie fece divorzio, e dopo cootestata l' azione Di dote spira colla reintegraaiooe del matcimonio stesso, e tutte le cose rimangono nello stato pcimiero. ivi, 81. — *ib.* l. 19. — Pec la rientegrazioоe poi del matcimonio non solamente si estingue l'azione *Rei uxoriae*, ma eziandio l' azione *Ex stipulatu* che compete alla stessa moglie. ivi. — l. 13 ff. *De jure dot.* — Laonde gl' interessi della dote stipulati dopo il divorzio

cessano dal dì del secondo matrimonio: saranno però dovuti quelli del tempo intermedio. XXIV, 2, 81. — l. 69 § 2 ff. *De jure dot.*

96. L'azione per la restituzione della dote non si estingue se non in quanto ess' abbia luogo per la moglie stessa; mentre se la moglie dopo il divorzio ritornò con suo marito, l'azione *Ex stipulatu* intentata dall' estraneo datore della dote, non si estingue. ivi. — l. 42 § 2 ff. *Sol. matrim.*

97. Pel gius delle Pandette l'azione *Rei uxoriae* cessava se la moglie accettava il legato fatto a lei da suo marito; e reciprocamente si estingueva il legato, quando essa intentava l'azione Di dote: nel che quest' azione differiva da quella *Ex stipulatu*, la quale concorreva col legato; di maniera per altro che, se appariva che il testatore avesse fatto per liberarsi dalla dote, la moglie, dopo di aver accettato il legato, era respinta mediante l'eccezione Di dolo dall' azione *Ex stipulatu.* ivi, 82. — l. un. Cod. *De rei uxor. act.* — La moglie poi non era esclusa dall' azione Di dote, se non in quanto avesse accettato il legato con effetto. ivi. — l. 46 ff. *Sol. matrim.*

Pel gius di Giustiniano l'azione *Rei uxoriae* essendo trasfusa nell'azione *Ex stipulatu*, il legato non estingue la dote, qualora non sia stato espressamente lasciato invece della dote. ivi. — l. un. Cod. *De rei uxor. actione.*

98. Prima della costituzione di Giustiniano, essendo morta la moglie dopo il divorzio, al suo erede non si concedeva l'azione se non in quanto il marito fosse stato in mora di restituire la dote alla moglie mentre viveva. ivi, 83. — Ulp. *Fragm.* tit 6 § 7. — In seguito essendo stata quest' azione trasfusa in quella *Ex stipulatu*, essa passa certamente all' erede. ivi.

99. Pel gius antico, se i beni della moglie furono in parte confiscati, le rimane l'azione Di dote per l'altra parte. Che se la dote fosse stata confiscata in parte prima della contestazione della lite, l' arbitrio del giudice basta per fare a lei aggiudicare l' altra parte della dote non confiscata: ma se fu tutta confiscata, l'azione è estinta. ivi, 84. — l. 24 § 7 ff. *Soluto matrim.* — In seguito essendo stata tolta l'azione *Rei uxoriae*, o per dir meglio trasfusa in quella *Ex stipulatu*, questa, come all' erede, così passa al fisco diventato, mediante la pubblicazione dei beni, successore della moglie. XXIV, 2, 84.

100. Non vi può essere dote senza nozze. Laonde se la donna prese per marito uno col quale non possono aver luogo legittime nozze, come sarebbe un servo da lui forse creduto libero, ed a lui diede qualche cosa a titolo di dote, questa non è propriamente dote. Nonostante essa ripeterà mediante l'azione personale *Sine causa* quelle cose che a titolo di dote avesse dato. ivi, 85. — l. 1 Cod. *Sol. matrim.*

101. Non v'ha dubbio che anche nell' azione per la ripetizione della dote impropriamente detta entrano i frutti: ma i frutti dei predj dati in dote, stati percetti in buona fede e consumati pel mantenimento della moglie prima che fosse pronunziato giudizio sullo stato di libertà; non si possono più domandare, benchè il marito sia stato giudicato servo. ivi. — l. 41 § 2 ff. eod. tit.

Le spese necessarie ed utili fatte nei predj considerati dotali, debbono essere compensate coi frutti percetti, ed il sopravanzo di questi frutti debb' essere conservato. ivi. — *ib.* — Che se le spese importano più dei frutti, e non vennero rimborsate dalla moglie, saranno salvate mediante l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 23.

102. L'azione per la dote impropriamente detta ha il medesimo privilegio che ha la azione Di dote. — Quindi se una donna errò circa la condizione del marito, essa ha quasi il privilegio nei beni del marito; vale a dire, che se ci sono altri creditori, ella è preferita nell'azione Di peculio. ivi, 86. — *ib.* l. 22 § 13. — Similmente se una sposa diede la dote e non occorsero le nozze; o se una minore di dodici anni è tenuta in qualità di moglie; le si concede l'azione privilegiata ad esempio dell'azione Di dote. ivi. — ll. 54 et 74 ff. *De jure dot.*; l. 2 § fin., ll. 3 et 4 *De privil. credit.*

103. Quando il marito venne ingannato per dolo di colui che diede la dote impropriamente detta, l'azione personale *Sine causa* che si avrebbe contro di lui, sarà respinta dall'eccezione Di dolo, in quanto il marito avrebbe dovuto lucrare questa dote se avessero avuto luogo nozze legittime. Laonde se uno diede una vergine impubere in matrimonio ad un altro, a lei costituendo una dote; ed ella muore prima di essere giunta al duodecimo anno compito; e quegli al qua-

le appartiene la dote commise dolo (per es. mentendo esser lei pubere); il marito chiamato da lui in Giudizio può respingerlo mediante l'azione Di dolo in que' casi ne' quali il marito stesso avrebbe dovuto lucrare la dote in tutto od in parte se il matrimonio fosse avvenuto. XXIV, 2 87. — l. 11 § 5 *Quod falso tutore.*

104. In forza della legge Giulia e Papia compete alla moglie l'azione personale *(condictio)* per la ripetizione di quelle cose che il marito ha conseguito in virtù del diritto di patronato sopra i servi dotali da lui manomessi. Ora, per ben conoscere quando abbia luogo quest'azione, nopo è distinguere tre casi: 1.° O il marito manomise senza il consenso della moglie, e fu instituito solo erede dal liberto; ed egli dee restituire la porzione di eredità che ha potuto e dovuto conseguire come patrono; e dee altresì restituire l'altra porzione in forza dell'azione Di dote, se la moglie si oppose alla manumissione. ivi, 88. — l. 61 ff. *Sol. matrim.*

2.° O il marito manumise col consenso della moglie che voleva fargli una donazione; ed egli non sarà tenuto di restituire ciò che avrebbe ottenuto per prezzo della libertà di que' servi: nè questi servi fanno più parte della dote. ivi. — *ib.* l. 63 et l. 24 § 4.

3.° O il marito manumise col consenso della moglie senza che questa avesse intenzione di donare, cioè come facente gli affari della moglie; ed egli dee restituire tutto ciò che gli pervenne. ivi. — *ib.* l. 64 et d. l. 24 § 4.

105. In forza dell'azione personale derivante dalla legge Papia, competente nel 1.° e nel 3.° caso riferiti sopra al n. 104, il marito dee prestare ciò che a lui pervenne come in prezzo della libertà concessa o per causa del diritto di patronato. ivi, 89. — *ib.* l. 64 § 1, 2, 3, 4 et 5. — Dovrà poi dare *quanto a lui pervenne,* e s'intende tanto ciò che ha realmente percepito quanto ciò che poteva percepire. ivi, 90. — d. l. 64 § 6. — Quanto alle parole *quanta pecunia erit, tantam pecuniam dato,* significano non aver la legge voluto che il marito presti la stessa eredità del liberto, ma bensì il valore di questa eredità o dei beni del liberto; purchè il marito non preferisca di dare le cose stesse. ivi. — d. l. 64 § 10. — Aggiungasi che, se il marito fece qualche cosa dolosamente affinchè a lui nulla pervenisse, egli sarà tenuto. XXIV, 2, 90. — l. 64 § 7 ff. *Sol. matrim.* — Non sarà poi tenuto per ciò che non pervenne nè a lui nè al suo erede. ivi. — d. l. 64 § 8.

106. L'azione di cui trattano i n. 100 e 101, compete alla moglie anche in costanza di matrimonio. ivi, 91. — *ib.* l. 65.

107. La legge, rispetto a quest'azione, parla soltanto del marito e de' di lui eredi, e nulla dice del suocero o dei di lui successori; epperò, ne' casi di cui la legge tace, non si dee concedere nemmeno l'azione utile. ivi, 92. — *ib.* l. 64 § 9.

108. *Restituzione della dote prima dello scioglimento del matrimonio.* — Se il marito non procura a sua moglie malata i soccorsi necessarj, vi ha luogo alla restituzione della dote. XXIV, 2, 7. — l. 22 § 8 ff. *Sol. matrim.* — Ma allora la moglie non potrà alienarne nulla durante la vita di suo marito. l. 29 Cod. *De jure dot.*

109. Se il marito ha talmente dissipato che non possa rispondere della dote; ed anche (senza pur colpa alcuna dal canto suo) se egli si trova ridotto a tale stato d'indigenza che gli sia evidentemente impossibile di risponderne; sua moglie avrà fin da allora azione contro di lui per obbligarlo a restituirla a lei. XXIV, 3, 19. — l. 24 ff. *Sol. matrim.*

110. Se per dolo il marito s'è messo fuor di stato di restituire la dote, la moglie è ammessa ad offrire il giuramento in lite sopra il valsente di ciò ch'egli ha dissipato. ivi, 47. — *ib.* l. 25 § 1.

111. Restituzione in intiero. V. Assenza, Dolo, Maggiori, Minori, Timore. V. lib. 4 tit. 1 ff. *De in integrum restitutionibus;* Cod. lib. 2 tit. 22 *De in integrum restitutione minorum viginti quinque annis,* 47 *Ubi et apud quem cognitio in integrum restitutionis agitanda sit,* 48 *De reputationibus quae fiunt in judicio in integrum restitutionis,* 49 *Etiam per procuratorem, causam in integrum restitutionis agi posse,* 50 *In integrum restitutione postulata, nequid novi fiat,* 53 *De temporibus in integrum restitutionis tam minorum et aliarum personarum quae restitui possunt, quam etiam haeredum eorum.*

La restituzione in intero è l'azione per reintegrazione di una cosa o di una causa. IV, 1, 1. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 7 § 1. — Concessa che sia, è la reintegrazione di una causa perduta per istretto diritto ci-

vile. IV, 1, 1. *nelle note*. — Per essa si soccorre alle persone cadute in errore da sè o ingannate da altri, sia per timore o per frode o per età o per assenza, o per cangiamento di stato o per giusto errore. ivi. — ll. 1 et 2 ff. *De in integr. restit.*

112. La restituzione in intero si concede non solamente alle persone cadute da per sè in errore od ingannate da altri, ma anche ai loro successori. ivi, 2. — *ib.* l. 6.

113. Le restituzioni in intero sono concesse contro quelle persone dalle quali alcuno fu leso. Si eccettuano le persone de' genitori e de' patroni. ivi, 3. — l. 2 Cod. *Qui et advers. quos in integr.*

114. La restituzione in intiero è concessa non solamente contro quelli dai quali alcuno fu leso, ma ordinariamente contro qualunque possessore di una cosa che gli fu indebitamente alienata, per cui domandasi la restituzione contro tale alienazione. ivi, 4. — l. 5 ff. *De in integr. restit.*; l. 15 *De reg. juris.*

115. Pel gius delle Pandette la restituzione in intero si concede durante l'anno utile, eccetto la restituzione per dolo che si estingue dopo due anni, e quella per diminuzione di capo che è perpetua. ivi, 5. — In progresso, Costantino sostituì il quinquennio a Roma, il quadriennio in Italia e l'anno continuo nelle provincie. ivi. — Finalmente Giustiniano, tolta la differenza de' luoghi, stabilì il quadriennio continuo per le restituzioni in intero, tanto per quelle che si concedono ai minori, quanto per quelle che si concedono ai maggiori di venticinque anni. ivi. — l. fin. Cod. *De restit. in integr.* — Il qual tempo non decorre nè pei minori di venticinque anni nè pei maggiori che sono assenti per pubblica causa, oppure che sono occupati per quelle cause enumerate dalle antiche leggi. ivi. — d. l. fin. § 1. — Ma incomincia a decorrere dal dì che cessano le funzioni. ivi, 6. — l. 3 Cod. *De dolo malo.*

Fra gli assenti per pubblica causa si annoverano principalmente i militari. ivi. — ll. 1 et 3 Cod. *De tempor. in integr. restit.*

116. Il tempo concesso per la restituzione in intiero non decorre neppure contro gli assenti per qualunque causa necessaria, qualora non abbiano potuto agire almeno mediante procuratore. ivi. — l. 20 ff. *De minor.*

117. Rispetto ai successori di quelli a' quali il pretore concede la restituzione in intero, deesi, quanto al tempo loro concesso per domandarla, distinguere se sia un minore che succeda ad un minore, oppure un minore ad un maggiore, o all'opposto se ad un minore succeda un maggiore, o finalmente un maggiore ad un maggiore. IV, 1, 7.

1.° Un minore che succede ad un minore ha tutto il tempo prescritto per domandare la restituzione in intero. ivi.

2.° Se un maggiore succede ad un minore, non ha se non il tempo che rimaneva a decorrere pel defunto. Ma nell'uno e nell'altro caso il minore, in grazia della sua persona, ottiene che il tempo intero, o la parte che ne rimane, non cominci a decorrere contro di lui se non dal giorno in cui esso erede è diventato maggiore. ivi. — l. 19 ff. *De minorib.*; l. 5 § 1 et 2 Cod. *De temp. in integr.*

118. — 3.° Se un maggiore succede ad un minore per gius civile ab intestato o per testamento, egli avrà tutto il tempo stabilito dalla legge senza veruna diminuzione, per esaminare e terminare l'affare della restituzione in intero, contando dal giorno in cui fu adita la eredità; e se succede per gius onorario, contando dal giorno della sua immissione in possesso. ivi. — d. l. 5 Cod. § 3.

4.° Se un maggiore succede ad un maggiore, è evidente ch'egli ha, per domandare la restituzione in intero, il tempo che rimaneva al defunto, e che questo tempo decorre contro di lui dal giorno in cui adì la eredità, oppure ottenne la immissione in possesso. ivi.

119. Il tempo per la restituzione in intero fu stabilito affinchè all'attore per contestare la lite non si concedano termini estendentisi oltre quel tempo. ivi, 8. — *ib.* l. 6. — Non è lo stesso quanto ai termini che domanda il difensore del reo; perchè non dipendeva da lui il prevedere che si avesse ad intentare un'azione contro di lui. ivi. — d. l. 6 § 1.

120. La regola che la contestazione della lite per la restituzione in intero debb'essere fatta entro il tempo concesso per domandare la restituzione stessa, va intesa restrittivamente, cioè, purchè l'avversario non abbia fatto in guisa che quegli il quale domandò in tempo la restituzione, non abbia potuto conte-

stare la lite. IV, 1, 8. — l. 39 ff. *De minorib.*

121. Se un maggiore di venticinque anni domando la restituzione in intero entro il tempo stabilito, e poscia ha desistito dalla contestazione, non gli gioverà la contestazione per conseguire la restituzione. ivi, 19. — *ib.* l. 20 § 1. — Si reputa poi che abbia desistito non chi differì, ma chi rinunziò affatto alla lite. ivi. — *ib.* l. 21.

122. Se entro l'età a cui suolsi concedere la restituzione, uno ha promosso lite per la restituzione in intero, nè poi vi ha rinunziato, la morte di quello contro il quale fu implorata la restituzione, non può nuocergli. ivi. — l. 6 Cod. *De in integr. restit.*

123. Il prefetto della città e gli altri magistrati in virtù *(pro)* della loro giurisdizione possono restituire in intero tanto nelle altre cause, quanto contro la propria loro sentenza. ivi, 10. — l. 16 § 5 ff. *De minorib.* — Lo stesso dicasi del preside della provincia; mentre la restituzione in intero è, riguardo ai minori, ciò che l'appellazione in riguardo ai maggiori. ivi. — *ib.* l. 42.

124. Un magistrato inferiore non può concedere la restituzione in intero contro la sentenza di un magistrato superiore. ivi. — *ib.* l. 18. — E se anche il giudice fosse dato dal principe, non altri che il principe può concedere la restituzione in intero. ivi. — d. l. 18 § 3 et 4; l. 3 Cod. *Si adversus rem judic.*; l. 1 Cod. *Ubi et apud quem cognitio.*

125. Se vien domandata la restituzione in intero non contra una sentenza ma contro un atto, il giudice competente per concederla è quello alla cui giurisdizione è soggetta la persona contro la quale viene domandata la restitusione. ivi, 11. — l. 2 Cod. *Ubi et apud quem.*

126. Se uno domanda la restituzione in intero contro il fisco, dee presentarsi al procuratore di Cesare ed al magistrato ordinario. ivi, 12. — l. 2 Cod. *Si advers. fiscum.*

127. Ai magistrati municipali non è permesso il restituire in intero. ivi, 13. — l. 29 § 1 *Ad munic.* — E molto meno ai giudici compromessarj. ivi. — l. fin. Cod. *Ubi et apud quem.*

128. Non solamente uno in persona può domandare di essere restituito, ma anche mediante procuratore. ivi, 14. — l. un. Cod. *Etiam per procurat.* — Che abbia speciale mandato. IV, 1, 14. — l. 25 § 1 ff. *De minor.* — E se vien mosso dubbio sopra il mandato, s'interporrà la cauzione *De rato.* ivi. — *ib.* l. 26.

129. Si dee sempre concedere al padre la restituzione ch' egli domanda pel figlio, quand' anche il figlio non voglia essere restituito. Onde gli agnati e gli affini non sono in pari condizione, e non possono essere ascoltati se non quando domandino per volontà di un adolescente, oppure questi tenga tale condotta che giustamente si debba interdirgli l' amministrazione de' beni. ivi, 15. — *ib.* l. 27.

130. Come all' attore, così al reo è concesso, nella causa per restituzione in intero, il valersi di procuratore. ivi, 16. — E se è assente, il suo difensore dee dar cauzione *Judicatum solvi.* ivi. — *ib.* l. 26 § 1.

131. La restituzione in intero non si concede più di una volta, mentre se viene negata, non si può più ridomandarla; laonde viene concessa dopo cognizione di causa. ivi, 17. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 7 § 3; l. fin. Cod. *Si saepius in integr. restit.*; l. 3 ff. *De in integr. restit.*

132. Non deesi dare ascolto ad uno che domanda la restituzione in intero per una cosa o somma troppo piccola, quando ciò venisse a pregiudicare ad una cosa o somma maggiore. ivi. — l. 4 ff. d. tit.

133. Dopo domandata la restituzione in intero, tutto dee rimanere *in suo statu* fino a che sia terminata la lite. ivi, 18. — l. 1 Cod. *De in integr. restit.*

134. Restituzione in intero *de' minorenni.* V. Minori.

135. Restituzione in intero *de' maggiori di venticinque anni.* V. Assenza, Dolo, Maggiore, Militi, Morte *civile*, Timore, Violenza. V. lib. 4 tit. 6 *Ex quibus causis majores vigintiquinque annis in integrum restituantur;* Cod. lib. 2 tit. 51 *De restitutionibus militum et eorum qui reipublicae causa absunt*, 52 *De uxoribus militum*, 54 *Quibus ex causis majores restituantur;* lib. 8 tit. 5 *Si per vim vel alio modo possessio absentis perturbata sit.*

Il soccorso della restituzione è concesso non solo ai minori, ma eziandio ai maggiori ed allo stato *(reipublicae)*. IV, 6, 1 e 2. — l. 4 Cod. *Quibus causis majores.*

136. Molte sono le cause per le quali in forza dell' editto del pretore, si viene in soccorso ai maggiori. ivi, 2. — l. 1 § 1 ff. *Ex*

quib. caus. major. — Il qual editto, in generale, ripara a' diritti lesi durante il tempo che uno si adoperava per la repubblica, o non poteva per qualche disgrazia accidentale attendere a'proprj affari: esso editto soccorre eziandio affine che l'accidente di tali persone non riesca di danno altrui. IV, 6, 2. — l. 1. ff. *Ex quib. caus. majer.*

In seguito, per le cause contenute nell'editto, non si venne in soccorso de' maggiori mediante le azioni ordinarie da esso concesse; ma il principe o il senato concedeva estraordinariamente la restituzione in intero. ivi. — l. 2 ff. *Ex quib. caus. maj.*

137. La restituzione in intero viene concessa a'maggiori per cinque cause. I.ª *Causa*. Assenza in forza di timore; semprechè il timore fosse fondato; e previa cognizione di causa. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 1 et l. 3.

138. — II.ª *Causa*. Assenza per pubblica causa, purchè senza dolo. ivi. — *ib.* l. 4.

139. Reputansi assenti per pubblica causa tutt' i militi i quali non possono abbandonare le bandiere senza pericolo. ivi, 4. — *ib.* l. 45. — Non adunque il milite in congedo. ivi. — l. 1 ff. *De re milit.* — Bensì i militi urbani. ivi. — *ib.* l. 35 § 4. — E quelli che, sebbene non addetti alla milizia, si recarono ad una spedizione per ordine del console: cosicchè se vennero uccisi in battaglia, si presterà soccorso agli eredi loro. ivi. — d. l. 35 § 6.

140. Anche i medici militari possono domandare il soccorso della restituzione. ivi. — *ib.* l. 33 § 2.

141. Reputansi assenti per pubblica causa quelli che presiedono alle provincie; come il prefetto dell'Egitto. ivi, 5. — *ib.* l. 35 § 3. — E gli assessori de'governatori delle provincie; anche se il principe per favore speciale concesse loro di esserlo nella propria provincia. ivi. — *ib.* l. 38. — Mentre, se il fecero senza permesso, commisero un delitto e quindi non possono godere i privilegj dell' assenza per pubblica causa. IV, 1, 14. — E nemmeno si reputano assenti per pubblica causa coloro che oltre il tempo stabilito (di quattro mesi. l. 10 Cod. *De assess.*) esercitano l'uffizio di assessori nella loro provincia. ivi. — l. 37 Cod. *Etiam per procurat.*

È assente per pubblica causa anche il procuratore del cesare, sia che abbia l' amministrazione generale di una provincia, o particolare di qualche patrimonio. ivi. — *ib.* l. 35 § 12. — Reputansi assenti per pubblica causa anche quelli che furono mandati per fare congratulazioni al principe. IV, 6, 5. — l. 35 § 1 Cod. *Etiam. per procurat.*

142. Godono del privilegio dei mariti assenti per pubblica causa le mogli che viaggiano con loro. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De uxorib. mil.*

143. Appena cessata l'assenza di uno per pubblica causa, deesi determinare un tempo entro il quale egli possa ritornare a Roma, cioè un giorno per ogni venti miglia: che se l'assente ha deviato dal cammino per qualche affare suo proprio, il tempo da lui così distratto non gli viene imputato a favore, ma, scorso quello che avrebbe dovuto impiegare pel ritorno, subito cesserà d'essere riputato assente per pubblica causa. ivi, 7. — l. 38 § 1 ff. *Ex quib. caus. major.* — Si avrà riguardo per altro alle malattie, alle intemperie, agli ostacoli della navigazione ed altrettali accidenti. ivi. — *ib.*

144. Chi è designato ad un uffizio pubblico in provincia, è riputato assente per pubblica causa subito ch' egli è partito di casa sua, e, se si trova nella provincia stessa, subito che incomincia ad occuparsi nella pubblica cosa. ivi. — *ib.* l. 35 § 8.

145. Chi dalla provincia è venuto in Roma per causa pubblica, s' intende che sia assente per pubblica causa. Così pure, se uno è andato fuor di patria per pubblica causa, anche se ha dovuto passare per Roma. ivi. — *ib.* l. 35 § 7.

146. Non è assente per pubblica causa chi presta l'opera sua nelle pubbliche gabelle prese in appalto. ivi. — *ib.* l. 34 § 1.

147. Tutti gli assenti per pubblica causa non sono ammessi al benefizio dell' Editto, se non quando siano stati assenti senza dolo. Ora, è assente con dolo quegli che non ritorna subito che può ritornare; e quegli che per procurarsi qualche grande avvantaggio adoperò di assentarsi per pubblica causa. IV, 1, 9. — l. 4 ff. *Ex quib. caus. major.* § dolum. — Poni caso, procacciandosi il titolo di legato. ivi. — *ib.* l. 42. — Anche se lo scopo non è di lucrare, ma soltanto di sottrarsi a qualche lite. ivi. — l. 5. — Anzi si reputa che v'abbia dolo anche in chi appostatamente ambì di essere assente per pubblica causa, o partì troppo per tempo. ivi. — *ib.*

148. L' aggiunta del dolo non si riferisce che agli assenti per pubblica causa; quanto

a quelli *metus causa*, non v' ha timore senza dolo. IV 1, 10. — l. 5 *Ex quib. caus. major.* ❡ sed haec.

149. — III.ª *Causa*. La prigionia; cioè l'essere stato *in vinculis*, sia in pubblico carcere *(custodia)*, sia nelle mani di corsari o assassini. ivi, 11. — *ib.* l. 9. — Sia pure in carcere privato. ivi. — *ib.* et l. 224 *De verb. signif.* — E generalmente, chiunque non potrebbe comparire in pubblico senza disdoro. ivi. — l. 10 ff. *Ex quib. caus. major.*; l. 2 Cod. eod. tit.

150. — IV.ª *Causa*. La servitù; sia in buona fede essendo libero, sia per detenzione. ivi, 12. — l. 11 ff. eod. tit.

Qui non si comprende chi litiga circa il proprio stato; dachè è incoata la lite. ivi. — *ib.* l. 12. — Nè chi fu instituito erede colla libertà; primachè sia di fatto erede. ivi. — *ib.* l. 13.

151. — V.ª *Causa*. La cattività; cioè l'essere in potere de'nemici; essendo i captivi parificati ai servi. ivi, 13. — *ib.* l. 14 cum ❡ poterant. — Questi ottengono la restituzione in intero subitochè sono ritornati per postliminio. ivi. — l. 5 Cod. eod. tit. — Ed anche finchè sono in potere de' nemici, se hanno un curatore ai beni. ivi. — l. 15 ff. eod. tit.

Questo soccorso è dato non solo a chi fu fatto captivo dai nemici, ma eziandio a chi nacque nella cattività. ivi. — d. l. 15 § 1. — Non è dato ai disertori. ivi. — *ib.* l. 14 ❡ nam.

152. — In tutte le dette cause l' editto ordinariamente risguarda i soli padri di famiglia; ma vi si possono comprendere anche i figli di famiglia quanto al peculio castrense. ivi, 14. — *ib.* l. 13 § 1.

153. Le persone che sono nelle cause sopraddette, vengono soccorse nel caso che non abbiano verun difensore o procuratore; nel che p. e. gli assenti per pubblica causa differiscono dai minori di venticinque anni. IV, 1, 14. — l. 39 ff. *Ex quib. caus. major.*; l. 8 ff. *De in integr. restit.*

154. La restituzione in intero si concede anche agli eredi ed altri successori delle persone sopraddette; purchè possa loro competere. ivi. — l. 1 Cod. *De restit. mil.* — Al contrario, il privilegio del successore nulla giova per rescindere ciò che uno, servendosi del gius comune, ha ottenuto contro il defunto. ivi. — *ib.* l. 7.

155. Questa restituzione in intero compete contra qualunque possessore. Anzi, qualora competa contro l' omissione dell' adizione di una eredità, non solamente si dee soccorrere p. e. il milite contra il possessore della eredità, ma altresì contra quelli che comprarono dal possessore; onde si possono rivendicare i beni se il milite adì: che se non adì, è manifesto che à avuto luogo la usucapione. IV, 1, 15. — l. 17 ff. *Ex quib. caus. major.*

156. Quegli che fu assente per pubblica causa, viene restituito anche contra quello che del pari fu assente per pubblica causa. ivi, 16. — *ib.* l. fin.

157. L' editto restituisce in intiero per quelle cose che il maggiore di venticinque anni ha perduto per assenza o per legittimo impedimento. ivi, 17. — l. 2 Cod. *De restit. mil.* — E vengono restituiti anche contra l'alienazione che il creditore ha fatto delle cose a lui obbligate. ivi, 18. — *ib.* ll. 4 et 6.

158. Questa restituzione si concede anche contro la causa *damni infecti*. ivi. — l. 15 § 2 ff. *Ex quib. caus. major.* — E contro la prescrizione del quinquennio che protegge quelli che comperarono dal fisco. ivi. — l. 5 Cod. *De restit. milit.*

Per altro, se al milite, durante il tempo che occupò per la cosa pubblica, compete qualche accusa, essa non è perenta. ivi. — l. 40 ff. *Ex quib. caus. maj.*

159. La restituzione risguarda non solamente le cose da alcuno perdute mentr' era p. e. assente, ma eziandio quelle che perdette dopo. ivi, 19. — *ib.* l. 15 § fin. — Purchè non differisca di domandare la restituzione; mentre non si soccorre ai negligenti, ma solo a quelli che furono necessariamente impediti. ivi. — *ib.* l. 6.

160. Questa restituzione si estende non solamente alle cose perdute, ma eziandio a quelle che a ragione p. e. di assenza uno non potè acquistare. Così se ad uno fu lasciato un legato *per ciascun anno che sarà in Italia*, verrà restituito affinchè lo percepisca come se vi fosse. ivi, 20. — *ib.* l. 17 § 1; l. 27 et l. 43.

161. Il tempo per poter domandare questa restituzione in intero è di un anno utile, contando dal giorno in cui uno cessò d' essere assente o impedito. ivi, 23. — l. 3 Cod. *De restit. mil.*

162 Se uno fu più volte assente per pub-

blica causa, il tempo della restituzione si dee compntare dall'ultimo suo ritorno. Ma se tutte queste assenze sommano un anno, e ciascheduna è meno di un anno; gli si dee concedere, per domandare la restituzione, un anno, non tanto tempo qoanto durò l'ultima assenza. IV, 1, 23. — l. 28 § 3 ff. *Ex quib. caus. maj.*

163. Quanto all'effetto di questa restituzione; se uno col passare del tempo ha perduto azioni personali, egli mediante la restituzione acquista azioni utili invece di quelle. Se egli ha perduto per non uso una cosa sua che un altro acquistò per usucapione, oppure qualche diritto (p. e. di usufrutto), gli viene concessa l'azione Rescissoria mediante la quale, rescindendo la usucapione o la prescrizione, rivendica quella tal cosa o quel tal diritto co' frutti rispettivi. Laonde il restituito ricopera non solamente la cosa, ma eziandio i frutti di essa. ivi, 24. — *ib.* l. 21 § 2.

Ad esempio poi della Rescissione, al restituito compete altresì la eccezione se per avventura si volessero rivendicare contro di lui quelle cose delle quali egli fosse rieutrato in possesso. ivi. — l. 28 § 5.

164. Le cose debbono essere restituite coi loro pesi. Laonde se fu fatto un legato colla clausola *Se al tempo della morte del testatore sarà in Italia*, oppure *Ogni anno che egli sarà in Italia;* e Tizio fu soccorso colla restituzione per essere stato escluso dal legato a motivo della sua assenza per pubblica causa; dovrà essergli pagato tale fedecommesso. ivi, 25. — *ib.* l. 41.

165. L'editto del pretore sopra la restituzione in intiero degli assenti indifesi, contiene una clausola per la quale, com'egli li soccorre onde non soffiano danno da altrui, così soccorre altrui perchè a cagione della loro assenza o indifesa niuno soffra lesione nell'interesse, nè essi medesimi lucrino. ivi, 26. — *ib.* l. 21 et l. 22 § 1.

166. La restituzione in intero contra gli assenti indifesi è più ampia che non quella in loro favore. ivi, 27. — *ib.* l. 21 § 1.

167. Questa restituzione è concessa anche contro i captivi, soccorrendo i presenti soggetti alla loro podestà se per mancanza di difesa furono usucatti i loro beni. ivi. — *ib.* l. 23 § 3. — Così pure è concessa se il termine dell'azione che competeva contro il captivo venne a spirare. ivi. — *ib.*

168. Questa restituzione ha luogo, sia che immediatamente per sè, sia che mediante le persone a loro soggette, quelli che per assenza non erano difesi abbiano acquistato qualche cosa coll'uso; purchè nessuno li difendesse. E ciò tanto più che un altro editto promette di porre nel possesso dei beni di coloro che non sono difesi e stanno latitanti, e, se fa d'uopo, anche di farli vendere; se poi non sono latitanti, benchè indifesi, concede soltanto l'immissione in possesso. IV, 1, 28. — l. 21 § 2 *Ex quib. caus. maj.* — Laonde questo editto non ha luogo se non dopo interrogati gli amici dell'assente se vogliano difenderlo; oppure qoando non vi sia alcuno da potersi interrogare. Difatti allora si reputa che un assente sia indifeso quando l'attore spontaneamente interpella e niuno si offre alla difesa; il che debb'essere provato con testimonianze. ivi. — *ib.* l. 22. — Nè si reputa difeso quello per cui si presenta un difensore qualunqoe; ma quello il cui difensore a richiesta dell'attore non sia per mancare alla difesa. E allora si stimerà che la difesa sia piena, quando e non rifiuterà il giudizio, e darà cauzione Di pagare il giudicato. ivi. — *ib.* l. 21 § 3.

169. La restituzione in intero è concessa, oltre gli assenti per pubblica causa ed i captivi, anche contro i carcerati *(in vinculis)*, sebbene fossero presenti: difatti anche chi è *in vinculis* può acqoistare coll'uso, purchè non si trovi in servitù. Ma se viene difeso, cessa la restituzione. ivi, 29. — *ib.* l. 23.

170. In generale, questa restituzione è concessa contro chiunque non lascia modo di esercitare azione verso di lui *(agendi potestatem)*: epperò se, finchè dura tale impedimento, si viene a compiere l'acquisizione mediante l'uso, o accade altro fatto simile, si concederà giustamente la restituzione: difatti può p. e., mentre il difensore andava in cerca di un avvocato, essere spirato il termine o insorto qualche altro motivo di dilazione. ivi, 30. — *ib.* l. 23 § 4.

171. L'editto risguarda anche quelli che, essendo chiamati in Giudizio, deludono con tergiversazioni e raggiri sì che non può esercitarsi l'azione contro di loro. ivi. — *ib.* l. 24.

Esso risguarda anche coloro che fan così non per malizia ma per essere stretti da troppi affari. ivi. — *ib.* l. 25.

172. L'editto contiene una clausola che risguarda quelli i quali non possono impunemente essere chiamati in Giudizio, come il

console, il pretore ed altri aventi imperio o podestà. Non risguarda poi quelli i quali non possono essere chiamati in Giudizio senza licenza del pretore, come sono i genituri ed i patroni. IV, 6, 31. — l. 26 § 2 ff. *Ex quib. caus. major.*

173. La clausola della non-difesa non concerne l'assente che acquistò per usucapione. ivi, 32. — *ib.* l. 26 § 3.

174. Questa restituzione compete contra tutti quelli che non potevano essere chiamati in Giudizio, come i furiosi, gl'infanti, le comunità. ivi, 33. — *ib.* l. 22 § fin.

175. Se, avendo uno il domicilio in provincia, si trova in Roma, non corre l'anno della restituzione per me che sono in Roma; mentre posso intentare contro di lui l'azione: semprechè l'avversario abbia il diritto d'essere chiamato al foro del suo domicilio; e non altrimenti. ivi. — *ib.* l. 28 § 4.

176. Questa restituzione si concede contra l'erede delle dette persone, ed anche allorquando la usucapione o la prescrizione sia stata da esse incominciata e dall'erede compiuta. ivi, 34. — *ib.* l. 30. — Difatti niuno può lasciare al suo erede maggior vantaggio di quello che aveva egli stesso. ivi. — l. 120 *De reg. juris.*

177. Questa restituzione è pur concessa contra qualunque possessore. Laonde se uno che fu assente per pubblica causa acquistò per usucapione, e dopo l'usucapione alienò la cosa; avrà luogo la restituzione, ancorchè senza dolo fosse stato assente ed avesse usucatto. ivi, 35. — l. 30 § 1 ff. *Ex quib. caus. major.*

178. L'effetto di questa restituzione è di far detrarre, dalla usucapione o dalla prescrizione compiuta da quello contra di cui essa restitusione vien data, tutto quel tempo che sopravanzava quando quegli cessò di poter essere convenuto. ivi, 36. — *ib.* l. 26 § 8. — Tuttavia se quegli la cosa del quale fu usucatta da uno assente per pubblica causa, ne avrà ricuperato il possesso; ancorchè poscia la perdesse, avrà azione perpetua e non temporaria. ivi. — *ib.* l. 31.

179. Nell'azione Rescissoria che compete contro un milite od altro assente, vuol equità ch'egli restituisca anche i frutti percetti durante quel tempo nel quale per assenza non fu difeso. Per la stessa ragione dovranno reciprocamente essere restituiti al milite. ivi, 37. — *ib.* l. 28 § fin. — E ciò perchè l'uffizio pubblico non debb'essere nè di danno nè di vantaggio a chicchessia. IV, 6, 37. — l. 29 ff. *Ex quib. caus. major.*

180. L'editto della restituzione in intero la concede anche nel caso che ad uno, senza suo dolo, sia stata estinta un'azione per mezzo del magistrato. ivi, 38. — *ib.* l. 26 § 4.

Ora, affinchè abbia luogo questa parte dell'editto, si richiede, 1.° che l'azione sia estinta, il che è quando cessa di poter essere esercitata. ivi. — d. l. 26 § 5. — 2.° Che sia estinta col mezzo di un magistrato, od anche del pretore. ivi. — d. l. 26. — 3.° Che sia estinta senza dolo di quello che domanda d'essere restituito. ivi.

181. Si concede la restitusione quando è avvenuto che, per le dilazioni concesse dal giudice, siasi estinta l'azione; e quando non vi fu magistrato a cui presentarsi. ivi, 39. — *ib.* l. 26 § 4.

182. Si concede la restituzione in intero quando vennero intimate ferie straordinarie; non già per le ferie solenni; mentre in quelle l'impedimento deriva dal pretore, in queste l'attore poteva e doveva provedere sì che non vi cadesse. Quando poi le ferie sottraggono il tempo, deesi concedere la restituzione soltanto di essi giorni feriati, non già di totto il tempo. ivi. — d. l. 26 § 7.

183. Si reputa estinta l'azione per opera del magistrato anche quando o per favore o per corruzione il magistrato non tenne giudizio. ivi. — d. l. 26 § 4 ☙ fin.

184. Se il magistrato, dietro cognizione di causa, dinegò l'azione, non ha luogo la restituzione. ivi. — d. § 4 ☙ per magistratus.

185. Se la parte ha temporeggiato affine di promovere l'azione sotto il pretore susseguente, non avrà il soccorso della restituzione essendo intervenuto suo dolo. Così pure se, per non aver lui obbedito a qualche decreto del pretore, questi gli negò la propria giurisdizione; o se per altra giusta causa non volle ascoltarlo. ivi. 40. — l. 26 § 6.

186. Oltre a tutti i detti casi specificati dall'editto del pretore circa la restituzione in intero, essa viene concessa per qualunque altra giusta causa, cioè ogniqualvolta l'equità la soggerisce. Così p. e. se uno fu incaricato di qualche legazione da una comunità, debb'essere restituito (quantunque non sia assente per causa pubblica), o abbia avuto procuratore o

non l'abbia avuto. IV, 6, 41. — l. 26 § 9 ff. *Ex quib. caus. major.* — Così pure si soccorre ai legati dei municipj. ivi. — *ib.* l. 8; l. 1 Cod. *Quib. caus. major.*

187. Anche il patrono del fisco debb' essere soccorso. ivi, 42. — l. 33 ff. eod. tit. — Ed anche chi per fare testimonianza vien chiamato da una provincia a Roma o dinanzi al principe. Similmente a quelli che viaggiano per difendersi nella cognizione della causa o dell' appellazione. ivi. — *ib.* l. 26 § 9 ¶ idem.

188. Anche al relegato si può concedere la restituzione in intero; ma previa cognizione di causa, mentre poteva lasciare on procuratore. ivi. — *ib.* l. 26 § 1 et l. 40 § 1.

189. In generale, deesi soccorrere con la restituzione in intero ogni qualvolta uno fu assente per necessità e non per elezione. ivi. — *ib.* l. 26 § 9 ¶ fin.

190. Quando uno fu assente per un motivo ragionevole, il pretore dee deliberare se lo si debba soccorrere colla restituzione in intero: p. e. se uno fu assente per oggetto di studj, ed il suo procuratore morì. ivi, 43. — *ib.* l. 28. — Così pure se uno, non per essere in prigione nè *in vinculis*, ma per essere sotto malleveria, non può allontanarsi; e intanto viene leso nell' interesse. ivi. — d. l. 28 § 1.

191. Se due curatori, Cajo e Sejo, sono, per l'amministrazione di una cura, debitori di cento per uno; e l' erede di Cajo essendo minore fu condannato per errore del giudice a pagare sessanta, e Sejo soltanto quaranta; e il minore erede di Cajo venne restituito contro la sentenza e domandò li dieci a quello di cui era stata amministrata la cura; questa restituzione non gioverà ad infirmare la sentenza per cui Sejo fu condannato a pagare solamente quaranta, perchè l' effetto della restituzione non esce da quelle persone fra le quali fu domandata. Ma siccome non è giusto che quegli del quale fu amministrata la cura, sia in questo caso danneggiato, e Sejo ne risenta lucro; così la restituzione verrà a lui concessa contra Sejo in vigore della clausola generale dell' editto. ivi. — l. 20 *De tut. et rat. distrah.*

192. Si dee restituire l' azione anche a quello che prima di nascere ha perduto un bene già acquistato per usucapione. ivi. — l. 45 ff. *De minor.*

193. Se uno citato non rispose, e perciò fu regolarmente condannato; ma subito dopo si presentò al tribunale ov' era ancora seduto il giudice; questi potrà eredere che non per sua colpa abbia mancato, ma per non avere ben intesa la voce del banditore; perciò potrà restituirlo in intero. IV, 6, 44. — l. 7 ff. *De in integr. restit.*

194. La clausola finale dell' editto sopra le restituzioni in intero significa ch' esse vengono concesse non ogni qualvolta le leggi lo permettono, ma ogni qualvolta non lo impediscano. ivi, 45. — l. 28 § 2 ff. *Ex quib. caus. major.*

195. Restituzione in intero *dei condannati.* V. anche Morte civile. V. lib. 48 tit. 23 *De sententiam. passis et restitutis*; Cod. lib. 9 tit. 51 *De sententiam passis et restitutis.* — È una indulgenza del principe, mediante la quale coloro ch' erano stati dannati con sentenza capitale, rinascevano in certo modo alla vita civile che avevano perduto: ond'è una restituzione di stato. XLVIII, 23, 1.

196. Questa restituzione è o generale o speciale. È *generale* quando il principe generalmente a tutt'i deportati permette il ritorno in patria. Questa restituisce bensì i diritti di cittadinanza, non già anche le pristine dignità o la fama. ivi. — l. 6 Cod. h. tit. — E nemmeno i diritti privati, cioè di famiglia e di patria podestà. ivi. — *ib.* l. 9.

197. E *speciale* quella restituzione che viene concessa a determinate persone. Questa o esprime specialmente ciò che il principe concede alla persona, o è concepita colle parole generali *restituisco in intero.* — La restituzione del primo genere è limitata a ciò che vi è espresso, e non si estende ad altre cose. ivi, 2. — *ib.* l. 6. — Molto meno si reputa che la semplice remissione della pena contenga la restituzione de' beni. ivi. — *ib.* l. 2.

L' altra specie comprende ogni diritto. Così avendo Antonino risposto ad un deportato supplicante: *Ti restituisco in intero alla tua provincia;* gli soggiunse: *E perchè tu sappi che cosa sia restituire in intero, ti restituisco agli onori, al tuo ordine et omnibus caeteris.* ivi. — *ib.* l. 1.

198. Costantino stabilì che nella restituzione speciale concessa da alcuno, anche se non fosse concepita in termini generali, ma espressamente dichiarasse che siano restituiti onori e beni; in tal caso anche la patria po-

destà s'intende restituita. XLVIII, 23, 3. — l. 13 ff. *Ex quib. caus. major.* cum § fin. — A questa costituzione per altro egli pone due limitazioni 1.° Che sia ratificato tutto ciò che i figli, i quali ricadono sotto la podestà del restituito, operarono nel frattempo. 2.° Se i figli fossero impuberi, e il restituito fosse prodigo, sia data al tutore l'amministrazione de' beni pupillari. ivi. — d. l. 13 § 1 et 2.

199. Mediante qualunque restituzione si racquistano i diritti di cognazione. ivi, 4. — l. 4 ff. h. tit. — Quanto a quelli di patria podestà, vi fu qualche controversia. Ora, anche Ulpiano, il quale sosteneva non racquistarsi la patria podestà mediante la restituzione, concede che mediante essa quei figli che furono deportati e poscia restituiti, per lo stesso diritto con cui vengono emancipati, siano ammessi al possesso dei beni informativo del testamento *(contra tabulas)* del padre, quantunque il padre stesso sia stato deportato e restituito. ivi.

200. Mediante la restitusione si racquista il gius di patronato. ivi. — *ib.* l. 1 cum § 1.

201. Il deportato restituito ricupera beosì la dignità, ma non è restituito ne' suoi beni, nè può essere convenuto da' suoi creditori nè dal fisco. ivi, 5. — *ib.* ll. 2 et 3; l. 4 Cod. eod. tit. — Al contrario, il restituito al quale non furono restituiti i beni, non racquista le azioni che aveva prima della sentenza. ivi. — l. 5 Cod. eod. tit.

202. Contro di colui il quale ottenne la restituzione contenente anche quella de' beni, cominciano a competere le stesse azioni che competevano prima della sentensa, nello stesso modo e nella stessa causa di prima. ivi, 6. — *ib.* ll. 11 et 12; l. 21 *De verb. signif.* — Anzi non saranno necessarie le azioni utili, ma competeranno le dirette. ivi. — l. 3 § quod si ff. h. tit. — E se uno così restituito volesse piuttosto abbandonare i suoi beni, non potrà spogliarsi delle azioni alle quali era soggetto prima della sentenza. ivi. — *ib.* l. 2 § sed.

203. Se la restituzione del condannato non contiene la restituzione di tutt' i beni, ma soltanto di alcune cose, egli non sarà tenuto ai debiti da lui incontrati anteriormente se non in proporzione della parte da lui ricuperata. ivi, 7. — l. 3 Cod. h. tit. — Che se per debiti verso il fisco furono occupati i di lui beni, egli insieme coi suoi fidejussori rimane obbligato ai proprj creditori. XLVIII, 23, 7. — l. 3 *De verb. signif.* § quod si.

204. Non solamente a coloro che subirono sentensa, ma anche agli annotati semplicemente viene concessa la restitusione. Siccome poi l'effetto dell' annotazione è che colui il quale dal magistrato viene annotato per essere requisito, è tenuto a presentarsi in Giudizio onde purgarsi del delitto, e, se si può, viene catturato; così la restituzione concessa dal principe contra l'annotazione porta l'effetto che non è tenuto più a presentarsi alcuno pel delitto già abolito, e per conseguenza non può più essere catturato. Per quanto risguarda ai beni, se già fossero diventati del fisco, è ragionevole che in forza di questa restituzione non vengano restituiti, qualora nella restituzione medesima non ne sia stata fatta speciale menzione. ivi, 8. — l. 10 Cod. h. tit.

205. I relegati e gli altri ai quali venne inflitta una pena non capitale, non si chiamano propriamente *restituiti*, quando venne loro rimessa la pena. ivi.

RETATA. La vendita di una retata, ossia de' pesci che saranno presi, è valida; ancorchè nulla cadesse nella rete. XVIII, 1, 8. — l. 8 § 1 ff. *De contrah. empt.* — Essendo dovuto al pescatore il prezzo della vendita, ancorchè nulla egli avesse pigliato. XIX, 1, 46. — l. 11 § 18 ff. *De action. empti.*

2. Se il pescatore rifiuta di gittare la rete, debb' essere condannato in una somma *(incertum ejus rei aestimandum).* ivi, 32. — *ib.* l. 12. — Parimenti se egli ricusa di dare ciò che ha pigliato, debb' essere condannato nella stima di quanto trasse dall' acqua colla retata venduta. ivi. — *ib.*

3. Le medesime regole hanno luogo per la vendita degli uccelli (od altri animali salvatici) che venissero presi. XVIII, 1, 8. — l. 8 § 1 ff. *De contrah. empt.* — E per la vendita del denaro gittato e raccolto *(missilium).* ivi. — *ib.*

RETTORICA. Noverasi fra gli studj liberali. L, 13, 2. — l. 1 *De extraord. cognit.*

2. I retori sono esenti dalla tutela e dalla cura, come dagli altri pubblici carichi. XXVII, 1, 36. — l. 6 § 1 ff. *De excusat. tutor.*

3. I retori furono accolti in Roma molto più tardi dei grammatici, e con molto maggiori difficoltà. Un Senatoconsulto fatto sotto il consolato di C. Fannio Strabone e di M. Valerio Messala ordinava l'espulsione dei re-

tori. I censori Domizio Enobarbo e Licinio Crasso emanarono un editto disapprovante gli studj de'retori, e nel quale dicesi che la gioventù nelle loro scuole *sta oziosa*. Ma lasciando que' tempi rozzi, troviamo che sotto gl'imperatori, massime dopo Domiziano, i retori furono in onore e privilegiati. XXVII, 1, 36 *nelle note*.

REUS. V. Reo.

REVOCA de' Legati. V. Legato n. 318 a 337.

2. — *di ciò che fu fatto in frode dei creditori*. V. Frode.

3. — *di ciò che fu fatto dal liberto in frode del patrono*. V. Alienazione n. 50 a 63.

RIBELLI. Così si dicono quelli che abbandonano i loro comandanti e si pongono nel numero de'nemici; ed anche quelli che il senato giudicò nemici, o sono considerati tali da qualche legge che li privi della cittadinanza. IV, 5, 3. — l. 5 § 1 *De capite minutis*. V. *Hosti*, *Perduellis* e *Deficere*.

RIBELLIONE. Il delitto di lesa maestà è duplice. La prima specie è quella che chiamasi *ribellione* o *perduellio*; ed è quando alcuno con animo ostile attenta contro il popolo romano o contra il principe nel quale il popolo trasferì la sua podestà; vale a dire, quando alcuno passa alle parti del nemico, o quando in tutto o in parte cerca sovvertire lo stato pubblico, turbare con sedizioni la pubblica sicurezza, o togliere la vita o il principato all'imperatore. XLVIII, 4, 2. — L' altra specie è quella che chiamasi propriamente *crimenlese*. V. Lesa Maestà.

2. Appartengono al delitto di ribellione i seguenti casi: Se ad arte e con dolo di alcuno vengono a mancare *(intercidunt)* gli ostaggi senza comando del principe: quando uomini armati vanno per la città occupando siti o templi, e adunati contro lo stato: quando uno presta l' opera o il consiglio nell' assassinio di qualche magistrato del popolo romano od altro avente imperio o podestà; o presta l' opera od il consiglio affinchè altri porti armi contra lo stato: quando uno manda messi o lettere ai nemici, o dà segni, o fa dolosamente in modo che i nemici dello stato possano giovarsi: quando uno istiga o concita i soldati ad ammotinarsi. ivi, 3. — l. 1 ff. *Ad leg. Jul. majest.*

3. Cade in questo delitto anche colui il quale, dopo d' essergli stato mandato il successore, non cede il suo posto partendo dalla provincia: colui che disertò dall' esercito, o privato riparò a' nemici; colui che scientemente scrisse o lesse il falso nelle pubbliche tavole. XLVIII, 4, 3. — l. 2. *Ad leg. Jul. majest.*

4. Si reputa reo di ribellione *(perduellis)*, e quindi soggetto alla legge Giulia *Majestatis*, colui che vilmente si arrese in guerra, non difese una piazza, o cedette il campo, ivi. — *ib*. l. 3 § 1.

5. È soggetto alla stessa legge colui che senza ordine del principe fece la guerra o levò miliaie o radunò schiere; colui che nella provincia non consegnò l' esercito al suo successore, o disertò dall' impero o dall' esercito romano; colui che, essendo privato, scientemente e dolosamente fece qualche atto di podestà o di magistratura: colui che attentò alcuna delle dette cose. ivi. — *ib*.

6. È reo di ribellione *(perduellis)* chi sì dolosamente si astrinse con giuramento a fare chechessia in danno della repubblica; chi dolosamente fece cadere l'esercito romano nelle insidie dell' inimico, o lo diede in mano ai nemici; colui che dolosamente fece sì che il nemico non cadesse in potere del popolo romano; colui che dolosamente fece sì che i nemici del popolo romano fossero soccorsi di vittuarie, d'armi, di cavalli, di danaro o d'altro; o che gli amici di esso popolo ne diventassero nemici: colui che dolosamente operò che il re di una nazione estera non prestasse obbedienza al popolo romano; colui che fece in modo che ai nemici di esso popolo fosse data maggior copia di ostaggi, di danaro, di giumenti: colui che pose in libertà un reo confesso in pubblico giudizio epperò carcerato *(in vinculis)*. ivi. — *ib*. l. 3. — Finalmente, è reo di ribellione colui che dolosamente prestò l'opera od il consiglio affinchè fosse consegnata ai nemici una provincia od una città. ivi. — *ib*. l. 10.

7. Sopra tutti sono rei di ribellione i traditori ed i disertori: così pure le spie *(exploratores)* che palesarono qualche segreto ai nemici, le quali vengono punite di morte. ivi, 4. — l. 6 § 4 ff. *De re milit.* — Disertore poi si reputa non solo chi passa al nemico, ma eziandio chi vien preso nell' atto di fuggire; e questi è punito di morte. ivi. — *ib*. l. 3 § 11. — Così pure si reputa disertore colui che, essendo in cattività e potendo ritornare, non ritornò: lo stesso dicasi di chi fu preso mentr' era in qualche presi-

dio. Che se venne colto alla sproveduta, mentr' era in cammino o portava lettere, gli verrà perdonato. XLVIII, 4, 4. — l. 5 § 5 ff. *De re milit.*

RICCHEZZA. Spesso gli uomini si credono più ricchi di quel che sono. XL, 9, 34. — l. 10 *Qui et a quib. man.*

RICETTATORI DI LADRI. V. lib. 47 tit. 16 *De receptatoribus ;* Cod. lib. 9 tit. 39 *De his qui latrones vel aliis criminibus reos occultaverint.*

1. Contra costoro ha luogo l'azione criminale estraordinaria ; e vanno puniti al pari de' ladri, essendo una pessima genia senza la quale non potrebbero i malandrini *(latrones)* stac lungamente nascosti. XLVII, 16, 1. — l. 1 *De recept.*

2. Al delitto de' ricettatori è parificato quello di coloro i quali, potendo pigliare i ladroni, li lasciano andare per danaro o per aver parte delle cose rubate. ivi. — *ib.*

3. Se il ricettatore è affine o *cognato* del ladro ricettato, non debb'essere nè assolto nè punito troppo severamente. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

RICEVERE. V. *Accipere, Capere, Recipere.*

2. Chi è liberato dalla sua obbligazione può reputarsi che abbia ricevuto e che di tanto sia più ricco. L, 16, 15. — l. 115 *De reg. juris.*

3. Non si reputa che uno riceva ciò che egli è incaricato di rendere ad un altro. ivi. — *ib.* l. 51.

4. Non ciceve con effetto chi non può domandare la cosa senza essere cespinto dalla eccezione. ivi. — *ib.* l. 13 et l. 115 § 1.

RICEVUTA. V. Accettilazione, *Antapocha, Apocha,* Quitanza.

2. — *di sicurtà.* V. *Satis Acceptio.*

RICOMPENSA. Se alcuno veniva per distruggere la sua patria, i suoi genitori ed i suoi figli, era dovuta una ricompensa a chi lo uccideva, foss'anche il padre che uccidesse il figlio o il figlio che uccidesse il padre. III, 2, 23. — l. 35 ff. *De relig. et sumpt. funer.*

2. Se un legato è fatto ad un incapace a titolo di ricompensa *(mercedis gratia)*, uopo è che i servigj sieno giustificati. XXX a XXXII, 387. — l. 37 § 6 *De leg. et fideic.* 3.°

RICONDUZIONE. La locazione-conduzione finisce veramente collo spirare del termine stabilito nella locazione medesima. Per altro, se continua a godere del fondo quegli che lo prese a conduzione per un tempo determinato; anche spirato questo tempo, egli rimane colono. Difatti si reputa che il proprietario, sofferendo che il colono continui a possedere il fondo, rinovi la locazione; e tale contratto acquista vigore dal nudo consenso, senza l'intervento nè di parole nè di scrittura. Laonde non si può stimare cinovata la locazione, se il proprietario nell'intervallo diventò furioso o morì. XIX, 2, 29. — l. 14 ff. *Locati-Conducti.*

2. Il silenzio di ambe le parti fa sì che la conduzione si reputa cinovata. Ora, la si intende rinovata per quel solo anno in cui tacquero, e non anche per gli anni seguenti; anche se per avventura il termine primo della locazione sia stato di un lustro. Ma se anche nel secondo anno dopo finito il lustro non ebbe luogo veruna convenzione in contrario, si dee presumere che la medesima locazione continui per quell'anno. Lo stesso dicasi per ciaschedun anno in seguito. Ivi. — *ib.* l. 13 § 11 ¶ quod autem.

3. Rispetto a' predj urbani, il conduttore non è obbligato che per quel tempo ch'egli abitò; purchè non abbia avuto luogo un contratto scritto in cui sia stata stabilita la durata della conduzione. ivi. — *ib.*

RICONOSCIMENTO DE' FIGLI. V. Alimenti, Bastardi, Figli, Figliazione, Matrimonio, Parto, Paternita', Plasciano *(Senatoconsulto)*, Supposizione *del parto.* V. lib. 25 tit. 3 *De agnoscendis et alendis liberis, vel parentibus, vel patronis, vel libertis.*

1. Intorno a questa materia ci sono due senatoconsulti: il *Planciano* fatto prima de' tempi di Adriano, ed un altro fatto sotto Adriano. Il Planciano risguarda que' figli dei quali la moglie dopo il divorzio dichiara di essere gravida. — L'altro risguarda il riconoscimento dei figli nati in costanza di matrimonio. XXV, 3, 10. — l. 3 § 1 *De agnosc. et alend. lib.*

2. Figlio dicesi chi nasce da moglie o dal di lui marito. Ma se si suppone che il marito sia stato assente p. e. dieci anni di seguito, e ritornando abbia trovato in casa un figlio di un anno, questo non è figlio di esso marito. — Ma non deesi altrimenti soffrire che quegli il quale stette continuamente presso sua moglie, ricusi di riconoscere il figlio come non fosse suo. Che se consta non

avere il marito per qualche tempo usato colla moglie per infermità o per altra causa, ovvero essere il marito affetto da malattia che lo renda incapace alla generazione; il parto nato in casa, anche con saputa dei vicini, non è figlio di quel marito. XXV, 3, 10. — l. 6 *De his qui sui vel alieni.*

3. Anche nel caso che fosse incerto se un parto sia nato in costanza di matrimonio o dopo, si potrà agire in forza del senatoconsulto Planciano o di quello fatto sotto Adriano, e fare pregiudizialmente la ricerca in qual tempo sia nato. ivi, 11. — l. 3 § 3 *De agnosc. et al.*

4. Rivocandosi in dubbio se una donna sia moglie o no di uno, non si può dire se il parto sia nato costante il matrimonio o dopo il divorzio; parrebbe dunque non poter essere il caso dei detti senatoconsulti pel riconoscimento del parto: tuttavia si potrà agire pregiudizialmente per discutere se la donna sia moglie o no. ivi. — d. l. 3 § 4.

5. I detti senatoconsulti risguardanti il riconoscimento de' figliuoli hanno luogo vivente il genitore; cessano dopo la morte di lui, qualora sia superstite quegli sotto la cui podestà sono per ricadere. ivi, 12. — d. l. 3 § 5. — In questo caso pertanto ai figli rimane solo la petizione di eredità, nella quale si cerca se il petente sia o no figlio di quello di cui domanda la eredità. ivi. — d. § 5 ¶ quid ergo.

6. Il pregiudizio mediante il quale si ricerca se il parto in forza dei detti senatoconsulti si debba o no riconoscere, non ha luogo dopo la morte del genitore, non essendovi alcuno sotto la podestà del quale venga a ricadere il parto di cui si tratta: laonde se il pregiudizio comincia vivente il padre, ed il padre è morto prima che sia proferita la sentenza, deesi passare all'editto Carboniano. ivi, 13. — d. § 5 ¶ fin. — Di fatti questi senatoconsulti risguardano quelli che nascono eredi suoi. ivi. — *ib.* l. 3 § 6. — Epperò se un figlio nasce dopo la morte del padre essendo superstite l'avo sotto la cui podestà ricade, si dovrà provare che fu generato dal figlio di lui. ivi, 14. — d. l. 3 § 2.

7. Riconoscimento di debito. Chi non può donare non può per testamento riconoscere ciò che debbe. XXX a XXXII, 287. — l. 37 § 6 *De leg. et fid.* 3.°; XXII, 3, 20. — l. 27 ff. *De probat.*

RICUSA. V. Rinunzia.

RIGORE di diritto. V. anche *Apices*, e Sottigliezza.

2. — *delle condizioni.* Le condizioni apposte nei testamenti, purchè non impossibili, debbono essere rigorosamente *(stricte)* osservate. XXX a XXXII, 146. — l. 16 *De cond. et dem.;* XXXV, 1, 10, 69 e 73. — *ib.* l. 4 § 1, ll. 53 et 109.

3. La condizione di dare ad un incapace debb'essere adempiuta. ivi, 96. — *ib.* l. 55. — Il giureconsulto dà per motivo della sua decisione che l'incapace, qualunque ei sia, può nullameno profittare di ciò che gli tocca *(obvenit)* per occasione della morte del testatore (XXXIX, 6, 25. — l. 31 ff. *De mortis causa don.)*. Imperciocchè ciò che tal persona pigliasse, il piglierebbe non a titolo del testamento ma *mortis causa.* ivi. — *ib.*

Difatti chi è incapace d'acquistare veruu diritto per disposizione testamentaria diretta o indiretta a suo profitto, non è per questo incapace di ricevere manualmente ciò che gli è rimesso non come onere imposto per fedecommesso ad un erede o ad un legatario (da adempiersi allor quando egli sarà stato messo in possesso del suo diritto), ma come condizione il cui adempimento dee necessariamente precedere il conseguimento della disposizione fatta sotto tale condizione: e valga il vero, l'adempimento della condizione non è per allora che un semplice fatto come qualunque altro fatto da cui avesse il testatore voluto che dipendesse la sua disposizione; e poco monta che questo fatto mediante l'evento giovi ad alcuno, qualunque sia la qualità della persona a cui esso giova, quand' anche non fosse un uomo ma un animale. — Inoltre, sebbene in questo caso il legatario che rimette all' incapace la somma di tanto, *nummos non faciat accipientis;* egli non sarebbe per questo ammesso a ripeterla; poichè non è legatario se non a condizione di rimettere la detta somma all'incapace, e quindi di lasciargliela: ancor meno lo potrebbe se il danaro così rimesso non esistesse più in natura nelle mani dell'incapace che l' avesse impiegato pei suoi usi personali, o ne avesse altrimenti disposto.

4. Le cose dette qui sopra al n. 3 sono applicabili al caso della condizione di gittar in mare una data somma. Ma non sarebbe lo stesso della condizione imposta all' erede mediante il testamento, di gittar in mare gli avanzi della spoglia mortale del testatore.

XXXV, 1, 27. — l. 27 *De condit. instit.*

5. Le condizioni erano di rigore, anche nei legati della libertà. XXXV, 1, 90 e 208. ll. 86 et 96 *De condit. et dem.*

6. Le condizioni delle stipulazioni non erano di rigore se non in quanto lo stipulante avesse interesse che fossero adempite, o almeno (in difetto d'interesse personale) solo in quanto egli avesse stipulato a suo profitto una pena pel caso che il promissore non adempiesse la condizione; e allora si poteva stipulare anche il fatto altrui, sebbene non fosse in potere del promettente, malgrado tutti i suoi sforzi, il realizzarlo. Inst. § 19, 20 et 21 *De inutil. stipul.*

RIMANENZE. V. Rendimento *di Conti.*

RIMEDII PRETORII. Così si chiamano la *denunzia* di un lavoro nuovo, e la *cauzione* per danno temuto *(damni infecti)*, che fanno le veci di azione. V. Danno non fatto e Denunzia.

RIMESSA. V. Remissione.

RINUNZIA. Chiunque può rinunziare a ciò ch'è stabilito in suo favore. IV, 4, 25. — l. 41 ff. *De minor.;* II, 14, 57. — l. 46 in fin. ff. *De pactis.* — Non si potrebbe tuttavia rinunziare ad un diritto non ancora scaduto; p. e. ad una instituzione condizionale, ad un fedecommesso o ad un legato condizionale, prima dell' occorrenza della condizione. XXX a XXXII, 367. — l. 45 § 1 *De leg. et fid.* 2.° — A meno che questa rinunzia non fosse fatta per patto o per transazione. ll. 1 et 16 Cod. *De pactis;* l. 11 Cod. *De transact.*

2. Uno non può rinunziare a ciò che non è padrone d'avere. L, 17, 718. — l. 174 § 1 *De reg. juris.*

3. Chi ha due diritti alla cosa non è escluso dall'uno rinunziando all'altro: per es. chi ha diritto alla successione com'erede ab intestato o legittimo, può rinunziare alla eredità testamentaria e tenersi alla successione legittima. ivi, 956. — *ib.* l. 91.

4. La rinunzia ad una successione, sebbene non sia che tacita, è nullameno valida. XXIX, 2, 73. — l. 95 *De acquir. vel omitt. hered.;* IV, 4, 72. — l. 30 ff. *De minor.;* XXI, 1, 36. — l. 14 § 9 ff. *De aedil. ed.*

5. Il venditore che dopo il termine fissato dal patto commissorio domanda o riceve il prezzo, o il rimanente di ciò che ancora è dovuto del prezzo della cosa venduta; reputasi che rinunzj al patto commissorio che lo autorizzava a riprendere la cosa venduta, in difetto del pagamento del prezzo in tal tempo. XVIII, 3, 7. — l. 6 § 2 et l. 7 *De lege commiss.*

6. Fu domandato se nel caso della l. 89 § 4 *De leg. et fid.* 2.° (XXX a XXXII, 371), si dovesse supporre una rinunzia tacita degli eredi ai loro prelegati per la sola ragione che, affine di soddisfare ai debiti del testatore pei quali erano obbligati tutti i suoi beni, eglino avevano accattato le somme necessarie ed avevano ipotecato al nuovo debito i medesimi beni, i quali poscia erano stati venduti ad uno d' essi dal nuovo creditore ipotecario nella detta sua qualità. — La quistione si volge in sapere se l'erede acquirente possedendo a titolo di compera tutt'i beni legati, potess'essere obbligato di farne la tradizione a'suoi coeredi nella detta loro qualità di legatarj di quelli, o se si dovesse piuttosto considerare ch' essi eredi avessero rinunziato tacitamente a' loro prelegati accattando per pagare i debiti del padre loro con ipoteca sulla totalità de' beni. E il giureconsulto risponde ch' eglino hanno tutti il diritto di domandare i loro prelegati, ma che non verranno ammessi ad intentare la loro azione se non rimborsando all' acquirente loro coerede l'ammontare del debito.

7. Rinunzia, *modo di perdere la servitù.* — Le sue servitù prediali si estinguono quando il proprietario del fondo a cui erano dovute ha rinunziato al diritto di esercitarle. S' intende che abbia rinunziato se per sua concessione fu fatta qualche cosa che tolga l' uso della servitù. Epperò se io aveva il diritto di dirigere lo stillicidio nella tua area, e ti ho permesso di ergere un edifizio sopra l' area stessa; io ho perduto quel diritto. Similmente se io ho il diritto di via sopra il tuo fondo, e ti permetto di fare qualche cosa in quel luogo pel quale ha esso diritto; io lo perdo. VIII, 6, 7. — l. 8 *Quemadm. servit. amitt.*

Così è nel caso di una concessione semplice: ma se il tuo vicino fece p. e. una muriccia sul tuo fondo a titolo precario, non potrai giovarti dell' interdetto *Quod precario habet*, perchè quest' edifizio essendo sul tuo suolo, a te appartiene, e tu puoi distruggerlo di tua propria autorità; nè, fatta che sia la muriccia, può stimarsi compiuta la dinunzia

della servitù di passaggio dall'avere tu precariamente permesso al tuo vicino di costruire sopra il tuo fondo quella muriccia chiudente il passaggio appunto a te dovuto pel suo fondo. VIII, 6, 7. — l. 17 *Commun. praed.*

8. La rinunzia non può essere fatta utilmente se non da tutti i comproprietarj del fondo a cui è dovuta la servitù. Per ciò se due predj che si dovevano vicendevolmente una servitù diventano comuni fra i due proprietarj, non potrà l'uno fare all'altro la rinunsia della servitù, essendo queste indivisibili. ivi, 8. — l. 34 *De servit. praedior. rustic.*

9. La rinunzia d'una servitù quando ne sono parecchie, non basta per presumere la rinunzia delle altre. Per es. se io poteva per diritto condurre l'acqua pel tuo fondo, e tu non avevi il diritto di edificarvi sopra senza il mio consenso; benchè io ti conceda il diritto di edificare, tu nullameno dovrai prestarmi la servitù di non edificare se non in quanto non rechi pregiudizio al mio acquidotto, dovendo le cose rimanere nel medesimo stato nel quale sarebbero se in origine fosse stata stabilita una sola servitù. ivi. — *ib.* l. 20 § item si.

10. Rinunzia della eredita'. V. Ripudio.

RIPA. V. Riva.

RIPARAZIONE. V. Locazione, Passaggio, Spese, Servitu', Usufrutto.

RIPETITOTIA *(Azione).* V. *Condictio* e Personale *(Azione).*

RIPETIZIONE. Lo stesso che *Azione ripetitoria.* V. anche Certo, Dazione, Errore, *Ex lege*, Furtiva *(Azione)*, Incerto, Indebito, Luogo, Pentimento, Restituzione, Triticaria *(Azione).*

2. Ripetizione *(Clausola di).* Una delle clausole che sogliono apporsi ai legati, ed è quella con cui il defonto ripete i legati ed i fedecommessi da lui già lasciati. Il testatore cioè li ripete o incaricando nuovamente la medesima persona, o incaricando quella che in mancanza dell'altra sarà suo erede. Si ripete inoltre o riguardo alla persona a favore della quale li lasciò, o in riguardo a qualche altra persona. Finalmente, questa clausola o è speciale e concerne particolarmente qualche legato o fedecommesso, o è generale e concerne tutti i legati e fedecommessi che sono lasciati. — Questa clausola si deduce dalla parola *inoltre (amplius, hoc amplius).* XXX a XXXII, 230.

3. Se io avessi a te legato puramente, indi avessi scritto: *Inoltre, se la tal nave verrà dall' Asia, il mio erede gli dia il tal fondo;* io con quella parola *inoltre* ho ripetuto le cose sopra dette. — E dicendo: *Lucio Tizio diede cinquemila alla plebe, Sejo inoltre un banchetto;* intendiamo che anche Sejo abbia dato cinquemila. — E dicendo: *Tizio ha ricevuto cinque, Sejo inoltre il tal fondo;* intendiamo che Sejo pure abbia ricevuto cinque. ivi. — l. 54 *De leg. et fid.* 3.°

4. Se un testatore disse: *Il mio erede dia al tale il tal fondo, ed a Sejo inoltre dieci;* è certo che Sejo dee conseguire in forza del testamento la metà di quel fondo e dieci. ivi. — *ib.* l. 13.

5. Se fu scritto: *Oltre (amplius quam) a ciò che lasciai a Tizio, il mio erede dia a Sejo dieci;* a Tizio rimane il suo legato, e a Sejo nulla è dovuto oltre i dieci; essendo usitata la seguente formola: *a Tizio lascio tanto; inoltre (hoc amplius), a sua moglie ed a' suoi figli, tanto.* ivi. — l. 108 § 7 *De leg. et fid.* 1.°

6. La clausola generale di ripetizione comprende tutt'i legati ed i fedecommessi di cui è gravato ciascheduno degli eredi. ivi, 23. — *ib.* l. 113 § 2. — Epperò quando nella sostituzione sono ripetuti i legati (che senza ciò prima di un certo rescritto di Severo (V. Sostituzione), non erano dovuti), s'intende che siano comprese anche le libertà. ivi. — l. 77 *De leg. et fid.* 3.°; l. 80 *De verb. signif.*

7. La clausola di ripetizione vale non solamente per ripetere i legati già utilmente fatti, ma conferma eziandio i legati nulli, quando fosse p. e. scritto nei codicilli: *Inoltre il mio erede dia al tale.* Sarebbe altrimenti se fosse scritto: *Il mio erede darà entro uno, due, tre anni quelle somme che ho legate senza determinazione di scadenza;* nel qual caso s'intenderebbe avere il testatore voluto prorogare il termine pel pagamento dei legati utili. ivi, 232. — l. 19 *De legat fid.* 1.° — Così, quanto al sostituito d'un impubere, se questi fu inutilmente incaricato di un legato, il sostituito dee pagarlo se gli fu lasciata qualche cosa *inoltre (hoc amplius)*, e l'impubere morì senza diventare erede del padre. ivi. — d. l. 19 § 1.

8. La cosa a cui si riferisce la espressione *inoltre*, è compresa nel legato, ancorchè non fosse stata legata prima. Laonde se uno ha legato a sua moglie così: *Voglio che il mio erede dia a Tizio, oltre la dote, tanti aurei*; s'intende anche relegata la dote. XXX a XXXII, 233. — l. 3 *De dote praeleg.* — Ma se la espressione *inoltre* a nulla si riferisce, si reputa come non iscritta: sarà non ostante valido il legato fatto coll'aggiunta di tale espressione. ivi. — l. 108 *De leg. et fid.* 1.°

9. Quanto all'effetto di questa clausola, allorchè per essa uno degli eredi è gravato del legato ond'era gravato un altro; i legati dovuti in forza di essa vogliono essere pagati ai tempi ed alle condizioni medesime con cui furono primitivamente fatti. ivi, 234. — l. 77 § 15 *De leg. et fid.* 2.°

10. Il legato od il fedecommesso non si considera ripetuto sotto una condizione che renderebbe superflua la clausola di ripetizione. Perciò se un impubere fu gravato di un legato sotto la condizione *Se giungerà alla pubertà*, e questo legato fu ripetuto al sostituito; esso è dovuto anche dal sostituito, e non s'intende ripetuta la condizione che renderebbe inutile il legato. ivi. — l. 113 § 4 *De leg. et fid.* 1.° — Quindi se un testatore avesse incaricato suo figlio pupillo instituito erede di pagare una somma ad un tale *Quando questi cadesse sotto la tutela di lui*, ed avesse ripetuto questo legato a carico del sostituito; morendo il figlio impubere, Sabino opina che il sostituito non sia debitore del legato. Ma Sesto e Pomponio pensano non essere ciò vero se non in quanto la ripetizione del legato fosse concepita così: *Voglio che il mio erede paghi a' medesimi tempi que' legati di cui ho gravato mio figlio e che gli ordinai di pagare se sarà mio erede.* Ma se il testatore avesse detto nella ripetizione: *Voglio che il mio erede dia ciò che incaricai mio figlio di dare*, i legati sarebbero ripetuti puramente, o soltanto dimostrati; laonde anche il sopraddetto legato in quistione sarà dovuto subito. ivi. — *ib.* l. 32. — A questo caso è conforme quello della l. 56 ff. *De fideic. libert.* — ivi.

11. Quando uno è gravato per ripetizione di un legato del quale un altro fu gravato, la clausola Di ripetizione cessa tosto che il primo abbia accettato la eredità od i legati a lui fatti. ivi, 235. — l. 81 § 7 et l. 113 § 5 *De leg. et fid.* 1.°

12. La ripetizione di un legato in riguardo all'erede sostituito cessa quando il pupillo sia diventato erede. Ma ciò non debbe intendersi se non della cosa o della somma di cui fosse stato gravato il pupillo stesso. Onde se il testatore gravò il sostituito di una somma maggiore, dell'eccedenza ai reputa gravato lui, ma fino alla concorrenza della somma inserita di sopra nel testamento, essa è dovuta in forza di quella disposizione. XXX a XXXII, 236. — l. 53 *De leg. et fid.* 1.

13. La ripetizione del legato a carico del sostituito vale in due casi benchè l'instituito in primo grado sia divenuto erede. — 1.° *Caso.* Se un padre incaricò suo figlio impubere di un legato sotto condizione, ed il figlio diventò erede ed indi morì; si può dire che il testatore il quale incaricò il figlio del legato sotto condizione e lo ha ripetuto puramente nella sostituzione, abbia voluto che il sostituito debba prestarlo immantinente nel caso che il figlio morisse in pendenza della condizione. ivi. — *ib.* l. 52 § 1. — Il contrario ha luogo nel caso inverso. ivi. — *ib.* l. 81 § 9 ¶ quare. — 2.° *Caso.* Se il testatore ha ripetuto il legato con un'altra persona, p. e. se egli m' avesse legato un fondo incaricando l'impubere di darmelo, ed egli avesse ripetuto questo legato incaricando l'erede dell'impubere di prestarlo a me ed a Sejo, questa ripetizione fa sì che a me ed a Sejo sia dovuta la metà. ivi. — *ib.* l. 53 § 1.

14. V'è un'altra specie di *Clausola di Ripetizione*, per la quale il testatore lega una seconda volta alla medesima persona la medesima quantità che gli aveva legata prima, nel caso ch'essa venga a perdere l'effetto del primo legato. Questa clausola differisce dalle altre perchè, in forza di quelle, colui al quale il legato è ripetuto, lo conseguisce una sola volta; in forza di questa, adempiendosi la condizione della clausola, il legato si ottiene due volte. ivi, 237. — l. 11 § 18 *De leg. et fid.* 3.°

RIPRESENTAZIONE. In tutto il Digesto non parlasi della ripresentazione che ha luogo nella successione, per la quale il figlio prende il luogo di suo padre. Inst. lib. 3 tit. 1 § 6. — Veggansi tuttavia le l. 2 § 7 ff. *De excusat.* (XXVII, 1, 27); l. 1 § 4, 5 et 6 *De suis et legit. hered.* (XXXVIII, 16) (al. 17), 9 e 10); l. 13 *De injusto, rupto.*) (XXVIII, 2, 46), l. 6 in f. *De hered. instit.* (ivi, 5); l. 8 § 8 ff. *De inoff.*

testam. (V, 2, 18). V. inoltre Inst. § 2 *De exhered. lib.*; ll. 2 et 4 Cod. *De suis et legit. liber.*; e sopra tutto Nov. 118 cap. 1.

2. La parola *repraesentare* significava pure e principalmente, rendere il legato o il fedecommesso presente, vale a dire dovuto presentemente (V. PRAESENS), sebbene il termine o la condizione non fosse occorsa. XXXIV, 1, 31. — l. 36 § 1 *De cond. et dem.*; XXXV, 1, 141. — l. 22 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

Secondo Gotofredo (sopra la d. l. 22), la parola *repraesentare* significava *rem praemature dare* (dar la cosa anzi tempo); e secondo il medesimo (sopra la l. 1 § 2 *De dote praeleg.* — XXXIII, 4, 4), significava *ante diem solvere, seu efficere ut res praesens sit*, pagare prima della scadenza, ossia far che la cosa sia presente. — Quindi la ripresentazione significava il pagamento fatto *de praesenti* da colui che aveva un termine per farlo. XLII, 8, 10. — l. 10 § 12 *Quae in fraud. credit.*

3. Quando la dote è legata dal marito alla moglie, essa è esigibile presentemente fino a che vi sia di diritto la mora d'un anno per rendere la dote, almeno allora quando la è mobiliare (l. un. § 7 Cod. *De rei uxor.*). Ciò si chiamava *Commodum repraesentationis.* XXXIII, 4, 4. — l. 1 § 2 *De dote praeleg.*

RIPUDIO. V. DIVORZIO.

2. — *della eredità.* V. anche ASTENERSI (*Benefizio di*). V. Cod. lib. 6 tit. 31 *De repudianda vel abstinenda hereditate.* — Si può ripudiare alla eredità, cioè rinunziarvi o ricusarla, non solamente colla parola, ma eziandio col fatto; e con qualunque altro mezzo che faccia conoscere la volontà. XXVIII, 2, 73. — l. 95 *De acquir. vel omitt. hered.* — Quindi per ciò solo che uno adì la eredità in forza del secondo testamento ch'era inutile e ch'egli credeva valido, si considera che abbia repudiata la eredità a lui medesimo lasciata col primo testamento legalmente fatto. E ciò fu da una costituzione sancito, conforme all'opinione di Papiniano e contra quella di Paolo. ivi. — *ib.* l. 97.

3. Essendo essenziale nel ripudio, come nell'adizione, la volontà di quello a cui la eredità è deferita, non si può riputare che abbia ripudiato chi si crede soggetto a necessità. Quindi quegli che crede essere erede necessario mentr'è volontario, non può ripudiare; perchè allora la sua opinione può più che la verità. XXVIII, 2, 74. — l. 15 *De acquir. vel ammit. hered.* — Per lo contrario, chi crede d'essere erede necessario non può diventare erede volontario. ivi. — *ib.* l. 16.

4. Può ripudiare la eredità chi può acquistarla. ivi, 75. — *ib.* l. 18 — Quindi 1.° Per la stessa ragione che gli eredi suoi inutilmente adiscono quella eredità che acquistano issoginre, essi la ripudiano inutilmente. ivi, 76. — l. 3 Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

2.° Per la stessa ragione che il figlio di famiglia instituito erede non può adire senza il comando del padre, nè il padre senza l'intervento del figlio; ripudiando il figlio senza del padre, o questo senza di quello, ciò non nuoce all'altro: ambidue insieme possono ripudiare. ivi. — *ib.* l. 13 § fin. *De acquir. vel amitt. hered.* — Lo stesso dicasi rispetto ad una eredità legittima deferita ai figli. ivi. — *ib.* l. 14.

3.° Siccome il pupillo adisce inutilmente la eredità senza l'autorità del tutore, così il ripudio della deferita eredità fatto da lui senz'autorizzazione del tutore non gli nuoce. ivi. — l. 5 Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

5. Non può uno ripudiare l'eredità prima che la possa adire. Ivi, 77. — l. 174 *De reg. juris.*

Corollario Primo. Non si può ripudiarla prima che sia deferita. Epperò 1.° Nulla impedisce che chi ripudia i beni di un vivo possa, dopo la morte di questo, adire la eredità ed anco chiedere il possesso de' beni. Ivi. — l. 94 *De aquir. vel omitt. hered.* — 2.° Quando si dice che chi è instituito erede o a cui è deferita una eredità legittima, ripudiando perde la eredità, ciò è vero in quanto la eredità fosse in istato di poter essere adita. Per altro l'erede instituito sotto condizione fa un atto inutile ripudiando l'eredità prima che la condizione sia adempita, qualunque sia questa condizione, sebbene essa stia in arbitrio del ripudiante. ivi. — *ib.* l. 13. — 3.° Se il sostituito ripudia prima che l'instituito si decida (*decernat*) intorno alla eredità, il ripudio è nullo. ivi. — d. l. 13 § 2.

6. In generale, quando vi sono più gradi di eredi, bisogna, se v'è testamento, incominciare dagli eredi scritti, indi procedere a quelli a' quali appartiene la eredità legittima, ancorchè alla medesima persona spetti la eredità per amendue i titoli. Imperciocchè a

questo modo si ottiene gradatamente che prima ha luogo il ripodio della eredità testamentaria, quindi della legittima. Lo stesso si osserva nel possesso dei beni, che prima rifiuta il possesso l'erede scritto, poscia quegli che può domandarlo ab intestato. XXVIII, 2, 77. — l. 70. *De acquir. vel omitt. hered.* — Se poi a quello a cui può appartenere la eredità legittima, fu imposta qualche condizione; nulla può fare circa la eredità legittima prima che passi il giorno stabilito per la condizione. ivi. — d. l. 70 § 1. — Dopo spirato il termine della condizione, può ripudiare nel momento stesso tanto la eredità legittima quanto la testamentaria. ivi. — *ib.* et l. 17 § 1 et l. 77 *ib.*

7. *Corollario Secondo.* Benchè la eredità sia deferita, se quegli a cui è deferita nol sa, egli non può ripudiarla. Imperciocchè, come nell'accettare così anche nel ripudiare la eredità od il legato, quegli che ripudia debb'essere certo del suo diritto. ivi, 79. — — *ib.* l. 23. — Quindi 1.° Chi dubita se il testatore sia vivo o no, ripudia inutilmente. ivi. — *ib.* l. 13 § 1. — 2.° Non può ripudiare neppur quegli che crede il testamento invalido o falso. Ma s'egli è certo che il testamento che dicesi falso non lo è, come coll'adizione acquista la eredità, così col ripudio la perde. ivi. — *ib.* l. 17.

8. *Corollario Terzo.* Siccome non si può ripudiare se non quella eredità che si può adire, così non si può ripudiare una eredità una volta adita; perchè non si può adire due volte. ivi, 80.

9. — L'effetto del ripodio è che quegli il quale ripudiò una eredità non può più adirla, e n'è affatto escluso; ed è escluso anche dalle altre cose che si possono riguardare come accessorie della eredità da lui ripudiata: p. e. se avendo il padre instituito erede me in una parte e suo figlio nell'altra, io ripudiai la eredità del padre, non posso più avere nemmeno quella del figlio. ivi, 81. — l. 10 § 3 *De vulg. et pupill. substit.* — La ragione si è perchè la eredità dell'impubere si reputa un'appendice della paterna; ma questa ragione cessa quando l'impubere o fu diseredato o si astenne dai beni del padre; e perciò in questo caso il sostituito, benchè abbia ripudiato la eredità del padre, potrà in forza della sostituzione avere la eredità dell'impubere, senza temere l'editto *Si quis omissa causa testamenti* (V. Titolo *del testamento*). XXVIII, 2, 81. — l. 40 *De acquir. vel omitt. hered.* — Del resto, lo stesso figlio che si astenne dalla paterna eredità potrà, immischiandosi nella eredità del fratello diseredato od ingerendosi qual erede, ottenere la eredità medesima in forza della sostituzione. ivi. — *ib.* l. 41.

10. Quegli il quale ripudiò la eredità pel titolo della instituzione, può adirla pel titolo della sostituzione volgare. ivi, 82. — *ib.* l. 76 § 1.

11. Ripudio *del legato o del fedecommesso.* V. Legato o. 202 a 214.

12. — *del possesso de' beni ab intestato.* V. Successorio *(Editto).*

RISARCIMENTO. V. Danno, e Nossali *(Azioni).*

RISCATTO. V. Cattività e Postliminio. V. lib. 49 tit. 15 *De captivis, et de postliminio et redemptis ab hostibus.* — Coloro che vengono riscattati dalle mani de' nemici, fino a tanto che non è pagato il prezzo, si reputano piuttosto costituiti in pegno che detenuti in condizione servile. XLIX, 15, 25. — l. 2 Cod. *De postlim.* — Quindi 1.° Se interviene una donazione della somma stabilita pel riscatto, al riscattato viene restituita la primiera condizione. ivi. — *ib.* l. 2 § et ideo, et l. 16. — Quindi colui che, costituito libero, vien preso da'nemici e poi riscattato in commercio, può, anche prima che venga pagata per lui la somma stabilita, vindicare i diritti di successione col favore della ingenuità, onde con la successione stessa pagare il prezzo sborsato per lui. ivi. — *ib.* l. 15.

2.° Se Tizio riscattò in commercio un uomo libero preso dai nemici, ed è provato che gli ha condonato il rimanente vincolo di pegno, quello non è diventato libero, ma è restituito all'ingenuità che aveva perduta. ivi. — *ib.* l. 11.

3.° Durante il pegno del riscattante, il riscattato non debb'essere trattato come servo nè prostituito. ivi. — *ib.* l. 7.

2. Il servo captivo riscattato diventa subito del riscattante, anche se questi sa che il servo appartiene ad altrui; ma se gli viene offerto il prezzo da lui esborsato, quel servo si reputa ritornato per postliminio. ivi, 26. — l. 12 § 7 *De captiv. et postlim.* — Che se era servo di più padroni, e a nome di tutti questi venne restituito il prezzo al riscattante, esso ritornerà nella comunione Se

poi era servo; di uno soltanto o di alcuni, non di tutti; sarà di quelli che pagarono il prezzo, sì che nella rispettiva porzione avranno il diritto loro, nella parte degli altri succederanno al riscattante. XLIX, 15, 26. — l. 12 § 13 *De captiv. et postlim.*

3. Uno che ignorava essere on tale in istato di cattività, e credendo che appartenesse al venditore, lo riscattò, si reputa che lo abbia acquistato per usocapione sì che, scorso il tempo dalla legge prefisito, è tolta al padrone la facoltà di offrirne il prezzo. ivi, 27. — d. l. 12 § 8. — Similmente, il riscattante può pregiudicare al dominio del primiero padrone del servo già captivo, manumettendolo. ivi. — d. l. 12 § 9.

4. Non solo la cosa riscattata diventa del riscattante colla condizione di poter essere ricuperata; ma inoltre alla cosa riscattata è inerente qualunque causa ch' essa aveva prima di cadere in poter de' nemici; p. es. la condizione del pegno a cui era legata prima che venisse presa. — Adunque se un servo prima della sua cattività fu dato in pegno, dopo soddisfatto il riscattante, esso ritorna ad essere soggetto alla primiera obbligazione. ivi, 28. — d. l. 12 § 12. — E se il creditore ha offerto al riscattante l' importare del riscatto, il servo porta inerente la obbligazione tanto pel debito più vicino quanto per quello del quale fu liberato, sì che il riscattante, sebbene posteriore in tempo, diventi ansiano, mentre quegli ch'era ansiano è più debole in diritto. ivi. — *ib.*

5. Alla cosa riscattata è inerente la causa furtiva, se fosse stata rubata prima di essere passata a' nemici. ivi. — *ib.* l. 27.

6. Se nel servo captivo ha preceduto una causa che temporariamente o perpetuamente impedisce la libertà, questa causa non resterà mutata nel riscatto: così sarebbe se constasse aver lui contravvenuto alla legge Favia, o essere stato venduto col patto di non venire manomesso. ivi. — *ib.* l. 12 § 16.

7. Se uno era statulibero prima di essere preso dai nemici, venendo riscattato in pendenza della condizione, conserverà la sua causa. ivi. — d. l. 12 § 10. — Pertanto, se avesse ricevuto la libertà sotto condizione di dare diecimila, egli non potrà dare tal somma dal proprio peculio, se non lo ha acquistato mediante la cosa del riscattante o mediante le opere proprie. ivi. — *ib.* § 11. — Essendo poi adempiuta qualunque condizione della libertà stabilita, se a colui ch' è in istato di cattività fosse dovuta la libertà, venendo riscattato, non può domandarla prima di aver satisfatto al riscattante. XLIX, 15, 28 — l. 12 § 14 *De captiv. et postlim.*

8. Il diritto nelle persone o cose riscattate compete soltanto a que' riscattanti che riscattarono la persona o la cosa mediante un prezzo. ivi, 29. — ll. 5 et 12 Cod. *De postlim.*

9. Nemmeno a chi riscattò con prezzo compete il diritto di pegno, se si presume che egli abbia riscattato per pietà; come sarebbe di una madre verso un figlio e simili. ivi, 30. — *ib.* l. 17.

10. Il diritto del riscattante non va oltre la persona o la cosa riscattata. ivi, 31 — *ib.* l. 8.

11. Il diritto del riscattante si estingue 1.° colla restituzione del prezzo ad esso riscattante, il quale è obbligato di riceverlo. ivi, 32. — *ib.* l. 6. — Che se egli ha fatto ad altrui la cessione del diritto di pegno per una somma maggiore di quella per la quale egli ha il diritto sopra il riscattato, questi dee restituire non essa somma ma la prima, e il compratore ha l' azione *Ex empto* verso il venditore. ivi. — l. 19 § 9 *De captiv. et postlim.*

2.° Il pegno si scioglie mediante la condonazione del prezzo di riscatto. La presunzione poi che il prezzo sia stato condonato nasce dal matrimonio seguito fra il riscattante e la persona riscattata. ivi, 33. — *ib.* l. 21; l. 13 Cod. *De postlim.*

3.° Questo pegno si scioglie colla perdita della cosa o colla morte della persona riscattata. ivi, 34. — l. 15 *De captiv. et postliminio.*

4.° In forza di una costituzione di Onorio e Teodosio, si scioglie mediante la prestazione quinquennale delle opere. ivi. — l. 20 Cod. *De postlim.*

RISCHIO. Chi nulla ha da perdere non corre alcun rischio. XLVII, 2, 52. — l. 12 ff. *De furtis.*

RISERVA. Il difetto di riserva non nuoce al creditore che presta al suo debitore, già obbligato verso di lui per debiti anteriori. II, 14, 83. — l. 29 ff. *De oblig.* — Tranne questo caso particolare, il difetto di riserva può nnocere e nuoce spesso. XX, 6, 21. — l. 4 § 1 ff. *Quibus modis pign.*; l. un. Cod. *Etiam ob chirogr. pec.*

RISOLUZIONE. V. Scioglimento e *Solutio*.

2. — *dei contratti*. V. anche Restituzione *in intero*, e Redibizione. — Non si può risolvere il contratto in maniera che l' uno dei contraenti rimanga solo obbligato. XVIII, 5, 5. — l. 1 *De rescind. vendit.*

3. — *del diritto del costituente;* è uno dei modi di perdere le servitù. Laonde se sopra un fondo legato sotto condizione, l' erede impose una servitù, questa si estingue quando occorra la condizione del legato. VIII, 6, 6. — l. 11 § 1 *Quemadm. servit. amitt.* — Ma la servitù non è reciprocamente estinta per la risoluzione del diritto che sopra il predio aveva quegli che acquistò pel predio la servitù. ivi. — *ib.*

RISPETTO. V. Ossequio.

RISPONSABILITA.' V. Amministrazione, Credito, Custodia, Deposito, *Periculum*, Rischio, Sequestratario, ec. ec.

2. — *degli esercitori di nave, albergatori* e *stallieri*. V. anche Albergatore, Esercitoria *(Azione)*, Furto n. 144 e 159, Institoria *(Azione)*, *Nauta*, *Nolo*, Recepti. V. lib. 4 tit. 9 *Nautae, caupones, stabularii, ut recepta restituant.* — Contro chi tiene osteria o stalla, e contro i padroni di barca, è concessa un' azione per quelle cose che ricevettero in custodia *(salvum fore)* e che non restituirono. IV, 9, 1. — l. 1 *Nautae Caup.* — Il qual provedimento non è molto severo, mentre altrimenti siffatta gente cospirerebbe coi ladri a danno delle persone che lor si affidano. ivi. — d. l. 1 § 1.

3. L' azione concessa contro gli esercenti di nave, di osteria o di stalla per le cose da loro ricevute in consegna, dicesi appunto *Recepti*, ed è azione *In factum:* essa ha luogo quando fu depositata una cosa presso di loro o presso i loro incaricati. — Quanto agli esercenti nave, non debbonsi sotto questa denominazione comprendere tutt' i marini *(nautae)*, ma soltanto chi ha la nave in principalità e la conduce o da sè o per mezzo di un capitano *(magister);* sebbene egli possa essere obbligato anche per mezzo di un semplice rematore o mariniero *(mesonaute)*, se ad un cotalo egli ha commessa la nave. ivi, 2. — d. l. 1 § 2. — Quanto ai naufilaci ed ai dietarj, che sono persone di servizio nelle navi, preposte alla custodia delle merci e delle provigioni, l' esercitore *(navicularius)* è obbligato per quanto essi ricevono io consegna anche senza espresso accontentimento di esso esercitore o del capitano. IV, 9, 2. — l. 1 § 3 *Nautae Caup.*

4. Sebbene il pretore nulla abbia stabilito circa gli esercitori di zatte ed i battellieri *(lintrarii)*, Labeone pensa che sieno eglino pure soggetti alla medesima azione. ivi. — d. l. 1 § 4.

5. Quanto agli osti *(caupones)* ed agli stallieri *(stabularii)*, s' intende che gli esercenti di osteria o di stalla sieno tenuti per sè e pei loro ministri, non compresi però in questi i bassi famigli come i sotto-portinai *(atriarii)*, i cucinieri e simili. ivi. — d. l. 2 § 5.

6. A quest'azione è tenuta la detta gente in quanto riceva checchessia come esercente l'una delle dette professioni, non se *extra negotium*. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 2.

7. Niun divario fa la persona del depositante presso alcuna delle dette persone risponsabili; o sia uno della stessa professione; o sia uno che navigasse o albergasse gratuitamente. ivi, 4. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 6. — Difatti, il padron di nave, l'oste, lo stalliere pigliano la mercede non già per la custodia, ma il padrone per tragittare, l'oste per dar alloggio, lo stalliere per dar stallaggio a' giumenti; ed ultracciò son tenuti alla custodia, al pari del sarte e del purgatore, i quali pigliano la mercede per l'arte loro, e son tenuti alla custodia come in forza dell' azione Di locazione. ivi. — *ib.* l. 5.

8. Quest'azione risguarda qualunque cosa o merce ricevuta; anche ciò che può essere assomigliato a merce come i vestimenti ed altro di cui facciamo uso giornaliero. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 6. — Nè monta che le robe sieno state poste nella nave dopo caricatevi e collocatevi le merci. ivi. — *ib.* l. 4 § 2. — Nemmeno monta che le cose importate sieno nostre o d' altrui; purchè a noi importi che sieno custodite: così se le son merci che io ho ricevuto in pegno per danaro da me dato a rischio marittimo, il capitano sarà tenuto verso di me da cui le ebbe in consegna, non verso il debitore. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

9. Non è uopo che le cose importate nella nave sieno state consegnate al capitano o a chi per lui: basta che sieno state poste nella nave. ivi, 6. — d. l. 1 § 8. — Può intendersi che le abbia ricevute e che si dia luogo all'azione *Recepti*, anche prima che sieno state portate nella nave, se vengono a perire

sul lido dopo d'essere da lui state una volta ricevute. IV, 9, 6.— l. 3 *Nautae Caup.* § idem ait.

10. Nei detti casi potrebbe aver luogo una azione civile, cioè quella Di locazione o conduzione, se v'è mercede. Difatti, se fu presa a nolo tutta la nave, il conduttore avrà anche l'azione Di conduzione per le cose che mancano; e se l'esercitore della nave prese a condizione il trasporto di date merci, potrà essere impetito con l'azione Di locazione: se poi le cose furono prese gratuitamente, egli sarà soggetto all'azione Di deposito. Ora, il pretore ha voluto inoltre concedere un'azione onoraria per vincolare maggiormente la risponsabilità degli esercitori, e perchè nella locazione-conduzione non si risponde se non della colpa; nel deposito, del dolo; e in forza dell'azione *Recepti* chi ha ricevuto è risponsabile ad ogni modo, anche se la cosa perisse o fosse danneggiata senza sua colpa, purchè non sia intervenuto caso fortuito, come sarebbe naufragio o rapina di pirati. Quanto è detto del capitano di nave, dicasi dell'oste o dello stalliere. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 1.

11. Le dette persone dovendo prestare una esattissima custodia, sono risponsabili non solo pel fatto dei suoi agenti o ministri, ma altresì pel fatto de' passaggieri o viandanti. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 8 § fin., ll. 2 et 3. — Cioè non solo pei furti, ma per qualunque danno che commettessero. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Tanto che, se il servo dell'esercitore è reo del furto o della colpa, non ha luogo l'azione nossale, ma il padrone vien citato in proprio nome per l'azione *Recepti;* e se un figlio di famiglia o un servo ha ricevuto una cosa col consenso del padre o del padrone, sono tenuti solidariamente; se senza questo consenso, sono tenuti a quella Del peculio. ivi. — *ib.* l. 3 § 3.

12. Quest'azione è persecutoria della cosa, e quindi si dà contro l'erede ed è perpetua. ivi, 9. — d. l. 3 § 4.

13. Non è ragionevole che si possano intentare ad un tempo l'azione onoraria *Recepti* e quella Di furto, dovendo la parte lesa contentarsi o dell'uffizio del giudice o della eccezione Di dolo. ivi, 10. — d. l. 3 § fin.

14. Ad esso il padrone della nave *(nauta)*, a cui risponsabilità sta la perdita della cosa, compete l'azione Di furto qualora non abbia egli stesso sottratta la cosa, e sia poi stata a lui sottratta; oppure se la cosa fu rubata da un altro ed egli non è solvente. IV, 9, 10. — l. 4 *Nautae Caup.*

RISPOSTA. V. Interrogazione.

RISSA. V. anche Attruppamento. e *Turba.*

1. Perchè vi sia rissa sono necessarie almeno due persone. L, 16, 216. — l. 4 § 3 *De vi bon. rapt.*

2. Rissa è anche sorta di delitto militare, il quale viene punito gravemente. V. Sedizione.

RITARDO. V. Mora.

RISTAURARE. V. *Reficere.*

RITE. Viene da *ritus*, e significa con osservanza delle formalità. L, 16, 194.

RITO delle nozze. V. Nozze.

RITORCERE. Non deesi ritorcere a danno de' pupilli ciò che fu introdotto in loro favore. XXXVIII, 10, 17. — l. 3 § 5 in f. *De Carbon. edicto.*

2. Anche il possessore di mala fede non può trarre vantaggio dalla finzione ammessa dalla legge in odio del suo dolo. V, 3, 34, — l. 36 § 3 ff. *De hered. petit.*

RITORNO *(Diritto di)*. V. Postliminio.

RIVA. V. anche Fiume, Inondazione, Lido, *Littus*, Mare, Navigazione. V. lib. 43 tit. 15 *De ripa munienda.*

1. Riva si reputa quella che contiene il fiume nella sua maggiore pienezza. XLIII, 11, 6. — l. 3 § 1 *De flumin., Ne quid in publ.* — E più precisamente, riva è quella che contiene il fiume entro il naturale suo corso. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

Del rimanente, se per piogge, per grossezza del mare o per qualche altra causa il fiume cresce temporaneamente, esso non cangia rive. Se poi naturalmente giunse ad avere un accrescimento perpetuo, sia per essersi commisto qualche altro fiume, sia per altro, esso ha cangiato sue rive; come sarebbe se, cangiato l'alveo, preso avesse altra direzione. ivi. — *ib.*

2. In generale, riva si chiama il sito ove il mare il fiume o il lago giugne col suo massimo fiotto d'inverno. L, 16, 16 e 134. — l. 96 *De verb. signif.;* L, 17, 446. — *ib.* l. 112; Inst. § 3 *De rer. divis.*

3. Evvi un interdetto che provede affine che sieno tenute in acconcio e arginate le rive dei fiumi pubblici dai proprietarj lungh'essi; a quella guisa che v'ha un interdetto per la ristaurazione delle pubbliche strade. XLIII, 15 1. — l. un. cum § 1 *De ripa munienda.*

4. Non già qualunque ristauro e argioamento è protetto con questo interdetto, che intitolasi *De ripa munienda;* ma soltanto quello che non rende peggiore la navigazione. XLIII, 15, 1. — l. un. § 2 *De ripa munienda.*

5. E concesso che munisca o affortifichi la riva del fiume pubblico il proprietario lungh' esso; ma debb' egli, prima di farlo, dare cauzione *Damni infecti* per dieci anni ad arbitrio di uomo dabbene; la quale cauzione debb' essere data a chi denunzia il nuovo lavoro. ivi, *colle note.* — *ib.* § 3.

Debbe inoltre esser data cauzione *(satis)* al vicino ed ai possidenti oltre il fiume; sempre innanzi all' imprendimento del lavoro; mentre dopo fatto il lavoro non rimane più che la legge Aquilia, se fu recato danno. ivi. — *ib.* § 5.

6. Quanto osservasi per le rive del fiume pubblico, riguardo al tenerle in acconcio *(munire)*, deesi pure osservare riguardo alle rive del lago, della fossa, dello stagno. ivi, 3. — *ib.* § 6.

7. Alle volte questo interdetto può, previa cognizione di causa, derogare a quello proibitorio *Ne quid in flumine publico* etc. XLIII, 13, 5. — l. 1 § 6 *Ne quid in flum. publ.*

RIVALES. Così chiamansi coloro che hanno diritto di condur l' acqua pel medesimo rivo. L, 16, 194. — l. 1 § 26 *De aqua quotid.*

RIVENDICAZIONE. V. VINDICAZIONE.

2. — *della libertà.* V. LIBERALE *(Causa).*

RIVO. V. lib. 43 tit. 21 *De rivis.*

1. Per *rivo* s' intende un luogo inclinato nel verso della lunghezza, pel quale scorre acqua; così detto dal greco ῥέω che significa *fluo;* ond'ha la stessa origine che *fiume:* insomma, significa piccolo corso d' acqua, mentre *fiume* significa corso maggiore. XLIII, 21, 2. — l. 1 § 2 *De rivis.*

2. Evvi un interdetto utilissimo circa i rivi, il quale contempla la servitù privata, ma può altresì appartenere alla pubblica. Esso vieta che sia impedito altrui violentemente di ristaurare e mondare i rivi che servono a condur l' acqua. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § 1.

3. Questo interdetto nomina, oltre i rivi, anche i condotti sotterranei *(specus)*, gl'incili o fossi e le barre *(septa)*. ivi, 22. — *ib.* et d. l. 1 § 2, 3, 4 et 5. — Esso abbraccia anche le fosse ed i pozzi. ivi. — d. l. 1 § 6 — Ed anche i ridotti d' acqua dai quali la si conduce per più canali *(ductus)*. XLIII, 21, 1. — l. 3 § 3 *De rivis.*

4. Questo interdetto concerne tutt' i rivi, o sieno posti in luogo pubblico o in privato. ivi, 3. — d. l. 3 § 5. — Ed anche se è d' acqua calda. ivi. — d. l. 3 § 5.

5. In forza di questo interdetto compete azione (non diretta ma utile) anche per la ristaurazione dei cannelli per far passare il vapore nei bagni. ivi. — d. l. 3 § 6.

6. L' interdetto *De rivis* vieta che s'impedisca il ristaurare *(reficere)* ed il mondare. Nella parola *reficere* si comprende il sovrappor tetti, il sottopor fondamenti, il rappezzare, l'edificare, nonchè il carreggiare ed apportare ciò che fa uopo a tali oggetti. A chi è impedito in tali atti compete l' interdetto. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 6 et l. 3 § 10.

Quanto al mondare *(purgare)*, esso si riferisce così a quel rivo che abbisogna di ristauro, come a quello che trovasi in acconcio. ivi. — d. l. 1 § 7.

7. Per questo interdetto è permesso il ristaurare ed il mondare sempreché il si faccia ad oggetto di condur l' acqua. ivi, 5. — d. l. 1 § 8. — E sempreché non si cangi la condizione della servitù. Laonde se uno volesse condurre per altrove l' acqua, impunemente ne verrà impedito: così pure se abbassi od innalzi, allarghi o ristringa, copra o scopra esso rivo. ivi. — d. l. 1 § 11. — Quanto però al coprirlo o scoprirlo, dee l'avversario provare qualche maggiore sua utilità. ivi. — *ib.* — Labeone tuttavia dice che non si può di un rivo scoperto farne uno coperto, perchè si toglie così al proprietario del suolo il comodo di abbeverare gli armenti o di cavar acqua. Pomponio obbietta che ciò accade al proprietario più per occasione che per diritto, qualora fino in origine non sia stata imposta tale servitù. Servio poi scrive che gli è un condurre *altrimenti* l' acqua se prima era condotta per canale coperto *(specus)*, ed ora la si conduce per uno scoperto. ivi. — *ib.* ll. 2 et 3.

8. Nemmeno se uno fa qualche lavoro mediante il quale l' acqua si conservi di più o in maggior quantità, egli non potrà essere impedito impunemente; tranne che si trattasse d' una maggiore utilità del richiamante. ivi. — *ib.* d. l. 3.

9. Se uno di un rivo di terra vuol farne uno di terrazzo battuto, cioè di pietra; non

pare che possa giovarsi di questo interdetto, mentre così facendo non ristaura. XLIII, 21, 6. — l. 1 § 10 *De rivis*. — Anche questo ristauro poi, se è urgente e necessario, debb'essere ammesso. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

10. Se uno vuol introdurre nel rivo un nuovo canale o delle cannelle, mentre prima ciò non vi fu mai; gli sarà utile questo interdetto, sempre avuto riguardo alla utilità di chi conduce l'acqua senza incomodo del proprietario del terreno. ivi. — d. l. 3 § 2; l. 3 § 5 et l. fin. *De aqua quotid.*

11. Chi vuole ristaurare il rivo n'è protetto dall'interdetto, semprechè dia cauzione *Damni infecti*. ivi, 7. — l. 3 § 9 *De rivis.*

12. Questo interdetto viene concesso alle medesime e contra le medesime persone alle quali e contra le quali si concedono gl' interdetti *De aqua*. ivi, 8. — d. l. 3 § 7. — Laonde esso compete anche a quello che non ha il diritto di condurre l'acqua, purchè l'abbia condotta o nella precedente estate o entro l'anno precedente; bastando che non la abbia condotta nè violentemente nè clandestinamente nè precariamente. ivi. — *ib.* l. 1 § 9 et l. 4.

13. L'effetto di questo interdetto si è che il pretore vieta di far violenza all'attore onde impedirlo di ristaurare. Epperò, se alcuno dinunzia il lavoro nuovo a chi sta ristaurando un rivo, può aversi in non cale tal dinunzia; promovendosi piuttosto contro di lui l'azione reale *Jus ei non esse*. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 8.

RIVOCAZIONE. V. Revoca.

2. — *delle donazioni*. V. Donazione.

3. — *del testamento*. V. Testamento.

ROBUS. Così chiamavasi quella parte del carcere nella quale venivano posti i malfattori chiudendoli in arche di legno di color *rosso*. XLVIII, 3, 8.

RODIA *(Legge) sopra il Getto in mare.* V. anche Danno, Esercitoria *(Azione)*, Mare, Marinieri, Naufragio, Nolo, Pirati. V. lib. 14 tit. 2 *De lege Rhodia de actu.*

1. Questa legge ordina che, se per alleggerire una nave e preservarla dal naufragio, si è fatto getto di una parte delle merci, tutti i proprietarj delle altre merci indennizzino per contribuzione quello le cui merci furono gittate. XIV, 2, 1. — l. 1 d. tit. — Tal legge fu introdotta dai Rodj, popolo autorevolissimo nelle cose di mare presso gli antichi, a segno che Antonino ebbe a rescrivere: « Siccome io sono che comando al mondo, così v'è una legge che comanda al mare, e questa è la Rodia, la quale serve a giudicare delle cose marittime, in quanto niuna delle nostre leggi vi si oppongа. » XIV, 2, 1. — l. 9 *De rivis.*

2. Alla contribuzione pel getto debbe aver parte anche il proprietario della nave. ivi, 4. — *ib.* l. 2 § 2.

3. Le merci perdute affine di procacciare la comune salvezza, sono quelle per le quali ha luogo la contribuzione fra la nave e le merci salvate. — Se pertanto onde agevolare l'entrata della nave in porto o nell'imboccatura d'un fiume, fu forza di scaricarne una parte in un palischermo, e questo perì; i proprietarj di esse merci debbono esserne indennizzati dai proprietarj delle merci rimase nella nave e salvate, come se le merci perdute fossero state gittate al mare; e all'opposito se il palischermo andò al salvo con quella parte di merci ond'era stato caricato, e la nave perì, i proprietarj delle merci che in essa erano rimaste e che sono perite non potranno ripetere alcun indennizzamento da quelli delle merci salvate nel palischermo; imperocchè per dar luogo alla contribuzione, uopo è che la nave sia stata salvata mediante il getto delle merci che portava: ora, nel caso presente, la nave è perita, e la sua perdita non ha punto giovato al salvamento del palischermo o delle merci contenutevi. ivi, 2. — *ib.* l. 4.

4. Parimenti, se fu uopo di abbandonare una parte delle merci per riscattare la nave dai pirati, la contribuzione avrà luogo in profitto dei proprietarj di esse merci: ma se de' ladri hanno derubato una parte delle merci che portava la nave, la perdita cade unicamente sui proprietarj di esse, i quali non possono in tal caso ripetere veruna contribuzione, non essendo state date le loro merci per la salvezza comune. ivi, 2. — *ib.* l. 2 § 3.

5. Per la medesima ragione, non si teneva conto de' servi periti in mare a quella guisa che se fossero morti di malattia nella nave, o se si fossero gittati da sè in mare. ivi, 3. — d. l. 2 § 5.

6. Parimente quelli che avevano salvato le loro merci dal naufragio, dopo la perdita della nave, non erano tenuti ad alcuna contri-

buzione o indennizzo verso il proprietario della nave perita. XIV, 2, 3. — l. 5 *De lege Rodia de jactu.*

Parimenti, quando la nave investe o si rompe, ciascuno salva per proprio conto ciò che gli appartiene *(suum)*, come in un incendio, senza essere soggetto a verun indennizzo verso i proprietarj delle merci perdute. ivi. — *ib.* l. 7.

7. Inoltre, quand' anche il padrone della nave che sarebbe stato indennizzato pel solo fatto della burrasca, fosse pervenuto a ripararla, ed a condurre a buon porto tutto il suo carico, non gli sarebbe dovuto alcun indennizzo della spesa da lui fatta per rimettere la nave in acconcio. ivi. — *ib.* l. 6. — È di lui precisamente come di un fabbro il quale ripetesse da quello che gli ha ordinato qualche cosa della sua professione l'indennizzo della perdita del suo martello o della sua incudine ch'egli avesse rotto lavorando intorno all' opera comandata. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 1.

8. Ma se i passaggeri spaventati avessero richiesto da lui quella manovra che ha dato luogo all'accidente, egli dovrebb' essere indennizzato da loro del danno cagionato alla sua nave. ivi. — *ib.* — Lo stesso dicasi se, per antivenire ad un pericolo comune, egli è costretto di gittare il suo albero maestro o qualche altra parte essenziale dell' attrazzo della sua nave. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

9. Come e fra chi dee farsi la contribuzione pel getto delle merci al mare? — 1.° Vi sono soggetti tutti, anche per le merci che non fanno alcun carico, come i diamanti? — 2.° In quale porzione? — 3.° E' essa dovuta anche per le persone libere che il getto ha conservate? — 4.° Quale azione deb b'essere esercitata?

Placuit che tutti quelli i quali avevano interesse a ciò che il getto venisse fatto, dovessero contribuire all' indennizzo, in ragione di ciò che il getto avea loro conservato; che quindi il padrone della nave dovesse egli pure contribuire, in ragione del valore delle sua nave, al rimborso di tutto il valore delle merci gettate.

Placuit similmente che le persone libere, come non suscettive di stima, non potessero far parte della massa delle cose soggette alla contribuzione.

Placuit inoltre che l'indennizzo non potess'essere richiesto se non coll'azione Di conduzione, in confronto del padrone della nave, affine di obbligarlo ad intentare le sue azioni contra i proprietarj delle merci salvate, ond'abbiano a pagare la loro parte di contribuzione alla perdita, e che fino a tale effetto egli ritenga le loro robe. XIV, 2, 4 e 9. — l. 2 cum § 2 et 6. *De lege Rodia*

10. Da ultimo, la contribuzione ha luogo sopratutto ciò ch'è suscettivo di stima, anche sulle vestimenta e sulle orerie *(annulorum)*; eccezion fatta delle provigioni da bocca destinate ad essere consumate nel viaggio, e spezialmente de' viveri; e ben a ragione quanto a' viveri, poichè se venissero a mancare nel corso della navigazione, ciascuno sarebbe obbligato di mettere in comune quanti ne avesse. ivi, 5. — *ib.* l. 2 § 2 e itidem.

11. Le cose soggette a contribuzione non lo sono se non in ragione del loro valore attuale e nello stato loro attuale di deterioramento; ed anche se il loro deterioramento fu cagionato dal getto delle merci sagrificate per la salvezza della nave, esse non dovranno se non il soprappiù della loro contribuzione sol danno che il getto ha loro cagionato, vale a dire, esse non dovranno nulla se hanno perduto tanto o più di quanto importa la loro contribuzione. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 2.

12. Il proprietario degli effetti così avariati potrà anzi far contribuire gli altri al l' indennizzo della sua perdita particolare, com' essi contribuiscono già a quella del getto di merci che l' ha cagionata. ivi. — *ib.*

13. La contribuzione è pur dovuta dai proprietarj delle merci ripescate, già state gittate, anche se la nave, salvata mediante il getto delle merci stesse, fosse perita in altro sito di mare (ben inteso che le dette merci non contribuiranno se non in ragione del loro valore attuale e deduzion fatta delle spese che avesse costato il ripescamento). ivi, 7. — l. 4 § 1. — Di ciò per altro non s' inferisce che le merci gittate in mare per la salvezza della nave, e che fossero poi state ricuperate dai palombari, debbono contribuire al nuovo getto delle merci fatte altrove per salvare di nuovo la nave perita poi in effetto nonostante questo nuovo sagrifizio. ivi. — *ib.*

14. La contribuzione dee farsi in ragione del valore, tanto di ciò che fu salvato, quanto di ciò che fu perduto, facendosi di tutto questo una massa senza riguardo avere, quanto agli oggetti perduti, che potevano essere venduti più che quanto valgono al presente;

non dovendosi far conto che della perdita, e non del guadagno che il proprietario ha mancato di fare. Ma, quanto alle merci esistenti, che debbono sottostare alla contribuzione, debbesi stimarle non pel prezzo che costarono ma per quello che se ne ricaverebbe vendendole. XIV, 2, 8. — l. 2 § 4 *De lege Rodia.*

15. Se le merci gittate riappariscono, o vengono ricuperate dai proprietarj, la contribuzione non ha più luogo, e quelli che pagarono hanno azione contro il padrone della nave, perch'egli faccia render loro quanto pagarono da quelli che lo ricevettero: ben inteso che dovranno tener conto dei danni cagionati dal getto e dalle spese di ricupero. ivi, 10. — d. l. 2 § 7.

16. *Varii Casi di diritto marittimo.* 1.° Se il condottore di una nave *(magister)* l'ha messa su per un fiume senza timoniero e, insorta burrasca, non ha saputo guidarla, ond'essa è perita; i passeggieri avranno contro di lui l'azione Di locazione. ivi, 11. — l. 13 § 2 *Locati.*

17. — 2.° Se l'esercitore di una nave la locò per trasportare un carico, supponi, a Minturno, e, non potendo con essa nave entrare su pel fiume di Minturno, trasportò le merci in un'altra, e questa nella foce del fiume perì; il primo esercitore è risponsabile del danno. Ma non è tenuto se non v'ha colpa per parte di lui: che se il fece a malgrado del padrone, o in tempo che non dovea farla, o se caricò sopra una nave non acconcia; allora si promoverà contro di lui l'azione Di locazione. ivi, 12. — l. 10 § 1 *De lege Rodia.* — Sarà altrimenti se in quella navigazione fossero perite ambe le navi, purchè senza dolo e colpa degli esercitori. ivi. — d. l. 10 § 2. — Così pure se al primo esercitore dalla pubblica autorità ritenuto sarà stato vietato di navigare colle merci suddette. ivi. — *ib.* — E se, avendo il primo esercitore noleggiato sotto la condizione di pagare al caricatore una determinata pena nel caso che non avesse, prima del giorno stabilito, scaricato le merci in quel luogo pel quale il caricatore gliele avea destinate, non avesse poi dipenduto da lui il dover sottostare alla pena medesima. ivi. — *ib.* — Similmente quando fosse provato essere il primo esercitore stato impedito di navigare per malattia. ivi. — *ib.* — O quando la sua nave avesse contratto qualche difetto senza suo dolo o colpa. ivi. — *ib.*

18. — 3.° Se hai presa a conduzione una nave capace di due mila anfore, e vi portasti alquante anfore, dei pagare il prezzo per duemila anfore, quando tu abbia noleggiata la nave *aversione*, cioè tutta: che se il nolo fu stabilito in ragione del numero delle anfore caricate, è altrimenti, dovendo tu pagare secondo il numero di quelle che hai portato. XIV, 2, 13. — l. 10 § 2 *De lege Rhodia.*

19. — 4.° Se ha noleggiato una nave per trasporto di servi, non ti sarà dovuto e prezzo di trasporto per quel servo che fosse morto nella nave. Deesi per altro distinguere se la mercede era stabilita in ragione dei caricati o in ragione degli addotti: non potendo ciò riconoscersi, basterà per l'esercitore il provare che fu caricato il servo. ivi, 14. — d. l. 10.

20. — 5.° Se uno ha contrattato pel trasporto di una donna nella sua nave, ed ella ha poscia partorito nella nave stessa, nulla va pagato pel parto. ivi, 15. — l. 19 § 7 ff. *Locati.*

ROGARI LEX. Dicesi quando il popolo o la plebe viene convocata per fare la legge. L, 16, 194.

ROMA. Era la patria comune. V, 1, 29. — l. 33 *Ad municip.*; XXVII, 1, 38. — l. 6 § 11 ff. *De excusat.*; XLVIII, 19, 7. — l. 10 ff. *De interd. et releg.*

2. Se fu fatto un legato dicendo *Le provigioni da bocca che fossero in Roma*, si intendono legate anche quelle che si trovassero nei sobborghi di Roma; imperciocchè, mentre la denominazione di tutte le altre città non si estende oltre alle mura, quella di *Roma* ha di particolare che abbraccia anche i sobborghi *(continentia)*. XXX a XXXII, 241. — l. 4 § 4 *De penu. leg.*; l. 41 § 6 *De leg. et fid.* 3.°, ll. 2 et 87 *De verb. signif.* — V. anche Continentes e Urbs.

Per ciò stesso gli edifizj che si erigono nei dintorni di Roma si reputano fatti in Roma. L, 16, 194. — l. 139. *De verb. signif.* — E coloro che sono nati ne' dintorni o sobborghi stessi, reputansi nati in Roma. ivi. — *ib.* l. 147. — E non si reputa assente chi è fuori di Roma ma *usque ad continentia.* ivi. — *ib.* l. 173 § 1.

ROMPITORI DI MURI o PORTE *(Effractores).* V. Ladro.

ROTTO *(Testamento).* V. Testamento.

ROVINA. V. *Ruere.*

1. Nel caso di rovina accadendo danno o furto si applicano le medesime regole che valgono pei casi d'incendio e di naufragio (V. Furto, Incendio, Naufragio); riferendosi al tempo in cui accade la rovina, e non solamente intendendo di quello che fu portato via dai luoghi rovinati, ma eziandio di quello che fu portato via dai luoghi contigui. XLVII, 9, 5. — l. 1 § 5 *De inc. ruina.*

ROZZEZZA. Anche questa era una causa di scusa per dispensare da tutele o cure: per essa venivano esentate da siffatti carichi le persone illetterate, rustiche, e di niuna levata. XXVII, 1, 19. — l. 6 § 19 ff. *De excusat.* — Non già che basti l'essere illitterato; potendo una persona imperita di lettere essere abbastanza perita nel trattare affari, e quindi atta a sostenere un'amministrazione. ivi. — *ib.*

RUBRIANO *(Senatoconsulto)*. V. anche Dasumiano *(Senatoconsulto)*, e Vitrasiano *(Senatoconsulto)*.

1. Questo senatoconsulto, fatto ai tempi di Trajano sotto il consolato di Rubrio Gallo e Celio Ispone, provede ai servi del testatore contro la mora di dare la libertà per la studiata assenza di colui che dee prestarla; ed ordina che, pronunziato essendo dai pretori dopo cognizione di causa, essere gli assenti tenuti a prestarla, i servi passino al medesimo stato di quelli che fossero stati direttamente manomessi. XL, 4, 38. — l. 26 § 7 ff. *De fideic. libert.* — Giustiniano confermò questo gius colla l. 15 Cod. tit. *De manum. testam.*

2. Onde in forza di questo senatoconsulto la libertà competa al servo, debbono concorrere tre requisiti: 1.° Che la libertà gli sia dovuta; 2.° Che non gli venga prestata a cagione dell'assenza di colui ch'è tenuto a prestarla; 3.° Che questi sia stato chiamato in Giudizio; 4.° Che la sua assenza non sia legittima.

3. — 1.° Se la libertà non fosse dovuta, ed il pretore avesse orrettiziamente pronunziato sopra la libertà, questa non competerebbe. ivi, 39. — l. 26 § 8 ff. *De fideic. libert.*

Avrà poi luogo il senatoconsulto ancorchè la libertà fosse stata lasciata sotto condizione; purchè la condizione non abbia mancato per colpa del servo. Nè monta che la condizione consista in dare o fare, o dipenda da qualche evento; anzi l'erede perde la libertà se egli pose ostacolo alla condizione, ancorchè fosse figlio del defunto, ed egli avesse dovuto avere quel liberto per altro titolo. XL, 4, 39. — l. 33 § 1 *De fideic. libert.*

4. — 2.° Se l'erede è latitante, ma il legatario o il fedecommessario incaricato di dare la libertà è presente, il senatoconsulto non ha luogo, e l'assenza dell'erede tuttavia sarà di ostacolo alla libertà. ivi, 40. — *ib.* l. 26 § 11. — Laonde in questo caso sarà uopo di ricorrere al principe. ivi. — *ib.* l. 27.

Ma per una costituzione di Giustiniano, quando un servo fu lasciato in legato onde venga manumesso, e l'erede cade in mora per la prestazione del legato al legatario, il giudice con decreto dà la libertà al servo, salvo al legatario il diritto di patronato. ivi. — l. fin. Cod. *De fideic. libert.*

5. Quando cade in mora colui ch'è incaricato per fedecommesso di manomettere, ha luogo questo senatoconsulto; e non importa di sapere chi egli sia, essendovi soggetti tutt'indistintamente coloro i quali debbono prestare la libertà fedecommessaria. ivi, 41. — l. 26 § 10 et l. 49 ff. eod. tit. — Osservisi che i coeredi dai quali si dovessero riscattare le parti, hanno l'azione utile, od anche l'azione *Familiae erciscundae* in confronto dei coeredi che si tengono nascosti. ivi. — d. l. 49 § in eos.

6. Se colui che fu incaricato per fedecommesso di dare la libertà al servo, lo alienò; ed il compratore si tiene nascosto, mentre il gravato è presente; ha luogo il Rubriano. ivi. — *ib.* l. 28. — Che se il legatario della libertà fu venduto, e vuol essere manomesso dall'erede, nulla gli si potrà opporre essendo presente l'erede e latitante il compratore. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

7. — 3.° E uopo che il pretore citi a comparire coloro che debbono dare la libertà fedecommessaria; altrimenti non ha luogo il Rubriano: laonde debbono essere chiamati in Giudizio con denunzie, editti, e requisitorie *(litteris)*. ivi, 42. — *ib.* l. 26 § 9.

8. — 4.° Se il chiamato è assente per causa legittima, non ha più luogo il Rubriano, ma il Dasumiano. Esso Rubriano poi ha luogo non soltanto quando si tiene nascosto il chiamato, ma eziandio se ricusa soltanto di comparire. ivi. — *ib.* l. 28 § 1. — Lo stesso dicasi se più eredi gravati di libertà fede-

commessaria sono assenti senza causa legittima. XL, 4, 41. — l. 28 § 2 *De fideic. libert.*

RUDIS. Era un bastone che il gladiatore stando alla estremità del circo soleva chiedere ed impetrare dal popolo; il qual dono del rude non rendeva la libertà, ma esentava il gladiatore dal suo pericoloso cimento, imperocchè non era più tenuto a combattere colla spada, ma soltanto a battere con bastone. Questo dono si faceva dopo tre anni di esercizio ai servi condannati *in ludum gladiatorum*. XLVIII, 29, 12 *colle note*. — *Coll leg. Mos.*, 11, 7.

RUERE. Nol si dice di una cosa che cade smossa da vento o da qualche altra forza esteriore, ma di quella che cade da sè ed in sè. L, 16, 195. — l. 43 *De damno infect.*

RUFFIANO. V. Lenocinio.

2. I *pubblici ruffiani* che prostituiscono le donne mercenarie, in forza dell' editto perpetuo, erano soltanto notati d'infamia. Ma colla novella 14 Giustiniano statuì che fossero espulsi dalla città, e quelli che vi si trovassero in appresso, puniti coll' estremo supplizio. XLVIII, 5, 85.

RUFINO. V. Licinio Rufino.

RUMPERE. Nella legge Aquilia ed altrove pigliasi in significato generale, cioè di *guastare*, sia rompendo, sia atterrando, sia abbruciando, sia lordando, perforando, spandendo ec. L, 16, 195. — l. 27 § 13 *Ad leg. Aquil.*

RUTA CAESA. È un' espressione che si oppone a quelle cose che formano parte del fondo o della casa; comprendendosi in essa ciò che non si attiene al suolo nè a costruzione od intonaco *(opere structili tectoriove)*. ivi. — l. 241 *De verb. signif.*

2. Più propriamente, diconsi *ruta* le cose che si scavano *(eruta)*, come la sabbia, la creta e simili; *caesa* p. e. gli alberi tagliati, i carboni e simili. ivi. — l. 17 § 6 ff. *De act. empti.*

3. Le tegole non ancora state sovrapposte all' edifizio, sebbene già apportate per fare il coperto, si noverano nelle *ruta caesa*. È altrimenti di quelle che furono levate via per poi riporle, chè queste sono accessorj dell' edifizio. ivi. — *ib.* l. 18 § 1. — Veggansi inoltre l. 38 § 2 ff. *De act. empti.* (XIX, 1, 11); l. 66 § 2 ff. *De contr. empt.* (ivi, 20); l. 5 § 1 ff. *Ad exhib.* (X, 4, 12).

RUTILIO MASSIMO, giureconsulto d'ignota epoca, il quale scrisse un libro *sulla legge Falcidia*. *Pref.* p. II. 1, 89.

2. — Rufo. V. Publio Rutilio Rufo.

S

SABINIANI. Setta di giureconsulti, così chiamati dal loro autore Massurio Sabino; era opposta ai *Proculeani* (V questa voce). Essi erano più inchinevoli a rispettare la lettera della legge, e s'attenevano a' principj antichi. I, 2, 35 a 37. — l. 2 § 47 *De orig. juris.* — Quindi ammettevano la decisione più semplice e quasi materiale, la più ovvia, quella insomma che non richiedeva lo spirito d' investigazione. *Pref.* p. II, cap. 2, 2.

SABINO. V. Celio Sabino.

— V. Massurio Sabino.

SACCULARII. Così chiamavansi i borsajuoli, cioè coloro che con arti magiche involavano dalle tasche i denari. XLVII, 17-18, 3 *colle note.* — l. 7 *De extraord. cognit.* — Questi eran puniti più che i ladri semplici, cioè condannati a' lavori pubblici temporariamente, oppure alla fustigazione indi rilasciati, oppure relegati. ivi. — l. 1 § 2 *De effractor.*

SACRAMENTUM. Così chiamavasi un deposito che facevasi presso i pontefici dalle parti litiganti, colla condizione che il vincitore ricuperasse il suo, e quello del vinto rimanesse all' erario. Ammontava a 40 o 50 assi. V, 1, 2.

SACRARIUM. È il luogo nel quale sono riposte le cose sacre, il quale può essere anche un luogo privato, sì che se uno vuol liberare questo dalla religione, ne toglie le cose sacre. L, 16, 196. — l. 9 § 2 ff. *De divis. rerum.*

SACRE sono quelle cose che furono dal pubblico consacrate con rito solenne, non da private persone. I, 8, 3. — l. 1 ff. *De divis. rer.*

SACRIFIZIO. V. Malefizio n. 1.

SACRILEGHI. Sono coloro che rubano le cose sacre pubbliche. L, 16, 196. — l. 5 *De verb. signif.*

2. D' ordinario, i sacrileghi erano puniti capitalmente. XLVIII, 13, 10. — l. 9 princ. *Ad leg. Jul. pecul.* — Per altro il proconsole, secondo la qualità della persona, le circostanze e la condizione del reo, del tempo, dell' età, del sesso, infliggeva una pena più o meno severa o mite. Molti sacrileghi furono condannati alle fiere, alcuni ad essere arsi vivi, altri alle forche: ma alle fiere non si dovevano condannare se non coloro che mediante rottura fatta di propria mano s'introducevano nel tempio e portavano via nottetempo le offerte fatte a Dio. Se uno di giorno portava via da un tempio qualche cosa, lo si puniva colla pena delle miniere; e se era di condizione civile, veniva deportato in isola. ivi. — *ib.* l. 6. — Così Severo ed Antonino fecero deportare in isola un giovane di condizione chiarissima convinto d'essere stato trovato mentre poneva in un tempio una cassa contenente chiuso un uomo il quale, dopo serrato il tempio, uscì dalla cassa e vi furò molte cose, indi si ripose nella cassa medesima. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

3. Altre pene pei sacrileghi erano che, se uno entrato di dì o di notte nel sacrario portava via qualche cosa sacra, veniva acciecato; se uno fuori del sacrario dal rimanente del tempio portava via checchessia, era bastonato e tosato indi esiliato. ivi. — *ib.*

SACRILEGIO. Coloro che si appropriarono cose private sacre e idoletti *(aedículas)* non custoditi, si debbono punire più che i ladri, ma meno de'sacrileghi. XLVIII, 13, 10. — l. 9 § 1 *Ad legem Jul. pecul.* — Per altro questa materia era molto controversa presso gli antichi.

2. Dapprima si faceva pubblico giodizio per la legge Giulia *De sacrilegiis*; poi successe la cognizione straordinaria. XLVIII, 13, 11. — l. 4 § 2. *Ad leg. Jul. pecul.*

3. Sonovi certi delitti che per le costitozioni degl' imperatori vengono parificati ai sacrilegj. — Prima è l' eresia; e propriamente reputavasi sacrilegio così l' omettere per ignoranza, come il violare e l' offeodere per négligenza la santità della legge divina. ivi, 12. — l. 1 Cod. *De crim. sacril.*

4. Una specie di sacrilegio si reputa il disputare del giudizio del principe (*principali*); così pure il dubitare se la persona eletta dal principe sia degna. ivi. — l. 3 *Ad leg. Jul. pecul.*

5. Reputavasi sacrilegio perfioo il desiderio di assumere e sostenere l' amministrazione di quella proviocia oella quale uoo è provinciale e cittadioo; tranne che l' imperatore liberalmente e spontaneamente usi tale indulgenza verso taluno. ivi. — *ib.* l. 4.

SACRO. Dicoosi *cose sacre* quelle che sono pubblicamente consacrate, oon privatamente. I., 16, 196. — l. 6 § 3 ff. *De divis. rer.*

2. V' erano anche le cose sacre private di ciascheduna famiglia e schiatta (*genus*), che si consideravano con altro e particolare gius. ivi. — V. Cose n. 2 a 5.

3. *Luogo sacro.* V. Luogo n. 1 a 5.

4. *Sacri (Certami)*, quelli che si celebravano in onore degli dei. L, 16, 196.

SALARIO. Annua mercede che si dà per l' arte liberale, così detta da *ut se alat* (affinchè si alimenti). Differisce dall' *onorario*, perchè questa è mercede non stabilita per anno. ivi.

2. Talvolta al procuratore si stabilisce un salario, e allora egli per conseguirlo non può già promuovere l' azione Di mandato, ma dee ricorrere ad uo'azione straordinaria. XVII, 1, 74. — l. 1 Cod. *Mandati.* — Ciò ha luogo qoando sia costitoito il salario di oua determinata cosa o somma; mentre non lo si può domandare se la promessa è indetermioata. ivi. — *ib.* l. 17; l. 56 § 3 ff. eod. tit. — Intendasi quando l'affare commesso è tale che risguarda la sola privata utilità del mandante: ma rispetto agli affari che interessano il pubblico bene, come sarebbe l' insegnamento delle arti utili ec., può il salario essere straordinariamente ripetuto, anche se oon fo fatta espressa convenzione. ivi, *nelle note.*

SALASSO. Antichissima pena militare usata presso i Romani fu la missione di saogue (*sanguinis emissio*), che iofliggevasi per ignominia, come se poco sani si repotassero i delioquenti, o piuttosto affine di far perdere ignominiosamente quel sangue che il reo temuto aveva di spargere per la patria. XLIX, 16, 30.

SALVIANO. (*Interdetto*). V. anche Locazione, Serviana (*Azione*), e Tacito (*Pegno*). V. lib. 43 tit. 33 *De Salviano interdicto*; Cod. lib. 8 tit. 9 *De precario et Salviano interdicto*; Inst. *De interdictis* § 1 io f.

1. Siccome ai locatori de' predii compete l' azione Serviana reale, pel diritto di pegno sulle cose importate; e ad esempio di questa compete ad uo creditore qualunque la quasi-Serviana in ogni sorte di pegno: così questo interdetto compete pel possesso del pegno, ed esso pure è duplice, cioè Salviaoo e quasi-Salviano. — Esso è concesso al locatore per acqoistare il possesso delle cose che a titolo di pegno forono dal conduttore portate nel foodo; e a somiglianza di esso coocedesi il quasi-Salviano pel possesso di qualunque pegno contra qualunque debitore. XLIII, 33, 1. — Esso ioterdetto è chiamato Salviano dal nome di Salvio Giuliaoo autore dell' editto perpetoo.

2. L' uoo e l' altro di questi ioterdetti diretti si concede contra il solo coodottore o debitore. ivi. — l. 1 Cod. *De prec. et Salv.* — Ciò appare da un rescritto di Gordiano: ma molto prima de' tempi di Gordiano era concesso questo ioterdetto almeno utile contra gli estranei. ivi, 2.

3. Se il locatario ha portato io pegno una cosa che gli è comune con un terzo, il padrone del fondo oon avrà l'interdetto che per metà. ivi. — l. 1 § 2 *De Salv. interd.*

4. Se il locatario tiene un fondo comune a due padroni, ciascheduoo dei due padroni può giovarsi dell' interdetto. ivi. — d. l. 1 § 1.

5. Se il locatario ha dato la sua cosa in pegoo a ciascuno di due padroni solidariamente, vale a dire per l' intero, ciascuno d' essi può ripetere il possesso del pegno in coofronto di qualunque deteotore estraneo, ma non l' uno coutro dell' altro; e quello che ne ha il possesso lo conserva senza faroe parte. ivi. — d. l. 1 § 1 et *ib.* l. 2.

6. L' interdetto Salviano avea luogo anche

per le accessioni della cosa data in pegno dal locatario al suo locatore, poni caso pel parto della serva da lui data in pegno; di guisa che se il locatario vendeva essa serva, il proprietario del fondo locato avea diritto di persecuzione nelle mani del compratore per quello ch' era nato da essa. XLIII, 33, 1. — l. 1 *De Salv. interd.*

SALVIO ALBURNO, o ALBURNIO VALENTE, uno de' capi della setta Sabiniana, che successero a Giavoleno. Lasciò sette libri intorno ai fedecommessi, i frammenti de' quali si trovano sparsi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 52.

SALVIO GIULIANO, cognominato *Severo*, proavo dell'imp. Giuliano, che fu anch' egli men ignobile giureperito: ebbe a patria Milano e fu discepolo di Giaboleno. Passò la maggior parte della sua vita sotto Adriano, per comando del quale compilò il famosissimo *Editto Perpetuo*. Si crede altresì l' autore dell' *Interdetto Salvino;* e deve fuor di dubbio riputarsi uno de' più eccellenti giureconsulti che abbiano fiorito in Roma, chiamato perciò da Giustiniano sommo autore della scienza del diritto, giurisperito eloquentissimo e sapientissimo. Moltissimi frammenti degli scritti di lui esistono nei Digesti. *Pref.* p. II, 1, 51.

SANGUE. I diritti del sangue non possono essere distrutti da verun diritto civile. L, 17, 5. — l. 8 *De reg. juris.* — Ma il diritto civile può in certi casi distroggere quelli di tali diritti ch' erano stati stabiliti dalla legge e non derivavano essenzialmente dal diritto naturale: p. e. il diritto di succedere ab intestato, quello di sostenere la tutela legittima. XXXVIII, 17 (al. 18), 24. — l. 1 § 4 ff. *Ad senat. Tertyll.;* XXVI, 1, 13. — l. 2 et l. 5 § 5 ff. *De legit. tutor.;* XXVI, 2, 15. — *ib.* l. 3 § 9.

SANTE (*Cose*). V. Cosa n. 2, 7 et 8.

SANZIONE. Quelle parti delle leggi colle quali vengono statuite pene contra coloro che operano in opposizione alle leggi, ai chiamano *sanctiones*. L, 16, 196. — Instit. lib. 2 tit. 1 § 10.

2. — (*Prammatica*). V. Rescritto.

SATIS ACCEPTIO. È una stipulazione che obbliga il promissore ricevendo da lui anche *adpromissores*, cioè altri che promattono la medesima cosa. L, 16, 197. — l. 5 § 2 *De verb. oblig.*

SATISDATIO. Questa parola abbraccia talvolta anche la *ripromissione* della quale fu contento quello al quale era dovuta la satisdazione. L, 16, 167. — l. 61 *De verb. signif.* V. Cauzione.

SATISFIERI. Ha lo stesso significato che *satisaccipi*, solchè dicesi di quello a cui viene prestato ciò che lo renda contento, mentre *satisaccipi* dicesi di quello che presta. ivi. — l. 5 § 3 *De verb. oblig.*

SCADENZA. V. Dies, Giorno, Termine.

2. — *dei legati e dei fedecommessi.* V. Legato n. 128 a 140.

SCELTA. La cattiva scelta è colpa. XIII, 6, 20. — l. 10 ff. *Commodati;* XIX, 5, 12. — *ib.* l. 11.

2. Uno dee imputare a sè la sua cattiva scelta riguardo alle persone che adopera. XI, 6, 3. — l. 1 § 1 *Si mensor falsum modium.*

3. La scelta fatta per errore non dee nuocere. XXXIII, 5, 12. — l. 2 § 3 *De optione vel elect. leg.;* XII, 6, 26. — l. 32 § 3 ff. *De condict. indeb.* — Ma Celso (il cui sentimento non prevalse) pensava all'opposito. XXXIII, 5, 35. — l. 19 *De leg. et fideic.* 2.°

4. La scelta può essere riportata ad un terzo. XLV, 1, 71. — l. 54 § 1 *De verb. oblig.*

5. Nelle obbligazioni alternativa la scelta appartiene all'obbligato. XXIV, 3, 59. — l. 10 § 6 ff. *De jure dot.;* XIX, 1, 84. — l. 54 § 1 ff. *De action. empti et vend.;* XIII, 4, 1. — l. 2 § 3 *De eo quod certo loco dari.*

6. La scelta spetta al venditore nel dubbio. XLIV, 7, 43. — ll. 25 et 60 ff. *De contrah. empt.;* XVIII, 6, 14. — *ib.* l. 34 § 6.

7. Se fu stipulato un dato fondo, e ve ne sono parecchi del medesimo nome, la scelta tocca al promissore. XLV, 1, 79. — l. 106 *De verb. oblig.*

8. Se ho stipulato che prenderò, di date cose, l'una, la scelta spetta a me. ivi, 82. — *ib.* l. 93.

9. Nei legati alternativi la scelta appartiene all' erede. XXXIII, 5, 25. — l. 43 § 3 *De leg. et fid.* 2.°

10. Il legatario al quale è deferita la scelta dal testamento, non può scegliere prima della morte del testatore. ivi, 27. — l. 14 ff. *Quando dies legat.*

11. Nei contratti la scelta è irrevocabile.

XLV, 1, 82. — l. 112 *De verb. oblig.;* II, 14, 37. — l. 4 *De lege commiss.* — Ma vi sono esempi di scelta rivocabile. XLV, 1, 82. — l. 138 § 1 *De verb. oblig.;* ivi, 43. — l. 21 § 6 ff. *De action. empti.*

La legge 112 in princ. *De verb. oblig.* (XLV, 1, 82) supponendo che io abbia stipulato *Stico o Panfilo,* distingue il caso che avessi detto *cum voluero* da quello che avessi detto *quem volam;* e decide che nel primo caso non potrò variare, ma che nel secondo caso io posso cangiare di volontà sinchè non abbia ancora intentato l'azione.

12. La scelta è parimenti irrevocabile nei legati. XXXIII, 5, 29. — l. 11 § 3 *De leg. et fideic.* 2.°; ivi, 35. — *ib.* l. 19.

13. La scelta da fare si trasmette agli eredi di quello al quale essa spettava. L, 16, 78. — l. 76 *De verb. signif.;* XXXIII, 5, 14. — l. 12 § 7 ff. *Quando dies legat.*

14. Scelta *(Legato di).* V. anche Alternativa, Genere *(Legato del),* Legato n. 291 a 304. V. lib. 33 tit. 5 *De optione vel electione legata;* Inst. lib. 2 tit. 20 *De legatis* § 13. — Dicesi ch'è legata la scelta, ossia la elezione, quando il testatore lascia nominatamente la scelta delle cose da eleggere sopra tutto un genere; p. e. *Lego a Tizio la scelta de' miei servi,* ovvero *I servi che egli sceglierà.* — Non importa poi che la scelta sia deferita al legatario stesso o ad una altra persona; porch'essa risguardi la cosa legata: p. e. *Lego a Tizio i servi che Sejo sceglierà.*

15. Quando il testatore nel legato di scelta lascia nominatamente la libertà di scegliere una o più cose di un genere determinato; allora si reputa legata la cosa sopra la quale cade la scelta. Quindi, secondo il gius delle Pandette, questo legato tacitamente conteneva la condizione *Se quegli che dee scegliere sceglierà.* Per la qual cosa il legato non iscade se non dal momento che viene fatta la scelta. XXXIII, 5, 1. — ll. 11 et 15 *De opt. leg.*

16. Questo legato non iscade prima che sia stata fatta la scelta; ma il legatario può nel mezzo tempo promuovere l'azione *Ad exhibendum.* ivi, 2. — l. 2 § 1 *De tritico vino leg.*

17. Se mi fu lasciata la scelta di cose depositate, potrò esercitare l'azione *Ad exhibendum* contra quello presso il quale furono depositate, ed anche contra l'erede perchè esercitando l'azione Di deposito a me dia facoltà di scegliere. XXXIII, 5, 1. — l. 8 § fin. *De opt. vel elect. leg.*

18. Il legato scade subito che il legatario ha fatto la scelta. Lo stesso dicasi se la scelta fu deferita ad un estraneo e questi scelse. ivi, 3. — l. 12 § fin. ff. *Quando dies legat.*

19. Dalla massima che il legato di scelta contiene la condizione della scelta, nacque il dubbio se tale legato svanisca, caso che il genere di cui fu legata la scelta sia ridotto a quel medesimo numero di specie che fu lasciato di scegliere; e fu deciso che il legato non isvanisce. ivi, 4. — l. 8 § 1 *De opt. vel elect. leg.* — Anzi in questo caso il legato di condizionale ch'era diventa puro. ivi. — *ib.* l. 13.

20. Giustiniano stabilì che questo legato non si risguardasse più come condizionale, ma, al paro degli altri legati lasciati puramente, scadesse al tempo della morte del testatore, e la facoltà di scegliere passasse all'erede. ivi, 5. — l. 3 § 1 Cod. *Comm. de leg.*

Volle inoltre che nel caso la scelta fosse stata deferita ad un terzo, il legato non fosse estinto nemmeno accadendo la morte di questo terzo prima della scelta; ma che entro l'anno la elezione fosse deferita allo stesso legatario, il quale in tal caso potesse scegliere non la cosa migliore ma quella di valore medio; altrimenti, volendo prestargli soccorso, si verrebbe a pregiudicare l'erede. ivi. — *ib.*

21. La scelta è un atto legittimo che viene fatto da colui al quale è deferita la scelta alla presenza dell'erede, il quale è tenuto di presentare le cose di quel genere in cui la scelta fu legata. Onde non può farsi la scelta prima dell'adizione della eredità; e se fu fatta, è nulla. ivi, 6. — *ib.* l. 16.

22. Rispetto alla persona, se la scelta fu legata ad uno solo, non v'è difficoltà. ivi. — *ib.* l. 2. — Ma se fu legata a più persone, debbono tutte acconsentire in essa. Non importa poi che acconsentano nel tempo stesso o in tempi diversi. ivi. — *ib.* l. 8 § 2. — Che se i legatarj non fossero d'accordo, secondo il gius delle Pandette, si dubitava che cosa fosse da decidere, e la maggior parte de' giureconsulti opinavano che quei legatarj si fossero vicendevolmente di ostacolo. Secon-

do il gius di Giustiniano, non sono di ostacolo l'uno all'altro; ma in caso di dissidenza la sorte decide a coi tocchi fare la scelta. XXXIII, 5, 4. — l. 3 Cod *Comm. de leg.* — Nella stessa legge si aggiogne che la sorte decide parimente quale fra più eredi del legatario debba fare la scelta. ivi.

23. La scelta non può farsi dal figlio di famiglia senza il comando del padre. ivi, 7. — l. 10 *De leg. et fid.* 1.°

24. A chi fu legata la scelta di checchessia, ne può scegliere tre individui. ivi, 8. — l. 1 *De opt. leg.* — Ne potrà scegliere più o meno se il testatore ne espresse il numero; ma sceglierà fra quelle cose che il testatore aveva al tempo della sua morte. ivi. — *ib.* l. fin.

25. Fra i servi può essere scelto anche quello che l'erede manumise. ivi, 9. — *ib.* l. 14. — Anzi si può scegliere anche quello che il testatore legò ad un altro: nel qual caso il legatario della cosa ed il legatario della scelta concorrono nel dominio di quel servo. ivi. — l. 99 *De leg. et fid.* 1.°

La medesima cosa potrebbe accadere se il padrone a cui fu legato Stico avesse alienato il suo proprio servo a coi fu legata la scelta, e questo servo per ordine del nuovo padrone avesse scelto Stico. ivi. — E così si osserva nel legato di scelta fra un qualche genere di cose, sì che si può scegliere anche quella che fu legata ad un altro: il che non è nel legato del genere, perchè la specie deroga al genere. ivi.

26. Non può essere scelto quel servo al quale il testatore lasciò la libertà quantunque sotto condizione; qualora la condizione non sia mancata prima dell'adizione della eredità. ivi, 10. — l. 9 § 1 et 2 *De opt. leg.*

27. Il servo non può essere scelto nemmeno se è tale che interessi il farlo mettere alla tortura. ivi, 11. — l. 18 ff. *Famil. erc̃isc.*

28. Dopo adita la eredità si può scegliere fino a tanto che la facoltà di scegliere non sia consumata. Ora, questa facoltà è consumata, 1.° Tosto che fu fatta una volta la scelta. ivi, 12. — l. 5 *De leg. et fid.* 1.°; l. 20 *De opt. leg.* — Così è se la scelta fu fatta previa esibizione di tutte le cose da scegliere. Altrimenti se p. e. fu legata la scelta d'un vase, e il legatario scelse senza che gli fossero esibiti tutt'i vasi, a lui rimane intero il diritto di scelta; purchè uno abbia voluto eleggere fra quelli soltanto, benchè sapesse che ve n'erano degli altri. XXXIII, 5, 12. — l. 14. *De opt. leg.* — Sia ciò avvenuto per frode dell' erede o per qualunque altra causa. ivi. — *ib.* l. 5. — Molto meno sarà consumata la facoltà di sciegliere. ivi. — *ib.* l. 2 § 2 et fin. et l. 3.

29. — 2.° La facoltà della scelta si consuma col trascorrimento del tempo stabilito dal pretore per essa. ivi, 13. — *ib.* l. 6. — Per altro il diritto di scelta non si consuma pel lasso del tempo se non in quanto la cosa abbia cessato di essere nel suo integro stato. ivi. — d. l. 6 § quid ergo.

30. Non solamente bisogna ascoltare l'erede quando domanda che al legatario della scelta venga fissato un termine per farla; ma eziandio quando il compratore della eredità domanda che il legatario della scelta del servo scelga, il pretore dee costringere il legatario a ciò fare, come se l'erede instituito facesse questa domanda, giacchè il compratore può ottenerlo mediante l' erede. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

31. Chiunque v'abbia interesse può fare questa domanda. Quindi se a te fu lasciata la scelta di un servo, ed a me furono legati gli altri servi, il pretore non ti concederà più l'azione se tu non avrai fatto la scelta entro un dato tempo. ivi. — *ib.* l. 8.

SCENEGGIANTI. Erano infami. V. Infamia n. 3 a 5.

SCHIAMAZZO. V. *Convicium.*

SCHIAVI. — N.B. *Questa espressione moderna non corrispondendo affatto alla antica di* Servi, *s'è creduto bene di ritenere quest'ultima classica storica e legale denominazione latina anche nella versione italiana, sebbene neppur essa corrisponda modernamente al significato antico.* V. Servi.

2. *Schiavi fatti in guerra.* V. Cattivo.

SCHIAVITÙ. V. Cattività e Servaggio.

SCHOLA. Ne' libri del Codice, significa un certo ordine o corpo di uffiziali. L, 16, 197.

SCIENS PRUDENSQUE. Queste espressioni significano che uno ha agito con conoscenza. XLII, 8, 11. — l. 6 § 7 *Quae in fraud. credit.*; XIII, 7, 27. — l. 36 § 1 ff. *De pigner. act.*

2. In materia criminale, queste espressioni significano colui che ha commesso il delit-

to scientemente e volontariamente. XLVII, 9, 14. — l. 9 *De incend. ruina.*

SCIENZA. V. anche Ignoranza.

1. Chi sa il fatto non reputasi ingannato. XIX, 1, 58 — l. 1 § 1 ff. *De action. empti.* — Nè il pretore presta soccorso a chi ha saputo; perchè questi s'è ingannato da sè. XXVII, 6, 7. — l. 1 § 6 *Quod falso tut. auct gestum.*

2. La scienza del fatto o del vizio di una cosa esclude il richiamo. XIII, 7, 27. — l. 16 § 1 ff. *De pignor. act.*; XLVI, 3, 62. — l. 60 ff. *De solut. et liber.*

3. La scienza o conoscenza della volontà del defunto si presume facilmente ne'suoi parenti. XXXVIII, 9 (al. 10), 14. — l. 9 § 1 *Unde cognati.* — Questa legge porta *valetudinem* in luogo di *voluntatem*; e veramente trattasi nella legge stessa di un nipote instituito erede in parte da suo zio *sordo*, il qual nipote avea nullameno ottenuto, come più prossimo parente del defunto, il possesso de'beni ab intestato, pretendendo egli essere il testamento nullo, come fatto da un sordo. La quistione volgevasi in sapere da quando avesse cominciato a correre la dilazione dei cento giorni utili entro i quali esso erede doveva aver domandato al pretore il possesso de' beni, vale a dire, quando egli avesse potuto sapere che la successione era devoluta ab intestato; e il giureconsulto decide che reputasi averlo il nipote saputo dal tempo della morte di suo zio, non avendo potuto un sì stretto parente del defunto ignorare il costui stato di sordità, *valetudinem.*

SCIOGLIMENTO del matrimonio. V. Matrimonio e Restituzione *della dote.*

2. — *delle obbligazioni.* V. Obbligazione.

3. — *dei contratti.* V. Contratto, Redibizione e Restituzione *in intero.*

SCOMMESSA. V. anche Giuoco.

1. Si può scommettere validamente pro o contro la verità di un fatto incerto che può o non accadere, deponendo i pegni o poste degli scommettenti nelle mani di un terzo, incaricato di rimettere esse poste a quello che arrà guadagnato. XIX, 5, 10. — l. 17 § ult. *De praescr. verbis.* — Ma se l'oggetto della scommessa fosse inonesto, la scommessa sarebbe nulla, e il depositario delle poste dovrebbe rendere a ciascheduno degli scommettenti la sua. ivi. — *ib.*

SCOPELISMO. Sorta di delitto particolare dell'Arabia. Quivi uno il quale per inimicizia voluto avesse recare grave danno altrui, soleva *por delle pietre* (σκοπελίζων) nel podere del suo avversario indicando con ciò che, se alcuno osasse coltivare quel terreno, sarebbe perito di mala morte per le insidie di chi avea posto quelle pietre: di che tanto timore veniva incusso che nessuno osava avvicinarsi a quel terreno. Ora, tale delitto particolare della provincia d'Arabia era gravemente punito, persino colla pena capitale. XLVII, 11, 8. — l. 9 *De extraord. criminib.* 16.

SCRIBAE. Così chiamavansi i cancellieri dei magistrati. L, 4, 4. — l. 18 § 17 ff. *De muner. et honor.*

SCRINIARII. Così chiamavansi certi uffiziali del prefetto del pretorio, che custodivano gli atti (noi li diremmo *archivisti*). Questi potevano avere peculio quasi-castrense, cioè avere come peculio castrense tutto quello che acquistavano coll'occasione del loro uffizio. XLIX, 17, 17. — l. fin. Cod. *De castr. pec.*

SCRITTI. Gli scritti si fanno perchè la prova delle convenzioni sia più facile. XX, 1, 5. — l. 1 § 4 § nec ad rem ff. *De pign. et hypoth.* — Ma non è meno valido ciò che fu convenuto senza scritto. ivi. — *ib.* — Vi sono tuttavia de' contratti che non valgono senza la solennità della scrittura (p. e. la così detta *litterarum obligatio*), ed anche della insinuazione (tal è la donazione la quale, oltre una certa somma, era invalida quando non fosse stata insinuata; *actis intervenientibus.* Inst. § 2. *De donat.*; XXIV, 1, 7. — l. 31 in f. ff. *De donat.*; l. 34 in princ. et l. 36 § ult Cod. *De donat.*)

SCRITTURA. V. anche Instrumento *(documentum).*

1. La scrittura superflua non vizia il legato. XXXIV, 4, 4. — l. 36 § 1 *De adim. vel transfer. leg.*

2. Qualche volta la scrittura vale più di ciò che fu fatto *(peractum est).* XXX a XXXII, 188. — l. 33 § 2 *De usu et usufr.* — Per es. io lego ad uno il fondo ed all' altro l' usufrutto: se non è detto *Lego il fondo senza l'usufrutto*, l' usufrutto sarà diviso tra i due legatarj. ivi. — *ib.* — Ma questa pare una sottigliezza.

3. Quando manca qualche cosa alla scrittura, vi si supplisce a tenore di ciò che precede e di ciò che segue; purchè la cosa convenga a ciò che fu scritto. XXX a XXXII, 84. — l. 77 § 2 *De leg. et fid.* 2.°

4. L'ultima scrittura prevale. XXXIV, 4, 43. — l. 38 *De adim. vel transfer. leg.;* ivi, 205. — l. 16 *De vulg. et pupill. substit.;* ivi, 201. — l. 8 § 3 et l. 10 § 1 ff. *De testam. tut.*

5. La scrittura cede alla carta o pergamena; vale a dire, si reputa che la appartenga al proprietario della carta. XLI, 1, 21. — l. 9 § 2 *De acquir. rer. dom.;* X, 4, 6. — l. 3 § 14 ff. *Ad exhib.* — Salvo però l'indennizzo dovuto a quello che ha fatto la scrittura di buona fede. Inst. § 33 *De rerum divis.;* XLI, 1, 21. — l. 9 § 1 *De acquir. rer. dom.*

SCRIVANI *(Librarii)*. — Di loro giudicava il preside straordinariamente in quanto risguardava il loro ministero. L, 13, 7. — l. 1 § 6 *De extraord. cognit.*

SCUSE *dai carichi*. V. Dispensa, Esenzione, Immunità.

2. — *dei tutori*. V. inoltre le citazioni alla voce Esenzione. V. lib. 27 tit. 1 *De excusationibus tutorum et temporibus earum.*

Le cause di scusa o dispensa dalla tutela o dalla cura giovano altre per un tempo determinato, altre per sempre; alcune dalla tutela non per anco assunta, alcune dalla tutela già assunta: ve ne sono pure che dispensano da una parte soltanto dell'amministrazione. XXVII, 1, 1.

3. Le cause di scusa perpetua derivano da quattro fonti principalmente, cioè 1.° dalla *ineguaglianza* di condizione, 2.° dalle *inimicizie* o dalle *liti*, 3.° dalle circostanze per le quali alcuno sarebbe *aggravato più del dovere*, 4.° dal *privilegio*. — Queste sono comuni ai tutori ed ai curatori. ivi.

4. — 1.° Alla causa d'*ineguaglianza* si riferisce anche quella della disparità di religione. V. Ineguaglianza e Religione.

5. — 2.° Alle cause d'inimicizie o liti (V. Inimicizia e Lite) si riferisce anche quella d'essere uno creditore o debitore di quello al quale vien dato come tutore o curatore. Ora, per questa causa non si concede dispensa. XXVII, 1, 10. — l. 7 Cod. *De excusat. tut.* — Bensì egli dee avere un contutore affinchè, all'uopo, venga difeso il tutelato contro di lui. ivi. — *ib.* — Molto meno quindi potrebbe un padre essere dispensato dalla tutela di sua figlia perchè pretende di poter esercitare contra la di lei madre l'azione contraria Di tutela. ivi. — *ib.* L. 19. Giustiniano cangiò poi il diritto, e vietò che potess' essere tutore il debitore o creditore del pupillo, eccetto la madre. V. Tutela.

6. — 3.° Cause aggravanti oltre il dovere la persona eletta o da eleggersi per tutore, sono il carico di tre tutele, l'*esilio*, la lontananza di *domicilio*, la *rozzezza*, la *vecchiaja*, la *malattia* e la *povertà*. V. tutte queste voci, e Cieco, Eunuco, Furioso, Muto, Sordo.

7. Quanto al carico di tre tutele, è ordinato che colui il quale ha tre tutele o cure, o tre fra tutele e cure, ancora permanenti, vale a dire di minori non usciti dall'età prescritta, viene scusato dall'assumere la quarta tutela o cura. Così pure quegli che fosse curatore di uno non impubere ma prodigo o furioso, potrà contare questa cura nel numero di quelle che dispensano dalla quarta. XXVII, 1, 11. — l. 2 § 9 ff. *De excusat.*

8. Se vengono date due tutele ad uno che ne ha già due, quella che in ordine è la terza lo dispensa dalla quarta; e quand' anche fosse l'imperatore che lo avesse incaricato della quarta o della terza, egli rimarrà caricato di quella che gli fu assegnata prima di conoscere gli ordini dell'imperatore. Che se non apparisce l'ordine progressivo con cui furono date le tutele, ma nel medesimo giorno furono assegnate in diverse carte *(chartis)*, quegli che le deferì, non quegli a cui furono deferite, deciderà quale di esse debba egli assumere. ivi. — *ib.* l. 6.

Lo stesso può accadere se un solo individuo fu nominato tutore da due testamenti quando già aveva tre tutele. In questo caso bisogna esaminare non già il momento dell'apertura de'testamenti, per sapere quale delle due tutele è deferita la prima, ma il tempo dell'adisione della eredità o quello dell'adempimento della condizione. ivi. — *ib.* l. 31.

9. Nel numero delle tre tutele scusanti si conta anche quella di un figlio emancipato. ivi, 12. — *ib.* l. 15 § 16. — Ed anche quella tutela che il tutore nominato non amministra, se egli è obbligato di amministrarla. ivi. — *ib.* l. 31.

10. Se ad uno che aveva tre tutele ne furono deferite due altre con diversi decreti; una delle tre essendo poscia finita, e la quarta essendo diventata la terza, la quinta pure divenne la quarta: laonde egli non può es-

sere dispensato da quella ch' è diventata la terza, e quindi, benchè egli fosse ormai obbligato di amministrare la quarta per esserne stato, poni caso, incaricato antecedentemente, egli è tuttavia tenuto in effetto per quella ch'è diventata la terza, non essendo soggetto alla risponsabilità della quarta da cui poteva farsi scusare, qualora però non avesse addotti troppo tardi i motivi di scusa: ma non avendo potuto farsi dispensare dalla terza, egli è soggetto alla risponsabilità di essa dal dì che gli venne deferita, o almeno dal dì ch'essa è divenuta la terza; il che, si suppone essergli avvenuto poco dopo che la gli era stata deferita. XXVII, 1, 11 *colle note.* — l. 31 § 2 ff. *De excusat.*

11. Nel numero delle tre tutele scusanti si contano non solo quelle di cui uno è incaricato personalmente, ma eziandio quelle di cui sono incaricate le persone della sua famiglia, se le amministrano col consenso di lui. ivi. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 5.

12. Non si contano nel numero delle tre tutele scusanti quelle che uno non è tenuto di amministrare, benchè ne sia sussidiariamente risponsabile; nel qual caso sono i fidejussori della tutela, i tutori onorarj. ivi, 13. — *ib.* l. 15 § 9. — Notandosi che non si reputa tutore onorario quello che il testatore incaricò di ricevere i conti dagli altri tutori incaricati dal testatore dell'amministrazione degli affari. ivi. — l. 26 § 1 ff. *De testam. tut.* — Questo tutore è differente dagli onorarj in quanto che questi sono obbligati soltanto ad invigilare, mentre quegli debb'essere continuamente attivo ed esigere i conti della tutela. ivi, *nelle note.*

13. Non si conta nel numero delle tutele scusanti la ragionieria *(ratiocinatio)* d'una città. ivi. — l. 15 § 7 ff. *De excusat. tut.*

14. Non si conta neppure la tutela di un pupillo che non ha beni da amministrare. ivi. — *ib.* l. 31 § 3.

15. Uno che abbia tre tutele o cure non è dispensato dalla quarta se egli andò in cerca *(affectavit)* di assumerne alcuna. Ora, si reputa che abbia affettato la tutela anche se fu fatto tutore di un modico patrimonio. ivi. — *ib.* l. 15 § 15. — Insomma le tre tutele o cure debbono essere *non defunctorie susceptas.* ivi. — l. un. Cod. *Qui numero tutelarum.*

16. Non deesi por mente soltanto alla estensione dei patrimonj nella computazione delle tre tutele assunte, e di quelle da assumersi; ma vuolsi guardare eziandio alla età dei pupilli: imperciocchè se l'età dei primi pupilli è prossima alla pubertà sì che manchino soli sei mesi a terminarla, ovvero è prossima alla pubertà l'età di quelli de' quali s'avrebbe ad assumere la tutela, non ha luogo la scusa. XVII, 1, 14. — l. 17 ff. *De excusat.* — Molto più se una delle prime tre tutele è terminata o per la pubertà de' pupilli o per l'età degli adolescenti, si può sostituirne un'altra, quantunque non siano ancora resi i conti della tutela o della cura amministrata. ivi. — l. un. § 1 Cod. *Qui num. tutel.*

17. Se uno che aveva due tutele, essendo stato chiamato ad una terza, appellò (V. Nomina), ed in pendenza del giudizio di appellazione fu nominato ad una quarta tutela, deesi aspettare il fine della pendenza; anzi non dovrebbe nemmeno essere nominato. ivi, 15. — l. 4 ff. *De excusat.*

18. Le tre tutele non si contano secondo il numero de' pupilli, qualora non abbiano patrimonj separati. Quindi se uno fu nominato tutore di tre fratelli indivisi, o pure tutore ad alcuni, curatore agli altri, si reputa che abbia una sola tutela. ivi, 16. — *ib.* l. 3. — Così se il patrimonio dei tre fratelli fosse diviso in due parti sì che si dovessero rendere due conti separati, si conterebbero due tutele. ivi. — *ib.* l. 31 § 4.

19. Se un pupillo ha beni in diverse provincie, non si debbono perciò contare più tutele. ivi. — *ib.* l. 30 § 1. — Tuttavia il pretore farà bene a risguardare come più tutele quella i cui beni ed affari fossero molti e assai dispersi. ivi. — *ib.* l. 31 § 4.

20. — 4.° I privilegj che servono di scusa dalla tutela o dalla cura hanno diverse cause, cioè il numero de' figli (V. Figlio n. 32 a 35), il servigio militare (V. Militi e Veterani), l'impiego presso la persona del principe (V. Impiego), la professione di arti liberali (V. Professore, e V. pure Atleti, Chierici, Monaci e Vescovi), lo appartenere a certi collegj e municipj (V. Collegio, Fabbro Ferraio, Misuratore, Municipio, *Inquilini castrorum*), l'essere liberto di un senatore. XXVII, 1, 46.

21. — Uno non può essere mal suo grado obbligato ad assumere la cura di adulti de' quali fu già prima nominato tutore. ivi, 48. — l. 20 Cod. *De excusat. tut.*

Se un marito od un padre fu dato per

curatore alla sposa od alla nuora, non solamente può ma dee scusarsi. XVII, 1, 46.

22. I coloni, cioè i conduttori de' predj del fisco, non sono per tal causa dispensati dai carichi civili e quindi dalla tutela. ivi, 49. — l. 8 Cod. *De excusat. tut.*

23. L' appaltatore delle gabelle delle città non è scusato dalla cura. ivi. — l. 15 § 10 ff eod. tit. — È altrimenti degli appaltatori delle gravezze del fisco. ivi, *nelle note*.

24. Non sono scusati dalle tutele i copisti e legatori di libri *(librarii)* nè i ragionieri. ivi. — d. l. 15 § 15. — Nè gli agrimensori. ivi. — *ib.* l. 22. — Nè i proprietarj di navi. ivi. — *ib.* l. 17 § 6.

25. I *navicularii*, cioè quelli che con navi proprie o prese a conduzione trasportano le vittuarie e le merci nelle città, sono dispensati dalla tutela e dalla cura, fuor de' figli minori di persone appartenenti alla loro corporazione. ivi. — l. 24 Cod. eod. tit.

26. In generale, quegli che ha ottenuto od ha la dispensa dai carichi civili o pubblici, non è dispensato nè dalla tutela nè dalla cura. ivi, 50 — l. 15 § 12 ff. eod. tit.

27. Quegli che adduce di non essere stato conosciuto nè dal padre nè dalla madre del pupillo, non può per tal causa essere liberato dalla tutela. ivi, 51. — d. l. 15 § 14.

28. Se uno allegasse molte cause di dispensa, ciascuna delle quali fosse per sè insufficiente; per es. non avesse settant' anni, non tre tutele, nè cinque figli, ma due tutele o due figli e sessant'anni; oppure se uno allegasse alcune altre cause che non isolatamente ma congiuntamente considerate sembrassero somministrare giusto motivo di scusa; egli non sarebbe dispensato. ivi, 52. — d. l. 15 § 11; l. un. § 1 Cod. *Qui num. tutel.*

29. Viene dispensato temporaneamente dalla tutela o dalla cura quegli il quale non può attendere (almeno facilmente) per un certo tempo all'amministrazione della tutela. Di tale scusa temporaria molte sono le cause. — 1.° Se uno è così malato che si debba assolutamente dispensarlo dalla tutela, verrà dato invece di lui un curatore, ma egli dopo risanato riassumerà la tutela. Lo stesso si provvederà nel caso che uno impazzisca. ivi, 53. — l. 10 § 8 ff. *De excusat.*

Si scusa poi o per un tempo o per sempre, secondo la qualità della malattia; anche se è pazzia. XXVII, 1, 53. — l. 12 ff. *De excusat.*

30. — 2.° Se un patrono ha dato per tutore a'suoi figli un liberto impubere, oppure qualunque altra sia persona minore di venticinque anni, questo tutore non sarà tenuto di amministrare finattanto che non sia giunto alla pubertà; ma gli verrà sostituito frattanto un curatore. Sarà lo stesso quanto ad un tutore legittimo impubere; chè invece di questo verrà dato un curatore provvisorio. ivi, 54. — *ib.* l. 10 § 7.

31. — 3.° Quelli che, sendo stati dati per tutori o curatori, debbono assentarsi per servigio della repubblica, saranno scusati temporaneamente dalla tutela, onde non siano responsabili dell'amministrazione nel tempo della loro assenza. Che se ommisero di farsi dispensare, avranno diritto di chiedere che sia prima impetito in Giudizio quegli che avesse amministrato. ivi, 55. — l. 3 Cod. *Si tut. vel curat. reip.*

32. La scusa è giovevole non solo pel tempo durante il quale continua l' assenza; ma eziandio per un anno intero dopo il ritorno. Il che s' intenda per l' assunzione di nuove tutele, non pel riprendimento delle anteriori, il quale dovrà farsi subito dopo il ritorno. ivi, 56. — *ib.* l. 2; l. 18 § 2 ff. *De excusat.*

Il detto anno di esenzione si conta dal dì che uno è tornato pigliando la via retta, o come se l' avesse pigliata. ivi. — *ib.* l. 10 § 3.

33. Fu detto in testamento: *Tizio, finchè non si assenterà per causa pubblica, sarà tutore de' miei figliuoli.* Tizio amministrò questa tutela, e poi cessò per motivo di assenza a cagione della pubblica cosa. — Egli non potrà rifiutarsi dall'assumere di nuovo al suo ritorno la tutela già assuota e sostenuta. ivi, 57. — *ib.* l. 45.

Che se fu detto: *Tizio sia tutore de' miei figli; finchè sarà assente per causa della repubblica non sia tutore; quando ritornerà sia tutore;* bisogna prima esaminare se i tutori dati per testamento a tempo determinato o sotto condizione abbiano o no bisogno di scusarsi prima che venga il giorno o la condizione; e sopra tutto se abbiano o meno i cinquanta giorni entro i quali è uopo addurre i motivi di scusa. Del rimanente, nel caso attuale quegli di cui si tratta avendo cessato di essere tutore in forza dello stes-

so testamento, può essere dispeosato dalla seconda tutela, chè tale può riputarsi il riassumere la prima. XXVII, 1, 57. — l. 45 § 1 ff. *De excusat.*

34. La denominazione di *assenti per pubblica causa* è qui presa in senso largbissimo, repntandosi che abbiaoo l'anoo di eseozione non solameote quelli cbe militarono nelle milizie caligate e oelle altre del primipilare, ma eziandio quelli cbe fnrono assenti per no servigio qualuoque del popolo romano. ivi, 58. — *ib.* l. 10. — Abbiano o oon abbiano il tempo prescritto ocl loro militare o civile servigio. ivi. — d. l. 10 § 1.

35. Ancbe quegliuo cbe accompaguarooo gli assenti per pubblica causa, purchè siano nel nomero dalle leggi stabilito, souo scusati dalla tntela cbe fosse loro deferita al momento della loro parteoza o duraute la loro assenza; ma non depongouo la tutela assonta prima. ivi, 59. — *ib.* l. 42 § 2.

36. — 4.ª La presidenza delle proviucie è motivo di scusa dalle tutele, finattauto che dura essa presideoza. ivi, 60. — *ib.* l. 6 § 14.

37. Sono esenti da tutela e cura i magistrati delle città. ivi. — d. l. 6 § 16. — Purchè quando la tutela è ad essi deferita esercitino già la magistratura, oon se solamente vi sono destioati. ivi. — *ib.* l. 23. — Cbe se si fossero già immiscbiati nell' amministrazione, non souo dispensati oeppure duraote la loro magistratura. ivi. — *ib.* l. 17 § 5.

Questa dispeosa conceroe le cariche unorifiche; eccettuata la edilità, la quale per altro dà l'immunità dai carichi privati. ivi. — d. l. 17 § 4.

38. Quelli a'quali il principe affidò qualche incombenza sono scusati dalla tutela finchè sostengoon quella. ivi, 61. — *ib.* l. 22 § 1. — Quelli poi che ammioistrano le cose del principe sono pel fatto stesso *(citra codicillos)* esenti dalla tutela o dalla cura lor deferita nel tempo della loro amministrazioue. ivi. — *ib.* l. 41. — Lo stesso dicasi di quelli che sostengono la prefettura dell'annona o de' vigili. ivi. — d. l. 41 § 1.

39. Gli esattori de'tributi sooo esenti dai caricbi e dalle tutele per tutto il tempo della loro gestioue. ivi. — l. 10 Cod. *De excusat.*

40. — Benchè il tutore sia dato per tutto il patrimonio del popillo, egli può scusarsi dallo amministrare la tutela al di là della centesima lapide, qualora il patrimonio del pupillo non fosse nella medesima provincia; e perciò i presidi di quelle proviucie dove suno gli altri beoi darauno i tutori. XXVII, 1, 62. — l. 21 § 2 ff. *De excusat.*

41. Coloro i quali hanno domicilio in Italia vengono dispeusati dall' amministrazioue dei beni situati nella provincia. ivi. — *ib.* l. 19.

42. I senatori non sooo obbligati di amministrare oua tutela oltre la centesima lapide da Roma. ivi. — *ib.* l. 2 § 3.

43. A cbi ba tutore si dà beoissimo un altro tutore, ma per altre cose ooo per quelle medesime. ivi. — *ib.* l. 21 § 4; l. 1 Cod. eod. tit.

44. I motivi di scosa possooo essere addotti anche dai parenti del pupillo. ivi, 63. — l. 30 § 2 ff. eod. tit.

45. Chi promise al padre di assumere la tutela de' figli, uoo può dispeosarsene, ancorchè abbia d' altro canto il diritto di scusa. ivi, 64. — *ib.* l. 15 § 1.

46. Cbi scrisse il testamento nel quale egli è dato per tutore al figlio impobere del testatore, dee, non in forza del testamento (V. Falso e Liboniano) ma per decreto essere dato come tutore, quando sia provato esser lui solvente, quantnuque lo si presuma sospetto: tutto ciò perchè sembra cb' egli abbia affettato quella tutela. ivi. — l. 18 § 1 ff. *De lege Corn. de falsis.* — Molto meno sarà lecito lo scusarsi a quello il quale, dopo cbe gli fu deferita la tutela, riouuziò alla scusa che gli competeva, sebbeoe tacitamente, comiociaodo p. e. ad amministrare. ivi. — l. 2 Cod. *Si tutor vel curat. fals.*

47. Quegli di cui fu rigettata la scusa non può addurre la medesima causa di scusa per essere dispeusato da quella stessa tutela o cura. Ma se uno, avendo più motivi di scusa, non ne potè provare alcuui, non gli è vietato il valersi degli altri entro il termine stabilito. ivi, 65. — l. 21 § 1 ff. *De excusat.*

48. I liberti noo possono otteoere veruna dispeosa dalla tutela o dalla cura de' figli del loro patrono o patrona. ivi, 66. — l. 5 Cod. eod. tit. — Anzi oo liberto di più persone può esser dato tutore ai figli di tutt' i suoi patrooi; uè viene dispensato dalle tre tutele. ivi. — l. 14 § 4 ff. eod. tit. — Tuttavia se la debolezza fisica o intellettuale del liberto gl' impedisce perfino l' atteudere convenevolmente a' j affari, si soccorrerà a tale ne-

cessità per non gravitare il liberto a danno del pupillo. XXVII, 1, 66. — l. 45 § 4 ff. *De excusat.*

49. Trattandosi di scuse per tutele e cure, nella denominazione di liberto si dee comprendere così quello del padre come quello della madre. ivi, 67. — *ib.* l. 14. — Ed anche quello che ha ottenuto il diritto degli anelli d' oro. ivi. — d. l. 14 § 2. — Ma non quegli che col suo proprio denaro fu comperato e manomesso. ivi. — d. l. 14 § 3. — Nè quegli che conseguì la libertà fedecommessaria. ivi. — *ib.* l. 24.

Così pure, dicendosi *figli dei patroni*, s' intende non solamente quelli di primo grado, ma eziandio i nipoti così *ex filio* come *ex filia* e gli altri discendenti. ivi, 68. — *ib.* l. 14 § 1. — Per altro il liberto non è obbligato ad assumere la tutela se uno di quei figli del patrono o della patrona che possono sperare di avere i diritti di patronato. ivi. — l. 14 ff. *De tut. et curat.*

50. Se un patrono diede con testamento alcuni de'suoi liberti per tutori o curatori ad un liberto impubere, ancorchè sieno idonei, questi potranno essere scusati. ivi. — l. 30 § 3 ff. *De excusat.*

51. Prima di permettere ai tutori od ai curatori che adducano le cause di dispensa, bisogna che si presentino al giudice entro il tempo stabilito dalle leggi. ivi, 69. — *ib.* l. 13 § 1. — Poi bisogna che queste cause di scusa sieno contestate ed approvate dal giudice: finalmente, bisogna che v' intervenga il decreto ammettente la scusa o dispensa. ivi.

52. Si possono addurre le cause di scuse presso quello stesso giudice che diede o confermò il tutore. ivi, 70. — *ib.* l. 13; l. 18 Cod. *De excusat.*

53. I termini stabiliti per addurre le cause di dispensa sono i seguenti. Quegli ch' è nella medesima città ove viene dato, oppure entro cento miglia dalla città stessa, dee addurre le sue scuse entro cinquanta giorni, spirati i quali, non sarà ammesso ma dovrà rispondere dell' amministrazione. Che se trascurerà di farlo, si reputerà che abbia negletto l'amministrazione a suo rischio e pericolo, nè gli rimarrà veruna strada alla scusa. Quegli ch'è lontano più che cento miglia dalla città, avrà un giorno per ogni venti miglia, contando dal giorno che avrà saputo d'essere stato dato tutore. Dovrà poi il preside fargliela notificare o personalmente o al domicilio. Avrà inoltre trenta giorni per addurre le cause di scusa. Il che debbe applicarsi anche a quelli che furono nominati tutori o curatori per testamento. XXVII, 1, 71. — l. 13 § 1 ff. *De excusat.*

Stando alla lettera della legge precedente, quegli il quale ha l' abitazione lontana cento sessanta miglia, ha un termine di trentotto giorni, cioè otto per le centossessanta miglia in ragione di venti miglia al giorno, e trenta per proporre le cause di scusa; mentre quello che si trova nella città stessa o entro il raggio di cento miglia da essa, ha sempre cinquanta giorni di tempo: sicchè quegli che sta più lontano è a peggior condizione. — Ma altro è lo spirito della legge, o piuttosto altra fu la intenzione del legislatore: difatti Paolo ed Ulpiano dicono doversi intendere che a niuno venga mai dato un termine minore di cinquanta giorni; venga poi dato maggiore allorchè i' giorni di viaggio aggiunti ai trenta giorni concessi dalla legge per produrre le cause di scusa avanzano i cinquanta: per es. se uno dimorasse quattrocento quaranta miglia lontano, egli avrebbe ventidue giorni di viaggio e trenta per produrre la scusa. ivi, 72. — d. l. 13 § 2.

54. I termini dalla Legge concessi per produrre la scusa saranno osservati da tutti quelli che vorranno farsi scusare dalla tutela o dalla cura, o da una parte di essa. ivi, 73. — d. l. 13 § 3.

55. I cinquanta giorni concessi per termine minimo alla produzione della domanda di dispensa, sono continui e si contano dal giorno che uno ebbe cognizione di essere stato dato per tutore. ivi, 74. — d. l. 13 § 9; l. 6 Cod. eod. tit.

Rispetto a que' tutori o curatori dati per testamento che hanno bisogno di essere confermati, il tempo decorre dal giorno che furono confermati, non dal giorno ch' ebbero cognizione del testamento dal quale furono nominati. ivi. — l. 16 ff. eod. tit.

56. Non basta che quegli al quale fu deferita la tutela si presenti al giudice; ma è uopo altresì che specifichi i motivi di dispensa; e se sono molti, debbe indicarli tutti. Quegli che omettesse di far ciò sarebbe simile a quello che non si fosse assolutamente presentato, ovvero a quello che si fosse presentato bensì ma non avesse addotta veruna legittima causa di scusa. ivi, 75. — *ib.* l. 13 § 8. — Bisogna pure che protesti dinanzi al tri-

bunale o altrimenti in istanza *(submemorationibus)*: può anche presentare una supplica. XXVII, 1, 75. — l. 13 § 10 ff. *De excusat.*

57. Benchè il tutore possa contestare la causa della scusa mediante libello, non può tuttavia il giudice ammettere la istanza mediante la sottoscrizione al libello, ma si esige che sia fatta cognizione della causa *pro tribunali*. ivi, 76. — *ib.* l. 25.

58. Non ostante l'ammissione di un motivo di dispensa proposto per una tutela, questo motivo riprodotto in appresso per una seconda tutela non potrà essere ammesso senza cognizione di causa. ivi. — *ib.* l. 15 § 11.

59. Il termine di cinquanta giorni non è dato se non per la discussione dei motivi di scusa; mentre si concedono quattro mesi per terminare le loro faccende computando dal dì della nomina del tutore o curatore. ivi, 77. — *ib.* l. 38. — Laonde basta che il tutore si presenti nel tempo prescritto di cinquanta giorni, e che proponga solamente i suoi motivi di scusa; ma non è necessario ch'egli li provi subito. Infatti se, essendosi presentato per proporli, non si presenta per provarli, questa mancanza non gli recherà pregiudizio, purchè non sia volontaria: sarebbe altrimenti se, essendosi presentato una volta sulo per apparenza, poscia avesse tralasciato di presentarsi. Quindi se si presentò per proporre le cause di scusa, ma non persistette poscia per farsi scusare, vale a dire non si presentò per provare la scusa entro i quattro mesi prescritti per la prova, dopo spirato questo tempo verrà respinto dalla eccezione. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 13 § 6.

60. Il termine prescritto per contestare e provare le cause di scusa non decorre contra chi è legittimamente impedito; come sarebbe per malattia, per intemperie di mare o di stagione, per incursione di masnadieri e simili. ivi, 78. — *ib.* l. 39.

61. Quantunque il tutore non sia più ammesso a farsi dispensare dalla tutela dopo spirato il termine prescritto, può tuttavia domandare ancora che gli venga aggiunto un curatore. ivi, 79. — l. 11 Cod. *De excusat.*

62. Non basta che il tutore abbia una causa di scusa, e ne abbia addotte le prove: bisogna altresì che il giudice ammetta la scusa, e con suo decreto lo dispensi dal peso della tutela. ivi. — *ib.* l. 3. — Di vero, anche se il giudice avesse ingiustamente rigettate le cause di scusa, il tutore, qualora non appelli, sarà obbligato ad assumere la tutela. XXVII, 1, 79. — l. 6 Cod. *De excusat.* ¶ sed si quis. — Tuttavia se egli appellò la sentenza, e la sua appellazione fu giudicata giusta, egli sarà liberato dalla tutela con effetto retroattivo. ivi. — *ib.* l. 15.

63. Uno essendo stato dato tutore per testamento, presentossi al pretore e disse di aver tre figli: aggiunse che, essendo già lo zio paterno il legittimo tutore, la sua nomina era viziosa. Il pretore decretò: Se sei dato tutore ad uno che ha già un tutore legittimo, non hai bisogno di scusa. — In tal caso, se il pupillo non ha uno zio paterno per tutore legittimo, l'altro non sarà scusato quantunque avesse giusta causa di scusa. ivi, 81. — l. 37 ff. h. tit. — Che se egli si acchetò alla sentenza, e non amministrò la tutela, non gli si dee concedere l'azione utile nel caso che l'abbia fatto piuttosto per errore che per malizia credendo di avere il diritto di scusa a cagione dei tre figli de' quali egli allegava di essere padre. ivi. — d. l. 37 § 1.

64. Il decreto del giudice che ammette la scusa debb'essere fatto legalmente per produrre la dispensa. ivi, 82. — ll. 1 et 3 Cod. *Si tutor vel curat. falso alleg.* — Laonde è inutile il decreto che ammette la scusa dalla tutela se il tutore ha cominciato ad amministrarla, oppure se spirò il termine prescritto. ivi. — l. 10 § 5 ff. *De excusat.*

65. Se i tutori furono dati illegalmente, cioè da chi non aveva facoltà, o le persone nominate non potevano esserlo, o furono dati tutori a chi non si dovea darli, o furono dati in modo illecito; costoro, se non furono confermati e non amministrarono, sono dispensati. Non si potrà loro opporre che non abbiano osservato i termini prescritti per proporre i loro motivi di scusa, perchè non bisognano di scusa. ivi, 83. — d. l. 23 § 11 et 12.

Similmente, se un magistrato creò tutore o curatore una persona non soggetta alla sua giurisdizione, non sarà questa obbligata ad osservare i termini prescritti. ivi. — d. l. 13 § 12. — Insomma, quegli che propose un motivo qualunque di scusa non debb'essere ascoltato dopo spirato il termine prescritto, purchè non fosse cittadino di qualche altra comunità. ivi. — d. l. 13 § 14.

66. Il tutore illegalmente dato che senza

avere proposta la scusa, si è astenuto dall'amministrazione, è sicuro; a maggior ragione lo è il suo erede. XXVII, 1, 84. — l. 8 ff. *De fidejuss.*

67. Se to, nominato tutore con decreto del preside, fusti in seguito assolto dalla tutela per legittimo motivo di scusa, non istà a tuo carico il pericolo dell'amministrazione. ivi, 85. — l. 22 Cod. *De excusat.* — Per altro, se uno fu dato per tutore a due pupilli, ed ha potuto farsi dispensare dalla tutela dell'uno, rimane tuttavia tutore dell'altro se i loro beni sono separati. ivi. — l. 25 ff. *De testam. tut.*

68. Un tutore che si è fatto scusare dalla tutela perde i legati che a suo favore fece il testatore col testamento in ricompensa delle di lui cure; e gli eredi anche estranei hanno il diritto di trattenersene. ivi, 86. — l. 28 § 1 ff. *De excusat. tut.*

69. Se il tutore non si scusò ma non volle amministrare riportandosi all'amministrazione degli altri tutori idonei; egli potrà essere convenuto in Giudizio nel caso che non siasi potuta salvare la sostanza del pupillo dagli altri. Ad ogni modo la contumacia di colui va punita per essersi comunque scusato. E molto più si reputerà indegno delle disposizioni del testatore colui che fu rimosso dalla tutela come sospetto. ivi, 87. — *ib.* l. 35.

70. Non sempre debb'essere privato dei legati quegli che ricusò di assumere il peso della tutela; non dovendo egli perderli se non in quanto gli fossero stati fatti in considerazione ch'egli s'incaricasse della tutela dei figli. Ma sarebbe altrimenti se gli fossero stati fatti per altri motivi, come p. e. se il legato fu fatto col testamento ad uno che fu poi dato per tutore col codicillo susseguente. ivi, 88. — *ib.* l. 32 § fin. — Ma queste sono sottigliezze da non ammettersi, salvo il caso che il testatore avess'espresso di voler dare il legato anche indipendentemente dall'amministrazione della tutela; imperciocchè i legati sono sempre fatti o prima o dopo la nomina del tutore. ivi. — *ib.* l. 33. — Quegli adunque che ricusa il peso della tutela perde i legati che gli furono fatti. Il che però non avrà luogo rispetto alla persona del figlio che il padre fece coerede e tutore del fratello impubere; avvegnachè il padre non lo beneficò come tutore ma come figlio. ivi. — *ib.* l. 28 § 1 e quod non.

71. La pena della perdita dei legati per essersi scusato dalla tutela risguarda i tutori testamentarj, come pure quelli i quali essendo stati dati irregolarmente col testamento, furono confermati dal magistrato. XXVII, 4, 89. — l. 32 *De excusat. tut.* — Difatti, quegli che fu dato tutore dal pretore, se si fece esentare, nulla operò contro la volontà del testatore. ivi, 90. — *ib.* l. 34.

72. La detta pena si estende anche ai legati fatti alle persone ch'erano soggette alla podestà del tutore scusatosi. ivi, 91. — l. 28 ff. *De excusat. tut.* — Ma quegli che fece un legato ad una persona che diede per tutore a suo figlio, ed inoltre la sostituì all'impubere; si reputa che abbia fatto soltanto il legato, non già la sostituzione in contemplazione della tutela. ivi, 92. — l. 36 ff. *De excusat. tut.*

73. Il legatario incaricato di restituire tutto il suo legato ad un altro, benchè preferisca di farsi dispensare dalla tutela, ottiene tuttavia il legato ch'egli dee restituire al fedecommessario; e si può a lui parificare quegli che impugnò infruttuosamente di falso il testamento. ivi, 93. — *ib.* l. 27.

74. Coloro che sono chiamati dai magistrati ad una tutela o ad un pubblico carico qualunque, possono sottrarsene nominando una persona preferibile a sè. Ora, Paolo osserva che, 1.° non è regolarmente nominata la persona preferibile se non sono indicate le ragioni della preferenza. ivi, 94. — *Sent.* lib. 2 tit. 29 § 1. — 2.° La persona preferibile debb'esser tale e per grado di parentela e per qualità di patrimonio. ivi. — *ib.* § 2.

SECONDE NOZZE. V. Nozze n. 47 a 53.

2. — *Tavole.* Sono quella parte del testamento colla quale il testatore instituisce alcuno erede del figlio impubere. L, 16, 198.

3. *Secondo erede.* L'erede instituito in secondo grado, nel caso che il primo erede non ci fosse. ivi.

SECRETARIUM. Così chiamavasi quel luogo interno dell'auditorio nel quale i magistrati facevano ragione. Ora, gli uffiziali che stavano alla portiera del *Segretarium* (i *portieri*) e che introducevano i litiganti, venivano condannati a multa se v'introducevano qualche accusatore prima ch'egli avesse sottoscritto contro il delitto. XLVIII, 2, 38, *colle note.* — l. 18 Cod. *De accusat.*

SEDIZIONE. La sedizione con armi era de-

litto di pubblica violenza. XLVIII, 6, 7, 4. — l. 3 *Ad leg. Jul. de vi publ.*

2. Le persone che avevano provocato o fomentato sedizioni erano punite con la forca o con la deportazione, o erano esposte alle fiere; sempre con riguardo alla dignità ed alla qualità dei delinquenti. ivi, 11. — l. 38 § 2 ff. *De poenis.*

3. Il milite perturbatore della pace è punito capitalmente. XLIX, 16, 21. — l. 16 § 1 ff. *De re milit.* — Vale a dire, quegli che suscitò grave sedizione tra i suoi commilitoni. ivi. — *ib.* l. 3 § 19.

Se la sedizione è suscitata in occasione di qualche schiamazzo *(vociferationem)* o di qualche leggiera contesa *(querelam)*, il reo viene degradato. ivi. — d. l. 3 § 20.

4. Se in sedizione o in rissa, un milite ne ferì un altro di pietra, è cacciato dalla milizia; se con spada, è reo di morte. ivi. — *ib.* l. 6 § 6.

SEGNIZIA. Sorta di delitto militare, del quale si fa reo, 1.° Colui che in battaglia fu il primo a darsi alla fuga al cospetto dei militi; e questi va punito capitalmente. ivi, 7. — d. l. 6 § 3. — 2.° Colui che non pigliò la difesa del suo comandante *(praepositum)* mentre poteva difenderlo; e questo va punito come colui che lo uccise; tranne il caso che non potesse far resistenza. ivi. — d. l. 6 § 8. — Così pure va punito colui che abbandonò il prefetto della centuria circuito dagli assassini. ivi. — d. l. 6 § 9 et *ib.* l. 3 § fin. — 3.° È parificato a questi il gregario *(caligatus)* che per timor de' nemici finse di essere in cattivo stato di salute. ivi. — d. l. 6 § 5.

SEMEL. Qualche volta si pone invece di *simul.* L, 16, 198.

SEMENTE. Le sementi appartengono al proprietario del suolo, con l'aggravio di rendere le spese. XLI, 1, 20. — l. 9 *De acquir. rer. dom.*

2. Il possessore che ha seminato, e che viene evitto non può portar via le sementi, cioè il prodotto della semina: ma se ha seminato di buona fede, può ripeterne il prezzo. VI, 1, 38 e 44. — ll. 38 et 53 ff. *De rei vindicat.*

In queste due leggi si tratta di piantagioni e non di semense propriamente dette *(serere e conserere* significano dal pari *seminare e piantare)*: difatti, quanto alla seminagione, qualunque possessore evitto, anche se *praedo*, ha il diritto di ripetere il valore delle sementi, che sono un aggravio necessario dei frutti. V, 3, 56. — l. 36 § 5 ff. *De hered. petit.* — Tuttavolta il § 32 in f. Instit. *De rer. divis.* par che decida non aver luogo la ripetizione se non in favore di quello che ha seminato di buona fede; sebbene la prima opinione sia più conforme all'equità ed all'utilità pubblica e dell'agricoltura, importando che le terre sieno seminate. — Ma quanto alle piantagioni, solo il possessore di buona fede può portarle via, se non si vuole rimborsargliene il prezzo. Riguardo a quello che sapeva non appartenere a sè il fondo, si presume ch' egli abbia piantato *animo donandi;* nullameno se la presunzione non può aver luogo, egli avrà la facoltà, sebbene possessore di mala fede, di portar via le sue piantagioni, semprechè ciò sia senza deterioramento; se piuttosto non ama il proprietario di rimborsargliene il valore. ll. 2 et 5 Cod. *De rei vindict.*

SEMESTRES LIBRI. Quelli ne' quali venivano riportati gli atti ed i giudizj fatti nel consiglio semestrale *(semestria).* L, 16, 198.

SEMESTRIA (p. e.) *DIVI MARCI.* Consigli semestrali instituiti dall'imp. Augusto cavando a sorte uno per ogni magistratura, e quindici senatori, i quali per sei mesi dovevano tener consiglio con lui. ivi.

SEMIS. Metà. Onde si dice

2. *Heres ex semisse.* Erede per la metà. ivi.

3. *Semisses usurae.* Il mezzo per cento al mese d'interesse. ivi.

SEMPLICE (Sostituzione). Quella specie di sostituzione pupillare nella quale il testatore instituì un solo grado. A questa si oppone la *graduale.* V. questa voce.

2. — *(Stipulazione).* Così si chiamano quelle nelle quali una cosa è dedotta in modo che sia dovuta semplicemente e determinatamente. A queste si oppongono le *alternate.* XLV, 1, 82.

3. È semplice anche quella stipulazione nella quale non ha stipolato due quantità benchè con particella alternativa; perciocchè quella sola ch'è minore si reputa promessa; e così se fu stipulato alternativamente e a tempi diversi, si reputa aggiunto il tempo più lungo. ivi, 83. — l. 12 et 109 *De verb. obligation.*

SENATOCONSULTI. V. anche Costituzione, Diritto *(Origine del)*, Legge, Plebi-

seito, *Plebs*, Popolo, Principe, Tribuno. — Leggi o ordinanze fatte dal senato *(quod senatus jubet atque constituit.)*. I, 2, 7. — l. 9 ff. *De legib. et senat.*; l. 2 § 9 *De orig. juris*; Inst. § 4 et 5 *De jure natur.*; I. un. Cod. *De senatusc.*

Questo potere di far leggi fu tolto al senato con la Nov. 78 di Leone.

2. La origine dei senatoconsulti è antichissima; ma soltanto ai tempi degl' imperatori ebbero forza di legge. Di fatti ai tempi della repubblica libera il senato non ebbe mai la podestà legislatoria; esso bensì, per comando del popolo, assumeva la cura di alcuni affari, come dell' erario, della distribuzione del pubblico danaro, della spedizione degli ambasciatori, della convocazione del popolo, dello stabilimento dei giorni feriati ecc. I, 2, 7 *nelle note*.

3. Dachè, il popolo romano cresciuto essendo a dismisura, si rese difficilissimo il poterlo convocare ond' esso facesse le *leggi* ed i *plebisciti*, la necessità stessa fece passare *(deduxit)* nel senato la cura della repubblica; e da indi incominciarono ad osservarsi tutte le costituzioni *(quidquid constituisset)* del senato stesso, rimanendo sempre in vigore le *leggi* ed i *plebisciti* (V. queste voci), e continuando a farsene dal popolo stesso, anche sotto Augusto e Tiberio; del che offrono prova le leggi *Papia*, *Giulia*, *Elia Senzia*, *Fusia* o *Furia Caninia*, *Falcidia*, e la *Giunia Norbana*, ultimo ed insigne plebiscito. — Poco dopo questa legge Tiberio tolse al popolo i comizj ed il diritto di far leggi, e lo trasferì esclusivamente nel senato, con animo di avvezzare i Romani al passaggio dalla democrazia alla monarchia, conducendoli per l' aristocrazia, o piuttosto per la oligarchia mista di monarchia, a quel modo che dalla democrazia pura *necessitas ipsa* gli aveva condotti alla democrazia mista di aristocrazia (V. sopra n. 2). *Pref.* p. II, 1.

4. Poichè il diritto di far leggi passò dai comizj del popolo al senato, i senatoconsulti presero a farsi *sempre* dietro proposizione *(Oratio)* del principe. Recitava questa proposizione nel senato il principe stesso o alcuno de' *questori candidati*, e quando veniva poscia approvata per arclamazione dei senatori, formava il senatoconsulto. Questi senatoconsulti chiamavansi *Costituzioni dell' imperatore*, avvegnachè egli le promulgava con editto. ivi, 2.

5. Fino ad Adriano, gl'imperatori non osarono che radissime volte di arrogarsi l' autorità assoluta di far leggi, con rescritti od editti emanati di proprio moto senza consultare il senato, e che o annullassero le antiche leggi o ne ponessero di nuove, o concedessero privilegj: anzi nel Codice non si trova alcun rescritto di principe anteriore al tempo di Adriano. — Dopo di lui se ne trovano ancora alcuni fatti sotto Antonino; ma da indi caddero in dissuetudine, e non se ne conosce alcuno risguardante il gius privato, che sia stato fatto dopo i tempi di Antonino Caracalla. I, 2, 2.

6. Ecco la serie dei senatoconsulti fatti sotto gl' imperatori dopo Tiberio (V. sopra n. 3): Sotto Claudio, i *Claudiani*: sotto Nerone, il *Trebelliano*, il *Pisoniano* o *Neroniano*, ed il *Turpilliano*: sotto Vespasiano, il *Macedoniano* ed il *Pegasiano*: sotto Domiziano, il senatoconsulto contro quelli che, per ingannare il padrone o il patrono, si fossero chiamati liberi o ingenui (V. Ingenuità e Liberto): sotto Trajano, il *Rubriano* e l'*Articulejano*: sotto Adriano, il senatoconsulto concernente la petizione della eredità (V. Petizione *della eredità*), quello che risguarda ciò ch'è congiunto alle case (V. Accessorio e Casa), ed il *Liboniano*: sotto Antonino Pio, il *Tertilliano*: sotto Marco Antonino e *Vero (divi fratres)*, l'*Aproniano*: sotto Marco Antonino solo, l'*Orfiziano*, quello che proibisce le nozze dei tutori e curatori colle loro pupille o curande (V. Nozze), e quello risguardante le nozze dei senatori (V. Senatori): sotto Severo, quello che vieta l'alienazione de'predj rustici dei minori (V. Alienazione) senza ottenerne decreto: sotto Antonino Caracalla, quello che tratta della conferma delle donazioni tra marito e moglie alla morte del donante senza che questi abbia cangiato volontà (V. Donazione). ivi. — V. inoltre tutte le dette voci.

Havvi inoltre il *Planciano*, il *Vellejano*, il *Silaniano*, il *Dasumiano*, il *Vitrasiano*, il *Giuniano*, il *Licinniano* (V. tutte queste voci), e quello di Adriano risguardante il riconoscimento del parto (V. Riconoscimento).

SENATORI. V. lib. 1 tit. 9 *De senatoribus*; Cod. lib. 3 tit. 24 *De dignitatibus*, 8 *Ut dignitatum ordo servetur*, 32 *De equestri dignitate*, 33 *De perfectissimatus dignitate*; Nov. 62. V. Patrizj.

1. Anticamente i senatori erano quelli che i censori sceglievano nel senato per formare il consiglio pubblico. Secondo il gius di Giu-

stiniano, chiamansi *Senatori* tutti quelli che provengono da patrizj e da consoli e da tutti i personaggi *illustri*: così detti perchè essi soli possono dar voto in senato. I, 8, 1. — l. 12 § 1 *De senat.*

2. I senatori avevano parecchi privilegj: oltre il domicilio ordinario, avevano quello della loro dignità in Roma (V. Domicilio); godevano della prescrizione di foro (V. Foro); non erano obbligati di dar cauzione (V. Stipulazione *pretoria*): erano dispensati dai bassi carichi (V. Esenzione): non erano soggetti ai supplizj de' plebei (V. Pena). — Portavano inoltre alcune insegne della loro dignità, cioè un nodo di porpora o di oro in forma di testa di chiodo *(latum clavum)* ed i calzoni lunati, così detti perchè v' era dipinta la figura della luna, ossia un C, iniziale del numero *Cento*, in memoria dei cento senatori *(patres)* primamente instituiti da Romolo, dai quali trasse origine la dignità senatoria. Finalmente, avevano il titolo di *chiarissimi*. ivi, *colle note.*

3. Questi privilegj, ornamenti e titoli della dignità senatoria estendevansi ai loro figli ed alle loro mogli. — Nella denominazione poi di *figli*, o *liberi*, si comprendono tutti i generati da loro o dalla loro prole maschile, sieno adottivi o naturali i figliuoli loro da cui gli altri discendono. ivi, 2. — *ib.* ll. 5 et 10.

Quanto ai figli nati da una figlia di senatore, deesi guardare alla condizione del padre loro. ivi. — d. l. 10.

Per altro passa questa differenza tra i figli naturali e gli adottivi, che il figlio adottivo del senatore è reputato suo figlio finattanto ch' ei rimane nella famiglia di lui; emancipato che sia, perde il nome di figlio. ivi. — *ib.* l. 6. — Al contrario, se il figlio è naturale, emancipato che sia dal padre senatore, riguardasi ancora qual figlio di senatore. ivi. — *ib.* l. 7. — Anzi se un senatore dà suo figlio in adozione ad uno di condizione inferiore, si riguarda l'adottato come figlio di senatore; conservando egli la prerogativa della dignità senatoria, sebbene non ritenga il diritto di casato *(gentis)* e di origine; a quella guisa che non si perderebbe la dignità consolare. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 6 § 1.

4. Acciocchè il figlio del senatore goda gli onori senatorj, nulla importa che suo padre fosse già senatore quando lo ebbe, oppure l'abbia avuto prima. ivi, 3. — *ib.* l. 5 ¶ nec inter.

5. La dignità del padre giova altresì affinchè i figli procreati prima della dignità possano conseguire onori; ma quanto ai pesi di dignità, come p. es. l'offerta che i membri dell'ordine senatorio mettevano nel tesoro, i figliuoli procreati prima della dignità del padre non sono considerati come senatori. I, 8, 3. — l. 11 Cod. *De dignitat.*

6. Non solamente quelli che nacquero essendo ancor vivo il padre senatore, sono figliuoli di senatore; ma anche quegli che nacque dopo la morte del padre stato senatore riguardasi qual figlio di senatore. ivi, 4. — l. 7 § 1 *De senat.*

7. Quegli che fu concepito e nacque dopo che suo padre fu rimosso dal senato, non si dee riguardare qual figlio di senatore. ivi, 5. — *ib.* — Che se uno fu concepito prima che suo padre venisse rimosso dal senato, ma nacque dopo che il padre perdette la dignità, va piuttosto riguardato come figlio di senatore. ivi. — *ib.*

8. Quegli il cui padre e l'avo furono senatori; è considerato qual figlio e nipote di senatore; ma se il padre perdette la dignità prima del concepimento di lui, tant'è tanto lo si dee riguardare come nipote di senatore. ivi. — d. l. 7 § 2.

9. I figliuoli di senatori concepiti e nati prima che il padre avesse perduto la dignità senatoria, la conservano pienamente. ivi. — *ib.* l. 9.

10. Non solamente la sentenza che rimuove il padre dal senato, ma neppure la sentenza capitale contro di lui pronunziata non può impedire che i figliuoli conservino la dignità senatoria. ivi. — l. 97 *De reg. juris.*

11. Le mogli e le figlie de' senatori partecipano alla dignità del marito o del padre, chiamandosi *chiarissime.* ivi, 6. — l. 8 *De senat.* — Ma cessano di essere tali allorchè si maritano con un uomo di dignità inferiore. ivi. — d. l. 8 ¶ *clarissimorum; ib.* l. 12; ll. 1 et 13 Cod. *De dignitat.*

12. La dignità del marito si estende alla moglie, e la dignità del padre ai figliuoli; ma non reciprocamente la dignità dei figliuoli si estende ai genitori. ivi, 7. — l. 1 § 1 *De senator.*

13. I senatori, i figli e le mogli loro son tutte persone che s' intitolano *speciose.* ivi, 8. — l. 100 *De verb. signif.*

14. Fra i senatori vi sono gradi di preminenza secondo gli onori più o meno di-

rtinti onde furono insigniti; ma in parità di grado gli uomini hanno preminenza in confronto delle donne. I, 8, 8. — l. 1 *De senat.*

15. Il senatore rimosso dal senato per causa turpe, e non restituito, non poteva giudicere nè essere testimonio. XXII, 5, 8. — l. 2 ff. *De testib.*

16. Il senatore rimosso dalla sua dignità conservava i diritti di cittadino e poteva rimanere a Roma. XLVIII, 19, 36. — l. 3 *De sen.*

SENSERIE. V. lib. 50 tit. 14 *De proxeneticis.* — Sono premj o mercedi stabilite ai sensali, vale a dire, a quelle persone mediante le quali si contraggono nozze, pacificazioni, debiti o crediti o altre negoziazioni fra due o più contraenti. L, 14, 1.

2. È lecito in Diritto il domandare la senseria. ivi. — l. 2 *De proxen.*

3. Due sono le specie di senserie: quella detta *sordidum*, e risguarda le contrattazioni mercantili. Di questa sorta di sensali v'erano botteghe *(officine)* in Roma. — L'altra specie detta *interpretativum*, ossia onorario *dell' interprete* era per coloro che s' interponevano affinchè venisse pattovita amicizia o assessura o altra cosa di simil fatta. ivi. — l. 3 *De proxen.*

4. Il sensale differisce molto dal mandatore, nel caso di prestito; poichè indica soltanto il nome del debitore; sebbene anche lo approvi. ivi, 3. — *ib.* — Nè monta che abbia ricevuto qualche cosa a titolo di salario, tranne che con dolo avesse indotto in errore il creditore. ivi. — *ib.*

5. Il sensale può essere costretto, di consenso delle parti contraenti delle quali egli fu mezzano, a deporre del fatto e delle circostanze della negoziazione. — Nov. 90 cap. 8.

SENTENZA. V. Accusa, Appello, Beni *Dei Debitori*, Carcere, Discussione *della causa*, Eremodicio, Giudice, Giudicato, Giudizio, Immissione *in possesso*, Interlocuzione, Mano *militare*, Nesso, Pegni *giudiziali*, Pena, Relazione, Restituzione, Suicidio *prima della sentenza*. V. lib. 42 tit. 1 ff. *De re judicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus*; Cod. lib. 7 tit. 42 *De sententiis praefectorum praetorio*, 43 *Quomodo et quando judex sententiam proferre debeat praesentibus partibus vel una parte absente*, 44 *De sententiis ex periculo recitandis*, 45 *De sententiis et interlocutionibus omnium judicum*, 46 *De sententia quae sine certa quantitate profertur*, 47 *De sententiis quae pro eo quod interest proferuntur*, 48 *Si a non competente judice judicatum esse dicatur*, 49 *De poena judicis qui male judicavit vel ejus qui judices vel adversarium corrumpere curavit*, 50 *Sententiam rescindi non posse*, 51 *De fructibus et litium expensis.*

1. Dopo la discussione della causa, il giudice pronunziava la sentenza, passato il mezzogiorno, dietro la prescrizione delle XII Tavole: *Post meridiem praesnati litem addicito.* V, 1, 66.

2. Passa differenza tra sentenza e cosa giudicata, questa essendo effetto di quella, e non sempre, ma soltanto quando la sentenza sia giusta e diffinitiva, non sospesa dall' appellazione. XLII, 1, 1.

3. Sentenza chiamasi la pronunziazione del giudice; ed è di due sorta: *interlocutoria*, che risguarda l' ordine della lite; e *definitiva*, che concerne il merito della causa stessa. ivi.

4. In tutte le sentenze sono necessarj varj requisiti circa la forma di esse così estrinseca come intrinseca; alcuni rispetto alla persona del giudice che pronunzia, alcuni rispetto alle persone de' litiganti in confronto de' quali si emana la sentenza. Se questi requisiti vengono omessi o tutti o in parte, la sentenza dicesi *injusta*, cioè illegale ivi.

5. Quanto alla forma intrinseca, è uopo che la sentenza sia di una data quantità o di una cosa determinata. Quindi una sentenza che portasse: *Paga tutto l' importare del debito con gl' interessi competenti;* non potrebbe dare azione Di giudicato. ivi, 2. — l. 3 Cod. *De sent. quae sine certa auctor.* — Lo stesso dicasi dell' altra sentenza: *Paga que' beni che ricevesti.* ivi. — *ib.* l. 4. — Nemmeno darebbe azione Di giudicato la condanna fatta al pagamento del capitale dicendo inoltre: *Si paghino gl' interessi se competono.* ivi. — *ib.* l. 58 § 2.

6. La sentenza non è incerta e quindi non è *injusta*, ancorchè non contenga una determinata quantità o una cosa determinata, se ha relazione ad altra cosa mediante la quale si determini ciò che la sentenza contiene. ivi, 3. — ll. 1 et 2 Cod. *De sent. quae sine certa* etc.

7. Sebbene nella sentenza non sia espressa la somma, tuttavia se quegli che la chiede la espresse, ed il giudice dice: *Paga ciò ch' è domandato;* ovvero: *Quanto è doman-*

dato; la sentenza è valida. XLII, 1, 3. — l. 59 § 1 ff. *De re judic.*

8. Se il giudice condanna taluno dicendo: *Restituisca a Tizio ciò che ha percepito dal testamento o dai codicilli di Mevio*; deesi intendere come se fosse nominata quella quantità che fu lasciata col testamento o coi codicilli. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Ed anche se fu pronunziata la restituzione di un fedecommesso lasciato senza scrittura, sarà lo stesso. ivi. — *ib.*

9. Il precetto impossibile del giudice è di niun valore. ivi, 4. — l. 3 *Quae sent. sine appell.* — Onde si appella senza causa da quella sentenza, alla quale la natura delle cose non permette di obbedire. ivi. — d. l. 3 § 1.

10. Se la sentenza fu espressamente proferita contra il rigore del Gius, non dee valere; e quindi anche senz' appello la causa si può incoare di nuovo. ivi, 5. — l. 19 ff. *De appell.*

11. È illegale la sentenza se fu proferita specialmente contra le leggi o un senatoconsulto o una costituzione. Laonde se uno appellò contra tale sentenza e fu respinto mediante la prescrizione, la sentenza stessa non viene confermata da questa prescrizione, e quindi la causa può di nuovo agitarsi *ab initio*. ivi. — Insomma, il giudice dee sentenziare del diritto de' litiganti, non del diritto costituito mediante le leggi: le sentenze che impugnano espressamente la legge sono per sè stesse invalide. ivi. — l. 1 § 2 ff. *Quae sent. sine appell.*; l. 2 Cod. *Quando prov. non est nec.*

12. La sentenza è *injusta* se il giudice pronuncia espressamente non doversi osservare la legge; non già se giudica soltanto che, nella causa di cui si tratta, la legge non ha luogo. ivi, 6. — ll. 27 et 32 ff. *De re judicata.*

13. Se tu ed io siamo petitori vicendevolmente presso il medesimo giudice, e se nella mia e nella tua petizione non si domandano gl' interessi, ed il giudice condannò me primo a pagarti, affinchè tu primo abbia il condannato; non è necessario che io appelli per questa causa: imperciocchè ordinando le costituzioni imperiali che si ammetta la compensazione di ciò ch' è vicendevolmente dovuto, sembra a primo aspetto che il giudice m' abbia giudicato in onta ad esse condannandomi prima di far cognizione anche della mia petiziona contro di te. Ma torna meglio interporre l' appellazione. XLII, 1, 6. — l. 1 § 4 ff. *Quae sent. sine appell.*

14. È illegale (*injusta*) quella sentenza che non contiene la condanna o l'assoluzione. ivi, 7. — l. 3 Cod. *De sent. et interl.* — Quindi se il giudice ha ordinato soltanto, nella sentenza diffinitiva, che venga prestato il giuramento, senz' aggiugnere ciò che far si dovesse in forza della ricusa o dalla prestazione del giuramento medesimo; tale sentenza non ha veruna efficacia. ivi. — *ib.* § 11. — Quindi è pur irrita la sentenza del giudice che pronunzia dover le parti patteggiare. ivi. — *ib.* l. 9.

15. Non importa qual forma di parole abbia il giudice usato nel condannare o nell'assolvere, bastando ch' egli abbia espressa la somma ed ordinato di *pagare* o *prestare* od altro che significhi lo stesso, ivi, 8. — l. 59 ff. *De re jud.*

16. Affinchè la sentenza sia giusta è uopo che il giudice abbia premesse ed osservate tutte quelle cose che debbonsi osservare per costume e secondo l' ordine dei giudizj. ivi, 9. — l. 4 Cod. *De sent. et interl.* — Quindi sarà irrita la sentenza se fu emanata senza cognizione di causa. ivi. — ll. 5 et 7 Cod. *Comminat. epistol.* — Parimente quando con editto perentorio nè intimato (*propositum*) nè venuto a notizia si pronunzia la condanna dell' assente, la sentenza non vale. ivi. — l. 1 § 3 ff. *Quae sent. sine appellat.*

17. Sarà ingiusta la sentenza se il giudice non la recitò leggendola sullo scritto. ivi, 10. — l. 1 Cod. *De sent. ex peric. recit.*

Ciò fu introdotto affine che il giudizio acquisti maggior fede. Laonde dopo discussa dall' una e dall' altra parte la causa, i giudici che dovevano deliberare si ritiravano dietro una cortina (*velum*) nel luogo detto *secretarium*, ove dettavano al cancelliere (attuaro) la sentenza estesa ed emendata. Subito dopo, nell' auditorio, alla presenza delle parti, la recitavano leggendola sul libello. La ragione di quest' ordine è perchè le sentenze non vengano emanate subitamente ma ponderatamente, e dopo emanate non subiscano correzione o mutazione. ivi. — *ib.* l. 2. — Per altro ai prefetti del pretorio e agli altri aventi il titolo d' *illustri* si concede di poter far recitare le sentenze dai loro uffiziali. ivi. — *ib.* l. 2.

Pel gius delle Novelle, nelle liti di poca

importanza, e massime tra le persone del volgo, il giudice può pronunaiare senza scritto. XLII, 1, 10. — Nov. 17 cap. 3. — Ciò è pur concesso ai vuscovi quaudo giudicano. ivi. — Nov. 83 in princ.

18. I pretori debbono iuterporre la lor sentenza in lingua latina. ivi, 11. — l. 48 ff. *De re judic.* — Ma dachè la sedu dell' impero fu trasferita in Grecia, i giudici potevano proferire le sentenze così in latino come in greco. ivi. — l. 12 Cod. *De sent. et interloc.*

19. Il giorno in cui la sentenza viune pronunaiata non debb' essere feriato; qualoru la sentenza non si proferisca col consenso dellu parti. ivi, 12. — l. 4 Cod. *Quom. et quando jud.*

Parimente, se il giudice è dato affinchè abbia a giudicare in un giorno determinato; la sentenza proferita in uu altro giorno sarebbe illegale *(injusta)*. ivi. — l. 6 *Quando provoc.*

20. Per ragione del luogo, può essere illegale la sentenaa qualora non venga proferita pubblicamente e *nel luogo de' maggiori*. ivi, 13. — l. 6 Cod. *De sent. et interloc.*

E se fu indicato un dato luogo ove si doveva proferire la sentenaa, e fu proferita in un altro; essa è nulla. ivi. — l. 5 Cod. *Quom. et quando jud.*

21. Non può esser legale la sentenaa proferita da chi non può esser giudice: e non può esser giudice chi non presiede alla giurisdizione, chi non è muuito di facoltà impartita dal principe, chi non è nominato da alcuno avente il diritto di dare i giudici, chi non è assunto in forza di compromesso, o confermato da qualche legge. ivi, 14. — l. 81 ff. *De judic.* — Nè sarà legale la sentenaa di un magistrato qualunque che presiede a qualunque giurisdiaione, o di un giudice dato da lui; ma soltanto di quello che fosse competente fra le parti litiganti e per la causa della quale si controverte. ivi. — l. 4 Cod. *Si a non compet. jud.*

22. I magistrati militari, p. e. il prefetto de' fanti o della cavalleria, non aveudo veruna giurisdiaione sopra le persone private (ll. 1 et 2 *De offic. milit. jud.*), non possono dare giudici nelle cause de' privati. ivi. — *ib.* l. 2.

23. Il procuratore del cesare, che non fungeva le veci di preside, non avendo diritto di dare il giudice nelle liti de' privati, non avea neppur quello di sentenaiare; onde la sua sentenza era nulla senza bisogno di appello. XLII, 2, 14. — l. 23 § 1 ff. *De appell.*

24. Al giudice incompetente viene parificato quello che nel giudicare sorpassò i limiti della sua giurisdiaione; per es. pronunziò una multa maggiore di quella che spetta alla sua giurisdiaione. ivi. — l. 5 Cod. *Quando provoc. non.*

25. Quando la sentenza viene proferita da un giudice dato, si richiede non solamente che il magistrato che lo diede sia stato competente, ma è uopo altresì che il giudice dato possa esser tale (V. GIUDICE). Richiedesi pure che non abbia sorpassato i limiti della sua delegaaione. ivi, 15. — l. 170 *De reg. juris.* — Laonde se pronunziò sopra cose non attinenti all' affaru pel quale fu dato, il suo operato non ha valore. ivi. — l. 1 Cod. *Si a non compet.* — Per altro, quantunque la formola con coi viene delegato il giudicu faccia ordinariamente menaione soltanto della condanna, tuttavia s' intende essergli delegata anche la facoltà di assolvere, se a lui così pare. ivi. — l. 3 ff. *De re judic.*; l. 37 *De reg. juris.*

26. Quando sono dati più giudici, se in assenza di alcuni gli altri giudicano, si reputa che abbiano ecceduti i limiti della loro delegazione. ivi, 16. — l. 4 Cod. *Quando provoc.*; ll. 36, 37 et 39 ff. *De re judic.* — Ma è valido ciò che per sentenza della maggior parte fu statuito, purchè siano stati tutti presenti; ancorchè alcuni avessero giurato non esser loro chiara la lite, od anche fossero stati di contraria opinione. ivi. — *ib.* — Che se fra giudici in numero pari la metà di essi ha proferito la sentenza in favore, e la metà contro; deesi favorire piuttosto il reo che l' attore anche ne' pubblici giudizj, e specialmente vuolsi favorire la causa della libertà. ivi, 17. — *ib.* l. 38. — E nella querela d' inofficiosità deesi seguire piuttosto la sentenza di quella parte che giudicò a tenore del testamento; semprechè non sia chiaro avere il giudice pronunaiato ingiustamente per favorire l' erede instituito. ivi. — l. 10 ff. *De inoff. testam.* — Così si osserva nei giudizj *centumvirali* e *recuperatorj*; ma in quelli de' giudici pedanei, quando due giudici dati proferirono due diverse sentenze, rimangono entrambe sospese finchè il giudice

delegante ne abbia confermata una. XLII, 1, 17. — l. 28 ff. *De re judic.*

27. Se i giudici condannano in somme differenti, deesi stare alla minore. ivi. — *ib.* l. 38 § 2.

28. Rispetto alle persone delle parti, richiedesi che al tempo della sentenza esistano; altrimenti è inefficare la condanna o l'assoluzione. iri, 18. — l. 2 ff. *Quae sent. sine appell.* — A più forte ragione non è valida la sentenza contra colui che non esisteva quando fu dato il giudice; non essendo valida nemmeno questa dazione. ivi. — d. l. 2 § 1. — Più ancora, se uno mediante editto perentorio fu condannato dopo la sua morte, la sentenza non è valida; onde si dovrà far cognizione ripristinando la causa. ivi. — l. 59 § fin. ff. *De re judic.*

29. Si richiede che la sentenza sia proferita in confronto di quelle stesse persone che dedussero in Giudizio l'affare. ivi, 19. — l. 1 Cod. *De sent. et interl.* — Così pure è uopo che la sentenza sia proferita in confronto di persone che avevano facoltà di stare in Giudizio. ivi.

30. Se viene condannato un minore, nopo è che sia stato difeso; non dovendosi mai proferire sentenza contro un minore indifeso, non avente tutore o curatore. ivi, 20. — l. 45 § 2 ff. *De re judic.* — Lo stesso dicasi della cosa pubblica *(rempublicam)* indifesa. ivi. — l. 1 Cod. *De jure reipubl.*

31. Qualunque affare debb' essere giudicato alla presenza di tutti coloro che vi hanno parte; altrimenti il giudicato ha efficacia soltanto in confronto dei presenti. ivi, 21. — l. 47 ff. *De re judic.* — Per altro, se alcuno ha contestato la lite in confronto di più persone, alcune delle quali sieno presenti, alcune assenti, e la causa si può dividere; il giudice ha facoltà di sentenziare dei presenti. ivi. — l. 44 ff. *De judic.* — Del rimanente, non ha forza di cosa giudicata ciò ch' è statuito in confronto di assenti non per contumacia, rale a dire, non chiamati secondo il solito mediante le denunzie. ivi. — l. 7 Cod. *Quom. et quando jud.*; l. 4 Cod. *De accusat. et inscript.*

32. Non è nemmeno valida la sentenza proferita contra l'assente non contumace; ma vale se è proferita a favore dell' assente. iri, 22. — E in qualche caso è valida anche in assenza dell' accusatore. ivi. — l. 19 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.*

Quand' anche poi è proferita contro l' assente, non si può recedere da essa se l' assente non se ne querelò appena ne ebbe cognizione; reputandosi che vi si sia acchetato. XLII, 1, 22. — l. 1 Cod. *Quomodo et quando jud.* — Ed è assomigliato all' assente colui che non intende ciò che si fa; quindi non può pronunziarsi sentenza per un furioso. ivi. — l. 9 tit. ff. *De re judic.*

33. *Esecuzione della sentenza.* — Quattro sono i modi di eseguire le sentenze: 1.° In mano militare; 2.° l'immissione nel possesso de' beni; 3.° il nesso *(nexus)*, a cui successe la carcerazione; 4.° la presa de' pegni. ivi, 46.

34. — 1.° *La mano militare*, o forza armata, ha luogo quando alcuno, nelle azioni arbitrarie, p. e. nel giudizio Per vindicazione della cosa, è precettato di restituire la cosa che ha presso di sè; perciocchè qualora egli non obbedisca alla interlocuzione del giudice che comanda la restituzione, il magistrato mediante la mano militare, vale a dire, col messo de' littori, gli fa portar via la cosa anche suo malgrado. ivi.

35. — 2.° *L' immissione nel possesso* de' beni del debitore latitante, è un rimedio comune a tutt' i creditori; e quindi compete anche a quelli che sono creditori per causa di giudicato. ivi.

36. — 3.° Il più antico modo di eseguire la sentenza era il *nesso*, pel quale i giudicati, onde soddisfacessero, venivano condotti *in vinculis*: laonde chiamavansi *nexi* o *addicti*, venendo come addetti ai loro creditori, ed erano costretti di servire ad essi, salvo sempre il diritto d' ingenuità. ivi. — Sennonchè, fino dai tempi de' regi, incrudelendo i nobili contro i loro debitori, Servio Tullio vietò che i creditori potessero condurre *in vinculis* i loro debitori, ed usurpare verun diritto sui corpi ingenui di essi; e volle che si contentassero de' loro beni. Ma tale proibizione non durò molto, avendo Tarquinio il Superbo abolite tutte le leggi di Tullio: sicchè tornò in vigore il *nesso*, anzi questa pratica venne confermata espressamente dalla legge delle XII Tavole; qualora pel condannato non siavi un mallevadore solvente *(locuples vindex)*. iri.

37. — 4.° Alla legge delle XII Tavole fu derogato dalla Petilia Papiria, sì che dopo questa gli oberati non poterono più essere detenuti *in vinculis*. In appresso, sotto il

dittatore Silla, e dietro proposizione di C. Popilio, il *nesso* dei debitori fu affatto abolito. Nondimeno anche dopo questa legge i debitori potevano essere detenuti nel carcere pubblico finchè avessero pagato. XLII. 1, 46. — l. 1 Cod. *Qui bonis ced. poss.*

38. Quanto al carcere de' debitori, si osservi che se uno impedisce che venga al debitore carcerato per sentenza *(judicato)* somministrato il vitto e il vestito *(victum et stratum.* V. queste due voci), è concessa contra di lui l' azione penale; ed alcuni pensano che fosse soggetto all' azione D' ingiurie. ivi. — l. 34 ff. *De re judic.*

39. Costantino abrogò questo modo di eseguire la sentenza per carcerazione; e proibì che il debitore potess' essere sforzato al pagamento mediante il carcere o le sferze piombate o i ceppi o qualsiasi altro supplizio; ma soltanto permise di custodirlo sotto guardia militare. — Graziano e Valentiniano permisero i detti supplizj verso i debitori del fisco: ma sembra che questa legge posteriore non sia piaciuta a Giustiniano, il quale non la inserì nel suo Codice. ivi. — l. 2 Cod. *De exact. tribut.*

40. — 5.° La presa ed alienazione dei pegni finì coll' essere il modo più usitato di eseguire le sentenze. V. Pegni *giudiziali.*

41. Niuno può per privata sua autorità eseguire una sentenza proferita a suo favore. Quindi se uno di propria autorità distrasse i beni del giudicato, sarà verso di lui tenuto all' azione Di furto e Di rapina. ivi, 48. — l. 6 § 2 ff. *De re judic.*

42. Le sentenze dei giudici dati da' magistrati o degli arbitri debbono essere eseguite da coloro che li diedero. ivi. — *ib.* l. 15. — Difatti quelli hanno la semplice cognizione, e sono uomini privati. Bensì i giudici dati dal principe possono eseguire le proprie sentenze. ivi. — l. penult. Cod. *De fruct. et exp.*

43. Qualche volta un magistrato può eseguire la sentenza di giudici dati da un altro magistrato; quando cioè alcuno è condannato nella provincia dipendentemente da una causa per cui avrebbe potuto essere convenuto egualmente in Roma. In questo caso la sentenza pronunziata nella provincia si manderà ad esecuzione in Roma. ivi, 49. — l. 45 § 1 ff. *De judic.*

Insomma, qualunque magistrato dietr' ordine di quello che diede i giudici, può eseguire la sentenza. XLII, 1, 49. — l. 15 § 1 ff. *De re judic.* — Il magistrato poi per autorità del quale la sentenza viene mandata ad esecuzione, suol dare per esecutore della medesima qualcuno de' suoi uffiziali che prenda i pegni, li venda, li aggiudichi. V. Pegni *giudiziali.*

44. L' esecutore della sentenza è quegli soltanto il quale, dopo proferita la sentenza, ascoltate le parti e discussa la lite, manda ad effetto la cosa giudicata. ivi, 61. — l. 8 Cod. *De exec. rei judic.* — A lui pertanto non ispetta il ritrattare o l' interpretare il giudicato. ivi. — *ib.* l. 6. — E in generale, egli non può giudicare di veruna controversia. Tuttavia i magistrati romani solevano dare l' esecutore *(viator)* invece dell' arbitro nelle cose spettanti alla esecuzione; il che per altro facevasi di rado e nei casi di urgenza. ivi, *colle note.* — l. 82 ff. *De judic.*

45. Di regola l' uffizio dell' esecutore consiste nella vendita ed aggiudicazione dei pegni, e finisce subito che il compratore è posto in possesso. ivi, 62. — l. 15 § 6 ff. *De re judic.* — E se il compratore aggiudicatario dei pegni non paga il prezzo, non conviene che s' interpongano quei medesimi giudici ch' eseguiscono la sentenza, massimamente quando quegli a cui favore si domanda che venga fatto eseguire il giudicato, non ha azione in confronto di quello, e non gli viene fatta ingiuria. Epperò conviene che le cose prese per pegno si vendano a pronti contanti. ivi. — d. l. 15 § 7.

46. Se i pegni vengono venduti mediante i messi del pretore ch' eseguissero straordinariamente le sentenze, non si concede contro di essi l' azione Di evizione; ma se dolosamente lasciarono andare la cosa a prezzo vile, in tal caso si concede al padrone della cosa l' azione Di dolo. ivi, 63. — l. 50 ff. *De evict.*

47. Le formole ed i riti della sentenza nei giudizj pubblici ed in quelli del popolo erano molto diverse da quelle dei giudizj civili. V. Giudizio n. 69 a 72, e 80.

SEPARAZIONE DE' BENI. V. lib. 42 tit. 6 *De separationibus;* Cod. lib. 7 tit. 72 *De rebus auctoritate judicis possidendis, et de separationibus bonorum.* — Questa separazione è data ai creditori di un morto la cui eredità fu adita da uno i cui beni sono confiscati. — Questa separazione è concessa con-

tro la ragione dello stretto Diritto. Di vero, avvegnachè l'erede coll'adire la eredità faccia suoi i beni ereditarj, i creditori dell'erede per vigor di ragione hanno in questi beni un diritto eguale coi creditori del defunto; poichè questi creditori a cagione dell'adizione della eredità sono divenuti creditori dell'erede, nel quale è trasmesso qualunque diritto del defunto. Tuttavia da questo stretto diritto si allontana il pretore permettendo che i beni che furono del defunto sieno separati dai beni proprj dell'erede.

2. La separazione suole ottenersi mediante decreto del pretore. XLII, 6, 1. — l. 1 *De separ.* — Il qual decreto è dato con cognizione di causa, se i petenti sono tali da doverlo concedere, e se non è domandato intempestivamente. Intorno a che, cioè se sia o no da ammettersi la separazione, spetterà la cognizione al preside o al pretore, ed a niun altro; vale a dire, a quello che può permettere la separazione. ivi. — d. l. 1 § 14.

3. Sejo era debitore verso i tali e tali: muore e lascia per erede Tizio, il quale è insolvente: i beni di questo erede sono messi in vendita. — I creditori di Sejo dicono che deesi fare due vendite, potendo accadere che i beni di Sejo bastino per pagar loro, e che essendo confusi coi beni di Tizio, tocca meno a loro, poichè allora vi sarebbe un assai maggior numero di creditori da soddisfare, senza che vi fosse in proporzione più di attivo da ripartire. — Il pretore credette giusto di ordinare la separazione. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1. — All'opposito i creditori di Tizio non otterranno la separazione, non essendo lecito ad alcuno il rendere peggiore la condizione del suo creditore aggiugnendosi un creditore: ma quegli che adì la eredità del mio debitore non rende coll'adire peggiore la mia condizione, essendo a me lecito il domandare la separazione. ivi. — d. l. 1 § 2.

4. Se uno è diventato erede del genitore *(parentis)* mentr'era impubere, e poscia, essendo egli morto nella pubertà, vennero venduti i beni del sostituito il quale adì la eredità di esso impubere; possono i creditori del padre domandare la separazione; e i creditori dell'impubere possono domandarla contro i creditori del suo erede. ivi, 3. — d. l. 1 § 7.

5. Primo instituì erede Secondo, e Secondo Terzo, ed i beni di Terzo sono per essere venduti. Quali creditori possono ottenere la separazione? — Se i creditori di Primo sono quelli che domandano, si debbono ascoltare anche in confronto dei creditori di Secondo e Terzo. Se poi sono i creditori di Secondo quelli che domandano, possono ottenerla in confronto dei creditori di Terzo, non mai di quelli di Primo. Insomma, i creditori di Primo possono ottenere la separazione in confronto di tutti; i creditori di Secondo non possono ottenerla in confronto dei creditori di Primo, ma bensì in confronto di quelli di Terzo. XLII, 6, 3. — l. 1 § 8 *De separ.*

6. Sebbene di regola ai soli creditori del defunto si conceda la separazione dei beni di lui in confronto dei creditori dell'erede, e non reciprocamente; tuttavia pochi sono i casi ne' quali ai creditori dell'erede si concede la separazione dei beni dell'erede in confronto dei creditori del defunto. Il primo caso è notissimo; quando il servo è diventato erede necessario del padrone. ivi, 4. — d. l. 1 § 18. — Il secondo caso è quando uno disse essere sospetta la eredità, e fu astretto di adire e restituirla, e in appresso non v'è a chi restituirla. ivi. — d. l. 1 § 6.

E se mai l'erede in frode dei suoi creditori avesse adito la eredità, il pretore presterà soccorso straordinariamente contro l'autore della frode. ivi. — d. l. 1 § 5.

7. Se vengono venduti i beni di un figlio di famiglia che ha peculio castrense, non si fa separazione tra i creditori castrensi e gli altri; purchè coloro i quali contrassero con lui prima ch'egli militasse, non dovessero essere separati, come par ragionevole. Laonde quelli che contrassero prima, se i beni castrensi vengono alienati, non possono concorrere coi creditori castrensi. Così pure se egli ha convertito qualche cosa nelle cose del padre, egli potrà opporsi anche ai creditori, onde non molestino il peculio castrense, potendo eglino promuovere l'azione piuttosto in confronto del padre. ivi. — d. l. 1 § 9.

8. Se la liberta instituita erede domanda il possesso *secundum tabulas* de' beni del patrono che non era solvente; deesi soccorrere al patrono onde non rimanga gravato de' debiti che la liberta avesse contratto ritenendo il possesso de' beni *secundum tabulas.* ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 1.

9. La separazione de' beni del defunto si concede ai creditori del defunto in confronto di qualunque creditore dell'erede; anche contro il fisco ed i municipj. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 4.

110. Fra i creditori del defunto s' intende che sieno anche quelli che non avrebbero mai potuto convenire in Giudizio il defunto; reputandosi debito ereditario anche quello per cui non si avrebbe potuto agire contra il defunto, come sarebbe ciò eb' egli promise di dare *quum moreretur* (alla sua morte), e così pure ciò che colui il quale garantì pel defunto, ha pagato dopo la di lui morte. XLII, 6, 8. — l. 7 ff. *De reb. auct. jud. possid.*

11. Ancorchè il creditore del defunto fos- s' egli stesso diventato erede in parte del defunto, tuttavia gli si concederà la separazione de' beni del defunto in confronto de' ereditori de' suoi coeredi. ivi, 9. — l. 7 Cod. eod. tit.

12. Anche a quello ch' era creditore del defunto come fidejussore, e dell' erede come debitore principale, si concede la separazione contra gli altri creditori dello stesso erede; benchè per l' adizione della eredità si possa considerare confusa ed estinta la obbligazione del defunto fidejussore. ivi, 10. — l. 3 ff. *De re judic.*

13. Non solamente ai creditori del defunto a' quali di presente è dovuto il danaro, ma eziandio ai creditori a' quali è dovuto dopo un certo tempo o sotto condizione, e quindi non possono ancora domandarlo, si concede la separazione. ivi, 11. — *ib.* l. 4.

Quanto ai legatarj, essi hanno la causa di pegno pretorio soltanto in quella parte de' beni che si può conservare. ivi. — d. l. 4 § 1. — Cioè, ogni qualvolta i beni dell' erede non bastino a pagare, vuol equità che non solamente i creditori del testatore, ma eziandio quelli a cui fu lasciato il legato possano ottenere la separazione de' beni, sì che quando i creditori hanno percepito l' intero credito, i legatarj percepiscano o l' intero legato o una parte. ivi. — *ib.* l. 6 l. 40 ff. *De oblig. et action.* — Quindi se vi sono legatarj alcuni del defunto, altri dell' erede, deesi preferire, rispetto ai beni del defunto, la causa dei legatarj che avrebbero potuto convenirlo com' erede, piuttostochè la causa di quelli a' quali lo stesso erede legò; mentre il primo legato si esige come debito, ma al legato lasciato del defunto si ha riguardo dopo la deduzione del debito. ivi. — l. 1 Cod. *De bon. auctor. jud. poss.*

14. Possono ottenere la separazione quei creditori soltanto che mediante stipulazione sanz' animo di novare si hanno fatto promettere dall'erede. Ma se con tale animo si sono affidati a lui, perdettero il vantaggio della separazione. XLII, 6, 12. — l. 1 § 10 ff. *De re judic.* — Lo stesso si dirà se hanno da lui ricevuto l' interesse con animo di sceglierlo per debiture. ivi. — *ib.* — Che se hanno da lui ricevuto satisdazione, non possono egualmente ottenere la separazione anche se non l' hanno ricevuta idonea ivi. — d. l. 1 § 11. — Così pure se uno ha ricevuto il pegno dall' erede, non si dee concedergli la separazione. ivi. — d. l. 1 § 15. — Ma quelli che intentarono l'azione contra l' erede possono ottenere la separazione come creditori ereditarj, perchè il fecero per necessità. ivi. — *ib.* l. 9.

15. Se ci hanno più creditori, alcuni dei quali si sono affidati *(secuti fidem)*, alcuni non, dall' erede; e questi secondi domandano la separazione; la separazione loro concessa non giova a quegli altri, i quali van posti nel numero de' creditori dell' erede. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 16.

16. La separazione non si può domandare se la cosa non è ancora nel pristino stato, vale a dire, se non fino a tanto che i beni de'quali si domanda la separazione esistono ancora presso l' erede. Del resto dopo venduta la eredità dall' erede, indarno si domanderà la separazione tranne che insorga sospetto di frode. ivi, 24. — *ib.* l. 2.

17. Dopo commisti i beni ereditarj co'beni dell' erede, non si può ottenere la separazione. ivi. — *ib.* l. 1 § 12. — Ma se vi sono predj, servi o bestiame od altra cosa separabile, non varrà l' essere i beni commisti e quasi confusi in uno, ma si potrà ottenere la separazione; eccetto il caso rarissimo che i possessi *(possessiones)* fossero congiunti e permisti in guisa inseparabile. ivi. — *ib.*

18. Dicendosi che la separazione non può essere domandata *dopo trascorso molto tempo*, significa che non la si domandi dopo un quinquennio da computarsi dalla adizione delle eredità. ivi, 15. — d. l. 1 § 13.

19. L'effetto della separazione de' beni è che coloro i quali la ottennero sono preferiti nei beni separati a qualunque creditore dell' erede. ivi, 16. — *ib.* l. 1 § 3.

20. La separazione nuoce a quelli che la ottennero in quanto che, se si trova che la eredità non è solvente *(idonea)*, mentr' è idoneo l' erede, eglino non potranno aver

regresso verso l'erede. Che se dopo ottenuta la separazione, l'erede avrà acquistato qualche cosa; se colla eredità, a ciò che fu acquistato si dovranno ammettere quelli che ottennero la separazione; se per satisfazioni, il sopravanzo sarà dato ai creditori proprj dell'erede; se per altra causa, i creditori ereditarj non saranno ammessi. Se poi i creditori proprj hanno percepito l'intero, ciò che sopravanza, alcuni opinano che debba esser dato ai creditori ereditarj; ma Paolo è di contrario sentimento, perchè, dice, domandando la separazione eglino hanno receduto dalla persona dell'erede, e si sono attenuti *(secuti sunt)* i beni. XLII, 6, 12. — l. 5 ff. *De re judic.* — Lo stesso egli opina ancorchè, ingannati intorno alla separazione de' beni, avessero conseguito meno che i creditori proprj dell'erede, i quali hanno i beni di lui e la persona la quale può, finchè vive, acquistare. ivi. — *ib.* — Ulpiano è dello stesso parere di Paolo. ivi. — *ib.* l. 1 § 17.

21 La massima che i creditori del defunto dopo ottenuta la separazione non hanno regresso ai beni del defunto, non è applicabile al caso che il creditore del defunto il quale ottenne la separazione, sia creditore proprio dell'erede; qual sarebbe se, essendo il debitore diventato erede del fidejussore, il creditore avesse ottenuto la separazione. ivi, 18. — *ib.* l. 3 § 1.

Notisi che, rispetto a qualunque altro creditore che ottenne la separazione, è meglio ammettere che, se non si può conservare l'intero della eredità, porti via soltanto qualche cosa dei beni dell'erede; semprechè i creditori proprj dell'erede, siano pagati. Il che certo debbe ammettersi pei creditori dell'erede, dopo pagati gli ereditarj. ivi. — d. l. 3 § 2.

22. Il rimedio della separazione de' beni dell'erede era stato in origine concesso ai militi soltanto da Gordiano; ma poi Giustiniano lo estese a tutti gli eredi, semprechè facessero un solenne inventario de' beni ereditarj; il qual rimedio vantaggiava molto quello del diritto di deliberare. XXVIII, 8, 10. — l. 22 Cod. *De jure delib.* — V. Inventario *(Benefizio dell')*.

SEPOLCRO. V. Cadaveri, Cose n. 6, Funerali, Inumazione, Luogo n. 1 a 5, Monumento, Religiose *(Cose)*, Tumulazione.

1. *Sepolcro* significa lo stesso che *luogo religioso*. XI, 7, 1. — Ed è quel luogo ove sono riposti il corpo o le ossa di un uomo legalmente ed affinchè vi stieno in perpetuo. ivi, *colle note.* — l. 2 § 5 ff. *De relig.* — Differisce dal monumento e dal cenotaffio. ivi, 4. — *ib.* l. 2 § 6, l. 6 § 1 et l. 42.

2. *Sepolcri familiari* diconsi quelli che taluno ha fatto per sè e per la sua famiglia. L, 16, 198. — *ib.* l. 5.

3. Edificazione del Sepolcro V. lib. 11 tit. 8 *De mortuo inferendo et sepulcro aedificando;* Nov. 60 cap. 1. — A niuno debb' essere impedito di fare sepolcro o monumento in luogo ove ne ha il diritto. XI, 8, 5. — l. 1 § 7 *De mortuo infer.*

4. Se in un monumento incompiuto furono riposte ossa umane, nulla osta che quello venga compiuto. ivi. — *ib.* l. 5 — Che se il luogo è già divenuto religioso, spetta ai pontefici il disaminare in quanto si possa esaudire la domanda di rifacimento, salva la religione. ivi. — d. l. 5 § 1.

5. Affinchè non venga fatta violenza a chi vuole edificare o ristaurare un sepolcro, il pretore diede un interdetto. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 5. — Il qual interdetto è dato perchè importa alla religione che vengano costrutti ed adornati monumenti. ivi. — d. l. 1 § 6.

6. Per potere lungamente giovarsi di questo interdetto, è necessario che uno voglia edificare in un luogo ove ne abbia il diritto. Che se uno volesse edificare un sepolcro vicino alla tua casa (cioè, più vicino di quello che la legge permetteva; e la legge delle XII Tavole proibiva di fare un rogo od un busto nuovo di qua di sessanta piedi della casa altrui), tu potrai denunziare il lavoro nuovo. ivi. — *ib.* l. 3 — Ma dopo terminato il lavoro, non avrai verun'azione tranne quella *Quod vi aut clam.* ivi. — *ib.* — Che se vicino alla casa altrui, ma osservando la distanza legittima, fu tumulato un morto, qualora ciò sia stato fatto con saputa del proprietario di quella casa, questi non potrà in appresso impedire o che venga ivi tumulato un altro morto o che venga ivi edificato un monumento. ivi. — d. l. 3 § 1.

7. Questo interdetto è concesso a favore di quello a cui viene impedito di edificare in un luogo ove ne ha il diritto. Ora, s'intende che edifica non solamente chi fa un'opera nuova, ma eziandio chi vuole ristaurare. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 9. — Ed è concesso contra chi impedisce di edificare. Ora, si reputa che

impedisca di edificare anche quegli che impedisce di portare i materiali necessarj per l'edifizio, o che si rechino al luogo le persone necessarie al lavoro, o che si leghi una macchina; purchè lo proibisca in luogo soggetto a servitù. XI, 8, 7. — l. 1 § 8 *Quod vi aut clam.*

8. È tenuto a questo interdetto anche chi fa in modo che un sepolcro rovini. ivi. — d. l. 1 § fin.

9. Varii editti concernono i luoghi religiosi, cioè i sepolcri. — *Primo Editto:* Che niuno seppellisca in luogo ove non ha diritto di farlo. XI, 7, 13. — *ib.* l. 36.

10. Quest'azione ha luogo quando un corpo fu sepolto in un luogo puro appartenente ad altrui, ovvero in un sepolcro nel quale il seppellitore non aveva diritto. ivi, 14. — *ib.* l. 2 § 3 et 4; l. 8 § 3. — E può essere promossa non solamente quando un corpo fu riposto in luogo puro appartenente ad altrui; ma eziandio quando fu riposto in un sepolcro nel quale il riponente non aveva diritto. ivi.

11. Diconsi *sepolcri ereditarj* quelli che alcuno destinò per sè e per li suoi eredi, ovvero quelli che il padre di famiglia acquistò per diritto ereditario. ivi, 15. — *ib.* ll. 5 et 6.

12. Gli eredi e gli altri successori qualunque hanno il diritto di farsi seppellire e di riporre un morto così nel sepolcro ereditario come nel *familiare* (V. sopra n. 2), anche se sono eredi per testamento o ab intestato di una minima parte della eredità, ed anche senza il consenso degli altri. ivi. — Di fatti se non fosse stato erede e gli fosse poi stata tolta la eredità come indegno, por rimarrebbe presso di lui il diritto di sepolcro. ivi. — *ib.* l. 33. — Così pure dopo restituita la eredità per fedecommesso, rimangono presso l'erede i diritti dei sepolcri. ivi. — l. 42 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

13. Il diritto dei sepolcri è concesso ai figli *(liberis)* d'ambo i sessi e di qualunque grado, ed anche ai figli di famiglia ed agli emancipati, tanto se hanno accettato quanto se ripudiato la eredità. Rispetto ai diseredati, qualora il testatore mosso da giusto odio non lo abbia loro espressamente vietato, l'umanità permette che possano esservi sepolti, non però altri che i loro posteri. ivi. — l. 6 ¶ liberis.

14. Nel sepolcro famigliare e nell'ereditario, i liberti non potranno essere sepolti nè far riporre altri qualora non fossero stati instituiti eredi dal patrono. Alcuni per altro fondarono monumenti *per sè e pe' suoi liberti.* XI, 7, 16. — l. 6 ff. *Ad senatusc. Trebell.* ¶ liberti. — Ma questa iscrizione ad altra non trasferisce ai liberti nè i diritti di sepolcro nè il dominio del luogo puro. Solo la prescrizione di lungo tempo, se ebbe in origine causa giusta, varrà a trasferire questo dominio, non mai il diritto dei sepolcri. ivi. — l. 6 Cod. *De relig.*; l. 4 ff. *De mortuo infer.*

15. Non in tutto sono parificati i sepolcri ereditarj a quelli di famiglia; mentre i sepolcri famigliari appartengono a tutti i membri della famiglia, anche in linea collaterale, quantunque non siano eredi. ivi, 17. — l. 13 Cod. *De relig.* — Non mai agli affini o prossimi *cognati* non instituiti eredi. ivi. — *ib.* l. 8.

16. L'azione di questo editto può essere intentata quando un corpo fosse stato sepolto in un luogo puro appartenente ad altrui, od in un sepolcro nel quale il riponente non aveva diritto. Ed anche se uno ripose un morto in un luogo destinato a pubblici usi, il pretore concede l'azione contro di lui se però con dolo; e sarà punito straordinariamente sebbene con pena leggiera; verrà assolto se non operò con dolo. ivi. — l. 8 § 2 ff. *De relig.*

17. Contra quello che avesse seppellito un morto entro un'area di pietra appartenente ad altrui, nella quale non fosse stato ancora riposto verun morto, il pretore concede l'azione utile *In factum*, non potendosi propriamente dire che abbia seppellito nel sepolcro o nel luogo altrui. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

18. E' tenuto all'azione Pel fatto in forza di questo editto chi ripose o fece riporre un morto in luogo altrui. ivi, 19. — *ib.* l. 2 § 1. — Ora, anche l'usufruttuario che seppellisce si rende risponsabile verso il proprietario. Quanto al socio che seppellì senza saputa dell'altro socio, egli può essere convenuto in Giudizio mediante l'azione *Familiae erciscundae*, o *Communi dividundo.* ivi. — d. l. 2 § 1 ¶ sed et fructuarius.

19. Dicendo la legge *in luogo altrui*, questa espressione dà l'azione al proprietario, non al possessore di buona fede. ivi, 20. — *ib.* ¶ sed hic sermo.

20. Quest' azione non compete solamente al proprietario, ma eziandio a quello che del luogo medesimo ha l'usufrutto o qualche servitù; i quali pure hanno il diritto d'impedire. XI, 7, 20. — l. 8 § 4 ff. *De relig.*

21. In forza di quest' azione Pel fatto, chi ripose un morto in luogo altrui è costretto od a levar via ciò che ha riposto, od a pagare il prezzo del luogo; la quale azione compete tanto all' erede quanto contra l' erede, ed è perpetua. ivi, 21. — *ib.* l. 7.

22. E' quistione se al proprietario del luogo sia permesso, senza decreto de' pontefici o senza ordine del principe, di escavare o trar fuori le ossa od il corpo del morto che fosse stato riposto da un altro. Labeone dice doversi aspettare o la permissione de' pontefici o il comando del principe, ch' è il pontefice massimo; altrimenti avrebbe luogo l'azione D'ingiurie contra quello che avesse dissotterrato. ivi, 22. — *ib.* l. 8.

23. *Secondo Editto.* A niuno debb' essere impedito di seppellire un morto nel luogo ove ha il diritto di seppellirlo. ivi, 23. — Questo editto ha affinità con quello dell' imperatur Severo *Ut funus ducere liceat.* V. Funerale e Tumulazione.

24. *Terzo Editto,* contro chi avesse venduto un luogo religioso come luogo puro. — E' concessa l' azione *In factum* contro chi avesse fatto tal vendita; la quale azione compete anche contra l' erede, perch' è simile a quella Di compera. ivi, 24. — *ib.* l. 8 § 1.

25. *Quarto Editto*, degl' imperatori Aurelio e Vero *(Divi Fratres)*, Che non debbansi trasferire corpi i quali hanno ricevuto sepoltura legalmente. — Con questo editto si proibisce di turbare la sepoltura legalmente fatta. ivi, 25. — *ib.* l. 39. — E reputasi sepolto *(terra conditum)* anche quel morto che fu riposto in una cassa con intenzione che non venisse trasportato altrove. Non deesi poi impedire che la cassa stessa venga, se fa d'uopo, trasportata in luogo più comodo. ivi. — *ib.* — Che se non fu per anche data al corpo sepoltura perpetua, non è proibito il trasferirlo altrove. ivi. — l. 10 Cod. *De relig.*

26. Anche i corpi riposti in sepoltura perpetua possono essere trasferiti, qualora giusti motivi lo richiedano. Nel caso p. e. d' inondazione di fiume già seguita o temuta, si può di notte tempo trasportare in altro luogo il corpo che avesse avuto sepoltura perpetua, fatti prima i solenni sacrifizj. XI, 7, 26. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 21 § 1. — Ed anche per altro giusto e necessario motivo; sempre colla permissione del governatore della provincia. ivi. — l. 1 Cod. *De relig.*

In virtù di una costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, neppur quando vi sia giusto motivo, niuno può trasferire altrove un corpo umano senza la permissione dell'imperatore. ivi. — *ib.* l. 14.

27. Sepolcro violato. V. anche Clandestinita' e Violenza. V. lib. 49 tit. 12 *De sepulcro violato;* Cod. lib. 9 tit. 19 *De sepulcro violato;* Nov. 53 e 96 di Leone. — Il delitto di violato sepolcro è uno di quelli pei quali era concessa azione criminale e straordinaria, anzi pubblico giudizio, dachè esso appartiene alla legge Giulia Della pubblica violenza, cioè a quella parte che risguarda colui il quale opera in modo che a taluno non venga fatto il funerale o che taluno non venga seppellito. XLVII, 12, 1. — l. 8 ff. *De sep. viol.* — Quest'azione è inoltre pecuniaria. ivi. — *ib.* l. 9.

28. In quest'azione è contemplato il sepolcro di qualsisia persona, non però quello del nemico; poichè i sepolcri de' nemici *(hostium)* non sono religiosi per noi; epperò le pietre tolte da essi ponno essere convertite in qualunque uso: onde per essi non compete quest'azione. ivi, 2. — *ib.* l. 4. — Del rimanente, si reputa compresa in questa denominazione di *sepolcro* qualunque luogo di sepoltura. ivi. — *ib.* l. 3 § 2.

29. Viola il sepolcro, 1.° Colui che depone in esso un morto cui non ha diritto di deporre. Laonde se uno, benchè erede, depone un morto nel sepolcro ereditario, tuttavia può essere tenuto a quest' azione se il fece contro la volontà del testatore. ivi, 3. — d. l. 3 § 3. — Come sarebbe se egli avesse ordinato che un solo degli eredi possa seppellirvi. ivi. — *ib.*

2.° Non si può, nel medesimo sarcofago o nella medesima arca ov' è già deposto un corpo, deporne un altro; sebbene il si possa, avendo il gius del sepolcro, nel medesimo monumento e nel medesimo sepolcro: laonde chi avesse fatto ciò potrebbe essere accusato reo di violato sepolcro. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 29 § 8.

3.° Quegli che cancellò le iscrizioni, oppure rovesciò una statua, o levò via dal sepolcro qualche cosa, ovvero tolse una pietra

o una colonna, si stimerà che abbia violato il sepolcro. XLVII, 12, 3. — l. 3 § 3 *De sepulcro violato* edit. Scholting. — Così pure chi scientemente manomise *(contigerit)*, comperò e vendette le cose destinate alla religione (dei sepolcri) e già divenute religiose. ivi. — l. 1 Cod. *De sepulcro viol.* — Difatti un senatoconsulto provede che l'uso dei sepolcri non sia violato colle permutazioni; vale a dire, che il sepolcro non venga convertito in altro uso. ivi. — l. 12 ff. *De relig. et sumpt. fun.*

4.° Oltre ai detti casi, il sepolcro può essere violato in molti altri modi. ivi.

30. Non viola il sepolcro colui che lo ristaura o lo adorna lasciando intatti i cadaveri. ivi, 4. — l. 7 ff. *De sep. viol.* — Così pure non lo viola chi, senza toccar il cadavere, sovrappone statue od aggiugne ornamenti a quel sepolcro nel quale nessuno ha diritto d'impedirgli che il faccia. ivi. — l. 7 Cod. *De relig. sumpt.* — Similmente colui che per ordine del giudice ristaurò un' opera che danneggiava il vicino, non si reputa che violi il sepolcro. ivi. — l. 167 § 1 *De reg. juris.*

31. Un editto concede l'azione *In factum* contro chiunque viene accusato di avere dolosamente violato un sepolcro. ivi, 5. — l. 3 ff. *De sep. viol.* — Se non interviene dolo, l'editto non ha luogo; e quindi esso non ha luogo contro quelle persone che sono incapaci di dolo. ivi. — d. l. 3 § 1.

32. L'editto nella sua prima parte propone due azioni. La prima è concessa *ad quem pertineat.* Ora, fu deciso ch' essa a buon diritto compete anche all'erede necessario quando egli non s' immischiò nei beni; nè egli temerà i creditori ereditarj. ivi, 6. — *ib.* l. 10.

33. Se appartiene a più persone il diritto del sepolcro, l' azione va concessa a tutti, non a quello soltanto che lo occupava. ivi. — *ib.* l. 3 § 9.

34. Quest' azione compete per quanto *aequum videbitur.* Laonde coloro che giudicano dell'azione Di sepolcro violato, faranno la stima del danno, considerando l' ingiuria ed il lucro del violatore, in ragione del danno avvenuto o dell' audacia del violatore stesso: nè dovranno mai condannare in meno di quanto si farebbe se esercitasse l'azione un estraneo. ivi. — d. l. 3 § 8.

35. L' altr' azione proposta dalla prima parte dell' editto è popolare. Questa è concessa a chiunque del popolo per cento aurei, se colui *cujus interest* o non vuole agire o è assente. Ma si osservi che verrà ascoltato quegli che v' ha interesse se non ha prima voluto intentare l' azione, e poi pentitosi la intenta prima che altri l' abbia contestata. XLVII, 12, 7. — l. 3 § 10. *De reg. juris* — Dopo contestata però l' azione popolare, egli non verrà più ascoltato, ancorchè fosse stato assente per pubblica causa. ivi. — *ib.* l. 6.

36. L' azione Di sepolcro violato è infamante. ivi, 8. — *ib.* l. 1.

37. L' editto nella sua seconda parte dà l' azione contra coloro che violano il sepolcro abitandovi o tenendovi edifizio. Anche quest' azione è popolare, ed importa duecento aurei. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 6 et 12, et l. 8 § si quis.

Che se vi abitò il servo, si deciderà, a tenore delle circostanze, se quest' azione nossale si debba concedere contra il padrone, o se si debba agire soltanto criminalmente contra il servo. ivi. — d. l. 3 § 11.

38. Havvi cognizione straordinaria contra coloro che violano i sepolcri spogliando i cadaveri, massime se aggradiscono armata mano, nel qual caso vengono puniti capitalmente: se non erano armati, son condannati alle miniere. ivi, 10. — d. l. 3 § 7.

39. I rei di violato sepolcro, se sono di bassa estrazione *(humilioris fortunae)*, se levarono dal sepolcro gli stessi cadaveri o ne estrassero le ossa, sono puniti di morte; quelli di buona estrazione *(nobiliores)* vengono deportati in isola, o altrimenti relegati o condannati alle miniere. ivi. — *ib.* l. 11; Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 29 § 4.

40. Se un servo venne preso mentre demoliva un sepolcro, e il faceva senza saputa del padrone, sarà condannato alle miniere; se il faceva obbligato dall'autorità o dal comando del padrone, sarà condannato il padrone alla rilegazione. E se venne ritrovato nella casa o nel podere *(villam)* di lui alcun che portato via dal sepolcro, verrà vindicata dal fisco la casa, il podere *(villa)*, l'edifizio qualunque. ivi, 11. — l. 2 Cod. *De sepulcro violato.*

41. Costanzo statuì una pena di dieci pesi d' oro contro gli spogliatori de' sepolcri. ivi. — *ib.* l. 4. — Giuliano volle punire colla pena del sacrilegio tutt' i violatori di sepolcri. ivi. — *ib.* l. 5. — Nè soltanto i vio-

latori de' sepolcri vengono puniti; ma per la legge Cornelia i giudici de' luoghi, se trascurarono di vendicare la violazione de' sepolcri, vengono puniti colla multa di venti libbre d'oro. XLVII, 12, 11. — l. 3 *De sepulcro violato.*

42. Il creditore che insultava al cadavere del suo debitore, o che si opponeva a' suoi funerali, perdeva il proprio credito, ed inoltre era condannato, a titolo di riparazione, in una somma eguale all' ammontare del suo credito, a profitto degli eredi; di più egli incorreva la pena del terzo della confisca dei suoi beni con infamia. Nov. 60 cap. 1.

SEPTA. Sono quei ripari, o di legno o di pietra o d'altro, che oppongonsi all'incile, ad oggetto di derivare e raffrenare l' acqua che viene dal fiume, e trasmetterla secondo la direzione del rivo. XLIII, 21, 2. — l. 2 § 4 *De rivis.*

SEQUESTRARIA (*Azione*). Quest'azione è simile a quella che nasce dal deposito ordinario, ed è concessa contra il sequestratario, ed anche contra l'erede di lui. XVI, 2, 61. — l. 12 § 2 ff. *Depositi.*

2. Quest' azione viene concessa pel dolo del sequestratario, quando non restituisce la cosa, o quando non la restituisce come dove ed a chi dee restituirla. Se il patto era di esibire la cosa in un luogo determinato, ed egli non la esibisce colà, n'è risponsabile; se la convenzione indicava più luoghi, egli può a suo arbitrio esibirla in qualunque di questi. Che se non è fatta su di ciò convenzione, si dee intimargli che la esibisca dinanzi il pretore. ivi, 62. — *ib.* l. 5 § 1.

3. La cosa sequestrata debb'essere restituita quando si è verificata la condizione del sequestro. Quindi tu puoi intentare l' azione al sequestratario per quegl' istrumenti che tu avessi depositati presso di lui unitamente al tuo avversario colla condizione che ti fossero restituiti dopo pagata una residua somma dovuta per azione Ripetitoria; semprechè tu abbia adempiuto a questa condizione. ivi, 62. — l. 5 Cod. *Depositi.* — Notisi che, sebbene non fossero stati quest' istrumenti restituiti, tuttavia quando tu hai pagato quanto era dovuto in forza del contratto, gli stessi pagamenti ti servono di difesa contra quello dal quale p. e. avevi il fondo in conduzione. ivi. — *ib.*

4. Non solo pel dolo uno è tenuto in quest'azione, ma anche per la colpa lata la quale, come nell' azione Di deposito, viene parificata al dolo. Laonde se un sequestratario, indotto da sentimento di compassione, ha p. e. sciolto un servo depositato presso di lui affinchè fosse torturato, questo fatto è prossimo al dolo, mentre doveva piuttosto il sequestratario non assumere tale incarico. XVI, 2, 63. l. 7 ff. Cod. *Depositi.*

SEQUESTRATARIO (*Sequester*). Quello presso il quale più persone hanno depositato una cosa stessa controversa; così chiamato perchè viene commessa ad uno che s' abbatte o quasi segue (*quasi sequenti*) quelli fra' quali volgesi la controversia. XVI, 3, 58. — l. 110 *De verb. signif.*

2. E' suo obbligo di osservare le condizioni del sequestro. ivi, 60. — l. 6 Cod. *Depositi.*

3. Se egli vuol deporre il suo carico, dee presentarsi al pretore, e coll' autorizzazione di lui, fattane prima dinunzia a quelli che lo hanno scelto, egli dee restituire la cosa a quello che si presentasse. Per altro ciò non dee farsi senza una giustissima causa; e quando anche il si faccia, di rado la cosa viene restituita a chi si presenta, ma deesi ad arbitrio del giudice depositarla in qualche istituto pubblico o sacro (*aedem*). ivi. — l. 5 § 2 ff. eod. tit.

SEQUESTRO. E' una specie di deposito che da più persone viene solidariamente fatto perchè sia custodito e restituito sotto una determinata condizione. ivi, 58. — *ib.* l. 6.

2. Differisce però in alcune cose dal deposito ordinario. — Difatti, 1.° nel deposito ordinario possono depositare tanto più persone quanto una; il sequestro debb'essere fatto da più persone. ivi, 59. — *ib.* l. 17.

3. — 2.° Il deposito ordinario non può effettuarsi che mediante una convenzione. Il sequestro talvolta si fa senza convenzione delle parti, per comando del giudice; singolarmente quando è dubbio il possesso di una cosa litigiosa. ivi. — Notisi che, per una costituzione di Onorio e Teodosio, è proibito al giudice il decretare, in pendenza della lite, il sequestro di quel danaro che alcuno pretende essere a lui dovuto. ivi. — l. 1 Cod. *De prob. sequestr. pecun.* — Ciò facevasi da prima quando, essendo convenuto alcuno in Giudizio in forza di un suo chirografo, opponeva la eccezione Di falso. ivi, *nelle note.* — l. un. Cod. Theod. *Si cert. pet. ex chirogr.*

4. — 3.° Nel deposito ordinario viene commessa la pura custodia della cosa al depositario; laddove nel sequestro si trasferisce talvolta anche il possesso. XVI, 2, 59.

5. Il servo non può sequestrare una cosa del suo padrone senza il concorso della volontà di lui. ivi. — l. 33 ff. *Depositi.*

6. — 4.° Nel deposito ordinario si può ridomandare la cosa subito dopo depositata; nel sequestro, allora soltanto quando sia occorsa la condizione sotto la quale fu fatto il sequestro. ivi. — l. 9 § 3 ff. *De dolo malo.*

SEQUI NOMEN ALICUJUS. Dicesi quando uno approva il credito che il tutore p. e. o il procuratore o il suo antecessore fece; e il debitore di questi è da lui riconosciuto come debitore proprio, e segue la di lui fede. L, 16, 198.

SERBATOJO (*Castellum*). V. Acqua e Acquidotto.

SERIAE erano una specie di vasi vinarj sopra la materia, la capacità e l'uso de'quali sono varj i pareri. VII, 1, 11 *in nota.*

SERVAGGIO. V. Liberta'.

1. È una istituzione del diritto delle genti, per la quale uno è sottomesso al dominio, vale a dire alla proprietà ed alla podestà altrui, contro natura. I, 5, 6. — l. 4 *De statu homin.*, Inst. § 2 *De jure person.*; I, 1, 7. — l. 4 ff. *De justitia et jure.*

2. Il servaggio è assomigliato alla morte, il servo reputandosi morto civilmente. L, 17, 96. — l. 209 *De reg. juris.*; XXXV, 1, 93. — l. 59 § 2 *De condit. et demonstr.*; XXIV, 1, 88. — l. 32 § 6 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

SERVI. V. Cattivita', Comando, *Contubernium*, Conversione, Corruzione *del servo*, Danno, Depauperamento, Diminuzione *di capo*, Domestici, Elia Senzia *(Legge)*, Erede *(Instituzione dell')*, *Familia*, Fuggitivo, Furto n. 144 a 183, Ingenuita', Institoria *(Azione)*, Legato n. 48 a 64, Liberale *(Causa)*, Liberi, Liberta', Liberti, *Mancipium*, Manomessione, Mediastino, Morte *civile*, Natali *(Restituzione dei)*, Necessario *(Erede)*, Nossali *(Azioni)*, Nozze, Ordinario, Patronato, Peculio, Pena n. 30 a 34, Pena *(Servi della)*, Podesta', Possesso n. 26 a 34, Proprieta', Pubblico, *Puer*, Redibizione, Servaggio, Stato *degli uomini*, Statuliberi, Stipulazioni *dei servi*, Tortura, Vagabondo, Vendita *dei servi*, *Verna*, Vicario.

NB. *Queste citazioni non rimandano che ai luoghi ove più specialmente si tratta del gius dei servi: del rimanente, quasi tutte le parti del Diritto romano contengono disposizioni relative a questa classe di persone.*

1. La principale divisione giuridica degli uomini è in liberi e servi: onde, rispetto alla legge, chi non è libero è servo, e viceversa; il che debbe intendersi affatto generalmente. I, 5, 4. — l. 3 *De statu hom.*

2. I servi sono così detti *a servando*; perchè la prima origine loro fu dalle guerre, nelle quali facendosi de' prigionieri non solevano i capitani ucciderli ma *conservarli* vendendoli. L, 16, 199. — l. 239 § 1 *De verb. signif.*; I, 5, 6. — l. 4 § 2 *De statu hom.* — Del resto, nel diritto naturale primitivo non ci erano servi. ivi, *nelle note.*

3. I servi cadono in nostro dominio o per gius civile, o per gius delle genti: per gius civile p. e. se uno maggiore di vent' anni soffre di essere venduto per partecipare del prezzo; o in forza del senatoconsulto Claudiano; o quando il liberto si fa colpevole di ingratitudine, ec. Per gius delle genti sono nostri servi quelli che vengono presi a' nemici, e quelli che nascono dalle nostre serve (V. Causa liberale). ivi, 6, *colle note.* — *ib.* l. 5 § 1.

4. Secondo il gius antico, divenivano servi, 1.° quelli che s'erano sottratti al censo o all' arrolamento nella milizia (Cic. *Pro Caecina* cap. 34). — 2.° Quelli ch' erano stati condannati ad una pena capitale, ch' erano detti *servi della pena.* — 3.° La donna libera che, presa d' amore pel servo altrui, viveva con lui *in contubernio*: essa perdeva colla libertà tutti i suoi beni. Inst. § 1 *De success. subl.*, l. un. Cod. *De senatusc. Claud. toll*

5. Uno non poteva divenir servo per convensione, tranne il caso che si lasciasse vendere. XL, 13, 2. — l. 37 ff. *De liberali causa.*

6. La condizione dei servi è per tutti la medesima, sol differendo nel ministero. I, 5, 7 *colle note.* — l. 5 *De statu hom.*

7. Per gius civile i servi sono considerati come cose; non per gius naturale, chè per questo tutti gli uomini sono eguali. ivi. — l. 32 *De reg. juris.*

8. In quegli affari che richieggono l' uffizio di persone libere non ponno i servi intervenire. ivi. — *ib.* l. 175.

9. I servi sono soggetti alla podestà dei loro padroni: la qual podestà deriva dal gius delle genti, e consiste (come presso la maggior parte delle nazioni) nel diritto di vita e di morte e nel diritto di acquistare tutto quello ch' essi acquistano. I, 6, 2. — l. 1 § 1 *De his qui sui vel al.*; Inst. § 1 Cod. eod. tit.

10. Dapprincipio il diritto di vita e di morte sopra i servi non fu abusato; ma secondo che i Romani dipartivansi dalle virtù de' maggiori, cominciarono i padroni ad incrudelire contro i loro servi ferocemente pei più lievi motivi ed anche senza motivo. Allora gl' imperatori providero al bene dei servi, e fu assegnato un magistrato, che fu il prefetto di Roma, perchè ascoltasse le lagnanze dei servi contro i loro padroni, e raffrenassero le costoro sevizie, dissolutezze ed avarizie nel prestare il necessario. Inoltre, accadendo che taluni, per non pigliarsi la briga di far curare i servi malati, gli esponevano alla ventura, l' imperator Claudio comandò che quelli i quali venivano così esposti, acquistassero la libertà; e che se alcuno, invece di esporre lo schiavo lo uccideva, fosse stimato reo di omicidio. ivi, 3.

11. Anche la legge Petronia soccorse ai servi, e per essa e pei senatoconsulti ad essa attinenti fu tolta ai padroni la podestà di mandare a loro arbitrio i servi a combattere colle fiere. ivi. — l. 11 § 2 *Ad leg. Corn. de sic.* — Bensì poteva il giudice condannare a tal pena il servo a lui assoggettato dal padrone, se ne trovava giusta la querela. ivi. — *ib.*

12. Adriano vietò ai padroni che occidessero i servi, e comandò che fossero condannati dai giudici se lo avessero meritato: proibì pure di venderli ai ruffiani ed al maestro de'gladiatori senz' addurne motivo, e abolì gli ergastoli de' servi. ivi.

13. Antonino Pio vendicò le ingiurie dei padroni contro i loro servi, costituendo che chi avesse occiso senza causa il proprio servo fosse punito non meno che se avesse ucciso un servo altrui. ivi. — l. 1 § 2 *De his qui sui vel al.*

14. Nel caso che un servo implorasse il soccorso della legge rifugiandosi alla statua del principe, e fosse riconosciuto che il padrone lo trattava più duramente che non vuole equità, o lo ingiuriava infamemente prostituendolo o altrimenti; veniva venduto affinchè non tornasse in podestà di quel padrone. I, 6, 3. — l. 2 *De his qui sui vel al.*

15. L' imperatore Adriano relegò per cinque anni una matrona, di nome Umbricia, che avea maltrattato atrocissimamente le sue serve per levissimi motivi. ivi. — *ib.*

16. Costantino confermò le dette disposizioni. Egli lascia la sola libertà di gastigare i servi, non già di ucciderli: che se il padrone nel gastigare il servo lo uccide, vuole che sia giudicato dalle circostanze se il padrone avesse o no intenzione di ucciderlo; la quale intenzione non si presume esistente se si è servito di verghe o di staffile, sì se si fosse servito di grosso bastone o di un sasso. ivi. — l. un. Cod. *De emend. serv.*

17. I servi *rustici e censiti*, altrimenti detti *inquilini*, erano servi addetti alla gleba, cioè ai poderi, senza i quali non potevansi alienare. I, 5, 10. — l. 112 *De leg. et fid.* 1.°; l. 7 Cod. *De agric. et censit.* — Questi erano di condizione veramente servile, e vanno distinti dai *coloni* e dagli *ascrittizj*, nonchè dagli altri *inquilini*. V. queste voci.

18. Servo *ereditario* dicesi quello che appartiene ad una eredità giacente. L, 16, 199.

19. I servi *mercenarj* sono que' servi artefici che il padrone manda qua e là ad opera e ne riceve mercede. Questi non sono compresi nell' instrumento del fondo; lo sono bensì nel legato del fondo fornito: ma le lor mogli nol sono nè in questo nè in quello. XXXIII, 7, 16 *colle note.* — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 41.

20. I servi sono riputati nulli nel gius civile. XXVIII, 8, 4. — l. 1 *De jure delib.*

21. Il servo, come morto civilmente non è cittadino romano. I, 5, 13. — l. 18 *De statu hom.*

22. Il servo non ha verun diritto; quindi non è soggetto a veruna diminuzione di capo. IV, 5, 4. — l. 3 *De capite minutis.*

23. Il servo non può avere alcun bene (*bonum*). L, 16, 163. — l. 182 *De verb. signif.* — Non può aver nulla per sè, *cum suos nummos habere non possit.* XL, 8, 2. — l. 4 § 1. ff. *De manumiss.* — Non può acquistare per usucapione. L, 17, 480. — l. 118 *De reg. juris.* — Dachè non può possedere, essendo egli posseduto da un altro. ivi. — *ib.*

24. Il servo non può contrarre veruna obbligazione personalmente e in suo nome. L,

17, 98. — l. 22 *De reg. juris.* — Poteva tuttavia obbligarsi naturalmente. XII, 6, 3. — l. 13 ff. *De condict. indeb.* — Ma soltanto quando contrattava in proprio nome. Laonde se alcuno pagava per lui, non v' era luogo a ripetizione; e si poteva anche dargli cauzione. ivi. — *ib.*

25. Non v'è azione contra il servo. L, 16, 99. — l. 107 *De reg. juris.* — Soltanto potevasi, secondo i casi, intentare contro il suo padrone l' azione Di peculio, o quella *Quod jussu*, o quella *De in rem verso*, o la nossale, per causa delle obbligazioni da lui contratte. Inst. § 3 et seqq. *Quod cum eo qui in aliena potest.*

26. I servi non potevano contrarre matrimonio *(nuptias)*. La loro unione chiamavasi *contubernium*, e la loro moglie *contubernalis*. XXXV, 1, 26 e 92. — ll. 58 et 81 *De cond. et demonstr.*

27. Il servo non può essere impiegato nelle cose che importano ufficio. L, 17, 97. — l. 175 *De reg. juris.* — Tuttavia se era stato impiegato in tal qualità perchè s' ignorava che fosse servo, gli atti da lui fatti in conseguenza acquistavano validità. V. Errore.

28. Il servo non può essere assente per pubblica causa. ivi. — *ib.* l. 24. — Non può esser giudice. V, 1, 54. — l. 12 § 2 ff. *De judic.* — Salvo il caso di errore. — Nè arbitro. IV, 8, 10. — l. 7 § 1 *De receptis qui arbitr.* — Salvo parimenti il caso di errore. — Nè testare. XXVIII, 3, 12. — l. 6 § 5 *De injusto, rupto.*

29. I servi potevano essere ascoltati come testimonj. XXII, 5, 3. — l. 7 ff. *De testib.* — Ma non erano creduti se non in difetto di altre prove. ivi. — *ib.* — Non potevano essere testimonj nei testamenti. XXVIII, 1, 28. — l. 20 § 7 ff. *Qui testam. fac. poss.*

30. Il servo stipulando stipula pel suo padrone, anche quando ha stipulato per sè personalmente. XLV, 3, 5. — l. 1 *De stipul. serv.* — Egli può rendere migliore la condizione del suo padrone, ma non peggiore. L, 17, 192. — l. 133 *De reg. juris.*

31. Ciò che il servo fa durante la sua servitù non può giovargli dopo la sua manomissione. ivi, 98. — *ib.* l. 146. — Quand' anche la condizione sotto la quale aveva stipulato non fosse occorsa che dopo la sua manumissione. XLV, 3, 11. — l. 78 *De verb. oblig.*

32. Il legato fatto al servo apparteneva al suo padrone. XXX a XXXII, 281. — l. 5 § 7 ff. *Quando dies legat* — Tuttavolta se egli diveniva libero prima che il legato fosse conseguibile, la cosa legata era acquistata a lui. ivi. — *ib.*; XXXIII, 1, 3. — *ib.* l. 12 § 2.

33. Servi *urbani* dicevansi quelli che facevano il servizio della casa, e che non erano impiegati nelle opere rustiche. XXX a XXXII, 478. — l. 99 *De leg. et fid.* 3.°

34. V' era il servo *dispensatore*, che distribuiva il lavoro agli altri. ivi, 179. — l. 1 *De auro arg.*

35. V'erano i servi *negotiatores*, cioè preposti ai negozj per comprare, locare ec. ivi, 480. — l. 65 *De leg. et fid.* 3.°

36. Ciò ch'è di fatto non passa dal servo al padrone. XXXV, 1, 156. — l. 44 *De cond. et dem.*

37. Servi *(Legato dei)*. Quando sono lasciate in legato le donne, sono comprese anche le zitelle, come ne' legati degli uomini si comprendono anche i ragazzi *(pueros)*. XXX a XXXII, 477. — l. 81 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

38. Se furono lasciati in legati *tutti i giovani (juvenes), che sono al mio servizio*, spetta al giudice conoscente il decidere quali servi il testatore abbia voluto indicare. In generale, si può considerare come *giovane* colui che passò gli anni dell' adolescenza (dai 25 ai 45, dice Cujacio) fin che comincia ad entrare nel numero dei vecchi. ivi. — l. 69 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

39. Se sono legati i servi *urbani*, alcuni giureconsulti li distinguono dall' opera e non dal luogo dove sono, sì che, quand' anche rimangano nei predj rustici, tuttavia se non fanno opere rustiche, li considerano urbani. Ma meglio è dire che per urbani debbonsi intendere quelli che il testatore soleva risguardare come tali; il che si può rilevare principalmente dai registri di famiglia, o dalla quantità dei cibi loro somministrati. ivi, 478. — *ib.* l. 99; l. 166 *De verb. signif.* — Così i mulattieri appartengono al ministerio urbano, qualora il testatore non gli avesse destinati ai lavori campestri. ivi. — l. 99 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

Tale è l' opinione di Paolo e Pomponio; ma sembra che Alfeno dissenta, dicendo egli che nel legato dei servi urbani e delle serve urbane non si comprende il palafreniere *(agasonem)* ed il mulattiere, risguardandosi come

compresi io quel numero quelli soltanto che il padre di famiglia teneva intorno a sè perchè avessero cura di lui. XXX a XXXII, 478. — l. 60 § 1. *De leg. et fideic.* 3.°

40. I servi cacciatori e gli uccellatori si debbono annoverare fra i rustici o gli urbani, secondo il luogo nel quale il testatore dimorava e gli alimentava. ivi. — *ib.* l. 99 § 1.

41. Il figlio nato da una serva orbana, e mandato alla campagna per essere nudrito, infrattanto non è nè servo urbano nè rustico; o forse è piuttosto urbano. ivi. — d. l. 99 § 3; l. 210 *De verb. signif.*

42. Se uno lasciò in legato i suoi servi sotto la denominazione del mestiere ch' esercitano, dicendo p. e. *i miei tessitori*, le *mie acconciateste*; in questi legati saranno compresi non solamente que' servi ch' esercitano tal mestiere, ma eziandio coloro che lo imparano; altrimenti nessuno vi sarebbe compreso, mentre a chiunque rimane sempre qualche cosa da imparare. ivi, 479. — *ib.* l. 65 § 3 *De leg. et fid.* 3.°

Nel detto legato di servi sono anche compresi quei servi che dal nominato mestiere passarono a qualche basso impiego. ivi. — *ib.* l. 61. — Così pure se furono legati servi lettighieri, ed uno è nel tempo stesso lettighiere (*fabbricatore di lettighe*) e cuoco, vi sarà compreso. ivi. — *ib.* l. 99 § 4. — Ma non reciprocamente; anzi se un servo passò da un impiego (*officio*) ad un mestiere (*artificium*), il legato si estingue, cangiandosi la destinazione del servo. ivi. — *ib.* l. 65 § 1.

43. Se un servo sa molti mestieri, e ad una persona furono legati i servi cuochi, ad un' altra i tessitori, ad un' altra i lettighieri; quel servo è dovuto a quella persona alla quale furono legati i servi di quel mestiere nel quale esso servo ordinariamente si occupava. ivi. — d. l. 65 § 2.

44. Quando dal legato dei servi il testatore eccettua i *negoziatori*, s' intendono eccettuati coloro che sono preposti all' esercizio di qualche affare, come sarebbe a comperare, locare, condurre; ma non sono compresi i camerieri nè coloro che soprantendono ai pescatori. ivi, 480. — d. l. 65.

SERVIANA *(Azione)*. V. Ipotecaria *(Azione)*, Pignoratizia *(Azione)*, Salviano *(Interdetto)*. — E' quell' azione mediante la quale il locatore di case perseguita il diritto di pegno tacitamente costituito sopra le cose che il conduttore riportò dentro. Differisce dall' interdetto Salviano perchè si tratta qui dello stesso diritto di pegno, mentre nel Salviano si tratta del possesso. L, 16, 199.

2. Quegli che senza l' autorità del giudice toglie i pegni al debitore, commette il delitto di violenza. XX, 1, 28. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 14 § 5. — E ciò ha luogo quando non sia stato aggiunto il patto che potessero i pegni essere portati via. Que' creditori poi i quali, non avendo ottenuto la restituzione del danaro dovuto, s' immettono nel possesso esercitando la facoltà concessa loro dalla convenzione, non si reputa che commettano violenza: tattavia debbono farsi immettere in possesso coll' autorità del preside. ivi. — l. 3 Cod. *De pignor. et hypoth.*

Intorno a questa materia il gius civile non concedeva a' creditori verun' azione. Certo pretore chiamato Servio fu il primo che concesse un' azione per la persecuzione del pegno costituito in favore de' locatori dei predj sopra tutte le cose portate nel fondo dal conduttore; la quale azione fu chiamata *Serviana*. — In seguito, ad esempio di questa, per la persecuzione di tutti gli altri pegni fu concessa l' azione *utile Serviana* ossia *Ipotecaria*. Questa vien talvolta chiamata *Pignoratizia*, ma non dee confondersi colla vera Pignoratizia. ivi.

3. La persecuzione del pegno o dell'ipoteca è azione reale *(in rem)*. ivi, 29. — l. 18 Cod. *De pign. et hyp.*; l. 17 ff. eod. tit. — Essa viene concessa contra qualunque possessore della cosa obbligata; imperocchè il debitore che aliena senza il consenso del creditore una cosa a questo obbligata per gius di pegno, trasferisce nel compratore la proprietà insieme col suo peso. ivi. — l. 12 Cod. *De distract. pign.*; l. 15 Cod. *De pign. et hypoth.*

4. Nella vindicazione di un pegno si dee considerare se quello contra cui è promossa l' azione, possede la cosa di cui si tratta. Se non la possede e non ha commesso dolo per cessare di possederla, debb' essere assolto. ivi. — l. 16 § 3 ff. *De pign. et hypoth.*

5. Quest'azione viene concessa a quel creditore a cui fu costituito il pegno. E non solamente al primo, ma anche nel caso che il secondo creditore avesse semplicemente convenuto sulla ipoteca, egli potrà vindicarla da qualunque possessore, eccetto il primo creditore o quello che da lui acquistò tale diritto. ivi, 30. — l. 12 § 7 ff. *Qui potior.*

6. Pel gius delle Pandette quest' azione può essere promossa contra tutti gli estranei possessori, quantunque non sia ancora instituita l' azione Ripetitoria contra il ereditore. XX, 1, 31. — l. 14 Cod. *De oblig. et act.;* ll. 14 et 24 Cod. *De pignor. et hypoth.* — Tuttavia si esigeva che il debitore fosse almeno con dinunzia invitato al pagamento. ivi. — *ib.* l. 10.

In virtù della nov. 4, si può bensì, prima d' instituire l' azione Ripetitoria, promuovere l' azione Ipotecaria contra il debitore, quando egli possiede il pegno; ma se quest' azione viene promossa contra il terzo possessore, il creditore può essere respinto, affinchè esperisca prima sui beni del debitore e de' fidejussori. Tale fu il gius antico. ivi.

7. Se non è ancora giunto il tempo del pagamento, deesi concedere nel tempo intermedio la persecuzione del pegno. ivi, 32. — l. 14 ff. *De pign. et hypoth.* — Questa regola ha luogo quando non è determinato anche il tempo per la persecuzione del pegno; il che facilmente si presume. Quindi se il creditore pattuisce di non domandare la restituzione del danaro entro un anno, si considera che lo stesso patto si estenda anche sopra l' ipoteca. ivi. — l. 5 § 1 *Quib. mod. pign. solv.* — E ciò qualora il tempo prefisso non sia ancor giunto. Che se fu obbligata una cosa in ipoteca per un debito condizionale, prima che occorra la condizione non si può regolarmente intentare l' azione, mentre, in pendenza della condizione, nulla è dovuto. Ma, occorrendo in seguito la condizione del debito condizionato, l'azione potrà essere nuovamente promossa. Se poi il debito è attualmente esigibile, e l' ipoteca fu costituita sotto condizione, e si promuove l' azione Ipotecaria prima che occorra la condizione; è ingiusto che venga tolta al debitore la cosa ipotecata, sebbene sia vero che il debito non fu pagato. Epperò il giudice potrà ad arbitrio fare che venga interposta cauzione, affinchè qualora, occorrendo la condizione non venga pagato il debito, restituita esser debba la cosa data in ipoteca, se esiste. ivi. — l. 13 § 5 ff. *De pignor. et hypoth.*

8. Quelli che perseguono la cosa pel gius di pegno, vengono rimossi dalla vindicazione di essa se il possessore qualunque siasi offre di soddisfare il debito, non dovendosi disputere intorno al diritto del possesso, quando l' azione del petente viene rimossa per essere sciolto il pegno. XX, 1, 33. — l. 12 § 1 ff. *Quib. mod. pign. solv.;* l. 11 § 4 ff. *Qui potior. in pign.*

9. Dopochè il creditore avrà provato che una cosa fu in suo favore obbligata per gius di pegno, il giudice deciderà interlocutoriamente che gli debba essere restituita. Talvolta il giudice dee decidere anche intorno ai frutti; e la condanna dee abbracciare anche i frutti dal tempo che fu incoata la lite. Quanto ai frutti anteriori, egli non può pronunziare, salvo ch' esistano ancora e la cosa non sia sufficiente. ivi. — l. 16 § 4 ff. *De pign. et hyp.*

Il possessore di buona fede non è tenuto pei frutti consumati e usucatti prima della contestazione della lite. Così se fu costituito in pegno un predio, e fu espressamente convenuto che anche i frutti esser dovessero sottoposti a pegno, il compratore che gli ha consumati in buona fede non può essere, in virtù dell' azione utile Serviana, obbligato a restituirli. E' altrimenti rispetto a que' frutti che non furono giammai del debitore. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

10. Dopo l'interlocutoria decisione del giudice, il debitore, se possede il pegno, e paga il debito o restituisce la cosa, debb' essere egualmente assolto; ma se non fa nè l' una cosa nè l' altra, ha luogo la condanna. Che s' egli volesse restituire la cosa ma non potesse farlo (per non essere quella presente ma lontana o in qualche provincia), si provede con cauzione di restituirla e si ha l' assoluzione. Se poi ha cessato per dolo di possederla ed a malgrado di tutt' i suoi sforzi non può restituirla, sarà condannato a pagare quella somma che verrà dall' attore giurata in lite, come in tutte le altre azioni reali. ivi, 35. — *ib.* l. 16 § 3 ¶ si vero.

11. V' è differenza dal caso che l' azione venga promossa contro lo stesso debitore al caso che venga promossa contra un altro possessore. Imperciocchè contra il debitore la stima non può trascendere l' importare del debito; contra tutti gli altri possessori, può, ed il creditore in forza dell' azione Pignoratizia è tenuto a restituire al debitore quanto ha conseguito di più del suo credito. ivi. — *ib.* l. 21 § 3.

12. Se, non restituendo il debitore il pegno, viene condannato in una somma superiore al capitale ed agl' interessi insieme, egli non si esonera dall' ipoteca pagando l' impor-

tare del debito; poichè si considera che prima abbia avuto luogo la condanna, ed indi che il danaro sia devuto. Così è in rigore di Diritto, ma benignamente è da dire che, pagando non più di quanto realmente è dovuto, l'ipoteca viene liberata. XX, 1, 35. — l. 16 § 6 ff. *De pign. et hyp.*

13. Se ad un creditore fu con sentenza aggiudicata un' ipoteca, egli non può vindicarne la proprietà, ma può promuovere l'azione Ipotecaria. E se il possessore oppone la eccezione Della cosa giudicata, replicherà dicendo che fu giudicato in favor del venditore. ivi, 36. — d. l. 16 § 5.

SERVILIA *(Legge)*. V. Concussione n. 6, e Giudice n. 42.

SERVIO SULPICIO, discepolo di *Cajo Aquilio,* ed amico di Cicerone fino dall'adolescenza. Egli ebbe fama, per giudizio dello stesso Cicerone, di primo fra i giureconsulti de' suoi tempi, e da preferirsi a tutti quelli che furono prima di lui. Scrisse moltissimi libri intorno al Diritto, e fece pure le note ai libri di *Quinto Mucio,* alcune delle quali trovansi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 11.

SERVITU'. V. lib. 8 tit. 1 *De servitutibus;* Cod. *De servitutibus et aqua;* Inst. lib. 2 tit. 3 *De servitutibus rusticorum et urbanorum praediorum.*

1. La servitù è un diritto sopra un predio, in vigore del quale uno è obbligato di sofferire o di non fare qualche cosa nel suo predio. VIII, 1, 1.

2. Le servitù o sono personali, cioè dovute alle persone, come l'*uso* e l' *usufrutto;* o reali, come le servitù de' predj rustici e degli urbani. ivi. — l. 1 ff. *De servit.* — Le servitù de' predj poi altre consistono nel suolo, altre nella superficie. ivi. — *ib.* l. 3.

3. E' proprio di tutte le servitù che siano incorporali. ivi, 2. — *ib.* l. 14. — E perciò non si può usucapirle; ed anche perchè non sono suscettive di un certo e continuato possesso, essendo impossibile che questo non venga in qualche istante interrotto. ivi. — *ib.*

4. Tutte le servitù hanno di comune che non possono essere imposte fuorchè sulle cose corporali. Onde non si può dare servitù di servitù. ivi, 3. — l. 1 ¶ quia *De usu et usufr. leg.* — Per altro si può acquistare per diritto di obbligazione ciò che questa regola impedirebbe di acquistare per diritto di servitù: per es. tu conduci acqua pei predj di più persone, in forza di una servitù comunque imposta. Purchè su di ciò pure non sia seguito patto o stipulazione, tu non potrai permettere ad alcuna delle dette persone nè ad alcun altro vicino, di cavar acqua da quel rigagnolo *(rivo);* ma se vi fu patto o stipulazione si può permettere anche ciò. VIII, 1, 3. — l. 33 § 1 ff. *De servit. praed. rust.*

5. Non è proprio delle servitù che uno imponga ad altrui che faccia qualche cosa, p. es. che pianti alberi, o che renda più ameno il prospetto, o che dipinga nel suo tenere. ivi, 4. — l. 15 § 1 ff. *De servit.*

6. E' proprio di tutte le servitù che non possa esserci servitù di cosa che non sia utile nè a qualche persona nè a qualche predio; come sarebbe il diritto d' impedirti di passare o di stare nel tuo fondo; così quello d'impedirti di usufruttuare del tuo fondo: sarebbe altrimenti se tu mi concedessi il diritto d'impedire che tu attinga l'acqua nel tuo fondo, per non diminuire la mia. ivi, 5. — *ib.* l. 15. — Per altro è valida quella servitù dalla quale il vicino trae pel proprio fondo alcun vantaggio che senza di essa non ne avrebbe, benchè questo vantaggio a lui sia inutile; perchè vi ha il suo conto. Tal sarebbe se uno vendendo un fondo si riservasse il diritto di condurre l' acqua per esso, senz'averne bisogno: difatti potrebbe un giorno essermi utile ciò che ora m'è inutile; ed è sempre meglio lo avere. ivi. — *ib.* l. 19.

7. E' dell' assenza delle servitù prediali che non tanto esse siano dovute dai soli predj, ma altresì ai soli predj: onde niuno può acquistare una servitù prediale se non ha predio. ivi, 6. — l. 1 § 1 ff. *Commun. praed.* — Tuttavia si può imporre od acquistare servitù anche per un edifizio futuro, sebbene ancora non esista. ivi. — l. 23 (al. 22) § 1 ff. *De serv. urb. praed.*

8. Non possono sussistere le servitù prediali senza due predj, l' uno dei quali serva all'altro che appartenga ad altro padrone. Quindi niuno dei proprietarj di una cosa comune può costituire in essa una servitù ad oggetto di fare alcuna cosa contro voglia del comproprietario, o d'impedire a questo il fare checchessia; *nulli enim res sua servit.* Laonde, per evitar contese, si passa alla divisione della cosa, e il socio mediante l' azione *Communi dividundo* acquista il diritto d' impedire che non si faccia l' opera, ovvero di far togliare l'opera fatta; qualora per altro la demolizio-

ne sia vantaggiosa a tutta la società. VIII, 1, 7. — l. 26 *De serv. urb. praed.* (al. 25); l. 4 *De servit. leg.*

9. Una servitù prediale non può essere costituita se non per l'utilità di un predio. Laonde non possiamo imporre servitù (prediale) ad oggetto di raccogliere frutta o di passeggiare o di cenare nell'altrui. ivi, 8. — l. 8 ff. *De servit.* — Fu per altro benignamente ammesso che si possa costituire servitù anche per le cose che non risguardano l'utilità propriamente detta di un predio, ma bensì la sua salubrità od amenità. Così è servitù il diritto di far passare per l'altrui predio una cloaca. ivi. — *ib.* l. 9. — Così si può condur l'acqua non solamente per l'irrigazione, ma eziandio per abbeverare il bestiame ovvero per nostro piacere. ivi. — l. 3 *De aqua quotid. et aest.*; l. 2 ff. *Commun. praed.*

10. I predj l'uno de' quali serve all'altro, debbono essere vicini. ivi, 9. — l. 5 § 1 ff. *De servit. praed. rust.* — Ma questa vicinanza può prendersi in senso più o meno largo secondo l'indole delle diverse servitù. Di fatti nella servitù Di non innalzare e simili, le case si reputano vicine quando siano dirimpetto l'una dell'altra, e non vi sia altra casa intermedia esente da tale servitù, la quale ne impedisca l'esercizio. Laonde questa servitù può essere dovuta anche fra case distanti l'una dall'altra. E quindi se fra la mia casa e quella di Tizio tu ne hai una, io posso imporre sopra la casa di Tizio la servitù Di non innalzare, sebbene tale servitù non sia imposta sopra la tua; perchè finattanto che tu non innalzi la tua, io traggo vantaggio da tale servitù. Che se la mia casa è tanto lontana dalla tua che non si possano vedere, ovvero un monte di mezzo ne tolga l'aspetto, non può imporsi servitù. ivi. — l. 4 § 8 ¶ fin. et l. 5 *Si serv. vindic.*; l. 38 (al 37) ff. *De servit. urban. praed.* — In generale, niuno può imporre servitù ai proprj edifizj qualora e il cedente e il cessionario non abbiano i loro edifizj collocati in modo che l'aspetto dell'uno possa nuocere a quello dell'altro. ivi. — *ib.* l. 36 (al. 38).

11. La maggior parte delle servitù rustiche, come il diritto di passaggio *(iter)*, di condotta *(actus)*, di strada *(via)*, di attigner acqua ec., non esigono che i fondi siano contigui. Di fatti anche se un corso d'acqua passa per mezzo, si può costituire una servitù di strada, purchè si possa guadarlo o vi sia un ponte. E altrimenti se l'acqua si tragitta con chiatte; purchè il corso d'acqua *(flumen)* passi per uno dei due predj, cioè scorra immediatamente lungo uno dei due predj, e sia fra il dominante ed il serviente. Che se il tuo predio è fra il mio e l'acqua, quello di Tizio al di là dell'acqua, ed una strada pubblica al di là del predio di Tizio; ed io voglio procurarmi il diritto di passaggio *(iter)* per andare alla strada pubblica; sarà uopo che io ne acquisti uno da te per andare fino al fiume, poi uno da Tizio per andare sino alla strada pubblica. Che se tu fossi proprietario di qoe' predj che sono oltre il fiume e di qua della strada pubblica, potrà essere costituita una sola servitù di strada. VIII, 1 9. l. 38 *Si serv. vind.*

12. Si può costituire la servitù Di attignere *(haustus)*, ancorchè vi sia di mezzo una strada pubblica, ed anche se vi è di mezzo un corso d'acqua pubblica; allo stesso modo che, essendovi tale corso *(flumen)*, si può imporre una servitù di strada, di passaggio, di condotta; salvo che il fiume fosse sì largo da impedire il traghetto. ivi. — l. 17 § 2 *De aqua et aquae pluv.*

13. Non solamente l'interposizione di una strada pubblica o di un fiume non impedisce queste servitù, ma neppure l'interposizione di un altro predio, se per questo posso passare o perch' è mio, o perchè mi dee servitù, o perchè il suo proprietario mi permette di passare. Così pure, se bene il mio vicino non debba servitù al mio predio vicino, ma la debba ad un altro mio più lontano, io potrò pretendere al diritto di passaggio e di condotta fino a questo secondo, quantunque io non abbia tale servitù sopra il mio fondo; come l'avrei nel caso che fosse mestieri di trapassare una strada pubblica od un'acqua guadabile. ivi, 11. — d. l. 17 § 3. — Ma se fra il mio ed il tuo vi è un altro fondo intermedio, potrò imporre al tuo la servitù Di attignere, se il proprietario di mezzo mi concederà il passaggio; come potrebbe a me essere ceduto il passaggio pel tuo fondo se io volessi servirmi dell'acqua perenne di un fiume pubblico che fosse prossimo al fondo stesso. ivi. — d. l. 17 § 4. — Sarà altrimenti se il fondo intermedio è tale che io non vi possa passare: per es. la interposizione di un luogo sacro o religioso impedisce che si possa costituire la servitù di passaggio, per-

chè sopra tali luoghi non può esistere servitù. VIII, 1, 11. — l. 14 § 2 *Si serv. vind.;* l. 17 § 3 ¶ sed loco *De aqua et aquae pluv.*

14. Nei predj rustici il fondo intermedio non serviente impedisce la servitù. Epperò se il fondo a cui è dovuta la servitù è diviso in più parti determinete appartenenti a più proprietarj; quantunque la servitù sia dovuta a tutte quelle parti, tuttavia è uopo che quelli i quali hanno le parti non vicine al fondo serviente abbiano il diritto di transito per tutte le altre parti del fondo diviso, o che quelli i quali posseggono le più vicine acconsentano di sofferire che gli altri passino. ivi, 12. — l. 7 § fin. et l. 23 § 3 ¶ si tamen ff. *De servit. praed. rust.* — Quindi se tu conducevi l'acqua da un fiume pubblico pel mio fondo in forza di una servitù di acquidotto, ed il corso cangiò letto, la tua servitù non può seguirlo, perchè non è imposta sopra il luogo abbandonato dal fiume, benchè a me questo luogo appartenga, in forza del diritto che hanno i proprietarj vicini sulla parte dell'alveo abbandonato. Ma se a poco a poco il fiume per alluvione si ravvicina al fondo, la tua servitù potrà seguirlo, perchè tutto il luogo che occupa il fiume serve a condurre, essendosi unito insensibilmente al fondo serviente sì che non può più distinguersi. Che se il fiume cominciò a scorrere intorno al fondo cangiando alveo ed abbandonando gli altri predj posti tra il vecchio ed il nuovo alveo ai quali non è imposta servitù, la tua servitù non potrà seguirlo perchè il luogo intermedio non serve ed è interrotta la servitù. ivi. — l. 3 § 2 *De aqua quotid. et aest.*

15. Venendo a cessare l'impedimento della servitù cagionato dalla interposizione del fondo intermedio che non serve, la servitù riprende vigore, purchè ciò accada prima che spiri il tempo con cui finiscono le servitù. Quindi una servitù può essere imposta sopra una casa, sebbene vi si frapponga una casa altrui; come sarebbe la servitù D'innalzare o Di non innalzare, ovvero quella di passaggio; in modo per altro che non se ne possa usare se non quando la medesima servitù fosse imposta in appresso sopra la casa intermedia; siccome può essere imposta una servitù sopra predj di più persone anche in tempi differenti. Nondimeno, se io ho tra predj contigui, e ti ho ceduto l'estremo, potrà aver luogo una servitù in favore o del tuo o dei miei predj; e se in favore dell'estremo da me ritenuto, sussisterà perchè anche l'intermedio è mio. Che se di nuovo io alieno il predio a favore del quale la servitù fu acquistata o il predio interposto, la servitù sarà sospesa fino a tanto che venga imposta sopra quest'ultimo predio. VIII, 1, 12. — l. 7 § 1 ff. *Communia praed.;* l. 13 *Quemadm. serv. amitt.;* l. 6 *Si serv. vindic.*

16. In alcune servitù la parola *vicinanza* s'intende in senso più stretto. Di fatto se si frappone un terreno *(solum)* pubblico o una strada pubblica, non sarà impedita la servitù Di passaggio, nè quella Di condotta, nè quella D'innalzare, ma bensì le servitù D'immettere, o Di sportare *(Protegendi, Projiciendi)*, o Dello stillicidio o Della doccia *(Fluminis)*, perchè lo spazio ch'è al disopra del suolo intermedio debb'essere libero. ivi, 13. — l. 1 ff. *De serv. urb. praed.* (al. fin. ff. *De serv.*). — Così se si frappone un luogo pubblico o una strada pubblica, si può imporre la servitù Di attiguere, ma non quella Di acquidotto. Suolsi poi ottenere dal principe il permesso di condurre l'acqua per la pubblica strada senza pubblico incomodo. ivi. — l. 14 § 2 ff. *De servit.* — Anzi senza la permissione del principe non si può condurre acqua per la pubblica strada. ivi. — l. 18 § fin. *De aqua et aquae pluv.*

17. L'indole delle servitù prediali *(jura praediorum)* è che siano qualità impresse ne'predj sopra i quali sono costituite ed in quelli a cui sono dovute; non altrimenti che la bontà, la salubrità, l'ampiezza. ivi, 14. — l. 86 *De verb. signif.* — Quindi questi diritti passano ai successori di tutti o di parte dei predj sopra i quali sono costituiti. ivi. — l. 12 ff. *Commun. praed.*

18. Parecchi municipali che possedevano diversi predj, acquistarono in comune un fondo per farvi pascolare il bestiame. Questo diritto di pascolo comune fu continuato ad esercitare dai loro successori; ma alcuni di quelli che avevano tal diritto vendettero i loro proprj predj. — Esso diritto passerà ai compratori, tranne che sia espressa una volontà contraria. ivi. — l. 20 § 1 *Si servi vindic.* — Similmente nel caso che una parte di que' predj particolari fosse stata trasmessa per legato, il legatario ha pure diritto al godimento in parte del pascolo comune; essendo questo diritto annesso al predio lasciato in legato. ivi. — *ib.* — Così pure se ti ho venduto una determinata parte del mio

fondo, tu godrai del diritto di acquidotto, sebbene questo diritto sia stato piuttosto stabilito per un' altra porzione di esso fondo; nè in tal caso si avrà considerazione alla qualità del suolo od all' uso che io faceva dell' acqua per dare questo diritto soltanto alla parte migliore del fondo od a quella che ne ha più bisogno; ma l' acqua sarà divisa in ragione della quantità del terreno venduto e di quella del non venduto. VIII, 1, 14. — l. 25 ff. *De servit. praed. rust.* — La ragione di ciò è perchè qualunque servitù dovuta ad un fondo è dovuta a tutte le sue parti: epperciò quand'anche esso sia venduto partitamente, la servitù segue tutte le sue parti. ivi. — *ib.* l. 23 § 3.

19. Non solo il fondo dominante, ma anche il fondo serviente alienato va col peso della servitù. ivi, 15. — l. 3 ¶ quare non Cod. *De servit.*

20. Sia il feudo serviente o il dominante che venga confiscato, si conservano le servitù. ivi. — l. 23 § 2 ff. *De serv. praed. rust.*

21. Tutte le servitù prediali debbono avere una causa perpetua; e perciò non si può stabilire una servitù di condurre acqua da un lago o da uno stagno. ivi, 16. — l. 28 (al. 27) ¶ omnes ff. *De serv. urb. praed.* — Ma si questa che quella Di attignere non si ponno costituire se non in quanto l' acqua venga da una sorgente o da una fontana. ivi. — l. 9 ff. *De serv. praed. rust.* — In seguito poi ad un rescritto di Antonino, si costituisce tale servitù, da qualunque luogo venga l' acqua. ivi. — *ib.*

Nè solamente nella servitù de'predj rustici, ma eziandio in quella degli urbani la causa debb'essere naturale e perpetua; p. e. in quella D' immettere lo stillicidio. ivi. — l. 28 ¶ fin. ff. *De servit. urb. praed.*

22. Per questa ragione non deesi risguardare come doccia *(flumen)*, nè come servitù da potersi acquistare col tempo, un' apertura fatta p. e. nella parte inferiore della parete di una stanza affine di dare scolo alle acque che servono per lavare il pavimento. Difatti la servitù della doccia (come le altre) dee avere una causa naturale e perpetua, nè iò può dirsi dell' acqua che non cade dal cielo ma che si fa scorrere per manufatto. ivi. — *ib.* l. 28. — Se pertanto il vicino soffrisse qualche danno da tale o simile apertura, vi sarebbe luogo alla cauzione *Damni infecti.* ivi. — *ib.* l. 29 (al. 28).

23. Le servitù per loro essenza sono indivisibili. Quindi non possono in parte nè lasciarsi in legato nè togliersi: se ciò fosse fatto, non avrebbe effetto legale. VIII, 1, 17. — l. 11 ff. *De servit.* — Quindi se quegli che ha stipulato una servitù di strada muore lasciando più eredi, ciascuno di questi può domandare l'intero diritto di strada; e se quegli che dee la servitù muore lasciando più eredi, ciascuno di questi è tenuto in solido a prestarla. ivi. — *ib.* l. 17.

24. Una servitù non può essere acquistata nè stabilita sopra una parte indivisa di un fondo. ivi, 18. — l. 6 § 1 ff. *Comm. praed.* — Ma si può costituire o imporre una servitù sopra una parte divisa così di un fondo che fosse ripartito in più frazioni *(regionibus)*, come di una casa separata mediante una parete intermedia. ivi. — *ib.*, el l. 6 ff. *De servit.*

25. Se il tuo predio serve a me, sia che io diventi proprietario di una parte del tuo fondo, sia che tu diventi proprietario di una parte del mio, la servitù sussisterà parzialmente, benchè da principio non si avesse potuto acquistarla per parti. ivi, 19. — *ib.* l. 8 § 1; l. 85 § 1 *De reg. juris.*

26. Le servitù prediali si costituiscono quasi a quel modo che si costituisce l' usufrutto; vale a dire o fra vivi o per testamento. ivi, 20. — l. 5 ff. *De servit.* — Dice *quasi* perchè non si può costituire una servitù prediale lasciando in legato il predio sotto la riserva di una servitù dovuta ad esso predio, come si costituisce l'usufrutto lasciando in legato il fondo colla riserva dell'usufrutto; mentre non si può separare la servitù dal fondo, come si separa l' usufrutto dalla proprietà. ivi, *nelle note.*

27. Un testatore può in testamento condannare il suo erede a Non innalzare la sua casa, a Non torre il lume alle case vicine, a Soffrire che il vicino immetta travi nel suo muro, o rivolga sul suo le grondaje, ovvero a Soffrire che il vicino abbia pel fondo di esso testatore o per quello dell' erede il diritto di passaggio, di condotta o di acquidotto. ivi. — l. 16 ff. *Comm. praed.*

Reciprocamente, uno può stabilire per testamento che sia dovuta una servitù dal fondo al suo legato. Ma non si può lasciare in legato una casa in maniera che debba prestare una servitù ad un' altra casa ereditaria; vale a dire, lasciare in legato prima la nuda

proprietà, iodi l' usufrutto dicendo: *Se egli prometterà al mio erede Di non innalzare i tali edifizj, gli lascio in legato l'usufrutto di quelli;* oppure *Io lascio in legato al tale l' usufrutto della tal casa, finchè non sarà ridotta più alta di quello ch' è al presente.* Difatti questo testatore procura al suo erede un vantaggio maggiore di quello che se gli lasciasse il legato a condizione di costituire una servitù; imperciocchè, quaotunque l' erede avesse imprudentemente fatta la tradizione della rusa, e non si fosse curato d' imporre la servitù, potrebbe vindicare l' osufrutto della cosa qualora il legatario non imponga la servitù. VIII, 1, 20 *nelle note.*

28. Se uoo ha due case e ne aliena ona, egli può rousegoandole stipulare che quella ch' egli ritieoe debba uoa servitù a quella rhe consegna, oppore al contrario, che quella che egli consegna debba una servitù a quella che ritiene. E poco importa ehe le due case siano vicine o no. — Sarà lo stesso in rigoardo ai predj rostici; imperciocchè se alcuno ha due fondi, egli può, alienaodone uno, assoggettarlo a servitù verso l'altro. ivi, 21. — ll. 3 et 6 *Commun. praed.*

29. Anrhe chi ha due aree può consegnandone una assoggettarla a servitù verso l' altra. ivi. — l. 34 (al. 33) *De servit. urb. praed.* — E eiò nell' atto stesso della tradizione. ivi.

30. Se il proprietario di due case avesse detto ehe quella rh'egli vende debba essere soggetta a servitù, ma nella tradisiooe non avesse fatto meozione della servitù, egli può intentare l' asione Della veodita ovvero la ripetitoria D' iocerto, onde venga imposta la servitù. ivi. — *ib.* l. 35 (al. 34).

Siccome poi nello stesso atto di tradisiooe debb'essere fatta menzione della servitù, così se uno lascia in legato uo fondo pel quale si suole passare ad on altro, quantunque s' intenda che abbia voluto ritenere la servitù a favore del fondo non lasciato in legato, tuttavia l' erede nel consegnarlo dee farne menzione. ivi. — l. 20 *Si serv. vindic.*

31. Tutto ciò che il venditore voole riservarsi a titolo di servitù, debb' essere nominatamente riservato; imperciocchè la riserva generale *Le servitù che sono dovute resteranno nel loro stato,* risguarda gli estranei, e non ha veroo effetto rispettivamente al venditore per la conservazione de' suoi diritti. ivi, 22. — ll. 7 et 10 *Commun. praed.*

32. Allorchè si vende uu diritto di strada od altro relativo ad un fondo, si dee dare cauzione Di non opporsi che il compratore si valga di tale diritto. VIII, 1, 23. — l. 20 ff. *De servit.*; l. 1 § 2 ff. *De servit. praed. rust.* — Così se avrò comperato da te il diritto di dirigere lo stillicidio dalla mia casa nella tua, e poi, con tua sapota, in virtù della mia compera avrò esercitato questo diritto; io posso per tal titolo valermi così dell' asiooe Confessoria, come della eccesione se il proprietario esercita la Negatoria. ivi. — l. 16 *Si serv. vindic.*

33. Anche senza titolo si possono arquistare le servitù prediali mediante l' uso continuo ed il lungo quasi-possesso: nel qual raso il godente non è obbligato di dimostrare per qual titolo la servitù sia stata rostituita, ma ha l' asione Utile per provare rh' egli ne ha osato per tanti anni (alcuoi dicono dieci), e che non la possede nè violeotemente nè clandestinamente nè precariamente. ivi, 24 — *ib.* l. 18; l. 26 *De aqua et aquae pluv.* — Ciò ha luogo principalmente nelle servitù che coosistono in superficie. Così se per avveotora io ho uoa trave immessa dalla mia casa nella tua, conservo mediante essa trave il diritto di tenerla così: sarà lo stesso se io ho uo poggiolo *(menianum)* sporgente sul tuo, o uno stillicidio gittante sul tuo; mentre così io posseggo in rerto modo pel fatto. ivi. — l. 20 (al. 19) *De servit. urb. praed.* Insomma, la lunga consuetudine tien luogo di servitù, semprerhè il possesso non sia nè violeoto oè clandestino nè precario. ivi. — l. 1 Cod. *De servit.*

34. Se tu hai condotto acqua pel podere di Tisio con sua saputa, hai acquistato la servitù pel lasso del tempo, a somigliaoza delle cose immobili, cioè di quel tempo ch' è necessario per acquistare nelle provinrie le cose immobili. Per altro le servitù sono differenti dalle cose corporali io quanto queste senza titolo non si acquistaoo colla prescrizioue di lungo tempo, mentre le servitù si acquistano con questa prescrisione; oppure con titolo se qoegli che non era proprietario del predio costitoì la servitù, ed io ne ho usato non sapendolo il vero proprietario; o senza titolo se il proprietario del predio sapeodolo mi ha lasciato usare per tutto quel tempo. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 2.

35. Il titolo della servitù non è necessario menomamente quandn v' ha l' uso imme-

morabile. VIII, 1, 24. — l. 3 § 4 *De aqua et aquae pluv.*

36. Per rigore di diritto le servitù non possono essere costituite nè da un dato tempo nè fino ad un dato tempo nè sotto condizione nè fino all'evento d' una data condizione: il che non è in riguardo alle servitù personali. ivi, 25 *colle note.* — l. 4 ff. *De servit.* — Ma se vi sarà aggiunta alcuna di queste clausole, si potrà opporre, a quello che vindicherà la servitù contra le clausole, la eccezione Del patto o Del dolo. ivi. — *ib.*

37. L' uso della servitù si può costituire con limitazione di tempo; come sarebbe che uno potesse giovarsi di tale uso dall' ora terza fino alla decima, o alternativamente un giorno sì e un giorno no. ivi, 26. — *ib.* l. 5 § 1. — Quindi nulla impedisce di costituire la servitù di passaggio in modo che tu non possa usarne che di giorno; il che è quasi necessario quando trattasi di predj urbani. ivi. — l. 13 *Comm. praed.* — Del pari, se io ho il diritto di acquidotto per le ore diurne o per le ore notturne, non posso condurre l' acqua in altre ore che in quelle che sono indicate dal mio titolo. ivi. — l. 2 *De aqua quotid.* — Ora, dall' essere una servitù costituita per intervalli di giorni o di ore, non segue ch' essa sia temporanea, ma ciò serve per assegnare il modo di usare della servitù legittimamente costituita. ivi. — l. 4 § 2 ff. *De servit.* — Si può inoltre aggiugnere il modo con cui altri debbe usare il diritto di servitù, come sarebbe di quale specie di carro potrà far uso nel diritto di condotta e di quale nome; se con un giumento soltanto o con tal peso determinato, oppure se possa far passare tal gregge o trasportare carbone. ivi. — d. l. 4 § 1.

38. Il solo proprietario può imporre servitù; nè si può imporla che al proprietario. Perciò quegli che fa tradizione di due case *simul* (cioè (secondo Cujacio) ad un medesimo acquirente o a più persone che comprano in comune), non può imporre servitù sopra l' una in favore dell' altra. ivi, 27. — l. 6 § duas ff. *Comm. praed.* — E' altrimenti se fa tradizione separatamente a due persone benchè nel medesimo momento. ivi. — *ib.* l. 8.

39. Allorquando vi sono più proprietarj della cosa, la servitù non può essere costituita se non da tutti e per tutti. ivi, 28. — l. 2 ff. *De servit.*; l. 10 *De aqua et aquae pluv. arc.* — Del pari, la servitù non può essere costituita a profitto di uno solo dei comproprietarj. VIII, 1, 26. — l. 19 *De servit. praed. rust.* — Che se tutti stipulano, ovvero stipula il servo comune, ciascheduno dei sorj avrà diritto di domandare che tu gli debba prestare la servitù stipulata, perchè così può esser loro da te prestata. ivi. — *ib.* — Per ciò stesso, se uno avendo un fondo stipula una servitù di strada, poi aliena una parte del fondo, distrugge la stipolazione perchè pone il fondo in tale condizione in cui non avrebbe potuto farsi quella stipulazione. ivi. — l. 11 ff. *De servit.* — Quindi del pari se di due case l' una mi appartiene in intero e l'altra in comune, assegnando o l' una o l' altra ad un terzo, non potrò acquistarn nè imporre servitù a nessuna di esse. ivi. — l. 6 § 3 ff. *Comm. praed.* — Sarà altrimenti se io vendo al socio la porzione della cosa che m'appartiene in comune. ivi. — ll. 32 et 33 *De servit. praed. rust.*

40. Se tu ed io abbiamo due case in comune, facendone reciprocamente la tradizione possiamo stabilire una servitù come se uno solo fosse proprietario di tutte due le case. ivi, 29. — l. 6 § 2 *Comm. praed.* — Sarà lo stesso anche se tale tradizione fu fatta separatamente, colla differenza però che la prima tradizione non avrà effetto se non dopo la seconda. ivi. — *ib.*; l. 11 *De servit. praed. rust.*; l. 18 *Commun. praed.*

Del rimanente, la massima che, se più proprietarj impongono separatamente servitù sopra un predio comune, l' ultima cessione è quella che fa valere le prime, non ha luogo se non per sottigliezza di Diritto; mentre, fuor di rigore, anco prima che l' ultimo abbia fatto cessione, quelli che avessero già ceduto non possono opporsi al godimento del diritto da loro ceduto. ivi. — l. 11 *De servit. praed. rust.*

41. Nell' imporre una servitù ad un predio si richiede non solamente il consenso del proprietario attuale del predio stesso, ma eziandio il consenso di quello che può in appresso divenire proprietario in virtù di qualche condizione; affinchè, occorrendo tal condizione, la servitù non si estingua. ivi, 30. — l. 9 cum § 1 *De aqua et aquae pluv. arc.* — Inoltre, se altre servitù sono già costituite, il cui diritto venga diminuito dalla costituzione di una nuova servitù, sarà eziandio necessario il consenso di quelli ai quali sono

dovnte le anticha servitù, per costituirne una anova. VIII, 1, 30. — l. 8 *De aqua et aquae pluv. arc.*; l. 4 Cod. *De servit.* — Il consenso del propriatario non è per questo meno necessario. ivi. — l. 9 § 2 *De aqua et aquae pluv.*

42. Il consenso necessario per imporre una servitù, ordinarismente precede l'oso della servitù: p. e. il consenso per istabilire una servitù di acqoidotto dee precedera la condozione dell' acqua. Per altro questo consenso può anche essere posteriore. ivi, 31.—*ib.* l. 10 § 1.

43. Possiamo acquistare nna servitù pel nostro predio non solamente di per noi stessi, ma eziandio mediante coloro che sono soggetti alla nostra podestà. ivi, 32. — l. 12 ff *De servit.* — Ma non la si può acquistare mediante nna persona estranea. Onda vendendo io un fondo mio, non posso imporre noa servitù io modo che quel fondo debba servire a me ed al vicino. Similmante, vendando io nn fondo comune non mi è permesso d'imporra sopra esso fondo nna servitù a favore di me e del mio socio. Vendendo poi il fondo comune io non posso imporgli una servitù a favore di me e del mio socio. ivi. — l. 5 *Comm. praed.*

44. Noi possiamo di pieno diritto costituire ed imporre servitù sopra ogni sorta di predj vicini de'quali abbiamo il dominio. Che se non ne abbiano se non la superficie, le servitù si costituiscono per gius pretorio, non par gius civile; e quaste pnre possono essere vindicate mediaote le azioni ntili, ad esempio di quelle servitù che sono costituite di pien diritto. Per esse compete anche uo interdetto utile. ivi, 33. — l. 1 § fin. *De superf.* — V. Superficie.

45. Anche sopra un fondo provinciale si possooo costituire servitù di acqnidotto ed altre, se vi sono i reqaisiti necessarj per costituire servitù. ivi. — l. 3 Cod. *De servit.*

46. Non si può costituire servitù sopra la cose che sono di diritto divino n pubblico. Laonde non si può stabilire Che sia innalzato uo monumento fino ad una data altezza; oppure Cha nn dato numero di persone venga seppellito io nn luogo. ivi, 34. — l. 4 *Comm. praed.* — Ma in favore della religione fn adottato che si possa conservare ed acquistare nna servitù di passaggio per andare ad un sepolcro, considerandola come di diritto privato. ivi. — l. 14 § 1 ff. *De servit.*

47. Non si può stabilire la servitù Che uno faccia tal cosa sopra il mare: per altro tale convenziona può valere in forza di contratto. VIII, 1, 34. — l. 13 *Comm. praed.*

48. Una medesima servitù non può essere costitnita in favore di più predj individualmente ma sì in ispecie. Quindi è certo che quegli il quale ha ceduto un diritto di passaggio o di condotta per nn dato luogo ad alcnno, può cedere il passaggio o la condotta pel medesimo luogo a più altre persone; come può farlo nnn sulla propria casa. ivi, 35. *ib.* l. 15. — Similmente si può concedere la facoltà di condurre acqua e di attignere pel medesimo luogo a più persone, anche in ore e giorni diversi. ivi. — l. 2 § 1 *De servit. praed. rust.* — E se l'acquidotto n il pozzo è sufficientemente provednto di acqua, si può concederla a molti nel medesimo luogo o nei medesimi giorni e nelle medesime ore. ivi. — d. l. 2 § 2; ll. 4 et 5 *De aqua quotid. et aest.*

49. Non può uno costituire servitù differenti o della medesima specie a più persona se non in quanto la seconda servitù non pregiudichi al diritto della prima. ivi, 36. — l. 14 ff. *De serv. praed. rust.*

50. Il diritto di servitù prediale contiene anche la facoltà d' impedire che nalla sia fatto nel fondo serviente contra voglia del proprietario dal fondo dominante. E in materia di servitù, si considera fatto contra voglia non solo quando il proprietario si oppone, ma eziandio quando non acconsente espressamente; onde reputasi non consenziante un infante ed nn furioso, ciò riferendosi al fatto non al diritto di servitù. ivi, 37. — l. 5 (al. 4) *De serv. urb. praed.*

51. Il diritto di servitù può contenere altresì, per parte di qoello a cui è dovota, la facoltà di fare nal fondo serviente ciò che il titolo della servitù gli permette di fare. Ma non può giovarsi di questo diritto se non per uso del predio in favore del quale la servitù fn stabilita. ivi. — l. 24 *De serv. praed. rust.* — Così se uno che aveva due predj contigni, vendette il snperiore a nell' atto della vendita fn detto che il compratore potesse aprire un rigagnolo *(sulco)* per derivare l' acqua nal foodo inferiore; io caso che il compratore ricevesse acqua in un altro fondo e volesse derivarla nel fondo inferiore, non avrebba il diritto di farlo, dachè l' inferiore non dee ricevere dal superiore se non qnanto basta perchè qnello rimanga asciutto. ivi. — *ib.* l. 29.

Per simile ragione la servitù di cuocere calce e di cavar creta non può costituirsi oltre a quanto è necessario al fondo dominante. VIII, 1, 24. — l. 5 § 1 ¶ fin. et l. 6 *De servit.*

52. Il diritto di servitù prediale si estende pure a tutti gli amminicoli senza de' quali non si potrebbe fare ciò che per diritto di servitù è concesso di poter fare. Laonde chi ha il diritto di attigner acqua, si reputa che abbia facoltà di passare per attignerla. ivi, 38. — *ib.* l. 3 § 3. — Quanto al fiume pubblico, debb'essere ceduto il diritto di passaggio non quello di attignere, perchè se fosse ceduto questo solo sarebbe nullo, mentre appartiene a tutti per gius naturale. ivi. — *ib.* — E come si potrà cederlo il diritto di passaggio, così si potrà vindicarlo. ivi. — *ib.* l. 5.

Similmente, se ti fu legato un diritto di passaggio di cui tu non puoi usare se non facendo qualche lavoro, potrai praticartelo scavando o costruendo di pianta. ivi. — l. 10 ff. *De servit.*

Similmente, se la tua corte *(area)* è più elevata della mia casa, e tu mi hai ceduto il diritto di passare per la tua corte ond'entrare nella mia casa, nè per questa corte v'è a pian terreno ingresso nella mia casa, io ho il diritto di fare una scala o un pendìo presso la mia porta; purchè io non demolisca se non quanto è uopo per usare del diritto di passaggio. ivi. — l. 20 (al. 19) § 1 *De serv. urb. praed.*

Similmente, se uno ha sopra il fondo altrui un diritto di passaggio per condurre l'acqua cotidianamente o soltanto d'estate o a più lunghi intervalli, gli è permesso di stabilire nel rigagnolo *(rivo)* un tubo di creta o d'altra materia per trarne più copiosamente l'acqua e di farvi checchè altro si voglia, purchè il padrone del fondo non senta pregiudizio nell'acquidotto. ivi. — l. 15 *De serv. praed. rust.*

53. Se io ho il diritto di condurre acqua per un canale *(rivo)* che passi vicino al tuo fondo, avrò tacitamente per conseguenza il diritto di far ristaurare il canale, di recarmivi co' miei operai pel cammino più breve che si possa, nonchè di farmi lasciare dal proprietario del fondo uno spazio a destra ed a sinistra lungo il canale stesso per avvicinarmici e per potere supra quello spazio deporre la terra, il fango, le pietre, la sabbia e la calce. ivi, 39. — l. 11 § 1 *Comm. praediorum.*

In generale, a coloro ai quali è dovuta una servitù, è permesso di recarsi, per ristaurare, a que' luoghi che non servono, ma per quella parte che sia loro necessario, qualora nella cessione della servitù non fosse nominatamente stabilita la parte per cui debbano andare. Laonde il proprietario del fondo non può rendere religioso nè lo spazio ch'è rasente il canale nè quello sovrappostovi (se la è acqua sorrente sotterra), affine che non distrugga la servitù. VIII, 1, 39. — l. 11 *Comm. praed.* — Anzi tu avrai facoltà anche di abbassare o d'innalzare il canale per cui hai il diritto di condur l'acqua, purchè tu non abbia stipulato di non farlo. ivi. — *ib.*

54. La servitù prediale importa l'obbligo, nel proprietario del fondo dominante, di risarcire il danno che i suoi lavori avessero cagionato al predio serviente. Quindi se per diritto di servitù d'acqua tu hai doccioni *(fistulae)* apposti alla mia casa, nel caso che questi mi recbino danno, io avrò l'azione *In factum*, e potrò inoltre esigere da te cauzione *Damni infecti*. ivi, 40. — l. 18 (al. 17) *De servit. urban. praed.* — Non è così di quel danno che accade per l'uso naturale della servitù, come sarebbe se per le piogge si gonfiasse l'acqua nel rivo o vi concorresse dai terreni, o si fosse in appresso scoperta qualche scaturigine *(fons)* lungo il canale o dentrovi. ivi. — l. 20 § 1 *De serv. praed. rust.*

55. Servitu' dei predj urbani. V. lib. 8 tit. 2 *De servitutibus praediorum urbanorum;* Cod. lib. 8 tit. 10 *De aedificiis privatis;* Inst. lib. 2 tit. 3 *De servitutibus praediorum.* — Così chiamansi quelle che sono costituite ne' predj urbani, cioè negli edifizj, anche se sono in campagna (V. Urbani). VIII, 2, 1. — l. 1 *Comm. praed.* — Laonde in quanto alle servitù, i predj urbani non differiscono dai rustici pel luogo ma per la specie, in riguardo al diritto che ne conseguе. ivi. — Per le singole specie di esse, veggansi le voci Attignere, Cloaca, Doccia, Finestra, Fumo, Immettere, Innalzare, Luce, Lume, Muro, Peso, *Projicere*, Prospetto, *Protegere*, Sportare, Stillicidio, Trave.

56. Servitu' dei predj rustici. V. lib. 8 tit. 13 *De servitutibus praediorum rusticorum;* Inst. lib. 2 tit. 3 *De servitutibus rusticorum et urbanorum praediorum.* — Sono quelle costituite sopra i terreni produtti-

vi, quand' anche fossero in città. V. Rustico. — Per le singole specie di esse, veggansi le voci Abbeverare, Acqua, Acquidotto, *Actus*, Condotta, *Iter*, Lago, *Praetorium*, Pascolo, Passaggio, Stagno, Strada, *Via*. — Appartengono a questa classe anche le servitù di *attignere*, di *cloaca*, d' *innalzare*, di *sportare (projicere* e *protegere)*, che più particolarmente si noverano fra le urbane. V. sopra.

57. Oltre alle dette specie di servitù rustiche, havvene alcune altre. Per es. se nel tuo fondo v' è un lago d' acqua viva, si può imporre sopra quel fondo la servitù Di navigare per giugnere al fondo vicino. VIII, 3, 12. — 23 § 1 *De serv. praed. rustic.*

58. C' è anche la servitù Di poter tagliar pietre nel fondo altrui. Di fatti se consta che nel tuo tenere sianvi cave di pietra, a niuno contro tua voglia è lecito di tagliarne pietre nè a proprio nome nè a nome del pubblico, qualora non abbia acquistato il diritto di farlo; ovvero qualora non sia, per consuetudine del luogo, in libertà di chiunque il tagliare pietre da quelle cave pagando prima al proprietario una solita mercede. Si dovrà per altro tagliare le pietre, dopo pagato il proprietario, in modo di non impedirgli l' uso delle pietre a lui necessarie, e di non torgli la utilità che per diritto egli dee ritrarre dalla cava. ivi, 13. — l. 13 § 1 *Comm. praed.*

59. Un' altra specie di servitù è quella Di cedere al vicino avente cave di pietra sovrastanti al tuo fondo, il diritto di potervi gittare e tener deposto terra, macerie e sassi, nonchè di far cadere voltoloni sul tuo fondo le pietre e di lasciarle ivi fino a che le trasporti altrove. ivi. — l. 3 § 2 *De serv. praed. rustic.*

60. Un'altra servitù è il diritto di lasciare pascolare nel proprio i bovi occorrenti alla coltivazione di un fondo vicino. ivi, 14. — *ib.* l. 3.

61. Si può imporre la servitù Di radunare i prodotti *(fructus)* nella casa colonica *(villa)* del vicino, e di tenerli ivi radunati. ivi. — d. l. 3 § 1.

62. Un' altra servitù è quella Di prendere dal predio del vicino i pali occorrenti pel sostegno delle viti. ivi. — *ib.*

63. Si può costituire la servitù Che sia lecito di costruire una casa mobile *(tugurium)* nel fondo altrui per ripararvi dalle intemperie, quando si abbia in quel fondo il diritto di pascolo o di abbeveramento. VIII, 3, 14. —l. 6 § 1 *De serv. praed. restit.* § in tantum.

64. I diritti di cuocere calce, di cavar pietre o sabbia per fabbricare sopra il proprio fondo, come pure di tagliare nel bosco del vicino i pali per le viti, possino parere personali, ma sono veramente prediali, mentre giovano ai predj. ivi, 15. — *ib.* l. 6 § 1. — Per altro, se chiaramente apparisce che siano state costituite per la persona anzichè pel predio, saranno personali. Così se un testatore indicò la persona a cui la servitù di pascolare o di abbeverare dovess' essere prestata, essa non verrà prestata nè al compratore nè all' erede: ma se i frutti de' predj consistono principalmente in bestiame, le dette servitù si tengono per prediali. ivi. — *ib.* l. 4.

65. La servitù di acquidotto può essere costituite in modo da reputarla personale anzichè prediale: per es. se Tizio concedesse a Sejo gratuitamente un pollice *(digitum)* dell' acqua scorrente nel tale serbatojo *(fontem)*, affinchè egli possa farne uso dove vuole. ivi. — *ib.* l. 37.

Per altro, la servitù che ordinariamente è costituita al predio, non si reputa costituita alla persona per ciò solo che nell' atto della costituzione fu aggiunta una clausola penale. ivi. — *ib.* l. 36.

66. Essendo costituite le servitù di passaggio, di condotta, di strada o di acquidotto, o fu nella costituzione determinato per qual parte del fondo serviente quegli che ne gode abbia ad usarne, ed in tal caso egli potrà usarne soltanto per la parte convenuta; o ciò non fu stabilito, ed in tal caso deesi distinguere secondo il titolo pel quale la servitù venne costituita.

Se fu legata per condannagione una delle dette servitù pel fondo semplicemente, l' erede ha la facoltà di costituirla per quella parte del fondo ch' egli vorrà, purchè il legatario non venga leso nella sua servitù. ivi, 8. — *ib.* l. 26. — Al contrario, quando la servitù è costituita fra vivi o per legato di vindicazione, se fu nominato un luogo senza indicarne la larghezza, si potrà andare per qualsivoglia parte di quello. Che se non fu stabilito nè il luogo, cioè la parte del fondo ove debb' essere p. e. la strada *(via)*, nè la larghezza, si potrà scegliere sopra qualunque parte del fondo la strada, ma solamente della larghezza determinata dalla legge; e inusor-

gendo dubbj sulla scelta del luogo, si ricorrerà all'arbitro. VIII, 3, 8. — l. 13 § 3 *De serv. praed. restit.;* l. 9 ff. *De servit.*

67. In caso che l'uso della servitù non sia determinato, dovrà essere, comechè libero, conveniente, certe cose reputandosi sempre sottintese: così non sarà lecito il passare per la casa stessa di campagna *(villam)* nè per mezzo le vigne, quando il godente possa esercitare il suo diritto di servitù per altra parte con eguale suo vantaggio, e con minor discapito del serviente. ivi, 9. — d. l. 9.

Così se fosse stata cedota in Giodizio la servitù di acquidotto od altra simile, i soli luoghi del fondo ove al tempo della cessione non erano edifizj nè alberi nè vigne saranno soggetti alla servitù. ivi. — l. 22 *De servit. praed. rustic.* — Similmente, non si avrà il diritto di costruire un arco per condurre acqua sopra un luogo che serve di passaggio ad altri; nè chi ha il diritto di passaggio o di condotta potrà costruire un ponte per cui passare o condurre. ivi. — l. 11 *De aqua et aquae pluv. arc.* — Non si avrà neppure il diritto di praticare sotto il canale altrui un condotto sotterraneo (*specus)* per passare a piedi o con giumenti, perchè l'acqua trapelando nella sottoposta cavità lascerebbe a secco il canale. ivi. — *ib.*

Ma se si tratterà della servitù di condurre acqua, si avrà il diritto di farne passare dell'altra per un ponte costruito a tal uopo sopra il canale altrui, purchè non si rechi danno al canale sottoposto. ivi. — l. 3 § fin. *De aqua quot.*

68. Potendo quegli a cui è dovuta la servitù usarne per qualunque parte del fondo, eccetto alcuni luoghi, ne consegue che, prima ch'ei faccia scelta del luogo, tutto il fondo dee servire, eccetto que' luoghi. ivi, 10. — l. 21 *De serv. praed. rustic.* — Difatti la servitù si estende in tal caso per modo che ciascheduna gleba è tenuta a servire. ivi. — *ib.* l. 13 § 1. — Bensì il proprietario del fondo dominante dee passar sempre per la strada che avrà scelto una volta e non avrà più facoltà di cangiarla. Lo stesso dicasi di un canale. ivi. — l. 9 § veruno constit. ff. *De servit.*

Così è quando un solo sia il proprietario del fondo, al quale la servitù è dovuta. Ma quando venne legato il diritto di passaggio ad un fondo comune a due, la servitù nè si acquista nè si perde finattanto che entrambi non convengano del luogo del passaggio. VIII, 3, 10. — l. 28 *De servit. praed. rustic.*

69. Se quegli che ha diritto di determinare il luogo ove si dee esercitare la servitù (vale a dire, l'erede di quello che concesse la servitù o quegli a cui fu concessa), determina un luogo troppo incomodo, è uopo incorrere ad un arbitro che ne decida. ivi, 11. — *ib.* l. 13 § 1 § aut si Javol.

70. Regole comuni alle servitù urbane ed alle rustiche. V. lib. 8 tit. 4 *Communia praediorum tam urbanorum quam rusticorum;* Inst. lib. 2 tit. 3 *De servitutibus rusticorum et urbanorum praediorum.* V. sopra e appresso.

71. Vindicazione o Negazione della Servitù. V. lib. 8 tit. 3 *Si servitus vindicetur, vel ad alium pertinere negetur;* Inst. tit. § 2 *De actionibus.* — Rispetto alle servitù competono le stesse azioni *in rem* che competono per l'usufrutto: le quali azioni Di servitù si distinguono in *Confessoria* e *Negatoria.* V. queste due voci.

72. Perdita delle Servitù. V. lib. 8 tit. 6 *Quemadmodum servitutes amittuntur.* Le servitù prediali non si perdono con tutti quegli stessi modi coi quali si perdono le servitù personali: così non si perdono nè colla morte nè colla diminuzione di capo. VIII, 6, 1. — l. 3 *Quemadm. serv. amittent.*

73. Cinque sono i modi coi quali si perdono le servitù: la *Confusione,* la *Risoluzione* del diritto di quello che lo ha costituite, la *Rinunzia,* il *Nonuso* (V. tutte queste voci), e la *Distruzione* dell'uno o dell'altro predio. — Quanto a quest'ultimo modo, se una cosa a cui era dovuta una servitù fu distrutta, ma un'altra in sua vece ne venne edificata, la servitù, che per rigore di Diritto è estinta, tuttavia per ragione di equità si conserva. ivi. — l. 20 (al. 19) § 2 *De serv. urb. praed.* — Per altro, la servitù non si conserva sopra il nuovo edifizio se non in quanto non sia diventata più onerosa. Così se era dovuta la servitù di stillicidio, e lo stillicidio veniva prima dalle tegole, non si può farlo dopo cadere da un tavolato o da altro. ivi, 22. — d. l. 20 § 4. — In qualunque modo poi sia acquistato il diritto di stillicidio, si può innalzarlo perchè così rendesi meno onerosa la servitù, mentre l'acqua che cade da un luogo più alto, cade più leggiermente, e tal-

volta viene aviata e non giugne al luogo serviente: ma lo stillicidio non può esser posto in luogo più basso, perchè sarebbe più grave la servitù divenendo di doccia *(flumen)*. Per la medesima ragione noi possiamo tirar più indietro lo stillicidio, perchè così l'acqua incomincia a cadere sopra il nostro fondo; ma non possiamo sportarlo di più, affinchè non cada in luogo diverso da quello sul quale fu imposta la servitù. Si può insomma fare tutto ciò che tende a render migliore la condizione del vicino, non ciò che la può render peggiore; tranne che nell'imporre la servitù non si fosse espressamente fatta qualche mutazione. ivi. — d. l. 20 § 5.

74. Se era dovuta la servitù D'innalzare, il proprietario non avrà diritto d'innalzare il nuovo edifizio più di quello che avrebbe potuto innalzare il vecchio, sebbene questo sia meno solido di quello. ivi. — l. 11 (al. 10) *De servit. urb. praed.*

75. Se un erede gravato per testamento di non togliere la luce ad un vicino e di prestargli tale servitù, demolì l'edifizio; al legatario si dovrà concedere l'azione utile per impedire che l'erede, volendo rifabbricare l'edifizio, nol possa ergere più alto di quello che era prima. ivi. — *ib.* l. 31 (al. 30).

76. Una servitù non si estingue pel cangiamento accaduto nella forma meramente accidentale di uno dei due fondi: per esempio, si può acquistare una servitù a favore di una certa specie di colto, come sarebbe di una vigna; ma siccome questa servitù affetta il suolo più che la superficie, così, anche levate le viti, essa sussiste. Ma se nel costituire la servitù stessa fu convenuto che la si conservasse finchè il colto rimanesse vitato, si potrà ricorrere all'eccezione Di dolo. ivi, 23. — l. 13 *De serv. praed. rust.*

77. Un cangiamento di forma che suol essere temporario, p. e. quello cagionato da una inondazione, non estingue, almeno irrevocabilmente, la servitù; semprechè non passi intanto il tempo della prescrizione; altrimenti bisognerà rinovare la servitù. ivi, 24. — l. 14 *Quemadm. servit. amitt.*

78. L'estinzione della servitù è profittevole al fondo serviente, il quale rimane liberato; ma non è profittevole a quelli che hanno le servitù medesime insieme con quello, come sarebbe se molti si servissero del medesimo acquidotto. ivi, 25. — *ib.* l. 16 si quis.

79. SERVITU' *(Legato di una)*. V. lib. 33 tit. 3 *De servitute legata.* — Uno che aveva due botteghe contigue, legò ciascheduna di esse a due persone. Qualora nella bottega superiore ci fosse edificato qualche cosa sopra la inferiore, reputasi nel legato della prima compreso l'obbligo che ha la seconda di portare quel peso, semprechè o questa servitù sia stata imposta nominatamente, o il legato sia stato fatto così: *Do e lego la mia bottega nello stato suo attuale.* XXXIII, 3, 1. — l. 1 *De servit. leg.*

80. Dalle circostanze principalmente si conosce se sia legata una servitù prediale, o piuttosto l'uso personale. Per es. un padre legò a sua figlia una casa, ed ordinò che a lei si desse passaggio per le case ereditarie. Se la figlia abita la sua casa, anche il marito godrà del diritto di passaggio; altrimenti nol si riputerebbe prestato alla figlia. Che se alcuno pretendesse non essere dato l'uso del passaggio alla persona, ma bensì essere un pieno legato di servitù, questa sarebbe trasmissibile all'erede: una tale interpretazione non si può ammettere; altrimenti un favore concesso in grazia dell'affetto paterno si estenderebbe anche ad eredi estranei. ivi, 2. — *ib.* l. 6.

81. Questo legato non si può lasciare se non a chi è proprietario in solido del predio nel giorno della scadenza del legato; e ciò perchè una servitù non può acquistarsi per parti. ivi, 3. — *ib.* l. 3. — Ma si può legare una servitù anche a tutti quelli che saranno proprietarj del predio a quel momento. ivi. — *ib.* l. 2.

SESSIONUM DIES. Sono quei giorni nei quali il pretore fa cognizione delle cause *pro tribunali:* ai oppongono ai *feriati.* L, 16, 200.

SESSO. V. FEMMINE, MASCHI.

SESTO ELIO PETO, giureconsulto che fiorì verso la metà del VI secolo di Roma, per la sua grande cogniziane del *Gius civile* da Ennio chiamato il *Catone.* Celebratissimo è il suo libro de' *Tripartiti*, che chiamasi anche *Gius Eliano* (V. GIUS). *Pref.* p. II, 1, 1.

SALVIO ALBURNO, o ALBURNIO VALENTE, uno de' capi della setta Sabiniana, che successero a Giavoleno. Lasciò sette libri intorno ai fedecommessi, i frammenti de' quali si trovano sparsi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 52.

SETTE *dei Giureconsulti*. V. Giureconsulti, Proculeiani e Sabiniani.

SEU. V. anche *Sive*.

1. Se fu fatto un legato dicendo: « A » mia moglie do lego il mondo muliebre e » gli ornamenti, *seu* (o vero) ciò che per lei » comperai »; sono dovuti tutti gli ornamenti. — Così pure se fu detto: « A Tizio do » lego i vini che ho in Roma *seu* (ovvero) » nel porto »; sono dovuti tutti i vini. Imperciocchè la parola *seu* è posta per ampliare il legato. XXX a XXXII, 266. — l. 30 *De auro arg. leg.*

SEVERO. V. Valerio Severo.

SEXTANS. La sesta parte dell' asse. L, 16, 200.

2. *Usurae sextantes*. Il due per cento all' anno. ivi.

3. *Heres ex sextante*. Erede per una sesta parte. ivi.

SFERISTERIO. Luogo ne' bagni, di forma rotonda ed acconcio al giuoco della palla. XVII, 1, 14 *nelle note*. — l. 16 ff. *Mandati*.

SICARII. Così si chiamavano propriamente gli assassini che fanno uso di coltelli ricurvi e corti sì che potevano nascondersi nella piega della veste, i quali coltelli erano detti *sicas*. XLVIII, 8, 1; L, 16, 200. — Inst. lib. 4 tit. fin. § 5.

2. La legge Cornelia, intitolata *De sicariis* tratta particolarmente degli omicidj. V. Omicidio.

SICURTA'. V. Cauzione, Fidejussione, Obbligazione.

SIEPE. V. Piantagione.

SIGILLARIA. Così chiamavasi un luogo di Roma ove si vendevano statuette *(sigilla)* ed altre cose di pregio. XXXV, 1, 233 *nelle note*.

SIGILLO. V. Possesso n: 196.

SIGNIFICATO delle parole. V. anche Interpretazione. V. lib. 50 tit. 16 *De verborum significatione*; Cod. lib. 6 tit. 38 *De verborum et rerum significatione*.

NB. *Tutte le leggi attinenti a questo titolo delle Pandette, furono inserite alle voci delle quali trattano.*

SILENZIARII. Quei soldati che facevano la guardia alla camera del principe. V, 2, 22 *nelle note*.

SILENZIO. Tacere non è confessare, e nemmeno negare. L, 17, 13. — l. 141 *De reg. juris*.

2. Se vendendo il tuo fondo, che aveva una servitù sul fondo vicino, ben conosciuta da te, tu non hai annunziato (o piuttosto se tu hai taciuto scientemente e di mala fede), questa servitù attiva al compratore, il quale poi per non conoscerla l' ha lasciata prescrivere col nonuso, questi avrà contro di te l'azione *Ex empto* in forza del dolo. XIX, 1, 8. — l. 66 § 1 ff. *De contrah. empt.* — E' vero che il compratore non avea fatto conto su questa servitù attiva la quale non gli era stata annunziata e ch' egli non conosceva d'altra parte, e per ciò stesso certamente non sarebbe stato ammesso a lagnarsi del silenzio del venditore in tal proposito, se questo silenzio non fosse stato effetto che d'una semplice dimenticanza; ma il giureconsulto suppone che in fatto il venditore avesse affettato dolosamente, e senza dubbio per obbligare in quanto a sè il proprietario del fondo serviente a pregiudizio del compratore, di lasciar ignorare a questo l'esistenza della servitù in quistione. Ora, in questa ipotesi, il compratore doveva avere contra il suo venditore l'azione *Ex empto* pel dolo per essere stato privato, in conseguenza del suo dolo, d'una servitù che al momento della vendita era inerente alla cosa venduta, e non poteva nemmeno esserne distrutta, non essendo stata rimessa per verun atto anteriore al proprietario del fondo serviente.

3. Se un marito dava a sua moglie una cosa comune a lui ed ai suoi fratelli, e questi sapendolo si tacciono, reputasi che donino le loro parti. XXIV, 1, 10. — l. 38 § 1 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

4. Non si può imputare silenzio a chi non poteva esercitare azione. X, 1-2, 60. — l. 7 ff. *Famil. ercisc.*

5. In alcuni casi il silenzio è reputato confessione: tali sono, in generale, tutti quelli ne' quali l'opposizione della parte avrebbe impedito l'atto di cui si tratta, o avrebbe potuto impedirne l'effetto. XLII, 1, 40. — l. 63 *De re judic.* Veggansene esempi nelle l. 4 § ult. ff. *De fidej. et nomin. et hered. tut.* (XXVII, 7, 6); l. 16 ff. *De senat. Maced.* (XIV, 6, 6); l. 2 § 2 ff. *Soluto matrim.* (XXIV, 3, 12); l. 1 § 5 *De exercit. act.* (XIV, 1, 3); l. 6 § 2 et l. 18 ff. *Mandati* XVII, 1, 19); l. 60 *De reg. juris* (L, 17, 103).

SIMPLARIA *(Vendita)*. Quella per la quale si concede l'azione soltanto del simplo per la evizione. V. Edilizie *(Azioni)*.

SIMULAZIONE. Se non giugne che fino a salvare la cosa, non è dolo. IV, 3, 2. — l. 1 § 3 ff. *De dolo.*

SINALLAGMATICI *(Contratti)*, o BILATERALI. Così si dicono i contratti che obbligano dall'una parte e dall'altra, come la vendita, la locazione, la società; il che pur distingue i contratti propriamente detti dalle altre convenzioni. L, 16, 17. — l. 19 *De verb. signif.*

Osservisi inoltre che la parola *sinallagmatico* o *bilaterale* dicesi per opposizione all'altra *unilaterale*, la quale non debbe intendersi, propriamente parlando, che degli atti o convenzioni per cui una o più persone sono obbligate verso una o più altre, senza che da parte di queste ultime vi sia impegno. Tali sono il mutuo, il pagamento dell'indebito, la stipulazione, la donazione, la obbligazione per iscritto *(litterarum)*, e la semplice promessa *(pollicitatio)*.

SINDACO. V. ACTOR e DEFENSOR. — Così dicevansi le persone scelte da una corporazione o da una comunità e specialmente incaricate di provedere a' suoi interessi, cioè di promuovere azioni e di contraddire in suo nome. III, 4, 4. — l. 1 § 1 *Quod cujusv. univ.*

2. Non si può risguardare come sindaco quegli ch'è assente o ch'è ritenuto da malattia o che, per qualunque altra ragione, è incapare di agire. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 2.

SINGOLARE. Contiene spesso il plurale: p. e. quando si dice *il tuo erede*, s' intende tutti gli eredi. L, 16, 8. — l. 58 *De verb. signif.*

2. *Singolare (Gius)*, quello che contro il tenore della ragione è introdotto da chi ha l'autorità di fare costituzioni, a cagione di qualche utilità. ivi, 200. — l. 16 ff. *De legib.*

SINITO (NE) facere. Questa espressione vuol dire tanto Che ti sia impedito di fare, quanto Che devi aver cura che non sia fatto. Laonde si debbe esaminare giusta le circostanze se intender si debba l'una o l'altra cosa, o entrambe. L, 16, 200. — l. 29 *Locati.*

SI QUID FILIO MEO ACCIDERIT. V. ACCIDERE.

SI QUIS. Intendesi così de' maschi come delle femmine. L, 16, 7. — l. 1 *De verb. signif.*

SITO. Se si fabbrica in un sito, il sito fa parte dell'edifizio. XLVI, 3, 107. — l. 98 § 8 ff. *De solut. et liber.* — V. SUOLO.

SITONIA. Specie di carico personale che consiste nella impresa di provedere il comune di frumento. L, 4, 4. — l. 18 § 5 ff. *De numer. et honor.*; l. 9 § 6 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

SIVE. V. anche *SEU*.

1. Se fu legato così: « Voglio che i miei » figli o figlie dieno a tutti quelli o quelle » ch' io manumisi o che aveva manumesso, *si-* » *ve* a questi tali *sive* a qualunque altro »; si reputa che il legato sia dovuto a quelli che manumise essendo in vita. XXX e XXXII, 266. — l. 37 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

SOBRINUS. V. CONSOBRINI.

SOCCORSO. Si dee soccorrere più chi è più in pericolo. XXXVII, 10, 5. — l. 1 ff. *De Carbon. ed.*

SOCER. Il padre del marito o della moglie. L, 16, 202. — l. 4 § 6 *De grad. et affin.* — Ed anche l'avo. ivi. — l. 146 *De verb. signif.*

2. *SOCRUS.* La madre del marito o della moglie. ivi. — d. l. 14 § 1 *De grad. et affin.* — Ed anche l'ava. ivi. — d. l. 146 *De verb. signif.*

SOCIETÀ. V. COMUNIONE, DIVISIONE *della cosa comune.* V. lib. 17 tit. 2 ff. *Pro socio*; Cod. lib. 4 tit. 37 Cod. *Pro socio*; Inst. lib. 3 tit. 23 *De obligationibus ex consensu*; tit. 26 *De societate.*

1. SOCIETÀ *(Contratto di)*. È un contratto per mezzo del quale si conferiscono di buona fede le cose o le opere con intenzione di fare in comune un profitto lecito ed onesto. — Laonde per l'essenza del contratto di società si richiedono quattro condizioni: 1.° Che sia contratto di buona fede; e però se fu contratta con dolo o affin di frodare, la società è nulla issogiure. XVII, 2, 1. — l. 3 § 3 ff. *Pro socio.* — E' pur nulla se fu contratta in modo di aggravare la libertà. ivi.

2. — 2.° Si richiede che i singoli contraenti conferiscano qualche cosa in comune, o che almeno promettano di conferire. Per altro non è necessario che i singoli socj conferiscano cose dello stesso genere: anzi *magis obtinuit* che contrar si possa società conferendo uno de' socj danaro e l'altro l'opera sua. ivi, 2. — l. 1 Cod. *Pro socio*; l. 52 § 7 ff. eod. tit.

3. — 3.° Richiedesi che i singoli socj contraggano la società con intenzione di percepire un guadagno: onde non è ben contratta la società per causa di donazione. ivi, 3. —

l. 5 § 2 *Pro socio* — E meno se *causa mortis*. XVII, 2, 3. — l. 35 § 5 ff. *De mortis causa donation.*

4. Non si può contrarre società in modo che uno de' socj abbia a risentire soltanto il vantaggio e l' altro soltanto la perdita; che dicesi *società leonina*. ivi. — l. 29 § 2 ff. *Pro socio.* — Nè meno si può contrarla in guisa che uno de' socj risenta il danno in proporzione diversa del vantaggio; mentre non si ritiene che v' abbia vantaggio se non dopo la detrazione di ogni danno, nè danno se non dopo la detrazione di ogni vantaggio. ivi. — *ib.* l. 30. — Bensì può contrarsi società in guisa che del vantaggio rimanente nella società dopo fatta detrazione di qualunque danno, competa una parte determinata, e del danno in simil modo rimanente sia sopportata una diversa parte determinata. ivi. — *ib.* — Anzi può contrarsi società eziandio così che uno non debba risentire veruna parte di danno, ed il guadagno sia comune: il che avrà luogo soltanto se l' opera sia di tanto prezzo di quanto è il danno: e valga il vero, il più delle volte l' industria del socio è tanta che conferisce nella società più che se avesse conferito danaro; tal sarebbe di quello che solo navigasse, viaggiasse, solo sostenesse i pericoli. ivi. — d. l. 29 § 1.

5. Siccome per l'essenza della società si richiede che tutti i contraenti abbiano l' intenzione di fare un guadagno comune, così nella maggior parte degli affari deesi indagare l' intenzione ch' ebbero le parti contraenti; affine di conoscere se sia stata contratta una società. Così se fu esposto in vendita un fondo congiunto a due vicini, ed uno di questi richiese l'altro che il comperasse affinchè a lui cedesse quella parte ch' era al suo fundo contigua; e poscia quegli stesso, senza saputa dal vicino, comperò esso fondo; è dubbio se al vicino competa contro di lui qualche azione. Ora, se i contraenti non ebbero intenzione di contrarre società e di percepire in comune il vantaggio di quella compera, ma quegli che veniva incaricato di farla, non avea riguardo nell' assumersi tale affare se non al vantaggio di quello che gli dava l' incarico, in tal caso non si reputa contratta società ma un nudo mandato il quale non ebb' effetto per avere lo stesso mandante eseguito l' affare da lui commesso, e quindi non ha luogo verun' azione. Ma se i contraenti avevano intenzione di far tra loro società per questo affare, e ch' esser dovesse comune il guadagno di tal compera, allora il mandante sarà tenuto per l' azione Di società, affinchè da tutta quella porzione per la quale avea fatto mandato, sia obbligato di cedere le altre. XVII, 2, 4. — l. 52 *De mortis causa donation.* — Così pure se ti avrò dato una margherita affinchè tu la venda, e se ne ricavi dieci, dieci a me tu dia; se più, l' eccedenza sia tua; ciò darà luogo all' azione Di società se i contraenti ebbero intenzione di far società, conferendovi l' uno la margherita e l' altro l' opera sua dell' andare in giro per venderla. Ma se il padrone della margherita, potendo di per sè venderla facilmente al medesimo od anche a maggior prezzo, te la ha data, per fare a te un benefizio, da vendere a quella condizione, in tal caso gli è un contratto innominato pel quale compete l' azione *Praescriptis verbis*. ivi, *colle note*. — *ib.* l. 44.

6. — 4.° Il lucro pel cui conseguimento si contrae la società debb' essere lecito ed onesto; non sussistendo alcuna società che abbia per oggetto cose delittuose *(maleficiorum)*, nè essendo legittima la comunicazione di un danno nascente da delitto. ivi, 5. — l. 1 § 14 § fin. *De tut. et rat. distr.*; l. 35 § 2 ff. *De contrah. empt.*

7. — Per contrarre società null' altro richiedesi fuorchè il consenso dei contraenti: onde si può contrarla e colle cose stesse e con parole e per mezzo di nunzio. ivi, 6. — l. 4 ff. *Pro socio.*

8. Al contratto di società per lo più si aggiugne il patto intorno alle parti che ciaschedun socio debbe avere in società. Che se non furono espresse queste parti, debbono essere eguali. ivi, 7. — *ib.* l. 29. — E se fu stabilito che uno abbia due o tre parti e l' altro una sola, la società è valida purchè l' uno abbia conferito in società qualche cosa di più sia in danaro sia in opere sia in cose di qualunque altro genere. ivi. — *ib.*

9. Si può nel contrarre società inscrivere la clausola che dipender debba da una determinata persona qual parte dovrà spettare ai singoli socj. In tal caso si reputa che i contraenti siensi riportati alla decisione di un arbitro; e s' intende *arbitratu boni viri*, poichè l' azione Di società è azione di buona fede; laonde se l'arbitramento paresse iniquo, può essere ammendato con l' azione di buona fede. ivi, 8. — *ib.* ll. 76, 78, 79 et 80. —

Che se l'arbitro designato morì prima di eseguire il suo arbitramento, non v'è società. XVII, 2, 8. — l. 75 ff. *Pro socio*.

10. Per istabilire le parti di ciascuno dei socj uno può riportarsi non solamente all'arbitrio di una terza persona, ma eziandio all'arbitrio di uno dei socj, come uomo dabbene. ivi, 9. — *ib.* l. 6.

11. Talvolta al contratto di società vengono aggiunte condizioni relative al tempo del principiare, del durare, del finire; potendo contrarsi società in perpetuo cioè per tutta la vita de' socj, o fino ad un determinato tempo o sotto condizione; ma non mai eterna, cioè duratura oltre la vita dei socj. ivi, 10, *colle note*. — *ib.* ll. 1 et 70. — Gli antichi non furono concordi nell'asserire che la società potess' essere contratta anche sotto condizione, ma Giustiniano tolse ogni controversia, e stanziò che il si potesse. ivi. — l. 6 Cod. *Pro socio*.

12. Si contrae società o di tutti i beni, o per una maniera di commercio *(negotiationis)*, o per l'appalto delle imposte, od anche per un affare solo *(rei unius)*. ivi, 11. — l. 5 ff. eod tit. — V'è anche la società di tutti i guadagni, la quale differisce dalla società di tutt' i beni. ivi.

13. *Società di tutti i beni*. Questa società può essere contratta validamente anche fra quelle persone che hanno facoltà disuguali; mentre soventi il men proveduto *(pauperior)* supplisce coll'opera a quanto gli manca nel paragone del patrimonio. ivi, 12. — *ib.* l. 5 § 1.

14. In questa società tutte le cose che appartengono a' contraenti divengono immediatamente comuni; supponendosi avvenuta la tradizione, la quale sola, vera o finta, è valida a trasferire il dominio. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 10. — Quanto ai crediti, non ponno essere conferiti in comune, perchè il loro diritto è personale: ma i socj debbono cedersi vicendevolmente le loro azioni. ivi. — *ib.* l. 3.

15. Quanto alle cose che i socj acquistano dopo contratta la società, esse non si acquistano per la società, ma il socio è obbligato di conferirle, in qualunque maniera egli acquisti; quindi dee conferire anche le azioni che gli competono per qualche *injuria* o in forza della legge Aquilia, sia il danno stato recato a lui od a suo figlio. ivi, 14. — *ib.* l. 52 § 16 et l. 74.

16. Quando fu contratta specialmente società di tutt' i beni (che se non la è espressa, si reputa piuttosto contratta società di guadagni), si acquista in comune e l'eredità ed il legato e ciò che perviene a titolo di donazione. XVII, 2, 14. — l. 3 § 1 et l. 73.

17. Anche la dote che la moglie di uno de' socj porta seco si acquista per la società: per altro acquistasi colle sue conseguenze, cioè che debba la società sostenere i pesi del matrimonio. Quindi se uno de' socj è ammogliato, e sciogliesi la società in costanza di matrimonio, il marito dee prelevare la dote. ivi, 15. — *ib.* l. 61 § 16. — Che se la società si scioglie dopo sciolto il matrimonio, la dote debb' essere al marito restituita in quello stesso giorno in cui è obbligato di pagarla alla moglie, stando a vantaggio della società gl'interessi del tempo intermedio. ivi. — *ib.* — Che se nel tempo che sciogliesi la società è certo non doversi restituire tutta o parte della dote, il giudice dee ordinare la divisione tra i socj. ivi. — *ib.* l. 68.

18. La società di tutti i beni comprende i debiti di ciascuno de' socj, poichè non si considera che uno possegga beni se non dopo fatta la detrazione dei debiti. Comprende inoltre tutto ciò che ciascheduno de' socj impiega per gli usi necessarj della sua famiglia, tra le quali apese sono anche quelle fatte perchè un figlio pervenga agli onori. ivi, 16. — *ib.* l. 73 § 1. — Lo stesso dicasi delle doti delle figlie. ivi, 17.

19. Un socio ha promesso la dote per la figlia, e morì prima di pagarla lasciando erede questa figlia, la quale, dopo promossa contro del marito l'azione per l'esazione della dote, fu liberata colla quietanza; cioè, dopo sciolto il matrimonio, non potendo ottenere che il marito restituisse la dote da lui non ricevuta, ottenne invece ch' egli la liberasse dalla obbligazione nella quale ella era successa al padre promissore della dote. Domandasi se, promovendo ella l'azione *Pro socio*, possa prelevare la dote, qualora fosse convenuto fra i socj che questa dovess' essere costituita colle sostanze comuni. — Questo patto non è iniquo, semprechè non sia stato così convenuto in favore della figlia di uno soltanto de' socj: ma se questo patto fu comune, non importa che uno solo dei socj abbia avuto figlia. Ora, se, morta essendo la figlia in costanza di matrimonio, il padre

avesse ricuperato la dote pagata, egli sarebbe obbligato di restituire il danaro alla società. Che se, durante la società, il matrimonio fu sciolto per divorzio, la dote può essere ricuperata col suo peso, cioè col carico di conservarla alla figlia per darla all'altro marito ch'ella pigliasse, e quando il primo marito far non potesse la restituzione, la dote non debb'essere nuovamente dalla società costituita, salvo convenzione espressa. Tornando poi alla quistione proposta, molto importa il sapere se la dote fu pagata o promessa: difatti se la figlia, dopo d'essere diventata erede del padre, avesse per proprio diritto ricevuto la dote pagata, non dovrebbe essere conferito in società quel danaro, mentre la donna l'avrebbe dovuto percepire quando anche fosse stato instituito erede un terzo. Se poi fu mediante quitanza liberata dal marito; non esistendo la dote in forza di mera promessa, ma sultanto dopo pagata; non può, quando non sia stata pagata veruna somma, neppure supporsi che veruna dote sia uscita dalla cassa della società ed in quella ritornata, e che quindi la moglie la possa prelevare dalla società. XVII, 2, 17. — l. 81 *Pro socio*.

20. Il socio *omnium bonorum* non è io obbligo di conferire ciò ch'egli acquista con mezzi proibiti. ivi, 18. — *ib.* l. 52 § 17. — Come sarebbe per furto o per altro malfatto. ivi. — *ib.* l. 53. — Tuttavia, se fu fatta tale comunione, il guadagno sarà comune; poichè se non può un socio obbligar l'altro a conferire cose di provenienza criminosa, nemmeno quegli che le ha conferite può prelevarle; tranne il caso che fosse convenuto pel delitto e condannato a farlo. ivi. — *ib.* l. 54.

21. Se il socio di tutti i beni fu condannato a pagare qualcosa in forza dell'azione D'ingiurie, la società non è obbligata a pagare se non qualora la sentenza fosse ingiusta. ivi. — *ib.* l. 52 § 18. — Parimenti il socio di tutt'i beni non può detrarre dalla sostansa sociale quanto ha perduto in giuoco, o sprecato in dissolutezze. ivi. — *ib.* l. 59 § 1.

22. Talvolta un socio è tenuto a riconoscere il debito dall'altro socio incontrato anche per causa turpe; qualora cioè abbia sofferto che fosse conferito in comune il guadagno proveniente da un altro malfatto; semprechè ciò non sia avvenuto a sua insaputa. XVII, 2, 19. — l. 55 *Pro socio.* — Nè farà divario se durante la società o dopo sciolta. ivi. — *ib.* l. 56. — Sempre ritenuto che la società sia stata fatta per fio lecito ed onesto; altrimenti è nulla. ivi. — *ib.* l. 57.

23. *Società di tutt'i guadagni.* Reputasi contratta tal società quando la società fu contratta puramente e semplicemente. ivi, 20. *ib.* l. 7. — Che se fu contratta *et quaestus et lucri*, non s'intende compreso altro lucro che quello proveniente da guadagno (*quaestus*); come sarebbe da locazione-conduzione, o da compra-vendita. ivi. — *ib.* l. 7 § 1 et l. 13. — Per *guadagno* poi s'intende propriamente quello che proviene dall'opera di chicchessia. ivi. — *ib.* l. 8.

24. Si reputano guadagni, e si conferiscono in questa società, anche gli stipendj militari ed i salarj; cioè sono comprese in questa società anche le cose castreosi e le quasi-castrensi. ivi. — *ib.* l. 52 § 8.

25. Non entrano in questa società l'eredità, il legato, la donazione *causa mortis* o *inter vivos.* ivi, 21. — *ib.* ll. 9, 10, 11 et l. 71 § 1; l. 45 § 2 *De acquir. vel amitt. hered.* — Nè pure i debiti, quando non appartengano al guadagno. ivi. — l. 12 ff. *Pro socio.* — Quindi un tal socio non è obbligato pei debiti dell'altro, quando il danaro non sia stato versato nella cassa sociale. ivi. — *ib.* l. 82.

26. *Società di un negozio.* Questa può contrarsi per esercitare insieme una qualunque onesta maniera di traffico. — In essa, se viene destinata una somma od altra cosa per la società affine di esercitare il negozio, non diventano già comuni dal momento che sono destinate, ma allora soltanto quando furono conferite. ivi, 22. — Quindi se tu ed io avessimo conferito una somma di danaro per comperare una merce, e fosse perito il mio danaro, è dubbio a danno di chi sarebbe perito. — Se perì dopo fatta la collazione, sì che non sarebbe perito se non fosse stata contratta la società, perirà a danno di entrambi; tal sarebbe se fosse perito mentre lo si portava in altro paese per comperare una merce. Se poi questo danaro perì dopo destinato, ma prima che fosse conferito, in tal caso tu non potrai conseguire nulla per tal titolo, perchè non perì per conto della società. ivi. — *ib.* l. 58 § 1.

27. Avendo tu tre cavalli ed io uno, abbiamo contratto società affinchè, ricevuto il

mio cavallo, tu vendessi la quadriga, ed a me dar dovessi la quarta parte del prezzo. Ora, se il mio cavallo morì prima della vendita, la società non sussiste, nè è dovuta la parte del prezzo de' cavalli tuoi, essendo stata contratta la società non per avere una quadriga ma per venderla. Per altro se fu stabilito che si formasse una quadriga e che poscia divenir dovesse comune e tu avessi tre parti in essa ed io una, in tal caso noi senza dubbio siamo ancora in società. XVII, 2, 22. — l. 58 ff. *Pro socio.*

28. Si acquista a pro della società contratta per l' esercisio di qualche negoziazione ogni e qualunque guadagno che da essa negoziazione procede; non però quel goadagno che i socj percepiscono per altre ragioni. ivi, 23. — *ib.* l. 52 § 5.

29 *Società per l' appalto delle imposte.* Non differisce dalla specie precedente se non in quanto ha questo di proprio e particolare, che non si scioglie colla morte di uno dei socj ma continua fra i superstiti, e che anzi, se così fu stabilito fin dall'origine, l'erede del defonto sottentra nella società. ivi.

30. *Società per un solo affare.* Tal sarebbe quella di un podere. Ora, se uno solo dei socj ne contò il prezzo e soddisfece, senza partecipazione dell' altro, alle imposte; egli conseguirà mediante l' azione *Pro socio* quanto avrà per tal titolo dovuto pagare. ivi, 24. — l. 2 Cod. *Pro socio.*

31. Alcuni contrassero società di maniera che, pervenendo all' uno od all' altro una eredità legittima, dovesse diventare comune. Nel qual caso si reputerà legittima soltanto quella che perviene per legge, non quella che perviene in forza di testamento. ivi. — l. 3 § 2 ff. eod tit.

32. Nella società di un solo affare deesi conferire soltanto quel lucro e quel danno che derivano dall'affare medesimo. Epperò se due fratelli conservarono indivise le eredità de' loro genitori affine di stare in comune al vantaggio od al danno che da quella potessero conseguire, non saranno obbligati di conferire ciò che avessero acquistato d'altronde. ivi, 25. — *ib.* l. 52 § 6.

33. Un socio non dee conferire neppure quel lucro che tocca soltanto per mezzo della sua parte sola. ivi. — *ib.* l. 63 § 9.

34. — Un socio può trasferire in chiunque altri si sia la porsione che a lui compete delle cose comuni; purchè non alieni più della sua parte, quand' anche fosse socio di tutt' i beni. XVII, 2, 26. — l. 3 et 4 Cod. *De comm. rei alien.*; l. 68 ff. *Pro socio.* — In seguito fu concesso a' consorti ed ai vicini possessori la preferenza sopra ogni altro compratore; il qual gius di prelazione fu confermato dagl'imperatori Valentiniano e Teodosio. ivi, *nelle note.* — l. 14 Cod. *De contrah. empt. vend.*

35. Se uno di due socj ha tumulato un morto in un luogo comune, deesi guardare se così facendo lo abbia reso il luogo religioso. Ora, chiunque di loro ha diritto solidariamente di riporre i morti nel sepolcro; ma non può l' uno dei socj fare un luogo, di profano, religioso. Sebbene pertanto il luogo non sia divenuto religioso, pure deesi promuovere l' azione *In factum.* ivi. — l. 6 § 6 ff. *Comm. divid.* — Così pensavano Trebazio e Labeone considerando che il luogo, comechè non divenuto assolutamente religioso, avrebbe tuttavia contratto, per la tumulasione del cadavere, qualche religiosità, sì che riguardavanlo come fuori di commercio e quindi non suscettivo di entrare in comunione o società; laonde non potendosi promuovere l'azione *Pro socio* o quella *Communi dividundo*, dicevano doversi usare quella *In factum* perchè venisse trasportato il cadavere o pagato il presso del luogo. Questa opinione di Labeone, cioè dei Proculeani, fu rigettata; e prevalse quella di Sabino. ivi, *colle note.* — l. 39 ff. *Pro socio.*

36. Nella cosa comune nessuno de'padroni può contra la volontà dell'altro legittimamente imprendere cosa veruna; onde i socj hanno diritto di opporsi ad ogni atto, essendo migliore, in pari circostanse, la condizione dell' opponente. ivi, 27. — l. 28 ff. *Comm. divid.* — Quindi se tu volessi ergere un edifizio sopra un' area comune, il socio ha diritto di opporsi, quand' anche il vicino ti avesse concesso il diritto di erigere. ivi. — l. 27 § 1 *De serv. urb. praed.* — Nè potrebbe il primo contrapporgli *Jus sibi esse aedificare.* ivi. — l. 11 *Si serv. vindic.* — Per ciò stesso non può un socio mettere alla tortura un servo comune, salvochè nol faccia per causa comune. ivi. — l. 27 ff. *Comm. divid.*

Tuttavia se il socio ha già fatto l'opera, e l'altro, mentre poteva impedirgliela, nol fece; quegli non può essere costretto a distruggerla; e però il danno potrà essere risarcito

mediante l'azione *Communi dividundo.* Se poi questi acconsentì che l'opera fosse fatta, non gli compete l'azione neppure pel danno. Che se un socio, assente l'altro, fece qualche cosa in lesione dei diritti di lui, allora è obbligato anche a disfarla. XVII, 2, 27. — l. 28 ff. *Comm. divid.* § sed et si.

37. Un socio non può aggiugnere un nuovo socio senza il consenso degli altri. Quindi quel socio che venne ammesso da uno è socio soltanto di quello il quale lo ascrisse nella società; difatti il socio del mio socio non è socio mio. ivi, 28. — ll. 19 et 20 ff. *Pro socio;* l. 47 § fin. *De reg. jur.* — Per ciò stesso tutto quello ch' egli conseguirà dalla nostra società, egli lo metterà in comune con quello che lo assunse; e noi non metteremo con esso alcuna cosa in comune. Per altro egli sarà risponsabile de' proprj fatti verso la società; cioè se esso socio aggiunto recò per sua colpa qualche danno agli affari sociali, è tenuto per tal titolo verso quel socio che se lo aggiunse, del quale egli è socio; non però verso gli altri, i quali non l' hanno accettato e de' quali non è socio; ma questi invece per tal titolo promoveranno l' azione contra quel loro socio che lo aggiunse, affinchè risponda ad essi del fatto di esso socio aggiunto. ivi. — l. 21 ff. *Pro socio.* — Reciprocamente, quegli sarà verso di questo risponsabile del fatto dei socj così come del proprio, mentre a lui compete azione contro di essi. ivi. — *ib.* l. 22. — Parimenti può essere promossa l' azione Di società fra quello che lo aggiunse e l' aggiunto, prima che fra gli altri e quello che lo aggiunse. ivi. — *ib.*

38. Quando viene promossa fra socj l'azione prima che il socio aggiugnente l'abbia intentata contro l' aggiunto, non basta ch' egli ceda la sua azione ai socj affine di non essere obbligato di pagare ai socj quando il socio aggiunto non fosse in istato di soddisfare, ma egli è obbligato di prestare indennizzazione ai socj. ivi, 29. — *ib.* l. 23.

39. Il vantaggio che risentì la società col mezzo del socio aggiunto non debb'essere compensato col danno per sua colpa cagionato. ivi. — d. l. 23 § 1, *ib.* ll. 24 et 25. — E in generale, se un socio avesse in qualche affare sociale usato negligenza, ed in molti altri poi avesse recato vantaggi alla società, il vantaggio non verrebbe compensato colla negligenza. ivi. — *ib.* l. 26.

40. Società *(Azione Di).* — Questa deriva dal contratto di società soltanto, non da qualunque comunione. XVII, 2, 30. — l. 31 ff. *Pro socio.*

41. Se la società fu costituita mediante convenzione, ha luogo l'azione Di società; se la fu contratta col fatto senza precedente convenzione, si reputa che sia affare amministrato in comune. ivi. — *ib.* l. 32. — Tal è quando, senza intenzione di contrarre società, si prendono in comune a condusione de' predj pubblici; o si fanno compere, usandosi per non gareggiare tra loro più aspiranti comperare in comune la cosa col mezzo di un estraneo. ivi. — *ib.* l. 33.

42. Il pupillo non è tenuto per una società contratta senza l' autorizzazione del tutore; ma è tenuto come per affare fatto in comune. ivi. — d. l. 33.

43. Può esser fatto un affare in comune anche senza società; p. e. quando ci troviamo avere qualche cosa in comune senz' aver intenzione di far società, come sarebbe se fu lasciata in legato una cosa a due persone, se una cosa fu comperata da due persone insieme, o quando ci perviene in comune una eredità od una donazione, o quando separatamente comperiamo, senza intenzione di contrarre società, le porzioni di due comproprietarj. ivi. — *ib.* l. 31. — In questi casi, se uno ha per avventura fatto qualche spesa nella cosa, o ne ha percepito frutti o mercedi, od ha deteriorato la cosa medesima, non ha luogo l' azione Di società, ma sibbene fra' coeredi l' azione *Familiae erciscundae*, e fra gli altri l' azione *Communi dividundo.* ivi. — *ib.* l. 34.

44. Quest' azione compete ai singoli socj contra gli altri socj. — Ora, si reputa socio mio quello col quale io ho avuto intenzione di contrarre società; quindi se per comando di alcuno io contraggo società o col figlio di lui o con un terzo, io posso direttamente promuovere l' azione contra quello che ho avuto in mira nel contrarre la società. ivi, 31. — *ib.* l. 84.

45. Non sempre un socio può promuovere l' azione Di società contro qualunque de' suoi socj. In fatti, se il danaro comune è presso uno de' socj, e ad alcuno di essi manca qualcosa per aver fatto qualche spesa col proprio negli affari sociali, l' azione debb' esser promossa contra quello soltanto presso il quale trovasi il danaro. E, fatta detrazione di ciò che a lui è dovuto, pel rimanente ch' è do-

vuto a ciascheduno di essi, possonu tutti promuovere l' azione. XVII, 2, 31. l. 65 § 14 ff. *Pro socio.*

46. L'azinoe Di società viene concessa all' erede e contra l' erede. Onde se p. e. tuo padre era a parte di ona società di saline, e morì senz' aver conseguita la sua porzione degli otili, dovranno essere restituiti a te quegli otili che a lui competevano. ivi, 32. — l. 3 Cod. *Pro socio.* — Contra l' erede del socio poi s'intenta l'azione perch' egli risponda di quaoto avrebbe dovuto rispondere quello in cui luogo egli successe; quantunque egli non sia socio. ivi. — *ib.* l. 35 § fin., l. 36 et l. 63 § 8.

47. Quest'azione ha luogo specialmente dopo sciolta la società, poichè essa esige il rendimento di conto di tutta la negoziazione. ivi, 33. — Tuttavia è necessavio talvolta il promoovere l'azione Di società anche durante la società; non l' azione generale affinchè sia sciolta la società, ma un'azione speciale affinchè il socio sia obbligato a conferire qoanto ha esatto p. e. e che trattiene presso di sè. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 65 § 15.

48. Durante la società io posso promuovere l'azione *Pro socio* affinchè il mio socio permetta ch' io faccia oso della cosa comuoe. ivi. — *ib.* l. 52 § 13.

49. Se furono coutratte fra le medesime persone più società, una sola aaioue Di società basta per tutte esse. ivi, 34. — *ib.* l. 52 § 14.

50. Quest'aaione ha per oggetto primariamente le prestazioni porsonali; poichè, quanto alla divisione delle cose comuni, l' azione competente è quella *Communi dividundo.* ivi.

51. Entra principalmente nell' azione Di società l'obbligazione che ha il socio di prestare all' altro la porzione competente di ciò di cui egli è debitore verso la società. Ora, qualonque socio è debitore verso la società 1.° Di ciò che da essa ha tolto, o del lucro che ne ha percepito e che dovea conferire. Che se un socio ha ricevuto non più della sua parte, del prezzo di ona cosa comune; per tal titolo egli non dee nulla alla società, e quindi non entra in quest' azione ciò ch'egli ha così ricevuto. ivi, 25. — l. 62 ff. *Pro socio.* — Tuttavia, quando io avrò ricevuto l' intera mia porzione dal debitore della società, dal quale gli altri socj non avranno potuto ottenere le intere loro porzioni, entrerà in quest' azione anche l' obbligo in cui sono di conferire ciò che avessi conseguito di più di quanto essi avrebbero potuto conseguire. XVII, 2, 25. — l. 65 § 5 ff. *Pro socio.*

52. — 2.° Il socio per quel titolo diventa debitore verso la società, ed è quindi tenuto per l'azione Di società, avendo recato danno alla società medesima. Laonde il socio potrà da noi ripetere il danno che avesse patito per dolo da noi commesso. ivi, 36. — *ib.* l. 59 § 1 ¶ si quid verò. — Difatti questa è azione di buona fede. ivi. — *ib.* l. 52 § 1. — Nè soltanto del dolo è rispanzabile il socio, ma ancor della colpa. ivi. — d. l. 52 § 2. — Cioè per la sua accidia e negligenza. ivi. — *ib.* l. 72. — E s' imputano a sua colpa così le omissioni come le commissioni. ivi. — *ib.* l. 52 § 11. — Non si reputa poi colpa la mancanza di esattissima diligenza, bastando usare per le cose comuni qoella diligenza che si suole osare nelle proprie; del resto, si lagni di sè stesso chi ha fatto comnnanza con uo socio poco diligente. ivi. — *ib.* l. 72 ¶ culpa.

53. I socj non sono obbligati a risarcire i daoni impreveduti, cioè provenienti da caso fortuito. E però se fu consegnato on gregge stimato, a questo perì o per assassinio o per inceodio, il danno sarà comune se quegli a cui venne affidato il gregge stimato non è impntabile di dolo o di colpa. Che se gli fu iovolato dai ladri, il danno è solamente suo perchè doveva diligentemente custodirlo. ivi. — *ib.* l. 52 § 3.

54. — In forza di qoest'azione se la società è debitrice verso un socio, questi dee dai socj conseguire ciò che gli è dovutu. Ora la società è debitrica verso un socio, 1.° Quando il socio ha fatto qualche spesa pe la società. ivi, 37. — d. l. 52 § 12. — Ma noo si può ripetere se non qaaoto fu speso nella stessa cosa sociale. Così se uno de'socj intraprese on viaggio per la società p. e. pee fare acquisto di merci, dovrà imputare alla società soltanto quelle spese che ha fatte per tale oggetto, cioè le spese di viatico, di noleggio, di stallo di giumenti, di carretti, di vettora per lo traporto della persona, della bagaglie e delle merci. ivi. — d. l. 52 § 15.

55. In forza di quest' azione vengono ripetute le spese soltanto che furono fatte durante la società. Che se un socio, dopo sciolta la società, avrà fatto qualche spesa per la cosa comuoe, non potrà conseguire ciò che

avrà speso, mediante l' azione Di società, perchè non ha egli altrimenti operato pel socio ed in comune; ma verrà anche di questa spesa risarcito mediante l'azione *comuni dividundo*. XVII, 2, 37. — l. 65 § 13. *Pro socio*.

56. — 2.° La società è debitrice verso un socio non solamente se questi ha erogato qualche somma, ma eziandio se si è obbligato per la società. E se il debito che ha contratto per la società è attualmente esigibile, mediante quest'azione egli ottiene che sia pagato in comune. ivi, 38. — *ib.* l. 27. — Epperò se la società si discioglie in questo intervallo, debbono esser date cauzioni. ivi. — *ib.* — Caso se uno de' socj col consenso degli altri ha venduto una cosa comune, egli dee dividere con essi il prezzo, a condizione ch' eglino dieno cauzione di tenerlo indenne se mai venisse condannato per evizione. Che se soffrì già qualche danno, debb' esserne risarcito. ivi. — *ib.* l. 67. — Parimenti se essendo tu ed io socj, uno di noi dee pagare una somma dopo un determinato tempo, e la società si scioglie, quel socio non dee dedurre questo suo debito, come farebbe di uno attuale, ma lo si dee dividere fra tutti e dare cauzione che il socio sarà difeso quando verrà il tempo del pagamento. ivi. — *ib.* l. 28. — In generale il giudice nell' azione Di società debbe avere riguardo alle cauzioni pel danno futuro o pel lucro dipendente da essa società. Il che dee farsi in tutte le azioni di buona fede. ivi. — *ib.* l. 38.

57. — 3.° La società è debitrice, in forza di quest'azione, verso il socio non solamente per quanto il socio ha speso o s' è obbligato per la società, ma anche per quanto egli ha sofferto di danno a causa della società facendo affari della medesima. ivi, 39. — *ib.* l. 60 § 1 et l. 61.

58. Due hanno fatto società per mercatura di vesti militari (*sagariam negotiationem*). Uno di essi, partitosi per comperare merci, cadde nelle mani degli assassini, e perdette il suo danaro; furono feriti i suoi servi, ed egli perdette tutte le cose sue proprie. — Giuliano opina che in tal caso il danno debba essere comune; onde il socio verrà risarcito, mediante l' azione di società, della metà del danno che ha sofferto, tanto in danaro quanto in altre cose le quali egli non avrebbe con sè trasportato se non fosse andato a fare acquisto di merci per conto comune. Lo stesso dicasi delle spese che si fossero fatte in medicina, e delle cose che fossero perite in naufragio. Tutto ciò sempre che il danno non derivi da colpa del socio. XVII, 2, 39. — l. 52 § 4. ff. *Pro socio.* — l. 203 *De reg. juris.*

59. — Il socio al quale è dovuta qualche cosa dalla società, può, non essendo solvente uno de' socj, ripetere da quelli che sono solventi anche la porzione dovuta dal non solvente. Quindi uno dei socj ha venduto una cosa comune, ed il prezzo fu messo in comune senza cauzione, ed esso socio venditore ha dato qualche cosa p. e. per l'evizione, debbono i socj solventi pagare quanto non si potesse conseguire dagl' insolventi. ivi. — l. 67 § sed si ff. *Pro socio.*

60. Anche nell' azione Di società, come in quella di qualunque altro contratto di buona fede, entra tutto ciò ch' è contenuto nei patti che vengono aggiunti in seguito ad esso contratto. Ecco un caso. Fra mercatanti, due dei quali erano anziani e periti nella mercatura, ed il terzo novizio contrassero società per far compera di qualche merce. I due anziani stipolarono col novizio che questi dovesse rimborsarsi delle spese di cibarie che sogliono darsi a quelli che si recano ai mercati (*nundinas id est epulas*). In senso più lato, per queste cibarie si potrebbe intendere tutto il vitto necessario a que' mercatanti per tutto il tempo del mercato al quale si portavano affine di fare le compere; anzichè quelle cibarie che avessero dovuto pagare dopo comperate le marci, prima però che fosse ultimato l'affare, sì che egli solo dovess'essere soggetto a tali spese, ed inviasse gli altri all' esecuzione dell'affare. Questi tre socj comprarono la merce, e promisero al venditore, a titolo di cibarie, una somma determinata, la quale venne dagli anziani sborsata. Compete ad essi contro il terzo l'azione Di società e quella Di vendita onde farsi restituire tal somma. Difatti, in forza dell' azione Di società gli anziani non possono domandare se non i due terzi delle spese cibarie che ciascuno far doveva per la sua parte, essendosi stabilito di queste parti soltanto quando stipularono che l' altro solo sostenesse le spese di mercato (*ut unus reliquis mundinas id est epulas praestaret*), e non di quel terzo che avrebbe dovuto pagare il novizio. Non era infatti necessario che per questa parte avessero gli anziani stipulato un patto, poichè già non erano tenuti a pagare per esso, essendo ciasche-

duno de' socj tenuto per l'azione Di compera soltanto in riguardo alla sua parte. Non essendo stato dunque stabilito nulla riguardo a quel terzo di cui il novizio era debitore in quanto alla sua persona, e non potendo entrare nell'azione Di società se non ciò di cui fu pattuito o nel contrarre la società o in un patto aggiunto al contratto; gli ansiani i quali di loro volontà hanno pagato quel terzo invece del novizio, non possono consegnarlo mediante l'azione Di società, ma sì mediante quella Di vendita ad essi cedota dal venditore, verso il quale il novizio era obbligato per la sua parte; o se non ebbe luogo questa eccezione, la conseguiranno in forza dell'azione Di vendita. XVII, 2, 41 *nelle note*. — l. 69 ff. *Pro socio*.

61. Nell'azione Di società entrano anche gl' interessi, o ciò in quattro differenti casi.

Primo Caso. Quando un socio in nome della società ha dato ad interesse danaro comune. — Egli è manifesto che in questo caso dee conferire anche gl' interessi che per tal titolo ha percepiti: sarà altrimenti se l'avrà dato ad interesse in nome proprio. ivi, 42. — *ib.* l. 67 § 1.

62. *Secondo Caso*. Quando un socio fu condannato per avere usurpato il danaro comune (togliendolo con intenzione di appropriarselo e di defraudare il socio della sua parte), o per averlo convertito ne' proprj usi. In questo caso anche senza la costituzione in mora, dovranno essere pagati eziandio gl' interessi. ivi, 43. — l. 1 § 1 ff. *De usuris*.

63. *Terzo Caso*. Quando un socio è in mora nel conferire quel danaro ch'è tenuto a conferire: nel qual caso egli dee pagare non in ragione degl' interessi, ma in ragione di quanto ha sofferto di danno la società per tal mora. ivi, 44. — *ib.* l. 60. — Dopo la morte del socio, non deesi tener conto del lucro che avesse fatto l' erede, perchè la società si scioglie colla morte. ivi. — *ib.*

64. *Quarto Caso*. Se uno de' socj ha fatto col suo danaro qualche spesa necessaria per un affare comune, egli sarà rientegrato in forza dell'azione Di società, e gli si dovranno anche gl'interessi se mai ne ha pagato pigliando a tale oggetto danaro in prestito. Ed anche se avesse dato danaro proprio, egli dovrà percepire eziandio quegl' interessi che avrebbe potuto percepire se lo avesse dato ad altrui. ivi, 45. — *ib.* l. 67 § 2.

65. — Anche quelli che non sono socj di tutt' i beni ma soltanto di un affare determinato, non debbono essere condannati se non *in id quod facere possunt*, od in quanto per loro dolo cessarono d' avere. Difatti la società introduce a così dire fra' socj quel medesimo diritto che la natura ha stabilito tra fratelli. XVII, 2, 46. — l. 63 ff. *De usuris*.

Questo benefizio però è dato *causa cognita*; la qual cognizione consisterà in questo, che il pretore non soccorrerà quegli che nega di essere socio, o quello ch'è obbligato per la clausola di dolo. ivi. — *ib.* l. 67 § 3; l. 22 § 1 ff. *De re judic.*

66. Questo benefizio è personale, nè compete quindi al fidejussore del socio. ivi, 47. — l. 63 § 1 ff. *Pro socio*. — Ma se questo fidejussore avrà assunto il giudizio come difensore del socio, allora gli competerà il benefizio. ivi. — *ib.* — Non debb'essere poi concesso al padre od al padrone del socio quando la società fu contratta per comando loro; e neppure va concesso all'erede od agli altri successori del socio. ivi. — d. l. 63 § 2.

67. Per valutare la possibilità *(id quod facere potest)* del socio deesi, 1.° Detrarre i suoi debiti, tranne se sono incontrati a causa della società. ivi, 48. — d. l. 63 § 3. — 2.° Quanto al tempo, considerare quello del giudizio. ivi. — d. l. 63 § 6. — 3.° Computare anche ciò ch'egli per suo dolo non possede; non ciò che non possede per propria colpa. ivi. — d. l. 63 § 7. — Ora, si reputa che faccia in modo di non potere quegli soltanto il quale eroga le sue sostanze in frode delle azioni che sono per competere ad altri contro di lui, non quegli che trascura di acquistare presentandosi l'opportunità. ivi. — *ib.* l. 68 § 1.

68. Entra nell'azione Di società la ragione di pagare nel caso che il socio non possa *facere*, cioè una nuda promessa ivi, 49. — *ib.* l. 63 § 4. — V. anche Competenza *(Benefizio di)*.

69. L'azione Di società concorre il più delle volte coll' azione *Communi dividundo*; sì che un socio per conseguire le spese fatte da sè o la porzione dei frutti conseguiti dall'altro socio, può promuovere o l'una o l'altra; con questo che, se fu promossa quella *Communi dividundo*, non vien perciò tolta quella Di società, mentre in questa entrano alcune cose che non hanno luogo in quella. Per es. se uno de' socj ha fatto qualche ne-

dita, questo entra nell' azione *Pro socio* affinch' egli sia tenuto di cedere a' socj le azioni in proporzione della parte ch' essi hanno in società; ma nell' azione *Communi dividundo* non entrano i crediti poichè questa non ha per oggetto se non le cose comuni, e non si può supporre propriamente che un credito sia comune. Difatti o il socio prestò a proprio nome, e in tal caso il credito è di lui stesso, o a nome della società, e in tal caso ciascuno de' socj ha la parte che gliene compete di pien diritto divisa, vale a dire se p. e. il prestito è di cento, ciascuno è creditore di cinquanta. Reciprocamente, entrano nell' azione *Communi dividundo* alcune cose che non entrano in quella *Pro socio*, mentre si fanno le aggiudicazioni, che in quest' azione non hanno luogo. Quando poi uno promuove l' azione Di società dopo quella *Communi dividundo*, consegue tanto di meno quanto ha conseguito in forza della prima azione. XVII, 2, 50. — l. 38 § 1 et l. 43 ff. *Pro socio*.

70. Quest' azione concorre alle volte con quella Per la legge Aquilia, nel caso che il socio abbia recato danno alla cosa sociale; e in questo caso, se il socio danneggiato esercitò l' azione Per la legge Aquilia, l' altro ottiene con l' azione Di società ch' egli si contenti di quella, purchè non possa intentando l' altra ottenere qualche cosa di più, chè allora potrà promuoverle detraendo quanto fu conseguito con la prima. ivi, 51. — *ib.* l. 47 § fin; ll. 48, 49 et 50.

71. Talvolta l' azione Di società concorre con quella Di furto e coll' azione ripetitoria Furtiva. Difatti si può promuovere contro il socio l' azione Di furto per una cosa comune se per inganno o con dolo egli la toglie, o con intenzione di nasconderla la sottragge; ma è tenuto anche per l' azione Di società. ivi, 52. — *ib.* l. 45. — Ma quando avrò promossa l' azione Furtiva, non avrà più luogo quella Di società, perchè ambedue sono persecutorie della cosa; tranne che questa importi di più. ivi. — *ib.* ll. 46, 47 et 50. — Non ha poi luogo l' azione Di furto se non quando la cosa sia stata tolta per inganno e con mala fede, perchè d' ordinario si dee presumere che quegli il quale è padrone di una parte piuttosto si serva della cosa per diritto proprio che non che abbia intenzione di commetterne furto. ivi. — *ib.* l. 51.

72. Talvolta l' azione Di società concorre colla Ripetitoria conseguente dalla legge *(Ex lege)* dell' imperator Marco Antonino. Per es. il socio che ha ristaurato le porzioni di una casa comune spettanti ad uno o più socj di lui che la trascuravano; quantunque possa farsi restituire (colla Ripetitoria *Ex lege*) la somma capitale coi determinati interessi entro quattro mesi dopo eseguito il ristauro, e nell' esigere la somma possa giovarsi del privilegio che la legge stessa gli concede sopra tutti gli altri creditori; e quantunque, passati i quattro mesi, la cosa diventi sua; tuttavia può promuovere l' azione Di società per conseguire l'indennizzo. Suppongasi infatti ch'egli, anzichè avere la proprietà della cosa, antiponga di conseguire ciò che ha speso; mentre appunto la legge di Marco Antonino dopo i quattro mesi deferisce la proprietà. XVII, 2, 53, *colle note.* — l. 52 § 10 ff. *Pro socio.*

73. *Scioglimento della società.* Le società si sciolgono per rinunzia, per morte, per diminuzione di capo, per indigenza. ivi, 54. — *ib.* l. 4 § 1. — Altrimenti, si sciolgono o per le persone o per le cose o per volontà o per azione; cioè quando viene a mancare una di queste cose. ivi. — *ib.* l. 63 § 10.

74. I.° *Per le persone.* La società si scioglie quando muojono le persone che la contrassero, sia di morte naturale, sia di morte civile, cioè o per la media o per la massima diminuzione di capo. ivi, 55. — *ib.*

75. Sciogliesi la società per la morte di un socio, quantunque sia stata contratta per consenso di tutti, e ne sia superstite la maggior parte; purchè non sia stato altrimenti convenuto nel contrarre la società; chè neppure l' erede del socio succede nella società. ivi, 56. — *ib.* l. 65 § 9. — Anzi non si può nemmeno da principio patteggiare che anche l'erede abbia a succedere nella società, non potendosi la società estendere oltre la morte. ivi. — *ib.* l. 35, l. 52 § 9 et l. 59.

Così è nelle società fra privati. Ma nelle società fra appaltatori delle pubbliche imposte sussiste la società anche dopo la morte di alcuno di essi, cosicchè anche l' erede del defunto succede nella società; allora però soltanto quando la porzione del defunto sia assegnata alla persona dell' erede di lui, si che si debba conferirla anche all' erede: il che debb' essere giudicato con cognizione di causa. — Adunque, 1.° nella società d'appalto del-

le pubbliche imposte, morto uno de' socj, continua la società fra' superstiti, e ciò di pieu diritto senza nessuna convenzione; 2.° Anzi nella società d'appalto delle imposte, l'erede del defunto succederebbe nella società, *allora soltanto* quando fosse stato fatto il patto ch'egli dovesse succedervi per la porzione del defunto; il qual patto non è valido nelle altre società. Sebbene per altro possano in tal caso i socj essere obbligati ad accettare in socio l'erede per la porzione del defunto, e reciprocamente questi possa essere da essi obbligato; nullameno egli non è socio di pieu diritto quando non sia stato aggiunto. — Ambedue poi i detti oggetti vogliono essere giudicati con cognizione di causa. Difatti possono esservi giusti motivi che persuadano il contrario: p. e. se è morto quel socio la cui opera era necessaria alla società o in contemplazione della cui industria principalmente fu intrapresa la società; nel qual caso essa non dee continuare neppure fra i superstiti. Possono pure occorrere de' casi nei quali per giusta causa, anche durante la società, non possa la porzione del defunto essere assegnata; p. e. se l'erede è incapace. XVII, 2, 57 *colle note*. — l. 59 ff. *Pro socio* ¶ haec ita.

76. Se uno de' socj è morto, essendo ancora le cose sociali nell'integro loro stato, e poscia ha effetto l'affare pel quale era stata contratta la società (p. e. se l'altro, ignaro della morte, comperò la cosa), in tal caso sussisterà la società, ed il socio superstite come l'erede del morto potranno vicendevolmente promuovere l'azione Di società, come se la compera fosse stata fatta vivente il socio. Ma se la morte del socio era nota all'altro, non sussisterà la società. ivi, 58 *colle note*. — *ib.* l. 65 § 10 ¶ quod si.

77. Sebbene l'erede del socio non succeda nella eredità medesima, tuttavia succede in tutt'i diritti del socio relativamente a ciò ch'era già stato fatto. Quindi se fu contratta società per comperare o prendere in conduzione una cosa determinata, debb'esser comune, anche dopo la morte dei socj, tutto ciò che da quella cosa derivò di lucro o di danno ivi, 60. — *ib.* l. 65 § 2. — Epperò ciò che in seguito fu acquistato mediante la cosa comune, e parimenti il dolo e la colpa relativi ai fatti anteriori, debbono essere prestati e dall'erede ed all'erede. ivi. — d. l. 65 § 9 ¶ sed quod. — Parimenti, sebbene l'erede del socio non sia socio, tuttavolta egli è obbligato di portare a compimento ciò che fu incominciato dal defunto: nel che può intervenire dolo da parte di lui. XVII, 2, 60. — l. 40 ff. *Pro socio*.

78. Sebbene nell'erede del socio non passi la società, pure se quelli che furono instituiti eredi dai socj adirono la eredità con intenzione di rimanere in essa società, per questo nuovo consenso ciò che facessero in seguito entrar dovrà nell'azione Di società. ivi. — *ib.* l. 37.

79. — 2.° La società sciogliesi colla morte civile del socio, ossia colla massima e colla media diminuzione di capo. Quindi si scioglie se gli vengono confiscati tutti i beni, succedendo a lui il fisco. ivi, 60. — *ib.* l. 65 § 12. — Ma non si scioglie la società per la minima diminuzione di capo. Così se un figlio di famiglia ha contratto società, e poscia fu emancipato dal padre; continuando egli nella società, deesi riguardarla come la medesima società, ma promuovere due azioni, l'una contro il padre per ciò che scadette prima della emancipazione, l'altra contra il figlio per ciò che scadette prima e per ciò che scadette dopo, cioè per tutta la società. E viceversa, se il socio del figlio commise dolo dopo l'emancipazione, competerà al figlio l'azione contra di lui. ivi, 61. — *ib.* l. 58 § 2.

80. La società non si scioglie per l'arrogazione di un socio; ma non per tanto passerà null'arrogatore. ivi. — *ib.* l. 65 § 11. — E' altrimenti riguardo al servo; imperciocchè non essendo egli persona e non potendo essere socio che per la persona del suo padrone, ne segue che la società si scioglie per la manomessione od alienazione di esso servo. ivi. — *ib.* l. 58 § 3.

81. II.° *Per le cose*. Sciogliesi la società *per le cose* quando cessano di esistere le cose per le quali fu contratta. E cessano di esistere quando o sono affatto distrutte o cangiarono condizione, non potendo uno esser più socio nè di una cosa che più non esista nè di una cosa stata consacrata o confiscata. ivi, 12. — *ib.* l. 63 § 10 ¶ res vero.

82. La società si scioglie anche per la indigenza di uno dei socj; p. e. quando gli vengono venduti i beni dai creditori. ivi. — *ib.* l. 65 § 1.

83. Sciogliesi la società quando sia terminato l'affare pel quale era contratta·

XVII, 2, 63. — d. l. 65 § 10 ff. *Pro socio.*

84. III.° *Per volontà.* La società si scioglie così quando i socj vi rinunziano. ivi, 64. — *ib.* l. 63 § 10 ¶ fin. — Ora, si scioglie la società per la rinunzia di uno solo de' socj, anche contra voglia dell'altro; purchè, 1.° La rinunzia sia fatta in buona fede. Ora, se la rinunzia è fatta da uno solo de' socj, egli libera bensì gli altri socj da qualunque obbligo verso di sè, ma non libera sè stesso verso di loro. Così se un' eredità ha prodotto qualche danno, questo verrà sopportato dal socio rinunziante, ed egli sarà poi obbligato, in forza dell' azione Di società, a mettere in comune il vantaggio. Che se avrà acquistata qualche cosa dopo la rinunzia, questa non dovrà essere conferita in comune. ivi, 64. — *ib.* l. 63 § 10 ¶ fin. et l. 65 § 3. — Parimenti, se tu ed io abbiamo fatto società per comperare una cosa, e in seguito volendo comperarla tu solo, perciò appunto hai rinunziato alla società, tu sarai obbligato in quanto io poteva avere interesse di comperarla in società. Ma se avrai rinunziato perchè non ti era gradita la compera, non sarai tenuto quand' anche io l' avessi fatta; perchè in questo caso tu non hai commesso dolo. ivi. — d. l. 65 § 4.

85. — 2.° La rinunzia, perchè possa liberare dalla società il rinunziante, debb' essere fatta a tempo. Si debbono poi calcolare non gl'interessi del socio, ma quelli della società per giudicare se sia o no fatta a tempo; semprechè non siasi convenuto altrimenti nel contrarre la società. ivi, 65. — d. l. 65 § 5.

86. Quegli che contrae società per un tempo, rinunziandovi prima che spiri tal tempo, libera bensì il socio da sè, ma non libera sè dal socio. Qualora pertanto venisse fatto poscia qualche lucro, egli non vi entra a parte: ma se avvenne qualche discapito, sarà anch' egli egualmente tenuto per la sua porzione; purchè la rinunzia non sia stata fatta per necessità. Che se è spirato quel tempo, gli è libero il recedere dalla società. ivi. — d. l. 65 § 6.

87. Possiamo rinunziare alla società anche per mezzo d' altri. Onde può rinunziarvi anche il procuratore, sì quello che ha l' amministrazione di tutt' i beni, come quello che ha mandato speciale di ciò. ivi, 66. — d. l. 65 § 7.

88. Il mio socio può notificare la rinunzia anche al mio procuratore: è poi in facoltà del costituente il ratificarla o meno: epperò quegli al cui procuratore fu ratificata la dinunzia, si considererà liberato, ma sarà in potere di lui il far che sia liberato anche quegli che fece la rinunzia al suo procuratore. XVII, 2, 67. — l. 17 § 1 et l. 65 § 8 ff. *Pro socio.*

Il curatore del furioso può rinunziare, e può ad esso essere fatta la rinunzia. ivi. — l. fin. Cod. *Pro socio.*

89. Se fu convenuto tra i socj che la cosa comune non debba essere divisa entro un determinato tempo, non si considera che abbiano convenuto di non potere rinunziare alla società. Sarà poi inutile il patto di non potere rinunziare: imperciocchè, quand' anche non siasi su di ciò convenuto, qualora uno rinunzj intempestivamente alla società, ha luogo l' azione Di società. ivi, 68. — *ib.* l. 14. — E reciprocamente, anche quando fu convenuto di non rinunziare alla società entro un determinato tempo, ed uno rinunzj prima che spiri quel tempo, la rinunzia può esser fatta con ragione. Nè sarà tenuto all' azione Di società quegli che ri rinunzia per la ragione che non fu adempita verso di lui una determinata condizione colla quale era stata contratta la società. Lo stesso diremo se il socio è così ingiusto e pregiudizievole che non convenga il sopportarlo; o se non si può fruire di quella cosa in vista della quale era stata contratta la società. ivi. — *ib.* et l. 15. — Lo stesso dovrà dirsi quando rinunzia alla società quel socio il quale pel servizio pubblico dovrà starsene assente molto tempo contro sua voglia; quantunque gli si possa alle volte opporre ch' ei può amministrare la società per mezzo d' un altro, o commetterne l' amministrazione al socio. Ma non può farsi tale opposizione se non qualora il socio che dee assentarsi sia capacissimo, e gli riesca facile amministrare la società anche assente per mezzo di un altro. ivi. — *ib.* l. 16.

È valido il patto col quale uno stipulasse che la società non si possa sciogliere entro un determinato tempo. Ora, quegli che così patteggiò, semprechè non intervenga qualche giusta causa, non potrà nè vendere nè fare in veruna maniera che occorra divisione. Meglio può dirsi che la vendita non è già impedita, ma che compete la eccezione con-

tro il compratore, quando voglia dividersi prima del tempo in cui si sarebbe diviso il venditore. XVII, 2, 68. — l. 16 § 1 ff. *Pro socio*.

Anche il socio che aliena il sua porzione, viola il patto; ed è tenuto per l'azione Di società o per la Divisione della cosa comune. ivi. — *ib*. l. 17 — Non importa quindi che nel contratto di società venga data cauzione pel caso di rinunzia; perchè la rinunzia fatta intempestivamente dà di pieno diritto l'azione per risarcimento. ivi. — d. l. 17 § 2.

90. Se mediante la rinunzia fatta in buona fede ed a tempo opportuno si scioglie la società, a maggior ragione la si scioglierà in forza del consenso comune anche tacito. Ma se i socj hanno cominciato ad operare separatamente, ed a negoziare ciascuno per proprio conto, la società certamente si scioglie. ivi, 69. — *ib*. l. 64; l. 5 Cod. eod. tit.

Per la volontà di un socio, non notificata all' altro, si scioglie la società. ivi. — *ib*. l. 18.

91. IV.° *Per l'azione*. Così si scioglie la società quando la causa di essa sia cangiata o per una stipulazione o per l'azione. ivi, 70. — l. 65 ff. eod. tit.

SOCRUS. Questa denominazione abbraccia anche l'ava del marito. L, 16, 211. — l. 148 *De verb. signif.*

SODOMIA. V. Pederastia.

SOFISTI. Così si chiamavano i filosofi. Essi, come professori d'arte liberale, erano esenti dalla tutela, dalla cura e dagli altri pubblici carichi. XXVII, 1, 36. — l. 6 § 1 ff. *De excusat.*

2. Furono ammessi in Roma assai tempo dopo i gramatici, ed insieme coi retori: pure coi retori ne furono cacciati. Anche sotto Domiziano furono cacciati da Roma e da tutta l'Italia: gl'imperatori posteriori li tennero in onore e li privilegiarono. ivi, *nelle note*. V. Rettorica.

SOLARIUM. Un' annua mercede che il possessore del predio superficiario dee pagare al proprietario del suolo, XXX a XXXII, 314 *nelle note*; L, 16, 202. — l. 2 § 17 *Ne quid in loco publico*.

SOLCO. V. *Solci*.

SOLDATI. V. Militi.

SOLDO ROMANO. V. Asse e *Solidum*.

SOLENNE. Dicesi di ciò che ricorre in certi tempi p. e. ogni anno; p. e. *solemnes feriae*, *solemnia onera*: e viene dall'osco *sole*, che significa *tutto*, e dal latino *annus*. L, 16, 202.

2. Sovente pigliasi per ciò ch'è prescritto dal Gius; onde dicesi *solemnia verba*, *solemnis numerus testium*, *solemnia testamenta*, *solemnia tempora*. ivi.

SOLENNITA' *(Solemnitas)*. Osservanza di certe parole o riti che prescrive il Gius. ivi.

2. Non debbonsi facilmente cangiare le solennità *(forme)*; eccetto che nol richiegga la equità. IV, 6, 44. — l. 7 ff. *De in integr. restit.*; L, 17, 1785. — l. 183 *De reg. juris*.

3. *Solennità delle Nozze*. V. Nozze n. 5 a 7.

SOLIDALI *(Debitori)*. V. Obbligazione n. 34 a 46.

2. — *(Creditori)*. Se due stipolano insieme (vale a dire nel medesimo tempo, o nel medesimo atto, ma non con una sola e medesima petizione congiunta) la medesima somma a loro profitto, il tutto è dovuto a ciascheduno. XLV, 2, 5. — l. 2 ff. *De duob. reis stipul.*; Inst. in princ. *De duob. reis*. — Ma una sola volta. Inst. § 1 *ib*.

3. Quando l'uno dei due ha esperito l'azione, il debitore non può offrire all'altro. XLV, 2, 5. — l. 16 ff. *De duob. reis stipul.*

4. L'accettilazione o rimessa fatta dall'uno dei due estingue qualunque obbligazione. ivi. — *ib*. l. 2. — Ma uopo è di distinguer bene fra l'accettilazione propriamente detta, di cui parla soltanto la d. l. 2, e la semplice remissione sia per patto o convenzione di non domandare, sia anche per semplice quitanza vale a dire per riconoscimento *non solenne* d'avere ricevuto (che dicevasi *apocha*). Ora, appo i Romani, il credito dovuto a più creditori solidali era estinto per tutti mediante il pagamento effettivo; era pure estinto mediante l'accettilazione solenne fatta dall'uno di essi creditori, la quale equivaleva a pagamento. Ma eziandio presso i Romani, la semplice remissione (diversa da quella per accettilazione) fatta dall'uno dei detti creditori solidali al debitore comune non valeva che per la sua parte nel debito; avvegnachè egli avesse bensì il diritto di ricevere l'intero, ma non potesse, senza ricevere, rimettere che per la sua parte.

La parafrasi di Teofilo sopra le Istituzioni espone chiarissimamente i veri principj di questo argomento nei seguenti termini:

» I creditori solidali *(rei stipulandi)* si fanno così: Se Primo e Secoodo prestano a Tizio ceoto aurei, e l'uno e l'altro di essi vuole avere Tizio obbligato a sè per l'intero; l'uno e l'altro di essi stipuleranno separatamente: fatta poi la stipulazione di ambedue, il promettente dice: Prometto *(spondeo)*. Cioè: Primo ha stipulato da me: Prometti *(sponde)* di darmi cento aurei?, e similmente il secondo: poscia io ho risposto all'uno ed all'altro dicendo: Prometto di dare all'uno ed all'altro di voi. Che se prima rispondessi al Primo dicendo: Prometto di dare; indi rispondessi al Secondo; sarebbero due obbligazioni distinte *(alia et alia)*, nè si direbbe che fossero fatti due creditori solidali *(duo rei stipulandi)*. »

5. Solidali *(Condanna)*: Quando il delitto è fatto da più persone insieme, ciascuna di esse è impetita per l'intero, senza che il pagamento dell'intero fatto da una di esse persone possa liberare le altre. XLVII, 4, 10. — l. 1 § 19 *Si is qui testam.* — Ma ciò non può intendersi che della pena (V. appresso).

6. Se più persone insieme hanno ferito alcuno, egli è un delitto per ciascheduna di esse. XLVII, 10, 49. — l. 34 ff. *De injur. et fam. libell.* — Così pure se più persone insieme fecero *convicium* ad alcuno. ivi. — *ib.*

7. Se più persone insieme tagliarono un albero, vi sarà azione contro ciascuna di esse per l'intero. XLVII, 7, 5. — l. 6 *Arbor. furt. caes.* — Ma se l'albero tagliato furtivamente appartiene a più persone, ciascuna non avrà azione che per la sua parte nelle condanne penali. ivi, 4. — *ib.* § 1. — Ben inteso che questa pena unica sarà subita da ciascuno dei delinquenti. V. sopra n. 5.

8. Se più persone commisero un furto insieme, ne sono tenuti ciascuno per l'intero. XLVII, 2, 9. — l. 21 § 9 ff. *De furtis.* — Ma ciascuno non è tenuto per l'intero che in quanto alla pena; e l'azione reatitutoria non ha luogo che contro quello il quale ha effettivamente robato. XIII, 1, 11. — d. l. 21 § 10.

SOLLECITAZIONE. Chi sollecitava la moglie altrui per sedurla era punito straordinariamente; ancorchè la sollecitazione non avesse avuto effetto. XLVII, 11, 2. — l. 1 *De extraord. crimin.* V. Appellare.

2. Nè l'accusatore nè l'accusato non potevano entrare nella casa del giudice. XLVIII, 14, 3. — l. 1 § 4 *De lege Julia ambit.* — In questo caso il giudice incorreva la multa di cento aurei. ivi. — *ib.*

SOLUTIO. Termine generale, che abbraccia ogni liberazione in qualunque modo fatta, e si riferisce piuttosto alla sostanza della obbligazione, che al pagamento del danaro. XLVI, 3, 1. — l. 54 ff. *De solut. et liber.* — Così è in senso largo; ma in senso stretto e proprio è la reale prestazione di quanto è dovuto, cioè il pagamento. V. Pagamento.

2. Prendesi anche nel senso di satisfazione qualunque. L, 16, 202. — l. 176 *De verb. signif.*

SOLVENDO ESSE, o *NON SOLVENDO ESSE*. Dicesi del debitore, del fidejussore, e simili; e intendesi di quello che può o non può pagare l'intero. ivi. — *ib.* l. 114 V. anche *Locuples.*

SOLVERE. In senso stretto dicesi di chi fa ciò che promise di fare. ivi. — d. l. 176 § fin.

2. *Minus solvere.* V. *Minus.*

SOLUTUS. Tale non si reputa colui che, sebbene tratto fuori de' ceppi *(vinculis)*, è tenuto con le mani. E nemmeno colui che senza ceppi è custodito nel pubblico carcere. L, 16, 202. — l. 48 *De verb. signif.*

2. *Soluto matrimonio.* Intendesi tanto del caso di divorzio, come del caso di morte. ivi. — *ib.* l. 240.

SOMMA. Nel dubbio non è dovuta che la somma minore. XLV, 1, 26 e 83. — ll. 12 et 83 *De verb. oblig.*

2. *Somma tacita* chiamasi quella che non è contenuta nella pubblica scrittura del banco nè in altro documento pubblico. II, 14, 42 *nelle note.*

SOPRABBONDANZA. Le parole aggiunte senza necessità non cangiano la sostanza delle cose. XXX a XXXII, 175. — l. 32 § 6 *De auro arg.*

2. Le specie aggiunte soprabbondantemente non diminuiscono il legato. ivi, 173. — l. 12 § 46 *De instructo vel instrum. leg.* — Nel qual caso non sussiste la massima che la specie deroga al genere. — Così se un testatore dopo aver lasciato in legato i suoi mobili in generale, fa l'enumerazione di certe specie per soprabbondanza o per imperizia, *aut dubitationis tollendae causa;* ciò non deroga al

legato generale. XXX a XXXII 172. — l. 9 *De suppellect. leg.* — Che se egli ha determinato cuo un numero certo il modo. delle specie da sè nominate, reputasi ch' egli abbia con ciò ristretto tutto il genere. ivi. — *ib.*

SOPRADDOTE. V. Parafferna.

SOPRAVVIVENZA. V. Morte.

SORDASTRO. Così dicesi chi ha l' odito duro *(minus audiens).* XXVI, 1, 7. — l. 11 *De legit. tutorib.*

SORDES. Così si chiama il delitto del giudice, del patrono, del tutore ed altrettali che per danaro si lasciano corrompere. L, 16, 203.

SORDIDA MUNERA. Certe fonzioni dei municipali, dalle quali erano esenti gli uomini di civil condizione. V. Esenzione n. 13.

SORDO. Il sordo può contrattare quando il consenso basta per la validità del contratto. XLIV, 7, 19. — l. 48 ff. *De oblig. et action.*

2. Egli può rispondere. L, 17, 165. — l. 124 (al. 166) *De reg. juris.* — Può costituire ed essere costituito procuratore. ivi, 167. — l. 43 ff. *De procurat.* — Ma per amministrare, non per esercitare azioni. ivi. — *ib.*

3. Alcuni giureconsulti asserirono che qualunque sordo intende se gli si parla sopra il cervello. l. 10 Cod. *Qui testam. fac. poss.*

4. *Sordo muto.* V. Muto.

SORITES. V. Cavillazione.

SOROR. L'etimologia di questa parola, secondo Labeone riferito da Aulo Gellio, è da *seorsum;* cioè vuolsi indicare con tal nome che la nasce *seorsum,* venendo separata dalla casa in cui nacque e trasportata in altra famiglia. XXXVIII, 10, 6 *nelle note.*

SORS. La somma principalmente dovuta, cioè capitale producente interessi: si oppone ad *usurae,* cioè interessi. L, 16, 203; XLII, 1, 2. — l. 59 § 2 ff. *De re judic.;* XXXV, 1, 78 — l. 26 § 1 ff. *Quando dies legat.*

SORTE. In fatto di divisioni, le parti (o *lotti*) si tirano a sorte. X, 2-3, 64. — l. 5 ff. *Famil. ercisc.*

SORTIZIONE. Una delle maniere di eleggere i giudici nelle cause criminali. V. Giudici n. 62.

SOSPENSIONE *all' albero infelice.* Sorta di pena di morte usata anticamente. V. Morte n. 9.

SOSPESE *(Cose).* V. Cosa n. 95 e 98.

SOSPESO. Ciò ch' è in sospeso non si reputa esistente. L, 17, 10. — l. 169 § 1 *De reg. juris.*

2. Qualche volta è in sospeso *(in pendenti)* a chi la proprietà sia acquistata. XLI, 1, 79. — l. 43 § 2 *De adquir. rer. dom.;* ivi, 59 e 60. — l. 25 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Per es. la proprietà di ciò che fu venduto e conseguato *(traditum)* ad un servo del quale l' usufrutto apparteneva ad uno e la proprietà ad un altro, è *in pendenti* fino a che egli abbia pagato il prezzo della cosa comperata, sia col danaro del peculio dell' usufruttuario, sia col danaro del peculio che segue il proprietario. ivi. — *ib.*

SOSPETTO. Niuno debb' essere condannato sopra sospetti. XLVIII, 17, 2. — l. 5 ff. *De poenis.*

2. Tutori e Curatori Sospetti. V. lib. 26 tit. 10 ff. *De suspectis tutoribus et curatoribus;* Cod. lib. 5 tit. 41 *Ne tutor vel curator vectigalia conducat,* 42 *De tutore vel curatore qui satis non dedit,* 43 *De suspectis tutoribus vel curatoribus;* Instit. lib. 1 tit. 23 *De curatoribus,* 24 *De satisdatione tutorum vel curatorum,* 26 *De suspectis tutoribus vel curatoribus.* — Il delitto di sospetto discende dalla legge delle XII Tavole. XXVI, 10, 2. — l. 1 § 2 ff. *De suspect. tut.*

3. La facoltà di rimovere i tutori sospetti è data ai pretori in Roma ed ai presidi nelle provincie loro. ivi, 3. — d. l. 1 § 3. — Così pure ai magistrati ai quali fu demandata la giurisdizione di quelli. ivi. — d. l. 1 § 4.

4. Può diventare sospetto qualunque tutore, sia testamentario, sia legittimo, ed anche un patrono, per altro con qualche riguardo. ivi, 4. — d. l. 1 § 5; l. 4 Cod. *De suspect. tut.*

5. Si può dinunziare come sospetto anche quel tutore che diede cauzione o che la offre attualmente, tornando meglio al pupillo lo avere salvi i suoi beni di quello che avere una carta di cauzione che i suoi beni saranno salvi; nè si dee permettere che un contutore lasci di denonziare come sospetto il suo collega a pretesto che il pupillo era cauzionato. ivi, 5. — l. 5 ff. eod. tit. — Difatti la cauzione *(satisdatio)* non cangia la maligna intenzione del tutore, ma dà facoltà di abusare più lungamente *(diutius grassandi)* della sostanza pupillare. ivi. — *ib.* l. 6.

6. Non solamente il curatore dell' adole-

scente, ma eziandio quello del furioso o del prodigo può essere rimosso, come si rimoove un tutore sospetto. XXVI, 10, 6. — l. 3 § 2 Cod. *De suspect. tut.* — Così pure quegli che amministra la cura del figlio ch'è ancora nel ventre o de' suoi beni. ivi. — d. l. 3 § 3.

7. Se il tutore è congiunto al pupillo con qualche vincolo di parentela *(cognationis)* o di affinità, ovvero se il patrono amministra la tutela del liberto pupillo, par conveniente di rimovere alcuno di essi dalla tutela; si dovrà aggiungergli un curatore anzichè rimoverlo con onta della sua fede ed estimazione. ivi, 7 — *ib.* l. 9.

8. L'azione Di sospetto tutore è assomigliata alle azioni pubbliche, cioè è aperta a tutti. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 6. — Anzi vi sono ammesse anche le femmine, purchè si presentino a dinunziare spinte da un sentimento di affetto, sia la madre, l'ava, la nutrice o la sorella del pupillo, sia anche una estranea. ivi. — d. l. 1 § 7.

9. Un tutore può dinunziare come sospetto il contutore, tanto durante la sua tutela quanto dopo finita e sobentrando come tutore il contutore. ivi, 9. — *ib.* l. 3. — Anzi il tutore sospetto rimosso può denunziare come sospetti i suoi contutori. ivi. — *ib.*

10. Anche i liberti dei pupilli possono dinunziare come sospetti i tutori o curatori che male amministrano la sostanza dei patroni o dei figli dei patroni. Ma se volessero dinunziare il loro patrono, verranno rispinti. ivi, 10. — d. l. 3 § 1.

11. Agli stessi impuberi (pupilli) non è lecito il dinunziare come sospetto il tutore. ivi, 11. — *ib.* l. 7. — Ma agli adolescenti è lecito di rinunziare i loro curatori purchè il facciano col consiglio dei parenti. ivi. — *ib.*

12. Il tutore sospetto può essere rimosso anche senz'accusa; purchè consti al pretore da evidentissimi argomenti, lui essere sospetto. ivi, 13. — *ib.* l. 3 § 4.

13. E' lecito il dinunziare come sospetto il tutore per dolo commesso nella tutela, se, essendo già tutore, ha malversato *(grassatus)* o fatto qualche bassezza *(sordide egit)* od altro in danno del pupillo, o sottratto alcun che dalla sostanza di lui. ivi, 14. — d. l. 3 § 5. — O se ha dolosamente alienato senza decreto le cose che non è lecito alienare altrimenti. ivi. — d. l. 3 § 13. — Nè soltanto se fu commessa frode, ma anche per grande *(lata)* negligenza si rimuove il tutore come sospetto (V. Colpa, Dolo, Negligenza). XXVI, 10, 14. — l. 7 § 1 Cod. *De suspectis tut.* — Epperò può essere denunziato come sospetto quel tutore che fece astenere il pupillo da un'eredità evidentemente lucrosa, sotto pretesto infondato o doloso di temere che improvisamente si potessero scoprire dei debiti; timore irragionevole perchè il pupillo non incorre verun pericolo potendo farsi restituire contro l'adizione. ivi. — *ib.* l. 3 § 17.

14. Un tutore non può essere dinunziato come sospetto se non per quanto egli fece durante la tutela. Laonde se espilò la sostanza del pupillo prima di essere tutore, deb-b'essere accusato di espilata eredità; se dopo l'adizione, di furto. ivi, 15. — d. l. 3 § 5 ¶ quod si.

15. Quegli che fu tutore di un pupillo, ed in appresso suo curatore, non può essere dinunziato dai contutori come sospetto per le mancanze da lui commesse nella tutela, mentre può essere da loro convenuto coll'azione Di tutela dopo ch'egli depose il suo incarico ed un altro lo assunse. ivi. — d. l. 3 § 6.

16. Se il curatore dato al figlio ch'è nel ventre od ai beni ha fraudolentemente amministrato ed indi fu nominato tutore; egli può essere dinunziato come sospetto e rimosso per le frodi commesse nella cura; purchè non abbià avuto contutori. ivi. — d. l. 3 § 11.

17. Se uno ha cessato di essere tutore, e poscia ha di nuovo assunto la tutela, come p. e. uno che essendo stato dato per tutore sotto condizione o temporaneamente, e poscia o per la sopravveguenza della condizione o dal pretore stesso fu di nuovo dato per tutore; essendo in tal caso due le tutele, se alcuno lo conviene in Giudizio coll'azione Di tutela, non ha luogo l'accusa di sospetto. ivi. — d. l. 3 § 7.

18. Se il tutore è solo, può essere rimosso dall'amministrazione come sospetto per avere malversato, non avendo più luogo l'azione Di tutela contra di lui. ivi. — d. l. 3 § 8. — Lo stesso dicasi di quello il quale dopo terminata la tutela, venne confermato curatore solo. ivi. — *ib.*

19. Se un tutore, dovendo assentarsi per pubblica causa, chiese che in sua vece fosse nominato un altro tutore, non può essere dinunziato come sospetto dopo ritornato, perchè

può il suo contutore impetirlo per la prima gestione coll' azione utile. XXVI, 10, 15. — l. 3 § 10. Cod. *De suspectu tut.*

20. Se un tutore fu dato con queste parole: *Fino a' tanto ch' egli sarà in Italia*, ovvero *Fino a tanto che non andrà oltremare*; egli potrà essere dinunziato come sospetto per quell' amministrazione che tenne prima di andare oltremare, perchè si reputa che la sia una sola tutela con intervallo. ivi. — d. l. 3 § 9.

21. Quelli che nulla amministrarono non possono essere dinunziati come sospetti; ma possono essere rimossi per causa d' indolenza *(ignaviam)*, di negligenza o di dolo se dolosamente affettarono di non amministrare. ivi, 16. — *ib.* l. 4 § 4. — Lo stesso dicasi dei curatori. ivi. — l. 2 Cod. *De suspect. tutor.*

22. Se un tutore dato non comparisce, viene citato con editti; e se non si presenta, vien rimosso come sospetto pel solo motivo della non comparizione. Il che per altro dee farsi assai di rado e dopo diligente inquisizione. ivi. — l. 7 § 3 ff. eod. tit.

23. Nel caso che i tutori non si presentassero per sottrarsi all' obbligo di somministrare alimenti, debbono essere privati dei loro beni, e il pupillo posto in possesso dei beni di quello che pel fatto proprio è giudicato sospetto; e dato un curatore al pupillo per vendere quelle cose che potessero col tempo deteriorarsi. ivi, 17. — *ib.* l. 3 § 14 et l. 7 § 2. — Così è nel caso che gli alimenti non fossero stati aggiudicati al pupillo per dolo o colpa lata del tutore. ivi. — l. 6 *Ubi pupill. educ.*

24. Volendo rimovere il tutore assente, il pretore dee chiamare gli affini e gli amici del tutore medesimo; non già gli amici di conoscenza semplice, ma quelli stretti a lui con legami di familiarità. ivi. — l. 223 § 1 *De verb. signif.*

25. Se il tutore è nemico del pupillo o de' suoi genitori, e generalmente se il pretore ha giuste ragioni moventi l' animo suo perchè quel tutore non abbia ad ingerirsi nella tutela; dovrà rimoverlo. ivi, 18. — l. 3 § 12 ff. *De suspect. tutor.* — Epperò se lo zio paterno, che il pupillo diceva essergli stato dato come tutore legittimo, avesse accusato di supposizione di parto, e pretendesse appartenere a sè la eredità legittima; si dee chiedere un altro tutore. ivi. — l. 27 § 1 ff. *De testam. tut.*

26. Se si prova che uno fu nominato tutore in onta all' ultima volontà dei genitori del pupillo, il pretore decreta che venga rimosso dalla tutela senza pregiudizio della sua riputazione, eccetto che venga convinto di frode, nel qual caso non gli è risparmiata l' infamia. XXVI, 10, 16 l. un. Cod. *Si contra matr. volunt.*

27. La sola povertà non è sufficiente causa di rimozione di un tutore, quando egli sia fedele e diligente; la condotta sola può rendere sospetto. ivi, 19. — l. 8 ff. *De suspect. tutor.*; l. 5 Cod. eod. tit. — Solchè in tal caso il giudice conoscerà se si debba aggiugnere un curatore solvente *(idoneus facultatibus)*. ivi. — *ib.* l. 6.

28. In pendenza del giudizio di sospetto deesi interdire al tutore l' amministrazione, a sostituirne frattanto un altro. ivi, 20. — *ib.* l. 7.

29. Nel giudizio di sospetto il giudice, per instruir meglio e giovare ai pupilli, può interrogare anche i loro servi. ivi. — l. 12 et 3 4 *De admin. et peric. tut.*

30. La sentenza che rimove il tutore porta l' effetto che il rimosso cessa di essere tutore. Ed anche se il pretore nella sua sentenza non lo rimove dalla tutela, ma gli vieta di amministrare, egli cessa di essere tutore. ivi, 21. — l. 4 § 3 ff. *De suspect. tutor.* — Quindi chi fu rimosso con decreto del pretore non teme responsabilità pel futuro. ivi. — *ib.* l. 10.

31. La sentenza che rimove il tutore può portare l' effetto che il tutore rimosso rimanga infame, non però in ogni caso; cioè se fu rimosso per dolo, non se per negligenza, nemmeno crassa; comechè alcuni la parifichino al dolo, e certo la si debba parificare quando uno, solito ad essere diligente nelle cose proprie, è trascuratissimo in quelle del pupillo. ivi, *colle note.* — l. 9 Cod. eod. tit. — Quel che della negligenza, dicasi della poltroneria *(segnities)*, della rozzezza, della inerzia, della semplicità, della inettitudine. ivi. — l. 3 § 18 et l. 4 ff. eod. tit. — Importerà quindi che nel decreto sia addotta la causa della rimozione. ivi. — d. l. 4 § 1. — E se non la vi è significata, s' intenderà che rimanga illesa la riputazione del rimosso. ivi. — d. l. 4 § 2.

32. Se uno non fu rimosso per frode, ma gli venne aggiunto un altro, non sarà notato d' infamia. ivi. — *ib.* l. 3 § 18 a fin.

33. Se il tutore è latitante affinchè non vengano decretati gli alimenti al pupillo, questi vien posto in possesso dei beni del tutore. ivi, 23. — V. sopra n. 23.

34. Se il tutore non è latitante, ma, essendo presente, pretende che nulla si debba decretare per alimenti ai pupilli a pretesto che sono poveri; e se, dopo dati gli avvocati al pupillo, egli è convinto di menzogna; si dee rimetterlo al prefetto di Roma, non essendovi divario tra il caso che uno abbia ingannato la fede del tribunale per farsi nominare tutore, e il caso che uno, essendo stato nominato in buona fede, amministri poi i beni altrui come un possessore di mala fede. Questo tutore dunque non verrà rimosso come sospetto, ma sol per subire la pena che suolsi infliggere a quelli i quali si sono fatti nominare tutori corrompendo i ministeri del pretore. ivi. — l. 3 § 15 ff. *De suspect. tutor.*

35. I tutori che non avessero fatto l' inventario, o non avessero collocato i danari del pupillo nella compera di predj, nè instituito un deposito del danaro fino a che si presanti l'occasione di fare delle compere, sono condannati ai ferri, ed inoltre tenuti per sospetti. Con tal rigore però non vanno trattati se non quelli di bassa condizione. ivi. — d. l. 3 § 16; l. 49 *De admin. et peric. tutor.*

36. Se un plebeo viene accusato al pretore di azioni criminose commesse nella tutela, viene rimesso al prefetto di Roma per essere punito. ivi. — l. 1 § 8 ff. *De suspect. tutor.* — Ed egli in via straordinaria gastiga coloro che vengono convinti di avere dato danaro per ottenere la tutela, ovvero di avere ricevuto danaro per far sì che venisse nominato un tutore non solvente, o di avere premeditatamente nella manifestazione del patrimonio del pupillo diminuitane la quantità, o con evidente frode alienati i beni. ivi. — l. 9 ff. *De tutelis.*

37. Se si hanno prove che un liberto abbia frodolentemente amministrata la tutela dei figli del patrono, verrà rimesso al prefetto di Roma affinchè sia punito. ivi. — l. 2 ff. *De susp. tutor.*

38. Finita che sia la tutela, finisce anche l' inquisizione sopra l' accusa di sospetto, quantunque prima sia stata incoata. ivi, 24. — *ib.* l. 11.

SOSTITUZIONE. V. lib. 28 tit. 6 *De vulgari et pupillari substitutione*; Cod. lib. 6 tit. 25 *De institutionibus et substitutionibus et restitutionibus sub conditione factis*, 26 *De impuberum et aliis substitutionibus*; Inst. lib. 2 tit. 15 *De vulgari substitutione*, 16 *De pupillari substitutione.*

1. Gli eredi o sono *instituiti* o *sostituiti*: *instituiti* se nel primo grado, *sostituiti* se nel secondo o nel terzo. XXVIII, 6, 1. — l. 1 ff. *De substit.*

2. Secondo il gius delle Pandette, la sostituzione è di due specie, *volgare* e *pupillare.*

La *volgare* è una instituzione fatta al secondo o ad un più lontano grado; vale a dire quando, pel caso che uno non sia erede, se ne nomina un altro invece di lui. ivi, 2. — La *pupillare* è quella in cui il padre instituisce l' erede ai figli soggetti alla podestà di lui *nel caso che morissero prima della pubertà*. ivi. — V. Pupillare e Volgare.

3. Si giudica se un erede è instituito al primo o al secondo grado, non dall' essere egli nominato il primo o il secondo nell' ordine progressivo della scrittura, ma perchè il testatore ha voluto che l'eredità sia a lui deferita per primo o secondo. Quindi se uno fu instituito così: *Tizio sia erede se non sarà erede Secondo*; e poscia: *Secondo sia erede*; Secondo è instituito al primo grado. ivi, 2. — l. 28 ff. *De hered. instit.* — Epperò le parole: *Pubblio, Marco, Gajo reciprocamente sostituiti, siano miei eredi*; debbonsi interpretare nel senso, che il testatore abbia voluto brevemente instituire tre eredi, e sostituirli reciprocamente, come se avesse detto così: *Il tale, e il tale e il tale siano miei eredi instituiti e sostituiti.* ivi. — *ib.* l. 37 § 1.

4. Come si può sostituire agli eredi, così si può sostituire ai legatarj; ed anche nelle donazioni *mortis causa* si può promettere ad un altro nel caso che il donatario fosse incapace di ricevere. ivi, 3. — l. 50 *De leg. et fid.* 2.°

5. Talvolta la sostituzione è duplice, ossia comprende il caso della volgare e della pupillare. Per esempio: *Lucio Tizio sia erede: Se Lucio Tizio non sarà mio erede, allora sia mio erede Sejo* (fin qui la sostituzione è semplice). *Se non sarà erede, ovvero se sarà erede ma morirà prima della pubertà* (e qui è doppia), *sia mio erede*

Gajo Sejo. XXVIII, 6, 3. — l. 1 § 1 ff. *De substitut.*

6. Talvolta la sostituzione è triplice, imperciocchè, oltre la volgare e la pupillare, può contenere la *fedecommessaria;* come sarebbe se il figlio al quale è sostituita un'altra persona, è morto dopo la pubertà, a l'eredità fu restituita al sostituito a titolo di fedecommesso. ivi.

7. Tanto la sostitusiona volgara quanto la pupillare si dicono *dirette*, a distinzione della *fedecommessaria*. Fuvvi poi una terza specie di sostituzione diretta, già stata introdotta dall' uso prima de'tempi di Giustiniano, sebbene non avesse effetto senza la permissione dal principe. Con questa i genitori instituivano un erede ai figli mentecatti pel caso che morissero prima di ricuperare l' uso della ragiona; questa fu detta *esemplare*, perchè introdotta ad asempio della pupillare. V. Esemplare *(Sostituzione)*. ivi, 1 § 6 *colle note*.

8. *Sostituzione Fedecommessaria*. V. Trebelliano *(Senatoconsulto)*.

SOTTIGLIEZZA *di diritto*. V. anche *Apices juris*. — Dee cedera alla volontà ed all' aquità. XXVIII, 2, 4. — l. 17 *De injusto, rupto*.

SOTTOSCRIZIONE. V. Firma.

2. — *dell' accusa*. V. Giudizio n. 54 e 57.

SOTTRAZIONE. V. Furto.

SPADO. Nel senso più ampio significa colui ch' è nato annuco, o ch' è divenuto tale. L, 16, 204. — l. 128 *De verb. signif.* — Ma propriamente parlando, s'intende per *spado* colui che, senza essera stato castrato, pure non à in grado di generare, essendona almeno temporaneamente impedito da qualche visio del corpo, o da qualche infermità abituale. ivi. — *ib.*; XXIII, 3, 52. — l. 39 § 1 ff. *De jure dot.*; I, 7, 16. — l. 21, et l. 40 § ult. ff. *De adopt.*; Inst. 19 eod. tit.; XXVIII, 3, 6. — l. 9 *De lib. et posth.*; XL, 9, 27. — l. 14 § ult. *De manum. vind.* V. Timini e Tlasii.

SPECIALE *(Azione)*. Quella colla quale perseguitiamo cose daterminate. L, 16, 204. — Si oppona alla *universale*. V.

SPECIALITER. Talvolta si prende invece di *expresse*. L, 16, 204.

SPECIE. In tutto il Gius la specie daroga al genere. L, 17, 14. — l. 80 *De reg. juris;* XXX a XXXII, 179. — l. 99 § 5 *De leg. et fid.* 3.°

2. Ciò che si riferisce alla specie è preferito e vantaggia *(potissimum habetur)*. L, 17, 14. — l. 80 *De reg. juris.*

3. Il legato speciale deroga al legato generale. XXX a XXXII, 179. — l. 41 § 3 *De leg. et fid.* 3.°

SPECIES. Oltre al significato di *specie*, opposto a *genere*, questa voca presso i giureconsulti ha quel senso che presso i filosofi la voce *individuo;* vale a dire, significa *corpi certi*, come sarabbe *il servo Stico*, *il fondo Semproniano;* nel qual senso si oppona a *quantitas*. L, 16, 204. — V. Certo n. 3. Corpo n. 5 a 8, a Quantità.

2. Comunemente presso i dottori *species* significa *sposizione*, onde viena *species facti;* che vale sposiziona del fatto. L, 16, 204.

3. *Species* in altro senso significa le messi che pagansi a titolo di tributo, in quanto si oppongano ai tributi dovuti in danaro. ivi.

SPECIFICAZIONE. Secondo l' opinione di Sabino, quando alcuno ha fatto una nuova specia (individue) colla mia materia, benchè a suo noma a di buona fade; questa nuova specia, in virtù della mia materia con cui è formata, diventa mia. Ora, questo modo di acquistare il dominio chiamasi *specificazione;* ed è una delle specia di accessiona. XLI, 1, 35. — Al contrario Proculo pensava che la nuova specie dovesse piuttosto appartanera a colui che a suo nome a di buona fede l'aveva formata; vale a dire, in virtù della forma che a lei aveva dato, a che doveva a sè trarre la materia. ivi.

2. Giustiniano adottò un'opiniona di mezzo. Alcuni giureconsulti stimarono doversi adottara il santimento di Sabino, quando la specie può ritornare alla sua materia, e il sentimento di Proculo quando la specia non si può ridurre alla sua prima massa di oro, di argento o di rame; ma il vino, l'olio ed il frumento non si possono ridurre in uva, in olive od in ispiche, e nemmeno il mulso a mele od a vino, nè gli empiastri od i collirj ai primi loro ingredienti. ivi. — l. 9 § 7 *De acquir. rer. dom.* — Notisi che qui il frumento è mal posto ad esempio: imperocchè il frumento cavato dalla spiche appartiene senza dubbio al proprietario delle spiche, avendo i grani contenuti nelle spiche la loro specie perfetta, nè facendo colui che trae il frumento dalle spirhe, una nuova specia ma seguendo quella ch' esista. ivi. — d. § 7 *§ videntur*.

3. In ordine alla detta idea media, se p. e. con mie tavole tu hai fatto una nave, la nave è tua perchè le mie tavole non rimangono più; come dopo fatta la veste non rimane più la lana, ma è fatto un nuovo corpo di legno o di lana. XLI, 1, 36. — l. 26 *De acquir. rer. dom.* — All' opposito, se col mio bronzo to avessi fatto una statua, o col mio argento una tazza, io ne sarei rimasto proprietàrio. ivi. — *ib.* l. 24. — E generalmente, sempreché rimanga la primiera specie, ed abbia ricevoto accessorj anzichè cangiamenti, essa appartiene al suo primiero proprietario, secondo l'opinione de' Sabiniani; sicchè se tu hai tinto la mia lana in porpora, essa è mia, non muntando se la lana tinta in porpora è caduta nel fango, ed ha quindi perduto il suo primiero colore. ivi. — d. l. 26 § 1. — Per altro la specie primiera, la quale per ciò che fu fatto da essa, non è distrutta, rimane del suo proprietario, sempreché ciò non sia stato fatto col consenso del proprietario, a nome di un altro, perocchè in forza di tal consenso tutta la cosa è diventata di colui a nome del quale fu fatta. ivi. — *ib.* l. 25.

4. La distinzione da farsi nel caso che uno avesse formato una nuova specie colla materia altrui ha luogo anche nel caso ch' egli l'avesse formata con materia, della quale una parte soltanto fosse stata sua ed una parte fosse stata di altra persona. — Così se col mio mele e col tuo vino fu formato del mulso, questo liquore non ci appartiene in comune, ma piuttosto a colui che lo ha fatto, mentre non ne sussiste più la primiera specie. Ma se fu mescolato piombo con argento, siccome si può separarlo, così non vi sarà comunione di proprietà, e si esperirà l' azione *in rem*. Che se le due materie non si possono separare, come sarebbe se si fosse mescolato rame con oro, ciascheduno potrà rivendicare la sua parte. ivi, 37. — l. 5 § 1 ff. *De rei vindicat.*

5. Se due cose della medesima natura o di specie differenti furono confuse assieme e commiste in maniera di non poterle separare, non si può rivendicarne il tutto, ma soltanto una parte. Così se del mio e del tuo argento fu fatta una massa sola, questa sarà nostra in comunione, e ciascheduno di noi potrà vindicare in proporzione del peso che abbiamo nella massa, benchè sia incerto quanto di peso ciascuno vi ha. ivi. — *ib.* l. 3 § fin. — Nel qual caso si potrà far uso anche dell' azione *Communi dividundo;* ma colui che dolosamente ha confuso le due materie sarà tenuto anche all' azione Di furto ed a quella *Ad exhibendum*, nella quale dee guardarsi al prezzo; in quella poi Di vindicazione o *Communi dividundo* egli sarà tenuto per quanto il metallo dell'altro fosse più prezioso del suo. XLI, 1, 37 — l. 4. ff. *De rei vindicat.* — Così si osserva quando le specie primiere sussistono, benchè confose; ma se esse non sussistono più, ed hanno formato una specie, il primo proprietario non potrà più riconoscere ciò che a lui apparteneva, onde colui a nome del quale fu fatta la nuova specie, n' è il proprietario. ivi. — l. 27 § 1 *De acquir. rer. dom.*

SPECIOSAE (Personae). Titolo che davasi ai personaggi *chiarissimi* d' ambi i sessi, vale a dire ai senatori ed alle loro mogli; così pure a quelle persone che usavano degli ornamenti senatorj per ispeciale privilegio, sebbene non appartenessero all' ordine senatorio: tali erano i tribuni dei militi *laticlavj;* tali quelli che Augusto tolse dal senato solamente per ragion di riforma essendo soverchio il numero dei senatori, salva la dignità e l'ornatura senatoria. L, 16, 204 *colle note.* — l. 100 *De verb. signif.;* l. 4 Cod. *De milit. testam.*

SPECULARIA. Sono quelle cose di materia trasparente (come la pietra speculare descritta da Plinio), che servivano per tramandare la luce nelle case. Ve n' erano che servivano anche per difendere la casa dalle intemperie, e questi comprendevansi nell'instrumento della casa. XXXIII, 7, 36 *colle note.* — l 12 § 16 *De instructo vel instrum. leg.*

SPECUS. Luogo da cui si guarda in giù, dall'antico verbo *spicio;* ch' è la etimologia pure di *spectaculum*. L, 16, 204. — l. 1 § 3 ff. *De rivis.* — Così è quanto al valore della parola. Ma in realtà *specus*, nell'interdetto *De rivis*, pigliasi nel senso di condotto sotterraneo d' acqua occolto e manufatto; ad opposizione di *fossa*, che significa un condotto simile ma scoperto, cioè un rivolo manufatto sopra terra. E riceve questo nome dalla pratica di fare tratto tratto lungo esso condotto sotterraneo certe aperture pel comodo di nettarlo e ristaurarlo, ovvero per la distribuzione delle acque. ivi.

SPERGIURO. Non vi ha pena stabilita contra quello che giurò *Per Dio*, bastando che

chi dispregia la religione del giuramento, attiri sopra di sè la divina vendetta, dicendo Tacito che *Deorum injuriae Diis curae sunt.* XII, 2, 52 *colle note.* — l. 2 Cod. *De reb. cred. et de jurejur.*

2. Se alcuno giurò *Per la venerazione del principe*, non viene punito capitalmente, nè lo si reputa reo di lesa maestà. ivi. — *ib.* — Ma non va già impunito chi spergiurò *Pel principe* o *Pel genio del principe;* anzi debb'essere bastonato, dicendo il banditore frattanto: *Petatur ne jurato.* Del rimanente questa pena non portava infamia. ivi, *colle note.* — l. 13 § 6 ff. *De jurejur.*

3. Onorio ed Arcadio introdussero la pena d'infamia per gli spergiuri i quali dopo di avere giurato *Per Dio* di adempiere alla loro promessa, mancano di parola. ivi. — l. 41 Cod. *De transact.*

SPESE. V. Alimenti, Collazione, Frutti, Gestione *d'affari*, Possessore, Sementi.

1. Le spese necessarie sono quelle senza le quali la cosa sarebbe perita o si sarebbe deteriorata. L, 16, 111. — l. 39 *De verb. signif.*

2. Le spese utili sono quelle che rendono migliore la cosa; e non quelle che impediscono che la cosa non diventi più cattiva, che allora sono necessarie. ivi. — *ib.*

3. Le spese voluttuarie sono quelle che ornano la cosa senz'aumentarne la rendita, p. e. i viali di carpini, i getti d'acqua, le pitture. ivi. — *ib.*

4. Le spese voluttuarie si portano via quando si può farlo senza danneggiare. XVII, 1, 30. — l. 10 § 10 *Mandati;* V, 3, 57. — l. 39 § 1 ff. *De hered. petit.* — Purchè la cosa sia lasciata nello stato ch'era prima. IV, 4, 56. — l. 32 § 5 *De admin. et peric. tut.* — E porchè il toglimento di queste spese possa essere di qualche utilità al possessore obbligato di sloggiare; *quia militis non est indulgendum.* VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindicat.*

5. Le spese che si fanno per riparare gli edifizj sono utili ed anche necessarie. V, 3, 57. — l. 39 ff. *De hered. petit.*

6. Le spese fatte dal possessore di buona fede sul fondo altrui si ripetono. Non è così di quello che ha fabbricato sopra un terreno del quale non era in possesso. XII, 6, 31 — l. 23 ff. *De condict. indeb.*

7. Il possessore ricupera per via di ritenzione le spese da sè fatte prima della contestazione della lite quando possedesse di buona fede. V, 1, 43. — l. 27 § 5 ff. *De rei vindic.*

8. Chi fabbrica sul fondo che egli sa appartenere ad altrui, non può, in rigore di Diritto, ripetere le sue spese. XLI, 1, 26. — l. 7 § 11 *De acquir. rer. domin.* — Ma *ex aequitate* (l. 5 Cod. *De rei vindicat.*) il possessore anche di mala fede può almeno portar via i suoi miglioramenti utili, purchè ciò sia *sine laesione prioris status*, e purchè possano essergli di qualche utilità (V. sopra n. 4). — Anzi la l. 38 ff. *De hered. petit.* (V, 1, 57) accorda perfino all'usurpatore *(praedoni)* la ripetizione delle sue spese utili.

La sola differenza che questa legge ammette fra l'usurpatore ed il possessore di buona fede, è questa, che accorda a quest'ultimo contra l'erede la ripetizione di tutte le sue spese, quand'anche il fondo sul quale esse furono fatte o fu migliorata la cosa, non esistesse più; laddove l'usurpatore non può pretendere se non in quanto la cosa migliorata abbia acquistato maggior valore. Epperò, secondo la l. 37 ff. *De hered. petit.* (V, 1, 56), il possessore di buona fede ripete le spese fatte pei frutti, anche se non resultarono frutti, a differenza del possessore di mala fede, il quale non può rimborsarsene che per via di deduzione sui frutti raccolti.

Inoltre, il possessore, anche di buona fede, non può ripetere le sue spese mediante azione in confronto del proprietario che lo evince; egli non può farlo che mediante ritenzione proponendo l'eccezione pel dolo del petitore che vorrebbe arricchire a suo danno; e per determinare quanto gli debb'essere accordato s'incomincia dal compensare le sue spese coi frutti da lui percepiti prima della contestazione della lite, e il petitore è obbligato di tenergli conto dell'eccedenza delle sue spese sui frutti percepiti, se queste medesime spese hanno aumentato il valore del fondo. VI, 1, 48. — l. 48 ff. *De rei vindicat.;* XIX, 1, 45. — l. 45 § 1 ff. *De act. empti et vend.;* VII, 1, 31. — l. 50 in f. *De usufr. et quemadm.*

Tuttavolta la l. 60 *De leg. et fid.* 1.° (XXX a XXXII, 327) permette all'erede che ha ricostruito la casa ereditaria arsa senza sua colpa, di ripetere, dopo il fatto, in

confronto del fedecommessario, con l'azione ripetitoria *Incerti, quasi plus debito solverit*, l'ammontare delle sue spese di ricostruzione che non avea ritenute.

9. Quanto al locatario, la l. 55 § 1 *Locati* (XIX, 2, 66) gli accorda la ripetizione non solo delle spese necessarie ma eziandio di quelle soltanto utili da lui fatte sul fondo, *etiamsi non convenisset*.

10. Quanto alle spese voluttuarie fatte scientemente sul fondo altrui, come le pitture e simili, sebbene esse non possano essere ripetute nè *stricto jure* nè meno *ex aequitate*, colui che le ha fatte può portarle via per sua utilità personale senza deterioramento della casa. V, 3, 57. — l. 39 ff. *De hered. petit.*

11. Per ciò stesso che il possessore ritiene le sue spese, egli è pur risponsabile della perdita cagionata dalla sua negligenza nel fare le riparazioni necessarie, ammenochè non fosse possessore di buona fede; perchè allora avendo egli come negletto una cosa sua non può essere soggetto a richiamo prima della petizione d'eredità; ma dopo intentata contro di lui tal petizione, egli è parificato all'usurpatore. ivi, 44. — *ib.* l. 31 § 3.

12. Non si possono ripetere le spese fatte *pietatis intuitu;* ma la quistione di sapere se furono fatte con questa intenzione è una quistione di fatto che non può decidersi se non dietro le circostanze della qualità delle persone ed altre presunzioni, o mediante prove positive. III, 5, 16. — l. 34 ff. *De neg. gestis.*

13. Spese di lite. V. Cod. lib. 3 tit. 2 *De sportulis et sumptibus in diversis judiciis faciendis, et de executoribus litium;* lib. 7 tit. 51 *De fructibus et litium expensis.* — Le spese della lite sono dovute da quello che soccombe. V, 1, 69. — l. 79 ff. *De judic.*

14. Quando uno dei coeredi intraprese solo una lite concernente la eredità, i suoi consorti debbono, se egli ha guadagnato, tenergli conto de'suoi esborsi per tale oggetto, *pro portione hereditaria;* non però se rimase soccombente. X, 2-3, 87. — l. 39 ff. *Famil. ercisc.*

15. *Spese di viaggio* (V. Viatica). Nelle liti le spese di viaggio sono dovute da quello che soccombe, come facenti parte dei danni ed interessi del suo avversario. V, 1, 69. — l. 79 ff. *De jud.*

16. Spese nelle cose dotali *fatte dal marito*. V. lib. 25 tit. 1 *De impensis in res dotales factis.* — Sciolto il matrimonio, il marito convenuto coll'azione Di dote ossia per la ripetizione della dote, può ritenere dalla dote le spese da lui fatte nella dote medesima. XXV, 1, 1.

17. Le spese altre sono necessarie, altre utili, altre voluttuarie o di piacere. ivi. — l. 1 *De impens. in res dotal.* — *Spese necessarie* diconsi quelle che il marito non poteva dispensarsi dal fare senza essere condannato dal giudice ad un risarcimento proporzionato all'interesse che aveva la moglie che fossero fatte. ivi, 2. — *ib.* l. 4. — Eppérò sono necessarie quelle senza le quali la dote sarebbe diminuita; p. e. il far argini, lo sviare il corso delle acque, il ristaurare o rifare vecchi edificj, il ripiantare gli alberi in luogo di quelli che fossero morti. ivi, 3. — *ib.* l. 14. — Così pure i moli *(moles)* gittati nel mare o nel fiume, i granai od i mulini fatti per necessità. Sono spese necessarie anche la prestazione per cauzione *Damni infecti* onde non incorrere la pena, quelle fatte per la salute de' servi, la propagginazione delle viti, la potazione degli alberi, i semenzaj. ivi. — *ib.* l. 1 § fin; ll. 2 et 3.

18. Le spese necessarie vanno di pien diritto a carico della dote, purchè concorrano due requisiti: 1.° Che siano state fatte per la dote stessa, 2.° Che non appartengano all'ordinaria tutela delle cose dotali. — Onde se non sono fatte per la dote, non vengono imputate nella restituzione della dote medesima. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 5 ¶ hoc de his. — E ciò che si spende per ottenere i frutti non va a carico della dote. ivi. — *ib.* l. 16. — E in generale, ciò che si spende non pel presente soltanto. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

19. La necessaria tutela delle cose dotali va sostenuta a spese del marito. Quindi sebbene sieno spese necessarie gli alimenti ai servi dotali, i piccoli ristauri agli edifizj dotali ed anche la coltivazione dei campi; esse sono piuttosto un carico dei frutti che non della cosa. ivi, 15. — *ib.* l. 15. — Lo stesso dicasi delle piccole spese fatte nel ripiantare e propagare le viti e nella guarigione de' servi infermi; onde nell'azione Di dote non vi si bada punto; altrimenti sarebbe piuttosto un'azione Di gestione d'affari, e ciò perchè il gestore rende conto dei frutti e il marito li fa suoi. ivi. — *ib.* l. 12. — Così pure se

il marito fece qualche spesa pei fanciulli nati dalle serve dotali; egli non può pretendere che gli venga compensata perchè si è giovato della loro opera; bensì sarà compensato di ciò che pagò alla nutrice per educarli. XV, 1, 15. — l. 28 § 1 ff. *De donat. inter vir. et uxor.* — Così pure il marito non può esigere dalla moglie le imposte od i tributi pagati pel fondo dotale, chè queste spese sono a carico dei frutti. ivi. — l. 13 *De impensis in res dotales factis.*

20. Quando si dice che le spese necessarie vanno di pien diritto a diminuire la dote, non s'intende già che, se un fondo entra nella dote, cessi in qualche parte d'essere dotale, ma vuol dire che, se la spesa non viene rimborsata, il marito può ritenersi od una parte del fondo od il fondo intero. ivi, 6. — l. 56 § 3 ff. *De jure dot.* — Ma se il marito spese nel fondo dotale partitamente quanto importa il valore del fondo medesimo, esso fondo cessa d'essere dotale, qualora la moglie non avesse spontaneamente offerto entro l'anno il pagamento delle spese. Così opinava Scevola; ma Paolo osserva che quando la moglie paghi al marito le spese da lui fatte, il fondo riprende la sua natura dotale, e che quindi pel mezzo tempo ne resta vietata l'alienazione. ivi. — *ib.* et l. 5 *De impens. in res dot.*

21. Se la dote è composta di danaro e di un fondo, anche le spese necessarie fatte nel fondo diminuiscono la dote pecuniaria. ivi. — d. l. 56 § 3 ff. *De jure dot.*

22. La diminuzione della dote per le spese necessarie si fa di pieno diritto quando la consiste in danaro, non in corpi. Così pure se furono dati in dote corpi estimati, nel qual caso essa consiste nella somma per cui furono stimati e non nei corpi, le spese necessarie fatte negli altri corpi dotali inestimati diminuivano di pien diritto la dote. ivi. — d. l. 5 *De impens. in res dot.* — Che se la moglie aveva nella dote p. e. cento, e il marito spese venti, la dote, così ridotta ad ottanta, si accresce a cento se poscia la moglie rimborsa delle dette spese il marito. ivi. — d. l. 5 § 1.

23. Se tutta la dote fu restituita senz'aver riguardo alle spese, parve a molti non potersi ripetere quella somma che doveva regolarmente compensarsi per le spese necessarie, e ciò perchè manca azione, non potendo esercitarsi quella Per gestione d'affari mentre, spendendo nelle cose dotali delle quali il marito è proprietario, egli fa l'affare proprio e non l'altrui: ma in riguardo all'equità, ha luogo la ripetizione D'indebito. XV, 1, 7. — l. 5 § 2 *De impensis in res dotales factis.*

24. Nell'azione Di dote, rispetto alle spese necessarie, si considera diversamente secondo che furono fatte od omesse. Se furono fatte, vi si ha riguardo ancorchè l'esito sia stato cattivo; se furono omesse, non si ha riguardo se non qualora per tale omissione abbiasi avuto un esito cattivo. Laonde se il marito puntellò una casa cadente, egli conseguirà le spese ancorchè la casa si fosse incendiata; ma se non la puntellò, dopo arsa la casa egli cessa d'essere risponsabile. ivi, 8. — *ib.* l. 4 ¶ sed hoc.

25. *Spese utili* sono quelle che rendono migliore la dote, non quelle che ne impediscono il deterioramento (le quali sono necessarie); quelle in somma dalle quali la moglie può acquistare un reddito: tal sarebbe se il marito fece pastinare gli arbusti oltre il necessario, se fece ammaestrare i servi *(pueros)*; le quali spese non possono stare a carico della moglie se ella n'è ignara o non ne vuole. Il molino ed il granajo *(horreum)* costrutti presso la casa *(insulae)* dotale sono spese necessarie se è un sito mancante di mulini; se no, sono utili. ivi, 9. — l. 79 § 1 *De verb. signif.* — Così pure se il marito piantò una vite novella *(novelletum)*, o fece costruire una bottega *(tabernam)* accanto alla casa. ivi. — l. 5 § fin. *De impens. in res dot.* — Le quali spese poi non gli vengono bonificate se l'utilità che ne ritrasse lo compensò. ivi, *nelle note.* — l. 28 § 1 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

Sono pure spese utili il fornire il fondo di bestiame e l'alletamarlo. ivi. — l. 14 § 1 *De impens. in res dot.*

26. Le spese utili non istanno di pien diritto a carico della dote; ma il marito può esigerne il pagamento. ivi, 10. — *ib.* l. 7 § 1. — Cioè, può ritenerle: che se egli non avesse questo diritto di ritenzione, potrebbe farne donazione alla moglie; e anche circa le spese la donazione fra marito e moglie è vietata. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

27. Secondo alcuni giureconsulti, il marito non può ritenere a titolo di spese utili se non quelle ch'egli fece di consenso colla moglie; se le avesse fatte senza questo con-

senso, egli potrebbe soltanto portar via le cose risultate di queste spese, sempreché il potesse fare senza recar danno. XV, 1, 10. — l. 8. ff. *De donationibus inter virum et uxorem.*

Ma Giustiniano abolì il diritto di ritenzione per questa causa, e statuì che a titolo di tali spese utili il marito avesse o l' azione Di mandato se le fece col consenso della moglie, o quella Di gestione d' affari se le fece senza il di lei consenso. Difatti era una sottigliezza presso gli antichi il reputare che spendendo nelle cose dotali il marito facesse il proprio affare, e non quello della moglie; mentre è ben vero che in costanza di matrimonio egli è proprietario della dote, ma infine la dote dee ritornare alla moglie, e quindi chi ha speso nelle cose dotali ha fatto l' affare della moglie. ivi, *colle note.*

28. *Spese di piacere (voluptuariae).* Sono quelle che il marito fece per puro diletto e che servono di ornamento. ivi, 11. — *ib.* l. 7. — E meglio, sono quelle senza le quali la dote non sarebbe deteriorata, e con la quale essa non divenne più fruttuosa: tali sono i verdi, le pitture ed altrettali cose. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 17; l. 79 § 2 *De verb. signif.* — Tali pur sono la costruzione di bagni. ivi. — l. 14 § 2 *De impens. in res dot.*

29. Se le cose nelle quali sono fatte tali spese fossero da rivendere, esse si direbbero utili, non di piacere, in quanto che la cosa potrebb' essere venduta a prezzo maggiore. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 10.

30. Le spese di piacere se anche sono fatte per volontà della moglie, non danno luogo ad esazione, cioè ritenzione. ivi, 12. — *ib.* l. 11. — Tuttavia la moglie è obbligata di sopportare la esazione se non permette che il marito le tolga via, sempreché sieno suscettive di separazione; altrimenti si debbono lasciare: nè deesi permettere ch' egli distacchi e porti via degli ornamenti se non quelli che gli possono giovare. ivi. — *ib.* l. 9.

31. — Il marito può mettere in conto alla moglie certe spese comechè non fatte per la dote. Per es. se colla dote egli spese onde riscattare dagli assassini persone congiunte di parentela colla moglie, ovvero affinchè la moglie riscatti qualcuno de' suoi, egli può metterle in conto ciò che spese; e se spese tutta la dote, l'azione Di dote si estingue, tanto più se è il suocero che la promuove, e non meno se la promovesse la figlia dopo la morte del padre: difatti l' eccezione di dolo è inerente all' azione Di dote come alle altre azioni di buona fede. XV, 1, 13. — l. 21 ff. *Soluto matrim.*

SPETTABILI. Così si chiamavano i proconsoli, mentre i presidi avevano soltanto il titolo di chiarissimi. I, 16-18, 4. — l. 5 Cod. *Ut omnes jud.*

SPIE. V. anche Delatori.

2. Coloro che esplorano i secreti e li dinonziano all' inimico, si reputano traditori e quindi rei di ribellione *(perduelles)*, e vengono condannati alla morte. XLVIII, 4, 4. — l. 6 § 4 ff. *De re milit.*

SPOGLIAMENTO *dell' eredità.* V, Espilata *(Eredità).*

2. — *del possesso.* V. Turbamento *di possesso*, e Violenza.

SPONSALI. V. Donazioni *fra sposo e sposa*, Infamia n. 27 a 29, Prossenetico *(Contratto).* V. lib. 21 tit. 1 *De sponsalibus;* Cod. lib. 5 tit. 1 *De sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxeneticis*, 2 *Si rector provinciae, vel ad eum pertinentes, sponsalia dederint;* Nov. 18, 23, 73 e 109 di Leone.

1. Gli sponsali sono una menzione e promissione *(mentio et repromissio)* di nozze future. XXIII, 1, 1. — l. 1 ff. *De sponsal.* — E sono così detti da *spondere*, perchè presso gli antichi usavasi di stipulare e promettere le mogli future. ivi. — *ib.* l. 2. — Questa è pure la ragione delle parole *sposo* e *sposa.* ivi. — *ib.* l. 3. — Tal era il prisco costume del Lazio: difatti se dopo contratta la stipulazione degli sponsali non veniva la femmina data in matrimonio, o non veniva ricevuta, lo stipulante promoveva l'azione *Ex sponsu*, e i giudici conoscevano di tal controversia, e se non trovavano giusto motivo della mancanza alla promessa, si sentenziava la lite in danaro condannando il promittente o lo stipulante a indennizzare l' altra parte. Questo gius sopra gli sponsali durò fino a che il diritto di cittadinanza in forza della legge Giulia fu esteso a tutto il Lazio. ivi.

Nè soltanto presso i Sabini nel Lazio fu solenne il rito degli sponsali per istipulazione, ma eziandio appo i Romani solevasi nei primi tempi interporre stipulazioni per gli sponsali; onde si faceva questa distinzione, che la zitella chiamavasi prima *sperata*, poi

patteggiata (pacta) quand' era conchiuso il contratto, infine *promessa* o *sposa* quando erano intervennte le stipulazioni. — Per altro queste stipulazioni ed altre formalità concernenti il rito degli sponsali, come le arre e l' anello maritale, non erano dell' essenza degli sponsali. XXIII, 1, 1.

3. Basta il nudo consenso per costituire gli sponsali. ivi, 2. — l. 4 ff. *De sponsal.* — Ond' è indifferente che in essi intervenga scrittura con testimonj o promessa senza scrittura. ivi. — *ib.* l. 7. — È pure indifferente che siano fatti dalle parti medesime presenti o mediante una persona intermedia o per via di lettera o per altro mezzo; anzi per lo più i partiti di matrimonio vengono conchiusi da persone interposte. ivi. — *ib.* l. 18. — Per ciò stesso anche un assente può contrarre sponsali con un altro assente. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

4. Anche negli sponsali è necessario il consenso di quelle persone che debbono prestarlo pel matrimonio, cioè delle parti contraenti e de' genitori alla cui podestà esse parti sono soggette. ivi, 3 *colle note.* — *ib.* l. 7 § 1. — Quindi la figlia di famiglia dee prestare il suo consenso per gli sponsali. ivi. — *ib.* l. 11. — Nè possono contrarsi a nome di un figlio di famiglia quando egli dissente. ivi. — *ib.* l. 13. — Epperò gli sponsali fra assenti non son validi se non quando sieno contratti con loro saputa, o gli abbiano dopo ratificati. ivi. — *ib.* l. 5. — Così pure il furore è d' impedimento agli sponsali; ma sopravvenuto dopo contratti non gli annulla. ivi. — *ib.* l. 8.

5. Il consenso dei tutori non può supplire a quello delle parti contraenti nè per contrarre nè per disciogliere gli sponsali. ivi, 4. — *ib.* l. 6.

6. Non è necessario che il consenso sia espresso, reputandosi che acconsenta anche chi non si oppone alla volontà del genitore. ivi, 5. — *ib.* l. 12. — E quanto alla figlia, non le è lecito di opporsi se non quando il padre gli proponesse uno sposo scostumato o turpe. ivi. — d. l. 12 § 1.

7. Deesi sempre riputare che il padre presti il suo consenso quando non dichiara evidentemente il suo dissenso. ivi, 6. — *ib.* l. 7 § 1 *in* fin.

8. Se il contraente è un pupillo, debbono intervenire il tutore e la madre; e se questi non acconsentono, dee interporsi il magistrato. XXIII, 1, 7. — l. 1 Cod. *De nuptiis.*

9. Il consenso debbe avere per oggetto che gli sponsali si facciano. Quindi un matrimonio mal contratto prima dell' età legittima, non può riputarsi che tenga luogo di sponsali. ivi, 8. — l. 9 ff. *De sponsal.*

10. Per contrarre gli sponsali non è determinata la età, come pel matrimonio: laonde possono farsi fino dalla prima età, purchè le parti conoscano ciò che fanno, vale a dire non siano minori di sett' anni. ivi, 9. — *ib.* l. 14. — Nè osta che Augusto abbia poi stabilito essere necessaria l' età di dieci anni; mentre egli non volle con ciò dichiarar nulli gli sposali contratti prima di questa età, ma intese che quegli il quale contraesse sponsali tali che non potessero essere eseguiti entro due anni, non dovesse godere de' privilegj che l'imperatore colla legge Giulia concedeva agli sposi ed a' mariti, e fosse considerato celibe. ivi, *nelle note.*

11. Gli sponsali non possono contrarsi quasi fra nessuna di quelle persone fra le quali non possono contrarsi nozze. Quindi non fra senatori e dame manomesse od abbiette, non fra il tutore o suo figlio e la pupilla. ivi. — *ib.* ll. 15 et 16; l. 60 § 5 ff. *De ritu nuptiar.*

12. Gli sponsali si sciolgono in più modi. 1.° Per la morte dell' uno o dell' altro degli sposi. — 2.° Per rinunzia. ivi, 10. — l. 1 Cod. *De sponsal.* — Nè basta la sola volontà, ma bisogna che questa sia dinunziata; della quale dinunzia la formola più comune era: *Conditione tua non utor.* ivi. — l. 2 § 2 ff. *De divort.*

13. Può rinonziare agli sponsali non solamente lo sposo stesso o la sposa; ma eziandio può il padre, se la sposa è soggetta alla patria podestà, rifiutare lo sposo e sciogliere gli sponsali. Lo stesso dicasi del padre dello sposo. ivi., 11. — l. 10 ff. *De sponsal.* — Che se la sposa è emancipata, il padre non può nè rifiutare lo sposo nè ripetere quanto fu dato a titolo di dote. ivi. — *ib.* — Purchè non avesse data allo sposo la dote sotto l'espressa condizione di poterla ripetere tanto non seguendo il matrimonio quanto seguendo senza il suo assenso. ivi, *nelle note.*

14. Non può il tutore sciogliere gli sponsali della figlia contratti dal padre. ivi. — l. 4 Cod. *De sponsal.*

15. — 3.° Si sciolgono gli sponsali col lasso di due anni. Difatti la legge Papia avea proibito che gli sponsali potessero protrarsi oltre due anni, salva legittima causa, perchè allora possono protrarsi anche tre quattro e più anni; come sarebbe per malattia dello sposo o della sposa, per morte dei genitori, per delitti capitali ec. XXIII, 1, 12 — l. 17 ff. *De sponsal.* — Con ciò la legge Papia non faceva che privare de' privilegj concessi a' maritati quello sposo che protraeva più oltre le nozze. Ma in seguito sembrò giusto di dover considerare come sciolti gli sponsali stessi col decorso del detto termine. ivi. — l. 2 Cod. d. tit.; l. 2 Cod. *De repud.*

16. *Arre degli sponsali* o *Sponsalizie.* Quando si contraevano gli sponsali, la consuetudine voleva che lo sposo desse qualche arra alla sposa od al padre sotto la cui podestà fosse soggetta. La condizione di questo contratto delle arre era che, se nè l' una nè l' altra delle parti fosse imputabile del non seguito matrimonio, dovessero le arre essere restituite; ma se lo sposo avesse per parte sua fatto in modo che il matrimonio non avesse luogo, dovessero le arre date restare a profitto dello sposo. ivi, 13. — l. 3 Cod. *De sponsal.*

Che se l'impedimento alla celebrazione del matrimonio deriva dalla parte della sposa, anticamente la pena consisteva nella restituzione delle arre colla pena del quadruplo. ivi. — l. un. Cod. Theod. *Si nupt. et rescript. pet.*; l. 6 Cod. Theod. *De sponsal.*; l. un. Cod. Theod. *Si rector prov. spons.* — E quando il padre della sposa avea ricevuto le arre, si obbligava colla medesima pena. ivi. — d. l. 6 Cod. Theod. *De sponsal.*

17. Per costitusione di Leone ed Antemo questa pena fu minorata. Imperciocchè in forza di questa legge, la sposa che ricusa di contrarre il matrimonio è tenuta di restituire il doppio di quanto ha ricevuto a titolo di arra; purchè non sia minore di venticinque anni o non abbia avuto una causa legittima di rinunziare agli sponsali, che avesse ignorata quando furono contratti. Sono poi giuste cause di rinunzia p. e. la condotta turpe, prodiga od impudica di uno o dell' altro degli sposi; la diversità di setta; e l' impotenza fisica. Queste cose hanno luogo tanto se le arre furono ricevute dalla sposa, quanto se dallo sposo o da quello che aveva in sua podestà lo sposo. ivi, 14. — l. 5 § 1 Cod. *De sponsal.*; l. 16 *De* Cod. *De episc. audient.*

18. Per una costituzione di Giustiniano è una giusta causa di rinunziare agli sponsali anche quando alcuno vi rinunzia per dedicarsi al servigio divino o per abbracciare la vita religiosa. La persona quindi che per tal causa rinunzia, riceve in restituzione le arre che ha date; o se le ha ricevute, è soltanto tenuta a restituire semplicemente e non pagare altrettanto. XXIII, 1, 14. — l. 56 Cod. *De episc. et cler.*

19. In alcuni casi poteva la sposa ed il padre della medesima impunemente rinunziare agli sponsali anche senza una giusta causa. 1.° Quando avesse contratti gli sponsali colla sposa o col padre di essa come persona che potesse loro incutere timore, cioè una persona costituita in pubblica autorità, p. e. un governatore di provincia, i di lui figli o familiari, o i di lui ufficiali. In questo caso, pel gius delle Pandette, la sposa od il padre restituendo le arre rinunziavano impunemente agli sponsali. ivi, 15. — l. 38 *De ritu nupt.* — Per una costituzione poi di Graziano, Valentiniano e Teodosio, non sono in questo caso tenuti neppure a restituire le arre. ivi. — l. un. Cod. *Si rector prior.*

2.° Quando una fanciulla fu promessa prima che arrivasse all'età di dieci anni, il padre o qualunque altro che l'ha promessa, può recedere impunemente da questi sponsali se non ha trattenuti i pegni oltre l' undecimo anno. ivi. — l. 6 Cod. Theod. *De sponsal.*

SPONSIO. È propriamente una specie di stipulazione che si fa con queste parole: *Spondes? Spondeo.* In senso più lato si applica a qualunque stipulazione, ossia promessa per istipulazione. L, 16, 205. — l. 7 *De verb. signif.*

2. Questa voce applicavasi eziandio a qualunque promessa fatta ad un terzo, sebbene non preceduta da interrogazione per parte sua. XXI, 1, 40 e 93. — l. 19 § 2 et l. 31 § 1 *De aedil. edicto;* Inst. § 1 in fin. *De verb. oblig.*

SPORTARE *(Servitù Di).* V. IMMETTERE, *PROJECTUM,* SPORTO.

SPORTO *(Protectio).* In questa denominazione generale (a cui meglio corrisponderebbe la voce latina *projectum*, si comprendono tutte quelle parti di un edifizio che sportano, come a dire terrazzini, ballatoi ec. La voce *protectiones* o *protecta* significa più partico-

larmente gli sporti dei tetti, ossia i tetti sporgenti. XXXIX, 2, 1.

SPORTULA. Salario annuo. L, 16, 205.

2. Significa una certa somma lasciata per alimenti. XXXIII, 2, 10 *colle note.* — l. 12ò *De leg. et fid.* 1.°

3. Propriamente è un piccolo sacco, e dicesi dall'erba *sporta* con cui solevasi farlo. Prendesi poi per *alimenti* perchè i patroni, invece della cena a cui per antica usanza ammettevano i loro clienti, distribuivano ad essi in *sportule* sul limitare della porta le vivande, o danaro invece di vivande. ivi, *nelle note.*

SPURII. Così si chiamano quelli che nascono da padre incerto; altr. *vulgo concepti;* e quelli che, anche potendo conoscere il padre, lo hanno tale che la legge non permette di averlo, cioè hanno il padre illegittimo. Diconsi *spurii* παρὰ τὴν σποράν, cioè dal seminamento. L, 16, 205. — Inst. tit. *De nuptiis;* 1, 5, 39. — l. 23 *De statu hominum.*

STABULARII. Chiamandosi *stabula* gli alberghi *(diversoria)*, le botteghe *(tabernae)*, questa voce corrisponde ad *albergatore, bottegliere* e simili. Ma più propriamente nel Gius s'intende di chi tiene stalla. V. Furto, Risponsabilita'.

STAGNO. Così si dice una raccolta d'acqua che non ha scolo, e che vi sta temporaneamente, per lo più d'inverno. L, 16, 99. — l. 1 § 4 *Ut in flum. publico.*

2. Il diritto d'accrescimento o d'alluvione non ha luogo riguardo agli stagni, vale a dire il crescimento o la diminuzione delle acque non giova se nuoce al proprietario dello stagno nè ai possidenti delle rive. XLI, 1, 34. — l. 12 *De acquir. rer. dom.*

STATE. Incomincia all'equinozio di primavera e finisce all'equinozio d'autunno; onde dura sei mesi del pari che l'inverno. XLIII, 20, 17. — l. 1 § 32 *De aqua quotid. et aest.;* XLIII, 13, 3. — l. un. § 8 *Ne quid in flum. publ.*

STATIO. È propriamente un luogo qualunque ove le navi possono fare al sicuro; così detto *a statuendo.* L, 16, 170. — l. 1 § 13 ff. *De flumin.*

2. Anche il porto può chiamarsi *statio.* V. *Angiportus* e *Portus.*

3. *Stationes fiscales.* I diversi uffici del fisco; i quali non ammettevano la compensazione l'uno per l'altro, cioè non si permetteva ad uno creditore verso un uffizio fiscale di opporre questo suo credito ad un debito verso altro uffizio fiscale. XVI, 2, 10 *colle note.* — l. 1 Cod. *De Compens.*

STATO *degli uomini* V. Accusato, Adozione, Arrogazione, Ascrittizi, Cattivita', Cittadini, Coloni, Diminuzione *di capo*, Femmine, Ingenui, Inquilini, Italici provinciali, Latini, Liberi, Libertini, Maschi, Parto, Peregrini, Podesta', Postliminio, Riscatto, Servi, Uomini, Utero. — V. lib. 5 tit. 5 *De statu hominum;* Cod. lib. 3 tit. 22 *Ubi causa status agi debeat;* lib. 5 tit. 27 *De naturalibus liberis et matribus eorum, et ex quibus causis justi efficiantur;* lib. 7 tit. 21 *Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur;* Inst. lib. 1 tit. 3 *De jure personarum,* 4 *De ingenuis, De libertinis;* Nov. 74, 89, e 117 cap. 4.

2. Stato *(Causa di).* V. Ingenuita', Liberale, *(Causa)*, Liberta' Presunzione, Prova.

3. Stato dei defunti. V. lib. 40 tit. 15 *Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur;* Cod. lib. 7 tit. 21 *Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur.* — Non si può muovere quistione sopra lo stato di un defunto se non in occasione di qualche altra cognizione. XL, 15, 1. — l. 13 Cod. *De liber. causa.* — Ma non sempre, in occasione di un'altra cognizione si può muovere quistione sopra lo stato di un defunto. Difatti l'imperatore Nerva proibì di muovere quistione sopra lo stato di chicchessia dopo un quinquennio dalla sua morte. ivi, 2. — l. 4 cum § 1 ff. *Ne de statu defunct.*

4. Se uno vuol ridurne lo stato a peggior condizione, ha luogo questa prescrizione. ivi, 3. — *ib.* l. 7 § 4 et l. 5. — Ma quando si vuole ritrattare in peggio lo stato di un defunto, questa prescrizione ha luogo, benchè la ritrattazione si voglia fare indirettamente mediante un'altra quistione. E così non si può muovere quistione sopra lo stato di un vivo, se tale quistione reca pregiudizio ad uno che morì da più di cinque anni. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1 et 2 et l. 2; ll. 1 et 4 Cod. *Ne de statu defunct.*

5. L'editto dell'imperatore Nerva risguarda soltanto le questioni nelle quali direttamente od indirettamente si tratta dello stato di libertà od ingenuità del defunto: quindi

non sarebbe punto applicabile al caso che si trattasse di sapere se una emancipazione sia stata fatta o no legalmente. XL, 15, 4. — l. 5 Cod. *Ne de statu defunct.*

6. Questo editto vieta di promuovere quistione intorno alla libertà od ingenuità di quelle persone che al momento della loro morte si trovavano in possesso di questo stato. ivi, 6. — *ib.* l. 6. — Ed è uopo che questo possesso non sia stato controverso. ivi. — *ib.* l. 2. — Non si reputa poi che uno abbia sofferto contraddisione nel possesso del suo stato, se non quando gli venne mossa controversia presso il giudice competente. ivi. — *ib.* l. 7. — Ed ancorchè la controversia fosse mossa d'innanzi al giodice competente, la prescrizione di cinque anni che protegge lo stato dei defunti, non viene distratta dalla lite promossa prima della morte, se è provato che l'antica causa fu terminata dal lungo silenzio di colui che le mosse e che dalla medesima ha desistito. ivi. — l. 2 § 2 ff. eod. tit.

7. Questo editto non è applicabile a colui che non fu in possesso della libertà. ivi. — l. 8 Cod. eod. tit.

8. Non è permesso di promuovere quistione dopo un quinquennio sopra lo stato dei defunti nemmeno a nome del fisco. ivi, 7. — l. 1 ff. eod. tit. — Nè si accorda il benefizio della restituzione ai pupilli sotto pretesto che il tempo di cinque anni sia decorso mentr' essi erano privi di tutori. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

9. Un editto dell' imperatore Marco vieta di ritrattare la sentenza pronunziata a favore della ingenuità quando sia morto quello in cui favore era stato giudicato. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 3.

STATULIBERI. V. Condizione, Libertà, Liberto. V. lib. 40 tit. 7 *De statuliberis.*

1. Chiamasi statulibero quegli al quale fu statuita e destinata la libertà per un tempo sotto una condizione. ivi, 1. — *ib.* l. 1. — Nè importa in qual modo sia stata manifestata tal volontà. ivi. — *ib.* l. 41.

2. I servi diventano statuliberi per una condizione espressa, o per necessità *(vi ipsa)*, cioè quando vengono manumessi onde defraudare i creditori. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

3. Non è statulibero colui al quale la libertà è conferita in un tempo così lontano che il manumesso non possa fino allora rimanere in vita; ovvero se fu imposta una condizione tanto difficile od anzi quasi impossibile da non potersi verificare la libertà. XL, 15.2. — l. 4 § 1 *De statuliberis.*

4. La condizione di colui che diventa statulibero è che, se di lui viene fatta ad altri la tradizione, s'intende alienato, salva la speranza della sua libertà; o se viene usucatto, egli passa ad altri per usucapione insieme colla condizione di diventare libero; o se viene manomesso, non perde la speranza di essere liberto orcino. ivi, 3. — *ib.* l. 2; l. 13 Cod. *De testam. manum.* — Epperò se l'erede vende uno statulibero sotto una condizione che non sia quella imposta alla libertà, la causa o condizione di esso statulibero rimane immutabile, ed egli può riscattarsi dalle mani del compratore, come avrebbe potuto riscattarsi dalle mani dell'erede. Se però l'erede avesse occultato la condizione dello statulibero, egli sarebbe tenuto anche all'azione *Ex empto.* Coloro poi che scientemente dissimulando la condizione della libertà statuita avessero venduto semplicemente lo statulibero come servo, sono soggetti alle pene inflitte al delitto di stellionato. ivi. — l. 9 § 1 *De statulib.* — Insomma, l'erede non può rendere peggiore la condizione degli statuliberi. ivi. — *ib.* l. 23.

5. In un caso lo statulibero perde la speranza della libertà; ed è quando questa gli fu lasciata sotto la condizione che sia libero qualora l'erede non lo alienasse. ivi. — *ib.* l. 30.

6. Nel rimanente gli statuliberi non differiscono quasi affatto dagli altri servi, rispetto alle azioni nascenti da delitto o da gestione di affari o da contratto; e quindi anche nei pubblici giudizj soggiacciono alle medesime pene alle quali soggiacciono gli altri servi. ivi, 4. — *ib.* l. 29. — Così pure possono frattanto essere lasciati in legato. ivi. — l. 45 § 2 ff. *De libert. fideic.* — E dati in risarcimento del danno in un'azione nossale, essendo servo dell'erede, senza che tal dazione noccia alla sua speranza di libertà. ivi. — *ib.* l. 9. — E chi diede in risarcimento uno statulibero rimane liberato; come pure se lo desse essendo debitore di un servo in forza di stipulazione. ivi. — d. l. 9 § 2.

7. Anche le leggi delle XII Tavole suppongono che gli statuliberi possono essere venduti. ivi, 5. — *ib.* l. 25. — Ma con questa vendita gli statuliberi non possono essere

aggravati da condizioni dure, p. e. che non servano entro alcuni dati luoghi, o che non possono mai essere manumessi. XL, 15, 5. — l. 45 § 2 ff. *De libert. fideic.*

8. Lo statulibero può essere venduto, in quanto il testatore non lo avesse vietato; e se in tal caso venisse venduto, otterrebbe subito la libertà. ivi. — *ib.* l. 3 § fin.

9. I figli nati da una statulibera sono servi dell'erede. ivi, 6. — *ib.* l. 16.

10. Il servo non acquista la qualità di statulibero prima che la eredità sia adita almeno da uno degli eredi instituiti. Per altro se prima dell'adizione quel servo viene alienato o usucatto, cade la speranza della stabilita libertà. ivi, 7. — *ib.* l. 2 § sed statulib. et l. 9 § 3. — Che se viene io appresso adita la eredità, si reintegra la speranza della libertà pel favore che ad essa è dovoto. ivi. — *ib.*

11. Se la libertà fu lasciata al servo dell'impubere con testamento pupillare, esso servo sarà statulibero mentr'è ancora in vita il pupillo, cioè dopo l'alienazione della eredità del padre. Ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 1. — Che se il padre lasciò in legato il servo nella instituzione di erede ch'egli fece, e nella sostituzione incaricò questo erede di manumetterlo, il servo sarà libero ed il legato non avrà luogo. ivi. — *ib.* l. 2 § 2 et 4 et l. 36.

12. Se uo servo col primo testamento fu instituito erede sotto condizione per la metà, non può diventare statulibero perchè ha ricevuto la libertà da sè medesimo. Che se la condizione sotto la quale è deferita la eredità viene a mancare, egli acquista la libertà e quindi diventa statulibero, riverendola oon da sè stesso ma dal coerede. ivi. — d. l. 2 § 3.

13. Il servo non cessa di diventare statulibero mediante l'adizione della eredità per questo perchè fu lasciato io legato. ivi, 9. — *ib.* l. 39.

14. Il legato condizionale della persona dello statulibero poteva divenire utile al legatario di esso statulibero se la condizione della libertà veniva a mancare prima che occorresse la condizione del legato: imperciocchè, a quel modo che la libertà una volta acquistata allo statulibero distrugge il legato della sua persona, a quel modo, finchè pende la condizione del legato della sua persona, esso legato resta in sospeso nè può essere perento finchè la libertà sia stata acquistata al servo legato. XXX a XXXII, 211. — l. 81 § 9 *De leg. et fid.* 1.°

15. Quando il testatore legando un servo a carico di suo figlio impubere, ha ordinato che questo servo diventi libero, caso che muoja suo figlio nello stato di pupillo; se il detto figlio pervieoe alla pubertà, il legatario può senza difficoltà rivendicare il servo a lui legato. Difatti la condizione tacita del legato della libertà era mancata, non essendo morto l'impubere nello stato di pupillo; e se al contrario il figlio impubere muore pupillo, il servo diviene libero essendo occorsa la condizione tacita della sua libertà. ivi. — d. l. 81 § 10. — A più forte ragione si dee decidere similmente se il legato del servo, di cui è gravato l'impubere non fosse che condizionale, e se d'altronde l'impubere viene a morire in istato di pupillo prima che occorra la condizione sotto la quale era stato legato. ivi. — *ib.*

16. È valido il legato, sia puro, sia condizionale, sia *ex die*, fatto al servo che si dichiara libero sotto condizione e *praesente die.* ivi, 72. — *ib.* l. 91 § 1.

Tuttavolta, se la libertà lasciata senza condizione al servo mediante il testamento del suo padrone, nol fu che in forma di legato o di fedecommesso incaricando l'erede di manometterlo; allora, secondo alcuni, questo servo non può profittare del legato o fedecommesso in danaro lasciatogli dal testatore insieme colla libertà. ivi, 70. — l. 84 *De leg. et fid.* 2.° — Ma Paolo risponde, nella medesima legge, che ciò sarebbe iniquo, poichè (soggiugne) i due fedecommessi, quello del danaro e quello della libertà, incominciano nel tempo stesso. In conseguenza, se l'erede è in mora di manomettere il servo, lo si reputa del pari in mora di soddisfare al fedecommesso di danaro e ne debbe gl'interessi; per la medesima ragione egli dovrebbe inoltre rendere a questo servo, manumettendolo, tutto ciò ch'esso servo ha acquistato durante il tempo che l'erede era in mora di dargli la libertà. ivi. — *ib.*

17. Se il servo non era manomesso che sotto condizione col testamento, il legato a lui fatto nel medesimo tempo di una data cosa, era quando utile quando inutile secondo le circostanze; imperciocchè se la condizione della sua libertà era tale che poteva esistere subito dopo la morte del testatore e prima dell'adizione della eredità (p. e. se egli era

dichiarato libero quando avesse dato tanto a Tizio o quando fosse salito sul Campidoglio), il legato particolare fatto gli era utile: difatti allora egli poteva divenir libero nel momento stesso dell' adisione della eredità, e quindi acquistare il legato puro e semplice o condisionale fatto a suo profitto il quale non poteva incominciare ad aver luogo prima dell' adizione della eredità. Ma se all' opposito la condizione della sua libertà era di dare tanto all' erede o di salire al Campidoglio dopo l' adizione della eredità, il suo legato particolare diveniva inutile; mentre in tal caso non avendo acquistato la libertà al tempo dell' effetto del suo legato, questo si trovava necessariamente estinto come fatto al servo del testatore.

18. Era lo stesso (in forza della regola Catoniana) quanto alle condizioni che potevano essere adempiute prima dell' adizione della eredità, se l' erede instituito per l' intero era un erede necessario. XXX a XXXII, 72. — l. 91 § 1 *De leg. et fid.* 1.° — Difatti, come osserva Pothier, se il testatore fosse morto subito dopo aver testato, l' effetto del legato da lui fatto al suo servo da lui manumesso sotto le dette condizioni, avrebbe necessariamente preceduto la manumissione effettiva del legatario, ed il legato particolare che gli era fatto sarebbe stato estinto o senza effetto, come fatto al servo proprio del testatore. Ora, secondo la regola Catoniana, i legati che sarebbero stati nulli se il testatore fosse morto subito dopo d' avere testato, erano egualmente nulli in qualunque tempo il testatore morisse.

19. Secondo Labeone, il servo manumesso per testamento sotto una certa condizione non può, finchè la condizione è in sospeso, ricevere validamente un legato dall' erede del testatore, a meno che questo erede non gli leghi nel medesimo tempo la sua libertà; avvegnachè, dice, egli è servo di lui finchè la condizione non è accorsa. Ora, uno non può legare al suo proprio servo se non manumettendolo; ma, soggiugne, il legato sarebbe valido se fosse lasciato al servo sotto la condizione della manumissione portata al primo testamento. Difatti sarebbe inutile in questo caso che l' erede gli desse la libertà già assicuratagli nel medesimo tempo dalla disposizione del primo testamento. XXXIII, 6, 29. — l. 11 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

STAZIONE. V. sopra *Statio*.

STATUTUM. V. *Pronuntiatum*.

STELLIONATO. V. lib. 47 tit. 20 *Stellionatus*; Cod. lib. 9 tit. 34 *De crimine stellionatus*. — Così si chiama ogni dolo grave che non ha denominazione propria, onde viene punito estraordinariamente e criminalmente. Lo si chiama *stellionato* da *stellione* ch' è la tarantola, o, secondo Plinio, la lucerta stellata, la quale dicesi che odia l'uomo più che qualunque altro animale; onde *stellione* dicesi chi odia. Secondo Cujacio, la ragione è perchè la lucerta è animale sommamente fine ed astuto. — Ad ogni modo, *stellionato* significa dolo in genere nel gius romano, mentre appo noi è una specie particolare di dolo. XLVII, 120, 1.

2. Si accusa di stellionato coloro che fecero qualche cosa dolosamente, e non ponno essere accusati di altro delitto: laonde ciò che nelle azioni civili è quella Di dolo, nelle criminali è quella Di stellionato. Ma principalmente esso ha luogo se uno vende o permuta o dà in pagamento una cosa obbligata ad altrui, dissimulando per inganno la obbligazione; chi scambia le merci nel venderle, od aliena quelle obbligate o le guasta; e chi fa qualche impostura o collusione a danno di un altro. ivi. — l. 3 § 1 *Stellion.* — Così pure chi accettò merci. ivi. — d. l. 3 § 3. — E in generale, senza numerare le specie, chiunque commette delitto che non ha titolo. ivi. — d. l. 3 § 1 § fin.

3. Non si può abusare dell' ignoranza del creditore a cui venissero obbligate le cose, già prima obbligate ad altri per ipoteca o pegno; nè meno facendolo con una obbligazione legalmente compiuta e partecipando al divisamento di frode col mettere sotto qualche persona anteriore. ivi, 2. — ll. 1 et 4 Cod. *De crim. stellion.*

4. Se tuo padre ti fece una donazione ed essendo tu emancipato trasferì in te colla tradizione il dominio materiale, e poscia avendo egli creditori obbligò quelle cose medesime come sue proprie senza il concorso della tua volontà; egli non recò lesione al tuo diritto, ma potrà con ragione essere accusato di stellionato. ivi, 3. — *ib.* l. 2. — A più forte ragione, se uno obbligando la cosa altrui giurò quella essere sua; chè allora il delitto di stellionato diventa delitto di spergiuro; e viene punito coll' esilio temporario. ivi. — l. 4 *Stellion.*

5. L'azione Di stellionato non fa parte nè

delle civili *(privatis)* nè delle criminali *(publicis)*, ma spetta alla cognizione del preside. XLVII, 120, 4. — ll. 1 et 3; l. 3 Cod. *De crim. stellion.*

6. La pena dello stellionato non è determinata dalla legge; mentre non lo è nemmeno il delitto; onde la pena n' è estraordinaria, con questo che non ecceda il lavoro nelle miniere rispetto ai plebei, e si limiti alla rilegazione temporaria od alla rimozione dall' ordine rispetto a quelli che sono costituiti in qualche onore. ivi, 5. — l. 3 § 2 *Stellion.*

7. Il giudizio di Stellionato non è infamante, qualora il delitto non sia tale che per esso competa l' azione civile infamatoria. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 2; XLVIII, 1, 2. — l. 7 *De publ. jud.*

8. Se uno ipoteca una cosa già ipotecata, e dichiara che non è ipotecata a nessuno, vi è stellionato. XX, 1, 25. — l. 25 § 2 ff. *De pignor. et hypoth.* — A meno che il primo debito al quale la cosa è ipotecata, non sia modicissimo, e quindi non rimangano garanzie più che sufficienti ad assicurare il pagamento del secondo debito. XIII, 7, 27. — l. 16 § 1 et l. 36 § 1 ff. *De pignor. act. vel contra.*

9. V' ha stellionato anche se si ipoteca o si dà in pegno una cosa che si sa essere di altrui. ivi. — *ib.*

10. Non v' è luogo all' accusa di stellionato se lo stellonatario indennizza la parte avversaria. l. 1 Cod. *De crim. stellion.*

11. V' è luogo fino a tal punto all' accusa, quand' anche la cosa che il debitore aveva ipotecato come sua, avesse appartenuto non ad un terzo ma a suo figlio emancipato al quale l' avesse data e fattane tradizione, ben inteso che suo figlio non avesse consentito all' ipoteca; poichè allora il padre non avea potuto nuocere ai diritti acquistati a suo figlio, e quindi il creditore del padre poteva *sine injuria* intentargli azione di stellionato. l. 2 Cod. *De crim. stell.* — Ma il figlio poteva indennizzare il creditore di suo padre consentendo all' ipoteca, e lo doveva certamente così come figlio che come donatario, se suo padre non era assolutamente in grado di soddisfare il suo creditore.

STEMMA. Così si chiama la descrizione pittorica dei gradi e delle successioni; la quale si divide in due linee, superiore ed inferiore. XXXVIII, 10, 6 *colle note.* — l. 9 *De grad. et affin.*

STERILITA'. V. Conduzione e Locazione.

STILLICIDIO. Il cadere dell' acqua dal tetto a stilla a stilla, cioè a goccia a goccia. L, 16, 206.

2. Stillicidio (*Servitù* Di dirigerlo), è quella per cui uno è obbligato di ricevere nella sua area o nel suo tetto l'acqua cadente dall' edifizio vicino. VIII, 2, 10.

3. A colui che dee questa servitù non è vietato di edificare sul suo fondo, porchè non impedisca lo stillicidio; laonde se è un' area che lo deve, il proprietario può edificare fino al sito in cui cade lo stillicidio. ivi. — l. 20 (al. 19) § fin. *De serv. urb. praed.*

4. Lucio Tizio avendo fatto un' apertura nel muro della sua casa per quanto lo permettevano la direzione dello stillicidio e lo sporto del coperto, aprì una porta sopra la strada pubblica. Non recando questa porta verun pregiudizio nè alla luce nè al passaggio del vicino P. Mevio, nè lo stillicidio cadendo sopra la casa di lui; egli non ha veruna azione per opporsi. ivi. — *ib.* l. 41 (al. 40) § 1.

5. Non è permesso di edificare se con ciò s' impedisce lo stillicidio. ivi. — *ib.* l. 20 § 3. — Laonde se la tua casa dee alla mia due servitù, quella Di non innalzare, e quella Di ricevere lo stillicidio de' miei edifizj, ed io ti ho ceduto il diritto di erigere più alti i tuoi edifizj senza aver bisogno del mio consenso, in riguardo al mio stillicidio sarà da stanziare che, se innalzando i tuoi edifizj s' impedisce al mio stillicidio di cadervi sopra, non ti sarà lecito di edificare più alto; ma se non si reca impedimento al mio stillicidio, ti sarà lecito d' innalzare. ivi. — *ib.* l. 21 (al. 20).

6. Stillicidio (*Servitù* Di non dirigerlo). In forza di questa il vicino, a cui può esser utile il ricevere nella sua area l' acqua cadente dal tetto del vicino (p. e. per empiere la sua cisterna), ha il diritto d' impedirgli che non diriga l' acqua altrove. ivi, 11.

STIMA. V. anche Danno, Estimatoria *(Azione)*, Estimatorio *(Contratto)*, Evizione, Prezzo, Triticaria *(Azione)*.

1. Debbonsi stimare le cose secondo il loro valore comune, non secondo l' affezione o tornaconto dei privati. IX, 2, 46. — l. 33 ff. *Ad leg. Aquil.*; XXXV, 2, 28. — l. 63 ff. *Ad leg. Falc.*

2. La stima dee riferirsi al tempo in cui

la cosa era esigibile. XLV, 1, 41 e 109. — ll. 60 et 95 *De verb. oblig.*

3. Allorchè in difetto di pagamento nel giorno che la cosa era esigibile, il creditore ha accettato una cauzione, la stima dee farsi in ragione del giorno che la cauzione fu accettata. XIII, 3, 3. — l. 22 ff. *De oblig. et action.*

4. Il legato annuo si stima in ragione della vendita che potrebb'esserne fatta pel tempo della vita del legatario; il qual tempo è incerto. XXXV, 5, 61 e 78. — ll. 47 et 55 ff. *Ad leg. Falc.*

5. In materia di falcidia, la stima, fatta dal testatore, della cosa ch'egli lega, non fa regola. XXX a XXXII, 123. — l. 81 § 4 *De leg. et fid.* 1.° — Sarebbe altrimenti dietro la nov. 1 cap. 2, la quale permette al testatore d'interdire la detrazione della quarta; imperciocchè potendo egli difenderla, può a più forte ragione diminuirla con stime; e se tale fu la sua intenzione, bisognerà conformarvisi per la determinazione della falcidia.

6. Se un testatore lega il fondo altrui, la stima n'è dovuta al legatario, supposto che l'erede non possa avere la cosa per farne la tradizione. XXXVI, 1, 17. — l. 72 ff. *Ad senat. Trebell.* — Eccetto che non sia provato, non avere il testatore inteso di legare se non in quanto la cosa fosse sua. ivi. — *ib.*

7. La stima importa vendita, cioè vale per vendita. XXIII, 3, 49. — l. 10 § 5 ff. *De jure dot.* — Tuttavolta quegli al quale fu fatta tradizione, non è gravato dei rischi della sua perdita se non in quanto l'ha richiesta e ricevuta con questo intendimento. XIX, 3, 1. — l. 17 § 1 *De praescr. verb.*; l. 1 § 2 *De aestim.*

8. Stima, o Riputazione, pubblica. È uno stato di vita irriprovevole, conforme alle leggi ed al buon costume. XLVIII, 19, 2. — l. 5 § 1 *De extraord. cognit.*

9. La stima pubblica diminuisce o si perde in forza del delitto. ivi. — d. l. 5 § 2.

STIPENDIO. Così chiamansi le contribuzioni che pagavano le provincie del popolo all'erario del popolo; mentre il *tributo* propriamente detto pagavasi al fisco del principe dalle provincie del cesare. L, 16, 206. — Instit. *Teoph.* lib. 2 tit. 1 *De divis. rer.* — Per ciò stesso chiamavansi *stipendiaria praedia* que'fondi che dovevano censo al popolo; *tributaria* quelli che lo dovevano al principe. L, 16, 206.

2. Lo stipendio è così detto da *stipes*, che sono picciole monete di rame; perchè appunto raccoglievasi minutamente. ivi. — l. 27 § 1 *De sign. verb.*

3. Dicevasi *stipendio* anche la paga dei soldati. ivi. — *ib.*

STIPULA ILLECTA. Le spiche gittate abbasso nel mietere, e non ancora raccolte, che i villani raccolgono ad agio. ivi, 101. — *ib.* l. 30 § 1.

STIPULAZIONE. V. Alternato, Anno, Calende, Cauzione, Certo, Clausola, Comune, Condizione, Consenso, Convenzionale, Dare, *Dies*, Divisibile, Errore, Fare, Fiera, Giorno, Giudiziale, Incerto, Indivisibile, Interpretazione, Interrogazione, Mese, Nudo, Obbligazione, Penale, Pretorio, Ricevuta *di sicurtà*, Risposta, *Satis acceptio*, Satisdazione, Semplice, Tempo, Termine. — V. l. 45 tit. 1 *De verborum obligationibus*; Cod. lib. 8 tit. 38 *De contrahenda et committenda stipulatione*; 39 *De inutilibus stipulationibus*; Inst. lib. 3 tit. 16 *De verborum obligationibus*, 19 *De divisione stipulationum*, 20 *De inutilibus stipulationibus.*

1. Questo titolo delle Pandette tratta *Delle obbligazioni di parole*, ossia delle solennità e formalità delle parole che danno consistenza ai contratti. Ora, tre son questi contratti, la dizione della dote (V. Dizione), la promessa giurata di opere fatte dal liberto al patrono (V. Opere), e la stipulazione. — La *Stipulazione* è una forma di parole colle quali uno interrogato risponde che darà o farà ciò di che è interrogato. XLV, 1, 1. — l. 5 § 1 *De verb. oblig.* — Chiamasi altrimenti *Sponsio* o *Promessa*. V. Sponsio.

2. Le stipulazioni furono introdotte affine di raffermare le obbligazioni, essendo così dette da *stipulum* che anticamente significava cosa ferma. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 7 § 1. — Altri ne traggono la etimologia *da stipe*, altri da *stipula*: quello significa moneta; questa si riferisce all'uso che avevano gli antichi di tenere in mano fra'promettenti una paglia, che rompevano e poi di nuovo congiungevano. ivi, *nelle note.*

3. Due cose costituiscono la obbligazione: il *consenso* e la *interrogazione*. V. queste due voci. — La solennità poi delle parole essenziali si presume essere stata osservata,

qualora non consti il contrario. XLV, 1, 15. — l. 30 et l. 134 § 3 *De verb. oblig.*; l. 1 Cod. *De contrah. et committ. stipul.*

4. Quando in una scrittura è espresso che intervenne stipulazione fra presenti, lo stipulante non ha bisogno di provare che i contraenti si trovavano realmente presenti, ma volle che fosse prestata fede alla scrittura; qualora l'avversario non avesse a tutta evidenza provato che l'altro contraente in quel giorno trovavasi lontano dal luogo in cui fu contrattato. ivi. — l. 14 Cod. d. tit.

5. Se il copista nello trascrivere le parole della stipulazione avesse errato, ciò non osta che tanto il debitore principale quanto il fidejussore sia tenuto. ivi. — l. 92 *De reg. juris.*

6. Il furioso non può stipulare, perchè mancherebbe il consenso. ivi, 16. — l. 1 § 12 ff. *De oblig. et act.* — Lo stesso è dell'infante. ivi. — l. 70 *De verb. oblig.* — Ma quegli che può parlare si tiene in Diritto che possa stipulare e promettere. ivi. — l. 1 § 13 *De oblig. et act.*

7. Il muto non contrae obbligazione di parole. ivi. — d. l. 1 § 14. — E nemmeno il sordo affatto. ivi.— d. l. 1 § 15.

8. Alcune persone possono stipolare ma non promettere. Così quegli a cui è interdetta la amministrazione de' beni, stipulando acquista a sè, ma non può alienare o promettendo obbligarsi; quindi nemmeno può intervenire fidejussore per lui, come non può pel furioso. ivi, 17. — *ib.* l. 6. — Così il popillo impubere, quantunque possa validamente stipulare da che comincia a parlare, tuttavia, s'è soggetto alla podestà del genitore, non si obbliga nemmeno con la autorità del padre. ivi. — *ib.* l. 141 § 2. — Il pubere poi ch'è soggetto a podestà, ordinariamente si obbliga come se fosse padre di famiglia. ivi. — *ib.* § pubes. — E quel che del pupillo, dicasi della figlia di famiglia impubere. ivi. — *ib.* — Ma il popillo padre di famiglia non si obbliga promettendo se non coll'autorità del tutore. ivi. — l. 1 Cod. *De inut. stipul.* — Quando poi stipula, purchè sia maggiore dell'infanzia, non ha bisogno del tutore. ivi. — l. 7 Cod. *De contrah. et committ. stip.*

9. I puberi senza i loro curatori possono obbligarsi per stipulazione. ivi, 18. — l. 101 *De verb. oblig.* — Di che la ragione, secondo Cojacio, è questa, che il curatore dell'adulto non è dato alla persona ma alle cose: altri opinano che gli adulti aventi curatore siano simili a quelli ai quali è interdetta l'amministrazione de'beni. XLV, 1, 18. *nelle note.*

10. I servi stipulano validamente e promettendo obbligano i padroni. V. Comando, Convertito *nella cosa*, Peculio. — Così è se, quando il servo stipula, ha padrone o si può fingere che lo avesse; altrimenti stipula invalidamente. ivi, 19. — l. 73 § 1 *De oblig. verb.*

11. Nè patteggiando nè imponendo condizione nè stipulando niuno può prestare cauzione ad un altro. ivi, 20. — l. 73 § fin. *De reg. juris.* — Ma non si reputa che presti cauzione ad un altro quegli che la presta pel suo erede: epperò chiunque può stipulando aggiugnere alla sua persona la persona dell'erede. ivi. — l. 38 § 14 *De verb. oblig.* — Con questa differenza, che trattandosi di dare, si debbono contemplare tutti gli eredi; trattandosi di fare, anche uno solo. ivi. — *b.* l. 137 § 8.

12. Nella stipulazione si può congiungere la persona del padre adottivo. ivi. — *ib.* l. 38 § 15.

13. Chi è soggetto alla podestà altrui può non solo stipulare utilmente per quello alla cui podestà è soggetto, ma eziandio per quello ch'è soggetto alla sua propria podestà. ivi, 21. — *ib.* ll. 39 et 40; l. 2 Cod. *De contrah. stipul.*

14. È vero che il padre stipula utilmente pel figlio come se stipolasse per sè medesimo, rispetto a quelle cose che sono di diritto e che al padre si possono acquistare. Ma se viene conferito nella persona del figlio un fatto, come sarebbe che gli sia lecito di detenere, di passare a piedi o col carro; la stipulazione sarà inutile. Al contrario il figlio stipulando acquista al padre il diritto che anche a lui sia lecito passare; anzi il figlio acquista al padre anche ciò che nella propria persona non può conferire. ivi, 22. — l. 130 *De verb. oblig.*

15. Per lo stretto diritto è inutile la stipulazione colla quale il padre stipulasse al figlio pel caso che il figlio stesso uscisse dalla paterna podestà: ma benignamente si ammette che la stipulazione sia valida, e produca al figlio l'azione utile. ivi. — *ib.* l. 45 § 2; ll. 9 et 23 *De pactis dotal.*

16. Rispetto agli estranei, invalidamente uno stipula che venga lor dato o fatto; ma se ad uno importa che ad un estraneo venga

dato a fatto, stipula utilmente, per altro acquistando non a lui ma a sè l'obbligazione per quel titolo. XLV, 1, 23. — l. 38 § 20, 21, 22, 23 *De verb. stipul.* — Ma ciò che a me non importa, io non posso stipularlo per un altro; eccetto il caso del servo verso il padrone, del figlio verso il padre. — Che se stipulo per cosa non di mio interesse, uopo è che la pena stipulata abbia luogo anche per me. ivi, 24. — *ib.* l. 38 § 17 cum ¶ plane, et l. 126 § 2; l. 3 Cod. *De inutil. stipul.*

17. Siccome la stipulazione colla quale uno stipula per altrui ciò che non è di suo proprio interesse, è invalida affatto: così quella colla quale uno stipula *per sè o per un altro,* è invalida in parte. Quindi se a me ed a Tizio sotto la cui podestà io sono, stipulo la somma di dieci, cinque soltanto mi sono dovuti. ivi, 25. — ll. 56 et 110 *De verb. oblig.* — Parimente se uno dicesse *A me dieci, a Tizio dieci*, s'intende che abbia detto una medesima somma di dieci. ivi. — *ib.* l. 38 § 19. — In somma, nella stipulazione non può essere compresa la persona dell'estraneo se non perchè a lui si possa pagare; e questi allora chiamasi *aggiunto solutionis gratia.* V. Pagamento.

18. Uno può promettere soltanto per sè e pe' suoi eredi, non per altra persona. ivi, 26. — *ib.* l. 83. — E nonostante quelle clausole adottate nelle stipulazioni, per le quali sembra che alcuno prometta anche pel fatto altrui; perciocchè io quelle clausole s'intende il fatto proprio del promittente e del suo erede. ivi. — d. l. 83 ¶ et qui.

19. La stipulazione *Prometti tu che sia lecito avere*, contiene anche la promessa che niuno faccia in modo che non sia lecito avere; onde si reputa avere il debitore promesso che tutti abbiano a far sì che a te sia lecito di avere; laonde s'intende che abbia promesso un fatto altrui. Ora, niuno si obbliga promettendo un fatto altrui. Ma egli si obbliga per sè, pe' suoi eredi e per gli altri successori. ivi, 27. — *ib.* l. 38. — Si obbliga cioè che niuno moverà controversia nè lo stesso debitore nè il suo erede nè i successori degli eredi. ivi. — d. l. 38 § 2 ¶ sed quatenus. — Che se uno promette che non verrà fatto da un altro oltre il suo erede; egli promette invalidamente, promettendo un fatto altrui. ivi. — d. l. 38 § 1. — E se uno vuol promettere un fatto altrui, può promettere una pena ovvero il risarcimento del danno. XLV, 1, 27. — l. 38 § 2 *De verb. oblig.* — La promessa poi *che sarà lecito avere* si può fare non soltanto rispetto alla cosa propria, ma eziandio rispetto alla cosa altrui; la qual promessa avrà suo effetto quando la cosa altrui abbia cominciato ad essere del promittente. Laonde se essa continuò ad essere di altrui, dir si deve che la stipulazione non ha luogo, qualora non sia aggiunta la pena pel caso che nulla sia stato fatto nè da lui nè dal suo successore. ivi. — d. l. 38 § 4.

20. La promessa *Che non vi sarà dolo* è parificata a quella *Che sarà lecito avere* (V. sopra n. 19); cioè se uno vuole che non vi sia dolo del promittente e del suo erede, basta che stipuli *Che non v' è nè vi sarà dolo.* Se poi vorrà guarentirsi che non vi sia dolo di più persone, dovrà aggingnere; « Se » v'è o vi sarà dolo, prometti tu che verrà » data la tal somma *quanti ea res erit?* » ivi. — d. l. 38 § 13.

21. Se uno promette che un terzo comparirà, e non aggiugne la pena; pure questa stipulazione si risolve in risarcimento. ivi, 28. — *ib.* l. 38 § 14 et l. 81.

22. Promette per sè quegli che promette di pagare egli stesso a nome di un altro; onde promette validamente. In forza poi di questa stipulazione, lo stipulante, se gl'importa, può agire; e se Tizio è solvente, nulla ne consegue. ivi. — *ib.* l. 97 § 1 cum ¶ sed ex ea. — Purchè poi fra i contraenti si tratti che alcuno prometta di sè, non è necessario di esprimere ciò. ivi. — *ib.* l. 67.

23. Niuno può promettere se non che di sè e dei suoi eredi. E certo le persone degli eredi s'intendono comprese nella stipulazione ancorchè ciò non sia espresso. Che se fosse stato promesso nominatamente di uno d'essi, la persona di questo è nominata superfluamente: difatti se v'è un solo erede, è tenuto per l'intero; se sono più, è obbligato in parte al pari degli altri suoi coeredi; epperò sebbene siasi convenuto di non domandare ad altri eredi che a Tizio, nondimeno tale patto convenuto è invalido rispetto a' suoi coeredi. ivi, 30. — *ib.* l. 56 § 1 et l. 131.

24. In istipulazione non si può dedurre una cosa affatto incerta. Così se uno ha stipulato che altri dia del frumento, la è quistione di fatto, non di diritto; epperò se quegli ebbe in mira un dato frumento, cioè di un certo genere, di una certa quantità, si riterrà come espresso; ma se volendo de-

terminare il genere e la quantità nol fece, si reputa che null'abbia stipulato nemmeno un moggio. XLV, 1, 31. — l. 94 *De verb. oblig.*

25. Se la cosa che stipulismo venga data è tale che non può essere data, la stipulazione è naturalmente invalida. Così sarebbe se di un servo libero o già morto o di case abbruciate si fosse stipulato tra chi ignorava esser le cose così. ivi, 32. — l. 1 § 9 ff. *De oblig. et act.* — Ma quanto alla cosa non più esistente, decsi distinguere: se p. e. si tratta di un servo morto, e si può ripeterlo (suppoai) dal ladro, la stipulazione è utile; ma se si può ripeterlo per altre cause, è invalida la stipulazione. ivi. — l. 83 § 7 *De verb. oblig.*

26. Si può dedurre nella stipulazione una cosa esistente, pel caso che non sarà più esistente. ivi, 13. — *ib.* l. 20; l. 38 Cod. *De contrah. et committ. stipul.*

27. Non si può dedurre in istipulazione una cosa posta fuori di commercio, come sarebbe un uomo libero. ivi, 34. — l. 103 *De verb. oblig.* — Perchè ciò che non può essere di veruno, non è efficace a produrre obbligazione. ivi. — l. 182 *De reg. juris.* — Laonde si stipula inutilmente una cosa sacra o religiosa o lasciata ai pubblici usi. ivi. — l. 83 § 5 *De verb. oblig.*

Qui si fanno due obbiezioni: 1.° Se il proprietario di una nave, dopo d'averla promessa, la disciolse, e colle medesime tavole la ricostruì, la nave essendo la medesima ritorna ad essere obbligata. 2.° Se io stipulai cento anfore di vino da un dato fondo, io debbo aspettare che nasca; e se dopo nato è perito senza colpa del promettente, debbo aspettare di nuovo che nasca un'altra volta e che possa essere dato, e ciascheduna volta o cesserà o varrà la stipulazione. — Rispondesi, alla 2.° Quegli che stipula venga dato il vino che nascerà, stipula una cosa possibile; perchè al tempo della stipulazione è possibile che il vino nasca, ed è uopo aspettare che ciò avvenga: all'opposito è impossibile il dare una cosa posta fuori di commercio, come un uomo libero, e non è uopo aspettare il caso che essendo richiamato in servitù possa essere dato. Inoltre, la stipulazione del vino è stipulazione di un dato genere; quella dell'uomo libero è di una data specie. — Alla 1.° Si distinguono due casi; nel primo la stipulazione della nave è invalida al paro di quella dell'uomo libero, e non riprende maggiormente vigore per essere state novamente riunite in nave; reputandosi esser quella un'altra nave, non la promessa: nel secondo caso, è valida bensì la stipulazione della nave, ma per la ragione che in questo caso la nave esistendo sempre può sempre essere data. XLV, 1, 13, *colle note.* — d. ¶ 5 quoniam.

28. Non può dedursi in istipulazione una cosa che non è in vero fuori di commercio, ma della quale lo stipulante non ha il commercio. Non importa poi che il promittente lo abbia o no. ivi, 35. — l. 34 *De verb. oblig.*

29. E' inutile la stipulazione se uno ha stipulato la cosa propria ignorando che fosse propria. ivi. 36. — l. 1 § 10 ff. *De oblig. et act.*; l. 82 *De verb. oblig.* — Ma non è inutile la stipulazione del prezzo della cosa propria. ivi. — d. l. 82.

30. Può stipularsi anche della cosa propria, ma sotto condizione, purchè al momento che si adempie la condizione la cosa non sia più mia. ivi. — *ib.* ll. 31 et 98.

31. Sebbene non possa farsi espressamente stipulazione pura della cosa propria, la si può fare implicitamente, stipulando cioè dal ladro ciò che debbe per causa di azione ripetitoria Furtiva. ivi, 37. — *ib.* l. 29 § 1 cum ¶ quod si. — E' poi chiarissimo che uno può stipulare quel diritto che nella cosa sua propria appartiene ad un altro, come sarebbe l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 56 § 6.

32. Invalida è pure la stipulazione di quella cosa che dal promittente è già a noi dovuta; cioè chi promette due volte la medesima cosa, per questa doppia promessa non è tenuto in diritto più che una volta sola. ivi, 38. — *ib.* l. 18. — Quindi quegli il quale ha già stipulato una parte, può bensì in appresso stipulare utilmente il tutto; ma quegli che ha già stipulato il tutto, inutilmente stipola poi la parte; tal sarebbe di chi stipulasse prima l'usufrutto e poscia il fondo, o all'opposito prima il fondo e poi l'usufrutto; o di chi stipulasse prima la condotta *(actum)* e poscia il passaggio *(iter)*, o prima dieci e poi cinque, o prima l'usufrutto e poi l'uso. ivi. — *ib.* l. 58. — Ma non deesi da ciò inferire che quegli il quale ha stipulato il fondo senza l'usufrutto, o con altra stipulazione ha stipulato l'usufrutto di esso fondo, sia simile a quello il quale con una sola stipulazione ha

stipulato il fondo: quest' ultimo non è sgravato di niuna parte della obbligazione, qualora non abbia fatto che il fondo sia *pleno jure* dello stipolante. XLV, 1, 38. — l. 126 § 1 *De verb. oblig.*

33. E' vero che quegli il quale ha stipulato una cosa, inutilmente poscia stipula la cosa medesima dalla stessa persona, qualora la prima stipulazione sia stata efficace. Ma se io stipolo che mi venga dato ciò che in forza di stipulazione mi era già dovuto, e per questa stipulazione il promittente sia cauto mediante l' eccezione; egli sarà obbligato in forza della seconda stipulazione, essendo la prima come nulla. ivi. — *ib.* l. 25.

34. Se stipulo che venga fatto ciò che la natura non permette di fare, l' obbligazione non sussiste, come quando io stipulo che venga dato ciò che non si può dare; purchè non abbia dipendoto da altrui che la cosa potesse o no farsi. ivi, 39. — *ib.* l. 35. — Ora, si reputa impossibile quello ch' è tale per tutti per la natura stessa delle cose; onde se io stipulo con uno cosa ch' egli non può fare ma un altro può, l'obbligazione è valida. ivi. — *ib.* l. 137 § 5.

35. Due persone che sono in Roma fanno questa stipulazione: *Prometti tu di dare la tal cosa entr' oggi a Cartagine?* Non sempre la causa di questa stipulazione è impossibile, mentre potrebbero sì il promettente che lo stipulante aver dato avviso a' rispettivi loro agenti di colà che nel detto giorno avrebbe avuto luogo fra loro quella stipulazione. ivi. — *ib.* l. 141 § 4.

36. Se uno promise di edificare una casa *Quando morrà*, gli antichi stimavano che questa fosse stipulazione di cosa impossibile: ma Giustiniano decise esser valida, reputandosi fatta non affine che a quel tempo si compia l' edifizio, ma affine che a quel tempo il promettente sia obbligato al fatto che dai suoi eredi verrà mandato ad esecuzione. ivi. — l. fin. Cod. *De contrah. et committ. stipul.*

37. Di ciò che le leggi proibiscono e che conserva una causa perpetua di proibizione, cessa l' obbligazione; come se uno stipolasse di prendere in moglie sua sorella. Ed anche se la causa non fosse perpetua, come accade nella sorella adottiva, è lo stesso perchè ciò osta alla morale. ivi, 140. — l. 36 § 1 *De verb. stipul.*

38. Se fu fatta una convenzione fra tua matrigna e tuo padre, quando essa diede in dote a lui un fondo, ch' ella dovesse pagare i tributi; contro di lei non può a te competere azione, ancorchè si provi che il patto fu dedotto in istipulazione; perchè le leggi non approvano queste convenzioni che turberebbero l' ordine del censo. Ma anche se il fondo fu dato in dote stimato, a te non compete azione *Ex stipulatu* per farla stare al patto convenuto. XLV, 1, 140. — l. 1 Cod. *Sine censu vel reliq.*

39. Non solamente non può essere dedotto in istipulazione ciò che direttamente è contrario alle leggi, ma nemmeno ciò che vi è contrario indirettamente. Quindi se un curatore di vent' anni stipula dal suo debitore che sarà manomesso un servo, non si dee concedere l' esecuzione di tale stipulazione: sì se avrà compiti i vent' anni. ivi. — l. 66 *De verb. oblig.*

40. Nella stipulazione non si può dedurre un fatto del tutto incerto. Quindi se uno stipula che venga fabbricata una casa, e non aggiugne il luogo, la stipulazione non è valida. ivi, 41. — l. 2 § 5 *De eo quod certo loco.* — Perchè non apparisca in qual modo egli abbia voluto che sia fabbricata, ed importi a lui che venga ivi fabbricata. ivi. — l. 95 *De verb. oblig.*

41. Uno stipola così: Prometti tu di trovarti nel tal luogo, e di pagare cinquanta aurei se non vi sarai? — Se nella stipulazione è ommesso il giorno, e si fosse trattato che il promittente dovesse trovarsi in un dato giorno, la stipulazione sarà imperfetta. Così se trattasi di cose soggette a peso, numero e misura, si dee nella stipulazione indicare peso, numero e misura; e se di dare un fondo, indicarne il nome. Che se la stipulazione avea per soggetto che uno dovesse trovarsi in un dato luogo in qualunque giorno, e pagare una somma in caso di mancanza, questa stipulazione avrà efficacia come qualunque altra fatta sotto condizione e non cesserà di avere effetto se non quando sarà provato che il promittente non possa trovarsi in quel luogo. ivi. — *ib.* l. 115.

42. Nella stipulazione non può dedursi un fatto che non interessi lo stipulante. Così nella stipulazione Che sia lecito avere, siccome per parte del debitore i suoi successori sono tenuti insieme con lui, così anche per parte dell' attore ha effetto la stipulazione per lo stipolante e pegli altri qualunque che a lui

succedono, se a lui non fu lecito lo avere la cosa. Ma se ad altri non fu lecito lo averla, è certissimo che la stipulazione non ha luogo. Nè fa divario che io abbia stipulato Che sia lecito avere, oppure Che a me sia lecito avere. XLV, 1, 42. — l. 38 § 5 *De verb. oblig.* — Vi sono però alcune cose le quali, benchè non c'interessino pecuniariamente, tuttavia possiamo validamente stipulare che vengano fatte; p. e. possiamo stipulare che venga edificato un tempio o un luogo religioso. ivi. — d. l. 38 § fin.

43. Nella stipulazione non si può dedorre un fatto altrui. ivi, 43.

44. Dee intervenire una causa per la quale s'interponga la stipulazione; altrimenti sarebbe inefficace. Ora, conviene in primo luogo che questa causa sia onesta; se no, la stipulazione è nulla di pien diritto, come sarebbe se fu promesso per timore dei tormenti, o se fu promessa una somma per non istituire l'accusa criminale. ivi, 44. — l. 9 Cod. *De contrah. et committ. stipul.* — Che se la causa della stipulazione è inonesta quando si agisce affine che uno si sottragga dalla pena che per pubblico interesse debb'essere a lui inflitta; a maggior ragione sarà inonesta e quindi nulla quella che invita al delitto o lo rimunera. ivi. — l. 123 *De verb. oblig.*

45. La causa della stipulazione è inonesta anche quando è interposta all'oggetto di farsi instituire erede con frode altrui. ivi, 45. — *ib.* l. 61. — È pure inonesta quella che sembra contenere un desiderio della morte altrui. ivi. — l. 4 Cod. *De inut. stipul.*

46. Illecita è quella causa di stipulare la quale si oppone alla pubblica utilità, p. e. alla libertà de' matrimonj: per es. Tizia, che da un altro marito aveva un figlio, passò in matrimonio con Sejo che aveva una figlia; e all'atto del matrimonio convennero che la figlia di Sejo si mariterebbe col figlio Tizio, aggiuntavi nell'instromento una pena pel caso che alcuno di essi fosse d'impedimento alle nozze. In appresso Sejo in costanza di matrimonio morì, e sua figlia non volle maritarsi: gli eredi di Sejo sono o no tenuti in forza della stipulazione? — Siccome la detta stipulazione fu interposta contra il buon costume, si opporrà all'attore la eccezione Di dolo, reputandosi cosa inonesta l'inceppare col vincolo di una pena i matrimonj sia futuri sia già contratti. ivi, 46. — l. 134 *De verb. oblig.* — E' pur cosa inonesta che uno per fin di lucro sia eccitato a contrarre matrimonio. Tottavia la stipulazione Che darai tanto se ti sposerò, non debb'essere annullata senza cognizione di causa, potendo avere qualche altra causa. XLV, 1, 46 — l. *ib.* 97 § 2. — E' pure inonesto che uno per causa di guadagno sia ritenuto in matrimonio; onde non vale la stipulazione di una pena pel primo che farà divorzio. ivi. — *ib.* l. 19; l. 2 Cod. *De inutil. stipul.*

47. Le stipulazioni turpi non hanno alcun vigore, p. e. quelle fatte per commettere un omicidio o un sacrilegio. ivi, 47. — ll. 26 et 27 *De verb. oblig.*

48. Un padre naturale instituì erede suo figlio che Tizio aveva in adozione, nel caso però che fosse liberato dalla patria podestà. Il padre non voleva emancipare esso figlio se non a patto che gli si desse un promittente da cui egli stipulasse una somma Pel caso che lo manumettesse. Dopo l'emancipazione il figlio adì la eredità; ora il padre chiede la somma in forza della detta stipulazione. — Non è turpe la causa della stipulazione, perchè altrimenti egli non avrebbe emancipato il figlio; e nemmeno la si può reputare illegale se il padre adottivo volle avere qualche cosa onde assicurarsi che dopo la emancipazione il figlio avesse maggiori riguardi per lui. ivi. — *ib.* l. 107.

49 È onesta quella causa di stipulazione che raffrena la libertà di commettere misfatti. Per es. se una moglie al momento che contrasse matrimonio stipulò dallo sposo ch'egli darebbe a lei duecento, qualora egli stesso in costanza di matrimonio riprendesse la consuetudine della concubina; essa può, occorrendo la condizione, conseguire la somma stipulata. ivi. — *ib.* l. 121 § 1.

50. Le stipulazioni si distinguono in *giudiziali, pretorie, convenzionali* e *comuni;* in *nude* e *satis acceptiones;* in *penali* e *non penali,* che sono quelle nelle quali domandasi la cosa stessa dedotta nella stipulazione; in *divisibili* ed *indivisibili*, *certe* ed *incerte, semplici* ed *alternate*. V. tutte queste voci. — La distinzione più nota è questa, che alcune consistono in *dare,* alcune in *fare*. ivi, 68. — *ib.* l. 2. — E di queste alcune sono suscettive di prestazione in parti; come quando stipuliamo che venga data una somma di dieci; alcune nol sono, quelle cioè che non sono per natura suscettive di divi-

sione, come per es. quando stipuliamo la strada, il passaggio a piedi *(iter)* o col carro *(actus)*: alcune ammettono per natura di essere prestate per parti, ma se non si danno tutte, non si adempie la stipulazione; come quando stipulo generalmente un servo, o un piatto o un vaso. XLV, 1, 68 — l. 2 § 1 *De verb. oblig.*

51. Diconsi *stipulazioni alternate* quelle nelle quali due o più cose si deducono in maniera che niuna di esse sia dovuta determinatamente, ma sia dovuta o quella che il promissore sceglierà di dare o quella che sola rimarrà. Qualche volta però non nel promittente ma nello stipulante è le facoltà di scegliere quale delle cose sia dovuta, vale a dire, se fu convenuto che lo stipulante avesse la scelta. Si conviene poi non solamente aggiugnendo le parole *quello* (p. e. servo) *che io vorrò*, o *che io volessi*; ma eziandio stipulando che tu non m' impedirai che io possa prendere uno fra quelli che hai, la scelta sarà mia. ivi, 82. — *ib.* l. 93. — Ove si noti che passa qualche differenza tra questi due modi di stipulare, *Quello che vorrò, Quello che io volessi*: nel primo caso, fatta la scelta, uno non può cangiare di volontà; nel secondo può cangiare finchè non sia pronunziato il divisamento. ivi. — *ib.* l. 112. — Tanto più è lecito mutare volontà quando fosse stipulato puramente. ivi. — *ib.* l. 138 § 1.

52. Delle stipulazioni alcune non contengono nè tempo nè condizione, alcune soltanto il tempo o soltanto la condizione, alcune e il tempo e la condizione. Tutto ciò che in diritto concerne le stipulazioni aventi giorno o condizione, o giorno e condizione, si può estendere a tutti gli altri contratti. — Reputasi aggiunto il giorno o tempo o termine non solamente se uno stipola espressamente che venga dato nelle tali calende; ma p. e. anche quegli che stipula così: *Prometti tu di dare ciò che devi dare a me nelle tali calende?* si reputa che non istipuli per oggi ma per quelle calende. ivi, 84. — *ib.* l. 47. — Anche queste e simili stipulazioni hanno il giorno aggiunto estrinsecamente. ivi.

53. Qualche volta la stipulazione per la natura stessa della cosa riceve una dilazione: tal sarebbe se fosse stato stipulato ciò ch' è nell' otero, o i frutti futuri, o che venga fabbricata una casa. Così quel promettente che ha stipulato di dare in Cartagine mentr' egli era a Roma, s' intende che abbia tacitamente compreso il tempo necessario per giugnere a Cartagine. Così pure se uno ha stipolato opere dal liberto, non iscade per esse il tempo che col giorno in cui sono state ordinate e non prestate. XLV, 1, 85. — l. 73 *De verb. oblig.*

54. Eziandio dal luogo ove fu convenuto doversi pagare la somma, si deduce il giorno ossia il tempo. Così se non fu posto il giorno, la somma è dovuta subito, qualora il luogo aggiunto pel pagamento non porti alcuno spazio di tempo necessario per potervi giugnere. ivi. — *ib.* l. 41 § 1. — Epperò se uno stipulò che venga data la somma di dieci in Efeso, agisce malamente. ivi. — l. 2 § 6 *De eo quod certo loco.*

55. Debb' essere naturale l'impedimento di prestare prima di un dato tempo ciò che fu promesso, affinchè si reputi tacitamente inerente il tempo alla stipulazione. Ma non deesi confondere la possibilità o impossibilità di fare la prestazione colla facoltà o difficoltà di farla: la impossibilità della prestazione vizia la stipulazione; la difficoltà poi non derivando dalla cosa stessa ma estrinsecamente, cioè dalla persona del promittente, non vizia la stipulazione, mentre doveva egli, quando promise, consultare le proprie forze. ivi, 86. — l. 137 § 4 *De verb. oblig.*

56. Quando uno ha stipulato che venga dato in Efeso, il tempo è inerente alla stipulazione, ma va giudicato ad arbitrio di uomo dabbene in quanto tempo un diligente padre di famiglia potrebbe eseguire la promessa; non dovendo chi ha promesso di dare in Efeso essere obbligato a correre le poste nè a camminare dì e notte senza badare alle intemperie, e nemmeno andare sì lentamente da meritarsi rimprovero; ma avendosi riguardo alla stagione, all' età, al sesso, allo stato di salute, quando uno fa quanto può per giugnere sollecitamente, cioè nel tempo in cui la maggior parte degli uomini di simile condizione giungono ordinariamente. Trascorso tal tempo, sebbene egli sia rimasto a Roma e non abbia potuto dare la somma in Efeso, tuttavia sarà soggetto all' azione Ripetitoria o perchè dipendeva da lui che non fosse data in Efeso, o perchè poteva pagare in Efeso per mezzo d' altri, o perchè poteva egli pagare dovunque. Di fatti, anche ciò che è dovuto ad un dato tempo può essere pagato prima benchè prima non si possa doman-

dare. Che se uno servendosi delle poste *(diplomate)* o con prospero viaggio marittimo fosse giunto in Efeso più sollecitamente, sarà tosto obbligato, non ammettendusi conghiettura rispettu a ciò ch' è terminato col tempo e col fatto. XLV, 1, 87. — l. 137 § 2 *De verb. oblig.*

57. Chi ha promesso di fabbricare una casa, non ha dovere di affrettare l' opera cercando ovunque artefici e adoprando gran numero di operai; nè all' opposito dee limitarsi ad un numero troppo scarso; ma dee attenersi alla ragionevole medietà, secondo i tempi ed i luoghi. Che se non viene incominciato il lavoro, si stimerà soltanto ciò che in quell' intervallo avrebbesi potuto fare, e trascorso il tempo in cui la casa avrebbe dovuto essere fatta, se viene fabbricata dopo, si libera il debitore, come si libera quello che promise di dare, e che una volta o l' altra consegna quanto debbe. ivi. — d. l. 137 § 3. — E se, essendo già fatta una parte della casa, viene in appresso consumata da un incendio, non deesi aspettare soltanto il tempo che rimaneva per edificarla, ma computare di nuovo tutto il tempo necessario alla erezione. ivi, 88. — *ib.* l. 15.

58. Coloro che davano danaro ad usura, solevano stipulare che il capitale venisse loro restituito dopo cento mesi, perchè, essendo l' interesse dell' uno per cento l' ordinario e legittimo, nel corso dei cento mesi l' interesse veniva ad eguagliare il capitale, ed il capitale cessava d' essere usuratizio. Così era ai tempi di Sabino, non essendo ancora invalsa l' opinione che gl' interessi pagati a poco a poco in tempi diversi, non giovino a questa computazione di eguagliato capitale, come venne poscia deciso da una costituzione di Antonino (l. 10 Cod. *De usuris*), contra la quale poi Giustiniano stauziò (l. 29 *ib.*) altrimenti. — Ora, è utile la stipulazione che ci venga dato nel centesimo mese, perchè l' obbligazione è presente, cioè comincia subito; solchè il pagamento è protratto fino a quel tempo. ivi, 89. — l. 46 *De verb. oblig.* — Epperò se si aggiugne il tempo, questo sta a favore del reo, non dello stipulante, mentre non si può esigere prima ciò ch' è dovuto in un dato tempo. ivi. — *ib.* l. 41 § 1 § verum, et l. 46. — Laonde prima che sia trascorso il tempo può bensì il debitore pagare ma non può essere convenuto in Giudizio. Così se io stipulai da te che sia edificata una casa, o pure ordinai al mio erede di edificare una casa; non si può per tal causa esercitare azione prima che sia trascorso il tempo in cui la casa possa essere edificata; nè i dati fidejussori saranno prima di quel tempo tenuti. Parimenti, rispetto alla stipulazione Di comparire in Giudizio, non si cade in commesso prima che sia trascorso tutto il tempo nel quale può essere adempiuta la promessa, ancorchè prima abbia incominciato ad essere certo che nel tempo rimanente non potrà essere soddisfatta la stipulazione. XLV, 1, 90. — ll. 14, et 124, *De verb. oblig.* — Così se fu stipulato che venga ristaurata una casa, non si debbe aspettare che crolli per esercitare l'azione, mentre importa allo stipulante che la venga ristaurata; ma non si avrà diritto di agire se non è ancora trascorso tutto quel tempo entro il quale l' imprenditore avrebbe potuto ristaurare. ivi. — *ib.* l. 98. — Dissente da ciò Ulpiano attenendosi a' Sabiniani piuttosto che ai Proculeani, e vuole che non si debba aspettare il tempo rimanente: nella quale vera antinomia sembra da preferirsi l' opinione di Ulpiano. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 92 § 2.

59 Sono alcune stipulazioni nelle quali viene promessa una somma da pagarsi con rato ripartite in tempi diversi. Ma da questo benefizio di riportare il pagamento decade il promettente che si offerse di pagare, benchè in tempo e luogo inopportuni, la somma intera. ivi, 91. — *ib.* l. 122.

Per le stipulazioni che hanno condizione, veggasi Condizione n. 7 a 24.

60. *Interpretazione delle Stipulazioni.* Qui si possono applicare in generale quelle regole generali che risguardano la interpretazione di ogni sorta di patto o convenzione (V. Convenzione). — Vi sono poi alcune specie particolari di stipulazioni che vogliono essere interpretate singolarmente. — 1.ª Rispetto alla stipulazione *Che sia lecito di avere,* non solamente se vien mossa controversia nella proprietà, ma anche se del nudo possesso o dell' usufrutto o dell'uso o di un diritto qualunque sopra la cosa alienata, la stipulazione ha suo effetto, non essendo *lecito di avere* a colui al quale viene diminuito alcun che del diritto che aveva. ivi, 113. — l. 38 § 3 *De verb. oblig.*

61. Se stipulai *Che per te non sarà impedito che mi sia lecito di usare della casa,* e tu non facesti impedimento a me ma a

mia moglie; o inversamente, avendo stipolato mia moglie, facesti impedimento a me; ha effetto la stipulazione. Similmente, se stipulai che per te non sarà impedito che mi sia lecito usare della via o del passaggio a piedi o col carro, e tu impedisti ad uno che voleva usarne a mio nome; tu sei incorso nella pena della stipulazione. XLV, 1, 114. — l. 111 *De verb. oblig.*

62. La stipulazione di dare *Ogni anno (in annos singulos)* è una, incerta e perpetua: essa non finisce, come finirebbe un legato simile, per la morte del legatario. ivi, 115. — *ib.* l. 16 § 1.

63. La stipulazione *Che sia dato* contiene il patto che il dominio sia trasferito. ivi, 116. — *ib.* l. 75 § fin. — Laonde non si reputano *date* quelle cose che al momento che si danno non diventano del ricevente. ivi. — l. 167 *De reg. juris.* — Questa stipolazione contiene altresì che il promettente è tenuto a dare cauzione per l' evizione della cosa che paga; il che ha luogo ancorchè sia stato pagato alla persona aggiunta *solutionis gratia.* ivi. — l. 131 § 1 *De verb. oblig.*

64. La stipulazione *Procurerai sia dato* è affatto differente da quella *Che sia dato;* cioè quegli il quale stipulò *Che si procurerà gli sia data* p. e. una somma, non può domandarla, potendo il promissore liberarsi col dare un fidejussore idoneo in principalità. ivi, 117. — *ib.* l. 67 § 1; l. 42 § 1 *De reb. cred.*

65. La stipolazione *Che sia fatta tradizione* di una data cosa, non importa che allo stipulante ne venga data la proprietà, ma soltanto che ne venga fatta la tradizione. ivi, 118. — l. 28 *De verb. stipul.* — La stipulasione *Che sia trasferito il vacuo possesso* contiene di più. V. Possesso *vacuo.*

66. La stipulazione *Che per te non sarà fatto,* non significa soltanto che non adoprerai minimamente affine che far tu non possa, ma eziandio che procurerai di poter fare. ivi, 119. — *ib.* l. 50.

67. La stipulazione *Che la cosa non perverrà ad alcuno* importa che non la perverrà per nessun titolo nemmeno di eredità. ivi, 120. — *ib.* l. 135 § 3.

68. La stipulazione *Quanto meno conseguirò* dal debitore importa che, se nulla io avrò conseguito da esso, il promettente mi dovrà tutto. ivi, 121. — l. 150 *De reg. juris.* — Nel qual caso il debitore ed il promittente non sono altrimenti *duo rei* (condebitori), nè il promitteote è da parificarsi al fidejussore; mentre l' essere uno convenuto o l' aver uno pagato non libera l' altro, nè si ha diritto di ripetere dal promittente prima che sia escusso il debitore. XLV, 1, 121. — l. 116 *De verb. oblig.;* l. 21 ff. *De solut.;* l. 42 *De reb. cred.*

69. La stipulazione con cui uno si fa promettere dal conduttore di un' opera o dai di lui fidejussori *Quanto egli fosse per locare l' opera ad un altro onde fosse fatta,* si debbe intendere di locazione che abbia avuto effetto: laonde se tu, non avendo il secondo conduttore satisfatto, fai l'opera tu stesso, non ha luogo la stipulasione. ivi, 122. — l. 44 ff. *De fidejuss. et mandat.*

70. La stipulazione *Tutto ciò ch' è uopo sia da te fatto o dato* non comprende se non ciò ch' è dovuto presentemente. ivi, 123. — l. 125 *De verb. oblig.* — Laonde se, avendo tu locato un fondo ad un colono per cinque anni, dopo tre anni fai tale stipulazione, in essa non è dedotto se non ciò che a quel momento già doveva darti il colono: se poi si aggiogne *o che sarà uopo sia da te dato o fatto,* allora vi è dedotta anche la obbligazione futura. ivi. — *ib.* l. 76 § 1 et l. 89. — V. anche Oportet.

71. Nella stipulasione *Restituirai quanto a te sarà pervenuto,* reputasi che *sia pervenuto* ciò che pervenne per mezzo di un altro. ivi, 125. — l. 171 *De verb. signif.*

72. La stipolazione *Che non vi sarà dolo,* ossia questa clausola, non appartiene a quelle parti della stipulasione per le quali è data cauzione separatamente. ivi, 126. — l. 119 *De verb. oblig.* — Essa appartiene ai casi incerti. ivi. — *ib.* l. 53. — Cioè abbraccia generalmente qualunque dolo commesso relativamente all'affare pel quale è interposta la stipulasione. ivi. — l. 69 *De verb. signif.* — Ma non appartiene mai a qualche cosa affatto diversa da ciò che forma il soggetto della stipulasione. Così se una figlia che aveva instituita l' asione D' inofficioso o transigette poscia cogli eredi mediante interposta stipulazione assoggettandosi alla clausola di dolo, intentò asione per falsità del testamento, e non provò la sua asserzione; ella non può essere convenuta in forza della clausola di dolo. ivi, 127. — l. 135 § 4 *De verb. oblig.*

Volendo che abbia effetto quella parte del-

la stipulazione che contiene la clausula di dulo, s'intenta l'azione D'incerto. XLV, 1, 128. — l. 121 *De verb. oblig.*

73. Se un servo ha patteggiato una somma per la sua libertà, ed offrì un promittente che stipulò *Di dare una somma se viene mannmesso quel servo;* anche se il servo stesso viene manumesso da un altro a cui lo stipulante l'abbia donato o venduto con questo patto, il promittente sarà sempre obbligato, non importando da chi venga manumesso ma che venga manumesso. ivi, 129. — *ib.* l. 104.

74. *Azioni nascenti dalle stipulazioni.* Sono due, la ripetitoria *(condictio)* Di certo se la stipulazione è certa; quella *Ex stipulatu* se è incerta. ivi, 135. — Iustit. tit. *De verb. oblig.;* l. 24 *De reb. cred.*

75. Queste azioni; come tutte le altre derivanti dai contratti, si concedono all'erede e contro l'erede; e quantunque gli eredi non siano altrimenti tenuti pel dolo del defunto, tuttavia pel fatto del debitore promettente la stipulazione Di dolo tiene obbligato il di lui erede, come nel mandato e nel deposito. ivi, 136. — l. 121 § fin. *De verb. oblig.*

Si dubitava se le stipulazioni consistenti *in fare* passassero o no all'erede; e Giustiniano decise che sì, ancorchè in esse non fosse fatta mensione di eredi. ivi. — l. 13 Cod. *De contrah. stipul.* — Ai singoli eredi poi e contra i singoli eredi compete l'azione *Ex stipulatu* o solidariamente o in ragione delle porzioni ereditarie, secondo che la stipulazione dalla quale derivano è divisibile o indivisibile. ivi.

76. Rispetto alle stipulazioni consistenti in *non fare,* si distingue se il fatto sia divisibile o indivisibile. Se è divisibile e fu eseguito, siccome l'azione Della stipulazione compete soltanto a quello fra gli eredi dello stipulante in confronto del quale fu fatto, così quest'azione compete soltanto contra quello fra gli eredi del promissore il quale operò il fatto. Quindi riguardo alla stipulazione *Che si avrà per rato,* la quale si risolve in quella *Che non si moverà azione,* se v'è nominato *l'erede,* e il promettente morì lasciando più eredi, è tenuto quel solo che non ebbe per rato, e potrò agire soltanto quello fra gli eredi dello stipulante dal quale fu fatta la dumanda. ivi, 137. — l. 44 § 6 ff. *Famil. ercisc.*

Che se il fatto è indivisibile, ed uno fra gli eredi del promettente operò contra la stipulazione, gli altri sono tenuti; quel solo però degli eredi dello stipulante può agire contro il quale il fatto fu operato. XLV, 1, 137. — l. 2 § 5 et 6 et l. 3 cum § 1 ff. *Fam. ercisc.*

77. È vero che le azioni derivanti dalle stipulazioni competono all'erede, qualora non sia stata promessa cosa che per sua natura non passa all'erede; come sarebbe *Che sia lecito di usare e fruire,* essendo incerto se lo stipulante avesse aggiunto *a sè.* ivi, 138. — *ib.* l. 38 § 10 et 11. — Ma se uno stipulò che a lui ed al suo erede sia lecito lo usufruire, o lo andare a piedi o col carro; l'erede può agire *Ex stipulatu.* ivi. — d. l. 38 § 12. — Così pure se fu da me stipulato *Che non sarà da te impedito a me od al mio erede il togliere la vendemmia.* ivi. — *ib.* l. 92.

78. Se fu interposta una stipulazione acciò sia data o fatta qualche cosa, senza che sia apposto giorno o condizione; l'azione derivante da questa stipulazione ha luogo subito: diversamente ha luogo quando scade il giorno prefinito oppure è adempiuta la condizione. Quando poi la stipulazione è interposta acciò *non sia* fatto in modo d'impedire qualche cosa allo stipulante, l'azione ha luogo subito che per parte del promittente o del suo erede viene impedito allo stipulante di fare ciò ch'è dedotto nella stipulazione; reputandosi che l'erede faccia, ancorchè sia assente ed ignori, a quella guisa che la mora si contrae *re ipsa,* senza verun fatto del debitore. Per es. Tizio mi promise che per parte sua e del suo erede non sarà fatto in modo che mi venga impedito di escavare la sabbia nel suo campo: egli morì e mentre il suo erede è assente e senza sua saputa mi vien chiuso l'adito al suo campo mentre io voglio scavarvi sabbia. ivi, 39. — *ib.* l. 49 § 2. — Non si reputa però che in forza di questa stipulazione sia tenuto il pupillo se diventò erede. ivi — *ib.*

79. In forza della stipulazione *Che per parte tua nè per parte del tuo erede non sarà fatto,* allora ha luogo l'azione quando fu fatto da te *o* dal tuo erede, non già se fu fatto da altri, poni caso, dal fidejussore. ivi, 140. — d. l. 49 § 1.

80. In forza di queste stipulazioni l'azione ha luogo non soltanto la prima volta che vi è contravvenuto, ma tutte le volte che

vieo fatto impedimento allo stipulante; altrimenti, incorso p. e il promittente nella pena, non vi sarebbe più obbligato l'erede. XLV, 1, 141. — l. 133 ff. *Fam. ercisc.*

81. Quando la stipulazione consiste in *dare*, ci entra che venga data la cosa o la quantità dedotta nella stipolazione. Quando poi la stipulazione è interposta a ciò venga *fatta* qualche cosa, può beosì lo stipulante agire perchè venga fatta la cosa stipulata o per conseguire ciò che gl'importa non sia fatto; ma se il reo non vool fare, egli sarà condannato in quanto all'attore importa che non sia fatto. ivi, 142. — *ib.* l. 113 § 1; l. l. 13 *De reg. juris.*

82. Quando fu promesso che si farebbe entro un certo tempo, in forza di tale stipulazione è dovoto non solamente quaoto importa che non fosse fatto, ma esiandio quanto importa che fosse stato fatto a quel tempo. ivi, 143. — l. 11 ff. *De re judic.*

83. Quando nella stipulazione non è espresso verun tempo entro il quale sia promesso di fare, il promittente fino alla contestazione della lite può liberarsi facendo ciò ch' è dedotto oella stipolasione. ivi. — l. 84 *De verb. oblig.*

84. Nell'azione derivante dalle stipulazioni consistenti in *non fare* entra qoanto importa all'attore che non sia fatto ciò che il reo promise di non fare. ivi, 144. — l. 13 ff. *De re judic.*

85. Stipulazioni dei Servi e dei Figli di famiglia. V. lib. 45 tit. 3 *De stipulatione servorum;* Instit. lib. 3 tit. 18 *De stipulationibus servorum.* — Siccome i servi sooo considerati nel Gius come nulli, così ooo da loro stessi ma dalla persona de'loro padroni deriva ad essi la facoltà di stipolare. Quindi può essere valida la stipulazione di quel servo che ha padrone soltanto o che s' inteode lo abbia. XLV, 3, 1, — l. 36 ff. *De stip. serv.* — Sebbene per altro la repubblica, un municipio, ona colonia non abbia facoltà di stipolare; pure il servo di tali padroni può validamente stipulare. ivi, 2. — *ib.* l. 3. — Lo stesso dicasi del servo dell'infante o del muto. ivi. — Così pure, se il servo ha padrone, sebbene non sia da lui possedoto, otilmente stipula e contrae, e con tali contratti egli acquista al suo padrone, fuorchè per quelle cause per le quali egli acquista a quello dal quale è possedoto in buona fede. ivi, 3. — A maggior ragione il servo fuggitivo in forza de' suoi cootratti acquisterà l'azione al suo padrone quando si reputa che questo ancora lo possegga. XLV, 1, 3. — l. 22 § 9 *De stip. serv.*

86. Tutto ciò che ha stipulato quegli che è soggetto alla podestà altrui, si ritiene come se stipolato lo avesse quel medesimo che ha la podestà di lui. ivi, 4. — l. 45 *De verb. oblig.* — Nè importa che il padre od il padrone abbia saputo o no. ivi. — *ib.* l. 62.

87. Quando il servo stipula, non importa ch' egli abbia fatto promettere di dare a lui stesso od al padrone, o che non abbia fatto niuna di queste dichiarazioni. ivi, 5. — l. 1 ff. *De stipul. serv.* — Che se stipula nominatamente per un altro, p. e. per quello che egli falsamente crede suo padrone, noo acquista al padrone. ivi. — *ib.* l. 30.

88. Ciò che il mio servo ha stipulato venga dato ad un altro mio servo, reputasi che l'abbia stipulato a me. ivi. — *ib.* l. 1 § 3. — Che se il mio servo stipula per un altro servo comune fra te e me, sarà come fossero due stipolazioni separate, l'una risguardante la persona del servo mio, l'altra risguardante la persona del servo tuo; vale a dire, che rispetto a te essa è inutile, rispetto a me è otile, nè altrimenti per metà ma per intero. ivi. — d. l. 1 § 4.

89. Come il mio servo stipulando che venga dato sia a me, sia a sè, sia al suo conservo, sia impersonalmente, acquista a me; così si dica del figlio di famiglia. ivi, 6. — *ib.* l. 16; l. 45 § 4 *De verb. oblig.*

90. Se il mio servo ha stipulato dal mio liberto che a lui vengano prestate le opere, tale stipolasione è inutile come se non avesse aggiunto la parola *a sè*. ivi, 7. — *ib.* l. 38.

91. Al padre od al padrone si acquista il diritto delle cose qualunque siano dedotte in istipulazione dal servo o dal figlio. Quelle cose poi inserite nella stipulazione le quali risguardano un fatto del servo o del figlio di famiglia, sono inerenti alla persona di lui, e non passano al padre o al padrone. ivi, 8. — l. 76 et l. 141 § 1 et 2 *De verb. oblig.* — Se oe ha on esempio anche nella stipulazione del servo *Che a lui sia lecito di possedere o di tenere.* ivi, 9. — *ib.* l. 38 § 7 et 8. — V. Habere.

92. Nelle stipulazioni si ha riguardo al tempo nel quale abbiamo contrattato. ivi, 11. — l. 144 § 1 *De reg. juris.* — Onde se il figlio di famiglia che ha stipulato, viene eman-

cipato, e poscia occorre la condizione, compete al padre l'azione. XLV, 1, 11. — l. 78 *De verb. oblig.* — E generalmente, tutto ciò che il servo o il figlio di famiglia contrattò durante il tempo ch'era in nostra podestà, tutto sarà a noi acquistato, ancorchè la stipulazione riguardasse la loro alienazione o manumissione od emancipazione, semprechè ciò fosse stato fatto dolosamente. ivi. — l. 40 ff. *De stipul. servor.*

93. Il servo comune stipulando acquista a tutti i suoi padroni in ragione della parte di dominio che ne ha ciaschedauno. ivi, 12. — *ib.* l. 5. — Che se stipula della cosa di uno dei padroni, questo ha diritto di esercitare contro il socio l'azione *Communi dividundo* o Di società per ricuperare la sua parte. ivi. — *ib.* l. 27 et l. 28 § 1. — E' diverso il caso del servo fruttuario. ivi, — d, l. 29 § fin.

94. Al servo comune è lecito lo stipulare nominatamente ad alcuno de' suoi padroni o ricevere la cosa per tradizione in modo di acquistare a lui solo. ivi, 13. — *ib.* l. 5 ¶ licet. — E siccome stipulando ad uno nominatamente il servo acquista a quello solo, così se compera una cosa a nome di uno dei padroni, acquista a lui solo; e se presta una somma acciò venga pagata ad uno de' padroni oppure fa qualunque altro affare, può nominatamente esprimere che ad uno de' padroni venga restituito o pagato. ivi. — *ib.* l. 28 § 3.

95. Se il servo comune di Tizio e di Mevio stipulò così: *Prometti tu di dare a Tizio alle calende la somma di dieci; e se non a Tizio dieci alle calende, prometti tu di dare allora venti a Mevio?* ai reputa che siano due stipulazioni; epperò se nelle calende non fu data la somma di dieci, ambi i padroni potranno esercitare l'azione *Ex stipulatu;* ma rispetto alla seconda obbligazione che ha luogo per Mevio, Tizio verrà respinto mediante l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 1 § 6.

96. Se il servo comune non stipula nominatamente pel padrone ma per ordine di uno dei padroni, egli acquista a quel solo pel cui ordine stipulò. ivi, 14. — *ib.* l. 5 ¶ sed si, et l. 6. — Quand' anche stipuli delle cose dell' altro padrone: sennonchè allora hanno azione tutti e due in stretto diritto, e d' uopo è respingere il nominato che agisce *Ex stipulatu,* colla eccezione Di dolo, ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 2. — Che se avendo quattro padroni il servo comune stipula per comando di due, egli acquista tutto a questi non già egualmente ma secondo la porzione di dominio che hanno sopra di lui; il che sarebbe anche se avesse stipolato nominatamente ad essi, e quindi pure se avesse stipulato per comando di tutti o a tutti nominatamente. XLV, 1, 16. — l. 7 *De stipul. serv.*

In proposito di ciò, Pomponio con più sottile distinzione insegna che, siccome quegli il quale stipula per comando de' padroni, stipula sempre in quanto sono padroni e come in esecuzione ai loro ordini, così parimente in forza della stipulazione fatta nominatamente deve allora acquistare ad essi in proporzione del dominio soltanto se stipulò ad essi in quanto sono padroni. Se poi avesse stipulato ad essi soltanto sotto la denominazione propria di ciascheduno de' medesimi, in tal caso egli acquisterebbe a loro, non già in ragione delle parti rispettive di dominio ma in parti eguali per tutti. ivi. — *ib.* l. 39.

97. Qualche volta il servo comune stipulando si reputa che abbia stipulato non una parte ma l'intero ai singoli padroni e li fa diventare coobbligati *(duo rei)* per stipulazione, p. e. se ha detto: *Prometti di dare dieci al tale padrone, i medesimi dieci al tal altro?* ivi, 17. — *ib.* l. 29.

98. Se il servo comune stipula a sè e ad uno de' padroni, è lo stesso come se stipulasse per tutt'i padroni e per uno di essi; quindi se avesse detto *a Tizio e Mevio*, ed *a Mevio,* sono dovute a Mevio tre parti, a Tizio una. ivi, 18. — *ib.* l. 4.

99. Se un servo che ha due padroni stipula *al tale o al tale* suoi padroni, la stipulazione è inutile. ivi, 19. — *ib.* l. 9 § 1. — Tal sarebbe se avesse stipulato *a Tizio dieci*, o *a Mevio il fondo.* ivi. — *ib.* l. 10. — Oppure *la somma di dieci nelle calende di gennajo a Tizio o a Mevio miei padroni, quale dei due sarà allora in vita.* ivi. — *ib.* l. 21. — Ed anche se ha stipulato *a sè od a Primo* od *a Secondo suoi padroni:* sennonchè qui è invalida soltanto l'aggiunta delle persone dei padroni mediante la particella *aut;* e quindi è invalido il pagamento fatto a loro. ivi. — *ib.* l. 11 et 12. — Che se il servo stipula al padrone o ad un estraneo, sussiste e la stipulazione rispetto al padrone e il pagamento rispetto all'estraneo. ivi. — *ib.* l. 13.

100. Qualche volta il servo, benchè stipuli non per comando nè nominatamente ad

uno dei padroni, acquista a quello solo. Così sarebbe se stipulasse qualche cosa che non possa acquistarsi dall'uno e dall'altro, p. e. una servitù al fondo di uno de' padroni. XLV, 1; 20. — l. 7 § 1 *De stip. serv.* ¶ interdum. — O se, avendo uno de' padroni a pigliar moglie, viene al servo promessa la dote. ivi. — *ib.* l. 1. — O se questi stipula una servitù di strada o di passaggio o di condotta senz' aggiugnere il nome di quel padrone che solo viene ad acquistarla perchè solo possede il fondo vicino. Che se anche l'altro ha un fondo, si acquista in solido la servitù a ciascheduno. ivi. — *ib.* l. 17. — E se il servo di Mevio e di Tizio stipula un servo ch'era di Tizio, acquista a Tizio solo; ma se stipulò così: *Prometti tu di dare il servo Stico a me ed a Mevio ed a Tizio?* lo acquista tutto a Mevio. ivi. — *ib.* l. 9.

101. Il servo comune può stipulare anche da uno solo de' padroni. Ora, se ha stipolato da uno de' socj nominatamente ad un altro socio, a questo solo è dovuto; se poi ha stipulato puramente senza veruna aggiunta, acquisterà agli altri socj le parti rimanenti fuorchè quella della quale è padrone il promittente. E se ha stipulato per comando di uno de' socj, è lo stesso come se avesse stipulato che fosse dato a quello nominatamente. ivi, 21. — *ib.* l. 7 § 1.

102. Il servo stipula utilmente eziandio sè medesimo da uno dei padroni, purchè non stipuli *a sè*, acquistando così l'obbligazione di sè stesso per la parte che non è di quel padrone. ivi, 22. — *ib.* l. 2 et l. 18 § 1.

103. I servi o gli uomini liberi che sono posseduti da chi non n'è il proprietario, e que' servi de' quali l'usufrutto o l'uso appartiene ad altri, stipulando, in due casi acquistano l'obbligazione non già al padrone ma al possessore di buona fede od all'usufruttuario, cioè quando contrattano della cosa del possessore o dell'usufruttuario, o delle loro opere. — Si reputa che il servo stipuli in certo modo della cosa del possessore o dell'usufruttuario quando stipola di ciò che vulle donare ai medesimi. ivi, 23. — l. 24 *De usufr. et quemadm.* — Quindi se l'usufruttuario prese in conduzione dal servo le opere del servo stesso, la convenzione è nulla, come se stipulasse lo stesso usufruttuario. ivi, 24. — *ib.* l. 25 § 5. — E nemmeno se il servo tiene in conduzione la cosa mia da me usufruttuario, gli non obbliga me. ivi. — *ib.*

Il servo poi nei detti casi acquista la obbligazione all'usufruttuario od al possessore allora soltanto quando essa cade nel tempo che dura ancora l'usufrutto, od il servo è ancora posseduto in buona fede. Quindi se il servo usufruttuario locò le sue opere, e prima che fosse finito il tempo della locazione l'usufrutto si estinse, il tempo che rimane appartiene al proprietario. Che se in origine egli stipulò una data somma per sue opere determinate, ed in seguito patì diminuzione di capo, diremo lo stesso. XLV, 1, 24. — l. 25 § 2 et l. 26 *De usufr. et quemadm.*

104. Se il servo stipula in parte della cosa dal possessore di buona fede o dell'usufruttuario, e in parte della cosa d'altri, egli acquista *pro rata* all'usufruttuario ed al padrone. ivi, 26. — l. 20 § 1 *De stipul. serv.* — E se è inserto di qual cosa egli abbia stipulato, sarà pure incerto a chi si acquisti il diritto in forza della stipulazione. ivi. — *ib.* l. 18 § 3.

105. In que' casi ne' quali ordinariamente si acquista all'usufruttuario od al possessore di buona fede, il servo usufruttuario o il servo altrui posseduto in buona fede acquista al padrone se non può acquistare all'usufruttuario od al possessore di buona fede; cioè quando egli stipula l'usufrutto di sè stesso o senza nome o nominatamente al proprietario. ivi, 27. — *ib.* l. 39; l. 25 § 3 et 4 *De usufr. et quemadm.* — In ogni caso poi il proprietario può esercitare l'azione Ripetitoria *sine causa* per ricuperare dal padrone della proprietà. ivi. — d. l. 39 ¶ sed qua *De stipul. serv.*

106. Se il servo ha stipulato per comando dello stesso proprietario, acquista al proprietario anche in quei casi nei quali si suole acquistare all'usufruttuario; al contrario se egli stipula per comando dell'usufruttuario o del possessore di buona fede, in que' casi ne' quali per solito non si acquista ad essi, egli acquista al proprietario. ivi, 28. — *ib.* l. 31. — Quindi se egli stipula della cosa altrui, se è libero acquista a sè medesimo, se servo al padrone. ivi. — *ib.* l. 33. — Semprechè la stipulazione non sia fatta nominatamente ad essi. ivi. — *ib.* l. 31 § 1 ¶ non idem. — Perchè in questo caso non acquista nè al padrone nè ad essi, ma nulla agisce. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

107. Siccome il servo usufruttuario invalidamente stipula all'usufruttuario della cosa

del proprietario, e validamente stipula al proprietario della cosa dell'usufruttuario; così se il servo usufruttuario stipula al padrone della proprietà O all'usufruttuario della cosa dell'usufruttuario, la stipulazione non vale, essendo incerto a chi si acquisti l'obbligazione, mentre e l'uno e l'altro è capace di acquistare in questo caso. Ma stipula rettamente della cosa del proprietario allo stesso padrone O all'usufruttuario, poichè in questo caso l'usufruttuario è capace per ricevere il pagamento, ma non può acquistare la obbligazione. XLV, 1, 29. — l. 1 § 5, l. 28 et l. 98 § 7 *De stipul. serv.*

108. Se sono due usufruttuarii ed il servo usufruttuario ha stipulato della cosa dell'uno di essi, si acquista il tutto a questo usufruttuario. Lo stesso dicasi nel caso che uno serva due padroni in buona fede. Così opina Scevola, il quale per altro aveva prima opinato del tutto diversamente; ma la seconda sua opinione prevalse. ivi, 30 e XLI, 1, 86. — *ib.* l. 19; l. 25 § 6 *De usufr. et quemadm.*

Così è nel caso che il servo di cui l'usufrutto o il possesso è presso più persone, abbia stipulato della cosa di una di esse. Ma se stipulò della cosa di due persone, e quella cosa appartiene a ciascuna solidariamente, egli acquisterà del pari solidariamente a quella alla quale avesse nominatamente stipulato. ivi, 31. — l. 33 § 1 ff. *De stip. serv.* — Se poi quella cosa appartenesse in parte a ciascheduna, stipulando il servo nominatamente di essa cosa, per quella parte soltanto che ha in essa cosa quegli al quale stipula potrà a lui acquistare. Così opinavano i Proculeani. ivi. — *ib.* l. 24. — Ma i Sabiniani opinano che anche in questo caso si acquisti l'intero a quello il quale il servo ha nominatamente stipulato: l'altro usufruttuario poi per ricuperare da lui la parte eserciterà l'azione *Communi dividundo.* ivi. — *ib.* l. 32.

109. Il servo il cui uso è d'altrui, stipulando delle sue opere, quando non appartengano all'usuario, acquista al proprietario: della cosa poi dell'usuario acquista all'usuario. Del rimanente, si può dire di lui quanto dell'usufruttuario. ivi, 32. — *ib.* l. 23.

110. L'uomo libero il cui possesso, non il frutto, appartiene ad altrui, delle opere sue e delle cose del possessore acquista a questo; ma delle altre cause acquista a sè. Difatti in tutti quei casi nei quali acquista al possessore stipula utilmente anche quella cosa che a sè stesso non potrebbe utilmente stipulare. XLI, 1, 33. — l. 20 *De stip. serv.*

111. Fu letto in Roma il testamento di uno che aveva in provincia un servo Stico preposto al *Kalendario*: in quel testamento esso Stico era instituito libero ed in parte erede: egli, ignaro dello stato suo, o riscosse o diede a prestito danaro del defunto; aggiungendo talvolta stipulazione per maggior cauzione, e ricevendo pegni. — Fu preso che i debitori i quali avessero pagato a lui fossero liberati, purchè essi pure avessero ignorato la morte del padrone. In quanto alle somme che fossero pervenute a Stico, non competere ai coeredi l'azione *Familiae erciscundae*, ma bensì doversi convenire quella *Negotiorum gestorum.* Quelle somme poi che egli avesse prestate, non essere alienate se non fino alla concorrenza di quella parte nella quale egli è diventato erede; laonde se non vi fosse veruna stipulazione, non si potrebbe domandare per la parte del coerede tal danaro, nè ritenere i pegni. Che se è intervenuta stipulazione, deesi distinguere: o il servo ha nominatamente stipulato che venga dato a Tizio suo padrone già morto; e senza dubbio ha stipulato inutilmente: o ha stipulato che venga dato ad un terzo, ed egli ha acquistato alla eredità. Non si può dire lo stesso dopo adita da' coeredi la eredità; purchè avessero saputo che quegli era instituito coerede con essi; perchè allora non possono essere riputati possessori di buona fede, mentre non avevano nemmeno l'animo di possedere. Lo stesso si risponderebbe a chi dicesse che i di lui coeredi lo ignoravano essendo ancor essi nel novero degli eredi necessarj. ivi, 34. — l. 41 *De reb. cred.*

112. A colui che possede in mala fede un servo, non si può mediante questo servo acquistare in verun caso. ivi, 35. — l. 14 cum § sed *De stipul. serv.* — Lo stesso dicasi rispetto all'uomo libero ch'è posseduto in mala fede; cioè, egli in verun caso non acquista al possessore. ivi, 36. — *ib.* l. 34.

113. Il servo ereditario stipula validamente e all'erede futuro e alla eredità. ivi, 37. — *ib.* l. 28 § 4 et l. 35. — Per altro sotto questa denominazione di erede futuro il servo ereditario stipula validamente allo stesso erede futuro; ma non stipula validamente ad alcuno sotto la denominazione del nome proprio di quell'erede, benchè quello sia di fatto dive-

nuto erede in appresso. XLI, 1, 37. — l. 16 *De reb. cred.* — Così pure, sebbene quel servo stipuli *a sè*, od impersonalmente, tuttavia la stipulazione è utile soltanto se in appresso viene adita la eredità: è poi affatto inutile se stipula nominatamente *al padrone* già morto. ivi.

114. Sono alcune cose le quali se il servo ereditario le ha stipulate essendo ancora giacente la eredità, benchè venga in appresso adita, la stipolazione non vale. Tale è l'usufrutto. ivi, 38. — *ib.* l. 26.

115. Quanto dicesi del servo ereditario, non può applicarsi al servo del peculio castrense giacente; poichè s'intende bensì esservi eredità del padre di famiglia anche prima che sia adita, ma non così del figlio di famiglia. Epperò se il servo comune di Mevio e di un peculio castrense stipula al defunto figlio di famiglia milite, prima che l'erede instituito adisca, tutta la stipulazione si acquista al socio che nel frattempo si trova essere solo padrone. ivi, 39. — *ib.* l. 18. — Ciò avrà luogo se l'erede instituito dal figlio di famiglia poscia omise la eredità; perciocchè in questo caso il servo non ha potuto acquistare nè all'eredità del figlio di famiglia la quale non era, nè al padre del quale non era ancora servo. Che se l'erede instituito dal figlio di famiglia adì poscia la eredità, siccome la adizione si retrotrae al tempo della morte, così il servo si reputa essere stato di questo erede per quella parte per la quale egli era nel peculio, e quindi per quella parte egli in forza della sua stipulazione acquista all'erede. ivi. — l. 14 § 1 ff. *De castr. pec.* — Così Papiniano pensava che dovess'essere *stricto jure:* ma o egli medesimo si corresse subito dopo, o almeno il suo annotatore, soggiugnendo che secondo equità deesi decidere diversamente. ivi. — d. § 1 ¶ sed paterna. — Lo stesso Papiniano opinò eziandio che dovess'essere altrimenti circa il legato che in quel frattempo fu lasciato al servo del peculio castrense. ivi. — d. l. 14 § 2.

116. Come se il servo ereditario, così pure se il servo di quello ch'è in cattività presso i nemici, stipola a sè o impersonalmente; senza dubbio la stipulazione è utile, tanto se il padrone ritorna quanto se fosse morto in cattività, e l'eredità di lui fosse stata adita in forza della legge Cornelia. Ma se la stipulazione è fatta nominatamente al padrone, ov'egli ritorni, essa è utile. Se poi non è ritornato, benchè dal fatto posteriore la sua eredità venne adita, è affatto inutile tale stipolazione. XLI, 1, 40. — l. 18 § 2 ff. *De stipul. serv.*

117. Stipulazione *del doppio*. V. Doppio n. 2 a 12.

118. — *per la evizione*. V. Evizione n. 13 a 62.

In forza dell'editto Edilizio, debbono essere interposte stipolazioni per que' vizj de' servi pei quali debb'essere in forza di esso editto prestata cauzione. Pure sarebbe da dubitare se uno avesse diritto di stipulare in suo favore validamente la non esistenza di questi o di altri vizj, mentre nè i patti nè le stipulazioni possono distruggere i fatti (l. 31 *De reg. juris*). Quindi se uno ha fatta allo stipulante la promessa Che il servo *è sano, non è ladro, non violator di sepolcri* ed altrettali; alcuni la reputano invalida perchè o il servo è in uno di questi casi ed è impossibile ciò che si promette, o non è e la stipulazione è frustranea. Ma è più ragionevole il dire che la sia utile, perchè in essa contiensi l'interesse che s'ha della esistenza o non esistenza di tali qualità; tanto più se vi fu aggiunta la parola *che siano prestate*. XXI, 2, 55. — l. 31 ff. *De evict.*

119. La *Stipulazione* relativa alla dichiarazione *Che il servo non sia soggetto ad azioni Di furto o Nossali*, è usitatissima nelle vendite di servi. Essa si trasgredisce non solamente quando il compratore in favor del quale fu interposta od il di lui erede fu obbligato a prestare ad alcuno qualche cosa per tal causa; ma anche se fu instituito erede del compratore, il quale aveva in suo favore così stipulato, quegli a cui danno il servo ha commesso il furto, a questo compete l'azione Dello stipulato come s'egli avesse fatto tale garanzia ad un altro. ivi, 56. — *ib.* l. 30.

120. In virtù di questa stipulazione si promette soltanto che il servo non è obbligato verso veruno per nessuna causa, ma non si promette che non sia capace d'inferire qualche danno. ivi. — l. 174 *De verb. signif.* — E rispetto alle azioni nossali, non si reputa che la promessa si estenda a que' delitti che sono soggetti a pubblico giudizio ed a pena capitale. ivi. — *ib.* l. 100; l. 11 § 1 ff. *De evict.*

121. Anche relativamente ai vizj degli animali debbonsi interporre le stipulazioni; debbe cioè il venditore prestar cauzione Che sono

nni; e se ha venduto giumenti, suole promettere *Che mangiano e bevono a dovere*. XLI, 1, 57. — l. 11 § 4 ff. *De act. empti.*

122. L'azione derivante da queste stipulazioni compete anche se il compratore avesse saputo che la cosa venduta non era scevra di que' vizj che il venditore dichiarà che non avea. ivi, 58. — l. 4 § 5 *De doli mali et metus except.*

123. Stipulazione *per la tradizione del vacuo possesso*. Nel contratto di compra-vendita, prima che segua la tradizione della cosa, suolsi interporre questa stipulazione, la quale non contiene il nudo fatto della tradizione, ma qualunque vantaggio che lo stipulante avrebbe percepito se la tradizione fosse stata immantinente eseguita; e quindi i frutti e qualunque altro prodotto; i quali frutti potranno essere conseguiti mediante l' azione Dell' incerto. XXI, 2, 59. — l. 3 § 1 ff. *De action. empti;* l. 52 § 1 *De verb. oblig.;* l. 6 ff. *De usur.*

124. Non si possono reputare compresi in questa stipulazione se non quei frutti che furono posteriormente percetti: si potrà poi esercitare l' azione Di compera per que' frutti percetti prima che fosse interposta questa stipulazione, ma dopo conchiusa la compera; nè si stima che in questo caso la stipulazione abbia fatto novazione dell' azione Di compera. ivi, 60. — d. l. 4 § 1 ff. *De usur.*

125. Stipulazione *Aquiliana*. Così chiamata dal nome del suo autore Gallo Aquilio (XLVI, 4, 20. — l. 18 § 1 *De acceptil.;* l. ult. § 2 *Quib. mod. toll. oblig.*), facevasi nelle transazioni per estinguere tutte le obbligazioni anteriori sostituendo loro in forma di novazione una nuova obbligazione, della quale poi facevasi quitanza. XLVI, 4, 4. — l. 4 ff. *De transact.*

126. Questa stipulazione non estingueva le obbligazioni alle quali non avevasi pensato. II, 15, 12. — *ib.* l. 5.

127. Stipulazioni Pretorie. V. lib. 46 tit. 5 ff. *De stipulationibus pretoriis;* Inst. lib. 3 tit. 19 *De divisione stipulationibus;* lib. 4 tit. 11 *De satisdationibus.* — Queste stipulazioni, in senso stretto, sono quelle che discendono dalla giurisdizione del pretore. Ma in senso lato si prendono per qualunque stipulazione che non deriva da convenzione, ma dipende o dalla giurisdizione del pretore o dall'uffizio del giudice. XLVI, 5, 1.

128. Havvi tre specie di stipulazioni pretorie: giudiziali, cauzionali e comuni. Chiamansi *giudiziali* quelle che vengono interposte a cagione del giudizio, onde diventi rato; come quella Di pagare il giudicato e quella derivante dalla Dinunzia di lavoro nuovo. XLVI, 1, 2. — l. 1 cum § 1 *De stipul. praetor.* — Le *cauzionali* sono quelle che si ottengono a somiglianza di azioni, e s' interpongono onde abbia luogo una nuova azione; tali sono le stipulazioni Di legato, Di tutela, Di rato e Di danno temuto. ivi. — d. l. 1 § 2. — In altro senso *Cauzionali* chiamar si ponno tutte le stipulazioni, perciocchè nelle stipulazioni si tratta che mediante la loro interposizione alcuno sia più cauto e sicuro. ivi. — d. l. 1 § 4. — *Comuni* sono le stipulazioni che si fanno a causa di stare in Giudizio. Quindi sono così chiamate perchè affini alle cauzionali in ciò, che vengono domandate al pretore a somiglianza delle azioni; sono affini alle giudiziali in ciò, che vengono esibite per la lite. ivi. — d. l. 1 § 3.

129. Secondo un' altra divisione, le stipulazioni pretorie o contengono la restituzione della cosa od una quantità indeterminata. ivi, 3. — *ib.* l. 2. — Quelle del primo genere sono indivisibili, quelle del secondo sono divisibili.

Contiene la restituzione della cosa p. e. la stipulazione in forza di dinunzia di lavoro nuovo, mediante la quale si stabilisce che il lavoro debba essere restituito: laonde tanto se muore l' attore quanto se il reo lasciando più eredi, l'uno rimanendo vittorioso o vinto, tutta l'opera debb' essere restituita. ivi. — d. l. 2 § 1.

Le stipulazioni Di pagare il giudicato, Che il padrone dell' affare lo ratificherà, Di danno temuto ed altre simili contengono una quantità incerta: esse si dividono nella persona degli eredi; tuttochè paja non dovere questa rendere diversa la condizione dello stipolante obbligandolo a ricevere per parti, il che non avrebbe potuto essere costretto a fare dal defunto. Nel caso poi che uno solo degli eredi rimanga vittorioso, non vi può essere nessun dubbio che nella sua parte non ha luogo la stipulazione. Che se il promittente possedeva tutta la cosa, e convenuto in Giudizio per la vindicazione di essa ha dato cauzione *Judicatum solvi*, ed è morto prima della contestazione della lite; quello che solo de' suoi eredi possede tutta la cosa, verrà condannato non già per la parte nella quale è

necessaria, ed il debitore non può facilmente prestarla nel luogo ov' è convenuto, egli può essere ascoltato, nel caso che sia pronto a prestarla in un'altra città della medesima provincia. Se poi la satisdazione è volontaria, non viene rimessa in altro luogo. XLVI, 1, 15. — l. 7 § 1 *Qui satisd. cog.*

Rispetto alle satisdazioni necessarie, ciò si ottiene con cognizione di causa. Quindi il tutore ed il curatore, onde diano cauzione al pupillo Che la cosa sarà salva, si debbono mandare nel municipio rispetto alla cauzione Di restituire la cosa al padrone della proprietà di cui è dato l' usufrutto. Così il legatario, per la cauzione di restituire i legati in caso di evizione della eredità, e di restituire Ciò che di più ha ricevuto per la Falcidia. Così l'erede, per la cauzione Dei legati: che se, essendo il legatario già posto in possesso, mentre fu in potere dell' erede il prestare cauzione, l'erede stesso domanda che sia decaduto dal possesso e si dichiari pronto di dar cauzione nel municipio, non l' otterrà: è altrimenti se il legatario fu posto in possesso senza dolo o colpa dell'erede. ivi. — *ib.* l. 8 § 4.

140. Nemmeno rispetto alle satisdazioni accessorie non si concede inconsideratamente che uno venga rimesso a dar cauzione nel municipio, ma solo quando vi sia giusto motivo. Che se essendo nel municipio non volle dare cauzione, non l'otterrà, mentre fu in sua facoltà di satisdare nel luogo ove ora domanda di andare. ivi, 16. — d. l. 8 § fin.

141. A chi domanda d'essere rimesso viene ordinato di prestare giuramento per la *calunnia*, potendo alcuno citare al municipio solo per vessazione. Ad alcune persone, come i genitori ed i patroni, viene rimesso anche questo giuramento di calunnia. ivi. — d. l. 8 § 5. — Quegli poi che viene rimesso nel municipio dee giurare di non poter satisdare a Roma e di poter satisdare nel luogo ove domanda di essere rimesso, e che non fa ciò *calumniae causa*. ivi. — *ib.*

142. Le stipulazioni pretorie quando sono state sì esibite ma viziosamente, debbono reiterarsi; altrimenti non si reputa prestata la cauzione. ivi, 17. — *ib.* l. 6. — Ciò accade particolarmente nelle persone del servo, del minorenne, della donna. ivi. — *ib.* l. 8 § 2. — Ma quantunque sia stata prestata cauzione viziosamente quando sono dati fidejussori poveri, tuttavia, se furono approvati, non di leggieri sotto questo pretesto si dà ascolto a chi domanda di nuovo cauzione. XLVI, 1, 17. — l. 10 cum § 1 *Qui satisd. cog.*

143. Anche se in origine la cauzione data non era viziosa (come nei casi del n. precedente), ma idonea, può aver luogo la reiterazione; se p. e. nel tempo intermedio sopraggiunse ai fidejussori una grave disgrazia od inopia; sempre previa cognizione di causa. ivi, 18. — d. l. 10 § 1 ? fin. — Così pure se il fidejussore *Judicatum solvi* diventò erede dello stipulante, o lo stipulante del fidejussore. ivi. — *ib.* l. 8 § 3. — In generale, le stipolazioni pretorie s' interpongono più volte, quando senza colpa dello stipulante la cauzione ha cessato d'essere idonea. ivi. — l. 4 ff. *De stipul. praet.* — Si ripetono pure quando manca la cauzione a cagione del lasso del tempo pel quale fu prestata. ivi, 19. — *ib.* l. 10.

144. Nelle stipulasioni che contengono la promessa di dare *Quanti res est*, giova lo inserire una somma per pena; dachè molte volte riesce difficile il provare quanto importi ad uno l'affare, e si viene ad una piccola somma. ivi, 20. — *ib.* l. 11. — Inoltre in tutte le stipulazioni pretorie nelle quali poniamo primieramente che sia fatta qualche cosa, e poi poniamo una pena se quella cosa non viene fatta, la stipolazione ha effetto a titolo di pena. ivi. — *ib.* l. 6.

STRADA. V. ACTUS, CONDOTTA, ITER, PASSAGGIO, PRIVATO (*Luogo*), PUBBLICO (*Luogo*) VIA.

1. Vi sono tre sorta di strade; le *pubbliche*, le *private* e le *vicinali*. XLIII, 8, 15. — l. 2 § 22 *Ne quid in loco publ.*

2. STRADA PUBBLICA. V. lib. 43 tit. 7 *De locis et itineribus publicis;* tit. 8 *Ne quid in loco publico vel itinere fiat;* tit. 11 *De via publica et itinere publico reficiendo;* tit. 10 *De via publica et si quid in ea factum esse dicatur.* — Gli antichi avevano grandissima cura delle strade pubbliche, tanto che finsero che vi presedessero dei numi particolari i quali presso Plauto sono chiamati *Lares viales.* — La cura poi delle pubbliche vie era demandata a magistrati speciali, i quali sembra sieno stati da Varrone detti *Viocuri.* Laonde furono introdotti diversi interdetti.

3. L'interdetto *De locis et itineribus publicis* appartiene tanto alle strade militari quanto alle vicinali. — Diconsi *vicinali* le stra-

da praticate nei villaggi o che conducono ad essi; così dette da *vicus*. XLIII, 8, 15. — l. 2 § 22 *Ne quid in loco publ.* — Essa sono pubbliche, quando non n'esiste memoria, e quando i privati non abbiano tutti corrisposto per la costruzione di esse; ancorchè vangano obbligati a contribuire pel loro mantenimento perchè ne profittano. ivi. — *ib.*; XLIII, 7, 2. — l. 3 *De locis et itiner. publ.*

Le *strade militari* sono le strade pubbliche che mettono al mare o alle città o a' fiumi pubblici o ad altre strade militari. ivi. — *ib.*

Delle strade *vicinali* alcune mettevano nelle militari, altre rimanevano senza uscita. XLIII, 7, 2. — l. 3 § 1 *De locis et itiner. publ.*

4. Strade (*viae et itinera*) pubbliche sono non soltanto le regie o pretorie o consolari, ma tutte quelle delle quali il suolo è pubblico: esse sono rettilinee ed hanno una larghezza determinata da chi aveva il diritto di renderla pubblica, cioè dal principe o dal senato, affinchè servisse di passaggio a tutti pubblicamente. XLIII, 8, 15. — l. 2 § 21 *Ne quid in loco publ.*

5. L'interdetto che proibisce di fare o porre (*immittere*) nella pubblica strada cosa che la deteriori (ivi, 14. — *ib.* l. 2 § 20), è perpetuo o popolare, e importa l'indennizzo dell'attore. ivi. — d. l. 2 § 34. — Esso appartiene soltanto alle vie rustiche, non alle urbane, poichè la cura di queste spetta agli edili. ivi, 16. — d. l. 2 § 24 et 25.

6. Questo interdetto ha effetto tanto se il deterioramento è avvenuto subito, quanto se in progresso. ivi, 17. — d. l. 2 § 31. — E s'intende che la strada si deteriori o guastandola col passaggio di pedoni o di vetture, o di piana facendola proclive, o di agevole malagevole o di larga stretta, o di asciutta paludosa. ivi. — d. l. 2 § 32. — Reputasi che venga deteriorata la strada anche facendo un condotto sotterraneo ed un ponte per esso. ivi. — d. l. 2 § 33. — Così pure immettendovi una cloaca. ivi. — d. l. 2 § 26. — E se uno fa una fossa nel suo fondo sì che l'acqua ivi raccolta scorra nella strada. ivi. — d. l. 2 § 27. — Non se uno edificò nel suo fondo in guisa che l'acqua raccolta ristagni nella strada: così opina Labeone, ma Nerva all'opposito. ivi. — d. l. 2 § 28.

7. Se il tuo fondo è contiguo alla strada pubblica, a l'acqua derivata da quello deteriora la strada, venendo però da un fondo vicino al tuo, e dovendo tu necessariamente riceverla; l'interdetto ha luogo contra il vicino: ma se tu non devi necessariamente riceverla, sei tenuto tu. Epperò se viene mossa azione contra di te coll'interdetto, tu non devi essere astretto che ad esperimentare l'azione in confronto del vicino col beneplacito di quello che sperimenta l'azione contro di te. Così opina Nerva; ma altri stimano che tu sii tenuto quantunque abbi già agito in buona fede col vicino, e non dipenda da te il non potere sperimentare col beneplacito dell'attore l'azione in confronto del vicino. XLIII, 8, 18. — l. 28 *Ne quid in loco publ.* e plane.

8. Se per sole esalazioni si rende pestilenziale un luogo, p. e. se alcuno presso la strada pubblica istituisce una solfatara; è il caso dell'interdetto. ivi, 19. — d. l. 2 § 29.

9. Questo interdetto ha luogo altresì rispetto al pascolare nella pubblica strada in modo ch'essa ne venga deteriorata. ivi. — d. l. 2 § 30.

10. L'interdetto *Ne quid in loco publico* etc. non è soltanto proibitorio, ma eziandio restitutorio, cioè nella seconda sua parte impone che venga ripristinato ciò che deteriora la pubblica strada. ivi, 20. — d. l. 2 § 38 et 36. — E il restitutorio non è temporario perchè risguarda una causa di pubblica utilità che dura perpetuamente fino a che non venga tolta l'opera. ivi. — d. l. 2 § 44.

11. A questo interdetto non è tenuto chi fece qualche cosa nella strada pubblica, ma chi ha cosa fatta; onde se uno fece ed un altro ha la cosa fatta, questi è risponsabile. ivi. — d. l. 2 § 37. — Dicesi poi che ha la cosa fatta quegli il quale se ne serve e gode del diritto di possesso; o l'abbia fatta egli, o l'abbia acquistata a titolo di compera o di condusione o di legato o di eredità od altrimenti. ivi. — d. l. 2 § 38.

12. Uno non è tenuto a questo interdetto, nè si reputa ch'egli *abbia* l'opera, per ciò solo che l'opera fatta da un altro e a causa del fondo altrui, è anche utile al suo proprio fondo. ivi, 22. — d. l. 2 § 41.

13. Questo interdetto ha luogo eziandio contro colui che fece dolosamente in modo di non possedere o di non avere. ivi, 23. — d. l. 2 § 42.

14. A questo interdetto è tenuto colui che ha o con dolo ha cessato di avere la cosa per la quale la strada è deteriorata: laonde se egli la lasciò come abbandonata, competerà contro di lui l'interdetto utile affinchè la restituisca. XLIII, 8, 24. — l. 2 § 39 *Ne quid in loco publico.* — E se dal tuo fondo un albero è caduto nella pubblica strada in modo che vi faccia impedimento, e ve lo hai lasciato *pro derelicto*, tu non sei tenuto; bensì se l'attore lo fa levare a sue spese, tu sarai tenuto per l'interdetto *De via publica reficienda* (V. appresso). Se poi non lo hai lasciato *pro derelicto*, si potrà agire con questo interdetto contro di te. ivi. — d. l. 2 § 40.

15. Per *restituire* qui s' intende ridorre allo stato primiero, il che si ottiene o togliendo ciò che fu fatto, o riponendo ciò che fu tolto, e qualche volta a proprie spese del reo, cioè quando o egli stesso abbia fatto in tutto o in parte, o altri abbia fatto per ordine suo o egli abbia ratificato: che se egli *ha* soltanto la cosa fatta, non dee che soffrire che venga restituito. ivi, 25. — d. l. 2 § 43. — Se poi non viene restituito, ha luogo la condanna per quanto importa all' attore che venga tolto ciò che fu fatto. ivi. — d. l. 2 § 44 ¶ condemnatio.

16. La terza parte dell' interdetto *Ne quid in loco publico* etc. proibisce che si faccia violenza ad alcuno onde non passi a piedi o in vettura per la strada pubblica. ivi, 26. — d. l. 2 § 45. — Ma questo interdetto non si riferisce che alle strade; laonde non potrà far uso di esso quegli a cui viene impedito il pescare o il navigare in mare, il giuocare *(ludere)* in un pubblico campo, il lavarsi in un pubblico bagno o l'essere spettatore in teatro: nei quali casi tutti compete l'azione D' ingiurie. ivi. — d. l. 2 § 9.

17. Rispetto alle *strade urbane*, se in esse vien fatta cosa per cui si deteriorino, non è dato verun interdetto, ma intervengono gli edili curuli per diritto della loro podestà. — Il loro uffizio è di aver cura che sieno livellate e che le acque fluentivi *(effluxiones)* non portino danno alle case, facendovi ponti ove occorre. XLIII, 10, 1. — l. 1 *De via publ. et si quid in ea.* — Che i muri delle case che mettono sulle strade non sieno caggevoli, ma i proprietarj li tengano in acconcio *(emundent)* e li ricostruiscano all'uopo; non facendolo, sieno multati sicchè il facciano. XLIII, 10, 1. — l. 1 § 1 *De via publ. et si quid in ea.*

18. Niuno dee fare scavi coperti o scoperti nelle strade urbane; niuno vi costruisca sopra cosa alcuna; e se è un servo che il fa, sia bastonato da chiunque passa; se un libero, sia denunziato ad essi edili, i quali lo multino a senso della legge e facciano disfare ciò che fosse fatto. ivi. — d. l. 1 § 2.

19. Gli edili curuli debbono aver cura che chiunque ha casa sulla pubblica strada, tenga questa in acconcio lungo la propria casa, sì che le vetture possano passare; e tenga pur mondo l'acquidotto scoperto ch'è dinanzi alla sua casa: e se è un pigionante, faccia egli quello che spetterebbe al proprietario e che questi non fa, e gl'imputi la spesa nella pigione. ivi. — d. l. 1 § 3.

20. Agli edili incombe di far sì che coloro che hanno bottega sulla strada, non mettano nulla dinanzi alla bottega e nulla vi tengano sporto; eccetto il purgatore al quale è permesso lo stendere i vestimenti perchè si asciughino, ed il fabbro (maniscalco) il quale può tener fuori i carri, anche questi però senza impedire alle vetture il passaggio. ivi. — d. l. 1 § 4.

21. Gli edili debbono non permettere che si facciano risse nelle strade; nè vi si gettino escrementi nè carogne nè pelli. ivi. — d. l. 1 § 5.

22. Niuno debb'essere esente dal contribuire alle spese di costruzione e riparazione delle pubbliche strade e de' ponti. l. 4 Cod. *De privil. domus aug.*

23. L'interdetto *De via publica et itinere publico reficiendo* proibisce che venga impedito a chicchessia lo allargare *(aperire)* o ristaurare la strada pubblica affinchè non deteriori. XLIII, 11, 1. — l. 1 *De via publ. et itin.* — Per *allargare* s' intende ridurre alla primiera altezza e larghezza. Nel ristaurare poi si comprende anche il purgare, cioè ridorre al livello proprio togliendo quel che vi fosse sovrapposto: nel ristaurare *(reficere)* si comprende anche lo *allargare*. ivi. — d. l. 1 § 1.

24. Se uno col pretesto di ristaurare deteriora la strada, gli si farà impunemente violenza. Tal sarebbe chi nel ristaurarla la facesse più larga o più lunga, più alta o più bassa; o gittasse ghiaja sopra una strada di terra *(terrenum)*, o la coprisse di sasso, o, essendo di sasso, la facesse terrena. ivi. —

l. 1 § 2 *De via publica et itinere publico reficiendo*.

25. Questo editto è concesso personalmente a tutti e contro di tutti i cittadini, e importa la condanna secondo l'interesse dell'attore. XLIII, 11, 1. — d. l. 1 § 3.

26. Chi solcò *(exaraverit)* la strada pubblica, è egli solo costretto a ristaurarla. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 1.

27. Se uno fa andare la strada pubblica nel tenere del vicino, si concede contro di lui l'azione *Viae receptae* per l'ammontare del danno derivato al fondo del vicino. ivi. — d. l. 3 princ.

28. Il popolo non può perdere la pubblica strada col non uso, nemmeno per lunghissimo tempo. XLIII, 7, 3. — *ib.* l. 2.

29. Strade private. V. lib. 43 tit. 19 *De itinere actuque privato*. — Le strade private, dette anche *agrarie* (XLIII, 8, 15. — l. 2 § 22 *Ne quid in loco publ.*) sono di due sorta: quelle ne' campi, sulle quali è imposta servitù per andare nel podere altrui; e quelle che conducono ne' campi e per le quali è lecito a tutti di passare, riuscendovisi dalle consolari; a differenza di quelle che pur dalle consolari mettono alle *ville* o ad altre colonie, le quali sono piuttosto pubbliche. XLIII, 8, 15. — l. 2 § 23 *Ne quid in loco publ.*

30. Il suolo della strada privata è di altrui, non competendo a noi che il passaggio per essa. ivi. — d. l. 2 § 21.

31. Due interdetti concernono la strada privata. Il 1.° è proibitorio e risguarda le servitù rustiche soltanto, ed importa Che sia lecito di andare a piedi o con vettura. XLIII, 19, 1. — l. 1 cum § 1 *De itin. actuque priv.* — E compete anche a chi ha una semivia *(semita)* od un sentiere. ivi. — l. 156 *De verb. signif.*

32. In questo interdetto non badasi se sia stata o no legalmente imposta la servitù, ma soltanto se sia stato fatto uso della strada o del sentiere *hoc anno* non violentemente nè precariamente nè clandestinamente. Chi lo esercita è protetto dal pretore anche se non ha fatto uso della strada nel tempo che venne interposto l'interdetto: abbia egli o non abbia il diritto della strada, se ne ha fatto uso nell'ultimo anno, anche per poco tempo purchè non sia meno di trenta giorni, il pretore lo protegge. ivi, 2. — d. l. 1 § 2.

33. Affine che competa questo interdetto, nulla monta il sapere se uno passasse come proprietario o come usufruttuario del defunto a cui si dice essere dovuto il passare; nè importa da chi sia stato impedito, poichè esso compete contro chiunque impedisce il passare. XLIII, 19, 1. — l. 3 § 5 *De verb. signif.*

34. Se uno si vale di questo interdetto, basta che provi l'una delle due, cioè di avere avuto l'uso del passaggio *(iter)* o della condotta *(actus)*. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 4.

35. Si reputa che abbia avuto l'uso non solamente quegli che se n'è giovato di per sè ma eziandio quegli che ne ha goduto per mezzo di un altro; come sarebbe per uno che avesse comperato il fondo per mio mandato; o un servo o un colono o un amico o un ospite, insomma chiunque giova a ritenerci le servitù. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 4 et 7. — Anche se il passante avesse ignorato di chi fosse il fondo pel quale passava. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

Tutto ciò semprechè il terzo siasi servito a nome nostro, non se a nome suo proprio. ivi, 6. — l. 1 § 8 et l. 3 § 4. — E semprechè il passante sia passato come per usare del diritto di passare; non se è uno il quale non sarebbe passato se ciò gli fosse stato impedito, ma il fece soltanto per evitare, poni caso, l'incomodo d'un rivo o perchè la strada pubblica era interrotta; comechè l'abbia fatto spesso. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 6 et. l. 7.

36. È uopo che chi agisce con questo interdetto siasi servito della strada entro un anno computabile dal giorno dell'interdetto in addietro. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 3. — Che se uno per qualche inondazione non ha fatto uso del passaggio *(itinere)* o della condotta *(actu)* entro l'anno, ma ne avea fatto uso nell'anno precedente; potrà ottenere la restituzione in intero per la detta causa. ivi. — d. l. 1 § 9. — Così pure se ciò gli fosse avvenuto per violenza o per altra delle cause che meritano la restituzione in intero. ivi. — *ib.* — E quindi anche se la dilazione data all'avversario ha peggiorato la causa dell'interdetto. ivi. — d. l. 1 § 10.

37. Si richiede che quegli il quale esercita questo interdetto, abbia usato della strada non violentemente nè clandestinamente nè precariamente in confronto del suo avversario. Laonde se così ne ha usato in confronto dell'autore dell'avversario, questi ha diritto d'impedirgli l'uso della strada, essendo regola di

Diritto che quando uno succede in luogo di un altro o per eredità o per compera o per altro diritto, non gli debba nuocere ciò che non nacque al suo autore. XLIII, 19, 9. — l. 3 § 2 *De verb. signif.*; l. 156 § 2 et 3 *De reg. juris.*

38. Se uno entro l'anno ha fatto uso della strada non violentemente nè clandestinamente nè precariamente, ma poi clandestinamente o precariamente ne ha fatto uso; ciò non gli nuoce quanto all'interdetto. ivi, 10. — l. 1 § 12 *De itin. actuque priv.* — Poichè un delitto sopravvegnente non può alterare o cangiare ciò che fu transatto. ivi. — *ib.* ll. 2, 3 et 6.

Non solo poi si serve clandestinamente della strada quegli che se ne serve comechè impedito, ma altresì quegli mediante il quale uno riteneva questo diritto, se se ne serve dopo che fu impedito il suo autore. ivi, 11. — *ib.* l. 3 § 1. — Che se ignorava tal impedimento e continuo a servirsi, non gli nuoce. ivi. — *ib.* — Per sapere poi se l'attore si è servito precariamente, deesi avere riguardo alla sola persona di lui. ivi. — *ib.* l. 1 § 11.

39. Questo interdetto è concesso non solo a chi si è servito della strada, ma anche al suo successore. Quindi compete a quello che *donationis causa* acquistò il vacuo possesso del fondo; a quello che ne ha comperato l'usufrutto o l'uso; a quello che lo ebbe in tradizione per causa di legato o di dote; e insomma compete in tutti i casi che si assomigliano alla vendita e per qualunque contratto. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 6, 8, 9 et 10; l. 2 § fin. et l. 3 *Si serv. vindic.*

40. Questo interdetto importa che non venga impedito a chicchessia di andare e passare in quanto sia andato e passato entro l'anno precedente. Quindi gli compete l'interdetto per giugnere fino a quel sito ov'era giunto. ivi, 13. — l. 1 § 5 *De itin. actuq.*

41. Esso contiene la indennizzazione dell'attore, secondo che gl'importava di non essere impedito. ivi. —*ib.* l. 3 § 3.

42. Il 2.° interdetto sulle *Strade Private* risguarda la loro ristorazione. Per esso è vietato il far violenza per impedire che uno ristauri secondo suo diritto la strada (*iter actum*) di cui s'è servito nell'anno precedente non violentemente nè clandestinamente nè precariamente. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 4 et 12.

43. Chi vuole usare di questo interdetto dee dare all'avversario cauzione del danno temuto. XLIII, 19, 14. — l. 3 § 11 *De itin. actuq.*

44. Questo interdetto differisce dal 1.°, perchè di quello possono giovarsi tutti coloro che nell'anno fecero uso, di questo soltanto quelli che inoltre dimostrino di avere il diritto di ristaurare, il qual diritto si reputa che appartenga a quello a cui è dovuta la servitù; mancando una delle due cose, l'interdetto non ha luogo. ivi, 15. — d. l. 3 § 13. — Per altro se uno non ha servitù imposta legalmente, ma ha la prerogativa del lungo possesso, può valersi di questo interdetto. ivi. — *ib.* l. 5 § 3.

45. Può accadere che uno avente il diritto di passaggio e condotta, non abbia quello di ristaurare, sendo ciò stato convenuto nella costituzione della servitù: può anche essere stato costituito ch'egli abbia tale diritto fino ad un certo segno. ivi, 16. — *ib.* l. 3 § 14.

46. Il pretore permette di ristaurare, non di fare; e per ristaurare (*reficere*) s'intende ridurre la strada (*iter et actum*) alla primiera forma; non dilatarla, prolungarla, abbassarla od alzarla. ivi, 17. — d. l. 3 § 15. — Che se per transitare fosse necessario un nuovo ponte, lo si risguarderà come parte della ristaurazione. ivi. — d. l. 3 § 16.

47. Nell'interdetto è aggiunto espressamente Che non si faccia violenza nemmeno a chi apporta ciò che serve per la ristaurazione; ed è chiaro che, se uno il facesse, sarebbe lo stesso come se impedisse il ristaurare. ivi, 18. — *ib.* l. 4 et 20. — Che se potendo portare per una strada più corta i materiali e gli stromenti, uno vuol portarli per una più lunga deteriorando il passaggio, si potrà fargli violenza impunemente. ivi. — d. l. 4 § 1. — E in generale se il ristorante può portare i materiali per un'altra parte del fondo senza incomodo del proprietario, gli si può fare impunemente violenza. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

48. Questo interdetto è concesso ai successori; ed al compratore e contro il compratore. ivi, 19. — d. l. 5 § 2. — Ma chi vuol giovarsene, dee dare all'avversario cauzione pei difetti del lavoro. ivi. — d. l. 5 § 4.

49. Strada (*Servitù di*). E una specie di servitù rustica, che importa il diritto di andare, carreggiare e passeggiare (*ambulandi*), contenendo in sè il *passaggio* e la *condotta* (*iter et actum*). (V. queste voci). VIII, 3, 2. — l. 1 § via est *De serv. praed. rust.*

50. Nè il diritto di passaggio nè quello di condotta importano quello di trasportare pietre e legname *(tignum)*; altrimenti si guasterebbero gli alberi e le piante: anzi nemmeno vi si può portare l'asta diritta, ma soltanto supina. Al contrario il diritto di strada importa anche tutte queste cose. XLIII, 19, 3. — l. 7 § qui actum. *De servitut. praedior. rustic.* — Inoltre, la larghezza del passaggio e della condotta è determinata dalle parti, o viene fissata dall'arbitro; ma quella della strada, se non fu stabilita, è fissata dalla legge. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — Cioè, secondo la legge delle XII Tavole, debb'essere per diritto di otto piedi, e nelle svolte di sedici. ivi. — *ib.* l. 8. — Possono tuttavia le parti stabilirla maggiore o minore, purchè basti per le vetture; altrimenti è sentiere da pedoni *(iter)*, non strada *(via)* ivi. — *ib.* l. 23. — E se vi potranno passare giumenti, non vetture, sarà servitù di condotta *(actus)*, non di strada. ivi. — l. 13 ff. *De servit.*

51. In un solo caso si dee prestare la strada senza che vi sia il diritto di servitù; cioè quando la strada pubblica non può servire o per alluvione o per rovina, il vicino dee prestarla pel suo fondo. ivi, 4. — l. 14 § 1 *Quemadm. serv. amitt.* — Fuor di questo caso, non è lecito a chicchessia il passare a piedi o con vettura *(ire agere)* pei campi altrui non soggetti a servitù. ivi. — l. 11 Cod. *De servit.* — Nessuno poi può essere impedito di servirsi della pubblica strada. ivi. — *ib.*

52. Per avere diritto di strada, uopo è di avere un fondo vicino al quale il diritto possa essere attenente. XIX, 1, 34. — l. 6 § 5 ff. *De action. empti.* — Si può tuttavia legare un diritto di strada a chi non ha alcun fondo. XXXIII, 3, 2. — l. 6 *De servit. leg.*

53. Il diritto di strada è indivisibile: non si può legarlo in parte, nè toglierlo in parte, poichè un individuo non può passare in parte. ivi, 3. — *ib.* l. 3; XXX a XXXII, 310. — *ib.* l. 7; XXXIV, 4, 21. — l. 14 § 1 *De adim. vel transf. leg.* — Epperò se uno ha conceduto il diritto di strada per un dato fondo, ciascuno de' suoi eredi dee la strada per tutto. X, 2-3, 66. — l. 25 § 10, 11 et 12 ff. *Fam. ercisc.*

54. La proprietà del fondo porta con sè il diritto di strada per esso fondo. XXX a XXXII, 136. — l. 5 *De servit. leg.*; XXXIV, 4, 19. — l. 3 § 6 *De adim. vel transfer. leg.*

STRANGOLAMENTO. Sorta di pena che usavasi di applicare in carcere qualche volta V. MORTE n. 9.

STRAGULA. V. STRATUS.

STRANIERI. V. FORASTIERI.

STRATORES. Sembra che fossero ministri incaricati della custodia de' carcerati: a tale uffizio il proconsole non poteva impiegare suoi domestici, ma doveva servirsi dei militi della provincia. I, 16-18, 28 *colle note.* — l. 4 § 1 ff. *De off. procons.*; l. 1 Cod. *De cust. reor.*

STRATURA. Sorta d'intavolato di più pezzi, il quale si disfaceva in estate e si rimetteva in inverno. Esso faceva parte dell'edifizio, in quanto ch'era destinato ad un uso perpetuo. L, 16, 22. — l. 242 § 4 *De verb. signif.*

STRATUS. Dicesi qualunque vestimento che si distende per isdrajarvisi, come pagliericcio o materasso. — *Stragula vestis* dicesi di qualunque vestimento in cui l'uomo ravvolgasi, come mantelli e coperte: l'uno si riferisce al coricarsi, l'altro al vestirsi. Nè *stratus* nè *stragula vestis* non fanno parte del *vitto*, il quale comprende il vestirsi non il coricarsi e nemmeno il ravvolgersi *(quod injiciatur)*. ivi, 223. — *ib.* ll. 43, 44, 45. — Con tutto ciò nella l. 34 § 2 *ib.* (ivi) è detto che il *vitto* comprende *et vestimenta et stramenta*: Cujacio, per conciliazione, opina che *stramenta* significhi il letto propriamente detto, e *stragula* (in plurale) le cortine, e tappeti, le sovraccoperte e simili.

STRETTO DIRITTO *(strictum jus)*. Dicesi in quanto viene considerato il diritto senza quel temperamento che a seconda delle circostanze esige la equità. L, 16, 206.

STUDII LIBERALI. Sono la rettorica, la gramatica e la geometria. L, 13, 2. — l. 1 *De extraord. cognit.*

STUPRO. V. anche ADULTERIO.

1. Così chiamasi il delitto di commercio nonesto con una zitella o con una vedova o con un ragazzo: differisce dall'adulterio, che ha luogo nella donna maritata, non nella libera; e differisce pure dal concubinato. XLVIII, 5, 68. — l. 34 cum § 1 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

2. Perchè sia stupro debb'essere commesso con persona libera: se fu commesso con una serva, lede la riputazione ma non arreca in-

famia. XLVIII, 5, 68. — l. 25 Cod. *Ad leg. Jul. de Adult.* — E in questo caso compete o l' azione D' ingiurie, o quella Per la legge Aquilia. ivi. — l. 23 ff. *De injur.* — Il che per altro non debb' estendersi a quei servi chiamati *nexi*, i quali conservando i natali servivano. ivi.

Perchè sia stupro, debbe inoltre essere commesso con persona onesta: se era una donna venale, cioè una di quelle che per avere l' impunità dello stupro dichiaravano presso gli edili la loro professione di meretrice, non lo si reputa delitto. ivi. — l. 22 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.* — Lo stesso si osserva rispetto al maschio; sempre chè fosse palese la turpitudine della lor vita. ivi.

3. Se una donna si staccò dal marito offerendo il ripudio senza alcun legittimo motivo, quegli ha il diritto di accusarla qualora essa commettesse stupro nella sua vedovanza ivi, 69. — *ib.* l. 35.

4. Rispetto allo stupro non ha luogo il diritto di uccidere che il Gius permette al padre contro la figlia adultera; nemmeno pel padre che cogliesse in atto la figlia vedova. ivi. — l. 22 § 1 ff. eod. tit.; *Collat. l. Mosaic.* tit. IV § 2.

5. Non sappiamo precisamente qual fosse la pena dello stupro. Dice Giustiniano che i nobili eran puniti colla confisca della metà dei beni, i plebei colla pena corporale e la rilegazione (Inst. tit. *De publ. jud.*); ma non è vero. ivi, 70. — Solo è nota la pena speciale per chi commette stupro in una vergine impubere: cioè se non sono nobili, van condannati alle miniere; se nobili, relegati in isola, o mandati in esilio. ivi. — l. 38 § 3 ff. *De poenis.*

6. Per una costituzione di Costantino, se un tutore stupra una donzella stata sua pupilla, è condannato alla deportazione ed alla confisca di tutti i suoi beni. ivi. — l. un. Cod. *Si quis eam cujus tutor.*

7. Chi scientemente presta la sua casa affine che altri vi commetta stupro, è punito come adultero. ivi, 86. — l. 8 ff. *Ad leg. Jul. de adult.* — Così pure chi persuade altrui allo stupro. ivi. — *ib.* l. 12. — Nè si fa divario se sia maschio o femmina la persona che comunque prestò ajuto *(ope)* o consiglio perchè fosse commesso lo stupro, e ricevette danaro o promessa per tenerlo occulto o per fare che i rei si sottraggano. XLVIII, 5, 87 e 88. — *ib.* l. 10 § 1, l. 14 et l. 29 § 2; l. 4 Cod. *Ad legem Juliam de Adulteriis.*

SUBASTA. V. Hasta.

SUBINGRESSO. V. Priorita'.

SUBSTANTIA. Significa *beni.* L, 16, 217.

SUCCESSIONE. V. Caduco, Collazione, Congiunzione, Erede, Eredita', Intestato, Possesso *dei beni*, Successorio *(Editto)*, Vacanti *(Beni).*

1. La parola *successio* è talvolta adoperata nelle leggi in luogo di *eredità* legittima o testamentaria. XXIX, 2, 12. — l. 88 *De acquir. vel omitt. hered.*; XXXV, 2, 3. — l. 18 ff. *Ad leg. Falc.*; l. 21 Cod. *De pactis.*

2. Niuno può cangiare l' ordine di succedere fra' suoi parenti. XVII, 2, 56. — l. 52 § 9 ff. *Pro socio.*

3. Chi dispone dei beni o di parte dei beni di un uomo vivo a sua insaputa, n' è privato come indegno. XXXIV, 9, 6. — l. 2 § 3 *De his quae ut ind.*

4. Quando il principe ha donato a più persone perchè godano in comune e indistintamente della cosa donata, questi donatarj si succedono reciprocamente in difetto di eredi dei predecessi, in quanto concerne la cosa donata. l. un. Cod. *Si liberalitas imper.*

5. *Successione dei collaterali.* Pel gius delle Pandette gli agnati maschi che si trovavano nel terzo grado e ne' più lontani della linea collaterale, escludevano le femmine agnate del grado medesimo: laddove la legge delle XII Tavole chiamava gli agnati prossimi senz' alcuna differenza di sesso. Giustiniano abrogò il gius delle Pandette e rimise in vigore quello delle XII Tavole. XXVIII a XXXVIII, App. 7. — l. 14 Cod. *De legit. hered.*

6. Pel gius delle Pandette i *cognati* erano ammessi soltanto dopo tutti gli agnati nel terz' ordine del possesso dei beni: pel gius nuovo ad alcuni *cognati* furono concessi i diritti di agnazione. Difatti primamente Anastasio volle che nella emancipazione la quale si faceva per rescritto del principe, si ammettesse la clausola Che l' emancipato, rispetto alla successione ed alla tutela de' suoi fratelli nati dal medesimo padre, avesse a conservare i diritti di agnazione e di consanguineità. ivi, 8. — *ib.* l. 11.

Giustiniano volle che questo gius fosse applicabile alle persone emancipate in qualsivo-

glia maniera; e inoltre diede i diritti di agnazione anche ai fratelli ed alle sorelle uterini, come pure ai figli ed alle figlie del fratello e della sorella. XXVIII a XXXVIII, App. 7. — l. 14 Cod. *De legit. hered.* — Finalmente colla nov. 118 fu tolta ogni differenza fra agnati e *cognati*. ivi.

7. Per la nov. 84 i fratelli e le sorelle congiunti da ambo i lati escludono i fratelli e le sorelle congiunti da un solo lato. ivi.

Per la nov. 118 i figli dei fratelli e delle sorelle succedono in istirpi insieme coi fratelli e colle sorelle del defunto. Anzi se vi sono figli di fratelli o sorelle congiunti da ambo i lati, essi escludono i fratelli e le sorelle congiunti da un solo lato. Essi poi tengono il luogo del proprio genitore soltanto nel caso che il defunto non abbia lasciato alcun erede fra gli ascendenti. ivi.

Per la nov. 127, anche quando gli ascendenti succedono al defunto, sono ammessi i figli dei fratelli o delle sorelle congiunti da ambo i lati, e ottengono la parte che avrebbe avuta il loro genitore in luogo del quale succedono, se fosse stato vivo. ivi.

SUCCESSORE. Chi succede al diritto od alla proprietà di un altro debbe usare del medesimo diritto che lui. L, 17, 1457. — l. 177 *De reg. juris.*

2. Il compratore ha il medesimo diritto che ha il suo autore così in petizione come in difesa. ivi. — *ib.* l. 156 § 3. — La legge dice *plerumque:* dunque la regola non è generale, e difatti se tu m'hai venduto e fatto tradizione di un fondo che possedevi di buona fede *pro emptore*, ma ch'io ben sapeva non appartenerti, non potrò giovarti del tuo possesso per la prescrizione. XLI, 3, 47. — l. 2 § 17 *Pro emptore.* — Non è lo stesso del successore a titolo universale, poichè questi non facendo che una persona sola col defunto, non v'è che un medesimo possesso incominciato dal defunto e continuato dal suo successore. V. Usucapione.

3. Ciascuno è risponsabile del fatto di quello dal quale riceve la cosa; o piuttosto, come dice la legge, in cui nome lucra. L, 17, 30. — l. 149 *De reg. jur.*

4. Il successore non può essere a condizione migliore del suo autore, dal quale egli riconosce suo diritto. ivi, 1457. — *ib.* l. 175 § 1. — Perchè niuno può trasferire in altrui maggior diritto di quello che ha egli stesso. ivi, 12. — *ib.* l. 54. — Quindi il legatario non può avere più diritto che il testatore o l'erede. L, 17, 743. — l. 160 § 2 *De reg. Jur.*

5. Ciò che nuoce ai contraenti, nuoce pure ai loro successori. ivi, 1457. — *ib.* l. 143. — Ciò che non ha nociuto all'autore, non può nuocere ai successori. ivi. — *ib.* l. 156 § 2.

6. I successori hanno giusto motivo d'ignorare se la cosa è dovuta. ivi, 1654. — *ib.* l. 42.

7. I successori sono universali o particolari. XXI, 3, 7. — l. 3 § 1 *De except. rei vend.* — I successori universali tengono vece di eredi; tali sono i legatarj universali, i fedecommessarj universali, il fisco. L, 17, 1572. — l. 128 *De reg. juris.*

8. Il vocabolo *successori* è generale ed abbraccia anche gli eredi ed i possessori de' beni, qualche volta si estende anche a coloro che successero in qualche cosa a titolo singolare e chiamansi *successori singolari.* L, 16, 207.

SUCCESSORIO *(Editto)*. V. lib. 38 tit. 9 (vulg. 10) *De successorio edicto;* Cod. lib. 6 tit. 16 *De successorio edicto;* Inst. lib. 3 tit. 10 *De bon. possess.* — E' un editto del pretore il quale stabilisce il tempo entro il quale debb'essere domandato il possesso deferito de' beni ereditarj, affinchè questi non rimangano lungo tempo giacenti senza padrone, e i creditori non abbiano a soffrire troppo lungo ritardo. Con esso il pretore determina anche la successione tra quelli a' quali ha deferito il possesso, affinchè possano i creditori più presto sapere se abbiano un avversario da poter convenire, ovvero se i beni come vacanti sieno deferiti al fisco. XXXVIII, 9, 1. — l. 1 ff. *De success. ed.* — Epperò se uno di quelli a' quali può esser dato il possesso dei beni in forza dell'editto, o non lo vuole o non l'accetta entro il termine stabilito; allora il possesso dei beni compete agli altri, come se il primo non esistesse in quel numero. ivi. — d. l. 1 § 10.

3. Se il primo morì innanzi che sia compito il giorno centesimo, si può subito ammettere il seguente. ivi. — d. l. 1 § 8. — O qualora il primo sarà morto prima che ad esso (per essere in istato di furore) abbia potuto essere deferito il possesso. ivi. — l. 1 Cod. *De success. ed.*

4. Anche un erede suo può ripudiare il possesso dei beni a ciò che succedano quelli che sono nel grado seguente, cioè il fratello. ivi,

2. — l. 6 Cod. *De legit. hered.* — Così è per diritto pretorio, non per civile. XXXVIII, 9, 1. — l. 3 Cod. *Unde liberi.*

5. E' uopo che il possesso sia ripudiato da quello a cui fu deferito. ivi, 3. — l. 1 § 1 ff. *De success. ed.* — Sì che il mio procuratore non può senza il mio consenso, nè può il tutore di un impubere nè il curatore di un furioso. ivi. — d. l. 1 § 2, 4 et 5; l. 8 ff. *De bon. possess.* — Nè il padre può in frode del figlio ripudiare il possesso de' beni ad esso figlio deferito. ivi, 4. — l. 2 Cod. *De repud. bon. possess.* — All'opposito, può il padrone ripudiare il possesso dei beni deferitogli mediante il servo. ivi. — l. 1 § 3 ff. *De success. ed.*

6. Si può ripudiare il possesso edittale quando è deferito; ma non il possesso decretale, sebbene esso possa perdersi lasciando scorrere il tempo per domandarlo: di fatti esso non è deferito finchè non è decretato, e quando è decretato non lo si può più ripudiare, essendo acquistato. ivi, 5. — d. l. 1 § 7.

7. Quando uno ripudia il possesso dei beni, se vi sono altre persone chiamate insieme con lui, a queste accresce la parte del ripudiante. ivi, 6. — l. 4 *Quis ordo in possess.* — E se non c'è nessuno nello stesso grado, il ripudio dà luogo alla successione del grado seguente. ivi. — In ambi i casi poi quegli stesso che ripudiò non può più essere ammesso, in forza del medesimo capo dell'editto. ivi, 7. — l. 1 § 6 ff. *De success. ed.* — Nemmeno lo stesso figlio emancipato. ivi. — l. 1 Cod. *De repud. bon. possess.*

8. Chi ripudia è escluso dal suo grado e fa luogo agli altri del grado seguente; ma qualche volta una successione è deferita per doppio diritto, sì che, ripudiato il nuovo per cui viene prima deferita, rimane il primiero. ivi, 8. — l. 91 *De reg. juris.* — Per es., c'è un figlio in podestà: a lui fu deferito il possesso de' beni in forza della prima parte dell'editto che lo deferisce a' figli; escluso lui perchè passò il termine o perchè ripudiò, il possesso viene deferito agli altri. Egli succederà a sè stesso, domandar potendo il possesso *Unde legitimi*, e, mancando questo, quello *Unde cognati*; e ciò in forza della seconda parte dell'editto. Lo stesso dicasi del possesso *Secundum tabulas*, che, non domandandolo quegli che poteva succedere anche ab intestato, egli succederà a sè stesso. ivi. — l. 11 § 11 ff. *De success. ed.*

9. Il termine fissato dal pretore di regola è di cento giorni, qualora compete il possesso dei beni soltanto a titolo di prossimità; cioè cento giorni utili da quando uno ha saputo la morte del testatore. XXXVIII, 9, 9. — l. 2 Cod. *Qui admitt. ad bon. possess.* — E intendesi che uno viene ammesso ad accettare il possesso dei beni anche entro il centesimo giorno. ivi. — l. 1 § 9 ff. *De success. ed.* — Ai genitori ed ai figli si dà un tempo più lungo, cioè di un anno. ivi, 10. — d. l. 1 § 12. — Anche se è il padre che vuol accettare il possesso dei beni contra le tavole del figlio emancipato. ivi — d. l. 1 § 15. — Il figlio poi ha il termine d'un anno non solo se viene chiamato al possesso dei beni come figlio, ma anche se come agnato o come *cognato*. ivi, — l. 4 § 1 *Quis ordo in possess.* — Nè solamente quando i figli od i genitori *(liberi parentesque)* vengono in proprio nome, è loro concesso l'anno, ma anche se fu instituito il servo di un genitore o di un figlio. ivi. — l. 1 § 14 ff. *De success. ed.* — Insomma, in ogni caso. ivi. — d. l. 1 § 16. — Per altro, acciocchè abbiano questo termine, è uopo che vengano ai beni dei loro genitori o figli; nè lo avrà chi viene bensì in forza del testamento di suo padre ma non ai beni di lui; come sarebbe se uno fu da suo padre sostituito ad un figlio impubere. ivi. — d. l. 1 § 13.

10. Gli ascendenti ed i discendenti *(parentes et liberi)* alle volte, instando i creditori, debbono essere giudizialmente interrogati se accettino il possesso dei beni, affinchè, se dichiarano di ripudiarlo, i creditori sappiano che cosa hanno da fare: se poi dicono di voler deliberare, non conviene sollecitarli. ivi, 11. — d. l. 2 § 12 ¶ sane.

11. Il termine per domandare il possesso dei beni non comincia se non da quando esso possesso fu deferito. Quindi se il ventre, fu messo in possesso, il termine non incomincia per le persone che seguono il ventre e ciò non solo per cento giorni ma perfino a tanto che la nascita può avvenire. ivi, 12. — l. 2 § 4 *Quis ordo in possess.* — Epperò frattanto il possesso non si deferisce alle persone del grado seguente, onde il termine per domandarlo non può cominciar a correre per esse; non potendosi, finchè c'è speranza che venga deferito al grado più vicino, deferirlo al più lontano. ivi.

12. Anche dopo che fu deferito il possesso

dei beni, il termine non comincia a decorrere se non da quando quegli a cui fu deferito e sapeva essergli deferito e poteva domandarlo; dovendo il termine essere utile, cioè dovendo essere utili tutti i giorni che lo compongono: epperò non debbono essere computati tutti que' giorni nè quali o non sapeva o non poteva; il che può accadere anche in progresso: per es. se avendo prima saputo che il defunto era morto intestato, poscia, per notizie che a lui parevano più degne di fede, cominciò a dubitare che fosse morto testato, ovvero cominciò a dubitare che fosse ancora vivo. XXXVIII, 9, 13. — l. 2 *Quis ordo in possess.*

13. Se vi sono più gradi di persone che possano essere ammesse al possesso, finchè è incerto se la precedente abbia domandato, non corre il termine per la seguente. ivi, 14. — l. 9 ff. *De bon. possess.*; l. 5 Cod. *Qui admitt. ad bon.* — Ma non può riputarsi incerto se sia morto intestato quegli che, a cagione di qualche difetto il quale non poteva a' parenti essere ignoto, non aveva la facoltà di far testamento. ivi. — l. 9 § 1 *Unde cognati.*

14. Se per mera ignoranza di diritto quegli a cui era deferito il possesso de' beni credette falsamente che non gli fosse ancora deferito, ciò non impedisce il corso del termine. ivi, 15. — l. 6 Cod. *Qui adm. ad bon. possess.*; l. 10 ff. *De bon. possess.*; l. 2 § 5 *Quis ordo in possess.*

15. Quando il possesso de' beni è deferito ad un figlio, a lui sciente non giova la ignoranza del padre. ivi, 16. — l. 1 Cod. *Qui adm. ad bon.* — E converso, la scienza del padre non nuoce al figlio insciente rispetto ai termini per domandare il possesso de' beni. ivi. — l. 3 *Quis ordo in possess.* — Quando poi fu deferito ad un infante, debbono computarsi i giorni nei quali il tutore sapeva ch'era deferito. ivi. — l. 7 § 2 *De bon. possess.*

16. Acciocchè corra per uno il termine onde domandare il possesso de' beni, conviene che abbia potuto domandarlo. Laonde non si computano i giorni nei quali per qualsiasi ragione non ha potuto farlo; epperò se il possesso è decretale, non si computeranno i giorni nei quali il magistrato non siede *pro tribunali.* Non così se fosse edittale, poichè questo si dà *de plano.* ivi, 17. — l. 2 § 1 *Quis ordo in poss.* — Che se il pretore sedette bensì *pro tribunali*, ma non diede ascolto alle suppliche, non corre il termine per domandare il possesso; poni caso, se il pretore fosse occupato d'altre faccende, qual sarebbe di affari militari, di carceri, di cognizioni. XXXVIII, 9, 17. — l. 2 § 2 *Quis ordo in possess.* — Se poi il preside è nella prossima città, al termine concesso deesi aggiungere un tempo proporzionato al viaggio, calcolando un giorno per ogni venti miglia. ivi. — d. l. 2 § 3. — Per simile ragione, quando è deferito il possesso dei beni ad un figlio di famiglia, non si contano i giorni nei quali il figlio non può avvisare il padre acciò che o comandi che si accetti il possesso, o ne ratifichi l'accettazione. ivi. — *ib.* l. 5. — Che se il figlio, potendo domandare il possesso, trascurò di farlo mentre il padre era assente sì che non poteva avvisarlo, o vero era in istato di furore, ciò non gli nuoce punto perchè, anche se lo avesse domandato, non poteva acquistarlo prima che il padre ratificasse. ivi. — d. l. 5 § 1.

17. Il termine per domandare il possesso dei beni non decorre pel captivo finchè non sia ritornato, sebbene si supponga che gli sia stato deferito retroattivamente; non potendo esso decorrere per chi non può domandarlo. ivi, 18. — l. 11 § 1 *De bon. poss. sec. tab.* — Per simile ragione il termine non corre pel furioso, finchè non sia rinsavito. Nel qual caso, se il curatore non vuole accettarlo, si soccorrerà deferendolo a qualunque prossimo sostituito, purchè questi presti cauzione a tutti quelli ai quali si dovrebbero restituire i beni, caso che l'instituito morisse nel medesimo stato di furore, ovvero, rinsavito, morisse prima di avere accettata la eredità. ivi. — l. 1 *De bon. poss. furioso* etc.

18. Se un servo alieno instituito erede fu venduto, si computeranno al padrone posteriore i giorni che rimanevano al primo per dimandare questo possesso. ivi, 19. — l. 5 § 2 *Quis ordo in possess.*

19. Si estingue la speranza della successione quando quegli ch'era nel grado precedente accetta il possesso dei beni. — Nè essa rinasce sebbene egli sia stato restituito contro questa accettazione di possesso. ivi, 20. — l. 2 ff. *De success. ed.* — Ma il precedente non estingue la speranza della successione se non qualora abbia utilmente accettato il possesso dei beni, in forza di quella parte

dell' editto per cui il possesso era a lui deferito; non così se adì in altro modo e malàmente. XXXVIII, 9, 20. — l. 2 Cod. *De success. ed.*

SUDDISGIUNTIVO. V. *Aut*, O, *Velut*.

1. Le leggi chiamano *suddisgiuntivo* (p. e. *veluti*) un discorso in questi termini: *O egli è seduto, o cammina (aut sedet, aut ambulat).* L, 16, 2. — l. 124 *De verb. signif.*

2. Havvi due specie di suddisgiuntivo. Per es. nei termini del n. 1, a quel modo che niuno può fare ambe le rose insieme, può taluno non fare nè l' una nè l'altra, potendo essere sdrajato. ivi. — *ib.* — All'opposito, se si dice *Ogni animale o agisce o patisce*, come non havvi alcun animale che non sia nell' uno dei due casi, così può qualunque animale essere in entrambi ad un tempo. ivi. — *ib.*

SUGGELLAZIONE. È uno dei modi coi quali si fa la liberazione; e accade quando il debitore offre la somma nel luogo ov' è dovuta, affinchè venga depositata e suggellata. XLVI, 3, 3. — l. 9 Cod. *De solut. et liber.* — V. anche Deposito.

2. — *del testamento.* V. Possesso n. 196 e Testamento.

SUGGESTIONE. Se il giudice facendo subire la tortura all' accusato per iscoprirne i complici, nomina le persone, è un suggerire piuttosto che interrogare. XLVIII, 18, 32. — l. 1 § 21 ff. *De quaestion.* — V. anche Cattatorio.

SUGGRUNDA. Secondo Budeo, è quella parte sporgente del tetto che allontana lo stillicidio dai muri degli edifizj. Cujacio opina che fossero certe tavole distribuite intorno intorno al sommo degli edifizj, le quali li difendevano dalle ingiurie della pioggia, ed anche (se di larice) dagl' incendj: ma il parere di Budeo è preferibile accordandosi con quello di Forcellini. Sono dunque le *suggrundae* propriamente le nostre *gronde.*

SUICIDIO. V. lib. 45 tit. 21 *De bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt, vel accusatorem corruperunt*; Cod. lib. 9 tit. 30 *De bonis eorum qui mortem sibi consciverunt.*

1. L' accusato che attenta alla propria vita perchè ha la coscienza d' essere reo e per evitare la condanna, è infame. XXXIV, 9, 23. — l. 5 § 3 *De his quae ut ind. aufer.*

2. Il suo testamento è nullo. XXVIII, 3, 14. — l. 6 § 7 *De injusto, rupto.* — I suoi beni vengono confiscati, salvo una certa porzione ch' è lasciata ai figli del condannato XLVIII, 20, 9 e 11. — l. 1 § 1, l. 7 et d. l. 7 § 5 *De bon. damnat;* XLVIII, 21, 2. — l. 41 § 2 ff. *De jure fisci;* l. 3 § 4 ff. *De bon. eor. qui mortem;* l. 1 Cod. eod. tit.

Era altrimenti di chi si dà la morte per noja della vita o per impazienza del dolore o per causa di debiti o per vana gloria come certi filosofi. ivi. — *ib.* — Egli non era infame; il suo testamento era valido; i suoi beni non erano confiscati. XLVIII, 21, 2. — l. 3 *De bonis eor. qui ante sent.*

3. Prima che i beni del delinquente suicida sieno confiscati, deesi sapere per qual delitto si diede la morte. ivi, 1. — l. 45 § § 2 ff. *De jure fisci.*

4. Perchè abbia luogo la confisca dei beni del suicida, egli debb' essere un reo o già denunziato o colto in fragranti. ivi, 2. — l. 3 ff. *De bonis eor. qui mortem sibi consciv.*

5. Se uno, senza veruna caosa precedente, si diede la morte mentr' era soggetto ad inquisizione, e gli eredi sono pronti ad assumere la lite e a dimostrare la innocenza del defunto, vanno ascoltati prima che si devolvano i beni al fisco. ivi, 3. — d. l. 3 § 8; l. 12 Cod. *De accus.*

6. La confisca dei beni del delinquente suicida ha luogo soltanto allora che il suo delitto avesse portato pena di morte o deportazione. ivi, 4. — l. 3 § 1 ff. *De bonis eor. qui ante sent.* — Onde un reo di piccolo furto non è soggetto a tale confisca. ivi. — d. l. 3 § 2. — E pel gius delle Novelle, siccome gli ascendenti ed i discendenti fino al terzo grado del condannato escludono il fisco, così del pari lo escludono gli ascendenti ed i discendenti del suicida. ivi.

7. In qualche caso particolare, benchè il delitto sia stato capitale e provato, può riputarsi che uno abbiasi dato la morte non per coscienza del delitto: tal sarebbe di un padre imputato di avere ucciso suo figlio. ivi, 5. — d. l. 3 § 5.

8. Non si fa differenza tra colui che compì il suicidio e quello che lo attentò; semprechè non l'abbia fatto per tedio della vita, o per impazienza di alcun dolore. ivi, 6. — d. l. 3 § 6.

9. Il milite che tentò il suicidio e non lo compì, debb'essere punito capitalmente o congedato ignominiosamente; purchè non l'abbia fatto per qualche motivo irriprovevole. XLIX, 16, 23. — l. 38 ff. *De poenis.*

Il congedo ignominioso è inflitto anche a chi attentò alla propria vita per impazienza del dolore, per pazzia o per pudore. ivi. — l. 6 § 7 ff. *De re milit.*

A chi per ubbriachezza o per dissolutezza il fece, basta infliggere la digradazione. ivi. — *ib.*

SULPICIO. V. Severio Sulpicio.

SUMERE. Dicesi di colui al quale non fai tradizione della cosa, ma gli permetti che la prenda e l'abbia per sè. L, 16, 208.

SUMMUM JUS. V. *Apices juris*, Rigore, Sottigliezza.

SUPERFICIARIO dicesi colui che nel suolo altrui ha la sola superficie verso il pagamento di una data pensione. VI, 3, 2. — l. 74 ff. *De rei vindic., Paul.* lib. 21 *Ad ed.*

SUNTUARIE *(Leggi)*. La Licinia e la Giulia, le quali frenavano il soverchio lusso dei Romani. La Licinia, che permetteva in certi giorni la spesa di cento monete di rame per la cena, ne permetteva dugento nelle nozze. La Giulia, fatta sotto Augusto, che limitò la spesa delle cene ne' giorni di lavoro a dugento, ne' festivi a 300 sesterzj, permise che nelle nozze e nei *repotia* si estendesse fino a mille. XXIII, 2, App. 6.

SUO. V. Mio e Tuo.

2. Suoi *(Eredi)*. V. anche Adizione, Astenersi, Diseredazione, Immischiarsi, Instituzione, Legittima. — Così si chiamano i figli del defunto, i quali al tempo che fu deferita la eredità tenevano il primo grado nella famiglia di lui. XXXVIII, 16, 1.

3. A questi la Legge assegnò pure il primo grado nella eredità legittima, sì che non tanto essa la legge li chiama, quanto piuttosto suppone che sieno eredi *per sè*, cioè per questo solo perchè esistono, come quelli che sono tali issofatto, ed anche vivente il padre si reputano in certo modo padroni delle sostanze di lui. ivi.

4. Per eredi *suoi* s'intendono i figli e le figlie così naturali come adottivi. ivi. — l. 1 § 2 ff. *De suis et legit. hered.* — E qui per *naturali* deesi intendere quelli che sono nati di legittime nozze, ritenendosi che nasce erede suo del padre anche quel figlio il quale fu concepito e nasce da una serva mentr'ella soffre mora nel conseguimento della libertà fedecommessaria; così il figlio nasce ingenuo ed erede suo del padre anche se il padre è nella detta condizione. XXXVIII, 16, 1. — l. 1 § 1 *De sui et legit. hered.*

5. Non possono avere eredi suoi se non i maschi. ivi, 8. — *ib.* l. 13.

6. Acciocchè uno possa dirsi erede suo, non basta che sia in famiglia; bisogna che vi tenga il primo grado: e siccome lo tengono del pari i figli e le figlie, così i beni dei genitori intestati si debbono dividere egualmente in porzioni virili tra i figli e le figlie. ivi. — l. 11 Cod. *Fam. ercisc.*

7. Se uno de' figli, prima che fosse deferita la eredità, o morì o cessò di essere in famiglia; i nipoti e le nipoti nati da lui tengono il grado di lui nella famiglia. ivi. — l. 3 Cod. *De suis et legit. hered.*; l. 1 § 4 et 6 ff. eod. tit.

8. Se un figlio non cessò d'essere sotto la podestà, ma non vi fu mai (come sarebbe se egli fosse stato preso da' nemici in vita di suo padre, e fosse morto captivo dopo che suo padre fosse diventato padre di famiglia), i nipoti succederebbero nel luogo di lui. ivi, 10. — d. l. 1 § 5.

9. Se io arrogai uno il quale aveva un figlio in cattività ed un nipote cittadino; morto il figlio arrogato, morto anche il captivo presso i nemici, il pronipote sarà erede mio. ivi. — d. l. 1 § 7.

10. Al tempo della deferita eredità si ha riguardo per sapere se i figli occupino il primo grado nella famiglia. ivi, 11. — d. l. 1 § 8; l. 7 *Si tab. testam. nullae exstab.* (al. l. 6 *Unde lib.*) — Laonde possono talvolta i nipoti e loro discendenti essere eredi suoi anche se i loro genitori li precederano al tempo della morte; sebbene fra eredi suoi non vi sia luogo a successione. Ciò avviene se un padre di famiglia morì lasciando un testamento in cui diseredava suo figlio; e in appresso, mentre l'erede instituito deliberava, il figlio morì e poscia l'erede instituito ripudiò: il nipote potrà essere erede suo, perchè al figlio non fu deferita la eredità. ivi. — *ib.* — Del rimanente, sebbene il nipote non sia diseredato, l'erede scritto potrà adire l'eredità in forza del testamento anche dopo morto il figlio: sicchè quella persona la quale non è di ostacolo nella eredità intestata, lo è nella testata. ivi. — d. l. 7.

11. Anche se il figlio instituito erede per

l' intero sotto una condizione potestativa, o il nipote instituito sotto una condizione qualunque, morì prima che fosse adempiuta la condizione; possono succedere gli eredi suoi; purchè al tempo della morte del testatore fossero nati o almeno concepiti. XXXVIII, 15, 11. — l. 1 § 7 ff. *De suis et legit.*

12. Nella ordinazione del testamento, il primo e più necessario requisito è la instituzione o diseredazione degli eredi suoi. Di fatti, rispetto ad essi, la continuazione del dominio fa sì che non si reputa quasi essere occorsa alcuna successione; non essendovi, tra le appellazioni di *figlio di famiglia* e *padre di famiglia*, altra distinzione se non quella del generato al generante. Laonde si reputa che dopo la morte del padre non già percepiscano la eredità, ma piuttosto conseguano la libera amministrazione de' beni. XXVIII, 2, 1. — ll. 11 et 30 ff. *De lib. et posth.*

13. Eredi suoi si dicono non soltanto i discendenti *(liberi)* soggetti alla nostra podestà, e tanto naturali quanto adottivi; ma eziandio la moglie *quae in manu est* (V. Podestà) e la nuora ch' è *in mano* del figlio soggetto alla nostra podestà. ivi, 2. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 14. — Siccome poi quegli ch' è in potere de' nemici cessa di essere sotto la podestà del padre fino a che non sia ritornato, così può frattanto il padre fare legalmente suo testamento e può benissimo preterirlo, sebbene, ove il figlio fosse sotto la podestà di lui, il testamento non sarebbe valido. ivi. — l. 31 ff. *De lib. et posth.*

14. Affinchè uno sia considerato erede suo, non basta che sia sotto la podestà del testatore; bisogna inoltre ch' egli abbia il primo grado nella famiglia di lui. Tal è non solamente il figlio ma eziandio il nipote il cui padre sia morto od abbia sofferto la diminuzione di capo: lo stesso dicasi del pronipote ed altri discendenti. Per altro il nipote non diventa erede suo dell' avo perchè fu diseredato il padre. ivi. — *ib.* l. 9 § 2. — Il figlio poi captivo presso i nemici, se morì prima di ritornare, non osta al nipote (suo figlio) perchè sia erede suo dell' avo. ivi. — d. § 2 § diversumque. — Giustiniano tuttavolta soccorre a questo nipote in tal caso, affinchè, sebbene suo padre sia morto prima che fosse preparata la querela d' inofficioso, egli possa tuttavia promuovere tale querela come se fosse stata preparata. ivi. — l. 34 Cod. *De inoff. testam.*

15. Fra gli eredi suoi, il figlio nè instituito erede nè nominatamente diseredato impedisce che il testamento sia valido. XXVIII, 2, 3. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 16. — Ma se gli altri discendenti, come sarebbero la figlia, il nipote o la nipote, sono preteriti, il testamento è valido; diventando essi coeredi degli eredi nominati, cioè degli eredi suoi nella porzione virile, e degli estranei nella metà. ivi. — *ib.* § 16 et 17. — Epperò se un figlio ed un estraneo sono instituiti eredi in porzioni eguali, la figlia preterita acquista tanta parte dall' erede suo quanta dall' estraneo; se poi sono instituiti due figli, essa toglie un terzo agli eredi suoi e la metà agli estranei. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 8.

16. Il testamento nel quale un figlio è preterito, per gius civile è invalido, sebbene il figlio non abbia verun interesse di farlo annullare; anzi anche se il figlio sotto la podestà del padre fu preterito, e morì essendo ancora in vita il padre, il testamento è invalido, e non si rompe quello che fosse mai stato fatto prima. ivi, 4. — l. 3 ff. *De lib. et posth.* — Per gius pretorio poi, il testamento nel quale il figlio erede suo è preterito, si sostiene tutte le volte che il figlio preterito non ha interesse di farlo annullare. ivi. — l. 17 *De injusto, rupto.* — Così è pel gius delle Pandette, il quale fu in tal proposito cangiato da Giustiniano, sicchè la preterisione non solamente de' figli ma eziandio de' discendenti di ogni sesso e di ogni grado rende *pleno jure* vizioso il testamento. ivi.

17. Suoi *(Postumi)*. V. Postumi.

SUOCERO. V. anche *Socer.* — Tien vece di padre. XXIV, 3, 74. — l. 16 ff. *Soluto matrim.* — Il che non è del padrigno. V. *Vitricus.*

2. Egli non è condannato per la dote da lui promessa, se non in quanto può fare. ivi. — *ib.* l. 15 § 2.

SUOLO. Tutto ciò ch' è costrutto sul suolo cede al suolo, vale a dire, appartiene al proprietario del suolo, cioè del terreno sul quale l' edifizio è posto; salve alcune condizioni e modificazioni. XLI, 1, 25. — l. 7 § 1 *De acquir. rer. dom.*

2. Se io edifico sul mio suolo coi materiali d'altrui, questi materiali sono miei, non potendo io essere costretto per forza a ritrarli dal mio edifizio se gli ho adoperati in buo-

na fede credendoli miei (VI, 1, 6. — l. 23 § 6 ff. *De rei vindic.*; XLVII, 3, 1. — l. 1 *De tigno juncto*), ma soltanto a pagare al loro proprietario il doppio del loro valore. ivi. — *ib.* — Che se ho adoperato i detti materiali sapendo bene che non mi appartenevano, io sarò soggetto e all'azione *In duplum* ed a quella *Ad exhibendum*, ma soltanto all'effetto che il petitore ne ottenga la stima, senza ch'egli possa ripeterli in natura. ivi. — *ib.* — Che se poi l'edifizio è distrutto, quegli al quale appartenevano i materiali può ripeterli. ivi. — *ib.* — Semperchè non s'abbia fatto pagare il doppio del loro valore. ivi. — *ib.*

SUPERFICIARIO. Quegli che nel suolo altrui ha la sola superficie verso il pagamento di una data pensione. VI, 3, 2. — l. 74 ff. *De rei vind.* — A lui il pretore concede l'azione *In rem*, previa cognizione di causa. ivi. — *ib.* l. 75.

2. Così chiamasi pure colui che costruì e possede un edifizio eretto nel suolo da lui tenuto in conduzione perpetua per una determinata mercede. Tali edifizj chiamansi *superficiarj*; e siccome quegli non è proprietario del suolo in cui edificò, ma soltanto dell'edifizio erettovi; così il diritto ch'egli ha chiamasi *di superficie*. L, 16, 209.

SUPERFICIE. V. anche Enfiteusi, Possesso, Superficiario. V. lib. 43 tit. 18 *De superficiebus.*

1. Chiamansi *superficie* o *edifizj superficiarj* quegli edifizj posti in suolo altrui tenuto a conduzione, la proprietà dei quali e per diritto naturale e per diritto delle genti appartiene a quello di cui è il suolo. XLVI, 18, 1. — l. 2 *De superf.*

2. Per ritenere il diritto di superficie, cioè il diritto di avere o di edificare case od altro sul suolo altrui in perpetuo o per più anni, verso un annuo salario fisso, havvi un interdetto simile a quello *Uti possidetis*, poichè in esso il pretore non richiede la causa del possesso, ma soltanto se il superficiario possegga dall'altro violentemente, clandestinamente o precariamente. Del resto, quanto si osserva in quello, osservasi pure in questo. ivi. — *ib.* l. 1 cum § 2.

3. Al superficiario è pur concessa, quando ha perduto il possesso, l'azione utile *In rem*, che in questo caso chiamasi anche *superficiaria*. ivi, 2. — d. l. 1 § si qua. — Ora, parrebbe ch'egli non ne avesse bisogno; poichè, se ebbe la superficie in conduzione, ha l'azione *Ex conducto*; se la comperò, ha quella *Ex empto* contro il proprietario. Ma siccome alle volte è incerto il titolo del diritto di superficie, ed è meglio possedere che esercitare un'azione personale; così fu dato questo interdetto proponendo un'azione quasi reale. XLVI, 18, 2, — l. 1 § 1 *De superf.*

4. Se uno ebbe in conduzione la superficie per un tempo breve, gli verrà negata l'azione. ivi, 3. — d. l. 1 § 3.

5. A quella guisa che il superficiario perseguita la superficie coll'azione utile *In rem*, può mediante le azioni utili essere perseguitato il diritto di quasi-usufrutto o quasi-uso da coloro ai quali il superficiario l'avesse costituito. ivi, 4. — d. l. 1 § 6.

6. Pel gius pretorio anche le servitù si possono costituire sulle superficie; e per esse si possono del pari esercitare le azioni utili e l'interdetto utile. ivi. — d. l. 1 § 9.

7. Non solamente si può vendere e locare la superficie, ma eziandio trasferirla in altrui mediante tradizione per via di legato o donazione. ivi, 5. — d. l. 1 § 7. — E se è comune a due, si concede pure l'azione utile *Communi dividundo.*

8. Il proprietario del suolo ov'è il diritto di superficie, non ha bisogno dell'azione utile, ma ha la reale come la ha pel suolo; e se la esercita contro il superficiario, questi ha l'eccezione *In factum*. ivi. — *ib.* l. 1 § 4; l. 156 § 1 *De reg. juris.*

9. Se la superficie viene evitta al possessore del suolo, cioè a chi lo comperò colla superficie, vuole equità che lo si soccorra o mediante l'azione Di evizione *ex stipulatu*, o mediante quella Di compera. ivi. — l. 1 § 5 *De superf.*

SUPPELLETTILE. V. anche Mobili. V lib. 33 tit. 10 *De supellectile legata.*

1. Questa parola trae origine dall'uso antico di quelli che andavano in legazione, i quali ponevano *sotto pelli* le robe che portavano in viaggio pel loro uso. Così dice Labeone. XXXIII, 10, 1. — l. 7 *De supell.* — E Pomponio la deffinisce l'*instrumento* domestico del padre di famiglia, quello che non si annovera nè fra l'argenteria nè fra l'oro lavorato nè fra la veste. ivi. — *ib.* l. 1. — Vale a dire, le cose mobili *(moventes)*, non le animali. ivi. — *ib.* l. 2. — E Tuberone lo difinisce quell'instrumento del padre di famiglia che consiste in cose destinate

all'uso giornaliero, e non appartengono ad altre specie, quali sono la vettovaglia *(penu)*, l'argenteria, la veste, gli ornamenti, gli attrazzi *(instrumenta)* di casa o di campagna. XXIII, 10, 1. — l. 7 § 1 *De suppell.*

2. Nel legato di suppellettile si comprendono le mense, i trapezofori (sostegni delle mense), le delfiche (forse credenze da vini), i sedili *(subsellia)*, gli sgabelli *(scramna)*, i letti anche inargentati, le coltrici, i torali (lunghi tappeti da letto), i piumacci, i vasi da acqua, i catini (non d'argento), i mesciroba *(aquiminalia)*, i candelabri, le lucerne, i canteri *(trullae)*. ivi, 2. — *ib.* l. 3 — Ed i vasi comuni di rame, cioè quelli che non hanno uso proprio. ivi. — d. l. 3 § 1.

3. Quanto ai tappeti, può dubitarsi se quelli che servono a coprire le seggiole *(subsellia cathedraria)* appartengono alla *veste* come le coperte *(stragula)*, ovvero alla suppellettile come i torali; ma fu deciso che alla suppellettile. ivi — *ib.* l. 5.

4. Nella suppellettile si annoverano anche le carrozze, e le portantine *(sedularia*, che secondo altri significa i panni sottoposti alle persone nelle carrozze). ivi. — *ib.* l. 4. — E le casse e gli armadj; sebbene, quando servono a libri o vesti od armi, non son più suppellettile, secondo alcuni. ivi. — d. l. 3 § 2.

5. I vasi di vetro ad uso di mangiare e bere entrano nella suppellettile come quelli di terra; nè soltanto gli ordinarj, ma anche quelli di gran prezzo; siccome v'entrano i catini e le mesciroba d'argento, le mense ed i letti inargentati o indorati o gemmati, ed anche se fossero d'oro o d'argento massiccio. ivi. — d. l. 3 § 3. — Così pure i vasi morini e di vetro per uso di mangiare e bere. ivi. — *ib.* l. 11 § 1. — Sebbene, potrebbesi dubitare di questi e di quelli di cristallo, pel loro grande prezzo e perchè sono assai riservati. ivi. — *ib.* l. 3 § 4.

6. Non fa divario la materia di che sono le cose ch'entrano nella suppellettile. Una volta che i Romani erano frugali e di severo costume, nè le coppe nè altri vasi d'argento non entravano nella suppellettile. Difatti verso il tempo della guerra contro Pirro i censori espulsero dal senato P. Cornelio Rofino, stato due volte console e dittatore, perchè gli avevano trovato in casa dieci libbre d'argento lavorato. ivi, 3, *colle note.* — *ib.* l. 3 § 5. Le mense pertanto, siano d'argento, o messe ad argento, entrano nella suppellettile. Col processo del tempo anche i letti d'argento ed i candelabri d'argento fecero parte della suppellettile. XXIII, 10, 3. — l. 9 § 1 *De supell.* — Difatti non sempre quegli arnesi, que' vasi che un tempo furono di terra, di legno, di vetro, di rame, e mano mano si fecero d'avorio, di tartaruga, di argento, d'oro e di gemme, si chiamarono *suppellettile*. ivi. — *ib.* l. 7 § 1 nec mirum. — Quel che della suppellettile, dicasi dell'argenteria e della veste, cioè che deesi badare alla specie, non alla materia. ivi. — *ib.*

Nello annumerare fra la suppellettile o fra l'argenteria deesi anche badare all'uso volgare comechè erroneo, poichè *error jus facit* quanto alle significazioni improprie delle parole: così se l'uso pone p. e. i candelabri fra le argenterie, sieno argenterie. ivi, *colle note.* — *ib.*

7. Siccome nella suppellettile entrano le *cose destinate all'uso comune del padre di* famiglia, che non hanno particolar nome di genere; così le cose appartenenti a qualche mestiere nè destinate all'uso comune del testatore non entrano nel legato della suppellettile. ivi, 4. — *ib.* l. 6. — Tal sarebbe dei vasi di bronzo posti per ricevere i getti d'acqua, e di qualunque altra cosa posta più per ornamento che per uso. ivi. — *ib.* l. 11.

8. Non si annoverano nella suppellettile quelle cose le quali, sebbene servano all'uso comune del padre di famiglia, appartengono ad altra specie: p. e. le tavolette da scrivere ed i libri. ivi, 5. — *ib.* l. 6 § 1. — Nemmeno i tappeti o panni onde si coprono i cocchi, e le pelli onde s'involgono i vestimenti, e le coregge con che si legano esse pelli; le quali cose entrano nell'instrumento da viaggio. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Nè il vasellame d'argento che serve al mangiare ed al bere, il quale comprendesi nell'argento lavorato; semprechè il legatario non dimostri la espressa intenzione diversa del testatore. ivi. — *ib.* l. 8.

9. Secondo Celso e Servio, le cose che senza dubbio appartengono ad un'altra specie; ancorchè il testatore le tenesse in conto di suppellettile, non van comprese nel legato *della suppellettile;* p. e. il vasellame d'argento, i mantelli *(penulae)*, le toghe: difatti i nomi non vogliono essere intesi secondo l'opinione de'singoli, ma secondo l'uso comu-

ne di parlare. Tuberone pensa altrimnti (V. Nome). Giavoleno sostieoe il parere di Celso. e Servio, e dice che, aveodo ooo, il quale soleva porre nelle spese di soppellettile quelle di vesti ed altro, legato alla moglie *la suppellettile*, Labeooe, Ofilio e Cascellio negarono che le vesti eotrassero io tal legato. XXIII, 10, 6. — l. 7 § 2 et l. 10 *De supell.* — Per altro, fra gli antichi giurecoosolti vi fu gran disparere in tale argomeoto, dicendo Paolo che nel legato di suppellettile entraoo e le casse e gli armadj da libri e vesti, ed i vasi murrini e quelli di cristallo e quelli d'argeuto per oso di mangiare e bere, e le coperte. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 70. — Giustiniano non adottò questa opioione. ivi, *nelle note.*

10. Nel legato della suppellettile ooo è mai compresa l'abitazione in coi si trova la suppellettile. ivi, 7. — l. 13 *De suppell. leg.*

11. Anche nella suppellettile si fa la distiozione tra *urbana* e *rustica*. ivi, 8. — *ib.* l. 12. — V. qoeste due voci.

SUPPLIZIO. V. Morte, Pena, Tortura.

SUPPLETORIO *(Giuramento)*. V. Giuramento n. 2, 62 e 63.

SUPPOSIZIONE del parto. V. Parto n. 6 a 11.

SURRETTIZIO. Così chiamasi p. e. un rescritto otteooto mediante meozogne contenute oella sposizione dell' istaoza. I, 4, 9, *colle note.* — l. 2 Cod. *Si contra jus vel.*

SURROGAZIONE *nel pegno*. V. anche Prioaità.

1. Qualunque creditore può domandare che quegli che lo precede gli ceda il suo credito. XX, 4, 9. — l. 19 ff. *Qui potiores.*

2. Se quegli che ha acqnistato dal suo debitore un fondo ipotecato a più creditori paga il più anziaoo, egli è cauto fino alla coocorrenza del pagameuto. ivi, 7. — *ib.* l. 17.

3. Chi presta per pagare nn primo creditore non è surrogato oei diritti di esso se non in quanto la surrogazione fu stipulata. ivi, 6. — l. 3 ff. *Quae res pign. vel hypoth.* — Se il terzo creditore paga il primo, e stipula la surrogazione è preferito al secondo. ivi, 5. — l. 12 § 8 et 9 ff. *Qui potior.*

4. Perchè vi sia stipulaziooe, uopo è che sia stata stipulata seuza intervallo. XIII, 5, 33. — l. 24 § 3 *De reb. auctor. jud. possid.* — Ma non è necessario che il danaro sia stato fornito immediatameote al creditore aoteriore dal posteriore il quale lo presta a tal fioe al debitore. ivi. — *ib.*

5. Se il pagamento fu fatto seoza patto di surrogazione, le aziooi non possono più essere cedote, perchè allora sooo estiute. XLVI, 1, 49. — l. 76 ff. *De solut.*

6. Il secondo creditore che paga il primo stipolaodo la surrogazione è surrogato malgrado il debitore. XX, 4, 20. — l. 12 § 3 ff. *Qui pot.* — Tanto pel capitale quaoto pegl' ioteressi da lui pagati e pei suoi proprj. ivi, 10. — *ib.* § 6.

SYLVA CAEDUA. V. Bosco.

SYNGRAPHA. Era ona sottoscrizione privata contenente conveozioni ed impegni reciproci fra i sottoscritti, e che perciò doveva essere fatta doppia o tripla secondo il numero delle parti contraenti.

T

TABERNA. Significò in origine qualunque edifizio buono da abitare e costrutto di *tavole;* non già chiuso intorno da tavole. L, 16, 210. — l. 183 *De verb. signif.* — Di qui vengono le parole *tabernacolo* (che in origine si copriva di tavole la *taberna)*, e *contubernale*. ivi. — In progresso essendosi le abitazioni costruite più solidamente e sontuosamente, rimase il nome di *taberna* a quegli umili edifizj che servivano per lo più ad uso di magazzeno o bottega; e da ultimo, più particolarmente ancora, questa voce valse a significare bottega destinata alla vendita minuta del vino, ove concorre la feccia del popolo a bere; quella che noi pure diciamo *taverna*. XXIII, 2, 68. —

2. — *instructa*. V. INSTRUCTUM n. 2.

TABELLIONES. Coloro che compilavano gl'instromenti o atti o contratti. XLVIII, 19, 37 *nelle note*. — l. 1 Cod. *Ut nemo ad suum patr.* — Erano specie di pubblici uffiziali (simili ai nostri *intervenienti)* suscettibili d' interdizione, sospensione, destituzione. Differivano dai *pragmatici*, e forse s'accostavano ai nostri notai. Certo non si assumevano a tale uffizio che uomini di provata fede, esperti così nello scrivere come nel parlare, e versati nel Diritto. ivi, *colle note*. — l. 9 § 4, 5 et 7 ff. *De poenis.*

TABULAE. Sinonimo di testamento. L, 16, 210.

2. — *authenticae*. La minuta ossia l'originale del testamento. X, 1-2, 54. — l. 4 § 3 ff. *Fam. ercisc.*

TABULARIUM. L'armadio ove si ponevano i titoli; archivio. XXXIII, 7, 57. — l. 92 *De leg. et fid.* 3.°

TABULARIUS. Ragioniera de' tributi: sorta di uffizio municipale, ch' era un carico personale. L, 4, 4. — l. 18 § 10 ff. *De muner. et honor.*

TACITO. Ciò che si sottintende per la natura stessa della cosa, o per presunzione di legge, quantunque non sia espresso. — Così nella stipulazione colla quale io promisi di dare una somma di dieci in Cartagine, si contiene tacitamente il tempo entro il quale io possa giungere in Cartagine, e ciò per l' indole stessa della promessa. L, 16, 210.

3. *Tacita (Fede)*. Quella parola che uno diede al defunto nascostamente intorno ai *fedecommessi taciti*, p. e. con chirografo o privata obbligazione. ivi.

2. *Taciti (Fedecommessi)*. Quelli nei quali uno di nascosto e tacitamente è incaricato di restituire ad uno che per legge non può ricevere. ivi.

4. *Tacita (Riconduzione)*. V. RICONDUZIONE.

5. — *(Sostituzione)*, specie della *volgare*, che si oppone alla *espressa*. — 1.° *Esempio*. « Tizio e Sejo *O quello dei due che » sopravvive all' altro*, siano miei eredi. » Se l' uno e l' altro rimangono in vita, sono eredi amendue; morto l'uno, l'altro superstite è erede per intero, cioè avrà una metà in forza della sua instituzione e l' altra metà in forza della sostituzione tacita per la quale egli è sostituito all'altro, e che si deduce da quelle parole: senza tale sostituzione la porzione del premorto, ai tempi di Celso, apparteneva all'erario in forza del gius caducario; da Caracalla in poi, al fisco. XXVIII, 6, 8 *colle note*. — l. 24 ff. *De hered. instit.* — E ciò perchè reputasi inerente alla instituzione una tacita sostituzione. ivi. — *ib*, l. 25. — Lo stesso è riguardo al legato lasciato nello stesso modo.

2.° *Esempio*. Quando uno è sostituito ad

na sostituito; reputandosi tacitamente sostituito anche all'instituito, se quegli che fu sostituito in primo grado non succede all'instituito. XXVIII, 6, 8. — ll. 27 et 42 *De vulg. et pup. substit.* — Donde si trae la regola, che il sostituito al sostituito s' intende tacitamente sostituito all' instituito. Il che importava assai di determinare nel gius delle Pandette, a cagione delle leggi Caducarie ch'erano allora in vigore: difatti se l' uno non fosse sostituito all'altro, la parte deficiente, come caduca o in caso di caducità, sarebbe vindicata dal fisco: ma la sostituzione esclude il gius caducario; laonde quella regola in seguito giovò soltanto per escludere il diritto di accrescimento. ivi.

6. — *(Sostituzione)*, specie della *pupillare*, che si oppone alla *espressa*. — Quando un padre ha sostituito alcuno a suo figlio impubere per uno di due casi, s'intende che lo abbia instituito per ambi i casi, cioè tanto se esso figlio non diventa erede, quanto se, diventato erede, muore impubere. ivi, 26. — *ib.* l. 4.

Qui vi sono due eccezioni. 1.° Se al pupillo e ad un altro erede, a cui pupillarmente non si può sostituire, fu sostituito congiuntamente; allora la sostituzione è relativa al caso soltanto che il testatore potesse sostituire all'uno ed all'altro de' suoi eredi. ivi, 27. — l. 4 Cod. *De impub. et aliis substit.* — 2. Anche se il padre sostituì volgarmente a suo figlio, non si reputerà che gli abbia tacitamente sostituito pel caso pupillare, se il figlio ha per erede legittima la madre, la quale sia moglie legittima del testatore. ivi. — *ib* l. 8.

Giustiniano similmente costituì che, quando un testatore instituì eredi in parte sua moglie ed in parte il figlio ch' essa porta nel ventre, e sostituì a questo postumo volgarmente, cioè nel caso *che fosse nato*, questa sostituzione non è ammessa se non venne alla luce, o la madre dopo il parto gli è premorta. ivi. — l. fin. Cod. *De instit. et substit.*

7. Dicendosi che di regola quegli il quale ha sostituito a suo figlio impubere in un caso, si ritiene gli abbia sostituito tacitamente nell'altro caso, s' intende che ciò abbia luogo non solo nella sostituzione fatta nominatamente, ma eziandio nella reciproca, vale a dire, in quella con cui più impuberi sono reciprocamente sostituiti gli uni agli altri. ivi, 28. — l. 4 § 1 Cod. *De impub. et aliis subst.*

Anche qui hanno luogo le medesime eccezioni accennate di sopra nel n. 6; imperocchè se avvi uno a cui non si possa pupillarmente sostituire, la sostituzione pupillare non ha luogo nè per l'uno nè per l'altro. XXVIII, 6, 26. — l. 4 § 2 *De impub. et aliis sub.*; l. 45 *De vulg. et pupill. substit.*

8. Dall' essere uno pupillarmente sostituito ad uno sostituito non segue già ch' egli sia tacitamente sostituito pupillarmente anche all' instituito. ivi, 29. — *ib.* l. 47.

9. Tacito *(Pegno)*. V. lib. 20 tit. 2 *In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur*; Cod. lib. 8 tit. 15 *In quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur.*

Se uno ha dato un pegno per obbligazioni assunte mediante transazione, si considera che il pegno sia costituito anche a cauzione del primo contratto, qualora non venisse eseguita la transazione. XX, 2, 1. — l. 10 ff. *In quib. caus.*

10. È pegno tacito anche quello che ha il fisco sopra i beni de' suoi debitori. V. Fisco. — Le comunità poi non hanno lo stesso diritto se non in virtù di privilegio speciale. V. Amministrazione *delle cose spettanti alle comunità.*

11. I frutti che nascono ne' predj rustici s' intendono tacitamente soggetti a pegno in favore del proprietario del fondo locato; quand' anche ciò non sia stato espressamente convenuto. ivi, 2. — *ib.* l. 7.

12. Il pegno di una cosa costituito a favore del creditore che diede danaro a mutuo per la riedificazione dell' edifizio, starà a vantaggio anche di quello il quale, dietro mandato del proprietario, ha somministrato danari al conduttore del lavoro. ivi. — *ib.* l. 1.

13. Anche a' pupilli compete il diritto di pegno tacito sopra quelle cose che vennero comperate col loro danaro. ivi, 3. — l. 3 *De reb. eor. qui sub tut.*; l. 6 Cod. *De servo pign. dat.* — Parimenti a' minori è concesso il vindicare i beni del tutore o curatore come obbligati a titolo di pegno, nel caso che siano debitori per l' amministrazione sostenuta. Lo stesso dicasi se, essendo alcuno costituito tutore o curatore, non ha amministrato le sostanze dei minori. ivi. — l. 20 Cod. *De admin. tut.*

14. Quando una madre, la quale aveva assunto la tutela dei suoi figli, passa a seconde nozze e non domanda un tutore pei figli, le sostanze del marito rimangono tacita-

mente obbligate pel rendimento di conti della tutela. XX, 2, 3. — l. 6 Cod. *In quib. caus. pign.*

15. Sono tacitamente obbligati i beni del padre in favore dei figli soggetti alla sua podestà per la conservazione dei beni di ragione materna, che ad essi appartengono. ivi. — l. 8 Cod. *De secund. nupt.*; l. 6 § fin. Cod. *De bon. quae liber.*

16. Alla moglie è concessa un' ipoteca tacita sui beni del marito, per la restituzione della dote. ivi. — l. un. Cod. *De rei uxor. act.*

17. Ai legatarj ed ai fedecommessarj è data un' ipoteca tacita sui beni del testatore. ivi. — l. 1 Cod. *Comm. de legat.*

18. Non compete a nessuno il diritto di pegno tacito sulla cosa, per la sola ragione che questa fu comperata col danaro di lui. ivi. — l. 17 Cod. *De pign. et hypoth.* — Per una eccezione poi particolare si presume che la carica comperata da un banchiere o da' suoi figli sia comperata co' danari de' creditori di lui, e sia tacitamente obbligata in favore de' medesimi. ivi. — *ib.* l. 1. — E reciprocamente, la carica comperata dal debitore o da' figli del debitore si presume comperata col danaro datogli a mutuo dai banchieri; ed è al pari tacitamente in loro favore obbligata. ivi. — Nov. 126. — Rispetto alle altre cose, i banchieri hanno un diritto prevalente a tutti gli altri quando hanno provato che quelle cose furono comperate co' danari da essi dati a mutuo; e quando non venga soddisfatto il loro eredito, verranno a' medesimi aggiudicate le cose stesse. ivi. — *ib.*

19. *Pegno tacito nelle locazioni.* — Reputansi soggette a pegno tutte quelle cose che furono condotte *(ducta)*, come semoventi cioè gli animali ed i servi, ed importate *(illata)* ne' predi urbani; quasichè ciò fosse tacitamente convenuto. È altrimenti ne' predj rustici, ne' quali non basta l' azione Di locazione a conseguire da sè tal pegno, ma è uopo che sia stato espressamente pattovito. ivi, 5. — l. 4 ff. *In quib. caus. pign.*; l. 5 Cod. eod. tit.; l. 5 Cod. *De loc. et cond.*

20. Gli stalli od alberghi *(stabula)* longi dai sobborghi *(a continentibus aedificiis)* son veramente predj rustici; ma quanto al pegno tacito si reputano quasi urbani. ivi, 6. — l. 4 § 1 ff. *Quib. caus. pignus.* — Lo stesso dicasi se fu preso in conduzione un magazzino *(horreum)*, un' osteria *(diversorium)* od un' area. XX, 2, 5. — l. 3 *Quib. caus. pig.*

21. Il diritto di pegno tacito dapprima non avea luogo che nella locazione di cose poste entro l' antica e la nuova Roma, e nei loro sobborghi: ma Giustiniano lo estese alle provincie. ivi. — l. fin. Cod. eod. tit.

22. Non tutte affatto le cose condotte entro ed importate *(illata inducta)* si reputano costituite in pegno, ma soltanto quelle importate con animo che restino. ivi, 7. — l. 7 § 1 ff. eod. tit. — La medesima interpretazione ha luogo anche qualora sia stato espressamente convenuto che debbano essere sottoposte a pegno le cose introdotte ed importate. ivi. — l. 32 ff. *De pign. et hypoth.*

23. Le cose introdotte ed importate *(invecta illata)* sono obbligate a pegno non solamente pel pagamento delle mercedi, ma eziandio pel caso che l' inquilino avesse con colpa deteriorato l' abitazione; pel qual titolo compete contro di lui l' azione Di locazione. ivi, 8. — l. 2 ff. *In quib. caus. pign.*

24. Le dette cose non sono tenute per una somma maggiore di quella al pagamento della quale è per l' azione Di locazione tenuto quegli a cui appartengono. Quindi se un conduttore ha sublocata a me parte della casa a lui locata, le dette cose saranno obbligate solamente per la somma che io pago pel mio appartamento *(caenacula)*. — Anzi alcuni pretendono che non sieno le robe del subaffittuale obbligate verso il locatore nemmeno per la sua parte di pigione; ma quando quegli ha portato nell' appartamento le robe sue, s' intende che abbia avuto luogo fra lui ed il proprietario una tacita convenzione di risguardarle come impegnate per quella parte di fitto che tocca al subinquilino. ivi, *colle note.* — l. 11 § 5 ¶ plane ff. *De pignor. act.*

25. Poichè quegli al quale si concede anche dal conduttore gratuitamente l' abitazione non è soggetto all' azione Di locazione, nemmeno le robe di lui saranno obbligate verso il proprietario della casa. ivi. — l. 5 ff. *In quib. caus. pign.*

26. Sebbene di regola le cose introdotte sieno obbligate per tutto quello a cui è tenuto il conduttore in forza dell' azione Di locazione, tuttavia può, con consenso e patto speciale del proprietario, essere costituito il pegno in modo d' essere obbligato soltanto per una parte del debito. ivi. — d. l. 5 § 1.

27. Vi è differenza fra le cose obbligate

pel pagamento della pigione, e quelle obbligate a titolo di pegno per una speciale convenzione; ciò è che nel primo caso i servi possono essere manomessi. XX, 2, 9. — ll. 6 et 9 *In quib. caus. pign.*

TAGLIONE. Specie di pena per la quale il danno recato si compensa con simile danno. L, 16, 220. — A questa pena erano soggetti gli accusatori che favorivano l'accusato. V. Prevaricatore.

TARENTINO PATERNO, giureconsulto che scrisse alcuni libri *delle Cose militari*, dei quali pochi frammenti si trovano ne' Digesti. Credesi ch'egli fosse Prefetto del pretorio sotto Commodo. *Pref.* p. II, 1, 73.

TASSATIVO. Il legato tassativo era il legato limitativo. XXXIII, 4, 4. — l. 41 § 1 *De leg. et fid.* 2.°

TAVERNA. V. *Taberna*.

TAVOLE (sin. di *testamento*). V. Estrazione, Possesso n. 197 e 198, e *Tabulae*.

TAVOLETTE *(per iscrivere.)* Se sono lasciate in legato, non vi si comprendono i libri. V. Libri.

TELUM. Parola generica la quale significa qualunque cosa atta a nuocere, sia ferro o bastone o pietra od altro con che si possa assalire da lungi o da presso. XLVIII, 8, 10. — l. 54 § 2 ff. *De furtis.* — Ma specialmente significa arme propria ad assalire da lungi. ivi. — *ib.* et l. 233 *De verb. signif.*; l. 11 § 1 *Ad leg. Jul. de vi publ.* V. anche Ladro.

TEMPO. V. Clausole, Condizione, *Dies*, Giorno, Prescrizione, Stipulazione, Termine.

1. Nel dubbio, le stipulazioni s'intendono del tempo presente. XLV, 1, 123. — l. 76 § 1 et l. 125 *De verb. oblig.*

2. Se un testatore disse: *Io lego i miei abiti e la mia argenteria*, non s'intende che di quanto esisteva al tempo del testamento; poichè s'intende sempre il tempo presente quando non fu espresso il tempo futuro. XXX a XXXII, 200. — l. 7 et l. 40 *De auro arg. leg.*

3. Se un testatore lega il vino che ha, ciò s'intende del vino che aveva al tempo del testamento; sebbene, essendosi poscia inacetito, ei lo abbia compreso ne' suoi aceti; sempreché non apparisca la sua volontà contraria. XXXIII, 6, 4. — l. 9 § 2 *De tritico, vino.*

4. Se un testatore lega ad un debitore la sua liberazione, e il debito è poi aumentato per novazione, l'aumento non cade nel legato; semprechè il testatore non abbia cangato di volontà. XXX a XXXII, 194. — l. 31 § 5 *De liber. leg.*

5. Se il testatore ha detto in un primo testamento: *Lego la liberazione a' miei debitori*, e dice in un testamento posteriore; *Voglio che i legati portati nel mio primo testamento sieno eseguiti*; i suoi debitori non saranno liberati dai debiti contratti verso di lui dopo il primo testamento. *ivi*, 195. — *ib.* l. 28 § 1.

6. Se un testatore disse: *Io lego al tale tutto ciò ch'egli mi ha dovuto*; supposto che questo debitore abbia tolto a prestito da lui posteriormente, il nuovo debito non entra nel legato. ivi, 193. — d. l. 98 § 2.

7. Quando un testatore lega un fondo *com' è fornito* (s'intende, di attrazzi da lavoro), queste parole son riferite al tempo della decorrenza del legato, non al tempo del testamento od a quello della domanda di tradizione; e ciò perchè, nel caso speciale di questa legge, l'instrumento del fondo n'è l'accessorio naturale. XXXIII, 7, 35. — l. 28 *De instructo.*

8. Quando un testatore lega a taluno la liberazione di tutto ciò che gli doveva, gli interessi maturatisi dopo il testamento sono compresi nel legato; di fatti gl'interessi pure sono accessorio naturale dei capitali. XXX a XXXII, 194. — l. 28 § 6 et l. 31 § 4 *De liberat. leg.*

9. Essendo fatto un legato ai *cognati*, se qualcuno diveniva *cognato* per arrogazione dopo il testamento, il legato era a lui dovuto. ivi, 251. — l. 19 *De reb. dub.* V. Catoniana *(Regola)*. — La qual legge avea prima deciso che quelli i quali avevano cessato di essere parenti dopo il testamento, ma che dimoravano nella città, profittavano del legato fatto ai parenti.

10. *Tempo immemorabile.* Lo si prova con la impossibilità, per parte del negante, di produrre testimonj i quali abbiano veduto l'origine del fatto in quistione, o ne abbiano sentito parlare sia da chi lo aveva veduto, sia almeno da chi ne aveva sentito parlare da precedenti testimonj oculari; o meglio ancora mediante la produzione di testimonj che depongano tutti unanimamente non esservi memoria del tempo in cui un lavoro p. e. fu fatto. XXXIX, 3, 6. — l. 28 ff. *De probat.*

11. Basta, perchè non vi sia tempo immemorabile, cha vi sieno testimonj i quali abbiano sentito dira da chi se na sovviene, in qual tempo la cosa fu incominciata. XXX, a XXXII, 15. — l. 2 § 8 *De aqua et aquae pluv.*

TEMPORALI *(Prescrizioni)*. V. anche Numerato danaro *(Eccezione di Non)*, Bissestile, Intercalare. — Sono quelle che vengono acquistate dopo un tempo determinato. Qualunque sieno, sono tutte generalmenta di tempo continuo, o di un certo numero di giorni utili. — Se la prescriziona è di tempo continuo, il tempo di essa decorre continuamente dal momento che si è potuto cominciare ad esercitare azione; a da quel tempo non si deducono i giorni ne' quali uno non potè agire: per altro non decurre prima che si abbia cominciato a poter agire. XLIV, 3, 1. — l. 25 *De stipul. serv.* — Così ha luogo quando la Legge ha prefinito all' azione un tempo entro il quale l' attora possa intentarla. Ma quando dalla stessa convenzione è stabilito il tempo oltre il quale il fidejussore non può più essere convenuto, la prescrizione di questo tempo decorre subito dal momento che il promissore era pronto a sostenere l' azione, benchè non avesse ancora potuto agire, anzi benchè non vi fosse ancora persona cha potesse agire. ivi. — l. 4 *De divers. temp. praescript.* — E certo soffre qualche danno l' attore contra il quale corre la prescrizione, mentre non può ancora agire; ma soffrirebbe un danno di gran lunga maggiore il reo, il quale sarebbe obbligato più a lungo di quanto egli dabbe. ivi.

2. Siccome la prescrizione è di *giorni utili*, così que'soli giorni si computano ne' quali l' attore *avea podestà d' esperire;* non bastando a ciò che il reo abbia facoltà di farlo, che vi sia persona idonea che lo difenda; ma è nopo altresì che l' attore non sia da veruna causa idonea impedito di esercitare azione, come sarebbe da cattività o intemperie. ivi, 2. — *ib.* l. 1. — Tale non sarebbe una malattia, quando gli permette di far mandato. ivi. — *ib.*

3. Bastava, per l' usucapione propriamente detta, che l' ultimo giorno fosse incominciato. XLI, 3, 34. — l. 15 *De divers. temp.* — Non era lo stesso delle prescrizioni temporali delle azioni; dachè esse non erano acquistate che dopo compiuto l' ultimo giorno: e la ragione di questa differenza pare sia questa, cha la usucapione è favorevola a cagione della buona fede del possessore che ha un giusto titolo; a la prescrizione ad effetto di liberare opposta dal debitore, che spesso è di mala fede, non è tanto favorevole. XLIV, 7, 48. — l. 6 ff. *De oblig. et act.*

4. I giorni in cui mancavano giudici non erano contati per quelle prescrizioni che venivano acquistate dopo un anno o dopo tanti giorni utili. XLIV, 3, 2. — l. 1 in f. *De divers. tempor.*

5. Il lungo possesso, di due anni o di un anno secondo cha trattavasi di mobili o d'immobili, da Giustiniano stato prorogato a tre anni pei mobili ed a dieci a venti pei beni immobili o riputati tali, serviva pei fondi e pei mobili. XLI, 3, 8. — *ib.* l. 3. — Ma solo quando non potevasi ricorrere alla naucapione. l. 2 Cod. *In quib. caus. cess. longi.*

6. Si prescriveva contra il fisco mediante venti anni soltanto ciò che a lui era acquistato, almeno quando l'azione non fosse stata limitata ad un tempo minore mediante una legge particolare. XLIX, 14, 10. — l. 13 *De divers. temp.* — E mediante quattro anni ciò che ad esso non era ancora acquistato, sebbene vi avesse diritto; p. a. allorchè trattavasi dei beni vacanti di una successione che il fisco poteva appropriarsi per diritto di diseredazione. ivi, 9. — *ib.* l. 10 § 1.

7. Sebbene le prescrizioni temporali sieno eccezioni, non bisogna confonderle colle eccezioni dette temporali. Avvi questa differenza fra le une e la altre, che le prime non sono acquistata se non dopo un certo tempo determinato, e all' opposito le eccezioni temporali non possono essere opposte che durante un certo tempo: tale è l' eccezione Del patto convenuto di non domandare entro un certo tempo. — Tal à quella Di non numerato denaro che poteva essere proposta entro i cinque anni, da Giustiniano poi ridotti a due. l. 14 Cod. *De non numer. pec.*

8. La prescrizione temporale suppone cha l' azione da essa prescritta fosse temporale cioè atta ad essere prescritta per non essera stata esercitata entro un tempo determinato. Ma nell'antico Diritto tutte le azioni reali o personali che procedevano da una legge, da un senatoconsulto, da una costituzione, erano perpetue di lor natura, cioè imprescrittibili. Inst. *De perp. et temp. act.* in princ. — Epperò non trovasi nel Digesto alcun titolo concernente la prescriziona delle azioni: solo pel

diritto del Codice divennero prescrittibili, com'erano prima tutti gli oggetti corporali ed incorporali suscettibili di possesso o di quasi-possesso. Ma, secondo il gius nuovo, come per acquistare prescrizione bastava d'aver prima possedoto *nec vi nec clam nec precario*, senza interruzione per trent' anni continui; così basta per prescrivere qualunque azione reale o personale, che per trent' anni continui non sia stata fatta alcuna domanda all' obbligato. l. 3 in f. Cod. *De praescr. trig. vel quadr.* — Questa prescrizione correva anche contro gli assenti per la repubblica e contro i minori puberi. XLIX, 14, 9. — *ib.*

9. La prescrizione di trent' anni (detta *longissimi temporis* a paragone di quella di dieci o venti, *chiamata longi temporis)* era prorogata fino a quarant' anni in tre casi: 1.° Quando l'azione che si trattava di prescrivere era stata portata in Giodizio. l. 1 § 1 inf. Cod. *De ann. except.* — 2.° Quando l'azione personale era congiunta all' ipotecario, essendo il debitore o il suo erede nel medesimo tempo, detentore dei fondi ipotecati al suo debito. *ib.*; l. 7 § 1 Cod. *De trig. vel quadr.* — 3.° Quando trattavasi delle cose del fisco o del patrimonio del principe. l. fin. Cod. *De fundis patrim.*; l. ult. Cod. *De praescr. trig. vel quadr.* — Come pure dei fondi delle città, della chiesa, degli ospitali ec. l. 23 § 2 Cod. *De sacros. eccles.* Auth. *Quas actiones.*

10. L' azione ripetitoria del pagato per perdita a giuochi di rischio proibiti non si prescriveva che con cinquant' anni. l. 1 § 3 Cod. *De aleat.*

11. Le azioni criminali si prescrivevano con venti anni. l. 12 Cod. *Ad leg. Corn. de falsis.* — Ma quella per adulterio ed altri delitti carnali, o' per complicità di tali delitti, si prescriveva con cinque anni continui. XLVIII, 5, 41. — l. 29 § 6 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*; l. 28 Cod. eod. tit. — Tranne che vi fosse concorso d' incesto o di violenza (XLVIII, 5, 41 e 75. — l. 29 § fin. et l. 39 § 5 ff. *Ad leg. Jul. de adult.)*, nel qual caso il delitto non si poteva più prescrivere se non con vent' anni. — Notisi che i cinque anni contavansi dopo commesso il delitto fino all' accusa. ivi, 87. — *ib.* l. 29 § 2. — Lo stesso era del peculato. XLVIII, 13, 9. — l. 7 *Ad leg. Jul. de pecul.* — In seguito, opina Gotofredo che la si prescrivesse con venti anni. l. 12 Cod. *De falsis.*

12. Anche la querela d'inofficioso si prescriveva con cinque anni. l. 16 Cod. *De inoff. testam.*

13. L'azione Di dolo si prescriveva una volta con un anno utile, che poi fu esteso a due anni continui. l. fin. *De dolo malo.*

14. Le azioni rescissorie concesse dal pretore per restituire l'assente contro l'usucapione compiuta da terze persone, e reciprocamente per restituire le terze persone contra l'usucapione compiuta in confronto di esse in favore dell'assente (IV, 6, 37. — l. 28 § 6 ff. *Quib. ex caus. major.*; l. 18 Cod. *postlim. rev.*) si prescrivevano con un anno utile. XLIV, 7, 48. — l. 35 in f. ff. *De oblig. et action.*; Inst. § 5 *De action.* — Era lo stesso, almeno ordinariamente, delle azioni pretorie. Inst. *De perp. et temp. act.* in princ.

Eccettuavansi, nel civile, le azioni del possessore dei beni, ch'era un erede pretorio; e nel criminale l'azione penale *in quadruplum* per furto manifesto; ch'era stata sostituita alla pena capitale. *ib.*

15. Le azioni redibitorie *ex aedilitio edicto*, e la estimatoria o *Quanti minoris*, che procedeva dal medesimo editto, si prescrivevano spesso in minor tempo ancora; poichè il tempo bastante a prescriverle era qualche volta di sei mesi soltanto ed anche meno. XXI, 1, 45, 87 e 93. — l. 19 § fin., l. 31 § 22 et l. 38 ff. *De aedil. ed.*; XXI, 2, 1. — *ib.* l. 28.

16. Il proprietario dell'albero i cui frutti sono caduti sul campo vicino, non ha che tre giorni per torseli, senza che il vicino possa impedirnelo. XLVII, 28, 1. — l. un. *De glande leg.*

17. Le eccezioni, come le azioni, sono prescrittibili quando la legge le ha dichiarate tali per un certo tempo. Inst. *De litter. oblig.* — Ma quanto alle eccezioni che nessuna legge ha dichiarato prescrittibili come p. e. quelle di dolo, di timore, del patto convenuto, del giuramento, della cosa giudicata (Inst. § 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 9 *De except.*), esse possono proporsi in qualunque tempo, anche dopo trenta e quarant'anni. XLIV, 4, 29. — l. 5 § fin. *De doli mali et metus except.*

18. Oltre tutte le nominate prescrizioni temporali, havvi la prescrizione di cento anni che sola poteva essere opposta alla chiesa romana per un privilegio speciale (Auth. *Quas*

actiones Cod. *De sacros. eccl.*); e la prescrizione per possesso immemorabile, che le supera tutte. XXXIX, 3, 17 e 21. — l. 2 § 1 et 7, et l. 23 § 2 *De aqua et aquae pluv. arc.*

TERENZIO CLEMENTE, discepolo e quindi contemporaneo di Giuliano: scrisse ventiquattro libri sulle leggi Papia e Giulia, parecchi frammenti de' quali si trovano sparsi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 59.

TERGIDUCTOR. L' ajutante del centurione; altr. *optio.* V. MILITI n. 3.

TERGIVERSARE. V. *CALUMNIA*, PREVARICAZIONE, TURPILLIANO *(Senatoconsulto)*.

TERMINE o CONFINE. V. CONFINE.

TERMINE o PAROLA. V. anche ESPRESSIONE, INTERPRETAZIONE, NOME, PAROLE.

1. Il termine generale s' applica a tutto. VIII, 2, 7. — l. 23 *De serv. praed. urban.*; XXXIII, 6, 9. — l. 6 *De trit.*

2. Quando non v'è ambiguità nei termini, non può esservi quistione circa la volontà. XXX a XXXII, 1, 47. — l. 125 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

3. Non dobbiamo allontanarci dal significato dei termini, quando non sia manifesto avere il testatore avuto un' altra intenzione. ivi. — *ib.* l. 69.

4. Nei testamenti non debbono i termini sempre esser presi alla lettera; poichè spesso i testatori parlano abusivamente, e non si servono dei termini proprj. ivi, 477. — *ib.* l. 69 § 1.

TERMINE o TEMPO. V. anche CLAUSOLA, DILAZIONE, SCADENZA, TEMPO.

1. La cosa è dovuta subito, se non vi è termine. XLV, 1, 85. — l. 41 § 1 *De verb. oblig.* — E questo termine non consegue soltanto dalla convenzione delle parti, potendo eziandio conseguire dalla natura stessa della obbligazione. ivi. — *ib.*; Inst. § 5 *De verb. oblig*; XLVI, 3, 111. — l. 73 § 2 ff. *De verb. oblig*; XLV, 1, 79. — l. 12 § 6 *De eo quod certo loco.*

2. Il termine non impedisce che la obbligazione sia presente: solo il pagamento è differito. XLV, 1, 100. — l. 43 ff. *De verb. oblig.* — Ond' è che la cosa è sempre dovuta, quand' anche il termine del pagamento non sia giunto. XXXVI, 3, 14. — l. 9 *Ut legat. seu fideic.* — Nullameno chi dee con termine non è reputato debitore, non potendo essere impetito. XLII, 4, 20. — l. 7 § 14 *Quib. ex caus. in possess.* — Di qui vien il proverbio *Chi ha termine nulla debbe.*

3. Nelle stipulazioni il termine si reputa posto in favore del promettente. L, 17, 853. — l. 17 *De reg. juris*; XLV, 1, 85. — l. 41 § 1 *De verb. oblig.*; XLVI, 5, 70 ff. *De sol.* Finchè dura il termine, il promettente in libertà di pagare quando vuole. ivi. — *ib.*

4. Non si può agire innanzi al termine, quand' anche non restasse più al debitore tempo abbastanza per poter fare la cosa promessa. XLV, 1, 90. — l. 124 *De verb. oblig.* — In questa legge si tratta di una promessa di edificare in due anni una casa in un dato luogo; e la legge decide che lo stipulante non può esercitare azione contro il promettente sebbene che finiscano i due anni prima la casa non sia incominciata e sia già certo che la non potrà essere edificata nel tempo dato.

5. Il debitore può pagare prima del termine. XLV, 1, 108. — l. 38 § 13 *De verb. oblig.* — E se ha pagato prima, non può ripetere. XII, 6, 13. — l. 10 ff. *De condict. indeb.*

6. *Termine delle disposizioni di ultima volontà.* V. anche CONDIZIONE. — Può essere *certo* od *incerto*. Se è certo, equivale ad una condizione. XXXV, 1, 4. — l. 75 *De condit. et demonstr.* — È poi incerto non solo quando è incerto se si compirà, ma eziandio quando è incerto il quando si compirà, e se si compirà vivente il legatario. l. 11 § 1 *De leg. et fid.* 2.°; l. 4 cum § 1 ff. *Quando dies legat.*

7. Il termine è certo quando è certo se e quando si compirà, od almeno è certo che si compirà durante la vita del legatario: esso adunque non sospende il legato, ma soltanto ne differisce la prestazione. Ma non si può esigere prima del termine. ivi, 7. — l. 49 *De cond. et dem.*

8. Il termine si ritiene che sia aggiunto a pro dell' erede, quando il testatore non abbia manifestata un' altra intensione. ivi. — l. 17 *De reg. juris.* — E se si rileverà che il termine fu aggiunto in favore del legatario, non si potrà regolarmente pagare prima di tal termine. Tal sarebbe se il testatore avesse gravato uno della restituzione di una somma dopo dieci anni, e fosse provato avere il testatore così disposto in favore del legatario per essere questi in età non sufficiente all' amministrazione del proprio. ivi. — l. 15 *De annuis leg.* — Che se l' erede a cui favore fu stabilito il termine, paga spontaneamente prima del termine, non per questo

si reputa che abbia pagato più di quanto doveva. XXV, 1, 7. — l. 88 § 5 *De leg. et fid.* 2.°

9. Quando è espresso un tempo certo dal quale il termine dee correre, il termine corre da quel tempo. Che se al tempo del testamento il termine era già compiuto, e il testatore non lo sapeva, il legato sarà dovuto subito; se lo sapeva, il termine dovrà computarsi dal giorno del testamento. ivi, 8. — l. 49 § 1 et 3 *De leg. et fid.* 1.°

Allorchè un legato ha una condizione, ed inoltre v'è espresso un termine, si può qualche volta dubitare se il termine sia stato aggiunto alla condizione soltanto per restringerla, o se sia stato aggiunto al legato stesso, sicchè, nonostante l'adempimento della condizione, il legato non si possa esigere fino a tanto che il termine non è arrivato. La particella *tum* (allora) principalmente dimostra che il termine fu aggiunto al legato stesso. ivi, 10. — l. 35 *De usu et usufr. leg.* — Ma quando la condizione è semplicemente *Se nel tal termine darà*, il termine si reputa apposto soltanto alla condizione. ivi, 11. — l. 3 § 14 *De statulib.*; l. 41 § 1 ff. *De manum. test.*

TERRA INTEGRA. Quella nella quale il padrone non aveva ancora mandato greggi a pascolare. L, 16, 149. — l. 30 § 3 *De verb. signif.*

2. — *novalis*. V. Novalis.

TERRENI. O sono limitati, o illimitati. Gli illimitati chiamansi *occupatorj* ovvero *arcifinj* perchè non hanno propriamente misura determinata e non hanno propriamente altri confini che i naturali, come sarebbe un fiume, una montagna, una foresta: per questi ha luogo il diritto d'alluvione, di disseccamento d'alveo, di sorgimento d'isole nei fiumi. I limitati si dicono *divisi* ovvero *assegnati*, perchè sono quelli che in prima origine furono tratti dal pubblico tenere e dati a possedere in determinata misura a singoli cittadini senza che mai potessero trasgredirsi i limiti della misura assegnata: in questi non hanno luogo i diritto sopraddetti, perchè i loro limiti non si acquistano per accessione servendo di passaggio o strada al comune. XLI, 1, 34. — l. 16 *De acquir. rer. dom.* — Per la medesima ragione, se il terreno è limitato, l'alveo abbandonato dal fiume o l'isola formatasi nel fiume non appartengono al proprietario vicino del campo limitato, ma all'occupante. ivi. — l. 1 § 6 et 7 ff. *De flumin.*

TERRITORIUM. Il totale de' terreni *(agrorum)* posti entro i confini (o limiti *fissi* delle dipendenze) di una comunità *(civitatis)*. L, 16, 211. — l. 239 § 8 *De verb. signif.* — Diresi così perchè il magistrato locale ha il diritto di bandire *(terrendi)* da tutta la sua estensione. ivi. — *ib.* — La glossa ne trae l'etimologia da *terra*, e *tores* che anticamente significava confine. ivi, *nelle note*.

TERTILLIANO *(Senatoconsulto)*. V. Figli, Madre, Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Parto. V. lib. 38 tit. 17 ff. *Ad senatusconsultum Tertyllianum et Orphitianum*; Cod. lib. 6 tit. 56 *Ad senatusconsultum Tertyllianum*; 60 *De bonis paternis*; Inst. lib. 3 tit. 3 *De senatusconsulto Tertylliano.*

1. Questo senatoconsulto fu promulgato sotto Antonino Pio dietro proposizione del console Tertullo. In forza di esso la madre, se ha il gius *liberorum*, la ingenua di tre *(ter enixa)* e la libertina di quattro, diventa erede legittima del figlio, purchè questi non abbia erede suo od altri che il pretore chiami al possesso dei beni insieme cogli eredi suoi, nè padre a cui per legge appartenga l'eredità o il possesso dei beni *cum re*, nè alcun fratello consanguineo: che se vi è una sorella consanguinea, l'eredità appartiene ad entrambi, cioè alla madre ed alla sorella. Anticamente, per la legge delle XII Tavole la eredità del figlio intestato non toccava mai alla madre. Claudio, ebbe deferita una volta, ma fu benefizio personale non gius comune. XXXVIII, 16 (al. 17), 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 26 § 8.

2. Al benefizio di questo senatoconsulto è ammessa così la madre ingenua, come la libertina. ivi, 2. — l. 2 ff. *Ad senat. Tertyll.* — Ed anche quella soggetta alla podestà altrui. ivi. — *ib.* l. 6 — Ed anche la infame. ivi. — *ib.* l. 2 § 4. — Ma non vi è ammessa quella che non domandò tutori pe' suoi figli, se morirono prima della pubertà. ivi.

3. A questo benefizio è ammessa soltanto quella madre che ha il gius dei figli: hanno tal diritto *(jus liberorum)* quelle madri cittadine romane che partorirono tre volte se ingenue, quattro se libertine; purchè il parto sia vivo e maturo. ivi, 3. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 9 § 1.

Ha questo diritto la latina ingenua che conseguì il gius dei Quiriti, se partorì tre volte. ivi. — *ib.* § 8.

Non lo ha quella che partorì tre figli a

un parto senza intervallo; si se con intervallo, cioè sostenendo tre volte distinte i dolori del parto. XXXVIII, 16, 3. — l. 2 § 2 ff. *Ad senat. Tertyll.*

Nel novero dei tre o quattro figli non giovano i parti deformi o mostruosi. ivi, 4. — *ib.* § 3. — V. Mostro.

Insomma, la madre per avere il *jus liberorum* dee aver partorito i figli vivi; chè i nati morti non poterono mai esser chiamati figli, e non reputansi parti gli aborti e le sconciature. ivi, 5. — *ib.* § 6; l. 129 *De verb. signif.* — Inoltre, il parto debb' essere maturo, cioè almeno entro il settimo mese. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 9 § 5; l. 12 *De statu hom.* — E non mostruoso o deforme. ivi. — *ib.* l. 14.

4. Pel gius delle Pandette, rigorosamente non può avere il gius dei figli se non quella donna che ha tre figli viventi; ma talvolta lo consegue anche quella che gli ha avuti e li perdette, e perfino quella che nemmeno gli ha avuti, e ciò per benefizio del principe. ivi, 6. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 9 § fin.

Onorio e Teodosio diedero il gius de' figli a tutte le madri. ivi. — l. 1 Cod. *De jure delib.* — E Giustiniano confermò questa legge. ivi. — l. fin. Cod. *De senat. Tertyll.*

5. Qui nel novero dei figli si comprendono tanto i legittimi quanto gli spurj. ivi, 7. — l. 2 § 1 eod. tit. — Non fa poi alcun divario la loro età. ivi. — l. 1 Cod. eod. tit.

6. La madre non succede, 1.° Se concepì e partorì in servitù, nè fu interposta mora nel prestarle la libertà; nemmeno se madre e figlio furono ridotti in servitù poi manomessi. ivi, 8. — l. 2 § 2 eod. tit. — 2.° Molto meno se i suoi figli morirono *filiifamilias*. ivi. — *ib.* l. 10. — Per altro la madre succede al figlio che morì impubere in podestà dell' arrogatore, se non v' è alcun sostituito ad esso impubere. ivi. — *ib.* l. 2 § 5.

7. Tutti i figli sono preferiti alla madre, anche se furono lasciati in famiglia per adozione. ivi, 9. — *ib.* l. 5. — Ed anche il nipote nato da un figlio adottivo. ivi. — d. l. 5 § 1. — Laonde i figli del defunto (che sono eredi suoi), tanto se maschi quanto se femmine, tanto se naturali quanto se adottivi, ostaranno alla madre di lui e la escluderanno dalla successione. Che se sono possessori de' beni, la escludono anche senza essere eredi suoi; solchè debbono essere figli naturali. Gli adottivi poi sono ammessi dopo la emancipazione soltanto qualora si noverano tra i figli naturali, come sarebbe se un nipote naturale fosse stato adottato dall'avo. XXXVIII, 16, 9. — l. 2 § 6 *De senat. Tertyll.*

8. Se uno morì lasciando una figlia che aveva data legittimamente in adozione e lasciando anche la madre, non v' ha luogo al Tertilliano, e si ammettono madre e figlia al possesso *Unde cognati*. ivi, 10. — d. l. 2 § 9. — Così è se la figlia ricevette il possesso dei beni. Ma se lo rifiutò, allora è manifesto che la madre succede in luogo della figlia, e si fa luogo al senatoconsulto. ivi. — *ib.*

9. Anche se v' è un figlio tale che debba essere preferito alla madre, essa non viene esclusa dal benefizio di questo senatoconsulto se non qualora il figlio abbia adito la eredità legittima. ivi, 11. — d. l. 2 § 14. — Che se egli non è solo legittimo erede, ma altri vi sono ammessi insieme con lui, la madre non va chiamata nella parte loro. ivi. — *ib.* — Insomma, il diritto della madre rimane in sospeso finchè il figlio emancipato del defunto delibera se debba domandare il possesso dei beni. ivi. — *ib.* l. 8.

10. Se un figlio che sofferiva controversia sul suo stato ricevette il solo possesso Carboniano; essendo questo temporario, passato il termine di esso, non nuoce più alla madre: se poi il figlio morì impubere, la madre potrà essere ammessa. ivi, 12. — d. l. 2 § 12. — Parimenti se un figlio fu posto in possesso mentr' era nell' utero, poi nacque, e infine morì prima di avere ottenuto il possesso dei beni, questi non nuoce alla madre, purchè non sia nato erede suo del padre. ivi. — d. l. 2 § 11. — Così pure se per un furioso fu domandato il possesso decretale, e poscia morì prima che, ricuperata la ragione, avesse domandato il possesso dei beni, egli non sarà d' ostacolo alla madre. ivi. — *ib.* — Ma se col mezzo del tutore fu domandato il possesso per un infante, sebbene questo sia morto immantinente, egli nocque alla madre. ivi. — d. l. 2 § 13.

11. Non solo non osta alla madre quel possesso dei beni che non costituisce il figlio definitivamente possessore dei beni; ma inoltre, se il figlio emancipato, dopo ricevuto il possesso dei beni, si astenne dalla eredità mediante la restituzione in intero, può aver luogo il senatoconsulto. ivi, 13. — *ib.* l. 2 § 10. — Ma s' egli s' immischiò di nuovo,

la madre dee di nuovo astenersi. XXXVIII, 16, 13. — l. 2 § 10 *De senat. Tertyll.* — E se vi sono degli eredi suoi, ma l'eredità non appartiene ad essi, essi non sono di ostacolo alla madre se non quando hanno effettivamente adita la eredità. ivi. — d. l. 2 § 8.

12. Nella successione del figlio o della figlia comune, che morì senza figli e senza fratelli e sorelle, il padre manumissore è preferito alla madre. ivi, 14. — l. 2 Cod. *Ad senat. Tertyll.* — Ed anche se non è manumissore, le osta quanto al senatoconsulto: solo viene ammessa insieme con lui al possesso *Unde cognati.* ivi, *colle note.* — l. 10 *De suis et legit. hered.* — In somma, in qualunque maniera abbia ricevuto il possesso dei beni il padre naturale, o com' erede legittimo o contra le tavole, egli esclude la madre da ogni parte della eredità. ivi. — l. 2 § 16 *ff. Ad senat. Tertyll.*

13. Alla madre nuoce soltanto il padre naturale, non l'adottivo. ivi, 15. — d. l. 2 § 15 ¶ pater autem, et l. 3.

14. Anche il padre naturale non manumissore non esclude la madre se non qualora egli stesso non sia escluso da qualche altro; come sarebbe se vi fosse un agnato del defunto e il di lui padre naturale fosse in una famiglia adottiva. ivi. — d. l. 2 § 17. — Così pure se v'è una sorella consanguinea del defunto, ed il padre è adottato od emancipato, la madre è ammessa con quella purchè quella non ripudii; nel qual caso la madre avrà il possesso dei beni insieme col padre come *cognata*, aspettando però che il padre l'abbia domandato. ivi. — d. l. 2 § 18. — Che se la madre è nello stesso tempo sorella consanguinea (avendo il padre della madre adottato suo nipote *ex filio*), essa non può escludere il padre se non qualora venga come consanguinea, o vero, ripudiato o perduto da lei questo diritto, esso padre ripudii. ivi. — d. l. 2 § 19.

15. Il fratello consanguineo esclude anche la madre; ma la sorella consanguinea concorre con essa; anche se l'uno o l'altra fossero stati arrogati. ivi, 17. — *ib.* l. 7.

16. Nessun'altra persona, oltre alle sopraddette, esclude la madre; nè l'avo nè il bisavolo, ancorchè sieno manumissori. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 15. — In un solo caso l'avo manumissore esclude la madre; cioè se egli manumise un nipote *ex filio* e questi morì lasciando padre, madre ed avo, è salvo il diritto di successione all'avo anche in confronto degli eredi instituiti. XXXVIII, 16, 17. — l. 5 § 2 *Ad senat. Tertyll.*

17. Tutte le dette persone che ostano alla madre, le ostano anche quando si spera che o sieno per nascere o sieno per uscire di cattività; cessato il caso, non ostano più. ivi, 19. — *ib.* l. 2 § 7 et l. 10 § 1.

18. Se la madre non adisce la eredità del figlio o della figlia in forza del senatoconsulto Tertilliano, ha luogo il gius precedente a questo. ivi, 20. — *ib.* l. 2 § 20. — Che se la madre ripudiò il possesso dei beni, ma sta deliberando se debba adire la eredità, l'agnato non succede. ivi. — d. l. 2 § 21.

19. Se la madre non adisce, e alla morte dell'intestato v'era uno zio paterno al ripodio della madre c'era un figlio di zio paterno; a questo zio non va deferita la eredità finchè la madre delibera, e però se intanto egli muore, succede il figlio dello zio paterno. ivi. — d. l. 2 § 22.

TERTULLIANO, probabilmente lo stesso che il celeberrimo scrittore ecclesiastico di questo nome, chiamato da Eusebio *peritissimo nelle leggi ed instituzioni romane.* Oltre i libri delle *Quistioni* ed il libro del *Peculio castrense,* ricordati nell'Indice di Giustiniano, scrisse ancora sul *Senatoconsulto Tertilliano*, fatto sotto il consolato di Tertollo. *Pref.* p. II, 1, 77.

TESORO. È un antico deposito di danaro (o d'altra cosa mobile) del quale non esiste memoria, sì che non ha più proprietario, e diventa di chi lo trova. Tale non è il danaro che uno avesse nascosto sotterra per avarisia, per paura o per cautela, del quale uno commette furto appropriandoselo. XLI, 1, 9. — l. 31 § 1 ff. *De acquir. rer. dom.;* l. un. Cod. *De thes.*

2. Prima dei tempi di Nerva gl'imperatori s'impadronivano del tesoro: quel principe fu il primo che concedesse un tesoro al proprietario del fondo ove fu trovato: lo stesso fece Adriano e tale gius fu in vigore sotto gl'imperatori successivi. Dopo Severo il gius dei tesori subì diversi cangiamenti, e gl'imperatori cominciarono ad impadronirsi dei tesori: Costantino ne lasciò la metà all'inventore. ivi, 66, *nelle note.*

3. Se uno comperò una casa p. e. dal tutore di un pupillo, e chiamò un muratore per ristaurarla, e questo vi trovò danaro; tal danaro si reputa perduto per accidente o la-

sciato per errore dal proprietario, e quindi appartiene a quello a cui apparteneva prima. XLI, 1, 66. — l. 67 ff. *De rei vind.*

4. Se un tesoro fu trovato in un fondo altrui, la metà appartiene all' inventore per diritto di occupazione, e l'altra metà al proprietario del fondo come per diritto di accessione, ed in forza della cosa sua. Così pel gius delle Pandette confermato da Giustiniano. Inst. *De rer. divis.* § 39. — Quindi se fu trovato da uno nel suo proprio fondo, gli appartiene per intero. ivi. — l. 63 ff. *De acquir. rer. dom.*

5. Anche se il tesoro fu trovato in un fondo pignorato, il gius è lo stesso. Ma se lo trovò il creditore, si reputa che lo abbia trovato in un fondo altrui, e quindi si riterrà la metà come inventore. ivi. — l. 63 § 5 *De acquir. rer. dom.* — Che se il creditore, non avendo trovato verun compratore del pegno, ottenne dal principe di poterlo tenere per diritto di dominio, il debitore può ancora entro il tempo stabilito ripetere la sua cosa offrendo di pagare il debito; epperò nel frattempo si osserva, rispetto al tesoro trovato, quel gius che avrebbesi osservato prima di avere ottenuto la permissione dal principe; vale a dire, il creditore ne tratterrà la metà come inventore, e ne darà l'altra metà al debitore, ovvero la imputerà nel debito. XLI, 1, 66 *colle note.* — l. 1 Cod. *De thes.*

6. Per una costituzione di Leone, chi trova un tesoro nel fondo altrui, non ne acquista la metà se non in quanto lo abbia trovato casualmente, p. e. arando. Che se fece qualche opera di escavazione appositamente nel fondo altrui, dee restituire tutto il tesoro al proprietario del fondo. ivi. — Inst. *De rer. divis.* § 29; l. un. Cod. *De thes.*

7. Il tesoro trovato in un luogo pubblico o appartenente a qualche comunità, appartiene per metà all' inventore e per metà al fisco od alla comunità. ivi, 10. — E se fu trovato in luoghi spettanti al fisco o religiosi, il fisco ne ha parimenti la metà: così pure se fu trovato nelle possessioni del cesare. ivi. — l. 3 § 10 ff. *De jure fisci.*

8. Se il marito ha trovato un tesoro nel fondo dotale di sua moglie, è obbligato a renderlene la metà al tempo della restituzione della dote. XXIV, 3, 43. — l. 7 § 12 ff. *Sol. mat.*

TESSERA FRUMENTARIA. Certo contrassegno mediante il quale coloro che avevano impetrato dal principe questo diritto ottenevano da pubblici granai una certa quantità di fromento. — Significa anche il diritto di ricevere tale frumento, diritto che ottenevano soltanto i cittadini ascritti a qualche tribù. Cesare ridusse il numero di quei che lo avevano da 320 mila a 350 mila: la distribuzione facevasi mensilmente; sotto Augusto per poco tempo fu fatta tre volte all'anno. — Questo diritto era in commercio; chi lo aveva impetrarto dal principe lo trasmetteva agli eredi, ed anche poteva venderlo o cederlo a qualunque titolo. XXX a XXXII, 135 *colle note.* — l. 87 *De leg. et fid.* 2°; l. 1 Cod. *De annon. inv.*

2. Il legato di una tessera frumentaria comprende una quantità piuttosto che un corpo determinato; onde se ne fu legata a Tizio una, e Tizio morì, non è vero che il legato sia estinto, come opinano alcuni; reputandosi che ne sia legato il valore. ivi, 467. — l. 49 § 1 *De leg. et fid.* 2.°

TESTA. È la parte principale dell'uomo, come quella dalla quale lo si riconosce. XI, 7, 2. — l. 44 ff. *De relig.*

TESTAMENTARIA *(Tutela)*. V. lib. 26 tit. 2 ff. *De testamentaria tutela;* Cod. lib. 5 tit. 28 *De testamentaria tutela;* Inst. lib. 1 tit. 14 *Qui tutores testamento dari possunt.*

1. È quella che viene deferita dal testamento del genitore. — Il che praticossi anticamente, vedendosi Anco Marcio dare a suo figlio per tutore Tarquinio Prisco. La legge delle XII Tavole la confermò. XXVIII, 2, 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 14.

2. Non si dà cura testamentaria neppure data dal padre: che se fu dato tal curatore, viene confermato. ivi. — l. 1 § fin. *De conf. tut.*

3. Niuno può dare tutore a chicchessia, se non a colui che il testatore al momento di sua morte aveva nel numero dei suoi eredi, o lo avrebbe avuto se fosse vivuto. ivi, 2. — l. 73 § 1 *De reg. juris.*

4. Non importa di qual sesso sieno le persone alle quali vien dato il tutore. ivi. — l. 1 ff. *De testam. tut.*

5. Ai genitori è pur lecito il dare con testamento tutori ai figli postumi ed ai nipoti ed agli altri discendenti, purchè tali persone sieno a tale condizione che se, essendo egli in vita, fossero nate, dovrebbero essere soggette alla podestà di lui e non potrebbero rompere il testamento. ivi. — d. l. 1 § 1.

6. Il testatore può dare il tutore a quelli che ha in sua podestà, soltanto qualora dopo

la morte di lui non siano per ricadere nella podestà altrui. XXVIII, 2, 3. — l. 1 § 2 *De testam. tut.* — Nemmeno il milite potrebbe altrimenti. ivi. — *ib.* l. 2.

7. Se uno che aveva un figlio ed un nipote da quello, diede tutore al nipote; e se il figlio muore vivente il padre, e il nipote da quello succede vivente l'avo; la tutela rimane confermata, anche per la legge Giunia Velleja, perchè viene confermato anche il testamento, semprechè il nipote sia instituito erede o nominatamente diseredato. XXVIII, 2, 4. — l. 10 § 2 *De reg. juris.*

8. Col testamento possono esser dati tutori quelli che hanno facoltà di testare *(testamenti factio)*, e non altri. ivi, 5. — *ib.* l. 21. — Era eccettuato il latino giuniano; ma pel gius di Giustiniano non vi sono più latini. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 16.

9. Pel senatoconsulto Liboniano non è tutore chi nel testamento si è scritto tutore del popillo. ivi, 6. — l. 29 *De test. tut.* — Così è *pleno jure*, ma essendo evidente la volontà del padre, il magistrato conferma tale tutore se fu dato solo; se vi sono altri, il magistrato non nominerà tutore, ma piuttosto gli darà un aggiunto come curatore. ivi. — *ib.* et l. 18 § 1 *De lege Corn. de falsis.*

10. E inutile la dazione di quel tutore il quale al tempo che si apre il caso della tutela lasciata, fosse incapace di tal carico. Tal sarebbe chi fu manomesso colle parole del fedecommesso. ivi, 7. — l. 28 § 1 ff. *De testam. tut.* — Non sarà per altro inefficace del tutto in tal caso la volontà del testatore; ma il pretore la eseguirà confermando il tutore dopo che sarà manomesso. ivi. — *ib.* — Che se v'era già un altro tutore dato legalmente, colui che fu dato illegalmente non sarà confermato tutore, perchè non si dà tutore a chi ne ha; ma sarà aggiunto come curatore. ivi. — l. 5 Cod. eod. tit.

Così è quando il manomesso dato per tutore lo fu puramente; del resto anche il servo altrui può essere dato per tutore colle parole *Se sarà libero;* anzi pur quando è dato puramente, si reputa inerente la condizione *Quando sarà libero.* ivi, 8. — l. 10 § 4 ff. eod. tit., l. 9 Cod. *De fideic. libert.*

11. Giustiniano determina che, se il testatore diede per tutore un servo senza fare menzione della libertà, a quel servo sia dovuta anche la libertà diretta. ivi. — Inst. tit. *Qui testam. tut.*; Cod. l. pen. *De necess. hered.*

Che se fu instituito tutore un servo non avente l'età legittima per la tutela, egli è sì libero dal momento che viene adita la eredità, ma viene incaricato della tutela soltanto dopo giunto alla età legittima. XXVIII, 2, 9. — l. 32 § 2 ff. *De testam. tut.*

12. Se uno diede per tutore a suo figlio un servo da lui creduto libero, questi non sarà nè libero nè tutore. ivi, 10. — *ib.* l. 22; l. 24 § 9 ff. *De fideic. libert.*

13. Se un furioso è nominato tutore per testamento con la condizione *Quando cesserà d' essere furioso;* tale dazione è valida; anche se non fu espressa quella condizione, perchè la si sottintende. ivi, 11. — l. 10 § 3 ff. *De testam. tut.*; l. 11 ff. *De tut.*

14. Col testamento può esser data per tutore qualunque persona, anche un pretore, un console. ivi, 12. — l. 10 § 1 ff. *De testam. tut.* — Anche quelli che non sono cittadini della medesima comunità. ivi. — *ib.* l. 32.

15. Il tutore dato col testamento debb'essere dato alla persona; non potendo esser dato nè per certe cose nè per certe cause, e nemmeno dedotte le cose. ivi, 13. — *ib.* l. 12. — E se fosse stato dato, la dazione sarebbe invalida. ivi. — *ib* ll. 13 et 14. — Per altro se fosse dato pei beni d' Africa o di Siria, sarebbe valida ivi. — *ib.* l. 15.

16. Il tutore debb' essere dato in guisa che sia certa la persona data e siano certe le persone alle quali viene dato. Onde non può darsi tutore così: *Al tale od al tale de' miei figli, quale egli vorrà.* ivi, 14. — *ib.* ll. 20 et 23. — Nè basta che il testatore contemplasse una persona certa, qualora non consti chi sia. ivi. — *ib.* l. 30.

17. Non fa divario che il tutore sia dato col testamento o coi codicilli. ivi, 15. — *ib.* l. 3. — Nè in quale idioma sia dato. ivi. — l. 8 Cod. eod. tit.

18. Il tutore può esser dato da un certo tempo e fino ad un certo tempo, e sotto condizione, e fino all'adempimento di una condizione. ivi, 16. — l. 8 § 2 ff. eod. tit. — Ed anche colla condizione *Se vorrà.* ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

19. Il tutore già dato può essere rivocato o col testamento o coi codicilli. ivi, 17. — *ib.* l. 8. — Ma dal solo fatto che uno abbia dato il tutore coi codicilli non si presume che abbia tolta la tutela a quello stato nominato tutore nel testamento; ma a ciò è uopo che il tutore sia stato rivocato. ivi. — *ib.*

20. La tutela testamentaria, qualora sia stata lasciata puramente, si deferisce dal giorno dell' adizione di eredità. Se niuno adì la eredità, nulla di ciò ch'è scritto nel testamento ha vigore. Se poi uno fra più eredi adì, la tutela prende tosto vigore, e non si dee aspettare che tutti adiscano. XXVIII, 2, 18. — l. 9 *De testam. tut.* — Così è quando non è aggiunto verun termine o veruna condizione per la dazione del tutore. Che se il tutore fu dato sotto condizione, egli non sarà tutore quando manchi la condizione. ivi. — *ib.* l. 8 § 1. — Anzi si dee aspettare l' adempimento anche di quella condizione che nasce dalla natura stessa, come p. e. se il tutore fu dato al postumo. ivi.

21. Può essere dato per tutore anche l'erede stesso, e può essere dato un tutore anche per quando sarà morto l'erede. ivi, 19. — *ib.* l. 7.

22. Se uno dice: *Do il tal tutore ai miei figli*, vi si comprendono anche le figlie. ivi, 20. — *ib.* l. 16; l. 122 *De verb. signif.* V. *Filius* e *Liberi*. — Che se uno diede un tutore *ai suoi postumi*, vi si comprendono non solo i figli, ma anche gli altri discendenti. ivi, 21. — l. 6 ff. *De test. tut.* — Anche se nascono essendo in vita il testatore. ivi. — *ib.* l. 16 § 5.

23. Qualche volta, benchè uno sia contenuto nella denominazione generale usata dal testatore, pur non si reputa che a lui sia stato dato il tutore, se il testatore non poteva averlo in mira. ivi, 22. — d. l. 16 § 3 et 4. — E può presumersi ch' egli abbia avuto intenzione di dar tutore anche ai figli che hanno a nascere o che sono in cattività. ivi. — d. l. 16 § 2. — E se uno lo ha dato alle figlie od ai figli suoi, lo si reputa dato anche alla postuma. ivi. — *ib.* l. 5.

24. Se uno che ha più figli, ha dato tutore *a suo figlio*, lo si reputa dato a tutti. ivi, 23. — *ib.* l. 16 § 5.

25. Un testatore diede tutori dicendo *Do per tutore Lucio Tizio; s' egli non sarà vivo, do per tutore Gajo Plauzio*: Tizio visse ed amministrò, poi morì. Labeone e Procolo dicono che spetta la tutela a Plauzio; Trebazio e Giavoleno opinano altrimenti. ivi, 24. — *ib.* l. 33.

26. Riguardo alle interpretazioni delle tutele testamentarie, si sta all' ultima disposizione; e se il tutore è dato più volte, si bada all' ultima scrittura. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

TESTAMENTARIO (*Tutore*), quello nominato tutore col testamento. XXVI, 7, 5. — l. 7 *Rem pup. salvam;* XXVI, 4, 13 e 14. — l. 11 § 1 et 4 ff. *De test. tut.;* XXVI, 7, 15. — *ib.* l. 19.

TESTAMENTARIUS. Colui che scrive il testamento sotto la dettatura del testatore. XLVIII, 10, 7. — l. 22 § 10 ff. *De lege Corn. de falsis;* XXVIII, 5, 38. — l. 9 § 3 ff. *De hered. instit.;* XXIX, 6, 1. — l. 1 *Si quis aliq. test.;* XXXVI, 1, 112. — l. 3 in f. ff. *Ad senat. Trebell.*

TESTAMENTO. V. Apertura *dei testamenti*, Beni *dei liberti*, Cancellature *nei testamenti*, Causa, Claudiano *(Senatoconsulto)*, Codicilli, Condizione, Cose *riputate non scritte nel testamento*, Diseredazione, Dimostrazione, Disposizione *testamentaria*, Erede, Eredità, Esibizione *delle tavole*, Fedecommesso, Indegnità, Inofficioso *(Testamento)*, Instituzione, Interpretazione, Intestato, Irrito, Legato, Legittima, Militare *(Testamento)*, Modo, Muciana *(Cauzione)*, Possesso, Preterizione, Rotto, Silaniano *(Senatoconsulto)*, Sostituzione, *Tabulae*, Tavole, *Testamentarius*, Testato, Titolo *del testamento*, Tutela. V. lib. 28 tit. 1 ff. *Qui testamenta facere possunt, et quemadmodum testamenta fiant;* Cod. lib. 6 tit. 22 *Qui testamenta facere possunt*, 33 *De testamentis, et quemadmodum testamenta ordinentur;* Instit. lib. 2 tit. 10 *De testamentis ordinandis*, 12 *Quibus non est permissum facere testamentum;* Nov. 66, 107, 119 cap. 9; Nov. 37, 44 e 69 di Leone.

1. La parola *testamento* viene da *testatio mentis*. L, 16, 212. — Instit. lib. 2 tit. 10 princ. — Ma questa definizione, ch' è di Servio Sulpizio, vien posta in derisione da Aulo Gellio. ivi.

2. Il testamento è un giudizio regolare *(justa sententia)* della nostra volontà intorno a ciò che vogliamo sia fatto dopo la nostra morte. ivi. — l. 1 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Quella parola *justa* significa *fatto nelle forme*, cioè *legale, solenne;* ma la legge avrebbe dovuto aggiugnere *contenente instituzione di erede*, ciò essendo essenziale nel testamento, e distinguendolo dal codicillo; quando dir non vogliasi che ciò si sottintenda nella parola *justa*.

3. I testamenti sono del gius delle genti, in quanto che l'uso loro fu ammesso da tut-

te le nazioni; ma in quanto ad altro, sono del gius civile. Così dice Cujacio: ma Eineccio asserisce che non tutte le nazioni ebbero i testamenti; non i Germani, non gli Ateniesi prima di Solone, non gli Ebrei, non gl' Indi, p. e. i Siamesi. Gli autori poi delle Pandette francesi (t. IX pag. 1 — 7) provano che i testamenti furono usati sino dalla più remota antichità presso gli Ebrei e presso i patriarchi loro maggiori, non meno che presso gli Egiziani, dai quali li tolsero tutte le città della Grecia. Insomma, dicono quegli autori, noi vediamo quest' uso nascere col gius di proprietà, accompagnarlo e trapassare i secoli con esso.

Fu chi oppose non potere un uomo dire ancora *io voglio* dopo morto. Ma, soggiugnesi, il testatore non dice già *voglio* dopo morto, sì lo dice mentr' è ancora proprietario, e certo la sua proprietà gliene dà il diritto. Se la legge gli debbe il suo soccorso, non è già per confermare la disposizione ch' egli aveva naturalmente il potere di fare, è soltanto per assicurarne la esecuzione. . . . . La legge civile può limitare questa volontà, come può metter limiti a tutti gli altri esercizj del diritto di proprietà; ma essa non può ragionevolmente interdire quest' ultimo esercizio più che non faccia degli altri.

4. Facolta' di fare testamento *(Testamenti factio)*. Questa facoltà è di diritto pubblico, e non di diritto privato. XXVIII, 1, 10. — l. 3 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Vale a dire, la facoltà di testare è data a ciascuno pel gius pubblico; come dice la glossa. Ove si osservi che qui per *gius pubblico* s' intende il gius comune a tutti, non quello che riguarda direttamente l' interesse degli stati; avvegnachè il gius dei testamenti concerna l' utilità dei privati: se pur non vogliasi con Vinnio distinguere il gius pubblico rispetto alla sua utilità comune, ed il gius pubblico per l' autorità concessa dalla legge, a differenza del gius acquistatoci per convenzione. Di fatti, solo la legge poteva investire il padre di famiglia della facoltà di disporre da sovrano e come legislatore della propria cosa per un tempo in cui essa non può più appartenergli. V. appresso.

5. I soli padri di famiglia hanno facoltà di fare testamento. Così porta la legge delle XII Tavole. XXVIII, 1, 2. — Siccome poi niuno può essere considerato padre di famiglia quando non sia libero, cittadino e *sui juris*, così questi tre requisiti debbono concorrere in uno perchè abbia la facoltà di fare testamento. ivi. — V. Cittadinanza, Libertà, Padre di famiglia.

6. Benchè i soli uomini liberi abbiano il diritto di testare, tuttavia per privilegio speciale il servo pubblico del popolo romano ha diritto di disporre con testamento della metà dei suoi beni. XXVIII, 2, 4. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § fin.

7. Chi è soggetto alla podestà paterna (V. Paterna *Podestà)* non ha il diritto di fare testamento; ancorchè il padre lo permettesse. ivi, 10. — l. 6 ff. *Qui testam. fac. poss.* — E ciò perchè la facoltà di testare procede dal gius pubblico, nè le formalità di essa ponno essere tocche dai patti de' privati. ivi. — *ib.* l. 3; l. 3 § 1 Cod. eod. tit.

8. Il figlio di famiglia milite può con testamento disporre di quel peculio che acquistò militando. ivi, 11. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 1; l. 43 ff. *De testam. mil.* — Eccetto quelli che furono congedati per causa ignominiosa; mentre tale privilegio dei militi è riputato un premio al merito. ivi. — l. 26 § 1 ff. eod. tit.

9. Agli avvocati era concesso il diritto di disporre con testamento del peculio quasi-castrense. ivi. — Lo stesso dicasi de' cherici. ivi. — V. Quasi-castrense *(Peculio)*.

10. Secondo il gius del Codice, il figlio di famiglia acquista pel padre tutto ciò ch' è fuori del peculio castrense, e non può disporne per testamento. ivi. — ll. penult. et fin. Cod. *Qui test. fac.*

11. Ancorchè concorrano i detti tre requisiti (V. sopra n. 5), può ad uno essere vietato il testare per molte cause personali ed accidentali. — 1.° Anticamente, quando i testamenti si facevano nei comizj, le donne non potevano testare, perchè non avevano parte ne' comizj. In seguito, le femmine (non soggette nè alla podestà paterna nè alla maritale), dopo l' anno duodecimo di età possono far testamento coll' autorità del tutore finchè sono soggette a tutela. ivi, 12. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 15. — V. Tutela *delle femmine puberi*.

12. — 2.° Quando uno è dichiarato *intestabile* dalla Legge, non può essere ammesso a fare testimonianza e (secondo alcuni) nemmeno altri può fare testimonianza per lui. ivi, 13. — l. 26 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Epperò se uno fu condannato per qualche li-

bello *(carmen famosum)*, essendo da un senatoconsolto dichiarato intestabile, egli non può fare testamento nè essere testimonio al testamento di un altro. XXVIII, 2, 13. — l. 18 § 1 *Qui testam. fac. possess.* — Per la medesima ragione i manichei e gli apostati non possono fare testamento. ivi. — ll. 4 et 5 Cod. *De haeret. et manich.* — Ma bisogna provare che siano tali, entro il quinquennio in cui si può promuovere la querela d' inofficioso. ivi. — ll. 2, 3 et 4 Cod. *De apostat.* — Gli altri eretici possono bensì testare, ma se hanno figli ortodossi i quali non si sieno resi colpevoli riguardo a loro, siccome nulla possono togliere ai medesimi di ciò che sarebbe loro pervenuto ab intestato, così indirettamente ne avviene che il loro testamento non è valido; tuttavia saranno conservate le libertà che avessero date. ivi. — l. 13 § 1 Cod. *De haeret. et manich.*

13. — 3.° Siccome negli atti legittimi è necessario uno stato certo, così quelli che dubitano del loro stato o sono in errore sopra il medesimo, non possono fare testamento. ivi, 14. — l. 15 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Quindi se uno stato manomesso nel testamento del padrone, ignora la morte di questo e l' adizione della eredità di lui, egli non può fare testamento, ancorchè sia già padre di famiglia e *sui juris*. ivi. — *ib.* l. 14.

14. — 4.° Esigendosi per fare testamento una certa maturità di mente, gl' impuberi non possono testare. L' età richiesta è nei maschi l' anno decimoquarto appena compito (ritenuto che il giorno romano si computa dall' una mezzanotte all' altra), e nelle femmine il duodecimo compito. ivi, 15. — *ib.* l. 5. — Questa è l' età a cui si pon mente, non alla pubertà corporale. ivi. — l. 4 Cod. eod. tit.

15. Si pose in dubbio se gli eunuchi possano testare, giacchè non diventano mai puberi. Ma prevalse l' usanza che potessero testare, sebbene in età più matura degli altri. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 5 § 2. — Costantino poi li parificò a tutti gli altri. ivi. — l. 5 Cod. *Qui testam. fac. poss.*

16. — 5.° Il mentecatto, durante il suo male, non può far testamento. ivi, 16. — l. 17 ff. eod. tit. — Giustiniano statuì lo stesso rispetto al furioso, purchè avesse testato durante il furore; non se nei lucidi intervalli. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

17. Non può far testamento quegli a cui la legge interdisse l' amministrazione dei beni; e se lo avesse fatto, sarebbe invalido issoginre. XXVIII, 2, 14. — l. 18 ff. *Qui testam. fac. poss.*

18. Quel testamento che secondo il gius delle Pandette facevasi *per aes et libram*, non poteva esser fatto dal prodigo, essendogli proibito ogni commercio. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 13.

19. — 6.° Il muto non può testare perchè non può pronunziare le parole della nuncupazione (V. appresso); nè il sordo, perchè non può udire le parole del compratore della eredità ivi. — *ib.* — Queste ragioni si riferiscono solamente al testamento che si fa *per aes et libram*. Ma essi non possono testare nemmeno per gius pretorio, perchè il muto non può chiamare i testimonj, ed il sordo non può ascoltarli. ivi, *nelle note*.

Per una costituzione di Giustiniano, quegli che nello stesso tempo è sordo e muto, se è tale per natura, non può testare; se è diventato tale per malattia sopravvenuta, può testare qualora sia litterato. Se è solamente sordo, può indistintamente testare; se è muto soltanto, può testare qualora sia litterato. ivi. — l. 10 Cod. *Qui testam. fac. poss.*.

20. — Niun difetto di corpo, oltre ai sopraddetti, non impedisce il testare, mentre in chi fa testamento si esige sanità di mente non di corpo all' atto del testare. ivi. — l. 2 ff. eod. tit. — Quindi hanno facoltà di testare i vecchi e gli ammalati. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit. — E chi ha perduto una mano; sebbene non possa scrivere. ivi. — Ed il cieco. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 5 § 4. — Quanto ai ciechi, osservavansi alcune forme particolari. V. appresso.

21. Le cause che, fuor de' tre requisiti principali, impediscono il testare a chi ne avrebbe del resto la facoltà, non rendono nullo il testamento già fatto se sopravvengono dopo. ivi, 18. — l. 6 § 1, l. 18 ¶ quod, et l. 20 § 4 ¶ testamentum ff. *Qui testam. fac.* — All' opposito, se uno fece testamento in tempo che aveva qualche impedimento per farlo, ancorchè questo impedimento venisse a cessare in appresso, il testamento sarebbe valido. ivi. — *ib.* l. 19.

22. L' avere un socio *omnium bonorum* non toglie la facoltà di testare. ivi, 19. — l. 1 Cod. eod. tit.

23. Forma dei Testamenti. I.° *Gius antico*. Tre specie di testamento furono in

tit. XXVIII, 2, 20. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 2.

1.ª Specie. *Nei Comizj calati.* — Comizj suno l'adunanza del popolo romano affine di dar suffragj sopra qualche affare. Dicevansi *curiati* quelli ne' quali davansi i voti per curie (V. Curia); *centuriati* quelli ne' quali il popolo votava per centurie (V. Censo); *tributi* quelli ne' quali opinavasi per tribù (V. Tribu'). I comizj diconsi *calati* da καλέω *(chiamare)*, come uno dicesse *convocati*, e non erano altrimenti una specie particolare di comizj; sebbene in seguito questa denominazione non sia rimasta che a que' comizj i quali tenevansi pel collegio dei pontefici o ad oggetto di fare i testamenti. Questi comizj pei testamenti si tenevano, in tempo di pace, due volte all'anno (Theoph. Instit. tit. *Qui testam. fac. poss.*). Chi voleva far testamento il faceva dinanzi al popolo ragonato, proponendolo a modo di legge, e pregando che un tale fosse dichiarato suo erede; la qual preghiera o rogazione veniva confermata col suffragio del popolo: imperocchè i Romani stimavano che la legge determinante quali fossero gli eredi ab intestato non potess'essere tolta se non da un'altra legge fatta ne' comizj. In questi comizj intervenivano i pontefici, acciocchè potessero passare all'erede le cose sacre private. ivi, 20.

24. — 2.ª Specie. *In procinto (in procinctu).* Questo testamento facevano i Romani in occasione di pericolo, cioè quando si partivano per la guerra; come fossero dedicati agli dei Mani. Questa loro ultima volontà era considerata qual legge, perchè confermata dal tacito assenso del popolo. Era un privilegio dei militi, i quali fuori di tale pericolo testavano nella forma ordinaria. ivi.

25. — 3.ª Specie. *Per aes et libram.* Il testamento *in procinto*, dachè si cominciò a far la guerra senza prendere gli auspizj, andò in disuso. I comizj calati a poco a poco furono meno frequenti, e forse caddero in dissuetudine fino da quando la legge delle XII Tavole concesse ad ognuno ampia facoltà di testare. Allora i giureconsulti, i quali componevano le azioni di legge, ossia le varie formule di esercitare azione ed i modi solenni dedutti dalla legge e dalla interpretazione della legge, inventarono eglino stessi anche il rito solenne di testare, mediante il quale i cittadini non avevano più bisogno di aspettare il tempo dei comizj: questo modo è quello chiamato *per aes et libram*, cioè *colla moneta e colla bilancia*, vale a dire mediante una mancipazione (V. Mancipazione) imaginaria. In questo testamento intervenivano il libripende, il compratore della eredità *(familiae)* e non meno di cinque testimonj idonei cioè testabili. XXVIII, 2, 21. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 2. — Di rado però avveniva che il testatore presentasse quello che voleva far suo erede, come compratore del patrimonio *(familiae)*; ma faceva intervenire qualcheduno che lo rivendesse poscia a quelli che voleva fossero suoi eredi. ivi.

26. Nel testamento *per aes et libram*, praticato pel gius delle Pandette, richiedevansi due cose essenziali, la mancipazione del patrimonio *(familiae)*, e la mancipazione del testamento, la quale nuocupazione, altrimenti detta *attestazione*, facevasi così: Il testatore, tenendo le tavole testamentarie, diceva: *Io do lego testo queste cose come stanno scritte in queste tavole o cere; così voi, Quiriti, fatene testimonianza.* ivi. — d. tit. 20 § 9.

27. Oltre ai detti due requisiti essenziali, richiedevansi alcune altre condizioni in questa specie di testamento. — *Prima.* Che il testatore abbia egli stesso scritti o dichiarati a voce i nomi degli eredi, in modo che possano essere intesi. ivi, 22. — l. 21 ff. *Qui testam. fac. poss.* — La legge dice *palam*, e s'intende in modo d'essere intesi dai testimonj; e se se ne adopera un numero maggiore del solenne, basta che abbiano inteso quelli che formano il numero solenne. ivi. — *ib.* — Pel rimanente non importa sapere chi abbia scritto ciò ch'è contenuto nel testamento: onde può scriverlo anche il servo non del testatore. ivi. — *ib.* l. 28.

28. — *Seconda.* È uopo che il testamento sia fatto *uno contextu*; cioè che non vi sia frammisto nessun altro atto; purchè questo non sia relativo al testamento. ivi, 23. — *ib.* l. 21 § fin. — Epperò se uno, dopo fatto il testamento, vuol rifare qualche cosa, dee rifarlo tutto per intero. ivi. — d. l. 21 § 1. — Così pure se il testatore ha dichiarato o scritto nel testamento qualche cosa oscuramente, può essere da lui spiegata dopo le formalità. ivi. — *ib.*

29. — *Terza.* Che il testamento sia perfetto. Laonde se consta che uno aveva in animo d'instituire più eredi, e dopo nominati i primi, innanzi di nominare i secondi am-

, mutoli, si reputa che i primi non sieno eredi per testamento. XXVIII, 2, 24. — l. 25 *Qui testam. fac. poss.*

30. — *Quarta.* Che i cinque testimonj sieno stati pregati e presenti fino al termine del testamento. Onde se furono per ori altro affare pregati e convocati, ma prima che facciano testimonianza vengono avvertiti ehe debbono servire di testimonj ad un testamento, eglino possono prestare la loro testimonianza. ivi, 25. — *ib.* l. 21 § 2. — Non solo poi debbono star presenti a tutto l'atto; ma debbono starvi spontaneamente. ivi, 26. — *ib.* 20 § 8 et fin.

31. — *Quinta.* Che le persone adoperate per le formalità del testamento abbiano avuto le qualità richieste. — Così non solamente i cittadini romani, ma anche il latino giuniano può essere compratore del patrimonio, testimonio e libripende, perchè ha la facoltà di testare. ivi, 27. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 8. — I testimonj poi debbono essere in comunione del diritto civile, ma non si esige ehe intendano la lingua del testamento, bastando che sappiano il perchè furono chiamati. ivi. — l. 20 § 9 ff. *Qui test. fac. poss.*

32. Non possono i servi essere chiamati per testimonj al testamento. ivi, 28. — d. l. 20 § 7. — Quando non siano riputati liberi per comune sentimento. ivi. — l. 1 Cod. *De testam.*

33. Un muto, un sordo, un forioso, un pupillo, una donna, non può essere nè compratore di una eredità, nè testimonio nè libripende. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 7. — Tranne il furioso nei suoi lucidi intervalli. ivi. — l. 20 § 4 ff. *Qui testam. fac. poss.*

34. Quegli a coi per legge è interdetta l'amministrazione de' beni non può essere testimonio, perchè non può testare. ivi. — *ib.* l. 18 ¶ merito.

35. Il condannato per delitto di concussione, essendo intestabile, non può essere testimonio. ivi, 29. — *ib.* l. 20 § 5; l. 15 ff. *De testib.* — Così pure il condannato per adulterio. ivi. — l. 14 ff. *De testam.*

Per una costituzione di Teodosio e Valentiniano gli apostati sono intestabili. ivi. — l. 9 Cod. *De apostat.* — Per una costituzione di Giustiniano, i pagani, i manichei ed alcuni altri eretici nominati nella legge, sono intestabili: gli altri eretici possono servire da testimonj ne' testamenti, benchè ne' giudizj non vengano ammesse le loro testimonianze contro gli ortodossi. XXVIII, 2, 29. — l. 22 Cod. *De heret.*

36. Chi viene instituito erede nel testamento, non può servire da testimonio in essa. ivi, 130. — l. 20 ff. *Qui testam. fac. poss.* — È altrimenti rispetto al legatario ed al tutore instituito; semprechè non abbiano altri impedimenti. ivi. — *ib.* — Si notò però che l'erede può essere testimonio in un testamento *per aes et libram*, se la mancipazione non è già fatta all'erede stesso, ma ad una persona interposta come compratore pel patrimonio. ivi. — E nemmeno chi è suggetto alla podestà del testatore o del compratore della eredità non può essere testimonio o libripende. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 10 § 3. — Quindi reciprocamente se un figlio di famiglia compera la eredità, suo padre non può essere testimonio. ivi. — *ib.* § 4. — Nè possono esserlo coloro che sono seco lui soggetti alla medesima podestà. ivi. — *ib.* § 5.

Al contrario il padre di quello che può testare del suo peculio castrense, può essere testimonio al testamento di lui; ed anche il fratello. ivi. — l. 20 § 2 ff. *Qui testam. fac. poss.*

Tutte le cose sopraddette riguardo alle persone sotto podestà, risguardano anche la testimonianza in affari ne' quali le persone soggette fanno acquistare chicchessia a' lor padroni. ivi. — *ib.* § 3. — È altrimenti nel testamento dell' estraneo. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 5.

37. Anche se in un testamento fu omessa la data ed il nome de' consoli, il testamento è valido. ivi, 31.

38. Il testamento *per aes et libram* cadde in disuso sotto gli ultimi imperatori (forse sotto Teodosio), sicchè quanto osservavasi per lo innanzi (eccetto la mancipazione e la noncupazione) osservasi ancora nei testamenti mistici a nuncupativi che sono venuti dopo. ivi.

39. Fin qui secondo il gius civile. Secondo il gius pretorio, se il testamento è suggellato da almeno sette testimonj cittadini romani, si concede il possesso de' beni: di questi sette, cinque erano richiesti anche dal gius civile antico, ed il pretore ne aggiunse due in luogo del libripende e del compratore della eredità. ivi, *nelle note.* — Reputansi poi suggellate le tavole testamentarie, anche se il

suggello è applicato sul loro involto *(linteo)*. XXVIII, 2, 31. — l. 22 § fin ff. *Qui test. fac. poss.* — Ma suggello non reputasi se non quello fatto coll' anello, purchè questo abbia l' impronto (χαρακτῆρα). ivi. — d. l. 22 § 5. — Che se uno piglia l'anello dallo stesso testatore e suggella, il testamento vale come se fosse suggellato con un suggello altrui. ivi. — *ib.* l. 22 § 2.

40. Ciascheduno de' testimonj dee notare di proprio pugno chi e pel testamento di chi appose il suggello. ivi, 33. — *ib.* l. 30. — Onde non vale l' apposizione del suggello senza la scrittura del nome, nè questa senza di quella. ivi. — *ib.* l. 22 § 4.

41. I testimonj debbono porre i suggelli al cospetto del testatore; altrimenti il testamento è illegale. ivi, 34. — ll. 9 et 12 Cod. *De testam.* — In un solo caso essi ne sono dispensati, cioè quando il testatore fosse appestato; ma anche in questo caso debbono essere sette, sebbene non uniti. ivi. — *ib.* l. 8.

42. Rispetto alle persone chiamate a porre il suggello nel testamento pretorio hanno luogo le regole stesse che nel civile (V. sopra n. 30 a 36); quindi nel testamento di un estraneo possiamo essere testimonj io e mio padre od altri posti sotto la medesima podestà. ivi, 35. — l. 22 ff. *Qui testam. fac. poss.* — E può servire da testimonio anche quegli che scrisse il testamento. ivi. — *ib.* l. 27. — Per sapere poi se i testimonj avevano le qualità richieste, deesi badare al tempo della suggellazione, non a quello della morte del testatore. ivi. — *ib.* l. 22 § 1.

43. Si può suggellare un testamento anche in tempo di notte. ivi, 36. — d. l. 22 § 6. — Ed anche in più esemplari; cosa alle volte necessaria, p. e. se il testatore vuole far viaggio e portarne seco una copia. ivi. — *ib.* l. 24.

44. In forza del testamento pretorio non viene dato il possesso de'beni se non qualora il testatore non abbia alterati i sigilli: che se ei gli alterò non a caso, il testamento è come non fosse stato sigillato. ivi, 37. — *ib.* l. 22 § 3. — Che se egli pose di nuovo il suggello al testamento, e di nuovo lo suggellarono sette testimonj, esso sarà valido sì per gius pretorio come per gius civile. ivi. — *ib.* l. 23.

45. II.° *Gius nuovo.* Gl'imperatori Onorio e Teodosio furono quelli che introdussero nuove forme nel testamento. Eglino stabilirono che fosse valido il testamento quando il testatore con istanza prodotta al principe avesse dichiarato il suo successore; ancorchè il principe non avesse risposto; bastando il poter provare con idonei testimonii che l' istanza fu prodotta. E se anche il principe avesse risposto, tuttavia rimarrebbe al testatore libera la facoltà di cangiarela sua ultima volontà. XXVIII, 2, 38. — l. 19 Cod. *De testam.*

46. Il nuovo gius introdusse principalmente una doplice forma di testare: cioè, o il testamento si fa a viva voce e chiemasi *nuncupativo*, o per iscritto e dicesi *mistico*. — Ecco la forma del testamento mistico: 1.° Il testatore offre a sette testimonj cittadini romani puberi ed a tale oggetto chiamati la scrittura chiusa contenente il suo testamento scritto di mano del testatore medesimo o di altra mano, e ch'egli alla presenza degli stessi testimonj dichiara essere il suo testamento. 2.° Il testatore sottoscrive egli stesso questa scrittura alla presenza de' testimonj. 3.° Se non può scrivere, interviene un' ottava persona, la quale sottoscrive invece di lui. 4.° I testimonj debbono sottoscrivere e suggellare essa scrittura. 5.° Tutte queste cose si debbono fare in un sol tempo e nello stesso giorno, senza frapposizione di verun atto estraneo. S'intende poi che il testamento sia fatto *in un atto solo*, anche se non fu dettato o scritto nello stesso tempo e giorno in cui fu offerto ai testimonj. ivi. — l. 21 Cod. *De testam.*

47. La prescrizione che il testamento sia fatto *in un solo contesto* soffre questa restrizione, che il testamento non è viziato per la frapposizione di un atto comandato da una necessità naturale risguardante tanto la persona del testatore quanto la persona di qualche testimonio: p. e. se si dovesse dare una medicina al testatore, o dovesse questi o qualchedunn dei testimonj soddisfare a qualche corporale bisogno: laonde possono per alcun poco andarsene e ritornare; ma si dovrà aspettarne il ritorno, e, non ritornando questo dopo un breve tempo, sostituirvi un altro. ivi.

48. La prescrizione, che il testamento debba essere sottoscritto dal testatore o da un ottavo testimonio che sottoscriva per lui, soffre eccezione nel caso che il testamento fosse scritto di pugno del testatore, perchè ciò equivale alla sottoscrizione di lui. ivi. — l. 28 Cod. *De testam.*

49. Oltre le dette formalità, Giustiniano volle che si osservasse anche il gius antico, vale a dire che i nomi degli eredi debbano essere scritti di mano propria del testatore in qualche parte del testamento; e se non fossero stati scritti, debba il testatore apertamente esprimerli alla presenza dei testimonj. Inoltre, quando il testatore non avesse scritto di sua mano i nomi degli eredi, debbano scriverli i testimonj nella loro sottoscrizione, sotto pena di nullità della instituzione di quell' erede in riguardo al quale fosse stata omessa questa formalità. XXVIII, 2, 38. — l. 29. — Giustiniano cangiò poi, e stabilì che il testamento sia valido anche se il testatore si servì di mano aliena per iscrivere il nome dell' erede ivi. — Nov. 119 cap. 9.

50. Anche i testamenti nuncupativi valgono soltanto allora quando sette testimonj simultaneamente e nel medesimo tempo convocati abbiano intesa la volontà del testatore che fa il suo testamento senza scrittura. ivi, 40. — l. 21 § 2 Cod. *De testam.* — Null' altro richiedesi in questi testamenti, nè è necessario che il testatore o la testatrice siasi prima espresso con formali parole di avere chiamati que' testimonj, perchè pensò di fare il suo testamento od atto di ultima volontà senza scrittura. ivi. — *ib.* l. 26.

51. Così il testamento mistico come il nuncupativo si possono fare anche in lingua greca. ivi, 41. — *ib.* l. 21 § 4.

52. Un testamento non debb'essere annullato pel solo motivo che il testatore morendo lo avesse chiamato con nome diverso, p. e. *codicillo; cum superflua non noceant.* ivi. — *ib.* l. 17.

53. Pei testamenti dei ciechi Giustiniano stabilì una forma particolare, e volle che dichiarassero la loro ultima volontà dinanzi ad un notajo ed alla presenza di sette testimonj a tale oggetto chiamati; che il notajo o in mancanza di lui un ottavo testimonio estendesse la scrittura, e questa dovess' essere suggellata e sottoscritta tanto dal notajo quanto dai testimonj: che se il testatore, non potendo esprimere a memoria la sua volontà, l' avesse fatto scrivere da altri, dopo convocati il notajo ed i testimonj, il notajo dovesse leggere questa scrittura alla presenza di essi testimonj, e dopo letto dal notaio il testatore dovesse dichiarare esser quella la sua volontà. Quella scrittura debbe inoltre essere sottoscritta e suggellata dal notaio e dai testimonj. ivi, 42. *ib.* l. 8.

54. — Se il testamento è fatto legalmente, e l'erede ha la capacità di testare, nemmeno un rescritto del principe può scioglierlo. XXVIII, 2, 43. — l. 10 Cod. *De testam.*

55. A niuno è lecito il declinare dalle formalità prescritte. ivi, 44. — *ib.* l. 13. — Nè meno per favore del principe, e nè meno in favore del principe. ivi. — *ib.* l. 2; l. 7 Cod. *Qui testam. fac.* — Anzi Teodosio ed Arcadio avevano ordinato che, mentre è lecito lasciare ai privati mediante codicilli, non fosse lecito lasciare agl' imperatori se non con testamento: ma Giustiniano non gradì questa legge. ivi, *nelle note.* — l. 2 Cod. Theod. *De testam.*

Molto meno può il fisco impadronirsi dei beni di uno che diceva di far suo erede l' imperatore. ivi. — l. 31 ff. *Qui testam. fac. poss.*

56. Tanto rigore v' ha nella osservanza delle formalità del testamento, che, sebbene si possa lasciare un fedecommesso senza testamento e senza le formalità del gius, tuttavia quando esso è inserito in un testamento imperfetto, non vale. ivi 45. — *ib.* l. 29. — Purchè quella scrittura non contenga la clausola codicillare; vale a dire che, se il testatore aggiunse *Voglio che il mio testamento sia valido in qualunque maniera possa esserlo*, s' intende ch' egli abbia voluto che si tenga fermo quanto lasciò anche ov' egli morisse intestato. ivi. — d. l. 29 § 1.

57. Anche senza la clausola codicillare, ciò che un padre ha disposto riguardo ai suoi beni fra' suoi figli con testamento imperfetto o non solenne, è valido per diritto di fedecommesso lasciato ab intestato. ivi, 46. — l. 16 Cod. *Fam. ercisc.* — Così pure stabilì Costantino riguardo al testamento non ancora perfetto. ivi. — *ib.* l. 26. — Per altro, se vi è persona estranea insieme coi figli, tale volontà del defunto sarà nulla riguardo soltanto a quelle persone; e ciò che ad essa fu lasciato accresce la porzione de' figli. ivi. — l. 21 § 1 Cod. *De testam.*

Giustiniano poi dichiarò che conviene almeno osservare alcune formalità per la validità del testamento fra i figli; vale a dire, bisogna che il testatore abbia dichiarato, mediante la sua sottoscrizione la data del suo testamento, il nome de' suoi figli e le porzioni nelle quali gl' instituisce eredi, non in cifre ma tutto in lettere; e quanto alle sue

disposizioni particolari, egli dee scriverle; ed anche se avesse scritto di sua propria mano legati, fedecommessi o libertà agli estranei, tutte le disposizioni siano valide benchè fatte in uo atto in cui le formalità del testamento non fossero osservate. XXVIII, 2, 46. — Nov. 107 cap. 1. — Col capo 3 della stessa Nov. è stabilito che la scrittura contenente la divisione de' suoi beni fra' suoi figli sarà tenuta valida qualora l' abbia fatta sottoscrivere da essi figli. — Già prima colla Nov. 18 aveva stabilito che l'arbitro dovesse osservare questa divisione, se il padre e tutt'i figli l'avessero sottoscritta. — Ed allorquando tutto questo fu osservato, tal divisione fatta dal padre tra' suoi figli è talmente valida che non può essere annullata se non da un testamento posteriore che sia perfetto. ivi. — d. Nov. 107 cap. 2.

58. Giustiniano volle che i testamenti dei rustici, benchè imperfetti, siano validi, purchè fatti alla presenza di sette testimonj, e che questi abbiano sottoscritto: che se nel luogo trovar non si possono sette persone che sappiano scrivere, egli permette che si possano ammettere anche gl' illitterati, ed in tal caso quelli che sanno scrivere sottoscrivono per quelli che non sanno. Anzi egli permette il testare anche alla presenza di cinque soli testimonj in que' luoghi ove non se ne possa trovare un numero maggiore. ivi, 47. — l. fin. Cod. *De testam.*

59. La insinuazione del testamento negli atti pubblici non appartiene alla sua perfezione, ma alla conservazione, affinchè non venga sottratto e sia in sicuro. Questa insinuazione dee farsi presso il magistrato del censo; ed è rigorosamente vietato l'immischiarsi in tale faccenda ai giudici di altri tribunali, ed anche ai difensori della Chiesa. Per altro la insinuazione fatta presso un giudice incompetente non nuoce alla validità del testamento. ivi, 48. — l. 23 Cod. *De testam.* et l. 14 Cod. *De episc. et cler.* — Una volta poi che sieno stati insinuati i testamenti (come gli altri atti che sogliansi pubblicare presso l'uffizio censuario), debbono essere conservati nel medesimo luogo, e non è permessa veruna traslocazione. ivi. — l. 18 Cod. *De testam.*

60. Testamento illegale, rotto, irrito. V. lib. 28 tit. 3 *De injusto, rupto et irrito facto testamento*; Inst. lib. 2 tit. 19. *Quibus modis testamenta infirmentur*; Nov. 107. — Dicesi che un testamento è *illegale* *(non jure factum)* quando vi mancano le solennità dal Gius; ch'è *invalido (nullius momenti)* quando è preterito un figlio ch'era sotto la podestà paterna; ch'è *rotto* quando v'è un altro testamento in forza di cui non poteva essere erede, ovvero quando nasce l'erede *suo*; ch'è *irrito*, quando non viene adita la eredità. XXVIII, 3, 1. — l. 1 *De injusto, rupto* etc.

61. *Testamento illegale.* V. sopra n. 5 a 59.

62. *Testamento invalido.* V. Diseredazione e Preterizione.

63. *Testamento rotto.* Un testamento si rompe col cangiamento; vale a dire se dopo viene fatto un altro testamento legalmente; così pure con la nascita, vale a dire se nasce *(agnascitur)* un erede Suo il quale non sia stato nè instituito erede nè diseredato. ivi, 2. — Ulp. *Fragm.* tit. 23 § 2. — *Agnascitur* poi un erede suo o colla nascita stessa o coll'adozione, ovvero quando la donna passa *in mano* del marito, ovvero quando alcuno succede in luogo dell'erede suo, come sarebbe il nipote essendo il figlio morto od emancipato; ovvero anche colla manumissione, cioè se il figlio manomesso nella prima o seconda mancipazione tornò nella podestà del padre. ivi. — *ib.* § 5.

64. Un primo testamento viene rotto da uno posteriore allora quando questo sia fatto regolarmente; purchè non sia stato fatto secondo il gius militare, ovvero non sia in esso instituito erede quello che può succedere ab intestato; nel qual caso il testamento posteriore fatto irregolarmente romperebbe il primo. ivi, 3. — l. 2 *De injusto, rupto* etc.

65. Affinchè la seconda scrittura meno solenne in cui sono chiamati quelli che succedono ab intestato, rompa il testamento antecedente in cui sono instituiti eredi gli estranei, è uopo che la scrittura seconda meno solenne sia sostenuta dalla deposizione di cinque testimonj giurati; e varrà non come testamento ma come ultima volontà dell' intestato. ivi. — l. 21 § 3 Cod. *De testam.* — Fuori di questo caso, il primo testamento non viene rotto dal secondo se non in quanto sia questo fatto secondo le regole del Diritto; quand' anche nel secondo fosse instituito erede l'imperatore. ivi. — *ib.* l. 20.

66. Se si presentano due testamenti fatti in tempi diversi, l'uno e l'altro co' suggelli

di sette testimonj, e il secondo aperto non presenti nulla affatto di scritto; esso non romperà il primo essendo nullo. XXVIII, 3, 4. — l. 11 *De injusto, rupto* etc.

67. Purchè l'ultimo testamento sia fatto regolarmente, e l'erede instituito possa ereditare secondo le disposizioni ch'esso contiene, il primo è rotto sul fatto, e non può essere convalidato per questo perchè il secondo fu poscia annullato. ivi, 5. — l. 36 § fin. ff. *De testam. mil.*; l. 3 § 4 *De injusto, rupto.*

68. Il primo testamento è rotto anche se l'erede instituito nel secondo non nasce; purch'egli avesse potuto nascere. Ed anche se uno instituì eredi postomi di cui egli non poteva essere padre per la sua età o per qualche infermità, il primo testamento è rotto. ivi, 6. — l. 9 *De lib. et posth.* — Sarebbe altrimenti se l'instituito fosse persona tale che la speranza di averlo per erede si potesse riputare disonesta; p. e. se fosse il postumo che nascerà da una donna maritata ad altrui. ivi. — d. l. 9 § 1. — In generale, se uno instituisce erede il postumo che nascerà da una che non è lecito prendere in moglie, questa instituzione non rompe il testamento. ivi. — d. l. 9 § 3. — A maggior ragione se nel secondo testamento fu instituito un erede già nato, sia puramente, sia sotto condizione; benchè questa condizione non sia stata adempiuta, purchè la si potesse adempiere; il primo testamento sarà rotto. Del resto, vuolsi sapere se la condizione è relativa al passato, al presente o al futuro. Se al passato, ove si avverò, l'erede è instituito sì che il primo testamento è rotto; se non si avvera, il primo testamento non è rotto. Se al presente, è lo stesso. Ma se si riferisce al futuro, ed è possibile, rompe il testamento quand'anche non venga adempita; se impossibile, si ritiene come non scritta. ivi. — l. 16 *De injusto, rupto.*

In generale, il primo testamento è rotto ogniqualvolta può accadere che in forza del secondo possa esservi erede, ancorchè possa accadere che non esista. ivi, 7. — l. 54 ff. *De hered. instit.*

69. Per una costituzione di Onorio e Teodosio rompevasi il testamento col decorso di dieci anni dal tempo in cui fu fatto. Per una costituzione di Giustiniano, insieme col decorso del decennio dee concorrere una prova della volontà contraria del testatore o manifestata negli atti o provata mediante tre testimonj. XXVIII, 3, 8. — l. 6 Cod. Theod. et l. 27 Cod. *De testam.*

70. *Testamento irrito.* Un testamento diventa irrito o per parte del testatore o per parte dell' erede. — Per parte dell' erede diventa irrito se non viene adita la eredità. ivi, 12. — l. 182 *De reg. jur.* — Per parte del testatore esso diventa irrito se p. e. egli perde la cittadinanza, venendo preso da' nemici, o perde la libertà lasciandosi vendere. ivi, 13. — l. 6 § 5 *De injusto, rupto.* — Quanto a quello che vien preso da' nemici, il suo testamento ripiglia forza quando egli ritorni pel gius di postliminio; e se egli muore presso i nemici, il testamento è confermato dalla legge Cornelia. ivi. — d. l. 6 § 12.

71. Anche se uno fu condannato a pena capitale od a combattere con le fiere a così gladiatori, il suo testamento diventa irrito. ivi, 14. — d. l. 6 § 6. — Basta anzi che sia stata pronunciata la sentenza; tranne che fosse milite condannato per delitto militare; mentre a questo si suole permettere che testi secondo il gius militare. ivi. — *ib.*

72. Se uno condannato a pena capitale fu restituito in intiero per indolgenza del principe, il suo testamento racquista vigore. ivi. — *ib.* l. 6 § 2 ergo.

73. Il testamento di quello che viene deportato, non diventa subito irrito ma quando il principe ha approvato la deportazione. ivi, 15. — *ib.* l. 6 § 7. — Lo stesso è se si tratta di punire un decurione o un suo figlio o nipote, e il preside attende il rescritto del principe: che se il reo morì prima del rescritto, il suo testamento è valido; semprechè non si abbia dato la morte per coscienza del delitto. ivi. — *ib.*

Quest'ultima distinzione fu estesa da Adriano anche ai testamenti dei militi. ivi. — *ib.*

74. Tutte le dette persone non diminuiscono di capo se interpongono appellazione; e quindi non diventano irriti i testamenti che avessero fatto prima, e possono testare anche allora. ivi, 16. — d. l. 6 § 8. — Che se il preside non accettò l'appellazione del condannato ma scrivendo all'imperatore ha ritardato la pena, tuttavia l'appellante ritiene il proprio stato, e il suo testamento non diviene irrito. ivi. — d. l. 6 § 9.

Che se l'accusato fosse stato illegalmente condannato, ma non avesse ancora subito la

pena, il suo testamento non diventa irrito, perchè non è valida la sentenza. XXVIII, 3, 17. — l. 6 § 10 *De injusto rupto.*

75. Non sono rati e diventano irriti i testamenti di quelli la cui memoria è condannata dopo la morte. ivi, 18. — d. l. 6 § 11.

76. Non diventa irrito il testamento del figlio di famiglia veterano divenuto *sui juris* per la morte del padre, dovendosi, riguardo alla facoltà di testare pel suo peculio castrense, riguardarlo come padre di famiglia. Quindi il testamento del milita o del veterano non diventa irrito neppure per la emancipazione. ivi, 19. — d. l. 6 § 13; ll. 22 et 23 ff. *De testam. mil.*

77. Testamento impedito o sforzato. V. lib. 29 tit. 6 *Si quis aliquem testari prohibuerit vel coëgerit;* Cod. lib. 6 tit. 34 *Si quis aliquem testari prohibuerit vel coëgerit.* — Se uno per conseguire una eredità legittima o testamentaria, impedisce l'entrata al notaju *(testamentario)* mentre il defunto vuol fare testamento o cangiarlo, sono a costui negate le azioni, e vi succede il fisco. XXIX, 6, 1. — l. 1 ff. *Si quis aliq.* — Lo stesso dicasi se uno impedì dolosamente che venissero i testimonj, e così tolse la facoltà di testare; sia egli erede legittimo o instituito con testamento anteriore. ivi. — *ib.* l. 2. — In generale, chi comunque impedì un testamento, debb'essere rimosso come indegno. ivi. — l. 2 Cod. eod. tit.

78. Se vi sono più eredi instituiti e tutti impediscono che sia cangiato il testamento, a tutti dovranno essere negate le azioni. ivi, 3. — l. 1 § 2 ff. eod. tit.

79. In questa materia il fatto del padrone o del padre sotto la cui podestà era l'erede instituito, nuoce ad esso erede, quando anche non fosse più sotto la podestà quando adì. ivi, 4. — d. l. 1 § 1. — Del resto il fatto di quello che impedì al testatore che testasse, non nuoce ad altri. ivi. — d. § 1 § sed et si. — l. 19 *De his quae ut ind.*

80. Due fratelli sono instituiti eredi col testamento di un loro parente: uno di essi impedì che il testatore cangiasse il testamento. Il fatto di questo non nuoce all'altro, perchè forse il testatore nel testamento posteriore lo avrebbe egualmente instituito erede, e non v'è indizio che abbia cangiato volontà in quanto a quello che non gl'impedì. Ma quando il padre ha impedito al testatore di cangiare il testamento nel quale il figlio di lui era instituita, perchè sapeva che il testatore avea cangiato le disposizioni rispetto al figlio, questo impedimento del padre è un indizio del cangiamento di volontà del testatore rispetto al figlio; quindi il fatto del padre dee nuocere al figlio. XXVIII, 3, 4. *colle note.* — l. 2 § 1 ff. *Si quis aliq.*

81. Se l'erede instituito che impedì al testatore di cangiare la sua ultima volontà, è escluso dalla di lui eredità, sarà maggiormente escluso quegli che sforzò con violenza il testatore ad instituire l'erede. ivi, 5. — l. 1 Cod. eod. tit. — Che se il testatore non venne sforzato, ma persuaso, non ha luogo la pena. ivi. — *ib.* l. 3. — Similmente, se il testatore non fu impedito, ma distornato dal cangiare volontà, non ha luogo la pena. ivi. — l. 3 ff. eod. tit.

82. Se fu l'erede legittimo che dolosamente impedì al defunto di testare, ed egli fu incaricato per fedecommesso di restituire la eredità, questa co'suoi pesi relativi ai rende caduca, sì che il fisco ha il vantaggio della legge Falcidia, ed i tre quarti passano al fedecommessario. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § 2.

83. Testamento falso. V. Falso e Libroniano *(Senatoconsulto).*

84. Testamento *(Azione di).* Quest'azione compete per la ripetizione dei legati e dei fedecommessi a quello a cui fu lasciato un legato; purchè egli sia *sui juris* al tempo che scade il legato; se no, quest'azione compete a quello sotto la cui podestà ai trova il legatario, ed a cui questi acquistò il legato. XXX a XXXII, 299.

85. Allorchè il legatario stesso è incaricato di restituire ad altri la cosa od il denaro lasciato, quest'azione è concessa non solamente a lui, ma eziandio al fedecommessario, per agevolare il conseguimento del legato. Ma in questo caso, se il legatario ed i suoi sustituiti domandassero la somma legata e l'erede fosse pronto a pagare, ed entrambi fossero pronti a difendere l'erede, questi dee scegliere a chi egli voglia pagare, per essere da lui difeso; e se nell'uno o nell'altro non si scorge una manifesta calunnia, debb'essere piuttosto pagato a quello a cui prima fu lasciato il legato. ivi. — l. 8 § 4 *De leg. et fid.* 2.°

86. Quest'azione non compete a colui che il testatore ha nominato esecutore della sua ultima volontà. ivi, 300. — l. 78 § 1 ff.

Ad senat. Trebell. — Questa regola soffre eccezione riguardo al legato di alimenti. V. Alimenti *(Legato di)*.

Sebbene per altro all' esecutore non competa quest'azione, pure se il testatore comandò che il danaro fosse depositato presso di lui, l' erede potrà pagarlo a lui. XXX a XXXII, 299.

87. Quest' azione compete contra l' erede, anche se egli ha venduto la eredità; potendo poi il venditore ripetere dal compratore e dai fidejussori ciò che fosse stato dato per tal titolo. ivi, 301. — l. 2 Cod. *De leg.*

88. Sono tenuti all' azione Di testamento tutti gli eredi gravati del legato, quand'anche il testatore avesse voluto che uno di essi prelevasse la cosa legata per prestarla al legatario: sta poi in libertà de' legatarj lo scegliere se vogliono ripetere dai singoli eredi, ovvero da quello a cui fu ordinato di prelevare; onde questi dee dar cauzione ai coeredi Che li terrà indenni. ivi, 302. — l. 207 *De leg. et fid.* 1.°

89. Se non sono tutti gli eredi gravati del legato, ma il testatore ne eccettuò alcuni, gli eccettuati non saranno tenuti: parimenti se gravò alcuni nominatamente, saranno tenuti que'soli che nominò. Si reputa poi gravato *nominatamente* quegli che ne apparisce gravato, anche se il suo nome non fu pronunziato dal testatore. ivi, 303. — l. 90 *De leg. et fid.* 3.°

90. Se uno instituì eredi e così legò: *Chiunque sarà mio erede nei miei beni della Gallia, sia condannato a dare*, tutti gli eredi si reputano gravati del legato, perchè i beni della Gallia appartengono a tutti. ivi. — l. 4 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

91. Tanto è vero che soltanto quegli che fu gravato di un legato è tenuto a quest'azione, che prima della costituzione dell'imperatore Severo, se l'erede gravato non adiva la eredità, il sostituito od il coerede a cui perveniva la porzione nella quale egli era instituito, non era tenuto nè ai legati nè ai fedecommessi. ivi. — l. 29 § 1 et fin. *De legat. et fid.* 2.°

92. La causa del fisco in questo argomento è meno favorevole che quella del sostituito o del coerede. ivi. — l. 96 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

93. Per la costituzione dell'imperatore Severo, anche il coerede che succede alla porzione di un altro in forza dell'antico diritto di accrescimento, ed il sostituito che succede all' erede in forza della sua sostituzione, succedono nei carichi dei legati e dei fedecommessi. XXX a XXXII, 304. — l. 49 § fin. et l. 77 § 7 *De leg. et fid.* 2.° — Ciò ha luogo anche fra coeredi legittimi. ivi. — *ib.* l. 61 § 1. — Notisi però che il rescritto di Severo ha luogo soltanto quando la volontà del testatore non sia manifesta. ivi. — l. 74 *De leg. et fid.* 1.°

94. Se un testatore instituì eredi Primo, Secondo e Terzo, e fece questi legati: « Se » Primo non sarà mio erede, Secondo dia » dieci a Tizio: se Secondo non sarà mio » erede, Primo dia a Sejo il fondo Tuscolano »; e Primo e Secondo ripudiarono la eredità; amendue i sostituiti debbono prestare i legati. ivi. — l. 82 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

95. Ordinariamente il sostituito è tenuto a prestare i legati di cui l' instituito era gravato. All'opposito quando l' erede instituito in primo grado succede al testatore, non si possono domandare i legati o fedecommessi de' quali il sostituito era gravato. ivi, 305. — l. 13 Cod. *De fideic.* — Che se uno morendo intestato gravò di un fedecommesso colui che poteva succedergli in primo grado; ripudiando questi la eredità ed essendo essa devoluta al grado susseguente, il successore non dee prestare il fedecommesso. ivi. — l. 1 § 9 *De leg. et fid.* 3.° — Lo stesso dicasi anche se un patrono fu gravato di un fedecommesso, e dopo la sua morte uno dei suoi figli fu ammesso al possesso de' beni. ivi. — d. l. 1 § 10.

96. Come sono tenute all' azione Di testamento le prefate persone, così pur sono tenuti i loro eredi. ivi, 306. — l. 32 § 4 *De leg. et fid.* 2.° — Anche se uno fu nominatamente gravato. ivi. — l. 16 *De alim. leg.*

97. Quest' azione compete contra gli eredi secondo le parti ereditarie; nè per quelli che sono insolventi van tenuti i coeredi. ivi, 37. — l. 33 *De leg. et fid.* 2.°; l. 86 § 3 *De leg. et fid.* 1.°

Questa regola soffre eccezione, secondo Nerazio e Pomponio, quando il testatore chiamò coi loro proprj nomi gli eredi che gravava del legato; nel qual caso vi sono tenuti per le parti virili. ivi, 308. — l. 54 § fin. et l. 124 *De leg. et fid.* 1.° — Al contrario Sabino e Cassio, approvati da Paolo, opinano che gli eredi debbano indistintamen-

te prestare i legati in ragione delle loro parti ereditarie, anche quando fossero alcuni espressamente nominati. XXX a XXXII, 308. — l. 17 *De duob. reis.*

98. Qualche volta più eredi gravati di un legato debbono prestarlo solidariamente. 1.° Quando sono stati gravati congiuntamente mediante una particella disgiuntiva: p. e. nel caso che il testatore abbia detto: *Il tale o il tale erede dia cento a Sejo;* oppure: *Tizio sia mio erede, o Mevio mio erede dia cento a Sejo.* — Sejo potrà domandare all'uno od all'altro quale gli piace; e se l'uno impetito ha pagato, l'altro sarà liberato; se all'uno ha domandato una parte, all'altro potrà domandare il rimanente. ivi, 309. — l. 8 § 1 *De leg. et fid.* 1.°; l. 25 *De leg. et fid.* 3.°

99. In qualunque modo gli eredi siano gravati, essi sono solidariamente tenuti quando la cosa legata non è suscettiva di divisione. Tal sarebbe se il testatore avesse lasciato qualche cosa per un'opera pubblica; o quando avesse fatto legato di una statua, di una servitù. ivi, 310. — l. 11 § 23 et 24 *De leg. et fid.* 3.°; l. fin. *De servit. leg.*

Fuori di questo caso, ciascheduno degli eredi gravati di un legato dee soltanto la sua parte virile ed ereditaria; e per quelli che sono insolventi non rimangono obbligati gli altri. Quelli per altro che sono gravati utilmente sono tenuti anche per la parte di quello che fu gravato inutilmente. ivi, 311. — l. 16 § 1 et l. 122 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

100. Quando l'erede è incaricato *di fare*, egli è tenuto per l'azione Di testamento a risarcire l'interesse che aveva il legatario a che fosse fatto. ivi, 346. — l. 11 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

101. Se ad uno fu fatto un legato in forza del quale gli è permesso di fare qualche cosa, ed egli ne fu impedito, avrà l'azione pel danno a lui cagionato dall'impedimento; e quest'azione non cesserà, ancorchè l'erede gli avesse in seguito permesso di fare quella cosa. ivi, 347. — l. 2 *De annuis legat.*

TESTARI. Significa dichiarare la propria volontà in checchessia alla presenza di testimonj. Quindi l'avverbio TESTATO significa *alla presenza di testimonj*, e TESTATIO significa qualunque scrittura munita di testimonj. L, 16, 212.

2. Più sovente *Testari* significa *fare testamento.* ivi. — V. TESTAMENTO n. 1.

TESTATO E INTESTATO. Niuno può morire testato per una parte e intestato per un'altra, tranne che sia militare. L, 17, 623. — l. 7 *De reg. juris.* — Vale a dire, il testamento di chi non è milite abbraccia necessariamente tutta la eredità, sicchè, se è valido, niuna parte della eredità può essere deferita *ab intestato.* — Altre eccezioni a questa regola offrono la l. 15 § fin. et l. 24 ff. *De inoff. testam.* (V, 2, 38), la l. 1 Cod. *De secund. nupt.* e l'autent. *Ex causa* Cod. *De lib. praeter.*

TESTIMONJ. V. lib. 22 tit. 5 ff. *De statibus;* Cod. lib. 4 tit. 20 *De testibus;* Nov. 48 e 49 di Leone.

1. I testimonj sono di due specie. Altri sono quelli che si adoperano nella erezione degli atti pubblici o privati, p. e. ne' testamenti (V. TESTAMENTO); altri sono quelli che si adoperano ne' giudizj affinchè attestino alla presenza del giudice la verità di un fatto controverso; e qui si tratta precipuamente di questi. XXII, 5, 1. — l. 22 ff. *De testib.*

2. Si ricorre ai testimonj non solo nelle cause criminali, ma anche nelle pecuniarie. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

3. Sono adoperati per testimonj quelli ai quali non è interdetto il fare testimonianza e che non sono da veruna legge dispensati di farla. ivi. — *ib.*

4. Ne' giudizj sono ammessi a fare testimonianza non solamente i maschi ma eziandio le femmine. ivi, 2. — *ib.* l. 18.

5. Quanto a' servi, allora si presterà fede alla loro testimonianza quando non vi sarà altra maniera di provare la verità di un fatto. ivi, 3. — *ib.* l. 7. — Ma essi non possono mai deporre nè pro nè contro il loro padrone: bensì possono essere interrogati sopra un fatto proprio. ivi. — l. 8 (al. 7) Cod. eod. tit. — Quindi nell'azione Redibitoria, quando manca la prova della fuga anteriore, si dee stare alla deposizione del servo assoggettato alla tortura. ivi. — l. 7 ff. *De probat.;* l. 58 § 2 *De aedil.*

6. La legge Giulia *De vi* determina quali persone non possano essere testimonj. ivi, 4. — l. 3 § 5 ff. *De testib.* — Cioè 1.° A cagione del rispetto è vietato ai liberti il deporre contra i loro patroni. ivi, 5. — l. 12 (al. 11) Cod. eod. tit. — Per simile ragione gli ascendenti ed i discendenti non possono essere ammessi reciprocamente a deporre

testimonianza uno contra l'altro, quand' anche il volessero. XXII, 5, 5. — l. 6 (al.5); Cod. *De test.;* l. 9 ff. eod. tit. — Ma se si tratta di conoscere l'età, si accetta anche la dichiarazione fatta dalla madre dei figli; ed anche quella dell'avo. ivi. — l. 16 ff. *De probat.*

Molto meno possono gli ascendenti ed i discendenti reciprocamente deporre testimonianza nè in favore nè contro l'uno dell'altro, se i figli sono soggetti alla patria podestà; mentre anche nel civile non deesi prestar fede ai testimonj domestici. ivi, 6. — l. 3 (al. 2) Cod. *De testib.;* l. 24 ff. eod. tit. — Nè si possono riputare testimonj idonei quelli a' quali si può comandare che facciano testimonianza. ivi. — *ib.* l. 6.

7. — 2.° In forza della detta legge Giulia, per la instabilità della mente, non sono ammessi come testimonj gl'impuberi; anzi nelle cause criminali neppure i minorenni. ivi, 4 e 7. — *ib.* l. 3 § 5.

8. — 3.° Per la medesima legge, non sono ammessi a fare testimonianza gl' infami: tali sono quelli che soggiacquero ad un giudizio pubblico. ivi, 8. — *ib.* ll. 15 et 21.— E nemmeno chi vi fu soggetto, non può dall'accusatore essere citato come testimonio. ivi. — *ib.* l. 20. — Nè chi per cagion di turpitudine fu rimosso dal senato nè venne restituito. ivi. — l. 2 ff. *De senat.*

Sebbene per altro queste persone non siano di regola ammesse a deporre testimonianza, tuttavia in alcuni casi vengono assunte le loro deposizioni; come per es. trattandosi di un delitto di lesa maestà. Che se l'affare è tale da rendere necessario il ricorrere alla testimonianza di un gladiatore o di altrettale persona, questa dovrà essere assoggettata alla tortura, perchè la sua deposizione meriti fede. ivi. — l. 21 § 2 ff. *De testib.*

9. Non possono comparire come testimonj in una causa gli avvocati che la patrocinarono: lo stesso dirasi degli agenti. ivi, 9. — *ib.* l. 25. — Nè può uno che ha già un'altra volta deposto contro la medesima persona. ivi. — *ib.* l. 23.

10. Pel gius delle Pandette, ad attestare la verità della gestione di un affare, è testimonio idoneo anche quello che non fu chiamato. ivi, 10. — *ib.* l. 11. — Ma per la nov. 90 i testimonj debbono essere chiamati. ivi.

11. Per la detta novella, non è ammesso come testimonio colui che ha una causa criminale con quella parte contro la quale egli dovrebbe fare testimonianza in Giudizio. Ma s'egli ha colla parte medesima una causa soltanto pecuniaria, e si asserisce ch'è suo nemico, lo si ascolta sì, ma deesi in seguito riconoscere la fede che merita la sua deposizione. XXII, 5, 11.

12. Non è accettata la deposizione testimoniale degli Ebrei e degli eretici contra gli ortodossi. I Manichei poi ed i pagani non sono testimonj idonei neppure negli affari che occorrono tra loro. ivi, 12. — l. 21 Cod. *De haeret. et manich.* — Per una diversa ragione Teodosio proibisce che un vescovo possa essere citato ed ammesso a deporre testimonianza. ivi. — l. 7 Cod. *De episc. et cler.* — Gli altri cherici possono essere prodotti ed ammessi. ivi. — Per la nov. 121, i vescovi non debbono essere citati in Giudizio a deporre le loro testimonianze; ma si manda loro un commesso ad assumere la loro deposizione, dopo che hanno giurato sopra gli evangelj. ivi.

13. Nessuno può essere testimonio idoneo in causa propria. ivi, 13. — l. 10 ff. *De test.*, l. 10 (al. 9) Cod. eod. tit.

14. Quegli contra il quale vengono prodotti i testimonj, può allegare tutte quelle eccezioni per le quali egli crede che non debbasi assumere la loro deposizione. Per altro se uno in una lite ha fatto uso di testimonj che poi vengono contra di lui prodotti in un'altra lite, egli non potrà opporre la eccezione qualora non dimostri essere posteriormente fra lui e quei testimonj insorta qualche inimicizia per la quale le leggi li rispingano; nè gli sarà tolto di arguirlo dalle loro stesse testimonianze. Così pure se fondatamente dimostra che furono corrotti con danaro dato o promesso. ivi, 14. — l. 12 (al. 13) Cod. eod. tit.

15. Il giudice dee rimovere non solamente que' testimonj che sono dalla legge dichiarati inammissibili, ma, secondo i dettami della sua prudenza, dee rimovere eziandio od essere più cauto nel prestar fede a quelli che a suo parere non la meritano. ivi, 15. — l. 13 ff. eod. tit. — Dovendosi in tal materia por mente alla dignità, alla fede, alla moralità ed alla gravità di quelli che depongono; nè ascoltando per conseguenza quelli che si scorgono incerti *(vacillant)* nel fare le loro deposizioni. ivi. — *ib.* ll. 1 et 2.

16. Il giudice debb' esaminare se il testi-

monio adduce qualche ragione della sua deposizione. XXII, 5, 16. — l. 4 (al. 3) ff. Cod. *De test.* — Dovrà egli anzi tutto riconoscere la condizione di ciascheduno; rilevare se è decurione o plebeo; se è di probi costumi e senza taccia ovvero infamato e riprensibile, se ricco o povero sicchè possa facilmente cadere in fallo per guadagneria, se è inimico di quello contra il quale dee deporre, o amico di quello in cui favore dee deporre. E la testimonianza andrà ammessa quando si conosce non poter essere sospetta nè per ragione della persona che la fa nè per ragione della causa per la quale vien fatta. ivi. — l. 3 ff. eod. tit. — Qualche volta dee pure il giudice assicurarsi della fermezza d'animo del testimonio. ivi. — l. 5 (al. 4) Cod. eod. tit.

Fatte che abbia il giudice tutte le dette considerazioni, nessuno meglio di lui può decidere se debbasi o no prestar fede ai testimonj. ivi, 17. — l. 3 § 1 et 2 ff. eod. tit.

17. Quando non è ordinato il numero preciso dei testimonj, ne bastano anche due. ivi, 18. — *ib.* l. 12. — Ma talvolta ne occorrono più di due; cioè per costituire la prova della derivazione di famiglia, in mancanza di documenti scritti, sono necessarj cinque testimonj; bastano tre, se vi concorrono anche i documenti. ivi. — l. 15 § 1 Cod. eod. tit.

18. Per una costituzione di Giustiniano; la prova che un debito provato da un documento scritto venne pagato, non si può ottenere se non dalla deposizione di cinque testimonj d'integerrima riputazione. Se però alcuno potrà provare che la ricevuta che aveva presso di sè fu perduta o per incendio o per qualche altro caso fortuito, egli potrà essere per gius comune ammesso a provare il pagamento colla produzione di testimonj. ivi. — *ib.* l. 18 (al. 14).

19. Per far prova non bastano in niun caso men che due testimonj; quand' anche fosse un senatore. ivi, 19. — *ib.* l. 9 (al. 8) § 1. — Si reputa per altro che siano più testimonj, quantonque siano congiunti fra loro per parentela. ivi. — l. 17 ff. eod. tit.

20. Di regola, qualunque persona è tenuta a fare testimonianza; non solo i privati, ma, se la natura dell'affare lo esige, anche i magistrati qualora siano presenti; ed anche il pretore in giudisj per titolo di adulterio. XXII, 5, 20. — l. 21 § 1 Cod. *De test.*

21. Alcune persone non possono loro malgrado essere chiamate in testimonio, almeno nelle cause criminali; cioè niuno il può contro il proprio suocero, genero (V. Genero e Suocero), padrigno, figliastro, cugino, cugina *(sobrinum, sobrinam)*, figlio del cugino od altri in primo grado; così pure non può il liberto del litigante o de' suoi ascendenti o discendenti, o di suo marito o di sua moglie; nè i liberti contra i patroni nè i patroni contra i liberti. ivi, 21. — *ib.* l. 4.

22. Non debbono i testimonj lontani essere chiamati senza grave ragione; e molto meno i militi in attualità di servizio; avendo però riguardo, quanto alle distanze, alle consuetudini delle provincie. ivi, 22. — *ib.* l. 3 § 6.

La stessa eccezione vale pei vecchi, per gl' infermicci, per quelli che sono assenti con qualche magistrato pel servigio pubblico, e per quelli a' quali non è permesso il venire. ivi. — *ib.* l. 8. — E pei gabellieri, e per quelli che si assentarono affine di non mancare ad una testimonianza, e per gli appaltatori di somministrazioni militari. ivi. — *ib.* l. 19. — Ed anche pei pupilli. ivi, 23. — d. l. 19 § 1.

23. Per la nov. 90, quelli che hanno sperimentata la conciliazione fra i litiganti, non possono essere obbligati a fare testimonianza se non lo consentono ambe le parti. ivi.

24. Alcune leggi permettono che si produca un numero grandissimo di testimonj; ma le costituzioni imperiali limitarono questa libertà, sicchè i giudici deggiono moderarne il numero, e non permettere che si chiami se non quanti fan d'uopo, e ciò per evitare ogni maniera di vessazione. ivi, 24. — *ib.* l. 1 § 2.

25. Quanto al modo di chiamare i testimonj, Giustiniano stabilì che nelle cause pecuniarie essi non debbano essere costretti sotto pena di carcere a presentarsi per fare testimonianza, ma che o debbano dare un fidejussore, o, se non vogliono darlo, si debba assumere da' medesimi il giuramento che si presenteranno. ivi. — l. 19 (al. 15) Cod. eod. tit.

26. Il giudice non può trattenere i testimonj più di quindici giorni, dal dì ch' eb-

bero l'avviso: altrimenti, scorso questo termine, essi potranno andarsene, ed il giudice non potrà più richiamarli. È poi tenuto il giudice stesso, se è in colpa, al risarcimento di qualunque danno che la parte lesa avesse per tal causa sofferto. XXII, 5, 25. — l. 3 § 4 ff. Cod. *De test.*

27. Il giudice ha dovere di condannare o chi produsse i testimonj o quello contro cui furono prodotti, alla rifusione di tutte le spese che quelli avessero sostenuto. ivi, 26. — *ib.* l. 11 (al. 10) Cod. eod. tit.

28. I testimonj debbono deporre le loro testimonianze alla presenza del giudice, dovendosi prestar fede a' testimonj anzichè alle testimonianze. ivi, 27. — l. 3 § 3 et 4 ff. eod. tit.

29. Una costituzione di Giustiniano ordina che, se i testimonj abitano la medesima città, intervengano a deporre vocalmente la loro testimonianza: che se non sono presenti, ordina siano ad essi mandati i procuratori delle parti affinchè in loro presenza depongano ciò che sanno, o protestino con giuramento ciò che non sanno. ivi. — l. 16 Cod. eod. tit. — Le quali cose pure debbono farsi senza verun danno o dispendio dei testimonj. ivi. — d. l. 16 § 1.

Parimenti Giustiniano stabilì che nelle cause civili, se i testimonj sono in un'altra provincia, debbano essere ascoltati dal preside di quella provincia o dal procuratore della città, e sieno poscia rimessi gli atti al giudice presso il quale pende la controversia. Che se i testimonj furono prodotti dinanzi ai giudici compromissarj, la parte producente potrà a buon diritto far uso delle loro deposizioni in Giudizio, tanto se i testimonj vivono tuttora, quanto se sono morti. Nondimeno, se vivono ancora, quegli contra il quale vengono prodotti, può pretendere che rinovino le loro deposizioni presso il giudice della causa. ivi. — *ib.* l. fin.

30. Chiunque sia quegli dinanzi al quale i testimoni depongono la testimonianza, essi debbono prima prestare giuramento. ivi, 28. — *ib.* l. 9 (al. 8). — Inoltre, le parti vengono avvertite dagli esecutori delle liti affinchè possano trovarsi presenti alla deposizione dei testimonj: per altro anche in assenza dell'una o dell'altra delle parti, il giudice può egualmente ascoltare i testimonj. ivi. — *ib.* l. 19 (al 15) cum auth. seq.

31. Quegli il quale ha prodotto testimonj soltanto una volta o due, se conosce le deposizioni da essi fatte, non può ulteriormente produrne; ma quegli il quale non ha ancora avuta la comunicazione delle deposizioni, può replicare la produzione anche quattro volte. XXII, 5, 29. — Nov. 90.

32. — I testimonj che depongono il falso o depongono differentemente, o in favore di ambe le parti, vanno puniti (V. Falso e Prevaricatori). — Essi vengono convenuti prima per titolo di spergiuro, poi per titolo di falso. Se uno può essere sospetto di mendacio all'atto stesso della deposizione, viene battuto. Inoltre chi viene condannato in conseguenza di una falsa testimonianza, può intentare l'azione civile per risarcimento contro il testimonio falso. ivi, 30. — *ib.* l. 16 ff. *De testib.*; l. 13 Cod. eod. tit.

33. Una costituzione di Giustiniano concede ai giudici pedanei la facoltà di punire i falsi testimonj, e di assoggettarli alla tortora se sono plebei, andando però di concerto col prefetto dei vigili. Che se sono decurioni od insigniti di qualche dignità, l'affare debb'essere portato innanzi al magistrato. ivi. — l. 15 Cod. eod. tit.

Già prima l'imperatore Zenone aveva stabilito che i testimonj i quali debbono essere puniti, non possano opporre la declinatoria di foro nemmeno se fossero militari. ivi. — *ib.* l. 1 (al. 12).

TIGNUM. Nella legge delle XII Tavole, significa qualunque sorta di materiale che adoprasi nelle costruzione degli edifizj. L, 16, 213. — l. 62 *De verb. signif.* — Cioè le tegole, le pietre, i cocci e checchè altro giova all'edificare (dicendosi *tignum* da *tegere* coprire); ed anche la calce e la sabbia. ivi. — l. 1 § 1 *De tigno juncto* — E rispetto alle vigne, chiamansi *tignum* tutte le cose che son loro necessarie, come pertiche, pali da sostegno. ivi. — *ib.* — V. Materiali, Pali.

2. Sebbene poi più particolarmente *tignum* significhi trave od asse, ed anche tutto il legname di fabbrica, quando si dice *fabri tignarii*, s'intendono non solamente quelli che asciano i panconi o le tavole, ma eziandio tutti quelli che s'adoperano nell'edificare. ivi. — l. 23 § 1 *De verb. signif.*

TIMORE (*Azione restitutoria* Per), o *Azione Quod metus causa.* V. anche Forza e Violenza. V. lib. 4 tit. 2 *Quod metus causa gestum erit.*; Cod. lib. 2 tit. 20 *De his quae vi metusve causa gesta sunt*;

lib. 7 tit. 67 *De his qui per metum judicis non appellarunt.*

1. Il timore è la prima causa di restituzione. Fu Cn. Ottavio procoratore al tempo di Silla che primo concesse l'azione Di timore contro quelli che avessero rapito qualche cosa mediante violenza o timore. In progresso Cassio Pretore estese quest' azione a qualunque caso in cui fosse stato fatto checchessia per violenza o per timore. — In origine pertanto l'azione era *Quod vi metusve causa;* ma si tolse la parola *vi*, reputandosi che la clausola *metus causa* comprenda anche ogni violenza atroce. IV, 2, 1. — ll. 1 et 3 *Quod metus causa.*

2. La restituzione in intero *metus causa* fu necessariamente introdotta; poichè *pleno jure* gli atti fatti per violenza o per timore non sono per questo men validi. ivi, 2. — *ib.* l. 21 § 5 — Eccetto solo i contratti di buona fede. V. Contratto.

3. Non solamente i contratti ed i quasi-contratti, ma qualunque, cosa fatta da uno *(quod gestum erit)* sforzatamente e con suo danno, viene restituita per quest' azione pretoria. ivi. — *ib.* l. 9 § 2.

4. La violenza che dà luogo a quest'azione debb'essere *atroce* e contraria al buon costume, non già quella p. e. che usa il magistrato in virtù della legge e del proprio ufficio; semprechè la usi giustamente; se no, egli pure è soggetto a quest' azione. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 1. — E si reputa che faccia ingiustamente violenza quel magistrato o suoi uffiziali che eccedono le forme statuite pei giudizj. Tal sarebbe se uno che non era debitore ad un altro e fu da questo chiamato in Giudizio, venne costretto a pagare senza cognizione di causa al messo *(apparitore)* del preside violentemente intervenuto per delegazione dell' avversario. ivi. — *ib.* l. fin. § 3. — Che se uno satisfece un debito dietro semplice comando e senza cognizione di causa, quantunque lo si avesse dovuto esigere nelle forme legali, tuttavia sarebbe illegale il fargli restituire quanto ha pagato. ivi. — *ib.* § fin.

5. Nemmeno la violenza usata per respingere altra violenza non è immorale, e quindi non dà luogo a questo editto. Tal sarebbe se io sul momento *(mox)* sforzassi con intimidazioni a liberarti da una promessa colui che con intimidazioni ti aveva costretto a fargliela. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

6. Nemmeno qualunque timore dà luogo a quest'azione, ma sol quello di un male grave e presente incusso da altrui, e non vanamente concepito dalla persona stessa. Ossia, il timore debb' essere ragionevole anche in persone animose *(constantissimo)*. IV, 2, 4. — ll. 5, et 7 § proinde; l. 184 *De reg. juris.*

7. Il male grave il cui timore dà luogo a quest' azione, è 1.° la morte od i tormenti corporali. ivi, 5. — l. 7 Cod. *De his quae vi.* — 2.° Il carcere. ivi. — l. 22 *Quod metus.* — 3.° La servitù e simili cose. ivi. — *ib.* l. 4 et l. 7 § 1. — 4.° Lo stupro. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

8. Se uno ha temuto di essere nominato a qualche uffizio civile, non ha luogo l'azione. ivi, 6. — l. 8 Cod. *De his quae vi.* — Nemmeno il timore dell' infamia di fatto dà luogo a quest'azione. ivi. — l. 7 *Quod metus.* — Ma in questo caso ha luogo l' azione utile *In factum.* Tal sarebbe se p. e. un usorajo tenesse in carcere un atleta e gl' impedisse di recarsi al certame, e ciò per avere più forte cauzione; o se un potente, minacciando il suo avversario di farlo condurre legato in Giudizio, lo avesse sforzato a vendere una cosa che poteva conservare. ivi. — *ib.* l. 23 § 1 et 2.

9. Il timore debb' essere di un male presente, e non sospetto di mal futuro; cioè debb' essere incusso da altri. Per es. se io abbandonai il mio tenere perchè ho sentito che alcuno veniva innanzi armato, non avrebbe luogo l'interdetto *De vi*, e quindi nemmeno quest'azione. ivi, 7. — *ib.* l. 9. — Epperò le minacce di un male da recarsi in avvenire, non danno luogo ad azione. ivi. — l. 9 Cod. *De his quae vi.* — Tuttavia una legge di Costantino annulla le convenzioni fatte per timore della potenza altrui. ivi. — *ib.* l. 11. — Onorio e Teodosio confermarono questo gius, volendo che sieno nulle le vendite, donazioni e transazioni estorte per prepotenza. ivi. — *ib.* l. 12.

10. Il timore debb' essere incusso da altri e non concepito dalla persona stessa. Quindi sarebbe ingiusta la domanda di rescissione di una vendita o promessa fatta per timore di un'accusa già instituita o che altri vuole instituire. ivi, 8. — *ib.* l. 10.

11. Purchè il timore sia stato incusso da altri, l' azione ha luogo anche se il timore fu provocato dalla persona stessa con qualche sua ribalderia: tal sarebbe se uno, colto nell' atto di commettere un furto, un adulterio

od altro, diede o promise qualche cosa. IV, 2, 8. — l. 7 § 1 *Quod metus causa*

12. In tutti i casi contemplati, poco importa che uno abbia temuto per sè medesimo o pe' suoi figli. ivi, 9. — *ib.* l. 8 § 3.

13. Ha luogo questo editto non tanto se una persona sola incusse il timore, ma anche se fu il popolo o la curia o un collegio o una corporazione. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

14. E' indifferente che abbia usata la violenza quegli col quale si è trattato l' affare, o un altro. ivi. — l. 5 Cod. *De his quae vi.* — Per altro se io ricevo da te qualche cosa o qualche obbligazione per difenderti dalla violenza altrui, alla quale io non ho parte, io non sono nel caso dell' editto. ivi. — l. 9 § 1 ¶ sed licet *Quod metus.*

15. Soprattutto, per dar luogo all' azione, il timore o la violenza debb' essere provata. Nè si dee presumere che ti sia stato incusso timore per questo solo perchè hai contrattato con un uomo potente. ivi. — l. 6 Cod. *De his quae vi.* — Il timore poi debb' essere più o meno provato secondo ch' è più o meno verisimile che sia stato incosso. ivi. — l. 23 *Quod metus.* — Molto meno si presumerà che uno abbia promesso per timore quando poscia pagò per quella promessa; purchè non alleghi essere anche il pagamento stato fatto per timore incusso. ivi. — l. 2 Cod. *De his quae vi.*

16. Chi impiegò la violenza per farsi pagare dal suo debitore, non è soggetto a quest' azione, mentr' essa per propria indole richiede danno: per altro il creditore è caduto nella pena portata dalla legge Giulia *De vi*, ed ha perduto il diritto del credito. ivi, 11. — l. 12 § 2 et l. 13 *Quod metus.*

17. Siccome non ha luogo quest' azione se non quando ne derivò pregiudizio, così se ti ho sforzato a farmi una ricevuta mentre potevo difendermi contro di te con una eccezione perpetua, io non sarò soggetto a questa azione. ivi. — *ib.* l. 14.

18. Il pretore sovviene a chi per timore alienò checchessia, o liberò un debitore, sia dandogli l' azione *Quod metus*, che consiste nel quadruplo; sia concedendogli l'azione primitiva come se fosse ancora padrone o creditore. Si concede poi a chi vuole anche l' azione *In rem* e la Ripetitoria, annullando la quitanza od altra liberazione. ivi, 12. — *ib.* l. 9 § 4. — Di fatti, quando uno alienò qualche cosa per timore, sebbene per sottigliezza di Diritto egli abbia trasferito il dominio, tuttavia il pretore, senz' avere riguardo a tale sottigliezza, annullando l'alienazione, lo considera ancora quasi padrone. IV, 2, 8. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 7 § 1. — Che se uno preferisce di esercitare l' azione nel quadruplo, ha perduto la reale, e viceversa. ivi. — l. 6 § 6 *Quod metus causa.*

19. Se forzatamente ripudiai una eredità, il pretore mi sovviene in due modi, dandomi o le azioni utili quale erede, oppure l' azione *Quod metus*; ed io posso scegliere. ivi, 13. — *ib.* l. 21 § fin. — Così è senza divario, anche negli altri casi, tanto se l' affare è consumato quanto se non è consumato, avendo sempre luogo e l' azione e l' eccezione, ossia la piena restituzione in intero. ivi. — *ib.* l. 9 § 3.

20. L' azione *Quod metus causa* è arbitraria; e se quegli ch' è condannato per sentenza interlocutoria a restituire ciò che ingiustamente ha ricevuto mediante il timore da lui incusso, non restituisce, viene condannato nel quadruplo. ivi, 14.

21. Quest' azione compete a chi sofferse il timore, tanto contro chi ne ha interesse, quanto contro chi incusse il timore o la violenza. ivi, 15. — *ib.* l. 14 § 5 ¶ Pedius. — Essa è concessa anche all' erede e contra gli eredi, in quanto ad essi ne sia tornato profitto. ivi.

22. Compete quest' azione primieramente contro colui al quale la cosa pervenne, ancorchè un altro avesse incusso il timore. Vale a dire, non si va a cercare se il timore sia stato incusso da quello che viene chiamato in Giudizio o da un altro: basta provare che fu incusso timore o che fu fatta violenza; e che il chiamato in Giudizio, ancorchè non imputabile del delitto, ne risentì vantaggio. Difatti, siccome il timore induce ignoranza, così è ragionevole che il paziente non venga obbligato ad indicare la persona che a lui incusse il timore o fece la violenza, e quindi l' attore non è obbligato se non a dimostrare che il timore fu la causa per cui fece la ricevuta del danaro, consegnò la cosa o fece checchessia d' altro. Nè dee parere ingiusto che uno sia condannato nel quadruplo per un fatto altrui, mentre l' azione del quadruplo non è concessa subito, ma solamente quando si ricusi di restituire la cosa. ivi, 16. — *ib.* l. 14 § 3. — Epperò alcuni opinano che un compratore di buona fe-

de il quale ebbe la cosa da chi esercitò la violenza, non sia tenuto; e neppure quegli che la ebbe io dono od a cui fu lasciata in legato: ma Giuliano opina altrimenti. IV, 2, 16. — l. 6 § 6 *Quod metus causa* § unde.

23. Siccome quest'azione è reale, nè viene concessa contro la persona che fece violeoza, ma vuole che chiunque restituisca ciò che fu estorto per timore; così se on fidejussore fece violenza per farsi liberare dall'obbligazione mediante accettilazione, compete l'azione contra il debitore. ivi, 17. — *ib.* l. 9 § 8. — Similmente, se il fidejussore si trova liberato pel fatto del debitore che incosse timore, ci è azione contra l'uno e l'altro per obbligarli a riassumere le loro obbligazioni rispettive. ivi. — *ib.* l. 10.

24. Quegli a cui pervenne la cosa estorta per timore, quando non sia stato conscio del delitto, è tenuto a quest'azione soltanto nel caso che la cosa si trovi in suo potere o per essa sia diventato più ricco. ivi, 18. — *ib.* l. 14 § 5. — E quegli sarà tenuto anche se avesse cessato di possedere la cosa qualora per essa fosse divenuto più ricco. ivi.

25. Quest'azione è concessa altresì contra il possessore di buona fede, qualora non abbia per anche usucatta la cosa o possedutala per lungo tempo. ivi. — l. 3 Cod. *De his quae vi.*

26. Quando il timore fo incosso da più persone, ed una sola è chiamata in Giudizio, se questa spontaneameote restituì la cosa prima della seotenza, tutte le altre rimangono liberate; ed anche se non fece così, ma restituì il quadroplo dopo la senteoza, per tal fatto pure si estingue l' azione verso degli altri. ivi, 19. — l. 14 § 15 *Quod metus.* — Oppure si darà azione contro degli altri per far che paghino quanto l'impetito avesse pagato di meno. ivi. — *ib.* l. 15. — Lo stesso dicasi se ono incosse il timore e ad on altro pervenne la cosa. ivi. — *ib.* l. 16.

27. Se i servi iocussero il timore, si avrà l'azione nossale a nome loro, e se il padrone restituirà la cosa o pagherà il quadruplo, saranno liberati. Che se preferì di dare i servi in risarcimento, nonostante si potrà agire contro di lui se a lui pervenne la cosa estorta. ivi. — d. l. 16 § 1.

28. Quest'azione è concessa agli eredi ed agli altri successori, perch'è persecutoria della cosa. ivi, 20. — d. l. 16 § 2. — E'poi concessa contra l'erede e gli altri successori in quanto la cosa sia ad essi pervenuta: poichè, sebbene la pena non passi all'erede, tuttavia non dee giovare all'erede ciò che fu turpemente o criminosamente acquistato. IV, 2, 19. — l. 16 § 3 *Quod metus causa.* — Basta poi che la cosa sia una volta pervenuta all'erede immediato, perchè l' azione sia divenuta perpetua; ond'essa compete assolutamente contra l' erede dell' erede: altrimenti non sarebbe neppure tenuto l'erede che avesse consumato quanto a lui fosse pervenuto. ivi. — *ib.* l. 17. — Se poi la cosa stessa perì o andò perduta senza il fatto dell'erede ma naturalmente, egli non è tenuto; sì se fa convertita in danaro od altro, checchè poi sia avvenuto di ciò. ivi, 21. — *ib.* ll. 18 et 20; l. 127 *De reg. juris.*

29. Io virtù dell'editto *Quod metus causa*, è concessa la restituzione in intero per offizio del giudice, dando cauzione pel dolo affinchè la cosa non venga deteriorata. ivi, 22. — l. 9 § 5 et 7 *Quod metus causa.* — E si debbono restituire anche i frutti della cosa; quindi anche il parto della serva, i feti del bestiame, gli usufrotti, le servitù. ivi. — *ib.* l. 9 § 7 § fin. et l. 12. — V. anche *Restituere.*

30. Se ebbe luogo liberazione mediante accettilazione, l'obbligazione debb'essere restituita nello stato primiero; anzi se uno ottenne per violenza la quitanza di un debito, debb'essere condannato nel quadruplo qualora non venga pagato o non venga assunto il giudizio restituendo la obbligazione. ivi, 23. — d. l. 9 § 7 § et si acceptilatione. — Anzi in tal caso il giudice non si limiterà a reintegrare la obbligazione, ma condannerà il reo a dare inoltre fidejussori o gli stessi od altri parimenti idonei, ed a restituire nel medesimo stato i pegni. ivi. — *ib.* l. 10 § 1. — Che se un terzo fece violenza affinchè il creditore gli rilasciasse quitanza della obbligazione guarentita dal fidejussore, senza che questi sia complice della violenza, questi non sarà tenuto a restituire anche la obbligazione del debitore: che se il debitore si è costituito di nuovo nella sua obbligazione, anche il fidejussore sarà tenuto di restituire la propria obbligazione. ivi. — *ib.* l. 11.

31. Se stipulando per violenza avrò promesso a qualcuno, questi dee farmi quitanza della obbligazione. ivi, 24. — *ib.* l. 9 § 7 § sed et si. — E notisi che, quando l' obbligazione principale è per tal modo annul-

lata, cadono insieme con essa tutte le obbligazioni accessorie. IV, 2, 24. — l. 14 § 6 *De reg. juris.*

32. Chi non restituisce in forza dell'azione *Quod metus*, viene condannato nel quadruplo. ivi, 25. — *ib.* l. 14 § 1. — Essendo poi quest' azione arbitraria, il reo ha la facoltà di restituire fino a che il giudice abbia proferito la sentenza. ivi. — d. l. 14 § 1 ¶ satis, et § 4. — Si quadruplica poi tutto ciò ch'era da restituire. ivi. — d. l. 14 § 1 ¶ quadruplabitur. — Cioè *quanti ea res erit*, vale a dire coi frutti e con ogni causa. ivi. — d. l. 14 § 7.

Quindi se uno promise per violenza e pagò trecento, mentre dovea quaranta in vigore di un fedecommesso, dovrà conseguire il quadruplo di dugento e sessanta. ivi, 26. — d. l. 14 § 14. — Così se uno cede *(tradidit)* il possesso di un fondo suo, non conseguirà il valore del fondo o il suo quadruplo, ma l'importare del possesso di quel fondo o il suo quadruplo, coi frutti. ivi. — *ib.* l. 21 § 2.

33. Nel quadruplo che importa quest' azione è compreso il simplo, cioè la cosa e che sia restituita; onde la pena consiste nel triplo. ivi, 27. — *ib.* l. 14 § 10.

34. Se uno si ha fatto promettere per violenza, ed essendo stato condannato nel quadruplo per non avere acconsentito a rilasciarne quitanza, intenta l' azione *Ex stipulatu*, non gli si potrà opporre la eccezione della nullità della promessa, mentr'egli replicherebbe che il simplo è contenuto nel quadruplo: basterà dunque ch'egli paghi la pena del triplo e dia assoluta quitanza pel simplo. ivi. — d. l. 14 § 9.

Nel caso che la cosa fosse perita senza colpa di chi l' ebbe per violenza, importa di esaminare se è perita dopo la sentenza definitiva oppure nel tempo intermedio fra la sentenza interlocutoria e la definitiva. In questo secondo caso, il reo non sarà assolto dalla restituzione della cosa anche se non la ricupera; ma se la cosa perì dopo della sentenza e prima della esecuzione, e il condannato non la ricupera frattanto, egli non è obbligato che al triplo; semprechè non fosse stato in suo potere il riavere la cosa. ivi, *colle note.* — d. l. 14 § 11.

35. Quest'azione nel quadruplo è concessa entro l' anno; dopo l' anno è data nel simplo, per altro previa cognizione di causa, la quale ha per fine di non concedere quest'azione che quando non ve ne siano altre: per es. se quegli contro il quale fu commessa la violenza, è morto, il suo erede ha l' azione Di petizione della eredità; onde non avrà quella *Quod metus*, sebbene, qualora non sia passato l' anno, possa egli pure ripetere il quadruplo. IV, 2, 28. — l. 14 § 1 ¶ post annum, et § 2.

36. L' azione nel simplo dopo l' anno è concessa in perpetuo non solamente contro quello che incusse il timore, ma eziandio contro il suo erede in perpetuo, per quanto è a lui pervenuto. ivi. — *ib.* l. 19; l. 4 Cod. *De his quae vi.*

37. Quest' azione concorre coll' azione Di dolo; e l' una viene estinta dall' altra opponendo la eccezione *In factum.* ivi, 29. — l. 14 § 13 *Quod metus.* — Concorre pure cogl' interdetti. ivi. — *ib.* l. 9 ¶ idem erit.

38. Timore *(Eccezione* Di), o *Quod metus causa.* V. anche Dolo *(Eccezione* Di).

Questa è differente in qualche cosa da quella Di dolo; sebbene Cassio pretore, che propose l'azione *Quod metus causa*, l'abbia creduta inutile come compresa in quella. Difatti l' eccezione Di dolo si rapporta alla persona che commise il dolo, e questa è data contro la cosa: epperò non badasi se l' attore abbia o no fatto checchessia per timore, ma se *omnino* sia stato da uno qualsiasi fatto checchessia per timore nell' argomento proposto, sia anche l' autore. XLIV, 4, 33. — l. 4 § 33 *De doli mali et metus except.*

39. Questa eccezione debb' essere opposta da chi ha sofferto il timore da uno che non sia suo ascendente e nella cui potestà egli si trovi; soccorrendo per altro al figlio se si è astenuto dalla paterna eredità. ivi, 34. — d. l. 4 § 34. — Non si potrà dunque far eccezione pel dolo della moglie contra il marito che domanda la dote, il quale non avrebbe preso la moglie senz'aver ricevuto la dote; se non nel caso che avesse fatto divorzio: laonde il debitore che delegò è tenuto all' azione Ripetitoria, ed è tenuta la moglie affinchè liberi il debitore ovvero (se pagò) gli restituisca la somma. ivi. — *ib.* l. 5 § 5 ¶ numquid.

40. Benchè l' interdetto *Unde vi* abbia luogo entro l' anno, pure si soccorre mediante la eccezione perpetua a chi, essendo stato scacciato con violenza, ritenne poscia il possesso. ivi, 35. — l. 5 Cod. *De except.*

TITOLO. V. Causa, Cauzione, Chirografo, Colora, Documenti, Esibiziona, Instrumento, Liberazione, *Litterae*, Quitanza.

1. La parola *titulus* significa spesso la causa in forza della quale possediamo qualche cosa; e dicesi *justus* (legittimo) ovvero *idoneus* quello pel quale il dominio della cosa, essendo seguita la tradizione, si suole trasferire. L, 16, 213.

2. Titolo del possesso. V. anche Possesso, Prescrizione, Usucapione. — Per la prescrizione di lungo tempo e per la usucapione è necessario un titolo giusto di possesso. XLI, 3, 63. — l. 24 Cod. *De rei vindic.*; l. 7 Cod. *De acquir. et retin. possess.*; l. 22 Cod. *Famil. ercisc.* — Per *giusto titolo* s' intende quello in virtù del quale uno possede checchessia *come suo* per una causa perpetua ed idonea a trasferire il dominio: tal sarebbe il titolo di compera, di donazione, di legato e simili. Non importa che sia oneroso o lucrativo il titolo. ivi, 64. — l. 11 Cod. *De praescript. longi temp.* — Nè importa che quegli il quale possede in forza di siffatto titolo, sia tenuto di restituire una cosa ad un altro per qualche azione personale. Per es. se io incarirai te di comperare un fondo, e te ne venne fatta per tal causa la tradizione, tu lo acquisti mediante il lungo possesso, benchè si possa riputare che tu lo posseda non *come tuo*; nulla montando che tu sii tenuto verso di me all'azione Di mandato. ivi. — l. 13 § 2 *De usurp. et usucap.*

3. Non si reputa nelle usucapioni titolo giusto quello in forza del quale alcuno possede bensì la cosa per diritto ma la possede come cosa di altri; p. e. il titolo di pegno, di usufrutto. ivi, 65. — *ib.* l. 13 pr.; l. 8 Cod. *De usufr.* — Molto meno è titolo giusto quello in forza del quale uno è in possesso anzichè veramente possegga, come sono quelli posti per la conservazione della cosa. ivi. — l. 8 Cod. *De bonis autor. jud.*

4. Un titolo invalido non è titolo giusto: per es. quegli che fu adottato da una femmina possede i beni di essa in forza di questa invalida adozione; egli adunque non potrà acquistare per usucapione, nè prescrivere col lungo tempo. ivi, 66. — l. 8 Cod. *De praescript. longi temp.* — Così pure, essendo invalida la vendita a cui diede causa il dolo, non può essa ritenersi per titolo giusto. XLI, 3, 66. — l. 6. Cod. *De praescript. longi temp.* — Se poi il titolo invalido in forza del quale uno possedeva, divenne valido, l' usucapione procede. ivi. — l. 24 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

5. L'opinione del titolo, cioè il credere di avere un titolo, non equivale al titolo stesso. ivi, 67. — l. 27 ff. *De usurp. et usucap.* — Se però questa opinione, benchè erronea, si fonda sopra qualche motivo probabile, essa tieo luogo di titolo. ivi. — l. 5 § 1 ff. *Pro suo.*

6. Non si può riputare che uno posseda o cominci l' usucapione a titolo giusto, finatanto che il titolo è sospeso da qualche condizione. Quindi se la cosa stimata venne consegnata prima del matrimonio, non si potrà usucapirla nè come compratore nè come proprietario. ivi, 68. — l. 2 ff. *Pro dote.* — Così pure se una vendita fu fatta sotto condizione, in pendenza della condizione il compratore non acquista per usucapione. Lo stesso dicasi anche se egli credesse essere la condizione adempiuta mentre non l' era: che se la condizione è adempiuta ed egli nol sa, Sabino stima che abbia luogo la usucapione. Deesi per altro distinguere: colui che crede la cosa da lui comperata non appartenere al venditore mentre di fatto gli appartiene, ha la volontà di compratore; laddove colui il quale crede che la condizione non sia adempiuta, crede quasi di non avere ancora comperato. Si dovrà dunque dire che l'usucapione non cessa di aver luogo nel caso che il defunto avesse comperato e fosse poi stata fatta la tradizione al di lui erede, ignaro che il defunto avesse comperato, e credente che a lui si facesse la tradizione per altra causa. ivi. — l. 2 § 2 ff. *Pro emptore.*

7. Se l'aggiudicazione della vendita fu fatta sotto la condizione ch'essa non abbia luogo se non ad un certo tempo, la è vendita perfetta, i frutti diventano del compratore e procede la usucapione. Così pensava Giuliano dicendo la non essere contratta sotto condizione ma risolvibile sotto condizione; altri pensavano essere contratta sotto condizione. ivi, 69. — l. 2 § 4 ff. *Pro empt.*

La vendita in cui havvi patto che, se entro un dato tempo il compratore si pentirà di averla fatta, la s' intenderà come non fatta, è vendita pura. ivi. — d. l. 2 § 5. — E se fu convenuto che la vendita s' intenda come non avvenuta qualora entro un certo

tempo non venisse esborsato il danaro, il difetto di pagamento impedirà l'usucapione. XLI, 3, 69. — l. 2 § 3 ff. *Pro empt.*

8. Non si reputa che uno posseda in forza di giusto titolo, e che acquisti per usucapione se non in quanto la causa del possesso non sia cangiata. ivi, 70. — l. 6 ff. *Pro empt.*

9. Si reputa che uno possegga a giusto titolo, benchè non abbia i documenti del titolo, qualora se ne abbia d' altronde la prova. ivi, 71. — l. 7 Cod. *De praescript. longi temp.* — Reciprocamente, non giova la sottrazione dei documenti di un titolo vizioso. ivi. — l. 1 Cod. *In quibus caus. cess. longi temp.*

10. Titolo del testamento. V. lib. 29 tit. 4 *Si quis, omissa causa testamenti, ab intestato vel alio modo possideat hereditatem;* Cod. lib. 6 tit. 29 *Si omissa sit causa testamenti.*

L'editto *Si quis, omissa causa testamenti*, ha per fine di proteggere la volontà dei defunti opponendosi alla malizia di coloro i quali, omesso (cioè, abbandonato) il titolo del testamento, posseggono ab intestato l' eredità intiera o una parte di essa, per defrandare coloro ai quali secondo la volontà del defunto potrebbe pervenire qualche cosa, qualora la eredità non fosse posseduta ab intestato. Contra tali possessori il pretore promette l' azione. XXIX, 4, 1. — l. 1 *Si quis, omissa causa test.*

11. Si reputa che uno ometta il titolo del testamento quando ripudia la eredità. ivi, 2. — d. l. 1 § 6. — Nè fa divario che il titolo dipenda dal primo o dal secondo testamento. ivi. — *ib.* l. 29. — Anzi, è più giusto il dire che questo editto appartenga anche al possesso dei beni *contra tabulas;* cioè che quegli il quale, accettando il possesso de'beni contra le tavole avrebbe dovuto pagare i legati ai discendenti e agli ascendenti, se omette quel possesso e possede la eredità ab intestato, debba essere costretto a prestare ciò che avrebbe dovuto prestare se avesse ricevuto il possesso de' beni contra le tavole. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 9.

12. Chi non adempie la condizione potestativa sotto la quale è instituito erede, si reputa che ripudj la eredità, e quindi, se la possede ab intestato, è soggetto all'editto. ivi. — *ib.* l. 1 § 8.

13. Poco importa che l'erede abbia potuto acquistare la eredità o di per sè stesso o mediante altri; perchè in qualunque maniera abbia potuto acquistarla, se non l'acquistò, è incorso nella pena portata dall' editto del pretore. XXIX, 4, 3. — l. 1 § 1 *Si quis omissa causa test.* — Quindi se mio figlio fu instituito erede da sua madre, ed io, omettendo il titolo del testamento, domandai il possesso de'beni a nome del figlio medesimo, si dovrà concedere contro di me l' azione De' legati, non altrimenti che se io stesso fossi stato instituito erede, ed avessi ricevuto il possesso de' beni ab intestato omettando il titolo del testamento. ivi. — *ib.* l. 21. — Non sarebbe così se il figlio mio fosse instituito erede sotto condizione che io lo emancipassi. ivi. — *ib.* l. 27 § 1; l. 7 *Unde liberi* (al. l. 8 *Si tab. testam. nullae).*

14. È dubbio se si possa riputare che un erede suo abbia omesso il titolo del testamento. Difatti essi diventano subito eredi per testamento, e nulla fa che possano astenersi: ma se poscia s' immischiarono, si reputano eredi per testamento, qualora non si siano astenuti dal titolo testamentario, e non abbiano domandato il possesso de'beni ab intestato, nel qual caso sarebbero incorsi nella pena dell' editto. ivi, 4. — l. 1 § 7 *Si quis omissa.*

15. Anche se uno sapeva di poter acquistare la eredità per titolo del testamento, non si reputa che l' abbia omessa con intenzione di defraudare i legatarj, se non qualora non abbia avuto verun altro motivo di accettarla. ivi, 6. — l. 5 *Si quis omissa.*

16. Anche se uno omise il titolo del testamento per essere liberato dall'obbligo di pagare i legati, non si reputa che l' abbia fatto dolosamente se lo fece per esimersi dalla frode a lui fatta dal testatore nella Falcidia; chè non è dolo malo, essendo lecito il rispingere la frode. ivi, 7. — l. 77 § 31 *plane De leg. et fid.* 2.° — Specialmente poi si reputa che non abbia operato con dolo quegli che omise il titolo del testamento, allorchè il testatore glielo permise. Epperò il pretore non permette già semplicemente di dare l' azione, ma che la darà previa cognizione di causa: avvegnachè se egli trova che il testatore abbia permesso all'erede di omettere il titolo del testamento e di succedere ab intestato, ovvero se l' erede ebbe qualche altro giusto motivo di far ciò, cer-

tamente il pretore non concederà contra di lui l'azione De' legati. XXIX, 4, 7. — l. 6 § 3 *Si quis omissa causa.* — Non si reputa pai che il testatore gli abbia dato questa permissione per questo solo perchè, dopo d'averlo instituito erede col testamento, lo gravò di un fedecommesso con un codicillo che non doveva valere se non ab intestato. ivi. — *ib.* l. 6. — Che se glielo permise espressamente, non avrà luogo l'editto. ivi. — d. l. 6 § 1. — Se poi non glielo permise espressamente, dovrà essere obbligato a pagare prima i legati poscia i fedecommessi col residuo, purchè gli rimanga un quarto intero della eredità. ivi. — d. l. 6 cum d. § 1.

17. Non si reputa che un testatore abbia dato al suo erede la facoltà di omettere la sua instituzione nemmeno se gli sostituì il di lui figlio o il di lui servo. ivi, 8. — *ib.* l. 25. — Laonde se un padre ordinò a sua figlia a lui sostituita di adire la eredità, egli dee, per lo spirito dell'editto, pagare i legati de' quali fu gravato; mentre la figlia è sostituita al padre nel caso ch'egli non sia erede, e non per lasciare ad esso il diritto di scelta. ivi. — *ib.* l. 26. — Che se il testatore fece legati superanti i tre quarti della eredità, si debbono prima pagare quelli de'quali è gravata la figlia. ivi. — d. l. 26 § sed si.

Così era al tempo di Giuliano, perchè la eredità non passava ancora al sostituito col peso dei legati ond'era gravato l'instituito; il che fu poi stabilito sotto Severo: erano dovuti per diritto soltanto i legati ond'era gravato l'instituito, e quindi con ragione dovevano essere preferiti a quelli imposti all'erede instituito, i quali non sono dovuti se non per equità pretoria e per lo spirito dell'editto. Severo poi (l. 22 § 2 ff. *Ad leg. Falcid.*) statuì altrimenti. ivi, *nelle note.*

Che se invece il padre sostituito alla figlia adì la eredità, egli non commette dolo. ivi. — d. l. 26 § 1. — Se poi si suppone che uno sia in pari tempo instituito e sostituito, ed abbia omessa la sua instituzione, egli non incorre nell'editto, perchè s'intende che il testatore che lo sostituì gli abbia dato tale facoltà. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

18. Se quegli che omise il titolo del testamento non possede affatto quella eredità, i legatarj sono esclusi; perchè ognuno debbe essere in libertà di omettere l'eredità anche lucrosa, quantunque per tal guisa vadano a cadere i legati e le libertà date. XXIX, 4, 9. — l. 17 *Ad leg. Falcid.* — Difatti il pretore presume che specialmente in questo caso l'erede che omise la eredità sia esente da dolo. Il che però deesi intendere con qualche restrizione: imperocchè se il pretore trova che i beni appartengano ad un altro, non concederà l'azione; purchè non vi sia sospetto di collusione. ivi. — *ib.* l. 6 § 4 et 8.

19. In forza di questo editto *Si quis omissa causa testamenti*, sono date azioni non solamente ai legatarj ma eziandio ai fedecommessarj tanto universali quanto singolari, ed ai servi a' quali fu lasciata la libertà. ivi, 10. — *ib.* l. 28 § 1. — E si restituirà l'azione anche a quel legatario il quale avrebbe potuto domandare tutta la eredità. ivi, 11. — *ib.* l. 22 § 2.

20. Se un legatario ch'era in pari tempo erede instituito, violò egli stesso questo editto, ed omise il titolo del testamento per possedere ab intestato, non gli verranno date le azioni. ivi, 12. — *ib.* l. 7. — E se gli eredi instituiti furono gravati di legati verso gli eredi sostituiti, e tanto gli uni che gli altri, avendo omesso il titolo del testamento, posseggono la eredità ab intestato; gli eredi instituiti possono senza taccia d'ingiustizia e d'imprudenza ricusare i legati ai sostituiti. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

21. Questo editto non soccorre neppure quelli ai quali fu lasciata espressamente qualche cosa pel caso che fosse erede quegli che omise la eredità; i quali non possono quindi avere l'azione Di petizione della eredità per la porzione che avrebbero avuto se non fosse stato omesso il titolo del testamento. ivi, 13. — *ib.* l. 22.

22. Allorchè tanto l'instituito quanto il sostituito omisero il titolo del testamento in frode dei legati ond'erano gravati, se erano entrambi gravati di dare la medesima cosa a persone diverse; essa non sarà vindicata se non da quello che doveva riceverla dall'instituito. ivi, 14. — *ib.* l. 2.

23. Se uno instituito erede sotto condizione di dar dieci o sotto qualunque altra condizione di dare e fare, omesso il titolo del testamento, possede la eredità ab intestato; non deesi soccorrere quegli sopra la cui persona cade la condizione, perchè non è legatario. ivi, 15. — *ib.* l. 8. — Anche se omise ed adì prima del termine della condizione. ivi. — *ib.* l. 9. — Che se è ancora in tempo

di adempiere la condizione, non è tenuto a questa parte dell'editto. XXIX, 4, 15. — l. 17 *Ad leg. Falcid.*

24. Questo editto restituisce le azioni contra colui che dolosamente omise il titolo del testamento, sia ch'egli possegga la eredità, sia che dolosamente abbia tralasciato di possederla, sia che non l'abbia mai posseduta ma abbia dolosamente fatto sì che altri la possegga. — *Primo Caso*. È tenuto quando la possede egli stesso, nè monta se com'erede propriamente detto, ovvero come successore qualunque dell'intestato. ivi, 16. — l. 17 § 4 ff. *De testam. milit.* — Nulla pur monta ch'egli possegga giustamente od ingiustamente, purchè possegga com'erede. Laonde l'editto avrà luogo tutte le volte che uno possede la eredità o com'erede legittimo o per avere ottenuto il possesso de' beni ab intestato, o senza verun titolo fingendo di averne uno ab intestato; poichè, comunque si acquisti l'emolumento della eredità, si debbono pagare i legati; sempre che gli sia data cauzione Per la restituzione dei legati nel caso che la eredità venga evitta. ivi. — l. 1 § 9 *Si quis omissa causa.*

25. Se uno ha posseduto i beni vacanti, e dal momento del possesso sono decorsi quattro anni, potrà essere convenuto in forza di questa parte dell'editto, perchè omise il titolo del testamento e possede ab intestato, protetto inoltre dalla prescrizione di quattro anni. ivi. — *ib.* l. 6 § 7.

26. Quegli che, omesso il titolo del testamento, possede la eredità in qualità di donatore o di donatario, ovvero a qualunque altro titolo (eccetto quelli Com'erede e Come possessore), non potrà essere convenuto nè dai legatarj nè dai fedecommessarj. ivi. — *ib.* l. fin.

27. In questo caso, nulla monta qual parte della eredità sia stata posseduta; potendo la eredità essere ripetuta anche a chi possede qualche cosa a titolo ereditario. ivi, 17. — *ib.* ll. 13, 14, 15 et 16.

28. Se quegli a cui la eredità può essere tolta, possedeva qualche cosa di ereditario e tralasciò di possedere senza dolo, non può essere convenuto in Giudizio. Deesi adunque al tempo della contestazione badare se vi sia possesso. ivi, 16. — *ib.* l. 6 § 5 et 6.

29. *Secondo Caso*. Benchè uno non possegga la eredità, se con dolo malo fece in guisa di non possedere, sarà tenuto come se avesse adito la eredità. XXIX, 4, 19. — l. 1 § 10 *Si quis omissa causa testam.* — S' intende poi che abbia dolosamente fatto in guisa di non possedere colui che in altrui trasferì il possesso per frode affinchè i legatarj e gli altri a' quali fu lasciato checchessia col testamento, ne rimanessero privi. ivi. — d. l. 1 § 11. — Che se alcuno ha venduto la eredità, si reputa che la possegga, e non che abbia dolosamente fatto in modo di cessare dal possesso. ivi. — *ib.* l. 4 § fin.

30. *Terzo Caso*. Non solo opera dolosamente per non possedere chi dolosamente abbandona quel possesso che ha, ma eziandio colui che malisiosamente fa in modo di non cominciar neppure a possedere. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 12. — Onde se uno frodolentemente omise la eredità per avere la legittima, sarà tenuto alla petizione de' legati. ivi. — d. l. 1 § 13. — E la frodolenta intenzione si suppone principalmente in quell'erede instituito il quale ha ricevuto danaro dagli eredi sostituiti o legittimi per omettere il titolo del testamento. ivi. — *ib.* ll. 2 et 4.

31. — Secondo lo spirito di questo editto, l'azione De' legati sarà concessa contro di quello il quale, benchè non fosse erede instituito, pure partecipando alle frode cogli eredi instituiti, possede solo la eredità legittima. ivi, 21. — *ib.* l. 27 § fin. — E benchè colui al quale pervenne la eredità omessa per dolo altrui, non sia stato partecipe del dolo, tuttavia sono concesse contro di lui queste azioni se la eredità è a lui pervenuta a titolo lucrativo; non così se a titolo oneroso. ivi. — *ib.* ll. 3 et 10. — In questo caso fu pur deciso che debbano aver luogo le libertà sì dirette che fedecommessarie. ivi. — *ib.* l. 12.

32. Se vi è un erede instituito ed uno sostituito, ed amendue, omesso il titolo del testamento, posseggono ab intestato la eredità, l'azione per la ripetizione dei legati va concessa ad entrambi in solido. Supposto poi che l'instituito possegga solo la eredità, egli sarà tenuto non solo pei legati ond'è gravato egli stesso, ma eziandio per quelli ond'è gravato il sostituito, nel caso soltanto che per dolo del sostituito sia pervenuta la eredità agl'instituiti senz'avere esborsato danaro: che se il sostituito ha ricevuto danaro, egli sarà convenuto in Giudizio. E se il sostituito pos-

sede egli solo, e l'instituito omise il titolo del testamento per danaro, l'instituito è risponsabile verso i suoi legatarj, ed il sostituito verso i suoi; se poi l'instituito non ha ricevuto danaro, si concederà l'azione contra il sostituito. Se amendue posseggono, sarà ciascheduno risponsabile verso i suoi proprj legatarj. XXIX, 4, 12. — l. 10 § 2 *Si quis omissa causa.*

33. In forza di questo editto deesi prima intentare l'azione contra l'erede possessore della eredità, massime se possede a titolo lucrativo, e poi contro quello che omise il titolo del testamento. ivi, 23. — *ib.* l. 2 § 1. — E ogniqualvolta chi abbandona il testamento vuole che un altro ne tragga profitto nè lo abbandonerebbe senza tal mira, massime se lo fa per deludere la volontà del defunto, competerà l'azione contra il possessore. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

34. Se l'instituito ed il sostituito furono gravati di prestare la medesima cosa, ed avendo omesso il titolo del testamento, posseggono la eredità per legge; benchè ciascheduno di essi mi debba in solido il legato, tuttavia, se l'ho ricevuto da uno, non potrò domandarlo all'altro; onde avrò facoltà di scegliere l'avversario. ivi, 24. — *ib.* l. 11.

35. Quanto si dice degli eredi instituiti, è applicabile anche ad altre persone; sicchè se v'è un legatario gravato di fedecommesso il quale abbia dolosamente adoperato di far omettere la eredità, egli dovrà essere convenuto. ivi, 25. — *ib.* l. 4 § 2.

36. E' tenuto in solido all'azione De' legati l'erede di quello che, omesso il titolo del testamento, possede ab intestato la eredità. ivi, 26. — *ib.* l. 12 § 1. — Semprechè non sia convenuto pel dolo del defunto. ivi. — *ib.*

37. Le azioni da questo editto concesse contro chi dolosamente omise il titolo del testamento sono quelle medesime che competerebbero se il titolo del testamento non fosse stato omesso. Quindi, 1.° Se due eredi instituiti, omesso il titolo del testamento, posseggono la eredità ab intestato, competono le azioni contra ciascheduno di essi in ragione delle loro porzioni ereditarie. ivi, 27. — *ib.* l. 18. — Ma se quegli che omise fu instituito nell'asse intero, benchè ab intestato ottenga soltanto una parte, sarà tenuto per l'intero asse; la qual cosa soffre eccezione rispetto al pupillo quando per dolo del suo tutore fu omesso il titolo del testamento; nel qual caso si concederà contro il pupillo l'azione De' legati ma solo in quanto egli acquistò la eredità. XXIX, 4, 27. — l. 24 § 2 *Si quis omissa causa.* — I più opinano che sia la stessa riguardo al pubere. ivi. — d. l. 24 § 1.

38. — 2.° Bisogna concedere il benefizio della Falcidia a quello contro il quale è data per questo editto l'azione De' legati. ivi. — *ib.* l. 18 § 1.

39. — 3.° Anche al patrono ch'è instituito erede nell'asse intero, se possede la eredità ab intestato, debb'essere riservato il vantaggio della parte dovuta, che avrebbe avuto qualora avesse adito la eredità per testamento. ivi. — *ib.* l. 19.

40. — 4.° Quegli il quale, omesso il titolo del testamento, adisce la eredità ab intestato, dee dare la libertà ai servi, i quali però restano di lui liberti. ivi. — *ib.* l. 29.

41. — Per questo editto non vengono concesse altre azioni se non quelle che competerebbero nel caso che la eredità fosse stata adita per testamento. ivi, 28. — *ib.* l. 6 § fin. — Per altro tutti i legatarj non cessano di essere restituiti nelle azioni contra gli eredi instituiti, a pretesto che il titolo del testamento che omisero, avrebbe potuto rendersi invalido mediante il possesso de' beni *contra tabulas.* Epperò se il figlio che rimase sotto la paterna podestà e le figlie furono instituiti eredi, e fu preterito il fratello emancipato il quale poteva ottenere il possesso dei beni *contra tabulas,* avendo essi accettato il possesso de' beni del padre ab intestato, dovranno pagare tutt'i legati; nè la figlia porrà in collazione la propria dote, perchè si reputa che abbia la eredità com' erede testamentaria. ivi. — *ib.* l. 23.

42. Se alle medesime persone sono dovuti e legati per testamento e fedecommessi ab intestato, e sono inoltre dovuti fedecommessi ad altre persone; converrà distinguere se l'erede sia o no incorso nella pena dell'editto *Si quis omissa causa testamenti.* Se v'incorse, si debbono preferire i legati fatti per testamento; se non v'incorse o perchè fu volontà del testatore di dargli facoltà di succedere anche ab instestato, o per qualche altra causa, si debbono unire i fedecommessi, come se fossero della medesima indole. ivi, 29. — *ib.* l. 6 § 2.

TLASII, o TLIBII. Coloro a' quali furo-

no non tolti ma schiacciati i testicoli (da Θλάω o Θλίβω, lat. *frango*). Cujacio vuol distinguerli, e dice che i *Tlibii* operavansi collo sfregamento, i *Tlasii* propriamente colla contusione. Erano compresi nella denominazione di *spadoni*. XXX a XXXII, 382 *colle note*. — l. 128 *De verb. signif.*

2. Coloro che li facevano erano puniti colla stessa pena che i castratori. XLVIII, 8, 4. — l. 5 ff. *Ad leg. Corn. de sicar.*

TOELETTA. V. Mondo *muliebre*.

TOGLIMENTO, o Revoca *dei legati e dei fedecommessi*. V. Legato n. 318 a 337.

TONACA RECTA. Era quella che portavano sotto la toga pura i soldati novelli e le spose. Tanaquilla moglie di Tarquinio Prisco fu la prima a tesserne una. XXIII, 2, App. 2 *nelle note*.

TOPIARII. Le stesso che giardinieri, così detti dal *lavoro topiario*, che consisteva nel ridurre in varie forme gli arbusti e gli alberetti acconci a siffatto lavoro. XXXIII, 7, 13. — l. 8 § 1 *De instructo*.

TORRENTE. Quell' acqua che scorre soltanto in inverno. XLIII, 12, 2. — l. 1 § 2 *De flumin.*

TORTURA. V. lib. 48 tit. 18 ff. *De quaestionibus*; Cod. lib. 9 tit. 41 *De quaestionib.*

1. La tortura dicevasi *quaestio*, ed era appunto una interrogazione fatta col mezzo di tormenti od ai rei od ai testimonj imputati d'essere stati presenti al fatto. XLVIII, 18, 1. — l. 16 § 3. ff. *De quaestion.*

2. L'imperatore Augusto stanziò che le torture non debbansi applicare indistintamente in ogni caso ed in ogni persona, ma doversi riputarle efficacissime e adoperarle ogni qual volta non possano in altra guisa investigarsi ed esplorarsi i delitti capitali e gli atroci misfatti. ivi, 2. — *ib.* l. 8.

3. Alcune persone non è lescito assoggettarle alla tortura; cioè i militi, tranne che abbiano avuto il congedo ignominioso. ivi, 3. — l. 8 Cod. *De quaest.* — 2.° I Nobili. ivi. — l. 10 Cod. *De dign.* — E per fino ai pronipoti degli eminentissimi e dei perfettissimi; purchè non sieno macchiati di qualche disonore i discendenti di grado più vicino. ivi. — l. 11 Cod. *De quaest.* — 3.° I decurioni ed i loro figli. ivi. — *ib.* e in decur. — Anche se il decurione fosse accusato di falso commesso prima d'essere decurione. ivi. — l. 12 Cod. *Ad leg. Corn. de falsis.*

4. I decurioni erano sì immuni dai tormenti de' plebei, quali le *fidicule* (corda); ma potevano essere sottoposti alla sferza piombata: la l. 2 Cod. Theod. *De quaest.* esenta da quest' ultima soltanto i primi dieci dell' ordine. ivi. — In tre casi poi venivano assoggettati alle sferze piombate così i principali come i decurioni; vale a dire, per dissipazione di pubblico danaro, per tributi imposti ingiustamente e per esazioni smoderate. XLVIII, 18, 2. — l. 40 Cod. *De decur.*

5. Le altre persone di condizione plebea, benchè ingenue, se vengono accusate, possono soggiacere alla tortura. ivi, 4. — Nel delitto poi di lesa maestà non ha mai luogo la immunità dai tormenti; al qual delitto appartengono pur coloro che, essendo del seguito del principe, s'adoperano in magiche arti. ivi. — l. 7 Cod. *De malef.*

6. Non deesi far uso della tortura contra l'uomo libero che non vacilli nel dare testimonianza. ivi, 5. — l. 1 ff. *De quaest.* — Ancorchè non abbia il diritto di cittadinanza. ivi. — *ib.* l. 9 § 2.

7. In due casi i testimonj di libera condizione si assoggettano a' tormenti. 1.° Se un servo viene manumesso affinchè non sia torturato. ivi. — *ib.* l. 1 § 13; l. 10 Cod. eod. tit. — 2.° Se la condizione della causa sia tale che costringa ad ammettere per testimonio uno che pugna nell' arena od altrettali persone, a queste non deesi prestar fede se non per via dei tormenti. ivi. — l. 21 § 2 ff. *De testib.*

8. Nel caso che uno per sottrarsi alla tortura si fingesse libero, non si dee porlo alla tortura prima di esperimentare la causa liberale. ivi, 6. — l. 12 ff. *De quaest.* — Quindi nelle cause liberali non deesi ricercare la verità col mezzo di tormenti fatti subire a quello della cui libertà si contende. ivi. — *ib.* l. 10 § 6.

9. Non si deve assoggettare alla tortura nemmeno lo statulibero nelle cause pecuniarie, se non per mancanza della condizione. ivi, 7. — *ib.* l. 9 § 3. — Ansi colui al quale è dovuta la libertà fedecommessa non è assoggettato come servo alla tortura, qualora non sia aggravato dalle torture degli altri. ivi. — *ib.* l. 19. — Tuttavia lo statulibero, trattandosi di adulterio, potrà essere assoggettato alla tortura, perch' è servo dell' erede. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

10. Non debbono assoggettarsi alla tortura massimamente que' testimonj la cui testi-

monianza non viene ammessa. XLVIII, 18, 8. — l. 1 § 3 *De testib.*; l. 10 et l. 15 § 1.

11. In quella specie di crimenlese che riguarda la persona e la sicurezza del principe non hanno luogo immunità nè rispetto alla persona de' rei nè rispetto a quella dei testimonj. ivi, 9. — d. l. 10 § 1. — Vale a dire, vengono torturati tutti, anche gl' ingenui e gl' illustri per dignità; per altro gli impuberi in tal causa non possono essere che sforzati e intimoriti.

12. La tortura ha luogo nelle cause criminali: ma i servi ponno essere torturati anche in causa pecuniaria, se altrimenti non si può scoprire la verità; e allora è lecito torturare anche i servi altrui. ivi, 10. — *ib.* l. 9. — Molto più può aver luogo la tortura in causa di stato. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

13. Il servo e il liberto non possono essere torturati contro le persone del padrone o del patrono, nemmeno se questi gli offrono ai tormenti. ivi, 11. — *ib.* ll. 6 et 7; l. 1 § 9 et 16, l. 9 § 1, l. 10 § 4, et l. 18 § 7 ff. eod. tit.

14. Il servo può essere torturato in causa propria; e in tal caso la sua confessione può aggravare il padrone, purchè non sia spontanea. ivi, 12. — l. 1 § 5, 6, 19 et 22 ff. eod. tit. — E semprechè il delitto sia provato d' altronde. ivi. — l. 1 Cod. eod. tit. — Non si potranno poi interrogare i servi contra i padroni nelle cause pecuniarie, ma soltanto nei delitti di adulterio, di frode a danno del censo, di crimenlese verso la persona del principe. ivi. — *ib.*

15. Quando si tratti di sapere se i servi debbano o meno essere interrogati contro la persona del padrone, bisogna prima esaminare chi abbia la proprietà di essi. ivi, 13. — l. 18 § 8 ff. eod. tit. — Quindi non si dee torturare il servo degli eredi pegli affari ereditarj. ivi. — *ib.* l. 1 § 6. — E se si dicesse che fu da un erede comperato, bisognerà prima provare la invalidità della vendita. ivi. — d. l. 1 § 15.

16. Un servo appartenente a più persone non può essere torturato contro niuna di esse. ivi, 14. — *ib.* l. 3. — Eccetto che uno de' padroni fosse accusato di avere ucciso l' altro. ivi. — *ib.* l. 17 § 2. — V. appresso.

17. I servi non possono essere torturati non solo pei padroni loro attuali, ma nemmeno pei loro padroni precedenti. ivi, 15. — *ib.* l. 18 § 6; l. 14 Cod. h. tit. — Nè meno se uno volesse depositare il prezzo del servo, onde riscattarlo a tal fine. XLVIII, 18, 15. — l. 1 § 18 ff. *De testib.* — E nemmeno se la vendita del servo fosse stata annullata per redibizione. ivi. — *ib.* l. 11.

18. Il servo condannato alle miniere non può essere torturato in confronto di quello ch' era suo padrone. ivi. — *ib.* l. 17 § 3. — Qualora non avesse alcuno pel suo delitto cessato d' essere suo padrone. ivi. — *ib.* l. 1 § 12.

19. Siccome il possessore di buona fede tien luogo di padrone, così anche rispetto ad esso si osservano le stesse regole in fatto di tortura de' servi. ivi, 16. — d. l. 1 § 8. — Eziandio se sopra esso servo il possessore soffre controversia. ivi. — *ib.* l. 15 § 2.

20. Nemmeno i servi del peculio castrense del figlio possono essere torturati contra la persona del padre. ivi, 17. — *ib.* l. 10 § 2. — E' pure strano e di malo esempio che i servi vengano ascoltati contra i tutori o la madre de' loro padroni; qualora non trattisi di tutela. ivi. — l. 2 Cod. *De quaestionib.*

21. Il servo del marito può essere torturato contro la persona della moglie. ivi. — l. 1 § 11 ff. eod tit. — E il servo del municipio può essere torturato contro la persona de' cittadini; lo stesso dicasi dei servi delle corporazioni. ivi. — d. l. 1 § 7.

22. In alcuni casi i servi possono essere torturati contra il padrone. Per es. se uno comperò un servo affinchè non fosse torturato contro di lui; restituito il prezzo, colui potrà essere torturato. ivi, 18. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 14 § 17. — E molto più quel servo che apparteneva ad un terzo al tempo che fu assunta la cognizione della causa, e che poscia divenne di ragione del reo. ivi. — l. 1 § 24 ff. *De quaestion.*

23. Se si scopre che la moglie insidiò la vita del marito od in qualunque altro modo dimostrò la sua volontà di ucciderlo; o viceversa, se il marito contro la moglie; si assoggetteranno alla tortura i servi, niuno eccettuato, del marito e della moglie ch' erano in casa al tempo delle insidie. ivi, 19. — l. 9 Cod. *Ad leg. Corn. de sic.*

24. Nei delitti pei quali sono ascoltati i servi che depongono contro i loro padroni, come di lesa maestà, di falsa moneta, d' incetta, potranno essi servi essere torturati ed interrogati contro la persona del padrone; il

che fu espressamente sancito pel crimenlese. XLVIII, 18, 20. — Ciò ha pur luogo nelle cause di adulterio e di censo frodato. ivi. — l. 1 § 20 et l. 17 ff. *De quaest.* — Non in quella di stupro. ivi. — d. l. 17 § 2. — Nè in quella d' incesto. ivi. — *ib.* l. 4. — Tranne che all' incesto vada congiunto l' adulterio o lo stupro con donna nobile. ivi. — *ib.* l. 5.

25. Quando si tratti del dominio sopra i servi, e non si possa altrimenti chiarire la verità; i servi stessi debbono essere torturati. ivi, 21. — l. 12 Cod. eod. tit. — Similmente quando è controversia intorno alla eredità, vengono interrogati i servi ereditarj. ivi. — l. 2 ff. eod. tit. — E quindi pure nelle quistioni di falso testamento o di supposto parto. ivi. — *ib.* l. 6 § 1, l. 18 § 4 et l. 27 § 2. — Che se non è promossa lite circa la stessa eredità, ma tra due che dicono di essere coeredi si quistiona se siavi o no qualche corpo appartenente alla eredità, in tal caso non si può torturare il servo ereditario. ivi. — l. 13 Cod. eod. tit. — Giustiniano poi stanziò che, senza far veruna differenza, trattisi di diritto o di corpi, i servi possono essere interrogati soltanto circa i corpi ereditarj, e che possono essere assoggettati a tortura soltanto coloro che hanno notizia delle cose padronali da loro amministrate, tanto se durano in servitù, quanto se fu ad essi legata la libertà. ivi. — *ib.* l. fin.

26. Il fratello non può essere torturato, contro il fratello, perchè non può essere costretto a fare suo malgrado testimonianza contro di lui. ivi, 22. — l. 1 § 10 ff. eod. tit.

27. Chi ha confessato di sè medesimo spontaneamente, non viene torturato contro un'altra persona. ivi, 23. — *ib.* l. 16 § 1. — E ciò perchè la debolezza, la disperazione o la invidia nol tragga a pericolare gli altri come fece di sè. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 10 § 7; l. 17 Cod. *De accusat.*

28. Prima che il reo abbia spontaneamente confessato di sè medesimo, se milita qualche sospetto contro di lui, lo si sforza coi tormenti a palesare i suoi complici e confessare i proprj misfatti. ivi, 24. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 14.

29. La tortura si adopera per far confessare i delitti, ma non si dee cominciare da essa nè si dee prestarvi molta fede. ivi, 25. — l. 1 cum § 1 ff. *De quaestion.* — Epperò se in una causa il reo non è gravato da alcun indizio, deesi instare perchè l'accusatore provi l'accusa e convinca il reo, prima di passare ai tormenti. XLVIII, 8, 25. — l. 18 § 2 ff. *De quaest.*; l. 17 Cod. *Ad leg. Corn. de falsis.*

30. Non è prova sufficiente a far porre alla tortura quella che si ritrae da un solo testimonio. ivi, 26. — l. 20 ff. *De quaest.*

31. Non deesi procedere a tortura se non v'è nessun indizio che sostenga l'accusa. ivi, 27. — l. 33 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

32. Alla tortura dei testimonj segue talvolta la tortura dello stesso reo, cioè quando manchino gli argomenti bastevoli a farlo credere tale. ivi, 28. — l. 3 Cod. *De quaestion.*

33. Se uno vuole accusare i servi, non si dee porli alla tortura prima ch'egli sia stato vincolato colla sottoscrizione del delitto. ivi, 29. — l. 13 Cod. *De accusat.* — In que' casi per altro in cui taluno può essere condannato senz'essere accusato, può essere ancora torturato; ma coloro che furono posti in custodia senz'essere accusati, non ponno essere torturati se non si ha sopra loro qualche sospetto. ivi. — l. 22 ff. *De quaestion.*

34. Quando uno vuol far torturare un servo, dee prima dar cauzione del prezzo di esso al padrone. ivi, 30. — *ib.* l. 13.

35. Mentre i testimonj vengono torturati, è ordinato che siano presenti il reo o la rea, ed i loro patroni, ed altresì l'accusatore; ai patroni si concede facoltà d'interrogarli. ivi, 31. — l. 27 § 7 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

36. Chi presiede alla tortura non dee specialmente interrogare se Lucio Tizio abbia commesso l'omicidio, ma generalmente chi lo abbia commesso; se no, lo si riputerebbe piuttosto suggestore che inquirente. ivi, 32. — l. 1 § 21 ff. *De quaestion.*

37. Quando più rei si sottopongono alla tortura, deesi incominciare dal più sospetto o da quello dal quale il giudice credesse di potere più facilmente scoprire la verità. ivi, 33. — d. l. 1 § 2. — Cioè dal più timido o dal più giovane. ivi. — *ib.* l. 18.

38. Il tormento più noto nelle torture è l'eculeo, il quale era una catasta ossia una macchina di legno atta ad essere alzata ed abbassata; sopra di essa legavasi il misero e si pendeva, quindi gli si divellevano le ossa e con ferri roventi ed unghie fesse di ferro gli si strasiava il corpo. ivi, 34.

39. Era prescritto un limite ai tormenti, non già secondo la richiesta dell'accusatore,

ma secondo la discreta ragione e l'arbitrio del giudice, il quale dovea regolare il tormento in modo che il reo fosse conservato, se innocente, alla immunità della pena, se confesso; al supplizio meritato. XLVIII, 18, 35. — l. 7 et l. 10 § 3 *De quaestion.*

40. La tortura può essere ripetuta; massime se l'accusato è bastantemente gagliardo da sostenere i tormenti. ivi, 36. — *ib.* l. 18 § 1. — Narra Valerio Massimo che un certo Alessandro servo di Fannio reo di uccisione d'un cavaliere romano, per sei volte torturato e non confesso, venne finalmente condannato. ivi.

41. I servi degli estranei, dopo assoggettati alla tortura, si restituiscono al loro padrone: ma quando il servo viene torturato contro la persona del padrone, esso è del pubblico. ivi, 37. — l. 27 § 11 ff. *Ad leg. Jul. de adult.* — E se è servo comune, ne spetta al pubblico la parte; se proprio, e l'usufrutto appartiene ad altri, è del pubblico la nuda proprietà; se il reo ne aveva soltanto l'usufrutto, l'usufrutto comincerà a decorrere pel pubblico. ivi. — *ib.* — Non sarà mai fatto pubblico il servo altrui. ivi. — *ib.*

Si rendono pubblici i servi affinchè dicano la verità senz'alcun timore, e non si ostinino nella tortura temendo di ritornare sotto la podestà dei rei. ivi. — *ib.* — Anche se hanno sostenuto la negativa; affinchè non nutrano speranza di meritarsi così de' premj quando ritornino in podestà del padrone. ivi. — d. l. 27 § 13. — Per altro non si rendono di pubblica ragione che dopo subita la tortura. ivi — d. l. 27 § 12.

Anche i servi dell'accusatore che subirono tortura, vengono fatti pubblici. ivi. — d. l. 27 § 14.

42. Se il reo venne assolto, e morì nei tormenti, il giudice ne stima il valore che aveva prima della tortura; se rimase in vita, stima il deterioramento in esso recato dalla tortura stessa. ivi, 38. — d. l. 27 § 15; l. 5 ff. *De quaest.* — Che se il servo viene accusato di adulterio, e l'accusatore vuole che sia posto alla tortura, debb'essere prestato il doppio del prezzo di lui; se poi il reo venne torturato non come reo ma come testimonio, il simplo (V. Turpilliano *Senatoconsulto).* ivi. — l. 27 § fin. ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

Ciò ch'è dovuto per tali cause debb'essere domandato mediante l'azione Ripetitoria *Ex lege.* XLVIII, 18, 38. — l. 28. ff. *Ad leg. Jul. de Adult.*

43. Alla tortura nè mai nè sempre dee prestarsi fede; poichè molti per debolezza mentono checchessia piuttosto che soffrire i tormenti, molti li disprezzano e li soffrono tanto che niente può loro strappare la verità. ivi, 39. — l. 1 § 23 ff. *De quaestion.* — È famoso l'esempio di Antonio Natale che per non soffrire l'eculeo accusò falsamente l'innocentissimo Anneo Seneca come complice di congiura. ivi, *nelle note.*

Pertanto nè si presterà fede alla tortura di un solo servo. ivi. — *ib.* l. 1 § 4. — Nè la si negherà sempre agl'inimici personali. ivi. — d. l. 1 § 24. — Ma ciò dipenderà dalla cognizione della causa. ivi. — d. l. 1 § 25.

44. Nel caso che uno avesse consegnato degli assassini, non si debbe a costoro nessuna fede contro coloro che gli ha consegnati. Così portano alcuni rescritti; ma altri rescritti portano che anche in questo caso debbasi badare alla cognizione della causa. ivi, 40. — d. l. 1 § 26; l. 4 Cod. *De quaestion.*

45. Molte volte deesi tener conto anche della voce dei torturati, servendo la certezza od incertezza di essa di criterio al giudice. ivi, 41. — l. 10 § 5 ff. eod. tit.

46. La tortura non debb'essere mai data per pena. XLVIII, 19, 40. — *ib.* l. 21. — Ond'erano inescusabili que' magistrati gentili che assoggettavano ai tormenti della tortura i cristiani che confessavano di professare la religione cristiana; professione che riguardavasi come delitto. ivi, *nelle note.*

47. Tortura e Supplizio dei servi *di un testatore ucciso violentemente, da infliggersi prima che l'erede apra e legga il testamento.* V. anche Uccisione *del testatore.* V. lib. 29 tit. 5 *De senatusconsulto Silaniano et Claudiano; quorum testamenta ne aperiantur;* Cod. lib. 6 tit. 35 *De his quibus ut indignis hereditates auferuntur, et ad senatusconsultum Silanianum;* lib. 7 tit. 24 *De senatusconsulto Claudiano tollendo;* Inst. lib. 3 tit. 13 *De successionibus sublatis quae fiebant per bonorum venditiones et ex senatusconsulto Claudiano.* — Siccome non sarebbe sicura nessuna casa se i servi non fossero obbligati sotto pene capitali di custodire i loro padro-

ni nelle violense dimestiche od estranee, così furono fatti due senatoconsulti circa la tortura da darsi s' servi di quelli che fossero stati occisi. XXIV, 5, 1. — l. 1 *De senat. Silan.* — Il senatoconsulto *Silaniano* fu fatto, credesi, sotto Augusto, essendo consoli P. Cornelio Dolabella e Giunio Silano, nell' anno 763 di Roma. Esso ordina che, quando un padrone fu violentemente ucciso, l' erede prima di adire la eredità debba sottoporre alla tortura la *famiglia* del defunto, e punire col supplizio que' servi che si trovavano sotto il medesimo tetto; che se l' erede adì prima, l'eredità debba essere vindicata dal fisco. ivi. — Il *Claudiano,* che chiamasi anche *Neroniano* e *Pisoniano*, fu promulgato nell' anno 810 di Roma sotto il consolato di Claudio Nerone e di Calpurnio Pisone; esso conferma il Silaniano e vi aggiogne qualche cosa. ivi.

48. In ambi questi senatoconsulti si fa uso della parola *familia* per indicare le persone de' servi che in forza di essi debbono esser posti alla tortura. Nell' articolo Famiglia si dichiara di quali servi qui s' intenda parlare. V.

49. Affinchè in forza di questi senatoconsulti possano aver luogo la tortura ed il supplizio dei servi, debbono concorrere cinque requisiti. — 1.° Dee constare che il padrone sia stato ucciso e ucciso violentemente. ivi, 11. — l. 1 § 24 *De senat. Silan.* — Cioè scannato o strangolato o precipitato o percosso con sasso, bastone o pietra, o ammazzato con arma qualunque. ivi, 12. — d. l. 1 § 17. — Insomma ha luogo il senatoconsulto ogni volta che fu adoperata tal violenza da produrre d' ordinario uccisione. ivi. — d. l. 1 § 10. — Epperò non ha luogo il senatoconsulto se uno fu bensì ucciso ma non per violensa, cioè clandestinamente, qual sarebbe per veleno. ivi. — d. l. 1 § 18. — Purchè non somministrato a forza. ivi. — d. l. 1 § 19.

50. Anche nel caso di avvelenamento, saranno condannati al supplizio quelli de' servi che fossero stati autori o conscj del delitto; e si potrà adire la eredità ed aprire il testamento anche prima che sia assunta la inquisizione. ivi. — d. l. 1 § 21.

51. Se uno si uccise egli stesso, e il fece alla presenza de' suoi servi, e questi potevano impedirlo, eglino saranno puniti. ivi, 13. — d. l. 1 § 22.

52. — 2.° Bisogna che i servi non abbiano prestato soccorso al padrone, o lo abbiano prestato dolosamente, cioè fingendo o per apparenza. XXIV, 5, 14. — l. 1 § 34 *De senat. Silanian.*

Reputasi che presti soccorso non solamente colui che salva il padrone, ma eziandio chi fa quanto può perch'egli non sia ucciso, gridando accorr' uomo o spaventando l'aggressore o chiamando gente o frapponendo sè stesso o altrimenti. ivi. — d. l. 1 § 53. — Ma va punito colui che, potendo rispingere colla mano il pericolo, si contentò di gridare. ivi. — d. l. 1 § 35, et *ib.* l. 19. — Le ferite poi non bastano sempre a discolpa, potendo essere state fatte appostatamente, o non essere tali da impedire il soccorso. ivi. — d. l. 1 § 37.

53. Se son più padroni ed uno il servo, egli va assolto qualora, non potendo soccorrerli tutti, ne soccorse uno solo; altrimenti se poteva e nol fece. ivi, 15. — *ib.* l. 3 § 4 et 5.

54. Non iscusa i servi il pretesto che non avrebbero potuto soccorrere il padrone senza pericolo della propria vita; insomma essi debbono prestargli tutto il soccorso che possono. ivi, 16. — *ib.* l. 1 § 28 et 29.

55. — 3.° Bisogna che i servi abbiano potuto prestare soccorso. Si presume che l'abbiano potuto quelli che nel tempo della uccisione erano sotto il medesimo tetto, non quelli ch' erano altrove: che se furono nella medesima regione vanno puniti soltanto nel caso che fossero consej del fatto. ivi, 18. — d. l. 1 § 26. — *Eodem tecto* poi s'intende che fossero anche tutti quelli ch' erano in luogo dove potessero udire la voce del padrone. ivi. — d. l. 1 § 27. — Ma sarebbe iniquità che, venendo uno ucciso in villa, si sottoponessero a tortura e supplizio tutt' i servi che si trovavano nella possessione; basta quelli che si trovavano in compagnia dell' occiso o sopra i quali può cadere sospetto di reità o consapevolezza. ivi. — d. l. 1 § 30. — E se il padrone fu ucciso in viaggio, si sottoporranno al supplisio quelli ch' erano all'atto con lui o che, essendovi, fuggirono. ivi. — d. l. 1 § 31. — E in ogni caso, quelli che, potendo prevedere le insidie, non prestarono soccorso. ivi. — l. fin. Cod. *De his quib. ut indign.*

56. Anche se fossero stati sotto il medesimo tetto, non si puniranno quelli che, mentre venne occiso il loro padrone, si trovavano chiusi senza dolo, e non potevano uscire

per soccorso; chiunque gli avesse chiusi, e purchè non si avessero fatto chiudere per sottrarsi al debito del soccorso. Per *chiusi* qui s' intendono anche i legati *(vincti)*, in modo però che non potessero rompere i loro legami. XXIV, 5, 18. — l. 3 § 6 *De his quib. indign.*

57. Se un marito uccise sua moglie nottetempo mentre giaceva con essa entro una stanza, o la moglie il marito, i loro servi non sono soggetti alla pena del Silaniano; essendo in tal caso appena possibile che abbiano inteso. ivi, 19. — d. l. 3 § 2. — Che se l'avessero sentito, e non avessero prestato soccorso potendo, dovranno essere puniti, siano del marito o della moglie. ivi. — *ib.* — Eccetto il caso che il marito abbia ucciso la moglie sorpresa in adulterio. ivi. — d. l. 3 § 3.

58. Non si punirà chi, essendo gravemente malato, non soccorse il proprio padrone. ivi, 20. — *ib.* l. 3. — E chi nol potè per vecchiaja; e il sordo; e il cieco; e il muto; e il furioso. ivi. — d. l. 3 § 7, 8, 9, 10 et 11.

59. Il servo e la serva impuberi sono esenti dal supplicio e dalla tortura per non avere prestato soccorso, potendo soltanto essere atterriti e staffilati o verbeggiati. ivi, 21. — *ib.* l. 1 § 32 et 33. — Non sono poi assolti se non hanno palesato l' autore della uccisione a loro noto. ivi. — *ib.* l. 14.

60. — 4.° Bisogna che il padrone rimasto ucciso non sia sopravvissuto abbastanza per punire egli stesso i suoi servi: nel qual caso cessa il senatoconsulto. ivi, 22. — *ib.* l. 1 § fin.; l. 6 § fin.; et l. 7. — Tanto più saranno sicuri quelli che furono espressamente assolti dal padrone. ivi, 23. — *ib.* l. 2.

61. — Anche se si conosce il feritore, pur debbono porsi alla tortura i servi per iscoprire il mandante della uccisione; a che egli il feritore debba principalmente essere torturato. ivi. 24. — *ib.* l. 6.

62. Se il moriente disse che uno de' suoi servi lo ha ucciso violentemente, non gli si crederà quando non si possa averne altra prova. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

63. Qui per *quaestio* s' intende non solo il tormento, ma tutta l' inquisizione per vendicare la uccisione. ivi, 25. — *ib.* l. 1 § 25. Laonde s' incomincia dal porre alla tortura i servi perchè confessino il proprio delitto; e se confessano, vengono interrogati per mandato di chi lo abbiano commesso. XXIV, 5, 25. — l. 17 *De his quibus indign.* — E sebbene di regola i servi non possano essere torturati contra il loro padrone, pure in questo caso se l'accusato è l'erede, o suo o estraneo, si potrà sottoporli a tortura. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

TRADERE. Trasferire il possesso. Questa voce, e *Traditio* (V. sotto TRADIZIONE) si riferiscono al fatto: *Dare* e *Dazione* si riferiscono al diritto. L, 16, 213.

TRADIZIONE. V. ALIENAZIONE, *BREVI MANU*, CONSEGNA, DAZIONE, DONAZIONE, DOTE, PAGAMENTO, POSSESSO, PROPRIETÀ.

1. La tradizione è uno dei modi principali di acquistare il dominio ossia la proprietà: anzi colla occupazione e coll' accessione se ne acquista soltanto il diritto, ma con questa se ne fa eziandio il trasferimento. XLI, 1, 2. — Essa è uno dei modi civili coi quali acquistiamo il dominio delle cose singole; ed è propriamente l' alienazione delle cose *non mancipi*: per essa si acquista il dominio delle dette cose, purchè venga fatta per giusta causa. ivi, 64. — Ulp. *Fragm.* tit. 9 § 7. — Onde s'acquistano da noi per gius delle genti quelle cose che diventano nostre mediante la tradizione. ivi, 40. — l. 9 § 3 *De acquir. rer. dom.*

2. La tradizione è propriamente la traslazione o il trasferimento del possesso di una cosa da una in un'altra persona. ivi. — Ed è di due specie, *reale* e *finta*. ivi.

3. *Tradizione reale* e *vera*. Della cosa immobile, p. e. di un fondo, si reputa che sia effettuata la tradizione pel solo fatto di entrarvi col consenso di quello che la effettua. ivi, 41.

4. Si suole erigere un documento od atto di cui consti il titolo della tradizione: ma anche senza questo, la nuda tradizione basta per trasferire il dominio. ivi. — l. 2 Cod. *De acquir. possess.*; l. 12 Cod. *De contrah. empt.*

5. La tradizione di un fondo non si deduce da ciò solo che il compratore abbia pagato le gravezze a proprio nome. ivi. — l. 8 Cod. *De act. empti*; l. 64 *De acquir. rer. dom.*

6. La tradizione di una cosa inerente al suolo o ad un edifizio ha luogo quando alcuno per mia volontà e con animo di trasferire in lui il possesso, separa questa cosa

dal suolo o dall' edifizio. XLI, 1, 42. — l. 6 ff. *De donat.*

7. La tradizione delle cose mobili si fa nel modo volgare, cioè da mano a mano. ivi, 43.

8. *Tradizione finta.* La tradizione di ogni sorta di cose mobili si reputa fatta quando esse si pongono in vista di alcuno, dandogli facoltà di portarle via, o di prenderne il possesso. Questa dicesi tradizione *di lunga mano;* ed ha principalmente luogo per le cose mobili di gran peso. ivi, 44. — l. 79 ff. *De solut.*

9. Qualche volta della cosa si reputa trasferito il possesso *(tradita)* mediante la tradizione detta *simbolica*, e così si considera trasferito il dominio: per es. se uno ha venduto le merci riposte in un magazzino, tostochè ne ha consegnato le chiavi al compratore, la proprietà delle merci è trasferita nel compratore. ivi, 45. — l. 9 § 6 *De acquir. rer. dom.* — Semprechè questa tradizione sia stata fatta essendo la cosa presente: che se le merci non appartenevano al venditore, incomincerà subito a correre la usucapione. ivi. — l. 74 ff. *De contrah. empt.* — Un altro esempio della tradizione simbolica è quando si consegna il titolo ossia l' instrumento della compera della cosa. ivi.

10. Una specie di tradizione finta è quando quegli che doveva consegnare la cosa, dichiara che la possede a nome di colui che deve consegnarla; p. e. ritenendo semplicemente l'usufrutto; ancorchè il compratore non avesse stipulato che il venditore ne fruirebbe da buon padre di famiglia, la quale cauzione s' interpone ordinariamente allorchè si costituisce l'usufrutto, perchè ritenendo questo usufrutto egli pel fatto dichiara che la proprietà non gli appartiene, che non trattiene la cosa per sè ma pel compratore, e che a lui ne trasmette la proprietà. ivi, 46. — Lo stesso dicasi s' egli ha la cosa in conduzione. ivi. — l. 77 ff. *De rei vindic.*

11. La tradizione finta può anche talvolta conseguire dal solo consenso delle parti, cioè quando la cosa il cui dominio io voglio trasferire in alcuno per una data causa è già presso di lui; poichè in questo caso s' intende essere nuovamente consegnata la cosa per quella stessa causa per cui abbiamo convenuto che presso di lui rimanga. Questa è la tradizione che chiamasi *di breve mano* (V. *Brevi manu*). Per es. una donna donò per lettera un fondo ad uno e da lui lo prese in conduzione; il che fece mandando una lettera a lui ch' era già in possesso di quel fondo: ciò basta anche se avvenne prima ch' ella prendesse il fondo in conduzione. XLI, 1, 47. — l. 77 § 1 *De rei vind.* — Altri casi simili si trovano nelle ll. 9 § 5 et 21 § 1 *De acquir. rer. dom.*, 30 ff. *Depositi*, 7 Cod. *De donat.* — ivi.

12. — Affinchè mediante la tradizione venga trasferito il dominio della cosa, vogliono si quattro requisiti. — I.° *Che quegli il quale fa la tradizione della cosa abbia il diritto di alienarla, od almeno che la cosa venga consegnata per volontà di colui che ha questo diritto;* il qual diritto di alienarla ordinariamente appartiene al solo proprietario della cosa stessa, e però se chi fa la tradizione non ha il dominio della cosa, nulla fa. ivi, 48. — l. 20 *De acquir. rer. dom.;* l. 14 Cod. *De donat.;* l. 63 § fin. ff. *De evict.* — Difatti, è regola che niuno può trasferire in altrui maggior diritto di quello che abbia egli stesso. ivi. — l. 54 *De reg. juris.*

13. Si reputa che faccia la tradizione anche quegli che la fa per volontà eziandio generale di un altro: tal sarebbe uno che avesse la libera amministrazione degli affari. ivi, 49. — l. 9 § 4 *De acquir. rer. dom.* — O del peculio. ivi. — l. 41 § 1 ff. *De rei vindic.*

14. Non si considera se questa volontà abbia esistito al momento del contratto, ma se al tempo della tradizione. ivi, 50. — l. 44 § 1 *De usucap.* — All' opposito, se il proprietario che aveva acconsentito, prima della tradizione cangiò volontà o morì, il dominio non si trasferirà. ivi. — l. 41 *De reb. cred.*

15. Se io ti diedi una cosa affine che a mio nome tu la donassi a Tizio, e tu gliela desti a nome tuo, per sottigliezza di Diritto non la è diventata di Tizio che l' ha ricevuta, e tu sei tenuto all'azione Di furto; ma per benigna interpretazione si concede la eccezione Di dolo contro di me se agissi contro chi ha ricevuto la cosa. ivi, 51. — l. 25 ff. *De donat.*

16. Non si debbe risguardare come consenso del proprietario una sottoscrizione che gli fosse stata estorta per frode e senza sua saputa. ivi. — l. 2 Cod. *De reb. alien. non alienand.*

17. La tradizione trasferisce il dominio

anche se il proprietario ha alienato in frode dei creditori XLI, 1, 52. — l. 26 ff. *De con. trah. empt.*

18. Qualche volta la tradizione trasferisce il dominio anche senza la volontà del proprietario; cioè quando a colui che aliena compete questo diritto particolare. Tale è il creditore pignoratario. ivi, 53. — l. 46 *De acquir. rer. dom.*; l. 6 Cod. *De reb. alien. non alienand.*

Anche il fisco ha il privilegio che quando ha una cosa comune con altri, vendendola, può alienare la porzione del socio senza il consenso del socio stesso. ivi. — l. 2 Cod. *De comun. rerum alien.*

19. — II.° *Che la tradizione della cosa sia fatta per giusta causa.* Giammai la nuda tradizione trasmette la proprietà, ma bensì se ha preceduto una vendita o qualche altra giusta causa che vi abbia dato luogo. ivi, 54. — l. 31 *De aquir. rer. dom.* — Od almeno è uopo che si reputi essere preceduta una causa. V. Dazione *per una causa*, e Indebito.

20. — III.° *Il consenso di chi fa la tradizione e di chi la riceve.* Ciò è indispensabile per trasmettere il dominio; altrimenti ogni contratto rimane senza effetto. ivi, 55. — l. 55 ff. *De oblig. et act.*

21. Questo è necessario in tre cose. 1.° Rispetto alla cosa il cui dominio si trasferisce. ivi, 56. — 2.° Rispetto alla persona alla quale lo si trasferisce. ivi. — l. 37 § 6 *De acquir. rer. dom.* — Ora, manca il consenso circa la persona, e la tradizione non è valida, se io ho voluto dare la cosa ad uno, ed un altro l'ha ricevuta. Per altro non è necessario che la persona alla quale voglio trasferire il dominio sia certa; ma talvolta la volontà del proprietario può trasmettere il dominio ad una persona incerta: tal è di colui che getta danaro al popolo. ivi. — *ib.* l. 9 § 7. — 3.° Rispetto alla traslazione del dominio: vale a dire, bisogna che colui che diede abbia voluto che il dominio della cosa partisse da lui, e passasse a colui che ha ricevuto la cosa, e che questi abbia voluto riceverla. Ma siccome la volontà di trasferire il dominio non può esservi in chi ignora di essere il proprietario, così, se il mio procuratore od il tutore di un pupillo fece ad altri la tradizione della cosa sua propria, come se fosse mia o del pupillo, essi non ne hanno perduto il dominio, e l'alienazione è nulla; ninno potendo perdere la cosa sua per errore. XLI, 1, 57. — l. 35 *De acquir. rer. dom.* — Similmente se tu senza mia saputa mi hai venduta la cosa mia, e per mio ordine ne hai fatto la tradizione ad un altro, il mio dominio non è trasferito perchè tale non era la mia intenzione, ma che sia passato in quello come tuo dominio. Lo stesso si dirà se, mentre tu volevi donarmi ciò che mi appartiene, tu per mio ordine ne avessi fatto tradizione ad un altro. ivi. — l. 15 § 2 ff. *De contrah. empt.* — Che se un compratore ignorava il venditore essere proprietario della cosa, tuttavia, se il proprietario gliene fece la tradizione, in lui è trasferito il dominio. ivi. — l. 9 § 4 *De juris et facti ignor.*

22. Il consenso di chi fa la tradizione e di chi la riceve, non è richiesto rispetto alla causa per cui si fa la tradizione. ivi, 58. — l. 34 *De acquir. rer. dom.* — Così pensa Giuliano; ma Ulpiano si mostra di contrario parere. — l. 18 com § quare *De reb. cred.*

23. — IV.° *Che la tradizione non sia immaginaria.* Tal sarebbe quella che si facesse con patto che la cosa consegnata venisse poi retrodata semplicemente. ivi, 59. — l. 55 ff. *De solut.* — Ma se la causa si deve retrodare in maniera ch'essa per la retrodazione non venga ad aversi così perfettamente come prima, la tradizione non sarà immaginaria, e per essa si trasferirà il dominio. ivi. — l. 33 § 1 ff. *De donat.*

24. — Nella tradizione che si fa per causa di vendita, oltre i detti quattro requisiti, vuolsi che il prezzo sia stato pagato, o sia stato satisfatto per tal causa; qualora il venditore non abbia dato a credito, il che si giudica dalle circostanze; in dubbio nol si presume, ma è uopo che il compratore lo provi. Fuor di questo caso, bisogna necessariamente che vi sia pagamento o satisdazione, essendovi nell'un modo e nell'altro traslazione di dominio: difatti il fidejussore o compromittente od il pegno equivale al pagamento del prezzo. ivi, 60. — ll. 19 et 53 ff. *De contrah. empt.*; l. 38 § 2 *De liber. causa.* — A maggior ragione nulla monta che il compratore abbia egli stesso pagato o qualche altro per lui. In questo caso il dominio non è trasferito in chi ha pagato ma in colui a nome del quale la cosa fu

venduta o ne fu fatta la tradizione. XLI, 1, 60. — ll. 1 et 9 Cod. *Si quis alteri.*

25. Ogni qual volta viene trasferito il dominio, esso passa a colui che riceve quale era presso colui che fa la tradizione: se un fondo era serviente, passa colle servitù; se libero, libero: e se al fondo consegnato erano dovute delle servitù, il dominio è trasferito col diritto di quelle. Epperò se uno nel fare la tradizione dichiarò il fondo libero, mentr' era serviente, questa dichiarazione non diminuisce il diritto di servitù sopra esso fondo, ma obbliga il dichiarante a prestare ciò che ha dichiarato. ivi, 61. — l. 20 § 1 *De acquir. rer. dom.*; l. 67 ff. *De contrah. empt.*

26. Il dominio delle cose si trasferisce mediante le tradizioni e le usucapioni, non mediante nudo patto. ivi, 62. — l. 20 Cod. *De pactis.* — E qui per *nudo patto* s' intende qualunque specie di contratto il quale non sia stato consumato mediante la tradizione della cosa contemplata dal contratto. Quindi p. e. il dominio della cosa venduta non passa nel compratore se non mediante la tradizione. ivi. — l. 11 Cod. *De act. empti*; l. 27 Cod. *De rei vindic.* — Similmente anche nelle altre specie di patti, il dominio non si trasferisce mediante la sola convensione. Così un marito può ritenere il fondo dotale di cui aveva il possesso, ancorchè avesse mandato lettera a sua moglie significandole quel predio non appartenere alla dote; ciò nel caso che la moglie poi sia morta in costanza di matrimonio, non avendo la moglie verun'azione *Ex pacto*. ivi. — l. 15 ff. *De fundo dotali.*

27. Quando un predio fu alienato per intero legalmente a due persone, è di legge che il dominio dee restare a chi primo ne ebbe la tradizione. Se dunque tu provi di aver già comperato una possessione e d'avernè pagato il prezzo, non potrai esserne spossessato da un altro compratore al quale non sia fatta la tradizione della cosa sebbene avesse comperato prima di te, sotto pretesto che non fu fatto e dato l'istrumento della vendita. Potrai poi, se vorrai, riavere il prezzo da te dato cogl' interessi, imputandovi i frutti percetti e le spese. ivi. — l. 15 Cod. *De rei vindic.* — Lo stesso sarebbe nel caso di donazione a due persone, senza divario per le privilegiate. ivi. — *ib.* et Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 10 § 4 n. 4.

28. Se il dominio della cosa venduta o dedotta in qualunque altro contratto non si trasferisce prima che sia fatta la tradizione della cosa, a maggior ragione, quando la cosa è venduta per essere separata dal fondo, il dominio non si trasferisce se non dopo che sia stata separata. XLI, 1, 63. — l. 40 ff. *De act. empti.*

29. *Tradizione nella vendita.* V. anche sopra n. 24. — In forza del contratto di vendita, il venditore ha la obbligazione di fare la tradizione della cosa venduta, ossia d' immettere il compratore nel vacuo possesso di essa. Ora, il venditore nel fare questa tradizione dee garantire il compratore ch' egli avrà la preferenza nel caso di controversia sul possesso: competerà dunque l' azione Di compera quando non sia stato prestato il possesso. XIX, 1, 26. — *ib.* l. 11 § 13.

30. Non si reputa trasferito il vacuo possesso della cosa se un altro n'è in possesso a titolo di cauzione per legato o fedecommesso, o se la cosa è posseduta dai creditori del venditore. Lo stesso dee dirsi anche quando ne sia in possesso il ventre. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

31. Non si reputa trasferito il vacuo possesso della cosa se essa non è sciolta dal pegno a cui è obbligata. ivi. — *ib.* l. 52 § 1.

32. Se l' usufrutto della cosa venduta appartiene ad altri, il venditore è obbligato di redimerlo onde immettere il compratore nel vacuo possesso della cosa; purchè la cosa non sia stata venduta detratto l'usufrutto: nel qual caso, se tu mi hai detto che l' usufrutto apparteneva a Tizio mentre lo volevi conservare tu stesso, è tu lo vindichi, io non potrò rivolgermi verso di te finchè Tizio vive e finchè egli non sia nel caso di doverlo perdere, ancorchè fosse suo. Lo stesso sarebbe se tu mi avessi asserito che quell' usufrutto apparteneva a Tizio, mentre invece apparteneva a Sejo. ivi. — *ib.* l. 7.

33. Rispetto alle servitù prediali, non è necessario il consegnare la cosa libera da queste, purchè non sia stata venduta *Ita ut optimus maximusque.* ivi, 27. — l. 59 ff. *De contrah. empt.*

34. Se la cosa venduta è incorporale (la quale non può essere posseduta), il venditore dee soddisfare alla obbligazione d'immettere il compratore nel possesso della cosa, in qualche maniera equivalente. ivi, 28. — l. 3 § 2 ff. *De action. empti.*

35. Alla obbligazione d'immettere nel possesso della cosa venduta sono accessorie quella per cui il venditore è tenuto di far conoscere al compratore i confini del predio venduto, e quella di esibirgli gl' instrumenti che dimostrano la sua proprietà sul fondo. XIX, 1, 29. — l. 28 *De action. empt.* — Ma se fu fatta la dimostrazione del fondo, è inutile nominarne i confini; e se vengono nominati, debb' essere nominato anche lo stesso venditore qualora possegga un terreno confinante a quello venduto. ivi. — l. 63 § 1 ff. *De contrah. empt.* — Quanto ai documenti necessarj, la loro esibizione entra essa pure nell' azione Di compera. ivi. — l. 52 ff. *De action. empti.*

36. Se non vien fatta la tradizione della cosa venduta, si promuove l' azione per l' interesse che aveva il compratore di possedere la cosa. ivi, 30. — *ib.* l. 1; l. 4 Cod. eod. tit. — Questa condanna talvolta è maggiore del prezzo. ivi. — d. l. 1 ff. eod. tit.

37. Quando pel fatto del venditore la cosa non fu consegnata, qualunque sorta d'interesse, purchè versi intorno alla cosa medesima, viene posto a calcolo nella valutazione dell'interesse del compratore. Epperò non debb' essere p. e. posto a calcolo il lucro che avrebbe potuto fare negoziando il vino che aveva comperato. Nè questa obbligazione diventa maggiore per la mora nell' intentare l'azione; sebbene cresca se il vino sia dopo aumentato di prezzo. ivi, 31. — *ib.* l. 21 § 3.

38. Nel caso che sia stata venduta la speranza di una cosa, p. e. una retata di pesce; se il pescatore non ha voluto gittare la rete, deesi stimare il presumibile ritratto di quella gittata; se non ha voluto darmi la presa fatta, si stimeranno i pesci realmente presi. ivi, 32. — *ib.* l. 12.

39. Conciossiachè il pericolo della cosa venduta stia a carico del compratore dopo compiuta la vendita, così il venditore debb' essere liberato dalla obbligazione di farne la tradizione qualora la cosa gli sia perita senza sua colpa o mora. Lo stesso dee dirsi anche qualora il venditore abbia, dopo fatta la vendita, perduta la cosa senza colpa e senza mora; senonchè in questo caso egli è tenuto almeno di cedere al compratore quelle azioni che a lui competono. ivi, 33. — *ib.* l. 31.

40. Il venditore non è tenuto a fare la tradizione della cosa venduta, quando dipende dal compratore stesso che non la si possa fare. ivi, 34. — *ib.* l. 6 § 5.

TRAJECTITIA PECUNIA. V. Prestito *marittimo.* — Così si chiama quel danaro che viene trasportato oltremare: che se viene consumato nel luogo stesso, non si dinomina più così. L, 16, 214. — l. 1 *De nautico foen:* — Quanto alle merci comperate con quel danaro, esse si risguardano come *trajectitia pecunia*, se navigano a rischio del creditore. ivi. — *ib.*

2. *Trajectitiae usurae.* Gl' interessi che uno stipula di quel danaro ch' è dato a mutuo a patto che non sia restituito altrimenti che se il danaro stesso o le merci comperate con quello fossero salvate dal pericolo della navigazione. ivi.

TRANSACTA o *FINITA* diconsi quelle cose non solo delle quali v'era controversia, ma eziandio quelle che senza controversia sono possedute. L, 16, 214. — l. 229 *De verb. signif.* — Tali sono quelle terminate mediante giudizio, quelle accomodate per via di transazione, quelle finite mediante il silenzio di lungo tempo. ivi. — *ib.* l. 230.

TRANSAZIONE. V. Aquiliana *(Stipulazione)*, Contratto, Convenzione, Donazione, Obbligazione, Patto. V. lib. 2 tit. 15 ff. *De transactionibus;* Cod. lib. 2 tit. 4 *De transactionibus; 5 De errore calculi;* Nov. 124 cap. 4.

1. La transazione è una convenzione con cui si dà o si promette o si ritiene qualche cosa affine di estinguere una lite già mossa o da muoversi. Quindi è differente dal patto a titolo di donazione. II, 15, 2. — l. 1 ff. *De transact.*

2. Due sono i requisiti della transazione. 1.° Che qualche cosa sia data, ritenuta o promessa. ivi, 3. — l. 38 Cod. eod. tit. — 2.° Che sia dato, ritenuto o promesso affine di estinguere una lite. ivi. — *ib.* l. 24. — Non importa poi che la lite sia incoata o da incoare. ivi. — *ib.* l. 2.

3. Dove non è più luogo a lite, è nulla la transazione. ivi, 4. — *ib.* l. 32; Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 1 § 5. — Per altro anche dopo la cosa giudicata vale la transazione se fu interposta l'appellazione o si può interporla. ivi. — l. 7 ff. *De transact.* — Parimente dopo la cosa giudicata, sebbene non sia stata interposta l' appellazione, pure se altri nega essere seguito il giudizio, oppure lo ignori che sia seguito, può farsi la transazione perchè v' è ancora luogo a lite. ivi. — *ib.* l. 11.

4. Anche dopo che la lite è affatto pas-

sata in giudicato, soltanto quelle persone per le quali ha forza il giudicato, non possono più transigere. II, 15, 5. — l. 7 § 11 ff. *De transact.*

5. Ciò che fu dato nella transazione dee scemare il giudicato, anche se la transazione non è valida. ivi. — Eccetto il caso degli alimenti. ivi. — d. l. 7 § 2. V. appresso.

6. Non v'è forma particolare per le transazioni, e possono farsi in varie guise, bastando che le parti facciano un patto convenuto. ivi, 6. — *ib.* l. 2. — Perciò nelle transazioni non è necessaria la scrittura. ivi. — ll. 5 et 28 Cod. eod. tit.

7. Quando, senza far uso della stipolazione Aquiliana, uno si ha fatto promettere per transazione, produce a suo favore una eccezione. ivi, 7. — *ib.* l. 9. — Questa eccezione compete a quello che patteggiò che non gli verrebbe domandata una parte, quantunque per la parte rimanente, che colla transazione promise di pagare, sia caduto in mora. ivi. — *ib.* l. 38.

8. Se quegli che ha transatto che a lui non si avesse a domandare, impiegò la stipulazione Aquiliana, è liberato di pien diritto. ivi, 8. — *ib.* l. 15.

9. Nel patto convenuto s'impiega d'ordinario la stipulazione Aquiliana; ma è più canto l'inserirvi anche la stipulazione penale, perchè così si provede in due modi al proprio interesse: o mediante la transazione, oppure, se meglio a lui piacesse, mediante l'esazione della pena indipendentemente dal patto della transazione. ivi, 9. — l. 15 ff. eod. tit.

Di fatti è chiaro che, non avendo uno adempito alla promessa fatta colla transazione, si può esigere la pena dedotta nella stipulazione, qualora tu abbia a questa contravvenuto. ivi. — l. 37 Cod. eod. tit.

Quegli che stipulò una pena ed è chiamato in Giudizio contro la fede della stipulazione, ha la scelta o di domandare la pena o di difendersi colla stipulazione Aquiliana, la quale distrogge l'azione contro di lui proposta. ivi. — *ib.* l. 40.

10. In un solo caso può uno damandare e la pena, e che sia tenuta ferma la transazione; cioè qoando la pena sia stipulata sotto la condizione *tenuto fermo il patto.* ivi, 10. — *ib.* l. 17; l. 16 ff. eod. tit.

11. In favore di chi ha transatto che gli venga prestato checchessia, la transazione, purchè stia nei limiti del patto nudo, non dà azione, ma questi potrà agire coll'azione antica; e se gli viene fatta l'eccezione derivante dalla transazione, replicherà che l'avversario ruppe la fede della transazione non adempiendo qoanto aveva promesso. II, 15, 11. — l. 28 ¶ sed quoniam Cod. *De transact.*

12. La transazione che sta nei limiti del patto nudo non produce azione; ma se è avvalorata dalla stipulazione, produce l'azione *Ex stipulatu*; e se fu data o fatta qualche cosa, produce l'azione *Praescriptis verbis*. ivi. — *ib.* l. 6.

13. Contro coloro che non mantengono la fede della transazione monita del giuramento, Arcadio ed Onorio stabilirono pene gravi, non solo privandoli dell'azione e condannandoli a restituire la pena se per avventura fosse inserita nella transazione; ma eziandio li spogliavono della proprietà delle cose e di tutti i vantaggi che acquistato avessero mediante il patto, transferendoli nell'altro che serbò la fede del patto; ed inoltre li notarono d'infamia. ivi. — *ib.* l. 41.

14. Il patto non è efficace se non in quegli oggetti pei quali fu interposto. Questa regola abbraccia eziandio la transazione ch'è una specie di patto. ivi, 12. — *ib.* l. 31; l. 5, l. 9 § 1 § 3, et § fin. ¶ his tantum ff. eod. tit. — Il che è da dire anche quando fu transatto sopra una determinata somma, chè non s'intende transatto sopra quanto fosse per essere di più. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit.

15. Chi transigette sopra il genere, intese di transigere delle specie tanto note quanto ignote. ivi, 13. — *ib.* l. 29.

16. Non può in verun modo pregiudicare l'errore intorno alla proprietà della cosa che al tempo della transazione si trovava presso di una terza persona diversa dai transigenti. ivi. — *ib.*

17. Quegli il quale avesse transatto generalmente sopra le cose a lui lasciate in un testamento, non debb'essere ascoltato se poscia pretende di aver pensato soltanto a quanto gli era legato colla prima parte del testamento, e non anche a ciò che gli era legato colla seconda parte. Che se vengono poscia presentati i codicilli, giustamente egli può dire di aver soltanto pensato a quanto conteneva ai scritto in quel testamento ch'egli allora conosceva. ivi. — l. 12 ff. eod. tit. — Quindi se dopo fatta transazione per un fedecommesso fra l'erede e la madre del defunto,

si sono trovati de' codicilli, la madre conseguirà ciò che ha ricevuto di meno in vigore della transazione e che a lei spettava per la sua parte. II, 15, 12. — l. 3 § 1 ff. *De transact.*

18. La transazione, come il patto, non giova ad altri che a quello con cui fu fatto ed ai suoi eredi. ivi, 14. — d. l. 3 § 2; l. 1 Cod. eod. tit.

19. La transazione, come il patto, non pregiudica al terzo. ivi, 15. — ll. 3 et 10 ff. eod. tit.; l. 26 Cod. eod. tit. — E neppure a chi la fece, quando questi si vale del diritto altrui: p. e. se uno dopo aver promessa l'azione contra i suoi tutori per l'amministrazione della sua tutela, transigette coi essi, se agirà a nome di suo fratello del quale è instituito erede, non verrà rimosso mediante la eccezione dalla seguita transazione. ivi, 16. — l. 9 ff. eod. tit.

20. La transazione nuoce anche a quello che non ha transatto, qualora questi si vale del diritto di chi fece la transazione. Per es. un erede avendo venduta l'eredità e trasmesse le sue azioni al compratore, transigette col creditore ereditario il quale ignorava quella vendita. Se il compratore della eredità vuole da lui esigere questo debito, si potrà concedere al debitore, a cagione della sua ignoranza, l'eccezione per affare transatto. Lo stesso può dirsi di chi ricevette da un erede la eredità fedecommessa, se l'erede ha transatto col debitore che ignorava quel fedecommesso. ivi. — *ib.* l. fin.

21. Le transazioni hanno lo stesso valore delle cose giudicate. ivi, 17. — l. 20 Cod. *De transact.* — Laonde a chi ha transatto non è lecito il recedere dalla transazione. ivi. — *ib.* ll. 10 et 39. — Nemmeno per rescritto imperiale. ivi. — *ib.* l. 16. — Nemmeno a pretesto di essere stato evitto per le cose consegnate in forza della transazione. ivi, 18. — *ib.* l. 33. — Nemmeno sotto pretesto di un documento posteriormente trovato. ivi, 19 — *ib.* l. 19 — Tranne che si provasse avere l'avversario estorta la decisione della lite sottraendo documenti; nel qual caso si proporrà l'azione o la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.*

22. La transazione si rescinde quando è stata fatta sopra falsi documenti. ivi, 20. — *ib.* l. 24. — O per timore tale da porre in pericolo di vita od in grave travaglio. ivi. — *ib.* l. 15. — Nè basta asserire il timore incusso, ma bisogna provarlo evidentemente, massime quando la transazione fu fatta coll'intervento di amici. II, 15, 20. — l. 35 *De transact.*

23. Non sono valide le transazioni alle quali diede causa il dolo commesso in confronto di un insciente. ivi, 21. — l. 9 § 2 ff. eod. tit. — Non se in confronto di uno sciente. ivi. — l. 34 ff. eod. tit.

24. Contro la transazione può allegare il Dolo soltanto quegli che fu ingannato, non quegli che ingannò. ivi. — ll. 30 ff. eod. tit. — Nè basta che lo allerghi, ma dee provarlo. ivi. — *ib.* l. 22.

25. Si rescinde la transazione coll'opporre la replica Di dolo contro la eccezione Del patto. Che se la transazione, mediante la stipulazione Aquiliana, avesse tolta la obbligazione, si rescinderà mediante l'azione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 4.

26. *Transazioni sugli alimenti.* Siccome quelli a' quali erano stati lasciati in legato gli alimenti, facilmente transigevano contentandosi di una piccola somma da pagarsi sul fatto; così l'imperatore Marco Antonino con una sua Orazione in senato statuì che non fossero valide tali transazioni qualora il pretore non vi avesse interposto la sua autorità. ivi, 23. — l. 8 ff. eod. tit.

27. Questa Orazione risguarda soltanto gli alimenti, non gli altri legati annui; e siccome il più delle volte sotto il nome di alimenti si lascia una cosa annua, così se ad un uomo di orrevole condizione è lasciata una pensione annua con titolo o di salario o di usufrutto, la transazione si potrà pur fare senza il pretore; non se fosse stato lasciato un tenue usufrutto a vece di alimenti. ivi, 24. — d. l. 8 § 23.

28. Questa Orazione risguarda gli alimenti lasciati, ed il giorno della prestazione de' quali non è ancora giunto. E s'intende che sieno lasciati o per testamento o per codicilli fatti sì dopo il testamento come senza testamento; ed anche se furono lasciati a titolo di donazione *mortis causa*, o da uno a cui erano stati donati *mortis causa*, o se per adempimento di una condizione: chè degli alimenti donati non *mortis causa* si può transigere anche senza l'autorità del tutore. ivi. — d. l. 8 § 2; l. 8 Cod. eod. tit.

29. Non fa divario quale sia la specie degli alimenti, cioè se il legato sia dell'abitazione, del vestiario, ovvero di alimenti sopra

beni prediali. II, 15, 25. — l. 8 § 1 ff. *De transact.* — Anche sopra il denaro lasciato per comperare le scarpe *(calceario)* si dee transigere coll'arbitrio del pretore. ivi. — d. l. 8 § 14.

30. Non fa divario nemmeno per qual tempo siano lasciati, se di mese in mese, di giorno in giorno o di anno in anno; oppure non in perpetuo, ma fino ad un certo numero di anni. ivi. — d. l. 8 § 3. — Così pure se fu lasciata a taluno una somma per una volta tanto affinchè si alimenti cogl'interessi di essa e la restituisca al tempo della morte. ivi. — d. l. 8 § 4.

31. Non fa divario che si transiga di tutti gli alimenti, o di una parte soltanto. ivi, 26. — d. l. 8 § 16. — Laonde, sebbene per es. il legato di alimenti contenga l'abitazione, il vestiario ed altre cose di simil genere; tuttavia, qualora tutte queste cose non siano nominatamente espresse, non si riputerà che sia stato transatto di esse. ivi. — d. l. 8 § 12. — A maggior ragione chi transige degli alimenti non è uopo che transiga suo malgrado anche dell'abitazione o delle altre cose. ivi. — d. l. 8 § 13.

32. Non fa divario che uno abbia transatto degli alimenti o della lite per gli alimenti, poichè potrebbe deludersi la Orazione, fingendo la lite per poi fare la transazione senza l'autorità del pretore. ivi, 27. — d. l. 8 § 20.

33. E' indifferente che i legatarj degli alimenti siano ingenui o libertini, ricchi o poveri. ivi, 28. — d. l. 8 § 7. — Che transigano col debitore o fra di loro se sono più collegatarj. ivi. — d. l. 8 § 15 ¶ sed si pluribus. — Ma è permesso ad ogni altra persona, eccetto quella a cui furono lasciati gli alimenti, di transigere della cosa sopra la quale sono costituiti essi alimenti. ivi. — d. l. 8 § 5.

34. La parola *transazione* è presa nella Orazione di Antonino in senso latissimo, ed è vietata qualunque convenzione, qualunque contratto che renda peggiore la causa degli alimenti. Laonde se ad una o più persone venne lasciato un fondo per gli alimenti, e lo vogliono alienare, è necessaria l'autorità del pretore. ivi, 29. — d. l. 8 § 15. — Lo stesso dicasi se un fondo è obbligato per alimenti. ivi. — d. § 15 ¶ idem est.

35. La Orazione riprova quella transazione che si fa ad oggetto di consumare il danaro: non si oppone dunque a ciò, che uno transiga di conseguire mensilmente ciò che gli era stato lasciato annualmente, o giornalmente ciò che gli era stato lasciato mensilmente, o in principio dell'anno ciò che gli era stato lasciato per la fine dell'anno. II, 15, 20. — l. 8 § 6 *De transact.*

36. Se ad uno fu lasciato per alimenti non danaro ma frumento, olio od altre cose necessarie al vitto, non potrà transigere sopra tali cose, tanto se gli furono lasciate mensilmente quanto se annualmente. Che se senza il pretore ha transatto affine di ricevere, invece di quelle derrate, ogni anno oppure ogni mese una somma di denaro, e non ha cangiato nè l'epoca nè la misura ma soltanto la qualità della cosa; oppure ha patteggiato di ricevere in generi quello che gli fu lasciato in denaro; oppure ha cangiato il vino in olio o l'olio in vino od altro; oppure ha cangiato il luogo della prestazione o la persona, pattuendo di ricevere da uno anzichè da più, o accettando un debitore invece di un altro: tutte queste variazioni debbono essere approvate dal pretore se crede che tornino a pro dell'alimentario. ivi. — d. l. 8 § 24.

37. Se fu lasciata un'annua somma affinchè serva a provedere l'abitazione, e fu transatto senza il pretore patteggiando di prestare l'abitazione stessa, vale la transazione perchè si presta il godimento dell'abitazione; quantunque la transazione sia soggetta alla rovina o all'incendio. Sarà pur valida la transazione, anche fatta senza il pretore, se invece dell'abitazione lasciata si fosse convenuto di dare una certa somma. ivi. — d. l. 8 § 25.

38. Si reputa fatta coll'autorità del pretore la transazione quando fu fatta coll'autorizzazione del magistrato competente in tale materia; come sarebbe il procuratore del cesare, quando il fisco è quello che dee gli alimenti; o il prefetto dell'erario. ivi, 31. — d. l. 8 § 29. — Ma il magistrato stesso debbe autorizzare tale transazione; nè per tal causa potrà il preside od il pretore demandare la giurisdizione. ivi. — d. l. 8 § 18.

39. La transazione esige cognizione di causa, altrimenti è nulla; e dee il pretore conoscere di tutte le cose accennate dalla Orazione; se il fa di alcune soltanto, sarà irrita. ivi. — d. l. 8 § 17.

40. La cognizione circa la transazione de-

fatta in forza del Trebelliano, e quindi egli non potrà ritenere la quarta. XXXVI, 1, 30. — l. 44 § fin. *Ad senat. Trebell.*

3. Non importa che il testatore abbia osato la denominazione di *eredità* o di *beni*. ivi, 32. — *ib.* l. 30 § 1. — E nemmeno che abbia usato della parola *restituire*. ivi. — *ib.* l. 19 § 1.

4. Non importa che l' erede gravato il sia per testamento o ab intestato. ivi, 33. — *ib.* l. 1 § 5. — E in generale, qual sia l' erede. ivi. — d. l. 1 § 6 et 7.

5. Non importa che sia stato gravato del fedecommesso l' erede stesso, ovvero quello che mediante lui acquista la eredità. ivi. — d. l. 1 § 8, 10 et 11. — Che se il fedecommessario fu gravato di restituire all' erede medesimo, in questo secondo fedecommesso non avrà luogo il Trebelliano. ivi. — *ib.* l. 70.

6. Non importa che siano gravate le persone stesse contemplate dal senatoconsulto, od il loro tutore o curatore. ivi. — *ib.* l. 1 § 12.

7. Non importa a quale fedecommessario sia stato lasciato; vale a dire, se ad un privato o ad una università. ivi, 34. — *ib.* ll. 26 et 27. — V. anche SENATOCONSULTO *Aproniano*.

8. Il Trebelliano ha luogo soltanto nei fedecommessi utili. Laonde se la restituzione si fa in forza di un fedecommesso inutile, le azioni non si trasferiscono. ivi, 35. — *ib.* l. 60.

9. Tostochè l' eredità è restituita, il senatoconsulto ha il suo effetto; e non importa che sia stata restituita in forza del fedecommesso od in forza di una stipulazione nella quale il fedecommesso fosse stato dedotto. ivi, 36. — *ib.* l. 63 § 1. — Per altro il senatoconsulto non ha suo effetto e le azioni ereditarie non si trasferiscono, se non in quanto sia stata restituita la eredità stessa. ivi. — *ib.*

10. Si reputa restituita la eredità realmente *(re ipsa)* quando l' erede lascia che il fedecommessario possegga le cose ereditarie o tutte o in parte, colla intenzione l' uno di restituirle e l' altro di riceverle; non già se l' erede credeva che il fedecommessario possedesse per altra causa. Lo stesso dicasi se l' erede poscia ratificò. Ed anche se dicesse di restituire verbalmente *(verbo)*, o se restituisse per lettera o per messo. Ed anche se per tua volontà egli restituì ad un altro, le azioni passeranno in te: parimenti se un altro per mio ordine restituì ed io ratificai la restituzione, le azioni si reputano trasferite. XXXVI, 1, 37. — l. 37 *Ad senat. Trebell.*

11. Sebbene si reputi restituita la eredità anche se furono restituite soltanto alcune cose ereditarie, non deesi inferirne che l' erede sia liberato prima che restituisca le altre cose. ivi. — *ib.* l. 78 § fin. — Come sarebbero i frutti. ivi. — *ib.* l. 27 § 11.

12. Affinchè la eredità si possa riputare restituita, ed affinchè il senatoconsulto abbia effetto, è necessario che la restituzione sia fatta dallo stesso erede che ne fu gravato. Si reputa poi ch' egli la restituisca non solo se la restituisce egli stesso, ma eziandio se la restituisce un' altra persona per di lui ordine o volontà. Che se è furioso, potrà il suo curatore, dopo ottenuto il possesso dei beni *secundum tabulas*, trasferire le azioni al fedecommessario. ivi, 38. — *ib.* l. 35. — E se è un pupillo, dee restituire egli stesso coll' autorità del tutore, tranne che sia infante. ivi. — *ib.* l. 37 § 1. — Non mai però al proprio tutore. ivi. — *ib.* et l. 1 § 13. — Per altro potrà un adolescente restituire la eredità al proprio curatore. ivi. — d. l. 1 § 14. — E se è gravato un collegio od una corporazione, sarà valida la restituzione fatta per decreto dei membri. ivi. — d. l. 1 § 15.

13. Sebbene questo senatoconsulto contempli soltanto la persona dell' erede instituito, tuttavia può per esso restituire anche il successore dell' erede. ivi, 39. — *ib.* l. 40 § 1. — Ed anche quello stesso al quale pel Trebelliano fu fatta la restituzione. ivi. — *ib.* l. 55 § 4.

14. La eredità debb' essere restituita al fedecommessario medesimo. Si reputa poi restituita a lui non solamente se fu restituita a lui in persona, ma eziandio se ad un altro per suo ordine o di suo consenso. ivi, 40. — *ib.* l. 65 § fin. — Nulla importando che quegli a cui si fa la restituzione in nome nostro sia padre di famiglia o suggetto a podestà, maschio o femmina, od anche servo. ivi. — *ib.* l. 40 § fin. ll. 41 et 42.

15. Al pupillo non si può restituire senza l' autorità del tutore. ivi, 41. — *ib.* l. 37 § 2. — Poichè la restituzione della eredità non è soltanto un pagamento *(solutio)*, ma una successione che obbliga verso i terzi, cioè verso i creditori ereditarj. ivi. — *ib.* l. 38. — Che se il pupillo è infante od assente, al solo tutore si può restituire. ivi, *nelle note.* — l. 9 Cod. *Ad senat. Trebell.* — Così

pure al curatore del forioso. XXXVI, 1, 41. — l. 9 Cod. *Ad senat. Trebell.*

16. Allo stesso fedecommessario si fa la restituzione della eredità quando egli sia *sui juris;* ma se è soggetto alla podestà altrui, deesi restituire a quello nella cui podestà egli si trova. ivi, 42. — l. 30 § 2 et l. 65 ff. eod. tit.

17. Se uno fu instituito erede sotto condizione, sebbene sia pronto a restituire la eredità, la restituzione sarà nulla in pendenza della condizione. ivi, 43. — *ib.* l. 9 § 60. — Ma se anche la eredità fu restituita prima che il termine della restituzione sia scaduto o la condizione adempiuta, le azioni non si trasferiranno; tranne che poi l'erede abbia ratificato la restituzione. ivi. — *ib.* l. 10

18. *Traslazione delle azioni ereditarie in forza del Trebelliano.* Sebbene quegli ch'è una volta erede non possa più cessare d'essere erede, e quindi dopo la restituzione della eredità le azioni ereditarie continuino issogiure ad aver luogo pro e contra l'erede che rimane sempre successore nell'universalità dei diritti; tuttavia, senza riguardo avere alla soverchia sottigliezza del Diritto, questo senatoconsulto statuì che tali azioni fossero date al fedecommessario e contra il fedecommessario, come se egli stesso fosse erede, e non già all'erede e contra l'erede.

Nè soltanto si trasferiscono le azioni civili, ma anche le onorarie. ivi, 44. — *ib.* l. 40. — Ed anche i titoli derivanti da una obbligazione naturale. ivi. — *ib.* et l. 64.

19. Al fedecommessario competono le azioni che l'erede aveva al tempo che restituì il fedecommesso, anche quelle la cui condizione è pendente od il cui termine non iscadette. ivi. — *ib.* l. 27 § 7 ¶ actiones.

20. Non passano queste azioni soltanto pel capitale, ma eziandio pegl'interessi corsi prima della restituzione, sebbene dopo la morte del testatore, sì pro che contra. ivi. — *ib.* l. 59 § 2 ¶ ac similiter.

21. Le azioni passano al fedecommessario tali quali esse competevano all'erede e contra l'erede al tempo della restituzione della eredità. — Quindi se sono temporarie, gli verrà computato il tempo in cui l'erede poteva esercitare la sua azione prima di restituire. ivi, 45. — *ib.* l. 70 § 2. — Notisi per altro che, se l'erede circa queste azioni avesse potuto giovarsi di qualche privilegio che aveva non com'erede, ma per una causa estranea alla eredità, il fedecommessario non potrebbe usare di tale privilegio. XXXVI, 1, 45. — l. 66 § 3 *Ad senat. Trebell.*

22. Le azioni in forza del Trebelliano si trasferiscono soltanto in proporzione della parte d'eredità che fu restituita. ivi, 46. — *ib.* l. 64 § 2. — Che se uno restitui una parte maggiore di quella onde fu gravato, per l'eccedenza le azioni non si trasferiscono. ivi. — *ib.* l. 63 § 3. — All'opposito se l'erede fu incaricato di restituire l'eredità dopo di avere prelevato per sè qualche cosa o qualche somma, ed egli restituì tutta la eredità senz'aver fatto questa ritenzione, le azioni sono trasferite. ivi. — *ib.*

Queste azioni passano al fedecommessario per tutta quella parte d'eredità che l'erede è gravato di restituire, benchè abbia ritenuto da questa parte i prelegati a lui lasciati. ivi. — *ib.* l. 30 § 3.

23. Se un pupillo ch'ereditò da suo padre, restituì la parte fedecommessa della eredità, e poi s'astenne dalla paterna eredità, convien lasciare al fedecommessario la scelta o d'accettare anche la porzione del pupillo o di rinunziare ad ogni cosa: ovvero si dovranno vendere i beni affinchè l'avanzo sia conservato al pupillo; e se i beni non si possono vendere per intero, bisognerà nondimeno negare le azioni al fedecommessario. ivi, 47. — *ib.* l. 79.

24. Non si trasferiscono in forza del Trebelliano quelle azioni che il defunto non lasciò nella sua eredità, ma che cominciarono a competere all'erede e contra l'erede per occasione della eredità. ivi, 48. — *ib.* l. 66 § 2 et l. 73; l. 21 ff. *De fidejuss.* — Epperò se, dopo che a te fu costituita una somma, tu hai restituita la eredità pel Trebelliano; avendo tu trasferita l'azione per la domanda del capitale, ti si negherà quella Di danno costituito. ivi. — l. 22 ff. *De pecunia constit.* — Lo stesso sarà pel possessore della eredità, dopo evitta essa eredità. ivi. — *ib.*

25. Non si trasferiscono quelle azioni che competono all'erede non semplicemente com'erede. ivi, 49. — l. 55 ff. *Ad senat. Trebell.* — Quindi anche dopo restituita la eredità rimangono all'erede i diritti dei sepolcri. ivi. — *ib.* l. 42 § 1. — E reciprocamente non passano le azioni concesse contra l'erede non com'erede. ivi. — l. 1 § 8 *Quando de pecul. act.*

26. Non passano nel fedecommessario quelle azioni che prima della restituzione furono contestate coll' erede. XXXVI, 1, 50. — l. 78 § 15 ff. *Ad senat. Trebell.*

27. Non passano quelle azioni che non poterono competere all' erede. ivi, 51. — *ib.* l. 52. — Ed anche se l' erede ebbe azione bensì, ma questa fu estinta prima della restituzione della eredità p. e. per confusione, non potrà essa trasferirsi in forza del Trebelliano, ma l' erede dovrà restituire il lucro che per avventura ne avesse ricavato. ivi. — *ib.* l. 58.

28. La traslazione delle azioni nel fedecommessario ha un doppio effetto. 1.° Chi restituì; o sia che egli domandi ai debitori ereditarj o sia che altri domandi a lui, può giovarsi o può essere respinto mediante la eccezione Della restituita eredità. ivi, 52. — *ib.* l. 27 § 7. — Ma l'erede non può, prima della restituzione, giovarsi di nessuna eccezione. ivi. — *ib.* ¶ sed antequam.

Che se v' è urgenza, e si può temere che l' assenza del fedecommessario lasci estinguere l' azione, l' erede sarà costretto di accettare il giudizio. ivi. — *ib.* l. 49. — Similmente l' erede instituito, mentre il figlio delibera se debba domandare il possesso dei beni contra le tavole, può essere convenuto dai creditori ereditarj. ivi. — d. l. 49 § 1.

29. — 2.° Rispetto al fedecommessario, l' effetto è ch' egli può promuovere le azioni, ed essere convenuto in Giudizio, nel luogo per altro dov' egli ha domicilio e dove si trova la parte maggiore della eredità restituita. ivi, 53. — *ib.* l. 66 § 4.

30. Questa traslazione è talmente efficace che il suo effetto è perpetuo; anche se l' erede dopo la restituzione essendo insorta controversia sopra la eredità, fu vinto o recedette. ivi, 54. — *ib.* l. 63 § 2. — Che se la controversia insorse prima, le azioni trasferite sono temporarie, cioè per l' evizione vengono tolte rendendosi indebito il fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 55 § fin. — Se poi chi vinse la lite fu parimenti gravato dello stesso fedecommesso, sussistono le azioni del Trebelliano. ivi. — *ib.*

31. — Non solamente le azioni ereditarie si trasferiscono nel fedecommessario e contra il fedecommessario, in proporzione della parte che fu a lui restituita della eredità; ma inoltre gli onori della eredità e l' obbligazione di pagare i legati spettano del pari.

XXXVI, 1, 55. — l. 1 § 20; l. 2 Cod. *Ad senatusc. Trebell.*

32. Se l' erede fu incaricato di restituire non una parte ma tutta la eredità, meno una data cosa od una data somma, il peso dei legati e dei fedecommessi, qualunque sia la cosa che l' erede ritiene, passa interamente al fedecommessario. ivi, 56. — l. 1 § fin. ff. eod. tit. — Tuttavia se i legati eccedono l' emolumento che il fedecommessario ritrae dal fedecommesso, il peso di questi legati passa nel fedecommessario in tanto solamente in quanto egli percepisse, e pel di più il peso dei legati rimane all' erede che restituisce la eredità. ivi. — d. l. 1 § 17.

Il gius circa la traslazione dei legati nel fedecommessario venne confermato da Giustiniano. ivi. — l. fin. Cod. eod. tit.

33. — Subito dopo fatta la restituzione della eredità al fedecommessario, tutte le cose ereditarie passano in dominio di colui al quale fu restituita, ancorchè non ne abbia ancora acquistato il possesso. ivi, 57. — l. 63 ff. eod. tit. — E questo dominio passa nel fedecommessario tale quale lo aveva il defunto; onde sussistono le servitù vicendevoli fra i predj dell' erede e quelli del testatore. ivi. — *ib.* l. 73 § 1.

Quindi se in appresso l' erede recò danno in qualche cosa ereditaria, egli è tenuto all' azione Della legge Aquilia, come se si trattasse di una cosa altrui. ivi. — *ib.* l. 70 § 1.

34. Da questa traslazione del dominio segue che vengono confermate le alienazioni che il fedecommessario avesse fatto prima, ed anche i pegni. ivi, 58. — *ib.* l. 56.

All' opposito sono rivocate le alienazioni di quelle cose ereditarie che l' erede alienò prima di restituire la eredità. Si eccettuano quelle che l' erede alienò per esservi legalmente costretto. ivi. — l. 104 ff. *De solut. et liberat.*

35. Un padre instituì erede sua figlia, e la gravò di restituire a Tizio la eredità caso che morisse senza prole: ella, data in dote al marito una certa somma, morì poscia senza prole ed instituì erede il marito. La dote debb' essere detratta dal fedecommesso come se la figlia fosse stata incaricata di restituire *Ciò che sopravanzasse.* — Ma se la donna percepì tanti frutti dall' eredità quanti bastano a costituire la dote, la somma impiegata per ciò debb' essere detratta dai frutti e non

dal fedecommesso. XXXVI, 1, 58. — l. 22 § 4 ff. *Ad senat. Trebell.*

36. Un marito institui sua moglie unica erede, ed ordinò che i codicilli fossero aperti dopo la morte di lei. La moglie vendette un predio infruttifero ereditario credendolo di sua ragione. Dopo la morte di essa, il suo erede dovrà dare il prezzo al fedecommessario, rimanendo il fondo presso il compratore; e ciò a cagione della giusta ignoranza tanto della donna quanto del compratore. ivi. — l. fin. *De leg. et fid.* 2.°

37. In generale, la libertà che l'erede concesse al servo ereditario prima di aver restituito la eredità, non viene ritrattata; ma l'erede è tenuto pel prezzo del servo. ivi, 60. — l. 25 § 2 et 3 ff. *Ad senat. Trebell.*

38. Talvolta il fedecommessario dee dare cauzione all'erede che restituisce la eredità; come sarebbe p. e. se l'erede avesse a ritenere qualche somma dell'eredità, e non vi fosse con che fare tal ritenzione. Dee cautare eziandio se per avventura fu evitta alcuna delle cose ereditarie state vendute dall'erede. ivi, 61.

39. Se l'erede fu incaricato di restituire la eredità prelevando un fondo, egli la restituirà in forza del Trebelliano; nè fa divario se il fondo fu dato in pegno. Per altro il fedecommessario darà cauzione all'erede pel caso che il fondo fosse evitto dal creditore. Giuliano invece opina che si debba stimare quanto vale il fondo senza cauzione, cioè per quanto si possa venderlo senza cauzione: e se si può venderlo per una somma eguale alla quarta parte dei beni, le azioni passeranno in forza del Trebelliano; se per una somma minore, ritenuto ciò che manca, la restituzione si farà egualmente in forza del Trebelliano. ivi. — *ib.* l. 1 § 16.

TREGUA. Quel breve tempo nel quale è convenuto fra le parti nemiche di non molestarsi. Durante questo tempo non ha luogo postliminio. XLIX, 15, 7. — l. 19 § 1 *De captiv. et postlim.*

TRIARII. V. Militi n. 3.

TRIBUNAL. Luogo elevato da cui giudicavano que' magistrati che avevano il diritto della sedia curule. Quindi le locuzioni *Qui tribunali praeest, Pro tribunali cognoscere.* L, 16, 215. — *Auditorium* poi era propriamente il luogo dove i giudici si adunavano per rendere la giustizia. I, 22, 7. — l. 5 ff. *De off. assess.*

TRIBÙ. Certo numero di classi nelle quali il popolo romano era diviso. Da principio furono tre; in appresso crebbero fino a trentacinque. L, 16, 215.

2. *Tribus emi*; dicevasi quando uno (p. e. un maomesso) dando qualche cosa veniva ascritto a qualche tribù. ivi.

TRIBUNI. Diciassette anni circa dopo la cacciata dei re essendosi la plebe separata ed allontanata (*recessisset*) dai patrizj, ella si creò sul monte Sacro (prima detto *Crustumerino*) i Tribuni, perciò detti *Tribuni plebis*, onde avere suoi proprj magistrati: dette poi loro questo nome perchè allora il popolo era diviso in tribù, e ciascuna si eleggeva un tribuno. I, 2, 16. — l. 2 § 20 *De orig. juris.*

2. Era ufficio dei *tribuni della plebe* principalmente il proteggere la pubblica libertà: eglino avevano facoltà d'interporsi, allorchè proponevasi qualche legge, colla solenne parola *Veto*. S'interponevano pure alla condanna dei rei capitali, proponevano i plebisciti ec. — Silla abolì la podestà tribunizia e Pompeo la ristabilì. Sotto gl'imperatori si conservò il titolo di *tribuno della plebe*, ma lo assumevano gl'imperatori stessi: finalmente cessò al tutto sotto Costantino. ivi, *nelle note.*

3. Ai tribuni della plebe era vietato lo star la notte (*pernoctare*) fuori delle mura di Roma. ivi.

4. *Tribuno dei celeri.* Magistrato del tempo dei re, il quale capitanava la cavalleria, e teneva il primo grado dopo il re. Tale fu Giunio Bruto, l'autore della cacciata dei re. ivi, 12. — l. 2 § 15 *De orig. juris.*

5. *Tribuni de' militi.* Magistrato creato alcuni anni dopo la promulgazione delle leggi delle XII Tavole, allorchè essendo insurte nuove dissensioni fra la plebe ed il senato, quella volle che fossero creati i consoli anche dal corpo di essa, e negandolo i patrizj, fu trovato questo rimedio di creare i *tribuni de' militi* con podestà consolare, traendoli parte dal ceto plebeo, parte dal patrizio. Il loro numero fu vario: ora venti, or più, or meno. ivi, 19. — d. l. 2 § 25.

TRIBUTO. V. Annona, Capitazione, Censo, Canone, Dazio, Fisco, Imposte, *Indictio*, *Jugatio*, *Portorium*, *Stipendium*, *Solarium*, Testatico, *Vectigal.*

1. Sebbene il nome di *tributo* sia gene-

rale, e corrisponda a quello di *censo*, pure chiamavansi particolarmente *tributi*, dopo la divisione delle provincie fatta da Augusto, quelle contribuzioni che pagavano le provincie di Cesare; a distinzione delle contribuzioni delle provincie del popolo, che dicevansi *stipendj* (Theoph. Instit. *De rer. divis.*) — Ma queste denominazioni vennero sovente scambiate. L, 15, 1.

2. Pur propriamente chiamavasi *tributo* quella contribuzione che consisteva in oro, argento, rame e cavalli, mentre chiamavasi *annona* quella consistente in frumento, orzo, olio, vino, lardo ec. Entrambe si appellarano *jugatio*, *capitatio*. ivi.

TRIBUTORIA (*Azione*). V. lib. 14 tit. 4 *De tributoria actione*. — E' un' azione che si dà ai creditori del figlio o del servo il quale con saputa del padre o del padrone negoziò merci appartenenti al peculio, contra il padre od il padrone che dolosamente non chiamò i creditori con esso lui a contribuzione; affinchè presti loro ciò che avrebbe dovuto prestare. XIV, 4, 1. — l. 2 *De tribut. act.*

2. Differisce dalla Institoria perchè quella ha luogo in riguardo alla merce del padrone della quale fa commercio il servo o qualunque altra persona da esso padrone preposta: quindi non possono aver luogo insieme queste due azioni, ma se l'una fu a diritto tentata, cessa l'altra. ivi. — l. 11 § 7 *De instit. act.*

3. L'editto *De tributoria* ha luogo rispetto a chiunque sia soggetto all' altrui podestà sia servo o serva; e sieno pure usufruttuarj o servano in buona fede essendo liberi o servi altrui; sempre che la merce trafficata sia nostra. ivi, 2. — l. 1 § 4 et 5, l. 2 et l. 5 2 *De tribut.*

4. Non qualunque negoziazione dà luogo alla Tributoria, ma soltanto quella fatta *mercis nomine*; e quindi qualunque mercatura anche se abusivamente così si appelli, come sono quelle dei purgatori, dei sarti, dei tessitori, dei venaliciarj. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 5 § 4.

5. Perchè abbia luogo la Tributoria, è necessario che la mercatura sia esercitata con nostra saputa; e intendesi anche colla volontà o colla tolleranza, bastando che il padrone o il patrono non abbia non voluto, come sarebbe se sapendolo non protestò e contraddisse. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 5.

Rispetto alla saputa, si noti: 1.° Che badasi alla saputa soltanto di quello che può essere obbligato: epperò quando il peculio del quale fa commercio il servo appartiene ad un pupillo o ad un furioso, non farà luogo a quest'azione la saputa del pupillo o del furioso, sì quella del tutore o del curatore di lui. XIV, 4, 4. — 2.° Se fa tal commercio il vicario del mio servo, ed io lo so, sono tenuto per la Tributoria; se non lo so, e lo sa il servo ordinario, si dee concedere l'azione Del peculio di esso vicario, ma detraendo dal peculio del vicario ciò che al servo ordinario è dovuto, dovendosi detrarne ciò che a me è dovuto. ivi. — l. 5 § 1 *De tribut.* — Se poi l'abbiamo saputo l'uno e l'altro, competono e la Tributoria a nome del vicario e quella Del peculio a nome dell'ordinario. ivi. — d. l. 5 § 2.

6. In forza di questo editto si dee contribuire la merce compresa nel peculio, fra il padrone ed i creditori del peculio; intendendosi per *peculio* ciò che rimane dopo detratto quanto è dovuto al padrone. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2. — È poi obbligato il padrone, anche se nulla rimane, quando il commercio sia stato fatto con sua saputa. ivi. — *ib.*

7. Non entra nella contribuzione tutto il peculio, ma solo quanto deriva da quella mercatura; o le merci esistano in natura, o il prezzo ritrattone sia stato convertito in peculio. ivi, 6. — *ib.* l. 5 § 5, 11 et 14. — Anche i relativi arredi della bottega. ivi. d. l. 5 § 13. — Anche le credenze. ivi. — d. l. 5 § 12.

8. Sono chiamati alla contribuzione quelli che hanno in podestà e i creditori della merce. ivi, 7. — d. l. 5 § 6. — E quanto al padrone, per qualunque causa gli sia dovuto. ivi. — d. l. 5 § 7. — Ed anche se è dovuto a persone soggette alla podestà di lui. ivi. — d. l. 5 § 9. — E se sono due o più padroni, sarà a tutti contribuito in ragione del loro credito. ivi. — d. l. 5 § 10.

9. Quanto ai creditori, se il sono per titoli separati, come sarebbe se il servo esercitava due mercature distinte, dovranno essere chiamati separatamente a contribuzione. ivi, 8. — d. l. 5 § 15. — Anche se a due botteghe esercitava la medesima mercatura. ivi. — d. l. 5 § 16.

10. Se tutte le mercanzie erano in una medesima bottega, e le esistenti sono state

comperate col danaro di uno solo dei creditori, pur tutti han da concorrere alla contribuzione; tranne che siano state pignorate al creditore. XIV, 4, 9. — l. 5 § 17 *De tribut.* — Anzi, in generale quelli che hanno gius di pegno vanno preferiti al padrone. ivi. — d. l. 5 § 8.

11. Se io diedi al trafficante la merce da vendere, e questa esiste ancora, avrà luogo la contribuzione qualora io gliel' abbia data a credito; se no, potrò vindicarla. ivi. — d. l. 5 § 18.

12. Non fa divario che il contratto sia stato fatto col servo stesso o coll' institore di lui. ivi, 10. — d. l. 5 § 3.

13. La contribuzione si fa in ragione di quanto è dovuto a ciascuno. E quindi se si presenta un solo creditore, e domanda che sia contribuita l'intera porzione, egli l'ottiene, sempreché dia cauzione di rifondere in proporzione se insorgessero altri creditori. ivi, 11. — d. l. 5 § fin. — Poichè in quest'azione non è migliore la condizione dell' occupante, non è uguale la condizione di quelli che promuovono l'azione quando che sia. ivi. — *ib.* l. 6.

Quel creditore debbe altresì dar cauzione di rifondere in proporzione que' debiti che potessero emergere verso il padrone. ivi. — *ib.* l. 7.

14. L'effetto della contribuzione, riguardo al padrone, è che, se al padrone era dovuto più di quanto dee recare a contribuzione, egli rimane creditore pel rimanente, e di ciò può indi fare detrazione quando un altro creditore promuova contro di lui l'azione Del peculio. ivi, 12. — *ib.* l. 12. — Quanto ai creditori, l'effetto della contribuzione è tale che, sebbene per essa non abbiano conseguito ciò che loro era dovuto, non possono tuttavia intentare per la medesima causa l'azione Di peculio; tranne che i titoli fussero diversi. ivi, 13. — *ib.* l. 9 § 2. — E talvolta gioverà meglio intentare quella Di peculio perchè più generale e perchè può non essere dovuto nulla al padre od al padrone. ivi. — *ib.* l. 11.

15. Se il padrone, non volendo incorrere alla contribuzione, nè assumersi questa molestia, è pronto a cedere il peculio o le merci, deesi ascoltarlo; anzi in tal caso il pretore nominerà un arbitro col cui intervento si faccia la contribuzione. ivi, 14. — *ib.* l. 7 § 1.

16. L'azione Tributoria è concessa contro quel padrone che dolosamente impedì la contribuzione nel modo prescritto, affinchè sia costretto a prestare quanto fosse stato dato di meno del dovuto. XIV, 4, 15. — l. 3 § 2 *De tribut.*

17. Se si tratta di un pupillo o di un furioso, essi sono tenuti a quest' azione pel dolo del tutore o del curatore, in quanto sia loro pervenuto. Pomponio invece opina che, anche se nulla pervenne loro, debbano cedere le loro azioni verso il tutore od il curatore se questi sono solventi. ivi, 16. — *ib.* l. 3 § 1. — Che se intervenne il dolo del pupillo, ed egli n'è capace, provato che sia il danaro derivatone, la scienza del tutore o del curatore darà luogo all'azione. ivi. — d. l. 3 § 2. — Molto più se il pupillo è già divenuto pubere od il furioso rinsavì. ivi. — *ib.* l. 4. — Così pure nocciono al padrone la scienza ed il dolo del procuratore. ivi. — *ib.* l. 5.

18. Si reputa che sia stato contribuito *meno* anche quando nulla fu contribuito; ma non v'è dolo se ciò dipende da questo che il padrone ignorasse avere il servo qualche cosa in commercio. ivi, 17. — d. l. 7 § 2 § minores.

19. Il padrone è tenuto anche se lasciò perire le merci o le sottrasse o artatamente le vendette a prezzo più vile o non ha riscosso il prezzo dai compratori. ivi. — d. l. 7 § 3. — Ed anche se egli dichiara nulla essere dovuto a nessuno. — d. l. 7 § 4.

20. Se il servo è comune e tuttaddue i padroni sono sapevoli, si concede l' azione contro qual più piace di loro; ma se l' uno sapeva e l' altro no, contro quello che sapeva, detraendosi per intero ciò ch'è dovuto all'altro. E se questo fu convenuto con l' azione Di peculio, verrà detratto anche ciò ch' è dovuto allo sciente e per intero. ivi, 18. — *ib.* l. 3.

21. Quest' azione è perpetua, e dassi contro l' erede solo in quanto a lui pervenne, contenendo la sola persecuzione della cosa, sebbene v' intervenga dolo. ivi, 19. — *ib.* l. 7 § fin. et l. 8. — Lo stesso dicasi degli altri successori. ivi. — *ib.* l. 9. — Sempreché l' uno e gli altri sieno chiamati in Giudizio pel dolo del defunto. Che se lo stesso erede dolosamente fece che venisse contribuito meno, egli sarà tenuto quantunque nulla siagli pervenuto. ivi, 20. — *ib.* l. 9 § 2.

22. Non è concessa quest' azione contra i successori a titolo particolare. XIV, 4, 21. — l. 10 *De tribut.*

TRIENS. Terza parte. — Quindi *heres ex triente*, erede di un terzo dell' asse. — *Trientes usurae*, l' interesse del quattro per cento. L, 16, 215.

TRIFONINO. V. Claudio Trifonino.

TRINEPOS, TRINEPTIS. Sesti discendenti o pronipoti dei pronipoti. XXXVIII, 10 (al. 11), 9. — l. 3 *De grad. et affin.*

TRIPLICA. La risposta alla replica. XLIV, 2, 4. — l. 2 § 3 ff. *De except.*

TRITAVUS, TRITAVIA. Sesti ascendenti, ossia bisavoli e bisavole dei bisavoli e delle bisavole. V. *Avus.*

TRITICARIA *(Azione).* V. anche Estimatoria *(Azione).* V. lib. 13 tit. 3 *De condictione triticaria.*

1. Chi ripete una somma certa di danaro si vale dell' azione Per la cosa certa; chi ripete altre cose certe, si vale di questa, che fu detta *triticaria* (o *triticiaria*) forse perchè il primo che la invocò aveva lite intorno al valore di frumento *(triticum)* a lui dovuto; e più probabilmente, perchè l' editto sopra di essa proposto incominciava *Triticum, vinum vel aliud praeter pecuniam numeratam.* XIII, 3, 1, *colle note.* — l. 1 *De tritic.*

2. Mediante quest' azione si ripetono tutte le cose fuorchè il danaro contante, le quali consistono in peso o in misura, siano mobili od immobili; anche un fondo, sebbene enfiteutico; o qualunque altro diritto stipulato, come sarebbe un usufrutto od una servitù. ivi. — *ib.*

3. Mediante quest' azione niuno può ripetere una cosa che sia sua, se non per certe cause, come sarebbe per causa furtiva o per sottrazione violenta di una cosa mobile. ivi. — d. l. 1 § 1.

4. Uno può intentare quest' azione anche per ripetere un fondo dal quale fu espulso a forza, semprechè sia il proprietario stesso. ivi. — *ib.* l. 2.

5. Quest' azione è principalmente concessa per determinare il valore della cosa dovuta se non viene prestata da chi la debbe. ivi, *nelle note.* — Ora, per determinare questo valore deesi aver riguardo al tempo della condanna; e se la cosa non esiste più, al tempo della sua distruzione, non già all' estremo, chè allora sarebbe ridotta senza valore. ivi, 2. — l. 3 *De tritic.* — In ogni caso, se la cosa ha deteriorato dopo la mora del debitore, deesi badare al tempo della mora per farsi conto del deterioramento. XIII, 3, 1. — *ib.*

6. Rispetto alla stima delle cose fungibili, come vino, olio, frumento, che dovevano essere date in un giorno certo; bisogna riferirsi al tempo in cui doveva essere consegnata la merce; e se questo tempo non fu convenuto, al tempo in cui fu assunto il giudizio. ivi, 3. — *ib.* l. 4.

Lo stesso principio vale rispetto al luogo; onde si dee prima stimare secondo il luogo in cui la merce doveva essere consegnata; e se questo non fu convenuto, secondo quello in cui sarebbe da fare la domanda. ivi. — *ib.* — Che se la merce si fosse già dovuta consegnare ed il creditore avesse ricevuto una fidejussione, la stima della merce dee riferirsi al tempo in cui fu data la fidejussione. ivi. — l. 22 ff. *De oblig. et act.*

TRIUMVIRI. Nei primissimi tempi vi furono i *triumviri notturni*, i quali avevano cura d' impedire gl' incendj, e perciò facevano loro servigio di notte. L, 16, 215. — l. 1 *De offic. praef. vigil.* — In seguito furono i *vigili.* V.

2. — *monetali*, furono creati al tempo dei decemviri, perchè provedessero al coniamento del rame, dell' argento e dell' oro. I, 2, 21. — l. 2 § 30 *De orig. juris.*

3. — *capitali.* Avevano la custodia del carcere, ed intervenivano quando era da infliggere qualche pena: anche questi furono creati al tempo dei decemviri. ivi. — *ib.*

TROJANI. Godevano pienissima immunità a cagione dell' inclita nobiltà loro e della loro affinità coi Romani. Essi erano pure scusati dalla tutela dei pupilli non trojani. XXVII, 1, 45. — l. 17 § 1 ff. *De excusat.*

TROVATE *(Cose).* V. Invenzione.

TUBERONE. V. Quinto Elio Tuberone.

TUGURIO. Significa qualunque edifizio destinato a custodia in campagna *(rustico)*: nè conviene tale denominazione ad un edifizio di città *(urbano).* L, 16, 216. — l. 180 *De verb. signif.* — È così appellato da *tectum*, quasi *tegularium.* ivi. — d. l. 180 § 1.

TULLIANO. V. Carcere n. 2.

TUM. Particella la quale nelle ultima volontà e nelle stipulazioni pretorie produce l' effetto che il giorno inserito nella condizione si reputa aggiunto anche nella prestazione del-

la cosa legata o dedotta nella stipulazione. L, 16, 216. — l. 4 § 1 *De cond. et dem.*

TUNC. Anche questa particella denota che deesi attendere l'estremo del tempo di scadenza. XXXV, 1, 10. — l. 35 *De usu et usufr.*

TUMULAZIONE. V' era un interdetto sulla tumulazione, il quale proibiva di usar violenza per impedire a chicchessia il tumulare *(inferre)* un morto in un luogo ove si ha il diritto di tumularlo anche a malgrado altrui. XI, 8, 1. — l. 1 *De mortuo infer.* cum § 1 et 4.

2. Talvolta può giovarsi di questo interdetto anche chi non aveva il diritto di tumulare: p. e. il proprietario che tumula o vuol tumulare un morto nel fondo di cui altri ha l'usufrutto: non già che tale tumulazione rendesse legale la sepoltura. Lo stesso dicasi del socio che volesse, a malgrado dell'altro socio, tumulare un morto nel fondo comune. E ciò perchè la pubblica utilità esige che non rimangano insepolti i cadaveri, e perchè il favore della religione va sopra il rigore del Diritto. ivi, 2. — l. 43 ff. *De relig. et sumpt. funer.*

3. Affinchè competa ad alcuno questo interdetto, non importa che gli sia stato impedito il tumulare in un luogo puro, ovvero in un sepolcro. ivi, 3. — l. 1 § 2 *De mortuo infer.* — E si reputa fatto l'impedimento, sia nella riposizione, sia nell'andata. ivi. — d. l. 1 § 1. — Ed anche se mi è dovuta una servitù di strada, eserciterò questo interdetto. ivi. — d. l. 1 § 3.

4. Giustiniano provide generalmente alle tumulazioni dei morti con una costituzione, nella quale fermò che i creditori i quali recassero impedimento al funerale del loro debitore fino a tanto che non venissero loro satisfatti i pegni, le fidejussioni o le cauzioni, fossero soggetti alla pena di cinquanta libbre d'oro, ovvero ad una pena corporale se non potessero pagare la pecuniaria, annullando altresì que' pegni, quelle fidejussioni e quelle cauzioni. ivi, 4. — l. fin. Cod. *De sepulc. viol.* — La nov. 60 cap. 1 statuisce pene più gravi. ivi.

TUMULTUS. V. Attruppamento e Rapina.

2. Specie di *tumulto* sono la *turba* e la *rixa* (V. queste due voci). L, 16 216.

TUO. V. Mio.

TURBA. È una specie di *tumulto* o attruppamento, venendo dal greco Θορβέω che che significa appunto *tumultuare.* L, 16, 216. — l. 4 § 2 *De vi bonor. rapt.* — E dicesi di molte persone, a differenza della *rissa.* V.

TURBAMENTO di possesso. V. anche Forza, Possessorio *(Interdetto)*, Violenza *pubblica.* V. lib. 43 tit. 17 ff. *Uti possidetis;* Cod. lib. 8 tit. 6 *Uti possidetis.*

1. L'interdetto *Uti possidetis* appartiene alle cose del suolo come quello *Unde vi.* (V. Forza n. 8 a 20). Esso fu proposto affine che il possesso venga separato dalla proprietà, l'uno potendo essere senza l'altra così come insieme. Esso è concesso per impedire che sia fatta violenza a chi possede non violentemente nè clandestinamente nè precariamente. XLIII, 17, 1. — l. 1 ff. *Uti possid.* — Non però per le cloache, essendone uno separato. (V. Cloache. ivi. — *ib.*

2. Questo interdetto è proibitorio e giova per ritenere il possesso; ond'è proposto dopo quello *Unde vi,* e differisce da esso perchè quello restituisce il possesso perduto per forza, questo impedisce che lo si perda; quello si oppone al possessore, questo lo protegge: laonde puossi ritenere il possesso in due modi, o con la eccezione o con l'interdetto. ivi, 2. — d. l. 1 § 4 et 6.

3. Questo interdetto è duplice, mentre quelli a' quali compete sono attori e rei. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 1. — Così è quando viene dato fra due persone ciascheduna sedicente possessore: è altrimenti quando per esso si agisce contro uno che non si vanta possessore ma impedisce altrui il possedere liberamente ed il godere della cosa propria. ivi.

4. Questo interdetto ha luogo ogniqualvolta tra due si controverte chi di loro possegga; semprechè trattisi di cose immobili. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 3.

5. Esso basta a colui che viene impedito di edificare nel suo. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 2; l. 52 *De acquir. possess.* — E però compete quando l'inquilino impedisce al proprietario che ristauri le case; dee però il proprietario dichiarare che non impedisce all'inquilino lo abitare ma il possedere. ivi. — l. 3 § 3 ff. *Uti possid.*

6. Se il mio vicino ha un'incrostazione *(tectoria)* in parte sul mio ed in parte sul suo, mi gioverà questo interdetto per costringerlo a levarla. ivi. — d. l. 3 § 9.

7. Se l'agente del tuo vicino dal fondo

tuo tirò le viti ne' suoi alberi, tu puoi avvertirlo e tagliare le viti, oppure giovarti dell' interdetto *Uti possidetis* per quel luogo dove sono le radici delle viti. XLIII, 1, 2 — l. 3 § 4 *Uti possid.*

8. Insomma, questo interdetto compete ogni qualvolta non è permesso al possessore il servirsi a suo arbitrio di ciò che possede, qualunque sia il mezzo con che ciò gli viene impedito. ivi. — l. 11 *De vi et vi arm.*

9. Questo interdetto ha luogo pel possessore ritenuto prevalente. ivi, 6. — l. 1 § 1 ff. *Uti possid.* — E in qualunque possibile possessione di suolo. ivi. — d. l. 1 § 8. — Sia che uno possegga tutto o in parte il fondo o per indiviso. ivi. — d. l. 1 § 7.

10. Questo interdetto è concesso a chi possede non solo se civilmente, ma anche se naturalmente soltanto: ed anche fra usufruttuarj; e se uno pretende l' usufrutto, l'altro il possesso; e se uno pretende il possesso dell' usufrutto; e se l' uno l'uso, l'altro l' usufrutto. ivi, 7. — *ib.* l. 4.

11. In ogni caso, è inerente a questo interdetto che il possesso non sia violento nè clandestino nè precario. ivi. — *ib.* l. 5. — Poichè allora non sussisterebbe il possesso. ivi. — l. 22 *De acquir. possess.*

Che se uno fu spossessato a forza, vitiensi come se possedesse, mentre per l' interdetto *De vi* egli può ricusare il possesso. ivi. — *ib.* l. 17.

Non succede poi nel detto vizio di possesso quegli che (anche scientemente) comperò la cosa da quello che la possedeva violentemente, clandestinamente o precariamente. ivi, 8. — l. 3 § 10 ff. *Uti possid.*

12. La violenza, la clandestinità o la precarietà del possesso nuocciono al possessore quando sussiste rispetto all' altro dei contendenti, non se rispetto ad un terzo; poichè, anche vizioso, il possesso giova contro gli estranei. ivi. — l. 53 *De acquir. possess.* — E qualsiasi possessore, per ciò solo ch' è possessore, ha più diritto che chi non l' è. ivi. — l. 1 § fin. ff. *Uti possid.* — Così il possessore precario si varrà dell' *Uti possidetis* contro chiunque tranne chi egli pregò. ivi. — l. 17 ff. *De prec.*

13. Se un vicino pretende ch' io abbia il diritto di tenere uno sporto *(projectio)* sul suolo di lui, l' interdetto giova ad entrambi; perchè l' uno possede il suolo, l' altro la superficie insieme con la casa. ivi, 11. — l. 3 § 5 ff. *Uti possid.* — Così pure se io ho uno sporto dalla mia casa sopra la tua. XLIII, 1, 11. — d. l. 3 § 6. — Che se sopra la mia casa havvi un piano *(coenaculum)* di un altro proprietario, egli in tal caso avrà l'interdetto Della superficie; ma io sarò prevalente anche a lui; sol che il pretore lo proteggerà secondo il patto della locazione. ivi. — d. l. 3 § 7.

14. I creditori posti in possesso per la conservazione della cosa, non possono valersi di questo interdetto. Lo stesso dicasi di tutti gli altri messi in possesso ad oggetto di custodia. ivi, 12. — d. l. 3 § 8.

15. Non si reputa che uno non possegga se tolse a vindicare la cosa; e quindi compete anche a lui questo interdetto. ivi, 13. — l. 12 § 1 *De acquir. possess.*

16. Nella controversia per l' *Uti possidetis* il giudice pronunzia prima chi dei due possegga; e chi rimane soccombente assume le parti di petitore, ed allora si tratta della proprietà. ivi, 14. — l. 35 *De acquir. vel amitt. possess.*

17. Chi turbò il possessore, tiene per questo interdetto condannato al risarcimento. E la somma della condanna si riferisce al valore della cosa stessa, cioè l' interesse che quegli avrebbe avuto di ritenere il possesso; non già il prezzo della cosa, che è ben diverso dal prezzo del possesso. ivi. — l. 3 § 11 ff. *Uti possid.*

TURME. V. Milizia.

TURPILLIANO *(Senatoconsulto)*. V. Abolizione, Calunnia, Prevaricazione, Tergiversatore. V. lib. 48 tit. 16 ff. *Ad senat. Turpill.*; Cod. lib. 9 tit. 41 *Ad senatusc. Turpill.*

1. Questo Senatoconsulto fu fatto contro i tergiversatori, cioè contro quelli che desistono dall' accusa, sotto Nerone, essendo consoli Cesonio Petone e Petronio Turpilliano; esso porta che sia punito chi desiste dall' accusa senza che il delitto sia abolito. XLVIII, 16, 10. — l. 1 § 7 ff. *Ad senat. Turpill.*

2. Desiste dall' accusa chi pattuisce coll' avversario per accomodarsi sull' imputazione fattagli. ivi, 11. — *ib.* l. 6. — E chi per propria volontà depone la intenzione di accusare. ivi. — d. l. 6 § 1. — Non già chi recede affatto dall' accusa. ivi. — *ib.* l. 13; l. 10 ff. *De judic.* — E chi non la prosegue nel tempo prescritto. ivi. — l. 6 § 2 ff. *Ad senat. Turpill.*; l. 7 Cod. *De his qui accus.*

3. Chi non ha potuto procedere dopo la inscrizione (V. Iscrizione) prima dalla contestazione della lite, nell'anno concesso dal gius delle Pandette, o nel biennio concesso da Giustiniano, e ciò per le sue occupazioni proprie o dei presidi; non è soggetto a questo senatoconsulto. XLVIII, 16, 12. — l. 15 § 5 ff. *Ad senat. Turpill.*; l. 6 Cod. eod. tit.

4. Non si reputa che abbia desistito quegli che non per sua volontà è escluso, ma per qualche prescrizione, dalla instituzione dell'accusa. ivi, 13. — l. 11 ff. eod. tit. — E nemmeno, per simile ragione, chi desiste per la morte del reo. ivi. — *ib.* l. 15 § 3. — Ma se il reo morì dopo che l'accusatore desistette, non si reputa ch'egli non abbia desistito. ivi. — d. l. 15 § 4.

5. Non si reputa che abbia desistito colui il quale, venendo sciolta l'accusa non per di lui volontà, non la ripiglia potendo. ivi, 14. — *ib.* l. 12.

6. Si reputa che desista colui che non adempie all'accusa del reo che accusò, non già chi accusa un altro, non dovendosi costringere l'accusatore ad accusare più persone. ivi, 15. — l. 19 § 1 ff. *De accusat.*

7. Si reputa colpito dal Turpilliano chi denunzia un delitto di pubblico giudizio, e dopo ordinata la causa del delitto; vale a dire, dopo deposte le inscrizioni e dato il fidejussore per sostenere la lite, e posto in custodia dell'uffizio l'accusato, desiste dall'accusa del delitto senza che ne sia impetrata l'abolizione. ivi, 16. — l. 1 Cod. *Ad senat. Turpill.* — Non è però necessario ch'egli abbia contestata la lite. ivi. — l. 39 § 6 ff. *Ad leg. Jul. de adult.* — Nè obbliga la sola comminatoria di rinovare l'accusa. ivi. — l. 5 ff. *Ad senat. Turpill.*

8. Se il reo condannato appellò, e poscia l'accusatore desistette, questi sarà soggetto al senatoconsulto. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § fin.

9. Soltanto ne' giudizj pubblici l'accusatore che desiste cade nel senatoconsulto; non negli estraordinarj, quali sono quello di stellionato, quello di espilata eredità, l'accusa di sospetto tutore e quella di esser caduto nel Turpilliano. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 11 et 12, et l. 7 § 1. — Che se il delitto spettava bensì al pubblico giudizio, ma fu inquisito estraordinariamente, ha luogo il Turpilliano. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

10. Non è colpito dal senatoconsulto colui che desistette per avere impetrata l'abolizione; la quale si concede a coloro che accusarono non *calumniae causa* ma indotti da giusto errore o da impeto scusabile. Difatti costoro non si reputa che desistano. XLVIII, 16, 19. — l. 10 ff. *De judic.*

11. Se una persona instituì molte accuse nello stesso tempo contro la medesima persona, dovrà chiedere l'abolizione per ciascheduna di esse; altrimenti subirà la pena del senatoconsulto se desisterà. ivi. — l. 1 § 9 ff. *Ad senat. Turp.*

12. Va impunito chi desistette dall'accusa colla permissione dell'imperatore. ivi, 20. — *ib.* l. 13 § 1.

13. Non sono soggetti alla pena del Turpilliano coloro contro cui non può opporsi la calonnia nel caso che desistessero dall'accusa. ivi, 21. — *ib.* l. 15 § 2. — Tal è quel marito che per diritto maritale accusò la moglie: non così se accusa un estraneo; nel qual caso è tenuto per la calunnia, e sottoscrive nel delitto, onde dovrà impetrare l'abolizione. ivi. — l. 16 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.*

Fra coloro che non sono soggetti all'accusa di calunnia si annoverano quelli che accusarono per dovere d'uffizio: laonde desisteranno impunemente, massime se cessò la causa dell'uffizio. ivi, 22. — l. 14 ff. *Ad senat. Turpill.*

All'accusa di calunnia non sono soggette le donne nè i minori. ivi. — *ib.* l. 4.

Tutte queste persone non sono soggette all'accusa di calunnia qualora avessero soltanto desistito; ma sono soggette se hanno patteggiato. ivi, 23. — l. 5 Cod. eod. tit.

14. Tranne le dette persone, niun accusatore che senz'abolizione abbia desistito, sfugge la pena del senatoconsulto; nemmeno quello che avesse potuto essere escluso dall'accusare. ivi, 24. — l. 1 § 10 ff. eod tit.

15. Nella pena di questo senatoconsulto cade anche colui il quale instiga l'accusatore, e colui che dà commissione ad alcuno e lo instruisce a fare un'accusa capitale, somministrando prove, allegando fatti: altrimenti, sono tenuti, per lo spirito del senatoconsulto, alla pena del delatore anche quelli che mediante interposta persona diedero causa al delatore. ivi, 25. — d. l. 1 § 13 et *ib.* l. 15; l. 34 § 1 ff. *De poenis.*

16. La pena del senatoconsulto non si estende ai fidejussori dell'accusatore. ivi, 26. — l. 2 Cod. *Ad senat. Turpill.*

17. La pena tanto dei prevaricatori quanto dei calunniatori era quella del taglione. La pena poi prescritta dal Turpilliano era una multa di cinque libbre d'oro, a cui fu aggiunta la infamia. XVIII, 16, 27. — l. 6 § 3 ff. *De decur.* — Nè deesi condannare a pena più grave l'accusatore assente. ivi. — l. 5 § 5 ff. *De poenis.*

In seguito fu abolita la pena del Turpilliano, e dipendeva dall' arbitrio del giudice. ivi. — l. 2 Cod. *Ad senat. Turpill.*

TURPITUDINE. Chi è obbligato di allegare la sua turpitudine per ripetere ciò che ha dato, viene respinto: p. e. se si ha dato del danaro al giudice perchè giudichi male. XII, 5, 7. — l. 3 ff. *De condict. ob turp. caus.*

2. Chi ha promesso e pagato per causa turpe non può ripetere se vi fu turpitudine da parte sua. ivi, 10. — *ib.* l. 8. — Quando vi fu turpitudine da ambe le parti, la cosa rimane al possessore. ivi. — *ib.*

TUSCIANO o meglio TUSCIO FUSCIANO, giureconsulto che alcuni confondono con *Muciano*, ma diverso, secondo Grozio, e che fu quell'ambasciatore che fu mandato in Numidia, ed al quale Antonino Pio diresse un rescritto ch' esiste ne' Digesti (XXXVII, 5, 7).

TUTELA. V. Alienazione *dei fondi dei minorenni*, Amministrazione *dei tutori e dei curatori*, Cauzione n. 135 a 151, Coadiutori, Conti *frodolenti de' tutori*, Cura, Curatore, Dispensa, Eredi *dei tutori e dei curatori*, Fidejussore n. 69, Magistrati *che nominarono i tutori*, Nomina *dei tutori*, Nominatori, Protutela *(Azione di)*, Protutore, Pupillo, Scusa, Testamentaria *(Tutela)*, Tutore. V. lib. tit. 1 26 ff. *De tutelis*, Instit. lib. 1 tit. 13 *De tutelis;* lib. 3 tit. 28 *De obligationibus quae ex quasi contractu nascuntur;* Nov. 72, 94, 155 e 118 cap. 5.

1. La tutela è una forza ed una potestà in un capo libero, dalla legge civile data e promessa per proteggere *(tueri)* colui che a cagione della sua età non può di per sè stesso difendersi. XXVI, 1, 1. — l. 1 ff. *De tutel.*

2. La tutela è un carico pubblico o civile, giacchè vien dato dalla pubblica autorità e non cade se non sopra quelle persone che di tal carico volle la legge fossero partecipi: non che sia propriamente e direttamente carico della repubblica, poichè risguarda più tosto l' interesse privato e non porta nessuna spesa. XXVI, 1, 1 *colle note.* — l. 6 § 15 ff. *De excusat.*

3. Altra è la tutela dei pupilli, altra quella delle femmine puberi; di quest' ultima si tratta a parte (V. appresso): nelle Pandette non si parla che della prima; ed è di tre specie, *testamentaria* (V. questa voce), *legittima* e *dativa*. V. appresso.

4. Alla tutela sono soggetti i pupilli, cioè coloro che, essendo impuberi, cessarono d' essere sotto la podestà paterna o per morte o per emancipazione. ivi, 2. — l. 239 *De verb. signif.*

5. Non solo ai cittadini romani vengono dati tutori, ma, per la legge Giunia, anche ai latini. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 19.

6. Anche al muto ed alla muta, se sono impuberi, si può dare il tutore; così pure al sordo impubere. ivi, 3. — l. 6 cum ¶ sed an, et § 3 ff. *De tutel.;* l. 8 § 3 ff. *De tut. et curat. dat.*

7. Si può dare tutore anche a chi patisce controversia sul proprio stato; solchè la dasione diventa valida allora quando sia giudicato libero. ivi, 4. — l. 17 ff. *De tut. et curat. dat.* — A quello poi lo stato del quale è incerto per la speranza del postliminio del padre alla cui podestà era soggetto, non viene dato il tutore. ivi. — l. 6 § 4 ff. *De tutel.*

8. I magistrati romani non possono dar tutore al ventre, ma bensì curatore; non essendo pupillo chi è nel ventre. ivi. — l. 20 ff. *De tut. et curat. dat.;* l. 161 *De verb. signif.*

9. Non può esser dato tutore un latino; e molto meno chi si trova in condizione servile. ivi, 5. — l. 7 Cod. *Qui dare tutor.*

10. Essendo la tutela un carico pubblico, non può esser dato alle femmine; tranne che impetrino specialmente dal principe la tutela de proprj figli. ivi. — ll. 16 et 18 ff. *De tutelis;* l. 26 ff. *De testam. tut.* — Pel gius poi delle Novelle, la madre e l' ava hanno la tutela de' loro figli *(liberi)* senza la permissione del principe. ivi. — Nov. 118 cap. 5.

11. Oltre quelli che per la condizione della loro persona sono incapaci di tutela, ve ne sono degli altri ai quali non è permesso lo amministrare la tutela; tali sono il furioso, il muto, il sordo: e se furono dati per tutori, vengono loro sostituiti altri. ivi, 6. — l. 1 § 2 et 3, et l. 13 ff. *De tutel.* — Non

così il sordastro *(minus audiens)*. XXVI, 1, 6. — l. 11 ff. *De legit. tut.*

12. Chi è in serviaio militare attuale *(militiae armatae)* non può, nemmeno se vuole, diventar tutore o curatore, nemmeno legittimo o testamentario: a se per errore amministrò, verrà convenuto coll'azione *Negotiorum gestorum*. ivi, 7. — l. 4 Cod. *Qui dare tutor.*

13. Giustiniano stabilì che, senza riguardo alla differenza fra i dativi ad i legittimi, niuno possa essere tutore o curatore prima che abbia compiuto l'età di venticinque anni. ivi. — l. 5 Cod. *De legit. tut.*

14. Per la nov. 72 cap. 1, chi è creditore del pupillo od ha diritto di pegno sopra le cose di lui, così pure quegli ch'è debitore del pupillo, è rimosso dalla tutela benchè chiamatovi dalla legge. ivi, 8. — Che se, dissimulando ciò, egli si procura la tutela, va soggetto alla pena che, s'è creditore, perde il suo credito; s'è debitore, non può opporre verun pagamento fatto durante la sua amministrazione. ivi. — d. nov. cap. 3.

15. Per la medesima ragione che il creditore del pupillo è rimosso dalla tutela di lui, anche al tutore non è permesso, durante la tutela ed anche dopo di averla deposta, di assumere in sè veruna cessione di azioni contra il suo pupillo, sia per causa di compera sia per causa di donazione, sotto pena di perdere l'azione e che la cosa vada a lucro del pupillo. ivi. — d. nov. cap. 5.

16. Può il tutore, durante la tutela, diventare creditore o debitore del pupillo per causa di eredità a lui deferita; ma Giustiniano comandò che in tal caso gli venga aggiunto un curatore. ivi.

17. Le prescrizioni dai n. 14 a 16 risguardanti i tutori si osservano anche rispetto ai curatori degli adolescenti e di altre persone. Tuttavia la nov. 94 eccettua la madre dalla regola che rimuove dalla tutela i creditori ed i debitori. ivi.

18. I maschi sono liberati dalla tutela colla pubertà. ivi, 9. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 28. — Ma essendo divise le opinioni sopra il tempo della pubertà, i genitori stessi talvolta nel loro testamento stabilivano in qual età i loro figli considerar si dovessero puberi. ivi, *nelle note*. — l. 49 *De leg. et fid.* 1.°; l. 64 § 2 *De leg. et fid.* 2.°; l. 101 § 3 *De cond. et demonstr.* — Tuttavia fu comunemente ricevuto, e confermato da Diocleziano e Massimiano, poi da Giustiniano, che i maschi si reputano puberi all'età di quattordici anni compiuti e le femmine all'età di dodici anni compiuti. XXVI, 1, 9 *colle note*. — l. 5 ff. *Qui testam. fac. poss.*; l. 4 Cod. eod. tit.; l. fin. Cod. *Quando tut. vel curat. esse desinet.* — Pel gius delle Pandette, le femmine non erano liberate dalla tutela colla pubertà. ivi.

19. La tutela finisce anche colla morte del tutore o del pupillo. ivi, 10. — l. 4 *De tutel. et rat. distr.* § finitur autem. — Poichè niuna tutela passa per gius ereditario in altra persona. ivi. — l. 16 § 1 ff. *De tutelis.* — E impropriamente si dice che i figli succedono nella tutela legittima. V. appresso.

20. Essendo la massima diminuzione di capo parificata alla morte, la tutela finisce se il pupillo vien ridotto in servitù. ivi, 11. — *ib.* l. 14 § 1.

21. Finisce la tutela anche se fosse fatto captivo il pupillo o il tutore; salvo sempre il postliminio. ivi, *colle note*. — d. l. 14 § 2. — Che se un tutore fu mandato in ambasceria presso i nemici, o fu accolto da loro o rifuggì presso di loro, rimane tutore, non essendo divenuto servo; ma frattanto se ne dà un altro. ivi. — *ib.* l. 15.

22. La tutela finisce anche per la media diminuzione di capo tanto del tutore quanto del pupillo. — Quanto alla minima, deesi distinguere: rispetto al pupillo si perde la tutela legittima anche con quella diminuzione di capo che lascia salvi i diritti di cittadinanza. ivi, 12. — l. 2 ff. *De legit. tutor.* — Lo stesso dicasi delle altre specie di tutela, poichè la debb'essere sopra *un capo libero* (V sopra n. 1.), cioè sopra una persona *sui juris*: quindi se i pupilli vengono arrogati essendo ancora impuberi, ovvero vengono deportati, finiscono di avere tutori. ivi. — l. 14 ff. *De tutel.* — Rispetto al tutore, cessa d'esserlo per la minima diminuzione di capo, quando sia legittimo. ivi. — l. 5 § 5 ff. *De legit. tutor.* — Quindi il figlio di famiglia emancipato non perde per questo la tutela. ivi. — l. 4 § 1 *De tut. et rat. distr.*

Per una costituzione di Anastasio, la diminuzione di capo non fa che il fratello perda la tutela legittima dei fratelli, delle sorelle e dei loro figli. ivi. — l. 4 *De leg. tut.*

Pel gius della Pandetta essendo tolto il diritto di agnazione, si dee dire che niuna

tutela finisce per la minima diminuzione di capo. XXVI, 1, 12. — Nov. 118.

23. Se uno fu rimosso come sospetto, cessa d'essere tutore. ivi, 13. — l. 14 § 4 ff. *De tutel.* — Così pure se fu dato per un tempo determinato, spirato questo tempo cessa d'essere tutore. ivi. — d. l. 14 § 3. — Similmente, se fu dato sotto condizione, all'adempiersi di essa. ivi. — d. l. 14 § 5. — E se uno fu dato invece di un assente, quando questi ritorna, finisce la tutela del sostituito; che se non ritorna, continua nella tutela il sostituito fino al tempo della pubertà. ivi. — *ib.* l. 12.

24. Tutela legittima. V. lib. 26 tit. 4 ff. *De legitimis tutoribus;* Cod. lib. 5 tit. 30 *De legitima tutela;* Instit. lib. 1 tit. 15 *De legitima agnatorum tutela*, 17 *De legitima patronorum tutela*, 18 *De legitima parentum tutela*, 19 *De fiduciaria tutela;* Nov. 94 cap. 2 e 118 cap. 5. — Chiamansi tutori legittimi per eccellenza quelli dati in forza della legge delle XII Tavole. XXVI, 4, 1. — l. 5 ff. *De legit. tut.*, Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 3. — Ma generalmente, sono tali quelli chiamati da qualche legge. d. § 3. — Tali sono gli agnati, il patrono e' suoi discendenti, il genitore manumissore e' suoi discendenti. ivi.

25. Per la legge delle XII Tavole le tutele legittime sono deferite agli *agnati* ed ai *consanguinei* (V. queste voci). ivi, 2. — ll. 1 et 7 ff. *De legit. tut.* — Finattantochè non sono diminuiti di capo. ivi. — l. 2 Cod. eod. tit.

26. La tutela legittima si deferisce all'agnato prossimo, e s'intende anche se è uno solo: se sono più nel medesimo grado, tutti acquistano la tutela. ivi. — l. 155 *De verb. signif.;* ll. 8 et 9 ff. *De leg. tut.* — Per prossimi ed agnati poi s'intende non solamente quelli ai quali non precede veron agnato, ma eziandio quelli ai quali non precede chi sia capace di questo carico. ivi. — *ib.* l. 10. — Onde talvolta l'eredità si trova in una persona e la tutela in un'altra; sebbene sia regola di Diritto che *quo tutela redit, eo hereditas pervenit.* ivi, — d. l. 10 § 1; l. 13 *De reg. juris.* — Nè soltanto è *prossimo agnato* quegli al quale non precede verun altro capace della tutela, ma eziandio veron altro che si speri possa precedere. ivi. — l. 1 § 2 *De legit. tut.*

27. La tutela si deferisce per legge anche ai patroni, vale a dire, a quelli che possono essere ammessi alla eredità legittima. XXVI, 1, 4. — l. 1 ¶ item, et l. 3 *De legit. tut.* — Qualche volta per altro la si deferisce anche senza la eredità; per es. nel caso che uno avesse tergiversato essendo stato incaricato di manomettere un suo servo. ivi. — d. l. 1 § 3. — Così pure se vi è un patrono o suo figlio, questo avrà la tutela, quello la eredità. ivi. — d. l. 1 § 1 ¶ item in libet. — Lo stesso dicasi se vi è la figlia del patrono ed un nipote. ivi. — *ib.*

28. Il patrono debb'essere tutore dei liberti dell'uno e dell'altro sesso. ivi. 5. — l. 172 *De verb. signif.*

29. La tutela è deferita a qualunque patrono; o sia manumissore spontaneo o fedecommessario, o compratore a condizione di manumettere. ivi, 6. — l. 3 § 1 et 2 ff. *De legit. tutor.* — Quanto a' liberti *orcini*, la tutela spetta ai discendenti primi del patrono. ivi. — d. l. 3 § 3.

30. La tutela si deferisce ai discendenti dei patroni, qualora non ci sia verun patrono capace di tal carico. ivi, 7. — d. l. 3 § 6. — Che se un patrono morì, essa rimane presso gli altri patroni anche se il morto lasciò un figlio; e se fu fatto captivo o ridotto in servitù, i compatroni saranno intanto tutori. ivi. — d. l. 3 § 5.

31. Non essendo verun patrono superstite, e dovendosi deferire la tutela ai discendenti dei patroni, va preferito colui fra i discendenti ch'è di grado più prossimo. ivi, 8. — d. l. 3 § 7.

32. Quegli che manomise un capo libero a lui mancipato dal genitore o dal compratore imaginario, a somiglianza del patrono diventa totore e dicesi *Fiduciario* (V. Fiducia). ivi, 9. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 5, et l. 3 § fin. ff. *De legit. tut.* — E quando egli muore, se vi sono figli o nipoti di età legittima, diventano *tutori fiduciarj* del fratello o della sorella. ivi. — *ib.* l. 4.

33. Tutte le persone fin qui indicate saranno tutori legittimi soltanto qualora siano capaci di questo carico (V. sopra). ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 4 et l. 10.

34. Siccome per gius civile l'eredità non si deferisce ai *cognati*, così a' fratelli della madre per la legge delle XII Tavole non si deferiscono nemmeno le tutele dei maschi; mentre soltanto agli zii, qualora non si fossero scusati, è attribuito questo diritto. ivi, 11. — l. 1 Cod. *De legit. tutor.*

a tutti i magistrati municipali (previo ordine del preside); purchè il tutore dato sia del medesimo municipio o del suo territorio *(agro)* XXVI, 5, 2, *colle note.* — l. 3 *De tut. et dat. curat.* — E dove manca chi può darlo, debbono darlo i decurioni in pluralità; e possono dare anche uno del loro corpo. ivi. — *ib.* l. 19.

Per costituzione di Giustiniano, quando le facoltà dei pupilli o degli adolescenti non sorpassanto i cinquecento soldi, non si debbe aspettare che vengano ad essi nominati tutori o curatori dai presidi, ma è nopo che i magistrati municipali insieme col vescovo li nominino. ivi. — l. 30 Cod. *De episcop. aud.*

45. Fuori delle persone indicate dalla legge, niuno ha il diritto di dare tutori, nemmeno per mandato del preside. ivi, 3. — l. 8 *De tutor. et curat. dandis.*

46. Il preside può dar tutore solamente a quelli che sono della medesima provincia, ovvero che vi hanno domicilio. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 2. — E siccome al pupillo che ha diversi patrimonj si danno tutori pei singoli patrimonj, così questi vengono dati dai magistrati di quei luoghi ove sono i patrimonj medesimi. ivi. — *ib.* l. 27; l. un. Cod. *Ubi petiant. tut. vel curat.*

47. I magistrati non possono dare per tutore o curatore chi non è capace di tal carico. ivi, 5. — l. 21 *De tutor. vel curat. dand.* — Nè chi non è soggetto alla loro giurisdizione. ivi, 6. — l. 5 Cod. *Qui dare tut.* — Epperò se nella città originaria del pupillo mancano persone idonee, debbono i magistrati cercarne nella città vicina e mandarne il nome al preside, nè mai arrogarsi l'arbitrio di conferire eglino stessi la tutela. ivi. — l. 24 *De tutor. vel curat. dand.*; l. 1 § 18 *De magistr. conven.*

48. In alcuni casi il magistrato non dee dar per tutore nemmeno chi è soggetto alla sua giurisdizione, quando cioè i genitori *(parentes)* l'abbiano vietato: e se un tale fu creato ed accettò, si dovrà impedirgli d'essere tutore senza danno della sua fama. ivi. — l. 21 § 2 *De tutor. vel curat. dand.* — E questo divieto basta che il si deduca per conseguenza. ivi. — d. l. 21 § 1.

49. I magistrati non possono creare tutori nè curatori coloro che sono in legazione; anzi se il fecero, vengono eglino dimessi. ivi, 7. — d. l. 21 § 3 et 5. — Lo stesso dicasi delle altre persone che fossero occupate in pubblico servigio. XXVI, 5, 7.

50. Lo sposo non può essere curatore della sposa; e se fu creato, verrà assolto. ivi, 8. — l. 1 § fin. ff. *De excusat.* — Lo stesso dicasi del marito, sebbene debba aver premura pegli affari di sua moglie. ivi. — l. 2 Cod. *Qui dare tutor. poss.* — E del suocero verso la nuora. ivi. — l. 17 Cod. *De excusat. tut.*

Tutte le dette persone, se s'immischiano nella tutela o nella cura, contraggono infamia; non altrimenti. ivi. — *ib.* et *ib.* l. 4.

51. Anche un municipale può esser dato per tutore; purchè venga dato ad un municipale. ivi, 9. — l. 10 ff. *De tutel.* — Esclusi i senatori. ivi. — l. 1 Cod. *De tutor. vel curat. illustr.*

52. Il pretore non può dare sè stesso per tutore; nè il giudice pedaneo, nè il compromissario, per propria sentenza; mentre dovrebbero far cognizione sopra sè stessi. ivi, 10. — l. 4 *De tutor. vel curat. dand.*; l. 4 ff. *De offic. praetor.*; l. 5 ff. *De offic. praesid.* — Ma possono dare un proprio collega, senza però costringerlo, avendo egli la scusa della magistratura. ivi. — l. 19 § 1 *De tutor. vel curat. dand.*; l. 3 *Qui petant. tutor.*

53. Nulla monta che siano di eguale o d'ineguale dignità il pupillo ed il tutore che a lui viene dato. ivi, 11. — l. 22 *De tutor. vel curat. dand.*

54. Può essere nominato tutore anche quegli ch'era già prima risponsabile verso il medesimo pupillo della condotta di un altro tutore. ivi, 12. — *ib.* l. 28.

55. Possono essere dati più tutori insieme. ivi, 13. — *ib.* l. 23.

56. Affinchè il tutore sia legalmente dato, richiedesi, 1.° che il magistrato intenda ciò che fa; onde non sarebbe valida la dazione di un tutore fatta dal preside o dal pretore in istato di pazzia; sebbene in tale stato egli ritenga la magistratura. ivi, 14. — *ib.* l. 8 § 1.

2.° Si richiede che il magistrato non erri circa le persone e circa la causa di dare il tutore. ivi, 15. — *ib.* l. 10.

3.° Si richiede che la dazione non venga sospesa da veruna condizione. ivi, 16. — l. 6 § 1 ff. *De tutel.* — Ma non è una condizione il dare il tutore previa cauzione. ivi. — *ib.*

4/ Si richiede che il magistrato dia i tutori ed i curatori con cognizione di causa e con decreto *pro tribunali*. XXVI, 5, 17.

57. Nel dare il tutore alle persone illustri v'è questo di particolare che il pretore pupillare debbe unire in senato il prefetto di Roma ed i decemviri per creare, secondo i loro consigli, il tutore da qualsiasi ordine. ivi. — l. 1 Cod. *De tutor. illustr.*

58. Si può dare il tutore in qualunque giorno, anche feriato; il che è comune a tutti gli atti di volontaria giurisdizione. ivi, 18. — l. 8 § 2 *De tutor. et curat. dand.*

59. Nella dazione del tutore non occorre nè la presenza di quello che vien dato nè quella del pupillo (V. Assenza); e nemmeno la scienza e la volontà del pupillo. ivi, 19. — *ib.* l. 6.

60. Il principal dovere del magistrato che dà i tutori od i curatori è la inquisizione intorno alle persone proposte dai parenti dei pupilli, affinchè ad esse venga deferita la tutela; la quale inquisizione dee volgersi sulla morale più che sulla ricchezza e dignità delle persone. ivi, 20. — *ib* l. 21 § 5. — Laonde debbono rigettare coloro che vogliono ingerirsi per essere creati o che offrono danaro; i quali anzi sono soggetti a pena. ivi. — d. l. 21 § 6.

61. Se coloro che sono dati per tutori o curatori vanno fuori di paese (*peregre*), i magistrati debbono entro trenta giorni notificare loro la nomina. ivi, 21. — *ib.* l. 29.

62. I tutori ed i curatori dativi sono di varie specie. Primieramente, essi vengono dati dal magistrato quando manca sì la tutela testamentaria e sì la legittima. E se anche la tutela testamentaria non manca *pleno jure*, ma il tutore testamentario non è effettivamente tutore p. e. per essere stato scusato o rimosso, ne viene dato in sua vece un altro dal magistrato, ed in questo caso non ha luogo la tutela legittima. Questi tutori così dati rimangono tutori fino alla pubertà. ivi, 22.

63. Un'altra specie di tutori dativi sono quelli temporarj, i quali vengono dati dal magistrato per un tempo determinato, p. e. fino a tanto che si spera il tutore testamentario. ivi. — Un'altra specie di *tutore temporario* è quello che vien dato per amministrare la tutela mentre dei tutori dati altri avessero appellato, altri non fossero presenti. ivi. — *ib.* l. 2. — E questi sono tutori per tutta la tutela. ivi.

64. Un'altra specie di tutori dativi sono quelli che vengono dati per certe cause ad un pupillo che ha già il tutore. XXVI, 5, 22. — Il magistrato dà ai pupilli anche curatori per certe cause; anzi dà curatori anche per ogni affare e questi vengono aggiunti ai tutori. — Finalmente, si permette qualche volta ai tutori che, sotto la loro responsabilità, costituiscano qualche agente della tutela. ivi.

Qui si tratta di questa specie di tutori e curatori dativi.

65. Benchè ordinariamente a chi ha un tutore non si possa darne un altro, tuttavia esso vien dato per certe cause per le quali è necessaria l'autorità del tutore, allorchè il tutore non può interporla. 1.° E' permesso per giusta causa il dare un tutore all'impubere (che già lo ha) perchè adisca una eredità. ivi, 23. — l. 9 *De tutor. vel curator. dand.*

2.° Lo stesso ha luogo quando è necessaria l'autorità del tutore per domandare la restituzione della eredità; ancorchè il pupillo abbia già il tutore legittimo. ivi. — *ib.* l. 13.

3.° Per consuetudine si dà il tutore a quella donna od a quel pupillo che volesse agire contro il proprio tutore per legge o con legittimo giudizio; e questo tutore chiamasi *pretoriano* perchè suol essere dato dal pretore di Roma. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 24. — Che se vi sono più tutori, è inutile il domandare al pretore un curatore *litis causa*; poichè mediante l'autorità dell'uno si può agire contro l'altro. ivi. — l. 24 ff. *De testam. tut.* — Siccome poi nel Gius nuovo non ci sono più giudizj legittimi, ma sono diventati tutti estraordinarj: così non viene più dato il tutore alla lite, ma il curatore. ivi.

66. Se il pupillo o la pupilla vuole promuovere lite contra il tutore legale (*justo*), od il tutore vuole promuoverla contro di loro, e vien domandato un curatore per tale affare; si può darlo, ma soltanto sopra istanza di quello a cui debb'essere dato. Nè può essere dato se non uno presente e ad uno che sia presente o postulante; quindi non all'infante. E se il pupillo non vuole domandare il curatore per evitare che si proceda contro di lui, il pretore dee costringerlo a domandarlo. ivi, 24. — l. 3 § 2 ff. *De tutel.* — Pomponio per altro dice che tale curatore può essere dato in qualunque luogo ed in qualunque tempo. ivi. — d. l. 3 § 4.

67. Possono essere domandati più curatori in luogo di più tutori, un curatore in luogo di più tutori, un curatore in luogo di un tutore; e per una sola lite o per più. XXVI, 5, 25. — l. 11 § 1 ff. *De tutel.* — E se Tizio p. e. fu domandato per curatore contro Sejo, lo stesso Tizio potrà essere dato tutore contra un altro; sicchè per diverse cause uno solo tien luogo di due curatori; il che accaderà parimenti se per diverse liti ed in tempi diversi venga domandata la medesima cosa. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Ma quando una volta è domandato tale curatore, finattanto ch'egli rimane curatore, non si può domandarne un altro nella medesima lite. ivi. — d. l. 5.

68. Se il pupillo domanda il detto curatore senza indicare per quale affare, lo s'intende dato per tutti. ivi. — *ib.* l. 3 § fin. — La qual massima forsa riguarda que' casi nè quali contra il tutore si volesse esercitare l'azione *Familiae erciscundae* o quella *Communi dividundo* o quella *Finium regundorum.* ivi. — *ib* l. 4.

Quanto ai Curatori aggiunti ai tutori per l'amministrazione della tutela, V. Curatore n. 1 e 2; quanto ai Coadiutori od Agenti della tutela, V. Coadiutore. Così pure, quanto ai curatori de' puberi, V. Curatore n. 54 e 55.

69. Tutela delle Femmine puberi. Anticamente le femmine, benchè puberi, stavano sotto tutela. XXVI-XXVII, App. 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 1. — La quale, come pei pupilli, era di tre specie, testamentaria, legittima e dativa. ivi.

70. La tutela testamentaria davasi per testamento del marito, conforme allo spirito della legge delle XII Tavole (come conseguenza della podestà) quando le femmine erano *in mano* ed in podestà de' mariti. Così i mariti co'loro testamenti davano tutori alle mogli che', dopo la morte de' mariti stessi, non volevano rimanere sotto la tutela degli agnati, e, secondo la interpretazione de' Giurisprudenti, venivano dati più tutori, dei quali la moglia sceglieva uno. ivi, 2.

71. La tutela legittima delle femmine aveva luogo in mancanza della testamentaria data o da darsi. Questa era devoluta agli agnati delle femmine ingenue, ed al patrono od ai figli del patrono della liberta. ivi, 3. — Questa tutela era in certa maniera data ai beni, e perciò si poteva legalmente cederla a chi si voleva. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 6. — Il che non potea farsi dalla testamentaria. XXVII, 5, 3. — § 17 *De tutel.*

Quegli al quale la tutela veniva ceduta giudizialmente, dicevasi *tutore cessico*; e venendo questi a morire, o soffrendo diminuzione di capo o cedendo ad altri la tutela, vi sottentra il legittimo; e se quest' ultimo fosse morto o diminuito di capo, la *tutela cessizia* si estingue. ivi. — *ib.* § 7. — Rispetto agli agnati, non ebbe luogo in appresso la tutela cessizia, avendo la legge Claudia abrogate le tutele legittime delle femmine. ivi. — *ib.* § 7 et 8.

72. Costantino rimise in uso la tutela legittima delle femmine stata abrogata dalla legle Claudia. ivi, 4. — l. 2 Cod. Theod. *De tut. et curat. dand.* — E l'imperatore Leone confermò questo gius. ivi. — l. 3 Cod. *De leg. tut.*

73. Oltre la testamentaria e la legittima, v'era anche la tutela dativa delle femmine puberi; e ciò in forza della legge Atilia (V. sopra) ivi, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 18. — Per la legge Giulia poi *De maritandis* il pretore di Roma dà il tutore a quella femmina o vergine che in forza di essa legga convien maritare, affinchè venga data o promessa la dote, quando essa avesse il tutore legittimo in età pupillare. ivi. — *ib.* § 20. — In appresso il senato statuì che anche nelle provincie i presidi dovessero dare i tutori per le medesime cause. ivi. — *ib.* — Come pure nel caso che il tutore della donna fosse muto o pazzo. ivi. — *ib.* § 21. — O assente; eccetto il patrono e suo figlio. ivi. — *ib.* § 22.

74. Sebbene le stesse specie di tutele vi sieno per le femmine e pei pupilli, tuttavia passa differenza grande fra le une e le altre. Così i tutori delle femmine interpongono soltanto la loro autorità, mentre quelli dei pupilli e delle pupille anche amministrano. ivi, 6. — *ib.* § 25. — E nemmeno l'autorità del tutore non è necessaria alla femmina in tutti gli affari ne' quali è necessaria al pupillo; ma soltanto quando intentano un' azione legittima, quando si obbligano, quando fanno un affare civile (onde nelle cose di puro gius delle genti potevano far senza del tutore; p. e. nel ricevere pagamento), quando permettono alla loro liberta il vivere in contubernio con servo altrui, quando alienano una cosa *mancipi.* ivi. — *ib.* § 27. — La causa principale dell'autorizzaziona del tutore

per le femmine puberi è la promissione della dote, o qualunque altro atto relativo alla dote. XXVII, 5, 6. — l. 7 *De tutor. vel curat. dand.*

75. Rispetto alla forma d'interposizione dell'autorità, la tutela delle femmine non è differente da quella dei pupilli, dovendo per entrambi essere interposta *in actu*. Così basta che il tutore l'abbia interposta nel momento che una femmina scriveva una lettera al suo servo concedendogli la libertà. ivi, 7. — *Fragm.* ex vet. Jurisc. § 15.

76. Se fu dato un tutore ad una femmina pubere come se la fosse impubere, è dato inutilmente. ivi, 8. — l. 26 *De tut. et curat. dand.*

77. Questa tutela finisce colla morte o del tutore o della femmina, e parimenti colla massima diminuzione di capo dell'una o dell'altro. ivi, 9. — La minima diminuzione di capo del tutore faceva finire la sola tutela legittima, come rispetto a' pupilli; ma la minima diminuzione di capo della femmina fa cessare qualunque tutela di lei, perchè la tutela non cade se non sopra capo libero. Perciò quando una femmina soggetta a tutela si maritava, se passava in podestà del marito colle nozze p. e. contratte mediante cauzione, la sua tutela estinguevasi; se altrimenti, essa rimaneva sotto la podestà de' suoi tutori. ivi.

78. Una donna ingenua col partorire tre volte, ed una liberta col partorire quattro volte si scioglieva dalla tutela per la legge Giulia e Papia. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 29 § 3; *Fragm.* ex vet. Jurisc. § 15. — Lo stesso dicasi di quelle alle quali il senato o il principe concedeva il gius de' tre figli come se li avessero partoriti. ivi.

Anche le vestali erano fuori di tutela; il qual privilegio fu loro conceduto da Augusto. ivi.

79. La tutela delle femmine puberi fin qui discorsa ha luogo secondo il gius delle Pandette; e fu in uso fino ai tempi di Leone. ivi, 10. — l. 3 Cod. *De legit. tut.* — Ma andò quasi affatto in disuso al tempo di Giustiniano, il quale perciò non ne lasciò vestigio nelle sue Pandette. ivi.

80. Tutela *(Azione diretta Di)*. V. lib. 27 tit. 3 *De tutelae et rationibus distrahendis, et utili curationis causa actione;* Cod. lib. 5 tit. 51 *Arbitrium tutelae*. V. Amministrazione *de' tutori e de' curatori*, Conti *frodolenti*, Cura *(Azione utile derivante dalla)*, Privilegio *dell'azione di Tutela*. — Quest'azione compete al pupillo contra il tutore, oltre a quella De' conti frodolenti *(de rationibus distrahendis)*, entrambe quando egli dolosamente distrasse o malversò ne' conti della tutela. XXVII, 4, 1.

81. Quest'azione compete anche contra l'erede del tutore. ivi, 1. — l. 1 § 16 *De tut. et rat.* — Ed all'erede del pupillo ed agli altri successori. ivi. — d. l. 1 § 17.

82. Vi è tenuto anche quel tutore che, sebbene abbia fatto gli affari del pupillo, pur non ebbe mai occasione d'interporre la sua autorità per lui. ivi, 2. — l. 18 *De admin. et peric. tut.*

83. Se un figlio di famiglia fu dato per tutore, e suo padre approvò la tutela, questi è tenuto solidariamente; se non l'approvò, è tenuto soltanto all'azione Di peculio. ivi, 3. — l. 7 ff. *De tutel.* — Si reputa poi che abbia approvato la tutela se amministrò o se acconsentì che il figlio amministrasse, ovvero se in qualunque modo s'immischiò nella tutela. ivi. — *ib.* — Non se soltanto avvertì il figlio. ivi. — *ib.* — Insomma si reputa che io abbia approvato la tutela di mio figlio non già quand'ho semplicemente acconsentito che mio figlio sia tutore, ma quando ho acconsentito di amministrarla in persona, oppure che il figlio l'amministri a mio pericolo. ivi. — l. 21 *De admin. et peric. tut.*

84. Se una tutela fu data ad un figlio di famiglia come decurione, vale a dire, perchè, secondo gli statuti della sua curia, i decurioni erano dati cisschedono alla sua volta per tutori ai figli che lasciava qualcuno del loro ordine; il padre di lui avendo acconsentito che il figlio fosse fatto decurione, si reputa che abbia tacitamente approvato la tutela, perchè si reputa che abbia acconsentito a tutt'i carichi che sono la conseguenza del decurionato. ivi. — l. 1 Cod. *Quod cum eo qui in alien.*

85. Il padre che acconsentì che il figlio fosse fatto tutore è risponsabile dell'amministrazione del figlio pel tempo soltanto che fu soggetto alla podestà di lui. ivi, 4. — l. 6 *De tutelae et rat.* — Quindi lo stesso figlio di famiglia emancipato, se amministrò la tutela, è tenuto direttamente all'azione Di tutela. ivi. — *ib.* l. 4 § 1. — E vi è tenuto in modo diverso da quando amministrò

mentr'era soggetto alla podestà, cioè in solido, mentre prima non era obbligato che *in quantum facere potest*: il padre poi non è tenuto che fino al valore del peculio. XXVII, 4, 4. — l. 11 *De tutelae et rat.*

86. Se più tutori amministrarono la tutela di un pupillo, debbono essere convenuti in Giudizio tutti. Tre sono i casi: 1.° O l'amministrazione della tutela non era divisa tra di loro, e il pupillo può convenirne uno a sua scelta, ed esigere da lui tutto il debito cedendo al convenuto tutte le proprie azioni verso gli altri: 2.° o era stata divisa dal testatore o dal giudice, e ciascheduno è risponsabile della propria amministrazione separatamente, tranne che abbia dolosamente trascurato di rimovere il tutore sospetto o di dinunziarlo come tale avvenendo che fosse diventato insolvente, o che nell'esercitare la causa di sospetto non abbia a bella posta tradito i diritti del pupillo: 3.° o era divisa soltanto per convenzione privata fra loro, e ciò non torrà che il pupillo possa convenirne uno solidariamente, cedendogli le sue azioni verso gli altri. ivi, 6. — l. 7 Cod. *De divid. tut.* — Lo stesso dicasi dei curatori. ivi. — *ib.*

Nel primo e nel terzo dai detti casi, anche gli eredi dei pupilli potranno impetire qual vorranno. ivi, 7. — l. 33 § 2 *De admin. et peric. tut.* — E se sono due, l'altro non sarà per questo liberato venendo convenuto. ivi. — *ib.* l. 18 § 1. — Così è in istretto diritto, ma secondo i principj di equità si soccorre con varie eccezioni al tutore che fu convenuto pel suo contutore. ivi.

Nel secondo dei detti casi, quando i contutori sono tenuti, nol sono che sussidiariamente, potendosi anzi rivolger prima l'azione contra i magistrati che gli hanno dati od i loro garanti, nel caso che il primo convenuto fosse insolvente. ivi. — l. 1 § 15 *De tutelae, et ration.*

87. Ai tutori fra i quali fu in origine divisa la tutela dal testatore o dal giudice sono simili quelli de' quali uno è tutore testamentario e l'altro fu surrogato dal magistrato invece del tutore testamentario morto o del tutore rimosso (V. sopra n. 86). ivi, 8. — l. 46 § 6 *De admin. et peric. tut.*

88. Il principio che ciascheduno di più tutori è tenuto per la sua gestione qualche volta solidariamente, ha luogo soltanto per l'epoca della pubertà del pupillo, non già se amministrarono dopo la pubertà. XXVII, 4, 9. — l. 31 *De admin. et peric. tut.*

89. Quegli di più tutori che fu chiamato in Giudizio solidariamente coll'azione Di tutela, può giovarsi dell'eccezione *di Divisione*, di quella *di Ordine*, e di quella *di Cessione delle azioni*. V. queste tre voci.

90. L'azione Di tutela non si può esercitare finchè non sia finita la tutela. ivi, 19. — l. 4 *De tutelae et rat.* — Dunque uno che sia ancora impubere non può intentare quest'azione. ivi. — d. l. 4 § 2. — E se sono più persone che amministrano la tutela, a niuna di esse è concessa l'azione a nome del pupillo contra il contutore. ivi. — ll. 12 et 19, et l. 37 § 7 *De admin. et peric. tut.* — Soltanto il contutore ha dovere di denunziare come sospetto il suo collega; senza che per questo debba assumere egli quella parte della tutela. ivi. — l. 9 § 5 *De tutelae et rat. distr.*; l. 8 Cod. *De susp. tut.*

91. Siccome non si può agire contra lo stesso tutore, così non si può agire durante la tutela neppure contra quelli che per lui sono risponsabili. ivi, 20. — ll. 11 § fin. et l. 12 *De tutelae et rat.*

92. Dicendosi che l'azione Di tutela non può essere intentata se non a tutela finita, s'intende soltanto di quella del pupillo a nome del quale si agisce: per altro non conviene protrarla a pretesto che il medesimo tutore sostiene la tutela anche del fratello e del coerede dell'impubere. ivi, 21. — l. 39 § 17 *De admin. et peric. tut.* — Epperò se il pupillo diventa erede di quello del quale il suo tutore amministrava la tutela, egli avrà azione contra il suo tutore per le cause ereditarie. ivi. — l. 7 *De tutelae et rat. distr.*

93. Basta che sia finita la tutela per parte del tutore, se anche non è finita per parte del pupillo, onde dar luogo all'azione Di tutela. ivi, 22. — *ib.* l. 9. — Sia che il tutore si assenti per pubblico servigio, sia che la tutela si cangi di dativa in testamentaria, sia che avvenga la condizione in pendenza della quale era stato sostituito un tutore al testamentario, sia che quest'ultimo fosse stato dato fino ad un certo tempo, sia ch'egli soffra la confisca de' suoi beni. ivi. — d. l. 9 § 1, 2, 3 et 6.

94. Tosto che uno cessò di essere tutore, anche se si spera ch'egli possa riassumere la tutela, si può convenirlo. ivi, 23. — *ib.* l. 7

§ 1 et l. 8. — Potrebbe altresì essere convenuto per la sua prima gestione dopo d'essere stato reintegrato nella tutela; ma in questi casi, se egli è solo, sarà necessario un curatore speciale; se vi è un contutore, questi potrà esercitare l'azione contro il primo, mentre egli per la prima amministrazione è debitore verso il pupillo come sarebbe se avesse preso danari a credito da suo padre. XXVII, 4, 22. — l. 9 § 4 *De tutel. et rat. distr.*

95. Fuorchè l'azione Di tutela, le altre competono contro il tutore anche durante la sua amministrazione; come quella Di furto, Di danno ingiusto, la Ripetitoria. ivi, 24. — d. l. 9 § 7. — Non però al pupillo sono concesse; il quale d'altronde può esercitarle, se mai intanto muore il tutore, contro gli eredi di lui. ivi. — *ib.* l. 10.

96. L'azione Di tutela, come tutte le personali, durano perpetuamente secondo il Gius delle Pandette; ma pel Gius nuovo è esclusa mediante la prescrizione di trent'anni, detta di lunghissimo tempo e introdotta dalla costituzione di Teodosio. ivi, 25. — l. 8 Cod. *Arb. tut.*

97. Il tutore non è obbligato di somministrare il danaro al pupillo perchè eserciti l'azione Di tutela. ivi, 26. — l. 17 *De tutelae et ration. distr.*

98. L'azione Di tutela ha per oggetto il rendimento dei conti dell'amministrazione. A questo rendimento di conti dee precedere la esibizione dell'inventario e dei registri. Se il tutore non li ha tenuti, o tenuti non li presenta, è soggetto per questo all'azione. ivi, 27. — *ib.* l. 1 § 3. — Anzi, se non li presenta, il giudice può d'offizio interrogare i servi e porli alla tortura; il che farà anche se il tutore asserisce che i conti furono mal tenuti dai servi. ivi. — *ib.*

In questo caso si può anche deferire contro il tutore il giuramento in lite a quello che domanda il conto della tutela. Che s'egli presta il giuramento, ed il tutore viene condannato nella somma giurata, il pupillo non può fargli veruna remissione fino a tanto che è minore. ivi, 28. — l. 3 Cod. *De in litem jur.*

99. In quest'azione si dee rendere conto dell'amministrazione che il tutore ha tenuto o che doveva tenere per tutto il tempo della tutela, ed anche pel tempo posteriore se continuò ad amministrare. ivi, 29. — l. 11 Cod. *Arbitr. tut.* — Entrerà poi nel conto ciò soltanto ch'era connesso coll'amministrazione della tutela sì che altrimenti non avrebbe potuto essere amministrata; non se per esso il tutore, dopo la pubertà del pupillo, vendette i fondi di lui, comperò servi o prestò. XXVII, 4, 28. — l. 13 *De tut. et rat. distr.*

100. Se uno stato tutore prese a far qualche affare dopo finita la tutela, l'azione Di tutela si converte in quella Di gestione d'affari.

Così pure se uno stato tutore fu poi fatto curatore dell'adolescente stato suo pupillo. ivi, 30. — *ib.* l. 13 ¶ sed et illud, et l. 14.

101. Il tutore in quest'azione dee render conto del patrimonio pupillare tale com'era realmente non come il testatore ha erroneamente dichiarato. ivi, 31. — ll. 2 et 13 Cod. *Arbitr. tutel.*

102. Il tutore dee render conto non solamente de' beni ch'esistevano al tempo che gli fu deferita la tutela, ma eziandio de' beni che poscia pervennero al tutore, o che gli dovevano pervenire. ivi, 32. — l. 32 § 2 *De admin. et peric. tut.*

103. Il tutore è pur tenuto per le somme ch'egli doveva esigere dai debitori del pupillo. ivi, 33. — *ib.* l. 39 § 16 — Anzi, ancorchè il minore diventato maggiore avesse chiamato in Giudizio un debitore ridotto insolvente, il tutore o curatore che trascorò di esigere non sarà per ciò liberato. ivi. — d. l. 39 § 15.

Il tutore o curatore che non esigette dal debitore del minore, non è liberato nemmeno se questo minore divenuto maggiore ha costituito quel debitore suo procuratore. ivi. — *ib.* l. 46.

104. Quest'azione comprende non solamente ciò che il tutore non esigette dagli altri debitori, ma eziandio ciò che non esigette da sè medesimo; sia che fosse debitore del padre del pupillo, sia che il fosse in forza di un'azione temporaria. ivi, 34. — *ib.* l. 5 § 4 et l. 9 § 2. — E se questa prima azione era perpetua, il pupillo avrà la scelta di esercitare questa o quella Di tutela. ivi. — *ib.* l. 9 § 1; l. 5 *De tutelae et rat.* — In generale, ciò che un tutore dee fare pel suo pupillo contro una terza persona, dee farlo anche verso sè medesimo e forse viemmaggiormente. ivi. — d. l. 9 § 3.

105. Se il tutore col danaro del pupillo comperò qualche cosa per sè medesimo, il

pupillo mediante l' azione Di tutela può ripetere quella cosa, qualora non preferisca di domandare il danaro cogl'interessi legali. XXVII, 4, 34. — l. 3 Cod. *Arbitr. tutel.* — Ciò si osserva però qualora consta che la compera fu fatta col danaro pupillare: altrimenti se p. e. il tuo tutore è morto, tu non puoi vindicare nè ritenere il dominio de' beni di lui, ma ti compete l' azione Di tutela contra i di lui successori. ivi. — *ib.* l. 10. — Non si può poi presumere che un tutore abbia fatto acquisti col danaro del pupillo, dalla sola circostanza ch' egli non avesse beni al momento che assunse la tutela. ivi. — d. l. 10.

106. Se il tutore ha negoziato coi danari pupillari, non già in nome del pupillo ma in proprio nome, benchè constasse avere egli da tale negoziazione guadagnato, il pupillo non potrà domandare quel guadagno, ma soltanto il suo danaro cogl' interessi più grandi. ivi, 36. — l. 47 § 6 *De adm. et peric. tutor.*

107. Dai tutori o curatori dei pupilli si debb' esigere nell' amministrazione dei beni pupillari quella stessa diligenza che il padre di famiglia dee porre di buona fede nelle cose proprie. ivi, 37. — *ib.* l. 33. — Onde nell' azione Utile Di tutela o Di gestione di affari entra tutto ciò che un tutore od un curatore per dolo o per colpa lata ed anche lieve avesse fatto perdere ai minori, ovvero non avesse fatto acquistare ai medesimi potendolo fare. ivi. — *ib.* l. 5 § 7; l. 7 Cod. *Arbitr. tutel.*

108. Il dolo e la colpa di cui è responsabile il tutore si stima tanto da ciò ch' egli fece quanto da ciò ch' egli omise di fare. ivi, 38. — l. 1 *De tutelae et ration.* — In generale, egli è inescusabile quando non fece pel suo pupillo ciò che farebbe qualunque buon padre di famiglia. ivi, 38. — l. 10 *De admin. et peric. tut.*

109. Il tutore è tenuto a quest' azione per avere autorizzato il suo pupillo a fare una donazione *mortis causa.* ivi, 39. — l. 1 § 1 *De tut. et rat. distr.* — Anzi in generale qualunque donazione. ivi. — d. l. 1 § 2.

110. In alcuni casi può il tutore colla sua autorità diminuire il patrimonio del pupillo, cioè quando siavi interposto decreto di giudice; come sarebbe se avesse somministrato alimenti a sua sorella od a sua madre che altrimenti non avrebbero potuto provedere alla propria sussistenza. ivi. — *ib.* — Anzi potrebbesi intentare l' azione Di tutela contra quel tutore che non avesse adempiuto a tale dovere. XXVII, 4, 39. — l. 10 *De admin. et peric. tut.*

111. Un pupillo coll' intervento de' tutori comperò un fondo da una persona che venne relegata, ed i cui beni vennero confiscati con sentenza del preside: questa fu appellata, e, dichiarata ingiusta l'appellazione, il fondo, fu portato via al pupillo. Questi può mediante l' azione Di tutela conseguire dai tutori il prezzo del fondo, se essi sapevano che il venditore era ancora soggetto alla prima sentenza. ivi. — l. 57 *De admin. et peric. tutor.*

112. Se per colpa o dolo del tutore o del curatore il minore ha perduto un predio enfiteutico per difetto di pagamento del canone sovrimposto, egli dee rispondere del danno al minore. ivi. — l. 23 Cod. *De admin. tut.*

113. Un frequentissimo esempio della colpa del tutore è quello che il tutore avesse realmente collocato il danaro pupillare nella compera di predj o dandolo a credito a persone insolventi; vale a dire, se i predj comperati fossero cattivi, e ciò per motivi d' interesse personale o per favorire i venditori. ivi, 40. — l. 8 § 2 *De admin. et peric. tut.* — Ed anche se per negligenza lata. ivi. — *ib.* — Che se un tutore acquistò dei crediti poco esigibili, il pupillo non è tenuto a riconoscerli, ed il tutore è condannato a pagare le somme malamente collocate, insieme cogl' interessi. E se il tutore collocò alcune somme bene, altre male, egli dee lasciare al pupillo la scelta di accettare o di ricusare tutt' i crediti ch' egli avesse fatto in un modo qualunque, come se il tutore avesse amministrato per sè medesimo, quand' anche avesse creduto a nome del pupillo. ivi. — *ib.* l. 16.

114. Alla colpa di quello che collocò malamente il danaro del suo pupillo è simile la colpa del tutore posteriore o curatore il quale avesse approvato un credito mal fatto dal tutore antecedente; nel qual caso viene purgata la colpa del tutore. ivi, 41. — l. 19. *De tut. et ration. distr.*; l. 44 *De admin. et peric. tut.* — Ma se il secondo tutore o curatore non approvò i crediti fatti dal primo, questi ne rimarrà responsabile. ivi. — *ib.* l. 35. — Può tuttavia essere tenuto il secondo per l' insolvenza dal primo se i crediti sono divenuti più incerti, mentr' egli era

in mora di esigerli. Nel qual caso il pupillo cederà ai tutori le sue azioni contra i debitori, ma riterrà senza compensazione gl' interessi che furono pagati durante la tutela. XXVII, 4, 41. — l. 39 § 14 *De admin. et peric. tut.*

115. Non si possono imputare di veruna colpa i tutori in riguardo ai crediti ch'essi fecero od approvarono o non esigettero, qualora, terminata la tutela, i debitori siano solventi; nulla montando se dopo la morte del pupillo diventa inesigibile un debito. ivi, 42. — *ib.* l. 43 et l. 47 § 5. — Ciò ha luogo anche se il tutore continuò per errore ad amministrare dopo finita la tutela. ivi. — *ib.* l. 39.

116. Se i debitori sono ancora solventi, ma p. e. i loro chirografi arsero in un incendio, ed i tutori trascurarono di convenirli coll'appoggio dell'inventario per farli pagare od indurli ad una novazione, e da questa trascuranza derivò qualche danno ai pupilli; i tutori sono risponsabili, qualora abbiano trascurato per dolo o per colpa. ivi, 43. — *ib.* l. 57.

117. Se al tutore non si può imputare veruna colpa, egli non è tenuto. Tal sarebbe nel caso che il pupillo soffrisse danno per essere state accidentalmente smarrite le quitanze delle gabelle pagate; o se il tutore per malattia o assenza o per altra legittima causa non avesse potuto prestare la sua autorizzazione al pupillo in un affare che molto importava a questo; o se in una incorsione di masnadieri la cosa pupillare non perì; o se un banchiere, a cui il pupillo avea dato danaro perchè comunemente lo si riteneva ricco, divenne insolvente. ivi, 44. — *ib.* l. 32 § 1 et l. 50; l. 10 *De auctor. et cons. tut.* — In generale, ai tutori o curatori non conviene imputare i casi fortuiti inevitabili. ivi. — l. 4 Cod. *De peric. tut.*

118. Nell'azione diretta Di tutela entrano gl'interessi del danaro pupillare. Pare che di regola il tutore il quale avesse impiegato a proprio uso una somma spettante al pupillo, debba pagare l' interesse legittimo cioè dell' uno per cento al mese; anche se il tutore negasse di avere danaro pupillare ed il pretore giudicasse ch' egli ne avesse; ed anche nel caso che fosse stato in mora di depositare una somma dopo condannato. ivi, 45. — l. 7 § 10 *De admin. et peric. tut.* — Ed anche se, per aver negato di tenere qualche somma, pose nella necessità i pupilli di prendere danaro a mutuo cogl' interessi legali, per dar corso a' loro affari, egli sarà tenuto di pagare essi interessi; e parimente se egli esigette gl' interessi legali dai debitori: in tutti gli altri casi pagherà gl' interessi in ragione del cinque o del tre o meno per cento, secondo il costume della provincia. XXVII, 4, 41. — l. 7 § 10 *De admin. et peric. tut.* — I detti cinque casi ne' quali il tutore dee pagare gl' interessi legali, sono trattati particolarmente nelle l. 7 § 4, 5 et 12, l. 46 § 2 et l. 54 d. tit., e nella l. 1 Cod. *De usur. pupill.* — ivi, 46.

Vi sono altri due casi ne' quali il tutore viene condannato a pagare gl' interessi di legge; cioè quando il pretore ve lo assoggettò con decreto per aver egli negato di avere presso di sè il danaro che realmente aveva, e quando fu in mora di depositarlo. ivi, 47. — l. 7 § 7 *De admin. et peric. tut.* — Lo stesso accade di quei tutori che negano di avere danaro sufficiente per alimentare i loro pupilli. In tal caso essi vengono condannati a pagare i più gravosi interessi, se consta ch'eglino abbiano danaro, e inoltre vengono condannati ad una multa. ivi. — d. l. 7 § 8.

Un altro caso è quando il tutore, avendo, anche stragiudizialmente, negato con falsità di avere danaro presso di sè, pose il pupillo nella necessità di prendere danaro a mutuo coll' interesse legale. ivi.

Finalmente, un altro quinto caso è quando il tutore stesso esigette dai debitori gl' interessi di legge. In questo caso egli pagherà gl' interessi di legge, sia che abbia dato il danaro pupillare a nome del pupillo o a nome proprio; ma in quest' ultimo caso egli non sarà tenuto di pagare gl' interessi percetti se non in quanto il pupillo assuma in sè il pericolo degli altri crediti. ivi, 48. — d. l. 7 § 6. — Il pupillo poi non avrà questa scelta se il testatore concesse al tutore la facoltà di ritenere il danaro pupillare, pagando un interesse determinato. ivi. — *ib.* l. 47 § 4.

119. Fuori che nei detti casi, il tutore non è obbligato di pagare che gl' interessi *pupillari*, cioè quelli usati nel paese. ivi, 49. — *ib.* l. 7 § 9.

Quest' interessi sono dovuti dal tutore per quel danaro che doveva collocare e lasciò giacente; ancorchè lo avesse depositato, non già se non gli si fossero presentate persone solventi a cui darlo, nè buone opportunità di far com-

pere di predj. XXVII, 4, 49. — l. 7 § 3 *De admin. et peric. tut.*; l. 3 Cod. *De usur. pupill.* — Nel qual caso il danaro rimarrà infruttifero a danno del pupillo; l. 12 § 4 *De admin. et peric. tut.* — Eccetto ch'egli in quel tempo avesse trovato da collocare bene il suo propcio. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

120. Il tutore dee pagare gl'interessi pupillari non solamente per le somme del pupillo realmente esistenti, ma eziandio per quelle ch'esigere doveva dai debitori, come pure per quelle che doveva esigere da sè medesimo, allorchè o egli stesso od un altro, di cui parimenti egli amministrava la tutela, fosse stato debitore verso il pupillo. ivi, 50. — *ib.* l. 58 § 3. — Che se essi debitori dovevano interessi più gravi dei pupillari, il tutore dovrà quelli e non questi. ivi. — *ib.* l. 9 § 4.

121. Il tutore dee pagare gl'interessi di quelle somme ch' egli non esigette dai debitori del pupillo, come pure di quelle che erano dovute a titolo d'interessi. ivi, 51. — *ib.* l. 58 § 1. — E debbonsi computare in capitale anche gl'interessi del danaro pupillare ch'era dovuto dai tutori quando trasmisero l'amministrazione ai curatori, sì che questi dovranno subito gl'interessi anche di quello. ivi — d. l. 58 § 4.

122. Tutti i detti interessi ch'entrano nell'azione Di tutela, vi entrano tanto se il tutore fu condannato pel fatto suo, quanto se fu condannato pel fatto del contutore. ivi, 52. — *ib.* l. 7 § 14.

123. Il tutore dee gl'interessi anche dopo terminato il suo incarico, e fino al giorno che restituisce la tutela. ivi, 53. — d. l. 7 § 15. — E continuano essi a decorrere nella stessa misura con cui decorrevano. ivi. — *ib.* l. 46 § 3.

124. Il tutore che dopo la pubertà del pupillo si astenne dall'amministrazione degli affari pupillari, non dee più gl'interessi dopo che ha fatto l'offerta del danaro; anzi dopo che lo ha deposto suggellato in luogo sicuro. ivi. — *ib.* l. 28 § 1. — E nè meno da che egli è pronto a restituire la tutela; quand'anche si trascurasse di domandargliene il conto. ivi. — *ib.* l. 29. — Laonde sarà bene, per evitare ogni quistione e far cessare gli interessi, nel caso che il tutore debba qualche cosa al pupillo per la sua amministrazione, il provocarlo con reiterate interpellazioni a ricevere il conto della tutela; e se egli tergiversa, fare *actis* presso il preside la dichiarazione di voler rendere i conti. Ciò dicasi pure dei curatori. XXVII, 4, 52. — l. 4 Cod. *De usur. pupill.*

125. Il tutore dee pagare immantinente la somma di cui, dietro il rendimento dei conti, rimane debitore. Per altro, quando il tutore diede a credito il danaro pupillare, se il pupillo intenta l'azione Di tutela, deesi in alcuni casi aspettare la scadenza del giorno fissato per la restituzione del danaro; semprechè egli avesse potuto e dovuto dare a credito tali somme. ivi, 54. — l. 8 *De admin. et peric. tut.*

126. Tutela (*Azione Contraria Di*). V. lib. 27 tit. 4 *De contraria tutelae, et utili actione*; Cod. lib. 5 tit. 58 *De contrario tutelae judicio*. V. Cura (*Azione Contraria Utile per causa di*) — Quest'azione fu introdotta affine che più facilmente i tutori assumessero l'amministrazione, mentre per essa si concede loro di agire contra il pupillo, il quale dee così rimanere civilmente obbligato verso il suo tutore, per causa dell'amministrazione. XXVII, 4, 1. — *De contr. tut.* — Cioè affine che questi venga risarcito delle spese da lui incontrate nell'amministrazione, altrimenti essi ricuserebbero d'impiegare il proprio denaro. ivi. — *ib.*

127. Quest'azione ha luogo quando il tutore fece utilmente qualche spesa per gli affari del pupillo; ed ha luogo anche se il pupillo non esercita la sua diretta o perchè nulla ha da avere o perchè ha più da dare che da avere. ivi, 2. — d. l. 1 § 8. — Tanto più quando esso tutore fosse convenuto con l'azione *Rationibus distrahendis*. ivi. — *ib.* l. 2.

128. Al tutore compete quest'azione dopo terminato il suo uffizio, e non finchè dura la tutela. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 3. — Parificasi poi al cessato il tutore rimosso o sospetto, senza che questa sua qualità gli riesca di ostacolo. ivi. — *ib.* l. 4.

129. Quest'azione è perpetua e compete all'erede e contra l'erede ed altri successori, come pure a tutti e contro tutti quelli che vi hanno interesse. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 9 et l. 5.

130. In quest'azione entra tutto ciò che il tutore ha speso, e tutte le obbligazioni ch'egli contrasse per la persona e per gli affari del pupillo. Quanto alla persona, s'intende in alimenti ed educazione. ivi, 5. — l.

2 *Ubi pup. educ.* — Osservando in ciò la misura prescritta dal pretore, e, se non fu prescritta, la proporzione colle facoltà del pupillo, e non abbandonando al tutore ciò che egli avesse erogato più del dovere. XXVII, 4, 5. — l. 2 § 1. — C.ò e il pretore avesse stabilita una misura per gli alimenti superiore alle facoltà del pupillo, per non essergli stati presentati i veri documenti delle facoltà di lui, non si avrà riguardo a quella misura. ivi. — d. l. 2 § 2. — Ed anche se il padre determinò gli alimenti de' figli che instituì suoi eredi, il tutore che gli avesse somministrati in quella misura, potrà imputarli nel conto della tutela; purchè il testatore non li avesse stabiliti oltre i limiti delle facoltà, nel qual caso il tutore sarà risponsabile del non essersi presentato al pretore domandando che venissero diminuiti. ivi. — d. l. 2 § 3.

131. Se il tutore somministrò gli alimenti ai servi od ai liberti necessarj al pupillo, gli s'imputeranno nel conto della tutela; ed anche se ad uomini liberi, purchè abbia avuto ragionevole motivo di farlo. ivi, 6. — l. 1 § 8 *De tut. et rat. distr.* — Così pure il tutore porrà in conto le spese delle liti e quelle de' viaggi che avesse necessariamente dovuto fare per esercitare il suo offizio. ivi. — d. l. 1 § 9. — Notisi, quanto alle spese delle liti; purchè ci fosse giusto motivo di litigare. ivi. — l. 6 Cod. *De admin. tut.*

132. Se il tutore si obbligò pel suo pupillo, egli ha l'azione contraria Di tutela anche prima di pagare. ivi, 7. — l. 6 *De contr. tut.* — Potrà inoltre esercitare quest'azione prima che la somma per cui egli è obbligato, sia liquidata. ivi. — l. 3 *De tut. et rat. distr.*

133. Quest'azione comprende non solamente le spese del tutore e quelle per le quali egli si è obbligato, ma eziandio ciò che fu impiegato per un affare del pupillo prima della tutela od anche dopo, purchè si provi la connessione di questo affare con quelli amministrati nel tempo della tutela; così pure le spese fatte prima, tanto se quegli che poscia fu nominato tutore amministrava prima gli affari come tale, quanto se egli era curatore al ventre; ed anche le spese fatte da uno non in qualità di tutore, purchè fatte di buona fede. ivi, 8. — l. 3 § 8 *De contr. tut.* — Nè solamente le spese fatte dietro decreto del magistrato, ma anche quelle fatte senza decreto in buona fede. ivi, 9. — l. 3 Cod. *De admin. tut.* — E vi entrano eziandio le spese fatte per un affare del pupillo che non ebbe felice riuscita, bastando al tutore lo avere amministrato bene e diligentemente. XXVII, 4, 8. — l. 3 § 7 *De contr. tut.*

134. Nel caso che il tutore avesse speso più di quanto comportano le facoltà del pupillo, egli non ne verrà rimborsato se non qualora convenisse al pupillo che la tutela fosse così amministrata. ivi, 10. — *ib.* l. 3.

135. E' regola generale che l'azione contraria contiene tutto ciò che il tutore può mettere in conto se è convenuto coll'azione diretta, essendo quindi in suo arbitrio o di ripetere o di opporre la compensazione. Se il giudice non si fa carico della compensazione, il tutore potrà esercitare quest'azione; non potrà se si adattò alla sentenza. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 4.

136. Non devesi aver riguardo alle spese fatte per lo stesso tutore, tranne che chi ha dato il tutore (sia il testatore o il preside) non gli abbia stabilito un salario. ivi, 12. — l. 33 § 3 *De admin. et peric. tut.*; l. 1 § 6 et 7 *De tut. et rat. distr.*

137. Non entra nell'azione contraria Di tutela un credito p. e. che avesse il tutore verso il padre del pupillo. ivi, 13. — l. 1 § 5 *De contr. tut.* — Che se il tutore ha differito di pagare a sè stesso appunto perch'era tutore, potrà ottenere il pagamento mediante quest'azione. ivi. — d. l. 1 § 6. — Avrebbe dunque quest'azione anche se la obbligazione derivasse da una causa temporaria. ivi. — d. l. 1 § 7.

138. Il tutore conseguirà anche le somme che avesse consumate del proprio, insieme cogl'interessi o al tre per cento o nella misura usitata nel paese, o secondo che la accattò se ebbe giusto motivo di accattare pel suo pupillo: otterrà altresì gl'interessi di quelle somme delle quali liberò il pupillo o di quelle delle quali egli si privò, semprechè giovasse al pupillo che i debiti fossero pagati. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 1 ś consequituo. — Che se il tutore dovette per sè accattare qualche somma, è qualche altra ne sborsò egli pel pupillo, gl'interessi si compenseranno. ivi. — d. l. 3 § 2. — Laonde se egli adoperò per sè i danari del pupillo, e poscia fece delle spese per gli affari popillari, ciò che ha speso cessa d'essere convertito in suo proprio uso, e perciò non ne pagherà gl'interessi. Ma se pri-

ma spese negli affari pupillari, e poscia convertì in proprio uso, la somma dorutagli non si reputa convertita in suo proprio uso e non ne pagherà gl'interessi. XXVII, 4, 14. — l. 3 § 4 *Ce contr. tut.*

I detti interessi poi decorreranno pel tutore fino al momento che gli viene restituito il danaro, prima o dopo il fine della tutela, non soltanto dal dì della mora. ivi. — d. l. 3 § 4. — Che se egli aveva di che rimborsarsi sopra le sostanze del pupillo, non converrà ch'esiga da lui gl'interessi del proprio danaro. ivi. — d. l. 3 § 5. — E se nol potè per essere il danaro pupillare depositato ad oggetto d'impiegarlo in fondi, imputerà a sè stesso di non aver domandato al pretore che fosse ritirato o menomato il deposito; se il fece e non impetrò la domanda, sussisterà il suo diritto degl'interessi. ivi. — d. l. 3 § 6.

139. L'azione contraria Di tutela non può mai aver luogo per liberarsi dalla diretta, ma soltanto per ripetere ciò che manca al tutore a cagione della tutela. ivi, 15. — d. l. 6 § 1.

TUTORE. Chi esercita la podestà della tutela; e son così detti quasi *tuitores* perchè proteggono e difendono *(tuetur)*; a quella guisa che chiamansi *editui* quelli che soprantendono agli edifizj. L, 16, 216. — l. 1 § 1 ff. *De tutel.* V. Tutela n. 1.

2. I tutori sono o *testamentarii*, o *legittimi*, o *dativi*, secondo che la tutela è testamentaria o legittima o dativa: vi sono pure i tutori *fiduciarj*, gli *attichiani* ed i *pretoriani*. V. Tutela n. 39, 43 e 65.

3. Tutore *(Domanda del)* e *del* Curatore. V. lib. 26 tit. 6 ff. *Qui petunt tutores, et ubi petantur;* Cod. lib. 5 tit. 31 *Qui petant tutores vel curatores;* 32 *Ubi petantur tutores vel curatores;* 33 *De tutoribus vel curatoribus illustrium vel clarissimarum personarum.* — Nel caso che manchino tutori testamentarj o legittimi, deesi domandare ai magistrati che dieno essi i tutori. Ora, le persone a cui spetta il farlo sono i *cognati* degl'impuberi, e quelli che per affinità sono familiari dei genitori, tanto maschi quanto femmine; ed anche gli amici de' genitori e gli educatori degl' impuberi stessi. XXVI, 6, 1. — l. 2 ff. *Qui petant tut.*; ll. 5 et 10 Cod. eod. tit.

4. Se qualche prestatore o legatario od altri dovesse necessariamente promuovere un'azione contro un impubere, egli non domanderà il tutore per esso, ma pagherà quelli che possono domandarlo, affinchè lo domandino; o se questi non se ne cureranno, si presenterà al preside e domanderà egli che sia nominato il tutore; costituito poi questo legalmente, potrà esercitare le sue azioni contro il pupillo. XXVI, 6, 1. 2. — l. 2 § 3 ff. *Qui petant. tut.*; l. 4 Cod. eod. tit. — Per altro i creditori non saranno tenuti ad interpellare lo stesso pupillo. ivi. — l. 2 ff. *De tutelis.*

5. Vi sono certe persone che hanno obbligo assoluto di domandare i tutori; p. e. madre ed i liberti: altrimenti quella per come ingenua la legittima eredità del fig questi vengono anche puniti. E quanto al madre, ciò ha luogo anche se *puritatis gratia* domandò uno che poteva essere dimesso, e, dimesso questo o rigettato, non ne domandò altri, ovvero domandò artatamente persone tristi. ivi, 3. — l. 2 § 1 ff. *Qui pet tut.* — Quanto a' liberti, vengono puniti perchè si emendino, se risulta che non abbiano domandato per negligenza o per malizia. ivi. — *ib.* l. 2 Cod eod. tit.

Tranne le dette persone, nessun' altra ha questa necessità di domandare i tutori. ivi, 4. — l. 2 § 6 ff. eod. tit.

6. Costantino e Giuliano estesero, sotto simile pena di perdere la eredità, agli avi ed alle ave la obbligazione imposta alla madre di domandare il tutore. ivi. — l. 1 Cod. Theod. eod. tit. — Ma pare che a Giustiniano non piacesse questa costituzione, perchè non la inserì nel suo Codice. ivi.

7. Intorno all' obbligo della madre havvi una Epistola dell'imperatore Severo che dice: *Quella madre la quale o non domanda tutori idonei pe' suoi figli, o pure, scusati essendo e rigettati i primi, non ne ha subito proposti degli altri, perderà il diritto di vindicare i beni de' figli intestati.* ivi, 5. — l. 2 § 2 ff. *Qui pet. tut.*

8. Non solo pe' figli e per le figlie dee la madre chiedere tutori, ma eziandio pei nipoti; altrimenti incorre nella pena. ivi, 6. — l. 2 § 28 ff. *Ad senat. Tertyll.* — Ed anche pei figli naturali; nè l'ignoranza del gius la discolpa. ivi. — l. 11 Cod. *Qui pet. tut.*

9. Sebbene la detta Epistola non parli dei curatori, si debb' estenderla anche a questi; semprechè si tratti di persone impuberi. ivi, 7. — *ib.* l. 6; l. 2 § 29 ff. *Ad senat. Tertyll.* — Così pure la madre è obbligata, se

è incinta, di domandare il curatore ai beni; com' è obbligata di domandarlo per l'impubere captivo e pel furioso. XXVI, 6, 7. — l. 2 § 30 et 31 *Ad senat. Tertyll.*

10. Si possono figurare quattro casi nei quali si reputa che la madre non abbia domandato i tutori, e sia caduta nella pena portata dalla costituzione. 1.° Quando non domanda il tutore pel pupillo a cui non ne fu ancora dato veruno; e principalmente qualora non ve ne sia nè di legittimo nè di testamentario. ivi, 9. — l. 9 Cod. *Qui pet. tut.* — Si estende la costituzione di Severo anche al caso che non abbia domandato la conferma con decreto dei tutori dati illegalmente dal padre. ivi. — l. 4 ff. eod. tit. — E sebbene quella costituzione parli *di non domandare al pretore*, si debbe intendere che abbia luogo la pena anche nelle provincie se non domanda ai magistrati. ivi. — l. 2 § 23 § et quidem ff. *Ad senat. Tertyll.*

11. — 2.° Quando la madre, essendo scusati o rigettati i primi tutori, non propose subito altri nomi. ivi, 10. — d. l. 2 § 38. — E *subito* vuol dire *subito che può*, cioè quanto più presto potè presentarsi al pretore sedente per tali affari; semprechè non fosse impedita da malattia o da altra grave causa che non le avesse permesso il mandare altre persone a chiedere i tutori: ad ogni modo non deesi oltrepassare il termine di un anno. — Che se la madre è prevenuta dalla morte del figlio, nulla le viene imputato. ivi, 10. — d. l. 2 § 43.

La legge usa la parola *rejectis* (rigettati). Ora, non s'impota alla madre se non dinunziò i sospetti e quindi nemmeno quelli latitanti o che non si lasciano vedere; tanto più che a lei non è facile il giudicare se un tutore agisca o no con fedeltà: in tal caso per altro farà bene domandando al pretore che citi esso tutore a presentarsi, e che, se non si presenta, lo rimuova. ivi. — d. l. 2 § 41.

12. La madre ha pur dovere di obbligare i tutori ad immischiarsi nella tutela, o altrimenti domandarne degli altri. ivi. — d. l. 2 § 42. — E se, essendo accusato come sospetto il tutore, fu decretato che gliene sieno aggiunti degli altri, ella dee domandare pur questi; altrimenti incorre nella pena della costituzione. ivi. — l. 4 § 2 ff. *Qui pet. tut*

13. La madre che non dinunzia come sospetto il tutore, non incorre nella pena nè per le parole nè per lo spirito della costituzione, bastando che la persona da lei domandata sia stata riputata idonea nella inquisizione del pretore. XXVI, 6, 10. — l. 4 § 4 ff. *Qui pet. tut.*

14. Non solo quando il tutore unico è scusato o rimosso, incorre nella pena la madre che non domanda un tutore invece di lui; ma anche quando di più tutori ne fu scusato o rigettato uno. ivi. — l. 2 § 39 ff. *Ad senat. Tertyll.* — Lo spirito del senatoconsulto si applica anche al caso che alcuno dei tutori morisse. ivi. — d. l. 2 § 40. — Semprechè la tutela non potesse essere amministrata dai rimanenti; nel qual caso si controverrebbe alle parole ma non allo spirito di quella costituzione. ivi. — l. 4 § 1 ff. *Qui pet. tutor.*

15. — 3.° Quando la madre domanda sì i tutori ma forzatamente; non se, ammonita, tarda a domandarli. ivi, 11. — l. 2 § 24 ff. *Ad senat. Tertyll.*

16. — 4.° Quando domanda bensì ma *puritatis gratia*, cioè tanto per disimpegnarsi dalle parole della legge; come sarebbe se domandasse per tutore una persona privilegiata od una caricata di tre tutele; purchè l'abbia fatto a bello studio. ivi, 12. — d. l. 2 § 32. — Sarà poi scusata se tali persone da lei domandate assunsero la tutela. ivi. — d. l. 2 § 33.

Se la madre domandò persone indegne cioè inabili alla tutela, essa non sarà scusata nemmeno se il pretore colpevolmente avrà esaudito la di lei domanda. ivi. — d. l. 2 § 34. — E nemmeno se il pretore il fece per errore. ivi. — d. l. 2 § 35 et 36. — Quanto alla idoneità delle persone, ella sarà scusata se badò soltanto alle loro facoltà. ivi. — d. l. 2 § 37, et l. 3 Cod. *Qui tut. pet.*

17. È scusata quella madre che non domandò i tutori come sopra, se fu legittimamente impedita, soprattutto da casi fortuiti. ivi, 13. — l. 8 Cod. d. tit. — O se, trovandosi ella assente, fu prevenuta dai liberti o da altri. ivi. — l. 2 § 27 ff. *Ad senat. Tertyll.*

18. La madre è scusata quando non era utile od almeno non importava al pupillo che fosse domandato un tutore per lui. ivi, 14. — d. l. 2 § 44. — Tal sarebbe forse il caso che gli fosse stato lasciato un gran legato colla condizione *se non avrà tutori*. ivi. — *ib.* — O pure che il pupillo fosse insolvente; nel qual

esso sarebbe così meno molestato come indifeso. XXVI, 6, 14. — l. 2 § 48 *Ad senat. tert.* — Così pure se uno instituì erede la moglie, madre di un figlio comune, e la gravò, previa cauzione, di restituire la eredità al figlio diventato pubere: non se mancasse la condizione della cauzione. ivi. — d. l. 2 § 46.

È scusata poi se non domandò tutori per figli assolutamente poveri *(egenis)*. ivi. — d. l. 2 § 26.

19. Sebbene, trattandosi di delitti, l' età non iscusi, tuttavia non deesi negare la successione a nome de' figli a quella madre che per inesperienza di gioventù non avesse domandato per loro il tutore. ivi, 15. — l. 2 Cod. *Si advers. delict.*

20. Se il padre vietò alla madre che domandasse tutori pei figli, volendo che la sostanza pupillare fosse amministrata dalla madre, la madre incorrerà nella pena qualora non domandi il tutore e non amministri legittimamente la tutela. ivi, 16. — l. 2 § 25 ff. *Ad senat. Tertyll.*

21. La pena stabilita da Severo contro la madre che non domanda i tutori pei figli, è la privazione della eredità di essi. Ora, se l' impubere dopo la mancanza della madre fu arrogato e morì in istato d' impubertà, non compete alla madre contro l' arrogatore l' azione *Ex stipulatu*. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 46 ¶ sed si.

22. Essendo rimossa dalla eredità la madre, vengono ammessi quelli che sarebbero veneti se la madre non fosse stata, cioè gli agnati e gli altri; e se non v' è nessuno di questi, i beni saranno vacanti. ivi, 18. — d. l. 2 § 47.

23. La madre viene rispinta da qualunque vindicazione dei beni de' figli intestati: ma se il figlio pel quale la madre non domandò il tutore, fosse stato incaricato dal padre di dare a lei un fedecommesso nel caso che fosse morto senza figli o sotto la condizione *Se morisse intestato*, non è perenta la domanda di tale fedecommesso. ivi, 19. — l. 4 § 3 ff. *Qui petant tut.*

24. Dall' eredità del figlio intestato viene esclusa la madre soltanto se morì impubere; non se pubere. ivi. — l. 3 Cod. *Ad senat. Tertyll.*

25. Oltre alla costituzione di Severo contro le madri che non domandano tutori pei figli, havvi una costituzione di Teodosio e di Arcadio che toglie qualunque successione, sia intestata sia per diritto di sostituzione se il figlio muore impubere, a quella madre la quale, dopo d' avere assunta la legittima tutela dei figli, avesse aspirato a seconde nozze in onta del giuramento da lei prestato, prima di aver fatto nominare un altro tutore al figlio, e pagatogli quanto ella doveva per la tutela amministrata. XXVI, 6, 20. — l. 6 *Ad senat. Tertyl.*

26. Quanto ai *Curatori*, i minorenni li domandano da sè stessi, se presenti, personalmente; se assenti, mediante procuratore. ivi, 22. — l. 2 § 4 ¶ curatores ff. *Qui pet. tut.* — E non è lecito ad altri il domandarli per loro; nemmeno alla madre, se non si tratti di curatore per un impubere. ivi. — *ib.* l. 1 et l. 2 § 5. — E se fu dato un curatore dietro il parere della madre, o se il tutore lo domandò senza saputa e mandato della pupilla fatta pubere, l' una e l' altro sono risponsabili dell' amministrazione del curatore così nominato. ivi. — *ib.* l. 2 § 5 ¶ fin.

27. Quanto al Curatore *ad lites*, se lo stesso minore posto in avvertenza trascorò di domandarlo, esso vien dato sopra istanza di coloi che vuole incoare la lite contra il minore medesimo. ivi, 23. — ll. 1 et 7 Cod. *Qui pet. tut.*

28. Tutore *(Conferma del) o del Curatore, dato col testamento sia regolarmente sia irregolarmente.* V. Conferma.

29. — Il fatto del tutore è obbligatorio alle volte pel minorenne amministrato da esso. V. Minori n. 67 a 76.

30. Per l' *Amministrazione* dei tutori e dei curatori, e per l' *Autorizzazione* ed il *Consenso* che debbono prestare agli atti dei minori, Veggansi quelle voci. Così pure per le *Scuse* o dispense dei tutori dal loro carico.

31. Tutore *(Destituzione del)*. V. Sospetto.

32. — Falso. V. Protutela *(Azione di)*, e Protutore. V. lib. 27 tit. 6 *Quod falso tutore auctore gestum esse dicatur.* — Così chiamasi propriamente colui che non è tutore, o sia che fosse stato dato per tutore ad uno il quale già lo aveva, o sia che ad uno il quale non lo aveva. XXVII, 6, 1. — l. 121 *De verb. signif.*

33. Le cose fatte da un falso tutore che amministrò come tutore *(pro tutore)* non hanno punto di validità. Epperò se un tale vendette la sostanza del pupillo e questa non

fu acquistata per usucapione, il pupillo potrà ripeterla, ancorchè gli fosse stata data la cauzione *Rem pupilli salvam fore*. XXVII, 6, 2. — l. 2 ff. *De eo qui pro tut.* — Tanto più se il falso tutore non è solvente. ivi. — l. 47 § 3 *De admin. et peric. tut.*

Per la medesima ragione il falso tutore non può dedurre in Giudizio le azioni del pupillo. ivi. — l. 2 Cod. *De eo qui pro tut.* — Nè può autorizzare il pupillo a contrattare. ivi.

34. Il pretore fece un editto contro i falsi tutori affinchè non rimanessero ingannati quelli che contrattano con un pupillo autorizzato da un tale tutore. ivi, 3. — l. 1 cum § 1 et l. 7 *Quod falso tut. auct.*

35. Falso tutore si reputa che sia anche quegli il quale, essendo stato dato per tutore, non poteva tuttavia autorizzare il pupillo a contrattare. Tali sono i *tutori onorarj*. ivi, 4. — d. l. 1 § 1 et 2. — A maggior ragione non si reputa tutore un protutore. ivi. — d. l. 1 § 5.

36. Falso tutore non s' intende che sia soltanto quello del pupillo, ma eziandio quello di una persona che non può essere soggetta a tutela; come sarebbe di una figlia di famiglia. ivi. — *ib.* l. 11 § 2.

37. Sebbene l'editto parli in singolare, lo si applica anche al caso che fossero intervenute più persone non aventi la qualità di tutore. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 4. — Non già se di più persone intervenuta l' una fosse tutore falso, l' altra vero. ivi. — d. l. 1 § 3.

38. È necessario il dolo per dar luogo a questo editto. ivi, 6. — *ib.* l. 11 § 1. — Onde sarà tenuto chi per forza o per timore prestò la sua autorità. ivi. — *ib.* l. 7 § 2 et l. 11 § 1.

39. Per dar luogo a questo editto è uopo che quegli il quale contrattò col pupillo sia stato ingannato mentre ignorava essere un falso tutore quegli che interponeva la sua autorità. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 6. — Ed anche se ciò gli fu detto, ed egli in buona fede non vi credette. ivi. — *ib.* l. 2.

40. Qualche volta, sebbene quegli che contrattò scientemente debba imputare a sè medesimo se rimase ingannato, tuttavia gli si concede la restituzione in intero se fu sforzato dal pretore ad assumere il giudizio. ivi. — *ib.* l. 5. — Parimenti si soccorrerà il minorenne, nonostante ch' egli avesse conosciuto esser falsa la qualità del tutore. ivi. — l. 3 *Quod falso tut. auct.* — Che se quegli che ha contrattato non ha bisogno di essere soccorso, non gli nuoce la cognizione del fatto; come sarebbe se un pupillo avesse contratto senz' autorizzazione con un altro pupillo autorizzato da un falso tutore. XXVII, 6, 7. — *ib.* l. 3. — Così è quando il pupillo contrattò senza l' autorità del tutore; ma se contrattò con l'autorità del tutore, non gli s' imputerà la cognizione ch' egli potesse avere della falsità dell' altro tutore, ma si la cognizione che ne aveva il suo tutore; e si concederà la restituzione al pupillo se anche gli fosse stata data cauzione. ivi. — *ib.* l. 6.

41. L' azione nascente da questo editto è concessa a chi ha trattato o contrattato invalidamente col pupillo, contro il tutore che interpose a ciò la sua autorità. ivi, 8. — *ib.* l. 11. — Se più tutori autorizzano il pupillo, l' uno di essi avendo pagato, gli altri sono liberati, non già colla scelta. ivi. — *ib.* l 7 § 4. — Onde se uno pagò niente o, non tutto, deesi concedere l' azione contro gli altri per quanto manca a pagarsi. ivi. — *ib.* l. 8.

42. Queste azioni *In factum* sono concesse agli eredi ed altri successori, non già contro di essi e nemmeno contro lo stesso tutore falso dopo un anno; sono poi nossali. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

43. In quest'azione la condanna è *quanti ea res erit*; per es. io aveva un' azione temporaria contra un pupillo, ovvero un pupillo possedeva una cosa mia: io ho agito contro di lui coll' autorità di un tutore falso: non dedussi l' affare in Giudizio e però la mia azione andò perenta, ed il pupillo acquistò la cosa mia per usucapione. Io promoverò l' azione *In factum* per questo editto contro il falso tutore che m'ingannò, e dovrò provare la mia proprietà o il mio credito verso il pupillo come se avesse in origine contrattato con un pupillo autorizzato da un vero tutore. ivi, 9. — *ib.* l. 7 § 2 et l. 10.

44. In quest' azione deesi aver riguardo anche alle spese che l' attore dee incontrare per ottenere la restituzione. ivi. — *ib.* l. 7 § 3.

45. Ad esempio di quest' azione deesi concedere l' azione utile contra quello che dolosamente si prestò a far autorizzare un pupillo ignaro di ciò. ivi, 10. — *ib.* l. 9.

46. Se uno interrogato rispose sè essere tutore, non è tenuto a verun' azione; ma se

questa risposta trasse in errore il pupillo, si concede contra colui l'azione utile. XXVII, 6, 10. — l. fin.

TUTTO. V. *Quidquid*.

TYRONES. Giovani scelti e destinati alla milizia, che a pubbliche spese esercitansi nelle armi, ma non si annoverano ancora tra i militi perchè non hanno prestato il giuramento. XXIX, 1, 2, *nelle note*.

U

UBBRIACHEZZA. Chi percuote o ruba in ubbriachezza delinque per impetuosità *(impetu)*, cioè senza riflessione. XLVIII, 19, 48. — l. 11 § 2 ff. *De poenis*.

2. I delitti commessi nella ubbriachezza dai militi non erano puniti capitalmente. XLIX, 16, 23. — l. 6 § ff. 7 *De re milit.*

UCCELLAGIONE. V. Occupazione.

UCCELLI. Nel legato di uccelli *(aves)* si comprendono le anitre, i fagiani, le galline e le uccellaje, non già i pastori p. e. delle anitre. L, 16, 32. — l. 66. *De leg. et fid.* 3.°

UCCISIONE. V. Omicidio.

2. — *del testatore*. V. Silaniano *(Senatoconsulto)*, Tortura, *Familia*. V. *De senatusconsulto Silaniano, et Claudiano; quorum testamentum ne aperiantur.* — Nel caso che il testatore fosse stato violentemente ucciso, mettevansi primamente alla tortura i servi *(familia)* del testatore medesimo, e si premiavano quelli che scoprivano i colpevoli della uccisione, punivansi quelli che gli occultavano: punivansi parimenti l'erede che, prima della detta tortura, avesse aperto, letto, trascritto il testamento di quello, o adita la eredità: punivasi inoltre l'erede che non avesse vendicata la morte del defunto.

3. Al servo che denunziò l'autore della uccisione si concede la libertà; purchè l'abbia fatto spontaneamente. XXIX, 5, 26. — l. 3 § 14 *De senat. Silan.*

4. Se un servo fu lasciato in legato da un testatore che venne ucciso, ed il pretore decretò ch'egli debba essere libero per premio, il testamento non osta alla libertà. ivi, 27. — *ib.* l. 12. — Come non osta se è dovuto in forza di stipulazione o se è servo comune: nei quali casi per altro il creditore avrà l'azione utile *Ex stipulatu* e il socio conseguirà la sua parte del prezzo. XXIX, 5, 26. — l. 3 § 13 et l. 16 *De sen. Silan.*

5. Anche quelli che non potevano altrimenti ottenere la libertà, come sarebbe un servo venduto a condizione che non venisse manomesso, potranno a cagione della pubblica utilità, ottenere la libertà in questo modo. ivi. — d. l. 3 § 15.

6. Non solo pei servi di colui che venne ucciso, ma è stabilito un premio anche in favore degli estranei, cioè la legge Cornelia stabilisce che a chiunque requisisce accusa e convince un servo del testatore fuggito prima della inquisizione, sieno dati cinque aurei sopra i beni dell'ucciso, e, non bastando questi, dal pubblico; e questo premio sia ripetuto per ciaschedun servo colpevole della uccisione. ivi, — *ib.* l. 15.

7. Se uno ha scientemente e dolosamente dato ricetto o nascosto qualcheduno di quei servi o serve che sono colpevoli della uccisione, è soggetto alla legge *De sicariis*. ivi, 20. — *ib.* l. 3 § 12.

8. L'editto del pretore vieta a chiunque lo aprire leggere e copiare scientemente e dolosamente le disposizioni testamentarie fatte da uno che si dice essere stato ucciso, prima che la *familia* di lui sia stata posta alla tortura e puniti i rei. ivi, 31. — d. l. 3 § 18. — E' proibito altresì lo adire nell'intervallo la eredità di quello che venne ucciso. ivi.

9. L'editto vieta che il testamento venga aperto prima della inquisizione. E s'intende che venga aperto naturalmente, o sieno le

tavole suggellate, o legate, o soltanto naturalmente chiuse. XIX, 5, 32. — l. 3 § 19. *Ad senat. Silan.* — S' intende pure che venga aperto o palesemente o in pubblico o in segreto; insomma, qualunque apertura. ivi. — d. l. 3 § 20. — Sempreché sia fatta con dolo; epperò non è tenuto chi aprì senza sapere che il testatore era stato ucciso; e chi, sapendolo, aprì senza dolo o per inesperienza o per ignoranza. ivi. — d. 1 l. § 23 et 25. — E' pure scusato chi non aperse naturalmente le tavole, ma soltanto ne tagliò il filo. ivi. — d. l. 3 § 23.

10. Se uno aprì, un altro lesse, un altro trascrisse il testamento, saranno tutti e tre incorsi nella pena dell'editto. ivi, 33. — d. l. 3 § 28.

11. Ha luogo l' editto tanto se il testamento stato aperto è valido, quanto se è invalido. ivi, 34. — d. l. 3 § 26. — E tanto se fu aperto tutto, quanto se una parte. ivi. — d. l. 2 § 24. — Come pure se furono aperti i codicilli. ivi. — d. l. 3 § 25.

Lo stesso si osserva rispetto alle sostituzioni, qualora dicasi che un pupillo od una pupilla vennero uccisi. ivi. — d. l. 3 § 27.

12. Questo editto proibisce non solamente l'adizione di eredità per testamento, ma eziandio quella ab intestato; sì che niuno può adire nè domandare il possesso de' beni prima che sia fatta l'inquisizione contra i servi. ivi, 35. — d. l. 3 § 29. — E nemmeno il pretore può permettere che si domandi il possesso de' beni. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Intendesi poi di qualunque possesso de'beni. ivi. — *ib.* — Anzi l' editto comprende anche gli eredi necessarj che s'immischiassero nella eredità. ivi. — *ib.* l. 5.

13. Quell' adizione che si fa soltanto per restituire un fedecommesso non entra nella proibizione del senatoconsulto. Laonde se furono aperte le tavole testamentarie prima che fosse palese la uccisione del testatore, e poscia le si scoprisse, deesi, previa cognizione di causa, costringere l'erede instituito ad adire la eredità ch' egli pretendesse essere sospetta, ed a restituirla in forza del Trebelliano. ivi, 36, — *ib.* l. 23.

14. Se uno sforzato adì la eredità sospetta, non è tenuto a questo editto. ivi. — *ib.* l. 24.

15. Non ha luogo l' editto se non quando consti essere stato ucciso il testatore ed ucciso violentemente. ivi, 37. — *ib.* l. 5 § 2. — E la violenza debb' essere stata estranea; non entra dunque il caso del suicidio. XIX, 5, 30. — l. 1 § 23 *Ad senat. Silan.* — Quindi la inquisizione per avvelenamento non sospende la domanda del possesso. ivi. — *ib.* l. 21. — Anzi all' erede in questo caso è permesso lo amministrare durante il processo, gli affari ereditarj urgenti, salvi gl' indizj delle prove. ivi. — *ib.* l. 20.

16. Da questo editto nasce l'azione contra chi aperse, in onta al divieto, le tavole testamentarie o fece altra cosa simile. ivi, 28. — *ib.* l. 25 § 2. — Tale azione è popolare, e la pena del condannato si estende fino a cento aurei, de' quali il pretore promette la metà a titolo di premio a quello che avesse giovato a far convincere il colpevole, e l'altra metà all' erario. ivi. — *ib.*

Quest' azione dura un quinquennio, in forza di un senatoconsulto fatto sotto i consoli Tauro e Lepido (762 di R.), per quanto concerne gli eredi estranei: del rimanente esso permette che siano sempre accusati coloro che possono incorrere nella pena del parricidio se si scoprono autori del delitto. ivi. — *ib.* l. 13; l. 10 *Ad leg. Pomp. de parricid.*

17. Gli eredi che permisero fosse aperto il testamento od adirono la eredità, perdono come indegni la eredità medesima, la quale viene vindicata dal fisco. ivi, 39. — l. 3 Cod. *De his quib. ut ind.* — Ma se, essendovi più eredi, il testamento fu aperto senza il consenso o senza saputa di alcuni, non perdono le loro porzioni quei che sono scevri da colpa. ivi. — l. 27 *De senat. Silan.* — In questi casi si confisca non solamente la eredità del padre di famiglia, ma eziandio quella del figlio di famiglia che per testamento dispose del suo peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

18. Colui che per osservare l'editto fu leso in checchessia, debb' essere restituito in intero. Quindi, finchè il testamento non è aperto, se gli eredi gravati dell'adempimento di una condizione entro un certo tempo da contarsi dopo la morte del testatore, non lo adempirono per ignoranza, e questa ignoranza dipendeva dal non essere state aperte le tavole a riguardo del senatoconsulto; ai soccorrono affinchè possano adempiere la condizione. ivi, 40. — *ib.* l. 3 § 1.

Se l'erede muore nell' intervallo, egli trasmette la eredità al suo erede. Ma bisogna che consti non aver lui adito la eredità sol-

tanto per tema di contravvenire al senatoconsulto ed all'editto. XIX, 4, 41. — l. 3 § 30 *De senat. Silan.* — Che se vi fu qualche altro impedimento, p. e. se la moglie dell'ucciso era incinta o credeva di esserlo, non gioverà l'ostacolo del senatoconsulto, per ottenere la restituzione. ivi. — *ib.* l. 3 § fin. et l. 4.

Questa restituzione in intero fu confermata da Giustiniano, il quale stabilì per conseguenza che ai servi manomessi col testamento si debba restituire tutto il lucro che hanno fatto finchè il testamento non si potè aprire, e che i figli nati nell'intervallo debbono risguardarsi come ingenui. ivi. — l. 11 Cod. *De his quib. ut ind.*

19. *Vendetta della Uccisione.* All'erede il quale per dolo o per negligenza non vendicò la morte del defunto viene tolta dal fisco la eredità come a persona indegna. Quest'obbligo gli corre, qualunque sia il genere di morte violenta recata al defonto, anche se accade per negligenza o dolo del medico. ivi, 42. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 7 § 2; l. 5 § fin. *De senat. Silan.*; l. 9 Cod. *De his quib. ut ind.*

20. Perchè abbia luogo la pena della morte invendicata, bisogna che l'erede possa essere accusato di dolo o almeno di qualche negligenza: quindi non gli nocerà se non si potranno scoprire gli autori della uccisione. ivi, 43. — l. 7 Cod. d. tit. — E nemmeno se non appellò la sentenza del pretore che assolse ingiustamente i rei della uccisione. ivi. — l. 21 § fin. *De senat. Silan.* — All'opposito, se il reo condannato appellò, l'erede ha obbligo di proseguire l'appellazione. ivi. — l. 6 Cod. *De his quib. ut ind.*

21. Soltanto gli eredi maggiori di venticinque anni sono soggetti alla pena d'invendicata uccisione del testatore. ivi, 44. — *ib.*

22. Qualunque persona è ammessa ad accusare l'erede per tal causa, anche quelli che hanno ricevuto da lui qualche legato. ivi, 45. — l. 26 *De senat. Silan.*

23. Agli eredi che non vendicarono la morte del defunto vengono tolti i beni acquistati sì per testamento che ab intestato; e forse anche quelli che uno acquistò succedendo come patrono, sebbene i patroni siano ammessi *suo jure.* ivi, 46. — *ib.* l. 25 § 2; l. 21 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

24. Gli eredi suddetti sono costretti a restituire tutt' i frutti perchè non possono riputarsi possessori di buona fede prima che sia mossa la controversia. Debbono pure restituire cogl'interessi il prezzo delle vendite che avessero fatte, e le somme percette dai debitori dopo mossa la lite contro i beni. Lo stesso dicasi de' frutti che avessero trovati pendenti ne' predj ereditarj o che percetti avessero venduto. Basta poi che paghino il sei per cento d'interesse. XIX, 4, 46. — l. 1 Cod. *De his quib. ut ind.*

Anche pei suddetti eredi le obbligazioni confuse non debbono rivivere. ivi. — l. 29 § 2 ff. *De jure fisci.*

Le dette pene riguardo ai fatti od alle obbligazioni sono limitate a quell'erede soltanto che scientemente o dolosamente non vendicò la morte del defunto. ivi. — l. 21 § 1 *De senat. Silan.*; l. 17 ff. *De his quae ut indign.*

25. All'erede instituito in parte, che aveva anche un legato e non vendicò la morte del defunto, deesi togliere tanto la porzione della eredità quanto il legato. ivi, 48. — l. 15 § 1 *De senat. Silan.*

26. Ciò che per questa causa viene tolto all'erede, non ispetta ad altri che al fisco; onde l'eredità tolta ad uno erede in primo grado non dee passare a quello del secondo anche se questo vendicò la morte del defunto. ivi, 49. — *ib.* l. 15. — Quanto poi vindica il fisco per tal causa, passa a lui col peso; onde è concessa contro di esso l'azione De' legati, e sussistono le libertà non soggette al Silaniano. ivi, 50. — *ib.* l. 9.

27. La causa per uccisione invendicata si può agitare anche dopo la morte dell'erede che non vendicò. ivi, 51. — *ib.* l. 22.

28. Al marito che non vendicò la morte della moglie il fisco toglie la dote. ivi, 52. — l. 20 ff. *De his quae ut ind.*; l. 27 ff. *De jure fisci.*

UFFIZJ, ed UFFIZIALI DEI MAGISTRATI E DEI GIUDICI. V. *APPARITORES*, ASSESSORE, AVVOCATO, CONSOLE, EDILE, GIUDICE, GIURIDICO, LEGATO, MAGISTRATO, MILITI, *OFFICIALES*, *OFFICIUM*, PREFETTO, PRESIDE, PRETORE, PRIMIPILO, PROCONSOLE, PROCURATORE *del Cesare*, SILENZIARI, TRIONFO. V. Cod. lib. 1 tit. 51. *De assessoribus et domesticis et cancellariis judicum*; lib. 12 tit. 50 *De numerariis, actuariis et chartulariis et adjutoribus, scriniariis et exceptoribus sedis excelsae, caeterorumque judicum tam militarium quam civilium*,

53 *De apparitoribus praefectorum praetorio et privilegiis eorum*, 54 *De apparitoribus praefecti urbis*, 55 *De apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum*, 56 *De apparitoribus proconsulis et legati*, 57 *De apparitoribus comitis Orientis*, 58 *De cohortalibus et principibus cornicularis ac primipilariis*, 59 *De apparitoribus praefecti annonae*; 60 *De diversis officiis et apparitoribus judicum et probatoriis eorum*, 61 *De executoribus et exactoribus*, 62 *De lucris advocatorum et concussionibus officiorum seu apparitorum*, 63 *De primipilo*, 64 *Publicae laetitiae vel consulum nuntiatores, vel insinuatores constitutionum et aliarum sacrarum vel judicialium litterarum ex descriptione vel ab invitis ne quid accipiant immodicum*, 16 *De silentiariis et decurionibus eorum*, 17 *De domesticis et protectoribus*, 18 *De praepositis laborum*, 19 *De proximis sacrorum scriniorum, caeterisque qui in sacris scriniis militant*, 20 *De agentibus in rebus*, 22 *De principibus agentium in rebus*, 23 *De curiosis et stationariis*, 25 *De stratoribus*, 26 *De castrensianis et ministerianis*, 27 *De decanis*, 28 *De mensoribus*, 29 *De privilegiis eorum qui in sacro palatio militant*, 30 *De privilegiis scholarum*; Nov. 60 cap. 2., Editti 8 e 10 di Giustiniano.

2. Uffizi ed Uffiziali *Spettabili*. V. Cod. lib. 12 tit. 5 *De praepositis sacri cubiculi et de omnibus cubiculariis et privilegiis eorum*, 7 *De primicerio et secundicerio et notariis*, 9 *De magistris sacrorum scriniorum*, 10 *De comitibus consistorianis*, 11 *De comitibus et tribunis scholarum*; 13 *De comitibus et archiatris sacri palatii*, 14 *De comitibus qui provinciam regunt*, 15 *De professoribus qui in urbe Constantinopolitana docentes, ex lege meruerunt comitativam*. Aggiungansi, secondo la nov. 10, i referendarj del palazzo, e, secondo le nov. 28 e 102, i moderatori di Elenoponto e di Arabia. — V. pure Spettabile.

ULPIANO. V. Domizio Ulpiano.

ULPIO MARCELLO, jureconsulto che faceva parte del consiglio di Antonino Pio, come racconta Sparziano. Era egli attaccatissimo alla setta Proculeana, e le varie sue opere sono citate nei Digesti. *Pref.* p. II, 1, 57.

ULTIMO. V. Primo.

2. *Ultimo testamento* (*Supremae tabulae*) è detto dall' Editto del Pretore anche quello di un uomo che ne ha fatto uno solo. XXX a XXXII, 244. — l. 163 *De verb. signif.*

3. *Ultime Volontà*. V. Codicillo, Fedecommesso, Instituzione, Legato, Sostituzione, Testamento.

UNCIA. Parte duodecima dell' asse, ossia di un intero. I, 16, 217.

2. *Unciaria Usura*, il duodecimo dell' uno per cento al mese; ossia l' uno per cento all' anno. ivi.

UNGUENTI. Il legato degli *unguenti* comprende non solamente quelli co' quali ci ungiamo per lusso, ma quelli eziandio che servono per medicina, come a dire i comageni (adipe d'oca messo in vase con cannella, coperto con molta neve e macerato dal gelo; così detto dalla Comagene ove fu inventato), i glaucini (estratto dell' erba *glaucion* nascente in Siria), i rosati (estratto di rose macerate nell' olio, che si usa anche nelle mense), la mirra, il costo, il nardo puro, col quale pure le donne s' ungono per eleganza e mondezza. XXXIV, 2, 24. — l. 21 § 1 *De auro, arg.*

UNILATERALI (*Contratti*). Quelli che obbligano uno soltanto de' contraenti. II, 14, 8.

UNIONE o ACCESSIONE DEI POSSESSI *per la Usucapione*. Non è necessario che chi acquista per usucapione, e prescrive mediante il possesso di lungo tempo, abbia egli stesso posseduto per tutto l' intero tempo richiesto; ma molte volte è lecito al successore lo unire il possesso del suo autore. Intorno a questa unione non si può dare alcun principio generale e costante, la sola equità servendo di norma. XLI, 3, 37. — cum § 1 *De divers. temp. praescript.*

2. Rispetto ai successori universali, è evidente la ragione di questa unione, poichè l' erede ha le medesime facoltà e i medesimi diritti che aveva il defunto. ivi, 38. — l. 59 *De reg. juris*. — Ma il possesso del defunto non si unisce a quello dell' erede se non nel caso che niun altro abbia posseduto nel tempo intermedio. ivi. — l. 20 *De usurp. et usucap.*; l. 13 § 4 *De acquir. possess.*

3. Non solamente il possesso del testatore giova all' erede quando fu trasmesso per morte, ma eziandio in qualunque tempo il testatore lo abbia avuto. ivi. — d. l. 13 § 5. — Anche il tempo vacuo decorso prima o dopo l' adizione di eredità giova all' erede per la

usucapione. XLI, 3, 38. — l. 31 § 5 *De usurp. et usucap.* — Ora è manifesto che, sabbene l'ereda e l'eredità abbiano dua diverse denominazioni, tuttavia fanno le veci di una medesima persona. ivi. — *ib.* l. 22.

4. Rispetto all'unione da' possessi negli eredi universali, è regola generale che il possesso dell'ereda non essendo se non la continuazione del possesso del defunto, esso si computerà dal giorno cha la persona del defunto ha cominciato a possedare, e qualora il possesso nella sua persona sia stato legittimo, non importa di sapere quale opiniona l'ereda na avesse avuto. ivi, 39. — *ib.* l. 31 § 6.

5. Dalla regola precedente ne seguono altre due: 1.° Il possesso legittimo del defunto giova per l'usucapione all'erede ancorchè fosse di mala fede. ivi. — l. 2 § 19 *Pro emptore.* — Il che si osserva anche rispetto a coloro che hanno il possesso pretorio de' beni, ai successori fedecommissarj ai quali viene restituita la eredità in forza dal Trebelliano, e rispetto agli altri successori pretorj. ivi. — *ib.* — Par altro l'erede di colui che comperò in buona feda non usucapisce sapendo cha la cosa appartiene ad altri, se a lui stesso fu fatta la tradizione del possesso; ma nella continuazione di questo possesso non sarà impadito l'erede a cagione della sua scienza. ivi. — l. 43 *De usurp. et usucap.*

2.° Il possesso vizioso del defunto nuoce all'erede, tal che, sabbene egli fosse di buona fede, non potrebbe cominciare nammeno da sè la usucapione. ivi. — l. 4 Cod. *De usuc. pro her.*; l. 3 Cod. *Commun. de usucap.*; l. 11 Cod. *De divers. temp. praescript.* — Quindi il possesso continuato ottenuto soltanto per diritto di successione senza giusto titolo, non può per questa sola ragione giovare alla prescrizione. ivi. — l. 4 Cod. *De prescr. longi temp.*; l. 11 Cod. *De acquir. et retin. posses.*; — Perciò la regola falla se il vizio del possesso non deriva dalla persona del defunto cioè dalla sua mala fede, ma dipenda dalla cosa stessa. ivi. — l. 24 § 1 *De usurp. et usucap.*

6. Tutte le cose dette qui sopra al n. 5 hanno luogo se la cosa del defunto passò all'erede a titolo ereditario o di successione universala; ma se il possessore acquistò la cosa a titolo singolare sia dal defunto, sia da un altro; il possesso dell'erede comincerà dalla sua propria persona e non dalla persona del defunto. XLI, 3, 40. — l. 5 § 1 *De divers. temp. praescript.*

7. Quanto dicesi dell'erede va applicato anche all'erede dell'erede; onde il possesso del defunto giova anche all'erede ulteriore, benchè l'erede di mezzo non lo avesse avuto. ivi, 41. — l. 2 § 18 *Pro emptore.* V. Erede.

8. Rispetto ai soccessori a titolo singolare, anch'essi uniscono il possesso de' loro autori nella prescrizione di lungo tempo, in forza di una costituzione di Severo che fu poi da Giustiniano estesa alla usucapione. ivi, 42, *colle note.* — Inst. *De usurp. et usucap.* § 13. — Quindi chi successe in luogo del compratore, può giovarsi della prescrizione di lungo possesso, se il possesso di entrambi compie il tempo stabilito per la usucapione. ivi. — l. 76 § 1 ff. *De contrah. empt.* — Così il tempo del possesso del venditore giova al compratore. ivi. — l. 2 § 20 *Pro emptore;* l. 13 § 2 *De divers. temp. praescr.* — E reciprocamente quello del compratore al venditore. ivi. — l. 13 § 2 *De acquir. possess.*; l. 19 *De usurp. et usucap.*; l. 6 § 1 *De divers. temp. praescr.*

9. Quanto ha luogo rispetto al venditore ed al compratore, ha pur luogo rispetto agli altri successori singolari tanto a titolo oneroso, quanto a titolo lucrativo. ivi, 43. — l. 13 § 6, 10 et 11 *De acquir. possess.*; l. 14 § 1 *De usurp. et usucap.*

10. Qualunque successore singolare può giovarsi dell'unione del possesso del suo autore. Autore poi chiamasi colui dal quale hai ricevuto la cosa o per atto di sua ultima volontà, o per qoalche affare fatto con lui o con persona soggetta alla sua podestà o che a noma di lui contrattò. ivi, 44. — l. 14 cum § 1 *De acquir. possess.*; l. 14 § 4, et l. 15 § 3 et 4 *De divers. temp. praescript.*

11. Ad essere alcuno mio autore non basta che il suo possesso abbia preceduto il mio. ivi, 45. — l. 13 § 3 *De acquir. possess.*

12. L'unione de' possessi ha luogo in favore di coloro che hanno un possesso proprio; ma questa unione non può giovare se non a colui che possede egli stesso. ivi, 46. — d. l. 13 § 12; l. 16 *De divers. temp. praescript.*

13. Ad un possesso vizioso non se ne può unire veron altro, e nemmeno uno vizioso ad

uno che non è vizioso. XLI, 3, 47. — l. 13 § 13 *De acquir. possess.* — Laonde aucorchè fosse stato legittimo il possesso dell'autore, se il possessore singolare è di mala fede, non potrà usucapire. ivi. — l. 2 § 17 *Pro emptore.* — Reciprocamente, se il possesso dell'autore era vizioso, non può giovare al successore più di quello che avrebbe giovato all'autore medesimo. ivi. — l. 37 ff. *De action. empti;* l. 13 § 1 et 8 *De acquir. possess.* — Avvi tuttavia un caso nel quale il possesso visioso si unisce al non visioso, cioè quando alcono avesse posseduto di mala fede la cosa che mi venne restituita per ordine del giudice. ivi. — d. l. 13 § 9.

14. Chi concesse una cosa a titolo precario non può giovarsi dell'unione di possessò finattanto che dura il precario, ma dopo ripresa la cosa precaria ed essendo già cessato il precario, si può unire il possesso del tempo che durò il precario. ivi. — d. l. 13 § 7.

15. Benchè il possesso visioso dell'autore non possa giovare al successore, tuttavia il successore singolare può da per sè stesso incominciare la usucapione; ed in ciò differisce dal soccessore universale. ivi, 48. — l. 5 *De divers. temp. praescr.;* l. 4 Cod. *De rei vindic.* — Difatti il dolo dell'autore non può nuocere al compratore di buona fede. ivi. — l. 3 Cod. *De peric. et comm. rei vend.*

16. In forza della nov. 119 cap. 7, la mala fede dell'autore nuoce al successore singolare per non lasciarlo usucapire in coofronto del proprietario il quale ignori che a lui compete l'azione Riveodicatoria: vale a dire che, se alcuno possedendo di mala fede una cosa la aliena, ed il vero proprietario ignora egualmente l'alienazione della cosa ed il diritto che a lui compete sopra la cosa stessa; in tal caso a colui che l'acquistò viene concessa la sola prescrisione di trent'anni. Se poi il proprietario sapeva l'alienazione della cosa e conosceva il suo diritto, ha luogo contro di lui la usucapione di dieci o di venti anni a favore del possesso di buona fede. ivi.

17. Al successore si unisce soltanto quel possesso che il suo autore aveva prima di diventare autore, non già quel possesso che acquistò dopo. ivi, 49. — l. 14 *De usurp. et usucap.;* l. 15 § 5 *De divers. temp. praescript.*

18. L'unione del possesso ch'ebbe il mio autore abbraccia anche quel possesso ch'ebbe colui nei cui diritti era successo il mio autore. XLI, 3, 50. — l. 15 § 6 *De divers. temp. praescript.* — E si unisce anche il possesso di quello al quale il mio autore successe a titolo singolare, purchè gli sia succeduto senza persona intermedia. ivi. — d. l. 15 § 1 et 2, et *ib.* l. 6. — Così se tu mi hai dato in pegno una cosa, ed io la diedi in pegno ad un altro, il mio creditore unirà il tuo possesso al suo, tanto in confronto di un estraneo, quanto in confronto di te stesso, fioattanto che tu non mi avrai esborsato il danaro: ma se tu mi hai satisfatto, in questo caso egli non potrà unire il tuo possesso. ivi. — *ib.* l. 14 § 3. — Così pure se tu mi desti una cosa in pegno a patto che, se non mi pagherai il danaro, potrò vendere il pegno; ed io l'ho venduto, si dovrà concedere al compratore l'unione del tuo possesso, quantunque il pegno sia stato alienato contro tua voglia, reputandosi che allorquando tu facesti il contratto con me, tu abbia acconsentito alla vendita del pegno in mancanza di pagamento. ivi. — d. l. 14 § 5.

UNIVERSALI *(Fedecommessi).* V. lib. 36 tit. 1 ff. *Ad senatusconsultum Trebellianum;* Cod. lib. 6 tit. 42 *De fideicommissariis hereditatibus,* 49 *Ad senatusconsultum Trebellianum;* Inst. lib. 2 tit. 23 *De fideicommissariis hereditatibus et ad senatusconsultum Trebellianum;* Nov. 108.

1. Fedecommesso universale è quello con cui l'erede è gravato di restituire ad un altro la eredità o la porzione di eredità a lui lasciata. — Se ne possono distinguere tre specie; la prima, quando l'erede è gravato di restituire la eredità od una porzione di essa; la seconda, quando egli dee restituire la sua porzione semplicemente, ovvero tutto ciò che fosse a lui pervenuto; la terza quando è gravato di restituire soltanto ciò che restasse della eredità. In tutte tre queste specie è relativa la quistione se l'erede sia tenuto per la evizione delle cose che ha restituito. XXXVI, 1, 1.

2. *Prima Specie.* Il fedecommesso di restituire la eredità o tutta o parte abbraccia tutte le cose ereditarie. Ne sono eccettuate alcune che non entrano nella restituzione che dee fare l'erede; cioè quelle rubate dal legatario, e quelle ch'egli cessò d'avere, purchè senza colpa. ivi, 2. — *ib.* l. 22 § 3 et l. 48. — E se non alienò cose che avrebbe dovuto alienare, sarà in questo risponsabile per la colpa lata, non per la lieve o per quella

negligenaa cba suole avere nella proprie bisogne. XXXVI, 1, 2. — l. 22 § 7 cum § quod si. *Ad senat. Trebell.* — C' è poi colpa lata dell'erede, e per tal titolo è tenuto verso il fedecommessario, se, potendo riscattare il pegno, permise che il creditore lo vendesse. ivi. — *ib.* l. 78 § 6.

3. Come le cose ereditarie sono a rischio del fedecommessario e non dell' erede, quando questi è scevro di colpa, lo stesso ha luogo circa le parti de' coeredi che per divisione toccarono all' erede gravato di restituire. ivi, 3. — l. 77 § 18 *De leg. et fid.* 2.°; l. 34 ff. *Fam. ercisc.*

4. In un caso il fedecommesso non comprende quelle cose ereditarie che furono alienate dall' erede. Cioè, secondo il gius delle Novelle, quando un genitore gravò uno de'suoi figli del fedecommesso di restituire la eredità, e permesso al figlio di alienare qualche cosa dell' eredità a causa di donazione per nozze ed alla figlia a causa di dote: in quanto però la legittima ad essi lasciata non bastasse per questa dote o donazione per nozze, le cose alienate per tal guisa si reputano eccettuate dal fedecommesso. ivi, 4. — Nov. 39 cap. 1.

5. Entrano nella restituzione del fedecommesso le somme che l'erede ha riscosso dai debitori ereditarj. Ed anche se un debitore gli pagò una somma da lui dovuta soltanto naturalmente, essa debb'essere restituita. ivi, 5. — l. 42 ff. *Ad senat. Trebell.* — Per altro l' erede è tenuto di restituire soltanto ciò che ha riscosso. ivi. — *ib.* l. 58 § 1.

6. L' erede dee restituire ciò ch'egli doveva al defunto. ivi, 6. — *ib.* l. 78 § 9; l. 95 ff. *Ad leg. Falcid.*

7. Di regola, la restituzione della eredità per fedecommesso non comprende i frutti; tranne che sia intervenuta mora, o il testatore abbia specialmante ordinata la restituzione anche dei frutti. ivi. 7. — l. 18 ff. *Ad senat. Trebell.* — E ciò perchè i frutti percepiti dopo l'adizione non si possono riputare esistenti al momento dell' adizione; quindi si reputano conseguiti piuttosto dalla cose ereditarie. ivi, 7. — d. l. 18 § 2.

8. Se uno fu gravato di restituire a Tizio la eredità ricevendo da esso il danaro equivalente alla quarta; sebbene Tizio dia il danaro più tardi; lo dee dare senza interessi, poichè quanto più tardi lo dà, tanto più tardi ricava il fedecommesso, e perde i frutti del tempo intermedio. Laonde se ottenna la eredità prima di dare il danaro, dovrà restituire all' ereda i frutti da lui percepiti. XXXVI, 1, 7. — l. 63 § 5 ff. *Ad senat. Trebell.* — Lo stesso è se l'erede fu gravato di fedecommesso dicendo: « Restituirai la » mia eredità a Tizio se ti darà cento ». ivi. — d. l. 63 § 6. — Giuliano poi soggiugne che debbono i frutti imputarsi nella quarta dovuta all' erede. ivi. — *ib.* l. 27 § 16.

9. Si reputa che l'erede sia stato specialmente gravato di restituire i frutti qualora al fedecommesso fu imposto, uo termine il quale paja aggiunto in favore del fedecommessario. ivi, 8. — *ib.* l. 78 § 12; l. 3 § 3 ff. *De usur. et fruct.*

10. Si presume gravato di restituire i frutti quegli al quale fu imposto di prestare cauzione di restituire tutto ciò che a lui perverrà: difatti questa cauzione comprende anche l' incremento dei frutti. ivi, 9. — l. 32 ff. *Ad senat. Trebell.* — Sarebbe altrimenti se non gli fosse stato comandato di prestare cauzione. ivi. — *ib.* l. 57; l. 83 *De leg. et fid.* 2.°

11. Benchè di regola l'erede non sia tenuto di render conto dei frutti nella restituzione del fedecommesso, qualora non sia in mora di restituire, o il testatore non abbia ordinato che dia cauzione di restituirli; tuttavia si supplirà coi frutti ciò di cui la eredità si trovasse accidentalmente diminuita. ivi, 10. — l. 33 ff. *Ad senat. Trebell.*

12. Quel che dicesi de' frutti, va detto d' ogni causa ed incremento: per es. le eredità acquistate mediante i servi ereditarj nel tempo intermedio non entrano nella restituzione. ivi, 11. — *ib.* l. 63 § 4.

13. La massima che i frutti e la causa non entrano nella restituzione, è applicabile solamente a ciò che l' erede ha percepito dopo l' adizione della eredità e prima della mora; non a ciò che fu acquistato all' eredità prima dell'adizione. ivi. — *ib.*

14. Non debbonsi confondere i frutti cogl' interessi delle somme dovute al defunto in forza di qualcha stipulazione, e che sono decorsi fino al tempo fissato per la restituzione; come altresì colle pigioni dovute al defunto in forza di un contratto di locazione; le quali cose non entrano nella restituzione. ivi, 12. — *ib.* l. 44 § 1. — Ciò intendesi degl' interessi e delle pigioni che sono ancora dovuti al momento in cui si fa la restituzio-

ne della eredità, non di quelli scaduti dopo la morte del creditore. Che se dopo la restituzione della eredità le azioni per conseguire gl'interessi non ancora riscossi passarono al fedecommessario in forza del Trebelliano, e l'erede non ha perciò fatta veruna detrazione, non per questo si reputerà che abbia restituito più che non doveva, nè potià esercitare l'azione D'indebito. XXXVI, 1, 12. *colle note.* — l. 58 § 2 *Ad senat. Trebell.*

15. Dai frutti nella restituzione vanno distinti anche i parti delle serve. Così è secondo il parere di Papiniano e di Ulpiano: Paolo e Nerazio si mostrano di sentimento diverso. ivi, 13. — *ib.* l. 22 § 3 ¶ praeterea, et l. 58 § 4; l. 14 § 1 ff. *De usuris.*

16. Il fedecommesso della eredità non comprende nè meno ciò che l'erede ebbe non in qualità di erede ma p. e. a titolo di prelegato o di fedecommesso. ivi, 14. — ll. 32 et 96 *De leg. et fid.* 3.° — A maggior ragione non sarà compreso ciò che l'erede fu incaricato di ricevere dal fedecommessario stesso. ivi. — l. 44 § 7 *De condit. et demonstr.*

17. Se fu lasciato un legato all'erede, ed egli fu incaricato di restituire la sua porzione di eredità, non è tenuto di restituire ciò che ha ricevuto dal suo coerede, ma il fedecommesso comprende la porzione di legato ch'era incaricato di dare a sè. ivi, 15. — l. 18 § fin. ff. *Ad senat. Trebell.* — Così è qualora il testatore non abbia specialmente eccettuato i prelegati dal fedecommesso; perciocchè in questo caso il fedecommesso non comprende nè anche la porzione della cosa prelegata che l'erede dee pagare a sè stesso. ivi. —*ib.* l. 51 et l. 78 § 13.

18. È vero che il fedecommesso della eredità comprende soltanto quella porzione che l'erede gravato di restituire ebbe in qualità di erede, e non quella ch'ebbe a titolo di fedecommesso; ma ciò non debbe aver luogo se non in quanto il testatore non avesse manifestato una contraria volontà. Il che specialmente apparisce quando egli determinò la porzione di eredità che voleva appartenesse al fedecommessario (V. anche sopra n. 9). ivi, 16. — l. 21 § 2 *De annuis legat.*

19. Nel fedecommesso di restituire la eredità, le spese fatte per vendere o conservare le cose ereditarie si debbono imputare all'erede. ivi, 17. — l. 19 § 2 ff. *Ad senat. Trebell.* — E anch'egli detrarrà le spese che avesse fatte nelle cose ereditarie. XXXVI, 1, 17. — l. 22 § 3 *Ad senat. Trebell.* ¶ sed et ipse.

L'erede detrarrà eziandio ciò che il defunto gli dovera. Epperò se un suocero fu instituito erede dal genero, ed una parte di eredità fu legata ad altri, esso suocero, al quale congiuntamente colla moglie il marito, o gli eredi del marito, dee restituire la dote profettizia dopo lo scioglimento del matrimonio, dovrà prestare la parte della eredità legata, detratta la dote. ivi. — l. 104 § fin. *De leg. et fid.* 1.° — Similmente l'erede che fu gravato di manomettere i proprj servi e di restituire ai medesimi l'eredità, dovrà restituirla detraendo il prezzo dei servi. ivi. — l. 27 § fin. ff. *Ad senat. Trebell.* — Finalmente l'erede detrarrà ciò che il testatore gli ordinò di detrarre: p. e. se lo incaricò di restituire la eredità detratti i legati, egli riterrà quanto è necessario per pagarli, non computando per altro quelli che non si possono esigere. ivi. — Del pari, se l'erede fu gravato di restituire la eredità prelevando qualche cosa, egli riterrà questa cosa o il suo valore. ivi. — *ib.* l. 72.

20. In tutti quei casi ne'quali l'erede può trattenere una somma, il fedecommessario dovrà dargli cauzione se al momento della restitozione non c'è nella eredità con che fare le detrazioni alle quali l'erede ha diritto. ivi, 18. — *ib.* l. 36.

21. II.ª *Specie.* Il fedecommesso di restituire la eredità è talvolta dal testatore ampliato in modo che ordina al suo erede di restituire tutto quanto *(quidquid)* ad esso perverrà, o semplicemente *la sua porzione.* Questo fedecommesso in ciò differenzia dal fedecommesso della eredità, che esso comprende anche i prelegati fatti all'erede gravato di restituire in questo modo, i quali di regola non si comprendono nel fedecommesso della eredità. ivi. 19. — *ib.* l. 3 § 4.

22. Se l'erede fu gravato di restituire *Tutto ciò che a lui perverrà* per qualsiasi titolo, il fedecommesso conterrà anche ciò che percepì a titolo di prelegato o di fedecommesso. ivi, 20. — *ib.* l. 78 § 2 et 3; l. 77 § 12 *De leg. et fid.* 2.°; l. 16 Cod. *De fideic.*

23. Se in un fedecommesso viene ordinato alla moglie di restituire tutto ciò che riceverà, le cose che il marito darà alla moglie in vita si debbono computare come non

appartenenti al patrimonio del defunto, e quindi non sono comprese nel fedecommesso, perchè la moglie le avrebbe avute se anche un altro fosse stato erede. Tuttavia il marito può nominatamente fedecommettere alla moglie che restituisca anche queste. XXXVI, 1, 21. — l. 68 *De leg. et fid.* 2.° — Così se un testatore gravò sua figlia di un fedecommesso, non sarà in esso compreso tutto ciò che la figlia ha ricevuto dal padre a titolo di dote. ivi, 22. — l. 62 ff. *Ad senat. Trebell.* — E generalmente, rispetto a qualunque altro erede, non sono compresi que' prelegati pe' quali l'erede riceve una cosa propria, anzi che una liberalità del testatore: tal è il prelegato della dote. ivi, 23. — *ib.* l. 78 § 24; l. 18 § 1 *De auro, arg.*

24. Una moglie, costituendosi la dote, pattuì col marito che, venendo ella a morire in costanza di matrimonio, una parte della dote dovessesi restituire alla di lei madre. La madre non interpose stipulazione. Questa moglie in appresso morendo instituì eredi la madre ed il marito, e incaricò la madre di restituire a Tizio la eredità. Il giudice eletto per la divisione della eredità aggiudicò alla madre la porzione della dote come se quel patto fosse stato utile. — In tal caso, quella porzione non debb' essere prestata a titolo di fedecommesso, perchè la madre la ricevette non com' erede ma come madre in forza del patto, e non per occasione della eredità, ma per un errore del giudice riguardo al patto. ivi, 24. — l. 59 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.*

25. III.ª *Specie.* Il fedecommesso *di ciò che avanzerà dalla eredità* differisce per tre cause dal fedecommesso *della eredità.* 1.ª Quello della eredità comprende tutte le cose ereditarie, anche quelle che pel fatto dell' erede cessarono di esistere: ma questo non comprende le cose ereditarie che l' erede ha consumate in buona fede. Epperò l' erede di un tale fedecommessario non sarà tenuto di liberare le cose ereditarie che il defunto avesse dato in pegno senza frode. ivi, 25. — *ib.* l. 58 § 8 *Ad senat. Trebell.*

26. L' erede poi sarà esente dall' obbligo di restituire le cose ereditarie ch' egli alienò, soltanto qualora egli abbia operato di buona fede, cioè *arbitratu boni viri.* ivi. — *ib.* l. 54.

Secondo il gius dei Digesti, purchè l' erede non diminuisse la eredità coll' intenzione di sovvertire il fedecommesso, ma solamente per motivi fondati e plausibili, non era determinato di quanto potesse diminuirla. Ma in forza della nov. 108, l'erede gravato di restituire *ciò che avanzerà dalla eredità* non può alienare più dei tre quarti, qualora non si trattasse di costituire una dote o di fare una donazione per causa di nozze, o di riscattare prigionieri. XXXVI, 1, 25. — Authent. *Contrario* Cod. *Ad senat. Trebell.*

27. Quando un erede gravato di questo fedecommesso acquista altre cose col prezzo di quelle che avesse venduto, non si reputa che abbia diminuito la eredità con tal vendita. Ma ciò che fu così comperato dovrà essere restituito come se due proprietà fossero state permutate l' una con l' altra. ivi, 26. — l. 70 § fin. et l. 71 *De leg. et fid.* 2.° — Lo stesso si osserverà anche se questo erede ha soddisfatto i suoi creditori coi denari della eredità. ivi. — *ib.* l. 72.

28. — 2.° Nel fedecommesso della eredità, di regola, non si comprendono i frutti; ma il fedecommesso di ciò che rimane della eredità comprende i frutti esistenti al momento della scadenza del fedecommesso. ivi, 27. — l. 3 § 2 ff. *De usuris;* l. 58 § 7 ff. *Ad senat. Trebell.*

29. — 3.ª Nel fedecommesso della eredità l' erede detrae tutto ciò che a lui doveva il defunto, ma in quello di ciò che rimane della eredità egli nol detrae se non in quanto il suo credito eccede quello ch' egli ha consumato della eredità. ivi, 28. — l. 80 ff. *Ad senat. Trebell.*

30. — Le dette tre specie di fedecommesso universale hanno questo di comune, che l' erede non è tenuto, quando restituisce la eredità, a dare cauzione per la evizione dei predj, dei servi e di tutte le altre cose ereditarie; anzi il fedecommessario dee dar cauzione all' erede stesso pel caso che fossero evitte le cose ereditarie da lui vendute. ivi, 29. — *ib.* l. 69.

UNIVERSITA' *(Universitas).* V. Collegi, Comunita', Corporazione, Liberti *delle Università.*

UNO CONTEXTU. V. *Contextu.*

UOMINI. V. Ascrittizi, Cittadini, Coloni, Femmine, Ingenui, Inquilini, Italici, Latini, Liberi, Libertini, Maschi, Peregrini, Provinciali, Servi, Stato *degli uomini.*

URBANI. Così diconsi, a differenza dei *rustici,* i predj posti in città non solo, ma

eziandio quegli edifizj posti fuori di città che servono o all' abitazione od al piacere sia dei proprietarj, sia di pigionanti. V. *Praedium* e Rustico.

URBANICIANI. Aggiunto de' soldati che militano in città; quasi dicesse *guardia sedentaria*, o meglio *guarnigione;* ma non s' intende che di quelli di Roma. IV, 6, 4. — l. 35 § 6 *Ex quib. caus. maj.*

URBS. Viene da *Urbare*, che significa definire coll'aratro; onde Varo dice chiamarsi *Urbus* quella curvatura d' aratro che suolsi adoperare nel fondare una città. L, 16, 227. — l. 239 § 4 *De verb. signif.* — In origine fu così dinominata Roma; e in seguito i Romani chiamarono del pari tutte le città *(oppida)* che a somiglianza di Roma erano state circoscritte coll' aratro. Forse la parola non è che una modificazione di *orbis*, che vale *circuito.* ivi.

URSEJO FEROCE, giureconsulto di gran fama, anteriore a *Giuliano*, che visse sotto Adriano, e posteriore di *Proculo*, che fiorì sotto Vespasiano. *Pref.* p. II, 1, 47.

USANZA. V. Consuetudine.

USO. V. anche Abitazione, Non uso, Opere *dei servi*, Usucapione, Usufrutto. V. lib. 7 tit. 8 ff. *De usu et habitatione;* Cod. lib. 3 tit. 33 *De usufructu et habitatione et ministeriis servorum;* Inst. lib. 2 tit. 5 *De usu et habitatione.*

1. L' uso è una specie di servitù personale, vale a dire, è il diritto di usare cioè servirsi della cosa altrui, salva la sua sostanza: non però anche di fruirne, cioè trarne frutto. *Usare* è servirsi della cosa soltanto pel proprio personale bisogno, *fruire* è percepire a proprio vantaggio e lucro di tutti i frutti della cosa di cui si ha il godimento. Quindi sorge la differenza fra l' uso e l' usufrutto; vale a dire, l' uso si può costituire anche nudo cioè senza il frutto; e quegli al quale fu legato l' uso, può usare ma non fruire: all'opposito l' usufrutto, ed anche il semplice frutto, contiene l'uso. Quindi non fa divario che sia stato lasciato l'usufrutto o il frutto; laddove l'uso non comprende il frutto: il frutto non può sussistere senza l'uso, bensì l'uso senza il frutto; e se venne legato il frutto senza l'uso, tal legato è inutile: e se dopo che fu legato l'usufrutto venne tolto il frutto, si reputa tolto tutto; ma se viene tolto il frutto e non l'uso, può sussistere il legato dell' uso soltanto che rimane, perchè anche in origine lo si poteva costituire così: è meglio per altro ritenere che se, essendo stato legato il frutto, si toglie l' uso, questa sottrazione è di nium effetto. Così pure se dopo legato l'uso, viene alla stessa persona legato il frutto, questo si confonde coll' uso; e se a te fu legato l' uso, a me il frutto, concorriamo nell' uso, cioè tu avrai tutto l' uso che ti fu legato, ed io tutto l'altro uso ch'è inerente al mio frutto. VII, 8, 2. — l. 1 § 1, l. 2 et l. 14 § 1 et § 2 ff. *De usu et habit.*

2. L'usufrutto è divisibile, l' uso è indivisibile; quindi non si può legarne una parte. ivi, 3. — *ib.* l. 19.

3. Si può dare il caso che uno abbia l'uso un altro abbia il frutto senza l' uso (cioè diminuito dell'uso lasciato all'altro), ed un terzo la proprietà; p. e. se uno che ha un fondo ne lasciasse in legato a Tizio l' uso, indi il suo erede ne lasciasse a te in legato il frutto, o te lo cedesse in qualunque altro modo. ivi. — d. l. 14 § 3.

4. In alcune cose l' uso e l' usufrutto sono simili. 1.° Si costituiscono e finiscono nei medesimi modi. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1 ¶ qui et ipse; l. 3 § 3 *De usufr. et quemadm.* — 2.° Come l' usufrutto lasciato in legato ad un figlio o ad un servo appartiene al padrone, così avviene anche dell'uso. ivi. — l. 17 ff. *De usu et habit.* — 3.° Come nell' usufrutto, il proprietario della cosa usuaria non può in alcun modo cangiarne la specie, poichè deteriora la condizione dell' usuario anche migliorando la cosa. ivi. — *ib.* l. 23 — 4.° Il ristauro della cosa spetta anche all' usuario per intero se l'uso assorbe tutt' i frutti; se poi non gli assorbe tutti, egli dovrà portare quel peso coll' erede. ivi. — *ib.* l. 17.

5. Se fu lasciato l' uso di una casa ad un uomo ammogliato, egli può abitarla colla sua famiglia; anche con coloro ch' egli impiega nelle opere come servi, comechè fossero liberi o servi altrui; ed anche coi liberti e con ospiti, inquilini e clienti. Per altro, senza di lui, questi non possono abitarvi (nel che l' usuario di una casa differisce dall' usufruttuario). Quanto poi all'inquilino, se abita con lui, non gli si può apporre che ne percepisca fitto, potendo darsi il caso che venga lasciata ad un uomo di media condizione una casa tanto spaziosa da bastargliene un canto. ivi, 6. — l. 2 § 1 cum ¶ fin. l. 3 et l. 4 cum ¶ fin.

6. Se fu lasciato l'uso di una casa ad

una donna maritata, ella può abitarvi col marito; altrimenti rimarrebbe priva dei diritti matrimoniali. Così pure se fu lasciato ad una non maritata, e questa si marita dopo la costituzione del legato, ella può abitarvi col marito. VII, 8, 7. — l. 4 § 1 *De usufruct. et quemadm.* — Anzi, il marito della usuaria potrà abitarvi mentre sua moglie viaggia, stimandosi ch' essa usi col mezzo di lui: il che dicasi a più forte ragione della moglie, se viaggia il marito. ivi. — l. 22 *Quibus mod. usus amitt.* — Anzi se l'uso di una casa fu legato ad una donna maritata colla condizione *Di far divorzio dal marito*, ella debb' essere esente da tal condizione ed abitare col marito. ivi. — l. 8 § 1 ff. *De usu et habit.*

7. Anche rispetto all' uso delle altre cose lasciate in legato, la moglie può usarne promiscuamente col marito. ivi, 8. — *ib.* l. 9.

8. Non solo col marito, ma la donna maritata può abitare anche col suocero, ed il suocero colla nuora, purchè questa conviva col marito. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 5. Ed eziandio coi figli *(liberis)* potrà ella abitare, coi liberti e coi genitori *(parentibus)*; anzi potrà accogliere tutti quelli che possono i mariti, cioè ospiti ed inquilini. ivi. — *ib.* l. 6. — Ma non potrà mai accogliere un uomo se non sarà tale che possa onestamente abitare con lei. ivi. — *ib.* l. 7.

9. Sia ad un uomo sia ad una donna che venga legato l' uso, eglino non ponno nè locare nè concedere l' abitazione separatamente senza di loro, nè vendere l'uso. ivi, 10. — *ib.* l. 8. — E se il legatario dell'uso di una casa è di condizione sì ristretta che non può coll' uso occuparla tutta, il proprietario non potrà per questo servirsi dei luoghi vacui, perchè l' usuario potrebbe occuparli in altro tempo. ivi, 10. — *ib.* l. 22 § 1.

10. Se fu lasciato in legato l'uso di un fondo, il legatario può abitare nel fondo ed impedire al proprietario che vi vada, ma non può impedire che il colono vi vada coi suoi servi, cioè con quelli ch' egli impiega nella coltivazione del fondo; e se il proprietario vi manderà dei servi urbani, l' usuario potrà opporsi del pari. ivi, 11. — *ib.* l. 10 § 4. — Del rimanente, il proprietario ha diritto di andare a raccogliere i frutti, ed anche di abitarvi pel tempo della raccolta. ivi. — *ib.* l. 12 ¶ venire plane. — All'usuario poi corre l'obbligo di star nel fondo senza essere molesto al proprietario e recare impedimento a quelli che fanno i lavori della campagna; nè può vendere, locare o concedere altrui gratuitamente il diritto d'uso ch' egli ha. VII, 8, 11. — l. 11 ¶ venire plane *De usu et habitatione.* — Egli solo l' usuario potrà servirsi della cantina da vino e da olio per uso di casa; nè il proprietario potrà mal suo grado servirsene. ivi. — *ib.* l. 10 § 4 ¶ fin.

11. Oltre l' abitazione che appartiene all' usuario di un fondo, egli avrà il diritto di passeggiare e di farsi portare *(gestandi)*. Sabino e Cassio pensano ch' egli possa servirsi della legna per l' uso giornaliero, dell' orto, degli erbaggi, delle frutta, dei fiori e dell' acqua, non per trarne lucro ma pel mero uso, vale a dire non fino all'abuso: Nerva aggiugne dello strame, ma non delle foglie nè dell' olio nè del frumento nè delle biade *(frugibus)*. Sabino, Cassio, Labeone e Proculo vanno più oltre, e dicono ch' egli può prendere pel vitto necessario a sè ed ai suoi domestici le cose che nascono nel fondo, anche quelle negate da Nerva. Giuvenzio ed Ulpiano sostengono ch' egli può servirsi delle dette cose anche pei convitati e per gli ospiti, dovendo la misura dell' uso essere determinata secondo la dignità di quello a cui fu lasciato. ivi, 12. — *ib.* l. 12 § 1.

Paolo dice che l' usuario di un fondo potrà prendere dai frutti di esso quanto gli è necessario pel vitto di un anno soltanto, anche se per tal modo si consumassero i frutti del predio essendo questo mediocre. ivi. — *ib.* l. 15. — Egli non potrà poi servirsi delle dette cose se non stando in campagna; solo potrà farsi trasportare in città quanto gli occorre di erbaggi, fiori e legna; *neque emigrare onus est eorum si abundent in fundo.* ivi. — *ib.* l. 12 § 1 ¶ fin. — Che se gli fu legato l' uso della gastaldia *(villae)* e della casa dominicale *(praetorii)*, egli ha l'uso pieno, dovendosi presumere avere il testatore voluto che l' usuario possa prendere, anche dai frutti industriali, per raccogliere i quali è destinata la gastaldia *(villa)*, quanto gli abbisogna pel vitto suo. ivi, 12 *colle note.* — *ib.*

12. Se il legatario dell' uso di un fondo non può impedire al proprietario lo starvi per coltivare esso fondo, poichè ciò sarebbe impedire al proprietario che fruisca; così neppure l' erede del proprietario nulla può fare che impedisca all' usuario il servirsi del fondo da buon padre di famiglia. ivi, 13. — *ib.* l. 15 § 1.

13. Se fosse lasciato in legato l'uso del fondo *ut instructus esset*, l'uso delle cose che servono d'instrumento al fondo apparterrebbe al legatario dell'uso, come se l'uso di esse gli fosse stato nominatamente lasciato. VII, 8, 14. — l. 1 § 6 *De usu et habit.*

14. Se ad uno fu lasciato l'uso di bestiame, p. e. di una greggia di pecore, l'usoario può servirsene soltanto per alletamare, ma non potrà adoperare la lana nè gli agnelli nè il latte, perchè queste cose sono piuttosto frutti: tuttavia del latte potrà servirsi moderatamente. ivi, 15. — *ib.* l. 12 § 2.

15. Se fu lasciato l'uso di un armento bovino, il legatario potrà servirsene per lavorare la terra e farne tutto ciò a che i buoi sono atti. ivi. — d. l. 12 § 3.

16. Se fu legato l'uso dei cavalli *(equitii)*, e l'usuario è un cocchiere *(auriga)*, egli non potrà servirsene ne' giuochi circensi perchè sarebbe come se li desse a nolo; tranne che il testatore sapesse esser tale la professione di quel legatario. ivi. — d. l. 12 § 4.

17. Se fu lasciato l'uso dei servitori *(ministerii)*, l'usuario potrà servirsene per sè, per sua moglie e pe' suoi figli; nè si stimerà ch'egli li conceda ad altri se se ne serve insieme con altri. Tuttavia se fu lasciato l'uso del servo ad un figlio di famiglia oppure ad un servo, il padre o il padrone che per mezzo di loro acquistò tale uso, non può servirsene che per quanto lo esige il loro proprio bisogno, non già quello delle persone che sono sotto la loro podestà. ivi, 16. — d. l. 12 § 5.

18. L'usuario non locherà nè concederà ad altri l'uso delle opere del servo usuario, ma potrà impiegarlo a suo pro in coltivazione di qualche fondo preso in affitto o in lanifizio, costruzione od altra intrapresa sua propria. ivi. — *ib.*

19. L'usuario non può ricevere mercede da un estraneo per l'opera del servo usuario, ma può ricevere mercede dallo stesso servo in luogo delle opere che costui dee prestare. ivi. — *ib.* l. 13. — Così opina Labeone, il quale pensa inoltre che faccia parte dell'uso del servo il diritto di acquistare mediante esso. ivi.

20. L'uso di un bosco è una specie irregolare di uso, non differendo dall'usufrutto: difatti se al legatario dell'uso non fosse permesso il tagliare e vendere le legna del bosco, com'è lecito all'usufruttuario, nulla percepirebbe da tal legato. VII, 8, 17. — l. 13 § fin. *De usu et habit.*

21. Se l'usuario ha goduto dell'uso legatogli più che non convenga, il giudice a cui spetta il sentenziarne, dovrà impedirgli di usare oltre il dovere. ivi, 18. — d. l. 22 § fin.

22. Qualche volta si può dubitare se intender si debba legato l'uso o qualche altra servitù: p. e. quando viene legato l'uso dell'acqua; ma Modestino insegna che si presume lasciato l'uso; e però, come servitù personale, non può essere trasmessa all'erede dell'usuario. ivi, 13. — *ib.* l. 21.

23. L'*Uso* era anticamente uno dei modi con cui dal marito si acquistava la paterna podestà sopra la moglie. Cioè, quella donna che maritata fosse senza i legittimi riti della *coemzione* o della *confarreazione* (V. queste due voci), purchè fosse intervenuto il consenso del padre (se era figlia di famiglia), o dei tutori *(se sui juris)*, passava in potere del marito per usucapione, qualora rimasta fosse per un anno intero nella casa del marito, nè per tre notti ne fosse stata assente. I, 6, 10.

USUCAPIONE. V. Buona fede, Possesso, Prescrizione, Proprietà, Titolo *del possesso*, Unione *dei possessi*, Usurpazione. V. lib. 41 tit. 3 *De usurpationibus et usucapionibus*; Cod. lib. 7 tit. 26 *De usucapione pro emptore, vel transactione*, 30 *Communia de usucapionibus*, 31 *De usucapione transformanda, et de sublata differentia rerum mancipi et nec mancipi*, 33 *De praescriptione longi temporis*; Inst. lib. 2 tit. 6 *De usucapionibus et longi temporis praescriptionibus*; Nov. 119 cap. 7 et 8.

1. Usucapione è l'aggiunta del dominio mediante il possesso continuato per uno spazio di tempo determinato dalla Legge. XLI, 3, 1. — l. 3 *De usurp. et usucap.* — Il suo nome deriva da *capio* e *usus* che anticamente equivaleva a *possessio*. ivi, *nelle note*.

2. La usucapione fu in origine introdotta dalla legge delle XII Tavole, e fu introdotta pel pubblico bene, cioè affine che la proprietà di alcune cose non restasse per lungo tempo e quasi sempre incerta; altrimenti niuno potrebbe osare di chiamarsi proprietario, qualunque sia il titolo ed il tempo del suo possesso. ivi, *colle note*. — *ib.* l. 1.

3. Coll'andare del tempo dalla giurisdizione del pretore derivò il *possesso di lungo tempo*, come un supplimento della usucapio-

ne. Pel gius delle Pandette, il *possesso di lungo tempo* è un diritto di eccezione perpetua che il possesso per lungo tempo, cioè per dieci anni fra presenti e per venti fra assenti, attribuisce al legittimo possessore contra qualunque persona volesse vindicare la cosa; o reclamasse in essa qualche diritto p. e. di servitù o di pegno. XLI, 3, 1.

4. L' usucapione essendo di gius civile, al quale partecipano i soli cittadini, ne consegue che i soli cittadini avevano il diritto di acquistare per usucapione, non gli stranieri. Questo diritto fu in appresso accordato anche ai latini ed a coloro ai quali era concesso il diritto di commercio. Fra i cittadini può acquistare per usucapione 1.° il padre di famiglia; mentre il figlio di famiglia e massime il milite acquista per usucapione ciò che fu fatto suo nella milizia. ivi, 2. — l. 4 *De usurp. et usuc.* § 1. — 2.° Il pupillo, se cominciò a possedere con autorizzazione del tutore; ed anche se ha l'animo di possedere. ivi, 3. — d. l. 4 § 2. — 3.° Il furioso, se cominciò a possedere prima che fosse caduto in furore. ivi. — d. l. 4 § 3.

5. Se al servo del furioso o dell' infante fu fatta la tradizione di una cosa risguardante il suo peculio, quelle persone acquistano mediante il servo; non se altrimenti. ivi. — *ib.* l. 8 § 1 et l. 28. — Lo stesso dicasi se è un uomo libero o un servo estraneo od uno che ci serve in buona fede. ivi. — l. 54 § 4 *De acquir. rer. dom.*; l. 7 § 8 ff. *Pro emptore.*

6. Chi si trova in potere de' nemici nulla può acquistare per usucapione, non potendo nel frattempo compiere l' incominciato possesso; e nemmeno dopo ritornato in patria ricupererà mediante l'usucapione l'acquisto della proprietà. ivi, 4. — l. 23 § 1 *Ex quib. caus. major.*; l. 118 *De reg. juris.* — Ma almeno può acquistare per usucapione mediante i suoi figli o servi che possedano a causa del peculio una cosa da loro comperata durante la cattività del padre o del padrone. Che se questi morì captivo, il figlio ha posseduto a sè stesso e l' usucapione è decorsa. ivi. — l. 44 § 7 *De usurp. et usucap.*

7. L' eredità giacente non può acquistare per usucapione secondo la ragione del gius comune; massime se l'usucapione non ha cominciato prima che morisse il defunto. ivi, 5. — *ib.* l. 45 § 1. — Tuttavia Papiniano insegna essere altrimenti in forza di un gius particolare. IX, 3, 5. — l. 44 § 3 *De usurp. et usucap.* — È poi stabilito che anche prima che sia adita la eredità si possa compiere il tempo della usucapione incominciata dal defunto. ivi. — *ib.* l. 40; l. 6 § 2 ff. *Pro emptore.* — Il che è sebbene coloro i quali erano in possesso a nome del defunto avessero abbandonato il possesso. ivi. — *ib.* l. 7.

8. Massimamente le cose corporali sono suscettive di usucapione; tranne le sacre, le sante, le pubbliche del popolo romano e della comunità, e tranne gli uomini liberi. ivi, 6. — l. 9 *De usurp. et usucap.*

9. Si acquistano per usucapione le cose mobili non solamente, ma eziandio le cose del suolo, sieno case, campi o fondi, non i possessi (V. *Ager, Fundus, Possessio*). ivi. — Il possesso non si può acquistare per usucapione perchè è una cosa la cui proprietà può non appartenerci; e la usucapione non è che l' acquisizione o la unione della proprietà. Tali erano i predj delle provincie che non godevano del gius italico. ivi.

10. Le cose incorporali non sono suscettive nè di tradizione nè di usucapione. ivi, 7. — l. 43 § 1 *De acquir. rer. dom.* — Per altro i giureconsulti risguardando l' uso nelle servitù come un finto possesso, immaginarono anche una certa usucapione della servitù. Quindi avvenne che le servitù, non già per loro natura nè in forza della legge delle XII Tavole che non ne fa parola, ma col soccorso di una finzione, ed in forza del gius stabilito dall' autorità de' Prudenti, possono acquistare per usucapione. Questo gius era ancora in vigore ai tempi di Cicerone. Ma siccome tale usucapione di servitù era contraria ai principj del gius, così fu abrogata dalla legge Scribonia, per la quale se io acquisto per usucapione il predio dominante, acquisto altresì i diritti dovuti al predio stesso, i quali diritti null' altro sono che qualità inerenti al predio; e reciprocamente acquistando per usucapione il predio serviente come libero da qualunque servitù acquisto insieme anche la libertà delle medesime. ivi. — l. 4 § 29 et l. 10 § 1 *De usurp. et usucap.*

11. Non solo le cose delle comunità non si possono usucapire, ma neppure ha luogo contro di esse il possesso di dieci anni. Bensì quello di venti anni, purchè il possesso abbia cominciato con giusto titolo, e non sia stato interrotto; salvo sempre alla comunità il regresso verso coloro che trascurarono di

difendere que' negozj. XLI, 3, 8. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 2 § 4.

12. Anche rispetto alle cose mobili ha luogo la prescrizione del lungo possesso. E certo essa è utile se le cose mobili appartengono a qualche comunità, ma è superflua rispetto alle cose mobili dei privati, essendo queste suscettive di usucapione. ivi. — l. 9 *De divers. temp. praescript.*; l. 2 Cod. *In quib. caus. cess. longi temp.*

13. Vi sono alcune specie di servi, o piuttosto di coloni ascritti alla gleba, i quali non possono essere acquistati se non col possesso di lungo tempo, cioè insieme con gli stessi predj provinciali ai quali sono addetti. ivi. — l. 3 *De divers. temp. praescript.*

14. Con la prescrizione di lungo tempo si acquistano anche l'usufrutto e le altre servitù siano reali siano personali. ivi.

15. Le cose che sono fuori di commercio non vanno soggette ad usucapione nè a possesso di lungo tempo. ivi, 9. — l. 45 *De usurp. et usucap.* — Tal sarebbe dei luoghi che per gius delle genti sono divenuti pubblici: p. e. se essendo rovinato un edifizio costrutto da alcuno in riva al mare, o essendone abbandonato, un' altra persona avesse edificato sul luogo stesso, ed il primo proprietario opponesse all'occupante la detta eccezione; ovvero se alcuno, avendo solo per più anni esercitato la pescagione in un certo sito del fiume pubblico, volesse impedire ad un altro il pescare. ivi. — *ib.* — Così è se egli ha cessato di pescare in quel sito, perchè allora questa parte del fiume ha ripreso la prima sua condizione di cosa comune. Sarebbe altrimenti se egli continuasse ancora a possedere ciò per diritto di occupante. ivi. — l. 7 *De divers. temp. praescript.*

16. Le cose che appartengono al fisco non possono essere usucatte nè prescritte col luogo possesso. ivi, 10. — l. 2 Cod. *Comm. De usucap.* — Ciò non si estende ai beni vacanti non ancora stati denunziati al fisco. ivi — l. 18 *De usurp. et usucap.*

17. Siccome la usucapione è una specie di alienazione, così non si possono acquistare per usucapione quelle cose che la legge proibisce di alienare. Quindi non si può acquistare per usucapione il fondo dotale. Lo stesso dicasi dei predj delle Chiese e delle Comunità. — Per simile ragione non si possono usucapire le cose de' pupilli (ma Cujacio opina che sia così per le cose immobili, non per le mobili, se è vero che la cosa del pupillo cessa di essere furtiva quando ritorna in podestà del tutore). Nè soltanto i predj dei pupilli, ma nemmeno quelli dei minorenni non ponno essere usucatti, non essendone permessa l'alienazione senza decreto. Il che intendasi del caso che l'usucapione non fosse incominciata prima della morte del defunto. XLI, 3, 11.

18. La legge delle XII Tavole vietava la usucapione della cosa furtiva; e questa proibizione fu estesa dalla legge Atinia a qualunque possessore, anche di buona fede. ivi, 12.; Inst. *De usuc.* § 2; ll. 1 et 7 Cod. *De usucap. pro empt.*; l. 2 Cod. *De usucap. pro donato*; l. 10 Cod. *De furtis.* — Per altro questo vizio di furto, in forza di una posteriore interpretazione della legge, cade sopra le sole cose mobili. D'onde segue che il fondo altrui occupato con mala fede può essere usucatto dal terzo possessore di buona fede. ivi. — l. 37 § fin. et l. 38 *De usurp. et usucap.*

19. Le cose mobili contraggono il vizio di furto quando viene sovvertito il loro possesso; e anche un tutore può riputarsi che sovverta il possesso. ivi, 13. — l. 9 § 3 *Pro empt.*; l. 2 Cod. *De usucap. pro empt.*

20. Quegli ch'è soggetto alla mia podestà non può sovvertire il mio possesso finattanto che la cosa è presso di lui; ma lo sovverte allora quando consegna la cosa ad un altro. ivi. — l. 56 § 3 ff. *De furtis.*

21. Col sovvertimento del possesso non si contrae il vizio di furto se non in quanto si abbia ciò fatto con intenzione di rubare. E questa intenzione di rubare si reputa che v'abbia in colui che p. e. vende una cosa mobile sapendo che la è d'altrui; e quindi come cosa furtiva non si acquista per usucapione del compratore di buona fede. E' altrimenti si il venditore ignorava essere la cosa di un altro. ivi. — l. 36 com § fin. et l. 37 *De usurp. et usucap.*

22. E' furtivo anche ciò ch'è formato dalla cosa furtiva; p. e. una veste fatta di lana rubata. ivi, 14. — *ib.* l. 4 § 20. — Non è così rispetto al danaro che il ladro ricavò dalla cosa furtiva, il quale appartiene al ladro. ivi. — l. 48 § fin. ff. *De furtis.*

23. E' furtivo anche ciò che presso il ladro fu concepito o nacque dalla cosa furtiva. ivi, 15. — *ib.* l. 60, l. 12 Cod. eod. tit. — E' altrimenti se fu concepito o nacque presso il possessore di buona fede. ivi. — l. 4 § 19

De usurp. et usucap.; l. 48 § 5 ff. *De furtis.* — Vale a dire che i feti degli animali ed i parti delle serve si possono acquistare per usucapione; sebbene quelli sì e questi no vengano annoverati fra i frutti. XLI. 3, 15. — d. l. 48 § 6. — Quanto al parto della serva poi, allo stesso modo che avviene rispetto ai frutti ed agli animali, è certo che potrà essere usucatto mediante il tempo legittimo dal possessore di buona fede, se fu concepito presso di lui. ivi. — *ib.* l. 33; ll. 9 et 10 *Pro emptore*; l. 26 *De verb. signif.* — Così è se il possessore della serva ignorava ch'essa fosse furtiva quando il parto venne alla luce; ma se lo sapeva, non potrà acquistare per usucapione il parto nato presso di lui. ivi, 16. — l. 4 § 16, 17 et 18 *De usurp. et usucap.*

24. Ciò che fu concepito o nacque dalla cosa furtiva presso l'erede del ladro, è furtivo e quindi non può usucapirsi, secondo l'opinione di Marcello; ma, secondo Scevola, si può, nel caso che il parto sia non solamente nato ma anche concepito presso l'erede del ladro; sì che tal parto non contrae vizio di furto e può essere usucatto da chi lo compera dall'erede del ladro. ivi, 17. — *ib.* l. 4 § 15 et l. 20 § 2.

25. Il vizio di furto dura fino a che la cosa non sia tornata in potere del proprietario, non già di quello a cui fu rubata, come sarebbe un creditore od un comodatario: onde se un debitore ruba la cosa da lui impegnata al creditore, e la vende, questa può essere usucatta; potendo egli soltanto essere soggetto all'azione Di furto pel possesso da lui rubatone al creditore. ivi, 18. — *ib.* l. 4 § 6 et 21; l. 5 *Pro emptore.* — Così è quando il debitore portò via la cosa pignorata che il creditore teneva realmente: ma se il debitore la teneva egli stesso a nome del creditore, p. e. a titolo di conduzione, e la tolse al creditore alienandola, non si può dire che mediante il furto sia ritornata al proprietario, e quindi sarà riputata furtiva nè potrà essere usucatta finattanto che non ritorni al creditore al quale fu tolta. ivi. — l. 6 Cod. *De usucap. pro empt.* — Di fatti in tal caso il vizio di furto è purgato, quando la cosa ritorna al creditore. ivi. — l. 49 *De usurp. et usucap.*

26. La cosa furtiva si reputa tornata in potere del proprietario anche quando è passata in potere del tutore o del curatore di lui. XLI, 3, 19. — l. 56 § 4 ff. *De furtis.*

27. Dicesi che la cosa è tornata in poter del proprietario anche quando egli ne ha ripigliato il possesso in un modo così legittimo da non poterglielo torre e come di cosa sua; p. e. se io, non sapendo che una cosa mia mi fu rubata, la compero. ivi, 20. — l. 4 § 12 *De usurp. et usucap.*; l. 7 § 7 *Pro emptore.* — Ma se il mio procuratore piglia una cosa stata a me rubata, la può essere usucatta finattanto che io nol so. ivi. — l. 42 *De usurp. et usucap.* — S'intende poi che il proprietario sappia quando sa il suo tutore o curatore. ivi. — *ib.* l. 4 § 11.

In un caso la scienza del proprietario non è necessaria, cioè se ignorò il furto, e la cosa ritornò a colui mediante il quale egli la possedeva. ivi, 21. — d. l. 4 § 7 et 10. — Che la cosa rubata sia poi del peculio o appartenga direttamente al proprietario, non fa differenza. ivi. — d. l. 4 § 8 et 9; l. 56 § 2 ff. *De furtis.*

28. Affinchè il vizio di furto si purghi mediante il ritorno della cosa furtiva in potere del proprietario, è uopo ch'egli non solo ne abbia ripreso il possesso, ma che lo abbia ripreso subito ch'egli avera facoltà di riprenderlo. ivi, 12. — l. 215 *De verb. signif.* — Laonde anche se il ladro avesse comperato dal proprietario la cosa furtiva tenendola come consegnata *(tradita)*, egli cesserebbe di possederla come furtiva e comincerebbe a possederla come sua. ivi. — l. 32 *De usurp. et usucap.* — E parimente, se io avessi rivendicato la cosa rubatami, e ne avessi ricevuto il prezzo stimato in lite, essa potrà essere usucatta, sebbene io non ne abbia preso il corporale possesso. ivi. — *ib.* l. 4 § 13. — Lo stesso dicasi anche se tal cosa fu consegnata ad alcuno per mia volontà. ivi. — d. l. 4 § 14; l. 84 ff. *De furtis.*

29. La legge Plauzia e la legge Giulia estesero alle cose immobili possedute con violenza ciò che la legge Atinia aveva statuito rispetto alle cose furtive. ivi, 23. — l. fin. *Vi bonor. rapt.*; l. 5 ¶ violenter Cod. *De usucap. pro empt.* — Ma questo vizio di violenza non può cadere che in cose corporali. ivi. — l. 4 § 27 *De usurp. et usucap.*

30. Onde la cosa contragga questo vizio debbono concorrere due requisiti: 1.° che il possessore venga espulso con violenza; 2.° che colui il quale lo scacciò, abbia egli stesso

occupato il possesso. XLI, 3, 24. — l. 4 § 22 et 28, et l. 33 § 2 *De usurp. et usucap.* — Purchè poi concorrano questi due requisiti, nulla monta qual possessore sia stato cacciato. ivi. — d. l. 4 § 23, 24 et 25.

31. Questo vizio, come pur quello di furto, si purga quando la cosa ritorna in potere del proprietario, sì ch' egli sappia che la cosa era sua. ivi, 25. — l. 86 ff. *De furtis.* — Così pure la cosa dee ritornare al proprietario in maniera che non gli possa essere tolta. Onde se il proprietario del fondo scacci con violenza il possessore non sull' istante ch' egli stesso veniva scacciato, la cosa non reputasi tornata in potere di lui, potendo egli essere costretto a restituire il possesso mediante l' interdetto *Unde vi.* ivi. — l. 4 § 26 *De usurp. et usucap.*

32. Non possono essere usucatte le cose state donate al proconsole od al pretore contra le disposizioni della legge relativa alle concussioni. ivi, 26. — l. 8 ff. *Ad leg. Jul. repet.* — È nemmeno ciò che sotto il colore di altro contratto fosse loro stato donato. ivi. — d. l. 8 § 1.

33. Per regola generale, dove la legge proibisce la usucapione, la buona fede non giova al possessore. ivi, 27. — l. 24 *De usurp. et usucap.* — Quindi la cosa non può essere usucatta nemmeno dal terzo possessore di buona fede. ivi.

34. Anche una parte di una cosa è suscettiva di usucapione. ivi, 28. — l. 5 Cod. *De usucap. pro empt.* — Bisogna poi che tal parte sia certa e determinata onde la si possa usucapire. ivi. — l. 32 § 2 *De usurp. et usucap.*

35. L' usucapione non può colpire se non la porzione posseduta come divisa o come indivisa. Per altro, quando uno possede qualche corpo composto di varie cose, niuna di queste singole cose può essere posseduta nè usucatta di per sè stessa. ivi, 29. — *ib.* l. 23; l. 30 *De acquir. possess.* cum § idem.

36. Non si può mai usucapire col lungo tempo la superficie senza il suolo. ivi. — *ib.* l. 26. — E se il suolo non si può usucapire, nemmeno la superficie. ivi. — *ib.* l. 39.

37. Siccome chi possede una casa per intero, non possede le singole cose ond' è composta e che vi sono dentro; così se la casa fu demolita, le cose mobili debbono essere possedute per intero, affinchè possano essere usucatte mediante il tempo stabilito per le cose mobili: ma non si può direttamente farne uso finchè sono nell' edifizio; altrimenti la cosa medesima sarebbe posseduta nel tempo stesso e come immobile e come mobile. XLI, 3, 29. — l. 23 § n *De acquir. possess.*

38. Se uno edificò con materiali altrui, e vendette l' edifizio, e dopo che il compratore l' ha già acquistato per usucapione di lungo tempo quell' edifizio viene distrutto, non compete al proprietario de' materiali l' azione Di rivendicazione. ivi. — l. 9 § 11 *De acquir. rer. dom.*

39. Se il possessore di una casa non ne ha posseduto i materiali insieme colla casa stessa, ma gli ha posseduti ed usucatti, e poi con essi edificò la casa, la quistione è diversa. E qui bisogna distinguere tre sorta di corpi: altri sono composti di parti omogenee, come l' uomo, la trave, il sasso e simili: altri sono composti di parti connesse e coerenti, come un edifizio, una torre, un armadio: altri sono composti di parti non unite, ma d' individui compresi sotto una denominazione collettiva, p. e. il popolo, una legione, un gregge. Quelli della prima specie possono essere usucatti; non v' è quistione. ivi, 30. — l. 30 *De usurp. et usucap.*

Quelli della seconda specie possono essere usucatti qualora rimangano nel loro integro stato, cioè sempre mobili, come sarebbe un anello, una gemma. ivi. — d. l. 30 § 1.

Quanto a quelli della terza specie, un gregge intero non si acquista per usucapione, come si acquisterebbero i singoli capi ond' è composto. E se fu comperato qualche capo per aumentare il gregge, la causa del possesso ne viene ad essere cangiata, sì che se questo capo nuovo fosse furtivo, benchè costituente il gregge, non potrebb' essere usucatto. ivi. — d. l. 30 § 2.

40. Le differenti parti di un fondo che il padre di famiglia ha destinato a formare un solo tutto, debbono essere riferite alla terza specie di corpi (V. sopra n. 29), e quindi debbono dar luogo all' usucapione in differenti maniere. ivi, 31. — l. 7 § 1 *Pro emptore.*

41. La forma dell' usucapione è il possesso, non potendo senza il possesso nascere la usucapione. ivi, 32. — l. 25 *De usurp. et usucap.* — Ora, il possesso necessario alla usucapione, debbe avere quattro qualità:

I.ª aver durato pel tempo stabilito dalla legge: II.ª non essere stato interrotto: III.ª esser fondato sopra un titolo giusto: IV.ª essere di buona fede — La medesima è la forma della prescrizione di lungo tempo. XLI, 3, 31.

42. I.ª *Tempo necessario per la Usucapione o pel possesso di lungo tempo.* V. anche Unione dei possessi. — L'usucapione è l'acquisto del dominio mediante il possesso continuato di un anno per le cose mobili, e di due anni per le immobili. ivi, 33. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 8 Usucapio.

La prescrizione di lungo tempo si compie collo spazio di dieci anni continui fra i presenti e di dieci fra gli assenti. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 2 § 3. — Intendendo per assenti coloro che abitano in diverse provincie. ivi. — l. 12 Cod. *De praescriptis longi temp.* — E quando colui contra il quale si prescrive non fu assente per tutto il decennio, si duplica soltanto il tempo della sua assenza. ivi. — Nov. 119, cap. 8.

43. Rispetto alle usucapioni il tempo non si computa di momento in momento, ma l'ultimo giorno tutto intero. ivi, 34. — ll. 6 et 7 *De usurp. et usucap.*; l. 15 *De divers. tempor. praescr.*

44. Il tempo della usucapione debb'essere continuo, o si tratti di cose mobili o d'immobili. ivi, 25. — l. 31 § 1 *De usurp. et usucap.* — Questo tempo decorre altresì contra coloro che non hanno potuto interrompere l'usucapione, ma viene loro concessa la restituzione in intero. ivi.

45. Il tempo richiesto per la prescrizione di lungo tempo (che ha luogo nelle sole cose immobili) non è continuo, giacchè per varie cagioni non decorre; cioè 1.° fino a tanto che colui contra il quale si presume è assente per pubblico servigio. Tali sono i militi in tempo di spedizione. ivi, 36. — l. 1 Cod. *Quib. non objicit.* — Fuori del tempo di spedizione non si soccorre ai militi. ivi. — *ib.* l. fin.

46. — 2.° La prescrizione non decorre non solamente contra gli assenti per pubblica causa, ma nemmeno contra coloro i quali per una ragione qualunque di assenza non hanno potuto agire. ivi. — *ib.* l. 4.

3.° Del medesimo diritto godono quelli che sono impiegati presso la persona del principe. ivi. — *ib.* l. 2.

47. — 4.° Nella prescrizione di lungo tempo non viene computato quello trascorso in età minore, incominciando a decorrere soltanto quando quegli del cui affare si tratta è giunto all'età maggiore. XLI, 3, 34. — l. 3 Cod. *Qui non objicit.*

48. — 5.° Il lungo tempo della prescrizione non decorre nemmeno contra colui che è in istato di cattività. ivi. — *ib.* l. 6.

49. In generale, se alcuno dalla parte dei petitori invoca il soccorso della restituzione, ragione vuole che, deducendo quel tempo durante il quale si suole accordare tale soccorso nel caso che fosse stato agito, venga computato il tempo rimanente. ivi. — *ib.* l. 7.

50. II.ª *Continuità non interrotta del possesso.* — V. Usurpazione.

51. III.ª *Titolo giusto del possesso.* V. Titolo del possesso, e Possesso *pro emptore, pro dote, pro suo, pro herede vel pro possessore, pro donato, pro derelicto,* che sono tanti titoli giusti ossia legittimi di usucapione. — Rimane il titolo *Pro soluto,* col quale ha attinenza quello *Pro cesso.* — Chi riceve una cosa a causa di debito, l'acquista per usucapione a titolo di pagamento, *(pro soluto).* E non soltanto ciò ch'è dovuto, ma eziandio tutto ciò che fu pagato per debito, può usucapirsi mediante questo titolo. ivi, 72. — l. 46 *De usurp. et usucap.*

52. Nel caso del pagamento di ciò ch'è dovuto p. e. a causa di compera, di legato, di dote e simili, questo titolo concorre con quelli. Esso non è singolare se non quando col consenso del creditore si pagò una cosa in iscambio di quella ch'era dovuta. ivi.

53. Non sempre è necessario che una cosa sia dovuta perch'abbia effetto il titolo *Pro soluto.* Così se tu mi consegnasti una cosa di cui falsamente credevi d'essermi debitore per istipulazione, ed io sapevo che tu non m'eri debitore, io non la acquisterò per usucapione; sì, non sapendolo. ivi, 73. — l. 3 *Pro suo.* — Per altro si richiede almeno che colui al quale vien fatto il pagamento, probabilmente creda che sia a lui dovuto. ivi. — l. 7 § 2 *Pro emptore.*

54. Quando io credo di essere tenuto per causa di compera-vendita, e per questa causa fu tradizione, l'usucapione non ha luogo pel compratore se la compera non ha preceduto il pagamento. ivi, 74. — l. 48 *De usurp. et usucap.*

55. Alla causa di dazione in pagamento *(pro soluto)* è affine quella di cessione *(pro*

cesso): vale a dire, se Tizio dal quale io voleva ripetere un fondo, me ne cesse il possesso, io avrò una giusta causa di usucapione. Così pure, se colui dal quale io voleva ripetere un fondo in forza di una stipulazione, me ne cedette il possesso per darmi pagamento, ciò basterà perch' io lo usocapisca mediante il possesso di lungo tempo. XLI, 3, 75. — l. 33 § 3 *De usurp. et usucap.*

56. IV.ª *Buona fede del possesso.* E' un requisito necessario, oltre al giusto titolo, potendo per es. uno possedere come compratore una cosa che sapeva non appartenere al compratore, e ciò basta per impedire la usucapione. ivi, 76. — l. 2 § 1 *Pro emptore.*

57. La buona fede è la giusta opinione di avere acquistato il dominio. ivi, 77. — l. 47 *De usurp. et usucap.* — Siccome poi questa opinione non si può supporre in chi non sa nemmeno di possedere; così se il mio procuratore prese possesso a mio nome ma senza mia saputa, di una cosa da lui per me comperata, benchè io la possegga, pur non l' acquisto per usocapione. ivi. — *ib.*

58. Nella buona fede richiedesi che il compratore creda che il venditore abbia il diritto di alienare la cosa. Quindi chi compera scientemente da uno al quale il pretore aveva vietato di alienare, poni caso com' erede sospetto, non può usucapire. ivi, 78. — *ib.* l. 11; l. 7 § 5 *Pro emptore.* — Così pure chi comperò da un popillo senz' autorizzazione del tutore oppure coll'autorizzazione di un falso tutore ch'egli sapeva non essere tutore. ivi. — l. 27 ff. *De contrah. empt.*; l. 9 Cod. *De usucap. pro empt.* — Notisi che se il venditore è diventato più ricco col danaro ritratto della vendita, e dopo la pubertà vuol profittare del Gius per rivendicare iniquamente la cosa vendota senza offrirne il prezzo con che divenne più ricco *(locupletior)*, verrà respinto colla eccezione di dolo. ivi. — d. l. 9 ¶ sed si.

59. Se io ho creduto che quegli dal quale acquistai avesse il diritto di alienare, quantunque non lo avesse; intendesi che io abbia acquistato di buona fede. Tal sarebbe se io avessi acquistato da un pupillo senz' autorizzazione del suo tutore credendo che fosse pubere, o se comperai una cosa che sapevo essere da uno posseduta *pro derelicto*, o essergli stata dovuta da sua moglie: in tutti questi casi ha luogo la usucapione. ivi, 79. — l. 2 § 15. *Pro emptore*; l. 15 *Pro derelicto.* — Epperò anche quando uno compera da una persona ch' egli crede avere il mandato del proprietario per vendere, compera in buona fede. XLI, 3, 79. — l. 14. *Pro emptore.* — Sarà lo stesso se uno ha comperato da un servo ch' egli erroneamente credeva avesse l' amministrazione del peculio. ivi. — l. 43 *De usurp. et usucap.*

60. Per la buona fede si esige che non per errore di diritto abbia alcuno creduto che colui dal quale egli compera ha facoltà di alienare. E certamente chi crede ciò per errore di diritto, ha bensì l' opinione dell'acquistato dominio, ma non ha un'opinione giusta, e quindi non è in buona fede. ivi, 80. — l. 2 § 15 ¶ quod si *Pro empt.*; l. 31 *De usurp. et usuc.*

61. Si richiede che il possessore sappia che la cosa da lui posseduta è in commercio; se crede altrimenti, ancorchè per errore, non può usucapire. ivi, 81. — *ib.* l. 32 § 1.

62. Alla buona fede del possessore non osta l' errore riguardante la sua condizione o il titolo per cui possede, purchè sia titolo giusto. ivi, 82. — *ib.* l. 44 § 4.

63. Reputasi che il possessore sia di buona fede ancorchè avesse saputo di comperare da uno il quale avrebbe dissipato il prezzo della cosa, non però se avesse saputo che il venditore alienava per una causa turpe. ivi. — l. 8 *Pro emptore.*

64. Il tempo al quale si bada per la buona fede è il principio della tradizione. ivi, 83. — l. 10 *De usurp. et usuc.* — Così è se la cosa fu acquistata in forza di testamento o di stipulazione. Ma se trattasi di compera, deesi considerare anche il tempo della compera. ivi. — *ib.* et l. 15 § 3.

65. Quando alcuno, dopo d' avere perduto il possesso, comincia di bel nuovo a possedere, deesi considerare non già l'origine del primo possesso che fu interrotto, ma bensì l'origine del secondo. ivi, 84. — *ib.* l. 15 § 2; l. 7 § 4 *Pro empt.*

66. Alle volte deesi aver riguardo non al principio del possesso presente, ma alla causa della primiera tradizione stata fatta di buona fede: tal sarebbe trattandosi del parto di una serva che si cominciò a possedere in buona fede; che acquisterebbesi per usucapione il figlio nonostante che si fosse saputo che la madre non apparteneva al venditore prima ch' ella partorisse. Lo stesso dicasi del servo ritornato per postliminio. ivi, 85. — l. 44 § 2 *De*

usurp. et usucap. — Pomponio fa qui una distinzione ed è che se durante il tempo dell' usucapione tu hai ignorato a chi la serva appartenesse, o lo hai saputo ma non hai potuto farne consapevole il padrone, o l' hai potuto e l' hai fatto, tu hai acquistato per usucapione e se poi sapendolo e potendolo non lo hai fatto consapevole, non hai acquistato, essendo stato clandestino il tuo possesso. XLI, 3, 85. — l. 4 *Pro suo.*

67. L' usucapione non ha luogo, sia che il figlio sia che il padre sapesse non appartenere al venditore la cosa venduta. ivi, 86. — l. 43 § 1 *De usurp. et usucap.* — Quel che del padre dicasi del padrone, sia che il servo abbia acquistato in nome di lui, sia col suo peculio. ivi. — l. 2 § 10 et 14 *Pro emptore.* — Per altro, fra il caso che il tuo servo abbia comperato col peculio, ed il caso che abbia comperato a tuo nome, passa la differenza che, nel primo caso, tu acquisterai per usucapione se possedevi ignorando, e quindi non hai d' uopo che di una buona fede *negativa,* vale a dire, basta che tu non abbi saputo che la cosa acquistata dal tuo servo non apparteneva al venditore; nè in te si richiede la buona fede che chiamasi *positiva,* ossia l' opinione dell' acquistato dominio, la quale non può essere in colui che nemmeno sa che la cosa fu comperata dal suo servo. ivi, 87. — l. 8 *De usurp. et usucap.* — Lo stesso dicasi dei servi altrui e degli uomini liberi posseduti in buona fede. ivi. — l. 7 § 8 *Pro emptore.* — All' opposito, nell'altro caso, cioè quando il servo acquista a nome del padrone, il padrone non può incominciare la usucapione se non sa che la cosa fu comperata dal servo, ed ignora che appartenga ad altri e non al venditore; quindi debbe avere la buona fede positiva, ch'è quanto dire l'opinione dell' acquistato dominio. ivi. — *ib.* l. 2 § 11 et 12. — Quindi consegue un' altra differenza fra il caso che la cosa sia comperata a nome del padrone, ed il caso che sia comperata per causa del peculio. Nel primo caso è palese che non si può acquistare per usucapione qualora, tostochè il padrone ha saputo essere comperata la cosa, abbia avuto cognizione che non apparteneva al venditore; perchè in questo caso egli fino da quel tempo soltanto ha cominciato a possedere in quanto alla causa della usucapione. Ma nell' altro caso la mala fede del padrone a quel tempo non nuoce alla usucapione, purch' egli non abbia saputo che la cosa non apparteneva al venditore quando essa fu venduta e consegnata al servo. XLI, 3, 88. — l. 2 § 13 *Pro emptore.*

68. È palese che non si richiede la buona fede in chi ha venduto la cosa: laonde se p. e. il tuo procuratore vendette per trenta un fondo che poteva vendere per cento, e ciò affine di recarti danno e senza saputa del compratore, questi lo acquista per usucapione mediante il possesso di lungo tempo. ivi, 89. — *ib.* l. 7 § 6. — Che se il compratore fu di collusione col procuratore, e lo corruppe dandogli qualche premio per avere la cosa ad un prezzo più vile, il compratore stesso non è riputato di buona fede e non acquista per usucapione; e se alla domanda del proprietario egli oppone la eccezione Della cosa venduta volontariamente, sarà respinto colla replica Di dolo.

69. La buona fede si richiede benissimo rispetto alle cose che si vogliono acquistare per usucapione, ma non sempre per ogni parte della cosa. Per es. se il compratore di un fondo sapeva che una parte di esso non apparteneva al venditore, egli non può acquistare nessuna parte di esso fondo se ignorava qual fosse la parte non ispettante al venditore; può se il sapeva. Lo stesso dicasi se uno che comperò tutto un fondo sapeva esserne una parte indivisa non appartenente al venditore. ivi, 90. — *ib.* l. 4 cum § 1; l. 43 *De acquir. possess.* — Lo stesso ha luogo nel caso di compera di servi. ivi. — l. 6 § 1 *De usurp. et usucap.* — A maggior ragione, se il compratore sapeva o credeva che l' usufrutto non appartenesse al venditore, può in buona fede acquistare per usucapione mediante il lungo possesso. ivi. — l. 43 § 1 *De acquir. possess.* — E lo stesso se comperai una cosa che sapeva essere obbligata a pegno. ivi. — d. l. 43 § 2.

70. — La usucapione produce il dominio della cosa, come appare dalla sua definizione (V. sopra n. 1), e questo dominio è altrettanto legittimo quanto se fosse stata venduta. Sennonchè tale dominio passa con quella causa con cui era presso colui contra il quale è fatta la usucapione. Laonde la usucapione sopravvenuta a titolo di compratore o di erede non può portare pregiudizio alla persecuzione del pegno. ivi, 91. — l. 44 § 5 *De usurp. et usucap.*

71. Secondo il gius delle Pandette, l' ef-

fetto della prescrizione di luogo tempo non giugne a dare il dominio civile, e dà soltanto una eccezione contra il proprietario che rivendica la cosa; ed in ciò l'effetto è meno esteso che quello della usucapione. Ciò che ha di più si è che colui il quale possede da luogo tempo può opporre questa eccezione a chiunque perseguita un diritto sopra la cosa, come p. e. ad un creditore ipotecario. Diocleziano e Massimiano fanno menzione della eccezione competente contra il proprietario in forza del lungo possesso, nella l. 9 Cod. *De praescript. longi temp.* XLI, 3, 92. — Si tolse pure a dare un' azione utile *in rem* a colui che aveva prescritto. ivi. — l. 10 *Si serv. vind.*

72. Chi ha posseduto per lungo tempo può eziandio opporre questa eccezione a chiunque volesse perseguitare un diritto sopra la cosa ch'egli possede. Così dicono, rispetto ad un creditore, le ll. 1 et 2 Cod. *Si advers. cred, praescript.* — ivi, 92. — E se il creditore è escluso dal diritto di pegno mediante il possesso di lungo tempo, sarà egualmente escluso il compratore del pegno che succede nel diritto di lui. ivi. — l. 16 *De divers. temp. praescript.*

73. La prescrizione di longo tempo non ha il suo effetto contra ogni specie di azioni, non potendo nuocere, per es., a chi domanda una eredità: a coloro poi che non com' eredi nè come possesseri, ma a titolo di compera, di donazione o di altro possedono le cose che sono od erano nella eredità, non nnoce questa massima di Diritto, non potendosi da loro vindicare la successione. ivi, 93. — l. 4 Cod. *In quib. caus. cess. longi temp. praescr.* — Non ha luogo neppure contro le azioni miste, cioè *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo.* ivi. — *ib.* l. 3. — Nè contro le azioni Di mutuo, Di comodato, Di deposito, Di legato, Di fedecommesso, Di tutela ed altra personale qualunque. ivi. — l. 5 Cod. *Quib. non objic. longi temp. praescr.*

74. Giustiniano trasfuse il possesso di lungo tempo nella usucapione, e stabilì che i beni provinciali e le cose incorporali fossero soggette alla usucapione, alla quale per lo innanzi non erano soggette. Egli prorogò altresì il tempo della usucapione, e volle che le cose mobili non si prescrivessero se non col triennio, e le immobili, o riputate tali come sono i diritti sopra le cose immobili, soltanto col decennio fra presenti ed il ventennio fra gli assenti. XLI, 3, 94. — l. un. Cod. *De usucap. transform.* — Volle poi che risgoardar si dovessero come presenti l'attore ed il reo aventi lor domicilio nella medesima provincia, e come assenti quelli che avessero lor domicilio in provincie diverse, senza far divario per esser la cosa o no posta in luogo diverso da quello del domicilio. ivi. — l. fin. Cod. *De praescript. longi temp.* — Costitoì parimenti che quando il proprietario od il creditore ipotecario non avesse potuto contestare contra il possessore a cagione della sua assenza o potenza od a cagione della sua età o demenza o per mancanza di tutore o curatore, egli potesse interrompere questa prescrizione presentando al preside, ed in sua mancanza al vescovo od al difensore della comunità, un libello spiegante la domanda; ed in mancanza di tutti questi potesse affiggere il libello al luogo di domicilio del possessore, colla sottoscrizione de' notai della comunità o di tre testimonj se notai non vi sono. ivi. — l. 2 Cod. *De ann. except. Ital.* — Volle pure che dal generale libello, sebbene non faccia menzione di veruna causa, si reputi aver quel tale dedotto in Giudizio tutte le azioni. ivi. — *ib.* l. 3.

USUFRUTTO. V. Cauzione, Cessione *in Giudizio*, Confessoria *(Azione)*, Consolidazione, Frutto, Negativa *(Azione)*, Non uso, Quasi-usufrutto, Uso. V. lib. 7 tit. 1 *De usufructu, et quemadmodum quis utatur fruatur;* Cod. lib. 3 tit. 33 *De usufructu et habitatione et ministerio servorum;* Inst. lib. 2 tit. 4 *De usufructu.*

1. L' usufrutto è il diritto di usare e fruire della cosa altrui, salva la loro sostanza. VII, 1, 1. — l. 1 *De usufr. et quemadm.* — Laonde non è parte del dominio, ma della servitù. ivi. — l. 25 *De verb. signif.*

2. L' usufruttoario non può alienare la cosa fruttuaria. ivi, 2. — l. 9 Cod. *De usufr. et habit.* — E nemmeno impegnare. ivi. — *ib.* l. 6. — E reciprocamente, sebbene l'usufrutto appartenga ad un' altra persona, il proprietario della cosa può tuttavia obbligarla solidariamente, salvo sempre l' usufrutto. ivi. — *ib.* l. 2.

3. Sebbene, propriamente parlando, l' usufrutto non abbia nulla di comune col dominio e colla proprietà della cosa, epperò sia nostra solidariamente la cosa della quale un altro ha l' usufrutto, ciò nullameno in molti casi sembra che uno abbia imperfettamente la

proprietà della cosa, quando l'osufrutto appartiene ad altri. Ed in fatti il domioio è imperfetto e quasi mancante la proprietà, ova ne sia tolto l'usufrutto, il quale contiene tutto l'utile della cosa. In questo senso l'usufrutto è in molti casi una parte del dominio. VII, 1, 2. — l. 4 *De usufr. et quemadm.*

4. L'usufrutto è un diritto divisibile, giacchè risguarda cosa divisibile, cioè la percezione dei frutti. Quindi può essere costituito per parti divise o indivise, può perdersi col lasso del tempo stabilito dalla legge, e può diminuirsi in forza della Falcidia. Così pure dopo la morte del debitore l'obbligazione dell'usufrutto si divide nelle porzioni ereditarie. E se l'usufrutto è costituito sopra un fondo comune, difendendosi uno dei socj, la restituzione si farà per la parte di quello che si difende. ivi, 3 e 4. — ll. 4 et 5 *De usufr. et quemadm.* — E se v'ha controversia tra due fruttuarj, è cosa di tutta equità cha venga loro data l'azione quasi *Communi dividundo*, ovvero cha stipulando convengano fra di loro sul modo di godere dell'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 13 § 3.

5. La parola *frutto* significa lo stesso che *usufrutto;* e nel frutto si contiene l'uso. Quindi se viene lasciato in legato ad uno l'uso, ad un altro il frutto di una cosa, l'usufruttuario percepirà ciò che rimane all'usuario, e fruendo parteciperà anch'egli dell'uso. ivi. — *ib.* l. 42.

6. Usufruttuara di una cosa è percepirne tutti i frutti; laonde pel legato dell'usufrutto appartiene al fruttuario qualunque frutto della cosa. ivi, 5. — *ib.* l. 7.

7. Si può lasciare in legato l'usufrutto di beni mobili p. e. di un servo, o di beni stabili. ivi, 6. — d. l. 7 § et aut roi. — Così se è lasciato in legato l'usufrutto di uoa casa, na appartiene all'usufruttario qualunque reddito dell'edifizio, dell'area e delle loro pertinenze. ivi. — d. l. 7 § 1. — Così se viene lasciato l'usufrutto di un fondo, è frutto di esso tutto ciò che vi nasce, tutto ciò cha se ne può percepire. ivi. — *ib.* l. 9.

8. Trovandosi un bosco nel fondo di cui è lasciato l'usufrutto, vuolsi distinguere se sia bosco ceduo o da pascolo (V. Bosco). Ora, ciò che viena tagliato dal bosco ceduo è frutto: epperò il prodotto del taglio delle canne o degli alberi destinati a far pali, appartiene al fruttuario se la vendita del fondo ordinariamente consiste in siffatti tagli. ivi. — l. 40 § 4 ff. *De contrah. empt.;* l. 9 § 7 et l. 59 § 2 *De usufr. et quemadm.*

Dal bosco ceduo l'usufruttuario può prendere pali di sostegno e rami; dal noo ceduo può prendere ciò ch'è necessario per la vigna, purchè non deteriori il fondo. VII, 1, *ib.* l. 10.

In ambe le specie di bosco, se gli alberi sono grandi, l'usufruttuario non può tagliarli. ivi. — *ib.* l. 11. — Egli poi può prendere soltaoto per uso proprio e del caseggiato di campagna *(villae)* gli alberi spiantati o rovesciati dall'impeto de' venti; nè potrà del legname da fabbrica servirsi come legna da bruciare se ne ha d'altronde. ivi. — *ib.* l. 12.

9. Se il fondo ha cave di pietra, o miniere di creta o di arena, l'usufruttuario potrà servirsene come farebba un buon padre di famiglia. ivi, 8. — *ib.* l. 9 § 2. — Che se dopo legato l'usufrutto si trovano anche miniere di metallo, queste vanno comprese nel legato. ivi. — d. l. 9 § 3.

10. Se nel fondo usufruttuario vi sono api, al godente appartiene l'usufrutto anche di quelle. ivi, 9. — d. l. 9 § 1. — Lo stesso dicasi della reodita dell'uccellagione, della caccia, della pesca. ivi. — *ib.* l. 9 § 5 et l. 62. — Che se nella possessione eranvi parchi di bestie selvagge al tempo che incominciò l'usufrutto, basterà che al tempo che finisca l'usufrutto il padrone della proprietà trovi quel medesimo numero di ciascheduna specie di fiere che si trovava da principio. ivi. — d. l. 62 § 1.

11. All'usufruttuario spetta anche l'usufrutto del terreno d'alluvione. ivi, 10 — *ib.* l. 9 § 4. — Così è quando trattasi di accrescimento iosensibile; ma se è un'isola sorta nel fiume luogo il fondo, non ne appartiene l'usufrutto all'usufruttuario del fondo. ivi.

12. L'usufruttuario del fondo o della casa può godere anche di ciò che si comprende nell'instrumento; semprechè non sia espressa la volontà contraria del testatore. ivi, 11. — *ib.* l. 15 § 6. — Non ha però la facoltà di vendere tale instrumento: p. e. se ad uno fosse stato lasciato l'usufrutto di un fondo nel quale ci fosse un campo donde il padre di famiglia soleva prendere pali, salci o canne, egli potrà servirsene ma non venderne, quando non gli fosse stato legato l'usufrutto del salceto, del bosco da pali *(sylvae palaris)* o del canneto. ivi. — *ib.* l. 9 § 7.

Qualche volta però il diritto dell'usufrut-

tuario rispetto all'instrumento si estende fino a poterlo vendere, se la sua natura il comporta. Ulpiano ce na dà un esempio nel aemenzajo. VII, 1, 11. — l. 9 § 6 *De usufr. et quemad.*

13. Nel frutto del servo si comprendono le opere di esso, e la facoltà che ha il frottante di acquistare per mezzo di esso tanto con la cosa propria quanto con la cosa del servo stesso. E si può anche costringere il servo a lavorare; e compete il diritto di gastigare moderatamente, non però di mettere alla tortura nè di flagellare. ivi, 12. — *ib.* l. 23 § 1. — Facendolo, competerà non solo l' azione Della legge Aquilia, ma eziandio quelle Del servo corrotto e Delle ingiurie se il servo è deteriorato per essere stato torturato o flagellato. ivi. — *ib.* l. 66.

Il parto della serva non ispetta all' usufruttuario, non potendo l' uomo essere frutto dell' uomo. Del resto, può essere lasciato in legato anche l' usufrotto del parto. ivi. — *ib.* l. 68. — Tranne questo caso, il parto spetta al padrone della proprietà. ivi. — l. 28 § 1 ff. *De usuris.*

14. I feti del bestiame sono compresi nei frutti, come il latte, il pelo e la lana: quindi gli agnelli, i capretti ed i vitelli appartengono subito di pien diritto al fruttuario possessore di buona fede. ivi, 13. — *ib.* l. 28; l. 68 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Egli poi dee supplire ai capi che vanno morendo o divenendo inservibili, con quelli che vanno nascendo; e questi sostituiti non rimangono suoi proprj ma diventano del proprietario, rimanendo invece proprj del fruttuario quelli in luogo dei quali sostitoì i nascenti. ivi. — *ib.* l. 69. — E se non sostituisce, ne sarà tenuto verso il proprietario. ivi. — *ib.* l. 70. — Onde finchè non siasi sopplito ai capi mancati, la proprietà dei feti rimane in sospeso. ivi. — d. l. 70 § 1. — Epperò se vengono questi a perire, il pericolo è del fruttuario, rimanendo egli nella necessità di sostituirne altri. ivi. — d. l. 70 § 2. — Che se nacquero feti quando il gregge era intero, essi sono del fruttuario; venendo poi a mancare dei capi, egli dee sostituire o con quelli già diventati suoi proprj o con quelli che nasceranno dopo. ivi. — d. l. 70 § 4.

Il detto obbligo di sostituzione è vero ogni qualvolta sia stato lasciato in legato l'usufrutto della generalità del gregge, dell' armento o della mandra di cavalli. Che se l' usufrutto riguarda singoli capi, il fruttuario non è obbligato di supplira. VII, 1, 13. — l. 70 § 3 *De usufr. et quemad.*

15. Il fruttuario può percepire ed acquistare percependo tutt' i frutti che possono essere percetti durante l'usufrutto. Quindi tutto ciò che nasce nel fondo, o tutto ciò che se ne percepisce, spetta a lui; anche i fitti delle possessioni già locate prima, se vi sono specialmente compresi (poichè non sono propriamente frutti, non nascendo dalla cosa ma essendo dovuti in forza del contratto di locazione): che se non forono specialmente eccettuati, l' usufruttuario può scacciare il conduttore, come si osserva nel caso di vendita non soggetta alla condizione che il compratore debba mantenere la locazione. ivi, 14. — *ib.* l. 59 § 1.

16. Se il testatore avesse lasciato frutti pendenti già maturi, il fruttuario li raccoglierà, purchè fossero ancora pendenti nel giorno della scadenza del legato. ivi. — *ib.* l. 27. — E se, non ancora finito l'anno, ma già percepitine tutti i frutti, il fruttuario morisse, essi tutti apparterrebbero a lui; e nulla di questi frutti o dei fitti dovuti per essi spetterebbe più al proprietario. ivi. — *ib.* l. 58.

17. Il fruttuario *percepisce* i frutti quando egli stesso od alcuno in suo nome li separa dalla terra; benchè non siano ancora raccolti. Quindi se il fruttuario ha tagliato la messe e poi morì durante la messe, i gambi rimanenti nella messe dopo morto lui appartengono al suo erede, e le spighe aderenti alla terra spettano al proprietario del fondo: mentre si ritiene che i frutti vengano percepiti quando si tagliano le spiche od il fieno, si stacca l'uva, si scuotono le ulive; ancorchè il frumento non sia ancora battuto, non fatto l'olio, non raccolta la vendemmia. ivi, 15. — l. 13 *Quibus mod. usufr.* — Perciò la stoppia tanto raccolta quanto non raccolta spetta al fruttuario (V. STIPULA). ivi.

18. Ancorchè immaturi si reputano percepiti i frutti separati dal suolo; poichè si reputa frutto tutto ciò che serve all'uso dell'uomo, senza riguardo alla maturità naturale, ma solo al tempo in coi torna al colono o al proprietario di raccoglierli: così l'oliva immatura rende più della matura. Ivi. — l. 42 *De usu et usufr. leg.* — Lo stesso dicasi del bosco ceduo e del fieno. ivi. — l. 48 § 1 *De usufr. et quemadm.*

19. I frutti caduti dall' albero non appartengono all' usufruttuario. VII, 1, 16. — l. 13 *Quib. mod. ususfr. amitt.*

20. Se un ladro staccò o tagliò frutti maturi pendenti, compete piuttosto al proprietario l' azione ripetitoria Furtiva, e al fruttuario quella Di furto. ivi. — l. 12 § 5 *De usufr. et quemadm.* — Semprechè il proprietario sia nel mezzo tempo padrone dei frutti, non se la proprietà è in possesso. ivi. — *ib.*

21. Se il fruttuario ha locato il fondo, ed il colono ne ha percepito i frutti, i fitti del tempo scaduto, benchè non ancora riscossi, appartengono all' erede del fruttuario, se questi è morto frattanto. ivi, 17. — l. 32 § 7 *De usu et usufr. leg.*

22. L' usufrutto lasciato in legato ha bisogno di quegli amminicoli senza i quali non si può usufruttuare. Tal è l'accesso: cosicchè se un testatore legò l' usufrutto di un luogo dicendo che l' erede non possa essere costretto a dare il passaggio per andarvi, s' intenderà questa clausola inutilmente aggiunta. Così se dopo legato l' usufrutto verrà tolto il passaggio, sarà inutile questa privazione. ivi, 18. — l. 1 § 1 *Si ususfr. pet.* — E se fu legato l' usufrutto di un fondo a cui non si va pel fondo ereditario, il fruttuario avrà azione in virtù del testamento affinchè gli venga prestato il passaggio con l' usufrutto. ivi. — d. l. 1 § 2. — Nè solo il passaggio a piedi *(iter)*, ma la strada *(via)*, se questa gli occorre per la percezione dell' usufrutto. ivi. — d. l. 1 § 3. — Ed anche la luce e l' aria, e insomma tutte quelle cose senza le quali non potrebbe affatto godere della cosa fruttuaria: che se può goderne, anche con qualche incomodo, non v' è obbligo di tali prestazioni. ivi. — d. l. 1 § 4. — Così, se un testatore avendo due case lascia in legato l' usufrutto di una, l' erede può innalzando l' altra scemare la luce di quella; potendosi abitare anche in case oscure, cioè scarse di lume. ivi. — *ib.* l. 30.

23. Il passaggio ch' è come tacito amminicolo dell'usufrutto (V. sopra n. 21), è ben diverso dal passaggio che fosse dovuto per sè stesso, toccando a chi è gravato dell' usufrutto il determinare per dove il fruttuario abbia da andare al fondo fruttuario; insomma, non è una servitù. ivi, 19. — l. 2 § 2 *Si serv vindic.*

24. È permesso all' usufruttuario lo usufruttuare o per sè stesso o mediante un altro; nè a ciò si richiede il consenso del proprietario, potendo quegli anche vendere ad un terzo il suo usufrutto, senza il consenso dell' erede. VII, 1, 20. — l. 67 *De usufr. et quemadm.*

25. All' usufruttuario è vietato il servirsi della cosa facendone un uso differente da quello pel quale è destinata. Quindi se fu legato l' usufrutto di una casa, egli non può farne una locanda nè dividerla in piccoli appartamenti *(coenacula)*; potrà bensì appigionarla, ma come casa di abitazione, non mai per instituirvi pubblici bagni, nè purgo nè stallaggio; nè farà bene *nec ex boni viri arbitratu* se locherà per bagni pubblici i bagni privati che vi fossero, o a qualche mugnajo *(pistrino)* la stalla e la rimessa di casa vacanti. ivi, 21. — *ib.* l. 13 § fin. — Ancorchè ne ritraesse assai minor profitto. ivi. — *ib.* l. 14. — Che se il proprietario soleva servirsi delle botteghe per tenervi sue merci o qualche negozio, all' usufruttuario sarà lecito lo appigionarle per deposito o vendita di altre merci: sempre però senz' abusare dell'usofrutto, e senza usarne in modo ingiurioso o pregiudizievole al proprietario. ivi. — *ib.* l. 27 § 1.

26. Il fruttuario di un fondo non può lasciar andare il bestiame se non nei terreni destinati a tale uso; vale a dire nei campi novali e non negl' intatti. ivi, 22. — l. 30 § 2 et 3 *De verb. signif.* V. *Novalis.*

27. I servi lasciati in usufrutto debbono essere adoperati secondo la loro condizione. Laonde se uno mandasse a lavorare in campagna quello che fa il copista, se di un istrione volesse fare un bagnajuolo, di un musicante un portinajo *(atriensem)*, di un ginnastico un votacessi, egli abuserà dell' usufrutto. ivi, 23. — l. 15 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Che se il servo non aveva ministero fisso presso il testatore, e l' usufruttuario lo fece instituire in qualche scienza od arte, egli non abuserà giovandosene secondo la sua nuova perizia. ivi. — *ib.* l. 27 § 2. — E se un servo fu comperato a condizione di non impiegarlo in certe cose sotto pena, l' usufruttuario dovrà osservare tale condizione. ivi. — d. l. 27 § 5.

28. Se fu legato l' usufrutto di vestimenti, e non è usufrutto di *quantità*, l' usufruttuario non potrà abusarne dandoli a nolo. ivi, 24. — *ib.* l. 15 § 4. — E se fu legato l' usu-

frutto di vesti da teatro, siparj od altri apparati, il fruttuario potrà servirsene sulla scena ed anche darli a nolo, sebbene il testatore solesse comodarli. Lo stesso dicasi delle vesti funebri. VII, 1, 27. — l. 15 § 5 *De usufr. et quemadm.*

29. Il fruttuario non può servirsi della cosa per usi ai quali non è acconcia; ma per quelli ai quali è acconcia egli può servirsene, anche con pericolo della cosa stessa: tale è il caso della nave. ivi, 25. — *ib.* l. 12 § 1.

30. Il fruttuario non dee deteriorare lo stato della proprietà, si può migliorarlo. ivi, 26. — *ib.* l. 13 § 4. — Quindi se venne legato l' usufrutto di un fondo, non si debbono tagliare gli alberi fruttiferi nè demolire il caseggiato nè far cosa alcuna che porti pregiudizio alla proprietà. ivi. — *ib.* — Nelle cose mobili poi debb' essere moderato, potendo anche andar soggetto all' azione Della legge Aquilia se le guasta per salvatichezza o ferocia. ivi. — *ib.* l. 25 § 3.

31. Il fruttuario può migliorare la proprietà, semprechè non cangi la forma della cosa; quindi può ristaurare ed anche abbellire, ma non ampliare un edifizio, nè levarne alcuna parte utile, nemmeno per rimetterla migliore. ivi, 27. — *ib.* l. 7 § fin. et l. 8. — E se fosse un luogo di piacere, p. e. un giardino, non potrà farne orto da erbaggi od altro che dia reddito. ivi. — l. 13 § 4.

32. L' usufruttuario può aprire cave di pietra, di creta, di arena; purchè non vada con ciò ad occupare una parte necessaria del terreno *(agri)*: quindi può anche andare in traccia di vene minerali, e così pure far lavorare le miniere già aperte dal testatore o aprirne di nuove, purchè ciò non noccia alla coltivazione. Che se queste rendessero più che le vigne gli arbusti o gli oliveti già esistenti, potrà anche distruggere questi, essendogli lecito il migliorare la proprietà. ivi, 28. — *ib.* l. 13 § 5.

33. Se ciò che intraprese l' usufruttuario corrompe l' aria del fondo o rende necessario un gran numero d' artefici che il proprietario non può sostenere, si reputerà che venga abusato dell' usufrutto. ivi. — d. l. 13 § 6.

34. L' usufruttuario non può nel fondo costruire edifizio, tranne quello necessario alla percezione dei frutti. ivi. — *ib.*

35. Se venne legato l' usufrutto di case, il fruttuario può aprirvi vani da luce *(lumina immittere)*, ed anche abbellirle con colori, pitture, marmi, figurine *(sigilla)* ed altri ornamenti. Ma non può trasformare, congiugnere o separare appartamenti *(diaetas)*, nè tramutare gl' ingressi anteriori o posteriori, nè aprire ricettacoli *(refugia)*, nè mutar l' atrio o convertire la forma dei giardini *(viridaria)*; insomma può abbellire quel che ha trovato, senza cangiarne la qualità. VII, 1, 29. l. 13 § 7 *De usufr. et quemadm.* — Nè inalzare il fabbricato, ancorchè non venisse con ciò ad oscurare i lumi, poichè il tetto ne viene ad essere più esposto al vento (epperò non può farlo nemmeno il proprietario senza l' assenso dell' usufruttuario). E nemmeno può l' usufruttuario otturare le finestre esistenti, sebbene possa aprirne di nuove. ivi, *colle note.* — *ib.*

36. L' usufruttuario non può porre nuovo intonaco *(tectorium)* alle pareti che fossero rozze; almeno senza l' assenso del proprietario; non dovendo egli che conservare quanto riceve, non far di nuovo. ivi. — *ib.* ll. 44 et 61.

37. L' usufruttuario non può terminare un edifizio incominciato, sebbene non possa altrimenti servirsene; anzi non ne ha l' usufrutto tranne che sia stato specialmente aggiunto nella costituzione o nel legato dell' usufrutto, ch' egli possa fare l' una cosa e l' altra. ivi. — *ib.* l. 61 § 1. — Che se egli vi edificò, non può in appresso nè levare ciò che fece nè sconficcare, ma potrà vindicare le cose sconficcate. ivi. — *ib.* l. 16.

38. Non pare che possa dirsi cangiata la forma di un' aja *(aream)* se vi fu costrutta una casuccia *(casam)* ad oggetto di custodir robe che sono nell' aja. ivi. — *ib.* l. 73.

39. Qualunque frutto della cosa appartiene all' usufruttuario, purchè fruisca da uomo dabbene *(boni viri arbitratu)*; potendosi anzi costringerlo a lavorare bene. ivi, 30. — *ib.* l. 9 § sic tamen. — Quindi alle piante morte dee sostituirne altre, e le prime sono sue. ivi. — *ib.* l. 18. — Non è però tenuto di sostituire agli alberi atterrati dalla procella. ivi. — *ib.* l. 59.

40. Appartenendo all' usufruttuario ogni frutto della cosa, si può costringerlo per mezzo d' arbitri a ristaurare le case. ivi, 31. — *ib.* l. 7 § 2 et 3. — Basta per altro che le tenga in concio *(sarta tecta)*. Se cadessero per vetustà, nè il proprietario nè l' usufrut-

tuario sono obbligati di rifarle; e se l'erede le rifacesse, dovrebbe soffrire che il fruttuario ne godesse: insomma all' usufruttuario non ispettano che i piccoli rifacimenti. VII, 1 31. — § 2 ¶ hactenus; l. 7 Cod. *De usufr.* — Nullameno, se anche per vetustà andò in rovina il fabbricato necessario a riporre i frutti, il rifacimento ne incombe a quello che fruisce. ivi. — l. 50 ff. *De usufr. et quem.*; l. 32 § 5 *De usu et usufr. leg.*

41. Se, in assenza dell'usufruttuario, l'erede, come gestore degli affari di lui, ristaura; questi ha verso di lui l'azione *Negotiorum gestorum*, sebbene l' erede abbia contemplato il suo interesse futuro. ivi, 32. — l. 48 *De usufr. et quem.* — Ma l' usufruttuario può disobbligarsi da tali ristauri come dagli altri pesi dell' usufrutto, abbandonando esso usufrutto. ivi. — *ib.* et l. 64. — Dee però sempre ristaurare ciò che fu deteriorato pel fatto suo o de' suoi. ivi. — *ib.* l. 65.

42. Dopo abbandonato l' usufrutto, se vi sono tributi da pagare sopra la casa, dee pagarli l'usufruttuario, qualora non si provi espressamente che il testatore a titolo di fedecommesso abbia voluto che anche questi tributi fossero pagati dall' erede. ivi, 33. — *ib.* l. 52. — Anche se i tributi fossero straordinarj, temporanei, improvvisi. ivi. — l. 28 *De usu et usufr. leg.* — Anzi nel legato dell' usufrutto incombono al legatario e lo stipendio ed il solario e gli alimenti di che fosse l' usufrutto gravato. ivi. — l. 7 § 2 *De usufr. et quemadm.* — E il cloacario, e l'imposta per la conservazione e purgazione dell'acquidotto che passa per la campagna, o pel mantenimento della strada: così pure la contribuzione in frutti che si presta pel passaggio dell'esercito, e quella che si presta al municipio od al fisco pe' pubblici granai. ivi. — *ib.* l. 27 § 4. — Generalmente, sono a carico dell' usufruttuario tutti i pesi reali, tra i quali le servitù, anche se dovute in forza di stipulazione. ivi. — *ib.* — Sta pure a carico del fruttuario la cura che i diritti del fondo fruttuario non periscano. ivi. — *ib.* l. 15 § 7 ¶ quibus.

43. L' usufruttuario di servi dee convenientemente alimentarli e vestirli secondo la loro qualità e grado. ivi, 34. — d. l. 15 § 2. — Stando a suo carico anche le spese di malattia. ivi. — *ib.* l. 45.

44. Il proprietario non dee impedire al fruttuario che goda della cosa in modo di non peggiorarne la condizione. VII, 1, 35. — l. 15 § 6 *De usufr. et quemadm.* — Onde il proprietario nulla può togliere dalla cosa a malgrado del fruttuario, quando anche egli stesso avesse posto checchessia: così non potrebbe demolire una casa da lui costrutta nel fondo legato in usufrutto, nè svellere gli alberi che vi avesse piantati; semprechè non l'avesse fatto prima della proibizione dell' usufruttuario. ivi. — l. 12 *De usu et usufr.*

45. Il proprietario non può cangiare il diritto della cosa, se il cangiamento rende peggiore la condizione dell'usufruttuario. Quindi non può imporre servitù sopra il fondo nè perdere quella che ha; può bensì acquistarne anche senza l' assenso del fruttuario. ivi, 36. — l. 15 § 7 *De usufr. et quemadm.* — Anzi il proprietario non può neppure col consenso del fruttuario costituire una servitù. ivi. — *ib.* l. 58 § 8. — Purchè questa non fosse tale che non peggiorasse la condizione del fruttuario; p. e. se si obbligasse verso il vicino di non innalzare l' edifizio. ivi. — *ib.* l. 16.

46. Il proprietario può, col consenso del fruttuario, rendere religioso un luogo; e anche senza il consenso, p. e. se vi seppellì il testatore non avendo luogo più opportuno. ivi. — *ib.* l. 17.

47. Il proprietario non può manumettere il servo fruttuario; tranne che l' usufrutto fosse lasciato per goderne *finchè il servo venga manumesso.* ivi. — l. 15 *Quib. mod. usufr. amitt.* — Ma egli ha pienissima facoltà di gastigarlo, purchè senza dolo; mentre il fruttuario non può farlo che moderatamente, come non può imporgli ministerj inusitati o diversi affatto nè deformarlo con bollature. ivi, *colle note.* — l. 17 § 1 *De usufr. et quemadm.*

48. Il proprietario nulla può fare che impedisca al fruttuario di godere: quindi non può innalzare di più gli edifizj senza l'assenso del fruttuario; e se fu legato l' usufrutto di un' area, non può similmente edificarvi. ivi, 37. — *ib.* l. 7 § 1. — Per altro il proprietario può anche malgrado dell' usufruttuario o dell' usuario far custodire il fondo o gli edifizj da guardiani; e ciò in qualunque modo sia costituito l' usufrutto o l' uso. ivi. — *ib.* l. 16 § 1 *De usu et habit.*

49. Dall' indole dell' usufrutto, come di tutte le servitù, si deduce che il proprietario non può essere costretto a fare checchessia

nella cosa fruttuaria, come sarebbe ristaurare una cosa lasciata dal testatore in istato di deterioramento per vetustà. VII, 1, 38. — *ib.* l. 65 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Ma se il testatore avesse ordinato che l'erede dovesse restaurare la cosa legata in usufrutto, il fruttuario potrebbe obbligarvelo mediante l'azione Di testamento. ivi. — *ib.* l. 46 § 1. — E se l'erede nol facesse, e quindi il fruttuario non potesse goderne, anche l'erede del fruttuario avrebbe azione per tal titolo unde farsi risarcire del danno cagionatogli dall'erede del testatore mancando all'obbligo suo; sebbene l'usufrutto sia estinto colla morte dell' usufruttuario. Ivi. — *ib.* l. 47.

50. Se il proprietario non fa levare gli alberi abbattuti dal vento che portano incomodo all' usufruttuario o impediscono il passo, l'usufruttuario avrà azione contro di lui per fargliéli portar via o lasciarli come abbandonati. ivi. — *ib.* l. 19 § 1.

51. *Costituzione dell' Usufrutto.* Chi è proprietario della cosa può costituirla in usufrutto; sicchè alle volte trasferiamo in altrui ciò che non è nostro ossia ciò che non abbiamo: difatti chi ha un fondo e non ne ha l'usufrutto, pure può cederne l'usufrutto ad altrui. ivi, 39. — *ib.* l. 63. — Ed anche il padrone della nuda proprietà può lasciare in legato l'usufrutto, pel caso che l' usufrutto ritorni a lui, cioè acceda alla proprietà, o in vita del testatore o prima dell'adizione della eredità, od anche dopo. ivi. — *ib.* l. 72.

52. L' usufrutto può essere costituito a pro di qualunque persona. ivi, 40. — Anche di un municipio, ma per cento anni non più, *quia is finis vitae longaevi hominis est.* ivi. — *ib.* l. 56. — Così è perchè altrimenti si renderebbe perpetuo non potendo terminare colla morte, e difficilmente colla diminuzione di capo (il che per una comunità accade soltanto se ella soffre che le passi sopra l'aratro); laonde la proprietà, rimanendone sempre separato l' usufrutto, riuscirebbe inutile. Bensì ai municipali instituiti eredi può legarsi la proprietà senza l' usufrutto, perchè questo può perdersi col non uso. ivi. — l. 66 § fin. *De leg. et fid.* 2.°

53. L' usufrutto può essere costituito non solo sopra fondi e case, ma eziandio sopra servi, giumenti ed ogni altra cosa, purchè sia tale che non si consumi coll'uso. ivi, 14. — l. *De* 3 § 1 *usufr. et quemadm.* — Anche sopra medaglie antiche d'oro o d'argento, le quali adopransi come gemme. VII, 1, 14. — l. 28 *De usufr. et quemadm.* — Anche sopra statue e pitture. ivi. — *ib.* l. 41. — Ed anche sopra predj la cui spesa importa più che non il reddito loro. ivi. — l. 41 § 1.

54. Non solamente di cose singole si può costituire usufrutto, ma si può anche lasciare in legato l' usufrutto di tutti i beni, purchè non ecceda il valore dei tre quarti della eredità. ivi, 42. — *ib.* l. 29. — Si può legare anche l' usufrutto di parte dei beni; e se non è fatta speciale menzione di qual parte, s' intende della metà. ivi, 42. — *ib.* ll. 29 et 43.

55. L'usufrutto può essere costituito o pel tempo presente ovvero incominciando da un tempo futuro determinato. ivi, 43. — *ib.* l. 5 § 1. — Ma non può cominciare nel giorno della morte del legatario. ivi. — *ib.* l. 51.

56. Ordinariamente il testamento è il titolo dell'usufrutto. Ora si può costituirlo con un legato: e si può lasciare in legato la proprietà dedotto l' usufrutto, sì che questo rimanga all' erede. ivi, 44. — *ib.* l. 6. — Si può anche lasciare l' usufrutto di tutta la sostanza, cioè universale, ordinando l'erede di darlo ad alcuno. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 17.

57. Anche senza testamento uno può costituire usufrutto con patti o con stipulazioni. ivi. — l. 3 *De usufr. et quemadm.*

58. Particolarmente nelle alienazioni della cose si possono costituire gli usufrutti e le altre servitù personali, quando l' alienante le riserva per sè. ivi, 45. — *ib.* l. 32. — E quando alcuno, riservando l' usufrutto, aliena la cosa della quale egli doveva prestare l' usufrutto sotto condizione, si reputa ch'egli non abbia avuto in mira di riservarsi solamente l' usufrutto ch' egli doveva prestare, ma eziandio quello che gli dee pervenire al cessare della condizione, purchè per altro non vi sia qualche atto contrario. ivi. — *ib.* l. 51.

59. L' usufrutto si costituisce anche mediante il giudizio *Familiae erciscundae* o mediante quello *Communi dividundo,* quando il giudice ad uno assegna la proprietà, ad un altro l'usufrutto. ivi, 46. — *ib.* l. 6 § 1.

60. Le costituzioni degli ultimi imperatori introdussero un nuovo modo di costituire l'usufrutto, mentre la legge lo costituisce in favore del padre nei beni avventizj del figliuolo. ivi.

61. Siccome qualunque altra cosa, così acquistiamo anche l' usufrutto non solo col mezzo nostro, ma eziandio di quelle persone che sono soggette alla nostra podestà; potendo pure il servo mio instituito erede essere lasciata in legato la proprietà detratto l' usufrutto. VII, 1, 47. — l. 6 § 2 et 3 *De usufr. et quemadm.*

62. Quando si lascia in legato la proprietà detratto l' usufrutto, questo si reputa riservato all' erede: onde fu posto in dubbio se così si possa costituire utilmente, mentre la denominazione di erede gli abbraccia tutti all' infinito; e ripugna che l' usufrutto duri perpetuamente. Giustiniano adottò l' opinione di quelli che riputavano potersi benissimo in tal modo costituire l' usufrutto, e doverlosi ristringere alla persona del primo ed immediato erede. ivi, 48. — l. 14 Cod. *De usufr.* — L' usufrutto così costituito si reputa riservato all' erede com' erede, ed al solo erede instituito. Perciò se, instituito erede un estraneo, e preterito il figlio emancipato, fu legata alla madre del defunto la proprietà detratto l' usufrutto, ove il figlio domandi il possesso *contra tabulas*, si dovrà concedere alla madre la piena proprietà. ivi. — l. 46 ff. *De usufr. et quemadm.*

63. L' usufrutto lasciato all' erede senza la proprietà si reputa riservato al solo erede immediato nel caso ch' esista la persona di esso erede in cui l' usufrutto possa cominciare. Che se l' erede immediato morì prima che incominciasse l' usufrutto, si dovrà esplorare la intenzione del testatore, e nel dubbio si presumerà sempre che abbia riservato al solo erede immediato. ivi, 49. — l. 26 *De usu et usufr.* — Simile dubbio può insorgere quando alcuno promise una cosa senza l' usufrutto, e morì prima di fare la tradizione della cosa stessa, e quindi prima che l' usufrutto potesse incominciare nella persona del promittente; avvegnachè si dubita se s' intenda riservato alla sola persona del promittente od anche all' erede. Ora, se la intenzione era che l' usufrutto fosse costituito in favore di qualunque persona, l' erede sarebbe debitore della sola proprietà; se era che l' usufrutto risguardasse soltanto il promittente, l' erede sarebbe debitore della piena proprietà. Onde se l' erede legatario della proprietà senza l' usufrutto morì prima di promuovere azione in forza del testamento, il suo erede è debitore della piena proprietà. ivi. — ll. 36 § 1 *De usufr. et quemad.* — Sarà lo stesso quando venne legato condizionatamente, e in pendenza della condizione l' erede morì. VII, 1, 49. — l. 36 § 2 *De usufr. et quemadm.*

64. Non si reputa riservato l' usufrutto all' erede nel caso che il testatore abbia legato ad altri l' usufrutto, benchè soltanto sotto condizione. ivi, 50. — l. 4 *Si ususfr. pet.*

65. *Usufrutto delle cose che si consumano con l' uso.* V. Quasi-usufrutto.

66. *Uso delle cose fungibili.* V. anche Fungibili *(Cose)*. Quanto vale pel quasi-usufrutto, cioè per l' usufrutto del danaro o di altre cose che si consumano con l' uso, vale anche per l' uso di tali cose: epperò se fu legato soltanto l' uso del danaro, avrà luogo la cauzione che suolsi dare pel quasi-usufrutto, mentre in tal caso nella denominazione di uso si comprende anche il frutto. VII, 5, 11. — l. 5 § 2 et l. 10 § 1 *De usufr. ear. rer. quae usu consum.*

67. Se fu lasciata a Tizio una somma di danaro da essere restituita a Mevio dopo la morte del legatario; sebbene fosse scritto nel testamento che Tizio avesse da avere l' uso del danaro, tuttavia si debbe intendere che il testatore abbia voluto lasciare in legato la proprietà, e che non abbia fatto menzione dell' uso se non perchè voleva che il danaro dopo la morte del legatario fosse restituito. ivi. — *ib.* l. 12.

68. Usufrutto *(Domanda dell')*. V. lib. 7 tit. 6 *Si ususfructus petatur vel ad alium pertinere negetur.* — A questo argomento si riferiscono due azioni, la *Confessoria*, per la quale uno asserisce che a lui compete il diritto di usufrutto sopra una data cosa: e la *Negatoria* per la quale uno nega che il suo fondo debba sopportare la servitù dell' usufrutto, in confronto di chi pretende goderlo. VII, 6, 1. — V. quelle due voci.

69. Non solamente per una cosa intera, ma eziandio se fu costituito l' usufrutto di una parte p. e. di fondo, si può intentare l' azione reale *(in rem)*, sia vindicando l' usufrutto (ch' è la Confessoria), sia negandolo (ch' è la Negatoria.) ivi. — l. 5 § 2 *Si ususfr. pet.*

70. *Cauzione che dee dare l' usufruttuario.* V. Cauzione n. 96 a 114.

71. Usufrutto *(Accrescimento dell')* V. Accrescimento n. 21 a 30. V. lib. 7 tit. 2 *De usufructu accrescendo.*

72. Usufrutto *(Legato dell')*. V. anche Legati Annui, Legati *(Scadenza dei)* ed

Uso. V. lib. 7 tit. 3 *Quando dies ususfructus legati cedat;* lib. 33 tit. 2 *De usu et usufructu et reditu et habitatione et operis per legatum vel fideicommissum datis.* — In molti casi si può dubitare se sia stato lasciato l'usufrutto o la proprietà od altro. Se uno disse: *Voglio che il mio servo Scorpo serva Sempronia mia concubina,* s' intende lasciato l'usufrutto, non la proprietà del servo. XXXIII, 2, 1. — l. 24 § 1 *De usu et usufr.*

73. Se un testatore instituì eredi i figli, e legò alla moglie le vesti il mondo muliebre la lana il lino ed altre cose, aggiugnendo: *Voglio che la proprietà delle dette cose ritorni alle mie figlie od a quelle di esse che allora saranno superstiti;* sembra legata la proprietà con l'onere del fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 39.

74. Se uno lasciò le vigne ai liberti *onde avessero con che alimentarsi,* s' intende che sia stata lasciata la proprietà delle vigne piuttosto che l' uso o l' usufrutto di esse, e che quell' aggiunta indichi la causa del prelegato, e non importi costituzione di usufrutto. ivi. — l. 22 § 1 e fin. *De alim. leg.*

75. Se fu legato l'usufrutto di danaro contante, e col testamento fu ordinato che *per tal titolo non sia prestata satisdazione,* non è legata la proprietà, ma si dee permettere al legatario che presti satisdazione e che ottenga l' usufrutto del danaro. ivi. — l. 6 *Ut in possess. legator.*

76. Se fu legata la χρῆσις (voce ambigua che può significare tanto l' uso congiunto col frutto quanto il semplice uso), Papiniano reputa che sia lasciato l'uso, non anche il frutto. ivi, 2. — l. 10 § 1 *De usu et habit.*

77. Se il testatore disse *Lego l' uso della tal casa per abitarla,* il legato vale pel diritto di abitazione. Così pure se avesse lasciato l' usufrutto di una casa *per abitarla.* ivi. — d. l. 10 § 2.

78. Se un testatore disse: *Do e lego a Sempronio la sesta parte del prodotto dei tali frutti che ho nella tale campagna;* si reputa legato non l' usufrutto, ma la corrisponsione annua di parte dei prodotti percetti dall' erede. ivi, 3 *colle note.* — l. 58 § 1 *De usufr. et quemadm.* — Sarebbe lo stesso se non fosse stato legato *l' usufrutto;* purchè il testatore non provi il contrario evidentemente. ivi. — *ib.*

All' opposto se un testatore disse: *Do e lego al tale i frutti annui del tale fondo,* si reputa legato l'usufrutto del fondo. XXXIII, 2, 3. — l. 20 *De usufr. et quemadm.;* l. 41 *De usu et usufr.*

79. Se un testatore disse: *Vi prego di lasciare che i tali miei liberti ormai vecchi ed infermi finiscano i loro giorni nei luoghi ove sono presentemente,* e coloro solevano ricevere dal testatore i frutti dei luoghi ove dimoravano; gli eredi lasceran loro percepire que' frutti. ivi, 4. — *ib.* l. 33 § fin.

80. L'usufrutto si lega o semplicemente o d'anno in anno o per anni alternati. Quando si lega semplicemente, il legato è uno solo, quindi scade una volta sola. ivi, 5. — l. un. *Quando dies ususfr.* — Se fu legato di mese in mese, di giorno in giorno, di anno in anno, il legato scade ogni mese, ogni giorno, ogni anno, sicchè sono più legati di usufrutto. Lo stesso dicasi se l' usufrutto fu legato per goderlo in giorni alternati. ivi. — *ib.* — Se dunque furono legati frutti non suscettivi di essere percepiti ogni giorno, il legato sarà valido per que' giorni ne' quali si potrà percepirli. ivi. — d. l. un. § 1.

81. Se fu legato l' usufrutto a due persone affinchè abbiano a goderne per anni alternati, e fu detto *A Tizio ed a Mevio;* il legato spetta prima a Tizio, poi a Mevio. Se fu lasciato così a due persone del medesimo nome, e non convengono chi debba essere il primo, si faranno vicendevole ostacolo. Ma, nel primo caso, se Tizio nell' anno stesso che doveva godere ottenne anche la proprietà, non avrà frattanto il legato, ma l' usufrutto apparterrà a Mevio un anno sì ed un anno no. Se poi Tizio alienò la proprietà, egli riprenderà questo usufrutto; perchè, quand'anche l' usufrutto mi fosse stato legato sotto condizione, nel mezzo tempo io avessi acquistata dall'erede la proprietà, e poscia io l' avessi alienata in pendenza della condizione; sarei nonostante ammesso al legato. ivi, 6. — l. 34 *De usufr. et quem.;* l. 2 § 2 *Quibus mod. ususfr.*

82. Se fu detto: *Lego a mia moglie l'usufrutto de' miei beni finattanto che mia figlia abbia compiti gli anni diciotto,* appartiene alla moglie l' usufrutto di tutto. ivi, 7. — l. 37 *De usu et usufr. et red.* — Quindi la moglie potrà esigere gl'interessi dei capitali collocati dal testatore, purchè prima presti cauzione a senso del senatoconsulto (di cui parla la Instit. tit. *De usufr.* § 3 *Sed*

utilitatis). Laonde gl' interessi de' crediti ereditarj, esigibili prima che la moglie avesse dato cauzione, saranno considerati come capitali nella cauzione che la moglie darà. Sarebbe altrimenti pei capitali collocati dall'erede stesso, non essendo egli tenuto di dare al legatario se non i capitali. Non saranno però soggetti a cauzione gl' interessi dovuti per la cura dell'erede nel prestare l'usufrutto. XXXIII, 2, 7. — l. 24 *De usu et usufr. et red.*

83. Nel legato dell' usufrutto dei beni l' erede ha la scelta di prestare l' usufrutto delle cose o del loro valore, ivi, 8. — *ib.* l 32 § 8. — E se p. e. fosse lasciato l'usufrutto della terza parte de' beni, l'erede può detrarre dalla somma risultante dalla stima, se così ha scelto, i tributi ai quali sono soggetti i predj od i semoventi, sì che non sia più debitore se non della terza parte del danaro rimanente dopo questa detrazione. ivi. — d. l. 32 § 9.

84. Nel legato dell' usufrutto dei beni bisogna detrarre i debiti da tutte le cose, e costituire l' usufrutto sopra quanto rimarrà di tutte esse cose. ivi. — l. 69 ff. *Ad leg. Falc.*

85. Importa distinguere se sia stato lasciato l'usufrutto dei beni o di cose certe; poichè in quello sì, in questo no, si computeranno le azioni e si detrarranno i debiti. ivi, 9. — l. 60. *De usu et usufr. et red.*

86. Importa distinguere se il legato sia dell' usufrutto delle cose, o dell' usufrutto del valore *(aestimationis)*: nel primo caso tu avrai l' usufrutto di tutt' i beni eccetto quelle cose che ti furono legate oltre all' usufrutto; nel secondo caso si valuterà anche ciò che ti fu legato oltre all' usufrutto. ivi. — l. 42 § 1 *De usufr. et quemadm.*

87. Usufrutto *(Estinzione dell')*, o dell'Uso. V. lib. 7 tit. 4 *Quibus modis ususfructus vel usus amittitur.* — Affinchè le proprietà non si rendessero perpetuamente inutili, fu pattuito che in certi modi si estingua l' usufrutto e ritorni alla proprietà. ivi, 1. — l. 3 § 2 *De usufr. et quemadm.* — Questi modi sono o la morte o la diminuzione di capo dell' usufruttuario; ed anticamente, anche l' alienazione del servo mediante il quale era stato acquistato l' usufrutto, il lasso del tempo che dee durare, o l' occorrenza della condizione che dee farlo cessare, il nonuso, la cessazione del diritto in quello che lo costituì, la cessione fatta in Giudizio, la consolidazione e la distruzione della cosa. XXXIII, 2, 1.

88. Per la morte dell'usufruttuario si estingue l' usufrutto. ivi, 2. — l. 3 § fin. *Quibus mod. ususfr.*; l. 3 Cod. *De usufr. et habit.*

89. Se l'usufrutto è costituito per una comunità, e passò l' aratro sopra di essa, finisce d'essere tale, e quindi, come fosse morta, cessa d' avere l' usufrutto. ivi, 3. — l. 21 *Quibus mod. ususfr.* — Alla morte equivale il trascorrimento di cento anni. ivi. — l. 8 *De usu et usufr. legato.*

90. Se uno fu incaricato di restituire ad un altro l'usufrutto lasciato a lui per legato, e mise quest' altro in possesso del fondo affinchè ne goda, deesi, nel caso di estinzione, considerare piuttosto la persona del fedecommessario che quella del legatario. ivi. — *ib.* l. 4 *Quib. mod. ususfr.* — Si pratica altrimenti se il fruttuario ha spontaneamente venduto o locato l' usufrutto. ivi. — l. 18 Cod. *De usufr. et habit.*

91. Anche colla morte di quello a cui competeva di farsi prestare l' usufrutto finisce l' azione per esso. Ma l' azione per la quale uno può revocare un usufrutto indebitamente costituito non finisce colla morte di lui. ivi, 5. — l. 12 ff. *De cond. indeb.*

92. Benchè il proprietario della cosa data in usufrutto sia morta, l'usufruttuario superstite non perde perciò il diritto di goderne. ivi, 6 — l. 3 § 1 Cod. *De usufr. et habit.*

93. L'usufrutto si perde per la morte civile ossia per la diminuzione di capo del fruttuario, e, secondo il gius delle Pandette, per qualunque diminuzione, anche minima. ivi, 7. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 31. — Secondo il gius di Giustiniano, si perde l' usufrutto colla massima e colla media diminuzione soltanto, non colla minima. Del resto poco monta che l' usufrutto sia costituito per gius civile (p. e. colla solenne cessione fatta in Giodizio dal proprietario e coll' intervento appunto di tre persone, il proprietario cedente, il cessionario vindicante, ed il magistrato aggindicante), o per gius pretorio. Quindi anche l'usufrutto dato per tradizione o quasi-tradizione, e quello non legalmente costituito in un fondo enfiteutico o superficiario, si perde colla diminuzione di capo. ivi. — l. 1 § et parvi *Quibus mod. ususfr.*

94. Non solo si perde l'usufrutto colla diminuzione di capo, ma eziandio l'azione del-

l'usufrutto. XXXIII, 2, 8. — l. 1 *Quibus mod. usufr.*

95. L'usufrutto non si perde colla diminuzione di capo se non quando sia già costituito. Che se prima di adire la eredità o prima del giorno in cui l'usufrutto comincia ad essere dovuto, uno vien diminuito di capo, nol perde. ivi. — d. l. 1 § 1. — Se poi ti fu legato un fondo dopo un tempo determinato, e fosti gravato di restituirne a me l'usufrutto; ed io soffro diminuzione di capo prima che scada il tuo legato; io conservo il mio diritto all'usufrutto. ivi. — d. l. 1 § 2.

96. Se l'usufrutto fu lasciato annualmente o mensualmente o giornalmente, non sarà perduto che nel giorno, mese od anno corrente. ivi, 9. — d. l. 1 § 3. — Epperò se fu lasciato a due persone perchè ne godano alternativamente un anno per una; in caso di diminuzione, siccome sono più legati, così sarà perduto l'usufrutto soltanto per quell'anno in cui accadde la diminuzione di capo. Lo stesso dicesi se fu lasciato l'usufrutto annualmente ad un solo legatario. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

97. Come l'usufrutto può essere lasciato in legato annualmente, così nel caso che sia stato perduto per diminuzione di capo, può essere lasciato in legato di bel nuovo, aggiungendovi il testatore *Ognivoltachè sarà diminuito di capo, gli lascio*, ovvero *Ogniqualvolta perderà l'usufrutto;* ed allora, se l'usufrutto è perduto per diminuzione di capo, lo si stima ripetuto. Laonde anche un usufrutto lasciato ad uno *finchè vive* lo si stima ripetuto ogniqualvolta lo abbia perduto. Lo stesso dicasi se l'usufrutto fu lasciato in legato fino ad un certo tempo, p. e. per dieci anni. ivi. — *ib.* l. 3; l. 13 *De usu et usufr.* — In generale, il legato di un usufrutto, in qualunque modo sia stato perduto, si può ripeterlo, purchè non sia estinto colla morte, e non sia stato lasciato agli eredi del fruttuario. ivi. — l. 5 *Quib. mod. ususfr.*

98. Secondo il gius delle Pandette, si estingueva l'usufrutto coll'alienazione del servo mediante il quale uno aveva acquistato esso usufrutto. Per altro non importa che il servo abbia cangiato padrone prima del tempo in cui l'usufrutto aveva cominciato ad essere dovuto; ma l'usufrutto legato viene acquistato da quello che alla scadenza del legato era padrone del servo. ivi, 10. — *ib.* l. 18. — Ma se, dopochè il padrone ha acquistato l'usufrutto mediante questo servo, egli lo alienò, perde l'usufrutto; non sa alienò solamente l'usufrutto di esso servo. XXXIII, 2, 10. — l. 5 § 1 *Quibus mod. ususfr.*

99. Giustiniano aveva prima stabilito che, quantunque il servo fosse alienato, tuttavia il suo padrone avesse a ritenere ancora l'usufrutto acquistato mediante esso servo, purchè egli avesse conservato una qualche parte, benchè menoma, di proprietà sopra di esso. In progresso egli volle che l'usufrutto non si perdesse nè per la vendita nè per la manumissione e neppure per la morte del servo; e per la stessa ragione volle che l'usufrutto acquistato dal padre mediante il figlio non si estinguesse nè per la diminuzione di capo nè per la morte del figlio. Volle inoltre che dopo la morte o la massima diminuzione di capo del padre, l'usufrutto acquistato dal padre mediante il figlio ritornasse al figlio. ivi. — l. fin. Cod. *De usufr. et habit.*

100. L'usufrutto finisce anche pel tempo; cioè quando fu lasciato per un tempo determinato; sicchè, passato questo tempo, si può domandar conto all'usufruttuario dei frutti da lui percepiti dopo senz'alcun titolo e sapendo ch'erano d'altrui. ivi, 11. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 37; l. 5 Cod. *De usufr. et habit.*

101. Se un usufrutto fu costituito perchè abbia effetto fino all'occorrenza di una data condizione, occorrendo questa condizione, l'usufrutto cessa: ed altresì se sono più eredi caricati di un usufrutto condizionato, e la condizione è atta a divisione; tostochè uno di essi eredi ha adempita la condizione, l'usufrutto si estingue per la sua parte. ivi, 12. — l. 30 *De usu et ususfr. leg.*

102. Riguardo all'usufrutto lasciato per un tempo determinato o fino all'occorrenza di una data condizione, Giustiniano decise che l'usufrutto che ti fu lasciato per goderne sino a tanto che alcuno sia giunto ad una data età, dee durare, sebbene questi sia morto prima, fino al tempo in cui quel tale vivendo sarebbe giunto alla data età; e dovrebb'estinguersi, morendo tu, anche prima che giunga quel tempo. Del pari stabilì che l'usufrutto lasciato fino all'occorrenza di una condizione, come sarebbe *Finchè alcuno avesse racquistato l'uso della ragione,* si estingua colla morte del fruttuario, se la condizione non occorre prima. ivi, 13. — l. 12 Cod. *De usufr.*

103. L'usufrutto si estingue quando si risolve il diritto del costituente: per es. se un usufrutto mi venne legato sotto condizione, e l'erede lo possiede finchè occorre tal condizione, l'erede può lasciarlo in legato ad un altro; la qual cosa fa sì che, se la condizione imposta al mio legato viene ad accadere, l'usufrutto lasciato in legato dall'erede si estingue. XXXIII, 2, 22. — l. 16 *Quibus mod. ususfr.*

Così è nel caso che il costituente o sia il proprietario perda il suo diritto per una causa necessaria ed esistente al tempo che fu costituito l'usufrutto: del rimanente, nè l'usufrutto nè l'uso non si perde pel cangiamento del dominio. ivi, 23. — *ib.* l. 19; l. 17 § 2 *De ususfr. et quemadm.* — E nemmeno si estingue l'usufrutto pel cangiamento di dominio avvenuto in causa di divisione di beni alla quale il fruttuario non sia convenuto. ivi. — l. 31 *De usu et usufr. leg.*

104. L'usufrutto si perde colla *cessione* in Giudizio, col *nonuso* e colla *consolidazione* (V. queste voci). Finalmente, si perde con la distruzione della cosa. ivi, 28. — l. 2 *De ususfr. et quemadm.* — A tal che non sussiste neppure sopra gli avanzi della cosa stessa, come sarebbe sulla carne e sul cuojo del bestiame morto. ivi. — l. 30 *Quib. mod. ususfr.* — La cosa poi si reputa distrutta quando n'è cangiata la sostanza: così s'estingue l'usufrutto di case se rovinarono od arsero, estinguendosi allora anche per l'area ed i materiali (*caementorum*). ivi, 29. — *ib.* l. 5 § 2. — S'estingue pure l'usufrutto di un'area se vi venne eretto sopra un edifizio; salvo, se chi lo eresse fu il proprietario, l'esercizio delle azioni Di testamento e Di dolo contro di lui. ivi. — d. l. 5 § fin. — E salvo pure all'usufruttuario l'interdetto *Quod vi aut clam.* ivi. — *ib.* l. 6. — Tranne che il proprietario m'avesse ceduto l'usufrutto dell'area dopo d'avere demolito l'edifizio, cioè dopo spirato il termine prescritto per l'estinzione dell'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 7.

105. Se venne legato l'usufrutto di uno stagno e questo disseccò in modo d'essere divenuto un terreno da coltivare (*ager*), l'usufrutto è estinto. ivi. — *ib.* l. 10 § 3. — All'opposito, se fu legato l'usufrutto di un campo o di uno spazio, e questo venne inondato per modo da diventare stagno o palude, l'usufrutto è estinto. XXXIII, 2, 29. — l. 10 § 2 *Quib. mod. ususfr.*

106. Se ti fu legato l'usufrutto di un bosco, e tu, dopo d'averne fatto tagliare le piante, vi hai seminato, l'usufrutto è estinto. ivi. — d. l. 10 § 4 ¶ certe.

107. Se fu legato l'usufrutto di una massa di materia, e di questa vennero fatti vasi od altro, o viceversa, l'usufrutto è estinto. ivi. — d. l. 10 § 5. — Così pure se fu distrutto o cangiato di forma un ornamento lasciato in usufrutto. ivi. — d. l. 10 § 6.

108. Se fu lasciato l'usufrutto di una quadriga, ed uno dei cavalli è morto, l'usufrutto non sussisterà, a meno che non si sostituisse un altro cavallo prima della scadenza del legato: non così se fosse legato l'usufrutto dei cavalli, chè allora sussisterebbe nei superstiti. ivi. — *ib.* l. 10 § 8 et l. 11.

109. Se fu lasciato l'usufrutto di un gregge, ed il numero delle bestie è diminuito a segno che nol si può riguardar più come gregge, l'usufrutto è estinto. ivi. — *ib.* l. 31.

110. Se fu lasciato l'usufrutto di un bagno, ed il testatore ne fece un'abitazione; o di una bottega (*tabernae*), e ne fece una stanza; l'usufrutto è estinto. ivi. — *ib.* l. 12.

111. È vero che l'usufrutto si estingue quando la cosa è distrutta, cioè quando essa cangiò di forma; ma ciò s'intende della forma sostanziale, non della accidentale: epperò se fu lasciato un terreno arativo, e poi venne vitato, o viceversa, l'usufrutto non si estingue. ivi, 30. — *ib.* l. 10 § 4. — Così se fosse stato portato via il primo strato di terra dal mio fondo, e ne fosse stata sostituita dell'altra, il suolo non cesserebbe perciò d'essere mio; come non cesserebbe se il campo fosse stato concimato. ivi. — *ib.* l. 24 § 2.

112. Riguardo al cangiamento sostanziale della cosa che produce la estinzione dell'usufrutto, si considera quello che cade sopra tutta la cosa, non già quello che cade sopra qualche parte integrale. Quindi se fu legato l'usufrutto di un fondo e ne crollò la casa (*villa*), l'usufrutto non sarà estinto, perchè la casa è un accessorio del fondo. ivi, 31. *ib.* l. 8. — Anzi io potrò usufruttuare anche del terreno sopra il quale la casa era fabbricata. ivi. — *ib.* l. 9. — E sussisterebbe l'usufrutto del fondo anche se questo fosse un accessorio della casa. ivi. — *ib.* l. 10.

113. Se venne legato l'usufrutto di una

casa urbana, si conserva l'usufrutto di tutto il suolo, finchè ne rimane qualche porzione. XXXIII, 2, 31. — l. 53 *De usufr. et quemadm.*

114. Passa differenza fra il legato dell'usufrutto dell'universalità dei beni, e quello delle cose singole. Difatti se le case lasciate in legato speciale vengono incendiate, non si può più domandarne l'usufrutto; laddove nel legato dell'usufrutto dei beni, si può domandare l'usufrutto dell'area. ivi. — *ib.* l. 34 § 2.

115. Rivive l'usufrutto se la cosa riprende la primiera sostanza, purchè ciò avvenga prima che spiri il tempo nel quale l'usufrutto si perde col nonuso. Tal sarebbe di un campo inondato dal mare o da un fiume; del quale non si conserverebbe l'usufrutto nemmeno pescando nel luogo ove fu il campo; ma se le acque recedessero, sarebbe restituito l'usufrutto come la proprietà. ivi, 32. — l. 23 *Quib. mod. ususfr.* — Deesi però distinguere fra inondazione e cangiamento di corso nel fiume; nel secondo caso, il luogo occupato dal fiume essendo divenuto pubblico, non può più essere restituito nello stato primiero. ivi. — *ib.* l. 24. — Lo stesso si osserva nelle servitù del passare e del condurre *(itinere et actu)*. ivi. — d. l. 24 § 1.

116. Se sopra un'area, della quale fu lasciato l'usufrutto ad un altro, tu hai edificato; l'usufrutto si ristabilisce qualora l'edifizio venga distrutto prima che l'usufrutto si estingua pel tempo. ivi. — ll. 36 et 71 *De usufr. et quemadm.* — Non sarebbe lo stesso nel caso che fosse stato legato l'usufrutto di una casa, e questa fosse poi stata distrutta e sull'area medesima edificatane un'altra; come pure nel caso di usufrutto di vasi che fossero poi stati fusi o ridotti a massa, ed indi fatti nuovamente vasi. ivi. — d. l. 36, et l. 10 § 1 *Quib. mod. ususfr.* — Che se gli edifizj furono rifatti partitamente, sebbene tutto l'edifizio ne sia riuscito nuovo, si dovrà dire altrimenti. ivi. — d. 10 § 1. — Similmente, nell'usufrutto di una nave, se venne rifatta partitamente, esso non si estingue: ma se fu messa in pezzi, quantunque colle medesime tavole e senz'aggiugnervene una di nuova fosse poi stata ricostruita, tuttavia l'usufrutto è estinto. ivi. — d. l. 10 § 7.

117. Eccetto il caso di diminuzione di capo o di morte, in tutti gli altri l'usufrutto si può estinguere in parte. XXXIII, 2, 33. — ll. 14 et 25 *Quib. mod. usufr.*

USURA. V. Interesse. Così dicesi (altr. *foenus*) qualunque accessione della quantità dovuta che si deve prestare per l'uso della medesima e per la mora del pagamento. L, 16, 227.

2. — *centesima*, o *legitima*, o *maxima*, l'uno per cento al mese. ivi.

3. *Usurae pupillares.* V. Tutela *(Azione Di)*.

USURARIA PECUNIA. Quel danaro ch'è dovuto cogl'interessi. L, 16, 227.

USURPAZIONE. Così si chiama la interruzione del possesso, la quale impedisce la usucapione. — Il possesso s'interrompe naturalmente quando alcuno ne viene scacciato a forza o gli viene rapita la cosa; nel qual caso il possesso s'interrompe non solamente in confronto del rapitore, ma in confronto di chiunque. E in questo non monta che l'usurpante sia o no il proprietario: nè monta che il possessore posseda la cosa o *che il possessore la possegga come sua od a titolo lucrativo.* XLI, 3, 2. — l. 5 *De usurp. et usucap.*

2. S'interrompe il possesso anche se il possessore viene preso da' nemici: nè importa che durante la sua cattività la cosa sia stata tenuta da un servo. ivi, 52. — *ib.* l. 11. — Eccetto il caso che il servo abbia posseduto la cosa per causa di peculio. ivi. — *ib.*

3. Se uno il quale possedeva a titolo di compera, prima della usucapione viene preso dai nemici; nemmeno il postliminio gli giova a farlo acquistare per usucapione. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 15. — Così è per le cose che possedendo acquista di per sè, non rispetto a quelle che possede ed acquista per usucapione mediante persone soggette alla sua podestà, o rispetto a quelle che furono poi acquistate a nome di peculio. ivi. — l. 12 § 2 *De capt. et postlim. rev.*

4. Se uno che possede *pro herede* lungamente un fondo sì che sta per usucapirlo, lo loca al proprietario; tal locazione è invalida, e quindi non avendo il locatore ritenuto il possesso, la prescrizione di lungo tempo viene interrotta. Sarebbe lo stesso nel caso di vendita. ivi, 53. — l. 21 *De usurp. et usucap.*

5. Riguardo alla sequestrazione, importa il sapere con quale intenzione la cosa vi sia stata posta: se fu all'oggetto di perdere il

possesso, e ciò constì chiaramente, l'usucapione è interrotta; ma se la cosa fu depositata soltanto affine che fosse tenuta in custodia, ciò gioverebbe a colui che rimanesse vittorioso, per acquistare mediante l'usucapione. L, 16, 54. — l. 39 *De acquir. vel amitt. poss.*

6. Quegli che a titolo di pegno fa la tradizione di un fondo al creditore, si reputa che continui a possederlo. ivi, 55. — *ib.* l. 36. — E se questi ebbe il fondo a titolo precario, acquisterà egualmente mediante il lungo possesso. ivi. — *ib.*

7. Solo rispetto all'usucapione, si reputa che il debitore posseda ancora la cosa sua posseduta dal creditore; non rispetto alle altre cause. ivi. — l. 16 *De usur. et usurp.*

8. Chi dà una cosa in pegno, la usucapisce fino a tanto ch' essa rimane presso il creditore: se poi il creditore fa la tradizione di quella cosa ad altri, l'usucapione s'interrompe. Lo stesso dicasi se il comodatario od il depositario ne fa la tradizione ad altri. Che se il creditore contrasse ipoteca mediante una nuda convenzione, il debitore continuerà ad usucapire. ivi, 56. — *ib.* l. 33 § 4.

9. E se il servo del creditore rubò la cosa data in pegno mentre il creditore stesso la possedeva, non sarà interrotta la usucapione del debitore: così pure se il servo del debitore; quantunque il creditore cessi di possedere. E ciò tanto più se il padrone debitore la possedeva a titolo precario; altrimenti della conduzione, nella quale continuando a possedere il creditore, il possesso sarebbe sovvertito dal servo del debitore sottraendo la cosa. ivi, *colle note.* — d. l. 33 § 6.

10. Il debitore non usucapisce mediante il possesso del suo creditore se non fino a tanto che dura la causa del pegno. Quindi se tu in buona fede comperasti una cosa che non apparteneva al venditore, ed a me l'hai data in pegno od a precario, e poscia il proprietario instituì me suo erede; cesserà di esistere il pegno e resterà il solo precario; onde la tua usucapione sarà interrotta. ivi, 57. — l. 29 ff. *De pignor. act.* — Così pure se possedendo io una cosa tua in buona fede e senza sapere che fosse tua, io te la diedi in pegno. ivi. — l. 33 § 5 *De usurp. et usucap.* — Che se fu contratto il pegno con nuda convenzione, tuttavia io continuerò ad usucapire. ivi. — d. § 5 ¶ at si.

11. Chi viene posto in possesso per la conservazione dei legati non interrompe la usucapione; epperò anche dopo compiuta la usucapione egli riterrà il diritto di pegno, nè lo perderà se prima non gli viene pagato il legato o per tal titolo non gli viene satisdato. L, 16, 58. — l. 2 *Pro herede;* l. 12 *Pro emptore.*

12. Chi dopo incominciata la usucapione è caduto in furore, può compiere la usucapione. ivi, 59. — l. 44 § 6 *De usurp. et usucap.* — A maggior ragione l'usucapione non sarà interrotta pel timore di colui che non possede se non mediante altra persona. ivi. — *ib.* l. 31 § 3.

13. L'interruzione civile del possesso è quella che nasce dalla contestazione della lite intentata all'oggetto di togliere il possesso a chi lo ha. Questa propriamente non sospende la usucapione, giacchè il possessore citato in Giudizio continua tuttavia a possedere. ivi, 60. — l. 2 *Pro donato.* — E lo stesso anche se il proprietario della cosa avess' egli stesso mossa controversia. ivi. — l. 2 § 21 *Pro emptore.* — Che se io mi adatterò di pagare la stima della lite, la causa del possesso è cangiata rispetto a me che ho pagato: lo stesso sarebbe se il proprietario avesse donato la cosa ad uno che l'avesse comperata da uno non proprietario. ivi. — d. § 21 ¶ sed si.

Benchè poi propriamente parlando e per sottigliezza di Diritto la contestazione della lite non interrompa la usucapione, nondimeno essa è sospesa ed impedita per l'effetto del gius se il petitore avrà provato che la cosa allora era sua; perchè quantunque la usucapione sia stata acquistata durante il giudizio, tuttavia il condannato è tenuto di restituire la cosa al possessore come se non fosse stata usucatta. ivi.

14. Quanto alla prescrizione di lungo tempo, essa è di pieno diritto interrotta mediante la contestazione della lite; nel che differisce dalla usucapione. ivi, 61. — ll. 2 et 10 Cod. *De praescript. longi temp.;* l. 26 Cod. *De rei vindic.* — E tanto osta la interruzione civile alla prescrizione, che quegli contra il quale fu promossa la lite, ancorchè sia stata abbandonata ed egli abbia in appresso posseduto per tutto il decennio o il ventennio, tuttavia non potrebbe prescrivere. Bensì potrebbe prescrivere quegli che avesse da lui comperato la cosa. ivi. — l. 1 Cod. *De praescript. longi temp.;* l. 10 Cod. *De acquir.*

et retin. possess. — Ma questa interruzione non nuoce al suo successore. L, 16, 61. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 2 § 5.

15. La semplice denunzia della lite non interrompe il possesso. ivi. 62. — l. 13 *Pro emptore.*

UTERO. V. Ventre.

UTI OPTIMUS MAXIMUSQUE. V. *Optimus.*

2. — *possidetis.* V. Turbamento *di possesso.*

UTILE (*Azione*). V. Azione n. 30.

2. Il tutore convenuto coll' azione Di tutela ha il beneficio dell' azione Utile contro il contutore. V. Cessione n. 25 e 26.

3. Un' azione Utile deriva pure dalla cura. V. Cura n. 4 a 6.

4. Un' altra azione utile compete contra il falso tutore. V. Tutore Falso.

5. Finalmente, un' azione utile compete contra i magistrati che nominarono tutori non idonei. V. Magistrati n. 16 a 32.

6. Utili (*Giorni*). V. *Dies* e Giorno.

UTILITAS. Significa lo stesso che *quod interest.* V. *Interest.*

UTRUBI. Sorta d' interdetto che si concede per ritenere il possesso della cosa mobile. V. Interdetto n. 76 a 78.

UXOR. Così chiamasi la moglie legittima. L, 16, 228.

UXORIAE (*Azione Rei*). Quella che anticamente, dopo sciolto il matrimonio competeva alla moglie ed al padre per restituzione della dote; diversa dall' azione *Ex stipulatu,* nella quale fu poi trasfuso da Giustiniano. V. Restituzione *della dote.*

V

VACANS (*Mulier*). Dicesi di donna vedova o zitella. XLVIII, 6, 7. — l. 5 § 2 ff. *Ad leg. Jul. devi publ.*

VACANTI (*Beni*). Così si denominano quei beni il cui possesso non può appartenere ad alcuno, o, se appartiene, questi ne ha perduto il diritto: essi beni vanno deferiti al popolo in forza della legge Giulia Caducaria. XXXVIII, App. 14. — Ulp. *Fragm.* tit. 28 § 7 § fin. — Così era pel gius delle Pandette; ma in seguito per una costituzione di Antonino Caracalla questi beni vengono vindicati dal fisco, siccome le altre cose caduche. ivi, e XXX a XXXII, 398.

2. Alcuni comuni o città avevano il privilegio di succedere, escluso l'erario od il fisco, ai loro cittadini che non avevano lasciato alcuno erede o possessore dei beni. Tal privilegio vantava la città di Nicea esserle stato concesso dall' imperatore Augusto. ivi, 15. — Siffatto gius avevano pure le legioni circa i beni dei militi morti senza successione. ivi. — l. 6 § 7 *De injusto, rupto;* l. 4 § 17 *De fideic. libert.* — Ed anche le vessillazioni. XXX a XXXII, 398. — l. 2 Cod. *De hered. decur.*

3. I beni dei decurioni che muojono senza successore furono da Costantino concessi alle loro curie. ivi, 16. — l. 1 Cod. Theod. *De bon. decur.* — Ed anche da Costanzo rispetto a' coortali. ivi. — *ib.* l. 3.

4. Il medesimo privilegio fu concesso ad alcuni collegj; p. e. a quello dei navicularj. ivi, 17. — *ib.* l. 1. — Ed a quello de' fabbricensi. ivi. — *ib.* l. 5.

5. Per una costituzione da Valentiniano e Teodosio, i beni de' cherici e de' monaci che muojono senza successione, appartengono alla chiesa o monastero a cui sono soggetti. ivi. 18. — l. 20 Cod. *De episc. et cler.*

6. Costantino prescrisse che, se alcuno di quelli a' quali l' imperatore ha donato qualche cosa in comune, muore senza lasciare alcun erede, la porzione del morto abbia a pervenire a profitto del di lui compagno anzichè d' altra persona. ivi, 19. — l. un. Cod. *Si liberal. imper. socius.*

7. In confronto delle dette persone privi-

legiate può essere ammesso il ventre od un furioso: non già che il possesso de' beni si possa deferire a costoro per l'editto del pretore ma sì con decreto del pretore medesimo, non ammettendosi p. e. il fisco se non qualora la donna abbia abortito. XXX a XXXII, 20 *colle note*. — l. 12 ff. *De bon. posses.*

VACATIO MUNERUM. V. Immunita', Scusa.

VACUO *(Fondo)*. Quello che non è posseduto nè detenuto da alcuno. L, 16, 217.

2. — *(Possesso)*, possesso libero. XIX, 1, 26. — l. 2 § 1 ff. *De action. empti.* XXI, 2, 59. — *ib.* l. 3 § 1. V. Immissione *in possesso*, e Possesso *vacuo*.

VADES. Differiscono dai *vindices*, perchè quelli promettevano pel reo prima ch'egli comparisse in Giudizio, questi promettevano ch'ei sarebbe stato in Giudizio dopo d'esservi già venuto. II, 6, 1 *colle note*.

VADIMONIO. La cauzione di stare in Giudizio, che l'attore stipulava col reo e co'suoi garanti *(vades)*. V, 1, 2. — V. Cauzione *di stare in Giudizio*.

VANTAGGIO. V. Comodo.

VAPORARIO. L'*ipocausto* dei Greci, luogo acconcio all'artifiziale eccitazione del sudore. XVII, 1, 14 *nelle note*.

VALENTE. V. Salvio Alburno.

VALERIO SEVERO, giureconsulto i cui pareri vengono citati da *Ulpiano* e da *Giuliano*. È incerto quando abbia fiorito. — Cicerone ricorda un altro giureconsulto dello stesso nome. *Pref.* p. II, 1, 58.

VALERIA *(Legge)*. Fu fatta per moderare l'autorità dei consoli, provedendo che si potesse appellare dai loro giudizj, e che non avessero la facoltà di condannare un cittadino romano alla pena capitale senza l'ordine del popolo. I, 2, 13. — l. 2 § 16. *De orig. juris.*

VARIO LUCULLO, giureconsulto anteriore al tempo di Trajano sotto il quale fiorì *Aristone*, o certo almeno contemporaneo di quest'ultimo. *Pref.* p. II, 1, 48.

VARO. V. Alfeno Varo.

VASI. I legati dei liquidi hanno tutti questo di comune, che i vasi ne'quali sono contenuti i liquidi vanno compresi nel legato. Così è nel caso del vino legato. XXXIII, 6, 9. — l. 3 § 1 et l. 6 *De trit. vino.* — E se un testatore che aveva del vino di Sorrento in urne legò a te il vino *nelle anfore*, s'intende legato anche tutto quello ch'era nelle urne. XXXIII, 6, 9. — l. 16 *De trit. vino.*

2. Il legato del vino comprende come accessorj i vasi ne'quali il vino è travasato ma che non sono destinati ad altro uso continuo. ivi, 10. — *ib.* l. 14. — Sicchè non comprende le botti interrate. ivi. — *ib.* l. 3 § 1 ¶ in doliis. — E nemmeno le botticelle ed altri piccoli vasi, se sono considerati come instrumento della possessione. ivi. — *ib.* — E nemmeno gli otri ed i culei. ivi. — *ib.* l. 3 § 1 ¶ fin. — La ragione poi della differenza tra le anfore e le botti interrate, è perchè in quelle lo si ripone anche per venderlo con esse, in queste solo per passarlo poi nelle anfore od in altri vasi simili, oppure per venderlo senza recipiente. ivi. — *ib.* l. 15 ¶ illud verum.

3. Se un erede è condannato a dare il vino che sarà nelle botti interrate, ed il legatario potendo riceverlo non lo ha ricevuto; e poscia questi lo domanda; l'erede può porgli le eccezione Del dolo, qualora ricusasse d'indennizzare l'erede del danno sofferto per la mora. ivi, 11. — *ib.* l. 8.

4. Vasi *(Legato dei)*. Il legato dei vasi d'argento comprende tutte quelle cose che servono a contenere checchessia. Quindi saranno dovuti i vasi da vivande *(escaria)*, quelli da bevande *(potoria)* e qualunque servigio da tavola *(ministeria)*, come a dire orciuoli, piatti, patene, peperiere, cucchiai *(cochlearia)*, trulle, calici, scifi, sottocoppe, scodelle, salsiere, repositorj. XXXIV, 2, 32. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 90; l. 19 § 10 *De auro arg.* — La denominazione di vasi comprende anche quelli da vino e quelli da neve. ivi. — d. l. 19 § 10.

5. La denominazione di bicchiere *(poculum)* abbraccia ogni vaso destinato per le bevande. ivi, 33. — *ib.* l. 36.

6. *Vasi vinarj* si appellano propriamente i torchi: le botti e le secchie si appellano così solo in quanto vi sia vino; se no, può farsene altro uso, riponendovi p. e. formento. Lo stesso dicasi delle anfore. I, 16, 219. — l. 206 *De verb. signif.*

VECCHIAJA. Quelli che hanno settant'anni compiti, sono scusati da tutela o cura. XXVII, 1, 20. — l. 2 *De excusat. tut.* — Debbono poi essere compiti al momento ch'è deferita la tutela o adita la eredità, o adempita la condizione testamentaria; nè basta che si compiano entro il termine concesso per addurre le

scuse. XXVII, 1, 20. — l. un. Cod. *Qui aetat. se excus.*

2. L'età si prova mediante il registro di nascita, o con altri legittimi mezzi di prova. ivi. — d. l. 2 § 1.

3. Ai vecchi i Romani rendevano quasi gli stessi onori che ai magistrati. L, 5, 3. — l. 5 *De jure immun.*

VECTIGAL. Rendita annua e perpetua che si paga al fisco od al municipio sopra un fondo. E più generalmente, è tutto ciò che a qualunque oggetto si esige pel pubblico uso. L, 16, 218. — l. 1 *Si ager vectig*

2. Terreni *vectigales* chiamansi quelli che si locano in perpetuo, vale a dire con patto che, fino a tanto che venga pagato il *vectigal*, non possano essere tolti nè a chi li prese in conduzione nè ai suoi successori. ivi. — *ib.*

3. Il possessore del fondo era tenuto dei *vectigales* arretrati, anche pel passato. L, 15, 10. — l. 7 ff. *De public.* — Salvo il regresso contro il precedente detentore per gli arretrati del suo tempo, se all'atto della vendita avesse ignorato che tali arretrati erano dovuti. ivi. — *ib.*

4. *Vectigal* significa anche il tributo o diritto percetto sopra le mercanzie che entrano; dazio d'entrata. XXXIX, 4, 15. — *ib.* l. 16 § 7.

VEDOVA. V. Lutto e Nozze *seconde.*

VEL. Vedi *O.*

VELENO. V. Venefizio e *Venenum.*

VELLEJA o VELLEA *(Legge).* Risguarda la instituzione dei quasi-postumi. V. Quasi-postumi.

VELLEJANI *(Postumi).* Siccome il gius civile provide affinchè i postumi propriamente detti, tanto volgari quanto aquiliani, non rompano il testamento, permettendo d'instituirli o di diseredarli, così parimenti la legge Velleja provide riguardo ai *Quasi-postumi*, cioè a quelli i quali sono in luogo de' postumi. Essa legge abbraccia soltanto due specie di *quasi postumi*, i quali appunto si dinominano *vellejani.* E' poi applicabile pel suo spirito anche alle altre specie (di cui, V. Quasi-postumi). XXVIII, 1, 43.

2. La legge Velleja volle che i figli nati essendo in vita il padre, non rompano il testamento. ivi. — l. 29 § 11 *De lib. et posth.*

3. Il primo capo della detta legge risguarda coloro i quali, se nascessero, sarebbero eredi suoi. Ora, se tu hai un figlio, ed instituisci erede soltanto il nipote che nascerà da lui; e dopo morto il figlio ed essendo tu in vita nasce il nipote; per le parole del detto primo capo esso non rompe il testamento, parlando quello non solo del caso che il nipote fosse stato instituito dopo la morte di suo padre, ma anche del caso che fosse instituito prima. XXVIII, 1, 43. — l. 29 § 12 *De lib. et posth.*

4. Quegli che, essendo in vita il testatore dopo fatto il testamento, nasce erede suo, si reputa instituito, sia che il testatore abbia espressamente instituito quello che nascerebbe durante la di lui vita, sia che abbia indeterminatamente instituito chiunque nascerà da lui. Non sarebbe così se avesse instituito espressamente quello che fosse per nascere da lui dopo la sua morte. Lo stesso si potrà dire viceversa del postumo propriamente detto; perchè egli non si considera instituito se non in quanto il testatore avesse voluto espressamente instituire quello che nascesse dopo la di lui morte, o in generale un postumo qualunque, e non se avesse detto quello che nascerebbe in tempo della di lui vita. ivi, 44. — *ib.* l. 10. — Giustiniano poi stabilì che il postumo instituito in un caso s'intenda instituito anche nell'altro caso. ivi. — l. fin. Cod. *De posth. hered.*

5. Anche quelli che dopo fatto il testamento nascono essendo in vita il testatore, in forza della legge Velleja non possono rompere il testamento, qualora siano nominatamente diseredati. ivi, 45. — l. 3 § 1 ? sed et hi *De injusto rupto.* — Se poi non tale postumo non fosse nè diseredato nè instituito erede al primo grado, ma sostituito; qualora egli nascesse dopo la morte dell' instituito a cui egli fu sostituito; non romperebbe il testamento e sarebbe erede per sostituzione. ivi. — l. 26 *De vulg. et pupill. subst.*

6. Il secondo capo della legge Velleja risguarda que' postumi che al tempo del testamento sono già nati, e che succedendo dopo il testamento in luogo degli eredi suoi, cominciano ad essere eredi suoi; e vuole che questi non rompano il testamento: sì che se tu hai un figlio, un nipote ed un pronipote, e i due primi vengono a morte, il pronipote che succede in luogo dell'erede suo, non rompe il testamento; sia che il nipote muoja essendo in vita il padre, sia se sopravvive al padre, purchè sia stato instituito erede o diseredato. ivi, 46. — l. 3 et 4, et l. 13

De injusto rupto.; l. 29 § 13 *De lib. et posth.*

7. Se avendo un figlio presso i nemici, tu instituisci erede il nipote da quello, è dubbio se egli succedendo rompa il testamento non solamente morendo prima di te ma eziandio ritornando dalla cattività dopo la tua morte. Se non che può dirsi ch' egli cessò d'essere erede suo essendo in vita il padre, benchè sia poi morto dopo di lui. XXVIII, •, 47. — d. l. 29 § 14.

8. L'altra specie di quasi-postumi, compresa nello spirito del primo e secondo capo della legge Velleja, è quella dei *postumi Giuliani*. Eccone il caso: tu hai un figlio, ed instituisci il nipote non ancora nato, e questi nasce essendo in vita il padre suo, e il padre subito dopo muore. Questo nipote non è erede suo al tempo della sua nascita, e il secondo capo della legge non impedisce che rompa il testamento se non chi è già nato; in forza poi del primo capo, è permesso d' instituire quelli che non sono ancora nati, purchè nascendo siano eredi suoi. Giuliano pertanto opina che continuando insieme i due capi della legge, si possa indurre che per lo spirito della medesima non debba essere rotto il testamento. ivi, 48. — d. l. 29 § 15. — Questa opinione di Giuliano fu poi adottata. Laonde è probabile che il nipote nato vivente il padre suo e poscia emancipato, possa volontariamente adire la eredità, non potendo egli diventare erede suo a cagione della emancipazione ivi. — d. l. 29 § 16.

VELLEJANO *(Senatoconsulto)*. V. lib. 16 tit. 1 *Ad senatusconsultum Vellejanum*; Cod. lib. 4 tit. 29 *Ad senatusconsultum Vellejanum*. — Questo senatoconsulto fu fatto non prima del regno di Claudio nè dopo quello di Vespasiano; altro non se ne sa, non trovandosi registrati ne' fasti i nomi de' consoli Marco Silano e Vellejo Tutore sotto i quali fu fatto. Esso proibisce espressamente alle donne che intervengano per chicchessia. XVI, 1, 1. — l. 1 cum § 1 ff. *Ad senat. Vellej.* — Già sotto Augusto e poscia sotto Claudio alcuni editti avevano interdetto alle femmine che intervenissero pei loro mariti. ivi. — *ib.* l. 2. — Ma poscia questo senatoconsulto confermò ed estese tale disposizione. ivi. — d. l. 2 § 1 et 2.

2. Di regola il soccorso del senatoconsulto Vellejano abbraccia tutte le obbligazioni che una donna contrae per un altro, tanto relativamente alla sua persona quanto relativamente alle sue sostanze. XVI, 1, 2. — l. 4 Cod. *Ad senat. Vellej.* — In somma esso ha luogo, sia che una abbia obbligato la propria persona, sia che le cose proprie in favore di un altro, per qualunque sorta di contratto, per qualunque persona e verso qualunque creditore; come pure tanto se intervenne direttamente, quanto se ricorse a qualche frode per eludere le disposizioni del senatoconsulto. ivi.

3. Non può la donna obbligare le cose proprie, siccome non può obbligare la propria persona, in favore della cosa di un altro; onde se ella ha dato così un fondo in pegno, e questo fu venduto dal creditore, ella può vindicarlo coll' azione Reale. ivi, 3. — l. 39 § fin. ff. *De rei vindicat.* — Nè meno se è il marito che l'obbligò col consentimento della moglie. ivi. — l. 7 Cod. *Ad senat. Vellej.* — Nè per vindicarlo occorre di esibire al compratore il prezzo da lui pagato. ivi. — *ib.*

4. Questo senatoconsulto abbraccia ogni obbligazione, sia che l' intervento abbia avuto luogo con parole, o con cose o con qualunque altro contratto. ivi, 4. — l. 21 § 4 ff. eod. tit. — Quindi p. e. può considerarsi che intervenga la donna quando vende la cosa sua al creditore di un altro, affinchè questi ne trattenga il prezzo in pagamento. ivi. — *ib.* l. 32 § 2.

5. Una donna interviene anche quando assume la difesa di alcuno. ivi, 5. — *ib.* l. 2 § 5. — Così pure quando assume le obbligazione altrui in conseguenza di una sua risposta ad una interrogazione giudiziale; e viene in soccorso di lei il senatoconsulto, purchè non l' abbia fatto per dolo. ivi. — *ib.* l. 23.

6. Il senatoconsulto ha luogo qualunque sia la persona per la quale la donna obbliga sè stessa o i suoi beni; sia il marito o il figlio o il padre o il tutore. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § fin.; l. 3 et l. 6 ¶ vim autem Cod. eod. tit. — Ma singolarmente è proibito alla moglie l' intervenire pel marito. ivi. — l. 14 ¶ unde si Cod. eod. tit.

7. Si reputa che intervenga la donna anche se interviene in favore di uno il quale non può essere obbligato; come sarebbe un servo altrui. ivi, 7. — l. 32 § 5 ff eod. tit. — E nemmeno può pel servo proprio; tranne che fusse per un affare proprio di lei. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

8. Il Vellejano ha luogo qualunque sia il creditore per la cui assicurazione sia a pro di un altro intervenuta la donna; quand' anche fosse un servo. XVI, 1, 8. — l. 29 § 1 *Ad senat. Vellej.* — Anche se per la assicurazione di un pupillo. ivi, 9. — l. 6 § fin. Cod. eod. tit.; ll. 1 et 3 Cod. *Si mater indemn.* — O di un minorenne; semprechè il primo debitore sia solvente. ivi, 10. — l. 12 ff. *De minor.*

9. Ha luogo il senatoconsulto, sia che la donna apertamente intervenga, sia che frodolentemente deluda le disposizioni del senatoconsulto. ivi, 11. — l. 29 § 1 ff. *Ad senat. Vellej.* — E questa delusione può farsi in più modi: 1.° Quando una donna, affinchè non si reputi esser ella intervenuta, interpone un' altra persona, p. e. con mandato. In tal caso, se il creditore verso il quale io mi sono obbligato per mandato della donna, avesse fatto, all' oggetto di deludere il senatoconsulto, che la donna stessa non intervenisse contra il divieto del senatoconsulto ma presentasse un' altra persona, egli dovrebb' essere rimosso mediante l'eccezione Di dolo; se poi il creditore avesse ignorato ed io avessi saputo, o intentassi l'azione Di mandato contro la donna, dovrò essere rimosso, e rimarrò obbligato verso il creditore. ivi, 12. — *ib.* l. 32 § 3. — Si dovrà per altro concedermi l' azione utile *Negotiorum gestorum.* ivi. — *ib.* ll. 6, 7 et 30 § 1; l. 15 Cod. eod. tit.

10. — 2.° Quando una donna interpone la sua persona affinchè paja ch' essa principalmente contratti invece di quello per cui essa vuole intervenire; e in tal caso compete pure la eccezione. ivi, 14. — l. 19 Cod. *ib.* — Per es. un marito obbligò a Sempronio per causa di conduzione un fondo di sua moglie; poscia la moglie, preso danaro a mutuo da Numerio sulla sua fede e obbligando il medesimo fondo, paga tosto Sempronio pel marito. Se Numerio seppe che la moglie prendendo il danaro a mutuo interponeva la propria persona pel marito, ha luogo il senatoconsulto. ivi. — l. 28 § 1 ff. eod. tit. — Che se il creditore non è consapevole di tale delusione al senatoconsulto, questo non ha luogo; altrimenti nessuno contratterebbe colle femmine. ivi. — *ib.* l. 4 cum § 1, ll. 11, 12 et 27.

11. Non basta che il creditore abbia ignorato la frode quando ebbe luogo la stipulazione colla donna, se ne era consapevole al momento che contò il denaro. Che se in amendue i tempi egli ignorò la macchinata frodolenta delusione, non ha luogo il senatoconsulto. XVI, 1, 16. — l. 19 § 5 Cod. *Ad senat. Vellej.*

12. Se non ha luogo il senatoconsulto in confronto del creditore di buona fede, quando la donna contratta come persona interposta, molto meno esso avrà luogo quando, per la sola testimonianza di uno che dice esser lei intervenuta, provare si voglia esser lei veramente intervenuta. ivi, 17. — *ib.* l. 28. — Molto meno avrà luogo il senatoconsulto se la donna stessa non contrattò, ma fu falsamente scritto nell' atto, aver lei preso a mutuo danaro. ivi. — l. 17 Cod. eod. tit.

13. — Il Vellejano non proibisce se non l'intervento. Ora, v'è *intervento* quando una donna facendo un affare altrui e non proprio assume in sè o direttamente o col mezzo d'interposta persona l' obbligazione che un altro contrasse od è per contrarre. — *Corollario Primo.* Da questa definizione dell' *intervento* si desuma che non ha luogo il senatoconsulto in varj casi. Difatti apparisce ch' esso non ha per oggetto ciò che la donna opera per interesse altrui senza per altro assumere obbligazioni nè per la sua persona nè pei suoi beni, quantunque diminuisca il suo patrimonio. Per es. essa non *interviene* se, volendo a te fare una donazione, conta il danaro al tuo creditore. ivi, 18. — l. 4 § fin. ff. eod. tit. — Nè fa divario che a titolo di pagamento conti danaro o dia qualunque altra cosa, come sarebbe che pagasse col prezzo ritratto da una vendita, o che delegasse il compratore. ivi. — *ib.* l. 5. — O un debitore suo. ivi. — *ib.* l. 8 § 5. — Che se il delegato non fosse suo debitore, sarebbe fatta frode al senatoconsulto, ed avrebbe luogo la eccezione. ivi. — d. l. 8 § 6. — Insomma quando una donna paga per altri senza essere obbligata, non compete il diritto di ripetere. ivi, 19. — l. 1 Cod. eod. tit. — Nè deesi considerare come intervento la restituzione del pegno, quando una donna creditrice lascia libera al debitore la cosa da lei ricevuta in pegno. ivi. — l. 8 ff. eod. tit. — Anche se è il marito. ivi. — l. 11 Cod. eod. tit.

14. *Corollario Secondo.* Dalla definizione dell' intervento segue eziandio che la proibizione del Vellejano non si estende al caso

che la donna siasi obbligata bensì per utilità di un altro, ma contrattando essa principalmente e non come persona interposta da qualche altro che avrebbe dovuto contrattare. XVI, 1, 20. — l. 13 Cod. *Ad senat. Vellej.* — Similmente, non v' è intervento quando la moglie prese in conduzione un fondo per gli usi di suo marito, il quale non aveva per altro tale intenzione. ivi. — *ib.* l. 10.

15. Se una madre amministrando il patrimonio de' suoi figli promise sicurtà ai tutori dei medesimi e diede loro un fidejussore o pegni; repotendosi ch' ella abbia fatto in certo modo un affar proprio, non ha luogo il senatoconsulto; e quindi non rimangono liberati nè ella nè il fidejussore da lei dato nè le cose da lei impegnate. ivi, 21. — *ib.* l. 6; l. 2 Cod. *Si mater indemn.* — Perciò stesso se una donna promise indennità ai tutori de' suoi figli, non godrà il benefizio del senatoconsulto. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 11 § 2. — E nemmeno se ella intervenne presso quei tutori affinchè non alienassero i predj dei figli. ivi. — l. 8 § 1 ff. *Ad senat. Vellej.*

16. Morendo e' vivi il tutore d'un popillo dopo instituito suo erede Tizio. Essendo questi perplesso se dovesse adire le eredità, perchè si credeva che la tutela fosse stata malamente amministrata, la madre del pupillo lo stimolò ad adirla a pericolo di lei, ed egli l' adì e si fece promettere ch' ella lo terrebbe indenne per questo titolo. Se per tal causa Tizio avesse dovuto prestare qualche cosa al pupillo ed avesse poi citato la madre in Giudizio, non avrebbe luogo il senatoconsulto. ivi, 22. — *ib.* l. 19. — *Altro caso.* Un tale morendo lasciò due figli, l' uno impubere, e l'altro tutore legittimo di suo fratello. Il maggiore volle che il pupillo si astenesse dalla paterna eredità; ed essendosene il pupillo astenuto per mandato della madre vedova del testatore, il maggiore s' immischiò solo. Se per tal causa il tutore, impetito dal pupillo, soffre danno, la madre gli dee prestare indennità. ivi. — d. l. 19 § 1. — Ed è probabile che non abbia luogo il senatoconsulto neppure nel caso che chi ha adìto la eredità per mandato di una donna soffra qualche danno per essere insolventi i debitori della eredità stessa. ivi. — d. l. 19 § 2. — E nemmeno se, avendo una donna sofferto danno nella compera di una eredità per essere insolventi i debitori di essa, ell' avesse già pagato in parte i creditori. XVI, 1, 22. — l. 19 § 3 ff. *Ad senat. Vellej.* — Bensì sarebbe intervento se una donna, veggendo che Tizio dubita di adire una eredità perchè i debitori gli sembrano poco solventi, gli promette di prestare ella stessa quella somma ch' egli non potess' esigere da loro. ivi. — d. l. 19 § 4.

17. Se ho pagato ad una donna ciò che a te pagare io doveva, e mi ho fatto promettere che tu ratificherai tal pagamento, e non ratificandolo tu, promuove l' azione *Ex stipulatu;* la donna non potrà opporre il Vellejano perchè non si reputa che v' ebbia intervento. ivi, 23. — *ib.* l. 15.

18. *Corollario terzo.* Della definizione dell' intervento procede che la proibizione del Vellejano non si estende al caso che le donne assume bensì una obbligazione altrui ma relativamente ad una cosa propria. Tal sarebbe se la donna adisce la eredità di alcuno assumendo il pagamento dei debiti del defunto; tranne che ciò fosse in frode dei creditori. ivi, 24. — *ib.* l. 32. — Così pure se venne convertito nella cosa di lei ciò che ella ricevette. ivi. — *ib.* l. 21. — O se assume la difesa di uno il quale, se viene condannato, ha regresso contro di lui; p. e. di uno che le vendette una eredità o del suo fidejussore: chè questo non ai reputa intervento. ivi, 25. — *ib.* l. 3. — O se la moglie delegò al marito una sua debitrice affinchè il marito pagasse quel danaro ad un creditore di lei. ivi. — *ib.* l. 27 § 2. — O se avrò dato danaro ad una donna affinchè paghi o si obblighi verso un mio creditore. ivi. — *ib.* l. 22. — Epperò se una donna debitrice delegata dal creditore ha promesso per quello a cui fu delegata, non le giova il Vellejano. ivi. — *ib.* l. 24; l. 2 Cod. eod. tit. — Ma se ella promise una somma affine di non essere delegata, si reputa che sia intervenuta. ivi. — d. l. 24 § 1 ff. eod. tit.

19. Il Vellejano ha luogo se venne delegata una donna la quale non era debitrice; quantunque il creditore avesse creduto che fosse debitrice di quello pel quale si obbligava. ivi, 26. — *ib.* l. 17. — Ma, secondo l'opinione di Marcello, non potrà produrre in sua difesa la eccezione del senatoconsulto quella donna la quale, sebbene non sia stata debitrice, abbia promesso con intenzione di pagare ciò di cui ella si reputa debitrice, credendo di far così un affare suo proprio.

XVI, 1, 26. — l. 8 § 2 *Ad senat. Vellej.*

20. Avendo una donna e Tizio preso danaro a mutuo per un affare loro comune, sono entrambi divenuti debitori della medesima somma. Ma non sempre si dee stimare che la donna sia intervenuta per la porzione del socio: poichè se avessero preso a mutuo per una causa per la quale, se il creditore non avesse mutuato il danaro, avrebbe la donna sofferto un maggior danno (come sarebbe se non si avesse potuto puntellare una casa comune o se un fondo comune fosse stato per essere confiscato), in tal caso non ha luogo il Vellejano. Ma se fu preso danaro a mutuo per fare qualche compera, in tal caso si stimerà che sia occorso per una porzione l'intervento, e quindi il creditore non potrà dalla donna ripetere se non la sua parte: se domanderà la somma intera, verrà per una porzione rimosso colla eccezione del Vellejano. ivi, 27. — *ib.* l. 17 § 2. — Lo stesso sarebbe se Tizio o la donna fossero intervenuti congiuntamente per un mio debitore. ivi. — *ib.* l. 18.

21. Si reputa che la donna assuma una obbligazione relativa ad un proprio affare quando ella si obbliga per soddisfare a qualche uffizio di pietà; come sarebbe affinchè il padre suo non venisse molestato per un pagamento. ivi, 28. — *ib.* l. 21 § 2; — O se, volendo dotare sua figlia, obbligò al genero i proprj beni. ivi. — l. 12 Cod. eod. tit.

22. Se l'obbligazione che assunse la donna è relativa in parte ad un affare suo ed in parte ad un affare altrui, non potrà otilmente opporre la eccezione del senatoconsulto per quanto apparirà ch' ess' abbia obbligato sè stessa o le cose proprie relativamente ad un suo affare. ivi, 29. — l. 1 § 4 ff. *De pignor. et hypoth.*

23. Se l'obbligazione da una donna contratta è relativa ad un affare che prima era d'altrui ma che poscia divenne suo, cessa di aver luogo il Vellejano: p. e. se ella fosse intervenuta illegalmente per me verso Tizio, ed io avessi pagato a lui il mio debito, e poi Tizio ripetesse da lei la somma. ivi, 30. — l. 16 ff. *Ad senat. Vellej.*

24. — Il senatoconsulto Vellejano soccorre alle donne semprechè non abbiano usata malizia. ivi, 31. — *ib.* l. 2 § 3. — Cioè affinchè non vengano ingannate, non affinchè ingannino più facilmente. ivi. — ll. 110 *De reg juris.*

25. Quantunque una donna abbia specialmente obbligati a pegno i suoi beni per un altro, il creditore non può tuttavia alienarli; salvochè, dissimulando essa, il marito non gli avesse obbligati come suoi proprj per trar profitto dall' ignoranza del creditore. XVI, 1, 31. — l. 11 Cod. *De distract. pign.*; l. 5 Cod. *De senat. Vellej.*

26. Se una donna dichiarò essere a suo favore obbligato un bene per titolo dotale; e il creditore che lo accettò in pegno ebbe cura che il credito dotale fosse soddisfatto; e la donna aveva un altro credito per danaro dato a mutuo pel quale la cosa medesima era verso di esso obbligata; qualora il creditore che possiede la cosa, alla donna che promuove la Serviana, opponga la eccezione che il pegno venne dato contro la sua volontà; ella non potrà utilmente opporre la replica del senatoconsulto; purchè il creditore non avesse saputo che le era dovuta un' altra somma. ivi, 32. — l. 17 § 1 ff. *Ad senat. Vellej.* — E in generale, si soccorre alle femmine, qualora non sia stato da essa ingannato il creditore in confronto del quale essa intervenne. ivi. — *ib.* l. 30; l. 18 Cod. eod. tit.

27. Non compete alla donna il soccorso del Vellejano quando ell' abbia espressamente promesso in Giudizio di non farne uso. ivi, 33. — l. 32 § 4 eod tit.

28. Giustiniano stabilì altre eccezioni al Vellejano. Volle che fosse inefficace qualora una donna avesse per un' altra donna qualunque promesso la dote; affinchè quest' ultima non rimanesse senza dote. ivi, 34. — l. fin. Cod. eod. tit. — Volle che, essendosi una donna obbligata per qualche somma affinchè fosse manomesso un servo, manomesso questo, ella non possa implorare utilmente il senatoconsulto. ivi. — *ib.* l. penult. — Prescrisse inoltre che, se una donna avesse in premio del suo intervento ricevuta qualche cosa al momento che fosse intervenuta od in seguito; non sarebbe assistita dal senatoconsulto. ivi. — *ib.* l. 23. — Finalmente volle che cessasse il senatoconsulto quando, scorsi due anni, la donna avesse confermato il suo intervento rinovando la cauzione od il pegno. ivi. — *ib.* l. 21. — In forza poi della nov. 134 cap. 8, non vale l'intervento della moglie in favore del marito, quantunque sia stato più volte ripetuto. ivi.

29. L'effetto del senatoconsulto Vellejano è duplice; poichè esso produce la eccezione

a favore della donna, e l' azione Rescissoria al creditore contra i primi debitori. XVI, 1, 36. — l. 26 Cod. *Ad senat. Vellej.* — Cioè, che viene annullata la obbligazione della donna, e che viene ristabilita la obbligazione di quel debitore pel quale la donna ai era obbligata. ivi.

30. *Primo effetto.* Il Vellejano annulla la obbligazione che la donna contrasse in onta al senatoconsulto medesimo, concedendo una eccezione perpetua, qualvolta la donna sia convenuta in Giudizio in forza di tale obbligazione. E non solamente la donna, ma eziandio i suoi eredi possono far uso contra i creditori della medesima eccezione. ivi, 36. — *ib.* l. 20.

31. Se io avessi accettato un fidejussore da una donna intervenuta in onta al Vellejano, allora soltanto si dovrebbe concedere l'eccezione al fidejussore quando egli fosse dalla donna stato ricercato. Così dice Gajo Cassio; ma Giuliano pensa che la gli competa ancorchè non gli competa l' azione Del mandato contra la donna, perchà il senatoconsulto annulla per intero la obbligazione. ivi, 37. — *ib.* l. 14; l. 8 § 3 et l. 16 § 1 ff. eod. tit.

32. Talvolta alla donna ch' è intervenuta compete anche l'azione Ripetitoria, p. e. se, essendosi obbligata in onta al senatoconsulto, ha delegato un suo debitore. ivi, 38. — d. l. 8 § 4. — E tanto più se ha pagato ignorando il privilegio del senatoconsulto. ivi, — l. 9 Cod. eod. tit. — Nondimeno, se ella non vuol ripetere ciè che pagò per causa d' intervento, ma vuol invece promuovere l' azione Di mandato e promettere indennità al debitore, sarà ascoltata. ivi. — l. 31 ff. eod. tit.

33. Se una donna vuol riprendere una cosa da lei data in pegno per causa d' intervento, ella riprende anche i frutti liberi; e se la cosa fu deteriorata, debb' essere risarcita del deterioramento. Ma se il creditore che ricevette per intervento il pegno, lo ha venduto ad un altro, gli si dee concedere il diritto di ripeterlo anche dal compratore di buona fede; affinchè la condizione del compratore non sia migliore di quella del venditore. ivi, 39. — *ib.* l. 32 § 1 — Nè la donna, affinchè possa vindicare il suo fondo, è obbligata di rifondere al compratore il prezzo che questi ha sborsato. ivi. — l. 7 Cod. eod. tit.

34 *Effetto secondo.* Fu reputato equo, nel soccorrere alla donna, il concedere l' azione ancora contra il primiero debitore o contra quello il quale avesse per sè costituita debitrice la donna. XVI, 1, 40. — l. 1 § 2 ff. *Ad senat. Vellej.*

35. Tutte le volte che una donna è intervenuta per un debitore, si conceda contro di lui l' azione primitiva; quand' anche egli sia stato, prima dell' intervento della donna, liberato con quitanza. ivi, 41. — *ib*, l. 8 § 7.

36. Se fu convenuto col debitore che presentasse un fidejussore, e gli venna fatta quitanza, ed egli in seguito esibì una donna, può essere contro di lui intentata l' azioue ripetitoria *Ob rem datam re non secuta*, e quindi non avrà luogo l' azione utile necessaria. ivi. — d. l. 8 § 8.

37. Quest' azione Restitutoria può essere immaotinente promossa, anche in pendenaa della condisione sotto la quale si è obbligata la donna. ivi, 42. — *ib.* l. 13 § 2.

38. Si può promuovere quest' azione anche dopo che la donna ha pagato, quantunque ella non ancora ripeta quanto pagò. ivi, 40. — *ib.* l. 8 § 9 et l 24 § 2. — E se il creditore è diventato erede della donna, può nonostante giovarsi della Restitutoria, essendo succeduto ad una persona obbligata senza effetto. Inoltre questo debito non sarà imputato nella Falcidia. ivi. — d. l. 8 § 12. — Che se la donna dopo l' intervento avrà pagato di maniera che non possa ripetere il pagamento (p. e. sapendo d'essere soccorsa dal senatoconsulto), il primo debitore ha diritto di rigettare l' azione. Del pari egli è liberato se il creditore rilascia quitanza ad una donna che non poteva ripetere il pagamento ove l'avesse fatto. ivi. — d. l. 8 § 10.

39. Quest' azione viene concessa al creditore presso il quale la donna intervenne. Epperò se, essendovi due creditori, la donna è intervenuta presso di uno, l' obbligazione viene restituita a quel solo presso il quale la donna intervenne. ivi, 44. — d. l. 8 § 22.

40. Quest' azione viene concessa contra tutte quelle persone ch' erano tenute per la prima obbligazione, e però non solamente contra il primo debitore, ma eziandio contra i fidejussori di lui. ivi. — *ib.* ll. 9, 14 et 20.

41. Queste azioni competono agli eredi, contra gli eredi ed in perpetuo, dachè hanno per oggetto la persecuzione della cosa: e si concedono anche agli altri successori onorarj e contra essi. ivi, 45. — *ib.* l. 8 § 13 et l. 10.

42. L'azione viene restituita contra i primieri debitori nel medesimo stato nel quale prima si trovava. Laonde se una donna è intervenuta per uno che aveva una obbligazione temporaria, verrà restituita l' azione temporaria ma computandone il termine in seguito alla causa precedente anche dopo la restitusione, perchè competeva subito dopo accaduto l'intervento della donna. XVI, 1, 46. — l. 24 § 3 ff. *Ad senat. Vellej.*

43. Quando più persone tanto di sesso mascolino quanto di sesso femminino sonosi obbligate per qualcheduno in quote singole e personali, viene contra il debitore restituita la obbligazione per quelle parti che le donne assunsero. ivi, 47. — l. 8 Cod. eod. tit.

44. Il creditore non ha bisogno di una nuova azione pei pegni del primo debitore, avendo egli l'azione utile Quasi-serviana o Ipotecaria. ivi, 48. — l. 13 § 1 ff. eod. tit.

45. Se, essendo io per contrattare teco, una donna intervenne affinchè io contrattassi piuttosto con lei, si reputa che v' abbia intervento; nel qual caso ha luogo contro di te un'azione che non restituisce ma costituisce la obbligazione, sì che tu sarai obbligato per quella medesima specie di obbligazione per cui la donna è obbligata. ivi, 49. — *ib.* l. 8 § 14. — Che se la donna intervenne per un pupillo od altra persona che non può obbligarsi per contratto, tal persona non può rimanerne obbligata quando non ne sia diventata più ricca *(locupletior)*. E se fosse un minorenne o un figlio di famiglia, potrà implorare la restituzione in intero. ivi. — d. l. 8 § 15.

46. Il soccorso concesso al creditore verso il quale la donna si fosse costituita debitrice per un altro, porta l'effetto eziandio che gli si concede un'azione utile sopra il pegno dato per indennità alla donna intervenuta. ivi, 50. — *ib.* l. 29.

VENDETTA. Non è permesso di percuotere per vendicarsi ma solo per difendersi. V. Difesa.

VENDITA. V. Alienazione, Cessione, Edilizie *(Azioni)*, Litigiose *(Cose)*, Redibitoria *(Azione)*, e tutte le citazioni poste all'articolo Compra.

1. Vendita *(Contratto di)*. V. lib. 18 tit. 1 *De contrahenda emptione, et de pactis inter emptorem et venditorem compositis, et quae res vaenire non possunt;* Cod. lib. 4 tit. 38 *De contrahenda emptione et venditione*, 40 *Quae res vaenire non possunt, et quae vendere vel emere vetantur*, 41 *Quae res exportari non debeant*, 42 *De eunuchis*, 44 *De patribus qui filios suos distrahunt*, 54 *De pactis inter emptorem et venditorem compositis;* Inst. lib. 3 tit. 23 *De obligationibus ex consensu*, 24 *De emptione et venditione*. — La compravendita è un contratto col quale alcuno promette ad un altro di fare in modo ch' egli possa avere una cosa a titolo di proprietario; e questi assume l' obbligo di pagarne a quello il prezzo. XVIII, 1, 1. — Questo contratto ha origine dalle permute. Da prima non si conosceva il danaro, nè distinguevasi tra merce e prezzo, ma ciascuno, secondo i bisogni e le circostanze, permutava cose inutili con utili, ossia il superfluo col necessario. Accadendo però che non sempre si combinasse tale rapporto diverso, fu scelta una materia che con l' eguaglianza del suo valore pubblico e perpetuo rimediasse alla difficoltà delle permute. Da indi non si chiamò più indistintamente merce l' una e l' altra cosa, ma la quantità rappresentata dal danaro si chiamò prezzo. ivi. — l. 1 ff. *De contrah. empt.*

2. Nella compera si ha riguardo al solo gius delle genti, epperò la si eseguisce col consenso, e può contrarsi fra assenti, e col mezzo di nunzj e per lettera, nè esige formalità di parole. ivi, 2. — d. l. 1 § 1. — Anzi la si contrae pure per tacito consenso. ivi. — l. 12 ff. *De evict.* — Nondimeno se nel contrarla fu convenuto che il contratto dovess' essere ridotto in iscritto, Giustiniano volle che si dovesse presumere non essere il contratto per volontà delle parti compiuto prima che eretto non fosse con tutte le forme l'instrumento. E volle che ciò osservar si dovesse non solamente rispetto al contratto di compra-vendita, ma eziandio rispetto agli altri contratti; p. e. di permuta, di transazione, di donazione. ivi, 3. — l. 12 Cod. *De fide instrum.*

3. Il consenso mediante il quale si effettua la compera, versa intorno alla cosa ed al prezzo. Laonde tre sono le cose essensiali nel contratto di compra-vendita; la *cosa* che si vende, il *prezzo* (V. questa parola) che per la cosa si stabilisce, ed il *consenso* (V. questa parola) sulla cosa e sul prezzo. ivi.

4. Non si può supporre nè compera nè

vendita senza una cosa che sia da vendere. XVIII, 1, 4. — l. 8 ff. *De contr. empt.* — Laonde, quantunque sia stato convenuto di una cosa, se questa prima della vendita cessò di esistere, la vendita è nulla. ivi. — *ib.* l. 15. — Tal sarebbe se io comperassi una casa senza sapere nè io nè il venditore che la è bruciata: in tal caso, sebbene esista l'area, ai potrebbe ripetere il danaro sborsato. Ma se ne fosse rimasta una parte, e questa fosse la metà o più, sarebbe obbligato il compratore ad adempiere il contratto, fatta stima *viri boni arbitratu* della diminuzione del valore per causa dell'incendio. ivi. — *ib.* l. 57. — Che se il venditore sapeva essere la casa bruciata, ma il compratore l'ignorava, nulla è la vendita, purchè la casa sia stata bruciata tutta prima della vendita; se poi ne rimase una parte qualunque, sussiste la vendita, ed il venditore è obbligato d'indennizzare il compratore. Tale è l'opinione di Paolo, mentre la prima era di Nerazio. ivi. — d. l. 57 § 1. — Così se l'incendio fosse stato noto al compratore e non al venditore, sussiste la vendita, ed il compratore dee pagare, se non l'ha pagato, l'intero prezzo; e se l'ha pagato, non ha diritto di ripeterlo. ivi. — d. l. 57 § 2. — Che se tanto il compratore quanto il venditore sapevano essere la casa bruciata tutta od in parte, nulla è la vendita compensandosi il dolo d'entrambe le parti contraenti. ivi. — d. l. 57 § fin.

Similmente non si reputa contratta la compera di un fondo se gli alberi ne furono atterrati dal vento o consunti dal fuoco, e il fondo veniva acquistato in contemplazione di essi alberi, p. e. trattandosi di un oliveto; tanto se il venditore lo avesse saputo quanto se lo avesse ignorato. ivi. — *ib.* l. 58.

5. Se furono vendute due cose l'una delle quali era già perita prima della vendita; e probabilmente il compratore, ove l'avesse saputo, non avrebbe separatamente comperata la cosa superstite; sarà nulla la compera sì per l'una che per l'altra delle cose. Ciò si presume facilmente dachè egli le compera entrambe per un solo prezzo. ivi, 5. — *ib.* l. 44.

6. Non può dirsi che non sussiste la vendita se al momento di essa la cosa, che n'era soggetto, non esisteva per anche ma speravasi che dovess'esistere e poscia esistette. ivi, 6. — *ib.* l. 8 cum § et tamen.

7. Se è valida la vendita di una cosa che esisterà, quantunque non esista per anche, è valida anche la vendita di un diritto esercitabile in futuro; p. e. Di continuare a tenere uno sporto. XVIII, 1, 7. — l. 80 § 1 ff. *De contrah. empt.*

8. Qualche volta si reputa che v'abbia vendita anche senza la cosa fisicamente esistente: quando cioè si compera a sorte, p. e. una presa di pesci o di uccelli, o ciò che si potesse raccogliere delle cose gittate al popolo. Qui si compera la speranza. ivi, 8. — d. l. 8 § 1.

9. Uno ha diritto di vendere qualunque cosa può avere, possedere o perseguire; ma è nulla la vendita di quelle cose le quali o per la loro natura o per gius delle genti o per consuetudine sono fuori di commercio. ivi, 9. — *ib.* l. 34 § 1.

10. Si possono vendere tanto i diritti quanto le cose corporali, per es. un usufrutto; ma è da distinguere se mi vendi il diritto di usufrutto che solo ti appartiene o l'usufrutto di una cosa tua: nel primo caso, sebbene subito dopo tu muoja, il tuo erede non sarà tenuto verso di me, ma tu sarai obbligato, se vivi, verso il mio erede; nel secondo caso, al mio erede nulla sarà dovuto, ed il tuo sarà obbligato. ivi. — l. 82 § 2 *De peric. et comm. rei vend.*

11. Non possiame scientemente comperare un uomo libero; e nemmeno con la clausola *Quando sarà servo*. ivi, 10. — l. 34 § 2 ff. *De contrah. empt.* — E nemmeno i luoghi sacri e religiosi, nè le cose pubbliche. ivi. — *ib.* l. 6.

12. Le cose sacre e religiose non possono essere vendute quando costituiscano l'oggetto principale del contratto; ma possono essere vendute unitamente ad un luogo profano, di cui facessero parte e si potessero riguardare come accessorio: nel primo caso poi il compratore potrebbe ripetere ciò che avesse per tal titolo pagato. ivi, 11. — *ib.* ll. 22, 23 et 24. — Si reputa poi che i luoghi religiosi siano venduti unitamente al fondo di cui fanno parte, solamente quando essi siano nel fondo situati di maniera che non si possa entrare in essi per via pubblica. ivi. — *ib.* l. 53 § 1; Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 21 § 7.

13. Quanto alle cose pubbliche, la regola che non possono essere vendute, non impedisce che legittimamente possano vendersi le

botteghe *(tabernas)* edificate sopra un fondo pubblico, vendendosi non il suolo ma il diritto di usarne. XVIII, 1, 12. — l. 32 ff. *De contrah. empt.*

14. Non debbono annoverarsi fra le cose fuori di commercio, e quindi non vendibili, quelle prese dai nemici; essendovi per esse la speranza del postliminio. ivi, 13. — l. 55 ff. *De action. empti.*

15. La proibizione di vendere le cose fuori di commercio è soggetta a questa restituzione che, se sono state comperate di buona fede da uno il quale ignorava che fossero tali, il venditore è obbligato verso il compratore per l' interesse che questi aveva di non essere ingannato: nel qual senso si dice che in tal caso la vendita è valida. ivi, 14. — ll. 4, 5, l. 62 § 1 et l. 70 ff. *De contrah. empt.* — E se un padre scientemente vendette come servo ad uno che nol sapeva il proprio figlio che aveva sotto la sua podestà, sarà obbligato per la evizione. ivi. — l. 39 § 3 ff. *De evict.*

16. Oltre le cose che per loro natura sono fuori di commercio, ve ne sono alcune altre la cui compra-vendita è proibita dalla consuetudine, dalle leggi, da' senatoconsulti o dalle costituzioni: p. e. la compera di veleno *(veneni mali)*, e in generale di quelle cose le quali in verun modo non ci possono, mescolate con altre materie, essere di uso. Può dirsi altrimenti di quelle che, miste con altre materie, perdono la loro natura nociva sì che se ne fanno antidoti ed altri salutari medicamenti. ivi, 15. — l. 35 § 2 ff. *De contrah. empt.*

17. Per la legge delle XII Tavole non può comperarsi una cosa rubata. Tuttavia è valida tal compera se il compratore ignorò tale difetto. ivi, 16. — *ib.* l. 34 § 3. — E siccome un servo fuggitivo può essere considerato come furtivo, così fu esteso anche ad esso il medesimo gius; anzi ne fu con un espresso senatoconsulto proibita la compera. Non sarebbe il caso se uno avesse incaricato un suo amico di rintracciare un suo servo fuggitivo e di venderlo se lo trova. ivi. — *ib.* l. 35 § 3.

18. In forza di un altro senatoconsulto, non può vendersi ciò ch'è unito alla casa, e neppure può vendersi la casa stessa, ad oggetto che sia demolita. La pena di chi contravviene a questo senatoconsulto è, pel compratore, che sia obbligato a versare nell' erario il doppio del prezzo; pel venditore, che sia nulla la vendita. XVIII, 1, 17. — l. 52 § 3 ff. *De contrah. empt.*; l. fin. ff. *De damni infecti.* — Fa poi cosa lecita quegli il quale trasporta ad un pubblico edifizio i marmi e le colonne della sua casa. ivi. — d. l. *De damni infecti.*

19. In forza di una costituzione di Arcadio e di Onorio, è proibito sotto pena capitale il vendere i frumenti destinati all' annona popolare *(publici canonis)*. ivi. — l. 3 Cod. *Quae res vaenire non poss.* — E' proibita eziandio la vendita del frumento che si spedisce all' esercito, sotto pena della prescrizione per le persone distinte, e della morte per le popolari. ivi. — *ib.* l. 4. — E' proibito sotto pena di morte il vendere la porpora, come oggetto riservato al solo principe. ivi. — *ib.* l. 5.

20. Può essere venduta non solamente la cosa propria del venditore; ma uno può alienare anche la cosa altrui; sol che il compratore può essere spogliato della cosa venduta. ivi, 18. — l. 28 ff. *De contrah. empt.*

21. Non è valida la compera di una cosa propria, il sappia o no il compratore. ivi, 19. — *ib.* l. 16; ll. 4 et 10 Cod. eod. tit. — Ma se ho senza saperlo comperato una cosa mia, potrò ripetere quanto ho pagato coll' azione D' indebito, la quale poi non mi compete se la ho comperata scientemente. ivi, *colle note.* — d. l. 16. — Epperò se un debitore ricomperò dal creditore una cosa datagli in pegno, non sarà tenuto per l' azione Di vendita come compratore di una cosa propria, e la cosa in riguardo al compratore rimarrà nel pristino suo stato. ivi. — *ib.* l. 39.

22. In due casi non sussiste la regola che la compera della cosa propria è nulla. 1.° Se ad uno manca alcun che pertenente alla cosa propria, può comperarlo, p. e. il possesso di una cosa propria. ivi, 20. — *ib.* l. 34 § 4. — Laonde se la cosa era bensì del compratore ma poteva essergli tolta, la compera è valida in quanto produce l' effetto che la cosa non possa più essergli tolta. ivi. — l. 4 Cod. eod. tit. — 2.° E' lecito il comperare sotto condizione una cosa propria; quando per es. uno suppone che la possa cessare di essere sua propria. ivi. — l. 61 ff. eod. tit.

23. Se la cosa appartiene in comune al compratore e ad un altro, diviso giuste le lor porzioni il prezzo, la compera è valida per una parte, e nulla per l' altra. ivi, 21. —

l. 18 ff. *De contrah. empt.* — Ora, non si può riputare in veruna parte nostra quella cosa sopra la quale ci compete soltanto l'usufrutto. XVIII, 1, 21. — *ib.* l. 16 § fin. — Solo in tal caso il prezzo verrà diminuito d'uffizio dal giudice. ivi. — *ib.* l. 17.

24. Non possono considerarsi in veruna guisa come nostre quelle cose delle quali abbiamo soltanto l'amministrazione. Ma per un'altra ragione ci è vietato il comperarle, cioè per evitare le frodi, e perchè non dee lo stesso individuo nel medesimo affare rappresentare le persone di venditore e di compratore. Quindi il tutore non può comperare la cosa del pupillo: lo stesso dicasi de' curatori, procuratori, e gestori d'affari. ivi, 22. — *ib.* l. 34 § 7. — E in generale, non è permesso il farlo nè di per sè nè col mezzo d'interposta persona; altrimenti l'amministratore non solo perde la cosa, ma viene condannato nel quadruplo, secondo una costituzione di Severo ed Antonino. Ciò va applicato anche al procuratore del cesare. Il tutto, semprechè non v'abbia privilegio speciale. ivi. — *ib.* l. 46. — Del rimanente, è permesso al tutore ed a qualunque altro amministratore il comperare al pubblico incanto una cosa che faccia parte di quei beni dei quali ha l'amministrazione. ivi. — l. 5 Cod. eod. tit.; l. fin. Cod. *De fide hastae fisc.* — Ed anche fuori del caso di asta, se il tutore il quale abbia un contutore, colla autorizzazione di lui, compera di buona fede una cosa del pupillo, sarà valida tal vendita. V. Autorizzazione *del tutore*.

25. Al contratto di compra-vendita sogliono aggiugnere certi patti, fra i quali son primi il *Commissorio* e quello di *Miglioria* (V. queste voci). — Un altro patto è quello col quale il venditore si riserva qualche cosa dalla cosa venduta. E siccome il patto che il venditore stipula a suo vantaggio debb'essere interpretato contro di lui (II, 14, 70), così questo patto debb'essere ristretto a quelle cose che sono comprese dalle parole usate dai contraenti prese in istretto senso. Così se il patto dice *Se vi è qualche cosa di sacro o di religioso o di pubblico, nulla di tutto ciò si consideri venduto;* quando la cosa non sia di pubblico uso, sebbene patrimonio del fisco, tal vendita sarà valida, e non gioverà al venditore quella riserva non avendo avuto luogo. ivi, 39. — l. 72 ff. *De contrah. empt.* — Nel medesimo caso, i luoghi dentro al ricinto della maceria sepolcrale conservati *puri* ad uso d'orti o d'altra coltivazione, appartengono al compratore qualora il venditore non gli abbia nominatamente eccettuati. XVIII, 1, 39. — l. 73 § 1 ff. *De contrah. empt.*

26. Se uno vendendo un fondo si riservò le frutta *(pomum)*, si reputano riservate le noci, i fichi, le uve soltanto duracine (da conservarsi pel verno) e purpuree (forse, le passe) e quelle che non si tenessero per farne vino, cioè le mangerecce. ivi. — l. 205 *De verb. signif.*

27. Il venditore di un fondo si era riservato il frumento seminato. In quel fondo poscia dalla stoppia nacque del grano. — Stando alle parole, non s'intende che il patto abbracci anche ciò che fosse per nascere dalla stoppia, come non abbraccerebbe ciò che fosse nato da qualche grano caduto dal sacco al facchino o da qualche grano caduto di bocca agli uccelli. ivi. — l. 40 § 3 ff. *De contr. empt.*

28. Quand'anche sembri che alcune cose siano contenute nelle parole della convenzione, non saranno tuttavia contenute nel patto di riserva quando sia probabile che ad esse non siasi posto mente. Epperò quando nella vendita di un fondo si eccettuano le cose seminate appositamente, non si considerano riservate quelle cose che perpetuamente rinascono senza bisogno di nuova semina; ma quelle che sogliono seminarsi ogni anno per averne i frutti. Altrimenti si dovrebbero considerare riservate le viti e gli alberi tutti. ivi, 40. — *ib.* l. 80.

29. Se nella vendita di una casa *(insulae)* fu riservata l'abitazione agli abitatori, si tiene riservata l'abitazione a tutti quelli che vi abitano eccetto il proprietario. Che se hai concesso ad alcuno gratuitamente l'abitazione in quella casa ed hai fatto questa riserva: *agli abitatori o fino allo spirare del termine delle singole locazioni;* tal riserva è nulla, uopo essendo che venga fatta nominatamente di ciascuna delle locazioni stesse: laonde potrà il compratore della casa licenziarne impunemente gli abitatori. ivi. — l. 53 § 2 ff. *De action. empti.*

30. Meno ancora si considerano comprese nel patto di riserva quelle cose le quali al momento del contratto non esistevano. ivi, 41. — l. 77 ff. *De contrah. empt.* — La legge parla di cave non conosciute all'atto della

vendita di un fondo e poscia stoperte; le quali non possono essera comprese nella cava risarvate *dovechè fossero*. XVIII, 1, 41.

31. L'effetto del patto di riserva è che non sono considerate come vendute quelle cose che furono riservate, sebbene quegli in cui favore fu fatto questo patto volesse che fossero vendote. Quindi se io ho comperato dei vini, ecrettuando gli acidi ed i moffati; e mi giova di ricevere anche gli acidi; il venditore non è obbligato a darmeli. ivi, 42. — l. 6 *De peric. et comm.*

32. V'è un'altra specie di patto di riserva, ed è quello mediante il quale il venditore del fondo si riserva il diritto d'imporre al fondo venduto qualche servitù, o prima della tradizione del medesimo o nell'atto della tradizione. — Che se nel patto è detto dovere la servitù essere imposta verso Tizio, non potrà il venditore concederla ad altri. ivi. — l. 6 § 3 § si in venditione *De commun. praed.*

33. Un altro patto solito del contratto di compra-vendita è quello mediante il quale si conviene che debbano intervenire alcune cose come accessorie della vendita. Così nelle vendite dei fondi spesse volte si convieae che i vasi vinarj debbano far parte della vendita; e nel caso che il venditore avesse detto *i vasi che si trovassero nel fondo del padrone*, si dovranno rilasciare al compratore anche quelli che il servo coltivatore del fondo avesse comperato coi danari del peculio. ivi, 43. — l. 40 § 5 ff. *De contrah. empt.*

34. Non di rado si pattuisce che la mercedi di locazione del fondo dovute pel tempo trascorso, si considerino come accessorj della vendita del fondo. Nel qual caso, se la locazione p. e. di una casa è fatta ad uno solo, ed il conduttore l'ha sublocata per una maggiore mercede, sarà accessoria quella somma della quale è debitore verso il venditore il conduttore dell'intera casa. ivi, 44. — l. 53 ff. *De act. empti;* l. 58 *Locati.* — Si osservi che questo patto porta l'effetto cha le azioni per tal titolo competeati al venditore esser debbono cedote al compratore. ivi. — l. 52 § 2 *De act. empti.*

35. Anche la clausola *Come io ho posseduto*, aggiunta nelle vendite di case, contiene il patto che debbano considerarsi come accessorj della vendita quelle cose che servono alla cosa venduta, quantunque non ne facciano parte. ivi, 45. — d. l. 52 § 3.

36. Altro patto è quello pel quale si vende una cosa con quei diritti ed in quella condizione in che si trova. Questo patto è riferibile ai pesi reali, non alle obbligazioni personali che il venditore del fondo aveva contratto, di dare qualche parte dei frutti del fondo. XVIII, 1, 46. — l. 81 § 2 ff. *De contrah. empt.*

37. Il patto pel quale si vende p. e. un predio *Uti optimus maximusque est* significa che il predio vien dato esente da servitù, ma non eziandio che a lui sieno dovute servitù. ivi, 47. — ll. 90 et 169 *De verb. signif.*

38. Talvolta si aggiugne alla vendita la condizione in forza della quale si reputa come non avvenuto il contratto se la cosa dispiace al compratore; nel qual caso non è la vendita fatta sotto condizione, ma la compera è risolvibile sotto condizione. ivi, 48. — *ib.* l. 3 ff. *De contrah. empt.*

39. Vendita dei Pegni. V. Pegno, Pignoratizia *(Azione)*, Priorità, V. lib. 20 tit. 5 *De distractione pignorum et hypothecarum;* Cod. lib. 8 tit. 28 *De distractione pignorum*, 29 *Debitorem venditione pignoris impedire non posse;* 30 *Si vendito pignore agetur.* — Il diritto di pegno consiste principalmente in questo, cha il creditore può vendere la cosa impegnata, per conseguire col prezzo la somma che gli à dovuta. Questa vendita poi, che viene fatta in conseguenza del gius di pegno, estingua tutti i pegni a' quali era vincolata la cosa; e, verificata la tradizione, se era nelle mani di quello che la diede in pegno, trasferisca nel compratore la libera proprietà della medesima.

40. Se fu convenuto relativamente alla vendita del pegno, sia in origine, sia posteriormente; non solo è valida la vendita, ma il compratore acquista anche la proprietà della cosa. Se anche poi non fu convenuto nulla, il Gius permette tal vendita (previa la triplice denunzia); semprechè non sia stato convenuto il contrario. XX, 5, 1. — l. 4 ff. *De pignor. act.* — Che se fosse stato convenuto il contrario, la vendita rimarrebbe nulla. ivi, 2. — l. 7 § 2 ff. *De distract. pign.* — Anzi il creditore sarebbe soggetto all'aziona di furto. ivi. — l. 4 ff. *De pignor. act.* — Eccetto ch'egli avesse fatto al debitore la dinonzia che paghi, a questa per tre volte, a il debitore non avesse pagato. ivi. — *ib.* — Così è non solo se fu assolutamente convenuto il pegno, ma eziandio sa fu operato in

tenta alla convenzione relativamente alla somma, alla condizione od al luogo. XX, 5, 1, — l. 5 ff. *De pignor. act.*; Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 13 § 7.

41. Se il creditore anziano interpose col debitore il patto di vendita del pegno; e il creditore posteriore omise questo patto, non per dimenticanza ma perch' era convenuto che non lo potesse vendere, il gius del primo si trasferisce in questo così che questo può vendere. ivi, 3. — l. 3 § denique ff. *Quae res pign.*

42. Se il debitore non ha, nel contratto di pegno, aggiunto il patto che il pegno non potess' essere venduto, non può aggiungnerlo posteriormente senza il consenso del creditore. ivi, 4. — l. 1 Cod. *Debit. vend.* — Per eguale ragione sarà frustranea la dinunzia del debitore affinchè il pegno non sia venduto. ivi. — *ib.* l. 2.

43. Siccome il venditore poziore può vendere il pegno, così il posterioce non può impedire all' altro la vendita stessa quando non offra di pagargli il suo credito. ivi, 5. — l. 3 Cod. *Si antiq. cred.*

44. Non solo il creditore stesso, ma anche il suo erede può vendere il pegno. ivi, 6. — l. 8 § 4 ff. *De pignor. act.* — E se il creditore ha più eredi, e ad uno d' essi vien pagata la parte a lui spettante, gli altri non debbono soffrire alcun pregiudizio, ma possono vendere il fondo inteco offerendo al debitore quanto ha pagato al loro coerede. ivi. — *ib.* l. 11 § 4. — E se l'arbitro eletto pec la divisione di una eredità, dopo divise le cose corporali ereditarie, assegnò a' singoli eredi per intero separatamente anche i crediti comuni; non pagando i debitori, può ciascuno vendere per intero il pegno. ivi. — ll. 11 et 14 ff. *De distract. pign.*

45. Il posteriore creditore non può vendere il pegno. ivi, 7. — *ib.* l. 1. — Per altro, se il fece, non verrà concessa contro di lui la ripetitoria nè l'utile azione, nè quella Di furto se si tratta di cose mobili, perchè si reputa aver egli, sol con errore di ordine, perseguito il proprio diritto: nemmeno sarà concessa contro di lui l' azione *Ad exhibendum*. Quindi l' anziano dovrà interpellare i possessori. ivi. — *ib.* — Così è finchè il creditor posteriore rimanga tale; ma quando egli offre di pagare l' anziano, egli succede nel luogo di lui, ed ha diritto di vendere il pegno per ricuperare a il danaro che ha sborsato e il suo proprio credito. XX, 5, 8. — l. 5 ff. *De distract. pign.*; ll. 1, 5 et 8 Cod. *Qui potior. in pign.* — Affinchè poi venga confermato il pegno del secondo, nulla importa che il primo creditore sia stato soddisfatto in forza di pagamento o mediante compensazione. ivi. — l. 4 ff. eod. tit.

46. Se il creditore secondo nel gius di pegno non può vendere la cosa impegnata, molto meno il potrà quel creditore al quale essa non è in veruna guisa obbligata. ivi, 9, — l. 7 Cod. *De distract. pign.*

47. È manifesto che il creditore del creditore non può vendere la cosa impegnata, se non quando gli fosse stato dato in pegno lo stesso gius di pegno. ivi, 10. — *ib.* l. 19.

48. La vendita di un pegno non si reputa fatta legalmente quando il debitore vende la cosa senza l' intervento del creditore. Anzi non è fatta legalmente nemmeno qualora sia stata fatta col patto di pagare col prezzo il creditore anziano. Per altro può in tal caso offrirsi al compratore la somma che fu pagata co' suoi danari all'altro creditore, e gli interessi del tempo intermedio. ivi, 11. — l. 3 § 1 ff. eod. tit. — Lo stesso dicasi se il debitore lo avesse dato al creditore medesimo in pagamento. ivi. — l. 1 Cod. *Si antiq. cred.*

49. Quando il pegno può per patto essere venduto, potrà esserlo non solamente pec la somma capitale non pagata, ma eziandio per gli accessorj, p. e. per gl' interessi e per le spese fatte per esso. ivi, 12. — *ib.* l. 8 § 5 ff. *De pignor. act.* — Difatti il creditore non perde il diritto di vendere la cosa impegnata, finchè non gli fu pagato per intero il danaco dovutogli. ivi. — l. 6 Cod. *De distract. pign.*

50. Si può vendere il pegno soltanto quando il credito comincia ad essere esigibile. ivi, 13. — l. 4 ff. eod. tit.

51. Ancorchè fosse giunto il tempo di esigere qualche parte del credito, tuttavia, se fu convenuto che la cosa non possa essere venduta se non dopo un tempo determinato, deesi avere riguardo anche a questo termine. Ora, se ho stipulato che mi dovess'esser fatto il pagamento di trenta aurei in tre rate annuali, ed ho ricevuto un pegno, e fu convenuto ch' io potessi venderlo *quando non fosse pagato il danaro ne' termini prefissi*; io non posso vendere il pegno prima che sia spirato il tempo pel pagamento di tutte le

rate: posso poi venderlo allora anche se una sola porzione di rata mancasse. XX, 5, 14. — l. 8 § 3 ff. *De pig. act.* — Se poi fosse detto *Se qualcuna delle rate non sarà pagata nel tempo prefisso,* compete immantinente il diritto di far eseguire il patto convenuto. ivi. — *ib.*

52. Il creditore non può vendere il pegno singolarmente quando è in mora nel ricevere il pagamento. ivi, 15. — l. 5 Cod. *De distr. pign.* — Molto meno può venderlo se, non volendo egli ricevere il pagamento, viene depositato quanto gli è dovuto, purchè il deposito continui. ivi. — *ib.* l. 8.

53. Il creditore non può, spirato il termine stabilito, essere costretto a vendere il pegno; ancorchè fosse insolvente chi lo ha costituito. Per altro, se il credito è assai minore del valore del pegno, e questo può di presente essere venduto a maggior prezzo che nol potrebbe in seguito; il creditore potrà essere obbligato a venderlo, e ad esibirlo se è mobile, previa cauzione per la sua indennità. ivi, 16. — l. 6 ff. *De pigner. act.*

54. È lasciato in arbitrio del creditore in favore del quale sono obbligate più cose in pegno, il conseguire il suo pagamento colla vendita di quelle ch'ei vuole. ivi, 17. — l. 8 ff. *De distract. pign.* — Per altro se alcune di queste cose furono obbligate in ispecialità, ed altre con ipoteca generale, deesi cominciare da quelle che furono obbligate specialmente. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

55. Quando il creditore non detiene la cosa impegnata, prima di provocarne la vendita egli dee promuovere l'azione Serviana innanzi al magistrato per acquistarne il possesso, e conseguentemente poterla vendere. ivi, 18. — *ib.* l. 14. — Che se il creditore possiede il pegno, egli può venderlo anche senza l'intervento dell'autorità del magistrato. Si esige soltanto che ne faccia consapevole il debitore, e che l'affare venga trattato con buona fede. ivi, 19. — *ib.* l. 4.

56. Se un creditore vuol vendere un pegno presso di lui semplicemente depositato, vale a dire senza la special convenzione che, non essendo pagato il danaro entro un tempo determinato, sia permesso il venderlo; egli dee premettere una triplice dinunzia affinchè riscatti il pegno se non vuole che vada venduto; la quale va pur fatta se fu convenuto che non potess'essere venduto. Nel caso poi della detta special convenzione serve d'annunzio il termine prescritto. XX, 5, 19, *colle note.* — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 5 § 1. — Giustiniano statuì che, se ebbe luogo qualche convenzione relativamente alle formalità della vendita del pegno, tale convenzione debb'essere osservata; e se nulla fu convenuto, sta in arbitrio del creditore il vendere il pegno, previa dinunzia o sentenza di giudice, due anni dopo che fu intimata la dinunzia o pronunziata la sentenza. ivi.

57. Se il debitore comperò dal creditore la cosa datagli in pegno, tal compera è inutile come di cosa propria. E se l'ha comperata per un prezzo minore del debito e poi domanda il pegno o vindica la proprietà, non può il creditore essere obbligato a restituirgli il possesso, se non gli viene esibito l'intero pagamento. ivi, 20. — l. 40 ff. *De pigner. act.* — Parimente un figlio del debitore ancor soggetto alla podestà paterna fa un atto inutile comperando dal creditore del padre il pegno co' danari del suo peculio. ivi. — d. l. 40 § 1.

58. Il creditore medesimo non può nello stesso tempo essere e venditore e compratore del pegno. Ed anche se egli ha malgrado il debitore comperato il suo pegno per interposta persona, non si reputa valida tal compera e il pegno può essere in qualunque tempo riscattato. ivi, 21. — Paol. *Sent.* lib. 2 tit. 13 § 6; l. 10 Cod. *De distract. pigno.* — Quando adunque tu possa evidentemente provare che il creditore ha sempre continuato a possedere la cosa sotto il supposto nome di un compratore imaginario, e che non ha io seguito comperati di buona fede quei predj con egual buona fede venduti; tu puoi, offerendo di pagare il debito capitale e gli interessi, costringere il creditore alla restituzione. ivi. — d. l. 10 ¶ fin. — Questi principj hanno luogo quando in virtù del gius di pegno il creditore vende la cosa ad una persona da lui medesimo interposta, senza il consenso del debitore. Ma se questo consenso vi fosse, non è rivocabile la compera, ammenochè non ci fosse dolo o timore. ivi. — d. l. 10 ¶ sane; l. 12 ff. eod. tit.; l. 13 Cod. *De pign. et hypoth.*

59. Quando un secondo creditore compera il pegno dal primo, si reputa che abbia contato il danaro non tanto per acquistare la proprietà, quanto per conservare il suo pegno; e quindi il debitore può sempre offerirgli la restituzione del danaro. ivi, 22. — l.

6 ff. *De distract. pign.*; l. 3 Cod. *Plus valere quod.* — Parimente, se la cosa viene venduta al fidejussore del debitore, si reputa piuttosto che il pegno sia riscattato, anzichè venduto per gius di pegno. XX, 5, 22. — l. 59 § 1 *De fid.*; l. 1 Cod. *De dolo malo.* — Epperò se un fidejussore convenuto in Giudizio ha dal giudice ottenuto di ricevere a titolo di compera il predio dato in pegno al creditore, nondimeno un secondo creditore il quale abbia in seguito contrattato sotto lo stesso pegno, potrà offerire al fidejussore il danaro da lui pagato, insieme cogl' interessi del tempo intermedio, facendosi tal vendita soltanto per la necessità di conservare e trasferire il diritto di pegno. ivi,. — l. 2 et l. 5 § 1 ff. *De distract. pign.*; l. 59 § 1 ff. *Mand.*

60. Chi comperò dal creditore un predio impegnato, non ha verun' azione *in rem* se non viene immesso nel vacuo possesso del predio stesso. ivi, 23. — l. 13 Cod. *De distract. pign.* — Che se l' antico debitore ha stimolati alla fuga que' servi i quali, essendo obbligati a pegno, furono dal creditore venduti e consegnati, l' azione reale contra il possessore compete al compratore e non al venditore. ivi. — *ib.* l. 15.

61. Se il pegno venduto colla condizione che, se entro un dato tempo il debitore pagherà la somma dovuta, debbasi considerare annullata la vendita; egli, pagando entro quel dato tempo, ricupera il pegno. Se poi il termine prescritto è trascorso, o se la vendita non seguì con tal patto, essa non può essere rescissa, porchè il debitore non sia minorenne o pupillo od assente per pubblico servigio, o non sia in uno di que' casi pe' quali potrebbe invocare il soccorso della restituzione in intero. ivi, 24. — l. 7 § 1 ff. eod. tit.; l. 2 Cod. *Si antiq. cred.* — Similmente quando il primo creditore ha venduto il pegno in forza della convenzione, non compete al secondo il diritto di offerire il pagamento del debito. ivi. — l. 3 ff. *De distract. pignor.* l. 18 Cod. eod. tit.; ll. 6 et 7 Cod. *De oblig. et act.*

62. Non può il compratore del pegno essere spogliato della cosa neppure a pretesto di una frode di cui sia egli stesso consapevole. ivi, 25. — l. 7 Cod. *De distract. pign.* — Che se il compratore fu partecipe della frode, e il creditore non è solvente, potrà essere convenuto in Giudizio affinchè, restituito essendogli il prezzo, debba restituire la cosa. XX, 5, 22. — ll. 1, 3 et 4 Cod. *Si vend. pign.*

63. Quel creditore che per diritto proprio vende il pegno, dee cedere il diritto che ad esso compete; e, nel caso che possegga il pegno, dee trasferirne anche il possesso. ivi, 26. — l. 13 ff. *De distract. pign.* — Egli è poi tenuto a farne semplicemente la tradizione, e non anche a difendere il compratore pel caso di evizione: anzi se viene venduto un pegno colla condizione (la quale, se non è espressa, si suppone) che il creditore non sia obbligato a veruna prestazione in caso di evizione; quantunque il compratore non abbia pagato ma soltanto promesso il prezzo al venditore; avendo avuto luogo la evizione, il compratore non potrà opporre veruna eccezione per non pagare il prezzo. ivi. — l. 68 ff. *De evict.* — Tuttavolta potrà almeno pretendere che il rreditore gli ceda le sue azioni. ivi. — *ib.* l. 38.

64. Sebbene chi compera per patto di pegno non possa in caso di evizione della cosa venduta rivolgersi al venditore, tuttavia non debb' essere ascoltato il creditore che ha venduto il fondo se promuove sopra la stessa cosa quistione per un' altra causa. ivi, 27. — l. 10 ff. *De distract. pign.*

65. Se il prezzo della cosa venduta eccede la somma dovuta coi relativi interessi, il creditore è obbligato verso il debitore per la eccedenza in forza dell' azione Pignoratizia. Il debitore poi non conseguisce verun gius nè di proprietà nè di pegno sopra quelle cose che il creditore ha comperato col sopravanzo del prezzo. ivi, 28. — l. 20 Cod. eod. tit.

66. Se il creditore ha venduto il fondo pignoratizio e ricevuta la somma che gli era dovuta, il debitore sarà liberato: e lo sarà anche se il creditore avesse lasciato, contro ricevuta, al compratore il prezzo, o quitato il prezzo l'avesse stipolato da lui. ivi, 29. — l. 26 ff. *De solut.* — Quando poi il creditore non ha nè ricevuto il prezzo nè fatta quitanza o novazione, non essendo imputabile di veruna colpa il creditore, dee il debitore continuare nella sua obbligazione; poichè una vendita fatta per necessità non libera il debitore se non dopo che fu ricevuto il danaro. ivi. — l. 9 ff. *De distract. pign.* — Ed anche quando il creditore ha conseguito il prezzo, il debitore viene liberato soltanto per l' importare di quanto ha ricevuto.

XX, 5, 28. — l. 10 Cod. *De oblig. et act.* —Onde la clausola solita aggiugnersi nella costituzione de'pegni, che il debitore pagar debba quanto si ritraesse men del debito dalla vendita del pegno, è affatto inutile. ivi. — l. 9 § 1 ff. *De distract. pign.* — Non perdendo il creditore, se ha ricevuto un pegno non sufficiente, il diritto di esigere quella quantità del suo credito per la quale il pegno non basta. ivi. — l. 28 *De reb. cred.*; l. 8 *Si cert. pet.*

67. Quando, oltre la somma capitale, è dovuta qualche cosa anche a titolo d'interessi da uno che ha costituito pegno pel suo debito, tutto ciò che si ritrae dalla vendita dei pegni, debb' essere prima imputato a pagamento degl' interessi scaduti, indi il residuo in isconto della somma capitale. ivi, 30. — l. 35 ff. *De pigner. act.* — V. anche IMPUTAZIONE e PAGAMENTO.

68. Se fu data in pegno una cosa non del debitore, e il creditore la vendette, deesi esaminare se il prezzo dal creditore conseguito libera il debitore dall'azione personale pel danaro accattato. Ora, la sarebbe così se avesse venduto il pegno colla condizione di non essere tenuto pel caso di evizione, poichè in virtù di tal vendita e della obbligazione del debitore il prezzo ritratto andrebbe per equità piuttosto a vantaggio del debitore che del creditore. Il debitore pertanto è liberato verso il creditore: ma, rispetto al proprietario della cosa, se il pegno non è per anco evitto; e rispetto al compratore, dopo seguita la evizione, lo stesso debitore è tenuto per l'azione utile; cioè per quella Di compera verso il compratore, e per quella Di gestione d'affari verso il proprietario; semprechè questi abbia ratificato la vendita. E se per ingiustizia del giudice il creditore avesse tolta come verso di lui obbligata, una cosa che non fosse stata del debitore, al proprietario della medesima, e s'instituisce la quistione se, pagato il debito, dovess'essere restituita al debitore; Scevola decise che debba essere restituita. ivi, 31. — l. 12 § 1 ff. *De distract. pign.*

69. Se fu venduto un pegno ricevuto per comando del giudice in forza di giudicato, e quello viene evitto, sarà concessa l'azione Di cumpera contra colui che venne liberato mediante il prezzo; non pel valore del suo interesse, ma soltanto per l'importare del prezzo coi relativi interessi, fatta la detrazione dei frutti; purchè questi non debbano essere restituiti a quello che ha evitta la cosa. XX, 5, 32. — l. 74 § 1 *De evict.* — Così è quando il creditore abbia venduto come tale il pegno colla condizione di non essere tenuto per la evizione. Che se la vendita seguì in modo che non fosse certo che il prezzo sarebbe presso di lui rimasto, ma egli è obbligato a restituirlo, non si può frattanto fare veruna domanda al debitore; ma deesi considerare come sospesa la liberazione. E se, convenuto essendo il creditore in Giudizio per l'azione Di compera, avess'egli pagato qualche cosa al compratore, egli potrà ripetere il debito dal debitore, perchè si riconosce che non fu liberato. ivi. — l. 12 § 1 § fin. f. *De distract. pign.*

70. Quando un creditore ha venduto il pegno, se la vendita fu annullata o restituito il servo per l'azione Redibitoria, la proprietà ritorna al debitore. Lo stesso dicasi in tutti que' casi ne' quali viene concesso il vendere una cosa altrui. ivi, 33. — l. 10 § 1 *Quib. mod. pign. solv.*

71. Se dopo esposto il pegno alla vendita non si presenta verun compratore, il creditore può impetrare dal principe la facoltà di ritenerlo egli medesimo per gius di proprietà. ivi, 34. — l. 1 Cod. *De jure domin.* — Giustiniano stabilì che il creditore, prima di presentarsi al principe per conseguire la proprietà della cosa, debba farne la dinunzia al debitore se è presente; e se è assente, dee farne protesta innanzi al giudice il quale fisserà il tempo entro cui ciò dovrà essere dal comparente notificato al debitore, affinchè possa fare il pagamento. Che se entro il termine stabilito non si è trovato il debitore, e non si è presentato per la estinzione del debito, allora soltanto potrà il creditore presentarsi al principe. ivi. — *ib.* l. fin. — Il giudice poi debbe anche far precedere la stima di quella cosa della quale viene concessa la proprietà; e il debitore viene liberato per l'importare di quella somma per la quale fu stimata la cosa: che se il prezzo della stima fosse superiore alla somma di credito, sarebbe il creditore obbligato alla rifusione di tutta la eccedenza. ivi. — *ib.*

72. Il creditore in alcuni casi decade dal benefizio di ritenere il pegno per gius di proprietà; p. e. se dopo d'avere ottenuto il rescritto, ha conseguito dal debitore gl'interessi per un altro anno. ivi, 35. — l. 2 Cod.

De jure dom. — E se non adempie la condizione sotto la quale ciò gli fu concesso. XX, 5, 35. — l. 26 ff. *De pign. et hypoth.* — E se il debitore (anticamente entro un anno, e pel gius di Giustiniano entro due) ha fatta al creditore, che lo ha impetrato, l'offerta di pagamento del suo debito. ivi. — l. fin. Cod. *De jure dom.*

73. Nel caso che, avendo il creditore impetrato dal principe il benefizio della proprietà del pegno, gli sia poscia evitto il pegno stesso, non gli viene altrimenti concessa la Pignoratizia contraria, ma si reputa che sia estinta la obbligazione del pegno, e che siasi receduto dal contratto: anzi viene concessa l'azione utile Di compera, come se gli fosse stata data la cosa in pagamento a soddisfazione del debito del valore o del suo interesse. E il creditore può proporre la compensazione, nel caso che venisse contro di lui promossa l'azione Pignoratizia o qualche altra. ivi, 36 — l. 24 ff. *De pignerat. act.*

74. Vendita della eredità. V. lib. 18 tit. 4 *De hereditate vel actione vendita*; Cod. lib. 4 tit. 39 *De hereditate vel actione vendita.* — Uno vende o un' eredità che gli appartiene, o un'eredità che non gli appartiene, o un' eredità che non esiste affatto.

Il diritto di eredità, essendo inerente alla persona, non può essere venduto. Quegli adunque il quale vende una eredità che a lui appartiene, vende soltanto il vantaggio derivante da questa eredità con tutt' i pesi inerenti. Non può quindi trasferire nel compratore le azioni ereditarie che a lui e contra lui competono. XVIII, 4, 1. — l. 2 Cod. h. tit. — Da questa regola deesi eccettuare il fisco. ivi. — *ib.* l. 1.

75. Le azioni ereditarie dirette non vengono concesse al compratore della eredità, ma sì le utili. ivi, 2. — l. 16 ¶ non ex quo ff. *De pactis.* — A queste azioni deesi ricorrere singolarmente nel caso che segue: Di due persone le quali, essendo in controversia intorno ad una eredità, transigettero fra di loro, quella sola è tenuta per le azioni ereditarie dirette la quale era infatti la erede. Ma quando fosse incerto quale delle due sia effettivamente l'erede, si dovrebbe ricorrere alle azioni utili in forza delle quali ciascuna di esse verrebbe convenuta per la porzione che ottenne in virtù della transazione. ivi. — l. 14 ff. *De transact.*

76. Venduta una eredità, è bensì vero che non vengono trasferite le azioni, ma il venditore è tenuto di dare al compratore qualunque cosa a lui pervenisse dalla eredità; ed è reciprocamente tenuto il compratore di pagare al venditore ciò che a lui mancasse per causa della eredità. Intorno a tali oggetti intervengono ordinariamente le stipolazioni che si chiamano Della vendita e compera della eredità. XVIII, 4, 3. — l. 2 § 9 ff. *De trans.*

77. Nel caso di vendita di una eredità, si reputa d'ordinario che le parti abbiano convenuto di riguardare come venduto tutto ciò che perviene dalla eredità, dal giorno della morte fino al tempo in cui si fa la vendita. ivi, 4. — d. l. 2 § 1. — Debb' essere poi restituito al compratore non solamente ciò che dall' eredità pervenne al venditore della eredità, ma anche ciò che pervenne all' erede di lui, ed anche ciò che fosse per pervenire in seguito. ivi. — d. l. 2 § 4. — E perciò il venditore è obbligato a restituire anche i frutti che avesse percetti. ivi.

78. Se uno ha venduto la eredità prima che sieno stati in suo potere gli effetti ereditarj, deesi stimare che a lui sia pervenuto in tanto in quanto può cedere la persecuzione di quegli effetti e le azioni ereditarie. Deesi poi stimare senza dubbio che a lui sia pervenuto quando ha avuto in suo potere gli effetti ereditarj ed ha esatti i crediti. ivi, 5. — d. l. 2 § 3.

79. Per quanto risguarda le cose che ha avuto in suo potere, il venditore che ha venduto la eredità dee consegnare tutte le cose ereditarie. ivi, 6. — *ib.* l. 14 § 1. — Nè basta che offerisca il loro valore se le ha tuttora in suo potere. ivi. — l. 97 *De verb. signif.* — Onde se egli le ha alienate prima di vendere la eredità, e ne ha conseguito il prezzo, è manifesto che a lui è pervenuto tal prezzo. ivi. — l. 2 § 3 ¶ sed et si ff. h. tit. — Inoltre vuole equità ch' esser debba pagato il prezzo anche delle cose dovute prima della vendita. ivi. — d. § 3 ¶ fin.

80. Se l' erede ha venduti alcuni effetti ereditarj soltanto dopo la vendita della eredità, il compratore della eredità a buon diritto può ripetere dal venditore gli effetti stessi. Egli può anche a suo arbitrio domandare invece il prezzo pel quale furono venduti, e ciò può fare eziandio quando fosse perita la cosa dopo venduta: nel qual caso la condizione del compratore della eredità è migliore di quella del compratore di una singola cosa.

XVIII, 4, 7. — l. 21 *De verb. signif.* — Per altro il compratore non potrebbe vindicare questi effetti dalle mani dei terzi possessori. ivi. — l. 6 Cod. h. tit.

81. Rispetto alle cose che non pervenoero in potere del venditore, e per le quali egli ha soltanto delle azioni, a null'altro egli è tenuto se non a cedere al compratore queste azioni, in forza delle qoali egli farà uso di quel diritto del quale farebbe uso qoello di cui egli rappresenta la persona; anzi debbonsi al compratore concedere anche le azioni utili contra i debitori ereditarj. ivi, 8. — *ib.* l. 5.

82. Si reputa che sia pervenuta qualche cosa della eredità al venditore della medesima anche quando la eredità lo ha per confusione liberato da qualche obbligazione; e perciò il venditore è tenuto di pagare al compratore altrettanta somma. ivi, 9. — l. 2 § 6 et l. 20 ff. h. tit.; l. 37 ff. *De pecul.*

83. Il venditore è tenuto a cedere al compratore non solo le azioni ereditarie, ma anche quelle obbligazioni che verso l'erede stesso furono assunte. Laonde anche se ha ricevuto un fidejussore dal debitore ereditario, l'erede sarà tenuto di cedere al compratore quest'azione che a lui compete. E così pure se ha fatto qualche novazione od ha proposto in Giudisio l'azione, dee cedere questa stessa asione da lui acquistata. ivi, 10. — l. 2 § 8 ff. h. tit.

84. Il compratore di una eredità debb'essere indennizzato anche per qoanto non pervenne al venditore di essa od all'erede di lui per loro dolo malo. E si repota che ono abbia dolosamente fatto che non gli pervenga sia quando ha alienato qualche cosa, sia quando ha mediante quitansa liberato alcuno da una obbligazione, sia quando fece dolosamente in modo che la eredità non acquistasse alcuna cosa o non conseguisse uo possesso che avrebbe potuto conseguire. E non soltanto sarà tenuto se commise dolo malo, ma eziandio se è iocorso in colpa lata. ivi, 11. — *ib.* l. 2 § 5.

85. Il venditore di una eredità non è tenuto di prestare satisdazione per la evizione delle cose particolari comprese nella eredità, essendo convenuto fra compratore e venditore che al compratore non debba competere diritto maggiore nè minore di quello che competerebbe allo stesso erede. Bensì il venditore dee prestare causione pel fatto proprio. ivi, 12. — l. 2 ff. *De pecul.* — Nulla poi monta quanto importi la eredità, purchè il venditore non lo abbia affermato. XVIII, 4, 12. — l. 14 § 5 et l. 15.

La detta cauzione va prestata col mezzo d'una stipolazione che suona così: *Per quanto* (quanta pecunia) *a te sarà pervenuto, o per tuo dolo non è o non sarà pervenuto.* ivi, 13. — l. 50 § 1 *De verb. oblig.* — Nella quale stipulasione la parola *Pecunia* abbraccia non solo il danaro contante, ma ogni facoltà, cioè qualonque cosa corporale. ivi. — l. 178 *De verb. signif.*

86. Il venditore di una eredità, in forza dell'azione Di vendita, consegoisce dal compratore non solamente il prezzo convenuto; ma eziandio ciò ch'egli dovette erogare del proprio per caosa della eredità. Laonde se il venditore ha pagato qualche cosa a titolo d'imposte (sia pel diritto fiscale sulla vigesima, o per censi od annue pensioni eofitenticarie), il compratore debb'essere costretto a restituire quanto ha pagato; così pure se ha pagato per titolo di tributi. ivi, 14. — l. 2 § 16 ff. h. tit. — Che se l'erede vendnto avesse la eredità dopo fatto il funerale, conseguirà dal compratore anche le spese fatte per questo. ivi. — d. l. 2 § 17. — E se uno degli eredi, prima che gli altri adissero la eredità, pagò per intero una somma che il testatore pagar dovea sotto condizione peoale, ed ha poscia venduto la eredità senza che possa dai sooi coeredi, a cagione della loro miseria, ottenere in conto alcuno la restituzione; potrà intentare contra il compratore della eredità o l'azione *Ex stipulatu* o quella Di vendita. ivi. — d. l. 2 § 18. — In generale, avrà luogo l'azione Di vendita, sia che a causa dalla vendita abbia dato qualche cosa il venditore medesimo, sia che il procuratore di lui, sia qualunque altro gestore di affari di lui; purchè il venditore soffra qoalche diminuzione delle sue sostanze. ivi. — d. l. 2 § 11.

87. Anche qoalora il venditore null'abbia ancora pagato; ma siasi a cagione della eredità in qualunque maniera obbligato, può tuttavia promuovere l'asione contra il compratore. ivi, 15. — d. l. 2 § 20. — Parimenti, se a lui competeva qualche diritto il qoale a cagione della eredità venn'estinto per confusione, in forza di quest'azione egli consegue dal compratore che gli venga restituito. ivi. — d. l. 2 § 18. — *Esempio* 1.° Se Tizio ha venduto a Sejo la eredità di Mevio, e, isti-

tuito erede da Sejo, ha venduto ad Attio questa eredità, è quistione se Tizio possa promuovere l' azione Di vendita contro di Attio per conseguire ciò di cui Sejo era debitore verso di esso Tizio per causa della eredità di Mevio. Ora, tutto ciò che Tizio come venditore della eredità di Mevio avrebbe potuto conseguire da qualunque altro estraneo erede di Sejo, può conseguirlo dal compratore della eredità di Sejo, sebbene egli stesso sia stato instituito erede di Sejo e ne abbia venduto la eredità: laonde non accade altrimenti confusione di debito. XVIII, 4, 16 *colle note*. — l. 2 § 15 *De verb. signif.* — *Secondo Esempio.* Tu hai venduto la eredità di Cornelio, e poi Attio, al quale Cornelio ti aveva incaricato di trasferire un legato, prima di percepire dal compratore il legato stesso instituì te suo erede. Tu puoi promuovere l'azione Di vendita affinchè ti venga trasferito, essendo stata la eredità venduta meno appunto perchè il compratore era gravato di questo legato; e nulla montando che la somma sia dovuta ad Attio che instituì te suo erede, o al legatario. ivi. — *ib.* l. 24. — *Terzo Esempio.* Se l' erede instituito perdette qualche diritto di servitù dopo di avere adito la eredità, potrà promuovere contro del compratore l' azione Di vendita affinchè gli venga restituito. ivi. — *ib.* l. 2 § 19; l. 9. *Commun. praed.*

Inoltre, di tutte le dette cose il compratore dee dare cauzione al venditore mediante una stipulazione che dicesi *Della eredità venduta.* ivi, 17.

88. La vendita di una eredità non si estende a quel vantaggio che cessò senza dolo del venditore. ivi, 18. — Per es., il venditore non è risponsabile di ciò che fu perduto o deteriorato senza dolo per parte sua. ivi. — l. 2 § 5 ¶ fin. h. tit. — Laonde se il venditore di una eredità avesse senza dolo o colpa perduto il danaro che aveva esatto, egli non debb' esserne tenuto verso il compratore. ivi. — *ib.* l. 3. — E molto meno sarà tenuto di pagare al compratore quel danaro che fu obbligato d' impiegare per la eredità. ivi. — *ib.* l. 2 § 3 ¶ illud.

89. L' erede ritiene ciò che ha esatto indebitamente, e non computa ciò che ha indebitamente pagato. Che se ha pagato in forza di sentenza, per l' erede basta soltanto ch' egli sia stato condannato senza suo dolo, quantunque non fosse effettivamente creditore quegli verso il quale fu condannato esso erede. XVIII, 4, 19. — l. 2 § 7 *Commun. praed.* Finalmente, se l' erede ha venduto una cosa ereditaria, e fu per ciò condannato, non gli compete l'azione contra il compratore, perchè non fu condannato per essere erede ma per aver venduto una cosa ereditaria. E se ha dato al compratore della eredità il prezzo della cosa venduta, egli avrà l' azione Di vendita. ivi. — d. l. 2 § 10.

90. Nella vendita di una eredità non si comprende neppure quel vantaggio o quel discapito che proviene da una cosa ereditaria che nella vendita della eredità fu eccettuata, cioè quando sopravvenne dopochè fu venduta la eredità. E altrimenti se avvenne nel tempo anteriore. ivi, 20. — d. l. 2 § 12, 13 et 14. — Ove poi il vantaggio od il danno fosse derivato da una causa esistente prima della vendita della eredità, quantonque proveniente dalla cosa riservata nella vendita, questo dee stare a comodo ed incomodo del compratore. ivi. — *ib.* l. 25.

91. Se fu sostituito ad un impubere quegli stesso che ha venduto la eredità al testatore, non ha luogo l' azione Di compera rispetto a ciò che dall'eredità dell' impubere a lui pervenne; dachè la è un' altra eredità. Che se fu così convenuto, si dovrà dire che nella vendita fu compresa anche la eredità dell' impubere, singolarmente se fu fatta la vendita mentr' era già deferita la eredità dell' impubere. ivi, 21. — *ib.* l. 2 § 2.

92. Quando uno vende una eredità, uopo è ch' esista la eredità perchè la compera sussista, essendo compera di cosa reale, non di sorte come sarebbe una caccia; e perciò si potrebbe ripetere il prezzo. ivi, 22. — *ib.* l. 7. — Laonde se fu venduta la eredità di uno che vive o che non ha mai vissuto, nullo è l' atto di vendita perchè non esiste il soggetto della vendita. ivi. — *ib.* l. 1.

93. Quando la eredità venduta non apparteneva al venditore, converrà distinguere: o esisteva una eredità ma non apparteneva al venditore, e allora si prenderà per norma il valore di essa: o non esiste alcuna eredità sulla quale si possa riputare che sia stato convenuto, e il compratore otterrà dal venditore soltanto il prezzo e quanto fosse per avventura stato speso per tal titolo. ivi, 23. — *ib.* l. 8. — E di più l' interesse che ha il compratore. ivi. — *ib.* l. 9.

Parimenti, se tu hai venduto com' erede una eredità che invece ti era stata restituita

in forza del Trebelliano, sarai tenuto verso il compratore per l' interesse ch' egli aveva, dovendo sottostare alla diminuzione della quarta. XVIII, 4, 23. — l. 16 *Commun. praed.*

94. Non sempre il venditore è tenuto verso il compratore pel valore della cosa, quando la eredità a lui non appartiene. Per es. se nella vendita della eredità fu convenuto *Di vendere quel diritto che appartener potesse al venditore, ma di non aver a prestare cosa veruna in appresso*, non sarà il venditore tenuto in guisa alcuna verso del compratore, sebbene la eredità non appartenesse ad esso venditore. ivi, 24. — *ib.* l. 10. — Difatti si può vendere così: *Se a me perverrà la tale eredità, sia da te comperata;* nel qual caso si vende la speranza della eredità come cosa incerta; a guisa di una retata. ivi. — *ib.* ll. 11 et 13. — Semprechè il venditore non l'abbia venduta sapendo che la non gli spettava; chè allora sarebbe tenuto pel dolo. ivi — *ib.* l. 12.

95. Vendita di un' Azione. V. i titoli citati sopra al n. 64.

Vendita di un Credito, ossia *di un' Azione personale.* Non solamente i crediti contratti puramente, ma si possono comperare e vendere anche i crediti verso quelli che debbono qualche cosa o sotto condizione o ad un tempo stabilito. ivi, 25. — *ib.* l. 7. — Ma importa molto il distinguere se sia venduta condizionatamente una obbligazione, o se sia puramente venduta una obbligazione condizionata. Nel primo caso, non occorrendo la condizione, la vendita è nulla; nel secondo, la vendita è valida sul momento. Difatti se Tizio è debitore di dieci verso di te sotto condizione, ed io compero da te il credito che hai verso di lui, io potrò immantinenti promuovere l'azione Di compra-vendita, acciocchè tu gliene faccia anche quitanza. ivi. — *ib.* l. 19.

96. La vendita di un credito suol farsi anche senza saputa o contro voglia di quello contro del quale viene ceduto. ivi, 27. — l. 3 Cod. h. tit.

97. Chi vende un credito contro un debitore in principalità, è obbligato a cedere qualunque diritto a lui per tal titolo competente, tanto contra lo stesso debitore, quanto contra i fidejussori di esso; purchè altrimenti non sia stato convenuto. ivi, 28. — l. 23 ff. h. tit. — E però quegli che ha venduto un credito verso un figlio di famiglia, è tenuto a cedere eziandio le azioni che a lui contro del padre competono. XVIII, 4, 28. — l. 14 *Commun. praed.* — Parimenti al compratore di un credito debb' essere ceduta anche la persecuzione del pegno, eziandio di quel pegno che il venditore ha poscia ricevuto. ivi. — *ib.* l. 6. — Finalmente, il venditore di un credito è obbligato di restituire per intero al compratore qualunque cosa egli abbia ottenuto in forza di compensazione o di eccezione. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

98. Se viene alienato un credito, il venditore non è tenuto di guarentire Che il debitore è solvente: bensì Ch'è in realtà debitore; porchè non venga altrimenti convenuto: anzi, Ch'è debitore senza eccezione, salva la convenzione in contrario. Ma se fu detto, lui essere debitore di una somma determinata, il venditore è tenuto fino all' importare di quella somma; e se fu detto solamente lui essere debitore, senza determinare la quantità del debito, quand'egli non sia minimamente debitore, il venditore sarà tenuto a risarcire il compratore d'ogni suo interesse. ivi, 29. — *ib.* l. 5; l. 74 ff. *De evict.*

99. Il pericolo del pegno di un credito venduto sta a carico del compratore; purchè si provi che la cosa era obbligata a pegno. ivi. — l. 30 ff. *De pign. et hypoth.* — Quindi se un creditore invece di danaro scelse piuttosto un credito delegatogli dal suo debitore, qualora vengano evitte le cose dal primo creditore ricevute in pegno, non gli competerà verun' azione contra quello che fu liberato. ivi. — l. 68 § 1 ff. *De evict.*

100. Si soccorre al compratore di un credito anche concedendogli le azioni utili contra quel debitore in confronto del quale egli ha comperato il credito. ivi, 30. — l. 7 Cod. h. tit. — Per altro la compera di un credito trasferisce nel compratore la proprietà della cosa data in pegno; ma, divenuto come procuratore *in rem suam*, gli viene concessa l'azione Utile del pari che al creditore. ivi. — *ib.* l. 8.

101. Le regole che osservansi nella vendita di un credito, hanno pur luogo ne' casi che il credito sia per qualunque altro titolo acquistato. Quindi se furono dati crediti in dote, il marito ha l'azione utile per essi, anche se non precedette delegazione nè seguì contestazione di lite. ivi. — l. 2 Cod. *De oblig. et act.* — Similmente, se fu dato in paga-

mento un credito, il creditore non può esercitare azione per le rappresentanze del proprio debitore contra i debitori di questo, se le azioni non furono mandate, ma in proprio nome può far uso dell'azione Utile. XVIII, 4, 30. — l. fin. Cod. *Quando fisc. vel priv.*

102. Se tu hai data a Tizio una tal somma, e ti fu reciprocamente mandata l'azione contra quel debitore pel quale hai pagato, e, prima che tu contestassi la lite per ciò, affermi essere il creditore morto senza erede; a te compete l'azione utile. ivi. — l. 1 Cod. *De oblig. et act.*

103. *Vendita* o *Cessione di un' azione Reale*. Ad esempio di colui che ha comperato un'azione Personale ed a cui viene concesso di promuoverla utilmente in proprio nome, anche colui che acquistò un'azione reale *(in rem)* può usare della medesima facoltà. ivi, 31. — l. 9 Cod. h. tit.

104. Vendita dei Servi. V. lib. 18 tit. 7 *De servis exportandis; vel si ita mancipium vaenint ut manumittatur, vel contra;* Cod. lib. 4 tit. 55 *Si servus exportandus vaeneat*, 57 *Si mancipium ita fuerit alienatum ut manumittatur, vel contra.* V. anche Redibizione. — Nella vendita dei servi usavansi certe clausole o patti per modo inerenti alla cosa che il compratore non poteva nuovamente alienarli se non salvi essi patti. Primi tra questi sono quelli che vengono interposti a vantaggio del servo venduto. Tal è il patto *Che sia manumesso*. V. Manumissione. — Tal è pure il patto *Che la serva venduta non sia prostituita.* XVIII, 7, 1. — l. 3 Cod. *Si mancipia.* — Violato il quale, la serva si vendica in libertà. ivi. — *ib.* l. 2. — Per altro la serva non viene vindicata se il venditore interpose l'altro patto della *imposizione della mano.* V. questa voce.

105. Sono approvati eziandio que'patti che tengono interposti a punizione del servo venduto. Tal è il patto *Che non sia manumesso.* V. Manumissione. — Tal è quello *Che il servo sia esportato da un dato luogo*, ovvero *Che non possa dimorare in un dato luogo.* Ora, si osservi che quegli al quale per patto del venditore viene interdetto il fossato ricingente la città, s'intende che sia interdetta la città stessa. ivi, 2. — l. 5 *De serv. export.* — E il servo venduto col patto Che il suo padrone lo esportasse dalla città, non può dimorare neppure in Roma; e quegli che debb'essere esportato da una data provincia, non può dimorare neppure in Italia. XVIII, 7, 2. — l. 5 Cod. *Si serv. export.* — All'opposito, se fu venduto un servo col patto che dovess'essere esportato dall'Italia, può dimorare in una provincia; purchè questa non gli sia stata particolarmente interdetta. ivi. — l. 2 *De serv. export.*

106. Il patto Di esportazione impedisce che il servo venduto sotto tale condizione possa essere manumesso nei luoghi proibiti. ivi. — l. 3 Cod. *Si serv. export.* — Ne' luoghi non proibiti poi si fa utilmente la manumissione. Per altro se dopo la manumissione il servo si presenta nei luoghi proibiti, viene dal fisco vendicato in servitù. ivi. — *ib.* l. 1.

107. I padroni nè direttamente nè per mezzo de' loro procuratori non possono vendere neppure que' servi che commisero qualche delitto, col patto che debbano combattere colle bestie. ivi, 4. — l. 42 ff. *De contr. empt.*

108. Al patto Che *il servo debba essere manumesso* non si potrebbe utilmente aggiugnere una stipulazione penale. ivi, 5. — l. 6 Cod. *Si mancip. ita fuerit alien.*

109. E' nulla la stipulazione penale anche in caso fosse violato il patto *Che non debba essere manumesso il servo.* — Agli altri patti poi, p. e. a quello *Che la serva non debba essere prostituita,* viene utilmente aggiunta la stipulazione penale. ivi, 6. — l. 6 *De serv. export.* — Anche ai patti interposti a punizione del servo viene utilmente aggiunta la stipulazione penale; per es. a quello *Che il servo non debba dimorare in un dato luogo.* ivi. — l. 2 Cod. *Si serv. export.*

110. Rispetto alla facoltà di promuovere l'azione Di vendita per la contravvenzione e questi patti, aveva Papiniano introdotto una distinzione. Egli opinava che non si potesse promuovere quest'azione per patti interposti a punizione del servo, se non quando il venditore avesse un interesse pecuniario; e diceva potersi poi promuovere ess'azione per ragione della sola affezione, in virtù de' patti intervenuti per l'interesse del servo. ivi, 9. — l. 7 *De serv. export.* — In seguito egli mutò opinione e decise che indistintamente si potesse promuovere l'azione Di vendita in virtù di questi patti. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

111. È manifesto che non si può promuovere l'azione in virtù di questi patti se furono interposti nell'intervallo; conciossia-

chè non nasce verun'azione in forza del patto risguardante gli amminicoli del contratto ed interposto nell'intervallo (V. Patti). Quindi se uno avesse venduto il proprio servo, ed avesse imposto la condizione che fosse manumesso entro un tempo determinato, ed in seguito avesse cangiato volontà, ed avesse fatto col compratore il patto contrario, ed il compratore nondimeno lo avesse manumesso; non competerebbe per tal titolo l' azione Di vendita per essere stato manumesso il servo. XVIII, 7, 10. — l. 8 *De serv. export.*

112. Il venditore medesimo che ha interposto il patto, può anche rimetterlo al compratore. ivi, 11. — *ib.* l. 1. — Deesi però eccettuare il patto col quale fu convenuto *Che la serva non dovess' essere prostituita;* poichè il venditore non può rimettere questo patto: ma se egli pure ha consentito che la serva sia prostituita, è privato del diritto d' imposizione della mano cui stipulato aveva in proprio favore, e la serva è vindicata in libertà. ivi, 12. — l. 1 Cod. *Si mancip. ita vaen.*

113. Vendita *(Azione* Di). V. lib. 19 tit. 1 ff. *De actionibus Empti et Venditi*, e tutte le altre citazioni poste alla voce Compera. — Quest' azione compete al venditore per conseguire ciò che gli dee prestare il compratore. XIX, 1, 36. — l. 13 § 19 ff. *De act. empti.*

114. Al venditore è permesso d' intentare l' azione Di vendita quando egli non sia stato in mora nella tradizione. Quindi quegli che compera l' uva pendente, se fu dal venditore impedito di raccoglierla, potrà contro di questo, che intentasse l' azione pel pagamento del prezzo, opporre la eccezione Che la somma di cui si tratta non viene domandata per la cosa stata venduta e consegnata. ivi, 87. — *ib.* l. 25. — Per altro, se dopo fattane la tradizione il compratore viene impedito o di pigiare l' uva raccolta o di trasportarne il mosto, potrà promuovere l' azione *Ad exhibendum* e quella D' ingiurie. ivi. — d. l. 25.

115. Anche dopo fatta la tradizione della cosa, il venditore debb'essere rimosso dall'azione Di vendita se la cosa è in tale stato da dover essere redibita. ivi, 88. — l. 59 con § 1 *De aedil. ed.*

116. Non è concessa quest' azione se il compratore è molestato da qualche contestazione sulla cosa venduta. XVIII, 7, 89. — l. 17 § 2 *De doli mali et metus except.*

117. Il venditore può benissimo essere rimosso dalla domanda del pagamento del prezzo non pagato; ma se il prezzo fu pagato ed insorge controversia, il venditore non è frattanto tenuto alla restituzione del prezzo, ma può essere chiamato a difendere la cosa. ivi. — l. 74 § 2 ff. *De evict.* — Per altro se il venditore offre satisdazione, egli può, anche dopo insorta controversia, domandare nell'intervallo il prezzo. ivi. — l. 18 § 1 *De peric. et comm. rei vend.* — Ed a maggior ragione non potrà il venditore domandare il prezzo dopo che la cosa sarà stata evitta o restituita in forza dell'azione Redibitoria. ivi. — l. 5 § 4 *De doli mali et metus except.* — Per la stessa ragione verrà rimosso colla eccezione Della merce non consegnata anche quello che ha già pagato il danaro al padrone; e perciò quegli che l'ha venduta promoverà l' azione contro del padrone. Nello stesso caso è colui il quale amministrando un nostro affare vendette qualche cosa. ivi. — d. § 4 § etiam.

118. Non ha luogo l'azione *Di* vendita neppur nel caso che il compratore possegga bensì la cosa ma non per titolo di vendita. Tal sarebbe se io avessi riscattata dal proprietario la cosa altrui che tu mi avevi venduta, e tu promovessi l'azione: non potresti conseguire da me il prezzo. ivi, 90. — l. 29 ff. *De evict.*

119. Entrano in quest' azione il *prezzo*, gl' *interessi del prezzo* dopo il giorno della tradizione; e la prestazione di quelle cose che il compratore promise come *accessorj* del prezzo, nonchè di tutto ciò che fu convenuto fra' contraenti (V. Prezzo); entrano eziandio le spese fatte dal venditore ed il dolo del compratore. ivi, 91. — l. 13 § 20 ff. *De action. empti.*

120. Se fu convenuto nell' atto di vendita che il compratore dovess' esibire un fidejussore solvente, si può intentare l'azione Di vendita affinchè venga eseguito questo patto. ivi, 96. — *ib.* l. 13 § 23.

121. Si promuove l'azione Di vendita anche all' oggetto che il compratore sia obbligato di trasportare la cosa: per es. se quegli che ha comperato pietre cavate da un fondo, non vuole trasportarle. ivi. — *ib.* l. 9.

122. Il venditore promovendo l' azione Di vendita conseguirà il rimborso delle spese fat-

te nelle cosa venduta, p. e. in un edifizio. Lo stesso dicasi delle spese fatte prima della tradizione per la cura di un servo malato, o per fargli dare istruzioni tali che verosimilmente anche il compratore gli avrebbe fatto dare. XVIII, 7, 97. — l. 13 § 22 ff. *De action. empti.* — Anzi Labeone dice doversi mediante l'azione Di vendita ottenere la restituzione anche delle spese fatte pel funerale del servo morto; purchè tal morte non si possa attribuire a colpa del venditore. ivi. — *ib.* — E in generale, siccome dopo compiuta la vendita anche i feti del bestiame appartengono al compratore, così debbono al venditore essere restituite le spese da lui fatte per que' feti in buona fede. ivi. — l. 16 Cod. *De action. empti.* — Le spese per cibarie non possono essere domandate dal venditore prima che il compratore sia costituito in mora; perchè frattanto il servo presta ad esso i suoi servigj. Che se per fatto del compratore non ebbe luogo la tradizione del servo, si può mediante arbitramento conseguire la indennità per le spese cibarie. ivi. — l. 38 § 1 ff. eod. tit.

123. Nell'azione Di vendita entra anche l'interesse del venditore che il compratore non avesse commesso dolo nel contratto; com'entra nell'azione Di compera. Quindi se uno avesse comperato olio da me e lo avesse ricevuto con pesi ingiusti sì che mi avesse nella quantità ingannato; o pure il compratore fosse stato da me aggirato con pesi minori del giusto; il venditore dee domandare che gli sia restituito ciò che fu consegnato di più. Anche al compratore pertanto competerà l'azione Di compera ond'essere compensato. ivi, 98. — *ib.* l. 32.

124. Se Tizio morì lasciando erede suo fratello, ed un villico sottrasse alcuni effetti ereditarj, indi facilmente persuase l'erede a vendergli l'eredità quasi fosse di minimo valore, compete l'azione Di vendita per quanto sarebbe stato il maggior valore della eredità se non fossero state sottratte quelle cose. ivi. — *ib.* l. 32.

VENEFIZIO. V. lib. 48 tit. *Ad leg. Corneliam de sicariis et veneficiis;* Cod. lib. 9 tit 16 *Ad legem Corneliam de sicariis;* 18 *De maleficis et methematicis et ceteris ariolis;* Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 5 in fine. — I decemviri fecero una legge contro coloro che danno o fabbricano *veleno:* ma vuolsi notare che il testo dice *venenum malum.* Ora, la parola *venenum* in doppio senso, come *medicamentum* (V.) chiamandosi così tanto quello ch'è atto a sanare quanto quello ch'è atto ad uccidere, ed anche le bevande amatorie. XLVIII, 8, 15; L, 16, 219. — l. 3 § 12 ff. *Ad leg. Corn. de sic.* — Laonde è necessario aggiugnere *buono* o *cattivo;* a quella guisa che i Greci usano colla parola φάρμακον equivalente a quelle due, e al pari d'esse significante checchè vale a cangiar la natura del soggetto a cui s'applichi. ivi. — l. 236 *De verb. signif.*

2. Livio riferisce che molte volte fu fatta inquisizione per questo delitto di venefizio estraordinariamente contra mogli che avevano ucciso i loro mariti. ivi. — Finalmente, ad esempio della legge Decemvirale, la Cornelia statuì specialmente contra il delitto di avvelenamento, reputandosi maggior delitto il togliere la vita ad un uomo col veleno che l'ucciderlo col ferro. ivi. — l. 1 Cod. *De malef.* — Laonde il capo 5 della detta legge *De sicariis et veneficis* punisce colui che, affine di togliere la vita ad un uomo, avesse fabbricato o venduto o tenuto presso di sè veleno. ivi, 16. — l. 3 ff. *Ad leg. Corn. de sic.* — La stessa pena è inflitta a chi avesse pubblicamente venduto o tenuto medicamenti micidiali *(mala medicamenta).* ivi. — d. l. 3 § 1.

3. Se uno diede di siffatti medicamenti ma non col fine di togliere la vita, non è contemplato da questa legge. Ma debb' essere relegata colei che, anche senza rea intenzione, diede con malo esempio un medicamento ad una donna per farla concepire e questa ne morì. ivi. — d. l. 3 § 2.

4. Un senatoconsulto stabilisce che alla pena della legge Cornelia siano soggetti i profumieri che avessero dato ad alcuno imprudentemente cicuta, salamandra, aconito, pituocampa (verme che nasce dal pino), bubroste (sorta di cantaride), mandragora od altra purgazione. ivi. — d. l. 5 § 2 e sed.

5. I fabbricatori o venditori di veleni *(venenarii)*, e quelli che li somministrano, vanno, al pari degli omicidi, puniti capitalmente, ovvero deportati se esigono rispetto per la loro dignità. ivi, 22. — l. 28 § 9 ff. *De poenis.*

VENIA AETATIS. La esecuzione che dà il principe al minore di venticinque anni acciocchè possa amministrare le sue cose. L, 16, 219.

VENTICINQUE ANNI. È il tempo determinato dalla legge per la durata della minorità. IV, 4, 2. — l. 1 § 2 ff. *De Minorib.*

VENTILAZIONE. Consiste nello stimare le differenti parti della cosa venduta, avuto riguardo al prezzo totale della vendita. XVII, 1, 58. — ll. 35 et 36 ff. *Mandati.*

VENTRE. V. Inspezione *al ventre*, Possesso *a nome del ventre*, Utero.

1. La parola *venter* si piglia nelle Pandette per la donna incinta, od anche per colui che è nel ventre e che si spera nascerà. L, 16, 219.

2. Quelli che sono nel ventre materno si reputano quasi in tutto il Diritto esistenti. A loro si deferiscono le eredità legittime; e se una donna incinta è presa dal nemico, il figlio che ne nasce ha pur egli il gius di postliminio e segue la condizione paterna o materna. In oltre se una serva incinta fu rapita, quantunque ell'abbia partorito presso un compratore di buona fede, il figlio che da lei nasce è riguardato come cosa rubata, e quindi non può essere usucatto; il che non sarebbe se fosse concepito presso un possessore di buona fede. Quindi anche un liberto, fintantochè si spera che al patrono possa nascere un figlio, è soggetto a quella legge a cui sono soggetti coloro che hanno patrono. I, 5, 40. — l. 6 *De statu homin.*

3. Non solamente si considera come esistente o già nato chi è nell' utero materno; ma condizionatamente, cioè purchè nasca vivo. Di fatti coloro ch'escono morti dal ventre materno non si reputano nè nati nè procreati, non avendo mai potuto esser detti figli *(liberi)*. ivi.— l. 129 *De verb. signif.*

4. Anche se nasce vivo chi è nel ventre, non sempre indistintamente lo si dee risguardare come già nato quand'è nel ventre materno, ma sol qualora si tratti del suo diritto o vantaggio; avvegnachè non possa esser utile a nessuno prima della sua nascita. ivi. — *ib.* l. 231; l. 7 *De statu hom.*

VERBERARE. Significa battere con dolore, mentre *pulsare* significa battere senza dolore. L, 16, 220. — l. 5 § 1 ff. *De injur.* — Ma spesso sono sinonimi.

VERBORUM OBLIGATIO. Quella obbligazione che si contrae con solenne formalità di parole, come la stipulazione, la dazione di dote, il giuramento del liberto per la prestazione delle opere. V. Obbligazione Stipulazione.

VEREDI, o *VERHEDI.* Cavalli che servono ad uso del pubblico; cavalli di posta. L, 16, 220.

VERNA. Servo nato in casa. ivi. — Qualche volta si dice anche dei liberti. ivi.

VERSATE *(Cose).* V. Gittate *(Cose).*

VERSICOLORI. Con questo nome gli antichi intendevano tutto ciò che ha cangiato il suo colore naturale, e principalmente la lana tinta. Pertanto la denominazione *lana* non comprende i versicolori; ma va compreso nel numero di questi tuttociò ch'è tinto e filato, ma non tessuto nè cootesto (cioè tessuto con più specie di fili). Non sono quindi compresi nella denominazione di *versicolori* nè il bianco nè il nero naturale nè qualunque altro colore naturale; sì la porpora (pesce o conchiglia del cui sangue, dice Plinio si tinge la lana) ed il cocco (erba il cui grano rosso serve alla tintura); semprechè il testatore non la intendesse diversamente. XXX a XXXII, 492. — l. 70 § 12 *De leg. et fid.* 3.° — E se del cocco non si dubitò perchè ha nome proprio, lo stesso dovrà dirsi del coracino (forse nero, e forse croceo), dell'isgino (specie di cocco bistinto), del melino (specie di calce usata pel color bianco). ivi. — *ib.* l. 78 § 5.

VERSUM (In rem). V. Conversione *della cosa a proprio utile.*

VESSAZIONE. V. *Calunnia* e Calunniatori.

VESSILLAZIONE. È una cornetta, uno squadrone di cavalleria. Queste vessillazioni aggiunte ai lati della legione formavano una parte della legione stessa; onde la legione si appropriava i beni dei militi che morivano senza successione. L'imperatore Costanzo poi attribuì ciò peculiarmente allo vessillazioni comitatensi, cioè a quelle che stavano nel comitato del principe, donde poi venivano mandate nelle provincie dell'impero. XXXVII a XXXVIII, App. 14 *colle note.*

VESTI. Il legato del vestiario *(vestis)* non differisce da quello delle vesti *(vestimenta)*. XXXIV, 2, 25. — l. 23 *De auro arg.*

2. Sono *vestimenti* tutte le cose di lana o di lino o seriche (cioè fatte di certa lanugine che i Seri indiani traevano dalla corteccia degli alberi sì ch'è uopo stessere e ritessere le fila) o bombicine (cioè fatte delle tele di certi vermicelli che la tessono a modo dei ragni) che servono per vestirsi (come le tonache, le toghe), cignersi (come le fa-

sce) sopravvestirsi (come i mantelli), distendere o gittare sopra sè (come i tappeti), giacervi sopra (come le coltrici, i torali), e tutte le cose accessorie a queste, come le pitture fatte sulle stoffe, ed i clavi (ornamenti di porpora in forma di chiodo) ricamati sulle vesti. XXXIV, 2, 26. — l. 23 § 1 *De auro arg.* — Anzi anche quelli non ricamati sulle vesti, usando i senatori ed i cavalieri portare un lembo di porpora in forma di chiodo, ricadente sul petto, quelli più ampio *(latus clavus)*, questi più angusto *(angustus clavus)*. ivi. — *ib.* l. 19 § 5 e fin.

3. Appartengono a' vestimenti anche le pelli, molti avendo tuniche e coperte di pelle: oltre di che, alcune nazioni si vestono di pelli. ivi. — *ib.* l. 23 § fin.; II, 24 et 25. — E vi si comprendono anche le vesti di capra e di agnello. ivi. — d. l. 25 § 8.

4. Anche i feltri appartengono alle vesti; ed anche le coperture delle seggiole *(subselliorium)*. ivi, 27. — d. l. 25 § 1.

5. Sebbene i tappeti che si distendono o gittano sopra sè si reputino vesti, tali non si reputano le gualdrappe e le babiloniche (gualdrappe ricamate a varj colori) con che si coprono i cavalli. ivi. — d. l. 25 § 3.

6. Anche le fasce da testa *(cervicalia)* sono comprese nel nome di vestiario *(vestis)*. ivi. — d. l. 25 § 6. — E le coltrici *(culcitrae)*. ivi. — d. l. 25 § 7. — E le fasce da gambe *(crurales)* e da piede, cioè i legacci (altrimenti sarebbero calzari, e quindi comprese nel *calceamento*). ivi, *colle note.* — d. l. 25 § 4. — E gl'impilii di che son fatte tali fasce. ivi. — *ib.* — Non gli udoni (calzoni di pel di capra). ivi. — *ib.*

7. Le bende *(vittae)* ornate di perle, ed i fermagli sono piuttosto ornamenti che vesti. ivi. — d. l. 25 § 2.

8. E' vestimento quello ch'è levato dal telajo *(detextum)* benchè non sia tagliato, cioè se è compiuto *(consummatum)*. Quello ch'è sul telajo, non ancora finito nè levato, chiamasi *contextum*. Se dunque uno lascia in legato il vestiario *(vestem)*, non è dovuto nè l'ordito *(stamen)* nè la trama *(subtemen)* che sono ancora sul telajo. ivi, 28. — *ib.* l. 22.

9. Ne' vestimenti vi sono più generi subalterni. Difatti l'appellazione di veste *(vestis)* comprende tanto la maschile quanto la femminile, e la *scenica* (sia tragica o citaredica). ivi, 29. — l. 127 *De verb. signif.*

10. I vestimenti si possono anche distinguere in *virili, puerili, femminili, comuni*, *familiari*. Sono *virili* quelli destinate all'uso dei padri di famiglia, come le toghe, le tuniche, i mantelletti *(palliolum)*, le vesti *stragule* (V. questa voce), le anfitape (vesti pelose d'ambe le parti), i saj e simili. XXXIV, 2, 29. — l. 23 § 2 *De verb. signif.*

11. Vesti *Puerili* sono quelle che servono pei ragazzi, come e dire le toghe pretesle, le allicule (tunichette con maniche), le clamidi, ed i mantelli adattati a quell'età. ivi. — *ib.*

12. Vesti *Femminili* sono quelle destinate per le madri di famiglia, delle quali un uomo non potrebbe usare senza farsi ridicolo; tali sono le stole, i pallii e le tuniche da femmina (cioè più lunghe), i capiaj (sorta forse di cappucci), le zone, le mitre (cappelli frigj con bende per allacciarli), semprechè non siano tenute per ornamento, il che debb' essere provato dal legatario, mentre nel dubbio si tengono fra gli ornamenti, i veli di testa *(plagulae)*, le penule. ivi. — *ib.*

13. Vesti *Comuni* sono quelle che usano promiscuamente l'uomo e la donna; il che può essere di una penula, di un pallio od altro vestimento che possa senza riprensione essere usato da maschio e da femmina. ivi. — *ib.*

14. Vesti *Familiari* sono quelle che servono a coprire i famigli: e sono saj, penule, tuniche, lenzuoli *(lintea)*, vesti *stragule* e simili. ivi. — *ib.*

15. Il legato delle vesti femminili comprende anche quelle delle bambine, delle putte e delle zitelle. ivi, 30. — *ib.* l. 25 § 9.

16. Non passa nessuna differenza tra vestiario *(vestem)* virile e vestimenta virili. Per altro deesi por mente alla intenzione del testatore se egli solea adoperare qualche veste che per solito adoperano le femmine. Laonde prima di tutto convien dire che sono legate quelle vesti che il testatore contemplò, non quelle che in fatto sono femminili o virili. Così se uno che usava adoperare vesti femminili a pranzo *(coenatoriis)* legasse *le vesti femminili*, non si riputerebbe che avesse voluto legare quelle che adoperava come virili. ivi, 31. — *ib.* l. 33. — Insomma il legato delle vesti virili comprende quelle che l'uomo può senza disdoro adoperare. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 84.

VETERANI. V. lib. 49 tit. 18 *De veteranis*; Cod. lib. 12 tit. 47 *De veteranis*. V. anche Dispensa e Militi.

1. Veterani sono quelli ch' ebbero il congedo onorato dopo di aver compiuto il numero de' loro stipendj. XLIX, 18, 1. — Questi militi hanno molti privilegj. 1.° Sono immuni da' carichi personali, p. e. dalla costruzione delle navi. ivi, 2. — l. 5 ff. *De veter.* — E dall'esazione de' tributi; cioè non possono essere nominati esattori de' tributi. ivi. — d. l. 5 § 1. — Generalmente, Costantino comandò che fossero esenti da qualunque carico civile, sia corporale, sia personale; e che non avessero a pagare tributi per le merci che vendono. ivi. — l. 1 Cod. *De veter.*

2. Questa immunità concessa a coloro che sono sciolti dal giuramento militare ha suo vigore anche in quelle città fuori della loro patria nelle quali eglino hanno la dimora. ivi. — l. 2 ff. *De veter.* — E non si distrugge se alcuno di questi per sua propria volontà assume dignità o carica. ivi. — *ib.* — Vale a dire, sono esenti dall'assumerne di nuovi, ma non vanno esenti da quelli che hanno assunto. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

3. I veterani non sono mai immuni dai carichi reali; p. e. dal contribuire pel facimento delle strade. ivi, 3. — *ib.* l. 4. — E dalle angarie sopra le navi. ivi. — d. l. 4 § 1.

4. — 2.° Nelle pene erano distinti dagli altri condannati. Per es. non venivano mai condannati alle fiere nè alle batliture. ivi, 4. — *ib.* ll. 1 et 3.

5. Quei veterani che per poltroneria trascurano la coltivazione e si danno ai ladronecci, vengono spogliati de' lor privilegj e condannati a pene competenti. ivi, 5. — l. 3 Cod. eod. tit.

6. Rispetto alla immunità di cui godono i veterani, deesi fare distinzione fra i legionarj, i soldati delle coorti urbane ed i vigili notturni. 1.° *Legionarj veterani* sono quelli che hanno compiuto tutto il tempo del servizio prescritto, il quale per instituto di Servio Tullio e per la legge Graccana si estende dall' età di anni diciassette fino ai quarantasei. Ora, quelli che hanno servito più di vent' anni sono parificati a quelli che compirono tutto il tempo della milizia. XXVII, 1, 28. — l. 8 § 2 ff. *De excusat. tut.* — Quegli poi che prima dei vent' anni ottenne la sua dimissione non è per sempre immune dal peso delle tutele; ma n' è sol dispensato temporaneamente, come da tutti gli altri carichi civili. E quegli che ottenne la sua dimissione prima dei cinque anni di servizio non godrà di nessuna immunità; quegli che la ottenne dopo i cinque anni, avrà l'immunità di un anno; chi dopo gli otto, di due; chi dopo i dodici, di tre; chi dopo i venti, sarà assolto per sempre. XXVII, 1, 28. — l. 8 § 3 ff. *De excusat. tut.*; l. 1 Cod. *De excusat. veter.* Fin qui de' legionarj.

7. Rispetto alle coorti urbane, che chiamansi anche *pretoriane*; siccome erano queste destinate alla guardia tanto del principe quanto della città, così godevano maggiori privilegj degli altri militi. Così se uno che militò in esse ottenne il congedo prima de' venti anni di servizio, è scusato per sempre dalla tutela. ivi. — l. 8 § 9 plane ff. *De excusat.*

8. Chi militò fra i vigili, cioè fra le guardie notturne di Roma per gl' incendj, ha la dispensa di un anno solo. ivi. — d. l. 8 § 4.

9. Tutti i veterani hanno le dette esenzioni, sempre chè sieno stati congedati per cause oneste, ovvero se ottennero per infermità il congedo causario; non se l' ignominioso. ivi, 29. — d. l. 8 § 5 et 9.

10. I militi dispensati per servizio sostenuto con congedo onesto, lo sono in confronto di qualunque privato. ivi, 30. — *ib.* l. 8. — Ma contra i figli di quelli che parteciparono all' ordine medesimo, e di quelli che furono militi, essi hanno bensì la dispensa durante l' anno susseguente al congedo, ma dopo la perdono, in forza dell' eguaglianza dell'onore dovuto alla milizia; sempre chè non avessero altre ragioni di scusa, p. e. il numero degli anni, od altra atta a fare ordinariamente dispensare anche i privati verso qualunque persona. ivi. — *ib.* l. 8. — Ciò intendasi de' figli, non de' nipoti di quelli che furono prima militi; i quali nipoti si reputano come le altre persone private. ivi. — *ib.* — Non monta poi di sapere in qual modo i figli militi abbiano bisogno di tutore o curatore; se siano emancipati o se abbiano morto il padre. ivi. — d. l. 8 § 11.

11. Reputasi conveterano, e quindi obbligato ad assumere la tutela de' figli del veterano, non solamente il legionario, ma ogni altro che avesse in qualunque modo militato, purchè sia stato onestamente congedato. ivi, 31. — d. l. 8 § 6. — Quelli poi che furono congedati ignominiosamente sono parificati a quelli che non furono mai militi, e perciò non godono privilegio: nè sono obbligati di

assumere la tutela de' loro figli quelli che furono prima militi. XXVII, 1, 31. — l. 8 § 1 *De excusat.*

12. Se ai figli de' militi veterani vien dato giustamente un tutore veterano, molto più al milite impubere (cioè minore) si potrà dare per curatore uno che fu già milite; vale a dire se il padre di lui è morto, ed egli fosse stato emancipato. ivi. — d. l. 8 § 7 et 8.

13. Se un tribuno ha militato nelle coorti pretoriane, egli sarà dispensato anche dalla tutela de' suoi colleghi, per privilegio concesso dall' imperatore Severo. ivi, 32. — *ib.* l. 9.

14. I primipilarii sono scusati dalle altre tutele, ma non da quelle dei figli d' un primipilario. ivi. — *ib.* l. 8 § 12. — Ma se il primipilario morì non esercitando le sue funzioni, un altro primipilario non sarà tutore dei figli di lui. ivi. — *ib.*

15. Gli altri veterani sono bensì tenuti ad assumere la tutela dei figli di qualunque altro veterano; ma se ne hanno già assunto una, sono dispensati dalle altre; s' intende, finchè sussiste quella. ivi. — d. l. 8 § 10.

16. I veterani non possono essere obbligati ad assumere se non la tutela dei figli di un conveterano ovvero di un milite, e non sono tenuti ad assumere se non una tutela od una cura nel medesimo tempo; quindi se vengono dati per tutori ad altre persone, possono addurre al giudice competente, entro il tempo prescritto, le loro cause di scusa. ivi, 33. — l. 2 Cod. *De excusat. veter.* — Ma se non avranno addotte le loro scuse, saranno tenuti ad amministrare, perchè questo privilegio non li dispensa dalle tutele assunte, ma solamente da quelle da assumere. Tuttavia se uno stato primipilo, mentre amministra la tutela di un figlio, viene di nuovo chiamato al militare servigio, deporrà l' amministrazione della tutela. ivi. — l. 10 § 5 ff. *De veter.*

Similmente, sarà dato un curatore anche in luogo di quel tutore che poscia uno avesse chiamato presso di sè come collega. ivi. — d. l. 10 § 6.

17. VETERANI *(Servi).* Quelli che servivano in Roma per un anno continuo; a differenza de' *Novizj*, che non hanno ancora compito l'anno di servizio. L, 16, 221. — l. fin. § 3 ff *De public.*

VETERATOR. Dicesi de' servi, a differenza de' *novizj*, rispetto alle loro qualità nel caso di vendita. Chiamasi poi *veterator* un servo non tanto dallo spazio di tempo che serve, quanto dal genere e dalla causa: p. e. uno comperato da un mercante di servi novisj e preposto a qualche ministero, va subito annoverato fra i *veteratores*. Così si reputa uno *novizio* non tanto perch' è ancora in grado d'imparare, quanto per la condizione della servitù; laonde non va noverato fra i *veteratores* nemmeno se erudito negli studj liberali. L, 16, 221. — l. 65 § fin. *De aedil. ed.*

VETTIGALE. V. CONDUZIONE, ENFITEUSI, IMPOSTE, *VECTIGAL.*

VETTOVAGLIA *(Penus).* V. lib. 33 tit. 9 *De penu legata.* — Il legato della vettovaglia contiene i cibi e le bevande, e più particolarmente le cose attinenti a cibo o bevanda che sono destinate all'uso del padre di famiglia, della moglie, dei figli, dei servi che sogliono essere con essi, ed anche de' giumenti ad uso del padrone. XXXIII, 9, 1. — l. 3 *De penu legata.* — Diccsi poi *penus* da *penitus*, perocchè tali cose si raccolgono e si tengono non alla mano ma riposte *(non in promptu sed intus et penitus)* affine di usarne lungamente. ivi, *nelle note.*

2. Siccome il legato della vettovaglia comprende i cibi, così se il testatore aveva frumento o legumi nella dispensa *(cella penuaria)*, ciò sarà compreso nel legato; ed anche l'orzo ad uso de' servi o de' giumenti. ivi, 2. — d. l. 3 § 8.

3. Il legato della vettovaglia comprende anche quelle cose che non sono propriamente cibi, ma condimenti de' cibi, p. e. l' olio forte, il garo e la muria (due specie di salamoje), il mele, le lucerte in salamoja (che usavansi come presso noi le acciughe) e simili. ivi, 3. — d. l. 3 § 1 et 3. — Così pure il pepe, il ligustico (sorta d' erbaggio), il careo (altra pianta ortense), il laseru (succo dell' arbusto detto *laserpitium*) e simili. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — E l'aceto; purchè non sia destinato all' estinzione degl' incendj. ivi. — d. l. 3.

4. Se furono lasciati in legato specialmente i cibi *(penus esculenta)*, Labeone opina che non v'entrino le dette cose che servono di condimenti. Trebazio opina altrimenti riguardo al mele. Proculo poi dice benissimo che sono tutte comprese in questo legato, qualora non sia palese la contraria volontà del testatore. ivi. — d. l. 3 § 2.

5. Il legato generale della vettovaglia com-

prende anche le bevande *(poculenta penus)* In queste si pongono quelle cose che il testatore teneva in luogo di vino, non le sopraddette. XXXIII, 9, 4. — l. 3 § 4. *De penu legata.* — Ma non si reputa già che entri in tal vettovaglia tutto ciò che si bee; altrimenti v' entrerebbero tutt' i medicamenti che si bevono; ma vi entra tutto ciò che si beve per alimento. ivi. — *ib.* l. 5.

6. Le legna, il carbone ed altre cose mediante le quali si preparano i cibi, non entrano nella vettovaglia; come non v' entrano le macine, nè l' incenso e le cere. Così opinavano Quinto Mucio ed Ofilio; ma Rutilio sostiene il contrario rispetto alle legna ed al carbone acquistati senza intenzione di venderli; e Cecilio anche rispetto all'incenso (che ardevasi durante la cena) e le candele di cera destinate all' uso di casa. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 9.

7. Sono comprese nella vettovaglia anche le carte destinate a tenere i conti delle spese minute *(ratiunculam)* ed il giornale delle spese *(logarium)*: così pure gli unguenti (o profumi pei conviti) e gli odori e le carte da lettere. ivi, *colle note.* — d. l. 3 § 10.

8. Sono compresi nel legato della vettovaglia anche i vasi destinati a contenere la vettovaglia stessa. ivi, 7. — d. l. 3 § 11. — Non i dogli, secondo Aristone (V. Vasi). ivi. — *ib.* — Nè i repositorj del frumento e dei legumi p. e. le cassette *(arculae)*, le sporte e simili attrazzi della dispensa o del magazzino da vettovaglia; ma soltanto le cose senza le quali non si può avere come conviene *(recte)* la vettovaglia. ivi. — *ib.* — A maggior ragione non si comprende nella vettovaglia l' instrumento del mulino nè il vasellame da cucina. ivi. — *ib.* l. 6.

9. Le materie liquide che non possono stare da sè traggono seco per accessorio ciò senza di cui non possono stare. ivi. — *ib.* l. 4. — I vasi per altro sono un accessorio del legato di vettovaglia, ma non sono essi per sè legati: quindi se la vettovaglia è consumata, i vasi non sono dovuti, nemmeno se fosse stata lasciata in legato la vettovaglia espressamente coi vasi. ivi. — *ib.* — Adunque se fu lasciata in legato una determinata vettovaglia con determinati vasi, i vasi non sono accessorj del legato. ivi. — *ib.* l. 2.

10. Tutte le cose comprese nel legato di vettovaglia il sono in quanto fossero state destinate all' uso del testatore. E s' intende anche all' uso dei suoi amici e clienti e di tutte le persone che gli sono addette *(circa se)*, non già de' servi che non fossero stati presso di lui nè presso i suoi, p. e. di coloro ch' egli tiene appostatamente nelle fattorie *(villis)*. — Quinto Mucio opina che in tal legato si comprenda il vitto dei servi che non sono impiegati in verun lavoro particolare, ma stanno al servigio personale del padrone (mentre dei servi altri erano addetti alla casa, altri erano agricoltori, altri artefici) comunque ciò sia, e però anche dei tessitori e delle tessitrici che lavorano per lui. XXXIII, 9, 8. — l. 3 § 6 *De penu leg.*

11. Fanno parte della vettovaglia anche i cibi de' giumenti, ma di que' giumenti che servono ad uso del padre di famiglia e dei suoi amici, non di quelli che sono addetti al lavoro della campagna o che si locano. ivi. — d. l. 3 § 7.

12. Siccome non si debbono al legatario della vettovaglia se non le cose destinate all' uso del testatore, così se uno ch'era solito vendere i suoi frutti, legò la vettovaglia, non si reputa che abbia legato anche le cose che teneva per traffico, ma soltanto quelle che si riserbava per vettovaglia. Che se soleva usarne promiscuamente, allora entrerà nel legato quanto avrebbe bastato per l' uso di un anno a lui, alla sua famiglia ed ai servi suoi personali. Il che, dice Sabino, accade spesso ai commercianti, o tutte le volte che si trova nella eredità un magazzino d' olio o di vino che si soleva vendere. ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

13. Questo legato comprende le cose destinate all'uso del testatore dovunque si trovino. ivi, 9. — *ib.* l. 7. — E se fu legata la vettovaglia di città *(urbana)*, Labeone dice che la si reputa legata tutta in qualunque luogo si trovi; come sarebbe se in villa se ne trovasse di quella destinata alla città. ivi. — *ib.* l. 4 § 5. — Lo stesso dicasi se è fuori della città ma in Roma (V. Roma), ed anche se è negli orti attigui alla città. ivi. — *ib.*

14. Se fu legato ad alcuno *ciò ch' è nella dispensa*, non si reputa legata tutta la vettovaglia. ivi, 10. — d. l. 4 § 1.

VIA. V. Iter, Semita, Strada.

VIATICA. Le spese di alimento e viaggio. XVII, 2, 37. — l. 52 § 15 ff. *Pro socio.*

VIATORES. I fanti o famigli ministri de' magistrati, che andavano anche fuori di

Roma a citare le persone chiamate in Giudizio. L, 16, 222. — l. un. ff. *De judic.*; l. 5 § 27 *Ut in possess. legat.*; l. 5 § 13 *De rebus cor. qui sub tut.*

VICARIO *(Servo)*. Quello ch' è nel peculio di un altro servo; a differenza dell' ordinario. L, 16, 199.

VICINALI *(Strade)*. V. STRADA n. 3.

VICINI. Dicesi delle persone possidenti o abitanti nei predj urbani; mentre nei rustici dicesi *confinanti (confines)*. L, 16, 222. — l. 4 § 10 ff. *Finium regund.*

VICINITA. E' una specie di quasi-contratto che deriva dall' essere vicini. V. CONFINI, e MURO *comune*.

1. La condizione del vicino può esser fatta migliore, peggiore no. L, 17, 1204. — l. 20 § 5 *De serv. urb. praed.*

2. Ad ognuno è lecito il fare nella sua proprietà, purchè nulla immetta nella proprietà altrui. Ciò s' intende per gius comune: vi fa eccezione la servitù. ivi, 1206. — l. 8 § 5 *Si serv. vind.*

3. A chiunque è lecito il riedificare la propria casa; purchè non offenda arbitrariamente la proprietà altrui senza diritto di servitù, p. e. immettendovi alcuna cosa. ivi. — l. 61 *De reg. juris.*

4. Non compete azione contra colui che alzando oscura la casa del vicino alla quale egli non dee servitù. ivi. — l. 9 *De serv. urb. praed.*

5. Niuno può impedire che il vicino ari come vuole il proprio campo, anche immettendo l' acqua nei campi del vicino pei solchi fatti arando. ivi, *colle note*. — l. 24 *De aqua et aquae pluv.*

6. Se un albero pende sopra la casa tua, devi tagliarlo dalla base; se pende sopra un terreno, si dee reciderlo soltanto all' altezza di quindici piedi da terra. ivi. — l. 1 § 9 *De arbor. caed.*

7. L' ulivo ed il fico debbono essere piantati a nove piedi di distanza dal suolo altrui; gli alberi alla distanza di cinque piedi. ivi. — l. 13 ff. *Finium regund.*

8. Non è lecito il passare a piedi nè con carro *(ire agere)* pel vicino campo altrui che non dee servitù. ivi. — l. 11 Cod. *De serv.*

9. Quando la pubblica strada è perduta o per impeto di fiume o per rovina, il vicino prossimo ad essa dee prestare il passaggio. ivi. — l. 14 § 1 *Quemadm. serv. amitt.*

VICTUS. V. VITTO.

VICUS. Ora significa villaggio, ora parte della città, quasi sobborgo; altrimenti, significa ora borgo, ora quartiere della città: ed è così detto perchè fa le veci di città *(vice civitatis)*, o perchè ha *vie* soltanto senza fortificazione o riparo. In qualunque senso, i *vici* possono ricevere per legato al pari delle città. XXX a XXXII, 57 *colle note*. — l. 73 § 1 *De leg. et fid.* 1.°

VIDETUR. Presso i Giureconsulti è una parola modestamente affermante. Oppure è una parola esprimente improprietà, p. e. *Videtur habere* è quanto dire *ac si haberet*, non già avere effettivamente ma per equipollenza. L, 16, 23.

VIDUA. Dicesi non solamente della donna stata moglie, ma eziandio di quella non mai stata moglie; come *sine duitate*. ivi. — l. 242 § 3 ff. *De verb. signif.*

VIGILANZA. Il diritto civile fu costituito a pro dei vigilanti. XLII, 8, 8. — l. 24 in f. *Quae in fraud. credit.*

VIGILI. Custodi notturni di Roma, i quali avevano cura soprattutto degl' incendj. Erano parificati ai militi, onde potevano testare secondo il gius militare. XXIX, 1, 4 *colle note*. — l. un. § 1 *De bon. poss. ex test. mil.* — Erano eziandio parificati agli assenti per pubblica causa. ivi, *nelle note*. V. ASSENZA e RESTITUZIONE *in intero*.

2. — *(Prefetto dei)*. V. PREFETTO.

VIGNA. Quando si vende una vigna, i pali da sostegno che vi sono fanno parte della vendita. XIX, 1, 19. — l. 17 § 11 ff. *De act. empti.* — Così pure quelli che ne furono levati per rimetterveli. ivi. — *ib.*

2. Se una vigna fu lasciata in legato col suo instrumento, sono compresi nel legato i pali da sostegno e le pertiche. XXXIII, 7, 11. — l. 16 § 1 *De instructo vel instrum. leg.*

VILLA. Dicesi ordinariamente *(in usu)* degli edifizj rustici, chiamandosi *aedes* gli urbani. L, 16, 103. — l. 211 *De verb. signif.* — V. *AEDES* e *FUNDUS*. — Alle volte significa più particolarmente la casa dominicale, cioè l'abitazione campestre del possidente o proprietario.

VILLICUS. Colui che presiede agli affari di campagna ed a tutte le opere rusticali; castaldo. L, 16, 224.

VINCULA. Differiscono dalla *custodia*: questa è pubblica soltanto; quelli sono pubblici o privati. ivi. — l. 224 *De verb. signif.*

2. *In vinculis* dicesi non soltanto chi è detenuto in pubblica custodia, ma colui ch' è tenuto da assassini o predatori od altri prepotenti. E in senso più lato, reputansi *in vinculis* anche i rinchiusi p. e. nelle lautumie, nulla importando che sieno tenuti da ceppi *(compedibus)* o da muri. L, 16, 224. — l. 9 § 1 *Ex quib. caus. maj.*

Per altro la l. 216 *De verb. signif.* dice che chi è chiuso in carcere, non si reputa nè *vinctus* nè *in vinculis*, quando i vincoli (ceppi o corde o catene) non gli sieno stati applicati. ivi.

VINDICARE. Domandare ciò ch'è nostro: epperò *Rei vindicatio* è lo stesso che Azione *in rem* (reale). ivi.

2. In altro senso dicesi *Vindicare crimen, injuriam*, per *accusare*. ivi.

VINDICAZIONE. V. Accessione, Azione, Possessore, Proprieta', Ripetizione, Spesa. V. lib. 6 tit. 2 *De rei vindicatione*; Cod. lib. 3 tit. 32 *De rei vindicatione*; Inst. lib. 4 tit. 12 *De officio judicis* § 2.

1. L' azione per ripetere le cose singole dicesi Di vindicazione. VI, 1, 1. — l. 1 ff. *De rei vind.* — Essa ha luogo in tutte le cose mobili, animate e inanimate; ed anche sopra quelle che sono nelle viscere della terra. ivi, 2. — d. l. 1 § 1.

2. Mediante quest' azione non solo si vindicano le singole cose, ma anche un gregge: lo stesso dicasi delle mandre di bovi, cavalli ed altri animali che tengonsi congregati. ivi. — d. l. 1 § 3.

3. Non si vindica il peculio, come si può fare del gregge; ma quegli a cui esso fu legato, dee domandare le singole cose in esso contenute. ivi. — *ib.* l. 56.

4. Si può vindicare non solamente qualunque sorta di cosa, ma eziandio una parte di cosa. E per *parte* s'intende una porzione indivisa di una cosa, poichè la porzione divisa di una cosa è un tutto non una parte. Del resto, *parte* si piglia in ambi questi sensi. ivi, 3. — l. 25 § 1 *De verb. signif.* — Ora, si può domandare una parte indivisa anche di quelle cose che non si possono dividere senza distruggerle. ivi. — l. 35 § 3 ff. *De rei vindic.*

5. Non solamente si può vindicare una data parte, ma eziandio una parte indeterminata, purchè vi sia giusta causa; p. e. se nel testamento v' è luogo alla Falcidia, essendo incerta la detrazione da farsi pei legati sopra la quale pende la decisione del giudice. VI, 1, 3. — l. 76 § 1 *De rei vind.*

6. Mediante quest' azione non si domandano le persone libere soggette alla nostra podestà, come sarebbero i figli non emancipati; ma colle azioni pregiudiziali o cogli interdetti o mediante la cognizione pretoria. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 2.

7. Con quest' azione non si possono domandare come nostri i luoghi sacri nò i luoghi religiosi. ivi, 5. — *ib.* l. 23 § 1. — E nemmeno le cose aderenti a queste, come sarebbero le pietre degli edifizj religiosi dopochè ne furono tolte; ma è d'uopo della estraordinaria azione *In factum*. Tuttavia, se uno impiegò pietre d' altrui senza l'assenso di questo in un edifizio destinato ad essere religioso, e prima che il monumento fosse consacrato vennero tolte via per collocarle altrove, il proprietario di esse potrà vindicarle. E se furono tolte via da quel monumento religioso per poi riporvele, il proprietario può del pari vindicarle. ivi. — *ib.* l. 43.

8. Il proprietario non può vindicare, finchè vi aderiscono, nessuna di quelle cose che, per essere unite od aggiunte ad un' altra, si tengono come accessorj di quella. ivi, 6, — *ib.* l. 23 § 5. — Ma almeno può esercitare l' azione *Ad exhibendum* perchè vengano separate e poi vindicate. Ciò s' intende eccetto il caso di saldatura *(ferruminatio)*: per es. se alla tua statua fu unito un braccio per saldatura, la parte maggiore trae a sè la minore, e questa essendo una volta divenuta proprietà tua, quand'anche venga staccata non può ritornare al primo padrone. E' altrimenti per ciò che venne unito mediante impiombatura. ivi. — *ib.* — In somma ogniqualvolta non ha luogo l' azione *Ad exhibendum* nè quella Di vindicazione *(In rem)*, è necessaria l' azione *In factum*. ivi. — *ib.*

9. Gli alberi che posero radice nel suolo altrui, si possono assomigliare alle accessioni per saldatura; e però riguardo a questi non si concede la Vindicazione, ma l'azione utile *In factum*. ivi. — *ib.* l. 5 § 3.

10. Il trave (od altro materiale) unito alla casa altrui non si può vindicare in forza della legge delle XII Tavole, nè per tal titolo si può esercitare l' azione *Ad exhibendum*, salvo che contra chi lo avesse unito scientemente; ma v' è l'antica azione *De tigno juncto* pel doppio. ivi. — *ib.* l. 23 § 6. — Tuttavia si può vindicare il materiale quan-

do sia stato separato VI, 1, 6. — l. 23 § 7 et. l. 59 *De rei vind.* V. anche Materiali.

11. Riguardo ai corpi che non sooo formati di parti coerenti ma di parti separate, le singole parti conservano la loro propria specie. Così potrò vindicare un gregge quantunque vi si sia immischiato il tno ariete, e tu all' incontro potrai vindicare il tuo ariete. ivi 7. — *ib.* l. 23 § 5 ¶ at in his.

12. L' azione *In rem* o Di vindicazione compete a quello il quale o per gius delle genti o per gius civile acquistò il dominio. E s'intende così quegli che l'ha nel suo patrimonio e quegli che ne diventò proprietario per gius civile. ivi, 8 *colle note.* — *ib.* l. 23. — Anche se la cosa era nostra ma dee un giorno cessare d'esserlo per condizione di legato od altro. ivi. — *ib.* l. 66. — Perchè la condizione non sia stata ancora adempita; sicchè se uno comperò col patto che, venendo offerta al venditore una miglior condizione, si receda dalla compera, egli non può più servirsi dell' azione Reale tostochè viene fatta quella offerta. ivi. — *ib.* — Lo stesso dicasi se fu stabilito un termine per l'aggiudicazione di un fondo. ivi. — *ib.* l. 41; l. 105 *De reg. juris.*

13. La vindicazione della cosa compete a chi n'è proprietario; e se uno n'è proprietario in parte, gli compete la vindicazione della sua parte soltanto. Del rimanente, diciamo benissimo che un fondo è tutto nostro anche se non ne abbiamo l'usufrutto, non essendo questo parte del dominio. ivi, 9. — l. 25 *De verb. signif.* — Possiamo dire altresì che una cosa è tutta nostra, sebbene alcuna delle parti ond'è composta pertenga ad altrui. Tal è il caso che ad una statua mia sia stato aggiunto il braccio o il piede di una statua altrui, o ad un bicchiere mio il manico od il fondo di uno altrui, o ad un candelabro l'imagine, o il piede ad una mensa. ivi. — l. 23 § 2 ff. *De rei vindic.* — Lo stesso dicasi del gregge nostro in cui fosse qualche capo non nostro; lo vindicheremmo tutto, quand'anche i capi aggiuntivi *ricomperandoli* fossero i soli rimasti. ivi. — *ib.* l. 1 § 3 ¶ sed enim, et l. 3. — Per altro tal gregge non mi appartiene se non in quanto il numero dei capi a me spettanti fosse allora maggiore del numero di quelli che vennero aggiunti, e tale che senza l'accessione lo si potesse chiamar gregge. Ma se trovasi nel gregge un numero eguale di capo per ciascheduno di due proprietarj, nè l'uno nè l'altro potrà vindicare nè tutto il gregge nè la metà. VI, 1, 9. — l. 2 *De rei vind.* — Se l'uno ha un numero maggiore dell'altro e tale che il rimanente formi pur anche un gregge, egli avrà l'azione Vindicatoria, ma nella restituzione non si comprenderanno i capi dell' altro. ivi. — *ib.*

14. Ciò che rimane della cosa mia è mio, ed io ho il diritto di vindicarlo. ivi, 10. — *ib.* l. 49 § 1. — Quindi dopo la rovina della mia casa, io vindicherò il suolo. ivi, 10. — *ib.* l. 49. — Similmente, ciò ch'è nato dalla cosa mia è mio. ivi.

15. Quest'azione è concessa soltanto al padrone della cosa. Quindi se un campo appartiene ad alcuno a titolo di compera, e non ebbe luogo la tradizione, egli non avrà diritto di esercitare quest'azione prima che sia fatta la tradizione del campo ed il venditore abbia perduto il possesso. ivi, 11. — *ib.* l. 50. — Del pari la vindicazione non si concede a quello col cui danaro un altro comperò una cosa. ivi. — l. 6 Cod. *De rei vindic.* — Tuttavia in favore della milizia si concede la vindicazione, non già diretta ma tacita, al milite col cui danaro fu comperata una cosa. ivi. — *ib.* l. 8. — In parecchi altri casi, sparsi nel Gius, è concessa la vindicazione utile a quello col cui danaro fu comperata una cosa. ivi.

16. Quest'azione compete soltanto contra quello che possede la cosa vindicata. ivi, 12. — l. 1 Cod. *Ubi in rem actio.* — Epperò in tale argomento è uffizio del giudice il conoscere se il reo possegga. ivi. — l. 9 *De rei vindic.* — Nè monta il sapere per qual titolo egli possegga; basta che il petitore provi la cosa essere sua, ed il possessore dovrà restituirla se non gli oppone eccezioni. In somma la vindicazione può intentarsi contra tutt'i detentori che hanno facoltà di restituire. ivi, 13. — *ib.*

17. Se detiene il servo, debb'essere chiamato in Giudizio il suo padrone. ivi. — l. 20 Cod. *De rei vindic.* — In forza poi di una costituzione di Costantino, quando quegli che detiene a nome di un altro la cosa vindicata, è chiamato in Giudizio con quest'azione, dee subito dichiarare a nome di chi egli è in possesso; e allora si stabilisce un tempo perchè gli denunzj la lite. Che se il denunziato non si presenta entro il termi-

ne fissato, lo si cita; e se tuttavia non comparisce, l'attore vien posto in possesso, riservando all'assente di difendersi nella causa principale. VI, 1, 13. — l. 2 Cod. *Ubi in rem* etc.

18. Se il petitore vindica una cosa della quale egli ha la proprietà in comune con uno de' possessori, non gli verrà concessa la vindicazione contra di questi, salvo se questi non possegga più della sua parte e indivisamente; ma la vindicazione sarà concessa contra di loi e gli altri possessori se tra lui e gli altri fu fatta la divisione. ivi, 14. — l. 8 ff. *De rei vindic.*

19. Anche se il possessore non avesse posseduto al tempo della contestazione della lite, ma possedesse al tempo della sentenza, egli debb'essere ad ogni modo condannato. Sarà dunque obbligato di restituire eziandio i frutti contando dal giorno che ha cominciato a possedere. ivi, 15. — *ib.* l. 27 § 1 ¶ item si.

20. Anche quegli il quale prima della contestazione della lite tralasciò dolosamente di possedere, è tenuto per l'azione *In rem;* a quella guisa che nella petizione della eredità si comprende il dolo anteriore. ivi, 16. — *ib.* l. 27 § 3.

21. Chi si offrì senza causa alla difesa della cosa per ciò solo che non possedeva nè dolosamente fece in modo di non più possedere, non debb'essere assolto, se però l'attore l'ignorava. ivi, 17. — *ib.* l. 25. — Così è dopo contestata la lite. Del resto prima dell'assunzione del giudice, chi nega di possedere quando veramente non possede, non inganna l'attore; e chi si ritrae dalla lite non si reputa che siasi offerto alla difesa della lite. ivi. — *ib.* — Avvi nulla meno un caso nel quale non si può impunemente abbandonare la lite: p. e. se volendo io domandare a Tizio, talono dicesse di possedere, e quindi si offerisse di sostenere la lite, e io provassi questo fatto con testimonianza; egli dovrà in ogni modo essere condannato. ivi. — *ib.* l. 27. — Ma chi si è offerto di sostenere la lite non verrà condannato se non quando l'attore ignorasse ch'egli non possedeva: se questi lo sa, egli non è ingannato da altrui ma da sè stesso, e quindi il reo viene assolto. ivi. *ib.* l. 26. — E se anche quegli che si offre alla difesa viene condannato, non ostante si può ripetere dal possessore. ivi — *ib.* l. 7.

22. L'erede del possessore è tenuto non in quanto egli è erede, ma in quanto è possessore. Quindi se il possessore di un fondo viene a morire prima di avere assunto il giudizio lasciando due eredi, ed il fondo è ripetuto per intero in confronto di quello d'essi che lo possede per intero, questi debb' essere condannato a restituirlo tutto. VI, 1, 18. — l. 55 *De rei vind.* — E l'altro erede che nulla possiede, non sarà tenuto per quest' azione. — Se poi il possessore di un fondo, primachè sia contestata la lite, tralasciò dolosamente di possederlo, i suoi eredi non potranno essere costretti ad assumere l' azione Reale, ma si dovrà concedere contra di loro l' azione *In factum*, per la quale saranno costretti a restituire in quanto ne fossero diventati più ricchi. ivi. — *ib.* l. 52. — Ciò ha luogo quando la lite non fu contestata col defunto; altrimenti, sebbene l'erede del possessore venga assolto quando non possiede, tuttavia, se per parte del defunto fu commesso qualche danno, l'erede ad ogni modo ne soffrirà la condanna. ivi. — *ib.* l. 42. — E in questo caso anche il dolo proprio dell' erede sarà compreso nell'azione. ivi. — *ib.* l. 57.

23. Molto importa nel giudizio di vindicazione il sapere chi sia il possessore e chi il petitore, mentre al solo petitore incombe l' obbligo della prova. Perciò quando uno voleva contendere contra un altro sopra il dominio di qualche cosa, se egli credeva di potersi asserire possessore di essa cosa, a questo giudizio precedevano la *Conserzione in mano* e la *Vindicie:* nella quale lite *Di vindicie* veniva statuito a chi si dovessero dare le *vindicie* della cosa, cioè chi fosse il possessore della cosa; e dopo consumata questa lite contra quella parte alla quale erano state date le *vindicie*, l' altra parte instituiva il giudizio Di vindicazione della cosa. ivi, 19. — Laonde anche dopo andato in disuso le vindicie e la conserzione in mano, giova che chi vuol domandare una cosa esamini prima se egli possa, in virtù di qualche interdetto, conseguirne il possesso, essendo per lui molto più vantaggioso il possedere ed obbligare il suo avversario a sostenere il peso di petitore. ivi. — *ib.* l. 24.

Trattandosi di cosa mobile, suolsi anche provocare l' azione *Ad exhibendum* prima d'instituire questo giudizio. ivi.

24. Chi esercita quest'azione dee descrivere la cosa, e dichiarare se la domandi tutta o in parte o quarta parte. ivi, 20. — l. 6 ff. *De rei vindic.* — Difatti cosa non signi-

fica genere ma specie. Ora, le materie lavorate debbono indicarsi per peso; quelle contraddistinte (*signatae)*, per numero; quelle lavorate, per specie; e se sono cose misurabili, anche per misura. VI, 1, 20. — l. 6 ff. *De rei vindic.*

25. Se vindichiamo come nostri de' vestimenti, sarà bene dirne il numero ed anche il colore. Ma sarebbe troppo rigore il costringere a dire se sono usati o nuovi. Anche riguardo ai vasi, non bisogna costringere assolutamente a dire, oltre la specie, se sia quadro o tondo, liscio o intagliato. Chi ripete un servo, debb' esprimerne il nome, e se sia ragazzo o adolescente; quando sieno più di tal nome; se s' ignora il nome, debbonsi darne le indicazioni, dicendo p. e. che proviene dalla tale eredità, ch'è nato dalla tal serva. Chi domanda un fondo, debb' esprimerne il nome e la situazione. ivi. — *ib.* — Tanto è vero che, se sono più servi del medesimo nome, e non consti di quale si tratti, non può farsi condanna. Ivi. — *ib.* l. 5 § 5.

26. Trattandosi di azione Reale, se si conviene sulla sostanza, l' errore di vocabulo non impedisce che la domanda sia fatta regolarmente. ivi. — d. l. 5 § 4.

27. Il petitore in quest' azione dee ricercare se quegli contra il quale la instituisce sia possessore, ovvero se abbia dolosamente cessato di possedere. ivi, 21. — *ib.* l. 36.

28. Se il reo che asserì di non possedere, viene convinto di menzogna, il giudice trasferisce il possesso della cosa al petitore senza veruna discussione di causa. ivi. — *ib.* l. 80.

29. Il reo non è obbligato di rispondere intorno al suo dominio, come lo è intorno al suo possesso. ivi, 112. — *ib.* l. 73. — E nemmeno è tenuto a dire il titolo con cui possede. ivi. — l. 11 Cod. *De petit. hered.*

30. Affinchè il reo per quest' azione venga condannato, fa mestieri che l' attore provi esser lui il padrone della cosa domandata. ivi, 23. — l. fin. Cod. *De rei vind.* — L' attore poi può provare la sua domanda in più modi. ivi. — *ib.* l. 10.

31. Per parte del reo si richiede ch' egli possegga, non solamente al tempo della contestazione, ma eziandio a quello della sentenza. ivi, 24. — l. 27 § 1 ff. eod. tit. — Se ha posseduto al tempo della contestazione, e al tempo della sentenza ha senza dolo perduto il possesso, debb' essere assolto. VI, 1, 24. — l. 27 § 1 Cod. *De rei vindic.* § quod si. — E se dopo assunto il giudizio fece in modo di non più possedere (p. e. alienando la cosa), si dee condannarlo come se possedesse. Tuttavia se uno alienò la cosa per necessità, il giudice forse potrà soccorrerlo d' uffizio, affinch' egli sia tenuto soltanto a restituire il prezzo: epperò anche s'egli alienò i frutti percetti temendo che andassero a male, non ne restituirà se non il prezzo. ivi. — *ib.* l. 15 § 1. — Fuori di questo caso, chi alienasse la cosa dopo assunto il giudizio, si reputerebbe che possedesse, quand' anche la cosa non esistesse più, se ciò fosse accaduto per dolo o colpa di quello a cui la cosa stessa pervenne. ivi. — *ib.* l. 17.

32. Non solamente chi fece in modo di non più possedere, ma quegli altresì che in qualunque maniera cessò dolosamente di possedere, debb' essere condannato come se possedesse. ivi, 25. — *ib.* l. 22; ll. 131 et 150 et l. 157 § 1 *De reg. juris.*

33. Chi è chiamato in Giudizio per l' azione Reale, viene condannato anche a cagione della sua colpa; come sarebbe se avesse mandato a navigare in tempo burrascoso la nave domandatagli e questa fosse naufragata. ivi, 26. — l. 36 § 1 ff. *De rei vind.* — Sarebbe altrimenti se l'avesse mandata in tempo non burrascoso; purchè non l' abbia affidata a gente inesperta. ivi. — *ib.* l. 16 § 1.

Neppur la fuga del servo è sempre imputabile a colpa; tal sarebbe se egli fosse di condotta irreprensibile sì che non richiedesse d' essere custodito. ivi. — *ib.* l. 21.

34. Si reputa che il reo abbia perduto senza colpa il possesso della cosa massimamente allora quando, dopo d' aver assunto col petitore il giudizio, contra sua voglia gli venne evitta la cosa da un terzo; e quindi in tal caso debb' essere assolto. Ivi, 27. — *ib.* l. 58 § sed si. — Ma se il reo ricevette alcun che mercè la cosa evittagli, debb' essere condannato almeno a restituire al petitore quanto ha ricevuto. ivi. — *ib.* l. 15 § 2.

35. Chi non è capace di dolo non può stimarsi che abbia colpevolmente cessato di possedere; epperò il possessore infante o furioso perde o guasta la cosa impunemente. ivi. — *ib.* l. 60.

36. Talvolta bisogna condannare il possessore, quantunque abbia senza colpa tralasciato

di possedere: p. e. se un animale domandato dall' attore morì, dee il pretore restituirgliene il prezzo, ancorchè non ci sia dolo o colpa per parte di lui. Così opina Ulpiano; ma soggiugne più equamente che, se il petitore aveva intenzione di venderlo ove l' avesse avuto, si debbe risarcirlo pel ritardo sofferto. VI, 1, 27. — l. 15 § 3 ff. *De rei vind.*

37. Se viene domandata una cosa mobile, e la non è presente; se il possessore con cui si litiga è di buona fede, essa va restituita là dove si trova, oppure là dove ne fu fatta la domanda, rimanendo a carico del petitore tutte le spese, fuor quella di cibarie, che far si debbono per terra o per acqua. ivi, 29. — *ib.* l. 10. — Semprechè il petitore non preferisca che la cosa gli sia restituita a sue spese ed a suo pericolo nel luogo della domanda; nel qual caso dovrà esser data cauzione per la restituzione. ivi. — *ib.* l. 11. — Che se il possessore è di mala fede, ed ha in altro luogo acquistata quella cosa, egli dee restituirla in quel medesimo luogo: se poi la sottrasse dal luogo ove fu contestata la lite e la trasportò in altro, egli la dee restituire a sue spese nel luogo donde la sottrasse. ivi. — *ib.* l. 12.

38. La restituzione debb' essere fatta subito potendo: se no, p. e. se un padre od un padrone possiede mediante il figlio o il servo, e questi senza colpa del padre o del padrone si trova assente al momento della sentenza, deesi dare un tempo, ovvero cauzione di restituire la cosa posseduta. ivi, 30. — *ib.* l. 27 § 4.

39. Talvolta si debbono offrire alcune cauzioni al possessore che restituisce la cosa in forza di quest'azione. Così l' attore dee, nel caso che pel fondo restituito dal reo questi avesse dato cauzione *Damni infecti*, dargli cauzione *His rebus recte praestari*, cioè che lo stipulante non avrà a risentire verun pericolo o danno per tal motivo. ivi, 31. — *ib.* l. 19; l. 71 § 1 *De verb. signif.*

40. Uno contra il quale era stato vindicato un fondo, fu per tal fondo chiamato in Giudizio da un terzo. Come farà per non patire doppio danno, caso che il giudice lo avesse condannato a restituire quel fondo ad uno dei petitori, e poscia egli perdesse la lite anche contra l' altro petitore? Il giudice non doveva condannare il possessore a restituire il fondo al primo petitore se non che obbligando questo a prestargli cauzione o satisdazione *His rebus recte praestari* in caso di evizione. VI, 1, 34. — l. 57 *De rei vind.*

41. Reciprocamente, il possessore che restituisce, dee dare cauzione di non aver nè con dolo nè con colpa fatta peggiore la condizione del petitore circa la cosa restituita. ivi, 32. — *ib.* ll. 18 et 45.

42. Non solamente la cosa debb' essere restituita in forza di quest'azione; ma se fu deteriorata, il giudice dee farne render conto sebbene il possessore possa essere convenuto anche mediante l' azione Per la legge Aquilia: onde il petitore dee dare cauzione di non valersi di quest'azione. Che se egli preferisce di valersene, il possessore debb'essere assolto: onde l' attore avrà la scelta per ottenere il doppio del danno sofferto. ivi, 33. — *ib.* ll. 13, 14, 15 et 27 § 2. — Potrebbe anche competere quella D' ingiurie. ivi. — d. l. 15.

43. Il giudice nell' azione Di vindicazione dee condannare il reo anche pe' frutti. ivi, 34. — *ib.* l. 16. — Così se ho domandato un fondo d' altrui, ed il giudice dichiarò con sentenza ch'esso è mio, egli dee condannare il possessore anche pei frutti: altrimenti, egli non avrebbe potuto arbitrare nemmeno riguardo alla cosa principale. Difatti, perchè il possessore godrà egli dei frutti che non avrebbe percepito se mi avesse restituito la cosa subito che la ho vindicata? ivi. — *ib.* l. 35 § 1.

44. I possessori di mala fede ordinariamente restituiscono i frutti insieme colla cosa stessa. I possessori di buona fede restituiscono soltanto i frutti esistenti, se non furono usucati, ma dopo la contestazione della lite li restituiscono tutti. ivi, 35. — l. 22 Cod. *De rei vindic.* — Molto meno il possessore di buona fede sarà tenuto a restituire i frutti che non percepì. Quindi se non raccoglievi i frutti del fondo altrui che possedevi, non sarai tenuto a restituire cos' alcuna a titolo di frutti di quel fondo. ivi. — l. 78 ff. eod. tit. — In questa legge Labeone usò la parola *coëgisti* anzichè *percepisti*, e Paolo ne lo riprende dicendo che per *frutti percetti* s'intendono non solo quelli cui basta raccogliere, ma eziandio quelli che uno comincia a percepire tostochè gli ha separati dal suolo, p. e. le olive e le uve, benchè non ne abbia fatto vino ed olio, poichè si reputa che il possessore fino da quel momento gli abbia belli e preparati. ivi. — *ib.*

45. **Riguardo al possessore di mala fede** quando si tratta di stimare i frutti, deesi badare non già se il possessore di mala fede ne abbia potuto godere, ma se il petitore ne avrebbe goduto, supposto che gli fosse stato lecito di possedere. VI, 1, 35. — l. 62 § 1. *De rei vind.* — Quindi se viene dumandata una nave ad un possessore di mala fede, si debbono valutare anche i frutti, come si pratica di una bottega *(taberna)*, di un'area quando si danno a pigione. Nè osta il caso del danaro depositato e non adoperato dall'erede possessore dell'eredità; del quale egli non è obbligato a pagare gl'interessi perchè, sebbene il nolo *(vectura)*, come l'interesse, non siano frutti naturali ma legali, tuttavia si può ripetere il nolo perchè il possessore non può essere garante verso il petitore dei pericoli nei quali la trave incorre, laddove, riguardo al danaro mutuato, il rischio sta a carico del mutuante. ivi. — *ib.* l. 62.

46. I *frutti* ch'entrano in questa restituzione, vanno intesi nel significato più largo. Ora, se il petitore vindica argenteria o vestimenti od altrettali cose; o l'usufrutto, o la nuda proprietà di cose il cui usufrutto appartenga a terzi; pare che non possano esservi frutti. Tuttavia, nel caso che fosse domandata la nuda proprietà, s'imputeranno i frutti da che il fruttuario avrà perduto l'usufrutto. E se fu domandato l'usufrutto, il possessore debb' essere condannato pe' frutti da lui percepiti. E se furono domandati vestimenti o vasellame, si dee computare qual frutto ciò che locandoli si avrebbe potuto percepire a titolo di mercede. ivi, 36. — l. 19 ff. *De usuris.* — Se poi fu domandato un diritto di passaggio o di condotta, si potrebbe riguardare qual frutto il vantaggio che il petitore avrebbe avuto da tal passaggio o condotta se dal momento che fece la domanda non gli fosse più stato impedito. ivi. — d. l. 19 § 1. — In somma, trattandosi di vindicazione debbono essere restituiti i frutti anche di quelle cose che non danno frutto ma servono al solo uso. ivi. — l. 64 ff. *De rei vindicat.*

47. Fra le utilità che il petitore avrebbe potuto percepire dalla cosa, e che si debbono a lui restituire, si novera anche la facoltà ch' egli avrebbe avuto di domandare danaro a mutuo dando in pegno la cosa; poichè anche questo si reputa frutto. ivi. — l. 72 *De reg. juris.*

48. Nella restituzione non si comprendono soltanto i frutti ma qualunque provento, e quindi anche i parti ed i frutti dei parti. VI, 1, 37. — l. 17 § 2 et l. 20 ff. *De rei vindic.*; l. 35 *De verb. sign.*

49. Non si computano tra i frutti ed i proventi: 1.° La caccia rispetto al fondo; tranne se il frutto del fondo consiste nella caccia. ivi, 38. — l. 36 ff. *De usuris.* — 2.° L' utilità ritratta dall' arte che il servo impubere imparò a spese del possessore. ivi. — ll. 31 et 32 ff. *De rei vind.* — 3.° Quei frutti che non avrebbero appartenuto al petitore come padrone soltanto della nuda proprietà. Laonde se il padrone della nuda proprietà fece la domanda, e l'usufrutto si estiose durante il corso della lite, i frutti gli saranno dovuti dal giorno che l' usufrutto si è confuso colla proprietà. Lo stesso dicasi quando un terreno è accresciuto per alluvione. All' opposito, se dopo la contestazione della lite il petitore lasciò in legato l'usufrutto, i frutti non sono dovuti dal dì che l' usufrutto fu separato dalla proprietà. ivi. — *ib.* l. 32, l. 33 § 1, ll. 34 et 35. — Non si tratta poi qui dei frutti pendenti, i quali vengono restituiti colla cosa come facienti parte della medesima; poichè i frutti pendenti si considerano parte del fondo. ivi. — *ib.* l. 44. — Quindi anche se il possessore del fondo l' avesse coltivato o seminato, e poscia il fondo venisse evitto, egli non può portar via le piantagioni. ivi. — *ib.* l. 53.

50. Riguardo alla restituzione dei frutti, passa differenza fra le cose percette prima che fosse assunto il giudizio e quelle percette dopo. Queste debbe il giudice farle restituire d' uffizio; quelle non si restituiscono se non furono domandate. ivi, 39. — l. 10 ff. *De usuris.*

51. La legge delle XII Tavole aveva statuito così: *Si vindiciam falsam tulit, fructus duplione damnum deciditor.* Questa pena dei doppj frutti contra i possessori di mala fede venne poi confermata colla l. 1 *De fruct. et litis exp.* Cod. Theod. — Ma non piacque a Giustiniano, ed egli non la inserì ne' suoi libri. ivi, 40.

52. Si dee rendere conto dei frutti sino al giorno della sentenza, tanto se la cosa esiste quanto se è perita; dimodochè il possessore sia responsabile del perimento di essa. Quindi si debbono computare non solamente i frutti percetti ma anche quelli che si avreb-

be potuto onestamente percepire. VI, 1, 41. — l. 33 ff. *De rei vindic.* — Tuttavia nel caso che la cosa fosse stata per perire egualmente presso il petitore, bisogna stimarne i frutti fino al suo perimento. ivi. — *ib.* l. 79.

53. L'instrumento della cosa domandata non debb'essere restituito per questo giodizio, se non fu domandato. Quindi se uno rivodica una nave, bisogna che ne vindichi i singoli ornamenti, ed anche il palischermo separatamente. ivi, 42. — *ib.* l. 3 § 1.

54. Vi sono alcune cose che il petitore debb'essere pronto a rifondere al possessore sotto pena di decadere dalla sua petizione. Per es. il compratore di un fondo venduto da uno che non n'era il proprietario, non può essere obbligato di restituirlo al vero proprietario se, opposta avendo la eccezione Di dolo, non ha ricuperato il danaro pagato al creditore di quello che aveva in pegno il fondo, e il soprappiù degl'interessi decorsi nel tempo intermedio; cioè il meno percetto de' frutti prima della contestazione della lite; poich'è giusto che i frutti sieno compensati solamente coi nuovi interessi, ad esempio delle spese fatte nel fondo vindicato. ivi, 43. — *ib.* l. 65. — l. 28 ff. *De pigner. act.*; l. 2 ff. *Quib. mod. pign. vel hypoth.* — Così dee regolarsi il giudice anche quando fa cognizione della dote, in riguardo all'edifizio eretto sul fondo donato alla moglie. ivi. — l. 27 § 5 ff. *De rei vindic.* — Generalmente, ogniqualvolta la cosa mia per prevalenza attiva a sè la cosa altrui e la rende mia, se io la vindico, sarò costretto, mediante la eccezione Di dolo, a pagare il prezzo di ciò che s'è fatto accessorio. ivi. — *ib.* l. 23 § 4; l. 16 Cod. eod. tit.

55. Le dette regole circa il pagamento fatto per riscattare il pegno, e sopra le spese necessarie, hanno luogo indistintamente tanto pel possessore di buona fede quanto per quello di mala fede. Ma le regole circa le spese utili sono soggette a variare secondo la condizione dei possessori: di fatti, se il possessore è di buona fede, secondo le circostanze, si stabilisce se basti al petitore di lasciare levar via le cose che possono essere levate, o se è precisamente obbligato a rifonderne il prezzo. ivi, 44. — l. 38 ff. eod. tit. — Che se il proprietario è disposto di dare al possessore quanto questi potrebbe ricavare portando via le dette cose, gli sia data facoltà di ritenerle; altrimenti si favorirebbe la malizia del possessore che volesse levare gli stucchi (*tectorium*) o radere le pitture solo per far male. VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindic.* — In questo caso il proprietario non è obbligato a lasciare portar via se non quanto è atto ad esserlo. Ma se supponi che il proprietario abbia intenzione di vendere il fondo subito che gli sia stato restituito se non ti paga le spese come sopra, tu non sarai obbligato di restituirglielo se non dopo d'avernele detratte. ivi. — *ib.*

56. Il possessore di mala fede non ottiene, riguardo alle spese necessarie, che la permissione di portar via ciò che può senza lesione del primiero stato della cosa. ivi, 45. — l. 5 Cod. eod. tit.; l. 2 *De rei vind.* in fragm. Cod. Gregor.

57. Deesi esaminare se il possessore fosse di mala fede nel tempo che fece le spese, onde sapere se gli si debbano rifondere le spese utili. ivi, 46. — l. 37 ff. eod. tit.

58. Quanto al petitore, egli non è tenuto di rimborsare nè all'uno nè all'altro il prezzo con cui comperò la cosa. ivi, 47. — l. 2 Cod. *De furtis*; l. 23 Cod. *De rei vindic.*

59. Riguardo alle spese da rifondersi al possessore come sopra, non gli si concede l'azione per domandarle se anche fosse di buona fede, ma soltanto la ritenzione del loro importare in quanto eccede il valore dei frutti da lui percepiti. ivi, 48. — l. 48 ff. eod. tit.

60. Quest'azione è arbitraria. Il giudice ordina per interlocutoria la restituzione della cosa vindicata al petitore che la provò sua. E se il condannato non obbedisce al giudice, e pretende di non poterlo fare; se possiede la cosa, il giudice, servendosi della forza militare, gli farà torre il possesso, e la condanna non avrà più per oggetto se non i frutti della cosa e tutto ciò che ne fosse provenuto. ivi, 49. — *ib.* l. 68. — Se non può restituire, sono da distinguere due casi: se con dolo si mise in istato di non poterlo fare, egli debb'essere condannato a pagare quanto l'avversario avrà senza veruna tassazione giurato in lite illimitatamente. E se non può restituire nè fece dolosamente in modo di non potere, non si dovrà condannarlo se non al pagamento del valore della cosa ovvero dell'importare del danno dell'avversario. Questa massima è generale e debbe applicarsi a tutti gl'interdetti ed a tutte le azioni tanto reali quanto personali, in cui ad arbitrio del giu-

dice qualche cosa debb' essere restituita. VI, 1, 13. — l. 48 ff. *De rei vindicatione.* — Nel caso poi che l' attore non volesse giurare e preferisse che l' avversario fosse condannato nel valore della cosa, il giudice dee fare secondo la volontà dell'attore. ivi. — l. 21 Cod. eod. tit.

61. Appartiene subito al possessore la proprietà di quella cosa che fu domandata mediante l'azione reale, e di cui egli pagò il valore giudiziario giurato in lite dall' attore, reputandosi che in tal modo sia nata fra loro una transazione, e che la lite sia terminata mediante il pagamento del prezzo che l'attore stesso ha attribuito alla cosa. ivi, 50. — l. 46 ff. eod. tit. — Così si procede quando la cosa è presente: se poi non è presente, subitochè il possessore ne avrà preso possesso per volontà dell' attore. Laonde non è disdicevole che il giudice non condanni a pagare il valore giudiziario al petitore se non dopo che questi avrà dato cauzione Di non impedire che la sia consegnata al possessore. ivi. — *ib.* l. 47.

62. Chi dolosamente fece sì di non più possedere, viene punito anche in ciò, che l'attore non è più tenuto di dargli cauzione Di cedergli tutte le azioni ch'egli ha a titolo della cosa vindicata. ivi, 51. — *ib.* l. 69. — Anzi il petitore non dee cedergli neppure la Quasi-pubbliciana, affinchè non sia in potere di chiunque l' acquistare chicchessia per rapina contro la volontà del proprietario, a giusto prezzo. ivi. — *ib.* l. 70.

Questa non cessione delle azioni vale in istretto diritto, ma altrimenti si osserva seguendo i principj della equità. Laonde nell' azione Di deposito o Di comodato, quantunque la cosa manchi per dolo dell' avversario, tuttavia si suole soccorrere colui che fu condannato, facendogli cedere le azioni dal proprietario. ivi. — l. 12 ff. *De re judic.*

Tutto ciò concerne colui che fu condannato per dolo; ma è certo che il petitore dee cedere le sue azioni anche a quello che fu condannato per colpa. ivi. — l. 63 ff. *De re vindic.*

63. Sia il possessore di buona o di mala fede, il petitore non è obbligato di dare al possessore cauzione per la evizione a titolo di quella cosa di sui egli ha ricevuto il valore giudiziario, dovendo il possessore imputare a sè stesso se non ha restituito la cosa. ivi, 52. — *ib.* l. 35 § 2.

64. Quanto si dice della vindicazione di una cosa intera, deesi intendere ancor della parte. Sta al giudice, ordinando la restituzione di una parte, di ordinare simultaneamente la restituzione, come parte, di tutto ciò che n' è accessorio. VI, 1, 53. — l. 6 § 2 *De rei vendic.*

VINDICES. Lo stesso che *mallevadori, pieggi.* V. Cauzione *di comparire in Giudizio.*

VINDICIAE. E' il prendere colla mano la cosa sul luogo. Il che facevasi nel luogo del Giudizio. Se trattavasi di cosa mobile, quegli che la vindicava tenendola in mano dinanzi al pretore diceva: *Ego hanc rem meam esse ajo, ejusque vindicias mihi dari postulo.* L' avversario, se voleva contenderne il possesso, tenendo simultaneamente in mano la stessa cosa, rispondeva: *Ea ego meam esse ajo, hujusque vindicias mihi conservari postulo.* Allora il pretore diceva: *Quæ nec vim nec clam nec precario possidet, ei vindicias dabo.* Se si trattava di un terreno, per la legge delle XII Tavole, le parti doveano prendersi per mano nel luogo controverso alla presenza del tribunale; ma in progresso, siccome i pretori lagnavansi di doversi portare in parti lontane, fu preso che questa formalità non si facesse dinanzi al tribunale, ma che una parte imitasse a vicenda l' altra ad andarsi a prendere la mano sopra la cosa di cui si trattava; e perciò il pretore diceva alle parti: *Inite viam.* Le parti adunque si mettevano in cammino e giunte sopra luogo prendevano una gleba di terra, la riportavano dinanzi al pretore, e sopra di essa gleba, come se fosse stato tutto il campo, facevano la vindicazione. VI, 1, 19 *nelle note.*

2. *Lis vindiciarum* è quando si litiga presso il pretore sopra una cosa della quale non si sa di certo chi debba essere il possessore. ivi.

VINDICTA. V. Manumissione.

VINO *(Legato del).* V. anche Liquidi e Vasi.

1. Se uno legò *il vino,* questo legato comprende tutto ciò che, essendo prodotto dalla vigna, conserva la natura di vino. XXXIII, 6, 4. — l. 9 *De trit. vino.* — Ma se fu fatto mulso (vino e mele), questo non è propriamente contenuto nella denominasione di vino, tranne che il testatore l'abbia contemplato. ivi. — *ib.*

2. Non è contenuto nel vino lo zito (specie di birra) che in alcuni luoghi fanno col frumento o coll'orzo o col pane: similmente non l'acquerello nè la cervogia nè l'idromele. XXXIII, 6, 4. — l. 9 *De trit. vino*. — Nè il vino acconcio *(conditum)* come sarebbe assenziato, rosato e simili, semprechè tale non sia la intenzione del testatore. ivi. — *ib.* — Sè l'enomele *(passum)* e il passo, purchè non osti la intenzione del testatore. ivi. — *ib.* — Non il defruto (mosto decotto fino alla metà), ch'è piuttosto un condimento. ivi. — *ib.* — Sì l'acinaticio. ivi. — *ib.* — Non il cidoneo (sidro di mele cotogne) od altre bevande che non si fanno coll'uva; nè l'aceto. ivi. — *ib.*

3. Le dette cose escluse dalla denominazione di *vino*, il sono qualora il testatore non le tenesse in conto di vino, come, a seconda dei gusti degli uomini, accade alle volte dell'aceto, della birra *(zythum)*, dell'acquerello. ivi, 5. — d. l. 9 § haec omnia, et *ib.* l. 1.

4. Anche senza badare all'uso del testatore; se uno legò il vino che aveva, e questo poscia inacetì, quantunque in appresso il testatore l'abbia fatto porre nel luogo dell'aceto, tuttavia lo si comprenderà nel vino legato, giacchè fu indicato quello che al tempo in cui fu fatto il testamento era vino; semprechè non osti la mente del testatore. ivi. — d. l. 9 § 2. — Per la medesima ragione, se tutto il vino che aveva il testatore inacetì, il legato non si estinguerà. ivi. — d. l. 9 § 1 § fin.

5. Se il vino fu legato non semplicemente, ma sotto una denominazione particolare p. e. il *paterno*; si reputerà legato quello che il testatore non quello che suo padre teneva per vino. ivi, 6. — d. l. 9 § 3. — Parimenti, se fu legato il vino *del peculio*. ivi. — *ib.*

6. Se fu legato il vino *vecchio*, si bada all'uso del testatore, cioè del vino di quanti anni egli si serviva come di vino vecchio. E se ciò non apparisce, si tiene per vecchio quello che non è nuovo, cioè anche il vino dell'anno precedente. ivi. — *ib.* l. 9 § fin., ll. 10 et 11. — Altrimenti non vi sarebbe nè principio nè fiore pel vino vecchio. ivi. — *ib.* l. 12.

7. Se uno legò l'*aceto*, in questo legato non sarà compreso l'aceto che il testatore teneva come vino; bensì l'embauma (aceto preparato con senape per intignervi certe vivande). XXXIII, 6, 7 *colle note*. — l. 9 § 1 *De trit. vino*.

VIOCURI. I preposti alla cura delle strade pubbliche. Paul. *Sent.* 6 § 2; l. 1 *De via publ. et si quid*.

VIOLAZIONE. V. Stupro.

2. — *del sepolcro*. V. Sepolcro n. 27 a 42.

VIOLENZA. V. Armi, Forza, Interdetto, Minaccia, Rapina, Ratto, Stupro, *Telum*, Timore, Turbato possesso, *Vis*.

1. Niuno si reputa che faccia violenza quando usa del proprio diritto e ricorre alla giustizia. L, 17, 1802. — l. 55 § 1 *De reg. juris*.

2. Chi usò violenza possede come ladro *(pro possessore)*. IV, 2, 28. — l. 14 § 2 *Quod metus causa*.

3. Chi usò violenza non può lagnarsi se la gli vien fatta per rispingerlo e difendersi. ivi, 3. — *ib.* l. 12 § 1.

4. Il creditore che fa violenza al suo debitore per esserne pagato, perde il suo credito. ivi, 21. — *ib.* l. 12 § 2 et l. 13.

5. La cosa rapita violentemente debb'essere restituita, anche dal compratore di buona fede. ivi, 18. — *ib.* l. 14 § 5.

6. Tutto ciò che vien fatto per violenza è soggetto alle pene della violenza pubblica od a quelle della violenza privata (V. appresso). L, 17, 1282. — l. 157 *De reg. iuris*.

7. Violenza pubblica o privata. V. lib. 48 tit. 6 *Ad legem Juliam de vi publica*, tit. 7 *Ad legem Juliam de vi privata*; Cod. lib. 9 tit. 12 *Ad legem Juliam de vi publica vel privata*, 30 *De seditiosis et his qui plebem contra rempublicam audent colligere*, 14 *De emendatione servorum*, 15 *De emendatione propinquorum*; Inst. lib. 4 tit. 18 *De judiciis* § 8. — Anticamente non v'era alcuna legge particolare risguardante la violenza pubblica o privata; ma questo delitto era punito dalle leggi *De majestate* o da quella *De sicariis*. La prima legge che fu emanata circa la violenza, fu la *Plauzia*, detta così da Plauzio tribuno della plebe, coll'ajuto specialmente di Catulo console dopo la cacciata da Roma e la morte di Lepido, avvenuta nella Sardegna, ch'era seguace del partito di Mario e collega di esso Catulo. — Gn. Pompeo emanò un'altra legge *De vi* per far processo della strage accaduta nella via

Appia e dell'incendio della Curia e della invasione della casa di Lepido interrò. In forza di questa legge fu accusato reo Milone, quegli che fu difeso da Cicerone. — C. Giulio Cesare ne fece un' altra, ch' è ricordata da Cicerone nella Filippica prima. Sigonio pensa che questa legge Giulia non fosse una sola, ma che fossero due, come appunto due giudizj separati erano stati instituiti e due titoli separati ne trattano nelle Pandette: ma altri pensano che fosse una sola legge divisa in due capi. XLVIII, 6 e 7, 1.

8. *Violenza pubblica.* V. anche Attruppamento, Tumulto, Turba. — È propriamente quella che vien fatta da una persona pubblica o contro una pubblica persona. — A questa legge è tenuto chi, avendo imperio o podestà, occise un cittadino romano senza essere provocato; nel qual caso la pena era una catena od una forca che si apponeva al collo del reo, ovvero una sporta piena di sabbia od altro che lo strignesse intorno. Lo stesso dicasi se venne percosso od ingiuriato un legato od un oratore (inviato al principe) od alcuno del suo seguito. ivi, 2. — l. 7 ff. *Ad leg. Jul. de vi publ.*

9. È proibito l'inceppare *(vinciat)* un reo ed impedirgli che venga a Roma entro un tempo stabilito. ivi. — *ib.* l. 8.

10. La violenza si dice pubblica anche quando un privato lede direttamente lo stato pubblico. Quindi sono tenuti alla legge Giulia *De vi publica* 1.° coloro ch' esigono imposte arbitrarie. ivi, 3. — *ib.* l. 22. — 2.° Coloro che dolosamente fecero sì che i giudizj fossero loro favorevoli, o che i giudici giudicassero come loro tornava conto; e colui che, avendo qualche potere o comando, ne usa oltre la competenza; chi si fece promettere o pubblicamente o privatamente con *ingiuria* giuochi o denaro da uno suo malgrado; chi dolosamente si recò con arme nella concione o dove si teneva pubblico giudizio. ivi. — *ib.* l. 10.

11. E' reo di violenza pubblica chi consigliò ad attruppamento o sedizione, o tenne armati uomini servi o liberi. ivi, 4. — *ib.* l. 3. — E qui per *armati* s' intende non soltanto quelli che portano armi, ma checchè altro possa recar danno. ivi. — *ib.* l. 9.

E tenuto alla legge Giulia *De vi publica* quegli che tiene *(coegerit)* armi in casa, sia di città o di campagna; tranne quelle di suo uso per la caccia, per viaggio o per navigazione. XLVIII, 6 e 7, 4. — l. 1 ff. *Ad leg. jul. de vi publ.* — Eccetto pur quelle che può avere per oggetto di commercio o in conseguenza di eredità. ivi. — *ib.* l. 2.

Rispetto al tenere gente armata, si fa eccezione per colui che ne tiene ad oggetto di caccia di fiere, essendo lecito tenere servi *(ministros)* appositi per ciò. ivi. — *ib.* l. 10 § exceptus.

In seguito, per le costituzioni degli ultimi imperatori non ebbero più luogo le dette eccezioni, essendo stato interdetto ai privati l'uso delle armi senza giusta causa; sì che le armi non sono in commercio tra' privati, ma solo nelle pubbliche officine. ivi. — Cod. *De fabricens;* l. un. Cod. *Ut usus arm.*

12. Chiamasi violenza pubblica qualunque violenza a mano armata, ancorchè offenda principalmente de' privati. Quindi è tenuto alla legge Giulia *De vi* colui che con gente armata scacciò a forza il possessore dalla sua casa, o campagna o nave, invadendola. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § fin. — E chi a tal fine avesse preparato gente. ivi. — *ib.* l. 4.

13. Alla stessa legge sono soggetti coloro che convocando sediziosamente persone espugnano le case di campagna *(villas)* e con armi ne rapiscono gli averi. ivi. — *ib.* l. 3 § 2.

14. A questa legge è pur soggetto colui che in occasione d' incendio rapì qualche cosa, tranne i legnami, purchè questi potrebbe dare alimento alle fiamme; ed anche colui che andò armato dov'era un incendio per rubare o per impedire che il padrone salvasse le sue robe. ivi. — d. l. 3 § 3 et 5.

15. E' tenuto a questa legge qualunque pubere il quale si trovi in pubblico con armi *(telo).* ivi. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 11 § 1.

16. La legge Giulia *De vi publica* si estende altresì a quella violenza che vien fatta con unione di gente, ancorchè senz'armi. Laonde è tenuto chi per tal mezzo *(coetu, concursu, turba seditione)* fa un incendio, o tien chiuso alcuno dolosamente, o lo tiene assediato, o impedisce che altri venga seppellito, o fa che un funerale si disciolga o si distrugga, o sforza uno ad obbligarsi verso di lui. ivi, 6. — *ib.* l. 5.

17. A questa legge è tenuto chi con unione di gente fa violentemente bastonare e percuotere *(verberetur et pulsetus)* alcuno, sebbene questi non rimanga morto. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

18. La legge Giulia si applica altresì ai

ratto di una persona libera, come sarebbe una donna maritata o no *(vacantem)*; e se anche il padre condonò l'ingiurie, è lecito a chiunque lo accusare il reo; nè v'ha prescrizione del quinquennio. XLVIII, 6 e 7, 7. — l. 5 § fin. *Ad leg. Jul. de vi publ.* — Lo stesso dicasi se si tratta d'un fanciullo *(puerum)* ingenuo. ivi. — *ib.* l. 6.

19. Colla pena di questa legge è pur punito colui che stuprò violentemente un ragazzo, una femmina o chicchessia. ivi. — *ib.* l. 3 § 4.

20. In forza della legge Giulia, a chi è condannato per pubblica violenza s'interdice l'acqua ed il fuoco. ivi, 11. — *ib.* l. 10 § 2. — In seguito si infliggeva una pena varia secondo le qualità del fatto commesso. Così quelli che saccheggiarono, ruppero, sforzarono *(expugnaverint)* una cosa altrui di città o di campagna *(aedes aut villas)*, se il fecero con gente armata, vengono puniti capitalmente. ivi, 12. — *ib.* l. 11. — I ladri *(grassatores)* che fanno ciò per predare, sono parificati agli assassini *(latrones)*; e quando più volte a nelle strade abbiano con armi aggredito e spogliato o tentato di farlo, sono puniti capitalmente. Gli altri van condannati alle miniere o relegati in isola. ivi. — l. 28 § 10 ff. *De poenis.*

21. Gli autori di sedizione a tumulto per concitamento di popolo, secondo la qualità delle persone, vengono condannati alla forca o dati alle fiere o deportati in isola. ivi. — *ib.* l. 38 § 2.

22. In forza di una costituzione di Giustiniano, colui che rapì una donna maritata, libera o serva d'altrui, avesse egli commesso il delitto con intenzione o senza di farla sua moglie, viene punito capitalmente, e privato dal soccorso dell'appellazione; a se la donna rapita era ingenua, a lei si attribuiscano tutt'i beni del rapitore. Del pari, si puniscono capitalmente i complici ed i partecipi del delitto. I servi per tal causa vengono arsi vivi. Ai genitori poi ed ai *cognati* della donna è permesso cha uccidano il rapitore se lo colgono nell'atto. ivi, 12. — l. un Cod. *De rapt. virg.* — Notisi che, se la donna fu sedotta, il delitto non è minore; nè osta la massima che *volenti non fit injuria*, perchè chi è sedotto non *vuole* propriamente e perfettamente. Anzi Solone reputò meritevole di maggior pena la violenza usata *colle parole* cha quella fatta *colla forza*, perchè questa corrompe il corpo, quella anche l'anima. XLVIII, 6, 7, 12, *nelle note.*

23. *Violenza privata.* V. anche Restituzione. — Si commette questo delitto quando si fa unione di gente per impedire che altri venga a presentarsi in Giudizio. ivi, 8. — l. 4 ff. *De vi priv.* — Nel qual caso competerebbe anche l'azione civile. V. Comparsa *in Giudizio.* — Da questa a dalle ll. 1, 3 § 1, et 5 ff. eod. tit., e 4 § sed quoniam Cod. eod. tit. apparisce che all'accusatore è lecito lo intentare l'accusa *De vi publica* a *De privata* in tutti i casi ne' quali la violenza risguarda le persone le cose de' privati. — E in generale, si può definire, che tutto ciò che si fa con armi è proprio della sola violenza pubblica; tutto ciò che si fa senz'armi e senza unione di gente, è proprio della sola violenza privata; tutto ciò che si fa senz'armi ma con unione di gente, spetta alla violenza così pubblica come privata. ivi, 9.

24. Quindi se senza unione di gente e senza che alcuno venisse percosso, fu ingiuriosamente tolta ad uno chicchessia de'suoi beni, chi tolse è tenuto alla legge Giulia *De vi privata.* ivi, 10. — l. 3 § 2 ff. *De vi priv.* — Così pure è tenuto chi ha dato ricetto al rapitore od alla cosa rapita. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

25. Commettono violenza privata quelli che per un debito o carico civile del marito oppignorano le cose della moglie. ivi. — *ib.* l. 1.

26. E' tenuto a questa legge il creditore che senza l'autorizzazione del giudice va ad occupare la cose del debitore: agli viene condannato alla multa della terza parte de' beni ed alla infamia. ivi. — l. 8 ff. eod tit. — Laonde se uno, benchè creditore, entra con violenza nel possesso di un fondo, può essere accusato come reo del delitto *De vi privata* secondo la legge Giulia. ivi. — l. 5 Cod. eod. tit. — Non dovendosi a tutti concedere il fare ciò che può farsi pubblicamente mediante magistrato. ivi. — l. 176 *De reg. juris.* — Anzi in tal caso il creditore decade dal diritto dal suo credito. ivi. — l. 7 ff. *De vi priv.*

27. Non va impunito nemmeno colui il quale, benchè proprietario di una cosa, la portò via prima dell'evento giudiziale ad un altro che la possedeva: anzi Valentiniano, Teodosio ed Arcadio statuirono ch'egli perda la proprietà della cosa sua. Se poi la cosa non

era sua, dee restituirla ed inoltre pagarne il valore. XLVIII, 6, 7, 10. — l. 7 Cod. *Unde vi.*

28. In forza del senatoconsulto Volusiano, coloro che malvagiamente si accordano in una lite contro un terzo affine di compartecipare nel ritratto della condanna, soggetti sono alla legge Giulia *De vi privata.* ivi. — l. 6 ff. *De vi priv.*

29. In forza della legge Giulia viene confiscata la terza parte dei beni di colui ch'è condannato per delitto di violenza privata; ed è stabilito che non possa diventar nè senatore nè decurione nè avere alcuna dignità, e non possa più sedere in quell'ordine nè possa esser giudice; in somma sia privo di ogni dignità quale infame. ivi, 13. — l. 1 ff. *De vi priv.* — La medesima pena viene inflitta a chiunque va soggetto alla pena della legge Giulia *De vi privata,* come se alcuno avesse rapito dolosamente dal naufragio qualche cosa. ivi. — d. l. 1 § 1.

30. In forza di una costituzione di Costantino, quando la violenza adoperata affine di scacciare qualcheduno dal possesso, diede occasione a qualche omicidio, la pena è capitale. ivi. — l. 6 Cod. eod. tit.

31. Per un'altra costituzione del medesimo Costantino, s'infligge altresì la pena della deportazione a colui il quale dal possesso della cosa che falsamente diceva essere sua scacciò il proprietario. Laonde egli volle che la causa del possesso e della proprietà venga discussa prima del giudizio criminale. ivi. — *ib.* l. 7.

32. In forza di una costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, il servo che avesse fatto violenza, se ignaro il padrone, è punito colla morte; se per comando del padrone, è condannato alle miniere. Così pure è stabilito che le persone vili ed infami, e coloro che fecero violenza due volte o più, siano soggetti a tutto il rigore della legge *De vi;* e che sia notato di grave infamia quel giudice che avesse trascurato di punire tal delitto o lo avesse punito troppo leggermente. ivi. — *ib.* l. 8.

33. Violenza e Clandestinita' *(Quod vi aut clam).* V. Clandestinita', Denunzia, Lavoro nuovo. V. lib. 43 tit. 24 *Quod vi aut clam.* — L'interdetto *Quod vi aut clam* risguarda quel lavoro che fosse stato fatto violentemente o clandestinamente, quasi asserendo di avere nel fondo altrui il diritto di servitù od altro diritto in confronto di un altro il quale non avesse il diritto di fare. Questo interdetto è restitutorio. XLIII, 24, 1. — l. 1 cum § 1 *Quod vi aut clam.*

34. Perchè il lavoro sia soggetto a questo interdetto, è d'uopo 1.° che sia stato fatto violentemente o clandestinamente; 2.° Che sia fatto in cosa del suolo o aderente al suolo; 3.° Che lo renda peggiore. Del resto nulla monta quale lavoro sia, in qual luogo, e se vi fosse o no diritto di farlo. — 1.° Reputasi fatto violentemente se uno fece mentre gli era stato già proibito di fare. ivi, 3. — l. 1 § 5 ¶ vi factum *Quod vi aut clam.* — E si reputa proibito qualunque sia l'atto di chi proibisce, o con detti o con la mano o gittando anche un sassolino (come usavasi). ivi. — *ib.* l. 20 § 1. — Laonde chi fece dopo essergli stato così proibito, si reputa che abbia fatto violentemente. ivi. — *ib.* l. 1 § 6 et l. 20 § 1. — Così pure se uno avesse fatto contro la protesta o la denonzia altrui. ivi. — d. l. 1 § 7.

35. Non è necessario che uno proibisca in persona, ma il può fare mediante servo o procuratore o mercenario. ivi, 4. — *ib.* ll. 3 et 17.

36. Non sempre fa violentemente chi fa ciò che gli fu proibito di fare; tal sarebbe se gli fosse stato proibito senza diritto. ivi, 5. — Difatti non si reputa che usi violenza chi si vale del proprio diritto. ivi. — l. 155 § 1 *De reg. juris.*

37. Colui che prima della remissione della dinunzia fece qualche lavoro, è tenuto a due interdetti, a quello che compete per la dinunzia di un lavoro nuovo, ed a quello Della violenza o clandestinità *(Quod vi aut clam).* Ma dopo fatta la remissione (V. Remissione), non si debbe intendere che colui faccia violentemente o clandestinamente, benchè gli venga proibito, dovendo esser lecito lo edificare a chi prestò cauzione. ivi. — l. 6 § 2 *Quod vi aut clam.*

38. Alle volte fa violentemente anche quegli al quale non fu proibito; cioè quegli il quale, mentre sa che gli verrebbe proibito, fa violentemente che non gli venga proibito. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 8 et l. 20. — Se alcuno però viene impedito per imbecillità, oppure non si determinò di proibire affine di non offendere te od uno che ti magnificava, non si reputa che l'avversario abbia fatto violen-

ss. XLIII, 24, 6. — l. 1 § 10 *Quod vi aut clam.* — Così pure se alcuno, supponi con armi, senza verun mio dolo, incusse spavento a te mentre volevi andare a proibire un mio lavoro, e perciò non andasti; non si reputa che io t' abbia fatto violenza. ivi. — *ib.* l. 1 § fin. et l. 2.

39. Affinchè si reputi fatto con violenza non è uopo che la violenza sia fatta in tutt'i momenti, ma, fatta una volta da principio, si reputa che continui. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 1.

40. Se ad uno che stava facendo io proibii, ed egli sul momento desistette, ma in appresso di bel nuovo cominciò a fare; si reputa ch' egli abbia fatto con violenza, qualora non avesse ricominciato a fare con mia permissione o per essere sopraggiunta qualche altra giusta causa. ivi. — *ib.* l. 1 § 9.

41. Quegli al quale fu proibito s' intende che faccia con violenza finattanto che la cosa rimane nel medesimo stato; poichè se in appresso avesse convenuto coll' avversario, cessa di fare con violenza; vale a dire, la cosa da lui fatta dopo non è fatta violentemente; ma quella che aveva fatta prima, se si bada allo stretto Diritto, continua ad essere fatta violentemente: laonde, se uno avesse permesso, contro chi si vale dell'interdetto sarà necessaria la eccezione. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 2 et l. 20 § 7.

42. Se uno è disposto a difendersi in Giudizio contro coloro che credono non esser uopo di interdetto, si reputa ch'egli cessi dal far violenza, quando offra satisdazione e sia pronto a difendersi nel caso che si volesse agire contro di lui. ivi. — d. l. 3. § 5. — Quindi cessa di far violenza anche quegli il quale è pronto a dare cauzione *Damni infecti*, quando per questo solo gli fosse stato proibito, o perchè non si difendeva o perchè non prometteva di risarcire il danno avvenibile. ivi. — d. l. 3 § 6. — Così pure se l'erede di quello a cui fu proibito, o quegli che da lui comperò avesse fatto, ignaro della causa precedente, non cade nell' interdetto. ivi. — *ib.* l. 20 § 3.

43. Se uno fece un'opera mentre non aveva dinunziato di volerla fare, ed a lui era stato dinunziato che la facesse, la è piuttosto fatta violentemente che clandestinamente. ivi, 13. — *ib.* l. 5 § 7.

44. Qualche volta accade che nel medesimo lavoro qualche cosa sia fatta violentemente e insieme clandestinamente: per es. se tu mentre io ti aveva proibito ponesti le fondamenta; e poscia avendo io convenuto che non si facesse il lavoro rimanente; tu in mia assenza e senza mia saputa terminasti il lavoro, o pel contrario ponesti le fondamenta clandestinamente, ed indi ad onta della mia proibizione edificasti il rimanente, basta un interdetto, sebbene sia fatto violentemente o clandestinamente. XLIII, 24, 14. — l. 11 § 5 *Quod vi aut clam.*

45. — 2.° Questo interdetto appartiene soltanto a quelle opere qualunque che si fanno nel suolo violentemente o clandestinamente. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 4. — Quindi non v'è compreso ciò che si fa in una nave o in un' altra cosa qualunque anche grandissima, che però sia mobile. ivi. — *ib.* l. 20 § 4.

46. Reputasi fatto in cosa del suolo anche ciò che si fa sopra l'acqua ch'è nel suolo. ivi, 16. — Come sarebbe chi gettasse qualche cosa nel pozzo del vicino affine di corrompere l' acqua. ivi. — *ib.* l. 11.

47. Si reputa fatto nella cosa del suolo ciò che si fa sopra la superficie che per destinazione perpetua è aderente al suolo. Quindi se tu dal mio fondo tirasti dentro nel tuo la mia vite, ed essa crebbe nel tuo fondo, è utile entro un anno l' interdetto *Quod vi aut clam.* ivi, 17. — *ib.* l. 22. — Ma se trascorse l' anno, non rimane verun' azione: le radici che sono nel mio fondo diventano tue perchè sono accessorj delle viti stesse. ivi. — d. l. 22 § sed si.

48. Si reputa che appartengano alla superficie del suolo que' pali (di quercia o ginepro) che pongonsi nelle vigne per sostenere le viti; onde se furono portati via, compete per essi l' interdetto *Quod vi aut clam.* ivi. — *ib.* l. 11 § 3.

49. Se fu demolito un edifizio, benchè non fino al suolo, ha luogo questo interdetto. ivi. — *ib.* l. 7 § 9. — Ed anche se furono levate delle tegole da un edifizio. ivi. — d. l. 7 § fin. — Per altro le tegole non sono per sè stesse possedute, ma si possedono colla totalità dell' edifizio; nè monta che sieno affisse o solamente poste. ivi. — *ib.* l. 8. — Non già se fossero state poste da banda. ivi. — *ib.* l. 9. — In generale, è tenuto a questo interdetto chi scelse qualunque cosa affissa ad un edifizio, anche una statua od altro di simile. ivi. — d. l. 9 § 2.

50. Se uno ha strappati rami da un albero, ha luogo questo interdetto. XLIII, 24, 17. — l. 9 *Quod vi aut clam.*

51. Si reputa fatto nella cosa del suolo ed appartenente a questo interdetto anche quel lavoro pel quale si toglie l'aria sovrapposta al suolo. Quindi se uno immise in un sepolcro uno sporto *(projectum)* od uno stillicidio, ancorchè non toccasse lo stesso monumento, si ha diritto di esercitare contro di lui per l'azione *Quod vi aut clam* fu fatto nel sepolcro, oltre quella Di violato sepolcro. ivi, 18. — *ib.* l. 21 § 2 et l. 22 § 4.

52. Non si reputa fatto nella cosa del suolo e non appartiene a questo interdetto tutto ciò che si fa sopra una cosa non aderente al suolo benchè destinata al fondo. Tal è delle tegole poste da parte (V. sopra n. 44), e di qualunque altra cosa che appartenga al fondo od alla casa, ma non vi sia inerente, come sarebbe la serratura, la chiave, il balaustro *(cancellum)* o lo speculario. ivi, 19. — *ib.* l. 9 § 1. — E se uno avesse dato fuoco ad una catasta *(acervum)* o l'avesse dispersa sì che non potess' essere impiegata all'uso del campo, non potrà aver luogo l'interdetto, perchè la catasta non è aderente ma sostenuta dal suolo. ivi. — *ib.* l. 6 § 3 in fin. et l. 10. — Al contrario se uno sparse un cumulo di sterco sopra un campo già pingue di per sè, si può esercitare contro di lui l'interdetto *Quod vi aut clam.* ivi. — *ib.* l. 17 § 6.

53. Non si reputa fatto nella cosa del suolo nè dà luogo a questo interdetto ciò che fu fatto sopra i frutti pendenti; ma per essi ha luogo l'azione Di furto. Sarebbe altrimenti se fosse fatto sopra gli alberi, come chi tagliasse le canne, il salceto o degli alberi stessi. ivi, 20. — d. l. 7 § 5.

54. Trebazio opinava che, se tu hai portato sterco pel mio fondo mentre io ti aveva proibito di farlo, tu sii tenuto all'interdetto *Quod vi aut clam*, sebbene tu non abbia fatto verun danno nè cangiato la qualità del mio fondo. Labeone all'opposito pensa con ragione non essere tenuto a questo interdetto nemmeno colui che fosse soltanto passato pel mio fondo o vi fosse andato per uccellagione o per caccia senza fare verun lavoro *(opere)*. Insomma non si concede l'interdetto se non per un lavoro che abbia recato danno. ivi, 21. — *ib.* l. 22 § 3. — E se il lavoro fatto giova al suolo, non obbliga all'interdetto, sebbene fatto violentemente o clandestinamente. XLIII, 24, 20. — l. 7 § 7 *Quod vi aut clam.* — Così se uno tagliò il legno ceduo di un bosco giunto a maturità senza che il proprietario ne senta danno, quegli non è tenuto all'interdetto, sì se il fece prima del tempo. ivi. — *ib.* l. 18.

55. Se uno portò via una statua da un monumento, od altro che gli serva d'ornamento o la porta, può esercitare l'interdetto chi ha il diritto di quel sepolcro. ivi, 22. — *ib.* l. 11 § 2. — Così pure se uno portò via da luogo pubblico violentemente o clandestinamente una statua posta nel municipio, può esercitare l'interdetto *Quod vi aut clam* quegli del quale è la statua; e i municipi possono esercitare l'azione Di furto. Che se la statua è caduta o rovina, la portano via gli stessi municipali come divenuta di pubblica ragione. ivi. — d. l. 11 § 1. — Similmente intanto che un predio è posseduto da niuno, vi vien fatto chechessia clandestinamente o violentemente, poni il caso di una eredità giacente; competerà l'interdetto all'erede quandochesia ed agli altri successori. ivi. — *ib.* l. 13 § 5.

56. Purchè concorrano i detti requisiti circa il lavoro *(opus)* pel quale si concede questo interdetto, non monta il sapere, 1.° Quale specie di lavoro fosse, cioè se compinto od incompiuto; onde non fa divario che uno abbia arato o scavato una fossa. ivi, 23. — *ib.* l. 9 § 3, et l. 22 § 1. — In qual luogo sia stato fatto il lavoro, se nel fondo proprio o nell'altrui. Onde se anche il proprietario stesso di un fondo usufruttuario fece tal lavoro, l'usufruttuario avrà contro di lui e l'azione utile Della legge Aquilia e l'interdetto *Quod vi aut clam.* ivi, 24. — *ib.* l. 23. — Così pure se è un socio di un fondo comune. ivi. — d. l. 13 § 3.

57. Non fa divario nemmeno che il luogo sia pubblico o privato, sano o religioso. ivi. — *ib.* l. 20 § fin. — Per es. un sepolcro. ivi. — l. 2 *De sepulcro viol.* — Così se tu scavasti una fossa in un bosco pubblico, ed il mio giumento vi cadde, io posso esercitare l'interdetto *Quod vi aut clam.* — l. 7 § 8 *Quod vi aut clam.*

58. — 3.° Poco monta il sapere se si avesse o no il diritto di fare; chè doveva egli difendere il suo diritto e non intentare

una ingiuria. XLIII, 24, 25. — l. 1 § 2 *Quod vi aut clam.*

59. — Questo interdetto è concesso a chicchessia al quale importi che il lavoro non sia fatto. Laonde compete non solo al proprietario del predio, ma eziandio a quelli a' quali importa che il lavoro non sia fatto. ivi, 26. — *ib.* l. 11 § fin. — Per es. al colono ed al fruttuario. ivi. — *ib.* l. 12. — Al fruttuario poi compete questo interdetto non solo per ragione dei frutti, ma eziandio per ragione dell' amenità del luogo. ivi. — *ib.* l. 16 § 1.

60. Questo interdetto compete anche a quelli che non posseggono; purchè v'abbiano interesse: tal sarebbe il caso che io avessi ottenuto da te di poter tagliare degli alberi dal tuo fondo, e tanto più se avessi comperato da te o altrimenti conseguito il diritto di tagliarli, ed un altro li tagliasse. ivi, 27. — *ib.* l. 13 § 4 et l. 16.

61. Se dopo che fu fatto chicchessia violentemente o clandestinamente, il fondo fu venduto, tuttavia compete al venditore l' interdetto. ivi, 28. — *ib.* l. 11 § 8. — Pel lavoro poi che fosse stato fatto prima della vendita nulla si dee prestare al compratore, bastando a lui che per quella ragione il predio sia stato venduto a prezzo più basso; ed anche se non fosse per ciò stato venduto a prezzo più basso. ivi. — *ib.* § 8 ; sed nec. — Certo che se il lavoro fu fatto dopo la vendita del fondo, e lo stesso venditore intentasse l' azione per non essere ancora stata fatta la tradizione, egli tuttavia sarebbe in confronto del compratore tenuto all' azione Di compera, a cagione del comodo ed incomodo. ivi. — d. l. 11 § 9.

62. Se il fondo fu venduto a patto che, se entro un dato tempo viene offerta una miglior condizione, la prima vendita sia sciolta, l' interdetto *Quod vi aut clam* competa a colui al quale importa che il lavoro non sia fatto, ossia al compratore; il quale però sarà obbligato a prestare tale azione in forza dell'azione Di vendita, come i frutti percepiti nel frattempo. ivi, 29. — d. l. 11 § 10.

63. Aristone opina che al compratore, benchè non gli sia stata fatta la tradizione del fondo, purchè vi dimori, si possa denunziare, affinchè il lavoro non si reputi fatto clandestinamente: donde si raccoglie che anche prima della tradizione l' interdetto appartiene al compratore. — Ulpiano opina che se dopo la vendita con patto di miglioria fu fatta precariamente la tradizione del fondo, il compratore ha l' interdetto *Quod vi aut clam.* Se poi o la tradizione non è ancora fatta, od anche è fatta la rogazione del precario ma non la tradizione, ha l' interdetto il venditore. Se poi uno è in possesso anche precariamente, gli compete questo interdetto; e tanto più se prese in conduzione il predio, mentre può competere anche al colono. Se poi dopo offerta la miglior condizione fu fatto chicchessia violentemente o clandestinamente, nessun dubita che l' interdetto competa al venditore. XLIII, 24, 29. — l. 11 § 12 *Quod vi aut clam.* — E se il predio fu venduto a condizione che, non piacendo, lo si reputasse non comperato, il compratore ha l' interdetto, purchè sia in possesso. E se la rescissione della vendita è lasciata in arbitrio di un terzo, sarà lo stesso; come pure se fu venduto in modo che all' occorrere di qualche circostanza il predio si reputasse non comperato; o se, finalmente, fosse stato venduto col patto commissorio. ivi. — d. l. 11 § 13.

64. Al figlio di famiglia, benchè a lui di regola non possa competere verun' azione, tuttavia rispetto al lavoro fatto violentemente nella cosa del peculio, compete questo interdetto; e compete anche a suo padre. ivi, 30. — *ib.* l. 13 § 1 et l. 19. — È altrimenti se il lavoro fu fatto clandestinamente. ivi. — d. l. 13 § 2.

65. L' interdetto *Quod vi aut clam* si concede contra colui che fece violentemente o clandestinamente; sia che uno abbia fatto da sè, sia che taluno dei suoi o per suo ordine. ivi, 31. — *ib.* l. 5 § 8 et 14. — E a chi ordinò è parificato chi ratificò quanto fu fatto a suo nome. ivi. — *ib.* l. 13 § 6.

66. Se io feci a te mandato per fare un lavoro nuovo, e tu il facesti ad un terzo, non si reputa che il lavoro sia fatto per ordine mio, quindi sarete tenuti tu ed il terzo. Ma fu trovato migliore che sia tenuto anch' io come quegli da cui ebbe origine il terzo. Che se uno di noi ha satisfatto, gli altri rimangono liberati. ivi, 32. — *ib.* l. 6.

67. È tenuto all' interdetto utile tanto quegli a nome del quale fu ordinato quanto quegli che ordinò a nome altrui. Il diretto compete contro colui che ordinò ad un terzo che

ordinasse il lavoro. XLIII, 24, 32. — l. 5 § 12. *Quod vi aut clam.*— L'utile compete in confronto del procuratore, del tutore, del curatore, del sindaco del municipio. ivi. — d. l. 5 § 10. — Anzi Ulpiano apertamente dice che si può applicare l'interdetto utile contrà colui che rilasciò mandato per fare ad altrui nome: a maggior ragione contra quello che fece egli stesso a nome altrui. ivi. — *ib.* l. 11 § 6.

68. Quando il servo fece violentemente un lavoro senza il comando del padrone, viene rilasciato contro il padrone medesimo nossalmente questo interdetto. ivi, 33. — *ib.* l. 7 § 1 et l. 14.

69. Anche il servo dopo la manumissione è tenuto se fece senza saputa del padrone; nella stessa guisa che per un suo qualunque delitto. Che se fece per comando del padrone o di chi ne faceva le veci, gli si perdona. ivi, 34. — *ib.* l. 11 § 7. — Ed anche se fece per comando di uno a cui doveva obbedire (come sarebbe quegli a cui doveva le opere), non si reputa che abbia peccato, e quindi in tal caso l'azione nossale non avrà luogo contra il padrone dello stesso servo. ivi. — *ib.* l. 5 § 11.

70. Questo interdetto si concede contra l'erede e gli altri successori in quanto ad essi è pervenuto. ivi, 35. — *ib.* l. 15 § 3. — Cioè non solamente contra l'erede e gli altri successori di chi ha fatto il lavoro, o di alcuno dei suoi o di alcuno per suo ordine; ma contra qualunque possessore del lavoro compete sempre questo interdetto. Laonde esso avrà luogo contro di me anche se una persona qualunque senza mia saputa o contro la mia volontà fece checchessia nel fondo mio. ivi. — *ib.* l. 5 § 9 et 16; l. 15 § 1.

71. Quando più persone fecero il lavoro, vuolsi distinguere se tutti il fecero per comune consiglio od i singoli per consiglio particolare. Se per comune consiglio, è lecito il dirigere l'azione contra uno solo o contra i singoli, poichè ciò che fu fatto da più persone indivisamente, obbliga i singoli solidariamente. Se poi alcuno il fece per consiglio suo particolare, tuttavia si dovrà agire contra tutti solidariamente: epperò, convenuto l'uno, non sono liberati gli altri, quando quegli non abbia soddisfatto. ivi, 36. — *ib.* l. 15 § 2.

72. Circa alle prestazioni da farsi in forza di questo interdetto, passa differenza se abbiamo da esercitarlo contra chi fece violentemente o clandestinamente, o se contra il possessore dell'opera senza il consenso del quale fu fatto checchessia violentemente o clandestinamente. — Nel primo caso, si stima tanto la lite quanto importa all'attore che il lavoro sia stato fatto. Spetta poi al giudice che la restituzione si faccia in modo che sotto ogni aspetto la condizione dell'attore sia tale quale sarebbe stata se il lavoro in quistione non fosse fatto violentemente nè clandestinamente. XLIII, 24, 37. — l. 15 § 7 *Quod vi aut clam.* — Quindi si contiene in esso che venga levato il lavoro sussistente e risarcito il danno già da quello cagionato, restituendo le spese. ivi. — *ib.* l. 11 § 4. — Laonde qualche volta deesi aver riguardo anche alla proprietà: per es. se a cagione del lavoro fatto si perdono le servitù o perisce l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 15 § 8 et l. 21 § fin.

73. Il danno debb'essere stimato o mediante il giuramento che l'attore presterà in lite, o, non potendo egli giurare, sarà stimato d'uffizio dal giudice. ivi, 38. — *ib.* l. 15 § 9. — Deesi poi ritenere che possa restituire anche quegli il quale dolosamente fece in modo di non potere restituire. ivi. — d. l. 15 § 10.

74. In questo interdetto entra eziandio la colpa, la quale esser debbe stimata d'arbitrio dal giudice. ivi. — d. l. 5 § 11.

75. Siccome questo interdetto abbraccia il danno, così se alcuno mediante qualch'altra azione ha conseguito quanto importa che l'opera non fosse stata fatta, si dovrà dire che mediante l'interdetto nulla egli abbia a conseguire. ivi. — d. l. 15 § 12.

76. Nel caso che si eserciti l'azione in confronto del possessore del lavoro senza il consenso del quale il lavoro fu fatto, questi sarà tenuto a prestare *patientiam*, cioè a lasciare che venga restituito. ivi, 39. — *ib.* l. 7. — Potrà eziandio essere tenuto a prestare le azioni che avesse contra chi fece il lavoro. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

77. In generale, chi fece violentemente o clandestinamente, se possede, dee prestare la pazienza e le spese per levare il lavoro; chi fece e non possede, dee prestare la spesa; chi possede e non fece, dee prestare soltanto la pazienza. ivi. — *ib.* l. 16 § 2. — Quindi se un colono recise un albero o fece checchè

d'altro, e il fece per ordine del proprietario, entrambi saranno tenuti non già a prestare la paziensa, ma a pagare la spesa necessaria per la restituzione nel pristino stato. Se poi il proprietario non comandò, sarà tenuto il colono a prestare la paziensa e la spesa, ma il padrone non dovrà essere costretto che a prestare la pazienza. XLIII, 24, 39. — l. 13 § fin *Quod vi aut clam*.

78. Siccome quegli che fece è costretto di restituire nel pristino stato, e il possessore senza il consenso del quale fu fatto presta soltanto la pazienza; così se non ordinò che fosse fatto un lavoro, e per l'interdetto *Quod vi aut clam* gli fu imposto dal giudice di restituire in pristino, cioè distruggere il lavoro; ed un altro violentemente o clandestinamente innalzò e compì il lavoro stesso; tuttavia quel primo sarà assolutamente tenuto al ripristino. ivi, 40. — *ib.* l. 21.

79. Questo interdetto non è perpetuo, non competendo dopo l'anno. ivi, 41. — *ib.* l. 15 § 3 ¶ et post. — E l'anno comincia a decorrere dal momento che il lavoro fu compiuto, o si è tralasciato di farlo benchè incompiuto: altrimenti se si computasse l'anno dal momento che cominciò il lavoro, si dovrebbe intentare più volte l'azione contra coloro che avessero fatto il lavoro molto lentamente. ivi. — d. l. 15 § 4.

80. Quest'anno non decorre per gli assenti per pubblica causa o pei minoreoni. ivi. — d. l. 15 § 6.

81. Se il luogo nel quale fu fatto il lavoro è tale che non sia di facile accesso (come sarebbe un sepolcro od altro luogo recondito, o sotto terra o sotto acqua o in una cloaca), l'interdetto compete, previa cognizione di causa, anche dopo l'anno dal momento che fu fatto il lavoro; semprechè la causa d'ignoranza sia grave e giusta. ivi, 42. — d. l. 15 § 6.

82. La più forte eccezione ch'esclude questo interdetto è quella che si trae dalle circostanze che quegli a cui spettava e che aveva proibito non si facesse il lavoro, in appresso permise fosse fatto. E non solamente se permisi io stesso, ma anche se il mio procuratore, o il tutore amministrante la tutela, o il curatore del popillo, del furioso o dell'adolescente. ivi, 43. — *ib.* l. 3 § 3. — Ma non ha luogo la eccezione se il preside o il curatore della repubblica permise di fare un lavoro in luogo pubblico; avendo essi la procura non la concessione de' luoghi pubblici: purchè la legge municipale non concedesse maggiori facoltà al curatore; e purchè non data fosse stata tale permissione dal principe o da persona a cui il principe dato avesse la facoltà di concederla. XLIII, 24, 43. — l. 3 § 4 *Quod vi aut clam*.

83. Un'altra eccezione contro questo interdetto appare dal caso seguente: Tu edificasti con violenza o clandestinamente, ed io con violenza o clandestinamente ho demolito il tuo edifizio: se tu eserciti contro di me l'interdetto, io potrò farti l'eccezione *Non tu vim aut clam feceris*. Ma ciò non debb'essere se non per motivi assai forti e necessarj, e sempre per uffizio del giudice. ivi, 44. — *ib.* l. 7 § 3 et l. 22 § 2.

84. Se all'oggetto di allontanare un incendio io abbattei la casa del vicino, e vengo convenuto in forza dell'interdetto *Quod vi aut clam*, o per l'azione *Damni injuria*; io non potrò opporre l'eccezione quando non abbia fatto d'ordine del magistrato. Onde se fu fatto *vi aut clam*, ed il fuoco non giunse fin là, la lite verrà stimata pel simplo; se il fuoco giunse fin là, o è probabile che giugnesse se non fosse stato estinto, io verrò assolto. Lo stesso dicasi pel caso dell'azione *Damni injuria*. ivi, 45. — *ib.* l. 7 § 4. — Che se l'ho fatto non per incendio, ma l'incendio fosse poi sorto, sarà lo stesso. ivi. — *ib.*

85. A chi esercita questo interdetto non si può opporre la eccezione Non aver io per mio diritto ricevuto; anzi contro ciò che fu già fatto violentemente o clandestinamente non si può opporre veruna giusta eccezione. ivi, 46. — *ib.* l. 1 § 3.

VIR. Sebbene *vir* e *mulier* significhino propriamente marito e moglie, pure nella denominazione di *vir* si comprendono anche i ragazzi *(pueri)*, come in quella di *mulier* le vergini. L, 16, 225. — l. 81 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

2. *Vir bonus* significa un giusto estimatore delle cose. ivi. — Quindi *arbitrium boni viri*. V. Arbitrio.

VIRILIS (Pars). Si riferisce alla distribuzione fatta secondo il numero delle persone. Onde *In viriles dividere* significa dividere in tante parti quante sono le persone; il che dicesi anche *viritim*. ivi.

VIS. È impeto di cose maggiori che non si può rispingere. L, 16, 225 — l. 2 *Quod metus causa*.

2. *Vis divina, Vis major*, quella che avviene per celeste volontà, e supera ogni umana provvidenza: tal sarebbe un fulmine. ivi.

3. Si dice che una cosa è fatta *vi* (violentemente) quando uno la fece mentre gli era stata proibita. ivi. — l. 73 § 2 *De reg. juris*.

4. *Vis* in altro senso significa potere, efficacia; p. e. dove la tutela è definita *vis ac potestas*. ivi.

VITA. Il più lungo termine della vita dell'uomo è riputato a cento anni. VII, 4, 3. — l. 8 *De usu et usufr.*; VII, 1, 40. — l. 56 *De usufr. et quemadm.* — V. anche Stima ed Estimatoria *(Azione)*.

VISELLIA *(Legge)*. Fu promulgata forse da quel L. Visellio Varrone che nei fasti consolari si trova vissuto sotto Tiberio l'anno 25 dell'era cristiana. — Questa legge punisce gli uomini di condizione libertina che ardissero di usurpare le prerogative proprie degli ingenui rispetto agli onori, dignità o decurionato; tranne che vi fossero autorizzati pel diritto degli anelli d'oro impetrato dal principe. Ora, quel libertino che si dice ingenuo, sarà costretto a prestare le opere sì in via civile come in via criminale per forza di questa legge. E se s'immischiò nella curia, sarà multato con infamia. I carichi poi personali spettanti a siffatte persone nella patria del patrono dovranno essere sostenuti da ciascheduno secondo le proprie forze. XLVIII, 10, 44. — l. un. Cod. *Ad leg. Visell.*

VITRASIANO *(Senatoconsulto)*. Fu fatto sotto Adriano o sotto gli Antonini, anzichè sotto Vespasiano, essendovi stato un Vitrasio Pollione, legato alla provincia Lugdunense sotto Adriano, e sotto Antonino un T. Vitrasio Pollione console due volte nel 919 e nel 929 di R., la prima volta con Q. Servilio Prudente, la seconda con M. Flavio Apro. Difatti dopo Vespasiano fu Trajano il primo imperadore che soccorresse ai servi la cui libertà veniva ritardata, mediante il Rubriano (V. questa voce) e più in appresso col Dasumiano (V.). Il Vitrasiano pertanto, il quale vi provvede ancora più, non può essere anteriore a que' due. — Il Rubriano non soccorre al servo che contro il dolo di colui che fu gravato per fedecommesso di manumetterlo; il Dasumiano gli soccorre allora soltanto quando colui che doveva manumetterlo od i suoi successori fossero in mora di farlo, qualunque ne fosse la cauzione. Il Vitrasiano provvede eziandio contro la mora del coerede che non fosse stato egli stesso gravato della manumissione; per es. se fosse questi un infante, non si dovrebbe differire la libertà del servo a pretesto che il gravato non può venderlo a' suoi coeredi, ma in questo caso si stimeranno giustamente le porzioni del servo appartenenti a coloro che sono gravati di manumettterlo, e così questi saranno tenuti a renderlo libero. XL, 4 e 5, 53. — l. 30 § 6 ff. *De fideic. libert.* — Se poi l'erede dal quale bisogna riscattare la porzione del servo da manumettersi, si trova assente; il Vitrasiano provede che il coerede presente manumetta come se il coerede assente gli avesse fatto la tradizione. Lo stesso dee aver luogo anche nel caso che il coerede non gravato di manumettere fosse un impubere. ivi. — *ib.* l. 51 § 11.

VITRICUS. Patrigno, marito della madre. V. Noverca.

VITTO e VITTUARIA. V. anche Vettovaglia. — La parola *victus* abbraccia le cose che sono necessarie all'uomo pel cibo e per la bevanda del corpo e per vivere. Onde, secondo Labeone, vi si comprende anche il vestimento, e checchè usiamo per riparare e governare il nostro corpo. L, 16, 223. — ll. 43 et 44 *De verb. signif.* — Sebbene però il *vitto* comprenda la *veste*, non comprende però la veste da sopracoprirsi (V. *Stratum*). ivi. — *ib.* l. 45.

VIVERE. Alcuni opinano che questa parola pertenga al cibo: ma Ofilio dice che comprende anche le vesti e le coperte *(vestimenta et stramenta)*, poichè senza di queste cose niuno può vivere. ivi. — *ib.* l. 234 § 1.

VIX EST. E' una modesta maniera di negare che usano i giureconsulti; come usano *magis est* per affermare modestamente. ivi, 225.

VIZIO. V. anche Difetto, Malattia, *Morbus*, Redibizione.

1. E' una perpetua imperfezione del corpo; p. e. l'esser losco; a differenza del morbo ch'è una temporale infermità. XXI, 1, 10. — l. 101 § 2 *De verb. signif.*

2. *Vizj del possesso*. Sono quando uno possede violentemente, clandestinamente o pre-

cariamente, o in generale con mala fede. L, 16, 225.

VOCARE. Questa parola si applica alle successioni. XXIX, 1, 7. — l. 34 ff. *De testam. mil.* — Ed anche alle sostituzioni. XXVIII, 6, 35. — l. 25 *De vulg. et pupill. substit.*

VOLERE. Di chi può volere è il non volere. L, 17, 16. — l. 3 *De divers. reg. juris.* — Gl' interpreti sono discordi sulla maniera di leggere questa legge. L' edizione di Firenze porta *Ejus est non nolle qui potest velle*, il che significherebbe che quegli il quale può dare un consenso espresso, può altresì consentire in tutt'altra maniera, cioè soffrire, permettere, approvare tacitamente.

VOLGARE *(Sostituzione)*. Così dicesi la sostituzione fatta al secondo o ad un più lontano grado; vale a dire, quando, pel caso che uno non sia erede, se ne nomina un altro in vece di lui. XXVIII, 6, 2. — Ora, siccome per la natura delle cose un erede non può riputarsi surrogato in luogo di un altro erede se non per quella parte in cui questi era stato instituito, così se alcuno viene nominato erede per una parte maggiore di quella in cui è instituito l' altro, benchè sia nominato pel caso che l' altro non fosse per essere erede, tuttavia per la parte eccedente non è una sostituzione volgare, ma bensì una instituzione condizionale fatta al primo grado. Eccone due casi: 1.° Se uno institui erede Primo per una terza parte, e Secondo per un' altra terza parte; e nel caso che Secondo non foss' erede, institui erede Terzo per due terze parti; questo Terzo, se Secondo ripudia la eredità, avrà le due terze parti non solamente per diritto di sostituzione ma anche per diritto d' instituzione; vale a dire un terzo per diritto di sostituzione ed un terzo per diritto d' instituzione. ivi, 7. — l. 9 § 15 ff. *De hered. instit.* — 2.° Se Primo fu instituito erede per una metà, Secondo per l'altra metà, e, *Qualora Primo non foss' erede*, Terzo fu sostituito per tre quarti; nel caso che Primo non adisca, Primo e Secondo avranno parti eguali, e Terzo nulla; se Primo avrà ripudiato, l'eredità si dividerà in quindici parti, nove per Terzo, e sei per Secondo, poichè Terzo sostiene la doppia figura d' instituito e di sostituito, instituito per tre parti, sostituito per sei. ivi. — *ib.* l. 15 § 1 et l. 16.

2. La sostituzione volgare si divide in *espressa* e *tacita*, *nominatamente fatta*; *reciproca* e *breviloqua*; *semplice* e *graduale*. V. Breviloqua, Espressa, Reciproca, Tacita. — Fatta *nominatamente* dicesi quella nella quale agli eredi scritti vengono sostituite nominatamente altre persone. ivi, 9. — *Semplice* dicesi quella di un solo grado, e *graduale* quella di più gradi, potendo un testatore dire *Se non sarà erede il tale, sia il tale*, e così via via finchè in ultimo luogo ed in sussidio instituisca erede necessario anche un servo. XXVIII, 6, 13. — l. 36 *De vulg. et pupill. substit.*

3. Un' altra varietà può esservi nella sostituzione volgare: possono più eredi essere sostituiti ad uno solo, ovvero uno a più, ovvero ciascheduno a ciascheduno, ovvero possono gli eredi instituiti essere sostituiti reciprocamente gli uni agli altri. ivi, 14. — d. l. 36 § 1.

4. Si possono volgarmente sostituire tutte quelle persone che si possono instituire. Anche l' erede instituito può essere sostituito a sè stesso, se la causa della sostituzione è migliore della causa della instituzione, p. e. se è meno onerosa. Per altro un erede instituito e sostituito a sè stesso non può profittare di questa sostituzione senza mutazione di causa. Così è trattandosi di un solo grado: ma se vi sono due gradi, la sostituzione è valida. Che se, avendo per coerede Tizio, fosse così sostituito a sè stesso: *Se Stico non sarà erede, sia libero ed erede*, non è valida la sostituzione, vale a dire, Stico non sarà erede in forza della sua sostituzione, ma in forza della sua instituzione. Ma se fosse scritto: *Se Tizio non sarà erede, allora Stico sia libero ed erede nella porzione di lui*, essendo così formati due gradi, nel caso che Tizio ripudiasse la eredità, Stico sarebbe libero ed erede. ivi, 15. — *ib.* l. 10 § fin. et l. fin. § 1.

5. Qualunque sia la ragione per cui quegli al quale un altro è sostituito, non sia stato erede, è ammesso il sostituito in luogo di lui; come p. e. se quegli ch' era instituito al primo grado, è morto prima del testatore o mentre deliberava, ovvero ha ripudiato la eredità. Quindi il sostituito esclude il gius caducario ed il diritto di accrescimento. Rispetto a quest' ultimo, se sono instituiti Primo e Secondo, e Terzo è sostituito a Secondo; ommettendo Secondo di domandare il

possesso de' beni, succede Terzo. Che se Terzo non avesse voluto adire l' eredità od avere il possesso de' beni, questo ricade a Primo. XXVIII, 6, 15. — l. 2 § 8 *De bon. poss. sec. tab.* — Anche la l. fin. *De vulg. et pupill. substit.* porta che il diritto di sostituzione prevale a quello di accrescimento. ivi.

6. Il sostituito è preferito sè ai coeredi, ma qualora non appaja che altra fosse l' intenzione del testatore. Per es. un testatore instituì eredi Proculo per un quarto, e Quieto per una metà ed un quarto: poi sostituì Floro a Quieto, e Sosia a Proculo; indi, se nè Floro nè Sosia fossero eredi, in terzo grado pei tre quarti sostituì una colonia, e pel quarto sostituì più eredi, le cui porzioni prese insieme superavano le tre once. Quieto adì la eredità, Proculo e Sosia morirono vivente il testatore. Pare essere volontà di esso testatore che gli eredi nominati al terzo grado non fossero sostituiti se non nel caso che tutta l' eredità fosse rimasta vacante, avendo agli distribuito fra di loro anzi più delle dodici once; epperò il quarto appartiene a Quieto. ivi, 16. — *ib.* l. 30.

7. A maggior ragione il sostituito sarà preferito agli eredi ab intestato, giacchè si fa la sostituzione appunto per escludere la successione intestata. ivi, 17. — l. 3 Cod. *De impub. et aliis subst.*

8. La porzione dell' erede a cui uno è sostituito, mediante la sostituzione viene deferita in ogni causa, e perciò col diritto di accrescimento che avrebbe potuto competere a quello nel luogo del quale succede. ivi, 18. — l. 39 § 2 *De vulg. et pupill. substit.* — In forza poi di una costituzione di Severo, i pesi de' legati e de' fedecommessi di cui era gravato quello a cui uno è sostituito, passano a questo sostituito. Per altro, quando abbiamo sostituito ad un erede instituito sotto condizione, qualora non sia stata ripetuta la medesima condizione, s' intende che la sostituzione di erede sia fatta puramente.

9. Le sostituzioni dirette a figli non impuberi ordinariamente spirano dopo adita la eredità. ivi, 19. — l. 5 Cod. *De impub. et aliis.* — Cessa altresì la sostituzione, benchè l' instituito non abbia acquistato per sè la eredità, ma per quello alla cui podestà sè oggetto. ivi. — l. 7 *De acquir. vel omitt. hered.* — Ciò non ammette dubbio qualora il testatore sapeva che l' instituito era soggetto alla podestà altrui; ma s' egli falsamente lo credeva padre di famiglia la cosa può essere dubbiosa. Onde Tiberio decise, riguardo ad un certo Partenio il quale, instituito erede come ingenuo, aveva adito la eredità mentr' era servo di esso il cesare, che la eredità fosse divisa fra Tiberio e quello ch' era sostituito a Partenio. XXVIII, 6, 19. — ll. 40 et 41 ff. *De hered. instit.*

10. Avendo l' instituito adita la eredità, vengono a mancare non solamente il grado di quello che a lui sono sostituiti, ma eziandio tutti i gradi ulteriori. E questo principio è ritenuto generalmente ogni volta che vi sono più gradi di eredi. Quindi p. e. siccome nella formola Aquiliana il figlio ed il nipote fanno due gradi, il figlio diventando erede, non solamente viene a mancare la instituzione del nipote, ma eziandio quella di tutt' i gradi successivi; vale a dire, di quelli che sono sostituiti al nipote. ivi, 20. — *ib.* l. 37; l. 33 § 1 *De vulg. et pupill. substit.*

11. *Volgari (Postumi).* V. Postumi.

VOLONTA'. V. anche Errore, Ignoranza, Intenzione, Interpretazione, Ultima volontà.

1. I delitti si discernono dalla volontà e dal divisamento. XLVII, 2, 70. — l. 53 ff. *De furtis.*

2. In materia di delitti si considera la volontà, non l' evento. XLVIII, 8, 18. — l. 14 ff. *Ad legem Corn. de sicar.*

3. Quando l' evento è fortuito, se si tratta di morte d' uomo, il fatto è punibile, ma la pena debb' essere minore. XLVIII, 19, 56. — l. 16 ff. *De poenis.*

4. Non vi è volontà quando vi è errore. XXXIX, 3, 14. — l. 20 *De aqua et aquae pluv. arc.*

5. La volontà forzata è tuttavia volontà *(tamen coactus volui).* IV, 2, 2. — l. 21 § 5 *Quod metus causa.* Laonde è uopo, sì in via civile che in criminale, reclamare la risoluzione della obbligazione contratta per costringimento; senza che essa obbligerebbe il promittente come se fosse stata contratta legalmente e regolarmente in origine. ivi. — *ib.*

6. La volontà interna, vale a dire l' intenzione non manifestata, non vien tenuta in conto. XII, 6, 33. — l. 50 ff. *De cond. indeb.*

7. La volontà nei contratti debb' essere considerata più che le parole. L, 17, 984.

— l. 49 *De reg. juris.* — Per es. se un fondo venne locato colla clausola che passerebbe all'erede dell'assuntore, esso passerà anche al legatario. L, 17, 984. — *ib.*

8. La volontà del testatore non debb'essere delusa. XXX a XXXII, 145. — l. 92 *De cond. et demonstr.* — Essa dee vincere le parole, anche chiare, se queste implicano assurdità. XXXV, 1, 142. — l. 57 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.*

9. Nelle condizioni la volontà del testatore è la prima legge. ivi, 139. — l. 9 *De cond. et dem.* — Nelle condizioni dei testamenti deesi considerare piuttosto la volontà che le parole. ivi, 140. — *ib.* l. 101.

10. In materia di disposizioni testamentarie l'ultima volontà dee prevalere. XXXIV, 4, 40. — l. 6 § 2 *De adim. vel transfer. leg.*

11. La volontà dell'uomo è ambulatoria (mutabile) fino alla morte. ivi, 5. — *ib.* l. 4; XXIV, 1, 87. — l. 32 § 3 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

12. Niuno può privarsi del diritto di cangiare la sua prima volontà in materia di testamento. XXX a XXXII, 203. — l. 22 *De leg. et fid.* 3.°

13. Chi allega il cangiamento di volontà dee provarlo. XXII, 3, 29. — l. 22 ff. *De prob. et praesumpt.* — Il provare il cangiamento di volontà tocca a colui che rifiuta di pagare il legato o il fedecommesso. XXXIV, 4, 9. — l. 22 in f. *De leg.* 2.° — Tocca al legatario il provare che la volontà del testatore fu di comprendere tal cosa nel suo legato. ivi, 29. — *ib.* l. 34 § 3.

14. Nelle ultime volontà ve ne hanno che non sono nè instituzione nè legato nè fedecommesso, e che tuttavia sono suscettibili d'esecuzione, come ordini del testatore, sebbene non obblighino verso nessuna, tranne verso quelli ai quali profitterebbe la caducità dell'instituzione o del legato o del fedecommesso fatto con quest'onere. XXX a XXXII, App. 1. — l. 7 *De annuis leg.* — Per es. se instituendoti mio solo erede, ti ordino di spendere tanto per erigermi un monumento, puoi farlo se vuoi per obbedire all'ordine del testatore, e allora se in seguito sei obbligato di restituire al vero erede l'eredità che avresti posseduta in buona fede, il reclamante dovrebbe tenerti conto di ciò che tu avessi sborsato per ciò fino alla concorrensa della somma determinata dal testatore. V, 1, 41. — l. 50 § 1 ff. *De hered. petit.* — Inoltre la regola generale è che quando non si tratta se non della volontà del testatore senza che nessuno abbia interesse nella esecuzione di essa *(ubi auctoritas sola testatoris est)*, non deesi trascurarla affatto nè affatto attenervisi. XXX a XXXII, App. 1 — l. 7 *De ann. leg.*

15. Le volontà inette del testatore circa il suo seppellimento, non hanno alcun valore. ivi, 4. — l. 113 § 5 *De leg. et fid.* 1.° — Per es. se un testatore ordina che lo si vesta per seppellirlo, o che si facciano pei suoi funerali spese superflue. ivi. — *ib.*

16. Non può esservi quistione sulla volontà, quando non v'è ambiguità nei termini. XXX a XXXII, 147. — l. 25 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

17. Non si fa ingiuria a chi vuole. VIII, 1, 31. — l. 9 § 1 *De aqua et aquae pluv.;* XLVII, 10, 27. — l. 1 § 5 ff. *De injur.*

VOLUSIO MUCIANO, uno dei giureconsulti consiglieri di Antonino Pio, e precettore di Diritto di Marco Aurelio, dei cui scritti esistono nelle Pandette molti frammenti. *Pref.* p. II, 1, 56.

VOTO. Specie di promessa che si fa a Dio. I voti obbligano i padri di famiglia ed i puberi non soggetti all'altrui podestà; non il figlio di famiglia nè il servo senza autorizzazione del padre o del padrone. L, 12, 14. — l. 2 § 1 *De pollic.* — Lo stesso dicasi della moglie che fa voto senza il consenso del marito; nel che la legge romana, come in molte altre cose, si conforma al gius divino. ivi.

2. Se uno promise con voto qualche cosa, rimane obbligato del voto; ma ciò obbliga la persona che promise, non la cosa promessa; la quale, se viene pagata, scioglie il voto ma non diventa sacra. ivi, 15. — d. l. 2 pr. — Epperò se uno promise con voto la decima parte de' beni, questa decima parte non cessa d'essere nel patrimonio prima che sia separata; e se per avventura colui che la promise è morto prima della separazione, il di lui erede è obbligato a darla a nome ereditario, perciocchè è palese che l'obbligazione nascente dal voto passa all'erede. ivi, — d. l. 2 § 2. — Onde troviamo in Plutarco che

anticamente usavano certi ricchi di votare ad Ercole la decima parte de' loro beni, la qual parte chiamavasi perciò *pars Herculeana*. Così il dittatore Camillo essendo per combattere i Vei promise con voto ad Apollo Pisio la decima parte del bottino: così altri.

VOTUM. Oltre che promessa fatta a Dio *(voto)*, significa domanda, proposizione. L, 16, 226.

VULGO CONCEPTI. Così chiamano propriamente i bastardi, coloro il cui padre non è noto *(qui patrem demonstrare non possunt)*. L, 16, 226. — l. 23 *De statu hom*. — Ma significava eziandio coloro il cui padre era noto ma non poteva essere riconosciuto tale *(quem habere non licet)*; e questi chiamavansi anche *spurii*. ivi. — *ib*. — Ed ἀπατορες, figli senza padre. ivi. — Instit. lib. 1 tit. 10 § 12.

Z

ZATTA *(Ratis)*, o Nave *espugnata*. V. Nave n. 4, Ruina, Furto, Incendio, Naufragio.

FINE DELL' INDICE RAGIONATO



